

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXVI

1^a Sessione 1921-1922

VOLUME TERZO

TORNATE DALL'8 GIUGNO AL 16 AGOSTO 1922



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1922

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



INDICE

DELLE

PRINCIPALI MATERIE CONTENUTE NEL TERZO VOLUME

DISCUSSIONI DEL SENATO

LEGISLATURA XXVI - 1^a SESSIONE 1921-22

dall'8 giugno al 16 agosto 1922

BILANCI, esercizio 1921-22 e 1922-23 (*Discussione dei*):

Interno	Pag.	2393, 2418, 2442
Giustizia e affari di culto	»	2638, 2667, 2692
Lavori pubblici	»	2810, 2841, 2873, 2905
Pubblica istruzione	»	3117, 3141, 3172
Affari esteri	»	3258
Fondo per l'emigrazione	»	3350
Finanze	»	3388
Colonie	»	3632, 3658
Proroga esercizio bilanci 1922-23	»	3170, 3766, 3922

COMMEMORAZIONE dei senatori:

Capellini, Levi Ulderico, Bernardi	»	2351, 2578, 3386
--	---	------------------

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO.

.	»	3761, 3778
(<i>Discussione</i>)	»	3790, 3826, 3871

DISEGNI DI LEGGE (*Discussione di*):

Aziende servizi pubblici di trasporto (seguito)	»	2359
Sulla produzione e commercio semi bachi da seta	»	2502
Computo del tempo trascorso in luoghi di cura o in zona d'armistizio per ferite o malattie riportate in guerra.	»	2510
Trattamento di pensione per gli ufficiali richiamati in tempo di guerra	»	2512
Soppressione direzione generale aeronautica	»	2515
Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici in Livorno	»	2557
Mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra	»	2559, 2805
Sistemazione giuridico ed economica del collegio di S. Adriano in S. Demetrio Corone	»	3096

Affrancazioni consensuali degli usi civici nell'ex Stato Pontificio	Pag.	3297
Sul servizio nel porto di Genova e sulla vendita delle merci abbandonate	»	3288
Sistemazione di concorrenti a cattedre di scuole medie governative	»	3307
Esoneri e collocamenti a riposo in dipendenza della legge sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato	»	3315
Assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona di operazioni belliche	»	3323
Disposizioni modificative del Codice di Commercio	»	3351
Procedimento per ingiunzione	»	3361
Modificazioni alle competenze dei Pretori e dei Conciliatori	»	3369
Norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica	»	3372
Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette	»	3453, 3469
Riforma della tariffa giudiziaria penale e civile	»	3534
Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore	»	3566, 3594
Piano regolatore della città di Padova	»	3628
Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno postelegrafonico	»	3898
Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra	»	3900
Variazioni bilancio finanze per il fondo massa della Guardia di finanza	»	3903
Contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e scommesse	»	3965

INTERPELLANZE (*Svolgimento di*):

MOSCA, TAMASSIA, LAMBERTI. - Sulla politica estera	»	2579, 2610
D'ANDREA. - Sul personale salariato degli ospedali e dei manicomi	»	3085

INTERROGAZIONI (*Svolgimento di*):

LIBERTINI. - Sul prolungamento del doppio binario da Salerno a Battipaglia	»	2417
FRACASSI. - Sulla pubblicazione di un Libro verde sulla Conferenza di Genova	»	2579, 2610
ORLANDO. - Sulla comunicazione del Trattato di Whashington al Parlamento	»	2579, 2610
FRATELLINI. - Sul trattamento di pensione agli antichi impiegati	»	2635
GRASSI. - Sulla collezione ceroplastica del Museo di Firenze	»	2662
BONIN-LONGARE. - Sui depositi di proiettili nella regione veneta	»	2664
DE CUPIS. - Sulla presenza della bandiera nazionale al trasporto della salma di un caduto in guerra	»	2691
GIARDINO. - Sullo stesso argomento	»	2691
CAGNI. - Sull'Istituto idrografico di Genova e sull'osservatorio magnetico di Pola	»	2806
LAMBERTI. - Sul disastro di Corato	»	2864
DIENA. - Sulle domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra	»	2870
DORIGO. - Sulla retribuzione estiva ai supplenti delle scuole medie	»	3113
GAROFALO. - Sui lavori della direttissima Roma Napoli	»	3114
GRANDI. - Sul trattamento di pensione agli ufficiali della riserva	»	3387
BOUVIER. - Sulla revisione dei conti consuntivi dei comuni	»	3387
AMERO D'ASTE. - Sulla assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia	»	3532
CIRMENI. - Sui risultati ottenuti dal Ministro degli esteri durante il suo soggiorno a Londra e a Parigi	»	3553
MARAGLIANO. - Concorsi alle cattedre degli istituti d'istruzione superiore	»	3562
MORTARA. - Sulla validità di una deliberazione della Commissione per la burocrazia	»	3563

SINIBALDI. - Sulle amministrazioni locali dell' Umbria	Pag.	3591
GRASSI. - Sull' allontanamento dai luoghi malarici degli infetti che rifiutano di sottoporsi alla cura.	»	3593
FRACASSI. - Sull' opportunità di abbassare le tariffe ferroviarie per i viaggiatori	»	3626
TOMMASI. - Sull' assegno vitalizio ai superstiti dei Mille.	»	3627

INTERROGAZIONI con risposta scritta:

ZIPPEL. - Sull' obbligo scolastico nelle terre redente	»	2388
MONTRESOR. - Sui sottoscrittori del VI prestito nazionale nel Cile	»	2388
BELTRAMI. - Sulla fondazione di un teatro sperimentale sotto l' alto patronato del sotto segretario alle Belle Arti.	»	2389
BOUVIER. - Sui lavori nella strada nazionale del Monginevra	»	2389
SILJ ed altri. - Sul collegamento telefonico di Magliano Sa- bina e Civita Castellana	»	2389
CHIAPPELLI. - Sulle distribuzioni postali nei giorni festivi in Firenze	»	2390
MONTRESOR. - Sugli insegnanti degli asili infantili	»	2390
DI SALUZZO. - Sul pagamento dell' imposta sul patrimonio	»	2498
MORTARA. - Sulle pensioni e competenze dei magistrati col- locati a riposo	»	2574
DE AMICIS MANSUETO. - Sull' opportunità di una fermata fer- roviaria ad Alfedena	»	2686
DI SALUZZO. - Sugli ufficiali appartenenti a ruoli speciali dei distretti e delle fortezze	»	2904
DI SALUZZO. - Sulla imposta dei terreni e fabbricati	»	3467
CAPOTORTO. - Su una sessione straordinaria di esami per gli ex combattenti	»	3511
LUCCHINI. - Sul tronco di strada Ponale, antico confine sul Lago di Garda	»	3554
SILJ. - Sulla linea telefonica Civita Castellana-Roma	»	3555
DI SALUZZO. - Sulle riduzioni di ferma per gli iscritti di leva	»	3556
VALENZANI. - Sulla perforazione delle marche da bollo	»	3556
VENZI. - Sul titolo di dottore in farmacia	»	3587
REBAUDENGO. - Sul collocamento a riposo dei funzionari	»	3786
MAZZONI. - Sulla prova scritta di italiano nei concorsi	»	3823
LAMBERTI. - Sui timbri postali nelle città dell' Alto Adige.	»	3867

ONORANZE:

Per la visita dei Sovrani alle terre redente	»	2350
Plauso al Presidente del Consiglio Facta	»	2350
Salutife auguri al Presidente del Senato	»	3991


PETIZIONI (<i>Discussione sulle relazioni</i>)	»	3254
--	---	------

REGOLAMENTO DEL SENATO (<i>Modificazioni</i>)	»	3766
---	---	------

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO DEL SENATO (<i>Modificazioni</i>)	»	3346
---	---	------

VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI (*Relazioni*):

Ricci e Zunino	»	3083
--------------------------	---	------



LXXXª TORNATA

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Capellini) . . .	2351
Oratori:	
PRESIDENTE	2351
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2353
Congedi	2351
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Approvazione della convenzione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 »	2355
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la concessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo »	2376
« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia Austro-Ungarica »	2377
« Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058 e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica »	2378
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3671 » . pag.	2381
« Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato » . . .	2383

« Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale per i lavori pubblici »	2384
(Seguito della discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto »	2359
Oratori:	
BERIO, <i>relatore</i>	2366 <i>passim</i> 2374
BETTONI	2366, 2369
POZZO	2372, 2374
REBAUDENGO	2364, 2368
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i> 2361 <i>passim</i>	2375
VICINI	2360, 2371, 2374
ZUPELLI	2362
(Presentazione di)	2353
Interpellanze (Annuncio di)	2380
Interrogazioni (Annuncio di)	2386
(Risposta scritta ad)	2388
Messaggi del Presidente della Corte dei Conti	2350
Omaggio della città di Danzica.	2351
Per la visita dei Sovrani alle terre redente .	2350
Oratori:	
PRESIDENTE	2351
COLONNA FABRIZIO	2350
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2351
Petizioni (Lettura del sunto di)	2351
Plauso al Presidente del Consiglio . . . pag.	2350
Oratore:	
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2350
Relazioni (Presentazione di).	2355, 2376
Ringraziamenti	2351
Sull'ordine del giorno:	
Oratori:	
MAZZONI	2359
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2359
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . .	2385

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per l'interno, per la guerra e per la giustizia.

(Entra nell'aula il Presidente del Consiglio che il Senato accoglie con applausi vivissimi e prolungati).

FACTA, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ringrazio profondamente commosso il Senato del suo cortese saluto che io ritengo diretto non tanto a me quanto alla delegazione italiana, che in Genova, ispirandosi a santi sentimenti di italianità e pensando che colà si riunivano 34 nazioni alle quali si doveva dare la consapevolezza della grandezza italiana, ha spiegato nel modo migliore la sua opera, nel pensiero che dopo noi, dopo le nostre fatiche, l'Italia nostra avrebbe avuto un posto più alto e più degno; e noi abbiamo ispirato la nostra azione proprio a questo pensiero. Noi sapevamo che colà combattevano degli interessi grandissimi, che fervevano ancora dei contrasti, delle lotte; ma noi abbiamo avuto sempre la coscienza che l'opera nostra dovesse manifestarsi nel tentativo generoso di portare fra tutti la parola della pace, di questo fraterno sentimento nella soluzione dei grandi interessi in discussione; noi abbiamo sentito che la tradizione ci affidava quest'opera di pace e ad essa abbiamo dedicato tutta l'opera nostra.

Onorevoli senatori, nel momento in cui la Conferenza terminò, allorquando si tenne l'ultima seduta, 34 nazioni applaudivano all'Italia, con applauso pari al vostro; ed io sento in questo momento una commozione uguale a quella che provai allora; sento che volete dare un'approvazione al nostro lavoro e sento, come mai, l'orgoglio del vostro consenso. Orbene questo consenso, come le nostre fatiche, offriamo all'Italia, a questa Italia grande a questa Italia bella, a questa Italia benedetta, in questo momento salutata da tutto il mondo per la sua dignità. *(Applausi vivissimi e prolungati).*

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, senatore segretario Frascara di dar lettura di due messaggi del Presidente della Corte dei conti.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Roma 17 maggio 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1922.

« Il Presidente

« BERNARDI ».

« Roma, 17 maggio 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di maggio 1922.

« Il Presidente

« BERNARDI ».

Per la visita dei Sovrani alle terre redente.

COLONNA FABRIZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Avendo avuto l'onore di essere a capo della rappresentanza del Senato nella solenne occasione della prima visita ufficiale dei nostri amati Sovrani alle terre della Venezia Giulia ed a quelle dell'orientale spiaggia dell'Adriatico, finalmente annesse alla Madre Patria, testimone della magnifica, entusiastica, delirante accoglienza fatta ai Sovrani a Trieste ed in tutti gli altri luoghi visitati - come Monfalcone, Gorizia, eppoi Parenzo, Pola, Lussin e finalmente Zara - accoglienza rivelante la sincera gioia di quelle popolazioni di avere, sia pure per breve ora, il Re e la Regina fra loro ed esternare il devoto attaccamento che a Loro li lega: signori Senatori, vi assicuro che quelli furono momenti la cui memoria rimarrà sempre scolpita in tutti i cuori che italianamente sentono. *(Vivissime approvazioni).*

Testimone commosso di tanta esplosione di esultante giubilo popolare, assieme ai colleghi che ebbero con me la fortuna di assistere a quelle manifestazioni, propongo che a quelle popolazioni italianissime, in questo giorno della

ripresa dei nostri lavori. sia inviato un fraterno saluto dal Senato del Regno. (*Applausi generali e prolungati*).

FACTA, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio*. Io pure ebbi l'onore e il gaudio di assistere a quelle magnifiche manifestazioni. Il cielo di Trieste e della Venezia Giulia, che vide tanti dolori e tante lagrime, in quel giorno cosparsa tutta la sua letizia ed i suoi sorrisi sui Reali d'Italia; gioie e sorrisi che sono santificati dai dolori precedenti, gioie e sorrisi che io auguro accompagnino per mille e mille anni la Casa di Savoia, a cui sono legate con l'antico popolo italiano queste nuove regioni, che nelle aspirazioni del passato e nelle manifestazioni del presente rivelano tutta la loro italianità. Siano esse i fati immortali della casa di Savoia, siano esse i fati immortali della patria nostra. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Il Senato ha avuto occasione più volte di manifestare solennemente i suoi sentimenti d'affetto verso quelle terre che la vittoria delle nostre armi ha redento e riconosciuto all'Italia. Ora non può che confermare tali sentimenti a proposito del fausto evento della visita dei Sovrani d'Italia a quelle regioni dove furono accolti da dimostrazioni entusiastiche ed indimenticabili.

Pongo ai voti la proposta del senatore Colonna Fabrizio, appoggiata dal Governo, per l'invio del saluto del Senato a quelle nobili e patriottiche popolazioni. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

La proposta è approvata per acclamazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: i senatori Apolloni, Ghiglianovich e Triangi per un mese; Zappi per quindici giorni; Bonicelli per otto giorni.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 39. Il prof. Enrico Sgroi si duole della mancata applicazione in suo favore dell'articolo 47 della legge 8 aprile 1896, n. 142 portante disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative.

N. 40. Il signor Cometto Bartolomeo già archivista nel distretto militare di Firenze, si duole del provvedimento col quale fu collocato a riposo.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato dei ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Saldini per le condoglianze inviate dal Senato.

« Milano, 17 maggio 1922.

« Ringrazio vivamente V. E. anche a nome della mia famiglia, per le rinnovate espressioni di condoglianza del Senato per la morte del mio amatissimo padre, senatore Cesare Saldini.

« Esprimo all' E. V. in modo particolare la mia riconoscenza più sentita per il discorso commemorativo detto nella seduta pubblica del 9 maggio u. s.

« Con devoto ossequio

« Dev.mo

« Ing. GUIDO SALDINI ».

Omaggio.

PRESIDENTE. Il Governo della città libera di Danzica ha inviato in omaggio al Senato alcune pubblicazioni riguardanti la storia e le vicende attuali della città.

Ho ringraziato quel Governo per mezzo dell'Agente d'Italia in detta città e ho disposto che le pubblicazioni inviate vengano conservate nella biblioteca del Senato.

Commemorazione del senatore Capellini.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i ministri ed i senatori*).

Onorevoli colleghi,

Il 28 maggio testè decorso, dopo breve malattia, si spense in Bologna, tra il generale cordoglio di quella cittadinanza che lo conside-

rava suo vanto, l'illustre geologo prof. Giovanni Capellini.

Nato alla Spezia, da antica famiglia oriunda di Portovenere, il 23 agosto 1833, dotato di non comune ingegno e di gran forza di volontà, seppe, pur tra ristrettezze economiche non lievi, conseguire a 25 anni la laurea in scienze nella Università di Pisa, essendo in lui vivissimo l'amore agli esperimenti ed alle ricerche, soprattutto nel campo geologico e paleontologico.

In mezzo ad indicibili difficoltà, riuscì, ancora ragazzo, a crearsi un vero laboratorio scientifico, che nel 1853, allorchè la famiglia Reale del Piemonte si recò alla Spezia, ebbe l'onore di una visita dei Principi. A quell'anno risale pure il suo primo scritto di argomento geologico.

Nel 1860 fu nominato professore nel Collegio Nazionale di Genova e fu quindi acclamato Dottore Collegiato di geologia in quell'Università. L'anno dopo, il Mamiani lo chiamava alla cattedra di geologia della Università di Bologna, che doveva rendere celebrata in tutto il mondo con più che un sessantennio di apostolato scientifico e didattico e che tenne fino alla morte.

Il nome di Giovanni Capellini è il simbolo di una vita austera tutta dedita a studi faticosi e fecondi, e resterà una delle glorie più fulgide della scienza e dell'università italiana, giacchè è legato ad una serie di scoperte importantissime, soprattutto per la conoscenza della geologia e della paleontologia dell'Italia, della quale ultima scienza fu uno dei pionieri. I suoi studi ebbero come precipuo campo d'azione e d'investigazione la Lunigiana, la Toscana, il Bolognese. Ma anche fuori dei confini della patria ei portò la sua inappagata brama di sapere; nei numerosissimi viaggi che fin da giovinetto fece quasi ogni anno all'estero a scopo scientifico, visitando tutta l'Europa e gran parte dell'America settentrionale, raccolse una messe enorme e preziosa di materiali che in occasione del cinquantenario del suo insegnamento egli, con atto veramente munifico, donò al Museo geologico di Bologna, considerato uno dei maggiori e migliori del mondo, di cui la sua raccolta forma la parte più cospicua e che a lui si intitola. Assai più che cento sono le sue opere, quasi tutte di carattere scientifico, alcune anche di carattere autobiografico, prezioso documento della sua forza mirabile di volontà e della sua grande nobiltà d'animo.

Uno dei meriti più insigni del grande scomparso fu, come anche il Carducci proclamò altamente, quello di essere stato gran promotore e propagatore degli studi geologici. In riconoscimento di tale merito appunto, l'Accademia delle Scienze di Filadelfia gli assegnava, singolarissima distinzione, il premio Hayder, riservato ai più benemeriti promotori della geologia.

Egli fu anche una magnifica tempra di realizzatore e di organizzatore: a lui si deve la costituzione della Società geologica italiana, della quale mi onoro di essere stato insieme a lui ed a Quintino Sella uno dei fondatori; egli ebbe per primo l'idea dei congressi geologici internazionali, ed organizzò l'Esposizione italiana di archeologia preistorica, tenutasi in Bologna nel 1881.

Fu ripetute volte Rettore dell'Ateneo Bolognese e in tale carica ebbe nel 1888 a promuovere i festeggiamenti per l'ottavo centenario del glorioso Studio, e in quell'occasione vide intorno a sè i più grandi geologi e paleontologi del mondo. Era membro della Accademia dei Lincei, della Società italiana dei Quaranta, e di numerosissime altre Accademie e Società scientifiche italiane e straniere; era insignito anche di moltissime onorificenze, italiane e straniere, tra cui quella di cavaliere dell'Ordine civile di Savoia.

Circondato sempre dall'ammirazione e dalla simpatia universali, ebbe numerose cariche nella sua città natale e in Bologna. Nel febbraio 1921 pel sessantennio dell'insegnamento, non solo da Bologna e dall'Italia ma da tutto il mondo fu un plebiscito di omaggi per l'illustre scienziato, cui Spezia tributò onoranze entusiastiche.

Le sue insigni benemeritenze scientifiche e civiche furono premiate con la nomina a senatore addì 4 dicembre 1890; ma le sue assorbenti occupazioni scientifiche non gli permisero di esser troppo assiduo ai nostri lavori.

La scomparsa dell'insigne scienziato è lutto per l'Italia e per la scienza mondiale.

Il Senato si inchina reverente alla sua memoria e porge vive condoglianze alla famiglia desolata ed alle città della Spezia e di Bologna. (*Approvazioni*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le nobili parole del Presidente del Senato hanno posto in rilievo una delle figure più nobili della vita politica italiana. Ricordando l'illustre estinto, non si possono ricordare soltanto le sue virtù di cittadino, ma si ricorda il nobilissimo intelletto dello scienziato che ha dato al patrimonio scientifico d'Italia, i migliori frutti dei suoi studi.

Il Governo si associa con profondo cordoglio alle parole del Presidente del Senato, e manda alla nobile figura dell'estinto l'omaggio riverente della memoria e della riconoscenza. (*Approvazioni*).

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante la sosta delle sedute.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante la sosta delle sedute.

BISCARETTI, segretario, legge:

ELENCO DEI DISEGNI DI LEGGE.

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma;

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari;

Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nell'ex Stato pontificio;

Procedimento per ingiunzione;

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali;

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della Sanità pubblica e corrispondenti;

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta;

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917 n. 1513 concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza;

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23;

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57 relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919 n. 796 sul funzionamento dei manicomi gestiti da privati;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923;

Provvedimenti sui buoni del tesoro;

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304 relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920;

Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee;

Approvazione della convenzione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi, il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885;

Costruzione di un'edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno.

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori;

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918, il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano, ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1903;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia;

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche;

Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli Istituti scientifici dell'Università di Roma;

Conversione suppletiva 9 novembre 1921, per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova;

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima;

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente Volturmo in Napoli;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923;

Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922 relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato;

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923;

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra;

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080 sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra, e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa;

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assi-

stenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di corpi armati per il servizio di Stato;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiore spesa per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917 col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saine-Volterra città.

ELENCO DELLE RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali;

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato. (N. 130);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro-viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole. (N. 366);

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare. (N. 369);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511 relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle direzioni e sottodirezioni di commissariato militare marittimo. (N. 374);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365 relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle

spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi.

Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375 che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare. (N. 390);

Concessione dei passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi. (N. 391);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura. (N. 393);

Approvazione della conversione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921 tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885. (N. 424);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della convenzione dell'Unione Monetaria Latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 » (N. 424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione dell'Unione Monetaria Latina, conclusa a Parigi, il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 9 dicembre 1921, le ratifiche della quale vennero scambiate a Parigi il 1922.

ALLEGATO

CONVENTION MONETAIRE ADDITIONNELLE A LA CONVENTION
DU 6 NOVEMBRE 1885.

Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie, et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse,

Ayant pris en considération la situation créée en Suisse par l'afflux des écus des Etats signataires de l'Union Monétaire Latine et des monnaies divisionnaires belges, et voulant permettre à la Belgique de pourvoir aux besoins monétaires de sa Colonie du Congo, ont résolu de conclure à cet effet une Convention additionnelle à la Convention du 6 novembre 1885, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges;

M.M. LIEBAERT, Ministre d'Etat;

LE GRELLE, Commissaire des Monnaies;

ROMBOUTS, Administrateur, Directeur Général honoraire de la Trésorerie.

Le Président de la République Française:

M.M. ARNAUNE, Membre de l'Institut, Conseiller-Maître à la Cour des Comptes;

PARMENTIER, Directeur du Mouvement général des Fonds;

DE MOUY, Sous Directeur du Mouvement général des Fonds;

BOUVIER, Directeur de l'Administration des Monnaies et Médailles;

PÉAN, Sous Directeur des Affaires Administratives et des Unions Internationales au Ministère des Affaires Etrangères.

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. ATHÉNOGÈNES, Délégué hellénique à la Commission des Réparations.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. CONTI ROSSINI, Directeur Général du Trésor.

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

M.M. DUNANT, Ministre de Suisse, à Paris;

M. LÉOPOLD DUBOIS, Président du Conseil d'Administration de la Société de Banque Suisse;

MEYER, Membre du Conseil National Suisse;

BACHMAN, Membre de la Direction Général de la Banque Nationale Suisse;

RYFFEL, Chef de service du Département Fédéral des Finances;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Par dérogation temporaire aux dispositions de la Convention monétaire du 6 novembre 1885, la mise hors cours par la Suisse des écus belges, français, grecs et italiens, et des monnaies divisionnaires belges est ratifiée et maintenue jusqu'à nouvel accord.

Article deuxième.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Monétaire du 6 novembre 1885 et des arrangements annexes à cette Convention, il sera disposé dans les conditions déterminées aux articles ci-après, du stock de monnaies d'argent de l'Union Latine actuellement détenues par la Suisse et dont la consistance est la suivante:

écus belges 28,915,000 frs.

auxquels s'ajouteront 6,495,000 frs. d'écus de l'Union à remettre par la Belgique en échange d'une somme égale de monnaies divisionnaires belges;

écus français 130,255,000 frs.

écus grecs 915,000 »

écus italiens 65,405,000 »

Article troisième.

A partir du 15 janvier 1927, il sera procédé au rapatriement de Suisse des écus à l'empreinte de la Belgique, de la France, et de l'Italie pour les quantités ci-après déterminées:

Belgique 6 millions de francs.

France 130 » »

Italie 30 » »

Ce rapatriement aura lieu par fractions égales échelonnées de trois mois en trois mois dans un délai maximum de cinq ans.

Article quatrième.

Le remboursement des écus rapatriés conformément aux stipulations de l'article précédent sera fractionné en paiements égaux échelonnés de trois mois en trois mois, de telle sorte que le compte soit soldé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 15 janvier 1927.

Il s'effectuera obligatoirement en or à concurrence de 2 millions de francs pour la Belgique, 20 millions de francs pour la France et 6 millions six cent soixante mille francs pour l'Italie, et pour le surplus, soit en or, soit en pièces d'argent de 5 francs frappées à l'empreinte de la Suisse, soit en traites payables dans cet Etat avec les mêmes monnaies ou avec des billets de banque y ayant cours légal.

Les paiements à acquitter obligatoirement en or seront répartis par fractions égales entre toutes les échéances trimestrielles.

Les frais de transport seront réglés conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Arrangement du 6 novembre 1885.

Article cinquième.

A partir du 15 janvier 1925, les Etats Contractants s'engagent à payer à la Suisse, sur le montant du stock d'écus de l'Union Latine demeurant à rapatrier à chaque échéance, un intérêt qui est fixé à 1 % l'an, jusqu'au 15 janvier 1929 et à 1 1/2 % l'an du 15 janvier 1929 au 15 janvier 1932.

Ces intérêts seront arrêtés et payés par trimestre, en or ou en pièces d'argent de 5 francs frappées à l'empreinte de la Suisse ou en traites payables dans cet Etat, soit avec les mêmes monnaies soit en billets de banque y ayant cours légal.

Article sixième.

La Belgique, la France et l'Italie se réservent le droit de rapatrier de Suisse et de rembourser à tout moment, à vue, aux conditions stipulés dans l'article quatrième tout ou partie du stock déterminé à l'article troisième.

Au cas où avant l'expiration de la première année qui suivra la signature de la présente Convention, l'un des Etats Contractants effectuerait en or ou en écus suisses le remboursement du tiers des écus à sa charge, la Suisse lui fera remise de l'ensemble des intérêts dûs aux termes de l'article cinquième.

Article septième.

La Suisse se réserve le droit de négocier à tout moment, comme métal argent, tout ou partie des écus à l'empreinte des autres Etats Contractants qui font l'objet de la présente Convention. Toutefois, elle devra, si elle veut faire usage de la faculté qui lui est ainsi laissée, en

donner notification à l'Etat intéressé qui pourra toujours faire connaître, dans un délai de quinze jours, son intention de procéder au rapatriement des écus que la Suisse se propose de négocier et à leur remboursement à vue dans les conditions de l'article quatrième. Elle sera dans ce cas dessaisie, jusqu'à due concurrence, du droit qui lui est concédé par l'article troisième.

Article huitième.

La Suisse est autorisée à frapper des pièces de cinq francs à son empreinte pour une valeur de 80 millions de francs, étant entendu que le montant des écus suisses déjà frappés sera imputé sur cette somme. Elle pourra faire usage à cet effet de monnaies des Etats Contractants à concurrence de:

écus belges ou écus remis par la Belgique en échange de monnaies divisionnaires belges	29,410,000
écus grecs	915,000
écus italiens	35,405,000

Article neuvième.

En considération de la reprise et du remboursement par la Belgique, la France et l'Italie, des pièces d'argent de 5 francs à leurs empreintes retirées de la circulation en Suisse, la Suisse renonce, pendant la durée de la présente Convention, pour le cas de liquidation de l'Union Monétaire, au bénéfice de l'article 14 de la Convention du 6 novembre 1885.

Article dixième.

L'article 13 de la Convention additionnelle du 25 mars 1920 est remplacé par la disposition suivante:

Le Gouvernement belge est autorisé, par dérogation temporaire à la Convention du 6 novembre 1885, à frapper, pour les besoins de la Colonie du Congo, des monnaies spéciales de métal inférieur auxquelles seront attribuées les valeurs nominales des pièces de 2 francs, 1 franc et 50 centimes. Ces monnaies ne seront pas reçues par les Caisses publiques de la Belgique et des autres Etats de l'Union.

Les quantités émises seront imputées sur les contingents de monnaies divisionnaires d'argent attribués à la Belgique par la Convention monétaire additionnelle du 4 novembre 1908.

Article onzième.

La présente Convention additionnelle sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra et, au plus tard, le 15 avril 1922.

Elle entrera en vigueur cinq jours francs après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fait à Paris le 9 décembre 1921, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères de la République française et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque Puissance contractante.

Signé: LIEBAERT
LE GRELLE
ROMBOUIS
ARNAUNE
PARMENTIER
DE MOUY
BOUVIER
PÉAN
ATHÉNOGÈNES

Signé: CONTI ROSSINI
DUNANT
LÉOPOLD DUBOIS
MEYER
BACHMANN
RYFFEL.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 8 GIUGNO 1922

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra ».

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ho chiesto la parola per domandare ai colleghi se non ritenessero opportuno rimandare la votazione a subito dopo la discussione del bilancio dell'interno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Mazzoni di rimandare la votazione a dopo la discussione del bilancio dell'interno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare il Senato di consentire che la discussione sul bilancio dell'interno cominci domani, essendo il presidente del Consiglio e ministro dell'interno impegnato all'altro ramo del Parlamento.

Potremo intanto terminare la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il ministro dei lavori pubblici chiede che si rinvii a domani la discussione del bilancio dell'interno, essendo il Presidente del Consiglio, impegnato all'altro ramo del Parlamento.

Nessuno facendo opposizione, rimane così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto ».

Come il Senato ricorderà, dopo esaurita la discussione generale di questo disegno di legge nella seduta del 16 maggio ultimo, fu sospesa la discussione sugli articoli del decreto legge.

Secondo la relazione della Commissione si sarebbe dovuto votare il solo articolo unico, che comporta l'approvazione pura e semplice del decreto legge, però successivamente sono stati presentati un articolo unico modificato dal senatore Rebaudengo, e un articolo aggiuntivo del senatore Pozzo e due emendamenti all'articolo 1 e 2 proposti dal ministro dei lavori pubblici.

L'articolo del senatore Rebaudengo porta che l'articolo unico debba dire « è approvato l'articolo unico... con le seguenti modificazioni ».

Egli propone poi due modificazioni agli articoli 14 e 16: ciò porta che dovrà farsi la discussione su tutti gli articoli del Regio decreto.

L'articolo unico lo voteremo in fine, dopo cioè votati i singoli articoli del Regio decreto: e l'espressione « con le seguenti modificazioni » sarà introdotta se il Senato voterà delle modificazioni.

Prego quindi l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura degli articoli del Regio decreto.

PELLERANO, *segretario*, legge:

TITOLO I.

LINEE URBANE DI TRAMVIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti linee urbane di tramvie e di navigazione interna a motore meccanico sono esone-

rate dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati:

a) la tassa di bollo di cui all'art. 9 del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560;

b) il diritto supplementare di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, nonchè i successivi aumenti.

Le aziende sono autorizzate a convertire a proprio favore la vigente misura dei suddetti tributi in aumento della attuale quota aziendale del prezzo del trasporto.

Sono però soggetti alla tassa fissa di bollo:

1° di lire 1,35, oltre l'addizionale, i biglietti di abbonamento;

2° di lire 5,00, oltre l'addizionale, le tessere gratuite, escluse quelle di servizio.

Nei riguardi della tassa di bollo, le disposizioni di cui al presente articolo si estendono alle aziende esercenti linee urbane di omnibus e navigazione interna, qualunque ne sia il sistema di trazione.

(Approvato).

Art. 2.

Nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria, ogni successiva modificazione in aumento, o in diminuzione, dei prezzi di trasporto risultanti dall'applicazione del precedente articolo, nonchè delle condizioni di trasporto, sarà determinata dal prefetto, su richiesta delle aziende, o degli enti concedenti, sentiti gli enti concedenti, le aziende concessionarie ed il competente circolo ferroviario d'ispezione, e tenuto conto degli oneri derivanti alle aziende dal trattamento giuridico ed economico del personale e dal rincaro dei combustibili, dell'energia elettrica e dei materiali di esercizio e di consumo.

Per il biennio 1922-1923 qualsiasi diminuzione dei prezzi di trasporto ai sensi del precedente comma dovrà ottenere l'assenso preventivo dell'esercente.

In relazione al primo comma del presente articolo è anche data facoltà al prefetto di stabilire con le modalità sopraindicate:

a) la riduzione o sospensione dei servizi;

b) l'esclusione totale o parziale della partecipazione del concedente ai prodotti lordi, anche sotto forma di canone fisso;

c) la riduzione dei canoni di manutenzione delle strade sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi assegnate.

I provvedimenti di cui al presente articolo hanno carattere definitivo.

(Approvato).

Art. 3.

Il trattamento economico del personale adetto a linee aperte all'esercizio posteriormente al primo gennaio 1922 — ferme le vigenti disposizioni relative alla previdenza — è lasciato esclusivamente alla libera contrattazione fra azienda esercente e personale.

(Approvato).

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, cessa, nè potrà essere rinnovata sotto altra forma, qualsiasi concessione di sussidi straordinari di esercizio a carico dello Stato, in dipendenza di qualunque causa, per le aziende di cui all'art. 1° del presente decreto, salvo il disposto del successivo articolo 21.

VICINI. Domando di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Sull'importante argomento regolato dall'art. 4 di questo decreto, io ebbi a svolgere qualche tempo fa una interrogazione ed allora l'onorevole ministro mi diede assicurazioni.

So che nelle proposte che l'onorevole ministro farà e delle quali stava parlando or ora con l'onorevole Presidente, sono comprese anche alcune concessioni a favore delle Tramvie esercenti servizi urbani. Io credo che sarebbe bene conoscere tali proposte prima dell'approvazione di questo articolo, e ciò per regolare il nostro voto.

Si era parlato di sussidi per un bimestre, ora per un semestre, ciò che sarebbe ancora poco. Comunque parmi opportuno che le concessioni, che l'onorevole ministro crede di poter fare alle aziende municipalizzate esercenti servizi urbani, siano conosciute dall'assemblea prima di votare questo articolo 4, col quale si dichiara che dal 1° gennaio 1922 cessa, e non potrà essere rinnovata sotto altra forma, qualsiasi concessione di sussidi a carico dello Stato.

Attendo adunque una risposta dell'onorevole ministro al riguardo e mi auguro che essa possa essere soddisfacente.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Quando recentemente si svolse l'interpellanza dell'onorevole senatore Vicini, che richiamò l'attenzione del Ministero e dell'assemblea sulle condizioni nelle quali si sarebbero trovate le aziende urbane di trasporto nel passare da un regime di sovvenzioni ad un regime di assoluta indipendenza verso lo Stato, dissi che la questione sarebbe stata meglio trattata in occasione della discussione sulla convalida di questo decreto-legge. In questa occasione avremmo potuto esaminare tutto il modo di disciplinare i rapporti fra lo Stato e le aziende private. Ed il senatore Vicini fu di accordo con me nel rinviare a questo esame la questione. Ed eccoci a discuterla.

L'articolo quarto proclama la cessione di ogni sussidio da parte dello Stato alle aziende urbane, ma a questo principio generale fa una eccezione, poichè dice « salvo il disposto del successivo articolo 21 ». Perciò quando verrà in discussione l'articolo 21 vedremo le proporzioni ed i limiti di questa eccezione. Allora io avrò l'onore di pregare il Senato di voler modificare le disposizioni di detto articolo. Esso dispone che il ministro dei lavori pubblici « può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna, entro la complessiva somma di due milioni e soltanto per il primo bimestre 1922 un sussidio mensile ». Orbene l'onorevole Vicini, nella sua interpellanza fece osservare come non sia giusto togliere di un tratto, con un decreto-legge 22 gennaio 1922, il quale venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto a metà di febbraio, a queste aziende urbane per la fine dello stesso mese di febbraio, ogni sussidio a loro favore, pur restando a loro carico gli oneri che lo Stato ha imposto a queste aziende. Quando saremo all'articolo 21, io avrò l'onore di pregare il Senato di sostituire alla somma di due milioni la somma di sei milioni, e all'indicazione del primo bimestre 1922 quella del primo semestre. Così tutte le aziende avranno avuto tutto il tempo necessario per sistemare i loro

bilanci. E poichè lo Stato non può sopportare alcun maggiore aggravio, la somma all'uopo necessaria verrà presa dai 135 milioni di cui all'art. 8 di questo stesso decreto. In sostanza, qualsiasi provvidenza per le aziende urbane non può essere presa che usando delle somme che lo Stato ha stabilito di spendere con questo disegno di legge, ossia col prendere il danaro dai 135 milioni che lo Stato ha deciso di spendere nel 1922. E da questi 135 milioni si toglieranno non i soli due milioni che ora fissa l'art. 21, ma gli altri quattro milioni, secondo la mia proposta.

Riconosco che questo non è tutto ciò che l'onor. Vicini chiedeva, ma le condizioni dell'erario non consentono di destinare somma superiore ai 135 milioni per il 1922 ed ai 125 per il 1923, e dall'altro lato non si può destinare somma superiore ai sei milioni alle tramvie urbane: è lo sforzo massimo che si può fare per esse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

LINEE DI TRAMVIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA NON CONTEMPLATE NEL TITOLO 1° E FERROVIE.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti ferrovie e quelle esercenti tramvie e linee di navigazione interna a motore meccanico non contemplate all'art. 1° del presente decreto sono esonerate dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati il diritto supplementare di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, nonchè i successivi aumenti. Le aziende stesse sono autorizzate a convertire a proprio favore la vigente misura del suddetto tributo in aumento dell'attuale quota aziendale del prezzo del trasporto.

Ogni successiva modificazione dei prezzi di trasporto risultanti dall'applicazione del precedente comma, nonchè delle condizioni di trasporto dovrà essere sottoposta dalle aziende alla preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà definitiva-

mente, nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria legislativa o contrattuale.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. L'articolo 5 stabilisce che cessi l'ingerenza dello Stato nell'amministrazione tranviaria urbana. Gli altri articoli successivi tolgono pure parte dell'ingerenza statale in tutte queste amministrazioni. Per tali aziende erano stati istituiti degli uffici di equo trattamento. Io domanderei al relatore e al Governo quali riduzioni di uffici e di impiegati e commissari sono state fatte in conseguenza di questi articoli di legge che sono andati in vigore fino dal 1° gennaio 1922.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. La verità è che finora nessuna riduzione è stata fatta per gli uffici dell'equo trattamento, sia negli uffici locali che nei centrali. E la ragione è molto semplice, perchè ancora vi sono controversie nei rapporti fra lo Stato e queste aziende, ancora vi sono controversie tra le aziende e il personale. Per esempio per quanto le disposizioni di questo decreto-legge siano state promulgate fino dal febbraio scorso, vi è ancora una grave controversia tra il personale delle tramvie urbane municipalizzate di Roma e il Consiglio d'amministrazione delle tramvie e la Commissione dell'equo trattamento sta esaminando proprio adesso questa controversia. La necessità di mantenere le Commissioni di equo trattamento permane, ma io posso assicurare l'onorevole Zupelli che appena questo decreto sarà convertito in legge, e appena, con la fine di questo semestre, saremo completamente liberi da qualunque rapporto finanziario con le tramvie urbane, sarà ridotto di gran lunga il personale dell'equo trattamento, tanto più che un ordine del giorno del Senato, proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo, vuole che il Governo presenti presto tutte le norme con cui si dovrà modificare, e sarà fatto sopra nuove basi e con criteri affatto diversi (ne può essere sicuro l'onorevole Zupelli) tutto quanto il regime dell'equo trattamento.

Credo che con queste dichiarazioni l'onorevole Zupelli potrà dichiararsi soddisfatto.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici, delle dichiarazioni fatte. Il mio scopo era soltanto quello che non dovesse rinnovarsi un fatto analogo a quello della tradizionale sentinella alla panca verniciata nei giardini dello Zar. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, tutti i trasporti sulle linee di cui al precedente articolo, saranno assoggettati alla tassa erariale sui trasporti di cui agli articoli 149 e seguenti del testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447, e 16 del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, numero 560.

La tassa sarà applicata nella seguente misura:

1° per i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, biciclette e per quelli di merci ed oggetti di ogni genere a grande velocità:

a) sulle ferrovie: otto per cento del prezzo del trasporto;

b) sulle tramvie e linee di navigazione interna: tre per cento del prezzo del trasporto;

2° per i trasporti di merci ed oggetti di ogni genere a piccola velocità: tre per cento del prezzo del trasporto.

La tassa erariale sarà liquidata bimestralmente entro 60 giorni dalla fine del bimestre cui si riferisce, ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la liquidazione.

Per la omessa o ritardata denuncia di quote della tassa erariale è dovuta una penale pari al 15 per cento delle quote stesse e per l'omesso o ritardato versamento è dovuta una penale del 6 per cento, oltre l'interesse di mora.

(Approvato).

Art. 7.

Le quote di tassa di cui al precedente articolo 6 sono comprensive delle attuali tasse e sovrattasse di bollo tanto ordinarie quanto straor-

dinarie ed addizionali sui documenti di trasporto, salvochè i biglietti di abbonamento sono soggetti alla tassa di bollo di lire 1,35 oltre l'addizionale.

Il provento della tassa e delle penali sarà attribuito alla fine di ciascun esercizio finanziario: per 7/8 al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente la tassa erariale sui trasporti delle linee concesse alla industria privata e per 1/8 al capitolo del predetto stato di previsione concernente la tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni attualmente in vigore per la concessione, in dipendenza di qualunque causa, di sussidi straordinari di esercizio, alle aziende esercenti le linee di cui all'art. 5, cessano di avere vigore col 31 dicembre 1921.

Entro i limiti della spesa di lire centotrentacinque milioni per il 1922, salvo quanto stabilisce l'art. 21 del presente decreto, e di lire centoventicinque milioni per il 1923 il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende esercenti linee di cui all'art. 5 soggette all'applicazione del decreto ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, un solo sussidio straordinario in base al conto annuale di esercizio, per ciascuno degli anni 1922 e 1923.

(Approvato).

Art. 9.

Il sussidio sarà concesso sempre quando, a giudizio del ministro dei lavori pubblici, siano state riconosciute inapplicabili od insufficienti, le seguenti altre forme di compensi:

1° modificazioni delle tariffe e delle condizioni di trasporto, nonchè riduzioni di treni, sospensioni temporanee di servizi, senza che gli enti locali eventualmente interessati possano esigere riduzioni di sussidi, canoni e sovvenzioni da essi anteriormente stabiliti a favore degli esercenti, quali che siano gli obblighi dei medesimi verso gli enti predetti;

2° riduzione dei canoni di manutenzione delle strade, eventualmente sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi occupate;

3° riduzione o soppressione della partecipazione ai prodotti lordi da parte degli enti locali, anche sotto forma di canone fisso.

L'assegnazione del sussidio sarà fatta in base alle seguenti norme: verrà anzitutto assegnata a ciascuna azienda la somma necessaria a coprire il *deficit* del conto di esercizio per l'anno 1922 o 1923; in caso di insufficienza dello stanziamento, tale somma verrà proporzionalmente ridotta.

L'eccedenza eventualmente disponibile sarà ripartita fra le aziende in proporzione della ulteriore somma che occorrerebbe a ciascuna per raggiungere un prodotto netto pari a quello medio del triennio 1911-1913, non oltre però il 5 per cento. Per le linee aperte all'esercizio dopo il 31 dicembre 1912 verrà assunto come termine di confronto il saggio di interesse preso a base del piano finanziario di concessione.

(Approvato).

Art. 10.

I provvedimenti, di cui al precedente articolo, saranno adottati dal ministro dei lavori pubblici, su proposta di una Commissione da esso nominata e composta di due funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie, di uno del Ministero del tesoro, di uno del Ministero delle finanze e di due delegati delle aziende designati dalla Federazione dei trasporti.

I provvedimenti del ministro sono definitivi.
(Approvato).

Art. 11.

Per gli anni 1922 e 1923, le aziende che intendono chiedere il sussidio di cui all'art. 8, debbono compilare il bilancio ad anno solare, chiudendolo per il 1921 col 31 dicembre, nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria dei rispettivi atti costitutivi o statuti.

Ai soli effetti del presente decreto le aziende possono derogare al disposto dell'art. 209 del testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447, circa l'obbligo di presentare la situazione patrimoniale ed il conto speciale di esercizio separatamente per ciascuna linea.

(Approvato).

Art. 12.

Le domande di sussidio debbono essere presentate rispettivamente nel termine perentorio del 31 marzo 1923 e 1924, corredate del conto dell'esercizio e dalla situazione patrimoniale per l'anno precedente.

Qualora le assemblee sociali approvassero conti e situazioni diverse da quelle presentate a corredo della domanda di sussidio, è in facoltà insindacabile del ministro dei lavori pubblici di ripetere le somme eventualmente date in eccedenza, valendosi della procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e del privilegio di cui all'art. 1957 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 13.

Nei casi di assoluta necessità, e nei limiti strettamente indispensabili, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di accordare alle aziende anticipazioni sul sussidio straordinario di cui all'art. 8. La misura di tali anticipazioni sarà stabilita di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione istituita con l'art. 10, salvo per il periodo fino al 30 giugno 1922, durante il quale la detta misura sarà stabilita d'accordo fra i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 è esteso a tutte le aziende indicate all'art. 5 del presente decreto il diritto dello Stato alla partecipazione al prodotto netto dell'esercizio in base alle norme attualmente in vigore per le ferrovie concesse.

Tale partecipazione, nonostante qualunque clausola diversa o contraria, si effettua:

1° quando il prodotto netto eccede il 5 %: in ragione dei 5/10 per la parte eccedente il 5 % ed in ragione dei 3/10 sulla differenza fra il 5 % e la media di prodotto netto del triennio 1911-1913;

2° quando il prodotto netto è compreso fra il 4 e il 5 % inclusivo; in ragione di 3/10 dell'eccedenza del prodotto netto, in confronto di quello medio del triennio 1911-1913;

3° quando il prodotto netto è compreso fra il 3 ed il 4 % inclusivo: in ragione 2/10 dell'eccedenza anzidetta.

Per le linee aperte all'esercizio dopo il 1° gennaio 1913 la partecipazione al prodotto netto dell'esercizio si effettua in ragione dei 5/10 del prodotto netto eccedente il 5 %.

Nei casi in cui l'ammontare del capitale azionario non sia stato approvato dal Governo non saranno considerati agli effetti del computo della partecipazione al prodotto netto gli aumenti di capitale deliberati posteriormente al 1° gennaio 1921.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Premetto che darò voto favorevole alla conversione in legge del decreto di cui si tratta, qualunque sia per essere l'esito che raggiungerà il mio duplice emendamento, in quanto che questo decreto rappresenta a mio giudizio un miglioramento sulla legislazione vigente: invero esso riconosce le disastrosè condizioni in cui si trovano le aziende di trasporto, e mentre procura di evitare che esse, più o meno presto, cadano in fallimento con danno incalcolabile dell'economia nazionale, segna per esse un salutare avviamento all'auspicato ritorno alla vita normale. Vi sono per altro in questo decreto delle disposizioni che mi hanno sinistramente impressionato e reso preoccupato: esse sono un riflesso, indicano una continuazione di quel sistema di legislazione tumultuario, inorganico, arbitrario, demagogico, contrario perfino, certe volte, ai sommi principi del diritto, che ha caratterizzato il periodo di guerra. Così ad ogni piè sospinto si trovano in questo decreto disposizioni così concepite: « I provvedimenti di cui al presente articolo hanno carattere definitivo; i provvedimenti del ministro sono definitivi; la decisione del ministro è definitiva », disposizioni tutte intese a sottrarre alla competenza normale della magistratura ordinaria la definizione di vertenze tra Stato enti concedenti e aziende concessionarie. Orbene è tempo che si ponga termine a questo funesto metodo legislativo e si ritorni al rispetto e all'osservanza della massima sanzionata dall'esperienza universale, secondo cui nessuno Stato civile può

esistere o durare senza la garanzia di una magistratura indipendente.

Ciò è tanto più necessario, per venire all'argomento di cui si discute, in quanto che per la ricostruzione dell'economia nazionale occorre agevolare l'impianto di facili mezzi di comunicazione, adoprarsi onde all'industria dei trasporti si rivolgano capitali energie competenze, anche provenienti dall'estero, e quindi astenersi da provvedimenti atti a frustrare le migliori energie. Pur troppo le indicate disposizioni sono di tale natura; ma ve ne hanno delle peggiori, per le quali mi sono indotto a presentare due emendamenti soppressivi, l'uno a questo art. 14 dove sta scritto: « nonostante qualunque clausola diversa o contraria », l'altro all'art. 16 dove si legge: « anche a deroga di eventuali disposizioni contrarie ». Questo dar di frego con tanta disinvoltura a disposizioni legislative e contrattuali, di cui neppure si conosce il tenore, non è sistema encomiabile: e i precedenti, che si hanno, sono così detestabili e hanno prodotto così perniciose conseguenze da dover desiderare che si ometta dal persistervi e tanto più mi persuasi a presentare i miei due emendamenti soppressivi in quanto che nella sua prima relazione l'onorevole relatore si manifestò in parte del mio avviso.

Non voglio tediare il Senato col fare la storia di questo decreto. Le sue disposizioni apparvero dapprima in un progetto di legge che, presentato al Senato, fu esaminato e modificato da una Commissione in cui nome riferì l'onorevole Berio: poi, prima che il progetto di legge venisse qui in discussione, il Governo, tenendo conto delle modificazioni proposte dal nostro Ufficio centrale, ne fece oggetto di un decreto, per la cui conversione in legge ora si discute. Ora mentre all'art. 18 del progetto, corrispondente all'art. 16 del decreto, l'Ufficio centrale propose una soppressione conforme a quella del mio emendamento, di cui l'onorevole relatore nella sua lucida relazione diede persuasiva ragione, l'Ufficio centrale desistette dalla sua proposta in merito all'art. 16 del decreto, a cui riguardo l'onorevole relatore si limita a dichiarare che non dà luogo a rilievi, e l'onorevole ministro nulla dice per spiegare perchè qui il Governo non abbia creduto di dare peso alla variante suggerita dal nostro Ufficio centrale.

Sarò grato all'onorevole ministro e all'onorevole relatore di una spiegazione al riguardo: e dichiaro che, talmente vivo è in me il desiderio di vedere convertito in legge il decreto di cui si tratta, poichè frammezzo a gravi difetti esso ha il merito di iniziare un periodo di risurrezione per le nostre aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, che sono disposto a rinunciare ai miei due emendamenti qualora l'onorevole ministro e l'onorevole relatore riconoscano che gli articoli 14 e 16 per quanto si riferisce ai punti da me criticati non sono applicabili ad una ferrovia della mia regione, le cui peculiari condizioni impongono sia affermato ben alto e ben chiaro che le disposizioni di detti articoli 14 e 16 non la riguardano, e ciò onde impedire il verificarsi di una vera iniquità.

L'azienda ferroviaria cui alludo è quella Torino-Ciriè-Valle di Lanzo. Essa, unica in Italia, affrontò nel periodo della guerra il problema dell'elettrificazione attuando il primo impianto di trazione elettrica a corrente continua ad alta tensione (4000 volt), unico per ora nel mondo, con risultati ottimi e già studiato e preso a modello da altre ferrovie italiane e straniere. L'Amministrazione della ferrovia nel discutere col Ministero dei lavori pubblici la convenzione per questa trasformazione espose il concetto che le industrie dei trasporti, salvo la debita sorveglianza dal punto di vista tecnico trattandosi di servizi pubblici, dovessero svolgersi liberamente, cioè senza gli inceppi delle compartecipazioni del Governo che sovente, paralizzano il maggiore sviluppo dei servizi non avendo le aziende dei trasporti alcun interesse proprio a tali ulteriori sviluppi con danno dell'economia nazionale e del fisco, il cui interesse coincide collo sviluppo del traffico.

Il Ministero dei lavori pubblici consentì nel concetto della Società ferroviaria e si stipulò in ottobre 1920 una convenzione per cui la Società rinunziò a sussidi di cui già godeva, e ad altri, a cui avrebbe avuto il diritto per la elettrificazione e in compenso lo Stato rinunciò alla compartecipazione ai prodotti lordi per tutta la durata della concessione e ai netti per 20 anni. Trattasi adunque di patto bilaterale con reciproche rinunzie, che va o pienamente osservato o del tutto annullato.

Attendo dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro una dichiarazione tranquillizzante, rispondente ad equità: se essa, come confido, mi verrà data esplicita e completa, ritirerò i miei due emendamenti, e, riservandomi di esaminare, ispirandomi ai concetti esposti dall'onorevole Pozzo, che sono da me condivisi, il promesso progetto di legge per la riforma delle norme sull'equo trattamento, per intanto darò il mio suffragio al progetto in discussione, di cui approvo il concetto informatore.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Quanto ha già detto il collega Rebaudengo facilita assai il mio compito, ed io mi limiterò a fare delle osservazioni sull'articolo 14, osservazioni che mi paiono assolutamente ovvie, e che riguardano particolarmente una critica alle partecipazioni governative. L'articolo 14 dice infatti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1922 è esteso a tutte le aziende indicate all'articolo 5 del presente decreto il diritto dello Stato alla partecipazione al prodotto netto dell'esercizio in base alle norme attualmente in vigore per le ferrovie concesse ».

Tale partecipazione, nonostante qualunque clausola diversa o contraria, si effettua:

1° Quando il prodotto netto eccede il cinque per cento: in ragione dei cinque decimi per la parte eccedente il cinque per cento ed in ragione dei tre decimi sulla differenza fra il cinque per cento e la media di prodotto netto del triennio 1911-13;

2° (Questo è più grave) quando il prodotto netto è compreso fra il quattro e il cinque per cento inclusivo; in ragione di tre decimi dell'eccedenza del prodotto netto, in confronto di quello medio del triennio 1911-13;

3° (Questo è ancora più grave) quando il prodotto netto è compreso fra il tre e il quattro per cento inclusivo; in ragione di due decimi dell'eccedenza anzidetta.

Per le linee aperte all'esercizio dopo il 1° gennaio 1913 la partecipazione al prodotto netto dell'esercizio si effettua in ragione dei cinque decimi del prodotto netto eccedente il cinque per cento, ecc. ».

Ora io domando qual'è il capitale che sarà allettato ad impiegarsi in aziende di questo ge-

nere quando i due decimi di un utile del tre per cento possono essere prelevati da una tassa di cointeressenza governativa?

Il capitale oggi non è molto facile a trovarsi, e l'interesse non è così basso da consentire delle falci die di questa natura. Questo è proprio volere allontanare il capitale da questo genere d'impres e. Si potrà dire che trattasi di un caso particolare dovuto a circostanze eccezionali, ecc.; e questo rende men grave l'impressione del fatto: ma noi abbiamo assolutamente bisogno di richiamare il capitale estero per le nostre industrie e specialmente per quelle di questa natura. Voi tutti sapete bene che anche in momenti più floridi l'industria delle ferrovie secondarie era in mano al capitale straniero e specialmente a quello belga. Ora la portata di questo disegno di legge non potrà non impressionare, e certamente ostacolerà la venuta fra noi di capitali esteri. Quando poi si pensa che la Francia, di noi tanto più ricca di capitali, fa al capitale straniero delle condizioni tutte particolari pur di attirarlo a facilitare lo sviluppo delle sue imprese e noi facciamo l'inverso, io mi domando se questa è politica saggia e prudente.

Vorrei proporre all'onorevole ministro di togliere almeno il numero due e il numero tre di questa graduatoria, perchè altrimenti credo che avremo un vero fallimento a proposito di richiamo di capitale estero e anche del capitale nazionale per lo svolgimento di questo genere di imprese.

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Le disposizioni degli articoli 14 e 16 del decreto-legge, disposizioni che erano già state introdotte nel precedente disegno di legge, sono state adottate a tutela del tesoro.

La questione sollevata dagli onorevoli Rebaudengo e Bettoni è grave e complessa.

La compartecipazione dello Stato nei prodotti delle ferrovie concesse discende dalla legge organica, ossia dalla legge del 1912 (testo unico), che prevede tanto la compartecipazione nei prodotti netti, quanto la compartecipazione nei prodotti lordi.

Pei prodotti netti, la legge stabilisce che la compartecipazione si applichi, quando il prodotto eccede il 10 per cento; per quel che riguarda i prodotti lordi, essa dispone che la mi-

sura della compartecipazione dello Stato sarà stabilita negli atti di concessione.

E poichè il Governo, col decreto in esame, ha proposto una modificazione ai criteri generali della legge fondamentale, e si fanno delle nuove notevoli concessioni a favore delle aziende e a carico del tesoro, e si sono altresì aggravate le condizioni dei trasporti con aumenti di tariffe, così il decreto-legge ha stabilito nuovi criteri di compartecipazione sui prodotti.

Più precisamente, per i prodotti netti ha stabilito che la compartecipazione debba avvenire al di là di certi limiti; ma al tempo stesso (e su di ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole Bettoni) ha notevolmente migliorato la situazione delle aziende, per ciò che riguarda i prodotti lordi, perchè ha stabilito, nell'articolo 16, che la partecipazione verrà fatta previa detrazione dal prodotto complessivo del provento derivante dagli aumenti di tariffa introdotti in dipendenza di tutti i provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1916 in poi, compresi quelli del presente decreto.

Il Governo, d'accordo col ministro del tesoro, e a tutela degli interessi erariali, in relazione alle concessioni che si fanno a queste aziende, e a parziale compenso del beneficio fatto alle aziende stesse per la meno gravosa compartecipazione nei prodotti lordi, ha stabilito i nuovi criteri dell'articolo 14, che importano una maggiore compartecipazione nei prodotti netti.

E ora vengo alla questione che è stata sollevata dall'onorevole senatore Rebaudengo, questione seria e impressionante, inquantochè l'onorevole Rebaudengo, a proposito della formula: « nonostante qualunque patto contrario » ha citato il caso di una ferrovia, per la quale esiste una convenzione, con cui lo Stato ha rinunciato alla partecipazione. Ora per quale ragione si è stabilita la formula « nonostante qualunque patto in contrario? »

L'espressione non sarà felice, ma il concetto è chiaro; si è inserita questa disposizione, inquantochè, se non si fosse fatto così, questi nuovi criteri non potrebbero riguardare le concessioni in corso, ma riguarderebbero soltanto le concessioni future.

Siccome si è modificata la base delle concessioni, sia pei sussidi, sia per le modificazioni delle tariffe, così è parso giusto che, a vantaggio dello Stato, venissero modificate le condizioni

di compartecipazione, e che queste modificazioni riguardassero anche le ferrovie attualmente in esercizio.

Ora l'articolo 14 (non parlo del 16, il quale riguarda i prodotti lordi ed è, come ho detto, non di danno, ma di vantaggio alle aziende), l'articolo 14, adunque con l'espressione « nonostante qualunque patto contrario », intende evidentemente riferirsi all'ipotesi normale di concessioni fatte in base alla legge del 1912, ancorchè negli atti vi sia stata compartecipazione in misura diversa di quella prevista dalla legge.

Diverso è il caso prospettato dall'onorevole Rebaudengo. In questo caso esiste una convenzione speciale, con la quale, lo Stato ha rinunciato alla sua compartecipazione, interamente sui prodotti lordi e per i primi venti anni sui netti, rinuncia che è stata fatta in relazione ad un corrispettivo dato dalla Società, perchè la Società ha rinunciato ai sussidi per la elettrificazione. Mi pare che in questa ipotesi la convenzione debba rimanere ferma, e che perciò l'onorevole Rebaudengo possa esser tranquillo senz'altro e possa ritirare i suoi due emendamenti, che modificherebbe sostanzialmente l'economia della legge, e ne turberebbe le risultanze economiche, come sono state valutate anche dal Tesoro. Io credo che egli possa essere pago di questa interpretazione, quasi direi autentica, perchè le disposizioni in esame non possono riguardare le speciali convenzioni nelle quali ci è stato un corrispettivo da una parte e dall'altra.

Quanto poi all'osservazione fatta dallo stesso onorevole Rebaudengo, in relazione all'espressione che si legge nel decreto « definitivamente », oppure « provvedimenti definitivi », dirò che si tratta di una proposta dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale ha creduto di migliorare il testo del disegno di legge presentato dal Governo, il quale faceva uso ed abuso della solita frase « insindacabile » che non ha un significato preciso. Noi abbiamo adottato una formula precisa, dicendo « definitivi » e con ciò non significa che siano escluse le garanzie, perchè ci possono sempre essere i ricorsi alle autorità amministrativa e giudiziaria. Anzi, l'espressione ha appunto lo scopo di determinare chiaramente che, dopo il provvedimento amministrativo, gli interessati hanno i consueti rimedi, tanto di legittimità in sede di ricorso, quanto innanzi

all'autorità giudiziaria per eventuale lesione di diritto.

Pregherei quindi l'onorevole Rebaudengo di considerare che l'espressione « definitivi » rappresenta un miglioramento è che deve essere mantenuta per eliminare qualunque dubbio e contestazione.

Mi sembra con queste dichiarazioni di avere risposto alle obiezioni mosse dai senatori che hanno parlato.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Dirò poche parole dopo le esaurienti spiegazioni date dall'onorevole relatore. Premetto che non sono l'autore di questo decreto-legge, ne sono solamente il cireneo, ma lo difendo innanzi al Senato con convinzione.

Ma questa dichiarazione mi permette di dire che non condivido le censure mosse al decreto-legge dal senatore Rebaudengo. Quando una disposizione di legge fissa chiaramente quale sia il provvedimento definitivo lo fa per togliere ogni possibilità di controversia e di dubbi. Si conosce così quale sia l'atto che si possa impugnare dinanzi ai nostri tribunali o alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'atto che non ammette ricorso gerarchico. Si tratta così di una garanzia che si dà al cittadino, all'interessato. E se l'attuale decreto-legge usa più volte questa parola « definitivo », lo fa appunto per dare queste garanzie, e, si noti, lo fa in ubbidienza alla volontà dell'Ufficio centrale, che, nell'esame del precedente disegno di legge, volle si notasse quale provvedimento abbia il carattere di definitivo.

Io prego l'onorevole Rebaudengo di contentarsi di queste mie spiegazioni e di quelle dell'onorevole relatore. Certamente le obiezioni mosse da lui sono gravi e serie. La formola: « nonostante qualunque clausola diversa o contraria » può essere interpretata in un senso così largo, da comprendere il caso che egli ha citato, quello, cioè della Torino-Ciriè-Lanzo. Esiste una convenzione con cui le parti, Stato e società, hanno rinunciato reciprocamente, questa ai sussidi che eventualmente le sarebbero toccati, l'altra alla compartecipazione; e non è giusto che la disposizione di questo articolo 14 possa in modo alcuno riguardare questa

convenzione e modificare i rapporti reciproci. Non è giusto che, applicando questo articolo alla Torino-Ciriè-Lanzo, lo Stato percepisca utili da un esercizio che non sussidia. Ora a me pare che questo pericolo non vi sia, mentre più serio è il pericolo che, togliendo quell'inciso, si possa aprire il campo ad un'altra quantità di controversie e a diritti che altri possa pretendere verso lo Stato. Vorrei pregare perciò l'onorevole Rebaudengo di contentarsi delle esplicite dichiarazioni, che sia dalla parte dell'Ufficio centrale, come da parte del Governo gli vengono fatte, che, cioè, il caso Torino-Ciriè-Lanzo non entra in quello contemplato negli articoli 14 e 16, quindi vorrei pregarlo di voler ritirare la proposta che egli fa di modificare il testo di questo articolo.

Non posso poi accettare le proposte dell'onorevole Bettoni, in primo luogo perchè non c'è il ministro del tesoro, e queste modificazioni porterebbero conseguenze al tesoro, e poi perchè non mi sembrano giuste.

Quando l'onorevole Bettoni considera che lo Stato con questo progetto, ha abbandonato il diritto supplementare, quando considera che vi sono delle Aziende tramviarie e ferroviarie che hanno degli utili alti e che adottano delle tariffe molte alte consentite dallo Stato, quando considera che ancora per due anni noi diamo di sussidio 135 in uno e 125 milioni nell'altro anno, io credo che egli comprenderà che non ha ragione quando dice che lo Stato italiano per queste aziende tramviarie e ferroviarie è poco largo. Si è stati molto larghi, nel passato, si sono favorite aziende che non avevano ragione di vita; si sono incoraggiate in tutti i modi queste industrie dei trasporti, ed ora togliere allo Stato una piccola parte della partecipazione agli utili netti, significa, a parer mio, non solo fare un danno all'erario dello Stato, che non posso accettare, anche perchè manca il ministro del tesoro, ma significa fare cosa ingiusta, nel momento in cui lo Stato abbandona i diritti supplementari che esigeva precedentemente, e che portavano un certo utile all'erario. Lo prego di non insistere nella sua proposta.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Mentre mi mantengo fermo nell'opinione che sia tempo di smettere dal

sistema di sottrarre alla magistratura ordinaria le decisioni su questioni di sua naturale competenza, dichiaro di ritirare il mio emendamento a questo art. 14, non che quello all'articolo 16, prendendo atto con compiacimento delle perentorie dichiarazioni fatte dal relatore e dall'onorevole ministro, giusta le quali è in modo assoluto escluso che alla ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo possano applicarsi le disposizioni dell'art. 14 di questa legge, non che quelle dell'art. 16.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Se le cose mi apparissero come l'onorevole ministro dei lavori pubblici le ha esposte, sarei con lui d'accordo, ma quando si legge al terzo comma dell'art. 14: « quando il prodotto netto è compreso tra il tre e il quattro per cento incluso, lo Stato partecipa dei due decimi » si comprende che non si tratta di grandi guadagni...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ma non prende che un quinto!

BETTONI. ...ma io non so chi metterà denari nelle aziende quando si pone una tassa sul reddito del 3 per cento. Ora io credo che si potrebbe interpellare l'onorevole ministro del tesoro per sentire quello che intenda fare, giacchè si provvede malissimo all'interesse dello Stato, facendo questa cattiva politica finanziaria, poichè alcune volte gli interessi indiretti sono più importanti degli interessi diretti.

Se si fa una politica così ingiusta si finisce coll'essere i boicottati da tutto il mondo finanziario; non si può pretendere di richiamare alle nostre industrie, qualunque esse siano, i capitali quando a queste industrie si fanno queste condizioni. Mi perdoni l'onorevole ministro dei lavori pubblici e mi permetta che parli con franchezza: questa è una politica folle...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ma prendere il quinto sugli utili netti mi pare sia ben poca cosa.

BETTONI. ...Ma qui si tratta di interessi del 3 per cento e prendere il quinto su così misero tasso è una falceia notevole.

BERIO, *relatore*. I due decimi, ma lo Stato paga i sussidi.

PRESIDENTE. Il senatore Rebaudengo non insiste suo sul emendamento?

REBAUDENGO. Non insisto e prendo atto delle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Bettoni fa proposte?

BETTONI. Io propongo che siano soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Allora porrò in votazione l'articolo 14 per divisione, perchè il senatore Bettoni chiede la soppressione dei commi 2 e 3.

BERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 14 incluso il comma primo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti ora il comma 2 e 3 dei quali il relatore e l'onorevole ministro chiedono il mantenimento e di cui il senatore Bettoni propone la soppressione.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora ai voti la terza parte dell'art. 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 15.

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo secondo del presente decreto alle aziende che esercitano promiscuamente linee di cui agli articoli uno e cinque, e che non dichiarino, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto di voler fruire delle disposizioni di cui al titolo 1°.

La decisione del ministro è definitiva.

(Approvato).

Art. 16.

Le partecipazioni dello Stato e degli Enti locali ai prodotti lordi dell'esercizio sono liqui-

date anche a deroga di eventuali disposizioni contrarie, previa detrazione, dal prodotto complessivo, del provento delle modificazioni di tariffa introdotte in dipendenza di tutti i provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1916 in poi, compresi quelli del presente decreto.

Quando però, a giudizio del prefetto, per le linee di cui al titolo primo e del ministro dei lavori pubblici, per le linee di cui al titolo secondo del presente decreto detto provento risulti maggiore degli oneri compensabili con le modificazioni di tariffa, le partecipazioni sono calcolate anche sull'eccedenza.

Ogni altra forma di partecipazione ai proventi dell'esercizio, che non sia sull'effettivo prodotto netto dell'esercizio stesso, è regolata analogamente a quanto è stabilito nel presente articolo.

Le decisioni del prefetto e del ministro, ai sensi del presente articolo, sono definitive.

(Approvato).

Art. 17.

Il conto di esercizio a tutti gli effetti del presente decreto sarà compilato con le stesse norme attualmente in vigore per la compartecipazione dello Stato al prodotto netto delle ferrovie concesse, in quanto applicabili.

(Approvato).

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è modificato come segue: « I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere rieletti. Nel caso di nomina in sostituzione di tali componenti, i sostituenti restano in carica fino al giorno in cui sarebbero scaduti i sostituiti ».

(Approvato).

Art. 19.

La facoltà di ricorso di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è estesa ai direttori dei circoli ferroviari d'ispezione, ai quali devono essere comunicate le decisioni delle Commissioni locali di equo trattamento.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DIVERSE.

Art. 20.

È data facoltà all'Amministrazione del bollo e delle concessioni governative di condonare le soprattasse di omessa o ritardata denuncia o di tardivo pagamento accertate a carico degli esercenti o concessionari di tramvie urbane e riferentisi a tasse di bollo maturate a tutto il 31 dicembre 1921, alle condizioni e nel termine che saranno caso per caso stabiliti dalla predetta amministrazione.

(Approvato).

Art. 21.

Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna, entro la complessiva somma di due milioni, e soltanto per il primo bimestre 1922, un sussidio mensile non maggiore di quello a ciascuna azienda spettante in base all'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, per il corrispondente periodo dell'anno 1921, diminuito del provento della tassa di bollo devoluta all'azienda in forza dell'art. 1.

La somma all'uopo occorrente sarà prelevata da quella di 135 milioni assegnata, per l'anno 1922, dall'art. 8.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. In questo articolo 21 si può introdurre quell'emendamento che ho avuto l'onore di accennare rispondendo all'onorevole Vicini.

L'articolo verrebbe così modificato: « Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e navigazione interna entro la complessiva somma di sei milioni e soltanto per il primo semestre del 1922, un sussidio, ecc... », il resto come è nell'articolo.

In sostanza, quelle agevolazioni che nel decreto-legge sono concesse solamente per il primo bimestre del 1922 sono allargate a tutto il semestre, per non fare che queste aziende passino d'un tratto dal regime di sovvenzione al

regime di completa indipendenza. Io ho avuto l'onore d'informare l'Ufficio centrale di queste modificazioni, che mi auguro contenteranno l'onorevole Vicini. In sostanza l'articolo invece di « due milioni » porterebbe « sei milioni » e invece del « primo bimestre » direbbe « primo semestre » del 1922.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Debbo ringraziare l'onorevole ministro di avere in parte almeno accolte le raccomandazioni che gli furono fatte dai rappresentanti delle aziende tramviarie municipalizzate e che vennero espresse da me, in relazione alle difficoltà nelle quali le aziende stesse venivano a trovarsi per il fatto dell'improvvisa cessazione del concorso che in virtù della legge sull'equo trattamento, era loro assicurato per effetto della mutualità stabilita fra i vari esercizi tramviari, e con impegni assunti con le aziende e col personale fino al 31 dicembre 1923. Sono quindi ancora due anni che queste aziende hanno dinanzi a loro. Si è detto che possono ridurre gli stipendi del loro personale; ma se è stata facile cosa il concedere gli aumenti di stipendio ed il concederli in virtù di una disposizione legislativa, diventa invece enormemente difficile, e dovrebbe dimostrarsi che sarebbe giusto, diminuire gli stipendi.

L'onorevole ministro ha mostrato di rendersi conto di queste difficoltà e migliorando il progetto di legge Micheli ha esteso ad un semestre una nuova concessione di sussidi.

Poco poco che l'onorevole ministro creda.... (*segni di denegazione da parte dell'onorevole ministro dei lavori pubblici*). Vedo che l'onorevole ministro fa segni negativi molto energici che non mi lasciano molto sperare; ma se egli volesse allargare alcun poco le facilitazioni offerte, io credo che riuscirebbe facilmente a stabilire un po' di equilibrio. Come è noto con questo disegno di legge si stanziavano 135 milioni per il 1922 e 125 per il 1923. I 6 milioni che l'onorevole ministro concede ora alle tramvie urbane sono tolti dai 135 milioni del 1922. Ora se egli credesse di poter ridurre questi stanziamenti nella medesima cifra di 125 milioni sia per il 1922 che per il 1923, potrebbe destinare 10 milioni alle tramvie urbane e così estendere a dieci mesi quel beneficio che egli propone li-

mitato a sei. In tutto questo il tesoro è assente e non potrebbe sollevare difficoltà. Si tratta in sostanza di una diversa destinazione di 10 milioni già stanziati. Se l'onorevole ministro vorrà aderire a questa mia preghiera, farà opera buona e le aziende municipalizzate rimarranno con ciò abbastanza soddisfatte.

Ad ogni modo ringrazio l'onorevole ministro di aver migliorata la primitiva proposta, e giacchè ho la parola mi permetto di fare una raccomandazione, che mi riservo di svolgere più ampiamente in occasione di una interrogazione o di una interpellanza, che ho in animo di presentare al riguardo, a meno che il ministro voglia darmi ora risposta. Veda cioè l'onorevole ministro di rimuovere le difficoltà che attualmente vengono artificialmente fraposte alla estensione delle reti intercomunali. Se infatti le difficoltà che le aziende incontrano derivano soprattutto dai servizi urbani, esse potrebbero trovare il modo di superare le difficoltà stesse con l'estensione delle reti interurbane e perciò tali estensioni dovrebbero essere in ogni modo incoraggiate. Invece io conosco una provincia dove lavori in corso dovettero essere sospesi in seguito ad un improvviso, ingiusto ordine del Ministero dei lavori pubblici. Orbene, mentre ci sono provincie ricchissime di tramvie interurbane, per noi si tenta in ogni modo di ostacolare l'espansione delle tramvie, ciò che certo non corrisponde ad un concetto di modernità e di progresso.

L'onorevole ministro potrà vedere e richiamare i suoi uffici ad una più esatta considerazione dei legittimi interessi delle provincie e delle aziende. (*Approvazioni*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Non posso accettare l'invito che mi fa l'onorevole Vicini, e lo prego di credere che io ho fatto tutto ciò che era possibile per queste aziende urbane. Assolutamente non si può fare di più, e non è esatto quanto l'onorevole Vicini affermava, cioè, che togliendo dai 135 milioni stanziati per l'esercizio 1922 i sei milioni da concedersi a queste aziende, resta sempre qualche cosa di più nell'esercizio 1922 in confronto di quanto è stanziato per il 1923, per cui vi sono solamente 125 milioni. Poichè è bene che egli

sappia che, come risulterà dagli articoli aggiuntivi che ho proposti e che disciplinano la concessione del caro-viveri, questo caro-viveri è maggiore nel 1922 e minore nel 1923. Così si compensa la differenza che vi è nei due stanziamenti.

Io vorrei pregare l'onorevole Vicini di contentarsi di questi sei milioni, assicurandolo che si deve esclusivamente all'efficacia della sua insistenza se si sono concessi a favore delle aziende in questione.

Quanto poi alla domanda che egli ha fatto, se, cioè, sia consentito di intralciare lo sviluppo che queste aziende cercano di conseguire nelle reti interurbane, l'onorevole Vicini può esser sicuro che impiegherò la massima vigilanza perchè da parte degli uffici del mio Ministero non vengano intralci di alcun genere a questo sviluppo.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Ringrazio, prendo atto e non insisto.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal Governo per facilitare il passaggio dall'antico al nuovo regime.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21 con la modificazione proposta dall'onorevole ministro e accettata dall'Ufficio centrale, che suona così: « Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna entro la complessiva somma di sei milioni, e soltanto per il primo semestre del 1922 un sussidio », ecc.

Chi approva l'articolo con questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

Il Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti da questo decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed in quanto non sia diversamente stabilito, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

Vengono ora gli articoli aggiuntivi Il primo è quello del senatore Pozzo così concepito:

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro, possono essere assimilate alle linee urbane le tramvie destinate a collegare le città, o i centri industriali, o agricoli, coi sobborghi contigui e vicini entro il raggio di 20 chilometri, e aventi precipuamente lo scopo di trasportarvi la mano d'opera e gli alunni delle scuole.

Ha facoltà di parlare il senatore Pozzo.

POZZO. Onorevoli colleghi! Ho già avuto l'onore di svolgere l'articolo aggiuntivo da me proposto in una delle ultime sedute del Senato, prima dell'aggiornamento dei suoi lavori. Non credo il caso di ripetermi. Solo credo opportuno di ricordare che allora, essendo l'onorevole ministro dei lavori pubblici impegnato alla Camera dei deputati per la discussione del suo bilancio, l'onorevole ministro di agricoltura, che lo rappresentava, pur riconoscendo la bontà della mia proposta, non aveva creduto di potervi aderire, nel senso di accettare che fosse inclusa nel disegno di legge quale articolo aggiuntivo, e quindi quale disposizione positiva, e mi aveva rivolta preghiera perchè convertissi la mia proposta in una semplice raccomandazione. La stessa preghiera mi era stata rivolta dall'Ufficio centrale. Ma, avendo io insistito perchè l'articolo aggiuntivo fosse messo in votazione, l'onorevole rappresentante del Governo chiese che la discussione fosse sospesa e rinviata, e ciò avvenne col consenso del Senato.

Di ciò mi devo felicitare meco stesso, perchè senza l'articolo aggiuntivo da me proposto la legge sarebbe allora stata approvata senza discussione; invece oggi questa è avvenuta ampiamente col risultato di introdurre importanti modificazioni al disegno di legge. E, poichè si deve ritenere che ogni discussione valga a perfezionare le leggi, è lecito dedurne che il disegno di legge quale uscirà dalle nostre deliberazioni odierne sarà migliore di quello che sarebbe uscito dalle deliberazioni di quella seduta.

Non credo necessario, lo ripeto, di svolgere nuovamente la mia proposta. D'altronde il suo scopo, la sua portata e i suoi termini emergono dal testo medesimo dell'articolo aggiuntivo. Propongo in sostanza di dare al Governo la facoltà di potere, a domanda dei concessio-

nari, assimilare alle linee urbane le tramvie destinate a collegare le città o i centri industriali o agricoli coi sobborghi contigui o vicini, al precipuo scopo di agevolare il trasporto della mano d'opera ai luoghi di lavoro e della scolaresca alle scuole.

In quella seduta ho accennato come non comprendessi il perchè, e da parte del Governo, e da parte dell'Ufficio centrale, pur riconoscendosi la bontà della mia proposta, vi fosse riluttanza a convertirla in un articolo di legge. Fino da allora avvertivo come non vi fosse alcun pericolo per alcuno, e vi fosse un vantaggio certo per il tesoro dello Stato, inquantochè, dall'un canto, giusta l'articolo aggiuntivo da me proposto, si concede una semplice facoltà al Governo da esplicarsi con la garanzia di un regio decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro; e d'altra parte i concessionari delle linee di cui si occupa l'articolo aggiuntivo, se chiedono l'assimilazione alle linee urbane, vengono a rinunciare per ciò solo ad ogni sussidio dello Stato.

Niuno adunque potrebbe contrastare l'utilità della mia proposta. Le tramvie destinate a collegare alle città o ai centri industriali o agricoli i sobborghi contigui o vicini, a scopo di lavoro e di istruzione, non possono che essere utili a tutti e a tutti benevise. Con tutto ciò sarà sempre il Governo che volta per volta deciderà se sia o meno il caso di assimilarle alle linee urbane. Si contrapponeva allora che il Governo non doveva avere questa facoltà, perchè sarebbero sopravvenute delle pressioni, al chè risposi che un Governo che si rispetti non subisce pressioni. (*ilarità*).

Ho già detto che la proposta da me avanzata è a tutto vantaggio del Tesoro, imperocchè, mentre qualunque linea, anche di pochi chilometri, assume il carattere giuridico e tecnico di linea intercomunale se tocca il territorio di due o più comuni, e come linea intercomunale ha diritto a un sussidio dello Stato, invece con l'assimilazione alle linee urbane perde questo diritto. Si rinuncia in sostanza ad avere qualsiasi sussidio pur di avere la libertà. Ecco lo scopo della mia proposta.

Vi sono uomini intraprendenti e benemeriti i quali, senza alcuno scopo di speculazione, ed ad ogni modo senza alcun scopo di un van-

taggio diretto, si propongono, nel precipuo interesse delle classi operaie e della popolazione tutta dei sobborghi, di costruire linee di collegamento alle città o ai centri industriali o agricoli per agevolare l'accesso degli operai agli stabilimenti e della gioventù alle scuole, per dare ad essa un'istruzione migliore e più completa. Or bene, essi rinunciano ad ogni sussidio pur di avere la libertà.

Vogliono potere adibire il numero di agenti che è indispensabile per l'esercizio e per la sicurezza di questo, non il numero che è imposto da organici prestabiliti con criteri di uniformità schiacciante lontani da ogni concetto economico; vogliono trattare liberamente coi propri agenti i corrispettivi giustamente dovuti; non vogliono specialmente tutte le noie e pastoie che derivano dal così detto equo trattamento.

Il Governo prima di promulgare il decreto legge, che ora si tratta di convertire in legge, aveva presentato al Senato un disegno di legge che avrebbe dovuto seguire la procedura normale. In quel disegno, riconoscendosi il disastro prodotto dal così detto equo trattamento, si fermavano essenzialmente due capisaldi: rispetto dei diritti quesiti per le linee esistenti e per il personale in servizio; ritorno alla libertà per le nuove linee e per il nuovo personale. Su questo disegno di legge fu approntata ed è stata distribuita al Senato la relazione dell'Ufficio centrale il quale ha viemaggiormente accentuato il principio del ritorno alla libertà. Senonchè il Governo, trincerandosi dietro ragioni di urgenza, sussistenti solo fino ad un certo punto, anzichè procedere oltre nella via normale, sollecitando la discussione del disegno di legge, ha creduto di promulgare un decreto legge, stralciando da quel disegno alcune disposizioni e altre lasciandole in disparte. Ha ommesso essenzialmente le disposizioni contro le quali erano insorte le organizzazioni sindacali, per opporsi a che sia toccata quella che esse considerano una conquista intangibile, un'arca santa, cioè il così detto equo trattamento. È purtroppo notorio che questa ingerenza statale, con violazione degli atti di concessione, ha ridotto tutte le società concessionarie ed esercenti alla rovina. (*Approvasioni*). Di fronte all'insurrezione sindacale il Governo non si è sentito il coraggio di andare

avanti, ha promesso di farlo più tardi, si è impegnato di presentare un altro disegno di legge, ma per intanto ha preferito il quieto vivere. La mia proposta è un piccolo passo verso la libertà e verso la vera equità.

Non può essere equo che le aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto siano state condannate al fallimento, ad onta di tariffe proibitive con aggravio del pubblico, e ad onta che lo Stato abbia dovuto sottostare al sacrificio di quasi cinquecento milioni annui con sussidi di caro esercizio e di caro-viveri. E ciò per sorreggere i pesi dell'equo trattamento, che si concretano, non tanto in paghe spesso sproporzionate a quelle del mercato, quanto in un numero di agenti esuberante al fabbisogno, oltre impacci di ogni genere.

Sarò grato all'onorevole Riccio se vorrà accettare l'articolo aggiuntivo da me proposto, che è un passo, come ho già detto, nella via del ritorno alla libertà, ma gli sarò anche più grato se dichiarerà qui solennemente avanti al Senato di volerci definitivamente liberare il più presto possibile da un regime che è una tirannia ed una schiavitù. (*Applausi*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Siamo sul terreno della gratitudine, ed io a mia volta dichiaro di essere grato al senatore Pozzo, perchè, mentre a proposito di questo decreto-legge si è così gridato alla severità con cui si trattano queste aziende di tramvie urbane, perchè si levano loro sussidi e si fa opera crudele ed ingiusta, il senatore Pozzo ha mostrato come vi possano essere alcune società che preferiscono di non avere sussidi pur di avere la completa indipendenza, e non avere sopra di loro l'azione dello Stato, che qualche volta è veramente non giusta e non proporzionata ai bisogni della Società.

Io accetto l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pozzo e lo accetto perchè dà una facoltà e non impone un obbligo; facoltà che si può e si deve esercitare con discrezione e per cui non è necessaria una grande forza d'animo per resistere a pressioni, e per non accettare inviti quando si credano dannosi allo Stato. E lo accetto perchè è una prova del fatto che

il regime di libertà può essere migliore che non il regime dei sussidi, che poi sono larvamente accompagnati da tali oneri che talvolta non li rendono graditi.

Assicuro il senatore Pozzo che le proposte per regolare l'equo trattamento saranno fatte, e l'assicuro anche che non avrò alcuna preoccupazione nel fare queste proposte; del resto è un ordine che ci viene dal Senato, e noi non possiamo che ubbidire, tanto più che, se non provvedessimo, al 31 dicembre 1923 non sapremmo come regolarci. Noi proporremo un regime di equo trattamento che sarà... più equo dell'attuale.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pozzo, a condizione però (e mi sembra che su di ciò siamo d'accordo) che il raggio sia ridotto a 10 chilometri.

VICINI. Venti chilometri.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. No, il senatore Pozzo ha parlato di dieci chilometri soltanto.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Desidero semplicemente di ringraziare l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni. In omaggio poi alla verità devo dichiarare che io stesso nel primo testo dell'articolo aggiuntivo avevo limitato il raggio a dieci chilometri; fu un'illustre personalità, la più competente in materia, di questa Assemblea che mi suggerì di andare fino ai venti; io però questo punto non insisto e mi rimetto all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Io mi permetto di insistere perchè il ministro accetti che il raggio sia di venti e non di dieci chilometri; ed in proposito cito un precedente. Quando si discuteva davanti alla Camera dei deputati in merito a certe linee fono-telegrafiche, da una Commissione venne fatto un esame del perimetro al quale si doveva portare l'estensione di queste linee utilissime ed economiche, fatte in filo di acciaio invece che di bronzo fosforoso; e quella Commissione, fatto un esame topografico di diverse regioni d'Italia, risolse il problema nel

senso che si dovessero raggiungere almeno i venti chilometri di perimetro.

Ora qui è evidente la analogia. Del resto un raggio di dieci chilometri non risolverebbe niente, perchè con dieci chilometri non si arriverebbe spesso neppure fuori dal confine comunale, cioè oltre il territorio di uno stesso comune: bisognerebbe almeno che si dicesse, dieci chilometri oltre il confine del comune; e che si restasse intesi che i dieci chilometri si misureranno, non dal centro abitato, ma dai limiti estremi del territorio comunale.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Io vorrei pregare il senatore Pozzo di mantenere la promessa fatta di ridurre il raggio a dieci chilometri, e vorrei pregare il senatore Vicini di non insistere nella sua proposta; qui si tratta di considerare come urbane delle linee che non lo sono, ove il ministro dei lavori pubblici creda di poter usare di questa facoltà. Ora si possono considerare come urbane delle linee con tre, quattro, sei chilometri, ma quando si arrivasse a venti si cambierebbe tutta la disciplina della legge. Creda, senatore Vicini, dieci chilometri sono già molti.

POZZO. Io sono d'accordo.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. La legge dice molto bene: « entro il raggio ».

VICINI. Comincerà qui subito la discussione, perchè si tratta di stabilire se sono dieci chilometri al di là del confine di un comune o a partire dal centro.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Il testo è chiarissimo, perchè dice: « collegare i centri coi sobborghi contigui e vicini entro il raggio di venti chilometri » (si sostituirà: dieci chilometri), e mi pare che sia estensione sufficiente.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Vicini se insiste nella sua proposta.

VICINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pozzo con la modifica che il raggio di venti chilometri deve intendersi di dieci chilometri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vengono ora due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole ministro e accettati dall'Ufficio centrale; leggo il primo:

« Le disposizioni sull'indennità di caroviveri di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1587, nonchè quelle di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, sono prorogate fino al 31 dicembre 1922 nei riguardi del personale dei servizi pubblici di trasporto contemplati nel titolo II del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40.

« Per il primo, secondo e terzo quadrimestre dell'anno 1923 la misura dell'indennità caroviveri di cui il precedente comma sarà ridotta rispettivamente del cinque, del dieci e del quindici per cento salvo che nei riguardi delle guarda barriere e delle gerenti fermate.

« Nessun sussidio o compenso sotto qualsiasi forma spetta alle aziende in dipendenza delle disposizioni contenute nei precedenti comma ».

Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora il secondo articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto contemplati nel titolo I del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, sempre a quando non sia indispensabile ridurre in relazione alle condizioni finanziarie dell'azienda la misura dell'indennità di caroviveri per assicurare la continuità dell'esercizio.

« In tal caso - e qualora non sia provveduto direttamente di accordo fra le parti - la misura della riduzione per ciascuno dei periodi indicati nell'articolo precedente sarà determinata dal prefetto sentito il competente circolo ferroviario d'ispezione e le rappresentanze legali dell'azienda del personale e tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'azienda e di quelle economiche locali.

« Il provvedimento del prefetto ha carattere definitivo ».

Pongo ai voti questo secondo articolo aggiuntivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'articolo unico in seguito alle deliberazioni del Senato resta così concepito:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, contenente provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, sostituendosi al primo capoverso dell'articolo 21 il seguente:

« Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna, entro la complessiva somma di sei milioni e soltanto per il primo semestre 1922, ecc. ».

Pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Come articolo secondo rimane l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pozzo con la modificazione approvata.

Prendono i numeri 3 e 4 gli altri due articoli aggiuntivi proposti dal Ministro ed approvati dal Senato.

Non facendosi obiezioni a questo coordinamento, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Presbitero a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PRESBITERO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1885, portanti i provvedimenti per le navi asilo;

Conversione in legge del Regio decreto in data 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di patronato delle navi asilo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Presbitero della presentazione delle due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Foà a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FOÀ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione, sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio de-

creto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Foà della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti;

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari;

Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione nella spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del genio navale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la concessione al Comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo » (Numero 389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la concessione al Comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica l'articolo 1 lettera *g*) della legge 8 giugno 1913, n. 571, concernente cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo.

ALLEGATO

Decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Al comma *g*) dell'articolo 1° dell'anzidetta legge 8 giugno 1913, n. 571, è sostituito il seguente:

« *g*) che gli utili derivanti al Comune dalla legge siano per un quindicennio, a partire dal 1° settembre 1919, destinati ad opere di miglioramento igienico ed edilizio della città ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia Austro-Ungarica » (N. 11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia Austro-Ungarica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della Monarchia austro-ungarica.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dei poteri a Noi delegati;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, e il regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'insegnamento esercitato dai professori italiani, regnicoli e non regnicoli, nella Facoltà giuridica italiana di Innsbruck, o nella scuola superiore di commercio di Trieste, o in altri Istituti d'istruzione superiore della Monarchia austro-ungarica, è computato agli effetti della anzianità, dell'aumento quinquennale degli stipendi e della promozione, qualora essi siano stati o siano nominati professori negli Istituti d'istruzione superiore del Regno.

La loro promozione da straordinari a ordinari potrà aver luogo in seguito al semplice parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, senza altre condizioni e formalità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1916.

TOMMASO DI SAVOIA.

BOSELLI - RUFFINI.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica » (N. 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058 e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Regie università, degli Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e Firenze, delle Regie scuole medie e normali e dei Regi istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Alla tabella *G* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, relativa alle soprattasse e tasse scolastiche universitarie è sostituita la tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le tasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze sono fissate dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Alla tabella *H*, annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, è sostituita, fatta eccezione per la parte relativa agli Istituti nautici, la tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 4.

Alle tabelle *D* ed *E*, annesse al Regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2211, sono sostituite le tabelle *D* ed *E* annesse al presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dall'anno scolastico 1920-21.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

TABELLA *A*.

*Tasse scolastiche per le Università
e gli Istituti superiori.*

Tassa d'immatricolazione:

Per studenti di giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia, lire 150.

Per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, lire 100.

Tassa d'iscrizione annuale:

Per gli studenti di giurisprudenza, lire 370.

Per gli studenti d'ingegneria, lire 400.

Per gli studenti di medicina, lire 300.

Per gli studenti di scienze fisiche, matematiche e naturali, chimica e farmacia, lettere e filosofia, lire 250.

Per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, lire 180.

Soprattassa annuale per gli esami speciali lire 50.

Soprattassa per gli esami di laurea o di diploma:

Per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, lire 50.

Per tutti gli altri, lire 75.

Tassa di diploma:

Per gli studenti di veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, lire 80.

Per tutti gli altri lire 150.

Il giovane che non abbia conseguita l'approvazione di un esame speciale dovrà pagare la soprattassa di lire 20 per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di laurea e di diploma dovrà pagare nuovamente la soprattassa all'uopo indicata nella presente tabella, per essere ammesso, in conformità delle norme vigenti, alla ripetizione di esso.

Le tasse e soprattasse per le Scuole di ostetricia sono le seguenti:

Tassa d'immatricolazione lire 40.

Tassa d'iscrizione (corso biennale), lire 80.

Soprattassa di esame (corso biennale), lire 50.

Tassa di diploma, lire 25.

Con decreto Reale sarà determinata la destinazione del nuovo maggior provento delle suindicate tasse d'iscrizione annuale.

Alle tasse e soprattasse per il corso di perfezionamento dei licenziati dalle scuole normali, di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale

6 novembre 1916, n. 1553, sono sostituite le seguenti:

Tassa di iscrizione annuale, lire 50.

Soprattassa annuale per gli esami speciali, lire 20.

Soprattassa per gli esami di diploma, lire 20.

Tassa di diploma, lire 50.

Nel rimborsare la quota delle tasse di iscrizione ai liberi docenti, finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistemato, non sarà tenuto conto dell'aumento portato dalla presente tabella.

TABELLA B.

Tasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero femminile.

Tassa per l'esame di iscrizione, lire 50.

Tassa d'immatricolazione, lire 100.

Tassa annuale d'iscrizione, lire 150.

Tassa annuale per l'esame di promozione L. 40.

Tassa per l'esame di diploma, lire 50.

Tassa di diploma, lire 100.

TABELLA C.

Tasse scolastiche per le scuole medie e normali.

I. Esame di maturità, lire 35.

II. Scuole normali e corsi magistrali: ammissione, lire 25.

Tassa di frequenza per ciascuna classe, lire 60.

Esame di licenza, lire 70.

Esame di licenza per esterni, lire 255.

Diploma, lire 14.

III. Scuole tecniche e complementari: ammissione con o senza esami, lire 18.

Tassa di frequenza per ciascuna classe, lire 80.

Esame di licenza lire, 35.

Esami di licenza per esterni, lire 100.

Diploma, lire 8.

IV. Ginnasi.

Ammissione con o senza esami, lire 18.

Immatricolazione, lire 18.

Tassa di frequenza per ciascuna delle classi 1^a, 2^a e 3^a, lire 100.

Tassa di frequenza per ciascuna delle classi 4^a e 5^a lire 155.

Esami di licenza, lire 85.

Esami di licenza per esterni, lire 200.

Diploma lire 8.

V. Licei :

Esame di ammissione (per chi deve farlo),
lire 70.

Tassa di frequenza per ciascuna classe, lire 200.

Esame di licenza, lire 130.

Esame di licenza per esterni, lire 350.

Diploma, lire 18.

VI. Istituti tecnici:

Esame di ammissione (per chi deve farlo),
lire 70.

Immatricolazione, lire 35.

Tassa di frequenza per ciascuna classe, lire 200.

Esame di licenza, lire 130.

Esame di licenza per esterni, lire 350.

Diploma, lire 18.

TABELLA D

*Tasse per gli Istituti musicali e le scuole
di recitazione.*

Iscrizioni annuali :

Ai corsi di teoria, della musica e solfeggio,
lire 45.

Ai corsi di armonia, contrappunto, fuga, com-
posizione, pianoforte, organo, canto, violino,
violoncello, arpa (corso normale), lire 90.

Ai corsi di armonia, contrappunto, fuga e
composizione, pianoforte, organo, canto, violino,
violoncello, arpa (corso superiore), lire 120.

Ai corsi di strumento a fiato e contrabbasso
(corso normale), lire 45.

Ai corsi di strumento a fiato e contrabbasso
(corso superiore), lire 75.

Ai corsi di strumentazione per banda, lire 75.

Alle scuole di recitazione, lire 45.

Tassa di licenza :

Per composizione, pianoforte, organo, canto,
violino, violoncello, arpa (licenza normale) per
candidati interni lire 45.

Per candidati privatisti, lire 90.

Per strumenti a fiato, contrabbasso (licenza
normale) per candidati interni lire 25.

Per i privatisti, lire 45.

Per composizione, pianoforte, organo, violino,
violoncello, arpa (licenza del corso superiore)
per candidati interni, lire 120.

Per candidati privatisti, lire 225.

Per strumento a fiato, contrabbasso:

(Licenza del corso superiore) per candidati
interni, lire 70.

Per candidati privatisti, lire 90.

Nelle scuole di recitazione, per candidati
interni, lire 45.

Per candidati privatisti, lire 60.

Tassa di diploma di strumentazione per
banda, per candidati interni, lire 90,

Per candidati privatisti, lire 180.

TABELLA E.

Tasse da pagarsi

negli Istituti ed Accademie di belle arti.

Negli Istituti ed Accademie di belle arti:

Iscrizione annuale al corso comune (1° pe-
riodo), lire 90.

Iscrizione annuale ai corsi speciale od al
secondo periodo del corso comune, lire 120.

Iscrizione annuale ai corsi superiori, lire
180.

Diploma di licenza del corso comune (1° pe-
riodo):

Per candidati interni, lire 45,

Per candidati privatisti, lire 60.

Diploma di licenza dai corsi speciali e da
quelli superiori:

Per candidati interni, lire 60.

Per candidati privatisti, lire 80.

Diploma di professore di disegno architet-
tonico:

Per candidati interni, lire 150.

Per candidati privatisti, lire 200.

Diploma di abilitazione all'insegnamento del
disegno nelle scuole medie, lire 150.

Per l'Accademia di belle arti di Carrara, lo
Stabilimento di belle arti di Massa, l'Istituto
di belle arti di Lucca la tassa annuale d'iscri-
zione, per qualsiasi corso, eccetto quello spe-
ciale di scultura nell'Accademia di Carrara,
sarà di lire 65. I diplomi di licenza in questi

Istituti comporteranno una tassa di lire 30 per candidati interni, di lire 40 per candidati privatisti.

La iscrizione al corso speciale di scultura nell'Accademia di Carrara comporterà una tassa di lire 90 annue.

La iscrizione alla scuola di disegno per gli operai in Reggio Emilia, alle scuole serali operaie e festive presso gli altri Istituti di belle arti, comporteranno una tassa annua di lire 10 da pagarsi in due rate.

L'iscrizione alle scuole libere del nudo presso i diversi Istituti di belle arti comporterà una tassa di lire 45.

II. — *Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1561.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Al n. 5 della tabella C, annessa al Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, è sostituito il seguente:

V. Licei:

Esame di ammissione (per chi deve farlo), lire 70.

Immatricolazione, lire 35.

Tassa di frequenza per ciascuna classe), lire 200.

Esame di licenza, lire 130.

Esame di licenza per esterni, lire 350.

Diploma, lire 18.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dall'anno scolastico 1920-21.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837 e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3671 » (N. 43A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno ».

L'Ufficio centrale propone che sia modificato il titolo di questo disegno di legge nei termini seguenti: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3671 ».

Nessuno opponendosi alla modifica la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giu-

stizia e dei culti, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Corte di cassazione di Roma eserciterà temporaneamente le attribuzioni già spettanti alla Corte suprema di giustizia e cassazione di Vienna nei riguardi dei territori occupati oltre l'antico confine del Regno e ai quali si applicano, per l'Amministrazione civile, le norme dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, e quelle del decreto 24 luglio 1919, n. 1251.

È abrogato, per i territori sopra indicati, l'articolo 2 dell'Ordinanza 15 gennaio 1919 del Comando Supremo del Regio esercito.

Art. 2.

La stessa Corte di cassazione di Roma deciderà a sezioni unite sui conflitti di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'Amministrazione già deferiti al tribunale dell'Impero in Vienna. Saranno chiamati in questi casi a far parte delle sezioni unite, e preferite per la funzione di relatori, i magistrati da nominare a norma dell'articolo 5.

Art. 3.

Per la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza attribuiti alla Corte di cassazione di Roma si applicano le leggi vigenti nei territori indicati all'art. 1, salvo le diverse disposizioni che fossero in seguito emanate.

Art. 4.

La Corte di cassazione di Roma deciderà su tutti i rimedi di legge interposti successivamente al 3 novembre 1918 e su quelli presentati prima e non decisi dalla Corte Suprema di giustizia e cassazione di Vienna.

Art. 5.

Per l'attuazione delle disposizioni che precedono saranno nominati nella Corte di cassazione di Roma, su proposta del ministro della giustizia, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri cinque nuovi consiglieri, forniti, a giudizio insindacabile dei ministri pro-

ponenti, dell'attitudine all'esercizio della funzione giudiziaria e di speciale conoscenza della legislazione e del diritto vigenti nelle nuove provincie.

Tali nuovi consiglieri saranno scelti di preferenza fra gli italiani appartenenti ai territori indicati nell'articolo 1, i quali siano magistrati, avvocati, o laureati in giurisprudenza, ovvero forniti di titolo accademico equipollente conseguito all'estero.

Art. 6.

Le funzioni già spettanti alla Procura generale di Stato presso la Corte suprema di giustizia e cassazione di Vienna, per gli affari indicati nell'art. 1, saranno esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma. Potrà essere all'uopo nominato un nuovo sostituto del procuratore generale, che sarà scelto in conformità delle norme stabilite nell'articolo precedente.

Art. 7.

Per provvedere ai cinque posti indicati nell'articolo 5 si aumenta temporaneamente di due posti di consigliere di cassazione il ruolo organico della magistratura e si destinano inoltre i primi tre posti di consigliere che sono o si renderanno vacanti nella Corte di cassazione di Roma, per i quali non si farà luogo a promozione di magistrati del grado inferiore.

Avvenendo la nomina del sostituto procuratore generale menzionato nell'art. 6, sarà occupato uno dei posti del ruolo dei sostituti procuratori generali di cassazione o un posto parificato anche nella magistratura giudicante, pel quale non si provvederà mediante promozione di magistrato del grado inferiore.

Art. 8.

L'anzianità delle persone che saranno nominate a norma degli articoli 5 e 6 nei gradi di consigliere e di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione si computa dalla data della rispettiva nomina.

In caso di contemporaneità di nomina, l'anzianità rispettiva sarà insindacabilmente determinata nel decreto stesso.

Art. 9.

Alla spesa occorrente per la istituzione dei due posti di consigliere di Corte di cassazione preveduti nell'art. 7 si provvederà con l'aumento temporaneo della somma corrispondente ai rispettivi stipendi ed indennità sui capitoli 19 e 38 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 10.

La giurisdizione della Corte di cassazione di Roma, stabilita negli articoli che precedono, comincerà a essere esercitata dal 1^o novembre 1919 e proseguirà, anche dopo l'annessione su tutti i territori soggetti alla sovranità diretta dell'Italia.

Art. 11.

Il primo presidente della Corte di cassazione di Roma proporrà al ministro della giustizia la assegnazione dei nuovi consiglieri alle varie sezioni della Corte medesima, e darà le altre disposizioni necessarie per la distribuzione degli affari civili e penali a cui l'opera di essi deve essere specialmente applicata.

Il ministro della giustizia stabilirà, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, le norme occorrenti per la trasmissione alla Corte di cassazione dei ricorsi pendenti contemplati nell'art. 4.

Art. 12.

Il n. 5 dell'art. 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837, è modificato come segue:

I ricorsi contro sentenze che siano impugnate per violazione o falsa applicazione:

a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette;

b) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico.

Art. 13.

L'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, è modificato come segue:

« Se nel ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello si contengano altri mo-

tivi oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la sezione civile della Corte di cassazione di Roma, dopo che le sezioni unite avranno pronunciato sulla questione di competenza ».

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

SCHANZER

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle Ferrovie dello Stato ». (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario; legge:

Articolo unico.

I crediti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le anticipazioni concesse sull'ammontare dei contratti per le forniture e

riparazioni hanno privilegio sulla generalità dei mobili delle ditte assuntrici immediatamente dopo i crediti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1956 del Codice civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici » (N. 386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di sette scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le dattilografe avventizie assunte nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in base alla legge 11 luglio 1897, n. 182, che contino almeno dieci anni di servizio, potranno essere iscritte in seguito a domanda e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale medesima.

Art. 2.

A tal uopo è istituita nella tabella del ruolo del succitato personale aggiunto, dopo la categoria degli « Ufficiali d'ordine », la categoria « scrivane dattilografe », con lo stipendio annuo minimo di lire 2,040 (duemilaquaranta) e massimo di lire 4,025 (quattromilaventicinque) oltre l'aumento di cui al decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Alla detta nuova categoria sono estese le disposizioni vigenti per il personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli, Badaloni, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bocconi, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis,

Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Cencelli, Cimati, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Corbino, Croce.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Di Robilant, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara, Fratellini.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Giordani, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Mariotti, Martino, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo Montresor, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Podestà, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota.

Salvia, Sandrelli, Scalori, Sechi, Sili, Sini-baldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Venzi, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone Vitelli, Volterra.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione dell'unione monetaria latina, conclusa a Parigi, il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 (N. 424):

Senatori votanti	147
Favorevoli	131
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto (N. 348):

Senatori votanti	147
Favorevoli	119
Contrari	28

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 371 riguardante la concessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo (Numero 389):

Senatori votanti	147
Favorevoli	133
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia austro-ungarica (N. 11):

Senatori votanti	147
Favorevoli	135
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e sopratasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica (N. 333):

Senatori votanti	147
Favorevoli	124
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di Cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno e

modifica gli articoli 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3671 (N. 43-A):

Senatori votanti	147
Favorevoli	128
Contrari	19

Il Senato approva.

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato (n. 130);

Senatori votanti	147
Favorevoli	130
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919 n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale per i lavori pubblici (n. 386):

Senatori votanti	147
Favorevoli	115
Contrari	32

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PRESBITERO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni e interpellanze:

Interpellanze:

Al ministro della giustizia e degli affari di culto. Il sottoscritto ritiene che il mandato legislativo per la riforma delle leggi sull'ordinamento giudiziario, conferito al Governo con l'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sia stato esaurito con la promulgazione del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1878, salva la facoltà di emanare semplici norme transitorie e regolamentari per l'attuazione di quel decreto; e per conseguenza ritiene che qualsiasi nuova norma relativa all'ordinamento giudiziario debba essere emanata mediante legge, in ossequio all'articolo 70 dello Statuto.

Desiderando conoscere su questo tema il pensiero del Governo, e promuovere la manifestazione di quello del Senato, il sottoscritto interpella in argomento il ministro della giustizia.

Mortara.

Ai ministri delle colonie e degli affari esteri sulla convenienza per l'Italia — fermo tenendo in modo assoluto il già affermato proposito dell'integrità politica dell'Impero etiopico — di iniziarvi una sollecita opera di valorizzazione economica in pieno e amichevole accordo col Governo di quell'Impero.

Bacelli, Scialoja, Thaon di Revel, Mengarini.

Interrogazione:

Al ministro dei lavori pubblici sulla imprescindibile necessità di prolungare dalla stazione di Salerno a quella di Battipaglia il doppio binario di corsa per assicurare il desiderato e necessario miglioramento del servizio ferroviario sulla linea per Brindisi attraverso la Basilicata e le Puglie e su quella per le Calabrie e la Sicilia.

Libertini, Di Sant'Onofrio, Chimienti, Cassis, Auteri Berretta, Delle Torrazze, Inghilleri, D'Alife, Ridola, Mango, Francica-Nava, Cocuzza, Mosca.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se sia vero che una impresa di privata speculazione abbia sotto l'alto patronato del sottosegretario di Stato alle belle arti fondato un teatro sperimentale con danze, pantomime, sala futurista e bar americano; e se sia ammissibile che sotto il medesimo « alto patronato » una impresa privata in Roma, via degli Avignonesi, 7, si chiami « Istituto italiano per esposizioni nazionali all'estero ».

Beltrami.

Al ministro della pubblica istruzione per conoscere quale sia il suo pensiero riguardo ai voti ripetutamente espressi dai dirigenti degli

asili infantili, i quali si sono rivolti al Ministero per chiedere:

1° Considerando che il regolamento 14 maggio 1916, n. 1216, all'art. 25 prescrive che durante un quinquennio potranno essere ammesse all'esame di maestre giardiniere presso la scuola magistrale pratica, senza averne frequentato i corsi, le insegnanti di asilo che da più di due anni prestino lodevole servizio, purchè siano fornite della licenza complementare o tecnica, o del certificato di promozione alla quarta ginnasiale, e viceversa le vicende del quinquennio non hanno permesso a molte di loro di uniformarsi alle dette disposizioni, tanto più che le scuole pratiche magistrali sono tre in tutta Italia (Milano, Fossombrone, Marcianise), in attesa di una riforma completa di esso regolamento, che sia almeno prorogato per altro congruo termine il provvedimento;

2° Che siano determinati i titoli sufficienti, oltre i sopra detti, per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali annesse agli asili modello di dette città, e sia fissato il programma specifico, mai enunciato, per l'ammissione al primo anno delle medesime scuole per le giovinette che abbiano compiuto i quattordici anni di età;

3° Se crede il ministro che bastino tre sole sedi in tutta Italia per gli esami di abilitazione contemplati nel regolamento, e come intenda provvedere.

Montresor.

Al ministro delle finanze per conoscere se, obiettivamente esaminando, non riconosca soverchiamente oneroso per i contribuenti l'aver stabilito che nel corrente mese di giugno debba pagarsi la prima rata dell'imposta sul patrimonio per il 1923, mentre con la stessa data debbono già contemporaneamente esser pagate le ultime due rate della medesima imposta per gli anni 1921 e 1922.

Sembra si sarebbe potuto più equamente iniziare il pagamento dell'imposta 1923 colla rata del prossimo agosto.

Di Saluzzo.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori: Zippel, Bouvier, Mon-

tresor, Chiappelli, Sili, Cencelli ed altri, Beltrami.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna,

Domani seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336);

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione Generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e Commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipa-

zione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369);

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi (N. 391);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227);

Conversione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'Agricoltura (N. 393);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19).

Risposte scritte ad interrogazioni.

ZIPPEL. — Al Presidente del Consiglio, ministro dell'Interno e al ministro della pubblica istruzione, per sapere se si verifichi la notizia che l'esecuzione del decreto legge Corbino concernente l'obbligo scolastico degli alunni italiani delle terre redente verrebbe sospesa e comunque modificata ai danni delle nostre necessità nazionali, ciò che produrrebbe irreparabile discredito del prestigio dello Stato

e perturbazioni gravissime nella pacifica convivenza delle due nazionalità dimoranti nelle valli Atesine.

RISPOSTA. — L'esecuzione del decreto legge 28 agosto 1921 non è stata sospesa nè comunque modificata.

Con decreto ministeriale 12 aprile u. s. numero 641, d'accordo con S. E. il presidente del Consiglio, fu soltanto avvertito il Commissario generale civile che contro le decisioni da lui prese quale capo dell'autorità scolastica provinciale, sull'argomento dell'obbligo in dipendenza della lingua d'uso e su quello delle conseguenti sanzioni in confronto dei trasgressori, doveva restare in ogni caso salvo il diritto di ricorso al Ministero ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 30 aprile 1892, n. 7 vigente nella Venezia Tridentina.

Ora poi con telegramma 29 stesso aprile è stato significato al Commissario generale civile a chiarimento e complemento della ricordata lettera, quanto segue:

« Ricorsi Ministero contro provvedimenti V. E. applicazione decreto luogotenenziale 28 agosto 1921, non sono ammessi per casi in cui padri famiglia accettarono provvedimento inviando figli scuola italiana. Ricorsi hanno effetto sospensivo salvo contraria dichiarazione V. E. norma art. 39 legge 30 aprile 1892 stop. In ogni caso Ministero deciderà su ricorsi entro termine massimo quindici giorni. Stop. Ricorsi Ministero dovranno inoltrarsi per il tramite Commissariato generale civile ».

Il ministro

ANILE.

MONTRESOR. — Al ministro degli affari esteri per conoscere se non creda opportuno e doveroso ridestare la fiducia verso la madre patria dei nostri connazionali residenti nel Cile, i quali, per noti e incresciosi eventi, non videro riconosciuto il loro diritto di sottoscrittori del nostro VI Prestito Nazionale.

RISPOSTA. — Per il collocamento del sesto Prestito nazionale fu intensificata pure al Cile da parte dei Regi rappresentanti la più attiva propaganda tanto che si raccolsero somme ben maggiori di quelle raccolte per i precedenti prestiti.

Disgraziatamente una delle ditte raccoglitrice e precisamente la ditta Mazzei e C. in seguito alla grave crisi repentinamente avvenuta nel Cile, non potè far fronte ai suoi impegni e rimase scoperta per circa 5 milioni e mezzo nominali di lire a danno dei sottoscrittori del prestito stesso.

La massa dei creditori accordò alla ditta Mazzei una moratoria in base alla quale i predetti sottoscrittori dovevano ricevere un milione di pesos pagabili in quattro rate, di cui la prima è già stata versata. Il Ministero degli affari esteri compreso della gravità della questione stava prendendo con il Ministero del tesoro i necessari accordi per tutelare nello stesso tempo sia gli eventuali diritti dei sottoscrittori sia i supremi interessi dell'Erario ma nel corso delle trattative perveniva dalla Regia legazione di Santiago la notizia che la casa Mazzei con il concorso di altri elementi si disponeva a ricostituirsi in una nuova società anonima e che questa avrebbe dato le più ampie garanzie sul rimborso ai sottoscrittori del milione di pesos di cui al concordato stipulato tra i sottoscrittori stessi ed il Banco Mazzei dopo l'avvenuta moratoria della predetta ditta Mazzei.

Questo nuovo fatto rese necessario sospendere la trattazione della vertenza in attesa di avere da Santiago tutti gli elementi indispensabili a porre in grado il Regio Governo di riconoscere la consistenza della nuova ditta e la reale situazione di fatto che veniva a crearsi con la trasformazione del Banco Mazzei.

Posso pertanto assicurare l'onorevole interrogante che il Governo non mancherà di affrontare definitivamente il problema cercando di risolverlo in modo che venga salvaguardato il prestigio del nostro Paese in quell'importante colonia italiana.

Il Sottosegretario di Stato

TOSTI DI VALMINUTA

BELTRAMI. — Al ministro della pubblica istruzione. Per sapere se sia vero che una impresa di privata speculazione abbia sotto l'alto patronato del sottosegretario alle belle arti « fondato un teatro sperimentale con danze, pantomime, sala futurista e bar americano e se sia ammissibile che sotto il medesimo "alto pa-

tronato" impresa privata in Roma, via degli Avignonesi, 7, si chiami "Istituto Italiano per Esposizioni nazionali all'estero" ».

RISPOSTA. — La Casa d'arte Bragaglia alla quale evidentemente l'onorevole interrogante si riferisce, mai è stata in rapporto con questa Direzione generale, dal cui archivio, infatti nulla assolutamente risulta. È da supporre che in epoca precedente alla mia gestione un patrocinio, in forma privata, e, comunque, non ufficiale, possa essere stato promesso in vista del programma e dei fini artistici dichiarati dalla Casa suddetta. Assicuro ad ogni modo l'onorevole interrogante che provvedo immediatamente a eliminare uno stato di fatto che non è regolare nei riguardi di questo sottosegretariato.

Il Sottosegretario alle belle arti

CALÒ.

BOUVIER. — Al ministro dei lavori pubblici se non ritenga necessario di dare esecuzione ai lavori per un tratto di galleria artificiale per riparare dalle valanghe la strada nazionale del Monginevro in base al progetto d'urgenza trasmesso a codesto Ministero dall'Ufficio del Genio civile di Torino, e ciò onde evitare il pericolo di nuove disgrazie che purtroppo in quella località furono già abbastanza numerose.

RISPOSTA. — Per la costruzione di una galleria artificiale paravalanghe su di un tratto della strada principale del Monginevro, l'Ufficio del Genio civile di Torino ha presentato a questo Ministero un progetto dell'importo di lire 406,000, per la cui autorizzazione si è già preparato apposito decreto che attualmente trovasi insospeso per assoluta mancanza di fondi, sul capitolo relativo del bilancio di questo Ministero, da cui devesi trarre la somma suddetta.

Posso ad ogni modo assicurare l'onorevole interrogante che non appena il tesoro avrà concesso le nuove assegnazioni, non mancherò di dare sollecito corso al decreto in parola.

Il Ministro

V. RICCIO.

SILI, CENCELLI, DE AMICIS, VALENZANI, PELLERANO, BISCARETTI. — Al ministro delle poste « sul ritardo frapposto a collegare telefonica-

mente i capiluoghi di mandamento di Magliano Sabino e Civitacastellana con la rete interurbana nazionale ».

RISPOSTA. — In base al decreto di concessione del 27 luglio 1920, la Società Volsinia di elettricità aveva l'obbligo di attivare entro 18 mesi dalla data suddetta la linea Roma-Morlupo-Civita Castellana. Il termine suddetto è però cominciato a decorrere soltanto dal 1° gennaio 1921 in virtù delle disposizioni generali, le quali sanciscono che i termini stabiliti per l'attivazione degli impianti telefonici dovevano decorrere dal 60° giorno successivo alla data della pace, firmata al 30 ottobre 1920 dal Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389.

A tale obbligo la Società non è venuta meno inquantochè l'impianto risulta pressochè ultimato, non restando che da posare un breve tratto di linea interessante il territorio di Roma.

In dipendenza dell'attivazione del predetto circuito interurbano anche il capoluogo di Magliano Sabino, da tempo rilegato in estensione della rete urbana di Civita Castellana, potrà corrispondere sulla rete telefonica interurbana a traverso la centrale stessa.

Mi onoro in conseguenza dare formale assicurazione agli onorevoli interroganti che nel termine stabilito, cioè entro il 30 giugno p. v. l'impianto invocato sarà attivato al pubblico servizio.

Il Ministro.

FULCI.

CHIAPPELLI. — Al ministro delle poste e telegrafi « per conoscere perchè sia lecito all'ufficio e direzione delle poste di Firenze non effettuare nei giorni festivi l'unica distribuzione della corrispondenza, che pur non manca in nessun altro dei centri maggiori e dei minori, da Roma alla vicina Settignano, avvertendo che se una delle due distribuzioni postali (quella delle stampe e giornali e quella della corrispondenza privata) dovesse mancare, minor danno verrebbe dalla soppressione della prima (che pur vien fatta in parte) che non della seconda, la cui soppressione che per l'accumularsi delle lettere, si estende alla metà del lunedì successivo, e perciò dura effettivamente un giorno e mezzo, reca grave danno e per-

turbamento alla vita del commercio, alla necessità della cultura e delle relazioni sociali e familiari ».

RISPOSTA. — La soppressione del recapito delle corrispondenze nei giorni festivi fu determinata innanzi tutto, dalla necessità di realizzare una economia, con l'eliminare le prestazioni straordinarie retribuite, cui dava luogo il servizio di cui si tratta. Inoltre con tale provvedimento l'Amministrazione si mise in grado di aderire nella più larga misura possibile al desiderio manifestato reiteratamente dal personale subalterno, di fruire cioè del riposo settimanale. Beninteso nei giorni suddetti, si svolge sempre e dovunque regolarmente il servizio di distribuzione delle corrispondenze per espresso e pei telegrammi, e gli abbonati al Casellario americano possono egualmente ritirare la propria corrispondenza della posta.

La limitazione festiva, oltrechè in tutti i capoluoghi di circondario, vige da tempo completamente, nei seguenti capoluoghi di provincia: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Livorno, Milano, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari e Treviso, e nei centri di Forlì, Genova e Torino è disposto il recapito domenicale dei soli periodici. Nè ciò ha dato luogo finora a nessuna lagnanza da parte del pubblico e delle autorità dato che non solo gli uffici pubblici, ma anche gli Istituti di credito, le industrie e perfino la stampa quotidiana sospendono la propria attività, durante i giorni festivi.

Ciò posto, non riscontrandosi ragioni gravi per ripristinare nei giorni festivi la distribuzione delle corrispondenze nelle città in cui fu sospesa, provocando una spesa che il bilancio non può sopportare, spiace di non poter modificare l'attuale stato di cose.

Il Ministro.

FULCI.

MONTRESOR. — Al ministro della pubblica istruzione per conoscere quale sia il suo pensiero riguardo ai voti ripetutamente espressi dei dirigenti degli asili infantili, i quali si sono rivolti al Ministero per chiedere :

1) Considerando che il regolamento 14 maggio 1916, n. 1216 all'art. 25 prescrive che durante un quinquennio potranno essere ammesse all'esame di maestre giardiniere presso la scuola

magistrale pratica, senza averne frequentato i corsi, le insegnanti di asilo che da più di due anni prestino lodevole servizio, purchè siano fornite della licenza complementare o tecnica o del certificato di promozione alla quarta ginasiale, e viceversa le vicende del quinquennio non hanno permesso a molte di loro di uniformarsi alle dette disposizioni, tanto più che le scuole pratiche magistrali sono tre in tutta Italia (Milano, Fossombrone, Marcianise), in attesa di una riforma completa di esso regolamento, che sia almeno prorogato per altro congruo termine il provvedimento;

2) che siano determinati i titoli sufficienti oltre i sopra detti, per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali annesse agli asili modello di dette città, e sia fissato il programma specifico, mai annunciato, per l'ammissione al primo anno delle medesime scuole per le giovanette che abbiano compiuto i 14 anni di età;

3) se crede il ministro che bastino tre sole sedi in tutta Italia per gli esami di abilitazione contemplati nel regolamento, e come intenda provvedere.

RISPOSTA. — 1) L'art. 25 del regolamento 14 maggio 1916, n. 1216, disponeva, in via eccezionale, per un quinquennio che coloro, che avessero prestato lodevole servizio per due anni presso un asilo d'infanzia, potevano presentarsi a sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di maestra giardiniera presso una scuola magistrale pratica senza frequentarne i corsi, purchè munite del titolo richiesto per l'ammissione ai corsi stessi.

Tale disposizione fu inserita nel regolamento per facilitare entro un congruo termine alle maestre di asilo il conseguimento del titolo.

Certo che lo scarso numero di scuole magistrali che è stato possibile finora istituire ha reso meno facile per le aspiranti il poter beneficiare di quella disposizione transitoria, nonostante il periodo non breve di sua efficacia.

In occasione di una riforma del regolamento citato, il Ministero non mancherà di esaminare la opportunità di prorogare ancora per qualche anno la norma dell'art. 15.

2) Nella stessa occasione della riforma del regolamento suddetto, il Ministero provvederà anche a determinare i titoli sufficienti, oltre quelli indicati dall'art. 13 del regolamento medesimo, per l'ammissione al primo corso delle scuole pratiche magistrali annesse agli asili modello, e a fissare il programma degli esami di ammissione. per le giovanette che abbiano compiuto i 14 anni.

3) Le scuole pratiche magistrali vengono istituite in base ad apposite convenzioni tra il Ministero e l'Ente che mantiene, in un dato comune, un asilo infantile. Non è quindi possibile aumentare il numero di queste scuole senza che un altro Ente si trovi nelle condizioni necessarie per potere stipulare la convenzione, attualmente le scuole magistrali pratiche sono tre; sono però in corso le pratiche per la istituzione di un'altra scuola magistrale annessa all'asilo infantile « Moreno » nel comune di Ivrea.

Il Ministro
ANILE.

Licenziato per la stampa il 17 giugno 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



LXXXI^a TORNATA

VENERDÌ 9 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 2393
Disegni di legge (Annuncio di una proposta di)	2393
(Discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 »	2393
Oratori:	
BIANCHI LEONARDO	2400
FOÀ	2411
GALLINI	2394
SALVIA	2409
TANARI	2405
Interrogazioni (Annuncio di)	2414
Relazioni (Presentazione di)	2393, 2399

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della marina, dei lavori pubblici, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per l'interno e per la guerra.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Catellani ha chiesto un congedo di giorni otto.

Se non si fanno osservazioni questo congedo si intenderà accordato.

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. I senatori Paternò, De Blasio ed altri hanno presentato una proposta di legge.

A norma dell'articolo 92 del regolamento, sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Maragliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione suppletiva 9 novembre 1921, per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università di Genova ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maragliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Supino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione sui disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384); stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 e dello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura dei due disegni di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

Primo iscritto è l'onorevole senatore Gallini, a cui do facoltà di parlare.

GALLINI. Onorevoli colleghi. Non è senza una certa esitazione che, in questo momento specialmente, io prendo la parola sulla politica interna, sia perchè il tema è molto grave, difficile e delicato, sia anche perchè io non potrò sempre dire cose gradite al Presidente del Consiglio, verso il quale mi lega una lunga consuetudine di amicizia personale e politica. Ma ad ognuno il proprio dovere.

Io provengo dalla regione che è la più torturata d'Italia ed è così profondamente turbata che dà la sensazione di possibili gravi avvenimenti: si può dire davvero che si cammina *per ignes*.

Io chiedo quindi alla vostra bontà, alla vostra grande cortesia, di consentirmi di esprimere il mio pensiero intorno alla politica interna, più specialmente con riferimento alle regioni dalle quali io provengo.

Cercherò di esser breve, cercherò di evitare tutto ciò che sa di retorica e di frasi fatte; mi atterrerò alla purtroppo dura realtà delle cose.

L'ordine pubblico in Italia, ma specialmente nella regione emiliana e finitime, si è fatto minaccioso e pericoloso per il concorso di tre coefficienti, di tre grandi iatture, come io le chiamerei: la depressa e quasi annullata autorità dello Stato, che incoraggia l'inferire delle violenze private, talchè da noi par quasi di esser tornati alle faide medioevali; il fiscalismo brutale che inaridisce tutte le sorgenti della produzione e che automaticamente moltiplica i disoccupati; la deficiente azione della giustizia che, unita al disservizio giudiziario, non serve più a garantire nè la libertà, nè gli averi dei cittadini. *(Bene)*.

Circa la depressa autorità dello Stato io penso (e credo che sia il pensiero comune) che per governare uno Stato, un grande Stato, come l'Italia, ci vuole una fede politica ferma e sicura. Ci vuole una convinzione profonda dei metodi di

governo, della loro efficacia, del come adoperarli. Quel continuo oscillare, quel mutare giorno per giorno i metodi e le convinzioni di altri partiti, rende la politica inattiva ed incerta, anzi pericolosa, perchè si va alla deriva. Ora il Governo, parlo di tutti i Governi, che si sono succeduti dopo la guerra, ha una continua oscillazione: sembra quasi che voglia applicare alla politica interna la dottrina di Ippocrate: « non è il medico che deve curare l'ammalato, ma è la natura curante che deve guarirlo ». Ora questo è il massimo dei pericoli. Il Governo purtroppo ha dato degli esempi che hanno incoraggiato, dirò così, la violenza privata da un lato e dall'altro moltiplicata la depressione dell'autorità dello Stato.

Ricorderò alcuni episodi. Non è molto, alla Camera dei deputati si votò un ordine del giorno di persecuzione della violenza fascista, e il Governo, per non far dispiacere ai partiti estremi, si astenne dal voto. L'ordine del giorno passò per l'astensione del Governo. Più tardi, per il Natale di Roma, i fascisti si danno convegno alla Capitale per portare una corona di alloro all'Altare della Patria; ebbene, il Governo li ostacola, impedisce la manifestazione e questo per non far dispiacere a coloro che all'Altare della Patria non vanno mai. *(Approvazioni)*.

Ai primi di maggio abbiamo visto per le città e per le campagne dell'Emilia manifesti rossi a dispregiare il Governo perchè borghese, perchè inetto, e i manifesti dei fascisti a dispregiare il Governo perchè debole e partigiano:

A Dio spiacente e a' nemici sui!

Voci. È vero.

È possibile ridonare autorità allo Stato? È possibile evitare queste faide quotidiane che insanguinano le nostre belle contrade dell'Emilia? Io credo di sì, ma ad una condizione, e cioè che il Governo si renda conto dello stato d'animo di quelle popolazioni, le conosca un po', ne studi l'indole e si ricordi anche della storia loro.

Ed io, se il Senato me lo consente, voglio ricordare al Governo quale è lo stato d'animo di quelle popolazioni e come a quello stato di animo sono arrivate. Per questo debbo fare una breve storia dei partiti estremi nella regione emiliana e nelle regioni finitime.

E prima di tutto del partito socialista.

Il partito socialista italiano si può dire che è nato nella regione emiliana. Là in quella magnifica regione, attraverso la quale già il console romano tracciò la grande via che da Rimini va a Piacenza, in quella magnifica regione ricca di prodotti del suolo, di cultura e di patriottismo, un' quarant' anni fa c'era una classe di lavoratori numerosissima, i così detti « braccianti » che si nutriva di poca polenta cattiva, e moriva di pellagra; e le risaiole per 12 soldi dovevano stare coi piedi nel fango delle risaie per otto o dieci ore del giorno. Sorsero così le prime rivendicazioni operaie, e noi democratici e aiutammo; sorsero gli apostoli, che furono apostoli veri, e si chiamarono Andrea Costa e Camillo Prampolini, le cui dottrine erano nobilissime, erano veri apostolati. È bene oggi ricordarle qui quelle dottrine e confrontarle con quelle degli attuali patrocinatori degli interessi delle classi operaie in quei paesi. Io ricordo una memoranda seduta della Camera nella quale — eravamo nel marzo del 1902 — Camillo Prampolini, fra l'intensa attenzione della Camera, spiegava le dottrine del socialismo di allora. Permettetemi di leggere alcune frasi: « Noi spieghiamo ai lavoratori — diceva Prampolini — le ragioni naturali della resistenza dei padroni, sconsigliamo dalla violenza e dall'odio, e dimostriamo l'assurdità di un'immediata rinnovazione di tutto quanto l'ordinamento sociale. Noi, qui dentro e fuori, siamo come il cervello, come i centri nervosi delle classi che rappresentiamo e abbiamo l'alta missione di essere moderatori dei loro istinti e dei loro appetiti. Noi abbiamo la coscienza di aver fatto da molti anni tutto quanto stava in poter nostro per moderare appunto gli impulsi istintivi e le impazienze spiegabili, ma folli, che fremono nel proletariato. Per conto nostro molti anni di vita e di propaganda ci danno diritto di dire che tutto ciò che ci era possibile di fare per mozzare le unghie agli istinti bestiali che l'ingiustizia, la miseria e la fame suscitano nelle folle dei lavoratori abbiamo fatto e faremo ancora ».

A questo punto nel resoconto della Camera vi sono segni di vivissime approvazioni, e subito dopo l'onorevole presidente — era presidente il venerando Giuseppe Biancheri: — « Onorevole Prampolini! Ella si faccia apostolo di pacificazione e coltivi questo nobile sentimento ». (*Vive e generali approvazioni*).

Questa la dottrina di Camillo Prampolini, ma

non dissimile era quella di Andrea Costa. Io ricordo un'altra memoranda seduta, del marzo 1910, nella quale un altro venerando presidente, Giuseppe Marcora, che speriamo di salutare qui oggi o domani, stando in piedi, con tutta la Camera in piedi commemorava Andrea Costa, e di Andrea Costa ricordava un discorso pronunciato alla Camera parecchi anni prima il quale cominciava così: « Prima dello scioglimento delle questioni economiche (in quel tempo io ricordo che Giuseppe Revere aveva classificato il partito socialista per il partito del ventre — *quorum Deus venter est*, dicevano i preti — ed Andrea Costa si difendeva) era necessario costituire una patria, e fra i nostri grandi noi non contiamo solo quelli di parte repubblicana e sociale come Pisacane, Mazzini e Garibaldi, ma sappiamo riconoscere anche la parte che nella unità e indipendenza della patria ebbero Cavour e Vittorio Emanuele ». E finiva, il Presidente, ricordando e rilevando che la fierezza derivata al Costa dalla regione nativa ed il fervore con il quale nobilitava le sue aspirazioni verso i più lontani orizzonti umani, erano ammirabili. E un deputato, del quale è inutile fare qui il nome, che fu amico personale di Andrea Costa, a nome della sinistra parlamentare, lo ricordava con queste parole:

« Andrea Costa era soprattutto un carattere. Il popolo lo amava in vita, e lo piange ora per la fierezza romagnola del suo carattere e dell'animo suo e per l'ardore con il quale egli soleva difendere le cause dei deboli e degli oppressi.

« Si potrebbe dire di lui quello che Giosuè Carducci scrisse di Giorgio Imbriani: « Aveva l'impeto e la concitazione del tribuno, aveva la fede e l'ardore dell'apostolo e nel tempo stesso aveva una gentilezza decorosa di cavaliere, una bontà e una dolcezza come di fanciulla ».

« Noi lo ricordiamo tra questi banchi, dove egli seppe conciliare le asperità dell'uomo di parte con la gentilezza dell'uomo di cuore. Mandiamo a lui il nostro memore saluto, a lui che propugnò in tutta la sua vita ideali di amore e di pace, e formiamo l'augurio che questi ideali di amore e di pace diventino presto il patrimonio inalienabile di tutto il popolo italiano ». (*Bene*).

Questa era la dottrina degli apostoli del socialismo; ma a questi apostoli succedevano i

professionisti della politica, che più che altro pensarono ad innalzare sè stessi sopra la debolezza e l'ignoranza delle masse. E cominciò allora quella che fu chiamata la lotta di classe, che poi diventò odio di classe, quindi dominio di classe: una concezione prettamente medioevale! perchè il dominio di classe è stato sperimentato lungo la nostra storia italiana, ma ha sempre fallito. Era fallito a Firenze quando, come dice il poeta:

Quando l'austero e pio Gian della Bella
Trasse i baroni a pettinare il lin

E Gian della Bella morì in esilio dopo aver veduto crollare il dominio di classe.

Era fallito a Napoli, dove Tommaso Aniello, in nome della classe dei pescivendoli e degli erbivendoli, spezzò la tirannide spagnuola, e si fece egli stesso tiranno per essere massacrato dai suoi. Il dominio di classe è fallito sempre in Italia e non può essere che così, perchè, specialmente nei tempi moderni, non sarà mai possibile che una classe riesca a dominare le altre, e che tutte le altre si lascino dominare.

L'odio di classe nella regione emiliana si acui al punto che si proibì di dare le medicine ai malati non iscritti alle leghe; si proibì di dare il latte ai bambini di coloro che non erano iscritti alle leghe; furono incendiate le case di coloro che alle leghe non si iscrivevano.

E questo odio di classe culminò nel 1919, al tempo delle elezioni, quando sulle piazze di Bologna, di Modena e di Ferrara i capi-socialisti arringavano le folle con queste parole:

« Compagni, vedete quei palazzi? Sono vostri: fra otto giorni dovrete prenderli in possesso; e se incontrerete un borghese sulla via, sparate ».

E spararono davvero: da palazzo Accursio, dal Castello Estense, dalla mia Modena, dove si commise il più nefando dei delitti: si sparò sul feretro dell'assassinato.

Ma fu il crollo. Fu il crollo, perchè la borghesia scossa espresse dal suo seno quella meravigliosa forza che si chiamò fascismo, che ha servito ad impedire il corso del bolscevismo in Italia (*bene, approvazioni*), quella meravigliosa gioventù che per combattere una odiosa tirannide andava incontro alle revolverate cantando gli inni della patria (*bravo, approvazioni*).

La vittoria fu così memoranda che per le città e le borgate della Emilia accaddero in quei giorni delle scene quarantottesche di questo genere: la gente si incontrava e si abbracciava. Era caduto il tiranno!

E così, onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, voi potete bene spiegare ora le recenti giornate bolognesi con quello stato d'animo, con quella psicologia formatasi nei fatti recenti. È bastato il sospetto, è bastato che un funzionario dello Stato sia stato creduto capace di risuscitare quella tirannia rossa, perchè tutta l'Emilia si sia levata fieramente in piedi a protestare.

Ora il partito socialista, nella nostra regione almeno, è già un partito vinto; lo abbiamo inteso il grido di dolore dal Congresso di Milano prima, dall'aula di Montecitorio dopo. Noi, gridava l'onorevole Bentini al congresso di Milano, noi siamo vittime di una grande jattura; il fascismo pareva una cosa transitoria, e diventa permanente; non possiamo più tornare nelle nostre case.

E non sono più tornati e non possono più tornare: e i deputati socialisti dell'Emilia vivono nell'ospedale Roma, in esilio (*commenti*).

Ora il partito socialista chiede il ripristino della legge e della libertà: ma alla buon'ora, fosse vero, ci si arrivasse a questo, perchè io penso, onorevole Presidente del Consiglio, che sia proprio questo il solo modo per portare la pace nella regione emiliana!

Ma nella regione emiliana c'è anche il partito popolare, che io seguito a chiamare partito clericale, perchè in fondo i grandi elettori sono i parroci e i preti.

Ora, onorevoli Colleghi, il partito clericale da noi prima del Piave era, nei suoi maggiori, un partito di austriacanti e disfattisti. Caduto, crollato l'impero, scomparsa la maestà imperiale apostolica e cattolica, rapidamente si operò in esso una metamorfosi. Il partito clericale si dà al liberalismo e, quasi vergognandosi delle qualifiche di cristiano e di cattolico, si battezza partito popolare e sulla sua bandiera innalza lo stemma dei nostri liberi comuni col motto: « *libertas* » e si mette a fare le corsa coi socialisti a chi promette di più (*approvazioni*) per accaparrare le masse!

Il partito popolare è stato fortunato, perchè le urne di botto gli mandarono al Parlamento

cento rappresentanti, i quali non appena arrivati in Parlamento, come tanti veltri danteschi, si dettero:

A cacciar per la chiesa e pel governo.

E fu caccia grossa! (*ilarità*).

Infatti si trovarono le decine di milioni da dare ai grandi elettori, i parroci; si trovarono le decine di milioni da dare alle cosiddette organizzazioni bianche, che sono poi le organizzazioni nere; e, poichè anche nella tragedia c'è ogni tanto un po' di farsa, si fece una seminazione di croci e di commende come non si era fatta mai! (*Approvazioni*).

Oggi il partito popolare si è messo in linea coi partiti liberali, ma con tutto questo liberalismo, ha procurato all'Italia una grande mortificazione, la più grande che io ricordi dopo il 1870.

I Reali del Belgio possono ben venire a Roma, ma debbono far colazione in treno e non si possono fermare al Quirinale, debbono posare le valigie alla stazione e correre al Vaticano. In questo modo la visita dei reali del Belgio è fatta al Vaticano, non all'Italia. (*Rumori*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'Italia non avrebbe mai tollerato una cosa simile!

PRESIDENTE. Onorevole Gallini, la invito, quando si tratta di avvenimenti che hanno relazione con rapporti internazionali, a usare maggiore circospezione di giudizio e misura di linguaggio. (*Bene*).

GALLINI. Onorevole Presidente, se la mia parola è uscita dal petto sdegnosa, gli è perchè ancora in queste vecchie carcasse liberali ci è del sentimento e dell'amor di patria! (*Benissimo*).

E dopo tutto ciò dobbiamo credere al liberalismo del partito popolare? *Credat Judaeus Apella!* direbbe Orazio.

Vi è nelle nostre regioni anche il partito comunista, che è un detrito di guerra, una specie di anacronismo storico, giacchè lungo tutto il medio evo la vita comunista è stata realizzata nei conventi e nelle fraterie. Nei conventi si conduceva vita comunista ed era abolita la proprietà privata: (*Quidquid acquirit monachus acquirit monasterio suo*). I monaci erano tutti uguali innanzi allo stesso refettorio, erano tutti ugualmente esercenti la nobile professione del mendicante, erano tutti ugual-

mente vestiti e tutti egualmente poco puliti. Appena arrivata, la civiltà li ha spazzati via come negazione di vita civile. I comunisti moderni hanno qualche cosa di più, hanno un grande ideale politico; vanno a prendere il modello del Governo liberale in Russia, dove si muore di fame e dove non c'è stato mai nè governo liberale nè libertà. Non vale la pena di occuparcene.

Questi sono i partiti estremi, onorevole Presidente del Consiglio, che dilanano ed insanguinano ogni giorno la nostra povera regione, e che danno la sensazione di una guerra civile, che purtroppo non accenna a terminare.

Ma vi è anche il grande partito liberale. Vi è anche il partito che non ammette tesseramenti e che vuole tutte le libertà, a cominciare da quella di pensiero. Noi liberali vogliamo il trionfo di tutte le libertà. Il socialista ha da pensare come pensa il capo lega o la direzione del partito, il popolare come pensa la giunta diocesana o il Vaticano, il comunista non ha obbligo di pensare, perchè ci pensa la comunità. Noi vogliamo tutte le libertà, una sola tirannia invociamo, quella della legge: *Legum servi sumus ut liberi esse possimus*: è sapienza romana, eternamente vera.

Ma io ho accennato che purtroppo ci affligge, non soltanto la deficiente autorità dello Stato, ma anche il fiscalismo. Il fiscalismo, io non so come avvenga altrove, ma nelle nostre provincie è tutta una distruzione non una raccolta.

Quando mi preparavo queste poche parole, io andavo pensando come esprimere il mio pensiero, perchè non sono nè un finanziere, nè un economista, ma pretendo e invoco di aver il buon senso che guida gli uomini che hanno i capelli bianchi e la barba lunga. (*ilarità*).

Ora, onorevole Presidente del Consiglio, mi voglio esprimere con le parole di un'altra persona. Mentre meditavo questi pensieri, mi è capitato sott'occhio un breve scritto di un insigne giurista: Pietro Cogliolo, che tutti conoscono, ed io meglio di altri conosco, perchè *in illo tempore*, quando insegnavo privatamente la procedura civile, l'ho avuto mio scolaro. Egli è un uomo pieno d'ingegno e di bontà; sentite che cosa egli scrive.

L'articolo s'intitola: *Tasse o esproprio?*

« Non posso e non so dare un giudizio sopra l'attuale sistema, o meglio groviglio tributario. Ricevo ogni momento cartelle di pagamento che

non comprendo, e pago. Vedo i conti di albergo coperti di marche di ogni colore e pago; vedo e sento nel commercio e nell'industria lamenti desolanti di gente che non può più andare avanti e che paga.

« Leggo gli articoli del senatore Einaudi, e ora mi consolo, e ora mi rattristo, perchè in un articolo reclama la semplicità delle imposte, e in un altro grava la mano sopra i contribuenti, sicchè finisco per non capirci più nulla, ed intanto pago. Si grida, si protesta e si paga finchè si potrà pagare, e a forza di pagare, privati e società non hanno più i mezzi per lavorare e produrre. Questa è la verità, la dolorosa verità, ma io non sono economista e devo tacere: taccio e pago. Ma mi domando: siamo di fronte a delle tasse o ad un esproprio del patrimonio dei cittadini? »

Voci. È un esproprio.

GALLINI. « Un'ignorante burocrazia (perchè non sono i ministri, ma la burocrazia nascosta ed irresponsabile che ha preparato tutti gli innumerevoli decreti-legge che infestano ed appestano la nostra legislazione), un'ignorante burocrazia è arrivata al punto di stabilire, che per certe imposte, il cittadino che non paga, può anche, se non è commerciante, essere fatto fallire con le conseguenze penali della bancarotta, se non aveva i libri di commercio, che, egli, che non era commerciante, non era obbligato a tenere! Quando si arriva a questo punto, confisca e fallimento, si ha il diritto di dire che si è smarrito il concetto di ciò che può essere una tassa, cioè una parte dei frutti e redditi, parte, non tutto, aggravio e non esproprio, peso e non distruzione ».

Meglio di così non avrei saputo dire, ma intanto avevo anche altre notizie. Mentre leggevo questo articolo del Cogliolo mi capitava sott'occhio un comunicato dei giornali di Bologna (e rivado sempre col pensiero alla mia regione) in questo comunicato che si intitola: « Decisioni della lega provinciale dei contribuenti » si dice così: « L'assemblea dei fiduciari dei Comuni comunali che si è tenuta oggi al completo; constatato che ben 52 comuni sono solidali nella lotta (la lotta è di non pagare le tasse) decide che in quei comuni, nei quali le autorità politiche esorbitando dal loro mandato dovessero impedire le radunanze mandamentali o comunali, si dovrà astenersi da fare qualsiasi atto di ribellione, e l'unico contegno che dovrà es-

sere tenuto fino a nuovo ordine dovrà essere questo: « Non pagare ».

« Infine l'assemblea ha deliberato di rendersi solidale con tutti gli aderenti che avessero noie e danni personali da parte dell'esattore; mettendo fin da ora a disposizione dei colpiti tutti i mezzi legali, morali e materiali di cui si potrà disporre ».

Onorevoli colleghi, la solidarietà di non pagare si trova facilmente e se si propaga questa malattia, non so dove l'erario andrà a finire.

È una vera e propria dichiarazione di guerra all'esattore.

E poichè mi capita di pronunciare questa parola di esattore, voglia acconsentirmi il Senato di aprire una parentesi, con la speranza che mi ascolti, se c'è, il ministro delle finanze, o che possa essere informato di una specie di tranello che si potrebbe benissimo qualificare delitto, che consumano tutte le esattorie delle grandi città. Cito Roma, perchè la conosco bene.

A Roma succede questo in materia di esattoria di tasse.

Quando si tratta di notificare al contribuente un avviso di tassazione, si piglia la *Guida Monaci* di vent'anni fa e si notifica tutto a domicili ignoti.

Voci. È vero, è vero.

GALLINI. Otto giorni dopo, magari un giorno dopo a quello per il quale è stabilita la multa del quattro per cento, si prende la *Guida Monaci* attuale e si trovano i domicili di tutti e si intima di pagare con la multa del quattro per cento;...

Voci. È vero, è vero.

GALLINI ... il che vuol dire questo, onorevole Presidente del Consiglio, che siccome quel quattro per cento che si chiama multa, ma che non è che un interesse moratorio, quell'interesse moratorio per un giorno (moltiplicato 4 per cento per 365) diventa un interesse moratorio del 1460 per cento all'anno! Nessun usuraio era mai arrivato a tanto. Fate un'inchiesta e vedrete che quello, che dico, è vero.

Il Governo del resto queste cose penso che le sappia, ma il Governo non riflette che queste torture e questi strozzinaggi sono proprio quelli che preparano le rivoluzioni.

E veniamo ad un ultimo punto che è il più delicato e che toccherò sorvolando: la deficiente azione della giustizia, il disservizio giudiziario.

In questi ultimi tempi, noi vecchi studiosi

di diritto, abituati a frequentare le aule dei tribunali, abbiamo assistito con sorpresa allo spettacolo di una magistratura che si aduna a comizio a Milano, a Torino ecc. e si aduna a comizio con propositi sindacali, con propositi di solidarietà, di ribellione contro lo Stato.

Voci. È vero.

GALLINI. Aggiungete a questo che non c'è più modo di far funzionare la giustizia: gli avvocati scioperano, non perchè non vogliono lavorare, ma perchè non possono lavorare.

Nelle materie penali la polizia riempie le carceri per ragioni di ordine pubblico, ma poi mancano i giudici istruttori e i cancellieri per le istruttorie; e il carcere preventivo si prolunga settimane, mesi e semestri, cosicchè la libertà dei cittadini è manomessa. Nelle materie civili non si discute più; la discussione orale, che è un grande beneficio, una grande garanzia per la giustizia, non si fa più; non si possono più fare istruttorie, mancano i giudici, mancano più specialmente i cancellieri. Hanno fatto sforzi sovrumani i nostri capi di Corte, hanno fatto meravigliosamente il loro dovere, ma manca il personale.

Ora quando in un paese manca il sussidio di quella che nelle scuole insegnavano, a noi ingenui, a dire che era il *fundamentum regnorum*, quando non è garantito nè l'onore, nè la libertà, nè la proprietà dei cittadini, ditemi se non andiamo verso momenti gravi!

Ho finito, non voglio tediare oltre il Senato e non voglio neppure fare una perorazione, nè una sparata oratoria; ma voglio da buon cittadino limitarmi a formare un voto: che finalmente il Governo, un Governo, ispirandosi ai grandi principi del partito liberale-democratico, che ha fatto l'Italia e l'ha resa grande, voglia ridare la pace, la prosperità a questa bella, grande, meravigliosa, ma dolorante patria italiana. (*Applausi vivissimi, moltissime congratulazioni*).

Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Thaon di Revel a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

THAON DI REVEL. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedi-

menti per gli stipendi e l'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea.

PRESIDENTE. Da atto all'onorevole senatore Thaon di Revel della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Ferraris Carlo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato "Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra", e ne approva il regolamento relativo ».

PRESIDENTE. Da atto all'onorevole senatore Ferraris Carlo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Foà a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FOÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Foà della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Iscrizione, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2^a categoria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione

sul bilancio dell'interno 1921-22 e 1922-23.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul bilancio dell'Interno,

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rava.

RAVA. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Do allora facoltà di parlare all'onorevole senatore Leonardo Bianchi.

BIANCHI LEONARDO. Prendendo la parola dopo il discorso del collega Gallini, il quale ha trattato un tema di politica generale che ha impressionato il Senato, mi sento quasi mortificato di dover trattare un tema tecnico, quello cioè della riforma, che invoco, della legge sui manicomi e sugli alienati.

Io sono qui, per quanto mi sappia, il solo cultore di questa branca della biologia, e dopo 18 anni di esperienza, ho sentito il dovere di portare questa questione innanzi al Senato. Vi son stato indotto anche dal fatto che la legge che regola questa materia, quella del 1904, fu inviata alla Camera dal Senato, il quale l'approvò dopo severa discussione. Io ebbi l'onore di esserne il relatore nell'altro ramo del Parlamento e per ragioni politiche non si poté modificare sostanzialmente quella legge, sebbene fosse vivo il contrasto tra le ragioni politiche e le ragioni scientifiche e pratiche, come si può riscontrare nella relazione che io ebbi l'onore di presentare alla Camera.

Dopo molti anni di esperimento, sotto il regime di questa legge, noi sentiamo la necessità sociale e politica di modificarla. Innanzi tutto devo richiamare l'attenzione del Governo e del Senato, sopra l'enorme aumento della follia nel nostro Paese, che del resto non è il solo ad esserne afflitto, perchè anche negli altri paesi civili si verifica il medesimo fenomeno. In Italia nel 1874 erano internati appena 12,000 folli; oggi giorno ne sono internati circa 45,000. In Inghilterra da 36,000 che erano 50 anni fa, sono saliti oggi a 138,000. Nella Scozia in 15 anni sopra una popolazione di 4,736,000 abitanti, il numero è aumentato da 8,837 a 16,535;

in Francia si è raggiunta la cifra di 60,000, in America con una popolazione di 80 milioni di abitanti la cifra dei folli è salita a 152,000. In Germania nel 1878 esistevano 74,000 folli distribuiti in 262 asili pubblici e privati, nel 1903 la cifra era salita a 108,000 distribuiti in 395 asili. Non mi dilungo a riferire la cifra dei folli di altri paesi, poichè da quelle riportate ognuno potrà argomentare la gravità del fenomeno. Ma tengo a dichiarare che la cifra degli alienati ricoverati nei manicomi non rappresenta che una piccola parte dei malati di mente. Quando, per esempio, si consideri che nei manicomi, in ossequio alla nostra legge, non sono ricoverati che quelli giudicati pericolosi per sè e per gli altri, si può facilmente intuire l'enorme cifra di deboli, di nevrastenici, di epilettici, di degenerati in genere. La nostra legge si è ispirata al criterio della pubblica sicurezza non al criterio di ospitalità. Io invoco invece anche questo secondo criterio. Credo che la manchevolezza della nostra legislazione abbia contribuito all'aumento del numero dei folli, e per molte ragioni. Anzitutto il nostro Paese non si è dato cura di eliminare alcuna delle cause dell'aumento di questo genere di malattie. Io ho trattato brevissimamente dinanzi al Senato la questione dell'alcoolismo. È bene che il Senato ricordi che per lo meno il 20 per cento degli alienati sono di origine alcoolica, e questa percentuale è ben poca cosa se si consideri il gran numero dei degenerati che sono in gran parte la prole di genitori alcoolizzati. Calcolo una minima percentuale di 40 o 50,000 epilettici nel nostro Paese, e di cui soltanto 4000 sono ricoverati negli ospedali, un grandissimo numero di nevrastenici, di psicastenici, di imbecilli, ecc. devono la loro morbosa struttura mentale all'alcoolismo dei genitori. Per tutte queste forme non è prescritto il ricovero nei manicomi, ed i medici giustamente si rifiutano a rilasciare i certificati a questi ammalati; essi si curino o non si curino, rimangono nel Paese e rappresentano i fiacchi, i deboli nella vita della Nazione, ingombrano il lavoro dei più e danno l'impronta, il carattere della fiacchezza ai gruppi sociali dei quali fanno parte, per il loro grandissimo numero. Quando noi consideriamo che il valore di una razza, nelle lotte civili, è strettamente collegato con la salute fisica e mentale e soprattutto con la vigoria del

carattere, noi ci dobbiamo fortemente preoccupare del problema d'infrenare e ritardare la degenerazione della razza, il cui indice è l'enorme aumento della follia nel nostro Paese, e soprattutto di quelle forme che non si trovano nei manicomî, e di cui posso io testimoniare il gran numero, perchè da tanti anni, esercito questo ramo della medicina. Quello che io affermo son certo che anche altri nevrologi possono confermarlo. Abbiamo la legge Luzzatti sulla repressione dell'abuso di bevande alcoliche, la quale deve essere riveduta, intensificata ed applicata. Comprendo benissimo che nell'affermare ciò tocco forti interessi nazionali, perchè la maggior parte delle nostre terre è coltivata a vite, ma si stanno studiando i modi come utilizzare il frutto della vite, non limitandolo solamente alla confezione del vino, ma anche di altri prodotti, che sono utili alla salute. Mi consenta il Senato che io non m'indugi più a lungo su questo argomento.

Così pure dovrei parlare di tante altre malattie croniche di cui non ci siamo dati la necessaria cura a prevenire, come la sifilide e la malaria che contribuiscono alla fiacchezza psicosomatica degli uomini e della prole; e di conseguenza allo sviluppo delle malattie mentali. Ma io desidero richiamare l'attenzione del Governo sopra un altro fattore: la scuola. Noi non abbiamo una legge, cui hanno provveduto già altri paesi, come la Francia e l'Inghilterra, sulle scuole per i deficienti. Evidentemente quando i deboli sono confusi insieme con gli altri alunni nelle scuole, e sono assoggettati ai medesimi programmi, si stancano e si confondono facilmente; e sono unità che si perdono. Quando consideriamo che di 50 giovani nella prima ginnasiale ne arrivano 30 alla quinta ginnasiale ed anche meno al liceo, ammesso anche che un certo numero abbandoni volontariamente gli studi per le più svariate esigenze della vita, è evidente che un gran numero si perde, perchè non ha la potenzialità di affrontare il lavoro delle scuole superiori, di superarne le difficoltà; codesti alunni, se non del tutto perduti per la vita efficace del paese, vanno ad ingrossare le fila dei parassiti della Patria, aspiranti agli uffici burocratici che intristiscono avvelenati da codesti elementi a mezza capacità ed a mezza coscienza.

Se noi avessimo le scuole speciali per i deficienti, che, come dissi, sono bene organizzate e regolate in altri paesi, noi potremmo aver conoscenza della capacità mentale degli scolari con l'istituzione dei medici scolastici, i quali dovrebbero avere una cultura speciale, tale da poter seguire lo sviluppo fisico e la capacità mentale di tutti gli alunni. Occorrerebbe fare una specie di anagrafe degli alunni delle scuole, come si fa in altri paesi. Potrebbe sorridere qualche illustre collega, ma esempi di medicina preventiva non mancano nelle scuole e negli eserciti. In America si usa di esaminare, per esempio, tutti i soldati mercè speciali commissioni, perchè ogni soldato americano deve essere assolutamente sano. È per questo criterio di previdenza che nell'esercito americano si è verificato un numero relativamente piccolo di malattie rispetto a quello che si è verificato nell'esercito italiano ed in parte anche nel francese. Noi dobbiamo ricrederci intorno a certi sistemi da noi preferiti; noi abbiamo inviato una quantità di malati alla guerra che ne ritornarono come invalidi di guerra, mentre erano già malati, e gravano sul bilancio dello Stato insopportabilmente per le pensioni. È stato un grave errore a base di sospetto e di ignoranza! Noi dovremmo avere una anagrafe scolastica, si parla da tempo della istituzione, che è assolutamente necessaria, dei medici scolastici; ma essi non dovranno intendere la loro missione nel senso di entrare in un'aula per esaminare la sola salute fisica, chi è malato d'occhi o chi è pallido, ma devono esaminare gli alunni dal punto di vista dello sviluppo psichico, in rapporto ai programmi. Tal cosa è agevole con un po' di cultura speciale. Così potremmo avere una selezione degli alunni e costituire scuole speciali, nelle quali si possa sviluppare la mentalità dei deficienti, che altrimenti si perdono, con speciali metodi pedagogici.

Mi fermo un po' sulle cause perchè è inutile modificare la legge se non approfondiamo la genesi del fenomeno sociale del quale mi occupo.

Un'altra ragione dell'aumento dei folli è che la nostra legge è imperniata sopra il criterio di pubblica sicurezza, quello della pericolosità del malato. Ora io credo che noi dobbiamo interessarci del folle per sé stesso in quanto è malato. Dobbiamo concepire le istituzioni per

le malattie mentali come istituzioni ospedaliere, oltre che di pubblica sicurezza per i così detti pericolosi a sé e ad altri. Del resto la legge è contraddetta dal fatto in ciò, che tutti quelli i quali sono inviati ed accolti in un manicomio allorché sono pericolosi, se non saranno perfettamente guariti, resteranno ospiti del manicomio, anche quando son diventati tranquilli. In ciò la legge si contraddice, perché è vano prescrivere il ricovero solo per i folli pericolosi, quando dal punto di vista tecnico non è agevole il giudizio di inoffensività; e quando non si ha modo di obbligare le famiglie e altre pubbliche istituzioni a riprendersi quelli che furono ricoverati per un episodio psicopatico che li rese temporaneamente pericolosi. E v'è un'altra ragione della contraddizione tra le disposizioni della legge e il fatto pratico. Siccome il giudizio d'inoffensività non è assoluto, ma relativo, di folli non perfettamente guariti, non v'è direttore, per quanto generoso esso sia, colto e di animo forte, che si esponga ai rigori della legge, licenziando degli alienati che egli giudichi non più pericolosi, che potrebbero essere delle unità utili, specialmente se compagni ed assistiti dalle famiglie, perché la legge nel comma primo dell'articolo terzo attribuisce al Direttore del manicomio la responsabilità degli atti che per qualsiasi occasione commetta il folle dimesso. Infatti in esso è detto: il Direttore può dimettere un ammalato il quale non si trovi più in condizioni di pericolosità però sotto la sua responsabilità.

Quel criterio ristrettivo della dimissione dei folli dall'ospedale psichiatrico, dev'essere soppresso. Codesti Istituti devono respirare; la dimissione dei folli dev'essere lasciata al giudizio dei sanitari, i quali conoscono altresì gli ambienti ai quali il folle verrà o non verrà affidato.

Esiste un numero grande di malati, la cui malattia insorge acutamente: per esempio, i malati da intossicazione, o infezione: tifo, malaria, influenza, ovvero alcoolismo acuto, ecc. che se curati in tempo opportuno potrebbero guarire in poco tempo. Ora siccome per il ricovero di essi nel manicomio occorrono le pratiche o con la pubblica sicurezza, o con il tribunale, è naturale che molte famiglie si rifiutino ad inviare i loro malati negli ospedali speciali per la ragione che la pubblica sicurezza e il tri-

bunale imprimono un marchio indelebile sulla onorabilità della famiglia (sia pur pregiudizio), e quindi questi ammalati restano nelle proprie case non curati o mal curati.

Per tal guisa la malattia passa spesso allo stato di cronicità; e solo allora i rispettivi malati vengono ricoverati nel manicomio; ma è forse tardi per una cura razionale; ragione per la quale è una necessità di provvedere diversamente al ricovero di questi ammalati.

In Inghilterra si formulano proposte per provvedere a codesto inconveniente. In un recente Congresso per il centenario di Bayle al quale ero stato invitato, ma a cui non ho potuto partecipare, si faceva una proposta per la istituzione di reparti speciali, nei manicomi, destinati al ricovero di malati acuti, i quali benché talvolta pericolosi non dovrebbero essere ricoverati col criterio informatore della legge in base al carattere di pericolosità dell'ammalato, ma solamente come ammalati da curare. Questo concetto è stato già tradotto in pratica a Monaco di Baviera. In Italia esistono 14 o 15 cliniche per le malattie nervose dove potrebbero essere accolti (a criterio del personale delle cliniche stesse) almeno alcuni di questi ammalati acuti, i quali potrebbero essere curati convenientemente e guariti in tempo relativamente breve. Alla stessa guisa propongo che ciascun manicomio abbia un reparto per il ricovero dei malati acuti, e di altri malati i quali a norma della legge attuale non potrebbero esservi ricoverati.

Esiste invero un numero assai grande di malati i quali a malattia avanzata sono ritenuti inguaribili; mentre si sa che tali malattie passano per fasi di evoluzione durante molti anni: le malattie si evolvono in un lungo periodo di tempo, nel quale i malati non sono pericolosi; e questo periodo è proprio quello in cui essi possono essere più facilmente curati; mentre secondo la legge possono essere ricoverati solo quando la malattia ha raggiunto il suo fastigio, e l'ammalato ne è reso pericoloso. Se essi trovassero degli Istituti dove curarsi potrebbero forse guarire: non ne verrebbe aumentata la cifra dei ricoverati cronici.

Chiunque si interessa ai bilanci delle provincie sa che la maggior parte dei proventi delle tasse provinciali sono assorbiti per il mantenimento dei ricoverati nei manicomi. Oggi che la vittitazione dei malati costa straordina-

riamente, oggi che si è commesso l'errore di concedere le otto ore di lavoro anche agli infermieri, onde la necessità di raddoppiarne per lo meno il numero, senza considerare l'aumento eccezionale dei loro stipendi, i bilanci delle provincie sono così gravati (e molti colleghi possono confermare quel che dico) che si sente l'urgenza di provvedere in tutte le maniere ad affrontare e combattere tutte le cause che possono aumentare il numero dei folli. La pazzia non si sottrae all'azione della profilassi la quale previene lo sviluppo di una quantità di malattie che prima decimavano le popolazioni.

L'esperienza ha dimostrato un'altro difetto della legge per quello che dispone circa le Commissioni di vigilanza.

Le Commissioni di vigilanza attualmente sono costituite dal prefetto da uno specialista e dal medico provinciale; e le visite ai manicomi si fanno una volta l'anno. È accaduto per i manicomi quello che si è verificato per le scuole: si è gravato il bilancio dell'istruzione con corpi di ispettori i quali vanno una volta l'anno ad ispezionare una scuola, e credono di poter giudicare del carattere della scuola, del valore dei professori, dei metodi e dei programmi con una visita di uno, due o tre giorni.

Molte volte l'ispezione non è fatta che per qualche scandalo avvenuto in una scuola, o perchè è stata richiamata l'attenzione sopra fatti un po' scabrosi, ovvero per la promozione di un professore.

L'ispettore si presenta nella scuola, osserva l'elenco delle lezioni impartite, interroga il capo dell'Istituto, procede ad un esame di qualche alunno già preparato, e tutto va bene.

Intanto l'ispettorato grava enormemente sul bilancio della pubblica istruzione. E c'è di peggio: v'è stato un periodo di tempo in cui è avvenuto quel che io deploro ora nelle ispezioni delle Commissioni di vigilanza pei manicomi; un professore era ispettore per un anno o due, e a sua volta doveva subire l'ispezione quando cessava dalle funzioni ispettrici. Evidentemente si stabiliva un rapporto di mutualità tra gli ispezionati di ieri e gli ispettori del domani. Chi può negare che ciò sia umano.

È avvenuto così anche per le ispezioni dei manicomi; medici e direttore di un mani-

comio diventano per qualche tempo membri della Commissione di vigilanza di altri manicomi; sono cioè ispettori, ma a loro volta devono subire le ispezioni dei loro Istituti. È superfluo l'esame degli inconvenienti. D'altra parte si sa da tutti che le ispezioni si fanno una volta l'anno, si sa che la prefettura prepara le ispezioni, e s'intende che tutto va in regola. Ma il carattere delle ispezioni è di una delicatezza straordinaria per i manicomi, perchè si tratta non solo di assicurarsi se esistono i registri disposti dal regolamento, e la tenuta igienica e cartelle cliniche, ma di assicurarsi che nel manicomio non siano trattenuti individui che non vi dovrebbero essere ricoverati; la legge si preoccupa specialmente del rispetto alla libertà dei cittadini.

In Francia, in Inghilterra l'ispettorato è rigorosissimo e gli ispettori sono gli stessi ed esercitano un ufficio effettivamente utile e delicatissimo.

Io invoco una riforma che mi pare urgente: la creazione di pochi ispettori specialisti, i quali visitino sempre che lo ritengano opportuno i manicomi, giudichino dell'andamento dei servizi, si assicurino che nel manicomio non sieno ricoverati che malati bisognosi di cure e di custodia, ecc. Soprattutto l'ispettorato avrà modo, con l'autorità di cui è investito, di derimere le non rare questioni che sorgono tra le Amministrazioni e il personale tecnico, e a moderare le asprezze degli attriti.

Noi in generale burocratizziamo ogni funzione e burocratizzare una funzione significa creare enti statali senza curarci della efficacia e della utilità della loro funzione.

Un altro inconveniente devo rilevare, e riflette l'uso che si fa del manicomio civile in rapporto all'articolo 47 del Codice penale.

Da molti anni assistiamo ad un singolare fenomeno: un criminale portato innanzi alla Corte di assise o al tribunale, risulta, a giudizio di un perito scelto dal tribunale o dal giudice istruttore, non imputabile per il reato commesso a causa di vizio mentale. Il tribunale o la Corte di assise invia, accogliendo le conclusioni della perizia, in applicazione dell'articolo 47 del Codice penale, il criminale al manicomio civile.

Il direttore del manicomio civile (e questo è capitato a me, e parlo quindi per esperienza

propria) dopo un più o meno lungo periodo di osservazione, non riconosce nel prosciolto la malattia mentale, e compie il suo dovere nell'interesse dell'Amministrazione e dell'Istituto, dichiarando che l'individuo autore del crimine non può rimanere nel manicomio e quindi deve dimetterlo. Per il dovuto riguardo e rispetto all'autorità giudiziaria e alla legge, può trattenerlo qualche mese; ma se dopo un più o meno lungo esperimento, quel tale risulta mentalmente normale, se si convincerà che si è incorso in un errore, deve la provincia o l'Istituto sopportarne il danno? deve il direttore attenersi alle disposizioni del presidente della Corte; contravvenendo al suo più fondamentale dovere di riconoscere la follia dei ricoverati? Secondo me deve necessariamente provocare la liberazione del criminale, e ognuno intende che il manicomio pubblico diventa un organo di protezione, uno strumento idoneo alle mire di qualche malfattore il quale si studii di eludere la legge. Lo si consideri come guarito, o si riscontri un errore giudiziario, l'autore del crimine va messo in libertà perchè la sua presenza nel manicomio contraddice alla disposizione della legge per i manicomi pubblici.

Io, onorevole ministro, avrei molte altre cose da dire, ma credo che quel poco che ho avuto l'onore di esporre, valga a giustificare il proposito che ho avuto di prendere la parola, convinto di compiere un dovere. E confido che l'onorevole ministro dell'interno, il cui intelletto è così aperto alle cose buone che rialzino il tono morale del Paese, voglia prendere in considerazione quello che ho avuto l'onore di dire.

Non posso desiderare, dal degnissimo uomo che è Capo del governo, una risposta su questioni tecniche di tanta gravità, ma posso legittimamente desiderare che il Ministero dell'interno direttamente, o sussidiato dal Consiglio di una Commissione di cui faccia parte qualche tecnico, esamini la portata e gli effetti della legge del 1904, e veda se non sia il caso di proporre al Parlamento le modificazioni ispirate ai criteri che ho avuto l'onore testè di esprimere. Da molto tempo Governo e Parlamento hanno fatto poco la politica delle cose, troppo quella delle persone. Noi facciamo le leggi per la burocrazia: basterebbe un esem-

pio per tutti. È da anni che si parla di educazione fisica, ma ad eccezione di qualche istituto privato ove è bene intesa l'educazione fisica, non esiste una vera organizzazione statale scolastica per la educazione fisica. Esistono bensì nel Ministero della Istruzione gli organi burocratici ed alcune scuole per la teoria della educazione fisica, ma non mezzi nè organizzazione per l'educazione fisica delle giovani generazioni. Ora comprenderete benissimo che le leggi non si devono imbastire a vantaggio delle persone ma per il bene della Nazione.

È vero onorevole ministro, e onorevoli colleghi del Senato, che la politica delle persone è molto più agevole, si esplica in un breve ciclo, in quanto giova a determinate persone o classi che premono. Ma la politica delle cose ha il grande vantaggio di spingere la sua azione molto lontano dalla attualità e dai particolari interessi a vantaggio della civiltà e del benessere della Nazione.

Noi abbiamo il dovere di rinvigorire la razza, noi dobbiamo mirare a ridurre il più che sia possibile il numero dei deboli; noi non ce ne preoccupiamo o ben poco, ma è ben sapere, che per ogni ricoverato nel manicomio non esistono meno di 50 e forse 100 deboli avviati alla degenerazione; sappiamo che molti di questi provengono da matrimoni tra imbecilli, criminali, epilettici, alcoolisti cronici, e altre varietà di degenerati. Verrà anche l'ora di una legislazione eugenica.

Molte sono le contraddizioni al principio fondamentale, della difesa sociale. Più forte è un paese, il quale fornisce il minor numero di deboli, di incapaci e di perturbatori della vita ordinata e lavorativa dalla Nazione o quando pur li produca posseda forti organi di correzione e di eliminazione.

Se noi riconosciamo la fondatezza di alcuni postulati scientifici, e se è vero che buona legislazione è quella che più sollecitamente assume i risultati della esperienza e della conoscenza, è necessario, per debito di coerenza e per ineluttabilità logica, giungere alle ultime conseguenze di fronte alle quali, come lo spirito dello scienziato, quello del legislatore non può contrarsi e inibirsi per nessuna altra ragione, o che rifletta i rapporti politici dei diversi gruppi parlamentari e sociali della Nazione, o per tema di urtare contro i pregiudizii e le costumanze

popolari, contro i quali per l'appunto la scienza e la politica bene intese hanno l'obbligo di lottare, con lo intento d'imprimere al proprio paese un moto più accelerato di progresso.

È necessario imprimere un indirizzo di vita che assicuri più vigoria alle generazioni che si succedono. Noi non facciamo le leggi solo per noi, ma anche per le generazioni future, e confido nell'alto senno del Presidente del consiglio, perchè egli intende la portata di una legislazione la quale miri a migliorare le condizioni fisiche e morali del paese. (*Applausi congratulazioni*).

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare in sede di discussione sul bilancio dell'interno essendo questo bilancio intimamente connesso con la politica interna del Governo, vale a dire colla situazione interna del paese; la quale situazione interna del paese è per me la chiave di volta di tutta la nostra politica; sia interna, per la ricostruzione economica, morale e sociale della nazione, sia estera, nei rapporti politici ed economici con le altre nazioni.

In un discorso che io ebbi l'onore di fare in un congresso di associazioni liberali Emiliane, ebbi a sostenere, in tema di politica interna, ciò che poi sentii ripetere, con mia soddisfazione, dal ministro degli esteri nell'altro ramo del Parlamento in uno dei suoi ultimi discorsi prima del Congresso di Genova.

Egli disse: « la politica estera non è che un riflesso della politica interna; una nazione conta e pesa nella bilancia dei valori internazionali nella ragione stessa in cui è forte, e compatta, e raccolta, nelle sue energie all'interno ». Il che significa che come sarebbe perfettamente inutile di parlare di ricostruzione di un paese quando per anni si fosse lavorato per disorganizzarlo e indisciplinarlo, così un paese che si trovasse in queste condizioni non potrebbe, a lungo andare, far buona politica estera; poichè non potrebbe essere considerato, e perciò temuto; non essendo, per fortuna dell'umanità, la sola forza brutale quella che tiene in rispetto le genti.

Di questo assioma non abbiamo bisogno di cercarne esempi fuori di casa nostra, avendone

uno fulgidissimo nella nostra storia contemporanea.

Nel 1856, Camillo Cavour, ad onta delle sue eminentissime qualità personali, non avrebbe potuto propugnare al Congresso di Parigi le futuri sorti d'Italia se non fosse stato il rappresentante del piccolo Piemonte; ma del piccolo Piemonte conosciuto e rispettato per la sua esemplare disciplina civile e militare (*bene, bravo*) con un parlamento dove, vigendo lo Statuto, non poteva prendere posto neanche per un giorno nè un disertore nè un liberato dal carcere (*applausi*) per ragioni penali; e dove pure colle divisioni dei partiti aleggiava un solo spirito concorde quando si trattava di difendere i grandi interessi della futura nazione italiana (*benissimo*). E fu così che il generoso Piemonte poté diventare il principale artefice di quella ricostruzione nazionale alla quale oggi si attende colle vagheggiate autonomie regionali (*benissimo*) da chi o da coloro che di quella ricostruzione non ebbero nessuna parte e anzi osteggiarono; oggi in rapporti di simpatia, non so se ufficiale o officiosa, con coloro che fino a ieri predicarono l'odio fra le differenti classi sociali!

Se così fosse, povera croce, alla quale credo anch'io ma senza impeciarla di politica, e povera libertà messa in croce (*benissimo*).

Con queste premesse, che prospettano sinteticamente il mio pensiero, passo all'analisi; limitandomi a trattare di tre punti intimamente connessi con la situazione interna del Paese: primo punto, di carattere politico, secondo punto di carattere morale; terzo punto di carattere economico.

Primo punto, di carattere politico: pacificazione interna: Il nostro Paese da quaranta anni a questa parte, salvo periodi di eccezione, fu guidato da una, per me, malagurata formula-dogma che lo condusse a poco a poco nelle condizioni sociali e morali nelle quali oggi lo ritroviamo; tanto è vero che si giunse perfino ad ammettere possibile lo sciopero generale nei pubblici servizi da nuove classi privilegiate, organizzate politicamente ed economicamente a danno della nazione che le paga.

E qui, aprendo una parentesi, io spero che il Senato vorrà a me congiungersi per inviare un voto di plauso a quei ferrovieri, figli legittimi della nazione, che non tradendola, permi-

sero ed imposero quel servizio ferroviario a scartamento ridotto, per condiscendenza di Governo, nella ricorrenza del 1° maggio. (*Applausi*).

Ma tornando alla formula-dogma; per una libertà male intesa, anzi per una deformazione del pensiero liberale si disse: « reprimere e non prevenire ». Ora, che io mi sappia, libertà non volle mai dire licenza, libertà non volle mai dire autoeliminazione di governo, libertà non volle mai dire abdicazione alle istituzioni che ci reggono. Forti della dura esperienza, bisognerà cambiare formula *vademecum* di Governo e tramutarla nell'altra: « prevenire per non dover reprimere », più razionale, più morale, più liberale, perchè nella repressione, da qualunque parte avvenga, vi è sempre qualche cosa di reazionario.

Del resto, se il mio pensiero non falla, è ciò che con lodevole resipiscenza, per quanto tardivamente, chiede oggi il partito socialista ufficiale, quando domanda il ritorno alle garanzie statuarie (*Commenti*); poichè per chi sente civilmente e non bolscevilmente - con tutto il rispetto parlando (*ilarità*) -, l'impedire le violenze non vuol dire soltanto reprimerle, vuol dire prevenire le cause che quelle violenze determineranno un giorno. Quando le violenze le facevano loro, il Governo non reprimeva e non preveniva: oggi che lo Stato ha riacquisito forza e prestigio per legittima confessione di uomini di governo, non per merito proprio ma per virtù giovanile patriottica altrui (*approvazioni*), il Governo reprime ma non previene.

Io dico che bisogna prevenire ed in qual modo?

Anzitutto, perchè qui sta il punto, anzitutto crediamo o non crediamo alle nostre istituzioni? Vale a dire, vi crediamo non passivamente, perchè ci sono, ma attivamente, perchè le riteniamo necessarie e intangibili? Io dichiaro di appartenere, come probabilmente tutti noi qui, « con più o meno fortuna », a questa seconda categoria; e ho detto « con più o meno fortuna » perchè al giorno d'oggi chi vi crede in codesta maniera ed è pronto a sostenerlo alto e forte quando e più gli piace, dinanzi a chi lo vuole sentire e soprattutto a chi non lo vuole sentire, come ne ha il diritto e il dovere, corre il rischio o di essere revolverato nella schiena, come accadde poco tempo fa a dodici nazionalisti

tutti disarmati, per aver gridato « viva l'Italia! » e « viva il Re! » a Ravenna, o di essere considerato dalle autorità locali come un provocatore di disordini (*benissimo*). Io sono sicuro che il governo la penserà precisamente, su questo argomento, come la penso io, visto che il governo è il rappresentante delle istituzioni e deve esserne perciò il baluardo.

Ma detto questo io debbo fare al governo una chiara ed esplicita domanda, la quale esige una altrettanto chiara ed esplicita risposta. Premetto che nessuno - nessuno - *a priori* può approvare le violenze, da qualunque parte esse avvengano, violenze le quali portano di conseguenza che le autorità finiscono per trattare alla stessa stregua coloro che intendono di sovvertire le istituzioni o coloro che con l'animo dei combattenti e dei decorati al valore intendono di difenderle, come le hanno salvate! Ma non posso dimenticare che nella mia regione è per virtù di questo sentimento giovanile patriottico che cessò quella tirannia rossa che ebbe per epilogo la tragedia in Consiglio comunale di Bologna del 22 novembre 1920; per la quale non so se la responsabilità maggiore sia di quelli che materialmente commisero il delitto o su quelli che da lunga mano moralmente lo avevano preparato predicando l'odio nella mia città tra le differenti classi sociali; non posso dimenticare che è per virtù di questi giovani che, mentre nell'autunno del 1920 erano marciti 600,000 quintali di foraggio sui campi e stavano marcendovi 800,000 quintali di grano, e l'uva non si poteva togliere dai tralci se non pagando scotti ai caporioni rossi, sotto pena o di essere revolverati o di avere la propria merce rovesciata nei fossi, non posso dimenticare che ai primi di luglio del 1921, per virtù di quei giovani, si trebbiava il grano sulle aie col tricolore sull'aia! (*bene*). La bandiera della Nazione dove si preparava il pane per la Nazione. (*Applausi*). E con queste premesse e col racconto di questi fatti ritorno alla mia domanda. E chiedo al Governo: se un cittadino ligio alle istituzioni, come dicevo poco fa, incontrasse un gruppo di giovani che gli sventolassero la bandiera rossa e gli cantassero inni rivoluzionari, e codesto cittadino insorgesse, e quelli lo bastonassero, ed egli reagisse e ne nascesse uno di quei conflitti che tutti noi non più vogliamo e deprechiamo, domando al governo chi fu il provocatore?

Ebbene il Governo faccia come farebbero loro se fossero al Governo, perchè, anche senza esserci stati, ci fu un momento che non si poteva mettere il tricolore fuori dalle nostre finestre, (*approvazioni*), impedisca gli sbandieramenti rossi, i canti sovversivi, cantati a squarciagola nelle bettole e nei pubblici ritrovi e il Governo vedrà che l'ottanta per cento dei conflitti che noi tutti deprechiamo spariranno come per incanto! (*Approvazioni*). E qua, il Governo mi perdoni se io debbo esprimergli il mio dispiacere per averlo veduto astenersi da un voto che doveva essere voto contrario a un ordine del giorno in piena opposizione a quei sentimenti di pacificazione che tutti invocano. Ordine del giorno che fu votato da un esiguo numero di deputati presenti perchè 120 si astennero fra i quali i membri del Governo. A mio modo di vedere il Governo non può astenersi da un voto squisitamente politico, tanto più quando un'alta personalità politica, uomo di Governo, aveva insegnato a tutti il modo di contenersi in certe occasioni! Ma io ho il piacere di conoscere da molto tempo alcuni membri del presente gabinetto, a cominciare dal Presidente del Consiglio, ed ho la profonda convinzione che questi membri del gabinetto non si sarebbero astenuti da codesto voto se non vi fossero state delle ragioni di equilibrio politico ministeriale dovute a pressioni di altri membri del gabinetto, (*applausi*), ai quali perciò invio le mie più sincere e devote condoglianze. (*ilarità*).

E passiamo al secondo punto di carattere morale. Tempo fa, parlando in Bologna con un'alta autorità scolastica e che tanto patriottismo sente, in un giorno nel quale era stato assassinato un agente municipale da un giovane delinquente perchè questo agente gli aveva posto tre lire di multa; (perchè per tre lire si uccide un uomo) e dispiacendomi degli agguati, quasi tutti proditori, compiuti soprattutto dopo la votazione di quel tale ordine del giorno, da giovani iscritti in partiti sovversivi, ebbi a concludere: A me sembra che tutto questo sia la constatazione del fallimento della nostra scuola primaria! Ed egli a rispondermi: È proprio il fallimento!

Ora io chiedo al Governo che fra le domande che si fanno a questi giovani delinquenti si chieda anche da quale scuola comunale usci-

rono, e vedrà il Governo quale interessantissima statistica ne salterà fuori circa le qualità politiche e morali di quei maestri (*benissimo*) che non so se istruirono ma certo non educarono. (*Approvazioni*).

Tanto per me, a costo di passare per un reazionario, del che sarò felicissimo (*ilarità*) se questo epiteto mi verrà da qualche demagogo che non alberga certo in quest'aula, io considero il maestro comunale come il primo soldato della nazione; e, per me, come tale, dovrebbe prestare giuramento alle istituzioni che la reggono! Trattiamolo all'altezza della sua alta missione, ma prima di affidargliela vediamo bene se egli ne è degno, perchè è proprio lui che istilla nelle giovani generazioni quei primi germi di sentimento che se buoni, ne faranno dei buoni cittadini, che se cattivi, prepareranno i futuri disertori civili e militari della nazione. (*Bene*).

Che io mi sappia nessuno obbliga ad abbracciare codesta nobilissima professione; ma quando un individuo di propria spontanea iniziativa abbraccia codesta nobilissima professione e se ne serve per parlare e scrivere contro le istituzioni dello Stato ed insegnare ai giovani di farsi rivoluzionari e di cantare inni sovversivi, come è accaduto nelle nostre scuole del bolognese, quel maestro che prende nello stesso tempo la paga dallo Stato e non capisce la sua falsa posizione, dimostra l'incapacità morale a fare il maestro e l'educatore; ma lo Stato che lo paga firma, secondo me, il proprio diploma di impotenza morale di Governo.

I social-comunisti, giunti al potere delle nostre amministrazioni, hanno perseguitato i maestri che non la pensavano come loro: noi non dobbiamo perseguitar nessuno; ma, stando alle leggi, dobbiamo prevenire in tempo perchè non permanga questa dolorosa situazione; giacchè prima di disarmare il braccio dobbiamo pensare in tempo a disarmare gli spiriti che un giorno armeranno quel braccio. (*Approvazioni*).

E qui non vorrei essere in coloro che da venti anni a questa parte predicarono l'odio fra le diverse classi sociali, anzichè la cooperazione, come noi liberali sempre abbiamo voluto e desiderato, noi che mai ci siamo opposti alle legittime rivendicazioni del lavoro; che anzi in alcuni casi le abbiamo precedute per

conto nostro prima che venissero consacrate per legge: non vorrei essere nei panni dei responsabili di questa discordia civile che pesa così sinistramente sul nostro bilancio dell'interno per varie centinaia di milioni per spese di pubblica sicurezza e di carceri!

E passo finalmente al terzo punto di carattere economico.

A mio modo di vedere bisogna risanare le finanze locali specialmente dei nostri comuni che sono i veri polmoni con cui respira il paese.

I comuni si trovano in questa dolorosa condizione per due cause: la prima che anche per i comuni imperò una famosa formula-dogma che contribuì a portarli nelle condizioni presenti; e cioè « che i criteri tecnici e amministrativi che regolano le amministrazioni pubbliche sono differenti da quelli che regolano le amministrazioni private ». Sarebbe come dire che le leggi statiche che tengono in equilibrio stabile una torre alta cento metri sono differenti da quelle di una torre alta soltanto dieci metri. So benissimo che vi è una differenza sostanziale ma di partenza, di origine, tra le aziende private e quelle pubbliche: vale a dire che le private amministrazioni debbono regolare le loro spese sulle entrate, mentre i comuni debbono regolare le entrate, che sono tasse, sulle spese. Ma fino a quando può durare questa situazione? Fino a quando la pressione tributaria è giunta a tal punto che le entrate non possono più aumentarsi. Ora io posso assicurare il Presidente del Consiglio, e l'intero Gabinetto, che vi sono delle regioni, che io conosco molto bene, nelle quali la pressione tributaria è giunta a tal punto che la proprietà terriera non può disporre più di un terzo della propria rendita per quei lavori di miglioramento e bonifica necessari. E quando queste proprietà sono affittate il fisco prende assai più della corrisposta di affitto!

Posso assicurare il Governo che la maggior parte dei proprietari di case, per i decreti-legge della « burocrazia inquilina » (*ilarità*) sono giunti al punto che sarebbero lieti di poter avere il tre o il quattro per cento netto sul valore delle loro case, non valore presente, ma dell'anteguerra!

Onorevole Presidente del Consiglio, non più tardi di or sono tre giorni mi sentii annun-

ziare una povera signora di 64 anni, alla quale il giorno prima avevo consegnato la medaglia commemorativa di riconoscenza perchè aveva perduto un figlio in guerra. Questa signora piangendo venne da me perchè l'aiutassi e mi diceva: « Dieci anni fa sono venuta in Bologna con mio marito e ho costruito una casa che ci è costata 120,000 lire. Avevo otto figli, due sono andati in guerra, uno mi è morto. Della casa io non prendo che 7000 lire di rendita, mentre devo pagare al fisco, all'anno, 8000 lire ». Ecco il tributo di riconoscenza della nazione! (*Impressione*).

Io chiedo al Governo come si potrà provvedere in modo stabile alla disoccupazione, dissecando in codesta guisa le fonti della ricchezza e del risparmio!

La seconda causa per la quale i comuni si trovano nelle condizioni odierne va ricercata nel fatto che, salvo lievi periodi di eccezione, lo Stato considerò sempre questi comuni più come enti da sfruttare che da far prosperare nell'interesse superiore della nazione.

Non voglio inoltrarmi ora in questa materia, della quale potremo parlare quando si tratterà della riforma dei tributi locali. Certo molte economie burocratiche potranno farsi, auspice lo Stato; ma oggi intendo portare la questione su un altro terreno!

Per me debito comunale o locale e debito di Stato, è tutto debito nazionale; si tratterebbe di vedere se trasferendo tutto, o parte, del debito locale in quello dello Stato non si venisse a dare una tale elasticità economica a questi nostri comuni da renderli sempre più atti a concorrere a quel bilancio economico della nazione senza del quale non potremmo mai raggiungere il bilancio aritmetico!

La vita locale anche moralmente è tanto più travagliata quanto più disagiate sono le condizioni economiche del comune nel quale si svolge.

Nel grande sconvolgimento che la guerra ha creato cominciamo la ricostruzione creando alla base qualche cosa di sano, la vita dei nostri comuni. E come ho veduto che si era disposti a dare tante centinaia di milioni fuori di casa, io spero che il Governo sarà disposto a dare qualche miliardo ai nostri comuni che sono la nostra casa.

Pur rendendomi conto delle giuste obiezioni che potrebbero essermi fatte, ma convinto della grande utilità di questo provvedimento, io mi rivolgo al Governo, perchè con chiara e lontana visione voglia provvedere al risanamento economico dei nostri comuni, onde da questa opera di vera ricostruzione non soltanto economica, ma anche morale e sociale, il paese possa avviarsi verso quella prosperità che questa alta Assemblea alla quale mi onoro di appartenere, perchè non d'altro preoccupata che degli interessi superiori della nazione, certamente con me augura e vuole! (*Vivissimi e generali applausi*).

SALVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVIA. Onorevoli senatori, indotto dall'importanza demografica e sociale della questione della protezione dell'infanzia, ho presentato un ordine del giorno, col quale il Senato « invita il Governo a preparare una riforma dell'ordinamento della pubblica assistenza, ispirandola a meno angusta concezione dell'obbligo che ha lo Stato di integrare l'azione degli enti minori e dei privati e organizzando in maniera completa, sulla scorta delle altre legislazioni, tutte le forme di protezione dell'infanzia abbandonata e debole ». Svolgerò brevemente quest'ordine del giorno, l'importanza del quale è dimostrata dalla urgenza di provvedere a bisogni gravissimi delle nuove generazioni, ora specialmente che l'entusiasmo meraviglioso suscitato dalla guerra anche a riguardo dell'opera di assistenza, gradatamente s'intiepidisce e si queta.

Io leggevo, giorni or sono, onorevoli colleghi, in una relazione parlamentare relativa ad un disegno di legge presentato ed approvato dal Parlamento belga, queste parole, che meritano di essere meditate:

« Nel momento in cui, dopo la guerra, tutti gli sforzi dei poteri pubblici e dei cittadini devono tendere alla ricostruzione del paese, è indispensabile prendere le misure necessarie perchè le generazioni avvenire possano disporre di tutto il vigore fisico e morale che esigerà l'adempimento della pesante missione (tâche) che dovranno compiere ».

Vi è dunque un interesse evidentemente pubblico, un interesse nazionale in questa questione della protezione dell'infanzia debole o abban-

donata; l'interesse, cioè, che sia curata nel suo svolgersi la piccola pianta umana, che darà domani utili cittadini e forti lavoratori. Disgraziatamente l'Italia sarà degli ultimi paesi che provvederà a legiferare a questo riguardo. L'assistenza dei bambini altrove ha formato oggetto di svariate leggi, che la questione han risolta sotto tutti i punti di vista. Dai provvedimenti per i bambini abbandonati, materialmente o moralmente, al magistrato per i minori; dalle istituzioni di alimentazione dei piccoli parvoli (goccia di latte, crèches, pouponnières) alle colonie per i deboli, — a tutto si è dato opera. In questa gara di bene il Belgio è in primissima linea, con le leggi del 1912 e del 1919. Con quest'ultima si è creata l'Opera Nazionale dell'Infanzia, che prende il suo movimento da un centro di dottrina e d'indirizzo amministrativo (Consiglio superiore delle opere dell'infanzia) e distende la sua azione ed i suoi sussidi attraverso i comitati provinciali e locali.

Dopo il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, gli Stati Uniti, la Spagna hanno disciplinato la materia, per guisa che si può dire che, in tutti questi paesi, si abbia una vera legislazione sulla protezione infantile. Nell'anno decorso, a Bruxelles, si tenne un congresso internazionale per la protezione dell'infanzia, e si raccolsero in due grossi volumi le discussioni e le relazioni che i rappresentanti dei varî Stati presentarono circa la legislazione dei rispettivi paesi, in ciò che concerne l'infanzia abbandonata o debole. Vi furono magnifiche constatazioni di opere compiute, statistiche consolanti, considerazioni e propositi lodevoli. In tanta copia di dati il rappresentante dell'Italia dovette, suo malgrado, mascherare la povertà delle nostre norme legislative in materia con queste parole, che leggo ad incitamento del Governo, perchè ripari a tanto nostro difetto:

« La protezione sociale dell'infanzia, in Italia, non ha ancora raggiunto il livello che desiderano coloro che studiano questo importante argomento. In effetti, essa non è regolata da leggi speciali e le disposizioni relative sono contenute in numerosi codici ed in diverse leggi. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che l'Italia si è appena costituita in Stato da mezzo secolo circa, e che al momento che cercava di provvedere in modo efficace alla protezione dell'infanzia, fu trascinata successivamente in due

guerre, che hanno richiesto immensi sacrifici, tali che impediranno di riprendere per lungo tempo e di completare l'opera cominciata, che richiede larghi mezzi economici ».

Io non vorrei che quest'ultima considerazione del rappresentante nostro al congresso di Bruxelles si traducesse in realtà. I mezzi economici devono trovarsi per fini ed opere così alti. In parte, anzi, si sono già trovati con la tassa sui pubblici spettacoli. E vi è da proseguire in questo indirizzo. Legislativamente, poi, noi abbiamo una mole, può dirsi, di lavori preparatori a questo riguardo, della quale è tempo oramai di trarre vantaggio per passare risolutamente nel campo dell'azione.

La nostra Assemblea si occupò largamente, 15 anni or sono, del grave problema in occasione di un disegno di legge presentato dall'on. Giolitti. In quella congiuntura, anzi, il senatore Cavalli ricordava un aneddoto parlamentare che dimostra la incuranza dei vari Governi per un argomento così importante. Narrava che il Depretis, venti anni prima, aveva promesso di presentare subito un disegno di legge a protezione dell'infanzia abbandonata e debole; ma da oltre venti anni la promessa attendeva l'attuazione.

L'onorevole Giolitti, rispondendo immediatamente, al senatore Cavalli disse: « Presenterò il progetto al più tardi entro venti giorni », e mantenne la parola. Nelle tornate dal 4 al 9 dicembre 1907 il Senato lo discusse largamente, con altezza di vedute e con cura minuziosa; e lo approvò. Io non dico già che quel disegno di legge allora votato fosse esauriente; anzi per alcuni lati dirò che era manchevole ed incompleto. Ma, in tutti i modi, era un avviamento alla soluzione del poliedrico problema. In quel periodo, faceva difetto quel complesso di esperimenti, che si sono avuti in seguito, circa l'adozione dei metodi adatti a rinvigorire le fibre deboli dei bambini, e circa le opere più idonee a spiegare un'efficace protezione all'infanzia bisognosa di aiuto.

Ad ogni modo quel disegno di legge, che l'on. Giolitti dichiarò che mirava a colmare una profonda lacuna nella legislazione italiana; quel disegno di legge, dico, ebbe l'onore di una altissima discussione da parte di illustri e competenti senatori, come il Cavalli, il De Cristofaris, il Cavasola. Ed è buon esempio del modo

come qui si trattano le questioni. Ma si vede chiaro che questa questione non interessava soverchiamente i Governi, poichè la Camera dei deputati non ebbe mai ad occuparsi di questo importante problema; non lo discusse; lo lasciò cadere. E dopo altri 15 anni quella lacuna nella nostra legislazione riguardante l'infanzia abbandonata o debole, ufficialmente deplorata nel 1907, è tutt'ora aperta, anzi è profonda più di prima.

Quali dovrebbero essere i criteri ai quali deve informarsi una legge protettiva dell'infanzia? Noi abbiamo nelle legislazioni dei diversi Stati, una serie di norme e di istituzioni che han già fatto buona prova. Prendiamone la parte che a noi pare opportuna, e provvediamo senza altri indugi.

Anzitutto, bisognerà collegare in un centro unico tutte le direttive amministrative e tecniche, per irradiare l'indirizzo opportuno e gli aiuti necessari alle varie opere sparse nelle provincie. Questo centro potrà chiamarsi « Opera nazionale dell'infanzia », come nel Belgio, o « Ufficio nazionale di protezione dell'infanzia », come in Francia, o « Ufficio dei bambini », come in Inghilterra.

Ben si comprende che con ciò non intendo dire che debba costituirsi un'Opera statale; sibbene un Ente pubblico, che potrebbe, fra l'altro, distribuire i sussidi alle Opere esistenti nelle varie regioni, e promuoverne altre, vigilando ed indirizzando tutte ai fini scientificamente ed utilmente desiderati.

Non ripetiamo le norme della legge sugli orfani di guerra; questa è soverchiamente burocratica: ha le asperità di un'opera fatta dallo Stato. La legge sulla protezione dell'infanzia, invece, dovrebbe ispirarsi al concetto di integrare le iniziative individuali, lasciandole sorgere, anzi aiutando a farle sorgere, e di porgere direzione, spinta e incoraggiamento a quelle iniziative, che non trovano per il momento modo opportuno di costituirsi. Noi abbiamo veduto durante il periodo della guerra, che col calore dei migliori sentimenti fuse, per dire così, in un masso incandescente di solidarietà umana tutte le classi sociali; noi abbiamo veduto sorgere molte Opere di assistenza, specialmente a favore dell'infanzia, le quali oggi lottano per vivere. Citerò a titolo di onore quella di puericoltura della signora Caraviglio, le mara-

vigliose istituzioni della signora Nitti, il preventivo della dottoressa Negri, l'asilo dei piccoli abbandonati del prof. Tropeano, la casa di cure antitubercolari del senatore Bergamini. E chi sa quante altre se ne contano, sorte in quel periodo.

Tutte queste Opere, però, provvedono sporadicamente ai vari bisogni, senza connessione, senza unità d'indirizzo, per la zona limitata ove sorgono. E quante regioni o provincie non hanno avuto la ventura di trovare di quelle anime elette e coraggiose che, eccitando e sollecitando lo spirito di carità e di amore del prossimo, han raccolto i mezzi occorrenti a tanti bisogni e a tante necessità. Ora l'Opera di protezione dell'infanzia dev'essere integratrice delle iniziative private, indirizzatrice ai fini migliori, col pieno rispetto dell'autonomia delle varie istituzioni; perequatrice delle disuguaglianze nelle diverse regioni e nelle diverse provincie.

Io non so perchè il povero bambino di Basilicata o di Calabria non debba trovare, ad esempio, un aiuto se è colpito dalla scrofola o dal rachitismo e dalle mille forme di quella latente tubercolosi onde è minata la pianta umana non nata da buon seme. Io non so perchè lo Stato non debba preoccuparsi di rinforzare questi virgulti umani, in tutte le regioni, per concorrere a rendere salde e forti le piante, che saranno le nuove generazioni, alle quali dovremo lasciare carichi così gravi e così difficili.

Io non so, infine, perchè si debba lasciare solo a quella che, un tempo, fu detta carità per il prossimo, poi filantropia ed oggi dicesi solidarietà umana, la cura di creare o iniziare Opere così utili alla collettività, e perchè le nostre leggi sulla beneficenza sono soltanto leggi di vigilanza e di controllo.

È ben vero che negli ultimi tempi si è provveduto a costituire un fondo (spettacoli pubblici) per venire in aiuto alle istituzioni di beneficenza. È ben vero che le autorità centrali sono larghe di aiuti alle nascenti Opere *pro infantia*. Ma difetta l'organismo centrale e la legge che tutto regoli la importante materia della protezione dell'infanzia in tutte le sue forme.

E ciò è male: è una lacuna da colmare. Ed è un torto il non averlo fatto finora, lasciandoci oltrepassare da molti, da quasi tutti gli stati

Europei. Tentiamo ora di pigliare il nostro posto, in questa gara di opere altamente civili. Riassumendo il già detto, è certo che la protezione all'infanzia ha una finalità, anzitutto utile alla nazione. Aggiungo che ne ha un'altra socialmente vantaggiosa, poichè porge ai diseredati la prova del modo come la collettività viene in aiuto dei bambini deboli o abbandonati, e ne prende cura e li avvia ai fini desiderati per l'utile dei singoli e della nazione. Questo spettacolo certamente ha la sua efficacia anche da un punto di vista sociale. Lo spettacolo dell'infanzia indigente e debole, soccorsa, assistita e curata produce sempre l'effetto benefico di placare le ire, di disacerbare gli animi e di moverli a sensi di bontà. Se nei solchi aperti dagli attriti di classe si gettano i semi delle Opere di assistenza infantile non v'ha dubbio che in breve tempo si raccoglieranno i frutti di un buon contributo alla pacificazione sociale. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Foà.

FOÀ. Onorevoli colleghi, Ero molto esitante nel decidermi a svolgere un argomento non specificamente politico, dopo gli importanti discorsi penetranti nella vita politica del Paese, che furono testè pronunciati, ma per fortuna il collega che mi ha preceduto, ha trattato un argomento tanto affine a quello che mi sono proposto di trattare io stesso, che ci possiamo integrare reciprocamente.

Il mio proposito è di dire brevemente qualche cosa sullo stato attuale dei brefotrofi in Italia. A malgrado delle riforme già attuate in molti centri d'Italia, riforme fondate sull'esperienza triste del passato, e sulla visione scientifica ed umanitaria del presente e dell'avvenire, i vecchi brefotrofi continuano a dare l'esempio della tristezza cui va soggetta la prima infanzia in molte delle nostre provincie. Dieci anni or sono le sale degli istituti erano affollate di lattanti e si trovavano nutrici in numero sufficiente, la mortalità era alta, ma non spaventosa come è divenuta in seguito. Sia per la guerra, sia per altre ragioni sociali, oggi sono aumentati i trovatelli e sono tanto diminuite da essere quasi scomparse, le nutrici. Questo porta ad un danno gravissimo, ad uno stato di cose che oggi non può ammettersi da chi abbia il più

elementare sentimento umanitario, e qualunque siano le sue teorie sociali. Siamo arrivati al punto di avere in taluni vecchi istituti pochi anni or sono, una mortalità del 97 per cento. Noi abbiamo la vergogna di possedere ancora più di 200 ruote nel nostro paese. E vi è una disuguaglianza enorme di trattamento fra provincia e provincia fra brefotrofo e brefotrofo non solo, ma in una medesima provincia dell'Italia media, il Consiglio locale di beneficenza, ha concesso l'abolizione della ruota ad una delle città costituenti la provincia stessa e l'ha voluta ancora mantenere nella città capoluogo. Per cui una difformità grandissima e tutto questo in offesa alle migliori esperienze fatte negli ultimi anni in vari centri d'Italia. Se io non dovessi parlare che del male che c'è nei brefotrofi italiani, mi sentirei avvilito perchè dovrei esporre le piaghe più doloranti; ma per fortuna abbiamo una quantità di esempi di rigenerazione spontanea in molte delle nostre provincie, le quali hanno provveduto ad una radicale trasformazione dell'antico brefotrofo. In che cosa consiste questa radicale trasformazione? Essa può consistere, o nella abolizione del brefotrofo (e ciò fu fatto in diverse provincie) sostituendo al brefotrofo i sussidi a domicilio. Oppure la riforma può consistere nell'istituzione degli asili materni, accanto ai brefotrofi, o più limitatamente, nella ricerca amministrativa della maternità.

Sono questi, tre modi diversi della trasformazione del brefotrofo italiano che noi dobbiamo considerare. Quanto al sistema abolizionistico, io debbo riprodurre una riflessione giusta, quale fu dettata dall'esperienza, e cioè: che « non è possibile una tale riforma nei centri urbani maggiori, dove affluiscono spesso dalle campagne le madri nubili che hanno un interesse a nascondere il loro stato, dove sono in aumento le nascite illegittime e il numero degli esposti è più numeroso, dove la sorveglianza di queste donne è più difficile, dove, infine, un complesso di condizioni, contribuisce a rendere più gravoso alla madre nubile il compito dell'allevamento del proprio figlio sì che riesce a deprimere il sentimento della maternità ».

Allora: ricerca amministrativa della maternità. Vi è su tale proposito una trasformazione suggerita in senso estensivo, che si basa sull'obbligatorietà dell'allattamento materno, in-

tegrato dalla più larga assistenza alla madre nubile e al bambino, coll'istituire accanto al brefotrofo un asilo materno, un istituto, cioè, dove la gestante nubile possa venire accolta negli ultimi mesi della gravidanza, compiersi il parto e rimanervi per tutto l'anno dello allattamento. È questa una vera puericoltura prenatale affinché gli ultimi mesi della gravidanza si compiano in modo da non deteriorare prima ancora della nascita lo sviluppo del bambino. Abbiamo esempi di questo genere fra gli altri a Roma e a Firenze e ora anche a Torino ma anche questa opera provvida ha i suoi difetti, primo fra tutti la spesa che è grave, e poi la limitazione forzata del beneficio, perchè l'Asilo Materno non può effettivamente servire che ad un numero ristretto di madri nubili. Valga l'esempio di Firenze che pur avendo istituito un grande asilo materno con una spesa di L. 750,000, non può ospitare oggidi che 70 madri nubili poco più cioè di un settimo del numero delle ammissioni annuali che si aggira intorno alle 500, secondo una statistica di tre anni or sono. Peggio sarebbe per i brefotrofi dei centri maggiori come Milano, Roma, Napoli dove anche istituendo asili materni con 100 letti, i 9 decimi delle madri nubili non vi troverebbero posto. Venne allora suggerita una trasformazione con criteri di limitazione, basandola sull'obbligatorietà dell'allattamento materno, obbligatorietà accompagnata dalla ricerca amministrativa della maternità, la quale consiste essenzialmente nell'esigere dalla madre il legittimo certificato di nubilità e nell'accogliere nel brefotrofo il bambino illegittimo solo dopo che la madre lo abbia allattato per 3 o 4 mesi tranne i casi di impossibilità fisica o di diverse considerazioni morali.

Milano, Bologna e altre Provincie furono tra le prime ad adottare questo benefico provvedimento. Tali sono i mezzi fin'ora adottati; quanto ai risultati ottenuti, va rilevata; una diminuzione nella mortalità globale dei bambini illegittimi dal 97 per cento del 1917 fino al 33 per cento nel 1918; una diminuzione dunque del 44 per cento. Si è ottenuto un aumento nel numero dei bambini dati all'allattamento materno dal 25 per cento del 1917 al 71 per cento del 1918; un aumento dunque del 46 per cento; si è inoltre ottenuto un au-

mento del numero dei riconoscimenti materni, (perchè questo è uno degli indiretti benefici, e dei più grandi: quando una madre ha allattato per 2 o 3 mesi il proprio bambino, non l'abbandona più; in generale, lo riconosce).

L'aumento nei riconoscimenti materni dal 31 per cento nel 1917, saliva al 56 per cento nel 1918 (Modigliani). Conseguenze di questi risultati sono stati altri importantissimi vantaggi: sfollamento delle sale dei brefotrofi, aumento delle nutrici interne per effetto dell'ammissione delle madri, con vantaggio degli esposti, e minore sproporzione tra il numero degli esposti e la scarsa disponibilità delle nutrici esterne. Dal 1918 la riforma si è estesa, per quanto mi risulta, ai brefotrofi di Viterbo, Firenze, Ferrara, Modena, Bologna, Torino, Livorno, Pistoia, Catanzaro, Cosenza e Reggio di Calabria e credo ve ne saranno altri sorti in questi due anni.

Tuttociò giova a portare la madre nell'interno del brefotrofo, giova ad assicurare il latte materno all'infante, perchè, onorevoli colleghi, è bene che sia detto una volta tanto, tutti i sogni dell'allattamento artificiale con qualunque latte, artificialmente preparato ossia qualunque così detto latte scientifico, sono falliti, e si vide che nessuno di quelli può sostituire nei brefotrofi il valore del latte di donna e soprattutto il latte materno.

Tra le cause maggiori della mortalità che è salita fino al 97 per cento in alcuni brefotrofi vi fu principale tra tutte l'allattamento artificiale, e da ciò di necessità deriva, *il diritto del poppante all'allattamento con latte di donna*.

E poichè la nutrice non si trova ora facilmente, e poichè è umano dare al neonato la madre, dobbiamo operare così che questa possa nutrire il proprio figlio, soddisfacendo in tal guisa ad una necessità morale e materiale ad un tempo.

Riproduco a questo punto alcune cifre eloquentissime. In uno dei precipui brefotrofi di Italia e precisamente in quello di Roma, di 1056 ammessi nel 1917 (dunque solo 5 anni or sono) ne morirono 548, e di questi, 539 quasi tutti esposti all'allattamento artificiale (Flamini). La stessa cosa seguiva in tutti i brefotrofi d'Italia.

Un medico francese propose spiritosamente di apporre sul frontispizio dei vecchi brefotrofi,

quali pur troppo esistono tuttora anche tra noi, le parole: *Qui si muore di beneficenza pubblica*. Ma quando esiste un'esperienza sana, positiva e benefica, se anche si incontrassero talune difficoltà, queste si debbono a poco a poco superare, e ciò si trasforma in un preciso dovere sociale, sottratto come esso è all'oscillare di opinioni individuali.

Si deve curare l'assistenza sanitaria, la vigilanza igienica e dietetica, la creazione delle *Creches* presso gli stabilimenti industriali, e si debbono accrescere adeguatamente i sussidi alla madre e cercarne il collocamento al lavoro.

Roma ha vari istituti oggidì veramente degni della nostra ammirazione, e così Napoli, Milano, Venezia, Firenze, Bologna e altre città. È bene riprodurre le cifre consolanti ottenute da circa tre anni dall'Opera di assistenza materna di Roma e che ci insegnano ciò che si dovrebbe fare dovunque. Ben 440 madri su 444 hanno riconosciuto il figlio. Ben 161 sopra 232 madri furono collocate al lavoro (70 per cento). La mortalità degli illegittimi lattanti per disturbi di nutrizione è stata dell'1.75 per cento e quindi ben distante dal 30 per cento del brefotrofo di Roma, e del 16 per cento di mortalità fra i lattanti del Regno.

Necessita la creazione del personale medico direttivo, e sarà bene determinare vincoli scientifici e pratici colle cliniche pediatriche là dove esistono. Si devono creare dovunque corsi di puericoltura, e comitati femminili di assistenza accanto ai brefotrofi.

Ora noi abbiamo cercato un po' che cosa abbia tentato di fare il Governo, e abbiamo saputo solo che da gran tempo uno dei principali funzionari del Ministero dell'interno tiene chiuso nel proprio scrittoio un disegno di legge di riforma dei brefotrofi.

Noi sappiamo che quel bravo funzionario non si augurava altro che un giorno qualche parlamentare, data l'assenza del Governo, glielo facesse estrarre una buona volta.

Sappiamo anche che il primitivo disegno è stato ritoccato in base alle esperienze successive, ed oggi il problema è divenuto assolutamente urgente.

Onorevole Facta, io non so se sia veramente necessaria una legge, o se possa bastare la riforma radicale del regolamento dei brefotrofi che comprenda tutte le misure suggerite dalla

esperienza eseguita in questi ultimi anni. Io seppi dall'illustre collega ed amico Alberto Dallolio, Presidente del Consiglio superiore di beneficenza, che questo ha preparato un disegno le cui traccie sono conformi alle migliori esperienze fatte nel paese. Detto disegno fu inviato al Consiglio di Stato, e io esprimo fin d'ora l'augurio che questo lo possa approvare. Dopo ciò vi sarà un altro passo necessario da compiere, ed è questo: che il Governo abbandoni il suo cronico agnosticismo. Noi non ebbero fin d'ora ad accorgerci che il Governo si preoccupasse adeguatamente, negli ultimi anni, di una questione così grave come è quella della riforma dei brefotrofi. Si potrebbero anche incontrare degli scettici disposti a diminuire l'importanza della questione, rilevando che da noi esiste tuttora una eccedenza delle nascite sulle morti, ma questo sarebbe un criterio disgraziato e offensivo per chi lo adoperasse.

La riforma che si propone ha una importanza che si comprende dato il progresso della scienza, e dato il risorgimento della vita spirituale al quale felicemente assistiamo nel nostro tempo. Questo non ci permetterebbe più di trascurare le principali questioni dell'igiene sociale e del benessere morale e materiale del nostro popolo.

Prima necessità è l'abolizione della Ruota dove essa ancora funzioni a nostra vergogna, e toglier quelle altre forme di ammissione che la equivalgono, come l'ammissione diretta non documentata o non controllata direttamente dai brefotrofi. Fa duopo procedere alla più larga applicazione della ricerca amministrativa della maternità che implica l'abolizione di ogni forma iniqua, delittuosa ed abusiva di ammissione degli illegittimi all'assistenza pubblica. (E. Modigliani, relazione al X Congresso pediatrico, tenuto a Trieste il 23-26 settembre 1920, pag. 61).

Il brefotroffio è concepibile oggi solo come un Istituto modello di puericoltura e deve essere dotato dei congegni necessari, e indispensabili. Esso cesserà così di essere la cittadella chiusa della illegalità legalizzata; esso deve pervenire automaticamente a sopprimere la categoria dei *figli senza madre*, e questa coll'esercizio dei suoi sacri doveri darà la spinta decisiva a reclamare dallo Stato la ricerca della paternità, ossia a sopprimere anche la categoria dei *figli senza padre*. Così sorgerà il grande

Istituto di « Igiene sociale infantile » che contribuirà al rinnovamento sanitario morale e sociale della Nazione. (E. Modigliani, l. c. pag. 68).

Con ciò dò termine al mio discorso, esprimendo la speranza che sieno presto realizzati i voti ripetutamente espressi da tanti competenti, pediatri, sociologi e filantropi. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Poichè da molti colleghi si chiede il rinvio della discussione, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Allora il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura delle interrogazioni e interpellanze presentate alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Interrogazioni con risposta scritta:

Agli onorevoli ministri della giustizia e del tesoro per conoscere:

1° Perchè agli altissimi magistrati collocati a riposo dal 31 gennaio p. p. non sia stata finora corrisposta la differenza fra la pensione già liquidata dalla Corte dei conti, e lo stipendio di cui erano provveduti, in conformità dell'art. 13 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;

2° Se e quando il Governo si deciderà a dare esecuzione all'altra disposizione dello stesso articolo del decreto Rodinò, concernente la corresponsione ai predetti magistrati della indennità di carica di cui erano provveduti al tempo dell'improvviso loro allontanamento dalla funzione giudiziaria per la riduzione del limite di età utile al servizio;

3° Se al Governo e in particolare al ministro della giustizia, non sembri che tali provvedimenti siano di assoluta urgenza, non meno per il riguardo dovuto alle alte benemerienze dei magistrati sopra indicati, posti repentina-

mente in disagio gravissimo, che per attestare reverenza alla magistratura italiana, dall'opera loro per tanti anni degnamente onorata.

Mortara.

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere il suo pensiero circa la necessità di far dritto alle giustissime richieste delle rappresentanze municipali dei comuni della alta Valle del Sangro perchè sia stabilita una breve fermata alla stazione ferroviaria di Alfedena del treno numero 794 sulla linea Caianello-Sulmona per facilitare specialmente le comunicazioni con le Puglie.

Mansueto De Amicis.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385).

III. Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

IV. Svolgimento della interpellanza dei senatori Mosca, Rebaudengo e Presbitero al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed ai ministri della marina e del lavoro.

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336);

Computo del tempo trascorso in zona d'armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime

le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e Commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369);

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reali Equipaggi (N. 391);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905,

stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227);

Conversione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale

tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'Agricoltura (N. 393);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LXXXII^a TORNATA

SABATO 10 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 »	pag. 2418
Oratori:	
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2423, 2436, 2437
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i>	2437
FERRI	2418
GALLINI	2437
GREPPI, <i>relatore</i>	2436
TANARI	2432
VICINI	2433, 2436
(Approvazione di ordini del giorno)	2437, 2438
(Presentazione di)	2438
Giuramento (del senatore Marcora)	2423
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sulla necessità di prolungare il doppio binario di corsa dalla stazione di Salerno a quella di Battipaglia »	2417
Oratori:	
LIBERTINI	2418
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2417
Relazioni (Presentazione di)	2423, 2435

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle terre liberate dal nemico.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dei senatori Libertini, Di Sant'Onofrio, Chimienti ed altri al ministro dei lavori pubblici: « Sulla imprescindibile necessità di prolungare dalla stazione di Salerno a quella di Battipaglia, il doppio binario di corsa per assicurare il desiderato e necessario miglioramento del servizio ferroviario sulla linea per Brindisi attraverso la Basilicata e le Puglie e su quella per le Calabrie e la Sicilia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Libertini ed altri richiamano l'attenzione del Governo su di un problema che ha la sua importanza, e che esce dall'ambito degli interessi locali, ed ha veramente valore nazionale. La linea Napoli-Reggio è una delle più importanti e frequentate dell'Italia Meridionale; questa linea è a doppio binario. A Battipaglia questa linea si divide, e mentre un ramo prosegue verso Reggio, lungo tutta la costa della Calabria, sul Tirreno, l'altro prosegue verso Potenza, Metaponto, e la costa dell'Jonio da un lato e verso Taranto dall'altro.

Questa linea è tutta a doppio binario, solamente vi è un tratto, da Salerno a Battipaglia, per 19 chilometri, in cui vi è un binario solo. Si comprende facilmente l'intralcio che viene al movimento dei viaggiatori e delle merci dal fatto che una linea frequentatissima, che è tutta a doppio binario, ha poi, nel punto in cui si divide nelle due diramazioni, un binario solo, producendo un rigurgito di treni.

L'amministrazione delle Ferrovie di Stato più volte ha cercato di provvedere a riparare questo inconveniente. Furono stanziati 1.200,000 lire, che allora pareva fosse somma sufficiente per costruire il doppio binario. In base a questo stanziamento è già stata costruita la sede stradale, sono state fatte le case dei cantonieri e, per un certo tratto, è stato già cominciato l'armamento, ossia per il tratto che va da Salerno a Pontecagnano. Poi i fondi sono mancati, sono stati chiesti al Tesoro nuovi fondi; ma le condizioni del bilancio non hanno consentito al Tesoro di darli. Da una perizia che è stata fatta, pare che bastino altre 5.200,000 lire per completare l'armamento su tutto il tratto da Salerno a Battipaglia, mettendo così il doppio binario su tutta la linea.

Non avendo il Tesoro data questa somma, si potrà ricavarla dal miliardo e 750,000,000 di lire per spese ferroviarie, la cui somma ho chiesto al Parlamento. Il progetto è già innanzi alla Camera con relazione favorevole, e verrà spero, tra giorni portata alla discussione della Camera e poi a quella del Senato. Intanto assicuro l'onorevole Libertini, che appena avrò questa somma disponibile per spese ferroviarie, una delle prime spese sarà appunto quella per riparare al grave inconveniente sul quale egli ha giustamente richiamato l'attenzione del Senato.

Io credo che l'onorevole Libertini sarà soddisfatto di queste dichiarazioni.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. La risposta non potrebbe essere più soddisfacente, e sono grato all'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè egli ha dato la prova evidente, non solo di aver compreso l'importanza della questione sollevata da me in Senato, ma anche perchè ha dimostrato di averla studiata e compresa in tutta la sua necessità.

Non posso che ringraziarlo *toto corde* delle dichiarazioni fatte... (*entra nell'aula il ministro degli esteri onorevole Schanzer accolto da vivissimi applausi*)... E faccio sicuro assegnamento sulle sue promesse, che certamente saranno mantenute, per la risoluzione di un problema, che veramente è d'importanza nazionale, poichè su questo brevissimo tratto, che costituisce la strozzatura di tutte le comunicazioni dal Nord al Sud, passano oltre 30 treni al giorno; basta quindi un piccolo ritardo per arrecare ritardi enormi e conseguenti danni al traffico ed a tutto il movimento viaggiatori su quella importantissima ed unica linea. Confido pertanto che presto saranno compiuti i nostri voti, che rispecchiano gli interessi di una vastissima regione.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 » (N. 384 e 385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384); Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385).

Come il Senato ricorda, ieri fu iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

FERRI. Onorevoli colleghi! Già ieri due egregi e valorosi colleghi dell'Emilia gli onorevoli Gallini e Tanari hanno parlato delle gravi condizioni in cui versavano due anni fa le provincie italiane e specialmente quelle dell'Emilia e Romagna quando la prepotenza, la violenza delle organizzazioni di quel tempo eran riuscite a sovrapporsi a tutti i più savi criteri creando uno stato di fatto insopportabile, che reclamava provvedimenti d'urgenza in difesa della libertà e della produzione agraria gravemente compromesse.

Opera di uomini nuovi, arrivisti del partito socialista i quali non avevano la percezione, non avevano l'esperienza, non avevano l'intelligenza proporzionata ai gravi problemi ma dominatori delle masse di quel tempo soltanto

si preoccupavano di illuderle, di eccitarle per la conquista del potere, senza alcun riguardo alla necessità della produzione e dell'ordine pubblico.

Colpa grave del partito socialista fu quella di non contrapporsi decisamente, apertamente, energicamente, separando la propria responsabilità dall'azione pazzesca di questi inco-scienti agitatori: colpa grave perchè l'inertza costituì una corresponsabilità: se i valorosi pubblicisti del partito gridarono, lamentarono nelle loro pubblicazioni, Direzione, Gruppo Parlamentare, Federazioni, Sezioni... lasciarono fare e spesso si associarono coi fatti all'azione più scalmanata, che tradiva gli antichi metodi, le vecchie dottrine.

Però per giustizia, per verità non bisogna che noi ci fermiamo solo ai richiami di due anni fa, perchè o noi esaminiamo la condizione di oggi e stiamo sui fatti di oggi, o ci portiamo indietro e allora non dobbiamo cominciare a metà strada, ci dobbiamo portare alle origini a conoscere la vera situazione d'origine, e allora dobbiamo cominciare da 10 anni fa e più, quando cioè (richiamo in proposito lo stesso onorevole Gallini) i nostri lavoratori della terra erano tenuti dai proprietari emiliani in condizioni di schiavitù e di miseria squallida, quando le nostre risaie vivevano nel modo così abbruttito dalla povertà come è stato detto dal Gallini ieri. Chi se non la forte propaganda e la gagliarda azione del partito socialista riuscì a disgregare, a rompere l'incrostazione antica, a sollevare a dignità di cittadini i lavoratori a conquistare loro salari umani e patti di lavoro civili? Per ottenere dovettero lottare e ferocemente, e mi appello all'onorevole Tanari che con gli agrari del suo paese si trovò allora in discordia parecchio, quando egli sentì il dovere di allargare ed allargò i cordoni della borsa, concedendo patti migliori mentre gli altri si diedero ad una resistenza accanita, inumana, implacabile che però fu vinta dai sacrifici, dalla tenacia, dall'ardore delle masse operaie guidate dai socialisti... e... e purtroppo la reazione contro tante antiche prepotenze ed ingiustizie non fermò ai giusti confini...: ecco, come ho detto sopra, che per l'infiltrazioni di arrivisti estremisti si abusò e si arrivò alla prepotenza la più stolta e la più indegna.

Fu in questo momento e dopo la condotta così poco patriottica del partito socialista, dopo la dichiarazione di guerra, che sorse la reazione... sorse l'organizzazione fascista: una gioventù forte, reduce dalla guerra con propositi decisi a reagire e restituire allo Stato la libertà nelle sue funzioni, ad imporre la resa ad una dittatura di uomini senza cuore e senza testa che rovinarono il Paese col loro settarismo colle loro prepotenze.

L'azione è stata oltre ogni dire energica e risolutiva, violenza molta violenza, ma dall'altra parte anche molta troppa viltà! Fu così con generale soddisfazione, non per meriti di Governo, ma di questa generosa e forte gioventù, debellata la faziosa tirannide di quegli irresponsabili adulteratori degl'ideali e dei metodi socialisti che spadroneggiavano sulle masse e nella direzione del partito socialista.

Fu questa azione di patriottismo e di libertà, fu opera buona, benemerita. Ora... non mi meraviglio che l'ondata fascista passi oltre i confini del giusto, perchè purtroppo non è possibile regolare col compasso questi grandi movimenti... se mi rattrista il vedere che si rovini un'opera tanto benemerita cogli eccessi di ferocia, di violenza senza limiti e proprio contro le organizzazioni di lavoro e che si ritorni proprio dai fascisti a ricalcare gli atti di prepotenza che compivano gli altri... La mia protesta dirigo agli organi dello Stato che non funzionano mentre dovrebbero funzionare per costringere tutti i cittadini, a qualunque partito appartengano, a contenersi, e comunque a rientrare nelle norme della legge.

È la guerra fra i cittadini; si invadono le città, si condanna a morte o all'incendio da partiti di irresponsabili e le condanne si eseguono da altri irresponsabili, tutte sotto gli occhi dei pubblici poteri... e l'autorità, la potenza dello Stato e de' suoi ordinamenti sono come inesistenti.

Giustizia ed esecuzione delle pene legittimamente sancite debbono essere esclusiva funzione di stato negli ordinamenti civili, se no è la tirannide.

Come vedete, onorevoli Colleghi, non è in me il fazioso, non è in me l'uomo che, portando qui i suoi precedenti politici, dimentichi i suoi doveri di cittadino, i suoi doveri di patriota ai quali io non ho mai mancato in

alcun momento, ai quali ho tenuto sempre fede e terrò fede fin che vivrò. Nel nostro paese vi è necessità di ordine e d'ordine pubblico che vuol dire tutela della vita e della libertà dei cittadini, mentre ora assistiamo a queste lotte incivili che minacciano di diventare guerra civile. E guardate che all'Estero questi fenomeni ingigantiti dai nostri nemici rappresentano una deprezzazione del nostro valore, del nostro credito come non potete immaginare. Dopo i trionfi di Genova, s'intende dal lato del prestigio nazionale, poichè a Genova voi del Governo sapeste tenere alto il nostro prestigio e mettendo in rilievo le reali condizioni nostre, valorizzare il nostro paese, quel tanto di bene così conquistato, ora si disperde all'Estero per queste nostre lotte, per queste nostre beghe, per questi nostri contrasti, per queste feroci manifestazioni di odio. Quindi in tutti noi è il dovere di invocare che lo Stato si dimostri forte, è il dovere di spalleggiare il Governo in questa azione per far rientrare tutti nell'orbita della legge e dimostrare al mondo le virtù del nostro popolo i tesori della nostra terra.

Voi, onorevoli Colleghi, potete ben comprendere che, io non posso non parlare dei fatti gravi che si sono svolti recentemente in Bologna; non per raccontarli, non per ricavare da essi ragione di polemica e così di irritazione; no, io non richiamerò alcun fatto, della manifestazione avvenuta.

A Bologna è stata grave questa manifestazione nei riflessi dell'ordine pubblico e del prestigio dei pubblici poteri. Si è avuta una manifestazione eccezionalissima con riflessi più gravi. Quale fu la causa che sprigionò un tale movimento, quale il fine che si propose? La causa che si è messa in testa, che si è proclamata io nego che sia la vera. Non può essere vero che le cause di quel movimento siano stati i provvedimenti del prefetto Mori. Il Governo che ormai ha tutto il materiale per il giudizio deve dirlo al Paese. Non è vero: il prefetto Mori ha dato quei provvedimenti che ognuno di noi, nell'interesse dell'ordine pubblico illuminato sulle vere condizioni locali, avrebbe dato... (*rumori*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non interrompere e di ricordare le tradizioni di tolleranza sempre invalse in questa Assemblea. Non

vi è ragione, perchè un oratore esprime una sua opinione, che gli si inibisca di parlare.

FERRI. Io ringrazio l'onorevole Presidente di questo richiamo perchè compreso perfettamente della responsabilità di chi siede a questo posto. Ora in materia di fatti io non porto qui le mie opinioni, ma assicuro la verità dei fatti e su questo terreno non temo smentite. Onorevoli colleghi, io ho detto e ripeto che ognuno di voi avrebbe seguita la linea di condotta del prefetto, poichè so quanta sia la vostra autorità e quale la vostra coscienza, e di fronte ai fatti che si presentarono al prefetto Mori colle sue responsabilità di ordine pubblico non avreste trovato altra via, del che vi potrà far fede il Governo.

Voci. No, no.

FERRI. Dire no è troppo e troppo poco perchè si debbono dire le ragioni. Sapete voi come andarono le cose? Ve l'esporrò io come sono andate e mi direte poi voi se resistete ancora nel vostro «no». (*Commenti, rumori*).

Non comprendo questi rumori, non vedo alcuno assumerne la responsabilità... Certo tutt'altro non vale ad arrestarmi e se qualcuno intendesse di provocarmi non ha che a mostrarsi, mi troverà sempre e a tutto pronto... (*rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, conservi la calma perchè a nessuno dei colleghi può venire in mente di mancarle di riguardo.

FERRI. Ho detto, onorevoli colleghi, non credo che si desideri che si taccia sulla verità solo perchè viene denunziata da un preteso avversario politico: ho assunto di precisare i fatti e sento che il primo mio dovere è di essere esatto, se qualcuno non mi troverà tale mi interrompa precisando ed io sarò lieto di dare le maggiori prove e se mi dimostrerete che sono in errore sarò il primo a riconoscerlo. Vi prego perciò di ascoltare.

Nella provincia di Bologna tre comuni: Budrio, Molinella e Medicina erano in agitazione; si trattava di lotte tra le diverse organizzazioni nella necessità di lavorare i campi. Noi tutti rammentiamo le agitazioni degli anni passati, quando gli scioperi produssero tanta perdita di prodotti come rammentava ieri il collega Tanari; temendo che si rinnovassero avvenimenti simili a quelli e peggiori violenze il prefetto non essendo riuscito a far mantenere l'accordo tra le parti contendenti già concluso

prima, e visto che si voleva importare da altri comuni la mano d'opera in questi comuni i quali avevano già una eccessività di mano d'opera e di disoccupati, mandò sul luogo persone superiori ad ogni sospetto, cioè un magistrato, il presidente della Commissione provinciale della disoccupazione insieme ad un ispettore del lavoro, i quali incaricati di esaminare lo stato delle cose e di proporre quei provvedimenti che fosse il caso di adottare, riferirono che se non vi era sovrabbondanza di mano d'opera, però la mano d'opera locale era più che sufficiente e che comunque bisognava evitare che si cercasse di affamar questa gente con la importazione di lavoratori dal di fuori.

Non vi era questione sugli orari e sulle tariffe, ma soltanto una organizzazione tentava di imporre ai lavoratori non appartenenti ad essa di aderirvi pena il non lavoro perchè questo distribuito ad altri fuori comune.

Ora il prefetto di fronte a questa condizione precisa ad evitare disordini e l'ingiusta coartazione, dopo parecchi tentativi amichevoli determinò che si sospendesse l'invio di mano d'opera superiore al bisogno e che prima di tutto si collocasse la mano d'opera locale a qualunque partito appartenesse e che in ogni caso, per qualunque contrasto, al magistrato speciale creato dai nostri decreti-legge fosse lasciato di giudicare sul proposito e tutto ciò limitatamente a questi soli tre comuni in lotta.

Provvedimento perciò provvisorio eccezionale e di pulizia inteso a lenire la condizione degli animi, fomentate da passioni politiche non da ragioni economiche.

Ora non è evidente che di fronte a questa verità il decreto Mori non potè essere una causa degna di un tale movimento? Si era affermato anche che il prefetto Mori era responsabile della morte del Cavedoni, un fascista di polso il quale un bel giorno cadde morto e si denunciarono le guardie regie come responsabili della sua uccisione. Egli sarebbe stato ucciso con ferocia perchè lo avrebbero ucciso con fucilate a bruciapelo. Questa fu la descrizione dei giornali del tempo; per questo si ebbero vive dimostrazioni contro il prefetto. Ebbene, è venuta la luce, la perizia giudiziale, e lo sventurato risulta che è morto da schegge di una bomba a mano che si dice egli stesso possedesse.

Onorevoli colleghi, di fronte a queste verità che il Governo deve per la forza dei documenti confermare, voi dovrete riconoscere che l'opinione pubblica è stata trascinata dalla retta via.

Io non porto niente di mio in questa discussione, vi porto solo la coscienza del buon cittadino che viene qui per contribuire alla pacificazione, alla ricostituzione dell'ordine pubblico e del principio di autorità.

Le condizioni sono gravi là, e l'intervento dello Stato è necessario. Non possiamo fare addebito al Governo dell'on. Facta, si tratta della responsabilità di una serie di Governi. Debbo riconoscere che molte cose fa il Governo e molte altre ne dovrà fare al fine desiderato; bisogna intervenire fortemente, contro tutti, contro gli arditi del popolo, contro le guardie rosse, contro i fascisti, contro i bianchi, i rossi, i verdi, contro chiunque si presenti armato, contro chiunque si presenti in atteggiamento di minaccia. L'ordine pubblico, la giustizia debbono venire dallo Stato; non può consentirsi diventi arma di partito.

Ricordate che i partiti si alternano: i ribelli, i filibustieri sono divenuti dopo morti sacri alla patria; i soggetti di ieri, di oggi, possono essere i padroni di domani; siamo giusti, mai feroci, e non avremo a pentirci.

I fascisti ora si dolgono di fatti che, in fondo, darebbero loro ragione, perchè essi dicono: badate, le condizioni del lavoro delle nostre provincie sono cambiate; una volta non vi era che la federazione dei lavoratori della terra, ed era naturale quindi che gli enti morali contrattassero solo con quella. Oggi siamo arrivati anche noi ed abbiamo fondate delle nostre organizzazioni e abbiamo diritto di cittadinanza. Giusto, e per questo appunto io che dirigo un lavoro importante (le bonifiche di Crevalcuore) immediatamente mi recai dal Governo e dissi: non ostante i nostri contratti non possiamo non riconoscere il mutato stato di fatto, bisogna trovare una via che consenta lavoro a tutti e perciò sorsero i Regi commissari, che dirigono appunto la distribuzione del lavoro con detti criteri, concedendo in proporzione del numero degli organizzati in ogni singola organizzazione. Ma è ingiusto, è incivile schiacciare con la violenza, distruggere le organizzazioni economiche e politiche del proletariato! E seminare odio che darà frutti di sangue!

Onorevoli colleghi, tutto questo dovevo dirvi; ma, allora, alcuni di voi potrebbero domandarmi: ma quali allora le cause dei disordini di Bologna?

Io non esito a dirvi il mio pensiero, e su questo punto certo vi sarà dissensione: per me è in gran parte un movimento sobillato dell'agricoltura della regione, la quale profitta, si infiltra con i propri interessi egoistici e crea questi mastodontici equivoci che non avrebbero ragione altrimenti. E che sia così deve risultare agli uomini di Governo, perchè noi che viviamo la lotta di tutti i giorni in quei paesi, noi lo vediamo. Osservate come nelle campagne i dirigenti del movimento, sono i più acidi agrari d'un tempo, o i loro figlioli: come chi paga le spese sono gli agrari, per quanto io riconosca che fatalmente gli agrari presto o tardi siano condannati ad essere espulsi dai fasci che dovranno prendere un indirizzo di difesa vera del lavoro liberandosi da quegli altri. E badate, bisogna essere anche su questo ragionevoli e bisogna riconoscere che dall'agricoltura si ha ora una spinta in parte ragionevole, quella cioè di spezzare definitivamente quel contratto agrario ingiusto, contrario alle migliori regole per la produzione che ancora vige e che le fu imposto ferocemente dalla violenza rossa.

Però mi si potrebbe opporre che si sono visti legati agli agrari anche molti bottegai. Vi faccio in proposito una sola osservazione che illumina: guardate alle manifestazioni di violenza sulle cose; dove si manifesta? Che cosa colpisce? I magazzini delle cooperative di consumo e ne distrugge le ricchezze; colpisce i depositi delle macchine agrarie delle cooperative che fanno concorrenza agli industriali e a quelle dell'agricoltura; gli enti autonomi di consumo dove tanto materiale alimentare faceva da calmiera. Non vi sembrano eloquenti osservazioni?

Gli oratori di ieri e di oggi quando sono stati per concludere hanno concluso assai poco, perchè vi sono troppi fattori in azione, troppe difficoltà, troppi contrasti; si sente la difficoltà di attaccarsi alle nuove esigenze, alle nuove situazioni del paese; tutto si va decomponendo, compresi i vecchi partiti, ed i nuovi partiti si vanno trasformando. Guardiamoci intorno, che cosa aspettiamo, che cosa crediamo di aspettarci? La democrazia si frantuma. — Il partito popolare ha due anime. — Il partito socia-

lista a che cosa è ridotto? Fra il sì e il no sempre, all'uragano che distrugge le sue organizzazioni politiche ed economiche risponde con discorsi di protesta in Parlamento con ordini del giorno e le sue masse sono abbandonate... la sua impotenza è completa. D'altra parte i tentativi che si stanno facendo in questo periodo sono assai poco confortanti; si arriva alla possibilità di concludere un connubio clericico-socialista. Noi per trenta anni nei tumultuosi comizi abbiamo combattuto ferocemente contro il clericalismo (ed altri hanno combattuto contro la religione, accanitamente, pazientemente, volendosi imporre poi ai nostri contadini di non essere credenti). Io non sono credente, vorrei esserlo, ma ho sempre rispettato la fede altrui: pensate che non si doveva dar quartiere nelle nostre organizzazioni a coloro che celebravano il matrimonio religioso o battezzavano il figlio o permettevano alla famiglia funerali religiosi....

Come spiegare a queste masse l'unione loro con quelle dei preti, l'unione colla sagrestia, la bandiera colla croce....

Si sbugiarda così tutta un'azione, tutta una propaganda di trent'anni da parte dei nuovi e vecchi socialisti: e come i parroci che lanciarono tanti anatemi contro i diavoli rossi potranno tollerarli al loro fianco?

Come le masse spiegheranno questo cambio istantaneo di fronte? Queste masse venute a contatto, accortisi che identico è il programma delle loro rivendicazioni, identici i loro interessi, si fonderanno... e allora? ritorneranno coi vecchi alfieri che si ricredettero, o continueranno nelle falangi di Don Sturzo, l'abilissimo esperto pastore? Non credo a questo connubio che sarebbe l'unione fra un'astutissima volpe ed un vecchio leone così spaurito che più non sa di avere nè denti nè zanne, connubio che non potrebbe dare che sterili prodotti.

Ma mentre la lotta dei partiti, la lotta delle idee e le condizioni del momento rendono così aspra la vita nostra, noi abbiamo dinanzi uno spettacolo molto triste e per chi ama la Patria desolante: il disastro finanziario nostro.

Mentre noi ci dividiamo nella minaccia della guerra civile, noi abbiamo tutte le nostre industrie in crisi, le nostre banche mal ferme, il bilancio dello Stato che si avvicina a sette miliardi di passivo, i comuni e le provincie

che non reggono più. E mentre abbiamo questo Stato di cose progressivamente deprimente, le tassazioni già in corso di esecuzione sono intollerabili, hanno superato ogni limite di elasticità. E mentre questo fardello di sventure ci pesa addosso vediamo che le ferrovie dello Stato gravano per un miliardo e 400 milioni all'anno, mentre le tariffe sono insopportabili per l'industria e per il paese.... e tutti i servizi di Stato sono sgangherati!

Bisogna dunque essere disposti ai più grandi sacrifici a liberarci dagli esercizi passivi, ad economie fino all'osso, bisogna illuminare il paese sulla necessità di questi sacrifici; il paese non comprende ancora le miserie nelle quali ci dibattiamo e che ci colpiranno domani ferocemente. Guai a noi se esiteremo ancora dai sacrifici! Oggi la funzione di governo è missione pesante, dolorosa; oggi la vostra, signori del Governo, è la missione del chirurgo, che non deve aver pietà del dolore e delle grida del paziente, ma deve affondare il bisturi sino in fondo pur di salvare il paese!

Tenete fortemente il Governo, sia imponendo l'ordine pubblico, sia infrenando e grandemente diminuendo le spese, garantendo al più presto un pareggio, che porti la nostra moneta alla dignità dell'Italia nostra benedetta dalla Vittoria, assicurando a tutti la libertà e garantendo una produzione proporzionata al genio ed alla potenzialità immensa della nostra Patria. (*Approvazioni*).

Giuramento del senatore Marcora.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Marcora, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Boselli e Cianarelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giuseppe Marcora è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto. (*Applausi vivissimi*)).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giuseppe Marcora del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Nuovi applausi; molti senatori si congratulano coll'onorevole Marcora*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CUPIS. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul bilancio dell'interno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

FACTA, *presidente del Consiglio ministro dell'interno (vivissimi segni di attenzione)*: Onorevoli senatori, la discussione alta del bilancio dell'interno ha rivestito, come suole del resto avvenire, uno speciale aspetto politico in relazione ai recenti fatti e allo stato del paese, il quale attraversa, come bene si disse, uno dei periodi più gravi, ma dal quale certamente la sua forza lo ritrarrà. Io quindi parlerò essenzialmente del lato politico che fu posto innanzi da parecchi autorevolissimi oratori, mentre non posso dimenticare che eminenti scienziati, che appartengono a quest'alta Assemblea, hanno svolto taluni argomenti di grandissima importanza ed hanno chiesto talune informazioni, che è mio dovere e mio piacere di dare.

Io credo che sia opportuno che parli prima di questi argomenti onde sbarazzare il terreno delle questioni particolari, ed esaminare, con la cortese attenzione del Senato, la situazione generale che oggi è posta in discussione.

Ha parlato per primo ieri l'onorevole Leonardo Bianchi. Non ho il piacere di vederlo ora in quest'aula, ma questo non importa. Egli ha toccato un tale argomento che certamente appassiona tutto il Senato, e siccome su questo

specifico argomento mi ha chiesto notizie, io credo di doverle dare senz'altro, tanto più che corrispondono ai desideri e alla speranza manifestati dallo stesso oratore.

Il senatore Bianchi, rilevando come l'attuale legislazione sui manicomi sia informata esclusivamente a criteri di pubblica sicurezza anziché di ospitalità, cosicchè si manifesti più come una specie di repressione che come una specie di correzione e di aiuto, ne invoca la riforma per rendere possibile nei manicomi la cura degli ammalati, la guarigione e la libertà, istituendo nei manicomi stessi e nelle cliniche reparti per i guaribili, i quali dovrebbero esservi ammessi a giudizio dei tecnici, indipendentemente dalla lunga procedura che deve seguire l'autorità di pubblica sicurezza per introdurre un malato nel manicomio. È questo un concetto altamente umanitario che si fonda sul presupposto essenziale, al quale l'autorità dell'onorevole Leonardo Bianchi conferisce tutta la forza, tutta l'energia dell'assioma, che moltissimi di questi malati, qualora potessero essere internati per un breve periodo di cura, e potessero le famiglie sentirvisi incitate dal fatto di non dover seguire tutte le procedure che angustiano in tali eventi le famiglie stesse, si potrebbero in molti casi ottenere delle guarigioni, le quali escluderebbero il più grave provvedimento dell'internamento definitivo nel manicomio.

Il concetto, come dicevo, è nobilissimo, e io volevo dire all'onorevole Bianchi, il quale invocava la nomina di una Commissione che si occupasse di questo delicatissimo problema di igiene pubblica, che fino dal 26 dicembre scorso fu istituita una Commissione incaricata di studiare e proporre riforme sulla legge e sui regolamenti sui manicomi, specialmente e precisamente nei termini che lui propose. E, come notizia, posso dire che la Commissione ha esaurito in varie adunanze la discussione di carattere generale sulle modificazioni sottoposte al suo giudizio e comincerà al più presto ad esaminare le proposte concrete relative, alle quali si dedica una sottocommissione.

Posso aggiungere una notizia di più, la quale ancora conferma la previsione e le proposte fatte dall'onorevole senatore Bianchi nella discussione generale (ho il testo preciso della deliberazione).

La Commissione ha già accolto ad unanimità il principio di dare ai manicomi per la guarigione di malattie acute carattere e nome di veri ospedali psichiatrici per cura e possibile rieducazione psichica ai ricoverati, nonché istituti speciali e riparti per cure agli alcoolizzati, nonché di rendere più efficace il controllo sui manicomi mediante tre ispezioni periodiche da parte di tecnici.

Il Senato, che ieri ha seguito con attenzione le domande del senatore Bianchi, ora intende che la Commissione ha preso precisamente quelle deliberazioni o determinazioni ed ha fissato un indirizzo che era stato suggerito dall'eminente scienziato; cosicchè abbiamo la felice combinazione che funzionari e incaricati, e scienziati concordano nello stesso ordine di idee.

Mi farò cura di far pervenire all'onorevole Bianchi la risposta; intanto sono lieto di averla potuta dare al Senato, e credo che fra poco i lavori della Commissione mi metteranno in condizione di dare ulteriori informazioni su questo delicatissimo problema.

Gli onorevoli Foà e Salvia si sono occupati di altri due problemi egualmente interessanti, perchè uno riguarda l'assistenza dell'infanzia illegittima, l'altro l'assistenza dell'infanzia abbandonata. Per quanto riguarda l'assistenza dell'infanzia illegittima, di cui si è specialmente occupato il senatore Foà, dichiaro che il Governo preoccupato da tempo degli inconvenienti da lui accennati e che dimostrano l'interesse che si deve a questa fanciullezza così scarsamente assistita, ha preso la determinazione, che corrisponde al suo concetto scientifico, di consigliare l'allattamento materno. Anzi è stato disposto un regolamento esaminato dal Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica, e trovasi ora al Consiglio di Stato, e posso aggiungere, che chi presiede questo Consiglio mi ha dato assicurazione che il Consiglio di Stato immediatamente lo esaminerà. In questo regolamento si tiene precisamente conto delle manifestazioni ieri fatte dall'onorevole Foà; sicchè anche questo argomento è entrato in quell'esame pratico, che credo sia nell'interesse di tutti e che così autorevolmente era propugnato dal senatore Foà.

Devo poi dire ancora una parola all'onorevole Greppi per un accenno speciale che fa nella sua relazione, perchè siano comunicati

al Parlamento i criteri, coi quali vengono distribuiti i proventi dell'imposta sui pubblici spettacoli. Come ella sa, onorevole Greppi, questi criteri sono stati fissati con decreto ministeriale 20 dicembre 1921, in cui si è stabilito che la erogazione dei sussidi venga disposta, su proposta del Comitato costituito in seno del Consiglio superiore dell'assistenza e della beneficenza pubblica, a vantaggio preferibilmente delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo di ricovero e che abbiano maggiormente risentito.

Farò avere all'onorevole Greppi il decreto stesso, ma posso dargli assicurazione fin d'ora che queste erogazioni, che tanto bene hanno portato nel nostro paese, per effetto di un contributo imposto soltanto a coloro i quali si procurano un divertimento, procedono con la massima correttezza e regolarità e compiono una funzione veramente degna, che in certi momenti è addirittura la salvezza di istituti, i quali altrimenti dovrebbero perire.

E dopo aver parlato di questi argomenti, io ringrazio vivamente il Senato, il quale mi ha posto nella condizione di fare talune dichiarazioni sulla politica interna. Perchè il parlarne non è soltanto un mio dovere, ma anche una ragione di piacere per precisare taluni punti che costituiscono la preoccupazione dell'intero paese.

Il Senato sa che nelle mie dichiarazioni non entra nessun elemento personale e che nessuna preoccupazione può diminuire la validità e la energia di quei propositi, che intendo di annunciare al Senato.

Debbo confessare che il contegno magnifico tenuto dal popolo italiano durante il grande avvenimento della conferenza di Genova, aveva indotto in me la speranza che oramai fosse passato il periodo, nel quale le competizioni e i contrasti pigliavano una più grave forma, e che il popolo italiano il quale sempre, dinanzi ai grandi avvenimenti che toccano la sua anima, trova l'energia necessaria per assumere la sua vita in forma composta, precisa e degna, avesse ancora la possibilità di continuare in questa sua condotta quando la conferenza fosse terminata.

Onorevoli Senatori, ieri l'onorevole Tanari diceva — mi pare che fosse lui — che nessuna maggior precisione di polso si può trovare in un popolo, come nel momento nel quale, com-

preso di una grande manifestazione di carattere internazionale e che si estende innanzi a tutto il mondo, esso sente la necessità di dimostrare con questo contegno che la politica interna ha veramente una profonda ripercussione sulla politica estera: talchè la politica estera si compone per la massima parte del prestigio che un popolo ha. Un popolo che è sereno e tranquillo, ha diritto al rispetto di tutti. Giusto concetto, meravigliosamente manifestato durante la conferenza di Genova. Alcuni fatti recenti hanno potuto non distruggere, ma turbare questa speranza che io avevo. Fatti, che poi, come li esamineremo nella loro entità, non hanno quella gravità che altri ha voluto vedervi, ma che pure indicano esservi ancora un perturbamento nell'opinione pubblica, esservi ancora una tendenza che sbocca a delle forme di violenza, le quali, qualunque siano, sono deplorabili e devono assolutamente cessare. Qual'è il metodo, qual'è il mezzo per far cessare questa situazione? Quello di creare una forma diversa di vita, di temperare le coscienze ad una visione diversa della loro coesistenza. Qual'è il metodo, per cui a poco a poco a questi fremiti di passione, che ancora invadono il paese, si può sostituire soltanto il fremito delle passioni utili ed all'odio, al livore, ai rancori, sostituire una forma di perseverante concordia? Qual'è il metodo, con cui si può assicurare ad un paese la sua vita, onde acquisti fiducia in sé stesso e nelle istituzioni che lo reggono?

La formula, onorevoli Senatori, potrebbe essere breve: Io ho avuto l'onore di annunciarla, quando mi presentai la prima volta dinanzi al Senato; la formula è sempre questa: l'omaggio assoluto, l'osservanza assoluta delle leggi da parte di tutti. Ma io so che, se mi limitassi quest'oggi alla enunciazione di questo aforisma, potrei essere tacciato di indeterminatezza, di evitar di precisare il mio pensiero; mentre invece io intendo di precisare bene il mio concetto su questo punto. Cosa questa tanto più necessaria, in quanto che, avvenendo le competizioni fra partiti diversi, che hanno origini e fini diversi, è utile che si sappia come la legge in confronto di tutti debba imperare, onde questa regola comune sia uguale per tutti e dia la sensazione che funziona veramente per tutti.

Noi abbiamo in Italia parecchi partiti in forte contrasto fra loro.

Non sarebbe difficile cercarne e trovarne le cause: un passato non lontano di violenze può avere generato uno stato attuale di violenza; all'azione è successa la reazione; questa può aver preso delle forme più vivaci: è un'indagine che ciascuno può fare e che, agli effetti dell'ordine pubblico e dei doveri del Governo, non ha somma importanza, perchè quello che ha somma importanza, è il fatto stesso.

Noi siamo quindi di fronte ad atti che escono dalla legalità, e a questi bisogna provvedere.

In qual modo?

In materia di vita pubblica, due sono i mezzi coi quali si può provvedere al risanamento della malattia di disordine: la persuasione e la rigida assoluta autorità dello Stato. (*Bene*).

Sono due mezzi che non sono contrastanti, ma che invece possono, debbono unirsi. Non vi può essere profondo risanamento della vita pubblica se non si educa ogni classe di cittadini alla sensazione profonda del dovere, dell'ordine, della disciplina; ogni atto di polizia diventa sterile, se non si crea questa coscienza. D'altra parte, l'educazione non potrebbe spiegare efficacia se contemporaneamente non si desse la sensazione che soprattutto, e sopra tutti, esistono, imperano, moderano e dirigono, la virtù della legge e la autorità dello Stato.

Noi dobbiamo quindi esaminare l'uno e l'altro di questi mezzi.

Se si lascia da parte quel qualunque partito che non senta il vincolo della solidarietà patria e cioè che prescindendo da quel sentimento che è la base della immensa maggioranza del Paese, e che per la sua concezione, non ha né la ragione né i moventi dei partiti che mirano alla integrità ed alla grandezza del Paese, non vi può essere dubbio che ogni partito deve sentirsi stretto da un concetto d'ordine e di coadiuvazione all'autorità statale, e che questo concetto deve essere la norma e la forma della sua azione. Io direi anzi che se si bada al fondo dell'anima italiana, il senso patrio è largamente diffuso e che se si dovesse cercare un gruppo completamente indifferente all'amore pel suo Paese, questo gruppo rappresenterebbe una esigua minoranza.

Occorre quindi che l'azione dei partiti legati alla Patria sia fervida, quanto la larghezza delle

nostre istituzioni liberali lo consente, ma che non si allontanino mai dal rispetto assoluto della legge e dal riconoscimento esplicito dell'ordinamento statale.

Non è ammissibile, onorevoli senatori, che un partito d'ordine possa discostarsi da un simile atteggiamento.

Io lascio considerare a voi come potrebbe uno Stato funzionare quando così non fosse; quando, ad esempio, il partito volesse sostituirsi allo Stato, imporre allo Stato certi determinati provvedimenti, impedirgliene certi altri, quando volesse penetrare nella vita e nella responsabilità dello Stato, esigendo, con una autorità contrastante, che l'opera dello Stato si adattasse ai suoi voleri.

Voi ne vedete subito le conseguenze. Basterebbe ciò perchè il partito contrario imponesse, alla sua volta, il provvedimento precisamente opposto e alla sua volta minacciasse se questo non fosse adottato; il contrasto, la lotta civile proromperebbero immediatamente; sarebbe irreconciliabile ogni movimento, sarebbe il caos, l'anarchia, la paralisi, la cessazione completa di ogni azione statale.

Nessun partito può volere la sostituzione dell'opera sua a quella dello Stato; esso può eccitarla, agevolarla, ma sempre nei limiti della legalità del rispetto alle leggi.

Ed ecco perchè dico che l'azione di propaganda e di educazione può produrre un bene immenso. L'azione si volge quasi sempre agli animi più giovani, più eccitabili, più pronti all'esuberanza ed alla imprudenza.

Non credo che sia utile a nessuno plasmare questi animi su di un concetto di prevalenza e di violenza, mentre invece possono sorridere idealità di onore e di disciplina capaci di produrre poi, le più nobili imprese. (*Commenti*).

Nessun dubbio che ogni partito ha diritto di far prevalere quelle idee che crede giuste e quelle tutele che appaiono oneste: i nostri ordinamenti, ripeto, consentono la massima libertà, ma io voglio che tutto ciò si armonizzi col concetto supremo del rispetto alla costituzione dello Stato.

Né la mia tesi muta per la considerazione che la violenza risponda ad altre passate, esecrate violenze, la punizione al malfatto altrui. Io parlo di tutti i partiti e dico che la violenza è inammissibile in qualunque partito. D'altra

parte noi assistiamo ad uno svolgersi di rappresaglie che non può indicare un fine: è un circolo vizioso nel quale nessuno vuole essere l'ultimo e ciascuno si arroga il diritto di punire: e allora vogliamo perpetuare un simile stato di cose? È possibile che continui a correre il sangue degli italiani in Italia? È possibile che il nostro paese, che fu di meraviglia al mondo, si intristisca in una simile forma incivile di vita?

Io vorrei che questa convinzione di ritorno alla normalità della vita penetrasse nell'animo di ognuno: ogni mezzo di difesa e di repressione non può avere che un effetto parziale se non penetra nel sentimento, nella coscienza di tutti questa forma di persuasione, e se gli animi non si volgono verso una concezione più normale. Io parlo a voi, e cioè ad uomini che hanno data tutta la loro vita alla educazione delle nuove generazioni; io faccio un appello che so non inutile. (*Benissimo*).

Io qui come altrove, non faccio opera partigiana o di accusa o di favore per uno o per un altro partito politico: non mi curo di nessun maneggio parlamentare, disprezzo ogni calcolo di vita ministeriale. No, signori senatori, io parlo con un unico sentimento di obbiettività e di italianità, che, lo sento, nessuno mi può impugnare. (*Approvazioni*).

E passo a parlare dell'azione del Governo che è il punto il quale più particolarmente riguarda la mia opera. (*Segni di attenzione*).

Io non ho da intrattenermi molto su taluni fatti specifici come quelli di Bologna.

I giudizi riflettono molto le impressioni della parte che li pronunzia; e così fu che si disse che lo Stato aveva ceduto, e così fu che si scrisse che per la prima volta lo Stato aveva resistito; lo Stato, onorevoli senatori, fece opera serena e prudente.

Prima dei mezzi dolorosamente necessari, quali sono quelli della forza, e che lo Stato pur deve adottare quando le condizioni lo impongono, è doveroso esperire quelli della persuasione.

Naturalmente vi fu chi, prima di pensare all'opera prudente, suppose che vi fossero stati dei compromessi quale l'allontanamento del Prefetto, e vi fu chi disse che l'allontanamento del Prefetto sia stato impedito, per rappresaglia, dai partiti opposti.

La verità non sta nè nell'una nè nell'altra affermazione.

Ciascun partito contiene uomini che hanno un senso preciso di responsabilità e che sanno che ogni imposizione sarebbe inutile.

Non vi può essere chi pensi che un governo ceda sotto l'imposizione di una folla qualsiasi la quale dalla piazza reclami la adozione di un provvedimento.

Non vi può essere chi pensi che con imposizioni o minacce, siano pur soltanto di indole generica, si possa impedire al Governo la libera attuazione di quegli atti che, nella sua responsabilità, creda di dover compiere.

Non vi può essere poi nessun Governo che di questo nome sia degno, il quale rinunci alla piena libertà di disporre, come meglio avvisa, della sua opera e delle persone delle quali deve valersi, salvo poi a darne conto ai poteri che hanno diritto e potestà di chiederlo. (*Benissimo*).

Per conto mio, se vi fosse stato chi mi avesse imposto un atto per far cessare la voce della piazza, o che mi avesse chiesto di rinunciare alla libera manifestazione dell'azione statale e del mio dovere, non avrei esitato a rispondere nel modo più reciso: e all'uno e all'altro avrei risposto « no ». (*Applausi*).

Io ho il dovere di studiare profondamente le situazioni che mi si presentano e provvedere come la mia coscienza mi impone, senza badare alle insistenze di nessuno e rispondendo pienamente dell'opera mia. (*Applausi*).

Così intendo il mio dovere e ripeto ancora che, nel caso specifico, nessuna persona fece mai nè condizioni, nè imposizioni dirette a menomare la mia libertà: tutti i partiti contengono fortunatamente uomini, ai quali qualunque imposizione sarebbe parsa indegna: alla mia volta io sentirei il dovere di abbandonare immediatamente questo posto, qualora non mi sentissi di dignitosamente respingere ogni violazione della mia libertà. (*Approvazioni vivissime*).

Quindi nè compromessi nè minacce.

Io ho il dovere di esaminare la situazione di Bologna dopo quanto è avvenuto, ho il dovere di esaminare quello che voi, onor. Ferri, avete accennato, ho il dovere di vedere come si sono comportate le autorità, ho il dovere di provvedere e poi, se sarà necessario, di rispondere a Voi ed alla Camera.

E non altro!

Ma poichè l'onor. Ferri ha fatto accenno a contrasti, a correnti contrastanti, le quali in questi momenti possano mettere il Governo nella condizione (permettetemi l'uso di una parola un po' volgare) di barcamenare fra le correnti stesse, io alla mia volta dichiaro solennemente che non mi curo affatto delle manovre parlamentari, che disprezzo ogni calcolo di vita ministeriale, che nelle mie azioni non può esservi altro che il sentimento del dovere. (*Vivissimi applausi*).

Ieri poi ho raccolto parecchi principî dei senatori Gallini e Tanari: da taluni di essi dissenso; in altri convengo.

Entrambi hanno francamente dichiarato la loro aperta simpatia per un particolare partito.

Chiunque palesi la predilezione per una determinata tendenza si avvicina, nella più perfetta buona fede, a quei principî e a quei mezzi che più possono aiutare il successo della loro causa.

Accade, pertanto, che un uomo politico dichiararsi nulla e come non esistente l'azione del Governo, soltanto perchè essa non appare abbastanza consona e confortatrice alla tesi propugnata.

L'affermazione quindi di troppo debole azione va presa con qualche riserva, tanto più se, come nel caso attuale, gli oratori lealmente riconoscono, come diceva l'onorevole Tanari, la possibilità che il proprio sistema possa essere considerato come ultra conservatore e reazionario.

Ma vi sono dei principî nei quali si può convenire: quello ad esempio, che anche lo Stato deve esercitare un'azione preventiva, onde non trovarsi nella condizione di reprimere soltanto.

Convengo perfettamente.

E posso dimostrare che l'attuale Governo questo sistema ha largamente adottato.

Io credo che meglio di ogni divagazione teorica valga, in questo caso, la documentazione dell'opera del Governo.

Indico pertanto al Senato, e le direttive che, sin dal primo giorno, assunse la mia politica, e i risultati che vennero man mano verificandosi.

Le due documentazioni pertanto si completano e rappresentano, si può dire, il programma che il Governo ha seguito in materia.

Fin dai primi giorni, in cui ho seduto al Ministero dell'interno, ho rilevato, con una espo-

sizione molto precisa, lo stato difficile, deplorabile, in cui si svolgeva la vita italiana e domandai ai prefetti ed a tutti i funzionari l'azione più energica, non ambigua di fronte all'uno e all'altro partito per non cedere alle pressioni dell'uno e dell'altro, per non dare velati aiuti all'uno o all'altro.

Così è che con una circolare telegrafica del 15 marzo, n. 2, dissi ai prefetti:

« Nonostante le vive e ripetute raccomandazioni fatte perchè si ponesse ogni cura nel frenare le violenze fra fazioni e fazioni, queste non cessano ed anzi crescono d'intensità e frequenza. Bisogna quindi che con eguale fermezza per tutte le parti in contesa si applichi rigorosamente la legge contro chiunque si renda autore od istigatore di quelle violenze. Bisogna altresì che prefetti e sottoprefetti facciano presso le persone più influenti delle diverse fazioni opera vigorosa e costante per distoglierle da simili contrasti delittuosi e ricondurle sulla via delle civili competizioni.

« Il Governo fermamente deciso a ristabilire e mantenere l'ordine pubblico, che quelle violenze minano e sconvolgono, eccita prefetti e sottoprefetti a mettere ogni impegno pel conseguimento di questo scopo; e come esso terrà conto di ogni utile risultato ottenuto, così considera come prova di deficienza l'azione non corrispondente al fine prefisso e provvederà di conseguenza.

« Attendo risposta telegrafica.

« *Ministro*

« F A C T A ».

E il 17 marzo inviai ai prefetti quest'altra circolare:

« Conflitti tra avverse fazioni politiche di cui tuttora lamentasi persistenza si risolvono sostanzialmente in atti che quando non rivestono carattere di più grave reato costituiscono quanto meno delitti, violenza o minaccia contemplati articoli 154 e 156 Codice penale per i quali è sempre prescritto arresto responsabili colti in flagranza eccettuata soltanto ipotesi prevista ultimo capoverso stesso articolo 156.

« Poichè è mio fermo intendimento che azione diretta impedire tali conflitti sia esplicata con più intensa efficacia in modo da restaurare prontamente ordine e pace pubblica, prego SS. LL. impartire dipendenti Autorità pubblica sicu-

rezza ed arma Reali carabinieri e Regia Guardia tassative disposizioni perchè procedano senza riguardo chicchessia e con massimo rigore arresto partecipanti conflitti in flagranza consumazione detti reati.

« Attendo assicurazione adempimento.

« *Ministro*

« F A C T A ».

Poi, dopo altre insistenze analoghe, scrissi ai prefetti nel maggio:

« Perturbamenti ordine pubblico che con dolorosa frequenza si vanno ripetendo varie provincie Regno hanno dimostrato che riunioni e manifestazioni pubbliche contribuiscono bene spesso eccitare maggiormente animi partiti contrastanti e determinare luttuosi conflitti.

« Nell'intento pertanto eliminare ogni pretesto lotta e contribuire efficacemente pacificazione animi invito SS. LL. disporre che fino nuovo ordine sieno vietati cortei e comizi pubblici.

« Attendo ricevuta con telegramma espresso ».

« *Ministro*

« F A C T A ».

Nessuno può quindi negare che le direttive corrispondono al concetto preventivo; nè, onorevoli senatori, si può dire che questa azione non abbia avuto i suoi effetti con miglioramento nelle condizioni del Paese.

Ho portato qui alcuni dati statistici, i quali mostrano come siano venuti man mano diminuendo i reati e le forme di violenza che sono state denunziate. Ricordo che, mentre nell'anno scorso, nei conflitti tra fascisti e socialisti, la nostra statistica per il trimestre luglio-settembre offriva questi dati: 165 morti, 990 feriti, con una media mensile di 55 morti e 330 feriti, nell'anno in corso la media mensile, calcolata sui dati dei cinque mesi trascorsi, fu di 30 morti e 245 feriti. E il miglioramento diventa ancora più sensibile nel mese in corso, risultando fino ad oggi il numero dei morti 2 e quello dei feriti 45.

Del resto che un miglioramento si sia avuto è nella coscienza generale.

Nessuno, che sia in buona fede, può negare un miglioramento progressivo; e se taluni fatti recenti, più clamorosi che gravi, determinati da circostanze specialissime, non fossero interve-

nuti ad attrarre l'attenzione pubblica, questa cominciava a notare le migliorate condizioni. (*Commenti*).

Manifestazioni solenni, di grandissima importanza, di carattere patriottico, o di larghissima libertà di pensiero e di coscienza, o di interessi particolari, o di entusiastiche affermazioni politiche, avvennero nella più completa libertà, nell'ordine più perfetto, nella estrinsecazione più espressiva. Sono lontani i tempi nei quali queste manifestazioni erano timidamente evitate: le più belle affermazioni istituzionali brillano serenamente nelle nostre strade e nelle nostre piazze. (*Applausi*).

Non si può dunque dire che la vita italiana non sia notevolmente migliorata.

E questo è frutto diretto della pacificazione e della prevenzione.

Certo, la forma di prevenzione è quella che è meno appariscente.

Nella diuturna fatica non si rivela il fatto che colpisce ed emerge; è, senza dubbio, più rapido ed incisivo il fatto della repressione e della forza, ed è più immediato l'effetto.

Ma quale differenza di effetti! Sì, è vero, lo Stato può trovarsi nella condizione dolorosa e immediata di ricorrere alla violenza: la salute dello Stato può esigere anche questo sacrificio: qualunque uomo di Governo deve anche affrontare questa responsabilità: ma convengo con l'on. Tanari che questo metodo deve essere frenato da tutto un sistema preventivo di persuasione e di ritegno: le gocce di sangue conservano lungamente la loro lugubre traccia. (*Applausi*). Ed io, fin dalle prime parole rivolte a voi, ho detto che perseguivo nella mia mente un sogno di pacificazione, di ordine, di tranquillità, di concordia. Dissi che a questo sogno avrei dato tutte le forze mie. Ho esultato quando vidi il mio Paese nelle sue più limpide espansioni, e centinaia di migliaia di italiani gettare insieme lo stesso grido, e migliaia e migliaia di operai raccogliersi e stringersi nel più fervido patriottismo. (*Approvazioni*).

Or dunque, on. Senatori, non esageriamo i nostri mali: non abbattiamo, ogni momento, noi stessi le forze dello Stato coll'affermare che non esiste, mentre questo stesso Stato colla sua opera, sia pure meno clamorosa, aiuta questa trasformazione degli animi, porge ed assicura

al Paese la possibilità di manifestare la sua anima, e fa opera di continua elaborazione che sarà lunga e faticosa, ma che è pure il compimento di un alto dovere, ed è il mezzo di una profonda educazione nazionale. (*Approvazioni*).

E ritorniamo, Signori Senatori, a quella che deve essere l'altra parte dell'azione del Governo.

La formula si presenta pur sempre semplicissima: applicazione della legge, per tutti uguale ed imparziale.

Quel che è disordine per l'uno, è disordine per l'altro: quello che è reato per l'uno, è reato per l'altro: quel che è turbamento della normalità dello Stato per l'uno, lo è per l'altro.

Io comprendo che, mentre dura l'ardore delle passioni, si sia pronti a ravvisare supposte disparità di trattamenti, e desiderii di queste disparità.

Ma lo Stato non può, non deve adattarsi a queste forme di pensiero.

Tutti i cittadini hanno un comune limite che non debbono oltrepassare: tutti i partiti hanno un punto nel quale debbono fermarsi. Il cittadino — sia esso il più benemerito — il partito — sia esso animato dal più puro pensiero, — hanno l'obbligo di rispondere quando hanno oltrepassato questo punto, quando si sono messi fuori della legalità.

L'atto di violenza non può, in uno Stato libero, invocare esenzioni o tolleranze per particolari ragioni di chi lo compie.

Le benemerenze e le simpatie private o pubbliche possono costituire un titolo di apprezzamento per la opinione generale; ma debbono arrestarsi quando si tratta dell'applicazione della norma comune, cioè della legge.

Questo è un principio incontrovertibile, duro, aspro, come già dicevano gli antichi; ma che è in tutta la sua immanenza, ed è per tutti.

Ora io dichiaro che a questa rigidità di applicazione io non potrei mai rinunciare.

Io ho avuto recentemente l'occasione di sentirmi dire da persona di principî diametralmente opposti che io in questa linea mi ero strettamente tenuto: e mi si faceva l'onore di aggiungere che questo sistema aveva esercitato un'azione attenuatrice sulle condizioni degli animi.

E questa — scusatemi se insisto — dev'essere ancora e sempre l'attitudine del Governo.

Il rinunciarvi è pericolosissimo: e il partito, qualunque esso sia, che gioisse di un momentaneo successo dei suoi desideri o dei suoi interessi, è destinato a scontare amaramente e presto la sua soddisfazione.

Si inaugura la teoria del più forte, cioè si apre un sistema di lotta viva, implacabile, atroce, fra cittadini di una stessa patria, la cui vita pubblica non è più alla dipendenza dei suoi liberi statuti, ma a quella della forza più grande o dell'audacia più sfrenata.

Ora, o signori Senatori, io ripeto che in questa applicazione rigorosa della legge io sono fermissimo. Io non mi preoccupo di sapere se questo piaccia o non piaccia: io espongo le mie convinzioni, le dico al mio Paese attraverso le sue Rappresentanze: e questo giudicherà. (*Applausi*).

Il diritto alla vita, al lavoro, al miglioramento non può essere il monopolio di nessuno. Tutti gli individui hanno il diritto di unirsi per raccogliere le forze in un fervore di migliore produzione e di più agiata esistenza. (*Approvazioni*).

In Italia questa libertà è grandissima: in Italia questa libertà si può regolare: non occorre che i cittadini insorgano, prendano le armi, si scagliano gli uni contro gli altri, distruggano, demoliscano, invece di costruire e di produrre.

In Italia ogni più ampia facoltà di riunione consente ai cittadini di trattare dei loro interessi: e questa libertà è grande garanzia di pace. Ma i cittadini non devono valersene per assalirsi gli uni con gli altri, per infiammare nuove ire, e tanto meno per spargere sangue fraterno. (*Applausi*).

La raccolta o l'uso delle armi che dovesse servire a questo scopo violento non può essere consentita, non solo dal Governo, ma da chiunque abbia animo gentile. (*Approvazioni*).

L'On. Gallini accennava ieri a due punti che sono veramente fondamentali: ai doveri della Magistratura, e alla soluzione dei contrasti economici.

Egli ha ragione.

La Giustizia dev'essere pronta e serena. Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno ripercosso

anche sul funzionamento della giustizia i loro effetti: mentre le violazioni delle leggi sono aumentate, gli organi della giustizia sono diminuiti.

È questione che il mio collega Guardasigilli intende tosto sottoporre al Parlamento: egli intanto, di fronte alla importanza del servizio, ha provveduto per colmare le deficienze.

La Magistratura compirà il suo dovere: essa sa che non può, non deve avere inclinazioni per nessun partito, quando è chiamata a compiere le sue funzioni: essa sa che deve provvedere, quando un ambiente non si presenta sereno, e superiore ad ogni preconetto.

Qualunque ufficio che si compia per lo Stato (e quello della magistratura è il più augusto) richiede l'assoluta dedizione di chi lo Stato deve servire: è la dedizione fatta nell'interesse di tutti, e non è possibile mettere l'azione propria a servizio soltanto di qualcuno: il funzionario dello Stato è per la collettività.

L'On. Gallini ha ancora detto che preme trovare il modo di comporre i contrasti economici, onde dai contrasti stessi non prorompa l'attrito violento.

Non credo che sia difficile. Ora i contrasti economici servono pure moltissimo allo svolgimento di azioni politiche, dirò più esattamente elettorali.

Un organo alto, serio, apolitico può formare l'elemento moderatore che serva nobilmente a quel diritto alla vita e al lavoro che ricordavo dianzi: tutti gli interessi possono trovare in esso la loro composizione. Ripeto, per trattare, non occorrono le armi: qualunque Governo si farà un debito d'onore d'indicare al più presto il provvedimento che possa imparzialmente ed obbiettivamente raccogliere tutti nell'opera fervida del lavoro. (*Approvazioni*).

Onorevoli senatori, io ho esposto i principî, ai quali il Governo intende di informare la sua condotta; ho esposto l'assoluto suo concetto che la legge deve essere severamente applicata. Io so che queste cose non solo si possono dire, ma si devono anche fare, provvedendosi ai mezzi necessari. Occorre quindi che la nostra azione di governo sia non solo rigida nella sua forma, ma assoluta nella sua azione. Se io venissi innanzi a voi a dire che si può escogitare un

nuovo metodo, una nuova forma, con cui frenare gli atti di violenza che vanno qua e là compendosi, direi cosa vana. I punti essenziali, i metodi assoluti risalgono sempre ai due principî, che ho dianzi enunciato, principî sui quali l'azione del Governo assolutamente riposa.

Io posso riportarmi ad un piccolo ricordo. Pochi giorni or sono si è discusso alla Camera dei deputati il bilancio dell'interno ed in quella occasione non vennero eccitamenti al Governo perchè facesse più vivamente sentire l'autorità dello Stato: ciò indica uno stato d'animo abbastanza equanime nel giudicare l'opera del Governo. Sono poi successi dei fatti che hanno richiamato l'attenzione di tutti per la loro clamorosità e che hanno potuto far supporre le più gravi cose e addirittura uno stato di rivoluzione del paese. No, onorevoli senatori, pensiamo che non bisogna ad ogni istante buttare in terra l'autorità dello Stato; non bisogna subito gridare che l'opera dello Stato è nulla; non screditiamo l'azione utile che si compie. Non è vero che gli ultimi fatti accaduti abbiano indicato una recrudescenza del male in Italia, che essi abbiano distrutto tutti gli elementi favorevoli che si erano raccolti in questi ultimi tre mesi di tranquillità e di pace: essi hanno soltanto indicato che dobbiamo esser tutti vigili e concordi; ed io vi posso assicurare con serena coscienza che noi sentiamo questo nostro dovere e lo compiremo.

Onorevoli Senatori.

L'attuale Ministero ha assunto il governo in un'ora estremamente difficile, mentre incombevano (e incombono tuttora) sul Paese problemi immani: esso vi ha detto le sue idee e i suoi propositi, e voi li avete approvati. Il Ministero, confortato dalla vostra fiducia, lavorò e lavora con fede e con fervore alla loro attuazione.

In questa discussione io sono particolarmente interessato, perchè l'azione del ministro dell'interno è esaminata nella occasione della trattazione del bilancio. Io vi ho esposto serenamente le mie idee di assoluta imparzialità, perchè questa credo sia la forza che può dominare e comporre i partiti. Aggiungo che io credo di dover dare tutte le mie forze anche per proseguire l'opera di pacificazione. Io non faccio mistero di questo mio divisamento, che credo onesto e

utile. Tutti i partiti hanno uomini di buona fede: con essi si può, si deve parlare per un risultato di pace e di tranquillità.

Schivo da tutto quello che possa turbare la finalità del mio pensiero, non vi avrò detto nè cose nuove, nè cose grandi. Ma lasciate che io Vi dica ancora una parola appassionata veramente grande: quella del nostro Paese che è sopra tutto, e sopra tutti.

Diciamo insieme, ancora una volta, che è un grande Paese, che tale è riconosciuto, che tale è stimato.

Venga su di esso la pacificazione di tutti i suoi figli: le piccole competizioni diventano miserie; una sola idea è veramente nobile, alta, degna; uniamoci per la Patria. (*Vivissimi applausi; molte congratulazioni*).

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Ho chiesto la parola per fatto personale per rettificare alcune cose dette dal collega onorevole Ferri, che ringrazio per avermi benevolmente ricordato, ma che non mi sono sembrate, queste sue affermazioni, in alcuni punti del tutto esatte.

Anzitutto egli ha concluso dicendo che nel mio discorso come anche in quello dell'onorevole Gallini (ma questo non mi riguarda) non avevamo concluso. Io credo invece di avere perfettamente concluso in quei tre punti soli che ho trattato. E non ho trattati altri punti perchè siccome sapevo e conoscevo che vi era ancora una specie di inchiesta governativa che funzionava sui fatti di Bologna, con proposito deliberato non ho voluto entrare in merito ai fatti di Bologna; ma giacchè vi sono un po' trascinato debbo per un momento parlarne.

Vedano, egregi colleghi: la situazione nelle competizioni tra capitale e lavoro nella mia regione risalgono a qualche tempo fa. Mi ricordo che quando ero sindaco della mia città fui boicottato, cioè il Comune fu boicottato, per un anno dalle cooperative rosse perchè non volevo dare il monopolio e il privilegio dei lavori del mio comune a queste sole cooperative!

Io invece intendevo che il monopolio del lavoro non appartenesse a nessuna organizzazione ma a tutte le organizzazioni che intervenissero

con contratti liberamente fatti. E questo l'onorevole Bertini deve ricordarlo perchè era consigliere comunale della mia maggioranza quando ero sindaco. Dunque il fatto risale a molto tempo fa.

A poco a poco le organizzazioni socialiste hanno conquistato il monopolio di tutti i lavori municipali e provinciali; come il Governo dava ad esse la preferenza nei lavori governativi.

In riguardo ai beni dei poveri hanno conquistato i patrimoni loro con contratti di affitto di favore e disastrosi per quelle amministrazioni come poco tempo fa descrissi, quando si trattò della conversione in legge di un certo decreto luogotenenziale tutto informato a privilegio per esse.

Oggi le condizioni del lavoro sono mutate. Alle organizzazioni rosse si sono aggiunte nuove organizzazioni di lavoro, organizzazioni di lavoro che possono essere del partito popolare, come possono appartenere al partito fascista. E io dico che queste organizzazioni di lavoro hanno diritto di entrare nel campo della concorrenza del lavoro, nell'interesse generale della produzione, con uguaglianza di patti, con uguaglianza di criteri. (*Applausi*).

Questo è ciò che si chiede; è l'uguaglianza, quella tale uguaglianza della quale parlava poco fa il nostro Presidente del Consiglio e della quale noi per tanti anni nel bolognese non abbiamo saputo mai che cosa volesse dire (*bravo*).

Ecco perchè vi è una certa reazione contro tutte le ingiustizie delle quali siamo stati passibili a causa della condotta impassibile del Governo! Quanto alla dichiarazione che ha fatto il collega Ferri circa quelle tendenze di interessi agrari che avrebbero i fascisti, mi permetto di dirgli che egli non è stato assolutamente esatto.

FERRI GIACOMO. Gli agrari non i fascisti!

TANARI. Vi sono degli agrari che hanno compiuto il loro dovere, vi sono degli agrari che non l'hanno compiuto, ed i fascisti sono contro quelli che non hanno compiuto il loro dovere. Ecco perchè dico che i fascisti non sono agrari e che i fascisti non sono per l'agricoltura. Io credo di aver finito; e credo di avere in poche parole descritta la situazione del bolognese. Non si vogliono più privilegi, si vuole che i contratti agrari non sieno estorti per so-

pruso; si vuole che tutti godano di quella uguaglianza di trattamento che se applicata dal Governo applaudirò il Presidente del Consiglio. Così il Paese si riabiliterà e tornerà in pace! Questo è ciò che noi dobbiamo desiderare per il bene della Nazione! (*Vive approvazioni*).

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Io mi limiterò a svolgere brevisimamente l'ordine del giorno, omettendo per un doveroso riguardo al Senato tutta la parte del discorso che avrebbe trovato posto nella discussione generale testè chiusa. Onor. Facta, io, da buon cittadino, accetto di buon grado l'invito che ella ha rivolto a tutti di adoperarsi per raggiungere la pacificazione degli animi per il bene del nostro paese, come da tempo sto facendo: e anch'io credo e voglio che la legge debba essere uguale per tutti. Ma mi sia consentito di fare, da un punto di vista morale, una distinzione ed è questa: non si possono mettere, alla luce di concetti morali e ideali, nello stesso piano e giudicare con lo stesso sentimento le violenze, pure deprecabili da qualunque parte esse vengano, se siano prodotte dalla esasperazione di sentimenti generosi, o se siano meditate, preparate per odio di classe in una imboscata! (*Bravo*).

Ma, se si vuole la pacificazione, si deve tenere presente lo spirito nuovo che la guerra ha acuito: la aspirazione e la volontà delle masse popolari di trasformare, per una maggiore giustizia, le basi fondamentali della distribuzione della ricchezza. È soltanto con una legislazione sociale, che si proponga di risolvere i più urgenti problemi giuridici, economici e del lavoro in armonia col rinnovato spirito e col mutamento che la guerra ha prodotto nell'anima popolare, che si potrà raggiungere la pace interna.

Detto questo per amore di chiarezza e di sincerità politica, e per rilevare che non trattasi tanto di una questione di polizia, quanto di problema politico-sociale, vengo al mio ordine del giorno. Sono lieto che il Presidente del Consiglio abbia dato, anche statisticamente, notizia delle migliorate condizioni di pacificazione nel paese, tali che dovrebbero consentirgli di accogliere senz'altro l'ordine del giorno da me presentato. Io chiedo che vengano ricostituite le amministrazioni locali, non solo in omaggio alla legge

e alla sovranità popolare, ma anche per le necessità dell'economia pubblica, della esecuzione di lavori improrogabili e perchè il ritorno alla normalità della vita amministrativa concorra alla invocata pacificazione degli animi, nelle civili lotte dei partiti politici.

La provincia di Modena e quelle di Bologna, Rovigo ed altre, hanno ben poche amministrazioni regolarmente costituite per voto popolare, in seguito a regolari elezioni. Non è più possibile amministrare!

I Commissari regi sono stati convertiti in commissari prefettizi a tempo indefinito; le provincie sono rette dalle commissioni reali. Ebbene, dove i Commissari sono avveduti e buoni amministratori — benchè manchi la salvaguardia che è nella forma rappresentativa, e costituisce anche una difesa per l'ordine pubblico, perchè consente ai partiti di far sentire la loro voce, i loro propositi nei Consigli elettivi, senza bisogno di scendere in piazza — le cose vanno discretamente: ma non è questa la regola.

Quando i Consigli dei comuni e delle provincie saranno ricostituiti, i partiti potranno spiegare la loro azione liberamente e nella perfetta legalità: e la necessità della convivenza e della collaborazione o del controllo nella stessa amministrazione, dei contatti che forzatamente i rappresentanti dei diversi partiti dovranno avere, concorrerà a quella pacificazione che tutti invociamo. Non è possibile continuare nelle condizioni attuali, anche perchè la disoccupazione acuisce i rapporti già tesi fra le classi sociali; e alla disoccupazione non possono provvedere i commissari straordinari. E questo, non solo pei comuni e le provincie, ma anche per le amministrazioni di nomina comunale e provinciale, come per gli Enti stessi creati con leggi del Parlamento. Non è possibile dar corso a lavori urgenti improrogabili e che sarebbero uno dei mezzi migliori per raggiungere, col benessere, la pacificazione delle popolazioni: mancano i fondi, mentre i mutui sono stati concessi dalla cassa depositi e prestiti, che non paga perchè non ci sono deliberazioni regolarmente impegnative.

Il commissario prefettizio o regio non può impegnare il bilancio al di là di un anno; e l'Istituto mutuante non addiviene all'atto definitivo perchè non c'è l'impegno legale per

la durata del mutuo in ammortamento: per esempio, abbiamo l'ente Adige-Garda che ha fatto un accordo con la Società Trentina di elettricità costituita da industriali, per eseguire importanti lavori di derivazione per energia elettrica; la ricchezza del Paese. Ebbene la Società è pronta con i suoi milioni ad eseguire i lavori; le provincie di Modena, Bologna, Mantova, Verona insieme a Trento costituiscono l'Ente autonomo che non ha modo di versare un centesimo, perchè non trova un Istituto che accetti gli impegni delle Amministrazioni straordinarie.

In queste condizioni, lo vedete, voi ci mettete nella impossibilità di amministrare e di compiere dei lavori pubblici utili, non dilazionabili; e ciò concorre a rendere più difficile la situazione delle nostre provincie, dei comuni, delle amministrazioni dipendenti e della classe lavoratrice lasciata nella disoccupazione.

Un collega mi suggerisce un'altra osservazione giustissima: manca qualunque controllo da parte dei cittadini, così per le spese, come per la determinazione delle tasse; già da anni i cittadini sono esposti alla tassazione dei Commissari che può essere giusta, ma può anche essere capricciosa o partigiana. Non c'è più il controllo efficace dell'opinione pubblica a mezzo della rappresentanza popolare.

Ora, giacchè le condizioni del Paese sono migliorate, come l'onorevole Facta con nostro grande conforto ci ha detto, si facciano le elezioni: non credo possano rappresentare un pericolo per alcuna regione d'Italia, e daranno il modo di richiamare i partiti e gli uomini responsabili alla considerazione della impellente necessità di provvedere alla vita dei loro comuni e delle loro provincie; sarà un mezzo di educazione politica e civile, e ci farà rientrare nella normalità e in un periodo migliore. Giudichi serenamente il Governo: ma se non credesse di poterci ancora considerare fuori di minorità, di doverci liberare dal regime eccezionale giudicandoci quasi pericolosi alla vita pubblica, allora prenda un provvedimento che dia modo alle amministrazioni straordinarie di fare quello che le amministrazioni ordinarie farebbero, se fossero costituite.

Già durante il precedente Gabinetto il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno ono-

revole Ivanoe Bonomi aveva aderito a questo ultimo concetto, assicurando di provvedere con un decreto-legge. Ma nominò invece una commissione e voi comprendete che, nominata la commissione, l'onorevole Bonomi ebbe il tempo di vedere una lunga crisi e di cadere, prima delle attese conclusioni dei commissari: io non sono avverso alle commissioni, anzi credo che il dirne male sia un luogo comune, ma è certo che almeno in questo caso la commissione non ha concluso e ha impedito che il ministro potesse provvedere.

CORBINO. Ci rimprovera per un decreto-legge che non abbiamo fatto.

VICINI. Ma era l'unico buono che potevate fare, e l'avete omesso! Di decreti-legge se ne son fatti purtroppo a migliaia; si poteva farne anche uno di più per risolvere una posizione difficile.

Il Presidente del Consiglio, onorevole Facta, ha già dichiarato che non vuol fare decreti-legge e io l'approvo; ma se non vuol provvedere con decreto-legge, o ricostituiscia le amministrazioni regolari, o porti d'urgenza davanti al Parlamento, che non negherà la sua approvazione, un disegno di legge che sia il risultato del suo pensiero o di quello della Commissione, dato che lo abbia maturato ed espresso.

Ad ogni modo qualche cosa bisogna fare: noi abbiamo, per ricordare ancora un fatto, aziende elettriche municipalizzate che attendono provviste di materiale nuovo indispensabile agli impianti elettrici e ai servizi tramviari, ma non possono ottenere le consegne dalle fabbriche, perchè non sono in grado di anticipare nemmeno la prima quota di pagamento, pur avendo un mutuo, è il caso di Modena, di 3,500,000 lire già concesso dalla Cassa depositi e prestiti, ma non riscuotibile. Ora il mio ordine del giorno, onorevole Presidente, vi richiama a considerare la realtà: non è possibile continuare nelle forme straordinarie ed eccezionali. Noi desideriamo rientrare nella normalità, nella legalità, nella libertà. Anche il Parlamento ha dimostrato di voler ritornare nella normalità quando ha votato la legge sulla riduzione della burocrazia, legge della quale credo tuttavia che non si farà niente.

Infatti la burocrazia è aumentata, i tentacoli sono cresciuti, vi stringono, è necessario ed urgente reciderli.

Tagliate e sopprimete quello che è superstruttura materiale e morale della guerra, ridate al paese la sua vita, dimostrate d'aver fiducia nelle popolazioni e le popolazioni vi verranno incontro con pari fiducia e avrete ottenuta la pacificazione alla quale con tanto fervore, onorevole Facta, voi date tutta l'anima vostra generosa che è vibrata or ora nelle vostre parole.

Mi diceva ieri un amico, che come altri onora questa Assemblea per altezza di ingegno e nobiltà d'animo, l'onor. Fradeletto, che, se avesse dovuto fare un discorso avrebbe detto al Presidente del Consiglio solo questo: Onorevole Facta, portate quello stesso fervore di opera e di fede, quello stesso altissimo patriottismo, quello stesso amore pel bene dell'Italia nostra che avete dimostrato durante i lavori di Genova di fronte ai rappresentanti di trentaquattro nazioni, perchè l'Italia apparisse al mondo grande, degna della sua civiltà millenaria; portate, onorevole Facta, quello stesso sentimento, lo stesso devoto amore nella politica interna e non potrà mancarvi, con la pacificazione, la solidarietà degli animi, delle volontà, delle opere, e ritorneranno i giorni lieti per il nostro paese, per questa terra benedetta, fremmente sotto il bacio fecondo del nostro sole radioso. (*Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Sanarelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANARELLI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma ».

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio dell'interno.

Sono stati presentati alcuni ordini del giorno dai senatori Gallini, Salvia e Vicini che rileggo:

« Il Senato:

« Ritenuto che la depressa autorità dello Stato, il fiscalismo eccessivo, la deficiente azione della giustizia ed il cronico disservizio giudiziario sono coefficienti ognor più minacciosi e pericolosi per l'ordine pubblico,

« Confida

« Che il Governo con energici e solleciti provvedimenti saprà ridare al Paese la pace e l'operosità necessarie per la ripresa della vita normale.

« Gallini ».

« Il Senato invita il Governo a preparare una riforma dell'ordinamento della pubblica assistenza, ispirandola a meno angusta concezione dell'obbligo che ha lo Stato di integrare l'azione degli Enti minori e dei privati, e organizzando in maniera completa, sulla scorta delle altre legislazioni, tutte le forme di protezione dell'infanzia abbandonata o debole.

« Salvia, Chimienti ».

« Il Senato invita il Governo a ricostituire le Amministrazioni locali non solo in omaggio alla legge e alla sovranità popolare, ma anche per le necessità della economia pubblica, della esecuzione di lavori improrogabili e perchè il ritorno alla normalità della vita amministrativa concorra alla invocata pacificazione degli animi nelle civili lotte dei partiti politici.

« Vicini ».

È stato anche presentato un quarto ordine del giorno così concepito:

« Il Senato udite le dichiarazioni del Governo le approva e passa alla discussione dei capitoli.

« firmati: Bergamasco, Cefaly, Vicini, Sanarelli, Fradeletto, Podestà, Baccelli, Pantano, Sili, Da Como, Berenini ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Greppi, relatore.

GREPPI, *relatore*. Dato che la discussione generale si è svolta intorno ad argomenti sui quali la Commissione di finanze non ha portato la propria attenzione perchè non si riferivano ai capitoli di bilancio, credo non occorra un discorso del relatore, e mi limiterò a ringraziare il Presidente del Consiglio per la cortese ed esauriente risposta data ad una domanda che la Commissione di finanze aveva fatto per la mancanza di indicazioni circa l'impiego del fondo di dieciotto milioni tratto dalle tasse sugli spettacoli e destinato alla beneficenza.

Ora effettivamente fu emanato nel dicembre scorso un decreto che fu applicato nei primi mesi dell'anno, ma questo decreto non è a noi noto ufficialmente, perchè trattasi di un atto interno, e, (se volessimo fare qualche critica) direi che questo decreto fu un atto opportunissimo, ma un atto col quale il Governo disciplinava i poteri propri, senza chiederne facoltà a quei corpi che possono disporre del pubblico denaro.

Aggiungo però subito che, salvo questo scrupolo della Commissione, vi sono nel decreto tali garanzie che non esito a dichiararmi soddisfatto.

Prego poi il Governo a dare comunicazione dell'impiego di detti fondi, sia nel consuntivo, sia, meglio ancora, con relazioni annuali della Commissione per la distribuzione di tali beneficenze, affinchè il Parlamento ed il pubblico possano conoscere come tali somme vengono erogate; così, io ne sono persuaso, ne verrà non biasimo, ma onore al Governo ed a chi lo rappresenta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Presidente del Consiglio a voler dare il suo parere sugli ordini del giorno presentati.

FACTA, *Presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Dichiaro subito che non potrei accettare l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Gallini, perchè è un ordine del giorno che include una specie di sfiducia nel Governo. Accetto quello dell'onorevole Salvia, perchè corrisponde ad un desiderio manifestato dallo stesso Governo, affinchè questa questione sia al più presto possibile sistemata; e non ho difficoltà di accettare quello del senatore Vicini, sebbene possa essere superfluo.

Però aggiungo che nessuno più del Governo desidera di rientrare nella normalità, e nessuno più del Governo desidera che le amministrazioni comunali riprendano il loro ritmo normale. Ma l'onorevole Vicini sa bene che in certe provincie ci troviamo in uno stato eccezionale, e per questo ci si deve quindi riferire ai prefetti, e sentire il parere che essi danno in base a fatti specifici. Ora, quando un prefetto ci indica l'inopportunità di elezioni, che potrebbero servire a rendere maggiore la discordia, non è possibile effettuare le elezioni stesse. Quindi vorrei pregare l'onorevole Vicini di contentarsi della mia dichiarazione, che nessuno meglio di noi desidera che le dette amministrazioni rientrino nella normalità; e ci consenta di vedere i casi singoli, perchè non vogliamo fare opera cattiva dove sarebbe possibile fare opera buona.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Ringrazio il Presidente del Consiglio e non insisto perchè si voti sul mio ordine del giorno. Accetto ben volentieri che si giudichi caso per caso; questo pensiero ho già espresso nello svolgimento dell'ordine del giorno; soltanto mi è mancata la risposta al secondo corno del dilemma, perchè ho detto: o voi, approfittando delle buone condizioni generali, ricordate dal Presidente del Consiglio, ed augurando che la statistica sui morti e feriti nei conflitti resti a zero sempre, fate le elezioni in questo mese di giugno, e sarà il meglio; o non credete che questo possa avvenire, e in tal caso provvedete per dare alle amministrazioni straordinarie e ai commissari, i poteri di provvedere alla cosa pubblica, di eseguire lavori, di poter contrarre i mutui necessari.

È la proposta già accettata dall'onorevole Bonomi: se il Presidente del Consiglio, invece di sottoporla allo studio di un'altra Commis-

sione, vuole risolverla, potrà farlo subito, presentando un disegno di legge perchè nelle Amministrazioni straordinarie i commissari abbiano le facoltà richieste.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo scusa all'onorevole Vicini di avere omesso di rispondere alla sua proposta. È una cosa che si può fare rapidamente, ma lo prego di permettermi di studiarla un poco.

PRESIDENTE. Ricordo che vi è anche l'ordine del giorno della Commissione di finanze che leggo:

« Il Senato invita il Governo a volere, nella compilazione dei futuri bilanci, ripristinare come in passato gli allegati contenenti gli organici in vigore e aggiungere tutte quelle altre delucidazioni che valgano a rendere chiaro ed efficace il controllo parlamentare sulle somme inscritte nei singoli capitoli ».

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Quest'ordine del giorno si riferisce alla forma non soltanto del bilancio del Ministero dell'interno, ma anche degli altri bilanci. Lo abbiamo presentato in occasione di questo bilancio perchè è il primo a noi venuto e perchè lo trovammo mancante assolutamente di allegati. Per mostrare al Senato l'opportunità di quest'ordine del giorno anche in relazione ad altri bilanci citerò un esempio prevenendo future discussioni.

Nel bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato (che si esamina e vota con quello del Ministero dei lavori pubblici) nell'esercizio 1921-22 trovansi una specificazione di ben 24 capitoli rispetto ai lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche amministrazioni e di privati, ma specialmente per le prime: invece nel bilancio del 1922-23 tutti questi stanziamenti sono stati cumulati in un capitolo solo, e notate che si tratta di un miliardo e cinquecento milioni. Sorge così spontanea la domanda: ma perchè un capitolo di questa entità senza specificazioni? Io ammetto che non bisogna esagerare in queste nel testo dei bilanci, che

diverrebbero mastodontici: ma quelle specificazioni essendo utilissime per i legislatori, che devono votare le spese con cognizione di causa, si possono mettere in allegato. Del resto non si tratta di novità ma soltanto di ritornare a buone consuetudini antiche. Se non si vuole aumentare di troppo i capitoli dei bilanci, si pongano in allegato le specificazioni che permettano di conoscere i particolari degli stanziamenti e ne giustifichino l'importo. Perciò la Commissione di finanze confida che l'onorevole Presidente del Consiglio vorrà accettare quest'ordine del giorno, il quale servirà di norma per l'avvenire per la compilazione dei bilanci.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La Commissione ha ragione; credo che sia indispensabile che i due rami del Parlamento siano in condizione di esaminare accuratamente i bilanci, altrimenti mancherebbero al loro scopo. Non so se si potrà avere questo per i bilanci presentati, ma darò disposizioni perchè la giusta domanda del presidente della Commissione di finanze sia appagata.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione delle finanze*. A nome della Commissione di finanze ringrazio l'onorevole ministro dell'accettazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al senatore Gallini se mantiene il suo ordine del giorno.

GALLINI. Dichiaro con rincrescimento, ma con sincerità, che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio non mi hanno interamente soddisfatto, ma dichiaro anche che non intendo sottoporre il mio ordine del giorno al voto del Senato e lo ritiro.

PRESIDENTE. Viene ora l'ordine del giorno Salvia-Chimienti, accettato dal Governo.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di rileggerlo.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Il Senato invita il Governo a preparare una riforma dell'ordinamento della pubblica assistenza, ispirandola a meno angusta concezione dell'obbligo che ha lo Stato d'integrare l'azione degli Enti minori e dei privati, e organizzando in maniera completa, sulla scorta delle altre legislazioni, tutte le forme di protezione dell'infanzia abbandonata o debole ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene in seguito l'ordine del giorno della Commissione delle finanze accettato dal Governo.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di rileggerlo.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Il Senato invita il Governo e volere, nella compilazione dei futuri bilanci, ripristinare come in passato gli allegati contenenti gli organici in vigore e aggiungere tutte quelle altre delucidazioni che valgono a rendere chiaro ed efficace il controllo parlamentare sulle somme iscritte nei singoli capitoli ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'ordine del giorno dei senatori Bergamasco, Cefaly, Vicini, Sanarelli, Fradetto, Podestà, Baccelli, Pantano, Sili, Da Como e Berenini che rileggo:

« Il Senato udite le dichiarazioni del Governo le approva e passa alla discussione dei capitoli ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione dei capitoli è rinviata a lunedì.

Presentazione di un disegno di legge.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Espropriazione dei terreni per le opere militari costruite nella zona di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Sull'ordine del giorno.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. La mia interpellanza al ministro della marina si sarebbe dovuta svolgere dopo la discussione sul bilancio dell'interno. Io credo che converrebbe rinviarla, d'accordo col ministro della marina. Si potrebbe quindi per ora togliere dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'interpellanza del senatore Mosca sarà per ora tolta dall'ordine del giorno.

Lunedì seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385).

II. Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336);

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sop-

prime la Direzione Generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e Commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, numero 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369);

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reali Equipaggi (N. 391);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485.490,60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227);

Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'Agricoltura (N. 393);

Convenzione suppletiva 9 novembre 1921, per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova (N. 436);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del genio navale (numero 372);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo (N. 295);

Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della Marina, dell'Istruzione pubblica, della Giustizia e degli Affari di Culto e della Corte dei Conti (N. 405);

Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare (N. 390);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (N. 408);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (N. 413);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 (N. 417);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 20 giugno 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



LXXXIII^a TORNATA

LUNEDÌ 12 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 2441
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 »	2442
Oratori:	
BATTAGLIERI	2464
DALLOLIO ALBERTO	2474
DIENA	2445
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2447 <i>passim</i> 2492
GIARDINO	2479
GREPPI, <i>relatore</i>	2460 <i>passim</i> 2481
LAGASI	2457
MARAGLIANO	2491
ROTA	2476
Interpellanze (Annuncio di)	2496
Interrogazioni (Annuncio di)	2496
(Risposta scritta ad)	2498
Nomina di Senatori	2441
Relazioni (Presentazione di)	2442, 2496
Sull'ordine del giorno	2496
Oratore:	
GALLINI	2496

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Foà e Rava di giorni 15, De Amicis Mansueto di giorni 12, Serristori di un mese. Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidenza il seguente Regio decreto:

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Ricci Federico per la categoria 21^a.

Zunino Paolo per la categoria 16^a.

Poggi Cesare per la categoria 17^a.

Gonzaga Maurizio per la categoria 14^a.

Il nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

Il presente decreto sarà inviato alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i ministri degli affari esteri, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, delle terre liberate dal nemico.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Castiglioni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASTIGLIONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano e il Lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul Lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1903 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Castiglioni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Diena a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DIENA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916 n. 308, che autorizza la maggiore spesa di L. 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi » (n. 428).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Diena della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 e dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 384 e 385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-1922 e 1922-1923 ».

Essendosi esaurita sabato la discussione generale, passeremo alla discussione dei vari capitoli.

Avverto che i capitoli sui quali nessuno domanda la parola s'intenderanno senz'altro approvati.

Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dei capitoli del bilancio 1921-22.

SILI, *segretario*, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno e della Consulta araldica - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di carica e retribuzione per la copiatura della corrispondenza anche ad estranei dell'Amministrazione	25,000,000 »
2	Spese per la copiatura a cottimo	106,000 »
3	Ministero - Assegni, e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	62,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc.)	1,462,650 »
5	Ministero - Fitto di locali per Uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	62,580 »
6	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	85,000 »
7	Consiglio di Stato - Personale - Stipendi, indennità di residenza in Roma ed indennità di carica (Spese fisse)	1,500,000 »
8	Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella	44,000 »
9	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	42,500 »
10	Funzioni pubbliche e feste governative	40,000 »
11	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168 e 21 settembre 1879, n. 5078)	6,700 »
12	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	9,330 »
13	Indennità di traslocamento agli impiegati, nonchè agli ufficiali della Regia guardia ed agli agenti investigativi	1,180,000 »
14	Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, ed agli ufficiali della Regia guardia, escluso quello addetto ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	4,250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	33,850,760 »

	<i>Riporto</i> . . .	33,850,760 »
15	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all' « Agenzia Stefani » (Spesa obbligatoria)	366,000 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
17	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi, al personale del Corpo della Regia guardia, e ad agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell' interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica, degli archivi di Stato e della <i>Gazzetta Ufficiale</i> , della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori .	781,970 »
18	Sussidi ad impiegati, scrivani, personale degli agenti investigativi e del Corpo della Regia guardia e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	280,400 »
19	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine). . . .	6,000 »
20	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
21	Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese varie di qualsiasi natura inerenti agli esami medesimi	66,500 »
22	Consigli e Commissioni - Spese relative	112,300 »

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. La questione intorno alla quale vorrei brevemente intrattenere il Senato ha una connessione per verità alquanto relativa con l'articolo 22 dello stato di previsione, ma il Senato consentirà che io esponga poche osservazioni sopra un argomento che mi sembra di altissimo interesse. Come è noto secondo la legge 17 maggio 1900 n. 173, contenente disposizioni sul credito comunale, i comuni che abbiano ecceduto o debbano eccedere i limiti della sovrimposta e che non siano in grado di adempiere al soddisfacimento delle loro obbligazioni, possono, in alcuni casi, essere dichiarati in istato di insolvenza. Non è questo il momento di discutere sulla opportunità della detta disposizione, che riconobbe lo stato di fallimento dei comuni e delle provincie, disposizione che ha dato luogo a così vivi dibattiti, allorchè il disegno di legge, divenuto poi la ricordata legge 17 maggio 1900, venne portato dinanzi al Parlamento; mi limito soltanto a constatare come in questa parte la legge in molti incontri abbia funzionato e quali deplorabili inconvenienti siansi verificati, ai quali è a sperare si voglia portare riparo, o con analoghi provvedimenti legislativi, od anche con il richiamo ad una più rigorosa applicazione della legge stessa.

Per l'articolo 3 della ricordata legge 17 maggio 1900 è statuito che « il Governo per mezzo di apposita Commissione, di cui agli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle provincie e dei comuni insolventi, che abbiano ecceduto o che debbano eccedere il limite legale della sovrainposta, per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi. La proposta di transazione, consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente, sarà obbligatoria per gli altri creditori, e se nella prima adunanza mancasse tal numero in una nuova riunione convocata entro un mese basterà a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nell'adunanza.

La transazione non rimane definitiva, se non quando sia approvata dai ministri dell'interno e del tesoro ».

Ora è accaduto che parecchi comuni, io ne conosco tre o quattro, ma sarebbe utile di avere sott'occhio un particolareggiato elenco, dopo essere rimasti per anni ed anni debitori morosi, nonostante si trattasse di obbligazioni riconosciute da sentenze irretrattabili, dichiarati poi in istato di insolvenza e concluso, *nolenti o volenti* i loro creditori uno di quei concordati proposti sotto gli auspici della accennata Commissione, con esigue percentuali, non abbiano poi nemmeno pagato il lievissimo importo ridotto. Comuni che così siansi comportati che io mi sappia ve ne furono, e nelle provincie settentrionali e nelle meridionali.

Per esempio il Comune di Triora e Mulini di Triora in Provincia di Porto Maurizio, ciò risulta del resto da analoga inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del 26 ottobre 1914, n. 256 dichiarato dopo lunghi indugi in istato di insolvenza, propose con l'intervento dell'accennata Commissione la lauta offerta ai propri creditori del cinque per cento sui rispettivi crediti. La Commissione di cui si è parlato, - Commissione Reale - costituita, secondo l'articolo 5 della ricordata legge, di due consiglieri di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario della Cassa depositi e prestiti, di due funzionari superiori del Ministero dell'interno, di un funzionario del Ministero delle finanze, di un funzionario del Ministero dell'interno che tiene l'ufficio di segretario, convocò infatti i creditori del detto comune pel giorno 5 dicembre 1914 per approvare la proposta accennata, presso la Prefettura di Porto Maurizio.

Nella prima convocazione non si son potuti raccogliere i $\frac{3}{4}$ previsti dalla legge, e poichè è consentita una seconda convocazione, nella quale per l'approvazione, dalla proposta basta l'assenso della maggioranza dei crediti rappresentati nell'adunanza, così la seconda convocazione venne indetta come risulta dalla inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1914, per il giorno 4 gennaio 1915, nel qual giorno venne il proposto concordato approvato.

Ciò si desume da altro comunicato fatto inserire nella stessa *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1915, dalla Commissione Reale allo scopo di partecipare agli ormai *esausti* creditori la lieta novella.

I ministri dell'interno e del tesoro a sensi dell'art. 25 del regolamento 24 dicembre 1900 dovevano definitivamente approvare la transazione e, poichè l'approvazione fu da essi impartita, anche di ciò si diede comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1915. Ebbene, nonostante questo intervento della Commissione, queste approvazioni ministeriali, sono già trascorsi — lo credereste? — da allora oltre sett'anni, ed a quanto risulta la cospicua percentuale non è stata ancora versata. E giova ricordare, ciò del pari si evince dalle pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale*, che fra i creditori vi sono Opere Pie, proprietari espropriati, ditte straniere ed altri particolari creditori non per somme erogate per spese voluttuarie, ma per lavori eseguiti per strade obbligatorie per conto del comune, creditori che avevano ottenuta la piena liquidazione dei loro crediti con decreti prefettizi e che ritenevano di avere solidalmente coobbligati lo stato, la provincia, e il comune, senonchè l'uno e l'altra potevano conseguire di essere liberate dalla loro rispondenza e rimase solo il comune tenuto al pagamento, ed allorchè essi creditori si rivolgevano alle autorità amministrative per ottenere il soddisfacimento del loro avere, si sentivano, dopo lunghi indugi, rispondere di aver pazienza che si stava trattando per la separazione delle due frazioni del comune e che poscia si sarebbe provveduto per ripartire proporzionalmente fra esse le relative passività.

Sopraggiunse frattanto la poco provvida legge del 1910, che consentiva di dichiarare, coi conseguenti effetti, l'insolvenza dei comuni; e si istituiva la detta Commissione Reale, con lo intento provvedesse ad un tempo a contemperare le tristi condizioni dei comuni e quelle non meno apprezzabili dei creditori; invece o per imperfezione della legge o per la mala sua applicazione, conchiuso il concordato, anche nella irrisoria misura suaccennata, la Commissione cessa dall'occuparsi per la esecuzione del concordato ed avviene, come è avvenuto nel comune che ricordai, che esso dopo sette anni non sia ancora riuscito a procurarsi le somme necessarie per pagare la lieve percentuale del complessivo suo debito, che dalle stesse pubblicazioni ricordate sarebbe non di gran lunga superiore alle 700.000.

Ora io mi domando on. Colleghi, e particolarmente rivolgo la domanda all'onorevole presi-

dente del Consiglio, se possa essere tollerato che un ente pubblico autarchico quale è il Comune possa tenere un simigliante comportamento e se non sia necessario provvedere, anche e principalmente nell'interesse degli stessi comuni.

Oggi si tratta del piccolo comune di Triora e di altro comune che nella provincia di Potenza che presso a poco si trova nelle stesse condizioni, ma altri comuni e di maggiore importanza sono stati dichiarati in istato di insolvenza e non si conosce, ciò che sarebbe interessante conoscere, come abbiano sistemato le loro passività. Certo che in queste maniera o con queste garanzie nessuno vorrà esporsi al cimento o di assumere lavori o di prestare la propria opera a comuni od a provincie, per correre poi la triste alea di veder ridotto il proprio credito ad una percentuale insignificante, con l'aggravante di non riscuotere nemmeno il lieve importo falciato.

In materia fallimentare, il curatore avveduto non consegna al fallito concordatario le attività se questi non offre garanzie di adempiere agli obblighi assunti col concordato. Ora è ammissibile che la Commissione reale, composta di tanti insigni ed autorevoli funzionari, non debba invigilare e non debba essere munita della relativa facoltà, per far sì che il concordato che essa ha cercato di ottenere con sacrificio dei creditori e che ha conseguito l'approvazione di due ministri, non debba avere almeno immediata e precisa esecuzione. Si dirà che i creditori possono di fronte alla inadempienza del comune domandare la risoluzione del concordato, ma il rimedio che si suggerisce non raggiunge alcun pratico risultato pei creditori stessi.

Certo questo stato di cose non contribuisce a dare prestigio allo Stato e questa impunità concessa ad enti pubblici di poter sottrarsi all'adempimento delle loro obbligazioni anche quando queste siano state, per accordi legalmente conclusi, ridotte a proporzioni insignificanti, costituisce una vera offesa ai principi di giustizia che non può essere tollerata anche perchè viene a menomare l'autorità di quella stessa Commissione che si è fatta assertrice della esecuzione del concordato.

Io spero che l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, riconoscerà che

queste mie modeste osservazioni sono meritevoli di un serio esame e vorrà provvedere. (*Approvazioni*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quelle che il senatore Diena definisce modeste osservazioni sono, invece, la trattazione di un grave inconveniente che involge il prestigio non solo dei Comuni ma anche dello Stato, imperocchè produce una cattiva impressione specialmente in relazione ai rapporti che possiamo avere con l'estero.

Il difetto non è nella legge, ma è nella parte esecutiva quindi è proprio questa che determina gli inconvenienti, cui ha accennato il senatore Diena. Io non vorrei dare un giudizio anticipato sul modo col quale la parte esecutiva dovrà essere rettificata. Però, posso affermare che, di fronte agli inconvenienti di procedura, s'impone un sistema diverso; e senza

venire a trattare a fondo questa questione che potremo discutere in un momento più acconcio, dichiaro che terrò conto delle osservazioni profondamente giuste del senatore Diena, anche per il buon nome del nostro paese; e terrò conto anche di quegli altri suggerimenti giuridici che potranno parere opportuni.

Ripeto che questa è una materia che va esaminata subito: e di questo posso dare assicurazione.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni e ne prendo atto, nella lusinga che si vorrà provvedere affinché non si perpetuino i denunciati e deplorati inconvenienti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

23	Spese casuali	85,000 »
		35,551,930 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
24	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	10,000,000 »
25	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	90,000 »
	<i>Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.</i>	10,090,000 »
26	Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della pubblica sicurezza e dell'amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744)	62,500 »

Spese per gli archivi di Stato.

27	Archivi di Stato - Personale - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,050,000 »
28	Spese d'ufficio, di ordinamento e d'ispezione agli Archivi di Stato .	100,000 »
29	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	58,000 »
30	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato . . .	110,000 »
31	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno (art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	1,440 »
		2,319,440 »

Spese per l'Amministrazione provinciale.

32	Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	854,500 »
33	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale	831,000 »
34	Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario-uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	448,200 »
35	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regi decreti 6 giugno 1912, n. 590 e 19 giugno 1913, n. 799) (Spese fisse)	75,000 »
		2,208,700 »

Spese per la Gazzetta Ufficiale e per il Foglio degli annunci legali.

36	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale - Stipendio ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	65,000 »
37	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria) .	535,000 »
38	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, cassetta postale, abbonamento <i>Agenzia Stefani</i> e giornali esteri . .	2,000 »
39	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (decreto ministeriale 3 dicembre 1886, n. 18647)	22,000 »
		624,000 »

Spese per la pubblica beneficenza.

40	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . .	673,970 »
41	Somma da erogarsi a favore della pubblica beneficenza e costituita da contributi sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui biglietti delle scommesse e sui biglietti d'ingresso e di abbonamento per gli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, eccettuati i bagni popolari (decreti luogotenenziali 3 ottobre 1918, n. 1452, e 27 febbraio 1919, n. 308, e Regi decreti 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio e 15 giugno 1920, nn. 567 e 767) . . .	8,500 000 »
42	Spese di spedalità	200,000 »
43	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica, del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
44	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	5,000 »
		10,378,970 »

Spese per la sanità pubblica.

45	Personale dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,203,200 »
46	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio.	6,000 »
47	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi per il funzionamento dei dispensari celtici; concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali	2,800,000 »
48	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	100,000 »
49	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (Articolo 5, comma 2º, della legge 24 luglio 1919, n. 1382).	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	8,109,200 »

	<i>Riporto</i> . . .	8,109,200 »
50	Fondo da erogarsi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio. (Articolo 6, lettera <i>a</i>), della legge 24 luglio 1919, n. 1382) . . .	1,500,000 »
51	Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplate negli altri capitoli, nonchè per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari (Articolo 6, lettera <i>b</i>), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	500,000 »
52	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico, e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi. (Articolo 6, lettera <i>c</i>), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 »
53	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (art. 3 del regolamento 23 ottobre 1919, n. 2292)	400,000 »
54	Sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3, lettera <i>b</i> , del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	350,000 »
55	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	46,914 »
56	Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (legge 16 luglio 1916, n. 947)	31,000 »
57	Spese per le ispezioni alle farmacie, sussidi alle condotte farmaceutiche, ed aggio ai percettori dei proventi relativi (testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468)	87,300 »
58	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzioni al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	1,494,305 »
59	Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	12,000 »
60	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	12,750,719 »

	<i>Riporto</i>	12,750,719 »
61	Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti - Indennità e soprassoldi ai capiguardie ed alle guardie di sanità marittima a termini dell'art. 86 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica	255,052 »
62	Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, estraneo all'amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto	34,930 »
63	Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Spese d'ufficio per i veterani di confine e di porto	11,740 »
64	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie; sussidi, esperimenti e ricerche varie - Contributi ordinari per l'istituzione e il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali - Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	209,280 »
65	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	3,000 »
66	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (articolo 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	80,000 »
67	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna	200,000 »
68	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	22,600 »
	<i>Spese per la sicurezza pubblica.</i>	13,567,321 »
69	Servizio segreto	1,000,000 »
70	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Corpo degli agenti di investigazione ed uscieri di questura - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di servizio, di sede e di carica (Spese fisse)	68,000,000 »
71	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica e pei Reali carabinieri - Spese di cancelleria e scrittoio per la scuola guardie e per i comandi relativi (Spese fisse)	600,000 »
72	Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento - Manutenzione locali, acquisto e manutenzione mobilio	55,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	69,655,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	69,655,000 »
73	Stipendi e paghe al personale del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza — Indennità d'alloggio, di servizio nella capitale e di cavallo e stalliere — Assegni di corpo e di corpo e carica — Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali; indennità di carica ai comandanti di stazione — Aumenti triennali di rafferma — Assegno al maestro direttore di banda — Provvista di medaglie al merito di servizio e compenso ai trombettieri (Spese fisse)	100,022,650 »
74	Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza — Indennità di arruolamento e premi di rafferma	18,000,000 »
75	Spesa di vitto per gli allievi della Regia guardia	1,533,000 »
76	Spese per trasferte ai funzionari, agli agenti investigativi, al personale del corpo della Regia guardia ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento del personale della Regia guardia	5,500,000 »
77	Premi ad agenti della forza pubblica per arresto di latitanti condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi	70,000 »
78	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie destinati in località disagiate, di confine, isolate e malsane	70,000 »
79	Armamento per il corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti investigativi, travestimento, distintivi e bracciali per gli agenti investigativi	570,000 »
80	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli ufficiali di pubblica sicurezza, per la Regia guardia e pei Reali carabinieri — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri-automobili e spese accessorie	5,800,000 »
81	Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario per le guardie	150,000 »
82	Spese di cura delle Regie guardie ed agenti investigativi per malattie contratte in servizio e spese per il detto personale inviato d'ufficio in osservazione negli ospedali	150,000 »
83	Equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza	20,000,000 »
84	Acquisto e mantenimento cavalli per il corpo della Regia guardia e spese per acquisto e riparazione delle relative bardature	2,300,000 »
85	Fitto di locali per caserme delle Regie guardie (Legge 24 marzo 1907, n. 116) per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti e per l'accasermamento degli agenti investigativi (Spese fisse)	4,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	228,320,650 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	228,320,650 »
86	Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri e per alloggi degli ufficiali, dei sottufficiali ed appuntati dell'Arma ammogliati (Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379) (Spese fisse)	12,500,000 »
87	Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la Regia guardia, Reali carabinieri e agenti investigativi per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, della scuola allievi e per le colonie dei coatti - Acquisto e manutenzione dei mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza - Acquisto e manutenzione di natanti ed accessori in servizio della pubblica sicurezza	1,650,000 »
88	Casermaggio per guardie ed allievi guardie pei Reali carabinieri ed agenti investigativi - Mantenimento delle dette guardie passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare	23,000,000 »
89	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse)	600,000 »
90	Premi per arresti ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri	50,000 »
91	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i reali carabinieri	300,000 »
92	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto di militari della Regia guardia e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,200,000 »
93	Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 »
94	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ed agli agenti della forza pubblica	5,000,000 »
95	Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana	5,000 »
96	Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	430,770 »
97	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (Legge 25 giugno 1913, n. 785)	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> \ . . .	274,356,420 »

	<i>Riporto</i> . . .	274,356,420 »
98	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	70,000 »
99	Spese per la repressione del malandrino in Sicilia	3,000,000 »
		277,426,420 »
	<i>Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
100	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi - Indennità di residenza in Roma - Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	4,500,000 »
101	Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari - Indennità di disagiata residenza e di alloggio (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659.5; art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649 e art. 94 del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 150)	20,014,694 »
102	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma, soprassoldo e medaglia di servizio. (Art. 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649 e art. 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 580)	3,300,000 »
103	Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Fotografie di detenuti - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	73,000 »
104	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	10,000 »
105	Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie per trasferimento - Indennità agli agenti stessi per servizio temporaneo fuori della loro residenza (articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 496)	350,000 »
106	Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee all'amministrazione nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori	310,950 »
107	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	3,300 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	28,561,944 »

	<i>Riporto</i> . . .	28,561,944 »
108	Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei regi riformatori ed in quelli privati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibili e stoviglie	22,500,000 »
109	Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici, antropometrici, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia; provvista di libri per la biblioteca delle direzioni e di libri, e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine di appalto; provvista di vestiario pei liberandi	1,400,000 »
110	Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta	3,000,000 »
111	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti.	103,000 »
112	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	230,000 »
113	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31).	5,000,000 »
114	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti; retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, spese varie (carta, stampati, minuti oggetti, posta, facchinaggi e trasporto, consumo di forza motrice, indennità per gite fuori residenza, ecc.)	1,112,230 »
115	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi ad uso degli stabilimenti dipendenti della Direzione generale delle carceri e dei riformatori ed altre spese inerenti a detto servizio . .	32,000 »
116	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori (Spese fisse)	85,000 »
117	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari.	476,780 »
118	Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori; lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotte d'acqua. - Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati	1,500,000 »
119	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	26,300 »
		64,027,254 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

120	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ed assegni di disponibilità (Spese fisse)	29,300 »
121	Indennità da concedersi agli impiegati dell'amministrazione dell'interno collocati a riposo e che comunque cessano dal servizio ai sensi degli articoli 58, 59, 61 e 62 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.	200,000 »
122	Stipendi ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo ed indennità di carica	68,000 »
123	Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reinscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestar servizio nell'Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse)	18,000 »
124	Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della amministrazione centrale e provinciale, e indennità di residenza in Roma	1,112,750 »
125	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 »
126	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500 »
127	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	175,000 »
128	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) (Spese fisse)	36,000 »
129	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	2,320,550 »

	<i>Riporto</i>	2,320,550 >
130	Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopii e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dell'articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466, dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, e del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	23,580,000 >
131	Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni indicati negli elenchi approvati con Regi decreti 7 e 14 febbraio e 22 aprile 1915, nn. 71, 72, 118 e 543, la somma necessaria a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920 per la parte delle spese obbligatorie, in quanto non basti all'uopo il rimborso delle sovrimposte, come è stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 109, convertito in legge e modificato con l'art. 5 della legge 1° aprile 1915, n. 476)	2,000,000 >

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Nella discussione generale del bilancio, gli onorevoli Gallini, Tanari e Ferri, con castigatezza di forma, con profondità di pensiero e con larghezza di particolari, hanno intrattenuto il Senato intorno alla lotta che si combatte specialmente nelle provincie dell'Emilia; lotta che insanguina la nostra Italia, che sembra essere tornata ai tempi della più nera barbarie. Non hanno però toccato di una delle cause che la acuisce e che deve essere rimossa. L'onorevole Presidente del Consiglio, nel suo lucido ed efficace discorso, ha ripetuto ancora una volta che l'impero della legge sarà reintegrato.

Lo spero, me l'auguro e glie l'auguro; ma temo, temo che la bufera, che pare siasi calmata, possa riprendere con maggiore violenza appunto perchè la lotta trova la sua radice, non tanto nel dissenso politico, quanto e più nel disagio economico del paese. Dissesto economico che, per cause interne ed esterne, mettendo in sofferenza le aziende industriali e agricole per mancanza di materie prime, per l'eccessivo costo della mano d'opera, per difficoltà dell'importazione e dell'esportazione è acuito dalla crisi delle abitazioni e dalla disoccupazione; dissesto che spinge i sovversivi di destra e di sinistra verso ciò che essi chiamano un mi-

gliore assetto sociale, ma che è rivoluzionario.

Non ultima delle concause di questo perturbamento, di questo malcontento e del conseguente disordine, della quale non si è tenuto il debito conto, è il disservizio amministrativo e il disagio economico di tutti gli enti locali a far capo dai comuni urbani e più grossi, scendendo giù giù fino ai più piccoli rurali e montani.

Il disservizio amministrativo è dovuto più specialmente agli attentati alla autonomia delle provincie e dei comuni; ai mancati controlli e anche agli inconsulti (permettetemi di affermarlo), frazionamenti dei comuni, che si vanno tutti i giorni facendo.

Attentato alla autonomia per le inframmettenze del potere centrale il quale, a mio modo di vedere, dovrebbe limitare la sua azione al semplice legale controllo amministrativo. Fu una inframmettenza la circolare Giolitti con la quale si imponeva ai comuni di pagare il caro-viveri agli impiegati. Ne paia che io, dicendo questo, mi metta in contraddizione con l'interrogazione presentata dall'on. Berenini e che ho firmata, poichè, di fronte alla esistenza della circolare, io creda che non resti più altro al Governo che far onore all'impegno che ha assunto verso i comuni.

È inframmettenza il Regio decreto del 12 novembre 1921, n. 2137. A questo proposito mi permetterò di richiamare una deliberazione che è stata presa dai rappresentanti delle provincie di Verona, Parma, Udine, Ferrara, Cremona, Padova, Treviso coll'adesione di Bologna, Alessandria e Belluno, relativamente al modo con cui è stato disciplinato il servizio dei salariati degli ospedali e dei manicomi. In conseguenza di questo decreto le provincie sono costrette a subire le condizioni che il decreto detta pel personale degli istituti di Stato, e cioè a pagare il loro personale come è pagato quello dello Stato con orario ridotto ad otto ore.

Gli amministratori di dette provincie nel convegno tenuto a Verona:

constatata ancora una volta l'invadenza governativa nel campo delle funzioni strettamente provinciali, con offesa palese alle autonomie locali e alle più elementari norme del diritto costituzionale;

ritenuto che è costituita apposita Commissione incaricata della riforma legislativa e regolamentare dei manicomi della quale fanno parte rappresentanti dell'amministrazione del personale sanitario e direttivo, degli impiegati e del personale e salariati;

ritenuto per lo meno strano che essendo a buon punto i lavori di detta Commissione consultiva, con isfregio alla stessa, si pubblici come provvedimento di legge, a cinque mesi dalla sua approvazione un decreto che, in parte almeno, renderebbe vana l'opera della Commissione;

ritenuto pure strano che si voglia disciplinare con norme uniformi istituti di carattere così diverso come sono gli ospedali comuni e i manicomi;

ritenuto ancora che con regolamento sottratto per ciò ad ogni discussione parlamentare, si sono voluti disciplinare rapporti economici o comunque riflettenti il contratto di locazione d'opera, con carico economico a cui non si saprebbe come far fronte, rapporti che devono essere fissati esclusivamente con le amministrazioni responsabili;

hanno stabilito:

1° di protestare contro l'indirizzo governativo, di sovrapporsi a quanto è indubbia

competenza degli enti locali dei quali si ricordano le nobili tradizioni;

2° di non ritenersi allo stato degli atti obbligati all'osservanza del regolamento suaccennato;

3° di nominare una Commissione formata da rappresentanti delle provincie di Padova, Verona, Parma, con l'incarico di presentare la protesta al Governo, di chiedere la revoca del regolamento, e nel caso di diniego da parte del Governo stesso, di proporre una uniforme linea di condotta a tutte le provincie per ottenere in via legale la revoca del decreto stesso.

Aggiungerò che mi consta avere la Deputazione provinciale di Parma dato incarico al suo presidente di ricorrere per sostenere l'illegalità del provvedimento all'autorità competente.

Inframmettenza è lo scioglimento di Consigli provinciali e comunali, che non è imposto da ragioni di assoluta necessità.

L'onorevole Presidente del Consiglio, che mi fa cenno col capo che non ha fatti di questi scioglimenti, deve però tener conto che centinaia e centinaia sono i Consigli sciolti, che centinaia e centinaia sono i Commissari Regi e i Commissari prefettizi che amministrano da anni i comuni con grave iattura finanziaria specie dei rurali e montani, che sono costretti a sopportare la spesa relativamente ingente pel pagamento degli stipendi loro dovuti.

Onorevole Presidente del Consiglio, il senatore Vicini ieri l'ha chiamato ad esaminare questa questione, anche per le difficoltà che crea all'amministrazione degli enti, posti in condizione di non poter provvedere ai lavori pubblici, anche se urgenti.

Inframmettenza è anche la istituzione di comuni nuovi a scopi elettorali. Nell'ordine del giorno della Camera dei deputati sono iscritte tre o quattro proposte di legge per costituzioni di nuovi comuni. Sarebbe bene, prima di costituire nuovi comuni, che si esaminassero le condizioni finanziarie ed economiche dei comuni che sono costituiti e di quelli che devono essere costituiti, perchè non accada che si spezzino delle unità e se ne creino delle altre che non possono trascinare la vita per mancanza di mezzi.

Il dissesto economico (e qui, onorevoli colleghi, la questione è molto più grave) è dovuta al minor valore della moneta, al maggior costo della mano d'opera, al conseguente aumento delle spese e dei debiti, alla disoccupazione e alla cattiva amministrazione, per insipienza e, non di rado, per scorrettezza, va sempre più acutizzandosi.

Per il loro fabbisogno tutti i comuni hanno dal 1914 al 1922 elevato in modo impressionante le loro aliquote, così da portarne il gettito da 756 milioni a 2500 milioni. Le passività verso la sola Cassa di risparmio perchè altri istituti sovengono i comuni, da 878 milioni sono salite a 2000, con un carico di spesa nel 1921, per quote d'ammortamento, di 108 milioni circa. Tutti i comuni, onorevole Presidente del Consiglio, hanno attinto alla Cassa in base ai decreti luogotenenziali e Reali che si sono fatti. E sono nientemeno che undici quelli promulgati dal 24 settembre 1919 al 7 aprile 1921 allo scopo di fornire ai comuni i mezzi per eseguire le opere, per estinguere i debiti, dare indennità di caro-viveri, aumentare gli stipendi, pareggiare le deficienze di bilancio. Ad aggravare la condizione ha valso la cattiva, ed in qualche caso, la scorretta amministrazione. A tale proposito mi sia consentito di dire che è deplorabile, onorevole Presidente del Consiglio, che i commissari, i quali hanno assunto l'amministrazione di comuni in cui si sono fatti atti di malversazione, non siano arrivati ad andare in fondo per le inframettanze politiche e per le resistenze passive dei prefetti. Potrei recare e riferire fatti, ma non lo faccio limitandomi a ricriminare e a chiedere che si provveda a fare la luce perchè chi ha rotto paghi.

Così le aliquote della sovraimposta aumentate dell'imposta erariale in base al decreto Reale del 17 aprile 1919, hanno raggiunto delle altezze iperboliche. Non conosco le aliquote delle provincie e comuni d'Italia per il 1922, conosco quelle della mia provincia e del mio comune che su per giù devono essere elevate così come quelle di tutte le altre provincie e comuni del Regno. Tali aliquote sono applicate in base al catasto vecchio e cioè al reddito accertato per i fabbricati 30 anni, per i terreni 130 anni fa. La aliquota dei terreni, nella provincia di Parma, è di 4,30 per ogni lira d'imposta e l'aliquota dei fabbricati, di 1,09 pure per ogni lira di imposta, vi dimostra quale sia il carico pei

contribuenti in questa mia provincia. Però, ad essere giusto, i proprietari dei terreni di fronte ad un estimo del reddito fatto 130 anni fa, possono sopportarne il grave peso, ma quelli che non lo possono sopportare affatto sono i proprietari di case, anche perchè questi disgraziati sono costretti a subire le condizioni loro fatte dalla legge sugli affitti. Nonostante questi giri di torchio, le condizioni delle provincie e dei comuni vanno di giorno in giorno peggiorando.

Tutti i servizi pubblici sono quindi in sofferenza: tutti, da quelli dei comuni grossi, incominciando da Milano e andando giù giù fino a Peretola, a far capo dai servizi tecnici, sanitari, ospedalieri, fino a quelli stradali. È necessario quindi intervenire e provvedere; e per provvedere bisogna imporre ai comuni, per mezzo dei prefetti, di fare economie fino all'osso, rinunciando a tutte quelle spese, che non sieno assolutamente necessarie. Perchè, ad esempio, si tollera che le amministrazioni, sieno bianche, nere o rosse (non distinguo), diano delle larghe indennità ai loro amministratori e ai loro consiglieri, mentre il Senato ha votato contro una proposta di questo genere e mentre le provincie e i comuni si dibattono nelle strettezze e si trovano sull'orlo del fallimento? Mettete tutto ciò in blocco con la farraginoso e dirò bolscevica legislazione tributaria, della quale il senatore Gallini ieri vi disse, riferendo qui le parole del professore Cogliolo, e ditemi se si possa sperare, date queste condizioni, in una pacificazione degli animi. Le spese ci sono, i debiti ci sono, e devono essere sopportati e pagati colle imposte; ma distribuite un po' meglio queste imposte! Una volta si capiva che dovessero sopportarle i proprietari di terreni e i proprietari di case perchè erano i soli ricchi che allora esistevano. Ma oggi, dopo che le industrie hanno creato tanti ricchi, i commerci hanno creato tanti ricchi, dopo che per la guerra tanti hanno impinguato i loro portafogli, non è più lecito indugiare, ed urge provvedere in modo che anche questi signori concorrano a sopportare il peso che grava sulle spalle degli altri contribuenti.

Di fronte a questo stato di cose - e questa è la nota dolorosa - vanno costituendosi qua e là delle leghe di resistenza fra i contribuenti. Ho letto nei giornali che l'onorevole Casertano ha mandato una circolare ai prefetti perchè costrin-

gano i contribuenti a pagare; ho letto nei giornali che l'on. Modigliani ha presentato sulle leghe di resistenza dei contribuenti, nell'altro ramo del Parlamento, una interrogazione che aspetta ancora la risposta. Io ritengo che le circolari e le risposte del Governo agli interpellanti non caveranno un ragno dal buco. E intanto, se si verificasse - Dio disperda l'augurio - che le leghe dei contribuenti dovessero effettivamente resistere e rifiutarsi a pagare le tasse, allora io non so come il Governo potrebbe provvedere alle spese diurne e gravi che non ammettono dilazione e che devono essere pagate. Il pericolo è così grave che non ha bisogno di illustrazioni. Lo Stato senza imposte non vive. Invece di perder tempo a discutere delle leggi di dubbia utilità e praticità, come quella ad esempio del latifondo, sarebbe proprio molto meglio che si portasse davanti alla Camera prima, e dinanzi al Senato poi, la legge sulla riforma dei tributi locali, che è stata con tanta competenza elucubrata dagli onorevoli Meda e Soleri.

Ritengo e credo che questa crisi si supererà. Se le leghe di resistenza dei contribuenti, avessero per iscopo il rifiuto catastrofico e rivoluzionario di pagare le imposte non vi sarebbero parole sufficienti per stigmatizzarle e deplorarle; ma se il loro scopo fosse quello di un richiamo civile e legale al Parlamento, e di un severo monito agli eletti, credo, onorevole Presidente del Consiglio, che non ve ne sarebbero di sufficienti per lodarle. È ora di finirla con i bizantinismi, è ora di battere il cammino della ricostruzione della Patria se si vuole che essa raggiunga quell'altezza alla quale è chiamata dalla sua storia e dalla genialità di sua gente. (Approvazioni).

GREPPI EMANUELE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI EMANUELE, *relatore*. La commissione, ed io in modo speciale, sentiremo con grande interesse ciò che il Governo crederà di rispondere alle questioni sollevate dall'onorevole collega senatore Lagasi. Io devo soltanto giustificare la Commissione perchè essa stessa non ha presa l'iniziativa di trattarne, mentre effettivamente, la loro importanza è maggiore di tutte le altre che furono svolte da noi.

Non voglio rileggere la relazione, ma ne ho sentito tanto l'importanza che ho dedicata una parte abbastanza lunga della relazione stessa per dire che non intendo trattarne appunto perchè il problema dell'ordinamento locale è talmente grave che la commissione non ha creduto di trattarne in sede di bilancio, ed ha invece invocato dal Governo una discussione relativamente prossima di tutto questo argomento, il quale effettivamente interessa la vita nazionale. È questo, infatti, il problema forse più grave dopo quello dell'ordine pubblico che ieri è stato svolto, più grave anche di quello della finanza governativa, perchè nella finanza governativa si tratta di coprire qualche falla, ma qui manca l'organismo fin dal principio, mentre invece la finanza governativa è abbastanza solidamente organizzata per quanto ancora impotente ad arrivare al pareggio. La Commissione ha aggiunta un'idea su questo alquanto diversa da quella che risulta dai progetti di legge in corso, e cioè che l'argomento della finanza comunale è inscindibile da quello della autonomia.

Nella nostra Commissione, per esempio, fu sollevato l'argomento della composizione della giunta amministrativa, richiedendosi che fosse in essa rappresentata anche la minoranza del consiglio provinciale.

Ora, tale domanda, mentre sembra riferirsi soltanto all'ordinamento della autonomia locale, ha invece una grandissima importanza finanziaria, perchè potrebbe servire in certi casi a costituire in essa una maggioranza contraria alle spese eccessive e quindi ad impedire l'eccesso della sovraimposta.

Ho quindi taciuto anche quando il senatore Diena ha sollevato una questione speciale, della quale il presidente del Consiglio ha giustamente riconosciuto la gravità. Tutti questi argomenti debbono, a nostro parere, essere raggruppati in un'unica questione e quindi concludo facendo vive raccomandazioni al Governo perchè, non solo non ne ritardi la discussione in Parlamento, ma anche perchè faccia ancora più sollecitamente conoscere al paese, mediante suoi progetti, come intende risolverle perchè, per quanto il Governo abbia una ben meritata fiducia delle due Camere, credo che il presidente del Consiglio non mi contraddirà se dirò che un progetto di questa mole ha una certa

difficoltà per passare e diventare legge. È dovere dunque del Governo di portar presto i lumi affinché di questa grossa questione che lascia tutti perturbati, che provoca tante giuste e amare osservazioni sia per lo meno indicata dal Governo la maniera di risoluzione.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io trovo profondamente assennate le considerazioni fatte dall'onorevole relatore circa la necessità di portare la discussione di questa immensa materia, e dico immensa, credendo di usare il termine veramente adatto, in una sede nella quale si possano esaurientemente esaminare tutti gli infiniti problemi della vita amministrativa del nostro paese, che danno giustamente luogo a quelle osservazioni fatte dall'onor. Lagasi.

Certo la vita dei nostri enti è in condizioni tali per cui occorre una disamina profonda non solo, ma anche un progressivo metodo di assestamento. Oggi, però, noi ci svolgiamo in una condizione di cose per la quale si potrebbe dire che la materia è così imponente che occorre un criterio direttivo per poterla sceverare. L'onor. Lagasi ha indicato una quantità di argomenti, che sono la conseguenza di uno stato di cose che sfugge alla responsabilità di ciascuno e che venne come in tanti altri campi tutto ad un tratto ad accollarsi alla vita dei nostri comuni e delle nostre provincie.

I comuni e le provincie, specialmente nel periodo della guerra, sono stati per lungo tempo gravati di una quantità di servizi straordinari. Cosicché, mentre da una parte subivano le conseguenze che derivavano dallo stato di fatto di tutte le nazioni, dall'altra parte dovettero accollarsi tutti quei servizi, e furono aggravati anche dalla svalutazione della moneta, come ben disse il senatore Lagasi. Ora questa situazione si impone immediatamente all'attenzione dello Stato, per cui si cercò di correre ai ripari; e così se non con uguale intensità si è provveduto per i comuni e per gli enti; ma essi ebbero aggravato il loro male dal ritardo nella sistemazione.

Il senatore Lagasi accennò alla necessità di sistemare questa materia; ed il relatore ha chiesto che questa materia venisse trattata am-

piamente, perchè dalla discussione esca una chiara norma che renderà più facile il legiferare. Io approvo questo concetto, e dichiaro che il Governo è pronto a qualunque discussione che tocchi questo materia, perchè egli ne possa trarre norma. Mi riservo, poi, di rispondere in sede più opportuna; ora siamo in sede di bilancio, e dobbiamo solo vedere dove dobbiamo impostare le somme necessarie; e questo è un argomento che esorbita dal dovere di oggi.

Il Senatore Lagasi ha accennato alla troppa viva tendenza nel frazionamento dei Comuni: io gli do perfettamente ragione; mai, come ora, si è vista la corsa al frazionamento dei Comuni.

La ragione è evidente, e dipende dalla forma più accesa delle lotte che colà si svolgono; il Deputato che soddisfa i Comuni in questa loro tendenza accontenta degli elettori; questa è una conseguenza delle lotte politiche che oggi sono così vivaci; ma in questo modo non si risolve nulla, poichè le lotte possono domani risorgere in seno alla stessa frazione staccatasi dal Comune.

Il Governo, e più direttamente quello cui io ho l'onore di appartenere, tenta di resistere a questa tendenza; e molte volte l'ho accennato al Parlamento. Esso insisterà anche per opporsi perfino alla presa in considerazione dei progetti di legge; la presa in considerazione cui molte volte il Governo aderisce per un atto cortese verso il Deputato che la propone, a poco a poco traligna nell'approvazione del progetto; occorre, perciò, mettersi duramente su questo campo.

In quanto alla inframmettenza dello Stato sulla vita degli Enti locali, debbo dire anzitutto che la parola non è precisamente esatta.

Il Governo, deve intervenire quando vi è uno stato di disordine, quando vi siano troppi contratti che impediscano la vita agli Enti ripercuotendosi su tutta la loro vita amministrativa. Tuttavia la legge sulla burocrazia, come è noto, limiterà molto questo intervento e si concederà una specie di autonomia. Io dichiaro francamente che, allorquando ho avuto l'onore di assumere l'Amministrazione dell'Interno, ho trovato una quantità enorme di questi provvedimenti in corso; io posso assicurare che dall'attuale Governo nessuno ne è stato messo in corso. Lo scioglimento dei Consigli Comunali

è spesso una conseguenza delle lotte locali e non degli interessi generali.

Naturalmente le lotte locali hanno una prima manifestazione; i partiti si equilibrano, e l'Amministrazione non può camminare; molte volte da un voto o due dipende l'andamento delle Amministrazioni, molte volte dipende più dalle ingerenze che vi possono essere. Noi abbiamo ogni momento di questi fenomeni d'insistenze per lo scioglimento dei comuni ed abbiamo anche uguali insistenze perchè i comuni non siano sciolti.

Io ammetto con l'onorevole Lagasi che in questa materia bisogna seguire una linea rigida, perchè lo scioglimento del comune non deve servire al capriccio di qualche persona, ma solo a casi eccezionali; e solo in questo senso io intendo sia data applicazione alla legge. La rarità di questi scioglimenti indica che il Governo è su questa via.

L'onorevole Lagasi ha anche accennato alla gravità dei prestiti che si fecero presso la Cassa depositi e prestiti; questa Cassa si trovò, Onorevoli Senatori, nella necessità di provvedere a un'enorme quantità di bisogni, tanto che a un certo punto anch'essa ha dovuto mettere una remora, suggerita dal pensiero che questo istituto deve procedere con gli antichi suoi criteri. E noi abbiamo potuto constatare che ora questo avviene, perchè in più casi la Cassa depositi e prestiti si è rifiutata di concedere prestiti.

Il disordine delle finanze comunali dipende dall'enorme quantità dei servizi maggiori che sono stati accollati a queste amministrazioni e anche dal modo oscillante col quale procedettero le finanze comunali e provinciali.

Unico rimedio — ha detto benissimo l'onorevole Lagasi — è quello di venire alla riforma dei tributi locali, che permetterà l'esame esatto di queste finanze.

Nessuno meglio di noi desidera che questo progetto venga in discussione; quando l'altra volta io sedetti al Ministero delle finanze già avevo fatto istanze alla Camera perchè fosse discusso, ma in seguito la crisi rese inutile il mio divisamento. Ora farò di tutto, perchè questa discussione si tenga al più presto, e perchè si faccia un esame completo di questo argo-

mento, poi si cercherà di portare un riparo a questi inconvenienti.

Tutti i servizi vanno male: è questa la conseguenza di uno stato di cose anormale che si protrasse per lunghi anni; una conseguenza della svalutazione della moneta e del rincaro dei prezzi e dei salari; è la confusione finanziaria che esercita un effetto funesto sugli enti statali.

Diceva l'onorevole senatore Lagasi che bisognerà rivedere la parte finanziaria; e questo si farà quando verrà qui il bilancio delle finanze. Allora discuteremo insieme questa materia, perchè tutti comprendiamo che solo con la restaurazione progressiva delle finanze si potrà venire a una soluzione di questo gravissimo problema.

Dice bene l'onorevole Lagasi di far fare molte economie ai comuni e alle provincie: in questo senso si fa un'indagine continua; ogni momento si respingono spese che sono ritenute inutili. Il Consiglio di Stato respinge proposte per indennità ai sindaci e ai consiglieri e agli assessori: posso fare con sicurezza questa affermazione, perchè tutti i giorni vedo di queste decisioni.

In sostanza, onorevole Lagasi, oggi abbiamo accennato al problema, avremo poi occasione di approfondirlo ed io ne sarò lieto, perchè sarà bene anche a titolo di pacificazione, far conoscere ai comuni la linea rigida che si deve seguire per venire alla sistemazione finanziaria, sarà bene far conoscere tutto ciò anche ai cittadini, perchè chi paga è sempre il cittadino, ed è giusto che conosca i pesi a cui deve sottostare.

Quindi sarò lieto di questa discussione, giacchè credo che la parte finanziaria si discuterà al più presto; quanto alla parte più generale della riforma il Governo è agli ordini del Parlamento.

Noi siamo disposti non solo a discutere quest'argomento, ma desideriamo anche conoscere gl'intendimenti del Parlamento su questa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 131.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

132	Somma occorrente per pareggiare i bilanci delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine, quelle dei comuni delle provincie già invase dal nemico e sgombrate, nonché degli altri Enti locali ivi esistenti, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa	70,000,000 »
133	Medaglie di presenza ai componenti la Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo da parte dei comuni danneggiati da operazioni di forze nemiche ed incaricati, altresì, dell'assegnazione delle somme autorizzate per il pareggio dei bilanci degli Enti danneggiati dall'invasione nemica	12,000 »
134	Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	6,000 »
135	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli agenti investigativi, agli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	42,710,000 »
136	Soprassoldo mensile al personale di truppa della Regia guardia ed agli agenti di custodia in base al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, ed al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	39,600,000 »
137	Acquisto di automobili ad uso dei prefetti	125,000 »
138	Retribuzioni al personale assunto presso l'amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi	200,000 »
139	Indennità temporanea mensile al personale salariato dell'amministrazione carceraria	460,000 »
140	Spese varie per stampati elettorali	<i>per memoria</i>
141	Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.	1,900,000 »
		182,913,550 »
<i>Spese per la pubblica beneficenza.</i>		
142	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza.	7,450 »
143	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		27,450 »

		Riporto	27,450 »
144	Concorso nel pagamento degl'interessi nella misura del 2 per cento del capitale vigente al principio di ciascun anno, da corrispondersi dai comuni del Regno sui mutui contratti allo scopo di fornire ai Monti di pietà o alle Casse di prestanze agrarie i mezzi per continuare le loro operazioni (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108 - decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873) (Spesa ripartita - Settima delle dieci annualità)		60,000 »
145	Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1916, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743). (Spesa obbligatoria)		1,980,901.90
146	Sussidi temporanei ai comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143		20,000,000 »

BATTAGLIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI. Onorevoli signori senatori. Sono rimasto alquanto in forse se prendere la parola su questo capitolo del bilancio perchè mi pareva che la mia qualità di presidente del Comitato Nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra potesse circondarmi di una specie di suggestione a dirvi una parola sovra di essi. Ma la purezza dello scopo e l'infinita benevolenza vostra hanno rimosso da me il dubbio tanto più che le mie parole saranno confortate da quelle assai più autorevoli scritte nella perspicua relazione dell'onorevole senatore Greppi.

Egli invero avverte che « le somme devolute agli orfani di guerra sono soddisfacimento di un debito sacro assai più che contributo di beneficenza ed anche di assistenza sociale ».

Ma, onorevoli colleghi, questo debito veramente sacro e ispirato ad un ideale di mirabile bellezza cresce ogni giorno più e crescerà ancora.

Nel 1920 gli orfani di guerra erano 236,233; salirono nel 1921 a 280 mila e mentre vi parlo si può ritenere la loro cifra accertata in 312,707 oltre a 35 mila nelle tre Venezie, e a 10,000 all'estero e così in totale in 357 mila, ai quali si provvide nell'esercizio in corso con l'asse-

gnazione di trenta milioni di lire. E la sacra schiera di questi poveri *pupilli d'Italia* continua in aumento.

Vengono i nuovi sopraggiunti anche dagli orfani dei militari austriaci delle nuove provincie, ai quali con pensiero nobilissimo l'Italia apre le braccia ispirata da un pensiero gentile di solidarietà umana che affratella e stringe in un atto di amore i figli dei nemici di ieri; vengono dal parallelismo con le disposizioni sulle pensioni di guerra concesse alle famiglie non soltanto dei morti a *causa* di servizio, ma in *occasione* di servizio in guerra.

Non a voi, onorevoli senatori, che avete quotidiano contatto col nostro popolo e conoscete le esigenze supreme della sua vita, non a voi io avrei buon garbo descrivendo, sia pure a rapidissimi tratti, il quadro pietoso al quale assistiamo nel considerare le condizioni degli orfani di guerra.

Gli onorevoli colleghi dei due rami del Parlamento e tutti i benemeriti che accanto a me prestano il loro valido aiuto con fede incrollabile all'opera del Comitato Nazionale, i funzionari che vi sono addetti, e primo fra essi il valoroso direttore generale dell'amministrazione civile, comm. Pironti, ai quali tutti desidero mandare da questo banco il mio deferente ringraziamento, ne sono autorevoli e non inerti

spettatori. Ed io vorrei, signori senatori, avere efficace e fervida eloquenza per farvi un pallido quadro traendo le tinte dai rapporti dei signori prefetti, degli agenti diplomatici, dei nostri ispettori ai quali vi chiedo il permesso di rivolgere pure una parola di plauso e di fervido incoraggiamento assicurandoli che il Senato segue con anima attenta la loro missione di patriottismo e di pietà.

Sono angustie di ogni specie: fisiche e morali; sono le famiglie sopra le quali si è abbattuta la tragica bufera della sventura; sono i fanciulli innocenti, sul capo dei quali non si poserà mai più la carezzevole protettrice mano paterna, che levano le meste voci doloranti.

Pure, diciamolo con un senso di profonda fierezza, sono fiorite fra noi numerose le istituzioni che, superiori ad ogni pensiero che non sia acceso alla sacra fiamma del bene, si volgono a tutelare ed assistere questi cari germogli. Vorrei poterne dire partitamente se nell'affollarsi dei ricordi non fossi trattenuto dal dubbio che alcuna di esse io possa involontariamente non additare al vostro plauso. (*Approvazioni*).

È tutta una magnifica ondata di bene che avvolge quest'esercito di infelici fanciulli. Ma le fonti della privata beneficenza un po' per volta si attenuano: i ricordi gloriosi e le memorie gravi della passata immane guerra vanno assumendo quasi un aspetto radioso di leggenda fantasticamente passata. E le istituzioni benefiche alla loro volta si volgono ora allo Stato chiedendone il concorso.

Lo so, onorevole Presidente del Consiglio, che le strettoie inesorabili dei bilanci molte volte debbono essere monito e freno ai sentimenti del cuore. E all'arida e pure eloquente voce dei bilanci so quanto si debba spesso piegare ogni più alto desiderio. Pure una mia parola non mi è sembrata superflua. Passa attraverso alla mia voce quella dolorante di più che trecentomila figli di caduti per la grandezza e la gloria della Patria; questa voce implora e il nostro relatore del bilancio santamente avverte: « gli orfani di coloro che hanno dato la vita per la patria sono i figli prediletti della Nazione ». (*Applausi vivissimi*). Dica dunque il capo del Governo una nuova parola di affidamento e sarà parola alta e cara di riconoscenza e augurale verso l'avvenire.

All'animo suo, provato anch'esso a crudele ma santo e glorioso dolore dalla guerra, non può giungere vano il lamento dei doloranti. (*Approvazioni*).

Ed anche penso che fecondo fattore di pacificazione di ogni aspra divergenza di animi nel nostro paese sarà quest'opera di bene. La guerra ha aperto un nobile sanguinoso solco: a voi, signori del Governo, lo spargervi la più eletta sementa. E sarà opera degna di voi. Così la sementa di bene possa fruttare ai destini della Patria e al suo avvenire le spighe più promettenti e rigogliose. (*Applausi vivissimi; molte congratulazioni*).

GREPPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI, *relatore*. Le gentili parole rivolte dall'eloquente oratore alla relazione della Commissione in questa parte, mi rendono più facile l'esprimere quale ne fu il concetto. Il concetto della Commissione fu che, rispettando le consuetudini di non alterare le cifre del bilancio ed anche il principio fortemente sostenuto dal Senato di non eccitare a nessuna nuova spesa, tuttavia nei limiti del possibile ha proclamato l'indulgenza — che pure in massima si dovrebbe sempre negare — per un eventuale passaggio oltre il preventivo. In questo senso manteniamo tutto quello che potevamo dire e non è solo una frase retorica se noi diciamo che un appostamento un po' ristretto in preventivo per questo scopo, serve di correttivo a quell'altro sentimento naturale in tutti quelli che si occupano di queste cose, di spendere il più possibile. Abbiamo la bilancia fra la legge ferrea ed il cuore; il termine medio quindi sarà quello più opportuno.

Noi poi abbiamo aggiunto un appello alla carità privata non tanto e non perchè si aiutasse con qualche milione ciò di cui può disporre il Governo, ma perchè se anche il Governo fosse in condizioni più floride di bilancio, la carità privata sarebbe sempre necessaria. Poichè un'azione governativa deve essere un po' rigida e quindi uniforme, proclive a peccare per difetto, non per eccesso, allora la carità privata deve integrare quei tali punti in cui la regola inflessibile governativa non permette di aumentare lo stanziamento, ma a cui invece il cuore del cittadino deve supplire.

Io, quindi, non avrei avuto mandato di domandare al Senato una cifra maggiore, ma ho avuto il mandato di lasciare che il Governo in questa occasione contemperì le regole buone del bilancio col proprio sentimento, senza timore anche, se fosse necessario, di passare di qualche cosa la cifra impostata in bilancio.

FACTA, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io comprendo perfettamente lo slancio affettuoso e la parola ardente, con la quale l'onorevole Battaglieri prima e l'onorevole relatore di poi hanno raccomandato al Governo l'esame particolare di questo capitolo, che attrae nello stesso momento tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento ed anche tutto il sentimento e il cuore. Era giusto che questa voce partisse dal Presidente dell'Istituto Nazionale per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra, istituto che dà un'opera così egregia ed affettuosa e gentile verso quelli che sono i virgulti che potrebbero essere spezzati dalla grande bufera della guerra.

Io sento in questo momento di esprimere il sentimento di tutti, dando una parola di vivissimo, sincero ringraziamento a quell'Istituto ed al suo Presidente, certo in questo di inter-

pretare l'animo dell'intera Nazione. (*Approvazioni*).

Noi non possiamo esser sordi ai sentimenti che qui furono espòsti; e poichè l'onorevole Battaglieri ebbe ancora in questa sua raccomandazione a fare appello al mio cuore di padre, pieno di dolore, ma di orgoglio, io sento più che mai, in questo momento, la gioia di poter affermare che lo Stato penserà veramente a questi figli nostri. Nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Fumarola aveva fatto la stessa raccomandazione. In quel momento, come in questo, io avevo la fortuna di aver vicino il mio collega del tesoro. Entrambi ci siamo alzati per dichiarare che, allorquando si tratta di questo argomento, non vi può essere remora sordida di cifre. Noi sentiamo che in alcuni momenti le cifre devono rappresentare ancora la gratitudine del paese, e a questo sentimento ci ispireremo, quando si tratterà degli orfani di guerra. Senza alterare il bilancio, noi assicuriamo al Senato che sentiamo il dovere di dare a questi giovani figliuoli tutta l'assistenza dello Stato sorpassando, se occorre, anche quelle cifre che sono stabilite nell'attuale disegno di legge. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 146.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

147	Assegnazione a favore dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.	2,000,000 »
148	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl' infermi ai sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quarta rata)	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	24,318,351.90

	<i>Riporto</i>	24,318,351.90
149	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno, nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2301 - Terza delle 12 annualità)	150,000 »
		24,468,351.90
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
150	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, nonchè sui mutui ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Spesa obbligatoria)	1,135,000 »
151	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile	60,000 »
152	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	747,000 »
153	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, n. 2 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	4,535,600 »
154	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665 e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli arti-	
	<i>Da riportarsi</i>	6,477,600 »

	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,477,600 »
	coli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato, giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Spesa obbligatoria)	1,480,530 »
155	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231	240,000 »
156	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri Enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292) . . .	75,000 »
157	Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura, dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (articoli 1 e 5 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483 ed articolo 1 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1861) . . .	2,000,000 »
		10,273,130 »
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
158	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,950,412.02

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	35,551,930 »
Debito vitalizio	10,090,000 »
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari	62,500 »
Archivi di Stato	2,319,440 »
Amministrazione provinciale	2,208,700 »
<i>Gazzetta Ufficiale</i> e foglio degli annunci legali	624,000 »
Pubblica beneficenza	10,378,970 »
Sanità pubblica	13,567,321 »
Sicurezza pubblica	277,426,420 »
Amministrazione delle carceri e dei riformatori	64,027,254 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte ordinaria	416,256,535 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	182,913,550 »
Pubblica beneficenza	24,468,351.90
<hr/>	
<i>Da riportarsi</i>	207,381,901.90

	<i>Riporto</i>	207,381,901.90
Sanità pubblica		10,273,130 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	217,655,031.90
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	633,911,566.90
	<i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.</i>	1,950,412.02
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	633,911,566.90
	Categoria IV. — Partite di giro	1,950,412.02
	Totale generale	635,861,978.92

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

glio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Pregho il senatore, segretario, Sili di dar lettura dei capitoli del bilancio per il 1922-23.

SILI, *segretario*, legge:

TITOLO I.
SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno e della Consulta araldica - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di carica e retribuzione per la copiatura della corrispondenza anche ad estranei dell'Amministrazione.	29,000,000 »
2	Spese per la copiatura a cottimo.	106,000 »
3	Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	62,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc).	1,462,650 »
5	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	85,000 »
6	Consiglio di stato - Personale - Stipendi, indennità di residenza in Roma ed indennità di carica (Spese fisse)	1,620,000 »
7	Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella.	44,000 »
8	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	42,500 »
9	Funzioni pubbliche e feste governative	40,000 »
10	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078)	10,000 »
11	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	9,330 »
12	Indennità di traslocamento agli impiegati, nonchè agli ufficiali della Regia guardia ed agli agenti investigativi	1,000,000 »
13	Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, ed agli ufficiali della Regia guardia, escluso quello addetto ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	37,481,480 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	37,481,480 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all' « Agenzia Stefani » (Spesa obbligatoria)	500,000 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
16	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi, al personale del Corpo della Regia guardia, e ad agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale della Consulta araldica, degli archivi di Stato e della <i>Gazzetta Ufficiale</i> , della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori, nonchè a persone estranee all'Amministrazione	521,300 »
17	Premi agli agenti investigativi in ragione dell'efficacia delle prestazioni personali nel servizio attivo di polizia, giusta l'articolo 12 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261.	1,000,000 »
18	Sussidi ad impiegati, scrivani, personale degli agenti investigativi e del corpo della Regia guardia e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	280,400 »
19	Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali della Regia guardia e dei Reali carabinieri, degli agenti investigativi, delle Regie guardie e dei Reali carabinieri vittime del dovere, in base all'art. 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261	500,000 »
20	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	6,000 »
21	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
22	Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese varie di qualsiasi natura inerenti agli esami medesimi	37,200 »
23	Consigli e Commissioni - Spese relative	62,800 »
24	Spese casuali	50,000 »
		40,442,180 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	12,000,000 »
	<i>Da riportarsi.</i>	12,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	12,000,000 »
26	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	90,000 »
		12,090,000 »
	<i>Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari</i>	
27	Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della pubblica sicurezza e dell'amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744)	58,900 »
	<i>Spese per gli Archivi di Stato.</i>	
28	Archivi di Stato - Personale - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,050,000 »
29	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato .	100,000 »
30	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	83,200 »
31	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato . . .	110,000 »
32	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno (art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	1,440 »
		2,344,640 »
	<i>Spese per l'amministrazione provinciale.</i>	
33	Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	854,500 »
34	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale	831,000 »
35	Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. Spese eventuali d'ufficio per l'amministrazione provinciale e per vestiario-uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	500,000 »
36	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regi decreti 6 giugno 1912, n. 590, e 19 giugno 1913, n. 799) (Spese fisse)	75,000 »
		2,260,500 »

<i>Spese per la Gazzetta Ufficiale e per il Foglio degli annunci legali.</i>	
37	Gazzetta Ufficiale del Regno - Personale - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 75,000 »
38	Gazzetta Ufficiale del Regno e Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria) 1,000,000 »
39	Gazzetta Ufficiale del Regno e Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, casella postale, abbonamento Agenzia Stefani e giornali esteri . 2,000 »
40	Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunci nelle provincie (decreto ministeriale 3 dicembre 1886, n. 18647) 35,000 »
1,112,000 »	
<i>Spese per la pubblica beneficenza</i>	
41	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza 673,970 »
42	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, numero 1476 20,000 »
43	Somma da erogare a favore della pubblica beneficenza e costituita da contributi sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui biglietti delle scommesse e sui biglietti d'ingresso e di abbonamento per gli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, eccettuati i bagni popolari (decreti luogotenenziali 3 ottobre 1918, n. 1452, e 27 febbraio 1919, n. 308, Regi decreti 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio e 5 giugno 1920, nn. 567 e 767, e 23 gennaio 1921, n. 5), e del quarto devoluto allo Stato sulla tassa di soggiorno (art. 7 Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1724) 18,000,000 »

DALLOLIO ALBERTO Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Il Senato si rassicuri: non intendo di fare un discorso. Ma poichè il relatore della Commissione di finanze nella sua perspicua relazione ha domandato in qual modo sono distribuite le somme provenienti dalle tasse sugli spettacoli che sono erogate in beneficenza, io, avendo l'onore di presiedere il Comitato al quale ha accennato nella passata seduta il Presidente del Consiglio e che deve proporre la erogazione di queste somme, credo che tornerà gradito alla Commissione di finanza e al Senato di sapere come queste somme

sono state distribuite. Il Comitato, istituito in forza del decreto 10 dicembre 1921, ha cominciato a funzionare il 30 dicembre successivo, e ha preso in esame una grande quantità di domande provenienti da opere pie, le quali il Senato sa in quali condizioni terribili disgraziatamente si trovino. Non era possibile, per quanto questa tassa sugli spettacoli dia un provento abbastanza largo, pensare a sovvenire tutte le diverse specie di opere pie. Si è dovuto restringersi, e lo stesso decreto vi ha provveduto, ad aiutare quelle che hanno maggiore bisogno e sono le opere pie di ricovero, specialmente gli ospedali, i ricoveri di mendicizia, gli orfa-

notrofi e alcune altre istituzioni che non sono di ricovero continuato, come gli ospedali, ma rientrano nella stessa categoria, come gli asili che danno la refezione, le colonie marine e montane e altre analoghe. Su questi istituti si è così concentrata l'azione del Comitato. Ora io posso dire al Senato che la somma distribuita a questi istituti - e la cifra conferma e precisa la dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio sulla importanza di questi soccorsi - è stata dal 30 dicembre fino alla scorsa settimana di 18 milioni 813 mila lire. La quale somma è stata distribuita in questo modo: gli ospedali hanno avuti 8 milioni 840 mila lire; i ricoveri di mendicanti 3 milioni 84 mila lire; gli asili infantili, 646 mila lire; le sale di maternità, 358 mila lire; le colonie marine e montane, 74 mila lire; gli ospizi dei cronici, 486 mila lire; gli orfanotrofi, e altri istituti del genere, che non sono compresi fra quelli già indicati, 3 milioni 325 mila lire. La erogazione continua, perchè fortunatamente, vi sono ancora fondi disponibili. Debbo ancora dire al Senato perchè abbia intera la conoscenza di quello che si fa in questa materia, che quando fu istituita la tassa sugli spettacoli, per la quale il Consiglio superiore dell'assistenza pubblica aveva fatto uno speciale voto al Governo, si era pensato se fosse stato il caso che in ogni provincia si distribuissero alle Opere di beneficenza i fondi raccolti nelle provincie medesime con la tassa. Ma si è dovuto riconoscere che questo poteva giovare ad alcune provincie, ma poteva nuocere a molte altre. Tutti sanno come vi siano provincie, che hanno grandissime rendite destinate alla pubblica beneficenza; mentre ve ne sono altre che ne hanno pochissime; ora queste ultime sono in genere quelle nelle quali le opere pie hanno maggior bisogno; cito ad esempio alcune regioni del Mezzogiorno, la Sicilia e la Sardegna.

Perchè fosse fatta, non una giustizia aritmetica, ma una vera sostanziale giustizia, fu stabilito che il fondo ricavato dagli spettacoli fosse messo in un cumulo e distribuito secondo le occorrenze ai diversi istituti di pubblica beneficenza d'Italia, senza tener conto del contributo che ogni provincia avesse dato. In questo modo il divertimento del ricco delle grandi città settentrionali, le quali producono largamente, va a beneficio del povero della Sardegna e della Calabria: e anche questo è un modo di affermare il sentimento nazionale.

Io spero che queste tasse renderanno sempre di più; e sono sicuro che il Governo farà tutto il possibile per correggere alcuni difetti nella riscossione che si sono verificati. Così questo leggero tributo posto sopra il divertimento varrà a lenire sempre meglio sciagure profonde alle quali le rendite delle Opere pie (il Senato lo sa perchè è stato già detto, ma è bene ripeterlo) oberate dalle tasse, dalle spese di amministrazione, dai mutui fatti per la difficoltà di riscuotere i crediti verso le provincie e verso i comuni, ormai non possono più far fronte.

Spero che al Senato questa semplice esposizione di notizie possa tornare gradita.

GREPPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI, *relatore*. A nome della Commissione ringrazio il senatore Dallolio per le spiegazioni e per le comunicazioni fatte; questa è stata una delle osservazioni più fortunate perchè ci ha procurato la risposta favorevole del presidente del Consiglio; ed è stata particolarmente interessante ogni notizia data dal Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il capitolo 43.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

44	Somma da erogare a favore degli Enti indicati all'articolo 3 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, e costituita dalla quota del nove per cento del provento della tassa fissa di lire 100 per ogni copione cinematografico sottoposto a revisione	<i>per memoria</i>
45	Spese di spedalità	200,000 »
46	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, numero 6144, serie 3 ^a , art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	1,300,000 »
47	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati, sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	5,000 »
		20,198,970 »
<i>Spese per la sanità pubblica.</i>		
48	Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,457,192 »

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Dirò due sole parole; il capitolo 48 parla di « Personale dell'amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - stipendi e indennità di residenza in Roma (spese fisse) - lire 4.457.192 » in confronto dei tre milioni del bilancio del quale testè si è data lettura. Vi è dunque un aumento assai notevole; io al riguardo sono un incompetente, e non do alcun consiglio nè faccio alcuna richiesta; unicamente debbo esprimere un mio dubbio alla Commissione ed al Governo.

Intanto domando se in questa somma sono comprese le spese per i medici provinciali e per i vice medici provinciali.

GREPPI, *relatore*. Sì.

ROTA. Ora vi sono molte provincie in cui esiste il medico ed il vice medico, di cui uno è perfettamente inutile; io non faccio nomi di provincie, ma è certo che in alcune provincie uno è perfettamente inutile. Aggiungo che siccome tra i due funzionari vi sono tante volte dissidi, non solo i due funzionari sono inutili, ma dannosi, perchè quel che uno propone l'altro contraddice, quel che uno fa l'altro contrasta.

Perciò, senza fare nessuna proposta, nessuna richiesta, segnalo all'onorevole Presidente del Consiglio questo inconveniente, che indubbiamente in alcune provincie si verifica.

Avrei ancora un'altra domanda da fare: uno degli avvertimenti, una delle censure fatte nella relazione della Commissione presieduta dal senatore Cassis si riferiva all'impiego delle automobili da parte della sanità pubblica e alle spese relative.

Io domando se per avventura nello stabilire le spese della sanità pubblica si è tenuto conto dei suggerimenti, degli avvertimenti dati dalla relazione della Commissione presieduta dal senatore Cassis, perchè io, che avevo l'onore di far parte della Commissione stessa, dico che oltre lo spreco del pubblico danaro, recava disgusto il vedere questa spesa che esorbitava in modo assoluto, e non era più oltre tollerabile.

Se per avventura questa spesa, che è così esorbitante, è compresa in questo capitolo, io, senza fare alcuna proposta o richiesta, segnalo l'inconveniente all'onorevole Presidente del Consiglio e alla sua sollecitudine; e se per avventura non fosse compresa in questo ca-

pitolo, richiamo la sua attenzione al capitolo che la comprende, perchè, come dicevo, oltre che danno materiale allo Stato, reca gravissimo disgusto morale in coloro che conoscono la cosa. (*Benissimo*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo immediatamente alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Rota; per quanto riguarda la prima non potrei precisare se in molte provincie c'è questa duplicazione di servizi. Gli sarò molto grato se mi vorrà indicare il caso speciale a cui allude, perchè questa indicazione servirà a me per ricercare questo inconveniente anche nelle altre provincie e per provvedere immediatamente.

Quanto alla seconda parte, riguardante le eccessive spese per le automobili, sono lieto di poter dare all'onor. Rota una buona notizia: ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un regolamento che limita (*approvazioni*) l'impiego delle automobili. Questo regolamento è stato trasmesso al Consiglio di Stato; e, quindi, al desiderio dell'onor. Rota il Ministero ha provveduto, d'accordo col ministro del tesoro, il quale è convinto, come me, che si tratti non solo di una questione finanziaria, ma anche di una questione morale. (*Approvazioni*).

ROTA. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio, e son lieto di aver provocato da lui queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 48.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

49	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio	9,000 »
50	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici; concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali	4,000,000 »
51	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395.	100,000 »
52	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (Articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 »
53	Fondo da erogarsi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio (Articolo 6, lettera a), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,500,000 »
54	Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplate negli altri capitoli, nonchè per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari (Articolo 6, lettera b), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	500,000 »
55	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (Articolo 6, lettera c) della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,666,192 »

	<i>Riporto</i> . . .	12,666,192 »
56	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (Articolo 3 del regolamento 23 ottobre 1919, n. 2292)	400,000 »
57	Sussidi per il funzionamento di Istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (Articolo 3, lettera <i>b</i>), del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	350,000 »
58	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	46,914 »
59	Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (legge 16 luglio 1916, n. 947)	31,000 »
60	Spese per le ispezioni alle farmacie, sussidi alle condotte farmaceutiche, ed aggio ai percettori dei proventi relativi (testò unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468)	87,300 »
61	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzino e conservazione del materiale profilattico e per retribuzioni al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	2,000,000 »
62	Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	12,000 »
63	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	150,000 »
64	Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti - Indennità e soprassoldi ai capiguardie ed alle guardie di sanità marittima a termini dell'articolo 86 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica	300,000 »
65	Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, estraneo all'amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	16,093,406 »

66	Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Spese d'ufficio per i veterinari di confine e di porto	20,000 »
67	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie; sussidi, esperimenti e ricerche varie - Contributi ordinari per l'istituzione e il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali - Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	209,280 »
68	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) .	3,000 »
69	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	80,000 »
70	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna.	200,000 »
71	Spesa per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini	50,000 »
		16,655,686 »
	<i>Spese per la sicurezza pubblica.</i>	
72	Servizio segreto	1,000,000 »

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Questo capitolo 72 è il primo di una trentina di capitoli che riguardano le spese per la pubblica sicurezza e importano un onere di circa 300 milioni, il quale rappresenta la metà del bilancio del Ministero degli Interni. Se poi a questi 300 milioni si aggiungono i 308 milioni stanziati nel bilancio del Ministero della guerra per i carabinieri, si arriva alla cifra di 600 milioni di spese per la pubblica sicurezza, soltanto per la parte ordinaria.

Vi sono poi altri capitoli per la parte straordinaria, caro-viveri, indennità speciali ecc. per circa 30 milioni; non siamo dunque lontani, in sostanza, dagli ottocento milioni di spesa per la pubblica sicurezza, dei quali si è parlato quando il Senato si è occupato dei decreti legge che costituivano la guardia di pubblica sicurezza, nelle quali cifre il ministro del tempo on. Bonomi, ha convenuto. Dunque questo capitolo è molto importante, non solo per la pro-

porzione della spesa, ma anche per il servizio pubblico che riguarda, e cioè la pubblica sicurezza.

Ora, con il Ministero precedente, il Senato ha avuto maniera di orientarsi sui criteri del Governo, perchè, discutendo dei decreti legge, ha proposto alcune modificazioni ed ha dichiarati alcuni criteri, che, in pieno accordo con il Governo del tempo, sono stati concretati in emendamenti, che ora si trovano, con il disegno di legge, davanti alla Camera.

Le cifre, che sono in bilancio, non possono riguardare lo stato che deriverà da una legge che non è ancora legge dello Stato; però credo che sia interessante, per noi, sapere se e come il Governo attuale concordi nei criteri principali nei quali concordava il Governo passato e sui quali il Senato si è già pronunziato.

Ora, in breve, senza rifare la storia, io ricorderò che uno dei criteri principali era questo: che, dal momento che le finanze dello Stato non consentono di provvedere con lar-

ghezza a quello che diremo l'esercito di pubblica sicurezza, e in misura almeno sufficiente a quello che è l'esercito della difesa nazionale, si presentava questo problema, se cioè non fosse il caso di congegnare le forze complessive della nazione in modo da rispondere ad un tempo, e con la massima economia, a tutte e due i criteri, a tutte e due le esigenze della nazione.

Se questo problema abbia avuto inizio di studio, io non so: vi accenno per sentirmi confermare dal Governo che lo studierà, come lo avrebbe studiato il Governo passato.

Del resto io credo che una soluzione a breve scadenza si imporrà per l'esperienza pratica, per il bisogno di coprire i servizi dello Stato.

Se è proprio necessario che, per venire ad una soluzione pratica e giusta, la luce debba venire dal cozzare della testa contro il grosso macigno della necessità, aspettiamo pure che il cozzo avvenga, e che su questo l'esperienza imponga le misure necessarie.

Un secondo ordine di criteri, benchè di carattere meno generale, era questo: di rimuovere alcune condizioni di privilegi e di possibilità di arbitri, affine di aumentare la compagine sana e salda del nuovo corpo, e stabilire una parità di trattamento per la quale diventassero impossibili, o almeno fossero nella massima parte eliminate, le cause di dissenso, di dualismo fra il nuovo corpo e il vecchio corpo dei reali carabinieri.

Quasi tutti questi provvedimenti sono compresi nelle modificazioni alla legge che ora è davanti alla Camera e che bisogna attendere sia approvata. Però qualche cosa si poteva fare anche in attesa che la legge fosse approvata dal Parlamento perchè qualche cosa era stato fatto senza osservare i decreti-legge precedenti.

Ricorderò così di passaggio, tutte le questioni dei viaggi, quelle tessere permanenti di viaggio che sono più larghe di quelle degli stessi membri parlamentari, con privilegio enorme su tutto l'esercito. Su ciò non so se sia stato fatto qualche cosa.

So però che una delle più grosse questioni era quella (e il ministro del tempo convenne anche nella misura) di limitare gli squadroni a cavallo, e nel tempo di tre anni rientrare nel numero di cinque, formando gli altri cinque con Reali carabinieri a cavallo che si possono sottrarre dalle stazioni.

Ora gli squadroni non erano previsti nei decreti-legge, in una nota dei quali si parlava soltanto di millecinquecento uomini a cavallo, senza prevedere nè ufficiali nè altro; erano fatti *extra legem*, gli squadroni; si poteva dunque almeno fermarsi nell'aumento, se non fare la diminuzione; invece trovo in un capitolo del bilancio che è impostata la somma di due milioni per l'acquisto di cavalli, ecc., con una nota che dice: « in relazione alle spese del bilancio precedente tenuto conto degli accertamenti che nel bilancio precedente si sono fatti », e cioè, com'è chiaro, senza la minima intenzione di pensare alla riduzione.

Per questo fatto io ho ragione di avere qualche dubbio se il Governo di oggi coincida nell'idea del Governo passato, e del Senato che ha votato il relativo emendamento.

E vengo alla parte più importante.

Il Senato ha affermato un altro criterio, secondo il quale si doveva salvaguardare, più che fosse possibile, dalle sottrazioni a favore delle forze di polizia, il contingente dell'esercito nazionale; e cioè, provvedimenti per non lasciare reclutare prima che fosse fatto il servizio alle armi, per far ritornare nell'esercito chi avesse servito nella Guardia Regia, impedendo così un impoverimento delle classi richiamate, e soprattutto per assicurare l'istruzione bellica delle guardie in modo da potervi contare sopra per la mobilitazione e per la difesa del Paese.

E il pernio di tutta questa preparazione bellica era stato stabilito, non da noi, non dall'Ufficio centrale del quale facevo parte, ma dal ministro medesimo e Presidente del Consiglio, col provvedimento che il Comandante della Guardia Regia dovesse essere sempre un comandante di Corpo d'armata dell'esercito, e, per questa parte della preparazione bellica, della mobilitazione, della preparazione degli ufficiali, ecc., dovesse essere in diretta corrispondenza col Ministero della guerra.

I Reali carabinieri non hanno bisogno di questo: hanno già, in pratica, questo comandante che viene dall'esercito e dipende direttamente dal Ministero della guerra.

Le guardie di finanza avevano prima un comandante che veniva dall'esercito: poi vollero avere un comandante proprio, ed allora ebbero, come ora hanno, un ispettore che cura

la preparazione militare e la mobilitazione; adesso vedo sui giornali che un Comitato interministeriale, non so quale, propone di abolire l'Ispettorato delle guardie di finanza, e sento che si muove una campagna per revocare ciò che decise il Senato per la guardia di pubblica sicurezza e avocare ai provenienti dalla guardia anche il posto di Comandante generale.

Ora, le ragioni di questo movimento non c'è bisogno che io spieghi: mi preoccupo invece delle conseguenze, e non vorrei che noi, lavorando in campi diversi, ma che devono tutti concorrere ad uno scopo, lavorassimo ciascuno a disfare quello che un altro fabbrica.

Da una parte si sta facendo ogni sforzo per costringere l'Esercito nazionale in limiti gravissimi di forza bilanciata, di ferma, di preparazione alla guerra, e naturalmente, come correttivo, si conta su tutto l'ausilio che si può trarre dalle forze di polizia, le quali sono già organizzate e sempre quasi sul piede di guerra, e si cerca quanto vi si possa contare a compenso delle economie fatte sull'altra parte; nello stesso tempo, in altro campo, per riservare i posti ai provenienti dalle guardie, come ho detto prima, si taglia quell'organo unico che preparava le guardie di finanza e le guardie di pubblica sicurezza alla guerra.

Facciamo un lavoro, se così dovesse essere, talmente discorde, che ci porterebbe a mali passi per la difesa del nostro Paese.

Siccome il Governo precedente aveva convenuto su tutti questi punti che ho accennati, e cioè di studiare il problema di insieme per armonizzare tutte le forze, tanto di polizia quanto dell'Esercito nazionale, di evitare ogni dualismo per accrescere la compagine dei corpi di polizia e avere la possibilità di contenerli in limiti ragionevoli pur conservando la stessa forza efficiente, e di preparare i corpi di polizia in maniera che se ne possa, per la difesa del Paese, trarre un utile ausilio, io, prima di dare il mio voto personale su tutti questi capitoli, sarei molto riconoscente al Presidente del Consiglio se volesse dire se consente o meno in questi criteri di massima, da me ora esposti, e già concordati col Governo precedente, e dal Senato approvati e votati.

GREPPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI, *relatore*. Permetta il Senato che su questa questione anziché fare un discorso, di cui sarei incompetente, legga le brevi conclusioni della relazione maturamente discusse dalla Commissione di finanze, intorno all'argomento svolto dal senatore Giardino.

« Anche sui servizi della pubblica sicurezza havvi consenso fra noi la Commissione della Camera e la Commissione d'inchiesta. Pur valutando convenientemente i vantaggi conseguiti colla istituzione delle Guardie Regie in momenti di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, concordemente si osserva che le preferenze accordate a questa nuova istituzione hanno determinato una spesa assai forte ed hanno alquanto turbato l'equilibrio cogli altri corpi e cioè coll'arma dei Reali Carabinieri e cogli agenti della amministrazione civile di polizia, producendo duplicazione, ridotto rendimento di forza e confusione di servizio (Relazione della Camera pag. 21).

« Il Senato è già intervenuto concordando col Governo notevoli modificazioni al decreto-legge 31 ottobre 1919 e 29 ottobre 1920 riflettenti la istituzione ed organizzazione del Corpo della Regia Guardia e apparenti dal testo del disegno di legge da noi approvato nella seduta 8 dicembre 1921; ma poichè tale disegno di legge non fu ancora discusso dalla Camera dei deputati, e poichè il bilancio è anteriore nella sua forma alla nostra deliberazione, confidiamo che il Governo vorrà ad essa attenersi nell'uso delle facoltà che gli saranno consentite coll'approvazione del bilancio. La relazione della Camera poi giustamente richiama un progetto più organico su tutti i servizi di pubblica sicurezza proposto da una commissione nominata dal ministro Orlando, tuttavia la Commissione di inchiesta lamenta che ne sia stata attuata proprio la parte meno conveniente e cioè la creazione di questure in tutti i capoluoghi di provincia, mentre ciò che maggiormente importava era un forte servizio di ispezione non accentrato in Roma, ma distribuito fra le varie parti d'Italia, perchè « ciò che conviene maggiormente nel personale è l'anima, quello che dicesi spirito di corpo che in generale difetta ». (Camera, pagina 25); e altrove: « Il difetto principale che trovasi nello ordinamento della nostra polizia sta nella mancanza di tecnicismo, nell'eccessivo accentramento dei servizi... onde la fun-

zione ispettiva che dovrebbe costituire la volta di tutto l'edificio è rimasta quale era, inorganica, saltuaria, priva di direttive tecniche costanti e perciò nei riguardi del servizio ordinario perfettamente inefficace, perchè dagli uffici centrali non possono partire vere direttive che infondano vita; vigore e calore agli organi locali. Da questo difetto originale scaturiscono tutte le altre deficienze ».

Molta parte di quanto abbiamo scritto è tratto dalla relazione dell'altro ramo del Parlamento: al comune consenso fra Camera e Senato si aggiunge quello di una persona che forma ora parte del Gabinetto, che è anzi collaboratore dell'onorevole Facta nel Ministero dell'interno.

FACTA, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Giardino ha detto, con parola leggermente sarcastica, che probabilmente io avrei risposto che era materia da studiarsi.

GIARDINO. No: ho domandato solo se consente nei criteri da me esposti.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io dichiaro francamente due cose: La prima che le questioni sollevate, che sono contenute in leggi che attualmente si trovano

innanzi al Parlamento, sono posteriori a questo bilancio: quindi noi discutiamo di tali questioni a proposito di un bilancio anteriore a questi avvenimenti. Confesso francamente che una materia così grave, nei tre mesi da che sono al Governo — e a Roma soltanto un mese — io ho potuto appena sfiorarla con gli elementi che mi potevano dare le mie deboli cognizioni in materia: ma assicuro l'on. Giardino che io esaminerò, con molta cura, la questione. Non potrei ora entrare in discussioni tecniche e, quindi, prego l'on. Giardino di consentirmi di rendermi completamente consapevole di tutti questi provvedimenti che hanno, come ripeto, una posteriorità rispetto al bilancio ora in discussione.

Dichiaro, ad ogni modo, al senatore Giardino ed al Senato che sono sempre a sua disposizione e che desidero esprimere, al più presto e con tutta chiarezza, quello che ora in coscienza non potrei dire. Io credo che il Senato vorrà contentarsi di questa onesta dichiarazione, e consentirà che io mi riservi di rispondere più tardi su questo importante argomento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 72.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

73	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Corpo degli agenti di investigazione ed uscieri di questura - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di servizio, di sede e di carica - Indennità di vestiario e di alloggio agli agenti investigativi (Spese fisse)	68,000,000 »
74	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica e pei Reali carabinieri - Spese di cancelleria e scrittoio per la scuola guardie e per i comandi relativi (Spese fisse)	700,000 »
75	Spese per la scuola pratica di polizia e pei gabinetti di segnalamento - Manutenzione locali, acquisto e manutenzione mobilio	70,000 »
76	Stipendi e paghe al personale del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità d'alloggio, di servizio nella capitale, e di cavallo e stalliere - Assegni di corpo e di corpo e carica - Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali; indennità di carica ai comandanti di stazione - Aumenti triennali di	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	69,770,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	69,770,000 »
	rafferma - Assegno al maestro direttore di banda - Provvista di medaglie al merito di servizio e compenso ai trombettieri - Soprassoldi di medaglie al valore (Spese fisse)	114,330,000 »
77	Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità di arruolamento e premi di rafferma	14,130,000 »
78	Spese di vitto per gli allievi della Regia guardia	3,479,200 »
79	Spese per trasferte ai funzionari, agli agenti investigativi, al personale del corpo della Regia guardia ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento del personale della Regia guardia	5,500,000 »
80	Premi ad agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi	100,000 »
81	Armamento per il corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza e del corpo degli agenti investigativi, travestimento, distintivi e bracciali per gli agenti investigativi	1,500,000 »
82	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli ufficiali di pubblica sicurezza, per la Regia guardia e pei Reali carabinieri	500,000 »
83	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri-automobili e spese accessorie	7,000,000 »
84	Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario per le guardie	200,000 »
85	Spese di cura delle Regie guardie e degli agenti investigativi per malattie contratte in servizio e spese per il detto personale inviato d'ufficio in osservazione negli ospedali, nonchè per i funerali di Regie guardie ed agenti investigativi deceduti in servizio	300,000 »
86	Equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza	15,500,000 »
87	Acquisto e mantenimento cavalli per il corpo della Regia guardia e spese per l'acquisto e riparazione delle relative bardature	2,000,000 »
88	Fitto di locali per caserme delle Regie guardie (Legge 24 marzo 1907, n. 116) per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti e per l'accasermamento degli agenti investigativi (Spese fisse)	5,000,000 »
89	Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379) (Spese fisse)	9,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	248,809,200 »

	<i>Riporto</i>	248,809,200 »
90	Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la Regia guardia, i Reali carabinieri e gli agenti investigativi, per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, della scuola allievi e per le colonie dei coatti - Acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di questura, per quelli circondariali e per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza - Acquisto e manutenzione di natanti ed accessori, in servizio della pubblica sicurezza	2,500,000 »
91	Casermaggio per le guardie e gli allievi guardie pei Reali carabinieri e per gli agenti investigativi - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati dell'arma dei Reali carabinieri ammogliati (art. 3 Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379) - Mantenimento delle dette guardie passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare	31,290,000 »
92	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse)	600,000 »
93	Premi per arresti ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri	50,000 »
94	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	300,000 »
95	Indennità di via e trasporto d' indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto di militari della Regia guardia e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,200,000 »
96	Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca e l'estradiizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 »
97	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ed agli agenti della forza pubblica	5,000,000 »
98	Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana	5,000 »
99	Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	430,770 »
100	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (Legge 25 giugno 1913, n. 785)	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	291,484,970 »

	<i>Riporto</i> . . .	291,484,970 »
101	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	100,000 »
		291,584,970 »
	<i>Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
102	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi - Indennità di residenza in Roma - Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse).	4,580,050 »
103	Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari - Indennità di disagiata residenza, di alloggio e di vestiario - Soprassoldo di medaglie al valore (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659-5 e legge 5 dicembre 1920, n. 1708).	24,562,775.25
104	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma, soprassoldo e medaglia di servizio (Art. 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649, e art. 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 150, e art. 7 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708).	3,300,000 »
105	Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Fotografie di detenuti - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	150,000 »
106	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari.	15,000 »
107	Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie per trasferimento - Indennità agli agenti stessi per servizio temporaneo fuori della loro residenza (articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 496).	400,000 »
108	Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee all'amministrazione nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori.	310,950 »
109	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	4,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	33,323,275,25

	<i>Riporto</i> . . .	33,323,275.25
110	Spese pel mantenimento dei detenuti, pei corrigendi nei Regi riformatori ed in quelli privati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie .	25,000,000 »
111	Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici, antropometrici, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia; provvista di libri per la biblioteca delle direzioni, e di libri e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine di appalto; provvista di vestiario pei liberandi	2,500,000 »
112	Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta	3,000,000 »
113	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto di detenuti	103,000 »
114	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	300,000 »
115	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . .	6,000,000 »
116	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti; retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, spese varie (carta, stampati, minuti oggetti, posta, facchinaggi e trasporto, consumo di forza motrice, indennità per gite fuori residenza, ecc.)	1,500,000 »
117	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi ad uso degli stabilimenti dipendenti della Direzione generale delle carceri e dei riformatori ed altre spese inerenti a detto servizio. . . .	72,000 »
118	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori (Spese fisse)	100,000 »
119	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari.	1,000,000 »
120	Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori; lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotte d'acqua - Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati	1,500,000 »
121	Sussidi alle società di patronato pei liberati dal carcere	26,300 »
		74,424,575.25

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

122	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ed assegni di disponibilità (Spese fisse)	29,300 »
123	Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
124	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
125	Indennizzi agli avventizi licenziati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
126	Stipendi ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo ed indennità di carica	40,000 »
127	Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reinscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestar servizio nell'Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse)	18,000 »
128	Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della Amministrazione centrale e provinciale, e indennità di residenza in Roma	1,112,750 »
129	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 »
130	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500 »
131	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	175,000 »
132	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) (Spese fisse)	36,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,092,550 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,092,550 »
133	Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dell'articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466, dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 (Spesa obbligatoria) . . .	34,171,781.80
134	Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	6,000 »
135	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli agenti investigativi, agli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, ed indennità speciale agli ufficiali stessi, a norma del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	44,110,000 »
136	Sopprassoldo mensile ed indennità di caro-viveri al personale di truppa della Regia guardia ed agli agenti di custodia in base al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, ed all'art. 3 del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	57,100,000 »
137	Retribuzioni al personale assunto presso l'Amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra	20,000 »
138	Indennità temporanea mensile al personale salariato dell'Amministrazione carceraria	700,000 »
139	Spese varie per stampati elettorali	<i>per memoria</i>
140	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	1,800,000 »
		140,000,331.80
	<i>Spese per la pubblica beneficenza</i>	
141	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	7,450 »
142	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	27,450 »

	<i>Riporto</i> . . .	27,450 »
143	Concorso nel pagamento degli interessi nella misura del due per cento del capitale vigente al principio di ciascun anno, da corrispondersi dai comuni del Regno sui mutui contratti allo scopo di fornire ai Monti di pietà o alle Casse di prestanze agrarie i mezzi per continuare le loro operazioni (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108 - decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873) (Spesa ripartita - Ottava delle dieci annualità)	60,000 »
144	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743) (Spesa obbligatoria).	2,472,046.60
145	Sussidi temporanei ai comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	20,000,000 »
146	Assegnazione a favore dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	2,000,000 »
147	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	500,000 »
148	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quinta rata)	250,000 »
149	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno, nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2301) Quarta delle 12 annualità)	150,000 »
		25,459,496.60

Spese per la sanità pubblica.

150	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, nonchè sui mutui ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Spesa obbligatoria)	1,135,000 »
151	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile	60,000 »
152	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	747,000 »
153	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 2 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria).	4,535,600 »
154	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato giusta il Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, ed il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001 (Spesa obbligatoria)	1,480,530 »
155	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi	
	<i>Da riportarsi</i>	7,958,130 »

		<i>Riporto</i>	7,958,130 »
	polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231		240,000 »
156	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie e loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracomia (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2292).		75,000 »
157	Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura, dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (articoli 1 e 5 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, ed art. 1 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1861)		2,000,000 »
			10,273,130 »

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Il capitolo 157 riguarda il « Contributo nelle spese di assistenza, negli appositi locali di cura, dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare ». In proposito io credo opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori e dell'onorevole ministro sopra questo importante argomento dei così detti tubercolosi di guerra, che è spesso oggetto di agitazioni pubbliche e di continue e vivaci proteste che in parte si debbono ritenere giuste. Non si tratta, è bene saperlo, di quelle quistioni che sono relative alle pensioni; perchè queste riguardano altri Ministeri ed altri bilanci, ma si tratta di quei militari che sono stati riformati per tubercolosi polmonare. A questi militari si provvede in principio nel miglior modo possibile da parte del Ministero della guerra e della Croce Rossa e poi anche da parte dell'Opera Nazionale degli invalidi di guerra. Poi si stabilì che più determinatamente vi si provvedesse da parte del Ministero dell'interno in forza di apposita disposizione legislativa. Un decreto luogotenenziale 4 aprile 1918 infatti dice così: « per la durata della guerra e per tre anni successivi alla pubblicazione della

pace, lo Stato concorrerà alle spese di assistenza negli appositi Istituti di cura dei riformati al servizio militare per tubercolosi ai quali non debba provvedere l'Opera Nazionale degli invalidi di guerra ». Malgrado queste disposizioni tale servizio è proceduto in un modo deficiente per mancanza di un indirizzo organico non essendo accentrata la direzione dell'assistenza in un unico ente statale, per mancanza di disciplina e per mancanza di mezzi finanziari. Una parte di questi disgraziati colpiti nei loro organi respiratorii vennero in parte ricoverati in istituti di cura e una parte, e non sono pochi, attendono tuttavia adeguato ricovero. Ma vi è di più. Per mancanza di un indirizzo organico parecchi ex militari sono riusciti ad installarsi nei luoghi di cura, senza essere malati e non vogliono uscirne ed altri ormai guariti vogliono del pari restarvi. E perchè gli onorevoli senatori abbiano una idea del punto cui giunse la indisciplina, dirò che in qualche istituto di cura i ricoverati crearono Comitati di vigilanza (come nel periodo dell'occupazione delle fabbriche) i quali imponevano e volevano imporre ordinamenti da loro ideati e si arrivò a compiere atti di violenza contro il personale dirigente e quello sanitario. Fu poi generale la pretesa nei ricove-

rati di uscire a loro piacimento, di frequentare teatri e pubblici ritrovi, divenendo così un pericolo per la pubblica salute.

In nessuno dei grandi sanatori del mondo dove i ricoverati pagano rette altissime, è permesso quello che si vuole e si fece dai malati ex militari. Questo scandaloso insieme di cose è giunto a tale che ha consigliato il Governo a preoccuparsi dell'argomento, e fu nominata una Commissione statale, che ho l'onore di presiedere, la quale ebbe l'incarico di studiare e suggerire il modo di unificare questi servizi, di concentrarli in un unico ente direttivo, di organizzarli come si fa in tutti gli Istituti civili di cure. La Commissione fece le sue proposte, ma fino ad ora la questione attende la sua soluzione e soprattutto l'attende per la parte finanziaria, perchè, tanto la Direzione di sanità del Ministero dell'interno, quanto l'Opera degli invalidi di guerra, la quale conduce le operazioni esecutive sotto la vigilanza della Direzione di sanità, mancano di mezzi sufficienti per provvedere.

È vero, che come risulta dal capitolo 157 di cui parlo, si sono bilanciati 2 milioni di lire, ma l'esperienza ha dimostrato che ogni ricoverato costa da 10 a 12,000 lire annue. Si guardi ora al numero considerevole dei soggetti da ricoverare, numero che cresce ogni giorno, perchè, attualmente, vi sono molti i quali senza esserlo vogliono essere malati di tubercolosi e restare negli Istituti di cura, mentre abbiamo veri tubercolosi i quali non possono essere ricoverati e chiedono di esserlo. Da un esame fatto risulta che la spesa che si è dovuta sostenere nel corso del 1922 è stata di 12,500,000 lire. Mi direte: chi ha provveduto a questo? Il Ministero della guerra ha in parte sopperito alle spese, mentre non è suo compito il farlo, non avendo stanziamenti in proposito nel suo bilancio, ed in parte si sono contratti debiti colla Croce Rossa e coll'Opera Nazionale degli invalidi di guerra, ma notoriamente questi enti non sono in grado di continuare ed è ormai noto che l'Opera degli invalidi non può, senza mezzi adeguati, continuare nell'azione iniziata e, bisogna riconoscerlo, con sani criteri direttivi e con rigore.

Questa è una situazione la quale certo deve imporsi all'attenzione degli onorevoli senatori e del ministro dell'interno.

Oggi è indispensabile che il Governo provveda ai mezzi opportuni acciò si possa provvedere continuamente ed organicamente a questi servizi, cui finora attendono vari Ministeri, affinchè sia unica l'autorità che provvede e comanda; occorre che si provveda alla revisione dei ricoverati ed alla eliminazione di quelli che non sono malati; che si ricoverino i malati che attendono di esserlo.

È una questione di natura tale che deve impressionare il Governo e deve imporsi all'attenzione dei corpi legislativi.

È sperabile che sotto il Governo di un uomo del valore dell'onorevole Facta, che dimostra di avere vivo il senso della realtà, non si ripeterà quello che è accaduto coi Governi precedenti, quando si provvedeva solo in seguito a tumulti di piazza e si provvedeva inorganicamente spendendo molto e non accontentando alcuno.

Questo è quello che mi sono permesso di osservare. (*Approvazioni*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare completamente le due raccomandazioni fatte dal senatore Maragliano. E debbo fare alcune considerazioni.

Il primo ordine di provvedimenti che occorre prendere, consiste nel coordinamento degli Istituti dei tubercolosi e, cioè, occorre unificare l'azione dello Stato che ora è distribuita in vari Ministeri; occorre creare un ente che si occupi completamente di questa materia; ma la Commissione finora non ha dato il risultato dei suoi studi; e credo non l'abbia dato per la grave questione riguardante la natura dei tubercolosi di guerra. Per quel che mi risulta, nella determinazione dei tubercolosi di guerra si è avuta una larghissima diffusione nella materia, nel senso che si vorrebbe fossero considerati tutti tubercolosi di guerra compresi molti che dalla guerra sono stati lontanissimi. Questa è la questione; ed io mi farò il dovere di sollecitare la commissione, perchè presenti i suoi risultati. La seconda questione che solleva il senatore Maragliano è quella che riguarda la concessione, da parte del Governo, dei fondi necessari. Certo è che occorre che il Governo

allarghi i cordoni della borsa, se si vuole che l'azione dia il risultato che si attende. Ed io, insieme al ministro del tesoro, prendo impegno di fare tutto quello che occorre.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onorevole ministro per i propositi annunciati: mi permetto però di fargli notare che la definizione della figura tubercoloso di guerra, riguarda il dicastero delle pensioni e si connette alla concessione delle pensioni; è argomento certo importante, ma affatto distinto da quella che riguarda l'art. 156 della parte straordinaria del bilancio.

L'argomento sul quale ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato, riguarda esclusivamente l'assistenza ed il ricovero degli ex militari riformati per tubercolosi polmonare.

Le due questioni quindi debbono essere scisse, ripeto, perchè questi servizi di assistenza funzionino, sono necessari i mezzi finanziari e sono necessari urgentemente per troncare dolorose agitazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 157.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

158	Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona, Pozzo di Gotto (Legge 21 agosto 1921, numero 1167) (2ª delle cinque annualità)	700,000 »
159	Assegnazione straordinaria per il completamento del carcere giudiziario di Napoli (Legge 21 agosto 1921, n. 1167) (2ª delle cinque annualità)	3,200,000 »
		3,900,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

160	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,027,476,37
-----	--	--------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	40,442,180 »
Debito vitalizio	12,090,000 »
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari	58,900 »
Archivi di Stato	2,344,640 »
Amministrazione provinciale	2,260,500 »
<i>Gazzetta Ufficiale</i> e Foglio degli annunci legali	1,112,000 »
Pubblica beneficenza	20,198,970 »
Sanità pubblica	16,655,686 »
Sicurezza pubblica	291,584,970 »
Amministrazione delle carceri e dei riformatori	74,424,575.25
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte ordinaria	461,172,421.25

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	140,000,331.80
Pubblica beneficenza	25,459,496.60
<hr/>	
<i>Da riportarsi</i>	165,459,828.40

	<i>Riporto</i> . . .	165,459,828.40
Sanità pubblica		10,273,130 »
Amministrazione delle carceri e dei riformatori		3,900,000 »
		<hr/>
Totale della categoria prima della parte straordinaria		179,632,958.40
		<hr/>
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		640,805,379.65
		<hr/>
<i>CATEGORIA QUARTA. Partite di giro</i>		2,027,476.37
		<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
		<hr/>
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		640,805,379.65
Categoria IV. — Partite in giro		2,027,476.37
		<hr/>
	Totale generale	642,832,856.02
		<hr/>

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faeoltà.

GALLINI. Onorevole Presidente, l'ordine del giorno recherebbe ora la votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese della guerra; ma, data l'ora, mi sembrerebbe opportuno rinviare la votazione; tanto più che per questa votazione sarebbe necessario che i senatori prendessero accordi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Gallini di rinviare la votazione a domani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazione e di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura della interrogazione e di una interpellanza pervenute alla presidenza.

SILI, segretario, legge:

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio ed il ministro degli esteri sull'azione spiegata dal Governo italiano in occasione del Congresso di Genova e sui risultati in esso ottenuti, e sul trattato commerciale fra l'Italia e la Russia concordato coi rappresentanti del Governo russo il 24 dello scorso maggio.

Mosca, Tamassia, Lamberti.

Interrogazione:

Al ministro degli affari esteri per sapere se non creda opportuno presentare al Parlamento un Libro verde sulla conferenza di Genova, ritornando così alla buona norma parlamentare di fornire ai rappresentanti della nazione elementi e notizie sicure per giudicare l'azione del Governo nelle questioni internazionali.

Fracassi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'onorevole ministro degli esteri accetta la discussione della interpellanza e interrogazione sulla politica estera e chiede che siano iscritte all'ordine del giorno della seduta di venerdì. Se non ci sono obiezioni rimane così stabilito.

Annuncio di risposta scritta

ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso risposta scritta alla interrogazione del senatore Di Saluzzo.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384);

Stato di previsione della spesa del ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336);

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e Commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369);

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reali Equipaggi (N. 391);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227);

Conversione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'Agricoltura (N. 393);

Convenzione suppletiva 9 novembre 1921, per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova (N. 436);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del genio navale (numero 372);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo (N. 295);

Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della Marina, dell'Istruzione pubblica, della Giustizia e degli Affari di Culto e della Corte dei Conti (N. 405);

Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare (N. 390);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (N. 408);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (N. 413);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 (N. 417);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Risposta scritta ad interrogazione.

DI SALUZZO. — Al ministro delle finanze per conoscere se, obbiettivamente esaminando, non riconosca soverchiamente oneroso per i contribuenti l'aver stabilito che nel corrente mese di giugno debba pagarsi la 1^a rata dell'imposta del patrimonio per il 1923, mentre per la stessa data debbono già contemporaneamente esser pagate le ultime due rate della medesima imposta per gli anni 1921 e 1922. Sembra si sarebbe potuto più equamente iniziare il pagamento della imposta 1923 colla rata del prossimo agosto.

RISPOSTA. — Il cumulo, che si verifica nel corrente mese, dell'ottava ed ultima rata della doppia annualità 1921-1922 e della prima rata dell'annualità 1923 dell'imposta sul patrimonio, è conseguenza delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1921, n. 145 (sulla sistemazione della gestione statale dei cereali), con la quale fu prescritta l'anticipazione di un'annualità dell'imposta suddetta, in modo che

l'annualità 1922 dovesse esser pagata insieme a quella del 1921 e le successive con un anno di anticipo.

Poichè l'annualità 1920 era stata posta in riscossione nel settembre 1920, divisa nelle 6 rate normali con scadenza ad ottobre e dicembre 1920, febbraio, aprile, giugno ed agosto 1921, la legge suindicata, allo scopo di attenuare l'aggravio della doppia annualità, ne prescrisse la ripartizione in otto rate, a decorrere dall'aprile 1921, il che peraltro dette luogo, alle scadenze di aprile, giugno ed agosto 1921, al cumulo con la quarta, quinta e sesta rata dell'annualità 1920.

I ruoli dell'annualità 1923 dovevano essere mandati in riscossione nel gennaio u. s. ripartiti nelle sei rate normali, ma il Ministero appunto in considerazione dell'aggravio che ai contribuenti era derivato nel 1921, ritenne opportuno ritardarne la formazione, in modo però da permettere di ritornare nel 1923 alla regolare e completa riscossione dell'imposta relativa alla quinta annualità.

Fu pertanto stabilito di mandare in riscossione i ruoli nel mese di maggio, riducendo così ad una sola scadenza quel cumulo di versamenti che, in via normale, si sarebbe verificato a febbraio, aprile, e giugno per la sesta, settima ed ottava rata della doppia annualità 1921-1922 e per la prima, seconda e terza rata della annualità 1923.

Questo provvedimento ha costituito già una agevolazione molto sensibile per i contribuenti, i quali dovevano attendersi di pagare in quest'anno tutta l'annualità 1923, mentre ne pagheranno soltanto quattro rate.

Il dilazionare la riscossione di tutta l'annualità 1923 (come è chiesto dall'onorevole interrogante) da un lato verrebbe a diminuire ancora più di quanto non sia stato fatto, la portata della legge sulla sistemazione della gestione dei cereali — che deve invece al più presto possibile trovare la sua completa attuazione con l'effettiva anticipazione di un anno dell'imposta sul patrimonio — e d'altra parte darebbe luogo, per l'attuazione pratica, a gravi difficoltà, poichè, scadendo a fine d'anno gli appalti esattoriali, sarebbe necessaria la formazione *ex novo* dei ruoli il cui importo complessivo è stato limitato appunto alle sole rate scadenti in quest'anno.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1922

Bisogna anche considerare che l'iscrizione a ruolo è, per ora, limitata alla valutazione provvisoria dei patrimoni, per la quale, in quanto riguarda i beni immobili, sono stati adottati dei coefficienti catastali che han dato luogo ad una tassazione molto mite.

Ad ogni modo, tenute presenti le eccezionali circostanze del momento e nell'intento di rendere più agevole il pagamento dell'imposta, si è consentito, con circolare inviata agli intendenti di finanza, che il pagamento della prima


rata della quarta annualità 1923 venga fatta ad agosto alla scadenza della seconda rata e contemporaneamente al pagamento di quest'ultima.

Il Ministro
BERTONE.

Licenziato per la stampa il 25 giugno 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



LXXXIV^a TORNATA

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra » 2513

« Conversione in legge, del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro-viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole » 2520

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e sottodirezioni di Commissariato militare marittimo;

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » 2521

« Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1905, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare » 2522

« Concessione dei passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi » 2523

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli » 2523

« Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913, per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce » pag. 2524

« Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura » 2531

« Convenzione suppletiva 9 novembre 1921 per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova » 2533

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta » 2502

Oratori:

BERTINI, *ministro dell'agricoltura* 2505, 2507, 2509

GRASSI 2503

REBAUDENGO, *relatore* 2503, 2507

ROMANIN JACUR 2506

« Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite o malattie riportate in guerra » 2511

Oratori:

ALBRICCI, *relatore* 2512

DI SCALEA, *ministro della guerra* 2512

TAMASSIA 2512

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione per gli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata ed al corpo della Regia Guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra » 2514

Oratori:

DI SCALEA, *ministro della guerra* . . . 2516, 2517

GRANDI 2515, 2517

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la direzione generale di aeronautica già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra » 2517

Oratori:

DI SCALEBA, *ministro della guerra* 2519

MILLO 2519

(Presentazione di) 2505, 2514

Interrogazioni (Annuncio di) 2535

Relazioni (Presentazione di) 2502, 2511, 2524

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 2535

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e delle terre liberate dal nemico.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385).

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei senatori che dovranno fare lo spoglio delle schede della votazione per la nomina di un

membro della Commissione parlamentare di inchiesta per le spese di guerra.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Badaloni, Mango, Martinez e Giunti.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Thaon di Revel a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

THAON DI REVEL. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Thaon di Revel della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio dei seme-bachi da seta » (N. 336-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta ».

Chiedo al Governo se consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, senatore, segretario Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del

seme-bachi da seta con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Purtroppo la bachicoltura in Italia è in decadenza e non basterà certamente questa legge a sollevarne le sorti. È però fuori di dubbio che essa vi potrà contribuire perchè il buon seme è davvero il fondamento primo di ogni allevamento dei bachi da seta e dalla bontà e sanità di esso dipende in gran parte la riuscita più o meno prospera di tutta l'impresa; e perciò di nessun'altra cosa il bachicoltore è così geloso come del confezionamento del seme. L'ideale sarebbe che tutti se lo preparassero da se, ma per ragioni che qui non è il caso di esporre, molti non si possono attenere a questa aurea regola.

Conseguentemente il commercio del seme-bachi è attivissimo. E poichè commercio e frode sono fratello e sorella, da molti anni si invocava una legge che desse sicuro affidamento al compratore del seme. A questo bisogno vivamente sentito soddisfa la presente legge. Essa doveva essere fondata sul tecnicismo, su quel tecnicismo che dovrebbe ispirare tutte le leggi che governano l'agricoltura. E questa volta bisogna confessarlo ad onor del vero il tecnico è stato tenuto nel giusto e dovuto conto. Già il decreto luogotenenziale del Ministero d'agricoltura era *bonum et laudabile* anche da questo punto di vista: alcune modificazioni opportunamente vi introdusse la Camera dei deputati. Altre molto sagge, a mio avviso, ve le introdusse il nostro Ufficio centrale; molto opportuna, è a mio avviso, l'esclusione dal commercio del seme anche, se lievemente infetto di pebrina.

Da parte mia darò voto favorevole al progetto così come ci viene presentato e mi auguro che i miei illustri colleghi facciano altrettanto. (*Approvazioni*).

REBAUDENGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale e mio ringrazio l'onorevole senatore Grassi di avere preso la parola a proposito di questo disegno di legge. Tutti conosciamo e apprezziamo l'alta competenza del senatore Grassi sopra questo argomento: la sua adesione alle

nostre proposte, mentre ci conforta, ci fa sperare il consenso del Senato. L'onorevole Grassi ha ricordato l'importanza della bachicoltura, che in passato fu fonte di guadagni per gli agricoltori e di ricchezza per il nostro paese, ma in questi ultimi tempi è in decadenza. Le statistiche della produzione piovano purtroppo questa decadenza, ma io ritengo si tratti di un fenomeno transitorio, che debba scomparire appena vengano a modificarsi le circostanze di complessa natura, economico-sociale e agraria, che hanno portato a questa situazione. Alludo all'altezza dei salari, all'altezza dei prezzi dei prodotti agrari, per cui va diffondendosi tra i nostri campagnoli un senso di sfiducia e di abbandono per questo classico nostro ramo di produzione agraria; alludo al dilatarsi e all'intensificarsi delle colture industriali, ai cui confronti risulta assai meno redditizio l'allevamento del filugello; e alludo all'influenza dei nuovi patti agrari per cui il contadino abbandonato a se, non più guidato dal proprietario, più non sa trarre dalla bachicoltura tutto il profitto di cui essa sarebbe suscettibile. Ma io ritengo che buona parte di queste condizioni siano passeggerie e che ritorneranno i bei tempi per la nostra bachicoltura, la quale ha il grande merito di dare una proficua occupazione anche alla mano d'opera meno adatta per i lavori campestri più pesanti, di fornire i primi utili dell'annata agraria agli agricoltori, e di procurare la materia prima ad una grande industria italiana, da cui il nostro paese ritrae rilevanti benefici coll'esportazione delle rinomate sete lavorate nei nostri perfezionati opifici.

Come ha rilevato l'onorevole senatore Grassi, questo progetto di legge contribuirà all'auspicato rifiorimento della nostra bachicoltura in quanto esso assicura un seme di qualità pregiata, immune da pebrina, che a sua volta garantisce un prodotto di buona qualità e di copiosa quantità agli agricoltori e ai filandieri; ciò grazie all'esplicita disposizione dell'art. 2 per cui il seme deve essere preparato esclusivamente col sistema cellulare. Ora tutti sanno che se una farfalla infetta può anche dare del seme sano, una farfalla riconosciuta al microscopio sana, non può dare che seme sano.

Era in contrasto con questa prescrizione dell'articolo 2 la disposizione dell'articolo 9, stata soppressa dall'Ufficio Centrale, col quale era

tollerata un' infezione pebrinosa dell' uno per cento, il che importava il riconoscimento del sistema industriale, stato infatti prospettato e regolato dal regolamento. E ciò mi è stato rinfacciato alcune settimane fa dall' eminente direttore generale dell' agricoltura di Francia, con cui ebbi a conferire nella mia qualità di presidente del Consiglio superiore per gli interessi serici per incarico del nostro Governo: a me che sostenevo le ragioni della denuncia della così detta convenzione di Nizza, la quale ammette l' introduzione del seme francese anche non deposto in celle colle relative farfalle, il direttore generale dell' agricoltura francese fece osservare che questo era un trattamento non equo e non amichevole, in quantochè in Italia, sia pure in via eccezionale, era lecito lo smercio di semi preparati col sistema industriale; al che potei rispondere solo col dichiarare che in occasione della prossima conversione del decreto in legge questa licenza sarebbe stata soppressa.

Poichè ho ricordato la convenzione di Nizza, mentre mi compiaccio che, accogliendo il voto del Consiglio per gli interessi serici, il nostro Governo si sia deciso a denunciarla, esprimo a nome dell' Ufficio centrale il desiderio che l' onorevole ministro esplicitamente dichiarasse che, trascorsa la breve proroga stata testè concessa e che approvo, la convenzione, oggetto di tante giuste critiche, non si rinnovi.

Di un altro suo voto il Consiglio superiore per gli interessi serici attende il favorevole accoglimento, quello riflettente la riforma della legge 6 luglio 1912 intesa a darle l' impronta originaria: anche su ciò gradirei una rassicurante parola dell' onorevole ministro. Frattanto, finchè detta legge vige com' è, desidera il mondo setaiolo, ed a ragione, che essa sia osservata con erogazione integrale dei fondi in essa contemplati: a questo riguardo ampia lode devo rivolgere all' onorevole ministro di agricoltura, per avere ottenuto dall' onorevole ministro del tesoro che nel bilancio del prossimo esercizio gli stanziamenti per la parte agraria siano ristabiliti nella cifra fissata dalla legge del 1912. Mi rincresce di non poter rivolgere uguale lode all' onorevole ministro dell' industria: ben 185 mila lire mancano in bilancio a completare gli stanziamenti determinati della legge per la parte industriale; prego l' onorevole ministro

di agricoltura di rendersi interprete presso l' onorevole suo collega dell' industria del desiderio dell' Ufficio centrale che anch' egli riesca ad ottenere dall' onorevole ministro del tesoro il ristabilimento dei fondi stanziati da una legge emanata dopo lunga preparazione. Nessuno più di me è contrario alle inutili spese: qui si tratta di spesa vantaggiosa, votata dopo poderosa inchiesta con legge speciale dal Parlamento. Procuri almeno l' onorevole ministro dell' industria di ottenere pel prossimo esercizio quel tanto di aumento onde a metà d' anno non si debba interrompere la pubblicazione del « Bollettino delle informazioni », il cui costo è di tanto aumentato per le accresciute tariffe postali e telegrafiche e l' aumentato prezzo della carta.

Ritornando al progetto in discussione, calda preghiera rivolgo all' onorevole ministro, perchè, se come spero, il Senato accetterà le modificazioni, suggerite dall' Ufficio centrale, procuri che con sollecitudine esso sia discusso e approvato dall' altro ramo del Parlamento e quindi disponga perchè non tardi l' emanazione del regolamento, ove mi raccomando non si introducano disposizioni in contrasto con lo spirito della legge e si seguano, per quanto si riferisce ai titoli di studio e di pratica da pretendersi negli aspiranti alla direzione tecnica degli stabilimenti bacologici, le direttive suggerite dall' Ufficio centrale nella sua relazione.

Richiamo poi l' attenzione dell' onorevole ministro sulla necessità di una esecuzione rigorosa della legge, che richiede l' impianto e il funzionamento di un ben congegnato servizio di vigilanza e di controllo: l' Ufficio centrale dà a ciò tanta importanza da aver voluto inserire un apposito comma nell' articolo 13, in contemplazione precipua delle spese richieste per detto servizio, ed esso confida che, nella sua sagacia, l' onorevole ministro, vorrà e saprà da detto comma trarre tutte le conseguenze di cui il comma è suscettibile.

Credo di avere così pienamente assolto il mio compito di relatore. Assicuro il Senato che l' Ufficio centrale ha studiato l' argomento proprio con amore: esso ha proposto delle riforme gravi, è vero, ma dopo averle maturamente vagliate e dopo essersi convinto che esse rispondono allo scopo cui la legge mira. L' Ufficio centrale è stato mosso nel suo lavoro modesto, ma

forse non inutile, dal convincimento di concorrere alla ricostruzione dell'economia nazionale, le cui sorti sono strettamente connesse con le sorti dell'industria serica, di questa industria dalla fisionomia schiettamente italiana che ha per mercato il mondo e per concorrenti tre continenti ma è una delle poche industrie che abbiano nel nostro Paese gli elementi naturali per vivere e prosperare. Così l'industria serica potè anche durante la guerra, svolgersi magnificamente senza alcuna dipendenza dall'estero, anzi facendo affluire del prezioso metallo aureo.

È quindi cosa patriottica adoperarsi, non soltanto per sollevare questa industria dallo stato di sofferenza in cui ora giace, ma per farla ritornare al più presto all'antica prosperità e all'antico splendore. (*Approvazioni*).

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Esprimo al Senato la mia profonda soddisfazione per le parole lusinghiere pronunciate dai precedenti oratori in ordine all'efficacia della legge e agli affidamenti che essa realizza per l'incremento della nostra produzione serica.

Al senatore Grassi rivolgo uno speciale ringraziamento, perchè l'altissima sua competenza scientifica, portata in sostegno del presente disegno di legge, rappresenta il più ambito premio per il Ministero d'agricoltura, che fin dal primo momento, ha suggerito i provvedimenti ora integrati con i provvedimenti di cui si discute e che hanno così intima rispondenza con i progressi dell'industria serica nel nostro paese.

Il Senato vorrà dispensarmi da maggiori schiarimenti sul disegno di legge, perchè bastano a questo fine le dichiarazioni rese or ora, e già esplicate largamente in maniera precisa e anche così competente dal relatore senatore Rebaudengo.

Basta leggere il brano magnifico della sua relazione per comprendere il valore del disegno di legge che si trova ora all'esame del Senato. All'onorevole relatore posso offrire in senso del tutto favorevole alle sue aspirazioni, gli schiarimenti richiesti.

Esso domanda che la riforma della legge 1912 sia quanto prima attuata. Orbene non potrei in questo avere miglior collaboratore del senatore

Rebaudengo il quale come presidente del Consiglio per gli interessi serici, già dedica opera attivissima alla preparazione degli elementi che occorrono per la riforma.

Appena il Consiglio per gli interessi serici avrà compiuto i suoi lavori, mi varrà subito di queste conclusioni per addivenire alla riforma della legge del 1912.

Quanto alla denuncia della convenzione con la Francia per la importazione del seme bachi in Italia, assicuro il senatore Rebaudengo che la denuncia è stata già data e non è in animo del Ministero di agricoltura di ritornare su quello che è stato fatto col preciso proposito di servire agli interessi dell'industria nazionale. Circa i requisiti prescritti per gli esperti che debbono essere abilitati al servizio di vigilanza serica, aderisco senz'altro ai criteri suggeriti dell'Ufficio centrale, rinunciando alla prescrizione della laurea, e contentandomi della frequenza compiuta con successo in un corso specializzato dei nostri istituti bacologici.

Per l'esecuzione pratica, il Senato può stare sicuro che non appena il suo voto e quello della Camera avranno approvato il disegno di legge, come mi auguro, in queste tornate parlamentari, attenderò senza indugio alla sua attuazione nella prossima estate.

Per convincersi di questa assoluta necessità basta riferirsi alle nobilissime parole di conclusione dell'Ufficio centrale con le quali è delineata tutta l'importanza, che questa legge riveste in ordine al commercio e alla nostra produzione serica; ed è messa in luce la tradizione attivissima che l'industria serica ha nel nostro Paese e nella nostra economia agricola.

Le osservazioni dell'Ufficio centrale ci confermano nella fiducia che il Senato darà approvazione al disegno di legge, inteso a raggiungere un incremento notevole, come è nel desiderio di tutti noi, in una delle più sicure fonti di ricchezza della nostra produzione agricola.

Presentazione di un disegno di legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge n. 336-A.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passeremo alla discussione degli articoli del decreto-legge.

TESTO DEL DECRETO

Art. 1.

Chiunque intende preparare per la vendita seme-bachi da seta, deve ottenerne speciale autorizzazione dal Ministero di agricoltura. Uguale autorizzazione è necessaria per preparare il seme che si scambia e si dà gratuitamente.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione è accordata, quando risulti che il personale direttivo tecnico, i locali, le macchine, gli attrezzi dello stabilimento, e in genere il funzionamento del medesimo, siano tali da assicurare la razionale preparazione del seme a sistema cellulare.

(Approvato).

Art. 3.

È concessa la dispensa dalla autorizzazione di cui ai precedenti articoli a coloro che alla data della presente legge, siano da tre anni iscritti alla Camera di commercio e industria del luogo in qualità di preparatori di seme-bachi, producano annualmente in media non meno di 500 oncie di seme di razze pure o di 1500 oncie di seme di razze incrociate e siano forniti

di locali, macchine ed attrezzi adeguati a produrre e conservare convenientemente le quantità di seme che producono.

Essi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge debbono fare denuncia al Ministero per l'agricoltura della esistenza e del funzionamento della Ditta e dello stabilimento, indicando la quantità di seme che intendono preparare, e dimostrando quanto è prescritto dal precedente comma per la dispensa dell'autorizzazione.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stabilimenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, hanno obbligo di impiegare in allevamenti per riproduzione almeno l'1.50 per cento del seme da produrre, se di razza gialla indigena, e il 2 per cento per le razze asiatiche, la cui quantità deve essere dichiarata annualmente.

Gli stabilimenti di cui all'art. 3 al pari di quelli all'art. 1 dovranno avere e conservare personale direttivo tecnico competente.

ROMANIN JACUR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR. Io sono favorevole al disegno di legge e lo voterò volentieri; ma io ho sempre desiderato che le leggi riescano nel loro testo ben chiare onde non dar luogo ad incertezze, a discussioni che molestano i cittadini e danno noia, e fanno perdere tempo anche a chi deve fare eseguire le leggi. Il secondo comma di questo articolo suona così:

« Gli stabilimenti di cui all'articolo 3 al pari di quelli all'articolo 1 dovranno avere e conservare personale direttivo tecnico competente ».

Ora io prego l'onorevole relatore, che ha estesa una così dotta relazione e che ha grandissima competenza in materia, di volermi dichiarare, insieme all'onorevole ministro, chi sarà giudice di questa competenza e come intendono di precisarla. Poiché, essendoci in Italia parecchi istituti bacologici governativi, sarebbe più semplice dire pare a me che questi direttori debbano essere persone che abbiano ricevuto il diploma rilasciato da tali istituti appositamente costituiti per istruire per quanto ha tratto alla coltivazione del baco da seta e alla preparazione del seme. A Padova per esempio,

c'è uno di tali istituti che fu molti anni diretto dal prof. Verson competentissimo ed ora lo è del prof. Pegorini e credo che ve ne siano anche altri in Italia. E perchè non dire allora che il personale dirigente debba avere ottenuto il diploma da questi istituti governativi che sono molto seri e diretti da persone di scienza e competenza indiscusse? Mi pare che l'applicazione dell'articolo diventerà in tal modo precisa e si eviterà la possibilità di qualsiasi contestazione e molestia.

REBAUDENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO, *relatore*. Io sono molto grato al collega Romanin delle parole da lui cortesemente rivolte al relatore, che provano che egli si compiace leggere la relazione dell'Ufficio centrale; ma forse è a lui sfuggita quella parte della relazione che si riferisce all'argomento da lui trattato, inquantochè nella relazione stessa sono esposti precisamente i concetti stati manifestati dall'onorevole Romanin. L'Ufficio centrale fu dapprima propenso a concretarli in una disposizione di legge, ma poi, meglio ponderata la cosa, pensò fosse più regolare fissare nella legge il principio della competenza specifica del personale direttivo tecnico e lasciare al regolamento la cura di determinarne i titoli di riconoscimento, tanto più che ebbe cura di precisare nella relazione i criteri che a giudizio dell'Ufficio centrale il potere esecutivo dovrebbe seguire nella compilazione di questa parte del regolamento, criteri che collimano perfettamente cogli intendimenti e coi desideri dell'onorevole Romanin e che, giusta la dichiarazione testè fatta dall'onorevole ministro, sono pienamente accolti dal Governo, che vi si atterrà formulando il regolamento.

Parmi quindi che l'onorevole Romanin debba essere pienamente tranquillo al riguardo e non insistere per una modificazione della legge in questo punto nel senso di renderla più chiara ossia più specificata, il che potrebbe riuscire anche meno conveniente allo scopo cui si mira.

ROMANIN JACUR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR. Io ho letta e ammirata la relazione e so benissimo che col regolamento si intende sempre di completare la legge; ma sono troppo vecchio per non sapere anche che contro le disposizioni dei regolamenti si sono

talvolta sollevate obiezioni e persino delle cause che hanno portato a giudicati in cui è stato dichiarato che il regolamento non ha il valore di sostituirsi alla legge, specialmente quando non si ha cura di stabilire nel testo della legge che le disposizioni regolamentari avranno forza di legge. In questo caso, per mio modesto giudizio, il correggere questo articolo sarebbe molto semplice e bene farlo perchè le leggi debbono dire chiaramente quello che si vuole, ed evitare così le difficoltà di applicazione.

Ma dacchè ministro e Commissione non sono disposti ad accettare l'emendamento, non voglio far perdere tempo al Senato - e non vi insisto.

REBAUDENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO, *relatore*. In questo articolo di legge è detto chiaramente quello che il legislatore vuole, pur deferendo al potere esecutivo la specificazione delle condizioni, giusta cui la competenza richiesta nel personale direttivo tecnico deve essere riconosciuta. A parte che ciò è più normale, più conforme alla diversa natura delle disposizioni di legge e di quelle di regolamento, prego l'onorevole Romanin di considerare come ciò sia anche più pratico: potrebbe invero con tutta probabilità verificarsi in un avvenire più o meno prossimo il caso di una sostituzione, di un'aggiunta o di una soppressione nell'elenco degli Istituti autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione alla direzione tecnica di uno stabilimento bacologico, ora se questi Istituti fossero contemplati nella legge occorrerebbe una sua modificazione, cosa meno agevole di una semplice modificazione regolamentare.

Ripeto: mi trovo nello stesso ordine di idee dell'onorevole Romanin Jacur, ma non concordo con lui circa l'opportunità di introdurre nella legge la specificazione che egli richiede.

Ad ogni modo l'Ufficio centrale si rimette per questo all'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Condivido pienamente il punto di vista dell'onorevole relatore. All'onor. Romanin-Jacur osservo che non riesce facile determinare con frase breve ed incisiva in un articolo della legge, le cautele

da lui desiderate. Se una frase sintetica si potesse trovare, essa urterebbe sempre con le variazioni di tempo e di luogo relative agli Istituti autorizzati al rilascio di un diploma.

Nella relazione dell'Ufficio centrale sono stabilite con molta precisione le condizioni richieste per acquistare la competenza necessaria all'esercizio di questa speciale attività professionale. Assicuro l'onorevole Romanin Jacur che il regolamento si atterrà al criterio determinato dall'Ufficio centrale.

Ritengo che l'onorevole Romanin-Jacur non vorrà insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

È consentita la importazione nel Regno del seme bachi da seta soltanto depresso in celle, colle relative farfalle.

(Approvato).

Art. 6.

È vietato di allevare a scopo di riproduzione e di reincrocio, le razze già incrociate fra tipi asiatici e tipi indigeni.

(Approvato).

Art. 7.

La vendita del seme-bachi è permessa ai soli stabilimenti che hanno ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 1, e a quelli contemplati dall'articolo 3.

È tuttavia consentito, a chi eserciti l'industria della trattura e della torcitura della seta, di distribuire, anche a pagamento, seme proveniente da stabilimenti autorizzati o dispensati dall'autorizzazione.

(Approvato).

Art. 8.

È vietata la vendita del seme a mezzo di venditori ambulanti.

(Approvato).

Art. 9.

Il controllo sulla sanità del seme preparato per la vendita potrà essere esercitato sia sulle farfalle, sia sul seme.

(Approvato).

Art. 10.

Il seme può essere posto in vendita in celle con le relative deposizioni o sgranato. Il seme

sgranato deve essere venduto in telaini, in iscatole, in sacchetti e non altrimenti.

Sugli involucri devono essere indicate la quantità e la qualità del contenuto, e il nome della ditta preparatrice.

(Approvato).

Art. 11.

Il Ministero per l'agricoltura esercita, a mezzo dei propri funzionari e di speciali incaricati, la vigilanza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme-bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme.

I funzionari e gli incaricati predetti hanno libero accesso negli stabilimenti e nei locali di preparazione di allevamento e di vendita.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'accertamento della sanità del seme già preparato per la vendita, i funzionari e gli incaricati, di cui al precedente articolo, prelevano due campioni del seme, racchiudendoli in separati e convenienti involucri cui è apposto un sigillo. L'analisi è fatta da uno degli Istituti governativi designati con apposito decreto del Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 13.

Per ogni oncia di seme venduto sarà corrisposta, con le modalità da determinarsi nel regolamento, una tassa di lire 0.10, che sarà versata in apposito capitolo del bilancio dell'Entrata.

Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1922-23, sarà iscritto in apposito capitolo uno stanziamento, per il primo anno presunto e per gli esercizi successivi corrispondente alla suddetta entrata, che servirà per le spese di qualsiasi natura inerenti all'applicazione della presente legge.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno stabilite le modalità tutte per l'erogazione di dette spese.

(Approvato).

Art. 14.

Il seme risultato infetto, quello confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'art. 1, o dispensato dall'autorizzazione

ai sensi dell'art. 3, e quello venduto da venditori ambulanti deve essere distrutto. Il regolamento determinerà le modalità della distruzione.
(Approvato).

Art. 15.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con ammenda da lire 50 a lire mille.

In caso di recidiva la pena è applicata in misura doppia.

(Approvato).

Art. 16.

I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero per l'agricoltura entro un mese dalla pronuncia.

Le sentenze di condanna sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale di informazioni seriche*.

(Approvato).

Art. 17.

Le infrazioni sono denunciate al magistrato, dai funzionari e dagli incaricati della vigilanza e del controllo, a mezzo di verbale di accertamento.

Copia del verbale è comunicata al Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 18.

Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui all'art. 15, gli stabilimenti o le ditte che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono, dagli incaricati del controllo, salvo casi di maggiori gravità, una prima volta diffidate semplicemente, per iscritto, con notifica al Ministero, e richiamate all'osservanza delle disposizioni medesime. In caso di recidiva la diffida e il richiamo vengono pubblicati sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ove la ditta o lo stabilimento contravvenga nuovamente, potrà incorrere nella revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, o dalla dispensa dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

Salva ed impregiudicata la distruzione del seme di cui all'art. 14.

Il provvedimento di revoca spetta, con decisione inappellabile, al ministro per l'agricoltura, sentito il parere del Comitato per gli interessi serici.

Anche di tale provvedimento è fatta pubblicazione sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Ho chiesta la parola per una semplice modificazione di forma. Al secondo comma dell'articolo 18 è detto: « Salva ed impregiudicata la distruzione del seme di cui all'articolo 14 ». Qui o si ripete il verbo o si unisce questo periodo al precedente.

Credo preferibile farne un periodo separato, dicendo: « Rimane salva ed impregiudicata ecc. ».

RERAUDENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 18 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

Apposito regolamento stabilirà le norme per l'esecuzione di questa legge e fisserà la data alla quale andranno in vigore le disposizioni in questa legge ed in esso regolamento contenute.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Scalori a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

SCALORI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di Opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 79 testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione già prorogata con l'art. 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione già prorogata con l'art. 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (N. 421).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Scalori della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Computo del tempo trascorso in zona di armistizio in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra » (N. 283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 283).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho chiesto la parola soltanto, per fare una domanda all'onorevole ministro della guerra.

Il provvedimento, che il progetto vuole attuare, è indubbiamente giustissimo. Ferite e malattie, pur troppo, vanno al di là dell'armistizio; e il degente e malato soffre per la guerra e in causa della guerra, anche quando questa è finita. Approvo quindi, la proposta di estendere il beneficio di legge oltre la data dell'armistizio. Ma mi pare che altrettanto giusto sarebbe quel provvedimento che ritenesse utile, agli effetti di legge, il periodo passato dai militari negli ospedali, o luoghi di cura, prima dell'armistizio, cioè durante la guerra. Questo periodo dovrebbe aggiungersi a quello che il militare compie poi ritornato in servizio. Perché sospendere il corso del tempo utile per il conseguimento del beneficio, a colui che proprio non è materialmente in servizio attivo, perché ha compiuto il suo dovere? So che alcuni Depositi hanno adottato criteri diversi. Domanderei al ministro informazioni, e ripeterei la

preghiera che gli effetti portati dall'attuale progetto si estendessero anche a coloro che si trovano nelle medesime condizioni, cioè degenti in ospedali, ma prima dell'armistizio.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Le considerazioni fatte dall'onorevole Tamassia sono veramente degne di ogni attenzione e di ogni esame coscienzioso. Io ignoravo che i depositi avessero applicati questi criteri. Credo che quello che è stato esposto dal senatore Tamassia risponda ad un sentimento di equità e spero che egli mi vorrà permettere che io assuma informazioni e, in ogni caso, dia disposizioni che possano contentare il desiderio giusto, equo e pietoso che è stato espresso dall'onorevole Tamassia.

TAMASSIA. Grazie.

ALBRICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBRICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha che da associarsi alle dichiarazioni fatte dal ministro della guerra.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli. Li rileggo:

Art. 1.

Per i militari del Regio esercito e della Regia marina ed i personali civili ad essi aggregati che nel periodo compreso fra la data degli armistizi stipulati con gli eserciti nemici sulle fronti italiana, francese, balcanica e della Turchia Asiatica e la firma dei trattati di pace, siano rimasti in zona di armistizio, o abbiano fatto parte di spedizioni all'estero ed in paesi d'oltre mare, ai quali sia venuto meno il diritto al computo della campagna di guerra, il tempo di servizio è computato agli effetti della pensione in ragione del doppio fino al limite complessivo di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

Uguale trattamento è applicabile - a decorrere dal 5 novembre 1918 - al personale imbarcato su Regie navi, e su navi requisite o noleggate, dislocate nei mari delle zone di armistizio e nei mari dei territori di occupazione anzidetti, nonchè su navi dislocate in Mar Nero.

(Approvato).

Art. 2.

Per tutti i militari e personali civili che nel periodo compreso fra il trattato di Losanna (18 ottobre 1912) e la nuova dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915) hanno fatto parte delle truppe di Albania e del Corpo di occupazione dell'Egeo, il tempo trascorso presso tali corpi è computato agli effetti della pensione secondo è detto all'articolo precedente, ma non dà diritto al computo di campagna di guerra. Come pure il servizio prestato presso il Corpo d'occupazione dell'Egeo posteriormente al 31 ottobre 1918, non dà diritto al conferimento di campagna di guerra.

(Approvato).

Art. 3.

Il tempo passato in luoghi di cura per ferite e malattie riportate o contratte in guerra e l'eventuale conseguente periodo di convalescenza sarà computato in ragione del doppio solo agli effetti del collocamento nelle nuove tabelle di stipendio.

Per i prigionieri di guerra la degenza in luoghi di cura del nemico per lesioni derivanti da offesa nemica, darà pure diritto al trattamento stabilito nel capoverso precedente.

Il trattamento stabilito dal primo comma è applicabile anche al personale di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbia riportato ferite o contratto malattie per servizio di guerra prestato in Libia, limitatamente al tempo in cui il trattamento stesso spetta al personale citato nell'articolo 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne e i senatori che sono stati testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori, segretari e gli scrutatori, procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Beninati, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Contarini, Corbino, Credaro, Crespi, Croce, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradello, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mango, Manna, Maragliano, Marcora, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pascuale, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rattone, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Riddola, Romanin Jacur, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Saladini, Salata, Salvia, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, relativo alla soppressione di due Commissioni per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per appalti, forniture e lavorazioni militari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1920, numero 1314.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali in data 9 settembre 1917, n. 1651, e in data 14 febbraio 1918, n. 214, cessano di avere vigore, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le predette Commissioni continueranno a funzionare non oltre il 31 dicembre 1920, soltanto per l'esame delle controversie che alla

data di pubblicazione del presente decreto siano state già aperte con regolare atto delle ditte interessate.

Le controversie sulle quali, alla data del 31 dicembre 1920, le Commissioni non abbiano ancora emesso il proprio parere, saranno definite con le norme comuni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in Comune di S. Fratello (Messina) ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del Regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia Guardia di Finanza, richiamati in servizio durante la guerra » (N. 364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di Finanza, richiamati in servizio durante la guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390.

(*Omissis*).

Art. 1.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata od al corpo della Regia guardia di Finanza, per il tempo in cui, richiamati, abbiano avuto comandi di truppe combattenti o siano stati addetti ai servizi di prima linea od imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto del rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi rivestiti e degli stipendi raggiunti durante il richiamo, limitatamente, però, al periodo trascorso nelle predette destinazioni.

Art. 2.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata od al corpo della Regia guardia di finanza, richiamati pure in occasione di guerra, che non abbiano avuto comandi di truppe combattenti o non siano stati addetti a servizi di prima linea o non siano stati imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto del rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi e degli stipendi raggiunti; limitatamente però al periodo del richiamo trascorso nella predetta condizione e ai due terzi dell'aumento che in tal modo verrà a risultare.

Resta fermo il disposto della legge 19 luglio 1906, n. 389, per la liquidazione della pensione definitiva agli ufficiali della posizione ausiliaria all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 25 maggio 1915.

Art. 4.

Rimane abrogato il decreto-legge luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 418.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GRANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Onorevoli senatori! Come giustamente fa osservare il relatore dell'Ufficio centrale intorno a questo disegno di legge, esso non è che un atto formale per convertire in legge un decreto-legge che ebbe una durata temporanea - dal 24 maggio 1915 al 7 aprile 1921 - perchè esso decreto fu sostituito con la legge 7 aprile 1921, n. 464.

Ed è questa legge che mi ha indotto a chiedere di parlare ed io prego il Senato di volerli consentire che esponga il mio pensiero con brevissime parole.

Allora che fu discussa in Senato la legge, che ho or ora ricordata, nella seduta del 2 aprile 1921 fu presentato dall'Ufficio centrale - relatore l'onorevole senatore Giardino - un ordine del giorno, che su preghiera del Presidente del Consiglio del tempo, fu modificato in una parte, ordine del giorno accettato dal Governo ed approvato dal Senato.

Quell'ordine del giorno a cui io pure mi riferii quando non sono molte settimane svolsi una mia interpellanza su argomento analogo a quello di cui oggi c'intratteniamo, credo opportuno, se non abuso della pazienza del Senato, di leggere nel suo testo ufficiale:

« Il Senato invita il Governo a presentare al Parlamento nel più breve termine possibile i provvedimenti coordinati e completi intesi ad assicurare:

1° un trattamento di pensione equamente proporzionato agli effettivi servizi resi in guerra rimuovendo le disparità derivanti da successive disposizioni di leggi e di decreti e da diversità di epoca nella prestazione e nella cessazione del servizio militare;

2° la definizione delle questioni che tuttora si agitano per il trattamento delle vedove e degli orfani dei caduti in guerra e per la sistemazione dei mutilati e degli invalidi;

3° quel sollievo che le finanze dello Stato comportano alle tristi condizioni dei vecchi servitori dello Stato, forniti delle antiche pensioni, oggi insufficienti alla vita».

La legge allora discussa fu sanzionata il 7 aprile e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1921, n. 96.

Non si poteva menomamente dubitare che quella legge sarebbe stata integralmente applicata, tanto che non pochi ufficiali si affrettarono a presentare le loro domande.

Se non che, udite questo, onorevoli senatori: sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1921, n. 153 compare improvvisamente un decreto-legge del 16 giugno (si noti bene, appena due mesi dopo la promulgazione della legge) decreto che modifica in senso assai restrittivo il contenuto della legge stessa.

Si è tanto deprecato contro i decreti-legge che io non ritengo di dovere oggi aggiungere altre parole; ma il caso, cui io mi riferisco è così enorme che io non so, in verità, rendermi ragione come il Governo si sia indotto a modificare con un decreto una legge, poche settimane prima promulgata e quando il Parlamento era aperto.

La questione delle pensioni che tiene in continua agitazione tanta benemerita classe di cittadini bisognerà pur bene un giorno o l'altro risolverla, senza aspettare che si vada sempre più accuendo: è una questione di giustizia.

Ed a questo proposito non sarà inopportuno ricordare anche l'ordine del giorno, proposto dal senatore Amero d'Aste, accettato dal Governo e votato dal Senato nella seduta del 17 marzo scorso allorché si discuteva il disegno di legge: « Indennità caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni ».

L'ordine del giorno suona testualmente così:

« Il Senato invita il Governo a provvedere perchè per il personale dipendente dalle provincie e dai comuni, tenuto conto dei titoli di ammissione agli impieghi, delle funzioni da esercitarsi e delle condizioni locali, gli emolumenti e le pensioni degli impiegati degli enti locali non sorpassino quelli degli impiegati statali ».

Ma nella pratica ecco come vanno le cose: in uno dei minori comuni del Regno che io ben conosco, si liquida ad un medico condotto, con soli 35 anni di servizio la pensione di lire 17,000 annue! Non mi pare il caso di neppur

soffermarmi sui confronti che si possono fare con le pensioni che liquidano i più alti magistrati ed i più alti funzionari dello Stato!

Ma senza più intrattenermi su questo doloroso argomento chiuderò il mio dire con due semplici, ma chiare, esplicite domande al Governo, fidente che esso vorrà darmi, con pari franchezza, esaurienti risposte:

1° Quale è, dopo 15 mesi, il pensiero del Governo sull'ordine del giorno votato dal Senato il 2 aprile 1921?

2° Quando intende il Governo presentare al Parlamento il decreto-legge 16 giugno 1921, n. 808, che modifica la legge 7 aprile 1921?

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
La questione risolledata dall'on. Grandi è certamente una questione generale di tal gravità che io non posso assumerne la responsabilità personale nella risposta che sto per dare. Indubbiamente nei pochi mesi che io ho avuto l'onore di presiedere l'Amministrazione della guerra ho potuto constatare quali siano le dolorose condizioni che sono state oggi denunziate all'Assemblea dall'on. Grandi, sia per le contraddizioni tra una disposizione legislativa e l'altra, sia anche per la disparità tra una categoria e l'altra di ufficiali.

Di queste condizioni io personalmente mi sono preoccupato ma non posso nascondere al Senato che le mie richieste hanno trovato una resistenza che io reputo anche non giustificata da parte del Ministero del tesoro: gli aggravii che verrebbero addossati alle finanze dello Stato non sono pochi e le analogie che potrebbero derivarne potrebbero anche essere accreditate ad altre categorie di funzionari. Per ciò il Ministero del tesoro è stato molto reticente ad accogliere le mie premure, dicendo che questo è un argomento di studio ponderoso e che questa eredità la quale è rimasta sospesa per lungo periodo di tempo non poteva in così breve tempo — da che noi siamo al Governo — essere risolta.

L'onorevole ministro del tesoro ebbe ad accogliere qualche giorno fa una Commissione di ufficiali in posizione ausiliaria; anche io ho ricevuto Commissioni di ufficiali in posizione ausiliaria e in congedo ed è, onorevole Grandi, un argomento che mi sta molto a cuore, non

solo per le condizioni economiche di questi ufficiali, ma perchè io ritengo che questi ufficiali sono elementi preziosi e indispensabili: io parlo specialmente degli ufficiali in posizione ausiliaria che debbono avere tutto il conforto del Governo, perchè essi potranno un giorno essere chiamati a rendere servigi non piccoli alla Patria anche nei futuri ordinamenti militari.

Creda onorevole Grandi che troverà in me un sostenitore efficace! Ma io non posso indubbiamente nascondere la preoccupazione finanziaria per questi provvedimenti i quali pur essendo ispirati a legittimi desideri di giustizia e di equità e dirò di più a legittimi desideri corrispondenti al testo stesso delle disposizioni legislative offrono tuttavia motivo di preoccupazione al tesoro, preoccupazioni che io spero di poter vincere. Queste preoccupazioni però oggi sono convalidate da una non lieta condizione finanziaria dello Stato.

Queste richieste non hanno bisogno di essere studiate dal lato morale e di equità: non vi è nessun dubbio sulle argomentazioni dell'onorevole Grandi; ma dal punto di vista finanziario mi permetta l'onorevole Grandi e il Senato anche nell'assenza dell'onorevole ministro del tesoro di fare le mie riserve sulla loro accettazione incondizionata.

GRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Io ringrazio l'onorevole ministro che sempre così cortesemente risponde alle mie domande; ma io ho pregato il Governo di volere una buona volta decidere la questione. Sono quindici mesi che il Senato ha approvato, consenziente il Governo, un ordine del giorno col quale si dava il più ampio affidamento che si sarebbe risolta la questione e ancora non si è fatto nulla.

Io non faccio qui questioni di cifre, ma dico: risolviamo almeno la questione, facciamo vedere che si vuol fare qualche cosa.

L'altro mia domanda si riferiva a una legge che è stata alterata da un decreto; se questo decreto venisse avanti al Parlamento ci si offrirebbe l'occasione di discuterlo.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Io vorrei fare osservare all'onorevole Grandi che una legge è all'esame della Commissione

parlamentare e credo sarà presentata all'altro ramo del Parlamento in questi giorni; quanto all'altro decreto-legge, credo che sia sotto esame della Commissione per l'esercito e per la marina, e in questo caso sarà sottoposto ben presto all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra » (N. 382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge, n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di Aeronautica già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge l'unito Regio decreto-legge, n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale d'aeronautica, già posta alle dipendenze del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge luogotenenziale, n. 1233, del 30 giugno 1919;

Visto il Regio decreto, n. 1626, del 14 settembre 1919;

Visto il Regio decreto, n. 1939, del 6 ottobre 1919;

Visto il Regio decreto, n. 105, del 4 gennaio 1920;

Visto il Regio decreto, n. 64, del 25 gennaio 1920;

Visto il Regio decreto, n. 304, del 21 marzo 1920;

Ritenuto opportuno per evidenti ragioni di economia e di unità di indirizzo di circoscrivere in congrui limiti l'attività dell'aeronautica civile istituita con decreto-legge luogotenenziale, n. 1233, del 30 giugno 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dell'industria e del commercio, della guerra, della marina, del tesoro, delle colonie, delle poste e dei telegrafi, e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale d'aeronautica, trasferita alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio con decreto 21 marzo 1920, n. 304, è soppressa.

Le attribuzioni della soppressa Direzione generale d'aeronautica sono trasferite al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

L'Ispettorato aeronautico istituito presso il Ministero della marina continua a provvedere ai servizi attinenti all'impiego dei mezzi aeronautici in concorso della flotta. I rapporti fra il detto Ispettorato e il Comando superiore d'aeronautica presso il Ministero della guerra saranno determinati di accordo fra i ministri interessati.

Art. 2.

Rientrano nelle attribuzioni del Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica):

a) la concessione dei servizi pubblici di trasporti aerei e le funzioni di tutela e di controllo sulla aeronavigazione civile pubblica e privata;

b) l'organizzazione e la manutenzione della viabilità aerea nazionale, degli aeroporti statali e di tutti gli impianti sussidiari, e, per quanto riguarda gli aeroporti della Regia marina e privati, le intese e le disposizioni per l'applicazione in essi delle norme e prescrizioni generali riflettenti il traffico aereo;

c) la fornitura e il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato;

d) i provvedimenti inerenti alla abilitazione dei piloti e del personale tecnico specializzato occorrente per i servizi di aeronavigazione, salvo quelli per le scuole di idroaviazione, che sono affidati alla Regia marina (Ispettorato aeronautico);

e) gli accordi e le relazioni internazionali concernenti l'aeronautica, con il concorso dei Ministeri interessati;

f) la trattazione delle questioni concernenti la difesa dello Stato col concorso del Ministero della marina;

g) la Direzione dei servizi tecnici e amministrativi per l'aeronautica del Regio esercito;

h) l'azione direttiva e di sorveglianza sul personale civile e militare e sui servizi dell'aeronautica.

Art. 3.

Il servizio amministrativo, già appartenente al soppresso Commissariato generale per l'aeronautica, e le funzioni degli uffici ed enti territoriali, già posti alla dipendenza della soppressa Direzione generale dell'aeronautica, ed il relativo personale passano alla diretta dipendenza del Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

Non più tardi del 31 agosto 1920 sarà provveduto per decreto Reale, promosso dal ministro della guerra di concerto con quello del tesoro, alla soppressione e alla riduzione degli uffici di aeronautica incaricati della liquidazione delle forniture di guerra e dell'assunzione in carico del materiale aeronautico che dovrà costituire la dotazione iniziale dei servizi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

Art. 4.

Il ruolo organico della Direzione generale di aeronautica, costituito con Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 64, è soppresso.

Il personale civile e militare che ha conseguito la nomina in tale ruolo potrà, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, presentare domanda per rientrare nei ruoli delle rispettive amministrazioni, sia civili che militari, da cui dipendeva precedentemente e ivi riprenderà il posto che avrebbe occupato se non ne fosse uscito o non fosse stato comunque dimesso.

Coloro che non presenteranno la domanda di cui al capoverso precedente saranno collocati in

disponibilità a termini degli articoli 22, 23 e 24 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, con un assegno corrispondente a metà dell'attuale stipendio.

Il collocamento in disponibilità non potrà durare oltre due anni nè potrà essere prorogato per qualsiasi ragione.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministero della guerra sarà stabilita la ripartizione dei servizi civili e militari del Comando superiore d'aeronautica.

Art. 6.

È istituita presso il Ministero della guerra una Commissione consultiva per l'aeronautica presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato per la guerra e composta di due membri appartenenti al Parlamento, di due professori di istituti universitari o superiori, del Comandante superiore d'aeronautica, di quattro membri scelti fra persone esperte e di un delegato per ciascuno dei Ministeri della marina, del tesoro, delle colonie, dell'industria, delle finanze, degli esteri, delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici.

La Commissione è nominata con Regio decreto su proposta del ministro della guerra.

I membri di essa durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione consultiva per l'aeronautica dà pareri circa:

- a) i programmi generali concernenti l'aeronautica civile e militare;
- b) le questioni di ordinamento generale;
- c) l'indirizzo tecnico-scientifico.

Art. 7.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 11 del Regio decreto n. 304 del 21 marzo 1920 ed ogni altra disposizione contraria a quella del presente decreto.

Art. 8.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle opportune variazioni nei bilanci dei Ministeri interessati in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI —
SECHI — MEDA — ROSSI — PA-
SQUALINO-VASSALLO — PEANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Avverto che il senatore Millo ha proposto il seguente emendamento:

All'articolo 2 paragrafo c), sostituire le parole « la fornitura ed il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato in base alle indicazioni che saranno dalle amministrazioni stesse dopo udito il parere dell'Istituto sperimentale aeronautico ».

MILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILLO. L'emendamento da me proposto ha lo scopo di rendere più rapida ogni pratica nel periodo progettuale. Quanto si tratta di congegni nuovi come per esempio d'idrovolanti un contatto diretto tra progettista e sperimentatore può condurre a migliori e più celeri risultati. A proposito del collaudo però non devono essere cambiate le severe norme attuali.

DI SCALEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Millo che migliora il testo e dà delle garanzie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Millo e accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale:

« La fornitura ed il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato in base alle indicazioni che saranno date dalle amministrazioni stesse

dopo udito il parere dell'Istituto sperimentale aeronautico ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Prego il senatore, segretario, Sili di rileggere l'articolo unico con la modifica testè approvata.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge l'unito Regio decreto-legge, n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale d'aeronautica, già posta alle dipendenze del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra con la sostituzione al paragrafo C dell'art. 2 delle parole: « La fornitura ed il collaudo occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato in base alle indicazioni che saranno date dalle amministrazioni stesse dopo udito il parere dell'Istituto sperimentale aeronautico ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole » (N. 366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto numero 1673 in data 14 novembre 1920, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina, celibi o vedovi senza prole.

ALLEGATO.

Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673.

(*Omissis*).

Art. 1.

L'articolo 20 del Regio decreto legge, n. 347, in data 11 marzo 1920, non va applicato ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi, senza prole e non aventi persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, imbarcati su Regie navi armate o in riserva o su quelle ove siano costituite mense, nonchè sulle navi mercantili, ove fruiscono trattamento tavola in natura o in contanti.

Art. 2.

Ai sottufficiali di cui al precedente articolo sarà corrisposto, a datare dal 1° ottobre 1920, l'assegno giornaliero di lire una, cumulabile con tutte le competenze assegnate dalle disposizioni in vigore.

Questo assegno si corrisponderà fino a quando saranno in vigore le disposizioni sull'assegno di caro viveri, di cui al Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà effetto a decorrere dalla data di cui all'art. 2.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo;

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della R. Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » (N. 374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo;

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordine amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura:

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

1° Decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e sottodirezioni di Commissariato marittimo.

2° Decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, relativo all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia

marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi.

ALLEGATI.

I. — *Decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345.*

(Omissis).

Articolo unico.

Possono emettersi a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno:

a) per gli assegni e le indennità degli ufficiali;

b) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini del Corpo Reale Equipaggi;

c) per le spese generali delle Regie navi e dei Corpi a terra, compresi i materiali di consumo da acquistarsi direttamente;

d) per le spese eventuali di bordo;

e) per le spese di acquisto e di movimento dei combustibili, da effettuarsi direttamente dalle Regie navi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

II. — *Decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347.*

(Omissis).

Art. 1.

Le parole « e la liquidazione ed il pagamento delle mercedi » contenute nell'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, sono soppresse.

Art. 2.

Il pagamento delle spettanze del personale lavorante della Regia marina è affidato in ciascuna officina ad una Commissione designata dal direttore e sotto direttore dei lavori sui ruoli di presenza e di mercedi, composta dal capo dell'officina e dall'impiegato di ruolo, contabile della medesima.

Nel caso di officine costituite da un numero rilevante di operai, questi potranno essere suddivisi in più gruppi e al pagamento di ciascun gruppo provvederà una Commissione composta da un capo tecnico e da un impiegato di ruolo delle direzioni dei lavori. Quando il numero dei lavoratori da pagare sia superiore a 200, sarà chiamato a far parte della Commissione di pagamento un terzo membro designato dal direttore generale dell'arsenale tra gli ufficiali e gli impiegati di ruolo addetti allo stabilimento.

Art. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente sono provviste dalla locale Direzione di commissariato dei fondi necessari per effettuare i pagamenti in base all'accertamento fatto dalla ragioneria dell'arsenale e sono responsabili dei fondi stessi.

Nel medesimo giorno del prelevamento le Commissioni devono provvedere alla distribuzione delle somme ricevute, con l'osservanza delle speciali istruzioni dettate dal Ministero della marina.

Le operazioni di pagamento sono soggette alla vigilanza dei direttori generali degli arsenali e dei direttori dei lavori.

Art. 4.

A ciascun membro delle Commissioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 è assegnata una indennità quindicinale di ufficio di lire 8 se il numero dei lavoratori da pagare non è superiore a 100, di lire 10 se tale numero è compreso fra 101 e 300, e di lire 12 se è superiore a 300.

Art. 5.

È data facoltà al ministro della marina di emanare negli stabilimenti militari marittimi le norme intese a stabilire le attribuzioni delle officine, delle Direzioni di commissariato e delle ragionerie dei Regi arsenali, rispettivamente per ciò che si riferisce al conteggio, alla liquidazione, alla somministrazione dei fondi, al pagamento e al riscontro delle mercedi e delle spettanze varie dovute al personale lavorante degli stabilimenti anzidetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare » (Numero 369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare.

ALLEGATO.

Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707.

(*Omissis*).

Articolo unico.

I funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, la cui classe non sia stata chiamata alla leva, sono iscritti nelle liste di leva marittima.

I funzionari predetti e gli agenti di bassa forza portuaria, finchè prestino servizio nelle capitanerie di porto, sono dispensati sia dal rispondere agli obblighi di leva, nella categoria nella quale vengono assegnati, sia dal rispondere a successivi richiami, dovendosi intendere il servizio stesso come compiuto sotto le insegne agli effetti delle leggi sul reclutamento.

Sono ugualmente dispensati dagli obblighi di servizio militare, come al capoverso precedente,

finchè si trovano in servizio nel corpo delle capitanerie di porto, quei funzionari che, prima di appartenere al corpo stesso, abbiano concorso alla leva di terra.

La dispensa cessa col giorno in cui i funzionari ed agenti predetti, per dimissioni, dispensa, revocazione, destituzione o per qualsiasi altro motivo, lascino il servizio nelle capitanerie di porto, ed essi, ove non abbiano già compiuto il 32° anno di età, dovranno compiere la loro ferma sotto le armi se da tale obbligo, quando concorsero alla leva, furono dispensati per il solo fatto di appartenere al corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Concessione dei passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi » (N. 391).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge: « Concessione dei passaporti per l'Estero ai militari del Corpo Reale equipaggi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge n. 1008 del 27 giugno 1920 è abrogato.

La facoltà di emigrare per i militari del Corpo Reale equipaggi, resta subordinata alle condizioni prescritte dall'articolo 9 del T. U. delle leggi sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e dall'articolo 3 del Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero o dalle sue successive eventuali modificazioni.

ALLEGATO.

R. D. 27 giugno 1920, n. 1008.

(Omissis).

Articolo unico.

I militari del Corpo Reale equipaggi, congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva, possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra il permesso delle autorità militari.

Le autorità civili che rilasciano i passaporti a persone di cui al comma precedente, sono tenute a darne comunicazione alla Regia capitaneria alla quale gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, numero 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485.490,60 per acquisto del fondo denominato "Arcà in Stilo" (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli » (N. 227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato "Arcà in Stilo" (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445 col quale venne autorizzata la spesa di L. 485.490,60 per l'acquisto del fondo denominato Arcà in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di Napoli.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 485.490,60 per l'acquisto del fondo denominato Arcà in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

La somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1918-19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

MEDA

NITTI.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Diena a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DIENA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Diena della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce » (N. 204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913, per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 204).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata addì 20 giugno 1921 fra l'Amministrazione del Demanio e la Ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie, con la quale è parzialmente modificata l'altra convenzione 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea in provincia di Lecce, approvata con la legge 25 giugno 1913, n. 753.

(Approvato).

Art. 2.

Le opere da compiere giusta le convenzioni di cui all'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità: la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sarà compiuta calcolando l'indennità relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Qualora fra i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra, sianvi terreni non iscritti in catasto, i terreni medesimi agli effetti del presente articolo saranno parificati, per la valutazione dell'imponibile, ai terreni che negli attuali comuni di Santa Cesarea, Minervino, e Ortelle, sono soggetti alla più bassa delle tariffe catastali.

(Approvato).

Art. 3.

La convenzione approvata con la presente legge sarà registrata verso il pagamento del diritto fisso di tre lire.

(Approvato).

N. 15 del repertorio.

ALLEGATO.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentoventuno (1921), il giorno venti (20) del mese di giugno, in Roma, in una sala del Palazzo del Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, innanzi a me, cav. Pipitone dott. Umberto, residente in

Roma, segretario col titolo di Primo segretario nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio a mente dell'articolo 104 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del quattro maggio milleottocentottantacinque, n. 3074, si sono costituiti il signor Grande Ufficiale dott. Francesco Giammarino fu Aniello, nato a Napoli e domiciliato in Roma, direttore generale del Demanio, in rappresentanza del Demanio dello Stato, ed il signor Sticchi Saverio di Oronzo, nato e domiciliato a Maglie (Lecce), proprietario, quale rappresentante della Ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie, giusta lettera-mandato tredici giugno millenovecentoventuno, autenticato nelle firme dal notaio Micolano Giuseppe, residente in Minervino di Lecce (Allegato A).

Le costituite parti, delle cui identità personali io funzionario rogante sono personalmente certo, avendo i requisiti voluti dalla legge, dichiarano di rinunciare esplicitamente e di comune accordo all'assistenza dei testimoni.

Premesso che colla convenzione 25 maggio 1913, approvata con la legge 25 giugno detto anno, n. 753, il demanio dello Stato concedette alla Ditta Oronzo Sticchi e figli, di Maglie, di prorogare sino al 30 aprile 1933, a partire dal 1° maggio 1933, l'esercizio delle tre Grotte termali in Santa Cesarea, comune di Ortelle, conosciute sotto il nome di Grotta Grande, Grotta Gattulla e Grotta Fetida (esercizio avuto in concessione in virtù del contratto 3 febbraio 1902 con scadenza al 30 aprile 1933) subordinando la proroga a nuovi patti e condizioni fra cui l'obbligo della Ditta di eseguire entro il 30 aprile 1918 determinati lavori e forniture.

Che tale obbligo non fu disimpegnato — essendosi i lavori e le forniture neanche iniziate — sia per le osservazioni mosse ai progetti di massima dal Ministero dei lavori pubblici in sede di revisione, sia per le difficoltà sorte per l'espropriazione degli immobili necessari per la esecuzione dei lavori stessi, sia per le rimostranze, eccezioni e contestazioni sollevate dalla Ditta relativamente al concorso nella spesa per l'espropriazione, oltre che per la decorrenza e l'estensione della vigilanza sanitaria e conta-

bile da parte dell'Amministrazione sull'azienda, sia infine, e più particolarmente, pel sopraggiungere della guerra che creò una situazione affatto nuova nel mercato delle costruzioni a causa della rarefazione e dell'enorme rincaro della mano d'opera e delle materie prime;

Che, cessato lo stato di guerra, la Ditta ha richiesta la modificazione di quei patti che le mutate circostanze hanno rilevato eccessivamente onerosi, oltre i limiti di ogni legittima previsione;

Che tale richiesta, per una prevalente considerazione di equità è stata ritenuta meritevole di essere presa in esame dal demanio;

Che fermo il principio di lasciare immutate le basi sostanziali della convenzione, si è raggiunto il pieno accordo sui patti da modificare.

Le costituite parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 23 della convenzione 25 maggio 1913 approvata colla legge 25 giugno detto anno, numero 753, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — La concessione fatta coll'atto 3 febbraio 1902 è prorogata sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nella presente convenzione per altri 46 anni, a partire dal 1° maggio 1933, perciò sarà duratura fino al 30 aprile 1979.

Art. 3. — In corrispettivo della concessione la Ditta pagherà al Demanio, a decorrere dalla stagione balneare immediatamente successiva alla data dell'approvazione della presente convenzione una quota parte dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio della concessione medesima, secondo i criteri indicati qui di seguito.

I proventi dell'esercizio, depurati da tutte le spese necessarie all'esercizio stesso (comprese quelle per le riparazioni e la manutenzione, articolo 20; per le assicurazioni, articolo 21; per gli oneri tributari facenti carico alla Ditta esercente, articolo 32); e dalle quote di ammortamento del successivo articolo 10, costituiscono l'utile netto. Tale utile netto di esercizio sarà stabilito in base al bilancio annuale che, corredato dei documenti giustificativi, la Ditta concessionaria dovrà presentare al Demanio, per la

constatazione della sua regolarità e per le sue eventuali osservazioni, non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sarà liquidata anno per anno sull'utile netto così stabilito, nella seguente misura:

sulle prime lire 20,000	il 10 %
da lire 20,001 a lire 40,000	il 20 %
da lire 40,001 a lire 60,000	il 30 %
da lire 60,001 a lire 100,00	il 40 %
oltre le lire 100.000	il 50 %

Sino a quando non cominci a decorrere il corrispettivo anzi stabilito la Ditta continuerà a pagare al Demanio l'annuo canone fisso di lire 1,500 (lire millecinquecento).

Art. 4. — La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sull'utile netto di esercizio, giusta il precedente articolo 3, sarà versata nei modi e nei luoghi designati dall'Amministrazione demaniale, entro il mese successivo a quello nel quale il Demanio, riconosciuta la regolarità del bilancio dell'Azienda, avrà comunicata alla Ditta concessionaria la liquidazione della quota suddetta.

In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte dei corrispettivi oltre le scadenze stabilite, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora nella ragione del 4 per cento, con le norme del testo unico di legge 14 aprile 1919, n. 639.

La Ditta concessionaria non potrà esercitare alcuna azione contro il Demanio se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito pei corrispettivi pattuiti.

Art. 5. — Qualora uno o più bilanci annuali dell'Azienda si chiudessero con una eccedenza di spese di esercizio sugli introiti lordi, tale perdita di esercizio sarà ripartita fra il Demanio ed il concessionario nelle medesime proporzioni degli utili, e la percentuale dovuta dal Demanio sarà segnata a suo debito nel bilancio annuale.

Alla fine di ciascun decennio, a partire dal 1° maggio 1925, tale percentuale di perdite sarà dal Demanio rimborsata al concessionario mediante restituzione di tutte o parte delle somme percepite nel decennio stesso a titolo di partecipazione degli utili.

In nessun caso il demanio dello Stato potrà essere obbligato a restituire per percentuali di perdite di esercizio una somma maggiore di quanto avrà percepito per utili nel decennio, nè sarà concesso dopo ciascun decennio di riportare nel bilancio annuale successivo le perdite che eventualmente non fossero state in tutto o in parte compensate con gli utili.

Art. 7. — La Ditta concessionaria, oltre lavori e le forniture già eseguite in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, dovrà — su progetto compilato a sua cura, ma soggetto a revisione tecnica e sanitaria per cura del Demanio — eseguire gli altri lavori e forniture qui appresso specificati, anticipandone l'importo:

1°) Costruzione di un nuovo Stabilimento balneario sulla grotta Gattulla e sistemazione della grotta stessa;

2°) Costruzione dell'accesso alla grotta Fetida e sistemazione della grotta stessa;

3°) Costruzione di strada di accesso agli Stabilimenti balneari esistenti sulle grotte Gattulla e Grande.

4°) La spesa per la compilazione dei progetti sarà esposta nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

Art. 8. — Il Demanio provvederà a compiere l'espropriazione dei beni occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati nel precedente articolo 7 e precisamente le proprietà private, rustiche e urbane che risulteranno necessarie, comprese nelle zone indicate in rosso nel tipo dimostrativo che forma parte integrante della presente convenzione e che sostituisce il tipo annesso alla convenzione 25 maggio 1913 (Allegato B).

L'indennità di espropriazione ed ogni altra spesa relativa saranno anticipate dalla Ditta concessionaria in nome e per conto del Demanio, e l'ammontare complessivo sarà contabilizzato e ammortizzato nei modi indicati nel seguente articolo 10 insieme alle somme erogate per i nuovi lavori.

I beni espropriati dovranno essere subito intestati nel catasto a nome del Demanio dello Stato. Del pari dovranno intestarsi in catasto a nome del Demanio, le opere da eseguirsi giusta il precedente articolo, e quelle già eseguite in

conformità del contratto 3 febbraio 1902, le prime entro un mese dalla data dei rispettivi verbali di collaudo; le seconde entro un mese dall'approvazione della presente convenzione.

Art. 9. — (Esecuzione, collaudo e liquidazione dei lavori e forniture). L'Amministrazione demaniale avrà diritto di fare assistere alla esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al precedente articolo 7 l'Ufficio tecnico di finanza.

Provvederà inoltre al loro collaudo, per accertare se i lavori e le forniture sono state eseguite con buon materiale, secondo le migliori regole d'arte e in conformità del capitolo speciale e dei relativi disegni.

Le spese per il collaudo, al pari di quelle per la vigilanza e la direzione dei lavori e delle forniture saranno esposte nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

L'importo dei lavori e delle forniture, come sopra collaudati, sarà liquidato dall'Amministrazione: per i lavori, in base agli stati finali, e per le forniture, in base alle fatture di acquisto o d'accordo colla ditta.

In caso di disaccordo, l'importo tanto dei lavori quanto delle forniture sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'articolo 14.

Art. 10. — L'importo dei nuovi lavori e forniture liquidato in conformità dell'articolo 9 e anticipato dalla Ditta, nonchè la somma residua di lire 100 mila già erogata dalla Ditta stessa per i lavori eseguiti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e non ancora ammortizzata, sarà ammortizzato in tante annualità quante sono quelle della concessione, a partire dall'anno di esercizio 1925, e verrà calcolato con l'interesse composto a scalare del 5 per cento, in una somma annua fissa ed eguale.

Cominciando con l'anno di esercizio 1925, in ciascun bilancio annuale che la Ditta concessionaria è tenuta, giusta l'articolo 3 a presentare al Demanio al fine di accertare l'utile netto di esercizio, sarà iscritta integralmente nella parte passiva l'anzidetta quota annua di ammortamento.

Qualora avvenga che in un bilancio, la quota medesima non trovi in tutto o in parte capienza sufficiente nei proventi dell'esercizio depurati dalle spese dell'esercizio stesso, la quota o la

parte di essa che rimarrà insoddisfatta, sarà riportata, senza interessi pel ritardato ammortamento, nei bilanci degli esercizi successivi, insieme alle annualità di ammortamento di competenza.

Allo scadere della concessione, l'importo non ammortizzato tanto dei nuovi lavori e forniture di cui all'articolo 7, quanto dei lavori compiuti in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, sarà rimborsato integralmente dal Demanio

Art. 11. — È soppresso.

Art. 12. — I nuovi lavori e le forniture contemplati nell'art. 7 dovranno completarsi entro il 30 aprile 1925, seguendo le norme che saranno prescritte dal capitolato speciale di esecuzione annesso ai progetti. È in facoltà della Ditta concessionaria di anticipare il compimento dei lavori e delle forniture summentovati, ma non potrà ritardarlo oltre lo stabilito termine senza l'autorizzazione del Demanio. In nessun caso la proroga potrà eccedere la durata di due anni. Trascorso il termine stabilito senza che la Ditta abbia integralmente adempiuto il suo obbligo, ad essa Ditta sarà applicata, per ogni anno di ritardo, una penalità uguale ad un decimo dell'importo designato nel capitolato speciale, per ogni singola categoria di lavori non eseguita o eseguita solo in parte. Agli effetti di tale penalità la frazione di anno vale per anno intero.

Se però la mancata esecuzione dei lavori e delle forniture nel termine stabilito superasse la metà dell'importo totale di tutte le nuove opere e forniture che la Ditta si è obbligata di compiere, il Demanio potrà promuovere dal Collegio arbitrale di cui all'articolo 40 l'immediata rescissione della concessione, applicando il disposto degli articoli 34 e 35 della presente Convenzione.

Art. 13. — La regolare e completa esecuzione dei nuovi lavori, delle forniture e degli acquisti di cui agli articoli 7 e 8 sarà garantita da una cauzione speciale di lire 50 mila da prestarsi entro il mese successivo all'approvazione del contratto, mediante deposito in numerario, biglietti di banca, o cartelle del debito pubblico italiano, presso la Cassa depositi e prestiti.

Il Demanio dello Stato avrà facoltà di rivalersi sulla menzionata cauzione speciale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione che

possa spettargli, delle penalità di cui al precedente articolo 12 e delle spese che dovesse sostenere in luogo e vece della Ditta concessionaria, per inadempienza della medesima nella esecuzione dei lavori, delle forniture ed acquisti suddetti. In tali casi la Ditta, nel termine improrogabile di 15 giorni, dovrà reintegrare la cauzione medesima nella stabilita somma di lire 50 mila.

Lo svincolo e la restituzione di tale cauzione si farà soltanto dopo completati e collaudati tutti i lavori, le forniture e gli acquisti convenuti, semprechè dal relativo collaudo ne risulti la regolare ed esatta esecuzione; salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.

Art. 15. — I mobili occorrenti per l'arredamento completo di tutti gli Stabilimenti tanto vecchi che di nuova costruzione, gli impianti per l'illuminazione, per le suonerie elettriche, ed, eventualmente, gli impianti telefonici, per mettere in comunicazione le diverse parti degli Stabilimenti e i diversi Stabilimenti fra loro, dovranno essere provveduti a cura e spese della Ditta concessionaria, giusta progetti da approvarsi dal Demanio

L'importo risultante dalle fatture di acquisto o stabilito di comune accordo tanto per l'arredamento quanto per gli impianti, sarà ammortizzato coi criteri di cui all'articolo 10. In difetto di accordo nella valutazione, il valore degli impianti e dell'arredamento sarà stabilito dal Collegio arbitrale previsto dall'articolo 14.

L'onere della manutenzione, delle riparazioni e della costituzione dei mobili ed impianti anzidetti sarà compreso fra le spese di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'Azienda. Al termine della concessione, o nei casi di rescissione, scioglimento o riscatto del contratto, tutti i mobili e gli impianti rimarranno in proprietà dell'Amministrazione del Demanio, che sarà tenuta a rimborsare il residuo importo eventualmente non ancora ammortizzato.

Art. 16. — Qualora la Ditta concessionaria, oltre alla cura dei bagni e fanghi coi prodotti delle sorgenti delle tre Grotte, ritenesse conveniente pel maggiore incremento dell'Azienda termale, introdurre negli stabilimenti o aggiungere ad essi altre cure complementari o accessorie, avrà facoltà di farlo previo accordi col

Demanio, che si pronuncierà sentita l'autorità sanitaria.

A tale fine, i progetti coi preventivi della spesa per la fornitura degli apparecchi e per gli impianti necessari dovranno essere sottoposti all'approvazione del Demanio, al quale è anche riservato il diritto di collaudo dei medesimi.

Fermo nel Demanio il diritto alla eventuale liquidazione del corrispettivo sui conseguenti maggiori utili netti dell'Azienda, gli apparecchi e gli impianti autorizzati per siffatte cure complementari ed accessorie, dovranno essere provvisti ed eseguiti a spese della Ditta concessionaria. L'importo risultante dalle fatture di acquisto o stabilito di comune accordo tanto per gli apparecchi, quanto per gli impianti, sarà ammortizzato in conformità dell'articolo 10.

In difetto di accordo nella valutazione, il valore degli apparecchi e degli impianti, sarà stabilito dal Collegio arbitrale previsto dall'articolo 14. L'onere della manutenzione, delle riparazioni e della sostituzione degli apparecchi ed impianti di cui sopra, sarà compreso fra le spese di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'Azienda. Tali apparecchi ed impianti rimarranno di proprietà del Demanio, il quale, al termine della Convenzione o in caso di rescissione, scioglimento o riscatto, sarà tenuto a rimborsare il residuo importo eventualmente non ancora ammortizzato. Degli apparecchi ed impianti in parola, come pure dei mobili ed impianti indicati nell'articolo precedente, si farà un inventario da sottoporre a revisione annuale, col concorso del Demanio, alla chiusura dell'esercizio, allo scopo di constatare le variazioni di consistenza e lo stato di manutenzione.

Art. 17. — (Subaffitto e cessione. Costituzione di Società). È assolutamente vietato alla Ditta concessionaria di subaffittare in tutto o in parte o di cedere in qualunque modo a terzi l'esercizio totale o parziale delle tre Grotte e degli Stabilimenti balneari ed annessi, senza il previo consenso del Demanio, sotto pena della rescissione del contratto, in conformità dei successivi articoli 34 e 35.

La Ditta concessionaria però, senza che venga meno la sua diretta responsabilità come con-

traente coll'Amministrazione demaniale, potrà associarsi altre persone ed anche costituire una Società, se e come giudicherà più opportuno per il buon esito dell'impresa.

Nel caso addivenga alla costituzione di una Società, farà parte di diritto del Consiglio di amministrazione il direttore generale del Demanio: uno dei sindaci, della Società stessa sarà nominato dal Demanio.

Art. 23. — Ultimati e collaudati tutti i nuovi lavori, di che all'articolo 7, la Ditta concessionaria non potrà modificare lo stato delle tre Grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli di riparazione e manutenzione di cui all'articolo 20, senza il previo assenso dell'Amministrazione demaniale.

In caso di trasgressione, essa Ditta sarà responsabile dei danni e delle spese, ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel qual caso non sarà tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.

Se durante il primo trentennio a datare dall'approvazione della presente convenzione la Ditta concessionaria riconoscesse la necessità o la convenienza di eseguire altri lavori per ampliamento degli stabilimenti esistenti, per costruzione di nuovi stabilimenti, per dotare gli stabilimenti stessi di strade di accesso più comode e per sistemare un tratto di spiaggia per la cura complementare dei bagni di mare, il Demanio si impegna fin d'ora a dare il relativo consenso a condizione:

a) che i progetti di questi nuovi lavori siano sottoposti al preventivo esame dell'Amministrazione demaniale e ne riportino l'approvazione;

b) che la spesa per questi nuovi lavori sia ammortizzata coi criteri di cui all'articolo 10, nel periodo intercedente tra l'atto di collaudo e la scadenza della convenzione.

A tali nuovi lavori saranno estese tutte indistintamente le prescrizioni e condizioni pattuite nella presente convenzione per gli altri lavori ed impianti, compreso il corrispettivo in forma di quota proporzionale da attribuirsi al Demanio sugli eventuali maggiori utili netti dell'esercizio.

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola, fin d'ora, la Ditta Oronzo Sticchi e figli, di Maglie, non sarà esecutiva pel Demanio se non dopo la approvazione.

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta di fogli cinque, di cui sono state riempite facciate diciotto e linee sei della diciannovesima, comprese le firme, e di esso atto ed allegati ho dati lettura alle parti, le quali nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono.

FRANCESCO GIAMMARINO. — Per O. STICCHI e Figli: SAVERIO STICCHI. — Dott. UMBERTO PIPITONE, funzionario rogante.

ALLEGATO A.

Al signor SAVERIO STICCHI di Oronzo.

Maglie.

Noi sottoscritti Ernesto e Silvio Sticchi di Oronzo e Concettina Damiani del fu Pietro, vedova del fu Vittorio Sticchi di Oronzo e nella qualità di madre e legittima amministratrice dei beni dei miei figli minori procreati in costanza di matrimonio col mio defunto marito Vittorio Sticchi a nome Oronzo, Maria-Pia, Pietro, Saverio, Antonio e Guglielmo-Ernesto.

Premesso che con scritta 25 maggio 1913, rogata dal cav. D'Alessandro Giovanni, primo segretario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica e amministrativa della Direzione generale del Demanio, registrata a Roma addì 17 luglio 1913, n. 511, con la tassa di lire 2.44, tra il comm. Luigi dott. Barile, direttore generale del Demanio, quale legale rappresentante il Demanio dello Stato ed il signor Sticchi Saverio di Oronzo, quale rappresentante la ditta in nome collettivo Oronzo Sticchi e Figli di Maglie, giusta mandato 21 maggio 1913 per notaro Macri di Corsi, composta detta ditta dai signori Saverio, Vittorio, Ernesto e Silvio di Oronzo, si addiveniva alla stipula dell'atto di concessione in esercizio delle Grotte termali in S. Cesarea denominate Grotta Grande, Grotta Gattulla e Grotta Fetida, sotto i patti e condizioni in detta

convenzione stabiliti, e dei quali noi sottoscritti dichiariamo di aver piena conoscenza;

Premesso che il signor Vittorio Sticchi è deceduto in Maglie il 3 luglio 1916 lasciando eredi i sunnominati figli minori rappresentati dalla madre Concettina Damiani;

Premesso che per ragioni che qui è inutile specificare, ma indipendenti tutte dalla volontà dei concessionari non si è potuto fin'ora eseguire le opere e costruzioni indicate nell'articolo 7 della presente convenzione;

Vi conferiamo, ed io Concettina Damiani nella predetta qualità ed anche nel nome proprio per quanto possa occorrere, ampio mandato di trattare e stipulare col Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, altra convenzione che valga a coordinare i patti della precedente con le attuali condizioni causate dalla guerra e dalle attuali necessità per il migliore andamento dell'azienda.

All'uopo, vi restano conferite le facoltà di inserire nella convenzione a stipulare tutte le clausole, nuovi patti che stimerete utili nel nostro interesse, nonchè in quello dei minori sunnominati con dichiarazione che avremo il vostro operato per valido e fermo senza che occorra ulteriore ratifica.

Maglie, 13 giugno 1921.

firmati: SAVERIO STICCHI
» CONCETTINA DAMIANI
» SILVIO STICCHI
» ERNESTO STICCHI.

N. 1084 del Repertorio.

AUTENTICA DI FIRMA.

Io qui sottoscritto Giuseppe Micolano, notaio residente in Minervino di Lecce, iscritto nel Collegio notarile del distretto di Lecce, dichiaro che i signori Concettina Damiani fu Pietro, nata a Lecce, Ernesto e Silvio Sticchi e il loro fratello Saverio Sticchi del vivente Oronzo Sticchi, nati a Maglie, e tutti domiciliati a Maglie, proprietari; della cui identità personale io notaio sono certo, hanno firmato in fine il presente mandato, e Saverio Sticchi in segno di accettazione, in presenza mia e dei signori Giuseppe Leggio fu

Vincenzo e Achille Scrascia fu Antonio, proprietari, nati e domiciliati in Maglie, testimoni aventi i requisiti di legge, come essi confermano.

Maglie, li 13 giugno 1921.

GIUSEPPE LEGGIO, *teste* — ACHILLE SCRASCIA, *teste* — GIUSEPPE MICOLANO, *notaio* residente in Minervino di Lecce.

Visto per la legalizzazione della firma del notaio Giuseppe Micolano residente in Minervino.

Lecce, 14 giugno 1921.

Il Cancelliere
(illeggibile).

Il Pres. del Tribunale
(illeggibile).

Registrato a Roma il 17 luglio 1913, al n. 511 del registro 341 *Atti Pubblici*. Esatte lire 2,44. Si approva l'aggiunta.

Copia conforme all'originale che si rilascia per la prescritta approvazione.

Roma, il 23 giugno 1921.

UMBERTO PIPITONE.
funzionario rogante.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal ministero per l'agricoltura » (N. 393-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura ».

Interrogo l'onorevole ministro d'Agricoltura se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'articolo unico nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura.

Le disposizioni del decreto suaccennato rimarranno in vigore fino a quando non saranno emanati provvedimenti in dipendenza della legge 13 agosto 1921, N. 1080 sulla riforma delle Amministrazioni statali.

ALLEGATO.

Regio decreto legge 7 giugno 1920, n. 779.

(*Omissis*).

Art. 1.

Gli stipendi dei funzionari provinciali, appartenenti ai ruoli degli enotecnici, dei direttori ed assistenti di cantine ed oleifici sperimentali, dei direttori ed assistenti di vivai di viti americane, dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici, dei direttori di Istituti zootecnici, rispettivamente determinati dal Regio decreto 14 giugno 1900, n. 240, dal decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879, dal Regio decreto 10 luglio 1887, n. 4782, e dalle leggi 4 giugno 1908, n. 253 e 21 luglio 1911, n. 885, sono quelli riportati nella tabella A, allegata al presente decreto e vistata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

I delegati tecnici antifillosserici si distinguono in due gradi:

delegati capi;
delegati tecnici.

Appartengono al primo grado gli attuali delegati tecnici di prima classe; al secondo grado, gli attuali delegati tecnici di seconda e di terza classe.

Art. 3.

Agli impiegati del ruolo provinciale degli ispettori delle malattie delle piante e degli ispettori aggiunti, di cui alla legge 26 giugno 1918, n. 888, sono corrisposti gli stipendi determinati nella tabella B, parimenti allegata al presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni dei decreti-leggi 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231, eccetto quelle relative alle promozioni - per le quali sarà provveduto con separato decreto Reale, da emanarsi in conformità dell'articolo 74 del detto decreto-legge, n. 1971 - sono estese, in quanto applicabili, ai personali indicati negli articoli precedenti.

Art. 5.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro è autorizzato ad introdurre, nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, le variazioni necessarie per l'attuazione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la conversione in legge.

TABELLA A.

Enotecnici, direttori di cantine ed oleifici sperimentali, di vivai di viti americane, d'istituti zootecnici, delegati tecnici capi addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale lire 6,400.

Aumento di lire 800 dopo 4 anni, lire 7,200 al compimento del	4° anno
» » 800 » 4 » » 8,000	» » 8° »
» » 800 » 4 » » 8,800	» » 12° »
» » 800 » 4 » » 9,600	» » 16° »

Assistenti di cantine e di oleifici sperimentali e di vivai di viti americane e delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale lire 4,500.

Aumento di lire 600 dopo 4 anni, lire 5,100 al compimento del	4° anno
» » 600 » 4 » » 5,700	» » 8° »
» » 600 » 4 » » 6,300	» » 12° »
» » 600 » 4 » » 6,900	» » 16° »
» » 600 » 4 » » 7,500	» » 20° »

TABELLA B.

Ispettori delle malattie delle piante.

Stipendio iniziale lire 6,400.

Aumento di lire 800 dopo 4 anni, lire 7,200 al compimento del	4° anno
» » 800 » 4 » » 8,000	» » 8° »
» » 800 » 4 » » 8,800	» » 12° »
» » 800 » 4 » » 9,600	» » 16° »

Ispettori aggiunti delle malattie delle piante.

Stipendio iniziale lire 5,000

Aumento di lire 600 dopo 4 anni, lire 5,600 al compimento del	4° anno
» » 600 » 4 » » 6,200	» » 8° »
» » 600 » 4 » » 6,800	» » 12° »
» » 600 » 4 » » 7,400	» » 16° »
» » 600 » 4 » » 8,000	» » 20° »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Convenzione suppletiva 9 novembre 1921 per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università di Genova » (N. 436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione suppletiva 9 novembre 1921 per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università di Genova ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 436).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 9 novembre 1921 tra il vice-prefetto della provincia di Genova, in rappresentanza dei Ministeri dell'istruzione e del tesoro, e i rappresentanti del comune e dell'Amministrazione degli ospedali di Genova, relativamente alla maggiore spesa occorrente per condurre a termine i lavori per lo assetto edilizio dell'Università di Genova già approvati con legge 12 giugno 1912, n. 798.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta, per la esecuzione dei lavori citati nel precedente articolo, la somma di lire 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1921-22 e 1922-23 e di lire 1,486,000 nell'esercizio 1923-24.

(Approvato).

ALLEGATO.

CONTRATTO PER L'ASSETTO EDILIZIO DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI GENOVA.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno millenovecentoventuno il giorno nove del mese di novembre in una sala della Regia Prefettura di Genova davanti all'Illustrissimo Comm. Francesco Rossi, vice Prefetto per il Prefetto impedito, in rappresentanza dell'amministrazione dello Stato assistito da me Chiarizia Dott. Federico fu Vincenzo Consigliere aggiunto delegato ai contratti e presenti pure i signori:

Bertoletti Francesco fu Luigi
Barbero Davide di Giuseppe
testimoni idonei, cogniti e richiesti
Premesso:

a) che in data 15 maggio 1912 veniva stipulata in Roma una convenzione tra il Ministero della istruzione pubblica, il ministero del tesoro, il sindaco di Genova, il presidente della Deputazione provinciale di Genova, il presidente degli Ospedali civili di Genova per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova; che tale convenzione fu approvata con legge 30 giugno 1912 N. 798;

b) che successivamente la spesa necessaria all'esecuzione dei lavori occorrenti per tale assetto edilizio, accertata con la suddetta convenzione in L. 8,732,375 si è manifestata insufficiente in seguito agli accresciuti prezzi delle materie prime e della mano d'opera e in base alla revisione dei vari elementi di spesa fatta eseguire dal presidente della Commissione stata creata con detta convenzione deve essere aumentata a L. 16,250,000;

c) che in conseguenza il Consiglio comunale di Genova con deliberazioni 28 gennaio e 22 febbraio 1921 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 1 marzo 1921 n. 288 ha stabilito il maggiore contributo del Comune;

d) che l'Amministrazione degli Ospedali civili di Genova con deliberazione 20 gennaio 1921 approvata dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in seduta

15 febbraio 1921 N. 170 stabiliva pure il maggiore contributo degli Ospedali nella stessa spesa;

e) che con telegramma 7 novembre corrente il Ministero del tesoro ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione.

Sono personalmente comparsi i signori: dottore Federico Ricci sindaco di Genova in rappresentanza del Comune, il signor cav. prof. avv. Mattia Moresco presidente degli Ospedali civili di Genova in rappresentanza dell'Amministrazione ospedaliera.

Le convenute parti hanno dichiarato e stabilito quanto segue:

Art. 1.

La spesa necessaria all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova, stata accertata con la convenzione 15 maggio 1912 approvata dalla legge 30 giugno 1912 n. 798, in L. 8,732,375 (otto milioni settecentotrentadue milatrecentosettanta-cinque) si riconosce aumentata, in seguito agli accresciuti prezzi delle materie e della mano d'opera, e in base alla revisione dei vari elementi di spesa fatta eseguire dal presidente della Commissione stata creata con detta convenzione, di L. 16.250.000 (sedici milioni duecento cinquanta mila) come risulta dagli allegati *a, b, c*, che formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Alla maggiore spesa concorrono lo Stato per la somma di L. 5.486.000, il comune di Genova per L. 5,486,000 e l'Amministrazione degli Ospedali civili di Genova per L. 5,278,000; fermi restando tutti gli obblighi sanciti dalla citata convenzione 15 maggio 1912 per la provincia di Genova.

Art. 3.

La somma di L. 10,972,000, costituente il concorso dello Stato e del Comune a norma dell'articolo precedente sarà da essi posta a disposizione della Commissione di cui all'articolo 5

della precedente convenzione 15 maggio 1912 entro il 30 giugno 1924 nel modo seguente:

dal Comune di Genova:

L. 2,000,000 . . .	nell'anno 1921-22
» 2,000,000 . . .	» » 1922-23
» 1,486,000 . . .	» » 1923-24

dallo Stato:

L. 2,000,000 nell'eserc. finanz.	1921-22
» 2,000,000	» » 1922-23
» 1,486,000	» » 1923-24

L'Amministrazione degli Ospedali civili provvederà al concorso che si assume in L. 5,278,000 come è stabilito nell'allegato *C* secondo le modalità che verranno fissate dalla Commissione precitata.

Art. 4.

Ove la spesa complessiva riescisse inferiore a quella preventivata, la corrispondente economia andrà a diminuire, proporzionalmente al convenuto, la quota assunta a carico dello Stato.

Art. 5.

Gli interessi dei mutui che il Comune di Genova intendesse contrarre per provvedere al pagamento della somma di L. 5,486,000 ai sensi degli articoli precedenti, non saranno computati per gli effetti di cui all'art. 190 della vigente legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915 N. 148 e saranno esenti da imposte di ricchezza mobile ai termini della legge 11 dicembre 1910 N. 855.

Art. 6.

La presente convenzione non è vincolativa per l'Amministrazione dello Stato se non dopo la necessaria approvazione da parte del Parlamento.

Art. 7.

Le spese della presente convenzione sono a carico dello Stato.

Del che richiesto io Consigliere aggiunto delegato ai Contratti ho ricevuto letto e pubblicato questo atto alla presenza e chiara intelli-

genza delle parti contraenti e dei testimoni che meco in conferma si sottoscrivono come segue:

firmati: Francesco Rossi
 » Federico Ricci, sindaco
 » Mattia Moresco, in detta qualità
 » Bertolotti Francesco fu Luigi
 » Barbero Davide di Giuseppe
 » Federico Chiarizia, Consigliere Aggiunto Delegato.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani, insieme agli altri disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Annuncio d'interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interrogazioni:

Il sottoscritto chiede notizie all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sulle condizioni della preziosa collezione ceroplastica di pezzi di anatomia umana e di zootomia, conservata nei Regio museo di storia naturale a Firenze.

Grassi.

Agli onorevoli ministri degli affari esteri e della marina, per sentire se non credano necessario comunicare al Parlamento italiano il Trattato di Washington già pubblicato in Francia ed in Inghilterra.

Orlando.

Sull'ordine del giorno.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. All'ordine del giorno del Senato è iscritto il disegno di legge n. 304, riguardante «Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia»

Il disegno di legge occorre sia mantenuto nell'ordine del giorno, ma io vorrei soltanto pregare il Senato di discuterlo dopo l'esame dei bilanci, per aver tempo di scambiare alcuni chiarimenti fra il Ministro proponente e la Commissione che ha già riferito. Si rende così più facile la via, per condurre al compimento desiderato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rimane stabilito che il disegno di legge sulla caccia, del quale ha fatto parola l'onorevole ministro, sarà discusso dopo i bilanci.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384):

Senatori votanti	226
Favorevoli	197
Contrari	29

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385):

Senatori votanti	226
Favorevoli	194
Contrari	32

Il Senato approva.

Proclamo inoltre il risultato della votazione per la nomina di un membro per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra:

Senatori votanti	222
Maggioranza	112

Il senatore Agnetti	ebbe voti 169
» Spirito	» 4
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	45

Eletto il senatore Agnetti.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336);

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione Generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e Commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369);

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi (N. 391);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227);

Conversione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'Agricoltura (N. 393);

Convenzione suppletiva 9 novembre 1921, per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova (N. 436):

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del genio navale (N. 372);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo (N. 295);

Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della ma-

rina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti (N. 405);

Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare (N. 390);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (N. 408);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (N. 413);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 (N. 417);

Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma (N. 435);

Iscrizione, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2^a categoria (N. 399);

Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno (N. 425);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la

Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Numero 337);

Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti per gli stipendi e l'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della Regia Marina.

Conversione in legge del Regio decreto 1^o febbraio 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, numero 2142, riguardante gli stipendi della Regia marina.

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del Genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea (N. 375);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 26 giugno 1922 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



LXXXV^a TORNATA

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO
e poi del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del genio navale » . . . pag. 2539

« Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo » 2542

« Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione delle nuove sedi dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti » 2546

« Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare » 2546

« Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma » 2548

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare » 2550

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1922-23 » . . 2552

« Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma » 2552

« Iscrizione, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2^a categoria » . 2553

« Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti per gli stipendi e l'indennità professionale tra gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina: del Regio decreto-legge 2 novembre 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina; del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea » 2561

(Discussione di):

« Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno » . . 2557

Oratori:

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi* . . 2557

SUPINO, *relatore* 2557

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di 3 milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli ortani dei contadini morti in guerra » 2559

Oratori:

FAINA 2560

DE VITO, *ministro della marina* 2561

(Rinvio della discussione di) 2539

Oratori:

BERGAMASCO, *relatore* 2539

DE VITO, *ministro della marina* 2539

Interrogazioni (Annuncio di) 2573

(Risposta scritta ad) 2574

Relazioni (Presentazione di) 2538

Ringraziamenti 2538

Uffici (Convocazione degli) 2573

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 2570, 2572

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il ministro della giustizia ed affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il sindaco di Spezia e il Commissario prefettizio di Bologna ringraziano il Senato per le condoglianze inviate per la morte del senatore Capellini.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Ferraris Carlo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari » (N. 392).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Carlo Ferraris della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego il senatore Spirito di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SPIRITO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Spirito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Paternò a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PATERNÒ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti » (N. 414).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Paternò della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Tommasi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TOMMASI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione di sezioni aggiunte alla Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra » (N. 362).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tommasi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari » (N. 409).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CUPIS. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1922

provvedimenti per le patenti dei segretari comunali » (N. 412).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio della discussione dei seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

« Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico » (N. 367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico.

DE VITO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale del Senato a voler consentire un breve rinvio di questo disegno di legge per aderire alla richiesta fatta dal mio collega del lavoro il quale desidera prendere alcuni accordi in proposito.

BERGAMASCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che noi non abbiamo nessuna difficoltà a concedere il rinvio della discussione di questo disegno di legge, purchè non si rimandi oltre il presente periodo di lavori parlamentari. Se si tratta di alcuni giorni, nessuna difficoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Io credo che nei primi giorni della entrante settimana potrà aver luogo la discussione.

BERGAMASCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Allora l'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli Uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del Genio navale » (N. 372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del genio navale ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del Genio navale.

ALLEGATO.

Decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, numero 247.

(*O m i s s i s*).

Art. 1.

I lavori che la Regia marina affida all'industria privata per la costruzione e la fornitura di navi complete, di armi navali o di scafi, di macchinari o di parti di essi, sono sottoposti alla sovrintendenza di speciali uffici, i quali estendono la loro giurisdizione a tutti gli stabilimenti di una determinata regione, oppure la limitano ad uno solo od a diversi ravvicinati.

Quelli che estendono la loro giurisdizione a tutti gli stabilimenti di primaria importanza hanno la denominazione di Ufficio tecnico delle armi navali o del Genio navale, a seconda della natura dei lavori ai quali sovrintendono. Hanno carattere stabile e sono creati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di marina.

Quelli di minore importanza, la cui necessità può sorgere e perdurare a seconda di esigenze di servizio, hanno la denominazione di Uffici di vigilanza delle armi navali o del Genio navale, e sono istituiti con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Gli Uffici della Regia marina di cui all'articolo precedente debbono:

sovrintendere ai lavori affidati all'industria privata, accertare che siano soddisfatte le norme e tutte le condizioni stabilite nei contratti;

eseguire i collaudi preliminari e quelli definitivi, quando richiesti;

esaminare i disegni dei particolari di costruzione, quando la loro esecuzione sia affidata alle Ditte imprenditrici;

sovrintendere ai lavori della marina mercantile, secondo le norme vigenti, e su ciò che concerne i provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali;

provvedere a lavori diversi mediante esecuzione diretta « en regie », od altrimenti in economia;

assistere a prove in mare e curarne la esecuzione;

acquistare materiali per conto e delegazione della Direzione dei lavori e curarne la spedizione;

assistere con la propria opera le altre autorità navali nei porti situati nella propria giurisdizione;

seguire lo sviluppo industriale degli stabilimenti della regione di loro giurisdizione, in modo da poter raccogliere tutti gli elementi necessari, affinché l'Amministrazione possa affidare le proprie commesse agli stabilimenti che offrono le migliori condizioni e le massime garanzie di produzione, e proporre, al caso, quali di essi, secondo le loro attitudini, potrebbero essere indirizzati per lavori speciali e di particolare interesse della Regia marina;

tenersi al corrente con l'esame continuo ed oculato dei vari problemi tecnici, delle innovazioni apportate dal progresso sui sistemi di lavorazione o nell'organizzazione del lavoro, così da proporre, al caso, l'attuazione negli stabilimenti della Regia marina, ed inviando annualmente al Ministero una sommaria relazione sull'azione svolta, specie a quanto riguarda;

assolvere infine ogni altro incarico, corrispondente alla loro normale competenza, che il Ministero credesse di affidare ad essi.

Art. 3.

In massima gli Uffici tecnici o di vigilanza delle armi navali e del Genio navale si occupano, ciascuno di lavori e di incombenze del ramo di servizio che loro compete, secondo le attribuzioni regolamentari dei rispettivi Corpi.

Nondimeno, quando circostanze speciali lo facciano apparire opportuno, potrà essere affidata ad uno dei detti Uffici la sovrintendenza dei lavori e l'esecuzione dei collaudi, anche non di sua ordinaria competenza.

Dove esiste un Regio arsenale militare marittimo, alla funzione di sovrintendenza ai lavori affidati all'industria privata, ed in massima a quelli di cui all'art. 2, provvedono le Direzioni dei lavori della sede, ciascuna nei limiti della propria competenza.

Tuttavia, quando la importanza degli stabilimenti industriali della regione è cospicua, l'incarico della sovrintendenza è affidato ad un Ufficio tecnico delle armi navali o del Genio navale, secondo il caso, o ad un Ufficio di vigilanza, come è previsto nel citato art. 2.

Art. 4.

Allorquando un Ufficio tecnico delle armi navali o del Genio navale presiede alla sovrintendenza dell'impresa per la costruzione, allestimento e fornitura di una nave completa, o di organi importanti di essa, quale che sia il suo tipo, e che dato l'avanzamento dei lavori, o per altre circostanze, vi sia destinato un ufficiale in comando, o designato al comando, le relazioni ufficiali tra l'Amministrazione marittima e la ditta, per quanto riflette l'osservanza del contratto ed ogni altra pratica relativa ai lavori, saranno sempre devolute all'Ufficio che presiede alla sovrintendenza dell'impresa, e ciò fino a quando la nave non sia sottoposta al collaudo da parte dell'apposita Commissione.

Analogamente a quanto praticasi durante l'allestimento di navi nei Regi arsenali, i predetti ufficiali in comando, o designati al comando, svolgeranno la loro azione d'accordo con gli Uffici tecnici per mettere a profitto la loro particolare competenza nei particolari parziali e nell'esame dei particolari di allestimento che

le ditte sottopongono agli Uffici tecnici, e dovranno dare anche essi il loro benestare ai relativi disegni.

Ogni eventuale divergenza di opinioni fra gli Uffici tecnici ed il Comando della nave sarà risolta dal Ministero, che peraltro lascia impregiudicata l'opera della Commissione di collaudo definitiva.

Art. 5.

Gli Uffici tecnici e di vigilanza corrispondono direttamente col Ministero per tutti gli affari relativi al servizio generale dell'Ufficio, e ricevono direttamente dal Ministero gli ordini e le corrispondenti comunicazioni.

Per gli affari riguardanti le singole commesse, corrispondono direttamente con le autorità o l'ente dal quale venne loro affidata la esecuzione del contratto e del lavoro.

La corrispondenza reciproca fra i diversi enti della Regia marina e gli stabilimenti industriali deve, in massima, essere tenuta per il tramite dell'Ufficio; questo, dando corso alla corrispondenza degli stabilimenti, esprimerà, in modo esplicito e concreto, il proprio parere sugli argomenti trattati.

Per qualsiasi contestazione e per le comunicazioni di notevole importanza, l'Ufficio tecnico o di vigilanza deve sempre corrispondere per iscritto con gli stabilimenti.

Art. 6.

L'azione degli Uffici tecnici o di vigilanza non impegna verso lo stabilimento privato l'ente del quale sono tramite, senza il consenso di quest'ultimo.

La soluzione delle divergenze di maggiore entità fra gli Uffici tecnici e gli stabilimenti dell'industria privata è devoluta al giudizio del Ministero.

Art. 7.

Agli Uffici tecnici delle armi navali ed a quelli del Genio navale è preposto rispettivamente un ufficiale superiore specialista di armi navali o del Genio navale.

Agli Uffici di vigilanza delle armi navali o del Genio navale è proposto un ufficiale superiore od inferiore di detti Corpi, a seconda dell'importanza dell'Ufficio.

Sono addetti agli Uffici tecnici di cui sopra, ufficiali dell'uno e dell'altro Corpo e possono esservi aggregati ufficiali degli altri Corpi della Regia marina con destinazione permanente o temporanea, per disimpegnare mansioni di vigilanza presso Stabilimenti industriali esistenti nella giurisdizione dell'Ufficio, incaricati di lavorazioni per la Regia marina riguardanti altri rami del servizio.

Possono esservi anche destinati impiegati civili della Regia marina, militari del Corpo Reale equipaggi ed operai per coadiuvare i funzionari degli Uffici nei vari collaudi e servizi di competenza dell'Ufficio.

Agli Uffici tecnici delle armi navali o del Genio navale possono essere attribuite per delegazione del Ministero e della rispettiva Direzione dei lavori, le stesse facoltà assegnate alle Direzioni dei lavori, nella esecuzione di lavori o di ogni alla mansione.

I capi degli Uffici tecnici assumono la denominazione di « Direttori »: hanno autorità di capi di Corpo sul personale dipendente e godranno delle rispettive indennità di carica, oltre alle competenze speciali assegnate al personale addetto alla sovrintendenza dell'industria privata. I capi degli Uffici di vigilanza delle armi navali e del Genio navale hanno invece autorità di capi servizio.

Dipendono disciplinarmente dal Comando in capo del Dipartimento o dal comandante militare marittimo nella cui giurisdizione hanno sede gli Uffici.

Quando nella stessa sede sia istituito un Comando di deposito o di distacco della Regia marina, il personale del Corpo Reale equipaggi sarà amministrato e dipenderà disciplinarmente, per la parte non inerente al servizio tecnico, da tale Comando.

Art. 8.

Con decreto ministeriale sono stabiliti:

- a) la giurisdizione regionale degli Uffici di cui all'art. 2;
- b) le norme relative alla costituzione di ogni Ufficio;
- c) la tabella organica del personale da destinarsi.

Art. 9.

Per la prima applicazione del presente decreto si intendono trasformati in Uffici tecnici del Genio navale gli Uffici tecnici della Regia marina attualmente in funzione ed istituiti con decreto Reale.

Art. 10.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà applicazione dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge. « Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato "Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra" e ne approva il regolamento relativo » (N. 295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato "Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra" e ne approva il regolamento relativo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto reale 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

È costituito in Roma, alla dipendenza e sotto la vigilanza dei ministri della guerra e del te-

soro, un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra ».

Art. 2.

La gestione dell'ente si svolge secondo le norme stabilite nell'annesso statuto firmato, d'ordine nostro, dal ministro della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO « STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA ».

Art. 1.

Scopo ed oggetto dell'ente sono la stampa in ogni genere, la tipocromolitofotozincografia, le lavorazioni e fabbricazioni dipendenti ed affini, per l'Amministrazione centrale e per gli enti dipendenti dal Ministero della guerra; nonchè la vendita sia ad Autorità dello Stato che al pubblico di quegli stampati e pubblicazioni che per disposizione del Ministero della guerra e del Comando del Corpo di Stato maggiore, sono posti in commercio.

All'ente è affidata la stampa dei periodici militari ufficiali e di quelli pubblicati sotto l'egida del Ministero della guerra e del Corpo di Stato maggiore, di istruzioni, regolamenti, circolari, relazioni, annuari ecc. e in genere di tutta la produzione grafica per l'Amministrazione militare.

L'ente gestisce le officine che il Ministero della guerra ha provveduto a creare in esecuzione del decreto-legge 16 agosto 1918, n. 1199, ed adempie infine a qualunque altro incarico che possa essergli affidato dal Ministero della guerra.

Art. 2.

L'amministrazione dell'ente è affidata ad un Consiglio di cinque membri così costituito:

- a) da un funzionario superiore del Ministero della guerra;
- b) da un funzionario superiore del Ministero del tesoro;

c) da un funzionario dipendente dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro;

d) da un membro nominato dal ministro della guerra di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria in persona anche estranea alla pubblica amministrazione, che posseda riconosciuta esperienza di gestioni industriali in genere;

e) da un membro nominato dal ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro e dell'industria, in persona anche estranea alla pubblica amministrazione: che posseda spiccata competenza professionale nell'industria e nel commercio poligrafico-librario-editoriale, il quale assumerà la carica di consigliere delegato.

Art. 3.

Il Consiglio procede nel suo seno alla nomina del Presidente.

Art. 4.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Consiglio si riunisce sopra invito del Presidente quando occorra e di regola una volta al mese.

Art. 6.

Il Consiglio è investito di tutte le più ampie facoltà occorrenti per l'amministrazione dell'azienda.

Esso nomina, sospende e revoca gli impiegati e gli operai, ne fissa gli stipendi, le attribuzioni e condizioni e, occorrendo, le cauzioni, approva i regolamenti interni che possano concorrere al buon andamento dell'azienda. Redige i bilanci e i rapporti al Ministero della guerra.

Può nominare delegati e mandatari con determinate facoltà.

Le deliberazioni che importino una modificazione del patrimonio superiore alle lire quarantamila (lire 40,000) sono soggette a ratifica da parte del Ministero della guerra e del Ministero del tesoro.

Art. 7.

I processi verbali delle sedute del Consiglio sono da trascriversi in apposito registro e saranno firmati dal Presidente.

Art. 8.

A ciascun membro del Consiglio spetta un compenso di lire 15 per ogni seduta a cui prende parte.

Art. 9.

Il consigliere delegato eseguisce le deliberazioni del Consiglio. Egli ha sotto la sua dipendenza immediata tutti gli impiegati ed operai dell'ente, ne propone la nomina, la sospensione e la revoca al Consiglio stesso. Sorveglia e ispeziona sotto la propria responsabilità tutte le lavorazioni dell'ente, i magazzini, le operazioni industriali ordinarie, provvede alla disciplina del personale e infine può avere tutte le altre facoltà che il Consiglio crederà di attribuirgli.

Art. 10.

Il consigliere delegato deve, prima di assumere la carica, prestare la cauzione di lire 30,000 in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 11.

Lo stabilimento deve tenere il libro degli inventari, il giornale, il copialettere secondo le norme del Codice di commercio, e gli altri libri ausiliari necessari, in modo che costantemente ne risulti:

a) il valore dei mobili, delle macchine, degli apparecchi e delle dotazioni di magazzino di proprietà dello Stato ed in consegna allo stabilimento;

b) il valore dei materiali di proprietà dello stabilimento, dei prodotti, dei crediti e debiti e di ogni altra attività e passività dell'azienda.

Art. 12.

I lavori dello stabilimento, anche se ordinati dal Ministero della guerra o dalle Amministrazioni che ne dipendono, saranno sempre effettuati a pagamento.

L'ente però dovrà calcolare, per i lavori a carico dello Stato, i prezzi più bassi in relazione al costo effettivo, tenuto calcolo delle spese generali e delle modalità di bilancio di cui al seguente articolo 24.

Art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ente risponde all'Amministrazione militare della gestione affidatagli. Esso deve porre in ogni momento a disposizione dei Ministeri della guerra e del tesoro o delle persone che da questi fossero incaricate della sorveglianza della gestione o della revisione dei bilanci, i libri, i documenti e la corrispondenza. Il Consiglio d'Amministrazione, e particolarmente il consigliere delegato, sono tenuti a fornire tutti gli elementi per accertare l'esattezza dei dati risultanti dai libri e dai bilanci, la regolarità della gestione e l'esatto adempimento dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 12.

Art. 14.

Il Ministero della guerra di concerto con quelli del tesoro e dell'industria può, con decreto motivato, procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di uno nuovo, anche indipendentemente dal termine di cui all'articolo 4, quando vengano a risultare gravi irregolarità nella gestione tecnica o finanziaria, o quando i risultati siano continuamente passivi e quando infine i prezzi praticati dall'ente a termine dell'articolo 12 risultino, in media, maggiori di quelli normalmente praticati, per gli stessi lavori e in identiche condizioni, dai più importanti stabilimenti grafici delle principali città d'Italia.

Le circostanze che motivano il provvedimento debbono essere preventivamente contestate al Consiglio di amministrazione perchè possa presentare le giustificazioni e gli schiarimenti che creda opportuno.

Nel frattempo il ministro della guerra, d'accordo sempre con quelli del tesoro e dell'industria, potrà sospendere le funzioni del Consiglio affidando la gestione dello stabilimento ad apposito incaricato.

Art. 15.

Al Consiglio di amministrazione è attribuita sui ricavi dell'esercizio, avanti che essi siano depurati come al seguente articolo 23, la partecipazione del 2 per cento, metà della quale spetta al consigliere delegato.

Art. 16.

Al consigliere delegato è attribuito un assegno di lire 1,100 mensili in cui s'intendono comprese eventuali spese di rappresentanza.

Art. 17.

Al principio della gestione lo stabilimento riceverà dall'Amministrazione militare, e per essa dall'Istituto geografico militare, i mobili, le macchine, gli apparecchi ed una scorta sufficiente di utensili, carta, caratteri, inchiostri ed altri materiali di consumo.

Il detto materiale sarà assunto in carico dal Consiglio di amministrazione dello stabilimento che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 18.

Le stesse norme saranno da applicare per i nuovi impianti che si rendessero necessari per il completamento dello stabilimento e per corrispondere a nuove attribuzioni affidate dal Ministero allo stabilimento stesso.

Art. 19.

I prelevamenti delle scorte di materiali di consumo debbono di regola essere ripianati subito, possibilmente prima della chiusura di ogni esercizio finanziario.

Le diminuzioni di valore dipendenti dalla messa fuori d'uso dei mobili e del macchinario, da effettuarsi nei modi di legge, debbono essere compensate dai nuovi acquisti a carico dello stabilimento. In complesso il valore del materiale in consegna allo stabilimento non dovrà, di regola, essere mai inferiore a quello risultante al principio della gestione.

Ove risultasse una deficienza, il Consiglio dovrà provare di avere in corso degli acquisti per un valore corrispondente o d'aver accantonata la somma necessaria.

Gli aumenti dipendenti da costruzioni, da riparazioni e da nuovi acquisti effettuati dallo stabilimento, rimarranno acquisiti all'amministrazione militare.

Art. 20.

Il servizio di cassa dello stabilimento sarà affidato, con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della guerra, ad una banca o ad un istituto di notoria solidità, designato dal Consiglio di amministrazione, previo benestare del Ministero del tesoro.

Art. 21.

L'esercizio dell'ente si chiude il 30 giugno d'ogni anno. Entro i due mesi successivi il Consiglio deve presentare il bilancio relativo al Ministero della guerra. Questo, previo esame del bilancio per la parte amministrativa, lo trasmette al Ministero del tesoro per l'accertamento della corrispondenza con le scritture contabili e per l'emissione della dichiarazione di approvazione, che deve essere rilasciata non oltre il 3° mese dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22.

Il bilancio conterrà tutte le indicazioni necessarie per dimostrare con evidenza l'utile o lo scapito della gestione e sarà compilato in base ad inventario, nel quale, per la determinazione dei valori, si osserveranno le seguenti norme:

a) i prodotti ed i materiali non compresi nelle dotazioni di proprietà dello Stato saranno conteggiati al valore corrente non superiore al prezzo di costo;

b) agli eventuali crediti verso privati o enti non dipendenti dallo Stato si applicherà una deduzione corrispondente alla loro esigibilità;

c) sul valore dei mobili, delle macchine e degli apparecchi sarà dedotto il deperimento dal 5 al 10% fino alla riduzione al 20% del costo.

Art. 23.

I prodotti di ogni esercizio depurati:

a) da tutte le spese generali e particolari attinenti all'esercizio, ivi comprese: le parti-

cipazioni al Consiglio e al consigliere delegato, previste dall'articolo 15: un affitto da corrispondersi al Demanio per l'uso dell'immobile adibito a stabilimento; il rimborso all'Erario dello stipendio e delle paghe a funzionari o ad operai dello Stato che fossero comandati stabilmente a prestare la loro opera presso lo stabilimento e nell'interesse del medesimo;

b) dalla percentuale dell'ammortamento stabilita alle lettere b) e c) del precedente articolo 22;

c) dalle altre somme eventualmente accantonate a senso del penultimo capoverso dell'articolo 19;

d) dal 5% da assegnarsi a uno speciale fondo di riserva;

e) dal 5% da assegnarsi per costituzione di un fondo di previdenza per il personale operaio; costituiranno l'utile netto della gestione.

Art. 24.

Sull'utile netto saranno ancora effettuati i seguenti prelevamenti:

a) del 10% a favore del Consiglio di amministrazione di cui metà spetterà al consigliere delegato;

b) del 10% da porsi a disposizione dello stesso Consiglio per gratificazioni, premi e quote di cointeressenza agli impiegati ed agli operai;

c) del 10% da assegnarsi al fondo di riserva sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del valore del patrimonio iniziale;

d) del 10% a favore del fondo di previdenza di cui alla lettera e) dell'articolo 23.

Della somma rimanente il Consiglio di amministrazione, con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero della guerra, stabilirà quale parte sia da accantonare per nuovi acquisti o miglioramenti agli impianti esistenti. Il residuo verrà versato a beneficio del tesoro.

Art. 25.

Le eventuali perdite si imputano al fondo di riserva costituito come alle lettere c) dei precedenti articoli 23 e 24. Se il fondo di riserva non è sufficiente per coprire la perdita, l'eccedenza viene imputata al conto patrimonio, salvo ammortamenti negli esercizi successivi.

Art. 26.

Gli impiegati ed i salariati assunti dallo stabilimento non hanno qualità nè di funzionari nè di agenti dello Stato.

Art. 27.

Le eventuali modificazioni del presente Statuto dovranno essere approvate con decreto Reale su proposta del ministro della guerra di concerto col ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione in carica.

Disposizione transitoria.

Art. 28.

All'inizio della gestione dell'ente autonomo sarà compilato un separato inventario dei materiali esistenti nello stabilimento in eccedenza alle dotazioni da dare in consegna all'ente giusta l'articolo 18, nonchè dei debiti e dei crediti dipendenti dalla gestione esercitata dall'Istituto geografico militare.

Il materiale eccedente le dotazioni sarà restituito all'Istituto o adoperato dallo stabilimento; in questo ultimo caso ne sarà versato l'importo in tesoreria a carico dell'ente e le quietanze saranno trasmesse all'Istituto geografico per le operazioni di scarico.

L'ente curerà la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti dipendenti dall'esercizio dello stabilimento per conto dell'Istituto geografico al quale dovrà altresì restituire il residuo di cassa esistente al principio della sua gestione.

D'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della guerra

ALBRICCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti » (N. 405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle somme finora autorizzate è approvata la maggiore assegnazione di lire 13 milioni, per la prosecuzione dei lavori concernenti la costruzione degli edifici da destinare a sede dei Ministeri della pubblica istruzione, della giustizia e degli affari di culto, della marina e della Corte dei conti.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare » (Numero 390-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, numero 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE VITO, *ministro della marina*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 390-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità, che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, con la modificazione portata dall'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 2. — L'articolo 7 dell'elenco allegato B, di cui al comma b dell'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, è modificato come segue:

L'ernia inguinale unilaterale fino al grado di bubbonocele, riducibile e contenibile, la punta d'ernia bilaterale, le altre forme di ernie viscerali riducibili e contenibili (esclusa la crurale).

(Approvato).

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

All'elenco delle imperfezioni ed infermità, che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, allegato A, adottato con decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'art. 33 è soppresso e sostituito dal seguente:

33. La congiuntivite granulosa (tracoma) e le altre congiuntiviti manifestamente croni-

che, sia l'una che le altre accertate con osservazione in ospedale militare e dopo trascorso il periodo di rivedibilità. Nei militari dopo infruttuosa cura (vedi avvertenza 4).

b) L'art. 69 è soppresso e sostituito dal seguente:

69. L'ernia inguinale unilaterale non riducibile e non contenibile ovvero allo stato di oscheocele, e tutte le altre forme di ernie viscerali non riducibili e non contenibili con comuni apparecchi o comunque complicate, l'ernia crurale, le ernie doppie, anche se di forma e sede diversa ed anche se una di esse sia rappresentata da una semplice punta, in ogni caso dopo osservazione in Ospedale militare.

c) All'avvertenza 4 è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando si ha motivo di ritenere che la malattia è guaribile in pochi giorni, o vi ha dubbio di provocazione, o di aggravamento volontario, il direttore dell'Ospedale è autorizzato a trattenere in cura anche gli iscritti inviati in osservazione dal consiglio di leva ».

Art. 2.

All'elenco allegato B, che fa seguito allo stesso decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sono soppressi gli art. 4 e 5.

b) L'art. 7 è così modificato:

7. L'ernia inguinale unilaterale fino al grado di bubbonocele, riducibile e contenibile, la punta d'ernia bilaterale, le altre forme di ernie viscerali unilaterali riducibili e contenibili (esclusa la crurale).

c) È aggiunto il seguente articolo:

19. Tutte le malattie, imperfezioni o deformità di carattere permanente, non specificate in quest'elenco, che rendono palesemente inabili al servizio militare incondizionato, daranno luogo all'assegnazione in modo permanente ai soli servizi sedentari soltanto dopo essere state accertate in ospedale militare da un collegio medico presieduto dal direttore dello stesso ospedale.

d) Al N. B. l'ultimo periodo della lettera b) è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo stesso giudizio potrà essere emesso solamente dal direttore di sanità o dal collegio medico superiore ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla prima votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Capaldo, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimatei, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Corbino, Credaro, Crespi, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Liberini, Loria, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pascale, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podesta, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rattone, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin Jacur, Romeo delle Torrazze, Ronco, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Saladini, Salata, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Vanni, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma » (N. 408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma, aggiungendo all'art. 3 il comma seguente:

Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio saranno inoltre concessi sussidi ai comuni che avranno istituito, o istituiranno scuole per fanciulli tracomatosi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292.

(Omissis).

Art. 1.

La Cassa dei depositi e dei prestiti è autorizzata a concedere sino al 30 giugno 1929 mutui senza interesse al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatorî antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma.

Tali mutui possono concedersi colle garanzie di cui agli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II°, parte 1ª, ai comuni ed alle provincie, anche riuniti in consorzio, e sono estinguibili in un periodo non eccedente i 35 anni, e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni finanziarie dell'ente mutuatario, in 50 anni.

I mutui stessi possono anche concedersi ad istituti di beneficenza o ad altri enti morali, ed in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato, vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore ad un trentennio.

Art. 2.

Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di lire cinquantamila se si tratta di un ambulatorio e di lire duecentocinquantamila se si tratta di un reparto ospedaliero.

Gli interessi sono a carico dello Stato, che li corrisponde direttamente alla Cassa dei depositi e dei prestiti in tante quote annue uguali, quanti sono gli anni di ammortamento. Pel pagamento degli interessi è stanziato in apposito capitolo del bilancio del ministero dell'interno un fondo di lire venticinquemila per ciascun esercizio finanziario. Le somme che non siano impegnate in un esercizio vanno in aumento delle disponibilità degli anni successivi.

Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con Istituti diversi dalla Cassa dei depositi e dei prestiti, ma la concessione non può importare al

bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il mutuo fosse contratto con la Cassa dei depositi e dei prestiti.

Ai mutui ed ai lavori indicati nell'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto nel presente decreto, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche, da eseguirsi con mutui di favore e col concorso dello Stato.

Art. 3.

In speciali capitoli del bilancio del ministero dell'interno sono stanziati in ciascun esercizio finanziario:

a) la somma di L. 400.000 da erogarsi in sussidî per costruzione, sistemazione e arredamento di istituti, di cui all'articolo 1, da concedersi di preferenza a quegli enti che non possono contrarre mutui per difetto della garanzia di cui all'art. 1;

b) la somma di L. 350.000 da erogarsi in sussidî per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche per la diagnosi, cura e profilassi della malattia.

Le somme, che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 4.

Nella concessione dei beneficî, di cui agli articoli precedenti, deve darsi la precedenza agli enti che si propongono l'assistenza degli infermi congedati dall'esercito che abbiano contratto l'infezione tracomatosa in servizio militare di guerra.

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1º agosto 1907, n. 636, è obbligatoria per i medici la denuncia di qualunque caso di tracoma riscontrato nelle scuole, istituti di educazione e di cura, opifici industriali e, in genere, nelle collettività.

Ai contravventori sono applicabili le penalità comminate dal predetto articolo 123.

Art. 6.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio dell'esercizio finanziario corrente le variazioni conseguenti ai precedenti articoli.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare » (N. 413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare.

ALLEGATI.

I. — Regio decreto-legge 22 aprile 1920, numero 851.

(Omissis).

Articolo unico.

Al primo e al secondo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483,

modificato dal Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1861, è sostituita la disposizione seguente:

Il contributo di cui all'art. 1 viene corrisposto agli Istituti indicati negli articoli precedenti, nella misura determinata da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'interno e gli Istituti suddetti, e nelle quali sono stabilite le condizioni per il trattamento da usarsi ai tubercolosi ricoverati e la retta giornaliera da corrispondersi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

II. — Decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483.

(Omissis).

Art. 1.

Per la durata della guerra e per tre anni successivi alla pubblicazione della pace, lo Stato concorrerà nei modi indicati negli articoli seguenti, alle spese di assistenza negli appositi Istituti di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, ai quali non debba provvedere l'opera nazionale per gli invalidi della guerra a termini della legge 25 marzo 1917, n. 481, e che per le loro condizioni economiche non possano sostenere in tutto o in parte la spesa di ospedalità.

Art. 2.

Salva la competenza passiva delle spese relative, come viene stabilita negli articoli seguenti, l'accoglimento in cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, può esser fatto, oltre che negli Istituti civili di tipo sanatoriale ed ospedaliero, anche negli altri consimili allestiti dalle amministrazioni militari e dalla Croce Rossa, per i quali non ostino speciali ragioni di servizio.

Le norme di ammissione sono stabilite dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri della guerra e della marina per gli istituti da essi dipendenti.

Art. 3.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per scopo la cura degli infermi, quando abbiano posti disponibili in appositi luoghi o sezioni

ospedaliere hanno l'obbligo di accogliere e curare i riformati per tubercolosi pulmonare anche se questi non abbiano il domicilio di soccorso nel territorio al quale estendono la loro azione a senso delle norme statutarie.

In mancanza di appositi luoghi o sezioni ospedaliere, o nella insufficienza di quelli esistenti, ed all'infuori degli impianti che saranno apprestati dalle Amministrazioni militari e dalla Croce Rossa, sia isolatamente, sia col concorso del Ministero dell'interno, le istituzioni anzidette devono provvedere per l'allestimento di speciali reparti per il ricovero e la cura di tubercolosi.

L'obbligo è dichiarato dal prefetto, intesa l'Amministrazione interessata e sentito il medico provinciale.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso entro trenta giorni ricorso al ministro dell'interno che decide definitivamente.

In caso di rifiuto o di ritardo, il prefetto provvede di ufficio.

In ogni caso le istituzioni hanno diritto ai benefici accordati dal decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, la concessione dei quali può anche essere promossa di ufficio dal prefetto.

Art. 4.

Il contributo di cui all'art. 1 viene corrisposto agli Istituti indicati negli articoli precedenti, nella misura massima di lire cinque per ogni giornata di presenza.

Con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'interno e gli Istituti suddetti, sono stabilite le condizioni per il trattamento da usarsi ai tubercolosi ricoverandi e la retta giornaliera da corrispondersi, la quale, per gli ospedali di istituzioni pubbliche di beneficenza, non può superare di più del quarto quella dei malati comuni ricoverati di autorità nei reparti di medicina di ciascuna istituzione, ai sensi dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le somme iscritte nei bilanci delle Provincie, dei comuni e di ogni altro ente pubblico, per la profilassi e la cura della tubercolosi, non potranno per qualsiasi motivo essere diminuite e dovranno essere impiegate per questi scopi

nei modi che verranno stabiliti dal Comitato provinciale di cui all'art. 6, di accordo con gli enti stessi.

Art. 5.

Il contributo è per metà a carico del Ministero dell'interno, per metà a carico del Ministero della guerra o di quello della marina a seconda che il riformato dal servizio militare per tubercolosi pulmonare, cui la quota viene attribuita, provenga dal R. esercito ovvero dalla Regia marina.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte nei diversi bilanci le variazioni dipendenti dal presente decreto e saranno altresì stanziati le maggiori somme occorrenti per l'esecuzione del decreto stesso nella misura massima di L. 2.000.000 per ciascun esercizio finanziario.

Art. 6.

In ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale antitubercolare, presieduto dal prefetto.

Il Comitato provinciale:

a) promuove la istituzione ed il funzionamento dei congegni antitubercolari necessari ai bisogni locali della profilassi e cura della malattia, in applicazione del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231;

b) veglia alla protezione ed alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, con speciale riguardo ai riformati dal servizio militare, curando che siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della malattia;

c) coordina e disciplina, in un armonico programma di propaganda e di azione, le attività ed iniziative delle istituzioni antitubercolari pubbliche e private della Provincia, anche nei rapporti con gli uffici sanitari comunali, con gli enti locali di beneficenza, nonché coi congegni militari di prevenzione e di cura della tubercolosi.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento del Comitato per ciascuna Provincia sono stabilite dal ministro dell'interno, di con-

certo con i ministri della guerra, della marina e dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, per i rapporti coi servizi di loro rispettiva dipendenza.

Art. 7.

Durante la degenza negli Istituti di cura dei riformati tubercolosi di cui all'art. 1, è corrisposto alle loro famiglie un soccorso giornaliero nella misura stabilita dal decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 » (N. 417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 417).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'assegnazione di lire 30 milioni per provvedere all'esecuzione dei più urgenti lavori di stabilità nei vari fabbricati militari in tutto il territorio del Regno, ad indispensabili lavori di sistemazione degli accasermamenti, compresi quelli nella Sicilia, nella Sardegna e nella Venezia Giulia, alla sistemazione di alcuni parchi di autocarri e di artiglierie e di alcuni depositi di esplosivi.

L'assegnazione di cui sopra sarà iscritta per lire 7.000.000 al capitolo 39 « lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti, miglioramenti agli immobili militari, materiale mobile e servizi speciali del genio » della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e per l'esercizio finanziario 1921-22; per lire 8 milioni al capitolo « costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc. », della parte straordinaria dello stato di previsione predetto e per lire 15.000.000 al capitolo corrispondente a quello ora detto dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-23.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1921-1922 una ulteriore maggiore assegnazione di lire 4.000.000 al capitolo 39 « lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra contro diminuzione di uguale somma dallo stanziamento del capitolo 38 « materiali e stabilimenti d'artiglieria ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8.000.000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma » (N. 435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pub-

blica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo Unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di Lire 8,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi edifici per gl'Istituti della Facoltà medico-chirurgica della R. Università di Roma.

Le detta assegnazione sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica istruzione in parti uguali negli esercizi 1921-922 e 1922-923.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Iscrizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2ª categoria» (N. 399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Iscrizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2ª categoria».

Prego il senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 399).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A, annessa alla presente legge.

Le nuove iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 1922 e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nella tabella B, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'indicazione delle opere idrauliche di seconda categoria, compresa nella tabella C annessa alla presente legge, viene stabilita nei termini espressi nella tabella medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo provvederà a stabilire i perimetri dei comprensori, che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui alla tabella A.

Qualora un nuovo Comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Governo avrà la facoltà di modificare il perimetro preesistente.

È pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con decreto Reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire, fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

(Approvato).

Art. 4.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge, saranno iscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri interessati sarà iscritto nel bilancio dell'entrata.

(Approvato).

TABELLA A

ELENCO DELLE OPERE IDRAULICHE
DA AGGIUNGERE A QUELLE GIÀ CLASSIFICATE NELLA 2^a CATEGORIA

PROVINCIA — CORSO D'ACQUA — DESIGNAZIONE DELLE OPERE.

1. Arezzo - Foenna. — Argini e sponde nel tratto compreso tra l'attuale confine delle opere di 2^a categoria ed il ponte di Palazzolo presso la stazione di Lucignano.
2. Arezzo - Galegno. — Argini e sponde fra lo sbocco del torrente Foenna e la ferrovia Chiusi-Siena.
3. Arezzo - Doccia. — Argine sinistro in corrispondenza del tratto in destra, già classificato in 2^a categoria.
4. Bologna - Fossadone. — Influenta del Quaderna, argini e sponde dal ponte della strada provinciale di Medicina allo sbocco del Quaderna.
5. Bologna - Savena Nuova. — Alveo e sponde in destra e sinistra dell'argine, dal Cavedone di S. Rufillo al suo sbocco in Idice, per la estesa di metri 6200.
6. Chieti e Teramo - Pescara. — Argini e sponde in destra e sinistra dalla confluenza del Fontecchio alla Scala di S. Valentino.
7. Mantova e Cremona - Canale collettore delle acque alte della bonifica Cremonese - Mantovana. — Arginature e sponde in destra e sinistra, dallo sbocco in Oglio a S. Pietro di Gazzuola fino al termine delle arginature stesse e precisamente al costruendo ponte per la comunale Bozzolo-Cividale. Estesa metri 15,600.
8. Firenze - Elsa. — Argini e sponda sinistra, dal Rio Riosoli alla fornace Gazzarini m. 1575,40.
9. Forlì - Fiumicino. — Argini e sponde in destra e sinistra, da Savignano al mare.
10. Forlì - Montone. — Argini e sponde in destra, dal ponte della strada nazionale n. 34, fino al rilevato della ferrovia Bologna-Ancona, per una estesa di metri 1650, ed in sinistra dal ponte suddetto al confine colla provincia di Ravenna, per una estesa di m. 6750.
11. Forlì e Ravenna - Ronco. — Argini e sponde in destra dal ponte di Coccolia superiormente fino alla Casona per una estesa di metri 4500 ed in sinistra dal confine interprovinciale superiormente fino alla Casona medesima per un'estesa di metri 3500.
12. Mantova - Seriola d'Acquanegra. — Argine destro, dal suo incontro con l'argine dell'Oglio fino al molino Piazza presso l'abitato di Acquanegra e argine sinistro dall'incontro coll'argine dell'Oglio, in corrispondenza del ponte di ferro, fino all'abitato di Acquanegra. Inoltre, argine destro dall'impigliatura superiore dell'argine sinistro del Chiese sul confine del comune di Asola, fino al ponte della provinciale Asola-Acquanegra.
13. Mantova - Oglio. — Opere di completamento e sistemazione dell'arginatura sinistra, dalle alture a monte dell'abitato S. Michele in Bosco alla rampa di accesso all'argine di 2^a categoria che ha inizio alla rampa stessa.
14. Pesaro - Metauro. — Argini nell'ultimo tratto a partire dalla foce fino ad una linea che unisca la Casa Gramiccia, in sinistra, a quella Monti, in destra, per una estesa di km. 5.
15. Ravenna - Lamone. — Argini e sponde in sinistra dall'attuale limite superiore della 2^a categoria in corrispondenza alla via Emilia, fino a circa metri 3500 a monte di detta via presso il confine Foschini-Brussi; in destra dall'attuale suddetto limite fino alla confluenza con il torrente Marzeno, per una estesa di metri 1000.

16. Ravenna - Marzeno. — Argini e sponde in destra dalla confluenza col Lamone fino alla chiusa dell'Isola superiormente alla confluenza medesima per una estesa di metri 2000.
17. Ravenna - Savio. — Argini e sponde in destra da metri 2630 sotto la strada Romea alla foce in mare, ed in sinistra da metri 810 sotto la strada medesima alla detta foce.
18. Roma - Tevere. — Sponda destra dal ponte fluviale allo sbocco del Fosso della Magliana.
19. Venezia - Livenza. — Argini e sponde in sinistra dal canale delle Navi fino al canale Veraggio.
20. Venezia - Canale delle Navi. — Opere di interclusione dall'incile allo sbocco del Taglio Nuovo in Riello mediante chiaviche e chiuse a panconi.
21. Venezia - Canale Riello. — Argini e sponde in destra e sinistra dall'incile al suo sbocco presso Volta Bocca.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
DE NICOLA.

TABELLA B.

ELENCO DELLE OPERE DA CANCELLARSI DAGLI ATTUALI ELENCHI
DI QUELLE DI 2^a CATEGORIA

1. Mantova Cremona - Colatore Novarolo. — Argini e sponde in destra e sinistra, dal confine delle due provincie di Cremona e Mantova presso Rivarolo Fuori, alle foci in Oglio a Bocca Chiavica e S. Matteo delle chiaviche; ed argini degli influenti rigurgitati fino al limite del rigurgito.
Nota. Vedi legge 22 dicembre 1910, n. 919.
2. Padova - Canale Restara. — Argini e sponde in destra e sinistra, dall'origine al sostegno Restara sulla destra del Canal d'Este, fino alla confluenza del Brancaglia presso Pra, ad eccezione del sostegno di Pra allo sbocco del Canale Brancaglia.
Nota. Vedi Regio decreto 29 agosto 1875, n. 2686.
3. Treviso - Torrente Monticano. — Argine destro abbandonato, dal principio della nuova inalveazione all'antico sbocco in Livenza.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
DE NICOLA.

TABELLA C.

ELENCO DELLE OPERE IDRAULICHE CLASSIFICATE IN 2^a CATEGORIA
DA DESIGNARSI IN MODO PRECISO

1. Bologna - Reno. — Argini e sponde in destra e sinistra dal Trebbo fino al rilevato della ferrovia Bologna-Modena.
Nota. Sostituisce quella indicata al n. 13 della tabella A della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

2. Grosseto - Albegna. — Argini e sponde, dalla foce in mare risalendo in destra sino allo sbocco del torrente Patrignone e da quivi, lungo questo torrente, sino alla Doganella ed in sinistra sino all'altura della Marsigliana.

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 32 della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

3. Grosseto - Ombrone. - Sponda destra della Steccaia di Poggio Cavallo al mare e corrispondente argine dal ponte Turo al suo estremo inferiore per la lunghezza di metri 17,860.

Nota. Sostituisce quella indicata nel Regio decreto di classifica 29 settembre 1867, n. 3948.

4. Grosseto - Osa. — Argini e sponde dalla foce in mare risalendo in destra sino all'altura della Casa Melosella ed in sinistra sino al Poggio Querciolaie.

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 33 della tabella 2 della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

5. Grosseto - Sovata. — Argine e sponde, dall'origine delle opere idrauliche attualmente classificate presso il ponte di Sasso risalendo in destra, fino alle alture insommergibili a valle del rilevato della ferrovia Pisa-Roma, ed in sinistra pure fino alle alture insommergibili subito a monte del rilevato medesimo.

6. Pisa - Arno. — Argini e sponde a destra e sinistra dal confine della provincia con quella di Firenze fino alla foce in mare.

Nota. Sostituisce la denominazione del Regio decreto 12 gennaio 1868, n. 4184.

7. Rovigo - Cavo S. Stefano. — Argini e sponda destra, dal Bastione S. Michele al Cavo S. Stefano.

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 11 della tabella B della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

8. Torino - Po. — Argini e sponde in destra, dal Ponte di Carignano a quello di Moncalieri comprese le arginature di rigurgito lungo il torrente Banna ed in sinistra dalla Cascina Belvedere al ponte di Moncalieri, comprese le arginature di rigurgito lungo il torrente Chisola dalla confluenza del medesimo sul Po sino alla provinciale Torino-Carignano.

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 72 della tabella A della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
DE NICOLA.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici della città di Livorno » (N. 425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici della città di Livorno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 425).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. I motivi per i quali l'Ufficio centrale propone l'approvazione di questo progetto sono esposti nella relazione e sarebbe inutile ripeterli.

L'Ufficio centrale desidera soltanto che il ministro dia assicurazione di accettare le raccomandazioni che esso ha creduto opportuno di rivolgergli. In primo luogo l'Ufficio centrale raccomanda all'onorevole ministro di vigilare affinché la spesa per la costruzione di questo edificio, costruzione che è affidata al comune di Livorno, sia mantenuta nei limiti della previsione: questo non dovrebbe essere difficile, in quantochè la spesa di cinquecentomila lire del progetto primitivo è stata elevata a quattro milioni.

Un'altra preghiera rivolge l'Ufficio centrale all'onorevole ministro ed è quella di sottoporre senz'altro il progetto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ciò che normalmente avrebbe dovuto esser fatto prima di stipulare la convenzione col comune di Livorno.

Con queste raccomandazioni l'Ufficio centrale propone l'approvazione del disegno di legge.

FULCI, *ministro delle poste e telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *ministro delle poste e telegrafi*. Io dichiaro formalmente di accettare le raccomandazioni dell'Ufficio centrale; sarà mia cura far vigilare perchè le somme preventivate non siano sorpassate. Sottoporro il progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici a cui non fu sottoposto prima della stipulazione della convenzione, come rileva l'onorevole relatore,

ma avverto che la convenzione non fu stipulata da me.

SUPINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire quattro milioni (lire 4,000,000) per la costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno.

La detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata col municipio di Livorno il 29 dicembre 1921.

(Approvato).

CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI ED IL MUNICIPIO DI LIVORNO PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO AD USO DEI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI NELLA CITTÀ DI LIVORNO.

Premesso che mediante contratto in data 12 dicembre 1916, stipulato fra il Ministero delle poste e dei telegrafi ed il Municipio di Livorno fu stabilito che il Municipio di Livorno avrebbe costruito un palazzo ad uso dei servizi postali e telegrafici, che il Ministero avrebbe poi preso in affitto per il canone annuo di lire 28,500;

che in seguito ai sensibili rincari verificatisi nel costo dei materiali e della mano d'opera il Municipio chiese che fosse riveduto il contratto stipulato e che la quota di affitto fosse elevata a lire duecentomila annue così calcolata in base al nuovo e maggiore costo dell'opera e che, non avendo il Ministero aderito a tale richiesta, il Municipio ebbe a dichiarare che sarebbe stato, suo malgrado, costretto a sospendere i lavori di costruzione dell'edificio e ad aderire ad offerte avute per la vendita dell'area e della parte di costruzione già eseguita;

che il Ministero delle poste e dei telegrafi, nell'intendimento di non privare la città di Livorno di una nuova e decorosa sede per i servizi postali e telegrafici, e di dare a questi una conveniente sistemazione, è venuto nella determinazione di assumere per conto proprio la costruzione dell'edificio anzidetto, incaricando il Municipio di Livorno dell'esecuzione dei lavori, e rescindendo in pari tempo il precedente contratto d'affitto.

Tutto ciò premesso, in questo giorno 29 dicembre 1921 fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata da S. E. l'onorevole professore gran croce Vincenzo Giuffrida, ministro delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Livorno, rappresentato dal suo sindaco professor Uberto Mondolfi di Rodolfo, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 30 ottobre 1921 approvata dall'autorità tutoria il 10 dicembre 1921, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

È revocato ed annullato, in ogni suo effetto, il contratto stipulato il 12 dicembre 1916 fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e il comune di Livorno, per l'affitto della durata di nove anni di un nuovo edificio che il predetto comune avrebbe dovuto costruire ad uso dei servizi postali e telegrafici.

Art. 2.

Il comune di Livorno assume la costruzione del nuovo edificio postale e telegrafico in conformità del progetto in data 9 luglio 1921 compilato dall'Ufficio tecnico comunale, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale progetto, che importa una spesa prevista di lire 4,000,000 dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

All'entrata in vigore della presente convenzione sarà proceduto dall'Ufficio del Genio civile di Livorno, in contraddittorio con l'Ufficio tecnico comunale, alla determinazione dell'importo dei lavori compiuti finora prendendo per base la contabilità dei lavori stessi ed il contratto stipulato, a suo tempo, dal comune con la Ditta assuntrice dell'opera. Tale importo, che

risulterà da uno stato di avanzamento dei lavori, firmato dall'ingegnere capo del Genio civile di Livorno e sottoscritto, per accettazione, dal sindaco di Livorno, sarà versato in un'unica rata dall'Amministrazione dello Stato al Comune, restando inteso che nulla sarà dovuto per l'area, la quale viene dal Municipio ceduta gratuitamente allo Stato quale quota di concorso nell'opera.

Art. 4.

Successivamente alla prima rata di cui all'articolo precedente, saranno effettuati dallo Stato al Municipio, pagamenti in acconto ogni volta che, dallo stato di avanzamento dei lavori compilato dall'Ufficio tecnico comunale e controvisitato dall'ufficio del Genio civile, risulti che i medesimi abbiano raggiunto l'importo netto di lire 300,000 depurato delle ritenute di garanzia di cui all'articolo 38 del Capitolato generale 28 maggio 1895. Tali ritenute saranno corrisposte insieme alla rata di saldo dopo il collaudo dell'opera da eseguirsi nel tempo indicato dal Capitolato speciale d'appalto, e nei modi prescritti dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Art. 5.

L'alta sorveglianza ed il controllo dei lavori sono devoluti all'Ufficio del Genio civile di Livorno per conto ed a spese dello Stato. Il Comune, dal canto suo, dovrà provvedere alla direzione dei lavori stessi e alla tenuta della contabilità con le imprese assuntrici, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del Genio civile. L'Amministrazione dello Stato si manterrà estranea alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del Genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e dai contratti d'appalto. Tutti gli accordi però che venissero eventualmente conclusi tra comune e imprese, e che producessero un aumento della spesa prevista, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 6.

Le eventuali divergenze tra l'Amministrazione dello Stato e il Comune, che non potessero risolversi per amichevoli trattative, saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale 28 maggio 1895 sopracitati.

Art. 7.

Del progetto saranno scambiate fra le parti contraenti copie autentiche debitamente controfirmate. L'originale rimarrà presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Sarà però sempre in facoltà del Ministero stesso di ordinare varianti nella distribuzione dei locali interni.

Art. 8.

La presente convenzione e tutti gli eventuali altri atti che si facessero in relazione o in conseguenza di questa fra Stato e Comune saranno esenti da bollo e registrati gratuitamente.

Art. 9.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatto in triplo originale letto e sottoscritto in Roma il giorno mese ed anno come sopra.

VINCENZO GIUFFRIDA
UBERTO MONDOLFI.

PRESIDENTE. Questo di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di 3 milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra » (N. 337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 che autorizza la cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie fino alla concorrenza di 3 milioni di lire mutui di favore

per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza della somma di tre milioni di lire, mutui per l'acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione, l'ampliamento e il restauro di fabbricati e l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

ALLEGATO.

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1660.

(Omissis).

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie, fino alla concorrenza della somma di lire tre milioni, mutui estinguibili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, destinati all'acquisto di terreni e fabbricati, alla costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati e all'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Con decreti del Ministero per l'agricoltura, su domanda dell'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, gli interessi delle somme mutuate saranno assunti dallo Stato e saranno a carico del bilancio del Ministero per l'agricoltura, restando a carico delle provincie mutuatarie la quota per l'ammortamento del capitale.

Il versamento delle quote a carico dello Stato a titolo d'interessi sarà fatto, pure in quote annue, direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Salvo quanto è disposto dal presente decreto, nulla è mutato alle norme che regolano i prestiti della Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del ministro del tesoro, sarà assegnata, ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per il Mi-

nistero di agricoltura la somma necessaria per il pagamento degli interessi sui mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del presente decreto-legge.

Art. 2.

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati e restaurati coi prestiti contratti in base al presente decreto-legge, abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso, tranne se tale mutamento sia consentito dal Ministero di agricoltura, questo avrà diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'ente mutuuario e potrà rivalersi contro l'ente stesso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito verso la Cassa dei depositi e prestiti, la quale continuerà a riscuotere dal Ministero predetto il concorso su accennato fino al termine dell'ammortamento del mutuo stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FAINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA. È indubitato che il sentimento che ha promosso questo progetto di legge merita tutta l'approvazione del Senato; ma io mi vorrei permettere di fare qualche osservazione suggeritami dalla lunga pratica della vita agricola. L'esperienza ha provato da molto tempo che il miglior modo di venire in aiuto agli orfani dei contadini morti in guerra non è quello di toglierli dalla famiglia e dalla campagna per riunirli in un convitto: questi giovani faranno ottima prova negli studi, ma usciti dal convitto, si daranno a qualsiasi occupazione fuorché ritornare ai campi come contadini.

È così diversa la vita del contadino, piccolo proprietario o affittuario, coltivatore diretto o mezzadro, da non essere possibile che giovani abituati alla vita regolare del convitto, tornino nella famiglia donde sono venuti; peggio poi se sono orfani perchè allora non hanno una famiglia a cui tornare.

A me pare che mentre lo scopo è utilissimo il mezzo non corrisponde allo scopo; conosco un po' queste colonie, soprattutto quelle che sono fra le migliori e si trovano nella mia provincia e intorno a Roma: alludo a quelle dei così detti giovani lavoratori, di Città di Castello, di Colle Strada a Perugia e del Gianicolo a Roma ottimamente dirette. Ma che cosa si deve fare di questi ragazzi?

Prima si era pensato di farne dei fattori o agenti di campagna; ma già le scuole pratiche di agricoltura versano sul mercato un numero di allievi superiore alla domanda, che non trovano un collocamento; uscendo dalle colonie agricole è probabile che un certo numero dei nostri orfani educati a tale scopo riescano ad occuparsi ma con corredo di cognizioni inferiore a quelle impartite dalle scuole pratiche di agricoltura. Poi si è pensato, ed è stata una vera trovata, vista l'impossibilità di rimandare questi ragazzi a fare i contadini, ad una via di mezzo. Così al Gianicolo se ne fanno dei giardinieri, degli ortolani o frutticultori, che sono specializzazioni agricole, ma non veri agricoltori.

I tre istituti collegati fra loro prendono gli orfani bambini e li portano a Città di Castello, poi li passano a Colle Strada, e infine al Gianicolo in Roma, ma certamente, come dice la relazione, è difficile istituire molte colonie per produrre giardinieri e ortolani. Non bisogna dimenticare che questi giovani, abbandonata la famiglia di origine, devono collocarsi isolati ed i giardinieri possono riescirvi con una certa facilità, meno facilmente gli ortolani. Ora perchè limitare questo progetto di legge esclusivamente all'impianto di colonie agricole?

Vi sono molte altre opere, e tutte a vantaggio dell'educazione agricola degli orfani di contadini che potrebbero profittarne, mentre lo stesso relatore dice, che difficilmente si troveranno provincie disposte a contrarre mutui all'unico scopo di fondare queste colonie.

È meglio allargare il campo; quindi proporrei di dire « all'impianto di colonie agricole e in genere a opere che abbiano per iscopo l'istruzione e l'educazione agricola degli orfani dei contadini morti in guerra ». È un emendamento che non turba l'economia della legge, ma la rende più pratica, mentre come è, incoraggiamo

un'opera, ottima per sentimento, ma che non corrisponde al fine che vorrebbe raggiungere.

Domando all'onorevole ministro e al relatore che cosa ne pensino.

DE VITO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Io vengo nelle osservazioni fatte con tanto senno dal senatore Faina, però mi permetto fargli rilevare che, accettando l'emendamento da lui proposto, si verrebbe ad estendere la portata della legge in un senso che io non ho elementi di valutare. Quindi, ove l'onorevole Senato non preferisca di rinviare la discussione ad altra seduta con l'intervento dei ministri competenti, pregherei il senatore Faina a non opporsi che sia intanto convertito in legge il decreto come è formulato, salvo vedere se sia il caso di estenderlo con altra disposizione di legge.

PRESIDENTE. Se l'ufficio centrale non è in grado di dare un risposta, credo che senza inconvenienti la discussione potrebbe essere rinviata alla prossima tornata.

Il Governo non si oppone al rinvio?

DE VITO, *ministro della marina*. No.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore Faina di presentare l'emendamento alla presidenza perchè possa essere stampato e distribuito.

La discussione sul disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti per gli stipendi e l'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina; conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina; conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea ». (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti

per gli stipendi e l'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina; Conversione in legge del Regio decreto in data 1° febbraio 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina; Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 novembre 1919, n. 2142, 1° febbraio 1920, n. 116, e 13 marzo 1921, n. 323, concernenti gli stipendi e l'indennità professionale agli ufficiali della Regia Marina.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Gli stipendi per gli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente sono stabiliti, sulla base del grado e dell'anzianità di servizio da ufficiale, dalle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina.

L'anzianità da ufficiale, agli effetti del presente decreto per i Corpi della Regia marina, escluse le eccezioni di cui ai seguenti capoversi, è computata dalla data di nomina ad ufficiale o dal ventiseiesimo anno di età per coloro che, anteriormente alla loro nomina, abbiano prestato servizio utile a pensione, tenuto conto in ogni caso, delle deduzioni previste all'articolo 2.

Per gli ufficiali macchinisti di vecchio reclutamento (scuola macchinisti e reclutamenti speciali col grado iniziale di sottufficiale) l'anzia-

nità di servizio effettivo da ufficiali è computata aggiungendo al tempo trascorso nei gradi da ufficiale quello compiuto nei gradi di sottufficiale macchinista.

L'anzianità da ufficiale per quelli del Corpo delle Capitanerie di porto è computata dalla data di nomina a guardiamarina se provenienti dai tenenti di vascello; dalla data della loro nomina con Regio decreto ad impiegato nello stesso Corpo, per gli altri.

Art. 2.

Nel computo dell'anzianità da ufficiale di cui all'articolo precedente si deve dedurre:

1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto di legge penale, se questo tempo superi un mese;

2° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3° Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4° Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporanee non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

Art. 3.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente, per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli stati nominati ufficiali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari o equipollenti saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiale giusta l'articolo 1, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di due.

Art. 4.

Indipendentemente dalle promozioni, l'ufficiale in servizio attivo permanente acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore a quello che già percepisce nel grado in cui si trova, al compimento dell'anno di servizio da

ufficiale (computato come è detto all'articolo 1) indicato dalle tabelle in corrispondenza di ogni stipendio.

Per effetto delle promozioni l'ufficiale acquista diritto a quello degli stipendi stabiliti dalle tabelle, pel grado a cui è promosso corrispondente alla sua anzianità di servizio da ufficiale (da computare come sopra) salvo sempre, ad ogni modo, il diritto di percepire almeno lo stipendio iniziale del nuovo grado.

Art. 5.

La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o di promozione, comincia dal 16 di ogni mese se la data del decreto è compresa fra il 1° ed il 15, ovvero dal primo del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese.

Art. 6.

In ogni grado l'ufficiale acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore, dal 16 del mese, oppure dal 1° del mese successivo, secondo che egli compie tra il 1° e il 15 del mese, oppure dopo il 15, gli anni di servizio da ufficiale (computati come è detto all'articolo 1°) indicati nella tabella in corrispondenza del detto stipendio immediatamente superiore. L'ammissione al maggiore stipendio deve essere stabilita con apposito decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 7.

È stabilita per gli ufficiali di vascello, ufficiali di vascello specialisti di armi navali, macchinisti, del Genio navale, dei Corpi sanitario e di Commissariato l'indennità professionale di cui alla tabella C, annessa al presente decreto, in sostituzione dell'indennità d'arma prevista dalla legge 5 luglio 1882, n. 853, serie 3^a, e successive varianti.

Essa è sospesa in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso nonchè agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

Agli ufficiali di vascello, ufficiali di vascello specialisti di armi navali, ufficiali macchinisti di nuovo reclutamento (Regia Accademia Navale) ed agli ufficiali commissari l'indennità professionale è dovuta solamente quando ab-

biano compiuto 4 anni di anzianità da ufficiale, computata come è detto all'articolo 1.

Gli ufficiali di complemento di tutti i Corpi della Regia marina non hanno diritto all'indennità professionale durante il servizio di prima nomina compiuto per soddisfare i loro obblighi di leva. Durante l'ulteriore servizio però percepiscono l'indennità con le stesse modalità stabilite per gli ufficiali del medesimo Corpo del servizio attivo permanente.

Agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea, titolo equipollente o diploma rilasciato da istituti superiori, in ingegneria, elettrotecnica, meccanica, costruzioni aeronautiche, scienze fisiche, chimiche e matematiche, sarà dovuta l'indennità professionale annua di lire 1,500 anzichè quella stabilita dalla tabella C.

Art. 8.

Nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto sono abolite le suddivisioni in classi dei gradi corrispondenti a tenente, capitano e tenente colonnello. La denominazione dei loro gradi è quella stabilita pel Corpo di Commissariato sostituendo all'attributo di *commissario* quello di *porto*.

Art. 9.

Agli ufficiali richiamati dal congedo è computata come anzianità di servizio agli effetti dello stipendio, la durata complessiva del servizio prestato da ufficiale giusta l'articolo 1^o, sia prima dell'eventuale cessazione dal servizio attivo, sia dopo, in occasione di temporanei richiami.

Ad essi pertanto compete lo stipendio risultante dalle tabelle A e B, annesse al presente decreto in corrispondenza del loro grado e della loro anzianità di servizio (computata quest'ultima nel modo suddetto) salvo facoltà di optare per lo stipendio dovuto all'ufficiale in servizio attivo permanente avente eguale grado ed eguale durata di servizio prestato nel grado stesso a norma dell'articolo 1.

Agli ufficiali in congedo che sono provvisti di pensione e a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria provvisti di pensione e di indennità annua di posizione ausiliaria è dovuta solo la

differenza fra lo stipendio loro spettante come è detto al capoverso precedente e, rispettivamente, la pensione o il complesso tra la pensione e l'indennità di posizione ausiliaria.

Agli ufficiali eventualmente richiamati dal congedo provvisorio è dovuta la differenza tra lo stipendio spettante come è detto al secondo capoverso e i tre quinti dello stipendio che già percepiscono in congedo provvisorio.

Agli ufficiali richiamati spetta pure l'indennità professionale di cui alla tabella C in quanto appartengano ai Corpi in essa contemplati e con le norme stabilite dall'articolo 7 del presente decreto.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1^o maggio 1919. Con la stessa data sono abrogate le disposizioni relative all'indennità d'arma nonchè quelle del decreto luogotenenziale, n. 770, in data 17 maggio 1919.

Le indennità d'arma e quelle percepite in base a quest'ultimo decreto dal 1^o maggio 1919 in poi dovranno essere defalcate dagli assegni arretrati dovuti per effetto del presente decreto, anche se le indennità di cui al decreto luogotenenziale, n. 770, del 17 maggio 1919, non fossero state percepite perchè gli ufficiali erano forniti di indennità di guerra o di missione all'estero.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto n. 815, in data 25 maggio-1915, e dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale, numero 1181, in data 25 luglio 1915, nonchè tutte le altre contrarie al presente decreto. Le indennità di cui ai decreti menzionati nel presente comma nonchè quella d'arma per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi percepite dal 1^o maggio 1919, non saranno restituite.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 11.

Gli ufficiali delle categorie in congedo in servizio all'entrata in vigore del presente decreto potranno optare per lo stipendio dovuto agli ufficiali in servizio attivo permanente aventi la stessa anzianità di grado, indipendentemente

dalla durata complessiva del servizio prestato nel grado stesso a norma dell'articolo 1º, e ciò in deroga al disposto dell'articolo 9.

Questa disposizione ha vigore sino al loro collocamento o ricollocamento in congedo; in occasione di nuovi richiami si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 12.

Gli ufficiali del servizio attivo permanente e quelli delle categorie in congedo tuttora in servizio che per effetto del presente decreto, dovrebbero conseguire sullo stipendio di cui attualmente godono (compreso l'aumento del decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, numero 107), un aumento di stipendio inferiore a lire 2000 se ufficiali inferiori, lire 1600 se ufficiali superiori, e lire 1200 se ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti, percepiranno la differenza per raggiungere tale aumento di lire 2,000, lire 1,600 e lire 1,200 a titolo di assegno personale da considerarsi ad ogni effetto, come stipendio e da corrispondersi fino a che l'ufficiale, in ragione della propria anzianità di servizio, o per promozione, non si trovi ad avere diritto a stipendio uguale o superiore.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo tuttora in servizio la disposizione del presente articolo ha vigore finchè saranno collocati o ricollocati in congedo. In occasione di nuovi richiami si applicheranno loro le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 13.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente aventi meno di 18 anni di anzianità da ufficiale computata come è detto all'articolo 1º che per effetto del presente decreto dovrebbero conseguire un aumento di stipendio superiore a lire 2500 percepiranno l'aumento stesso soltanto sino al limite di detta somma. Per quelli aventi 18 o più anni di anzianità da ufficiale come sopra computata, tale limite sarà di lire 3.000.

Ad essi però è concessa l'abbreviazione di due anni nei successivi periodi di aumento di stipendio per tante volte quante sono necessa-

rie per raggiungere lo stipendio che loro compete, in base al loro grado ed alla loro anzianità da ufficiale computata come è detto all'articolo 1.

Qualora in tal modo non potessero raggiungere questo stipendio almeno tre anni prima del rispettivo limite d'età, sarà concessa l'abbreviazione di tre anni, anzichè di due nei successivi periodi di aumento di stipendio, e se neppure con questa abbreviazione potessero raggiungere lo stipendio loro spettante, questo sarà in ogni caso loro corrisposto tre anni prima del rispettivo limite di età.

Gli aumenti di stipendio per ogni abbreviazione saranno corrisposti nella stessa misura di quelli periodici normali stabiliti per ciascun grado e pei periodi da abbreviarsi fino a che l'ufficiale non abbia raggiunto lo stipendio dovutogli in relazione al proprio grado ed anzianità.

Art. 14.

Gli ufficiali delle categorie in congedo attualmente in servizio i quali pure per effetto del presente decreto dovessero conseguire un aumento di stipendio superiore a lire 2,500 o lire 3,000 di cui all'articolo 13 percepiranno rispettivamente l'aumento stesso sino ai limiti di dette somme. Anche ad essi, finchè sono nell'attuale loro servizio è concessa l'abbreviazione di cui al 2º comma dell'articolo 13 fino a raggiungere, (se la permanenza nell'attuale servizio lo permetta), lo stipendio che sarebbe loro spettato se la limitazione non fosse avvenuta.

Art. 15.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a lire 13,200.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale un testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per la Regia Marina.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

TABELLA A.

Stipendi per gli ufficiali della Regia marina.

Anzianità da ufficiale (1) Anni	Guardia marina	Sottoten. di vascello	Tenente di vascello	Capitano di corvetta	Capitano di fregata	Capitano di vascello	Sotto Ammiraglio	Contro Ammiraglio	Vice Ammiraglio	Ammiraglio
o gradi corrispondenti										
0	4000									
1	4400								
2	4800	5600							
3	4800								
4	4800								
5	4800									
6	5600	6400	7200						
7	5600								
8	5600								
9	5600									
10	6400	7200	8000	8400					
11	6400								
12	6400								
13	6400									
14	7200	8000	8800	9200	9800				
15	7200								
16	7200								
17	7800	8800	9600	9800	10400	10800			
18	7800								
19	7200
20
21	8400	9600	10000	10400	11000	12000	13100		
22
23
24
25	10600	11000					
26
27
28	11500	11600	12600			
29	13700	15500	
30
31	12200	13200			
32
33	14300	16500	
34
35
36	15300		
37
38
39	17500	
40
41	18200
42

Lire 18200 oltre l'assegno personale di lire 3000.

(1) Per gli ufficiali macchinisti del vecchio ordinamento (scuola macchinisti e reclutamenti speciali col grado iniziale di sottufficiale) negli anni di anzianità da ufficiale saranno computati anche quelli trascorsi nei gradi da sottufficiale macchinista.

L'anzianità da ufficiale per coloro che anteriormente alla nomina da ufficiale prestarono servizio utile a pensione sarà computata dal 26° anno di età.

Per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto l'anzianità da ufficiale sarà computata, se provenienti dai tenenti di vascello dalla data di nomina a guardiamarina, per gli altri dalla data di nomina con Regio decreto ad impiegato nello stesso Corpo.

TABELLA B.

Stipendi per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Anzianità da ufficiale — Anni	Sottotenente	Tenente	Capitano
0.	5600		
1.			
2.	6400	7200
3.			
4.	6400		
5.	7200	8000
6.			
7.			
8.	7200	8000	8600
9.			
10.			
11.	8400	9200
12.			
13.			
14.	9600

NB. — L'anzianità da ufficiale per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi è computata dalla nomina ad ufficiale. E computata dal 26° anno di età per la concessione degli aumenti massimi di stipendio previsti dall'articolo 13.

TABELLA C.

Indennità professionale per gli ufficiali di vascello, ufficiali specialisti di armi navali, macchinisti del Genio navale e dei Corpi sanitario e di Commissariato.

GRADI (2)	Ufficiali di vascello (1)	Ufficiali di vascello specialisti armi navali (1) (3)	UFFICIALI				
			Macchinisti		Genio Nava'e	Corpo sanitario	Corpo Commis- sariato (1)
			Vecchio ordi- namento	Provenienti Accademia Navale (1)			
Ufficiali di tutti i gradi	600	1000	1500	1500	400
Capitano di corvetta e gradi su- periori	..	1000	1200				
Tenente di vascello e subalterni	..	800	1000				

NOTE

(1) Agli ufficiali di vascello, ufficiali di vascello specialisti di armi navali, ufficiali macchinisti provenienti dalla Regia Accademia Navale ed agli ufficiali commissari, l'indennità professionale è corrisposta soltanto quando abbiano compiuto quattro anni di anzianità da ufficiale.

(2) Gli ufficiali di complemento di tutti i Corpi della Regia marina non percepiscono l'indennità professionale durante il servizio di prima nomina che compiono per soddisfare i loro obblighi di leva.

Durante l'ulteriore servizio percepiranno l'indennità quelli dei Corpi cui essa spetta in base alla presente tabella con le stesse modalità stabilite per gli ufficiali del S. A. P.

(3) Agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea, titolo equipollente o diploma rilasciato da Istituto superiore in ingegneria, elettrotecnica, meccanica, costruzioni aeronautiche, scienze fisiche chimiche e matematiche sarà loro dovuta l'indennità professionale annua di lire 1500 anziché quella stabilita dalla presente tabella.

II. — *Regio decreto legge 1^o febbraio 1290, n. 116.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Le tabelle A e B allegate al decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, sono sostituite da quelle qui annesse.

L'anzianità da ufficiale per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi è computata dal loro 28^o anno di età.

Agli ufficiali di vascello per la cui ammissione alla Regia Accademia navale fu richiesto il possesso della licenza liceale o di Istituto tecnico, od altro titolo di studio superiore, quando abbiano seguito un corso normale anche in parte per il conseguimento della nomina, l'anzianità da ufficiale è computata con un anno di anticipo rispetto alla data della loro nomina ad ufficiale.

Art. 2.

Gli attuali capitani di corvetta, capitani di fregata ed ufficiali di grado corrispondente, qualunque sia la loro anzianità, non potranno conseguire uno stipendio inferiore alle lire 8.600 e 9.000 rispettivamente.

Art. 3.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a lire 14,000.

Art. 4.

Al 3^o e 4^o comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, sono sostituiti i seguenti:

« Agli ufficiali richiamati dal congedo che sono provvisti di pensione ed a quelli richia-

mati dalla posizione ausiliaria è dovuto l'intero stipendio loro spettante ai sensi del capoverso precedente, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario.

« Del pari agli ufficiali eventualmente richiamati dal congedo provvisorio è dovuto l'intero stipendio loro spettante, come è detto al secondo capoverso, restando sospeso il pagamento dei tre quinti di stipendio inerenti alla posizione di congedo provvisorio.

« Il ministro della marina, di concerto con quello del tesoro, è autorizzato ad effettuare il passaggio dei fondi fra i capitoli del proprio bilancio sul quale debbono gravare le spese derivanti dalla applicazione del presente articolo».

Art. 5.

L'ultimo capoverso dell'articolo 10, è sostituito dal seguente, limitatamente all'ultimo periodo:

« Le indennità di cui ai decreti citati nel presente comma, nonché quella d'arma per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e l'indennità d'arma percepita dal 1^o maggio 1919 in poi dagli ufficiali menzionati al 3^o capoverso dell'articolo 7 non saranno restituite ».

Art. 6.

Le disposizioni del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, nonché quelle del presente decreto, agli effetti dei nuovi stipendi, hanno decorrenza dal 1^o maggio 1919.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

TABELLA A.

Stipendi per gli ufficiali della Regia marina, esclusi quelli del Corpo R. equipaggi.

Anzianità da ufficiale Anni (1)	Guardia marina	Sottoten. di vascello	Tenente di vascello	Capitano di corvetta	Capitano di fregata	Capitano di vascello	Sotto Ammira- glio	Contro Ammira- glio	Vice Ammira- glio	Ammira- glio
	e gradi corrispondenti									
0	4000									
1		4400								
2									
3		4800								
4									
5	4800									
6										
7										
8	5600	6400							
9										
10	5600									
11										
12	6400	7200	8000						
13										
14										
15	6400									
16	7200	8000	8800	9200					
17										
18										
19		7800	8800							
20	7200	9600	9800	10500	11500			
21										
22	8400	9600	9800	10000					
23										
24	10000	10500	11500	12500	13600		
25										
26	10600	11300					
27										
28	12000	12500	13500			
29								14600	15500	
30										
31	13000	14000			
32										
33	15600	16500	
34										
35										
36	16100		
37										
38	17500	
39										
40										
41	18200	

Lire 19300 oltre l'assegno personale di lire 3000.

(1) Per gli ufficiali macchinisti del vecchio ordinamento (scuola macchinisti e reclutamenti speciali col grado iniziale di sottufficiale) sugli anni di anzianità da ufficiale saranno computati anche quelli trascorsi nei gradi da sottufficiale macchinista o meccanico.

L'anzianità da ufficiale per coloro che anteriormente alla nomina a ufficiale prestarono servizio utile a pensione sarà computata dal 26° anno di età.

Per gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto l'anzianità da ufficiale sarà computata, se provenienti dai tenenti di vascello dalla data di nomina a guardiamarina, per gli altri dalla data di nomina con Regio decreto ad impiegato nello stesso corpo.

TABELLA B.

Stipendi per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Anzianità da ufficiale (1) — Anni	Sottotenente	Tenente	Capitano
0	5600		
1			
2	..	6400	7200
3			
4	6400		
5	..	7200	8000
6			
7			
8	7200	8000	8600
9			
10			
11	..	8400	9200
12			
13			
14	9600

(1) L'anzianità da ufficiale per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi è computata dal loro 28° anno di età.

III. — Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 323.

(Omissis).

Art. 1.

L'indennità professionale di lire 1500 annue, stabilita per il Corpo del Genio navale e per il Corpo sanitario della Regia marina, con

la tabella C, annessa al Regio decreto n. 2142, del 2 novembre 1919, è elevata a lire 2500 annue da concedersi a tutti gli ufficiali degli accennati Corpi di qualsiasi grado, e di vascello S. A. N. di cui all'articolo 7, ultimo comma, di detto decreto.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1921, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336):

Senatori votanti	223
Favorevoli	202
Contrari	21

Il Senato approva.

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283):

Senatori votanti	223
Favorevoli	203
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361):

Senatori votanti	223
Favorevoli	202
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364):

Senatori votanti	223
Favorevoli	199
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382):

Senatori votanti	223
Favorevoli	202
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1910, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366):

Senatori votanti	223
Favorevoli	193
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'art. 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374):

Senatori votanti	223
Favorevoli	194
Contrari	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle Capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369):

Senatori votanti	223
Favorevoli	196
Contrari	27

Il Senato approva.

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reali Equipaggi (N. 391):

Senatori votanti	223
Favorevoli	196
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227):

Senatori votanti	223
Favorevoli	173
Contrari	50

Il Senato approva.

Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913, per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204):

Senatori votanti	223
Favorevoli	190
Contrari	33

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura (N. 393):

Senatori votanti	223
Favorevoli	190
Contrari	33

Il Senato approva.

Presidenza del Vice Presidente MELODIA.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e dell'altro approvato ieri per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università di Genova.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla seconda votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Amero d'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beltrami, Bennati, Bergamasco, Beria d'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettini, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Canevari Cannavina, Capaldo, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Cencelli, Chiapelli, Chimenti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Contarini, Corbino, Crespi, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faina, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lustig.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mango, Manna, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Melodia, Millo, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Pagliano, Palummo, Pansa, Paternò, Pellegrano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rattone, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin Jacur, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tecchio, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convenzione suppletiva 9 novembre 1921 per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova (N. 436):

Senatori votanti	170
Favorevoli	145
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del Genio navale (N. 372):

Senatori votanti	170
Favorevoli	146
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo (N. 295):

Senatori votanti	170
Favorevoli	141
Contrari	29

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire tredici milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della

marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti (N. 405):

Senatori votanti	170
Favorevoli	134
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare (N. 390):

Senatori votanti	170
Favorevoli	148
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (N. 408):

Senatori votanti	170
Favorevoli	147
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 351, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (N. 413):

Senatori votanti	170
Favorevoli	145
Contrari	25

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 (N. 417):

Senatori votanti	170
Favorevoli	138
Contrari	32

Il Senato approva.

Stanziamiento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma (N. 445):

Senatori votanti	170
Favorevoli	140
Contrari	30

Il Senato approva.

Iscrizione, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2^a categoria (N. 399):

Senatori votanti	170
Favorevoli	142
Contrari	28

Il Senato approva.

Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno (Numero 425):

Senatori votanti	170
Favorevoli	130
Contrari	40

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti per gli stipendi e l'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina; Conversione in legge del Regio decreto 1^o febbraio 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina; Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea (N. 375):

Senatori votanti	170
Favorevoli	138
Contrari	32

Il Senato approva.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 16 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Mortara.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

All'onorevole ministro del tesoro per conoscere, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della guerra nella tornata del 13 giugno 1922, a quale epoca il Governo intenda rimandare l'adempimento dell'impegno assunto verso gli antichi impiegati dello Stato e le loro famiglie, per una parità di trattamento di pensioni in confronto alle più recenti norme di liquidazioni.

Fratellini.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro della guerra per sapere:

1^o Per quale motivo non siasi sinora applicato l'articolo 13 del Regio decreto n. 710 del 3 giugno 1920, il quale stabiliva esplicitamente e tassativamente che « gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del personale permanente dei distretti e delle fortezze sono considerati eccedenti e da collocarsi in P. A. S. »: disposizione questa che veniva confermata da un comunicato di codesto Ministero, il quale - a togliere ogni dubbio di interpretazione - dichiarava non potersi revocare il provvedimento di soppressione di tali ruoli, affrettando così l'esodo di gran parte di detti ufficiali che, di fronte alla minaccia di vedersi soppressi d'autorità, preferiscono chiedere il collocamento, a domanda, in P. A. S.;

2^o Come intenda il ministro riparare a tale stato di cose - quando non si risolve ad applicare, senza ulteriore indugio, integralmente, il decreto - visto il notevole danno morale, finanziario e di carriera che ne è derivato a quegli

ufficiali i quali, in conseguenza della minaccia contenuta in un decreto di mancata applicazione, da cui venne sorpresa la loro buona fede, lasciarono il servizio a tutto loro discapito.

Di Saluzzo.

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di venerdì alle ore 16.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza dei senatori Mosca, Tamassia e Lamberti al Presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri, e dell'interrogazione del senatore Fracassi al ministro degli affari esteri.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442).

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (N. 337).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 21 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 2 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desen-

zano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 43);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernente l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

MORTARA. — Interrogo gli onorevoli ministri della giustizia e del tesoro per conoscere:

1° Perché agli altissimi magistrati collocati a riposo dal 1° gennaio p. p., non sia stata finora corrisposta la differenza fra la pensione già liquidata dalla Corte dei conti, e lo stipendio di cui erano provveduti, in conformità dell'articolo 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921 n. 1978.

2° Se e quando il Governo si deciderà a dare esecuzione all'altra disposizione dello stesso articolo del decreto Rodinò, concernente la corresponsione ai predetti magistrati della inden-

nità di carica di cui erano provveduti al tempo dell'improvviso loro allontanamento dalla funzione per la loro decretata riduzione dal limite di età utile al servizio;

3° Se al Governo, e in particolare al ministro della giustizia non sembri che tali provvedimenti siano di assoluta urgenza, non meno per il riguardo dovuto alle alte benemerenze dei magistrati sopra indicati, posti repentinamente in disagio gravissimo, che per attestare reverenza alla magistratura italiana dall'opera loro per tanti anni degnamente onorata.

Chiede risposta scritta nel termine regolamentare, con riserva di convertire questa interrogazione in interpellanza.

RISPOSTA. — Il Governo si è reso perfettamente conto dell'urgenza assoluta di provvedere perchè agli altissimi, benemeriti, magistrati che hanno onorato per lunghi anni il loro ufficio e che furono collocati a riposo in esecuzione del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sia corrisposta la differenza tra la pensione liquidata e lo stipendio che essi godevano anteriormente.

Convinto di tale necessità, nello intento di esaminare se oltre all'indennità espressamente menzionata nell'articolo 136 del predetto Regio decreto, il quale fa richiamo soltanto alla legge 7 aprile 1921, n. 355, si dovesse attribuire, conglobandola, anche l'indennità di cui quegli illustri magistrati godevano per effetto dei Regi decreti 11 e 23 novembre 1919 n. 2144 e 2305 e del Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 127, ho provocato il parere di una autorevole Commissione, presieduta dall'onorevole interrogante su questa come su altre questioni.

La Commissione ha già emesso e mi ha comunicato il parere favorevole.

Ed io ho subito sollecitato il necessario avviso del Ministero del tesoro, invocando il suo assenso, e pendono le indispensabili pratiche al riguardo.

Il Ministro
LUIGI ROSSI.

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



LXXXVIª TORNATA

VENERDÌ 16 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 2577
Disegni di legge (Lettura di una proposta di)	2578
(Presentazione di)	2577
Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sulla politica estera »	2579
Oratori:	
ALBERTINI	2583
CAMPELLO	2590
CONTI	2591
MOSCA	2579
ORLANDO	2602
SCHANZER, <i>ministro degli affari esteri</i>	2594
TAMASSIA	2598
Interrogazioni (Annuncio di)	2605
Per la morte del senatore Levi	2578
Oratori:	
PRESIDENTE	2578
SCHANZER, <i>ministro degli affari esteri</i>	2578
Relazioni (Presentazione di)	2583, 2590

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori Bonicelli per giorni cinque e Fill Astolfone per giorni 20.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato l'elenco dei disegni di legge presentati alla Presidenza nella giornata di ieri 15 giugno 1922:

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, circa la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 455);

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di San Giacomo delle Segnate di San Giovanni del Dosso (N. 456);

(Di iniziativa della Camera dei deputati)

Costituzione in un unico comune delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

(Di iniziativa della Camera dei deputati).

Ricostituzione del comune di Ioppolo (Numero 457).

(Di iniziativa della Camera dei deputati).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 460);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 471);

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il ministro degli affari esteri, delle colonie, del tesoro, della marina, della istruzione pubblica, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

SILI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari;

Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale, postale, telegrafica e telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-22 (Numero 462).

La Presidenza ha dato atto della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Letture di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli Uffici nella riunione di ieri hanno ammesso alla lettura una proposta di legge di iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli.

Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura di questa proposta di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Art. 1. - Nessun senatore può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso del Senato.

Art. 2. - Per i procedimenti attualmente in corso nulla è innovato alla competenza del Senato.

PRESIDENTE. Questa proposta di legge seguirà l'ulteriore procedura stabilita dal regolamento.

Annunzio della morte del senatore Levi.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Onorevoli colleghi, il giorno 14 corrente improvvisamente spegnevasi in Reggio Emilia, dove era nato il 7 settembre 1842, il nostro amato collega nobile Ulderico Levi, che era stato nominato senatore il 17 novembre 1898.

Ottemperando alla volontà del defunto, manifestata alla Presidenza del Senato con lettera in data 18 aprile 1918, mi astengo dal ricordarne i meriti, pur inviando l'espressione del più profondo rammarico alla sua cara memoria. (*Approvazioni*).

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Dolente che non si sia potuto dire, come per certo avrebbe degnamente fatto il nostro illustre Presidente, delle benemeritenze del compianto nostro collega senatore Ulderico Levi, a nome del Governo mi associo all'espressione di sincera condoglianza per la sua immatura fine. (*Bene*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora lo svolgimento delle interrogazioni, ma poichè l'onorevole ministro degli affari esteri dovrà partire dopodomani per accompagnare le Loro Maestà a Copenaghen, io proporrei che la discussione delle interrogazioni fosse rinviata e che si cominciasse senz'altro con lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sulla politica estera.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Alla mia interrogazione, iscritta all'ordine del giorno della seduta di oggi, l'onorevole ministro degli affari esteri può rispondere con poche parole.

Pregherei perciò che lo svolgimento della mia interrogazione non fosse rinviato.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Mi permetto di fare proposta analoga a quella dell'onorevole senatore Orlando, riguardo alla mia interrogazione, alla quale l'onorevole ministro degli affari esteri può rispondere brevemente.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole senatore Fracassi che lo svolgimento della sua interrogazione è stato già conglobato, nell'ordine del giorno, insieme a quello della interpellanza degli onorevoli senatori Mosca, Tamassia e Lamberti sulla politica estera.

Riguardo poi alla interrogazione dell'onorevole senatore Orlando, poichè anch'essa concerne la politica estera, l'onorevole ministro potrà dargli risposta quando risponderà alla interpellanza degli onorevoli senatori Mosca ed altri, riservandosi, ben s'intende, il diritto all'onorevole senatore Orlando, di replicare per di-

chiarare se la risposta dell'onorevole ministro sarà di sua soddisfazione.

L'interrogazione dell'onorevole senatore Grassi al ministro della pubblica istruzione, anch'essa iscritta all'ordine del giorno d'oggi, è invece rinviata alla seduta di domani.

Se non si fanno osservazioni rimane così stabilito.

Svolgimento della interpellanza

e delle interrogazioni sulla politica estera.

PRESIDENTE. Procederemo allo svolgimento delle seguenti interpellanza ed interrogazioni:

Mosca, Tamassia, Lamberti al Presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri, sull'azione spiegata dal Governo italiano in occasione del Congresso di Genova e sui risultati in esso ottenuti e sul trattato commerciale fra l'Italia e la Russia, concordato coi rappresentanti del Governo russo il 24 dello scorso maggio.

Fracassi, al ministro degli affari esteri, per sapere se non creda opportuno presentare al Parlamento un « libro verde » sulla Conferenza di Genova, ritornando così alla buona norma parlamentare di fornire ai rappresentanti della nazione elementi e notizie sicure per giudicare l'azione del Governo nelle questioni internazionali.

Orlando, ai ministri degli affari esteri e della marina, per sentire se non credano necessario comunicare al Parlamento italiano il trattato di Washington già pubblicato in Francia ed in Inghilterra.

Poichè, a cagione della probabile assenza del ministro degli esteri, tenuto all'adempimento di un alto dovere, il bilancio degli esteri sarà discusso in sua assenza, avverto gli oratori che nell'odierna discussione non sono tenuti a tenersi strettamente agli argomenti indicati nella interpellanza e nelle interrogazioni, ma lascerò che la discussione si svolga liberamente su qualunque tema attinente alla politica estera. (*Approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mosca per svolgere la sua interpellanza.

MOSCA. Signori senatori, svolgerò brevemente la mia interpellanza, prima di tutto perchè è mio costume di parlare il più succintamente possibile, in secondo luogo perchè il mio discorso mira soprattutto a dare al ministro

degli esteri l'occasione di fare delle dichiarazioni tali che possano rassicurare il Parlamento e il Paese sulle attuali condizioni dell'Europa e sull'azione che il Governo svolge per fronteggiare la gravità degli avvenimenti presenti. Sarò anche breve per un'altra ragione, perchè il ministro degli esteri partecipa di una delle qualità del Creatore del mondo: non già che, come Questi, egli sia infallibile, ma perchè sa tante cose che noi altri non sappiamo e quindi il volerlo criticare spesso è molto difficile, soprattutto quando non si vedono ancora le conseguenze dei suoi atti.

Inoltre, particolarmente in questo momento, la critica deve essere assai parca perchè, dato che al Congresso di Genova non si sono raggiunti tutti i risultati che si poteva sperare di raggiungere, non si può dire che la colpa sia tutta dei nostri governanti. Poichè per fare meglio, oltre alla loro buona volontà, occorreva la cooperazione degli altri Governi.

Ciò premesso, dirò che riguardo al Congresso di Genova avrei intanto una lode incondizionata da fare al Presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri e da indirizzare loro due critiche condizionate, per la ragione che spero che ad esse il ministro degli esteri saprà vittoriosamente rispondere.

Cominciamo dalla lode incondizionata. Consta a tutti che il nostro Governo ha fatto tutto quanto era possibile perchè abbia un termine quello stato di tensione degli animi che ancora esiste in Europa, quell'urto d'interessi, quel seguito di rancori, che è una delle più tristi conseguenze della guerra: condizione psicologica che senza dubbio è gravida di pericoli e che minaccia di far subire una crisi orribile alla nostra vecchia e gloriosa civiltà europea.

Ora nessuno può negare che tanto il Presidente del Consiglio quanto il ministro degli esteri hanno fatto tutto quanto era possibile perchè questo stato di cose abbia fine, perchè si concilino gli interessi, si sopiscano i rancori e che hanno per raggiungere questo fine lavorato con molta buona volontà ed anche con molta tenacia, e di ciò va data loro una lode incondizionata.

Quanto alle critiche io ne potrei accennare due che mi sembra abbiano almeno apparenza di fondamento.

Io credo che se il Congresso di Genova ha ottenuto scarsi risultati ciò si deve in gran parte alla insufficiente preparazione psicologica che questo Congresso ha avuto.

Quando si tratta di conciliare, ed il mestiere del conciliatore è spesso molto difficile, si sa che l'abboccamento fra le parti non sempre è il mezzo migliore per arrivare allo scopo; quando questo abboccamento non è preparato precedentemente con un lavoro accorto e costante di conciliazione degli interessi e di assopimento dei rancori. Ora questo lavoro, naturalmente preliminare, pare che sia mancato, e quando le parti furono in presenza le une e delle altre, non essendo gli animi preparati alla conciliazione, la conclusione fu che si conchiuse ben poco.

L'onorevole ministro è troppo uomo di mondo per ignorare che in questi casi, anche quando si tratta di una conciliazione fra privati, l'avvicinamento fra le parti deve aver luogo quando i capisaldi, dirò così, della pace sono già fissati e non si tratta che di discutere i dettagli: altrimenti, se questa precauzione non si usa, mettendo di fronte gli uni contro gli altri, individui divisi da divergenze d'interessi e da rancori, si acquiscono le ire e si ottiene un risultato contrario a quello che si sperava. Ora mi è parso di capire, leggendo il resoconto del Congresso, che non si era fatto quasi alcun lavoro preliminare nel senso indicato e quindi i risultati non sono stati quelli che si potevano sperare.

Un'altra critica che io debbo fare, e alla quale spero che il ministro potrà rispondere, è questa: il Congresso si doveva occupare di molti argomenti di grande importanza: di quello dei cambi, di quello della ricostruzione economica dell'Europa Orientale e dell'Europa Centrale; e sappiamo che questo problema della ricostruzione dell'Europa Centrale è molto urgente perchè l'Austria si trova in condizioni gravissime; ed anche di quello relativo ai dazi doganali. Viceversa pare che su questi argomenti si sia concluso ben poco e che tutta l'attenzione del Congresso sia stata attirata quasi esclusivamente dal problema dei rapporti con la Russia: non si parlava che con i Russi, non si parlava che dei Russi. Certamente il problema della Russia ha la sua importanza; ma anche gli altri problemi che ho ricordato hanno la loro importanza. Capisco che in un mese o poco più che durò il Congresso non si potevano esaurire tanti im-

portanti argomenti, questo è ovvio; ma si poteva almeno iniziare allora il lavoro e condurlo poi a buon porto; mi pare che questo non si sia fatto.

Ed ora, giacchè ho promesso di essere breve, vengo alla seconda parte della mia interpellanza, che riguarda il trattato di commercio con la Russia.

Io debbo dire anzitutto che non ho alcuna pregiudiziale assoluta da elevare in materia di trattati di commercio con la Russia, qualunque sia la forma di governo che prevale in questo paese.

Le amicizie possiamo sceglierle, ma spesso ci dobbiamo adattare ad essere in relazioni di affari con persone per le quali non abbiamo molta stima; sicchè quando in un paese c'è un governo di fatto, sia esso buono o cattivo, è con questo Governo che bisogna trattare.

Da questo lato dunque mi pare che il nostro Governo ha fatto quello che si doveva fare; e che molto opportunamente si siano invitati i delegati russi a venire a Genova.

Ma ciò premesso, io debbo dire che l'Italia è stata uno di quei paesi (non è il solo) che su questo argomento si è lasciata guidare da presupposti non conformi alla realtà. In parecchi paesi dell'Europa si crede attualmente che la Russia sia un paese con cui si possono fare dei trattati di commercio molto proficui e molto ricchi di buone conseguenze. Si crede in altre parole che la Russia del 1922 sia un paese col quale si possano avviare non soltanto traffici assai remunerativi e nel quale si possano impiantare anche imprese oltremodo redditizie. Quando si è fatto questo trattato di commercio si deve essere partiti da questo concetto o da questo preconconcetto, altrimenti non mi spiego perchè non si sia semplicemente prorogata la convenzione del 26 dicembre 1921. Invece si è voluto fare un vero e proprio nuovo trattato, che in certi punti reputo per noi assai meno vantaggioso della convenzione commerciale del 1921.

È bene quindi farsi una giusta idea delle condizioni economiche della Russia; essa, anche sotto gli Zar, era un paese potenzialmente ricco, ma questa sua ricchezza potenziale aspettava in gran parte di essere fecondata; e lo era in piccole proporzioni per la mancanza di capitali propri, per la scarsezza degli elementi

direttivi, per la poca capacità in genere dei lavoratori Russi, ed infine per altre ragioni storiche che qui non è il caso di enumerare.

Negli anni immediatamente precedenti alla guerra la Russia a dir vero aveva fatto dei grandi progressi, i quali sarebbero divenuti ancor più grandi se la rivoluzione non fosse scoppiata. Ma quei progressi in buona parte erano dovuti alla immissione di capitali stranieri ed alla direzione tecnica di elementi stranieri.

Per farci un'idea della situazione economica della Russia prima della guerra, esaminiamo il complesso della sua importazione ed esportazione. Io ho potuto avere le statistiche che riflettono il movimento commerciale russo del 1911 e anche del 1913, ma siccome paragonerò questo movimento con quello di altri paesi nel 1911, così mi riporterò soltanto alle cifre del 1911.

Tra importazioni ed esportazioni la Russia nel 1911 aveva il movimento commerciale di due miliardi e seicento milioni di rubli in oro, cioè di circa sei miliardi e mezzo di lire in oro, mentre l'Italia aveva allora un movimento di cinque miliardi e mezzo di lire in oro, e perciò, per quanto più piccola assai della Russia, aveva un movimento di poco inferiore.

Il Belgio aveva un movimento di otto miliardi di franchi; però non c'è paragonabilità statistica tra il Belgio e la Russia, perchè quel che negli Stati grandi è commercio interno, diventa commercio internazionale negli Stati piccoli. Un paese grande come la Russia fa all'interno molti scambi, che, se fosse piccolo, dovrebbe fare coll'estero.

Tuttavia, se paragoniamo la Russia ad altri paesi abbastanza estesi, notiamo subito la sua inferiorità: la Francia aveva un movimento di diciotto miliardi, la Germania di ventitrè miliardi, gli Stati Uniti di ventitrè miliardi, l'Inghilterra di trenta miliardi. I sei miliardi e mezzo che rappresentano il movimento commerciale della Russia fanno una figura ben meschina in confronto al movimento commerciale dei paesi accennati.

Quanto al commercio con l'Italia, la Russia esportava in Italia per 75 milioni di rubli in oro, cioè circa 180 milioni di franchi e importava dall'Italia per 16 milioni di rubli, cioè per circa quaranta milioni di franchi: questo era tutto

il commercio della Russia con l'Italia all'epoca degli Czar, quando la Russia era un paese abbastanza ordinato e in grande progresso economico.

Ora la Russia non si trova più in queste condizioni; ha sperperato moltissima parte del suo capitale e quasi del tutto disorganizzato il suo lavoro. Ed aggiungo che non è detto che quel paese abbia già percorso tutta la sua parabola discendente. Quando ho testè riconosciuto che noi potevamo trattare cogli attuali governanti russi, dimenticai di aggiungere che, sebbene il Governo russo attuale sia pessimo - e bisognerebbe forse usare una parola più grave - non è forse desiderabile che esso sia buttato giù, perchè, dopo il Governo attuale, ci sarà forse il nulla, l'anarchia completa, peggiore assai di qualunque Governo, per quanto pessimo.

Date queste condizioni, non posso smentire me stesso, perchè ho scritto una volta che il Governo più cattivo è preferibile all'anarchia completa; e, se in Russia c'è la minaccia dell'anarchia completa, sarebbe quasi desiderabile che il Governo attuale potesse durare e trasformarsi gradatamente in un Governo più regolare, in uno di quei Governi che si appellano comunemente borghesi.

Ma potrà questo governo durare? O non ci troviamo di fronte al pericolo di un nuovo cataclisma, anche più profondo e più grave di quello al quale abbiamo assistito, e che renderà irritato e vano ogni trattato di commercio con la Russia?

Onorevoli colleghi, io ho sempre creduto che quando una minoranza audace, profittando dell'ignavia e della miseria intellettuale e morale di una classe dirigente, riesce a impadronirsi dei meccanismi di uno Stato, se essa dispone di una forza armata fedele, sia essa costituita di guardie rosse, gialle o bleu, di un torchio per la fabbricazione dei biglietti di banca e di una assenza assoluta di scrupoli, può costituire un Governo che non può essere buttato giù da un movimento interno. Io ho sempre avuto questa persuasione: quando gli altri si meravigliano perchè il Governo bolscevico non è stato buttato giù, io mi meravigliavo della loro meraviglia. Ma tutto ha un limite a questo mondo: quando il torchio si è adoperato tanto che ormai si può rompere, quando i biglietti di banca non hanno più alcun valore, il sistema

che ho accennato non può più continuare. Ora, questa è la situazione attuale del Governo russo. Quindi si comprende il desiderio spasmodico della Russia di entrare in rapporto coi Governi borghesi, che pure ha tentato di cacciar via con la rivoluzione; ma non si comprendono le illusioni dei governi borghesi nel credere che si possano fare buoni affari in Russia, sia prestando denari al Governo russo (ciò che per ora pare fortunatamente escluso), sia incitando i capitalisti privati ad andare ad impiegare i loro capitali nella Russia.

Ora dovrei parlare di alcuni dettagli del trattato di commercio che si è fatto con la Russia. Dunque, io ho detto in principio del mio dire che c'erano alcune disposizioni, nella convenzione del 26 dicembre, che trovavo preferibili: Per esempio c'è nell'articolo 2 del trattato una disposizione che riguarda la requisizione dei beni dei nostri nazionali. Ora nella convenzione del 26 dicembre questa requisizione era esclusa reciprocamente.

All'Italia si interdiceva di requisire oggetti, ricchezze ed altro che i cittadini russi avessero portato da noi, sicchè ad esempio non potevamo requisire i 4 milioni che Cicerin aveva depositato al Banco Roma, parimenti alla Russia si interdiceva in ogni modo di requisire i capitali, le proprietà le ricchezze che gli italiani avrebbero potuto portare colà.

Ora invece nella nuova disposizione, la requisizione è permessa in casi di forza maggiore. Orbene nei paesi della fame e della carestia la forza maggiore può sorgere sempre. Un altro punto debolissimo di questo trattato è che esso non sancisce che i beni requisiti siano pagati in oro, è detto invece che tali requisizioni saranno indennizzate mediante un documento che a breve scadenza sarà rilasciato al proprietario. Io ho visto questi documenti del Governo russo! Ho visto un biglietto di 10 mila rubli che ho comprato per 15 soldi; domando se è serio ammettere che si possa essere pagati con documenti di quella natura.

Non basta, c'è un'altra disposizione che riguarda l'importazione dei nostri agrumi, in Russia. In cambio delle facilitazioni a questa importazione di agrumi, l'Italia sovvenziona una linea di navigazione che fa servizio fra l'Italia e i porti della Russia. Per fare ciò vuol dire che l'Italia spera molto

nell'avvenire del nostro commercio agrumario con la Russia. Ma la Russia, riferendosi all'importazione dei nostri agrumi dice semplicemente che non sarà impedita, ma non s'impegna ad astenersi dal porre un dazio così elevato che renda assai difficile la loro importazione, senza impedirla in modo assoluto. Vedete che, anche da questo lato, non si dà a noi una concessione precisa e concreta ma invece assai vaga ed imprecisa.

In sostanza a me pare, che questo trattato di commercio sia una delle carte che giocano gli uomini, indiscutibilmente molto intelligenti, che ora governano la Russia, una di quelle carte che si buttano sul tavolo per nascondere la mancanza di altre carte, per non far capire cioè alle potenze europee le condizioni angosciose, durissime in cui ora si trova il Governo russo. Io ho questa impressione e reputo di non essere lontano dal vero.

Al trattato commerciale è aggiunta una convenzione per la concessione di 100 mila ettari di terreno, in parte nella regione a settentrione del Caucaso, e in parte alle foci del Don e del Dniester. Questa convenzione io non l'avrei firmata, perchè è poco seria, perchè la credo rovinosa come impiego di capitali e come impiego di mano d'opera.

Lo sanno bene tutti gli agricoltori, la bonifica di una terra veramente incolta, in cui l'aratro non è passato mai, in cui non ci sono case, strade, in cui non c'è niente di preparato per la coltura, può essere una impresa economicamente proficua, ma dopo molto tempo e molto capitale, che non sarà fruttifero se non dopo lunghi anni.

Ora quella concessione decade dopo 24 anni. Sicchè gli intraprenditori apriranno strade fabbricheranno case e granai, canalizzeranno le acque, dissoderanno le terre, e poi quando queste cominceranno a fruttare il Governo russo se le incamererà, perchè la concessione sarà spirata. Quanto poi all'impiego del lavoro, è bene ricordare che il contadino russo è stato sempre il miserrimo dei contadini; anche all'epoca degli zar non moriva di fame, ma non mangiava il grano che coltivava. La Russia, in rapporto alla popolazione, non produce molto grano, in proporzione ne produciamo di più noi; e se si esportava il grano russo è perchè il contadino russo era così misero che assaggiava il

pane di grano solo nelle grandi feste e si contentava ordinariamente di quello di segala. Ora non ha più la segala e muore di fame.

Attualmente testimoni oculari mi hanno detto che a Mosca, dove si sta meglio che nelle provincie, un operaio lavora dalla mattina alla sera per una libbra russa di pane nero, cioè per 420 grammi di pane, e volete, in queste condizioni, che i nostri contadini e i nostri operai sopportino la concorrenza del contadino russo? Potrà andare colà qualche direttore di lavori, ma non la massa della mano d'opera, che fortunatamente sta tanto bene da non aver bisogno di disputare al contadino russo il suo salario di fame.

Prima di terminare, giacchè l'onorevole Presidente ci ha dato licenza di entrare in argomenti che non hanno una stretta attinenza con la interpellanza, io desidererei richiamare l'attenzione del ministro sopra quei famosi 80,000 chilometri quadrati di terreno sulla destra del Giuba, che l'Inghilterra ci dovrebbe cedere per l'articolo 13 del patto di Londra, e che finora non ci ha ceduto.

Ho fatto in proposito diverse interpellanze ed interrogazioni ai diversi ministri degli esteri e tutti mi hanno risposto che le cose erano più o meno bene avviate, ma finora, dopo quattro anni, questa cessione non è avvenuta.

Ora la nostra amicizia con l'Inghilterra è vecchia, ma si sa che, come tutte le amicizie, ha degli alti e bassi, che ci possono essere momenti di maggior fervore e momenti di relativa freddezza; credo che in questo momento siamo nel periodo del fervore dell'amicizia coll'Inghilterra: vorrebbe l'attuale ministro degli esteri profittare di questo periodo affinché l'Inghilterra faccia onore alla firma, e ci ceda questi 80,000 chilometri quadrati di terreno sulla destra del Giuba?

Fedele alla mia promessa di essere breve, termino il mio dire aspettando le dichiarazioni del ministro degli esteri. Egli non potrà dir tutto davanti ad una assemblea, e ciò accresce la sua responsabilità, ma potrà dire tanto da farci comprendere chiaramente e da farlo comprendere al paese, che egli ha tanta forza di intelligenza e di volontà da sapere affrontare e vincere i problemi gravissimi dell'ora presente. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Schiralli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SCHIRALLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Schiralli della presentazione di questa relazione, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Si riprende ora lo svolgimento della interpellanza.

Do facoltà di parlare al senatore Albertini.

ALBERTINI. (*Segni di attenzione*). Desidero anzitutto rivolgere parole di caldo encomio al Governo che alla Conferenza di Genova rappresentava l'Italia, per l'organizzazione data ai lavori, per il contegno che in essa ha tenuto, per gli sforzi che ha fatto allo scopo che conseguisse i maggiori risultati possibili. Non v'ha dubbio che moralmente il nostro Paese esce molto avvalorato dalle assise di Genova. Si potevano avere dei timori sulla scelta di questa città come sede di un tranquillo e sereno dibattito internazionale, nel quale per la prima volta intervenivano i rappresentanti della Russia bolscevica. Essi si sono dimostrati infondati, cosicchè abbiamo offerto ai rappresentanti delle 34 nazioni convenute a Genova uno spettacolo imponente di lavoro, di forza e di ordine in una cornice stupenda. Ne abbiamo avuto lodi alle quali, dopo tante denigrazioni, siamo stati sensibili e di cui dobbiamo esser grati a coloro che ce le hanno procurate, in prima linea agli onorevoli Facta e Schanzer.

Lodi ci sono venute anche per la missione di pacificatori, di compositori delle opposte tendenze che ci siamo assunta, missione che in parte è fatale, data la nostra posizione internazionale, in parte ci era imposta dal nostro dovere di ospiti della Conferenza. L'onorevole Schanzer ha assolto questo compito con ardore, tenacia ed abilità veramente singolari. E dico questo io che non sono sempre persuaso della bontà e dell'utilità per noi dell'ufficio di inter-

mediari, di onesti sensali, che apparentemente ci colloca al di sopra della mischia, ma in realtà ci lascia spesso isolati, sprovvisti degli appoggi necessari per far valere i nostri interessi. L'onorevole Schanzer ha avvertito il pericolo, e, mentre secondava l'opera del primo ministro inglese, cercava di dare ai nostri rapporti coll'Inghilterra un contenuto più sostanzioso che quello espresso dalla solita formula della tradizionale amicizia per fini concreti, utili alla nostra politica. Alcuni risultati visibili egli ha ottenuto, ed altri maggiori forse si ripromette, i quali saranno conseguibili se gli uomini di Stato ed i partiti inglesi dimostreranno di apprezzare l'utilità di intimi rapporti con noi quanto essa è apprezzata in Italia.

Certo, bisogna guardare la realtà per non abbandonarsi nè a speranze, nè a sconforti esagerati. Vinta la Germania, scomparse le flotte nemiche, costrette le alleate dal disagio economico, in condizioni modeste, il grande Stato insulare inglese ha guadagnato una libertà di movimenti cospicua, che gli permette di dominare le contese europee senza contrarre obblighi ed impegni impacciati. Sul Reno può avvertire l'utilità di difendere contro lontani pericoli i frutti della vittoria; ma nel Mediterraneo non ha preoccupazioni, e non è apparso perciò sollecito di legami con noi come in periodi lontani. Noi, invece, che respiriamo nel Mediterraneo e viviamo nell'Europa continentale, non possiamo assistere con indifferenza e senza preoccupazioni a quanto avviene attorno a noi, ai rapporti che si intrecciano fra altri Stati europei. Di qui un contrasto fra la nostra necessità di non vivere isolati e la ripugnanza inglese a stringere legami di alleanza, di cui bisogna farsi una ragione per trovare il mezzo migliore di salvaguardare da una parte la tradizionale amicizia dei due paesi e dall'altra i nostri supremi imprescindibili interessi europei.

Io sono tra i primi, tra i primissimi, a volere che quell'amicizia sia salvaguardata, che essa poggi non solo sul sentimento, ma sulla convenienza per l'Italia; che si alimenta dal mare, di vivere in buona armonia colla maggiore potenza marittima; convenienza per l'Inghilterra, che non può ammettere egemonie continentali europee, di avere al suo fianco

l'Italia, a cui del pari queste egemonie possono essere fatali. Tale situazione di fatto è stata così bene posta in luce e vagliata dalla guerra mondiale, che non può essere discussa. Ma essa non può implicare e non implica nè una resa da parte nostra di servigi gratuiti, nè una politica di isolamento europeo, dalle cui conseguenze semplici legami morali italo-inglesi non bastano a premunirci. Si tratta pertanto di rinvigorire il tronco dei nostri rapporti colla Gran Bretagna, senza precluderci altre schiette amicizie nella Grande e nella Piccola Intesa, e quindi senza speculare sugli attriti franco-inglesi. Speculazione pessima fra tutte, perchè quelli trovano sempre, prima o poi, un componimento.

Sono convinto che non diversamente pensa l'onorevole Schanzer, e non mi trattengo oltre su questo tema, tanto più che mi son prefisso di parlare qui della Conferenza di Genova non tanto per trattare della parte che in essa ha avuto l'Italia, quanto per esaminare i risultati generali che ha raggiunto. La delegazione italiana ha fatto, ripeto, il possibile perchè essi fossero i più benefici; e vi è riuscita nei limiti che l'onorevole Schanzer ha bene fissato nell'efficace discorso che ha pronunciato alla Camera. L'aver per la prima volta fatto sedere vincitori e vinti e la Russia sovietista allo stesso tavolo per discutere problemi di interesse generale, l'aver realizzato l'impegno solenne di 34 nazioni di non aggredirsi, l'aver superato tutti gli ostacoli ed i pericoli che minacciavano di far naufragare la Conferenza con conseguenze incalcolabili, è tal risultato di cui gli onorevoli Facta e Schanzer possono essere ben fieri e che dà loro diritto alla nostra profonda riconoscenza. Se molto più lontano la Conferenza non si è spinta, ciò è avvenuto perchè non era a Genova possibile mutare una situazione stabilita a Cannes ed a Boulogne, che da una parte dirigeva i lavori della Conferenza verso una mèta poco produttiva e dall'altra vietava di entrare nel campo dei problemi più concreti della ricostruzione europea.

Il maggiore sforzo doveva infatti esser rivolto a risollevar la Russia ed a fornirle i mezzi per risorgere. Ragioni politiche e morali più che ragioni economiche hanno determinato questa finalità della Conferenza. È stato dimostrato dai maggiori economisti che molto la

Russia può sperare dall'Europa, ma poco può darle. Gli stessi tedeschi notavano a Genova che le distruzioni enormi avvenute nell'interno della Russia non influiscono sul commercio mondiale che in ragione del tre per cento. Ma il timore, più o meno fondato, che la Russia si allei non solo economicamente, ma anche militarmente colla Germania, e che il suo esercito esasperato minacci la pace nell'Europa centrale, la pressione dei partiti laburisti e socialisti in Inghilterra ed in Italia, lo spettacolo straziante di miseria e di fame che la Russia offre al mondo, hanno fatto sembrare urgente e desiderabile al signor Lloyd George ed al nostro Governo porgere una mano alla Russia anche attraverso gli uomini dei Soviet che portano tutta la responsabilità della sua sciagurata condizione.

Senonchè contro questo modo di vedere anglo-italiano urtava la concezione franco-belga non solo, ma anche la concezione americana: ed io posso affermare che una delle ragioni, non certo la principale, che hanno indotto il Governo di Washington a non intervenire a Genova ed all'Aja, è stata la scarsa volontà degli uomini di Stato americani di incontrarsi coi bolscevichi russi e di chiudere così gli occhi sulle loro malefatte. (*Commenti*).

L'Europa, mi diceva un giorno il signor Hoover, l'eminente segretario di Stato pel commercio in America, sorvola facilmente sugli attentati e sulle violazioni dei principi essenziali del vivere civile, che poggia sulle garanzie necessarie alla proprietà privata ed al risparmio per svolgere tutta la loro benefica funzione sociale. Come nella repubblica nord americana, in quella francese esiste la stessa sensibilità per tutto quanto riguarda la tutela dei diritti della proprietà e dei risparmi privati. L'urto pertanto fra la tendenza franco-americana (l'America era sì materialmente assente da Genova; ma, presente in ispirito, non mancò di insorgere contro la nota di Cicerin dell'11 maggio) e quella anglo-italiana era a Genova inevitabile. Non c'entra qui l'attrito franco-tedesco; non si tratta cioè di eredità bellica, ma di modo di pensare e di agire, più conservatore, se volete, ma sinceramente determinato da un temperamento politico degno del maggior rispetto. (*Commenti*).

A rendere più difficile la composizione fra queste due tendenze hanno collaborato i russi, i quali pretendevano gli aiuti dell'odiato capitale europeo, senza offrirgli le garanzie necessarie. Questioni di principio, essi dicevano: e v'era a Genova e intorno a Genova chi credeva si potesse discolparli se, dopo tutto, per ragioni di coerenza non potevano cedere alla pretesa belga. Come si fa a chiedere a dei comunisti che restituiscano le proprietà socializzate? Già, ma, allora, dicevano i belgi, non ci domandino almeno altri danari. C'era qualcosa da eccepire a quest'obiezione? Fu escogitata la formula dell'enfiteusi ed il seguito della discussione fu rimandato all'Aja. (*Commenti*).

Speriamo si concluda all'Aja quanto fu impossibile concludere a Genova. Ma, se anche a Genova ci si fosse accordati coi russi, la ricostruzione generale europea non si sarebbe molto avvantaggiata. Il campo proficuo di lavoro non era tanto questo dei rapporti colla Russia, quanto quello delle riparazioni e degli altri problemi europei ad esso connessi. Ora entrare in questo campo era interdetto alla Conferenza. La terza clausola di Cannes affidava a Genova il compito della ristorazione della fiducia senza toccare i trattati esistenti. A Boulogne, nel convegno tra Lloyd George e Poincaré, fu convenuto di dare a questa clausola l'interpretazione restrittiva massima. Ebbene, a Genova si è visto, si è toccato con mano che il problema praticamente bandito dai lavori della Conferenza era quello che la dominava tutta.

Era bandito dalla volontà della Francia? Apparentemente, sì: sostanzialmente, le cose stanno in modo diverso, ed è quello che desidero mettere qui in chiaro. La verità è che la questione delle riparazioni è indissolubile da quella dei debiti interalleati, e sarà pertanto impossibile ridurre a limiti ragionevoli il carico dei vinti, se prima non sarà stato ridotto a limiti ragionevoli il carico dei vincitori.

C'è da noi, in tutta Europa, in tutto il mondo, anzi, molta gente che s'impietosisce per l'enorme indennità accollata alla Germania; ma c'è poca gente che pensa e si preoccupa dell'onere che grava specialmente sulla Francia e sull'Italia per i debiti contratti con l'Inghilterra e l'America. Le quali non ci hanno dato danaro da

impiegare in scopi produttivi, ma derrate, noli, materiali, munizioni che noi abbiamo adoperato per resistere e per vincere la guerra comune. Noi oggi siamo debitori, cogli interessi, di circa 22 miliardi di lire oro, pari a ottanta o novanta miliardi di lire carta, a seconda delle oscillazioni del cambio, qualche cosa cioè di quasi equivalente al debito interno, compreso quello prebellico. Rispetto alle nostre ricchezze, all'estensione ed alle risorse del nostro suolo, alla cifra della nostra popolazione, in quale proporzione sta questo carico rispetto a quello imposto alla Germania dall'indennità dovuta ai vincitori? Non voglio far confronti: ma questo so che, se ci si chiedesse oggi di pagar solo gli interessi di questo debito, noi, precipiteremo in una condizione monetaria spaventosa, e, dopo aver esaurito, vendendo lire e quanto possiamo, le nostre risorse immediate, dovremmo chiedere una moratoria, come l'ha chiesta la Germania, e dovremmo chiederla *sine die*. La Francia, che ha avute le sue provincie più ricche devastate, ridotte in condizione di squallore e di miseria inenarrabili, che ha perduto tanto del suo sangue migliore senza speranza di ricostituirlo integralmente, non potrebbe nemmeno essa far fronte ai suoi obblighi di debitrice di 33 miliardi oro, compensati solo in piccola parte da crediti esigibili, senza cadere nel baratro.

Questa realtà si è imposta alla chiaroveggenza degli economisti e dei finanzieri fin dal giorno dell'armistizio; ma i Governi alleati ed associato prima l'hanno ignorata: ora esitano ad affrontarla. Solo al convegno finanziario di Parigi del marzo scorso il Cancelliere dello Scacchiere ha portato un progetto Blackett-Giannini che ha il pregio enorme di riconoscere la connessione inevitabile tra il problema delle riparazioni e quello dei debiti interalleati, connessione che i rappresentanti italiani avevano affermata alla riunione del Consiglio supremo a Parigi nel gennaio 1920, e riaffermata in luglio a Spa, in dicembre a Bruxelles.

Il progetto anglo-italiano comincia col proporre che le riparazioni non dovute dai tedeschi, dovute cioè da altri Stati vinti, vengano calcolate in 25 miliardi e che i pagamenti fatti dalla Germania fino al 31 dicembre 1921 riducano al 1° gennaio 1922 la cifra originale delle riparazioni da 132 miliardi di marchi oro a 110.

Di questi 110 miliardi di marchi oro la Germania ne dovrebbe pagare effettivamente 45 agli alleati, i quali dovrebbero obbligarsi a ritirare i loro eserciti di occupazione non oltre il 1° maggio 1926, se la Germania avesse, raccogliendo prestiti internazionali, pagato con l'interesse 25 dei 45 miliardi prima del 1° gennaio 1926. Quanto agli altri 65 miliardi di marchi oro, equivalenti più o meno alla cifra dei debiti interalleati, la Germania, rilasciando presso la Commissione delle riparazioni corrispondenti obbligazioni, assumerebbe l'obbligo condizionato di pagare capitale ed interessi, nel caso, e per l'ammontare per il quale ognuno dei Governi alleati creditori chieda il pagamento ai Governi alleati debitori. Il Governo inglese e quello francese si obbligherebbero a non richiedere il pagamento dei loro crediti verso i Governi alleati, se non quando fossero essi stessi chiamati dagli Stati Uniti a pagare e la Germania non avesse fatto essa fronte al pagamento.

Non so se ho spiegato bene le linee fondamentali di questo interessante progetto. In sostanza, esso non sostituisce la persona del debitore. Responsabile dei debiti rimane sempre chi li ha contratti. Avviene soltanto questo: che, se i creditori domandano il pagamento, i debitori, che hanno accantonato una parte delle riparazioni tedesche, si rivolgono alla Germania e le dicono: paga tu per noi. Se la Germania non paga, allora deve pagare il debitore. Come dianzi ho osservato, questo progetto ha il merito grande di stabilire la evidente connessione fra riparazioni e debiti interalleati. Gli alleati vincitori intanto possono pagare i loro debiti in quanto riescono alla loro volta ad esigere i crediti che vantano verso i vinti. Nel caso che la Germania non paghi per essi, se rimane la loro responsabilità giuridica, si attenua o scompare quella morale.

Ma il progetto presentato dal Cancelliere dello Scacchiere a Parigi non fu tirato fuori da Lloyd George a Genova, nemmeno nelle *coulisses* della Conferenza. Perché? Dicono che egli avesse questa intenzione, ma che l'abbia fatta naufragare il terribile siluro lanciato dai russo-tedeschi col loro accordo. Sia o non sia questo, il fatto è che il problema della ricostruzione europea è rimasto al punto in cui era, e d'altra parte non avremo requie e spe-

ranza di veder giorni migliori in Europa se esso non sarà affrontato risolutamente.

Vedete che cosa avviene. Si aduna a Parigi un Comitato mondiale di banchieri per discutere di un prestito da accordare alla Germania. Essi chiedono alla Commissione delle riparazioni se essa si propone di ridurre ancora notevolmente i debiti della Germania. Ma il signor Dubois, rappresentante francese, a ragione, secondo me, si rifiuta di rispondere favorevolmente finché i debiti francesi verso Stati Uniti ed Inghilterra non siano ridotti in misura corrispondente a quella a cui sarebbero ridotti i debiti della Germania. Il Comitato si scioglie senza concludere, perché, come dice nella sua relazione, « potrebbe darsi che la raccomandazione per la riduzione del debito tedesco, per giustificata che sia per sé stessa, non sia suscettibile di essere messa in pratica, se non costituisce il preludio di altri aggiustamenti finanziari. Nell'esaminare le ripercussioni di tale riduzione sulla loro situazione finanziaria i paesi interessati dovrebbero preoccuparsi dei loro debiti esteri ».

Non può essere altrimenti. Dobbiamo noi cadere in miseria, riprendere a stampare biglietti, e ad accrescere la circolazione di miliardi e miliardi senza limiti, per far fronte ai nostri impegni e nello stesso tempo rinunciare ai nostri crediti verso la Germania, perché prosperi e vinca economicamente la pace, dopo aver perduto militarmente la guerra? No, c'è voluto del tempo perché il mondo aprisse gli occhi sul nesso assoluto che c'è fra riparazioni e debiti interalleati, ma oggi il problema è chiaro. È chiaro cioè che la risoluzione del problema delle riparazioni non è tanto in potere della Francia, del Belgio e dell'Italia, quanto dell'Inghilterra e degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti vantano verso gli Stati d'Europa crediti che cogli interessi ammontano oggi a circa 58 miliardi di lire oro. Essi vogliono essere pagati, e si sono dati una legge la quale stabilisce l'interesse minimo del 4.25 per cento da esigere dai debitori, che dovranno estinguere il debito entro 25 anni. Immenso, onorevoli senatori, è l'obbligo di riconoscenza degli Alleati verso quel grande paese che coll'intervento in guerra e col potente concorso economico prestato, ha salvato la loro causa. Ma una domanda viene spontanea: Credono seriamente gli uomini

di Stato ed i parlamentari americani che basti emanare una legge simile per creare nei loro debitori la capacità di pagare? Io non voglio dilungarmi ora ad esporre i vari stati d'animo che ho notato, i vari giudizi che ho udito negli Stati Uniti su questo tema, a cui è connesso l'avvenire dell'Europa. Mi sia concesso solo di sintetizzare le mie impressioni affermando che gli uomini più competenti di cose economiche, specialmente gli uomini d'affari dell'Est, hanno la profonda convinzione che il debito non può essere pagato, almeno da tutti i debitori, e che non è in fondo nell'interesse americano, per ragioni che dirò, che sia pagato. Il problema di giustizia, il problema morale annesso alla questione dei debiti è sentito sì, ma da un numero più limitato di persone. Non sono stati infatti discussi abbastanza negli Stati Uniti l'origine ed il carattere del credito. Gli europei non hanno cioè attinto in America capitali da impiegare a scopi produttivi, ma merci e materiali che hanno adoperato nella guerra, prima nostra soltanto e poi comune. L'86 per cento circa delle somme prestate è stato speso in America, a prezzi raramente fissati da libere contrattazioni, così ampi spesso da creare enormi extraprofitti incamerati dal tesoro americano. Si possono pertanto considerare obbligazioni contratte in questo modo, sotto una necessità ferrea, come le consuete obbligazioni commerciali? (*Benissimo*).

Gli uomini politici procedono come se pensassero di sì: ma essi non hanno posto innanzi al paese gli altri termini della questione: da una parte la capacità di pagare e dall'altra il modo di pagare. La prima può essere variamente presunta, e presumono molti in America che la capacità di pagare non manchi certo all'Inghilterra.

Quanto al modo di pagare presunzioni non sono possibili; i debiti internazionali non si tacitano — la teoria economica e l'esperienza della Germania lo dimostrano — se non coi superi della bilancia dei pagamenti, a costituire la quale entrano molti fattori, ma principalmente le esportazioni. In altre parole, come, durante la guerra, gli Stati Uniti ebbero la fortuna di vedere la bilancia dei pagamenti pendere enormemente dalla parte loro a danno dei loro Alleati, così, se ora vogliono e possono essere rimborsati delle anticipazioni fatte, devono consentire che

la bilancia dei pagamenti penda a favore di questi debitori di 58 miliardi oro più gli interessi. E devono consentire non solo teoricamente, ma praticamente, aprendo le loro porte alle nostre merci, alle nostre navi, ai nostri emigranti, creando anzi per noi debitori condizioni di favore. È questa una delle quattro verità affermate dal signor Rathenau a Genova nel suo ultimo discorso tanto applaudito. Egli molto giustamente ha detto:

« La seconda verità non enunciata a Genova mi sembra essere l'assioma che dice: "nessun creditore dovrebbe impedire al suo debitore di rimborsare i debiti". Quando un individuo deve del danaro ad un altro, egli può esigere che il rimborso sia effettuato in una moneta convenuta. Spetta al debitore di procurarsi questa moneta che egli potrà in certi limiti sempre ottenere sul mercato. Ma quando si tratta di un paese indebitato verso un altro, questo non saprebbe alla lunga rimborsare i suoi debiti che in oro. Non producendo abbastanza né possedendo questo, non saprebbe effettuare il rimborso che in merci. Un pagamento in merci non è pertanto possibile se non consentito dal creditore. Allorché quest'ultimo vi si opponesse, le insolvibilità del debitore non tarderebbero tanto. Se il creditore, anziché facilitare, impedisce tale metodo di pagamento, sia per diritti di dogana o per altri, la somma globale del debito si troverà arbitrariamente aumentata, poiché bisognerà concedere in più di merci. Il deprezzamento del mezzo di pagamento aumenta automaticamente la somma globale del debito: ciascun paese desideroso di ricevere dei pagamenti dovrebbe quindi accordare al suo debitore delle facilitazioni in modo che gli possa rendere possibile il pagamento del suo debito senza aumenti di sorta ».

Ora, gli Stati Uniti avevano appena finito di darsi leggi inflessibili per l'esazione dei loro crediti che iniziavano la discussione di nuovi provvedimenti per restringere l'immigrazione e per aumentare le tariffe doganali, cioè per toglierci ogni mezzo di pagare i nostri debiti. E leggevamo ieri che una Commissione mista del Senato e della Camera esamina il *Merchant marine bill* diretto a soffocare il traffico dalle marine straniere. Che cosa altro si escogiterà ancora per distruggere il commercio internazionale e togliere alle indebitate nazioni europee ogni possibilità di risollevarsi?

Più coerenti e previdenti degli uomini politici, gli uomini d'affari sanno che per ottenere 58 miliardi oro di rimborso bisogna che gli Stati Uniti ricevano dall'Europa, in merci od in prestazioni equivalenti, 58 miliardi oro più di quanto essi riescano a vendere a noi, e preferiscono cancellare il credito piuttosto che assistere ad un'inondazione di merci europee, la quale potrebbe perturbare gravemente il mercato americano esercitando una forte concorrenza nei prezzi. Ma gli uomini politici votano le leggi e gli uomini d'affari non possono influire che sulla pubblica opinione. Bisogna che questa pubblica opinione si educi gradualmente, vi dicono tutti in America.

Ma nel frattempo?

Nel frattempo i problemi nostri rimangono insoluti e l'Europa langue. Soffrono anche i paesi la cui moneta è più apprezzata, perché non riescono ad esportare. L'Inghilterra, in modo particolare, che poggia la sua esistenza su un grande commercio di esportazione, attraversa una crisi di disoccupazione intensa. Di qui le impazienze inglesi, di cui il signor Lloyd George è sensibile interprete, per la soluzione dei problemi europei, per riannodare rapporti con la Russia, per dare al problema delle riparazioni una sistemazione equa, la quale porterebbe ad una stabilizzazione dei cambi ed alla ripresa del traffico internazionale. Di qui il malumore contro la Francia che attraversa la strada alla volontà inglese. Ma il disagio è più profondo, come spero di aver dimostrato, e solo i forti popoli anglo-sassoni sono in grado di curarlo.

L'Inghilterra deve press'a poco 24 miliardi di lire oro agli Stati Uniti, ed è creditrice verso l'Europa di 54 miliardi di lire oro. Ma ai 16 miliardi e mezzo che ha prestato alla Russia non può pensare più ed ha del resto sostanzialmente rinunciato. Sicché i suoi crediti si riducono a 37 miliardi e mezzo, con un supero di circa 13 miliardi e mezzo sui debiti. L'Inghilterra rinuncerebbe a far valere i suoi crediti, ove gli Stati Uniti rinunciassero a far valere il loro verso l'Inghilterra. Il Governo americano, sotto il titolo « *Loans to foreign Governments* », ha pubblicato la corrispondenza scambiata nell'agosto 20 col signor Lloyd George sul condono dei debiti.

Il 5 agosto 1920 il Primo Ministro inglese scriveva al Presidente Wilson facendogli notare l'opportunità che il debito della Germania fosse

fissato senza indugio in limiti adeguati alla potenzialità economica germanica. Egli aggiungeva che il sig. Millerand aveva accettato questo punto di vista, nonostante le difficoltà interne che doveva superare, facendo però osservare che la Francia non poteva ceder nulla di quanto i trattati garantivano, a meno che i suoi debiti verso l'Inghilterra e l'America fossero proporzionalmente ridotti.

« Questa dichiarazione — prosegue il signor Lloyd George — apparve al Governo britannico ispirata ad assoluta equità; ma, dopo diligente esame, esso è venuto alla conclusione che gli era impossibile di condonare in tutto o in parte ciò che gli era dovuto dalla Francia, se non in quanto si fosse fatta una sistemazione complessiva del debito interalleato. Conseguentemente il Governo britannico ha informato il Governo francese che acconsentirà a ogni equo accordo per la riduzione o la cancellazione del debito interalleato, a condizione che un simile accordo sia generale e si applichi a tutto il debito stesso ».

La risposta del Governo americano fu esplicitamente negativa.

« Non vi è probabilità alcuna che il Congresso o la pubblica opinione di questo paese — esso scriveva — vogliano consentire a una cancellazione anche parziale del debito del Governo britannico verso gli Stati Uniti allo scopo di permettere al Governo britannico di condonare in tutto o in parte il debito verso la Gran Bretagna della Francia o di qualsiasi altro Governo alleato, o che essi acconsentano a una cancellazione o riduzione di debiti di qualsiasi Governo alleato, allo scopo di realizzare una sistemazione del problema delle riparazioni ».

Da allora le cose non sono cambiate, anzi si sono aggravate coll'approvazione del bill Mellon e colle modificazioni restrittive apportatevi. Si deve forse a questa situazione l'elaborazione del progetto presentato dal Cancelliere dello Scacchiere, contro cui l'America non può aver nulla da eccepire, perchè la persona del debitore non è sostituita e gli Stati Uniti possono ignorare che i debitori intendono rivolgersi alla Germania per il pagamento, quando l'America lo esiga. Ma, appunto per il fatto che gli interessi degli Stati Uniti non sono toc-

cati dalla proposta Blackett-Giannini, essa non risolve la questione. È un avviamento alla risoluzione, in quanto pone in chiaro i termini del problema, ma non è una risoluzione. Che cosa avverrà infatti quando gli Stati Uniti esigeranno il pagamento almeno degli interessi? Noi ci rivolgeremo alla Germania, la quale non potrà pagare. La tormenteremo, prolungheremo l'attuale disagio, ma dovremo intanto far fronte noi ai nostri impegni come meglio potremo, venire ad un'intesa diretta coi nostri creditori. Ed allora non è preferibile che quello di essi il quale è meglio disposto, prenda l'iniziativa di questa intesa e stabilisca un precedente che l'altro creditore non potrà ignorare?

Gli uomini più avveduti e più generosi della Gran Bretagna pensano che l'Inghilterra possa e debba compiere un gesto che essi considerano doveroso verso gli Alleati senza attendere che ne dia l'esempio l'America. Le condizioni del bilancio inglese, che non solo è in pareggio ma ammortizza il debito di guerra, i benefici conseguiti nella guerra dal Regno Unito, immune da invasioni e liberato dall'incubo della flotta tedesca, la disoccupazione che non fa sembrare all'Inghilterra desiderabile la rovina degli Stati Europei, suoi grandi clienti, ed una importazione imponente delle loro merci per pagamento dei debiti, tante altre ragioni politiche morali ed economiche suffragano questo pensiero. Io non voglio esporle diffusamente. Vi sarà tempo di farlo, se verrà giorno in cui bisognerà trattare il tema, senza nulla nascondere, tutto lusingando. Oggi basti aver fissato le responsabilità più remote del silenzio mantenuto a Genova intorno al problema delle riparazioni che è alla base della ricostruzione europea, e stabilito anche da questa tribuna la connessione indissolubile fra quel problema e quello dei debiti interalleati. È vero oggi, come era vero il 5 agosto 1920, ciò che il signor Lloyd George scriveva al Presidente Wilson intorno alla tesi di Millerand, che dovrebbe essere anche nostra: « non poter la Francia ceder nulla di quanto i trattati le garantivano, a meno che i suoi debiti verso l'Inghilterra e l'America fossero proporzionalmente ridotti ». Questa dichiarazione, diceva Lloyd George, mi pare ispirata ad assoluta equità.

Lo è, e mi sia pertanto consentito concludere associandomi ad un'altra ancora del'

quattro verità proclamate a Genova dal rappresentante tedesco:

« Non sono sufficienti gli sforzi di una o di due nazioni per avvivare l'assieme dell'economia mondiale: ma occorre la collaborazione di tutte le nazioni: solo un sacrificio universonale accettato dal mondo intero potrà ristabilire il mondo che soffre. Il primo sacrificio comune consisterà dunque nel ridurre il grande cerchio dell'indebitamento ».

Ecco qui, onorevole ministro degli esteri, un programma non solo di difesa di supremi interessi nazionali, ma di pacificazione vera dell'Europa, un programma, come prima dicevo, che armonizza l'ideale e l'utile, il giusto ed il conveniente. C'è una solidarietà fra i vinti ed i più stremati vincitori che non si può, non si deve nascondere lasciandoli alle prese fra di loro a litigare intorno alla comune miseria ed a preparare nuove tragedie all'Europa che si deve invece mettere in piena luce con un coraggio ed una fede degni dello scopo da raggiungere: quello di operare una *détente* politica in Europa con una *détente* economica. Agli uni ed agli altri sia cioè possibile risollevarsi e ritrovare in un disagio economico alleggerito il mezzo più efficace di cura del disagio morale. E collaborino a questo scopo altamente umano le nazioni più ricche, quelle che meno soffrono le conseguenze della guerra, quelle che non hanno avuto tante case distrutte, tante terre devastate, tante ricchezze perdute, tanti figli uccisi. Sono giunte ad altezza immonda non solo per forza finanziaria, ma anche per grandezza spirituale. Non vorranno che i popoli d'Europa, logoratisi per salvare colla libertà loro quella di tutti, soccombano dopo aver vinto per non essere stati equamente ripartiti i pesi della lotta comune. (*Vivissimi applausi; molte congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Calisse a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CALISSE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica del collegio "Italo-Albanese" di S. Adriano in S. Demetrio Corone ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Calisse della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione della interpellanza Mosca sulla politica estera.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Campello.

CAMPELLO. Onorevoli colleghi. L'argomento che desidero brevemente trattare esula completamente da quanto forma oggetto della interpellanza dell'onorevole Mosca. Ma la dichiarazione che l'onorevole ministro degli esteri ha fatto per bocca del nostro Presidente, di accettare cioè qualsiasi discussione sulla politica estera, mi autorizza a prendere la parola. Io desidero dunque, anche a nome di numerosi colleghi, di chiedere all'onorevole ministro degli esteri espliciti chiarimenti su fatti non lievi accaduti in questi giorni in Albania.

Premetto che mi sarei astenuto dal portare questo argomento in Senato, se non fosse già di pubblico dominio, propalato dalla nostra stampa e raccolto dalla stampa straniera. In un giornale di questa mattina sotto il titolo « Gravi incidenti in Albania » leggo quanto appresso: « Ieri a Durazzo una banda di soldati albanesi, cui si sono aggiunti molti torbidi elementi, assaltarono l'ufficio postale italiano, ne infransero i vetri ed abbassarono lo stemma ufficiale italiano che distrussero in sconcio modo.

« A Scutari, l'interprete del nostro consolato è stato improvvisamente arrestato dai gendarmi albanesi. Alle proteste del nostro rappresentante consolare, le autorità locali hanno soltanto risposto che il nostro interprete è sospettato di intrighi politici.

« Le autorità albanesi hanno dichiarato di assicurare l'impunità agli assassini del tenente Dumini che si erano rifugiati nel Montenegro per sfuggire all'arresto e che potranno dunque ora rientrare liberamente in Albania ».

Onorevoli colleghi, l'Italia sconta oggi il grave errore di aver ritirato le truppe dall'Albania sotto la pressione nemica.

Mi permetta il Senato di leggere la risposta a me data in quest'aula dal governo nel set-

tembre 1920, quando io lamentavo l'eccessiva longanimità e fiducia nostra, e lamentavo che in Albania si fossero fatti lavori ingenti ma militarmente non necessari, quali scuole, asili, ambulatori, condotture e persino campi sperimentali di agricoltura! Cose utilissime senza dubbio, ma per lo meno premature. Ecco la risposta che dava il governo: «Ma se l'Italia ha abbandonato materialmente il possesso di Valona, i vincoli stretti fra noi e gli albanesi si mantengono vivi. Vincoli che sono stati direi quasi perfezionati per azioni intensamente costruttive che l'onorevole Campello criticava dal punto di vista militare ma che hanno indubbiamente compiuto una indistruttibile opera di civiltà in quella regione. Questi vincoli sono destinati a dare un frutto nell'avvenire. Nel mondo moderno vi sono conquiste che si mantengono senza le armi: gli albanesi stessi riconoscono oggi che l'Albania è moralmente conquistata all'Italia».

Onorevoli senatori, io non faccio commenti. Al ministro d'allora risposi che non credevo alla riconoscenza degli albanesi, ma che sperava che i fatti venissero a smentirmi.

In ogni modo questo ora non monta: ciò che monta è che i fatti da me esposti se non veri vengano energicamente smentiti; ma ove risultino veri, come credo, venga dal governo provveduto con energia per la tutela del buon nome e del prestigio italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Conti.

CONTI. Avendo avuto occasione di collaborare allo studio della convenzione commerciale con la Russia, mi sento in dovere di dare qualche spiegazione, senza peraltro toccare il lato politico dell'interpellanza dell'onorevole senatore Mosca.

Il collega Mosca ha ricordato qui che l'economia della Russia era anche prima della guerra una economia chiusa e quindi il mercato russo non era indispensabile al resto del mondo civile e tanto meno all'Italia per la propria ricostruzione, mentre invece molto maggior bisogno aveva la Russia di tutto il resto del mondo civile. Dichiaro che questo è il mio stesso pensiero e quello di tutti coloro che hanno seguito e preparato queste trattative. Anzi andrò anche più in là. Noi ci siamo resi ragione delle grandi difficoltà della Russia e dei gravissimi

imbarazzi in cui si troverà per ripagare in un tempo, più o meno breve, quello che per la sua ricostruzione dovrà sottrarre all'economia degli altri paesi.

Per citare qualche cifra riassuntiva, ma che al Senato potrà far piacere di conoscere, ricordo come da una dichiarazione dello stesso Krassin, abbastanza recente, perchè fu presentata il 20 gennaio ultimo scorso, risulta che in Russia tutto quanto riguarda gli strumenti agricoli non è stato rinnovato da sette anni, e cioè da sette anni non si è provveduto a sostituire tutti quanti quei mezzi che sono indispensabili anche per dare alla Russia quella prima ricchezza rudimentale che deriva dall'agricoltura. Così la Russia si trova oggi ad aver bisogno di 800 mila aratri, di 40 mila seminatrici, di 70 mila mietitrici e via dicendo. Bisogna inoltre ricordarlo che neanche il 38 per cento degli animali da tiro che c'erano prima della guerra in Russia oggi ancora esiste. E si tratta di un paese povero che produceva anche prima della guerra appena quello che era strettamente necessario per un tenore di vita assai modesto dei propri abitanti.

Il problema adunque della ricostruzione della Russia si deve presentare così: anticipare alla Russia ingenti capitali, quali sono quelli che le occorrono per la sua ricostruzione; poi attendere che questa ricostruzione abbia dato alla Russia almeno quel minimo di possibilità di vita materiale che essa aveva nel 1914; poi consentire un ragionevole margine perchè il tenore di vita del popolo russo, che è stato lusingato con così grandi promesse dai bolscevichi, alquanto si elevi, e soltanto dopo di allora ammettere che la maggior produzione della Russia possa ripagare i capitali stranieri prestati per la sua ricostruzione. Per dare ai colleghi del Senato un'idea della importanza di questi due coefficienti, dirò che io, che ho voluto cercare di ridurre in cifre questo complesso di bisogni non campando in aria i miei calcoli, ma tenendo rigorosamente conto di tutti gli elementi (tra l'altro la Russia ha bisogno di 6 mila locomotive e di 250 mila carri ferroviari, ho accertato che per ridurre la Russia in quelle condizioni già abbastanza tristi in cui si trovava nel 1914, per dare alla Russia tutti quegli strumenti che le occorrono per riportare il tenore di vita dei suoi abitanti a quello assai modesto

che essi avevano prima della guerra, occorre una somma che, tradotta in lire italiane, ascende a circa 50 miliardi. (*Impressione*).

Ora vedete, onorevoli colleghi, che nessuno di noi si faceva l'illusione che l'Italia avesse al possibilità di anticipare così larghi mezzi per la ricostruzione della Russia, quando essa stessa ha bisogno per la sua ricostruzione economica di prestiti dall'estero, e quando l'Italia per la sua ricostruzione ha la fortuna di potere offrire ai prestiti che chiede all'estero così larga probabilità di buono impiego e così assoluta sicurezza di restituzione. Parlo, s'intende, di prestiti ad individui ed a imprese industriali o commerciali e non già di prestiti allo Stato cui io sarei assolutamente avverso.

L'animo di coloro che preparavano questi studi era come quello del collega senatore Mosca assolutamente scettico sulla possibilità di dare alla Russia dei mezzi che potessero assicurare subito dei grandi risultati. Tuttavia ci sono delle considerazioni che non vanno dimenticate. Malgrado le condizioni attuali della Russia, malgrado la mancanza di una convenzione commerciale, ci sono tuttavia fra Italia e Russia traffici e scambi.

L'Italia, per certe ragioni speciali, per la sua ubicazione, per l'indole dei suoi abitanti, per lo spirito di iniziativa che li anima, per la sua lunga tradizione di pacifica penetrazione, specialmente nella zona meridionale della Russia che è intorno al mar Nero, l'Italia è chiamata, con vantaggio di entrambe le parti, a fare qualche cosa per la ricostruzione della Russia. E per disciplinare questo qualche cosa occorreva predisporre uno strumento meno imperfetto di quello che è offerto dall'attuale convenzione Worosky del 26 dicembre u. s. che è di prossima scadenza; devo anche ricordare che nella convenzione Worosky è ammesso che dovesse essere seguita da una convenzione commerciale, per cui anche questo passo, dal punto di vista politico, rappresentava una specie di necessità. Il collega Mosca ha accennato al fatto che queste disgrazie sono il frutto del comunismo: non è un male che questa affermazione sia venuta in un ambiente così autorevole come quello del Senato, perchè da qui ha una ripercussione grandissima attraverso la stampa su tutta l'opinione pubblica. Ma sono ancora più convinto di lui che questo è l'effetto del co-

munismo, e come me ne sono convinti i bolscevichi russi, non dico i bolscevichi italiani. Se noi a tutti coloro che gridano « Viva Lenin! » andassimo a leggere i discorsi di Lenin saremmo cacciati via, con quei sistemi di persuasione pacifica che erano invalsi almeno fino a poco tempo fa, e saremmo trattati da reazionari.

Permettetemi al riguardo (intratterò solo pochi minuti il Senato) di tradurre, non dal russo, che non conosco, un discorso fatto recentemente da Lenin al Congresso di organizzazione politica, che è stato tenuto il 17 ottobre u. s.; Lenin si esprimeva così: « Abbiamo commesso l'errore di voler attuare subito il sistema comunista di produzione e di ripartizione della ricchezza ».

« Ecco il fatto! Disgraziatamente non vi può essere dubbio che sul fronte economico abbiamo subito una disfatta, una disfatta molto grave in seguito alla quale dobbiamo cambiare il fronte ed avviarci verso un'altra fronte economica ». E andando avanti aggiunge: « Dalla primavera 1921 abbiamo subito una disfatta ben più formidabile di quelle che non abbiano potuto infiggerci Kolcak, Denikin, Pilsudki, che si manifestò nel distacco fra i nostri enti direttori del nostro sistema statale economico e le forze vive del Paese. L'applicazione del comunismo nelle città, il sistema dei prelevamenti del grano fra i contadini, sono le cause fondamentali di questa profonda crisi economica e politica in cui precipitiamo dal principio del 1921 ».

Si riconosce quindi che il collasso dell'economia russa è dovuto all'applicazione integrale del comunismo. D'allora i russi si sono prefissi di abbandonare la politica comunista ed hanno portato delle giustificazioni, e questo dico perchè queste giustificazioni sono quelle che debbono predisporre il nostro animo a credere che in un avvenire, che non sarà lontano, dei rapporti di carattere commerciale possano stabilirsi ed avere un seguito con la Russia. La loro giustificazione è questa: « Noi abbiamo dovuto applicare il comunismo collettivo per quattro ragioni. Principale è stata la paura del pericolo interno. Ci siamo impadroniti del potere e poichè la borghesia ci poteva spazzar via abbiamo dovuto ammazzare la borghesia: e siccome non si ammazza solo col ferro e col

fuoco, è bisognato farlo sottraendo ad essa completamente i mezzi di produzione e distribuzione della ricchezza. Allora saremo sicuri che la borghesia sarà....

MOSCA. ...sterminata!

CONTI. Precisamente sterminata. Seconda ragione: il pericolo esterno. La Russia aveva, in quel momento, cinque milioni e 600 mila uomini sotto le armi e doveva alimentare l'esercito rosso e tutto doveva piegarsi davanti alla necessità suprema della difesa, e allora lo Stato doveva avere in mano tutti i mezzi di produzione della ricchezza per dar da mangiare all'esercito rosso. La terza ragione era che questo esempio avrebbe avuto, essi credevano, molti imitatori nel resto del mondo. La quarta ragione era quella teorica: l'applicazione integrale del sistema comunistico per affermazione di principio e perchè da esso supponevano che dovesse nascere il paradiso in terra.

Ora questi quattro principî non sussistono più; il pericolo interno non c'è più perchè non esiste più borghesia: il pericolo esterno non c'è più perchè il fronte è pacificato e l'esercito rosso è ridotto, sulla carta, a un milione e 600 mila uomini. Il desiderio, la speranza della bolscevizzazione del mondo intero è scomparsa, e il desiderio di affermare questa politica integrale comunistica è anche scomparso come si rileva dalle parole di Lenin che ammette che la applicazione integrale del comunismo ha portato il Paese al collasso economico: ed io non faccio che tradurre e riferire le sue stesse parole; con questo la Russia si è avviata verso nuove forme di economia che io non sto a spiegare qui, ma sulle quali io posso dire di essermi specializzato perchè le ho studiate a fondo; e questo sistema vedrete che finirà per fare rientrare la Russia nel novero dei paesi che credono alle ferree necessità della economia; e ciò la porterà ad avere dei rapporti col resto del mondo civile.

Il collega Mosca dice che nella convenzione non è proprio esclusa in modo assoluto la requisizione.

C'è in argomento l'articolo 11 della convenzione Voronsky; ma non tutela completamente il diritto di proprietà; esso tutela solamente la proprietà delle merci importate, mentre il nuovo trattato dà delle garanzie maggiori. Poichè noi trattiamo con uno Stato il quale naturalmente

agisce come uno stato sovrano, non si poteva evitare una eccezione per i sequestri giudiziari; questo accade dappertutto, come anche da noi. Si poteva chiedere il pagamento in oro; ed io mi sono battuto su questo punto. Ma i delegati russi hanno detto: noi possiamo darvi un documento di garanzia, ma non possiamo concedervi il pagamento in conseguenza della enorme vastità del territorio russo; là non è come in Italia dove a pochi passi dall'ufficio che ha rilasciato il documento troviamo la tesoreria. Quindi essi ci hanno concesso un documento a breve scadenza.

Io assicuro che questo dubbio non ci è affatto sfuggito, ma data la generalità del principio, non era possibile escludere questa eccezione.

L'altro punto è quello relativo alla navigazione. Io debbo osservare due cose: prima che anche in questo momento di collasso economico l'Italia ha creduto conveniente di avere delle navi che facciano il servizio quindicinale fino al porto di Odessa; abbiamo così il servizio di due piroscafi il *Galizia* e lo *Sscriva* i quali sono esercitati dal Lloyd Triestino ma in sostanza sovvenzionati dallo Stato perchè è la Direzione della Marina mercantile che passa le sovvenzioni.

Noi abbiamo ridotto questo servizio da quindicinale a mensile. Si è creduto di tener questa linea per il mar Nero per mantenere una modesta nostra vedetta per la nostra penetrazione; altrimenti avremmo dovuto rinunciare a quei mercati.

Riguardo agli agrumi, abbiamo creduto di includere quella clausola approfittando dell'occasione del trattato, in considerazione che in Russia esisteva il divieto di importazione. Si sa che la Russia può aver bisogno, per le condizioni della salute pubblica dei citrati.

Noi esigemmo che si togliesse il divieto di importazione che è assoluto ed esigemmo che l'eventuale dazio non sia grave. L'onorevole Mosca disse che la dizione: « non impedire le importazioni » è troppo lata. Ma il testo francese dice *entraver* che non vuol dire impedire, ma *ostacolare*; molto più vantaggioso per noi.

Si potè dunque togliere il divieto ed avere una formula così concepita: « che non ostacolino queste importazioni ».

Ad ogni modo ritorno all'assunto principale: qual'è stato il concetto di coloro che hanno studiato la convenzione? È stato quello di assicurare all'Italia il maggiore numero di possibilità col minor numero di obblighi, appunto perchè il sostrato del testo è questo: le maggiori possibilità per l'Italia e i minori impegni. Dopo questo non ho altro da aggiungere. (*Vive approvazioni*).

SCHANZER, *ministro degli esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro degli esteri*. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli colleghi, io credo utile intervenire a questo punto nella discussione per dare al Senato alcuni chiarimenti, che forse potranno essere tali da agevolare l'ulteriore procedimento della discussione. Naturalmente io sono agli ordini del Senato per la continuazione della discussione stessa.

Io non credo, onorevoli colleghi, di dover ripetere in quest'aula le dichiarazioni che ho fatto nell'altro ramo del Parlamento riguardo alle vicende ed ai risultati della Conferenza di Genova e riguardo alle linee generali della politica estera del Governo.

L'Italia ha portato a Genova la netta e leale affermazione della sua politica del dopoguerra; è nella logica delle cose che ogni periodo storico abbia la sua propria politica. Come l'Italia durante la guerra ha praticato con serietà, con costanza, con mirabile spirito di sacrificio del suo popolo la politica della guerra, quando si trattava di assicurare le rivendicazioni dei suoi diritti nazionali, di combattere i nemici e di conquistare la vittoria, così, finita la guerra, l'Italia ha praticato e pratica con serietà d'intenti, con coerenza, con fermezza, la politica di pace.

La guerra ha dato all'Italia — ed è per noi ragione di altissimo compiacimento patriottico e di orgoglio — il compimento dei suoi destini e la sicurezza delle sue frontiere; per ciò stesso l'Italia è divenuta nel continente europeo il più sicuro elemento di pace. L'Italia non ha ragione di conflitto con alcuna nazione e non ha tendenze imperialiste: essa non mira a nuove conquiste territoriali e solo desidera assicurare ai suoi figli la libertà delle iniziative economiche e il frutto del loro lavoro nel paese e oltre i confini.

L'Italia ha bisogno di aumentare la sua produzione, di intensificare i suoi traffici, di compiere la sua ricostruzione finanziaria: per tutto questo occorre all'Italia che sia ristabilita du-
revolmente la pace in Europa, che rifiorisca la fiducia, che siano allontanate nuove cause di conflitti e conflagrazioni, che si ponga termine al più presto al disordine economico che ancora travaglia molta parte dell'Europa.

Tali essendo i principi fondamentali della politica dell'Italia del dopo guerra, era chiaramente tracciata la linea di condotta che doveva seguire nella Conferenza di Genova la delegazione italiana. Forse il programma della Conferenza di Genova è stato troppo vastamente concepito e fu questa una delle precipue ragioni della delusione, rispetto ai risultati della Conferenza, che prevalse nell'opinione pubblica di alcuni paesi. Ed io consento anche con il collega Mosca che forse la preparazione psicologica, come egli l'ha chiamata, della Conferenza, non è stata sufficiente. Ma il Senato conosce che la data della Conferenza fu fissata al 10 aprile e che il Governo non credette di assumersi la responsabilità di un rinvio, che avrebbe dato luogo ad interpretazioni politiche poco favorevoli al nostro Paese.

Nell'ordine del giorno della Conferenza elaborata a Cannes si parlava dello stabilimento della pace sopra nuove basi, e si accennava, sia pure indirettamente, ai problemi delle riparazioni e dei debiti interalleati.

Il Senato conosce che successivamente furono poste delle limitazioni al programma della Conferenza. L'Italia tentò di impedirlo, ma non riuscì nell'intento, e per rendere possibile la Conferenza, fu giuocoforza accettare le limitazioni. Ed è così che non si è parlato a Genova delle riparazioni e dei debiti interalleati, cosa che certo non può non essere cagione di rammarico.

E qui io rivolgo una parola di vivo ringraziamento al carissimo mio amico Albertini, per le parole così cortesi e così lusinghiere che egli ha rivolto al Governo, per la linea di condotta seguita a Genova. Parole che mi sono tanto più care e gradite, perchè mi vengono da colui, il quale è stato fraternamente al mio fianco alla Conferenza di Washington e di cui, in quella occasione, ho potuto apprezzare, non

solo il fervido patriottismo, ma l'acuto senso politico.

L'onorevole Albertini, ha oggi trattato a fondo e da maestro il problema delle riparazioni che egli conosce così bene. Non posso seguirlo nelle sue considerazioni, anche perchè la questione ha molti aspetti tecnici, che sono piuttosto di competenza del ministro del tesoro. Ma l'onor. Albertini ha detto cose giustissime quando egli ha osservato che esiste una innegabile connessione fra i debiti interalleati e le riparazioni; quando egli ha ricordato che il debito estero nostro è quasi pari al debito interno; quando ha rilevato il peso schiacciante di questo debito rispetto alla nostra ricchezza nazionale, e quando, soprattutto, ha fatto presente al Senato come questo debito sia stato contratto in condizioni particolarissime e per un fine comune degli alleati ed associati tutti, che era quello del conseguimento della vittoria.

È indubitato che oggi l'onor. Albertini, con le sue sagge considerazioni, ha portato un importante contributo allo studio delle future possibili soluzioni di questo problema, che pesa così gravemente sulla vita europea.

L'onorevole Mosca ha lamentato che a Genova non si siano trattati i temi più specificamente economici e finanziari. A dire il vero, non credo questa sua critica giustificata, perchè le commissioni tecniche della Conferenza di Genova, hanno compiuto un'opera veramente importante, vasta e tale da costituire un insieme di norme e di precetti, che sono di indubbio valore per il risanamento della situazione economica e finanziaria dell'Europa.

Si comprende d'altronde che questi precetti e queste regole minaccerebbero di restare lettera morta, quando non fossero vivificati nello spirito da una politica diretta veramente alla pacificazione europea.

Ad ogni modo, con le limitazioni poste, il problema centrale della Conferenza di Genova rimaneva il problema russo; cioè un problema che — per i suoi multiformi aspetti economici, finanziari, politici e sociali, e perchè da una parte attiene al passato e dall'altra si rivolge all'avvenire, perchè implica, oltrechè questioni pratiche, anche questioni di principio — presentava senza dubbio una grande difficoltà di soluzione.

Di fronte a questo problema l'atteggiamento dell'Italia, dato il carattere della sua politica generale, non poteva essere dubbio. Non si può ragionevolmente affermare che la Russia non costituisca un elemento assai importante della economia europea; io non contesto le osservazioni che oggi qui sono state fatte sullo stato attuale della Russia, sulla paralisi della sua produzione, sulle condizioni dissestate attuali della sua economia interna, ma d'altra parte non si può nemmeno revocare in dubbio che la Russia, quando sarà di nuovo messa in valore, è un immenso serbatoio... (*commenti*) di materie prime e sarà un enorme mercato di consumo.

È un paese che ha 150 milioni di abitanti (*commenti*) e d'altronde, onorevoli colleghi, la politica delle grandi nazioni si volge all'avvenire e deve sapere mirare lontano; la storia dei popoli si svolge non attraverso i mesi e gli anni, ma attraverso i decenni e i secoli (*commenti*).

Noi siamo convinti, onorevoli colleghi, che il ritorno della Russia nell'ambito della vita europea sia una necessità per la ricostruzione economica dell'Europa centrale ed orientale. E siamo convinti pure che il ritorno della Russia nell'ambito della vita europea sia una necessità per una durevole pacificazione in Europa.

Le nostre tradizioni liberali non ci impongono di avere delle pregiudiziali rispetto alle costituzioni interne di un altro paese; possiamo dissentire, come profondamente dissentiamo, dai principi che oggi reggono le istituzioni russe, ma ciò non vuol dire che non dobbiamo essere lontani da qualsiasi politica la quale voglia mutare con la forza delle armi il regime russo (*commenti*), mentre nemmeno siamo favorevoli a una politica la quale escluda la Russia dalla vita europea e la circondi, per così dire, di un cordone sanitario politico. Una politica diretta a dare l'ostracismo ad un paese dell'importanza economica della Russia, sarebbe una politica la quale necessariamente spingerebbe quel paese alle violenze (*commenti*), e a minacciare la pace dei suoi vicini e dell'Europa.

Noi, ad ogni modo, abbiamo creduto che fosse giovevole un accordo con la Russia e ci siamo adoperati con ogni nostra energia ad evitare l'insuccesso della Conferenza che avrebbe avuto

delle dirette, immediate e gravi ripercussioni sulla situazione politica generale dell'Europa e sulla stessa compagine del raggruppamento politico del quale noi facciamo parte.

Il principio della discussione e dei negoziati è stato riaffermato col rinvio della soluzione del problema all'Aja. Il distacco della Russia dal resto dell'Europa è stato evitato, e una parola di pace, sia pure sotto la forma di un patto soltanto temporaneo, è stata pronunciata a Genova; una parola di pace di cui nessuno vorrà disconoscere il valore morale e politico, o almeno l'importanza tendenziale.

Noi andiamo all'Aja colla fiducia e colla speranza che sul terreno pratico, e, pur senza nessuna rinuncia da parte nostra ai principî nostri, ai principî affermati a Cannes e solennemente riaffermati a Genova, si possa trovare un'intesa colla Russia. Certo, non possiamo, nei riguardi della Russia, sacrificare la doverosa nostra solidarietà cogli altri alleati che hanno negoziato con noi a Genova, nè possiamo soprattutto rinunciare alla legittima difesa dei nostri interessi.

Se noi rispettiamo il regime della Russia, non possiamo certamente accettare che la Russia imponga a noi i suoi principî comunisti (*commenti vivissimi*) nella soluzione del problema delle proprietà e non possiamo certo accettare che la Russia venga meno ai suoi obblighi verso l'Europa e rinneghi il principio fondamentale del diritto internazionale, secondo cui i nuovi governi rispondono degli impegni dei governi che li hanno preceduti. Se noi dovremo tener conto, nella questione dei debiti e delle responsabilità, delle difficili condizioni in cui oggi versa la Russia, dobbiamo d'altra parte, fermamente insistere sulla difesa dei nostri interessi; e certamente non possiamo rinunciare nè ai diritti dello Stato italiano, nè particolarmente alla difesa dei diritti dei nostri cittadini, i quali hanno portato in Russia i loro capitali e il loro lavoro e che devono essere tutelati nell'onesto frutto dei loro sforzi. Dipenderà quindi soprattutto dai rappresentanti della Russia, dalla loro temperanza e dal loro spirito pratico e realistico, se saranno raggiunti i fini ai quali si mira col convegno dell'Aja.

Vengo ora a parlare brevemente del trattato italo-russo; e dirò innanzi tutto perchè l'ho negoziato, insieme con l'onorevole Conti, e

quali sono stati i criteri che ci hanno guidati in questi negoziati. Anzitutto, perchè l'ho negoziato? Perchè era un mio preciso dovere il farlo. Me ne faceva obbligo l'accordo preliminare, concluso dal mio illustre predecessore onorevole Della Torretta, che in uno dei suoi articoli appunto prevedeva che entro i sei mesi della firma di questo accordo, si doveva concludere una convenzione commerciale.

Questo termine scadeva il 26 di questo mese e certo io non potevo assumermi la responsabilità di non concludere la convenzione commerciale che era stata prevista. È per questo che rivendicai nel Comitato politico della conferenza, il diritto all'Italia di procedere immediatamente a questa stipulazione. Aggiungete, onorevoli colleghi, che sarebbe stata da parte nostra grave responsabilità e grave omissione il non provvedere in questo senso, quando si tenga conto che, durante i lavori di Genova tutte le altre nazioni non hanno mancato di cercare di prendere contatto con la Russia economica, per predisporre all'avvenire: quindi non eravamo certo noi che dovevamo mancare a questo dovere. Ed è perciò che durante i lavori di Genova fu da noi nominata una Commissione, presieduta dal nostro collega on. Conti, composta di persone competenti, che studiarono rapidamente le diverse nostre possibilità in riguardo ad una penetrazione economica e ad una utilizzazione del nostro lavoro, specialmente tecnico, in Russia.

La convenzione fu firmata il 24 maggio a Genova e fu firmata *ad referendum*, cioè subordinandosi l'efficacia delle firme dei negoziatori alla definitiva approvazione dei due Governi. Questa è la costante consuetudine internazionale: le trattative si svolgono sempre tra negoziatori autorizzati dai loro Governi, sotto la riserva dell'approvazione dei Governi medesimi. E notate che per i Russi le trattative furono svolte dal ministro degli esteri Cicerin e dal ministro del commercio Krassin: due personaggi della più grande autorità in Russia, per cui naturalmente era lecito, come è sempre lecito in questi casi, in linea di presunzione generale, ritenere che i negoziatori rappresentino la volontà e le idee dei Governi da cui dipendono.

Per quel che riguarda la bontà intrinseca delle disposizioni della convenzione, non mi

fermerò a parlarne, dopo le considerazioni sottoposte al Senato dall'on. Conti. L'onor. Mosca ha fatto una serie di critiche, a cui l'on. Conti mi pare abbia sufficientemente risposto, specialmente sulla questione del sequestro e delle requisizioni in caso di forza maggiore. Mi permetto, a giustificazione dei negoziatori, di dire soltanto al Senato che non solo da molti in Italia la convenzione è stata bene accolta e giudicata, ma che soprattutto giudizi assai favorevoli sono stati dati sulla intrinseca bontà della convenzione all'Estero. Tra questi citerò soltanto ciò che ha detto in proposito il signor Poincaré: « I negoziatori russi hanno sacrificato all'Italia i principî comunisti esentando per il futuro i beni degli Italiani da ogni socializzazione ». (*Commenti*).

A questo punto io devo esprimere molto francamente davanti al Senato la mia impressione sull'atteggiamento del Governo russo rispetto a questa convenzione. (*Segni di attenzione*). Io non ho ancora ricevuto una comunicazione ufficiale circa il diniego da parte del Governo russo di ratificare questa convenzione, ma da notizie attendibili che vengono da diverse parti, io debbo ritenere che effettivamente il Consiglio dei commissari del popolo di Mosca abbia deciso di non ratificare questa convenzione. (*Commenti animati*). Ciò, onorevoli colleghi, dipende dal fatto che io non volli accettare l'inserzione nella convenzione di alcuna clausola di carattere politico, e così operando io ho fatto il mio dovere. (*Benissimo*). Sembra che nei giorni in cui noi negoziavamo a Genova coi delegati russi, in quegli stessi giorni il Consiglio dei commissari del popolo di Mosca abbia adottato una risoluzione di massima, secondo cui nessun nuovo trattato con alcuna nazione europea dovrebbe più concludersi dalla Russia se non quando contenesse la clausola del riconoscimento *de jure* del Governo dei Sovieti (*commenti*), o per lo meno del riconoscimento che i rappresentanti all'estero del Governo dei Sovieti costituiscono la sola rappresentanza della Russia. Ebbene, io non ho creduto dover negoziare a Genova clausole politiche.

Non ho creduto poterlo fare per i doveri che m'incombevano nei riguardi degli interessi italiani; non ho creduto poterlo fare per lealtà verso le altre nazioni convenute a Genova.

Non per i doveri che m'incombevano verso l'Italia, perchè il Governo dei Sovieti non aveva

dato a Genova quelle garanzie alle quali noi abbiamo diritto per la realizzazione dei nostri crediti e per la tutela dei nostri connazionali che hanno portato in Russia i loro capitali ed il loro lavoro (*Approvazioni*). Non potevo farlo per lealtà verso le altre nazioni che a Genova avevano insieme con noi negoziato coi Russi; perchè facendo concessioni nel campo politico io avrei posto quelle nazioni in una condizione di inferiorità nei futuri negoziati dell'Aja (*Benissimo*). Io credo quindi, onorevoli colleghi, di meritare la vostra approvazione per la prudenza da me usata, per non aver fatto alcuna concessione di carattere politico, per la lealtà dimostrata verso le altre potenze che vanno a trattare all'Aja. Del resto io credo che il maggior danno della mancata ratifica del trattato non è dell'Italia e non posso tacere che l'attitudine del Governo Russo in questa occasione è veramente singolare (*commenti*) e tale da giustificare il mio rammarico.

Non posso che esprimere sorpresa e rincrescimento che il Governo Russo abbia sconfessato l'opera dei propri negoziatori a Genova (*commenti*). Noi non muteremo *ab irato* la nostra politica in una questione che riguarda gli interessi generali europei e per riflesso gli interessi italiani, ma avremmo meritato un maggior riguardo da parte di un Governo che non ha dimostrato di apprezzare sufficientemente la linea di condotta seguita dalla Delegazione italiana nei rapporti col popolo russo. (*Commenti animati*).

Per ciò che riguarda le direttive generali della politica estera italiana, esse non hanno subito a Genova nessun sostanziale mutamento. Alla Camera dei deputati ho chiaramente spiegato il significato della nostra collaborazione con l'Inghilterra. Oggi l'onorevole Albertini ha lusinggiato acutamente (*commenti*) il vero carattere dei nostri rapporti con l'Inghilterra.

Cotesta collaborazione mira da un lato ad un fine comune di politica generale, cioè ad una politica di pacificazione e di ricostruzione europea, dall'altro mira ad amichevoli discussioni e soluzioni delle diverse questioni economiche e politiche le quali particolarmente interessano le due nazioni, specialmente nel Mediterraneo, in Oriente e nell'Africa. E qui io rispondo all'onorevole Mosca che una delle questioni pendenti fra l'Italia e l'Inghilterra, della quale io mi occuperò colla massima dili-

genza, è quella, cui egli ha accennato, della sistemazione del Jubland italiano.

La sincera amicizia con la Francia rimane sempre una delle basi fondamentali della nostra politica estera ed è nostra ferma intenzione di non permettere, in quanto dipende da noi, che attriti o malintesi si creino fra noi e la nazione sorella. Con tutte le altre nazioni abbiamo stretto a Genova più intimi rapporti, con talune di esse abbiamo discusso comuni interessi e conchiusi proficui accordi. Fra questi voglio menzionare in modo particolare soltanto gli accordi col regno serbo-croato-sloveno, tendenti a creare fra noi e lo Stato vicino relazioni di buon vicinato e, soprattutto, a risolvere di comune accordo questioni che interessano la vita e l'avvenire delle città di Zara e di Fiume, dilette ad ogni cuore italiano. Confidiamo che questi accordi possano essere presto ratificati e valgano ad aprire fra i due popoli una nuova era di feconda concordia.

L'onorevole Di Campello oggi ha parlato di fatti che purtroppo sono veri e che io non posso che veramente deplorare e stigmatizzare nel modo più severo. Si stenta a credere che il governo di Tirana possa abbandonarsi a delle manifestazioni di aperta ostilità all'Italia, manifestazioni che sono in contrasto con i suoi doveri internazionali e con gli obblighi particolari di gratitudine che l'Albania ha verso l'Italia (*commenti*).

La nostra politica verso l'Albania si è ispirata a sentimenti di amicizia. Abbiamo voluto un'Albania libera ed indipendente, e siamo stati proprio noi, la Delegazione italiana del 1920 a Ginevra, che abbiamo sostenuto l'ammissione dell'Albania nella Società delle Nazioni. L'Italia ha profuso molti miliardi in Albania. (*Ilarità, commenti*).

Insomma io credo di dire delle cose vere!

L'Italia ha profuso molti miliardi in Albania e l'opera di civiltà compiuta in quel paese dai soldati italiani non sarà mai cancellata! Dopo ciò il presente contegno del Governo albanese riesce assolutamente inesplicabile. Ieri stesso ho fatto personalmente le più vive rimostranze al rappresentante dell'Albania in Roma, e l'ho invitato a trasmettere senza indugio al suo Governo le nostre richieste perchè ci sia data pronta e intera soddisfazione per gli atti ostili contro l'Italia. Accerto il Senato che il Governo

italiano insisterà fermamente perchè cessi subito uno stato di cose di cui non potremmo assolutamente tollerare la continuazione, incompatibile con il rispetto che l'Albania deve ad una grande potenza come l'Italia.

Onorevoli colleghi, io concludo esprimendo un giudizio mio, che mi auguro condiviso da voi. Io ho la convinzione profonda che, in qualunque modo si possano giudicare i risultati della Conferenza di Genova, un risultato resti acquisito e fuori di discussione, che l'Italia è uscita dalla Conferenza di Genova con un prestigio internazionale accresciuto. L'Italia a Genova ha fermamente difeso una politica la quale ormai è la sola che risponda alle aspirazioni e alle necessità vitali dei popoli europei, una politica la quale ha fruttato al nostro paese le simpatie generali, specialmente degli Stati minori, i quali non possono avere speranza di tranquillo progresso e sviluppo se non sia mantenuta e garantita la pace.

A Genova l'Italia è apparsa a tutto il mondo nella forza della sua compagine nazionale e statale, nella rinnovata giovinezza di un popolo che ha una storia e una tradizione di millenni, che sempre ha dato e continuerà sempre a dare un grande contributo alla civiltà del mondo. Ed è perciò che speriamo che la Conferenza di Genova segni il punto di partenza di una politica nella quale dobbiamo essere meglio coscienti del valore e del peso che l'Italia deve avere nella determinazione delle future orientazioni politiche internazionali.

È stato detto spesso, ma giova ripeterlo sempre, che la politica estera ha le sue radici profonde nella politica interna: solo la concordia degli italiani, solo lo sforzo appassionato, continuo, tenace di tutti potrà permettere una politica italiana energica, dignitosa, costante nelle sue direttive.

Noi che stiamo a questo banco non abbiamo che una sola ambizione: quella di servire devotamente il nostro Paese, ma, onorevoli colleghi, noi non possiamo adempiere questo compito quando non ci sorregga l'opinione pubblica del Paese, quando non ci conforti la fiducia del Parlamento. (*Applausi, congratulazioni*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Onorevoli colleghi! Di un discorso si può ripetere quello che il Pascal diceva di

un libro: giunto in fondo a questo, l'autore comprende che le ultime cose scritte andavano bene in principio. Se, dunque, avverrà lo stesso delle mie parole, il Senato metterà poi a posto le cose e sarà largo di benevolenza all'improvvisato oratore. E non mi perdo in altre considerazioni preliminari.

Dovevamo assistere a grandi mutazioni e riforme, concernenti il modo di trattare e di decidere di popoli e di Stati. Alla vecchia diplomazia, raccolta nelle aule misteriose e segrete, era solennemente proclamata necessaria la sostituzione della nuova diplomazia, alla luce del sole, aperta agli influssi del libero svolgimento delle idee, rispondenti ad un'epoca così ricca di principi e animè! così povera di fatti.

E abbiamo avuto solennità di assise europee, costituzione di leghe anfibioniche fra le Nazioni, parlamentini internazionali, e tante altre magnifiche trovate.

Ebbene: non ostante tutto questo apparato di modernità, a difesa dei diritti delle genti, a sostegno dei deboli, nella aspra lotta della vita internazionale, accadde quello che sembrava remoto da ogni possibilità. Dal concerto delle Nazioni, dal gruppo stesso dei vincitori, un popolo generoso è scomparso. Scomparso dalla scena politica, per vivere sì, ma in una nuova epopea di dolore e di sacrificio: ecco il destino del Montenegro! (*Approvazioni*).

Non sarà colpa vostra, onorevole ministro; nè io ho diritto di ascrivere a vostra opera, quello che a ben altre responsabilità risale; ma, pur non attendendo una vostra parola, su questa oscura condanna di una gente martire, lasciate che resti la mia protesta, contro fatti che sono poco degni degli alti ideali di giustizia, banditi con tanta enfasi, per gl'ingenui che vi credono.

Fedele alla promessa di dare alle mie osservazioni quel tale disordine, che non dovrebbe del tutto escludere un poco di logica, mi arresto un momento sull'azione dell'Italia, nei suoi rapporti col mondo.

L'onorevole ministro ha ragione: in tanto il nostro Paese può degnamente presentarsi, agire, affermarsi nelle relazioni internazionali, per la giusta tutela dei suoi interessi, in quanto le sue condizioni interne gli consentano di apparire, fuori de' suoi confini, unito, compatto, dedito

alla pace benefica della sua attività. alio no da commozioni miserabili che si ripercuotono dovunque, e non ci fanno onore.

Genova, durante la Conferenza, degnamente ha rappresentato l'Italia lavoratrice, l'Italia salda ne' suoi propositi di ritornare alle sue energie intatte, respingendo ogni tentazione insana di agitazioni, che si risolvono in fatali ritorni a tempi sciagurati, che non debbono più tornare.

Così a Padova, durante le feste per il settimo centenario della Università più antica, dopo Bologna e Parigi, del mondo, gl'inviati degli Stati d'Europa, d'America, d'Asia, quasi trepidanti di trovare un popolo rissoso, dimentico della sua fama secolare di grandezza, lietamente mutarono opinione, di fronte al magnifico spettacolo di fervore patriottico, di gentilezza ospitale, dato da Padova e da Venezia.

Anche questa è, onorevoli colleghi, una vittoria morale. E bella.

Quelle che una moderna eleganza chiama oggi *direttive* della nostra politica (insistere non sarà male, o non farà male a nessuno) è necessario che siano ferme, decise. Non mutabili col mutare degli uomini che passano e talvolta non governano, non mobili come la fortuna delle simpatie talora imporrebbe che fossero.

Ricordiamoci sempre di una savia sentenza di un nostro uomo insigne: « indipendenti sempre, isolati mai ». Se, accanto alle delusioni liguri, è sbocciato qualche idillio, che essendo nato fra le più candide promesse di pace, non può offuscare o turbare vecchie amicizie provate in guerra, questo idillio, onorevole ministro, sono lieto che sia venuto a rallegrarci.

L'onorevole Albertini giustamente testè osservava nelle sue tranquille e, vorrei dire, geometriche affermazioni e nitidi postulati, che per contrarre un matrimonio, o un'alleanza, non basta l'ardente desiderio di una parte. La quale, se si affanna troppo a mostrarsi impaziente di concludere, giunge al bel risultato che l'altra le volge le spalle. Quest'altra parte sarebbe l'Inghilterra, cui si riferisce l'idillio.

Ora io mi permetterei di non accedere al concetto dell'onorevole Albertini, che l'Inghilterra oggi non ha grandissimi interessi nel Mediterraneo; noi siamo e viviamo su queste sponde, ma esse contano poco per gl'interessi inglesi, che sono ben più grandi e gravi altrove;

in sostanza, l'Inghilterra non avrebbe ragione di legarsi troppo a noi.

Diceva spesso e volentieri Cesare Correnti che questa diga possente, che dall'Europa si spinge, quasi separando in due il Mediterraneo, e si protende verso l'Africa, l'Italia insomma, avrebbe avuto sempre una funzione grandiosa, per le vicende future della misteriosa Africa e di tutto l'Oriente. Cesare Correnti scriveva queste profetiche parole, nel famoso almanacco « Vesta Verde », mi pare nel 1856. L'Inghilterra non può distogliere la sua attenzione nè dall'Egitto, nè dalla Grecia, nè dalla Turchia: come può disinteressarsi della « diga » di cui parlava quel veggente?

Non invoco dedizioni, o vincoli, che possano avere qualche rimembranza di vassallaggio feudale; ma con quel grande popolo intendersi bene, lealmente, francamente, significa finire un isolamento bisbetico, sterile, che non ci permette di trovare un amico che sottolinei, con la sua adesione, la più modesta delle nostre aspirazioni.

Di queste aspirazioni noi, Signori Colleghi, non ne avevamo molte; e codeste poche, credevamo che fiumi di sangue e sacrifici immani ci dessero il diritto di vederle tradotte in fatti. Un magnifico patrimonio per i nostri figli, che non tutti i confini della Patria può contenere, sembrava doverci spettare in qualche buon ritaglio di colonie, non ricche soltanto di tribù inquiete e di arene ardenti.

Abbiamo tutto vinto, in guerra; molto, molto, perduto in pace. L'Inghilterra, che non ha ragione di diffidare, nè di nutrire gelosie della Nazione, ch'ella ha seguito, nelle sue liete e non liete fortune (non è fantasia troppo arditamente), non escludo che possa aiutarci a collocare parte della nostra più cara nostra ricchezza, cioè i nostri emigranti, là ove non c'è tema di pressioni o di insidie alla purezza del sentimento italiano, che il lavoratore porta, ovunque egli lasci l'impronta del suo lavoro geniale.

L'argomento, come si esprimono i grandi logici moderni, centrale, è quello che riguarda la *Conferenza di Genova*.

Non vorrei sembrare ipercritico o peggio, o fare la solita figura del profeta dopo i fatti. Non era da attendersi da quella conferenza una decisiva soluzione del problema, che in-

combe sull'Europa, del problema russo. Ma non voglio tardare ad esprimere il mio avviso, che piacerà a pochissimi, e cioè: che non ostante il rifiuto quasi direi... bolscevico della ratifica del trattato nostro, l'aver rotto, come testè si espresse l'onorevole Schanzer, il cordone sanitario che ci divideva da quel disgratissimo popolo, non è fatto che meriti biasimo, e che avrà, col tempo s'intende, qualche buono effetto.

La rivoluzione russa, la sua estensione, le ripercussioni, lo stesso suo assetto in mezzo a rovine, morti, agonie di uomini e d'istituzioni, sono avvenimenti così grandiosi da sorpassare il fatto della guerra mondiale, d'onde l'incendio immane è derivato.

Il movimento fu preparato dalle classi colte; e già concepito come un'opera di redenzione dalla schiavitù politica del regime degli Czar. L'idea rivoluzionaria lambiva le masse operaie; lasciava indifferenti le classi lavoratrici, raccolte nelle loro vetuste organizzazioni di villaggi, e derivava da remote e quasi dimenticate sorgenti d'idealità religiosa o mistica, quella intima e terribile forma di diffusione, che l'esito della guerra, anzi di due guerre, con le loro conseguenze, rendeva minacciosa e pronta a scatenare la tempesta.

In qualche ospitale angolo d'Europa, colonie di profughi russi attingevano dalla cultura europea, e dalle dottrine sociali più in voga, ma trattenute da una forza di resistenza di ben altri elementi che non fossero quelli della compagine russa, l'alimento e l'ispirazione per preparare, quando fosse l'ora, la vagheggiata opera di liberazione.

Movimenti non dissimili la Russia ne conobbe parecchi; e noi pensiamo all'attività violenta e pericolosa di certi gruppi (Raskal) ai tempi di Pietro I.

La rivoluzione fu opera degli intellettuali: duro fu il gastigo. Nei giorni rossi di Mosca e di Pietrogrado sui neri vessilli si scrisse: morte all'intelligenza.

Così veniva a mancare fra le due masse cittadine e agresti, quel tessuto connettivo, debole certo in Russia e guasto, che secondo i soliti predicatori costituisce la classe parassitaria, mentre invece ha la sua ragione di essere.

Le idee comunistiche pure, assolute, quelle della maggioranza (che è quanto dire bolscevica)

chi può negare se, seminate nelle masse, non ridedassero ricordi di fratellanza universale, di comunione di beni, che non sembrano, nella storia almeno, mai disgiunte dalle concezioni religiose? Certo è che la dottrina bolscevica acquistava una purezza di linee meravigliosa. Lo Stato è il gran tutto, economico, morale, intellettuale, politico. Chi sottrae sé, o cose sue, ad esso è ladro di beni comuni. Egli prende tutto, e deve dar tutto, anche da mangiare. Se qualcuno muore di stenti e di fame, è colpa dell'attuazione del sistema, non del sistema per sé perfettissimo.

Trattare con un governo, che oggi ancora si dice dei Consigli (Soviet), e tutti sanno se e come questi funzionino, senza riconoscere la legittimità della sua base, era difficile, o meglio impossibile. Come è molto problematica la possibilità di accordi fra gente che vive con l'ossessione dogmatica della verità in poter suo, e chi ne dissente, ed è quindi reo di non riconoscerla.

Se furbi sciagurati profittano del momento psicologico, per pensare ai casi propri, questo nulla depone contro il fatto generale.

Per mantenere l'eguaglianza comunista che tenesse a freno i lavoratori dei campi e delle oramai squallide officine, sorse, come ai tempi dello czarismo, la solida banda di gianizzeri reclutati fra gli elementi più adatti. E la forza militare, come in qualunque altro Stato in formazione, divenne il nucleo della nuova costituzione, impossibile dovunque meno che in Russia.

Lo stato d'animo del resto d'Europa (le convulsioni cagionano qualche crepa della compagine statale, per cui l'infezione s'introduce) poteva prestarsi ad un'esportazione delle dottrine: e così si spiega come sia ingenuo l'attendere dai rappresentanti russi l'astensione di ogni propaganda fuori del loro Stato.

Non si può a meno di pensare alla grandezza del pensiero napoleonico: penetrare in buelle regioni, accostarle, sia pure con la conquista, alla vita europea, far passare per il tramite di una accorta soggezione politica, le correnti del pensiero occidentale, perchè la Russia fosse in Europa, non soltanto geograficamente. E togliere così un incubo formidabile che grava sull'Occidente.

L'Europa, o meglio chi credeva di rappresentarla, tentò con due spedizioni, non memo-

rabili se non per il clamoroso insuccesso, di soffocare l'incendio. Erano mezzi ridicolmente inadeguati e, possiamo soggiungere, irritanti inutilmente.

Queste misere crociate antibolsceviche, ispirate anche dal desiderio di ricordare ai Russi che la rivoluzione è una cosa, la quale non ha nulla a che fare con l'obbligo di pagare i debiti, resero più aspro e meno trattabile il problema russo.

Soggiungo subito per non passare, come qualcuno, può mormorare, così a bassa voce, per russofilo, che l'eco delle gesta bolsceviche mi è giunto direttamente; e che se io dovessi raccontare l'odissea di una famiglia italiana riuscita a fuggire da quell'inferno, il Senato udrebbe racconti che sembrano inverosimili, ma pur troppo son veri.

Gli Stati Uniti non so se credano che, dato sfogo ad un giusto sentimento d'indignazione, e chiamando con titoli che non si è soliti a dare, certi capi di governo, sia esaurito ogni dovere internazionale. L'Europa certo non può meditare spedizioni militari. E intanto, a milioni a milioni, laggiù si muore. Si deve tirare il cordone sanitario, lasciare che l'incendio tutto divori? Non vi è nulla al di sopra del tornaconto o dell'egoismo particolare?

E si può chiedere anche, se l'abbandono a sé stessa della Russia convenga ai più timorati « politici » dell'ora presente.

L'Italia non ha disdegnato di invitare i rappresentanti attuali di quel popolo, a Genova. I due mondi, le due concezioni, si sono trovate di fronte. Ma sarà stato inutile poi quella visione di vita « borghese » fervida, relativamente placida, ma attiva e florida, per i Russi ritornati alle mestizie infinite di un mondo agonizzante, nello strazio più orrendo che mai abbia colpito un popolo?

Non mi duole se il trattato che supponeva con ingenuità l'esistenza di condizioni di fatto, ora impossibili, non fu ratificato; ma la presenza di quei signori nella bella città (perchè non lo debbo confessare?) non mi ha urtato.

Sarà una di quelle ingenuità, di cui mi dice capacissimo di pensare e di sostenere un mio caro, e per questo, sincero amico.

Da cosa nasce cosa. E quando il principio è buono, perchè temere che le conseguenze buone non maturino?

Curiosa, del resto, quella Conferenza che non riuscendo a grandi e fondamentali risultati, permise, come si esprimerebbe un filosofo, sviluppi secondari e laterali.

L'albero grande non nacque, ma spuntarono germogli.

All'ombra della Conferenza, ma banchettando per conto proprio, Russi e Tedeschi rinfrescarono il vecchio patto. Niente di strano, disse il Premier inglese, che si aspettava il colpo.

E niente di nuovo, ripeterà lo storico.

I Tedeschi, per i primi, penetrarono politicamente nell'impero russo, nel periodo stesso della sua formazione.

Avevano i Tedeschi Slobode o villefranche perfino in Arcangelo; le terre baltiche erano il nesso più vitale con la Germania. L'ossatura burocratica russa era, e fu, fino agli ultimi tempi tedesca. Ricorderò un episodio della guerra. Gli italiani irredenti prigionieri in Siberia (come soldati austriaci) presentandosi ai capi militari russi, credevano di trovarsi davanti a ufficiali germanici. Molti di questi parlavano tedesco; e Tedeschi erano di cuore. Giungevano al punto di chiedere ai giovani; ma perchè avete fatto la guerra alla Germania, voi che siete italiani? Si poteva essere più ortodossi di così?

Bisognerà pur badare alla posizione che la Germania assume in confronto alla Russia: la bandiera rossa copre merce buona e non sempre pericolosa. Ecco un'altra ragione di guardare al di là del cordone sanitario.

Un altro germoglio è spuntato in quel terreno ligure, che ci ricorda l'amarrezza di un trattato. Trattato nuovo, no; ma trattative intorno all'applicazione del trattato di Rapallo col Regno dei tre popoli. Non esito a dire che i patti sottoscritti dall'Italia (non c'è bisogno di ripeterlo) debbono essere lealissimamente osservati ed eseguiti, perchè dall'altra parte con altrettanta lealtà si faccia lo stesso per quello che la riguarda. La sovranità territoriale serba sulla terra che fu, è e sarà italiana, non deve avere per iscopo di cancellare da quel lembo glorioso memorie e diritti d'Italia, la cui conservazione deve onorare qualunque Stato degno della moderna civiltà.

Non c'è bisogno dell'ausilio di ex-gendarmi austriaci, sotto l'assisa nuova del Regno serbo,

per affermarne diritti: la minoranza, o comunque sia, la popolazione italiana, è protetta da un trattato; e la protezione della Madre sarà tanto più efficace, se fra i due popoli, come tutti si augurano, si manterranno rapporti di cordialità, senza bisogno della continua consultazione di una misera carta.

Mi avvicino alla conclusione. Mai come dopo la grande guerra e le vicende a questa successive, il mondo passò attraverso una ridda di problemi, di ansie, di difficoltà senza fine e senza esempio. Debiti e crediti, devastazioni e riparazioni, rivoluzioni e fame e stermini di popoli, depressioni economiche e morali.

Il nocchiero che sta al timone dello Stato abbia cuore fermo e propositi netti e precisi. No: soli non si solcano mari così insidiosi. Noi dobbiamo avere posto e considerazione presso Nazioni, cui possiamo riaccostarci con la fierezza che ci viene dalla coscienza della parte avuta nel cimento supremo.

Non amicizie fugaci, non simpatie effimere, che sfumando lasciano rancori. Invoco persistenza in una linea di condotta, che miri dritto al nostro scopo; così si prepara al Paese, che tanto e tanto merita, il posto che gli spetta nel consorzio dei popoli, il posto che lo compensi dei sacrifici fatti, e che è pronto a continuare a tenere per la ricostituzione di una nuova Europa. (*Applausi, congratulazioni*).

ORLANDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. La mia era una semplice interrogazione (quindi non sarò molto lungo) che è ora trasportata in questo campo della discussione della politica estera del paese per la quale, in fondo, non mi sento troppo tagliato. Perciò prenderete le mie osservazioni come vengono, come se si trattasse di osservazioni dell'uomo nella strada. La mia interrogazione era diretta all'onorevole ministro degli Affari esteri e della marina per ottenere che fossero comunicati al Parlamento i trattati di Washington e cioè il trattato navale e quello la salvaguardia delle vite umane e delle navi neutre in caso di guerra e dei gas asfissianti e gli altri. Io debbo esprimere, onorevole ministro, la mia penosa impressione perchè tanto in questo che nell'altro ramo del Parlamento si discute di politica estera senza avere avuto comunicazione di questi trattati. Io conosco

forse, la sua risposta, onorevole ministro, alla mia interrogazione, ed è che i trattati sono stati presentati. (*Segni di assenso del ministro*). Ella lo afferma, e di fatti, io dopo parecchie visite all'archivio della Camera, essendo finalmente andato all'ufficio di statistica legislativa ho avuta questa informazione: i trattati sono stati presentati il 16 del mese di marzo scorso, cioè tre mesi fa, ma da allora, mi si è detto, non sono stati mai stampati, e nessun deputato, nessun senatore conosce perciò ufficialmente questa materia. Mi pare che la cosa equivalga a non averli presentati, perchè io non posso supporre che si lascino trascorrere tre mesi senza che l'azione del Governo, in questa pratica della divulgazione dei trattati, non sia intervenuta a tutela dei diritti del Parlamento. Io prego, perciò, l'onorevole ministro a voler far sì che almeno prima della discussione del bilancio della marina questi trattati siano stati stampati o distribuiti, prima anche della discussione che verrà presto alla Camera intorno alla questione della *Leonardo da Vinci*. Ora io mi limiterò, nelle mie brevi osservazioni, alla questione del trattato navale di Washington.

Io lo conosco, onorevoli senatori, precisamente perchè l'ho letto sui giornali tecnici inglesi ed ho raccolta qualche notizia sparsa sugli italiani. L'ho chiesto anche al ministro della marina ed il ministro della marina, gentilmente, me ne ha comunicato un pezzo *riservato esclusivamente alla persona* e con l'avvertimento, in fondo: *può continuare (ilarità)*.

La necessità d'illuminare l'opinione pubblica su questo argomento del trattato di Washington è indiscutibile, specialmente per la parte navale, che limita e assegna a ogni potenza quel tanto di potere marittimo a seconda delle navi esistenti concesse o da farsi, in un lungo periodo; si cambiano perciò radicalmente l'organizzazione e le basi della difesa navale dei cinque paesi contraenti.

Non è ancora entrato nel concetto del pubblico e neanche del Parlamento questo: che è finito il vecchio sistema per il quale noi potevamo commettere un errore sperando che sarebbe riparato in futuro, in quanto che noi siamo dal trattato di Washington stretti in limiti fissati. È necessario che l'opinione pubblica sia perciò informata particolarmente.

Qualcheduno dei miei colleghi mi aveva suggerito di pregare il governo di comunicare quello che è ora il defunto trattato di commercio con la Russia. Non credo che ne sia più il caso, ma, appunto per corroborare la mia domanda, io ricordo che quando fu in Inghilterra, per la prima volta fra le nazioni civili, conchiuso un trattato di commercio con la Russia, pochi giorni dopo e cioè nel marzo o aprile del 1921 esso fu immediatamente comunicato al pubblico, e io stesso andai a comprarne una copia che portai al nostro collega marchese Imperiali.

Ecco in che maniera si conducono quei paesi!

Quel trattato, sia detto fra parentesi, non ebbe alcuna utile conseguenza commerciale come forse non ne avrebbe avuto quello concluso da noi a Genova.

SCHANZER, *ministro degli esteri*. Non è stato ancora ratificato: non si può ancora comunicare.

ORLANDO. Sta bene. Ma il trattato navale è stato pubblicato negli altri paesi.

SCHANZER, *ministro degli esteri*. È stato presentato alla Camera; non è stato ancora stampato. Abbiate pazienza, io ero a Genova, ero a Parigi!

ORLANDO. In ogni modo qual'è la nuova condizione per la quale ci verremo a trovare di fronte al trattato?

Quanto all'Inghilterra, ed io qui dichiaro subito che ho sempre avuto grandi simpatie per quel paese: ne sono frequentatore ed ho là molti amici: ma in questa Aula bisogna guardare agli interessi del nostro paese. Ora è stato dichiarato nella relazione al bilancio della marina inglese di quest'anno come fu dichiarato nella relazione dell'anno passato che l'unica politica navale a cui si limita l'Inghilterra è quella tradizionale, e cioè di avere una flotta uguale alla più grande flotta di qualsiasi altro paese. Prima il programma era quello di due potenze, ma poi si è ridotto a una, in seguito all'accrescimento della flotta tedesca e di quella americana.

Quindi sembrerebbe che la politica navale non fosse cambiata senonchè, se non è cambiata come politica mondiale è cambiata come politica europea. Prima la politica d'uguaglianza ad una sola potenza si riferiva specialmente all'Europa: oggi di fronte all'Europa la po-

tenza inglese non raggiunge l'uguaglianza di una, ma di due, quattro o più potenze; è cioè superiore a tutte le flotte delle potenze europee riunite.

Quindi dobbiamo metterci di fronte a questa posizione se siamo convinti, come io lo sono, che dai tempi della Regina Elisabetta sino a quelli di Giorgio V, il dominio inglese del mare ha sempre deciso delle sorti di Europa e la battaglia dell'Jutland ne è l'ultima riprova. In realtà in forza del trattato navale di Washington e dell'altro del quale anche ho chiesto l'immediata presentazione, relativo alla salvaguardia delle vite umane in mare, cioè all'azione dei sommergibili verso navi mercantili ed all'azione dei gas asfissianti, l'Inghilterra è praticamente arbitra dell'Europa.

Il sommergibile è l'arma dei deboli, si è sempre detto: ora in quel trattato si stabilisce, giova riconoscerlo, anche in rispondenza a principi altamente umanitari, che l'azione del sommergibile verso la nave mercantile debba essere condotta così: si deve far prima l'intimazione alla nave mercantile di dirigersi al porto che le viene indicato; se rifiuta può essere affondata; senonchè si aggiunge in un altro articolo (che conosco per pubblicazioni estere, e per quel che ho saputo da comunicazioni comparse sulla *Rivista Marittima*) non si può attuare questa azione di distruzione se non si è prima provveduto al salvataggio di tutte le persone che sono a bordo della nave mercantile. È evidente quindi che non saranno che dei casi specialissimi in cui potrà effettuarsi questo salvataggio, perchè nella maggior parte delle azioni specie in alto mare, il sommergibile non potrà mai ricevere a bordo tutto l'equipaggio; di conseguenza non si potrà affondare la nave che dovrà anzi, sempre in forza del trattato, lasciarsi libera. Quindi l'azione degli Stati in possesso dei sommergibili viene ad essere molto menomata, se non vogliamo dire, soppressa, per ciò che riguarda azioni di blocco, tanto più che nel trattato non si parla di differenziazione di azione fra l'interno della linea di blocco e l'esterno, e attendo le comunicazioni ufficiali per vedere confermato o no quanto ora dico.

Ora andiamo a considerare la conseguenza di questo stato di fatto. Ripeto che le mie osservazioni non sono dirette a spingere il paese a staccarsi dalla sua tradizione politica di ade-

sione all'Inghilterra. Questo però è certo che il Regno Unito data la sua enorme potenza navale e la limitazione dell'azione dei sommergibili, potrà bloccare l'intera Europa colle sue navi di superficie e cogli stretti e questa non potrà mai bloccare l'Inghilterra coi suoi sommergibili. Vedete dunque in quali differenti condizioni ci verremmo a trovare!

Ormai l'Inghilterra è sicura dell'Europa: ed essa volge gli sguardi più lontano: possiamo domandarci se sia preferibile per questo grande impero la pace nell'India o la pace nell'Europa. Io non so quale delle due paci potrà preferire l'Inghilterra, ma se noi guardiamo alla politica che l'Inghilterra fa verso la Russia, noi dovremmo quasi pensare che essa preferisca la pace nell'India alla pace nell'Europa; perchè in fondo a quella potenza insulare più mondiale, forse, che europea, non deve neppure essere ragione di gran preoccupazione, in quest'ora, una eventuale unione militare della Germania colla Russia che può dar noia a noi, ma non potrà mai dar noia all'Inghilterra, perchè tale unione non avrà, per molti anni, un potere marittimo qualsiasi.

Ora io comprendo perfettamente che la nostra politica segua, come tradizionalmente ha sempre seguito, la politica inglese, ma non credo utile per noi fare una politica costantemente contraria a quella francese. Non so se questa mia affermazione incontrerà molto favore, perchè la Francia è ritenuto un paese reazionario.

Ma quando io prendo il Bollettino delle finanze, che ho seguito volta per volta, e vedo che dopo la conclusione dell'armistizio la Francia va fortemente aumentando la sua esportazione, e vedo che quello che manda a noi oggi è molto più di quello che noi mandiamo a lei malgrado il basso valore della nostra moneta, che è a favore della nostra esportazione, quando vedo che in quel paese si lavora, la disoccupazione non è grave e vi è la più grande tranquillità, mentre da noi poco si lavora e poco si esporta, c'è ancora disordine e il sangue scorre per le vie tutti i giorni, lasciatemi dire che a quella politica reazionaria che dà quei risultati così felici per l'intero popolo francese io potrei anche inchinarmi! (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, mi avvio alla fine, perchè la mia è semplicemente una interrogazione (*voci: parli parli*). L'onorevole Presidente ci

ha detto che possiamo anche un po' uscire dal campo e perciò io ritornerò agli inconvenienti che ho rilevato e per i quali io credo che sarebbe utile se non cambiare totalmente, certo modificare la nostra linea di condotta politica. Questi inconvenienti dipendono dalla forma delle trattative diplomatiche che ora, forse per un nuovo avviamento umano, si fanno all'aria aperta.

Io riconosco i vantaggi di questo sistema, che agisce sulle masse, ed ha effetto di propaganda: abbiamo visto quanto i russi lo abbiano sfruttato; ma se vi sono dei vantaggi, vi sono anche degli svantaggi: tutta questa azione diplomatica in pubblico, alla ribalta, ha quasi un effetto consimile a quello di un teatro - e non vi sia niente di men che rispettoso nella mia parola, un teatro - diplomatico. E allora, se alla impressione che noi diamo alle masse in un teatro, che non è che illusione, poichè noi facciamo vedere montagne dove montagne non sono e vestiamo degli eroi che eroi non sono, e se a queste azioni, quando la tela è calata, non segue nell'azione di Stato una direttiva rigida e precisa secondo la politica spiegata in pubblico in queste riunioni, allora una profonda delusione, una sfiducia nasce nelle masse e cade ogni prestigio del potere.

Ecco perchè io ho domandato, e concludo, i trattati. Bisogna farli conoscere, onorevole ministro, questi trattati, non solo al Parlamento, ma a tutta l'opinione pubblica italiana, onde all'azione che ha lei condotta a Genova, per la quale non vorrei lesinarle le mie lodi segua una azione precisa, rettilinea, quale si confà ai bisogni del nostro paese. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni giunte all'ufficio di Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interrogazione:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere quale sia il suo pensiero sull'aspirazione dei licenziati dalle Scuole di farmacia nelle

Università ad ottenere il titolo di dottore in farmacia; e se, riconosciuta giusta tale aspirazione, come sembra indiscutibile, intenda provvedere sollecitamente a soddisfarla.

Venzi

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda concedere, in luglio, una sessione straordinaria di esami, alla quale possano partecipare quegli ex combattenti che furono impossibilitati ad usufruire delle sessioni finora concesse, perchè in territori di occupazione militare all'estero: ed inoltre se intenda estendere ai suddetti ex combattenti la 5ª e 6ª sessione, concesse a quegli studenti che fruiro- delle sessioni 1919-20.

La concessione si impone come un vero atto di giustizia, nella considerazione che le precedenti sessioni furono anche godute da giovani delle classi 1901 e 1902, i quali, non solo non prestarono servizio in guerra, ma, alla cessazione delle ostilità, non ancora erano stati chiamati alle armi.

Capotorto.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. — Seguito dello svolgimento dell'interpellanza dei senatori Mosca, Tamassia, Lamberti, al Presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri, e delle interrogazioni del senatore Fracassi, al ministro degli affari esteri, e del senatore Orlando ai ministri degli affari esteri e della marina.

II. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443).

III. — Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa

depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (N. 337);

IV. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'Istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a private industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che auto-

rizza la maggior spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è sciolta (ore 19,30).

Licenziato per la stampa il 29 giugno 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



LXXXVII^a TORNATA

SABATO 17 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Presentazione di)	pag. 2609, 2618, 2621, 2628, 2631
Interpellanza e interrogazioni (Seguito dello svolgimento di):	
« Sulla politica estera »	2610
Oratori:	
AMERO D'ASTE	2622
BETTONI	2622
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno.</i>	2629
FRACASSI	2619
GAROFALO	2615
GIARDINO	2610
MOSCA	2629
SCHANZER, <i>ministro degli affari esteri.</i>	2624
Interrogazioni (Annuncio di)	2631
Messaggio (del Presidente della Corte dei Conti).	2609
Relazioni (Presentazione di)	2618, 2621
Sull'ordine del giorno	2631
Oratore:	
MELODIA	2631

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, della giustizia ed affari di culto, della guerra, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico, e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e degli affari esteri.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Messaggio

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 16 giugno 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di giugno 1922.

« Il Presidente
« BERNARDI ».

Presentazione di disegni di legge.

FERRARIS MAGGIORINO, *ministro delle terre liberate*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *ministro delle terre liberate*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico;

Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernenti il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di

finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884 (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati;

Conversione in legge del decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione del personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto delle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo.

A nome poi del ministro della marina ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621 relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore;

Ratifica del Regio decreto n. 1213 in data 9 giugno 1921, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio di preda.

Conversione in legge del Regio decreto in data 23 novembre 1921, n. 1735 relativo a scuole nautiche e a modificazione della tabella *F* (tasse scolastiche per i Regi Istituti nautici) allegati al Decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro per le terre liberate per la presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze e interrogazioni dei senatori Mosca, Tamassia, Lamberti, al Presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri, del senatore Fracassi al ministro degli affari esteri e del senatore Orlando ai ministri degli affari esteri e della marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della interpellanza e delle interrogazioni sulla politica estera.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Giardino.

GIARDINO. Onorevoli colleghi. La discus-

sione di ieri ha lasciato molti di noi, se io non erro, con una impressione di dubbio circa i risultati concreti della Conferenza di Genova.

Può darsi che ad una chiara comprensione e ad un equo apprezzamento di questi risultati abbiano nociuto taluni spostamenti di prospettiva, che hanno ancor più intorbidata la nostra visione.

Ad esempio, all'organizzazione della conferenza ed al suo funzionamento, certamente ottimo e degno dei maggiori elogi, è stato dato — e prima e più che da altri dallo stesso Governo — un risalto di primo piano in confronto del contenuto e dei risultati concreti economici e politici della conferenza stessa. Ora, noi siamo stati tutti d'accordo ad esprimere a suo tempo il nostro completo compiacimento per l'organizzazione e per il funzionamento; ma è chiaro che la forma non può prendere mai il passo sulla sostanza, e perciò ne è stato turbato il nostro senso realistico. D'altra parte noi italiani siamo troppo vecchia e troppo nobile razza per gonfiarci di orgoglio se abbiamo saputo ricevere degnamente in casa nostra, e per apprezzare, altrimenti che alla pari, l'onore che abbiamo ricevuto e quello che abbiamo conferito in riguardo dei nostri ospiti. E lo stesso magnifico spettacolo d'ordine, di disciplina che noi abbiamo dato, e che certamente avrà avuto una utile ripercussione all'Estero, non può, neppure esso, prendere il passo dei risultati concreti. Tutto questo ha indotto in molti il dubbio che la conferenza sia stata prospettata come fine a se stessa; e perciò ne ha annebbiato l'apprezzamento.

Un secondo spostamento di prospettiva, che ha dato luogo ad impressioni disparate, riguarda quel campo morale, del quale ha parlato ieri l'on. collega Mosca, citando frasi taglienti, ma precise, usate dagli americani per spiegare la loro ripugnanza ad avere contatto con certi delegati. Noi siamo totalmente alieni dall'immischiarci in qualunque modo nei fatti interni di altre nazioni, ed a noi ripugna anche il solo pensiero di interventi con la forza per modificare lo stato interno di altri paesi, stato che riguarda essi soli; ma è altrettanto vero che qualche atto, che non era neppure necessario in un convegno che prendeva titolo di semplice convegno di affari, ha ferito la suscettibilità di molti, i quali pensano che, nep-

pure in politica, e neppure in politica di affari, certe linee si debbano oltrepassare.

Finalmente il fatto che dalla Conferenza erano state escluse le materie dei trattati, del disarmo, e delle riparazioni, ed invece erano stati posti innanzi compiti tecnici, ossia economici, ai quali si assegnava l'enorme intento della ricostruzione europea, considerata anche come elemento del riassetto mondiale, ha messo in secondo piano la portata politica della conferenza; portata politica innegabile, nonostante tutte le limitazioni di programma, perchè oggi la politica internazionale viene plasmata essenzialmente sulle reti degli interessi materiali.

Sia per questo, sia per altro, a me è parso adunque che la discussione di ieri ci abbia lasciati in uno stato di dubbio profondo. Ma io non mi accingo affatto a chiarirlo. Io sorvolerò rapidamente su alcuni punti della parte tecnica per fare una semplice raccomandazione, la quale può anche essere diventata superflua; e poi toccherò qualche punto speciale del nostro indirizzo politico.

Il caposaldo della Conferenza, ci è stato detto, era la ricostruzione russa, per arrivare all'accordo tra la Russia e l'Occidente europeo, nell'intento finale di avere garanzie per tutti contro nuove guerre.

Sulla possibilità pratica della ricostruzione russa i pareri sono stati e restano molto discordi. A Genova nulla di conclusivo si è raggiunto. Si vedrà quello che si potrà raggiungere praticamente all'Aja. Il ministro ci ha offerta la prospettiva di vantaggi a lontana scadenza, a lontanissima scadenza, ma non ci ha dimostrati fatti, sui quali le sue previsioni fossero basate; cosicchè, sotto questo riguardo, noi siamo chiamati a concedere una fiducia cieca. Io non credo che vi sia gran male a concederla, per scarico di coscienza, visto che tutto il mondo prosegue in questa stessa linea di condotta.

In attesa della ricostruzione della Russia, a Genova è stato concluso un trattato commerciale italo-russo, il quale probabilmente, ci è stato detto ieri, non avrà la ratifica di Mosca. Il ministro ci ha anche detto che per noi questo sarà un piccolo male, ed io sono perfettamente d'accordo con lui, sebbene, in tal caso, non si capisca più perchè sia stato concluso con tanta premura; ma non si può dissimulare che una ferita al nostro prestigio è stata inferta.

Ad ogni modo, siccome può darsi che questo trattato entri ancora in porto, almeno per la parte che riguarda una certa colonizzazione di 100,000 ettari di terreno, io credo di non poter astenermi dal raccomandare che, in tal caso, la maggiore prudenza e le maggiori garanzie siano prese per i nostri lavoratori che andassero a colonizzare quei terreni. Non è una emigrazione qualsiasi, questa; nè una emigrazione in un paese qualsiasi. Se il Governo la concede, esso assume la responsabilità e l'impegno di tutelare i nostri lavoratori, sotto tutti i punti di vista, e non soltanto sotto quello finanziario ed economico, in un paese che disgraziatamente, dal suo nuovo regime, è stato condotto, in talune plaghe, come sapete, al cannibalismo. Può darsi che il programma diventi più facile per il Governo, la sua responsabilità più leggera, e minori gli impegni nei quali la nazione verrebbe coinvolta per questa speciale emigrazione, se, come è probabile, in grazia delle loro tendenze, i concorrenti ad andare ad occupare quelle terre saranno i comunisti nostrani, i quali, entusiasti come sono del regime russo, saranno felici, io credo, di andare a godere quel paradiso comunista e quella superiore civiltà che ne è derivata.

E vengo alla parte essenziale della questione, poichè, come ho detto, la ricostruzione russa sarebbe una premessa, dalla quale, attraverso alla ricostruzione europea, si dovrebbe giungere alla sicurezza di tutti contro l'eventualità di nuove guerre.

Una politica di pace di questo genere, una politica di pace come quella che l'Italia intende seguire, secondo le dichiarazioni del ministro, e cioè non ideologica ma pratica e fattiva, presuppone senz'altro la creazione del senso e delle garanzie necessarie alla sicurezza nazionale di tutti e di ciascuno; giacchè è chiaro che, all'infuori di questo, non c'è politica di pace realistica.

Ora, a questo proposito, io, più che agli accenni fatti ieri in quest'Aula dal ministro degli esteri, debbo riferirmi alle dichiarazioni che egli ha fatto nell'altro ramo del Parlamento, dichiarazioni più ampie ed esplicite, come io le ho trovate nei resoconti dei giornali.

Il Ministro degli esteri ha detto, in sostanza, che la delegazione italiana a Genova si era trovata tra l'intransigenza russa ed una intransigenza opposta; che fra queste intransigenze

aveva voluto, per la missione di pace assunta dall'Italia, e dovuto, per le circostanze che dirò, assumere una parte conciliativa, perchè, se si fosse schierata dalla parte della intransigenza russa (ipotesi che per centomila altre ragioni io ritengo da escludere) avrebbe prodotto immediatamente la rottura della Conferenza e, probabilmente, la scissione dell'Intesa delle grandi potenze che hanno insieme combattuta e vinta la guerra; e se, invece, si fosse schierata dalla parte della intransigenza opposta, ne sarebbe derivato, in più, che la Russia si sarebbe immediatamente distaccata dall'Occidente europeo, con immediata minaccia alla pace d'Europa. Anzi il Ministro ha soggiunto: « non si dimentichi che la Russia è un esercito di un milione e 350.000 uomini, che preme ai confini della Polonia e della Romania ».

Queste dichiarazioni, come ricordate, coincidono esattamente con altre analoghe che sono state fatte in altri Parlamenti da uomini di Stato che hanno pure una piccata tendenza verso la ricostruzione e pacificazione europea; sono state anche raccolte e ripetute, nell'altro ramo del Parlamento nostro, da uomini politici di parte, che non possono essere sospetti nello zelo per ogni utopia pacifista e nella avversione ad ogni costo alla guerra ed agli armamenti.

E se tutto questo non fosse, vi sarebbe sempre il fatto concreto e convincente che la conferenza, indetta e cominciata su base esclusiva di trattative economiche, di denari, di commercio, e di traffici, ha dovuto finire con un patto di non aggressione, per assicurare che, almeno per alcuni mesi, ciascuno tenga le mani a casa.

Io prendo atto che, dopo tante declamazioni demagogiche e dopo tante deviazioni utopistiche, si ritorna finalmente, su questo punto, alla vera realtà dei fatti, e pubblicamente la si riconosce.

Queste dichiarazioni di uomini politici e il patto di non aggressione sono il riconoscimento esplicito del valore pratico e della influenza, forse anche decisiva, che sulle decisioni internazionali di Genova ha avuto il fatto della esistenza dell'esercito russo alle spalle della delegazione russa; e sono il riconoscimento che la politica estera di qualsiasi nazione dipende, sì, dalla politica e dalla situazione interna,

dall'ordine, dal lavoro, dal credito, che si ha all'estero, ma dipende anche, al disopra di tutte queste cose, e anche quando tutte queste cose manchino, come nel caso della Russia, e riceve vigore ed efficacia dalle forze delle quali si dispone.

Io spero che dopo questo chiaro riconoscimento si userà maggior prudenza, sia nell'adoperare la scure sui nostri ordinamenti di difesa, sia nelle trattative pel disarmo, il quale deve essere simultaneo e subordinato a condizioni di proporzioni e garanzie precise.

Spero soprattutto che si abbandonerà il sistema pericoloso di menar vanto, in casa nostra e all'estero, di dar noi l'esempio nel disarmo, di essere noi all'avanguardia tra coloro che disarmano, di aver noi già disarmato prima che altri parallelamente cominci a disarmare.

Far questo, ed anche soltanto dir questo, significa togliere al proprio paese ogni libertà di politica estera e condannarlo a subire ed a cedere sempre, mentre, d'altra parte, tutti riconoscono che oggi nessun paese può più vivere se non tiene il proprio posto nel consorzio mondiale, tutelando, beninteso, i propri interessi.

Dunque questo riconoscimento, non di parole, non di dichiarazioni, ma di fatto, avvenuto a Genova, è, a mio avviso, uno dei più importanti e dei più pratici risultati della Conferenza; e, pel mio paese, mi compiaccio che questo sia avvenuto.

Ma, posto il riconoscimento, che, come ripeto, non ho fatto io, evidentemente è necessario seguire il filo razionale che da esso deriva.

Una volta che si riconosce l'influenza che la esistenza di una forza armata imponente ha avuto sulle decisioni di Genova e quindi avrà in ogni caso sulla politica internazionale, nessuna politica realistica di pace può più prescindere dalla vecchia, ma sempre seriissima base dell'equilibrio delle forze.

Naturalmente, nulla osta che, se si riesce a concordare, per contemporaneità, per proporzioni, e per garanzie, un disarmo, le forze di tutti i paesi siano ridotte al minimo; ma, quand'anche siano ridotte al minimo, sempre che esista una forza qualsiasi, la base della pace non può essere che l'equilibrio di questa forza.

Ora io mi chiedo quale conto si sia tenuto di questo fatto nello stabilire l'indirizzo della nostra politica estera.

Apro qui una parentesi; dal momento che si è riconosciuta l'influenza della forza, che la Russia tiene in armi, sulle decisioni internazionali; dal momento che l'esistenza di questa forza ha una influenza indiscutibile sulla possibilità per l'occidente dell'Europa di ridurre i propri armamenti, del che tutti sentono l'urgenza senza per altro poter rinunciare alla libertà della propria politica; dal momento che ci siamo trovati in queste condizioni, che la Russia ha bisogno dell'aiuto dell'occidente di Europa, per non correre a morte sicura, mentre l'occidente di Europa per ora ha ancora la forza necessaria per tenere a segno la forza russa; io mi chiedo se, e quale uso si sia fatto, nelle trattative, della possibilità di mettere come condizione perentoria agli aiuti finanziari ed economici un corrispettivo di diminuzione in quegli armamenti russi che si riconoscono minacciosi.

Se non si è fatto questo, e se almeno non lo si è tentato di nostra iniziativa, si è rinunciato, secondo me, cosa importante per quello che dirò in seguito, ad una buona occasione, mentre si prendeva l'indirizzo politico per una parte, per dimostrare all'altra il nostro reale interesse per la situazione di minaccia alla quale essa deve sottostare.

Ritorno alla questione principale.

Il ministro dunque ha detto, nell'altro ramo del Parlamento, che non bisognava dimenticare che un milione e 350 mila russi premono ai confini della Polonia e della Romania.

Più esattamente, secondo me, si potrebbe dire che premono, sebbene non direttamente, sull'occidente di Europa; tanto più dopo l'accordo russo-tedesco, il quale (e tanto maggiormente se sono vere le notizie, che corrono, di intraprese tedesche per fortificazioni in Russia e di modificazioni dello scartamento ferroviario russo per permettere il raccordo con le ferrovie tedesche, ed altre voci ancora, che sono incontrollabili e che non saprei quale valore effettivo abbiano) porta a quella forza russa un aumento notevolissimo di efficienza, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista di inquadramento, e, peggio ancora, fa dei due problemi, entrambi delicati, russo e tedesco, un problema unico e inscindibile.

Di fronte a questo, tenuto conto della situazione economica, la quale preme a sua volta su quei due paesi, e più specialmente sulla Russia, la prima idea, d'interesse umano oltre che politico, è naturale che sia quella di fare ogni sforzo per attenuare quelle angosce, che, oltre a tormentare tutto un popolo, possono diventare le determinanti di uno scoppio di violenza.

Su questo punto nessun uomo di cuore può dissentire. Ma è evidentemente necessario di badare ai pericoli della applicazione, e di tenere in esatto conto le ripercussioni, che taluni provvedimenti possono avere su quelle nazioni, che sono maggiormente esposte al pericolo, e sul nostro interesse italiano.

Aiuti finanziari. Nell'ordine di idee che io tratto, è evidente che l'aiuto, non soltanto dovrebbe essere serio ed efficace, ma dovrebbe essere sufficiente per ristabilire la vita normale di quei due paesi, e specialmente in Russia. A ciò, è superfluo che io lo dica, occorrono mezzi tali, che nessuno di noi, e neppure noi presi tutti insieme, fino a che l'America si astiene, ha a sua disposizione. E allora, se l'aiuto che si dà alla Russia non è sufficiente per annullare le ragioni di una spinta alla violenza, e può invece servire a rinforzare l'efficienza delle forze che la Russia tiene in piedi (sempre che non si imponga la condizione del disarmo), allora questi aiuti non soltanto non sono utili, ma sono nocivi sia alla ricostruzione russa, sia all'Occidente d'Europa, sia al riassetto della pace; ma soprattutto (e questo a me più importa di notare) sarebbero un pessimo servizio a quelle nazioni, e più precisamente a quelle piccole nazioni, che, per essere a contatto immediato, sono le più esposte alle minacce.

D'altra parte, essendo il problema russo-tedesco diventato un problema unico e inscindibile dopo il trattato, se l'aiuto finanziario alla Russia dev'essere largo, serio, sufficiente, è chiaro che l'aiuto alla vinta Germania porta immediatamente sullo sdrucchiolo di quella revisione dei trattati, che alcuni (coerentemente, una volta che è posto il problema di aiutarla) perseguono, ma che io ritengo sarebbe estremamente pericolosa; pericolosa, perchè iniziata una revisione di trattati non si sa dove la si potrà arrestare; pericolosa, perchè non si sa se si potrà fermarsi alle clausole economiche e non si dovrà passare alle clausole territoriali; pe-

ricolosa, e questo è un altro punto che mi importa di notare specialmente, perchè ferisce, o minaccia, o almeno irrita quelle piccole nazioni, che, mentre sono più esposte, come ho detto, o sono nate, o hanno avuto considerevoli aumenti territoriali, proprio in virtù dei trattati. Favorire, o opporsi, o apparire indecisi circa una revisione di trattati equivale dunque a rendersi almeno sospetti a quelle piccole nazioni.

Questi due ordini di considerazioni non hanno, naturalmente, lo stesso peso per tutti; è chiaro che saranno tanto più sentiti da quelle nazioni che, trovandosi esposte alle minacce, o dirette o indirette, debbono provvedere alla propria sicurezza, e quindi hanno interesse di tenersi in buone relazioni, di sostenere, di rafforzare le nazioni della piccola Intesa, che sarebbero le prime colpite da una eventuale minaccia e che sono ancora il primo baluardo comune contro quelle minacce.

Ma io credo che, in concorso con altri elementi di natura economica e di indubbio valore, questo spieghi assai bene le due tendenze che si sono rivelate a Genova: da una parte la Francia, perchè sente la minaccia del nord-orientale di Europa, minaccioso secondo le dichiarazioni stesse del Governo; dall'altra l'Inghilterra, la quale è protetta dal mare. Ragioni queste non di secondo, ma di primissimo ordine, anche in confronto dei fattori economici, perchè, onorevoli colleghi, io credo che siamo tutti d'accordo nel pensare che la preoccupazione della sicurezza nazionale è sempre assai più forte e assai più tenace di qualsiasi più grande interesse commerciale.

Dato questo, il nostro ministro degli esteri ci ha detto che, trovatisi a Genova di fronte a queste due tendenze, la delegazione italiana, sempre ispirata al concetto di una politica realistica di pace, si è adoperata in senso conciliativo; ma poi ha finito coll'allineare la propria politica sulla politica dell'Inghilterra, come del resto, — ha detto il ministro alla Camera — è nella natura stessa delle cose: siamo due grandi democrazie, non abbiamo ideali militaristici né l'una né l'altra, non abbiamo motivi di conflitto, abbiamo motivi di coincidenza di taluni interessi e, soprattutto, gli uni e gli altri dipendiamo dal mare per la nostra vita,

e quindi abbiamo in sommo pregio la sicurezza dei commerci e dei traffici.

Però lo stesso ministro degli esteri ha giudiziosamente soggiunto che questa nostra politica nulla ha di antagonistico con l'amicizia con la Francia, la quale amicizia rimane fondamento essenziale della nostra politica di pace e del riassetto e della pace europea. Benissimo!

Io credo che qui tutti dobbiamo essere d'accordo. Nessuna ostilità verso chicchessia. Sentimento amichevole e aiuto ai vinti. Maggiore solidarietà e maggior comprensione dei reciproci interessi, con l'Inghilterra. Ma, e soprattutto, siano pure stati gravi i malintesi, siano pure giustificate le recriminazioni, quello che in questo momento importa è di salvare l'intesa cordiale fra le nazioni che insieme hanno combattuto ed hanno vinto la guerra. Questo soprattutto importa, questo è essenziale.

Ma, concordando in questo (se lo sono domandato ieri colleghi più autorevoli di me, ed io non sviluppo il concetto che semplicemente richiamo) abbiamo noi la sensazione che, mentre da una parte vi sono interessi di commerci, di mercati europei ecc. e dall'altra vi sono interessi assai superiori ed assai prementi di sicurezza e di vita nazionale, e noi ci schieriamo dalla prima parte, vi siano atti, vi siano direttive pratiche, oltre alle dichiarazioni platoniche, per conservare effettiva l'unione complessiva di tutta l'intesa? O non corriamo noi il rischio, ed anche questo fu accennato ieri, di essere dispiacenti o all'uno o all'altro o a tutt'e due, e di trovarsi poi o isolati o sospetti?

Io rimango in dubbio, quando vedo che, in definitiva, gli attriti tra le nostre due grandi alleate della guerra durano qualche giorno e poi si compongono, per modo che il terzo contraente, se non ha personalità propria ben affermata, si trova nella condizione di riuscire domani spiacente a colui, al quale oggi ha fatto piacere, e così alternativamente.

Rimango in dubbio, finchè vedo che, mentre abbiamo tante questioni che ci possono dividere e che importerebbero praticamente la necessità di risoluzioni concrete che tolgano ogni motivo di attrito tra di noi, per ora di queste soluzioni pratiche nessuno ha parlato.

Rimango in dubbio, quando questa situazione io riferisco a quella diversità di interessi, che ho

già detta, nella quale, alla parte, che ha interessi altissimi e preminenti di sicurezza nazionale, non si offrono che appoggi platonici di parole e di dichiarazioni di amicizia.

Io non posso naturalmente in questa sede sviluppare neppure ulteriori considerazioni militari, che potrebbero completare la mia argomentazione; ma credo che esse siano abbastanza intuitive.

Prescindo poi da qualunque sentimentalismo che possa fare propendere per l'una o per l'altra parte.

E cerco di condensare ora nelle più prudenti parole possibili il mio pensiero.

A me pare che, riconosciuto nei fatti il valore pratico, l'efficacia positiva, che le forze armate hanno sulla politica internazionale, e perciò l'importanza dell'equilibrio delle forze; nello stesso modo che, nel campo del disarmo, conviene di aderire e di incoraggiare il principio, ma è necessario di esigere che nell'attuazione si osservino determinate esigenze di contemporaneità, di proporzione, e di garanzie, e soprattutto di non precedere mai gli altri, e neppure di vantarsi di precederli; così, nel campo degli aiuti alla Russia, conviene di non separarci dagli altri nel principio animatore dell'idea, ma è necessario di assicurarsi che nell'applicazione si tenga presente e si raggiunga lo scopo, o di adeguare gli aiuti in maniera che annullino la spinta alla violenza, o di ottenere un conveniente disarmo, che faccia cessare la minaccia, e la faccia cessare in quella misura che è necessaria, non tanto a noi, quanto a quelle potenze continentali d'Europa che a quella minaccia sono più esposte; e tutto ciò, senza ledere lo stato di fatto creato dai trattati, e soprattutto senza mai fare noi dei passi, o più premurosi, o più affrettati, o più lunghi, di quelli che facciano gli altri, affine di non assumere noi responsabilità speciali verso quelle potenze, le quali, come ho detto, ragionevolmente e a buon diritto debbono pensare alla loro sicurezza contro possibili minacce.

Sotto questo punto di vista io pregherei semplicemente di applicare il nostro indirizzo di politica estera sopra una carta dell'Europa continentale, per osservare che, se sono reali, ed io ne convengo pienamente, le circostanze, che il nostro ministro degli esteri ha dette, e

che io ho oggi ricordato, in favore della nostra solidarietà con l'Inghilterra, perchè noi abbiamo il nostro corpo disteso nel mare, non è men vero che noi abbiamo il nostro capo adagiato in terra ferma, e incastrato precisamente fra quelle potenze, che hanno più a temere da un movimento armato che dal nord-oviente di Europa proceda verso occidente, e quindi sono, a giusto titolo, gelose della loro sicurezza e giuste estimatrici, non delle parole, ma dei fatti che gli amici offrono loro per aiutarle in quella tutela.

Ond'è che io non vedo, e sarò grato al ministro se vorrà dirmelo, come, praticamente, sia congegnato questo indirizzo politico di una maggiore solidarietà con l'Inghilterra nel programma di ricostruzione russa, e, nello stesso tempo, di una amicizia con la Francia, e perciò anche con la Piccola Intesa intimamente legata ad interessi analoghi di difesa, posta all'altezza di condizione fondamentale per la pace di Europa.

Io so che il problema che io pongo è di una difficoltà estrema; ma dissimularselo non serve a niente. Occorre dunque affrontarlo; ed anche per affrontare questo problema bisognerà resistere a quelle correnti demagogiche, che ancora minacciano di travolgere il nostro popolo, e, pur concorrendo con tutto l'animo più sincero a tutte le ricostruzioni russe, europee, e mondiali, alle quali crediamo di concorrere, mettersi da un punto di vista italiano, esclusivamente e profondamente italiano

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. La partecipazione fatta ieri al Senato dall'onorevole ministro degli affari esteri, del suo timore che la convenzione commerciale con la Russia non sarebbe stata ratificata dal Governo di Mosca, toglie interesse alle osservazioni che io mi proponevo di fare al trattato medesimo, e che, del resto, erano in molta parte concordi con quelle fatte dall'onor. Mosca. Noto però, che questo che da noi già era stato preveduto e che era così facile prevedere, è una nuova prova della inutilità dei negoziati con i delegati dei Sovietj, con i quali la diplomazia europea troppo ingenuamente, mi si consenta di dirlo, ha creduto di poter trattare, e si è ostinata a trattare, nonostante gli av-

vertimenti che erano venuti da tante parti e da tante autorevoli persone bene informate.

Ora l'onorevole Schanzer si è lamentato della condotta del Governo di Mosca, e ha detto:

« Avremmo meritato maggior riguardo da parte di un Governo che ha dimostrato di non apprezzare sufficientemente la linea di condotta dei suoi rappresentanti ». Però l'onorevole Schanzer aveva sospettato il motivo del rifiuto. Egli ha infatti soggiunto che ciò dipendeva probabilmente dal non essersi voluto inserire nella convenzione alcune clausole di carattere politico, ciò che vuol dire, in altri termini, il non essersi voluto riconoscere ufficialmente il Governo dei Sovietj. Ma io domando: se questo fu il motivo, qual'è la causa della meraviglia mostrata dall'onorevole ministro degli esteri, a cui, del resto, va data lode per la fermezza dimostrata nel resistere alle insistenze dei Sovietj? Perché stupirsi? Forse non si sapeva già che l'accordo commerciale non era che un pretesto, e che ciò a cui tendevano unicamente i bolscevichi era il riconoscimento ufficiale? Questo non si poteva ignorare.

Intanto, io posso dire di avere raggiunto ciò che era nei miei voti. Non accettata dai commissari del popolo, la convenzione si può dire per ora sepolta.... Ma vi è sempre il pericolo della risurrezione, a cui ha accennato l'onorevole Giardino.... E così, per questa eventualità della risurrezione del trattato, io farò alcune brevi osservazioni, dicendo prima di tutto che mi ha fatto una curiosa impressione il sentire che ai cittadini italiani si sia data facoltà di adire i tribunali russi. Domando perdono, ma questo mi è sembrato, se non uno scherzo, una satira! Quali sono i tribunali russi? Noi sappiamo che in Russia il governo dei Sovietj ha abolito il codice civile, il codice commerciale e tutta la organizzazione giudiziaria.

Quali sono ora le giurisdizioni in Russia? Quali sono le leggi che si applicano? Nessuno ne sa nulla, nè può saperne nulla.

Qualche tempo fa, si è detto che si attendeva alla preparazione di una nuova legislazione; si è parlato di un nuovo codice civile che si sta elaborando in Russia: ma intanto il codice antico è stato abolito, e il nuovo non è ancora fatto.

In un paese senza leggi come quelle di tutti i popoli inciviliti, io non so quali potrebbero essere le garanzie dei nostri commercianti in Russia. Ma se della giustizia civile non si sa nulla, bisogna riconoscere però che in Russia la giustizia penale, viceversa, funziona molto bene! (*ilarità*). Questa può forse parere un'osservazione estranea al trattato, ma non è così. I nostri commercianti potrebbero avere qualche brutta sorpresa!

Io mi permetterò di leggere alcune parole di due socialisti in buona fede, i quali andarono in Russia e scrissero pagine molto interessanti che dovrebbero essere lette da tutti i nostri uomini politici. Sono i signori Nofri e Pozzani, autori del libro: « *La Russia com'è* ». « Per quanto riguarda la giustizia penale, i tribunali rivoluzionari hanno il diritto di pronunziare una sentenza arbitraria secondo la loro convinzione, anzi secondo il loro capriccio; essi hanno pure il diritto di considerare come reato una qualsiasi azione, non ossendovi una lista speciale di reati ». Si è poi istituita, (ma forse per ironia) una Corte di Cassazione; però « un decreto di Lenin del 22 maggio 1920 stabilisce che quando i tribunali rivoluzionari hanno pronunziato una sentenza di morte, essi hanno il diritto di farla eseguire nonostante il ricorso in Cassazione ».

Questo dà un'idea della giustizia penale in Russia. Anche Filippo Turati, nella sua prefazione al libro accennato, parla della « violenza, della insidia continua dei tribunali senza legge ». Come si vede, io cito autorità non sospette.

L'on. Mosca, a proposito delle requisizioni, ha notato molto opportunamente che la garanzia è nulla, dal momento che si ammette che il Governo dei Sovietj possa procedere a requisizioni nel caso di forza maggiore: di questa forza maggiore è il Governo medesimo che giudica! E poi, che si può intendere per forza maggiore quando si tratta di prendere la roba degli altri? S'intende forse il bisogno? Si vede bene che i nostri commercianti sarebbero esposti anche per questa parte a sorprese crudeli.

Vorrei aggiungere qualche parola sulle condizioni della Russia intorno alla possibilità di scamhi di prodotti: tutti ne hanno già notizia,

ma è bene avere qualche dato statistico. Parliamo della nafta e del petrolio.

Il trattato dice che per quanto riguarda la concessione di imprese petrolifere, il governo russo si impegna a tenere in «giusta considerazione» gli interessi dell'Italia: parole abbastanza vaghe! Ma è da osservare che dai dati statistici risulta che la nafta proviene soltanto da poche sorgenti. La estrazione, che nel 1914 era di 549 milioni di puds, nel 1920 discese a soli 176 milioni. La situazione è catastrofica; non vi sono più operai nè materiali e i mezzi di trasporto mancano assolutamente (1).

Per il carbone, la situazione è ancora peggiore: l'estrazione del carbone è ridotta all'1 per cento di quella che era nel 1914. Le sole miniere che funzionano sono quelle del bacino del Donez, 50 in tutto, le quali rappresentano il 25 per cento della produzione del 1914.

Mancano macchine, caldaie, personale tecnico, manca l'organizzazione adatta; che cosa si spera dunque?

Esclusi la nafta, il petrolio ed il carbone, non restano che i cereali e le pelliccie. Ma di queste la esportazione non può essere che limitata; e in quanto ai cereali è inutile parlare. La produzione, in seguito al comunismo, decrebbe enormemente perchè i contadini non lavoravano che per quanto era necessario al proprio sostentamento. Vi fu in seguito un decreto di Lenin, per cui si concedeva ai contadini la proprietà dei prodotti, ma al tempo medesimo questi erano gravati da così forti imposte da assorbire ogni lucro. Pertanto i contadini continuano a lavorare il meno possibile. E neppure le mitragliatrici, che accompagnano le guardie rosse nei loro giri di ispezione, hanno potuto spingerli a lavorare più di quanto è necessario per la loro individuale alimentazione. Queste son cose che oramai tutti sanno; è inutile insisterci.

Si domanda dunque a che cosa potrebbe servire un trattato di commercio con la Russia? L'onor. Conti ha detto nel suo discorso, che mancano all'industria strumenti agricoli, molte centinaia di migliaia di aratri, e che per la così detta ricostituzione agricola occorrerebbero enormi capitali, almeno 50 miliardi.

(1) A. WOLKONSKY, *Les Soviets*, p. 21.

E anche l'onor. ministro degli esteri ha convenuto della completa rovina economica della Russia. Certo, la Russia potrà risorgere, nessuno lo nega, ma dallo stato in cui si trova oggi, si può prevedere che questo risorgimento non potrà avvenire prima di 30 o 40 anni. Intanto, nelle condizioni presenti, dovremmo andare noi a profondere, non dico miliardi, che non abbiamo, ma quel poco che ci rimane della nostra ricchezza? — dovremmo andarla a gettare in quel baratro?

Non parlerò della concessione dei 100.000 ettari ai contadini italiani, perchè a questa hanno già accennato gli onorevoli Mosca e Giardino; e francamente, mi associo a loro nella opinione che essa sembra una cosa ben poco seria.

Io piuttosto vorrei fare un accenno ad una questione che ha non poca importanza, sulla nostra politica interna.

Mentre i bolscevichi, in virtù di questa convenzione, avrebbero il libero ingresso in Italia, io ho cercato invano tra gli articoli della convenzione quello che dovrebbe vietare loro di esercitare la loro propaganda in Italia.

Ed io noto che una simile clausola era stata imposta dall'Inghilterra alla Russia quando con essa fece il primo trattato commerciale.

L'Inghilterra vietò assolutamente al Governo della Russia di fare propaganda, sebbene le condizioni dell'Inghilterra fossero ben più favorevoli delle nostre, perchè il comunismo in quella nazione non attecchisce, per l'indole dei suoi abitanti e per tante altre ragioni: eppure essa ha creduto necessario di esigere tale clausola.

Ora una delle principali ragioni per cui non si poté venire ad accordi politici con la Russia a Genova, fu questa, che il Governo di Mosca non volle promettere di smettere la propaganda bolscevica in Europa.

Se una lode si può fare ai bolscevichi, è questo il caso di farla!

Essi almeno questa volta non vollero ingannarci. Essi dichiararono di non potere rinunciare alla loro politica sovversiva.

Ora avendo io parlato altra volta in quest'aula due anni fa, sul medesimo argomento, ebbi dal conte Sforza, allora ministro degli esteri, l'assicurazione che nella convenzione, che era in

progetto fin da allora con la Russia, si sarebbe richiesto, come prima clausola, ad esempio dell'Inghilterra, il divieto assoluto della propaganda bolscevica. Ecco le parole che furono scambiate in tali occasioni:

« Il Governo inglese - io diceva - ha stabilito una clausola che ha il primo posto nello accordo russo-inglese, questa clausola fa assoluto divieto della propaganda bolscevica. Ha fatto la stessa cosa, il nostro Governo prima di intavolare queste trattative?

« SFORZA, ministro degli esteri. Identica ».

Io risposi: « Sono molto lieto di avere l'assicurazione dell'onor. ministro degli affari esteri, che questa clausola vi è, e sarà fatta rispettare, e che vi saranno sanzioni a tal uopo, le quali dovrebbero consistere nella espulsione immediata degli agenti bolscevichi.

« SFORZA, ministro degli esteri. Certamente » (1).

Ora tutto questo mi pare che sia stato dimenticato, perchè nel disegno della convenzione non ho trovato nulla di simile.

Ma io domando: « È possibile mai che l'Italia, agitata come è continuamente, insanguinata da quasi quotidiani conflitti, sia fra tutti gli Stati di Europa quello che dimentichi di esigere quel divieto della propaganda bolscevica che tutti gli Stati ritengono indispensabile? Che essa debba spalancare le porte della sua casa a coloro che vogliono incendiarla?

Ed io metto fine al mio dire con queste parole degli autori del libro che ho citato.

« Tutti i mezzi che valgono a sconvolgere il presente ordinamento dei vari Stati sono ritenuti buoni e validi dal Governo bolscevico, il quale confida logicamente sulla rovina generale, perchè solo nel disgregamento di tutta la compagine sociale esso può trovare una giustificazione al fallimento pratico della sua politica. Solo una grande rovina universale che trascini tutti i popoli in una grande comune miseria, salverebbe il Governo bolscevico dall'anatema col quale il suo popolo dovrà presto o tardi colpirlo! » (2).

(1) Seduta del Senato del 2 aprile 1921.

(2) NOFRI e POZZANI, *La Russia come è*, p. 210, R. Bemporad, Firenze.

Queste sono le parole di due socialisti: io le ho ripetute, perchè sarà bene che i nostri uomini politici le meditino, le ricordino, le abbiano sempre presenti nei loro rapporti coi negoziatori dei Soviets. (*Approvazioni*).

Presentazioni di disegni di legge e di relazioni.

BERTINI, ministro di agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, ministro di agricoltura. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22;

Conversione in legge di decreti sul credito per la cerealicoltura e credito agrario in Capitanata.

PRESIDENTE. Do atto al ministro di agricoltura della presentazione di questi disegni di legge che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Invito il senatore Indri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INDRI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Procedimento per ingiunzione ».

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Indri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Bombig a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOMBIG. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bombig della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Vanni a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

VANNI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul

disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Vanni della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione della interpellanza e delle interrogazioni sulla politica estera.

Ha facoltà di parlare il senatore Fracassi.

FRACASSI. Allorchè presentai la mia modestissima interrogazione ignoravo l'interpellanza del senatore Mosca, e pensando che la discussione della politica estera sulla conferenza di Genova avrebbe avuto luogo in sede di discussione del bilancio del Ministero affari esteri, mi parve opportuno domandare la pubblicazione dei documenti diplomatici relativi alla Conferenza stessa, che avrebbe certamente giovato ad una più precisa valutazione dell'avvenimento e dell'azione del Governo.

L'interpellanza forse ha anticipato la discussione sulla Conferenza di Genova e così la pubblicazione che io ho chiesto, e che spero il ministro vorrà fare, anzichè servire al dibattito servirà come documentazione alle dichiarazioni del Governo ed io auguro possa costituire titolo d'onore e di lode pel Governo e per la delegazione italiana alla Conferenza.

Rilevo intanto che non io soltanto, ma altri interroganti, chiedono comunicazione di documenti diplomatici — e l'onorevole Orlando domanda sia presentato non solo, ma stampato il trattato di Washington — a proposito della presentazione dei trattati.

Mi si consenta di ripetere un richiamo che per due volte ho fatto in quest'aula.

Mi si permetta ricordare al Governo che si trova, da tempo, dinnanzi al Parlamento un progetto di legge, presentato dall'onorevole Giolitti il 24 giugno 1920, di concerto con tutti i ministri — progetto pel quale fu chiesta e votata l'urgenza. Quel progetto ha per titolo: « Approvazione da parte del Parlamento dei trattati tutti ».

Decaduto per effetto dello scioglimento della Camera, quel progetto fu ripresentato dallo stesso onorevole Giolitti il 20 giugno 1921, sempre di concerto con tutti i ministri.

Ebbene, nonostante l'accordo di tutti i ministri, non ostante l'urgenza votata dalla Camera, quel progetto non è ancora, dopo due anni, riuscito a giungere alla discussione nè alla Camera nè al Senato.

Nella discussione sulle comunicazioni dell'attuale ministero io domandai il pensiero del Gabinetto su questo progetto di legge. La mia domanda rimase senza risposta.

Nel gabinetto attuale vi è più di un ministro che faceva parte dei gabinetti presieduti dall'onorevole Giolitti quando egli presentò il disegno di legge, facendone votare l'urgenza. Ho ragione di credere che poi i ministri non abbiano mutato opinione.

Ma gradirei di avere in proposito una conferma esplicita e l'affidamento che il Senato farà in modo che il disegno di legge diventi legge dello Stato, prima delle vacanze estive del Parlamento.

Si tratta di una proposta che ha carattere spiccatamente politico. C'è voluta la grande terribile guerra perchè un uomo di Stato italiano si convincesse della necessità di un progetto di legge come quello presentato.

Sarebbe veramente da deplorare che un progetto di tanta importanza ed attualmente di vera urgenza, fosse destinato ad andar sepolto sotto la congerie di altri progetti di legge, che giacciono negli archivi parlamentari, e a non diventare mai legge dello Stato.

È necessario ed urgente che quel progetto venga discusso e diventi legge. Per ristabilire fra i popoli i rapporti che la guerra ha troncato, occorre concludere coi vecchi e nuovi Stati accordi, convenzioni, trattati politici e commerciali.

È suprema necessità nell'interesse del paese che i trattati ed i negoziati, che li hanno preparati, vengano tempestivamente a cognizione del Parlamento e che i trattati non possano applicarsi senza la sua approvazione.

Confido che la risposta del Governo riesca pienamente soddisfacente su questo punto.

E poichè incidentalmente, per lo svolgimento della mia interrogazione, mi trovo iscritto in una discussione di tutta la politica estera, mi permetterò brevi osservazioni sopra un argomento di capitale importanza, trattato ieri con profonda conoscenza e con molta precisione dal senatore Albertini, il problema delle ripa-

razioni: e lo farò essenzialmente per quanto riguarda il nostro paese.

Il senatore Albertini ha analizzato ieri il problema, ha esaminato la connessione che esiste fra riparazioni e debiti interalleati, ha esposto le diverse opinioni esistenti in America su questa questione fra uomini politici e uomini d'affari, diversità d'opinioni che ritarda la conclusione del problema e ritarda così anche il regolamento della situazione economica monetaria d'Europa e del mondo. Alle questioni tutte riguardanti le riparazioni è grandemente interessata anche l'Italia.

In tema di riparazioni, come purtroppo in tutte le altre questioni territoriali e coloniali, il nostro paese ha avuto un trattamento non soddisfacente, troppo inferiore a quanto gli sarebbe, secondo giustizia ed equità, spettato per l'enormità dei sacrifici fatti e la grandezza del contributo portato alla vittoria.

Per quanto inferiore a quella espressamente dovuta, tuttavia una quota fu assegnata all'Italia sulle somme imposte ai vinti a titolo di riparazioni e così fu stabilito, se non erro, sulle indennità dovute dall'Austria il 25 per cento e su quelle dovute dalla Germania il 12 per cento. Se le cifre non fossero esatte vi è fra noi chi può rettificarle. Di queste indennità a noi spettanti qualche cosa venne già versato all'Italia, almeno sotto forma di merci.

Il ministro del tesoro nella discussione del bilancio degli esteri alla Camera ha dato qualche notizia in proposito. Sappiamo intanto che la Germania ha fornito e credo continui a fornire, in conto riparazioni, del carbone, ha fornito colori, ha fornito medicinali, capi di bestiame.

Non so se abbia fornito altre merci, ma ad ogni modo certo l'Italia ha avuto già dei pagamenti in conto dei suoi crediti.

D'altra parte l'Italia ha un debito colossale verso l'estero, debito che il senatore Albertini indicava approssimativamente a 80 miliardi di lire. Di tutto ciò non si trova traccia nel bilancio. Solo nel bilancio dell'entrata ho rilevato un capitolo che prevede una entrata di un miliardo, per alienazione merci da ricevere dall'Austria e Germania in dipendenza dei trattati di Versailles e di San Germano.

Ma pare a me che sia non solamente desiderabile, ma necessario che il Parlamento sia

informato della situazione dei pagamenti che lo Stato riceve e di quelli che un giorno, più o meno prossimo, in uno od in altro modo, dovrà pur fare.

E spero che il Governo vorrà, con un allegato al bilancio a titolo informativo far comunicare le cifre relative a queste partite, anche se si vogliono considerare semplicemente come partite di giro.

Alla Camera è stato anche giustamente accennato alla necessità di provvedere al modo migliore di utilizzazione delle merci che vengono versate nel Paese in conto indennizzi di guerra.

Bisogna anzitutto stabilire i prezzi ai quali il Governo le accetta e quelle ai quali sono cedute, e determinare anche a che possano o debbano essere cedute, per evitare che anche in queste operazioni lo Stato faccia un cattivo affare, accettando una parte merci a prezzi troppo alti, ed essere poi obbligato a cederle a prezzi inferiori con perdite inevitabili. Sono anche queste questioni di molta importanza, ma la più importante è quella di potere intanto ricevere il più possibile in conto riparazioni.

Osservava il senatore Albertini che, in ultima analisi, le nazioni debentrici non avendo più disponibilità importante di moneta metallica devono pagare con merci, a meno di pagare con della carta di valore progressivamente diminuite.

Ora da questo punto di vista l'Italia si trova in condizioni migliori di altri Stati vincitori, perchè può ricevere dagli Stati debitori molto maggior numero di merci senza recar danno all'industria nazionale. L'Inghilterra, la Francia, per esempio, hanno interesse a rinunciare al pagamento in merci di molti prodotti per non recar danno alle industrie dei loro paesi che producono merci similari.

L'Italia, a cominciare dal carbone, può ricevere una grande quantità di prodotti industriali senza danneggiare l'industria ed il lavoro nazionale, potrebbe anzi, con l'accettazione di materie prime, utili all'industria, portare giovamento alla produzione ed all'economia del Paese.

Sono problemi complessi, dipendenti dai prezzi di accettazione, di vendita, di trasporti, ecc. Ma credo che questo come direttiva sia assai utile al nostro Paese, per ricevere più sol-

lecitamente quanto gli fu assegnato sulle indennità di guerra.

Questo delle riparazioni è, credo, il problema più grave sorto dalla guerra.

Esso ha dominato il Congresso di Versailles e tutte le altre conferenze, fosse o non fosse ammesso ufficialmente all'ordine del giorno.

Rimane il problema dominante dell'economia mondiale, e dominando l'economia, domina pure anche nel campo della politica.

I banchieri internazionali che hanno esaminato l'eventualità di un prestito alla Germania, per risolvere il problema delle riparazioni, hanno anche esaminato la capacità da parte della Germania di soddisfare al pagamento delle somme ingenti che le sono richieste.

Si sono accordati nelle loro conclusioni.

Il rappresentante della Francia, la quale ha diritto al 52 per cento di tali somme, avendo dichiarato di non poter consentire ad alcuna diminuzione, diventavano praticamente inutili le indagini intese a stabilire detta potenza di pagamento.

Però è certo che l'impressione di molti è che la capacità di pagamento della Germania è grandissima.

Quello che ha compiuto il popolo tedesco nel periodo dal 1870 al 1914 in tutti i campi dell'attività umana, è prova infragabile della sua forza, della sua capacità di produzione e di lavoro.

Ma è altrettanto certo che è opinione di moltissimi che si sia esagerato nello stabilire i termini entro i quali le enormi somme domandate per le riparazioni, dovevano essere pagate.

Su questo terreno si può forse trovare la via ad una soluzione.

Per questo si pensò al prestito internazionale e con molta buona volontà da tutte le parti, buona volontà che non dovrebbe mancare, e, dato l'interesse generale che lo consiglierebbe, si dovrebbe giungere ad effettuarlo.

Poichè o signori, se è temibile la situazione dei Paesi che, vincitori e vinti, dopo la guerra si trovano oberati di debiti e colla moneta deprezzata, si trovano anche in crisi i Paesi che dalla guerra sono usciti straordinariamente arricchiti, avendo cumuli d'oro e la moneta a prezzo altissimo, come gli Stati Uniti, il Giappone, ed altri Paesi.

È interesse di questi Paesi impiegare il loro oro nei Paesi a moneta svalutata, quando i prestiti abbiano per scopo di migliorare l'economia generale e migliorare nei Paesi, che i prestiti ricevono, la situazione monetaria.

Io credo che sarebbe azione saggia quella di concedere ai paesi debitori lunghi termini al pagamento.

Il Governo germanico attuale ha dimostrato sufficientemente il suo proposito di mantenere possibilmente gli oneri che gli sono imposti.

Mi pare che ogni facilitazione sul tempo e sulle forme da soddisfare a questi oneri, dovrebbe essere accordata.

Credo che l'azione del nostro Governo si è sempre svolta in questo senso, ed è da augurarsi che continui a svolgersi così, compatibilmente colla tutela assoluta dei diritti del nostro Paese.

Credo pure che se qualche concessione fosse possibile al sentimento popolare tedesco, come lo sgombrò anticipato di qualche punto del territorio, si potrebbero ottenere risultati buoni per la sistemazione delle riparazioni.

Con queste poche osservazioni concludo il mio dire, augurando che il Governo faccia opera di pacificazione e di concordia fra tutte le Nazioni, tutelando però sempre ed ovunque gli interessi del nostro Paese. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera elettiva:

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge sull'ordinamento delle ferrovie dello Stato, in riguardo alla costituzione del Consiglio generale del traffico;

Conversione in legge dei decreti vari e approvazione di una convenzione suppletiva per l'esecuzione di opere e per altre provvidenze in riguardo al porto di Napoli;

Conversione in legge del decreto Reale 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa

di lire 66 milioni per l'esecuzione di opere nel porto di Palermo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Canevari a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CANEVARI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato pontificio ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Canevari della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sulla politica estera.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Dirò due brevissime parole sopra un'argomento non toccato ancora dai precedenti oratori, per dar modo all'onorevole ministro degli esteri di dare al Senato alcune informazioni che tutti noi vivamente desideriamo.

È interesse dell'Italia, della Jugoslavia e dell'Ungheria che nel più breve tempo possibile il porto di Fiume riprenda i suoi traffici e che la città di Fiume si metta in uno stato regolare di amministrazione.

Vi sono state trattative a Santa Margherita, a Genova e a Roma: io vorrei domandare all'onorevole ministro degli esteri se si è arrivati a qualche risultato e in caso affermativo in qual modo.

Oltre a ciò i nostri negoziatori del trattato di Rapallo lasciarono fare alla città di Zara una posizione molto difficile: la città di Zara è chiusa entro breve spazio di terra e non ha nemmeno libero il suo mare, anzi nemmeno il suo ancoraggio, perchè anche l'isola che le sta davanti a poche centinaia di metri è stata data allo stato Jugoslavo.

Se almeno avesse avute il suo mare libero davanti a sé avrebbe potuto fare come fanno parecchie città greche dell'arcipelago, che sono fabbricate sopra isole improduttive e che vivono sopra il mare e per il mare; ma se non è nemmeno padrona del suo ancoraggio, questo è piuttosto difficile.

Quindi io domando anche se il Governo è riuscito nelle sue trattative a rendere meno difficile la situazione di Zara. Io mi auguro che il nostro Governo riesca a dar vita a quelle due italianissime città Fiume e Zara e ad assicurare loro un prospero avvenire.

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Signori senatori. Dopo tanti discorsi eloquenti mi sarei taciuto se non sentissi l'obbligo di dire poche cose e rapidamente, che altri oratori non dissero.

La Conferenza di Genova non è stata una nostra invenzione. Fu l'Inghilterra che la propose.

L'Inghilterra più di ogni altra nazione vede il pericolo bolscevico e teme il contagio per le sue colonie. Gettata l'idea, non potevamo contrastarla.

Fu merito del Governo aver preparato il convegno degnamente ed aver dimostrato che l'Italia è uno dei paesi più tranquilli del mondo. Le risultanze della Conferenza di Genova furono quelle che i più prudenti supposero.

Il non disprezzabile utile d'aver avvicinato uomini e nazioni profondamente divisi dalla guerra ed essere apparse, più limpidamente, le intenzioni di alcuni Stati. Vedi al proposito l'accordo russo-tedesco.

Per conto nostro maturò il non fortunato trattato di commercio colla Russia, che non solo dovrà essere distribuito ai membri del Parlamento, ma anche discusso, a suo tempo, dalle due Camere. Questo trattato non si poteva non esaminare, sia pure per misura di prudenza.

Io considero la Russia sulla china di un precipizio: nessuna forza umana potrà fermarla fino alla massima degradazione. Anzi, siamo già arrivati all'antropofagia.

Si afferma che un personaggio molto in vista abbia dichiarato che la Russia è un cadavere che non trova il becchino, che lo voglia seppellire. *Putrescat, adunque, ut resurgat.*

Ma se questa è la mia e l'opinione di molti, vi è chi considera e non a torto, la Russia come un gran serbatoio di tesori naturali, e che il non occuparsi di lei è per lo meno imprudente. Per questo e per altre ragioni non ritengo biasimevole d'aver cercato contatti commerciali, pur dubitando della pratica immediata utilità dei medesimi, specialmente quando si rifletta che anche in questi giorni due vapori italiani — si afferma — furono saccheggianti nel Mar Nero dai bolscevichi.

È pacifico per ciò che l'idea di trarre utilità da contatti colla Russia deve esser riposta nella partita delle cose impossibili.

Il ministro degli esteri farà — per ciò — ottima cosa a rivolgere ad altro le sue vigili cure. E poichè si può in questa discussione parlare anche di politica estera in genere, chiedo il permesso di affermare il mio pensiero in così delicata materia. Dalla Conferenza di Genova si è detto che l'amicizia italo-inglese si è rafforzata. Il collega Albertini ha parlato di risultati tangibili, ma non ci ha detto di che natura sieno.

In questi giorni in Inghilterra si è ripetuto che nessuna alleanza s'intende contrarre coll'Italia e che la questione dei petroli non è precisamente al punto, che noi abbiamo letto sui nostri giornali. Sia come vuol essere però io penso che se da un lato debba ritenersi assiomatica la reciproca convenienza fra Italia ed Inghilterra di vivere in buona armonia, dall'altro lato la lontananza delle due nazioni e la grande potenza dell'una in confronto di quella dell'altra rende difficile una collaborazione utile in modo esauriente per le due parti.

L'Italia uscita vittoriosa dalla guerra ha bisogno di rimettere in ordine la propria economia stremata. A questo fine, certamente potrà valere una ferrea volontà di Governo, che tagli le spese, recida le statizzazioni passive, ritorni a metodi amministrativi più semplici e via dicendo; ma tutto questo non basta. Occorre cercare e perseguire una politica estera confacente alle nostre necessità. Ed una politica estera di questa natura, secondo me, esiste ed è quella che conviene anche alle due nazioni vicine, alla Francia ed alla Germania.

Stabilire un accordo italo-franco-germanico, ben inteso non in contrasto, ma in armonia col-

l'amicizia inglese, ecco la meta che si deve volere e che si deve raggiungere.

Tutti gli scettici, i poltroni ed i fegatosi recalcitreranno. La via sarà spinosa, ma bisogna batterla e vincere.

La Francia difende le proprie riparazioni: la Germania dice di non poter pagare. È una lotta a coltello. Tutti ne soffrono. Chi può fare il miracolo di pacificare la Francia e la Germania è l'Italia, affratellandosi alla Francia e dandole sicurezza che l'accordo con la Germania avrà in lei la mallevadrice leale e sicura. Da questo accordo di tre popoli, che già nella Svizzera provano, da secoli, non solo di poter essere alleati, ma di poter convivere, scaturirà la fortuna non solo delle tre nazioni, ma dell'Europa intiera. È troppo chiaro il cammino magnifico che le tre nazioni potrebbero battere assieme. E i mezzi non potrebbero loro mancare, perchè a questa combinazione gli Stati Uniti d'America non lesinerebbero aiuti.

Dirà qualcuno: ma per incominciare l'Italia ha così buona entrata in Francia da sperare che la sorella latina ascolti i suoi consigli?

I rapporti tra la Francia e l'Italia sono fortunatamente migliori di quanto si vuol far credere. Vi basti sapere che l'anno scorso più di 100,000 italiani emigrarono in Francia, ove lavorano protetti da un contratto di lavoro, che è quanto di meglio si possa desiderare. Che anche quest'anno i nostri emigranti a migliaia vanno passando in Francia e che le autorità francesi hanno colle nostre — al proposito — i migliori rapporti.

In altri tempi tutto questo non sarebbe stato facile ottenere. Ora è un fatto. Ma soprattutto è il tornaconto, che deve aiutarci nella realizzazione di questo disegno. Il tornaconto, che già, avvicina industriali e banchieri francesi ai tedeschi e che se secondato darà rapidi e ottimi frutti.

L'economia dei tre grandi paesi dipende dalla loro unione, che rendendo inutili armamenti soverchi, e rapidi gli scambi, ristabilirà il fiorire di ogni loro iniziativa.

Al raggiungimento di questo accordo adunque deve essere rivolta tutta l'attività del nostro Governo. E lo deve fare con energia e con fede. Con quella fede, che ravviva il pensiero e che fa superare le difficoltà più ardue.

Onorevole ministro, mi auguro che questa gloriosa impresa vi infiammi, e v'auguro successo per la fortuna d'Italia e dell'umanità. (*Approvazioni*).

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Onorevoli colleghi. Darò brevi risposte agli oratori che hanno preso la parola dopo il mio discorso e comincerò a rispondere brevemente all'onorevole Orlando. L'onorevole Orlando ieri lamentava che non fossero stati ancora comunicati al Parlamento i trattati navali di Washington. A questo proposito mi permetta il Senato di dire che io non sono colpevole di mancanza di diligenza, come risulta da un semplice richiamo di date. Io assunsi l'Ufficio di ministro degli esteri il 2 marzo di quest'anno ed il 16 marzo presentai i trattati navali di Washington all'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Orlando avrebbe voluto che ne avessi immediatamente sollecitata la discussione ma mi permetto di osservare che nello stesso mese di marzo dovetti recarmi a Parigi per la Conferenza d'Oriente. Tornai qui ai primi di aprile ed era imminente la conferenza di Genova: andammo a Genova e siamo tornati ch'è poco, abbiamo avuto discussioni parlamentari importanti, dimodochè, anche se avessimo voluto, non avremmo potuto subito portare in discussione all'altro ramo del Parlamento i trattati in questione. Certo mi duole che questi trattati non siano stati ancora stampati alla tipografia della Camera: immediatamente ho fatto in proposito le mie più vive rimostranze. Essi saranno stampati e posti quindi al più presto a disposizione anche del Senato. Non posso naturalmente seguire l'onorevole Orlando nella discussione che egli ha anticipata sui trattati navali di Washington: molto volentieri farò con lui questa discussione, quando i detti trattati verranno all'esame di quest'alta Assemblea.

Il senatore Garofalo ha detto che era facile prevedere che volendosi fare un trattato coi bolscevichi, questi avrebbero domandato il riconoscimento giuridico del loro governo. Mi permetta l'onorevole senatore Garofalo di dirgli che io non potevo fare questa previsione, perchè altri accordi, sia pure più limitati nel loro

contenuto, erano stati prima conclusi senza le clausole politiche che ora, in seguito alla conclusione del trattato di Rapallo fra i Russi e i tedeschi ed alla conclusione di quello fra i russi e i cecoslovacchi, sono dalla Russia domandate; per esempio il nostro accordo preliminare con la Russia, l'accordo con l'Inghilterra e via dicendo. E poi del resto, l'on. Garofalo, che è maestro in materia di diritto, mi insegna che vi è una graduazione nella ripresa dei rapporti con taluni Stati: che talvolta si stabiliscono dei rapporti di fatto e poi gradualmente seguono rapporti di diritto ed anche questi rapporti di diritto si svolgono con una certa gradualità. Nella storia del diritto internazionale vi sono molti esempi che il pieno riconoscimento giuridico di uno Stato è stato preceduto, suppongasì, prima dalla ripresa della relazioni consolari e poi dalla ripresa di quelle diplomatiche.

Io dico tutto questo per giustificare il nostro negoziato coi russi.

Ho accennato ieri le due ragioni che resero questo negoziato necessario. Da un lato una precisa disposizione dell'accordo preliminare concluso dall'onorevole senatore Della Torretta ci faceva obbligo di negoziare questa convenzione. L'altra ragione è che quando tutti i paesi presenti a Genova prendevano contatti con la Russia per l'avvenire, non sarebbe stato conveniente che noi ce ne fossimo astenuti. E voglio ancora dire all'onorevole senatore Garofalo che lo stesso nostro accordo preliminare con la Russia prevede una graduazione di accordi successivi, poichè all'articolo 13 dice che subito dopo la firma, dell'accordo preliminare le due parti inizieranno la discussione della convenzione commerciale che regolerà le relazioni fra i due paesi, finchè non sarà sostituita dal trattato generale. Dunque era prevista questa graduazione: prima un accordo preliminare, poi una convenzione commerciale ed infine un trattato generale, il quale ultimo, se mai, avrebbe potuto contenere le clausole politiche.

L'onorevole senatore Garofalo ha espresso il suo scetticismo intorno ai tribunali russi. Or bene, io debbo dirgli che precisamente uno degli argomenti precipui delle discussioni che si faranno all'Aja sarà costituito dalle garanzie che sull'ordinamento giudiziario si domanderanno

ai Russi ed è quindi guardando all'avvenire che noi abbiamo inserito questa disposizione nella convenzione commerciale.

Così pure dico che se il trattato non contiene la clausola sulla propaganda, la ragione si è che questa clausola forma proprio il primo argomento dell'accordo generale che si è trattato a Genova e che ora si spera possa essere definitivamente concluso all'Aja.

L'onorevole senatore Fracassi ha trattato diversi argomenti. In primo luogo egli ha domandato se io ero disposto a pubblicare un libro verde sulla conferenza di Genova. Non ho nessuna difficoltà a dichiarargli che sono dispostissimo a soddisfare questo suo desiderio, poichè credo sia utile informare il Parlamento anche dei particolari della linea di condotta seguita nella Conferenza dalla Delegazione italiana e credo pure che sia bene che nella storia del Parlamento italiano rimanga traccia di questo avvenimento, che, in qualunque modo si voglia giudicare, è certamente un avvenimento storico di notevole importanza. (*Benissimo*).

L'onorevole senatore Fracassi ha parlato del progetto di legge Giolitti che riguarda l'approvazione dei trattati internazionali. È questo un tema della più grande importanza, perchè in sostanza si tratta della modificazione dell'articolo 5 dello Statuto, che si può considerare come uno dei cardini del nostro sistema costituzionale. Ed è questa gravità del problema che spiega come il disegno di legge dell'onorevole Giolitti non abbia proceduto più rapidamente. Infatti esso è ancora allo studio della Commissione parlamentare, la quale aveva scelto per relatore il mio collega onorevole Di Scalea.

L'onorevole Fracassi ha domandato che i trattati commerciali, prima della loro attuazione, siano approvati dal Parlamento. Questa, onorevole Fracassi, è la nostra costante consuetudine costituzionale. Anzi a questo riguardo osserverò che, mentre l'art. 5 dello Statuto non parla espressamente dei trattati di commercio, pure la pratica costituzionale italiana è stata così corretta che i trattati di commercio già da molti anni, e particolarmente dal 1879, vengono costantemente presentati al Parlamento per la loro approvazione prima della loro ratifica e prima quindi della loro esecuzione.

L'onorevole Fracassi, infine, si è occupato del problema delle riparazioni in denaro e in natura, e ha chiesto che il Parlamento sia informato della situazione dei pagamenti in conto riparazioni. Io trovo che questa sua domanda è giustissima e la trasmetterò al mio collega del tesoro. Mi sembra che sia opportuno allegare al bilancio del tesoro una tabella da cui il Parlamento possa farsi un'idea intorno a ciò che noi andiamo man mano ricavando dalle riparazioni. La questione delle riparazioni in natura è stata lungamente trattata a Genova; è stato uno degli argomenti che abbiamo trattato fuori della Conferenza. Mi sia qui lecito, tra parentesi, dire che questi argomenti non sono stati pochi, e non credo che si possa dire che noi abbiamo perso il nostro tempo a Genova, anche all'infuori degli scopi specifici della Conferenza. Abbiamo lungamente trattato con i Tedeschi l'argomento delle riparazioni in natura per fare in modo che, pur ricevendo dalla Germania quella somma di 240 milioni marchi oro, equivalenti, presso a poco, ad un miliardo all'anno, non avvenga un'invasione di merci tedesche in Italia che possa pregiudicare il nostro commercio e la nostra industria. Ma ancora non abbiamo su questo punto potuto giungere ad un risultato definitivo con la Germania per la tenacia delle due parti che ancora non si sono messe d'accordo su certi particolari.

Credo, però, che presto anche questa questione potrà essere risolta. L'onorevole Amero d'Aste ha parlato del porto di Fiume ed ha espresso il desiderio che esso riprenda i suoi traffici. Questo è anche un ardente desiderio nostro, che Fiume e Zara, queste città così care al cuore di ogni italiano, possano risorgere a nuova vita e a nuova floridezza. Noi, presentandoci la prima volta al Parlamento, abbiamo posto come uno dei capisaldi del nostro programma l'esecuzione del trattato di Rapallo, perchè abbiamo pensato che, qualunque possa essere il giudizio su quel trattato, per una grande potenza come l'Italia vi è soprattutto un interesse: quello di non venir mai meno ai propri impegni internazionali. Ma abbiamo anche voluto studiare i particolari della esecuzione del trattato di Rapallo, in guisa tale che fossero garantite, nella maggior misura possibile, le sorti di queste nostre dilette città. E qui son lieto di render pubbli-

camente tributo di riconoscenza al mio egregio collega onorevole Tosti di Valminuta ed al senatore Contarini, i quali lungamente hanno trattato a S. Margherita per vedere di ottenere le maggiori possibili concessioni a garanzia di Zara e di Fiume. Io non posso oggi certamente entrare in particolari su questo argomento perchè si tratta di una convenzione che è ancora un progetto, quantunque abbiamo notizia che presto si potrà addivenire alla ratifica. Ma, d'altra parte, credo mio dovere, poichè la questione è stata qui sollevata, di dare qualche rapida notizia al Senato. Posso dire che, per quel che riguarda Zara, mentre il Governo italiano dichiara il territorio suo fuori della linea doganale, cioè zona franca, il Regno serbo-croato-sloveno si impegna a non adottare per l'avvenire alcuna restrizione all'esportazione verso Zara e alcun dazio di uscita, se, contemporaneamente, il provvedimento non viene applicato per tutte le altre sue frontiere. In ogni caso assicura che tali divieti o dazi non verranno applicati per le merci originarie da una zona circostante; così è creata intorno a Zara una conveniente zona di respiro. È concessa la libera entrata nella zona predetta di merci provenienti da Zara determinate in apposita lista, viene assicurato il rifornimento idrico della città e viene prevista una Commissione italo-jugoslava per studiare il miglioramento dei traffici e le comunicazioni tra Zara e il retro-terra,

Per quel che riguarda Fiume, una apposita Commissione composta di tre membri italiani e tre jugoslavi, assistita da esperti, dovrà aprire il traffico con Fiume, ed organizzare tecnicamente ed amministrativamente tutti i servizi portuari.

Oggi io non entro in maggiori particolari, ma confido che, quando la convenzione sarà attuata, il Senato vorrà riconoscere che noi tutto abbiamo fatto per garantire nel miglior modo possibile quelle due città. Devo anche aggiungere che non manca nella convenzione una serie di disposizioni sulla tutela delle minoranze italiane e che, oltre all'accordo generale, vi è una lunga lista di accordi particolari, intesi a risolvere le varie pendenze ancora esistenti e ad agevolare quella collaborazione fra i due Stati confinanti che è posta a base dello stesso trattato di Rapallo.

Io ringrazio l'onorevole Bettoni di aver dato lode al Governo per la sua politica di pacificazione; anch'egli è tra coloro che non credono che dai rapporti con la Russia si possa ricavare un utile immediato, ma anch'egli ha convenuto che non si poteva sottrarsi alla convenienza di negoziare una convenzione colla Russia. Ha fatto altre importanti osservazioni, ma io soprattutto mi fermo su quello che egli ha detto intorno alla necessità di non scuotere le basi dell'Intesa e intorno a nuove più larghe orientazioni della politica internazionale.

Non posso seguire l'onorevole Bettoni su questo terreno molto delicato, perchè evidentemente qui si tratta non solo della volontà nostra, ma anche della volontà di altre nazioni; ad ogni modo il pensiero che egli ha enunciato corrisponde precisamente a quel principio di «*détente*» in Europa, di pacificazione, che guida tutta la nostra politica estera.

L'onorevole Presidente del Consiglio, quando ha inaugurato la Conferenza di Genova, ha pronunciato un importante discorso nel quale egli ha detto che per la prima volta dopo la guerra si riunivano vinti e vincitori per discutere comuni interessi.

Noi abbiamo tenuto grandemente a questo carattere della Conferenza di Genova; che senza dubbio, le ha dato un'impronta, per cui essa segna una nuova tappa, un nuovo punto di partenza nella storia europea; verso quel nuovo equilibrio che è nel desiderio di tutti.

Ed ora io vengo molto brevemente all'importante discorso dell'onorevole Giardino. L'onorevole Giardino non ha contestato che noi dovessimo unirci alle altre potenze d'Europa, nel cui intendimento era di ristabilire i rapporti con la Russia; e io noto che anche ieri l'onorevole Tamassia disse che non bisognava senz'altro respingere i Russi.

Noi su questo punto siamo stati chiari: prima di andare a Genova abbiamo nettamente esposto il nostro programma al Parlamento ed abbiamo detto con quali intendimenti andavamo alla Conferenza e abbiamo avuto la piena approvazione parlamentare.

A Genova abbiamo trattato coi Russi insieme con altre 32 nazioni d'Europa, le quali appunto pensavano che fosse necessario tentare almeno se vi era modo di stabilire delle condizioni e delle garanzie nei rapporti con la Russia, sia

per la liquidazione del passato, sia per l'avvenire.

La convenienza di queste trattative dunque non è contestata da nessuno; e quantunque a molti potesse riuscire non gradito il trattare con uomini che avevano assunto gravissime e pesanti responsabilità dinanzi alla storia, d'altra parte pur dovevamo pensare che il popolo russo, indipendentemente da ogni questione sulle sue attuali istituzioni, aveva nel primo periodo della guerra dato un grande e nobile contributo, un contributo di un milione di morti alla causa comune degli alleati. E dovevamo anche considerare che la cooperazione dell'Europa poteva forse in Russia salvare milioni e milioni di uomini dalla fame e dalla miseria.

L'onorevole Giardino ha ricordato le mie dichiarazioni alla Camera, quando dissi che noi non potevamo schierarci nè per l'intransigenza russa nè per l'intransigenza opposta. Effettivamente noi abbiamo fatto i più grandi sforzi per attenuare le rispettive intransigenze che avrebbero certamente portato ad una fine violenta della Conferenza. Ma, onorevole Giardino, creda che nel fare ciò, noi non abbiamo considerato la Conferenza come un fine a sè stesso. Veramente; sarebbe stata cosa troppo meschina se noi avessimo avuta questa piccola vanità di ospiti.

Noi abbiamo considerato che una fine violenta della Conferenza avrebbe avuto delle ripercussioni gravissime e immediate sulla situazione europea, avrebbe implicato una minaccia per la pace, avrebbe diminuito e forse distrutto la compagine dell'Intesa, quando gli stati dell'Intesa si fossero separati sopra un dissidio insanabile, rispetto ad uno dei più fondamentali problemi europei; per questo noi più e più volte abbiamo cercato di salvare la Conferenza. E coll'essere riusciti nell'intento, siamo sicuri di aver garantito un interesse europeo e più ancora un interesse italiano, perchè la fine violenta della Conferenza, sarebbe stata una gravissima iattura, specialmente per l'Italia.

L'onorevole Giardino ha giustamente rilevato l'importanza che le forze militari hanno nella bilancia della politica generale. Nessun dubbio su questo. Egli ha detto che ho ricordato che la Russia ha un milione e 350 mila uomini, e che ciò ha influito a che la Delegazione russa abbia potuto ottenere certi successi a Genova,

perchè aveva dietro di sè questa imponente forza militare. Ed allora l'onorevole Giardino ne ha preso argomento per parlare del nostro ordinamento di difesa, delle trattative per il disarmo, dell'equilibrio delle forze e ha ricordato anche quello che si è fatto a Washington in questa materia. Ora qui mi permetto di dirgli che siamo perfettamente d'accordo: l'equilibrio delle forze è necessario. Ma a Washington non è esatto che io, sollevando la questione del disarmo terrestre, abbia in certo qual modo offerto il disarmo del mio paese. Io ho sollevato a Washington la questione del disarmo affinché gli altri disarmassero, dal momento che noi avevamo ridotto le nostre forze militari, ed ho sollevato questa questione in riguardo appunto a quegli armamenti che esistono in Europa, e che è giusto siano limitati se si vuole che un vero spirito di pace imperi sul nostro continente. Ed in verità, certi armamenti sono fuori di qualunque proporzione con la cifra delle rispettive popolazioni e fuori proporzione, ad ogni modo, con gli armamenti nostri.

Certamente dunque è necessario limitare gli armamenti, ma bisogna limitarli proporzionalmente, come dice l'onorevole Giardino. E a questo attende la Società delle Nazioni, fin qui, purtroppo, non con molta fortuna.

L'onorevole Giardino ha detto: Ma perchè non avete nelle trattative con i Russi chiesto come corrispettivo la riduzione degli armamenti? Sa che cosa le devo a questo proposito rispondere, onorevole Giardino? Sono stati proprio i Russi a proporre nella prima seduta della Conferenza, il disarmo, ma questa loro proposta, non ho bisogno di dire per quale ragione, non è stata accettata.

L'onorevole Giardino ha parlato degli aiuti alla Russia e ha detto che difficilmente si potrà conseguire il fine perchè questi aiuti saranno insufficienti. Certo, è soprattutto l'America che potrebbe dare siffatti aiuti, ma anche l'Inghilterra dispone di grandi mezzi.

L'onorevole Giardino ha manifestato la preoccupazione che i crediti che si facciano alla Russia possano servire per aumentare ancora le forze militari di quella nazione. È una preoccupazione, tuttavia, che, credo, non sia fondata, perchè a Genova abbiamo sempre nettamente escluso qualunque diretto credito al Governo della Russia; abbiamo ammesso solo i crediti

per la ricostruzione, cioè i crediti per imprese che in Russia si dedichino alla messa in valore agricola o industriale del paese.

E vengo all'ultima parte, la più interessante, del discorso dell'onorevole Giardino: la parte più particolarmente politica. Qui l'onorevole Giardino ha manifestato dei dubbi che sono perfettamente leciti, ma io credo di potere constatare che in sostanza egli non ha fatto una critica decisa della nostra politica, il che mi pare non sarebbe stato giustificato nè dai fatti nè dalle dichiarazioni che io ho avuto l'onore di fare in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Ha detto l'onorevole Giardino che noi ci siamo schierati coll'Inghilterra nella Conferenza per un accordo con la Russia, e ha detto pure, ciò che io accetto senza riserva, che noi dobbiamo mantenere la cordialità fra le nazioni, che hanno vinto insieme la guerra; però ha espresso il dubbio che forse un nostro riavvicinamento all'Inghilterra possa renderci sospetti alla Francia e scuotere i nostri buoni rapporti con quella nazione.

Io credo, onorevole Giardino, di poterla completamente assicurare su questo punto; non mai come in questo momento i nostri rapporti con la Francia sono stati cordiali. Abbiamo avuto a questo proposito delle dichiarazioni molto esplicite dai rappresentanti della Francia, anche successive a quella specie di maggiore cooperazione coll'Inghilterra di cui tanto si è parlato. A questo riguardo anzi si sono sfrenate le fantasie, con interpretazioni ed ipotesi che le parole da me dette nell'altro ramo del Parlamento non giustificavano in alcuna maniera. Si è parlato di alleanza: ma chi mai ha pensato ad un'alleanza, a qualche cosa cioè che potesse di nuovo dividere l'Europa in campi contrapposti e racchiudere quindi pericoli di futuri conflitti?

Quando mai si è potuto pensare che l'Inghilterra sarebbe entrata con noi in un'alleanza, quando è noto a tutti che l'Inghilterra in genere rifugge dalle alleanze, e soprattutto dalle alleanze che implicano obblighi militari?

Nulla di tutto ciò: si tratta solo di una collaborazione cordiale intesa specialmente ad esaminare insieme tutte le varie questioni che sono attualmente pendenti fra noi e l'Inghilterra, una collaborazione la quale ha essenzialmente un carattere economico e che in nessuna guisa

mai potrebbe avere un carattere di ostilità verso nessuno e tanto meno verso la nostra amica, la Francia.

E dopo ciò io termino col far mia una formula che ieri ha qui enunciato l'onorevole Tamassia, quando egli ha detto: « Indipendenti sempre, isolati mai ».

Certamente, questa è la nostra politica, la quale, pur nel quadro della nostra amicizia sarà sempre indipendente e autonoma e non mai asservita a quella di nessun'altra Potenza.

Onorevoli colleghi, io vorrei chiudere queste mie poche parole con una affermazione finale, ed è questa: Nessuno più di noi sente profondamente, appassionatamente, la dignità del nostro Paese; noi questa dignità abbiamo cercato di tenerla alta a Genova, e alla tutela di questa dignità, dei diritti dell'Italia in Europa e fuori di Europa, continueremo a dare tutto il massimo sforzo delle nostre energie, convinti come siamo che l'Italia, per le sue tradizioni e per la sua rinnovata missione storica, sia destinata a sempre più alti destini, ad occupare un posto sempre più elevato ed importante nel consorzio delle Nazioni. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulla politica estera.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, non sarò io certamente che farò un discorso, ma prego soltanto il Senato di consentire che, nel momento in cui si chiude con questa discussione altissima il grande avvenimento che fu la Conferenza di Genova, dica poche cose che rispondano ad un profondo sentimento mio e certamente risponderanno a quello del Senato.

Non ho bisogno di dirvi di più, perchè il ministro degli esteri, che fece opera così italianamente alta e così sapiente alla Conferenza di Genova, ha già trattato le varie questioni che hanno più specialmente appassionato l'animo dei senatori. Quindi, dirò soltanto che volgo il pensiero alla Conferenza di Genova con un sentimento profondo di gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito con la mente e col cuore a che questo avvenimento riuscisse degno dell'Italia. E così, mentre ringrazio gli amici e colleghi della Delegazione, invio un ringraziamento profondamente sentito a tutti i funzionari che in servizi così delicati hanno dato prova di alto sentimento di italianità, per cui noi da Genova siamo usciti con onore e dignità. In questi momenti in cui talvolta si lamenta la poca diligenza di qualche funzionario, poichè abbiamo innanzi a noi una pleiade di uomini che hanno servito l'Italia con abnegazione e con zelo, credo sia doveroso rivolgere loro una parola di viva e sincera gratitudine. (*Vive approvazioni*).

Onorevoli senatori. La Conferenza di Genova è stata veramente un grande avvenimento. Io comprendo perfettamente che essa abbia affacciato ancora alla discussione dei popoli una quantità enorme di problemi che non potevano avere un'immediata soluzione non solo, ma problemi che dovettero e dovranno ancora passare attraverso attriti e discussioni, onde giungere alle vere e definitive soluzioni. Rimane, però, il fatto incontrovertibile, onorevoli senatori, che l'Italia è stata quella che ha creato la possibilità di discutere questi problemi. Finchè

questa Conferenza non avesse avuto luogo o si fosse spezzata, sarebbe mancato perfino il modo di affrontare e di risolvere questi problemi, mentre noi abbiamo il compiacimento di poter dire che colà si fece opera buona in quanto si ammise la possibilità che tutti coloro che erano divisi da profonde divergenze e rancori, sentissero la necessità di unirsi per esaminare ciò che era conveniente per l'Europa. La Conferenza di Genova se non avesse altro merito, ne avrebbe uno grandissimo, onorevoli senatori; noi abbiamo vissuto giorno per giorno ora per ora questa Conferenza, ed abbiamo sentito quale enorme cumulo di difficoltà, di ostacoli, di rancori possedesse ancora il campo: mano mano, con pazienza, con pertinacia, con opera assidua, sia pure modesta, abbiamo potuto contribuire a chè molti di questi ostacoli cadessero. Esaltiamoci, dunque, in questo pensiero, onorevoli senatori, che l'Italia è uscita dalla Conferenza di Genova unita a tutte le altre potenze che con lei hanno combattuto ed a quelle che vi hanno partecipato. Questo esige la dignità e l'onore d'Italia e noi manterremo fede a questa unione. L'Italia sente che, in questa unione, la sua opera può efficacemente e nobilmente continuare. E questa affermazione ci è stata solennemente confermata dalle attestazioni che ancora adesso ci sono manifestate da tutte le Nazioni che alla Conferenza hanno partecipato.

Da parte di tutti i Parlamenti abbiamo sentito parole gentili rivolte all'Italia non solo per cortesia, ma in riconoscimento della sua opera. Permettete, onorevoli senatori che, al momento di chiudere questa discussione, io riassuma questi sentimenti che ci vengono da ogni parte d'Europa e rivolgendoli all'Italia ne tragga ragione per credere che essa compirà ancora nel mondo la sua nobile ed alta missione. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mosca per dichiarare se è soddisfatto dalla risposta dell'onorevole ministro.

MOSCA. Con vero dispiacere non posso dichiararmi soddisfatto della risposta che mi ha dato ieri l'egregio ministro degli esteri e dico con dispiacere perchè ho un'altissima stima delle qualità del suo ingegno.

Ieri in parte alle mie obiezioni ha risposto l'onorevole senatore Conti, ad un'altra parte

l'onorevole ministro degli esteri. Io risponderò brevissimamente all'uno e altro. Il senatore Conti non è presente, ma siccome le sue argomentazioni furono esposte in pieno Senato, per rispetto al Senato sento il dovere di esporre perchè non posso accettarle.

Il senatore Conti ha fatto un quadro delle condizioni della Russia a tinte più fosche delle mie: egli ha detto in sostanza che l'Europa occidentale non ha nessun bisogno della Russia d'oggi, mentre la Russia ha bisogno urgentissimo dell'aiuto dell'Europa. Io credo che questa sia la verità; ma la conseguenza logica di questa verità è che quando si fa un trattato di commercio fra la Russia ed una potenza occidentale la parte più arrendevole dovrebbe essere quella che ha il bisogno maggiore.

Or pare invece che sia avvenuto il contrario e che più arrendevoli siamo stati noi e che più risoluti ad imporre la propria volontà siano stati i nostri avversari, o meglio le persone con le quali noi trattavamo.

Debbo poi insistere sopra un punto sul quale ieri l'onorevole senatore Conti non era d'accordo con me a proposito del trattato di commercio. Diceva egli che non si era potuta pattuire la rinuncia al diritto di requisizione dei beni dei nostri concittadini in Russia perchè i bolscevichi non avevano voluto consentire e poi che non si era potuto pattuire il pagamento in oro dei beni requisiti, perchè ciò avrebbe prodotto difficoltà amministrative presso i Russi. Ma, quando si fa un trattato non è detto che si debba fare il comodo esclusivo di una delle parti. Se i Russi vogliono che i nostri commercianti e industriali vadano laggiù, debbono metterli al coperto di qualunque atto arbitrario. Perciò o si pattuisce la rinuncia al diritto di requisizione oppure si stabilisce che alla requisizione seguirà subito il pagamento in oro.

Tutte queste considerazioni però ormai hanno soltanto un carattere retrospettivo, perchè sappiamo che i Russi non hanno voluto ratificare il trattato di commercio, benchè esso fosse stato firmato da due dei loro ministri, cosa assolutamente insolita nei trattati di commercio. Quindi tutte queste considerazioni, ripeto, varranno per quando, prima o poi, negozieremo un nuovo trattato con la Russia.

Ed ora risponderò a quanto ha detto l'onorevole ministro degli affari esteri.

Io credo che fra me e l'onorevole ministro degli affari esteri sia incorso un equivoco, perchè mi parve ieri che l'onorevole ministro abbia insistito nel dimostrare la convenienza e la necessità di trattare con i rappresentanti dell'attuale Governo russo.

Ma chi ha mai posto in dubbio, che volendo trattare con la Russia, si debba trattare con quello che è di fatto il suo Governo?

Io ho detto molto esplicitamente che non ponevo alcuna pregiudiziale in proposito ed ho aggiunto che le amicizie si scelgono ma le relazioni d'affari non sempre possono scegliersi, e che alle volte si deve trattare con persone con le quali non è piacevole d'incontrarsi. Perciò da questo lato sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro degli Esteri e non occorre che egli si affrettasse a convincermi di una cosa cosa della quale ero già perfettamente persuaso.

Viceversa credo che fra me e l'onorevole ministro degli esteri ci sia un profondo dissenso sopra un altro argomento. L'onorevole ministro degli esteri mi ha detto che egli credeva che si potessero trarre grandi vantaggi da un trattato di commercio con la Russia, dato soprattutto lo spirito d'iniziativa dei nostri industriali e commercianti i quali sarebbero andati laggiù a far rifiorire la ricchezza russa, con molto vantaggio proprio. Or che la Russia sia oggi un paese travagliato dalla più profonda miseria l'onorevole ministro degli esteri non vorrà certamente negarlo. Ma l'onorevole Schanzer confida in un prossimo risorgimento di quel paese e crede che bisogna subito accaparrarsi i traffici russi e non lasciare che altri stati europei ci precedano e si accaparrino tutte le imprese redditizie che fra pochi anni potranno fiorire in quelle regioni.

Come ho già detto, su questo argomento vi è un profondo dissenso, tra me e l'onorevole ministro degli affari esteri. Perchè io credo che prima di 30 o 40 anni la Russia non potrà raggiungere il livello economico che essa aveva raggiunto negli anni anteriori alla guerra e che non era certo paragonabile a quello della Francia, dell'Inghilterra e dell'America.

L'onorevole ministro degli esteri potrà dirmi che le profezie sono difficili, ed io gli do ragione, ma gli fo osservare che sono difficili soprattutto le profezie positive, non quelle

negative; sicchè è assai difficile prevedere quello che potrà accadere, ma non è impossibile prevedere quello che non avverrà e non potrà avvenire.

Ora, data la distruzione sistematica della ricchezza della Russia in questi ultimi quattro o cinque anni, è evidente che ci vorrà un termine molto lungo perchè il capitale possa ricostituirsi ed il lavoro riorganizzarsi.

Se l'opinione espressa in proposito dall'onorevole Schanzer fosse innocua, non insisterei oggi nel confutarla, ma questa opinione (la quale non è soltanto dell'onorevole Schanzer ma è condivisa da molti altri non solo in Italia anche in altri paesi d'Europa) questa opinione può essere molto dannosa, perchè dà modo al Governo bolscevico di fare delle pressioni per ottenere dei vantaggi in linea diplomatica ed anche, chi lo sa, per avere dei denari o direttamente dai governi o indirettamente per mezzo dei privati. Ecco perchè io credo dannosissimo il mantenere l'opinione che ho accennata. La verità sulla Russia è che essa è ora un paese profondamente malato, affetto di una malattia che richiede una cura lunga e dispendiosissima, durante la quale molto deve ricevere e quasi nulla può in cambio dare.

Non si rammarichi troppo perciò, onorevole Schanzer, se i signori di Mosca non hanno voluto ratificare il trattato di commercio. Certo che non saremmo stati noi i medici più efficaci nè avremmo fornito noi i farmaci migliori per la malattia accennata: i medici più efficaci ed i farmaci migliori per la malattia che affligge la Russia, lo ho già accennato onorevole Schanzer, stanno al di là dell'Atlantico: ma se si faceva quel trattato di commercio qualche piccola cosa avremmo potuto e dovuto contribuire anche noi. Non si rammarichi, ripeto; perchè quel poco sarà tanto di guadagnato per l'Italia e tanto di perduto per la Russia, che non ha voluto ratificare il trattato. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Resta così esaurita l'interpellanza del senatore Mosca ed altri.

Presentazione di disegni di legge.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del ministro del tesoro, i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione di finanze per l'esame.

Sull'ordine del giorno.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Pregherei il Senato di voler consentire che, subito dopo la discussione del bilancio della giustizia, sia messo all'ordine del giorno il disegno di legge sulla città di Corato. È un dovere di cuore e di solidarietà nazionale e credo quindi che il Senato non vorrà opporsi a questa mia richiesta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, senatore, segretario Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interrogazioni con risposta scritta:

Al Ministero delle finanze per sapere se sia vero che il Governo sarebbe disposto a prorogare ancora una volta, con grave danno dell'erario, l'applicazione della legge sulla perforazione delle marche da bollo.

Valenzani.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra e il ministro del tesoro per conoscere quali provvedimenti essi si propongano di prendere per affrettare la dispersione dei depositi di proiettili e di rottami che si ad-

densano lungo l'antico fronte nella regione veneta, e sono causa di continua preoccupazione a quelle popolazioni.

Bonin Longare.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 16:

I. Interrogazioni.

II. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443).

Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee (N. 423):

III. — Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (N. 337);

IV. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazioni degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 1° luglio 1922 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXXVIII^a TORNATA

LUNEDÌ 19 GIUGNO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA
e poi del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2633
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 »	2638
Oratori:	
BENNATI	2651
DEL GIUDICE	2641
FERRARIS DANTE	2655
GALLINI	2638
GAROFALO	2653
MORPURGO	2642
MORTARA	2644
(Presentazione di)	2641
Interrogazioni (Annunciò di)	2657
(Svolgimento di):	
« Sul trattamento di pensione agli antichi impiegati in confronto alle più recenti norme di liquidazione »	2635
Oratori:	
FRATELLINI	2635
PEANO, ministro del tesoro	2635
Omaggi (Lettura di un elenco di)	2633
Relazioni (Presentazione di) 2634, 2637, 2640, 2642, 2656	

l'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di un mese il senatore Squitti. Se non si fanno osservazioni il congedo si ritiene accordato.

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Avvocato cav. Renato Cerciello, Roma:

1° *L'ammissibilità dei decreti-legge nel diritto positivo postbellico;*

2° *I contratti liberatorii.*

Presidente del Parlamento della Cirenaica, Bengasi: *Primo Parlamento della Cirenaica. Annuario 1922.*

Professore G. Pascot, Città della Pieve:

1° *Rimedio contro i disordini universitari ossia Vassalli ed Eunuchi;*

2° *Shakespeare e Alfieri: Se l'estetica è una scienza. Una collana di capolavori delle arti figurative.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del-

Presidente Società Savonesi, Savona: *Atti della Società dei Savonesi di Storia patria. Volume V.*

Presidente della Lega Italiana per la tutela degli interessi nazionali, Roma: *La Russia dei Society.*

Direttore della R. Stazione sperimentale di agricoltura di Acireale: *Contributo allo studio critico degli scrittori agrari italici: Pietro dei Crescenzi (nel V centenario della sua morte).*

Direttore generale del Consorzio per i danneggiati del terremoto del 1908, Roma: *Relazione del Comitato e dei revisori dei conti al Consiglio di amministrazione per l'anno 1921.*

Dott. G. Filippucci Giustiniani, Roma: *L'Italia esclusa dal mar Levante.*

Jean Carrère, Parigi: *Les Mauvais Ministres.*

Prof. Luigi Valli, Firenze: *Il simbolo centrale della "Divina Commedia" (la croce e l'aquila).*

Dott. Conte Aldobrandino Malvezzi, Roma:

1° *Intorno ai mezzi per diffondere la conoscenza delle nostre Colonie;*

2° *La mano d'opera indigena;*

3° *La partecipazione e la cointeressenza degli indigeni alla valorizzazione delle Colonie.*

Senatore Pullè F. L., Roma: *Illustrazione del Mappamondo catalano della Biblioteca Estense di Modena.*

Idem. *Un quesito di antica geografia dell'Indocina (Comunicazioni al Congresso di Atene).*

Idem. *Gli studi orientali e la espansione coloniale.*

Direttore Generale del Banco di Napoli, Napoli: *Banco di Napoli. Consiglio Generale. Sessione 1922. Gestione 1921.*

Sig. Clemente Persichetti, Falconara: *Perché non si è a tutt'oggi utilizzata la ginestra per pasta da carta.*

Sig. Francesco Brodi, Milano: *L'arte di ben governare.*

Commissione Centrale di beneficenza, Milano: *La beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, 1921.*

Sig. José M. Sanchez, deputato al Parlamento del Messico: *Codigo de Trabajo, 1921.*

Prof. Maurice Mignon, Roma: *Leonardo da Vinci dal 1519-1919.*

Idem. *Le sixième centenaire de la mort de Dante.*

Idem. *Dante e la Francia.*

Idem. *Adam Billaut (1602-1663).*

Senatore Mariotti, Roma: *La rivoluzione del 1920 in provincia di Salerno.*

Idem. *L'insurrezione salernitana nel 1860.*

Senatore Wollemborg, Roma: *Il conto delle passività statali.*

Senatore Rava, Roma. *Ugo Foscolo. In memoria di Francesco Horner con la lettera al figlio di Lord Holland.*

Senatore Bianchi Leonardo, Roma: *La mécanique du cerveau et la fonction des lobes frontaux.*

Senatore Del Lungo, Roma: *La scuola e la patria (discorsi).*

Comm. Cesare De Cupis, Roma: *La caccia nella campagna romana secondo la storia e i documenti.* Con prefazione del senatore Vanni.

R. Istituto Orientale di Napoli: *Grammatica della lingua greca moderna.*

Presidente del Consiglio Provinciale di Cantanzaro: *Atti del Consiglio. Anno 1920-21.*

Onor. Giovanni Monici, Roma: *Proroga del termine per la concessione delle terre. Il problema ospitaliero, le associazioni sociali e la politica interna nel Lazio (discorsi).*

Camera di commercio del Trentino, Rovereto: *Verbale della seduta del Consiglio camerale del 12 aprile 1922.*

Eredi Niccolò Papadopoli-Aldobrandini, Venezia: *Il leone di S. Marco. Pensieri e osservazioni di un numismatico.*

Presidente del Consiglio di amministrazione del Debito pubblico Ottomano, Costantinopoli: *Rendiconto delle operazioni dell'amministrazione del Debito pubblico Ottomano per l'anno 1920-21.*

Collegio degli ingegneri navali-meccanici in Italia, Genova: *Sul ripristino della R. nave "Leonardo da Vinci".*

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Cannavina a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CANNAVINA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cannavina della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni dei senatori Grassi al ministro della pubblica istruzione e Venzi al ministro della pubblica istruzione.

Avendo il ministro della pubblica istruzione fatto sapere che ha dovuto assentarsi da Roma, queste interrogazioni saranno rimandate alla seduta di domani.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Fratellini al ministro del tesoro. « Per conoscere, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della guerra nella tornata del 13 giugno 1922, a quale epoca il Governo intenda rimandare l'adempimento dell'impegno assunto verso gli antichi impiegati dello Stato e le loro famiglie, per una parità di trattamento di pensioni in confronto alle più recenti norme di liquidazioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. L'interrogazione dell'onor. Fratellini mira a sapere quando il governo intenda provvedere per una parità di trattamento di pensione in confronto alle più recenti norme di liquidazione.

Avverto che veramente, nella tornata del 13 giugno 1922, il ministro Di Scalea dichiarò che si sarebbe studiata, nei limiti del possibile e compatibilmente alle esigenze del bilancio, la questione gravissima. Devo far presente all'onor. Fratellini, che, per quanto riflette i pensionati, vari provvedimenti furono adottati dallo Stato, vale a dire il R. decreto del 31 luglio 1919 n. 1304 che accordava lire 50 mensili di caro-viveri; la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, che accordava lire 60 e il

Regio decreto 29 dicembre 1921 n. 1964, che accordava lire 70 mensili. In complesso sono lire 180 mensili che sono state date come caro-viveri.

Osservo che sarebbe certo desiderabile che lo Stato avesse potuto concedere anche di più, ma, date le condizioni dello Erario, e tenuto anche conto di ciò che fu fatto in altri Stati, come ad esempio in Francia, credo che quello che si è praticato da noi rappresenti già un grande sforzo per lo Stato.

La questione della parità è una questione molto grave, che deve essere studiata per trovar modo di non apportare maggiori oneri all'Erario, il quale non può assolutamente, nelle attuali condizioni, sopportare delle spese così gravi come quelle che deriverebbero da questa proposta. Ad ogni modo, dico che per ora non vi è alcuna idea di sopprimere il caro-viveri, come qualcuno aveva accennato.

Attualmente il caro-viveri si è prolungato di un anno, e ciò perchè consimili provvedimenti si prolungano di anno in anno.

Prego quindi l'onor. Fratellini di prendere atto di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fratellini per dichiarare se è soddisfatto.

FRATELLINI. Se pure, con uno sforzo generoso di buona volontà, volessi dichiararmi soddisfatto della risposta, sento che, probabilmente lo stesso onorevole ministro rispondente mi negherebbe ogni fede. Lo scopo precipuo della mia interrogazione è stato quello di tener desto nel Governo il ricordo della ingrata sorte riservata a coloro che l'onorevole senatore Giardino, in una bellissima relazione, presentata per l'Ufficio centrale nello scorso anno, chiamò i benemeriti vecchi e fedeli servitori della Patria; è stato quello di provocare un affidamento di carattere sicuro, a termine certo, non uno di quei provvedimenti che si chiamarono allora, in quella discussione, a spizzico, per le provvidenze di equo-trattamento ai vecchi pensionati dello Stato; provvidenze che mentre sono reclamate dalle esigenze indeclinabili della giustizia, corrispondono al mantenimento leale di una antica promessa e all'adempimento rigido di un grande dovere.

Io ricordo che in quella occasione l'onorevole senatore Giardino scriveva nella sua rela-

zione che l'Ufficio centrale riconosceva ed affermava che altri importanti questioni di giustizia e di umanità restavano tutt'ora da risolvere in questa materia: chiedeva, nella ultima parte del suo ordine del giorno dell'Ufficio centrale, provvedimenti coordinati e completi, intesi ad assicurare tutto il possibile sollievo alle tristi condizioni dei vecchi impiegati dello Stato, forniti dell'antica pensione, oggi insufficiente alla vita.

Ora è bene il ricordare che, nella discussione che seguì, l'onorevole relatore rammentò che siffatta questione si affacciava per la terza volta al Senato e che era necessario che una buona volta fosse definitivamente risolta.

Quell'ordine del giorno riscosse il plauso del Senato, e il Governo, con la voce autorevole del Presidente del Consiglio, dichiarò di accettarlo.

Questo è il precedente! Dunque si tratta di una promessa solennemente fatta al Senato dal Governo per voce del suo autorevole Presidente! Ma poichè, dopo trascorso oltre un anno da quell'epoca, all'onorevole senatore Grandi, che per incidenza nella tornata del 13 andante ritornò sull'argomento, l'onorevole ministro della guerra rispose che, pur riconoscendo giustissime le osservazioni dell'onorevole senatore interpellante e pur riconoscendo stridente la contraddizione della nostra legislazione sulle pensioni, un provvedimento di carattere duraturo non transitorio aveva trovato resistenza ed ostacolo da parte del ministro del tesoro; e poichè l'onorevole ministro del tesoro in quel quel giorno non era nell'aula del Senato, io pensai che fosse utile, per la sincerità dei propositi, di provocarne oggi qui espressamente la manifestazione del pensiero.

Io penso, onorevoli colleghi, che in questa materia molti, o se non molti, parecchi tra voi, potrebbero portare una parola di maggiore competenza della mia, o perchè essi si trovano posti personalmente alla dura prova di questo iniquo trattamento, o perchè commossi dalla fosca visione di un avvenire pauroso per le persone care delle loro famiglie; ma poichè questi taluni, ispirandosi a un alto e delicato sentire, tacciono rassegnati, parmi utile e degno che parli colui il quale, come son io, è liberamente straniero ad ogni intento di personale interesse. (*Bene*).

Un provvedimento di natura organica, non già di carattere transitorio e instabile s'impone; non si può concepire un'opinione diversa; e s'impone come opera doverosa e giusta. È opera doverosa, onorevoli colleghi, quella di non permettere che vecchi servitori dello Stato, uomini i quali hanno consumato forse mezzo secolo della loro vita nel servizio devoto, affettuoso verso la patria, debbano, nell'ora delle infermità e della vecchiaia, trovarsi angosciati fra i triboli del bisogno nella impossibilità di procurarsi i mezzi per vivere. È opera giusta non solo perchè sopprime la intollerabile parzialità della sperequazione delle pensioni, ma perchè coloro i quali in questo momento percepiscono una antica pensione versarono, come rilasci allo Stato, la lira che valeva 100 centesimi, mentre oggi dallo Stato riscuotono la lira che ne vale 25. Dunque non solo è doveroso, ma è giusto un trattamento che corrisponda alle necessità della vita, ed al rilascio fatto quando lo Stato esigeva l'anticipazione dei mezzi dall'impiegato per proteggerne la vecchiaia.

Io ho sott'occhio, onorevoli colleghi, un quadro comparativo e dimostrativo di cui non do lettura per non angustiare il vostro spirito. Mi limiterò a due o tre ricordi, che sono quelli che vi dimostrano qual'è la condizione di trattamento tra i vecchi e i nuovi pensionati e qual'è la sperequazione tra gli stessi pensionati dello stesso momento. Non nomino le persone: le potrei anche nominare del resto, perchè non è un torto essere stato pensionato troppo bene o troppo male.

Un colonnello che ha preso parte alla guerra negli anni 1915-16-17 con 38 anni di servizio utili per la pensione, ha liquidato una pensione inferiore di qualche centinaio di lire a quella di suo fratello, che era maresciallo di fanteria, e che aveva avuto soltanto 35 anni di servizio. È un'antitesi in famiglia! il colonnello che ha prestato servizio per tre anni più del fratello, che è semplicemente maresciallo, ha liquidato una pensione minore.

Un capo stazione che ha prestato servizio per 43 anni di cui 10 come ispettore e che è collocato a riposo con 5000 lire lorde, trova vicino a sè un manovale manovratore che con 25 anni di servizio, ha liquidato oltre lire 7000, quasi il *maximum* delle antiche pensioni!

Un colonnello che ha 48 anni di servizio ed ha preso parte anche alla campagna di guerra del 1866, oltre all'ultima, perchè fu richiamato, ha liquidato la sua pensione a lire 5190 lorde!

Ora il Governo ha concesso dei sussidi di caroviveri, ma non mi pare che con questi sia stato risolto il problema. Allora l'onorevole Giolitti diceva: il problema va risolto con un temperamento organico, non con questi piccoli rimedi i quali non risolvono e non contentano, mentre aggravano, forse più di quello che non sia necessario, le condizioni dell'erario. Del resto - e questo è il motivo per cui in questo momento si agitano i vecchi pensionati che avevano avuto il beneficio del caroviveri - il tesoro ha già annunciato ufficiosamente che col giugno 1923 comincerà la parziale diminuzione del caroviveri per giungere poi alla soppressione completa.

PEANO, *ministro del tesoro*. Non ho dato nessuna disposizione di questo genere.

FRATELLINI. Mi fa piacere che ella possa pubblicamente smentire una notizia ufficiosa che gli organi del Ministero del tesoro hanno diffusa, per modochè le agitazioni sono avvenute precisamente in seguito a questo annuncio crudele.

E non occorre, onorevoli colleghi, che vi ricordi le condizioni delle vedove di antichi e venerandi magistrati, di illustri generali, di alti funzionari dello Stato, le quali appunto nel momento del maggior bisogno, negli ultimi anni della vita, non possono provvedere ai mezzi di sostentamento che con le 2000 lire soltanto di pensione loro concessa. E questo io penso che sia un delitto dello Stato, di fronte alla liquidazione delle pensioni di umili funzionari civili e militari che dopo soli 25 anni di servizio assicurano oltre 4000 lire alle loro vedove.

L'onorevole ministro dice: noi non abbiamo il bilancio che ci consenta di secondare questa domanda. Io dico che se il chiesto provvedimento è imposto come doveroso e giusto, di fronte ad un'opera doverosa e giusta, di fronte a una questione di principio e di così alta importanza, la considerazione economica dovrebbe passare in seconda linea.

Oh! lo Stato profonde tanto denaro in opere non sempre tutte indispensabili e vantaggiose! Onorevole ministro, ella potrebbe dare una

grande consolazione all'eroico contribuente italiano che almeno potrebbe vedere come una piccola parte della sua fortuna che svapora nelle attuali asprezze fiscali, viene consacrata ad un'opera riparatrice e di giustizia come questa. (*Benissimo*).

Non faccia e non permetta, onorevole ministro, che l'opera di riparazione sia devoluta a quella grande livellatrice dell'umanità che è la morte. La politica temporeggiatrice del *cunctator* potrebbe determinare la più amara irrisione. Io spero, onorevole ministro, che ella troverà una maniera per poter risolvere questa grande questione che tocca non soltanto la giustizia, ma tocca l'anima nel sentimento della pietà per delle povere vecchie costrette con tre lire e mezzo al giorno a provvedere a quello che è necessario per la vita, mentre furono le mogli di alti funzionari consacrati al servizio dello Stato. Se lo spirito di sacrificio, di abnegazione e di rinuncia, se i sentimenti di nobile fierezza vietano a coloro che sono vittime di questa ingiustizia di venire a piangere quotidianamente alle porte del Governo e di far pubblica mostra dei cenci della loro miseria, non è per questo che lo Stato deve astrarsi, deve disinteressarsi della loro sorte, in un colpevole oblio, che è tanto più imperdonabile, in quanto è la testimonianza di ingratitudine verso i vecchi e fedeli servitori della Patria. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Giardino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIARDINO. A nome della Commissione per la verifica di nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del tenente generale Gonzaga.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Giardino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Cassis a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

CASSIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli di nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Com-

missione stessa sulla nomina a senatore del signor avv. Poggi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cassis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442); Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922; Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Trattandosi di un medesimo argomento, pur votandosi distintamente i singoli capitoli, si potrebbe fare una sola discussione generale di questi due bilanci.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Prego quindi il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura di questi disegni di legge.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato nn. 442, 443).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al primo iscritto onorevole senatore Gallini.

GALLINI. Onorevoli colleghi, il tema della riforma giudiziaria è uno dei più scabrosi e appassionanti, perchè tocca dei grandi e legittimi interessi regionali, offende delle vetuste e nobilissime tradizioni ed espone, per conseguenza, chi ne parla all'antipatia e alla disapprovazione. (*Commenti, proteste*).

Ma il tema è urgente, superlativamente urgente, e, d'altra parte noi siamo stati collocati in questi alti seggi per poter distinguere i grandi interessi della nazione dai meno grandi interessi delle regioni e delle classi e armonizzarli tra di loro. Onde io, che so di dover dire

cose, che non a tutti saranno gradite, io invoco innanzi tutto la vostra benevolenza e la vostra assoluzione, almeno in grazia della profonda convinzione che ho di adempiere ad un dovere.

I molteplici tentativi di riforma giudiziaria (che superano la trentina) hanno dato sempre degli scarsi risultati, perchè, a mio modo di vedere, non si è voluto o saputo distinguere l'esigenza obiettiva dell'amministrazione della giustizia di fronte alle popolazioni, dalla esigenza, direi, subiettiva degli organi che amministrano la giustizia, cioè della magistratura.

Io vi chiedo il permesso di parlare brevemente e separatamente dell'uno e dell'altro lato della questione.

E prima di tutto io penso: per una radicale riforma giudiziaria occorrerebbe seguire questa linea diritta: Cassazione unica o Corte suprema di giustizia; Corti di appello regionali; Tribunali provinciali; Preture con aumentata competenza; il che porterebbe di conseguenza immediata, che cadrebbero quattro Corti di cassazione, sei o sette Corti di appello, ottanta Tribunali, nessuna Pretura.

Sulla unicità della Corte di cassazione ci sono delle obiezioni gravi di carattere politico, ma non credo che ci siano obiezioni resistenti di carattere dottrinale. Questo istituto della Cassazione, che abbiamo copiato dalla Francia, intanto ha ragion d'essere in quanto è unico regolatore della giurisprudenza. E in Italia abbiamo la unicità della Cassazione per due terzi almeno.

La Cassazione è unica in materia penale, in materia tributaria, in materia elettorale, in materia ecclesiastica; rimangono cinque Corti di cassazione per tutto il resto.

Ora, con cinque corti di cassazione, pur avendo un Codice unico, abbiamo cinque diverse legislazioni. Perchè, si può dire, non vi è causa, non vi è questione di diritto, in cui non vi sia dissidio tra le Corti supreme.

Lo sappiamo noi avvocati, che, quando dobbiamo assumere una causa, dobbiamo guardare sotto quale Corte andremo a finire, poichè sappiamo che « Cassazione che vai, giurisprudenza che trovi ».

Io potrei fare un elenco sterminato di casi di stridente contraddizione tra le Corti supreme, ma voglio chiedervi il permesso di ricordarvi,

come esempio, un solo caso abbastanza recente e che riguarda nientemeno che la costituzione della famiglia.

Nel nostro codice civile sta scritto che si può annullare un matrimonio per errore nella persona. Ora la Corte di Cassazione di Torino in una recente decisione ha ritenuto che errore nella persona significhi non solo l'errore *nella persona* fisica, ma anche l'errore nella persona civile, morale, religiosa.

Consequentemente ha annullato un matrimonio su richiesta di una signora, la quale aveva creduto di sposare un cittadino italiano cristiano e aveva sposato un cittadino turco!

La Corte di Cassazione di Roma, in una recente rumorosa causa, ha ritenuto invece, che le parole errore nella persona significhino esclusivamente la persona fisica, cioè quando si sposa una persona per un'altra. Cosicché questa signora ha potuto vincere la causa, perchè contendeva nella giurisdizione di Torino, l'avrebbe perduta, se avesse litigato nella giurisdizione di Roma. In altri termini è la costituzione della famiglia che è trattata diversamente fra i cittadini secondo la regione in cui si trovano! E questi casi sono tali e tanti che riempiono le raccolte di giurisprudenza e ognuno, che ne è pratico, lo sa.

Ora contro la Cassazione unica non vi possono essere obiezioni di carattere dottrinale. Spesso, con una forma piuttosto volgare, si sente dire: anche la Cassazione unica cambia, come avviene in Francia. È vero, cambia, ed io soggiungo: deve cambiare. Il Tribunale più conservatore del mondo, che è quello della Sacra Rota Romana, ha scritto nel suo stemma il motto: *Rota aliquando rotat*, perchè anche esso ammette il progresso.

Ora quando la Cassazione cambia, ed è unica, cambia per tutti i cittadini, quando invece cambia una Cassazione territoriale, cambia soltanto per una regione, e quindi disparità di giustizia.

Che sia logico e giusto arrivare alle Corti di appello regionali e ai Tribunali provinciali mi pare una cosa non molto discutibile, come non è discutibile la necessità di aumentare la competenza dei pretori. C'è in corso dinanzi a noi il progetto di aumento della competenza che rappresenta poco più, anzi poco meno, dell'aggiornamento del valore dell'8 moneta, per-

chè le 1500 lire del 1865 sono forse più delle 5.000 lire contenute nel progetto attuale. Ma vi sono anche altre competenze che si dovrebbero attribuire ai pretori.

Per esempio la competenza procedurale per le espropriazioni immobiliari. Adesso per espropriare un fondo del valore di 100 lire bisogna andare al tribunale, bisogna fare lo stesso numero di atti, e, forse, sostenere la stessa spesa, che per espropriare una tenuta od un palazzo. Quindi necessità di attribuire al Pretore anche questa modesta competenza.

Questa sarebbe la linea diritta, che io ho nella mia mente, di una riforma giudiziaria, guardata dal punto di vista dell'interesse delle popolazioni; ma vi è l'altro lato, più delicato, che riguarda la magistratura. Io ne parlerò brevemente appunto perchè il tema è così delicato che il parlarne molto esorbita dal mio proposito.

Onorevoli Colleghi. Mezzo secolo preciso di vita vissuta fra giudici e avvocati, fra tribunali ed uffici amministrativi mi consente di affermare che alla nobilissima missione, alla quasi divina missione di rendere giustizia fra gli uomini, corrisponde una vita di sacrifici, di dolori e di amarezze, che non ha mai avuto adeguato corrispettivo. Si è sempre considerato il magistrato come un funzionario amministrativo qualunque, e si è paragonato il suo stato a quello degli altri funzionari. Ora la magistratura non è una funzione burocratica, la magistratura è un potere, che ha nelle mani il patrimonio, l'onore, la libertà dei cittadini; e bisogna assolutamente metterlo nella massima indipendenza: indipendenza morale, indipendenza politica, indipendenza economica. Il magistrato, che è costretto a combattere per le prime necessità della vita, per mantenere la famiglia, per pagare la pigione, non può avere quella indipendenza di cui ha bisogno. Quindi prima e logica conseguenza di questa tesi è che bisogna dare al magistrato una posizione economica eccezionale, che lo renda indipendente dalle piccole miserie della vita, che gli dia il modo di amministrare senza preoccupazioni individuali.

Se si fossero seguiti questi criteri, non avremmo avuto quella serie di abusi che, purtroppo, sono stati disastrosi per il prestigio della giustizia, ed hanno messo in condizione

di tortura i magistrati. Non avremmo avuto - mi pesa il dirlo - quella deformazione dell'ordine giudiziario, che è l'associazione dei magistrati, la quale parla in nome della magistratura, mentre in nome della magistratura ha diritto di parlare solamente il guardasigilli. Taluni guardasigilli hanno avuto il torto di trattare quasi da potenza a potenza con questa associazione di irrequieti, recando così offesa all'amor proprio di quelli che all'associazione non hanno voluto appartenere.

E mi fermo su questo tema scabrosissimo.

Aggiungo però che altre gravi iatture di questo genere non avremmo avuto, se si fosse seguito il criterio di fare una buona posizione economica ai magistrati. Non avremmo avuto comizi di magistrati di data recente con tendenze sindacalistiche, con ordini del giorno di minaccia e di ribellione allo Stato. E a questo proposito io voglio rilevare un grave monito che la Commissione di finanza con la sua alta autorità ha scritto nella perspicua relazione del bilancio: « La vostra Commissione - scrive il relatore - non può non rivolgere un caldo invito al Governo perchè usi di tutta la sua autorità, e di tutta la sua virile energia, perchè sia evitato lo spettacolo poco edificante di magistrati, associati o no, più o meno sindacati, che assumono atteggiamenti poco rispondenti al prestigio ed alle tradizioni dell'ordine giudiziario. Codesta può essere anche una questione di disciplina, che, se riuscisse ad indebolirsi, avrebbe effetti deleteri, come in qualche caso, fortunatamente raro, si è verificato, e fonte di disservizio per gli stessi funzionari della giustizia ed organi dipendenti ».

Il monito non ammette commenti.

Altra non indifferente iattura derivata dal mancato buon trattamento alla magistratura è lo imperversare delle giurisdizioni speciali, che, come scrive il Cogliolo, infestano ed appestano la nostra legislazione, e che sono state create in gran parte per far posti in alto e concedere indennità ai magistrati.

Non avremmo avuto quell'altro provvedimento burocratico, in virtù del quale i magistrati di Corte d'appello o di cassazione vanno, o si suppone che vadano, al Ministero di grazia e giustizia a trattare delle pratiche, e viceversa i funzionari del Ministero vanno, o si suppone, che vadano alle corti di appello e alle

corti di cassazione a scrivere delle sentenze; come se scrivere sentenze ed emarginare pratiche fosse lo stesso mestiere.

Non avremmo avuto infine - ed è questa la nota più triste - i processi per corruzione di magistrati, di che proprio in questi giorni la Città Dorica manda un'eco dolorosa.

Onorevoli colleghi, io ho finito: mi premeva di finir presto queste mie lamentazioni. Mi auguro che un Governo veramente forte affronti il grave problema della riforma giudiziaria, problema nazionale di prim'ordine, la cui soluzione è necessaria per restituire alla giustizia di fronte alle popolazioni il suo prestigio, e per attribuire ai magistrati il benessere e il decoro, del quale hanno assolutamente bisogno nell'esercizio del loro alto ministero. (*Approvazioni vivissime e molte congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Tassoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TASSONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, numero 1894, si concede una indennità speciale agli ufficiali e sott'ufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tassoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, n. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Do mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto del 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe fra Treviso e Casier ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sui bilanci della Giustizia.

Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Onorevoli colleghi, sarò non meno breve del senatore Gallini. Il bilancio dell'interno, approvato la scorsa settimana dal Senato, presentava per l'anno 1921-22 un aumento nella spesa di 135 milioni sull'esercizio precedente, e quello per l'anno 1922-23 un aumento di circa 7 milioni; in tutto pei due anni un aumento di 142 milioni.

Il bilancio che ora discutiamo della giustizia porta un aumento di 50 milioni e mezzo per l'anno 21-22, di cui gran parte sulla spesa ordinaria, e per l'anno 22-23 un ulteriore aumento di circa 25 milioni; un totale di 75 milioni.

Non so degli altri bilanci che man mano verranno alla discussione del Senato, ma presumo che il risultato sia a un dipresso il medesimo: un considerevole incremento di spesa. È tutto questo avviene nel biennio dal 1920 al 22, in un periodo nel quale era più profondamente sentito il bisogno di forti economie, in un periodo nel quale gli aggravii fiscali erano saliti a tale altezza da escludere la possibilità di andare più su, e quando da tutti gli organi del Governo si affermava solennemente il proposito delle economie. Questo proposito si credè tradurlo in atto con la legge 13 agosto 1921, la quale concedeva all'uopo per un certo tempo

facoltà straordinarie al potere esecutivo di semplificare e ridurre i congegni amministrativi dello Stato. Ma nei dieci mesi trascorsi dalla data della legge nulla sostanzialmente si è fatto; tanto che il Ministero chiede ora una proroga alla scadenza, proroga che noi per dovere concederemo, ma certo con speranza assai più scarsa di quella che ci animava quando demmo il primo voto.

Dicevo che non si è fatto nulla; con una sola eccezione però, che riguarda il Ministero di giustizia. Senonchè tale eccezione nel mio parere è peggio che nulla, e sarebbe stato desiderabile che fosse mancata del tutto. Essa è rappresentata dal decreto del 14 dicembre 1921, col quale il ministro guardasigilli del tempo volle riformare largamente l'ordinamento giudiziario dal primo ingresso nella carriera all'uscita da essa per ragione di età. Senonchè codesta riforma, attuata in applicazione della suddetta legge sulla burocrazia, non risponde ai fini della legge medesima, anzi vi contrasta apertamente. Infatti la legge mirava a sfrondare l'amministrazione civile, a sopprimere gli organi e le funzioni ritenute superflue, ad eliminare il personale esuberante, a ridurre le spese; laddove il decreto Rodinò non semplifica né sopprime nulla; al contrario complica l'organismo giudiziario, e aggiunge qualche nuova funzione a quelle già esistenti, cosicchè in definitiva ne risulta una maggiore spesa. È un provvedimento così grave preso in applicazione di una legge che determina i suoi fini, che segna limiti ben precisi al potere esecutivo, è venuto fuori improvvisamente esorbitando dai limiti legali e deviando dai fini prefissi. È dunque un atto arbitrario non contenuto nell'orbita della legge, e che perciò viola la norma statutaria messa a tutela della magistratura. In tal senso apparve siffatto provvedimento alla Commissione parlamentare presieduta dal nostro collega Zupelli, e così fu giudicato ancora dalla Corte dei conti, la quale nella osservanza scrupolosa della legge negò al decreto la registrazione ordinaria, ammettendolo, perchè costrettavi dalla legge, alla registrazione con riserva.

Io potrei qui dimostrare come il mentovato decreto di riforma giudiziaria riposi sopra una base essenzialmente illegittima; ma mi astengo dal farlo in questo momento, perchè credo più

conveniente rimandare il dibattito approfondito sulla questione, quando verrà dinanzi al Senato la relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva. Anche l'egregio relatore della Commissione di finanze, il quale nella sua sagacia e temperanza non disconosce l'enormità del provvedimento, consiglia di rimandare tale discussione a sede più opportuna.

Adunque io mi fermo a questo punto, e finisco come ho cominciato: finisco, onorevoli colleghi, col ripetere il vecchio ma sempre nuovo ritornello dell'antico magistrato romano: *delenda Carthago*. Sì, o signori, *delenda Carthago*; perchè la nostra Cartagine, la rocca nemica che abbiamo in quest'ora sotto gli occhi è il disavanzo di cinque o sei miliardi che paralizza e minaccia l'esistenza economica della Nazione. (*Bene, approvazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mayer a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAYER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mayer della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione generale dei bilanci della giustizia.

Ha facoltà di parlare il senatore Morpurgo.

MORPURGO. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione del Senato e dell'on. Guardasigilli sopra il servizio degli archivi notarili.

Trattasi di uffici della più grande importanza che dalla legge hanno la funzione delicatissima di assicurare la conservazione degli atti

notarili e di compiere su di essi tutte le operazioni di cui normalmente sono investiti i notari stessi durante i loro esercizi. Di più, tali uffici, per l'azione di vigilanza e di controllo che esercitano sull'esercizio del notariato, concorrono a garantire la pubblica fede nelle contrattazioni. Attualmente gli archivi notarili distrettuali e sussidiari sono in numero di 136: essi hanno particolare importanza nel Veneto, dove tutti sono provinciali e notevolissimo poi è tra gli altri quello di Padova, che conserva larga copia di preziosi documenti storici e sul quale altra volta si occupò in Senato il nostro collega on. Polacco, che mi compiaccio di vedere di nuovo fra noi, dopo il recente lutto domestico che lo ha colpito.

Sopra questo argomento, ma unicamente per la parte che riguarda il personale, richiamò l'attenzione del Senato nella tornata dell'8 dicembre 1921, anche il collega on. Lagasi con questa interrogazione: « per sapere se il ministro Guardasigilli intenda parificare per ciò che concerne gli stipendi e gli assegni temporanei e di pensione, gl'impiegati degli archivi notarili a quegli degli archivi Statali ». Il ministro Guardasigilli del tempo, on. Rodinò, rispondeva che era ancora *sub iudice* la questione se gli archivi notarili debbano o no essere parificati con gli archivi di Stato; per conseguenza in attesa di questa decisione, riteneva di non poter dare una risposta concreta all'interrogante on. Lagasi. Ora io mi permetto di riportare qui tutto intero il problema, non pure quella parte che riguarda il personale, ma anche quella che riguarda l'intera organizzazione dei servizi, e confido di avere il pieno assentimento dell'on. ministro Guardasigilli per due ragioni: la prima è che la Commissione interministeriale per la riforma della burocrazia respinse fin dal 4 aprile il progetto dell'unificazione con gli archivi di Stato e cade quindi la riserva dell'ex Ministro Rodinò. La seconda ragione è questa: che io non chiederò alcun contributo al Tesoro.

Secondo la legge organica del 16 febbraio 1913, n. 89 gli archivi notarili erano enti finanziariamente e amministrativamente indipendenti l'uno dall'altro e collettivamente autonomi nei riguardi finanziari, anche rispetto allo Stato. Il loro ordinamento era in funzione della rispettiva potenzialità economica. Ogni archivio

doveva bastare a se stesso: andava soppresso quando le sue entrate non fossero sufficienti a sopperire ad un minimo di spesa; gli stipendi degli impiegati erano stabiliti in relazione dell'ammontare dei proventi. Se non che questo congegno, che pur non mancava di pregi e di vantaggi, fu improvvisamente spezzato dal Decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629. Gli archivi, come ho detto, avevano entrate proprie e fra esse la più cospicua, quella su cui fondavasi la loro struttura economica, era rappresentata dalla tassa sugli atti ricevuti dai notari (art. 33 della tariffa).

Questa tassa avrebbe potuto benissimo sopperire alle crescenti esigenze degli archivi, ma l'articolo 15 del citato decreto trasformò detta tassa in una addizionale di quella del registro che fu stabilita da prima nella misura del 5 per cento e più tardi elevata al 7 per cento. Ed il successivo articolo 16 ne affidò la riscossione ai ricevitori per conto dell'erario.

In compenso l'articolo 20 dispose che nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia sarebbe stato iscritto apposito articolo per il pagamento degli stipendi e delle spese degli archivi notarili in base all'importo medio degli ultimi cinque esercizi. La portata di tale decreto, forse non esattamente valutata dal ministro delle Finanze che ebbe a promuoverlo, fu gravissima nei riguardi sia amministrativi sia finanziari. Molte disposizioni della legge notarile e segnatamente quelle coordinate al principio che ogni archivio dovesse bastare a se stesso, divennero inattuabili.

Non fu praticamente possibile assegnare agli impiegati di quegli archivi, i cui proventi sarebbero stati in aumento, i corrispondenti aumenti di stipendio stabiliti dalla legge. L'autonomia finanziaria reciproca tra gli archivi non ebbe più base e scomparve l'unificazione finanziaria dei loro bilanci, lasciando però sopravvivere, senza giustificazione e senza scopo, quella amministrativa che sulla prima si adagiava. La stessa autonomia finanziaria collettiva degli archivi, rispetto allo Stato, rimase gravemente vulnerata per il cunicolo che venne a stabilirsi tra i due bilanci, prima assolutamente indipendenti. In una parola il decreto 21 aprile 1918 sconvolse tutta l'economia della legge senza sostituire all'ordinamento distrutto un nuovo ordinamento. Ad eliminare i non pochi incon-

venienti che derivano da una situazione così anormale ed incerta, io penso che sia necessario ed urgente provvedere alla abolizione dell'ormai inutile autonomia degli archivi tra loro ed alla estensione al personale della riforma dei ruoli aperti. Ciò risponde non solamente ad una necessità, ma ad un impegno di legge, dopo che al personale fu concesso, al pari degli impiegati dello Stato, l'aumento minimo dello stipendio di L. 200 e, con la legge 13 agosto 1921 n. 1080, anche l'assegno provvisorio, salvo ulteriori liquidazioni dopo che fossero entrate in vigore le nuove tabelle. Il sistema dei ruoli aperti presuppone la costituzione del personale in un unico ruolo. Da quanto ho avuto l'onore di dire emerge la necessità di non prorogare più oltre questa riforma. E non si tema che essa abbia a portare un aggravio al bilancio dello Stato. Io ho già detto che non farò proposte di nuove assegnazioni da parte del Tesoro. Il Tesoro ha incamerato il gettito della tassa di archivio e con ciò si è assicurato un cospicuo cespite di entrata. Sono attualmente oltre 40 milioni all'anno e di questi cinque soltanto il Tesoro destina al mantenimento degli archivi, trattenendosi gli altri 35. Ora rinunciando ad una piccola parte ulteriore del reddito che ha dagli archivi, il Tesoro potrebbe rispondere alla imprescindibile esigenza di una più ordinata conservazione degli atti, ad un migliore adattamento dei locali, e ad un miglior trattamento del personale, assicurandogli condizioni pari a quelle che lo Stato fa ai suoi dipendenti forniti di eguali titoli e investiti di funzioni di eguale importanza. Ma non questo io propongo.

Io invece richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli e dell'onorevole ministro del tesoro, presso il quale egli vorrà farsi interprete, sulla somma di nove milioni che viene annualmente aumentata di circa 4 milioni, e che è il risultato di tasse di varia indole, riguardanti gli atti notarili e che si trova presso la Cassa depositi e prestiti sotto la denominazione: « sopravanzi degli archivi notarili ».

I cespiti coi quali sono stati costituiti i 9 milioni di cui ho parlato e coi quali si vanno accumulando annualmente circa altri 4 milioni, sono i diritti di copia, estratti, certificati, ricerche, ispezioni, diritto per iscrizione di re-

portorio secondo le disposizioni dell'art. 24 delle tariffe notarili. Sono questi proventi ulteriori degli archivi notarili, proventi i quali non sono acquisiti al tesoro ma si trovano in un conto speciale presso la Cassa depositi e prestiti. Ebbene io credo che una piccola parte di questi fondi possa essere destinata agli archivi notarili per riordinare i servizi ai quali ho accennato e per creare una condizione sostenibile dico appena sostenibile - ai funzionari i quali non hanno altra garanzia per loro che una misera iscrizione alla Cassa di previdenza, iscrizione che dà loro poche centinaia di lire all'anno dopo un lunghissimo servizio. Io non ho bisogno di aggiungere altro. La causa è così buona che la guasterei se volessi dilungarmi a dare altre spiegazioni ed entrassi in altri particolari, L'onorevole ministro guardasigilli, il quale ha mente e cuore aperti ad ogni causa giusta, sono sicuro che si farà paladino di questa presso il suo collega del tesoro, al quale in sostanza non altro si domanda, che di non incamerare totalmente anche i sopravvanzi, e mi darà assicurazione di voler provvedere, non solo, ma provvederà con la massima sollecitudine, come il caso merita. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mortara.

MORTARA. Onorevoli colleghi. Non ho l'abitudine di parlare sui bilanci per trattare le questioni di carattere generale a cui queste discussioni danno opportunità, perchè l'esperienza dimostra essere quasi sempre inutile di portare il contributo di pensiero e di studio su alti temi d'indole astratta in questa sede nella quale i ministri non possono, che fare, o devono limitarsi tutto al più a fare, vaghe promesse, che non è colpa loro se quasi mai avrebbero il tempo di mantenere.

Prima di entrare negli argomenti specifici per il quale ho chiesta la parola, devo però fare un rilievo sul discorso testè pronunciato dall'onorevole collega Gallini. Egli ha accennato che la insufficienza del trattamento economico sia causa di molti mali per la funzione giudiziaria; e in massima ha detto alcune cose giuste, che la mia esperienza controlla. Ma fra gli effetti a cui ha accennato ve n'è uno contro cui devo protestare, non a nome mio personale, che sarebbe superfluo, ma a nome della magistratura italiana.

Egli ha detto che la corruzione dei magistrati è uno degli effetti di questa scarsa remunerazione, ed ha citato l'esempio di un clamoroso processo che sta per dibattersi a Firenze. Ora, onorevole Gallini, che nel grande numero di magistrati, nell'infinito numero di magistrati che l'Italia ha avuto in questi 60 anni della sua vita di nazione ci sia stato un caso clamoroso come quello a cui lei ha accennato, non dimostra nulla in favore della tesi, sia pure generosa nelle intenzioni, che lei ha esposto. I magistrati italiani sono avvezzi a sopportare anche le privazioni, ma a non tralignare mai dai loro doveri nè a lasciarsi corrompere da chicchessia. Questo lo affermo altamente, con l'orgoglio di chi, essendo a capo della magistratura italiana, conosce i suoi colleghi, conosce le loro sofferenze, conosce le loro virtù.

E vengo modestamente all'oggetto del mio discorso. Io ho avuto il dispiacere di proporre al carissimo mio amico onorevole ministro guardasigilli in questi ultimi giorni una interpellanza ed una interrogazione. Dico che « ho avuto il dispiacere », perchè si capisce che quando noi senatori, che non serviamo, interessi elettorali, come opportunamente rammentava l'onorevole Gallini, presentiamo un'interpellanza, presentiamo una interrogazione, è perchè c'è qualche cosa nel meccanismo, nella attività governativa che, almeno al nostro onesto giudizio, sembra che non sia regolare. Credo che mi sia lecito parlare degli argomenti di codesta interpellanza e di codesta interrogazione in questa sede di discussione generale del bilancio, perchè alla amministrazione della giustizia direttamente si riferiscono così l'interrogazione come l'interpellanza, e perchè, parlandone oggi, io mi risparmio di discuterne in altra occasione e di far perdere tempo al Senato in altre sedute.

Cominciamo dalla interrogazione. Io ho interrogato l'onorevole ministro guardasigilli e l'onorevole ministro del tesoro per conoscere: « 1° Perchè ad altissimi, magistrati, collocati a riposo dal 31 gennaio prossimo passato, non sia stata finora corrisposta la differenza fra la pensione già liquidata dalla Corte dei conti e lo stipendio di cui erano provvisti, in conformità dell'articolo 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921 (che è quel decreto stigmatizzato dal collega Del Giudice, il quale attualmente è in

vigore). 2° Se e quando il Governo si deciderà a dare esecuzione all'altra disposizione dello stesso articolo del decreto Rodinò, concernente la corresponsione ai predetti magistrati della indennità di carica di cui erano provveduti al tempo dell'improvviso loro allontanamento dalle funzioni per la decretata abbreviazione del limite di età utile al servizio. 3° Se al Governo, e in particolare al ministro della giustizia, non sembri che tali provvedimenti siano di assoluta urgenza, non meno per il riguardo dovuto alle alte benemerienze dei magistrati sopra indicati, posti repentinamente in disagio gravissimo, che per attestare reverenza alla magistratura italiana dall'opera loro per tanti anni degnamente onorata ».

Di questi tre punti io non ho avuto una risposta esauriente per iscritto, come l'avevo domandata, che al terzo; e non era da dubitare che l'onorevole Guardasigilli mi rispondesse che egli riconosceva doveroso di non ritardare l'adempimento del dovere dello Stato verso questi benemeriti e altissimi magistrati. Ma poiché la risposta mi è venuta dal solo Guardasigilli e non anche dal ministro del tesoro (ed oggi che parlo è trascorso il termine regolamentare per avere la risposta scritta, quindi posso dire con esattezza che il ministro del tesoro non mi ha risposto), posto dunque che ho avuto risposta solo dal ministro guardasigilli, è naturale che questa risposta sia manchevole. È una manifestazione di buona volontà della quale non dubitavo, è una manifestazione del pensiero dell'onorevole guardasigilli, perfettamente conforme al mio, circa il modo di adempiere questi obblighi verso i magistrati; ma è appunto il lato materiale della questione, cioè il definire come debbono essere adempiuti questi doveri verso i magistrati collocati in riposo, che non risulta ancora chiarito. Voi avete già notizia, per averne udito parlare, dell'improvviso abbassamento dei limiti di età; si tratta di un provvedimento opportuno e lodevole; poiché sono stato il primo a proporlo molti anni fa e sarò uno dei colpiti da questo provvedimento, e colpito in epoca non lontana, la mia è approvazione non sospetta.

Però non si trattava di licenziare dei servitori infedeli, si trattava di troncargli all'improvviso legittime aspettative di magistrati onorandissimi, consacrate dalle leggi; e quindi tanto nel progetto del ministro Sacchi, che fu il

primo ad accogliere la proposta, come in quello successivo che presentai io alla Camera dei deputati e che, onorevole Gallini, poneva il problema della riforma giudiziaria nella sua intierezza, come lei appunto desidera, ma che nessuno volle prendere in considerazione, tanto in quel mio progetto come in quello dell'onorevole Fera, che succedette a me, si proponeva che ai magistrati collocati in riposo anticipatamente fosse mantenuto il trattamento economico attuale fino al raggiungimento del 75° anno di età, vale a dire fino a che questo trattamento avrebbe dovuto cessare secondo le leggi vigenti e cioè al momento del loro naturale licenziamento. Quando l'onorevole Rodinò preparò quel suo decreto tanto incriminato, debbo dire, ad onore del vero, che inserì nel medesimo una disposizione perfettamente identica a quella che i suoi predecessori avevano formulato; e fu l'ostilità, io non so se devo dire del ministro del tesoro o della burocrazia che siede al ministero del tesoro, che in un primo momento fece cancellare intieramente la disposizione, per modo che il decreto era pronto per essere presentato alla firma Reale con il puro e semplice licenziamento di questi magistrati con trattamento ordinario di pensione. Per buona sorte il ministro Rodinò, a mia esortazione, col consenso e l'appoggio del presidente del Consiglio di allora, trovò la forza di tornare alla carica e di insistere presso il ministero del tesoro e strappare una mezza concessione, la quale si tradusse nell'articolo 136 del suo decreto.

Ai magistrati che immediatamente andavano a riposo per effetto della prima applicazione di questo decreto, si sarebbe usato un trattamento fino ai settantacinque anni consistente nella differenza tra lo stipendio e la pensione e nell'indennità di carica loro attribuita dalla legge dell'aprile 1921. Nessuna diminuzione economica dunque, per questi magistrati; per gli altri, che fossero andati a riposo anche solo quindici giorni dopo l'applicazione del decreto Rodinò, soltanto per un triennio si volle mantenuto eguale trattamento: c'è appunto tra noi qualche onorevole collega, che ha avuto la disgrazia di essere collocato a riposo pochi giorni dopo l'entrata in vigore del decreto Rodinò e di subire questa disparità che apparisce poco equa.

Ad ogni modo questo gruppo di magistrati, colpiti spiacevolmente da quel provvedimento si era rassegnato alla sua sorte; ma la sua sorte

qual'era? essi dovevano ricevere contemporaneamente la differenza tra lo stipendio e la pensione e l'indennità di carica a norma della legge dell'aprile 21. Ma, come al solito, dal Tesoro - non voglio dire dal ministro del tesoro - ricevettero invece una di quelle "graziosità" che non mancano mai quando si tratta dei rapporti del tesoro con l'autorità giudiziaria.

Gli onorevoli colleghi rammentano che una indennità di carica era stata stabilita per tutti i funzionari dello Stato, capi di servizio, con un decreto dell'ottobre o del novembre 1919, nell'occasione dell'applicazione del sistema dei ruoli aperti. Queste indennità di carica erano state stabilite in varia misura: ai direttori generali dei ministeri era stata attribuita una indennità di 5000 lire; prima le cifre di questa indennità erano diverse, ma poi essa si livellò per tutti i direttori generali nella somma di 5000 lire.

Ai consiglieri di Stato, ai consiglieri di cassazione, ai consiglieri della corte dei conti, che dovrebbero essere nella gerarchia almeno allo stesso grado dei direttori generali e che in realtà esercitano funzioni di molto superiori, fu assegnata una indennità di carica di 1500 lire.

Ai presidenti di sezione del consiglio di Stato, della corte dei conti, della corte di cassazione, ai primi presidenti delle corti di appello, ai procuratori generali, fu assegnata una indennità di 2000 lire: questi funzionari sono tutti di grado superiore ai direttori generali che avevano 5000 lire.

Finalmente al primo presidente della cassazione e al procuratore generale, al presidente del consiglio di Stato e al presidente della corte dei conti, fu data, con inaudita generosità, la stessa indennità di carica che era data ai direttori generali.

Questo era lo stato di cose stabilito nel novembre 1919.

La magistratura, negli anni terribili che abbiamo passato dopo la guerra, era in condizioni deplorabilissime dal punto di vista economico: vi furono lagnanze e agitazioni. Il Guardasigilli onorevole Fera nel 1921 riuscì a far riconoscere dal tesoro una volta tanto la giustizia di un provvedimento un po' largo a favore dei magistrati; e poichè questo provvedimento doveva essere dato in forma che

non facesse scattare subito le cupidigie individuali nelle altre branche dell'amministrazione pubblica, fu concretato nella legge dell'aprile 1921 come una indennità di carica a tutti i magistrati nei loro vari gradi; indennità di carica che per i magistrati di grado superiore ai consiglieri di cassazione, fu fissata nella cifra di 8000, lire, che si intendeva e fu effettivamente aggiunta alla precedente. Perciò questa nuova indennità rappresentò un aumento dell'indennità di carica anteriore; invece di avere 5000 lire io ed il collega Perla, per esempio, abbiamo avuto 13,000 lire; i presidenti di sezione di cassazione e del consiglio di Stato, invece di avere 2000 lire ne hanno avute 10,000, i consiglieri di cassazione, di Stato e della corte dei conti invece di 1500 ne hanno avute 9500, e così rimase ferma fino ad oggi l'indennità.

Che cosa salta ora in mente al tesoro! Di obiettare che poichè il decreto Rodinò parla di indennità ai sensi della legge dell'aprile 1921, si devono dare 8000 lire soltanto ai primi presidenti di corte d'appello collocati a riposo anticipatamente; così che, quelle miserabili 2000 lire antecedenti si vorrebbero così tolte. È una economia di ben poco, tanto più che si devono pagare quelle indennità solo per pochissimi anni; ma è una cosa che fa vergogna allo Stato, specialmente trattandosi di personaggi di tale grado e benemeranza; lo dico ad alta voce e con ferma convinzione, perchè eguale al mio è il pensiero dell'onorevole Guardasigilli, che non vorrebbe discutere questa questione e invece è costretto a discuterla da due o tre mesi con il tesoro senza riuscire a risolverla.

Se il tesoro non vuole capire che ciò non è nella dignità dello Stato, se non vuole rispondere in modo categorico e adesivo alle richieste lodevolmente fatte dall'onorevole ministro Rossi, faccia egli assegnare ai magistrati quello che il tesoro crede; ma paghi una buona volta questo debito, perchè il peggior modo di trattare i creditori è quello di non dar loro nulla. E se il tesoro insisterà nella sua tesi assurda, i magistrati avranno la via aperta per ricorrere ai tribunali, perchè essi hanno un diritto di credito verso lo Stato e potranno far valere le loro ragioni. Il non pagare nè quella misera differenza, nè l'indennità di carica stabilita dalla legge dell'aprile 1921 è la peggiore illegalità che si possa commettere. Non è lecito

non dare nulla a chi deve avere, sol perchè si dubita che il suo credito sia inferiore a quanto egli richiede. Quindi esorto l'onorevole Guardasigilli ad uscire al più presto possibile da questa illegalità. Non aggiungo altro su su questo argomento e passo a parlare della interpellanza che presentai parecchi giorni, addietro, precisamente il 28 maggio u. s.

L'interpellanza mia è così concepita:

« Il sottoscritto senatore, ritiene che il mandato legislativo per la riforma delle leggi sull'ordinamento giudiziario, conferito al Governo con l'articolo 12 della legge 13 agosto 1921, sia stato esaurito con la promulgazione del Regio decreto 14 dicembre 1921 (che è il decreto Rodinò), salva la facoltà di emanare semplici norme transitorie e regolamentari, per l'attuazione di quel decreto; e per conseguenza ritiene che qualsiasi nuova norma relativa all'ordinamento giudiziario debba essere emanata mediante legge in ossequio all'articolo 70 dello Statuto.

« Desiderando conoscere su questo tema il pensiero del Governo, e promuovere la manifestazione di quello del Senato, il sottoscritto interpella sull'argomento l'onorevole ministro della giustizia ».

L'interpellanza mi pareva urgente, ma non urgentissima; quindi d'accordo ne fu differita di qualche giorno la discussione. Ebbi il piacere, leggendo la relazione elegantemente scritta e giudiziosamente pensata dal collega onorevole Spirito, di intravedere, se non nelle parole del testo, per lo meno nell'animo (non posso dire nello spirito) del relatore onor. Spirito, la tendenza a pensare come io ho dichiarato di pensare in questa mia interpellanza; e devo anche aggiungere, perchè sono parecchi giorni ormai che l'interpellanza è stata depositata e pubblicata, che ho avuto il conforto di sentire, da eminenti parlamentari, da antichi ministri guardasigilli, da esperti uomini politici di prim'ordine; confermare il punto di vista fondamentale della mia interpellanza, cioè che il mandato legislativo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, bene o male, sia stato esaurito col decreto Rodinò (il collega Del Giudice dice: male). E, onorevoli colleghi, mi pare che ci sia un argomento di buon senso tanto semplice quanto convincente per dimostrare che la soluzione in questi termini è intuitiva:

supponete che invece di essere oggi al potere il ministro guardasigilli Luigi Rossi, fosse ancora alla custodia del portafoglio della giustizia l'onorevole Rodinò; ma che direbbe per prima la Corte dei conti, che direbbero il paese e il Parlamento, se l'onorevole Rodinò uscisse con un decreto in cui si dicesse: Attesochè mi sono sbagliato nel fare la riforma dell'ordinamento giudiziario, in esecuzione del mandato ricevuto dalla legge dell'agosto 1921, faccio un nuovo decreto con cui annullo il precedente e ne cambio le disposizioni...? E poichè oggi si parla di prorogare i poteri del Governo riguardo alla riforma della burocrazia, senza augurar male a nessuno, e quindi senza augurare all'attuale Ministero di non campar tanto che basti a completare trionfalmente, se è in grado di farlo, la riforma così difficile, che si direbbe se oggi il ministro Rossi abrogasse, modificasse, le disposizioni del decreto Rodinò, desse una fisionomia nuova, diversa, alla riforma giudiziaria, quindi all'edificio dell'ordinamento giudiziario, e domani il suo successore si accorgesse che anche lui ha sbagliato e in virtù dei pieni poteri facesse una terza riforma dell'ordinamento giudiziario? E se, il cielo ne scampi, si avesse una seconda proroga, si dovrebbe dire che il Governo è investito a perpetuo dei pieni poteri per disfare e ridisfare l'ordinamento giudiziario; e dico disfare e ridisfare perchè questa è materia tanto pericolosa, che, quando ci si mette le mani coi pieni poteri è facilissimo ingannarsi, è facilissimo commettere errori. Gli errori commessi in una materia fondamentale quale è l'ordinamento di uno dei poteri dello Stato più importanti, cui spetta la tutela dell'onore, della vita civile e dei diritti dei cittadini, gli errori commessi in questa materia, si scontano per molti anni e si riparano molto difficilmente; anzi può accadere che la buona volontà di ripararli induca a commettere nuovi errori.

Ad ogni modo, mentre ho ragione di credere che precisamente l'onorevole Guardasigilli, per le notizie che ho avuto, che sono state date anche pubblicamente, abbia tutta la buona volontà di fare una cosa diversa da quella del suo predecessore, emendando a sua volta l'ordinamento giudiziario, dell'onorevole Rodinò, sono altrettanto convinto che alla sua buona volontà non corrisponda, per mio giudizio,

la bontà intrinseca dei provvedimenti che egli ha escogitati. E siccome intorno a questi provvedimenti gravi discussioni si sono già accese, anche in forma non completamente gradita alla nazione, che vorrebbe vedere in questo argomento portata la massima serenità e la massima altezza di tono nella discussione; e poichè soprattutto i concetti di riforma che nutre in petto l'onorevole Rossi non hanno niente a che fare coi fini della riforma della burocrazia stabiliti nella legge del 13 agosto 1921, io ho proposto quella interpellanza per invitare il Governo a non abbandonare più la via maestra in questa materia che è l'obbedienza all'articolo 70 dello Statuto.

Ma supponiamo pure che il Governo abbia i pieni poteri ancora; supponiamo che la mia tesi di diritto costituzionale sui pieni poteri sia sbagliata; io scongiuro il Governo a non farne più uso in materia d'ordinamento giudiziario; poichè non è obbligo per il governo, una volta che bene o male li ha esercitati, non è suo obbligo di rinnovarne l'esercizio, ma è una facoltà che avrebbe eventualmente, e che io nego, ma non disconosco che altri può pensare che abbia.

Lo ripeto, e parlo come senatore e come magistrato, e parlo come sicuro interprete della grande maggioranza dei magistrati....

Voce. No.

PRESIDENTE. Onorevole Mortara se parlasse come senatore non si esporrebbe al diniego che è venuto da qualche suo collega.

MORTARA. Invito il collega che ha detto, no, a levarsi e a far vedere la sua faccia.

Non mi pare che sia stato un collega, sarà qualche persona che non ha diritto di parlare qui e che colla sua impudenza conferma la verità di quello che sto dicendo.

PRESIDENTE. Però rimane inteso che qualunque sia l'Ufficio che un senatore riveste, in Senato parla come senatore.

MORTARA. Onorevole presidente, Ella ha ragione, ma in una questione di questo genere in me la coscienza di magistrato e di capo del supremo collegio giudiziario italiano è inscindibile dalla coscienza di legislatore: è impossibile che io divida queste due personalità. Mi perdoni, onorevole Presidente, ma in questo momento, in questa materia, devo unirle e parlare in nome di tutte e due queste personalità. Io assicuro l'onorevole guardasigilli che la

grande maggioranza dei magistrati desidera si ritorni all'osservanza dell'articolo 70 dello Statuto, il quale vuole che le riforme all'ordinamento giudiziario si facciano per legge: è un desiderio così semplice, così onesto, così moderato, che non so come vi possa essere qualcuno che osi negare la giustizia di questa richiesta.

La mia interpellanza qui sarebbe finita, perchè non intendo discutere ora intorno alle idee dell'attuale ministro guardasigilli. Io le conosco perchè egli me le ha comunicate; ma dal momento che egli non ha invitato il Senato a discuterle, non ho diritto di parlarne.

Però spero che egli si deciderà ad invitare il Parlamento a discuterle in forma normale ed allora mi riservo anch'io di esaminarle, come potrà fare ogni altro senatore.

Avrei ancora due cose da dire, abbastanza importanti, se il Senato me ne dà venia, perchè non vorrei stancare i Colleghi.....

Voci. Parli, parli!

MORTARA.... cose che non riguardano il personale nè il funzionamento della giustizia.

Una riguarda l'imperversare dei divorzi fiumani. Io credo che tutti gli onorevoli colleghi comprendano a quale argomento accenno.

Centinaia e centinaia di coppie italiane hanno ottenuto dai tribunali di Fiume, già nel corso di tre o quattro anni, e quindi anche con sentenze pronunziate in un certo periodo in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, il divorzio. Sventuratamente, per un errore giuridico - questo lo dico con tutte le riserve, perchè espongo una mia opinione personale che potrebbe essere anche sbagliata - le corti di appello italiane hanno creduto che si potesse concedere l'esecutività di queste sentenze in Italia. Perchè non sia considerata una leggerezza la mia, manifestando un'opinione diversa da quella di parecchie magistrature, dico subito che l'esecutività a queste sentenze è stata accordata, prima argomentando dal vigore fra l'Italia e Fiume della convenzione dell'Aja del 1905, che regolava la materia del divorzio fra l'Italia e i vari Stati allora esistenti, tra cui l'Austria Ungheria, poichè Fiume non era che un distretto dell'Ungheria. Ma questa tesi è evidentemente sbagliata sotto tutti i punti di vista; se non altro perchè parecchie delle sentenze delle quali l'esecutività si volle accor-

dare furono pronunziate in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia. È mai possibile che queste sentenze fossero legittime in Italia, ed esecutive in Italia, in virtù di un trattato fra l'Italia e Fiume che non aveva neppure nei suoi rapporti con l'Italia il carattere di uno Stato autonomo? Ma dopo, questo errore è stato da talune corti abbandonato. Si è detto: il divorzio adesso non è più un istituto contrario all'ordine pubblico interno, nè al diritto pubblico del Regno, perchè la convenzione dell'Aja in taluni casi lo ammette: quindi si può accordare l'esecutività alle sentenze quando il divorzio è pronunziato fra stranieri. Ora il dubbio che mi angustia e che mi fa parlare in questo momento è che qui non si tratti di divorzio pronunziato fra stranieri. È stato creato un metodo per il quale, mentre a Fiume si riconosce che un italiano ha perduto la cittadinanza italiana ed ha acquistato — notisi bene — la pertinenza al comune di Fiume, in Italia non sono affatto adempiute le condizioni per perdere la cittadinanza italiana a norma delle nostre leggi; tanto poco sono adempiute queste condizioni, che la grande maggioranza di queste coppie divorzianti non ha mai veduto le mura e le case della città di Fiume, nè il suo porto nè il suo golfo. E questo è a tutti noto.

Ora il Governo italiano ha adottato un espediente molto empirico, molto pericoloso, e, a mio avviso, molto impolitico. Il Governo italiano, di fronte al dilagare di questi divorzi, che ha finito col non poter ignorare, tanto più che varie personalità della vita pubblica nazionale si son trovate impigliate in questa ruota di scioglimenti matrimoniali, il Governo italiano è ricorso ad un articolo della legge sulla cittadinanza italiana e, provocato un parere del Consiglio di Stato, il quale ne aveva già dati negli anni precedenti altri conformi, comincia a proibire il riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei divorziati con decreti del ministro dell'interno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ora io ho detto che questo è un espediente imprudente, per la ragione semplicissima che, col negare il riacquisto della cittadinanza, il Governo allontana dalla vita nazionale molte forze intellettuali, economiche e morali, che dato il gran numero di questi divorziati è certo che non torna conto di rendere estranee alla

cerchia della vita e degli interessi nazionali. Ho detto inoltre ch'è un espediente impolitico, perchè con questo sistema si va a suscitare una grave questione, questione delicatissima soprattutto rispetto all'altro ramo del Parlamento, ma anche in questo, la questione, cioè, se proprio si possa dire che chi ha acquistato la pertinenza al comune di Fiume abbia cessato di essere cittadino italiano. Noi abbiamo sentito tanto parlar qui dell'italianità di Fiume e dei sacrifici fatti dalla città olocausta, e tante altre belle nobili e generose cose furono dette in proposito; e voi volete sollevare questa questione spinosa, se l'acquisto della pertinenza al comune di Fiume induca la perdita della cittadinanza italiana?

Ma si tratta anche di un espediente ingiusto, perchè essendo moltissimi i divorzi che si sono compiuti e quelli che si vanno compiendo giorno per giorno, il Governo non saprà mai la lista completa di tutti i divorziati; colpirà a destra e non colpirà a sinistra, risparmierà uno e immeritatamente punirà un altro; e forse colpirà colui che pel divorzio aveva delle grandi attenuanti in gravissime sventure domestiche, poichè non bisogna dimenticare che il divorzio pei galantuomini, per le persone oneste e morali, è la cura del veleno: si prende nel momento in cui è indispensabile per salvare la vita; vale a dire è il rimedio eroico che qualche volta guarisce mali morali insopportabili.

Ora, che cosa fa il Governo per conoscere i nomi dei divorziati? Ho voluto informarmi su questo argomento. Il Governo ha diramato ordini alle questure perchè s'informino presso gli uffici di stato civile chi sono i divorziati; e le questure man mano che qualche sentenza di divorzio è trascritta nei registri di stato civile (si comprende che questa indagine da principio si fa con diligenza, ma poi sarà trasandata, ciò che accresce l'ingiustizia del sistema) raccolgono i nomi e li trasmettono al Ministero dell'interno dove questi nomi vengono fatti oggetto alla cieca di speciali decreti di divieto di riacquisto della cittadinanza italiana. Vengono fatti oggetto alla cieca, ho detto, ma bisogna che soggiunga che c'è qualcuno che ha la fortuna di poter dormire per tre mesi sullo scrittoio del funzionario incaricato della pratica (non faccio nomi, ma garantisco al

Senato che questo è accaduto e accade); ed allora il ministro dell'interno, passati i tre mesi, non ha più il diritto di vietare il riacquisto della cittadinanza. Altra ingiustizia questa che si aggiunge a quelle che ho rilevato. Senza dire che la fedeltà nel trasmettere le notizie dipende spesso del colore politico o religioso degli ufficiali di stato civile.

Ora, io parlo della questione in questa sede e davanti al ministro guardasigilli perchè si tratta di una questione di puro diritto. Il Governo avrebbe dovuto studiare in linea di diritto, già da molto tempo, se è possibile dare esecutività in Italia a sentenze di divorzio pronunziate a Fiume nelle condizioni in cui sono pronunziate, riguardo a persone che in realtà, per almeno il 90 per cento dei casi, non hanno perduto affatto la cittadinanza italiana, quando hanno ottenuto la sentenza di divorzio. Questo è il punto fondamentale della questione. E poichè parlo della magistratura, debbo dir subito che fra i procuratori generali, chiamati a esporre le loro conclusioni sulle istanze di delibazione di queste sentenze di divorzio, qualcuno aveva trovato il bandolo per risolvere esattamente la questione; ma sventuratamente la corrente nella giurisprudenza si era ormai affermata e non fu dato retta a chi suggeriva di verificare esattamente lo stato di fatto prima di ammettere queste sentenze al riconoscimento legale. È accaduto, per esempio, che due coniugi, noti artisti drammatici, fossero divorziati a Fiume e domandassero a Milano l'esecutività della sentenza di divorzio. La corte d'appello di Milano esaminò così, per la prima, le condizioni di fatto; e vide che mentre dagli atti risultava che le autorità di Fiume attestavano che l'ex marito aveva acquistato la pertinenza al comune di Fiume con domicilio nella città, via tale, numero tale, per la moglie questo non risultava; e non si poteva applicare la regola che la moglie segue il domicilio del marito per una ragione semplicissima, giacchè risultava dagli atti che da parecchi anni i coniugi erano separati per sentenza di un tribunale italiano, quindi la corte d'appello rifiutò la esecutività della sentenza. Quei bravi ex coniugi intascarono e tennero gelosamente custodita e segreta la sentenza della corte di Milano, e poichè il matrimonio era stato celebrato a Livorno (tralascio di parlare della ecce-

zione di incompetenza che si sarebbe dovuta sollevare per il fatto che essi erano ricorsi dapprima alla corte d'appello di Milano), rinnovarono la domanda alla corte d'appello di Lucca, competente per territorio, dove pare che riuscissero a presentare qualche nuovo attestato delle autorità compiacenti di Fiume, da cui sarà risultato che anche la moglie aveva preso il domicilio nel comune di Fiume.

La corte d'appello di Lucca concesse l'esecutività della sentenza di divorzio. Le due sentenze fra loro contrarie, per chi avesse vaghezza di vederle, sono pubblicate in un recente fascicolo della *Giurisprudenza Italiana* l'una accanto all'altra.

Riassumo la questione giuridica. In realtà i divorziati di Fiume sono per la grandissima maggioranza gente che non ha perduto la cittadinanza italiana; e quindi il divieto di riacquisto di questa cittadinanza, anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, può portare a promuovere una lite tra il cittadino ed il ministro dell'interno, perchè il diritto di cittadinanza è uno di quelli che si possono far valere dinnanzi ai tribunali; e quando un cittadino avrà provato che non ha compiuto gli atti necessari per la perdita della cittadinanza italiana, questa gli dovrà nuovamente essere riconosciuta.

Rimane un'altra questione: varrà o non varrà la sentenza di divorzio pronunciata? Varrà, perchè essa divenne cosa giudicata che rappresenta ormai la soluzione assoluta, irrevocabile, della controversia. Il tribunale dirà che il ministro dell'interno non può proibire il riacquisto della cittadinanza nel caso concreto; ma questo non ha che fare coll'argomento del divorzio; molte volte ne è già decisa la irrevocabilità anche in fatto, per virtù di un nuovo matrimonio celebrato a Fiume. (*Ilarità*). Vi è dunque una questione giuridica importante che può essere risolta o con un provvedimento legislativo o con altra forma, ma che merita tutto lo studio del ministro guardasigilli, giacchè è nell'orbita della sua competenza; s'intende previa intesa con gli altri ministri e col presidente del Consiglio. Ma io richiamo la sua attenzione sull'importanza e sulla gravità di questo argomento che è senza dubbio dei più interessanti per la vita nazionale e anche per la moralità delle famiglie italiane. Perchè oggi, fra le altre cose, si vedono casi nei quali di-

vorzi pronunciati a Fiume danno luogo a nuovi matrimoni contratti a Fiume senza che ancora in Italia sia stata resa esecutiva la sentenza. Per cui quella che è moglie di Tizio a Fiume, è moglie di Caio a Roma, e quello che è marito di Sempronia a Roma è marito di Mevia a Fiume. Sono disordini che è bene che cessino.

Avrei un altro punto pure delicato da toccare, sebbene di ordine meno generale. Ho avuto il dispiacere che mi capitasse fra le mani in questi giorni una relazione ministeriale fatta al consiglio del contenzioso diplomatico dal ministero degli esteri a proposito di una sentenza della corte di cassazione. La quale sentenza era stata pronunciata sopra questa questione. Un addetto, non però investito di rappresentanza diplomatica, un addetto ad una ambasciata o legazione straniera, non aveva pagato l'affitto delle camere che occupava. La povera padrona, che vive facendo la affittacamere, lo citò avanti al pretore, ed egli eccepì la immunità diplomatica per non pagare. Il pretore tuttavia lo condannò. Il tribunale in grado di appello giudicò in base a certe teorie italiane che spalancano le porte a tutte le prepotenze straniere e che son così male ricambiate all'estero (*approvazioni*), il tribunale, dico, copiando una nota del mio egregio amico e antico scolaro il prof. Anzilotti, diede ragione all'impiegato del corpo diplomatico.

La povera affittacamere ricorse alla corte di cassazione la quale, qualche mese fa, nel 31 gennaio di quest'anno, confermando una giurisprudenza che essa aveva stabilito già in altre sentenze, tra cui una del 20 aprile 1915, ritenne che i debiti verso il pizzicagnolo, verso il sarto e via dicendo, sono debiti personali e non dipendenti da funzione diplomatica e che la immunità diplomatica non vieta di condannare al pagamento di questi debiti. Quindi cassò la sentenza e rinviò ad un'altra sezione del tribunale perchè pronunciasse in merito. Ora il fatto è questo, che dopo pronunziata tale sentenza il decano del corpo diplomatico presso il governo italiano, non voglio dirne il nome...

CIRMENI. Si capisce.

MORTARA, presentò un *exposé* al ministro degli esteri richiamando la sua attenzione sopra questa specie di marioleria che aveva com-

messo la cassazione infrangendo il principio dell'immunità giurisdizionale della diplomazia. Il ministero degli esteri convocò subito il Consiglio del contenzioso diplomatico per avere il suo parere sulla questione.

Non voglio, perchè prima di parlare di argomenti delicati stabilisco la misura in cui è lecito parlarne, non voglio discutere la facoltà che il ministro degli esteri ha di chiedere su qualunque questione il parere del Consiglio del contenzioso diplomatico; ma poichè la causa non era esaurita, ma era ancora davanti al tribunale in sede di rinvio, domando se pare al ministro della giustizia che fosse quello il momento di provocare un parere, il quale aveva questo scopo (come dice la relazione ufficiale): « Il Ministero pregò l'onorevole Consiglio di volere esaminare la questione sotto i suoi vari aspetti, pronunziare il suo autorevole parere e formulare quei suggerimenti che stimasse più opportuni ». Suggerimenti a che scopo? È detto appresso: « sia per l'interpretazione delle norme di diritto internazionale sia per i provvedimenti che fossero da adottare ».

Ora quando si è pronunziata la corte di cassazione e la causa è pendente davanti al tribunale, io domando se ciò sia opportuno, e a quali provvedimenti alluda quella relazione; e domando anche che cosa sarebbe successo se l'ambasciatore italiano fosse andato al Quai d'Orsay a presentare un simile richiamo. (*Vive approvazioni*). Le manifestazioni del Senato mi confortano nel pensare che non ho fatto male (*approvazioni*) a sollevare la questione. Del resto io confido che la intenzione con la quale ho portato a conoscenza del Senato questo fatto sarà interpretata esattamente anche dal Governo, tanto più che avrei motivo di credere che il ministro degli esteri, personalmente, non sia stato lui a deliberare la immediata convocazione nè a dettare la richiesta di parere del Consiglio del contenzioso diplomatico.

Ad ogni modo spero che il Governo saprà prendere in considerazione il richiamo che ho fatto su questa delicatissima questione. (*Approvazioni*).

BENNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNATI. Ho chiesto di parlare nella discussione generale, soltanto per far presenti al Senato le condizioni difficili in cui si trova, per

lo scarso numero di giudici, l'amministrazione della giustizia nella Venezia Giulia, ma più specialmente presso il Tribunale civile e penale ed il Tribunale commerciale di Trieste, ed in parte anche presso quella Corte d'appello, e per invocare dall'onorevole ministro opportuni provvedimenti.

Il personale colà disponibile è insufficiente al sollecito disbrigo della straordinaria mole degli affari che gli incombono. E per quanto si prodighi col massimo zelo e sia generalmente riconosciuta la sua alta capacità, mal riesce a corrispondere al bisogno.

Forse più che in altri paesi nella regione Giulia le contestazioni civili sono enormemente aumentate in questi ultimi anni, in parte per la ripresa di procedimenti rimasti sospesi durante gli anni di guerra, in parte per il sorgere di nuovi rapporti di diritto originati dalla mutata situazione politica. Accanto ai procedimenti civili vi fu pure un rilevante aumento di processi penali, doloroso retaggio di questo torbido dopoguerra.

Da questa scarsezza di giudici, da questo rilevante aumento di processi sono derivate lungaggini interminabili nell'esaurimento delle cause, e di conseguenza si è sviluppato un giusto malcontento nelle popolazioni che vedevano da ciò ritardati e spesso pregiudicati i loro interessi.

La stampa locale si è fatta già più volte eco di questi lagni; però finora con scarsi risultati.

Si deve riconoscere che il Governo ha tentato di provvedere, almeno in parte, a questi bisogni col trasferire al Tribunale di Trieste alcuni delle vecchie provincie del regno; ma questi giudici, che pur danno un utile aiuto specialmente nelle pertrattazioni penali, oltre ad essere pochi, non si trovano, almeno nei pochi tempi, in grado di prestare l'opera loro nel procedimento civile, per la diversità del codice e della procedura colà vigenti, Tuttavia sarebbe bene che quel numero oggi esiguo fosse aumentato, per cercare in un'equa distribuzione del lavoro, a seconda delle attitudini, un più sollecito disbrigo degli affari.

Un'altra misura che io credo potrà essere molto utile la riscontro nella legge d'iniziativa del Governo festè votata nell'altro ramo del parlamento: la legge cioè che eleva la competenza delle preture per affari concretati in

denaro da lire 1000 a lire 5000. Certo con questo, provvedimento, oltre a sollevare i tribunali di una parte di lavoro, si otterrà una più spedita trattazione di questi affari, specialmente avuto riguardo alla procedura più sbrigativa. Nè io ho alcun dubbio che la disposizione contrasti con le norme vigenti nelle vecchie provincie: in quanto che da un lato l'importo di mille lire ora fissato non corrisponde certamente all'importo precedentemente fissato in mille corone, data la svalutazione della moneta; dall'altro, perchè, a norma della procedura, secondo la ancora colà in vigore, le Preture sono competenti a decidere, per diversa ragione di materia, in cause che superano di di molto le mille lire, spesso anzi in cause riguardanti un intero patrimonio.

Un altro provvedimento d'ordine generale, che però non è d'immediato vantaggio, ma servirebbe per l'avvenire, sarebbe a mio avviso quello di allettare per quanto è possibile i giovani legali ad abbracciare la carriera della magistratura, assicurando loro un trattamento più generoso di quello odierno e che meglio corrisponda ai loro studi, alla loro coltura, e alle loro prestazioni. Io ritengo, onorevole ministro, che i provvedimenti da me invocati siano veramente di un'ovvia importanza.

Il credito e specialmente il credito commerciale in un emporio come quello di Trieste ha il suo pieno valore soltanto se può avere una pronta realizzazione nelle condizioni che io ho lamentato, il creditore si trova disarmato di fronte al debitore, il quale, se anche soltanto voglia procrastinare il pagamento dell'importo dovuto non ha che da contestare la lite, sicuro che la sentenza che pur sarà di condanna, gli verrà intimata dopo qualche anno dalla citazione. E anche il ritardo pregiudica non poco le cause penali, quantunque per altre ragioni; non è giusto nè umano che un accusato attenda il pronunciamento del giudizio mesi e mesi e qualche volta anche qualche anno.

Io ho voluto brevemente, anche per non tediare gli onorevoli colleghi, accennare agli inconvenienti della amministrazione della Giustizia nella Venezia Giulia, fiducioso come sono che l'onorevole ministro, quando avrà accertata la verità delle mie asserzioni, prenderà opportuni e solleciti provvedimenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE, ha facoltà di parlare l'onorevole Garofalo.

GAROFALO. Onorevoli colleghi, nelle comunicazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio il 15 marzo di quest'anno, io notai con vivo interesse le parole che si riferivano a uno dei mali che più travagliano il nostro paese, vale a dire la delinquenza abituale. Il ministro annunciava infatti nel suo discorso-programma, « opportune riforme e provvedimenti preventivi d'indole spiccatamente sociale, come quelli relativi ai delinquenti minorenni, agli insani di mente e ai delinquenti abituali ».

Dirò qualche parola unicamente intorno a questi ultimi. L'argomento è limitato sì, ma mi sembra molto importante. Però debbo chiedere scusa agli onorevoli colleghi se per la terza o quarta volta ritorno su questo tema. Io fidava nel detto della Bibbia: *Pulsate et aperietur vobis* ... ma si vede che la Bibbia non è sempre infallibile. Io ho infatti *pulsato* molto lungamente e ripetutamente; e aveva ragione di *pulsare*, perchè tutte le volte mi si era risposto che io aveva ragione, ed era stato incoraggiato dai diversi ministri dell'interno e della giustizia che da 12 anni si sono succeduti, i quali mi avevano dato affidamenti e promesse in tono sincero... Si affermò più volte che un disegno di legge era pronto, e che presto sarebbe stato presentato. E poi? Più nulla.

Da ultimo, circa due anni or sono, l'onorevole Mortara, che era ministro della giustizia, rispose alle mie parole, in quest'aula, che egli aveva in animo di proporre una riforma della legislazione penale, e che in essa avrebbero trovato posto provvedimenti contro i delinquenti abituali. Ed infatti, poco dopo, con decreto reale fu nominata una Commissione, della quale io ebbi l'onore di far parte, e che attende alla preparazione di un nuovo Codice penale. Ma un nuovo Codice non è cosa che s'improvvisa. E nonostante l'alacrità e l'assiduità con cui si lavora, noi siamo ancora lontani dalla meta.

Ma intanto, *dum Romae consulitur*... i malfattori, incoraggiati dalla debolezza della repressione, crescono ogni giorno di numero e di audacia.

La criminalità, già gravissima in Italia, va diventando spaventosa.

Ciò fu avvertito dall'onorevole guardasigilli, il quale si rivolse alla Commissione medesima di cui ho fatto cenno, chiedendole di distaccare dal suo progetto di Codice le parti che riguardavano i delinquenti abituali e gli alienati, intorno ai quali egli si proponeva di presentare al Parlamento uno speciale disegno di legge.

E la nostra Commissione si affrettò a formulare le proposte e diè incarico al proprio Presidente di presentarle all'onorevole guardasigilli.

Ora io spero che il Senato vorrà unirsi a me nel far voto che per tale riforma di una parte della nostra legislazione penale non si perda tempo ulteriormente e si venga presto alla formazione di un disegno di legge che possa essere sollecitamente discusso. E a questo intento, ho presentato un ordine del giorno.

Io credo che il male sia grave e che esiga i rimedi più rapidi e radicali.

Già prima della guerra, la criminalità in Italia raggiungeva altissime cifre, le quali, specialmente in alcune forme di delitti, superavano di molto quella delle altre nazioni.

Basterà dire che la somma annua dei reati, (delitti e contravvenzioni) negli ultimi anni prima della guerra oltrepassava il milione all'anno, del quale milione i soli delitti rappresentavano più della metà, perchè raggiungevano la cifra di 550 mila.

Venne la guerra, durata, per noi, quattro anni... ed io lascio pensare quali abbiano potuto esserne gli effetti sulla psicologia dei molti milioni di cittadini chiamati alle armi... La moralità della guerra è diversa da quella comune: quattro anni nei quali tutta la nostra gioventù maschile ha avuto continuamente la vista del sangue, e per le necessità belliche ha dovuto assuefarsi a crudeltà e a violenze di ogni genere, non potevano non avere una influenza molto nociva sull'animo di coloro, e non sono pochi, che avevano già tendenze simili, o sui quali agiva la forza dell'esempio.

Agli effetti di questo esercizio continuo di violenze, si aggiunge poi attualmente il fatto della disoccupazione, e si aggiungono anche gli ostacoli alla emigrazione la quale era come una valvola di sicurezza ed eliminava dal paese gli elementi più energici. E tra gli energici

bisogna pure annoverare i delinquenti, quelli per lo meno che sono dediti alle violenze.

E che cosa dicono adesso le nostre statistiche? Non se ne sa nulla, perchè da parecchi anni le statistiche penali non furono pubblicate, ma se dobbiamo giudicare dalle pagine dei nostri giornali quotidianamente riempite di notizie, ogni giorno più numerose, di reati gravissimi di ogni genere, furti violenti, furti con scasso diurni e notturni, rapine e assassini, certamente si dovrà concludere che la nostra criminalità è sempre in aumento. E per quanto riguarda in particolare gli omicidii, ho ragione di credere che sia stata di molto superata quella media altissima che da lungo tempo si deplorava, di circa di 4000 omicidii all'anno, e che solo per un breve periodo prima del 1914 era alquanto diminuita. Una simile cifra superava enormemente quella di tutte le nazioni civili; non parliamo neppure di quelle del nord dell'Europa, perchè esse erano da noi superate di 25 o 30 volte, ma anche delle nazioni che hanno una certa affinità con la nostra, quelle dette neo-latine, come la Spagna e la Francia, superate da noi rispettivamente di due o tre volte.

Ora bisogna pensare che quella cifra colossale di 500 o 600 mila delitti annui denunziati prima della guerra, e che presentemente sarà molto maggiore, non può attribuirsi ad altrettanti delinquenti. Infatti, un gran numero di delitti sono opera dello stesso autore... ciò che si dovrebbe pur dire una fortuna, perchè il male così è concentrato, e più facilmente potrebbe essere combattuto.

La recidiva infatti figura nella proporzione del 32 o 35 per cento, dico la recidiva legalmente accertata, perchè quella reale è molto più numerosa. Invero non pochi delinquenti sono recidivi senza che si sappia. Ora, la recidiva, specialmente se ripetuta, è uno dei principali indici della abitudine, e pertanto, non è esagerazione affermare che ai delinquenti abituali si debba più di una terza parte della criminalità complessiva, e più della metà dei delitti più gravi, i quali ultimi raramente sono opera di novizi, ma quasi sempre, di antichi ospiti delle prigioni.

Ma il riconoscere ciò, importa al tempo medesimo il riconoscere la grande colpa dello Stato, perchè si tratta di una piaga apparente,

di una piaga nota e circoscritta, della quale si potrebbe facilmente guarire la società con provvedimenti già da lungo tempo adottati da altre nazioni. Ma noi lasciamo, invece, che la professione di delinquente si eserciti quasi indisturbatamente, perchè i ladri di mestiere, per es. i falsarii o i ricettatori ecc. non sono eliminati dalla società: sono soltanto rinchiusi per pochi mesi, o tutto al più, per pochi anni, al termine dei quali, rimessi in piena libertà, hanno facoltà di ricominciare a vivere di preda. Molti delinquenti di mestiere sono rimessi continuamente in circolazione. Si stabilisce una specie di rotazione: ogni anno, ogni mese, si ha quasi la stessa cifra di delinquenti che entrano nelle carceri (per trovarvi un breve, meritato riposo) e di delinquenti che ne escono fuori. Così il bilancio della criminalità non può migliorare: anzi, incoraggiata questa dalla tolleranza, non può che crescere. Lo Stato dovrebbe essere dunque responsabile del danno morale e materiale cagionato dai delinquenti di mestiere. Mille volte furono dette simili cose: ma il rimedio, che pure non è difficile, non si vuole adoperare.

Si dice che qualche setta rivoluzionaria non desideri una legge severa sulla recidiva e sulla abitudine del delitto, perchè in dati momenti essa potrebbe giovare dei malfattori, a scopo terroristico.

Io per verità, per l'onore della umanità, spero che una simile setta non formi un partito politico, benchè qualche indizio recente possa far credere il contrario.

Infatti, leggo in un giornale del 17 giugno, che l'Assemblea generale della sezione torinese del partito comunista ha deliberato « l'accettazione a socio, per acclamazione, di Aveneo Matteo ». Questi era stato condannato a 30 anni di reclusione per il barbaro assassinio di un nazionalista e di una disgraziata guardia carceraria caduti nelle loro mani durante l'occupazione delle fabbriche. A questo proposito io domando se questa non è apologia di delitto e di uno dei più crudeli e atroci delitti che siano mai stati commessi!

E domando se una simile apologia di delitto debba rimanere impunita nel Regno d'Italia (*approvazioni*). Auguriamoci che sia questo un caso isolato, e che non si formi una vasta società criminale, che pretenda, in virtù della

« proporzionale » di avere la sua rappresentanza ufficiale, costituendo il proprio gruppo in Parlamento!

Io voglio ancora sperare che nessun partito politico (che meriti tal nome) sia solidale con gli assassini. Ma se ciò fosse, e se i poteri dello Stato per timidità, per non irritare qualche gruppo, si astenessero dal fare ciò che il paese da essi attende, cioè la difesa più energica contro la criminalità, essi si renderebbero alla loro volta complici dei delinquenti che avevano il dovere di combattere.

Io mi auguro pertanto di sentire presto che l'intenzione del presidente dei ministri espressa nel suo discorso programma, diventi un fatto compiuto: che cioè una legge severa ed efficace sulla recidiva e sulla delinquenza abituale sia proposta d'urgenza al Parlamento. Nè basta che sia proposta; bisogna che negli archivi delle Commissioni parlamentari non faccia interminabili sonni come era accaduto ai precedenti disegni di legge. Il Governo, quando vuole, sa bene ottenere dal Parlamento pronte soluzioni. Così io spero che esso ne ottenga una in questa materia della delinquenza abituale. Io domando questo per il buon nome della nostra nazione all'estero, e per la conservazione della nostra civiltà troppo gravemente offuscata dall'ombra nera del delitto. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris Dante.

FERRARIS DANTE. Onorevoli colleghi, permettete anche a me di richiamare per brevi istanti la vostra attenzione su uno dei punti più gravi della relazione della nostra Commissione di finanze, quello cioè che riguarda il Regio decreto del 14 dicembre 1921. Per quanto questa questione debba venire in esame del Senato in occasione della discussione dei decreti registrati con riserva, ed in tale occasione si possa fare una più larga disamina e una più profonda discussione sui provvedimenti in essi contenuti, consentitemi tuttavia che, in sede di bilancio, io metta ancora una volta in rilievo certi metodi e certi sistemi, i quali, derogando dalle buone norme costituzionali, determinano nella classe dei magistrati una grande sfiducia e danno luogo fra di essi a dannose agitazioni.

Altre volte ho avuto occasione di richiamare l'attenzione del Senato e del ministro compe-

tente sul grave pericolo di certi decreti che, modificando l'ordinamento giudiziario, creano per taluni dei vantaggi a danno degli altri ed il Senato fu sempre consenziente in questi rilievi. Siffatti decreti, anche se ispirati alla massima legalità e alla massima obiettività, per il solo fatto che i provvedimenti di cui sono oggetto vengono sottratti alla discussione del Parlamento, lasciano sempre negli interessati il dubbio che essi rispondano a fini particolaristici, e che con essi si vogliano indebitamente favorire taluni e ingiustamente colpire altri. Ora noi ci troviamo di fronte ad un decreto che la Corte dei conti, ritenendo il provvedimento esorbitante i limiti della delega concessa al Governo colla legge 13 agosto 1921, non ammise a registrazione ordinaria.

A sua volta la Commissione parlamentare consultiva per la riforma dell'amministrazione dello Stato nella sua relazione del 6 febbraio 1922, denunciò anche questo atto del Governo come esorbitante dai poteri concessi dal Parlamento e invadenti quelli che lo Statuto vuole riservati al Parlamento.

La nostra Commissione di finanze qualifica come poco encomiabile il sistema del guardasigilli del tempo di modificare qua e là l'ordinamento giudiziario con un Regio decreto, mentre l'art. 70 dello Statuto, mirando a garantire prima di ogni altro l'ordine giudiziario, per l'altezza delle sue funzioni, sancisce « che non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di legge ». Rileva inoltre la nostra Commissione di finanze che, nonostante i ritocchi del decreto del 14 dicembre 1920, il sistema in fondo rimane sostanzialmente lo stesso, e che la riforma dell'ordinamento giudiziario è tuttora un problema insoluto, e ritiene che l'abbassamento del limite d'età, così come è congegnato, non soltanto offende il principio della inamovibilità del magistrato, ma non risponde nemmeno ai fini di economia che il legislatore si era prefissi con la legge del 13 agosto 1921. Ora, di fronte a queste gravi censure, viene logica la domanda: ma per quali ragioni è stato emesso questo provvedimento? Corrisponde esso ad un atto di debolezza, ad un'ingiustificata ed ingiustificabile concezione solamente per amore del quieto vivere? Risponde forse ad un deplorabile disegno di asservire a poco a poco la magistratura ai fini

politici? O costituisce puramente e semplicemente un atto di favoritismo verso taluni che in altro campo si saranno resi meritevoli di speciali promozioni?

Io non lo so, non conosco queste ragioni, e credo che la maggioranza dei colleghi, come me, le ignori. Stando a quanto si dice, il provvedimento corrisponderebbe contemporaneamente ad un atto di debolezza e ad un atto di favoritismo. Se è così, la cosa è molto grave, tanto grave che, non avendo elementi sufficienti, io per ora mi astengo da qualsiasi giudizio in merito. La nostra Commissione di finanze, che ha rilevato con tanta severità, giusta severità, questo atto del Governo, non si è posta queste domande? Ha fatto delle indagini in merito la nostra Commissione? Con tutta probabilità la Commissione di finanze risponderà che ciò esorbita dal suo mandato, e che se anche avesse voluto farlo, non ne avrebbe avuto la facoltà ed i mezzi. D'accordo. Eguale risposta molto probabilmente il Senato avrà anche dalla Commissione che esamina i decreti registrati con riserva. E allora cosa rimane a fare al Senato? Approvare o rigettare puramente e semplicemente il decreto del 14 dicembre 1921? A me pare che di fronte alla gravità delle cose, e di fronte alla persistenza di sistemi dannosi per il funzionamento della giustizia, questo sia troppo poca cosa. A mio avviso il Senato deve conoscere tutta la genesi e lo scopo del provvedimento, tutte le ragioni che lo hanno determinato, perchè, se del caso, lo possa stigmatizzare severamente e solennemente. Solo così, onorevoli colleghi, noi potremo ritornare alla magistratura quella serenità, quella tranquillità che l'alta sua funzione richiede; solo così noi potremo ritornare nella magistratura quella disciplina che la delicatezza delle sue funzioni, assolutamente esige.

Onorevoli colleghi, se la formazione delle leggi è cosa ardua, la loro applicazione è cosa assai delicata. Noi ripetiamo costantemente, qui e fuori di qui, che lo Stato deve fare uso di tutta la sua autorità, di tutta la sua energia perchè le leggi siano applicate, e siano applicate equamente ed ugualmente per tutti.

Ora, onorevoli colleghi, come volete che questo avvenga quando il Governo stesso, o per amore di quieto vivere, o per desiderio di

asservire la magistratura a fini politici, o per favoritismi, sottraendo i provvedimenti alla discussione del Parlamento, modifica con decreto-legge...

SPIRITO, *relatore*. Con semplice decreto!

FERRARIS DANTE. ...Si con semplice decreto l'ordinamento giudiziario, proprio quell'ordinamento che lo Statuto tassativamente dispone non possa essere modificato che in forza di legge?

Se noi vogliamo che i cittadini siano ossequenti alle leggi, se noi vogliamo che i magistrati le applichino con imparzialità e giustizia, dobbiamo incominciare a rispettarle noi, e soprattutto non dobbiamo più tollerare che si continui a derogare dalle leggi statutarie che sono una guarentigia per tutti, e che costituiscono il baluardo più sicuro per lo Stato. (*Benissimo*).

Onorevoli colleghi, io ho finito. Io ho voluto prospettarvi qui oggi questa questione, perchè io ritengo che il Senato, prima di essere chiamato a decidere definitivamente sulle sorti del decreto 14 dicembre 1921, debba conoscere le vere ragioni che hanno ispirato questo decreto, che non risponde ai fini di economia insiti nella legge 13 agosto 1921, esorbita dai limiti della delega concessa, ed è in opposizione alle tassative disposizioni dello Statuto. (*Benissimo*).

E io confido che l'onorevole guardasigilli attuale, per il buon funzionamento della giustizia e per ritornare alla magistratura quella serenità, che assolutamente è necessaria perchè essa possa svolgere con sicura coscienza il suo alto mandato, non vorrà opporsi a questo giusto desiderio del Senato. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

È riservata la parola per la seduta di domani al ministro e al relatore.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Berio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio

1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Placido a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PLACIDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente « Volturno » in Napoli.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Placido della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Chiedo di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere:

1° se sia vero che il giorno 15 corrente, in Roma, al trasporto privato della salma di un caduto in guerra, autorità ed agenti di pubblica sicurezza abbiano intimato ad associazioni femminili di togliere dal corteo le bandiere nazionali, prima di attraversare un determinato quartiere della capitale;

2° se sia vero che, nella esecuzione di tale intimazione, siano state impiegate *guardie regie*;

3° se e da quali direttive del Governo tale fatto sia conseguito;

4° se e quali direttive intenda adottare affinché la bandiera nazionale italiana sia ovunque libera e rispettata in terra italiana.

Giardino.

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se sia vera la notizia che si legge nel giornale *La Tribuna*, 18 giugno, quarta pagina, per la quale dovrebbe ritenersi essere interdetto nei cortei che attraversano il quartiere di S. Lorenzo l'onore della bandiera nazionale.

De Cupis.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. XXXIII) [*Gonzaga*] - (XXXIV) [*Poggi*].

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443);

IV. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee (N. 423).

V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Numero 337);

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giu-

gno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (N. 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXXIX^a TORNATA

MARTEDÌ 20 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2661
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 »	2667
Oratori:	
DE CUPIS.	2683
GALLINI	2683
ROSSI LUIGI, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	2667
SPIRITO, <i>relatore</i>	2676
(Presentazione di)	2676
Interpellanze (Annuncio di)	2684
Interrogazioni (Annuncio di)	2684
(Risposta scritta ad)	2686
(Svolgimento di):	
« Sulla collezione ceroplastica del Regio museo di storia naturale di Firenze »	2662
Oratori:	
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	2662
GRASSI.	2662
TORRIGIANI FILIPPO	2663
« Sui depositi di proiettili e di rottami nella regione veneta ».	2664
Oratori:	
BONIN LONGARE	2666
DI SCALEA, <i>ministro della guerra</i>	2664
Relazioni (Presentazione di)	2661, 2666, 2676
Uffici (Convocazione degli)	2676
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	2676

guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e delle terre liberate dal nemico.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di giorni otto il senatore Indri; se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Amero D'Aste a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

AMERO D'ASTE. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 569, del 27 aprile 1915 e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491, del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato normale di servizio del porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Amero D'Aste della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione sul disegno

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, delle finanze, del tesoro, della

di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Frascara a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRASCARA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Frascara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Leonardi Cattolica a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LEONARDI CATTOLICA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Leonardi Cattolica della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Grassi al ministro dell'istruzione pubblica sulle condizioni della preziosa collezione ceroplastica di pezzi di anatomia umana e di zootomia, conservata nel Regio Museo di Storia naturale di Firenze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio il senatore Grassi di aver richiamato la mia attenzione su queste collezioni,

che si conservano nell'istituto superiore di Firenze, collezioni di alto valore scientifico e di alto valore artistico.

Sono collezioni che rappresentano l'orgoglio, si può ben dire, della nostra scienza e della nostra arte. Però l'on. senatore Grassi ben sa che l'Istituto superiore di Firenze, al quale le collezioni appartengono, è un Istituto autonomo, quindi la responsabilità della conservazione di tali opere appartiene, in principal modo, ai professori di quell'Istituto; tuttavia io ho chiesto informazioni al soprintendente di questo Istituto e appena mi giungeranno le informazioni richieste, sarà mia cura intervenire perchè si ripari lo sconcio che è accaduto.

Debbo però dire all'onorevole Grassi che non è facile riparare i deterioramenti avvenuti, perchè si tratta di modelli in cera di altissimo valore artistico, che dovrebbero essere riparati dagli stessi autori di queste opere d'arte, perchè colui che interviene a ripararli non interviene con la stessa abilità nè con le stesse condizioni di spirito, con le quali nacquero quelle opere.

Io farò di tutto perchè si facciano gli accomodi opportuni, ma sperare che questi possano rientrare nella linea artistica della opera d'arte è un po' difficile. Non tralascierò nulla per influire sulle autorità locali perchè queste collezioni siano meglio vigilate.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interessamento che dimostra per la collezione di pezzi di anatomia umana e di zootomia in ceroplastica, che si conserva nel Regio museo di storia naturale di Firenze. Essa è opera di celebri artisti e rappresenta un tesoro inestimabile.

Questa collezione risale al principio del secolo decorso: a quell'epoca per cura del Gran Duca è fiorita l'arte della ceroplastica, che omai ai nostri giorni purtroppo è andata perduta. Anche per questo lato la collezione è senza dubbio un cimelio del massimo valore, apprezzato all'Italia e all'estero.

Essa rappresenta anche un sussidio didattico prezioso.

Vi si ammirano corpi intieri e un grandissimo numero di pezzi raffiguranti le varie parti, illustrati anche da tavole dovute a mac-

stri del pennello. Le statue intiere, come ha detto giustamente l'onorevole ministro, sono considerate dagli intelligenti come veri capolavori di scultura e sono preziose per l'anatomo.

È dunque con vero dolore che dagli studiosi, dagli artisti, anzi da tutta la cittadinanza si va constatando come purtroppo l'ammirabile collezione è mantenuta in condizioni tali da farne prevedere non lontana la rovina. Omai il guasto è già iniziato e anche inoltrato, perchè non vi è più chi ripara i deterioramenti inevitabili. In passato trovavasi fra il personale del Museo anche un bravo artista incaricato di sorvegliare la buona conservazione dei pezzi in ceroplastica. L'ultimo di tali modellatori in cera che appartenne al Museo, fu il Tortori; scomparso da circa un trentennio non fu più sostituito, con quanto danno della collezione può rilevarlo ognuno.

Bisogna credere che i frammenti e le particelle dei pezzi modellati che, per effetto delle variazioni di temperatura o anche nel far la pulizia, si distaccano via, vengano tolti e gettati come detriti. Così accade di vedere muscoli senza tendini, vasi e nervi interrotti, screpolature e peggio. Questi guasti deplorabilissimi non danno facilmente nell'occhio al profano, ma non mancano anche quelli molto grossolani.

La famosa statua d'uomo adulto, mostrante il sistema linfatico superficiale, preziosa per l'anatomo e così eccellente anche come opera d'arte che lo stesso Canova ebbe a lodarla altamente, fu, non so come, mutilata di due dita di una mano: ebbene le due dita furono riappiccicate scaldandole nel punto rotto, come farebbe una serva per riunire due mozziconi di candela: pare che il restauro sia stato fatto coi cerini.

L'onorevole ministro osserva che è molto difficile trovare un artista capace di riparare gioielli d'arte tanto delicati, ma io osservo che i piccoli guasti del genere di cui ho fatto cenno, non richiedono per il riattamento la mano di artisti di grido. Io tengo nel mio gabinetto di anatomia comparata dei modelli in cera di embrioni; nel dimostrarli agli studenti accade qualche volta qualche piccola rottura, ebbene io ho sempre trovato facilmente una persona capace di porvi riparo in modo da renderla irricognoscibile. Non si tratta di restauri artistici,

ma di piccoli lavoretti che può fare chiunque sa maneggiare cera, ma non un inser-viente qualunque!

V'ha di più. Da qualche anno le collezioni del Museo non esclusa quella in ceroplastica sono accessibili all'acqua piovana, che le raggiunge attraverso i vetri rotti dei lucernari. Acqua trapela anche da un muro lesionato. Si vocifera che conseguentemente le belle tavole ad acquarello, che accompagnano i pezzi anatomici riprodotti in cera, siano in pessime condizioni e si teme che omai siano irrimediabilmente perdute.

In seguito ad una pubblicazione sul *Nuovo Giornale*, si dice siano stati presi dei provvedimenti. Quelli che si conoscono con certezza, così m'informano da Firenze, si limitano ad una barricatura vera e propria della porta d'accesso al pubblico, e a una chiusura ancor più ermetica di usci e di finestre; e così la collezione preziosa ha attraversato tutto il piovoso periodo primaverile del 1922. Io mi domando che cosa sarà successo dei quadri or detti, rimasti per tanti mesi in ambiente saturo di umidità e chiuso.

Questo geloso allontanamento del pubblico ha vivamente impressionata e profondamente addolorata la cittadinanza. I numerosi visitatori di Firenze protestano vivamente perchè non sanno darsi ragione della chiusura di una parte del Museo tanto lodata e famosa. L'eco dei lamenti di alcuni naturalisti venuti appositamente dall'America, per conoscere da vicino e tentare di imitare queste bellissime opere, e ritornati indietro insoddisfatti, è giunto ai miei orecchi, ed è stato appunto l'occasione che mi ha spinto a portare in Senato queste cose dolorose e a pregare caldamente l'onorevole ministro d'istruzione pubblica di voler premurosamente provvedere. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI FILIPPO. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI FILIPPO. Io non sono più da qualche mese soprintendente dell'Istituto di studi superiori di Firenze, ma lo sono stato per molti anni e credo di aver ragione d'interloquire in questa importante questione.

Le informazioni avute dal nostro collega Grassi sono certamente esagerate; non si tratta di gravissimi danni, ma certo il Museo oggi non

è nelle condizioni in cui si potrebbe desiderare che fosse per la sua importanza. Di chi la colpa?

Si tratta di modelli in cera, e si capisce che dopo un secolo essi debbano necessariamente aver subito dei deterioramenti.

La colpa, si può dirlo, è di aver lasciato perire la tradizione dei modellatori in cera, chè, se vi fosse ancor oggi chi ne avesse la capacità, facilmente i guasti potrebbero essere riparati.

Credo che il ministro farà bene a richiamare l'attenzione della soprintendenza dell'Istituto sopra questa gravissima questione, e sulla necessità che al Museo sia preposto un direttore, e credo che bisogna che il Governo si persuada che non è nè giusto nè utile che esso neghi di concorrere con maggiori assegni, valendosi delle convenzioni, anche quando si tratti, come in questo caso, di questione che interessa la conservazione di vere opere d'arte e che costituiscono un importante museo d'interesse generale.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole senatore Venzi al ministro della pubblica istruzione per sapere quale sia il suo pensiero sull'aspirazione dei licenziati dalle Scuole di farmacia nelle Università ad ottenere il titolo di dottore in farmacia; e se, riconosciuta giusta tale aspirazione, come sembra indiscutibile, intenda provvedere sollecitamente a soddisfarla.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della istruzione pubblica per rispondere a questa interrogazione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Venzi mi ha dichiarato che intendeva ritirare questa interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante non ha fatto alcuna dichiarazione in proposito alla Presidenza. Ad ogni modo essendo assente, l'interrogazione s'intende decaduta.

Procederemo quindi allo svolgimento della interrogazione dell'onorevole senatore Bonin Longare all'onorevole ministro della guerra e del tesoro per conoscere quali provvedimenti essi si propongano di prendere per affrettare la dispersione dei depositi di proiettili e di rottami che si addensano lungo l'antico fronte nella regione veneta, e sono causa di continua preoccupazione a quelle popolazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere a questa interrogazione.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. L'argomento gravissimo di cui tratta questa interrogazione ha già formato oggetto di attenzione speciale da parte del Ministero della guerra, perchè gravi inconvenienti sono accaduti in alcuni luoghi intorno a questi depositi di esplosivi e le popolazioni minacciate sono giustamente molto preoccupate di uno stato di cose che dura da qualche tempo e che mette in pericolo la sicurezza di uomini e di fabbricati.

Io esporrò all'onorevole senatore Bonin Longare come stanno i fatti e quali provvedimenti il Ministero intende di prendere d'accordo col Ministero del Tesoro.

La questione può scindersi in due parti, una che riguarda gli esplosivi che debbono essere alienati, distrutti e dispersi; l'altra che riguarda gli esplosivi che dovranno essere conservati per il servizio dell'esercito.

In quanto agli esplosivi che dovranno essere alienati o dispersi con una convenzione del 30 aprile 1921, la concentrazione, la raccolta ed il trasporto dei rottami metallici provenienti dagli esplosivi, nonché lo scarico degli esplosivi stessi venne affidato a un apposito consorzio costituito a Milano sotto il nome consorzio raccolta rottami metallici. Detto ente a norma della convenzione ha l'obbligo di eseguire l'accennata raccolta, trasporto e scarico delle materie in questione restando in ogni caso responsabile dei danni che potessero derivarne. Questo consorzio ha adempiuto abbastanza onorevolmente agli obblighi assunti.

Il comitato liquidatore dipendente dal Ministero del tesoro non ha mancato però di preoccuparsi dei gravi inconvenienti che potrebbero derivare dalla prolungata permanenza, nei luoghi abitati, di questi depositi e fra questi inconvenienti l'onorevole senatore Bonin Longare certamente ricorda la dolorosa esplosione di Marostica ed altre ancora che si sono dovute lamentare. Tale comitato ha perciò ordinato all'Ufficio ricuperi di Padova, che sovrintende a queste operazioni, di prendere nuovi accordi col Consorzio predetto per sollecitare la raccolta e l'immediata distruzione di quei rottami esistenti nei magazzini e a provvedervi in ogni caso direttamente ove ciò fosse possibile. Sem-

pre a questo effetto lo stesso Ministero del tesoro si è rivolto al Ministero della guerra perchè per mezzo delle varie Direzioni d'artiglieria esistenti sul posto, si facilitasse questo compito. Inoltre l'Ufficio munizioni del Ministero stesso si è incaricato specialmente di rimuovere i maggiori e più pericolosi inconvenienti mediante il rastrellamento ed il brillamento di esplosivi che ancora fossero ritrovati.

Riguardo alle operazioni di raccolta, si avverte che esse hanno subito una breve sosta. Io me ne sono subito preoccupato e ho fatto premure affinchè tale sosta non durasse più a lungo. Questa sosta è dovuta a controversie sorte tra il Ministero del tesoro e il Consorzio per la raccolta, il trasporto ecc. di questi esplosivi, nei riguardi dell'esecuzione del contratto. Queste controversie in seguito a trattative tra il Ministero del tesoro e l'ente interessato possono ormai considerarsi come appianate. Speriamo di poterle ritenere definitivamente liquidate affinchè le operazioni possano essere riprese e procedere più rapidamente rimuovendo quei pericoli che giustamente preoccupano quelle popolazioni. Intanto il Ministero del Tesoro ha ordinata la ripresa immediata delle operazioni. Io spero che le disposizioni impartite dal Ministero del tesoro possano sortire il loro effetto e che questo materiale molto pericoloso, possa essere ben presto soppresso dalla circolazione e quindi gli inconvenienti denunziati nella sua interrogazione dall'onorevole Bonin siano evitati.

Quanto poi agli esplosivi che debbono rimanere a servizio dell'esercito, io posso dichiarare che già da tempo sto esaminando con gli uffici competenti il vasto e complesso progetto di riduzione dei depositi di munizioni. Perchè la moltiplicazione di questi depositi di munizioni come è attualmente, rende molto più pericolosa la situazione, ed io credo che il criterio informatore di queste riduzioni debba essere che esse avvengano nel minor tempo possibile consentito dai mezzi a disposizione. La sistemazione definitiva delle munizioni in quelli che saranno i depositi permanenti avrà luogo dopo avvenuto lo scaricamento dei proiettili non più in servizio, e specialmente dei proiettili ad esplosivo liquido speciale che sono più pericolosi, delle bombe e delle bombarde, e la distruzione graduatoria degli esplosivi; scarica-

menti che oggi sono già nel massimo sviluppo per quello che dipende dal Ministero della guerra. Io ho insistito presso l'Ufficio competente affinchè in questo lavoro non vi sia un momento di sosta, e difatti posso dichiarare lealmente all'onorevole Bonin che dall'armistizio in qua questi uffici hanno lavorato senza un minuto di sosta e se ancora non si è giunti ad una sistemazione definitiva, si deve alla enorme quantità di esplosivi che debbono essere rimossi, e più specialmente al fatto che i movimenti fino ad oggi eseguiti hanno saturato i depositi permanenti esistenti, così che allo stato attuale non si trova nessuna convenienza ad effettuare il movimento sia per evitare spese inutili di trasporto e pericoli anche maggiori sia perchè, stante la mancanza di locali appositi, si dovrebbero requisire nuove zone di terreni suscitando tra le popolazioni residenti nei luoghi dove i nuovi locali si costruiscono, nuove recriminazioni. Per la definitiva sistemazione degli esplosivi, per la soppressione dei depositi occasionali, io ho formulato in questi giorni un progetto affinchè possa essere impiantato in ciascun Corpo d'armata un grande deposito permanente costruito secondo tutte le norme di sicurezza, e con tutela della pubblica incolumità.

Anzi aggiungo che per la esecuzione di questo progetto io presenterò prossimamente alla Camera un disegno di legge per ottenere gli stanziamenti e i fondi necessari. Questa è la situazione che viene a dimostrare come tanto il Ministero del tesoro quanto il Ministero della guerra, si siano preoccupati delle condizioni anormali in cui si trovano queste popolazioni soggette ad un pericolo continuato. E voglio augurarmi che, sia per le misure prese dal Ministero del tesoro, sia per quelle che io ho creduto di prendere e che ho avuto l'onore di comunicare all'onorevole interrogante e all'Assemblea, ben presto possano essere rimossi quegli inconvenienti e ben presto la questione di questi depositi possa essere una questione definitiva e risolta.

Così spero che potranno tranquillizzarsi le popolazioni delle quali s'interessa giustamente l'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonin Longare per dichiarare se è soddisfatto.

BONIN LONGARE. Ringrazio l'onorevole ministro della ampia risposta che ha voluto darmi. Io ho creduto mio dovere richiamare l'attenzione del Governo sopra un grave problema, o per meglio dire sopra una grave situazione di fatto, che preoccupa assai una vasta zona della regione veneta. L'onorevole ministro, che durante la guerra ha fatto degnamente il suo dovere precisamente in quella zona del nostro fronte, sa meglio di me quanto sia densa la popolazione di quella regione dove abbondano le grosse borgate e le piccole città, dove le case coloniche si toccano si può dire l'una col'altra.

La presenza, che dura dal tempo della guerra, di numerosi depositi di esplosivi in un territorio di popolazione così densa costituisce una minaccia che nessuna cautela amministrativa potrà sufficientemente attenuare. Come ha ricordato l'onorevole ministro, vi sono due categorie di depositi, cioè depositi di proiettili e depositi di rottami. I primi sono di gran lunga i più pericolosi. Io sono disposto ad ammettere che la sorveglianza sia esercitata con la maggior cura possibile, ma non vi è sorveglianza per quanto perfetta che non possa presentare presto o tardi delle lacune.

E del resto si sa che, per una legge psicologica vecchia quanto il mondo, l'efficacia di ogni vigilanza è in ragione inversa della sua durata, e quei depositi sono lì da quattro anni, e se le cose continuassero ad andare come sono andate finora rimarrebbero lì alcuni anni ancora. E non c'è vigilanza che possa garantire contro l'eventualità, voglio sperare molto remota, ma non del tutto impossibile, di fenomeni chimici, di reazioni interne, che potrebbero aver ragione della stabilità degli esplosivi anche meglio studiati.

Dopo la questione dei depositi degli esplosivi c'è quella dei depositi di rottami i quali sono di spettanza del Ministero del tesoro, e questo spiega perchè mi sono rivolto anche al ministro che regge quel dicastero. Quei depositi non dovrebbero essere di natura loro pericolosi e sarebbero infatti innocui se non contenessero che veri rottami, ma cosa avviene? Avviene che il Consorzio che è stato incaricato del rastrellamento e della raccolta nel piano di quei rottami si vale necessariamente della mano d'opera locale, per forza di cose

inesperta, costituita di contadini che non possono trattare quei rottami pericolosi con sufficiente discernimento e che hanno anzi interesse ad accumulare nel minor tempo possibile, il maggior peso di materiale. Per questo vi sono fra i rottami raccolti molti proiettili carichi ed è appunto a quei proiettili che si deve la serie di esplosioni ricordata dal ministro che, circa cinque o sei settimane fa, ha tenuto per parecchie ore in una crudele ansietà gli abitanti di due centri popolosi come Bassano e Marostica. Io so, onorevole ministro, che il problema è arduo, e so che esso affatica anche altri Stati che hanno combattuto la guerra nel territorio nazionale; e so che è arduo perchè uno smaltimento precipitoso, una dispersione tumultuaria provocherebbe appunto quei pericoli che io depreco e che si vogliono evitare. Ma ho creduto necessario che dalla viva voce del Governo venisse a quelle popolazioni una parola che in qualche misura le rassicurasse, che le affidasse che il problema, per quanto arduo e difficile, è accuratamente studiato, che ogni giorno pure a passi lenti ci avviamo alla soluzione, che ogni giorno la situazione sia pur lentamente migliora; che, in altre parole, il Governo del Re fa quanto è umanamente possibile per liberare dall'incubo di questi vulcani artificiali, quelle popolazioni che hanno affrontato energicamente i pericoli necessari della guerra, ma oggi domandano, a ragione, di essere liberate il più presto possibile dai postumi non necessari dei pericoli stessi. E finisco perchè non voglio violare il regolamento che mi assegna cinque minuti per rispondere. Il ministro mi ha dato delle assicurazioni ed ha espresso dei buoni propositi, dei quali gli sono grato, e, da questo punto di vista, mi dichiaro parzialmente soddisfatto: egli non me ne vorrà però se mi riservo d'essere interamente soddisfatto quando ai buoni propositi che oggi ha espressi vedrò seguire qualche buon effetto con l'acceleramento dei provvedimenti che ho invocati. (*Approvazioni*).

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Giardino.
GIARDINO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto dell'11 giugno 1922 fu nominato senatore del Regno per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto il signor Maurizio Gonzaga, tenente generale.

Riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cassis.

CASSIS, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 17ª, art. 33 dello Statuto, con Regio decreto 11 giugno 1922, fu nominato senatore del Regno il dott. Cesare Poggi, prefetto dal 1 ottobre 1906.

Riconosciuta la validità del titolo e la coesistenza di tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto. Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442); Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1921 al

30 giugno 1922; Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Come il Senato ricorda, ieri si chiuse la discussione generale, riservando la parola al ministro e al relatore della Commissione di Finanze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La discussione che finora ha tenuto il Senato sul bilancio del Ministero della giustizia, per quanto alta, nobile e veramente interessante, non ha investito questioni generali.

Ma, come bene osserva l'illustre senatore Mortara, le discussioni di carattere generale che si sogliono fare in occasione dei bilanci, spesso poco concludono.

È molto meglio invece attenerci a questioni particolari, specialmente a quelle che hanno maggiore importanza, perchè così si ottengono più facilmente risultati concreti. Ed è, di queste varie questioni particolari, che intratterrò oggi il Senato.

Una sola questione d'indole veramente generale è stata sollevata ed è quella prospettata dal senatore Gallini. Egli ha esposto i lineamenti di un nuovo ordine giudiziario i cui cardini sarebbero questi: al sommo una corte suprema unica, la cassazione, poi corti di appello regionali, tribunali provinciali e preture.

Ora certo questo è un ordinamento molto logico, molto simmetrico, un ordinamento anche al quale poco a poco si potrebbe arrivare. Un primo passo fu fatto in proposito dal mio predecessore, quando abolì alcuni tribunali, mostrando tendenza di ridurre questi collegi un po' alla volta a corti provinciali; si tratta di passi che vanno fatti molto cautamente, e il presente momento non è certo il più opportuno per affrontare una così vasta riforma come quella accennata dall'onorevole Gallini, la quale richiede un lungo processo di maturazione.

Un'altra considerazione generale, ma d'indole finanziaria, è stata esposta dall'illustre senatore Del Giudice.

Egli ha messo in rilievo l'aumento che è intervenuto, fra il 1920 e il 1922, nel bilancio della giustizia.

Ora è certo che questo aumento delle spese dei bilanci è una cosa grave ed impressionante, ma io debbo fare notare che per la giustizia l'aggravio è assai minore che per le altre amministrazioni; e se si fa un esame comparativo, si constaterà subito l'esattezza di tale affermazione. Nel Ministero della giustizia gli organici della magistratura sono rimasti quelli che erano nel 1865; anzi, se la memoria non mi inganna, nel 1865 c'erano 4100 o 4200 magistrati e ora che parliamo ce ne sono poco più di 3850. E come non vi è stato ampliamento di organici, così non vi è stato grande aumento di stipendi; tutti sanno infatti che gli stipendi della magistratura italiana sono molto modesti e ringrazio a questo proposito gli illustri senatori che hanno segnalato la necessità di migliorarli. In proposito citerò un dato di fatto molto impressionante: dopo cinque anni che non si facevano più concorsi di uditori giudiziari, ne ho bandito uno per duecento posti; ebbene non solo non vi è stata affatto ressa di aspiranti (i concorrenti sono stati poco più di 400), ma anche i risultati avuti dallo scrutinio dei temi scritti sono veramente poco lieti; abbiamo soltanto 180 ammessi agli esami orali, nei quali alcuni potrebbero cadere. Questo dimostra come la magistratura non sia carriera ambita e ciò sopra tutto per la misura inadeguata del trattamento economico. Dunque, come dicevo, finora non si è avuto nè aumento di organici, nè grande aumento di stipendi, e neppure moltiplicazioni di uffici, perchè, come è noto, questi sono stati anzi ridotti. Dato ciò, credo di avere risposto sufficientemente alle osservazioni di indole finanziaria dell'onorevole senatore Del Giudice.

E veniamo ora alle questioni particolari.

Il senatore Morpurgo ha parlato dell'assetto degli archivi notarili. È un problema che si trascina da molto tempo, che in un certo momento pareva stesse per arrivare in porto, e che poi è stato di nuovo sospinto in alto mare. Vi era stata la proposta di fondere gli archivi notarili con gli archivi di Stato e di unificare il personale; ma l'idea non ebbe più seguito perchè si dubitò che esorbitasse dai confini tracciati dalla legge sulla burocrazia lo stabilire questa fusione con relativo ampliamento di organico. Senza entrare nel merito della questione, che è stata così esaurientemente trattata dal

senatore Morpurgo, assicuro che cercherò di introdurre in questo ramo di servizio tutte le semplificazioni possibili, per trarre dalle economie che si potranno ricavare, e di cui una parte già esiste, i mezzi occorrenti per un discreto miglioramento della condizione dei funzionari addetti al servizio stesso e che esercitano mansioni veramente importanti.

Il senatore Spirito, nella sua sintetica relazione sul bilancio, ha sollevato la questione delle giurisdizioni speciali.

Circa le giurisdizioni speciali io già espressi il mio pensiero nell'altro ramo del Parlamento, mostrandomi recisamente avverso alla loro istituzione. Se contingenze eccezionali, create dallo stato di guerra, portarono alla necessità di deferire ad organi speciali la decisione di determinate categorie di controversie, in cui commisto all'elemento giuridico si trovasse l'elemento tecnico, ormai il ritorno alla normalità impone una revisione, diretta se non ad abolire del tutto, certamente a limitare il numero di siffatte giurisdizioni, mantenendole nei limiti della loro naturale funzione, che è prettamente tecnica.

Lo Stato ha già nei giudici ordinari l'organo destinato a dirimere le controversie, organo che, per l'educazione professionale delle persone che lo compongono, per le garanzie di indipendenza e di scelta è il più adatto a questa delicata ed alta funzione. Onde è che, nel passato, il ritorno all'unità della giurisdizione, con l'abolizione del contenzioso amministrativo, fu salutato come un importante progresso nella legislazione e una migliore tutela dei diritti dei cittadini.

E se per certi rapporti il procedimento davanti alla magistratura ordinaria appare inadatto alla necessità di una celere definizione, ciò non giustifica l'istituzione di organi speciali di giurisdizione, ma consiglia soltanto una riforma del procedimento.

Su due punti specialissimi ha richiamato la mia attenzione l'illustre senatore Mortara.

Uno, importante soprattutto moralmente, è quello dello intensificarsi dei divorzi italiani a Fiume. È questo il portato della facilità di assumere la cittadinanza o la pertinenza fiumana. Ora la giurisprudenza, in base alla esecuzione che deve dare alla convenzione dell'Aja, aveva stabilito il principio che le sentenze fossero

esecutive in Italia, soltanto se si trattasse di parti le quali o fossero già straniere o fossero da considerare come straniere per aver perduto la cittadinanza italiana. Ma spesso invece avviene che la sentenza di delibazione da parte delle corti di appello si faccia anche per parti che non hanno perduta la cittadinanza, o che l'abbiano perduta in modo da facilmente riacquistarla. L'onorevole Mortara ha esposto ieri tutti gli inconvenienti che derivano da questo stato di cose. In proposito io ricorderò una sua circolare con la quale, quando fu guardasigilli, cercò di porre rimedio a questo stato di cose, richiamando sul medesimo l'attenzione dei procuratori generali.

Ora anche io, seguendo questo metodo, ho richiamato l'attenzione dei procuratori generali, perchè interessino i rappresentanti del pubblico ministero ad accertare, prima di concludere nelle cause di delibazione, se sia avvenuta la perdita della cittadinanza, ed in quali condizioni reali si siano trovate le parti. Ed ho anche richiesto che sia sempre inviata al Ministero copia delle sentenze di delibazione in modo che il Ministero della giustizia possa trasmetterle a quello dell'interno e questo possa inibire il riacquisto della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge sulla cittadinanza. Se si constaterà che questi provvedimenti non saranno sufficienti, vedrò, d'accordo con i colleghi del Governo, di studiare la questione sotto i vari punti di vista, che sono molto delicati, ed esaminerò se sia il caso, o di rinvigorire la sanzione, o di prescrivere preventivamente qualche autorizzazione più rigida per il riacquisto della cittadinanza, o di intensificare la facoltà di inibire il riacquisto e così via.

Su un altro punto l'onorevole senatore Mortara ha richiamato la mia attenzione, e cioè su un episodio di indole, per dir così, diplomatico-giudiziario. La brevità del tempo non mi ha concesso di assumere informazioni dirette al Ministero degli esteri, ch'è il più competente in questa materia, ma credo fin d'ora superfluo assicurare il Senato che per ciò che riguarda l'indipendenza della magistratura, essa sarà da parte del Governo interamente tutelata perchè l'amministrazione della giustizia costituisce il supremo dei doveri di uno Stato veramente civile.

Di più non dico. Soltanto ripeto la dichiarazione che mi riservo di intendermi col mio collega del Ministero degli esteri anche per conoscere esattamente lo stato di fatto della questione.

L'onorevole senatore Garofalo ha toccato, con l'alta competenza che tutti gli riconosciamo, alcuni lati del problema della delinquenza.

Di questo problema, per quanto attiene ai delinquenti abituali, a quelli infermi di mente e ai minorenni, io mi preoccupai appena assunsi il mio ufficio.

Trattasi di un problema di prevenzione criminale, che presenta perciò un carattere più spiccatamente sociale, alla cui risoluzione gli altri stati hanno già in parte provveduto.

Un'autorevole Commissione presieduta dall'onorevole Ferri e di cui fa parte l'onorevole Garofalo, attende alla riforma di tutto il codice penale; e il primo libro, già pronto, si occupa appunto di queste particolari forme di delinquenza.

Per mio incarico, la Commissione ha stralciato questa parte, la quale, a giudizio della stessa Commissione e del suo presidente, ha bisogno di una rielaborazione per metterla in armonia e coordinarla con le altre disposizioni vigenti, e più ancora per completarla, per quanto riguarda i delinquenti minorenni, dovendosi modificare opportunamente gli istituti della patria potestà e della tutela.

La difficoltà maggiore è la spesa che può importare la riforma; ma occorre notare in primo luogo che questi delinquenti già sono a carico dello Stato, perchè mantenuti nelle carceri ordinarie; in secondo luogo che con il nuovo largo sistema potrà utilizzarsi il loro lavoro, e infine che, se un aggravio finanziario dovrà sopportarsi, esso sarà bene compensato dai grandi vantaggi che deriveranno dalla riforma.

Bisogna aver presente che si tratta di provvedimenti sociali, i quali possono avere una grande influenza sull'ordine pubblico e vanno quindi per contraccolpo a diminuire altre spese, che si fanno per altra via. Soprattutto poi si tratta di ordinamenti atti a risollevarne il morale della nazione e quindi mai come in questo caso una spesa modesta, per tale finalità, sarebbe più che giustificata. (*Benissimo*).

Ma il Senato si è occupato soprattutto dell'ordinamento e delle condizioni della magistratura; e ciò si comprende bene. È questo l'argomento forse più importante di tutte le materie di cui ci occupiamo, perchè riguarda l'organo che amministra la giustizia e dall'organo è troppo evidente che dipende la funzione ed una funzione così augusta e fondamentale dello Stato.

Ringrazio il senatore Bennati dell'interessamento che ha dimostrato per i miglioramenti a favore della magistratura. Ringrazio pure il senatore Gallini e il senatore Spirito, che con giusto equilibrio hanno accennato pure alla necessità di miglioramenti economici. Sulla necessità di questi miglioramenti per conservare tranquillità d'animo alla magistratura, per renderla pari alla sua nobile ed alta funzione, è superfluo che io aggiunga altre parole.

È stato più volte parlato in quest'aula del decreto Rodinò, al quale furono anche mosse alcune critiche dal senatore Del Giudice, dall'amico Dante Ferraris e da altri. Ora, già nella relazione del senatore Spirito è accennato che tra non molto se ne parlerà in sede più opportuna, e cioè quando si discuterà della registrazione con riserva del decreto in parola. Quindi per ora non mi fermerò su questo argomento.

Il senatore Mortara ha accennato alla applicazione di un punto speciale dell'ordinamento Rodinò, e si è dimostrato dolente della mancata risposta del ministro del tesoro. Ora io devo dirgli che in questo caso si può davvero parlare di *felix culpa* perchè il ministro del tesoro, rigido tutore, come del resto è suo dovere, delle finanze dello Stato, aveva elevato in principio alcune obiezioni al desiderio del senatore Mortara, espresso nella sua interrogazione riguardo a questo punto: e cioè che agli illustri e benemeriti alti magistrati messi a riposo con il decreto Rodinò fosse data la giusta soddisfazione economica, ammettendoli a percepire la doppia indennità di cui già godevano. La questione tra noi e il ministro del tesoro si riduceva a ciò, che la doppia indennità, secondo il ministro del tesoro, doveva essere esclusa, perchè il decreto 14 dicembre 1921 parla di una indennità stabilita dalla legge 7 aprile 1921 e quindi non si potrebbe applicare ad altra indennità ivi non contemplata, non potendosi dare

un'interpretazione estensiva a un provvedimento d'indole finanziaria. Noi invece abbiamo osservato che occorre mirare al concetto della legge. Ora quando l'onorevole Fera stabilì l'indennità di carica, la stabilì conglobandola con l'indennità precedente, della quale veniva ad essere quasi una integrazione, e il Consiglio di Stato, interrogato sulla questione, diede parere favorevole. Perciò io ho sostenuto, ed ora ho potuto ottenere, che queste due indennità, come vuole lo spirito della legge e il concetto che animò il legislatore, siano concesse entrambe; e sono lieto di questa soluzione, perchè anche questo è un modo, sia pure tenue, di dimostrare la gratitudine del Paese ai valorosi magistrati che hanno tenuto così degnamente le loro alte cariche.

Su un altro argomento toccato dal senatore Mortara, consenta l'illustre giurista che io esponga un mio radicale dissenso, dal punto di vista teorico da lui enunciato. Egli ha sostenuto questa tesi. Allorchè si tratta di poteri delegati dal Parlamento al Governo, i poteri delegati si esauriscono, quando il Governo ha emanato dei provvedimenti. Ora io vorrei, come cultore del diritto costituzionale, osservare qui brevemente alcuni punti.

La questione relativa al momento in cui sia da considerare esaurito il mandato al Governo nella delegazione di potestà legislativa non può risolversi in ogni caso col principio che i decreti emanati dal Governo in virtù della delegazione siano sempre modificabili soltanto per legge o in forza di una nuova delegazione. La risoluzione della questione dipende, nei vari casi, dal contenuto della legge di delegazione; ed è a questa che occorre guardare per decidere in quale momento venga a cessare la facoltà di disposizione del potere esecutivo e riprenda invece vigore la competenza esclusiva del Parlamento.

Un criterio generale per risolvere la questione può essere dato dall'assegnazione o meno di un limite di tempo alla esplicazione delle funzioni attribuite dal Parlamento all'esecutivo.

Se la delega è data per un particolare oggetto senza indicazione di un termine entro cui il Governo debba provvedere, è da ritenere che con la emanazione dell'unico atto, o eventualmente degli atti necessari a regolare com-

pletamente la materia, si esaurisca il mandato, e ogni ulteriore modificazione sia riservata al Parlamento. Quando invece, come spesso avviene, in delegazioni di più ampia portata, è prefisso un termine all'esecutivo per l'esplicazione delle facoltà ad esse delegate, è da ritenere che la competenza delegata al Governo duri fino allo spirare del termine, per modo che il Governo possa completare, riformare anche, se occorra, le norme da esso emanate, fino a tanto che il termine ultimo non sia scaduto.

Ciò spiega appunto come nelle delegazioni di pieni poteri quali si sono avute in tempo di guerra - a differenza di quello che avviene normalmente nelle varie delegazioni speciali in cui il Governo è autorizzato a modificare le disposizioni regolanti una particolare materia - non si sia mai posto in dubbio che il Governo potesse ritornare sulle sue disposizioni, completandole, e, ove fosse necessario, modificandole, per tutta la durata della guerra per cui la delegazione era concessa, avendosi, per quel complesso di materie e quel periodo di tempo, una sostituzione della competenza dell'esecutivo a quella del Parlamento per la delegazione di questo.

Analoghe anche, se non del tutto identiche, a quella dei pieni poteri sono le delegazioni con le quali il Governo è autorizzato dal Parlamento a regolare una materia complessa, generalmente a compiere complesse riforme organiche, con la assegnazione di un termine per la esecuzione del mandato.

Diverse sono in questo caso le ragioni che giustificano la concessione della delega; meno estesa è la competenza legislativa concessa al Governo; il termine per il compimento della riforma è fissato, anziché essere determinato in ragione del perdurare degli avvenimenti straordinari; ma si tratta sempre di autorizzare il Governo a introdurre un complesso di riforme nella legislazione, assegnandogli un certo tempo per l'esplicazione delle attribuzioni delegategli. Anche in questo caso è da ritenere pertanto che la potestà del Governo duri fino allo scadere del termine per cui è concessa; per modo che, entro questi termini di tempo, e solo entro di essi, il Governo possa, se lo creda necessario, dopo avere emanati uno o più decreti, completarli con altri, eventualmente modificarli per

eseguire, nel modo che esso ritiene migliore, il compito affidatogli dal Parlamento.

Giuridicamente, l'apposizione appunto di un termine al Governo per esplicare l'opera affidatagli, sta a significare, da un lato, l'obbligo di compiere la riforma entro un certo tempo, dall'altro però anche la facoltà di usare per essa di tutto il tempo che gli è concesso. E ciò risponde alla ragion pratica d'impedire da un lato, che il Governo tardi troppo a provvedere, dall'altro di lasciargli un congruo periodo di tempo per l'adempimento del compito che gli è affidato. Entro questi limiti di tempo è in facoltà del Governo di scegliere il momento in cui provvedere. Esso può riservarsi di provvedere solo all'ultimo giorno in modo definitivo; può anche dar principio alla riforma, in tutto o in parte, in un primo periodo, salvo a completarla successivamente con nuove disposizioni o modificazioni suggerite dalle circostanze, prima che il termine ultimo scada. Solo trascorso questo termine, viene a cessare in esso ogni competenza, e ulteriori provvedimenti nuovi o modificatori di quelli precedenti non potranno essere presi che dal Parlamento o dall'esecutivo in forza di una nuova delega.

Non regge l'obbiezione che il Governo non possa tornare sulle norme, una volta emanate, per ciò che, emanandole, esso ha esaurito il mandato, e, trattandosi di norme che hanno valore e forza di legge, non possono essere modificate che dal Parlamento. Non si può dire che il mandato sia esaurito quando, essendo prefisso ad esso un termine, questo non sia ancora trascorso. È superfluo insistere che in questo campo del diritto pubblico non possono trovare applicazione i criteri del mandato del diritto privato.

Qui si tratta non di mandato in senso civilistico, ma di eccezionale spostamento di attribuzione di funzione da un organo a un altro organo statale, che è dal primo investito di una sua competenza limitatamente a un certo campo e per un determinato periodo di tempo. Lo esaurimento della competenza delegata (del mandato, come si dice comunemente) deve commisurarsi pertanto alla durata del termine posto alla delegazione, non alla attività che il delegato abbia esplicato nel campo della competenza delegata. D'altro canto, che gli atti emanati dall'esecutivo in virtù della delega abbiano

forza legislativa, non costituisce ostacolo a che essi possano venire completati od eventualmente modificati con altri atti dello stesso esecutivo, perchè anche questi avranno forza, autorità legislativa, finchè non sia esaurita, con lo spirare del termine, la competenza delegata, e potranno quindi modificare validamente gli atti emanati precedentemente.

Il caso prospettato dal senatore Mortara va risolto appunto con questi principi. La legge 13 agosto 1921, conferendo al Governo la facoltà di riformare gli ordinamenti amministrativi, ed estendendo tale facoltà all'ordinamento giudiziario e all'assetto delle circoscrizioni, stabiliva all'art. 19: « Per l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presente legge è assegnato il termine sino a tutto il 30 giugno 1922 ». È pertanto da ritenere in base ai principi suesposti, che i poteri delegati al Governo non siano esauriti, per ciò che riguarda l'ordinamento giudiziario, col decreto 14 dicembre 1921, ma permangano fino al termine concesso per l'attuazione delle riforme. Si tratta di una delegazione generale in rapporto all'intero ordinamento giudiziario, a una materia che non può essere disciplinata con un solo provvedimento, ma richiede per la sua vastità una serie di disposizioni miranti alla sua organizzazione. E nell'esercizio del potere delegato il Governo può esplicare la sua attività in una serie di provvedimenti purchè contenuti nei limiti dell'oggetto e del termine fissato dalla legge di delegazione. (*Approvazioni*).

Ma enunciata tale teoria, sento il dovere di aggiungere come dal punto di vista pratico io ritengo non soltanto non consigliabile ma assolutamente deplorabile l'abuso che venga eventualmente fatto dei poteri delegati. Di questi bisogna sempre usare con discrezione e rispettando le garanzie specifiche che la legge predispose, tra le quali è precipua quella della autorevole Commissione parlamentare.

Per dare un'idea del modo con cui io intenderei usare della facoltà delegata, ricorderò i provvedimenti emanati per migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari, tra i quali è importantissimo quello del ripristino temporaneo delle applicazioni per potere destinare i giudici alle sedi dove maggiore è il bisogno di personale, applicazioni garantite, per la loro obiettività, dal previo parere conforme del Con-

siglio superiore della magistratura. Ma dirò di più: vi è ancora qualche provvedimento che a mio avviso sarebbe necessario adottare a modificazione dell'ordinamento Rodinò per il migliore funzionamento della magistratura. Io sto facendo una inchiesta presso le varie procure generali per accertare qual'è lo stato delle preture rispetto al lavoro che hanno e a quello che potranno avere con l'aumento della competenza. Ora se risultasse da queste indagini che qualche altra pretura fosse inutile, non vedrei ragione per non sopprimerla col sistema fin qui usato; e viceversa se si dovesse constatare che con l'aumento della competenza proposta dal progetto di legge che sta dinanzi al Senato, qualche pretura dovesse trovarsi eccessivamente gravata pel fatto che ad essa sono stati addossati gli affari di una pretura vicina soppressa, non troverei motivo per non proporre il ripristino della pretura soppressa. (*Approvazioni*).

Posso adunque assicurare formalmente il Senato che da parte mia farò l'uso più moderato e opportuno delle facoltà delegate; e voglio citare due miei atti personali che dimostrano come sono rigido nella applicazione delle rette norme costituzionali.

Il primo è questo. Il procedimento per ingiunzione era stato discusso una volta dal Senato, ed approvato; in seguito la Commissione parlamentare aveva dato parere favorevole: tuttavia il progetto non era stato ancora trasformato in legge. La Commissione parlamentare ora mi aveva esortato ad emanare un decreto-legge: ebbene io mi sono rifiutato, nonostante che in questo caso gli scrupoli potessero parere eccessivi, dato che le due Camere si erano indirettamente mostrate favorevoli.

L'altro fatto che voglio ricordare è questo. L'illustre presidente del Senato chiamò me ed il presidente del Consiglio per conferire sul disegno di legge, di iniziativa del Senato, riguardante i limiti dei decreti-legge, certe determinate forme e garanzie, ecc. Ebbene io molto volentieri ho aderito a questo progetto, del quale mi permetto anzi di raccomandare all'alta Assemblea la sollecita approvazione.

Del disservizio negli uffici giudiziari o, per meglio dire, se vogliamo usare una parola più italiana, del disagio che si verifica nei servizi giudiziari, ha parlato il senatore Bennati per la

Venezia Giulia. Ed io lo assicuro che manderò in quelle regioni quel maggior numero di magistrati che mi sarà possibile; egli lamenta come i magistrati talora siano impreparati, ma io spero che colla loro intelligenza sapranno presto mettersi in grado di bene disimpegnare il loro compito.

Ma poichè le lagnanze del senatore Bennati si ripetono pure per quasi tutti i centri giudiziari d'Italia, dovrò dire anche due parole di ordine generale.

Del disservizio, delle sue cause e dei rimedi possibili per eliminarlo mi dovetti occupare appena assunsi il possesso del mio ufficio.

Le cause del disservizio sono note. Innanzi tutto, durante la guerra si ebbe una stasi dei processi penali, per effetto della sospensione ordinata nei confronti dei militari e dei loro parenti prossimi.

Si ebbe così un cumulo di processure pendenti, a cui, cessata la sospensione, si deve dar corso e definirle con giudizi. Inoltre molti procedimenti, che durante la guerra erano divenuti di competenza dell'autorità militare, per le speciali disposizioni che ebbero vigore in quel tempo, ora ritornano all'autorità giudiziaria ordinaria.

Si è avuta infine una recrudescenza della criminalità, come strascico della guerra e in conseguenza dell'acuirsi delle competizioni politiche.

Eguale accrescimento si è avuto per gli affari civili e commerciali, sia per la crisi economica e l'aumentato spirito di litigiosità, sia per la ripresa in genere dei rapporti commerciali, che anche essi avevano subita una stasi durante la guerra.

Intanto il personale giudiziario era diminuito, perchè alle vacanze che mano a mano si verificavano durante la guerra, non si poteva provvedere, per il divieto dei concorsi, stabilito dalla legge sulla burocrazia.

Queste in sintesi le ragioni del disservizio, a prescindere da minori circostanze che non è il caso di rilevare.

Per provvedere ad eliminare questo stato di cose, disposi innanzi tutto che fosse vietata l'applicazione dei magistrati ad uffici diversi da quelli giudiziari, e nello stesso tempo richiamai quei magistrati che era possibile distrarre dalle mansioni amministrative, cui erano

stati precedentemente addetti. Unica eccezione fu quella di consentire l'applicazione di magistrati ai Gabinetti dei miei colleghi nella qualità di capi-gabinetto.

Inoltre ho temporaneamente ristabilito, come ho già detto, l'applicazione dei magistrati da una ad altra sede, e ciò per ragioni rigorosamente obbiettive da riconoscersi dal Consiglio superiore della magistratura, del quale occorre il *parere conforme*.

Infine ho provveduto a bandire un concorso per uditori giudiziari, del quale è già in corso la definizione. In questi giorni si è fatto lo scrutinio dei temi scritti: fra brevissimo tempo si faranno gli esami orali e così prestissimo si avranno le nomine, mercè anche l'opera assidua e zelante dell'autorevole Commissione esaminatrice.

Quanto alla deficienza del personale di cancelleria, ho provveduto a far assumere in servizio i 600 cancellieri, vincitori del concorso che aveva avuto luogo nel 1915 e le cui nomine erano rimaste sospese per effetto della legge sulla burocrazia.

Questi, i rimedi di pronta attuazione.

Quanto ai provvedimenti che anche essi hanno efficacia di eliminare il disservizio, ma che richiedono un maggior tempo per far sentire i loro benefici effetti, accennerò alle due piccole ma importanti riforme che attendono la vostra approvazione: il procedimento monitorio e l'elevamento della competenza dei pretori e dei conciliatori.

La prima riforma semplifica il procedimento per pagamento di crediti esigibili, eliminando la necessità di giudizi contumaciali secondo il rito ordinario.

La seconda diminuisce il numero degli affari presso i tribunali, presso i quali si è maggiormente rilevato il disservizio. D'altra parte la semplicità del procedimento preterio renderà più facile e agevole la definizione delle controversie deferite a questa magistratura.

Con questi provvedimenti, sia d'indole provvisoria sia d'indole definitiva, credo che una certa sistemazione del servizio giudiziario si potrà fra non molto ottenere.

Ora, venendo a parlare più concretamente della magistratura, rilevo che l'onorevole Galini ha pronunziato una frase che certamente è andata oltre il suo pensiero, perchè egli

stesso converrà che non si possono fare illazioni di ordine generale partendo da qualche caso particolare, che fortunatamente è del tutto isolato. In tutte le classi c'è qualcuno che manca; ma ciò non può tornare a disdoro della intera classe.

La magistratura — è doveroso riconoscerlo e proclamarlo — anche in tempi di così aspre competizioni dei partiti, come oggi, ha saputo compiere il suo dovere, serenamente e imparzialmente.

Retribuiti modestamente, per ferree necessità di bilancio, la maggior parte costretti a vivere in sedi disagiate, lontani dai centri maggiori di civiltà, i magistrati han saputo infondere e mantenere nel popolo la fiducia nella giustizia, che è perenne aspirazione dei popoli e fondamento di ogni ordinamento civile. Nella sua compagine l'ordine giudiziario comprende anche giuristi di chiara fama, e forse anche qualche elemento — cosa inevitabile in un organismo di così complessa e numerosa composizione — che può lasciare a desiderare. Donde le facile critiche e gli appunti che le si rivolgono.

Ma nel loro insieme, i magistrati hanno dato prova di saper adempiere, con generale soddisfazione, il loro compito delicato e difficile.

L'abito professionale, contratto nell'esercizio della loro funzione, di cogliere gli elementi più salienti e più univoci per un sereno giudizio, l'imparzialità che si acquista anche per effetto del conflitto di opposti interessi in lotta e di contrastanti opinioni, l'ossequio alla legge costituita, che è una necessità in un organismo destinato a far rispettare il diritto, suppliscono, anche nei pochi elementi non inizialmente ben preparati, alle lievi o inevitabili deficienze.

L'ampio riconoscimento della nobiltà della magistratura si è avuto in un fatto caratteristico. Nel dilagare delle giurisdizioni speciali, in questi ultimi tempi, per contingenti necessità della guerra, l'opera dei magistrati è stata sempre invocata e ritenuta indispensabile, come garanzia d'imparzialità nei giudizi. Onde in quasi tutte le commissioni, nei comitati, nei collegi istituiti con attribuzioni speciali, si è chiamato a farne parte un magistrato, il quale, bene spesso, col suo voto finisce per essere in realtà il vero giudice della controversia, là dove gli altri componenti, per tendenze inerenti al

ceto a cui appartengono, sono portati a risoluzioni l'una in contrasto con l'altra.

Questa classe di funzionari merita dunque tutta l'attenzione e la cura del Governo e del Parlamento. Classe di funzionari la quale — occorre notarlo — è forse l'unica che non ha subito aumenti di personale e per cui non può lamentarsi la plethora, che rese necessaria la legge sulla burocrazia.

Infatti dal 1865 fino ad oggi è andata diminuendo, mentre per converso era ed è, specialmente ora, in sensibile aumento il numero degli affari.

Prima di chiudere credo opportuno fare qualche osservazione circa un tema che riguarda pure il potere giudiziario e che è d'indole delicatissima: il sindacalismo nella magistratura.

Di tale argomento hanno trattato sia l'onorevole Spirito nella sua relazione, sia gli altri oratori. Ora la questione è molto importante perchè riguarda un organismo statale investito di altissime funzioni e per le preoccupazioni cui può dar luogo il parlare di sindacato in questa materia.

Tutti sanno che il sindacalismo ha un carattere prevalentemente economico, al quale però si connette necessariamente, in pratica, l'elemento politico, perchè i sindacati o si appoggiano a partiti politici o ne sono addirittura l'emanazione.

Dippiù, l'organizzazione del sindacato spesso viene a trovarsi in contrasto col diritto costituito.

Ora, dato questo stato di fatto, una organizzazione sindacale dell'ordine giudiziario presenterebbe il pericolo di far partecipare la magistratura alle competizioni politiche, e di portarla ad atteggiamenti in contrasto con gli ordinamenti legali. (*Bene, approvazioni*).

Lo scopo del sindacato è scopo egoistico e particolaristico; l'azione della magistratura invece è tutta obbiettiva e quindi inconciliabile con finalità che non abbiano carattere assolutamente generale e legale.

Da questi concetti deriva che mentre può ammettersi per i magistrati l'esplicazione del diritto di associazione, non può ad essi consentirsi una organizzazione a tipo sindacale.

L'applicazione del diritto di associazione può dar luogo ad una libera accolta di studiosi e di tecnici, che possono dare utili suggerimenti

per il miglioramento dell'organo e della funzione giudiziaria; il sindacalismo invece pretende di stabilire le condizioni fra il datore e il prenditore di lavoro, misura ad oncia ad oncia i compensi, è atteggiamento di lotta di una classe contro un'altra classe ed eventualmente contro i poteri dello Stato.

Ora l'organo che è chiamato dalla costituzione al compito di osservare e fare osservare le leggi dello Stato non può essere organo sindacale; i magistrati non sono una classe e la loro funzione è in assoluto contrasto con ogni atteggiamento di classe.

Tale funzione è al di sopra di tutti i partiti politici, deve esplicarsi senza preoccupazioni di parte, con un'opera che per natura sua non consente interruzioni, così come non consente interruzioni la vita stessa dello Stato. Ed è per questo che all'Ordine giudiziario sono concesse garanzie speciali e supreme, tipica fra le quali quella dell'inamovibilità.

E questi concetti si rendono anche più evidenti quando si ponga mente all'azione che svolgono i sindacati. Essi operano sia con i mezzi che la legge consente, sia con quelli che la legge tollera, sia con quelli che la legge non consente e vieta; si hanno così varie esplicazioni di attività sindacale che, come è noto, arrivano fino all'ostruzionismo e al sabotaggio. Ora è intuitivo che siffatti atteggiamenti sarebbero assolutamente inammissibili per i magistrati, la funzione dei quali non ammette alcun turbamento o alcuna soluzione di continuità. (*Approvazioni*)

E anche quando mirino all'elevamento delle condizioni economiche o morali dei consociati, le forme associative consentite alla magistratura debbono svolgersi in limiti di pura e rigida legalità, come si conviene appunto a un organo la cui funzione è la difesa e la protezione dei diritti di tutti al di fuori e al di sopra delle lotte e dei particolari interessi delle classi.

Conservi pure l'Ordine giudiziario le sue libere assemblee e svolga ivi dibattiti sereni ed elevati; ma si astenga da ogni disarmonia con gli interessi e con i fini dello Stato, tenendo sempre presente che il suo interesse massimo e il suo massimo titolo di nobiltà è l'interesse di tutti (*bene*).

Per tal modo la magistratura continuerà degnamente la sua austera tradizione, mantenendo imperturbata nel popolo la fede nella giustizia. (*Approvazioni vivissime, applausi reiterati, molte congratulazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albertini, Amero D' Aste, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beneventano, Bennati, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsa-relli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cencelli, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Colonna Prospero, Contarini, Corbino, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Ginnti Golgi, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro. Orlando.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Paterno, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rattone, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Saladini, Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schiralli, Schupfer, Sechi, Setti, Sili, Sonnino, Spirito.

Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Vanni, Venzi, Viganò, Vighiani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Presentazione di un disegno di legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge di decreti sul contributo di beneficenza sui pubblici spettacoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Niccolini Pietro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

NICCOLINI PIETRO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Reale decreto 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Niccolini Pietro della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto che domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici per la quale mi riservo di comunicare l'ordine del giorno.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli: dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori Gonzaga Maurizio e Poggi Cesare e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione dei bilanci della giustizia.

Do facoltà di parlare al relatore onorevole Spirito.

SPIRITO, *relatore*. Onorevoli colleghi. Immeritamente parecchi colleghi che parlarono in questa discussione e l'onorevole ministro hanno voluto dire parole lusinghiere per la relazione che io ebbi l'onore di presentare a nome della Commissione di finanze; a tutti esprimo la mia gratitudine, e vengo subito all'esame degli argomenti, per quanto le risposte dell'onorevole ministro abbiano già sgombrato il terreno da molte di quelle questioni.

E comincio col rivolgermi all'onorevole ministro. Egli, che è stato così benevolo nell'apprezzamento della nostra relazione, sa che la Commissione di finanze ha espresso parecchi voti. L'onorevole guardasigilli ha risposto esaurientemente per quel che si riferisce al desiderio che si rientri una buona volta nello stato normale, smettendo il sistema, che è vero abuso, di stabilire giurisdizioni speciali; ma su gli altri voti esposti nella relazione l'onorevole ministro ha interamente taciuto. Noi accennavamo alla necessità di qualche ritocco delle nostre leggi commerciali, specialmente per quel che si attiene alle società. Recenti fatti dolorosi per il nostro credito hanno dimostrato la esistenza di alcune lacune, specie per le più moderne esigenze, e crediamo sia opportuno che questa parte del Codice, per quanto lievemente e dol-

cemente, possa essere riveduta e migliorata in tempo di calma per non essere poi costretti a fare riforme di ordinamenti e modifiche affrettate, le quali altrimenti correrebbero il rischio di rispondere forse ad esigenze del momento, ma non a quelle vere della giustizia. La Commissione faceva egualmente voti che una parola venisse dal Governo (e su questo ha risposto l'onorevole ministro abbastanza sufficientemente nelle sue dichiarazioni d'ordine generale) per rassicurare il Parlamento ed il paese che si porrà termine una buona volta al sistema dei decreti-legge.

Finalmente noi attendevamo un affidamento, necessario a far ritornare nelle curie, la pace, la tranquillità e lo svolgimento normale del lavoro, circa la sollecita approvazione della nuova legge professionale; è realmente questo un bisogno indilazionabile, urgente, inquantochè la legge in vigore più non risponde alle esigenze dei tempi attuali.

Io credo che l'onorevole ministro a tutto questo non abbia risposto per semplice dimenticanza, ed escludo che il suo silenzio voglia dire che egli non intenda accogliere questi nostri desideri che mi sembrano giusti e limitati.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

SPIRITO, *relatore*. Agli onorevoli colleghi poi che si sono occupati di questo bilancio, io poco o nulla debbo rispondere, perchè mi pare che l'onorevole ministro lo abbia già fatto esaurientemente.

Noi facciamo voti che il Governo accetti i desideri manifestati dall'onor. Bennati; quelli manifestati dall'onor. Garofalo, del quale credo che la Commissione di finanze potrà accettare l'ordine del giorno, ed infine anche quelli espressi dall'onor. Morpurgo circa la definitiva sistemazione degli archivi notarili. A lui però mi permetto di fare osservare, poichè credo che in questo momento tutti dobbiamo essere un po' custodi severi del tesoro, che egli si è spinto forse un po' troppo in là quando ha chiesto per gl'impiegati di archivio una parte del fondo, che è chiamato sopravanzi degli archivi e che si trova depositato presso la cassa depositi e prestiti. Posso anche riconoscere la convenienza di migliorare la condizione di detti impiegati; ma voi correte un po' troppo, onor. Morpurgo, perchè gli archivi notarili non sono ancora siste-

mati e la legge organica ancora non è fatta; gli stessi stanziamenti del bilancio rappresentano soltanto somme approssimative, come è detto nelle relazioni. Sicchè fino a quando non verrà effettuata tale sistemazione il pretendere di toccare le somme depositate, come ho detto, significa correre il rischio che più tardi il tesoro debba ripianare gli eventuali vuoti.

Ond'è che io credo che si possa realizzare il desiderio del senatore Morpurgo soltanto quando sia sistemata l'amministrazione degli archivi e si possa veramente disporre di queste somme come di un supero sicuro.

MORPURGO. Ed allora fate questa sistemazione!

SPIRITO, *relatore*. Questo dipende dal Governo.

MORPURGO. Ed appunto al Governo io mi ero indirizzato.

SPIRITO, *relatore*. Siccome però da parte dell'onorevole senatore Morpurgo veniva anche la domanda di usufruire dei detti fondi, ritenni necessario osservare che dei medesimi la Commissione opina che non si possa disporre fino a quando non sarà avvenuta la sistemazione degli archivi; per la quale, ed in ciò mi unisco all'onor. Morpurgo, esprimo il voto che il Governo voglia sollecitamente provvedere.

E con questo mi sembra di non dover dire altro agli onorevoli colleghi che hanno interloquito in questa discussione; dirò solo una parola all'onor. Gallini.

L'onor. Gallini è venuto a risollevar l'antica questione della Cassazione unica, delle Corti di appello regionali, e dei tribunali provinciali; ma osservo che, se questa è una questione vecchia, nel caso è prematura. Io penso che non vi possa essere un vero ordinamento giudiziario se non per virtù di legge; aspetti l'onorevole Gallini a proporre la quistione, che tanto gli sta a cuore, quando discuteremo la legge sull'ordinamento giudiziario.

In questo modo io mi trovo subito di fronte al problema essenziale di questa discussione: l'ordinamento giudiziario, e precisamente l'ordinamento giudiziario creato dal guardasigilli onorevole Di Rodinò col suo decreto del 14 dicembre 1921.

Il pensiero della Commissione di finanze a questo proposito voi l'avete già letto nella no-

stra relazione. Io debbo aggiungere che l'opinione mia personale al riguardo è ancora più recisa.

Anzi io debbo pregare l'onorevole Presidente della Commissione, il quale così sapientemente dirige i nostri lavori, di volermi lasciare una certa libertà nel trattare questo argomento.

Se io parlerò in senso da interpretare il pensiero della Commissione stessa, sarò lieto del suo autorevole consenso; ma se dovessi andare al di là, ritenga il Presidente nostro illustre che io ho parlato nella mia sola qualità di senatore, e delle cose che dirò assumo direttamente e personalmente tutta la responsabilità.

L'ordinamento giudiziario Rodinò per me è assolutamente, evidentemente incostituzionale. Possiamo noi parlarne in questa sede? E perchè no? È vero che nella relazione abbiamo detto che questo argomento, e cioè della legittimità e costituzionalità del decreto Rodinò, si dovrà discutere quando verrà in esame la relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva; ma nel nostro concetto abbiamo inteso dire questo soltanto, che allora prenderemo le deliberazioni necessarie. Ma ora, in sede di bilancio del Ministero della giustizia, abbiamo il diritto di esaminare tutti i lati dell'Amministrazione stessa, tutti i problemi, le leggi passate e le eventuali leggi avvenire; noi abbiamo il diritto di parlare di tutto. Ebbene, onorevole ministro, sebbene ella non abbia propriamente detto una parola precisa circa l'ordinamento giudiziario, creato dal guardasigilli Rodinò, pure dal suo discorso e dall'insieme dei suoi atti emerge il suo pensiero, e cioè che debba ritenersi valido ed operativo un tale ordinamento stabilito per via di decreto, inquantochè ella ha già accennato a provvedimenti che, in ulteriore svolgimento di quella asserta delegazione data al potere esecutivo con la legge 13 agosto 1921, il guardasigilli potrà ritenere necessari a completamento e forse anche in rettifica di quello che fu il decreto Rodinò. Analoga alla opinione dell'onorevole guardasigilli è, come sembra, quella dell'onorevole Mortara, che fu per me fin troppo benevolo, ed al quale devo un ringraziamento speciale, che gli rivolgo sentitamente. Mi permetta però, onorevole Mortara, di dirle che noi non possiamo interamente concordare nel suo modo di vedere. Ella non ha spiegato nettamente il suo

pensiero sull'ordinamento Rodinò; ma così nella primitiva interpellanza come nell'ordine del giorno d'oggi, che è la stessa interpellanza in forma ridotta, ella fa soltanto voti che ove il Governo del Re, da oggi in poi, credesse di dover fare modifiche, o proposte, o innovazioni di qualsiasi genere o portata all'ordinamento giudiziario, esse non potrebbero avvenire altrimenti che con proposte di legge e per legge, in omaggio, in ossequio all'articolo 70 dello Statuto. Noi della Commissione, onorevole Mortara, siamo d'accordo con lei nella sua proposta, in quanto si attiene al tratto avvenire, ma siccome ella con questo ordine del giorno o con l'interpellanza pare che venga a riconoscere, a ratificare, a ritenere come cosa validamente fatta e costituzionalmente corretta il decreto Rodinò, dobbiamo dissentire da lei, ed io ho l'incarico a nome della Commissione di esprimerne le ragioni al Senato.

La legge del 13 agosto 1921, è inutile che io ne rilegga l'articolo 1° che è tanto noto, doveva riformare l'ordinamento amministrativo e contabile per ridurne e renderne più spediti i controlli; doveva sopprimere organi, istituti e funzioni che non erano strettamente necessari; doveva proporzionare il personale di ciascuna amministrazione ai nuovi ordinamenti.

Erano, questi i limiti della delegazione, e quando onorevoli colleghi, voi pensate così al progetto che vi presentava il Governo come alla relazione della vostra Commissione ed alle vostre deliberazioni, domando a voi: avevate altro pensiero che non fosse quello di ridurre gli organismi e di produrre delle economie nell'Amministrazione? Tutte le altre riforme, vale a dire i mutamenti di magistrati, le promozioni dei medesimi, il Consiglio superiore della magistratura e lo stesso funzionamento della giustizia, tutta questa roba è le mille miglia lontana da quello che fu il vero e proprio il mandato che il potere legislativo conferì al potere esecutivo. Se noi ammettessimo che si potesse, nell'ordinamento giudiziario, fare dal guardasigilli o dal potere esecutivo in genere tutte quelle riforme o mutamenti che si sono compiuti col decreto 13 dicembre 1921, allora io domanderei a voi perchè non si è rifatta *ab imis* la legge sulla Corte dei conti, la legge sulla giustizia amministrativa, o quella sopra il Consiglio di Stato, insomma tutte le

leggi che riguardano le nostre istituzioni? Evidentemente dunque si è esorbitato dai limiti della delegazione che noi abbiamo data al potere esecutivo. E tanto più questo eccesso, questa usurpazione è deplorabile in quanto che, se per le altre amministrazioni non ci sono che le leggi, che il Parlamento e il Governo formarono in tempi diversi e successivi, invece l'ordinamento giudiziario trova la sua genesi e la sua garanzia nello Statuto stesso, il quale volle dare all'ordine giudiziario la dignità e la funzione di un vero potere dello Stato, a fianco del potere esecutivo e del legislativo. L'art. 70 dello Statuto sancisce che all'ordinamento giudiziario non si possono apportare modificazioni altrimenti che per legge. Sicché ove mai una dubbio avesse potuto esistere od albergare nell'animo del potere esecutivo, dei ministri del Gabinetto Bonomi, allorché pensavano a questo riordinamento giudiziario, evidentemente così i fini della legge, come la parola e lo spirito di essa, e l'art. 70 dello Statuto dovevano imporre assolutamente una interpretazione restrittiva. In ogni altra materia si può concepire una interpretazione più larga, ma in questa della giustizia così gelosa, come quella che dà al potere giudiziario il diritto di giudicare dei diritti dei cittadini e quello di sentenziare anche nei rapporti fra lo Stato e i cittadini, questo potere alto, augusto non può essere altrimenti costituito che secondo vuole la legge, con le forme solenni e parlamentari, e non per sofistiche delegazioni. Laonde a noi è sembrato che saviamente la Corte dei conti non volle registrare il decreto Rodinò del 14 dicembre 1921, e perciò occorse una deliberazione del Consiglio dei ministri perchè la registrazione avvenisse con riserva. E ancora più saviamente la Commissione consultiva parlamentare, di cui vedo qui l'onorevole presidente Zupelli, al quale rivolgo le mie congratulazioni, si fece premura di denunciare al Parlamento l'abuso compiuto dal potere esecutivo nel creare tutto un nuovo ordinamento giudiziario per via di decreto, non a forma di legge, anzi contro la legge statutaria.

Onorevoli colleghi, a me pare che non si possa in nessuna maniera dubitare che il Governo ha ecceduto, ed ha ecceduto in una materia grave, importante, fondamentale dello Stato; perciò ritengo che non sia possibile, e

non sarebbe degno del Senato, di transigere o di sorpassare. (*Approvazioni*). Che se lontanamente potesse venire il dubbio che il Governo del Re nell'emettere il decreto del 14 dicembre 1921 non avesse il proposito di varcare i limiti che la legge dell'agosto gli aveva prefissi, questa dubbio assolutamente sparirebbe come nebbia al vento al solo leggere la relazione ministeriale che precede il decreto incriminato. Eccola.

« Sire! La necessità di un provvedimento legislativo, che desse stabile assetto all'ordinamento giudiziario, modificando alcune norme che attualmente lo regolano, è stata chiaramente dimostrata nella breve relazione sui progetti di legge presentati dai miei predecessori, e dall'esame che dell'ultimo di esso si è fatto dalla Commissione parlamentare.... » E potrei continuare.

Ora domando io a voi, quando mai il Parlamento, con la legge dell'agosto, diede, o intese dare mandato al Governo di rifare l'assetto dell'ordinamento giudiziario? Ha detto mai il legislatore dell'agosto, abbiamo noi mai detto al guardasigilli, o anche a tutto il Governo: vedete, negli archivi ministeriali vi sono tre progetti, il progetto Fera, il progetto Mortara, il progetto Sacchi, e questi progetti non sono venuti avanti alla discussione parlamentare, non sono passati per il crivello della discussione nella Camera dei deputati e nel Senato: provvedete voi! Ah no, questo fu le mille miglia lontano dalle nostre intenzioni! Invece appare dalla stessa relazione che quando si emetteva il decreto 14 dicembre 1921, il ministro non intendeva riferirsi alla legge dell'agosto 1921, la quale conteneva limitate facoltà e confini precisi allo scopo della riduzione delle spese, ma attribuiva a sé, e lo confessa, tutto un arbitrario potere per rifare interamente l'ordinamento giudiziario; potere che nessuno gli aveva concesso, anzi contrario alla stessa legge dell'agosto 1921. Non solo; ma il Parlamento in materia siffatta, quando vi erano stati 33 tentativi di riforma dell'ordinamento giudiziario, seguiti nel 1907 dalla riforma Orlando, e più tardi dai progetti Sacchi, Fera e Mortara, non poteva rinunciare, e non rinunciò, al potere ed al dovere di rifare da sé l'ordinamento giudiziario, dopo una larga preparazione ed anche una più larga discussione, che

sono i presupposti ed i mezzi di ogni buona deliberazione del potere legislativo. (*Approva- zioni*).

Ed appena mi fermerò a toccare un altro punto per dimostrare anche meglio gli abusi e le incoerenze del Governo del tempo. Il quale mentre aveva il preciso compito di limitare le spese, di ridurre gli organismi, di portare le economie, diede vita invece ad un ordinamento giudiziario a rovescio, vale a dire con non lieve aumento di spese. In tal modo fu brutalmente capovolto, rinnegato il pensiero del Parlamento, da cui derivava la delegazione.

Per queste considerazioni a me sembra che l'interpellanza e l'ordine del giorno dell'onorevole Mortara non abbiano più ragione di essere, in quanto che egli parte dal presupposto che l'ordinamento giudiziario contenuto nel decreto 14 dicembre 1921, sia valido e costituzionale.

La Commissione professa contrario avviso, ed opina che l'ordinamento giudiziario non possa farsi altrimenti che per via di legge; donde la superfluità dell'ordine del giorno Mortara, a meno che egli non voglia farne un'enunciazione generale di principi, nella quale saremmo perfettamente d'accordo, e cioè che qualunque atto di Governo, in *subiecta materia*, qualunque riforma non possa essere compiuta che per legge.

Se dunque, come noi pensiamo, è incostituzionale il decreto Rodinò, tutto quello che ne deriva come attinente al medesimo o conseguente è viziato dalla stessa nullità; è un vizio che inquina tutti gli atti successivi. Sarà grave, impressionante la cosa, ma noi dobbiamo avere l'orgoglio di aver sollevato questa questione di alta libertà, di alto rispetto. Per darmene ragione ho letto la relazione dell'altro ramo del Parlamento su questo disegno di legge, ed ho letto anche le discussioni fatte nel medesimo; ma nulla fu detto, e nulla ho rinvenuto. Ciò non può ostacolare l'azione del Senato del Regno. La questione è stata sollevata, e noi non dobbiamo volere altro che mantenere saldi ed intatti lo Statuto e il prestigio della legge.

Comunque, ammettendo per poco che possa ritenersi valido quello che ha fatto con il decreto 14 dicembre 1921 il Guardasigilli Rodinò, potete voi, on. Ministro, lasciarvi ancora quella libertà che avete voluto lasciarvi, nell'avve-

nire, per esigenze avvenire, per altre modificazioni, piccole o grandi che siano, che crederete necessarie? Ritengo di no, perchè la delegazione fu esaurita, come disse lo stesso on. Rodinò nella sua relazione, essendo stato espletato l'oggetto stesso della delegazione. Anzi, farò qui una manifestazione che forse non dispiacerà all'onor. Ministro. Egli ebbe a dichiararmi in una conversazione privata avuta con lui, che non avrebbe mai adottato alcun provvedimento in contrasto con quello che potrebbe essergli suggerito o proposto dalla Commissione consultiva parlamentare. Questo fa onore al Ministro, e possiamo essere sicuri che non avremo a temere colpi di testa. Ma ciò non basta. Innanzi tutto noi non possiamo vulnerare un'alta questione di principio circa la incostituzionalità del decreto 14 dicembre 1921; in secondo luogo non sarebbe serio sostituire il criterio della rispettabilità personale dell'onor. Rossi, e quello dell'amicizia che abbiamo per l'intero ministero, al rispetto della legge ed in principal modo lo Statuto da parte del potere esecutivo.

Ma a parte ciò che abbiamo osservato sulla incostituzionalità del decreto Rodinò, e dopo avere esposto il nostro punto di vista sul medesimo è anche bene fare un'altra domanda al Ministro, e parlar chiaro. Non può esservi alcuno in Senato che ignori quale lavoro si faccia intorno all'on. Rossi; magistrati dell'una parte e dell'altra sollecitano perchè egli applichi per semplice decreto la famosa equiparazione.

È un grande problema che dà luogo a tante discussioni ed alle più disparate opinioni, ed io non posso e non voglio indagare se abbiano ragione gli uni o gli altri; ritengo che una modifica di tanta importanza, di così profonda portata, gravida di conseguenze, quale sarebbe quella dell'equiparazione di 750 giudici a consiglieri di appello, di 250 consiglieri d'appello a consiglieri di cassazione, e poi ancora tutti o quasi tutti i consiglieri di cassazione a primi presidenti, sia tal cosa che sconvolgerebbe l'ordine giudiziario. Ebbene, ci rassicuri, on. Ministro, ci dichiari esplicitamente — ed è in questo il nerbo dell'interpellanza dell'on. Mortara — che codesta riforma non farete mai in forza di decreto reale, ma unicamente per legge e previa discussione attraverso i due rami del

Parlamento. E non credo occorra dire altro su questo argomento.

Mi proponevo di parlare del sindacalismo nella magistratura, e dichiaro subito che l'onorevole ministro mi ha disarmato; i suoi propositi, le sue dichiarazioni sono state così esplicite e così rassicuranti nello stigmatizzare questo fatto, che ormai, costituisce un vero pericolo, che effettivamente io non dovrei insistere sull'argomento. Ma vi è qualcosa di più grave che non fu detta. Ha osservato l'onorevole ministro che il sindacalismo è a base economica, ma non se ne è dissimulato le apprensioni, in quanto che facilmente può diventare politico, donde le sue dichiarazioni categoriche nell'affermare che non può, non deve essere sindacata la magistratura, la quale deve essere superiore a tutte le amministrazioni dello Stato, anzi ha il rango stesso dei poteri legislativo ed esecutivo. E che cosa pensate voi, onorevole ministro del contegno di non pochi magistrati, di una parte e dell'altra, che pare abbiano dimenticata l'altezza, la dignità, l'austerità dell'augusto ordine giudiziario, il quale non può diminuire sé stesso e la sua essenza per meschini interessi patrimoniali, né assimilarsi ad ogni altra classe d'impiegati? Non devesi far discendere l'ordine dall'alto posto in cui lo Statuto lo pose.

Che dite, onorevole ministro, di associazioni magistrali e di magistrati — è questo il punto più grave — i quali hanno fatta adesione alla Federazione degli impiegati statali, « al Fronte unico? » Io ho qui deliberazioni ed ordini del giorno inconsulti, e sentireste cose dolorosissime se volessi leggervi tutta una intervista del Presidente di quell'associazione, il quale crede di spiegarne il programma, e giustificarlo, e dimostrare come si possa essere magistrati fedeli allo Stato, fedeli alle leggi, rispettosi del giuramento dato, e nel tempo stesso essere federati a tutte le altre organizzazioni di classe, che muovono contro lo Stato! Ma se in un domani, che io depreco, gli impiegati statali usciranno dalla legge, commetteranno reati, faranno sciopero, e la legge ritiene che costituisce reato lo sciopero degli impiegati dei pubblici servizi, concepite voi, onorevoli colleghi, quale potrebbe essere mai codesta serenità di magistrati, i quali dovrebbero giudicare l'operato dei loro confratelli ed affiliati, ai quali hanno chiesto aiuto, e con cui si son federati per ottenere

quelle che dicono le loro rivendicazioni? (*Vivissimi applausi*).

Evidentemente, onorevoli colleghi, è questo un vento di follia che io mi auguro sia passeggero; se dovesse continuare, dolorosamente dovrebbe vestirsi a bruno la statua della giustizia.

E continuando ad illustrare un tale punto, onorevole ministro, le conseguenze di questi passi falsi, si succedono e si aggravano. Da alcune settimane si assiste a tutta una polemica che è, mi permetto di dire, poco edificante, anzi disgustosa; essa con la realtà dei fatti, conferma i danni che derivano dall'illegittimo ordinamento giudiziario creato dal ministro Rodinò.

È vero che i progetti dell'on. Sacchi e dell'on. Fera cambiavano radicalmente la formazione del Consiglio Superiore della magistratura, rendendolo tutto elettivo invece che di nomina regia, come è stato finora. Era una proposta di quei ministri e di altri studiosi; non mi meraviglierei onorevole Mortara, che potesse essere anche sua.

MORTARA. Nella mia relazione non c'era.

SPIRITO. Prendo atto con piacere che Ella non l'abbia fatta. Dunque si è creato su nuove basi questo Consiglio superiore che è un importante istituto; la magistratura od una parte di essa ha creduto di svincolarsi, di affrancarsi da superiori ingerenze e controlli, ed in tal modo provvedere alla sua indipendenza, alla sua autonomia, facendo arbitra sé stessa o suoi delegati delle proprie condizioni, delle promozioni, tramutamenti, tutto quello che volete.

Onorevole ministro, non voglio discutere se questa creazione sia buona o meno, forse avrei preferita una via intermedia fra un Consiglio tutto di nomina Regia, o tutto elettivo; ma i casi deplorabili attuali dimostrano le manchevolezze e la precipitazione del sistema Rodinò. In una questione di tanta gravità, sulla quale hanno tanto discusso, sulla quale si sono tanto affaticati commissioni parlamentari e guardasigilli, un bel giorno viene un ministro, per eletto che possa essere, e senza sentire il Parlamento, senza alcuna discussione, e direi con poca o nessuna preparazione, adotta una decisione grave, che può ferire il funzionamento stesso della giustizia. Sarà bello, sarà utile il sistema, lo vedremo; presentate una legge, sentiremo le ragioni pro

e contro ed il Parlamento deciderà. Quali sono le conseguenze adesso?

Ed eccomi così avviato veramente alla fine di queste mie disadorne parole.

Per la formazione del Consiglio Superiore della magistratura, che dovrebbe eleggersi in questi giorni mi pare di essere ritornato ai tempi delle elezioni politiche: inframmettenze, liste, candidati di qua e candidati di là, riunioni, polemiche vivacissime: tutto questo è in contrasto, e distrugge assolutamente quello che era il pensiero del proponente, il quale scriveva così nella sua relazione:

« Si stabilisce la elezione a doppio grado, nel senso che tutti i magistrati ecc. nominino quelli che debbono eleggere i membri del Consiglio superiore, allo scopo di evitare rapporti elettorali diretti fra i magistrati e i membri summenzionati, i quali debbono dare il parere su certi fatti che interessano la carriera degli stessi magistrati... ». Lodevole, se mai, era il concetto del legislatore Rodinò, chiamiamolo così, sebbene legislatore non fosse, ma autocrate, in quanto che non aveva diritto di fare quello che ha fatto, lodevole dunque il pensiero di volere evitare che potessero sorgere rapporti fra elettori e eligendi, affinché gli elettori l'indomani non potessero chiedere all'eletto lo scotto, il compenso dei voti, e viceversa l'eletto non dovesse sentire gratitudine o menomazione di libertà verso i propri elettori. Dolorosamente invece abbiamo tutto un pervertimento, la legge ed i suoi propositi sono calpestati; tutte queste organizzazioni, più o meno sindacali, più o meno affratellate, hanno fatto tutte la loro lista; chi sostiene l'uno, chi appoggia l'altro; nei vari distretti si usano manovre a base di divisioni e di partiti che avranno tristi riflessi nel Consiglio. Anche ieri si è fatta una riunione a Roma per portare o mettere avanti un altro candidato, certamente distinto, ma sempre esponente di una delle parti in contrasto.

Tutto ciò porta allo sbaraglio, permettetemi la parola, della giustizia. E per fermo, quando questo Consiglio supremo della magistratura sarà con siffatti sistemi costituito, esso potrà essere l'esponente di questa o quella parte, e se anche avrà nel suo seno i rappresentanti dei vari partiti, quale garanzia di imparzialità e di serenità di giudizio e di deliberazioni po-

tremo più attenderci? In verità io non approvo che il Ministero siasi spogliato di ogni ingerenza e controllo. La cosa è grave, di una gravità eccezionale. Ora permettetemi che io aggiunga un rilievo realista e di opportunità.

Quando discuteremo la relazione della Commissione dei decreti registrati con riserva e la costituzionalità o meno dell'ordinamento giudiziario Rodinò, voi, onorevole ministro, indubbiamente farete la obiezione che, bene o male, ormai si è creato uno stato di fatto, e cioè l'allontanamento di gran numero di capi di collegi e l'assunzione di altrettanti nuovi. La *Gazzetta Ufficiale* e il Bollettino giudiziario annunziarono infatti una vera ecatombe; ben 19 capi di Corte andarono via, e dopo 4 o 5 giorni lo stesso Ministero, dimissionario, in tempo di crisi, non si peritò di fare le nuove nomine e sostituzioni.

Questo, voi ci direte, è un fatto compiuto, quasi irrimediabile; quindi uno stato di fatto insorpassabile. Ebbene, sarà esso una difficoltà, ma sarà una difficoltà sempre inferiore all'ingiuria, all'offesa che si arrecherebbe allo Statuto, violandone flagrantemente la parola e lo spirito.

Ad ogni modo, è bene trarre insegnamento da tali considerazioni, ed osservo che se questo Consiglio supremo della magistratura, per quanto ho detto, sarà morto prima di nascere, soprattutto per la generale persuasione che l'ordinamento Rodinò è nullo ed incostituzionale, perchè nominarlo, e farlo costituire, quando dovrà scomparire, o per lo meno dovrà essere riformato perchè meglio risponda alla tutela dell'ordine giudiziario e della stessa giustizia? Vero è che gli onorevoli De Cupis e Nuvoloni hanno reputato legittimo il decreto Rodinò, ma francamente non mi sono parse sufficienti e persuasive le ragioni da essi addotte, e sono sicuro che il Senato, rispettando sè stesso e rispettando la legge non potrà non dichiarare incostituzionale il decreto. E allora la conseguenza quale sarà? A che vale dunque questo Consiglio superiore, che oggi sarebbe nominato, e domani dovrebbe scomparire? Ecco perchè più opportuno consiglio sarebbe, per rispetto della stessa magistratura, di sospendere le operazioni elettorali e le elezioni, o quanto meno rinviarle ad altra epoca, breve però, e cioè dopo che il Senato avrà discussa la relazione Nuvoloni sul decreto Rodinò.

in mezzo anche la mia povera persona. Non è certamente il momento di portarē qui la discussione sulla costituzionalità o, meno del decreto 14 dicembre. Io qui dirò soltanto con Cicerone: *Clament omnes licet dicam quod sentio*; e non si può non riconoscere che l'onorevole Spirito *voce magna clamavit*. Verrà dunque il momento in cui dirò.

PRESIDENTE. L'onorevole Spirito, secondo me, ha spiegato molto chiaramente e con perfetta correttezza il suo pensiero. La deliberazione circa il decreto Rodinò non può essere presa che in sede di esame del decreto stesso, che è presso la Commissione dei decreti registrati con riserva. Ciò non toglie però che, anche nella discussione dei bilanci, ogni senatore possa esprimere la sua opinione con quella ampiezza che crede; e perciò appunto io ho lasciato a tutti ampia libertà di parola (*Vive approvazioni*).

Il seguito di questa discussione è rinviata a domani.

**Annuncio di risposta scritta
ad interrogazione.**

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione del senatore De Amicis Mansueto.

A termini del regolamento, sarà inserito nel resoconto stenografico della seduta odierna.

**Annuncio di interrogazioni
e d'interpellanza.**

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interpellanza :

Il sottoscritto chiede interpellare l'on. Ministro dell'Interno sulla inopportunità del decreto legge 12 novembre 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 aprile 1921 n. 2137, che approva il regolamento pel personale salariato degli ospedali e dei manicomi, il quale

si traduce in un nuovo grave aggravio dei bilanci già profondamente dissestati di quegli istituti e ne rende ancor più difficile il funzionamento.

D'Andrea.

Interrogazioni con risposta scritta:

Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se non creda e non intenda modificare le disposizioni del decreto-legge 5 febbraio 1922 che agli effetti della gravosa tassa sul patrimonio stabiliscono che la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati venga fatta capitalizzando al saggio del cento per cinque il presunto reddito desunto dagli affitti, che, se anche fosse vero, non può il contribuente conseguirlo vietandolo i decreti di proroga degli affitti stessi, stabilendo invece che la valutazione si faccia in base ai veri, possibili affitti in via provvisoria finchè duri il regime dei suddetti decreti di proroga.

Cuzzi.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e gli onorevoli ministri degli affari esteri e del commercio per sapere se non intendano di avviare pratiche col Governo francese, invocando la proclamata sincera amicizia nostra colla Francia, onde ottenere la revoca del provvedimento improvvisamente emanato durante la Conferenza di Genova col quale venne imposto un grave e forte dazio d'entrata sopra i graniti importati in Francia dall'Italia, provvedimento che arrestò il relativo importante commercio e i lavori delle rinomate cave di graniti di Baveno sul lago Maggiore, del Monte Orfano di Mergozzo, e del Lago d'Orta che impiegavano migliaia di operai, ora rimasti senza occupazione.

Cuzzi.

Al Ministro della Pubblica Istruzione per sapere quale sia il suo pensiero sulla aspirazione dei licenziati dalle Scuole di farmacia nelle Università ad ottenere il titolo di dottore in farmacia.

Venzi.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15, come ho già avvertito, si terrà riunione degli Uffici ed alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee (N. 423);

Costituzione di Sezioni aggiunte alla Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra (N. 362);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (N. 337) (seguito).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 419);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 420).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della commissione delle prede ed all'istituzione di una commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3 che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35 mila per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959,

delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (Numero 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è sciolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

DE AMICIS MANSUETO. — Al ministro dei lavori pubblici per conoscere il suo pensiero circa la necessità di far diritto alle giustissime richieste delle rappresentanze municipali dei

comuni della Alta Valle del Sangro perchè sia stabilita una breve fermata alla stazione ferroviaria di Alfedena del treno n. 794 sulla linea Caianello-Sulmona per facilitare specialmente le comunicazioni con le Puglie.

RISPOSTA. — Al treno 794 istituito dal 1° corrente sul tratto Isernia-Sulmona in prosecuzione del treno 3854 da Caianello, erano state assegnate fra Castel di Sangro e Sulmona, la fermata di Roccaraso e Rivisonoli per la sola stagione estiva perchè in esse, all'infuori di tale periodo (data l'ora tarda in cui nelle altre stagioni passa normalmente il treno) non può verificarsi che uno scarso movimento di viaggiatori, il quale non sarebbe in relazione alla spesa che occorrerebbe sopportare per l'esercizio - con apposito personale di dette stazioni - quando invece il treno si fermasse anzichè semplicemente transitarvi.

Ad ogni modo in adesione al desiderio espresso dall'onorevole interrogante si è disposto perchè il detto treno fermi per servizio viaggiatori ad Alfedena-Scontrone dal 15 corrente al 30 settembre p. p.

Il Ministro

V. RICCIO.

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1922 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XC^a TORNATA

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Dimissioni (Annuncio di) pag. 2690

Disegni di legge (Approvazione di):

« Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee » 2804

« Costituzione di sezioni aggiunte alla Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra » 2804

(Seguito della discussione di):

« Stati di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 » 2692

Oratori:

DEL GIUDICE 2695

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze* 2693, 2695

LAGASI 2702

MORTARA 2694

NUVOLONI 2698, 2701

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 2692 *passim* 2705SPIRITO, *relatore* 2700, 2706

(Approvazione di ordini del giorno) 2693, 2696

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di 3 milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra » 2805

Oratore:

FAINA 2805

Interpellanze (Per lo svolgimento di) 2689

Oratori:

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 2690

D'ANDREA 2689

Interrogazioni (Annuncio di) pag. 2806

(Svolgimento di):

« Sulla presenza della bandiera nazionale al trasporto della salma di un caduto in guerra » . . . 2691

Oratori:

CASERTANO, *sottosegretario di Stato, per l'interno* 2691

DE CUPIS 2691

GIARDINO 2692

« Sull'Istituto idrografico di Genova e sull'osservatorio magnetico di Pola » 2806

Oratori:

CAGNI 2806

DE VITO, *ministro della marina* 2806

Relazioni (Presentazione di) 2690, 2803

Ringraziamenti 2690

Sull'ordine del giorno:

Oratore:

PATERNÒ 2806

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i ministri della giustizia ed affari di culto, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per l'interno.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ieri ho avuto l'onore di presentare una interpellanza all'onorevole ministro

dell'interno circa un decreto che approva un regolamento relativo agli infermieri degli ospedali e manicomi.

Io prego l'onorevole sottosegretario di Stato agli interni di dichiarare se e quando intenda rispondere, perchè è una questione gravissima che si risolve, come al solito, con l'approvazione di decreti-legge i quali ledono gli interessi degli enti locali.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Dichiaro all'onorevole senatore D'Andrea che sono agli ordini suoi e del Senato e che, quindi, risponderò all'interpellanza del senatore D'Andrea nel giorno che piacerà al Senato di stabilire.

D'ANDREA. Proporrei venerdì.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno fissare lo svolgimento della interrogazione del senatore D'Andrea a dopo che sarà avvenuta la discussione sul bilancio dei lavori pubblici.

D'ANDREA. Consento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRERO DI CAMBIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferrero di Cambiano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Capellini ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento, per le condoglianze

inviata a nome del Senato in occasione della morte del senatore Capellini:

« Bologna 17 giugno, 1922.

« Eccellenza,

« Ho ricevuto il resoconto della commemorazione fatta dalla Eccellenza Vostra al Senato del mio compianto padre; ed anche a nome di mio fratello rinnovo a Lei ed al Consesso, che Ella così degnamente presiede, i sensi della nostra riconoscenza.

« Con perfetta osservanza

« Dev.mo PIERO CAPELLINI ».

Dalla famiglia del defunto senatore Ulderico Levi ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato, in occasione della morte del compianto collega:

« Condoglianze supremo Consesso ed espressione personale rammarico V. E. per morte venerato congiunto senatore Ulderico Levi commossero nostra famiglia che vivamente ringrazia ed ossequia ».

Annuncio di dimissione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera che mi è stata inviata dal senatore Polacco:

« Roma, 18 giugno 1922.

« Eccellenza,

« Recentissimo lutto deprime talmente le mie forze, che io non mi sento di poter continuare, con la doverosa assiduità, la modesta opera mia alla Commissione per le petizioni di cui mi onoro far parte.

« Presento dunque le mie dimissioni da membro della Commissione stessa, ne saluto caramente i colleghi ed a Lei mi rafferma, con profondo essequio.

Dev.mo VITTORIO POLACCO ».

In altra seduta si procederà alla votazione per la nomina di un membro per la Commissione delle petizioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore De Cupis al ministro nell'interno, Presidente del consiglio dei ministri, « per sapere se sia vera la notizia che si legge nel giornale *La Tribuna*, 14 giugno, 4^a pagina, per la quale dovrebbe ritenersi essere interdetti nei cortei che attraversano il quartiere S. Lorenzo l'onore della bandiera nazionale » e della interrogazione del senatore Giardino al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno per sapere :

« 1° se sia vero che il giorno 15 corrente, in Roma, al trasporto privato della salma di un caduto in guerra, autorità ed agenti di pubblica sicurezza abbiano intimato ad associazioni femminili di togliere dal corteo le bandiere nazionali, prima di attraversare un determinato quartiere della capitale ;

« 2° se sia vero che nella esecuzione di tale intimazione, siano state impiegate guardie regie ;

« 3° se e da quali direttive del Governo tale fatto sia conseguito ;

« 4° se e quali direttive intenda adottare affinché la bandiera nazionale italiana sia ovunque libera e rispettata in terra italiana ».

Poichè trattano lo stesso argomento, ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato agl'interni per rispondere a queste due interrogazioni.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Posso assicurare i due interroganti che le notizie pubblicate, non da uno solo, ma da due giornali, e per cui essi hanno mosso le interrogazioni, non sono rispondenti al vero. Nel 15 corr. furono resi gli onori alla salma di un eroico tenente caduto in guerra, il tenente Cimino. Il corteo mosse dalla stazione verso le ore 17: era formato dalla truppa, che rendeva gli onori militari, dalla musica militare e da un centinaio di persone, di cui circa 40 donne appartenenti all'Associazione delle madri e vedove dei caduti. La madre del Cimino è presidentessa di questa Associazione. Vi era la bandiera dell'Associazione delle madri e vedove dei caduti e quella dei combattenti e dei mutilati. Giunto il corteo all'arco

di Sisto V, si fermò e fu tenuto dal prof. Trincheri un discorso commemorativo del caduto. Furono resi gli onori militari ed il corteo si sciolse e anche le bandiere furono ammainate, e proseguirono per Campo Verano soltanto la vettura funebre, i parenti e gli intimi della famiglia: poche persone in tutto. Quindi il fatto che il Commissario di pubblica sicurezza avesse potuto, per una vigliacca preoccupazione, (*approvazioni*) impedire il passaggio della bandiera sarebbe così enorme che io non lo avrei potuto ammettere fin da principio, ed infatti il Commissario di pubblica sicurezza ha dichiarato che non solo non mosse da lui alcuna proibizione, ma che egli riteneva che il corteo avrebbe proseguito fino al Verano, e aveva date le disposizioni in tal senso. Il corteo si sciolse, invece, per ordine dell'autorità militare, a cui spettava la direzione di esso. Abbiamo fatto fare indagini dalle quali risulta che la versione contraria fu data con lettera scritta da una signora al giornale il « Mondo »; che la signora, non vedendo dietro il corteo le bandiere, ne domandò notizia ad un'altra signora, la quale disse che le bandiere mancavano perchè le autorità avevano così stabilito. La madre del caduto, signora Cimino, dichiarò non sapere della proibizione.

Per parte mia posso assicurare che il fatto non ha alcuna base; ed anzi nella seduta di ieri la Camera ha preso in considerazione, d'accordo col Governo, un progetto di legge che vieta l'esposizione dai balconi degli edifici dei municipi, provincie ed enti in dipendenza, sia pure indiretta, dello Stato, di altro vessillo all'infuori di quello tricolore nazionale. (*Approvazioni*).

Di questi sentimenti del Governo pregherei il Senato di non dubitare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Cupis per dichiarare se è soddisfatto.

DE CUPIS. Il desiderio che intieramente scompaia dall'animo della popolazione l'impressione che non aveva potuto non provocare la notizia data dai giornali, mi rende facile a credere alla versione datane dall'onorevole sottosegretario di Stato. Un dubbio avevano fatto in me nascere le sue prime parole; ma l'aver poi francamente dichiarato che « vigliacco » sarebbe stato il fatto che all'autorità di polizia

si apponeva l'ha poi cancellato. Non esito quindi a dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giardino per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta del rappresentante il Governo.

GIARDINO. Dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario degli Interni, non ho altro da dire; ne prendo atto e lo ringrazio.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442);

« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto per rispondere ai quesiti che gli sono stati presentati e per esprimere il pensiero del Governo in merito agli ordini del giorno proposti.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La Commissione di finanze aveva richiamato la mia attenzione su quattro punti. Su due di essi ho già risposto. Sugli altri due e cioè sulla riforma di alcune norme del Codice di commercio e della legge sugli avvocati e procuratori avevo taciuto perchè vi erano recenti mie dichiarazioni fatte in proposito all'altro ramo del Parlamento. Ma poichè il relatore onorevole Spirito mi ha ieri espressamente invitato a parlare, aderisco ben volentieri al suo desiderio, e ripeto quanto già dissi alla Camera. Riconosco cioè la necessità che si modifichi l'istituto delle società anonime, anche perchè recenti avvenimenti e le condizioni del credito in Italia ne hanno mostrato l'urgenza.

È soprattutto necessario che in questi organismi capitalistici sia consentita alle minoranze ed ai singoli soci un'azione più efficace, come pure ne sia più decisamente assicurata la responsabilità degli amministratori e più fortemente garantita la sincerità dei bilanci. Circa poi la riforma professionale forense, il progetto, come è noto, è già avanti alla Camera; ne riconosco l'importanza e l'urgenza e confido che si possa discutere al più presto.

Vengo ora agli ordini del giorno: Accetto quello del senatore Garofalo e ringrazio l'illustre giurista di avere posto in rilievo le favorevoli dichiarazioni da me ieri fatte sull'argomento.

Quanto a quello del senatore Mortara, lo accetto pure, perchè la linea di condotta che con esso si domanda, risponde ad un concetto giuridico di esattezza indiscutibile. La mia azione sarà per l'avvenire, come è stata finora, contenuta nei limiti tracciati dalla legge sulla burocrazia.

E dirò anzi di più: mentre avrei facoltà di sentire la Commissione parlamentare e poi proporre i provvedimenti anche se il parere sia stato contrario, io non introdurrò modificazioni sostanziali senza seguire l'avviso della Commissione stessa, che desidero mi sia autorevole collaboratrice in qualunque riforma debba intraprendere. (*Approvazioni*).

Non accenno però a riforme specifiche di nessun genere, perchè mi sembra inopportuno parlare di proposte che non possono trovar qui sede conveniente per la discussione, sia pel fatto che la grande maggioranza del Senato non ne ha finora avuta visione, sia per la considerazione che le proposte stesse si possono sempre fare e modificare secondo le esigenze del momento purchè siano rispettati i limiti e le forme fissate dalle leggi.

E affermo anche che è veramente utile che alcune di queste riforme si facciano col sistema agile e insieme controllato della legge sulla burocrazia.

PRESIDENTE. Permetta onorevole ministro: c'è anche un ordine del giorno del senatore Dante Ferraris presentato al principio della seduta che non ha potuto essere stampato e distribuito. Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Il Senato preso atto della relazione della Commissione di finanze del bilancio 1922-23 del Ministero della Giustizia e degli affari di Culto e di tutte le dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione stessa ;

« visto l'articolo 2 della legge 13 agosto 1921 n. 1080 sulla riforma delle amministrazioni dello Stato, che gli riserva il diritto di controllo sulla esatta esecuzione della legge ;

« nell'intento di poter decidere con piena cognizione sulle legalità della legislazione con riserva del Regio decreto riguardante le modifiche dell'ordinamento giudiziario del 14 dicembre 1921, e nel fine di poter esercitare il suo controllo in merito alla discussione della legge 13 agosto 1921 ;

« Delibera di passare alla votazione del bilancio riservandosi in sede di discussione dei decreti registrati con riserva, di decidere in merito alla costituzionalità del decreto 14 dicembre 1921 ».

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Evidentemente il Senato si vale del suo pieno diritto di sindacare la regolarità di tutti gli atti del Governo e quindi io non ho niente in contrario ad accettare l'ordine del giorno del senatore Dante Ferraris.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze si associa all'ordine del giorno del senatore Garofalo.

Relativamente all'ordine del giorno del senatore Mortara la Commissione crede che quest'ordine del giorno sia reso superfluo dalle dichiarazioni che ha fatto oggi l'onorevole ministro Guardasigilli, cioè che, ove dovesse attuare nuove disposizioni relativamente all'ordine giudiziario, si conformerà al parere della Commissione consultiva parlamentare. Secondo la Commissione di finanze questa dichiarazione è una garanzia sostanziale: nulla si farà senza il parere conforme di quella Commissione ed è perciò che essa crede che queste dichiarazioni rendano, come dissi, superfluo l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Mortara e per-

tanto non sia più il caso di votarlo, rimanendo sempre ferma la riserva sulla costituzionalità del decreto Rodinò, su cui si farà la discussione a tempo opportuno, come viene confermato dall'ordine del giorno del senatore Dante Ferraris.

La Commissione accetta tale ordine del giorno del senatore Dante Ferraris, perchè contiene due constatazioni di fatto: riserva la discussione del decreto Rodinò a sede opportuna e pone in evidenza che la votazione del bilancio non implica che si ritenga esaurita la questione relativa alla costituzionalità del decreto predetto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Garofalo se mantiene il suo ordine del giorno.

GAROFALO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del senatore Garofalo è accettato dal Governo e dalla Commissione.

Prego l'onorevole senatore Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Il Senato, considerate le altissime cifre dei più gravi delitti che in gran parte sono opera di delinquenti più volte recidivi ;

« Considerata l'insufficienza delle sanzioni stabilite per la recidiva e l'abitudine nel vigente codice penale ;

« Ricordando le proposte già fatte da lungo tempo in tale argomento, la più recente delle quali è della Commissione istituita con Regio Decreto per la riforma della legislazione penale ;

« Udite le favorevoli dichiarazioni del Guardasigilli ;

« Esprime il voto che il Governo presenti nel più breve tempo un disegno di legge per la repressione della delinquenza abituale ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Garofalo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Mortara, accettato dal Governo e riguardo al quale la Commissione ha affermato che è riassorbito dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Il Senato, senza pregiudizio dell'esame della costituzionalità del decreto 14 dicembre 1921

nella sede opportuna, esprime il voto che per qualsiasi nuova norma relativa all'ordinamento giudiziario, la quale non sia rigorosamente contenuta nei confini e scopi degli articoli 1 e 12 della legge 13 agosto 1921, sia rispettata dal Governo la regola fondamentale dell'art. 70 dello Statuto ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mortara, per dichiarare se mantiene il suo ordine del giorno.

MORTARA. Ringrazio l'onorevole ministro di avere dichiarato che egli accetta il mio ordine del giorno; dirò anzi che non mettevo in dubbio la sua accettazione, perchè il mio ordine del giorno esprime semplicemente il desiderio del Senato che il Governo rimanga fedele all'osservanza dell'articolo 70 dello Statuto; ed era impossibile che il ministro della giustizia, custode del diritto in seno ai consigli del Governo, dichiarasse di non accettarlo.

Ieri l'onorevole relatore della Commissione di finanze, l'onorevole Spirito, ha trovato che il mio ordine del giorno era troppo mite, troppo generoso verso il Governo, che esso diceva molto meno di quello che doveva dire per rappresentare a carico del Governo una specie di accusa per violazione dell'articolo 70 dello Statuto. Violazione consumata non dall'attuale guardasigilli, ma dal precedente Gabinetto, come ha voluto dimostrare largamente nel suo eloquente discorso l'onorevole Spirito.

Oggi, l'onorevole presidente della Commissione di finanza, dice che la dichiarazione del ministro di accettare il mio ordine del giorno assorbe l'ordine del giorno stesso. Io veramente questo assorbimento non lo vedo; in ogni modo se lo assorbe; vuol dire che lo accetta anche la Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Per la esattezza, il presidente della Commissione di finanza non ha detto che la dichiarazione del ministro sull'ordine del giorno lo assorba. Il presidente della Commissione ha dichiarato soltanto che, a suo avviso, dopo le dichiarazioni del ministro che nulla farà senza il preventivo parere favorevole della Commissione, l'ordine del giorno può considerarsi assorbito.

Ho voluto fare questa dichiarazione senza entrare in merito.

MORTARA. Ciò è perfettamente esatto; ma non si deve dimenticare che il ministro ha fatto

questa dichiarazione dopo aver data espressa accettazione al mio ordine del giorno. Naturalmente sono due manifestazioni inscindibili l'una dall'altra, si tratta di vedere se, come motivazione dell'accettazione del mio ordine del giorno da parte del ministro, questa cui accennava l'onorevole Presidente, sia sufficiente per persuadermi a ritirare il mio ordine del giorno.

Ora io dicevo che il Senato in moltissime occasioni ha già espresso, e, ben si può dire, costantemente nel giro di parecchi anni, ogni volta che se ne è presentata l'opportunità, il vivo desiderio che l'osservanza all'articolo 70 dello Statuto, secondo il quale l'ordinamento giudiziario non può essere modificato che per legge, sia rigorosamente ripristinata, con le sole eccezioni di quei casi, in cui una legge regolarmente votata dal Parlamento consenta una deroga. Ora il dirmi, come ha detto l'onorevole Ferraris, presidente della Commissione di finanze, che poichè il ministro promette di uniformarsi ai voti di una commissione consultiva è inutile esprimere il desiderio che si rispetti l'articolo 70 dello Statuto, mi pare che sia una petizione di principio, oppure che sia un argomento molto debole.

La Commissione consultiva interparlamentare è stata costituita per dare il parere sulla applicazione della così detta legge sulla burocrazia ed il mio ordine del giorno mette da parte espressamente tutto quello che è applicazione delle norme relative alla legge della burocrazia perchè dice: « senza pregiudizio dell'esame della costituzionalità del decreto 14 dicembre 1921 nella sede opportuna... ».

E non parla di quello che può riguardare la legge della burocrazia bensì di « qualsiasi nuova norma relativa all'ordinamento giudiziario, la quale non sia rigorosamente contenuta nei confini e scopi degli articoli 1 e 12 della legge 13 agosto 1921 ».

Questo è il tenore del mio ordine del giorno; prego il Senato di leggerlo; è per queste nuove norme che domando il rispetto dell'articolo 70 dello Statuto.

La Commissione consultiva per l'applicazione della legge della burocrazia potrebbe non essere interrogata su queste nuove norme; queste nuove norme si potrebbero anche fare per decreto-legge, appunto perchè, non trattandosi di

applicazione della legge della burocrazia, non è il caso di seguire il procedimento di quella legge.

Voglio ammettere che l'onorevole guardasigilli, qualunque nuova norma volesse proporre, la presenterebbe all'autorevole consiglio di quella Commissione parlamentare sia o non sia una norma che rigorosamente, letteralmente appartenga all'esecuzione della legge sulla burocrazia; ma il mio ordine del giorno proclama un concetto generale che va al di là dell'azione del ministero attuale, e quindi non vedo la ragione per cui la dichiarazione del Ministro di mantenersi ossequiente al voto della Commissione interparlamentare consultiva per l'applicazione della legge sulla burocrazia, assorba, come ha detto l'onorevole Ferraris, il mio ordine del giorno.

Il fatto che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettarlo mi conforta a mantenerlo e a chiedere il voto del Senato.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Credo che il senatore Mortara abbia perfettamente ragione, e io desideravo di fare le medesime considerazioni da lui esposte; quindi non ho altro da dichiarare per conto mio e aderisco all'ordine del giorno da lui presentato, perchè non credo che le osservazioni fatte dal Presidente della Commissione di finanze implicino davvero l'assorbimento del contenuto di quest'ordine del giorno nelle dichiarazioni del ministro.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se non sbaglio, il concetto della Commissione di finanze era questo: che l'ordine del giorno del senatore Mortara fosse, dopo le mie dichiarazioni, superfluo. Ad ogni modo, poichè il senatore Mortara mostra di dubitare che, indipendentemente dal far ricorso alla Commissione parlamentare e alle norme della legge sulla burocrazia, il ministro possa provocare l'emanazione di nuovi provvedimenti mediante decreto legge, dichiaro senz'altro che decreti legge non ne farò, e che se dovrò provocare l'emanazione di norme ai sensi della legge sulla burocrazia, ciò farò, sentita in ogni caso la competente Commissione.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Qui c'è un'equivoco formale. L'ordine del giorno del senatore Mortara richiama gli articoli 1 e 12 della legge 13 agosto 1921. Ma in questi articoli 1 e 12 si è creduto che potesse essere compreso tutto l'ordinamento giudiziario Rodinò; tant'è vero che il Governo lo ha emanato motivando il decreto proprio cogli articoli 1 e 12.

Ora dire in un ordine del giorno che tutte le norme, le quali non siano contenute negli articoli 1 e 12, dovrebbero essere emanate in maniera da non violare l'articolo 70 dello Statuto, non dà alcuna garanzia rispetto alla interpretazione degli articoli 1 e 12 e perciò la Commissione di finanze, volendo essere sicura che non si allarghino questi articoli in maniera da ficcarci dentro altra materia cattiva, ha preso atto della dichiarazione esplicita del Guardasigilli che non farà nessun provvedimento in applicazione degli articoli 1 e 12 della legge del 1921 se non col conforme parere della Commissione consultiva parlamentare.

Ecco il motivo per cui ho detto che la dichiarazione del ministro aveva assorbito l'ordine del giorno del senatore Mortara, perchè essa veramente stabilisce limiti costituzionali e pratici per l'applicazione degli articoli 1 e 12 e credo così di avere interpretato il mandato che mi ha dato stamane la Commissione di Finanze.

Se il Senato poi crede che questo ordine del giorno debba essere votato, la Commissione di finanze non si oppone e lo voterà anch'essa.

PRESIDENTE. La differenza è puramente formale; in sostanza sono tutti d'accordo.

FERRARIS CARLO. Ho voluto indicare il motivo per cui ho espresso il parere della Commissione di finanze.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio tanto l'onorevole ministro come l'onorevole presidente della Commissione di finanze delle dichiarazioni che hanno ultimamente fatte, le quali fortificano e amplificano il significato giuridico e politico del mio ordine del giorno e danno ragione mag-

giore perchè desideri che sia consacrato da un voto del Senato.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'ordine del giorno del senatore Mortara che rileggo:

« Il Senato senza pregiudizio dell'esame della costituzionalità del decreto 14 dicembre 1921 nella sede opportuna, esprime il voto che per qualsiasi nuova norma relativa all'ordinamento giudiziario, la quale non sia rigorosamente contenuta nei confini e scopi degli articoli 1 e 12 della legge 13 agosto 1921, sia rispettata dal governo la regola fondamentale dell'articolo 70 dello Statuto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora viene l'ordine del giorno del senatore Ferraris Dante che rileggo:

« Il Senato:

« Preso atto della relazione della Commissione di finanza sul bilancio 1922-23 del Ministero della giustizia e degli affari di culto e udite le dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione stessa;

« Visto l'articolo 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 per la riforma dell'Amministrazione dello Stato che gli riserva il diritto di controllo sulla esatta esecuzione della legge: nell'intento di poter decidere con piena cognizione sulla legalità della registrazione con riserva del Re regio decreto riguardante le modifiche dell'ordinamento giudiziario del 14 dicembre 1921, e nel fine di potere esercitare il suo controllo in merito alla esecuzione della legge 13 agosto 1921;

« Delibera di passare alla votazione del bilancio, riservandosi, in sede di discussione dei decreti registrati con riserva, di decidere in merito alla costituzionalità del decreto 14 dicembre 1921 ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Esauriti gli ordini del giorno passeremo all'esame dei capitoli del bilancio della giustizia per il 1921-22 dei quali do lettura prego il senatore segretario Frascara, di dar lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

TABELLA A.

Stato di previsione della Spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse (Spesa obbligatoria)	2,300,000 »
2	Ministero - Spese d'ufficio e di manutenzione locali - Spese postali e di stampa - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	500,000 »
3	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
4	Ministero - Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	53,000 »
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	65,000 »
6	Indennità di trasferta, di tramutamento, di missioni e diverse al personale dell'Amministrazione centrale e compensi per le Commissioni di esami e spese relative	90,000 »
7	Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o ad estranei all'Amministrazione dello Stato.	15,000 »
8	Personale avventizio addetto al Ministero ed al servizio di manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma	60,000 »
9	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	100,000 »
10	Compensi per lavori e servizi straordinari	105,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,289,500 »

		<i>Riporto</i>	3,289,500 »
11	Sussidi al personale in attività di servizio		30,000 »
12	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti		136,800 »
13	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)		3,000 »
14	Spese casuali		30,000 »
15	Spese di liti dell'Amministrazione (Spesa obbligatoria)		2,000 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
			3,491,300 »
	Debito vitalizio.		
17	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		9,900,000 »
18	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)		120,000 »
			10,020,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		
19	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)		42,500,000 »
20	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)		39,088,000 »
21	Uscieri giudiziari - Assegni, indennità fisse e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)		2,446,000 »
22	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario		3,200,000 »
23	Magistrature giudiziarie e Tribunale delle acque pubbliche - Spese d'ufficio (Spese fisse)		600,000 »

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Ho domandato la parola per manifestare il mio pensiero sull'amministrazione della giustizia.

La Commissione di finanze, riferendo sul bilancio, dopo aver giustamente accennato al

problema economico della magistratura e detto esser doveroso soddisfarne le giuste esigenze, accennò pure alla necessità di condurre in porto la riforma della legge professionale sull'esercizio dell'avvocatura. Io penso essere anche doveroso che il Senato si occupi dei litiganti.

La giustizia deve essere la più sollecita possibile, e, per quanto più è possibile, vicina a coloro che devono ricorrere ad essa e non troppo dispendiosa perchè non sia un privilegio peiacolosi.

Con la creazione dei tribunali delle acque, indubbiamente si è voluto tutelare o non lasciar pregiudicare l'interesse dello Stato. La questione può dibattersi tra privati e coinvolgere nello stesso tempo i diritti dello Stato sulle acque pubbliche. Chiamando a comporre quei tribunali speciali dei giudici tecnici a fianco dei giudici ordinari, si è pensato che potessero esser meglio conosciuti e salvaguardare i diritti e gli interessi privati e quelli dello Stato.

Ma l'aver creato tribunali regionali molto discosti dalle località in cui le controversie sorgono, pare a me che arrechi nocimento sia per la maggior lentezza con cui la giustizia sulle acque si amministra, sia pel maggior costo e dispendio di essa e sia ancora perchè una parte della magistratura viene distolta per tempo eccessivo dalle sue ordinarie occupazioni. Io penso quindi che si sarebbe potuto ottenere lo stesso scopo se, a conoscere delle questioni sulle acque pubbliche, fossero stati indicati tribunali ordinari, chiamando a farne parte quei giudici speciali o ingegneri del genio civile che furono chiamati a far parte delle Corti di appello fungenti da tribunale delle acque. Chi è pratico un poco dello svolgimento di queste cause, sa che in esse occorre sempre o quasi che il consigliere ed il giudice speciale od ingegnere del genio civile col cancelliere accellino sulla località. E poichè spesso devono trasferirsi lontano dalle sedi, perdono molto tempo nel viaggio, con aggravio di spese sui contendenti per i diritti di trasferta, e sono distolti dalle funzioni ordinarie a cui in quei giorni potrebbero attendere.

È per questo che, come già dissi, si poteva benissimo chiamar a far parte di ogni tribunale ordinario, tutte le volte che si trattava di discutere di acque pubbliche, un giudice speciale, ossia un ingegnere del Genio civile; l'interesse dello Stato sarebbe rimasto egualmente tutelato, senza allontanare l'amministrazione della giustizia da coloro che ne hanno bisogno, e senza distrarre per giorni e giorni, con grave dispendio dei litiganti i magistrati ordinari e gli in-

gegneri del genio civile dalle loro funzioni e sedi, si sarebbe potuto ottenere il medesimo vantaggio.

Così come funziona oggi l'amministrazione della giustizia, quando si tratta di acque, altro non è che un privilegio dei ricchi; i poveri disgraziati, che non abbiano denaro abbondante, non possono invocarla, perchè ogni accesso del tribunale sulla località costa centinaia e migliaia di lire.

Chi lavora, chi è obbligato a soggiornare fuori della propria residenza, ha diritto di esser pagato. Ma al lamentato inconveniente mi pare che si possa rimediare nel modo da me indicato. Non è giusto che la giustizia sia un privilegio per taluni e che indirettamente venga denegata ad altri.

Quindi io formulo il voto, anzi faccio istanza espressa e formale all'onorevole ministro, perchè mi dica se non creda che sia opportuno e doveroso di modificare la legge sui tribunali delle acque, nel senso di mantenere bensì il concetto informatore della legge medesima, ma di fare in modo che anche quando si tratta di acque pubbliche la giustizia sia amministrata da tutti i tribunali ordinari, chiamando a far parte di ciascuno di essi un ingegnere del Genio civile.

Dopo aver accennato ad uno dei motivi per cui la giustizia è lenta e dispendiosa più del necessario, mi si permetta di dire una parola sul rito civile sommario.

Io credo che se c'è un'ironia sia precisamente quella di chiamare rito sommario l'attuale, perchè di sommario non ha che il nome. Col rito attuale si sa quando una causa comincia, ma non può prevedersi mai quando finirà. Il rito sommario è il rito delle imboscate, delle sorprese e delle lungaggini e con esso si toglie ogni garanzia all'Amministrazione della giustizia.

Infatti col sistema dei rinvii successivi, consentiti dal rito sommario, e col sistema delle chiamate delle cause in pubblica udienza colle conseguenti discussioni, spesso non serene nel chiedere ed opporsi ai rinvii, si ha la sensazione che invece di essere nel santuario della giustizia ci si trovi in un pubblico mercato. È una cosa dolorosa questa a dirsi, ma purtroppo risponde a verità. Bisogna evitare gli inconvenienti lamentati e per ottenere questo

risultato è doveroso ritornare all'antico e cioè al rito formale, che evita tutte le sorprese e le imboscate e procrastinazioni di cause che coll'attuale rito sommario si verificano ogni giorno. S'intende che il rito formale dovrebbe oggi attuarsi con termini abbreviati, dati i più rapidi mezzi di comunicazione di cui oggi si dispone.

Infine io ritengo necessario rendere obbligatoria la relazione della causa all'udienza da parte del giudice. Quello che si fa innanzi alle Corti supreme ed innanzi al Consiglio di Stato non c'è motivo perchè non si faccia anche dinanzi ai tribunali ordinari.

È giusto che i contendenti abbiano la garanzia che le cause vengano realmente discusse ed esaminate collegialmente.

Adottando il sistema del rito formale con termini abbreviati e rendendo obbligatoria la relazione della causa all'udienza, noi potremmo restaurare il principio della discussione delle cause per maggiore garanzia dei contendenti, con vantaggio dei giovani che intraprendono l'esercizio dell'avvocatura o la carriera giudiziaria, e con grande prestigio della stessa amministrazione della giustizia.

Certo io non dico e neppure penso che tutte le cause debbano essere discusse; ma vi sono cause importanti in cui la discussione più che utile è necessaria. Oggi la pubblica discussione delle cause civili va scomparendo ovunque, anche con danno degli avvocati giovani, i quali molto potrebbero imparare, assistendo alle udienze. Non basta lo studio, occorre la pratica ed è la vita vissuta che può fare dei buoni professionisti.

Concludendo, io penso che se l'onorevole ministro vorrà fare non una grande riforma, perchè alle grandi riforme io non ho mai creduto, ma limitarsi alle poche provvidenze suggerite dalla pratica, concentrate in pochi articoli di legge, egli così compirà un'opera buona e si renderà benemerito della giustizia, che innalzerà nella pubblica considerazione, e farà risorgere e infonderà quella fiducia che in molti cittadini oggi è scomparsa. (*Vive approvazioni*).

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. All'onorevole senatore Nuvoloni risponderò brevemente che sono d'ac-

cordo con lui nel constatare che l'attuale organizzazione dei tribunali delle acque dà luogo ad ingenti spese per le parti. Certo se i tribunali stessi, anzichè essere regionali, fossero locali, magari con l'aggregazione a ciascun collegio di un ingegnere del genio civile, il dispendio delle parti sarebbe minore; però il frazionamento di tale giurisdizione potrebbe nuocere all'unità di criterio, che è opportuna anche ai fini di un equo regime delle acque nei vari compartimenti. L'attuale giurisdizione è disciplinata da un decreto legge che ora è sottoposto al Parlamento per la conversione, quindi della materia si potrà discutere ampiamente a suo tempo.

Il senatore Nuvoloni ha pure richiamato la mia attenzione su un altro punto molto importante, ossia sul procedimento. Egli vorrebbe dare la preferenza anzichè al rito sommario al rito formale, abbreviandone i termini. Come ho dichiarato all'altro ramo del Parlamento, vi sono alcune riforme già mature per la soluzione, e fra esse è appunto quella del procedimento civile. Io spero che questa riforma potrà essere prossimamente concretata e sottoposta al Parlamento perchè si tratta di materia ormai in gran parte elaborata. Nell'occasione potrà venire in discussione anche il punto cui accenna l'onorevole Nuvoloni, concernente l'opportunità di trasformare il rito formale per servirsene più di frequente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore non ha nulla da dichiarare circa le osservazioni dell'onorevole Nuvoloni?

SPIRITO, *relatore*. Poichè l'illustre Presidente mi dà la parola per forza.... (*si ride*).

PRESIDENTE. No, no, non intendevo far questo.

SPIRITO, *relatore*. Ad ogni modo il mio pensiero era di prendere la parola, per due motivi.

Innanzitutto debbo dire che sinceramente ammiro l'onorevole ministro il quale ha potuto dare affidamenti all'onorevole Nuvoloni circa il cambiamento del procedimento, sostituendo all'attuale procedimento sommario il procedimento formale, sia pure con termini abbreviati. In vero io non affermo che il procedimento sommario sia l'ideale; sono con l'onorevole Nuvoloni nel riconoscerlo, ma se potesse addivenirsi seriamente all'idea che al proce-

dimento sommario si dovesse sostituire il procedimento formale, l'onorevole Nuvoloni e l'onorevole ministro dovrebbero avere nel tempo stesso il coraggio di proporre quasi il raddoppiamento degli stanziamenti per la giustizia. E semplicemente un assurdo che si possa fare quello che si è detto, conservando gli stanziamenti attuali. Col sistema propugnato dall'onorevole Nuvoloni nei tribunali di Milano, di Roma, di Napoli dove si chiamano fino a 200 cause al giorno per ciascuna sezione occorrerebbe un anno per farne la metà soltanto, col numero attuale di sezioni e di giudici.

L'onorevole ministro ha fatto bene a dichiarare che studierà il problema sollevato dall'onorevole Nuvoloni, ma credo che per la serietà nostra non si debbano dare affidamenti insostenibili, nè destare illusioni che presto si cambiano in delusioni.

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Io credo che l'onorevole Spirito sia in errore quando afferma che adottando il rito formale...

SPIRITO, *relatore*. ...nella discussione di ogni causa!

NUVOLONI... che adottando il rito formale divenga impossibile l'amministrazione della giustizia.

Sono pure io d'avviso, e l'ho già detto, che non tutte le cause debbono essere discusse col'adozione del rito formale.

Sono il primo a riconoscere che chiunque sostenesse la tesi contraria farebbe ridere. Chi vorrà per esempio discutere le cause contumaciali? Ma io penso ed ho detto che tutto il tempo che si perde nelle pubbliche udienze per la chiamata delle cause, chiamata che non porta certamente prestigio all'amministrazione della giustizia, potrebbe esser usufruito meglio. Col rito formale non c'è bisogno della chiamata delle cause in tutte le udienze; le cause rimangono ferme a ruolo automaticamente, senza perdita di tempo nè da parte del cancelliere, nè da parte del presidente. Il presidente, quando le cause siano rimaste ferme a ruolo, avrà modo di scegliere e fissare per ogni udienza quel de-

terminato numero di cause che, nel suo criterio, per la loro natura, per la loro entità, per le eccezioni in esse sollevate, ecc., crederà di poter far discutere, o spedire e decidere e non si avrà lo sconcio di cause assegnate a decisione le cui sentenze vengono pubblicate dopo mesi e mesi.

Col rito formale, invece di portare o chiamare in ogni udienza 80, 100 cause (delle quali spesso nemmeno una viene introitata a decisione) si porteranno in spedizione con discussione o senza, soltanto quelle che possano effettivamente essere esaurite. Il sistema attuale, con tutti i ritardi che porta con sé, torna non solo a danno dell'amministrazione della giustizia, ma anche dei magistrati, i quali, mentre in alcuni periodi dell'anno e in talune udienze non vedono assegnare a decisione alcuna causa, appena si è vicini alle ferie si trovano oberati di lavoro. È bene che la giustizia proceda con regolarità, con ponderazione e non a sbalzi. Io sono persuaso che chiunque esamini la questione con l'intendimento di aumentare il prestigio della nostra magistratura e la dignità della giustizia, non possa fare a meno di reclamare l'adozione del rito formale. Comprendo che possa essere comodo talvolta, specialmente per i professionisti, che non ci siano termini di rigore; ma ho la convinzione che sopra l'interesse di coloro i quali cooperano a far rendere giustizia, ci sia l'interesse di coloro che la giustizia reclamano e attendono e che la vogliono meno dispendiosa, più ponderata e più sollecita.

ROSSI LUIGI, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho chiesto la parola soltanto per dichiarare all'onorevole relatore che non ho inteso affatto entrare in merito alla questione se sia opportuno ritornare al rito formale, abbandonando quello sommario. Ho semplicemente accennato che questa questione dovrà essere esaminata a proposito della riforma del giudizio civile, che è urgente sottoporre al Parlamento.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni il capitolo 23 s'intende approvato.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1922

24	Indennità ai componenti il Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 66 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161)	38,000 »
25	Sussidi di spese d'ufficio alle Cancellerie i cui proventi sono inferiori al bisogno	100,000 »
26	Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di locali e mobili per gli uffici giudiziari	600,000 »
27	Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	3,000,000 »
28	Manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma	255,200 »
29	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	6,000,000 »
30	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	8,000 »
31	Compensi per lavori straordinari inerenti alla revisione delle spese di giustizia.	24,000 »
32	Compensi per lavori a cottimo del casellario giudiziario e dei casellari circondariali e della statistica	55,000 »
		97,914,200 »

Spese per servizi speciali.

33	Spese per l'acquisto della carta, per la stampa, pubblicazione, distribuzione e spedizione delle leggi e decreti del Regno, e per l'ufficio di gestione e vendita (Spesa obbligatoria)	500,000 »
34	Compensi per lavori e servizi straordinari relativi al servizio della pubblicazione delle leggi e dei decreti del Regno	5,000 »
35	Spese per l'ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse)	7,800 »
36	Spesa per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 134) sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	<i>per memoria</i>

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Consentano il Senato e il guardasigilli che io rechi i voti della Federazione nazionale fra i notai, che sono quelli della classe, manifestati a mezzo dei collegi notarili di tutta o quasi tutta Italia.

Prima ancora che si discutesse il progetto, che è diventato poi la legge del 16 febbraio 1913, nei consigli notarili si era affacciata la proposta di una cassa di previdenza fra i notari. L'idea, durante la discussione del progetto, ha trovato eco nella stampa e nella tribuna parlamentare, ma non poté approdare per il

dissenso fra i fautori della associazione obbligatoria e quelli della associazione volontaria. Sopravvenuta la guerra, in virtù del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879, venne istituito, col contributo della classe, un fondo comune che doveva essere versato nella cassa dei singoli collegi per provvedere alle esigenze dei notai, che erano stati chiamati alle armi, e delle loro famiglie. Il provvedimento, che consentì di soddisfare largamente ai bisogni, ha maturato, in alcuni benemeriti parlamentari, l'idea della istituzione di una Cassa nazionale pel notariato, che fu istituita, sopra proposta del ministro guardasigilli del tempo, onorevole Mor-

tara, col decreto del 9 novembre 1919. Scopo di questo decreto fu quello di provvedere ad un assegno di integrazione ai notai esercenti, e alla istituzione di un fondo speciale destinato a sovvenire con sussidi, assegni e altrimenti i notai cessati dall'esercizio le loro famiglie. Il provvedimento ha dato così buona prova che si è potuto pensare alla istituzione di una Cassa pensione fra i notai. Nel primo anno dalla pubblicazione del decreto il gettito dei contributi è salito alla bellezza di 14 milioni, dei quali si sono soltanto distribuiti per gli scopi suddetti 2 milioni e 500.000 lire circa; pochi perchè il massimo dell'assegno di integrazione è limitato e perchè questo massimo è accordato ai notai, che non hanno altre rendite extraprofessionali.

Questo contributo dovrà, non diminuire, ma sempre aumentare di anno in anno. Così si può essere sicuri di costituire in quattro o cinque anni un fondo di Cassa pensioni sufficiente per provvedere ai bisogni dei notai, se si tenga conto che la classe è costituita da circa 6.000 notai esercenti. I contributi sono esatti dai ricevitori del registro di ogni distretto, i quali li versano alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente a disposizione di una Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato costituita così come è detto all'art. 11 del decreto medesimo.

Il largo contributo ottenuto ha dimostrato che è raggiungibile l'obbiettivo che si accarezzava e si voleva raggiungere coll'associazione obbligatoria. Per ciò l'interessamento della classe, espresso dalla Federazione e consacrato nei deliberati di tutti i collegi d'Italia; per ciò il desiderio di disciplinare questo istituto sorto sotto gli auspici del decreto del 9 novembre 1919. I desiderata della classe, ella lo sa onorevole guardasigilli, sono questi: che si costituisca la Cassa pensione; che si elevi l'assegno di integrazione; che si rinunci al contributo personale o almeno si limiti; che si dia piena autonomia alla Cassa. Data l'entità delle entrate, come ho già detto, è indubitato che la Cassa può essere, in breve tempo, in condizioni di funzionare e di provvedere ai bisogni della classe. L'assegno di integrazione deve, naturalmente, essere proporzionato al numero di anni di esercizio di ciascun notaio ed aumentato in una misura sufficiente perchè egli possa condurre una vita onorata e modesta.

L'assegno d'integrazione così come è oggi fissato dal decreto non è certamente sufficiente a provvedere il pane quotidiano neppure a chi non abbia famiglia. Il più modesto impiegato, il meno abile operaio guadagna molto più di quello che non guadagni un notaio il quale abbia un assegno d'integrazione di 4000 lire. È quindi giustizia elevarlo.

Altro desiderio della classe è che si tolga o si limiti l'obbligo del contributo personale che grava sulle finanze dei notai che accumulano i più grossi proventi. A tal proposito io sono un po' perplesso perchè, a dire la verità, mi pare che coloro che guadagnano, molto dalla professione, debbano concorrere ad alleviare le miserie dei poveri e dei disgraziati. Comunque quando verrà in discussione la conversione del decreto-legge ne parleremo.

Ciò che sommamente importa alla Federazione è che si accordi la più larga autonomia alla cassa notarile pur consentendo che da parte del Governo si eserciti il più serio controllo. La classe è così alta nella pubblica estimazione, così superiore ai sospetti da farmi dire che non è necessario da parte dello Stato un controllo per l'amministrazione di fondi che alla classe stessa appartengono. Ciò nonostante *pro bono pacis* non ho affatto idea di oppormi alla proposta di un controllo che in qualche modo si voglia esercitare.

A proposito della nomina dell'amministrazione è sorto, ella lo sa onorevole ministro, un grave dissidio fra la Federazione e la Commissione amministratrice della cassa del notariato. Gli amministratori in carica mossi indubbiamente da nobili intenti, ma spinti un po' anche dall'amore dell'*uti possidetis*, insistevano che la commissione dovesse essere nominata dal Governo. La Federazione si è ribellata ed ha detto; no. I fondi appartengono alla classe notarile e gli amministratori devono essere i rappresentanti della classe. Ho avuto l'onore di presiedere un'adunanza, indetta tra alcuni amministratori della classe e i rappresentanti della Federazione notarile per sanare il dissidio. In questa adunanza si è adottato il temperamento di una amministrazione in parte governativa ed in parte elettiva, temperamento che per mio conto non ho voluto accettare per mantenermi libero nel momento della discussione, e per non impegnare il mio voto. Io non

accenno, le ragioni, che del resto sono intuitive, per dimostrare che l'amministrazione della cassa così come è costituita non risponde ai desideri della Federazione e non dà alcuna garanzia né alla classe né al Governo, perché sfugge al controllo della classe, la sola interessata, e a quello del Ministero di grazia e giustizia i cui poteri si limitano all'esame dei ricorsi contro i provvedimenti che l'amministrazione della cassa avesse presi.

A tale proposito l'onorevole Marracino, relatore del bilancio della giustizia nell'altro ramo del Parlamento, ha riconosciuta la convenienza dell'autonomia della classe; però è giunto a conclusioni che col principio dell'autonomia fanno a pugni. Egli ammette che l'amministrazione debba essere autonoma, ma conclude perché l'onorevole guardasigilli in avvenire unisca al bilancio della giustizia una tabella in cui sia dato conto della gestione della cassa del notariato.

Questo vuol dire, in lingua povera, creare degli organi presso il Ministero intervenire, sindacare e unire al bilancio del Ministero di grazia e giustizia un bilancio che sfugge al controllo del Parlamento e che con quello della grazia e giustizia non ha nulla a che fare.

Non mi opporrò comunque, pur non ammettendo la necessità del controllo, che il Governo ad ogni modo possa intervenire per controllare.

Quello che importa, onorevole ministro, è che si provveda con la maggiore sollecitudine.

Ella è stato sollecitato dal Presidente del Consiglio notarile di Verona e, con una cortesia della quale le dò ampia lode, ha risposto con una lettera, nella quale dice che non provvederà con decreto legge, ma che provvederà in altro modo. Ora io desidererei sapere da lei, onorevole ministro, se intende di presentare una legge apposita o se non convenga nel mio pensiero, che è quello di sollecitare la commissione settima presso l'altro ramo del Parlamento, perché porti all'esame della Camera dei Deputati il decreto, di modo che si possa in sede di conversione apportare al decreto stesso tutte le modificazioni che potessero occorrere. In questo modo onorevole ministro, si potrebbe arrivar presto, inquantochè mi consti che al sottosegretario di Stato, il quale

specialmente si occupa di questa faccenda, sia stato presentato un progetto concreto; progetto che potrebbe essere sollecitamente comunicato alla commissione settima, la quale, esaminate le modificazioni proposte, potrebbe presentarlo alla Camera per la conversione in legge. Ella poi disporrebbe che fosse per l'approvazione al Senato che potrebbe in poco tempo, approvandolo, risolvere la questione.

Un'altra cosa relativa alla classe mi preoccupa. Nelle provincie liberate, onorevole ministro, è stata applicata la tariffa notarile e non la legge notarile. Ora che cosa accade? Siccome in quelle provincie vige una patente austriaca, la quale consente ai cittadini di recarsi dinanzi ai giudici dei distretti per stipulare contratti anche in forma semplicemente autentica, così per la estensione della nuova tariffa più gravosa per i clienti gli studi dei notai sono disertati.

Quindi è necessario o estendere la legge notarile o sospendere l'applicazione della nuova tariffa, consentendo che si proceda così come si procedeva prima. Col sistema che si è adottato si finisce per rovinare completamente quei poveri notai. A questo riguardo un notaio del luogo mi ha mandato una interrogazione, la quale esigerebbe una risposta scritta. La risposta, che io spero favorevole e rispondente al desiderio dell'interrogante, l'attendo oggi dall'onorevole ministro.

Ieri l'altro l'onorevole Morpurgo, richiamandosi ad una mia interrogazione all'onorevole guardasigilli del tempo, onorevole Rodinò, ha domandato all'onorevole ministro come intenda provvedere alle misere condizioni degli archivi e degli impiegati degli archivi. La questione è grave ed urgente, perché gli archivi sono in condizioni deplorabili e gli impiegati muoiono di fame. L'ho già dimostrato quando presentai la mia interrogazione all'onorevole ministro del tempo che dovette convenirne.

La grave questione, che si trascina da troppo tempo, esige che si provveda d'urgenza. Ciò che si può senza aggravio dello Stato.

Onorevole Spirito, non c'è soltanto il fondo dei sopravanzati per gli archivi a sensi dell'articolo 104 della legge 16 febbraio 1913, ma c'è altro fondo molto e molto maggiore, entrato nelle casse dell'erario in virtù dell'art. 20 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1918. In

questo e in altro successivo decreto, le tasse di archivio sono state aumentate prima al 5 per cento, poi al 7 per cento sull'ammontare delle tasse di registro. La tassa d'archivio rende più di 30 milioni allo Stato, oltre i nove milioni già accantonati e dei quali ieri ella ha parlato.

Ora come si può lasciare che si continui in questo stato di cose quando c'è modo di attingere non solo alla somma che esiste presso la Cassa depositi e prestiti, cui ha accennato lei, sotto il titolo di fondo di sopravanzo degli archivi, ma quando c'è un altro fondo di oltre 30 milioni di lire all'anno, e quando in conseguenza dell'art. 3 del decreto 21 aprile 1918, il Governo ha assunto l'impegno di provvedere alle spese e agli stipendi degli impiegati? Il Governo che incassa più di 30 milioni e ne restituisce soltanto cinque che non sono sufficienti perchè non ne dà di più? Il collega Morpurgo osserva che sono 40: tanto meglio.

Domando ora all'onorevole guardasigilli, se non sia il caso di rivolgersi al collega che sta alla sua sinistra, l'onorevole Peano, ministro del tesoro, perchè voglia allargare i cordoni della borsa e dare a questi disgraziati il modo di sbarcare il lunario, perchè non vivano una vita di stenti e di guai.

Finisco pregando l'onorevole ministro di accogliere i voti di queste due modeste classi di funzionari, che compiono una funzione tanto alta e delicata e piena di responsabilità, senza protestare, senza premere, senza scioperare, quando da tutte le parti si protesta, si preme e si sciopera, mossi unicamente ed esclusivamente dall'alto sentimento che li anima, quello del compimento del loro dovere, di solo e tutto intero il loro dovere. (*Approvazioni*).

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'onorevole senatore Lagasi ha sollevato la questione della cassa pensione dei notari alla quale si volge con grande interesse l'attenzione della classe notarile. Egli ha fatto la genesi di questa cassa ricordando come essa sia sorta in tempo di guerra da un fondo comune, provvisoriamente costituito dai notai per i loro bisogni e come successivamente si sia reso stabile. Debbo anzitutto dare

una ampia lode alla classe notarile per questo sentimento di solidarietà, tanto più che esso si è concretato senza arrecare aggravio all'erario dello Stato.

Mi occorre però soggiungere che io posso acconsentire solo in parte ai voti espressi dai notai. L'onorevole Lagasi ha accennato al concetto di allargare l'autonomia per l'amministrazione di questo fondo nel senso di escluderne il controllo del Governo. Egli ha osservato all'uopo che il fondo è costituito liberamente dai notai, ma io debbo rilevare che ha concorso a formarlo l'aumento degli onorari notarili, aumento che, imposto alle parti, può considerarsi, per la destinazione sua a beneficio della cassa notarile, quasi una tassa. Ora, poichè codesto aumento viene a gravare su tutti i cittadini, è interesse e dovere del Governo, come tutore dei contribuenti, di sindacare il modo con cui il fondo si ripartisca e si spenda. Io riconosco pienamente che i notai debbono avere la loro parte nell'amministrazione della cassa, però ciò non esclude che vi sia il controllo del Governo nell'interesse della collettività. Sono convinto che non sarà difficile giungere ad una formula di accordo.

Così pure si potrà, circa l'aumento del minimo garantito ai notai, salire oltre la somma attualmente fissata in lire quattromila, ma non mi pare possibile arrivare alle lire ottomila; si cercherà di trovare anche qui una via di accordo al momento della conversione in legge del decreto attualmente presentato alla Camera dei deputati. Non mancherò in proposito di far premure in forma privata e personale alla competente Commissione parlamentare della Camera perchè voglia esaminare il disegno con sollecitudine.

Quanto all'estensione alle nuove provincie, mi sembrerebbe che ad essa potesse farsi luogo; ad ogni modo non si mancherà di esaminare tale punto, perchè il Senato sa che la competenza è anche della presidenza del Consiglio.

Riguardo agli archivi notarili, come ho detto all'onorevole Morpurgo, la ragione principale per la quale non si è ancora provveduto, è che fino a poco tempo fa vi era il progetto di fondere gli archivi stessi con gli archivi di Stato. Il presente Ministero ha però ritenuto che tale progetto, assai complesso, non possa avere corso,

perchè non appare contemplato dalla legge sulla burocrazia, importando ampliamenti e complicazione degli organismi statali esistenti. Ne è pertanto derivata una lacuna nell'opera di miglioramento del personale degli archivi notarili, ma io spero che anche a questo si potrà rimediare in tempo prossimo.

SPIRITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO, *relatore*. Una sola parola all'onorevole Lagasi, il quale mi ha chiamato in causa per aver ieri osservato all'onorevole Morpurgo che non mi pareva questo il momento sicuro ed opportuno di distaccare somma alcuna da quello che chiamasi fondo di sopravanzi di archivi, depositato presso la Cassa di depositi e prestiti. Egli ha affermato che le maggiori tasse notarili danno molti milioni di prodotto: circa 30; ma questo non ho modo di constatare. È certo invece che dal bilancio di previsione del 1922-23 risulta un disavanzo di lire 169 mila, al quale si provvede appunto col detto fondo di sopravanzi. Ma c'è una ragione ancora più importante che dissi ieri all'onorevole Morpurgo: gli archivi non ancora sono stati sistemati; le tabelle organiche non

sono formate, e le somme stanziare nei diversi capitoli sono soltanto approssimative, senza che si sappia fin dove arriveranno gl'impegni dello Stato.

In queste condizioni d'incertezza e d'instabilità mi permetto di osservare come non sia prudente togliere in questi momenti una parte di questi fondi di sopravanzi e darla agl'impiegati, perchè se in prosieguo si dovesse verificare una deficienza non resterebbe che ricorrere al Tesoro. Tale cosa non crediamo prudente, nè consigliabile, perchè tutti dobbiamo essere vigili custodi del Tesoro nell'ora che volge. Che se fosse vero, come dice il senatore Lagasi, che le maggiori tasse di archivio di recente imposte, ed i cui prodotti vanno ad aggiungersi al fondo di sopravanzo, offrono un gettito di 30 milioni l'anno, allora vedrà il ministro se sia possibile distrarne qualche somma a favore dei notai e degl'impiegati degli archivi; e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 36.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

37	Compensi per lavori e servizi straordinari inerenti al funzionamento della Commissione di disciplina per gli impiegati degli Archivi notarili, alla esecuzione ed alla attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 39	<i>per memoria</i>
38	Contributo dello Stato per le spese degli archivi notarili	5,000,000 »
		5,512,800 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

39	Assegni ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia (Spese fisse)	432 »
40	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737)	32,500,000 »

32,500,432 »

Spese per servizi speciali.

41	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO

42	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	480,576.73
----	--	------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	3,491,300 »
Debito vitalizio	10,020,000 »
Spese per l'amministrazione giudiziaria	97,914,200 »
Spese per servizi speciali	5,512,800 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	116,938,300 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	32,500,432 »
Spese per servizi speciali	<i>per memoria</i>
Totale della categoria prima della parte straordinaria	32,500,432 »

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	149,438,732 »
--	---------------

<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	480,576.73
--	------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. - Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	149,438,732 »
Categoria IV. - Partite di giro	480,576.73
Totale generale	149,919,308.73

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATO DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 3.50 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262)	120,000 »
2	Consolidato 3.50 per cento (legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,535,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi	106,200 »
		8,761,200 »

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

4	Antico consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	--	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

5	Prodotto di beni stabili	170,000 »
6	Annualità diverse e frutti di capitali	3,835,000 »
		4,005,000 »

Proventi diversi.

7	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,260,000 »
8	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	3,065,000 »
9	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		4,335,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

10	Contributo a carico dello Stato, dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
11	Rimborso dovuto dal tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, che elevano l'assegno supplementare ai parroci.	9,376,150 »
12	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e beneficenza all'estero (2 ^a delle quattro rate)	4,000,000 »
		14,376,150 »

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali.

13	Esazione e ricupero di capitali	3,886,675 »
----	---	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,761,200 »
Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
	8,761,200 »
<i>Da riportarsi</i>	<i>8,761,200 »</i>

	<i>Riporto</i>	8,761,200 »
Altre rendite patrimoniali		4,005,000 »
Proventi diversi		4,335,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	17,101,200 »
 TITOLO II. ENTRATA STRAORDINARIA. <i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
Contributi		14,376,150 »
 <i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>		
Esazione di capitali		3,886,675 »
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	18,262,825 »
	Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	35,364,025 »

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale di ruolo e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,131,650 »
2	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia, e indennità di residenza in Roma	43,500 »
3	Indennità e compensi pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi e servizi speciali	27,400 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio	6,400 »
5	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie.	6,400 »
6	Spese di stampa, di oggetti di cancelleria, di rilegatura e di spedizione	90,000 »
7	Spese d'ufficio, postali e telegrafiche	83,200 »
8	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	23,975 »
9	Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale.	130,900 »
		1,543,425 »
Spese pel servizio in provincia.		
10	Aggio per le riscossioni - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	175,000 »
		Da riportarsi
		175,000 »

	<i>Riporto</i>	175,000 »
11	Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	11,200 »
12	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.	15,300 »
		201,500 »
	Debito vitalizio.	
13	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	315,000 »
	Contributi allo Stato.	
14	Contributi vari dovuti al tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria).	256,500 »
	Imposte e tasse.	
15	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	145,000 »
16	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	240,000 »
17	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	146,000 »
18	Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori (Spesa obbligatoria)	2,290,000 »
		2,821,000 »
	Spese di liti e contrattuali.	
19	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terragere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	105,000 »
	Spese patrimoniali.	
20	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	350,000 »

	<i>Riporto</i>	350,000 »
21	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria).	7,500 »
22	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione.	9,000 »
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	1,100,000 »
24	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie).	430,000 »
25	Eventuale concorso del Fondo per il Culto nell'ufficiatura e nel restauro di chiese	50,000 »
26	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	28,500 »
		1,975,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
27	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie).	265,200 »
28	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses - Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	95,000 »
29	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse).	751,500 »
30	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	385,000 »
31	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Spese fisse ed obbligatorie)	110,000 »
32	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
33	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	97,000 »
34	Concorso nella spesa del <i>Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia</i> in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,085,700 »

	<i>Riporto</i>	2,085,700 »
35	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,600,000 »
36	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	18,000,000 »
		21,685,700 »
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.	
37	Assegni per manutenzione e ufficiature di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane	30,000 »
38	Assegno al Patriarca latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali in Romania, in Turchia, in Asia Minore, in Palestina ed in Egitto, sottoposte al protettorato del Governo d'Italia	61,000 »
39	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e beneficenza	4,110,000 »
40	Sussidi a missionari e ad altri sacerdoti italiani all'estero che prestano l'opera loro a vantaggio dei nostri connazionali	8,000 »
41	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani.	6,000 »
		4,215,000 »
	Spese diverse.	
42	Spese casuali	30,000 »
43	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	140,000 »
44	Spesa per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
45	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	25,000 »
46	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		275,000 »

Fondi di riserva.

47	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	517,900 »
48	Fondo di riserva per le spese impreviste.	100,000 »
		617,900 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

49	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati da terremoti - Spese per rinvenimento, custodia e trasporto di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione andati sepolti	20,000 »
50	Concorsi e sussidi per spese di riparazione di chiese anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiate dalla guerra	100,000 »
51	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	495,000 »
52	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232 e 3 giugno 1920, n. 737)	58,000 »
		673,000 »

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

53	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	680,000 »
----	--	-----------

RIASSUNTO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione	1,543,425 »
Spese pel servizio in provincia	201,500 »
Debito vitalizio	315,000 »
Contributi allo Stato	256,500 »
Imposte e tasse	2,821,000 »
Spese di liti e contrattuali	105,000 »
Spese patrimoniali	1,975,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	21,685,700 »
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	4,215,000 »
Spese diverse	275,000 »
Fondi di riserva	617,900 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	34,011,025 »

TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — Spese effettive	673,000 >
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.	
Capitali	680,000
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	1,353,000 >
Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	35,364,025 >

TABELLA B E C.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922

COMPETENZA
per l'esercizio
finanziario
1921-22

TITOLO I.

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.

PARTE ORDINARIA.

Entrata.	17,101,200 »
Spesa	34,011,025 »
<i>Differenza</i>	— 16,909,825 »

TITOLO II.

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata.	14,376,150 »
Spesa	673,000 »
<i>Differenza</i>	+ 13,703,150 »

RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.

PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA

(insieme).

Entrata.	31,477,350 »
Spesa	34,684,025 »
<i>Differenza</i>	— 3,206,675 »

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1921-22
TITOLO II.		
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata.		3,886,675 »
Spesa		680,000 »
	<i>Differenza</i>	+ 3,206,675 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.		
Differenze della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>		— 3,206,675 »
Differenze della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali</i>		+ 3,206,675 »
	<i>Differenza</i>	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
10	Aggio per le riscossioni. Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
13	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
14	Contributi vari dovuti al tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
15	Tassa di manomorta.
16	Imposta di ricchezza mobile.
17	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
18	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori.
19	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
20	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monachè. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
21	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni.
24	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
26	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai Comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
27	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
28	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses. - Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti.
30	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
31	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Segue ELENCO N. 1.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
35	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
36	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
43	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
46	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
SPESA STRAORDINARIA	
53	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
10	Aggio per le riscossioni. Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
12	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
15	Tassa di manomorta.
17	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
20	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

(Art. 4° della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATO DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TITOLO I

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,100 »
2	Consolidato 3.50 per cento netto (leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 »
3	Rendite consolidate diverse	47,200 »
4	Prodotti di beni stabili	26,000 »
5	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330,000 »

1,441,800 »

Proventi diversi.

6	Ricuperi e proventi diversi	87,000 »
---	---------------------------------------	----------

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

7	Assegnazione corrisposta dal tesoro dello Stato per porre il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma in grado di adempiere ai fini di suo istituto	600,000 »
---	--	-----------

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali di enti soppressi
e somme diverse di spettanza di enti conservati.

8	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 »
9	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 »
		190,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite patrimoniali	1,441,800 »
Proventi diversi	87,000 »
	1,528,800 »
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . . .	1,528,800 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi	600,000 »
----------------------	-----------

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
--	-----------

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria . . .	790,000 »
---	-----------

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria) . . .	2,318,800 »
---	-------------

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto per la spesa del personale	25,000 »
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	22,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	2,400 »
4	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	6,500 »
5	Compensi al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione	9,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per patrocinio della Regia avvocatura erariale	9,000 »
7	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e d'ufficio - Indennità pel Consiglio di Amministrazione e al Cassiere centrale (Spesa obbligatoria)	18,000 »
8	Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale . .	7,500 »
		99,400 »
	Spese di liti e contrattuali.	
9	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	7,700 »

Imposte e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	14,000 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	70,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria)	82,000 »
13	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (Spesa d'ordine)	26,000 »
		192,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	400,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma ((Spese fisse e obbligatorie).	11,700 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	269,000 »
		680,700 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
17	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
18	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
19	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	33,000 »
20	Supplementi di congrua ai parroci (Spese fisse e obbligatorie)	97,000 »
		830,000 »

Spese varie.

21	Spese casuali	12,200 »
22	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed obbligatorie)	6,000 »
23	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		18,200 »

Fondi riserva.

24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
25	Fondo di riserva per le spese impreviste.	500 »
		100,500 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali di enti soppressi
e somme diverse di spettanza di enti conservati.

26	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annuità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	120,000 »
27	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine)	70,000 »
		190,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

28	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . .	2,670 »
29	Erogazioni fisse di beneficenza: alla Congregazione di carità, all'Istituto dei ciechi a S. Alessio.	76,070 »
30	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	121,560 »
31	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (art. 1° legge 8 luglio 1903, n. 321 e articolo 5 Regio decreto 5 marzo 1905, numero 186)	<i>per memoria</i>
		200,300 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

32	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione	99,400 »
Spese di liti e contrattuali	7,700 »
Imposte e tasse	192,000 »
Spese patrimoniali	680,700 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	830,000 »
Spese varie	18,200 »
Fondi di riserva	100,500 »
<hr/>	
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	1,928,500 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza enti conservati	190,000 »
<hr/>	
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,118,500 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Titolo primo (Spesa ordinaria)	200,300 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	»
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	200,300 »
Insieme (Parti prima e seconda)	2,318,800 »

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
4	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
7	Fitto di locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e d'ufficio - Indennità pel Consiglio di amministrazione e al Cassiere Centrale.
9	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali e bollo sui mandati.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
13	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori.
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
19	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose.
20	Supplementi di congrua ai parroci.
22	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
23	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Segue ELENCO N. 3.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
26	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
27	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
30	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
4	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
7	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e d'ufficio - Indennità pel Consiglio di amministrazione e al Cassiere centrale.
9	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali, e bollo sui mandati.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATO DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa

DEGLI

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Stati di Previsione dell'Entrata e della Spesa
per l'esercizio

degli Economati generali dei Benefici Vacanti
finanziario 1921-22.

TABELLA F.

CAPITOLI		ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI					TOTALI		
Numero	Denominazione	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALI
ENTRATA									
ENTRATE DI COMPETENZA									
<i>Entrate effettive.</i>									
1	Redditi patrimoniali	250,422.56	328,296.10	193,744 »	237,000 »	255,658.25	1,235,380 »	40,993.79	2,541,524.80
2	Proventi di benefici vacanti	240,000 »	580,000 »	230,000 »	470,000 »	75,000 »	121,000 »	210,000 »	1,926,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corrispondenti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	21,300 »	48,000 »	17,000 »	55,000 »	96,700 »	47,100 »	36,400 »	321,500 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	82,000 »	75,000 »	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	157,000 »
	Totale delle entrate effettive	511,722.56	956,296.10	440,774 »	844,000 »	502,358.25	1,403,480 »	287,393.79	4,946,024.70
<i>Movimento di capitali.</i>									
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	4,000 »	11,000 »	1,000 »	108,000 »	8,000 »	8,500 »	1,500 »	142,000 »
	Totale generali delle entrate di competenza	515,722.56	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1919-20	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale generali dell'entrata di competenza non compreso l'avanzo finanziario	515,722.26	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70

CAPITOLI		ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI					TOTALI		
Numero	Denominazione	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALI
SPESA									
SPESA DI COMPETENZA									
<i>Spese effettive.</i>									
1	Spese di personale e generali di amministrazione	283,300 »	561,400 »	308,250 »	671,480 »	289,000 »	532,200 »	230,587 »	2,876,217 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	35,000 »	69,900 »	31,600 »	82,800 »	41,000 »	239,200 »	22,700 »	522,200 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	5,000 »	5,000 »	1,000 »	12,500 »	3,000 »	42,000 »	500 »	69,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	960 »	45,050 »	memoria	7,340 »	per memoria	59,400 »	432 »	113,182 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 .	103,000 »	194,603 »	80,650 »	42,950 »	154,300 »	446,220 »	20,480 »	1,042,203 »
6	Spese diverse e casuali	6,500 »	5,500 »	3,000 »	6,500 »	5,000 »	8,500 »	1,500 »	36,500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	60,000 »	47,000 »	memoria	per memoria	per memoria	50,000 »	per memoria	157,000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . .	per memoria	per memoria	memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria
9	Fondo di riserva	17,962.56	27,843.10	16,274 »	20,430 »	10,058.25	25,960 »	11,194.79	129,722.70
	Totali delle spese effettive . . .	511,722.56	956,296.10	440,774 »	844,000 »	502,358.25	1,403,480 »	287,393.79	4,946,024.70
<i>Movimento di capitali.</i>									
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	4,000 »	11,000 »	1,000 »	108,000 »	8,000 »	8,500 »	1,500 »	142,000 »
	Totali generali delle spese di competenza . . .	515,722.56	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70

		ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI					TOTALI	
		Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo		Torino
RIEPILOGO								
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA								
<i>Entrate e spese effettive.</i>								
Entrata	511,722.56	956,296.	440,774 »	844,000 »	502,358.25	1,403,480 »	287,393.79	4,946,024.70
Spesa	511,722.56	956,296.	440,774 »	844,000 »	502,358.25	1,403,480 »	287,393.79	4,946,024.70
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»
<i>Movimento di capitali.</i>								
Entrata	4,000 »	11,000	1,000 »	108,000 »	8,000 »	8,500 »	1,500 »	142,000
Spese	4,000 »	11,000	1,000 »	108,000 »	8,000 »	8,500 »	1,500 »	142,000
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»
<i>Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.</i>								
Entrata	515,722.56	967,296.	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
Spesa	515,722.56	967,296.	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»
Avanzo finanziario	»	»	»	»	»	»	»	»
RIASSUNTO GENERALE								
Entrata	515,722.56	967,296.	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
Spesa	515,722.56	967,296.	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»



APPENDICE N. 4

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1921-22.

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
modificati con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

PROSPETTO RIASSUNTIVO

DEGLI

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

ENTRATE EFFETTIVE

Contributi dello Stato.

1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio (decreto luogotenenziale 20 aprile 1918, n. 629)	5,000,000 »
---	---	-------------

Entrate ordinarie degli Archivi.

2	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali . . .	10,000 »
3	Proventi ordinari degli archivi: Diritti e tasse di archivio	1,500,000 »
4	Entrate e recuperi diversi:	
	<i>a)</i> Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi	700 »
	<i>b)</i> Recuperi di contributi di previdenza già anticipati.	100,800 »
	<i>c)</i> Id. del prezzo dei fogli di repertorio e registro protesti	58,500 »
	<i>d)</i> Entrate e recuperi diversi	15,000 »

Entrate straordinarie.

5	Proventi straordinari:	
	<i>a)</i> Ammende per contravvenzioni notarili	1,000 »
	<i>b)</i> Quote di partecipazione ed onorari prescritti	10,000 »
	<i>c)</i> Contributi dei comuni	2,000 »
6	Entrate straordinarie diverse	4,000 »

<i>Da riportarsi</i>	6,702,000 »
------------------------------	-------------

		<i>Riporto</i>	6,702,000 »
	GESTIONI SPECIALI		
	<i>Partite che si compensano nelle spese.</i>		
7	Riscossioni per conto dello Stato:		
	<i>a)</i> Ritenute per imposta di ricchezza mobile		375,000 »
	<i>b)</i> Contributi accessori		32,000 »
	<i>c)</i> Ritenuta per fondo di garanzia		3,000 »
8	Riscossioni per conto di terzi:		
	<i>a)</i> Onorari' a notari cessati o ai loro eredi		110,000 »
	<i>b)</i> Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate		25,000 »
9	Riscossioni diverse		25,000 »
		Totale delle entrate	7,272,000 »

S P E S A

PARTE SECONDA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

SPESE EFFETTIVE

Spese ordinarie.

1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	150,000 »
	b) Imposte e tasse	25,000 »
	c) Oneri patrimoniali	10,000 »
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale	2,800,000 »
	b) Locali in affitto	300,000 »
	c) Spese di ufficio	250,000 »
3	Spese ordinarie diverse:	
	a) Contributi e concorsi	550,000 »
	b) Quote di partecipazione a notari cessati o ai loro eredi . . .	250,000 »
	c) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	50,000 »
	d) Acquisto di fogli di repertori e del registro protesti	60,000 »
	e) Altre spese	50,000 »
	f) Spese causali	60,000 »
4	Fondo per le spese impreviste	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,905,000 »

Riporto 4,905,000 »

Spese straordinarie.

5	Personale straordinario - Reggenti avventizi e cottimisti	150,000 »
6	Spese straordinarie diverse:	
	a) Compensi per lavori e servizi straordinari	120,000 »
	b) Indennità per caro-viveri	1,600,000 »
	c) Rimborso del secondo centesimo di guerra	15,000 »
	d) Sussidi	50,000 »
	e) Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza	500 »
	f) Altre	20,000 »

GESTIONI SPECIALI

PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE

7	Pagamenti a favore dello Stato:	
	a) della imposta di ricchezza mobile	375,000 »
	b) dei contributi accessori	32,000 »
	c) delle ritenute per il Fondo di garanzia	3,000 »
8	Pagamenti a favore di terzi:	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	110,000 »
	b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	25,000 »
9	Pagamenti diversi	25,000 »
	Totale delle spese	7,430,500 »

RIASSUNTO

1-9	Entrata	7,272,000 »
1-9	Spesa	7,430,500 »
	Disavanzo previsto	— 158,500 »

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti. Ne do lettura.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 36 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1921-22 tutti i pagamenti del capitolo n. 36 « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti e assegni agli

economi spirituali durante le vacanze », senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

L'Amministrazione stessa è altresì autorizzata a trasportare all'indicato capitolo le economie che risulteranno in sede di consuntivo sugli stanziamenti delle spese effettive ordinarie di competenza dell'esercizio 1921-22.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 36 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 5.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei beneficî vacanti per l'esercizio finanziario 1921-22 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F),

L'avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio 1919-20, che sarà accertato, per ciascun Economato generale, col rendiconto consuntivo

da presentarsi al Parlamento entro il mese di giugno 1921, ai sensi della legge 26 settembre 1920, n. 1311, sarà iscritto negli stati di previsione predetti, in adempimento del disposto degli articoli 1 e 4 del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918 n. 1960, mediante decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 6.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario 1921-22

sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione dei capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 del Ministero della giustizia.

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Stato di previsione della Spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse (Spese fisse)	2,662,500 »
2	Ministero - Spese d'ufficio e di manutenzione locali - Spese postali e di stampa - Provviste di carta e di oggetti vari di cancelleria.	500,000 »
3	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
4	Ministero - Fitto di locali ad uso dell'amministrazione centrale (Spese fisse)	53,000 »
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	60,000 »
6	Indennità di trasferta, di tramutamento, di missioni e diverse al personale dell'amministrazione centrale e compensi per le Commissioni di esami e spese relative	70,000 »
7	Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero della giustizia o ad estranei all'Amministrazione dello Stato	5,000 »
8	Mercedi per la manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma	60,000 »
9	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero e spese varie per le Commissioni medesime	50,000 »
10	Compensi per lavori e servizi straordinari	70,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,532,000 »

	<i>Riparto</i>	3,532,000 »
11	Sussidi al personale in attività di servizio	35,000 »
12	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	166,800 »
13	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	3,000 »
14	Spese casuali	15,000 »
15	Spese di liti dell'Amministrazione (Spesa obbligatoria)	2,000 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		3,753,800 »
	Debito vitalizio.	
17	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	10,900,000 »
18	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 86 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	120,000 »
		11,020,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
19	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	63,166,000 »
20	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse - (Spese fisse)	39,100,000 »
21	Uscieri giudiziari - Assegni, indennità fisse e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)	2,636,000 »
22	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario	3,200,000 »
23	Magistrature giudiziarie e Tribunale delle acque pubbliche - Spese d'ufficio (Spese fisse)	800,000 »
24	Indennità ai componenti il Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 66 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161)	38,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	108,940,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	108,940,000 »
25	Sussidi di spese d'ufficio alle Cancellerie i cui proventi sono inferiori al bisogno	100,000 »
26	Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di locali e mobili per gli uffici giudiziari	700,000 »
27	Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	3,250,000 »
28	Manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma	255,200 »
29	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	7 000,000 »
30	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	8,000 »
31	Compensi per lavori straordinari inerenti alla revisione delle spese di giustizia.	16,000 »
32	Compensi per lavori a cottimo del casellario giudiziario e dei casellari circondariali e della statistica	37,000 »
		120,306,200 »
	Spese per servizi speciali.	
33	Spese per l'acquisto della carta, per la stampa, pubblicazione, distribuzione e spedizione delle leggi e decreti del Regno, e per l'ufficio di gestione e vendita (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
34	Compensi per lavori e servizi straordinari relativi al servizio della pubblicazione delle leggi e dei decreti del Regno	3,500 »
35	Spese per l'ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse)	7,800 »
36	Spesa per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 134) sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	<i>per memoria</i>
37	Compensi per lavori e servizi straordinari inerenti al funzionamento della Commissione di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 39	<i>per memoria</i>
38	Contributo dello Stato per le spese degli archivi notarili	5,000,000 »
		6,011,300 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

39	Assegni ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia (Spese fisse)	432 »
40	Assegni da corrispondersi agli impiegati di ruolo ed al personale dell'Amministrazione giudiziaria collocati in disponibilità (art 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
41	Compensi agli impiegati di ruolo ed al personale dell'Amministrazione giudiziaria collocati a riposo od esonerati dal servizio (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
42	Indennizzi agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
43	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737)	32,500,000 »
		32,500,432 »

Spese per servizi speciali.

44	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
45	Spese pel completamento dei lavori di costruzione e sistemazione e per l'arredamento del Palazzo di Giustizia (Castel Capuano) in Napoli (legge 7 aprile 1921, n. 372) (Spesa ripartita - 2 ^a delle quattro rate)	700,000 »
		700,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

46	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	482,028.73
----	--	------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	3,753,800 »
Debito vitalizio	11,020,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	120,306,200 »
Spese per servizi speciali	6,011,300 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria	 141,091,300 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	32,500,432 »
Spese per servizi speciali	700,000 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria	 33,200,432 »

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	174,291,732 »
--	---------------

<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>	482,028.73
---	------------

Riassunto per categorie.

Categoria I. — Spese effettive (Parti ordinaria e straordinaria)	174,291,732 »
Categoria IV. — Partite di giro.	482,028.73
 Totale generale	 174,773,760.73

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

(art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLE SPESE DELL' AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262)	100,000 »
2	Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,390,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi.	106,200 »

8,596,200 »

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

4	Antico consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	--	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

5	Prodotto di beni stabili	170,000 »
6	Annualità diverse e frutti di capitali	3,335,000 »

3,505,000 »

Proventi diversi.

7	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,260,000 »
8	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	3,050,000 »
9	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »

4,320,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

10	Contributo a carico dello Stato, dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
11	Rimborso dovuto al tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, che elevano l'assegno supplementare ai parroci	9,376,150 »
12	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e beneficenza all'estero	4,370,000 »
		14,746,150 »

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPIT. LI.

Esazione di capitali.

13	Esazione e ricupero di capitali	5,649,250 »
----	---	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,596,200 »
Antico consolidato 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali	3,505,000 »
Proventi diversi	4,320,000 »
	16,421,200 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi	14,746,150 »
----------------------	--------------

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali

Esazione di capitali	5,649,250 »
--------------------------------	-------------

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	20,395,400 »
---	--------------

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	36,816,600 »
---	--------------

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto,
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE,

Spese di amministrazione.

1	Personale di ruolo e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,246,650 »
2	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia, e indennità di residenza in Roma	35,000 »
3	Indennità e compensi pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi e servizi speciali	27,400 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio.	16,400 »
5	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie.	16,400 »
6	Spese di stampa, di oggetti di cancelleria, di rilegatura e di spedizione	100,000 »
7	Spese d'ufficio, postali e telegrafiche	83,200 »
8	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	33,975 »
9	Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale	87,275 »
		<hr/>
		1,646,300 »
		<hr/>
	Spese pel servizio in provincia.	
10	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine).	1,000 »
11	Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	11,200 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	12,200 »

	<i>Riporto</i>	12,200 »
12	Compensi ai ricevitori del registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione	124,000 »
13	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	15,300 »
		151,500 »
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
	Contributi allo Stato.	
15	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria)	306,500 »
	Imposte e tasse.	
16	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	145,000 »
17	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	240,000 »
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	196,000 »
19	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori (Spesa obbligatoria)	2,550,000 »
		3,131,000 »
	Spese di liti e contrattuali.	
20	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terragere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	105,000 »

Spese patrimoniali.

21	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e cañoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	500,000 »
22	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	7,500 »
23	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione.	20,000 »
24	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie).	1,100,000 »
25	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	455,000 »
26	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e nel restauro di chiese	75,000 »
27	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse e obbligatorie)	28,500 »
		2,186,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

28	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	247,000 »
29	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses - Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	86,000 »
30	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	800,000 »
31	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
32	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Spese fisse ed obbligatorie)	150,000 »
33	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,062,000 »

	<i>Riporto</i>	2,062,000 »
34	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	97,000 »
35	Concorso nella spesa del <i>Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia</i> in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 »
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, (Spesa obbligatoria)	1,600,000 »
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	18,000,000 »
		21,762,000 »
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.	
38	Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane ed eventuale concorso per restauro e costruzione di chiese nazionali nelle colonie e all'estero	230,400 »
39	Assegno al Patriarcato latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiature di chiese nazionali in Austria, in Romania, in Turchia, in Asia Minore, in Palestina ed in Egitto, sottoposte al protettorato del Governo d'Italia	107,000 »
40	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro e scopi di istruzione e beneficenza	4,480,000 »
41	Concorsi e sussidi per spese di culto all'estero	20,000 »
42	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani	6,000 »
		4,843,400 »
	Spese diverse.	
43	Spese causali	30,000 »
44	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spese d'ordine)	140,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	170,000 »

	<i>Riporto</i>	170,000 »
45	Spesa per riparazioni ad edificii ex-demaniali e di edifici ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
46	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	75,000 »
47	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		325,000 »
	Fondi di riserva.	
48	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	517,900 »
49	Fondo di riserva per le spese impreviste	100,000 »
		617,900 »
	TITOLO II	
	SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
50	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati da terremoti - Spese per rinvenimento, custodia e trasporto di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione andati sepolti	20,000 »
51	Concorsi e sussidi per spese di riparazione di chiese anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiate dalla guerra	100,000 »
52	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	495,000 »
53	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232 e 3 giugno 1920, n. 737)	47,000 »
54	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	662,000 »

	<i>Riporto</i>	662,000 »
55	Compensi agli impiegati collocati a riposo (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
56	Indennizzi agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
		662,000 »

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI

Capitali.

57	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	680,000 »
----	--	-----------

- RIASSUNTO

TITOLO I

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione	1,646,300 »
Spese pel servizio in provincia	151,500 »
Debito vitalizio	400,000 »
Contributi allo Stato	306,500 »
Imposte e tasse	3,131,000 »
Spese di liti e contrattuali	105,000 »
Spese patrimoniali	2,186,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	21,762,000 »
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	4,843,400 »
<i>Da riportarsi</i>	34,531,700 »

	<i>Riporto</i>	34,531,700 »
Spese diverse		325,000 »
Fondi di riserva		617,900 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria		35,474,600 »
TITOLO II		
SPESA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive</i>		662,000 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>		
Capitali		680,000 »
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria		1,342,000 »
Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)		36,816,600 »

TITOLO I

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.

PARTE ORDINARIA.

Entrata	16,421,200 »
Spesa	35,474,600 »
<i>Differenze</i>	— 19,053,400 »

TITOLO II

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	14,746,150 »
Spesa	662,000 »
<i>Differenze</i>	+ 14,084,150 »

Riepilogo della categoria prima.

PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA
(insieme).

Entrata	31,167,350 »
Spesa	36,136,600 »
<i>Differenze</i>	— 4,969,250 »

TITOLO II.

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

SPESE STRAORDINARIE.

Entrata	5,649,250 »
Spesa	680,000 »
<i>Differenze</i>	+ 4,969,250 »

Riassunto generale delle differenze.

Differenze della categoria prima — Entrate e spese effettive	— 4,969 250 »
Differenze della categoria seconda — Trasformazione di capitali	+ 4,969,250 »
<i>Differenze</i>	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
10	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
14	Pensioni ed indennità, agli impiegati a riposo.
15	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Versamento all'erario delle ritenute, operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori.
20	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere, Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
21	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
22	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
24	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni.
25	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
27	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai Comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
28	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
29	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse. Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti.
31	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
32	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Segue ELENCO N. 1.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
44	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
47	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
SPESA STRAORDINARIA	
57	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
10	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
13	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
16	Tassa di manomorta.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
20	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
21	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

APPENDICE N. 2.

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

(Art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,100 »
2	Consolidato 3.50 per cento netto (leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 »
3	Rendite consolidate diverse	47,200 »
4	Prodotto di beni stabili	26,000 »
5	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	317,500 »

1,429,300 »

Proventi diversi.

6	Ricuperi e proventi diversi	87,000 »
---	---------------------------------------	----------

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

7	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato per porre il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma in grado di adempiere ai fini di suo istituto	600,000 »
---	--	-----------

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali di enti soppressi
e somme diverse di spettanza di enti conservati.

8	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 »
---	---	-----------

9	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 »
---	---	----------

190,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite patrimoniali	1,429,300 »
--------------------------------	-------------

Proventi diversi	87,000 »
----------------------------	----------

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . . .	1,516,300 »
--	-------------

TITOLO II.	
ENTRATA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
Contributi	600,000 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	790,000 »
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria	2,306,300 »

TABELLA E.

Stato di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto per la spesa del personale	25,000 »
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	18,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	2,400 »
4	Contributo alle finanze dello Stato per le spese di riscossione delle entrate in surrogazione di aggio	1,000 »
5	Compensi al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione.	14,500 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per patrocinio della Regia avvocatura erariale.	9,000 »
7	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e d'ufficio - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale (Spesa obbligatoria).	18,000 »
8	Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale	5,000 »
		92,900 »
	Spese di liti e contrattuali.	
9	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	7,700 »

Imposte e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	14,000 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	60,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria).	95,000 »
13	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (Spesa d'ordine)	26,000 »
		195,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	400,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie).	11,700 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	271,000 »
		682,700 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
17	Pensioni monastiche e assegni vitalizi -- Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
18	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873).	200,000 »
19	Assegno per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	27,000 »
20	Supplemento di congrua ai parroci (Spese fisse ed obbligatorie)	97,000 »
		824,000 »

Spese varie.

21	Spese casuali	12,200 »
22	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed obbligatorie)	1,000 »
23	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>

13,200 »

Fondi di riserva.

24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
25	Fondo di riserva per le spese imprevedute	500 »

100,500 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali di enti soppressi
e somme diverse di spettanza di enti conservati.

26	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	120,000 »
----	--	-----------

27	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine).	70,000 »
----	---	----------

190,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

28	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato.	2,670 »
29	Erogazioni fisse di beneficenza: alla Congregazione di carità, all'Istituto dei ciechi a S. Alessio.	76,070 »
30	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria).	121,560 »
31	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° legge 8 luglio 1903, n. 321 e articolo 5 Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186).	<i>per memoria</i>
		<hr/> 200,300 » <hr/>

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

32	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

RIASSUNTO.

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO I.

*Spesa ordinaria.**CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese di amministrazione	92,900 »
Spese di liti e contrattuali	7,700 »
Imposte e tasse	195,000 »
Spese patrimoniali	682,700 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	824,000 »
Spese varie.	13,200 »
Fondi di riserva	100,500 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	1,916,000 »

TITOLO II.

*Spesa straordinaria.**CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.*

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza enti conservati.	190,000 »
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,106,000 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Titolo prima (Spesa ordinaria).	200,300 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria).	»
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria).	200,300 »
Insieme (Parte prima e seconda).	2,306,300 »

CATEGORIA I.	
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Spese: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	1,916,000 »
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	200,300 »
Titolo II - Spese straordinaria	»
	2,116,300 »
Entrate Titolo I - Entrata ordinaria	1,516,300 »
Titolo II - Entrata straordinaria	600,000 »
	2,116,300 »
<i>Differenze</i>	»
CATEGORIA II.	
TRASFORMAZIONE DI CAPITALE.	
Spese: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	190,000 »
Entrate Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 »
<i>Differenze</i>	»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
Categoria prima - Entrate e spese effettive	»
Categoria seconda - Trasformazione di capitali	»
<i>Differenze totali.</i>	»

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Fitto locali per l'Amministrazione centrale. - Spese di stampe, di cancelleria e di ufficio. - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
9	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali e bollo sui mandati.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
13	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori.
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
19	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. - Spese per concentramento di religiose.
20	Supplementi di congrua ai parroci.
22	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
23	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Segue ELENCO N. 3.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
26	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
27	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
30	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
7	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e d'Ufficio - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
9	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti ; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali, e bollo sui mandati,
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1922-23.

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATO DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario 1922-23.

CAPITOLI		ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI					TOTALI		
Numero e Denominazione	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia		
ENTRATA									
ENTRATE DI COMPETENZA									
<i>Entrate effettive:</i>									
1	Redditi patrimoniali	255,847.56	333,296	191,774 »	245,000 »	256,082 »	1,400,380 »	40,993,79	2,723,373.45
2	Proventi dei benefici vacanti	300,000 »	690,000	260,000 »	580,000 »	115,000 «	161,000 »	245,000 »	2,351,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	27,300 »	58,000	20,700 »	55,000 »	104,000 »	47,100 »	38,200 »	350,300 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	97,000 »	60,000 »	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	157,000 »
	Totale delle entrate effettive	583,147.56	1,081,296	472,474 »	977,000 »	535,082 »	1,608,480 »	324,193.79	5,581,673.45
<i>Movimento di capitali.</i>									
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	34,000 »	29,000	1,000 »	1,010,000 »	8,000 »	1,010,000 »	3,000 »	2,095,000 »
	Totali generali delle entrate di competenza	617,147.56	1,110,296	473,474 »	1,987,000 »	543,082 »	2,618,480 »	327,193.79	7,676,673.45
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1920-21	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totali generali dell'entrata di competenza non compreso l'avanzo finanziario	617,147.56	1,110,296	473,474 »	1,987,000 »	543,082 »	2,618,480 »	327,193.79	7,676,673.45

CAPITOLI		ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI					TOTALI		
Numero e Denominazione	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia		
SPESA									
SPESE DI COMPETENZA									
<i>Spese effettive.</i>									
1	Spese di personale e generali di amministrazione	314,300 »	634,000 »	311,900 »	767,180 »	316,000 »	560,600 »	255,500 »	3,159,480 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	35,000 »	83,900 »	35,300 »	83,000 »	47,000 »	259,200 »	24,700 »	568,100 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	5,000 »	5,000 »	1,000 »	12,500 »	3,000 »	32,000 »	500 »	59,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	960 »	45,050 »	<i>per memoria</i>	7,345 »	<i>per memoria</i>	61,000 »	432 »	114,787 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 .	113,000 »	213,603 »	80,650 »	67,950 »	144,000 »	511,720 »	20,480 »	1,151,403 »
6	Spese diverse e causali	6,000 »	6,000 »	3,000 »	6,500 »	5,000 »	13,000 »	1,500 »	41,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	60,000 »	47,000 »	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	50,000 »	<i>per memoria</i>	157,000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva	21,887.56	25,743.10	19,624 »	30,525 »	14,082 »	35,960 »	18,381.79	[166,203.45
	Totali delle spese effettive	556,147.56	1,060,296.10	451,474 »	975,000 »	529,082 »	1,523,480 »	321,493.79	5,416,973.45
<i>Movimento di capitali.</i>									
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	61,000 »	50,000 »	22,000 »	1,012,000 »	14,000 »	1,095,000 »	5,700 »	2,259,700 »
	Totali generali delle spese	617,147.56	1,110,296.10	473,474 »	1,987,000 »	543,082 »	2,618,480 »	327,193.79	7,676,673.45



APPENDICE N. 4

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1922-23.

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
modificati con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa

DEGLI

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

per l'esercizio finanziario 1922-23.

ENTRATA

PARTE PRIMA.

GESTIONE DEGLI ARCHIVI.

ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi dello Stato.

1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	5,000,000 »
---	--	-------------

Entrate ordinarie degli Archivi.

2	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali.	15,000 »
---	---	----------

3	Proventi ordinari degli archivi: Diritti e tasse di archivio	2,200,000 »
---	--	-------------

4	Entrate e recuperi diversi:	
---	-----------------------------	--

	a) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi	650 »
--	--	-------

	b) Recuperi di contributi di previdenza già anticipati	120,000 »
--	--	-----------

	c) Id. del prezzo dei fogli di repertorio e registro protesti	100,000 »
--	---	-----------

	d) Entrate e recuperi diversi	40,000 »
--	---	----------

Entrate straordinarie.

5	Proventi straordinari:	
---	------------------------	--

	a) Ammende per contravvenzioni notarili	2,000 »
--	---	---------

	b) Quote di partecipazione ed onorari prescritti	30,000 »
--	--	----------

	c) Contributi dei comuni	2,000 »
--	------------------------------------	---------

7	Entrate straordinarie diverse	5,000 »
---	---	---------

	<i>Da riportarsi</i>	7,514,650 »
--	--------------------------------	-------------

	<i>Riporto</i>	7,514,650 »
GESTIONI SPECIALI		
<i>Partite che si compensano nelle spese.</i>		
7	Riscossioni per conto dello Stato:	
	<i>a)</i> Ritenute per imposta di ricchezza mobile	400,000 »
	<i>b)</i> Contributi accessori.	50,000 »
	<i>c)</i> Ritenuta per fondo di garanzia	3,500 »
8	Riscossioni per conto di terzi:	
	<i>a)</i> Onorari a notari cessati o ai loro eredi	120,000 »
	<i>b)</i> Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	20,000 »
9	Riscossioni diverse	15,000 »
	Totale delle entrate	8,123,150 »

SPESA

PARTE SECONDA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

SPESE EFFETTIVE.

Spese ordinarie.

1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	150,000 »
	b) Imposte e tasse	25,000 »
	c) Oneri patrimoniali	7,500 »
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale	3,400,000 »
	b) Locali in affitto	300,000 »
	c) Spese di ufficio	250,000 »
3	Spese ordinarie diverse:	
	a) Contributi e concorsi	550,000 »
	b) Quote di partecipazione a notari cessati o ai loro eredi	250,000 »
	c) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	50,000 »
	d) Acquisto di fogli di repertori e del registro protesti	85,000 »
	e) Altre spese	50,000 »
	f) Spese casuali	60,000 »
4	Fondo per le spese impreviste	350,000 »
	<i>Spese straordinarie.</i>	
5	Personale straordinario - Reggenti, avventizi e cottimisti	150,000 »
6	Spese straordinarie diverse:	
	a) Compensi per lavori e servizi straordinari	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,797,500 »

		<i>Riporto</i>	5,797,500 »
	b)	Indennità per caro-viveri	1,800,000 »
	c)	Rimborso del secondo centesimo di guerra	15,000 »
	d)	Sussidi	50,000 »
	e)	Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza	1,000 »
	f)	Altre	20,000 »
GESTIONI SPECIALI			
<i>Partite che si compensano nelle entrate.</i>			
7	Pagamenti a favore dello Stato:		
	a)	della imposta di ricchezza mobile	400,000 »
	b)	dei contributi accessori	50,000 »
	c)	delle ritenute per il Fondo di garanzia	3,500 »
8	Pagamenti a favore di terzi:		
	a)	per oncrari a notari cessati o ai loro eredi	120,000 »
	b)	per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	20,000 »
9	Pagamenti diversi		15,000 »
		Totale delle spese.	8,292,500 »
RIASSUNTO			
1-9	Entrata		8.123,150 »
1-9	Spesa		8,292,500 »
		Disavanzo previsto.	— 169,350 »

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizioni dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1922-23 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 37 « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante

le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

L'Amministrazione stessa è altresì autorizzata a trasportare all'indicato capitolo le economie che risulteranno in sede di consuntivo sugli stanziamenti delle spese effettive ordinarie di competenza dell'esercizio 1922-23.

(Approvato).

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1922 è elevata da lire 110,000 a lire 480,000 la somma che viene annualmente stanziata, nel bilancio del Fondo per il culto, a beneficio delle Missioni italiane all'estero sottoposte al protettorato del Governo italiano, che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza.

Colla stessa decorrenza il tesoro dello Stato corrisponderà l'annua assegnazione di lire 370,000 all'Amministrazione del Fondo per il culto, quale concorso per le spese di istruzione e di beneficenza all'estero.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a concedere dal 1° luglio 1922, d'intesa coi Ministeri degli affari esteri e delle colonie, i seguenti assegni:

1°) annue lire 12,000 per concorso nelle spese di manutenzione e ufficiatura della Chiesa italiana dei Minoriti in Vienna quando sia retta da sacerdoti italiani;

2°) annue lire 6,000 alla Prefettura Apostolica di Rodi a titolo di congrua, di ufficiatura e di manutenzione della chiesa cattolica parrocchiale dell'isola;

3°) annue lire 5,000 per concorso nell'ufficiatura di una Chiesa italiana di culto cattolico a Bucarest e per il mantenimento del rettore cappellano, in aumento al precedente assegno di lire 5,000;

4°) annue lire 14,400 corrispondenti a lire 3,600 per ognuna delle quattro parrocchie della Tripolitania (tre a Tripoli ed una ad Homs) a titolo di congrua e di ufficiatura e manutenzione delle chiese;

5°) annue lire 10,000 per concorso nelle spese di mantenimento e ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico in Libia in aumento al precedente assegno di lire 15,000;

6°) annue lire 4,000 per concorso nelle spese di mantenimento del culto e ufficiatura delle chiese da corrispondersi ai Francescani dell'Alto Egitto in aumento al precedente assegno di lire 4,000;

7°) annue lire 25,000 da corrispondersi all'Arcivescovo di Smirne, quando ne sia investito un prelado italiano, per erogazioni a scopo di beneficenza e di diffusione della lingua e della cultura italiane.

(Approvato).

Art. 6.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma rinviandanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 18 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle iscritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 7.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1922-23 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).

L'avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio 1920-21, che sarà accertato, per ciascun Economato generale, col rendiconto consuntivo sarà iscritto negli stati di previsione predetti, in adempimento del disposto degli articoli 1 e 4 del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, mediante decreto del Ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 8.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, numero 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio 1922-23.

(Approvato).

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario 1922-23 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Paternò a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PATERNÒ. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922 recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio del 1922 del comune di San Fratello (Messina) ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Paternò della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole, senatore, Brusati Roberto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BRUSATI ROBERTO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Conversione del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921 n. 1069 che

sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Brusati Roberto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee » (N. 423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 423).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 14,000,000 per provvedere a carico dello Stato, nell'abitato di Corato, in dipendenza dei danni per rigurgito di acque sotterranee:

a) all'esaurimento meccanico, a pozzi assorbenti, a deviazioni di acque piovane, a puntellamenti e demolizione di edifici pubblici e privati pericolanti, a costruzione di baracche per ricoveri provvisori;

b) a drenaggi, fognature, pavimentazione delle strade; alla concessione di sussidi nel limite massimo di lire cinquemila per riparare case, e alla costruzione di case, con le norme di cui al decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, da assegnare a persone di povera condizione rimaste senza alloggio per effetto dei danni suddetti.

(Approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-1922 è istituito il capitolo 191-*quater* con la

denominazione « Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee e con lo stanziamento di lire 3.000.000 in cont della somma autorizzata dal precedente articolo.

La rimanente somma sarà stanziata mediante decreto del Ministero del tesoro per L. 6.000.000 nell'esercizio 1922-1923 e L. 5.000.000 nell'esercizio 1923-1924.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del Tesoro, d'accordo con quelli dei lavori pubblici, è autorizzato ad emanare disposizioni per la concessione di mutui di favore e di contributi diretti dello Stato con la facoltà di adattare, in quanto siano applicabili le norme del testo unico 19 agosto 1917, numero 1399.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro delle finanze, su proposta dell'Intendenza di Finanza, ha facoltà di ordinare che sia sospesa la riscossione delle imposte sui fabbricati danneggiati e di quella sui redditi di ricchezza mobile venuti a cessare nel comune di Corato, fino a che non sia stato provveduto ai relativi sgravi ed alle correzioni da apportare in catasto.

(Approvato).

Art. 5.

Le opere da eseguire a norma del precedente articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Costituzione di Sezioni aggiunte alla Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra » (N. 362-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di Sezioni aggiunte alla Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ».

Invito l'onorevole ministro del tesoro a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro del tesoro*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I ricorsi in materia di pensioni di guerra, di cui all'art. 3, capoverso, del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, sono decisi dalla Corte dei conti in una Sezione speciale, con le stesse forme stabilite per i ricorsi relativi alle pensioni ordinarie avanti alle Sezioni unite.

La Sezione è composta, con decreto presidenziale, da un presidente di Sezione, da otto consiglieri e da sei referendari, e può esservi assegnato anche un presidente di Sezione aggiunto.

Essa decide col numero di cinque votanti e può funzionare suddividendosi in modo da tenere contemporaneamente più udienze, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa, oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

È in facoltà del presidente della Corte dei conti di presiedere la Sezione e di addire a questa, ove occorra, altri referendari oltre quelli permanentemente ad essa assegnati, ognuno dei quali, in sostituzione di uno dei referendari appartenenti normalmente alla Sezione, avrà voto deliberativo soltanto nei ricorsi dei quali è relatore.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno fino al 31 dicembre 1924.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali » (N. 412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali ».

Ma il ministro dell'interno ha chiesto che la discussione sia rinviata a dopo discusso il bilancio dei lavori pubblici.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra » (N. 337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra ».

Su questo disegno di legge l'onorevole senatore Faina, in una delle ultime tornate, aveva presentato un emendamento.

Ha facoltà di parlare il senatore Faina.

FAINA. Io avevo presentato un emendamento circa l'erogazione dei fondi perchè sembrava che i fondi stessi fossero quasi esauriti, ma siccome la previsione del relatore che riteneva che essi non sarebbero stati richiesti non si è verificata, l'emendamento non ha più ragione di essere e lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, questo disegno di legge che consta di un solo articolo e di cui fu già data lettura in altra parte, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un'interrogazione con risposta scritta:

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al Presidente del Consiglio per sapere « con quali criteri e con qual metodo si proceda nella elaborazione sempre tardiva, dei bilanci per le nuove provincie, e in ispecie per quanto concerne le opere pubbliche nella Venezia Tridentina, particolarmente nei riguardi del tronco di strada Ponale-antico confine sul lago di Garda, di cui sarebbe superfluo segnalare l'importanza e l'urgenza, per la costruzione del quale provincie e comuni anche dell'antico reame, offrirono adeguato concorso e i competenti uffici locali e centrali dimostrarono a suo tempo tanto interessamento, stanziando all'uopo una somma notevole, che poi si andò assottigliando e da ultimo riducendo in termini irrisori: riduzione che tutto fa credere preordinata e non giustificata dalla lentezza dei lavori.

« Lucchini ».

Annuncio e svolgimento di interrogazione

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della marina « sulle condizioni dell'istituto idrografico di Genova e dell'osservatorio Magnetico di Pola e domanda provvedimenti atti a ridare a questi due gloriosi istituti il loro antico splendore.

« Cagni. »

DE VITO, *ministro della marina*. Sono disposto a rispondere anche subito a questa interrogazione.

PRESIDENTE. È questo un suo diritto. Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

DE VITO, *ministro della marina*. Effettivamente durante il periodo bellico e postbellico, non per difetto di direzione ma unicamente per difetto di fondi e di personale, l'Istituto idrologico ha perduto molto del suo antico splendore, e da parte mia ho constatato questo stato di cose ultimamente in occasione della

mia ultima visita a Genova. Io posso assicurare l'onorevole interrogante che metterò nuovamente in piena efficienza l'Istituto idrografico di Genova. Ne ho già dato la direzione ad uno dei più valenti scienziati, al comandante Alessio la cui fama è nota a tutti, e posso assicurare l'onor. Cagni che il Ministero nulla risparmierà perchè gli Istituti di Genova e gli Istituti di Pola tornino a tenere alta la tradizione di gloria che è insita in tutti gli Istituti dipendenti dalla marina. (*Approvazioni*).

CAGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. Ringrazio l'onorevole ministro di aver così sollecitamente risposto. Il solo fatto di aver messo il comandante Alessio alla testa dell'Istituto di Genova, dà sicura garanzia che l'Istituto di Genova e l'Istituto magnetico di Pola riprenderanno quello splendore che è stato celebre nella marina italiana per l'Istituto di Genova e nella marina austriaca per quello di Pola.

Sull'ordine del giorno.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Ho chiesto la parola per domandare all'onorevole Presidente quando crede di mettere all'ordine del giorno la proposta di legge, già ammessa alla lettura degli Uffici e che riguarda la riforma dei giudizi avanti l'Alta corte per la sua presa in considerazione.

PRESIDENTE. Se il senatore Paternò non ha difficoltà, la presa in considerazione del disegno di legge cui ha accennato, potrà essere posta all'ordine del giorno dopo la discussione dei bilanci.

PATERNÒ. Consento.

PRESIDENTE. Nessuno facendo obiezioni, rimane così stabilito.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443);

Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee (N. 423).

Costituzione di Sezioni aggiunte alla Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra (N. 362);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Numero 337);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 419);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 420).

III. Svolgimento della interpellanza del senatore D'Andrea al ministro dell'interno.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'Istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il ri-

scatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggior spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (N. 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Dire-

zione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1922 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



XCI^a TORNATA

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Discussione di):

« Stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1921-1922 e 1922-23 » pag. 2810

Oratori:

BIANCHI RICCARDO 2820
GALLINI 2810
GAROFALO 2812
ROTA 2814

Interrogazioni (Annuncio di) 2836

Relazioni (Presentazione di) 2809, 2814, 2819

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 2836

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Battaglieri, di giorni 10, Clemente di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Carlo Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ferraris Carlo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Zupelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZUPELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri ed i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 31 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zupelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mango della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Loria a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LORIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Loria della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mengarini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MENGARINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223, per proroga del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione dell'energia elettrica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mengarini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 » (N. 419);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampati N. 419-420).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Chiedo venia al Senato se anche, sul bilancio dei lavori pubblici, domando la parola; e mi affretto a giustificarmi e a domandare l'assoluzione anticipata del fastidio che arrecherò al Senato.

Qualche settimana fa io presentai una interpellanza sulla ritardata approvazione da parte del Parlamento della legislazione sulle acque. Quella interpellanza, per ragioni indipendenti dalla mia volontà e da quella dell'on. ministro, non fu potuta svolgere, onde io ho convertito quella interpellanza in un ordine del giorno e chiedo alla vostra cortesia di permettermi di svolgerlo brevissimamente.

Sul finire del 1916, quando la guerra durava da oltre un anno, il ministro dei lavori pubblici, onorevole Bonomi, ebbe la geniale e patriottica idea di sfruttare meglio i nostri salti d'acqua per poter produrre una maggior quantità di forza idro-elettrica, onde compensare in parte col così detto *carbon bianco* la deficienza del carbon fossile, che si era elevato a prezzi inverosimili.

L'idea nobilissima fu però, a mio parere, deformata e sfruttata dalla burocrazia, la quale da gran tempo aspirava a formare un grande patrimonio idrico dello Stato per poter poi accanto ad esso edificare una grande piramide burocratica.

Ora sembra a me che il patrimonio idrico dello Stato non sia purtroppo di molto aumentato, perchè, se sono bene informato, il milione e 200 mila cavalli dinamici di forza idro-elettrica, che si producevano anteriormente alla guerra, non sono punto aumentati o sono aumentati di poco: la piramide burocratica invece è stata in gran parte eretta, perchè si creò col decreto-legge il Consiglio superiore delle acque con un Comitato esecutivo delle acque. Non bisogna dimenticare che per gli

alti funzionari dello Stato il far parte di un Consiglio superiore significa arrivare al bastone di maresciallo. Si erano dunque costituite grandi cariche accanto al Consiglio Superiore e anche costituito un Tribunale Superiore delle acque pubbliche, unico per tutto il Regno.

Il progetto di conversione in legge fu portato al Senato, il quale in una memorabile discussione, durata per ben 11 tornate, col soleone del luglio e dell'agosto 1919, esaminò a fondo la materia; e il progetto di conversione in legge del decreto Bonomi sarebbe andato a picco, se non fossero state apprestate grandi opere di salvataggio, le quali furono principalmente queste che verrò enumerando. Si comprese nella materia del decreto-legge anche quella dei bacini montani, materia utile, necessaria e specialmente interessante per il mondo industriale; si restrinse il carattere dell'acqua pubblica con una disposizione in virtù della quale si doveva ritenere acqua pubblica soltanto quella che attualmente serviva ad uso di pubblico generale interesse, escludendo così tutti corsi minori, tutti i fossi che nel Regno d'Italia sono stati iscritti negli elenchi delle acque pubbliche in numero di circa 30 mila!

Poi si modificò il tribunale unico del acque in Roma, creando otto tribunali regionali nelle diverse regioni; così il progetto passò modificato, ampliato, divenuto quasi un codice di 130 articoli di fronte al modesto progetto uscito dalla penna del ministro Bonomi.

Si fece in quest'Aula la questione della costituzionalità; e ricordo che in una memorabile relazione dell'Ufficio centrale, scritta dal senatore Rolandi Ricci, il relatore dice: « Per ben due volte abbiamo richiamato il Governo, alla norma della costituzionalità » e il Governo, novello Radames, tacque sempre, non rispondendo mai ai richiami dell'Ufficio centrale.

Durante la discussione si parlò della costituzionalità in principio, nelle prime sedute, e si disse che la questione sarebbe stata risolta in fondo, e poi in fondo si disse che la questione era stata risolta in principio!

Con tutto ciò il Senato approvò, ma votò un ordine del giorno, che è una specie di condanna condizionale. Diceva in sostanza, per questa volta vi lasciamo fare, ma non ci ricascate più a fare decreti di questo genere; e il Governo, tanto per mostrare obbedienza al

Senato, ci ricascò subito dopo; perchè dagli atti parlamentari emergono questi dati: la ventiquattresima legislatura, in fine della qual fu discusso il progetto al Senato, si chiuse al 29 settembre 1919, la venticinquesima si aperse il 16 novembre 1919, e venti giorni dopo, cioè, a Parlamento aperto, comparve la *Gazzetta Ufficiale* col nuovo decreto, che era in sostanza quello preparato dal Senato.

Ora la legislatura si chiuse, il decreto decadde, e son passati da allora due anni e mezzo e più, e il decreto si esegue, i tribunali pronunciano sentenze, e il Governo non si dà cura di far discutere dal Parlamento questa grave materia delle acque.

CORBINO. Domando la parola.

GALLINI. Io rilevo per chiudere e per essere breve le strane e dannose conseguenze dell'applicazione di questo decreto.

Ricordo anzitutto che nel decreto è inserita una massima di diritto feudale, che chiamerei quasi ostrogota, con la quale si stabilisce che tutti i diritti di derivazione, comunque acquisiti, con denaro, con prescrizione, con eredità, in qualunque maniera, sono tutti decaduti, e devono tutti, per essere esercitati, essere riconosciuti dal Ministero dei lavori pubblici.

Ora questi riconoscimenti da farsi, secondo una statistica alta alta, fatta nel Ministero dei lavori pubblici, raggiungono la rispettabile cifra di ottocentomila, e non si riconoscono perchè non c'è il personale sufficiente, d'onde la necessità di allargare la piramide!

Io potrei citarvi centinaia di esempi strani, ma ne voglio ricordare uno solo del quale possiamo essere testimoni tutti. Tutti sanno che il magnifico castello Estense di Ferrara è fornito di acqua che gli gira attorno e serve anche per l'igiene della città; è un diritto che rimonta a secoli ed è fondato su documenti inoppugnabili. Anche questo diritto è sospeso e il Comune di Ferrara, per certi danni arrecati, a causa della mancanza d'acqua intorno al castello, ricorse ai tribunali che si dichiararono incompetenti, perchè era sorto il tribunale, unico in Roma (il quale diventò poi tribunale plurimo) e si dovette andare a litigare a Firenze, dove quel tribunale delle acque disse: non posso pronunciarmi perchè il diritto vostro non è ancora nè riconosciuto, nè disconosciuto dal Ministero.

Io, in rappresentanza della città di Ferrara, ho pregato i diversi ministri dei lavori pubblici di fare questo riconoscimento: tutti mi hanno cortesemente risposto che avrebbero sollecitato il Genio civile, ma il Genio civile ha risposto: io non posso procedere ai riconoscimenti se non mi date del personale.

Vede dunque l'onorevole ministro, che bisogna allargare la pianta della piramide!

Altra iattura: gli elenchi delle acque pubbliche prescritti dalla legge del 1894 erano destinati a costituire un catasto delle acque pubbliche, una specie di carta dello Stato Maggiore, come c'è per le ferrovie e per le strade comuni; invece il decreto dichiara, consacrando la teoria demanialistica che serve a costituire il patrimonio idrico dello Stato, dichiara che, quando un'acqua è inclusa nell'elenco pubblico, diventa acqua non pubblica, ma demaniale, cioè di proprietà dello Stato; e così diventano demaniali tutte le acque.

Ho accennato che negli elenchi pubblici delle 69 provincie sono iscritti circa 30.000 fossi (non fiumi) e questi diventano tutti proprietà demaniale, e anche le acque piovane, unica *res nullius* che rimaneva al mondo, diventano proprietà del demanio!

E questa proprietà il demanio se la appropria senza indennità; quindi la confisca in oltraggio alla lettera ed allo spirito dello Statuto.

Altra conseguenza disastrosa - e sono alla fine - è quella rappresentata dai tribunali delle acque. Per me questi tribunali rappresentano una vera deformazione dell'ordinamento giudiziario. Già non si capisce, perchè otto tribunali regionali, mentre le regioni sono quattordici o quindici, otto tribunali con delle circoscrizioni così strane, che sembrano fatte apposta per tormentare i poveri cittadini, che hanno bisogno di dirvi. Per esempio Ferrara che si bagna nell'Adriatico, deve andare per tutte le sue cause, anche per un valore di 100 lire, oltre Appennino, a Firenze; mentre la provincia di Modena che confina con quella di Firenze, deve andare a farsi giudicare a Milano.

La costituzione poi di questi tribunali è fatta in modo che sembra inconcepibile si sia potuto venire a formare una istituzione giuridica così assurda e contraddittoria. Mi spiego: i tribunali regionali sono larve di tribunali, per-

chè formati da due consiglieri d'appello e da un ingegnere del genio civile, dipendente dal Ministero dei lavori pubblici. Il tribunale superiore è formato anch'esso da consiglieri di Cassazione, da consiglieri di Stato e da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ora nel costituire questi tribunali si sono congegnate delle idee addirittura antiggiuridiche, antilogiche, contrarie a natura, direi quasi diaboliche; perchè prima di tutto si è messo l'interesse del giudice in contraddizione con l'interesse della parte. Infatti davanti al tribunale delle acque voi, ad esempio, non potete eccepire l'incostituzionalità del decreto, perchè se il giudice accoglie questa eccezione, deve sopprimere se stesso, il suo posto, la sua indennità. Non solo, ma si è messa la coscienza del giudice alla tortura. E per vero: in ogni tribunale vi è un giudice tecnico, e poichè trattasi sempre di questioni eminentemente tecniche, è il voto del tecnico che prevale. Ora questo giudice è un dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, è un impiegato del Genio civile: cosicchè, se questo povero giudice dà ragione al privato, il suo superiore dirà per lo meno che è un ignorante e ne resterà pregiudicata la sua promozione; se invece dà ragione al Ministero, si dirà che lo fa, per dar ragione ai suoi superiori. Insomma la coscienza di questo giudice - egli sarà certamente un uomo onesto - è messa alla tortura, è una snaturazione dell'istituzione della giustizia.

Non proseguo su questa linea: mi sono limitato ad esporre questi concetti generali, perchè ho fiducia che l'onorevole ministro, il quale ha l'ingegno, la cultura, l'energia per togliere al Paese questa cappa di piombo, voglia fare tuttociò che dipende da lui per portare - non domando altro - la discussione in Parlamento, perchè il Parlamento possa vedere se queste mie osservazioni, se quelle che tutto il mondo fa, sono giuste o no. Io auguro che l'onorevole ministro possa far questo, perchè così facendo si renderà benemerito della legislazione del suo Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Garofalo.

GAROFALO. Una parte notevole del *deficit* annuo della nostra finanza deriva dal bilancio dei lavori pubblici. Infatti, il *deficit* generale del bilancio ascende quasi a cinque miliardi e

quello dei lavori pubblici nell'esercizio 1920-1921 raggiungeva la cifra di un miliardo e quarantacinque milioni; però, per l'esercizio 1921-1922 si prevede una diminuzione di cinquecentottanta milioni, dipendente dallo scemato prezzo del carbone. Speriamo che questa previsione si verifichi.

Intanto è da notare che questo *deficit* così grave è stato cagionato principalmente dall'aumento del personale. Infatti, il personale, che supera di molto quello di tutte le altre nazioni, negli ultimi anni è stato portato da 90 mila agenti a 210 mila; la proporzione dell'aumento sta dunque tra il doppio ed il triplo. Tale enorme aumento è avvenuto non tanto per il servizio di nuove linee (le quali furono ben poche), quanto per effetto della legge delle otto ore di lavoro, legge che fu incautamente applicata a tutte le classi di agenti, senza alcuna distinzione, senza alcuna considerazione della diversità del rispettivo servizio che per alcune funzioni, è facile e comodo, mentre per altre, è duro ed estenuante.

Bisogna riconoscere però che si è tentato di fare qualche economia. Ma disgraziatamente i Ministeri precedenti non ebbero la mano felice nelle economie. Ne fecero poche, e queste poche, proprio là dove non si sarebbe dovuto.

E così, con un decreto da convertire in legge, l'Amministrazione fu autorizzata a sopprimere la custodia dei passaggi a livello. È questa la seconda volta che io parlo di questo provvedimento. Ne parlo per la seconda volta perchè, dalla prima discussione che ne fu fatta, finora non sono cessati gli investimenti sui passaggi a livello, anzi essi sono diventati molto più frequenti. Per fortuna, le disgrazie per ora furono limitate a singole persone; potrebbero però accadere veri disastri. Supponiamo, ad esempio, che un carro carico di pietre e di altre materie pesanti, nell'attraversare la linea ferroviaria, resti fermo su di essa, o perchè una ruota resti impigliata nel binario, o perchè un cavallo sia caduto e non si rialzi subito, e in questo momento sopraggiunga un treno diretto, a grande velocità, in tal caso, per effetto dell'urto violento, il treno medesimo potrebbe soffrire gravissimo danno. Finora, fortunatamente, ciò non è avvenuto... Ma sono frequenti, invece, i casi di persone che furono vittime di investimenti.

Dalla risposta che ebbi dall'onorevole Micheli, ministro dei lavori pubblici nel 1921, risulta che al 15 novembre 1921, i passaggi a livello muniti di chiusura e di custodia erano 12,417, ed in essi avvennero soltanto sette investimenti; mentre nei passaggi a livello aperti e incustoditi, che erano 3435, si verificarono 37 investimenti. Come si vede, vi è una differenza enorme di proporzione. L'onorevole Micheli diceva che tale diversità poteva spiegarsi « per la novità del provvedimento, non ancora ben conosciuto ed entrato nelle consuetudini delle popolazioni ». Ma io credo che se pure passeranno degli anni, la popolazione non si abituerà e continueranno sempre ad esservi disgrazie, nonostante ogni avvedutezza da parte dei cittadini.

Come possono questi sapere in quale momento passerà il treno, se, per una biasimevole consuetudine in Italia, l'orario non è quasi mai rispettato? E poi, gran parte dei nostri contadini sono analfabeti, e pertanto le indicazioni messe per segnalare il passaggio del treno restano inavvertite.

Si vuole che i cittadini provvedano direttamente alla loro incolumità e non pretendano che il Governo li conduca per mano come bambini e li metta al riparo di ogni pericolo. Cose giuste in astratto, ma nel caso speciale si può osservare che il nuovo metodo di insegnamento è un po' crudele. Per fare che i cittadini siano avveduti e prudenti, si punisce la loro distrazione facendoli stritolare dei treni! La severità può parere un poco eccessiva in un paese che abolì la pena di morte per gli assassini!

Furono escogitati mezzi per rendere minori i pericoli nell'attraversamento dei passaggi a livello. Per esempio, l'on. Micheli parlò di apparecchi avvisatori e di apparecchi di chiusura automatica. Io non so se si sia già fatto qualche esperimento di questo genere. Anche l'on. Bianchi nella sua relazione ne fece qualche cenno.

Ma a parte tutto ciò, l'Ufficio centrale del Senato aveva creduto che non si dovesse lasciar libera l'Amministrazione di sopprimere, come e quando volesse, la custodia dei passaggi a livello. L'Ufficio centrale aveva proposto che dei Consigli tecnici fossero interrogati volta per volta e che si fosse domandato anche il

parere del Consiglio di Stato, e che soltanto allora, in seguito alle proposte fatte, e alla compilazione di speciali elenchi approvati dal Ministero, si fosse proceduto alla soppressione. Io non so se si sia fatto nulla di ciò. Quello che so è che molto spesso noi abbiamo notizia di nuove disgrazie sui passaggi a livello.

Quando si parla di queste cose, si usa osservare, con una certa leggerezza, che in altri paesi non esiste la custodia dei passaggi a livello i quali sarebbero lasciati sempre aperti. E si cita per lo più l'esempio dell'America. Ora la verità sarebbe questa, come io leggo anche nella relazione dell'on. Bianchi, che in America i passaggi a livello non sono custoditi in aperta campagna, nei territori immensi e spopolati, specialmente verso l'ovest; non così in vicinanza delle città, dove sembra anzi che vi sia una tendenza a custodirli sempre di più.

Un'altra economia dello stesso genere si tentò con la diminuzione delle visite alle linee, le quali furono limitate ad una per ogni tre giorni. Si è creduto dunque che per la sicurezza delle linee basti visitarle di tre in tre giorni. Anche questo mi pare che possa essere cagione di danni e di disastri. Durante tre interi giorni, non si sa che cosa possa succedere in una ferrovia.

In conclusione, io credo che sarebbe opportuno ritornare all'antico, ristabilire dunque la custodia dei passaggi a livello almeno sulle strade rotabili, fino a che non sia possibile costruire dei soprapassaggi o dei sottopassaggi; ed inoltre, ripristinare la visita quotidiana delle linee.

Piuttosto si potrebbe pensare ad economie in un altro campo. Come ho avvertito da principio, la classe degli agenti è veramente troppo numerosa, in proporzione della lunghezza totale delle nostre linee ed in confronto delle altre nazioni. Bisogna dunque trovare il modo di ridurre il numero a giuste proporzioni.

E un'altra cosa è necessaria: tentare ogni mezzo perchè sia diminuita quella cifra enorme (che pare si preveda in quaranta milioni e che potrebbe anche superarli) per rimborso di oggetti avariati o smarriti... che si potrebbero dire più propriamente « oggetti rubati ». Sono furti continui il cui danno dev'essere risarcito

dallo Stato, con grande disdoro del nostro paese all'estero.

Io credo che indagini costanti, abilmente fatte, da agenti che si sappiano scegliere tra i più intelligenti, potrebbero condurre molto spesso alla scoperta degli autori dei furti ferroviari: e allora bisognerebbe colpire costoro implacabilmente. Del resto si potrebbe forse stabilire, senz'altro, la responsabilità di quegli agenti che hanno in consegna le merci.

Grandi economie certamente si possono e si debbono fare, perchè non è possibile che il bilancio delle ferrovie continui, nonostante l'elevato prezzo dei biglietti, ad essere in un *deficit* così rilevante. Si facciano dunque, ma non già a scapito della sicurezza dei cittadini, non già in modo da rendere più frequenti le disgrazie, le quali, oltre alla pietà che ispirano, cagionano nuove spese per le ingenti somme dovute per il risarcimento del danno alle vittime o agli orfani. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul seguente disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata tra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia università di Sassari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei bilanci sui lavori pubblici.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Onorevoli colleghi, uno degli argomenti sui quali più si affatica il nostro pensiero in questi momenti e talora tormenta il nostro spirito, sono le condizioni stremate del nostro bilancio, il quale, dopo un miglioramento che venne annunciato da quel banco, parmi

circa due anni or sono, miglioramento - soggiungo - non per virtù di economie, ma per inasprimento e anticipazione imposte, e per il quale il disavanzo era diminuito a tre miliardi, oggi, con moto accelerato, si afferma da taluno che sia salito a sette miliardi. Quali sono le cause di questa poco felice situazione? Io, perchè uscirei dal tema di questa discussione, non mi indugiero a fare l'analisi psicologica e, direi quasi, psicopatica di uomini e cose: dirò solo, sinteticamente, che esse possono ricercarsi in difetti di sistemi, errori di uomini, influenze di dottrine nefaste, insufficienza di volontà deliberate e contrarie, ed esigenze di classi che vanno, specialmente dopo la guerra, continuamente acuendosi, per modo che ogni giorno noi assistiamo a domande, a petizioni, a proteste, a comizi, a sindacati, a sindacalismi, a sabotaggi, ad ostruzionismi, a scioperi bianchi o di altro colore, tutti diretti contro lo Stato, quasi che questo Stato sia la provvidenza divina, mentre lo Stato non siamo che noi stessi.

Date tutte queste cose, voi, onorevoli senatori, comprenderete che, senza fare un'indagine dettagliata e minuta di queste condizioni e delle cause che le hanno originate, bisogna, se non uscire da questa situazione, per lo meno migliorarla. Si è creduto, perchè i pericoli e le difficoltà non facilmente e non volentieri si affrontano direttamente, ma si cerca di aggirarle, si è creduto che un vantaggio potesse derivare dalla riforma della burocrazia. Ma, sia per difetto congenito della sua struttura, come venne dimostrato luminosamente allorchè, nell'agosto dell'anno scorso, venne fatta la discussione di questa legge, sia per rilassatezza da parte di chi la doveva applicare, è certo che la burocrazia, questa massa potente che ha in balla lo Stato ed alla quale appartengono persone scelte ed affezionate allo Stato e altre invece che sono inerti e ribelli, non potrà essere radicalmente ridotta; e la legge di riforma, come è ormai risaputo da tutti, non potrà portare quei vantaggi, che gli ingenui si ripromettevano. Ho detto questo perchè ha relazione, onorevoli colleghi, con quanto vi verrò più dettagliatamente a dire riguardo al tema che forma oggetto di questa discussione, e cioè il bilancio delle ferrovie dello Stato, del quale si è intrattenuto testè l'onorevole senatore Garofalo, che seguendo il costume ormai invalso

in tutti, dopo aver lamentato un grande eccesso di spese, domandava al ministro che altre spese venissero fatte. Io invece non vi domanderò delle spese; ma permettetemi, onorevole ministro, che io, sia pur succintamente, ma con tutta esattezza, svisceri questo gravissimo argomento.

Il bilancio delle ferrovie dello Stato si presenta in condizioni disastrose, e notate che era lecito sperare che tali condizioni fossero diverse, perchè mi sovvegno che nel dicembre 1921, il ministro del tesoro del tempo, aveva detto che si doveva far sì che il bilancio delle ferrovie dovesse bastare a sè stesso. Ma, purtroppo, questo proponimento anche se sincero, anzi indubbiamente sincero, è stato contraddetto dalla realtà delle cose; perchè noi abbiamo visto sia dall'elaboratissima relazione della Commissione di finanze, sia da quanto ha dichiarato il ministro dei lavori pubblici alla Camera dei deputati, che oggi, in otto mesi di esercizio il disavanzo nel bilancio delle ferrovie dello Stato è di 709 milioni. E tengano presente, gli onorevoli senatori, che c'è una diminuzione nelle entrate, diminuzione la quale si è fatta già sentire negli ultimi mesi a cui si riorisce questo bilancio. Per modo che, nonostante l'aggravamento delle tasse, le quali costringono e rovinano il traffico, senza esagerare e senza essere pessimisti, si deve dire che noi, anche in questo esercizio, avremo un disavanzo di oltre un miliardo.

Guardiamo quali sono le cause di questo disavanzo. Io sarò brevissimo. Vi dirò quali sono le cause del disavanzo. Prima di tutto la quantità enorme, tollerata e lamentata quotidianamente, ma tollerata sempre, del personale, quantità che oltre un danno, che non si dovrebbe tollerare, è anche uno scandalo: scandalo e disgusto per chi lavora ed è pagato meno. Quantità enorme del personale che venne già ricordata dal precedente oratore senatore Garofalo: per modo che gli agenti (sono precise le mie cifre) che al primo gennaio 1918 erano 118,288, al 12 giugno 1921 crebbero a 212,852. Sono dunque aumentati nel numero di circa 100 mila; ai quali agenti bisogna aggiungere altri 14 mila dirigenti e dell'amministrazione; per modo che per l'esercizio ferroviario, abbiamo impiegati oltre 226 mila persone. Questa pleora da che cosa è derivata? Dalla ado-

zione delle nuove tabelle organiche, che hanno obbligato ad assumere d'un tratto 50 mila nuovi agenti, con una spesa di oltre 200 milioni; dall'assunzione di 10 mila reduci di guerra: ma qui l'assunzione era necessaria e doverosa; e dall'assunzione di altri 5 mila mutilati. E qui non si può fare alcuna obiezione, perchè anche se la loro assunzione avesse recato un danno, non ci deve dolere; il sentimento deve essere superiore a qualunque ragionamento. Inoltre tale pletora deriva dalla imposizione precipitosa e tumultaria delle otto ore di lavoro a scadenza fissa; si è imposto che in tal mese la tale categoria deve godere delle otto ore di lavoro, nel tale altro mese la tal altra categoria. Per modo che nella precipitazione delle cose si dovette raddoppiare il personale. Io, anche per non contraddire alla corrente ormai unanime, non discuto se sia stato opportuno e necessario introdurre il sistema delle otto ore di lavoro, ma lo ammetterò perchè lo ammettono tutti.

Voci, no, no.

Dalle voci che io sento, posso rilevare che alcuni non ritengono opportuno questo sistema: ma se anche questo sistema è ammissibile, se anche si deve per forza accettare l'imposizione delle otto ore di lavoro, che queste otto ore non siano finzione di lavoro, ma otto ore di lavoro effettivo e proficuo!

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Rota, ci sono due ordini del giorno in questo senso già votati dalla Camera dei deputati e dal Senato; e dico questo a conforto della sua tesi.

ROTA. Io ringrazio l'onorevole Presidente di questo richiamo e di questo conforto che mi dà con l'autorità della sua parola, ma questo conforto mi sconforta sempre più, perchè, nonostante l'autorità dei consessi da cui proviene, vedo che le cose continuano ad andare come prima! (*ilarità, approvazioni*).

Per questo io ritengo imprescindibile rimediare: l'onorevole Riccio ha manifestato propositi, che io mi auguro decisi, perchè il rimedio venga apportato.

La terza causa è costituita dalla mancanza, in molti casi, della coscienza del loro dovere; e cioè: un'applicazione rigida delle otto ore, come disse con frase eufemistica l'onorevole ministro.

Noi vediamo un grande aumento nelle assenze, il quale è anche favorito da medici compiacenti; abbiamo minor rendimento di lavoro in generale; abbiamo uno sciupio di carbone, per modo che, nonostante il cambiamento di sistema, il danno persiste.

Prima si dava un premio al macchinista e al personale il quale risparmiava carbone; si è dovuto cessare da questo sistema per la truffa - ripeto le parole dell'onorevole ministro - che veniva sul peso, ordita tra capi-magazzino e macchinisti. Ed ora che il premio è tolto vi è un notevole sciupio.

Aggiungo cose che sarebbero incredibili se non fossero vere: la incuria del personale nella sorveglianza è assoluta, per modo che ora sono in riparazione - e lo desumo da statistiche ufficiali - 1500 locomotive, 4851 carrozze e 22,000 e più carri. Questa gente non si cura affatto della roba ad essi affidata, anzi potrebbe darsi... ma non voglio dire una parola peggiore!

Il fatto si è, o signori, che noi assistiamo non solo a un disastro, ma a un disastro, il quale è molte volte volontariamente procurato! (*Approvazioni*).

Aggiungo, onorevoli colleghi, un'altra circostanza che credo farà impressione su di voi. La relazione sul bilancio 1920-21 non c'è; del pari mancano i quadri statistici, i quali dovrebbero essere allegati. Richiesti in proposito il Direttore e l'ufficio della direzione del bilancio risposero che non c'entravano!

E qui ci troviamo in questa purtroppo non lieta condizione di cose: il ministro sovraccaricato da queste responsabilità dice: « Io non ho mezzi per poter assumere questa responsabilità, per poter rimediare! » E coloro a cui spetta di assumere intiera questa responsabilità e cioè il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di direzione, richiesti del bilancio, richiesti della relazione e dei quadri statistici rispondono: noi non c'entriamo! Ma, onorevoli colleghi, se la maggior parte delle cose che io testè vi ho accennate dipendono da colpa altrui e dalla insufficienza nostra nel rimediare allo stato desolante delle cose stesse, vi sono, non so se gravi o meno, vi sono altresì, onorevoli senatori, dei fatti i quali dipesero dalle autorità, da coloro, cioè, i quali non solo non dovevano lasciare correre, ma dovevano ripararli.

La legge sulla cosiddetta riforma della burocrazia del 13 agosto 1921, che imponeva la semplificazione dei servizi, la riduzione del personale, il consolidamento della spesa esistente al 1° luglio 1921, all'articolo 13 dice testualmente così: « Anche le amministrazioni ferroviarie, allo scopo di diminuire le spese di gestione, come altre amministrazioni autonome, si uniformeranno alle disposizioni della presente legge ».

Quindi per l'articolo 13, la legge deve essere applicata alle amministrazioni autonome, epperò anche all'amministrazione ferroviaria, la quale deve uniformarsi a tale legge. E l'articolo 9 dice (con disposizione precisa, "categorica, tassativa): « Dalla pubblicazione della legge e fino a quando per ciascun grado non siano stati rimessi in servizio gli impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine, o a promozioni di grado ». Senonchè, nell'ottobre del 1921 viene presentato alla Commissione parlamentare della burocrazia uno schema di decreto, di apparenze molto modeste, di soli 4 piccoli articoli; ma a chi li guardava anche di sfuggita senza esaminarli, d'un tratto si appalésava l'importanza e le conseguenze che potevano derivare da questo decreto.

In questo decreto che riguarda le ferrovie, presentato nell'ottobre 1921, l'onorevole Riccio quindi non c'entra, è detto:

Art. 1. « Finchè il ministro dei lavori pubblici non avrà provveduto a determinare il grado e il numero dei posti di ciascun grado nei ruoli organici del personale degli uffici, del personale esecutivo, del personale subalterno, degli uffici e del personale navigante, rimane vietata qualsiasi nuova assunzione per quel personale di ruolo ».

La Commissione intravide subito in questo articolo che invertendosi e sorvolando al precetto della legge sulla burocrazia, veniva rimesso alla facoltà del ministro di fare le tabelle.

Andiamo avanti: l'art. 3 di questo schema di decreto dice: « Sono sospese le promozioni di qualsiasi grado e qualifica salvo quelle che in base alle norme regolamentari, e ad apposite disposizioni, siano maturate con decorrenza anteriore alla data dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1921 ».

Maturate con decorrenza anteriore? quindi non si tratta di diritti quesiti, perchè i diritti quesiti vanno rispettati, quindi non si tratta di promozioni maturate prima della applicazione della legge, qui si tratta di promozioni, dice il testo dello articolo, maturate con decorrenza anteriore alla andata in vigore della legge. In sostanza, in poche parole, di promozioni le quali erano cominciate prima, ma maturavano dopo.

Di fronte a questo stato di cose la Commissione diede parere contrario, ma, nonostante questo parere contrario, il Governo cessato fece il decreto 21 ottobre 1921, il quale confermava precisamente le disposizioni dello schema che io testè vi ho lette nella loro forma testuale, e che sono in perfetta antitesi con la legge sulla riforma della burocrazia.

Ora io non so quali siano state le conseguenze materiali, gli effetti dannosi per il bilancio ferroviario; so però che ne venne un gran danno morale. E lo sanno i membri della Commissione che ad ogni piè sospinto si sentono rinfacciare la condizione dei ferrovieri...

BERNARDI. Ma la Corte dei conti ha respinto quel decreto.

ROTA. Questo conferma la giustizia della mia tesi, ma purtroppo nonostante tale giustizia, la cosa andò così. Ora io richiamo l'attenzione di voi, onorevoli colleghi, perchè queste infrazioni della legge, delle quali io non posso valutare il danno materiale in cifre e moneta, recano un gran danno morale, in quantochè i membri della Commissione (e ve ne è qui uno autorevolissimo che può confermarlo) ad ogni piè sospinto ricevevano rimostranze continue per confronti che facevano tutte le altre classi d'impiegati con i ferrovieri; e che hanno purtroppo radicato con tale esempio il concetto che con l'imposizione e la violenza si ottiene tutto. (*Approvazioni*).

Dato questo - e mi affretto a finire - quali sono i rimedi che si devono apportare a questo stato non oltre tollerabile di cose? Perchè l'onorevole ministro consentirà con me che, se in regime quasi di pieni poteri, quali sono quelli dati al governo, sentita sia pure la Commissione consultiva della legge sulla burocrazia, se il regime di pieni poteri, di imposte economie, di imposte semplificazioni di sistemi, di imposte riduzioni di personale, quando que-

sta legge non vi sarà più, Dio sa dove andremo. Quindi un rimedio onorevole ministro s'impone. L'on. Riccio nel suo discorso alla Camera, dal quale traspira il sentimento del dovere da cui egli è animato (e per chi lo conosce non vi era bisogno di quest'ultima prova), dal quale traspira il suo senno la sua rettitudine, e dirò questo: che nonostante il breve lasso di tempo da che è a reggere il Ministero dei lavori pubblici dimostrò una grande cognizione delle svariate branche della sua amministrazione, mi consenta di dirgli con tutta l'amicizia che ci lega, che riguardo al bilancio ferroviario egli non fece dichiarazioni soddisfacenti. Vi è un punto nel quale esso ministro si domanda: Quali sono i rimedi? Sono possibili questi rimedi? Potremmo tentarli? Ma come! Il ministro dei lavori pubblici, di fronte a queste disastrose condizioni, dice se è possibile, se potrà tentare un rimedio? Io comprendo che possano avere influenza sull'animo di ogni persona che è a quel posto, le condizioni di strategia parlamentare, per le quali i ministri non sono mai sicuri di esservi anche domani. Non lo dico a sua giustificazione, ma perchè è umano questo, che un individuo, per quanto occupi un alto posto, quando si trova avanti a problemi formidabili, a difficoltà gravi da superare, prima di affrontarli è naturale che abbia la certezza che il tempo per poterli superare gli sia concesso. Ora l'instabilità vertiginosa dei governi è forse, non dico un attenuante, ma una delle ragioni giustificatrici di queste domande che l'onorevole Riccio ha rivolto a se stesso ed agli altri. Ad ogni modo, domande come queste, in uno stato disastroso come l'attuale, da parte di chi è proposto alla suprema direzione, e dal quale tutto lo Stato si aspetta che vengano proposti rimedi, sono domande che agghiacciano lo spirito a qualunque persona, che voglia ancora avere un po' di fiducia nel governo.

E notate, onorevoli colleghi, noti l'onorevole ministro che io riconosco i suoi buoni intendimenti. Io riconosco che egli diversamente dal suo predecessore ha presentato o intende presentare alla Commissione le nuove tabelle, nelle quali è contemplata una diminuzione di 21,000 posti. Aggiungo inoltre, per essere giusto ed equanime come mi sforzo di essere sempre, che il ministro dei lavori pubblici manifestò il deciso divisamento di voler cambiare quel fari-

saico sistema delle otto ore, che sono non di lavoro, ma di presenza. Io riconosco tutto questo, ma osservo che questi sono temperamenti, sono provvedimenti che l'onorevole ministro ha proposto ed intende attuare, ma che, ad ogni modo, sono insufficienti a salvarci dal baratro, nel quale stiamo per precipitare. Io dissento dall'onorevole ministro, allorquando egli manifestò nel suo discorso all'altro ramo del Parlamento, non so se il proponimento o la semplice idea che l'Amministrazione delle ferrovie fosse resa autonoma e separata dal ministero dei lavori pubblici; perchè, osservò l'onorevole ministro, io non posso che nominare il presidente del Consiglio d'Amministrazione, il direttore generale e a me vengono sottoposte deliberazioni di grande entità, delle quali io non conosco nè la genesi nè le conseguenze ed alle quali peraltro posso solo negare il mio visto. Forse mosso da questo dubbio, l'onorevole ministro disse che è meglio rendere autonoma del tutto l'Amministrazione ferroviaria, con un capo responsabile direttamente dinanzi al Parlamento. Orbene, io sono recisamente d'un diverso avviso, sia perchè, onorevole ministro dei lavori pubblici, ha fatto una ben cattiva prova il Ministero dei trasporti, che venne soppresso poco tempo dopo la sua istituzione; sia perchè non bisogna mai dimenticare che siamo in tema di semplificazione e di riduzione di personale, e che se domani noi invece creassimo un altro ministero, avremmo un altro ministro, un altro sottosegretario di Stato, capi gabinetto, segretari particolari, funzionari, di concetto e d'ordine, uscieri, portieri, palazzo e relative automobili. Ora, permettemi, signori, di dire, che noi così andremmo incontro non ad osservare la legge, ma a violarla. (*Approvazioni vivissime*).

Queste le ragioni per le quali io dissento, onorevoli colleghi, da questo proponimento dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Ho finito e chiedo sincera venia agli onorevoli colleghi, di essermi dilungato più di quello che sia nelle mie consuetudini. Dirò anzi che sono stato esitante e peritoso prima di prendere la parola e dire quello che ho detto; in quanto che dovette ammettere che torna più gradito fare elogi e congratulazioni piuttosto che fare censure e lamentele. Ma io confido che voi, onorevoli colleghi, apprezze-

rete i sentimenti che mi hanno spinto a parlare, inquantochè la mia non è che l'onesta, franca, convinta parola di chi altro incitamento e altra aspirazione non ha che quella del pubblico bene. (*Approvazioni, applausi, congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bonazzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BONAZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304. relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bonazzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D' Aste, Annaratone, Arlotta, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Caneva, Canevari, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Cencelli, Chiappelli, Chimienti, Cimatei, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Contarini, Corbino, Credaro, Curreno, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Marcora, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rattone, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito.

Tamassia, Tassoni, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bianchi Riccardo.

BIANCHI RICCARDO. (*Segni di attenzione*). Dopo quanto ha detto l'onorevole senatore Rota, io mi troverei nella condizione di ripetere, correggendole, alcune considerazioni da lui esposte e di combatterne altre. Credo che la risposta che l'onorevole ministro darà al senatore Rota abbia a dispensarmi dall'una e dall'altra cosa. È bene si sappia che appartengo alla commissione per la riforma della burocrazia soltanto dal novembre e quindi non ho avuto modo nell'ottobre scorso di esprimere il mio pensiero circa la questione della promozione dei ferrovieri con decorrenza dal gennaio 1921. Credo che la questione abbia anche un altro aspetto, oltre quello prospettato dal senatore Rota, e che sia buona opera per ragioni di giustizia, di esaminare anche questo lato della questione e che il ministro dei lavori pubblici terrà molto conto delle ragioni, e non di imposizione perchè imposizioni non ve ne furono, che giustificano i ferrovieri a vantare un certo diritto alle promozioni che avrebbero dovuto aver luogo il 1° gennaio 1921. Queste promozioni non ebbero luogo a tempo debito inquantochè l'Amministrazione non ebbe il tempo e i mezzi per preparare tutto il necessario materiale per l'epoca ricordata. Del resto la questione si restringe anche a mettere in evidenza se dal 1° gennaio 1921 all'agosto, data della promulgazione della legge sulla burocrazia, furono fatte o no promozioni nelle altre Amministrazioni dello Stato. Nelle ferrovie non se ne fece alcuna, neanche di regolarizzazione, perchè come il Senato sa alle ferrovie di regola le promozioni si fanno una sol volta all'anno.

Detto questo io vorrei esporre qualche considerazione sulla questione del bilancio ferroviario. Le preoccupazioni del Senato sono già state manifestate in parecchie circostanze: gli oratori che mi hanno preceduto hanno accennato alla loro inquietudine vivissima pel disavanzo che si ripete nell'anno che sta per chiudersi e che probabilmente avremo anche nell'anno venturo. Questa preoccupazione mi pare meriti di essere un po' esaminata.

Qual'è questo disavanzo, e da quali ragioni è prodotto?

Se noi esaminiamo il preventivo per l'anno 1922-23, dovremmo rallegrarci inquantochè disavanzo non ne appare ad onta si provveda

a coprire 33 milioni di perdita per gestioni aggregate a quella delle ferrovie di Stato, gestioni che è bene enumerare perchè di esse non si parla mai quando si accenna al disavanzo di di tale Amministrazione. Anzitutto vi sono la ferrovie secondarie della Sicilia oggi 380 chilometri che debbono diventare 450 a costruzioni completate; sono esercitate provvisoriamente dalle ferrovie di Stato fino a che, compiute le costruzioni, lo Stato non cederà queste ferrovie all'industria privata. Quando questa cessione sarà fatta è certo che dovrà anche essere assegnata a chi le eserciterà una congrua sovvenzione. Ora le linee a scartamento ridotto di tutto il Regno che prima della guerra in mano alle Amministrazioni private davano luogo ad un *deficit* medio di circa 400 lire per chilometro (ed erano 1430 chilometri) oggi producono un *deficit* da 25 a 30,000 lire per chilometro. E la cosa è naturale. Il personale che prima della guerra costava meno di 1200 lire per ogni individuo oggi costa circa 8000 lire causa il trattamento uniforme imposto dal Governo a tutte le aziende; il numero degli agenti è aumentato causa i riposi e l'orario delle otto ore accordata dal Governo; il carbone è aumentato di prezzo, e di questo nessuno ne ha colpa; tutte le altre spese sono 5 o 6 volte maggiori di quelle che si riscontravano prima del periodo bellico.

Dunque se le ferrovie secondarie di Sicilia alle quali si è aggiunta la Palermo-Corleone (in attesa che si faccia il riscatto della Corleone-San Carlo per dare un accesso a Palermo alle secondarie dello Stato della costa meridionale di Sicilia) se questi 400 o più chilometri fossero dati all'industria privata, alle società esercenti si dovrebbero assegnare aggi sovvenzioni per quasi 12 milioni. Il *deficit* ci sarebbe per lo Stato, ma non figurerebbe a carico delle ferrovie. Questa è la prima osservazione che è doveroso fare.

Abbiamo riscattato le ferrovie Sarde. Oggi sono esercitate dalle ferrovie dello Stato, ma non incorporate nella rete principale; ciò è bene inquanto ci permette di conoscere l'onere nuovo addossato alle ferrovie dello Stato e credo sarebbe, per lo stesso fine, utile suddividere in tre o quattro gruppi le linee di tutta Italia ed averne in evidenza conoscere quale relazione corre fra l'entità dei servizi che si

prestano ed i prodotti che si ricavano da ogni gruppo di linee.

Queste ferrovie sarde prima della guerra davano un *deficit* di qualche centinaia di migliaia di lire: nel 1920-21 hanno occasionato uno sbilancio di quasi quindici milioni, e si prevedono 13,60 milioni per 1922-23.

Dunque, onorevoli colleghi, vedete come le ferrovie di Stato sostengano oneri che a loro non spettano: quindi, nel far confronti con l'anteguerra è necessario si tengano in evidenza gli oneri nuovi addossati a questo bilancio. Abbiamo poi il servizio dello Stretto di Messina: anche questo segna una perdita che nel 1920-21 fu di 9,5 milioni e si prevede sarà di 6,50 nel 1922-23. Abbiamo infine nel bilancio preventivo del 1922-23 un'altra gestione passiva che ritorna alle ferrovie di Stato ed è quella della navigazione fra il continente e le isole. Il Parlamento ha già avute parecchie informazioni su questo servizio di navigazione, al quale venne accordata una sovvenzione di due milioni e 700 mila lire, quando, nel 1908, si voleva farlo esercitare del Ministero della marina. Riconosciutosi che questa sovvenzione era assolutamente insufficiente, e non volendosi ritornare al Parlamento per richiedere il necessario completamento, si è creduto bene, come purtroppo soventi si è fatto, di addossare questa gestione passiva alle ferrovie di Stato che nel 1922-23 graverà per circa due milioni. Dunque, complessivamente, nel bilancio 1922-1923 è previsto il pareggio pur sostenendo un onere di 33 milioni per tutte queste incrostazioni che sono state fatte al bilancio delle ferrovie dello Stato.

Se il bilancio preventivo per 1922-23 ha potuto esser presentato in pari, ciò è dovuto al fatto che si sono previste economie e si sono pure previsti aumenti di prodotto. Il Senato potrebbe ritenersi tranquillizzato da questo documento ufficiale, dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato basato sul consuntivo 1920-21 che il ministro dei lavori pubblici fece suo non valendosi della facoltà datogli dalla Legge di modificarlo riempiendo l'apposita colonna del Bilancio stesso riservata alle variazioni ritenute necessarie dal ministro alle previsioni dell'Amministrazione.

Ma il ministro del tesoro De Nava, al Senato, e credo anche alla Camera, ha esposto i suoi dubbi sopra l'attendibilità di un tal bilancio

ed anzi ha dichiarato che, secondo le sue previsioni, l'esercizio 1922-23 si sarebbe chiuso con un *deficit* di 300 milioni. Ne consegue che questa speranza di avere nel 1922-1923 un bilancio in pari non può sussistere poiché lo stesso ministro che lo presentava al Parlamento dubitava della possibilità del pareggio. Il ministro dei lavori pubblici onorevole Riccio, recentemente, constatando ciò che è avvenuto già durante i primi sette mesi dell'esercizio corrente, come ha ricordato l'onorevole Rota, ha detto che questo sbilancio ha già oltre passato i 700 milioni, ed io ritengo che sorpasserà anche il miliardo, e non me ne stupisco. Dico esser ciò naturale in quanto che le ragioni di questo sbilancio, che poi non è che la ripetizione di quello del 1920-21, è dovuto a cause note e che permangono.

Come si è fatto questo bilancio in pari per 1922-23? Si sono aumentate le entrate, facendo delle previsioni molto rosee sui prodotti del traffico e si sono diminuite le spese, sperandosi di conseguire economie. Anche ad un primo esame queste due operazioni non sembrano attendibili. In quanto allo aumento dei prodotti faccio osservare che l'incremento di 523 milioni circa di prodotti rispetto al 1920-21, rappresenta, all'incirca, il venti per cento di aumento. L'aumento di traffico, in due anni, del venti per cento è molto considerevole. Innanzi l'inizio della guerra quando la prosperità del paese era in pieno sviluppo avevamo il quattro per cento, quindi, adesso, in due anni, si potrebbero prevedere al massimo incrementi per l'otto per cento nei prodotti.

L'esagerazione nella previsione di aumento dei prodotti rispetto a quello che avvenne nel passato è quindi evidente. Nel novembre 1921, quando si compilava questo bilancio preventivo, il paese non era in condizioni floride di commercio e d'industria, e quando il commercio e l'industria non sono in pieno sviluppo anche i prodotti ferroviari evidentemente non aumentano. Lo stato di cose d'allora non autorizzava a previsioni così ottimistiche, e perciò credo che questo aumento di cinquecento e più milioni sia da accogliersi con beneficio d'inventario, come del resto il relatore della Commissione di finanza ha fatto.

Vengo ora alle economie previste unitamente ad un aumento di spese per riparazioni ai rotabili. Queste economie sono essenzialmente

di due specie; trascuriamo le piccole somme delle quali troppo a lungo occorrerebbe parlare.

La nostra attenzione deve rivolgersi innanzi tutto alle riparazioni ai rotabili per le quali si prevede opportunamente un aumento di spesa sul 1920-21. L'ingente quantità di materiale rotabile fuori uso ricordata dall'onorevole Rota è in gran parte dovuta a consumi ed a guasti occasionati dalla guerra ai quali non fu possibile materialmente provvedere. Conviene non dimenticare che molto materiale rotabile fuori servizio ci pervenne dalle linee ex-austriache in pessimo stato. Già fin da prima della guerra il materiale austriaco era reputato il più vecchio e decrepito che ci fosse in Europa, eccezione fatta per qualche gruppo di locomotive. Non è stato dunque un gradito regalo quello che ci è pervenuto dall'Austria, e credo che le spese per riparazione supereranno il valore del materiale. Su questo aumento di spesa non c'è quindi nulla da obiettare.

Si prevede pel 1922-23 una minore spesa per carbone, dovuta alla riduzione del prezzo per tonnellata a 200 lire, mentre nell'esercizio 1921-22 fu di 417. Per un consumo di oltre 2,600,000 tonnellate la differenza complessiva darà luogo a una cifra economia considerevole, oltre 564 milioni.

Si prevede pel 1922-23 un'economia sulle spese del personale dell'esercizio. Non apparisce dal bilancio se anche dal personale delle officine si sperino economie, ma questo rappresenta sul totale numero degli agenti un numero abbastanza piccolo e quindi potremo trascurare di far ricerche circa l'entità delle economie previste per tale gruppo di agenti. Abbiamo invece in evidenza 144 milioni di minor spesa per il personale dell'esercizio, cioè delle stazioni, treni, linea, uffici, ecc. Questa economia rappresenta l'otto per cento su quella avutasi nel 1920-21: non sarebbe cosa molto considerevole, e certo potrebbe attuarsi senza provvedimenti straordinari. Disgraziatamente per poter giungere alla cifra finale della spesa del personale dell'esercizio indicata nel bilancio preventivo 1922-23 in 1,590 milioni, non bisogna solo diminuire di 144 milioni la spesa del 1920-21, ma bisogna altresì eliminare l'aumento di spesa verificatosi nel 1921-22, aumento che in gran parte fu inevitabile.

Mentre il numero medio degli agenti del 1920-21 fu di 206,600, nell'anno 1921-22 questo numero, per la rete principale, sarà un po' più alto cioè di 212,000 circa. Questi numeri non concordano con quelli molto più elevati che gli onorevoli senatori hanno udito rammentare da altri ed anche dal senatore Rota. Ordinariamente si è indotti ad accogliere i numeri e gli argomenti che servono alla tesi che si vuol sostenere; bisogna invece diffidare dei numeri e degli argomenti che ci sono favorevoli, perchè molte volte ci fanno cadere in errori, come del resto molte volte è accaduto anche a me; e perciò di questo non intendo far colpa a nessuno. Ciò premesso, devo dire che al numero di 230,000 agenti citati dall'onorevole Rota e da altri, si giunge qualora al numero di 212,000 citato per la rete principale si unisca quello degli agenti addetti alla rete siculo, alle sarde, alla navigazione colle isole, alla navigazione nello stretto di Messina e specialmente il personale della rete Trentina e della Venezia Giulia. Queste due ultime reti, Trentina e Venezia Giulia, attualmente non fanno carico al bilancio ferroviario, in quanto il loro disavanzo è coperto dal bilancio del Ministero della guerra: si tratta di un residuo delle spese di guerra, che durerà finchè tali reti non saranno state regolarmente incorporate in quelle dello Stato.

Mi limito a parlare del personale della rete principale perchè questo ne costituisce la parte maggiore e perchè questa rete può essere paragonata con quella che le ferrovie dello Stato esercitavano prima della guerra. Ho detto che nel 1921-22 sono aumentati gli agenti; debbo aggiungere che sono altresì aumentati considerevolmente i costi individuali; ed è naturale che ciò dovesse avvenire.

Nell'aprile del 1921 sono state approvate nuove tabelle, le quali hanno regolato il trattamento del personale con parecchie modificazioni sostanziali, tra le altre quella di cui molti di noi Senatori si sono lamentati, e riguardo alle quali io stesso feci qualche appunto nell'occasione in cui le tabelle stavano per essere votate dal Senato, e cioè l'inclusione nelle paghe specialmente dei premi di cointeresenza ed economia sul consumo del carbone.

L'effetto di queste tabelle non si è fatto sentire intieramente nel 1920-21, ma soltanto nel

bilancio consuntivo del 1921-22. Nel luglio, nell'agosto e nel settembre del 1921 le spese marcano difatti un aumento notevolissimo sopra a quello dei mesi corrispondenti dell'anno precedente: gli agenti aumentati di numero, rispetto alla media del 1920-21, non costano 9,700 lire ognuno, come nel precedente esercizio, ma bensì circa 10,900, come presso a poco io avevo preannunziato in quelle poche parole che ho testè ricordate e detto nell'aprile del 1921.

Quindi, per ottenere la diminuzione di spese che è stata preannunziata col preventivo del 1922-23, bisogna non solo fare una economia di 144 milioni, ma bisogna aggiungere a questa una riduzione di spese per altri 320, che corrispondono all'aumento di spese che doveva verificarsi e che si è verificato nell'anno che sta per chiudersi: in tutto occorre ridurre di 464 milioni le spese di personale avutesi nel 1921-22.

Non dimentichiamo che il Governo presentando le nuove tabelle nell'aprile del 1921, preannunziò un aumento nelle spese di circa 250 milioni: quindi l'aumento avutosi nel 1921-1922 non era impreveduto. Da tutto questo parmi si possa desumere che nel novembre del 1921 si poteva redigere il preventivo per il 1922-23 in modo più attendibile di quello che ci venne sottoposto. È sempre meglio preparare per tempo l'animo delle assemblee di amministratori, e quindi anche di quelle parlamentari, alle cattive notizie: è vero che facendo come si è fatto per molti mesi, qualcuno avrebbe potuto avere l'illusione che le cose andassero bene (*clarità*): ma poi il disinganno inevitabilmente giunge, ed intanto si è perduto un tempo prezioso non provvedendo ai mali che non si conoscevano.

Io ritengo che il bilancio del 1922-23 non solo non avrà un aumento di prodotti per 523 milioni, ma non raggiungerà neppure tutte le economie annunziate, perchè è impossibile che da un anno all'altro senza provvedimenti eccezionali si possa fare una economia di circa 464 milioni, cioè di almeno 46,000 uomini. Il ridurre da 206,600 a 160,000 gli agenti, è un notevole sforzo, al quale si dovrà arrivare, ma al quale non si giungerà di certo da un esercizio all'altro e senza modificare le norme vigenti sul lavoro richiesto agli agenti. Quindi, la credulità, ove vi fosse, del Senato sul pre-

ventivo per il 1922-23 non può assolutamente esser conservata.

Qualcuno domanderà: questi numeri che voi citate, donde li avete desunti? La relazione al preventivo 1922-23 accenna al consuntivo dell'esercizio 1920-21, ma questo consuntivo non venne comunicato al Senato. Anche l'amministrazione ferroviaria infatti si è avvalsa della facoltà che una legge speciale le concedeva di consegnare il consuntivo solo alla fine di maggio del 1922; ma tale consuntivo era pronto fino dalla fine del 1921.

Essendo io stato nominato sei mesi or sono membro della Commissione di vigilanza sulle ferrovie dello Stato con una votazione che per me costituisce un'attestazione che altamente mi onora, e della quale prendo occasione per ringraziare il Senato come meglio so fare, io ho potuto conoscere e giovarmi di molti dati forniti dall'amministrazione alla detta Commissione ed anche del consuntivo per il 1920-21, che il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato aveva approvato fin dai primi giorni di gennaio dell'anno corrente.

Mi compiaccio che l'amministrazione ferroviaria abbia preparato in tempo tale documento, base dei provvedimenti finanziari che il Parlamento deve discutere; duolmi invece siasi valsa, non so perchè, della facoltà di legge per non renderlo pubblico. Ma l'aver il consuntivo per il 1920-21 non basta per formarsi un esatto concetto sulla necessità delle spese: occorre altresì conoscere la relazione che corre fra le spese ed il lavoro compiuto. I dati a ciò necessari saranno contenuti nella relazione dell'amministrazione che doveva essere pubblicata alla fine di novembre del 1921 stesso, come la legge del 1907 prescrive.

Questa pubblicazione non avvenne, ed è un male: la Direzione delle ferrovie, la quale è stata abbastanza puntuale anche durante il periodo di guerra nel pubblicare la relazione sopra l'esercizio, nel dar conto di tutti i fatti che si riferiscono alle spese e agli introiti, questa amministrazione, dopo cessata la guerra ha rallentato tale ramo di attività e la relazione sull'esercizio 1919-20, alla quale si è riferito l'onorevole Rota, non è uscita che nel mese di febbraio di quest'anno, cioè con 14 mesi di ritardo e della relazione del 1920-21 non si ha notizia ancora. Per il numero degli

agenti e per la percorrenza dei treni e degli assi rimorchiati si sono potute avere dalla Commissione di vigilanza le cifre che ho citate e io mi valgo ora di questi numeri, nel fare i commenti che vi espongo dichiarando, ad evitare equivoci, che quanto dico risponde alle mie idee personali, e non a quelle della Commissione di vigilanza che saranno contenute nella relazione annuale, che essa ha obbligo per legge di rassegnare al Parlamento dentro il febbraio di ogni anno.

Ripeto esser un male che questa relazione non sia uscita a tempo perchè tanto alla Camera come al Senato gli studiosi della materia avrebbero potuto trarre tutti quegli argomenti che loro occorre per persuadersi della inevitabilità di certe spese e rendersi conto delle cause del disavanzo. Non avendo pubblicato questa relazione la direzione delle ferrovie non ha fatto cosa rispondente agli obblighi della legge ed inoltre ma non ha fatto neanche cosa nel suo interesse perchè mancando anche la comunicazione alla Commissione delle tabelle statistiche che dovranno essere annesse a questa relazione, si può dubitare che la Direzione ora non segua, o segua troppo a distanza, i fatti sui quali la sua attenzione deve posarsi per aver guida riguardo ai provvedimenti che le spettano prendere tempestivamente.

Non so se possa affermarsi esser questa una conseguenza, certo si è che tutto questo coincide con alcune trasformazioni, o piuttosto convulsioni, che l'amministrazione ha subito nell'anno 1919-20. Fu un anno molto difficile questo; anzi possiamo dire che il periodo che va dal principio del 1919 alla fine del 1920 fu eccezionalmente difficile per tutti, e quindi anche per le ferrovie dello Stato; si volle adonta di tale stato anormale di cose attuare trasformazioni nello organismo della direzione; si sono frettolosamente emanati decreti che poi vennero aboliti, e di questi decreti alla Camera qualche deputato ha fatto anche rilevare l'inopportunità. Di questi provvedimenti il ministro De Nava nella primavera dell'anno 1920, fu costretto a revocarne parecchi: furono provvedimenti presi certamente a fine di bene, ma non parmi colla ponderazione che in tutte le cose di questo mondo e specialmente in quelle ferroviarie è necessario.

Fra questi provvedimenti ve ne era uno che ha molta importanza pel buon funzionamento

della direzione; vennero abolite due cariche, quelle di vice-direttore. Ora è abbastanza strano che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la quale ormai coll'aumento del traffico e delle linee aggregate equivale a tre delle grandi amministrazioni che esercitavano le ferrovie italiane prima del 1905 (perchè allora avevamo, le grandi Reti dell'Adriatica e della Mediterranea, oltre alla piccola Sicula), abbia ricevuta l'organizzazione vigente per la Direzione.

Se era riconosciuto dalle Società innanzi il 1905 esser imprudente lasciare ad un uomo solo di condurre ognuna di queste reti, e si era dato un sostituto ad ognuna dei tre Direttori generali, non so come sia stato possibile aderire, od imporre (non so se sia l'una o l'altra cosa che sia avvenuta), un ordinamento che affida ad un uomo solo, senza sostituti, di condurre una azienda di 14 mila chilometri, che ha quel numeroso personale che lamentiamo, (e qui intendo parlare di tutti i 230.000 e non solo dei 212.000 agenti della rete principale) con tutti i fastidi inerenti, e con le difficoltà dell'esercizio del dopo guerra.

Non si può pretendere che un uomo conduca da solo regolarmente ed a lungo una tale azienda senza aver agio di riposare e senza aver modo di curare, occorrendo, la propria salute.

È avvenuto che il direttore in carica, ammalatosi, ha dovuto li per li essere sostituito da un altro funzionario che è stata una fortuna avere sottomano. Non si può sempre contare di trovare disponibili le persone idonee a sostituire da un momento all'altro un direttore generale, occorre formare a tempo tali funzionari e le cariche di Vice Direttore generale permettono anche di conseguire, con metodo, tale scopo. Se avessero continuato a funzionare le cariche di vice-direttori, come l'esperienza del passato consigliava, le mansioni del direttore sarebbero passate in sua assenza temporaneamente al vice-direttore gerarchicamente a ciò designato in precedenza, come avviene in tutti gli organismi che hanno giudiziosamente preparati elementi di ricambio, e si sarebbe assicurata una continuità di funzionamento nella direzione.

Io credo dunque che la soppressione di due vice-direttori generali sia stato un male e l'onorevole ministro spero vorrà esaminare la cosa e porvi rimedio.

La riforma ha prodotto, come ho detto, un evidente danno organico: ma a questo altro se ne aggiunge, che è bene non dimenticare. La soppressione di queste due cariche ha privato l'amministrazione dello Stato dei servizi che ancora per molti anni potevano essere resi da un funzionario molto modesto ma di alto valore, sul quale durante la guerra era riposato l'andamento di quasi tutta l'Amministrazione e l'utilizzazione di tutte le energie di uomini e di cose di cui l'Amministrazione disponeva per rispondere alle esigenze del Comando supremo... (*Approvazioni*).

Voci: Chi è?

BIANCHI RICCARDO. ...È un uomo modesto che pochi di voi forse conosce: parlo dell'ing. Berrini, funzionario che ha raggiunto i più alti gradi, sempre in virtù soltanto del proprio lavoro, mai appoggiato da nessuna persona o gruppo, che ha affrontato più volte grandi difficoltà rischiando quanto aveva precedentemente guadagnato in considerazione ed in carriera, e conquistandosi uno ad uno tutti i gradi fino a quello di vice-direttore generale rendendosi degno di divenire direttore generale.

Le riforme sono necessarie, ma bisogna farle con molto giudizio: se io sapessi citar Dante rammenterei qualche verso del Paradiso, nei quali si consiglia a non abbandonare una cosa vecchia per un'altra nuova se i benefici della nuova non stanno a quelli della vecchia come il 6 sta al 4; vale a dire che occorre prevedere il 50 per cento di aumento nei benefici innanzi di abbandonare un vecchio ordinamento per uno nuovo: e tale consiglio è opportuno anche oggi poichè le riforme si fanno sempre pensando molto al bene che si vuole raggiungere, e poco al male che ne può derivare. Quindi io credo che siamo innanzi ad un bisogno di ritoccare l'organismo della Direzione, che non fu certamente migliorato, e non ho necessità di ripetere all'onorevole ministro la mia raccomandazione di tornare all'antico.

Ho detto esser prevedibile un disavanzo notevole per 1922-23; ma non basta farne la constatazione, bisogna vedere se questo disavanzo può essere vinto ed in qual modo. Il quadro che ci ha presentato l'on. Rota è molto nero, ma io credo che, analizzando la situazione, si può anche trovare modo di formarsi

un'opinione meno pessimista. Certo non vi è taumaturgo capace di cambiare la situazione dall'oggi al domani: bisogna esaminare prima la situazione, farne la diagnosi, trovare i rimedi e poi anche le persone capaci di applicarli. Abbiamo detto poco, quale sarà lo sbilancio del 1922-23, ma per fare un ragionamento più preciso, è bene supporre che nel 1922-23 si debba compiere lo stesso servizio che nel 1920-21, vale a dire che il traffico non sia nè aumentato nè diminuito, e vedere cosa si è speso e cosa si poteva economizzare: tale ipotesi purtroppo le condizioni attuali dei nostri traffici autorizzano a fare. Se facciamo questo esame, noi troviamo che nel 1920-21 abbiamo avuto delle spese ordinarie che si dividono in tre grandi gruppi: personale, carbone, e poi tutte le altre dovute a diverse cause come per prestazioni di terzi, acquisto di materiali ecc. oltre le spese ordinarie abbiamo poi quelle complementari ed accessorie.

Cominciamo da queste ultime, perchè parlare del personale sarà l'argomento più lungo ed è bene sia tenuto per la fine.

Le spese accessorie comprendono essenzialmente gli interessi e gli ammortamenti su capitali forniti dal tesoro per lavori e provviste patrimoniali. Queste spese erano ragguagliate a 150 milioni circa nel 1921-22 e dovranno salire a 200 circa nel 1922-23. L'aumento si spiega perchè ingenti capitali sono stati impiegati e lo saranno ancora in lavori ed in provviste di rotabili. Su queste spese non c'è modo di fare economia se non in due maniere; o non fare i lavori e le provviste necessarie, ciò che vuol dire lasciar morire di anemia l'organizzazione massima che provvede ai nostri trasporti terrestri; o trovare capitali a tasso basso. Di questo parleremo in seguito.

Le spese complementari corrispondono agli accantonamenti in fondi speciali destinati al rinnovamento periodico dei rotabili e degli armamenti ed alla manutenzione straordinaria delle linee. Queste spese sono alimentate da dotazioni, in funzione dei prodotti, che vennero stabilite da una legge del 1909. Esse rappresentavano 27 o 28 milioni prima della guerra: oggi sono arrivate a 109 milioni circa, cioè al quadruplo. È troppo poco. Rinnovare i rotabili che costano 5 volte e mezzo quanto costavano prima della guerra, evidentemente esige una

dotazione più che quintupla anche nel fondo destinato a tale scopo. Rinnovare gli armamenti, usando rotaie che costano 1300 lire per tonnellata cioè 6 volte quanto costavano innanzi la guerra, si può solo fare con una maggior assegnazione al relativo fondo: su questi due capitoli non c'è dunque possibilità di fare economia, anzi bisogna pensare ad un aumento di dotazione.

Circa la manutenzione straordinaria, essa è aumentata per il fatto che durante la guerra molti lavori non si sono potuti eseguire per mancanza di tempo, di materiali ed anche di mano d'opera. Anche su questo capitolo non c'è dunque da sperare in possibili economie, per parecchi anni.

Nel complesso io ritengo che le spese complementari dovranno esser fatte nella misura di 140 milioni all'anno.

Passiamo ora alle spese ordinarie di esercizio. Tutte queste spese, all'infuori del carbone e del personale, prima della guerra importavano circa 103 milioni; oggi rappresentano 633 milioni e cioè 6 volte tanto. Il rapporto non ha carattere eccezionale se poniamo mente all'aumento del costo dei materiali: per esempio una traversina che costava meno di 4 lire oggi ne costa 19 o 20; i metalli sono tutti cresciuti notevolmente di prezzo; l'acciaio abbiamo visto esser aumentato ad altre 6 volte, ecc. ecc.

Orbene in questo momento in cui le Ferrovie hanno bisogno di rimettersi in efficienza, tutte queste spese devono essere fatte in larga misura se non vogliamo che il nostro patrimonio ferroviario resti danneggiato. Perciò io non credo che su queste spese diverse possano farsi delle economie, od almeno economie sicuramente prevedibili e di notevole entità, tanto più se ricordiamo che in tali spese sono comprese quelle rilevanti richieste dalle manutenzioni dei rotabili.

Nei riguardi del carbone constatiamo un consumo non esattamente accertato finora, ma che certamente non è inferiore a 2,650,000 tonnellate, per un movimento, per un lavoro misurato da assi trainati per un chilometro, (che è per ora l'unità statistica più completa del lavoro ferroviario della quale disponiamo) inferiore del 12 per cento circa a quello che si aveva prima della guerra. Se prima della guerra

si consumavano 2,100,000 tonnellate di carbone, oggi se ne dovrebbero consumare un po' meno. Perché invece se ne consuma di più? La cosa è facile a spiegare.

Tre sono gli elementi che concorrono a determinare questo aumento. Innanzi tutto il carbone è di qualità più scadente dell'ante guerra. Le qualità di carbone che si ricevono ora da Cardiff, da Newport, ed alle quali erano abituati i nostri macchinisti, non sono più eguali a quelle di 8 anni or sono. Gli inglesi ci forniscono oggi un carbone più scadente, perché è peggiorato il modo di lavorazione delle miniere in conseguenza anche della diminuzione degli orari che ha portato la necessità di impiegare nuovi lavoratori meno pratici.

Veniamo al carbone tedesco, che entra in grande proporzione nel consumo delle ferrovie; questo carbone tedesco per dichiarazione della stessa amministrazione ha un potere calorifico almeno del 10 per cento inferiore a quello del carbone inglese. Abbiamo poi le locomotive che per le condizioni trascurate di manutenzione in cui si trovano non sono più nello stato in cui erano non solo prima della guerra ma in cui erano brillantemente tenute anche durante la guerra per merito di un alto funzionario capo del servizio della trazione che per uno stato di cose che andava delineandosi credeva abbandonare l'amministrazione, dopo che per due volte aveva resistito a lusinghiere offerte dell'industria privata ritenendo egli fosse suo dovere il rimanere nell'amministrazione che lo aveva favorito nella carriera.

Uno dei funzionari più difficili a trovare per l'esercizio ferroviario è il capo della trazione cioè del servizio che provvede alle locomotive ed al loro esercizio: abbiamo l'esempio abbastanza recente di una compagnia estera che ha impiegato 6 o 7 anni cambiando parecchi funzionari innanzi di trovare l'uomo adatto. Noi avevamo la fortuna di avere un uomo che possedeva tutte le qualità necessarie: conoscenza tecnica, ascendente sul personale ecc., e l'abbiamo perduto. Lo Stato ha fatto il possibile perché egli se ne andasse, perché il materiale umano specialmente quello dirigente, forse perché poco numeroso, per lo Stato non conta molto.

Voci: Chi è?

BIANCHI RICCARDO. Non importa che io ne dica il nome. Ho voluto ricordare il fatto perchè si tenga almeno in avvenire maggiormente in conto il patrimonio umano del quale lo Stato ancora fortunatamente dispone. Ci vogliono 20 o 25 anni per formare uno specialista di questo genere, l'indurlo ad uscire dall'amministrazione equivale all'occasione allo Stato una notevole perdita patrimoniale oltre che costituire una mancanza di riguardo alla persona.

Dunque riscontriamo un maggior consumo di carbone anche perchè le locomotive non sono più tenute in così buono stato come durante la guerra quando noi fummo in grado di dare ai francesi locomotive e personale per far servizio sulle loro linee, non soltanto da Modane a St. Jean Maurienne, ma anche da Ventimiglia a Tolone. Abbiamo poi anche un maggior consumo di carbone dovuto all'abolizione del premio sulle economie, che valuto a circa duecentocinquantamila tonnellate.

Era naturale che tolto l'incentivo a fare buon uso del carbone se ne consumasse di più. Gli uomini sono quel che sono e bisogna guidarli o col sentimento del dovere, o col premio, o castigo. Si sono aboliti o quasi i castighi, si sono anche ridotti se non aboliti i premi, il sentimento del dovere è qualche cosa di vago; non credo che nelle scuole sia insegnato molto... (*Approvazioni*). Però pare che sia stato insegnato bene in famiglia perchè tutti i giovani che sono andati sotto le armi hanno fatto il loro dovere.

CORBINO. Anche un poco dalla scuola.

BIANCHI RICCARDO. Non però dalla scuola bassa! Io parlo di masse e quindi non mi riferisco alle università. (*ilarità*).

Dunque duecentocinquantamila tonnellate risparmiate 200 lire per tonn. possono dare quaranta o quarantacinque milioni di utile pagando pure un premio considerevole al personale. Mi pare che il ministro dei lavori pubblici, per quanto accennano i giornali, abbia concretato queste nuove competenze accessorie che ripareranno all'errore volontariamente, od involontariamente, commesso dal Governo del tempo. Ad ogni modo non c'è mai da lamentarsi dei premi, perchè quando sono razionalmente stabiliti e ben applicati rappresentano sempre un guadagno per l'amministrazione.

In tutto questo lungo esame noi non abbiamo trovato fin'ora che una economia probabile di quaranta o quarantacinque milioni che confidiamo si potrà realizzare.

Parliamo ora della grande spesa del personale. La spesa per il personale nell'esercizio 1920-21 fu di 2 miliardi e qualche milione; parlo della spesa complessiva e non solo di quella corrispondente a quanto il personale riceve come paga e per le competenze accessorie ma comprendo in tale spesa anche tutte le altre per contributi di vari generi, comprese quelle per le pensioni ecc.

Il costo del personale nel 1920-21 fu di circa 9,700 lire per persona, mentre nell'anno corrente questa media per agente si avvicinerà alle 10,900. Dunque noi non possiamo fare un preventivo di spesa per il 1922-23, e confrontarlo con quello per l'esercizio 1920-21, se non teniamo conto di quest'aumento notevole di trattamento individuale; se poi teniamo conto anche del relativamente lieve aumento di agenti da 206,600 a 212,000, giungeremo ad una spesa complessiva di 2,320 milioni. Se ora facciamo la somma di tutte queste spese ordinarie, complementari ed accessorie giungiamo ad un complesso di L. 3,778 milioni. I prodotti della rete principale, furono nel 1920-21 di 2,807 milioni cioè di 971 milioni inferiori alle spese ora preventivate.

Dunque, se vogliamo mettere il bilancio in pari, dobbiamo fare economie per almeno 971 milioni. Se non vogliamo fare economie non abbiamo che un mezzo: di tassare di più le prestazioni cioè aumentare le tariffe. Io ritengo che occorrerà ricorrere all'uno ed all'altro rimedio.

Altri può senz'altro affermare che il personale è eccessivo; io invece non credo di poter dire altrettanto senza addurne le ragioni. Se prima della guerra noi avevamo per la rete principale che oggi è di 14,150 km., cioè del 4 per cento superiore a quella del 1914, un numero di circa 147.000 persone oggi qual numero dovremmo avere per fare un servizio che è inferiore per treni-chilometro del 20 per cento e per assi rimorchiati del 12 per cento?

Noi avremmo bisogno certamente di un numero minore di 147,000: numero che valuto a 130.000: su questo numero prego di accettare le conclusioni quali io le presento, evitandomi

digressioni per darne la dimostrazione. Occorrerebbero dunque 130.000 persone per esercitare il traffico d'oggi, anzichè 147.000 agenti. Ma tale numero di 130.000 dobbiamo aumentare di tutto quel numero di agenti che occorrono per eseguire giudiziosamente le leggi sul riposo festivo e delle otto ore. Sull'orario delle otto ore oggi è unanime il consenso: che ci fu uno sbaglio di interpretazione che condusse ad una applicazione non molto razionale di tale orario all'industria ferroviaria. Le modalità di applicazione non furono tenute in molto conto quando venne concesso l'orario delle otto ore, parvero cosa di poca importanza: invece si trattava di una cosa sostanziale. La Camera se ne è preoccupata giustamente e votò un ordine del giorno in proposito che richiede una revisione. Io credo che la grande massa del personale è persuasa esser ciò necessario e non vuole essere tacciata di funzionare quale sanguisuga del paese. Vuole essere pagata bene, e questo è umano; vuol lavorare in giusta misura secondo regole ben definite (*commenti*); son persuaso che la grande massa del personale coadiuverà nelle riforme che si dovranno fare in tal senso per eliminare tutto ciò che è superfluo. Questa riforma delle otto ore è ormai riconosciuta da tutti come necessaria: al Consiglio superiore del lavoro si è detto chiaramente da parte dei deputati socialisti, e non dei minori, che l'orario delle otto ore si imponeva per le industrie che richiedono una prestazione fisica continua, e mai si sarebbe immaginato che le otto ore si sarebbero applicate laddove questa prestazione fisica non c'è. Il rimedio per correggere l'applicazione fatta di tale principio delle otto ore sarà molto facile e consisterà nell'usare due misure: otto ore a chi lavora effettivamente (per esempio il personale di macchina, di officina ecc.) ma laddove il lavoro si compone in gran parte di presenza si dovrà, usare un correttivo, e richiedere un maggior numero di ore di prestazione, stabilendo un coefficiente di equivalenza di tali ore con quelle di lavoro. Di più si dovrà, come già era in un decreto del febbraio 1920, che prima fu applicato e poi non più, non si sa perchè, interpretare l'orario nel senso che otto ore di lavoro vogliono dire otto ore di lavoro per gruppi di giorni, fino a 48 ore cumulative per settimana. Chi ha lavorato per esempio il primo giorno dieci ore, potrà lavorarne solamente sei il secondo, ecc.

Anche per gli operai delle officine il lavoro di otto ore non è estenuante. Molti anni or sono, qualcuno degli ingegneri allievi delle scuole di applicazione si prendeva la briga di stare per qualche tempo in officina in qualità di operaio: ne ho visti parecchi i quali come tutti gli altri operai lavoravano 54 ore settimanali (nove ore e mezza al giorno, salvo il sabato), e mi consta che sono ancora vivi e non dimostrano alcuna conseguenza dannosa della fatica sostenuta.

Del resto, il personale dirigente ferroviario è, o almeno lo era, perchè io parlo per ricordi professionali, e non posso sapere precisamente tutto quello che avviene nel presente, è un istruttore non solo a parole, ma anche col l'esempio, dei propri dipendenti. Un ingegnere della trazione fa il fuochista, e lo fa davvero; poi fa il macchinista, ecc. So di funzionari che compiono il loro tirocinio al movimento, i quali vollero esser destinati anche in zona malarica, quando ancora non si aveva la difesa contro le zanzare e nel periodo peggiore dell'anno, perchè, come mi diceva uno di loro, che ora occupa un'alta carica nelle ferrovie, « non voglio che i miei dipendenti dicano un giorno, che io mi sono scelto la residenza più comoda, e non ho provati i loro sacrifici ». C'è ancora molto valore morale in questo personale superiore; occorre non deprimerlo e metterlo in efficienza con qualche spinta che l'onorevole ministro saprà a tempo opportuno metter in azione.

Dunque per queste otto ore di lavoro si può trovare il modo di attenuarne gli errori di applicazione, e quindi avere un minor numero di agenti di quello ora impiegato.

Nel valutare l'influenza che ha il principio delle otto ore sul numero degli agenti necessari, occorre tener conto della quantità di personale che già aveva riposo festivo o quindicinale, e della quantità del personale che aveva un servizio di otto ore od inferiore a otto ore, per esempio, il personale degli uffici. Il personale d'ufficio della Mediterranea aveva un orario di sette ore; il personale della Adriatica nella maggior parte dei servizi aveva orari di otto ore: quando vennero fuse le tre reti in quella di Stato non si vollero peggiorare le condizioni di quelli che erano favoriti o l'orario generale delle sette ore per gli uffici venne adottato.

Quando si adottò il principio del riposo festivo e dell'orario delle otto ore il personale

degli uffici aveva già un riposo quindicinale, il personale delle officine aveva il riposo settimanale, ma non le otto ore. Se teniamo conto di questo personale, che aveva già un trattamento non molto dissimile da quello che si voleva generalizzare, se teniamo conto che un agente fra feste, malattie e congedi col nuovo regime renderà un servizio di circa 280 giorni all'anno con prestazione di 2200 ore lavorative (mentre prima si aveva un rendimento di 3300 ore), arriviamo ad un aumento complessivo di meno di un terzo nel numero degli agenti: arriviamo così a 170,000 anziché a 212,000. L'economia conseguibile è di circa 450 milioni mantenendo intatto il trattamento attualmente in vigore. Ma con questo non possiamo far fronte al disavanzo di 971 milioni. Per arrivare a colmare questo *deficit* bisogna fare un altro passo.

Due vie si possono seguire: si può considerare il ritorno al trattamento del 1920-21, che procurerebbe un'economia di 675 milioni: ma non credo che lo si possa attuare in blocco, se prima il costo della vita non subisce una diminuzione. Una revisione di trattamento però credo si debba fare ed io non dubito che la grande massa del personale (benchè vi siano minoranze attive che s'impongono tanto nel bene che nel male, le quali non ne vorranno sapere) comprenderà che una differenziazione nel trattamento del personale ci vuole e che l'attuale livellamento non può esser mantenuto. Non è ammissibile che tutti gli agenti siano trattati nella stessa misura o con misure che di poco differiscono fra di loro. Gli agenti che stanno in paesi del Mezzogiorno, e gli agenti che stanno al nord, hanno spese di vestiario, di illuminazione e di riscaldamento ben diverse: questo solo fatto giustificherebbe un trattamento non uniforme. La finanza dello Stato porta il peso di questa uniformità costosa, che si vuol applicare in tutte le amministrazioni.

Una differenziazione nel trattamento degli agenti ci vuole: se si consultano le statistiche di varia provenienza pubblicate dal Ministero dell'industria e commercio troviamo che, rispetto alla media dei salari nel paese, in alcune località il 15 o 20 per cento in meno, in altre il 15 o 20 per cento in più. I lavoratori liberi, i quali hanno stabilito i loro salari in base alle trattative fra i padroni

e le associazioni, in rapporto ai bisogni della regione, provano dunque che ci deve essere una diversità di trattamento.

C'è un'altra diversità di trattamento, sulla quale si può basare una revisione, perchè è evidente che ad alcuni si è dato troppo colle tabelle del 1921. Chi ha avuto di troppo? Quella parte del personale che è ferroviario per denominazione e non per funzioni. Tra il personale di ferrovia ne abbiamo molto che compie funzioni identiche a quelle che si compiono presso le industrie private. Il manovale che carica e scarica quintali di merci, non c'è ragione sia pagato se non in ragione del quintalato che sa manipolare ogni giorno, sia che abbia scaricato questi quintali per le ferrovie o per una ditta privata.

Così dicasi per gli operai delle officine, ecc.

Gli impiegati, che non siano dirigenti di gruppi aventi mansioni specializzate, non devono avere attitudini e preparazioni diverse se addetti ad un ufficio ferroviario, o ad un ufficio dell'industria libera o di altra amministrazione dello Stato.

Se noi calcoliamo come vero personale ferroviario quello che è sottoposto a prestazioni rischiose, che incontra responsabilità, che esercita mestieri specializzati, che non può esser trovato sulla piazza già impraticato, o che ha bisogno di lungo tirocinio per acquistare conoscenza del servizio, potremo trattarlo largamente riservando all'altro il trattamento usuale, più modesto, di altre aziende private o di Stato.

Abbiamo poi altri mezzi per diminuire le spese del personale: le Società avevano escogitato un sistema di cointeressenza in molti rami della azienda che poi, per ragioni piuttosto politiche che economiche, lo Stato ebbe l'imprudenza di far abbandonare. Lo Stato da tale regime avrebbe avuto vantaggi notevoli nel 1905, quando assunse l'esercizio delle ferrovie.

L'estensione dell'appalto di servizi come quelli degli scali e delle gestioni merci che non interessano la sicurezza della circolazione dei treni è mezzo efficace per proporzionare il costo del servizio al lavoro fatto e quindi anche alle entrate, nonchè per ridurre il numero degli agenti alla diretta dipendenza dell'Amministrazione e quelli che si spostano da una regione ad un'altra.

Si può anche meccanizzare una parte dei servizi, si può effettuare il carico e lo scarico del carbone e delle merci con macchine: ma in questa sostituzione c'è spesa di capitali e bisogna andare adagio nell'applicarla affine di non rischiare di rimanere con la stessa spesa cambiata in ammortamenti e interessi.

Si può rivedere l'orario dei treni diretti o ridurlo forse per una notevole percorrenza, ecc.

Ci sono molti altri mezzi per ridurre al di là dei 450 milioni, ai quali ho accennato, la spesa del personale ridotto a 170,000 agenti del costo medio di circa 10,900 come attualmente: tali mezzi l'Amministrazione li conosce e parlarne qui sarebbe far perdere tempo al Senato: l'Amministrazione nella sua relazione pel 1921-1922 che speriamo ricevere regolarmente nel dicembre prossimo, ci dirà quali intende applicare e quale rendimento ne spera.

Ma, come già dissi, il disavanzo deve essere curato rapidamante perchè non incancrenisca e perciò io credo che la nostra attenzione debba essere portata anche sulla questione delle tariffe.

I prodotti sono quelli che dovrebbero essere?

Possono le tariffe essere aumentate o no? Questo è un punto delicato. Se noi guardiamo globalmente il complesso dei prodotti e lo paragoniamo a quello che si aveva prima della guerra, troviamo che esso è aumentato a quattro volte e mezzo: si potrebbe ritenere quindi che l'Italia paga i suoi servizi ferroviari in ragione della svalutazione della moneta. Ma non è così, perchè le variazioni di tariffa sono avvenute in modo molto disuguale da una categoria all'altra di trasporti e questi sono variati in quantità.

Per esaminare questo lato della questione non bastano i dati statistici che l'Amministrazione fornisce ordinariamente, che d'altra parte neppur oggi conosciamo per l'esercizio 1920-21. Servono però egregiamente a tale scopo gli elementi conclusivi del lavoro che uno studioso, e valentissimo alto funzionario delle ferrovie dello Stato, l'ingegnere D. Serani, ha pubblicati recentemente sulla *Rivista dei trasporti* e sulla *Rivista tecnica delle ferrovie italiane*.

Risulta da tali elementi, che speriamo siano aggiornati per gli esercizi futuri nella Relazione annuale dell'amministrazione, che:

il prodotto medio del viaggiatore-km. di I classe aumentò dal 1912-13 al 1920-21 a 4.25 volte;

quello del viaggiatore di II classe a 3.19 volte;

quello di III classe a 2.56 volte.

I viaggiatori-km. della I classe si sono ridotti del 20 per cento: quelli della II classe sono aumentati del 9 per cento: oggi troviamo che il complesso dei viaggiatori-kilometro di I e II classe è identico a quella di innanzi guerra. La III classe non ha avuto che l'aumento del 2.50 sulle tariffe del 1912-13, ed oggi fornisce un numero di viaggiatori-kilometro che è 2.20 volte quello di prima della guerra.

Possiamo noi oggi che le ferrovie debbono pagare i loro uomini e i loro materiali con lire-carta che valgono un quarto di quanto costavano innanzi guerra, possiamo noi ammettere che ci siano rialzi di prezzi nelle tariffe inferiori a quattro volte? Non lo credo; ritengo anzi che tali rialzi debbono essere superiori a quattro volte, perchè il servizio costa molto più di quattro volte di quello che costava prima della guerra. Alle quattro volte, dovuto alla svalutazione della moneta, occorre aggiungere qualche cosa pei miglioramenti che si sono dati: se abbiamo dato l'orario di otto ore ed altre facilitazioni qualcuno li deve pagare.

Ora è assiomatico che ognuno paghi i servizi che riceve, e come in Francia si è fatta tutta la recente riforma del regime ferroviario basata sul principio che gli introiti bastino a pagare le spese, così anche in Italia bisognerà fare qualche cosa di simile se non vogliamo far pagare con tasse, a chi non viaggia o non trasporta, il *deficit* ferroviario. Certo si è che l'aver aumentato solo due volte e mezzo la tariffa dei viaggiatori di terza classe è stato un provvedimento molto gradito alla maggioranza dei cittadini, sarà più difficile ora toccare questa tariffa, ma non potremo evitar di farlo tanto più che le mercedi ed i proventi delle persone che in generale usano della III classe sono aumentati in ragione della svalutazione della moneta. Se portiamo le tariffe della prima classe a 4.25 volte quelle che erano ante guerra, quattro volte quelle della seconda e 3.75 quelle della terza avremo un miglioramento dei prodotti di 350 milioni.

Invece nelle merci che cosa è avvenuto? Le merci a carro completo hanno aumentato l'introito medio per tonnellata-kilometrica a 3.72 volte; i trasporti a collettame a 8.32 volte, i trasporti del bestiame a 7.60 volte. I trasporti con carri completi misurati dalle tonn.-km. aumentarono del 47 per cento: quelli del collettame diminuirono del 52 per cento: quelli del bestiame diminuirono del 47 per cento.

Possiamo solo ritoccare la tariffa-merci a carro completo e guadagnare circa 90 milioni. Così in tutto dai ritocchi di tariffa si possono ritrarre 440 milioni.

Da quanto venne esposto risulta adunque che tra l'una e l'altra cosa, riduzione a 170 mila del numero degli agenti e ritocchi di tariffa, si può giungere quasi a pareggiare il bilancio, ottenendosi 890 milioni, e che i ritocchi al trattamento degli agenti dovranno esser egualmente fatti per costituire un margine necessario alle spese accessorie delle quali diremo e per meglio assicurare il pareggio.

Il ministro dei lavori pubblici mi pare che alla Camera abbia detto: « spero di avere un aumento di prodotto dalle nuove tariffe ». Non credo che questo aumento possa sperarlo, perchè la relazione che accompagnava il progetto di nuove tariffe al Senato, diceva che le tariffe applicate a 30,000 spedizioni hanno dato come risultato un prodotto solo superiore del 4 per cento a quello che avrebbero dato le vecchie tariffe; fu adunque raggiunto lo scopo al quale voleva arrivare la riforma, cioè che le nuove tariffe non alterassero il prodotto. Le nuove tariffe dunque non daranno aumento, anzi qualche categoria di merce potrà procurare una momentanea diminuzione di entrate perchè si trova ora a dover vivere sotto un regime un po' più duro di quello che risultava dalle tariffe applicate a tutto il 1921.

In ogni modo ritengo si possa ammettere che oggi non si applichino tariffe che non siano almeno quattro volte quelle anteguerra se vogliamo coprire le spese.

Innanzi di finire vorrei portare l'attenzione su un altro *deficit* considerevole del quale non si parla: noi siamo dinanzi al bisogno di spese patrimoniali considerevoli, sia per completare lavori già iniziati e occorrenti alla rete ferroviaria nell'interesse di tutta la Nazione, sia per l'elettrificazione di un considerevole gruppo di

linee ferroviarie, 5000 chilometri, sul quale si consumano, dice la relazione e credo sia un poco eccessivo, i due terzi del carbone occorrenti a tutta la rete.

Nel 1914 si fece il preventivo di una spesa patrimoniale assai notevole: si trattava di circa 1200 milioni che occorreva spendere in undici anni per poter compiere i lavori che si erano iniziati e che occorrevano alla rete, oltre altri 500 milioni per dotarla di quel materiale rotabile che sarebbe stato richiesto da un aumento di traffico di venti milioni all'anno. Questi lavori non sono di piccola importanza né possono esser rimandati. Era previsto per tutte le stazioni principali, che tutti vedono in quali condizioni miserande si trovano (Bologna basti come esempio) la somma di 310 milioni. I lavori di maggior importanza vennero procrastinati durante il ventennio dell'esercizio privato, perchè i fondi delle casse patrimoniali non erano sufficienti epperò si portarono solo a compimento lavori di media importanza. Mancano tuttora molti doppi binari: si sono fatti in fretta e furia quelli che occorre alle autorità militari, ma su linee commerciali ne mancano ancora molti; basterebbe citare la linea da Chiusi a Firenze per dimostrare la necessità anche di questa categoria di spesa che nel 1914 era prevista in 470 milioni.

Abbiamo poi una quantità di spese per opere che i viaggiatori non conoscono: nelle stazioni bisognava già nel 1914 aumentare gli alloggi per il personale che ne aveva diritto e che occorre aver sottomano: ed oggi che il personale è aumentato per disposizione di legge, questo bisogno di locali di abitazione e di dormitori è evidentemente aumentato e non bastano i 30 milioni allora previsti.

Dobbiamo rinforzare quasi tutte le travate metalliche dei ponti con una spesa preventivata di 50 milioni. Fortunatamente prima della guerra si pensò a rinforzare le opere metalliche di quasi tutte le linee del Veneto e così avvenne che le ferrovie dello Stato poterono far circolare quasi ovunque, con vantaggio dei trasporti militari, le locomotive dei gruppi principali. Ma sul resto della rete, la circolazione delle locomotive moderne pesanti deve subire molte restrizioni e quindi si deve fare un esercizio non economico.

Anche i nostri armamenti non hanno quella robustezza che è necessaria: e per tali opere

di rinforzo si preventivavano occorrere 60 milioni.

Abbiamo poi bisogno di dotare le linee, di telegrafi, di telefoni, di apparecchi di sicurezza e di segnalamento; illuminazione elettrica, materiale d'esercizio, ecc.; una quantità di bisogni che facevano raggiungere nel 1914 quel preventivo di 1200 milioni ai quali ho accennato e che ora richiedono 5400 milioni in ragione di 540 milioni all'anno.

Se il traffico aumenterà del 4 per cento all'anno occorreranno per carrozze, carri e bagagliai altri 176 milioni e così in tutto, senza tener conto delle locomotive, 716 milioni all'anno in moneta attuale svalutata.

Si parla di elettrificazione su larga scala, cioè di altri 5000 chilometri per risparmiare due terzi del carbone: non dimentichiamo che andremo incontro ad una notevole spesa per interesse e ammortamento oltre quella di manutenzione degli impianti.

Voglio ammettere per ora che per questi 5000 chilometri riescasi a pagare l'interesse e l'ammortamento della somma che bisognerà spendere. La spesa media di 550,000 lire per chilometro di linea elettrificata, noto fra parentesi, è grave, ma non è tanto grave a causa del sistema trifase adottato per la nostra elettrificazione, quanto per le modalità di applicazione rivolte ad assicurare un servizio più regolare, con minore probabilità di guasti ecc.

Ho detto che non è colpa del sistema l'elevato costo d'impianto, inquantochè ho presenti offerte impegnative di ditta specialista per una piccola rete italiana, le quali fissano, sia per impianti di trazione con corrente trifase sia con corrente continua a tensione di 2600 Volts, prezzi presso a poco equivalenti; mentre per la corrente continua ad alto potenziale, 4000 Volts, richiedesi un prezzo inferiore. Se guardiamo a ciò che si è speso per elettrificare la linea Torino-Lanzo-Ceres, vediamo che essa è costata poco più di 85,000 lire al chilometro. Teniamo pure conto della differenza di costo dovute al fatto che su questa linea non corrono treni così pesanti come quelli delle linee principali dello Stato; ma non possiamo far a meno di osservare che la differenza è molta nel costo.

Anche sulle linee di Stato si sono elettrificati tronchi che non hanno un traffico molto intenso e che conveniva o continuare ad eser-

citare a vapore od equipaggiare con altro sistema meno costoso. Certo si è che l'esperimento che si vuol fare del sistema a corrente continua sulla Foggia-Benevento, si annuncia più costoso di quello che si sarebbe verificato se si fosse lasciato fare ad una ditta privata specialista il relativo progetto.

Siamo adunque dinanzi a questa elettrificazione di 5000 chilometri ciò che corrisponde ad una spesa di 2750 milioni; ma per elettrificare questi 5000 chilometri occorrono altresì 1700 locomotori elettrici ai quali corrisponde una spesa di altri 2200 milioni. Dunque l'elettrificazione ci porta ad una spesa complessiva di quasi 5 miliardi da incontrarsi in 10 anni, in ragione di 500 chilometri e di 500 milioni all'anno. Può il Tesoro fornire queste somme ingenti? può l'Amministrazione ferroviaria pagare gli interessi di queste somme? Per gli impianti fissi della trazione elettrica io credo di sì, se noi elettrifichiamo soltanto linee che abbiano un consumo superiore alle 300 tonnellate di carbone a chilometro e se il carbone continuerà a costare 200 lire alla tonnellata, Ma se il carbone scende, come è probabile, a 100 lire, allora il bilancio non si otterrà e noi che cosa avremmo fatto? Avremo consolidato per l'avvenire di 30 anni cioè per tutta la durata dell'ammortamento il prezzo del carbone a 200 lire. Quindi le apprensioni anche su questa questione della elettrificazione non sono fuori di luogo. Io credo che il Tesoro non potrà fornire i fondi necessari per procedere a grande velocità fino alla fine dell'attuazione del programma e quindi, sarebbe assai meglio di procedere con passo più cauto, scegliendo le linee da elettrificare fra quelle che maggiormente giustificano tali spese, cioè fra quelle che potranno pagare l'onere finanziario anche se il carbone diminuirà di prezzo, rinunciando al principio della contiguità delle linee elettrificate che porta troppo lontano colle spese.

Sono di avviso che piuttosto che ritardare le spese per il completamento delle linee in esercizio alle quali ho accennato, sia meglio lasciare indietro un po' della elettrificazione preventivata. Di linee a trazione elettrica ne abbiamo ora 500 chilometri circa, equipaggiati prima della guerra a condizioni molto convenienti e che sono stati già ammortizzati col carbone risparmiato durante la guerra. Queste linee for-

niscono annualmente più 20 milioni di utile netto. Questo è un buon risultato, ma non è merito nostro, è una conseguenza del fatto che tutte le cose prima della guerra costavano molto meno ed il carbone è salito durante la guerra, e dopo, a prezzi esageratamente alti. È da deplorarsi piuttosto che ad un certo momento innanzi la guerra il Tesoro non abbia dato i mezzi per elettrificare qualche centinaio di chilometri in più.

Gli interessi degli impianti fissi di trazione elettrica si pagheranno, ho già detto; ma gli interessi per la spesa dei locomotori che bisognerà comprare in numero considerevole in luogo di locomotive che già abbiamo e che venderemo a basso prezzo, gli interessi sui capitali occorrenti all'acquisto di questi locomotori e per gli altri lavori io non credo che possano integralmente essere sostenute dal bilancio. Ed ecco qui un'altra causa di disavanzo. Ritengo che l'onere per il pagamento degli interessi e per l'ammortamento dei capitali che si dovrebbero fornire annualmente all'Amministrazione ferroviaria per completare la rete ed i rotabili (716 mil.) e per pagare questi locomotori (220 mil.) farebbe carico al bilancio delle ferrovie dello Stato con un aumento delle spese accessorie per circa 70 milioni all'anno, se il tesoro fornirà i danari al 7.25 per cento e non credo che possa darli ad un tasso meno elevato, poichè il tesoro paga già il sei per cento a coloro che acquistano il consolidato.

Ora, sia che questi milioni siano 70 od anche 50 (se il Governo troverà modo di ottenere tal somma dalla Cassa depositi e prestiti a tassi di favore) è certo che il bilancio ferroviario questo incremento di spesa ogni anno non lo può sostenere integralmente. Prima della guerra noi abbiamo osservato che negli anni più favorevoli il traffico aumentava di 25 milioni all'anno. Moltiplichiamo per quattro le tariffe e supponiamo che lo sviluppo del traffico sia egualmente rigoglioso come avanti la guerra, ciò che purtroppo non sarà; avremo in tutto 100 milioni all'anno di incremento dei prodotti.

È possibile sopra un aumento annuale di prodotto di 100 milioni, che esigerà da solo almeno da 70 ad 80 milioni di maggiori spese di esercizio, si possano caricare anche 70 o 50 milioni di interessi? Ecco un nuovo disavanzo

al quale dobbiamo por mente, prima di impegnarci in spese che possano esser procrastinate.

Di qui anche la necessità di non arrestarsi nelle economie al solo numero di milioni al quale ho accennato parlando delle spese ordinarie di esercizio e, nella revisione delle tariffe, e di avvalersi altresì di tutti gli accorgimenti attuabili per trarne il maggior reddito possibile dai trasporti ferroviari.

Le nuove disposizioni per le tariffe hanno dato facoltà al ministro dei lavori pubblici di applicare in via di esperimento diminuzioni e aumenti di tariffe da approvarsi dopo un anno con legge se si intendono rendere continuativi. È necessario che il ministro dei lavori pubblici (sentito il Consiglio generale del traffico) si valga di entrambe le facoltà sempre unite, e non di una per volta, perchè altrimenti l'esperimento correrà il rischio di esser sempre rivolto alla diminuzione delle tariffe. È necessario che ad una diminuzione delle tariffe per merci povere abbia a corrispondere simultaneamente un aumento su una merce più ricca.

Questo principio però il Consiglio del traffico pare non voglia applicare a quanto risulta dalla relazione che ha accompagnato al Senato il nuovo regime per le tariffe. Ciò però non è conforme ai dettami della scienza tariffaria, ricordati dal ministro Bertolini quando nel 1908 inaugurò il detto Consiglio.

Innanzitutto di finire debbo richiamare l'attenzione del Senato sopra altre spese ferroviarie attinenti alla rete principale.

Innanzitutto la guerra le ferrovie dello Stato avevano un programma di costruzioni di nuove linee per conto del Ministero dei lavori pubblici per un importo di circa 800 milioni. Erano già stati eseguiti lavori per 200 milioni, ma c'erano alcune linee che abbisognavano di un aumento di assegno, e il Governo aveva allora consolidato la spesa per le le costruzioni in 50 milioni all'anno.

Dunque questo fabbisogno per costruzioni avrebbe richiesto sedici anni circa per esser ultimato. Fortunatamente molte di tali linee sono state finite rapidamente per interessi militari, altre sono passate alle industrie private col sistema delle concessioni. Oggi le ferrovie di Stato hanno da costruire oltre le linee della Venezia Giulia di cui non parlo, tre direttissime. la Roma-Napoli, la Genova-Arquata e la Firenze-

Bologna ed inoltre una linea che da molti anni va costruendosi pian piano da Urbino a Sant'Arcangelo, e finalmente anche la linea Fossano-Ceva che dovrebbe essere quasi ultimata e le Secondarie della Sicilia delle quali già ho parlato.

Le ragioni per le quali sono state votate le tre direttissime vennero sviluppate ampiamente nei due rami del Parlamento a suo tempo e non sto a rifarne la storia. Devo però far presente che due di queste linee, cioè la direttissima Firenze-Bologna e la direttissima Genova-Tortona potrebbero essere ultimate entro otto anni, tempo che occorre per completare i trafori dell'Appennino. Se aggiungiamo a queste linee anche la direttissima Roma-Napoli che potrebbe in tre o quattro anni essere finita, noi veniamo a concretare un fabbisogno annuale di fondi di 220 o 225 milioni, somma che uguaglia presso a poco lo stanziamento fatto per il 1922-23 per tutte le costruzioni che il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Se questo stanziamento dovrà servire anche per le nuove linee della Venezia Giulia e per altre, queste direttissime non in otto anni, ma chissà in quanto tempo saranno finite! Se avessi tempo e non volessi tediare il Senato potrei ricordare linee che impiegheranno un tempo indefinito per essere portate alla fine con dispendio enorme di interessi, come le secondarie sicule ad esempio. Non si dovrebbe dimenticare, che l'industria privata costruisce mirando a conseguire un utile che è fondato sulla rapidità di esecuzione dei lavori e ciò perchè la rapidità di costruzione fa sì che i lavori si svolgano nelle stesse condizioni del mercato che furono base dei preventivi e poi perchè si risparmiano ingentissime somme per interessi. Se noi fissiamo la nostra attenzione sulla direttissima di Napoli che ha immobilizzato 130 o 140 milioni fino dal 1914, milioni che sono stati presi a prestito, pagando un interesse dal quattro al cinque per cento, vediamo che in otto anni si sono spesi inutilmente quasi 50 milioni per interessi per coltivare l'erba che spunta sopra i rilevati od i funghi che nascono nei tunnel da tempo scavati. Ora è evidente la necessità di portare a termine rapidamente queste opere. Meglio vale (forse il mio consiglio sarà politicamente inopportuno od ingenuo) fare una scelta fra i lavori che restano da compiere, separare le linee in due ca-

tegorie: quelle che possono aspettare e quelle che devono essere subito portate a compimento anzichè dispendere i mezzi finanziari su molti lavori che procedono lentamente.

Quanto alla direttissima di Napoli io dovrei anche fare una raccomandazione all'onorevole ministro. Si può terminare in breve tempo il tronco urbano e quindi da Pozzuoli alla stazione centrale di Napoli si può dotare la città di una buona comunicazione metropolitana sotterranea, e così anche completare il giro del golfo da Pozzuoli fino a Castellammare. Ma bisogna anche questa direttissima salvarla dagli attentati che va subendo. Questa direttissima nel suo tracciato venne mantenuta troppo a monte, e così avrà costato più dello stretto necessario: ma ciò ha anche facilitato a paesi, già serviti da altra ferrovia, di poter, col tempo, farsi servire dalla direttissima. Uno di questi attentati già consumato lo abbiamo nell'aver fatto servire il primo tronco della direttissima per una nuova comunicazione di Roma con Anzio e Nettuno. La direttissima fu progettata e fatta entrare nel centro della stazione di Roma, con opera dispendiosa, in modo da non essere soggetta alle altre linee affluenti alla capitale. Ora il servizio di Anzio e Nettuno può essere fatto magnificamente passando per Ciampino e Cecchina poichè la linea di Velletri ha poco traffico e può quindi essere riservata alle comunicazioni con Anzio. Io faccio voto che, quando la direttissima sarà finita, venga staccata nuovamente la linea di Anzio dalla direttissima sulla quale mai si era creduto nel passato doversi andare ad allacciare una linea locale. Comprendete facilmente che quando avremo faticato a fare correre i treni da Napoli a Carrano qualcuno di questi direttissimi si troverà ad aver fra i piedi un treno di servizio locale che impedirà il passaggio e che farà perdere il tempo guadagnato. I deputati napoletani, che curano molto gl'interessi di questa direttissima, credo che divideranno la mia opinione, perchè una spesa ingente come quella incontrata per costituire una rapidissima comunicazione fra la Capitale, le Puglie, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia non venga adibita a comunicazioni affatto locali, che possono essere fatte pressappoco nello stesso tempo, con pochi minuti di differenza nel percorso, con una linea già esistente. (*Approvazioni*).

Si è giustificato questo attentato alla diret-

tissima col dire che si è voluto accelerare un esperimento di trazione elettrica, con un sistema che non è quella del trifase a bassa frequenza usato finora, ma utilizzando la corrente ad alta frequenza quale viene fornita ai motori ordinari ed agli impianti di luce elettrica.

Orbene un esperimento identico lo si vuol fare tra Roma e Tivoli; parmi sarebbe stato meglio prolungare l'esperimento da Tivoli fino a Sulmona per avere un organismo completo e certamente utile su una linea di montagna sulla quale un acceleramento di velocità avrebbe giovato alle comunicazioni della Capitale colla costa Adriatica. L'esperimento unico fatto su una linea difficile quale la Tivoli-Sulmona poteva servire a fornire criteri sicuri senza ricorrere a due esperimenti, di cui uno poi, mi pare, finisca anche per contrastare con quei sacrifici di denaro, non piccoli, che il tesoro fa per dotare Roma di una comunicazione col mare ad Ostia. Ma c'è di più! Si parla anche di costruire una nuova linea fra Anzio e Nettuno perchè così si potrà meglio utilizzare la trazione elettrica! Così la trazione elettrica estesa a Nettuno provocherà spese per nuovi lavori non necessari.

Concludo chiedendo venia al Senato pel tempo impiegato nella mia esposizione (*voci: no, no*), ma era doveroso per me il far presenti le mie impressioni sulla situazione finanziaria delle ferrovie dello Stato: un mio autorevole collega ha anzi detto che ciò costituiva un obbligo professionale da parte mia per giustificare la mia presenza in Senato. Era mio dovere di far presenti in qual misura, con quali mezzi si può arrivare a raggiungere il pareggio, anche se questi mezzi possono non riuscire graditi a tutti. Dovevo richiamare l'attenzione su spese ingenti che occorre considerare e che, come diceva l'illustre nostro collega Luzzatti, figliano in silenzio disavanzi considerevoli, quali sono le spese patrimoniali. Finalmente dovevo parlare del modo con il quale le costruzioni di nuove linee sono condotte con grave dispendio dello Stato.

So che non sarà cosa facile attuare la riduzione nel numero degli agenti alla quale si è accennato: confido però nel personale superiore delle ferrovie il quale certamente ritroverà tutta quella energia, della quale ha dato tante prove nel passato, specialmente se il Parlamento riporterà in esso quella fiducia che in parecchie

occasioni il detto personale ha dimostrato di saper meritare: e tutte queste energie condurranno a buon punto queste riforme affrontando tutti quei cambiamenti nei sistemi d'esercizio che ormai bisogna attuare in quanto le condizioni finanziarie d'oggi non sono più, nè ritorneranno tanto presto, a quelle dell'anteguerra. Ciò è stato detto varie volte e il Senato ha dato anche al ministro dei lavori pubblici quei poteri che gli occorrono per approvare liberamente quelle riforme, compatibili colla sicurezza dell'esercizio, alle quali accennava poco fa il senatore Garofalo.

Anche la massa del personale ferroviario confido coadiuverà i suoi superiori, perchè, ripeto, nel personale ferroviario vi è molto buon senso e vi sono molte sane energie; ci sono ancora fattori morali, come si dice, che possono essere messi in azione. Ora tutto sta a trovare il modo perchè questi fattori morali abbiano ad agire: bisogna incoraggiare il personale quando è meritevole; bisogna punirlo quando compie atti nocevoli al servizio pubblico al quale è addetto: perchè non bisogna dimenticare che la punizione degli immeritevoli è una garanzia dovuta ai meritevoli. Io ricordo alcune punizioni date a tempo, e non revocate, che mi valsero il ringraziamento di un gruppo di ferrovieri perchè essi dissero che d'allora in poi sarebbero stati garantiti, anzi immunizzati, contro sollecitazioni a turbare il servizio pubblico poichè avrebbero potuto rispondere ai loro colleghi: « noi fummo puniti, voi non lo siete stati ancora; quando avrete perduto anche voi il grado e lo stipendio che noi abbiamo perduto, riparleremo delle vostre sollecitazioni ». La massa ferroviaria come tutto il popolo italiano, ha molto buon senso; essa non vuole essere tacciata continuamente, ed a causa di una irrequieta minoranza, di essere di peso alla Nazione, anzi aspira a riacquistare la considerazione della quale fu fatta segno dopo regolarizzato l'esercizio nel 1908 e durante la guerra.

Tutte le agitazioni provengono da una minoranza la quale si è imposta perchè non ha trovato resistenza nè in basso, nè in alto: la minoranza ha avuto un coraggio ed una forza relativa; i fatti hanno confermato che in taluni casi anche il coraggio può essere... una paura relativa.

Non disperiamo di conseguire il pareggio ferroviario che dobbiamo al contribuente italiano, e se tale fiducia avrò avuto la fortuna di ispirarvi, onorevoli colleghi, perdonatemi pel tempo che vi ho fatto perdere. (*Applausi vivissimi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442):

Senatori votanti	205
Favorevoli	170
Contrari	35

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443):

Senatori votanti	205
Favorevoli	170
Contrari	35

Il Senato approva.

Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee (N. 423):

Senatori votanti	205
Favorevoli	183
Contrari	22

Il Senato approva.

Costituzione di Sezioni aggiunte alla Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra (N. 362):

Senatori votanti	205
Favorevoli	173
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (N. 337);

Senatori votanti	205
Favorevoli	167
Contrari	38

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario Frascara di dar lettura della interrogazione presentata alla Presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, l'onorevole ministro della marina e l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se e quali provvedimenti siano stati presi per rendere efficace ed operativa ed a legale notizia la deliberazione presa dal Senato nella tornata del 17 maggio 1922, con la quale rigettò la conversione in legge del decreto 3 aprile 1911, n. 642, per l'abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra.

Diena.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 419);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 420).

II. Svolgimento della interpellanza del senatore D'Andrea al ministro dell'interno.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186 concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'art. 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (n. 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920 n. 315 che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (n. 409);

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916 n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle associazioni agrarie (n. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina durante la guerra ai posti di coadiutore nei laboratori della direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina. (N. 449);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è sciolta (ore 19,30).

Licenziato per la stampa il 13 luglio 1922 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XCII^a TORNATA

VENERDÌ 23 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 2841
Disegni di legge (S guito della discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1921-1922 e 1922-23 »	2841
Oratori:	
BERTI	2853
CHIMIENTI	2846
CORBINO	2857
LAMBERTI	2843
LIBERTINI	2849
NUVOLONI	2842
REGGIO	2854
ROMANIN JACUR	2856
(Presentazione di)	2853
Giuramento (del senatore Poggi)	2843
Interrogazione (Annuncio e svolgimento di):	
« Sul disastro di Corato »	2864
Oratori:	
LAMBERTI	2866
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2865
Petizione (Lettura del sunto di)	2841
Sull'ordine del giorno	2866
Oratore:	
FERRARIS CARLO	2866

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di giorni otto il senatore Niccolini Pietro.

Se non si fanno osservazioni, il congedo si ritiene accordato.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Pregho il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 41. « Il generale Emilio Bertotti si duole del provvedimento col quale fu collocato a riposo ».

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 » (N. 419);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (Numero 420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 »;

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e delle terre liberate dal nemico.

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Ieri, come il Senato ricorda, fu continuata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Nuvoloni.

NUVOLONI. Mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro alcune domande e raccomandazioni.

Il mare sta demolendo continuamente gli abitati di Santo Stefano a mare e Riva Ligure. Da molto tempo quelle popolazioni reclamano l'intervento del Governo; i progetti sono pronti; amministrativamente la pratica è esaurita. Malgrado le sollecitazioni i lavori non si fanno ed intanto il mare va ogni giorno danneggiando quegli abitati tanto che è stato danneggiato fortemente il torrione in cui è l'ospedale mandamentale ed è stata distrutta una parte della piazza Vittorio Emanuele insieme ad alcune case.

In base alla legge del 1907, mi pare che lo Stato debba intervenire; rivolgo quindi domanda all'onorevole ministro, onde dica se è informato di questo, e perchè voglia provvedere.

Passo ad un'altro argomento.

In seguito ai gravi inconvenienti che si erano verificati sulla linea Genova-Ventimiglia, si determinò di trasportare a monte una parte della linea stessa. Si sta costruendo la galleria fra Ospedaletti e San Remo appunto per lo sviamento che si era progettato.

Fra le costruzioni che si era determinato di fare, pel trasporto a monte di detta ferrovia, c'era pure la galleria tra San Remo e Taggia, con deviazione della strada a partire dal ponte sul fiume Argentina.

Si fecero le dovute espropriazioni; però, a causa della mancanza dei fondi, si dice e si ripete che i lavori non si faranno e sono infatti rimasti sospesi: anzi neppure furono iniziati.

I proprietari di terreni e di fabbricati che si dovevano demolire od occupare per la nuova linea ferroviaria, furono espropriati in forza della legge di Napoli; basta accennare a questa legge per capire che i terreni, e soprattutto i fabbricati, non furono valutati e pagati al prezzo che essi meritano, ed è notorio che per taluni non si liquidarono neppure le somme che erano costati *ante-bellum*.

Ora accade che l'Amministrazione ferroviaria mentre non fa i lavori progettati, pretende affittare quei fabbricati e terreni agli ex proprietari per somme ingenti, e siccome taluni proprietari di terreni non hanno acceduto a tale desiderio dell'Amministrazione, questa ha affittato tutti i terreni ad un Tizio, che affittandoli a terzi specula su di essi. Orbene io domando all'onorevole ministro: crede giusto ed onesto che l'Amministrazione ferroviaria, (la quale dimostra di non aver per il momento bisogno nè dei terreni nè dei fabbricati che ha espropriati a un prezzo vile) li affitti per farne una speculazione? La risposta non può essere dubbia. Io ritengo, che dal momento che l'Amministrazione non ha bisogno di quei fabbricati e di quei terreni (e quel che dico per la Liguria può applicarsi a tutta l'Italia) dovrebbe retrocederne il possesso agli ex proprietari, salvo in seguito ad espropriarli ancora e pagarli quello che allora varranno, e cioè se saranno diminuiti di prezzo pagarli al prezzo diminuito, e se saranno aumentati pagarli al prezzo aumentato. Essa a mio avviso non ha diritto di cambiarne la destinazione, nè di trattenerli se viene a mancare la necessità dell'esproprio.

Anche su questo punto domando una risposta all'onorevole ministro.

Chiedo poi all'onorevole ministro una dichiarazione intorno all'elettrificazione della linea Savona-Ventimiglia: ricordo che quando si concesse alla società Negri di derivare le acque dal Roia per ricavarne l'energia elettrica, si fece obbligo alla stessa Società di conservare una quantità di energia a favore dell'Amministrazione ferroviaria, onde sostituire a quella a vapore la trazione elettrica sulla Genova-Ventimiglia.

Tale impegno doveva durare fino al 1914, e fino al 1914 lo Stato dovette corrispondere una indennità annua alla Negri; passò il 1914 e l'elettrificazione non fu fatta. Alle sollecitazioni perchè si elettrificasse quella linea, che si svolge attraverso numerose gallerie, si rispondeva che occorreva prima raddoppiarne il binario e quando col fatto fu dimostrato che non occorreva il doppio binario, per attuare l'elettrificazione giacchè il tronco Genova-Savona venne elettrificato senza il doppio binario; si disse che bisognava trasportare a monte le

linee telegrafiche e telefoniche. Con questi pretesti, mentre la linea Genova-Ventimiglia che è una linea di grande traffico internazionale non è stata elettrificata, altre linee di assai minore importanza ebbero già il vantaggio della trazione elettrica.

Io domando all'onorevole ministro se e quando pensa di far elettrificare il tronco Savona-Ventimiglia.

Ultima domanda (come vede, onorevole ministro, io sono brevissimo, quasi telegrafico nelle mie domande): se non erro, è stato stanziato un fondo di 500 milioni da impiegarsi in lavori pubblici onde combattere la disoccupazione. Credo che ormai tale fondo sia pressochè esaurito; d'altra parte l'onorevole ministro mi darà atto che al Ministero vi sono una infinità di progetti pronti che attendono il sussidio per essere iniziati. Lo Stato spende anche d'altra parte forti somme dando sussidi agli operai disoccupati. Ora io credo che con questi sussidi personali la disoccupazione si fomenti e che si ecciti l'ozio. Non pare all'onorevole ministro che sia più conveniente, proficuo ed utile agli interessi della Nazione che sia aumentato invece lo stanziamento delle somme per lavori pubblici onde combattere utilmente per tutti la disoccupazione? Io credo che aumentando questo fondo e togliendo quegli aiuti ai disoccupati, che favoriscono, come giustamente mi viene suggerito, il sorgere della disoccupazione professionale, da una parte avremo il vantaggio di vedere compiute opere proficue e durature, appagheremo i desideri e i bisogni delle popolazioni, e dall'altra parte combatteremo efficacemente ed in modo onesto la disoccupazione perchè chi vorrà potrà trovar lavoro.

Anche su questo punto chiedo una risposta dall'onorevole ministro.

Giuramento del senatore Poggi.

PRESIDENTE. Essendo presente nello sale del Senato il signor Poggi Cesare, la cui nomina a senatore è stata in altra seduta convalidata, prego i signori senatori Boselli e Brusati Ugo di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Poggi Cesare è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Poggi Cesare del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei bilanci dei lavori pubblici. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lamberti.

LAMBERTI. Veramente l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione di finanze mi ha reso un po' perplesso se avessi dovuto svolgere quell'argomento che mi ero proposto di svolgere inquantochè là si parla di economie per distruggere il disavanzo dovuto al personale, mentre la questione sulla quale intendo richiamare l'attenzione del Senato, importando qualche nuovo onere, contraddice stridentemente a quell'ordine del giorno.

Nella nostra tornata del 9 dicembre u. s. ad una mia interrogazione tendente a conoscere gli intendimenti del Governo circa ai desiderati dei vecchi pensionati ferroviari, il ministro del tempo, onorevole Micheli dichiarava essersi riconosciuto equo e conforme a giustizia l'assicurare ai vecchi pensionati un conveniente miglioramento al loro trattamento di quiescenza. E che all'uopo erano già stati concretati provvedimenti che aspettavano l'adesione del tesoro - ormai imminente - e che non appena questa ottenuta, l'onorevole ministro avrebbe presentato apposito disegno di legge.

E in effetto, venti giorni dopo il Regio decreto-legge n. 1964 del 29 dicembre che accordava a tutti indistintamente i pensionati dello Stato un terzo caro viveri nella misura di lire 70 mensili comprendeva nel beneficio anche i vecchi pensionati ferroviari.

L'attuale ministro dei lavori pubblici con la usata sua cortesia ed affabilità di modi e colla benevolenza di cui mi ha sempre onorato alle mie ripetute sollecitazioni mi ha comunicato utili notizie circa il trattamento di pensione dei ferroviari, dalle quali appare come l'Amministrazione ferroviaria non abbia trascurato la questione della quale ora discorro.

Ma nella conclusione il ministro mi lascia intendere che se effettivamente, come asseriva l'onorevole Miceli, l'Amministrazione ferroviaria aveva concretate proposte in apposito di-

segno di legge per armonizzare quanto più fosse possibile il trattamento di quiescenza fra vecchi e nuovi pensionati, col caro viveri stato ultimamente concesso la ragione del proposto disegno di legge dell'Amministrazione ferroviaria è venuta a cadere. Conseguentemente nessun altro provvedimento il Governo ha in animo di prendere a sollievo dei vecchi pensionati ferroviari.

Ora se il caro viveri incontestabilmente costituisce un sollievo, esso non è che temporaneo, misurato ad ogni fine di anno e può perciò terminare ogni qualvolta allo spirare del termine gli umori del momento sieno divenuti più rigidi nel sanzionare provvedimenti che importino spesa.

Di più il caro-viveri è provvedimento generale e non fa distinzione alcuna di gerarchia, onde i maggiori oneri che vengono dal più alto grado alla posizione sociale dell'individuo non trovano adeguato compenso nella proporzionata entità dell'assegno.

Ma ad ogni modo il caro-viveri non risolve la questione fondamentale che consiste nello stabilire se sia equo che i membri di un medesimo sodalizio, vincolati dai medesimi oneri abbiano secondo la data della loro nascita od iscrizione alla società a godere privilegi diversi.

Le antiche società ferroviari imposero ai propri agenti l'obbligo di iscriversi al Consorzio di previdenza, obbligandosi a loro volta di assicurare dopo un certo numero di anni di servizio prestato, durante il quale avrebbero dovuto sottostare a periodici versamenti sulle loro competenze mensili o giornaliere, un decente trattamento di esistenza a riposo.

Con questi versamenti e con contemporanei assegni, che l'Amministrazione ferroviaria faceva per obbligo assuntosi, dovevasi costituire una Cassa pensioni dalla quale derivò insieme con altri enti amministrativi il così detto *fondo per le pensioni e sussidi*.

Questo fondo autonomo colla sua consistenza patrimoniale, oneri e diritti venne assunto per eredità dal Governo, quando abolite le 3 Società private lo Stato si sostituì ad esse nella proprietà ed esercizio delle linee.

Il fondo autonomo delle pensioni non cambiò natura né carattere.

Rimase un fondo speciale, estraneo alle consistenze patrimoniali dello Stato, amministrato per conto dell'Amministrazione ferroviaria dalla Cassa Depositi e Prestiti, esclusivamente destinato a sostenere gli oneri delle pensioni e a provvedere ai bisogni degli agenti ferroviari.

Esso perciò doveva essere amministrato in modo che le spese gravanti su di esso non ne oltrepassassero i redditi e il capitale formato. E se per effetto delle nuove pensioni, di gran lunga superiori alle vecchie, l'equilibrio è stato rotto è colpa del Governo che ha ceduto quando non doveva a sollecitazioni inammissibili le quali beneficiando una parte dei soci, i giovani, consacravano il disagio dei vecchi.

Che se poi l'equilibrio colla nuova legge non è stato rotto non vi è ragione perchè si neghi ai vecchi agenti ferroviari il beneficio che si è creduto doveroso accordare ai futuri pensionandi.

La legge dell'aprile 1921 ha fatto risalire i suoi benefici con una retroattività di 14 mesi, giustificandola colla dichiarazione di aver voluto renderli contemporanei all'aumento degli stipendi e competenze degli agenti in servizio.

Non è questa certo una ragione di equità e nemmeno è plausibile la retroattività in faccia alla legge.

Se si è creduto di vulnerare il principio della non retroattività perchè fermarsi ai pensionati di data posteriore all'aprile del 1919 e con estendere la applicazione della legge a tutti i pensionati precedenti.

L'infrazione fatta a beneficio di pochi è a danno di coloro che più hanno contribuito alla costituzione patrimoniale del fondo, e con un lavoro più gravoso e più intenso, è una vera ingiustizia.

Tutto in sostanza e in realtà deriva del Tesoro, che affaccia opposizione in vista degli eventuali nuovi oneri, che dichiara insostenibili per la finanza.

La finanza dello Stato qui è fuori causa, tranne che il fondo autonomo abbia sostenuto gravami o decurtazioni indebite!

E in tal caso il tesoro deve sobbarcarsi alle riparazioni escogitandone i mezzi.

Ma se al fondo autonomo si è creduto di potere adossare gli oneri derivanti dagli aumenti concessi alle nuove pensioni, esso deve pure sostenere o essere messo in grado di sostenere

anche l'onere che può conseguire della parificazione invocata.

Non vale la ragione che per i nuovi pensionandi si sono imposti versamenti maggiori portandoli dal 5 e mezzo al 6 per cento. Questi aumenti potranno portare i loro effetti fra qualche anno, non ora; e intanto i nuovi pensionati vengono a beneficiare della nuova legge senza avere sopportato nessunissimo aggravio o solo di pochi mesi o magari di pochi giorni per la maggiore tangente di versamenti.

Si aggiunga che ai nuovi pensionati come agli agenti ora in servizio sono concessi alloggi nelle case ferroviarie, state costruite in gran parte con mutui distolti dal fondo autonomo delle pensioni, il quale viene così a perdere un buon tratto della sua disponibilità, che avrebbe potuto invece essere messa a sollievo dei vecchi pensionati, i quali fino ad ora non hanno goduto né godono del beneficio di questi alloggi a mite prezzo!

Per le case dei ferrovieri in due volte si sono mutuati 220 milioni!

Sono esse giustificabili tali disparità?

Per rendere più evidente l'enormità dello squilibrio fra vecchie e nuove pensioni mi varrò di alcuni dati ed esempi:

Un funzionario di concetto dopo 42 anni liquidato col vecchio statuto L. 5200 se licenziato al 30 marzo 1919, mentre se fosse stato licenziato dall'attività il 1° aprile avrebbe liquidato L. 7800 e se al 1° gennaio 1921 L. 12,000!

E nel personale di ordine e di fatica, un sorvegliante dopo 40 anni di servizio se anteriormente al 1° aprile 1919 liquidava L. 4 al giorno mentre se pensionato al 2 aprile scorso anno liquidava L. 25:

Un macchinista ai treni da L. 3,70 a L. 31.

Un operaio dopo 30 anni da L. 3,13 a L. 28.

Un cantoniere dopo 27 anni da L. 1,08 a L. 15.

Come concepire disparità o ingiustizie maggiori di queste?

In sostanza a sollievo dei vecchi pensionati delle ferrovie non vi furono altri provvedimenti se non quello di avere portato il computo della pensione dalla base dei nove decimi a quella dei dieci decimi colla Legge del 23 luglio 1914, n. 742, che dopo lunghi contrasti ebbe la retroattività al 22 aprile 1909, data in cui fu definitivamente fissato il testo unico delle pensioni per i ferrovieri. E in date

recenti i tre caro-viveri, di cui l'ultimo il 29 dicembre 1921.

Il Regio decreto, n. 2373, del 27 novembre 1919, oltre ad avere ingenerato una profonda ingiustizia, non risponde nemmeno agli obblighi tassativi statuari che impongono nessuna modificazione si possa portare allo statuto fondamentale su le pensioni senza l'escussione del Consiglio di previdenza e del Consiglio di Stato, prescrizione costantemente osservata mentre in questo caso non si è verificata.

E non è ipotesi temeraria il credere che se vi fosse stato l'intervento di questi due consessi non si sarebbe addivenuti ad una ingiusta disparità di trattamento, quale risulta dal combinato del Regio decreto, novembre 1919, reso per giunta retroattivo per soli pochi mesi senza una ragione plausibile se non sia per sospettata debolezza di fronte ad imposizioni che vollero remunerata l'azione promotrice minacciosa dei sindacati prementi in quell'epoca sul Governo.

L'invocata parificazione deve gravare esclusivamente sul fondo autonomo che non è che la discendenza dell'antica convenzione stipulata dalla Società dell'Alta Italia nel 1864 fra il personale esercente e la Società, contratto privato, affatto estraneo al Governo e quindi fuori di ogni rapporto di ordine pubblico.

Le successive modificazioni apportate nei nomi, oneri, ed altri particolari non ne hanno cambiata la natura.

Il fondo autonomo è sempre lo stesso Istituto di Previdenza iniziale costituito dalle Società ferroviarie, il quale, sotto forma di cassa pensioni, obbligava tutti indistintamente gli agenti di iscriversi, versando sugli stipendi, paghe e competenze una data percentuale. Come si è già detto, con questo fondo, accresciuto dalle partecipazioni obbligatorie dell'Amministrazione delle ferrovie, si doveva provvedere ai bisogni degli agenti e poi alle pensioni.

Questo Istituto di previdenza oggi fondo autonomo per il suo congegno, statuto e funzionamento è una vera e propria società mutuararia dove gli impiegati, obbligati ad aderirvi, assumono il carattere di soci e come tali devono in eguale misura parteciparne ai benefici e ai gravami, che non furono diversi in passato di quanto non lo sieno stati fino all'aprile del 1921. I benefici devono essere

eguali e proporzionati alle disponibilità del patrimonio sociale. E se indebitamente si sono create differenze, si sottopongano i beneficiati a maggiori oneri per dar modo al patrimonio di estendere agli altri il beneficio consentito; poichè giustizia vuole che se il fondo patrimoniale non consenta per tutti indistintamente i soci una data misura di aiuto, questa si abbia a sospendere o a ridurre di cifra per modo che la ripartizione riesca imparziale.

So che il progetto di legge dell'Amministrazione delle ferrovie si ispirava in certo modo a criteri consimili.

Io che ho grande fiducia nel senso di giustizia del ministro dei lavori pubblici, mi permetto di pregarlo caldamente a riprendere in esame quel progetto e vedere cosa debba farsi per renderlo realizzabile sulla base di parità di trattamento. Occorre togliere di mezzo una causa angosciosa di agitazione nell'animo di una classe benemerita di vecchi lavoratori, i quali non hanno demeriti e a differenza di coloro che esercitarono pressioni o minacce per ottenere il soddisfacimento di vantaggi nemmeno giustificati, hanno sempre esposte le loro ragioni ed aspirazioni in forma rispettosa della legge e dell'autorità e che la loro opera esplicarono con zelo e fedeltà senza le odierne pretese.

Agli elogi fatti dal collega Rota all'onorevole ministro si associa mopevolmente il mio sincero plauso.

Sono però convinto che nell'animo del Ministro il senso della giustizia non è inferiore a quello della rigida tutela degli interessi dello Stato. Come non lo è in Voi, onorevoli colleghi, che non vorrete mai pretermettere il sentimento della giustizia a quello degli alti interessi finanziari della collettività. È assolutamente inammissibile potere assicurare l'esistenza nobile del Paese se non si mette come primo cardine fondamentale il rispetto della giustizia. Non è possibile che antichi servitori dello Stato, tra cui sono antichi dirigenti dell'Amministrazione, i quali rappresentano un esempio luminoso del sentimento del dovere e di abnegazione e nello stesso tempo sono un esempio altissimo di competenza nel servizio tecnico delle ferrovie, si trovino ad avere una pensione quattro volte inferiore a quella che ha oggi un cantoniere. Se il collega senatore

Rota nell'inveire contro la ressa del personale ha domandato che si facesse un'eccezione per i mutilati, io dico che la stessa eccezione vale per il pensionato, il quale non è altro in fondo che un mutilato delle energie necessarie alla vita.

Con questo criterio mi rivolgo all'animo dell'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè provveda senza indugio, come già ne ha ricevuto l'invito nell'altro ramo del Parlamento da eminenti parlamentari che pure sullo argomento lo hanno intrattenuto. Ed io voglio sperare che anzichè affidamenti l'onorevole ministro mi farà vedere presto col fatto di aver saputo concretare gli opportuni provvedimenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Chimienti.

CHIMIENTE. Consenta il Senato che io rivolga all'onorevole ministro dei lavori pubblici alcune domande in ordine ad uno dei rami più importanti della sua amministrazione, ramo importante che io non esaminerò certamente in tutti i suoi particolari, ma in ordine al quale farò alcuni rilievi per provocare dall'onorevole ministro qualche dichiarazione in proposito. Io rivolgo questa domanda all'onorevole ministro con molta fiducia, perchè egli oltre che un buon amministratore è anche un uomo politico, e le questioni alle quali io alluderò sono appunto questioni che hanno bisogno della visione complessa del loro importante contenuto. Io accennerò ad alcuni tratti della nostra politica portuale con particolare riguardo all'Adriatico. E comincerò col prendere occasione nel fare questo breve accenno dall'ottima relazione del nostro collega Mariotti, relazione che contiene osservazioni molto importanti in ordine ad un istituto nuovo che da parecchi anni a questa parte ha trovato molto sviluppo nella nostra legislazione, e, cioè, l'istituto dell'ente portuale. L'onorevole Mariotti fa osservazioni molto giuste e distingue i grandi dai piccoli porti; giustamente egli trova che queste amministrazioni autonome possono rendere e rendono molti servizi all'amministrazione ed allo sviluppo dei grandi porti, ma sono talvolta un impaccio ed un dispendio gravoso per i piccoli porti. Io non voglio dilungarmi ad esaminare gli argomenti pro e contro che ha messo avanti l'onorevole Mariotti nella sua interessante relazione.

Vorrei dire solo quello che il ministro ripeterà, credo, più autorevolmente, che il Governo si è preoccupato di questa abbondanza degli enti portuali che sorgevano qualche volta anche senza necessità, e ha nominato per l'appunto una Commissione che studi questo importante problema e della quale io ho l'onore di far parte.

Sono sicuro che questa Commissione terrà in gran conto le osservazioni dell'onorevole Mariotti, osservazioni che è bene siano partite dal Senato. Comè il Senato altra volta mise il fermo al crescente ed impressionante sorgere di frazioni di comuni a comuni autonomi, così che dopo le sagaci e profonde osservazioni fatte in questa Assemblea molti fa, e dopo l'esempio severo di costituzioni comuni autonomi respinte dalle urne del Senato, la valanga si arrestò è bene che anche in questa materia il monito sia partito dal Senato. Non si tratta di comuni autonomi che si creano, ma di organismi che qualche volta non solo danneggiano l'opera governativa ma aumentano le spese e talvolta intralciano anche quell'opera di politica portuale che è necessaria per fronteggiare lo stato delle cose. L'onorevole relatore giustamente ha fatto distinzione tra i grandi e i piccoli porti. È proprio su questo che io voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici per sentire la sua opinione al riguardo.

Questa distinzione dei porti è stata fatta in Italia dalla geografia e dalla natura.

L'Italia, lanciata tutta sul mare, ha molti piccoli porti, e buoni porti. In questi vive una popolazione marinara che rende poi dei grandi servizi anche alla difesa navale e che è bene che abbia modo di curare la propria educazione tecnica. Non solo, ma i piccoli porti in Italia e specialmente nell'Adriatico servono per i nostri traffici dato l'alto costo dei trasporti per terra. Questi piccoli porti a cui è legata l'antica e gloriosa tradizione della vela che speriamo riprenda vigore. Inoltre i piccoli porti, e qui occorre l'opera del ministro dei lavori pubblici, hanno una popolazione di pescatori per cui questi piccoli porti non possono essere abbandonati non debbono avere almeno un piccolo scalo di alaggio. Ad ogni modo io sostengo che specialmente nell'Adriatico, da Ancona in giù noi abbiamo dei piccoli porti naturali che hanno bisogno di assistenza e di aiuto da parte

del Governo, e che sono insieme fonti di ricchezza locale e scuola dell'educazione marinara.

Soprattutto essi, oltre che al traffico sono elementi necessari a quella grande industria che speriamo l'Italia possa incoraggiare ed organizzare: l'industria della pesca. Questi piccoli porti hanno bisogno dell'attenzione del Governo perchè ad essi vengano date quelle provvidenze, non esagerate, ma che servano a mantenere l'opera della natura e servano di rifugio alle navi da pesca. Non ho bisogno di ricordare al Senato ed al ministro dei lavori pubblici, che vive anche lui, come me, nella regione adriatica, quali sono questi piccoli porti. Ricorderò solamente uno della provincia di Lecce, il quale è l'esempio tipico di come possa l'abbandono da parte del Governo peggiorare le condizioni locali: alludo al porto di Gallipoli, erede di una antica e venerata tradizione marittima, il quale principalmente, a parte le condizioni della guerra e la deviazione del traffico, vede diminuita la sua attività per le condizioni del porto.

Noi non possiamo fare come fa la Germania e come non ha fatto l'Austria, che se ha provveduto a Trieste ha provveduto anche agli altri porti della costa, non possiamo fare una esclusiva politica di grandi porti, perchè se anche ciò potesse, sotto alcuni rispetti, essere materialmente possibile, nuocerebbe alla economia nazionale e verrebbe meno ad alcuni compiti essenziali della nostra politica commerciale marinara.

Di grandi porti in Adriatico non ne abbiamo che due, Venezia e Brindisi: di Venezia non parlerò perchè a lungo ne ha parlato il relatore; accennerò brevissimamente invece a Brindisi. Nessuna esagerazione! Si dice spesso: i nostri vecchi, al sessanta, quando cominciarono a occuparsi del porto di Brindisi, hanno sognato che questo posto dovesse diventare un grande emporio dell'Oriente. ecc. Essi non dissero queste sciocchezze! I nostri vecchi sapevano che per l'apertura del canale di Suez e le mutate condizioni della economia dei traffici mondiali, il Mediterraneo e specie l'Adriatico aveva perduto la sua grande importanza. Questa importanza la potrà forse riprendere il giorno che l'Africa comincerà a rovesciare i suoi tesori, per mezzo delle sue ferrovie, in Europa.

I nostri vecchi dicevano che il porto di Brindisi era il porto naturale, quasi unico, che dovesse servire per il passaggio delle merci ricche, della corrispondenza postale, e dei passeggeri da e per l'Oriente. E questo che i nostri vecchi dicevano è ancora vero oggi. Nel momento che parliamo non vi è, fra l'estremo Oriente e l'Europa, linea più breve di quella di Brindisi. La stessa Penisola, che durante la guerra si è servita della via di Marsiglia perchè fu chiusa la via di Modane, in questi giorni, e son lieto di dirlo e forse il ministro dei lavori pubblici ne è anche informato, ha riaperte le trattative per riprendere la via di Brindisi, come la sola che, allo stato dei fatti, può fare guadagnare alle merci ricche, alla posta e ai passeggeri diciotto ore di minor percorso su quella di Marsiglia. Tutte le vie progettate per i Balcani sono ancora un sogno. La penisola dei Balcani e la via di Salonico forse fra qualche secolo vedranno la pacificazione completa, e molto ci sarà da fare prima che vi possano passare i treni internazionali di passeggeri e di posta da e per l'Oriente.

Per ora io mi auguro si deve ritornare a Brindisi, ciò che impone al Governo di continuare nelle opere ancora occorrenti per tenere sempre allestito tecnicamente il porto, non per i grandi movimenti del commercio internazionale, perchè io stesso riconosco che ciò non può essere perchè un grande porto ha bisogno di un *hinterland* ricco che noi non abbiamo, ma perchè risponda ai bisogni della civiltà europea ed ai rapporti delle comunicazioni postali e di passeggeri tra l'estremo Oriente e l'Europa.

A Brindisi convivono la marina da guerra e la marina mercantile; una convivenza che può essere pacifica e tranquilla e continua perchè la natura ha dato a questo porto tale condizioni per cui nei suoi due larghi seni possono vivere pacificamente così la marina da guerra che la marina mercantile. Ma bisogna che uno di questi seni venga messo in condizioni da servire esclusivamente al movimento dei passeggeri, della posta e delle merci da e per Brindisi. I lavori sono già stati iniziati, bisogna continuarli per mettere Brindisi in grado di poter servire non solo alla difesa del paese sull'Adriatico, alla difesa navale, ma anche dal punto di vista del commercio nostro, pugliese, che fa capo a Brindisi,

Io sono sicuro che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha chiari i termini di questo problema e sa che le domande non sono esagerate. Un antico suo predecessore divideva i porti in due categorie; porti a denari e porti naturali; tra i porti a denari metteva quello di Bari che non c'è e per la costruzione del quale occorrono molti milioni, e tra i porti naturali metteva in prima linea quello di Brindisi.

Per questo porto non occorre altro che rispettare l'opera che la natura ha già fatto, aiutarla e svilupparla. Soprattutto, onorevole ministro dei lavori pubblici, occorre tenere d'occhio la manutenzione dei porti della nostra costa dell'Adriatico, perchè essi più che quelli della costa opposta sono soggetti agli intormentamenti a causa dei venti e delle correnti e per le ragioni che tutti i tecnici conoscono. I porti scavati, dopo due o tre mesi, sono in qualche punto già interrati; e perciò non si può abbandonare la manutenzione dei porti dell'Adriatico senza prepararsi a gravi sorprese. Inoltre, specie con la costruzione di navi a grande tonnellaggio e a pescaggio profondo bisogna preparare i nostri porti ad essere pronti ed allestiti tecnicamente ai bisogni di queste navi e del commercio.

Onorevole ministro, ella e i suoi colleghi del Ministero hanno di fronte un grave problema da risolvere: fare economie e curare la ricostruzione economica del paese. Domando scusa - avrebbe detto Renan - dell'urto di queste parole: economie e ricostruzioni economiche.

L'economia va bene, ma dev'essere portata fino al punto, come diceva l'onorevole Bianchiieri, da non compromettere il patrimonio morale e materiale della nostra nazione. E noi ne abbiamo uno prezioso da conservare e difendere in Adriatico. In Italia ogni economia insana in materia portuale sarebbe un grave pregiudizio portato al patrimonio materiale dei nostri traffici e al patrimonio morale del nostro prestigio. Quando si parlava di Fiume, quando l'ingordigia più accesa di alcuni pensava ad avere tutti i porti dell'altra riva dell'Adriatico io pensavo: se noi fossimo padroni di tutto l'Adriatico e non facessimo una politica portuale e commerciale degna, non avremmo il commercio dell'Adriatico.

Noi pugliesi, che abbiamo la sensibilità geografica del problema non abbiamo mai fatto

grandi sogni di conquiste, ma vogliamo soltanto che si stabilisca tra noi e l'altra costa una corrente di traffici; purtroppo questi traffici non sono ricchi, ma del resto non siamo ricchi neanche noi.

Noi vogliamo che l'Adriatico diventi un mare di affari commerciali: il nostro sogno non è andato mai più in là di questo. E noi chiediamo all'onorevole ministro, per raggiungere questo sogno che è poi non fuori della realtà, che si curi principalmente lo strumento della politica portuale dell'Adriatico.

Io penso, onor. Riccio, che il problema dell'economia debba essere da lei condotto con un criterio complesso, per cui qualche volta sarà bene che ella associ alla sua responsabilità quella dei suoi colleghi e si domandi se è meglio spendere due miliardi per l'elettrificazione delle ferrovie che apparisce un'opera di lusso, o se non sia meglio provvedere ai necessari lavori portuali o alle bonifiche. Associ dunque la sua responsabilità a quella degli altri colleghi, perchè questi sono problemi complessi di politica nazionale; noi abbiamo opere di lusso e opere necessarie; la bonifica, per es., è una grande necessità del nostro paese. Chi sa se la proposta che è sorta in molti giornali locali del Mezzogiorno e del Settentrione d'Italia, la proposta sorta in mezzo alle popolazioni di un prestito speciale per le bonifiche magari localizzato in quelle regioni, non potrà trovare il suo compimento nella realtà?

Comunque, onorevole ministro, io ho finito le mie poche parole; aggiungerò soltanto che ella può fare in Adriatico più del ministro degli esteri e del ministro della marina. Ella deve preparare l'opera per la influenza, per il prestigio civile, che noi in Adriatico dobbiamo mantenere e sviluppare, perchè tutti i discorsi, tutti i voti tutte le aspirazioni degli anni passati non paiano esercitazioni letterarie e retoriche. E questa opera è una politica attiva di lavori portuali, una politica attiva commerciale, politica commerciale nella quale la premessa necessaria e sufficiente è la cura che il ministro dei lavori pubblici deve portare in questo importante problema. E non ho altro da dire. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini.

LIBERTINI. Onorevoli senatori: consentite che io brevemente richiami la vostra attenzione su alcuni problemi che si ricollegano al bilancio dei lavori pubblici il quale, certamente, per la sua mole finanziaria e per l'importanza degli oggetti che comprende, è uno dei più importanti dello Stato.

Ed una prima, viva raccomandazione dirigo all'onorevole ministro, una raccomandazione, peraltro, che è stata anche accennata nella relazione alla Camera della quinta Commissione dei lavori pubblici e comunicazioni, e in quella del nostro valoroso relatore, e che riguarda la sistemazione del Genio civile.

Questo corpo indubbiamente rappresenta l'organo che ha le funzioni di soprintendere a tutto quanto riguarda direzione, esecuzione e sorveglianza delle opere che figurano nel bilancio dei lavori pubblici, e spesso anche di altri Ministeri, per la richiesta del relativo parere. Or, francamente, se dobbiamo essere sinceri, il trattamento che si fa a questo importantissimo corpo non è certamente dei migliori nè dei più retributivi. Deficienza di numero, scarsità di stipendi. L'onorevole ministro conosce benissimo la causa di questa scarsità di numero dovuto all'esodo dei migliori elementi dal medesimo, mentre aumentano di numero e d'importanza le mansioni affidate al corpo del Genio civile. D'altra parte poi avviene che in moltissime occasioni per lavori speciali si sono costituiti dei nuovi corpi di ingegneri, e quello che è peggio, retribuendoli in una proporzione assai più vantaggiosa di quella che risulta pel corpo del Genio civile ordinario. Ora ciò non è giusto, e può essere anche dannoso perchè un organo delicatissimo come questo, che ha delle funzioni importanti e che deve curare soprattutto l'esatta esecuzione, spesso di impegni contrattuali importanti, ha bisogno e dev'essere trattato diversamente. Tutti ne convengono e non da oggi, ed io mi associo al nostro relatore per raccomandare al Ministro che veda di risolvere al più presto questa sistemazione che si trascina da parecchi anni.

E poichè sono a parlare delle funzioni del Genio civile, richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su quanto riguarda la costruzione degli edifici governativi a Roma.

Noi vediamo che le previsioni di spesa per detti edifici, sono di gran lunga superate da

quella effettiva, per quelli già compiuti, e da quanto si prevede per quelli da compiere. Riconosco certamente che i prezzi del dopoguerra, per mano d'opera e per materiali, si sono molto elevati, ma, onorevole ministro, ho qui delle cifre, ricavate da un documento ufficiale qual'è la relazione della Camera sul presente bilancio, dalle quali si può rilevare che troppo sproporzionata è la differenza tra le previsioni della spesa e quella effettiva mentefatta.

Abbiamo, per esempio, i sei edifici che furono deliberati con la legge 18 luglio 1911 preventivati per 47 milioni; fino ad ora se ne sono impegnati 71; per l'ultimazione occorrono altri 110 milioni, insomma sono 181 milioni invece di 47. Per il Ministero dei lavori pubblici preventivati 23 milioni, mancano ancora, se pure basteranno, non meno di altri 10 milioni. Per l'edificio universitario al Policlinico si sono spesi finora 15 milioni, si prevede che per ultimare questo importante fabbricato occorreranno altri 45 milioni. Pel monumento a Vittorio Emanuele la spesa autorizzata fu di 50 milioni, comprese le oblazioni volontarie raccolte; per ultimarli non basteranno ancora altri 17 milioni.

Ma il caso veramente tipico di questi aumenti colossali l'abbiamo nella sistemazione del palazzo di Montecitorio. Il Senato ricorderà, e probabilmente l'avrà letto in qualche relazione, che la spesa fu preventivata nella cifra di lire 6,500.000 compreso l'importo degli espropri; con vari successivi decreti e leggi furono stanziati altri 17 milioni sino al 1916. Ed è qui da notare che su queste cifre non influisce la condizione dianzi accennata, cioè l'aumento di spesa per la mano d'opera e per i materiali, perché fino al primo anno della guerra questi aumenti di prezzi non si erano ancora verificati.

E negli anni successivi continuò il progressivo aumento di questa spesa, la quale da lire 6,500,000 arriverà a lire 54,000,000, ciò che vuol dire una differenza in più di circa lire 48,000,000, non compresa una parte dell'arredamento del locale.

Onorevole ministro, io non voglio fare delle supposizioni più o meno arrischiate; ma ricorderò le sorprese che ci diede l'inchiesta sul palazzo di giustizia, che non è di data molto antica, e credo quindi che occorrerebbe una

oculata sorveglianza per vedere chiaro in tutto quanto riguarda la spesa per questo importante edificio qual'è il palazzo di Montecitorio; mentre non è giusto che un possibile illecito guadagno venga percepito da persone che non mostrerebbero di aver troppi riguardi per l'erario dello Stato.

Ed è appunto per questo che io ho insistito perché il Genio civile, che ha la sorveglianza di tutte queste opere, così in Roma come in tutte le altre provincie, sia messo in condizioni di resistere alle possibili tentazioni, che io, mi auguro non esistano.

Dopo di che, dirò brevemente qualche cosa su ciò che è stato già accennato dal collega Chimienti, vale a dire sugli enti portuali autonomi. Lo Stato, evidentemente, è nella impossibilità di provvedere alla sistemazione definitiva di moltissimi porti che coronano l'Italia nostra; ed ha dovuto ricorrere a questo espediente per contentare le popolazioni richiedenti e gli enti locali interessati. Ora, io credo che non si sia seguita una buona politica portuale colla istituzione di enti autonomi anche per i piccoli porti. Si capisce che ciò avvenga per il porto di Genova, la cui importanza non si può confrontare con altri, e così dicasi per il porto di Napoli, Venezia, ecc. E come si rileva anche dalla tabella B allegata; alla relazione sul bilancio in discussione presentato alla Camera dei deputati, quasi tutti i lavori previsti per i piccoli porti costituiti in enti autonomi, non sono neanche iniziati. Ciò sia per la deficienza del finanziamento, poichè i piccoli porti non hanno che un sussidio dallo Stato, e pel di più devono contare sul concorso degli altri enti locali, sia perchè restano paralizzati dalla forma difettosa ed ingombrante come sono formati i relativi Consigli d'amministrazione degli enti stessi.

Ne abbiamo una conferma immediata: il Senato, su relazione del senatore Rava, ha approvato recentemente una legge che accorda la conversione in legge di un decreto riguardante il porto di Messina. Per questo si era prima stabilita una spesa di otto milioni; ma, vista l'impossibilità, specialmente dopo gli aumenti del prezzo dei materiali e della mano d'opera, di raggiungere lo scopo, si è fatto un nuovo progetto che aumenta le previsioni per il detto porto ad una spesa di circa 42 milioni.

Il decreto in parola porta la data del 9 novembre 1919, cioè da quasi tre anni, e i lavori, secondo il decreto medesimo, avrebbero dovuto avere principio un anno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e completati entro otto anni dall'inizio.

Orbene, finora a Messina non si sono impegnati che pochissimi lavori, il cui importo ascenderà in tutto, tra appaltati e da appaltarsi, a circa 7 milioni. La cittadinanza, onorevole ministro, e ne parlo con conoscenza di causa, non è lieta di questa situazione; ci sono state polemiche locali e si è dovuto convenire che oltre alla questione della spesa anche l'impossibilità di procedere nei lavori del porto di Messina viene dalla inazione del Consiglio di amministrazione, nel quale sono moltissimi rappresentanti dei Ministeri che stanno a Roma e, quindi, non possono dare opera attiva e fattiva per il buon andamento dei lavori del porto.

E quel che succede per Messina avviene pure per gli altri porti minori, come si rileva anche dalla risposta data dal ministro del tempo onorevole Micheli all'onorevole Rava, diligente relatore della legge di cui ho parlato dianzi.

E per quanto riguarda Messina, è doloroso prevedere che allorquando saranno eseguiti i lavori per l'importo dei sette milioni avuti in mutuo dalla Cassa depositi e prestiti, non sarà possibile proseguirli per mancanza di mezzi.

Così essendo, io vorrei pregare l'on. ministro di vedere se sia il caso di proporre la revoca della istituzione dell'ente autonomo almeno per il porto di Messina; questa ha tali diritti all'aiuto nazionale che certamente sarebbe più opportuno invece di fare eseguire i lavori a mezzo dell'ente portuale fossero direttamente eseguiti dallo Stato.

Il commercio di Messina prima del terremoto era floridissimo, ed il suo porto era il ponte di passaggio dall'Oriente all'Occidente; che se dovremmo attendere la ripresa del traffico e dei commerci di Messina a quando sarà completato il porto, per mezzo dell'ente autonomo, credo che dovremmo aspettare moltissimi anni ancora e forse non vi giungeremo mai.

E giacché sono in Sicilia, permetta on. ministro, che ci resti ancora un po'. Vorrei parlare di quell'Ufficio autonomo che si è istituito

per la costruzione delle secondarie siciliane. L'Ufficio fu istituito con Regio decreto legge del 24 novembre 1921, e se ella ha presente questo decreto, onorevole ministro, rileverà che nell'art. 4 si statuisce: Il ministro dei lavori pubblici stabilirà le modalità per la prosecuzione a cura del predetto ufficio, dei lavori iniziati dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle linee ecc.

E con Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 198 furono stabilite le modalità relative alla costituzione, alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Ufficio predetto.

In base al decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, onorevole ministro come ella sa, lo Stato aveva cominciato a costruire alcuni tronchi delle dette ferrovie secondarie. Ora, in seguito al decreto 24 novembre suaccennato, tutti i lavori iniziati su diverse linee sono rimasti in sospenso: perchè da una parte le ferrovie non li continuano, sapendo che devono consegnarli al nuovo ente; dall'altra parte l'Ufficio autonomo non prende la consegna per la continuazione dei lavori, e allora si è verificato un arresto generale assai pregiudizievole, anche per la stabilità dei lavori già eseguiti.

Non si tratta qui, onorevole Riccio, di un aumento di spesa, perchè, come tutti potranno rilevare dal presente bilancio, c'è una somma stanziata in base al ripetuto decreto del novembre, di 70 milioni annui per 10 anni, che fa fronte a queste spese: si tratterebbe soltanto di regolare nella maniera più sollecita questo passaggio dei lavori dalle ferrovie dello Stato all'ente autonomo, per poterli proseguire senza indugio ed è questa la preghiera che rivolgo all'on. ministro. Ed a proposito devo raccomandare che sia al più presto compiuto un tronco ferroviario, già in costruzione da un pezzo, e precisamente la linea Siracusa-Ragusa-Vizzini, della quale sono già costruiti alcuni tronchi e altri sono rimasti in sospenso con grave danno della cittadinanza e dello esercizio della linea, che una volta compiuto potrebbe dare un maggiore reddito.

E chiudo brevemente con qualche raccomandazione per ciò che riguarda le Ferrovie. Il magistrato discorso dell'on. Bianchi, che mi duole di non vedere qui presente, ci ha dato il quadro, purtroppo disastroso ma esatto, delle condizioni nelle quali si svolge l'azienda

ferroviaria. Però io avrei desiderato che egli, che ha coperta la carica di Direttore Generale e quella di Ministro dei trasporti, avesse manifestato il suo giudizio sull'opportunità di continuare il servizio ferroviario col regime autonomo come è adesso, oppure di ricostituire quel Ministero delle comunicazioni che dovrebbe riunire in sé, oltre i servizi ferroviari, anche quelli marittimi, ed ora anche quelli aerei. L'on. Rota ieri mostrò di preoccuparsi della spesa che potrebbe portare la costituzione di un nuovo ministero, con relativi ruoli, automobili e tutto il resto. Ma io prego il collega Rota di considerare che quello che si spende ora per la sola direzione centrale supera di molto tutto ciò che potrebbe spendersi per un ministero, nel quale andrebbe compresa anche quella direzione che diventerebbe una grande direzione alla dipendenza del nuovo ministero. E si noti pure che questo ministero non avrebbe bisogno di altro personale. Io ritengo che una delle ragioni dell'attuale disordine dell'azienda ferroviaria, è appunto questa autonomia che ha creato una situazione stranissima, quella cioè di un ministro dei lavori pubblici, povero cireneo - mi scusi il paragone - che viene a rispondere di atti dei quali egli ha una conoscenza appena sommaria.

Se questo non fosse, onorevoli colleghi, io credo che noi non dovremmo lamentare il disordine contabile e di ogni specie di cui oggi ci si lagna. L'onorevole Rota si doleva ieri perchè non sono state approntate le relazioni sui consuntivi e l'onorevole Bianchi giustamente diceva che era un danno non avere ancora oggi la relazione del bilancio consuntivo 1919-1920, perchè se questa relazione si fosse avuta il Paese porterebbe un altro giudizio sull'azienda ferroviaria. Il giorno in cui vi fosse un ministro responsabile per tutti questi servizi, non sarebbe possibile arrivare a questo stato di cose assolutamente irregolare, e che rivela lo stato di vera confusione nel quale si trova l'azienda predetta.

L'amico onorevole Ferraris Carlo, che è un competentissimo in materia, credo che sia del mio stesso avviso.

E poi, chi è che garantisce dell'esattezza dei bilanci presentati dall'azienda ferroviaria? Io non ci metterei la mano sul fuoco e credo neanche voi....

Voci: Ma perchè?

LIBERTINI. Me ne appello all'autorità di una persona cospicua che ieri ha qui parlato...

PRESIDENTE. Ma non è una ragione perchè Ella parli per altrettanto tempo.

LIBERTINI. Onorevole Presidente. Io non credo di meritare questo richiamo, perchè non credo di essermi dilungato troppo.

PRESIDENTE. Siccome l'invocava come un precedente... Non ho voluto del resto farle alcun rimprovero.

LIBERTINI. L'onorevole Bianchi ha detto ieri che i bilanci 1921-22 e 1922-23 si presentano in pareggio; ma ha pure spiegato come si ottiene questo paraggio! Sulla carta si riducono le spese e si gonfiano gli introiti, ed ecco che si arriva a coprire qualunque disavanzo. Ricordiamo tutti che la Corte dei conti rinunziò per un certo tempo a poter leggere nei consuntivi presentati dalla Amministrazione ferroviaria. Or questo non sarebbe più possibile il giorno in cui ci fosse un ministro responsabile.

I rimedi: sono stati già accennati anche dall'onorevole Bianchi, il quale ha detto che il più importante sarebbe quello delle economie. Ma io non credo possibile che l'Amministrazione ferroviaria, finchè resta in questa posizione di autonomia irresponsabile, possa avere il coraggio e la resistenza di fronte alle richieste giornalieri, di poter fare delle vere economie. L'applicazione delle otto ore, malamente regolata, è stata appunto una delle ragioni per cui si è dovuto aumentare il personale. Un alto personaggio dell'Amministrazione mi diceva che per comporre un treno da Roma a Chiusi bisogna fare tre turni, ed ognuno comprenderà cosa ciò importa di aumento nel personale è quindi nella spesa.

Continuando a cedere con tutti e su tutto, come purtroppo avviene adesso, anche, bisogna pur dirlo, per le inopportune inframettenze politiche, alla quale la Direzione dell'azienda non può e non sa resistere, il disastro finanziario continuerà e diventerà ogni giorno sempre più grave ed irreparabile.

È stato detto che il bilancio delle ferrovie sopporta delle spese che realmente non andrebbero a suo carico, come per esempio il deficit derivante dall'esercizio delle secondarie sicule e della rete sarda, nonchè quello per la navigazione fra il continente e le isole. Non credo che ciò sia esatto, perchè questi sono

servizi assolutamente inseparabili da quello ferroviario ed è giusto che la relativa spesa faccia appunto carico al bilancio delle ferrovie. Ma anche questo serve a convincermi sempre più della necessità di riunire in unica mano, responsabile, tutti i servizi che non si possono considerare separatamente, formando un tutto organico ed inscindibile, dei quali, chi ne ha la suprema direzione deve rispondere al Parlamento ed al Paese.

È metto fine al mio dire, non volendo più oltre abusare della cortesia dei colleghi. Onorevole ministro, credo superfluo insistere sulla necessità assoluta di porre un termine ad un tale stato di cose nettamente catastrofico.

Un'azienda che pesa per oltre un miliardo all'anno sull'erario, è un'azienda che assolutamente non deve continuare a svolgersi con gli attuali sistemi. Io credo che tutti, il personale compreso, debbano convincersi che il perdurare nelle presenti condizioni non ci porterebbe molto lontano da quella estrema rovina che tutti abbiamo il dovere di evitare. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dei bilanci dei lavori pubblici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Berti.

BERTI. Alla cortesia dell'on. ministro mi permetto di rivolgere alcune interrogazioni e

lo farò telegraficamente per non prolungare ancor più questa discussione. Le mie interrogazioni riguardano il problema della elettrificazione delle ferrovie, problema nel quale mi riconosco incompetente, ma l'incompetenza può servirmi, eventualmente, di giustificazione.

Si dice, ed è opinione molto divulgata, che il sistema da noi adoperato per l'elettrificazione delle ferrovie rappresenti una spesa notevolmente superiore in confronto a quella di altri sistemi adoperati in altri Stati. Si dice infatti che mentre con questi sistemi l'elettrificazione verrebbe a costare 300,000 lire a chilometro, col sistema da noi in uso la spesa salirebbe invece a 600,000 lire. Ora è naturale che di fronte a queste affermazioni anche un incompetente dica: perchè facciamo una spesa doppia di quella che si potrebbe fare? E mantenendo negli stessi limiti questa spesa non si potrebbe provvedere all'elettrificazione di un numero doppio di chilometri? E se questo non volesse farsi, non si potrebbe risparmiare questa maggiore spesa, la quale non sarebbe certo disprezzabile se si riflette che, come risulta dalla relazione della nostra commissione di Finanze, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso che avrebbe dovuto chiudersi in pareggio, rappresenterà invece un disavanzo di circa un miliardo?

Si dice ancora che una commissione di tecnici inviata dalla Francia in America avrebbe riferito che i diversi sistemi di elettrificazione non presenterebbero una sostanziale differenza fra di loro se non per la spesa, la quale sarebbe molto maggiore per il sistema a corrente trifase, quale è quello adottato da noi. E si soggiunge che in conseguenza di questi accertamenti la Francia, avrebbe anch'essa adottato il sistema a corrente continua, già in uso in America.

Si dice ancora che nel presente congresso ferroviario un ingegnere, il Gerard, avrebbe rilevato che al 31 gennaio 1921 erano stati elettrificati in tutto il mondo (esclusa l'Italia) circa cinquemila chilometri dei quali soltanto 164 a corrente trifase, come dal *Bulletin de l'Association Internationale des Chemins de Fer*, dell'aprile 1922, pag. 563, (*Annexe*).

Allora io mi permetto di domandare: è vero che questi diversi sistemi si equivalgono e che non ci sia fra di essi una sostanziale differenza,

particolarmente per quanto riguarda la sicurezza del servizio e la velocità della trazione? È esatto che il sistema a corrente trifase esige una spesa doppia di quella che è necessaria adottando un altro sistema, il monofase, o quello a corrente continua? e se il sistema a corrente trifase è stato, ad onta di ciò da noi adottato, vi sono delle speciali ragioni per cui ciò sia stato fatto? e si debba ancor fare?

Con questo ho esaurito la serie delle domande che intendevo di rivolgere all'on. ministro, il quale, del resto, ha trovato e non creato tale situazione; ma poichè ho la parola e sono in argomento ferroviario mi piace di esprimere all'on. ministro il mio particolare compiacimento per le chiare, ferme, precise dichiarazioni che ebbe a fare nell'altro ramo del Parlamento a proposito degli scioperi che tanto hanno danneggiato il nostro paese e il credito nostro. La direttiva affermata dall'onorevole ministro è giusta e patriottica insieme; e l'onorevole ministro si trova in buona compagnia in questa sua direttiva, già adottata da alcuni spiriti largamente democratici della cui chiarezza e del cui liberalismo nessuno potrebbe dubitare. Cito fra i nostri, Alessandro Fortis di cara memoria; e per la vicina Francia ricordo l'azione precisa e decisa dell'on. Briand nello sciopero del 1911, e quella posteriore dell'onorevole Millerand, due uomini di fede e di parte socialista. D'altronde l'on. Riccio si espresse anche con queste parole: « Quanto sta succedendo nello spirito del nostro personale ferroviario mi lascia sperare che col rispetto che ad esso dobbiamo, col sentimento degli utili servizi che esso può rendere, con una condotta franca e leale, senza promettere per non mantenere, senza infingimenti, ho la speranza, dico, che scioperi ferroviari non se ne faranno più ». E questa speranza dell'onorevole ministro è divisa da me perchè non si potrebbe negare che un cambiamento si sia andato producendo ed accentuando nello spirito del personale ferroviario. Ora, per ciò, e confidando nel patriottismo di questa massa lavoratrice, patriottismo di cui dette larga prova durante la guerra, noi dobbiamo ritenere che l'accennata fiducia avrà corrispondenza nei fatti; ma tanto più l'avrà, quanto più chi sarà a quel posto terrà ferma la direttiva dell'attuale onorevole ministro. Noi dobbiamo persuaderci che per ricostruire la

nostra economia, per rialzare il nostro credito dobbiamo tutti sottoporci a due condizioni inderogabili, e queste sono, a mio parere, disciplina, ferrea disciplina per tutti, rispetto rigoroso al compimento dei nostri doveri rispettivi e fervida operosità di fecondo lavoro, senza di che continueremo a fare dei bei discorsi, ad inalzare inni pindarici, ma la Patria nostra continuerà a declinare con grande dolore di quanti sinceramente l'amano, e la vogliono prospera e grande. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Reggio.

REGGIO. Onorevoli Colleghi. Alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato della questione portuale e specialmente per quello che riguarda i piccoli porti. Sia consentito a me di svolgere brevissime considerazioni riguardo al porto maggiore d'Italia, il porto di Genova. Io dichiaro subito che non entrerò nella spinosa questione dell'ordinamento del lavoro. Ho già avuto occasione nel febbraio dell'anno scorso di svolgere una interpellanza in Senato in cui ho trattato questa questione, e a seguito di ciò i ministri del tempo hanno nominato una commissione presieduta dall'ammiraglio Bonino, che indagò a questo riguardo. Io mi limito a questo proposito a chiedere all'onorevole ministro che voglia far sì che questa relazione sia pubblicata e venga a conoscenza degli Enti locali genovesi, i quali da tempo ne fanno richiesta. Io so che vi è una commissione che si occupa di questo ordinamento, e mi limito semplicemente ad augurare che le deliberazioni che saranno prese non valgano a ripristinare antichi privilegi, ma non valgano neppure a rinsaldare nuovi monopolistici sistemi.

Mi limito semplicemente a questa dichiarazione ed entro nella parte che riguarda i lavori di costruzione. Ho appreso che il Governo intende di presentare un disegno di legge per il quale verrebbe fatto un assegno straordinario di 10 milioni, se non erro, per i lavori del porto di Genova. Io ringrazio l'onorevole ministro dei LL. PP. ed anche l'onorevole ministro del tesoro di questa deliberazione della quale altamente mi compiaccio. Vedo in loro un apprezzamento della realtà delle cose e un provvedimento iniziale dal quale mi auguro grandi frutti.

Il Senato deve ricordare che nel bilancio dei lavori pubblici il contributo che il Governo dà annualmente al porto di Genova figura in un milione e 470,000 lire, spesa obbligatoria. Questo contributo è a favore del Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova. Ora ognuno vede come, per i carichi di esercizio che sono fatti al Consorzio, per i lavori nuovi che deve eseguire con gli aumentati prezzi, una disposizione che è stata presa con una legge del 1903, evidentemente, oggi non risponde più al reale stato delle cose, ed è lodevole il provvedimento che il Governo ha preso. Ma mi auguro altresì che questo non sia un provvedimento provvisorio, ma che sia l'inizio di qualche cosa di organico onde fare in modo che il Consorzio del porto di Genova possa fare un programma finanziario, per eseguire i lavori che sono una necessità impellente, in un tempo fisso e determinato; e a questo proposito invoco dal ministro benevola considerazione e adeguati provvedimenti. Io mi rendo perfettamente conto delle condizioni difficili del Tesoro. Sento piena la responsabilità che ognuno di noi che siede nelle due assemblee del Parlamento, deve avere onde chiedere il meno che sia possibile allo Stato, ma occorre soprattutto, che le richieste siano ispirate ad interessi non particolari, ma di indole generale. È perciò che facendo questa richiesta ho tranquilla la coscienza, perchè sento di non fare una richiesta a vantaggio di una regione, ma a vantaggio di tutte le regioni che del porto di Genova si servono. Perciò tengo a fare questa dichiarazione: Genova, per il suo particolare interesse, avrebbe tutta la convenienza che lo stato attuale delle cose dovesse continuare. Genova, considerando la sua particolare utilità diretta, non avrebbe nessun interesse che il porto fosse ingrandito, perchè, in ultima analisi, la sistemazione e l'ingrandimento e l'applicazione di meccanismi nel porto di Genova porterà ad un ribasso di tariffe, per cui l'utilità diretta di Genova sarà minore di quella attuale. È da questo che traggio maggior forza per chiedere che questi lavori siano attuati, perchè io considero che il lavoro, dopo il rivolgimento che abbiamo subito nella nostra grande guerra, debba subire radicali trasformazioni.

La legge delle otto ore, della quale è stato parlato qui ieri dal senatore Rota e dal sena-

tore Bianchi, è quella che è; potrà darsi che si richiedano talune revisioni, ma oggi questa legge esiste; essa però deve portare, a mio avviso, a questa ineluttabile conseguenza che si deve cercare di trarre dalle otto ore il maggior rendimento che si può. Se l'opera meccanica associata all'opera umana, se taluni provvedimenti, valgano a rendere quest'opera umana più efficace, è certo che a questo si debba ineluttabilmente venire. D'altra parte questo è un problema che affatica le menti non solamente in Italia, ma anche all'estero. Io non sono un entusiasta di tutte le teorie americane del Taylor che vuole l'organizzazione scientifica del lavoro, ma è certo che qualche cosa in questo senso si deve fare. Noi ne abbiamo degli esempi, e mi permetterò di esporne uno semplicissimo. Un muratore che fabbrica un muro e innalza il suo ponte mano a mano, se invece di avere il materiale a portata sul ponte dove posa i piedi, lo ha portato all'altezza della persona, in modo che non debba fare uno sforzo per elevarlo, in ultima analisi, produce un lavoro di costruzione in più, molto maggiore di quello che corrisponde al solo lavoro meccanico risparmiato della sollevazione del peso, perchè entra in giuoco un elemento fisiologico che è quello della minore fatica. Noi ricordiamo che ai tempi della guerra molto si è ottenuto dal lavoro femminile con semplici provvedimenti nelle applicazioni meccaniche, colla semplice concessione fatta alle operaie di star sedute; noi abbiamo con questo solo mezzo ottenuti larghissimi vantaggi.

Da tutto quanto ho detto mi sembra emergere chiaramente che questa evoluzione del lavoro debba essere assecondata, ed è perciò che io, per il lavoro dei porti, che è forse dove meglio questa applicazione meccanica in sussidio dell'opera dell'uomo può trovare impiego, credo che bisogna in ogni modo fare sì che possano essere adottati questi mezzi per migliorare le condizioni del lavoro in vantaggio dell'economia nazionale.

Ma dobbiamo però subito tener presente una difficoltà, ed è quella della disoccupazione; intensificando l'opera dell'uomo si occupa un numero minore di uomini. Ma a questo proposito bisogna esaminare il problema con molta circospezione, perchè per ovviare al fenomeno della disoccupazione io non saprei consigliare

meglio al Governo che intensificare tutta l'opera sua per ottenere che sia riattivata la nostra emigrazione.

Questo è un problema della massima importanza; in tutte le trattative internazionali che saranno fatte e che sono state fatte, la questione di riattivare la nostra emigrazione è per noi della più grande importanza per la soluzione del nostro problema operaio.

Se anche l'emigrazione non potesse riattivarsi subito nelle dovute proporzioni, io sarei sempre più favorevole ad una politica di nuovi lavori che non ad una politica che facesse lavorare tre o quattro persone dove può lavorarne una sola. Vado anche al di là: io sono favorevole ai sussidi piuttosto che al sistema di far lavorare tre o quattro persone dove può lavorarne una sola, perchè se il sussidio può guastare un uomo, avviandolo all'ozio, far lavorare tre o quattro persone dove ne basta una, significa guastarne quattro avviandole ad un semi-ozio che è pericoloso quasi come l'ozio completo.

Per queste ragioni io insisto perchè i lavori del porto di Genova possano essere condotti con la maggiore alacrità; perchè debbo subito aggiungere che per attivare dei mezzi meccanici che diminuiscano le spese del porto di Genova bisogna anche ingrandire gli spazi. Non è possibile intensificare meccanicamente il movimento sulla fronte di calata al di là di un certo limite. Ora il Porto di Genova ha già un movimento di oltre 700 tonnellate all'anno per ogni metro lineare di calata, mentre i porti bene organizzati all'estero non arrivano che a 400 tonnellate.

Questo programma di ingrandimento è già in corso di esecuzione; l'opera foranea di difesa è quasi compiuta e non si tratta che di utilizzare il lavoro di molti anni, cominciare le calate interne e l'applicazione meccanica nel nuovo bacino Vittorio Emanuele III. Occorrono fondi, occorre che il Governo aiuti col suo contributo, occorrerà che contribuiscano gli stessi operatori del porto in date proporzioni, purchè si tenga sempre presente il concetto che si potrà chiamare qualche cosa di contributo alla merce quando essa avrà utilità dalle nuove opere che sono state fatte.

Io ho finito onorevoli colleghi; io potrei rallegrarmi che l'onorevole ministro abbia comin-

ciato ad apprezzare le reali condizioni di Genova riconoscendo anche un merito a questa laboriosa popolazione, la quale anche in una circostanza recente ha dato prova di ordine e di disciplina, ma io non voglio invocare questi argomenti, perchè ho promesso che non avrei parlato degli interessi di Genova, ma degli interessi delle regioni che da Genova si approvvigionano.

Se dovessi parlare delle benemeritenze di Genova dovrei risalire qualche tempo più addietro, dovrei ricordare una certa convenzione fatta nel 1876, quando il Duca di Galliera, esempio unico, donava venti milioni per un'opera pubblica, e stipulava col Comune di Genova e col Governo un atto con il quale al Governo si davano certi obblighi. Che se il Governo tra passò poi nel Consorzio del Porto, con la legge del 1903, questi suoi impegni, non manca di conservarne tuttavia un obbligo morale.

Ma io non voglio invocare questi argomenti, perchè ho fiducia nelle persone che presiedono ai dicasteri che hanno rapporto col porto di Genova, e quindi mi limito ad affidare a loro la soluzione completa di un problema che è della massima importanza per l'economia nazionale! (*Approvazioni*).

ROMANIN JACUR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR. Onorevoli senatori. La mia pur modesta intelligenza mi avverte che in quest'ora anche se io avessi le qualità oratorie che non ho, un discorso sarebbe inutile; e sarebbe inutile, perchè pronunciandolo non potrei che malamente esporre quello che eccellentemente, e stando, lo confesso, l'invidia mia e di molti altri, ha scritto il nostro egregio relatore della Commissione di finanze.

Io credo che esporre meglio di quello che ha dettato nella sua relazione l'onor. Mariotti sia impossibile, e dichiaro che il mio odierno silenzio deve equivalere in tutto e per tutto alla ripetizione, che farei malissimo, di quello che benissimo ha scritto l'onorevole relatore. E devo aggiungere anche che accetto gli ordini del giorno proposti dalla nostra Commissione di finanze e che spero, che l'onorevole ministro vorrà tener conto di tutte le raccomandazioni che sono state fatte in quest'Aula da onorevoli colleghi, molto autorevoli e competenti e fatte anche in modo che, pare a me,

risulti evidente la necessità di tenerle in gran conto. Mi limiterò a dire brevissime parole sull'argomento, sul quale intendo richiamare tutta l'attenzione del Senato ed in particolare quella dell'onorevole ministro.

Questo bilancio, che si riferisce a molte centinaia di milioni di spesa, riguarda lavori, opere che per la loro esecuzione debbono passare in tutti i periodi del percorso che si deve compiere dal progetto alla esecuzione e alla collaudazione, attraverso le cure degli ufficiali del Genio civile. Questo Corpo del Reale Genio civile, se conosco bene le cose, è stato istituito molti anni or sono, quando si prevedeva, e si voleva forse a ragione, sottoporre la esecuzione di tutti i lavori pubblici a due categorie di tecnici raccolti nel Genio civile e nel Genio militare.

Tutte le nostre leggi contengono disposizioni le quali stabiliscono che questo Genio civile debba intervenire per dar pareri e per dar giudizi nella esecuzione di tutte le opere e in tutte le occasioni in cui trattasi di lavori più o meno pubblici. Ma, mentre questo è stato stabilito e continua a stabilirsi, sono andati pullulando accanto a questo Genio civile un'altra quantità di altri Geni, più o meno autorevoli e più o meno competenti, dei quali scrive così bene l'onorevole relatore, ed io mi riporto a lui.

Ma infrattanto questo Genio civile, su cui si addossa tanta somma di responsabilità, ha, dirò così, continuato ad essere trattato dallo Stato in modo... Ho difficoltà a dire ciò che dovrei dire, perchè in altra occasione che parlai dei reclutamenti di funzionari da parte dello Stato, mi vennero guai gravissimi dal Senato e dalla Camera, perchè si interpretò male il mio pensiero e si volle ritenere che io non dicessi bene delle qualità intellettuali e morali di questi funzionari, mentre intendevo solamente dire che le condizioni economiche per loro stabilite erano così poco buone, che naturalmente non richiamano nei concorsi elementi in quantità tale da poter fare una opportuna scelta.

Ma tutte le persone che si occupano degli interessi dei pubblici servizi sanno benissimo che non da ieri, ma da parecchi anni, ormai tutti i concorsi che si aprono per impinguare, dirò meglio, per mantenere gli organici del Genio civile, vanno deserti o quasi, malgrado che nell'ammissione si siano allargati i criteri con

tutta la misericordia che Domineddio concede per salvare tutte le anime. E molti fra gli ammessi scappano appena l'occasione loro si presenti.

La bella relazione Mariotti lo dice e d'altra parte lo so bene che autorevoli Commissioni si sono occupate di questo importante argomento e stanno studiando il modo di riordinare questo importantissimo istituto del Genio civile dal quale dipende, bisogna tenerlo presente, lo spendere bene o male tutti i nostri quattrini destinati per i pubblici lavori di tutte le specie.

Anche oggi abbiamo sentito parlare di lavori che dovranno costare dieci in previsione e che poi all'atto pratico costarono o costeranno venti o trenta, o più. Prego quindi l'onorevole ministro se ci sono dei progetti di legge già pronti di volerli presentare, se non son pronti li faccia preparare. Si raccomandi fortemente alle Commissioni che compiono questi studi, perchè gli studi devono avere un compimento, e presenti un disegno di legge che regoli con nuovi criteri questa importantissima materia.

Aggiungerò anche, senza per oggi entrare in particolari, che io, che modestamente ormai da quaranta o cinquant'anni ho avuto occasione di occuparmi della materia dei lavori pubblici, ho la personale esperienza, che al riordinamento del Genio civile si potrà arrivare col risultato di avere un corpo che sia veramente autorevole e rispettabile, e capace di governare bene questa complicata e difficile materia dei lavori pubblici, anche ottenendo, rispetto alle somme di spesa che sono stanziare oggi in bilancio per questo istituto, qualche economia.

Prego l'onorevole ministro di tener conto di questa mia preghiera, e ringrazio il Senato dell'attenzione concessa a queste mie poche e disadorne parole. (*Approvazioni*).

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Onorevoli senatori, mi propongo di intrattenere il Senato sulla politica seguita dallo Stato italiano, nei riguardi dell'utilizzazione delle acque pubbliche, per trarne ragione di compiacimento nei riflessi dell'opera passata e di ammaestramento per l'azione futura.

Fin dal 1916, e precisamente ai primi mesi di quell'anno, quando più urgeva la preoccupazione di mettere i nostri stabilimenti indu-

striali in condizioni di poter reggere al grande sforzo della guerra, anche indipendentemente dall'arrivo del carbone estero, si sentì dal Ministro Ciuffelli la necessità di accelerare e di agevolare le pratiche per le concessioni di derivazioni, le cui procedure si erano dimostrate estremamente lunghe, e fastidiose in base alla legge del 1884. Vennero così due o tre decreti luogotenenziali del ministro Ciuffelli con cui si consentirono gli ampliamenti degli impianti ed in seguito anche nuove derivazioni, senza le formalità d'istruttoria; ma ciò soltanto a determinate categorie di utenti.

Parve allora che questi rimedi parziali non corrispondessero alla mutata situazione del problema idraulico italiano; e fu dopo un lavoro importante di una Commissione, presieduta dal nostro collega Giovanni Villa, che fu preparato il decreto-legge Bonomi, il quale reca anche la firma del nostro venerando collega Boselli.

Il concetto innovatore del Decreto Bonomi, come è stato osservato nella memoranda di discussione che ebbe luogo in Senato per la sua conversione in legge, era l'affermazione del carattere di demanialità della maggior parte delle acque italiane; demanialità, si noti bene, e non proprietà patrimoniale dello Stato, il che, non occorre dirlo agli eminenti giuristi presenti in quest'aula, è tutt'altra cosa.

Furono distinti gli utenti in tre categorie:

Utenti per possesso di un legittimo titolo; utenti per possesso quasi abusivo, in quanto avevano acquistato l'uso senza una concessione regolare anteriormente al trentennio che precede la legge del 1884; utenti per regolare concessione.

La prima categoria, quella dei possessori per legittimo titolo, non fu per nulla toccata dal decreto 16 novembre, tranne che nella enumerazione del primo articolo; ad essa non si estendeva nessuna norma, quindi neanche la temporaneità; e perciò non era necessaria la rinnovazione.

Veniva solo sancito un supremo diritto dello Stato che poteva disporre delle acque pubbliche non, come è stato detto, in forma di esproprio, senza indennizzo, ma con la forma prevista dall'articolo 26 di quel decreto; e cioè per rendere possibile una utilizzazione più vasta si consentiva l'eliminazione dell'antica de-

rivazione, dietro restituzione di una equivalente quantità d'acqua o di energia elettrica. Quindi non confisca, ma espropriazioni con indennizzo in natura.

Veniva in seguito affermato il nuovo concetto del non valore della prima domanda considerata in ordine di presentazione, ma della preferenza alla migliore utilizzazione, ed il concetto che tutti i servizi relativi si riunissero in un unico Ministero, colla creazione di un nuovo organo, l'Ufficio speciale e il Consiglio superiore delle acque; ciò che permise, con la semplificazione della procedura, di risparmiare un tempo grandissimo nelle pratiche per le concessioni. Pochi impiegati (oggi credo siano sei o sette) assorbono il lavoro che prima si svolgeva trasmettendo fasci di carte da un Ministero all'altro.

E la procedura si dimostrò così sollecita che in pochi anni poterono essere esaminate dal corpo consultivo domande per circa quattro milioni di cavalli nominali.

Il decreto del 16 novembre 1916 fu portato in Senato per la conversione in legge, e diede luogo, come ho già detto, a quella elevata discussione che può essere riletta ancora oggi con profitto, giustificando il senso di profonda estimazione che il Senato meritamente gode. Contrariamente a quello che poteva attendersi da un corpo legislativo, a torto ritenuto troppo conservatore, vennero apportati dei mutamenti in un senso che andava ancora oltre alle tendenze del ministro che aveva preparato il decreto.

Difatti gli utenti per titolo legittimo vennero anche essi obbligati a chiedere il riconoscimento del loro diritto; e negli ultimi articoli del testo votato dal Senato, anche per questi utenti, muniti di titolo legittimo, fu introdotto il criterio della temporaneità del diritto d'uso; criterio della temporaneità che non aggrava del resto le condizioni attuali, poichè trattandosi in gran parte di utilizzazioni per scopo agricolo, irrigazione od altro, il testo approvato dal Senato consente la rinnovazione, anzi dirò di più, impone la rinnovazione alla scadenza del termine qualora sussistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse.

Si riconosce da questo che dovendosi considerare come inseparabile l'acqua dal fondo

che irriga, mai e in nessun modo potrà per virtù di questa legge essere negato il rinnovamento dell'utenza.

Fu introdotto nel primo e conservato nel secondo testo il criterio del ritorno allo Stato, dopo un certo numero di anni, delle opere, nel caso delle derivazioni a scopo di forza motrice; e fu per questo, e solo per questo, che si parlò allora di esproprio senza indennizzo, inquantochè alla fine della concessione, passa allo Stato tutto il complesso delle opere idrauliche fino alla condotta forzata, e lo Stato si riserva inoltre il diritto di acquistare, a prezzo di stima, la centrale con tutti i macchinari e le linee.

In realtà queste pretese espropriazioni senza indennizzo si verificheranno solo in parte. Si pensi invero che la maggior parte delle nuove derivazioni si va svolgendo sotto l'impero del decreto 2 ottobre 1919, emanato dall'allora ministro dei lavori pubblici, onorevole senatore Pantano, che saluto qui presente. Per tutti questi impianti lo Stato concede un sussidio pari a 40 lire per cavallo nominale annualmente per la durata di 15 anni.

Se si considera il valore attuale di una annualità di 40 lire per 15 anni, si ottiene una somma di circa 400 lire, cosicchè lo Stato interviene con un sussidio che capitalizzato al momento della esecuzione vale 400 lire: e poichè la concessione ha la durata di circa 60 anni, se si tiene conto del valore finale di queste 400 lire di oggi si va ad una somma la quale supera notevolmente il costo delle opere idrauliche che si crede passino allo Stato senza indennizzo.

Ho voluto chiarire questo punto per mettere in evidenza come fino dal primo decreto e dal secondo emanato dal ministro dell'epoca, onorevole Pantano, in esatta coincidenza col testo votato dal Senato, lo Stato affermava il criterio di demanialità e quindi di prevalenza del pubblico interesse nei riguardi delle acque pubbliche, ma non pensò mai di farne oggetto di sfruttamento. Che anzi intervenne in aiuto delle opere di derivazione non solo col decreto citato, ma anche con altro emanato nel febbraio 1919 e che fu anch'esso approvato dal Senato nel testo definitivo della legge sotto il capitolo « Sussidi per i laghi e serbatoi artificiali ».

Questa forma di sussidio non è certo la più congrua per opere di questo genere. Fu ricalcata un po' sul sistema dei sussidi accordati per l'esercizio delle ferrovie secondarie, senza tener conto della profonda differenza fra i due casi. Si ammise cioè che lo Stato debba intervenire dando un sussidio atto a pareggiare il bilancio delle imprese ed a rendere attivo l'esercizio per tutto il tempo della concessione. Si riconosce subito che, in opere di questa natura, una simile valutazione debba dar luogo ad inconvenienti gravissimi. Al momento della determinazione del sussidio è incerto il costo dell'opera, sia perchè i progetti esecutivi raramente coincidono coi progetti di massima, sia perchè l'epoca della costruzione è anche incerta e con ciò sono male prevedibili le condizioni del mercato; sia perchè al momento dell'esecuzione, quand'anche si abbiano in mano progetti esecutivi bene studiati, nasce la necessità di varianti che determinano modificazioni notevoli nel costo dell'opera.

Ma vi è di più: integrare col sussidio il preventivo in ragione della necessità di rendere attivo il bilancio implica avere una certa sicurezza nella compilazione del bilancio di esercizio. Ora come può essere impostato un bilancio di esercizio, se è incerto il costo delle opere per la produzione della energia, nè alcuno può prevedere le condizioni di vendita dell'energia prodotta per il lungo periodo della concessione?

Si vede da questo che, se lodevole fu l'intendimento di coloro che patrocinarono l'intervento dello Stato in questa forma, in pratica dovevano incontrarsi, come è già avvenuto, difficoltà gravissime.

Comunque si trattava di un progetto di legge che era davanti alla Camera da oltre 7 anni e che fu promulgato come decreto legge, in mancanza di meglio, allo scopo di dimostrare l'interessamento dello Stato per opere così utili all'economia nazionale.

In virtù di questi provvedimenti la richiesta di concessioni si fece intensissima ed il lavoro del Consiglio Superiore divenne enorme. Si pensi che quando si dice, per esempio, che sono state esaminate domande di concessione per impianti importanti nel complesso circa quattro milioni di cavalli; ciascuna domanda andava esaminata parallelamente con altre tre

o quattro o più concorrenti per l'utilizzazione del medesimo salto.

Ma noi sentimmo subito che a questa febbre di richieste, non avrebbe corrisposta pari febbre nell'esecuzione: le ragioni di ciò erano molteplici.

Anzitutto gli impianti di carattere economicamente più vantaggioso, si può dire erano già stati eseguiti prima della guerra. Se si fa eccezione per alcuni fiumi, che le ferrovie dello Stato avevano riservato a sé per i bisogni della trazione elettrica, in tutti gli altri casi si trattava di opere razionalmente concepite, contenenti soluzioni geniali di ardui problemi, ma implicanti quasi sempre la necessità di sistemazione dei fiumi, con serbatoi, ciò che dava luogo ad alee e spese gravissime. Una seconda causa che doveva necessariamente moderare le previsioni troppo ottimistiche, consisteva nella preoccupazione dei fabbricanti di energia di averne col tempo troppa a disposizione.

L'energia elettrica appartiene un po' a quella categoria di beni economici il cui bisogno diviene ossessionante in caso di deficienza fino ad un certo limite, ma che, al di là del necessario, danno luogo rapidamente ad una specie di saturazione. Era quindi naturale pensare che, soddisfatte le esigenze impellenti, direi quasi brutali, create dallo stato di guerra, non solo per il vivace sviluppo delle industrie quanto per il fatto che la mancanza di carbone spingeva verso l'uso dell'energia elettrica anche quelle applicazioni che normalmente possono ed anzi debbono farne a meno, sarebbero intervenuti tutti gli effetti della pleora.

Un grande impianto costa soprattutto per le spese di servizio di capitali, interessi e ammortamento; soltanto una piccola parte corrisponde a spese di esercizio proporzionali all'energia prodotta e venduta. Ne risulta che se un impianto è costituito per la produzione di 100 milioni di chilowatt-ora la vendita di tutti i 100 milioni renderà prospera l'azienda e permetterà che l'energia sia venduta a poco prezzo, ma poichè le spese sono essenzialmente eguali, venga o non venga utilizzata tutta l'energia, quando non sono utilizzati tutti i chilowatt-ora producibili aumenterà il costo della parte venduta. E di questo dovevano rendersi conto quei richiedenti di concessioni che per l'antica esperienza in questa industria sapevano bene a quali

pericoli poteva dar luogo l'entusiasmo eccessivo di quei tempi. Nacquero invero in quel tempo le illusioni più bizzarre. Ci fu un momento in cui noi credemmo (dico noi in senso generico, perchè io per mio conto non ci ho creduto mai) di poter fare a meno del carbone e del ferro. Avevamo il carbone bianco, l'energia elettrica, e bastava muoversi un poco per l'Italia per trovare dovunque della terra rossa dalla quale cavare il ferro. Ricordo che mi sono trovato a Parigi nell'epoca della discussione della pace, ed alcuni dei nostri rappresentanti rimproverati della scarsa tutela esercitata nei riguardi dei rifornimenti di combustibile a favore del nostro paese, rispondevano che non c'era bisogno di preoccuparsene, perchè noi avevamo le acque e le ligniti!

L'errore fondamentale commesso in questa previsione dell'uso universale dell'energia elettrica veniva da ciò che per un decreto dell'epoca, mentre erano stati dichiarati modificabili in genere tutti i contratti la cui esecuzione implicava oneri eccessivi per una delle parti, si fece invece eccezione per i contratti relativi alla energia elettrica; cosicchè gli antichi utenti, per esempio i siderurgici, che avevano contrattato l'acquisto della energia elettrica a pochissimo prezzo, ampliarono i loro impianti, ritenendo che poichè era possibile avere l'energia elettrica a vilissimo così a buon mercato, si poteva fabbricare il ferro colla energia elettrica anzichè col carbone. Ciò equivale a giudicare che poichè oggi un soprabito si compra con mille lire, mentre una pelliccia si poteva comprare prima della guerra con seicento lire, costa meno acquistare una pelliccia che un soprabito. Non si tenne conto cioè che, accrescendo in proporzione, il prezzo della energia elettrica per chilowatt-ora, prodotta con nuovi impianti del dopo guerra, per molti usi il carbone avrebbe ripresa la prevalenza economica sulla energia elettrica.

Altre illusioni si erano concepite per il possibile impiego della energia nella trazione ferroviaria. Si diceva: costruiamo pure impianti elettrici; manderemo i nostri treni con l'energia elettrica, liberandoci dalla schiavitù verso l'estero che il carbone ci impone.

Orbene: per quei duemila chilometri di ferrovia che conteneva l'antico schema predisposto dal nostro collega Bianchi, per quei duemila

chilometri che sarebbe bene non oltrepassare di troppo, basta una quantità di energia distribuita in tutta l'Italia di appena ottantamila cavalli, ed un miliardo di chilowatt-ora basterebbe per i programmi più vasti concepiti più tardi; il che in sostanza rappresenta appena il 4 o 5 per cento dell'intera energia elettrica che si sarebbe potuta produrre con gli impianti progettati. Risultò da questa situazione anormale che mentre nel periodo della guerra propriamente detta, l'ansia di sostituire in qualunque modo il carbone non faceva badare né a preoccupazioni economiche né ad altre difficoltà circa la ricerca dei capitali all'uopo necessari, il rinsavimento non tardò a venire; e mentre nel primo tempo c'era la voglia, ma non la possibilità di procurarsi i materiali e la mano d'opera occorrenti, nel secondo tempo si ebbero i mezzi ma sorsero le prime perplessità.

Fu allora che fu raccomandato allo Stato di sorreggere queste iniziative pericolanti, inquantochè era evidente il pubblico interesse a spingere la produzione non fino al limite esagerato prima concepito, ma per lo meno a quello che occorreva per lo sviluppo progressivo delle applicazioni. A questo provvide il primo decreto Pantano accordante il sussidio di 40 lire per cavallo durante quindici anni, sussidio che nel momento in cui fu istituito rappresentava un incoraggiamento notevole.

Un altro ostacolo allo sviluppo ulteriore delle costruzioni venne dal contrasto fra i richiedenti la stessa concessione.

Si contendevano generalmente la medesima concessione da una parte l'utente diretto di energia, come il siderurgico o l'elettro-chimico, ricchi dei forti guadagni di guerra, e che tendevano a liberarsi della schiavitù di dover comprare energia dall'antico produttore; d'altra parte le società idroelettriche munite di tutta loro esperienza tecnica e di tutta la saggezza accumulata in tanti anni di esercizio. E insieme, visto che si parlava sempre di questo tesoro che doveva sostituire il carbone che non abbiamo, venne una vera insurrezione da parte di tutti gli enti pubblici, comuni e provincie, i quali richiedevano che non si facesse oggetto di speculazione questo pubblico tesoro e venisse loro riservato lo sfruttamento dell'energia. Non si è ancora riusciti a mettere in evidenza quanto vi fosse di errato in questo punto di vista. Se

noi pensiamo che ancora oggi con tutte queste forme di sussidi non si riesce a tirar su gli impianti per la preoccupazione di non poter ricavare un interesse sufficiente dal capitale investito, si riconosce subito come sia per lo meno discutibile l'affermare che l'acqua in sé sia un tesoro quasi gratuito. È un tesoro che non riesce a pagare gli interessi dei capitali investiti per utilizzarlo! E difatti gli enti pubblici solo in un caso possono trovarsi in condizioni di concorrenza possibile coi privati; in quanto il privato ha bisogno di corrispondere un forte interesse a chi anticipa i capitali, mentre gli enti pubblici contano di ricorrere a quella benemerita Cassa di depositi e prestiti che pian piano, a furia di prestiti non ha più depositi e va diventando una semplice cassa di crediti.

Si aggiungeva infine ai partecipanti alla gara l'Amministrazione ferroviaria, la quale, forte dell'antica riserva affermata in suo favore da un'antica circolare e poi da un decreto Ciuffelli, esigeva che venissero a lei assegnati tutti i fiumi che in principio le erano stati riservati. Un punto importante della legge nuova offre il modo di eliminare i danni del sistema delle riserve; si può invero concedere la derivazione a un richiedente qualunque, subordinando la concessione alla condizione di fornire alle ferrovie una determinata quantità di energia a prezzo di costo. Ma ciò nonostante l'Amministrazione delle ferrovie aveva il desiderio naturale di fare per proprio conto questi lavori. E finchè li volle fare sul serio l'Amministrazione dei lavori pubblici fu della maggiore larghezza.

Quando però si riconobbe che in alcuni casi si trattava di una forma di accaparramento, si fece violenza all'Amministrazione delle ferrovie, e si procedette alla concessione a privati. Esempio l'impianto del Tanagro che fornisce già diecimila chilowatt alle vicinanze di Napoli e che fu reso possibile dal ministro dei trasporti del tempo, onorevole Villa, superando la tenace difesa dell'Amministrazione delle ferrovie. Questa comprese così di dover limitare le proprie richieste, e difatti le contenne in un campo più consono alla propria sfera naturale di azione e cominciò a lavorare; ed oggi — è una ragione d'orgoglio per noi poterlo constatare — fra i privati che non proseguono gli

impianti finchè non trovano capitali e gli enti pubblici, comuni e provincie, che si sono contentati del pezzo di carta della concessione e non fanno impianti perchè non hanno capitali nè organizzazione tecnica, importanti lavori si stanno compiendo dalle ferrovie dello Stato. Fra questi dobbiamo annoverare gli impianti di Rochemolles e del Melezet; quelli del Reno e delle Limentre presso Bologna, e quello del Sagittario.

In questa gara tra i vari interessati la lotta era di tipo diverso nei riguardi degli utenti diretti e degli esercenti imprese elettriche rispetto agli enti pubblici. Tra i primi era facile l'intesa, in un certo momento, con l'azione conciliatrice dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Si seguiva il criterio di dare la preferenza a chi prevedeva la migliore utilizzazione, imponendo a favore dell'altro la fornitura di una certa quantità di energia a prezzo di costo, nei casi previsti dalla legge. L'ente pubblico però esercitava in generale un'azione che io ho definita simile a quella che si attribuisce nei miei paesi al « cane dell'ortolano ». Non mangia l'uva e non la fa mangiare ad altri. Così molti enti pubblici non solo non eseguivano impianti, ma non li lasciavano eseguire ai privati, e questo è stato il danno più grave.

Così molte derivazioni non si son potute concedere o eseguire per questa opposizione. Io citerò un caso caratteristico. Fu dimostrato che, con una opportuna sistemazione delle acque del Velino e della cascata delle Marmore, si sarebbe potuto risolvere il problema secolare della bonifica dell'Agro Reatino, e, nello stesso tempo, aumentare la potenzialità degli impianti attuali di circa 150 mila cavalli. Erano richiedenti la concessione, insieme uniti, la Deputazione provinciale dell'Umbria, che garentiva il soddisfacimento del pubblico interesse, la Società delle acciaierie di Terni e la Società del carburo di calcio; tutto ciò nel periodo nel quale queste due ultime erano larghissimamente provviste di risorse finanziarie.

Un grande Comune si preoccupò che questa combinazione turbasse i propri interessi: la concessione non fu potuta dare per la opposizione di questo comune, opposizione di carattere esclusivamente politico, perchè il Consiglio superiore aveva già dato il proprio parere favorevole. Il risultato è che sono passati parecchi

anni, la concessione non è data ancora, le acciaierie di Terni e la Società del carburo non hanno più denari liquidi, e si sono quasi disinteressate completamente dell'opera; così la Deputazione provinciale dell'Umbria va cercando qualcuno che voglia seriamente eseguire le opere ai fini della bonifica, e probabilmente non lo troverà.

Si vede da tutto ciò quali furono le cause per cui le costruzioni non poterono svolgersi come era nel desiderio esagerato di molti italiani, e nemmeno nella misura più moderata voluta da altri.

Ciò nonostante è inesatto dire che nulla si sia fatto; durante questo tempo si sono potuti ampliare gl'impianti esistenti e costruirne di nuovi, in modo che funzionano attualmente circa 350 mila cavalli di più che nel 1915, e se si tien conto di quello che rappresenta oggi, come sforzo economico e tecnico, la costruzione di un cavallo, il risultato è da considerare di primissimo ordine, e abbiamo ragione di esserne lieti, se anche non è corrispondente allo intero fabbisogno.

Che cosa è avvenuto dopo? Gli utilizzatori diretti di energia, elettro-chimici, siderurgici, cotonieri, ecc., non hanno più le risorse di una volta; hanno pian piano rinunciato al proposito di costruire impianti per sé, e, quello che è più, hanno ritirate le loro promesse di partecipazione al capitale necessario per le altre imprese idro-elettriche, le quali vanno ancora compiendo dei lavori a misura che trovano il denaro per eseguirli. Era stato, con un decreto luogotenenziale, permesso l'impiego dei sopraprofitti in impianti idro-elettrici che avessero particolari attinenze con la elettrificazione ferroviaria. E poichè, con la concezione moderna della distribuzione dell'energia, tutta la rete nazionale deve assorbire potenza da tutti gl'impianti idro-elettrici e fornirne nei vari punti dove se ne ha bisogno anche per la elettrotrazione, si poteva far rientrare in questa disposizione di favore qualunque impianto.

Ma, come è noto, la legge sui sopraprofitti impedì che i capitalisti mantenessero le promesse fatte ai detentori di domande o di concessioni. Io non so se i denari dei sopraprofitti sono poi veramente andati alle casse dello Stato, o sono sfuggiti per altre vie; ma so che se qualche miliardo fosse stato, in quell'epoca, in-

vestito in impianti idro-elettrici, questo miliardo sarebbe stato impiegato ben più utilmente che per accrescere le spese non tutte utili del bilancio dello Stato. (*Approvazioni*). Così gli esercenti e gli enti pubblici rimasero soli; gli enti pubblici combattono più per l'onore delle armi, perchè non hanno nè i mezzi nè la voglia di fare; gli esercenti hanno buone intenzioni, ma sono assolutamente privi di denaro perchè la loro industria è di un tipo speciale, non attira il capitale, poichè non dà mai dei redditi elevatissimi, pur dandoli sicuri. È un tipo d'investimento che piace poco al cittadino italiano, anche perchè, se esso è disposto a contentarsi di un investimento sicuro ma modesto, compra buoni del tesoro e consolidato che danno un reddito sicuro e che non è nemmeno modesto. Se si confrontano infatti gli andamenti dei dividendi delle Società idro-elettriche e dei prestiti statali si trova che, al principio della guerra, le Società idro-elettriche davano in media un dividendo che era quasi il doppio di quello della rendita: il 7 contro il 3.50 per cento.

Sviluppando il diagramma per gli anni seguenti si trova che i dividendi nella Società vanno scendendo: mentre la curva dell'interesse sui prezzi statali va aumentando; le curve si tagliano in un certo momento attorno al 1917 e da quel momento la curva dei redditi di Stato sale ancora e la curva dei dividendi continua a discendere. È naturale che nessun cittadino può sentirsi invogliato ad acquistare azioni delle Società elettriche, specialmente se nominative.

Ad attenuare queste difficoltà si provvide per merito del ministro Pantano e si cercò di sollevare le condizioni delle Società, consentendo aumenti di tariffa sui prezzi di vendita di anteguerra. Invero mentre la moneta era scesa intrinsecamente di valore al quinto, per la citata disposizione che impediva il ritocco dei contratti dell'energia elettrica, questa si pagava come nell'anteguerra, tranne nel caso di uso di combustibile, perchè allora era ammesso un particolare sopraprezzo. Così mentre cresceva il prezzo di ogni prodotto solo l'energia elettrica si pagava come prima; e mentre l'energia era insufficiente, per effetto di questa svalutazione, i cittadini ne facevano spreco. La grande infatuazione per il riscalda-

mento elettrico appartiene a quell'epoca; invero quando l'energia sarà pagata quel che vale, coi nuovi costi di produzione e distribuzione, sarà difficile che la gente si induca a riscaldare elettricamente le proprie abitazioni.

Risulta da quanto ho esposto che non è certo mancata la sollecitudine da parte dello Stato verso l'utilizzazione delle nostre acque; si può anzi dire che raramente lo Stato è intervenuto in una forma qualsiasi di attività dei cittadini con maggior cura e interessamento.

Ha nociuto, se mai, la politica generale verso le industrie; e solo questa può aver consigliato a un ministro del lavoro un certo lodo fra Società esercenti e operai che ha reso impossibile il funzionamento di molte Aziende. Questo lodo, fra l'altro, ha unificato i salari di tutti i dipendenti, di egual grado apparente dalla grande città al piccolo centro. Così in un villaggio di poche case, trovantesi in un tragitto di una linea elettrica, se si è ottenuto che con l'istallazione di un piccolo trasformatore la Società accordasse anche gratuitamente l'illuminazione con venti o trenta lampade, previa manovra di un interruttore, il sagrestano che bada alla chiesetta, lavora la campagna, e alle sei di sera chiude l'interruttore, secondo il lodo è un capo elettricista!

Tali indirizzi di politica generale possono aver contribuito a rendere cattiva la situazione dell'industria elettrica, ma l'azione specifica che relativamente a questa industria è stata svolta dallo Stato, non può non essere ritenuta degna di lode. Basta del resto seguire il movimento nelle riviste speciali straniere per riconoscere come all'Estero sia apprezzata la nostra legislazione su questa materia.

Purtroppo la direttiva seguita, opportuna per l'epoca in cui fu concepita, si dimostra insufficiente oggi.

Invero per la costruzione di impianti non basta più promettere e accordare sussidi: occorrono capitali vivi, che gli esercenti o richiedenti le concessioni non riescono a ottenere che a condizioni onerosissime e solo per liquidare la parte del lavoro che andrebbe in deperimento se non fosse completata. Cosicché di fatto c'è una paralisi grave che minaccia di arrestare questa forma di attività, circa la quale, pur non condividendo le esagerazioni del passato, dob-

biamo tener presente che ha recato grandi benefici generali e molti può arrecarne ancora.

Ci fu un momento in cui si era proposto all'Amministrazione dello Stato di sostituire alle varie forme di contributi l'anticipazione del capitale o di una parte del capitale; si batté per molto tempo in questo senso e l'idea cominciò a essere applicata per la prima volta in un decreto del Governo di cui feci parte, relativo agli impianti del mezzogiorno.

In realtà si disse: Se le Società che hanno oggi le concessioni e sono disposte a eseguire gli impianti, possiedono impianti anteriori e possono dare ipoteca sui nuovi e sugli esistenti, si può consentire una anticipazione, a interesse, su una parte del valore venale di essi.

Io mi auguro che le condizioni del Tesoro permettano di estendere il sistema qui prospettato, non ci dobbiamo preoccupare dell'aumento che ne verrà alle spese perchè....

SONNINO. È un aumento di carta!

CORBINO. ...se corrisponde all'aumento contemporaneo del patrimonio nazionale non è un aumento di carta! Se io stampo carta per scavare oro finisco col creare non carta, ma un aumento della ricchezza nazionale. Del resto si tratta solo di fare anticipazioni con garanzia ipotecaria su beni reali, e non di contributi a fondo perduto. In ogni caso se lo Stato italiano fosse esente da debiti, fare un miliardo di debiti sarebbe cosa grave; ma poichè ne abbiamo già per 80 miliardi, se invece di 80 diventassero 81 e con ciò potessimo costituire delle sorgenti di vera ricchezza (*commenti*) faremmo opera più saggia di quella che non si compia oggi. In fondo noi ci siamo ben rassegnati ad uno spareggio permanente di cinque o sei miliardi senza vederne i frutti. Se questi cinque o sei miliardi per colmare il disavanzo si trovano in Italia, troviamo ancora due o trecento milioni durante alcuni anni per aumentare la ricchezza nazionale.

Che se questo non fosse possibile cerchiamo almeno di rendere facile il credito estero. Gli stranieri si sono allontanati da queste forme di partecipazione, anzitutto per contraccolpo dei provvedimenti di cui si è parlato, in secondo luogo, e questa è la ragione più grave, per quel regime di incertezza che si è determinato all'estero intorno alla saldezza della nostra compagine economica; in terzo luogo,

si dice, per effetto di un emendamento, che è stato proposto alla legge delle derivazioni, e che vieterebbe l'assegnazione di posti direttivi o di amministratori delle società agli stranieri.

Sono forme di xenofobia, di cui noi non possiamo permetterci il lusso. Ma in alcuni tentativi recenti d'introduzione di capitali stranieri a questo scopo (e un tentativo felice si è compiuto qualche tempo fa per opera di americani, a vantaggio di alcuni impianti idroelettrici) si è verificato che l'investimento del capitale straniero, viene gravato di insopportabili oneri fiscali. Mi si dice che in Francia è stato disposto l'esonero da varie tasse per i capitali stranieri impiegati in intraprese industriali locali. Si tratta di intraprese, che senza questo intervento, non avrebbero seguito; e allora ci si può chiedere: non potrebbe rinunciare lo Stato a questi proventi che finisce col perdere egualmente, se insiste nel volerli, perchè il capitale non viene?

Comunque, i provvedimenti finora presi erano adatti ai tempi in cui furono emanati, ma oggi non bastano più. Abbandonando le esagerazioni del passato circa la emancipazione dal carbone straniero, siamo sicuri di questo, che avremo sempre più bisogno di combustibili; ma quanta più energia idroelettrica fabbricheremo, tanto minore sarà l'aumento nell'importazione del carbone dei prossimi anni. È quindi in giuoco l'interesse nazionale, perchè queste opere hanno anche dei benefici indiretti sui corsi dei fiumi, rendendo anche più facilmente disponibili e utilizzabili le acque per altri importanti bisogni come quelli dell'agricoltura.

Pertanto io chiedo che l'azione di tutela, che saggiamente lo Stato ha compiuto finora, voglia svolgere anche in seguito, rendendosi così fecondo restauratore dell'economia nazionale, la quale va sorretta non solo col risparmio nelle spese, ma soprattutto con la ricostruzione delle sue fonti naturali. (*Approvazioni, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio e svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione giunta all'Ufficio di Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« All'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se il fenomeno doloroso che ha cagionato il disastro di Corato si può considerare arrestato e se siano ormai scongiurate le tristi previsioni, da taluni affacciate, che il medesimo fenomeno dovesse avere nuove manifestazioni nell'abitato di Corato e anche in altri non lontani aggregati di popolazioni viciniori.

« Lamberti ».

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Se il Senato lo consente, io non ho nessuna difficoltà di rispondere subito all'interrogazione dell'onorevole senatore Lamberti: « per sapere se il fenomeno doloroso che ha cagionato il disastro di Corato si può considerare arrestato e se siano ormai scongiurate le tristi previsioni da taluni affacciate, che il medesimo fenomeno dovesse avere nuove manifestazioni nell'abitato di Corato ed anche in altri non lontani aggregati di popolazioni viciniori ».

Le condizioni di Corato in questo momento sono le seguenti:

Da oltre un mese nessuno edificio è più crollato, il lavoro di puntellamento degli edifici è compiuto; quello di baraccamento e di sistemazione delle famiglie senza case è pure finito.

In sostanza in questo momento a Corato non vi è famiglia che non abbia il suo rifugio. Prima si provvide con tende, poi con baracche: adesso con le casette fabbricate col tufo, le quali sul posto chiamano suppenne. Di queste casette ne abbiamo costruite quasi cento.

La parte urgente è dunque compita.

Vi era pericolo per la centrale elettrica che dà la luce alla città; ma lo abbiamo potuto scongiurare, e con un contratto concluso con la Società elettrica pugliese abbiamo potuto fare il trasporto dell'energia, da Ruvo, rinforzando con altro motore la centrale elettrica di Terlizzi. Così qualunque evento possa accadere, la città di Corato non resterà al buio.

Adesso si tratta di provvedere bene ai depositi e di abbattere le case pericolanti.

Io non ho qui i dati precisi, perchè l'interrogazione è stata presentata adesso e ho cre-

duto rispondere subito. Credo di dire cosa esatta affermando che di 13 mila vani che costituiscono le case private di Corato, 5500 debbono essere riparati. Le condizioni degli edifici pubblici di Corato sono le seguenti: cito a memoria, ma credo di ricordare abbastanza bene, anche perchè ho visitato Corato nei giorni scorsi. Vi è una scuola elementare, (che ospita quasi metà della popolazione scolastica della città) e quest'edificio è incolume, tanto che vi potremo collocare gli alunni della scuola normale. Vi è poi un edificio detto del Divino Amore, in cui erano le scuole normali, le scuole tecniche e l'asilo di mendicità. Siccome un lato di quest'edificio pericola, si sono collocate le scuole normali nell'edificio scolastico di cui ho parlato. Gli altri due istituti per ora sono rimasti al Divino Amore, ma si sta combinando il trasporto, perchè appunto l'edificio è pericolante, e speriamo di prevenire che accada qualcosa di doloroso.

L'altra metà della popolazione scolastica era in piccole aule private, e di queste otto sono in esercizio, e per il resto si è dovuto vuotare la popolazione; per cui questa restante popolazione scolastica ora si trova in parte in quelle suppenne che sono state costruite. Altri edifici da riparare sono: l'ospedale civile con annesso orfanotrofio, il municipio, con annesso ufficio postale, la pretura con l'ufficio del registro, ma per questi edifici, non v'è pericolo imminente.

In sostanza il pericolo di veder crollare altre case pare ormai scongiurato.

Bisogna cominciare il lavoro per regolare il corso delle acque; il relativo progetto compilato dal Genio civile è davanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Senato ha rapidamente approvato la legge, (del che io lo ringrazio vivamente) per la parte finanziaria: noi quindi abbiamo i fondi e daremo opera ai lavori ulteriori.

Si tratta pure di abbattere alcune di queste case: ora sono puntellate, ma evidentemente ove si levassero i puntelli esse cadrebbero. Per altre case dobbiamo abbattere un piano, perchè l'altro può restare. Io ho convocato per posdomani qui in Roma il sindaco di Corato, l'ing. Salzano, direttore della sezione che ho creato a Corato e che lavora energicamente, con rapidità e solerzia, e quindi me-

rita una parola di lode, il valoroso ispettore centrale comm. Gamberale, uomo diligente e sereno ed il direttore generale. Nella riunione metteremo le basi del regolamento per l'applicazione della legge. Concludendo, posso assicurare, naturalmente nei limiti del prevedibile, che i gravissimi pericoli che incombevano su quella città sono ormai scongiurati; ora si tratta solamente di cercare di rendere più facile la vita a Corato e cercare di togliere ogni preoccupazione a quella popolazione, che ha passato dei giorni veramente difficili, sopportati con energia e coraggio: si tratta di impedire che ogni pericolo si rinnovi.

Molto vi è da fare, ma ogni pericolo imminente apparisce passato.

Ma il senatore Lamberti fa una nuova domanda: vi sono pericoli per i paesi vicini? In sostanza quelle cause le quali hanno creato così gravi danni a Corato, è possibile che producano identici effetti nei paesi vicini? Non posso rispondere a questa domanda in modo preciso. Ho mandato ingegneri del Genio civile e ho pregato il Ministero dell'agricoltura di darmi dei geologi che possano vedere tutti i paesi i quali sono traversati dell'acquedotto pugliese. Sarebbe dolorosissimo se ci lasciassimo sorprendere da fatti presso a poco simili a quelli capitati a Corato. Con energia siamo riusciti ad arrestare il male a Corato, farò il possibile perchè non si abbiano nuove sorprese in quella bella regione pugliese. Altro non posso rispondere al senatore Lamberti, oltre che ringraziarlo di avermi dato occasione di fare questa dichiarazione. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non posso che ringraziare vivamente il ministro dei chiarimenti che ci ha dato e delle notizie confortanti che ha portato. L'affetto che porto alla regione pugliese, e in particolar modo alla provincia di Bari, alla quale mi legano ricordi e riconoscenza, oltre al sentimento comune, il sentimento di buon italiano, affezionato a quelle provincie, mi ha spinto a chiedere al ministro dei lavori pubblici le dichiarazioni che conforteranno quelle popolazioni e faranno cessare un doloroso stato di preoccupazione.

La premura con la quale il ministro è corso in aiuto a quelle popolazioni, mi affida com-

pletamente che farà tutto quanto sarà possibile per scongiurare ogni altro danno, così come si è attenuato e arrestato quello che si è verificato.

Sull'ordine del giorno.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ieri ho presentato a nome della Commissione di finanze la relazione sul progetto di legge: « Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Trattandosi di disegno di legge presentato dopo il 15 giugno e nello stesso tempo di un progetto di legge urgente, pregherei l'onorevole Presidente di mettere all'ordine del giorno per domani la votazione richiesta dal regolamento, perchè si possa discutere questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È già stata presentata alla Presidenza la domanda, a firma di 30 senatori, prescritta dal regolamento, quindi non vi è difficoltà perchè la proposta del Presidente della Commissione di finanze possa essere accolta, e questa votazione a scrutinio segreto per la dichiarazione d'urgenza si farà insieme a quella del bilancio dei lavori pubblici.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 419);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 420).

III. Svolgimento dell'interpellanza del senatore D'Andrea al ministro dell'interno.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'Istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 376);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente la ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'art. 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 185, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (Numero 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 15 luglio 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XCIII^a TORNATA

SABATO 24 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2869
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1921-1922 e 1922-23 »	2873
Oratori:	
BENEVENTANO	2882
BERIO	2880
BIANCHI RICCARDO	2884
BORSARELLI	2878
DI BRAZZA	2877
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i>	2885
GIARDINO	2883
MENGARINI	2873
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2886
(Presentazione di)	2873
Interrogazioni (Annuncio di)	2901
(Risposta scritta ad)	2904
(Svolgimento di):	
« Sulle domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra »	2870
Oratori:	
DE VITO, <i>ministro della marina</i>	2870, 2872
DIENA	2870
Relazioni (Presentazione di)	2869, 2882, 2901
Sui lavori del Senato:	
Oratori:	
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i>	2902
GIUNTI	2902
TORRIGIANI LUIGI	2902

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per l'interno.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Reynaudi per giorni quindici.

Se non si fanno osservazioni questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Perla a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PERLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, relativa alla convalida della nomina del nuovo senatore Zunino Paolo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Perla della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Millo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MILLO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la convalida della nomina del nuovo senatore Ricci Federico.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Millo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione dell'onorevole senatore Diena, al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, al ministro della marina e al ministro della giustizia e degli affari di culto « per sapere se e quali provvedimenti siano stati presi per rendere efficace ed operativa ed a legale notizia, la deliberazione presa dal Senato nella tornata del 17 maggio 1922 con la quale rigettò la conversione in legge del decreto 3 aprile 1921 n. 642 per l'abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina per rispondere a questa interrogazione.

DE VITO, *ministro della marina*. Disapprovato il Regio decreto dell'aprile 1921, rivive senz'altro il termine del 31 dicembre 1921, portato dal precedente decreto; sembrandomi pacifico che, negata da uno dei rami del Parlamento l'approvazione di un decreto-legge nel suo insieme, questo decade.

Rimane la difficoltà del modo onde portare a notizia degli interessati l'avvenuta mancata approvazione. Nel caso concreto abbiamo già interessato il Presidente della Commissione ad esaminare tutti i reclami presentati entro il 31 dicembre 1921, e provvederemo anche a darne notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Credo in questa maniera di aver risposto alla interrogazione dell'onorevole senatore Diena.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Diena, per dichiarare se è soddisfatto.

DIENA. Amo dichiarare all'onorevole ministro della marina, che la mia interrogazione indirizzata a lui, al Presidente del Consiglio, al ministro della giustizia, non fu ispirata nel

dubbio che il Governo non volesse fare omaggio alla deliberazione che il Senato prese nel 17 maggio scorso, allorchè respinse la convalidazione del decreto-legge 3 aprile 1921, numero 642, con il quale abbreviavasi il termine utile per la presentazione delle domande d'indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra, ma fu mossa invece da una considerazione d'indole assai più generale, di quel che non richiedesse la questione che formava tema del decreto non convalidato. Invero io mi sono proposto il quesito, quale è il comportamento che dovrà seguirsi, allorchè un decreto da convertirsi in legge, non sia stato ratificato dall'uno o dall'altro dei due rami del Parlamento.

Sono lieto di constatare, per le parole testè pronunciate dall'onorevole ministro, che siamo perfettamente d'accordo nel riconoscere, che non consentita, da uno dei rami del Parlamento l'approvazione per la conversione in legge di un decreto, perde esso decreto senz'altro ogni sua efficacia, per cui intorno a questo punto torna inutile indugiare.

È necessario che io ricordi che quando venne portato dinanzi al Senato il disegno di legge per la conversione in legge del ricordato decreto 3 aprile 1921, n. 642, con la proposta dell'Ufficio centrale contraria alla convalidazione, non trovandosi in quella adunanza presenti nè il relatore, che ha ora l'onore di parlare, nè altri membri dell'Ufficio centrale, non furono svolte le ragioni che giustificavano le conclusioni presentate dall'Ufficio, ma poichè il Governo, aperta la discussione, dichiarò di associarsi alla proposta dell'Ufficio centrale, la conversione non venne approvata.

In brevi parole accennerò al contenuto di quel decreto ed alle considerazioni, per cui non ne fu proposta la convalidazione.

È a tenere presente che il Governo con decreto 27 luglio 1919, n. 1558, emanato in virtù della legge sui pieni poteri 22 maggio 1915, sebbene fosse trascorso un primo termine già fissato per la presentazione delle domande di risarcimento per atti di ostilità compiuti dal nemico contrari al diritto di guerra, per le considerazioni sommariamente esposte nel decreto stesso, consentiva di riaprire il termine per la produzione di dette domande e di protrarlo per tutta la durata dell'anno che seguirà la

pubblicazione della pace, ciò che equivaleva al 31 dicembre 1921.

Se non che, con metodo, per verità inconsueto, il Governo del tempo con decreto legge 3 aprile 1921, n. 642, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto nel 31 maggio 1921, invocando ragioni che all'Ufficio centrale non parvero certo attendibili, abbreviò il termine già consentito, e stabilì che esso dovesse scadere il 30 giugno 1921. L'Ufficio centrale, preoccupato di fronte a questa anomala disposizione, ravvisò necessario di assumere informazioni, per sapere se nel periodo intercorso dal 1 luglio 1921 al 31 dicembre stesso anno, fossero pervenute altre domande per ottenere il detto indennizzo ed inviata precisa richiesta al Ministero della marina, ebbe con nota 8 aprile 1922, n. 6506 la seguente risposta:

« In esito alla richiesta fatta con la nota suindicata, si ha il pregio di fare presente che posteriormente al 30 giugno 1921 sono pervenute a questo Ministero nonché alla Commissione istituita col decreto legge n. 202 del 22 febbraio 1920, numerose domande di indennizzo e cioè circa 700, per atti di ostilità contrari al diritto di guerra e che ad esse non è stato dato alcun seguito per l'avvenuta scadenza del termine ».

Impressionato per questa constatazione di fatto, considerato l'inconsueto provvedimento che veniva a menomare un diritto che poteva anche ritenersi quesito, reputando in ogni modo che il provvedimento fosse contrario a quei criteri di equità, costantemente seguiti in tema di decadenza di termini, l'Ufficio centrale propose che il decreto legge non fosse convalidato ed il Senato nella sua tornata del 17 maggio 1922 diede voto contrario alla ratifica del decreto stesso.

Alla mia interrogazione, se e quali provvedimenti siano stati presi in seguito all'accennata deliberazione del Senato, l'onorevole ministro ha risposto di aver dato ordini alla Commissione di prendere in esame i ricorsi presentati e che avrebbe data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento. Ora mi consenta l'onorevole ministro, che io soggiunga che queste sue disposizioni hanno un carattere, non vorrò dire troppo semplicista, ma costituiscono espedienti di opportunità, pel caso concreto, che forse non giovano pienamente, ma che non risolvono poi la

gravissima questione che io presentai, e cioè quale debba essere il comportamento del Governo di fronte alla mancata ratifica di un decreto da verno di parte di uno dei due rami del Parlamento.

Nel caso particolare che abbiamo esaminato, ci troviamo dinanzi ad un decreto che contempla un interesse relativo, sebbene rispettabile, un interesse d'indole privata, ma domani ad esempio fra i 3000 e più decreti-legge che sono stati emanati dal 1914 possono, dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento, non essere ratificati decreti-legge di carattere pubblico importantissimi.

Fra tanti che io ho avuto occasione di esaminare, mi viene alla memoria ad esempio il decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 20, intitolato: « Norme per la variazione dei prezzi del caffè », che ha statuito all'art. 5, che coloro che ponessero in vendita, somministrassero caffè a prezzi superiori a quelli fissati dal Ministero debbono essere puniti con le sanzioni stabilite dal Regio decreto 7 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497, con multe cioè che salgono a somme considerevoli e con l'aggiunta della pena della reclusione.

Ricordo fra altri altro recente decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835, contenente norme per disciplinare le eventuali cessioni a stranieri di aziende o partecipazioni finanziarie, che statuisce che in caso di inosservanza al divieto di vendere ai detti stranieri senza il consenso dello Stato, le dette aziende o partecipazioni finanziarie, i contravventori saranno puniti con la confisca dei propri beni fino all'equivalente dei beni ceduti, oltre alle pene contemplate dall'art. 434 del Codice penale.

Ora ammesso in ipotesi, che uno od altri di questi decreti (e se ne potrebbero citare a decine dello stesso genere) che elevarono alla figura di reato, fatti che ontologicamente non sarebbero tali, non venissero o dalla Camera o dal Senato convertiti in legge, di questo fatto di così saliente importanza, che toglie ogni efficacia al decreto, come vengono notiziati non solo coloro che possono avervi interesse, ma soprattutto le autorità amministrative o giudiziarie che sono chiamate ad applicare il decreto e che lo hanno dalla loro pubblicazione già da lungo tempo applicato?

Voi mi insegnate che ogni legge ed ogni decreto che interessi la generalità dei cittadini, per espresse disposizioni della legge 23 giugno 1854, n. 1731, e del regolamento Orlando 28 novembre 1909, n. 810, devono essere inseriti immediatamente per esteso nella Raccolta degli atti del Governo (Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti). In ogni legge ed in ogni decreto viene inserita la nota clausola: « Ordiniamo che la presente legge (o il presente decreto), munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Non ratificato da parte dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento il decreto-legge, come sono posti in grado coloro i quali avevano l'obbligo di osservarlo e di farlo osservare, di sapere che il fatto ad esempio che si elevò a reato con il decreto emanato e non ratificato, non deve essere così considerato, o che il provvedimento di carattere finanziario o amministrativo non ha efficacia. È principio riconosciuto dai cultori del diritto costituzionale che la mancata ratifica di un decreto-legge porta la conseguenza che se ne retrotraggano gli effetti *ex tunc* non *ex nunc*, cioè che si consideri il decreto come inesistente ed inefficace fino dal giorno della sua pubblicazione, con il conseguente effetto di annullarsi quei provvedimenti, che in base al decreto non convalidato fossero stati presi.

Ora dato che un procedimento penale sia in corso, per violazione di uno di siffatti decreti da tempo emanati e non ancora convertiti in legge, è mestieri che in forma sicura e non oppugnabile, i magistrati requirenti o giudicanti siano posti in grado di sapere che il decreto non ha più efficacia e che essi non sono tenuti ad *osservarlo* o *farlo osservare*.

Cotesta notizia essi non devono attingerla dai resoconti dei giornali quotidiani, che non hanno obbligo di leggere, e che se anche leggessero non troverebbero nei resoconti riferiti delle sedute parlamentari, specie delle sedute del Senato, relazioni dettagliate e perspicue delle deliberazioni prese.

Tale conoscenza non potrebbero avere, nemmeno dalla lettura della *Gazzetta Ufficiale*, poichè essa più non pubblica il resoconto sia pur sommario, delle discussioni parlamentari.

Ora è evidente che è di assoluta necessità, che la deliberazione presa dall'uno o dall'altro dei due rami del Parlamento che nega la ratifica di un decreto-legge sia portata a legale conoscenza, non solo degli eventuali interessati ma delle autorità giudiziarie od amministrative chiamate ad applicare le leggi ed i decreti.

Sopra questa interessante questione, gli scrittori che pur largamente si occuparono dei decreti-legge, sotto il profilo sia della loro costituzionalità, sia dei loro effetti, non si soffermarono. Nè alcuna disposizione in riguardo ci è dato di riscontrare nelle varie norme di diritto positivo, e ciò a mio avviso, costituirebbe altro argomento per dimostrare, che il decreto legge non è dal nostro diritto pubblico riconosciuto e che se di esso fu fatto uso e deplorabilmente abuso in questi ultimi anni, ciò costituisce metodo non conforme alle rigorose e corrette norme costituzionali.

A mio sommo parere il provvedimento che dovrebbe essere preso, data la non ratifica del decreto, non potrebbe essere che quello di inserire nella raccolta delle leggi, con la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un nuovo decreto che distrugga il non convalidato, enunciandone la ragione, affinché a tutti sia noto che il provvedimento che doveva avere la forza di legge non l'ha conseguita per la mancata approvazione del Parlamento.

Io mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Governo e quella del Senato sopra questo argomento, e di svolgere qualche considerazione, poichè mi sembrava non inopportuno il farlo.

Mi rammarico di non aver dato forma di interpellanza alla mia interrogazione, perchè allora altre voci ben più autorevoli della mia, avrebbero potuto portare il loro sapiente contributo.

Confido però che non sia stata opera oziosa sollevare questa grave questione innanzi alla maestà del Senato. (*Vive approvazioni*).

DE VITO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Io non posso che ringraziare il senatore Diena di avere richiamata l'attenzione del Governo sopra una

questione di tanta importanza. Effettivamente la questione non era stata esaminata nel suo complesso. Trattandosi di un decreto che riguardava esclusivamente un punto dell'amministrazione della marina, e un punto di facile attuazione, poichè si trattava soltanto di prendere in esame i reclami presentati in un precedente termine, era sembrata sufficiente la disposizione data al Presidente della Commissione e al tempo stesso l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Però gli argomenti addotti dall'onorevole Diena, che assurgono al campo molto più vasto del diritto costituzionale, non possono lasciare indifferente il Governo. A me sembra che il mezzo da lui proposto di far pubblicare nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti la dichiarazione che è mancata l'approvazione di un decreto-legge, sia il migliore e forse l'unico sistema giuridicamente possibile. Su tale sistema richiamerò l'attenzione del ministro guardasigilli: credo di poter dire sin d'ora che le osservazioni così giuste e così sagge del senatore Diena e del Senato saranno certamente accolte. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

DE VITO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 » (N. 419);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Ieri, come il Senato ricorda, fu continuata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Mengarini.

MENGARINI. Prendo la parola desiderando di chiarire alcune dubbiezze che sono sorte nell'animo mio udendo gli importanti discorsi che si sono seguiti in quest'aula in occasione della discussione sul bilancio dei lavori pubblici. Il primo punto che mi sembra necessario di chiarire si riferisce all'ordine del giorno presentato e svolto dal nostro collega senatore Gallini. Quest'ordine del giorno, cui io e, certamente, molti di noi possiamo sottoscrivere, invita il Governo a provvedere sollecitamente perchè il decreto-legge sulle Derivazioni di acque pubbliche venga sollecitamente discusso dall'altro ramo del Parlamento ove da tempo è stato presentato. Perfettamente d'accordo! Infatti il decreto-legge Bonomi sulle Derivazioni di acque pubbliche, divenuto poi decreto-legge Pantano, votato dal Senato primamente il 20 novembre 1916 poi il 9 ottobre 1919, si applica da ben 5 anni e mezzo ed è nel desiderio di tutti che divenga al più presto legge dello Stato. Su ciò, ripeto, sono perfettamente di accordo col senatore Gallini. Non posso però sottoscrivere ai considerando che l'onorevole collega ha fatto precedere al suo ordine del giorno e svolto nella seduta di due giorni or sono. Egli dice: « ritenuto che i decreti sulle acque hanno manomesso lo Statuto, il Codice civile, la legge sui lavori pubblici e quella sulla Derivazione di acque pubbliche senza dare alcun utile risultato ed arrestando invece la produzione delle forze idro-elettriche tanto necessarie alla ricostruzione economica del paese... ».

E questo, o signori, non può e non deve esser detto!

Voi tutti, onorevoli colleghi, avete udito e le mille volte letto, e su periodici tecnici e su giornali politici, quali benefici abbia recato al Paese l'applicazione del decreto-legge sulle Derivazioni di acque pubbliche.

A questo noi dobbiamo il fiorente stato delle nostre industrie elettriche, a questo la alimentazione con energia elettrica di tanti e tanti stabilimenti industriali, a questo se, negli ultimi

anni della guerra, abbiamo potuto far fronte all'ingente fabbisogno di forza motrice per la produzione di armi e munizioni tanto che noi, ultimi arrivati, abbiamo potuto fornire armi e munizioni ai nostri alleati. Voi tutti sapete come oggi siamo giunti ad un milione e mezzo di cavalli di forza idraulica asserviti nelle officine idro-elettriche a generare energia elettrica e che di questi, 275 mila cavalli rappresentano l'aumento effettivo di potenza avutasi dal 1914 ad oggi, cioè durante e dopo la guerra. Sapete che sono stati costruiti 59 bacini montani, o laghi artificiali, che immagazzinano 229 milioni di metri cubi di acqua. E più ancora che sono in costruzione, sempre in base alle disposizioni di questo decreto-legge, altri 17 bacini montani, o laghi artificiali, i quali, a lavori terminati, potranno immagazzinare 800 milioni di metri cubi di acqua!

Che cosa si desidera di più da una legge per chiamarla benefica? Se questi 800 milioni di metri cubi di acqua fossero già stati immagazzinati al principio di questo inverno, quando soffrimmo della terribile deficienza di acque nei nostri impianti dell'Italia settentrionale, noi avremmo certamente potuto molto mitigare, se non superare, quella crisi che paralizzò tante nostre industrie!

Or son due anni parlando da questo posto sulla questione della elettrificazione delle ferrovie chiamai il decreto-legge sulla derivazione di acque pubbliche un monumento di sapienza legislativa romana in merito a questioni di acque. Questa legislazione ci è invidiata dalle altre nazioni; presenta un corpo di dottrina così perfetto e così rispondente ai bisogni del paese, che veramente può dirsi che, anche oggi, dopo sì lungo periodo di applicazione, non sarebbe da cambiarvi una linea!

Il decreto-legge sulle Derivazioni di acque pubbliche venga dunque presto in discussione innanzi all'altro ramo del Parlamento; questo noi tutti desideriamo; ma non si dica che non ha giovato allo sviluppo delle industrie elettriche ed alla economia nazionale!

Il senatore Gallini trovò inoltre che in virtù di questo decreto-legge si era venuta creando una piramide burocratica a larga base. Anche questo, mi permetta di dirlo l'onorevole collega Gallini, non può affermarsi: io non sono membro del Consiglio superiore delle acque,

né mai vi appartenni, posso quindi parlare con tutta serenità. Conosco molto da vicino i lavori che si compiono da quel benemerito Corpo e posso dire che raramente ho veduto e consiglieri e commissari lavorare con più alacrità, con più abnegazione, con più senso di civismo, sì da meritare il plauso del Paese intero. I componenti le due sezioni del Consiglio superiore delle acque sono dei professori, dei professionisti, dei funzionari, degli specialisti i quali, da ogni parte d'Italia, vengono a portare, nell'esame delle difficili questioni sottoposte al Consiglio, il frutto del loro sapere, dei loro studii, della loro lunga esperienza. E tutto ciò sapete per quale compenso pecuniario? Ogni commissario riceve mille lire lorde all'anno. Così, per una cinquantina di sedute all'anno, il Commissario viene a ricevere qualche cosa come una ventina di lire, lorde, per seduta!

Onorevole Gallini, non si può chiamare questa una piramide burocratica a larga base!

E giacché sono a parlare del Consiglio superiore delle acque, mi permetta il Senato di esprimere ciò che sento come un debito di riconoscenza verso colui che ne fu presidente sin dallo inizio dei lavori e che dovette lasciare quel posto per coprirne un altro assai più ambito ed importante. Il senatore Corbino, chiamato dalla fiducia del ministro Bonomi a presiedere il Consiglio Superiore delle acque, istradò, diresse, condusse i lavori di quel Consiglio con tanta attività, in modo così elevato e sereno, con tatto così squisito che, nonostante le difficoltà e gli scogli che presentano ed han sempre presentato, le questioni di acque da quando mondo è mondo, riesci a tutelare sempre l'interesse dello Stato ed a porlo, per quanto era possibile, in armonia coi desideri ed i bisogni delle provincie, dei comuni e dei privati.

E rivolgendo queste parole di elogio al senatore Corbino, io esprimo il senso di gratitudine che a lui viene dagli elettrotecnici d'Italia; sicuro che il Senato vorrà fare eco a queste mie parole, associandosi all'omaggio che rendo ad un uomo altamente benemerito. (*Approva-*
zioni).

Il decreto-legge sulle Derivazioni di acque pubbliche non provvede che a questioni di acque ed ai modi come utilizzare le nostre

forze idrauliche nella produzione dell'energia elettrica. Esso viene completato con le disposizioni occorrenti per eseguire il trasporto a distanza dell'energia elettrica prodotta e per utilizzarla nei modi e nei luoghi ove ne è richiesta la applicazione. Tali disposizioni sono date ora dalla legge 7 giugno 1894 sulle trasmissioni della energia elettrica, legge alla quale io ebbi l'onore di cooperare quando fu messa al mondo. Ma da allora è passato un trentennio e, come sono invecchiato io, è invecchiata ed ancor più, la legge. È tempo che nuove provvidenze legislative vengano a sostituire disposizioni omai non più rispondenti ai moderni bisogni della tecnica!

Il 16 novembre 1920 il ministro dei lavori pubblici, on. Peano, nominava una Commissione che comprendeva le più spiccate personalità in questa materia, scelte fra i componenti la prima e la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque, coll'incarico di elaborare uno schema di disegno di legge, nel quale fosse regolata organicamente, nei riguardi giuridici amministrativi e tecnici la complessa materia della servitù di elettrodotto, della costruzione e dell'esercizio delle linee di trasmissione e di collegamento dell'energia elettrica, comunque prodotta, oltre all'esaminare ed anche, occorrendo, disciplinare la distribuzione dell'energia elettrica col sistema delle concessioni e con altre forme, nell'intento di convenientemente soddisfare gli interessi generali.

I lavori di questa Commissione sono, e da tempo, ultimati. Il progettato schema di disegno di legge sembra essere ben rispondente a quanto il Paese attende per la parte che riguarda la costruzione e l'esercizio delle trasmissioni di energia elettrica, cioè in tutto ciò che è tecnica della trasmissione di elettricità a distanza. Lo stesso schema contempla poi modificazioni all'Istituto del Consiglio superiore delle acque, meglio coordinandone le finalità e le attribuzioni; tratta delle agevolazioni finanziarie concesse agli impianti elettrici; stabilisce infine dei limiti all'azione dello Stato in materia di trasporto e produzione di energia elettrica e nel disciplinamento degli impianti elettrici.

Ciò che ora urge è di presentare senza indugio alla discussione del Parlamento le nuove norme sulla costruzione ed esercizio delle linee di trasmissione di elettricità a distanza,

stralciando dal proposto schema di disegno di legge tutta la parte tecnica che viene, vantaggiosamente, a sostituire le anticipate norme della legge del 1894.

Si lascino da parte gli altri argomenti che hanno carattere e fisionomia propria e che, volendo, potranno formare oggetto di disposizioni legislative speciali. Solo, per la parte riguardante le proposte modifiche all'Istituto del Consiglio superiore delle acque, che ora diverrebbe il « Consiglio superiore delle acque e della elettricità », diviso in due sezioni, aventi scopi ed attribuzioni ben distinte, voglio osservare che sarà opportuno di rendere più semplice e più agile il funzionamento del complesso organismo proposto col ridurre il numero dei membri, creando, a simiglianza di ciò che è in altri Consigli superiori, membri effettivi che dovrebbero intervenire ad ogni seduta, e membri aggregati, che verrebbero chiamati quando lo richiegga la trattazione di speciali questioni.

Una breve parola circa il problema della elettrificazione delle ferrovie. Non è ora il momento per trattare siffatto argomento; il Senato sarà chiamato fra poco a discutere a fondo l'importante problema ed infatti gli oratori che mi hanno preceduto hanno accennato solamente di volo a tale questione.

Il collega senatore Berti, riferendosi alle discussioni seguite nel Congresso internazionale ferroviario tenutosi testè a Roma, ha osservato che in esso fu detto come alla fine del 1921, mentre erano stati elettrificati, fra America ed Europa, con sistema monofasico od a corrente continua, 4031 chilometri di ferrovia, col sistema trifasico, usato dallo Stato in Italia, non ne erano stati elettrificati che chilometri 164, Italia esclusa. Ha affacciato poi il dubbio che la elettrificazione a sistema trifasico sulle ferrovie riesca più costosa di quella a corrente continua, in uso precipuamente negli Stati Uniti d'America.

Invero io ho seguito con molto interesse i lavori di quel Congresso ed in merito a quanto ha esposto il senatore Berti, solo rammento una memoria dell'ing. Gérard, relatore per il Belgio, memoria che è riassuntiva di tutte le altre relazioni e nella quale non si leggono che parole di elogio per quanto ha fatto l'Italia in materia di elettrificazione della sue ferrovie. Quanto alla questione della spesa per chilo-

metro elettrificato, è questione che va esaminata in tutto l'insieme del complesso problema della elettrificazione senza fermarsi ad uno solo dei dati, che è in difetto verso il sistema trifasico, mentre tutto l'insieme della spesa è a questo favorevole.

Ma di ciò sarà discusso a suo tempo; più generale e più importante è il problema che nel momento attuale si agita: dobbiamo continuare ad elettrificare o dobbiamo sospendere i lavori di elettrificazione? L'importante, profondo discorso del senatore Bianchi Riccardo mi sembra possa crudamente riassumersi in queste parole: La bancarotta ci attende se non provvediamo alle più rigide economie!

BIANCHI RICCARDO. Non ho detto questo!

MENGARINI. E sia; ma ha detto doversi procedere alla più severa riduzione di tutte le spese che si riferiscono a lavori non assolutamente indispensabili. Quindi io mi domando se si intenda forse con ciò di sospendere i lavori di elettrificazione di tutte le progettate linee?

BIANCHI RICCARDO. Rallentarla.

MENGARINI. Rallentarla, sta bene e ringrazio della correzione. Ma rallentare ed in che misura? Si vuole continuare la elettrificazione dei soli tronchi di cui sono già incominciati i lavori? Dobbiamo scegliere alcuni fra i progettati tronchi da elettrificare abbandonando gli altri? Dobbiamo continuare la costruzione dei bacini montani i cui lavori sono fatti direttamente dallo Stato?

Si presenta ora tutto un nuovo piano che si deve approntare, un nuovo problema che si deve studiare e prontamente risolvere, se non si vuole che tanto lavoro compiuto e tanto studio già fatto vadano perduti, se non si vogliono spendere poi in riparazioni e manutenzioni quelle somme che non si vogliono oggi impiegare in lavori!

Ed io vorrei che, su questo punto, si tenesse presente un elemento di spesa nelle costruzioni che differisce alquanto ed è più favorevole, di quello dato dal senatore Bianchi. Egli ci ha riferito che il costo per chilometro di tronco elettrificato è stato di lire 550 mila. Se ciò è stato per il passato a me risulterebbe che oggi, approfittando per i nuovi lavori della larga esperienza fatta, semplificando alcune opere, aumentando la distanza fra i pali di sostegno e fra le sottostazioni, data qualche di-

minuzione che si può già avere nel costo dei materiali e della mano d'opera, la spesa per chilometro di tronco di linea normale da elettrificare possa scendere a lire 400 mila. Ciò porterebbe ad una sensibile riduzione nelle spese d'impianto e permetterebbe di aver margini per l'ammortamento anche se il carbone scendesse sotto alle 200 lire per tonnellata.

E siccome il senatore Bianchi ci ha ammonito che, sino a che il carbone costi lire 200 la tonnellata, si può elettrificare con la certezza di ammortamento in un termine conveniente; che quando il prezzo del carbone scenderà a lire 100 la tonnellata, l'ammortamento non sarà più possibile; se ne deduce che, se la spesa di costruzione potrà effettivamente ridursi nella misura da me prima indicata, si potrà aver modo di ammortizzare sino a quando il carbone scenderà a lire 75 la tonnellata, reso a bordo della locomotiva ciò che vuol dire lire 50 a 60 su banchina Genova o Savona. E da questo punto siamo, purtroppo, ancora assai lontani!

Ammesso dunque che si possano elettrificare certi determinati tronchi con vantaggio della economia nazionale, il denaro occorrente per i lavori di elettrificazione, date le condizioni attuali del tesoro, dove possiamo trovarlo?

Dal momento che il capitale privato, e per timore del Fisco, e per diffidenza verso il Governo, si ritira dalle imprese industriali e si volge ai titoli di Stato, ai Buoni del tesoro, si emettano Buoni del tesoro nella misura che occorre per provvedere ai fondi per elettrificare quelle linee per le quali risulta sicuro il vantaggio della elettrificazione. E i Buoni saranno ammortizzati nello stesso tempo in cui avverrà l'ammortamento delle opere che, con quelle somme, verranno costruite.

Ho udito, con piacere, che il senatore Corbino esprimeva ieri, nel suo importante discorso, il medesimo concetto: dal momento che non possediamo il danaro occorrente per i lavori di elettrificazione; dal momento che l'economia del paese reclama i lavori stessi; si emettano dei Buoni ammortizzabili e quella carta si convertirà in oro.

Ebbene, sapete o signori, in quale oro si convertirà quella carta? Precisamente in quell'oro che oggi inviamo all'estero per acquistare il carbone per la trazione a vapore.

Se gli uomini di finanza trovassero pericoloso questo modo di procedere, pur di non sospendere, o di rimandare a tempo indeterminato, l'esecuzione di quei lavori di elettrificazione il cui beneficio è evidente, possiamo seguire un'altra via, quella stessa che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ci indica.

Si facciano eseguire i lavori di elettrificazione dall'industria privata e se ne paghi l'importo coll'economia di carbone che ne risulterà. Il decreto Ciuffelli del 25 gennaio 1916 dispone che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato possa estendere la trazione elettrica con utilizzazione di forze idrauliche, pagando gli impianti, i lavori, i materiali e mezzi d'opera all'uopo occorrenti, mediante annualità che, sul bilancio delle linee elettrificate o da elettrificare, graveranno in luogo dell'esercizio con trazione a vapore.

E l'Amministrazione delle ferrovie sembra sia perfettamente in questo ordine d'idee, poichè nella relazione sulla elettrificazione delle ferrovie dello Stato in Italia, comunicata al Senato dal ministro dei lavori pubblici il 6 febbraio ultimo, trovasi appunto, a pagina 49, elencato un gruppo di linee per le quali si propone di affidare i lavori alla industria privata. E nella stessa relazione sono riportati in allegato due schemi di capitolato per le offerte da presentarsi da chi voglia concorrere alla impresa della elettrificazione di due importanti linee. Quali difficoltà si oppongono a seguire questo sistema e ad applicarlo, senza indugi, per esempio alle 15 linee elencate nell'allegato 21 della già citata relazione, linee per le quali sono già stati emanati i decreti ministeriali di costruzione? È da ritenere che per queste linee siano stati fatti tutti i necessari studi, vagliate tutte le condizioni di traffico e si abbia la certezza che la proposta elettrificazione abbia a riescire redditizia. Queste linee rappresentano, in cifra tonda, 2700 chilometri. Insieme ai 770 chilometri già elettrificati si avrebbe un totale di 3500 chilometri circa, cifra non molto discosta da quella data dalla antica tabella Bianchi; cifra sulla quale tutti sembrano trovarsi d'accordo.

L'elettrificazione dei nuovi 2700 chilometri produrrebbe, secondo i dati che trovo nella citata relazione, dati desunti dall'esercizio 1919-20,

un risparmio di quasi un milione di tonnellate di carbone all'anno!

L'onorevole ministro Riccio ebbe a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, riferendosi alla scelta del sistema e delle linee da elettrificare che egli non avrebbe su questi punti agito di propria iniziativa, ma avrebbe seguito in tutto il consiglio dei corpi tecnici all'uopo consultati (*segna di assentimento del ministro dei lavori pubblici*). Se questi consigli non sono ancora stati dati, che si sollecitino; se si debbono variare le tabelle già presentate, che si varino; ma non si sospendano i lavori iniziati, nè se ne protragga all'infinito il compimento!

Onorevole ministro, io chieggo che si segua una politica elettro-ferroviaria oculata e prudente, ma nello stesso tempo attiva e desta; chieggo che si segua un piano ben studiato, preordinato ed immutabile, non facendo i lavori a spizzichi e bocconcelli, trascinandoli con fiacchezza, con lentezza, contrariamente ad ogni sano concetto industriale.

E le nuove elettrificazioni, si diano risolutamente alla industria privata. Se l'Amministrazione non ha mezzi per lavorare direttamente si rivolga ai privati; si circondi di tutte le volute garanzie ma lavori, faccia lavorare e, sospendendo tanta mole di lavoro, non produca proprio ora un aumento nella disoccupazione.

Si tragga il giusto frutto dalle ricchezze che abbiamo in casa e si dia al Paese tutto il beneficio, tutto il vantaggio che da queste opere giustamente attende! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Brazzà.

DI BRAZZÀ. Avrei varie osservazioni o per meglio dire raccomandazioni a fare all'onorevole ministro sulle modificazioni avvenute negli orari andati in vigore col primo corrente.

Siccome però trovo inutile tediare il Senato col prospettare i vari cambiamenti, mi limiterò a raccomandare vivamente al ministro che siano accolti i voti espressi pel tramite della Deputazione provinciale di Udine, dal municipio, dalla Camera di commercio, dalla Federazione commerciale ed industriale e dalla Cattedra provinciale di agricoltura di Udine col memoriale dell'8 febbraio scorso rimesso al ministro dei lavori pubblici ed alla Direzione generale delle ferrovie.

Alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto hanno accennato alla convenienza che vengano ultimati i lavori di alcune linee ferroviarie, considerando che così si verrebbero a valorizzare le spese già fatte, le quali altrimenti sarebbero non solo inutili, ma gravose.

A questo proposito io voglio richiamare l'attenzione del ministro sopra una questione che interessa l'Umbria, e specialmente in suo capoluogo.

Durante la guerra, dal Commissariato dei combustibili nazionali, fu costruita una ferrovia di 17 chilometri allo scopo di sfruttare i giacimenti lignitiferi di Pietrafitta. Ora per ragioni che è superfluo ricordare, l'utilizzazione delle miniere si fa sul posto, a mezzo di una centrale elettrica, e di fabbriche di laterizi e calce.

La provincia di Perugia ha chiesto la concessione della linea ed ha approntato gli studi per la prosecuzione fino a Chiusi.

Confido che il ministro con ogni benevolenza conforti l'iniziativa locale che darebbe la possibilità di utilizzare i lavori fatti, a vantaggio evidente di una plaga ubertosa, e di una laboriosa popolazione e delle comunicazioni più rapide.

Nella tornata dell'11 maggio scorso il collega Borsarelli ha interrogato il ministro chiedendo se non ritenesse equo di prolungare di alquanto la validità dei biglietti gratuiti dei quali i senatori e deputati non avessero profittato, cosa che, mentre sarebbe gradita a questi, non recherebbe nessun aggravio allo Stato.

Il ministro, come sanno, rispose che sarebbe stato disposto a farlo, ma doveva fare le sue riserve, giacché credeva vi fosse bisogno di una legge speciale, e che si sarebbe potuto provvedere a ciò nelle nuove disposizioni che egli ha in animo di preparare sui trasporti.

Io credo discutibile l'opinione del ministro per quanto riguarda la necessità di una legge speciale, ma raccomando vivamente di non dimenticare la sua promessa di occuparsene nelle nuove disposizioni che sarà per prendere.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Onorevoli colleghi, dicendo che sarò brevissimo, vista l'ora e le condizioni della presente discussione, io non preparo a me stesso un facile esordio, nè rivolgo una

preghiera alla benevolenza vostra, ma sono veramente sincero. Io ho in animo di esporre poche idee, idee semplici, non derivate da studi speciali, nè da speciale competenza, che non posso vantare, frutto peraltro di un po' di esperienza, di osservazione e che mi paiono dettate dal buon senso comune.

Io ho seguito con grande attenzione e con reverenza gli oratori che mi hanno preceduto e dei quali ammirai la competenza, la profondità degli studi e gli onesti intendimenti. Prima però, di venire a qualche considerazione, io reputo non soltanto debito di cortesia, generalmente seguito nei Parlamenti, ma vero dovere mio, porgere una parola di vivo elogio all'onorevole relatore, il quale con somma diligenza e con acume veramente speciale ha studiato encomiabilmente le questioni che in questa materia più interessano. Ed oltre che una parola di lode per la sua relazione superiormente bella e buona, io gli debbo una parola di grande ringraziamento, perchè si deve alle diligenti indagini dell'onorevole senatore Mariotti, se si sono potuti rintracciare e ricondurre a segno, alcuni non pochi milioni - credo oltre trecento - che si erano smarriti per via e che forse senza di ciò sarebbero andati a finire... per non essere più trovati. Una parola di lode, dunque, e di vivissimo ringraziamento gli sono dovute.

Scegliendo fra i discorsi che ho ascoltato ed ammirato, rileverò qualche cosa che a mio parere ha speciale importanza, da quelli dell'onorevole Rota e dell'onorevole Bianchi.

Già prima di tutto, la questione ferroviaria in Italia io l'ho dovuta esaminare anche per ragioni speciali, perchè onorato da parecchi voti nell'altro ramo del Parlamento dovetti far parte di molte Commissioni che studiarono questo importantissimo problema.

Orbene io mi sto chiedendo da qualche tempo a questa parte quale sia la natura vera di questa gestione così immensa, oltre ogni dire importante e che è diventata ora un immane peso alle finanze dello Stato e mi sto chiedendo perchè e come essa non abbia un responsabile vero.

E, di grazia, di azienda di così gran mole che interessa e investe così gran parte delle sorgenti di ricchezza del paese, chi è responsabile?

Non il ministro che non può far nulla o ben poco; il ministro risponderebbe di atti non suoi e forse non li potrebbe impedire, anche se lo volesse, perchè si tratta di un ente autonomo. Non l'ente autonomo il quale non ha un esponente qui al quale noi possiamo rivolgerci. E allora che cosa ci rimane? Qual'è la natura di questo così importante ordigno? quale è la deduzione? Se non vi è nell'ordinamento attuale un vero responsabile, facciamolo; sarebbe una idea molto semplice. E qui sorge la proposta di creare un nuovo ente, un nuovo Ministero. Si deve cioè ritornare al Ministero dei trasporti o fare un altro Ministero del genere? Rispondo all'onorevole Rota, a cui mi associo plaudente: « Non creazione di nuovi Ministeri, non ingranaggi nuovi che pesino di nuovo sulle spalle già così oberate del misero contribuente italiano, e non un altro Ministero col suo capo, col suo sottocapo, con i capi servizio e... » disse il senatore Rota con un accenno che il Senato sottolineò di approvazioni e di risa « con le relative automobili ».

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Sta per essere emanato un decreto per regolare questa materia!

BORSARELLI. E questa questione degli automobili non per lei, onorevole ministro, ma per qualche altro collega suo, potrà formare oggetto di osservazioni che ho in animo di esporre.

Dunque un nuovo Ministero no! E qui rispondo anche all'onorevole Gesualdo Libertini il quale era invece di questo parere. Ho sentito con grande attenzione il discorso importantissimo dell'uomo forse più competente in questa assemblea in materia....

LUZZATTI. Senza forse!

BORSARELLI. ... « senza forse » dice l'autorevolissima parola dell'onorevole Luzzatti ed a lui mi associo. Dunque ho sentito il discorso dell'onorevole Riccardo Bianchi il quale ha proposto degli accorgimenti da lui studiati con quella competenza che è degna di lui, del suo passato e delle applicazioni che egli diede alla feconda e attiva opera sua. Egli propose degli accorgimenti, delle economie, e soprattutto gravami nuovi, proponendo un aumento di tariffe; e qui non posso dissentire dal suo desiderio di cercare un mezzo per lenire le piaghe del bilancio ferroviario: devesi seguirlo senza nep-

pure esaminare quello che egli ha detto per la grande fiducia che tutti abbiamo nella sua parola. Ma io credo di aver desunto dal discorso dell'onorevole Riccardo Bianchi che neanche questi suoi provvedimenti raggiungeranno lo scopo di eliminare i mali che noi lamentiamo ed anche, sia detto con remissività, i suggerimenti di incrudimenti di tariffe mi paiono lame a doppio taglio, di troppa empirica facilità e che spesso possono rivelarsi ingannatori nel risultato. E allora, o signori, io vengo alla idea mia semplice che credo e temo non potrà avere subito un seguito, ma io la lancerò ed è questa. Per me io trovo che è da saggio il mutare ragionevolmente consiglio. Trovo che è da forte il ricredersi quando abbiamo osservato e constatato di aver seguito una falsa rotta, ed è napoleonico il pensiero che se una battaglia fu perduta, se ne deve tentare un'altra che si può vincere.

Lo Stato, onorevoli senatori, si è manifestato un pessimo industriale. Noi assistiamo, purtroppo alla bancarotta dell'industrialismo statale. Quali ne sono le ragioni? Fu colpa di uomini? Io credo che le ragioni siano molteplici e complesse; fu colpa di uomini, ma soprattutto delle cose, perchè il sistema, l'ambiente in cui si vive, fanno sì che lo Stato non può, principalmente nei paesi latini, assolutamente essere un industriale e assumere la responsabilità dinanzi al contribuente che i suoi denari siano spesi bene e sia speso soltanto quello che è necessario, non di più, e, come dicono i matematici « ciò che è necessario e sufficiente ». Le ragioni sono molteplici; accennerò alla più evidente, ed è la mutabilità dei capi. Nè questa mutabilità certo correggerebbe la creazione di un dicastero nuovo, perchè i capi, di tempo in tempo, cadrebbero del pari. E se a qualunque soffio di vento politico il capo di una azienda industriale cade, ed anzi quest'uomo ha dinanzi a sé lo spettro della caduta non solo dopo sei o sette mesi, ma dopo quindici giorni, dopo due mesi, perchè un voto politico può sorgere sempre, tutto il sistema è rovesciato. I nuovi capi vengono con idee proprie e qualche volta si gloriano come di una prodezza di avere cambiato quello che faceva il predecessore, anche se costui non aveva fatto tutto male. Ma domando io, qual'è la più modesta industria privata che reggerebbe se ogni

anno, ogni anno e mezzo si mutasse chi la dirige? Quale potrebbe essere la sua fortuna? Quali le sue vicende?

Affermerò adunque la mia idea possa o non possa piacere a tutti; idea in me antica ed immutata. Convieni ritornare all'antico. E perchè no?

Avevamo un sistema che poco o tanto rendeva allo Stato. Lo mutammo. Abbiamo fatto un esperimento. È riuscito? È evidente la risposta.

Non mi si incolpi; anche se mi sia dia biasimo di voler ritornare all'antico, io direi sempre: e perchè no?

Se in questo tempo avessimo tratto qualche frutto dalla nostra esperienza, se fossimo consapevoli di quello che dobbiamo fare, dei mali che dobbiamo evitare, degli scopi che dobbiamo raggiungere, se volessimo e ottenessimo che si circondasse delle debite cautele quello che è diritto e anche giusta pretesa del personale, che lo Stato stesse arbitro e giudice imparziale tra chi dirige e chi collabora col lavoro e disciplinato ubbidisce, se noi esigessimo che finalmente lo Stato mantenesse l'ordine e fosse il giusto indice dei diritti degli uni e degli altri, e dessimo a tutti l'impressione che l'industria è fatta da chi veramente può attendervi, non da coloro i quali da altre cure e da altri obblighi assillati non possono dare ad essa quella competenza, quell'opera continua ed assidua che è necessaria, allora, credo, che, ritornata questa amministrazione alla vera natura sua, noi vedremmo cessare i vietati pregiudizi, che han fatto il loro tempo anche nell'anima del popolo, e noi avremmo ridotto le ferrovie dello Stato ad essere il mezzo necessario, ma continuo, sicuro, stabile, economico degli interessi del paese, per far rifiorire i traffici e i commerci che sono, per me, l'unica sorgente per la quale soltanto potranno rinverdire le speranze d'Italia (*vive approvazioni*).

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Onorevoli senatori, ho chiesto la parola per brevissime osservazioni sull'argomento relativo alle acque pubbliche. Dichiaro che sarò brevissimo e manterrò questa promessa anche con maggior fedeltà di quanto non abbiano fatto i colleghi che mi hanno preceduto.

Il senatore Corbino e il senatore Mengarini hanno trattato con ampiezza e con grande competenza i problemi attinenti all'utilizzazione delle acque pubbliche e, con i loro discorsi, esplicitamente o implicitamente, hanno risposto alle critiche che alla legislazione delle acque sono state mosse dall'on. senatore Gallini, critiche che lo hanno indotto a presentare un ordine del giorno che è stato distribuito a tutti gli onorevoli Senatori.

Io non avrei nulla da aggiungere, se gli oratori che hanno parlato su questo ordine del giorno, pur avendo risposto esaurientemente a tutto il resto, non avesse taciuto su un punto, che è stato toccato dall'onorevole Gallini, quello relativo alla giurisdizione speciale in materia di acque pubbliche. Non entrerò nell'esame della questione giuridica circa l'utilità o meno di mantenere questa legislazione speciale, sia per la mia scarsa autorità, sia perchè questo argomento non è nuovo. È un argomento che fu ampiamente studiato e discusso da parte del Senato, quando si trattò di convertire in legge il decreto del 1916.

Non posso, però, lasciar passare sotto silenzio le osservazioni che sono state fatte dal senatore Gallini, osservazioni che, a mio modo di vedere, non hanno consistenza. Il senatore Gallini ha osservato, fra l'altro, a proposito di questa Magistratura, che i componenti dei collegi giudicanti non danno garanzie sufficienti di serenità e di indipendenza, perchè sono interessati alla esistenza di essa e alla conservazione delle indennità di cui sono provvisti, talchè, se fosse presentata innanzi al tribunale una questione di costituzionalità dei decreti, non saprebbero giudicare con serenità, a meno di distruggere se stessi, perdendo il posto e le competenze.

Mi pare che questa gratuita asserzione non meriti neppure di essere confutata. Non è supponibile che persone rispettabili per una modesta indennità possano far tacere la voce della loro coscienza e giudicare contro il proprio convincimento. Solo mi permetto di osservare che anche in linea legale, non è esatto ciò che si afferma dal senatore Gallini, il quale intende benissimo che una questione di costituzionalità non sarebbe mai definitivamente decisa dal tribunale. Il tribunale delle acque, o decide come giudice di appello, o come giu-

dice di legittimità. Nel primo caso, le sentenze da esso emanate sono soggette ai consueti rimedi e quindi anche a quello di cassazione per violazione di legge; nel secondo caso, sono sempre soggette al sindacato delle Sezioni unite della cassazione per la legge del 1877 e per la stessa legge d'istituzione. È quindi evidente che, qualora fosse sollevata dalle parti una questione di costituzionalità, la quale toccherebbe l'esistenza stessa della giurisdizione, l'ultima parola aspetterebbe sempre alla Magistratura superiore ordinaria.

Su questo punto non insisto, e vengo ad un'altra obiezione, egualmente infondata, ma che, secondo me, è più grave, perchè tocca addirittura la composizione di questa magistratura. I tribunali delle acque, come è noto, sono composti in parte di magistrati e in parte di tecnici. Ora domanda il sen. Gallini: « Chi sono questi tecnici? » Sono i funzionari del Genio Civile, legati da vincolo di dipendenza, i quali in sostanza decidono come vuole l'Amministrazione. Ora è superfluo che io ricordi le benemerienze del Genio Civile. Ricorderò soltanto che del tribunale superiore fanno parte gli Ispettori Superiori del Genio Civile, che sono funzionari superiori a ogni elogio per la loro rettitudine e obiettività, per capacità e per competenza tecnica. Costoro — è vero — non godono di una vera e propria inamovibilità come i magistrati, perchè ciò non è scritto nella legge, ma nell'esercizio della loro funzione tecnica sono indipendenti, sono gli esperti, i tecnici dell'Amministrazione, alla quale hanno reso e rendono segnalati servizi; nè io credo che l'attuale Ministro dei LL. PP. o i suoi predecessori abbiano mai fatto alcun tentativo di corruzione, a vantaggio dello Stato, verso sopra questi egregi funzionari.

Debbo anzi aggiungere, che una delle principali ragioni che si adducono per giustificare l'esistenza di questa giurisdizione speciale è questa appunto del giudice tecnico. Se non esistesse una magistratura speciale in materia di acque, giudicherebbero le magistrature ordinarie e allora avremmo la pesantezza e la lentezza inerente al rito normale. Invece le questioni in materia di acque abbisognano solitamente di una procedura semplice, spedita, rapida.

Aggiungasi che le controversie sono quasi sempre miste in quanto la questione tecnica

è connessa con quella giuridica. Se giudicasse il magistrato ordinario, questo dovrebbe nominare dei periti, e si avrebbero quindi tutti gli inconvenienti che porta con sé questo sistema. È stata questa una delle ragioni per cui si è creata la magistratura speciale: per evitare, cioè, le lungaggini della procedura ordinaria e gl'inconvenienti delle perizie, creando nel seno stesso del collegio l'elemento tecnico che integra quello giuridico.

Mi sembra, dunque, che per quanto riguarda la composizione di questa magistratura, possiamo essere perfettamente tranquilli, perchè la composizione è tale da offrire tutte le garanzie, sia nei riguardi delle parti, sia nei riguardi della giustizia e sia anche nei riguardi degli interessi dello Stato, che non devono essere perduti di vista completamente, perchè lo Stato in definitiva è la sintesi di tutti gli interessi.

Per mantenermi fedele alla promessa, non mi soffermo più a lungo sulla questione. Aggiungo che non si tratta, on. Gallini, di decreti legge che siano stati fatti alla macchia, come è accaduto talvolta, di decreti legge improvvisati in un ufficio burocratico, ma si tratta di una legislazione studiata e preparata da uomini insigni della politica e del diritto, e che ha formato oggetto di ampio esame e di discussioni anche in Senato.

Ora io penso che tutte le questioni relative alle giurisdizioni speciali siano questioni gravi e complesse. Personalmente, non sono favorevole alle giurisdizioni speciali, per quanto in materia di acque vi possano essere particolari ragioni. Mi sembra comunque che quando anche questa materia della giurisdizione speciale, potesse essere suscettibile di nuove discussioni e di nuovo esame, essa dovrebbe essere esaminata con criteri molto diversi da quelli che l'on. Gallini ha creduto di poter addurre a sostegno del suo ordine del giorno. Spero di aver dimostrato che questi criteri sono privi di fondamento e mancano di consistenza; perciò mi auguro che, non tanto in seguito alle mie modeste parole, quanto in seguito alle osservazioni fatte dall'on. sen. Corbino e dall'on. sen. Mengarini, l'on. Gallini non voglia insistere nel suo ordine del giorno.

Convengo con l'on. Mengarini che la conclusione di questo ordine del giorno è tale da poter essere accettata da tutti, perchè tutti

desideriamo che il Governo si affretti a presentare i decreti al Parlamento per la conversione in legge. Ma ciò che non si può accettare è la motivazione dell'ordine del giorno. Non solo essa contiene affermazioni che si sono dimostrate nella discussione non rispondenti al vero, ma è tale nella forma da suonare offesa a quegli uomini illustri che hanno collaborato alla preparazione di questa complessa e difficile legislazione, e a tutti coloro che, nel campo amministrativo o in quello giudiziario, danno l'opera loro all'applicazione di questa legge. E su questo punto non ho altro da dire, anche perchè la discussione potrà essere rifatta quando il Governo presenterà gli ultimi decreti per la conversione in legge.

Mentre ho la parola desidererei rivolgere una raccomandazione ed una preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici su un altro argomento, e precisamente per ciò che riguarda le necessità immediate, urgenti del consorzio del Porto di Genova.

Come l'onorevole ministro sa, esiste una Commissione, che ho l'onore di presiedere, che è incaricata di studiare la riforma della legislazione sul porto, e rispondo all'on. Reggio che questa Commissione tra poco presenterà le sue proposte, avendo studiato anche la materia del finanziamento.

Ora l'on. Micheli, già diede affidamento per un'anticipazione di 10 milioni e anche l'attuale ministro ha dato buone assicurazioni; ma intanto come si provvede? Il consorzio è in condizioni di gran disagio; penso che sia dover nostro di astenerci dal far richieste al bilancio dello Stato, del quale conosciamo le condizioni, ma mi pare che qui valgano le osservazioni fatte ieri dall'onor. Chimienti nel senso che non tutte le economie sono possibili e che non tutte sono utili.

Ora il consorzio del porto di Genova non ha che un contributo di un milione annuo derivante dalla legge del 1903 e non ha avuto nulla di più. Quel milione oggi vale 200,000 lire o poco più; e ben altre concessioni sono state fatte ad altri enti portuali; ciò nonostante il consorzio di Genova non ha chiesto nulla ed ha provveduto, non solo alla gestione normale, ma anche alle opere straordinarie e soprattutto all'opera del bacino Vittorio Emanuele III.

Orbene, onorevole ministro, si impone qualche provvedimento, tanto più che credo sia d'accordo anche il ministro del tesoro, e sarebbe bene provvedere urgentemente, altrimenti il consorzio dovrebbe sospendere le opere. Si tratta di una necessità per l'economia generale ed anche per l'interesse dello Stato, tenuto conto degli utili che lo Stato ricava dalle tasse portuali. (*Congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mayer a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAYER. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti sui buoni del Tesoro ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mayer della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei bilanci dei lavori pubblici.

Ha facoltà di parlare l'on. Beneventano.

BENEVENTANO. Il senatore Gallini ampiamente parlò del bisogno di utilizzare le cascate d'acqua per forza motrice. Certamente una delle cause principali che aggravano la parte passiva del bilancio dei lavori pubblici consiste nella spesa occorrente alla provvista dei carboni, che abbiamo bisogno di procurarci dall'estero.

Questa ascende a circa 950,000,000 di lire annue.

Al gravame, che direttamente preme la finanza dello Stato, si aggiunge quello, che per la cattiva qualità del carbone viene riportato dal traffico a causa dei ritardi del movimento dei treni.

Per questo si è studiato un grandioso progetto per utilizzare le molteplici cascate d'acqua al fine di ottenere la forza motrice per la elettrizzazione delle nostre ferrovie.

Da un preventivo che con accuratezza è stato fatto dalla Direzione generale, si calcola la spesa di circa quattro miliardi.

Sebbene sia opera doverosa di ogni amministrazione quella di non ricorrere a prestiti per non gravare gli esercizi venturi, pure nel caso in cui il debito in sostanza si riduce ad una semplice operazione di credito l'eccezione s'impone.

Quando l'opera paga l'opera, si deve animosamente ricorrere a simili espedienti. È facile il comprendere che risparmiando 950 milioni ogni anno, il debito di quattro miliardi viene estinto in meno di anni sei con grande sollievo del traffico e del commercio.

Per questo motivo, mi auguro che l'onorevole ministro vorrà con ogni mezzo sollecitare l'elettrizzazione delle nostre ferrovie, intensificando l'opera fino al momento spiegata.

Il senatore Bianchi, parlando con quella competenza che lo distingue, accennò al grave onere, che lo Stato risente dalle sovvenzioni, e dalle costruzioni di alcune linee ferrate nelle quali manca il traffico delle merci e dei viaggiatori.

Quelle tali linee furono causa nel passato della perdita del capitale impiegato per la costruzione di esse con gli accessori fabbricati, e materiale mobile e stabile; di aver reso improduttivo il terreno dalle stesse occupato, ed oggi sono causa di una spesa perduta per manutenzione e sovvenzione chilometrica elevatissima e per elevati stipendi di una massa di persone, che vivono parassitariamente nella inerzia, sottratte al lavoro proficuo della industria, ed aventi diritto ai favori accordati dalle vigenti leggi agli impiegati dello Stato. Quanto non sarebbe stato meglio agevolare lo sviluppo automobilistico per tutte quelle vie, che per influenze politiche furono e sono costruite a scartamento ridotto?

Perchè non vada perduto il denaro che deve essere speso a migliorare ogni sorta di servizio pubblico, si rende necessaria una rigorosa inchiesta per accertare quali sono le linee ferrate nelle quali, per difetto di traffico, manca l'utilità dell'esercizio al fine di sollevare il bilancio dei lavori pubblici da spese inutili e dannose.

È necessario intensificare il servizio ferroviario per la celerità dei trasporti a traverso lo stretto di Messina. Sono più di due anni, che per questo fine si dispose la costruzione di due battelli capaci di portare circa diciotto vagoni

in cambio di quelli che oggi sono adatti solamente a portarne sei.

Quanto sia utile a quella isola la intensificazione del movimento dei vagoni per il trasporto delle merci e particolarmente dei prodotti agricoli destinati al nord d'Europa ed in determinati periodi anche al nord dell'Italia nostra, è di facile intuito.

Interessa facilitare e proteggere le esportazioni come mezzo precipuo per avere in cambio quello di cui abbiamo bisogno per le nostre industrie con tutte le conseguenze relative al rialzo della nostra moneta.

Per questo raccomando vivamente all'onorevole ministro di sollecitare le pratiche per la messa in opera di questi due nuovi battelli, che sono in costruzione nei nostri cantieri, e forse anche pronti a scendere in mare. (*Approvazioni*)

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. La nostra Commissione di Finanze, come ha rammentato incidentalmente il senatore Borsarelli, ha scovato, nelle pieghe di questo bilancio, 308 milioni che non dovevano esservi impostati; e di questo anch'io rendo, come tutto il Senato, ampio elogio alla Commissione ed al diligentissimo relatore.

Ma poi la stessa Commissione ha proposto un rimedio, che io non credo completamente adeguato ai bisogni di questo momento, nel quale tutto il Paese attende la sua salvezza da una finanza rigida e da una amministrazione diligente e scrupolosa.

In sostanza si tratta di questo: in questo bilancio, formato dalla ragioneria di un Ministero, passato attraverso il vaglio della ragioneria del Tesoro, si trova, per dimenticanza o per errore, come ha detto l'onorevole Borsarelli, impostata una somma di 308 milioni che non vi deve essere.

Ora a me pare che non si tratti tanto e soltanto di riassetare le cifre e di togliere ciò che deve essere tolto (cosa che ha fatto, coll'espediente dell'ordine del giorno, la Commissione di finanze) quanto di dir ben chiaro e ben forte, a tutto quel mondo, che da sette anni si è disavvezzato dalla cura scrupolosa delle cifre che interessano il bilancio dello Stato, e che ora deve ritornare sulla retta via, che i milioni dello Stato non si trattano in questa

maniera ; e di assicurare in pari tempo il paese che le assemblee legislative sono al loro posto per controllare e per garantire che i denari dei contribuenti saranno tutelati colla massima rigidità.

Se questo è uno scopo che merita di essere raggiunto, mentre si sta per rientrare nel funzionamento normale dei bilanci, e se da una mossa del Senato deve derivare un utile ammonimento per la burocrazia nostra e per la nostra amministrazione, ed un senso di fiducia e di sicurezza per il paese, allora trovo perfettamente inutile, anzi dannoso, di calzare la pantofola, che calza la Commissione di finanze, per smorzare i nostri passi.

Io non voglio fare proposte concrete, perchè, se il Senato vuole, ha perfettamente il mezzo, in occasione del suo voto sull'ordine del giorno della Commissione, di riservarsi la facoltà di agire direttamente, a mezzo di emendamenti, sui capitoli 101-102. Perciò mi accontento di dichiarare che per conto mio voterò contro l'ordine del giorno della Commissione e mi associerò a qualsiasi proposta che tenda a portare emendamenti formali ed espliciti ai capitoli 101 e 102.

BIANCHI RICCARDO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI RICCARDO. Ho chiesto la parola per dare un chiarimento: ciò che io ho detto l'altro giorno ha subito una trasformazione nell'essere oggi riportato dal senatore Mengarini; di questo è inutile io mi occupi perchè i resoconti potranno illuminare chiunque creda di consultarli. Invece dirò una parola sopra la questione che forma la base del mio ragionamento e che il senatore Mengarini ritiene non sia poggiata sopra dati esatti: io ho parlato di una spesa in media di 550,000 lire per chilometro di linea elettrificata, desumendo questa cifra da due documenti ufficiali; la relazione dell'on. Ciappi all'altro ramo del Parlamento e la relazione presentata al Senato dal ministro Micheli, che ci fu distribuita alla fine di aprile.

Io non ho altri elementi sicuri ai quali attingere le mie informazioni. Se l'affermazione dell'onorevole Mengarini che la spesa media da incontrarsi d'ora innanzi sarebbe di 400,000 lire al chilometro di linea, anzichè di 550,000, è ufficiale, osservo che questa avrebbe dovuto pervenire a noi direttamente dall'Amministrazione ferroviaria. Non ritengo che l'Ammini-

strazione ferroviaria abbia la possibilità, o creda di poter giungere a questo risultato ancora elevato, benchè più basso di quello, non desunto da consuntivi, che venne preventivato recentemente, inquantochè, se avesse potuto ora fare previsioni più favorevoli di quelle riportate nella relazione, certamente si sarebbe data cura di annunciare tale risultato alla Commissione di vigilanza che ha presentato alla direzione molti quesiti sugli oneri finanziari derivanti dall'elettrificazione, e non ha avuto risposta. Io ho richiamato l'attenzione del Senato sulla questione finanziaria e cioè sul complessivo fabbisogno di capitali dell'azienda ferroviaria, come era mio dovere, non discutendo del pro e del contro dell'elettrificazione, di quello che si è fatto, di quello che si vuol fare e di quello che si sta facendo, perchè di tutto questo si dovrà parlare il giorno in cui, come il Presidente della Commissione di finanze intende fare, verranno innanzi al Senato i decreti da trasformare in legge che riguardano assegnazione di fondi per l'elettrificazione.

Ho voluto fermarmi sulla questione finanziaria di base ed ho richiamato l'attenzione del Senato sul fatto che noi siamo innanzi ad un programma di elettrificazione già in parte in via di attuazione, che impegna il tesoro per cinque miliardi di spesa, mettiamo pure in dieci anni; e dovevo anche ricordare al Senato esservi altre spese ingenti di cui non si parla e delle quali le linee ferroviarie hanno bisogno. La elettrificazione è un mezzo di trazione che può sostituire convenientemente quello a vapore in molti casi; ma se le stazioni sono insufficienti, se mancano i doppi binari, se mancano le carrozze ed i carri, varrà poco avere elettrificato le linee per servirsi di locomotori elettrici anzichè di locomotive a vapore: il traffico non potrà nè esser servito nè avere incremento.

Era mio dovere richiamare l'attenzione del Parlamento su questo fabbisogno di altri sette miliardi per lavori di varia specie che occorreranno alle linee ed ho domandato: può il tesoro in dieci o dodici anni procurarsi questi dodici miliardi? Questo è il quesito da me posto; e con ciò non ho detto una parola per criticare quello che si vuol fare per la elettrificazione: ho detto che se non c'è denaro sufficiente per provvedere a tutto, biso-

gnerà lasciare qualche cosa indietro; e che a mio avviso è molto meglio rallentare, non ho detto sospendere i lavori di elettrificazione, limitandoli ad esempio a 200 chilometri all'anno invece di 500, piuttosto che lasciare tutta la rete dello Stato in condizioni da non poter soddisfare ai bisogni del traffico che è poi quello che dà alimento all'entrata dalle quali si devono trarre i mezzi per sopportare tutte le spese dell'esercizio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa, riservata, s'intende, la parola all'onorevole relatore e all'onorevole ministro.

FERRARIS, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. La questione della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, che è stata sollevata con tanta competenza dal collega Riccardo Bianchi, ed a cui hanno accennato parecchi altri colleghi, non è punto trattata nella, del resto, ampia e diligentissima relazione del nostro Mariotti: e debbo giustificare questo silenzio con gravi ragioni che mi permetto di esporre in pochi minuti.

La Commissione di finanze fin dal novembre passato si è proposta di promuovere una discussione ampia sulla elettrificazione delle ferrovie dello Stato, e perciò si è rivolta al Ministro dei lavori pubblici del tempo, onorevole Micheli, pregandolo di fornire alla Commissione tutti i materiali necessari. Il Ministro Micheli accettò e nel 6 febbraio scorso ha comunicato alla presidenza una relazione molto voluminosa, che richiese assai tempo per la stampa e poté essere distribuita soltanto alla fine di marzo. Questa relazione è veramente preziosa per la copia dei documenti relativi alla storia della elettrificazione ferroviaria in Italia ed al suo stato attuale; però ho dovuto osservare che era alquanto deficiente nella elaborazione dei dati, che vi mancavano alcune notizie essenziali, e che per l'avvenire rispecchiava forse più il programma ideato dal funzionario (del resto valorosissimo) che dirigeva il servizio della elettrificazione, che non il programma che dalla Direzione Generale delle ferrovie di Stato si intendeva di attuare.

Date queste lacune, mi accingevo a domandare novelli chiarimenti, quando sono stato preceduto nientemeno che dalla autorevolissima Commissione di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato presieduta dal collega Riccardo Bianchi.

Rilevata l'importanza del problema della elettrificazione delle ferrovie, la Commissione di vigilanza ha creduto doveroso occuparsene e formarne l'oggetto di sua particolare attenzione, rivolgendo intanto alcuni quesiti all'Amministrazione in ordine al programma di elettrificazione, al costo previsto delle installazioni in corso e di quello da eseguire in seguito per linee di distribuzione e di trasporto, cabine di trasformazione e distribuzione, centrali di produzione di energia; alla quantità, qualità e costo dei locomotori; alla procedura seguita per la scelta delle linee da elettrificare e per la scelta dei sistemi da impiegare; ai materiali impiegati negli impianti; alle fonti di energia delle quali ora si serve l'Amministrazione; alle riserve di forze idriche da questa possedute. La Commissione di vigilanza ha chiesto anche elementi e dati per istituire confronti economici colla trazione a vapore, nonché fra i sistemi vari di trazione elettrica presi in esame, che servirono di base alle deliberazioni finora prese per la elettrificazione di alcune linee e per la scelta dei sistemi.

Io mi sono rivolto all'egregio Presidente della Commissione di vigilanza pregandolo di comunicarmi i dati avuti dalla Direzione generale delle ferrovie: ma avete testè sentito dalla parola del senatore Riccardo Bianchi che quei dati non sono ad essa Commissione finora pervenuti.

Il collega onorevole Mengarini poi ha ricordato oggi una relazione presentata al Congresso internazionale degli ingegneri ferroviari. Or bene, già da parecchio tempo mi sono rivolto, non ufficialmente ma soltanto ufficiosamente, alla Direzione generale delle ferrovie per avere le relazioni presentate a quel congresso e il testo delle deliberazioni del medesimo relative all'elettrificazione.

Quando avrò, colla relazione Micheli già stampata, i dati che la Direzione generale delle ferrovie fornirà alla Commissione di vigilanza e i documenti preaccennati del Congresso degli ingegneri ferroviari, noi avremo raccolto tutto il materiale necessario per poter discutere quello

che la predetta Commissione di vigilanza chiama un problema « che merita di essere esaminato e risolto con la maggiore ponderazione ». Sarà allora mia cura di convocare la Commissione di finanze perchè si occupi dell'argomento e incarichi qualcuno dei suoi membri di riferirne al Senato in occasione del disegno di legge sulla conversione in legge di un decreto legge relativo all'acquisto di locomotori elettrici.

Si potrà allora fare un'amplissima discussione su tutti i lati tecnici, economici e finanziari del problema.

Ecco la spiegazione che io dovevo al Senato per giustificare il silenzio della Commissione di finanze, indicando i motivi pei quali nella sua relazione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici non si è occupata della elettrificazione delle ferrovie dello Stato. (*Approva-*
zioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori. Io credo che noi dovremmo essere veramente compiaciuti dell'elevatezza di questa discussione. Uno dei meriti, permettetemi che lo dica, uno dei meriti del Gabinetto di cui ho l'onore di far parte, è quello di avere con l'intensificazione dei lavori parlamentari messo innanzi al paese i gravi problemi della vita pubblica attuale e di avere provocato così ampie discussioni, come quella che ha avuto luogo nei giorni scorsi.

Vi sono stati dei discorsi che onorano veramente la tribuna parlamentare, e noi li ricorderemo lungamente, e dalle parole di vari senatori abbiamo ragione di trarre grande insegnamento.

Consenta il Senato che io non segua cronologicamente nelle mie risposte i vari senatori che hanno parlato, ma raggruppi le varie questioni di cui essi si sono occupati, distinguendo quelle che riguardano il bilancio dei lavori pubblici ed i lavori pubblici del paese, da quelle che riguardano l'azienda delle ferrovie.

Però io non posso in questo primo momento non rispondere subito alle parole dei senatori Borsarelli e Giardino, i quali, a parer mio, hanno dato un'importanza al di là del giusto all'osservazione fatta dalla Commissione di finanze, a proposito dei 308 milioni. Specialmente l'onorevole senatore Giardino ha fatto censure

aspre, e a parer mio non meritate. In fondo di che si tratta? Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1922-23 venne presentato, come per legge, in novembre. Orbene nel novembre 1921 la cifra della spesa per sussidi all'industria privata dei trasporti fu esattamente iscritta nel bilancio suddetto, perchè questa spesa non era in modo alcuno diminuita. Gli uffici del Ministero dei lavori pubblici e quelli della Ragioneria generale dello Stato non dovevano e non potevano iscrivere altra cifra se non quella che fu realmente iscritta nel bilancio di previsione 1922-23, perchè essa corrispondeva effettivamente alla somma che si spendeva per i contributi all'industria privata dei trasporti. Successivamente, nel-gennaio 1922, fu sottoposto alla firma di S. M. il Re il decreto-legge con cui la spesa per sovvenzioni all'industria privata dei trasporti era ridotta a 135 milioni per il 1922 e a 125 milioni per il 1923. Il decreto di riduzione è dunque posteriore alla presentazione del bilancio di previsione. Infatti la presentazione di questo bilancio avvenne, come ho detto, nel novembre 1921, mentre il decreto sui trasporti è del 29 gennaio 1922, n. 40, pubblicato soltanto nel febbraio successivo.

Questo decreto-legge provocò delle osservazioni, specialmente perchè parvero esigue le sovvenzioni date all'industria dei trasporti, e queste osservazioni vennero fatte specialmente in Senato, che ricorderà certamente l'interpellanza dell'onor. Vicini e di altri. Io ebbi l'onore di rispondere a questa interpellanza. L'onor. Vicini riteneva insufficiente la cifra dei sussidi che si davano alle aziende di trasporto, specialmente alle urbane, e io dissi che ne avremmo parlato quando avremmo discusso la convalida di questo decreto-legge, e assunsi impegno innanzi al Senato di presentare subito questo decreto-legge per la convalida. Ubbidii, il decreto-legge venne innanzi al Senato, fu discusso lungamente, approvato, ma modificato col caro-viveri, ed è ora innanzi alla Camera, e non è ancora legge. Sicchè quando fu discusso il bilancio di previsione innanzi alla Camera, questa non si era ancora impossessata della diminuzione di spese, e della riduzione dei sussidi che, ripeto, poteva non essere definitiva, perchè nel Senato si era manifestata la tendenza ad aumentare le cifre. Del resto nel decreto-legge fu perciò inclusa

la facoltà nel ministro del tesoro di fare con decreto la variazione, appena questo decreto-legge fosse trasformato in legge.

Portato il bilancio innanzi al Senato, la Commissione di finanze, con quella diligenza che la distingue, con quell'acume di cui ha dato molteplici prove, notò che la riduzione non era stata fatta, mentre se il decreto-legge non ancora era convertito in legge, era sempre in vigore: la Commissione chiese al ministro del tesoro e a me l'impegno che sarebbe stato emesso il decreto con la nota di variazione.

Appena approvata dal Senato la conversione in legge di quel decreto-legge, l'ho presentato alla Camera, l'ho fatto dichiarare di urgenza, esso è ora all'ordine del giorno della Camera, e mi auguro che martedì o mercoledì sarà legge dello Stato. Appena esso sarà votato o in ogni caso prima del 30 giugno, faremo la nota di variazione. Ma non è già, onorevole Borsarelli, onorevole Giardino, che gli uffici siano venuti meno al compito loro, o che si tratti di 308 milioni che siano salvati alla Finanza italiana. No; è il decreto legge del 29 gennaio 1922, n. 40 che ha ridotto una spesa e ha salvato dei milioni alla Finanza italiana. Vale a dire, è stata appunto l'iniziativa di ridurre i sussidi alle industrie private, di abbandonare assolutamente le reti urbane, quella che, salvando i 308 milioni, ha ridotto la spesa per l'anno 1922, ripeto, a 135,000,000 e la spesa per il 1923 a 125 milioni.

Tolto questo equivoco, io comincio a rispondere ai vari oratori e alle varie questioni che sono state fatte. La prima è quella dell'onorevole Gallini, il quale, con vivacità insolita di linguaggio, accusa tutto quanto il nostro regime in materia di acque. Gli hanno risposto con tale abbondanza di argomenti l'onorevole Corbino, l'onorevole Mengarini e l'onorevole Berio, che io poco devo aggiungere alle ampie ed esaurienti risposte che sono state date. Noi non dobbiamo dimenticare che qui siamo in presenza di un decreto-legge che è la conseguenza dell'ampia, dotta, elevatissima discussione che fu fatta in Senato. Credo francamente che raramente in un'assemblea politica sia stata fatta una così ampia discussione giuridica e tecnica. Tutte le nostre riviste giuridiche, tutti i nostri ambienti giuridici, si sono occupati a quella elevatissima discussione, che fu fatta in quest'aula

nell'estate del 1919 e che si chiuse nella seduta dell'11 agosto 1919 con il progetto di legge che venne approvato dal Senato, ossia approvato, (senza che ciò io dica per il riguardo che devo alla assemblea nella quale ho l'onore di parlare) approvato da una assemblea in cui è quanto vi può essere di meglio in Italia per senso giuridico.

Si può discordare da quanto il Senato ha detto, ma censurarlo con la forma aspra che l'onorevole Gallina ha usato, mi pare un po' troppo.

Questo progetto di legge, deliberato dal Senato, fu portato alla Camera, e siccome poco dopo avvenne la chiusura della legislatura, e siccome il Senato aveva dato con ampiezza di criteri e con vero ardimento riformatore, disciplina alle acque pubbliche, così il governo di allora pensò di fare un decreto legge, copiando integralmente il testo del progetto di legge approvato dal Senato. Il decreto-legge attuale in vigore non è che il progetto così come il Senato l'aveva votato. Ripeto: si possono fare delle censure, tutti i criteri giuridici seguiti dal Senato si possono non accettare, ma merita quel decreto tutte le censure che l'onorevole Gallini, sia nel suo ordine del giorno, sia nel discorso che testè ha fatto? Evidentemente no!

L'onorevole Gallini ha ragione in una cosa: siamo sempre in regime eccezionale, occorre trasformare questo decreto-legge in legge, è il dovere del potere esecutivo di presentare alle assemblee il progetto di legge per la conversione del decreto-legge. Questo fu fatto nella legislatura passata, e fin da allora fu presentata alla Camera la proposta di convalida del decreto-legge: lo stesso è stato fatto nella legislatura attuale. La Camera ha già nominato relatore l'onorevole Ciappi, ed io insisterò perchè presto venga alla discussione della Camera la convalida del decreto-legge, farò in questo senso delle premure; ma altro non posso fare, per il rispetto che debbo al criterio di ampia libertà con cui le assemblee ordinano i loro lavori. Farò il possibile perchè la discussione si faccia presto, per contentare la giusta domanda dell'onorevole Gallini. Spero che queste dichiarazioni lo soddisferanno e che egli non insisterà nel suo ordine del giorno, perchè la motivazione di esso, a parer mio, rivela già una censura del merito di quei decreti-legge,

del merito di quel regime che pure esce da una delle più belle, notevoli discussioni che una assemblea abbia mai fatta, e che torna ad onore del Senato, perchè, ripeto, tutte le competenze giuridiche intervennero con una ampiezza di discussione (durò undici sedute), con una larghezza di criteri che fece veramente onore all'assemblea.

Del resto, onorevole Gallini, la prova che quel regime ha fatto non è, a parer mio, così censurabile come ella crede. Dalla relazione che accompagna la domanda di convalida in legge del decreto-legge presentata alla Camera, risulta che nei primi quattro anni del nuovo regime, dal 1917 al 1920, furono date 414 concessioni per forza motrice, del valore di 831,691 cavalli, furono date per irrigamento 80 concessioni per 17,237 ettari, furono date per uso potabile 13 concessioni per 13,745 moduli e per uso vario 47 concessioni per 167,245 moduli. È una serie di lavoro, di concessioni, di attività nell'uso di acque pubbliche, che supera di gran lunga tutto quello che fu fatto negli anni che passarono dalla legge del 1884 fino ad ora. In quattro anni si è lavorato molto più attivamente, con risultati di gran lunga maggiori, di quelli che si erano ottenuti con il regime antico dal 1884. Nel solo anno 1921 sono state date 145 concessioni per 391,742 cavalli. Come vede il senatore Gallini, attiva è stata l'opera dell'ufficio, efficace è stata l'applicazione della legge!

L'onorevole Gallini notava che vi sono domande di riconoscimento che giacciono negli uffici del Genio civile e che non sono state esaminate. E traeva da questo fatto censura per il modo come la legge è eseguita e per il regime stesso; l'onor. Gallini dovrebbe sapere e probabilmente sa, che, appena pubblicato questo nuovo regime delle acque, vennero in quantità le domande di concessione e di riconoscimento, si risvegliarono tutti quelli che avevano, o credevano di avere, o speravano che si riconoscessero in essi titoli per diritti di acque. Vi fu una specie di arrembaggio, una ressa per cercare di far riconoscere questi diritti di acque. E si comprende che allora vi fu un ritardo nell'esame di tutte le domande di riconoscimento di diritti di acque. Ma ora si è deciso di raccogliere tutte le domande le quali riguardano un determinato fiume, un determi-

nato corso di acque, e di fare per tutte queste domande un'indagine unica e complessiva; tutte queste domande si riuniscono (ecco la ragione degli ultimi ritardi) per unicità di criterio, sicchè il riconoscimento dei diritti su di un solo corso di acqua venga fatto in contraddittorio di tutti gli interessati.

Si fissò un termine per queste domande; questo termine per le provincie del Regno che hanno l'elenco delle acque pubbliche (e sono quasi tutte, meno quattro o cinque) scade al 30 dicembre 1923; per le altre provincie scadrà un anno dopo che sarà pubblicato l'elenco delle acque pubbliche.

I diritti privati sono stati rispettati, la legge ha fatto ottima prova, si è potuto constatare che vi è una grande attività per queste domande di concessione di acque pubbliche, si vede che da questo lato vi è un maggior rigoglio di vita industriale, ed io credo che veramente la legge nuova, per la prova fatta, non meriti le censure dell'on. Gallini. Del resto è prematuro il discuterne: quando saremo in sede di conversione dei decreti legge, quando dovremo esaminare completamente le disposizioni che sono in questi decreti-legge, allora, on. Gallini, ella potrà discutere con me o con chi sarà al mio posto, questo decreto legge. Ed io sono sicuro che il Senato, ricordando la notevole discussione che già fece nel 1919, convaliderà in gran parte le disposizioni che sono state prese allora intorno al regime delle acque.

Ma l'on. Corbino soggiunge che se la legge ha fatto buona prova, essa oramai è insufficiente: adesso i tempi sono cambiati; quel che pareva ardito pochi anni fa è insufficiente nel momento attuale. Occorre che lo Stato sovvenga le industrie. Dovete sostituire, dice l'on. Corbino, il sistema delle anticipazioni dello Stato al sistema dei contributi, poichè vi sono industrie le quali non possono vivere fondandosi unicamente sul contributo. Se non volete far questo, dovete ricorrere all'estero.

In dirò all'on. Corbino che il problema esula dalla mia competenza: come l'on. Corbino comprende, il problema riguarda principalmente l'onorevole Ministro del tesoro e perciò io non posso rispondere alla sua domanda. Se potessi rispondere da solo, gli farei notare tutti i pericoli di queste anticipazioni, gli farei notare come dovremo andare adagio per la via

nella quale ci siamo messi: oramai tutte le industrie chiedono allo Stato. (*Approvazioni*) Se potessi rispondere io solo, direi che tutta una parte della mia rude giornata di lavoro consiste nel resistere a tutte le domande che mi vengono da ogni parte d'Italia per anticipazioni!

Occorre che l'industria chieda a se stessa, alle sue forze, alla sua attività i mezzi per poter prosperare! (*Bene*).

Ma nemmeno questo io posso dire, inquantochè al mio fianco dovrebbe essere l'onorevole Ministro del tesoro; consenta dunque l'on. Corbino che questa discussione si faccia in altro momento, giacchè vi sono vari progetti di legge che riguardano simile argomento. Così all'on. Mengarini dirò che riconosco la necessità di una legge che disciplini la trasmissione elettrica a distanza. Abbia pazienza l'on. Mengarini, siamo da poco tempo al governo. Se vi resteremo, prometto che la legge sarà presentata.

Passo a rispondere all'onorevole Nuvoloni, il quale ha trattato una questione di ordine generale e alcune questioni di carattere speciale.

La questione di ordine generale, che ha fatto l'on. Nuvoloni è questa: perchè, egli ha detto, non si assegnano più denari ai lavori pubblici? Non vi accorgete che spendendo denari per le opere pubbliche diminuite la disoccupazione? Lo Stato, che sovviene con molti denari la disoccupazione, perchè non converte questi denari in lavori pubblici?

L'onorevole Nuvoloni parla evidentemente a chi avrebbe il desiderio di avere il maggior numero possibile di mezzi per i lavori pubblici. Ma io credo che nelle condizioni attuali il Governo presente non meriti le censure dell'onorevole Nuvoloni. Forse, se una censura si può fare, si può farla nel senso che abbiamo chiesto al Tesoro molto di più di quello che poteva dare.

Io debbo dire lealmente, per quanto senta il cruccio di non poter fare i lavori che mi sono chiesti da ogni parte, per quanto veda anch'io il pericolo di aumentare la disoccupazione, debbo dire lealmente che non possiamo rimproverare il Tesoro, quando pensiamo che sono innanzi alla Camera progetti di spesa per 100 milioni per costruzioni ferroviarie, 150 milioni per l'acquedotto pugliese, 54 milioni per

richieste di varie opere pubbliche, 50 milioni per le strade (col progetto presentato adesso), 25 milioni pel porto di Venezia, 10 milioni pel progetto del porto di Genova, 1750 milioni per le ferrovie, in conformità della tesi così autorevolmente sostenuta dal sen. Bianchi.

Io dico che quando il Tesoro, dal momento in cui ho l'onore di sedere a questo posto, ha fatto questi sacrifici, per quanto sia grande la volontà di chiedere il più che sia possibile i mezzi per i lavori pubblici, lealmente, viste le condizioni del bilancio, non me ne sento il coraggio, preferisco avere la dura sorte di dire no alle varie richieste che mi vengono da ogni parte, piuttosto che bussare ancora a questo smunto Tesoro italiano. (*Approvazioni*).

L'onorevole Nuvoloni poi mi chiedeva (non so se egli sia presente), notizie su alcuni lavori, e me le chiedeva con tono inquisitorio; voleva pronta risposta. Eccomi a rispondergli. Queste domande erano così concepite: cosa avete fatto o farete per la mareggiata di Santo Stefano a Mare? Cosa farete per il trasporto a monte della linea ferroviaria fra San Remo e Taggia? Cosa farete per l'elettrificazione della Savona-Ventimiglia?

Per i danni della mareggiata a Santo Stefano a Mare, vi fu un progetto che importava la spesa di 337,000 lire; progetto presentato da quel comune ma che il Consiglio superiore dei lavori pubblici non approvò. Il Genio civile fece un suo progetto, ma anche questo il Consiglio superiore dei lavori pubblici non approvò. Chiedo scusa se mi fermo su questi dettagli, prometto che sarò rapido nel rispondere, ma sebbene siano cose di importanza locale, ho il dovere di rispondere. Il Consiglio superiore dette le direttive per un nuovo progetto, il quale sarà esaminato nuovamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e probabilmente, siccome questo progetto potrebbe essere grandioso, non lo potremo eseguire: nè stralceremo però una parte con cui si potrà garantire il comune da ulteriori mareggiate, ma al di là di questo stralcio non possiamo andare. Posso però prendere impegno col senatore Nuvoloni e col Senato, che garantiremo il comune di Santo Stefano a Mare da ogni pericolo. Ripeto che al di là di così non possiamo fare altro.

Per quel che riguarda il trasporto a monte della ferrovia tra San Remo e Taggia, fu stu-

diato un progetto di massima, secondo le indicazioni del comune, per cui San Remo avrebbe avuto due stazioni, una a ponente e una a levante, tutte e due con servizi completi, viaggiatori e merci a grande e piccola velocità, tutte e due certamente desiderabili per una città ricca di avvenire, luogo di delizia, dove arrivano moltissimi forestieri. Ma la spesa, me lo perdoni l'onorevole Nuvoloni, è superiore ai mezzi di cui disponiamo, ed è questa la dolorosa risposta che devo dare spesso a questa e ad altre simili domande. Dirò però all'onorevole Nuvoloni che terremo una riunione fra i delegati delle ferrovie e i delegati del comune, ed occorrendo avrò l'onore di presiedere questa riunione, ma prometto che il progetto dovrà essere ridotto ai minimi termini possibili perchè dobbiamo attenerci al minimo della spesa. (*Approvazione*).

Ho anche il dolore di dover dire all'onorevole Nuvoloni, che per ora, l'elettrificazione della Savona-Ventimiglia non si farà. Non si farà per molte ragioni. Esporrò di qui a poco il programma del Ministero in rapporto alla elettrificazione, e prevengo l'esposizione col dire che fin dal momento in cui ebbi l'onore di assumere questo posto, come dirò, mi sono accostato al programma del senatore Bianchi; ossia rallentare l'elettrificazione. Ne dirò le ragioni ed il Senato giudicherà.

Per quel che riguarda l'elettrificazione della Savona-Ventimiglia, questa linea era nel programma precedente. A prima vista pareva che si dovesse eseguire, ma le difficoltà sono molte. Si tratta di elettrificazione a sistema trifase, parlerò in seguito di questo sistema, il quale, per condizioni essenziali, richiede l'allontanamento delle linee telegrafiche e telefoniche dalle linee elettriche ferroviarie. Quindi con questo sistema trifase oltre, agli aumenti di spesa, bisogna spendere da 30 a 40,000 lire a chilometro per questo allontanamento. Ora, indipendentemente dalla grave spesa, sulla Savona-Ventimiglia non v'è lo spazio per questo allontanamento, nè si può fare l'elettrificazione ad altro sistema, perchè tutte le ferrovie dell'alta Italia sono a sistema trifase, e non si può per questo solo tronco cambiare sistema. Occorre quindi una spesa seria per le difficoltà del suolo, per le difficoltà del sistema, spesa grave che certamente un giorno si farà, ma

che le condizioni delle nostre finanze e specialmente le condizioni del bilancio delle Ferrovie dello Stato non consentono fare adesso.

È bene che diciamo la verità al paese senza infingimenti, senza far promesse che non si possono mantenere. Debbo dire perciò al senatore Nuvoloni che per ora della elettrificazione della linea Savona-Ventimiglia non si può parlare; è questione che deve essere rinviata.

L'onorevole Chimienti richiama l'attenzione del Senato e del Governo sulla legislazione portuale. Egli dice: non trascurate quei piccoli rifugi, quei piccoli porti per ricevere delle navi a vela, che sono antica gloria italiana. Ricordatevi della vela e specialmente non trascurate i piccoli porti dell'Adriatico.

Ora veramente la nostra legislazione favorisce i piccoli porti. Noi adesso abbiamo anche la possibilità di far dichiarare alcuni porti come porti di rifugio. Il senatore Chimienti sa meglio di me che quando il Comune interessato chiede che un determinato ricovero sia dichiarato porto di rifugio, la Commissione, appositamente istituita, esamina la domanda; e se vede che in quel determinato posto vi è quel numero di navi, sia pure a vela, vi è un movimento commerciale che lo consente, fa dichiarare porto di rifugio il luogo stesso, e allora lo Stato ne assume la spesa.

Per esempio, il mese passato, un mio decreto ha dichiarato porto di rifugio il porto « Le tonare » in Calabria, vicino a Palmi. La Commissione mi aveva detto che aveva i requisiti richiesti per essere dichiarato porto di rifugio, ed io l'ho dichiarato tale. Il senatore Chimienti sa inoltre che per i porti di 4ª categoria lo Stato assume la spesa del 40 per cento; quindi come si vede, i piccoli porti non sono trascurati; essi rappresentano il mezzo di agevolare il piccolo cabotaggio; essi sono giovevoli allo svolgimento della vita economica del paese, e mantengono quell'industria peschereccia, la quale non deve essere trascurata.

E il senatore Chimienti sa che nella provincia di Lecce stiamo trasformando la palude Pali, che si bonifica, in un piccolo rifugio, non potendo fare l'opera di bonifica in quel posto. Io assicuro che tutto ciò che riguarda i piccoli porti non sarà trascurato da chi ha l'onore di trovarsi al ministero dei LL. PP.

Il senatore Chimenti ha poi richiamato l'attenzione del governo anche sui porti di Gallipoli e di Brindisi. Per il primo i lavori sono stati appaltati mediante contratto del 13 gennaio di quest'anno, e si sono già iniziati i lavori della gettata per lire 2.275,000 lire; sono in corso i lavori per la riparazione della cinta perimetrale per lire 507,707.

Altro per ora non possiamo fare per Gallipoli.

Per Brindisi abbiamo trovato dei lavori già iniziati dalla marina militare durante la guerra. Il senatore Chimenti sa che il ministro della marina ed io abbiamo nominato una Commissione, presieduta dall'illustre senatore Thaon di Revel, per vedere quali di queste opere debbano essere conservate ed a carico di chi lo debbano essere, e come.

Noi rispetteremo per queste opere marittime il responso della Commissione, la quale rappresenta quello che vi è di meglio per serenità di giudizio e per competenza. Per ora per Brindisi sono in corso i lavori di sistemazione della banchina ed i lavori di trasporto della carbonifera. Raggio 2 milioni e 655 lire. Altro per ora non si può fare. Ed io credo che sia desiderio dell'onorevole Chimenti e delle popolazioni, ed evidentemente anche il mio, la prosecuzione delle opere del bacino di carenaggio. Forse un giorno sarà necessario farlo; ma quando, senatore Chimenti, ella pensi che per questo bacino la spesa occorrente è preventivata in 70 milioni, capisce che in questo momento, in cui i fondi non vi sono in bilancio, io dovrò dire dolorosamente anche a lei che per questo periodo non posso prendere impegni e che il bacino di carenaggio di Brindisi per ora non si può fare.

CHIMIENTI. Io non ne ho parlato.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Per questo ne ho parlato io.

Il senatore Chimenti però richiama l'attenzione su un grave problema: i porti dell'Adriatico si vanno interrando. Il fenomeno è noto, le coste italiane dell'Adriatico diventano sempre più dolci, l'arena rende quelle coste ricche di dolci stazioni balneari, di spiagge meravigliose, ma vi sono porti pieni di arena e abbiamo bisogno ogni anno di fare molte spese per draghe e per lavori di escavazione.

Stia sicuro che darò un grande impulso a questi lavori, di cui comprendo la necessità: sono state comperate adesso altre draghe in Olanda, ove è morto un valorosissimo ingegnere che avevamo mandato a comprarle, il Valentini. Una draga è a Barletta e lavora ottimamente, a Brindisi è stata mandata la draga « Paolo Cornaglia », di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Tutti quei porti richiedono lavori di escavazione, è dover nostro farli, si perderebbero molti quattrini, si danneggerebbe l'agibilità di questi porti ove i lavori non si facessero con rapidità. Posso assicurare perciò l'onorevole Chimenti che da questo lato metterò la massima attività, perchè credo che sia questo uno dei principali compiti dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (*Bene*).

E giacchè sono a parlare dei porti, mi fermo a quello di Genova, del quale hanno parlato l'onor. Reggio ieri e oggi l'onor. Berio. Come ho già annunziato nell'esposizione delle somme che ho chiesto al Tesoro, per il porto di Genova io ho avuto dal Tesoro altri dieci milioni, che erano assolutamente indispensabili per il funzionamento del porto. Il Consiglio dei ministri ha approvata la somma; avrò l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge per lo stanziamento di questi dieci milioni. Da questo lato il desiderio dell'on. Reggio e il desiderio dell'on. Berio sono soddisfatti. Ma essi mi richiamano alle necessità future. Ora, come l'onorevole Berio sa meglio di qualunque altro, egli che ne è l'anima, vi è una Commissione che esamina il funzionamento del porto di Genova; questa Commissione della quale, ripeto, è parte autorevole ed intelligente l'onorevole Berio, ha promesso di presentare presto la sua relazione; vedremo che dirà. Ci uniformeremo nei limiti della potenzialità del bilancio a ciò che la Commissione consiglia, perchè si comprende che il problema di Genova è problema nazionale.

Però l'on. Reggio vuole da me che assuma l'impegno di dargli la relazione fatta dal generale Bonino sul funzionamento del porto di Genova, e su di ciò, — poichè varie richieste ho avuto per pubblicare questa relazione, — è bene intenderci chiaramente: questa inchiesta sul porto di Genova fu ordinata dal ministro Alessio, ministro dell'industria, nel tempo in cui da quel Ministero dipendeva la marina

mercantile, fu dunque disposta da altra amministrazione, per fatti estranei assolutamente al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici per il porto di Genova deve occuparsi della costruzione, delle banchine, dei fari, della parte costruttrice, insomma; ma il funzionamento del porto sfugge alla mia competenza, perchè è di competenza del ministro da cui dipende la marina mercantile, ossia del ministro dell'industria quando l'inchiesta fu ordinata, e adesso del ministro della marina, da cui dipende la marina mercantile.

Però io l'ho avuta questa relazione, onorevole Reggio, e ho visto che l'inquirente fa varie osservazioni che riflettono il Ministero a cui ho l'onore di presiedere, sicchè il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato all'ente portuale di Genova, al Presidente del Consorzio, le osservazioni che erano state fatte e ha ordinato che si facessero quelle modificazioni, nei limiti della sua competenza, che erano state indicate dal generale Bonino: ho avuto assicurazione che sono state fatte.

Si è creduto di fare qualche cosa di più: come ho detto vi è una Commissione che esamina il riordinamento del porto. Ebbene, abbiamo data la copia della relazione Bonino a tutti i membri di questa Commissione, in modo che possano essere informati delle osservazioni precedentemente fatte, ma il pubblicare la relazione non riguarda il mio Ministero. Se dovessi esprimere il mio avviso, direi che non è il caso di portare in piazza queste questioni tecniche di ordinamento e di funzionamento; se ne occupino le persone competenti e perciò i membri della Commissione hanno la relazione, se qualche senatore, se qualche deputato, vuol conoscerla, il Ministero dei lavori pubblici non ha segreti per i membri del Parlamento, ma io non credo che sia consigliabile, così come credeva l'on. Reggio, che questa relazione venga data in pasto al pubblico: non ci si guadagna niente a queste pubblicazioni. Tutti i competenti, i membri del Consorzio, i membri della Commissione che esamina il riordinamento di questi porti, tutti sono stati informati della relazione Bonino; se qualche senatore o deputato la vuol conoscere è a sua disposizione, ma il pubblicarla non entra nella mia competenza, nè credo sia consigliabile.

E giacchè sono a parlare dei porti, risponderò all'on. Libertini per quello che disse intorno agli enti portuali ed intorno al porto di Messina. In verità io concordo con lui su ciò che egli disse, che è conforme a quello che io dissi alla Camera, che si sta esagerando nella costituzione di questi enti autonomi: più autorevolmente di lui e di me, lo ha detto la Commissione di finanze del Senato, la quale ha osservato che veramente questi enti si stanno moltiplicando all'infinito. Si comprendono degli enti portuali autonomi per Genova, per Napoli, per Venezia; per questi grandi porti che hanno molti mezzi e che devono cumulare tutte quante le loro forze dirigendole ad un unico scopo; ma in verità non si comprende l'esistenza di piccoli enti che fanno vita grama, che disperdono in spese di amministrazione tutte quante le loro risorse, che qualche volta servono quasi per porto di rifugio ad impiegati collocati a riposo, ed in cui veramente non v'è, non vi può essere, quel vigore di vita, quel rigoglio di forze che è necessario. Io prendo impegno innanzi al Senato, come già dissi alla Camera, che fino a quando sarò a questo posto, di questi piccoli enti autonomi (e non solo per quel riguarda i porti ma le bonifiche e le stradali) non ne farò. (*Approvazioni*).

Quando vi è invece la possibilità di grandi imprese, come ad esempio, quella della bonifica Renana che dispone di milioni, come l'Ente portuale di Genova, di Venezia, quando vi è la possibilità di raccogliere molte forze, quando dietro a questi enti autonomi vi è un finanziamento serio e positivo, allora capisco l'esistenza dell'Ente autonomo: se no, no. Da questo lato posso assicurare l'onorevole Libertini che le idee della Commissione di finanze, le sue e le mie, concordano completamente, ed io ad esse mi uniformerò.

E veniamo a Messina. La difficoltà, onorevole Libertini, non è già nel creare enti autonomi — che ripeto non farò — ma è nel distruggere gli enti autonomi già in vita, per cui è più difficile, per rapporti contrattuali esistenti, per interessi creati, per una vita sorta intorno a questi enti autonomi, farli cessare di funzionare. Il porto di Messina, per esempio, si trova in queste condizioni: l'ente portuale di Messina ha il compito di provvedere all'esecuzione

di nuove opere di ampliamento in base ad un progetto dell'agosto 1919. Un decreto legge del novembre 1919 autorizza la spesa di 31 milioni, oltre 9 milioni che sono a carico dell'Ente per l'arredamento del porto. L'Ente ha avuto già un finanziamento di 7 milioni dalla Cassa depositi e prestiti (li facemmo aver noi): con questo finanziamento ha già appaltati i lavori, ha già creato interessi, assunto obblighi; la Cassa depositi e prestiti ha già una contabilità per quest'Ente. Posso di un tratto far cessare tutto ciò? Quali censure si possono fare? Quali irregolarità vi sono? Creda, onorevole Libertini, io ho esaminato attentamente la questione, e per ora non ho trovato materia di irregolarità che mi possa fare interrompere la vita di quest'Ente che è già cominciata e che ha creato una serie d'interessi. Esaminerò con la maggiore vigilanza la questione, sorveglierò l'Amministrazione dell'Ente autonomo di Messina come degli altri, ma non posso prendere in questo momento impegno di modificare uno stato di fatto il quale ha creato a sua volta stati di fatto e di diritto che sarebbe, a parer mio, pericoloso e dannoso in questo momento di spezzare.

Se troverò irregolarità farò il mio dovere, nient'altro che il mio dovere, ma altri impegni per ora non posso prendere.

Inoltre l'onorevole Libertini, e poi l'onorevole Romanin Jacur, hanno richiamato l'attenzione sul problema, che a parer mio è veramente grave ed assillante nei riguardi dell'Amministrazione dei lavori pubblici, dei funzionari del Genio civile. La relazione della Camera, quella del Senato, le parole di tutti i deputati, di tutti i senatori, di tutti i cittadini ci consigliano provvedimenti: è dovere nostro il prenderli. Noi abbiamo visto per esempio, in applicazione della legge sulla burocrazia e in altre simili occasioni che i funzionari del Genio civile hanno largamente approfittato di ogni occasione per andarsene: l'industria privata ce li piglia, ed io sto cercando di arrestare questo impossessamento dei nostri ingegneri da parte dell'industria privata. Ma la realtà è questa: o questi ingegneri del Genio civile hanno valore e se ne vanno, perchè noi li paghiamo troppo male, o non hanno valore ed allora abbiamo degli elementi di scarto. Disgraziatamente in questo cumulo di opere che

gravitano sul Ministero dei lavori pubblici e che non sono quelle soltanto che risultano da un bilancio di un miliardo e trecento milioni, ma riguardano anche altre amministrazioni, i nostri ingegneri del Genio civile devono intervenire in tutte le opere pubbliche del paese, devono avere competenza varia, debbono occuparsi di edifici, di porti, di acque, devono regolare la navigazione interna, come il corso dei fiumi, e così via dicendo. Ora, evidentemente noi non possiamo più oltre pagare questi ingegneri con i miserabili stipendi che loro concediamo. Qualcosa dobbiamo fare, ma bisogna andare adagio. Come si fa proprio in questi momenti, come si fa a proporre grandi aumenti di stipendi? Io spero che il tesoro qualche cosa per tali spese mi darà, perchè sento le voci autorevoli che vengono dalla Camera e dal Senato, che provengono dal paese, sento la voce che viene dalle necessità stesse dell'Amministrazione dei lavori pubblici, e qualche cosa farò.

Spero di poter presentare un ordinamento del genio civile tale che migliori le condizioni di questi nostri benemeriti funzionari e soddisfi almeno in parte i consigli che vengono dal Parlamento.

L'onorevole Libertini a questo proposito mi parla delle condizioni dei palazzi affidati al Ministero dei lavori pubblici e mi consiglia di guardare, di essere vigilante, perchè le spese crescono, e perchè si hanno spettacoli di aumenti che a parer suo sono impressionanti. Quel palazzo di Montecitorio, vedete quanto costa! Doveva costare 6 milioni ed abbiamo superato i 50 e supereremo i 60, nè forse a questa cifra ci arresteremo (*commenti*).

Ma, signori miei, permettetemi che su questo argomento parli con grande franchezza. Abitualmente il Senato ha dato prova, a proposito del palazzo di Montecitorio, di un grande e delicato riserbo, perchè sa che l'altro ramo del Parlamento è interessato a questi lavori. Mai assemblea ha dato prova di così grande riserbo come il Senato in questa questione. Ma poichè l'onorevole Libertini ha portato qui la questione, gli dirò che bisogna che tenga conto delle difficoltà enormi che si sono presentate. Si cominciò col dire di cambiare un'aula, e pareva cosa da niente, e si è finito col cambiare l'intero palazzo, coll'espropriare una quan-

tità di zone circostanti e nel posto più centrale di Roma. Tutto ciò si è compiuto mentre, attraverso anni, l'aula, i numerosi servizi annessi, gli uffici, dovevano tutti funzionare, mentre si seguiva un lavoro di modificazione e di abbattimento, per esigenze imposte dalle necessità stesse della vita dell'assemblea. Vi sono stati corridoi, sale di lettura e di scrittura che si sono trasformate, quattro, cinque volte, e ciò come ho detto, per la necessità stesse del funzionamento dei lavori parlamentari, per lo svolgersi continuo della vita della Camera, perchè si doveva costruire mentre l'assemblea doveva funzionare, e per far funzionare l'assemblea si dovevano fare molti uffici provvisori che poi si son dovuti distruggere, per poi ricostruirne degli altri, i quali a lor volta si sono successivamente trasformati.

Orbene di tutto ciò bisogna tener conto nel giudicare della spesa e noi dobbiamo tenerne conto, tanto più quando consideriamo che questi lavori di trasformazione è vero che da una legge dello Stato sono stati affidati al Genio civile, e quindi vi è la responsabilità del Ministero dei LL. PP. ma è vero pure che vi è una Commissione della Camera, la quale sorveglia, la quale consiglia, la quale esprime il suo avviso, la quale si trasforma secondo le contingenze e le legislature che si succedono. Tenga conto l'onorevole Libertini di tutto ciò e non getti un'accusa sui poveri funzionari del Genio Civile.

LIBERTINI. Domando la parola per fatto personale. (*vivi rumori*)

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*, ...non accusi i nostri funzionari, perchè io posso assicurare che il dirigente di quei lavori è uno dei più valorosi ingegneri, che io conosco personalmente, anzi che conosceva e stimava anche prima di essere a questo posto, l'ingegnere Susinno, modello di integrità e di diligenza. Posso assicurare l'onorevole Libertini che questo valoroso ingegnere mette tutta la buona volontà e la sua rara competenza nella esecuzione dei lavori. Ma purtroppo sono le lacrime delle cose, le spese sono necessarie per questo inevitabile stato di cose, e l'onorevole Libertini che, come me, è stato lungamente a Montecitorio lo comprende e sa più che io non dica.

Io chiedo scusa al Senato se scendo in questi particolari, ma è dover mio rispondere ai

vari senatori, e mi pare che l'ampia discussione che è stata fatta finora meriti che io mi fermi su questi singoli servizi nostri.

L'onor. Libertini ha censurato il modo come funziona l'ufficio delle ferrovie secondarie sicule, e specialmente lo ha censurato per quel che riguarda la ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini. Ora io credo che vi sia un equivoco. La ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini non fa parte del gruppo degli 800 chilometri dati alle ferrovie secondarie sicule; il gruppo delle ferrovie secondarie sicule che sono quelle degli 800 chilometri deriva dalla legge del 21 luglio 1911. Questa legge diede luogo poi a vari decreti-legge per la esecuzione. Questi 800 chilometri diventarono poi 880 chilometri, perchè un decreto-legge 24 novembre 1921 diede facoltà di aggiungere, per un ulteriore sviluppo della rete, il dieci per cento. E poichè con lo stesso decreto-legge due tronchi furono staccati dalle ferrovie secondarie e fu disposto che fossero costruiti a scartamento ordinario dalle Ferrovie dello Stato, così altrettanti chilometri di ferrovia si aggiungessero alle secondarie sicule. Il fatto è che quando io sono venuto al Ministero dei lavori pubblici ho trovato che dal 1911 finora non si era fatto che il piano, si era fatta la indicazione dei tronchi da costruire, si erano fatte le gare tra i vari ingegneri, tra l'ing. Besenjanica e l'ing. Chouffourrier, ma l'ufficio per i lavori non esisteva ancora. Allora io chiamai il direttore che era stato con decreto precedente nominato e gli dissi che per il 30 aprile di quest'anno occorreva che l'ufficio sorgesse a Palermo e funzionasse. Il capo dell'ufficio è andato a Palermo; l'ufficio è sorto, molti progetti sono fatti, altri si stanno facendo, si lavora con grande attività. Io non potevo comprendere come la legge del 1911, per cui vi sono gli stanziamenti, restasse per tanto tempo insequita per una serie di piccoli ostacoli procedurali, di formalità che si potevano facilmente vincere. Io ho troncato tutto ciò, i disegni si stanno facendo, abbiamo un arbitrato con l'ingegnere Chouffourrier per il prezzo dei suoi progetti. Posso assicurare l'onor. Libertini che per le ferrovie secondarie sicule si lavora con attività.

E veniamo alla ferrovia per la quale egli più particolarmente ha parlato e che, come ho detto, non fa parte di questi 800 chilometri.

Questa ferrovia venne data ad una società privata, che porta il nome di Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia. Ora la linea Siracusa-Ragusa-Vizzini è divisa in sette tronchi; di questi sette tronchi quattro sono già costruiti ed aperti all'esercizio, e cioè il secondo, il terzo, il quarto, il quinto; si stanno costruendo gli altri tre. Posso assicurare l'onorevole Libertini che prima che l'anno finisca, il sesto tronco, Bivio-Giarratana-Ragusa, sarà aperto all'esercizio. Gli altri tronchi saranno aperti nell'anno venturo. Questi lavori sono diretti dall'ingegnere Besenjanica, al quale noi abruzzesi siamo grati per la costruzione della ferrovia Sangritana e che lo stesso onorevole Libertini conosce; non ho quindi bisogno di ripeterne gli elogi. Come ho detto, per la fine dell'anno il sesto tronco sarà finito.

I lavori per gli altri due procedono rapidamente. Questi lavori si erano un po' arrestati perchè la Società aveva la sua base finanziaria nella Banca Italiana di Sconto. Si è provveduto anche a ciò. L'onorevole Libertini può essere sicuro che da questo ritardo non verrà danno alla linea che sarà presto tutta quanta completata.

L'onorevole Di Brazzà voleva da me sapere che cosa avevo fatto del memoriale che mi aveva mandato la Camera di commercio di Udine a proposito degli orari. Io gli risponderò che ho regolata quella questione. Appena ebbi il memoriale, ho convocato presso di me i deputati della provincia di Udine, di tutti i partiti, con notabilità del commercio, con il funzionario delle ferrovie dello Stato incaricato degli orari. Abbiamo modificato questi ultimi e posso assicurare l'on. Di Brazzà che il 1° luglio vi sarà un orario nuovo per quanto riguarda la provincia di Udine che io spero soddisfi alle esigenze del servizio. Vi erano degli stranissimi distacchi in modo che in alcuni treni mancava la coincidenza a Udine e bisognava aspettare delle ore inutilmente alla stazione di Mestre. Abbiamo trovato il mezzo di regolare, sette o otto giorni fa soltanto, tutto il servizio per la provincia di Udine. Se l'on. Di Brazzà mi avesse fatto l'onore di parlarmi due o tre giorni fa personalmente di questa questione, io gli avrei levata la pena di portarla al Senato. Esaminerò attentamente tutto quello che riguarda la ferrovia centrale Umbra per la costruzione Pe-

rugia-Pietrafitta-Chiusi. L'onorevole Di Brazzà tenga conto delle condizioni delle finanze dello Stato e che io non posso fargli nessuna promessa se non quella di esaminare attentamente la questione.

Quanto al prolungamento delle concessioni ferroviarie per le famiglie dei senatori e deputati, per cui ha parlato l'onorevole Di Brazzà, sono dolente che egli non pensi come me intorno alla durata annuale, fatta per legge, alle concessioni; anche ad alcuni deputati ed al questore della Camera ho risposto che la legge attuale mi vieta di prolungare i biglietti delle concessioni alle famiglie al di là dell'anno. Non si sono mai fatti decreti di proroga salvo nel 1919, e si trattò di decreto-legge, che ora è sottoposto al Parlamento per la convalida. Per quanto sia l'autorità che i singoli deputati e senatori possono avere sul Ministero, e per quanto sia grande la mia volontà di ubbidire ai loro desideri, la legge è quella, e non posso che uniformarmi ad essa. Posso proporre al Parlamento di mutarla: ho promesso al senatore Borsarelli e al senatore Di Brazzà che, appena potrò avere un po' di tempo, vedrò di proporre modificazioni al sistema delle concessioni che mi sembrano un po' troppe. In Italia molti viaggiano gratuitamente, si è abbondato in concessioni; vedremo di modificare questo regime e allora vedremo che durata possono avere questi biglietti, ma non nascondo al Senato che temo che l'esame della questione delle concessioni ferroviarie io credo debba essere fatto più con il proposito di restringerle che di allargarle. (*Approvazioni*).

Comunque sia, esaminerò la questione e allora poi il Senato giudicherà, perchè ogni cambiamento non potremo farlo che con legge; giudicheranno il Senato e la Camera la portata delle modificazioni che faremo alle concessioni ferroviarie.

Credo, onorevoli senatori, di aver risposto a tutte quelle questioni singole o generali che riguardano i lavori pubblici o che ad essi si riattaccano. Entriamo in quella che è stata la questione più lungamente, più meditatamente discussa la questione ferroviaria. Entriamovi con grande serenità, per quanto grave e doloroso sia il problema. Certamente l'Italia ha avuto una dolorosa sorpresa. Non sono passati molti mesi che, discutendosi della situazione fi-

nanziaria, si metteva un punto interrogativo: vi è o non vi è il pareggio nel bilancio ferroviario? Sono 200, sono 300 milioni di disavanzo?

È stata una dolorosa sorpresa quella che è stata annunciata al Parlamento ed al paese: io ho avuto il dolore di annunziarla. Ho creduto mio dovere, dovere di cittadino, dovere di chi ha l'onore di stare a questo posto, di non nascondere la verità, per quanto possa essere dolorosa, per quanto precedentemente non si sia detta tutta. Credo sia degno di un grande paese (*approvazioni*) che sia degno di grandi libere assemblee il dire tutta la verità. (*Approvazioni*).

Il primo passo per correggere il male è quello di conoscerlo in tutta la sua estensione e di non farsi illusioni intorno alla sua gravità. Ebbene il male v'è; perchè nascondere più a lungo?

Lo dissi nell'altro ramo del Parlamento discutendo questo bilancio e lo dico adesso: l'esercizio finanziario 1920-21 si chiuse con un disavanzo accertato di 1,045,526,271 lire: perciò nel 1920-21 il disavanzo ha superato il miliardo; per l'esercizio attuale non possiamo avere le cifre complete, perchè non è chiuso e perchè dall'altro lato le gestioni ferroviarie si fanno a bimestre e le contabilità non si possono raccogliere se non dopo 60 o 70 giorni da che è scaduto il bimestre.

Io speravo di poter portare al Senato qualche altra cifra oltre quella che potetti dare alla Camera, ma disgraziatamente le Ferrovie dello Stato mi hanno fatto sapere che non prima del 9 o 10 luglio possono darmi le cifre del bimestre marzo-aprile; perciò io mi son dovuto fermare alle cifre di questo esercizio che si chiude al 28 febbraio. Le entrate sono lire 1,994,804,465; le spese 2,704,000,000; (*impressioni*) la differenza è di 709,000,000 per gli otto mesi dal 1° luglio al 28 febbraio.

Le notizie che ci arrivano per i due mesi di marzo e di aprile, notizie che non possono essere esatte, perchè, come ho già detto, le cifre esatte non le potremo avere che nei primi giorni di luglio, farebbero credere che i prodotti del traffico abbiano raggiunto i 450,000,000, ossia meno di quello che era previsto. Vi è dunque una contrazione nel traffico, contrazione che si indovina del resto, quando ricordandosi,

onorevoli senatori, quei giorni che a noi parevano difficili, in cui l'amministrazione ferroviaria non riusciva a trasportare le merci che si ammassavano sulle calate del porto di Genova, si mettono a confronto con i giorni presenti. Ricordate, onorevoli senatori, che allora esisteva la pleora delle merci che ingombravano a Genova le calate, mentre adesso tranquillamente le merci arrivano e sono trasportate, i carri sono in esuberanza, e voi comprendete, anche da questa mancanza di lavoro nei porti, come una parte delle entrate venga a diminuire per un fatto indipendente da qualsiasi responsabilità, per la grave contrazione del traffico.

Data questa situazione finanziaria, vediamo onorevoli senatori, di esaminarne le cause e i possibili rimedi. Vediamo se vi sono rimedi, in che limiti e che cosa si possa fare, o almeno che cosa io credo si possa fare da chi ha l'onore di reggere il Ministero dei lavori pubblici.

E qui anche un po' per fatto personale vorrei rispondere alla censura che mi ha rivolto il mio ottimo amico onorevole Rota, il quale mi ha detto che io voglio far rinascere il Ministero dei trasporti ed ha notato gli inconvenienti della proposta. Io non ho fatto questa proposta: ho detto soltanto che la situazione del ministro dei lavori pubblici, nei rapporti dell'azienda ferroviaria, è delle più strane; è una di quelle che meno consentono una vera e seria responsabilità.

Pensate infatti che questa Amministrazione, della quale il ministro dei lavori pubblici nomina soltanto il direttore generale e i membri del Consiglio d'Amministrazione, ha un personale che sfugge al ministro, ha funzioni amministrative affatto indipendenti: l'Amministrazione è autonoma. Io passo giornate per esaminare, per esempio, se nel porto di Bari possiamo fare i lavori per 86 milioni che abbiamo disponibili o se per cominciare occorrono tutti i 110 milioni indicati nel progetto, ho tutti gli elementi per il giudizio, ho tutta la pratica, la mia responsabilità della decisione è diretta, piena, completa: io son responsabile perchè ho deciso con piena coscienza. Viceversa, per quel che riguarda le spese ferroviarie non ho che da mettere il visto di esecutorietà ai deliberati del Consiglio d'Amministrazione, posso quindi non vistare la deliberazione, posso chiedere spiega-

zioni, ma quando pensate che arrivano dalle ferrovie dei fasci di deliberazioni e che l'azione del ministro, che pur ne deve rispondere davanti ai due rami del Parlamento (ho avuto infatti delle interrogazioni, per es., in cui mi si è domandato: perchè l'Amministrazione ferroviaria non ha licenziato alcuni impiegati, non ha collocato a riposo quelli che lo avevano domandato?), voi comprendete a che si riduca la responsabilità ministeriale. Si può anche non mettere il visto, è vero, ossia si può fare opera negativa, non rendere esecutive le deliberazioni, ma le indagini su ogni deliberazione renderebbe impossibile la vita ministeriale, perchè le deliberazioni sono numerose, e le sospensioni arresterebbero la vita dell'azienda ferroviaria. Certo non si cambia questa situazione creando un nuovo Ministero, ma bisogna riconoscere che la situazione è tale, che mentre non è seria la responsabilità del ministro, dall'altro lato lascia all'azienda ferroviaria un'azione incontrollabile e incontrollata, la quale qualche volta può incoraggiare le Ferrovie ad uscire dai giusti limiti della spesa e farle perdere quella continenza nell'uso del danaro pubblico che sarebbe necessaria.

Un'altra censura mi faceva l'amico onorevole Rota; mi accusava di aver parlato dei rimedi alla Camera in forma dubitativa, interrogando. Ma se l'onorevole Rota avesse letto il resto del mio discorso, avrebbe visto che alle domande erano date le risposte. Io non diceva che davanti al disavanzo di un miliardo un ministro debba stare con le braccia conserte. No, vorrei meno al mio dovere, sentirei poco la mia responsabilità, non sarei meritevole di parlare davanti al Parlamento italiano se non sentissi tutto il peso di questa grave situazione. Io ho avuto il coraggio, per primo, di richiamare l'attenzione del Parlamento e del Paese sulla gravissima situazione delle ferrovie, e ne ho avuto il coraggio, perchè l'ho creduto mio dovere.

Verrei dunque meno al dover mio se non cercassi di studiare, insieme a tutte le persone intelligenti, competenti, quali tentativi si possono fare per ovviare al disavanzo.

Vediamo dunque le cause di esso e vedremo dopo quali sono i possibili rimedi.

Le cause voi le avete sentite. Credo che non vi sia stato mai ammalato, intorno al letto del

quale i medici si siano trovati così concordi nell'esaminare le cause di un malanno, come ci siamo trovati nel Senato e nella Camera dei deputati, tutti quanti quelli che ci siamo occupati di questo argomento.

Prima causa: il personale. Questo personale si è aumentato di numero, si è aumentato di spesa per i compensi. Ecco come il personale è composto in questo momento, ed è bene che il Senato sappia interamente le cifre e tenga conto della vera situazione dell'azienda ferroviaria.

Il personale degli uffici è adesso composto di 20,782 persone, così costituito: personale secondo le piante in vigore 17,156, a cui vanno aggiunte altre persone per sistemazioni di avventizi, per assunzione di mutilati passati negli uffici, per distacco degli agenti per le delegazioni di Trento e Trieste, e va aggiunto il personale sardo, quelli per la navigazione, l'elettrificazione, ecc., facendo un totale del personale negli uffici di 20,782. Il personale esecutivo nelle ferrovie di Stato, attualmente esistente, è di 212,852 (*Commenti*).

Come vedete, questo personale, in questi ultimi tre anni si è radicalmente aumentato, per le otto ore di lavoro, perchè tutti coloro che erano avventizi e che erano stati chiamati durante la guerra, non sono stati licenziati sia per la necessità delle otto ore di lavoro, sia per una certa indolenza a licenziare. (*Commenti*).

Si è anche aumentato per i combattenti, si è aumentato per i mutilati, si è aumentato perchè vi è una tendenza a fare entrare tutti quelli che non hanno da fare di meglio, dapprima come avventizi ferrovieri, e dopo un certo tempo passarli in pianta; ma si è aumentato principalmente, e dobbiamo riconoscerlo, per l'applicazione che venne fatta delle otto ore di lavoro, e venne fatta dall'oggi al domani, rapidamente, senza preparazione. Si assunsero impegni con grande debolezza, i quali sono costati allo Stato centinaia di milioni, che hanno avuto per risultato di rendere necessario supplire con un nuovo personale a quello che diventava insufficiente in seguito ad una cattiva applicazione delle otto ore.

Il fatto è che senza fermarsi sulle cause precise, senza indagare come questo personale sia entrato nella amministrazione delle ferrovie

di Stato, le cifre sono quelle che io ho avuto l'onore di ricordare.

E negli ultimi tempi, oltre che si è aumentato il numero, si sono raddoppiate le paghe: io ho qui uno specchietto che certamente non è il caso che io legga interamente al Senato, ma di cui è bene che il Senato sappia alcune cifre. Nell'esercizio 1913-14 lo stipendio medio mensile per ogni agente era di lire 151, ossia lo stipendio medio per gli agenti era di L. 1800 annue; nell'esercizio 1914-15 ossia nell'ultimo esercizio anteriore alla guerra, la spesa media annua era di lire 1900; invece nell'esercizio 1921-22, cioè in quello che stiamo discutendo attualmente, la spesa media per ogni agente è di lire 877 al mese... (*Vivi commenti*) ossia lire 10,500 all'anno. Non so se mi si rimprovera perchè do queste cifre...

Voci. No, no.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi consenta il Senato di fare il mio dovere, dicendo la verità così come è. Dunque la spesa media è adesso oltre cinque volte la spesa che era nell'esercizio 1913-14.

La prima causa dello sbilancio delle ferrovie è il personale, sia per il grande numero degli agenti introdotti nella amministrazione, sia per gli stipendi di un tratto moltiplicati di cinque volte.

La seconda causa riguarda le riparazioni. Ne ha parlato così autorevolmente l'onorevole senatore Bianchi Riccardo, ed io non aggiungo molte parole. Certamente quel materiale era uscito dalla guerra in condizioni veramente deplorabili. Tutti ricordiamo in che condizioni fosse, e non era possibile che restasse così.

Le spese per le riparazioni sono state gravissime; pensate che nell'esercizio 1913-14, esse, per il materiale rotabile, salirono a 70 milioni, mentre nei primi otto mesi dell'esercizio in corso le spese di riparazione del materiale sono state di 478 milioni, e si presume che raggiungeranno oltre i 700 milioni, ossia il decuplo della spesa per le riparazioni del materiale prima della guerra. Il che si deve alla necessità di riparare una grande quantità di materiale ed al costo maggiore di questi lavori di riparazione. Queste inevitabili riparazioni sono anch'esse una causa del disavanzo.

Altra causa di questo disavanzo, onorevoli senatori, è il carbone. Anche qui è bene guardare alle cifre. Il carbone costa molto di più e rende di meno, inquantochè se ne usa una quantità maggiore, sia per la cattiva qualità del carbone; sia per lo sciupio, come ha notato l'onorevole senatore Bianchi, che se ne fa.

Nell'esercizio 1913-14 il prezzo di acquisto del carbone era di lire 36,33 la tonnellata; nell'esercizio 1920-21 siamo arrivati a 530 lire la tonnellata, ossia a 14 volte e mezzo il prezzo che si pagava prima della guerra: adesso siamo a 240, e speriamo di scendere a 200 per l'esercizio 22-23. Siamo a 240 ossia a 6 volte e mezzo a quello che si pagava prima della guerra.

Ora quando a questi così gravi aumenti di tutte le spese, non si sa cosa contrapporre, si comprende come il disavanzo sia inevitabile. Le Ferrovie hanno sperato in un aumento di entrate anche con la rifazione della tariffa. Secondo i calcoli delle Ferrovie, le tariffe dovevano dare 3 volte e mezzo più di quello che davano prima; in altri termini le Ferrovie speravano che le entrate per la nuova tariffa dessero tre volte e mezzo di più, mentre abbiamo il personale che costa cinque volte e mezzo di più; le riparazioni dieci volte; il carbone che è arrivato a costare 14 volte, e si vede dunque come assolutamente queste cause dovevano portare inevitabilmente al disavanzo.

CORBINO. Il personale costa dieci volte di più, perchè oltre il compenso c'è l'aumento del numero.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Tanto meglio. Ora avendo trovato le cause principali del disagio attuale noi siamo sulla via di cercare i rimedi. Cerchiamo, tentiamo i rimedi, e non mi rimproverete se la forma è modesta, se parlo di tentativo, perchè innanzi a un problema così importante, consentite che io dica: tentiamo di risolverlo.

Quali sono dunque, giacchè questi sono i mali, i rimedi? Cominciamo dal primo: Personale: e qui a proposito del personale, l'onorevole Rota mi diceva che l'Amministrazione ferroviaria è venuta meno alla legge sulla burocrazia; ed è vero. Quel decreto del 20 ottobre 1921 che dice che finchè il ministro dei lavori pubblici non avrà approvato le nuove tabelle del personale non si faranno promozioni, significa che la

Commissione della burocrazia non esiste più, che il ministro dei LL. PP. esamina lui queste tabelle, le approva, e dopo di questo si fa luogo alle promozioni. Evidentemente non voleva questo la legge; il decreto ebbe voto contrario nella Commissione parlamentare per la burocrazia, ho sentito che fu registrato con riserva, ma ora è in vigore. Io però non ho l'obbligo di seguirlo, o meglio ho l'obbligo di seguirlo interpretandolo. Il decreto dice che il ministro deve approvare le tabelle; ma non dice che io debba approvare le tabelle senza aver sentito la Commissione della burocrazia, non mi vieta di sentirla, ed io credo mio dovere di coscienza di sottoporre alla Commissione della burocrazia le nuove tabelle, e lo farò nella nuova settimana, perchè sono pronte; ho ritardato unicamente perchè volendole accompagnare con una relazione che voglio scrivere io personalmente, finora, occupato al Senato ed alla Camera, sia per il bilancio, sia per altri lavori, non ho potuto farlo, ma nella settimana ventura spero di poter sottoporre alla Commissione della burocrazia le nuove tabelle.

Che cosa sono queste tabelle? L'argomento lo so, non è allegro ed il Senato mi perdonerà...

Voci. Parli, parli.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici... Per il personale degli uffici le nuove tabelle riducono il personale degli uffici da 20,782 a 17,156 ed annuncio che in queste nuove tabelle vi sono quei due posti di vice direttore che così autorevolmente il senatore Bianchi Riccardo consigliava che si dovessero rimettere; e perchè il Senato non creda che io abbia il merito di aver prevenuto così autorevole consiglio, io devo dire lealmente che quando cominciai a occuparmi delle questioni riguardanti le ferrovie dello Stato credetti mio dovere di chiedere un colloquio al senatore Bianchi e domandare a lui consiglio, perchè non ho difficoltà di dire che non avevo esperienza di queste cose; il senatore Bianchi fra gli altri consigli che autorevolmente mi diede, dette anche quello di includere i due posti di vice-direttore, ed infatti nelle nuove tabelle sono stati ripristinati.

Per il personale esecutivo le nuove tabelle portano una riduzione da 212,852 a 191,561, ossia una riduzione di 21,291 agenti. Di tanti noi potremo ridurre in questo primo momento

il personale delle ferrovie: non è l'ultima riduzione, ma in questo primo periodo non si potrà andare al di là. E la ragione si comprende; in questo primo momento noi non ancora possiamo dare al personale delle ferrovie quel nuovo assetto che deve avere, dopo gli ordini del giorno del Senato e della Camera, che impongono di sostituire le otto ore lavoro effettivo alle otto ore di lavoro nominale. Per esempio, per quel sentimento nuovo di disciplina che sta maturando nel personale delle ferrovie, volontariamente adesso il personale di macchina che prima si fermava a Cassino e quindi tornava da Cassino a vuoto, va fino a Napoli. Ma questo si può fare poco alla volta: in un primo assetto noi non possiamo fare che la riduzione di cui ho parlato, di 21,291 agenti. Questa riduzione si potrà fare, in primo luogo per l'eliminazione che è abituale ogni anno dato un così grande esercito di ferrovieri: ogni anno per limiti di età, per morte, collocamenti a riposo (i limiti di età sono molto bassi) cinque o sei mila agenti abitualmente se ne vanno. Ma finora il guaio era che un ferroviere se ne andava ed un altro, se non due, entravano: quindi la vera soluzione del problema consiste nel chiudere assolutamente le porte (*vive approvazioni*) ed io ho dato istruzioni, dicendo che per quanto il Ministro dei lavori pubblici, non abbia la disciplina del personale e non abbia azione in proposito, rendo il Direttore generale responsabile se so che un solo nuovo agente, sotto qualsiasi forma, è stato ammesso nelle ferrovie. Se noi chiudiamo definitivamente le porte, con l'eliminazione abituale di cinque o sei mila agenti all'anno, con la legge del 1921 che dà alle ferrovie la facoltà delle eliminazioni di personale, con la legge della burocrazia, noi in tre anni potremo sbarazzarci di questi 21,291 agenti; a meno che non si riaprono le porte! Il giorno in cui si ha la più piccola debolezza, sotto qualsiasi forma, di riammettere uno solo nelle ferrovie, tutto questo piano cade.

Con questa prima riduzione di agenti e con quella dei 3000 del personale degli uffici, noi certamente non risolviamo tutto il problema: però queste eliminazioni saranno anche maggiori se riusciamo ad ubbidire seriamente, coscientemente agli ordini del Senato e della Camera a proposito delle ore di lavoro. A questo

riguardo io debbo dire qualche cosa intorno allo spirito dei ferrovieri. Abbiamo avuto nell'anno passato dei giorni dolorosi è vero, ma lentamente (e dobbiamo riconoscere che la fortuna di questo nostro paese è che nei momenti di maggiori disgrazie vengono alla superficie le virtù sane di nostra gente che riprendono il sopravvento) si sta verificando una reazione nello spirito dei ferrovieri: su questo punto mi associo a quanto ha detto in quest'aula l'onorevole Berti. L'animo della maggioranza dei ferrovieri è ormai sano: posso dire con compiacenza che dopo parecchi anni in cui la proclamazione dello sciopero trovava gran parte del personale ossequente, adesso al primo maggio si proclamò lo sciopero, si disse che i treni non sarebbero partiti, ma lo sciopero non vi è stato e tutti i treni sono partiti.

Vi era qualcuno del personale superiore delle ferrovie che aveva detto sorridendo: il ministro si è messo per una via senza uscita, i treni il 1° maggio non partiranno. Ma io ebbi fiducia nel buon senso del personale e nel 1° maggio partirono; e Voi comprendete, onorevoli senatori l'emozione mia quando i fonogrammi giungevano annunciando che tutti i treni, anche i diretti, anche i direttissimi erano partiti, comprendete l'emozione mia quando sentii che qualche locomotiva era partita col tricolore; si può fare il confronto fra quanto è successo quest'anno e quello che erano qualche anno fa questi ferrovieri quando dettavano legge allo Stato, e si comprende l'emozione mia nel leggere che questo tricolore era stato inalberato sulle locomotive, espressione dei sentimenti di disciplina, di amore alla nostra patria, e di devozione alle nostre istituzioni.

Vi è insomma una ripresa di sentimenti di ordine e di dovere fra il nostro personale ferroviario, e noi dobbiamo profittarne con lealtà, col rispetto degli impegni presi, con senso di grande giustizia, con senso di equità, di amore alla classe, ai cui bisogni dobbiamo provvedere, le cui lagnanze occorre ascoltare, senza prevenzione, non lasciandoci guidare da antipatie, ispirandoci all'affetto per una grande classe di lavoratori, tentando di far comprendere ad essi quale grande responsabilità avrebbero il giorno in cui fossero causa di disordini (*commenti*). Io credo che così i giorni dolorosi in cui essi si imponevano e dettavano ordini, quei giorni do-

lorosi per la patria difficilmente torneranno. Comunque per quello che riguarda me, io assicuro che scioperi per ora non se ne faranno, perchè un personale disposto a lavorare a tutti i costi vi è. A questo proposito potrei citare dei fatti sintomatici. Il primo maggio abbiamo avuto dei ferrovieri che hanno fatto a piedi, perchè non c'erano i tram, da San Giorgio a Cremano a Napoli per presentarsi alle stazioni pur non essendo quello un giorno di servizio per essi. Abbiamo avuto numerosissimi ferrovieri che si sono presentati volontariamente e che hanno domandato di attivare anche i treni merci, che noi avevamo stabilito di non far partire per quel giorno.

TANARI. Virtù patriottica giovanile.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Sì; virtù patriottica giovanile.

Sta entrando nell'Amministrazione ferroviaria, nel personale, ferroviario nostro uno spirito nuovo. Noi dobbiamo incoraggiarli questi giovani. Io spero che con disciplina, con buona volontà, noi possiamo richiamarli tutti al sentimento del loro dovere, in modo che i dolorosi giorni passati non tornino più.

E torniamo al bilancio.

Una prima economia possiamo farla con la riduzione nel numero degli agenti ferroviari. Una seconda economia si può fare riducendo di molto le riparazioni. Una terza economia possiamo farla sul carbone, ed all'osservazione del senatore Bianchi che una parte dello sciupio del carbone poteva provenire dal fatto che i ferrovieri non avevano più l'interesse di una volta ad economizzare combustibile, in quanto che erano venuti a mancare ad essi gli allettamenti che prima li spingevano a queste economie, sono lieto di annunciare al Senato che nello competenze accessorie è stato ripristinato il premio per l'economia del carbone. (*Commenti animati*).

Ma queste economie non bastano. L'onorevole senatore Bianchi avanti ieri mi rimproverava perchè ho manifestato grandi speranze nelle nuove tariffe. Veramente dissi alla Camera: le nuove tariffe nelle quali le Ferrovie hanno speranza. Non era dunque una speranza mia, incompetente come sono; era una speranza dell'Amministrazione ferroviaria. Ad ogni modo queste sono quisquiglie. La verità è questa, che dovremo rimaneggiare le tariffe ed io credo che si dovrà

seguire il consiglio dell'onorevole Bianchi nel senso di aumentare lievemente le tariffe dei viaggiatori (*commenti*).

Un aumento fu fatto principalmente nelle classi superiori. Furono aumentati di molto i prezzi della prima classe, un po' meno quelli della seconda, e di poco quelli della terza. Allora si è verificato una specie di « declassamento » : i viaggiatori di prima sono passati in seconda, quelli di seconda in terza.

Io credo che dovremo seguire in questo il consiglio dell'onorevole Bianchi, aumentando lievemente le tariffe dei viaggiatori e facendo una revisione per alcune tariffe di merci, e credo, me lo perdoni il Senato, che dovremo arrivare anche ad un altro fatto forse doloroso, a sopprimere alcuni treni in qualche linea. (*Commenti*).

È una idea che sto studiando colla direzione delle ferrovie e in queste vacanze si vedrà di fare qualche cosa. Bisogna provvedere con una certa energia a vincere il disavanzo, e purtroppo dovremo sopprimere quei treni che portano pochi viaggiatori, dovremo dare all'Italia la sensazione che qualche sacrificio si deve fare, se dobbiamo vincere il disavanzo ferroviario.

Con questi rimedi, adunque: diminuzione del personale, diminuzione delle riparazioni, diminuzione dell'uso e del prezzo del carbone, aumento di qualche tariffa, soppressione di qualche treno, io credo che potremo non in un esercizio o in due, ma, secondo i calcoli fatti alla Direzione delle ferrovie e coi membri più intelligenti e pratici del Consiglio di amministrazione, io credo che in quattro o cinque anni si possa vincere il disavanzo ferroviario. Verrei meno all'obbligo che mi sono assunto di dire lealmente e sinceramente il pensiero mio se lasciassi sperare che in epoca più breve il disavanzo di un miliardo si possa vincere. Con tutti questi rimedi non potremo avere nel primo anno che una diminuzione di 250 a 300 milioni, che a misura che il personale diminuisce, potrà aumentare nell'anno seguente. Io credo però che in meno di quattro o cinque anni non sia possibile vincere il disavanzo, che si vincerà soltanto se avremo l'energia di continuare nella via in cui ci siamo messi, sfidando il disagio e, occorrendo, l'impopolarità che evidentemente proviene da questi crudi provvedimenti che dovremo adottare.

Finito questo argomento consenta il Senato che brevemente, perchè comincio ad essere stanco.....

Voci. A domani, a domani!

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici.* Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. È meglio che termini il suo discorso, onorevole Ministro.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici.* Sì, e prometto di essere breve e di finire presto, se il Senato me lo consente. Ho soltanto poche questioni da trattare, che in sostanza potrei anche raccogliere in due o tre argomenti.

Comincerò dalla elettrificazione; il secondo argomento è quello su cui ha richiamata l'attenzione l'onorevole Garofalo, se cioè potremo o no cambiare il sistema di vigilanza nei passaggi a livello; il terzo argomento riguarda i pensionati.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Propongo il rinvio della discussione alla prossima seduta.

Ho detto « alla prossima seduta », perchè se debba aver luogo domani o no, dovremo discutere più tardi.

Chi approva il rinvio della discussione è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative, dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

SILI, segretario, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere come intenda provvedere alle sorti degli insegnanti supplenti delle scuole medie e normali nei due mesi di agosto e settembre, di fronte alla circolare 18 aprile 1922 n. 17, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione del 27 aprile stesso.

Dorigo.

**Annuncio di interrogazione
con risposta scritta.**

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta a una interrogazione del senatore di Saluzzo. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sui lavori del Senato.

GIUNTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTI. Io prego l'onorevole Presidente di voler mettere all'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica del collegio italo-albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone », altrimenti l'approvazione di esso sarà ritardata, perchè, probabilmente, questo disegno di legge dovrà tornare dinanzi alla Camera.

PRESIDENTE. Inscriverò questo disegno di legge all'ordine del giorno dopo la discussione del bilancio.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Avendo testè il nostro egregio Presidente parlato di una prossima seduta, io mi faccio interprete del desiderio di moltissimi colleghi e prego la cortesia di quelli che stanno a Roma di voler accogliere la proposta che faccio, di tener seduta domani, domenica. (*Approvazioni*).

FERRARIS CARLO, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, presidente della Commissione di finanze. Prego il Senato di considerare che i membri della Commissione di finanze

hanno bisogno di tempo per lavorare e che anche la segreteria è affollata di disegni di legge, di bozze di stampa, ecc.

Se abbiamo seduta tutti i giorni non so come troveremo il tempo per compiere il nostro lavoro. (*Commenti*).

Se poi si ritarderanno le relazioni, io ne declino la responsabilità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Torrigiani Luigi di tenere seduta nella giornata di domani.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Domani, alle ore 16, seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 419);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 420).

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. XXXV) [Ricci] - (XXXVI) [Zunino].

III. Votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

IV. Svolgimento della interpellanza del senatore D'Andrea al ministro dell'interno.

V. Discussione dei seguenti disegni di legge

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone (N. 383);

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460);

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 461).

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedi-

menti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazioni degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda, mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla

fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (Numero 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa (N. 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920,

numero 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli (N. 438);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922, in Comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è sciolta (ore 19,45).

Risposta scritta ad interrogazione.

DI SALUZZO. Interrogo il ministro della guerra per sapere :

1. Per quale motivo non siasi sinora applicato l'articolo 13 del Regio decreto n. 710 del 3 giugno 1920, il quale stabiliva esplicitamente che « gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del personale permanente dei distretti e delle fortezze sono considerati eccedenti e da collocarsi in posizione ausiliaria speciale » disposizione questa che veniva confermata da un comunicato di cotesto Ministero, il quale — a togliere ogni dubbio di interpretazione — dichiarava non potersi revocare il provvedimento di soppressione di tali ruoli, affrettando così l'esodo di gran parte di detti ufficiali che, di fronte alla minaccia di vedersi soppressi

d'autorità, preferiscono chiedere il collocamento, a domanda, in posizione ausiliaria speciale.

2. Come intenda il ministro riparare a tale stato di cose quando non si risolve ad applicare senza ulteriore indugio integralmente il decreto, visto il notevole danno morale, finanziario e di carriera che ne è derivato a quegli ufficiali i quali, in conseguenza della minaccia contenuta in un decreto di mancata applicazione, da cui venne sorpresa la loro buona fede, lasciarono il servizio a tutto loro discapito.

RISPOSTA. Per gli ufficiali del personale permanente dei distretti e del personale delle fortezze, il Ministero si è attenuto alla norma adottata per gli ufficiali di altri ruoli, e cioè ha proceduto al collocamento in posizione ausiliaria speciale, soltanto a richiesta degli ufficiali.

Premesso che il collocamento in posizione ausiliaria speciale a domanda o d'autorità non importa un diverso trattamento economico poichè in ambedue i casi gli ufficiali liquidano le stesse competenze, il Ministero non ha creduto di addivenire, finora, a provvedimenti di autorità sia per esigenze di servizio, sia nell'interesse degli stessi ufficiali, mentre ha accolto le domande di coloro che, per motivi particolari, hanno creduto di abbandonare il servizio attivo. La rigorosa applicazione dell'articolo 13 non può essere disgiunta dall'esame da parte del Governo, delle esigenze presenti dei quadri in attesa della definitiva sistemazione dell'esercito.

Il ministro
DI SCALEA

Licenziato per la stampa il 21 luglio 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XCIV^a TORNATA

DOMENICA 25 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Seguito e fine della discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1921-1922 e 1922-23 »	pag. 2905
Oratori:	
BIANCHI RICCARDO	2913
CORBINO	2925
CUZZI	2933
GALLINI	2923
GIARDINO	2912
LAMBERTI	2914
LIBERTINI	2912
MARIOTTI, <i>relatore</i>	2915
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i> 2906 <i>passim</i>	3065
SECHI	3064
— Approvazione di ordini del giorno —	2926
(Presentazione di)	2905
Interrogazioni (Annuncio di)	3074

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per l'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Trattandosi di proroga di termini, questo disegno di legge non cade sotto le disposizioni dell'articolo 85 del regolamento e sarà quindi inviato immediatamente alla Commissione di finanze.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 » (N. 419);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici per continuare il suo discorso interrotto ieri sera.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Signori senatori, io sono veramente grato al Senato per la benevola attenzione con la quale ieri volle onorarmi nella discussione di questo bilancio. Poche parole aggiungerò a quanto dissi ieri: in primo luogo a me tocca di fermarmi su una osservazione giusta che fu fatta ieri a proposito del ritardo nella presentazione della relazione da parte delle Ferrovie dello Stato.

Questo ritardo fu d'oltre un anno per la presentazione delle relazioni per l'esercizio 1918-1919 e per l'esercizio 1919-20, ma l'Amministrazione delle ferrovie usciva così disordinata dalla guerra, che i rapporti tra l'Amministrazione ferroviaria e il Ministero dei lavori pubblici e, specialmente, quello del tesoro, erano diventati così aggrovigliati e difficili, da far comprendere il ritardo portato nella presentazione della relazione, ritardo che avvenne del resto in quasi tutti gli Stati d'Europa. Le relazioni sugli esercizi ferroviari in quasi tutti gli Stati d'Europa ebbero ritardi eguali e qualche volta anche maggiori di quello della nostra azienda ferroviaria.

Meno giustificabile è il ritardo della relazione per l'esercizio 1920-21: oramai la legge 31 dicembre 1921 consentiva alle Ferrovie, come ha ricordato il senatore Bianchi, di presentare i consuntivi sino al 31 maggio 1922: la verità è che il termine è passato e la relazione non è stata ancora presentata. Posso però assicurare l'onor. Bianchi ed il Senato che ho avuto formale promessa che entro il mese di luglio la relazione sarà presentata e che sarà questo l'ultimo anno di un ritardo che, specialmente dopo le disposizioni della legge del dicembre dell'anno scorso, nulla può giustificare.

La relazione è interessante perchè, onorevoli senatori, io credo che, nello stato in cui si trovano adesso le Ferrovie dello Stato, un gran vantaggio esse avranno dal concorso della Commissione di vigilanza, specialmente come è costituita adesso, presieduta dal senatore Bianchi e specialmente per l'opera attiva e operosa che essa ha iniziato.

Negli anni scorsi, per una serie di vicende che non è ora il caso di ricordare, questa Com-

missione di vigilanza non ha funzionato. Adesso è stata formata con nuovi elementi e presieduta dall'onorevole Bianchi essa mette una grande operosità nel compimento della sua opera, e sono sicuro di esprimere il sentimento intero del Senato così come della Camera, dicendo che noi molto aspettiamo da essa per riparare ai gravi mali che ho avuto il coraggio di denunciare. Molto aspettiamo dall'opera di questa Commissione di vigilanza e dall'opera dell'illustre uomo che la presiede, e ad essa quindi dovremo dare gli elementi necessari con la maggiore larghezza e rapidità possibile.

Quattro altre questioni mi toccherà brevemente di trattare, prima di finire di abusare della pazienza del Senato, e sono: quella che riguarda i passaggi a livello, sui quali ha richiamato l'attenzione il senatore Garofalo; quella che riguarda il trattamento dei vecchi pensionati, su cui ha parlato l'onorevole Lamberti; quella che riguarda le costruzioni di nuove ferrovie, che sono affidate per legge alle Ferrovie dello Stato; e finalmente la questione dell'elettrificazione.

Per quanto riguarda i passaggi a livello, vorrei che il senatore Garofalo ricordasse che non è solamente dal 1920 che si è cominciato a rendere liberi alcuni passaggi a livello. Anche prima del 1905, prima che le ferrovie passassero allo Stato, vi erano dei passaggi a livello liberi, perchè alcuni erano pedonali, ed altri fin dall'epoca della costruzione della linea erano chiusi con la così detta sbarra a girandola, la quale non era fermata, sicchè si poteva, spingendo, entrare ed uscire dalla ferrovia.

Poi altri passaggi a livello liberi vennero consentiti con la legge del 1906 per le ferrovie di minore importanza, dette secondarie, e fu deciso che si sarebbero distinte le ferrovie, in più importanti ove era obbligatoria la chiusura dei passaggi a livello e in ferrovie meno importanti ove questi passaggi a livello erano liberi. Ma la classificazione mai venne fatta.

Con la legge del 1914 fu permesso di lasciare aperti o incustoditi i passaggi a livello per tutte quante le ferrovie che erano percorse giornalmente da non più di 10 coppie di treni, la cui velocità fosse inferiore ai 60 chilometri. Finalmente è venuto il Regio decreto del 7 novembre 1920, che estende la facoltà di lasciare incustoditi i passaggi a livello, ma devo

dire lealmente al senatore Garofalo che non posso tornare indietro, perchè vi sono molte ragioni che vi si oppongono.

Questo decreto del novembre 1920 fu in primo luogo imposto da necessità finanziarie. Quando si pensi che in quel momento era stato messo l'obbligo delle otto ore di lavoro, le quali avrebbero dovuto applicarsi anche ai custodi dei passaggi, sicchè ne sarebbe venuta la necessità, ove si fosse mantenuto il sistema di una volta, di un aumento di 12,000 agenti richiesti per sostituire quelli addetti ai passaggi, dopo le 8 ore; di qui una spesa di 87 milioni. Questa fu la prima ragione, ma non fu la sola, perchè oltre questa nuova spesa che indusse a togliere la vigilanza sui passaggi a livello, vi fu una vera e propria economia di personale.

In un primo momento, nella prima applicazione della abolizione della vigilanza sui vari passaggi a livello, si potette fare l'economia di 1545 guardiani che passarono alle squadre di manutenzione, di 315 che vennero esonerati, di 3860 guardiabARRIERE che vennero licenziate. E si ottenne così un primo risparmio di 29 milioni. Sono in corso dei provvedimenti che riguardano 1044 guardiani, con un risparmio di altri 13 milioni e finalmente, quando la riforma sarà completa avremo un ulteriore risparmio di altri 20 milioni.

In sostanza, l'abolizione della vigilanza sui passaggi a livello, oltre a non obbligarci alla spesa degli 87 milioni, che le Ferrovie dello Stato avrebbero dovuto fare ove fosse stata mantenuta la chiusura dei passaggi a livello, produrrà un risparmio di 62 milioni, perchè tutto il personale destinato ai passaggi a livello o viene incorporato per altri servizi o viene licenziato.

Nè è esatto, onorevole Garofalo, che solamente l'Italia abbia adottato l'abolizione della vigilanza ai passaggi a livello, perchè, oltre che in America, come egli ha ricordato, è stata adottata nel Belgio per tutta la rete ferroviaria; da noi la vigilanza è mantenuta in certi passaggi a livello vicini alle grandi città e là dove le condizioni nebbiose del clima od altre circostanze speciali, impediscono che il passante possa vigilare.

Nell'ultimo Congresso internazionale ferroviario, tenutosi poco tempo fa a Roma, fu discussa questa questione, e furono approvate le

disposizioni che l'Amministrazione ferroviaria dello Stato ha adottato in Italia con l'abolizione dei passaggi a livello.

Ed io posso annunciare all'onorevole Garofalo che in Francia e in Svezia sono state applicate queste nostre disposizioni per i passaggi a livello, aggiungendo che sono allo studio le proposte per estendere l'abolizione a tutta quanta la rete francese; ed in tal senso stanno studiando anche la Svizzera e l'Olanda.

Incidenti certamente sono accaduti; ma non in numero molto grande, e se noi abituiamo i cittadini a vigilarsi maggiormente e se usiamo, così come le Ferrovie dello Stato stanno facendo, il sistema dei segnali, od altri simili sistemi, credo che molti inconvenienti che il senatore Garofalo ha giustamente deplorato, potranno eliminarsi.

D'altro lato, bisogna considerare che forse si poteva pensare prima se era più o meno opportuno addivenire all'abolizione; ma ora è difficile ritornare indietro, specialmente nelle condizioni attuali del bilancio dell'azienda ferroviaria.

Non è possibile di non profittare dell'economia di 87 milioni che si è ottenuta, senza aggiungere di 62 milioni.

Al senatore Lamberti debbo dire una parola che non è di promessa per quel che riguarda i vecchi pensionati. Comprendo che è doloroso assai l'argomento; e chi ha l'onore di sedere al banco del Governo, come ministro dei lavori pubblici in questo momento così difficile per il bilancio dell'azienda ferroviaria, non può dare promesse; e non può dire che cose dolorose.

La questione giuridica si presenta così: il cittadino che ha fatto un contratto d'impiego nel momento in cui vigeva un determinato sistema di pensioni, che in base a questo sistema ha pagato le sue ritenute, che è stato licenziato con il sistema vigente al momento del licenziamento *ha diritto* (di equità parleremo dopo) ad avere quella pensione, o quell'aumento di pensione, che è stato stabilito posteriormente e quando i suoi rapporti con lo Stato sono completamente cessati? Evidentemente no. Giuridicamente non esiste alcun diritto nel vecchio pensionato ad avere la pensione nuova.

Riconosco anch'io che nelle ferrovie si è stati molto larghi con le nuove disposizioni per l'au-

mento delle pensioni: riconosco anch'io che vi è stato un periodo fra il 1919 ed il 1920, in cui furono approvate disposizioni di tabelle, di stipendi, di pensioni eccezionali: è stato una specie di scialo sulle finanze delle ferrovie. Ma i vecchi pensionati hanno diritto a ciò? Evidentemente no.

Vi sono vere, serie indiscutibili ragioni di equità.

È certamente dolorosa la loro situazione; ma possiamo aumentare il *deficit* del bilancio proprio in questo momento? Possiamo (e questo poi è anche il problema più grave) creare un precedente che certamente sarà invocato da tutti gli altri pensionati dello Stato? Il giorno in cui le Ferrovie facessero un provvedimento per i vecchi pensionati solleverebbero una agitazione, e contribuirebbero ad accrescere quella esistente. Le Ferrovie verrebbero a creare un precedente dannoso per tutta l'azienda dello Stato.

È vero che il mio predecessore fece una promessa; egli disse che avrebbe studiato con buona volontà il problema per migliorare le condizioni dei pensionati; e chiese al tesoro di dare ad essi, per equità, ispirandosi appunto alle loro condizioni, un trenta per cento di aumento sulla pensione che avevano; e quando si consideri che i vecchi pensionati delle Ferrovie gravitano sul bilancio ferroviario per 40 milioni, il 30 per cento diventava già una cifra abbastanza considerevole.

Il tesoro di allora si oppose a questa proposta, e consigliò di fare ai pensionati delle ferrovie lo stesso trattamento che facciamo per i pensionati dello Stato; ossia dare il caroviveri che si dà ai pensionati dello Stato. Questo criterio di uguaglianza fu adottato allora. Per quanto io comprenda la condizione grave in cui si trovano i pensionati delle ferrovie, confesso che non posso fare promesse che poi non possono essere mantenute; credo che dovremo mantenerci unicamente a questo concetto: fare per i pensionati delle ferrovie il trattamento che si fa per gli altri pensionati dello Stato. Il caroviveri che si dà ai pensionati dello Stato si dà anche ai pensionati delle ferrovie, e il mio collega del tesoro nel progetto di proroga per un altro esercizio del caroviveri per i pensionati dello Stato lo estende anche ai pensionati delle ferrovie.

Sono dolente, onorevole Lamberti, che altro non si possa fare; nessuno ne è più dolente di me, ma le condizioni del bilancio non lo consentono, e il Senato che ha dato a noi tante prove di austerità comprenderà come altra promessa su questo punto io non possa fare.

E vengo al problema delle costruzioni ferroviarie.

Come ho avuto l'onore di ricordare, vi sono alcune ferrovie la cui costruzione è per legge affidata alle Ferrovie dello Stato: queste ferrovie sono le seguenti: la Cuneo-Ventimiglia, la Fossano-Mondovi-Ceva, la Savona-San Giuseppe, la Genova-Tortona (direttissima Genova-Milano), la Bologna-Verona, la Ostiglia-Treviso, la Vittorio-Pontè delle Alpi, la Majano-Udine, la Sacile-Pinzano, la Bologna-Firenze (altra direttissima), l'Aulla-Lucca, la Sant'Arcangelo-Urbino, la Linea di circonvallazione di Roma, la Direttissima Roma-Napoli, la Rete complementare Sicula, e le ferrovie secondarie Sicule.

Il totale complessivo per completare queste costruzioni ammonta, nientemeno, alla somma di 2 miliardi 269 milioni 100.000 lire.

Nel dicembre dello scorso anno l'azienda ferroviaria osservò che le somme che erano state impostate per queste varie costruzioni erano finite, e disse al Ministro dei lavori pubblici che non poteva andare avanti perchè mancavano i fondi per continuare la costruzione. Il Ministro di allora, comprendendo la gravità di un ordine di sospensione dei lavori in gran parte cominciati, e per alcuni dei quali la sospensione sarebbe stata fonte di danno gravissimo per lo stato nei quali si trovavano i lavori, ordinò che le Ferrovie continuassero la costruzione, assicurando che sarebbe stato presentato alla Camera un progetto di legge di richiesta di nuovi fondi per compensare le spese che le Ferrovie venivano così anticipando. E infatti venne presentato all'altro ramo del Parlamento, ed è all'esame di esso, un progetto di legge per 100 milioni con cui si credeva di potere nell'anno 1922 sopperire alle spese delle costruzioni; però invece ci troviamo che il progetto di legge non è stato ancora approvato, che viceversa queste costruzioni sono andate avanti, e le Ferrovie dello Stato hanno fatto, fino al maggio di quest'anno, per 250 milioni di nuove costruzioni.

Questa è la verità, è bene che il Senato e che il Paese la sappiano. È la prima volta che questa questione è venuta innanzi ad una Assemblea; vi è dunque un credito delle Ferrovie dello Stato verso l'amministrazione statale per 250 milioni; credito che sarà coperto solo per cento milioni, ove il Parlamento lo approvi, dal progetto dei 100 milioni che i nostri predecessori hanno chiesto al Parlamento e che sarà coperto in altra gran parte dalla cifra fissata in bilancio per contributi statali alle Ferrovie per costruzioni ferroviarie.

Ma siamo allo scoperto: ed allora sorge il problema. Dobbiamo sospendere tutto? arrestare completamente tutte quante le costruzioni ferroviarie? Oppure dobbiamo continuare tutto, presentando al Parlamento un progetto di legge per aumento di fondi? O è preferibile seguire una via intermedia: continuare quelle costruzioni le quali sono più urgenti, le quali non consentono sospensioni, per le quali la sospensione significa perdere tutto o gran parte delle spese già fatte? Ecco un problema che il Ministro del tesoro ed io ci siamo riservati di studiare in questi giorni per presentare i relativi provvedimenti alla Camera ed al Senato. Ma è bene che fin d'ora il Senato del Regno sappia che vi è un grave problema per le costruzioni ferroviarie in corso. Nessun chilometro di costruzione ferroviaria nuova si può consentire in questo periodo. Io dico di no a tutti quelli che richiedono nuove costruzioni sotto qualunque forma. Se per qualcuna di queste costruzioni ferroviarie si potrà sostituire il sistema delle concessioni al sistema delle costruzioni dirette, il Ministro del tesoro ed io presenteremo gli opportuni provvedimenti. Ma fin d'ora credo mio dovere informare il Senato che vi è un gravissimo problema, quello che riguarda la continuazione delle costruzioni ferroviarie in corso. E ciò dico principalmente perchè ho sentito che autorevoli senatori mi hanno presentato una domanda d'interrogazione sulla direttissima Roma-Napoli. Per questa direttissima domani si farà la visita di ricognizione del tronco fino a Formia, e credo che alla metà di luglio si potrà aprire all'esercizio questo tronco da Roma a Formia. Ma non vorrei che anche per queste linee, così come per le altre, i lavori fatti facessero nascere l'illusione intorno al loro prossimo

compimento; perchè è lealtà dire al Senato ed al Paese che le condizioni della finanza non consentono di abbreviare il corso dei lavori, anzi forse obbligheranno a continuarli lentamente, in quanto che è difficile che si possano trovare, nelle condizioni attuali del bilancio dello Stato, i milioni che sono necessari per il compimento di questi lavori.

Quando voi pensate, Onorevoli Senatori, che secondo un programma non largo, non roseo, ma relativamente ristretto, sarebbero necessari per completare questi lavori in 10 anni — cominciando il decennio dall'esercizio 1921-1922 e terminandolo al 1930-31 — 2 miliardi 269 milioni, e che quindi sarebbe necessaria una spesa media annua per il primo quinquennio di 322,960,000 lire e per il secondo quinquennio una spesa media annua di 130 milioni, e tutto questo se si volesse completare il periodo delle nuove costruzioni in 10 anni, voi comprendete come si debba andare molto lentamente prima di far nascere nelle popolazioni speranze di prossimi e rapidi lavori e come si abbia ragione nel dover proclamare in una forma assoluta che da oggi in avanti non si costruirà direttamente dallo Stato un chilometro di ferrovia nuovo, e che per quante siano le esigenze, le pressioni, i bisogni per nuove ferrovie, nelle circostanze attuali lo Stato non potrà farne. (*Approvazioni*).

Vengo alla questione della elettrificazione, ed ho finito, onorevoli senatori, chiedendo scusa se forse ho troppo abusato della pazienza del Senato.

Quando andammo al governo, il mio caro collega del tesoro on. Peano ed io, trovammo che il Ministero precedente aveva preparato, a richiesta delle Ferrovie dello Stato, due progetti di stanziamento di fondi: uno per l'assetto delle ferrovie, vale a dire per le stazioni, per il materiale fisso, per permettere insomma alle ferrovie di poter funzionare bene; ed un altro progetto per la elettrificazione. Il primo progetto era di un miliardo e 800 milioni, il secondo, quello per la elettrificazione, di 2 miliardi 848 milioni. Questi progetti erano stati in massima approvati dai nostri predecessori ed avrebbero dovuto essere presentati al Parlamento.

Il ministro del tesoro ed io pensammo che non fosse opportuno, non fosse conveniente,

date le condizioni del bilancio dello Stato, presentare al Parlamento progetti di così grossa spesa, e per quanto da ogni parte d'Italia e dalla Camera (ora anche in questa discussione dal Senato) ci fossero venuti incitamenti per affrettare l'elettrificazione, concordi, ripeto, il ministro del tesoro ed io pensammo che fosse opportuno ritardare, mettere da parte la presentazione del progetto per l'elettrificazione, il quale importava una spesa di due miliardi e 848 milioni e presentare solo quello per l'assetto delle ferrovie. Io credo che né il bilancio dello Stato né le condizioni dell'azienda ferroviaria nei riguardi dell'elettrificazione impongano adesso una così grossa spesa. Sono lieto, onorevoli senatori, che la parola autorevole di Riccardo Bianchi sia venuta a confermare questo nostro programma. Noi lo decidemmo, questo programma dapprima per ragioni finanziarie e poi per ragioni tecniche. È bene che sia venuta la parola autorevole del senatore Riccardo Bianchi a dire che abbiamo fatto bene, nel dare la preferenza a tutto quello che importava spese per mettere le ferrovie in condizioni di funzionare bene, ritardando quell'altra spesa così grave per l'elettrificazione. Per ora gli studi ed i lavori relativi alla elettrificazione si fanno col bilancio ordinario; per ora il programma è (dispiace a me di doverlo dire, a me a cui il destino ha voluto che sia il ministro dei lavori pubblici delle vacche magre) di rallentare l'elettrificazione; rallentarla, onorevoli senatori, prima perché le condizioni del bilancio non consentono di presentare progetti di così alta entità (ce n'è mancato l'animo nelle condizioni attuali, ci sarebbe voluto un coraggio superiore al nostro), poi perché, come autorevolmente è stato qui detto, è bene che togliamo alcune delle illusioni che si sono formate intorno ai vantaggi immediati derivanti, dal punto di vista finanziario, dalla elettrificazione delle ferrovie. L'elettrificazione può essere proficua quando si tratta di ferrovie di grande affollamento di viaggiatori e di merci, e quando si tratta di ferrovie che salgono a grandi altezze, che debbono attraversare valichi, ossia che richiedono un grande impiego di carbone. Ma non è vero che tutte le ferrovie possono essere elettrificate in modo che l'ingente spesa che è necessario di sopportare sia immediatamente compensata. Bisogna dunque andare adagio.

D'altro lato, siccome i nostri corpi tecnici non hanno ancora determinato il sistema da usare in tutte le nostre linee ferroviarie, perché presentarsi al Parlamento a chiedere niente meno che due miliardi e 848 milioni, quando ancora non è stato risolto il problema del sistema migliore che dovrebbesi scegliere per questa elettrificazione? Credo dunque che il Senato non ci censurerà quando gli diremo che per ora questo progetto non sarà presentato, che per ora procederemo agli studi ed ai lavori relativi alla elettrificazione delle ferrovie con i mezzi ordinari e non chiederemo al Paese un così grosso sacrificio come quello che ci era stato proposto. (*Benissimo*).

E qui entriamo rapidamente nella questione tecnica.

Io debbo rispondere al senatore Berti e debbo intervenire in quella piccola polemica che si è svolta qui intorno ai modi di elettrificazione. Si dice: quale metodo si deve adottare per l'elettrificazione? Quale sistema avete scelto? Già lo dissi nell'altro ramo del Parlamento. Io non posso decidere: il ministro dei lavori pubblici è un'amministratore, non è un tecnico, non può e non deve portare l'influenza del proprio convincimento in una questione tecnica così difficile e così dibattuta. Anche se io, invece di avere compiti amministrativi avessi competenza tecnica, non potrei e non dovrei risolvere io la grave questione. Lo Stato ha i suoi corpi tecnici, che esso deve curare abbiano serenità di mente e completezza di studi, che conoscano tutti i più recenti portati della scienza. Essi sono i giudici dei metodi da usare per la elettrificazione. E come già dissi alla Camera, ricordo che nei primi giorni in cui assunsi la direzione dei lavori pubblici, ebbi la visita di parecchie persone, ciascuna delle quali sosteneva un sistema; corrente continuo, monofase, trifase, trifase a 42 periodi, e ciascuno voleva mostrarmi che il sistema che egli sosteneva era migliore degli altri. Io non ne capii niente. Fortunatamente noi abbiamo il Consiglio superiore delle acque, che ha una sezione di elettricità, la quale funziona benissimo. Il Consiglio superiore delle acque è stato prima presieduto dal senatore Corbino che poi ne fu strappato per andare al Ministero della pubblica istruzione, e che disgraziatamente non ha voluto tornar più, mentre ha reso così

grandi servigi al Consiglio superiore, che veramente tutti avremmo desiderato restasse. Ora è presieduto dal prof. Lombardi, una notabilità, uomo studioso, colto coscienzioso. La sezione 2^a Elettricità, io l'ho ricostituita in questi giorni; ho creduto in coscienza di mettervi tutto quello che v'è di meglio nella vita scientifica italiana. Sarà essa che dovrà dirci come si deve elettrificare, che dovrà dirci: « per questa linea, in queste condizioni di altezza, con questi valichi, con queste gallerie usate questo sistema; per quest'altra linea usate invece quest'altro sistema ».

Il dovere del ministro non è già di scegliere il sistema di elettrificazione; il dovere del ministro è di provocare il parere dei corpi tecnici, di formare questi corpi tecnici con quello che vi è di meglio nel paese, di vedere se la procedura è completamente osservata; altro che questo io non so e non posso fare.

Perciò non posso rispondere esattamente alla domanda del senatore Berti: « è vero che il sistema trifase costa più degli altri? » Il professor Semenza, interrogato in proposito dice di sì. Egli ha detto che il sistema trifase costa 140,000 lire a chilometro più del sistema a corrente continua, e che a questa spesa bisogna aggiungere la spesa per allontanare le linee telefoniche e telegrafiche, perchè altrimenti vi sono fenomeni di induzione che potrebbero essere pericolosi sia per il funzionamento degli apparecchi telefonici-telegrafici, sia per il funzionamento delle ferrovie, e calcola quest'obbligo di allontanamento a 30,000 lire a chilometro. Sicchè il professore Semenza e il professore Di Pirro della Scuola superiore di elettricità al Ministero delle poste, calcolano una spesa maggiore per il sistema trifase di 170,000 lire al chilometro solo in piccola parte compensata dal costo minore dei locomotori.

Sono calcoli che fanno questi oppositori del sistema trifase. Altri risponde a questi calcoli notando i vantaggi del sistema trifase, e ciascun sistema ha difensori e detrattori tenaci e convinti.

Onorevoli senatori, se io volessi addentrarmi in queste polemiche, anche per riferire quello che dicono gli altri, farei opera vana e lunga. Quando per un momento alla Camera si accennò a queste questioni, comparvero tutti gli ingegneri combattendosi l'uno con l'altro.

Non è il caso per un corpo politico come questo di discutere i metodi; lasciamo il dibattito ai corpi tecnici.

E i corpi tecnici hanno detto così. Nell'Italia settentrionale, siccome nella Valtellina si era cominciato col sistema trifase, siccome questo sistema era stato adottato già in alcune linee alpine, non è giusto, non è utile, anche per la sicurezza delle ferrovie, anche per la sicurezza strategica dello Stato, cambiare sistema; sicchè tutta quanta l'Italia settentrionale sarà elettrificata a sistema trifase. E il Consiglio superiore delle acque (sezione elettricità) ha disposto che anche quei piccoli tronchi che devono completare la rete elettrica dell'Italia settentrionale, come sarebbe il tronco Genova-Spezia e il tronco Ronco-Trofarello, saranno anche essi elettrificati col sistema trifase, perchè è un sistema che è stato già adottato in larga parte nell'Italia settentrionale, perchè è stato adottato nei valichi alpini, perchè il cambiare sistema, il fare una rete metà con un sistema e metà con un'altro sarebbe pericoloso e costoso. L'Italia settentrionale sarà dunque elettrificata col sistema trifase. Ma al di là di così, no. Vi era un decreto che estendeva il sistema trifase ad un'altra ferrovia, ma io ho visto che questo decreto era stato emanato senza che si fosse sentito il parere del Consiglio superiore (sezione elettricità) ed io revoco questo decreto perchè in tutto quello che riguarda questioni tecniche io richiedo il parere del Consiglio superiore dell'elettricità.

Si stanno facendo degli esperimenti sulla Benevento-Foggia del sistema a corrente continua, si stanno facendo degli esperimenti sulla Roma-Tivoli-Avezzano e sulla Roma-Anzio del sistema trifase a 42 periodi. Gli esperimenti non sono ancora stati completati.

Quando saranno completati io li sottoporro al Consiglio superiore delle acque, sezione elettrica, ed ubbidirò scrupolosamente al giudizio che esso darà, e seguirò per la elettrificazione dell'Italia centrale e meridionale quel sistema che esso consiglierà. Lo seguirò, onorevoli senatori, per modo di dire, perchè, come ho detto, occorre rallentare. È doloroso che anche per questo debba annunziare al Senato che grandi opere di elettrificazione non se ne possono fare. Il progetto di nuove spese lo abbiamo messo in un cantuccio, perchè non ci è parso il mo-

mento di poterlo presentare al Parlamento. Dovremo fare l'elettrificazione con i mezzi ordinari: andremo lentamente, seguiremo il consiglio di rallentare. È una dolorosa necessità, ma non è dal Senato del Regno, custode del pubblico denaro, custode dell'austerità della nostra finanza e delle nostre spese, che ci possa venire rimprovero alcuno se anche in questo affare dell'elettrificazione noi procederemo con i piedi di piombo, perchè, disgraziatamente, non possiamo usare altri calzari.

Ed ho finito, onorevoli senatori. Io chiedo scusa del lungo discorso e ringrazio della benevola attenzione. Certamente, altro avrebbe dovuto e avrebbe voluto essere il mio discorso. Io avrei voluto dire di sì alle richieste che mi furono fatte, io avrei voluto rispondere agli incitamenti di nuove spese, ma siamo in un momento doloroso per la finanza italiana, non si può avere il coraggio, dopo di avere esposto qual'è il quadro del disavanzo delle Ferrovie dello Stato, non si può avere il coraggio di venire innanzi al Senato ad assicurare e promettere nuove spese. Il mio dovere è di dire di no; lo dico con dolore sia per i lavori pubblici, sia per quanto riguarda le ferrovie dello Stato. Il mio dovere è di resistere, è doloroso dovere questo, ma io traggo dall'esempio degli uomini illustri che seggono in quest'aula tutti gl'insegnamenti e tutta la forza dell'animo per potere, in questo doloroso momento della vita economica del nostro paese, resistere a tutte quante le premure e pressioni e cercare di salvare più che si può il bilancio dello Stato. *(Applausi. Molti senatori e i ministri si congratulano con l'oratore).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini per fatto personale.

LIBERTINI. La ragione del mio fatto personale consiste nella interpretazione non esatta che si è voluta dare alla mie parole quando ho parlato del Genio civile e degli uffici governativi di Roma. Lungi da me l'idea di intromettermi o di far degli appunti inopportuni in ciò che riguarda i lavori del palazzo dell'altro ramo del Parlamento. Siamo troppo ossequenti alle rispettive prerogative perchè ognuno di noi possa un momento solo pensarlo. Ho citato il palazzo della Camera dei deputati perchè mi sembrava uno degli esempi più tipici nella differenza enorme fra le spesa prevista

e quella cui si andrà incontro effettivamente. E per quanto riguarda il Genio civile, onorevole Riccio, non ho fatto alcuna allusione a una possibile, non dico disonestà, ma semplice scorrettezza di quei funzionari. Ho detto solamente, che, purtroppo, abbiamo degli esempi del passato che ci autorizzano a fare per lo meno delle riserve, diremo così precauzionali, di fronte al fenomeno, che si ripete, della enorme differenza tra la spesa che si prevede e quella che si fa effettivamente nelle opere che si eseguono a spese dello Stato.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Ieri l'onorevole ministro, rispondendo al senatore Borsarelli ed a me, sull'affare dei 308 milioni, ha detto che i rilievi, che io avevo fatti, erano stati acri; beninteso, non nella forma, per la quale ho la pretesa di essere stato, come sempre, e come di dovere, corretto, ma nella sostanza perchè ingiustificati. E ingiustificati, ha soggiunto, perchè, non già da minor diligenza dipendeva la mancata presentazione della nota di variazione dei 308 milioni, bensì dal fatto che il relativo decreto legge non è ancora convertito in legge e quindi non autorizza ancora a fare variazioni nel bilancio.

Ora, il giudizio severo fatto sulle mie parole io non posso accettarlo.

Su questo argomento dei decreti-legge certamente l'onorevole ministro ha facile giuoco nel criticare quanto io ho detto, perchè la mia competenza in materia è assai scarsa. Comunque io ritenevo, come ritengo, che i decreti legge abbiano valore esecutivo di legge fin dal momento nel quale sono emanati e fino a quando eventualmente il Parlamento non ne rifiuti la conversione. In questo mio concetto ero confortato dall'esempio recente della discussione e dell'approvazione del bilancio della giustizia fatta in relazione ad un altro decreto legge, pur esso non ancora convertito in legge, sull'ordinamento della magistratura.

CORBINO. No, no; è un decreto reale!

GIARDINO. Ad ogni modo, io ritenevo, come ritengo, che nei quattro mesi, intercorsi tra l'emanazione del decreto legge del 29 gennaio di quest'anno e la discussione in Parlamento del bilancio, sarebbe stato agevole, e anche corretto, a mio avviso, annettere al bi-

lancio una nota di variazione o anche una nota qualsiasi che, chiarendo la situazione, mettesse in quadro chiaro e completo la situazione delle spese dei lavori pubblici.

Se così è, le mie critiche sono fondate e quindi non posso accettare il rilievo del ministro. Se invece, la dichiarazione del ministro volesse equivalere ad un impegno del Governo di interpretare la validità dei decreti-legge nei riguardi dei bilanci e delle spese, e naturalmente tanto per le diminuzioni di spesa, come in questo raro caso, quanto per gli aumenti di spese, come nella generalità dei casi, nel senso che non avessero efficacia fin quando non siano approvati dal Parlamento, assai lietamente accetto l'impegno, e, in grazia di esso, rinunzio lietamente a qualsiasi questione sul giudizio espresso dal ministro sui rilievi da me fatti.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono dolente che l'onorevole senatore Giardino abbia preso in mala parte le parole che io ho detto, ma se io ho qualificato aspra la parola del senatore Giardino è perchè, conoscendo la grande autorità che meritamente esercita sul Senato, ogni censura sua produce sull'animo mio un effetto maggiore di quello che è forse nell'intenzione sua. Ma in realtà non merito la censura dell'onorevole Giardino: il decreto legge è esecutivo fino a che il Senato e la Camera non lo revocano o disapprovano. E io ho detto anche che, a proposito di quel decreto legge, era stato annunciato al Senato dal senatore Vicini, in una interpellanza, che egli ne avrebbe proposto una modificazione per aumentare i compensi alle tramvie urbane: la spesa dunque poteva non essere definitiva. Vi era tutto il tempo, aspettando che i rami del Parlamento avessero giudicato sulla spesa, di fare o meno la variazione al capitolo del bilancio.

Del resto nello stesso decreto legge vi era già un articolo con cui si autorizzava il ministro del tesoro a fare questa variazione; quindi non vi era pericolo alcuno di una spesa maggiore dei 135 milioni per 1922, dei 125 milioni per 1923. Si tratta dunque di una vera e propria questione di contabilità.

Se io ho detto che aspre sono le censure, è perchè ogni parola del senatore Giardino sull'animo mio produce effetto grandissimo!

BIANCHI RICCARDO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi per fatto personale.

BIANCHI RICCARDO. Chiedo scusa se riprendo la parola dopo aver ieri abusato della pazienza del Senato: io ringrazio l'onorevole ministro per aver tenuto in maggior conto di quel che meritassero le mie osservazioni; non vorrei però che la mia esposizione avesse a fermare di botto ogni provvedimento in ordine a lavori...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Non è possibile il farlo!

BIANCHI RICCARDO. Le mie osservazioni erano rivolte a che si tenesse conto di tutto il problema riguardante il fabbisogno ferroviario e che delle somme che il tesoro potrà dare si facesse il miglior uso possibile, nel senso cioè di soddisfare le più urgenti necessità dell'esercizio.

Io ho preso altresì la parola per esporre il mio pensiero in ordine alla questione dei vecchi pensionati: non intendo chiedere nessuno stanziamento; premetto questo affinché si possa sentire quel che dirò con perfetta tranquillità!

Nello stato attuale delle finanze, per tutte le ragioni che ha esposto l'onorevole ministro dei lavori pubblici, può anche ammettersi che la risposta fornita al senatore Lamberti sia la sola che si potesse dare; mi sembra che questa risposta sia piuttosto quella di un Istituto di assicurazioni, al quale gli agenti si fossero diretti per avere garantita una determinata somma, dopo un certo tempo ed in proporzione ai contributi versati. Qui si tratta invece del datore di lavoro, il quale si è impossessato della previdenza dei suoi impiegati e l'ha regolata a suo piacimento ed ha loro moralmente assicurato, che mediante certe percentuali di ritenuta, essi avrebbero avuto alla fine del servizio, di che vivere. Questa è la situazione vera. Ad ogni modo il problema, se non si può arrestare alle ferrovie, e si ripercuote sul resto del personale pensionato dello Stato, è grave, e come ho detto ammetto anche che dai banchi del Governo in una situazione di finanze così

difficile quale è la presente non si potesse dare una risposta diversa da quella che fu data. Io ho detto che non chiedo nulla al tesoro; però credo che la questione meriti di essere studiata e specialmente risolta, trattandosi di una classe benemerita per servizi resi che vive nell'indigenza. In Italia purtroppo si studiano molte, ma si risolvono poche questioni.

Il ministro, il quale pare abbia acquistato in breve tempo molto ascendente, se non su tutta, su una gran parte almeno della massa del personale, credo potrà fare opera buona consigliando ai ferrovieri il mezzo al quale sto per accennare che permette ad essi di risolvere la questione dei vecchi pensionati. Tale mezzo non richiede sborso di denaro da parte dei ferrovieri; basta che i 140 mila agenti stabili, vale a dire quelli che hanno avuto, o conquistato, un miglior trattamento in servizio ed in pensione di quello che è accordato a questi vecchi pensionati (e in verità è un trattamento largo), tali 140,000 agenti in ciascuno di quei 280 giorni di servizio all'anno che essi prestano in media, lavorino 15 minuti di più al giorno allo scopo di fare economizzare alla Amministrazione un certo numero di agenti e la relativa spesa: con questo lavoro i ferrovieri in servizio possono dare circa 60 milioni all'anno ai loro compagni in pensione che hanno lavorato con orari molto più prolungati di quelli attuali, che hanno dato prestazioni più pesanti di quelle oggi richieste, e che hanno costituito il fondo delle pensioni (*approvazioni*) potrebbero dare i 60,000,000 che occorrono per dare in media un aumento di 1500 lire ai 40,000 assegni di pensione che oggi si pagano, portando la spesa annuale da 40 a 100 milioni e trattando così in modo abbastanza equo tutti questi pensionati. È poi bene tener presente che questo maggior onere di 60 milioni oggi occorrente si ridurrà di anno in anno gradualmente fino a ridursi presso a poco a zero fra 20 anni quando cioè i vecchi pensionati, le loro vedove ed i loro figli minorenni avranno cessato dal percepire assegni di pensione. È un richiamo che faccio alla mutualità, ad una sana manifestazione di solidarietà, fra i lavoratori delle ferrovie, che non dispero possa essere ottenuta. Certamente, fatto dall'onorevole ministro, questo richiamo, questo appello, potrà avere un esito migliore di quello che avrebbe

se fatto da chi ai ferrovieri ha chiesto prestazioni pesanti e che non sempre potè adeguatamente ricompensare. (*Applausi, approvazioni*).

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Presso a poco quello che volevo dire è stato detto, con molta maggior competenza dal collega Bianchi. Il ministro ha fatto della questione mia una questione di tesoro ed io ne facevo invece una questione di giustizia. Io prego l'onorevole ministro, di voler assicurarsi se nella emanazione del Regio decreto del novembre 1919 si sia tenuto conto degli obblighi fatti prima alle Società ferroviarie e poi al Governo, dallo statuto che regge l'Istituto di previdenza e dall'annesso regolamento; Istituto al quale devono iscriversi tutti gli impiegati mano a mano che si assumono in servizio.

Dice questo statuto che nessuna modificazione si deve fare alle norme che regolano l'uso e la consistenza patrimoniale del fondo di previdenza senza prima sentire il Consiglio dell'Istituto di previdenza e il Consiglio di Stato.

Nella pubblicazione del decreto-legge, che stabilisce le nuove norme di pensione, del novembre 1919 non è detto come in tutti gli altri decreti-legge contenenti modificazioni precedentemente pubblicate « sentito il parere del Consiglio dell'Istituto e del Consiglio di Stato ». Qui invece non si dice niente, il che vuol dire che molto probabilmente non si è sentito il parere del Consiglio di previdenza, questo Consiglio è formato da membri eletti, in seno al personale degli impiegati, in parte dalla direzione generale ed in parte dagli stessi impiegati, che scelgono fra loro quelli che devono regolare l'amministrazione del fondo di previdenza. Io sono persuaso che se fossero stati chiamati i colleghi a stabilire quello che doveva essere dato ai pensionati nuovi per migliorarne sensibilmente le pensioni, essi avrebbero provveduto in modo sufficiente anche ai pensionati vecchi. I patti stipulati nella convenzione privata, del 1864, fra la Società dell'Alta Italia e gli impiegati sono passati cogli stessi obblighi di contratto privato nelle mani del Governo.

Io dissi ieri che questi signori ferrovieri, gli agenti attuali i quali si sono creati un lauto stipendio e delle laute pensioni, possono benissimo pagare invece del 6 per cento, il 7 per

cento a beneficio dei vecchi colleghi; oppure, come disse l'onorevole mio collega Riccardo Bianchi, aumentando di poco il proprio lavoro potrebbero dar modo all'Amministrazione di sopperire ai bisogni dei vecchi pensionati.

Già in altra epoca il fondo della previdenza subì una diminuzione di 100 e più milioni; e allora da una ritenuta del 3 per cento, si salì al 5 e finalmente al 5 e mezzo per cento. Eppure quelli che sono andati in pensione anteriormente ai recenti decreti regolano la loro pensione sulla base del 3 per cento mentre hanno versato anche il 5... e il 5 e mezzo.

PRESIDENTE. Permetta senatore Lamberti, mi sembra che i limiti del suo fatto personale siano oltrepassati.

LAMBERTI. Ma io vorrei persuadere l'onorevole ministro che qui non è questione di conti; capisco che egli preferisca di essere perfettamente d'accordo col ministro del tesoro piuttosto che con me...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. È una dura necessità. Io preferirei di essere d'accordo con lei.

LAMBERTI. I miei sentimenti non cambiano verso di lei, onorevole ministro. Ma io vorrei in sostanza che ella vedesse se non fosse possibile che coloro che godono di un trattamento quattro volte migliore non possano, con una piccola percentuale di versamento in più, sopperire ai bisogni degli altri pensionati.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Dopo una discussione così ampia, dotta, esauriente, fatta su questo bilancio in quattro lunghe sedute del Senato, il mio obbligo è di essere il più breve possibile; e lo sarò. Rispondendo ai diversi oratori, procurerò di attenermi allo stesso ordine che ha tenuto l'onorevole ministro; così potrà riuscire più facile e chiara la discussione.

Prima che ad ogni altro, l'onorevole ministro ha risposto al senatore Giardino, il quale dichiarava di non poter approvare l'ordine del giorno da noi proposto, ed insisteva perchè il Senato volesse cancellare l'articolo 101, che porta uno stanziamento di 30 milioni per sussidi a tramvie non urbane, e volesse ridurre a soli 130 milioni lo stanziamento del capitolo 102, che ora sale a 408,870,000 lire.

Noi preghiamo vivamente il senatore Giardino di volere approvare il nostro ordine del giorno, più che sufficiente allo scopo che ci proponiamo, e di rinunciare ad una modificazione del bilancio, che non è necessaria e che sarebbe dannosissima; dannosissima nel senso che ritarderebbe l'approvazione, sia del bilancio, sia delle correzioni da noi proposte, ed obbligherebbe il Governo a ripresentare questo disegno di legge, col bilancio corretto, alla Camera dei deputati; la quale molto probabilmente lo approverebbe dopo le vacanze, perchè tutti sanno quanto tempo ci voglia per preparare disegni di legge, discuterli nelle Commissioni parlamentari, presentare le relazioni e discuterli di nuovo nelle assemblee legislative, specialmente quando vi sia dissenso tra i due rami del Parlamento.

È molto più conveniente - lo creda, onorevole Giardino - accettare il nostro ordine del giorno, tenendo conto della promessa autorevole e solenne che ci ha fatto l'onorevole ministro; vale a dire che, nel bilancio 1922-23, prima che esso entri in vigore, entro il 30 corrente giugno, verrà introdotta per decreto ministeriale la modificazione che abbiamo proposta; la quale, in sé stessa, non crea una economia di 308 milioni, come qualcuno ha creduto, ma solamente traduce in cifre l'economia creata dal decreto 29 gennaio 1922 - dovuto ad un voto del Senato - e riduce nei termini veri il bilancio di quest'anno per i lavori pubblici; il quale fittiziamente, per un errore materiale, figura nella somma di un miliardo e 455 milioni, mentre può e deve contenersi in una somma molto minore; cioè, in cifra tonda, in un miliardo e 147 milioni.

L'onorevole ministro, con alcune sue frasi, ha quasi lasciato dubitare che farebbe dipendere le modificazioni al bilancio, che oggi o domani approveremo, dalla approvazione che possa o non possa dare l'altro ramo del Parlamento al disegno di legge, da noi già approvato l'otto di questo mese, per la conversione in legge del decreto reale del 29 gennaio, ma io credo che non vi sia alcun bisogno della conversione in legge di quel decreto per parte della Camera dei deputati. Il decreto del 29 gennaio è, e resta, senz'altro, esecutivo, con decorrenza dal 1° gennaio; ed è divenuto esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, e precisamente dall'8 febbraio scorso.

Questo è così certo che lo stesso attuale ministro del tesoro, e lo stesso attuale ministro dei lavori pubblici hanno già emanato, fin dal 9 dello scorso marzo, un decreto ministeriale n. 2636, per introdurre le correzioni volute per il detto decreto-legge, nel bilancio dell'anno in corso; il quale, per tal modo, è già stato modificato, togliendone per metà (cioè pel semestre dal 1° gennaio al 30 del corrente giugno) lo stanziamento del capitolo 100, che originariamente era di 40 milioni e fu ridotto a 20 milioni soltanto; e riducendo da 406 milioni a 205 milioni lo stanziamento del capitolo 101-*bis*, apportandovi, così, una economia di 201 milioni.

Ora possiamo esser certi che questi stessi ministri, che hanno già corretto con tanta sollecitudine il bilancio 1921-22, vorranno, con altrettanta sollecitudine, correggere il bilancio 1922-1923; e, del resto, se abbiamo così vivamente insistito su questo argomento non è già per mancanza di fiducia nei due egregi ministri e nella loro promessa, ma perchè ci sarebbe piaciuto che, con una nota di variazione, come si è fatto sempre, si correggesse il bilancio nella discussione avanti la Camera dei deputati. Sono passati cinque mesi dal decreto 29 gennaio; e v'era tutto il tempo per provvedere.

Io riconosco ragionevole e, il più delle volte, giustificata la ripugnanza che hanno i ministri, le commissioni parlamentari e le ragionerie dei ministeri a proporre o ad accettare correzioni ai bilanci, quando questi sono già stampati e distribuiti alla Camera dei deputati, perchè la correzione di una sola cifra, anche piccola, di un solo bilancio, porta di necessità la correzione di tante somme, e di tante cifre, non nel solo bilancio che si discute, ma anche in quello dell'entrata e in tutti gli specchi che ad esso sono allegati; e capisco quindi, il desiderio, naturale nelle Amministrazioni e nel Parlamento, di conservare il bilancio tale e quale è, salvo a correggerlo poi, dopo l'approvazione delle due Camere, con uno dei tanti progetti di legge per maggiori assegnazioni o per diminuzioni di stanziamenti.

Però, in questo caso nostro ci pareva che la correzione desiderata si potesse e si dovesse

fare, perchè la Camera dei deputati, proprio in questo stesso bilancio — e solo in questo — ha introdotto una modificazione, di 11 milioni e 870 mila lire per l'Acquedotto pugliese; e allora, mentre si introduceva una modificazione per maggiori spese, si poteva ben anche introdurre una modificazione, tanto più cospicua, e molto più giustificata, per minori spese. Ma ad ogni modo di questo non è più il caso di parlare, giacchè siamo certi che il ministro vorrà al più presto possibile provvedere a questa correzione che è doverosa ed urgente.

E passiamo all'ordine del giorno dell'onorevole Gallini, nel quale l'onorevole ministro ha notato una « vivacità insolita ». Realmente nell'onorevole Gallini, temperamento sempre giovanile e battagliero, la vivacità non è mai insolita; ma, poi, bisogna considerare che questa sua proposta non è un vero ordine del giorno, predisposto in occasione della discussione di un bilancio; ma è invece una, non abbastanza attenuata, trasformazione di una interpellanza, presentata da molto tempo, e non mai discussa; e nelle interpellanze, come ben sa l'onorevole ministro, c'è sempre una vivacità, che ben potremmo dire solita, perchè in esse è insita la polemica; mentre invece nelle discussioni dei bilanci, si tratta, in generale, di serene elencazioni di cifre; e per le cifre, di solito, non si polemizza.

Dopo le splendide risposte date dall'onorevole Corbino, e dall'onorevole Mengarini, per la parte tecnica, e dall'onorevole Berio e dell'onorevole ministro, per la parte giuridica, sarebbe davvero un eccesso di difesa se entrassi io pure a discutere con l'onorevole Gallini in merito a questioni che furono già così ampiamente e così dottamente trattate. Del resto non si meraviglierà l'onorevole Gallini se la Commissione non accetta l'ordine del giorno da lui presentato; il quale contiene, nella sua eccessiva vivacità, gravi accuse al Senato, principale autore di queste nuove leggi; accuse, che noi non possiamo in alcun modo approvare.

Infatti l'ordine del giorno dell'onorevole Gallini dice precisamente che la nuova legislazione delle acque ha « manomesso lo Statuto, il Codice civile, il Codice di procedura civile, la legge sui lavori pubblici, quella sulle derivazioni e tante altre » e che « vige e si applica ormai da oltre cinque anni senza che il Go-

verno si dia cura di farla esaminare dal potere legislativo »; e conclude invitando il Governo « a provvedere sollecitamente a che il Parlamento possa esaminare la conversione di quei decreti ».

Fin qui il testo; ma nelle frasi con cui ha illustrato quest'ordine del giorno, l'onorevole Gallini ha calcata ancor più la mano ed ha dichiarato che questa nuova legislazione delle acque è addirittura un'opera da ostrogoti!

A dire il vero, non me la sono avuto a male, perchè degli ostrogoti ho avuta sempre una grandissima stima. (*Si ride*). Ma sembra che di quella brava gente, a cui dobbiamo l'editto per la difesa dei monumenti e altre savie leggi, l'onorevole Gallini non abbia la stessa buona opinione che ho io; sicchè quando ha chiamata un'opera da ostrogoti quella che il Senato ha compiuta, con un lungo lavoro, per dar vita a questa nuova legislazione, non ha inteso certamente di fare a noi un complimento.

Senta, onorevole Gallini; non avevamo ancora il piacere di averla qui tra noi quando discutemmo la legge sulle acque, perchè allora ella apparteneva all'altro ramo del Parlamento. Mi permetta, quindi che le ricordi come dal 28 di luglio all'11 di agosto del 1919 siamo stati chiusi in quest'Aula dove si soffocava in una atmosfera arroventata. Quantunque si discutesse una legge così importante e urgente, nessuno veniva ad ascoltarci; e nella tribuna dei deputati non ho visto mai, nè lei, onorevole Gallini, nè alcun altro deputato. Ella se ne stava allora a godere le fresche e dolci aure nelle incantevoli montagne del suo Frignano; e noi, invece, ce ne stavamo qui a sudare per giungere ad approvare questa legge di cui ella a torto dice tanto male. E noti che la discussione non solo fu ampia e serena, ma fu dottissima; non solo vi parteciparono insigni giuriconsulti del Governo e dell'Ufficio centrale, e specialmente gli onorevoli Mortara, De Cupis e Rolandi-Ricci; ma le maggiori università d'Italia hanno mandati i loro migliori professori a discutere dell'arduo argomento: Genova aveva mandato l'onorevole Bensa; Padova l'onorevole Carlo Ferraris; Roma l'onorevole Polacco e l'onorevole Filomusi-Guelfi; e altre Università altri insigni giuristi.

La discussione fu così larga, serena, erudita, che io, che ho l'onore di appartenere al Senato da 22 anni, le garantisco, onorevole Gallini, di non aver assistito mai ad un dibattito più ampio e più dotto di questo. Ne uscì un disegno di legge che realmente pareva a noi fosse il più perfetto possibile. E quel disegno di legge, appena approvato da noi, fu subito presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento nella tornata del 3 settembre 1919, con lo stampato n. 1271.

Allora nè lei, onorevole Gallini, nè alcun altro deputato ne chiese l'urgenza; e quel povero disegno di legge, che il Senato aveva così diligentemente studiato, cadde col cadere della legislatura come cadono tanti altri progetti, e specialmente i migliori. Il Governo credette suo dovere di provvedere con un decreto-legge affinché la saggia opera del Senato non andasse perduta; e si ebbe, così, il decreto del 9 ottobre 1919, il quale comincia appunto con questa insolita intestazione: « Visto il voto dato dal Senato nella seduta dell'11 agosto 1919 » ecc. Quel decreto non è che la trascrizione letterale, esattissima del disegno di legge approvato da noi; ed è ben strano che ci si presenti oggi un ordine del giorno per rimproverare il Governo dell'omaggio reso al Senato.

Appena emanato il decreto-legge, in una delle prime sedute della nuova legislatura, il Governo lo presentò alla Camera dei deputati il 16 dicembre del 1919, con lo stampato n. 103; e la Camera ne affidò lo studio, non ad uno, ma a due relatori: gli onorevoli Saint Just e Albertelli. Nessuno, pur troppo, riferì; e così terminò anche la legislatura XXV, senza che questo decreto venisse discusso e convertito in legge. Il Ministero lo presentò ancora una volta, con il nuovo disegno di legge n. 506, nella legislatura XXVI (l'attuale) il 23 giugno 1921, e la Camera nominò un nuovo relatore, l'onorevole Ciappi; ma è già passato un anno e nessuno lo discute, e non si ha ancora, su di esso, alcuna relazione.

Io mi auguro che l'onorevole Gallini, il quale ha ancora tanti e così autorevoli amici nell'altro ramo del Parlamento, se davvero desidera di veder presto approvato, o almeno discusso, questo disegno di legge, faccia ad essi le sue giuste rimostranze, affinché, quanto prima sia possibile, tolgano questa importantissima legge dal limbo

in cui l'hanno lasciata sin qui. Non al Senato, ma all'altro ramo del Parlamento vanno diretti i rimproveri per l'ingiustificato ritardo; rimproveri, che neppure si possono rivolgere al Governo che, invano, per tre volte, presentò il disegno di legge alla Camera dei deputati.

Come già dissi, non entro nella discussione tecnica della nuova legislazione sulle acque, giacchè dopo quello che hanno detto così bene gli onorevoli Corbino, Mengarini, Berio e l'onorevole ministro, nulla potrei aggiungere di nuovo. Però vi è una parte della critica dell'onor. Gallini, a cui i precedenti oratori non hanno risposto, e a cui, quindi, debbo rispondere io; ed è la parte che riguarda la distribuzione geografica dei tribunali delle acque ed il riparto tra di essi delle diverse provincie del Regno.

L'onor. Gallini ha osservato, come cosa da biasimare, che la provincia di Ferrara è stata messa sotto la giurisdizione del tribunale delle acque di Firenze, mentre la vicina provincia di Modena è rimasta compresa nella giurisdizione di Milano. A me, quando si discussero quelle circoscrizioni, la cosa non parve sconveniente; e neppure ora, dopo le osservazioni dell'onorevole Gallini, so rassegnarmi all'opposto parere, giacchè, da secoli, Modena e Ferrara non furono mai unite nella stessa circoscrizione giudiziaria.

Almeno fin da quando Clemente VIII distaccò Ferrara dagli Stati Estensi, e così dal 1597, Modena è rimasta sempre distaccata da Ferrara. D'altra parte, ha detto l'onor. Gallini: guardate che i Ferraresi per andare a Firenze debbono passare l'Appennino. Ma, santo Dio! mica lo passano a piedi (*si ride*), c'è il treno! Montano in treno a Ferrara e, senza mutare carrozza, vanno direttamente a Firenze. In poche ore discutono al tribunale delle acque quel tanto che devono discutere e tornano direttamente, senza mutar treno, a Ferrara.

Perchè dovrebbero andare sotto la giurisdizione di Milano? Milano è molto più lontana. Da Bologna a Milano si hanno 216 chilometri, da Bologna a Firenze soltanto 133; per andare, sia a Firenze, sia a Milano, i Ferraresi debbono necessariamente passare da Bologna; e per arrivare a Milano dovrebbero percorrere 83 chilometri di più. E si noti, ancora, che per andare a Milano i Ferraresi non hanno, come per

Firenze, un treno che ve li conduca direttamente, ma debbono scendere a Bologna e attendere, molte volte a lungo, il treno per Milano. Quindi mi pare molto più ragionevole la circoscrizione che abbiamo approvata noi nel 1919, mettendo Ferrara sotto la giurisdizione del tribunale delle acque di Firenze, e lasciando Modena sotto la giurisdizione di Milano.

Con ciò si è anche rispettata la circoscrizione giudiziaria del Regno; giacchè Ferrara dipende dalla Corte di appello di Bologna e dalla Corte di Cassazione di Roma, mentre Modena forma sezione della Corte di appello di Parma e dipende, al pari di Milano, dalla Corte di Cassazione di Torino.

Mi pare dunque che la circoscrizione giudiziaria sia stata rispettata completamente. Pregherei perciò l'onorevole Gallini di voler riconoscere che, almeno per questa parte, noi non abbiamo fatto cosa che possa esserci rimproverata. Si comprende che possa desiderarsi un maggior numero di tribunali delle acque, e che Modena e Ferrara possano desiderarne uno nuovo, più prossimo; ma non è questo il momento per chiedere nuovi istituti e nuove spese.

Dopo che all'on. Gallini, l'onorevole ministro ha risposto all'on. Nuvoloni, il quale gli ha chiesto molte cose. Mi dispiace che l'onor. Nuvoloni non sia ora presente, ed io dovrò fare un po' le sue veci, soprattutto per ciò che riguarda la prima delle sue richieste, cioè un aiuto rapido e provvido per due piccoli comuni della Liguria: S. Stefano al mare e Riva Ligure; due piccoli comuni che sono insidiati continuamente dall'impeto delle onde del mare. Non difesi da alcuna sporgenza della costa, si trovano in balia dei marosi e in condizioni tali che gli abitati da un momento all'altro possono essere inghiottiti dal mare.

Questi comuni hanno chiesto un aiuto al Governo, e l'on. Nuvoloni ha insistito perchè venga concesso il più presto possibile; ma il ministro ha risposto molto freddamente, accennando a lunghe procedure burocratiche. Io gli raccomanderei, invece, la maggiore sollecitudine per quelle povere popolazioni.

Perchè, veda, onorevole ministro, io in teoria divido il parere di chi crede che il difendere gli abitati dalle frane, dalle alluvioni e dalle mareggiate non sarebbe veramente compito del

Governo; sarebbe logicamente un compito dei comuni, col concorso delle provincie e con qualche aiuto straordinario da parte dello Stato, ma solo in casi eccezionalissimi.

Da molto tempo, invece, dopo le due leggi del 1904 e del 1906 per la Basilicata e le Calabrie è invalso il costume che è il Governo che studia i progetti; il Governo che inizia e completa i lavori; il solo Governo che fa.

Io ricordo a questo proposito che, nei primi anni del nuovo Regno, non si ebbe mai alcuna legge in questo senso. Il primo timido tentativo di addossare allo Stato questo nuovo compito fu una legge del 1885 (io allora era alla Camera dei deputati) a favore del comune di Campomaggiore, che è un piccolo paese di un migliaio di abitanti, sperduto nelle montagne della Basilicata. Una frana aveva distrutto quasi completamente quell'abitato; ed allora votammo un soccorso di 100,000 lire, che a quei tempi parevano una somma enorme. Si lasciò, però, al comune l'incarico di provvedere ai lavori.

Poi, per altri quindici anni, non si parlò più di consolidamento di abitati; fino a che, nel 1901 (io ero già al Senato) il ministro Giusso propose un nuovo aiuto per un altro comune della Basilicata: Acerenza; e ricordo che nel sostenere questa proposta di carattere assolutamente eccezionale, l'onor. Giusso ci parlò anche di Orazio, perchè la frana minacciava nientemeno che il *celsae nidum Acherontiae*, che Orazio eternò nella meravigliosa ode a Calliope; e minava anche la magnifica metropolitana, da cui dipendono tutte le cattedrali della Lucania. Si trattava di un grande monumento nazionale in pericolo e lo Stato doveva necessariamente intervenire. Ricordo che la spesa era di 220,000 lire e si accommodarono le cose nel senso che lo Stato avrebbe dato i quattro quinti e il comune un quinto, cioè 44,000; ma, poi, siccome il comune questo quinto non l'aveva, gli si faceva concedere un prestito di ugual somma dalla Cassa depositi e prestiti.

Con la stessa legge si concedevano 45,000 lire al comune di Colliano in provincia di Salerno, danneggiato esso pure e in gran parte distrutto da una frana.

Da questi primi tre comuni siamo passati, a poco a poco, nel 1904, nel 1906, e via di seguito, a parecchie centinaia. Tra l'altro, mi

consenta l'onorevole ministro di ricordare che nel dicembre scorso il Senato votò, su favorevole relazione della nostra Commissione di finanze, un nuovo assegno di 15 milioni per parecchi comuni; ed allora abbiamo fatto un calcolo dal quale ci è risultato che erano già 726 i centri abitati che avevano aiuti del Governo per la loro difesa dalle frane o per la loro ricostruzione. Ma non basta: dal dicembre ad oggi altri ne abbiamo aggiunti; e ieri l'altro abbiamo votato 14 milioni a favore del comune di Corato; ed all'ordine del giorno della tornata di oggi c'è un altro disegno di legge che concede 6 milioni al comune di San Fratello. Anche San Stefano al Mare, anche Riva Ligure, paurosamente minacciate da immane sciagura, hanno diritto alla solidarietà nazionale; non dimentichi, onorevole ministro, quelle povere popolazioni. (*Approvazioni*).

All'onorevole Chimienti, per ciò che riguarda i porti minori, e agli onorevoli Berio e Reggio per il porto di Genova, l'onorevole ministro ha date assicurazioni di cui pure io gli sono grato; e soprattutto sono lieto che al porto di Genova, che ha tanta importanza nell'economia nazionale, il Governo abbia provveduto stanziando dieci milioni, che erano veramente urgentissimi. E mi permetto di raccomandare anche qualche nuovo e più largo assegno per i porti minori (di qualcuno di essi abbiamo parlato anche nella nostra relazione) perchè anche i porti piccoli hanno un grande interesse per i naviganti e per i pescatori, soprattutto nell'Adriatico, dove, da Manfredonia fino ad Ancona, abbiamo una costa aperta, priva di porti di rifugio; e dove, con un po' di buona volontà, oltre al porto, ottimo un tempo, e che potrebbe ritornare ottimo, di Ortona a mare, si potrebbe provvedere ad altri rifugi di discreta efficienza, in diversi punti della estesissima costa, ora affatto inospitale anche per le piccole navi.

Ho vista con piacere, in un recente discorso alla Camera dei deputati, la promessa, fatta dal ministro, di sistemare la foce dell'antico Aterno, tra Castellamare Adriatico e Fescara, per adattarla, non solo a porto di rifugio, ma anche al carico e scarico delle merci, ciò che porterà grande vantaggio ai commerci degli Abruzzi coll'altra sponda dell'Adriatico. Io raccomando vivamente questo porto all'onorevole ministro; e so che non lo raccomando invano,

perchè è ad un ministro abruzzese che io rivolgo la mia raccomandazione; e sono certo che non gli riuscirà sgradita.

A questo proposito giova ricordare che era appunto dalla foce dell'Aterno che partivano le legioni romane per andare in Dalmazia e nell'Illirico. Gli antichi itinerari romani ricordano le navi che andavano periodicamente da Aterno a Salona - l'antica capitale della Dalmazia - percorrendo mille e cinquecento stadii di mare.

Ed è davvero di lieto auspicio che, nel maggio scorso, la Maestà del Re e le rappresentanze del Parlamento, ritornando da Zara - la nuova capitale della Dalmazia - oggi finalmente ricongiunta alla grande Patria, siano approdati appunto alla sacra foce dell'Aterno.

Niun più fausto auspicio poteva salutare la rinascita dell'antico glorioso porto romano! Niun più lieto augurio poteva arridere ai futuri rapporti degli Abruzzi e di Roma con l'altra sponda dell'Adriatico!

All'on. Libertini, all'on. Romanin-Jacur ed a me il ministro ha data qualche assicurazione per ciò che riguarda il Genio civile; non quante, però, ne avremmo desiderate. Sono relatore del bilancio dei lavori pubblici da molti anni, ed io e gli altri relatori che mi hanno preceduto, in ogni relazione di bilancio ed in ogni altra occasione, abbiamo raccomandato che non si dimentichi questo benemerito corpo tecnico, che è stato troppo trascurato negli anni scorsi. Ricordai in una di quelle relazioni che in un solo anno, nel 1912, 17 ingegneri allievi hanno abbandonato il corpo per dedicarsi alla libera professione; altri 17 sono passati dal Genio civile al ruolo di vigilanza delle ferrovie private; altri sono passati alle ferrovie dello Stato, e così altri ad altri corpi tecnici speciali di nuova istituzione e meglio retribuiti. Sicchè a poco a poco il Genio civile si andava impoverendo di continuo.

Dissi allora, e ripeto oggi, che noi, per il Genio civile, dovremmo avere la stessa cura che ha la Francia per il suo corpo dei « Ponts et chaussées »; al quale, appena usciti dai politecnici, i giovani migliori e più promettenti concorrono tutti come al corpo tecnico più rispettato di tutta la Francia. Da noi invece purtroppo abbiamo adottato la politica dele-

teria di costituire per ogni nuova categoria di lavori un nuovo corpo d'ingegneri compensato, se non lautamente, almeno con stipendi meno irrisori di quelli assegnati al Genio civile; che, così, si vede sfuggire elementi ottimi, e vede andar deserti i concorsi per reclutarne di nuovi.

Del resto, nel Genio civile - me lo diceva poco fa l'on. Romanin-Jacur - oltre agli stipendi iniziali troppo scarsi e alla carriera lentissima, abbiamo alle volte, anche per ciò che riguarda le competenze e indennità accessorie, certe piccole ostilità che non si sanno spiegare.

E, a questo proposito, l'onorevole Romanin-Jacur mi citava un fatto sul quale credo mio dovere richiamare l'attenzione del Ministro del tesoro e di quello dei lavori pubblici. Si dà ad ingegneri di diversi corpi tecnici dello Stato che vanno comodamente, con l'automobile, in luoghi di cattiva aria, una speciale indennità di trasferta per località disagiata. Invece agli ingegneri degli uffici idrografici, del Genio civile, che vanno a collocare ed a visitare periodicamente i pluviometri ed altri strumenti in cima alle vette delle Alpi e sui ghiacciai, e nelle località più deserte dell'Appennino, camminando a piedi perchè là non vi sono altri mezzi di comunicazione, non si dà indennità perchè, dicono al Ministero del Tesoro, quelli sono paesi di aria buona. E veramente l'aria è buona lassù, ma è tale lo sciupio di calzature e di indumenti, è tale l'appetito che viene a quelle altezze e tale la difficoltà e la spesa degli approvvigionamenti, che una indennità mi pare che questi bravi ingegneri se la meriterebbero ben più di quelli che vanno comodamente in automobile nei luoghi di malaria. (*ilarità*).

Mi unisco all'on. Libertini anche nel raccomandare la sollecita continuazione dei lavori del porto di Messina. Io ho passato un anno intero a Messina dopo il terremoto, ed ho studiato a fondo la questione del porto, nel suo passato glorioso, nella sua presente ruina, nelle sue giuste speranze per l'avvenire. Era uno dei porti principali d'Italia; e, per la sua posizione meravigliosa nel più bel centro del Mediterraneo, era fino al 1908 fiorentissimo di commerci.

Sfortunatamente, per la grande profondità, ogni opera da farsi nel porto di Messina è

molto più costosa che negli altri porti del Regno; ma, ciò non ostante, molto si era fatto fino al 1908. Bastò un'ora — una terribile ora — per distruggere gran parte del già fatto. Ma il governo, con alto senso di solidarietà nazionale, si è accinto subito a ricostruire edifici portuali e a restaurar bacini e banchine. Sarebbe un danno gravissimo, sia per Messina, sia per il Paese, che ha già fatto spese ingenti, se questa opera di ricostruzione, che è già così bene avviata, venisse ora improvvisamente interrotta.

Se vi è città che davvero meriti tutta la considerazione del governo, è Messina; ed io mi unisco di gran cuore — lo ripeto — all'on. Libertini nel raccomandare agli onorevoli ministri dei lavori pubblici e del tesoro quella città così sventurata, affinché, col completo riordinamento del suo magnifico porto, possa riassumere il posto nobilissimo che le compete tra le città italiane.

Sugli altri argomenti, trattati con tanta dottrina da diversi egregi colleghi, vista anche l'ora tarda, prego i colleghi stessi e prego il Senato di consentirmi di rinunciare ad esporre il parere della Commissione di finanze; molto più che esso, per ciò che riguarda soprattutto nuove o maggiori spese; coincide con i concetti esposti dall'onorevole ministro in termini molto recisi, quali l'ora grigia delle nostre finanze impone.

Anche sulla questione ferroviaria — che è la maggiore tra le molte che ci affaticano in questa discussione — dopo quanto disse così splendidamente un altro membro della commissione di finanze, l'on. Riccardo Bianchi, le parole del relatore non potrebbero portare nessuna nuova luce al Senato. Fu appunto dopo un dotto e sereno discorso dell'on. Riccardo Bianchi che noi della Commissione di finanze abbiamo votato unanimemente l'ordine del giorno che è stato presentato al Senato e che oggi raccomandiamo vivissimamente al vostro voto; ordine del giorno che non rileggo perchè è già stato distribuito a stampa.

Non soltanto il relatore, ma tutta intera la Commissione sottoscrive a quanto ha detto l'on. Bianchi nei suoi magistrali discorsi in questa ampia ed esauriente discussione. In tutto.... meno che in punto solo in cui — mi perdoni l'on. Bianchi — il relatore e qualche

altro membro della Commissione è in dissenso con lui: ed è nella proposta di aumentare tutte le tariffe con una percentuale uniforme, determinata dalla misura del deprezzamento della moneta.

Su questa delle tariffe, che è questione gravissima, noi ci preoccupiamo molto di ciò che è avvenuto, moltissimo di ciò che può avvenire; di ciò che è avvenuto quando le tariffe per le merci ricche in colli separati sono state aumentate otto volte da quello che erano prima della guerra; di ciò che può avvenire, anzi, per dir meglio, di ciò che indubbiamente avverrà, se delibereremo nuovi eccessivi aumenti.

Il reddito che si è ottenuto dagli aumenti già applicati corrisponde veramente alle speranze di chi ha stabilito gli aumenti stessi?

Quella diminuzione di introiti, quella contrazione nel traffico, a cui ha accennato melanconicamente il nostro egregio ministro nella seduta di ieri, è, in gran parte, dovuta all'aumento delle tariffe, perchè non bisogna dimenticare una cosa di eccezionale importanza, ed è questa: che in molti paesi — i più ricchi, i più popolosi, quelli che furono sempre i più fedeli clienti delle nostre ferrovie — ormai le merci ricche non sono più affidate alla Amministrazione ferroviaria.

Se voi veniste nei nostri paesi dall'alta Italia, vedreste molte città, molte grosse borgate, in cui alcune piazze assomigliano ormai ai vecchi caravanserragli dell'Oriente. Vi arrivano camions da tutte le parti e altri camions partono in ogni direzione, ed esportano e portano, in piccoli e grossi colli, le merci ricche, le ricevono, le consegnano, le scambiano e, fanno un commercio vivissimo che è completamente sottratto alle ferrovie. Io credo che bisognerà studiare a fondo questo argomento, e bisognerà vedere se davvero gli aumenti proposti, specialmente per le merci ricche e per le distanze non grandi, possano portare un vantaggio, o non piuttosto, come già in parte è avvenuto, un gravissimo, irreparabile danno.

E poi, per me, c'è da fare anche un'altra, non meno grave, considerazione. Le ferrovie le abbiamo proprio fatte per avere una Amministrazione sempre in pareggio?; oppure, in certi momenti, non abbiamo anche sentito prepotente il bisogno, il dovere di non deprimere di più il commercio, l'industria, l'agricoltura, tutto

insomma il movimento sano e vitale del nostro paese?

Io che da tanti anni appartengo al Parlamento, ricordo che quando si sono votate molte nuove ferrovie, quasi tutte le nuove ferrovie, a cominciare dalla grande legge del 1879, abbiamo avuto sempre e soprattutto di mira il concetto di sviluppare il commercio, l'agricoltura l'industria; di portare la civiltà, la ricchezza, il benessere in poveri paesi che vivevano segregati dal mondo; di facilitare i rapporti e stringere vincoli d'affetto fra la bassa, e la media, e l'alta Italia; e quando, anche in epoche molto recenti, abbiamo votato delle linee che sapevamo indubbiamente passive, quando abbiamo votate le ferrovie secondarie della Sicilia, e quelle della Calabria, e quelle della Sardegna, ma chi sognava di potere avere per esse un esercizio in pareggio?

Io ho sempre votato con entusiasmo queste linee, pur essendo persuaso che il Paese avrebbe dovuto pagare, oltre le gravi spese per la costruzione, anche le altre, altrettanto gravi, per l'esercizio: era un atto di solidarietà fraterna, un alto dovere nazionale verso popoli che avevano bisogno di quelle comunicazioni; ed io, e voi, abbiamo votato in favore e abbiamo fatto bene.

Non mi spaventai allora; e neppure oggi mi spavento se vi è un disavanzo (*commenti*); lo vinceremo a poco a poco; ma non con aumentare le tariffe. Lo vinceremo col modificare le tabelle, col diminuire il personale; col diminuire le spese di restauro dei vecchi rotabili (che nella guerra hanno sofferto moltissimo, ma che son già in buona parte restaurati) col sopprimere molti treni inutili, col resistere a desideri di senatori e deputati che vogliono più treni che il commercio di una linea non comporti, e uffici compartimentali, e officine ferroviarie, e stazioni, e fermate atte ad aumentare le spese, non i redditi. Lo vinceremo con tanti altri provvedimenti; non con l'aumento delle tariffe, che, il più delle volte, portano, non un aumento, ma una diminuzione di introiti.

E qui mi tornano ancora alla mente gli Ostrogoti (*ilarità*), ricordati dal mio amico Gallini. Quando il Re Teodorico, nei primi anni del secolo VI, mandò uno degli alti dignitari della sua Corte a governare i due porti di

Roma alle foci del Tevere - Ostia e Porto - gli scrisse, in una lettera memoranda che ci è conservata tra quelle di Cassiodoro: « Guarda di non gravare la mano sopra i mercanti e le navi che arrivano ai due porti che io ti do da amministrare, perchè i mercanti non tornano dove trovano che le tasse sono troppo gravose. Ricordati che la mano avara chiude il porto: *avara manus portum claudit*. Ricordati che prende da pochi chi troppo chiede: *a paucis accipit qui nimium quaerit* ».

Io vorrei che queste assennate parole di un Re Ostrogoto (*ilarità*) fossero scolpite sulla porta d'ingresso alla sala della Commissione delle tariffe; e son certo che gioverebbero; sia ai cittadini che debbono pagare, sia all'Erario che ha pur diritto di avere, da queste ferrovie, non nuovi dispendi, ma una qualche risorsa. (*Approvazioni*).

Sopra le altre questioni relative alle ferrovie dirò pochissime parole, limitandomi alle nuove costruzioni e alle elettrificazioni.

Per le nuove costruzioni ho sentito or ora con grande piacere dall'onorevole ministro che domani una Commissione di collaudo visiterà i diversi tronchi della direttissima Roma-Napoli, da Carano (ove cessa l'attuale esercizio) fino a Formia; si apra dunque al più presto possibile il tratto della direttissima fino a Formia; e, per ciò che riguarda l'esercizio, lo si allacci con la linea che già esiste da Formia a Sparanise, in modo che possiamo avere, almeno da Roma a Sparanise, una seconda linea diretta di comunicazione, più breve, più comoda, più pianeggiante dell'attuale, che giovi ai commerci di quella regione ricca ed importantissima, e che ci faccia parere men grave e dolorosa la mancanza degli ultimi tronchi della direttissima da Formia a Napoli.

Del pari io pregherei l'onorevole ministro, di fare qualunque sacrificio per non lasciare a metà i lavori già cominciati su altre linee. Non se ne comincino delle nuove; sta bene! - Può essere doloroso, ma lo stato attuale delle finanze lo impone. - Ma dove il lavoro è già avanzato, si provveda a completarlo, in modo che frutti l'opera già fatta. Sarà meglio far un nuovo sacrificio piuttosto che abbandonare lavori già eseguiti con grande dispendio, e che, lasciati in abbandono, anderebbero poi in malora con danno gravissimo dell'Erario.

Quanto alla anticipazione delle spese per la elettrificazione delle ferrovie, mi consentano gli onorevoli ministri del tesoro e dei lavori pubblici che io dissenta profondamente dal sistema, da loro adottato, di porla a carico del Tesoro.

Per quest'opera grandiosa, colossale, a cui tutto il paese guarda con grande simpatia, si autorizzi l'Amministrazione autonoma delle ferrovie ed emettere un prestito, doppiamente garantito, sia dallo Stato, sia da ipoteca sugli impianti che verrebbero compiuti.

Un simile prestito lo abbiamo tentato con fortuna per le Terre Liberate; perchè non potremmo fare altrettanto - e con altrettanta fortuna - per l'elettrificazione delle ferrovie, specialmente se imporremo rigide norme che assicurino che il denaro del prestito non verrà altrimenti speso?

Non ne avrebbe alcun gravame il bilancio delle ferrovie, che pagherebbe ai sottoscrittori del prestito gli interessi che altrimenti dovrebbe pagare al tesoro; e, d'altra parte, l'Amministrazione del tesoro sarebbe, alla sua volta, liberata da questa assillante necessità di continue anticipazioni alle ferrovie, anche per le spese, di carattere ultra-straordinario, della elettrificazione delle linee.

Studio questo problema gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e del tesoro. Io non l'ho studiato abbastanza; ma credo che questo sia l'unico modo per completare rapidamente e radicalmente l'elettrificazione delle nostre ferrovie, con vantaggio di tutti: dell'Erario, che si libererebbe dall'onere di anticipazioni gravosissime; del Paese, che vedrebbe diminuito l'onerosissimo tributo all'estero per l'acquisto dei carboni; e anche di coloro che verranno a sottoscrivere il prestito più solidamente garantito, che sia stato emesso in questi ultimi anni. (*Applausi*).

GALLINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gallini; ma io lo prego di limitarsi strettamente al fatto personale.

GALLINI. Onorevoli colleghi, quando hanno parlato i precedenti oratori, sul tema da me trattato e mi hanno attribuito delle opinioni non esattamente corrispondenti a quelle da me manifestate, io mi sono astenuto dal chiedere

la parola per soverchio timore di diventare tedioso al Senato, ma non ho potuto fare a meno di chiederla quando l'onorevole relatore mi ha attribuito una specie di offesa che io avrei fatto al Senato!

Ora io domando alla bontà del nostro presidente e del Senato che mi si dia facoltà di svolgere pochissime considerazioni che abbracciano questi fatti personali.

PRESIDENTE. Ma potrà farlo in tema di deliberazione sulla questione delle acque.

GALLINI. Onorevole Presidente, siamo in tema di fatto personale!

PRESIDENTE. In questo modo la discussione generale sarà tutta un gran fatto personale!

GALLINI. Io non ho il coraggio di insistere, ma ho bisogno di dire le mie ragioni, aspetterò di parlare sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ella non può parlare di nuovo sull'ordine del giorno che ha già svolto nella discussione generale, se non per dire se lo mantiene o lo ritira.

GALLINI. Presidente, la prego di lasciarmi svolgere il mio fatto personale.

PRESIDENTE. A me duole di fare queste parti; ma d'altronde io sono costretto a far questo nell'interesse dei lavori del Senato!

GALLINI. Se io debbo essere costretto a parlare due o tre minuti, rinuncio alla parola: ho bisogno di rispondere, per fatto personale, agli onorevoli colleghi che hanno parlato prima e all'onorevole relatore.

Se l'onorevole Presidente me lo permette, io mi sbrigherò senza troppa *vivacità*...

PRESIDENTE. Ma io preferisco che Ella sia vivacissimo e breve!

GALLINI. Io sono stato lieto di avere provocato con le mie poche parole i discorsi degli onorevoli colleghi Corbino e Mengarini, due illustrazioni della scienza, decoro del Senato. Sarei stato felicissimo se essi mi avessero persuaso delle loro ragioni, invece essi mi hanno attribuito pensieri, che io non avevo, sulla questione principale.

Io ho affermato che sotto la vigenza dei decreti-legge sulle acque, la produzione idroelettrica, se non è diminuita, non è nemmeno aumentata.

Il senatore Corbino e l'onorevole ministro mi hanno citato dei milioni di concessioni, dei milioni di domande per concessioni e per con-

cessioni fatte. Ora le concessioni, onorevoli colleghi, non sono lavoro fatto, sono accaparramenti con obbiettivi speculativi, ma non sono produzione di energia elettrica.

Io non so come l'on. Mengarini, che non è ora presente, così diligente nelle sue ricerche, abbia potuto trovare la cifra di un milione e mezzo di cavalli dinamici di produzione.

PRESIDENTE. È meglio che non sia presente l'on. Mengarini, altrimenti domanderebbe anche lui la parola per fatto personale! (*Si ride*).

GALLINI. Permetta il Senato che dica che queste mie osservazioni io le ho attinte da un documento ufficiale, che si chiama « Annali del Ministero dei lavori pubblici » edizione del 1922, nel quale è detto che la produzione idro-elettrica, a tutto il 1920, è di 1,191,797 cavalli dinamici, e non dice che sia aumentata.

CORBINO. Domando la parola per fatto personale. C'è un equivoco nella lettura dei numeri.

PRESIDENTE. Onorevole Gallini, lei è il primo senatore che si duole perchè il Governo ha applicato una deliberazione del Senato.

GALLINI. È questa l'attribuzione erronea che mi è stata fatta. Sono invece stato il primo a ricordare la nobiltà della discussione fatta in Senato e dimostrerò l'equivoco che ha preso il collega Mariotti.

Un altro oratore che ha attaccato me, difendendo i tribunali delle acque, è stato il collega Berio, il quale è uno dei più autorevoli giudici del tribunale superiore delle acque, che ha parlato con affetto paterno, o fraterno, perchè egli ha di questo tribunale tutto il concetto, che, come suo componente, deve avere. Ma il collega Berio ha preso questo equivoco. Alla obiezione mia fondamentale, con la quale io dicevo che il tribunale è una aberrazione giuridico-giudiziaria, perchè coarta la coscienza del giudice tecnico, ha risposto dicendo che i giudici tecnici sono gente onesta. Io non ho dubitato mai di questo, ma è appunto, anzi perchè sono onesti, che si trovano a disagio quando devono decidere fra il cittadino privato e l'interesse del superiore, che ha nelle sue mani la promozione, la residenza, le onorificenze. (*Commenti*).

Il collega Mariotti mi ha attribuito un'opinione, che non ho mai avuto: mi ha attribuito il pensiero che sia stato il Senato a introdurre

nel decreto-legge una massima ostrogota, che è poi rimasta. Non l'ha introdotta il Senato. La massima ostrogota è questa, che con un colpo di penna si sono dichiarati decaduti i diritti di derivazione comunque acquistati, con danaro, con prescrizione, per successione, e sono, secondo una statistica recente, oltre 800,000. Questo è un colpo da ostrogoti, che è rimasto nel decreto, che il Senato non ha creato.

CORBINO. Ma lo ha aggiunto proprio il Senato. Il comma A fu modificato dal Senato.

GALLINI. Io poi avevo detto all'onorevole ministro che con questo decreto si era fatta una confisca di proprietà privata senza indennizzo, e il ministro non ha risposto a questa domanda.

Avevo detto: badate, ci sono 800,000 riconoscimenti da fare, non si fanno perchè non ci sono impiegati; il ministro su questo neppure ha risposto.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho risposto.

GALLINI. C'è una questione di incostituzionalità, e l'onorevole ministro ha invocato l'alta e serena discussione del Senato, che io avevo invocato prima di lui. E proprio nella discussione fatta in Senato vi è la condanna per incostituzionalità del decreto, proprio pronunciata dal Senato. Mi permetto di leggere qualche frammento di quell'alta discussione.

Nella sua prima relazione l'Ufficio centrale, relatore Rolandi-Ricci, scriveva così:

« L'Ufficio centrale non ha creduto opportuno rimettere al regolamento tutte le disposizioni procedurali, relative alla trattazione delle cause dinnanzi ai tribunali territoriali e al tribunale superiore delle acque pubbliche, trattandosi di norme dirette alla guarentigia degli interessi dei litiganti, che la nostra prassi costituzionale considera come siano legislativamente stabilite.

« Questo medesimo riflesso, unito al desiderio di serbare rispetto alle disposizioni statutarie, persuase due volte l'Ufficio a incaricare il suo presidente (il nostro illustre e carissimo collega De Cupis) di chiedere al ministro del tempo che fosse sospesa l'applicazione della nuova giurisdizione fino a che il decreto non fosse stato convertito in legge. Il tentativo fu fatto indarno e l'Ufficio non può che lasciare al ministro la responsabilità costituzionale del suo atto ».

Questo è nella prima relazione. Nella seconda relazione del senatore Rolandi-Ricci, vi è aggiunto questo contentino:

« L'Ufficio espresse nettamente, nella relazione presentata già nell'aprile 1918, l'avviso suo, che per il disposto dell'art. 70 dello Statuto le giurisdizioni giudiziarie non possono essere nè istituite nè variate, se non per legge, e l'Ufficio insiste esplicitamente nel suo avviso, dal quale certo non può rimuoverlo l'assai sobria motivazione della sentenza delle Sezioni unite.

« L'Ufficio non vede come la costituzione di una giurisdizione, fatta altrimenti che per legge, possa raffigurarsi come un atto politicamente opportuno o non opportuno. L'Ufficio trova e apertamente dichiara che una tale istituzione concretasi in un eccesso di potere, perchè l'articolo 70 dello Statuto riserva ed attribuisce soltanto al potere legislativo, Re e Parlamento, di creare e variare le giurisdizioni ».

Ed il Senato chiuse quella discussione con quest'ordine del giorno: « Il Senato esprime il voto che all'infuori di casi di assoluta e imprescindibile necessità, non vengano costituite giurisdizioni speciali, se non per legge ».

Ora, nessuno al mondo ha ancora dimostrato che fosse un caso di assoluta e imprescindibile necessità il creare il Tribunale delle acque, quando i tribunali ordinari giudicano di medicina, di astronomia, di matematica, ed hanno giudicato sempre in materia di acque.

Dunque, onorevole ministro, l'incostituzionalità del decreto è stata proclamata dal Senato in quella memoranda discussione, che ho letto e studiato e che conosco perfettamente.

Io del resto ho finito, signor Presidente. Ho domandato al ministro col mio ordine del giorno semplicemente una cosa che aveva il diritto e il dovere di domandare: cioè che il Governo affretti la discussione di questo progetto di legge che rovina tutta un'azienda. Il ministro mi ha risposto con una frase un po' troppo quietistica, cioè mi ha detto « quando verrà, ne parleremo ».

No, onorevole ministro, lei ha l'obbligo di sollecitare; lei deve cercare che l'altro ramo del Parlamento discuta e che lo discutiamo anche noi. E poichè io non intendo seguitare questa discussione che potrebbe divenire vivace, io, nel dichiarare che rinuncio al mio

ordine del giorno, affermo che col suo ritardo il Governo assume tutta la responsabilità dei danni e delle iatture, che provengono da questi decreti-legge: i quali, se fosse istituita l'antologia delle cattive leggi, ideata argutamente dal collega Scialoja, ne terrebbero certo il primo posto.

CORBINO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Ho chiesto la parola solamente per dare un chiarimento al Senato, che non può riuscire che gradito, nei riguardi di una affermazione fatta circa la potenzialità dei nostri impianti. Il fatto personale c'entra perciò fino a un certo punto.

Il senatore Gallini ha detto che dalle pubblicazioni annuali del Consiglio superiore delle acque risulta che la potenza esistente al 1920 sia di 1,192,000 cavalli e, poichè non si parla di aumento, crede di poter dire che l'aumento negli ultimi anni non c'è stato.

Ma se l'onorevole Gallini prende il volume anteriore agli annali troverà che in un'altra statistica è riferito lo stato degli impianti nel 1915 e per differenza fra le cifre relative al 1920 e al 1915 si deduce un aumento di potenza degli impianti funzionanti di 257,000 cavalli...

GALLINI. Sempre delle costruzioni antiche.

CORBINO. ...e la differenza fra lo stato nel 1916 e nel 1920.

Aggiungo che in realtà sono più che 257,000 per varie ragioni.

Anzitutto questi specchietti a cui si riferisce il senatore Gallini dicono in testa che si riferiscono alle derivazioni di tipo grande, cioè da 300 cavalli in su; per gli impianti inferiori a 300 cavalli, trattandosi di un numero di impianti molto esteso, la statistica non è stata ancor fatta. Ora è vero che ognuno di questi impianti è piccolo, ma essi sono in grande quantità.

In secondo luogo queste cifre denotano la potenza degli impianti funzionanti non quale è, ma come risulta dal decreto di concessione.

Ora il Senato comprende che la concessione è fatta ordinariamente per una potenza minore di quella reale per varie ragioni tra cui alcune di natura fiscale.

Per tutte queste considerazioni abbiamo ragione di ritenere che per avere la potenza reale, tenendo conto degli impianti minori non contenuti nel prospetto, si devono accrescere le cifre di circa il 40 per cento, con che i 257 milioni diventano 360.

Ma dal 1920, è passato un altro anno e mezzo, e si può ammettere che siano andati in servizio impianti per altri 40,000 cavalli; quindi affermo, e m'impegno di persuaderne privatamente l'onorevole Gallini, che sotto il regime della nuova legislazione la potenza è aumentata di circa 400,000 cavalli. È questo un titolo di alto onore per l'industria elettrotecnica italiana, che non deve essere tolto agli italiani.

Aggiungo che d'impianti iniziati, o in stato di avanzata costruzione ce ne è per altri 400,000 cavalli; si può dire da questo che non è stato vano l'effetto della nuova legislazione, nè trascurabile lo sforzo della tecnica e della industria italiana. (*Approvazioni*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono grato all'onorevole Gallini di aver ritirato il suo ordine del giorno, perchè altrimenti mi sarei permesso di pregare il Senato a non accoglierlo.

Quanto alla responsabilità del Governo, onorevole Gallini, è obbligo del Governo, appena pubblicato un decreto legge di presentarlo al Parlamento e quest'obbligo nel caso concreto venne fatto. Inoltre appena la Commissione, o della Camera o del Senato, ha presentata la sua relazione chiedere all'assemblea che esamini il decreto legge.

Io prendo impegno che appena la Commissione Parlamentare che sta esaminando questo decreto, presenterà la sua relazione, chiederò alla Camera dei deputati che la questione venga messa in discussione.

Il Governo non è il solo arbitro dei lavori parlamentari. Che direbbe l'onorevole Gallini se nella Camera dei deputati il Governo fosse censurato, nel caso che il Senato, usando del suo potere discrezionale, avesse messo all'ordine del giorno la discussione di una legge piuttosto che di un'altra, e avesse preferito la tutela di un interesse pubblico piuttosto dell'altro? Non possiamo essere responsabili del modo come la Ca-

mera crede di disciplinare i suoi lavori e dei ritardi di una Commissione nello studio di un problema. Ella allarga, a parer mio, i confini del potere e della responsabilità ministeriale: comunque sia posso assumere l'impegno di fare il possibile, nei limiti dell'azione che può esercitare un ministro, per pregare la Commissione che esamina questo progetto di legge di presentare subito alla Camera la sua relazione. Al di là di così, non posso far altro.

Quanto poi all'esecuzione, le dichiaro che assumo a cuor leggero la responsabilità dell'esecuzione di questo decreto legge, prima perchè è obbligo di eseguire i decreti legge finchè non siano, come dicevano l'onorevole Giardino e l'onorevole Mariotti, revocati da uno dei due rami del Parlamento, secondo perchè nel merito, e lo dimostrerò quando discuteremo questo decreto legge, ritengo che questo decreto sia quanto di meglio abbiamo fatto in fatto di legislazione delle acque nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il senatore Gallini ha ritirato il suo ordine del giorno.

Ci sono ora due ordini del giorno della Commissione di finanze, accettati dal Governo.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge :

« Il Senato,

« Gravemente preoccupato pel rilevante disavanzo dovuto in massima parte ad eccessive spese di personale, invita il Governo ad introdurre, anche con ritocchi legislativi, economie tali nell'esercizio stesso da far conseguire nel minor tempo possibile il sospirato pareggio ».

PRESIDENTE. Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del secondo ordine del giorno della Commissione di finanze.

SILI, *segretario*, legge :

« Il Senato,

« Pure approvando lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23 nelle stesse cifre già approvate dall'altro ramo del Parlamento,

« Invita il Governo a valersi prima che quello stato di previsione entri in vigore, e cioè prima del 1° luglio prossimo, della autorizzazione data dall'articolo 22 del Real decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, introducendo nel detto stato di previsione le variazioni dipendenti dallo stesso decreto-legge, e cioè:

« 1° la soppressione dei due attuali capitoli 101 e 102 aventi uno stanziamento complessivo di lire 438,870,000;

« 2° la istituzione di un capitolo nuovo per sussidi straordinari a pubblici servizi di trasporto in base all'articolo 8 del Regio decreto legge 29 gennaio 1922, n. 40, assegnando a

questo nuovo capitolo lo stanziamento di sole lire 130,000,000 e diminuendo, così, di lire 308,870,000 lo stanziamento attuale ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si procederà ora alla discussione dei singoli capitoli del bilancio.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura dei capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1921 22.

SILI, *segretario*, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e indennità (Spese fisse)	4,050,000 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse.	350,000 »
3	Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	300,000 »
4	Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	150,000 »
5	Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali:	81,000 »
6	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 »
7	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,600,000 »
8	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta	2,500,000 »
9	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di traslocazione	120,000 »
10	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	120,000 »
11	Quota spettante ai funzionari incaricati delle prove delle automobili e motocicli e degli esami di idoneità a conducenti di detti veicoli ai termini dei decreti luogotenenziali 2 gennaio 1916, n. 20, art. 2, e 6 febbraio 1919, n. 302	<i>per memoria</i>
12	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	282,000 »
13	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento di locali	150,000 »
14	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	320,000 »
15	Genio civile - Spese diverse	45,000 »
16	Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	700,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,848,000 »

	<i>Riporto</i>	19,848,000 »
17	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	160,000 »
18	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	64,000 »
19	Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.	350,000 »
20	Spese postali, per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche	200,000 »
21	Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino ufficiale</i> del Ministero	128,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spese d'ordine).	2,000 »
23	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria).	100,000 »
24	Spese casuali	35,375 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		20,887,375 »
	Debito vitalizio.	
26	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,900,000 »
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	43,000 »
		1,943,000 »
	Ponti e strade.	
28	Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse in base all'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2249, all. F	25,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	25,000,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	25,000,000 »
29	Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle Regie Trazzere	55,000 »
30	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articolo 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662) (Spese fisse).	4,000,000 »
31	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	10,000 »
32	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	62,000 »
33	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade	1,000 »
		29,128,000 »
	Opere idrauliche.	
34	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	2,800,000 »
35	Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione c norma del capo V del testo unico 11 luglio 1913, n. 959	50,000 »
36	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	5,000,000 »
37	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Spese fisse)	22,000 »
38	Assegni e indennità di residenza in Roma al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria (Spese fisse)	2,300,000 »
39	Competenze al personale idraulico subalterno, pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	340,000 »
40	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili	38,000 »
41	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	143,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,693,000 »

	<i>Riporlo</i>	10,693,000 »
42	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	1,500,000 »
43	Funzionamento del Consiglio superiore delle acque e del Comitato permanente. Indennità fisse ai sensi degli articoli 44 e 46 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, e dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597	100,000 »
44	Elaborazione e pubblicazione di statistiche delle concessioni di acque pubbliche e dell'energia prodotta ed altre pubblicazioni del Consiglio superiore delle acque (articolo 45, lettera <i>d</i>) del Regio-decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161)	50,000 »
45	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente.	800,000 »
46	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	1,500 »
47	Contributo annuo dello Stato nella spesa per il funzionamento del Consorzio per l'Acquedotto pugliese	80,000 »
48	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica	10,000 »
		13,234,500 »
	Bonifiche.	
49	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	480,000 »
50	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse)	76,500 »
51	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Competenze	17,125 »
		573,625 »
	Opere marittime.	
52	Manutenzione e riparazione dei porti	10,000,000 «
53	Escavazione dei porti	15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	25,000,000 »

	<i>Riporto</i>	25,000,000 »
54	Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	3,800 »
55	Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti - Indennità e competenze	6,500 »
56	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti	1,500,000 »
57	Assegni e competenze ai fanalisti avventizi in servizio dell'illuminazione delle aree portuali e della manutenzione dei relativi impianti	20,000 »
58	Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse)	500 »
59	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti	15,000 »
60	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (Spesa obbligatoria)	1,470,000 »
		28,015,800 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.		
61	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 284 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Spesa d'ordine)	10,000 »
62	Spesa per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni locali per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica	160,000 »
63	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria)	3,000 »
64	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,600 »
65	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303) (Spesa obbligatoria)	25,563,752.09
	<i>Da riportarsi</i>	25,738,352.09

	<i>Riporto</i> . . .	25,738,352.09
66	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (Spesa obbligatoria)	2,753,895.60
67	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, n. 631) (Spesa obbligatoria)	275,000 »
		28,767,247.69

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho chiesto di parlare su questo capitolo per rivolgere una viva preghiera all'onorevole ministro.

L'onorevole ministro non ignora che vi sono delle proposte, delle trattative in corso, con privati e società private, per la concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore. È un servizio che fu ed è destinato e diretto a supplire la mancanza di una ferrovia, la quale dovrebbe congiungere, con la rete generale dello Stato, tutti i paesi del Lago Maggiore e quelli confinanti della Svizzera. È un servizio decretato dalla legge 5 giugno 1853, la quale ha ordinato la costruzione di una strada ferrata da Novara al Lago Maggiore. Vi fu lunga discussione intorno a questa linea, per la quale furono studiati e presentati due distinti progetti: il primo che segnava la linea da Novara per Oleggio a Arona, il secondo da Novara per Borgomanero ad Intra. Prevalse, o fu prescelto il primo di questi progetti, ma con l'aggiunta del servizio dei battelli a vapore sul Lago Maggiore, servizio che doveva completare la linea. Difatti l'articolo 3 della legge così dispone: « Verrà ordinato un servizio di battelli a vapore pel trasporto delle merci e dei viaggiatori dal porto di Arona alla sponda superiore settentrionale del lago ». E l'articolo 4 soggiunge: « Questo sistema di navigazione a vapore verrà stabilito dal Governo in quel modo che crederà più conveniente agli interessi del commercio e dell'Amministrazione ». E perchè si fosse spiegato o meglio l'intento del Governo nell'ordinare questo servizio, l'arti-

colo 6 della stessa legge disponeva: « Il Governo del Re tratterà coi comuni svizzeri interessati e col Governo Federale per procurare nel modo più pronto e sicuro la costruzione della strada ferrata dalla sponda settentrionale del lago Maggiore fino al Lago di Costanza ».

È noto che, dopo la costruzione della linea Novara-Arona, il servizio di navigazione sul Lago Maggiore fu assunto e condotto per cura del Governo direttamente e questo per alcuni anni, fino a che fu dato in concessione all'impresa Mangili in base ad una convenzione successivamente rinnovata. L'ultima convenzione è quella del 3 luglio 1908 approvata con legge del 5 stesso mese. Con questa convenzione fu meglio precisato lo scopo, a cui doveva corrispondere il servizio di navigazione a vapore sul Lago Maggiore.

L'articolo 1 di questa convenzione, concordata tra il Governo italiano e la Svizzera, così dispone: « Il Governo accorda all'impresa Cesare Mangili il servizio di navigazione sul Lago Maggiore, avente per oggetto di collegare fra loro e con gli abitati principali le ferrovie che mettono capo al Lago, al fine di assicurare il transito delle persone, delle merci e delle corrispondenze postali nel modo più conveniente agli interessi del commercio e dell'Amministrazione ».

Questa convenzione è quella che fu osservata e che dovrebbe ancor oggi osservarsi; ma dopo la morte di Cesare Mangili, titolare dell'impresa, morte avvenuta nel 1917, l'impresa per cattivi affari si è messa in liquidazione, ed allora lo Stato ha dovuto riassumere direttamente il servizio della navigazione, ma, com'è

noto, in modo così ridotto, così limitato da dar luogo a continue lagnanze, a continue proteste, da parte dei comuni interessati. Nel frattempo sono state presentate delle domande da parte di privati per la concessione di questo servizio. Peraltro finora non si sa che ci sia nulla di concluso in proposito. Intanto non sono mancati, come ho già detto, nè reclami da parte dei comuni interessati, nè interrogazioni dei rispettivi rappresentanti politici presso i ministri succedutisi al dicastero dei lavori pubblici, per vedere di ottenere il miglioramento di questo servizio. Io stesso ho avuto l'onore di indirizzare una interrogazione, nel luglio dello scorso anno, al ministro del tempo per sapere, se di fronte alle trattative con queste società private c'era da sperare in una prossima sistemazione del servizio di navigazione in parola, ed ecco la risposta che ho avuto: « Come è noto, il servizio di navigazione sul lago Maggiore in seguito alle inadempienze della società concessionaria, si dovette affidare ad un commissario straordinario governativo, a cura del quale tuttora si effettua, in attesa che si possa di nuovo far luogo ad una regolare concessione del servizio ad una impresa privata. Proposte di concessione ve ne sono, ma solo negli ultimi tempi sono state presentate proposte accettabili, naturalmente per quanto riguarda la misura dei compensi richiesti all'erario. Ora si fa luogo ad una comparazione tra le diverse proposte, per conoscere quale sia preferibile tanto nei riguardi dello Stato quanto in quelli della maggiore corrispondenza alle esigenze delle regioni servite. Si ha fiducia che fra non molto possano entrare in una fase risolutiva le pratiche in corso per una nuova concessione ».

Intanto le cose rimangono allo *status quo*, e il servizio continua ad essere incompleto ed insufficiente.

Ora la mia preghiera è questa: veda l'onorevole ministro di far cessare questo stato di cose anormale ed ingiusto, riconosca ed appaghi il diritto di quella importante regione ricca di grandiosi stabilimenti industriali, dai quali trae tanto profitto lo Stato, il diritto di essere allacciata con un regolare servizio alla rete generale ferroviaria; riconosca e soddisfi i bisogni e gli interessi dei comuni lacuali nostri e svizzeri, col migliorare il servizio di navigazione

sul lago Maggiore giovando così anche al mantenimento dei buoni rapporti con la nazione svizzera, diritti e interessi che ha voluto fissare, ponendo un preciso obbligo allo Stato, la ricordata legge 5 giugno 1853. (*Approvazioni*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Forse l'onorevole senatore Cuzzi non ricorda che della stessa questione si è occupata recentemente la Camera, e non sa le dichiarazioni che io ho fatte in quella sede. Il servizio lacuale sul Lago Maggiore è affidato ora allo Stato, in quanto che la Società esercente fu inadempiente e si dovette dichiarare decaduta. Frattanto vi sono delle trattative tra l'Italia e la Svizzera per regolare i servizi sia ferroviari, sia lacuali che riguardano l'uno e l'altro Stato, trattative che si svolgono attraverso una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici che tratta col Governo svizzero, la quale prima era presieduta dall'on. Peano e di cui faceva parte il senatore Rossi. Io ho dovuto completare questa Commissione ed ho dato incarico di condurre a termine questi lavori che riguardano la risoluzione, sia per il regime del Gottardo, sia per il regime lacuale. Fui interrogato alla Camera in questi termini: « In pendenza di queste trattative lascerete il servizio lacuale sul Lago Maggiore così come è? ».

Risposi di no, perchè riconosco che il servizio lacuale sul Lago Maggiore va male e dobbiamo riordinarlo. Non possiamo però farlo definitivamente, perchè vi sono delle trattative in corso con la Svizzera e non possiamo pregiudicare quello che verrà domani. Ma posso frattanto assicurare il senatore Cuzzi e il Senato che presto miglioreremo radicalmente il servizio sul Lago Maggiore. Dichiarazioni di un assetto definitivo non posso farne, ripeto, finchè durano queste trattative.

CUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ringrazio l'onorevole ministro e mi affido alla sua energia per vedere al più presto possibile l'avveramento delle speranze e delle esigenze dei nostri comuni.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni il capitolo 67 si intende approvato.

**Servizio delle opere idrauliche e marittime
nelle provincie Venete e di Mantova.**

Spese generali.

68	Stipendio del presidente del Magistrato delle acque (Spese fisse)	12,600 »
69	Indennità di trasferte e di missioni al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	50,000 »
70	Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse).	7,650 »
71	Fitto di locali (Spese fisse)	18,000 »
72	Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali	15,000 »
73	Spese causali per il Magistrato alle acque	13,000 »

116,250 »

Opere idrauliche.

74	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe nelle provincie venete e di Mantova ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3.000,000 »
75	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova	3,500,000 »
76	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova (Spese fisse).	9,000 »
77	Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie venete e di Mantova per servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	170,625 »

Da riportarsi 6,679,625 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	6,679,625 »
78	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie venete e di Mantova	27,000 »
79	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova	51,000 »
80	Servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova	890,000 »
81	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie venete e di Mantova	600,000 »
		8,247,625 »
	<i>Opere marittime.</i>	
82	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete	3,000,000 »
83	Escavazione dei porti nelle provincie venete	5,000,000 »
84	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti nelle provincie venete	25,000 »
85	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie venete	2,000 »
		8,027,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese generali.</i>	
86	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,350,000 »
87	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66.	176,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,526,500 »

	<i>Riporto</i>	1,526,500 »
88	Amministrazione centrale - Personale del ruolo di vigilanza - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze per la sorveglianza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie	100,000 »
89	Amministrazione centrale e Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova - Personale straordinario ed avventizio - Indennità di trasferte e competenze	68,000 »
90	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili, trasferte e competenza in dipendenza di lavori straordinari	6,000,000 »
91	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,850,000 »
92	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità fisse mensili, trasferte, competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66.	2,220,000 »
93	Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze	820,200 »
94	Genio civile - Personale straordinario assunto per i lavori dipendenti dal terremoto 6-7 settembre 1920, in base all'art. 42 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315 - Stipendi.	516,600 »
95	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari.	1,500,000 »
96	Indennità temporanea mensile per la durata della guerra ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1908, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	3,975,000 »
97	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737)	<i>per memoria</i>
98	Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737)	12,000,000 »
99	Indennità agli impiegati collocati a riposo o che cessano, comunque, di far parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in applicazione degli articoli 58 e 59 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	31,876,300 »

		<i>Riparto</i> . . .	31,876,300 »
100	Sussidi straordinari di esercizio alle aziende esercenti ferrovie e linee intercomunali di tramvie e di navigazione interna da concedersi a termini dei decreti luogotenenziali 23 aprile 1918, n. 560 e 6 ottobre 1918, n. 1578.		40,000,000 »
(a) 102 bis	Sussidi agli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie a trazione meccanica e di servizi pubblici di navigazione interna a norma degli articoli 14 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, 17 (2° comma) del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, 5 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, 3 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, e anticipazioni sui sussidi stessi a norma degli articoli 10 e 11 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, 2 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1839, 3 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1840, e 2 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 270		406,000,000 »
			477,876,300 »
	Ponti e strade.		
103	Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie-Trazzere della Sicilia. Leggi 27 giugno 1897, n. 246, 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lett. h); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. a); e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. a); Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. a); 1° aprile 1915, n. 426, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 569 (Spesa ripartita)		3,000,000 »
104	Spese e compensi per gli studi della Commissione istituita per la revisione della rete stradale nazionale e per la riforma delle norme vigenti in materia stradale.		10,000 »
105	Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. d); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. c ed e), dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. b) e 1° aprile 1915, n. 426 - Concorso dello Stato per le opere stradali eseguite dalle provincie, in applicazione delle leggi 27 giugno 1869, n. 6147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (elenco III, tabella B), e 8 aprile 1915, n. 524, dell'art. 9, lett. e del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)		2,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	5,010,000 »

(a) I capitoli nn. 101 e 102 sono stati soppressi e sostituiti con quello n. 102 bis per effetto della nota di variazioni n. 375 bis del 25 giugno 1921.

	<i>Riporto</i>	5,010,000 »
106	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371 e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria, e l'isola di Sardegna (articoli 53 e 34 della legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 modificato dall'articolo 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464). (Spesa ripartita)	6,000,000 »
107	Sussidi per il completamento di strade comunali obbligatorie e per le strade da capoluoghi e frazioni di comuni alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali ed ai porti nell'Italia settentrionale e centrale. Costruzione diretta a cura dello Stato delle opere suddette nel Mezzogiorno e nelle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e la Sardegna, (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; articolo 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 70 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589 e art. 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464). (Spesa ripartita)	7,000,000 »
108	Contributo governativo nella spesa di manutenzione delle opere di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'articolo 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464	500,000 »
109	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	2,000,000 »
110	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di gestione dell'Istituto Nazionale delle Opere pubbliche dei comuni (art. 14 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1628)	75,000 »
		20,585,000 »

Opere idrauliche.

111	Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe (art. 34 del testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959 e art. 2 lett. <i>b</i> , della legge 19 luglio 1914, n. 769, legge 8 aprile 1915, n. 508, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita).	6,000,000 »
112	Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento della darsena di Porta Ticinese (decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740 e decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2367)	150,000 »
113	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie provincie del Regno, comprese quelle meridionali, e nelle isole (articolo 6, comma <i>a</i> , e art. 9, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e lett. <i>a</i> , n. 2, della tabella <i>C</i> , annessa alla legge medesima, decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e con decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (Spesa ripartita)	3,000,000 »
114	Annualità da pagarsi per concessione di opere idraulico-forestali nei bacini montani dei corsi d'acqua	200,000 »
115	Lavori urgenti di sistemazione idraulica forestale dei bacini montani e di pianura dei torrenti che interessano il comune di Messina (articolo 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2081)	400,000 »
116	Lavori di sistemazione del Tevere ed opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalla legge 14 gennaio 1897, n. 12 ; 25 febbraio 1900, n. 56; 6 maggio 1906, n. 200 ; 12 giugno 1910, n. 297 ; 2 aprile 1912, n. 297 ; 8 aprile 1915, n. 477 ; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150)	4,000,000 »
117	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313, art. 6, comma <i>e</i> in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e decreto Reale 7 agosto 1919, n. 1478)	300,000 »
118	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, (art. 1 lettera <i>k</i>) ; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>). 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) ; 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> lett. <i>b</i> , nn. 4 (parte) e 5, e lett. <i>d</i> n. 9) ; 20 marzo 1913 n. 215 (art. 3, lett. <i>c</i> e <i>d</i>) ; dal Regio decreto 30 dicembre 1913, numero 1435 (art. 3) ; dalla legge 19 luglio 1914. n. 769 (art. 2, lettera <i>c</i>), dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera <i>c</i>) e 1º aprile 1915, n. 426, dal decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e dal decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	29,050,000 »

	<i>Riporto</i>	29,050,000 »
119	Annualità da pagarsi per concessione di opere idrauliche di 2 ^a categoria	<i>per memoria</i>
120	Annualità da pagarsi per concessione di opere idrauliche di 3 ^a categoria	100,000 »
121	Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria nelle varie regioni del Regno e sistemazione idraulica di pianura nell'Italia meridionale e nella Sicilia - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (art. 6, comma c, e tabella C, lett. c, n. 7 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, Regio decreto 1° aprile 1915, n. 426, decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	5,000,000 »
122	Sovvenzioni governative per agevolare la costruzione di impianti idro-elettrici (decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995)	2,000,000 »
123	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia idraulica (Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995).	1,000,000 »
124	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali, per la produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica. (Decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 e Regio decreto 2 maggio 1920, n. 597).	1,000,000 »
125	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (art. 50 e seguenti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161)	1,000,000 »
126	Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi e laghi, dei bacini imbriferi (art. 60 e seguenti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161)	1,000,000 »
127	Spesa per la costruzione diretta a cura dello Stato di serbatoi o laghi per la sistemazione dei bacini imbriferi (art. 61 del Regio decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161).	2,000,000 »
		42,150,000 »

Bonifiche.

128	Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>f</i>), 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella <i>A</i> , lett. <i>a</i> , n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1); 20 giugno 1912; n. 712, (art. 1, lett. <i>a</i>); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. <i>d</i>), 8 aprile 1915, n. 477 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	12,052,207.67
129	Annualità da pagarsi per opere di bonificazione concesse a termini dell'art. 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712.	5,000,000 »
130	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quella 5 aprile 1908, n. 126, e 30 giugno 1909, n. 407 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	2,247,792.33
131	Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e trasporto del combustibile, e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica nelle idrovore (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , articolo 321 e decreto luogotenenziale 25 ottobre 1917, n. 1908, art. 1º).	2,000,000 »

Strade comunali pel bonificamento dell'Agro romano.

Testo unico di legge 1 novembre 1905, n. 647, art. 1, lett. *h* della legge 6 giugno 1907, n. 300, e art. 1, lett. *d* della legge 5 aprile 1908, n. 126.

132	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati, impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, n. 647 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita).	1,000,000 »
-----	--	-------------

22,300,000 »

Opere marittime.

133	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (Spesa ripartita)	20,000,000 »
134	Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime	15,725,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	35,725,000 »

	<i>Riporto</i>	35,725,000 »
	(Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale).	
135	Studi di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	20,000 »
	<i>Sussidi per opere marittime.</i>	
136	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	<i>per memoria</i>
		35,745,000 »
	Strade ferrate, tramvie, automobili.	
137	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447	500,000 »
138	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447), ed alle tramvie di cui all'art. 113 del testo unico di legge approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.	1,150,000 »
139	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 376, 277 e 278 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210)	9,750,000 »
140	Spese d'ufficio, di copiatura di atti, fitto di locali, e varie per la vigilanza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata di tramvie	32,130 »
	(Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale).	
141	Spese per studi e per stampa di atti attinenti al servizio delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna - Spese per acquisto di targhe, piombini e materiali per il servizio d'identificazione degli automobili e motocicli	24,690 »
		11,456,820 »

Opere in Roma.

142	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502; art. 1, lett. <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407 e art. 15, lett. <i>d</i> , della legge 13 aprile 1911, n. 311, decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	4,100,000 »
143	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>b</i> , <i>c</i> , <i>d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b</i> e <i>c</i>); 30 giugno 1909, n. 407, (art. 1, lett. <i>a</i> e <i>b</i>); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>a</i> , <i>b</i> e <i>c</i>); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>l</i> ed <i>m</i>) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>d</i> e 5); decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	4,800,000 »
		8,900,000 »

Opere nella Sardegna.

144	Costruzione nell'isola di Sardegna di strade d'accesso alle stazioni, ai porti ed approdi dei piroscafi postali; completamento di strade comunali obbligatorie e costruzione e ricostruzione di strade di allacciamento di comuni o frazioni isolati; maggiori spese in dipendenza della guerra per le strade comunali già appaltate e riparazioni straordinarie alle strade già costruite; concorso nella spesa per la manutenzione delle opere succitate già costruite; in costruzione o da costruire. (Leggi 8 luglio 1903, n. 312, e 15 luglio 1906, n. 383; articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601; decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e art. 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322).	3,960,000 »
145	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907 n. 562; dall'art. 1, lett. <i>g</i> , della legge 30 giugno 1909, n. 407; dalla legge 25 giugno 1912, n. 712, art. 1 (lett. <i>c</i>); dal Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. <i>d</i>); dalla legge 8 aprile 1915, n. 477 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	6,908,000 »
146	Opere marittime straordinarie nell'isola di Sardegna (art. 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322).	4,950,000 »
		15.818,000 »

Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.

147	Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (Leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	15,000,000 »
Opere nella Basilicata.		
148	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata (legge 31 maggio 1904, n. 140, art. 46 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	1.000,000 »
149	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297, 9 luglio 1908, n. 445, art. 10, decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 14, lett. a) del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558 (Spesa ripartita)	3,000,000 »
150	Strade provinciali sovvenute nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, numero 297; 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. a, 9 luglio 1908, n. 445; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 14 della lett. b del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558 (Spesa ripartita)	700,000 »
151	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 51, lett. b), 9 luglio 1908, n. 415, art. 11, lett. a) decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, (art. 14, lett. c) (Spesa ripartita)	100,000 »
152	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 51, lett. c), 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. b); decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 14, lett. d) Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558 (Spesa ripartita)	1,000,000 »
153	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata, e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse, e degli acquedotti costruiti a cura dello Stato nella provincia medesima (articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601 e art. 14, lett. f) Regio decreto 3 maggio 1920, n. 559 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		5,800,000 »

	<i>Riporto</i>	5,800,000 »
154	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali, ed ai porti nella Basilicata (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, art. 14, lett. e)	600,000 »
155	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, numero 140 (art. 56), 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. c) e decreti luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 989, 27 giugno 1915, n. 1081 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	1,500,000 »
156	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n. 445, art. 12 e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. q e art. 1 decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	200,000 »
157	Costruzione di 3 condutture di acqua potabile lungo le valli dell'Agri, del Basento e del Sauro in provincia di Potenza (decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 407)	1,000,000 »
158	Bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902, n. 333, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	400,000 »
159	Spese pel Commissariato civile della Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59) (Spesa ripartita)	60,000 »
160	Spese di manutenzione e generali relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza	100,000 »
161	Imprevisti per le opere nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140 art. 59 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	20,000 »
	<i>Spese generali per le opere nella Basilicata.</i>	
162	Spese casuali inerenti ai lavori nella Basilicata	<i>per memoria</i>
		9,680,000 »
	<i>Opere nelle provincie calabresi.</i>	
163	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Catanzaro (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051).	3,550,000 »
164	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Cosenza (Regio decreto legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	3,550,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,100,000 »

	<i>Riporto</i>	7,100,000 »
165	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Reggio-Calabria (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	3,600,000 »
166	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa ripartita)	4,000,000 »
167	Opere di bonificazione nelle provincie calabresi (testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. <i>g</i> , e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	4,500,000 »
168	Opere marittime nelle provincie calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255, 14 luglio 1907, n. 542, 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lett. <i>b</i> e art. 51 e tab. <i>A</i> , lett. <i>a</i> , nn. 6 e 8) 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>r</i> , e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita	3,000,000 »
169	Annualità all'ente portuale di Cotrone per rimborso delle spese per le opere di sistemazione ed ampliamento del porto stesso (art. 10 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766)	3,543,660 »
170	Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255, 9 luglio 1908, n. 445 (art. 38 e 39) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	500,000 »

Spese generali per le opere nelle provincie calabresi.

171	Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 - Lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'articolo 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		26,243,660 »

Opere nelle provincie venete e di Mantova.

Opere idrauliche.

172	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova (Legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35), e Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (articolo 3, lett. <i>f</i>) e 1° aprile 1915, n. 426 e decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
173	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (art. 6, comma <i>a</i> e art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 1 della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
174	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810, (art. 1, lett. <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919, (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> lett. <i>b</i> , nn. 3 e 4, — in parte — e lett. <i>d</i> , n. 8), del Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3), della legge 19 luglio 1914, n. 769, (art. 2, lett. <i>c</i>), di Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026, (art. 3, lett. <i>g</i>) e 1° aprile 1915, n. 426 del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	7,000,000 »
175	Opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed influenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia (articolo 2 legge 26 settembre 1920, n. 1367)	14,850,000 »
176	Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (articolo 6, comma <i>c</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge sulla contabilità generale.		
177	Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova	30,000 »
		22.880,000 »

Bonifiche.

178	Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lettera <i>g</i>), 30 giugno 1909, n. 407 (articolo 1, lett. <i>f</i>) 8 aprile 1915, 477 (Spesa ripartita)	10,125,291.94
-----	--	---------------

Opere marittime.

179	Opere marittime nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

180	Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime nelle provincie venete e di Mantova	1,800,000 »
-----	---	-------------

1,800,000 »

Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane.

181	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria e spostamento degli abitati, comprese le provincie suddette - Concorso dello Stato a favore del comune di Colliano (Salerno) per la costruzione di edifici e delle case dei proprietari meno agiati, resi inabitabili dal pericolo di franamento (tabella <i>D</i> ed <i>E</i> ed art. 62, lett. <i>a</i> , <i>b</i> e <i>c</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 9, lett. <i>a</i> e <i>b</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407, e art. 15 lett. <i>l</i> (nn. 1, 2 e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311, decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	5,050,000 »
-----	--	-------------

182	Imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati, esclusi i consolidamenti nelle provincie di Basilicata e Calabria (art. 62, lett. <i>d</i> , della legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 9, lett. <i>c</i> , della legge 30 giugno 1909, n. 407, e art. 15, lett. <i>l</i> , n. 4, della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

183	Bonificazione della bassa zona di Pozzuoli (legge 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>f</i>) e decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 566) (Spesa ripartita)	300,000 »
-----	--	-----------

184	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

Da riportarsi 5,350,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	5,350,000 »
185	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (art. 75 della legge 9° luglio 1908, n. 445) Spesa ripartita . . .		<i>per memoria</i>
186	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità del mutuo concesso al comune di Brisighella (Ravenna) (legge 13 aprile 1911, n. 311, articolo 21)		4,000 »
18	Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (Leggi 7 luglio 1901, n. 341, 3 luglio 1902, n. 298, 8 luglio 1903, n. 311, 7 luglio 1904, n. 313, 29 dicembre 1904, n. 674, 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. d), 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1), 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. g), Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. a): leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. s) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. e) e Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. i) e decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081, 4 ottobre 1917, n. 1679, e 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)		2,420,000 »
188	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene frane nonché, degli edifici pubblici danneggiati dai nubifragi, dell'estate-autunno 1911 (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma c) e tabella C, lett. c) n. 12; 13 aprile 1911, n. 311; 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. u; 12 luglio 1912, n. 772, art. 2; 26 giugno 1913, n. 764, art. 2, lett. a); 5 maggio 1918, n. 703 e 705 - Concorso dello Stato nelle costruzioni di ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e in difesa delle strade medesime nelle provincie meridionali continentali, e nelle isole (art. 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 747 ed art. 9 lett. d del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato col decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019) (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1919 n. 507) leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma e, in parte, e tabella C, lett. e, n. 12; 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. a) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. f), Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. l) e decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081 (art. 1, lett. f) e decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (Spesa ripartita)		1,500,000 »
189	Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene dal settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 alle provincie, comuni e consorzi di tutto il Regno		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	9,274,000 »

	<i>Riporto</i>	9,274,000 »
	per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali e idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette (art. 1 Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1480)	<i>per memoria</i>
190	Sussidi da concedersi a privati e ad istituti pubblici di beneficenza nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Porto Maurizio (comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari, Sassari e Catania, in luogo dei mutui di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 7 del decreto stesso e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e art. 2 lett. <i>b</i> della legge 26 giugno 1913, n. 764) (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
191	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, costruzioni di ricoveri provvisori o stabili per persone di povere condizioni; sussidi a privati ed istituti di beneficenza per riparazione di edifici in conseguenza delle alluvioni e frane avvenute nel secondo semestre 1914 e primo quadrimestre 1915 (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081 e 4 ottobre 1917, n. 1679 (Spesa ripartita)	400,000 »
192	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombramento di aree pubbliche, restauro degli stabili e concessioni di sussidi per riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, in conseguenza dei danni arrecati dal ciclone 30 agosto 1919 nei comuni di S. Giorgio Richinvelda, Artegna e Buia in provincia di Udine (Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2588)	<i>per memoria</i>
193	Provvedimenti a favore delle persone rimaste senza tetto in seguito alle alluvioni del settembre 1920, e per assicurare l'incolumità pubblica degli abitati (art. 1 Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1480)	<i>per memoria</i>
		9,674,000 »
	Spese di riparazione dei danni prodotti da eruzioni vulcaniche.	
194	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale, dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, (Tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390, tabella <i>C</i> annessa alla legge 30 giugno 1909, n. 407; art. 2, lett. <i>c</i> della legge 13 aprile 1911, n. 311 e art. 2, lett. <i>c</i> , della legge 21 giugno 1913, n. 764 e art. 1 del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1675) (Spesa ripartita)	657,000 »
195	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombri di aree pubbliche, costruzioni di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, restauro degli stabili appartenenti a privati e concessione di sussidi per riparazione degli edifici di uso	
	<i>Da riportarsi</i>	657,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	657,000 »
	pubblico, in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 (Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2587)		<i>per memoria</i>
			657,000 »
	Spese di riparazione dei danni di terremoti.		
196	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed opere di cui alla lett. a) nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella III annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261. (Art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, III comma, art. 2, lett. a) e art. 3 della legge 28 luglio 1911, numero 842; articoli 1, 2, 3 e 5 della tabella III annessa al testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261; decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241, lett. d) art. 1; art. 1 del decreto Reale 3 maggio 1920, numero 545) (Spesa ripartita)		6,500,000 »
197	Provvedimenti d'ufficio per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dipendenti dalle disposizioni del titolo IV della legge 28 luglio 1911, n. 842 (articoli 56 e 179 del testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261) (Spesa ripartita)		160,000 »
198	Costruzione di case economiche e casette popolari nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 1 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150)		7,000,000 »
199	Spese relative al funzionamento del Comitato speciale per l'esame dei progetti di opere pubbliche da costruirsi nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto 6 dicembre 1912, n. 1104 e legge 28 luglio 1911, n. 842)		10,000 »
200	Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 97, 29 aprile 1915, n. 574, e decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 141, e settembre 1916, n. 1250, 11 febbraio 1917, n. 262, articoli 1 e 2 del D. L. 31 maggio 1917, n. 1028, e art. 1 del D. L. 7 febbraio 1919, n. 150)		3,500,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	17,170,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,170,000 »
201	Ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915; 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916, nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (art. 1, lett. z 22) del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150)	2,000,000 »
202	Provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del decreto Reale 8 luglio 1919, n. 1384 e art. 1, lett. f) del decreto Reale 2 novembre 1919, numero 2241).	<i>per memoria</i>
203	Costruzione di case operaie e rurali in Messina e nei comuni di quella provincia, nonché nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (lett. a) art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241).	<i>per memoria</i>
204	Opere igieniche nei baraccamenti di Messina (lett. c) dell'art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241)	<i>per memoria</i>
205	Costruzione di casette asismiche nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (lett. e) dell'art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241)	<i>per memoria</i>
206	Contributo dello Stato nelle opere per gli impianti industriali che l'Unione edilizia nazionale effettuerà per la esecuzione delle opere ad essa affidate (lett. g) dell'art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241)	<i>per memoria</i>
207	Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315)	<i>per memoria</i>
208	Somministrazioni all'Unione edilizia messinese ed all'ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione nei centri urbani di Messina e Reggio Calabria di case, ad uso degli impiegati dello Stato ivi residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra e per l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative. Costruzione nel centro urbano di Palmi di case consimili (legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 2, lett. b) e art. 3; Regio decreto 27 febbraio 1913, n. 331, e art. 24 del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700 e decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 279; e art. 1, lett. b, del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
209	Spese per i bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle provincie di	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	19,170,000 »

	<i>Riporto</i>	19,170,000 »
	Pesaro e Forlì (decreto luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1014, art. 1, lettere <i>a. b</i> e <i>c</i> del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1065; art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 129).	1,000,000 »
210	Spese per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917, nelle provincie di Arezzo e Perugia (decreto luogotenenziale 7 ottobre 1907, n. 1867; decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 129)	400,000 »
		20,570,000 »
	Spese per riparazioni di danni di guerra.	
211	Riparazione e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lett. <i>a</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925)	1,465,000 «
212	Riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici governativi danneggiati o distrutti da fatti di guerra (art. 5, lett. <i>b</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925).	1,000,000 »
213	Spese per la manutenzione ed eventuale complemento delle strade costruite con obbiettivi militari nell'antica zona delle operazioni di guerra, e non più ritenute necessarie a scopi bellici dall'autorità militare (art. 5, lett. <i>c</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925 e art. 2 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 798	2,500,000 »
214	Sussidi a provincie, comuni e consorzi stradali, per spese straordinarie di riparazioni di strade gravemente danneggiate o logorate dall'intenso traffico dipendente da trasporti di truppe e materiale bellico, da trasporti di materiali impiegati in opere occasionate da disastri e da trasporti di combustibili nazionali (art. 6 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925)	4,000,000 »
		8,965,000 »
	Utilizzazione delle teleferiche residue dalla guerra.	
215	Spese derivanti dalla convenzione 29 novembre 1919 stipulata con il Consorzio nazionale per la utilizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra. Concessione ai comuni e messa in opera delle teleferiche. Funzionamento del relativo Comitato (art. 8 del Regio decreto 30 novembre 1919, 2874)	5,000,000 »
	Assegnazione per un fondo di riserva.	
216	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate e ad eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	12,413,928.06

CATEGORIA II. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

217	Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297); dalla legge 26 giugno 1913, n. 764, art. 6, dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426 dal decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, e dal decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita).	81,800,000 »
218	Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	100,000 »
219	Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie licenziato	100,000 »
220	Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	8,000,000 »
		90,000,000 »

CATEGORIA. III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Partite che si compensano nell'entrata.

221	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori	10,000 »
-----	--	----------

Restituzione al tesoro di anticipazioni effettuate.

222	Rimborso dei fondi anticipati dal tesoro in base all'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 297, all'art. 3 della legge 12 luglio 1912, n. 772, ed all'art. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 215	7,500,000 »
		7,510,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

223	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	427,177.88
224	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	29,425,291.94
		29,852,469.82

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	20,887,375 »
Debito vitalizio	1,943,000 »
Ponti e strade.	29,128,000 »
Opere idrauliche.	13,234,500 »
Bonifiche.	573,625 »
Opere marittime	28,015,800 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale	28,767,247.69
Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie venete e di Mantova:	
Spese generali	116,250 »
Opere idrauliche	8,247,625 »
Opere marittime	8,027,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria.	138,940,422 69

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	477,876,300 »
Ponti e strade.	20,585,000 »

Opere idrauliche	42,150,000 »
Bonifiche	22,300,000 »
Opere marittime	35,745,000 »
Strade ferrate, tramvie, automobili	11,456,820 »
Elettrificazione delle ferrovie	»
Opere in Roma	8,900,000 »
Opere nella Sardegna	15,818,000 »
Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele	15,000,000 »
Opere nella Basilicata	9,680,000 »
Opere nelle provincie calabresi	26,243,660 »
Opere nelle provincie venete e di Mantova	
Opere idrauliche	22,880,000 »
Bonifiche	10,125,291.94
Opere marittime	1,800,000 »
	34,805,291.94
Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane	9,674,000 »
Spese di riparazione dei danni prodotti da eruzioni vulcaniche.	657,000 »
Spese di riparazione dei danni di terremoti	20,570,000 »

Spese per riparazioni di danni di guerra	8,965,000 »
Utilizzazione delle teleferiche residue dalla guerra.	5,000,000 »
Assegnazione per un fondo di riserva	12,413,928.06
Totale della categoria prima della parte straordinaria	777,840,000 »
<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate.</i>	90,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Partite che si compensano nell'entrata	10,000 »
Restituzione al Tesoro di anticipazioni effettuate	7,550,000 »
Totale categoria III	7,510,000 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	875,350,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	1,014,290,422.69
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	29,852,469.82
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	916,780,422.69
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	90,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali	7,510,000 »
Totale spese reali	1,014,290,422.69
Categoria IV. — Partite di giro	29,852,469.82
Totale generale	1,044,142,892.51

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici

per l'esercizio finanziario 1921-22

BILANCIO DI PREVISIONE

DELLE FERROVIE DELLO STATO

per l'esercizio finanziario 1921-22

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria.

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).

SEZIONE I. — RETE FERROVIARIA E STRETTO DI MESSINA.

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Viaggiatori	1,200,000,000 »
2	Bagagli e cani.	60,000,000 »
3	Merci a grande velocità	240,000,000 »
4	Merci a piccola velocità accelerata	100,000,000 »
5	Merci a piccola velocità ordinaria	1,467,000,000 »
6	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule:	5,000,000 »
	A) Viaggiatori	3,500,000
	B) Bagagli e cani.	30,000
	C) Merci a grande velocità	400,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	20,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria.	1,050,000
7	Prodotti delle ferrovie sarde	10,000,000 »
	A) Viaggiatori	6,000,000
	B) Bagagli e cani.	60,000
	C) Merci a grande velocità	800,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	40,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	3,100,000
	<i>Da riportarsi</i>	3,082,000,000 »

		<i>Riporto</i>	3,082,000,000 »
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina		4,000,000 »
	A) Viaggiatori	1,540,000	
	B) Bagagli e cani	60,000	
	C) Merci a grande velocità.	500,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	400,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	1,500,000	
		<hr/>	
		Totale § 1	3,086,000,000 »
		<hr/>	
	§ 2. — <i>Introiti indiretti dell'esercizio.</i>		
9	Redditi patrimoniali:		
	A) Pigioni di locali	3,000,000	6,000,000 »
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito.	500,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	300,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi.	1,200,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	500,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	400,000	
	G) Diversi	100,000	
		<hr/>	
10	Telegrammi privati		60,000 »
11	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo.		5,700,000 »
12	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		7,000,000 »
13	Prodotti per servizi accessori		3,000,000 »
14	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie sicule		50,000 »
15	Introiti indiretti delle ferrovie sarde		50,000 »
16	Introiti della gestione marittima di Genova, molo vecchio		7,000,000 »
17	Utili di magazzino		40,000,000 »
		<hr/>	
		Totale del § 2	69,400,000 »
		<hr/>	

§ 3. — Entrate eventuali.

18	Proventi eventuali		20,000,000 »
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	4,000,000	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	100,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 57 della spesa)	1,000,000	
	D) Differenze di cambio	14,000,000	
	E) Eccedenze di cassa, eccedenze di tassazione ed assegni non rimborsati	500,000	
	F) Diversi	400,000	
19	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule.		per memoria
20	Entrate eventuali delle ferrovie sarde		per memoria
21	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)		per memoria
22	Sovvenzione del tesoro per colmare il disavanzo della gestione		per memoria
23	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		per memoria
24	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori		per memoria
		Totale del § 3	20,000,000 »

§ 4. — Introiti per rimborsi di spesa.

25	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		18,000,000 »
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,500,000	
		<u>2,500,000</u>	
	Da riportarsi	2,500,000	18,000,000 »

	<i>Riporto</i>	2,500,000	18,000,000 »
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	2,000,000	
	C) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori	1,000,000	
	D) Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	12,000,000	
	E) Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari. <i>per memoria</i>		
	E) Trasporti in borsa comune colle Società ferroviarie in corrispondenza	10,000	
	G) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali.	160,000	
	H) Terremoto. <i>per memoria</i>		
	I) Diverse	330,000	
26	Ricuperi di carattere generale.		50,000,000 »
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale.	10,000,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	15,000,000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie.	1,000,000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	100,000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	200,000	
	F) Ricuperi di contributi al fondo pensioni e sussidi	100,000	
	G) Ricuperi di spese per prestazioni fatte al Regio commissariato generale dei carboni. <i>per memoria</i>		
	H) Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	10,000,000	
	I) Ricuperi diversi	13,600,000	
27	Ricuperi del servizio movimento e traffico		30,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		98,000,000 »

	<i>Riporto</i>	98,000,000 »
28	Ricuperi del servizio materiale trazione	13,000,000 »
29	Ricuperi del servizio lavori	7,000,000 »
30	Ricuperi dell'elettrificazione	<i>per memoria</i>
31	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie sicule	400,000 »
32	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie sarde	100,000 »
33	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti	5,000,000 »
34	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª)	10,000 »
35	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	3,000,000 »
36	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 109 della spesa)	1,240,000 »
	Totale del § 4	127,750,000 »
SEZIONE II. — NAVIGAZIONE.		
§ 1. — <i>Prodotti della navigazione con le isole.</i>		
37	Passeggeri	10,000,000 »
38	Merci	3,000,000 »
39	Bestiame	1,000,000 »
	Totale del § 1	14,000,000 »
§ 2. — <i>Introiti diversi della navigazione con le isole.</i>		
40	Noli marittimi	400,000
41	Sovvenzioni del Tesoro per la navigazione con le isole	2,250,000 »
42	Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso od esuberanti	200,000 »
	Totale del § 2	2,850,000 »

§ 3. — *Prodotti della navigazione libera.*

43	Introiti di servizi di navigazione libera	110,000,000 >
44	Prelievo dal fondo di riserva per i rischi della navigazione libera .	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	110,000,000 >
	Totale della Sezione II	126,850,000 >

SEZIONE III. — INTROITI CON SPECIALE DESTINAZIONE A REINTEGRO DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI SPESA.

45	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 61 della spesa)	<i>per memoria</i>
46	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 61 della spesa) .	<i>per memoria</i>
47	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 62 della spesa) . . .	<i>per memoria</i>
48	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 63 della spesa)	<i>per memoria</i>
49	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie	<i>per memoria</i>
50	Introiti a reintegro di capitoli di spese delle ferrovie secondarie sicule.	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore.	<i>per memoria</i>
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento.	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori uso	<i>per memoria</i>

Da riportarsi >

	<i>Riporto</i>	»
51	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie sarde	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore.	<i>per memoria</i>
	C) Versamenti di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento.	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione di materiale stabile messo fuori uso.	<i>per memoria</i>
52	Materiale fuori uso e di demolizione - Ricavi destinati alle spese di rinnovamento dei piroscafi	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III	»
	Totale del Titolo I	3,430,000,000 »
 TITOLO II. 		
<i>Parte straordinaria.</i>		
(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
53	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	269,891,350.40
54	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	100,000,000 »
55	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	101,200,000 »
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 85 della spesa)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»
		471,091,350.40

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> »	471,091,350,40
B)	Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 85 della spesa) <i>per memoria</i>	
C)	Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 84 e 85 della spesa) <i>per memoria</i>	
D)	Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti <i>per memoria</i>	
E)	Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile 77,200,000	
F)	Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie <i>per memoria</i>	
G)	Diversi <i>per memoria</i>	
H)	Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee (cap. 76 della spesa) 24,000,000	
	Totale del Titolo II	471,091,350,40

TITOLO III.

Magazzini, Officine e Scorte.

§ 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

56	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	160,000,000 »
57	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	<i>per memoria</i>
58	Forniture ai servizi (cap. 92 della spesa)	1,600,000,000 »
59	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 92 della spesa)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,760,000,000 »

		<i>Riporto</i>	1,760,000,000 »
60	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 93 della spesa).		<i>per memoria</i>
61	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 94 della spesa).		<i>per memoria</i>
62	Prelevamento dal fondo di compensazione per le oscillazioni nei prezzi del combustibile (capitolo 95 della spesa)		<i>per memoria</i>
63	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo 96 della spesa).		<i>per memoria</i>
		Totale del § 1	1,760,000,000 »
§ 2. — <i>Officine e scorte.</i>			
64	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine locomotive, dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 97 della spesa).		465,000,000 »
	A) Officine del materiale rotabile. Officine locomotive ed officine del materiale mobile.	225,000,000	
	B) Officine dei depositi e squadre rialzo	160,000,000	
	C) Stabilimenti di altre amministrazioni governative		<i>per memoria</i>
	D) Stabilimenti dell'industria privata	70,000,000	
	E) Ricuperi inerenti alla manutenzione del materiale rotabile e d'esercizio	10,000,000	
65	Corrispettivo dei lavori fatti da cantieri di elettrificazione		<i>per memoria</i>
66	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del Servizio Lavori (capitolo 99 della spesa)		40,000,000 »
67	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo 100 della spesa).		25,000,000 »
	A) Servizio materiale e trazione	22,000,000	
	1) Scorte fisse per le Officine dei depositi e Squadre Rialzo	8,000,000	
	2) Parco sale montate e carrelli completi	14,000,000	
		<u>22,000,000</u>	
	<i>Da riportarsi</i>	22,000,000	530,000,000 »

Segue
67

	<i>Riporto</i>	22,000,000	530,000,000 »
	B) Servizio movimento e traffico - Riparti tecnici	100,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie sicule.	200,000	
	D) Cantieri per i lavori di elettrificazione.	<i>per memoria</i>	
	1) Scorte fisse.	<i>per memoria</i>	
	2) Parco autoveicoli	<i>per memoria</i>	
	E) Esercizio navigazione	2,700,000	
		Totale del § 2	530,000,000 »
		Totale del Titolo III	2,290,000,000 »

TITOLO IV.

Industrie speciali - Sfruttamento boschi.

68	Ricuperi di spese d'impianto (capitolo 101 della spesa)		<i>per memoria</i>
69	Ricavi dell'esercizio (capitolo 102 della spesa)		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo IV	»

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

70	Ritenute al personale		42,000,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	37,000,000	
		<i>Da riportarsi</i>	37,000,000
			42,000,000 »

	<i>Riporto</i>	37,000,000	42,000,000 »
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	3,000,000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,000,000	
	D) Entrate diverse	1,000,000	
71	Annualità corrispondente all'integrazione a carico dell'amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919.		22,000,000 »
72	Annualità corrispondente all'integrazione a carico di altre amministrazioni dello Stato per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1919, al personale iscritto al fondo pensioni e passato alla loro dipendenza.		200,000 »
73	Contributo dell'amministrazione o delle cessate amministrazioni ferroviarie o di altre amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale		<i>per memoria</i>
74	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi		27,000,000 »
75	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nella amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi		500,000 »
76	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 106 della spesa).		7,000 »
	Totale del Titolo V.		91,707,000 »
TITOLO VI.			
<i>Gestione delle case economiche per i ferrovieri.</i>			
(Legge 14 luglio 1907, n. 553).			
<i>Patrimonio.</i>			
77	Somme mutate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 107 della spesa)		10,000,000 »
<i>Gestione.</i>			
78	Affitto delle case.		2,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		12,200,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	12,200,000 »
79	Proventi diversi	300,000 »
80	Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo VI . . .	12,500,000 »
 TITOLO VII. 		
<i>Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita. (Legge 19 giugno 1919, n. 641).</i>		
81	Contributo dell'amministrazione in ragione del 6 per mille dei prodotti del traffico	17,500,000 »
82	Contributo del personale in ragione del 6 mille dello stipendio o paga.	4,000,000 »
83	Multe al personale	600,000 »
84	Quota sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100.	90,000 »
85	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	<i>per memoria</i>
86	Interessi sul fondo dell'opera di previdenza a favore degli orfani e buonuscita	1,500,000 »
87	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali (lire 50,000.	50,000 »
88	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni . . .	250,000 »
89	Entrate eventuali	<i>per memoria</i>
90	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 »
	Totale del Titolo VII . . .	24,040,000 »

TITOLO VIII.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui
al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641)

Patrimonio.

91	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti	<i>per memoria</i>
92	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui.	8,000,000 »

Gestione.

93	Introiti della Gestione	12,600,000 »
----	-----------------------------------	--------------

Totale del Titolo VIII . . .		20,600,000 »
------------------------------	--	--------------

TITOLO IX.

Mutui a Cooperative ferroviarie e costruttrici
di case economiche e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).

94	Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari.	<i>per memoria</i>
95	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	<i>per memoria</i>

Totale del titolo IX . . .		»
----------------------------	--	---

TITOLO X.

Operazioni per conto di terzi.

§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti.

96	Depositi a garanzia (cap. 127 della spesa)	18,000,000 »
97	Ricuperi di tasse doganali e di somme anticipate ai mittenti (cap. 128 della spesa).	125,000,000 »
98	Incasso di assegni sulle merci (cap. 129 della spesa).	600,000,000 »
99	Tasse di trasporto da rimborsare in base a convenzioni (capitolo 130 della spesa).	1,000,000 »
100	Tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 131 della spesa).	3,000,000 »
101	Prodotti dei tronchi in esercizio speciale:	900,000 »
	A) confine francese-Modane (cap. 132-A della spesa)	800,000
	B) Cerignola-Campagna-Cerignola-Città (capitolo 132-B della spesa).	100,000
102	Accrediti a ferrovie, amministrazioni e ditte diverse per operazioni regolate nella contabilità dei prodotti (capitolo 133 della spesa).	240,000,000 »
103	Ricuperi di crediti per trasporti in conto corrente col Ministero della guerra in base a speciali convenzioni (capitolo 134 della spesa).	50,000,000 »
	Totale del § 1.	1,037,900,000 »

§ 2. — Operazioni attinenti al personale.

104	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (cap. 135 della spesa)	4,200,000 »
105	Ritenute per anticipazioni ed addebiti (cap. 136 della spesa)	10,000,000 »
106	Ritenute per massa vestiario (cap. 137 della spesa)	1,700,000 »
107	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo n. 138 della spesa)	3,600,000 »
	Da riportarsi	19,500,000 »

		<i>Riporto</i>	19,500,000 »
108	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte ed introitate nei giudizi sostenuti dal Servizio legale dell'Amministrazione (articoli 42 e 45 delle norme per il riordinamento e pel funzionamento del Servizio legale dell'Amministrazione, approvate con R. decreto 10 maggio 1908, n. 284) (cap. 139 della spesa) .		<i>per memoria</i>
		Totale del § 2	19,500,000 »
	<i>§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati</i>		
109	Ministero dei Lavori Pubblici: costruzione di nuove linee (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 140 della spesa)		15,000,000 »
110	Ministero dei Lavori Pubblici - Anticipazioni, rimborsi e recuperi diversi (cap. 141 di spesa)		15,000,000 »
	A) Per impianti idro-elettrici	10,000,000	
	B) Per lavori forniture e prestazioni diverse	5,000,000	
111	Ministero dell'Interno - Anticipazioni e rimborsi per lavori, forniture e prestazioni per conto dell'Amministrazione dell'Interno (cap. 142 della spesa)		120,000 »
112	Ministero della Guerra - Anticipazioni e rimborsi (cap. 143 della spesa)		20,000,000 »
113	Ministero della Guerra - Anticipazioni e rimborsi per le linee in esercizio militare - Linea Torino-Chivasso-Aosta (cap. 144 della spesa) .		200,000 »
114	Ministero della guerra - Esercizio provvisorio della ferrovia Rezzato-Vobarno (cap. 145 di spesa)		<i>per memoria</i>
115	Ministero della guerra - Esercizio di navigazione del lago di Garda (capitolo 146 della spesa)		<i>per memoria</i>
116	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie della Venezia Giulia (cap. 147 di spesa)		<i>per memoria</i>
117	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie del Trentino (cap. 148 di spesa)		<i>per memoria</i>
118	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie Dalmate (cap. 149 di spesa)		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i>	50,320,000 »

	<i>Riporto</i>	50,320,000 »
119	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni e rimborsi per lavori, forniture e prestazioni per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 150 della spesa)	5,000,000 »
120	Ministero dell'industria e del commercio - Esercizio delle linee di navigazione per le isole del golfo di Napoli, Eolie, Egadi ed altre minori (cap. 151 di spesa)	<i>per memoria</i>
121	Ministero delle poste e dei telegrafi - Lavori alle linee telegrafiche e telefoniche per conto dell'Amministrazione (cap. 152 della spesa)	1,000,000 »
122	Ministero del tesoro (cap. 153 della spesa)	500,000,000 »
	A) Pagamenti e prestazioni per conto dell'Amministrazione	495,000,000
	B) Ricuperi di crediti per forniture e prestazioni diverse	5,000,000
123	Ministero del Tesoro - Anticipazioni e rimborsi in conto forniture di 10,000 carri per trasporto lignite, accordate dall'ex Commissariato generale per i combustibili nazionali (cap. 154 della spesa)	<i>per memoria</i>
124	Ministero delle Colonie - Anticipazioni e rimborsi per forniture e prestazioni per l'impianto e l'esercizio di ferrovie in Libia (cap. 155 della spesa)	10,000,000 »
125	Ministero della Marina - Anticipazioni e rimborsi per forniture, lavori e trasporti in conto corrente, (cap. 156 dello spesa)	1,000,000 »
126	Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari - Anticipazioni e rimborsi per lavori, forniture e prestazioni (cap. 157 della spesa)	<i>per memoria</i>
127	Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale della navigazione (cap. 158 della spesa)	<i>per memoria</i>
128	Rimborsi dal Consorzio del Porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dalla Azienda ferroviaria (art. 106 del Regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) cap. 159 della spesa)	150,000 »
129	Accrediti ad amministrazioni diverse ed a privati per valori, forniture e prestazioni (cap. 160 della spesa)	100,000,000 »
130	Ferrovia Palermo-Corleone (cap. 161 di spesa)	<i>per memoria</i>
	A) Rimborsi e ricavi relativi a lavori di ripristino	<i>per memoria</i>
	B) Rimborsi e ricavi relativi a lavori e provviste di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	667,470,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	667,470,000 »
131	Servizio delle costruzioni - Ricupero di spese (cap 160 della spesa)	100,000,000 »
132	Mandati a disposizione estinti (cap. 163 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	767,470,000 »
 <i>§ 4. — Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili</i> <i>Patrimonio.</i>		
133	Prelevamento dal conto corrente del tesoro (cap. 164 di spesa)	<i>per memoria</i>
 <i>Gestione.</i>		
134	Ricavo vendita carboni e introiti vari (cap. 165 di spesa)	<i>per memoria</i>
 <i>Gestione combustibili liquidi.</i>		
135	Ricavo vendita combustibili liquidi ed introiti vari	<i>per memoria</i>
	Totale del § 4	»
	Totale del Titolo X	1,824,870,000 »
 TITOLO XI.		
Partite di giro		
136	Tasse erariali (cap. 167 della spesa).	155,000'000 »
137	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 168 della spesa)	70,000,000 »
138	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 138 della spesa)	400,000 »
139	Contributo del centesimo di guerra (cap. 170 di spesa).	5,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	230,400,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	230,400,000 »
140	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 171 spesa).	6,000,000 »
141	Imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 172 della spesa)	50,000 »
142	Imposta e sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra (cap. 173 della spesa).	<i>per memoria</i>
143	Mandati di anticipazione estinti (capitolo 174 della spesa).	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XI	236,450,000 »

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.

Sezione I. — Rete ferroviaria e stretto di Messina.		
Titolo I. - Parte ordinaria.		
§ 1. - Prodotti del traffico		3,086,000,000 »
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio		69,400,000 »
§ 3. - Entrate eventuali.		20,000,000 »
§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa		127,750,000 »
Sezione II. — Navigazione.		126,850,000 »
Sezione III. — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa		»
Totale titolo I - Parte ordinaria		3,430,000,000 »
Titolo II. - Parte straordinaria		471,091,350.40
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		3,901,091,350.40

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. — Magazzini, Officine e scorte:	
§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini.	1,760,000,000 »
§ 2. — Officine e scorte	530,000,000 »
Titolo IV. — Industrie speciali - Sfruttamento boschi.	»
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	91,707,000 »
Titolo VI. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	12,500,000 »
Titolo VII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	24,040,000 »
Titolo VIII. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	20,600,000 »
Titolo IX. — Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	»
Titolo X. — Operazioni per conto di terzi:	
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti	1,037,900,000 »
§ 2. — Operazioni attinenti al personale	19,500,000 »
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	767,470,000 »
§ 4. — Operazioni per conto del R. Commissariato generale dei carboni	»
Totale delle gestioni speciali ed autonome	
	4,263,717,000 »
Titolo X. — Partite di giro.	236,450,000 »
Totale generale dell'entrata	
	8,401,258,350.40

S P E S A

TITOLO I.

Parte ordinaria.

SEZIONE I. — SPESE D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO
E DELLO STRETTO DI MESSINA.(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429,
modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).§ 1. — *Direzione generale - Servizi centrali: Segretariato - Personale - Sanitario - Legale - Ragioneria (esclusi i servizi dell'esercizio).*

1	Personale	28,100,000 »
2	Forniture, spese ed acquisti	700,000 »
	Totale del § 1	28,800,000 »

§ 2. — *Servizio approvvigionamenti.*

3	Personale	52,500,000 »
	A) Servizio centrale	10,500,000
	B) Magazzini, depositi ed agenzie	42,000,000
4	Forniture, spese ed acquisti	4,500,000 »
	A) Servizio centrale	500,000
	B) Magazzini, depositi ed agenzie	4,000,000
	Totale del § 2	57,000,000 »

§ 3. — Servizio movimento e Traffico.

5	Personale		823,800,000 »
	A) Servizio centrale	13,000,000	
	B) Divisioni	43,000,000	
	C) Controlli prodotti	18,800,000	
	D) Riparti tecnici	15,000,000	
	E) Stazioni	530,000,000	
	F) Depositi del personale viaggiante	204,000,000	
6	Forniture, spese ed acquisti.		40,600,000 »
	A) Servizio centrale	400,000	
	B) Divisioni	1,400,000	
	C) Controlli prodotti	500,000	
	D) Riparti tecnici	400,000	
	E) Stazioni	27,000,000	
	F) Depositi del personale viaggiante	700,000	
	G) Convogli	8,000,000	
	H) Manutenzione impianti telegrafici, telefonici ed altri impianti elettrici della illuminazione, orologi e mi- sure metriche	1,700,000	
	I) Manutenzione delle linee telegrafiche	500,000	
7	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni.		20,000,000 »
8	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		8,000,000 »
		Totale del § 3	892,400,000 »

§ 4. — Servizio Materiale e trazione.

9	Personale		349,300,000 »
	A) Servizio centrale	8,400,000	
	B) Divisioni e riparti d'ispezione	20,400,000	
	C) Locomozione a vapore (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie	275,500,000	
	D) Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche)	11,400,000	
	E) Pulizia verifica e untura veicoli	33,600,000	
10	Forniture, spese ed acquisti.		789,500,000 »
	A) Servizio centrale	375,000	
	B) Divisione e riparti d'ispezioni	490,000	
	C) Locomozione.	785,135,000	
	1) Locomozione a vapore :		
	a) combustibile	750,000,000	
	b) spese diverse	26,735,000	
	2) Locomozione elettrica	5,000,000	
	3) Spese diverse	3,400,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	3,500,000	
11	Manutenzione del materiale rotabile		320,000,000 »
	A) Eseguita nelle Officine dell'Amministrazione (capitolo 65 A e 65 B dell'entrata).	250,000,000	
	B) Eseguita dall'industria privata (capitolo 65 C dell'entrata.	70,000,000	
	C) Eseguita negli stabilimenti di altre Amministrazioni governative	<i>per memoria</i>	
	Totale del § 4		1,458,800,000 »

§ 5. - Servizio lavori.

12	Personale		400,000,000 »
	A) Servizio centrale	10,000,000	
	B) Divisioni, sezioni e riparti	48,000,000	
	C) Sorveglianza della linea	110,000,000	
	D) Manutenzione della linea	218,000,000	
	E) Operai	14,000,000	
		<hr/>	
13	Forniture, spese ed acquisti		8,400,000 »
	A) Servizio centrale	180,000	
	B) Divisioni, sezioni e riparti	1,120,000	
	C) Linea	7,100,000	
		<hr/>	
14	Manutenzione della linea		57,000,000 »
			<hr/>
		Totale del § 5	465,400,000 »
			<hr/>

§ 6. - Unità speciale - Elettrificazione.

15	Personale		8,000,000 »
	A) Uffici centrali e distaccati	1,000,000	
	B) Manutenzione impianti di elettrificazione	7,000,000	
		<hr/>	
16	Forniture, spese ed acquisti		600,000 »
17	Manutenzione degli impianti di elettrificazione		3,000,000 »
			<hr/>
		Totale § 6	11,600,000 »
			<hr/>

§ 7. - *Linee secondarie a scartamento ridotto.*

(Gruppo Sicilia).

18	Personale		8,800,000 »
	A) Direzione dell'esercizio	800,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	2,400,000	
	C) Condotta locomotive e depositi	1,900,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	100,000	
	E) Linea.	3,600,000	
19	Forniture, spese ed acquisti.		4,500,000 »
	A) Direzione d'esercizio	20,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	75,000	
	C) Convogli	10,000	
	D) Locomozione	4,300,000	
	E) Unture e pulizie veicoli.	10,000	
	F) Linea	60,000	
	G) Indennizzi.	25,000	
20	Manutenzione materiale rotabile		1,200,000 »
21	Manutenzione della linea		300,000 »
		Totale § 7	14,800,000 »

§ 8. - *Ferrovie sarde.*

22	Personale		12,000,000 »
	A) Direzione d'esercizio	800,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante.	5,000,000	
		<u>5,800,000</u>	
	<i>Da riportarsi</i>	5,800,000	12,000,000 »

		<i>Riporto</i>	5,800,000	12,000,000 »
	C)	Condotta locomotive e depositi	1,700,000	
	D)	Pulizia, verifica ed untura veicoli	800,000	
	E)	Linea	3,700,000	
23		Fornitura spese ed acquisti		9,600,000 »
	A)	Direzione d'esercizio	100,000	
	B)	Stazione depositi e personale viaggiante.	300,000	
	C)	Convogli	50,000	
	D)	Locomozione	8,900,000	
	E)	Untura e polizia veicoli	30,000	
	F)	Linea	200,000	
	G)	indennizzi	20,000	
24		Manutenzione materiale rotabile		1,000,000 »
25		Manutenzione della linea.		400,000 »
		Totale del § 8		23,000,000 »
		<i>§ 9. - Navigazione dello stretto di Messina.</i>		
26		Personale		4,500,000 »
27		Forniture, spese ed acquisti.		5,500,000 »
		Totale del § 9		10,000,000 »
		<i>§ 10. - Spese generali attinenti al personale.</i>		
28		Annualità corrispondente alla integrazione a carico dell'Amministrazione, per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919.		22,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>		22,000,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	22,000,000 »
29	Contributo dell'Amministrazione e delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale.	200,000 »
30	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » in ragione del 6 per cento dei prodotti del traffico.	17,500,000 »
31	Spese per assegni e indennità diverse al personale	3,000,000 »
32	Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	200,000 »
33	Gratificazioni al personale (art. 148 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393).	2,687,000 »
34	Premi di cointeressenza al personale (art. 3 del decreto luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023).	<i>per memoria</i>
35	Oblazioni e sussidi al personale	2,800,000 »
36	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,000,000 »
	<i>Spese generali diverse.</i>	
37	Consiglio generale, Commissioni compartimentali del traffico e Commissioni diverse (art. 61, legge 7 luglio 1917, n. 429)	40,000 »
38	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	2,160,000 »
39	Imposte tasse	3,500,000 »
40	Spese giudiziali e contenziose	1,100,000 »
41	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	1,000,000 »
42	Indennizzi	1,700,000 »
43	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere.	600,000 »
44	Spese per la sorveglianza dei trasporti.	1,000,000 »
45	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni	2,000,000 »
46	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni	1,100,000 »
47	Spese eventuali	20,000,000 »
	Totale del § 10	85,587,000 »

§ 11. — *Servizi secondari.*

48	Servizi accessori ad impresa od in economia	1,400,000 »
49	Gestione marittima di Genova Molovecchio	7,200,000 »
	A) Personale	1,200,000
	B) Forniture, spese ed acquisti	6,000,000
50	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)	1,400,000 »
	Totale del § 11	10,000,000 »
	Totale Sezione I	3,057,387,000 »

SEZIONE II. — ESERCIZIO DI NAVIGAZIONE.

§ 1. — *Navigazione con le isole.*

51	Personale	5,200,000 »
	A) Uffici centrali	1,200,000
	B) Uffici distaccati	1,100,000
	C) Personale di coperta	1,300,000
	D) Personale di macchina	1,500,000
	E) Personale ausiliario	100,000
52	Forniture, spese ed acquisti	12,500,000 »
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	600,000
	B) Piroscafi	11,880,000
	C) Materiali portuali ed approdi	20,000
53	Ancoraggi e spese portuali	<i>per memoria</i>
54	Noleggio di piroscafi	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,700,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	19,700,000 »
55	Spese generali.		500,000 »
	A) Di personale	400,000	
	B) Diverse	100,000	
		<hr/>	
		Totale del § 1 . . .	20,200,000 »
			<hr/>
	§ 2. - <i>Navigazione libera.</i>		
56	Personale		30,000,000 »
57	Forniture spese ed acquisti		54,800,000 »
58	Noleggi		200,000 »
59	Assegnazione alla riserva per i rischi di mare		4,000,000 »
60	Spese generali.		1,000,000 »
			<hr/>
		Totale del § 2 . . .	90,000,000 »
			<hr/>
		Totale della Sezione II . . .	110,200,000 »
			<hr/>
	SEZIONE III. — SPESE COMPLEMENTARI.		
	(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429; modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
61	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 46 e 47 dell'entrata)		7,000,000 »
62	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 47 dell'entrata)		28,000,000 »
63	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli 48 e 56 dell'entrata) .		77,200,000 »
64	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 50 dell'entrata)		250,000 »
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	65,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	60,000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	125,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	112,450,000 »

	<i>Riporto</i>	112,450,000 »
65	Spese complementari delle Ferrovie sarde	150,000 »
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	50,000
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	50,000
	C) Rinnovamento materiale rotabile	50,000
66	Rinnovamento dei piroscafi (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111 (cap. 52 dell'entrata)	660,000 »
67	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (capitolo 49 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III	113,260,000 »

SEZIONE IV. — SPESE ACCESSORIE.

(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

§ 1. - *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*

68	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento:	112,350,936.97
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 per cento (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,679,549.21
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	3,616,855.78
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3,65 per cento (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	80,827,277.96
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,308,533,48
	E) delle somme fornite per acquisto di 4,000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97
	<i>Da riportarsi</i>	110,951,655.40
		112,350,936.97

	<i>Riporto</i> . . .	110,951,655.40	112,350,936.97
	F) delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto di materiale navale	645,134,84	
	G) delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni.	754,146.73	
	H) delle somme fornite per l'assetto delle Ferrovie sarde	<i>per memoria</i>	
69	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		2,117,500 »
	A) per le liquidazioni delle gestioni ferroviarie sociali	<i>per memoria</i>	
	B) per aumenti della dotazione di magazzino	<i>per memoria</i>	
	C) per spese patrimoniali	2,062,500	
	D) per lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>	
	E) per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	55.000	
70	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1917, n. 429)		7,814,563.03
71	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione		<i>per memoria</i>
	A) Materiale in servizio permanente	<i>per memoria</i>	
	B) Compensi per l'uso di carri speciali, di proprietà privata	<i>per memoria</i>	
72	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120,000 »
73	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 18-C dell'entrata)		1,000,000 »
74	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
75	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta per impianti e lavori di carattere patrimoniale		750,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		124,153,000 »

		<i>Riporto</i>	124,153,000 »
76	Elettrificazione delle linee (cap. 96-I dell'entrata).		25,000,000 »
	A) Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamento a rimborso di spese sostenute per impianti e lavori di trazione elettrica	1,000,000	
	B) Assegno annuo alla parte straordinaria per concorso alle spese inerenti alla elettrificazione di linee	24,000,000	
		Totale del § 1	149,153,000 »
	§ 2. — <i>Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.</i>		
77	Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto		<i>per memoria</i>
78	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale		<i>per memoria</i>
79	Versamento al tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, 2° capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)		<i>per memoria</i>
		Totale del § 2	»
		Totale della sezione IV	149,153,000 »
		Totale del titolo I	3,430,000,000 »
	TITOLO II.		
	<i>Parte straordinaria.</i>		
	(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
80	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
81	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione al 1° luglio 1905	<i>per memoria</i>
82	Acquisto di materiale rotabile	127,200,000 »
83	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	1,000,000 »
	A) Materiale rotabile	1,000,000
	B) Galleggianti	<i>per memoria</i>
84	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 55-C dell'entrata)	10,000,000 »
85	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 55-A, B e C dell'entrata	53,891,350,40
86	Lavori di elettrificazione delle linee	119,000,000 »
87	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti	<i>per memoria</i>
88	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	<i>per memoria</i>
89	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
90	Aumento della dotazione di magazzino	160,000,000 »
	Totale del Titolo II	471,091,350,40

TITOLO III.

Magazzini, officine e scorte.

§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

91	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (cap. 56 e 58 dell'entrata)	1,760,000,000 »
92	Acconti sulle forniture in corso (cap. 58 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,760,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,760,000,000 »
93	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. 60 dell'entrata).	<i>per memoria</i>
94	Assegnazione al fondo di compensazione per le oscillazioni dei prezzi del combustibile (cap. 62 dell'entrata).	<i>per memoria</i>
95	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 63 di entrata).	<i>per memoria</i>
96	Reintegro dei prelevamenti del fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	1,760,000,000 »
§ 2. — <i>Officine e scorte.</i>		
97	Spese per lavori delle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (capitolo 64 dell'entrata)	465,000,000 »
	A) Officine del materiale rotabile, officine locomotive ed officine del materiale mobile	230,000,000
	1. Personale	100,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	130,000,000
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo	165,000,000
	1. Personale	75,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	<u>90,000,000</u>
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative	<i>per memoria</i>
	1. Forniture di magazzino	<i>per memoria</i>
	2. Pagamenti ed addebiti vari	<u><i>per memoria</i></u>
	D) Stabilimenti dell'industria privata	70,000,000
	1. Forniture di magazzino	10,000,000
	2. Pagamenti alle ditte	58,000,000
	3. Spese diverse	<u>2,000,000</u>
	<i>Da riportarsi</i>	465,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	465,000,000 »
98	Spese dei cantieri pei lavori di elettrificazione		<i>per memoria</i>
	A) Personale		<i>per memoria</i>
	B) Forniture, spese ed acquisti		<u><i>per memoria</i></u>
99	Spese per lavori delle officine del servizio lavori (cap. 66 dell'entrata)		40,000,000 »
	A) Personale	10,000,000	
	B) Forniture di magazzino	<u>30,000,000</u>	
100	Materiali di scorta - Materie ricevute (capitoli 59 e 67 dell'entrata)		25,000,000 »
	A) Servizio materiale e trazione	22,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei de-		
	positi e squadre rialzo	8,000,000	
	2. Parco sale montate e carrelli		
	completi	<u>14,000,000</u>	
	B) Servizio movimento e traffico - Riparti tecnici	100,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie sicule	200,000	
	D) Cantieri per i lavori di elettrificazione	<i>per memoria</i>	
	1. Scorte fisse	<i>per memoria</i>	
	2. Parco autoveicoli	<u><i>per memoria</i></u>	
	E) Esercizio navigazione	<u>2,700,000</u>	
		Totale del § 2	<u>530,000,000 »</u>
		Totale del Titolo III	<u>2.290,000,000 »</u>
TITOLO IV.			
Industrie speciali - Sfruttamento boschi.			
101	Spese d'impianto (cap. 68 dell'entrata).		<i>per memoria</i>
102	Spese d'esercizio (cap. 69 dell'entrata)		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo IV	<u>»</u>

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

103	Pensioni	50,000,000 »
104	Sussidi	180,000 »
105	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 76 dell'entrata)	7,000 »
106	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	41,520,000 »
	Totale del Titolo V	91,707,000 »

TITOLO VI.

Gestione delle case economiche per ferrovieri.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

107	Spese per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 77 dell'entrata)	10,000,000 »
108	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione	200,000 »

Gestione.

109	Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case già abitabili (cap. 36 dell'entrata)	1,300,000 »
110	Imposte e sovrimposte	2,000 »
111	Spese di amministrazione, custodia e diverse	115,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,617,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	11,617,000 »
112	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	150,000 »
113	Manutenzione ordinaria	300,000 »
114	Manutenzione straordinaria	200,000 »
115	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233) . .	<i>per memoria</i>
116	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233) .	233,000 »
	A) per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte	200,000
	B) per eccedenze attive dei bilanci	33,000
	Totale del Titolo VI	12,500,000 »
 TITOLO VII. 		
<i>Opera di previdenza per gli orfani e le famiglie del personale e buonuscita,</i> (Legge 19 giugno 1913, n. 641). 		
117	Sussidi alle famiglie e spese per raccogliere ed istruire gli orfani .	2,000,000 »
118	Indennità di buonuscita	8,000,000 »
119	Assegni alimentari vitalizi	100,000 »
120	Rimborsi di ritenute	<i>per memoria</i>
121	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 »
122	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi	13,890,000 »
	Totale del Titolo VII . . .	24,040,000 »

TITOLO VIII.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati
in mutui al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641)

Patrimonio.

123 Somme mutuate al personale 8,000,000 »

Gestione.

124 Spese della gestione 12,600,000 »

Totale del Titolo VIII. 20,600,000 »

TITOLO IX.

Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici
di case economiche e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).

125 Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari - Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui. *per memoria*

126 Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari *per memoria*

A) Somme fornite in conto mutui *per memoria*

B) Addebito interessi e quota spese generali *per memoria*

Totale del Titolo IX »

TITOLO X.

Operazioni per conto di terzi

§ 1. Operazioni attinenti ai trasporti.

127	Restituzione di depositi a garanzia (cap. 96 dell'entrata)	18,000,000 »
128	Tasse doganali e somme anticipate ai mittenti (cap. 97 dell'entrata)	125,000,000 »
129	Pagamento di assegni sulle merci (cap. 98 sull'entrata)	600,000,000 »
130	Tasse di trasporto rimborsate in base a convezione (cap. 99 dell'entrata)	1,000,000 »
131	Erogazione delle tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 100 dell'entrata)	3,000,000 »
132	Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale	900,000 »
	A) Confine francese - Modane (cap. 101-A dell'entrata)	800,000
	B) Cerignola Campagna - Cerignola città (cap. 101-B dell'entrata)	100,000
133	Addebiti a ferrovie, amministrazioni e ditte diverse per operazioni regolate nella contabilità prodotti (cap. 102 dell'entrata)	240,000,000 »
134	Trasporti fatti in conto corrente col Ministero della guerra, in base a speciali convenzioni (cap. 103 dell'entrata)	50,000,000 »
	Totale del § 1	1,037,900,000 »
§ 2. - Operazioni attinenti al personale.		
135	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni (cap. 104 dell'entrata)	4,200,000 »
136	Anticipazioni e addebiti (cap. 105 dell'entrata).	10,000,000 »
137	Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 106 dell'entrata).	1,700,000 »
	Da riportarsi	15,900,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	15,900,000 »
138	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dalla legge 25 giugno 1909, n. 372) (cap. 107 d'entrata)	3,600,000 »
139	Erogazione delle somme versate dalle controparti per competenze di avvocato e procuratore poste a loro carico nei giudizi sostenuti dal Servizio legale dell'Amministrazione ferroviaria (art. 42, 45 e 46 delle norme per riordinamento e funzionamento del Servizio legale approvate con Regio decreto 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 108 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2 . . .	19,500,000 »
<p>§ 3. - <i>Lavori, forniture e prestazioni</i> <i>per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.</i></p>		
140	Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, numero 444) (cap. 109 dell'entrata)	15,000,000 »
141	Ministero dei lavori pubblici (cap. 110 di entrata)	15,000,000 »
	A) Spese per impianti idroelettrici 10,000,000	
	B) Lavori, forniture e prestazioni diverse 5,000,000	
142	Ministero dell'interno - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 111 dell'entrata)	120,000 »
143	Ministero della guerra (cap. 112 dell'entrata)	20,000,000 »
	A) Spese per prestazioni forniture e lavori 5,000,000	
	B) Spese straordinarie dipendenti dalla guerra 15,000,000	
	C) Spese straordinarie per lavori d'interesse generale in dipendenza della guerra <i>per memoria</i>	
144	Ministero della guerra - Spese per linee in esercizio militare . . .	200,000 »
	A) (Linea Torino-Chivasso-Aosta) (cap. 113 dell'entrata) 200,000	
145	Ministero della guerra - Esercizio provvisorio della ferrovia Rezzato-Vobarno (cap. 114 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	50,320,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	50,320,000 »
146	Ministero della guerra - Esercizio di navigazione del lago di Garda (cap. 115 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
147	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie della Venezia Giulia (cap. 116 di entrata)	<i>per memoria</i>
148	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie del Trentino (capitolo 117 di entrata)	<i>per memoria</i>
149	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie dalmate (cap. 118 di entrata)	<i>per memoria</i>
150	Ministero delle poste e dei telegrafi - Spese per lavori, forniture e prestazioni per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 119 dell'entrata)	5,000,000 »
151	Ministero dell'industria e commercio - Esercizio delle linee di navigazione per le isole del golfo di Napoli, Eolie, Egadi ed altre minori (cap. 120 di entrata)	<i>per memoria</i>
152	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni e pagamenti per lavori alle linee telegrafiche e telefoniche per conto dell'Amministrazione (cap. 121 dell'entrata)	1,000,000 »
153	Ministero del tesoro (cap. 122 dell'entrata)	500,000,000 »
	A) Rimborso di pagamenti e per conto dell'Amministrazione	495,000,000
	B) Spese per forniture e prestazioni diverse	5,000,000
154	Ministero del tesoro - Spese per il completamento della fornitura di 10,000 carri per il trasporto lignite, accordata all'ex-Commissariato generale per i combustibili nazionali (cap. 123 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
155	Ministero delle colonie - Spese per forniture e prestazioni per l'impianto e l'esercizio di ferrovie in Libia (cap. 124 dell'entrata)	10,000,000 »
156	Ministero della marina - Spese per prestazioni forniture e lavori capitolo n. 125 entrata)	1,000,000 »
157	Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari - Spese per lavori, forniture e prestazioni (cap. 126 entrata)	<i>per memoria</i>
158	Ministero per l'industria e il commercio (Direzione generale della navigazione) (cap. 127 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
159	Spese per lavori eseguiti per conto del Consorzio del porto di Genova (art. 106 del Regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. n. 128 dell'entrata)	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	567,470,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	567,470,000 »
160	Addebiti ad amministrazioni diverse ed a privati per lavori, forniture e prestazioni (cap. 129 dell'entrata)		100,000,000 »
161	Ferrovia Palermo-Corleone (cap. 130 di entrata)		<i>per memoria</i>
	A) Lavori di ripristino	<i>per memoria</i>	
	B) Lavori e provviste di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>	
162	Servizio delle costruzioni (cap. 131 dell'entrata)		100,000,000 »
	A) Servizio centrale	5,000,000	
	B) Studi e direzione di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre amministrazioni e di terzi	500,000	
	C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	94,500,000	
163	Mandati a disposizioni emessi (cap. 132 dell'entrata)		<i>per memoria</i>
		Totale del § 3	767,470,000 »
<p>§ 4. — Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili.</p> <p><i>Patrimonio.</i></p>			
164	Versamenti al conto corrente col Tesoro (cap. 133 di entrata)		<i>per memoria</i>
<i>Gestione carboni.</i>			
165	Spese della gestione (cap. 134 di entrata)		<i>per memoria</i>
<i>Gestione combustibili liquidi.</i>			
166	Spese della gestione		<i>per memoria</i>
		Totale del § 4	»
		Totale del Titolo X	1,824,000,000 »

TITOLO XI.

Partite di giro.

167	Versamento delle tasse erariali (cap. 136 dell'entrata)	155,000,000 »
168	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 137 dell'entrata)	70,000,000 »
169	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 138 dell'entrata)	400,000 »
170	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 139 dell'entrata)	5,000,000 »
171	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (cap. 140 dell'entrata)	6,000,000 »
172	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane cap. 141 dell'entrata)	50,000 »
173	Versamento dell'imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti della guerra (cap. 142 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
174	Ma. dati di anticipazione emessi cap. 143 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo XI		236,450,000 »

RIASSUNTO DELLA SPESA.

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria :

Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie di Stato e dello Stretto di Messina:

§ 1. — Direzione Generale, Servizi centrali e Ufficio stralcio (esclusi i servizi dell'esercizio)	28,800,000 »
§ 2. — Servizio approvvigionamenti	57,000,000 »
§ 3. — Servizio movimento e traffico	892,400,000 »
<i>Da riportarsi</i>	978,200,000 »

	<i>Riporto</i>	978,200,000 »
§ 4. — Servizio materiale e trazione		1,458,800,000 »
§ 5. — Servizio lavori		465,400,000 »
§ 6. — Elettificazione		11,600,000 »
§ 7. — Ferrovie complementari Sicule		14,800,000 »
§ 8. — Esercizio ferrovie Sarde		23,000,000 »
§ 9. — Navigazione dello stretto di Messina		10,000,000 »
§ 10. — Spese generali dell'Amministrazione		85,587,000 »
§ 11. — Servizi secondari		10,000,000 »
	Totale Sezione I	3,057,387,000 »
Sezione II. — Esercizio navigazione		110,200,000 »
Sezione III. — Spese complementari		113,260,000 »
Sezione IV. — Spese accessorie:		
§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria		149,153,000 »
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione		»
	Totale del titolo I — Parte ordinaria	3,430,000,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria		471,091.350.40
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	3,901,091,350.40
Gestioni speciali ed autonome.		
Titolo III. — Magazzini ed Officine.		
§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini		1,760,000,000 »
§ 2. — Officine e scorte		530,000,000 »
Titolo IV. — Industrie speciali - Sfruttamento boschi		»
	<i>Da riportarsi</i>	2,290,000,000 »

	<i>Riporto</i>	2,290,000,000 »
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi		91,707,000 »
Titolo VI. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri		12,500,000 »
Titolo VII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.		24,040,000 »
Titolo VIII. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale		20,600,000 »
Titolo IX. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.		<i>per memoria</i>
Titolo X. — Operazioni per conto di terzi		
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti		1,037,900,000 »
§ 2. — Operazioni attinenti al personale		19,500,000 »
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati		767,470,000 »
§ 4. — Operazioni per conto del Regio commissariato generale dei carboni		<i>per memoria</i>
	Totale delle Gestioni speciali ed autonome	4,263,717,000 »
Titolo XI. — Partite di giro		236,450,000 »
	Totale generale della Spesa	8,401,258,350.40

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1921-22, per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani, di cui all'articolo 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è fissato in lire 400,000 e quello per le concessioni di opere idrauliche di cui all'articolo 53 del testo unico 25 luglio 1904, numero 523, modificato dall'art. 22 della predetta legge 13 luglio 1911, n. 774, nel medesimo esercizio 1921-22, è fissato in lire 500,000 per ciascuna categoria.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1921-22, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, all'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444 e all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in lire 4,000,000.

Resta all'infuori del limite sopra detto l'ammontare delle sovvenzioni da corrispondere a norma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione di nuove ferrovie in Sicilia.

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 15 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, che fissa il limite della somma complessiva da iscriversi nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1921-22 al 1925-26, in misura non superiore a quella recata dal pro-

getto del bilancio del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1920-21, indipendente dalle spese per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie, è abrogato.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, a' termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità allo stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1921-22 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilità, è stabilito nella somma di lire 2,000.000.

(Approvato).

Art. 7.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1921-22 in lire 300,000,000.

I fondi occorrenti per raggiungere detto ammontare saranno provveduti dal Tesoro mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio 1922-1923.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e indennità (Spese fisse)	4,300,000 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse.	350,000 »
3	Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	300,000 »
4	Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	150,000 »
5	Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali.	81,000 »
6	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	60,000 »
7	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,000,000 »
8	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta.	2,500,000 »
9	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di traslocazione	120,000 »
10	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	120,000 »
11	Quota spettante ai funzionari incaricati delle prove delle automobili e motocicli e degli esami di idoneità a conducenti di detti veicoli ai termini dei decreti luogotenenziali 2 gennaio 1916, n. 20, art. 2 e 6 febbraio 1919, n. 302	<i>per memoria</i>
12	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	282,000 »
13	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali	150,000 »
14	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	360,000 »
15	Genio civile - Spese diverse	45,000 »
16	Compensi per lavori straordinari prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile.	470,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	22,288,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	22,288,000 »
17	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio Civile	160,000 »
18	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	64,000 »
19	Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche	200,000 »
20	Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino ufficiale</i> del Ministero	158,000 »
21	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	150,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	7,000 »
23	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria).	100,000 »
24	Spese casuali	35,375 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		23,162,375 »
	Debito vitalizio.	
26	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	2,100,000 »
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	43,000 »
		2,143,000 »
	Ponti e strade.	
28	Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette — Indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse in base all'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2249, all. <i>F</i>	27,000,000 »
29	Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle R. Trazzere	55,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	27,055,000 »

LEGISLATURA LXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	27,055,000 »
30	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza e di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662) (Spese fisse)	4,500,000 »
31	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	10,000 »
32	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.	62,000 »
33	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade	1,000 »
		31,628,000 »
	Opere idrauliche.	
34	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	2,800,000 »
35	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 »
36	Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione, a norma del capo V del testo unico 11 luglio 1913, n. 959	50,000 »
37	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	5,000,000 »
38	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Spese fisse)	30,000 »
39	Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,300,000 »
40	Competenze al personale idraulico subalterno, pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	340,000 »
41	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili	38,000 »
42	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	143,000 »
43	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,401,000 »

	<i>Riporto</i>	12,401,000 »
44	Funzionamento del Consiglio superiore delle acque e del Comitato permanente. Indennità fisse ai sensi degli articoli 44 e 46 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, e dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597	100,000 »
45	Elaborazione e pubblicazione di statistiche delle concessioni di acque pubbliche e dell'energia prodotta ed altre pubblicazioni del Consiglio superiore delle acque (art. 45, lettera <i>d</i>) del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161).	50,000 »
46	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente.	800,000 »
47	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	2,300 »
48	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica.	10,000 »
		13,363,300 »
	Bonifiche.	
49	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	480,000 »
50	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse)	76,500 »
51	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Competenze	17,125 »
		573,625 »
	Opere marittime.	
52	Manutenzione e riparazione dei porti	10,000,000 »
53	Escavazione dei porti	15,000,000 »
54	Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse).	3,800 »
55	Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti - Indennità e competenze	6,500 »
		25,010,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	25,010,300 »
56	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti.	1,500,000 »
57	Assegni e competenze ai fanalisti avventizi in servizio dell'illuminazione delle aree portuali e della manutenzione dei relativi impianti	20,000 »
58	Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse)	1,000 »
59	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti.	15,000 »
60	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (Spesa obbligatoria)	1,470,000 »
		28,016,300 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.		
61	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 284 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Spesa d'ordine)	10,000 »
62	Spesa per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni locali per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica.	100,000 »
63	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria).	3,000 »
64	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,600 »
65	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303 (Spesa obbligatoria)	28,771,637.02
66	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (Spesa obbligatoria)	2,753,895.60
67	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631) (Spesa obbligatoria)	245,000 »
		31,885,132.62

Servizio delle opere idrauliche e marittime
nelle provincie Venete e di Mantova.

Spese generali.

68	Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse) . . .	15,000 »
69	Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	50,000 »
70	Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente, di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)	15,000 »
71	Fitto di locali (Spese fisse)	19,300 »
72	Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali	15,000 »
73	Spese casuali per il Magistrato alle acque	13,000 »

127,300 »

Opere idrauliche.

74	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe nelle provincie venete e di Mantova ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3,000,000 »
75	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova	3,500,000 »
76	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova (Spese fisse)	9,000 »
77	Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie Venete e di Mantova per i servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.	170,625 »
78	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie Venete e di Mantova	27,000 »
79	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova	51,000 »
80	Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova.	890,000 »
81	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova.	800,000 »

8,447,625 »

Opere marittime.

82	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete	1,500,000 »
83	Escavazione dei porti nelle provincie Venete	3,000,000 »
84	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti nelle provincie Venete	25,000 »
85	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie venete	2,000 »
		4,527,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

86	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,500,000 »
87	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	230,000 »
88	Amministrazione centrale - Personale del ruolo di vigilanza - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze per la sorveglianza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie	100,000 »
89	Amministrazione centrale e Magistrato alle acque per le provincie venete di Mantova - Personale straordinario ed avventizio - Indennità di trasferte e competenze	68,000 »
90	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze in dipendenza di lavori straordinari	6,000,000 »
91	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000,000 »
92	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità fisse mensili, trasferte, competenze e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	2,220,000 »
<i>Da riportarsi</i>		13,118,000 »

	<i>Riporto</i>	13,118,000 »
93	Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze	820,200 »
94	Genio civile - Personale straordinario assunto per i lavori dipendenti dal terremoto 6-7 settembre 1920, in base all'art. 42 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315 - Stipendi.	<i>per memoria</i>
95	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari	1,500,000 »
96	Indennità temporanea mensile per la durata della guerra ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	10,500,000 »
97	Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737)	15,000,000 »
98	Compensi agl'impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
99	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080).	<i>per memoria</i>
100	Indennizzi agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
101	Sussidi straordinari di esercizio alle aziende esercenti ferrovie e linee intercomunali di tramvie e di navigazione interna da concedersi a termini dei decreti luogotenenziali 23 aprile 1918, n. 560 e 6 ottobre 1918, n. 1587.	30,000,000 »
102	Sussidi agli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tranvie a trazione meccanica e di servizi pubblici di navigazione interna, a norma dell'art. 14 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, 17 (2° comma) del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, 5 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, 3 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, e anticipazioni sui sussidi stessi a norma degli articoli 10 ed 11 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, 2 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1839, 3 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1840, e 2 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 270).	408,870,000 »
		479,808,200 »

Ponti e strade.

103	Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia. Leggi 27 giugno 1897, n. 246, 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1 lett. c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1 lettere c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1 lett. a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lett. h); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lett. a); e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2 lett. a), regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. a), 1° aprile 1915, n. 426, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 569 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	5,000,000 »
104	Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. d); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. c) ed e), dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. b) e 1° aprile 1915, n. 426 Concorso dello Stato per le opere stradali eseguite dalle provincie, in applicazione delle leggi 27 giugno 1869, n. 6147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (elenco III. tabella B), e 8 aprile 1915, n. 524, e dell'art. 9 lett. e) del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	7,000,000 »
105	Lavori occorrenti a coordinare e spostare le strade nazionali e provinciali in relazione alla costruenda linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (art. 13, lett. b) della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	1,000,000 »
106	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371 e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria, e l'isola di Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 modificato dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	18,000,000 »
	Da riportarsi	31,000,000 »

	<i>Riporto</i>	31,000,000 »
107	Sussidi per il completamento di strade comunali obbligatorie e per le strade da capoluoghi e frazioni di comuni alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali ed ai porti nell'Italia settentrionale e centrale. Costruzione diretta a cura dello Stato delle opere suddette nel Mezzogiorno e nelle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e la Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 70 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589 e art. 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (Spesa ripartita)	10,000,000 »
108	Contributo governativo nella spesa di manutenzione delle opere di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1679, modificato dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464.	500,000 »
109	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>)	5,000,000 »
110	Sussidi a comuni e consorzi per opere stradali (Regio decreto 13 aprile 1919, n. 570 e art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	4,000,000 »
111	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di gestione dell'Istituto Nazionale delle Opere pubbliche dei comuni (art. 14 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1628)	50,000 »
		50,550,000 »
	Opere idrauliche.	
112	Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe (art. 34 del testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959, e art. 2, lett. <i>b</i> , della legge 19 luglio 1914, n. 769, e legge 8 aprile 1915, n. 508, art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	9,450,000 »
113	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie provincie del Regno, comprese quelle meridionali, e nelle isole (art. 6, comma <i>a</i> , e art. 9, della legge 22 dicembre 1900, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 2, della tabella <i>C</i> , annessa alla legge medesima, decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e con decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (Spesa ripartita)	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,450,000 »

	<i>Riporto</i>	12,450,000 >
114	Annualità da pagarsi per concessioni di opere idraulico-forestali nei bacini montani dei corsi d'acqua.	400,000 >
115	Lavori urgenti di sistemazione idraulica forestale dei bacini montani e di pianura dei torrenti che interessano il comune di Messina (art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2081, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177).	1,100,000 >
116	Lavori di sistemazione del Tevere ed opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalla legge 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 6 maggio 1906, n. 200; 12 giugno 1910, n. 297; 27 aprile 1912, n. 297; 8 aprile 1915, n. 477; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177).	5,500,000 >
117	Contributo dello Stato nei lavori di esecuzione del canale di navigazione interna di collegamento del porto di Ostia col Tevere (art. 18, lett. n, n. 2 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, e art. 2 della legge 24 marzo 1921, n. 441).	75,000 >
118	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, articolo 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313, art. 6, comma e in parte, e tabella C, lett. e, n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e decreto Reale 7 agosto 1919, n. 1478).	225,000 >
119	Opere indilazionabili di sistemazione idraulica dell'Arno nelle provincie di Firenze e Pisa (decreti Reali 8 giugno 1920, n. 987, e 30 settembre 1920, n. 1480 e legge 8 febbraio 1921, n. 80, e articolo 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	2,450,000 >
120	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera k); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera a), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera a); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma b e d e tabella C (lett. b, nn. 4 (parte) e 5, e lett. d, n. 9); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. c e d); dal Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3); dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. c), dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 106 (art. 3, lett. c), e 1º aprile 1915, n. 426, e dal decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, dal decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e dall'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	19,000,000 >
121	Lavori di inalveazione del fiume Idice nel Reno ed opere accessorie. (Legge 20 agosto 1921, n. 1179)	4,800,000 >
122	Annualità da pagarsi per concessione di opere idrauliche di 2ª categoria	400,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	46,400,000 >

	<i>Riporto</i>	46,400,000 »
123	Annualità da pagarsi per concessioni di opere idrauliche di 3ª categoria	400,000 »
124	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie regioni del Regno e sistemazione idraulica di pianura nell'Italia meridionale e nella Sicilia - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (art. 6, comma c, e tabella C, lettera c, n. 7 della legge 22 dicembre 1910 e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, Regio decreto 1º aprile 1915, n. 426, decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	9,000,000 »
125	Esecuzione a cura dello Stato delle opere di sistemazione del fiume Magra nelle provincie di Genova e di Massa Carrara e pagamento del contributo dello Stato nelle opere di sistemazione del bacino del Dosolo in provincia di Bologna (legge 14 aprile 1921, n. 490).	3,800,000 »
126	Sovvenzioni governative per agevolare la costruzione di impianti idroelettrici (decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995)	2,000,000 »
127	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995)	1,000,000 »
128	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali, per la produzione e distribuzione di energia meccanica ed elettrica (Decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 e Regio decreto 2 maggio 1920, n. 597)	1,000,000 »
129	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (articoli 50 e seguenti del Regio decreto-legge 1909, n. 2161)	2,000,000 »
130	Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi e laghi, dei bacini imbriferi (articoli 60 e seguenti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161)	500,000 »
131	Spesa per la costruzione diretta a cura dello Stato di serbatoi o laghi per la sistemazione dei bacini imbriferi (art. 61 del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161).	2,000,000 »
132	Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e meteorologici (art. 2 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 1055 e art. 45 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285)	500,000 »
		<hr/> 68,600,000 » <hr/>

Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.

133	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381 e decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, numero 150) (Spesa ripartita)	18,580,000 »
134	Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie per il periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'acquedotto pugliese, giusta l'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 256	500,000 »
		19,080,000 »

Bonifiche.

135	Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera c); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera f), 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lett. a, n. 7), 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1 comma 4); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1), 20 giugno 1912, n. 712, (art. 1, lett. a) e 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. d) e 8 aprile 1915, n. 477 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	12,052,207.67
136	Annualità da pagarsi per opere di bonificazione concesse a termini dell'art. 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712	9,000,000 »
137	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quella 5 aprile 1908, n. 126, e 30 giugno 1909, n. 407 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	2,247,792.33
138	Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e trasporto del combustibile, e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica nelle idrovore (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, articolo 321 e decreto luogotenenziale 25 ottobre 1917, n. 1908, art. 1º)	2,000,000 »
<i>Da riportarsi</i>		25,300,000 »

	<i>Riporto</i>	25,300,000 »
	<i>Strade comunali pel bonificamento dell'Agro romano.</i>	
	Testo unico di legge 10 novembre 1905, n. 647, art. 1, lettera <i>h</i> della legge 6 giugno 1907, n. 300 e art. 1, lettera <i>d</i> della legge 5 aprile 1908, n. 126.	
139	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati, impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, n. 647 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
		26,300,000 »
	<i>Opere marittime.</i>	
140	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	37,000,000 »
141	Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime. .	23,604,000 »
142	Studi di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	20,000 »
	<i>Sussidi per opere marittime.</i>	
143	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato <i>F</i> e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	<i>per memoria</i>
		60,624,000 »
	<i>Strade ferrate tramvie, automobili.</i>	
144	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447	500,000 »
145	Annualità da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento dei prestiti contratti per il completamento della costruzione degli 800 chilometri di nuove ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848 (Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1838)	10,000,000 »
146	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), ed alle tramvie di cui all'articolo 113 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261	1,150,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,650,000 »

	<i>Riporto . . .</i>	11,650,000 »
147	Sussidi per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 276, 277 e 278 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210)	9,750,000 »
148	Spese d'ufficio, di copiatura di atti, fitto di locali e varie per la vigilanza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie	32,130 »
149	Spese per acquisto di targhe, piombini e materiali per il servizio di identificazione degli automobili e motocicli	5,000 »
		21,437,130 »
	Opere in Roma.	
150	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502; art. 1 lett. <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407 e art. 15, lett. <i>d</i> della legge 13 aprile 1911, n. 311, decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150). (Spesa ripartita).	4,100,000 »
151	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1 lett. <i>b e c</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1 lett. <i>a e b</i>); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>a, b e c</i>); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>l ed m</i>) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>d e 5</i>); decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	4,800,000 »
152	Contributo dello Stato nelle opere per la creazione della zona industriale da Roma al mare (art. 18, lett. <i>n</i> , n. 4 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304 e art. 2 della legge 24 marzo 1921, n. 441)	250,000 »
		9,150,000 »
	Opere nella Sardegna.	
153	Costruzione nell'isola di Sardegna di strade d'accesso alle stazioni, ai porti ed approdi dei piroscafi postali; completamento di strade comunali obbligatorie e costruzione e ricostruzione di strade di allacciamento di comuni o frazioni isolati; maggiori spese in dipendenza	

	della guerra per le strade comunali già appaltate e riparazioni straordinarie alle strade già costruite; concorso nella spesa per la manutenzione delle opere succitate già costruite; in costruzione o da costruire. (Leggi 8 luglio 1903, n. 312, e 15 luglio 1906, n. 383; articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601; decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e art. 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322)	3,900,000 »
154	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562; dall'art. 1 lett. <i>g</i> , della legge 30 giugno 1909, n. 407; dalla legge 25 giugno 1912, n. 712, art. 1) lett. <i>c</i>); dal regio 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. <i>d</i>), dalla legge 8 aprile 1915, n. 477 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	6,908,000 »
155	Opere marittime straordinarie nell'isola di Sardegna (articolo 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322)	7,000,000 »
		17,808,000 »
Opere nella Basilicata.		
156	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 46 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
157	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297, 9 luglio 1908, n. 445, art. 10 e decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919 n. 150, e art. 14 lett. <i>a</i>) del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558) (Spesa ripartita).	1,500,000 »
158	Strade provinciali sovvenute nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. <i>a</i> e 9 luglio 1908, n. 445; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 14 della lett. <i>b</i> del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558) Spesa ripartita)	700,000 »
159	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 51, lett. <i>b</i>), 9 luglio 1908, numero 445 (art. 11, lett. <i>a</i>), e decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, art. 14, lett. <i>c</i>) (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
160	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. <i>c</i> , e 9 luglio 1908, n. 445, (art. 11, lett. <i>b</i>); decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 14 lett. <i>d</i>) Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558) (Spesa ripartita)	800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,000,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	4,000,000 »
161	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata, e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse, e degli acquedotti costruiti a cura dello Stato nella provincia medesima (articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601 e art. 14 lett. <i>f</i>) Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
162	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali, ed ai porti nella Basilicata (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, art. 14, lett. <i>e</i>)	500,000 »
163	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 56) e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. <i>c</i>) e decreti Luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 989 e 27 giugno 1915, n. 1081, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	2,200,000 »
164	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n. 445, art. 12 e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4 lett. <i>q</i> e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
165	Costruzione di tre condutture di acqua potabile lungo le valli dell'Agri, del Basento e del Sauro in provincia di Potenza (decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 407).	1,300,000 »
166	Bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902, n. 333, e decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	500,000 »
167	Spese pel Commissariato civile della Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59) (Spesa ripartita)	50,000 »
168	Spese di manutenzione e generali relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza	100,000 »
169	Imprevisti per le opere nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	20,000 »
	<i>Spese generali per le opere nella Basilicata.</i>	
170	Spese casuali inerenti ai lavori di Basilicata	<i>per memoria</i>
		8,670,000 »

Opere nelle Provincie Calabresi.

171	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Catanzaro (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	13,000,000 »
172	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Cosenza (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	12,000,000 »
173	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Reggio Calabria (Regio decreto legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051).	16,000,000 »
174	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	6,700,000 »
175	Opere di bonificazione nelle provincie calabresi (testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255, e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	7,500,000 »
176	Opere marittime nelle provincie calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255, 14 luglio 1907, n. 542; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lett. b e art. 51 e tab. A, lett. a, nn. 6 e 8) 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. r, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	6,000,000 »
177	Annualità all'ente portuale di Cotrone per rimborso delle spese per le opere di sistemazione ed ampliamento del porto stesso (art. 10 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766)	3,543,660 »
178	Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 38 e 39) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
<i>Spese generali per le opere nelle provincie calabresi.</i>		
179	Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifizii di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 - Lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di	
<i>Da riportarsi</i>		65,743,660 »

	<i>Riporto</i>	65,743,660 »
	riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'art. 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	600,000 »
		66,343,660 »
Opere nelle provincie Venete e di Mantova.		
<i>Opere idrauliche.</i>		
180	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova (legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35), e Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (articolo 3, lett. <i>f</i>), e 1° aprile 1915, n. 426, e decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	2,000,000 »
181	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (art. 6, comma <i>a</i> e articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e lett. <i>a</i> , n. 1, della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	3,000,000 »
182	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> lett. <i>b</i> , nn. 3 e 4 - in parte - e lett. <i>d</i> , n. 8), del Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3), della legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>c</i>), dei Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. <i>g</i>), e 1° aprile 1915, n. 426, e del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1777) (Spesa ripartita)	8,665,000 »
183	Opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed influenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia (art. 2 legge 26 settembre 1920, n. 1367).	14,385,000 »
184	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) e decreto Luogo-	
	<i>Da riportarsi</i>	28,050,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	28,050,000 »
		tenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	2,500,000 »
185	Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova		30,000 »
			30,580,000 »
	Bonifiche.		
186	Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>g</i>), 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i>) e 8 aprile 1915, n. 477 (Spesa ripartita)		5,000,000 »
	Opere marittime.		
187	Opere marittime nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
188	Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime nelle provincie venete e di Mantova		4,362,000 »
			4,362,000 »
	Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane.		
189	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria e spostamento degli abitati, comprese le provincie suddette - Concorso dello Stato a favore del comune di Colliano (Salerno) per la costruzione di edifici e delle case dei proprietari meno agiati, resi inabitabili dal pericolo di franamento (tabella <i>D</i> ed <i>E</i> ed art. 62, lettere <i>a</i> , <i>b</i> e <i>c</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 9, lettere <i>a</i> e <i>b</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407; e art. 15 lett. <i>l</i> (numeri 1, 2 e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311 e decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita).		6,650,000 »
190	Imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati esclusi i consolidamenti nelle provincie di Basilicata e Calabria (art. 62, lett. <i>d</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 9, lett. <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407) e art. 15, lett. <i>l</i> (n. 4) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	6,650,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	6,650,000 »
191	Bonificazione della bassa zona di Pozzuoli (legge 13 aprile 1911, numero 311 (art. 15, lett. <i>γ</i>) e decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 566) (Spesa ripartita)		350,000 »
192	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (Spesa ripartita)		50,000 »
193	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (art. 75 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita) . . .		<i>per memoria</i>
194	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità del mutuo concesso al comune di Brisighella (Ravenna) (legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 21)		4,000 »
195	Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>d</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>g</i>); Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. <i>a</i>); leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>s</i>) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>e</i>) e Regio decreto 22 settembre 1914 n. 1026 (art. 3, lett. <i>i</i>) e decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081, 4 ottobre 1917, n. 1679, 7 febbraio 1919, n. 150 e articolo 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita).		2,900,000 »
196	Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 alle provincie, comuni e consorzi di tutto il Regno per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali e idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai comuni della provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia gravemente danneggiate dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia in comune di Morca, distrutto dalla piena del 17 e 18 giugno 1919. (Art. 1 Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1480, e art. 1 e 2 del Regio decreto 24 febbraio 1921, n. 245) . . .		<i>per memoria</i>
197	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali, comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	9,954,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	9,954,000 »
	idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane nonchè degli edifici pubblici danneggiati dai nubifragi dell'estate-autunno 1911 (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma <i>c</i>) e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i>) n. 12; 13 aprile 1911, n. 311; 4 aprile 1912, n. 297, articolo 4, lett. <i>u</i> ; 12 luglio 1912, n. 772, art. 2; 26 giugno 1913, n. 764, art. 2, lett. <i>a</i>); 5 maggio 1918, nn. 703 e 705 - Concorso dello Stato nella ricostruzione di ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle provincie meridionali continentali, e nelle isole (articolo 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 747 ed articolo 9 lett. <i>d</i> del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato col decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019) (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507) (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 12; 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>u</i>) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>f</i>), Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. <i>l</i>), e decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081 (art. 1, lett. <i>f</i>), decreto Reale e 22 novembre 1919, n. 2464 art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita) . . .	4,500,000 »
198	Sussidi da concedersi a privati e ad istituti pubblici di beneficenza nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Porto Maurizio (comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari, Sassari e Catania, in luogo dei mutui di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (articolo 7 del decreto stesso e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e art. 2 lett. <i>b</i> della legge 26 giugno 1913, n. 764) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
199	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, costruzione di ricoveri provvisori o stabili per persone di povere condizioni: sussidi a privati ed istituti di beneficenza per riparazione di edifici in conseguenza delle alluvioni e frane avvenute nel secondo semestre 1914 e primo quadrimestre 1915 (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081 e 4 ottobre 1917, n. 1679) (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
200	Provvedimenti a favore delle persone rimaste senza tetto in seguito alle alluvioni del settembre 1920, e per assicurare l'incolumità pubblica negli abitati (art. 1 Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1480)	<i>per memoria</i>
		14,454,000 »
201	Spese di riparazione dei danni prodotti da eruzioni vulcaniche.	
	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio. (Tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 e tabella <i>C</i> annessa	

	alla legge 30 giugno 1909, n. 407; art. 2, lett. c, della legge 13 aprile 1911, n. 311 e art. 2, lett. c, della legge 26 giugno 1913, n. 764) e art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1675) (Spesa ripartita)	657,000 »
202	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombri di aree pubbliche, costruzioni di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, restauro degli stabili appartenenti a privati e concessione di sussidi per riparazione degli edifici di uso pubblico, in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 (Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2587)	<i>per memoria</i>
		657,000 »
Spese di riparazione dei danni di terremoti.		
203	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed opere di cui alla lett. a) nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella III annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261. (Art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, III comma, art. 2, lettera a) e art. 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842; articoli 1, 2, 3 e 5 della tabella III annessa al testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261; decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241, lett. d) art. 1; art. 1 del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa ripartita)	6,500,000 »
204	Provvedimenti d'ufficio per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dipendenti dalle disposizioni del titolo IV della legge 28 luglio 1911, n. 842 (articoli 56 e 179 del testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261) (Spesa ripartita)	100,000 »
205	Costruzione di case economiche e casette popolari nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 1 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 19, lettere d, e g, h, i del regio decreto 16 novembre 1921)	27,400,000 »
206	Spese relative al funzionamento del Comitato speciale per l'esame dei progetti di opere pubbliche da costruirsi nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto 6 dicembre 1912, n. 1104, e legge 28 luglio 1911, n. 842)	10,000 «
207	Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti compresa la ricostruzione di edifici pubblici e la costruzione di casette antisismiche nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e	
	<i>Da riportarsi</i>	34,010,000 »

	<i>Riporto</i>	34,010,000 »
	10 novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 97, 29 aprile 1915, n. 574, e decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 1250, 11 febbraio 1917, n. 262, 6 novembre 1919, n. 2241 (art. 1, lett. e) articoli 1 e 2 del D. L. 31 maggio 1917, n. 1028, art. 1 del D. L. 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 19, lettera a) del decreto reale 16 novembre 1921)	13,000,000 »
208	Ricostruzione degli edifici pubblici dello Stato nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Art. 45 Regio decreto 16 novembre 1921)	2,500,000 »
209	Provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del decreto Reale 8 luglio 1919, n. 1384, art. 1, lett. f) del decreto Reale 2 novembre 1919, n. 2241 e art. 19 lett. b) e o) - del regio decreto 16 novembre 1921)	9,500,000. »
210	Costruzione di case operaie e rurali in Messina e nei comuni di quella provincia, nonché nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (lett. a) art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241)	<i>per memoria</i>
211	Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (Regi decreti-legge 23 settembre 1920, n. 1315, 7 novembre 1920, n. 161, e 3 aprile 1921, n. 337, legge 25 agosto 1921, n. 1178 e art. 19, lett. c) del regio decreto 16 novembre 1921)	7,500,000 »
212	Somministrazioni all'Unione edilizia messinese ed all'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione nei centri urbani di Messina e Reggio Calabria di case, ad uso degli impiegati dello Stato, ivi residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra e per l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative. Costruzione nel centro urbano di Palmi di case consimili (legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 2 lett. b) e art. 3; Regio decreto 27 febbraio 1913, n. 331, e art. 24, del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700 e decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 279; art. 1 lett. b) del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241, e art. 19, lettere f, l e m del Regio decreto 16 novembre 1921) (Spesa ripartita)	1,800,000 »
213	Spese per i bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle provincie di Pe-	
	<i>Da riportarsi</i>	68,310,000 »

	<i>Riporto</i>	68,310,000 »
	saro e di Forlì (decreto luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1014, art. 1, lett. <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>) del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1065; art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 129).	<i>per memoria</i>
214	Spese per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917, nelle provincie di Arezzo e Perugia (decreto luogotenenziale 7 ottobre 1907, n. 1867; decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 129).	<i>per memoria</i>
		68,310,000 »
	Spese per riparazioni di danni di guerra.	
215	Riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici governativi danneggiati o distrutti da fatti di guerra (art. 5, lett. <i>b</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925).	600,000 »
216	Riparazione e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lett. <i>a</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177).	2,500,000 »
217	Spese per la manutenzione ed eventuale complemento delle strade costruite con obbiettivi militari nell'antica zona delle operazioni di guerra, e non più ritenute necessarie a scopi bellici dall'autorità militare (art. 5, lett. <i>c</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925 e art. 2 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 795).	2,500,000 »
218	Sussidi a provincie, comuni e consorzi stradali, per spese straordinarie di riparazioni di strade gravemente danneggiate o logorate dall'intenso traffico dipendente da trasporti di truppe e materiale bellico, da trasporti di materiali impiegati in opere occasionate da disastri e da trasporti di combustibili nazionali (art. 6 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925).	4,000,000 »
		9,600,000 »
	Assegnazione per un fondo di riserva.	
219	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate e ad eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	12,000,000 »

CATEGORIA II. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

220	Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297), dalla legge 26 giugno 1913, n. 764 (art. 6), dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426 e dal decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503 e dal decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, dal decreto Reale 3 aprile 1921, n. 337, e dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	215,000,000 »
221	Spese per il completamento della costruzione degli 800 chilometri di nuove ferrovie a sezione ridotta in Sicilia di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, cui si provvede mediante operazioni di credito con la Cassa depositi e prestiti (art. 1 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1838)	70,000,000 »
222	Compensi per lavori straordinari prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	70,000 »
223	Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie licenziato	80,000 »
224	Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	15,000,000 »
		300,150,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Partite che si compensano nell'entrata.

225	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori	10,000 »
-----	--	----------

Contributo per la ferrovia Roma-Ostia.

226	Contributo dello Stato nella costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazioni e per la prima dotazione di materiale rotabile e di esercizio (Art. 18, lett. n, n. 3, del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304 e art. 2 della legge 24 marzo 1921, n. 441)	2,250,000 »
-----	--	-------------

Restituzione al tesoro di anticipazioni effettuate.

227	Rimborso dei fondi anticipati dal Tesoro in base all'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 297, all'art. 3 della legge 12 luglio 1912, n. 772 ed all'art. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 215	7,500,000 »
-----	--	-------------

9,760,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

228	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	429,179,69
229	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	28,300,000 »
		28,729,179.69

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	23,162,375 »
Debito vitalizio	2,143,000 »
Ponti e strade	31,623,000 »
Opere idrauliche	13,363,300 »
Bonifiche	573,625 »
Opere marittime	28,016,300 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale	31,885,132.62
Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie venete e di Mantova:	
Spese generali	127,300 »
Opere idrauliche	8,447,625 »
Opere marittime	4,527,000 »
	143,873,657.62

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	479,808,200 »
Ponti e strade	50,550,000 »
Opere idrauliche	68,600,000 »
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele	19,080,000 »
Bonifiche	26,300,000 »
Opere marittime	60,624,000 »
Strade ferrate, tramvie e automobili	21,437,130 »
Opere in Roma	9,150,000 »
Opere nella Sardegna	17,808,000 »
Opere nella Basilicata	8,670,000 »
Opere nelle provincie calabresi	66,343,660 »
Opere nelle provincie Venete e di Mantova	
} Opere idrauliche	30,580,000 »
} Bonifiche	5,000,000 »
} Opere marittime	4,362,000 »
	39,942,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane	14,454,000 »
Spese di riparazioni dei danni prodotti da eruzioni vulcaniche . .	657,000 »
Spese di riparazione dei danni di terremoti	68,310,000 »
Spese per riparazioni di danni di guerra	9,600,000 »
Utilizzazione delle teleferiche residue dalla guerra	»
Assegnazione per un fondo di riserva	12,000,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	973,333,990 »
<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate</i>	<i>300,150,000 »</i>
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Partite che si compensano coll'entrata	10,000 »
Contributo per la ferrovia Roma-Ostia	2,250,000 »
Restituzione al tesoro di anticipazioni effettuate	7,500,000 »
Totale Categoria III	9,760,000 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	1,283,243,990 »
Totale delle spese reali (Ordinarie e straordinarie)	1,427,117,647.62
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>28,729,179.69</i>

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,117,207,647.62
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	300,150,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali	9,760,000 »
<hr/>	
Totale spese reali	1,427,117,647.62
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro	28,729,179.69
<hr/>	
Totale generale	1,455,846,827.31
<hr/>	

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici

per l'esercizio finanziario 1922-23

BILANCIO DI PREVISIONE

DELLE FERROVIE DELLO STATO

per l'esercizio finanziario 1922-23

ENTRATA

TITOLO I.

Parte Ordinaria

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

SEZIONE I. — RETE FERROVIARIA E STRETTO DI MESSINA.

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Prodotti della rete principale		3,200,000,000 »
	A) Viaggiatori	1,200,000,000	
	B) Bagagli e cani	60,000,000	
	C) Merci a grande velocità	300,000,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	140,000,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	1,500,000,000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule:		5,000,000 »
	A) Viaggiatori	4,000,000	
	B) Bagagli e cani	40,000	
	C) Merci a grande velocità	250,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	10,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	700,000	
3	Prodotti delle Ferrovie Sarde		15,000,000 »
	A) Viaggiatori	8,500,000	
	B) Bagagli e cani	300,000	
	C) Merci a grande velocità	1,800,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	250,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	4,150,000	
	<i>Da riportarsi</i>		3,220,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	3,220,000,000 »
4	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:		3,000,000 »
	A) Viaggiatori	800,000	
	B) Bagagli e cani	80,000	
	C) Merci a grande velocità	250,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	400,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	1,470,000	
		<hr/>	
		Totale del § 1	3,223,000,000 »
			<hr/>
	§ 2. — <i>Introiti indiretti dell'esercizio.</i>		
5	Redditi patrimoniali:		8,000,000 »
	A) Pigioni di locali	3,500,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	600,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	300,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	1,500,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	1,200,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	400,000	
	G) Diversi	500,000	
		<hr/>	
6	Telegrammi privati		800,000 »
7	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		5,000,000 »
8	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.		8,500,000 »
9	Prodotti per servizi accessori:		6,500,000 »
10	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule		200,000 »
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	29,000,000 »

		<i>Riporto</i>	29,000,000 »
11	Introiti indiretti delle Ferrovie Sarde		250,000 »
12	Introiti della gestione marittima di Genova molo vecchio		10,000,000 »
13	Utili di magazzino:		45,000,000 »
		Totale del § 2	84,250,000 »
	§ 3. — <i>Entrate eventuali.</i>		
14	Proventi eventuali:		35,000,000
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	2,000,000	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	1,000,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 70 della spesa).	2,000,000	
	D) Differenze di cambio	10,000,000	
	E) Eccedenze di tassazione, assegni non rimborsati ed eccedenze di cassa	<i>per memoria</i>	
	F) Diversi	20,000,000	
15	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule		<i>per memoria</i>
16	Entrate eventuali delle ferrovie sarde		<i>per memoria</i>
17	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		<i>per memoria</i>
18	Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione		<i>per memoria</i>
19	Ricupero di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori.		<i>per memoria</i>
20	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
		Totale del § 3	35,000,000 »

§ 4. — *Introiti per rimborsi di spesa.*

21	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa:	22,000,000 »
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,000,000
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	3,000,000
	C) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori.	2,000,000
	D) Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	14,500,000
	E) Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari	200,000
	F) Trasporti in borsa comune colle Società ferroviarie in corrispondenza.	<i>per memoria</i>
	G) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	300,000
	H) Terremoto	<i>per memoria</i>
	I) Diverse	<i>per memoria</i>
22	Ricuperi di carattere generale:	78,000,000 »
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	24,000,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi.	18,000,000
	C) Prestazioni per altre ferrovie	800,000
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose.	100,000
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario.	300,000
	F) Ricuperi di contributi al fondo pensioni e sussidi	100,000
	G) Ricuperi diversi	22,700,000
	H) Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	12,000,000
	<i>Da riportarsi</i>	100,000,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

		<i>Riporto</i> . . .	100,000,000 »
23	Ricuperi dei servizi		43,000,000 »
24	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie sicule		400,000 »
25	Introiti a rimborso di spese delle Ferrovie Sarde		1,000,000 »
26	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti:		7,540,000 »
27	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a).		10,000 »
28	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune		5,000,000 »
29	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 107 della spesa)		2,500,000 »
		Totale del § 4	159,450,000 »
		Totale della Sezione I	3,501,700,000 »
SEZIONE II. — NAVIGAZIONE.			
§ 1. — <i>Prodotti della navigazione con le isole.</i>			
30	Passeggeri		11,000,000 »
31	Merci		3,000,000 »
32	Bestiame.		1,000,000 »
		Totale del § 1	15,000,000 »
§ 2. — <i>Introiti diversi della navigazione con le isole.</i>			
33	Noli marittimi.		400,000 »
34	Sovvenzioni del Tesoro per la navigazione con le isole		2,700,000 »
35	Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso od esuberanti		200,000 »
		Totale del § 2	3,300,000 »

§ 3. — *Prodotti della navigazione libera.*

36	Introiti dei servizi di navigazione libera	<i>per memoria</i>
37	Prelievo dal fondo di riserva per i rischi della navigazione libera	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	»
	Totale della Sezione II	18,300,000 »
SEZIONE III. — INTROITI CON SPECIALE DESTINAZIONE A REINTEGRO DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI SPESA.		
38	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 58 della spesa)	<i>per memoria</i>
39	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 59 della spesa)	<i>per memoria</i>
40	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 59 della spesa):	<i>per memoria</i>
41	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 60 della spesa):	<i>per memoria</i>
42	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie.	<i>per memoria</i>
43	Introiti a reintegro di capitoli di spese delle ferrovie secondarie sicule:	<i>per memoria</i>
	A) concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione.	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	<i>per memoria</i>
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori uso.	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
44	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle Ferrovie sarde	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	<i>per memoria</i>
	C) Versamenti di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione di materiale stabile messo fuori uso	<i>per memoria</i>
45	Materiale fuori uso e di demolizione - Ricavi destinati alle spese di rinnovamento dei piroscafi	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III	»
 RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE 		
<i>Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.</i>		
Sezione I. - Rete ferroviaria e Stretto di Messina.		
Titolo I. - Parte ordinaria.		
	§ 1. - Prodotti del traffico	3,223,000,000 »
	§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio	84,250,000 »
	§ 3. - Entrate eventuali	35,000,000 »
	§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	159,450,000 »
	Totale della Sezione I	3,501,700,000 »
	Sezione II. - Navigazione	18,300,000 »
	Sezione III. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	»
	Totale titolo I - Parte ordinaria	3,520,000,000 »

TITOLO II.

Parte straordinaria

(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

46	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	390,000,000 »
47	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	270,000,000 »
48	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	90,100,000 »
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 83 della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 83 della spesa)	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 82 e 83 della spesa)	<i>per memoria</i>
	D) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti	<i>per memoria</i>
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile	80,100,000
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie	<i>per memoria</i>
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee (cap. 73 della spesa)	10,000,000. »
	H) Diversi	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo II	750,100,000 »

TITOLO III.

Magazzini, officine e Scorte

§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

49	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino .	160,000,000 »
50	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5° della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	<i>per memoria</i>
51	Forniture ai servizi (capitolo 90 della spesa)	1,800,000,000 »
52	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 90 della spesa)	<i>per memoria</i>
53	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 91 della spesa)	<i>per memoria</i>
54	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 91 della spesa) . .	<i>per memoria</i>
55	Prelevamento dal fondo di compensazione per le oscillazioni nei prezzi del combustibile (capitolo n. 92 della spesa)	<i>per memoria</i>
56	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. 93 di spesa) .	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	1,960,000,000 »

§ 2. — *Officine e scorte.*

57	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine locomotive, dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dell'industria privata (cap. 95 della spesa)	760,000,000 »
	A) Officine del Materiale rotabile. Officine locomotive ed Officine del Materiale Mobile	300,000,000
	B) Officine dei depositi e Squadre Rialzo	210,000,000
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	250,000,000
	<i>Da riportarsi</i>	760,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	760,000,000 >
58	Corrispettivo dei lavori fatti da cantieri di elettrificazione (cap. 96 della spesa)	20,000,000 >
59	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del Servizio Lavori (cap. 97 della spesa)	32,000,000 >
60	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 98 della spesa)	35,000,000 >
	A) Servizio Materiale e trazione.	20,000,000
	1. Scorte fisse per le Officine dei depositi e Squadre Rialzo	7,200,000
	2. Parco sale montate e carrelli completi	12,800,000
	B) Servizio Movimento e Traffico - Riparti tecnici	100,000
	C) Esercizio Ferrovie secondarie Sicule	300,000
	D) Esercizio Ferrovie Sarde	<i>per memoria</i>
	E) Cantieri per i lavori di elettrificazione	12,600,000
	F) Esercizio Navigazione	2,000,000
	Totale del § 2	847,000,000 >
	Totale del Titolo III	2,807,000,000 >
TITOLO IV.		
<i>Industrie speciali.</i>		
61	Sfruttamento boschi	<i>per memoria</i>
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. 99-A della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. 99-B della spesa)	<i>per memoria</i>
62	Piantagioni e culture speciali - Introiti e ricuperi della gestione	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo IV	>

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

63	Ritenute al personale	100,500,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	99,000,000
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	1,500,000
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418) <i>per memoria</i>	
64	Entrate diverse	1,000,000 »
65	Annualità corrispondente all'integrazione a carico dell'Amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919	40,000,000 »
66	Annualità corrispondente all'integrazione a carico di altre Amministrazioni dello Stato per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1919, al personale iscritto al fondo pensioni e passato alla loro dipendenza	200,000 »
67	Contributo dell'Amministrazione o delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale	<i>per memoria</i>
68	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi	28,000,000 »
69	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi	500,000 »
70	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 103 della spesa)	7,000 »
	Totale del titolo V	170,207,000 »

TITOLO VI.

Gestione delle case economiche per ferrovieri

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

71	Somme mutate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 105 della spesa)	20,000,000 »
----	--	--------------

Gestione.

72	Affitto delle case	2,700,000 »
73	Proventi diversi	300,000 »
74	Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>

Totale del titolo VI . . .	23,000,000 »
----------------------------	--------------

TITOLO VII.

Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e beneficenza.

(Legge 19 giugno 1919, n. 641 e legge 7 aprile 1921, n. 370).

75	Contributo dell'amministrazione in ragione del 9 per mille degli stipendi e paghe del personale	19,000,000 »
76	Contributo del personale in ragione del 9 per mille dello stipendio o paga	11,000,000 »
77	Multe al personale	1,500,000 »
78	Quota sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100.	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	31,630,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	31,630,000 »
79	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	<i>per memoria</i>
80	Interessi sul fondo dell'opera di previdenza a favore degli orfani e buonuscita	2,000,000 »
81	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali (lire 50,000).	50,000 »
82	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni . . .	250,000 »
83	Entrate eventuali.	<i>per memoria</i>
84	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 »
	Totale del titolo VII . . .	33,980,000 »

TITOLO VIII.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).

Patrimonio.

85	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti	10,000,060 »
86	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	20,000,000 »

Gestione.

87	Introiti della Gestione	26,000,000 »
	Totale del titolo VIII . . .	56,000,000 »

TITOLO IX.

Mutui e Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).

88	Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari.	<i>per memoria</i>
89	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	<i>per memoria</i>
Totale del titolo IX		»

TITOLO X.

Operazioni per conto di terzi

90	Operazioni attinenti ai trasporti	1,500,000,000 »
91	Operazioni attinenti al personale.	25,000,000 »
92	Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	1,500,000,000 »
93	Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili	<i>per memoria</i>
Totale del titolo X		3,025,000,000 »

TITOLO XI.

Partite di giro

94	Tasse erariali (cap. 130 della spesa).	130,000,000 »
95	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 131 della spesa).	100,000,000 »
96	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 132 della spesa)	200,000 »
<i>Da riportarsi</i>		230,200,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	230,200,000 »
97	Contributo del centesimo di guerra (cap. 133 di spesa).	<i>per memoria</i>
98	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 134 spesa).	7,000,000 »
99	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 135 della spesa)	120,000 »
100	Imposta e sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra (cap. 136 della spesa).	<i>per memoria</i>
101	Mandati di anticipazione estinti (capitolo 137 della spesa).	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo XI . . .	237,320,000 »
RIASSUNTO DELL' ENTRATA		
	Totale titolo I - Parte ordinaria . . .	3,520,000,000 »
	Titolo II. - Parte straordinaria	750,100,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	4,270,100,000 »
<i>Gestioni speciali ed autonome.</i>		
	Titolo III. - Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. - Gestione autonoma dei Magazzini	1,960,000,000 »
	§ 2. - Officine e scorte	847,000,000 »
	Titolo IV - Industrie speciali	»
	Titolo V. - Gestione del fondo pensioni e sussidi	170,207,000 »
	Titolo VI. - Gestione delle case economiche pei ferrovieri	23,000,000 »
	Titolo VII. - Opera di previdenza per gli orfani ecc.	33,980,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,034,187,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,034.187,000 »
Titolo VIII. - Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale		56,000,000 »
Titolo IX - Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.		»
Titolo X. - Operazioni per conto di terzi		3,025,000,000 »
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	6,115,187,000 »
	Titolo XI. - Partite di giro	237,320,000 »
	Totale generale dell'entrata	10,622,607,000 »

S P E S A

TITOLO I.

Parte ordinaria

SEZIONE I. — SPESE D'ESERCIZIO
DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELLO STRETTO DI MESSINA.(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429,
modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).§ I. — *Servizi della Direzione generale.*

1	Personale	76,000,000 »
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	40,000,000
	B) Magazzini, depositi ed agenzie	36,000,000
		<hr/>
2	Forniture spese ed acquisti	11,000,000 »
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	2,500,050
	B) Magazzini depositi ed agenzie	8,500,000
		<hr/>
	Totale del § 1	<hr/> 87,000,000 » <hr/>

§ 2. — *Servizio movimento e Traffico.*

3	Personale	810,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisione e reparti tecnici	56,000,000
	B) Controlli prodotti	15,500,000
	C) Stazioni	530,500,000
	D) Depositi del personale viaggiante	208,000,000
		<hr/>
	Da riportarsi	<hr/> 810,000,000 » <hr/>

		<i>Riporto</i> . . .	810,000,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti.		70,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni e reparti tecnici.	3,500,000	
	B) Controlli prodotti.	500,000	
	C) Stazioni	44,000,000	
	D) Depositi del personale viaggiante.	1,000,000	
	E) Convogli	18,400,000	
	F) Manutenzione impianti telegrafici, telefonici ed altri impianti elettrici della illuminazione, orologi e misure metriche	2,000,000	
	G) Manutenzione delle linee telegrafiche	600,000	
		<hr/>	
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni.		40,000,000 »
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo.		9,000,000 »
		<hr/>	
		Totale del § 2	929,000,000 »
		<hr/>	
	§ 3. - Servizio Materiale e trazione.		
7	Personale		357,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni e reparti d'ispezione	26,000,000	
	B) Locomozione a vapore (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie).	285,000,000	
	C) Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche).	12,000,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	34,000,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	357,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	357,000,000 »
8	Forniture, spese ed acquisti.		590,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni e reparti tecnici . . .	1,400,000	
	B) Locomozione a vapore	579,600,000	
	1) combustibile	530,000,000	
	2) Spese diverse.	<u>49,600,000</u>	
	C) Locomozione elettrica	7,000,000	
	1) Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elet- triche	5,000,000	
	2) Spese diverse	<u>2,000,000</u>	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	<u>2,000,000</u>	
9	Manutenzione del materiale rotabile		550,000,000 »
		Totale del § 3 . . .	<u>1,497,000,000 »</u>
	§ 4. — Servizio lavori.		
10	Personale		338,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni, sezioni e reparti . . .	40,000,000	
	B) Sorveglianza della linea	90,000,000	
	C) Manutenzione della linea	198,000,000	
	D) Operai	<u>10,000,000</u>	
11	Forniture, spese ed acquisti.		14,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni, sezioni e reparti . . .	1,800,000	
	B) Linea	<u>12,200,000</u>	
12	Manutenzione della linea		76,000,000 »
		Totale del § 4 . . .	<u>428,000,000 »</u>

§ 5. - <i>Unità speciale - Elettificazione.</i>		
13	Personale	9,500,000 »
	A) Uffici centrali e distaccati	1,800,000
	B) Manutenzione impianti di elettificazione	7,700,000
		<hr/>
14	Forniture, spese ed acquisti.	900,000 »
15	Manutenzione degli impianti di elettificazione	2,300,000 »
		<hr/>
	Totale § 5	12,700,000 »
		<hr/>
§ 6. — <i>Linee secondarie a scartamento ridotto.</i>		
(Gruppo Sicilia)		
16	Personale	8,000,000 »
	A) Direzione dell'esercizio.	650,000
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	2,000,000
	C) Condotta locomotive e depositi.	1,600,000
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	100,000
	E) Linea	3,650,000
		<hr/>
17	Forniture, spese ed acquisti.	6,000,000 »
	A) Direzione d'esercizio	25,000
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	100,000
	C) Convogli	20,000
	D) Locomozione	5,750,000
	1. Combustibile	5,200,000
	2. Spese diverse.	550,000
		<hr/>
	E) Linea	105,000
		<hr/>
	Da riportarsi	14,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	14,000,000 »
	<i>F)</i> Indennizzi	<i>per memoria</i>	
18	Manutenzione materiale rotabile		2,500,000 »
19	Manutenzione della linea		300,000 »
		Totale § 6 . . .	16,800,000 »
	§ 7. — <i>Ferrovie sarde.</i>		
20	Personale		14,000,000 »
	A) Direzione d'esercizio	900,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	5,800,000	
	C) Condotta locomotive e deposito	2,500,000	
	D) Pulizia, verifica ed untura veicoli	300,000	
	E) Linea	4,500,000	
21	Forniture, spese ed acquisti.		11,500,000 »
	A) Direzione d'esercizio	180,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	260,000	
	C) Convogli	40,000	
	D) Locomozione	10,890,000	
	1. Combustibile	10,000,000	
	2. Spese diverse	890,000	
	E) Linea	80,000	
	F) Indennizzi	50,000	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	25,500,000 «

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

		<i>Riporto</i> . . .	25,500,000 »
22	Manutenzione materiale rotabile		2,500,000 »
23	Manutenzione della linea		1,200,000 »
		Totale del § 7 . . .	29,200,000 »
	§ 8. — <i>Navigazione dello stretto di Messina.</i>		
24	Personale		4,500,000 »
25	Forniture, spese ed acquisti.		5,000,000 »
	A) Combustibile	4,400,040	
	B) Spese diverse.	600,000	
		Totale del § 8 . . .	9,500,000 »
	§ 9. — <i>Spese generali attinenti al personale.</i>		
26	Annualità corrispondente alla integrazione a carico della Amministrazione, per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919		40,000,000 »
27	Contributo dell'Amministrazione e delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale		200,000 »
23	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita »		19,000,000 »
29	Spese per assegni e indennità diverse al personale		10,400,000 »
30	Gratificazioni al personale (art. 148 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393) e modificato coll'art. 11 del decreto luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913		2,687,000 »
31	Oblazioni e sussidi al personale		5,000,000 »
32	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418).		4,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	81,287,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	81,287,000 »
	<i>Spese generali diverse.</i>	
33	Consiglio generale, Commissioni compartimentali del traffico e Commissioni diverse (art. 61, legge 7 luglio 1907, n. 429)	40,000 »
34	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	3,000,000 »
35	Imposte tasse	4,500,000 »
36	Spese giudiziali e contenziose	1,800,000 »
37	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	1,000,000 »
38	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	1,700,000 »
39	Provvigione e compensi alle agenzie italiane ed estere	1,200,000 »
40	Spese per la sorveglianza dei trasporti	1,600,000 »
41	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre amministrazioni	3,600,000 »
42	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni	2,300,000 »
43	Spese eventuali	20,000,000 »
	Totale del § 9	122,027,000 »
	§ 10. — <i>Servizi secondari.</i>	
44	Servizi accessori ad impresa od in economia	2,200,000 »
45	Gestione marittima di Genova Molovecchio	9,000,000 »
	A) Personale	900,000
	B) Forniture, spese ed acquisti	8,100,000
46	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553).	2,000,000 »
	Totale del § 10	13,200,000 »
	Totale Sezione I	3,144,427,000 »

SEZIONE II. — ESERCIZIO DI NAVIGAZIONE.

§ 1. — *Navigazione con le isole.*

47	Personale		5,200,000 »
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	2,300,000	
	B) Personale di coperta	1,300,000	
	C) Personale di macchina	1,500,000	
	D) Personale ausiliario	100,000	
48	Forniture, spese ed acquisti.		13,500,000 »
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	600,000	
	B) Piroscafi	12,880,000	
	C) Manutenzione del materiale portuale	20,000	
49	Indennizzi		<i>per memoria</i>
50	Ancoraggi e spese portuali		<i>per memoria</i>
51	Noleggio di piroscafi		<i>per memoria</i>
52	Spese generali.		500,000 »
	A) Di personale	400,000	
	B) Diverse	100,000	
		Totale del § 1	19,200,000 »

§ 2. — *Navigazione libera.*

53	Personale		<i>per memoria</i>
54	Forniture spese ed acquisti		<i>per memoria</i>
55	Noleggi		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i>	»

		<i>Riporto</i>	»
56	Assegnazione alla riserva per i rischi di mare.		<i>per memoria</i>
57	Spese generali.		<i>per memoria</i>
		Totale del § 2	»
		Totale Sezione II	19,200,000 »
SEZIONE III. — SPESE COMPLEMENTARI.			
(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).			
58	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 38 e 39 dell'entrata)		30,000,000 »
59	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 40 dell'entrata)		29,000,000 »
60	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 41 e 49 dell'entrata)		80,100,000 »
61	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 43 dell'entrata)		300,000 »
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	100,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento.	75,000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	125,000	
62	Spese complementari delle Ferrovie sarde		712,000 »
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore.	115,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento.	222,000	
	C) Rinnovamento materiale rotabile	375,000	
		<i>Da riportarsi</i>	140,112,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	140,112,000 »
63	Rinnovamento dei piroscafi (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 45 dell'entrata)	660,000 »
64	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (capitolo 42 dell'entrata) .	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III . . .	140,772,000 »
 SEZIONE IV. — SPESE ACCESSORIE. (Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372). § 1. — <i>Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.</i>		
65	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento	184,427,724.77
	A) Del valore del materiale rotabile e d' esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del va- lore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,720,770.50
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 lu- glio 1907, n. 429).	13,066,519.17
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rim- borsi anticipati di certificati 3,50 % (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) . . .	137,507,112.36
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie di- pendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,308,533.49
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale	645,058.54
	G) Delle somme fornite per il materiale di naviga- zione in eccedenza ai 15 milioni.	754,146.73
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferro- viarie	5,906,145.01
	I) Delle somme fornite per l'assetto delle ferrovie sarde <i>per memoria</i>	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	184,427,724.77

	<i>Riporto</i> . . .	184,427,724.77
66	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638).	13,750,000 »
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino . . . <i>per memoria</i>	
	B) Per spese patrimoniali 11,000,000 »	
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni <i>per memoria</i>	
	D) Per le spese di elettrificazione 2,750,000 »	
67	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	4,953,275.23
68	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione.	<i>per memoria</i>
	A) Materiale in servizio permanente <i>per memoria</i>	
	B) Compensi per l'uso di carri speciali di proprietà privata <i>per memoria</i>	
69	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120,000 »
70	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 14-C dell'entrata)	1,000,000 »
71	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
72	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta per impianti e lavori di carattere patrimoniale	750,000 »
73	Elettrificazione delle linee (cap. 48-G dell'entrata)	10,600,000 »
	A) Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamento a rimborso di spese sostenute per impianti e lavori di trazione elettrica 600,000	
	B) Assegno annuo alla parte straordinaria per concorso alle spese inerenti alla elettrificazione di linee . 10,000,000	
	Totale del § 1	215,601,000 »

§ 2. — *Spese accessorie
estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.*

74	Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto	<i>per memoria</i>
75	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale.	<i>per memoria</i>
76	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	»
	Totale della Sezione IV	215,601,000 »

RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria.

Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie di Stato e dello Stretto di Messina:

§ 1. —	Direzione generale, Servizi centrali e Ufficio stralcio (esclusi i servizi dell'esercizio)	87,000,000 »
§ 2. —	Servizio movimento e traffico.	929,000,000 »
§ 3. —	Servizio materiale e trazione	1,497,000,000 »
§ 4. —	Servizio lavori	428,000,000 »
§ 5. —	Elettrificazione	12,700,000 »
§ 6. —	Ferrovie complementari Sicule	16,800,000 »
§ 7. —	Esercizio ferrovie Sarde	29,200,000 »
§ 8. —	Navigazione dello stretto di Messina	9,500,000 »
§ 9. —	Spese generali dell'Amministrazione	122,027,000 »
§ 10. —	Servizi secondari	13,200,000 »
	Totale Sezione I	3,144,427,000 »

	<i>Riporto</i>	3,144,427,000 »
	Sezione II. — Esercizio navigazione	19,200,000 »
	Sezione III. — Spese complementari	140,772,000 »
	Sezione IV. — Spese accessorie:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	215.601,000 »
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	»
	Totale del titolo I — Parte ordinaria	3,520,000,000 »
 TITOLO II 		
<i>Parte straordinaria.</i>		
(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
77	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi	<i>per memoria</i>
78	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	<i>per memoria</i>
79	Acquisto del materiale rotabile	310,100,000 »
80	Acquisto di galleggianti	<i>per memoria</i>
81	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti:	1,000,000 »
	A) Materiale rotabile	1,000,000
	B) Galleggianti	<i>per memoria</i>
82	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 48-C dell'entrata).	10,000,000 »
83	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 48-A, B e C dell'entrata	149,000,000 »
84	Lavori di elettrificazione delle linee	120,000,000 »

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Sarò brevissimo. Desideravo dire che a mio modesto e sommesso parere, se vi è una questione nella quale le economie non debbono spingersi molto, è quella della elettrificazione

delle ferrovie. Io capisco che si dica non elettrifichiamo le ferrovie, perchè è un cattivo affare. E non entro in merito se convenga o non economicamente il farlo, perchè non ho competenza; ma se si dice, conviene elettrificare, aggiungo che allora conviene farlo relativa-

mente presto, perchè il carbone ora costa molto e elettrificando presto si sfrutta questo alto prezzo; se invece si va in lungo, poichè il carbone ragionevolmente e naturalmente cadrà di prezzo — e questo non fra dieci o venti anni ma probabilmente in termine più breve — i vantaggi economici della elettrificazione saranno tanto minori quanto più essa sarà rimandata. Se non conviene economicamente non la si faccia, ma se conviene, credo sarebbe bene che il Governo tentasse tutto il possibile per accelerarla quanto più può.

Nei riguardi generali poi, se convenga o non convenga farla, osservo che, a parte la questione economica, vi è una questione militare importantissima che consiglia di farla, perchè siccome non abbiamo in paese il carbone necessario per fare andare le ferrovie e in tempo di guerra dovremo importare il carbone necessario anche per tante altre cose, se potremo fare a meno d'importare quello delle ferrovie ci troveremo in condizioni militari molto migliori.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non credo che in sede di esame dei capitoli di bilancio si possa ripigliare un così vasto argo-

mento; però evidentemente le considerazioni svolte dall'onorevole Sechi meritano un esame che potremo fare più opportunamente in occasione di vari progetti di legge nei quali si tratterà dell'elettrificazione delle nostre ferrovie. Allora potremo un po' più ampiamente vedere se i dubbi e le esortazioni dell'onorevole Sechi meritino considerazione e fino a che punto.

Quello che posso dire fin d'ora è che, laddove un'opera di elettrificazione è cominciata sarà cura mia, nei limiti consentiti dalle finanze, di affrettarla il più che sia possibile, perchè in questo punto concordo con quanto ha detto l'onorevole Sechi.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni, le quali mi fanno supporre che si conti di spendere, per l'elettrificazione, non solo i 120 milioni previsti dal bilancio 1922-23, e che, per spenderle nello stesso anno, altre somme verranno assegnate con disposizioni di legge.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Qualche cosa verrà per i locomotori.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il capitolo 84 s'intenderà approvato.

85	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	590,100,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	590,100,000 »
86	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capov. dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	<i>per memoria</i>
87	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
88	Aumento della dotazione di magazzino	160,000,000 »
	Totale del titolo II.	750,100,000 »

TITOLO III.

Magazzini officine e scorte.

§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

89	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 49 e 51 dell'entrata)	1,960,000,000 »
90	Acconti sulle forniture in corso (capitolo 51 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
91	Rimborso ai fornitori per ritenute di garanzia (capitolo 54 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
92	Assegnazione al fondo di compensazione per le oscillazioni dei prezzi del combustibile (cap. 55 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
93	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 56 di entrata)	<i>per memoria</i>
94	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	1,960,000,000 »

§ 2. — *Officine e scorte.*

95	Spese per lavori delle Officine dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione, dagli Stabilimenti governativi e dall'industria privata (capitolo 57 dell'entrata).	760,000,000 »
	A) Officine del materiale rotabile, officine locomotive ed officine del materiale mobile	300,009,000
	1. Personale	130,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	170,000,000
		210,000,000
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo	210,000,000
	1. Personale	110,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	100,000,000
		250,000,000
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	250,000,000
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	225,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	25,000,000
		20,000,000
96	Spese dei cantieri pei lavori di elettrificazione (capitolo 58 dell'entrata).	20,000,000 »
	A) Personale	3,000,000
	B) Forniture, spese ed acquisti	17,000,000
		32,000,000
97	Spese per lavori delle officine del servizio lavori (cap. 59 dell'entrata)	32,000,000 »
	A) Personale.	6,000,000
	B) Forniture di magazzino	26,000,000
		812,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	812,000,000 »

		<i>Riporto</i>	812,000,000 »
98	Materiali di scorta; materie ricevute (capitoli 52 e 60 dell'entrata).		35,000,000 »
	A) Servizio materiale e trazione	20,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadra rialzo	7,200,000	
	2. Parco sale montate e carrelli completi	12,800,000	
	B) Servizio movimento e traffico - Riparti tecnici.	100,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie Sicule	300,000	
	D) Esercizio ferrovie Sarde	<i>per memoria</i>	
	E) Cantieri per i lavori di elettrificazione	12,600,000	
	1. Scorte fisse	12,000,000	
	2. Parco autoveicoli	600,000	
	F) Esercizio navigazione	2,000,000	
		Totale del § 2	847,000,000, »
		Totale del titolo III	2,807,000,000 »
	TITOLO IV.		
	Industrie speciali.		
99	Sfruttamento boschi		<i>per memoria</i>
	A) Spese d'impianto (capitolo 61-A) dell'entrata)		<i>per memoria</i>
	B) Spese d'esercizio (capitolo 61-B) dell'entrata)		<i>per memoria</i>
100	Piantagioni e culture speciali - Spese della gestione		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo IV	»

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

101	Pensioni	110,000,000 »
102	Sussidi	200,000 »
103	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo 70 dell'entrata)	7,000 »
104	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	60,000,000 »
Totale del titolo V		170,207,000 »

TITOLO VI.

Gestione delle case economiche per ferrovieri.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

105	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 71 dell'entrata)	20,000,000 »
106	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione	300,000 »

Gestione.

107	Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case già abitate (cap. 29 dell'entrata).	1,500,000 »
108	Imposte e sovrimposte	5,000 »
109	Spese di amministrazione, custodia e diverse	130,000 »
110	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	182,000 »
<i>Da riportarsi</i>		22,117,000 »

		<i>Riporto</i>	22,117,000 »
111	Manutenzione ordinaria		400,000 »
112	Manutenzione straordinaria		250,000 »
113	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233) . .		<i>per memoria</i>
114	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233):		233,000 »
	A) per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte	180,000 »	
	B) eccedenze attive dei bilanci	53,000 »	
		<hr/>	
		Totale del titolo VI	23,000,000 »

TITOLO VII.

Opera di previdenza per gli orfani e le famiglie del personale e buonuscita.

(Legge 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370).

115	Sussidi alle famiglie e spese per raccogliere ed istruire gli orfani. .		3,000,000 »
116	Indennità di buonuscita		15,000,000 »
117	Assegni alimentari vitalizi		100,000 »
118	Rimborsi di ritenute		<i>per memoria</i>
119	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908		50,000 »
120	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi		15,830,000 »
		<hr/>	
		Totale del titolo VII	33,980,000 »

TITOLO VIII.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati
in mutui al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).

Patrimonio.

121	Somme mutate al personale	30,000,000 >
-----	-------------------------------------	--------------

Gestione.

122	Spese della gestione	26,000,000 >
-----	--------------------------------	--------------

	56,000,000 >
--	--------------

TITOLO IX.

Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche
e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).

123	Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari - Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui.	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

124	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case. . .	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

	A) Somme fornite in conto mutui	<i>per memoria</i>
--	---	--------------------

	B) Addebito interessi e quota spese generali . . .	<i>per memoria</i>
--	--	--------------------

125	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

	Totale del Titolo IX . . .
--	----------------------------

TITOLO X.

Operazioni per conto di terzi.

126	Operazioni attinenti ai trasporti	1,500,000,000 »
127	Operazioni attinenti al personale	25,000,000 »
128	Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	1,500,000,000 »
129	Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo X		3,025,000,000 »

TITOLO XI.

Partite di giro

130	Versamento delle tasse erariali (cap. 94 dell'entrata)	130,000,000 »
131	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 95 dell'entrata)	100,000,000 »
132	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 96 dell'entrata)	200,000 »
133	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 97 entrata)	<i>per memoria</i>
134	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (cap. 98 dell'entrata)	7,000,000 »
135	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 99 dell'entrata)	120,000 »
136	Versamento dell'imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti dalla guerra (cap. 100 entrata)	<i>per memoria</i>
137	Mandati di anticipazione emessi (capitolo 101 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo XI		237,320,000 »

RIASSUNTO DELLA SPESA

Titolo I. — Parte ordinaria.	3,520,000,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria	750,100,000 »
Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	4,270,100,000 »
Gestioni speciali ed autonome.	
Titolo III. — Magazzini ed Officine:	
§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini.	1,960,000,000 »
§ 2. — Officine e scorte	847,000,000 »
Titolo IV. — Industrie speciali	»
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	170,207,000 »
Titolo VI. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	23,000,000 »
Titolo VII. — Opera di previdenza per gli orfani ecc.	33,980,000 »
Titolo VIII. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	56,000,000 »
Titolo IX. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	»
Titolo X. — Operazioni per conto di terzi	3,025,000,000 »
Totale delle gestioni speciali ed autonome. . .	6,115,187,000 »
Titolo XI. — Partite di giro	237,320,000 »
Totale generale della spesa . . .	10,622,607,000 »

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge col quale si approvano gli stanziamenti testè approvati.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1922-23 per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani, di cui all'articolo 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è fissato in lire 400,000 e quello per le concessioni di opere idrauliche, di cui all'articolo 53 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'art. 22 della predetta legge 13 luglio 1911, n. 774, nel medesimo esercizio 1922-23, è fissato in lire 500,000, per ciascuna categoria.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1922-23 per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e all'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e all'art. 8 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in lire 10,000,000.

Resta all'infuori del limite sopradetto l'ammontare delle sovvenzioni da corrispondere a norma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione di nuove ferrovie in Sicilia.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno

1923, a termini della legge 7 luglio 1907, numero 429, in conformità allo stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1922-23 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilità, è stabilito nella somma di lire 3,000,000.

(Approvato).

Art. 6.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1922-23 in lire 460,000,000.

I fondi occorrenti per raggiungere detto ammontare saranno provveduti dal Tesoro mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

SILI, segretario, legge:

Al ministro dei lavori pubblici. Mentre esprimo vivo compiacimento per l'imminente apertura al pubblico esercizio del tronco ferroviario Roma-Formia, giusta la comunicazione fatta alla stampa, confidano che il ministro dei lavori pubblici solleciterà le opere pel compimento della intera linea direttissima Roma-Napoli.

Intanto chiedono notizie dello stato dei lavori sul tronco ferroviario Napoli-Formia, e special-

mente pel tratto che si svolgerà nel comune di Napoli e che vuolsi sia destinato a funzionare da ferrovia metropolitana.

Garofalo, Pagliano, Gallini, Inghilleri, Martino, Cataldi, Torrigiani Luigi, Cirmeni.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15 si terrà riunioni degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Mi permetto di far osservare all'illustre nostro Presidente che per domani alle ore 15 io ho già convocato la Commissione permanente di finanze. Il Presidente conosce l'urgenza dei lavori della nostra Commissione e comprende quindi come non sarebbe utile rinviare ad altro giorno la riunione già fissata per domani.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione permanente di finanze fa considerare che per domani alle ore 15 è già stata convocata la Commissione stessa e quindi non si potrebbe tenere la progettata riunione degli Uffici. D'altra parte, siccome gli Uffici debbono prendere in esame 13 disegni di legge, invece che alle ore 15 si potrebbero riunire nella mattinata, ad esempio alle ore 11.

Faccio quindi formale proposta in proposito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Resta perciò stabilito che domani alle ore 11 si terrà riunione degli Uffici, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. XXXV) [Ricci] (XXXVI) [Zunino].

III. Votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 419);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 420).

V. Votazione a termini dell'articolo 85 del Regolamento, per la discussione del seguente disegno di legge:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 477).

VI. Svolgimento della interpellanza del senatore D'Andrea al ministro dell'interno.

VII. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone (N. 383);

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460);

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 461).

VIII. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della commissione delle prede ed all'istituzione di una commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3 che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è

dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35 mila per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (Numero 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa (Numero 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Voltorno » in Napoli (Numero 438);

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in Comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta (N. 415);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Saline-Volterra città (N. 451);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);


Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19.5).

Licenziato per la stampa il 24 luglio 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XCV^a TORNATA

LUNEDÌ 26 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3081	Petizioni (Sunto di)	pag. 3081
Disegni di legge (Approvazione di):		Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli)	3083
« Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 »	3094	(Presentazione di)	3082, 3084
« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali »	3095	Votazione a scrutinio segreto (Proposta del senatore Melodia)	3083
(Discussione di):		Oratore:	
« Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di S. Adriano in S. Demetrio Corone »	3096	MELODIA	3083
Oratori:		(Risultato di)	3084, 3090, 3019
ANILE, ministro della pubblica istruzione	3101, 3105, 3107		
CALISSE, relatore	3105		
CORBINO	3102, 3107		
CROCE, presidente dell'Ufficio centrale	3099		
DELLA TORRETTA	3108		
D'OVIDIO FRANCESCO	3104		
GRASSI	3103		
MAZZONI	3099, 3101		
MONTRESOR	3097, passim 3108		
ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto	3098, passim 3108		
TAMASSIA	3102		
(Presentazione di)	3082		
(Richiesta di discussione di)	3109		
Giuramento (del senatore Gonzaga)	3082		
Interpellanza (Svolgimento di)	3085		
« Sul personale salariato degli ospedali e dei manicomi »	3085		
Oratori:			
CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno	3091		
D'ANDREA	3085, 3093		
TANARI	3090		

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per l'interno e per gli affari esteri.

FRASCARA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Lamberti di giorni 7 e Paternò di giorni 7; se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il Comm. avv. G. M. A. Enea fa voti perchè siano prese in considerazione dal Senato alcune sue proposte circa l'organizzazione della giustizia popolare.

Presentazione di relazioni
e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bertetti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BERTETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario (N. 396);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito ed il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario (N. 397).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bertetti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del mio onorevole collega ministro dell'istruzione ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge. Trattandosi di una proroga di termini il disegno di legge sarà inviato agli Uffici.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Giuramento del senatore Gonzaga Maurizio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Gonzaga Maurizio, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Giardino e Campello di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Gonzaga Maurizio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Gonzaga Maurizio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Vivi applausi*).

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Dorigo, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere come intenda provvedere alle sorti degli insegnanti supplenti delle scuole medie e normali nei due mesi di agosto e settembre, di fronte alla circolare 18 aprile 1922, n. 17, pubblicata nel Bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione del 27 aprile stesso ».

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il ministro della pubblica istruzione è impegnato per una interpellanza alla Camera. Pregherei quindi di rinviare lo svolgimento di questa interrogazione ad un altro giorno.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Acconsento che la mia interrogazione si svolga nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Resta allora così stabilito per lo svolgimento di questa interrogazione.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Millo per riferire sulla nomina del signor Ricci a senatore del Regno.

MILLO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 11 giugno del corrente anno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il dott. Federico Ricci.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel dott. Ricci gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Perla per riferire sulla nomina del signor Zunino a senatore del Regno.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto dell'11 giugno 1922 per la categoria 16ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Paolo Zunino.

Dai documenti presentati risulta che l'avvocato Zunino fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Genova nel 5 giugno 1918 e successivamente confermato in tale carica nel 12 agosto 1918, nell'11 agosto 1919, nel 22 settembre 1920, nel 2 dicembre 1920 e nell'8 dicembre 1921.

E poichè concorrono tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

Proposta del senatore Melodia.

PRESIDENTE. Si dovrebbe procedere ora alla votazione a scrutinio segreto. Abituamente il Senato ha proceduto alla votazione a scrutinio segreto per la convalida dei nuovi senatori facendo una votazione separata dalle altre. Però quando questo precedente dovesse seguirsi si dovrebbero fare due votazioni con grave perdita di tempo: non voglio assumermi la responsabilità di venir meno ad un precedente; pongo quindi il quesito al Senato.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Nessun articolo del nostro regolamento ha mai fatto obbligo che la votazione per i nuovi senatori si faccia separatamente. Per altro il Senato, con una nobile tradizione, ha creduto sempre di provvedere separatamente alle votazioni per i propri colleghi, poichè la costituzione delle assemblee è sempre la parte più importante per esse. Ciò non toglie che in alcuni momenti, pur mantenendosi per l'avvenire questo sistema, per economia di tempo, come ve ne è necessità nel momento attuale vista la stagione così inoltrata, non si possa procedere a votazioni simultanee. Pregherei quindi il Senato per questa volta di procedere ad una sola votazione per la convalida dei titoli dei due nuovi senatori e per gli altri oggetti all'ordine del giorno. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Melodia di votare simultaneamente la convalida dei nuovi senatori, la nomina di un membro della Commissione per le petizioni e i bilanci del Ministero dei lavori pubblici.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. In seguito al voto del Senato, faremo due votazioni separate.

Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori Ricci e Zunino si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole segretario Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti,

Berti, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Caneva, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Conci, Contarini, Credaro, Croce, Curreno, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo. D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Murrone, Mosca.

Nava.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Pigorini, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Sandrelli, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Sonnino, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo di voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli: dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori Ricci Federico, e Zunino Paolo e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ferraris Carlo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: «Esercizio provvisorio non oltre il 31 luglio 1922 dei bilanci che non fossero stati approvati dal Parlamento al 30 giugno 1922».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole, senatore Ferraris Carlo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Zupelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZUPELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zupelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni e alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922». » Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » e alla votazione, a termini dell'articolo 85 del regolamento, per l'ammissione alla discussione del seguente disegno di legge: «Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento della interpellanza

del senatore D'Andrea al Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della seguente interpellanza del senatore D'Andrea al ministro dell'interno:

« Sulla inopportunità del decreto-legge 12 novembre 1921, n. 2137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1922, che approva il regolamento pel personale salariato degli ospedali e dei manicomi, il quale si traduce in un nuovo grave aggravio dei bilanci già profondamente dissestati di quegli istituti e ne rende ancor più difficile il funzionamento ».

Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea.

D'ANDREA. Signori senatori, dell'importante, vivace dibattito seguito in quest'aula in occasione della richiesta di conversione in legge del Regio decreto con il quale si era concessa una seconda indennità caro-viveri agli impiegati dei comuni e delle provincie, gli echi risuonano ancora! Il voto del Senato, che negò l'approvazione a quel disegno di legge, fu variamente interpretato: esso però non ebbe certamente il significato di poca simpatia verso la classe degli impiegati dei comuni e delle provincie. Il Senato volle affermare il diritto degli enti locali a veder rispettata la loro autonomia, la quale era stata evidentemente violata da quel decreto-legge, col quale si era imposta ai comuni ed alle provincie una seconda indennità caro-viveri a favore degli impiegati. Più tardi si offrì al Senato una novella occasione per pronunziarsi contro l'abuso dei decreti-legge, quando, nella seduta del 31 marzo 1922, il senatore Malagodi investì il decreto dell'8 febbraio di quell'anno, che aveva regolata la nomina dei commissari provinciali per intervenire nelle questioni fra proprietari ed agricoltori.

Il plauso del Senato all'oratore significò la condanna di quel provvedimento. E, del resto, in parecchie circostanze capi di governo e ministri avevano promesso di non ricorrere più ai decreti-legge e l'assemblea viveva fiduciosa che queste premesse sarebbero state mantenute.

Ma, purtroppo, a pochi giorni da quei dibattiti la *Gazzetta Ufficiale* pubblicava un decreto in data 12 novembre 1921, con il quale si approva un regolamento per il personale di servizio dipendente dagli ospedali e dai ma-

nicomi. Il titolo è senza dubbio modestissimo: ma in sostanza il regolamento si traduce nella più flagrante violazione dell'autonomia di quegli istituti. Ed è singolare la ingenuità, potrei anche dire la ipocrisia della epigrafe che precede il decreto, così concepita: « Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato col decreto 5 febbraio 1915, nonché le leggi 17 luglio 1890 e 18 luglio 1904 sugli istituti pubblici di beneficenza ed 11 febbraio 1904 sui manicomi e gli alienati, ecc. ecc. ».

Ripeto che è una vera ipocrisia il ricordare leggi che di fatto si vogliono e si sono effettivamente violate. Ricordiamone il testo letterale:

a) Legge 17 luglio 1890 sugli istituti pubblici di beneficenza: « Le congregazioni di carità e gli istituti pubblici di beneficenza, che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza in cui vengono erogate, richiedono l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni ».

Dunque la facoltà di regolare le nomine e gli stipendi del personale delle istituzioni di beneficenza è devoluta ai rispettivi consigli di Amministrazione.

b) Un'altra legge ha ricordato il decreto, quella del 18 luglio 1904, la quale all'art. 12 stabilisce: « Il Consiglio superiore di assistenza pubblica, istituito presso il Ministero dell'interno, è chiamato a dar parere su tutte le questioni che gli saranno sottoposte relative alla organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei servizi di pubblica assistenza ed al loro sviluppo, in rapporto anche alla beneficenza privata. Deve anche esser sentito il parere del Consiglio sui disegni di legge e sui regolamenti relativi a tali materie ».

c) Altra legge è ricordata nel decreto, quella comunale e provinciale testo unico del maggio 1915.

« Spetta al Consiglio provinciale provvedere al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, alla nomina, alla sospensione, alla revoca degli impiegati addetti agli uffici negli stabilimenti provinciali ».

d) Ed infine la legge del 14 febbraio 1904 sui manicomi dice all'articolo 5: « I regolamenti

speciali di ciascuno manicomio dovranno contenere le disposizioni d'indole sanitaria ed amministrativa, come quelle relative al numero degli infermieri, in proporzione al numero degli infermi, all'orario di servizio e di libertà, ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi, secondo i casi, alla competenza dell'Amministrazione o al Direttore ».

Ditachè se vi è decreto incostituzionale è proprio questo, il quale non ha violato soltanto il principio dell'autonomia dei comuni e delle provincie consacrato nella legge comunale e provinciale, in omaggio al quale s'insorse in quest'aula e si provocò il voto contrario del Senato, ma viola anche quattro leggi fondamentali dello Stato che ipocritamente dice di invocare.

Io mi rendo conto di quelli che furono i precedenti di quel decreto: esso porta la data del 12 novembre 1921 ed è controfirmato dall'onorevole Bonomi; è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1922, cioè sotto il governo dell'onorevole Facta; ma certamente né l'onorevole Bonomi né l'onorevole Facta hanno avuto tempo di portare il loro esame sul regolamento, ciò che per altro non menoma la responsabilità ministeriale, perchè sono essi chiamati a rispondere degli errori degli uffici dipendenti.

Quali le origini di questo regolamento? Forse l'onorevole sottosegretario di Stato le narrerà con maggiore precisione di quel che io non possa fare, ma io so che venne nominata una Commissione composta di funzionari del Ministero, i quali probabilmente non avranno mai visitato un manicomio né un ospedale, della quale fu chiamato a far parte un autorevole parlamentare, ed una rappresentanza degli infermieri e del personale di servizio. E costoro, organizzati sotto la forma di sindacato o di Camera del lavoro, svolsero quell'azione proficua alla classe, ma perniciosa alla economia dello Stato, di cui purtroppo il paese risente oggi le gravi conseguenze. I governi tormentati, minacciati, lasciano dilapidare, rapinare il bilancio e come se ciò non bastasse lasciano dilapidare anche i bilanci degli enti locali.

Vediamo ora quali sono le disposizioni principali di questo regolamento, il quale, come ho detto, è di sua natura incostituzionale e violatore delle leggi dello Stato.

Io potrei incorniciarne le disposizioni sotto alcuni titoli, nè creda il Senato che io esageri: probabilmente mi si accuserà di essere troppo reciso e tagliente nella parola, ma sono amareggiato come cittadino, come senatore del Regno, e come colui che gran parte dei suoi ultimi anni, ha dedicato agli istituti di pubblica beneficenza. I titoli di questo regolamento potrebbero essere questi:

Primo: apoteosi dell'indisciplina. Ecco quello che è detto nel regolamento. « Al personale di assistenza immediata spetta un congedo annuale di 20 giorni, a meno che la necessità del servizio da dimostrarsi dall'amministrazione non lo consenta. » In altri termini l'amministrazione di un ospedale o di un manicomio, che nega il permesso ad un suo salariato, è obbligata a dimostrare la impossibilità di accordare il permesso, perchè ne avrebbe sofferto il servizio. Ed a chi dimostrarlo? La risposta è scolpita in un altro articolo successivo. « I regolamenti di ciascuna amministrazione provvederanno al regime disciplinare del personale salariato dipendente anche per quanto riguarda le garanzie procedurali per l'applicazione delle pene disciplinari ».

« Per le pene più gravi, (noti il Senato, che non è stabilita alcuna graduatoria di pene, e grave potrebbe dirsi una multa di 10 lire) per le pene più gravi è indispensabile sentire l'avviso di uno speciale Consiglio di disciplina, che sarà costituito secondo le norme da inserirsi nei regolamenti organici. » Al di sopra del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina il personale, ne ha la disciplina e paga i suoi dipendenti, al di sopra di esso, vi sarebbe un Consiglio di disciplina, del quale naturalmente dovrebbe entrare a far parte una rappresentanza del personale, con facoltà di giudicare se il Consiglio di amministrazione abbia bene o male inflitta la punizione.

Titolo secondo: apoteosi dell'ozio e assalto al bilancio delle opere pie. Mi consentano gli onorevoli colleghi una breve digressione sopra un argomento assai doloroso.

Da alcuni anni si è istituito il Ministero del lavoro, alla cui direzione sono state e sono persone ragguardevoli. Ma io mi domando melanconicamente, che cosa deve disciplinare questo ministero se oramai in Italia nessuno lavora, nè ha voglia di lavorare? E non sa-

rebbe meglio istituire il ministero dell'ozio? Perchè vi sono tante solennità, vi sono tante feste, per cui, cominciando dai professori...

Voce. Da alcuni professori.

D'ANDREA. Debbo dire quello che sento: cominciando dai professori i quali compiono senza dubbio opera ammirevole per la cultura del paese, non si parla più di mesi o di giorni, ma di ore di lavoro, e quando se ne sono fatte 52, in tutto l'anno scolastico, si ripete che si è lavorato molto.....

VITELLI. Non generalizziamo.

D'ANDREA. Accetto con piacere il rilievo che mi viene dai professori, ma esso non menoma la mia affermazione che nel nostro paese vi è poca voglia di lavorare.

E torniamo al regolamento attuale, nel quale è elevato l'ozio a sistema.

Vi è una disposizione per effetto della quale la retribuzione al personale di servizio non è definita, perchè si è avuto, diciamo così, il buon senso di riflettere che una legislazione uniforme per tutti gli istituti ospedalieri e manicomi sarebbe stata inopportuna. Ma mentre si è lasciata libertà alle amministrazioni di stabilire gli stipendi, si aggiunge: « Le retribuzioni saranno costituite dal salario fisso e da una indennità accessoria provvisoria in relazione alle persone di famiglia conviventi a carico. Essa sarà determinata dalle singole amministrazioni sentita la richiesta della rappresentanza del personale interessato ».

Questo precetto della indennità per convivenza a carico, consacrato in parecchi decreti luogotenenziali e reali pubblicati durante la guerra, per venire in soccorso della numerosa classe degli impiegati, viene esteso ai salariati degli ospedali e dei manicomi. E sia pure.

Ma signori, sapete quale è la maggiore delle concessioni fatte a costoro? Le otto ore di lavoro. Ecco quello che si legge nello art. 12: « I salariati degli ospedali e dei manicomi debbono prestare un'opera di 48 ore settimanali; col sistema dei turni si può superare tale limite, purchè il numero delle ore per un periodo di tre settimane non superi quello di 54 ore settimanali. Il personale non può prestare un'opera straordinaria per più di un'ora al giorno, la quale sarà retribuita nella stessa misura delle altre ore di lavoro ».

Abbiamo seguito nelle precedenti tornate, con deferente ammirazione il dibattito che si è svolto in quest'aula intorno al bilancio dei lavori pubblici. I senatori Rota e Riccardo Bianchi hanno rilevato il grave disagio in cui si trova l'azienda ferroviaria, ed il disavanzo pauroso, che anche quest'anno si prevede in un miliardo e 500 milioni, disavanzo proveniente da un errore iniziale, quello cioè della concessione delle otto ore di lavoro: errore iniziale irreparabile, perchè, quando si è fatta quella concessione non si è riflettuto abbastanza al grave onere che sarebbe derivato all'azienda ferroviaria dall'aumento del personale. Ed ora questo errore si vorrebbe ripetere pel personale degli ospedali e dei manicomi. Obbligare le amministrazioni a reclutare un novello personale, in omaggio al principio delle otto ore, importerebbe la rovina completa dei bilanci di quegli istituti, costretti annualmente a contrarre mutui o ad alienare parte del loro patrimonio.

E non basta; l'art. 12 non può trovare neppure giustificazione nel concetto di aver tenuto conto del lavoro che si presta dagli infermieri. Costoro non possono equipararsi agli operai delle officine i quali debbono prestare opera assidua, continua, snervante: si tratta di personale di assistenza, la quale in parecchie ore del giorno si traduce in semplice presenza. L'infermo avrà bisogno di un bicchier d'acqua, di farsi cambiare le lenzuola, e l'infermiere presta l'opera sua: questa però non è continua, non è assillante, come quella che può giustificare nelle officine l'applicazione delle otto ore.

L'assurdo si rivela anche più grave considerando che alle otto ore di lavoro avrebbero diritto non pure gli infermieri, ma tutti i salariati, cioè tutti i dipendenti dall'amministrazione, fra cui naturalmente gli uscieri, i portieri.

Consenta il Senato di portare un esempio. Sono a capo del gruppo di tre ospedali ed ho quattro portieri, due nel maggiore e gli altri due nei minori. Costoro tengono l'abitazione nell'ospedale, hanno moglie, e figli e vivono come tutti i portieri, guardando nelle ore in cui sono aperti i portoni, chi esce e chi entra. Opera meramente passiva, oziosa, e che credo faccia sentire la nostalgia del lavoro.

Orbene, se io dovessi applicare questo regolamento, i miei ospedali avrebbero bisogno di 12 portieri invece di quattro, e poiché non si potrebbe pretendere che convivessero insieme, si dovrebbe ricorrere all'espedito imposto all'amministrazione delle ferrovie per i casellanti, costruendo cioè altri caselli, e così parimenti si dovrebbero costruire altri otto casotti, per ospitare i nuovi otto portieri.

Vi è un'altra disposizione, che può definirsi allegra e provocare anche la ilarità dell'assemblea.

Bisogna premettere che molti ospedali sono ancora governati dagli antichi regolamenti, secondo i quali le donne infermiere debbono essere nubili, e se si maritano sono congedate.

Non intendo fare l'apologia di tali disposizioni statutarie, ma constato il fatto, e ritengo che chi ha figli da crescere e educare, non possa prestare opera assidua in uno ospedale. Comunque la gravidanza per le infermiere è considerata come extra legale.

Ed ora ecco quello che si legge nel regolamento: « le donne saranno esentate dalla prestazione della loro opera per sei settimane prima e sei settimane dopo il parto, conservando intera la retribuzione ». E poiché io aggiungo che il momento della fecondazione, così come l'epoca precisa del parto è incerta, e non c'è nessuno ostetrico al mondo che possa dire una donna incinta tra quanto tempo partorerà, le nostre infermiere al quinto o al sesto mese si metterebbero in congedo, adducendo di essere prossime a partorire. Evviva la cuccagna!?

Dinnanzi alla incoscienza, allo scandalo di questo regolamento si è naturalmente indotti ad una melanconica domanda; ma come? il Ministero dell'interno supremo tutore delle opere pie, il Ministero dell'interno il quale dovrebbe richiamare le amministrazioni quando dissipano i patrimoni o le rendite degli ospedali, è esso invece che invita a dilapidare, che incoraggia a rapinare, a mettere queste istituzioni in condizioni di non poter funzionare? E non è la prima volta che ci da questo non encomiabile esempio.

Vi fu un disegno di legge discusso qui in Senato, e sul quale prese la parola sempre eloquente il senatore Tanari, con cui si riconosceva nelle società cooperative il privilegio di essere

preferite nelle locazioni dei fondi rustici degli istituti di beneficenza. Perché tale preferenza?

Ma se per legge le opere pie sono obbligate ad affittare i fondi rustici o urbani ai pubblici incanti, come si farebbe a preferire le cooperative? Si dovrebbe, in altri termini, in omaggio ad esse, derogare alla legge del 17 luglio 1890.

Ho detto che il decreto è incostituzionale: eppure vi sarebbe stato il mezzo per renderlo meno ostico di quello che è. Ho ricordata la legge del 1904 sul Consiglio superiore della beneficenza, l'organo chiamato dalla legge ad approvare le modifiche ai regolamenti degli istituti di beneficenza. Perché il Ministero non ha sentito il dovere di richiederne il parere? Vedo qui il capo illustre di quel Consesso, il senatore Dallolio che con tanto zelo e con tanta autorità lo presiede: ebbene se gli fosse stato presentato questo regolamento, egli avrebbe senza dubbio negato il parere favorevole, e per una doppia considerazione: non soltanto perché contrario alle leggi, ma anche perché egli conosce le condizioni delle finanze degli istituti di beneficenza e dei manicomi. L'ho detto altre volte e non vorrei ripetermi, ma chi ignora che le istituzioni ospitaliere, e manicomi, a causa del rincaro dei generi di prima necessità, degli aumenti di stipendi molte volte doverosi, a favore degli impiegati, degli aumenti di salari al personale di basso servizio, sono in condizioni da non poter più funzionare? Al Consiglio superiore della beneficenza pervengono ogni giorno numerose domande dei presidenti delle Amministrazioni, che chiedono sussidi sul fondo della tassa sugli spettacoli, sui cinematografi e sui teatri: ebbene, mentre le Amministrazioni si dibattono in queste difficoltà, è proprio il Ministero dell'interno, il tutore di questi istituti, che li avvia verso il precipizio? E noti il Senato che io non sono un solitario: la mia non è voce isolata, perché avrebbe poca autorità, ma è il grido di protesta che viene da moltissime Amministrazioni provinciali ed ospitaliere del Regno. Durante la discussione del bilancio dell'interno la questione fu adombrata dal senatore Lagasi: egli ricordò le proteste delle provincie di Verona, Parma, Udine, Ferrara, Cremona, Padova, Treviso, Bologna, Alessandria, Belluno. Il senatore Rattone, il quale sarebbe intervenuto

in questa discussione se non avesse dovuto recarsi altrove per indeclinabili necessità, mi ha consegnato le proteste degli istituti di beneficenza ospitaliera dell'Amministrazione del manicomio e dell'opera di maternità di Torino; ed io a mia volta porto qui la voce solenne di tutti gli istituti ospitalieri di Napoli. E pensare, onorevoli signori, che il denaro chiesto dallo Stato al fin troppo paziente contribuente italiano è sacro, perchè è il frutto del lavoro e delle economie, che non deve essere sperperato in stipendi esagerati od in altre dissennate concessioni. Ma più sacro ancora è il patrimonio della beneficenza, accumulato attraverso i secoli dalla pietà dei fondatori, da tanti filantropi i quali hanno arricchito gli ospedali per venire in soccorso di poveri. Attentare a questo patrimonio è un delitto, maggiormente perchè gli sperperi fanno venir meno la fiducia ed inaridiscono la sorgente stessa della beneficenza.

Continuando su questa via pericolosa, finiremo per chiudere le porte degli ospedali agl'infermi poveri e quelle dei manicomi ai folli.

Tutte le volte che si parla di istituzioni di beneficenza di poveri, di infermi, di folli, torna alla mente quello che abbiamo letto nei trattati di diritto pubblico, o inteso proclamare nelle Assemblee: la beneficenza è un dovere statale; frase altisonante che non trova corrispondenza nel fatto. Ma, ditemi, signori, che cosa ha fatto sinora lo Stato per la pubblica beneficenza? Sono ancora le rendite di quei patrimoni accumulati da secoli che debbono servire per i poveri infermi; essi soltanto debbono resistere a questo incalzare continuo di aumento nel prezzo dei generi, ed alle richieste del personale. Lo Stato non ha fatto nulla oltre alla imposizione di quella tassa sugli introiti dei teatri e dei cinematografi che fu suggerita dal Congresso delle istituzioni di pubblica beneficenza tenutosi a Roma nel 1918. In quel congresso, al quale ebbi l'onore di partecipare, intervennero i rappresentanti della maggior parte delle istituzioni di ricovero e di cura, e nell'aula degli Orazi e Curiazi si fusero le voci delle diverse regioni d'Italia sciogliendo un inno sublime alla carità. (*benissimo*) E poi più nulla! Inutile rivolgersi ai ministri ed ai direttori generali per chiedere soccorsi: essi rispondono invariabilmente che lo Stato è in tali

condizioni da non poterne concedere. Le porte si aprono all'appello solenne della carità, ma i portafogli rimangono ermeticamente chiusi. Ma almeno, conserviamo scrupolosamente quello che c'è, non dissipiamo il patrimonio dei poveri, come vorrebbe fare questo decreto, incostituzionale nella forma, improvvido nella sostanza.

Forse la mia parola sarà stata troppo tagliente ed aspra e ne chiedo scusa a voi, onorevoli colleghi. Ho parlato in nome dei poveri, degli infermi, dei folli: in nome di coloro che non minacciano col pugno teso, come purtroppo altri fanno, ma che levano in alto le mani bruciate dalla febbre, in atto di preghiera; ho parlato in nome di una classe di derelitti che non guarda minacciosa, che non grida, ma piange. Ebbene, o signori, io penso che il ricordo di tanti sofferenti, di coloro che con la perdita dell'intelligenza sono stati messi al bando dal civile consorzio, nel quale, purtroppo, pochi hanno la fortuna di rientrare, questo ricordo deve colpire l'animo dell'onorevole sottosegretario di Stato. Ignoro quale sia il suo pensiero: egli dovrà difendere il decreto in omaggio al dovere politico di continuità che c'è tra i diversi ministri. Ma in fondo all'animo suo, alla sua coscienza di uomo politico e di cittadino, io sono certo che egli assente pienamente a quanto io dico da questo banco, dove ho libera la parola per investire il decreto (*approvazioni*).

E penso che nel suo cuore ed in quello degli altri ministri aleggia il sentimento nobilissimo della carità, di questa dea invisibile, meravigliosa, che accomuna insieme poveri e ricchi, che riunisce tutti in un abbraccio fraterno, nell'inno solenne alla solidarietà umana. (*Applausi vivissimi; molte congratulazioni*).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei senatori che funzioneranno da scrutatori della votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni. Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Pansa, Venzi, Mayer, Cimati e Giordani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari e i senatori testè sorteggiati quali scrutatori a procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari e gli scrutatori fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Annaratone.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beneventano, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Canevari, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Curreno, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Foà, Francica Nava, Frascara, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Leonardi-Cattolica, Lamberti, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Marcora, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Nava.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schupfer, Sechi, Setti, Sili, Sonnino, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 419):

Senatori votanti	168
Favorevoli	150
Contrari	18

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 420):

Senatori votanti	168
Favorevoli	150
Contrari	18

Il Senato approva.

Votazione per l'ammissione alla discussione del seguente disegno di legge:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 477):

Senatori votanti	168
Favorevoli	159
Contrari	19

Il Senato approva.

Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'interpellanza del senatore D'Andrea.

TANARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Onorevoli colleghi, prendo occasione dalle giustissime e sante parole dette dal collega D'Andrea, pronunciate con tanta compe-

tenza e conoscenza sullo sperpero delle spese, per dire due sole parole sullo sperpero delle entrate. E sarò brevissimo, dovendo ricordare cose già dette in altra occasione, appunto per la conversione in legge di un decreto luogotenenziale dell'agosto 1918.

Lo sperpero delle entrate io lo segnalò al Governo in quanto che vi sono delle regioni, come la nostra del Bolognese, dove per acquiescenza dei signori prefetti - e nulla ha che fare l'attuale prefetto di Bologna - sono stati fatti e permessi dei contratti tali di favore o a individui o a cooperative da porre i nostri istituti di beneficenza, il patrimonio dei nostri poveri, in condizioni di rendita molto ma molto inferiori al loro reddito reale. Il patrimonio dei nostri poveri si aggira sui 15 mila ettari di terreno, vale a dire 75 mila tornature. Basta una perdita di 30 lire di affitto per tornatura per costituire una perdita annua di un milione e mezzo o due milioni di rendita. Questa perdita è dovuta alla acquiescenza delle autorità locali a vantaggio di questi individui o di questi enti cooperativi che hanno ottenuto affitti di favore. Se invece questi fondi fossero stati dati in affitto ai coltivatori diretti, cioè ai contadini, che hanno dato da noi prova di saper coltivare bene le nostre terre, il patrimonio dei poveri nella mia regione avrebbe avuto, lo ripeto un paio di milioni di rendita di più. Vi sono perciò delle responsabilità da accertare in coloro che concessero (autorità prefettizie) e in coloro che se ne prevalsero!

Ed io spero che il Governo vorrà provvedere in merito. (*Approvazioni, applausi*).

CASERTANO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Mi permetterò anzitutto di rispondere alla richiesta del senatore Tanari. Il Governo non ignora la condizione in cui si trovano molte opere pie e molti comuni del bolognese, anzi di tutta la regione emiliana. Contratti che risalgono a cinque, sei, fino a dieci anni addietro furono fatti a scapito degli interessi patrimoniali di questi enti locali. Ebbene il Governo sa che trattasi di contratti in cui le ragioni degli enti non furono sufficientemente cautelate, ma trattasi di contratti debitamente approvati e tradotti in atti, talchè non rimane, dopo gli

accertamenti fatti, che provvedere con l'annullamento di ufficio.

Di ciò il Governo già si è preoccupato: una indagine larga sarà fatta non solo riflettente le opere pie, ma anche riflettente i comuni, ed a seguito delle indagini saranno presi opportuni provvedimenti. Creda pure il senatore Tanari che ci sta molto a cuore tutelare gli interessi dei poveri ed anche quelli dei contribuenti.

TANARI. Ringrazio.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Vengo all'onor. D'Andrea. Molte delle autorevoli critiche da lui mosse al decreto 12 novembre 1921, sono da noi divise e possono provocare degli opportuni rimedi. Dirò in quali limiti noi conveniamo ed in quali noi dissentiamo. Ciò possiamo fare con la massima libertà da questo banco perchè in quel decreto noi abbiamo avuto niente altro che la ragione della esecuzione. Il decreto porta la data 9 novembre 1921, controfirmato dall'onor. Bonomi. Fu trattenuto alcun tempo presso la Corte dei conti in base alle eccezioni sollevate sulla legittimità di quel provvedimento secondo le osservazioni che lo stesso onor. D'Andrea testè ha ripetute.

La Corte dei conti respinse le osservazioni, ed ecco perchè il decreto è stato pubblicato con ritardo il 12 aprile. Ma neanche il Ministero Bonomi vi ebbe parte diretta: perchè occorre sapere che questo regolamento è frutto di tre decreti 26 e 31 dicembre 1919 e 11 febbraio 1920 (durante il Gabinetto Nitti), con cui venne nominata una Commissione per dare al personale dei manicomi e degli ospedali uno stato giuridico ed economico. La Commissione fu formata da un rappresentante dell'amministrazione degli ospedali, senatore Ernesto Salvia, che poi fu eletto presidente, da un rappresentante dell'amministrazione manicomiale, senatore Del Giardino, di tre rappresentanti della classe, designati dalla Federazione italiana fra i salariati degli ospedali e manicomi, un direttore di ospedale ed uno di manicomio, due rappresentanti tecnici della Direzione generale di sanità ed un rappresentante dell'amministrazione il comm. Nobile.

Questa commissione lavorò per circa un anno e mezzo. Bisogna convenirne, perchè ho qui i verbali delle sedute, da cui si rileva che presero parte attivissima alle discussioni i tre rap-

presentanti della classe: così vi avessero preso parte gli altri rappresentanti! La Commissione dette luogo a quel decreto su cui tante censure, talvolta giuste, talvolta esagerate, sono state fatte. E debbo dileguare un equivoco che renderà più agevole la risoluzione. Non si tratta di un decreto-legge. Il sen. D'Andrea ha mosse opportune critiche ai decreti-legge, condivise dal Senato e dal Governo, e certo sarebbe stato grave se si fosse trattato di un decreto-legge che non si può riformare se non con un'altra legge. Invece trattasi di un semplice Regio decreto, il quale, così come è stato emanato, nello esercizio delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo può opportunamente essere emendato e dar luogo a quegli emendamenti necessari che venissero proposti da un'assemblea così alta come il Senato. In sostanza, come ho già detto, si intese di dare uno stato giuridico e economico al personale. In che consiste questo stato giuridico? Prima di tutto si stabilì la norma del pubblico concorso per poter far parte del personale salariato degli ospedali e manicomi, sicchè, da oggi in poi, secondo quel regolamento, non possono più disimpegnare tali mansioni se non coloro che entrino a far parte del personale mercè concorso, tranne le disposizioni transitorie, per coloro che si trovano in istato di possesso. Venne diviso il personale in due categorie: personale inserviente ed infermieri. Il personale inserviente di 2^a categoria è il più alto, a cui si può giungere con concorso e titoli. Quale è il titolo? Il titolo è dato da un esame fatto dinanzi ad una commissione, e la commissione è composta dal medico provinciale, da un delegato degli ospedali e da un rappresentante del Consiglio provinciale di sanità. Si consegue il titolo e si entra negli ospedali, meno per coloro che già vi sono. È sancita da questo regolamento la possibilità di acquisire la stabilità nel posto. Si acquista la posizione stabile dopo un anno di esperimento: in tutte le carriere abbiamo due, tre, cinque, anni, qui si arriva dopo un anno di esperimento.

Modificazioni alla disciplina, allo stato economico e all'orario sono i tre punti su cui l'onorevole D'Andrea si è fermato.

Ma prima di arrivare a questo punto ho il dovere di rispondere ad altra obiezione di carattere più generale che riflette il modo di for-

mazione del regolamento. Effettivamente la legge del 18 luglio 1904 imponeva al Governo di sentire il Consiglio superiore di Beneficenza e invece il Consiglio superiore non è stato sentito. Questa osservazione venne mossa anche dalla Corte dei Conti, che credette però di superare l'obbiezione.

In ogni modo è questa un'obbiezione formale abbastanza notevole, di cui il governo si dovrà preoccupare, sottoponendo il regolamento al Consiglio Superiore di beneficenza, della cui competenza non crediamo di poter fare a meno.

Ma io mi permetterò un'aggiunta all'osservazione fatta dal senatore D'Andrea: le opere pie per i propri impiegati non hanno uno stato giuridico ed economico uniforme stabilito da disposizioni di carattere generale.

La legge sulle opere pie ha demandato ai regolamenti speciali rispettivi la risoluzione della questione; ma non tutte le opere pie, neanche talvolta quelle meglio provviste di mezzi, hanno provveduto allo stato giuridico ed economico del personale di concetto. Nei Comuni invece, come tutti sanno, si è provveduto col regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale allo stato economico e giuridico e si è visto che il personale salariato acquista uno stato economico e giuridico analogamente a quanto è stabilito per gli impiegati degli stessi enti; ora, ognuno può pensare quanto la diversità di trattamento fra l'uno e l'altro personale delle opere pie possa giovare alla disciplina e al prestigio degli uffici e a mettere la buona volontà in chi deve dirigerli per la tutela degli interessi dell'ente.

Fatte queste osservazioni rispondo ai tre punti fondamentali di censura al regolamento sullo stato economico. È verissimo che questo regolamento divide in due parti lo stipendio: una parte è fissa ed è il salario; l'altra parte è variabile e sarebbe determinata in base al numero dei componenti la famiglia, secondo i concetti contenuti nei decreti-legge che furono emanati durante la guerra.

Riguardo alla parte finanziaria comprendo le obiezioni: il Governo — si potrebbe dire — ci obbliga a rispettare un regolamento e non ci aiuta a migliorare le nostre finanze.

L'obbiezione è giusta, ma riflette tutta l'amministrazione economica dell'ente; si darà una

spiegazione a questa obiezione e si cercherà un opportuno rimedio per gli inconvenienti.

La seconda obiezione riguarda la disciplina: voi, ha detto l'onorevole D'Andrea, concedete il diritto al congedo annuale di 20 giorni e lo negate solo quando l'Amministrazione non possa provvedere diversamente, ma con deliberazioni motivate. Io faccio osservare che questo regolamento è modellato sulla legge, del 1908 che riguarda lo stato giuridico del personale statale.

Si sono riprodotte, per il personale basso, per gli infermieri dei manicomi e delle opere pie, tutte le disposizioni riflettenti i congedi ed aspettativa nonché quelle per il licenziamento. Per il licenziamento si è data anche la garanzia del giudizio disciplinare.

Si è fatta poi un'obiezione anche più grave: come si provvederà a pagare questo personale dal momento che si sono introdotte le otto ore di lavoro? Io osservo che in genere negli ospedali vi era già il servizio di turno perchè un infermiere non può resistere per 24 ore continue e per 6 giorni di una settimana a quel lavoro. Il servizio era già ridotto a 12 ore; ora sarebbe ridotto a 8.

Comprendo la gravissima conseguenza economica, dato che il personale va aumentato di un terzo; comprendo che l'obiezione è gravissima, poichè si sono introdotte le otto ore anche per gli infermieri degli ospedali: le conseguenze economiche, sono certamente gravi. Ma noi non ci dissimuliamo queste difficoltà, le abbiamo viste come le ha viste il senatore D'Andrea. Oggi faremo tesoro delle critiche mosse dal senatore D'Andrea, in gran parte le faremo nostre, ritorneremo dinanzi alla Commissione e al Consiglio Superiore di beneficenza e speriamo di poterne trarre un regolamento che possa camminare sulle proprie gambe, anzichè sulle grucce come questo che abbiamo in esame.

Quindi io ringrazio e non faccio critiche alle critiche del senatore D'Andrea; lo ringrazio di aver illuminato il Governo più largamente e lo assicuro con piena coscienza che delle sue valide critiche faremo il massimo tesoro! (*Approvazioni*).

D'ANDREA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ero sicuro che dal banco del Governo e per bocca del sottosegretariato di Stato dovessero venire dichiarazioni rassicuranti. Sono lieto d'aver provocato questa discussione e non mi dolgo di essere incorso in un errore di definizione del decreto, il quale o che voglia dirsi decreto legge, o semplicemente decreto reale, rimane sempre incostituzionale ed improvvido. Che anzi godo di essermi ingannato sulla forma di esso, e che il Governo abbia maggiore libertà di riesaminarlo.

Non aggiungo altro: ripeto soltanto che la concessione delle otto ore di lavoro sarebbe eccessiva, tanto più che verrebbe estesa non soltanto agli infermieri, ma a tutti i salariati, con grave danno economico degli ospedali e dei manicomi.

Nè si dica che la funzione d'infermiere sia pesante e non possa durare più di otto ore? Questa è una illusione. Sapete quante ore al giorno lavorano i miei infermieri di Napoli? Quando due anni or sono concessi loro altri miglioramenti, giustamente reclamati, perchè in realtà questa classe combatte con bisogni sempre maggiori, ed io non sarei alieno dal concedere ancora qualche altro aumento sui loro salari, essi che per lo passato prestavano 12 ore continue di servizio, furono tutti concordi nel chiedere di prestarne ventiquattro, ed averne altrettante di libertà. Sulle prime mi opposi, ma poi dovetti cedere sotto la minaccia dello sciopero. Ma come è possibile, io osservava, che voi lavoriate 24 ore? Nessuno potrebbe resistere, neppure chi presta solo l'assistenza. « Questa è una cosa che riguarda noi, non l'amministrazione ». E mentre ho l'onore di parlarvi, nei miei ospedali di Napoli si lavora 24 ore.

Ora veda, onorevole Casertano, lasciamo stare che l'opera degli infermieri possa essere in certi momenti pericolosa, ne convengo, ma è opera di presenza, nè richiede lavoro continuo. E poi non bisogna dimenticare che negli ospedali oltre ad essi vi sono le suore, le suore della carità, alle quali mando dal profondo dell'animo un ringraziamento ed un saluto. (*Approvazioni*).

Ad ogni modo ringrazio vivamente l'onorevole sottosegretario di Stato, e confido che egli troverà modo d'introdurre nel regolamento quelle modifiche radicali che possano consentire agli

istituti di ricovero e di cura, di provvedere in primo luogo ai ricoverati, per i quali ospedali e maniconi sono stati fondati.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore D'Andrea.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 477).

PRESIDENTE. Avendo il Senato votato l'ammissione alla discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa

del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-1922 » del quale è stata già distribuita la relazione nei termini regolamentari; prego il senatore segretario Sili, di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,282,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 81,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

TABELLA DI MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI E DI DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO A TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio, ecc.	L.	6,000
Capitolo 4. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc.	»	50,000
Capitolo 6. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari, ecc.	»	5,000
Capitolo 13. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	»	100,000
Capitolo 15. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, ecc.	»	100,000
Capitolo 26. Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi, ecc.	»	6,000
Capitolo 33. Impianto e funzionamento di vivai e di piante fruttifere, ecc.	»	20,000
Capitolo 47. Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc.	»	935,000
Capitolo 77. Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc.	»	60,000
Totale delle maggiori assegnazioni		L. 1,282,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 27. Sussidi ed incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie, ecc.	L.	4,000
Capitolo 43. Spese per i consorzi antifillosserici, ecc.	»	25,000
Capitolo 43 bis. Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, concernente il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane.	»	30,000
Capitolo 44. Applicazione delle leggi sulla caccia, ecc.	»	2,000
Capitolo 92-bis. Spese per provvedimenti diretti all'incremento ed al miglioramento della produzione zootecnica nazionale, ecc. (in conto residui)	»	20,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento		L. 81,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali » (N. 412-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali ».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato all'interno a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 412-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, è convertito in legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli abilitati alle funzioni di segretario comunale a norma del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e 21 maggio 1916, numero 682, i quali per almeno due anni consecutivi abbiano prestato lodevole servizio di segretario comunale da accertarsi dal prefetto della provincia, sentito il Consiglio di prefet-

tura, saranno ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle prime due sessioni immediatamente successive all'andata in vigore della presente disposizione, anche in mancanza del requisito prescritto al numero 5 dell'articolo 162 legge comunale e provinciale.

Coloro che alla data 24 maggio 1915 si trovavano in servizio in qualità di vice segretari comunali da oltre dieci anni e vi abbiano ininterrottamente continuato, potranno su proposta dell'Amministrazione comunale e con voto favorevole del R. Prefetto essere confermati a vita nelle funzioni di segretario comunale loro conferite coi citati decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 744 e 21 maggio 1916, n. 682.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853.

(*Omissis*).

Art. 1.

La validità delle patenti provvisorie rilasciate ai termini dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, è prorogata fino a tutto l'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 2.

Possono essere dichiarate definitive le patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale rilasciate ai termini dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e dell'articolo unico (1° comma, 1ª parte) del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, quando i richiedenti si trovino nelle seguenti condizioni:

1° posseggano la licenza ginnasiale o tecnica;

2° abbiano prestato, dopo conseguita la patente provvisoria, non meno di due anni di lodevole servizio in uffici comunali o provinciali nella qualità di segretario o di vice segretario;

3° paghino la tassa di lire quaranta.

Art. 3.

La dichiarazione di cui nell'articolo precedente è fatta dal prefetto della Provincia nella quale l'aspirante presta od ha prestato l'ultimo servizio, su conforme parere del Consiglio di prefettura, e previo l'accertamento della esistenza delle condizioni fissate dall'articolo predetto.

La determinazione del prefetto è definitiva.

Art. 4.

Coloro che siano muniti di patenti provvisorie a norma del 1° comma (2ª parte) dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, possono essere ammessi ai primi esami per l'abilitazione definitiva, qualora si trovino nelle condizioni previste nel numero 2 dell'articolo 2 del presente decreto, da accertarsi in conformità di quanto dispone il successivo articolo 3.

Art. 5.

Il prefetto, su conforme parere del Consiglio di prefettura, può rilasciare patenti definitive, senza l'esperimento degli esami, a coloro che si trovino nelle condizioni dell'art. 162 della legge comunale (T. U. approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) ed abbiano prestato non meno di due anni di lodevole servizio con funzioni di concetto presso segreterie di Comuni e Provincie.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tutto l'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone » (N. 383-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 383-A).

PRESIDENTE. I senatori Montresor, Nava e Libertini hanno presentato un ordine del giorno.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

« Il Senato, avuto riguardo alle modificazioni già introdotte dall'Ufficio centrale al disegno di legge n. 383-A, fa voti che la detta legge sia integrata nel suo carattere storico e giuridico con queste altre aggiunte:

« 1° l'obbligatorietà dello studio della lingua e storia albanese;

« 2° la rappresentanza del vescovo nel consiglio di amministrazione per ragioni di diritto e di tradizioni e per rapporti morali e religiosi con i cattolici di Albania;

« che le 90 mila lire siano assegnate in tante borse di studio: 16 per gli italiani albanesi di Calabria, 7 per gli italo-albanesi di Calabria, 7 per gli italo-albanesi di Sicilia e 7 per gli albanesi di oltre sponda;

« 4° che se rimanesse qualche avanzo di bilancio questo dovesse essere erogato a beneficio anche di altre scuole dei centri italo-albanesi esistenti in Calabria, Sicilia ed altrove ».

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole senatore Montresor che nel suo ordine del giorno è detto che si « fa voti che la detta legge sia integrata, ecc. »

Ma per far questo occorre che ella presenti le sue proposte sotto forma di emendamento, altrimenti è impossibile che il Governo possa fare delle modifiche quando la legge è già votata.

Queste aggiunte che lei propone non possono essere fatte che sotto forma di emendamento.

MONTRESOR. Se ella crede, posso riservarmi di parlare delle mie proposte nella discussione dei singoli articoli, e, comunque, anche nell'assenza del relatore, il Presidente dell'Ufficio centrale potrà rispondere alle mie brevissime osservazioni.

PRESIDENTE. Perfettamente. Allora dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Il senatore Montresor ha facoltà di parlare per svolgere il suo ordine del giorno.

MONTRESOR. L'originario carattere ecclesiastico del Collegio di S. Demetrio Corone, come dice anche nella sua dotta relazione il collega onorevole Calisse, non fu disconosciuto nè da Giuseppe Garibaldi, nè dal prodittatore Pallavicini, in riconoscimento appunto delle benemerienze degli albanesi verso la causa nazionale; tanto vero che il rettore continuò ad essere il vescovo. È vero che il carattere originario della istituzione fu denaturato con l'andare dei tempi; ma in questo momento in cui la Francia, dopo le nostre disgraziate vicende, cerca di penetrare nella coltura albanese a danno dell'Italia, credo sia questione delicatissima di diritto internazionale non perdere le fila che allacciano l'Italia all'Albania.

Mi duole molto che non sia presente il ministro degli esteri, il quale potrebbe vedere quanta ragione c'era per lui di conservare un addentellato in questa legge, per la delicatezza dei rapporti italo-albanesi, ora in aperta concorrenza e forse inferiorità con quelli franco-albanesi. Il mio ordine del giorno appunto tendeva a questo, di salvare quello che era possibile dell'antico carattere della coltura albanese in Italia; e questo si sarebbe ottenuto, prima di tutto col rendere obbligatorio l'insegnamento della lingua e della storia albanese in Italia, che viceversa nel primo articolo è messa come insegnamento non obbligatorio;

e per le ragioni che or ora ben diceva anche l'onorevole Croce, il quale ha avuto tanta parte in questo progetto, sebbene esso non sia redatto in quella forma che era nella sua intenzione, ma sia stato denaturato, comunque questa obbligatorietà darebbe ai centri albanesi d'Italia una fisionomia del tutto conforme all'antica tradizione.

Il secondo desiderio che io avevo espresso era quello che ci fosse la rappresentanza del vescovo nel Consiglio di Amministrazione. Mi è stato obiettato che, anche per intervento della S. Sede, sotto Benedetto XV, furono separate le due missioni, ecclesiastica e civile, ciò che non mi pare infirmi le ragioni del mio emendamento. C'è poi un terzo voto, il quale credo che possa entrare nella persuasione dell'Ufficio centrale e del Senato, cioè che siano istituite delle borse di studio di 90,000 lire, e di queste assegnate 16 per gl'italo-albanesi di Calabria, 7 per gl'italo-albanesi di Sicilia, 7 per gli albanesi di oltre sponda.

Se ci fosse il ministro degli esteri, egli potrebbe dirmi che queste faranno parte dell'assegnazione del bilancio del Ministero degli esteri; ma in esso non v'è traccia di questa destinazione: e io prego il ministro della pubblica istruzione e della giustizia che almeno, col collega degli esteri, vogliano provocare questo affidamento che le somme che non figurano nel bilancio degli esteri siano assegnate per questo scopo.

All'articolo 5 poi ultimo comma bisognerebbe correggere le parole: « A beneficio di simili e di altre scuole esistenti e da istituirsi in Calabria », con le seguenti parole « A beneficio di altre scuole e dei centri italo-albanesi esistenti in Calabria, in Sicilia, e altrove ».

È noto all'onorevole ministro della pubblica istruzione e a quello della giustizia che il Collegio di Maria, di Piana dei Greci in provincia di Palermo, è comune albanese, e sarebbe bene non fosse dimenticato, perchè è l'unico Istituto femminile albanese in Italia.

Così pure c'è l'Abbadia di Grottaferrata, vicino a Roma, che ha un Collegio per orfani di guerra albanesi e che conserva le nobili tradizioni della cultura greca.

Questi sommariamente, per non tediare gli onorevoli colleghi, i desideri dell'ordine del giorno: non mi illudo che la legge, così come

è fatta, possa avere una dizione tale da poter superare le gravi difficoltà che ne intralciano lo sviluppo e l'applicazione; ma io ho la fiducia che, almeno con qualche temperamento fra quelli che or ora ho proposti, si possa darle un contenuto giuridico storico e morale conveniente alla grave questione che involge; e non ho altro da dire.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Pregherei il Senato e l'amico senatore Montresor di non introdurre in questo disegno di legge modifiche delle quali preventivamente si sa che non sarebbero accettate dalla Camera; inquantochè sono state già da questa respinte. E ciò per l'urgenza di approvare il detto disegno di legge. Messo fuori causa il Vescovo, il Collegio di S. Demetrio Corone non ha più ragione di dipendere dal ministero della giustizia; dovrebbe, invece, dipendere dal ministero dell'istruzione, come si stabilisce attualmente. Il ministro della giustizia amministra ora un collegio sul quale non può avere alcuna autorità morale. Inoltre, questo stato di transitorietà tiene, sia dal punto di vista morale, sia da quello finanziario e didattico, il collegio in uno stato di precarietà che procura ogni giorno danni maggiori. Infine, vi sono alcune misure urgenti da prendere; ad esempio: quella dei restauri, per cui vi è stanziato il fondo di 400,000 lire e che riguardano la stessa sicurezza del fabbricato: ed anche queste misure non si possono prendere senza l'approvazione del progetto.

Faccio queste premesse per indurre, spero, l'amico Montresor a voler affidarsi a ciò che il collega dell'istruzione ed io accetteremo, in quanto crediamo che sarà accettato anche dalla Camera ed a non insistere per il resto.

Vengo ora specificamente alle proposte dell'onorevole Montresor: e cioè, anzitutto, all'obbligatorietà dello studio della lingua e storia albanese. Certo, il carattere albanese del collegio è il lato più simpatico ed internazionalmente più utile della sistemazione in corso. L'ammettere però l'obbligatorietà per tutte le scuole e per tutti gli alunni come principio generale ed *a priori*, potrebbe anche essere pericoloso. È da preferirsi la frase piuttosto ela-

stica che si trovava nel progetto del Ministero e che fu accettata dalla Camera. La modifica che ha introdotto la commissione non è completamente soddisfacente. Vedremo in sede di discussione dell'articolo 2, se sia possibile di trovare una formula un po' più precisa, lasciando però una certa elasticità che è necessaria; perchè, ripeto, non si può imporre l'obbligatorietà della lingua albanese per tutti gli alunni e per tutte le scuole.

Quanto alla rappresentanza del vescovo nel Consiglio di amministrazione, alla Camera vi fu chi ne fece una questione politica. Io dissi allora che qui la politica non c'entrava affatto. Essendosi creata la nuova diocesi ed il seminario di Lungro, è venuta meno la ragione per la quale il vescovo di rito greco della Calabria debba continuare ed ingerirsi nel collegio di che trattasi.

Quanto al terzo punto, e cioè alle borse di studio che dovrebbero essere ripartite nel modo indicato dall'onorevole Montresor, io non avrei nulla in contrario, giacchè se si vuol mantenere il carattere internazionale del collegio, sarebbe bene anche tener conto degli elementi albanesi cattolici che sono i più assimilabili a noi. Ma siccome si tratta di uno stanziamento che trovasi nel bilancio degli esteri, io credo che non possa parlarsene in questa sede. Peraltro do assicurazione, anche da parte del collega dell'istruzione, che faremo passi presso il Ministero degli esteri, perchè le borse siano ripartite secondo i criteri espressi dall'onorevole Montresor.

Sull'ultima proposta dell'onorevole Montresor relativa agli eventuali superi del fondo di cinquecentomila lire, debbo far rilevare che nell'altra Camera si è molto dibattuta la questione e si è venuti alla conclusione che detti superi fossero destinati esclusivamente alla Calabria. Mi pare poi che, siccome fuori della Calabria le colonie italo-albanesi non sono molte e rappresentano quasi un'eccezione, come quella di Piana dei Greci ricordata dall'onorevole Montresor, così si potrebbe senz'altro accettare il progetto così come è stato modificato dalla commissione.

Dopo aver dato questa assicurazione, di fare cioè opera presso il Ministero degli esteri perchè le borse di studio siano ripartite quanto più è possibile nella proporzione indicata dall'ono-

revole Montresor, rimanderei in sede di discussione dell'articolo 2 l'esame delle modalità alle quali dovrà sottostare l'obbligatorietà dello studio della lingua, storia e letteratura albanese.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se nulla ha da aggiungere.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale si associa alle dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, e, quanto alla questione delle scuole albanesi di Sicilia, osserva che si potrà discuterne a proposito dell'articolo quinto.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Montresor se mantiene il suo ordine del giorno.

MONTRESOR. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole ministro dei benevoli affidamenti che ha voluto darmi, e dichiaro di convertire in raccomandazione il mio ordine del giorno, riaffermando il mio pensiero nei riguardi dell'intervento del vescovo; perchè, se noi possiamo avere qualche speranza di ripristinare nell'Albania il prestigio che già aveva il nostro paese, questa sarà possibile soltanto attraverso l'opera delle autorità cattoliche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo a quella degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone è posto alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, ed è amministrato da un Consiglio di cui fanno parte il Rettore, presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ente, due rappresentanti dei comuni albanesi della Calabria, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura.

La nomina del rettore sarà fatta dal Ministro dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Art. 2.

A datare dal 1° ottobre 1922:

1° All'attuale liceo-ginnasio pareggiato di san Demetrio Corone è aggiunto un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese. A tal fine, il ministro della pubblica istruzione,

sentito il Consiglio di amministrazione del collegio, emanerà speciali disposizioni a norma dell'art. 6 della presente legge.

2° Potrà essere ivi istituita una scuola pratica di agricoltura a corso superiore da regolarsi, sentito il Consiglio di amministrazione e d'accordo col ministro dell'agricoltura, a norma delle vigenti disposizioni.

A questa scuola potrà essere aggiunto un corso tecnico complementare con indirizzo determinato dai fini dell'Istituto e dai bisogni dei commerci e delle industrie locali.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ho chiesto di parlare perchè, sebbene le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli abbiano in parte prevenuto ciò che stavo per dire, è bene che dalla discussione sia chiarito un punto, che a me sembra rimasto un po' oscuro; e sopra un altro punto presenterò un emendamento.

Il punto che desidererei fosse schiarito è questo.

Si stabilisce, nel presente articolo secondo, che all'attuale liceo-ginnasio di San Demetrio in Corone, che è pareggiato (ed io lodo l'Ufficio centrale dell'aver voluto mantenergli questo carattere di pareggiato), venga aggiunto un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese; il quale insegnamento dipenderà direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Ora sembra opportuno che si conosca in quali condizioni starà, per l'ordinamento, per la disciplina, per la spesa, tale insegnamento governativo innestato su un istituto pareggiato. Se non sbaglio, accadrà per la prima volta, nella nostra legislazione scolastica, che dentro un istituto pareggiato una parte sarà governativa. Occorre che si vegga come si organeranno codeste relazioni reciproche. È vero che nel disegno è detto che a ciò si provvede con l'articolo sesto; ma quando si ricorre all'articolo sesto altro non vi si trova se non che esso promette che sarà fatto un regolamento per attuare le disposizioni della presente legge: onde un *ibis redibis*, da cui non si cava nulla di preciso. Sarà bene, lo ripeto, essere illuminati su ciò: e confido che le spiegazioni varranno ad additare almeno in via generica le disposizioni ul-

teriori che dovranno esser prese per regolamento.

Quanto all'emendamento che propongo, si riattacca alla discussione generale; nella quale, in gran parte, mi dichiaro d'accordo coi concetti dell'onorevole Montresor. Per un'altra occasione, in questa stessa aula, avendo da parlare sui rapporti italo-albanesi, rammentai che non si fa mai abbastanza per conoscere quelli che dovrebbero essere i nostri amici e che potrebbero esserci anche non amici. Gli Albanesi bisogna conoscerli bene, tanto per l'invocato caso dell'amicizia, quanto per il caso deprecato della non amicizia. Oltre di che, essendo gli Albanesi in Italia molte migliaia, è bene che l'Italia provveda sul serio ad istituire per loro delle scuole, dove da un lato gli Albanesi italiani, come è giusto, possano conservare e meglio acquistarsi la conoscenza della loro lingua, delle loro tradizioni storiche, della loro coltura nazionale; e dall'altro lato possano gli Italiani non Albanesi imparare a fondo la lingua albanese e capire lo spirito, le condizioni presenti, le questioni secolari dell'Albania.

Che con quel regolamento cui rimanda l'articolo si provveda ad una cosa di tanto momento, mi pare troppo poco: la legge stessa, non il regolamento, gioverà che dica alcunchè in così grave proposito. Da ciò, credo, l'opportunità dell'emendamento, molto semplice, che ho l'onore di proporre al Senato. Nell'articolo 2, paragrafo primo, là dove sono le parole: « all'attuale liceo ginnasio pareggiato di S. Demetrio Corone è aggiunto un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese » propongo di aggiungere, trasportandovi una parte dell'ultimo comma del paragrafo secondo, le parole: « Di tale insegnamento il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Amministrazione del Collegio, può stabilire l'obbligatorietà, ed emanerà per esso speciali disposizioni a norma dell'art. 6 della presente legge ».

Nel mio pensiero, pur dicendosi che l'obbligatorietà può essere stabilita, intendo che la forza stessa delle cose muterà nella pratica tale possibilità in un atto concreto.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io vorrei pregare la Com-

missione di vedere se per quanto riguarda l'insegnamento della lingua albanese non fosse il caso di ritornare a ciò che si stabiliva con il progetto approvato dalla Camera.

E ciò per la seguente considerazione. Si deve porre il principio che il collegio italo-albanese, e per il suo nome e più ancora per i suoi scopi, debba avere un'insegnamento di lingua albanese.

Non è possibile, però, a priori, stabilire a quali alunni ed a quali scuole debba essere applicata tale obbligatorietà. A me pare che debba essere lasciato in potere del ministro della pubblica istruzione, con determinate garanzie, di stabilire per quali scuole e quali alunni debba essere obbligatoria la lingua albanese. Ora il testo della Commissione dice che alle materie che attualmente formano il programma di studio del liceo ginnasio di S. Demetrio Corone, si debba aggiungere lo studio della lingua albanese. Io invece lascerei, come era nel progetto ministeriale, che l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'albanese potesse essere disciplinata a parte, con apposito regolamento ed a seconda dei risultati dell'esperienza.

Quindi, coll'istituire come nel progetto ministeriale, e nel progetto della Camera, un insegnamento di lingua, di letteratura e di storia albanese a vantaggio degli alunni delle varie scuole di S. Demetrio, si risolverebbe anche il dubbio sollevato dall'onorevole Mazzoni. Insomma è sufficiente che la lingua e la letteratura albanese possa essere resa obbligatoria mediante un apposito decreto da emanarsi a norma dell'articolo 6. Questo articolo porta delle garanzie in proposito perchè dice: « con Regio decreto, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli del tesoro degli esteri e dell'agricoltura, sarà provveduto all'emanazione del regolamento dell'ente, in applicazione della presente legge ». Se il senatore Mazzoni vuole aggiungere anche la garanzia di sentire il Consiglio di Amministrazione, per decidere a quali corsi si debba estendere lo studio della lingua albanese, e se questo deve essere obbligatorio per tutti gli alunni, io non avrei nulla in contrario, e così pure il mio collega dell'istruzione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Io divido pienamente il parere del mio amico onorevole Rossi. Credo che l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua albanese vi debba essere per tutti quelli italo-albanesi che frequentano l'istituto, anche per quelli che frequentano la scuola agraria che sorgerà o anche l'Istituto tecnico, perchè, trattandosi di avere dei commercianti e degli agricoltori che dovranno estendere la loro attività in Albania, io penso che ciò sarà loro possibile soltanto con la conoscenza della lingua. Quindi giacchè questo collegio s'intitola « Collegio italo-albanese » io credo che l'insegnamento della lingua albanese debba essere estesa a tutte le scuole che sorgeranno a San Demetrio Corone.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Osservo quanto all'insegnamento della lingua albanese che non si è creduto di renderlo obbligatorio per legge; risulta come stato di fatto che questo Istituto è frequentato anche dalla popolazione calabrese che va unicamente ad esso come ad un ottimo convitto e buon ginnasio-liceo. Si è temuto che, con il rendere obbligatorio l'insegnamento della lingua albanese, una buona parte della clientela lo abbandoni e la cospicua spesa che fa lo Stato possa riuscire poco fruttuosa. Perciò si lascia al regolamento, e per esso ai preposti al Consiglio di Amministrazione e al Ministero che vigila l'Istituto, di stabilire precisamente a quali alunni deve darsi questo insegnamento ed a quali ordini di scuole. Credo, quindi, che si possa adottare la forma proposta dal ministro di grazia e giustizia in quanto rende più chiaro il concetto che questo insegnamento possa essere dato a tutte gli ordini di scuole. In fondo, aggiungerlo al ginnasio-liceo e ammettere la possibilità di costituire nuove scuole non significava escludere che in queste nuove scuole s'insegnasse l'albanese.

Per parte quindi dell'Ufficio, accetto la forma proposta dal ministro di grazia e giustizia.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Desidererei sapere la risposta del ministro e dell'Ufficio centrale rispetto all'altra

questione; cioè, come essi intendano che questa parte dell'istituto, la parte governativa, s'innesti su un istituto pareggiato. A questo non è stato risposto.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non è governativo! Si stabilisce soltanto che ci debba essere questo insegnamento, quanto poi alla questione finanziaria è stabilito un fondo per pareggiare il bilancio dell'ente, sia per questa spesa, sia per la spesa delle altre scuole da istituirsi eventualmente.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Mi dispiace dovere insistere, ma sono pregato da qualche collega di spiegare la cosa più chiaramente. Mi osservava in questo momento un collega dell'Ufficio centrale, che l'insegnamento in questione diventerà governativo dal momento che ci sarà il regolamento. Ebbene, confesso che non riesco a capire come da un regolamento che renda obbligatorio un dato insegnamento, possa un Istituto d'istruzione media diventare in parte governativo, restando pareggiato. Ed altro manifestamente è che, per obbligo, in un istituto s'impartisca un dato insegnamento altro è che tutti gli alunni o solo alcuni o nessuno di essi siano obbligati a frequentarlo e a subirne gli esami.

PRESIDENTE. Ella non presenta un emendamento dopo quello che ha presentato?

MAZZONI. Non l'ho presentato su questo punto, nè lo presento: sollecito soltanto delle spiegazioni dal ministro e dall'Ufficio centrale.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io dicevo: non intendo quale difficoltà ci sia che in un progetto di legge, col quale lo Stato soccorre un ente con una cospicua somma, si stabilisca tra gli obblighi di questo ente, che è un collegio italo-albanese, quello di somministrare un insegnamento di lingua albanese. L'istituto resta pareggiato.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Resta pareggiato come gli altri!

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. A quali alunni dovrà essere impartito questo inse-

gnamento sarà stabilito per regolamento. Noi non possiamo stabilire per questa parte niente di preciso, perchè ci mancano tutti gli elementi di fatto e le indicazioni dell'esperienza.

Se, per esempio, come ho già detto, l'obbligo dell'insegnamento e della lingua albanese allontanata dall'istituto due terzi degli alunni, non converrebbe rendere l'insegnamento obbligatorio anche per non danneggiare la regione calabrese impedendole il più largo uso di un istituto di educazione. Si tratta dunque di una questione di opportunità che il ministro vaglierà o secondo i casi renderà obbligatorio o no l'insegnamento dell'albanese.

Una disposizione recisa che noi adottassimo oggi, potrebbe danneggiare la vita dell'istituto.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Se permette il Senato vorrei chiarire una doppia questione. C'è una prima questione se convenga stabilire l'obbligatorietà in sede di legge o di regolamento. Dichiaro subito che sono favorevole alla seconda soluzione; nè c'è, *a priori*, nulla in contrario che la legge deleghi al Governo la facoltà di rendere obbligatorio questo insegnamento. Sono, in genere, contrario a questi impegni legislativi anticipati, quando invece l'esperienza può suggerire che, eventualmente, si modifichino le clausole principali o secondarie. Noi facciamo già troppe disposizioni per legge che sarebbe meglio rimandare ai regolamenti. La difficoltà intrinseca nasce col primo articolo: l'Istituto è convertito in Regio.

Voci. No, no, quest'articolo è abolito.

CORBINO. Allora non c'è più la questione; insisto però nell'idea già espressa dall'onorevole ministro Rossi; insisto cioè perchè sia lasciata al regolamento la determinazione della obbligatorietà senza imporla a tutte le scuole per legge.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho chiesto la parola spinto da un certo senso di ortodossia giuridica. Non ho potuto studiare l'argomento, come era mio dovere. Debbo quindi ricorrere all'Ufficio centrale o ai due ministri, per avere notizie precise sulla natura giuridica del Collegio italo-albanese. Mi pare però che dalla discussione emerga chiaro il concetto che si tratti di una *fondazione*.

Questa, come tante altre sventurate sorelline, deve aver perduto molto del fatto suo. Ora, il Governo le viene in aiuto per reintegrarne e compierne l'attività, assegnando al collegio una cattedra di lingua albanese, perchè l'ente è appunto nato per e fra gli Albanesi d'Italia. Ma, allora, mi perdoni l'onorevole Corbino, senza rimettere questo ed altro al Regolamento, che talora non è troppo fedele alla legge cui si aggiunge, diciamo nella legge lo scopo dell'ente: la diffusione della lingua e della storia albanese.

Qualcosa giungerà alla perduta sponda del non dolce mare, e non sarà invano.

ROSSI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A me pare che l'on. senatore Corbino abbia posto con molto senso pratico la questione: allo stato delle cose, non sappiamo quali saranno i frequentatori di quest'Istituto italo-albanese. Il Senato ha voluto, con molto acume, che le scuole da istituirsi in S. Demetrio, invece di essere dichiarate Regie fin dal principio, fossero istituite come scuole pareggiate e libere, per vedere quali possano restare e quali no, e perchè il Ministero possa essere in grado di trasformarle, a seconda dei risultati dell'esperienza.

Dato questo, come si può dire *a priori* che tutti quelli che frequentano quest'istituto debbano studiare l'albanese e sostenere gli esami e che non possano approfittare dell'Istituto stesso che gli albanesi, mentre queste scuole son fatte per una quantità di persone della Calabria che non c'è ragione di escludere? Le disposizioni particolari circa gli alunni per i quali deve essere obbligatorio l'albanese si potrebbero riassumere in questa formula: alunni albanesi o delle colonie albanesi o che vengano dall'altra sponda. E tali disposizioni si possono dare benissimo per regolamento, perchè un regolamento può essere fatto anche in via di esperimento e modificato dal ministro se non rispondesse più ai suoi scopi; laddove non è possibile modificare a breve scadenza l'attuale legge.

Quindi si tratta qui di materia regolamentare vera e propria, perchè soggetta a modifiche a breve scadenza.

Ciò premesso per conto mio proporrei per l'articolo la seguente dizione: « a datare dal 1° ottobre 1922 - 1) viene conservato l'attuale liceo - ginnasio pareggiato di San Demetrio Corone; 2) potrà essere istituita una scuola pratica di agricoltura a corso superiore da regolarsi sentito il Consiglio di amministrazione e d'accordo col ministro di agricoltura a norma delle vigenti disposizioni; 3) a questa scuola potrà essere aggiunto un corso tecnico complementare con indirizzo determinato dai fini dell'Istituto e dai bisogni dei commerci e delle industrie locali; 4) sarà istituito un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese a vantaggio degli alunni dei predetti istituti, Di tale insegnamento potrà essere stabilita l'obbligatorietà con apposito Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 6 della presente legge.

MAZZONI. Siccome così è riprodotto il mio ordine del giorno, sono lieto che il Governo lo accetti.

ROSSI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vorrei domandare all'Ufficio centrale se ritenga veramente opportuno di abolire la scuola tecnica e mantenere il solo corso complementare con indirizzo tecnico commerciale. Ora tale corso, che è utile come corso complementare, è idoneo anche come corso preparatorio alla scuola superiore di agricoltura? La scuola di agricoltura avrebbe nella scuola tecnica il suo vero semenzaio e corso preparatorio. Per questo quindi occorrerebbe lasciare al ministro della pubblica istruzione libertà di istituire il corso tecnico complementare o la scuola tecnica a seconda che l'uno o l'altra sia ritenuto più adatto per la preparazione alla scuola superiore di agricoltura.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo che noi ci facciamo molte illusioni su quest'Istituto, perchè le somme destinate dallo Stato, per quanto siano generose, a mio parere (conosco le condizioni del luogo), a stento saranno bastevoli perchè viva bene il convitto.

Pensare ad altre scuole è un nobile desiderio soltanto. Pensare poi ad una scuola superiore di agricoltura, quando sappiamo che cosa vuol dire scuola superiore di agricoltura, e quali in-

segnamenti tecnici richiede, credo che si voglia troppo. Io penso che le nostre cure debbano essere maggiormente rivolte a ciò che esiste già, perchè viva meglio. A seconda dei fondi disponibili creeremo altre scuole specialmente la scuola di agricoltura così come è detto nella legge.

GRASSI, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Voglio osservare all'onor. ministro Anile che il corso superiore di agricoltura di cui si parla nel progetto di legge in discussione non implica affatto la fondazione di una scuola superiore di agricoltura. Si tratta di una scuola, alla quale si accede o con la licenza di una scuola pratica inferiore di agricoltura, o con il passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale, o con la licenza tecnica. È una scuola pratica di grado medio, che si dice « Corso superiore di agricoltura »; il termine forse è improprio, ma è consacrato nelle leggi e nei regolamenti del Ministero d'agricoltura e perciò non possono nascere equivoci.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. In questo senso va bene.

GRASSI. D'altra parte non arrivo ad afferrare come si potrà imporre agli studenti del ginnasio-liceo pareggiato di San Demetrio l'obbligo di studiare l'albanese. Quale sanzione potremo adottare contro quelli che non lo studiano? Il ginnasio-liceo è pareggiato in quanto si danno gli stessi esami, cogli stessi programmi, prescritti per i ginnasi-licei pubblici: niente di meno, ma anche niente di più. Quindi lo studente sarà promosso e otterrà la licenza superiore o non superiore l'esame di albanese.

Perciò l'articolo, come l'Ufficio centrale lo ha proposto, spostando pure nei termini proposti dal ministro i vari comma, dovrebbe essere mantenuto e la parola obbligatorietà dovrebbe essere evitata.

PRESIDENTE. Il senatore Grassi parla a nome suo o a nome dell'Ufficio centrale?

GRASSI. A nome mio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la dizione del ministro della giustizia?

CROCE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Accetto la formula proposta dall'onorevole ministro.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Desidererei chiarire al senatore Grassi i dubbi che egli ha manifestati circa la possibilità giuridica di stabilire l'obbligatorietà. Si fonda un istituto speciale e questo istituto speciale noi con la presente legge, possiamo costituirlo come vogliamo. Se si crede che l'obbligatorietà dello studio dell'albanese non sia utile, si stabilisca la non obbligatorietà; ma dire che è impossibile stabilire l'obbligatorietà, con la presente legge, non è esatto.

Ripeto: io questa obbligatorietà non l'ammetto che in casi particolari da determinarsi in sede di regolamento, ed a seconda dei dettati dell'esperienza; e per questo dico che nella legge è meglio non mettere limiti fissi all'obbligatorietà; ma la possibilità di statuire in un senso o nell'altro non si può in alcun modo contestare.

D'OVIDIO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'OVIDIO FRANCESCO. Non ho domandato la parola per insegnare nulla, ma per apprendere, perchè a me pare, che noi stiamo partorendo un irrocervo, e in tutti i sensi. L'onorevole ministro della pubblica istruzione giustamente ci ha richiamato un po' alla realtà delle cose. Il collegio italo-albanese di San Demetrio, lo sappiamo noi che ci siamo occupati di scuole secondarie nel mezzogiorno, non era che un ginnasio-liceo, e, credo, soprattutto anche un seminario destinato a quegli italo-albanesi che si volessero dare alla carriera ecclesiastica; e naturalmente, come in tutti gli altri seminari, vi andava tant'altra gente che finiva col non dedicarsi alla carriera ecclesiastica. Insomma era un ginnasio-liceo e seminario, e vi si insegnava ottimamente il greco, mentre nelle altre provincie meridionali questa materia era trascuratissima.

Ora io non so a che punto si trovi questo istituto, ma mi pare che in sostanza debba essere ancora un ginnasio-liceo pareggiato. Sento dire che le rendite sue sono scemate, ed io domando: se sono scemate, è dunque questo il momento di fondarvi nuovi insegnamenti, anzi nuove scuole?

Voci. Interviene lo Stato.

D'OVIDIO. Va bene; cioè va male. Ma allora che cosa è questo istituto, il quale è un istituto pareggiato; e come tale vi si insegnano le stesse materie delle scuole regie, cioè il greco, il latino, ecc., ma che poi deve accogliere degli insegnamenti che non sono degli istituti regi? L'equazione viene così compromessa; e, peggio, se questi insegnamenti debbono essere obbligatori!

Ma poi il ginnasio-liceo verrà a perdere quel poco di succo che ancora rimaneva se si deve innestare, sul vecchio tronco del ginnasio-liceo tutto questo apparato di scuole tecniche.

Io non intendo insegnar nulla a nessuno, ripeto; ma prima di dare il mio voto desidero capire bene di che cosa si tratta; e le parole del ministro della pubblica istruzione mi sembra che molto opportunamente ci abbiano richiamato, come ho detto, alla realtà delle cose.

CROCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE. Ci siamo trovati di fronte ad un disegno di legge col quale, s'intendeva dare un sussidio di 500 mila lire l'anno al Collegio italo-albanese di S. Demetrio Corone, l'altra somma una volta tanto per restauri e impianti. Ma la forma originale del disegno di legge meritava veramente quel nome d'*irrocervo* che ho udito pronunziare in questa discussione; non già la forma in cui l'Ufficio centrale ha procurato di emendarlo.

Infatti in quel disegno si facevano sorgere una serie di nuove scuole, agrarie, tecniche commerciali, senza che alcun elemento desse sicurezza dell'utilità e vitalità di esse scuole in quel luogo. Se quelle scuole non attecchivano, che cosa sarebbe accaduto? O sarebbero state conservate in vita fittizia o, non potendole abolire perchè stabilite da una legge, si sarebbe dovuto presentare una nuova legge per abolirle. L'Ufficio centrale dunque, coi suoi emendamenti, ha rimandato la questione dell'istituzione o meno di dette scuole alla sua sede naturale, che è quella amministrativa. Le scuole saranno istituite o no, saranno istituite gradualmente e per esperimento, saranno soppresse se l'esperimento non riuscirà bene; ma a tutto ciò penserà il Ministero dell'istruzione coadiuvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Inoltre, in quel progetto di legge si lasciava il convitto col suo carattere di ente non governativo. Ma per regificare il ginnasio-liceo annesso al convitto, e col carattere d'istituti regi sorgevano le scuole di recente istituzione delle quali ho parlato. Ciò non solo creava un'ibrida unione in un ente autonomo d'istituti regi non regi, ma poneva troppo rigido vincolo a scuole che per la loro funzione e per il luogo in cui dovevano esplicarla hanno bisogno di flessibilità e adattabilità.

Inoltre (e ciò ha preoccupato l'Ufficio Centrale) col dare il carattere di regie a tutte le scuole si rendeva illusorio l'assegnamento da parte dello Stato del sussidio nel limite di lire cinquecentomila annue all'Ente di S. Demetrio Corone. Essendo queste scuole regie, sarebbero costate quel che sarebbero costate, cinquecentomila lire o un milione che fosse.

Tutti questi inconvenienti sono stati tolti, per quanto è stato possibile, dagli emendamenti proposti dell'Ufficio Centrale. Nè d'altra parte col rifiutare la regificazione per legge si è preclusa la via alla regificazione, se sarà trovata utile in avvenire. La regificazione delle scuole è regolata da apposite leggi ed è tra le facoltà del Ministero dell'Istruzione.

In conclusione: poichè il Collegio di S. Demetrio Corone, avendo perduto il sussidio che già gli dava il Ministero degli Esteri, è in cattive condizioni finanziarie, noi abbiamo detto: lo si aiuti a vivere, tanto più che si tratta di un Istituto che ha certe tradizioni ed è assai caro a tutta la regione calabrese. E poichè si è lasciato sperare che accanto al presente ginnasio-liceo sorgeranno scuole agrarie e commerciali e queste sono richieste da voti di amministrazioni locali calabresi, noi abbiamo detto: non si tolga questa speranza, ma l'attuazione o meno di essa si mandi agli organi competenti. E poichè bisogna garantire gli interessi finanziari dello Stato, abbiamo chiaramente stabilito che il contributo dello Stato a quest'opera resterà nel limite delle cinquecentomila lire annue, da stanziarsi col bilancio dell'istruzione, e abbiamo preso le necessarie precauzioni perchè lo Stato non si trovi impegnato a nuova spesa con limite incerto.

Questi sono stati i concetti che hanno guidato l'Ufficio centrale nell'emendamento o rifaci-

mento del disegno di legge, già approvato dalla Camera.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Chiedo scusa ai colleghi della Commissione di non essermi qui potuto trovare presente al principio della discussione.

Dalle parole di taluni fra i miei vicini apprendo che la questione trattata non si mostra ancora in tutta la sua chiarezza: a me, che ebbi l'onore di essere nominato relatore del disegno di legge, sarà forse possibile dissipare qualche dubbio che ancora rimanga.

L'onorevole senatore D'Ovidio ha accennato alla qualità di seminario, che l'istituto aveva. È vero; tale era nella sua origine. Ma, da oltre un secolo oramai, il collegio aveva perduto, di fatto, ogni carattere ecclesiastico. E perciò, attraverso le vicende che nella relazione sono sommariamente accennate, le autorità, l'ecclesiastica e la civile, vennero di pieno accordo alla reciproca separazione: il vescovo portò con sé, nella sua sede, la sezione ecclesiastica del collegio, con la dotazione che fu parimenti concordata; in S. Demetrio Corone restò la sezione civile o secolare, che è quella che ora si cerca di sistemare e rinvigorire. La questione del seminario, dunque, è totalmente eliminata.

Restato solo il collegio laico, si trovò impoverito, e la sua decadenza veniva rapidamente aumentando. Si cercò di provvedere in più modi, ed uno, il definitivo, è questo che forma il presente disegno di legge.

Intorno al collegio, e come sue parti, si pensò d'istituire, e contemporaneamente, tre tipi di scuole, tutte immediatamente regificate, il liceo-ginnasio, la scuola tecnica, la scuola superiore pratica di agricoltura.

La Commissione ha creduto di sfrondare questo che l'onorevole D'Ovidio ha ben detto sembrargli qualche cosa di simile a un mostro. E si è osservato che a mantener tale insieme di cose era assolutamente insufficiente la dotazione stabilita di L. 500,000 all'anno. Nel tempo stesso la Commissione ha voluto conservare, e possibilmente rinvigorire, il carattere proprio dell'istituto ed avviarlo anche ad una vita rinnovata.

Ha conservato perciò il liceo-ginnasio, senza regificarlo, bastando, almeno per ora, il suo

pareggiamento; ma ha proposto che vi sia annesso l'insegnamento della lingua e della storia albanese, perchè non si deve distruggere, quali che siano stati i recenti avvenimenti, un centro di cultura e di propaganda italiana fra le popolazioni albanesi.

Di più la Commissione ha conservata, parimenti senza imporne la immediata regificazione, la scuola pratica di agricoltura a corso superiore. Da ogni parte della Calabria si sono fatti e si fanno voti per la istituzione di tale scuola, di cui là si ha mancanza; e S. Demetrio Corone n'è parsa sede opportuna, sia perchè già vi sono altre scuole, sia perchè il collegio possiede terreni, che si afferma essere molto adatti per farne campi sperimentali, e sia anche perchè la pratica dell'agricoltura, perfezionata e moderna, può bene essere uno dei mezzi per cui si mantenga e si rafforzi quella relazione e comunanza che si è detto non doversi abbandonare fra l'Italia e l'Albania.

Invece, della istituzione di una nuova scuola tecnica, e regia anche questa, la Commissione non ha creduto di accettare la proposta: le ragioni ne sono esposte nella relazione, e non mi par necessario ripeterle, giacchè su questo punto da nessuna parte, per quanto ho udito, sono sorte obiezioni. Ricorderò, però, che un corso tecnico si è creduto unire alla scuola agraria, per aumentare in questa la pratica utilità, la sollecita applicazione dei suoi insegnamenti, dovendo tal corso avere carattere commerciale.

Così, mi sembra, ogni confusione è tolta, e l'organismo è completo ed armonico.

Nel centro, come nucleo, è l'ente, cioè il collegio, avente personalità giuridica ed autonoma: pel conseguimento di tutti i suoi scopi ha, attorno a sé, scuole sue proprie, ordinate in due rami: da una parte, la tradizionale cultura classica od umanistica, il liceo-ginnasio, ammodernato ed avvalorato coll'insegnamento albanese; dall'altra, la cultura moderna pratica, opportunamente specificata nell'agricoltura, integrata anche questa con un corso annesso, tecnico commerciale.

Con questa sistemazione si sono venute anche a superare le obiezioni che giustamente si facevano sui corrispondenti provvedimenti finanziari. Ma di ciò si occupa altra parte del

disegno di legge: io credo di aver potuto rassicurare i dubbiosi, e di poter concludere che il disegno di legge, almeno per la parte ora trattata, merita l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del testo dell'articolo 2 come è stato letto dal ministro della giustizia e che è accettato dall'Ufficio centrale; ad esso ha anche aderito l'onorevole Mazzoni ritirando il suo emendamento.

SILI, *segretario*, legge:

Art. 2.

A datare dal 1° ottobre 1922:

1° viene conservato l'attuale liceo-ginnasio pareggiato di S. Demetrio Corone;

2° potrà essere ivi istituita una scuola pratica di agricoltura a corso superiore da regolarsi, sentito il consiglio di amministrazione e d'accordo col ministro dell'agricoltura a norma delle vigenti disposizioni;

3° a questa scuola può essere aggiunto un corso tecnico complementare con indirizzo determinato dai fini dell'Istituto e dai bisogni dei commerci e delle industrie locali;

4° sarà istituito un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese a vantaggio degli alunni dei predetti istituti.

Di tale insegnamento potrà essere stabilita l'obbligatorietà con apposito Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 6 della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo art. 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'attuale scuola normale pareggiata di san Demetrio Corone è soppressa.

Al personale sarà provveduto a norma della legge 21 dicembre 1921 n. 2057.

(Approvato).

L'art. 4 è soppresso.

Si dà lettura dell'art. 5 che diventa 4.

Art. 4.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

per l'esercizio 1922-23, verrà stanziata in apposito capitolo la somma di lire 400,000 che saranno destinate alle spese di restauro, arredamento ed ampliamento dell'attuale edificio del collegio di Sant'Adriano in San Demetrio Corone.

Nella parte ordinaria dello stesso bilancio, a partire dall'esercizio 1922-23, sarà iscritto un capitolo con lo stanziamento di lire 500,000 quale contributo dello Stato per provvedere, nei limiti di detta somma, all'annuo pareggiamento del bilancio del collegio e delle scuole annesse.

Qualora sul fondo anzidetto, pareggiato il bilancio, rimanesse un avanzo, questo dovrà essere sempre ed interamente erogato a beneficio di simili o di altre scuole esistenti o da istituirsi in Calabria.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole senatore Montresor propone due emendamenti, che il Senato già conosce perchè contenuti nell'ordine del giorno dell'onorevole senatore Montresor, presentato e poi ritirato.

Col primo emendamento l'onorevole senatore Montresor propone che nell'ultimo comma di questo articolo alle parole « scuole esistenti o da istituirsi in Calabria » si sostituiscono le seguenti; « a beneficio di altre scuole dei centri italo-albanesi esistenti in Calabria, Sicilia ed altrove.

Domando il pensiero del Governo e dell'Ufficio centrale a proposito di questo emendamento.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo dire all'amico senatore Montresor, che a Camera è stata completamente ostile a questo allargamento. Il collegio è calabrese, i fondi che vengono assegnati sono tali che non è il caso di pensare a somme che possano restare; queste sono le ragioni per le quali prego l'amico onorevole Montresor di non insistere nel suo emendamento.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi era sembrato prima che ci fosse una certa tendenza ad accogliere questo allargamento. A ogni modo la ragione della mia insistenza è questa, che il disegno di legge,

che è diventato, per conto mio, una specie di aborto, e non per colpa del Senato, dovrà tornare alla Camera: o non è meglio allora modificarlo in modo da metterlo in armonia con un sano principio di diritto e di giustizia?

Insisto perciò nel mio emendamento.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Come siciliano, ringrazio l'onorevole Montresor del suo pensiero; ma dichiaro che non credo affatto che resteranno somme al di là del pareggio del bilancio dell'Ente. Perciò, se posso parlare a nome della Sicilia, rinunzio all'ipotetico beneficio che deriverebbe dall'emendamento proposto dall'onorevole senatore Montresor.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi sembrava che l'onorevole senatore Montresor avesse acceduto alle mie considerazioni. Si tratta di pochi fondi: volere che oltre alle scuole della Calabria, si pensi ora anche a quelle della Sicilia, mi sembra che sia esagerato. Inoltre non bisogna dimenticare che si tratta di un Istituto prettamente calabrese.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Una parola sola. Una volta che la legge, come ho detto, è stata denaturata nei suoi principi e le somme sono state deviate, comprendo anch'io sia difficile erogare somme alle scuole della Sicilia e di altre regioni. Ma io volevo che restasse un'affermazione di principio nelle disposizioni dell'articolo 5 della legge, e nello spirito che la informa.

Ad ogni modo, accedo alla preghiera del Governo e ritirando il mio emendamento, lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Viene ora il secondo emendamento dello stesso onorevole senatore Montresor. Egli propone di aggiungere all'articolo il seguente comma: « siano assegnate L. 90,000 per borse di studio, 16,000 per gli italo-albanesi di Calabria, 7,000 per gli italo-albanesi di Sicilia e 7,000 per gli albanesi di oltre sponda ».

Prego il Governo di voler esprimere il suo parere su questo secondo emendamento.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io avevo osservato all'onorevole senatore Montresor che siccome i fondi messi a disposizione dall'Istituto di S. Demetrio sono pochi, non era possibile provvedere alle Borse di studio, alle quali si potrà provvedere in sede di bilancio del Ministero degli esteri.

Nel disegno di legge, che stiamo ora esaminando, non possiamo discutere di questioni attinenti al bilancio del Ministero degli esteri, ma io d'accordo col collega dell'istruzione, il quale dopo l'approvazione di questa legge avrà la competenza su questo Istituto, faremo passi presso il ministro degli esteri perchè in via di raccomandazione (di più non possiamo fare) sia mantenuta la distribuzione desiderata dal senatore Montresor.

Fare una disposizione tassativa qui, vuol dire o stanziare altre 90,000 lire e questo non potremmo accettarlo; o prendere le 90,000 lire dalle 500 mila assegnate dal disegno di legge, mentre si è detto che esse sono già scarse per i fini cui debbono servire; od invadere il terreno del bilancio del Ministero degli esteri; e ciò in questa sede non è possibile di fare.

Dichiaro quindi di accettare la proposta dell'onorevole senatore Montresor soltanto come raccomandazione.

DELLA TORRETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA TORRETTA. Io mi permetto di osservare che il concetto che è stato adesso espresso, che cioè il bilancio del Ministero degli esteri, contiene dei fondi per delle borse di studio per questo istituto, è giusto.

Però è necessario un chiarimento.

Il Ministero degli esteri concede queste borse agli albanesi che vengono in Italia, non agli italo-albanesi. Gli italo-albanesi delle colonie della Calabria, della Sicilia, non possono usufruire di queste borse.

A proposito di questa discussione, mi permetto ancora di osservare che si è parlato molto della Calabria e poco dell'Albania. Viceversa la funzione di questo istituto bisogna vederla in relazione con la politica estera. La funzione di questo istituto italo-albanese do-

vrebbe consistere principalmente nell'attrarre in Italia dei giovani albanesi, che vengono per completare la loro istruzione, abituandosi così a conoscere l'Italia, ad apprezzarla, ad assorbirne la coltura, per poter poi in un secondo tempo, ritornare in patria con un corredo di conoscenze utili per il loro paese e stabilire quei tali vincoli di affetto e di amicizia che devono esistere tra i due popoli vicini. Dunque mi pare che questa discussione, per quanto interessante, non abbia toccato nel vivo della questione. Le modificazioni apportate e proposte non hanno mirato allo scopo precipuo di stabilire la vera funzione dell'istituto. Le borse di studio fissate dal Ministero degli esteri sono poche, dati i mezzi molto limitati di cui si disponeva e sono quindi insufficienti per far compiere a questo istituto tale funzione. Tutta la questione dovrebbe essere a mio avviso differentemente impostata.

PRESIDENTE. Chiedo all'onor. Montresor se consente a mutare il suo ordine del giorno in raccomandazione.

MONTRESOR. Io avevo voluto provocare assicurazioni su questo argomento con un ordine del giorno apposito, ma, come ho detto, acconsento di mutare il mio ordine del giorno in una raccomandazione tanto più che il Ministero degli esteri, mi pare d'aver inteso, non sia molto tenero nè di queste borse, nè forse di tutto l'argomento intorno cui si aggira la legge, della quale ha creduto, per sue ragioni, disinteressarsi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'attuale articolo 4, che era il 5 nel primitivo progetto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro, degli esteri e dell'agricoltura, sarà provveduto alla emanazione del regolamento dell'ente, in applicazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni.

Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Il senatore Pagliano ebbe voti.	117
Voti dispersi	5
Schede bianche	29

Eletto il senatore Pagliano.

Annuncio di una domanda di ammissione alla discussione di un disegno di legge presentato dopo il 15 giugno.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta firmata da 32 senatori: I sottoscritti, a termini dell'articolo 85 del regolamento, chiedono che venga ammesso alla discussione il bilancio degli affari esteri, benchè presentato dopo il 15 giugno.

Bollati, Baccelli, Cefaly, Cataldi, Del Giudice, Dallolio Alfredo, Pullè, Foà, Tanari, Del Lungo, Barbieri, Gonzaga, Capaldo, Giordani, Tivaroni, Nava, Catellani, Bernardi, Cassis, De Cupis, Guidi, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Vitelli, Gualterio, Martino, Grandi, Brusati, Amero D'Aste, Bonin.

Questa proposta sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 477);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone (N. 382);

III. Votazione, a termini dell'art. 85 del regolamento, per la discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 470);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 471).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460);

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 461).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (N. 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti colla stessa causa (numero 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 10 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Volturmo » in Napoli (N. 438);

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta (N. 415);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1922

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città (N. 451);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme rela-

tive alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Licenziato per la stampa il 25 luglio 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XCVI^a TORNATA

MARTEDÌ 27 GIUGNO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedo	pag. 3113
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 »	3117
Oratori:	
DEL GIUDICE	3131
DEL LUNGO	3133
DORIGO	3135
FOÀ	3117
TAMASSIA	3127
ZIPPEL	3134
(Presentazione di)	3126
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sulla retribuzione estiva ai supplenti delle scuole medie »	3113
Oratori:	
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	3113
DORIGO	3114
« Sui lavori della direttissima Roma-Napoli »	3114
Oratori:	
GAROFALO	3116
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	3115, 3116
Relazioni (Presentazione di)	3116, 3126, 3137
Sull'ordine del giorno	3137
Oratori:	
BONAZZI	3137
GIORDANO APOSTOLI	3137
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	3136

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo il senatore Tamborino di giorni 15.

Se non si fanno obiezioni, il congedo s'intende accordato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Dorigo al ministro della pubblica istruzione:

« Per sapere come intenda provvedere alle sorti degli insegnanti supplenti delle scuole medie e normali nei due mesi di agosto e settembre, di fronte alla circolare 18 aprile 1922 n. 17, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione del 27 aprile stesso ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Debbo rispondere all'interrogazione dell'onorevole senatore Dorigo, informandolo prima di tutto che secondo il vigente sistema legislativo non vi è alcuno impegno tra lo Stato e i professori supplenti, i quali vengono nominati volta per volta secondo il bisogno che si determina e vengono compensati secondo il numero di ore d'insegnamento che compiono.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico.

Nel 1917 e cioè durante il periodo di guerra, a causa delle disagiate condizioni di vita ed anche perchè non venivano più banditi concorsi, si pensò di venire in aiuto a questa categoria di insegnanti, dando loro l'indennità corrispondente a due mesi: si trattava di una concessione temporanea. Con un decreto posteriore questa concessione venne prorogata fino all'anno scolastico che coincidesse con la fine dell'armistizio; e così si giunse fino all'anno scorso. Ora, nelle condizioni presenti, non vi è alcuna ragione legale per mantenere questa concessione; la circolare, che io ho fatto, non dice nulla di nuovo, perchè con essa io ho richiamato le autorità scolastiche all'adempimento di una legge. Comprendo le ragioni che hanno mosso l'on. senatore Dorigo a questa interrogazione: egli certamente si preoccupa del modo come possono adesso vivere gli insegnanti compensati, bisogna pur dirlo, in maniera troppo esigua in rapporto alla dignità del compito ch'è loro affidato. Ora per venire in aiuto a questa categoria di insegnanti, bisognerebbe fare una nuova legge, che io farei volentieri se non occorressero sei milioni. Di fronte a questa spesa il tesoro resiste ed in maniera tale che la mia pressione è insufficiente a vincerla.

Così stando le cose, credo che il senatore Dorigo si dichiarerà soddisfatto delle mie dichiarazioni.

DORIGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Dopo presentata la mia interrogazione, ebbi notizia che stava per essere pubblicata la relazione che accompagna un disegno di legge che si intitola « Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie di 1° grado governative » disegno di legge di iniziativa dei senatori: Montresor, Credaro, Molmenti, Bosselli, Luzzatti, Volterra, Baccelli, Morpurgo e Melodia, e questo disegno di legge all'art. 6° dice così: « Il governo provvederà perchè anche in quest'anno sia conservata l'indennità estiva ai supplenti di scuole medie ».

In linea di merito dovrebbe bastare questo fatto: che per l'iniziativa di uomini, che onorano questa alta assemblea, viene presentato un disegno di legge che contiene precisamente la provvidenza per questi, permettetemi la parola, disgraziati per indurre l'onorevole mi-

nistro a fare qualche cosa. Io davvero quando seppi questo, stavo per ritirare la mia interrogazione, ma la mantenni perchè ho pensato che quel disegno di legge, pur sorretto da mani tanto poderose, e che certamente troverà una buona accoglienza in Senato, non potrà diventare legge se non quando saranno passati i mesi di agosto e settembre e da lungo tempo.

L'on. ministro ha ricordato la sua circolare che ho sotto gli occhi; è esattamente vero che egli non fa che concludere come si doveva, dati i precedenti, perchè l'ultimo decreto parla di cessazione del modesto beneficio concesso con la cessazione dello stato di guerra. Ma l'onorevole ministro, e mi duole che non sia anche presente il ministro del tesoro, non può disconoscere che quando sussistono le ragioni per le quali nel 1917-18-19-20 si prese questo provvedimento, deve sussistere anche il provvedimento medesimo.

E il governo ha un conforto a provvedere (sebbene sia spinto a fare le maggiori economie) nella presentazione di questo progetto di legge. Quando si pensi che le condizioni del 1917-18-19 e 20 oggi possono dirsi uguali, anzi peggiorate, francamente trattandosi di una questione di pane, di una questione di vita, è a credersi che l'on. ministro dell'Istruzione saprà trovare il modo di muovere dalla sua riluttanza a provvedere, il ministro del tesoro. Si tratta di una sola volta, ma è una cosa urgente perchè l'agosto e il settembre sono prossimi e il governo sa già che il nuovo disegno di legge verrà in seguito a sistemare questo stato di cose.

Quindi, onorevole ministro, non posso dichiararmi soddisfatto, ma mi assiste una speranza non tanto per le modeste parole mie e per le ragioni che ho detto, ma perchè l'accennato progetto di legge verrà domani sotto i suoi occhi e forse Ella vorrà modificare il suo pensiero e cercare il modo di venire in aiuto a questa paria della scuola nei due prossimi mesi delle vacanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori: Garofalo, Pagliano Gallini, Inghilleri, Martino, Cataldi, Torrigian Luigi e Cirmeni al ministro dei lavori pubblici, i quali « Mentre esprimono vivo compiacimento per l'imminente apertura al pubblico

esercizio del tronco ferroviario Roma-Formia, giusta la comunicazione fatta alla stampa, confidano che il ministro dei lavori pubblici solleciterà le opere pel compimento della intera linea direttissima Roma-Napoli;

« intanto chiedono notizie dello stato dei lavori sul tronco ferroviario Napoli-Formia, e specialmente pel tratto che si svolgerà nel comune di Napoli e che vuolsi sia destinato a funzionare da ferrovia metropolitana ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Risponderò brevemente alla interrogazione dei senatori Garofalo, Pagliano, ed altri. Già nella discussione generale sul bilancio dei lavori pubblici, si accennò alla direttissima Roma-Napoli. Io posso dire che lo stato dei lavori è il seguente. Il tronco Roma-Carano è in esercizio; da prima fu in esercizio con un binario solo; ma dal primo giugno corrente è in esercizio con il doppio binario. Il tronco Carano-Formia si divide in tre tronchi: Carano-Sezze, Sonnino-Sermoneta e Sezze-Sonnino. I due primi tronchi sono già costruiti, ma finora a un binario solo; e si raccordano col tratto Sezze-Sonnino, che appartiene alla vecchia linea ferroviaria; ieri fu fatta la visita di ricognizione per tutto il tronco fino a Formia. Io non ho ancora la relazione di questa visita, ma non appena l'avrò, si fisserà il giorno dell'inaugurazione, che avverrà certamente come già ebbi a dire nella discussione generale sul bilancio dei lavori pubblici nella metà di luglio. Per quest'epoca la direttissima si potrà aprire all'esercizio fino a Formia.

Da Formia a Minturno è costruita la sede stradale; io ottenni dal Consiglio dei ministri a facoltà di autorizzare le Ferrovie dello Stato a trattare con gli stabilimenti di Piombino per la costruzione del materiale mobile per il tronco Formia-Minturno. La sede stradale è, come ho già detto, costruita; e presto potremo armare questo tronco per arrivare fino a Minturno.

Dal lato di Napoli, è già in gran parte costruita la sede stradale fra le stazioni occidentali di Napoli e quella di Pozzuoli, per potervi seguire l'armamento di un binario e poter procedere all'apertura dell'esercizio: i lavori otterranei entro la città di Napoli sono in corso di costruzione e potranno essere ultimati

entro un anno. Se le ragioni finanziarie, di cui parlerò, non lo impediranno, l'anno venturo sarà possibile mettere in esercizio la linea Napoli-Pozzuoli ed avvicinare così la grande città ai Campi Flegrei.

Resta il tronco Pozzuoli-Minturno: questo tronco è già in gran parte costruito per quel che riguarda la sede stradale, però richiede danari e lavori per l'armamento.

Se le disponibilità finanziarie lo consentissero in due anni o al più in due anni e mezzo si potrebbe aprire all'esercizio tutta la direttissima Roma-Napoli. Però, siccome non si cantano messe senza danari, è bene che gli on. interroganti ed il Senato sappiano che per poter mantenere questo programma, che già le Ferrovie dello Stato attivamente hanno spinto avanti, occorrono per il 1922-23, 136 milioni di cui 116 per l'armamento; e per il 1923-24, 103 milioni e 500,000 lire, di cui 78 milioni per l'armamento.

Nella discussione generale del bilancio dei lavori pubblici ho già detto che in materia di costruzioni ferroviarie è necessario che Senato, Camera dei Deputati e Paese abbiano la sensazione che queste costruzioni ferroviarie non si possono affrettare così come è desiderio nostro e come forse anche la necessità delle costruzioni imporrebbero.

Ho detto pure che stiamo concertando col ministro del tesoro come risolvere il problema, che vi è un programma massimo, un programma medio, o anche un programma assolutamente negativo: nulla è ancora deciso per le costruzioni in corso.

Dunque non posso dire agli on. interroganti se sarà possibile destinare negli esercizi 1922-23 e 1923-24 le somme che ho letto testè. Se queste somme sarà possibile di destinare, evidentemente la direttissima Roma-Napoli sarà compiuta in due anni o al più in due anni e mezzo come già ho detto. Se, come io temo, sarà necessario di destinare somme minori, gli onorevoli interroganti, ispirandosi al loro patriottismo e alla convinzione delle difficoltà del momento, devono aspettare che in un tempo un poco maggiore questo programma si compia. Possono essere sicuri che di tutte le costruzioni ferroviarie in corso una di quella che il governo e l'amministrazione delle ferrovie crede che sia più necessaria affrettare, inquantochè sono

così avanzati i lavori che non sarebbe possibile un grande indugio, è certamente la direttissima Roma-Napoli.

Mi auguro che queste dichiarazioni possano soddisfare l'onorevole Garofalo e gli altri interroganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per dichiarare se è soddisfatto.

GAROFALO. Ringrazio, anche a nome dei colleghi, l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle spiegazioni che ha dato. Noi non possiamo che aderire al programma di economia del ministero, e vorremmo anzi che fosse seguito costantemente. Ma i lavori della direttissima Roma-Napoli, come l'onorevole ministro ha detto, sono già nella maggior parte compiuti. Disgraziatamente il solo tratto da costruire, Pozzuoli-Minturno, pare che esiga grandi spese.

Noi siamo lieti però della speranza che ci ha dato il ministro, che fra due anni o due anni e mezzo, questa opera da tanto tempo decisa e cominciata, e così vivamente attesa, possa finalmente essere compiuta.

In quanto alla seconda parte della nostra interrogazione, che riguardava la Metropolitana, avremmo desiderato qualche notizia più speciale; avremmo desiderato che l'onorevole ministro ci avesse fatto sperare che essa almeno si potesse compiere presto. Si tratta di una vera necessità per una città come Napoli, a causa della difficoltà delle comunicazioni per la strettezza delle vie e l'ingombro delle medesime. La spesa per il compimento di quest'opera non può essere molto forte. Ed io spero che qui l'onorevole ministro possa fare qualche cosa per accelerarne i lavori.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Un'ultima parola per la Metropolitana, ossia per il tronco Napoli-Pozzuoli che comprende la Metropolitana. Credevo di aver detto al senatore Garofalo e al Senato che per questi lavori spero che si possano compiere entro un anno, e sono esclusi dal programma un po' nero e più difficile che riguarda i lavori da Pozzuoli a Minturno; mi pareva di averlo già detto, ma lo ripeto; si nutre fiducia che anche con le forze

attuali si possa completare il tronco da Napoli a Pozzuoli, per avvicinare Napoli ai Campi Flegrei.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Faelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FAELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Faelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22;

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali;

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone.

E la votazione, a termini dell'art. 85 del regolamento, per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione dei disegni di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922» (N. 460);

«Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923». (N. 461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Secondo l'uso si farà un'unica discussione per i due disegni di legge.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dare lettura di questi disegni di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampati Nn. 460 e 461).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Foà.

FOÀ. Onorevoli senatori, un brillante scrittore italiano ha scritto, un tempo, che egli riconosceva la eminenza delle matematiche sopra ogni altra disciplina in questo fatto, che esse non ammettono dilettranti. Se voi pensate alle questioni politiche in genere ed a quelle dell'istruzione in particolare, voi comprenderete quanto siamo lontani dall'elogio che faceva delle matematiche Ferdinando Martini. Senonchè, quand'egli è diventato ministro ebbe occasione di trovarsi a contatto con i più eminenti matematici del paese, ed ha riconosciuto che le opinioni tra essi erano abbastanza disperate, che metodi, estensioni, applicazioni erano trattate molto disugualmente da questi eminenti uomini, e quindi si ricredette e ammise che anche le matematiche abbiano i loro dilettranti. Io traggo profitto da queste considerazioni per pregare il Senato a voler essere indulgente con me che non parlerò esclusivamente di medicina, nè solo di questioni inerenti alle università, ma di svariati argomenti. Potreste dire; è un dilettrante! E sia! ma in

realtà si tratta del bilancio della istruzione pubblica, il quale da molti anni non si discute, onde molti quesiti sono rimasti ammagazzinati e nascosti, si che ora è il momento di dare loro un po' d'aria. D'altra parte l'altro ramo del Parlamento, per chi ha seguito quella discussione laboriosa, ha trattato di tutto; credo pertanto che anche noi possiamo trattare vari argomenti interessanti l'istruzione in generale. Incomincio, però, con un fatto, che ha avuto un'eco eloquente anche nell'altro ramo del Parlamento, ma che è nuovo nelle ordinarie discussioni parlamentari che si fanno sul bilancio dell'istruzione, ed è quello che si può definire come il problema economico dello studente universitario. Non ve ne meravigliate! Noi traversiamo un momento estremamente difficile della vita universitaria. Noi che siamo avvezzi, soprattutto nelle scuole nostre dimostrative, a vedere una frequenza più che discreta di uditori, siamo mortificati di non avere la metà degli iscritti, il più delle volte, perchè le condizioni economiche della vita, e soprattutto la difficoltà e il caro degli alloggi, impediscono ai giovani di frequentare e di essere assidui all'Università. Si inscrivono, ma restano a casa, oppure si applicano ad altri lavori per acquistare mezzi pecuniari. Le piccole famiglie borghesi ormai vanno a poco a poco divenendo impotenti a mantenere agli studi i figli, che, una volta, costituivano la maggioranza dei frequentatori delle Università. Attualmente parrebbe che gli studi superiori fossero destinati unicamente agli abbienti, il che non è sempre sinonimo dei migliori. Mi permettano di citare alcuni dati, e siccome io abito in una delle città che ha un'Università molto popolosa, mi permettano di citare cifre, che non hanno la pretesa di essere le uniche nè le più eloquenti in questo argomento, costituendo esse solo uno dei tanti esempi che si possono trarre da tutte le Università del Regno.

Seguendo le ultime nostre statistiche, e computando gli studenti di tutti gli istituti superiori, comunque si chiamino, abbiamo in Torino un complesso di 5665 studenti, dei quali solo il 15 per cento, vale a dire 850, sono residenti colle famiglie in Torino, mentre gli altri 4815 affluiscono alla città durante gli anni della vita universitaria. La maggior parte di questi ultimi, trovandosi nell'impossibilità materiale di

far fronte alle spese di alloggio e di vitto, veramente insostenibili per le esose pretese degli speculatori, debbono vivere lontano dalla città universitaria, riducendo al solo indispensabile la frequenza alle lezioni.

Noi avendo sentore di questo stato di cose, abbiamo anche voluto creare una piccola Commissione interna della Facoltà medica di Torino, con la missione di studiare da vicino il fenomeno, e di descriverci cose relative alla vita dello studente.

La Commissione ha constatato in primo luogo che per un buon numero di studenti la frequenza assidua ai corsi è impossibile; alcuni dei giovani stanno fuori della città e devono fare ogni giorno un viaggio per raggiungere le scuole; altri, sono relegati all'estrema regione della città. Il modo come sono alloggiati molti studenti, è miserabile e perfino indecoroso: essi stanno in tre o in quattro in una stanza, presso persone non solo poverissime, ma qualche volta anche non regolari e vi stanno senza avere tra loro legame di studio e neppure di amicizia.

E ad onta di tanto disagio e di tanta rinuncia i giovani devono pagare prezzi esorbitanti per l'alloggio, e il loro povero peculio mensile è tanto stremato dalla pigione, che troppo poco resta per un vitto sufficiente e sano.

È ben naturale che in tali condizioni questi studenti non possano acquistare libri, frequentare laboratori, fare piccole spese per ricerche e lavori pratici, e che i professori non possano pretendere prestazioni diligenti da scolari, che non sanno come provvedere alle più indispensabili necessità della vita.

Ora per ovviare a questo danno si è cominciato a fare qualche cosa: sono gli studenti stessi che hanno costituito una società, la quale deve provvedere per lo meno al vitto. E nella città di Torino si è pervenuti come a Padova, a Bologna, all'Università Bocconi di Milano, a Napoli a costituire la mensa dello studente. Qui io rilevo due cose importanti: prima, la mensa è decente e sufficiente, offre pasti a non molto più di tre franchi ciascuno. Questa mensa, sorvegliata da una Commissione di studenti, è affidata a un impresario e fin'ora procede benissimo: sono alcuni mesi che funziona e gli studenti vi si contengono così disciplinati, assillati come sono dal salutare stimolo del bisogno,

da smentire l'ipotesi che con loro non si possa fare nulla di serio, o di associato. Questo è smentito almeno per ciò che riguarda l'istituzione della mensa.

Ma risolta la questione della mensa, resta aperta la più grave questione dell'alloggio che è la più difficile a risolvere; quindi si è creata una Commissione, appoggiata anche dagli insegnanti, per studiare il problema della costruzione della Casa del Goliardo. La Casa del Goliardo potrebbe consistere nell'adattamento di un vecchio quartiere, d'una caserma abbandonata, o di quella qualunque casa che potesse essere trasformata per alloggio di studenti, ma in realtà questa sarebbe una non perfetta soluzione del problema, come è stato dimostrato. Quindi il voto è quello di creare *ex novo* la Casa del Goliardo, dove non si abbia soltanto l'alloggio ma tutti gli annessi della vita universitaria; la biblioteca, la mensa, il gioco; tutto ciò che può ricreare e nutrire lo spirito, oltre al corpo è vagheggiato nell'idea di costruire la vera Casa Goliardo. Come fare? Per la Casa del Goliardo si è calcolato a Torino che abbisognino almeno cinque milioni. Dove trovarli? Naturalmente si calcola che tutte le provincie piemontesi e che tutti gli enti locali, i comuni, le Casse di risparmio, le Camere di commercio, i cittadini debbano contribuire. Ci ha dato un esempio in questa materia S. E. Boselli per conto del Politecnico, il quale si è obbligato, dall'aprile di quest'anno, a fornire ogni anno 4000 lire di contributo per la Casa del Goliardo.

Siamo certo assai lontani dai milioni che occorrono, ma quando tutti gli enti si obbligassero a versare una data somma a vantaggio dei propri figli, a vantaggio degli studenti che provengono da tutte le provincie del Piemonte, potrebbe anche invocarsi con fondamento un aiuto da parte dello Stato. Questo è il punto più doloroso nei giorni attuali, è il più difficile. Sappiamo che l'associazione degli studenti, nella quale ciascun socio versa lire 50 all'anno, vorrebbe acquistare il carattere di ente giuridico o di associazione di mutuo soccorso, perchè in realtà una parte dei fondi costituiti dalle 50 lire all'anno che ogni studente paga, dovrebbe essere devoluta anche a beneficio degli studenti poveri o ammalati. Quindi potrebbe quella degli studenti essere tenuta per una associazione di

mutuo soccorso, che potrebbe aspirare a diventare una cooperativa. Dato questo, si può chiedere allo Stato di prendere in considerazione la « Casa del Goliardo » e di avvisare al modo di aiutarla sia con mutui di favore, sia anche col mezzo di una lotteria nazionale.

Io non ho competenza in materia finanziaria, mi limito solo ad esortare il Governo a preoccuparsi dello stato di cose che riguarda la vita universitaria che è come dire un alto interesse nazionale e di venire in aiuto della scolaresca con quei modi che la sapienza pratica suggerirà in armonia colle condizioni del bilancio e seguendo l'esempio di ciò che esso ha fatto per altre classi, ad esempio per le cooperative dei ferrovieri, dei magistrati, ecc.

Ho voluto accennare a questo problema ch'è vitale, che agita ormai tutte le università italiane, particolarmente le più popolose, perchè abbiamo tutti il dovere di prenderlo in seria considerazione.

Un'altra questione, che tocca essa pure la vita universitaria, è quella di cui fu discusso anche nell'altro ramo del Parlamento e che riguarda la libera docenza. Di questa si è largamente discusso in Senato nel 1913, in occasione della presentazione di un disegno di legge da parte del ministro Credaro. Una riforma della libera docenza può incontrare due ostacoli insormontabili: uno lo ha fornito il Senato stesso, l'altro tendono a fornirlo i singoli insegnanti.

Il Senato involontariamente lo ha fornito, ammettendo la formula: « Il discente paghi il docente ». Se noi ammettiamo questa formula, praticamente, lo dobbiamo confessare, uccidiamo la libera docenza, chè non troveremmo mai il consenso degli studenti a pagare direttamente il corso libero al quale vorrebbe iscriversi.

SCIALOJA. A meno che non si paghino gli esami!

FOÀ. Un docente spiritoso mi disse: se supponessimo l'esistenza fra noi di Dante Alighieri, il quale aprisse un corso libero di letteratura italiana a pagamento, non vi andrebbe forse nessuno. Ciò serve a indicare la difficoltà immensa per l'applicazione fra noi di un principio simile.

Esso fu dovuto abbandonare dallo stesso ministro Credaro dinanzi alla Camera, e non lo ammise neppure successivamente il ministro

Croce, il cui progetto di riforma della libera docenza è tuttora dinanzi alla Camera, dalla quale non fu mai ritirato. Esso è quasi ricalcato sull'antico progetto dell'onor. Credaro, e molti hanno espresso il voto che sia discusso. Che cosa sia la libera docenza oggi sarebbe inutile dirlo tra di noi.

Sappiamo che non serve allo scopo che si è immaginato debba avere la libera docenza, vale a dire, la libera concorrenza all'insegnamento ufficiale o la integrazione delle lacune che l'insegnamento ufficiale presenta. Crediamo vi siano alcuni esempi, di professori pareggiati, i quali sono egregi insegnanti che realmente compiono un ufficio utile, soprattutto in quelle università dove lo Stato non arriva a provvedere a tutto il necessario, onde è una provvidenza il trovarvi una simile integrazione, ma questa costituisce una eccezione solo in qualche grande centro universitario.

Coloro che diventano professori, saranno anche stati liberi docenti, ma non per questo oggi si può sostenere che si debba alla libera docenza la produzione del vivaio destinato alla creazione dei futuri insegnanti.

La docenza privata attualmente in grandissima parte è volta a intensificare e a favorire l'esercizio professionale.

Io non voglio offendere nessuno, se intendo parlare piuttosto di Napoli che di Roma o di Torino. Una volta, avendo qui in Senato esaminato i mali che presenta la libera docenza tra noi ebbi la fortuna di udire da colleghi di Napoli una alta glorificazione dell'insegnamento privato in quelle città dal 1848 al 1860, e l'ho udita almeno un paio di volte, quando accennai ai fatti relativi alla Università di Napoli, la quale perchè è la più popolosa è naturale che più facilmente offra occasione di rilievi, benchè non ad essa eccezionali. Ma talvolta si interpretarono certe critiche quale un'offesa diretta a tutto il mezzogiorno d'Italia. Io mi guardo bene da esagerare e soprattutto non intendo fare processi a nessuno; dico anzi che se fossi giovane, e all'inizio della carriera, approfitterei come tutti gli altri del sistema vigente. È questo che deve essere radicalmente riformato, e non è più un problema da discutere perchè tutti sono concordi oramai nella necessaria soluzione.

A proposito di questo sistema dirò che ebbi una volta a esaminare le domande di 12 li-

beri docenti presso una data facoltà. Vi si era dato un parere succinto ricalcato su ciascuno di essi uniformemente e uno dei membri della commissione giudicatrice trovandosi da tempo assente in campagna, scrisse per suo conto che tutti gli aspiranti erano degni senz'altro della libera docenza. Era l'epoca in cui taluni avrebbero preferito, ed era più sincero, che si adottasse la formula: *doctor, docens*: tutti professori appena laureati!

I liberi docenti d'Italia sono oltre a 3000 calcolando le ultime docenze approvate dal Consiglio superiore d'istruzione che furono nel numero incredibile di 600. Non credo che l'Europa intera raccolga un così grande numero di docenti, quanti ne ha la sola Italia.

Posso anche citare alcuni particolari statistici, molto eloquenti. La spesa da parte dello Stato può essere di 350 a 400 mila lire all'anno. Nel 1914 (perchè questa è l'unica statistica che ho avuto sotto mano) una sola facoltà medica, vantava 329 liberi docenti, e di questi 100 erano in una sola disciplina e precisamente nella patologia speciale medica, la quale, naturalmente, è tale da favorire l'esercizio professionale. Da questa disciplina è breve il passo alla clinica medica, onde si possono raddoppiare i vantaggi pratici della propria docenza.

Si tratta di una questione assai grave che tocca non solo gli interessi più alti delle università e della istruzione in genere, ma anche il decoro più elementare di una istituzione. Quando questa procede al modo che ho detto, quando si creano dei professionisti i quali assumono facilmente il titolo di professore, solo per avvantaggiarsene di fronte alle clientele, occorre porvi rimedio; e se c'è una persona che per coltura, per animo, per la sua stessa provenienza, e per il suo stesso titolo di professore pareggiato, sia nel momento attuale la più adatta a riformare il deplorato stato presente delle cose, questa è precisamente, l'onorevole Anile, al quale io mi rivolgo colla fiducia che saprà provvedere, portandoci in discussione o il disegno-legge Croce, o quell'altro che credesse opportuno di sostituirgli.

Il libero docente deve essere nominato da una Commissione centrale, eletta come si usa per le cattedre Universitarie, da tutte le Facoltà del Regno, e non come ora avviene, ma-

gari talvolta sotto la pressione degli interessati dalla Giunta del Consiglio superiore.

Mi permetta l'onorevole Anile che io, con la mia solita franchezza gli dica della esistenza di uno stato di cose che è poco regolare e che dura da anni.

Si tratta appunto della composizione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione. Il ministro di ciò non ha nessuna colpa, come non ne ha il Consiglio e neppure la Giunta. La colpa è del sistema, secondo il quale un professore che appartenga alla Giunta, per 4 anni di seguito ha nelle sue mani una quantità di piccolissimi affarucci, che non esigono alcun controllo, e che non si discutono ma che pure hanno il loro significato; per esempio, quelli che riguardano la nomina della Commissione per le libere docenze.

Il professore, che è membro della Giunta può di sua sola testa, senza che ne abbia a render conto a nessuno, provvedere alla nomina delle suddette Commissioni, e siccome esso è uomo, il potere incontrollato può spingere anche all'abuso e ne viene che esso si crei facilmente delle clientele, atte eventualmente ad aiutarlo nelle elezioni a membro del Consiglio, quando avesse ad esserne ancora candidato.

Naturalmente egli può scegliere i commissari fra quelli che egli preferisce, e che meglio gli giovano.

Se non si provvede a modificare il metodo della nomina delle Commissioni per la libera docenza, si dovrebbe modificare la composizione della Giunta nel senso che ogni anno si avvicindino i vari membri della sezione del Consiglio.

Tutti i membri della sezione dovrebbero avvicinarsi anno per anno, e non se ne nominerebbe più uno solo per quattro anni di seguito. La Giunta non ha tale lavoro gravoso e complesso da esigere un lungo tirocinio di pratica.

Il lavoro possono farlo benissimo ciascuno dei membri della Sezione anno per anno, a turno, rompendo, così, un poco un sistema che può favorire l'acquisto di clientele.

Ho detto che la riforma della libera docenza, ha altri nemici, e sono coloro che fanno questo ragionamento: la libera docenza è questione universitaria; riformare la libera docenza, si potrà quando faremo la riforma generale dell'Università. Io ho sentito ripetere questo ra-

gionamento per lo meno in quattro o cinque occasioni, e risale la prima volta a una trentina d'anni fa, il che dimostra che il predetto ragionamento equivale a rifiutare ogni riforma concreta della docenza.

Cominciamo a fare intanto, ciò che è urgente, e ripetiamo un'altra volta, essere necessario sia abolita la forma di concessione della libera docenza per esame, perchè questo non dà nessuna garanzia di valore scientifico nel candidato. Molti possono fare splendidi esami, vi sono anzi delle vere macchine da trenta trentesimi con lode agli esami nelle nostre Università, ma questi non garantiscono la loro qualità di produttori nel campo scientifico. Quindi nulla che sia veramente la manifestazione di pura eloquenza didattica; occorre che il candidato dia prova di capacità nella ricerca scientifica. Potrà bensì la Commissione avvertire il bisogno di avere una prova didattica dal candidato, ma questi deve avere innanzi a tutto la provata capacità nella ricerca scientifica.

E chiudo questa parte, ormai matura nell'opinione pubblica con un altro voto: il Consiglio superiore dell'istruzione, non molti anni fa, aveva discussa una riforma molto savia, quella cioè che mirava alla creazione di scuole per creare gli specialisti. Oggi, on. Anile, lei lo sa meglio di me, chiunque laureato può proclamarsi da sé specialista in una data disciplina, e ciò non dà al pubblico nessuna garanzia di seria preparazione.

Nell'interesse pubblico, nessuno avrebbe a intitolarsi specialista senza esserne debitamente autorizzato. Dopo la laurea, per una durata varia da determinarsi dalla Facoltà e dal Consiglio superiore d'istruzione, il candidato al titolo di specialista dovrebbe sottoporsi ad un corso particolare di studi, che gli consenta di conseguire il relativo diploma. Dopo conseguito il diploma, sarà più facile allo specialista la preparazione per ottenere la libera docenza nella sua specialità, quando abbia per questa prodotto titoli di ricerca scientifica.

Quanto al titolo stesso di professore, onorevole Anile, me lo permetta, non accuserò la bella memoria dell'on. Gianturco. L'ho conosciuto in vita, fui amico suo, ma non gli sono mai stato grato di aver diffuso in Italia l'autorizzazione ai docenti di chiamarsi professori. Che per la legge Imbriani a Napoli i docenti

si chiamino professori pareggiati, sia! Ma noi avevamo colla legge Casati il puro titolo di privato docente. A tale proposito mi permetta citare un caso che oggi farà sorridere per l'apparente ingenuità cui esso era informato.

Risale a una quarantina d'anni, e fin allora non si era mai visto un docente firmarsi professore presso le Università sottoposte alla legge Casati.

Un giovane fallì la prova per essere docente in chirurgia, e si recò presso un'altra Facoltà, la quale soddisfece la sua aspirazione. Ritornò egli a Torino donde era partito, e mise fuori tanto di cartello col titolo di professore tal dei tali. La Facoltà medica ha protestato al Governo affermando che quel giovine non aveva il diritto di chiamarsi professore. Il Governo d'allora era animato da sentimenti di molta indulgenza, o di molta indifferenza per queste questioni, e rispose: (ho letto io stesso la risposta come segretario del Consiglio accademico). « Se mai, dovrebbe lamentarsi la Facoltà che lo ha fatto docente, ma la vostra Facoltà non dovrebbe preoccuparsene più che tanto ».

Rimanemmo non bene impressionati e per forza non abbiamo oltre insistito.

Più tardi essendo ministro Gianturco, venne la circolare che autorizzava tutti i docenti, a chiamarsi professori e ciò ha finito coll'abbattere il valore del titolo accademico di professore...

CORBINO. Non fa male a nessuno.

FOÀ. Già, ormai è un'abitudine, tutti lo sanno, ma nei rapporti ufficiali se si badasse a chiamare professore soltanto quello che lo è veramente, daremmo un valore morale ben maggiore a questo titolo, il quale certo giova ai docenti, ma per dare più efficacia alla loro carriera professionale, il che non dovrebbe essere il compito dello Stato.

Si dovrebbe conferire il titolo di professore solo a quei docenti, i quali, dopo aver prodotto titoli scientifici, cioè dopo aver dimostrata la loro capacità di ricerca, siano dal Consiglio superiore giudicati degni del titolo onorifico di professore. Questi professori sarebbero considerati molto più di quelli che così si chiamano, oggi, solo per essere privati docenti.

Detto ciò mi permetto alcune osservazioni, sempre nei riguardi delle scuole applicate alla medicina. Vorrei accennare alla necessità di

riformare l'insegnamento delle levatrici. È una cosa che sembra umile, ma che in realtà ha una importanza sociale di primissimo ordine.

Abbiamo oggi levatrici che iniziano i loro studi senza nessuna preparazione, con una elementarità assoluta di cultura e si può dire appena uscite dall'analfabetismo. È una caterva di aspiranti che si presentano per conseguire il titolo, ed è assai superiore al bisogno che se ne può sentire.

Vi sono delle buone contadine, che vengono dal loro villaggio e fanno del loro meglio per acquistarsi il titolo, ed una volta acquistatolo esercitano onestamente il loro mestiere nel proprio paesello. Di queste io ho rispetto, ma le molte levatrici che si sperdono nelle grandi città sono spesso una piaga sociale. Bisogna elevarne la cultura, e insieme il sentimento morale. Vorrei chiedere al Senato il permesso di citare un aneddoto recentissimo ancorchè non sia estremamente pudico. Si tratta di una narrazione che mi fece un mese fa, un ginecologo. Egli mi disse: spesso sono chiamato come perito nei tribunali e recentemente andai per una querela che una moglie aveva sporto al marito per cattivi trattamenti.

Quando si fu ad un certo momento, quella moglie, dimentica del luogo ove parlava, disse al marito: Tu fosti la causa dei miei mali, tu che mi hai obbligato a procurarmi dieci aborti! Questo aneddoto ho voluto semplicemente enunciare, perchè le procuratrici di aborti sono molto spesso levatrici che non hanno di meglio da fare per vivere. Quindi si tratta di una questione sociale di primo ordine; quella cioè dell'elevamento intellettuale e morale della levatrice. È una riforma dello stato attuale, che merita tutta l'attenzione del ministro della pubblica istruzione.

Passo brevissimamente ad un'altra questione di attualità, cominciando a leggere due righe del ministro Anile. Recentemente in un felice discorso alla Camera dei deputati, egli ha pronunciato queste parole: « Il problema scolastico, per quattro quinti, è un problema di difesa igienica ». Io appunto accenno a questo per raccomandargli vivamente di mantenere il suo proposito di curare l'igiene scolastica. Abbiamo avuto anni sono un'idea esagerata di certe operazioni e abbiamo creduto che per fare del-

l'igiene scolastica occorresse in primo luogo costruire la carta biologica di ogni singolo scolaro. Ognuno di questi doveva essere assoggettato alla misura dell'altezza, alla misura del torace, alla misura del peso all'esame dei sensi, e si facevano dei quintali di carte biologiche, le quali venivano ammagazzinate negli archivi, e non hanno servito praticamente a nulla. Non è in questo che consiste l'igiene scolastica. Il ministro Anile m'insegna la distinzione che si vuol fare tra igiene pedagogica e igiene scolastica propriamente detta. La prima vorrebbero fosse applicata al ministero dell'istruzione, in quanto studia il problema in generale, l'altra la vorrebbero applicare al Ministero della sanità, in quanto cura l'applicazione e la materializzazione delle ricerche. Io non mi intendo di burocrazia, ed ho un terrore bianco quando sento che una disciplina qualunque viene attribuita a due Ministeri, ossia a due burocrazie, perchè ciò significa che si finirà probabilmente con lo stabilire, come fu ironicamente detto dei rapporti fra due Ministeri, paragonati a rapporti internazionali, uno stato di cose complicato e col non avere quella direzione unica sulla materia, che pure è assolutamente indispensabile. Potrebbe la direzione di sanità fornire un funzionario, in aiuto al Ministero dell'igiene pubblica, ma l'igiene scolastica dovrebbe dipendere esclusivamente dal moderatore degli studi. Ed io so che questi ha buoni propositi di applicarla.

Ora a questo punto io vorrei raccomandare all'onorevole ministro di diffondere tra i maestri e i direttori didattici le pubblicazioni che riguardano la riforma già approvata sulla vigilanza delle malattie infettive nelle scuole. Si tratta di un opuscolo utilissimo, che purtroppo non si trova come sarebbe necessario, a facile portata di tutti. Io so di un tale che voleva farlo leggere ai maestri e ai direttori didattici e che ha dovuto andare dal prefetto per averlo, ma anch'esso non sapeva dove trovarlo. L'opuscolo, come ho già rilevato, è stato pubblicato, bisogna dunque moltiplicarne le copie, e diffonderlo il più largamente possibile fra i maestri ed i direttori didattici.

Un'altra raccomandazione io mi permetto di fare, ed è la seguente.

La Commissione Reale ha riveduto le istruzioni date per la costruzione delle scuole e per

la concessione dei mutui di favore. Il termine per questa concessione sta per cadere, e si sa che il ministro vuole rinnovarne la legge.

Il Consiglio superiore di sanità ha chiesto che i mutui debbano esser dati per l'esercizio igienico della scuola, sia come impianto, sia come servizio, ma ciò deve essere dichiarato esplicitamente nella legge stessa. Oggi questa dichiarazione manca, e molti non capiscono bene ciò che debbono fare. Si tratta di applicare la legge negli impianti e nell'esercizio igienico della scuola.

Concorde con l'igiene scolastica, è l'educazione fisica; ma io non voglio tormentare il Senato per parlargli particolarmente di ginnastica. Desidero solo rilevare che nell'opinione pubblica si vanno talora affermando nei riguardi dell'educazione fisica dei pregiudizi, ed eccone un esempio: essendoci noi una volta lamentati che nelle scuole medie ed anche nelle scuole elementari, l'educazione fisica fosse difettosa, qualcuno ci ha dato sulla voce dicendoci: andate fuori alla domenica e vedete che razza di furore ha il nostro popolo per tutti gli sports. È una vera frenesia per i campioni di lotta, di ciclismo, di automobilismo. Questo vi dimostra che non abbiamo bisogno di altro, e che negli sports abbiamo tutto quello che ci occorre, siamo addirittura la Nazione più vigorosa e più svelta del mondo.

Un alto funzionario del Ministero dell'istruzione era arrivato ad una concezione molto curiosa e cioè che la questione dell'educazione fisica fosse già risolta da noi colla creazione del corpo degli esploratori, il che è un errore profondo.

Noi qui non ci troviamo che in presenza di applicazioni, le quali presuppongono degli esercizi che abbiano rafforzato la persona. Purtroppo anche l'esercizio prevalente di alcuni gruppi di muscoli, non occorre a stabilire quell'equilibrio fisico generale che è necessario. Noi potremo trovare il « ciclantropo », come è stato spiritosamente detto e cioè uno che abusa di alcuni gruppi di muscoli nel ciclismo ma che in tutto il resto presenta qualità anche inferiori al normale. Quante volte citiamo nella scuola i famosi facchini del Tamigi, i quali sono magnifici per larghezza di torace, per la destrezza e l'agilità con cui sollevano pesi e li mettono a posto come vere macchine: ebbene

con tutto ciò, se essi vengono colpiti da una malattia acuta di infezione, facilmente soccombono. Non basta per stabilire l'equilibrio fisico generale; uno speciale allenamento muscolare; ci vuole il completo esercizio del corpo e non soltanto quello che conduce all'uso di un dato sports.

Orbene, chi abbia assistito nelle scuole con amore agli esercizi d'educazione fisica che vi si fanno senza apparecchi, non può fare a meno di provare meraviglia nel constatare tutto quello che si può fare per l'agilità, per il vigore e per la padronanza del proprio corpo, anche senza avere neppure un bastone in mano.

Questa è l'educazione fisica elementare, la ginnastica pedagogica, in cui devono essere tutti ammaestrati. Anche i migliori dei nostri generali, i quali studiano con amore, com'è naturale, il problema della educazione premilitare, ammettono in prima linea che colui che si avvicinerà all'educazione stessa, debba essere già educato fisicamente nella ginnastica pedagogica.

Vi sono delle applicazioni; l'educazione premilitare ne è una necessaria dai 16 anni in poi; ma non per questo perdiamo di vista il concetto dell'educazione fisico-pedagogica nelle scuole medie ed elementari. Ed ancora, poiché per insegnare occorrono maestri, raccomando caldamente all'onorevole ministro Anile di agevolare quella riforma degli Istituti di magistero per la educazione fisica, in merito della quale una Commissione ha già presentato le sue conclusioni.

Io sono vicino alla fine del mio discorso. Vi prego per tanto di essere ancora un poco indulgenti. Si tratta di raccomandare al ministro la conclusione di un vecchio tema che data dal 1904. Lei comprende certo, onorevole ministro, a che cosa alluda. Io intendo parlare del così detto corso popolare, ed ecco un punto dove il Senato potrebbe accusarmi di diletterismo. Io non sono infatti nè maestro elementare, nè pedagogista nel senso stretto della parola e nondimeno parlo del corso popolare. Io ebbi l'onore di presiedere molti anni l'Unione italiana per la educazione popolare nella sede della « Umanitaria » a Milano, dove avevo per vice-presidente l'onorevole Turati e per segretario quell'operosissimo ed egregio uomo, Augusto Osimo, al quale di tutto cuore rivolgo

l'augurio di ricuperare la sua salute. Ebbene, in quel tempo noi abbiamo promosso pubbliche manifestazioni per favorire la creazione della scuola popolare, che è invece fallita completamente. Fallita, perchè le classi quinta e sesta si sono ridotte a questo, che la quinta serve alle famiglie per maturare i loro scolaretti che al quarto anno non sarebbero capaci di superare l'esame di maturità, e quelli che dovrebbero andare alla sesta classe preferiscono addirittura la scuola tecnica o una scuola professionale, per modo che il corso popolare è completamente fallito.

Noi abbiamo creduto per un certo tempo che il Ministero di agricoltura avendo creato la scuola industriale di 1° grado ci desse con quella il succedaneo della scuola popolare. Ma anche qui ci siamo ingannati, sia perchè la scuola popolare deve avere una fisionomia propria e distinta, sia perchè la scuola suaccennata di 1° grado non risponde praticamente allo scopo, e lo vediamo in Torino stesso all'Istituto operai dove si reca un'enorme quantità di gente, e dove esiste un caleidoscopio di insegnanti che si mutano spesso per ciascuna disciplina. Così si perde il vantaggio dell'insegnante di classe. Molti hanno acquistata l'aspirazione di sopprimere quel corso, di assorbirlo in un vero corso popolare, o come oggi si preferisce di chiamarlo, in una vera scuola del lavoro.

E per dire che cosa intendiamo con questo nome mi conceda l'onorevole ministro, mi conceda il Senato, non per farne vanto, ma come storia aneddótica dei nostri giorni, di partecipare che vari di noi che apparteniamo ad una Commissione che studia l'istruzione popolare nel municipio di Torino, abbiamo concluso colla seguente proposta che abbiamo ragione di sperare sarà applicata.

Visto che lo Stato non è arrivato ancora a creare una scuola del lavoro, sia essa fatta per conto proprio dal municipio di Torino! Si crei cioè un corso triennale affidato a maestri, non a persone che vengano da fuori, e tanto meno laureati. I maestri, insegnino essi nel corso triennale, di cui i primi due anni devono avere carattere prevalentemente culturale, e il terzo deve avere un carattere non strettamente professionale, ma preprofessionale: ossia deve essere l'anno di assaggio delle atti-

tudini manuali dello scolaro. Solo allora noi avremo fatta realmente la scuola del lavoro. Confidiamo di realizzarla per virtù di un municipio, visto che lo Stato non ci è arrivato finora, e auguro che esso pervenga a sua volta a raggiungere lo scopo. Il tipo della scuola del lavoro deve naturalmente variare secondo le località, e molto abbiamo da apprendere dai pochi generosi e intelligenti uso Giovanni Cena e Senatore Faina creatori efficaci di tipi di scuole popolari rurali. Il loro grande esempio gioverà alla creazione di quelle scuole del lavoro che debbono applicarsi soprattutto in certi comuni agricoli.

Un altro argomento rimane da trattare brevemente ed è quello della scuola all'aperto. Onorevole ministro, lei m'insegna che qualche anno fa il tema della scuola all'aperto era di gran moda, anzi era il tema più gradito dei pedagogisti.

Esso aveva dato origine alla creazione di padiglioni di tipo speciale, e di un banco trasportabile come un sacco militare, per cui tutti gli scolaretti potevano uscire dalla scuola chiusa, per recarsi all'aperto con il loro banco sulle spalle. Ne ho veduti al Gianicolo, ed era una bellezza commovente: tutta la scolaresca portava il proprio banco sulle spalle, si fermava sotto le piante, aveva una tela nera che funzionava invece della lavagna, ed il maestro insegnava non senza intrattenere gli scolaretti sugli spettacoli della natura.

Molte scuole all'aperto si crearono a Roma, per esempio, persino sopra i terrazzi, ed io ne ho esaminate di queste scuole dove s'insegna l'orientamento dei vari punti della città, e la valutazione delle distanze. Padova, fu la prima ad introdurre questo genere di scuole, sfruttando i bastioni della città, e creò la sua rinomata istituzione intitolata: Raggio di sole.

Noi abbiamo conosciute obiezioni, soprattutto nell'Alta Italia. Si diceva, cioè, che era possibile creare scuole all'aperto a Roma, a Napoli, ma col clima di Milano o di Torino, non si sarebbe potuto. Fu un errore, un pregiudizio, e già Padova lo aveva dimostrato. Nei giorni cattivi si sta chiusi, ma nei giorni buoni d'inverno — una maglia per il maschio ed un grembiule per le bambine — si può fare anche col freddo della ginnastica e si vedono i fanciulli tornare pieni di attività, con il volto arrossato.

Io ho lo scopo, trattando di scuole all'aperto, di esortare il ministro a dichiarare quale sia il regolamento che deve essere ad esse applicato ossia se dev'essere lo stesso che si applica nelle scuole chiuse, e gli faccio questa domanda in seguito ad alcune esperienze. Esiste vicino a Milano una città scolastica di scuole all'aperto, Niguarda, che è tutto un seguito di padiglioni all'aperto; ce ne è una più squisita ancora ad Affori, dove sono principalmente orfani di guerra, quasi tutti tarati, i quali stanno lungo il giorno in campagna, con gli attrezzi rustici e imparano molte cose. Fanno scuola all'aperto, coi relativi esami nelle scuole pubbliche, crescono bene, anche moralmente parlando, e sono predestinati a divenire un giorno degli agricoltori. Orbene, la direttrice maestra, pediatra eccellente, un giorno mi raccontò le lotte che essa doveva fare con il maestro perchè questi avea tra le mani il regolamento delle scuole municipali e quando essa diceva: « insegnate ai ragazzi a zappare, a coltivare, a riconoscere le piante », il maestro le osservava che quelle erano materie facoltative del corso popolare e che lui non era obbligato ad impartire quegli insegnamenti. Se si verificava una pena disciplinare, - quale era la pena disciplinare conforme al regolamento che questo maestro prescriveva? Sospensione di tre o quattro giorni della scuola, pensi, oppure soppressione del companatico! E questo a bambini tarati che stanno lì all'aperto per ricostituirsi!

E il maestro non faceva che applicare un regolamento, quello stesso che viene applicato in genere nelle scuole municipali. Io credo, invece, che si debba curare per le scuole all'aperto un regolamento adattato: beninteso, non per le scuole che si limitano ad estrarre i ragazzi dai locali chiusi ed a portarli in un cortile o in una campagna temporaneamente, ma per quelle scuole all'aperto che debbono avere il valore di *scuole speciali*, e che debbono essere consacrate ai fanciulli gracili. Nè questa è una teoria non necessaria. Purtroppo, vi posso dire che si calcola che il 25 per cento della scolaresca in genere appartenga alla serie di fanciulli gracili, a cui è sempre bene consigliare la scuola all'aperto.

Quindi facciamo una scuola speciale (anche gli altri vadano all'aperto, naturalmente se lo pos-

sono), ma per i gracili adottiamo un regolamento speciale, non il regolamento comune. La scuola all'aperto per i gracili deve essere informata a criteri che valgano ad educare, ad allevare gli allievi in un equilibrio a un tempo mentale e fisico.

I maestri debbono essere preparati per la scuola all'aperto; vi sono degli istituti dove gli aspiranti possono passare benissimo alcun tempo per impararvi il metodo della scuola all'aperto. Quelli che devono prepararvisi esplicitamente, dovrebbero anche avere un vantaggio di una nota speciale nella carriera, che equivalga alla nota che ottengono quelli che fanno la scuola serale e ne dovrebbero avere qualche vantaggio per le promozioni.

E un'ultima raccomandazione io debbo fare. Per un criterio sentimentale sbagliato, si preferisce talvolta mettere alla direzione delle scuole all'aperto il maestro che si trova in cattivo stato di salute. Si dice: « poverino, ha il petto gracile, tossisce; l'aria aperta gli farà bene! » Per lui ci vorrebbe questo ed altro, ma per i bambini no! Noi abbiamo il dovere preciso di non mettere mai maestri ammalati al contatto di bambini gracili!

Queste sono le raccomandazioni per le scuole all'aperto; e finisco ora del tutto con una di quelle questioni per la quale so preventivamente che l'onorevole ministro mi dirà di no, a causa delle circostanze attuali del Governo.

Io sono uno degli amici, intellettualmente parlando, delle maestre di asilo. Queste io le considero molto, e ho sempre cercato nel mio piccolissimo essere di favorire la riforma dell'insegnamento negli asili di infanzia. Io fui uno dei più caldi propagandisti del metodo Montessori ed ho creduto che anche il Froebeliano possa servire, quando sia modificato e nazionalizzato; ma io qui non tratto di questioni pedagogiche; io affermo solo che ho considerato molto la preparazione di molte maestre di asilo, ho veduto la necessità che hanno di coltivarsi, e perciò sono della opinione che ci vuole anche di più a fare una buona maestra di asilo, che a fare una maestra elementare. Ebbene, questa preparazione e queste attitudini debbono essere anche ricompensate. Attualmente invece, le maestre di asilo sono trattate malissimo, mentre esse non domandano che l'equiparamento alle maestre elementari.

È anche ora di trasformare l'antica idea che l'Asilo infantile sia un luogo di assistenza e come tale debba appartenere al Ministero dell'interno. L'asilo infantile è soprattutto ai nostri giorni diventato una vera opera prescolastica e deve appartenere al Ministero dell'istruzione.

Io termino, onorevole Anile, con un ricordo e con una preghiera di considerazione. Una volta per vaghezza volli partecipare a conferenze per i maestri del Mezzogiorno, e per l'appunto andai ad Aquila negli Abruzzi, dove mi trovai in un anno in cui il Ministero dell'istruzione, aveva dato ai maestri come tema di disputa: « Il primo anno della scuola elementare ». Io, profano, mi sono interessato moltissimo alla discussione che ne è sorta, e soprattutto alle belle relazioni che maestri elementari e direttori didattici avevano preparato. Allora mi sono convinto della verità che essi volevano dimostrare, — essere il primo anno — il più difficile di tutti quelli onde consta la scuola elementare. Infatti, nel primo anno si trovano bambini provenienti dalle più diverse provenienze, che presentano i più diversi stati di rozzezza, e provengono di solito dagli strati più umili della società. Ufficio del primo anno è quello di omogeneizzare questa scuola, e di plasmarla; sì che la fatica che occorre per gli anni successivi d'insegnamento è molto minore di quella che occorre per la prima classe.

Ma ho anche osservato, trattando il problema della educazione negli asili, con quanto profitto e con quanta logica si sia tentato di unire la prima classe elementare allo stesso asilo infantile; onorevole Anile, ove le circostanze lo consentano, veda di promuovere questa riforma, veda di mettere il primo anno della scuola elementare come fine, come applicazione e come sviluppo immediato delle scuole infantili.

Io desidero esprimere all'onorevole Anile la mia fiducia che egli terrà in considerazione, se non tutte, per lo meno alcune delle mie osservazioni, e sebbene, da un punto di vista filosofico, si possa dire che a reggere il mondo servono le grandi idee, nondimeno la vita di ogni giorno, si compone di piccole cose e noi viviamo di queste, che abbiamo l'abitudine di apprezzare seguendo quel metodo sperimentale nel quale abbiamo foggiate la nostra mentalità, qualunque ne sia la potenza.

Se ella onorevole Anile ci esponesse ad una grande riforma che abbracciasse tutto, ci farebbe pensare con diletto e ci farebbe discutere, ma se ella ci darà invece, una serie di piccole riforme necessarie, maturate, utilizzate, in modo che l'anno successivo si addimostri meno imperfetto dell'anno precedente, ella avrà fatto un passo gigantesco nella riforma della scuola. (*Applausi e congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Ammissione della discussione orale con l'intervento della difesa innanzi al Tribunale supremo di guerra e marina in sede di revisione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Lanza di Scalea della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito il senatore Garofalo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GAROFALO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul « terzo elenco di petizioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Garofalo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.)

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi,

Boncompagni, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Caneva, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Corbino, Croce, Curreno, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Nava.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Ridola, Ronco, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Supino.

Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dei bilanci dell'istruzione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamassia.

TAMASSIA. Onorevoli senatori. Pochi giorni or sono un nostro caro e stimato collega, cui espressi il proposito di prender parte alla discussione del bilancio dell'istruzione, crollò il capo e mi fece amabilmente notare che se il problema della scuola era grave, purtroppo altri problemi, altre e più tristi ansie, tormentavano la vita della nazione in questi durissimi tempi.

Mi viene in mente, parlando al Senato, degna e alta sede di discussioni concernenti la scuola, mi viene in mente, dico, la parola semplice e pia di fra Galdino: « Perchè ritorni l'abbondanza bisogna fare l'elemosina; l'opera buona non va mai perduta ».

La scuola compie l'opera buona, ora e sempre; occupandoci amorosamente della scuola, noi rialziamo anime e speranze: riaffermiamo la necessità di quella disciplina nazionale austera, di quello spirito di sacrificio, che s'impara, anzi si comincia ad amare sui banchi della scuola.

Leggo nella relazione dell'Ufficio centrale, dettata dal collega Mango, che per certi rilievi archeologici il Ministero dell'istruzione si è servito anche di aeroplani.

Poichè questo arnese alato è cosa di famiglia, me ne servo per volare rapidamente sui capitoli e sulle cifre che costituiscono la trama del bilancio: la benevolenza del Senato sarà il mio più sicuro paracadute. So che posso sperarlo. Onorevole ministro, confesso subito che non rivelerò segreti di riforme e ricette di panacee infallibili, per i mali del vostro Dicastero. Le mie sono considerazioni semplici, schiette. Non è detto che le impressioni genuine di uno, che appartiene alla scuola, siano inutili del tutto.

Attraverso il bilancio di cifre si intravede quello morale. Dall'ultimo bilancio, discusso prima della guerra, risulta che oggi le spese per l'istruzione sono aumentate di più di settecento milioni. Il relatore, on. Mango, non è atterrito dall'aumento, che si giustifica e si spiega meno difficilmente di quanto non accada per altri più pingui bilanci; e soggiunge una savia, una nobile parola, che avrà un'eco simpatica dovunque: « Benedetta la spesa ». Bene-

detta la spesa, benedetto il sacrificio cui la nazione si sobbarca per l'istruzione e per la educazione.

Comprendo: chiedere di più alle stremate forze economiche del popolo nostro, esausto, ma che non piega e non piegherà, sotto il peso di debiti e di sconforti anche più schiacciati dei disavanzi penosi (il peggiore disavanzo è quello morale!), non è possibile. Io vi chiederò allora, on. Anile, di spendere nel miglior modo possibile la somma assegnata ai capitoli del vostro Ministero.

La scuola primaria e media fu ed è soggetta alle solite critiche: tutto va male, anzi di male in peggio. Maestri e professori svogliati più degli alunni. Critiche, e più che critiche, esplosioni di buonumore sarcastico, il quale poi non risparmia l'insegnamento superiore.

Così il dir male della scuola di Stato diventa una geniale abitudine di filosofi improvvisati. È lecito affermare che, nel complesso, le critiche non sono tutte serie e che, invece, è molto seria e sana la vita della scuola? I soliti casi speciali, le consuete lamentele' debbono essere valutate per quel che realmente dimostrano.

Certo l'organismo scolastico, da noi, non esiste nel suo complesso. Vi era nell'idea napoleonica, che è un continuazione un po' dispotica dei concetti rivoluzionari, qualcosa di ben deciso.

Il centro dell'attività scientifica e didattica, nell'Università di Francia; per gradi si scende all'insegnamento medio e primario; il tutto animato dal principio fondamentale che la scuola prepara il cittadino colto; perchè comprenda diritti e doveri civici e si avvii alle conquiste più alte del sapere.

Noi abbiamo abissi da una scuola all'altra: nella stessa scuola media classica e tecnica; la classica, degenerata dalla dubbia modernità di certe compiacenti riduzioni, offre l'esempio di una strana irregolarità e confusione di tendenze, di un continuo incrociarsi di sistemi che, a vicenda, si guastano, con danno gravissimo dei giovani.

In qualche Stato ragioni di economia, non disgiunte da altri intenti meno materiali, hanno indotto il legislatore a stringere in un fascio robusto l'intero organismo del pubblico insegnamento. Sulle scuole primarie esercitano ufficio di sindacato e d'ispezione le secondarie; su

queste, gli istituti universitari. L'attività universitaria non si arresta nemmeno nell'ambito scolastico, perchè credo che in Germania i professori di diritto (per esempio) possano compiere anche funzioni giudiziarie. Insomma, l'organismo scolastico, diciamo così militante, può rendere meno grave, meno costoso quello burocratico, se fra le scuole esiste la possibilità di rapporti di cui or ora dicevo. Da noi - badi, onorevole Anile - c'è sempre la tentazione di costituire enti, comitati, commissioni all'infuori della macchina burocratica, per dare a codesti enti l'ufficio di spingere e accelerare le tarde ruote del dicastero.

Così, per combattere l'analfabetismo, è stata creata una nuova macchina che costa parecchio, in sostituzione di un'altra che c'era e lavorava già. Avviene naturalmente che codeste superfetazioni extrastatali pesano per conto loro sul bilancio dello Stato: fabbricano avventizi subito aspiranti a perdere il nome e la precarietà dell'ufficio, e spingono all'indolenza gli organi cui è legalmente demandata una missione specifica, visto e considerato che adesso c'è altri cui la missione è affidata.

Semplificare, dunque, non mai aggrovigliare uffici e attribuzioni.

Semplificare tutto: astenersi da circolari che oscurano norme chiarissime, o che con vaghe idee riformatorie finiscono per corrodere le stesse leggi.

Le quali leggi fondamentali, per rispetto ai diritti e ai doveri del personale didattico (è inutile ricordarle tutte), in gran parte sono la risultante di un'aspra lotta fra lo Stato e le associazioni di classe. Queste, spesso, credendo d'imporre limiti e condizioni favorevoli alla classe stessa, debbono poi essersi accorte di non avere avuto soverchia fortuna, nemmeno nella difesa degli interessi propri. Non oso dire anche di quelli della scuola. Triste episodio del cammino storicamente a ritroso dello Stato; il quale dovette essere richiamato a compiere il dover suo verso benemeriti suoi servitori (visto che la coscienza di tali obblighi era parecchio illanguidita) dalla vivacità di certe intimazioni, che io non ho il diritto di giustificare, ma il dovere di spiegare.

Semplifichiamo anche i programmi di tutte le scuole. In troppe scuole, il programma degli

studi pare che si proponga di pesare rudemente sullo spirito del discente.

Perchè il nuovo germoglio spunti e cresca, è necessario che lieve e fecondo terreno lo copra, lo alimenti, e non vieti ch'esso, quando giunge il momento, venga alla luce; e non lo costringa, invece, a morire prima di nascere, con la gravezza dura di un macigno che lo schiacci.

Noi rimpiangiamo i programmi scolastici, così ricchi di sobrietà accorta, dei nostri vecchi. Perchè anticipare nozioni che la vita additerà e spiegherà poi, senza bisogno di stancare la memoria?

Come sapevano bene i nostri vecchi il latino; e col latino, quanto profumo di vera *umanità*, che lo strazio di scientifiche grammatiche oggi distrugge, sostituendovi e noia e odio atroce alla cultura che è, direi, necessaria perchè uno si senta degno figlio d'Italia!

Vengo all'Università. Anche in aeroplano adesso mi sento meno incerto. Lo so bene, c'è un problema universitario gravissimo. Troppe Università; dunque, soppressione. Come si fa a trovare tanti maestri per tante cattedre? Perchè spendere male e poco per ciascuna, quando si potrebbe spendere molto e bene per le scuole superiori non meritevoli di una fine violenta? Siamo pratici. Nè in Italia, nè altrove (penso alla Germania) nessun ministro avrà il coraggio così eroico di proporre rimedi tanto radicali. È possibile però pensare (il pensiero non fa male ad alcuno) a provvide trasformazioni o adattamenti di istituti superiori alle condizioni delle regioni, dove sono nati e di cui sono la gloria. I nostri Comuni avevano la suprema ambizione di crearsi lo *studio generale*. L'Italia nuova vorrà tutto distruggere, e lo potrà?

Un avviamento alla « differenziazione » fra Università e Università è possibile, studiando (senza spesa, s'intende!) il problema. Se l'onorevole Anile vuole incominciare e incoraggiare un tale avviamento, troverà certo largo e gratuito consenso all'opera sua.

L'onorevole Foà ha parlato della libera docenza e de' suoi malanni. Non ripeterò considerazioni dette con tanta competenza e precisione.

Posso aggiungere che, dopo la sessione estiva e autunnale del Consiglio superiore, l'esercito dei liberi docenti salirà a *tremila*. Non temiamo

confronti con qualunque Stato del mondo. Ecco: io vorrei mettere a posto le cose. C'è chi parla di scienza vera, libera, fresca, giovane; e tutta questa freschezza esce dalla libera docenza. E di scienza ammuffita, stantia, ufficiale; ed è misera cosa di cui è colpevole l'insegnante ufficiale. L'odio per l'*ufficialità* ha, per caso, destato un più sviscerato amore anche per la *libertà* universitaria?

Onorevoli colleghi, che mi assistete con tanta benevolente pazienza (e ve ne ringrazio), pensate che la grande maggioranza dei professori ufficiali sono stati e sono liberi docenti. Noi usciamo dalle file della libera docenza. Siamo ben fieri di codesta origine. E i nostri maestri ci trassero di là per mezzo dei concorsi. Poi, una volta raggiunta la cattedra, che altro abbiamo mai fatto che prepararci i nostri compagni di lavoro, i nostri successori? Ma vi può essere dubbio in questo? Non v'ha una scienza ufficiale: solo una scienza si coltiva, e tutti i cultori sono eguali davanti a lei.

Sicuro che la gigantesca produzione dei liberi docenti è un peccatuccio di remissivi e compiacenti giudizi professorali. Ma l'intenzione era buona. Ebbene, se la libera docenza non è per la scienza, ma si adatta a servire personali interessi, una così grave e deplorabile deviazione o degenerazione dell'istituto, dà il diritto al legislatore (questo è il suo mestiere) di correggere un sistema sbagliato.

Non solo la libera docenza sia data unicamente per titoli, e il giudizio ne sia riservato ad una commissione centrale, o almeno indipendente dalle Facoltà - come fu autorevolmente affermato in quest'aula -; ma c'è da pensare ad una altra riforma. Nei concorsi per professore straordinario, il vincitore dopo un triennio è sottoposto per la promozione a nuovo giudizio. Un libero docente è libero e docente a vita. C'è la prescrizione quinquennale, è vero. Così, se per cinque anni un docente non insegna, perde la *venia docendi*. Ma quanta « venia » nel sanare gli effetti della prescrizione! Ingenuo docente chi non si salva da questa.

Perchè non si potrebbe concedere a termine la libera docenza? Non lungo. Scorso il quale, se la commissione giudicherà che la scienza ebbe davvero incremento e onore dall'attività del libero docente, la *venia* potrà essere riconfermata.

Così non avremo eterni liberi docenti, che farebbero, molto volentieri, a meno della loro libertà, servendo la scienza ufficiale; ma non potendo perdere codesta libertà, essi se ne servono in modi e forme di cui la scienza, alla sua volta, farebbe a meno.

Creda il Senato, del resto, che per i veri liberi docenti fra poco molte vie si apriranno: voglio dire non mancheranno concorsi e vittorie.

Vittorie e successi, che per i professori ufficiali saranno argomento di vera compiacenza.

Perchè, illustri colleghi, l'esito lieto dei concorsi è una vittoria anche per noi. Dovunque e, un pochino, anche in quest'aula severa, alla scuola e a chi vi sta dentro come maestro non sono mancate paroline agrodolci, condite di qualche ironia. La lezione è un'opera più grave di quanto si crede. Pochi che alla scuola siano estranei, possono pensare che nelle stentate lezioni si esaurisca l'ufficio del maestro. L'ho già detto: egli prepara anche la continuità della scienza, la continuità nel senso più elevato della vita nazionale (*Vivissime approvazioni*).

Il collega Foà ha parlato anche della dura vita che le attuali condizioni economiche impongono allo studente, e dei rimedi necessari, per rendere meno difficile la sua permanenza nella sede universitaria.

Anche a questo i nostri vecchi avevano pensato, con provvide istituzioni di collegi, di borse di studio, di fondazioni varie di tipo, con un intento unico: soccorrere chi studia, perchè normalmente costui non è ricco. La Chiesa conservava il beneficio allo scolare. Da noi, a Padova, di queste istituzioni ne avevamo molte. Ma i patrimoni vistosi, lungo i secoli, sfumarono quasi del tutto. Con solerzia e amore, l'onorevole Carlo Ferraris rettore allora dell'Università, e che ora mi sta qui vicino, ebbe il vanto di salvare ciò che si poteva, e il merito di ricostituire quegli istituti, nel miglior modo consentito dai tempi.

Abbiamo anche, a Padova, una mensa per gli studenti. Sorse per la fede invitta, continuamente operosa, ostinatamente salda e perseverante, del professore Vitale Tedeschi alla cui memoria mando un commosso saluto.

Poco abbiamo; molto avremo. I miracoli della fede e della tenacia si rinnovano sempre. Abbiamo in noi le ragioni del successo: appunto, fede e tenacia.

L'ultima parte del mio viaggio rapidissimo potrebbe finir male. Riguarda la così detta libertà della scuola.

Un mio carissimo amico, il professore Troilo, in una sua dotta conferenza, esclamava: chi potrebbe essere contro il nome augusto della libertà? Siamo e restiamo liberali, di fronte a qualsivoglia problema. Il nostro relatore si è soffermato, pur egli, pensoso davanti all'arduo tema.

Per togliere ogni equivoco, sarà bene fin d'ora avere la coscienza e la scienza dell'entità morale e pratica della questione. S'invoca da un partito, che vuol chiamarsi nuovo e di popolo, la libertà; e da altri di diversa tendenza si ripete: libertà. È sempre la stessa parola; ma il contenuto intimo è sempre lo stesso?

In sostanza, la lotta per questa libertà si agita più fiera dall'istante in cui i principii della società moderna, e dello Stato che la disciplina, furono espressi e dichiarati clamorosamente dagli uomini della rivoluzione francese. Il Senato mi dispensa dall'evocazione di dottrine antiche italiane.

Il pensiero moderno si afferma nella triplice proposizione della obbligatorietà, universalità, laicità dell'insegnamento.

È del Diderot la superba frase: l'istruzione è continua opera d'incivilimento. È di tutta l'epoca, senza interruzione fino ai tempi nostri, il concetto che lo Stato crea nel fanciullo il cittadino consapevole de' suoi diritti e doveri civili e morali. Contro quali altre pretese possa urtare un tale indirizzo, è facile indovinare.

Lungi da me la cattiva idea di annoiare i colleghi, entrando a vele spiegate in argomento. C'è tempo.

Ma mi si permetta di affermare che qui nel Senato, quando un già famoso progetto di legge sull'esame di Stato sarà posto in discussione, a nessuno sfuggirà l'immensa importanza dell'argomento, che ridesta fra noi secolari di spute e grandiosi contrasti.

Il progetto ministeriale pare non osi entrare nel vivo della questione, e aspetti il supposto nemico al varco, senza affrontarlo apertamente.

Comunque, il Senato sarà, come sempre, alta e degna sede di dibattiti ispirati da schietto fervore di convinzioni profonde.

Mi si lasci nutrire la fiducia che le nostre tradizioni veramente liberali trionferanno.

Ah! Noi abbiamo fatto scempio dello Stato! Lo condannammo a tramutarsi, da eccelsa persona morale, in industriale, assicuratore, ferroviere, fabbricatore di sigari. Chi oserà togliere l'ultima ed essenziale funzione di educatore a lui, che si leva sulle parti, sulle fazioni, sulla diversità delle fedi, perchè la libertà, onde si alimentano i sentimenti più sacri dell'anima umana, non soffra offese e costrizioni indegne dei tempi nostri?

Onorandi colleghi! Noi fedeli alla scuola lasciateci perseverare sereni nella nostra via, sorretti dal vostro vigile amore.

Noi la sentiamo questa missione.

Oltre i limiti d'età, delle forze nostre, vorrei dire, oltre la stessa vita, noi continueremo a servire e adorare la Patria, nel suo tempio più augusto, nella scuola! (*Applausi vivissimi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Onorevoli colleghi, le prime righe dell'accurata relazione della Commissione di finanze hanno prodotto in me una impressione ben diversa da quella del collega Tamassia. Egli si è allietato che il bilancio attuale della istruzione pubblica segni una somma, così alta e superiore a quella dei bilanci passati. L'ultimo bilancio discusso in questa assemblea, quello dell'anno 1915-16 ammontava a poco più di 186 milioni e mezzo, mentre quello che discutiamo ora riguardante l'esercizio 1922-23 sale alla enorme cifra di oltre 901 milioni.

Sentiamo quasi l'odore del miliardo per quest'anno e forse ne sentiremo il sapore nell'anno prossimo.

Io ne provo un senso di sconforto; di sconforto, dico, perchè quando mancano le condizioni essenziali del vivere, non si può pretendere di vivere bene.

La spesa di questo bilancio che rappresenta una somma quintupla di quella del 1915 mi rattrista, anche perchè tale aumento non è tutto in ragione del rinvilio della moneta, ma in parte è dovuto anche a complicazione di uffici amministrativi verificatasi in questi ultimi anni così nel dicastero della istruzione come negli altri.

Pochi giorni addietro, parlando del bilancio della giustizia, cercai dimostrare come, ad onta

della legge 13 agosto 1921, legge ispirata alla necessità di larghe economie e di semplificazione degli organi amministrativi, quel ministro aveva con semplice decreto, in modo illegittimo, riformato l'ordinamento giudiziario, in guisa da ottenerne un risultato opposto: complicazione e aumento di spesa. Ora qualcosa di simile, sebbene in proporzione minore, io ravviso esaminando il bilancio della pubblica istruzione. Perocchè, appena quindici giorni dopo la detta legge, quando le speranze delle economie erano più che mai vive, vedemmo apparire un decreto-legge, col quale si crea un organo nuovo superfluo, a mio avviso, non solo, ma che pure intralcia altri organi preesistenti in base ad una legge.

L'egregio relatore onorevole Mango ne fa un cenno espresso per richiamare l'attenzione del Senato, ed io perciò sento il dovere di parlarne.

MANGO, *relatore*. Si tratta di sei milioni.

CORBINO. Dei quali non un soldo per gli impiegati.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, non interrompa.

CORBINO. Io non domanderò la parola.

DEL GIUDICE. Lei non domanderà la parola. Ebbene parlerò io.

Una istituzione definita come Ente nazionale per l'istruzione degli adulti analfabeti venne creata per decreto-legge nel 1919 e sussidiata con oltre sei milioni annui. Un anno dopo con altro decreto legge tale ente veniva soppresso dal ministro Croce, il quale peraltro ne mantenne lo stanziamento per una destinazione da determinarsi con legge speciale. Infine con un terzo decreto-legge del 28 agosto 1921 il ministro onorevole Corbino succeduto al senatore Croce, non tenendo conto dell'impegno preso dal suo predecessore, ripristina l'istituto già soppresso con qualche divario nella intitolazione e nell'ordinamento burocratico. Ma a parte le parziali modificazioni l'istituto è il medesimo.

Il Senato sei mesi addietro ebbe ad occuparsi di questo argomento. Difatti in una interpellanza ch'io ebbi l'onore di svolgere nel dicembre dell'anno scorso dimostrai come la così detta opera contro l'analfabetismo non era necessaria, perchè esisteva da 15 anni una Commissione parlamentare costituita per legge e che funzionava regolarmente.

CORBINO. E aveva fatto sparire l'analfabetismo.

DEL GIUDICE. Questa è una sua opinione.

La Commissione dunque, benchè provvista di pochi fondi, con 2,300,000 lire annue, aveva adempito il suo mandato incoraggiando e promovendo scuole, asili e patronati scolastici ed altre consimili istituzioni nel Mezzogiorno, e nelle isole e nel Lazio, Marche e Umbria, in tutta questa vasta regione che forma il territorio della sua azione. In quindici anni la Commissione del Mezzogiorno ha fatto quanto poteva coi pochi mezzi messi a sua disposizione: ha visto duplicare e in qualche luogo triplicare scuole e asili. E si aggiunga che dopo lo scoppio della guerra i fondi assegnati furono ancor più ridotti, in quanto che le vennero tolti i residui ch'essa manteneva a sua disposizione per norma di legge.

Dopo tutto ciò io chiesi al Ministero delle due cose l'una: o l'abolizione di uno dei due organi, i quali in sostanza sono un duplicato, e nelle condizioni presenti della finanza non possiamo darci il lusso di tenere duplicati; ovvero, se proprio si voglia conservarli entrambi, se ne determini con linee precise la sfera rispettiva di azione di esse, e si reintegri la Commissione centrale del mezzogiorno in tutte le funzioni che per legge le furono concesse nell'ambito del suo territorio. E si pensi che la legge del 1906 estendeva alla Commissione medesima le scuole serali e festive degli adulti (articolo 69). Ora queste scuole le sono sottratte, diciamolo pure senza eufemismi, arbitrariamente col decreto del 28 agosto 1921.

Io spero che l'attuale ministro saprà provvedere al fine di togliere lo sconcio lamentato. E volgiamoci in più spirabil aere.

Intorno alla istruzione superiore farò una osservazione, della quale lo spunto mi è dato dal discorso del collega e amico Tamassia. Egli ha parlato della libertà d'insegnamento; ma dalle sue parole non ho inteso bene in quale senso e con quale ampiezza egli pensi effettuarla.

Se la libertà d'insegnamento si vuole applicare ai gradi inferiori, scuola elementare e media, non abbiamo bisogno di nessuna innovazione salvo che perfezionare i congegni scolastici e modificarne gli ordinamenti. Giacchè la legge Casati del 1859 ammette già la libertà

in questi gradi con la istituzione delle scuole paterne e pareggiate. Lo Stato non ha il monopolio della istruzione primaria e secondaria, e i fanciulli possono entro certi limiti e con certe condizioni seguire i corsi privati e sostenere gli esami e ottenere le relative licenze.

Ma la cosa è diversa per l'insegnamento superiore. Qui c'incontriamo in un monopolio di Stato perchè la vera libertà d'apprendimento manca. È una incongruenza della legge pur così organica e fondamentale, il cui autore Gabrio Casati liberale d'antica data cedette forse in questo punto alla tradizione austriaca del Lombardo-Veneto.

Nello insegnamento universitario manca la vera, la intera libertà, finchè esiste la iscrizione obbligatoria alle università riconosciute dallo Stato, e finchè tale iscrizione è necessaria per conseguire i gradi accademici e l'abilitazione all'esercizio professionale. Nè la libera docenza fa eccezione, perchè essa funziona male e si esercita in ogni modo nell'ambito delle università di Stato. In questa parte occorre dunque una riforma radicale alla legge Casati, tanto più opportuna, quando si pensi che si tratta di istruzione superiore e di giovani abbastanza maturi per discernere il meglio che loro venga.

Ora la libertà d'insegnamento nel senso che ho esposto si collega necessariamente con l'esame di Stato; l'una riforma richiama l'altra. Nell'esame di Stato si esplica quella legittima azione dello Stato, quel sindacato che gli spetta circa l'abilitazione all'esercizio professionale che ha importanza sociale. Ma in quanto alla scienza, alle dottrine e dispute di scuole lo Stato dev'essere estraneo.

Un partito nuovo, che ora prende parte al Governo, ha affermato il principio della libertà d'insegnamento e dell'esame di Stato come uno dei capisaldi del suo programma politico. Di ciò sono lieto, perchè da molti anni io professo le stesse idee, e il programma che ad esse s'ispira potrà renderne più facile l'attuazione.

Del resto giova ricordare che la libertà d'insegnamento universitario non è una novità di questo partito. I nostri vecchi liberali la riconoscevano e l'affermarono in più occasioni. Citerò l'esempio di Cesare Correnti, il quale nel 1872 discutendosi la legge da lui presentata come ministro della istruzione pubblica su l'abo-

lizzazione della facoltà teologica nelle nostre Università, si dichiarò apertamente fautore della libertà d'insegnamento, e dimostrò di non temere il sorgere d'istituti superiori anche confessionali, i quali in ogni modo non sarebbero stati d'inceppamento al libero sviluppo della scienza. E difatti, onorevoli colleghi, quale mai danno può essere venuto alla nostra università romana dall'aver ai fianchi l'università gregoriana? E da questa università gregoriana non sono forse usciti alcuni illustri scienziati e docenti, quali ad esempio l'astronomo Felice Secchi e il romanista Ilario Alibrandi che avrebbero onorato qualunque istituto superiore italiano o straniero?

Anch'io modestamente da molti anni fui seguace di cotesto indirizzo liberale. E mi permetta il Senato di rammentare un discorso da me tenuto in questa Aula diciassette anni addietro in occasione pure del bilancio della pubblica istruzione. Nella seduta del 25 giugno 1905 io dissi allora: « Noi abbiamo bisogno di libertà. Quello che per il corpo malato è l'aria e la luce, per la scuola è la libertà. Ci vuole adunque libertà d'iscrizione per i giovani. Lo Stato mantenga la sua ingerenza, eserciti il suo sindacato con l'organizzazione seria degli esami di Stato, ma lasci ai giovani d'istruirsi dove e come vogliono. Così le Università governative serviranno di modello per la creazione di altre università libere, e nella gara fra le une e le altre la cultura se ne avvantaggerà ».

Questo io dissi allora, e questo ripeto oggi. La piena libertà universitaria non può che giovare alla scienza. Le vie della ricerca scientifica sono molte e varie, e conviene che siano tentate e percorse tutte. Nella vita spirituale quanto più esteso è il terreno della disputa, tanto meglio e più sicuro n'è il risultato: dall'attrito delle idee, dalla lotta delle dottrine scatta la scintilla che illumina le menti. Non temiamo dunque il sorgere d'istituti superiori con idealità e indirizzi diversi: essi non precluderanno il progresso delle scienze; e pensiamo che in tutti i tempi le controversie di scuole hanno segnato le tappe nel cammino della civiltà.

Mi fermo a questo punto riserbandomi di svolgere più ampiamente siffatti concetti quando saranno presentati al Parlamento i disegni delle annunziate riforme scolastiche.

Onorevole Anile, se il Governo di cui Ella è parte, s'ispira a questi concetti nella riforma universitaria, io l'accoglierò ben volentieri e la sosterrò col mio voto, convinto come sono che dalla più larga libertà dipende l'avvenire della coltura. (*Applausi, approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Lungo.

DEL LUNGO. Dirò brevi parole, brevissime parole, per una semplice raccomandazione che faccio all'onorevole ministro dell'istruzione.

La mia raccomandazione si riferisce ad una istituzione che ha relazioni strettissime con le nostre grandi biblioteche e che non è meno di quelle importante, anzi, sotto certi rispetti, nonchè pareggiarle, le sopravanza, per ciò che concerne gli studi storici. Intendo dire gli archivi di Stato: istituzioni che in origine, e per molti anni, sono state di competenza del Ministero dell'istruzione.

Tutti sappiamo quale prezioso contributo gli archivi di Stato, che custodiscono il tesoro della nostra storia, abbiano dato, da che furono, nei giorni nostri, liberalmente dischiusi alle ricerche degli studiosi, alla storia.

Si aggiunga che la loro fondazione, i criteri che li governano, il sistema del loro scientifico ordinamento, sono cose, se altra mai, italiane: ed è caro ricordo della mia lontana giovinezza la benemerita di Francesco Bonaini e di Cesare Guasti, per opera dei quali gli archivi di Stato toscani furono non pur di modello alle altre regioni italiane, ma altresì utile oggetto di studi e tema di larghe lodi da parte degli stranieri.

Ora i nostri archivi di Stato attraversano un periodo critico, quale non si è mai avuto dalla costituzione del Regno. Difficoltà di regolamenti portano che rimangano senza titolare gli uffici di direttore per quasi la metà di essi, cioè otto su diciannove; fra i quali basta che io nomini gli archivi di Venezia, di Firenze, di Bologna. Ed in consanguenza di ciò i migliori elementi del personale abbandonano quella carriera, accettando altre offerte; e giovani ben promettenti, che avrebbero ad essa le migliori attitudini, comprovate da lodevoli pubblicazioni, ne sono distolti e si rivolgono ad altro.

Gli archivi di Stato ora dipendono dal Ministero dell'interno. Ma il carattere loro di alta e sostanziale cultura permane, anzi si può affermare che predomini. Non credo pertanto che il ministro dell'istruzione pubblica, pur avendo piena fiducia nel suo onorevole collega dell'interno, possa disinteressarsi di questa condizione di cose, che io qui non faccio se non che fugacemente accennare. E raccomando e confido che egli voglia conferire coll'onorevole ministro dell'interno, perchè un'istituzione di tale carattere e di tali tradizioni non venga meno, o anche soltanto non soccorra adeguatamente, alle necessità della cultura storica, che è tanta parte del nostro patrimonio intellettuale. (*Approvazioni*).

ZIPPEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIPPEL. Nell'altro ramo del Parlamento un deputato trentino ha esposto al Governo i bisogni ed i provvedimenti più urgenti da prendersi nelle Scuole della Venezia tridentina, ed io non intendo quindi ripeterli qui nell'Aula del Senato; mi limiterò soltanto ad esporre assai brevemente alcune raccomandazioni riguardanti le scuole nella regione mistilingue dell'Alto Adige.

Mi permetto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'istruzione intorno all'applicazione e sullo scopo informatore del decreto legge Corbino 28 agosto 1921.

L'esecuzione del suddetto decreto, essendo appoggiata alle vecchie disposizioni tuttora vigenti nelle nuove Province, riesce alquanto lenta particolarmente per quanto riguarda i ricorsi e le sanzioni penali e perciò io credo opportuno che venga ritoccato il decreto in maniera che renda inappellabili le decisioni del Commissariato generale civile di Trento.

Procuri quindi l'onorevole ministro di evitare l'inutile ricorso a Roma che cagiona immanabilmente ritardi alquanto dannosi nell'applicazione della legge. Se il ricorso si vuole per trattato con vera coscienza, si richieda pure anche una revisione sopralluogo, ma questa venga affidata all'Ufficio scuole del Commissariato generale il quale, essendo diretto da un valoroso professore di pedagogia che per lungo tempo fu pure ministro dell'istruzione, deve ritenersi persona che degli interessi della

scuola dà il migliore affidamento di essere in grado di decidere con la dovuta competenza.

Per quanto riguarda poi le multe, intendiamo quelle da infliggere nella zona mistilingue altoatesina, voglia disporre il Governo l'emanazione di un regolamento esecutivo che eviti le agitazioni ordite a tutto danno di quelle scuole del *Deutscher Verband* che, come ben sappiamo, è il maggior nemico della nostra nazione, e si dispongano norme speciali per le sanzioni penali.

E non dia facile ascolto il Governo alle voci insidiose di qualche autorevole membro di quella *Lega tedesca* che, segnatamente a Bolzano, con la parola ed a mezzo del proprio giornale, continua ad infondere fra quelle popolazioni, con le più aspre parole, sentimenti di odio e di disprezzo verso l'Italia!

Non dimentichi pure l'onorevole ministro di obbligare tutti quei Comuni, non solo a mettere a disposizione delle nuove scuole italiane, secondo le prescrizioni dell'art. 3 del citato decreto, i locali scolastici, ma di richiedere pure l'arredamento e la suppellettile scolastica come per tutte le altre scuole.

L'emanazione delle norme esecutive per l'anno scolastico 1922-23 è in ogni caso — anche se l'onorevole ministro dell'istruzione non volesse portare modificazioni al decreto legge — della massima urgenza e, siccome il regolamento del 12 ottobre 1921 dovrebbe restare in vigore soltanto finchè vengono emanate delle norme definitive, così si ritengono soprattutto necessarie le seguenti determinazioni:

1. L'accertamento degli scolari che risulteranno obbligati a frequentare la Iª classe e l'emanazione di disposizioni riguardanti la promozione di scolari che ora scioperano;

2. La fissazione immediata del numero dei locali necessari per l'apertura del prossimo anno scolastico e del relativo personale in più occorrente, come pure i provvedimenti per il materiale didattico;

3. È necessario che venga fissata l'indennità di residenza per gli insegnanti (art. 5 D. L.) affinché in ogni scuola si possano avere, possibilmente, un maestro dirigente e delle forze ausiliarie ottime e non, come si è già verificato, lo scarto pervenuto da altre valli;

4. È pure urgente l'accertamento dei dati ufficiali del censimento nazionale nei paesi della zona mistilingue;

5. Voglia l'onorevole Ministro dare facoltà al Regio Provveditorato di Trento di scegliere l'organo di vigilanza didattica su queste scuole (art. 4 Decreto legge Corbino) evitando di ricorrere al parere dei Commissariati civili, e di togliere errori ed incertezze specialmente per quanto riguarda la lingua da usarsi nel corrispondere colle famiglie italiane interessate.

6. Nelle località ove trovansi notevoli minoranze italiane, particolarmente nel bacino di Caldaro, a Montagna, a Gleno ed anche altrove, si disponga (nel caso si abbiano 15 fanciulli obbligati alla scuola) che agli scolari assegnati alla prima classe italiana, in base ai nuovi accertamenti, siano aggiunti quelli già accertati nell'anno scolastico antecedente onde sia resa possibile l'apertura di una scuola di almeno 15 allievi richiesta dall'art. 2 Decreto legge.

L'esperienza di quest'anno ha dimostrato che in certe località il Decreto legge Corbino difficilmente si presta ad una pratica applicazione, in modo particolare dove gli italiani costituiscono la grande maggioranza e non è giusto quindi che si applichi una legge che intende tutelare le minoranze italiane trascurando le maggioranze per le quali possono invocarsi le disposizioni delle vecchie leggi.

Per queste ragioni non venne applicato il suddetto Decreto nelle *Valli ladine* dove invece, col novembre 1921, venne introdotto, con molta lode, l'italiano come lingua d'insegnamento dal Commissariato generale, valendosi delle facoltà accordate dalla vecchia legge del 1869.

Eguale disposizione occorre venga presa nei paesi di Val d'Adige come Bronzollo, Pochi di Salorno, San Giacomo ed altri dove gli italiani costituiscono quasi la totalità della popolazione, seguendo così l'esempio di quanto si è già fatto nei paesi di Vadena, Pignon e Laghetti che hanno ora la scuola esclusivamente italiana.

Se in qualche caso poi non fosse attualmente possibile di aprire una scuola italiana in base all'art. 2 del Decreto legge, si introduca almeno l'insegnamento obbligatorio dell'italiano nelle ultime classi delle attuali scuole tedesche.

E poi mi permetto di ricordare ancora all'onorevole Ministro dell'istruzione che è assolutamente necessario che vengano subito banditi i concorsi per le scuole medie dello Stato nella Venezia tridentina, tanto in quelle italiane che in quelle tedesche, onde alle stesse sia reso possibile di ottenere finalmente uno stabile assetto, evitando in tal modo di dover ricorrere, come si è dovuto fare finora, a supplenti avventizi, e ciò per non dover impiegare, particolarmente nelle scuole tedesche dell'Alto Adige, insegnanti che non sono nemmeno in possesso della cittadinanza italiana.

Prego l'onorevole Ministro dell'istruzione di voler prendere in benevola considerazione le mie raccomandazioni, suggerite dal desiderio di tutelare i più alti interessi nazionali delle scuole, particolarmente nella regione mistilingue presso i nuovi confini settentrionali della Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dorigo.

DORIGO. Do affidamento che non parlerò più di dieci minuti, tanto più che dopo i discorsi profondi ed alati che abbiamo sentito sulle questioni generiche, io mi limito a trattare un argomento specifico.

L'argomento non è nuovo, perchè in questa aula, nell'occasione in cui fu trattata la legge sullo stato giuridico, di esso ebbe a occuparsi il collega Mangiagalli, il quale diceva precisamente così (interpellando il ministro di allora, il venerato nostro collega Boselli) « Io chiedo all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale se fra gli istituti di educazione di cui all'articolo primo della legge saranno compresi i quattro collegi Reali di Palermo, Verona, Firenze e Milano. Qualora non vi fossero compresi parrebbe legge di equità e giustizia comprenderli per le ragioni che andrò accennando quando avrò avuto risposta alla mia richiesta ». E il ministro Boselli così rispose: « Mi pare, se non erro, che occorra distinguere, se si tratti di insegnamento o di convitto: in quanto riguarda i professori dedicati all'insegnamento sì, in quanto riguarda i professori di convitto essi saranno regolati dalla legge dei convitti ». Ed in una seconda circostanza e precisamente il 24 giugno 1911, il compianto senatore Chironi ritornando sull'argomento, interpellava il ministro del tempo, onorevole Credaro (mi duole

di non vedere presenti i due ex ministri). Il ministro Credaro rispose testualmente così: « L'onorevole senatore Chironi ha raccomandato il personale delle scuole annesse ai Reali collegi i cui insegnanti sono retribuiti non nella stessa misura dei colleghi delle scuole complementari e normali. Questo non è giusto e la riforma economica della scuola media non potrebbe essere compiuta senza pareggiare questi stipendi ».

Queste le formali dichiarazioni e, diciamo pure, le promesse solenni dei due ministri. Ma nulla se ne fece, ed assistiamo ancora a questo penoso ed ingiusto stato di cose; che cioè gli insegnanti esterni che prestano la loro opera nei quattro collegi nominati, - ed a cui può essere aggiunto anche il collegio Uccellis di Udine - aventi tutti i titoli che hanno i professori delle scuole medie e normali, venendo nominati dietro concorso ed esame, essendo pagati direttamente dal Governo, dovendo prestare identità di ufficio, non sono pareggiati nello stipendio. È una questione di così evidente giustizia che davvero io non dubito che l'Ufficio centrale prima, il ministro poi ed infine il Senato vorranno riconoscerla per tale e provvedere.

Potrei illustrare ciò che ho detto, parlando più specialmente del collegio Angeli di Verona che onora la mia città non solo, ma l'Italia tutta. Confesso la verità: vedere questi insegnanti, la cui opera è assidua, coscienziosa, entusiasta, quando è l'ora del pagamento, che reclinano il capo non tanto per quel che perdono in linea economica, ma per quel che vengono a perdere sotto il punto di vista morale, è cosa che affligge, e alla quale dev'essere posto riparo.

Senza aggiungere parola raccomando la cosa all'Ufficio centrale, al ministro e a voi, onorevoli colleghi: trattandosi di giustizia io penso di trovarvi tutti pronti, col cuore e con la mente, ad associarvi alla mia proposta di pareggiamento.

Ho parlato oggi due volte: la prima volta mi ispiravo ad un sentimento più di pietà che di giustizia; ma anche il sentimento di pietà era santo. Qui non è solamente una ragione di pietà, ma anche una ragione di vera e propria giustizia ed io invoco che questa giustizia sia fatta dal Senato. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 470);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 471).

Senatori votanti	190
Maggioranza di due terzi	127
Favorevoli	165
Contrari	25

Il Senato approva.

Proclamo pure il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22, (n. 477);

Senatori votanti	190
Favorevoli	162
Contrari	28

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Senatori votanti	190
Favorevoli	163
Contrari	27

Il Senato approva.

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone (N. 383):

Senatori votanti	190
Favorevoli	150
Contrari	40

Il Senato approva.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Vanni recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 30 novembre 1920 n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920 n. 312 che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul reddito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915 n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921 n. 34, che modifica quella precedente.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Vanni sulla presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine del giorno.

GIORDANO APOSTOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO APOSTOLI. Essendo già stata distribuita la relativa relazione, anche a nome dei colleghi Garavetti e Sechi, prego il Senato di voler consentire che sia iscritta all'ordine del giorno, subito dopo il bilancio della pubblica istruzione la discussione del disegno di legge: « Convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali, per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia università di Sassari ».

Si tratta di un disegno di legge che ha carattere di urgenza per i lavori che si debbono fare. La Camera dei deputati lo approvò senza discussione ed è ritenersi che altrettanto venga in Senato. Spero perciò che non possano esservi difficoltà all'accoglimento della proposta.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta fatta dall'on. Senatore Giordano Apostoli. La voto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Resta allora stabilito che, esaurita la discussione sul bilancio della pubblica istruzione, sarà iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge accennando dall'on. senatore Giordano Apostoli.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Desidererei che immediatamente dopo il disegno di legge raccomandato dall'on. senatore Giordano Apostoli, fosse iscritto all'ordine del giorno quello relativo ai lavori del porto di Ostia.

Anche questo è un disegno di legge che ha carattere di urgenza, urgenza dipendente dal fatto che vari componenti dell'Ufficio centrale hanno bisogno di assentarsi da Roma.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare al senatore Bonazzi che non essendo stata ancora presentata la relazione del disegno di legge da lui raccomandato, non è possibile accedere alla sua preghiera di iscrivere la discussione di questo disegno di legge subito dopo quella dell'altro disegno di legge raccomandato dall'on. senatore Giordano Apostoli. Ad ogni modo siccome è probabile che questa relazione possa esser presentata fra breve, il Senato delibererà.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa per Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460);

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 461);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari (N. 459);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda, mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (Numero 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi

della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa (Numero 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 23 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli (Numero 438);

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante mo-

dificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in Comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Caltanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta (Numero 415);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città (N. 451);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6

del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra (Numero 444);

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato (Numero 445);

Conversione in legge del Regio decreto n. 569, del 27 aprile 1915, e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491, del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto (N. 402);

Provvedimenti sui buoni del tesoro (Numero 421);

Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 (N. 407);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19.15).

Licenziato per la stampa il 26 luglio 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XCVIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELONIA

INDICE

Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 »	pag. 3141
Oratori:	
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	3154
BACCELLI	3143
CORBINO	3144
CROCE	3143
LORIA	3142
MANGO, <i>relatore</i>	3158
VITELLI	3146
Interrogazione (Annuncio di)	3164
Relazioni (Presentazione di)	3141
Sull'ordine del giorno:	
Oratori:	
MONTRESOR	3163
PRESBITERO	3163

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri: delle finanze, del tesoro, dell'istruzione pubblica e delle terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione

sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629 concernente il pagamento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884 n. 2076 (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1921 al 30 giugno 1922 ». (N. 461);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923 ». (N. 461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Come il Senato ricorda ieri fu iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Loria.

LORIA. Ho chiesta la parola soltanto per ottenere qualche informazione intorno all'opera contro l'analfabetismo degli adulti, sui cui esordii e le assai singolari vicende ci ha dato notizia, nella sua elaborata relazione, il relatore della Commissione di finanze onorevole Mango; vicende singolari davvero, le quali dimostrano anche una volta presso i nostri governanti la più completa assenza di quel tessuto connettivo, che sarebbe tanto desiderabile e necessario per la continuità dell'opera legislativa.

L'onorevole Alfredo Baccelli, il ministro letterato, con decreto del 2 settembre 1919, istituiva l'Ente nazionale per l'istruzione degli adulti analfabeti, accordandogli una dotazione di circa sei milioni annui, oltre a 2 milioni una volta tanto presi sul fondo dell'Opera nazionale combattenti, ad altri 2 sul fondo dell'emigrazione, e ad alcuni altri sussidii minori. E pareva che quest'istituto dovesse essere autonomo, quantunque di fatto immediatamente se ne affidasse la direzione al Provveditore degli studi di Roma. Ma il nuovo istituto non era ancora giunto al primo anno di vita, quando l'onorevole Croce, il ministro filosofo, non si peritava di perpetrare ai suoi danni uno spietato infanticidio, poichè col decreto 5 agosto 1920, egli abrogava senz'altro l'istituto neonato. E non erano ancora asciugate le lagrime per l'eccidio dell'auspicato infante, quando l'onorevole Corbino, il ministro idroelettrico (*ilarità*) con decreto 23 agosto 1921 non esitava da un momento all'altro a risuscitarlo col nome lievemente mutato di « Opera contro l'analfabetismo », dotandolo per circa 6 milioni all'anno, e ciò, che più importa, affidandone la direzione al Direttore generale dell'istruzione primaria e stabilendo che, nel Consiglio del nuovo istituto, dovesse intervenire anche un alto funzionario del Ministero del tesoro. Così questo istituto, che in origine aveva un carattere apparentemente autonomo od extra-statale, entrava nel girone degli uffici di Stato e veniva a costituire quasi un dicastero separato del Ministero della pubblica istruzione.

Ora questo istituto ha dato luogo già ad alcuni eloquenti discorsi da parte degli onorevoli Leonardo Bianchi e Del Giudice, il quale anzi è ritornato ieri sopra questo argomento. Ma i due egregi colleghi hanno considerato

l'istituto sotto il riguardo di un fatto personale, oppure come una menomazione dell'importanza di un altro istituto rivale, di cui essi sono grandissima parte. Ora le loro considerazioni saranno al certo perfettamente plausibili, ma trovo che l'istituto può anche dar luogo ad altre considerazioni, non più locali o personali, ma essenzialmente italiane. E perciò mi faccio lecito di formulare tre quesiti.

Dal momento che abbiamo l'onore di avere nel nostro seno i tre uomini, che successivamente hanno legiferato su questa materia, mi sia lecito di domandare quali sono i criteri, che li hanno ispirati nella creazione e soppressione di questo istituto, e sulle ragioni che li hanno indotti a disfare quello che il loro predecessore aveva fatto.

In secondo luogo, considerando l'istituto nella sua forma attuale, mi sia lecito domandare se è veramente opportuno affidare la direzione di esso al direttore generale della istruzione primaria, e se non sia una inutile duplicazione quella di un istituto fuori del Ministero, nel tempo stesso soggetto ad un alto funzionario del Ministero stesso; perchè per lo meno la delimitazione fra le attribuzioni dell'istituto e quelle della Direzione dell'istruzione primaria non appare a primo tratto molto evidente; mentre, d'altra parte, è molto evidente il fatto che il direttore generale dell'istruzione primaria, già occupatissimo nelle sue alte funzioni, non avrà molto tempo da dedicare all'istituto nuovamente creato.

Ma soprattutto, in terzo luogo, io mi rivolgo tassativamente all'attuale ministro della pubblica istruzione per domandare se è lecito sapere cosa ha fatto il nuovo istituto in questo periodo di esistenza, che la legge gli ha consentito, ed in qual modo ha erogato le somme che gli sono state accordate; perchè, dopo tutto, queste somme non sono tanto insignificanti, giacchè si tratta di sei milioni all'anno, oltre alle altre assegnazioni che ho ricordato.

D'altra parte la stessa incertezza dei criteri che hanno presieduto alla genesi dell'istituto, e le contraddizioni che ne hanno accompagnato lo sviluppo, autorizzano le maggiori dubitazioni e i più gravi sospetti sul modo di funzionamento dell'istituto stesso. D'altronde, se si fossero mobilitati — ed era così facile! — dei battaglioni di dati statistici, che ci avessero in qualche

modo dimostrato che, sia pure in qualche paesello dimenticato, una diminuzione della piaga dell'analfabetismo si è verificata successivamente alla creazione del nuovo ente, ciò avrebbe ancora potuto confortarci. Ma nulla c'è stato comunicato in proposito e così ci troviamo tuttora completamente all'oscuro. Potrà darsi che questo istituto abbia fatto il miracolo di far scomparire, dopo la sua creazione, la piaga dell'analfabetismo, in modo che essa non sia più ormai che un triste ricordo del passato; ma può darsi anche che esso abbia erogate le somme, che gli furono assegnate, soltanto per il mantenimento dei propri impiegati: tanto è possibile una cosa quanto è possibile l'altra; ciò perchè noi non siamo stati illuminati per nulla su questa delicata materia.

Perciò mi sia lecito di chiedere al ministro della pubblica istruzione qualche precisa dilucidazione.

Onorevoli colleghi, si può affermare senza esagerazione che l'importanza della scuola è in ragione inversa del suo grado; perchè le lacune ed i vizi della istruzione superiore non tangono la compagine intellettuale della nazione; si possono tollerare i vizi o le deformazioni dell'istruzione media; ma l'istruzione primaria, elementare, la scuola bassa, come la diceva il senatore Riccardo Bianchi nel suo recente memorabile discorso, ha una influenza altissima sull'assetto mentale della nazione. Non è dunque eccessivo affermare che una nazione è ciò che la fa la sua scuola primaria. Per ciò è perfettamente logico e naturale il senso di ansia vigile, con cui noi tutti seguiamo queste umili ed oscure radici dell'istruzione italiana, l'interesse con cui ne accompagnamo le sorti, ed il desiderio di avere nozioni precise sul loro funzionamento. Questo interesse ha ispirato la mia parola, e sarò ben lieto se essa darà luogo da parte del ministro dell'Istruzione a dilucidazioni veramente rassicuranti.

CROCE. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE. Poichè l'onorevole Loria ha domandato, tra l'altro, per quale ragione fu da me abolito l'Ente autonomo per la lotta contro l'analfabetismo, soddisferò subito la sua domanda. Io trovai quell'Ente costituito già da otto mesi, ma da otto mesi mostratosi affatto

incapace d'iniziare la propria vita. Aveva affittato un ampio appartamento, vi aveva costruito dei nuovi cessi; aveva immobilizzato un bravo provveditore agli studi e alcune dattilografe: tutte cose che avevano costato all'incirca un centinaio di migliaia di lire: e poi, fermi lì. La sola idea pratica, che mi fu detto essere stata ventilata, era quella di acquistare o farsi cedere dal Ministero della guerra delle automobili, e organizzare con esse delle spedizioni nelle campagne per portare agli analfabeti l'alfabeto. (*Si ride*). Per di più, i componenti dell'Ente si erano divisi in frazioni inconciliabili, secondo la loro provenienza politica; e non era possibile riunirli e farli collaborare. Per queste ragioni, e in piena intesa col già presidente dell'Ente, che era il mio predecessore nel Ministero dell'istruzione, onorevole Torre, proposi e feci emanare il decreto di abolizione, sciolsi il fitto della casa, rimandai il provveditore a reggere un provveditorato e liquidai l'Ente. Ma nel decreto di abolizione ebbi cura di aggiungere che le somme assegnate alla lotta contro l'analfabetismo restavano fissate in bilancio, salvo a provvedere con un disegno di legge al modo di erogarle. E avevo anche abbozzato il promesso disegno di legge, quando sopraggiunse la crisi ministeriale.

Questa è la parte che io ho avuta nella storia delle provvidenze statali contro l'analfabetismo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Baccelli.

BACCELLI. Poichè è questa la terza volta che si suscita in Senato una discussione intorno all'opera contro l'analfabetismo, consenta l'alto Consesso a me che ne fui l'istitutore di fornire alcune brevissime notizie.

La cifra di cinque milioni di analfabeti, vera vergogna nazionale, impone a chiunque assuma il governo della pubblica istruzione il dovere di dar opera per debellarla. Chiusasi gloriosamente la nostra guerra, da coloro che l'avevano combattuta, e, formatasi una più sensibile coscienza della propria dignità, soffrivano della loro condizione inferiore di cultura, si chiedeva che lo Stato desse almeno il modo di apprendere l'alfabeto. E l'Opera Nazionale per i combattenti si rendeva interprete di questo nobile desiderio e offriva in dieci milioni il proprio concorso. Allora, dopo studi e scambi di

idee, si pensò d'istituire l'Ente, dotato da quattro milioni annui dello Stato e da un contributo del Commissariato dell'emigrazione, interessato anch'esso a fornire il primo strumento della coltura ai nostri bravi emigranti, che hanno doti così egregie di laboriosità e di parsimonia e che più di tutti soffrono d'essere analfabeti.

Ma conveniva, per essere efficaci, uscire dai soliti metodi: sveltire la macchina sempre pesante del burocratismo statale; e perciò, riducendosi al minimo gl'impiegati, revocabili sempre a periodi determinati, si volle fare qualche cosa di sollecito e di pratico. Donde l'istituzione, fondamentale a mio avviso, dei delegati regionali, i quali, risiedendo nel posto, recandosi a conoscere *de visu* condizioni di uomini e di cose, fossero in grado di rintracciare l'adulto analfabeta nelle occasionali agglomerazioni di lavoro, nelle impervie e dimenticate frazioni e gli apprestassero un locale e un insegnante. Per l'uno e per l'altro occorreva contentarsi del meno male possibile, perchè se si va alla ricerca di tutte le condizioni, di tutti i requisiti, di tutti i diritti e via dicendo la sperata istituzione non avviene e la lotta contro l'analfabetismo rimane una volta di più sulla carta.

Così nacque l'Opera, nella quale per disgrazia entrò la politica e per alcuni mesi ne paralizzò l'azione: la politica, questa vera peste della scuola che fra clericali e anticlericali contrastanti consuma e annulla le migliori energie.

L'Opera era indubbiamente utile e pratica, com'era stata immaginata; nè offendeva in alcun modo la Commissione pel Mezzogiorno, presieduta e composta di uomini illustri e benemeriti, che attendono a graduatorie su mutui scolastici, a sussidi ad asili e ad opere di assistenza post-scolastica, a sussidi a maestri per scuole serali e festive, per disagiata residenza: compiono cioè un'azione ben diversa da quella direi quasi garibaldina affidata all'ente. L'Ente doveva servirsi di milizie mobili e leggiere adatte ad uffici, ai quali non si potrebbero certo chiamare i provetti e benemeriti uomini che compongono la Commissione pel Mezzogiorno.

Questa è la verità semplicemente e serenamente esposta.

Che se oggi, tre anni dopo ch'io istituì l'ente, in condizioni finanziarie estremamente

gravi, mi si dicesse: « tutto dove cedere alla suprema ragione della salvezza delle finanze statali e anche quest'opera utile e santa per ora dovesse essere sospesa » io ho così sensibile e viva la coscienza di questo momento finanziario che, sebbene uomo di studi, sarei il primo a chinare il capo e cedere alle superiori esigenze.

Ma allora in nome di Dio cessi questa folle corsa agli aumenti di tutte le spese utili e inutili, si metta una buona volta giudizio, si instauri un nuovo regime e si salvi la finanza. Che se, dovendo il Governo cedere per un verso e la Camera elettiva per l'altro, il Senato del Regno, che nelle sue deliberazioni non è turbato da alcuna pressione d'interessi d'individui o di classi e non ha e non deve avere altro obietto che il bene del paese, si farà esso propugnatore valido ed efficace di quest'opera di difesa e di salvezza della patria, io ne sarò lieto e orgoglioso, poichè ho l'onore di appartenervi, e credo che esso acquisterà di fronte al popolo il più alto titolo di benemerenza. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

CORBINO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Ringrazio l'illustre economista professore Loria di avere provocato questo torneo che credo sia senza precedenti. E il mio compito è facile. Come avete sentito l'onorevole Baccelli aveva creato l'ente contro l'analfabetismo che nella pratica attuazione non corrispose ai propositi del fondatore, e perciò fu soppresso dal collega Croce con l'intendimento di procedere in modo diverso; e difatti la somma riservata a quest'ente rimase stanziata in bilancio. Io mi sono trovato innanzi ad un voto esplicito della Camera dei deputati, emesso in sede di comunicazioni del nuovo governo e contenuto in un ordine del giorno. Quest'ordine del giorno invitava il governo a ricostituire l'opera contro l'analfabetismo traendo profitto dall'esperienza o dall'insuccesso del primo tentativo: e tracciava pienamente, nelle sue premesse, la struttura del nuovo Istituto. L'ordine del giorno affermava inoltre le ragioni di assoluta urgenza perchè non si perdesse l'anno scolastico imminente e non andassero in decadenza i fondi assegnati. Si invitava perciò il Governo

a provvedere in qualunque modo, anche con decreto-legge.

A questo ordine del giorno della Camera dei deputati io ho creduto di dovere obbedire. E traendo ammaestramento dal primo tentativo non felice, ci si mise sopra una strada completamente opposta. Si disse cioè: anzichè creare un organismo statale, istituimo con sette o otto persone fra cui i delegati di associazioni culturali particolarmente addestrate a questo compito, istituimo una commissione di distribuzione di fondi e di coordinamento dell'azione; e le associazioni con i propri mezzi, con la propria organizzazione, con le proprie personalità, che si sono fatte di questo compito l'oggetto di un santo apostolato per tutta la loro esistenza, provvedano a spendere questo denaro in base a una specie di cottimo tra lo Stato e le Associazioni medesime. Quindi se voi osservate, c'è proprio il rovesciamento dei criteri anteriori: una specie di delegazione a istituzioni private di questo compito relativo agli adulti analfabeti. È questo il punto che va veramente discusso; nè io mi nascondo i dubbi che può sollevare. Avrei anzi desiderato che nelle troppe volte nelle quali la questione è venuta innanzi al Senato (in forma di interrogazioni, poi di interpellanza, ora nello esame del bilancio, in seguito chi sa? in sede di discussione sulle comunicazioni del governo od anche dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, piuttosto che parlare dell'eventuale interferenza tra il compito del nuovo ente e quello dell'antica commissione del mezzogiorno si fosse parlato piuttosto dei particolari della nuova istituzione.

Col sistema adottato, pertanto, lo Stato affida questa funzione di combattere l'analfabetismo degli adulti ad istituzioni private. Ma si tratta non della funzione normale di combattere l'analfabetismo nei fanciulli, che è devoluta soltanto allo Stato. Qui si tratta invece di un'opera alla quale lo Stato non può provvedere. Anzitutto occorre seguire i bambini che hanno già lasciata la scuola obbligatoria e troppo presto vengono allontanati dal contatto con istituti culturali ritornando così in un certo senso a costituire una categoria speciale di post-analfabeti. Occorre cioè sorreggere questi fanciulli nelle prime fasi di accostamento al lavoro manuale, e quindi era necessario far

sorgere scuole accanto ai centri industriali o agricoli isolati perchè o nelle giornate festive o nelle ore serali s'impartissero complementi di istruzione. In secondo luogo occorre far sorgere scuole festive per tutti gli operai e scuole serali e festive per gli adulti. Insomma tutti compiti ai quali lo Stato non provvede. E tutto questo si è fatto senza nessuna spesa d'Amministrazione, senza nessuno spreco da parte di queste associazioni culturali, che vivendo da anni in questo apostolato, attraverso stenti gravissimi, hanno imparato a loro spese a trarre dai più scarsi mezzi tutti gli elementi per il raggiungimento dei loro nobili scopi. A questo proposito fu ricordata ieri l'altro in Senato a titolo di onore l'Umanitaria di Milano. Un'altra istituzione che opera con successo in questo campo è l'Associazione per gli interessi del Mezzogiorno, la quale, per merito soprattutto del prof. Lombardo Radice, ha compiuto in Sicilia dei veri miracoli. Un terzo ente è il Consorzio per l'emigrazione e il lavoro. Un quarto l'istituto per le Scuole dell'Agro romano, che faceva capo a Giovanni Cena e che dopo ha ricevuto l'impulso dell'opera del Marcucci.

Mi si domanda se il risultato corrisponde alle aspettative.

Posso dire che fino al tempo in cui io mi trovavo al Ministero già 2.000 di queste scuole speciali erano state istituite, e che molte decine di migliaia le frequentavano. Non è a dirsi poi l'entusiasmo con cui questa iniziativa è stata accolta dovunque, e soprattutto nei miei paesi della Sicilia. A questo proposito potrei citare degli esempi veramente commoventi. In alcuni comuni l'intera popolazione andava ad accogliere la suppellettile scolastica con dimostrazioni festose. Vi sono stati comuni che hanno creduto d'incoraggiare l'istituzione con premi speciali a favore di alunni che più si distinguevano; comuni (e questo è veramente sintomatico) che pur avendo le proprie scuole si rivolgevano all'Associazione delegata dicendo: vi diamo i mezzi, purchè ci istituiate delle scuole con i vostri metodi.

Orbene quale è il segreto del successo di questi metodi?

I maestri sono pagati per quello che rendono; non c'è stabilità di impiego.

Di fronte a tali risultati, in coscienza sento di poter accogliere il biasimo che mi viene da alcune parti, con la viva soddisfazione di aver compiuto forse il solo atto del mio Ministero, del quale avrò sempre a lodarmi. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelli.

VITELLI. Ieri, durante la discussione, un egregio collega mi fece notare quanto ci fosse da rallegrarsi che durante la discussione appunto del bilancio dell'istruzione fossero pronunziate parole alate e patetiche. Io mi persuasi subito della bontà dell'osservazione del collega, e ruminai, dirò così, ieri sera un esordio bellissimo, in cui non sarebbe mancata qualche parola alata, di un'ala di tardo volatile non troppo antitetico alle mie qualità mentali, in somma qualche cosa che si avvicinasse all'ideale a cui aveva accennato il mio collega. Però stamane, verso l'albeggiare — *cum somnia vera* — mi sono apparsi Esopo ed Orazio, e mi hanno detto sarebbe meglio che io restassi nella mia pelle. Per conseguenza vi chiedo perdono, e vi dirò in prosa volgarissima quello che avrei dovuto dirvi in un alato esordio.

Anche in Senato ho notato più di una volta che gli oratori cominciano col promettere la massima brevità; e potrei prometterla anche io, perchè poi non c'è sempre l'obbligo di mantenere la promessa. Ma invece non prometto nulla, perchè, nelle condizioni politiche e parlamentari presenti, il bilancio dell'istruzione presenterà tali e tante importanti questioni che non è nè difficile nè ozioso parlarne a lungo. L'unico limite, secondo me, che si deve porre all'oratoria, è la pazienza di chi ascolta e la discrezione di chi parla. Ora io spero che non manchi a me questa discrezione; ma prego, scongiuro sincerissimamente i colleghi del Senato, di manifestarmi in qualsivoglia modo questa loro impazienza, perchè così saprò presto correggermi.

Trattandosi di bilanci dovrei appunto cominciare a parlare di cifre, ma vi chiedo scusa se sorvolo su questa parte in cui avrei paura d'impigliarmi malamente. E lo faccio con tanto maggior piacere perchè abbiamo una bella relazione del nostro egregio collega Mango, dove sommariamente almeno sono accennate le cose principali; e qualche cosa che non ha saputo,

o meglio non ha potuto spiegarci lui, certamente non sarei in grado di spiegarla io.

Ne darò un esempio solo. In questo bilancio, e precisamente nello stato di previsione per l'anno 1922-23, si notano alquanto diminuzioni nelle spese, e tutti ce ne ralleghiamo. Ma nel personale di ruolo del Ministero abbiamo un aumento di 465,000 lire, nel personale di ruolo dell'Amministrazione provinciale abbiamo un aumento di 1,160,130 lire. Il nostro egregio relatore dice che certamente questi aumenti saranno giustificati, ed io non ho ragione di dubitarne. Ma ad ogni modo esprimo il desiderio che chi può, e cioè il ministro dell'istruzione, queste spiegazioni ci dia.

Viceversa c'è il n. 84 del bilancio, un articolo molto lungo, che voglio leggere per intero; e chiedo venia al Senato se gli faccio perdere qualche minuto di tempo.

« Fondazioni scolastiche a vantaggio degli studi universitari. Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per il perfezionamento dei medesimi. Borse ad alunni della scuola italiana di archeologia e del corso dell'arte medioevale e moderna, istituite presso la Regia Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline. Assegni, sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno ».

Ebbene, qui c'è un aumento di sole 82 mila lire rispetto all'anno precedente; e sarà bene conoscere le cifre degli anni precedenti. Nel bilancio 1921-22, per tutta questa bella roba che avete sentito enumerare, non c'erano che 254,161 lire e 86 centesimi. Dico la verità, a me pare una ironia, una irrisione aiutare e promuovere la cultura superiore, l'alta cultura, con una somma così straordinariamente modesta.

Che non si possa fare di più, sono il primo a riconoscerlo; ma allora bisognerebbe che anche gli altri capitoli del bilancio fossero tenuti in limiti egualmente modesti. Lo stesso dovrei dire per l'art. 90:

« Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche. Spese per gli uffici e per i locali, e spese di rappresentanza. Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche. Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere. Scambi internazionali. Spese ed in-

coraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio ecc ».

Per tutto questo lire 1,883,900, precisamente quanto era stabilito per l'anno precedente, ed io ripeto la stessa osservazione: almeno si sopprima qualcuno di quei paragrafi. Non si parli di incoraggiamenti, di premi, di stampe perchè con quella somma lì non si fa nulla: basterebbe una sola delle grandi biblioteche del Regno per assorbirla.

Ed ora lascio il bilancio, che non è cosa di cui, neppure modestamente, mi intendo; e passo ad altre considerazioni. In sede di bilancio più che trattare questioni singole, minute, quali del resto furono già trattate da alcuni degli oratori che mi hanno preceduto, credo importi fermarsi su qualche cosa che può indicare la tendenza del Governo in certi dati ordini di studi. Comincerò dall'istruzione popolare. Poco è mancato che testè non chiedessi anch'io la parola per un fatto personale.

Non lontano da me ho sentito dire che fra gli antichi greci abbondavano gli analfabeti. Ma, almeno nel buon secolo, in Atene la letteratura, intesa nel senso latino di *litteratura*, era molto diffusa. Voi ricorderete che nelle *Rane* di Aristofane si dice presso a poco così: « è finito il tempo in cui gli attori comici potevano permettersi ogni stravaganza e impasticciare i drammi a modo loro. Oggi c'è il pubblico che, col libretto in mano, segue le nostre commedie, e non possiamo dargliela a bere ». Dunque la cultura elementare era molto diffusa: solo è giusto quello che mi fa osservare l'amico onorevole Mosca, che non c'erano maestri elementari pagati proprio dallo Stato!

Sulle nostre scuole elementari non posso dire molto, perchè non ho avuto occasione di studiarle accuratamente. Se per ciascun comune del Regno, o almeno per i principali comuni, per le principali città, vi fossero relazioni così coscienziosamente fatte, così accurate, così mirabili, come è la relazione che abbiamo per il comune di Bologna dal 1860 al 1890 o poco più (ed è un peccato che non ci sia dal 1890 al 1920), forse allora anch'io incompetente potrei facilmente trarre gli elementi per parlare a lungo ed utilmente sulla istruzione elementare italiana. Ma non so se per altre città italiane sia stato fatto quello che per Bologna fece trenta fa il nostro collega Alfredo Dallolio.

Voci. Alberto.

VITELLI. È un *lapsus linguae*, Alfredo invece di Alberto; ma è molto scusabile. Si tratta di un *par nobile fratrum*, e sono fratelli non solo di sangue, ma di grandi benemerenzze verso il nostro paese. Dunque l'errore non solo è scusabile, ma è un felice errore che mi ha dato occasione di ricordarveli tutti e due. (*Approvazioni*).

Nei primi decenni del Regno d'Italia, o non c'era addirittura pericolo, o almeno non c'era grave e pauroso pericolo che la scuola primaria popolare divenisse attiva fabbrica di sovvertitori dello Stato, dello Stato quale per virtù di popolo e di Principi si era formato. E però s'intende bene come non si pensasse troppo ad impedire un male inesistente, o tale almeno che non dava straordinaria preoccupazione. Oggi non è più così; oggi sono forse, relativamente, rare le scuole dove, o sotto una forma o sotto un'altra, non si stilli nell'anima dei fanciulli - e delle fanciulle - avversione alle istituzioni che ci reggono, alle leggi che ci governano, a tutti gli uomini non incompolti agitatori di folle. A questo stato di fatto ha accennato pochi giorni fa autorevolmente, elevatamente, con la sua solita franchezza, l'onorevole Tanari: ed è per me sommo onore unirmi a lui e deplorare che nulla, o quasi nulla, si faccia per liberare la nostra scuola da siffatta vergogna.

Non credo che ci stata sia altra età al mondo, in cui, come nell'età nostra, fosse in onore, non dirò la pedagogia, l'arte pedagogica, ma la scienza pedagogica. I maestri - e pur troppo anche le maestre delle nostre scuole popolari - possono essere persone deficienti in tutto il resto, ma pedagogia ne hanno studiata anche troppa. Come avviene che tutta questa scienza pedagogica non abbia educato i maestri stessi a quella elementare disciplina morale scolastica, che sarebbe sufficiente per non permettere che la cattedra diventi tribuna, e quale tribuna, di vituperio delle istituzioni e delle leggi dello Stato a cui essi hanno liberamente offerto l'opera loro di educatori, allo Stato che somministra ad essi vita ed alimento? (*Approvazioni*).

Posso spiegarmelo soltanto con la noncuranza dei Governi, che da parecchio tempo a questa parte, si sono fatta a quanto sembra, una idea ben strana della libertà. Se fosse qui presente l'onorevole Tanari (e non lo vedo), vorrei dirgli: onorevole Tanari, mi tengo onorato di unirmi

a lei e di dichiarare che sono anch'io un reazionario e credo che lo Stato debba intervenire contro chi maledice ad esso, pur ricavandone i mezzi di sussistenza. Non oggi, ma in un'altra occasione, dirò in che senso la scuola media e quella superiore possano essere educative. Nella scuola popolare non occorrono distinzioni sottili; in essa il maestro è tutto; è lui che plasma l'animo dei fanciulli e delle fanciulle; se i maestri non fanno essi il loro dovere di probi cittadini dello Stato, è vano pretendere che siano tali le giovani generazioni da essi... non educate.

Che cosa deve fare il Governo? Ed intendo dire il Governo in genere, non il solo Governo d'oggi, che, in balla di caleidoscopiche maggioranze parlamentari, è condannato, anche volendo il bene, a fare il male.

L'onorevole Tanari, se ricordo bene quello che disse, mostrò il desiderio che gl'insegnanti popolari prestassero giuramento di fedeltà alle istituzioni. Ma vorrei dirgli ancora: onorevole Tanari, la sua proposta rispecchia la saldezza del suo carattere, la nobiltà dei suoi sentimenti, la purezza del suo animo; e in altri tempi, con altre coscienze, con altre tempere di carattere, sarebbe stata rimedio sufficiente. Ma se oggi, duole dirlo, si ammette che nel Parlamento stesso sia il giuramento una pura formula per entrarvi e lavorare tranquillamente alla distruzione dello Stato, cosa volete che esso significhi? E d'altra parte la pura e semplice accettazione dell'ufficio, non vale, non dovrebbe valere essa stessa quanto un giuramento? Non basta essa sola a giustificare ogni sanzione punitiva da parte dello Stato? Mancano forse oggi queste sanzioni punitive, perchè manca il giuramento? No; mancano perchè oggi i Governi, con o senza giuramento, non sanno, non vogliono, non possono compiere l'elementare dovere di applicarle. I governanti stessi, sia pure senza avvedersene, proprio essi sono servitori infedeli dello Stato, che ha confidato proprio ad essi la tutela della sua autorità e della sua esistenza. Ogni partito, ci disse tempo fa l'onorevole presidente del Consiglio, ogni partito, di fronte al Governo, ogni partito — lo ripeto — e fissatevelo bene in mente (dunque anche i partiti che lo Stato non riconoscano, e apertamente dichiarano di voler distruggere), ha diritto a non so quante

belle cose che l'onorevole presidente del Consiglio enumerò, a non so quanti riguardi da parte del Governo. E vogliamo, così stando le cose, meravigliarci che il maestro elementare prepari coscienziosamente i futuri onorevoli che lo Stato distruggeranno? Nella migliore delle ipotesi, l'autorità dello Stato si farà sentire solo rispetto a quei partiti che eventualmente e fortemente saranno rappresentati al potere. Infatti, non molti giorni fa, leggevate nei giornali che un valoroso ufficiale era stato severamente punito per avere detto ad un suo soldato di « non marciare come un soldato del Papa ». Non m'importa investigare quale sia stata la forma precisa e le condizioni in cui il rimprovero fu fatto. Mi basta soltanto rilevare, che quando abbiamo letto il raccontino ci siamo domandati: « È mai possibile? » E lo abbiamo creduto. Ma se domani leggeremo che un maestro elementare sovversivo è stato punito, lo crederemo egualmente? Io no.

Ma si dirà: che cosa proponete? Per ora ben poco. Desidero soltanto questo: categoricamente dichiarare il governo che i nemici dello Stato sono anche nemici suoi, che *adversus hostes aeterna auctoritas esto*; e saprete allora voi, onorevole colleghi, con la vostra sapienza indicare il rimedio efficace.

Il nostro egregio relatore ha accennato anche lui, e non poteva non accennare, a questo, e ha detto: « è necessario ridar l'anima alla scuola della quale il maestro deve sentirsi soprattutto l'apostolo, e non affrettarsi solo ad essere un tesserato che brontola quando non maledice ». Nobilissime parole, onorevole Mango, e io mi rallegro con Lei; ma non assurgono neppure esse a rimedi specifici. Intanto, dico io, punire chi sconciamente maledice è, se non altro, un primo e doveroso passo nella via dei rimedi; è, se non altro, l'indice di convalescenza dell'autorità dello Stato.

Di tutt'altra natura è l'altro inconveniente onde soffre la scuola popolare, inconveniente per fortuna non di natura politica, ma pedagogica: esso dipende in massima parte dal modo come la scuola popolare fu istituita. Anche qui segnalo solo il male, e raccomando la possibile terapia a chi è in grado di darla. Nella nostra scuola elementare popolare si fondono due distinte categorie di scolari: quelli che non andranno oltre essa scuola elementare

e quelli che continueranno nella scuola media, o magari anche nella scuola superiore. Così avviene che quattro, cinque, magari sei anni di scuola elementare arredino bensì la mente dello scolaro di tante belle cognizioni elementari, di tante belle cose che il ragazzo imparerà due o tre volte ancora nella scuola media e nella scuola superiore, ma con tutto questo esso scolaro non abbia la maturità intellettuale indispensabile per accedere alla scuola media donde poi passare alla scuola superiore.

È vero che contro il mio giudizio c'era, e credo ci sia ancora — perchè gli uomini politici sono spesso ostinati in apprezzamenti tecnici, mentre in politica sono più.... disinvolti — contro, dunque, il giudizio mio e di tanti altri c'era l'onorevole Orlando (non il nostro senatore Orlando, ma Vittorio Emanuele Orlando), il quale pensò invece che questa maturità ci fosse e la consacrò in un famoso decreto. Ma, senza mancare di rispetto all'egregio uomo, possiamo dire che fu un decreto cattivo.

Ora come si rimedia a questo inconveniente?

Io so bene quante buone ragioni e anche quanti pregiudizi democratici si oppongono a una riforma che elimini dalla radice questi inconvenienti tutt'altro che leggeri, ma qualche mezzo per ridurli a proporzioni minori deve pure esserci; e siccome nella constatazione degli inconvenienti mi trovo d'accordo, strano accordo, perfino coi pedagogisti, così posso sperare che alcuno non trovi addirittura assurdo l'espedito che proporrò.

Pare, dunque, anche a me che non convenga in nessun modo ricorrere alla separazione completa dei due ordini di scolari. Senza nessun desiderio di appiccicarmi la qualifica di democratico, che, confesso la verità, mi è antipatica per l'abuso che se n'è fatto; senza nessuna velleità di parere democratico, dico che, anche da un punto di vista esclusivamente didattico, non si deve rinunciare all'inestimabile vantaggio di carattere sociale, che nei primi anni della fanciullezza si trovino insieme, imparino a conoscersi e ad amarsi, nobili e plebei, ricchi e poveri, futuri dottori e professionisti e futuri operai e contadini.

Piuttosto bisognerà cercare di ottenere la eliminazione di quegli inconvenienti, esigendo che il futuro operaio e il futuro contadino non abbandonino la scuola troppo presto come oggi

avviene. Allora si potranno organizzare i primi anni della scuola indirizzando gl'insegnamenti a formare piuttosto che ad informare la mente del fanciullo, e ad acquistargli quella maturità generica che si richiede dalla scuola media; e invece negli anni successivi si insisterà a preferenza su quelle cognizioni che il contadino e l'operaio non avranno in altra scuola e che nella vita gli saranno utili, anzi indispensabili.

Anche per quel che riguarda l'istruzione media e superiore la mia competenza è modesta: farò del mio meglio per non varcarne i limiti. E terrò anche conto che speciali disegni di legge, concernenti l'una e l'altra, o sono già approvati dall'altro ramo del Parlamento o ad esso sono già presentati. Sicchè parecchie cose che avrei da dire in proposito, meno inopportunamente le dirò, quando quei disegni di legge verranno in discussione in Senato — il più tardi che sia possibile, — perchè non sono argomenti da discutere quando giustamente si ha il desiderio di far presto.

Per quel che riguarda dunque l'istruzione media e superiore, consentitemi, onorevoli colleghi, un'osservazione di carattere generico. Da un pezzo in qua è di moda ripetere che chi vuole la scuola media e superiore debba pagarla bene, e che in Italia l'una e l'altra costano troppo poco. Lo dice, e mi duole che lo dica, anche l'onorevole Croce. Nelle condizioni finanziarie presenti questo concetto trova quasi spesso favore: e si capisce. È cosa tanto semplice far danari aumentando le tasse; e i signori ministri dell'Istruzione — compreso, io credo, l'attuale — ben volentieri emulano gli allori del ministro delle finanze, incoraggiati forse anche dalla nobile sentenza dell'onorevole Luzzatti il quale ha giustamente e spesso magnificato l'eroismo del contribuente italiano. Anch'io, lo confesso candidamente, prima della guerra pensavo che l'istruzione media e superiore fossero troppo a buon mercato in Italia e ritenevo che un ragionevole inasprimento di tasse avrebbe avuto, oltre il resto, il vantaggio di distogliere dalla scuola media, e soprattutto dalla scuola classica e dalle Università, molti di coloro che, anche per l'ambiente familiare onde provengono, sono spesso i meno adatti alla scuola di elevata cultura. Pensavo allora: i giovanetti di molto ingegno e di felici attitudini, provenienti dalle classi umili e

disagiate, bisogna che in tutti i modi sieno aiutati. Faccia lo Stato qualunque sacrificio perchè essi possano raggiungere i diplomi e le professioni liberali. Invece ai molto mediocri e meno che mediocri non si dia anche con la modestia delle tasse l'incitamento a professioni nobilissime, nelle quali è poi pericolosa la preoccupazione continua, e dirò anche l'atavica tendenza al guadagno materiale. Per esprimere con chiarezza il mio pensiero ho detto più di una volta in forma tagliente, ma in fondo giusta: chi nella propria famiglia non ha mai visto uno scaffale di libri, ma fin dalla infanzia ha sempre sentito dai suoi cari e veduto mettere in pratica il principio che la felicità umana consiste nel comprare a buon mercato e nel vendere a caro prezzo, chi ha assuefatto la vista alla bilancia magari qualche volta con le coppe non di uguale peso, e al metro magari qualche volta non di cento centimetri giusti, costui, in generale (si badi, dico: in generale) non è precisamente il giovane più adatto nè alla scienza disinteressata, per cui non si arricchisce, nè alle professioni liberali che, anche quando arricchiscono chi le professa, non dovrebbero mai renderlo indegno di quell'epiteto di liberale che alla sua professione è congiunto. Dunque, non spingiamo verso la scuola di elevata cultura quelli che in generale più utilmente per loro e per il paese possono vivere più o meno agiatamente attendendo ai paterni negozi; non li incoraggiamo anche col tenere troppo basse le tasse. Pensavo allora che se arrivava, per esempio, all'avvocatura un mediocrissimo o anche inetto di condizione molto agiata o addirittura ricca, il male era senza confronti minore che se vi arrivava un altrettanto mediocre ed inetto, che nella carriera scolastica aveva consumato il poco di cui la famiglia poteva disporre, e aveva quindi bisogno di far valere senz'altro il diploma con tanto sforzo conquistato. Il bisogno espone alla tentazione, e lo stesso diploma che per l'altro si riduceva ad un'innocente croce di cavaliere, per costui era invece un'arma da adoperare, indispensabile e presto, per *fas* e qualche volta anche *per nefas*. Se anche le tasse elevate avessero tenuto addietro parecchi di tali candidati, non sarebbe stato un male nè per essi nè per la società.

Ma oggi le condizioni sono radicalmente mutate. Vi è tutta una classe di famiglie, atavicamente civili, atavicamente in domestica consuetudine con i libri e con la cultura, vi è molta parte della media e piccola borghesia, alla quale mi onoro di appartenere, che oggi come ieri non può non indirizzare i figliuoli alle scuole di elevata cultura. Il professore, lo scienziato, il modesto professionista che cosa deve fare dei suoi figliuoli? Mi rallegro tanto che in Inghilterra, e magari nel Giappone, la scuola media e quella universitaria siano a caro prezzo; ma se vedo che in Italia non possono pagare di più appunto quelle famiglie che presumibilmente darebbero i candidati meglio adatti alle professioni liberali, io rinunzio al mio dottrinarismo e alla mia erudizione di cose inglesi e giapponesi. Invece da qualche tempo in quegli inasprimenti di tasse scolastiche sono agli ordini del giorno; non vi è tentativo di riforma scolastica che ne sia immune. Vogliano persuadersi i signori ministri dell'istruzione che quello che sarebbe stato fatto bene prima della guerra, nelle condizioni presenti è un disastro. Pensino che cosa vuol dire oggi tenere alla scuola media o superiore tre o quattro figliuoli o anche figliuole (perchè oggi vengono in conto anche queste), con libri scolastici a prezzi inverosimili, con tasse elevate, con tutto il resto enormemente caro? E come se queste condizioni di vita non fossero esse stesse altamente proibitive, ecco che si escogitano, anche dall'onorevole Anile, nuovi ordinamenti scolastici, secondo i quali gli studenti debbono rassegnarsi a costose villeggiature per prendere i loro esami in luoghi diversi da quelli dove hanno dovuto studiare, riforme insomma che possono lasciare indifferenti i vecchi e i nuovi ricchi, quelli che arricchiscono allegramente comprando e vendendo merci e derrate, ma che riducono alla disperazione proprio coloro che avrebbero un po' più di rispetto per l'elevata cultura. Se non è disastrosa politica demagogica questa, ditemi voi, onorevoli colleghi, come devo chiamarla. Vi prego, dunque, onorevoli ministri: rinunziate per ora a codesto dottrinarismo pernicioso. E non insisto nel voler meglio dimostrare il danno evidente che le vostre riforme frutterebbero.

Quello che ho detto finora delle tasse scolastiche riguarda tanto l'istruzione media quanto

l'istruzione superiore. Vediamo ora quali tendenze specifiche si vanno manifestando per ciascuno dei due ordini di scuole.

Per la scuola media si vogliono soltanto due cose: libertà d'insegnamento, ed esame di Stato.

L'esame di Stato - sono lieto che me lo abbia detto anche l'onorevole Croce dopo la discussione senatoria del passato marzo - l'esame di Stato non è che un espediente tecnico. Benissimo. Dei particolari tecnici discuteremo, quando il disegno di legge, *quod Deus avertat*, verrà innanzi al Senato. Ad ogni modo, intendiamoci, anche chi come me non vuole gli esami di Stato, non si oppone se non ad un particolare tecnico, e non offende nessuna filosofia nè presente, nè passata, nè futura. Ogni forma di esame non è se non un modo di accertare ciò che gli scolari fanno o non fanno. Vediamo piuttosto che cosa s'intende per libertà d'insegnamento. E mi pare opportuno insistere su questa parte del programma ministeriale, anche dopo quello che disse ieri il mio carissimo collega Del Giudice. Parlò anche lui, e benissimo, della libertà d'insegnamento; e propugnò per gli scolari di scuole superiori una piena libertà di apprendimento, la facoltà cioè di regolare liberamente i propri studi. Siamo in questo interamente di accordo. Credo anche io che gli scolari, se non oggi, converrà domani lasciare completamente liberi di studiare quello che vogliono e come vogliono, salvo poi ad esaminarli a dovere. Ma la libertà d'insegnamento di cui oggi dotti e indotti parlano, non è quella dell'onorevole Del Giudice. Si tratta di tutt'altra cosa; ed è bene che quei senatori i quali per le loro occupazioni, per i loro studi, per le loro tendenze non abbiano avuto modo finora di occuparsi di questa questione, ne siano informati.

Libertà d'insegnamento, dunque, nella scuola media. Come se questo insegnamento non fosse libero! E mi rimetto alle osservazioni così vivaci e così giuste dell'onorevole Tamassia. Che se poi per libertà s'intendesse la facoltà di rilasciar diplomi con effetto legale, sarebbe assurdo pretenderlo dallo Stato, senza che lo Stato si accertasse del modo come essi diplomi sono dati. Ma una tale specie di libertà nessuno, grazie a Dio, la domanda oggi: forse la domanderanno domani. Oggi, si domanda qualche cosa di molto più semplice, e fa meraviglia che molte egregie persone non se ne siano accorte, lo dico

qui, senza ambagi, con tutta franchezza, come del resto, è mio costume.

Non vorrei essere accusato di calunnia verso parecchi che si agitano con uno scopo più elevato. Poichè non dubito che parecchi - e fra questi mi sia lecito porre l'onorevole Croce da una parte e dall'altra l'onorevole Anile ed i migliori, così per ingegno come per dottrina, fra i popolari, e finalmente ancora altri di qualsivoglia parte politica - non dubito che essi vogliano davvero l'elevamento della scuola italiana, anche se non si avvedono che la gran massa dei plaudenti a siffatta libertà della scuola vuole, in realtà, tutt'altra cosa. Questi molti plaudenti dicono (cioè pensano, e hanno il pudore di non dirlo): « i ragazzi della vostra scuola di Stato, in grazia di tutte le esenzioni da esame e le altre infinite agevolazioni che voi ad essi stoltamente avete concesso, possono arrivare alla licenza, al diploma, non sapendo quasi nulla di quella che dovrebbero sapere ». E questo è vero!

Chi di noi non ha sentito dire da ragazzi di nostra conoscenza: « Spero di ottenere nel prossimo trimestre un sette, un sette e un quarto, un sette e un ottavo, che mi farà passare alla classe superiore o alla licenza senza esame; perchè se dovessi prendere l'esame, boccerei certamente ». Un altro ragazzo, cioè infiniti altri ragazzi, ci dice: « Fortuna che l'esame di licenza riguarda soltanto quel po' che abbiamo dovuto studiare in questi ultimi mesi; con un po' di buona volontà riuscirò ad imparare a dire alla peggio quattro chiacchiere sulla rivoluzione francese, sull'ottica, sulla zoologia; altrimenti come farei a rispondere sulla storia del 400, sull'acustica o sulla botanica, che ho studiato sempre poco e di cui non ricordo più nulla? Alla peggio, un esame sui duecento versi di Lucrezio che abbiamo letti quest'anno posso farlo, ma se l'indiscreto esaminatore vuol sapere la coniugazione *pasco pari* o la declinazione *iecur iecinoris*, chi se ne ricorda più? ».

Chi di noi, dunque, non ha sentito simili discorsi dai ragazzi di scuole medie? E li hanno sentiti anche i padri di famiglia, i padri che sono tenerissimi dei loro figliuoli, o, per meglio dire, dei diplomi dei loro figliuoli (*ilariti*); e allora tutti quelli che hanno figliuoli nelle scuole non di Stato, anche se dello Stato sono

alti funzionari e magari ministri, vanno allora, giustamente, gridando contro il privilegio della scuola di Stato, e domandano non già che sia tolto il privilegio, ma che sia dato anche ai figliuoli loro la facoltà di essere ignoranti! Alla buonora, dunque. Fate che la scuola di Stato ridiventi seria, che non riescano a mantenersi se non quelli che hanno volontà e forza intellettuale e fisica, e voi vedrete come per incanto ammutolire tutti o quasi tutti quelli che inneggiano alla libertà d'insegnamento, agli esami di Stato, e ad altri analoghi balocchi.

Tutte le più o meno stolte agevolazioni, anche se non sono oggi tutte in vigore, come le escogitarono le fervide menti ministeriali dal 1880 in poi, hanno rovinato la scuola media di Stato, e per fatale ripercussione, anche la scuola privata. Ebbene sono queste stolte agevolazioni quelle che d'altra parte, costituiscono oggi il dannato privilegio della scuola di Stato; privilegio davvero invidiabile per cui il giovanetto che la frequenta ha maggior sicurezza di ottenere il diploma anche senza sapere quello che dovrebbe sapere. Non ha però bisogno di saper molto neppure il giovinetto della scuola privata; perchè dicevo, la scuola privata ha subito la sorte di quella di Stato. Infatti, siccome i professori di Stato non possono non essere consapevoli della deficienza dei propri alunni, necessariamente non pretendono neppure dai privatisti troppo più di quello che presuppongono sappiano i propri alunni. Dico « presuppongono », perchè all'esame di diploma, in grazia di quelle stolte agevolazioni ministeriali, la materia di esame è ridotta a proporzioni minime. Ma ad ogni modo, questo non lo nego, l'esaminatore ha verso i privatisti una maggiore libertà di movimento; e se ne giova per estendere un po' di più il campo delle interrogazioni.

Dunque, lasciando da parte i casi singoli, che pur si magnificano, di malvolere degli insegnanti ufficiali verso i privatisti - sono casi sporadici, e non per essi si fanno le leggi - il professore ufficiale non ha nessun interesse di maltrattare il privatista, non ci guadagna proprio nulla e in generale lo tratta allo stesso modo come tratta i suoi alunni, per i quali però la materia di esame è necessariamente meno estesa. Sicchè la vantata e desiderata libertà di insegnamento, non è se non facoltà

di maggiore ignoranza, e il favore onde essa è accolta muove da invidia dell'ignoranza!

Ebbene, di tali invidiosi abbondano tutti i partiti politici indistintamente, ne io sono uomo da risparmiare questi o quelli, perchè appartengono al partito A o al partito B. Datemi però, almeno in questo momento, la soddisfazione di constatare che, pur essendo l'invidia il più brutto dei sette peccati capitali condannati da Dio e dalla Chiesa, oggi in prima linea si fa promotore di codesta invidia dell'ignoranza precisamente il partito che si duole e si agita in nome dei valori spirituali, della religione e della Chiesa. E governi e governanti, studiosi di Orazio a rovescio, si regolano « *arbitrio popularis aerae* »; senonchè Orazio, pure accorto ed acuto uomo come era, non poteva prevedere che l'*aura popularis* dell'età di Augusto sarebbe stata oggi l'aura del partito popolare. (*Ilarità*). E basti oggi delle scuole medie, perchè m'importa dir qualcosa della scuola superiore, e della legge che la minaccia.

Non è cosa piacevole per me dire con tutta schiettezza quello che penso di una legge per cui centinaia dei miei ex colleghi saranno liberati, almeno in parte, dalla tristissima preoccupazione della fame. Intendo parlare di quei molti che mantengono invitta la fede nella scienza che professano, e non già dei pochi che questa fede non hanno mantenuto ed hanno cercato e trovato già il rimedio specifico per i loro mali, mali che io stesso per primo riconosco e deploro. Anche quando lo Stato avrà in qualsivoglia modo provveduto, non saranno certamente essi ai quali l'Italia dovrà l'educazione nobilmente scientifica dei suoi giovani, e il culto disinteressato dalla scienza. Non mi è piacevole parlare, perchè mi considero sempre in comunione di spirito con quei molti ex colleghi; per quanto io non ritragga dalla nuova legge alcun vantaggio. Mi si dirà (so bene che voi sarete tanto cortesi da non dirlo, e forse anche da non pensarlo): è molto facile posare a moralista, quando l'alta teoria morale non mette in pericolo alcun interesse proprio materiale. Ora, innanzi tutto, ricorderò al Senato che anche parecchi di coloro cui la nuova legge arrecherà beneficio, nobilissimamente e con tanto maggior merito hanno già detto quello che dirò io, ed in quest'aula medesima certamente risuoneranno voci altret-

tanto nobili. Inoltre io non avrò oggi personalmente nessun vantaggio dalla nuova legge: ma quando nel 1909 si annunciò qualche cosa di analogo, quando si disse che la legge dell'onorevole Rava avrebbe importato riduzioni e mutilazioni nella compagine scientifica delle nostre università, dissi e scrissi allora che, per disgraziate che fossero le nostre condizioni economiche, delle quali soffrivo io non meno dei più disgraziati fra i miei colleghi, non si doveva permettere che le ragioni nostre personali dovessero essere riconosciute a danno della scienza. Da allora ad oggi sono passati 13 anni; ma, nonostante la mia ammirazione letteraria per le *Metamorfosi* di Ovidio, in quel convincimento dopo 13 anni sono rimasto lo stesso.

L'accennata legge ha un vizio organico, che nessun empiastro potrà mai sanare: il suo fine primo ed ultimo è quello di migliorare le condizioni economiche dei professori. Ma poichè non parve, specialmente ai ministri del tesoro, che questo si potesse fare aumentando proporzionalmente il capitolo del bilancio dell'istruzione superiore, ecco che i ministri dell'istruzione (non intendo parlare solo dell'onorevole Anile, ed escludo il senatore Croce)...

CORBINO. E dica che sono io!

VITELLI. Onorevole Corbino, la sua interruzione mi ricorda altra sua apostrofe nella discussione del marzo scorso.

Allora non sentii le sue parole perchè ero lontano dal suo banco. Avevo detto io che era avvenuto un connubio fra due partiti. Ella spiegò nel suo bel discorso, che per sua cortesia ho poi letto stampato, come quel tal connubio fosse avvenuto, e concluse apostrofandomi, suppergiù in questa forma: « Dica ora l'onorevole Vitelli chi fu il maschio e chi la femmina ». Ma, onorevole Corbino, io non ho la malsana curiosità dei segreti d'alcova; avevo detto che il connubio c'era stato, ed ella non potè negarlo. (*Si ride*).

Dunque, i ministri dell'istruzione pubblica si sono messi alla ricerca di economie nel servizio universitario, precisamente come se fossero servizi postali, telegrafici, ferroviari; e queste economie nel servizio universitario si tenta giustificarle con alte ragioni ideali, magari scientifiche; nè si presentano come semplice ripiego per guadagnare i quattrini e per accre-

scere lo stipendio dei professori, ma addirittura come riforme didattiche e scientifiche.

Anche di questo avremo occasione di trattare a lungo, quando verrà in discussione la legge. Poco fa ho detto: *quod Deus avertat*, ma in realtà io personalmente desidero che la legge universitaria venga prestissimo in Senato, non per vederla approvata, ma per vederla subito respinta senza passare alla discussione degli articoli. È assurdo, a mio giudizio, che riforme scientifiche e d'istituti scientifici si facciano col pregiudizio di arrivare a certe economie; questo si può capire in altre amministrazioni, ma non nell'insegnamento e nella scienza. Sono materie queste che si sottraggono a valutazioni esatte e incontestabili, specialmente poi quando vi mettono le mani gli interessati. E sento dire, che in realtà, la legge fu manipolata secondo le indicazioni dell'Associazione fra i professori universitari.

Vorrei, dunque, respinta senz'altro questa legge, perchè alla ripresa dei lavori parlamentari il ministro dell'istruzione e quello del tesoro possano presentare qualche cosa di più ragionevole, che salvi i professori dalle angustie finanziarie e non metta tumultuariamente sottosopra le Università. Il mio è desiderio ragionevole, nè disconosce il dovere che abbiamo verso le finanze dello Stato. E mi spiego.

I difensori della nuova legge si sbracciano a dire che con le soppressioni di posti di ruolo, con gli insegnamenti abbinati, con le attribuzioni di esercitazioni, e con tutti gli altri amminicoli della legge, non si fa nessun danno alla scienza, perchè le centinaia di posti che la legge sopprime, non sono in realtà attualmente coperti, da 14 anni, e non possono essere coperti, perchè manca la materia prima, cioè le persone degne di coprirle. Lo hanno detto nella Camera dei deputati, e non discuto per ora tali affermazioni.

Dunque senza nuovi fondi, o con un piccolo supplemento di fondi, si aiutano i professori, perchè i denari che avrebbero servito alle cattedre che sono solo sulla carta, serviranno ad aumentare gli stipendi dei professori. Ma se quel denaro fissato in bilancio rimaneva fissato soltanto sulla carta, e se nella nuova legge esso viene effettivamente speso, ci dica l'onorevole ministro del tesoro: in che consiste l'eco-

nomia? È possibile mandare avanti una legge basata su tale equivoco?

CORBINO. È un vero equivoco che si chiarirà.

VITELLI. E lasciatemi dire anche quest'altra cosa. Una legge per quell'unico scopo poteva e doveva essere contenuta magari in uno o due articoli: lo stipendio dei professori universitari è aumentato del 20, 25, 30 o 40 per cento. Questo bastava; invece ci si offre, come debbo dire? un aborto di riforma universitaria che riguarda gli insegnanti, gli scolari, i presidi e i rettori, le scienze da insegnare o no, e non so se anche i custodi e i bidelli; insomma un pot-pourri improvvisato in più di 40 articoli, che, oltre a fare inorridire la scienza tecnico-legislativa del mio caro amico Carlo Ferraris, sciupano le Università *sine die*, cioè fino ad una nuova legge che, se non sarà anche essa una improvvisazione, varata con gli stessi mezzi dell'attuale, si farà aspettare tanto da rendere stabili ed incurabili i mali che questa legge del 1922 avrà prodotti.

Ed a questo proposito mi viene in mente che non so quante migliaia di anni fa, sul Monte Sinai, dalle mani stesse del Signore Onnipotente, Mosè, il gran legislatore, ebbe la prima tavola della legge; e questa, che pure doveva regolare la vita di un intero popolo, comprendeva dieci soli articoli, e persino tra quei dieci ve n'è qualcuno, almeno uno, che evidentemente fu mal formato, perchè quasi tutti gli uomini — non voglio calunniare nessuno — lo trasgrediscono senza rimorso. E come si può pretendere che oggi improvvisatori umani, per quanto assistiti da divinità di diversa provenienza e natura, di quaranta articoli non ne sbagliano parecchi?

Voi intendete, onorevoli colleghi, che se ora io volessi, imitando *pro virili parte* i senatori che mi hanno preceduto, lamentare molti inconvenienti che essi hanno lasciato da parte, non la finirei più e veramente sorpasserei i limiti che mi sono imposto da principio. Ma un'altra cosa soltanto, perdonatemi, voglio dire, ed è una affettuosa preghiera all'onorevole ministro. Sono stato più di 40 anni insegnante nella Facoltà di lettere di un istituto universitario, dove affluivano specialmente i giovani delle provincie ora redente. In quell'istituto furono educati centinaia di trentini, di triestini, di istriani. Parecchi di essi acquistarono fama

nella scienza, e insegnano o insegnarono con onore nelle Università italiane; tanti altri o già celebri o promettenti, morirono per l'Italia, Cesare Battisti, Carlo Stuparich, Scipio Slataper, Giuseppe Elia... Ora io non so che cosa pensi il collega Mazzoni della preparazione in lettere italiane con cui questi nobili irredenti vennero a noi, ma certamente in tutto il resto furono fra i migliori scolari del nostro Istituto, con preparazione umanistica superiore a quella dei nostri ginnasi e licei.

La preghiera che voglio rivolgere al ministro dell'istruzione è che, per quanto è possibile, non si sciupino le scuole austriache; si cerchi di conservare tutto quello che c'era di buono; per smania di uniformità non s'introduca certa peste del nostro ordinamento scolastico. L'Austria aveva, dopo il 1850, riordinato i suoi cattivi ginnasi e ne aveva affidato il riordinamento ad un grande filologo, che gli studiosi di Aristotile ben conoscono, ad Ermanno Bonitz. Quei ginnasi hanno dato dopo il riordinamento risultati splendidi. Dunque, per carità, onorevole ministro, sia salvato del ginnasio austriaco quanto più è salvabile. Non possiamo, non dobbiamo permettere che la educazione scolastica in quelle regioni divenga meno buona di quello che fu finora. È colpa sciupare anche il resto della buona amministrazione austriaca, ma è colpa anche maggiore procedere analogamente verso quelle che furono ottime scuole. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa, riservando la parola all'onorevole ministro ed al relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, ministro della pubblica istruzione. (*Segni di attenzione*). — Onorevoli Senatori. La sensibilità di quest'alta assemblea ai problemi della scuola e della coltura nazionale, dimostratasi, anche questa volta, vivissima, mette me nelle condizioni di poter rispondere brevemente ai vari oratori.

Al senatore Foà, che ha richiamato la mia attenzione sul problema economico degli studenti, debbo dire che il Governo seconderà ed agevolerà tutti gli sforzi che gli Enti locali eserciteranno per migliorare il tenor di vita degli studenti universitari; i quali, d'altra parte,

sono saliti, in questi ultimi cinque anni, da 26,000 ad oltre 50,000. Ma è bene tener presente che questa lodevole attività ad istituire mense economiche e case dei Goliardi debba svolgersi sgombra da ogni impedimento di legami statali. Ciascuna nostra città universitaria deve trarre da sè, dalle sue tradizioni di coltura, dal suo amore verso la gioventù studiosa che vi accede, i mezzi e le forme per venirle in aiuto; e possono in tal modo rivivere quei collegi universitari così opportunamente ricordati dal senatore Tamassia. Io mi auguro che queste prime manifestazioni di interesse locale alla sorte degli studi preludino ad un avvicinamento sempre più intimo tra il luogo e la scuola che vi sorge, in guisa che l'azione dello Stato, che agisce con regolamenti eguali ed uniformi per tanta varietà di tendenze, di usi e di tradizioni, si trasformi; e, da regolatrice, diventi sollecitatrice degli studi. Siamo nel centro del nostro problema scolastico.

Lo Stato isola; e la scuola, al contrario, vive di relazioni sempre più strette ed estese con tutte le altre forme di vita che la circondano. Il polso d'una scuola — primaria, secondaria o superiore che sia — cessa di battere se per poco, come avviene per gli organismi viventi, ostacoliamo che l'aria ambientale la compenetri.

Ciò è maggiormente necessario per noi; giacché niuna Nazione come la multanime nostra Italia, è sì varia da una provincia all'altra: nell'ambito dei nostri confini vi sono città, come Torino, Bologna, Padova, Milano, Pavia, Pisa, Firenze, Napoli, che ebbero una propria storia e con caratteri del tutto particolari e seppero dire al mondo una propria parola: piegare le istituzioni di coltura che vi nacquero a quella medesima disciplina ed uniformità di regolamenti, contro cui oggi il senatore Tamassia ha avuto giusto motivo di protestare, significa renderle anemiche e sopprimere l'interesse dei cittadini alla propria scuola: la quale, senza questo interesse, perde la sua principale ragione di essere.

Io non tralascierò nulla per riparare, nel limite delle mie forze, a questo nostro errore.

Quanto ha detto il senatore Foà intorno alle condizioni della libera docenza mi trova del tutto concorde con lui: ed io posso assicurarlo che, nel progetto di riforma che è già davanti alla Camera, egli vi troverà attuate non poche

delle sue proposte. La stessa classe dei liberi docenti invoca una riforma efficace che ne elevi il prestigio morale. Egualmente riconosco giuste le sue osservazioni intorno alle scuole per specialisti dopo la laurea in medicina. Il suo desiderio è stato prevenuto. Già è davanti al Consiglio superiore uno schema di regolamento per la facoltà di medicina, il quale istituisce appunto dei corsi di perfezionamento dopo la laurea per lo studio delle diverse specialità.

Non minore consentimento ha trovato in me la critica fatta dal senatore Foà al modo come ora si preparano le levatrici.

Urge elevarne il tono della coltura scientifica e suscitare in esse la coscienza morale del compito ch'è loro affidato.

Uno schema di regolamento, che provvede a questo bisogno, sta davanti al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per la difesa igienica nelle scuole io ho espresso il mio pensiero nell'altro ramo del Parlamento; e mi fa piacere che il senatore Foà ch'è tanto benemerito in questo campo, abbia portato qui le sua esperienza a sostegno dei miei propositi, che non possono non essere condivisi dal Senato. Migliaia e migliaia di nostri fanciulli, specie nel Mezzogiorno e nelle isole, muoiono per la nostra incuria. Nella tenera età la scuola non può essere sostegno morale se non sia anche, e precipuamente, sostegno fisico. Sul riguardo abbiamo fatto ben poco: è mia precisa volontà di operare efficacemente per riguadagnare il tempo perduto e metterci, nella difesa della salute del bambino, a livello delle altre nazioni civili e dare in tal modo alle nuove generazioni d'Italia quel maggiore slancio di attività, che ci permetta di vincere l'aspra battaglia economica ch'è seguita alla battaglia delle armi. Soltanto dopo ciò potremo parlare di quelle sanzioni, alle quali il senatore Mango allude nella sua coraggiosa relazione di bilancio, verso quei genitori che non soddisfano all'obbligo scolastico.

Ho un programma per la istituzione del corso popolare, che mi auguro di poter presto tradurre in un disegno di legge. Posso intanto assicurare il senatore Foà che seguo con vivissima attenzione quanto la città di Torino si è proposta di fare per colmare questa grande lacuna dei nostri ordinamenti scolastici, e mi

propongo di incoraggiare iniziative simili che sorgessero in altre città. Penso che l'azione più efficace che possa oggi compiere un ministro della pubblica istruzione non sia quella di accentrare a sé le attività scolastiche locali ed aumentare il peso dei nostri già tardigradi congegni burocratici, ma di alleviare simile peso e sollecitare le libere iniziative dei cittadini che s'interessano all'avvenire dei propri figliuoli, e far rivivere il senso di responsabilità nei maestri. È soltanto così che attorno ad una scuola potranno fiorire quelle istituzioni parascolastiche, che oggi tanto le scienze naturali quanto le scienze dello spirito impongono.

Circa il richiamo alle maestre di asilo, debbo dire al senatore Foà che io riconosco le condizioni tristissime nelle quali oggi si trovano; e penso che non dobbiamo tardare a preoccuparcene.

Ma il problema, nel momento finanziario del paese, offre non lievi difficoltà di soluzione, anchè perchè gli asili infantili stanno più alla dipendenza del Ministero dell'interno che a quella del Ministero dell'istruzione. Anche qui è preferibile che l'interesse locale diventi vigile e fattivo in guisa che ciascun cittadino avverta il dovere di contribuire all'educazione dell'infanzia. Il solo modo perchè ciascuno di noi avverta meno, nel succedersi degli anni, il declinare della propria vita, è interessarsi *toto corde* alla vita che nasce. La vecchiezza, diceva Victor Ugo, non può essere sostenuta che dalla infanzia. Quando questo interessamento divenisse ampio ed operoso, il problema dei nostri asili sarebbe in gran parte risolto e ben poco rimarrebbe da fare allo Stato; che soltanto per oggi, se volesse soccorrere in maniera adeguata le maestre di asilo, dovrebbe spendere quaranta milioni annui.

Al senatore Dorigo, che ha richiamata la mia attenzione sul personale insegnante dei Reali educandati femminili, debbo far notare che questo personale, pur avendo eguale titolo a quello di ruolo nelle scuole medie, soggiace a diverse norme che ne regolano l'assunzione in servizio ed ha programmi ed orari ridotti. Tuttavia farò quanto è in me possibile perchè la condizione economica di codesti benemeriti insegnanti possa essere migliorata.

Nè posso rimaner sordo ai richiami del professor Del Lungo circa le condizioni dei nostri

gloriosi archivi di Stato e ne tratterò di proposito col Ministero dell'interno, dal quale gli archivi oggi dipendono.

Mi è caro assicurare il senatore Zippel con questa precisa risposta ad ogni sua particolare richiesta intorno alle scuole dell'Alto Adige:

a) per quanto riguarda i ricorsi prodotti contro l'assegnazione di fanciulli alla scuola italiana, essi sono stati già risolti tutti e nel più breve termine, secondo l'impegno preso. Se qualche ritardo si è verificato, ciò è dipeso dalla necessità di completare l'istruttoria;

b) per quanto riguarda la procedura contro i contravventori all'obbligo della frequenza delle scuole italiane, già esistono norme d'esecuzione; e di recente, per rendere più sollecita tale procedura, nei riguardi della città di Bolzano, si è autorizzato il Commissario generale civile per la Venezia Tridentina di incaricare delle attribuzioni relative alla vigilanza sull'adempimento e alle corrispondenti sanzioni il Commissario civile del distretto di Bolzano. Non si mancherà peraltro di vigilare sull'applicazione del decreto di cui si tratta e di fare le opportune raccomandazioni al Commissario generale civile;

c) per quanto riguarda i locali scolastici, l'arredamento e la suppellettile, il Commissario generale civile ha dato a suo tempo assicurazione di aver posto ogni cura per ottenere dai comuni obbligati la fornitura e che da parte di questi non era stata fatta resistenza nè sollevata obiezione. Si raccomanderà ad ogni modo allo stesso Commissario generale civile di prendere in tempo ogni disposizione perchè col venturo anno scolastico l'apertura delle nuove scuole non subisca ritardo per difetto dei locali necessari. Da parte sua l'Amministrazione centrale farà quanto sta in lei perchè i comuni siano posti in grado di soddisfare al loro obbligo;

d) quanto alle norme esecutive del decreto di cui si tratta, si ripete che già ne furono emanate, d'accordo colla Presidenza del Consiglio, fin dall'ottobre 1921, per l'accertamento degli alunni obbligati a frequentare la prima classe. Il caso particolare poi degli alunni che non hanno frequentata la scuola, nonostante l'obbligo imposto dal decreto Corbino, rientra, quanto agli effetti scolastici, sotto le disposi-

zioni in vigore e va regolato alla stregua di queste.

Sulla nomina del personale insegnante il Commissario generale civile ha presentato, di recente, alcune proposte pei concorsi e la costituzione del ruolo, proposte che, dovendo essere esaminate anche dall'Ufficio centrale per l'accordo colla Presidenza del Consiglio prescritto dal decreto 28 agosto 1921, sono state trasmesse a quell'Ufficio pel suo parere. L'estensione della seconda indennità di residenza ai maestri delle nuove provincie richiede l'assenso del Tesoro, assenso che è stato richiesto e sollecitato così dal Ministero come dall'Ufficio centrale.

In ordine alla vigilanza sulle scuole in questione, come in genere a quella su tutte le scuole della Venezia Tridentina, si attendono le proposte concrete del Commissario generale civile e, quando queste pervengano, il Ministero provvederà in modo che tale vigilanza, pei vari gruppi di scuole, si applichi nel modo più efficace.

Quanto all'istituzione della scuola italiana nelle località, ove sono notevoli minoranze italiane, essa è prescritta quando vi sieno non meno di 15 alunni obbligati a frequentarla. Ora, se tal numero non fu raggiunto lo scorso anno, sarà invece raggiunto l'anno venturo, tenendo conto tanto degli alunni obbligati fin dal 1921-1922 quanto di quelli che tali risulteranno nel 1922-23 e la scuola sarà senza dubbio istituita.

Infine per quanto riguarda tutte le altre osservazioni e proposte del senatore Zippel, tendenti ad una rigorosa applicazione del decreto Corbino e al raggiungimento dello scopo informatore di esso, il ministero vi attende con sensi di obiettività e di giustizia, e non mancherà di farne oggetto di studio dopo aver sentito l'avviso del Commissario generale civile e dei consessi scolastici locali e di averle sottoposte all'esame dell'Ufficio centrale.

Le critiche fatte dal relatore Mango, dal senatore Del Giudice e dal senatore Loria al modo come è sorta l'opera contro l'analfabetismo trovano certamente giustificazione nell'incertezza dei primi provvedimenti e nella trasmutazione che subì l'idea originale avuta da Alfredo Baccelli, che si era giustamente preoccupato dei nostri soldati combattenti, che, dopo

aver compiuto il loro dovere verso la Patria, non potevano rimanere analfabeti.

Ma ora, a fatto compiuto e dinanzi ai risultati ottenuti, io non mi sento di mantenere queste critiche. E son sicuro che se i senatori Mango, Del Giudice e Loria leggessero la relazione del Lombardo-Radice sull'opera che l'ente ha già svolta in Sicilia e quella dell'Isnardi sul numero delle scuole diurne e serali che si sono aperte quest'anno in Calabria e sul numero di contadini e di operai che le frequentano, sarebbero pienamente del mio avviso. In questo momento, mentre vi parlo, le varie associazioni chiamate a combattere l'analfabetismo mantengono aperte 2,273 scuole serali, 418 scuole festive e 261 scuole diurne con un complesso di 126,337 allievi ai quali si è fornito gratuitamente ogni materiale scolastico. Corsi estivi si apriranno tra giorni per i pastori nomadi sui monti d'Abruzzo e delle Marche e per i boscaioli della Sila, e pel prossimo anno si ha fiducia di elevare il numero di queste scuole a 4,500.

Tuttavia io credo che le nostre maggiori cure debbano essere rivolte agli analfabeti che vengono, non a quelli che tramontano, e mi propongo di disciplinare meglio, nel passaggio del decreto-legge in legge, l'Opera contro l'analfabetismo e di dare un migliore impulso di vita alla Commissione pel Mezzogiorno, che aveva già acquistato tante benemerienze.

Sui problemi che riguardano la nostra scuola media e superiore, avremo occasioni di intrattenerci di proposito quando verranno al Senato i progetti di legge coi quali si migliorano le condizioni economiche dell'insegnamento e dei professori universitari.

Anche sui concetti di libertà e di insegnamento avremo presto argomento per discutere con serenità, e mi lusingo di potere allora vincere anche le diffidenze del senatore Vitelli che sa i mali delle nostre scuole.

Posso intanto dichiarare al Senato che ogni mio proposito è rivolto ad integrare la scuola di Stato ed a toglierla dalla marasma nel quale vive. Noi oggi ci troviamo dinanzi ad un esercito di maestri che, considerandosi come impiegati di Stato e chiusi nei loro ruoli e sicuri nel loro stato giuridico, che la Camera ed il Senato hanno approvato, non permettono ad un ministro di conoscere i migliori tra di essi

e premiarli e, tanto meno, di infrenare l'agitarsi dei meno degni. Il senatore Tamassia ha avuto il coraggio di parlare di Unioni magistrali che s'impongono allo Stato minacciando scioperi ove le loro richieste non siano soddisfatte, ed il senatore Vitelli ha avuto ben ragione di deplorare l'azione dissolvitrice che da gran parte dei maestri oggi si compie.

La verità, purtroppo, è questa; ma debbo, con vera soddisfazione, dichiarare che, in questo ultimo periodo, dinanzi a sacrifici che lo Stato ha mostrato di volersi imporre per la scuola, ed alle correnti patriottiche che ormai irrompono da ogni parte, un maggior senso di responsabilità comincia a svegliarsi nei maestri, i quali ormai sanno che il ministro ed il Paese saranno con loro se la scuola sarà più amata in sé stessa per i supremi valori spirituali che in essa si agitano; ed io prometto formalmente al Senato che mi propongo di svegliare in tal modo l'interesse del comune alla propria scuola che i maestri sovvertitori dello Stato non resteranno più impuniti. (*Approvazioni*).

Meno politica e più amore alla scuola: (*approvazioni*) questo ogni giorno io dimando ai maestri perchè so che, sull'avvicinarsi delle nostre piccole e contingenti questioni politiche, il maestro, educando le nuove generazioni all'amore della Patria ed al senso del dovere morale, compie la sola grande e degna politica per la quale gli Stati si cementano e si preparano ad avanzare trionfalmente sulle vie della civiltà. Questa è l'opera che l'Italia attende dai suoi maestri, e che io sento il dovere con ogni cura di sollecitare. (*Approvazioni; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

MANGO, *relatore*. Onorevoli colleghi; interpreterò un vostro desiderio, anzi un vostro bisogno: quello di chiudere questa sera la discussione generale, epperò sarò breve.

L'onorevole ministro ha già risposto ai vari oratori, ed io dovrei riassumere la mia relazione o parafrasarla, il che mi guarderò bene di fare.

Essa non ha che un solo merito: quello di essere stata sincera e veritiera ed aver posto in evidenza il sacrificio, che sopporta lo Stato per la causa nobilissima della cultura nazionale donde il diritto suo di ottenere a pro di que-

sta dalla scuola il maggior rendimento possibile. A ciò debbono intendere, con maggior senso della propria responsabilità, insegnanti, alunni e padri di famiglia.

Anzitutto consentite che per un momento io adempia al dovere di ringraziare gli oratori, i quali hanno parlato ieri e oggi, e che han voluto tributare lodi non meritate alla mia relazione; nonchè l'onorevole Anile che testè la ha qualificata coraggiosa. La mia opera è stata invece modestissima, ma si è studiata di dare a ciascuno il suo, *unicuique suum*; sicuro che la gran massa dei maestri per la prima — che è buona ed ha squisito il senso del proprio dovere, di fronte ad una minoranza la quale non lo ha, e che non si occupa che di ruoli, di ore di lavoro, di classi aggiunte, senza sentire l'apostolato dell'insegnamento — sarà contenta che si richiami all'adempimento scrupoloso di questa altissima missione, che tende ad elevare la cultura nazionale.

Diamo sia pur molto alla scuola, purchè lo diamo bene; ogni sacrificio di danaro sarà benedetto, e ne verrà ricambiato a cento doppi; ma dobbiamo tutti sentire i doveri sociali che si hanno verso di quella, e soprattutto i maestri, i quali in nobile gara debbono con fervore saper dare il meglio della loro mente e della loro anima ai giovani ad essi affidati.

Solo così il grave peso sarà sopportabile. Come no; è certo un grave peso finanziario quello di cui trattiamo.

Da meno di 187 milioni che lo Stato spendeva nell'ante-guerra e col bilancio del 1915-16, siamo saliti a ben 901 milioni nell'esercizio 1922-23.

E l'onorevole Del Giudice ieri per marcare l'impressionante cifra l'arrotondava e diceva: parmi quasi di sentirlo il miliardo. Io credo che non avesse torto. Nella sola parte ordinaria si è saliti da circa 152 milioni ad oltre 608; nella straordinaria da meno di 10 milioni ad oltre 241. Ed avessimo migliorato gli ordinamenti almeno; niente. La maggior spesa è per stipendi, aumenti periodici, indennità caroviveri ecc. sicchè per tutto questo si è giunti alla spesa complessiva di 643 milioni. Abbiamo una impostazione di ben 425 milioni in più dell'anteguerra per il personale, e per dare ad esso la possibilità di vivere; ma vi è a temere che non lo abbiamo neppure risoluto a fondo que-

sto sempre grave problema, se sentiamo le tante voci doloranti del corpo insegnante. Lo svilimento della moneta non poteva non avere una forte ripercussione sul bilancio; pur non restando eliminati i gravi sacrifici, che, riconosciamolo, debbono continuare con le loro famiglie ad imporsi coloro che vivono col solo stipendio.

E di questa spesa rilevante che lo Stato sostiene per la pubblica istruzione, circa due terzi è dedicata al solo insegnamento elementare, mentre non si sente davvero un miglioramento in esso, e l'analfabetismo continua, in ispecie nel Mezzogiorno e nelle Isole, ad essere una grossa macchia, che dovremmo a tutti i costi saper far sparire.

Apriamo nuove scuole a migliaia, ed è bene; ma sia perchè un senso d'irrequietezza nel numeroso corpo dei maestri non li fa essere tutti dediti alla scuola, sia per la noncuranza dei padri di famiglia o per tante cause diverse, le cose non cambiano.

Sopra poco più di 901 milioni di spesa complessiva nel bilancio in esame l'insegnamento primario ne piglia per oltre 590; ed ecco perchè, onorevole Corbino, siamo andati a cacciare l'occhio, talvolta imprudente, sui 6 milioni che costa quell'« Ente nazionale per l'istruzione degli analfabeti », che oggi ne ha fatto sentire lei, con i suoi predecessori onorevole Baccelli, che l'aveva pensata come lei, e l'onorevole Croce, il quale vide le cose perfettamente in senso opposto.

Non è la cifra di sei milioni, la quale del resto ha pure la sua importanza, che ha più impressionata la Commissione di finanze, ma il sospetto di tanta incertezza d'indirizzo nel quale si vaga alla Minerva, e quindi che i danari non si spendano bene.

Abbiamo avuto un ministro che ha creato: un altro ha distrutto, ma un terzo torna ancora a creare, e quindi vien su un ordinamento complesso per far la lotta contro l'analfabetismo mentre tutti ci domandiamo se non vi fosse già l'organo fra quelli che esistevano. E se l'onorevole Corbino, nel tornare a creare il nuovo ente lo ha voluto differenziare da quello costituito dall'onorevole Baccelli, col porvi a capo il direttore generale dell'insegnamento primario, lo ha voluto cioè burocratizzare, non è facile comprendere, se abbiamo un nuovo ramo dell'al-

bero burocratico, o se l'ente è a parte, e lavora parallelamente all'organo statale sotto lo stesso capo, il che potrebbe dar luogo al *bis in idem*.

Gli interrogativi che nascevano da questo sospetto ne fecero sentire il dovere di tenerne avvertita la Commissione di finanze, che volle avessimo richiamata l'attenzione del Senato, e soprattutto dell'onorevole ministro, sulla necessità di essere oculato sulla destinazione di questi fondi, affinchè non si disperda una lira sola della lotta che è santa: quella contro l'analfabetismo. (*Approvazioni*).

A dir vero oggi sono venuti in quest'aula larghi chiarimenti su tale tema, ed io personalmente esprimo l'opinione che con l'aver creato scuole e maestri i quali più da vicino possano andare in cerca dell'analfabeta, ed aver cura con più premura della sua cultura elementare — senza tener gran conto che il maestro sia oppur no fornito di titolo purchè dimostri coi fatti di saper ben fare —, sia in fondo una buona cosa. E tale può essere anche il sistema del cottimo, che si dice si sia fatto entrare pure nell'insegnamento; si è infatti detto che il maestro scelto da quest'Ente non ha stipendio fisso, ma per ciascun suo alunno che non è più un analfabeta, riceve a cottimo 40 lire; sicchè più ne istruisce veramente, e più guadagna. Se è così è bene che questo soffio di vita moderna sia entrato pure nell'insegnamento; certo il sistema del cottimo applicato quante volte è possibile più ne assicura il rendimento, oggi che gran voglia di lavorare purtroppo non pare se ne abbia in ogni classe. Auguriamoci perciò che il ministro sappia, come sicuramente vuole, far tener dietro alla spesa di questi 6 milioni, affinchè abbiano la utile destinazione che si è detta; e del pari l'abbiano le varie centinaia di milioni rispondenti alla spesa per tutti gli ordinamenti degli studi, i quali tendono a non farci più avere analfabeti, il che è nei voti di tutti.

Ma il complesso problema della scuola richiede che sia fra l'altro, e forse in primo luogo curata la sua igiene, come ieri diceva il senatore Foà. E vi è bisogno altresì d'istituti collaterali che l'aiutino; ed invece è tutto deficiente; a cominciare dagli asili infantili, i quali sono pochi e trascurati, specialmente nell'Italia meridionale, ove servono spesso più a fare grosse parole, che veramente il bene.

Le opere collaterali alla scuola, i patronati, hanno infatti molte volte titoli pomposi, ma si risolvono nei fatti a ben poco.

Ho inteso giorni fa che il ministro Anile ha stabilito insieme col ministro del Tesoro, onorevole Peano, di incitare la costituzione di comitati per la educazione del popolo, e siano in vista speciali decreti di sussidi. Torna anche qui la stessa raccomandazione: si guardi la spesa, ma ancora più al modo di farla; quanti interessi, non del tutto scolastici, non si pongono in moto quando compariscono questi nuovi propositi?! Ne affida la diligenza ed oculatezza dell'onorevole Anile che deve saper proteggere le opere prescolastiche veramente degne: quelle che sono a fianco alla scuola e che aiutano davvero gli alunni più bisognosi.

Noi da decenni ci siamo abituati a guardare il problema dell'insegnamento primario esclusivamente quasi dal profilo dello stipendio dei maestri; bandivamo la lotta contro gli analfabeti e finivamo col crescere lo stipendio ai maestri. Certamente è una delle forme della nobile lotta, ma non è la stessa cosa; e la lotta bisogna farla pure con altre forme. E queste invece si sono trascurate, perchè i mezzi sono stati assorbiti sempre dalla prima forma. È vero che se più paghiamo i maestri, più li avremo selezionati; meglio li trattiamo, e più vi è da credere che diano intiero l'animo alla scuola: « più apostoli e meno tesserati, che brontolano quando non maledicono », scrissi io nella mia relazione, ed oggi ha voluto rilevarlo e con la sua alta competenza svolgere tale assunto l'onorevole Vitelli. Ma a fianco a tutto questo ci vuole qualche cosa di ben diverso che obblighi i ritrosi ad andare a scuola.

Questa è la parte della mia relazione che l'onorevole ministro ha testè chiamato coraggiosa, ed è lode non meritata, perchè non dovrebbe volerci un gran coraggio per affermare che debbono i cittadini sentire che è un dovere sociale quello di dare l'educazione ai propri figli; ed ove non lo intendano bisogna costringerli a persuadersene.

Ogni padre di famiglia deve sentire che è qualche cosa come un reato il lasciar analfabeta il figlio; non ci vorrà poi molto, perchè tutti se ne persuadano. Uno dei nostri colleghi poco fa diceva che nelle sue provincie native dell'alto Adige non si trovano analfa-

beti, poichè l'Austria con metodo un po' forte, ma pratico, aveva l'agente di polizia che notava il ragazzo il quale non andava a scuola, ed avvertiva il padre che bisognava invece presto porsi in regola e mandarlo dal maestro; se faceva il sordo, poteva pure esser portato in guardina.

Non era questa dopo tutto una lezione proprio gravissima, certo era meritata e serviva in ogni caso a veder subito il fanciullo frequentare la scuola.

Per le nostre leggi non si può arrivare a questo, ma pur vi sono delle sanzioni, delle multe che poste in atto, in ispecie nei piccoli centri, servirebbero di esempio salutare.

CORBINO. Ma non ci sono le scuole!

MANGO, *relatore*. Non ci sono le scuole! Ma non abusiamo di queste asserzioni, per creare un alibi al malvolere; ce ne vorranno pur altre; ma specialmente in qualche piccolo paese conveniamo che spesso vi sono più scuole che famiglie, ed i maestri nelle classi superiori hanno appena pochissimi alunni.

Anche giorni addietro nell'altro ramo del Parlamento si è detto che occorrono altre 10,000 o 12,000 scuole. E poichè ci si innestò opportunamente l'altra questione della casa della scuola, il dibattito divenne largo, e per poco non si venne ad un voto politico.

Sia pure; vengano ancora a decine di migliaia le scuole, ma troviamo il mezzo come farle frequentare; non crediamo che solo col nominare altri 10,000 maestri noi avremo, con la maggior spesa, il rendimento cui abbiamo diritto.

Voglio augurarmi che soprattutto entri in alcune provincie nell'animo degli umili, che è inderogabile il dovere dei fanciulli di saper leggere ed avere quella cultura iniziale, la quale possa veramente renderli in avvenire operai intelligenti. E lo Stato deve altresì sentire tutti i suoi doveri verso l'infanzia abbandonata. Il fanciullo che erra vagabondo per le strade è un pericolo; se oggi lo si abitua al lavoro, diventerà domani un operaio onesto ed intelligente; se l'abbandoniamo a se stesso, con facilità diventerà il delinquente del domani, il pericoloso pel quale spenderemo chi sa quanto nel reprimere l'opera sua delittuosa, e forse pure per tenerlo segregato dalla società.

Sicchè degli stipendi dei maestri occupiamoci pure, ma non avremo risolto così il grave problema: dobbiamo aiutare il fanciullo, alletterarlo, affezionarlo alla scuola; dargli una refezione se ha fame avendo i genitori miseri, e poi tentare che nelle ore del dopo-scuola siano sorvegliati. Ma altresì che nelle lunghe ore di lezione abbiano aule, le quali abbiano luce sufficiente, aria pura e possibilmente siano all'aperto, dove il clima lo consenta, ed in mezzo agli alberi, ai fiori, possa ingentilirsi l'anima sua e diventare delicata e degna: avremo creato così le grandi falangi sulle quali lo Stato potrà domani contare per le sue fortune. (*Approvazioni*).

E vengo brevemente alla scuola media. Ne parlarono ieri gli onorevoli Tamassia e Del Giudice ed oggi l'onorevole Vitelli, fermandosi sulla libertà d'insegnamento, ora innestata con le tasse scolastiche, che si vorrebbero aumentare. Antico è il dibattito, se lo Stato debba preoccuparsi e spendere per l'insegnamento elementare soltanto, ovvero se debba altresì curare l'insegnamento medio e quello superiore. Molti sostengono che debba pagarsi la scuola media e la scuola superiore colui che la chiede. Se così fosse, l'inasprimento delle tasse potrebbe lasciarci indifferenti; ma egli è che nulla di peggio che risolvere in tesi alcuni problemi, e non preoccuparsi, come è necessario, delle conseguenze che la soluzione in un determinato senso trova nella vita concreta.

Ora nell'annunziato progetto di riforma dell'insegnamento medio, quando, nell'affermare che si deve dare libertà di scuola, s'inaspriscono in quelle governative, si va in cerca forse di una libertà che già vi è; mentre si dà un colpo, che può avere grave portata per la educazione dei giovani, alla scuola governativa e tutto a vantaggio della scuola privata, la quale a scopo confessionale spesso fa sacrifici pecuniari rilevanti per veder affollate le sue scuole di alunni.

L'ordinamento Casati, che per quanto antico si può dire sia stato il solo completo per la scuola, tanto che ancora questa da esso è retta, ha dato tanto di libertà alla scuola secondaria, quanto ne ha bisogno. Infatti l'alunno potendo trovare la sua istruzione presso la scuola paterna, potrà implicitamente studiare col maestro che crede scegliere, e presentarsi poi agli esami sia

di promozione che di licenza. Sicchè questa magnifica parola, libertà, che come una novità vuole porsi a programma delle ventilate innovazioni, non pare sia proprio tale, ed invece potrebbe nascondere finalità differente. Di qui le preoccupazioni dell'on. Tamassia che notava come inasprendo le tasse scolastiche negli istituti governativi, togliendo l'allettamento a frequentare questi che viene dal trovarvi come esaminatore il proprio insegnante, si finisce con l'allontanare l'alunno dalla scuola governativa, ed affollare la scuola privata, che si accontenterà di tasse minime, ed è larga nei convitti di posti gratuiti o quasi. Ecco quale è il timore di molti, cui preme invece che la gioventù frequenti le scuole sulle quali lo Stato ha il suo controllo; essi credono che in quell'età, in cui nell'animo del giovinetto si possono imprimere tanti sentimenti diversi, è pericoloso far pigliare soverchio sviluppo ad una cosiffatta scuola privata, mentre lo Stato è bene tenga invece le redini dell'insegnamento medio.

Non vi è chi non veda la gravità di tal tema, che discuteremo a suo tempo e quando il progetto verrà innanzi al Senato.

Intanto, dividendo molte delle osservazioni fatte testè dall'on. Vitelli, vi è da insistere sulla necessità che nella scuola media, al pari che nella primaria, il maestro senta l'altezza della sua missione; la ritenga come un apostolato, in ogni caso almeno dimostri avere squisito il sentimento del proprio dovere, per saper imprimere questo nell'animo degli alunni. Viceversa anche qui troviamo una inquietudine continua, un desiderio più di protestare che di studiare, e poi innumerevoli le feste, interminabili le vacanze, ed assenze frequenti ed ingiustificate tanto degli alunni che dei professori, e di questi parecchi non si presentano spesso all'ora del proprio insegnamento per incarichi ottenuti persino nelle stesse ore, e da qui deriva una rilasciatezza generale, che profondamente diseduca la gioventù. A ciò dovrebbero ben guardare i presidi ai quali incomberebbe l'obbligo in questi casi di non rimandare, fra numerose grida d'inopportuna allegria, i giovani alle loro case; ma dovrebbero essi salire la cattedra del professore assente, e se non proprio sostituirlo nella sua materia specifica, fare almeno una lezione, che accresca la stima dovuta per lui sentire dalla gioventù. Questo

spesso in passato lo facevano i presidi, ora quasi più mai; perchè anche tale alto posto si è andato burocratizzando, ed il capo di un istituto medio fa tutto un lavoro defaticante e sterile di registri, di medie, senza seguire la scuola nel suo contenuto. Egli dovrebbe invece occuparsi di coordinare gli insegnamenti tra di loro, seguirli da vicino, soprattutto per curare che non si verifichi quel sopraccarico mentale, che spesso viene agli alunni dalla mancanza di accordo tra i vari insegnamenti di una classe; ogni professore assegna compiti e lezioni a memoria per conto proprio, senza preoccuparsi di ciò che fa l'altro. A questi inconvenienti bisognerebbe ovviare per la salute dei giovani, perchè amino la scuola e non ne abbiano terrore. Io credo appunto che, più che grandi riforme, basterebbero piccoli ma opportuni ritocchi, suggeriti dall'esperienza, perchè la scuola media desse quel rendimento che lo Stato ha diritto di aspettarsi, qualora si pensi che per essa spende circa 115 milioni.

E vengo con pari rapidità alle scuole universitarie. Gravi problemi si riferiscono ad esse. Prima fra tutte la domanda: Le università in Italia sono o non sono troppe? E possiamo avere tanti professori quanti ne occorrono, dato il numero delle nostre università?

Una voce. No.

MANGO, *relatore.* A maggioranza no, sento alle mie spalle, quasi fosse un verdetto di giurati, e lo ha detto, se non erro, il senatore Chiappelli o Torrigiani, i quali in materia sono competentissimi, ed io credo che effettivamente non abbiano torto. A maggioranza no; perchè quando abbiamo varie università le quali possono, è vero, essere giustificate dalle alte tradizioni locali, ma non certo dalla loro scarsissima popolazione scolastica, come si potrebbe venire ad un responso diverso? Ma certamente questo altro tema che appassiona, non va trattato in sede di bilancio; ne discuteremo con ponderatezza a suo tempo ed a fondo. Nell'altro ramo del Parlamento si è testè sostenuto che alcune di queste università potrebbero essere modificate con carattere di specializzazione; anche questa è una soluzione media, che andrà vagliata. E da altri si è sostenuto che con cattedre specializzate potrebbero le piccole università andarsi trasformando senza danno ed aver cattedre regionali. Vedremo

anche questo a suo tempo, e studieremo pure l'altro grave problema dei professori pareggiati. L'on. Foà, che è geloso custode dell'insegnamento ordinario e delle sue prerogative, dimostrò ieri l'inopportunità che con tanta facilità si assuma spesso da chi non ne ha diritto, il titolo di professore; e l'on. Corbino, che avrebbe potuto da quello spunto pigliare argomento per un bel discorso, con vivacità lo interruppe con le parole « poco male! » le quali non piacquero all'oratore. A me pare che se tutti quelli che esercitano la missione altissima dell'insegnamento si affratellassero un po' più, non sarebbe poco il bene che ne verrebbe a questo. Il campo della scienza è troppo grande perchè non vi sia posto per tutti, e non dovrebbero esserci tante gelosie. Non è possibile sconoscere che gl'insegnanti pareggiati rappresentino benefici focolai di studio. Certo è grave quanto fu ieri rilevato, che ci siano stati perfino cento professori pareggiati nella stessa materia, nel medesimo anno, come sono gravi gli altri inconvenienti che si rilevarono dal Foà. Ma ciò non toglie che possano eliminarsi, e migliorare sensibilmente l'istituto della scuola pareggiata. Senza dubbio è maggiore il numero di quelli che aspirano al titolo di pareggiati, per avere la possibilità di un maggiore sviluppo professionale, e è minore quello di coloro che vogliono invece coltivare gli studi; i primi non han diritto gran che ad essere protetti. Ma, malgrado questo, io ritengo che si dovrebbe coordinare l'opera del professore ordinario della materia con quella dei pareggiati nella stessa, poichè ogni branca di studi tiene svariate ramificazioni. Anzichè esservi una lotta più o meno latente fra i vari pareggiati in luogo spesso di una gara nobile e feconda, potrebbe intervenire il professore ordinario per coordinare l'insegnamento dell'intera materia; donde la specializzazione che è così utile, e la possibilità che lo studente non conosca di una materia solo quel tanto che tratta il professore ordinario e spesso i pareggiati ripetono.

E bisognerà non essere avari nel fornire i mezzi di studio; e qui, per quanto sentiamo il bisogno di non spingere a maggiori spese, vogliamo raccomandare i gabinetti ed i laboratori per gli studi sperimentali. La guerra ne impose una economia sulle assegnazioni straordinarie agli istituti scientifici, e circa 250,000

lire, che erano date ai più bisognosi tra quelli, vennero tolte. Pure essi potranno restituirci a cento doppi quel che si spende per essi, ove si saprà far dare la mano tra la scienza e le arti tecniche. La scienza e l'industria dovranno in Italia sapersi giovare, se vogliamo emanciparci dall'estero, ed impedire si rinnovi l'esodo dei capitali come accadeva nell'anteguerra; mentre questo sarà sempre più grave per l'altezza dei cambi, il quale purtroppo non cesserà presto, come pur sarebbe sperabile.

In Francia si è tentato creare una facoltà di scienze applicate, ed in Inghilterra da vari anni un comitato speciale organizza la collaborazione della scienza con l'industria a questa applicando le nuove scoperte scientifiche. La Germania fa progressi ed accaparramenti nell'aviazione; e coordinandola agli studi di chimica e dei gas deleteri, si apparecchia al suo nuovo programma di azione, che potrà svolgere indisturbata nella vicina Russia.

L'Italia non si addormenti e faccia pure essa quel che deve; non è solo il decoro nostro che lo reclama, ma il tornaconto se non pure qualche cosa di più pressante.

Sarà tutto danaro bene impiegato quello speso a dotare gl'istituti che creano i tecnici, quali dovranno formare i dirigenti le maestranze specializzate.

D'altronde tutto il danaro speso per la pubblica cultura darà un più o meno largo rendimento, ma lo dà sempre. Tutto sta a spendere bene.

Ecco quello che chiediamo a voi, onorevole ministro: far spendere bene. Spendere molto per la istruzione pubblica, non è mai male, lo è invece il non spendere bene, il disperdere.

L'Italia che maestra insuperata nel diritto prima, seppe poi essere maestra nelle arti attraverso la notte del Medio-Evo, risorta a nuova vita col suo Risorgimento, integrata ora nei suoi termini sacri, deve sempre più elevarsi nella cultura. E benediciamola pure la scuola; essa che ci ha educati i nostri giovani e le magnifiche falangi, che seppero fare prodigi per la Patria, e seppero salvarla a Vittorio Veneto. Se la scuola è concorsa a darci quel risultato, non lamentiamo la spesa, che per essa impieghiamo; non ci sarà danaro sufficiente a remunerarla. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione ed approvazione dei capitoli.

Voci.: A domani, a domani!

PRESIDENTE. Pongo a voti la proposta di rinviare il seguito della discussione a domani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvata).

Sull'ordine del giorno

PRESBITERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Prego l'onorevole Presidente di voler mettere all'ordine del giorno, subito dopo la discussione del bilancio provvisorio, il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi asilo; Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico », disegno di legge che adesso occupa il n. 8 dell'ordine del giorno.

Questo disegno di legge un mese fa era venuto alla discussione. Il ministro del lavoro ha fatto domandare di rimandarlo di un giorno o due per prepararsi a sostenere la discussione. Invece è passato più di un mese e questo disegno di legge non è mai stato discusso.

Pregherei quindi l'onorevole Presidente d'interpellare il Senato se si può discutere questo disegno di legge subito dopo l'approvazione dell'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Presbitero di osservare che dopo l'esercizio provvisorio abbiamo la continuazione della discussione dei bilanci e altre due leggi che già si è deciso di iscrivere all'ordine del giorno ai nn. 1 e 2. Questo disegno di legge potrà essere iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno.

PRESBITERO. Appunto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la inversione dell'ordine del giorno proposta dal senatore Presbitero.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

MONTRESOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. La Camera elettiva ha approvato d'urgenza un progetto di legge il quale emana disposizioni per l'esame di maturità che erano in vigore gli anni passati. Ora se il Senato non approvasse questo disegno di legge prima

del 3 luglio, molti bambini, che non hanno compiuto il decimo anno, dovrebbero differire non so per quanto tempo l'esame di maturità. Perciò io propongo che, trattandosi di una proroga di termini, per la quale non vi è bisogno della votazione per l'ammissione alla discussione, la nomina della Commissione che dovrà studiare il disegno di legge sia deferita al presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Montresor che la nomina della Commissione per lo studio di questo disegno di legge sia deferita al Presidente.

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò conoscere domani i nomi dei componenti la Commissione.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti a dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro delle finanze per sapere se non creda disporre che gli agenti delle imposte sospendano di procedere alla valutazione definitiva dei terreni e fabbricati ai sensi di cui al decreto 5 febbraio 1922 sino a che il decreto medesimo sia stato discusso dal Parlamento, e ciò avuto riguardo alla manifesta iniquità della norma che prescriverebbe di valutare al cento per cinque il reddito di cui lo stabile sarebbe stato suscettivo in assenza del regime vincolativo degli affitti, e così porterebbe (contrariamente al criterio informativo della legge) a calcolare, non il patrimonio effettivo a detta epoca, ma un valore che si sa non essere quello reale, con la conseguenza assurda (e manifestamente contraria al disposto dell'articolo 25 dello Statuto fondamentale del Regno) di costringere il contribuente a pagare imposta ragguagliata ad un cespite a cui la legge ha tolto la potenzialità del reddito e quindi il valore.

Di Saluzzo.

PRESIDENTE. Domani, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922 (N. 482).

II. Seguito delle discussioni dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 461).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari (N. 459);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 470);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 471);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative indu-

striali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, num. 508 (N. 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex-Stato Pontificio (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase e sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa (Numero 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli (Numero 438);

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in Comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta (N. 415);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città (N. 451);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra (Numero 444);

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1^o febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato (Numero 445);

Conversione in legge del Regio decreto n. 569, del 27 aprile 1915, e dei decreti luogo-

tenenziali n. 1590 e n. 1491, del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto (N. 402);

Provvedimenti sui buoni del tesoro (Numero 421);

Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 (N. 407);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche (N. 447);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, numero 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

IV. Elenco di petizioni (XXXVII - *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 26 luglio 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XCVIII^a TORNATA

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

- « Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia università di Sassari » pag. 3235
- « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione [per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra] » 3239
- « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero » 3241
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 » 3241
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35 mila per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi » 3243
- « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, n. 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana » 3243
- « Conversione in legge dei regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari » . . . 3245
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe » 3246

(Discussione di):

« Autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione della entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-1923 non approvati entro il 30 giugno 1922 » pag. 3170

Oratori:

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore* 3170, 3172

PEANO, *ministro del tesoro* 3171

« Stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 » 3172

Oratori:

ANILE, *ministro della pubblica istruzione* 3179 *passim* 3223

CANNAVINA 3179

DEL CARRETTO 3217

DORIGO 3207

FILOMUSI GUELFI 3222

MANGO, *relatore* 3215

MAZZONI 3200, 3214, 3215

VITELLI 3209

ZUPELLI 3207

(Presentazione di) 3235

(Rinvio della discussione di) 3237

Oratori:

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 3237

PRESBITERO, *relatore* 3239

Interrogazione (Annuncio di) 3249

Nomina di Commissione 3170

Relazioni (Presentazione di) 3211

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

AMERO D'ASTE 3249

GAROFALO 3249

LIBERTINI 3249

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 3247

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e delle terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. In coerenza al mandato conferitomi dal Senato nella tornata di ieri, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 » (Numero 483) i senatori Baccelli, Corbino, Campello, Garavetti, Mazzoni, Montresor, Vicini.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922 » (N. 482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge, e non oltre il 31 luglio 1922, i bilanci delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. L'onorevole ministro del tesoro ha certamente preso cognizione della relazione che sopra la domanda di autorizzazione all'esercizio provvisorio io ho avuto l'onore di presentare al Senato a nome della Commissione di finanze. Non starò quindi a rileggere tutta questa relazione, e mi limiterò a riassumerne il contenuto, leggendo poi la conclusione.

La Commissione di finanze si è preoccupata del fatto che dei diciassette bilanci soltanto sette sono già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento e pervenuti al Senato. Gli altri dieci sono ancora davanti alla Camera dei deputati. Naturalmente la Commissione di finanze non è andata ad investigare quali possano essere sulla materia i propositi dell'altro ramo del Parlamento. Essa si è limitata a riconoscere un fatto che risulta dall'ordine del giorno della Camera dei deputati, e cioè che non si è ripresa la discussione dei bilanci, e che essa è posta nell'ordine del giorno anche di oggi dopo la discussione del disegno di legge sulla trasformazione del latifondo e sulla colonizzazione interna. Il che giustifica la previsione fatta dalla Commissione di finanze che la discussione dei bilanci non sarà ripresa che nel luglio; il mese di luglio è imminente, perchè oggi siamo al 29 giugno.

Quindi la Commissione di finanze opina, e lo ha affermato esplicitamente nella sua relazione, che, per quanta solerzia mostri la Camera dei deputati nella discussione dei bilanci, una parte di questi dovrà necessariamente venire al Senato nella seconda metà di luglio, cioè allorquando la Commissione di finanze non avrà più il tempo di preparare le sue relazioni, le quali debbono agevolare le discussioni del Senato, e questo non avrà il tempo di discutere i bilanci con quell'ampiezza e con quella profondità ch'è sua consuetudine e ch'è tanto necessaria dappoichè da molti anni non si fanno discussioni di bilanci; dopo aver tante volte invocato la discussione dei bilanci, non sarebbe decoroso se questa discussione degli altri non

si facesse con le stesse forme e con la stessa larghezza, con cui è stata fatta nelle ultime sedute la discussione dei bilanci dell'interno, della giustizia e dei lavori pubblici.

E questo è anche più necessario per il motivo che la Commissione di finanze ha creduto suo dovere di far notare nella relazione.

Quella recente discussione si aggirò su questioni di sommo interesse costituzionale, amministrativo e finanziario, e colle sue deliberazioni il Senato ottenne solenni impegni dal Governo sia in ordine a problemi di politica legislativa, come per l'applicazione della legge 13 agosto 1921 sulla riforma degli ordinamenti giudiziario e gerarchico, sia in ordine alla politica ferroviaria, sia in ordine alla struttura ed al contenuto dei bilanci stessi.

Ed il Senato si augura di potere sopra gli altri bilanci portare lo stesso coscienzioso esame e compiere la stessa opera vantaggiosa per il paese.

La Commissione di finanze ha quindi conclusa la sua relazione con queste parole:

« In conformità di tali considerazioni la vostra Commissione di finanze, la quale deve anche essa aver tempo sufficiente pel suo arduo lavoro di fornire al Senato tutti gli elementi per una proficua discussione, vi propone di dichiarare fin da ora che il Senato, pur approvando il disegno di legge, potrebbe non trovarsi in grado, per mancanza del tempo strettamente necessario, di approvare prima della fine di luglio i bilanci che gli venissero tardivamente presentati.

« Pensi quindi il Governo a prendere in tempo i provvedimenti, che potranno essere resi necessari dalla mancata approvazione di alcuni bilanci nel termine fissato dal disegno di legge ».

In conseguenza a nome della Commissione di finanze, e colla speranza di rendermi interprete anche del sentimento del Senato, rivolgo all'egregio ministro del Tesoro la preghiera di voler dare qualche chiarimento, qualche spiegazione relativamente al desiderio di nuovi provvedimenti che è stato manifestato nella sua relazione dalla Commissione di finanze (*vive approvazioni*).

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole relatore della Commissione di finanze nella sua relazione ha posto in rilievo la circostanza che, essendosi chiesto per un mese soltanto l'esercizio provvisorio, e rimanendo ancora da approvare, anche dalla Camera dei deputati, dieci bilanci, non sarebbe possibile entro il mese di luglio giungere in tempo per approvarli tutti, facendo un maturo esame di essi. A questa osservazione rispondo innanzi tutto con una dichiarazione, e cioè che non è mai stato intendimento del Governo di volere impedire al Senato quell'esame dei bilanci che esso stesso, invece, desidera, perchè, come ben fu detto, nella discussione di quelli che già furono esaminati, come quello dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, il Governo stesso ha avuto utili suggerimenti, ha trovato iniziative pratiche e positive, di cui è suo desiderio tenere il massimo conto.

Ciò premesso, devo spiegare la ragione di questo disegno di legge. Il Governo intende fare il possibile perchè i bilanci, dopo tanto tempo che si è andati innanzi con gli esercizi provvisori, possano essere discussi (e in parte lo scopo che si propone lo ha già ottenuto perchè sette bilanci e dei più importanti sono stati esaminati). Noi ci auguriamo che altri bilanci, e fra questi il bilancio del tesoro, possano essere del pari ampiamente discussi.

Io non posso oggi affermare quali siano gli intendimenti, specialmente della Camera in questa materia; se intenda, cioè, discutere tutti i bilanci ovvero se per alcuno dei meno importanti possa provvedersi con esercizio provvisorio, ma posso assicurare che se mancasse il tempo per dare modo al Senato a fare un'ampia e completa discussione dei bilanci, quale il Governo desidera, allora si domanderà un altro breve esercizio provvisorio, in modo da poter far sì che tutti i bilanci siano esauriti; a meno che, trattandosi di bilanci meno importanti, si possa chiedere un esercizio provvisorio più lungo per riprenderne l'esame più tardi.

Concludo confermando che è vivo desiderio del Governo che i bilanci siano esaminati e che il Senato abbia modo di discuterli ampiamente, perchè questa discussione è feconda di

risultati utili, e il Governo intende tener conto dei suggerimenti di questo alto Consesso.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. La Commissione di finanze, riservando quelle ulteriori deliberazioni al Senato, che solo il Senato può prendere, si limita a prendere atto della dichiarazione del ministro puramente e semplicemente e non aggiunge altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e siccome si tratta di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460) »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio della pubblica istruzione. Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale: passeremo dunque alla discussione dei singoli capitoli del bilancio, che, secondo la consuetudine, s'intenderanno approvati se nessuno domanderà la parola.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	3,553,400 >
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti.	100,000 >
3	Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza	363,000 >
4	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	305,000 >
5	Spese per i telegrammi di Stato (decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578)	338,600 >
6	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte.	824,280 >
7	Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed istituti dipendenti o vigilati dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	1,021,700 >
8	Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali e delle Delegazioni governative, non che delle altre Commissioni e Giunte permanenti e temporanee - Indennità al consulente legale di cui agli articoli	
	<i>Da riportarsi</i>	6,505,980 >

	<i>Riporto</i>	6,505,980 »
	23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie - Spese materiali accessorie per il Consiglio superiore di antichità e belle arti - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero, per concorsi ad assegni e a posti gratuiti in istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento	775,000 »
9	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio Rimborso delle spese di viaggio personali a coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito	166,000 »
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	210,000 »
11	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina.	191,000 »
12	Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa (Spesa obbligatoria)	70,000 »
13	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	4,500 »
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000 »
15	Indennità e competenze varie ad insegnanti, a funzionari ed a studiosi estranei alla pubblica amministrazione ed inviati, a scopo di studio e di insegnamento, in paese estero - Borse di studio ed assegni di perfezionamento all'estero a studenti e laureati delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore (decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82)	50,000 »
16	Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere continuativo - Spese per aiuti ed incoraggiamenti e pubblicazioni - Spesa per concorsi a premi fra gli insegnanti delle scuole medie	35,500 »
17	Spese per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria e mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Spese per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza delle scuole medie	15,000 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	8,044,980 »

		<i>Riporto</i>	8,044,980 »
19	Spese casuali		18,000 »
			8,062,980 »
	Debito vitalizio.		
20	Pensioni ordinarie (Spese fisse).		5,500,000 »
21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).		180,000 »
			5,680,000 »
	Spesa per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.		
	<i>Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.</i>		
22	Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo - (Spese fisse)		2,347,740 »
23	Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione scolastica provinciale e spese di rappresentanza, in servizio dell'istruzione elementare		853,500 »
	<i>Spese per l'istruzione elementare e popolare.</i>		
24	Ispettori provinciali, primi ispettore e ispettori scolastici - Personale di ruolo (Spese fisse)		5,174,000 »
25	Direttori didattici governativi - Personale di ruolo (Spese fisse) . .		7,960,000 »
26	Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare		1,500,000 »
27	Indennità e spese per l'esercizio della funzione dei direttori didattici governativi, e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria		650,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	18,485,240 »

		<i>Riporto</i> . . .	18,485,240 »
28	Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che l'amministrazione scolastica ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798; 8 luglio 1904, n. 407; 15 luglio 1906, numero 383 e 4 giugno 1911, n. 487 e decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 19 giugno 1919, n. 973 e 6 luglio 1919, n. 1239 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 1129		341,389,310 »
29	Concorso dello Stato nella spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati (articolo 9 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771)		1,000,000 »
30	Concorso dello Stato nella spesa per indennità e spese per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati . .		500,000 »
31	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487); e spese per le Commissioni di esame		1,700,000 »
32	Indennità di trasferimento ai maestri elementari		40,000 »
33	Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regio decreto 27 febbraio 1902, n. 79, decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650 e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse)		65,200 »
34	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari		112,800 »
35	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa		30,000 »
36	Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore - Sussidi per impianti di padiglioni, baracche-scuole da servire ad uso di istituzioni ausiliarie della scuola		180,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	363,502,550 »

	<i>Riporto</i>	363,502,550 »
37	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali, e di altre istituzioni ed a scuole e corsi integrativi dell'istruzione popolare - Sussidio annuo a favore del Comitato per l'istituzione di scuole elementari ed asili nell'Agro romano e nelle Paludi Pontine - Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	380,000 »
38	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	270,000 »
39	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Concorso dello Stato per l'istituzione ed il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	800,000 »
40	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili di infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	500,000 »
41	Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa.	220,000 »
42	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 71 della legge stessa.	350,000 »
43	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 77 comma 1°, 67 comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	366,322,550 »

	<i>Riporto</i> . . .	366,322,550 »
44	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
45	Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare — Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili e per corsi professionali femminili nelle scuole elementari e popolari e sussidi annuali a favore dell'istituto di arti e mestieri « Casanova » della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351) — Sussidi, incoraggiamenti e premi per l'educazione fisica popolare — Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche — Spese per medaglie di benemerenzza per l'istruzione e l'educazione popolare — Assegni alle società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino	1,650,000 »
46	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero — Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero — Festa degli alberi — Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare — Assegno annuo alla scuola « Giuseppe Sacchi » per educatrici dell'infanzia in Crescenzago (Milano) — Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello	37,000 »
47	Sussidi e spese per il servizio dell'igiene scolastica	400,000 »
48	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari	500,000 »
		368,909,550 »
	Spese per l'istruzione media.	
49	Ispettorato delle scuole medie, normali e complementari — Personale di ruolo (Spese fisse)	456,000 »

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io traggo argomento da questo capitolo del bilancio per richiamare l'attenzione del ministro sopra due inconvenienti gravissimi che perturbano l'insegnamento nelle scuole medie. Uno deriva dal fatto che inaugurandosi l'anno scolastico i titolari delle cattedre non sono ancora designati; l'altro che molte volte gli insegnanti vengono tramutati ad anno scolastico inoltratissimo.

Basta la semplice enunciazione di questi inconvenienti per comprendere quale turbamento essi portano ai giovani ed agli studi. Io non so se ciò dipenda dalle lungaggini burocratiche o dal congegno delle leggi: nell'un caso e

nell'altro, spero che l'onorevole ministro voglia al più presto provvedere ad eliminarli per la serietà dei corsi, che non è possibile nelle scuole medie, senza la continuità dell'insegnamento. (*Approvazioni*).

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Posso assicurare l'onorevole Cannavina che c'eravamo già preoccupati degli inconvenienti da lui ora lamentati: sarà quindi mia cura di porvi riparo affinché non abbiano a ripetersi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare il capitolo 49 si intenderà approvato.

(È approvato).

50	Scuole medie governative - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 e decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 843 (Spese fisse)	105,000,000 »
51	Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamento di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di istituto nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali; compensi al personale subalterno e di segreteria per le ecce-	
	<i>Da riportarsi</i>	105,456,000 »

	<i>Riporto</i>	105,456,000 »
	zionali condizioni del servizio - Rimunerazioni per le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche, per la direzione delle officine meccaniche e delle aziende agrarie negli Istituti tecnici - Compensi ai capi di Istituto e retribuzioni supplementari agli insegnanti delle scuole tecniche dove viene impartito l'insegnamento della lingua araba - Indennità agl'insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali ed i corsi magistrali	381,500 »
52	Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici d'ispettorato delle scuole medie - Spese di ufficio, di arredamento e di rappresentanza per gli uffici stessi, non che per gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale, limitatamente però ai servizi per la istruzione media	30,500 »
53	Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spese d'ordine)	25,000 »
54	Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza per i licei della Toscana, per i licei ginnasi di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma, per il ginnasio di Frosolone e per il ginnasio di Avezzano (art. 5 del decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654) - Imposte sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli	324,195 »
55	Regie scuole tecniche « Michele Coppino » « Salvator Rosa » e « Vittorio Emanuele III » in Napoli e Regia scuola tecnica con corso complementare per l'insegnamento dell'agraria e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico ed altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti	57,040 »
56	Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali annessi ai Regi ginnasi isolati - Classi elementari di tirocinio e giardino di infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari - Fitto del locale per la Regia scuola normale di San Pietro al Natisone, pagamento dell'imposta sui fabbricati per la Regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli e spese per il materiale scientifico e scolastico, di ufficio e di manutenzione dei locali della Regia scuola normale di Avezzano	209,759 »
57	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	32,083.02
58	Sussidi, contributi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo	
	<i>Da riportarsi</i>	106,516,077.02

	<i>Riporto</i>	106,516,077.02
	annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie	3,710,568.66
59	Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad istituti d'istruzione media, non che ad istituti industriali e professionali, a scuole speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili - Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) - Spese per provvedere alla riforma dell'ordinamento della scuola normale e sussidi a scuole normali o convitti per alunni che siano aperti da enti morali articoli 64 e 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica	675,267 »
60	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896. n. 293, 24 marzo 1907, n. 116, 4 giugno 1911, n. 487 e 21 luglio 1911, n. 871, od assegnate sui fondi provenienti dall'applicazione dell'art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, nelle provincie-napolitane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica, e disciplinate dal regolamento approvato con decreto 9 settembre 1915, n. 1790 - Borse di studio ai maestri della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, giusta l'art. 78 della citata legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi ad alunni ed alunne di scuole magistrali di cui all'art. 14 del menzionato regolamento 9 settembre 1915 (Spese fisse)	715,500 »
61	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie e dei corsi magistrali	8,800 »
		<hr/> 111,626,212.68 <hr/>
	Spese per l'educazione fisica.	
62	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679 (decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e Regio decreto 13 maggio 1920, n. 843) (Spese fisse)	166,085 »
63	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini degli istituti stessi	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	186,085 »

	<i>Riporto</i> . . .	186,085 »
64	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana	44,000 »
		230,085 »
	Spese per gl'istituti d'educazione, i collegi e gl'istituti dei sordomuti.	
65	Convitti nazionali, Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Corso di complemento per le allieve istitutrici presso il Collegio « Regina Margherita » ed altri corsi complementari integrativi, di natura professionale, da aggiungersi alle scuole medie frequentate dalle convittrici del Collegio stesso - Personale di ruolo (Spese fisse) . .	3,796,400 »
66	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e del Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Canone annuo al Seminario vescovile di Pistoia	529,866.41
67	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento.	3,000,000 »
68	Posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti nazionali e nel Collegio-convitto di Reggio Emilia - Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e Regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366 - Posti gratuiti straordinari nei Convitti nazionali e nel Convitto « Principe di Napoli » in Assisi a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti	199,200 »
69	Educatori femminili - Personale di ruolo (Spese fisse)	851,300 »
70	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all'Istituto femminile <i>Suor Orsola Benincasa</i> , disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351; assegno al Reale Educatorio <i>Maria Pia</i> in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578; rimborso all'amministrazione dei Reali educatori di Napoli	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	8,376,766.41

	<i>Riporto</i>	8,376,766.41
	del fitto dei locali dell'ex-convento di S. Teresa, occupati dall'educatorio « Regina Margherita » - Sussidio annuo fisso al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel Regio conservatorio di S. Maria del Giglio.	951,500 »
71	Sussidi eventuali per il riordinamento di istituti di educazione femminile	200,000 »
72	Educatori femminili - Posti gratuiti e semi gratuiti - Posti gratuiti nel Regio educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e Regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366) - Posti gratuiti straordinari negli educatori femminili, e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni, a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti	126,533 »
73	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altro per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	10,500 »
74	Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo (Spese fisse)	308,815 »
75	Istituti dei sordomuti - Spese di mantenimento degli istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad istituti autonomi	316,448.07
76	Istituti dei sordomuti - Sussidi eventuali ad istituti autonomi e spese per il loro incremento	13,200 »
		10,303,762.48
	Spese per l'istruzione superiore.	
77	Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	26,658,605 »
78	Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2 ^a , e 9 luglio 1905, n. 366 - Spesa a carico dello Stato per l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707, e del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929.	949,895 »
	<i>Da riportarsi</i>	27.608,500 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	27,608,500 »
79	Compensi ^{mi} per le conferenze nelle scuole di magistero delle Regie Università, dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano e dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	80,000 »
80	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	10,000,000 »
81	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, e con il provento delle tasse scolastiche della Scuola di agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese di materiale, personale e viaggio necessario per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della Scuola stessa non a loro carico, da sostenersi con le rendite del Podere di Arcoveggio (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	1,088,300 »
82	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	1,028,367.53
83	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Borse ad alunni della Scuola italiana di archeologia e del corso della Storia dell'arte medioevale moderna, istituite presso la Regia Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline - Assegni - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno.	254,161.86
84	Corsi di perfezionamento istituiti presso le Università per i licenziati dalle scuole normali - Spese sulla speciale assegnazione in bilancio e spese alle quali si provvedeva con i proventi delle tasse istituite con la legge 24 dicembre 1904, n. 689 (art. 1° del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	97,300 »
	<i>Spese per gli istituti superiori di magistero femminile.</i>	
85	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti (Spese fisse)	373,415 »
	<i>Da riportarsi</i>	40,530,044.39

	<i>Riporto</i>	40,530,044.39
86	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico - Acquisto di materiale per le esercitazioni, gli studi e le ricerche ed altre spese inerenti ai fini degli istituti stessi	4,000 »
87	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese già sostenute con i proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalle legge 28 maggio 1903, n. 224 e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima (articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	44,700 »
		40,578,744.39
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari.	
88	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Assegni agli apprendisti distributori - Spese attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche (Spese fisse)	2,646,780 »
89	Biblioteche governative - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio, alle quali si provvedeva con i proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative	1,383,900 »
90	Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del Legato Crespi Edoardo a favore della Biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per l'adempimento di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a Biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la Biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli	17,045 »
91	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, ed assegni (Spese fisse)	165,320 »
92	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti.	711,000 »
		4,924,045 »

Spese per le antichità e le belle arti.

Spese per l'insegnamento delle belle arti e per l'istruzione musicale e drammatica.

93	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse)	3,500,000 »
94	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Propine dovute ai componenti le Commissioni esaminatrici (legge 6 luglio 1912, n. 734, e regolamento approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852) (<i>Spesa d'ordine</i>).	38,000 »
95	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	868,430 »
96	Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche.	60,000 »
97	Assegni fissi al Regio Istituto di Belle arti delle Marche in Urbino ed a comuni per l'insegnamento di Belle arti e per Istituti musicali.	26,049.60
98	Contributo alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma per i concerti popolari dell' « Augusteo » - Premi musicali « Augusteo » - Spese per la esecuzione delle composizioni premiate ed altre relative - Aiuti ad Istituti artistici non governativi ed a Società promotrici di belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali	130,000 »
99	Sussidi ad alunne e alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica	10,000 »

Spese per le antichità, i monumenti del Medio Evo e della Rinascenza e per l'arte moderna.

100	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	5,876,530 »
101	Spese per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevoli e moderni ed agli oggetti d'arte e delle Commissioni conservatrici di monumenti e degli oggetti d'arte	20,200 »

Da riportarsi 10,529,209.60

	<i>Riporto</i> . . .	10,529,209.60
102	Musei di antichità, gallerie, musei medievali ed uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e di arte - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	482,225 »
103	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a musei e pinacoteche non governative	131,000 »
104	Scavi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	302,270 »
105	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	100,000 »
106	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	398,865.32
107	Monumenti - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	1,029,050 »
108	Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	6,020 »
109	Spesa per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona retrocessi al demanio dello Stato, ed assegni al Ministero della pubblica istruzione (Regi decreti 3 ottobre 1919, n. 1792, e 31 dicembre 1919, n. 2578, e decreto presidenziale 30 aprile 1920)	500,000 »
110	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	129,975 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	13,608,614.92

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	13,608,614.92
111	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	45,463 »
112	Galleria Nazionale d'arte moderna in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento	141,895 »
113	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spese di qualsiasi genere relative a monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) - Spese di cui al Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1317. (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,058,700 »
114	Acquisto di cose di arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
115	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	66,095 »
116	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai di qualsiasi specie in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti; visite medico-fiscali agli operai e assegni in casi di malattia	1,282,680 »
117	Somma corrispondente al provento delle tasse pagate per l'esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte da restituire agli aventi diritto dopo la reimportazione e da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità qualora la reimportazione non venga domandata nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, n. 364 e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363).	<i>per memoria</i>
		16,203,447.92
	Spese diverse.	
118	Concorso dell'Italia nel mantenimento degli Uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della R. Commissione geodetica italiana	26,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	26,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	26,000 »
119	Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Spese diverse e acquisto di volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio internazionale di Londra . .	12,000 »
120	Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave <i>Caracciolo</i> radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 »
		54,000 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
121	Assegni di disponibilità (Spese fisse).	1,000 »
122	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . .	63,000 »
123	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse).	6,500 »
124	Retribuzioni al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero. . .	954,190 »
125	Retribuzioni al personale avventizio assunto durante lo stato di guerra in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi presso il Ministero e presso gli uffici ed istituti dipendenti (Regio decreto 9 aprile 1916, n. 400) (<i>Spese fisse</i>)	530,000 »
126	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario avventizio od assimilato sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	45,000,000 »
127	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737	993,000 »
		47,547,690 »

Spese per l'istruzione elementare e popolare.

128	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e la legge 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501	965,000 »
129	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	288,000 »
130	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	70,000 »
131	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 24 e 25) ed i Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1126, 9 maggio 1915, n. 654, ed decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697	4,630,534 »
132	Sussidi ai comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (Regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697)	<i>per memoria</i>
133	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	180,500,000 »
134	Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici a norma del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846	196,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	186,649,534 »

		<i>Riporto</i> . . .	186,642,534 »
135	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza		25,000 »
			186,674,534 »
	Spese per l'istruzione media.		
136	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi e per convitti annessi alle Regie scuole normali - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812, e 17 luglio 1910, n. 501, e l'articolo 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e l'articolo 34 della legge 16 luglio 1914, n. 679. e secondo i decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, 1056, e 29 aprile 1919, n. 697		1,018,200 »
137	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487		<i>per memoria</i>
138	Somma da corrisondersi ai comuni ed alle provincie della Basilicata e della Sardegna quale contributo equivalente alla spesa degli stipendi e delle retribuzioni spettanti al personale non insegnante delle scuole medie governative		189,700 »
			1,207,970 »
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordomuti.		
139	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con Regio decreto del 15 maggio 1901		10,000 »
140	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, non che di quattro alunni egiziani nei convitti nazionali di Roma e Torino.		57,000 »
			67,000 »

Spese per l'istruzione superiore.

141	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della Regia Università di Torino in Pino Torinese - Tredicesima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426	10,249.99
142	Spese per l'inizio e la prosecuzione di lavori di sistemazione edilizia delle Regie Università di Padova, Napoli, Palermo e Catania, e della scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma (3ª delle dieci rate autorizzate con Regio decreto 30 maggio 1920, n. 909) . . .	3,000,000 »
143	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (ottava delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856)	108,333.34
144	Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di San Marcellino e la Regia scuola politecnica (leggi 30 luglio 1896, n. 339; 30 giugno 1906, n. 293, art. 1, lett. e; 30 giugno 1909, n. 407 (art. 14) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. n) (Spesa ripartita)	425,300 »
145	Assegnazione straordinaria per le spese di costruzione della casa per il tecnico presso l'Osservatorio astronomico di Napoli (decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 688) (Spesa ripartita - ultima delle cinque rate)	2,393.24
146	Somma da corrispondere al Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, alla Regia scuola navale di Genova ed al Regio Politecnico di Torino per assegnare al personale di ruolo degli Istituti medesimi la indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	253,600 »
147	Università di Roma - Spese per provvedere alla costruzione dell'aula scolastica nella clinica oculistica - ultima delle quattro rate stanziata dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 345	26,250 »
148	Università di Parma - Spese per provvedere alla esecuzione delle opere relative all'assetto edilizio (decreto luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81 e decreto Reale 20 novembre 1919, n. 2594) (Spesa ripartita - 3ª rata)	250,000 »
149	Borsa di studio istituita, in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di proventi chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra, nelle industrie chimiche (decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238)	10,500 »
		4,086,626.57

**Spese per le biblioteche
e per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.**

150	Sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297) (art. 4, lett. o) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
151	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze — Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	<i>per memoria</i>
152	Acquisto di nuove opere ad incremento delle biblioteche « Vittorio Emanuele » in Roma, « Palatina » di Parma, « Mediceo-Laurenziana » di Firenze e « Marciana » di Venezia, al quale doveva provvedersi rispettivamente col ricavato della vendita di libri ed opere esistenti nel numero di più esemplari nelle biblioteche di Roma, Parma e Venezia, non che per quest'ultima, con gli altri proventi di cui alla legge 30 aprile 1916, n. 728, e con le somme che si ricavano dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348, 9 luglio 1905, n. 388, 24 dicembre 1903, n. 490, 30 aprile 1916, n. 728, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	<i>per memoria</i>
153	Residua parte del prezzo di acquisto della Biblioteca Chigiana, dei quadri, delle sculture, degli arazzi, delle tappezzerie, dei mobili, degli infissi e degli altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi secondo gli elenchi allegati alla convenzione dell'11 aprile 1918, approvata con decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733 (quarta delle cinque quote annue approvate con l'art. 2 del decreto stesso)	60,000 »
154	Diarie spese di viaggio e gettoni di presenza ai membri del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano ed altre spese ai fini del Comitato stesso	25,000 »
		85,000 »
Spese per le antichità e le belle arti.		
155	Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo	58,500 »
156	Retribuzione ed indennità agli insegnanti fuori ruolo dei Regi Istituti di Belle Arti e di musica e delle Regie scuole di recitazione che prestarono servizio nell'anno scolastico 1920-21 (decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1268).	21,580 »
157	Spese per lavori di riparazione dell'edificio del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, da sostenersi con contributi straordinari	
	<i>Da riportarsi</i>	80,080 »

	<i>Riporto</i>	80,080 »
	del comune e della provincia di Rema (ultima delle tre rate di cui all'art. 3 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	13,000 »
158	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	6,600 »
159	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641	2,460,000 »
		2,559,680 »
	Spese diverse.	
160	Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano (art. 9 della legge 22 giugno 1913, n. 759 - Spesa ripartita - Nona delle dieci annualità)	20,000 »
161	Concorso dello Stato nella preparazione e pubblicazione di una edizione critica delle opere di Dante, iniziata dalla Società Dantesca italiana in occasione del sesto centenario della morte del Poeta (nona delle dieci annualità stabilite dalla legge 19 luglio 1914, n. 729)	18,000 »
162	Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita - 3 ^a delle dieci annualità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2209)	20,000 »
163	Spesa inerente alle ricerche sperimentali, da eseguirsi presso gli Istituti superiori di fisica, chimica e loro applicazioni tecniche col concorso di Enti locali (art. 3 del decreto luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 2068)	<i>per memoria</i>
		58,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
164	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Diciannovesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26 rettificata a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento	28,425.23
	<i>Da riportarsi</i>	28,425.23

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	28,425.23
165	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (Diciannovesima delle quaranta annualità)	97,817.67
166	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) Quindicesima delle ventiquattro annualità	120,000 »
167	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Quindicesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755	300,000 »
		546,242.90
	Versamenti a costituzione di fondi speciali.	
168	Somma da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità (Art. 23 della legge 29 giugno 1909, n. 364 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	495,500 »
169	Somma comprensiva di capitale ed interesse da versare al conto corrente di cui alle leggi 14 luglio 1907, n. 500 e 20 giugno 1909, n. 364, per l'acquisto di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico a reintegrazione dei prelevamenti effettuati in base alle disposizioni della legge 23 giugno 1912, n. 738, che approva un'assegnazione di fondi per gli scavi di Ostia, il restauro dei monumenti romani di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (Ultima delle dieci annualità stabilite dalla legge 23 giugno 1912, n. 738).	130,000 »
		625,500 »
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
170	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,404,873.71
171	Spesa da imputarsi al contributo dei comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (legge 20 marzo 1913, n. 206)	47,541,192.90
		49,946,066.61

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.	8,062,980 »
Debito vitalizio	5,680,000 »
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.	368,909,550 »
Spese per l'istruzione media	111,626,212.68
Spese per l'educazione fisica	230,085 »
Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gl'Istituti dei sordomuti	10,303,762.48
Spese per l'istruzione superiore	40,578,744.39
Spese per le biblioteche e per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.	4,924,045 »
Spese per le antichità e le belle arti	16,203,447.92
Spese diverse :	54,000 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte ordinaria	566,572,827.47

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	47,547,690 »
Spese per l'istruzione elementare e popolare	186,674,534 »
Spese per l'istruzione media.	1,207,970 »
<hr/>	
<i>Da riportarsi</i>	235,430,194 »

	<i>Riporto</i> . . .	235,430,194 »
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti		67,000 »
Spese comuni all'istruzione media all'educazione fisica ed agli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti		»
Spese per l'istruzione superiore		4,086,626.57
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.		85,000 »
Spese per le antichità e le belle arti		2,559,680 »
Spese diverse		58,000 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	242,286,500.57
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti		546,242.90
Versamenti a costituzione di fondi speciali		625,500 »
	Totale della categoria terza . . .	1,171,742.90
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	243,458,243.47
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	810,031,070.94
	<i>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO</i>	49,946,066.61

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	808,859,328.04
Categoria III. — Movimento di capitali	1,171,742.90
	810,031,070.94
Categoria IV. — Partite di giro	49,946,066.61
	859,977,137.55
Totale generale	

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico col quale si approvano gli stanziamenti testè letti.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in

conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione dei capitoli dello stato di previsione dello stesso Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	4,018,400 »
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti.	85,000 »
3	Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza	300,000 »
4	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	250,000 »
5	Spese per i telegrammi di Stato Decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578)	300,000 »
6	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti di arte	549,520 »
7	Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed istituti dipendenti o vigilati dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	800,000 »
8	Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali e delle Delegazioni governative, non che delle altre Commissioni e Giunte permanenti e temporanee - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai de-	
	<i>Da riportarsi</i>	6,302,920 »

	<i>Riporto</i> . . .	6,302,920 »
	legati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie - Spese materiali accessorie per il Consiglio superiore di antichità e belle arti - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero per concorsi ad assegni e a posti gratuiti in istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento	500,000 »
9	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio - Rimborso delle spese di viaggio personali a coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito	100,000 »
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	210,000 »
11	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	208,000 »
12	Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero contro gl'infortuni sul lavoro e spese per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (Spesa obbligatoria)	70,000 »
13	Spesa per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	4,500 »
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000 »
15	Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere continuativo - Spese per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni - Spesa per concorsi a premi fra gli insegnanti delle scuole medie	35,500 »

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Mi permettano i colleghi pochissime parole su questo capitolo 15, che si riferisce alle « spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere continuativo ». Se, dopo molti anni, devg ripetere le stesse cose che ebbi l'onore di dire al Senato innanzi la guerra, mi rendo perfettamente conto dei tempi mutati e della necessità che la spesa sia mantenuta ora più che mai nei limiti minori possibili. Senza chiedere spese nuove, parlerò dunque sopra pubblicazioni alle quali è congiunto manifestamente il decoro nazionale. E sono quattro i punti sui quali chiedo l'attenzione, non che dei colleghi, della Commissione di finanze e dell'onorevole ministro.

Il primo si riferisce alla edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca. Premetto che

ho visto con vera soddisfazione che la edizione critica di quelle opere importa moltissimo ad illustri e cari colleghi, anche non cultori degli studi umanistici. Per esempio, l'amico onorevole Lamberti con un'apposita interrogazione ne sollecitò la stampa, e nella seduta del 16 dicembre 1921 il Senato la senti discutere. Si riferiva insieme all'edizione delle opere e al monumento al Petrarca in Arezzo. Del monumento ora non mi occupo, sebbene sia tra coloro che stimano esser un preciso dovere affrettarne il compimento.

Quanto alle opere, per prima cosa, importa che si sappia, ciò che non è stato mai esplicitamente affermato, forse perchè si supposeva noto, che questa edizione critica delle opere del Petrarca non è costata per ora quasi niente; ciò, perchè il lavoro della Commissione che vi soprintende è gratuito. E si osservi, in secondo

luogo, che la Commissione stessa, alla quale appartengo, sovrintende, sì, all'edizione, ma non ha la cura del preparare essa stessa, collegialmente, i testi e di condurne la stampa. Alla interrogazione suddetta rispose l'on. Rosadi, sottosegretario di Stato per le belle arti, dicendo da principio queste parole che fecero sorridere il Senato - il resoconto infatti registra: « *Illarità* » - : « Si fece la legge e bastò questo fatto perchè la legge non fosse attuata mai ». Non ero presente, e persi così una buona occasione di sorridere anch'io.

Un'edizione critica delle opere latine del Petrarca non può non estendersi in molti volumi, e tutta deve esser fatta con le cautele e secondo il metodo che si segue in tali lavori: è necessità quindi che si ricerchino, si vadano studiando, si raffrontino i moltissimi manoscritti che non sono soltanto in Italia ma sparsi per tutta l'Europa, e talvolta ora anche in America. Altro è dire che la legge non fu attuata, lasciando credere che non fu attuata perchè non si sia fatto nulla, altro è che intanto non si sia lavorato.

La stampa è il meno; si fa all'ultimo momento. Ma prima che l'originale sia in tipografia e si possa venire a stamparlo occorrono anni e anni di paziente lavoro. E l'onorevole Rosadi lealmente, nel seguito della sua risposta, ebbe ad accennare a volumi già pronti per la stampa.

Qui non posso astenermi dal notare che la forma stessa dell'interrogazione Lamberti dà alcun poco da riflettere sulle ragioni onde mosse. I colleghi che la presentarono, dimostrando col fatto della presentazione una lodevole impazienza di leggere quei testi latini editi criticamente, chiedevano di « conoscere se fosse stata ultimata » tale edizione. Certo non si riferivano alla stampa e alla pubblicazione, perchè, studiosi del Petrarca, l'avrebbero dovuto sapere: si riferivano dunque soltanto alla preparazione dei testi. E in codesto caso avrebbero (mi scusino) dovuto riflettere che anche lo sconvolgimento mondiale, anche la guerra europea e italiana, aveva, fin pochi mesi fa, interrotta qualsiasi possibilità di ricerche e di prestito di codici, e ogni agio allo studio.

Vero è che, se non abbiamo ultimata la stampa, questa non è nemmeno cominciata: ma si va preparando tutta l'edizione; e alcuni volumi sono pronti per la tipografia. Se non vi sono

ancora, ciò deriva unicamente dalle alte tariffe tipografiche; perchè noi, che siamo appunto rigidi custodi del denaro dello Stato, non abbiamo potuto ancora trovare un editore - è pure affidato alla Commissione d'incaricarsi della stampa - il quale voglia fare, a condizioni favorevoli, la spesa, che sarebbe ora fortissima, sì, ma indubbiamente remunerativa.

Non si deve, d'altra parte, tralasciare di sollecitare la Commissione; e qui sono d'accordo con l'amico Lamberti e con gli altri colleghi che se ne occuparono. La Commissione ha tutte le attenuanti per il molto ritardo della propria opera: ma deve oramai affrettare la conclusione de' lavori. Tutto quello, d'altra parte, che si possa fare per aiutarla nel suo lavoro, pel quale fu stanziato un minimo di spesa, dovrà, da parte del Governo, esser fatto. Confido che sarà fatto.

Il secondo punto si riferisce agli « Indici e Cataloghi », la ottima pubblicazione ministeriale. Oggi non oso chiedere ciò che chiesi qualche anno fa al ministro della pubblica istruzione; cioè, che la raccolta che reca in alto « Ministero della pubblica istruzione » con bel vanto di un'utile impresa, sia generosamente continuata. Credo, purtroppo, che debba restare, per ora, sospesa: costano troppo nelle condizioni presenti opere di quella specie! Ma ciò che è giusto per la stampa della collezione, non può egualmente riferirsi alla stampa di quei volumi di cui già è stata pubblicata, in fascicoli, una parte. Ne ho qui tre: un volume dei codici Panciatichiani si ferma a pag. 240; un altro volume dei codici Ashburnhamiani si ferma a pag. 320; e un volume dei codici Palatini si ferma a pag. 480; tutti e tre, in tronco.

Almeno questi si terminino affinchè nelle pubbliche biblioteche (cui già furono donati, o li acquistarono, quei fascicoli) i relativi volumi siano compiuti; e tutti gli altri spezzati non si vadano tuttavia malamente disperdendo.

Si provveda altresì alla vendita, in modo che lo studioso il quale voglia questa raccolta pubblicata dal Ministero della pubblica istruzione riesca almeno a sapere da chi possa comprarla. Accade talvolta perfino che gli studiosi e i librari antiquari offrano prezzi elevati per tale e altre simili pubblicazioni, e il Ministero non sappia neppure rispondere dove se ne trovi il fondo. Rammento

con rammarico bei volumi e buone collezioni in cumuli inutili, e, peggio, in fogli sparpagliati, per alcune stanze e corridoi della Minerva. Spero che ciò non accada ora; ma certo è che fino a non molti anni fa, erano considerate come cartaccia, disperse, calpestate talvolta materialmente. Nonchè i colleghi Vitelli e Cocchia, qualsiasi uomo colto inorridirebbe dovendo passar sopra le pagine del Vocabolario del Forcellini, come accadde a me, che facevano da tappeto ad un impiantito del Ministero che si chiama della istruzione!

Terzo punto: la raccolta degli Atti costituzionali. Il ministro ebbe di recente a riconoscere, nell'altro ramo del Parlamento, che la pubblicazione, a capo della quale sta il nostro illustre e venerando collega Luigi Luzzatti, degli Atti costituzionali del medio-evo, e delle età anteriori al Risorgimento italiano, non merita davvero di restare interrotta. Confido che l'onorevole Anile vorrà ripetere questa stessa assicurazione anche dinanzi al Senato. Ne va del decoro nazionale. Promettere e avviare, in questi casi, fa l'obbligo del mantenere e del terminare.

Il quarto punto, per la stessa ragione, tocca il Vocabolario della Crusca. Non temano i colleghi che io torni ancora una volta su questa tormentata questione. In qualunque maniera si voglia giudicare il Vocabolario della Crusca, che, secondo me, lo affermo sulla mia coscienza di studioso, è un'opera insigne che onora gli studi italiani, sta in fatto che quest'opera è giunta oggi nella stampa a quasi tutta la lettera O; sta in fatto che si stampa per contratto e che si distribuisce in fascicoli, e che, nata per leggi precise, come funzione governativa, costa, tutto compreso, annualmente, meno di 80,000 lire. Lasciarla a mezzo vorrebbe dire non soltanto attirarsi il giusto biasimo di tutti gli studiosi, con nostro disdoro anche verso gli stranieri, ma rinunciare manifestamente a un buon capitale che è già in frutto e che più dovrebbe fruttare, e, bene amministrato, frutterà.

I volumi già pubblicati formano infatti un enorme cumulo di eccellente carta a mano. A peso di carta valgono più di quello che lo Stato oggi ne chieda. Oso dire cosa forse pericolosa; ma confido che subito sarà provveduto dall'onorevole ministro: l'acquisto, in mano

di qualche bravo speculatore, potrebbe essere una fonte di lauto guadagno anche così come il Vocabolario oggi è. Ma per giunta l'erario percepisce, come introito per la vendita annuale del Vocabolario più di 2,000 lire; e i volumi pubblicati crescono di valore, quanto più scema il numero degli esemplari e quanto più l'opera si avvia al compimento.

Lo Stato possiede negli esemplari non ancora venduti, che sono oramai poche decine, un cospicuo capitale.

La questione dell'Accademia, il ministro Corbino promise di studiarla: confido che il ministro Anile la studierà senza alcun preconcetto favorevole o contrario; la studierà spassionatamente. L'Accademia stessa invoca che i suoi statuti siano riformati; e sa di poter confidare anche sulla benevolenza del Senato, perchè a parecchie riprese questa gli è stata manifestata in modo solenne e sicuro.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio l'amico Mazzoni di aver richiamata l'attenzione del Senato su queste pubblicazioni che veramente onorano la cultura nazionale, ma egli comprenderà che con 35,500 lire è impossibile che un ministro della pubblica istruzione possa fare molto.

Io però mi propongo con variazioni di bilancio di venire in aiuto a questa attività culturale.

Per quanto riguarda la edizione del Petrarca ho sollecitato gli amici della Commissione che ne fanno parte di affrettare il loro lavoro perchè è da 18 anni che la Commissione è stata nominata ed il pubblico giustamente fa delle critiche. La ragione principale del ritardo, come ha detto l'amico Mazzoni, sta nella difficoltà di poter recuperare i manoscritti e fare il lavoro critico, ma so che parecchi volumi sono pronti ed è necessario che il ministro della pubblica istruzione solleciti qualche editore perchè intraprenda la pubblicazione di queste opere; ed io mi propongo di farlo.

Circa poi i cataloghi dei quali ha parlato l'onorevole Mazzoni: debbo dire che, per i volumi già pronti, credo che sia doveroso da parte del ministro dare l'opera sua perchè siano pubblicati. E lo stesso debbo dire per le pub-

blicazioni alle quali s'interessa con il solito ardore il senatore Luzzatti.

Per l'accademia della Crusca studierò la questione con spirito completamente libero da preconcetti. Tengo a dichiarare al Senato ch'è un'opera che si avvia al termine perchè il di-

zionario è giunto alla lettera *P*, ma deve essere validamente aiutato se vogliamo che questa opera, che onora la cultura nazionale, possa essere completata al più presto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il capitolo 15 è approvato.

16	Spese per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria e mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Spese per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza delle scuole medie	15,000 »
17	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
18	Spese casuali	18,000 »
		7,485,920 »

Debito vitalizio.		
19	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,500,000 »
20	Indennità per una sola, volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	180,000 »
		7,680,000 »
<i>Spesa per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.</i>		
<i>Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale</i>		
21	Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo (Spese fisse)	3,507,870 »
22	Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della Deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Spese per gli uffici e per i locali dell'amministrazione scolastica provinciale e spese di rappresentanza, in servizio dell'istruzione elementare	853,500 »
<i>Spese per l'istruzione elementare e popolare.</i>		
23	Ispettori provinciali e ispettori scolastici - Personale di ruolo (Spese fisse)	4,772,850 »
24	Direttori didattici governativi - Personale di ruolo (Spese fisse)	7,960,000 »
25	Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare	1,500,000 »
26	Indennità e spese per l'esercizio della funzione dei direttori didattici governativi, e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria	650,000 »
27	Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che l'amministrazione scolastica ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487 e decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 ; 19 giugno 1919, n. 973 e 6 luglio 1919, n. 1239 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 1129)	371,389,310 »
<i>Da riportarsi</i>		390,633,530 »

	<i>Riparto</i> . . .	390,633,530 »
28	Concorso dello Stato nella spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati (articolo 9 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771)	1,000,000 »
29	Concorso dello Stato nella spesa per indennità e spese per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati	500,000 »
30	Indennità di trasferimento ai maestri elementari	40,000 »
31	Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50 e 27 febbraio 1902, n. 79, decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650 e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse)	91,200 »
32	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari	112,800 »
33	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa	30,000 »
34	Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore - sussidi per impianti di padiglioni, baracche scuole da servire ad uso di istituzioni ausiliarie della scuola	180,000 »
35	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali, e di altre istituzioni ed a scuole e corsi integrativi dell'istituzione popolare - Sussidio annuo a favore del Comitato per l'istituzione di scuole elementari ed asili nell'Agro romano e nelle Paludi Pontine - Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	400,000 »
36	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	270,000 »
37	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle an-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	393,257,530 »

	<i>Riporto</i>	393,257,530 »
	nesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	800,000 »
38	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913 n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	500,000 »
39	Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa	220,000 »
40	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 71 della legge stessa	350,000 »
41	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istituzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67 comma 1°, 67 comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	300,000 »
42	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
43	Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare - Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili e per corsi professionali femminili nelle scuole elementari e popolari e sussidi annuali a favore dell'istituto di arti e mestieri « Casanova » della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351) - Sussidi, incoraggiamenti e premi per l'educazione fisica popolare - Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche - Spese per medaglie di benemerita per l'istruzione e l'educazione popolare - Assegni alle società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino	1,650,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	397,077,530 »

	<i>Riporto</i>	397,077,530 »
44	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi - Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare - Assegno annuo alla scuola « Giuseppe Sacchi » per educatrici dell'infanzia in Crescenzago (Milano) - Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello	37,000 »
45	Sussidi e spese per il servizio dell'igiene scolastica	300,000 »
46	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari	500,000 »
47	Fondo di cui all'articolo 3 (capoverso A ed ultimo comma) del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1723, e all'articolo 3 del Regio decreto 5 agosto 1920, n. 1250, destinato alle spese dell'Opera contro l'analfabetismo (articolo 19 comma a) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371	4,000,000 »
48	Fondo già stanziato per le spese inerenti alla istruzione degli adulti analfabeti mediante scuole serali e festive e destinato alle spese dell'opera contro l'analfabetismo (art. 19, comma b) del Regio decreto 28 agosto 1921, 1371	1,700,000 »
		403,614,530 »
	Spese per l'istruzione media.	
49	Ispettorato delle scuole medie, normali e complementari - Personale di ruolo (Spese fisse)	482,800 »
50	Scuole medie governative - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 e decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 843 (Spese fisse).	107,218,200 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dorigo.

DORIGO. Dirò brevissime parole. Ho preso atto ieri della promessa formale fatta dall'onorevole ministro, nei riguardi degli insegnanti esterni dei Collegi femminili di Milano, Palermo, Firenze e Verona e a quella promessa mi affido. Ma a sostegno della mia tesi, che quegli insegnanti devono essere pareggiati nello stipendio agli altri insegnanti di scuole medie normali, non posso a meno di rilevare che in questi collegi il programma è identico a quello delle scuole normali, e identico è l'orario. Iden-

tici sono poi i titoli di nomina degli insegnanti esterni con quegli degli insegnanti delle scuole normali, e gli oneri sono egualmente gravi. Ora, come si esigono gli stessi titoli e si pongono gli stessi oneri, è questione di giustizia pareggiare anche gli stipendi.

ZUPELLI, *della commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *della commissione di finanze*. Onorevoli colleghi, io ho preso la parola per fare una semplice raccomandazione al ministro della pubblica istruzione. Questa raccomanda-

zione forse avrebbe trovato più opportuna sede nella discussione generale; ma intercalare poche parole disadorne a discorsi alati, come quelli uditi durante la discussione generale, mi sembrava cosa poco opportuna, e perciò ho rimesso ad un articolo la mia parola.

Nella perspicua relazione del nostro collega Mango si parla dell'analfabetismo come di una piaga deplorabile e vergognosa dell'Italia: io voglio accennare ad un'altra malattia, chiamiamola così perchè non voglio chiamarla proprio una piaga; essa esiste effettivamente in Italia ed è l'ignoranza della geografia. Causa ne è lo studio troppo limitato e superficiale che nelle scuole si fa della geografia; questo ha portato che anche nelle più alte cariche dello Stato, e pure fra i rappresentanti della nazione, si è manifestata una scarsa conoscenza dell'Italia (non domando la conoscenza degli altri paesi, ma almeno quella dell'Italia).

Per esempio ci sono dei documenti ufficiali dove si rinvencono degli errori di geografia madornali: delle ferrovie che sono nella Carnia e che figurano di essere nelle Terre nuove redente. Io ho avuto delle interrogazioni di questo genere: quale è il fiume che passa fra Trento e Trieste (*si ride*), interrogazioni a cui io sono stato imbarazzato a rispondere; ma non basta: l'anno scorso ebbi a parlare abbastanza vivacemente a favore della Dalmazia sul trattato di Rapallo; ed allora un rappresentante della Nazione mi chiese di che paese fossi. Io risposi: di Capo d'Istria; e quegli mi disse allora: Si capisce, siete un dalmata (*si ride*).

Ma non basta ancora. Noi abbiamo un trattato di armistizio in cui si parla di un Monte Toblach e di un Monte Tarvis; ma per disgrazia essi non sono che due conche, due passi, e non sono stati mai dei monti; nessuno è capace di rinvenirli in nessuna carta.

Questo dimostra che anche nelle classi dirigenti esiste tale piaga; mentre l'analfabetismo si trova solo nei siti più lontani e nelle classi più umili, questa piaga va fino alle classi dirigenti, le quali avrebbero l'obbligo morale di conoscere almeno la propria casa.

Ora, tale deplorabile deficienza viene, secondo me, anche dalla forma dell'insegnamento. Io posso fare dei confronti. Io sono stato fre-

quentatore di quelle scuole delle terre ora redente di cui parlava il senatore Vitelli; nella mia fanciullezza sono stato al ginnasio di Capo d'Istria; là ho imparato la vera geografia d'Italia; nelle scuole italiane civili e militari poi ne ho imparata pochissima; a Capo d'Istria, un professore, che sapeva malamente adoperare l'italiano (era dell'alta Austria, di Linz) ci dipingeva le città italiane, ce le faceva venerare per la loro storia precedente e per i loro monumenti attuali. Insomma tale era la forma d'insegnamento della geografia. I nostri testi di geografia sono dizionari dei comuni per un lato e delle tavole di logaritmi per le longitudini, le latitudini e i chilometri quadrati di superficie ecc. Tutte belle cose che entrano nella testa dell'allievo, ma che dopo gli esami si cancellano completamente. Bisogna accompagnare questa geografia con tutto il resto di quella cultura che il professore deve avere e deve trasmettere all'alunno. Questo dovrebbe farsi; ma pare che simile concetto esuli completamente dalle nostre scuole; si adopera un programma che dà un bell'elenco di ciò che si deve sapere; si parla di Sumatra e di altre belle cose, ma se si domanda dove si trova la Capitanata, forse forse non lo sa neanche... (non vorrei dire una cosa grossa: lasciamo stare!)

Purtroppo mi sono trovato in commissioni che hanno dovuto trattare di questioni di circoscrizioni e di altro; ed ho trovato che assolutamente la geografia d'Italia non è conosciuta.

Una volta avevamo le scuole militari le quali studiavano meglio la geografia; senonchè è venuta una fisima anche là, disgraziatamente: ma una grossa fisima: quella di scimiottare la Germania; e così facendo abbiamo trasformato la geografia in geologia. Per cui sappiamo che l'Adriatico si è sprofondato, che l'Appennino è invece venuto su: uno sconvolgimento di cui madre natura non vuole sapere, perchè essa da buona massaia fa le cose con molta tranquillità. Basandosi su tali nuovi criteri, si è trovato che, mentre prima nell'esercito (e qui se ci fosse il collega Viganò lo potrebbe dire bene perchè è uno degli autori), avevamo delle memorie che descrivevano particolarmente tutti i nostri territori e anche i territori adiacenti e li descrivevano minutamente; questo lavoro fu so-

speso perchè quelli che si basavano sulla nuova gran teoria credevano fosse indegno abbassarsi allo studio analitico della parte topografica. Quelli che prima lo avevano fatto, credevano di essere passatisti rispetto a questi futuristi, e tutto si è arrestato. E anche nell'esercito ciò che prima filava abbastanza bene oggi non cammina più, e così l'Italia si precipita nell'ignoranza della geografia. D'altra parte io credo che fra sentimento nazionale e conoscenza della casa propria, ci sia un legame intimo e perciò ritengo che questa conoscenza debba essere con ogni mezzo provocata, e questo raccomanderei all'onorevole ministro, e raccomanderei anche la benevolenza verso una istituzione che è veramente benefica in Italia, quella del Touring Club, che è la sola che cerca di fare conoscere casa nostra; le pubblicazioni fatte da quella imponente associazione sono veramente benemerite della patria.

Voci. È vero.

ZUPELLI. Detto ciò non avrei altro da aggiungere se non pregare il ministro a occuparsi di questo argomento, che secondo me, è di una importanza nazionale, e dico che forse (vado un po' in là) forse quel trattato di Rapallo che fu così infelice, che non si può, tradurre in atto in nessun modo, che si cerca di raffazzonarlo in tutte le parti e voltarlo con quello di Santa Margherita ecc. e non si può concludere, ciò è forse dovuto ad ignoranza di geografia diffusa, (*bene*) perchè nel paese non si sapeva che cosa fosse la Dalmazia, si ignorava questa sorella derelitta completamente, e si confondeva con altre regioni, ed è forse dovuta all'ignoranza specifica di quelli che hanno segnato le intollerabili frontiere di Zara. Non ho altro da aggiungere.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Vorrei innanzi tutto pregare il collega Zupelli di sopprimere quel « forse », che ultimamente ha adoperato a proposito della delimitazione dei confini in Dalmazia, perchè non può esservi dubbio. Coloro che ammisero quei confini, ignoravano assolutamente quale fosse la posizione della città di Zara; e dico così, perchè tengo ad essere ad essi... benevolo.

In secondo luogo ammiro il collega Zupelli che ha resistito alla tentazione di riferire molti altri esempi di inescusabili errori geografici.

Altri però sono molto scusabili, anche quando sono consacrati in documenti ufficiali. *Animi causa*, perchè anche il Senato ha diritto di esilararsi, ne ricorderò uno solo. Nelle carte dello Stato maggiore, in quella della Romagna, se non erro, era indicato un monte Somega, che non esiste. Il buon topografo che aveva studiato quei luoghi, si era rivolto a un contadino chiedendogli il nome del monte, e il contadino in suo linguaggio aveva risposto: *So mega* (non lo so). (*Si ride*).

In terzo luogo vorrei aggiungere che gli inconvenienti adottati dal nostro egregio collega, sono bensì precisamente quali egli ha indicati; ma in gran parte dipendono dal come sono formati in Italia i professori di geografia, e dal fatto che la geografia nelle nostre scuole medie non ha una posizione autonoma in generale, salvo negli istituti tecnici. In molte scuole è unita con la storia, e naturalmente il professore che è quasi sempre uno storico, non un geografo, accenna di preferenza a quelle nozioni di geografia che abbiano relazione coi fatti storici di cui in quel dato momento egli si occupa.

Ma di queste due cause, la principale è quella che ho accennato prima, vale a dire al modo come sono formati i professori di geografia in Italia. La geografia è compresa nella Facoltà di lettere e filosofia, dove non sono molti degli insegnamenti necessari a formare un geografo, e quelli che vi sono non bastano neppure a formare un geografo di pura e semplice geografia antropica. Dunque, per non andare per le lunghe, quello che bisogna raccomandare all'onorevole ministro dell'istruzione è che alla sua volta egli raccomandi una cosa molto semplice, che io ho già raccomandato in più occasioni senza alcun risultato, e perciò credo che per essa debba intervenire in qualche modo il ministro.

Dovunque, o quasi dovunque, è una Facoltà di lettere vi è anche una Facoltà di scienze, e quasi sempre vi è inoltre una Facoltà legale. L'insegnamento della geografia si valga un po' degli insegnamenti delle altre Facoltà. Si metta su, di fatto, una Facoltà geografica, giacchè non si vuole la grande Facoltà filosofica a cui accennai in altra occasione. Si fondano insieme queste Facoltà, se non di diritto, almeno di fatto; perchè voi intendete bene che l'insegna-

mento, ad esempio, dell'economia politica e della statistica sono anche essi indispensabili per la geografia. A Firenze abbiamo parlato molte volte di questa questione e si sono proposte soluzioni più o meno soddisfacenti.

Ricordo che per un certo tempo funzionò una scuola di geografia, fondata specialmente per iniziativa dell'onor. Villari, ed in essa vi era Giovanni Marinelli, assistito da altri geografi, topografi, ecc. Non so con precisione cosa sia avvenuto di quest'embrione di scuola che ha dato però - a quanto mi diceva chi autorevolmente poteva dirlo, il collega Viganò - buonissimi risultati. Ritengo quindi che se il ministro dell'istruzione, il quale non avrà probabilmente voglia di riformare l'ordinamento delle Facoltà italiane, perchè questo non so se entri nelle direttive del suo partito, raccomanderà almeno con circolare ai presidi delle Facoltà la questione a cui ho accennato; a qualche cosa si potrà riuscire, specialmente con l'istituto delle lauree miste recentemente concesse. Non è detto che vi siano le mura della Cina fra una Facoltà e l'altra, e che il professore di geografia non possa essere autorizzato ad ottenere aiuto dai colleghi delle altre Facoltà. Così a poco a poco si formeranno professori di geografia degni di questo nome, e si vedrà in seguito se sarà possibile distinguere, con molte cautele, anche nelle scuole classiche la geografia dalla storia.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione.*
Le osservazioni fatte dall'onorevole Zupelli alle quali si sono aggiunte quelle dell'onorevole Vitelli sono giustissime; e li ringrazio di aver richiamato l'attenzione del Senato su questo stato assai doloroso di cose, poichè è veramente strano che un paese come il nostro, il quale offre tanto fascino anche nello studio delle sue condizioni geografiche, debba poi essere ignorato dai nostri ragazzi e giovanetti. È un errore che dura da parecchi anni e noi adesso ne abbiamo, forse, constatato le conseguenze anche in rapporto a questioni di politica estera. Debbo però dire che in questi ultimi anni si è fatto qualche cosa per migliorare la condizione esistente ed io mi propongo da parte mia di fare ancora di più. Per esempio sto svolgendo opera perchè l'officina dello Stato mag-

giore nei rilievi di carattere militare possa intensificare il suo lavoro e fornire carte geografiche anche per le scuole elementari, perchè la cosa che fa più impressione si è che la massima parte delle scuole elementari nel mezzogiorno d'Italia non solo sono prive di suppellettile scolastica ma anche di carte geografiche dell'Italia. Per riparare a questo inconveniente credo che dobbiamo sollecitare le istituzioni esistenti e farle lavorare, ed io penso che il Ministero della guerra non mi opporrà ostacolo se io intendo di mettere le scuole elementari in condizione di funzionare meglio. Convengo che l'insegnamento della geografia debba intensificarsi nelle nostre scuole e specialmente nelle ultime classi elementari e nelle scuole secondarie di primo ordine. In queste scuole riconosco che si possa studiare la geografia statica mentre la geografia dinamica, la geografia scientifica, a cui alludeva l'onorevole Zupelli, strettamente legata allo sviluppo degli studi tedeschi sul riguardo, dovrà piuttosto studiarsi nelle scuole superiori.

Un'altra osservazione debbo fare. Io riconosco che le benemerienze del Touring-Club sono veramente grandi e penso, in qualità di ministro della pubblica istruzione, di fare qualche cosa, per dimostrare il mio compiacimento. La rivista mensile del Touring-Club « Le vie d'Italia » è molto ben fatta, ed io mi propongo di diffonderla nelle scuole primarie ed in quelle secondarie di primo grado.

Circa il modo come sono distribuiti i vari insegnamenti nelle Facoltà, il senatore Vitelli sa che questa è un'attribuzione che appartiene direttamente all'ordinamento delle stesse Facoltà. Io mi auguro che di fronte ai nuovi bisogni nazionali le Facoltà delle varie università incomincino a sentire il dovere di rompere le barriere che separano ciascuna Facoltà dalle altre e che, per alcuni insegnamenti, tra cui quello della geografia, si faccia in modo che possano essere frequentati da alunni di varie Facoltà. Da parte mia non tralascierò cure perchè questa lacuna, giustamente rilevata dall'onorevole senatore Zupelli, sia colmata.

Un'ultima osservazione debbo fare. Il senatore Vitelli, parlando della mia opera ha accennato (e forse le parole hanno tradito il suo pensiero) che io non potevo preoccuparmi di talune questioni, perchè esse non entrano nel

programma del mio partito. Ora io debbo dichiarare che qui non mi considero come ministro del mio partito, ma come ministro del mio paese ed in tale qualità mi sento superiore ad ogni partito. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo n. 50.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge. « Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR. Mi onoro di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 ».

Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e disistribuita.

Prego l'onorevole senatore Cagnetta di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

CAGNETTA. A nome della Commissione del regolamento ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla proposta di legge: « Modificazione agli articoli 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cagnetta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del ministro della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1922 23.

51 Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamento di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di istituto nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali; compensi al personale subalterno e di segreteria per le eccezionali condizioni del servizio - Rimunerazioni per le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche, per la direzione delle officine meccaniche e delle aziende agrarie negli Istituti tecnici - Compensi ai capi di Istituto e retribuzioni supplementari agli in-

Da riportarsi . . .

107,701,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	107,701,000 »
	segnanti delle scuole tecniche dove viene impartito l'insegnamento della lingua araba - Indennità agl'insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali ed i corsi magistrali	406,500 »
52	Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici d'ispettorato delle scuole medie - Spese di ufficio, di arredamento e di rappresentanza per gli uffici stessi, non che per gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale, limitatamente però ai servizi per la istruzione media	49,500 »
53	Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie. (Spese d'ordine)	25,000 »
54	Regie ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza per i licei della Toscana, per i licei ginnasi di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma, per il ginnasio di Frosolone e per il ginnasio di Avezzano (art. 5 del decreto-legge 9 maggio 1915. n. 654) - Imposte sui fabbricati per il regio liceo « Genovesi » di Napoli . . .	466,435 »
55	Regie scuole tecniche « Michele Coppino » « Salvator Rosa » e « Vittorio Emanuele III » in Napoli e regia scuola tecnica con corso complementare per l'insegnamento dell'agraria e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico ed altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti	79,040 »
56	Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali annessi ai regi ginnasi isolati - Classi elementari di tirocinio e giardino d'infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari - Fitto del locale per la regia scuola normale di San Pietro al Natisone, pagamento dell'imposta sui fabbricati per la regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli e spese per il materiale scientifico e scolastico, di ufficio e di manutenzione dei locali della regia scuola normale di Avezzano	265,259 »
57	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	32,088.02
58	Sussidi, contributi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie	3,710,568.66
	<i>Da Riportarsi</i> . . .	112,735,390.68

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	112,735,390.68
59	Sussidi per acquisto di materiale scolastico e spese per acquisto diretto del materiale stesso destinato ad istituti di istruzione media governativi - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica	110,500 »
60	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) - Spese per provvedere alla riforma dell'ordinamento della scuola normale e sussidi a scuole normali e convitti che siano aperti da enti morali (articoli 64 e 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad istituti d'istruzione media non governativi, non che ad istituti industriali e professionali, a scuole speciali, a società e circoli filologici e stenografici ed altre istituzioni consimili - Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche . .	770,167 »
61	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896, n. 293, 24 marzo 1907, n. 116, 4 giugno 1911, n. 487 e 21 luglio 1911, n. 871, od assegnate sui fondi provenienti dall'applicazione dell'art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, nelle provincie napoletane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica, e disciplinate dal regolamento approvato con decreto 9 settembre 1915, n. 1790 - Borse di studio ai maestri della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, giusta l'art. 78 della citata legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi ad alunni ed alunne di scuole magistrali di cui all'art. 14 del menzionato regolamento 9 settembre 1915 (Spese fisse).	715,500 »
62	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie e dei corsi magistrali	8,800 »
		114,340,357.68
	Spese per l'educazione fisica.	
63	Istituto di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679 nel decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e nel Regio decreto 13 maggio 1920, n. 843) (Spese fisse).	186,005 »
64	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini degli istituti stessi	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	206,005 »

	<i>Riparto</i> . . .	206,005 »
65	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana.	59,000 »
		265,005 »

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Debbo fare alcune osservazioni circa i capitoli n. 63-64-65, i quali importano complessivamente una spesa di L. 265,005, per l'educazione fisica. Questa cifra di 265,005 si presenta o come enormemente inferiore al bisogno o come superiore al bisogno stesso, a seconda che si consideri la cosa. Perchè, se si tratta dell'ordinamento e dell'educazione fisica di tutta la Nazione (salvo gli stipendi agli insegnanti), qualunque opinione ciascuno di noi abbia su ciò che possa essere o non essere la cosiddetta Nazione armata, e su ciò che debba essere il nostro esercito, è certo che allora quella somma è troppo esigua e sproporzionata. Se invece si tratta soltanto delle spese per i tre Istituti di magistero per l'educazione fisica e pochi oneri in più, allora la somma stanziata può sembrare eccessiva. Che ben 206,005 lire si spendano per gli Istituti di Roma, Napoli, Torino, a procurare coloro che già si chiamavano semplicemente maestri di ginnastica e da qualche anno in qua son diventati professori di educazione fisica, lascia sole lire 59,000 per tutto il resto che riguarda ciò che è enumerato (vedano i colleghi sotto il n. 65).

Tra il resto, in quel n. 65, trovo perfino una somma non determinata, ma che rientra nei residui delle complessive 59,000 lire, per acquisto di fucili, e mi domando come mai, dal momento che possediamo parecchie centinaia di migliaia, anzi qualche milione, di fucili, e visto che non può trattarsi di armi di finissimo funzionamento, sia occorsa e sia per occorrere una spesa di tal sorta. Trattandosi di armi d'addestramento, tanto fa un tipo che un altro, e non v'è ragione per acquistarne, mentre ne abbiamo abbastanza da fornirne tutte le scuole

italiane. Accanto ai fucili veggio accennati gli attrezzi ginnastici. L'onorevole ministro, che nella sua qualità di medico è anche un cultore degli studi riferentisi alla educazione fisica, sa meglio di me che di attrezzi di ginnastica quasi quasi, non vorrei esagerare, ma dirò che meno ce n'è e meglio è.

Oggi si hanno intorno all'addestramento fisico idee diverse dalla ginnastica tradizionale nelle palestre. Non si esclude che in certi casi anche qualche attrezzo possa e debba servire, ma non tanto occorre avere palestre ed attrezzi, quanto incoraggiare e guidare il podismo, l'ascensione alpina, il canotaggio, il nuoto, insomma tutti gli esercizi che, mentre tendono a rafforzare e sveltire i muscoli, cooperano all'educazione della volontà. Si fa molto di più con l'animo forte in un corpo non forte, che con un corpo forte senza un animo forte.

Vorrei che l'onorevole ministro dell'istruzione studiasse le importanti riforme mettendosi meglio, e mantenendosi, in relazione coi ministri della guerra edella marina. Non è più una questione che si riferisca alla sola Minerva; si riferisce a tutti gli organi che soprintendono alle forze della difesa nazionale.

Sono sicuro che questo concetto, se il Senato accetterà le mie conclusioni, l'onorevole ministro vorrà rappresentarlo ai suoi onorevoli colleghi, in modo che la somma di questi capitoli sia d'ora in poi maggiore, molto maggiore, se il ministro dell'istruzione dovrà ancora provvedere; oppure molto minore, se il ministro non dovrà più accuparsene. (*Approvazioni*).

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Posso assicurare l'onorevole Mazzoni che già

da parecchio tempo, d'accordo con il ministro della guerra, noi stiamo lavorando per trasformare completamente l'uso della nostra educazione fisica. C'è un progetto di educazione premilitare che comprende in sé la educazione fisica. In questo io procedo pienamente d'accordo col ministro della guerra. Aggiungo che condivido pienamente le critiche che ha fatto il Mazzoni al nostro presente ordinamento. Il fatto, per esempio, di nostri maestri di ginnastica che si sono soltanto preoccupati di imporre un severo esame di ginnastica, in modo che questa ginnastica, che era una gioia per i nostri bambini, è divenuta una preoccupazione e quasi un tormento, è certo cosa che non ci può lasciare indifferenti.

Purtroppo siamo tutti un pò colpevoli di avere così burocratizzato la ginnastica. È tempo dopo l'errore commesso, errore che ormai è riconosciuto da tutti, che noi mutiamo abito; ed io mi propongo, d'accordo col ministro della guerra, di poter contribuire al completo rinnovamento dei nostri studi di ginnastica.

MANGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Sento il bisogno di aggiungere alle osservazioni date dall'onorevole ministro pochi schiarimenti all'onorevole Mazzoni.

Nella cifra di 265,000 lire non sono comprese le spese per tutti gl'insegnanti di ginnastica, perchè l'art. 63 e l'art. 64 riguardano specificamente i soli istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Napoli, Torino. Quindi il personale di ruolo, che è retribuito sopra questi due articoli, non è punto tutto quanto il personale adibito in Italia alla educazione fisica. In questo caso l'onorevole Mazzoni avrebbe ragione: e se noi ci proponessimo spendere per tutti gl'insegnanti di educazione fisica soltanto 265,000 lire; sarebbe poco, molto poco. Ma egli è che per la nuova struttura data al bilancio da quello 1920-21, la spesa per gli insegnanti di ruolo è riunita con quella degl'insegnanti di scuole medie.

Così pure credo che i fucili di cui all'articolo 65 (e d'altra parte non sono essi soltanto

che danno luogo alla spesa di 59,000 lire) rappresentino dei premi, che si danno nelle gare. Ma in quella cifra ne sono conglobate altre di una utilità evidente, cosicchè a me sembra che lo stanziamento sia giusto, e quindi nè troppo nè poco.

Io ho voluto chiarire questo punto perchè non resti l'impressione, la quale sarebbe certo poco piacevole, ed in ogni caso non vera che in Italia tutta quanta la spesa per l'educazione, — per lo sviluppo della quale, anche nella sua relazione la Commissione di finanze ha fatto voti, abbia il massimo incremento — trovi poi appena lo stanziamento limitato di lire 265,000 sul quale ha portate le sue osservazioni l'onorevole Mazzoni.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Una sola parola; perchè di dirne molte non mette il conto, ormai che il ministro ha dichiarato di essere nello stesso ordine di idee. L'onorevole Mango cortesemente mi ha richiamato a osservare che gl'insegnanti delle scuole medie non sono compresi in questo capitolo. Mi pare d'averlo detto. In ogni caso, vegga l'onorevole collega che il mio ragionamento non poteva riferirsi alla spesa per gl'insegnanti delle scuole medie, ma a quelli degli istituti di magistero per l'istruzione fisica in Roma, Napoli e Torino, leggendosi nel capitolo 63, e poi nel capitolo 64 « Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino ». Non era quindi possibile da parte mia l'equivoco.

Quanto all'acquisto di fucili, voglia l'amico onorevole Mango riscontrare che egli ha letto soltanto: « acquisto di fucili »; e non il seguito « attrezzi di ginnastica ». Non m'induco a credere che si regalino nelle gare di ginnastica anche degli attrezzi. Quindi l'acquisto di fucili vuol dire acquisto di fucili considerati utili per l'addestramento fisico e premilitare nelle scuole medie o altrove.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il cap. 65.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Spese per gl'istituti di educazione, i collegi
e gl'istituti dei sordo-muti.

66	Convitti nazionali, Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Corso di complemento per le allieve istitutrici presso il Collegio « Regina Margherita » ed altri corsi complementari integrativi, di natura professionale, da aggiungersi alle scuole medie frequentate dalle convittrici del Collegio stesso - Personale di ruolo (Spese fisse).	3,447,180 »
67	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e del Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Canone annuo al seminario vescovile di Pistoia	724,866.41
68	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861. Concorso dello Stato nel loro mantenimento.	3,500,000 »

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Richiamo l'attenzione del Senato su questi tre capitoli 66, 67 e 68 che nel complesso rappresentano la cifra di circa otto milioni. Non ho l'idea di proporre alcuno aumento di spesa, ma soltanto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato sulla possibilità di una trasformazione dei convitti nazionali in collegi militari. Bisogna tener presente gli ottimi risultati raggiunti nei collegi militari di Napoli e di Roma abbinando una educazione morale fatta di ordine e di disciplina ad un sereno e severo ambiente di studi.

Questa questione è gravissima e molto importante ove si consideri che questi collegi potrebbero largamente fornire anche ottimi ufficiali di complemento per l'esercito.

Se si potesse riuscire gradualmente a questa trasformazione che interessa i due Ministeri

della istruzione e della guerra credo che si renderebbe un servizio di grande importanza alla cultura e alla educazione militare della gioventù.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho già annunziato alla Camera un progetto di riforma dei nostri convitti nazionali, perchè è veramente doloroso che noi spendiamo quasi 16 milioni all'anno per integrare i bilanci di questi convitti nazionali, che, se bene amministrati, dovrebbero anzi essere attivi. Dinanzi a questa condizione di cose è mio proposito di riformare gli ordinamenti di questi convitti, e dichiaro, alla prossima ripresa dei lavori parlamentari, di presentare un progetto di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 68. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

69	Posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti Nazionali - Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366 - Posti gratuiti straordinari nei Convitti nazionali e nel Convitto « Principe di Napoli » in Assisi a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti	300,000 »
70	Educatori femminili - Personale di ruolo (Spese fisse)	978,400 »
71	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa », disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351; assegno al Reale Educatorio « Maria Pia » in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578; rimborso all'amministrazione dei reali educatori di Napoli del fitto dei locali dell'ex convento di S. Teresa,	
	<i>Da riportarsi</i>	8,950,446.41

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	8,950,446.41
	occupati dall'educatorio « Regina Margherita ». Sussidio annuo fisso al Comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel regio conservatorio di S. Maria del Giglio	951,500 »
72	Sussidi eventuali per il riordinamento di istituti di educazione femminile	200,000 »
73	Educatori femminili - Posti gratuiti e semi-gratuiti - Posti gratuiti nel Regio educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366) - Posti gratuiti straordinari negli educatori femminili, e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni, a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti.	126,533 »
74	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	30,500 »
75	Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo (Spese fisse)	316,595 »
76	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento degli istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad istituti autonomi	320,848.07
77	Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali ad istituti autonomi e spese per il loro incremento	13,200 »
		10,909,622.48
	Spese per l'istruzione superiore.	
78	Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	27,057,355 »
79	Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 19 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366 - Spesa a carico dello Stato per l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707, e del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929	960,895 »
	<i>Da riportarsi</i>	28,018,250 »

	<i>Riporto</i> . . .	28,018,250 »
80	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	10,000,000 »
81	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, e con il provento delle tasse scolastiche della Scuola di agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese di materiale, personale e viaggio necessario per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della Scuola stessa non a loro carico, da sostenersi con le rendite del Podere di Arcoveggio (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,088,300 »
82	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese per compensi al personale delle segreterie universitarie di quegli Atenei ove sia stato minore il provento delle contribuzioni di segreteria e da sostenersi con i due decimi del provento totale delle contribuzioni stesse (Decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1962)	<i>per memoria</i>
83	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	1,139,014.53
84	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Borse ad alunni della Scuola italiana di archeologia e del corso della storia dell'arte medioevale moderna, istituite presso la Regia Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline - Assegni - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno	336,161.86
85	Corsi di perfezionamento istituiti presso le Università per i licenziati dalle scuole normali - Spese sulla speciale assegnazione in bilancio e spese alle quali si provvedeva con i proventi delle tasse istituite con la legge 24 dicembre 1904, n. 689 (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	97,300 »
	<i>Spese per gli Istituti superiori di magistero femminile.</i>	
86	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti (Spese fisse)	376,415 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	41,055,441.39

	<i>Riporto</i>	41,055,441.39
87	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico - Acquisto di materiale per le esercitazioni, gli studi e le ricerche ed altre spese inerenti ai fini degli Istituti stessi	4,000 »
88	Istituti di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese già sostenute con i proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima (art. 1 del decreto luogotenenziale 17 agosto 1916, n. 1055).	44,700 »
		41,104,141.39
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.		
89	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche. - Personale di ruolo - Assegni agli apprendisti distributori - Spese attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche (Spese fisse)	2,601,580 »
90	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio, alle quali si provvedeva con i proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative	1,383,900 »
91	Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente del Legato Crespi Edoardo a favore della Biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per l'adempimento di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli	17,045 »
92	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, ed assegni - (Spese fisse)	165,320 »
93	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	711,000 »
		4,878,845 »

Spese per le antichità e le belle arti.

Spese per l'insegnamento delle belle arti e per l'istruzione musicale e drammatica.

94	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse)	3,930,170 »
95	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Propine dovute ai componenti le commissioni esaminatrici (legge 6 luglio 1912, n. 734, e regolamento approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852) (Spesa d'ordine)	38,000 »
96	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	868,430 »
97	Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche.	69,900 »
98	Spese per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica	200,000 »
99	Assegni fissi al R. Istituto di Belle Arti delle Marche in Urbino ed a comuni per l'insegnamento di belle arti e per Istituti musicali	39,474.60
100	Contributo alla R. Accademia di S. Cecilia in Roma per i concerti popolari dell'« Augusteo » - Contributo al liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro - Premi musicali « Augusteo » - Spese per la esecuzione delle composizioni premiate ed altre relative - Aiuti ad istituti artistici non governativi ed a Società promotrici di belle arti - Premi di incoraggiamento ad artisti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali	255,000 »
101	Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica	10,000 »

Spese per le antichità, i monumenti del Medio Evo e della Rinascenza e per l'arte moderna.

102	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo (Spese fisse)	5,675,780 »
103	Spese per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai Musei archeologici, alle gallerie, ai Musei medioevali e moderni ed agli	
	<i>Da riportarsi</i>	11,086,754.60

		Riporto	11,086,754.60
	oggetti d'arte e delle Commissioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d'arte.		28,200 »
104	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e di arte - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione,		552,225 »
105	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a Musei e Pinacoteche non governative		177,000 »

FILOMUSI GUELF. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELF. Onorevoli colleghi, questa è la quarta volta che prendo la parola nella discussione del bilancio dell'istruzione, e specialmente per due punti fondamentali. Uno che riguarda la necessità del completamento del catalogo dei monumenti, l'altro che riguarda la conservazione di una chiesa, la quale si trova nel mio paese, la Madonna delle Grazie.

Quando era ministro l'on. Credaro, mi permisi proporre che si facesse un lavoro completo dei restauri, e feci anche una descrizione dei lavori più urgenti. (Seduta del 24 giugno 1911 e del 13 giugno 1912).

Ieri con uno splendido discorso il relatore richiamò l'attenzione del Senato sull'opera dei maestri, ed il ministro on. Anile aggiunse queste testuali parole: *i quali (i maestri) sanno che il ministro e il paese saranno con loro se la scuola sarà più amata in sé stessa per i supremi valori spirituali che in essa si agitano.*

A proposito dell'insegnamento universitario e della scuola classica io ebbi l'onore nel 1911 di pronunciare un discorso, affermando essere necessario per la giurisprudenza un fondamento filosofico ed un fondamento giuridico positivo; ciò mi proposi di fare nei limiti delle mie forze nel mio lungo insegnamento e della filosofia del diritto e del diritto civile. La scuola ha un intento non soltanto istruttivo, ma educativo.

Si è affermato con ragione che un mezzo per attirare la gioventù alla conoscenza del vero è quello di manifestarlo nella forma del bello.

Secondo l'insegnamento di Platone *bello e buono* si convertono.

E specialmente per diritto ho insistito sulla necessità del greco: anzi nel mio insegnamento la prima domanda che facevo agli studenti era era se sapevano il greco. Se non lo sapevano, gli dicevo andate ad impararlo.

Ora passo a ciò che riguarda la conservazione della chiesa del mio paese, S. Maria delle Grazie.

Recentemente in un giornale abruzzese (la « Idea Abruzzese », Castellamare-Adriatico, Pescara 25 marzo 1922), è apparso un interessante articolo dovuto al prof. F. C. Savini, col titolo: « Salviamo i nostri monumenti ». Ivi è riferito che l'Associazione fra i cultori di architettura sin dall'8 settembre 1921 richiamò l'attenzione del presidente del Consiglio sullo stato miserando in cui si trovano tanti edifici monumentali, e sui provvedimenti più urgenti per impedire la crescente decadenza. Gli artisti fecero voto caldissimo, perchè una piccola parte dei fondi stabiliti dal Ministero per combattere la disoccupazione fossero impiegati nella conservazione di un patrimonio artistico, che il mondo civile ci invidia e che tende a scomparire. Si ebbero assicurazioni che lasciarono le più vive speranze; poichè già altra volta nel periodo di armistizio il Ministero aveva agito in questo senso, cioè assegnato parte del fondo speciale per la disoccupazione. E dopo aver ricordati i vari edifizii che sono in rovina nell'Abruzzo ricorda specialmente la chiesa di S. Maria delle Grazie, e si dice che « l'acqua ha distrutto ogni cosa ».

Su Santa Maria delle Grazie nella mia Tocco ho scritto una Monografia, che fu pubblicata nella « Rassegna d'Arte degli Abruzzi e del Molise » (1913).

Ivi ho riprodotto il portale ed un rosone della chiesa. Ora il rosone è in parte danneggiato, ma quasi integro è il portale di stile cinquecentesco. Al disopra del portale vi è la data MLCIII, ma ciò non toglie che il portale abbia carattere cinquecentesco, come ho notato.

Il 13 giugno 1912 l'onorevole Credaro allora ministro della pubblica istruzione disse: « L'anima della filosofia sta principalmente in questa unità dei tre ideali, del bello, del vero, del buono ». Ed anche più innanzi il Credaro disse: « L'arte educi le moltitudini lavoratrici all'amore e al culto dell'arte, e ne susciti un sentimento estetico e ne segni il gusto ».

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Tocco Casauria è decisamente in rovina. Caduto il tetto, danneggiata in tutti i dipinti. Ora bisogna innanzi tutto pensare a rifare il tetto, e, se occorre, fare qualche opera di rafforzamento dei muri maestri. Al resto si penserà in seguito.

Nella Chiesa della Madonna delle Grazie di Tocco Casauria vi era un dipinto che rappresenta una Madonna ed ai due lati gruppi di uomini e di donne in ginocchio. Negli sportelli è l'effigie di San Bernardino da Siena e di San Sebastiano. Il dipinto si attribuisce alla fine del quattrocento o al principio del cinquecento. Questo dipinto ora si conserva, se non erro, dal Municipio.

Ora nella rovina della chiesa, rimane come memoria storica la mia monografia che ho citata.

Io mi affido all'onorevole ministro Anile, acciò si compiaccia di venire in soccorso della mia amata chiesa, che è amata dal popolo, e che nelle feste va a pregare la Madonna.

Egli, appartenendo al Partito popolare, sente il sentimento cattolico, e con coraggio lo professa pubblicamente.

Il ministro ha detto che la scuola deve essere anche educatrice. E si educi il popolo al buono e al giusto, prospettando le opere d'arte che realizzano il bello. E lo educi con presentare le opere d'arte nelle varie forme: pittura, scultura, architettura.

Nel mio discorso del 12 giugno 1912 ricordava che a Roma esiste un'Associazione per la

cultura artistica nazionale, che è presieduta dall'illustre prof. Adolfo Venturi e della quale mi onoro di far parte. La nostra associazione ha un'azione centrale per la tutela dei monumenti in tutta Italia e un'azione regionale.

Nel 1912 ebbi l'onore di costituire in Chieti una sezione di questa associazione, della quale fui eletto presidente. E proponemmo che questa sezione organizzasse conferenze che illustrassero i monumenti abruzzesi.

Platone nel dialogo *L'Eutifrone* definisce il *santo* e il non *santo* (VI) e dice che è santo quello che è caro agli Dei, non santo quello che è discaro agli Dei. E correggendo l'idea politeista di Socrate, anche secondo il concetto di Platone, può dirsi che santo è quello che è caro a Dio, non santo quello che è discaro a Dio.

Ed ora anche una parola sugli ispettori onorari. Questi, e se ne trovano parecchi tra archeologi, laici e sacerdoti, possono cooperare alla conservazione dei monumenti.

E dovrebbero essere tre, uno per la provincia di Chieti, un'altro per quella di Aquila e un terzo per quello di Teramo.

In queste provincie vi è analogia nel temperamento artistico, che si specchia nei monumenti, ma vi è anche qualche differenza.

Ed ho finito.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Io posso assicurare il senatore Filomusi Guelfi che il mio collega Calò d'accordo con me ha preparato un progetto di nuovi lavori, che importerà nove milioni, per riparazioni alla massima parte dei monumenti che minacciano rovina. Il ministro del tesoro ha annuito. Ora questa notizia così confortante è la migliore risposta che possa dare al senatore Filomusi Guelfi; quindi non solo saranno completati i cataloghi, ma anche sarà provveduto alla piccola chiesa della quale egli si interessa ed agli altri monumenti pericolanti dell'Abruzzo.

Circa il richiamo che mi ha fatto per la cultura umanistica sa come senta con lui il valore di questa cultura; e nella riforma che preparo della scuola normale v'è l'insegnamento del latino obbligatorio per i maestri elementari, la cui cultura sarà in tal modo di molto elevata.

PRESIDENTE. Nessun altro facendo osservazioni si intende approvato il capitolo 105.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

106	Scavi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	452,270 »
107	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia .	131,000 »
108	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	710,845.32
109	Monumenti - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	1,029,050 »
110	Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Gropello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	9,020 »
111	Spesa per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della corona retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione (Regi decreti 3 ottobre 1919, n. 1792, e 31 dicembre 1919, n. 2578, e decreto presidenziale 30 aprile 1920)	700,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	14,876,364.92

	<i>Riporto</i>	14,876,364.92
112	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo (Spese fisse)	112,055 »
113	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	55,063 »
114	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali o stranieri (art. 3 della convenzione approvata con decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812)	154,895 »
115	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spese di qualsiasi genere relative a monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) - Spese di cui al Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1317 (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,518,700 »
116	Acquisto di cose di arte e di antichità (articolo 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
117	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	250,000 »
118	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai di qualsiasi specie in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti; visite medico-fiscali agli operai e assegni in casi di malattia	1,500,000 »
119	Somma corrispondente al provento delle tasse pagate per l'esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte da restituire agli aventi diritto dopo la reimportazione e da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità, qualora la reimportazione non venga domandata nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, nn. 364, 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)	<i>per memoria</i>
		18,467,077.92

Spese diverse.

120	Concorso dell'Italia nel mantenimento degli Uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della Reale Commissione geodetica italiana	26,000 »
121	Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Spese diverse e acquisto dei volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio internazionale di Londra . . .	12,000 »
122	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave <i>Caracciolo</i> radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 dalla legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 »
		54,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

123	Assegni di disponibilità (Spese fisse).	11,000 »
124	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 ed 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
125	Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
126	Indennizzi agli avventizi licenziati, a' sensi dell'articolo 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
127	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse). . .	63,000 »
128	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)	6,500 »
129	Retribuzioni al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero. . . .	190,000 »
130	Retribuzioni al personale avventizio	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	370,500 »

	<i>Riporto</i>	370,500 »
131	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 (Spese fisse)	45,000,000 »
132	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737)	1,864,000 »
		47,234,500 »
	Spese per l'istruzione elementare e popolare.	
133	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501	965,000 »
134	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa.	288,000 »
135	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa.	70,000 »
136	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 24 e 25) ed i Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1126, 9 maggio 1915, n. 654 ed i decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697	4,630,534 »
137	Sussidi ai comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (Regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 agosto 1917, n. 697.	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	5,953,534 »

	<i>Riporto</i> . . .	5,953,534 »
138	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	180,500,000 »
139	Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici a norma del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846	196,000 »
140	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza	25,000 »
		186,674,534 »
	Spese per l'istruzione media.	
141	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per le altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi e per convitti annessi alle regie scuole normali - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812, e 17 luglio 1910, n. 501 e l'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487 e l'art. 34 della legge 16 luglio 1914, n. 679 e secondo i decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697	1,018,200 »
142	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487	117,471.36
		1,135,671.36
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti.	
143	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	10,000 »
144	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei Convitti Nazionali, nonché di quattro alunni egiziani nei Convitti Nazionali di Roma e Torino.	98,000 »
		108,000 »
	Spese per l'istruzione superiore.	
145	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della R. Università di Torino in Pino Torinese - Quattordicesima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426	10,249.99
146	Spese per l'inizio e la prosecuzione di lavori di sistemazione edilizia delle regie Università di Padova, Napoli, Palermo e Catania e della scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma (4 ^a delle dieci rate autorizzate con R. decreto 30 maggio 1920, n. 909	3,000,000 »
147	Spese in dipendenza dei lavori di assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, giusta la convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 2 della legge 6 gennaio 1921, n. 28).	550,000 »
148	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (nona delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856)	108,333.34
149	Somma da corrispondersi al Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, alla Regia Scuola navale di Genova ed al Regio Politecnico di Torino per assegnare al personale di ruolo degli Istituti medesimi la indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.	253,600 »
150	Contributo dello Stato per il compimento dell'assetto edilizio degli Istituti di istruzione superiore di Milano (terza delle cinque rate stabilite dalla legge 7 aprile 1921, n. 499)	1,100,000 »
151	Università di Parma - Spese per provvedere alla esecuzione delle opere relative all'assetto edilizio (decreto luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81, e decreto Reale 20 novembre 1919, n. 2594) (Spesa ripartita - 4 ^a rata)	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,272,183.33

	<i>Riporto</i> . . .	5,272,183.33
152	Borsa di studio istituita in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di provetti chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra, nelle industrie chimiche (decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238)	10,500 »
		5,282,683.33
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.	
153	Sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297) (art. 4, lett. o) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
154	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	<i>per memoria</i>
155	Acquisto di nuove opere ad incremento delle biblioteche <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma, Palatina di Parma, Mediceo-Laurenziana di Firenze e Marciana di Venezia, al quale doveva provvedersi rispettivamente col ricavato della vendita di libri ed opere esistenti nel numero di più esemplari nelle biblioteche di Roma, Parma e Venezia, non che per quest'ultima, con gli altri proventi di cui alla legge 30 aprile 1916, n. 728, e con le somme che si ricavano dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348, 9 luglio 1905, n. 388, 24 dicembre 1903, n. 490, 30 aprile 1916, n. 728, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
156	Residua parte del prezzo di acquisto della biblioteca Chigiana, dei quadri, delle scultura, degli arazzi, delle tappezzerie, dei mobili, degli infissi e degli altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi secondo gli elenchi allegati alla convenzione dell' 11 aprile 1918, approvato con decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733 (ultima delle cinque quote annue approvate con l'art. 2 del decreto stesso)	60,000 »
157	Diarie spese di viaggio e gettoni di presenza ai membri del comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano ed altre spese ai fini del Comitato stesso	25,000 »
		85,000 »

Spese per la antichità e le belle arti.

158	Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo	58,500 »
159	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	6,600 »
160	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse)	700,000 »
		<hr/>
		765,100 »

Spese diverse.

161	Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano (art. 9 della legge 22 giugno 1913, n. 759 - Spesa ripartita - ultima delle dieci annualità)	20,000 »
162	Concorso dello Stato nella preparazione e pubblicazione di una edizione critica delle opere di Dante, iniziata dalla Società Dantesca italiana in occasione del sesto centenario della morte del poeta (ultima delle dieci annualità stabilite dalla legge 19 luglio 1914, n. 729)	18,000 »
163	Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita - quarta delle dieci annualità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2209)	20,000 »
164	Spesa inerente alle ricerche sperimentali, da eseguirsi presso gli Istituti superiori di fisica, chimica e loro applicazioni tecniche col concorso degli Enti locali (art. 3 del decreto luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 2068)	<i>per memoria</i>
		<hr/>
		58,000 »

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DEI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

165	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Ventesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificata a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento	28,425 23
		<hr/>
Da riportarsi		28,425.23

	<i>Riporto</i>	28,425.23
166	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (Ventesima delle quaranta annualità)	97,817.67
167	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) Ventunesima delle ventiquattro annualità	120,000 »
168	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Sedicesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502 modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755. .	300,000 »
169	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2,250,000 dalla medesima accordato al tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia del Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920 approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28). (Terza delle trentacinque annualità)	86,497.06
		632,739.96
	Versamenti a costituzione di fondi speciali.	
170	Somma da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità (Art. 23 della legge 20 giugno 1909, n. 364 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	495,500 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
171	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,410,425.71
172	Spesa da imputarsi al contributo dei comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (legge 20 marzo 1913, n. 206)	47,661,656.90
		50,072,082.61

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.	7,485,920 »
Debito vitalizio	7,680,000 »
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.	403,614,530 »
Spese per l'istruzione media.	114,340,357,68
Spese per l'educazione fisica	265,005 »
Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gl'Istituti dei sordo-muti	10,909,622.48
Spese per l'istruzione superiore	41,104,141,39
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari	4,878,845 »
Spese per le antichità e le belle arti	18,467,077.92
Spese diverse	54,000 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria	 608,799,499.47

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.	47,234,500 »
Spese per l'istruzione elementare e popolare	186,674,534 »
Spese per l'istruzione media	1,135,671.36
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo- muti	108,000 »
Spese per l'istruzione superiore	5,282,683.33
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e lette- rari	85,000 »
Spese per le antichità e le belle arti	765,100 »
Spese diverse	58,000 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria	 241,343,488.69

CATEGORIA TERZA — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti.	632,739.96
Versamenti a costituzione di fondi speciali	495,500 »
 Totale della categoria terza	 1,128,239.96

Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	242,471,728.65
--	----------------

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	851,271,228.12
--	----------------

<i>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro</i>	50,072,082.61
---	---------------

Riassunto per categorie.

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	850,142,988.16
Categoria III. — Movimento di capitali.	1,128,239.96
	851,271,228.12
Categoria IV. — Partite di giro	50,072,082.61
	901,343,310.73
Totale generale	901,343,310.73

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico col quale si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Riforma del monte pensione per gli insegnanti elementari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari » (N. 459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato

e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 459).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata in Sassari il 27 marzo 1922 tra il prefetto della provincia in rappresentanza del Governo, il rettore della Università, il comune e la provincia di Sassari per la sistemazione edilizia di quelle cliniche universitarie.

(Approvato).

Art. 2.

In un capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, per la esecuzione della convenzione suddetta, la somma di lire 5,975,000, la quale verrà iscritta per lire 1,975,000 nell'esercizio 1921-22 e per lire 2,000,000 in ciascuno degli esercizi 1922-23 e 1923-24.

(Approvato).

Art. 3.

La somma complessiva di lire 350,000 che dal comune e dalla provincia di Sassari sarà versata, in adempimento della convenzione di cui sopra, verrà imputata ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata e verrà successivamente iscritta in un capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio 1922-23.

(Approvato).

ALLEGATO.

Convenzione per l'assetto edilizio delle Cliniche della Regia Università di Sassari.

L'anno millenovecento ventidue, il giorno 27 del mese di marzo, nell'Ufficio della Regia Prefettura, dinanzi a me dott. Egidio Spano, consigliere aggiunto delegato a ricevere i contratti nell'interesse della pubblica amministrazione, ed alla presenza dei signori Dasara Antonio e Cocco Salvatore, uscieri di Prefettura testimoni noti, idonei e richiesti, sono comparsi:

Comm. dott. Giulio Nencetti, prefetto di Sassari, in rappresentanza dell'Amministrazione governativa;

Prof. Amerigo Filia, rettore dell'Università di Sassari in rappresentanza dell'Amministrazione universitaria;

Comm. prof. Flaminio Mancaleoni, sindaco del comune di Sassari;

Comm. dott. Giuseppe Doro, vice-prefetto, presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione della provincia di Sassari, i quali dichiarano di convenire quanto appresso:

Si premette che con precedente convenzione del 7 agosto 1920, lo Stato, il comune e la provincia di Sassari stabilirono di provvedere alla costruzione di un fabbricato da destinarsi a sede delle cliniche medica, delle malattie nervose e mentali, pediatrica e chirurgica della Regia Università di Sassari, nell'intento di assicurare a tali Istituti un assetto edilizio meglio rispondente alle loro esigenze didattiche e scientifiche.

Che la spesa allora prevista per i lavori in lire 700,000 veniva ripartita in ragione di lire

550,000 a carico dello Stato e di lire 150,000 a carico della provincia di Sassari (come dalle deliberazioni 7 maggio 1919 della Deputazione provinciale, approvata il 19 giugno successivo, 8 luglio 1919 approvata il 26 dello stesso mese e 31 agosto 1919 approvata con Regio decreto 20 giugno 1920) rimanendo a carico del comune la cessione gratuita dell'area fabbricabile di metri quadrati 9585 del valore di lire 200,000 circoscritta dalla via Giuseppe Mazzini, via Ospedale Civile e Corso Margherita di Savoia come dalla deliberazione 19 maggio 1919 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 giugno dello stesso anno;

Che gli Enti anzidetti hanno ritenuto conveniente di considerare anziché il piano riguardante la costruzione delle quattro cliniche succitate, un progetto completo di sistemazione definitiva di tutte le Cliniche della Regia Università di Sassari, nell'intento di evitare una soluzione parziale del problema edilizio degli insegnamenti clinici, la quale lascerebbe alcuni istituti nelle condizioni attuali che non rispondono alle moderne esigenze della scienza.

Che in seguito allo studio del progetto di sistemazione edilizia comprendente le sette cliniche dell'Ateneo di Sassari e cioè le quattro suindicate ed in più le cliniche ostetrica, dermosifilopatica ed oculistica nonchè i servizi generali per il loro funzionamento è stata accertata una spesa complessiva per i lavori di costruzione dei fabbricati di lire 6,325,000 tenuto conto anche delle gravi alterazioni verificatesi nel mercato della mano d'opera e della industria edilizia.

Tutto ciò premesso:

Le parti contraenti convengono:

1° Alla spesa complessiva di lire 6,325,000 concorrono lo Stato per la somma di lire 5,975,000, la provincia di Sassari per la somma di lire 250,000 (ivi comprese le lire 150,000 di cui alla precedente convenzione che s'intende sostituita in ogni sua parte dalla presente) ed il comune di Sassari per la somma di lire 100,000, oltre alla cessione gratuita dell'area fabbricabile di mq. 9585 del valore di lire 200,000 circoscritta dalle seguenti strade: via Giuseppe Mazzini, via Ospedale Civile e corso Margherita di Savoia, cessione che è già compresa nella prece-

dente convenzione e giusta le nuove deliberazioni del Consiglio provinciale di Sassari, addì 22 gennaio 1921, approvata con decreto Reale 24 novembre 1921 e del Consiglio comunale di Sassari, addì 10 marzo 1921, confermata in seconda lettura il 15 giugno 1921, entrambe approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 29 agosto 1921;

2° La somma di lire 5,975,000 costituente il contributo dello Stato sarà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione nei tre esercizi finanziari 1921-922, 1922-923 e 1923-924 e quella di lire 350,000, rappresentata dai contributi del comune e della provincia di Sassari, sarà versata dagli Enti stessi nelle casse dello Stato nei termini stabiliti dalle rispettive deliberazioni della provincia e del comune e sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione nell'esercizio 1922-923;

3° I fabbricati che saranno costruiti saranno di proprietà dello Stato rimanendo destinati esclusivamente a sede delle cliniche universitarie di Sassari;

4° Le opere di costruzione di detti fabbricati saranno fatte a cura dello Stato in base a progetti che l'Università di Sassari potrà far seguire da tecnici di sua fiducia;

5° La presente convenzione è subito impegnativa per la provincia ed il comune di Sassari, mentre nei riguardi dello Stato la sua validità è subordinata all'approvazione nei modi di legge;

6° La presente convenzione viene redatta in carta libera e va esente da qualsiasi spesa di registrazione, ecc., essendo fatta nell'esclusivo interesse dello Stato.

Letto confermato e sottoscritto.

Il prefetto, Giulio Nencetti - Il presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione della provincia, Giuseppe Doro - Il sindaco di Sassari, Flaminio Mancaleoni - Il rettore della R. Università, Amerigo Filia - testi, Dasara Antonio e Cocco Salvatore - Il Consigliere aggiunto, delegato ai contratti, Spano.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi asilo;
- « Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico » (N. 367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

« Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico ».

Interrogo l'onorevole ministro del lavoro per sapere se accetta che la discussione avvenga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Devo rivolgere al Senato viva e rispettosa preghiera per un rinvio *sine die* della discussione sulla conversione in legge di questi due decreti che si riferiscono a provvedimenti per le navi asilo ed al passaggio dell'Opera nazionale di patronato sotto la vigilanza del ministero del lavoro.

D'altronde la Commissione del Senato, su relazione dell'onorevole senatore Presbitero, è venuta nella conclusione di negare il chiesto passaggio ed insiste perchè l'Opera nazionale di patronato, e conseguentemente le navi asilo, tornino in dipendenza del ministero della marina.

La questione che così si solleva è grave e delicata e non può essere risolta senza prima avere profondamente ed obiettivamente esaminati tutti gli elementi che costituiscono l'essenza di questa istituzione di assistenza sociale. Col collega della marina onorevole De Vito abbiamo studiato l'argomento e siamo venuti nel concorde divisamento di chiedere al Senato di sospendere *sine die* la approvazione di questo decreto per dar modo a me ed al collega della marina di studiare il riordinamento delle navi asilo, coordinando ed armonizzando le diverse disposizioni che ad esse si riferiscono e concluderle con un progetto di legge che ne fissi le basi sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista educativo.

La legge del 21 giugno 1914 stabilì che, riconosciuto in ente morale l'Opera nazionale di patronato per le navi asilo con sede in Roma presso il ministero della marina, le si assoggettassero, oltre le navi asilo *Caracciolo* e *Scilla* (già esistenti in virtù della legge 13 luglio 1911) anche tutte quelle altre navi asilo che si sarebbero costituite in avvenire con lo scopo di provvedere al ricovero, all'assistenza ed alla istituzione professionale marittima degli orfani dei marinai e pescatori ed in genere dei fanciulli moralmente e materialmente abbandonati.

Opera questa, come si vede, essenzialmente, squisitamente filantropica di assistenza e di previdenza sociale, di preparazione e di sviluppo di quelle forze del lavoro cui è specificatamente preposto il ministero che ho l'onore di presiedere.

Intanto l'articolo 4 della stessa legge 21 giugno 1914 disponeva che l'Opera nazionale del patronato e le navi asilo fossero sotto la diretta vigilanza del ministro della marina, e questa vigilanza fu esercitata dal ministero della marina fino a tutto il 1920; quando fu istituito il ministero per il lavoro e la previdenza sociale e parve ovvio trasferirle sotto la vigilanza del ministro del lavoro, dato il loro carattere e la loro finalità.

È opportuno ricordare che nel periodo di vigilanza della marina, molte discussioni e critiche si fecero al fatto che queste navi asilo, destinate ad un'azione filantropica e di educazione civile, fossero in dipendenza di un dicastero preminentemente militare e quindi poco adatto a creare dei marinai liberi e dei pescatori.

Sopra tutto si disse che ciò non avrebbe incoraggiato gli aiuti della pubblica beneficenza ed i concorsi degli istituti di assistenza sociale.

Fu questa la ragione per cui con decreto del 3 settembre 1920 ne fu deciso e disciplinato il passaggio dalla marina al ministero del lavoro.

E la Camera dei deputati ha consentito in questi concetti quando, senza contrasti, approvò nella seduta del 22 marzo u. s. la conversione in legge dei decreti ora in discussione.

Così se il Senato, seguendo la sua Commissione, respingerà l'approvazione della conversione del decreto 3 settembre 1920, noi ci tro-

veremo in stato di contraddizione tra le due Camere e dovremo rifare il cammino di nuovo.

In tale stato di cose non parmi quindi opportuno e pratico indugiarsi qui, oggi, in una disputa se meglio alla Marina o al Lavoro convenga la vigilanza sull'Opera di patronato e sulle navi asilo.

Io ed il collega De Vito siamo in perfetto accordo di fare quello che meglio conviene per assicurare la vita e lo sviluppo di così importante Istituto.

Perciò non sono venuto oggi per insistere che il Senato ne lasci al mio Ministero il governo; ma a chiedere che non si pregiudichi la questione, fino a che noi non ci saremo posti in grado di poter tornare dinanzi a Voi per presentare una legge organica, rispondente ai fini dell'Opera, capace di garantire a queste Navi asilo una solidità di bilanci, una chiarezza di indirizzi ed una capacità di ulteriori svolgimenti.

Le critiche che si sono fatte in questi due anni all'Opera mi sono note e me ne faccio carico.

Però bisogna colmare molte lacune e togliere molte incertezze, derivanti dalla incompletezza dei decreti, come ad esempio quello del 1917 che facoltizza, non obbliga il Ministero della marina ad apprestare all'Opera di Patronato i necessari sostegni finanziari.

Tutto questo va regolato, coordinato, definito con un apposito disegno di legge. Vogliamo che le navi asilo fioriscano? Ed allora che il Senato voglia non rifiutarci il rinvio *sine die* che d'accordo con il ministro della marina oso chiedergli ora.

Spero che non farà opposizioni alla mia domanda; così come io l'ho posta e l'ho motivata non può trovare contrarietà.

Ripeto: un passaggio voluto oggi dalla Marina al lavoro, potrebbe, in breve volgere di tempo, essere revocato per decidere che debba tornarsi al Lavoro, il che non sarebbe nè serio, nè utile. Luigi Luzzatti, il maestro e l'apostolo di ogni previdenza sociale (egli che, primo anche qui, strappò, con mano prontamente pietosa, dal Regio naviglio, una nave e ne fece l'asilo degli orfani dei nostri antichi operosi pescatori dell'Adriatico) Luigi Luzzatti mi diceva testè che egli non è favorevole in massima

a questi passaggi, che in ogni modo vanno fatti con grande precauzione.

Queste navi asilo in sostanza sono istituti professionali che si propongono un fine di assistenza sociale; e ciò le pone logicamente sotto la direzione del Ministero del lavoro.

Ma è altresì vero che le attribuzioni di carattere tecnico, come la concessione e la manutenzione delle navi, è di competenza, di ingerenza esclusiva della marina.

Bisogna fondere queste due direzioni, queste due vigilanze, queste due funzioni, fonderle in un'armonia che io ed il collega De Vito cercheremo con amore e con fede, con quell'amore e con quella fede che merita lo studio di provvedimenti destinati ad un'opera di assistenza sociale così altamente benemerita e patriottica.

PRESBITERO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO, *relatore*. L'onorevole ministro del lavoro domanda, se non ho mal compreso, un rinvio della discussione per avere tempo di mettersi d'accordo col ministro della marina...

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Non soltanto per questo, ma perchè col collega della marina pensiamo di provvedere a presentare un vero e proprio progetto di legge regolante questa materia in perfetto accordo.

PRESBITERO, *relatore*. Insomma è un rinvio. Loro possono fare quello che vogliono, per noi si tratta di un semplice rinvio. Ora a proposito di questo rinvio, a nome dell'Ufficio centrale non ho nulla in contrario ad accettarlo: soltanto faccio osservare che da più di un mese questo disegno di legge è all'ordine del giorno e l'onorevole ministro del lavoro mi ha fatto domandare quando doveva essere discusso, se si poteva ritardare la discussione di un paio di giorni per mettersi d'accordo col ministro della marina. Da un paio di giorni siamo arrivati a ben più di un mese col risultato di una nuova dilazione. Detto questo, l'Ufficio centrale non ha nulla in contrario e propone al Senato di accettare il proposto rinvio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti la proposta fatta dal ministro del Lavoro ed accettata dall'Ufficio centrale per il rinvio della discussione del disegno n. 367.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione dei due bilanci del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari del 1921-22 e 1922-23. Stante l'ora tarda propongo di rinviare a domani la discussione di questi bilanci e di procedere invece alla discussione degli altri disegni di legge che seguono nell'ordine del giorno. Se non si fanno osservazioni rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'Istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra ». (N. 370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'Istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, col quale viene soppressa la Commissione delle prede.

ALLEGATO.

Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 207.

(Omissis).

Art. 1.

La Commissione delle prede è soppressa a decorrere dal 1° dicembre 1919.

Art. 2.

È istituita una Commissione alla quale è devoluta la competenza per l'accertamento dei danni e per la liquidazione delle indennità, di cui al decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, limitatamente però al danneggiamento ed alla distruzione delle navi mercantili non armate ed ai loro carichi, ed agli atti d'ingiusta guerra verificatisi in mare anche a danno di persone fisiche.

Alla stessa è deferita la cognizione delle domande d'indennizzo in base all'articolo 106, capoverso 2°, delle norme per l'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600, e per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, nonchè la cognizione di qualunque altro oggetto di competenza della soppressa Commissione delle prede.

Art. 3.

La Commissione di cui al precedente articolo, è composta da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, presidente; dall'ufficiale superiore capo del reparto diritto marittimo dell'ufficio di stato maggiore della marina, e da un funzionario del Ministero dei trasporti, membri.

Art. 4.

Le funzioni esercitate dal commissario del Governo presso la Commissione delle prede sono devolute all'avvocato generale della Corte di Cassazione.

Art. 5.

Il presidente, i membri ordinari e l'avvocato generale di Cassazione saranno sostituiti, in caso di assenza o d'impedimento, da membri supplenti.

Tanto gli uni che gli altri saranno nominati con Nostro decreto, sulla proposta del ministro della marina.

Art. 6.

La Commissione sarà assistita da un segretario senza voto e da un vice segretario, nominati con decreto del ministro della marina.

Art. 7.

Per la validità delle deliberazioni occorrerà l'intervento dei tre membri effettivi, o, in mancanza di alcuni di essi, dei relativi supplenti, compreso il presidente.

Art. 8.

In quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto, la Commissione procederà con le norme di procedura di cui ai decreti luogotenenziali 30 maggio 1915, n. 807; 1° agosto 1915, n. 1234; 14 novembre 1915, n. 1642; 10 febbraio 1916, n. 163, e dei regolamenti interni della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1915, 13 settembre 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo, 14 settembre 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1915, 1° aprile 1916, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1916.

Art. 9.

Con decreto del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro, sarà determinato l'ammontare delle indennità da corrispondere ai componenti della Commissione a carico del fondo speciale per i risarcimenti dei danni prodotti dal nemico con atti contrari al diritto internazionale.

Saranno pagati a carico dello stesso fondo i compensi al segretario e al vice segretario, nonchè al personale di segreteria, le spese per l'acquisto di pubblicazioni, quelle di stampa, di traduzione e tutte le altre accessorie per il servizio ed il funzionamento della Commissione.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915, i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero ». (N. 217)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero ».

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731 sulle privative industriali;

Visto il Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034;

Considerata l'opportunità di prolungare i termini previsti nel detto decreto per rendere possibile ai titolari di privative industriali, dimoranti all'estero, la conservazione dei loro attestati di privativa, ovviando alle difficoltà portate dalle presenti condizioni internazionali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli interni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i termini, prorogati fino al 31 dicembre 1914 dal Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1915.

Art. 2.

Sono pure prorogati fino al 30 giugno 1915 i termini, che scadrebbero prima di tale data, per l'adempimento delle condizioni, previste dalla legge, per prolungare la durata o per non incorrere nella decadenza di privative in vigore al 31 dicembre 1914, e appartenenti a persone dimoranti all'estero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA

CAVASOLA

CARCANO.

V. - Il Guardasigilli

ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 » (N. 432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano e il Lago di Garda concessa all'Impresa di Navigazione sul Lago di Garda mediante Convenzione 30 aprile 1903.

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305.

(*Omissis*).

Art. 1.

In relazione all'atto notificato addì 16 aprile 1918 è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia fra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda, concessa all'Impresa di navigazione sul Lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1903, approvata con Re regio decreto 23 stesso mese ed anno, n. 211.

Art. 2.

Al Governo del Re è data ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo 1.

L'indennità di riscatto verrà determinata a norma dell'art. 31 della convenzione 17 dicembre 1892 approvata con legge 5 marzo 1893 n. 125, e su di essa spetterà alla Società ex-concessionaria soltanto l'interesse legale del 5 per cento a datare dalla decorrenza del riscatto sino al giorno dell'ammissione a pagamento del relativo mandato salvo quanto stabilisce il successivo art. 5.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data del presente decreto la Società ex-concessionaria dovrà presentare i documenti di cui agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, nonchè quelli

comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della detta ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativa a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale; dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta su terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Società concessionaria. Resterà poi a cura dello Stato, di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Art. 4.

A termini dell'art. 1639 del codice civile la ex-concessionaria della ferrovia Desenzano-Lago di Garda è tenuta a rispondere dei vizi e difetti di costruzione che durante il decennio dalla data di apertura della linea al pubblico esercizio, si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati, nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetti di costruzione.

La ex-concessionaria è altresì obbligata a tenere indenne e sollevato lo Stato da ogni e qualsiasi vertenza in corso che potrà sorgere circa la libera proprietà dei terreni occupati dalla ferrovia e sue dipendenze e per quanto riguarda i lavori eseguiti per la costruzione della linea suindicata, anche nei riguardi dei terzi, sino al giorno della consegna della linea all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

A garanzia degli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 resta stabilito che la rata di saldo pari al ventesimo del corrispettivo di riscatto, sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti entro tre mesi dalla data di registrazione alla Corte dei conti, del decreto Ministeriale di liquidazione del corrispettivo stesso e non sarà svincolata se non dopo che la subconcessionaria abbia giustificato di avere adempiuto a tali obblighi e sia decorso il decennio di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Al pagamento dell'indennità di riscatto di cui al precedente articolo 2, nonché della somma eventualmente spettante alla Società ai termini dell'art. 12 della Convenzione 17 dicembre 1892, approvata con legge 5 marzo 1893, sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.

Per la provvista dei fondi all'uopo occorrenti, il ministro del Tesoro è autorizzato a valersi dell'emissione di nuovi titoli di debito pubblico che potranno essere creati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi » (N. 428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggior spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di nuovi lavori sulla ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi.

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308.

(Omissis).

In aggiunta alla somma di L. 7,380,000, di cui all'art. 5 del R. decreto 1° aprile 1915, n. 426, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 35,000 per far fronte agli impegni da assumere entro il corrente esercizio finanziario per la esecuzione di lavori a cura diretta dello Stato per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi.

Alla detta somma di L. 35,000 da assegnare con decreto del ministro del tesoro, in aggiunta a quella stanziata al capitolo 263 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1915-916, sarà provveduto con i mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e successive.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana » (N. 450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

a) il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, che autorizza una maggiore spesa di lire 306,000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana;

b) il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 175,000 per l'esecuzione dei lavori complementari sulla ferrovia Montebelluna-Susegana;

c) il decreto luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 2,321,000 per la completa costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

La indicazione del Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1241, apposta nel decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, di cui alla lettera b), è rettificata in Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1244, e quella della legge 23 dicembre 1908, n. 638, citata nel decreto luogotenenziale anzidetto, nel decreto 12 settembre 1915, n. 1503, di cui alla lettera a), è rettificata in legge 23 dicembre 1906, n. 638.

ALLEGATI.

I. *Decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

In aggiunta alla somma di L. 6,540,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1244, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 306,000 per far fronte agli impegni da assumere, entro l'esercizio finanziario corrente, per la esecuzione dei lavori di costruzione a cura diretta dello Stato della ferrovia Montebelluna-Susegana.

La detta somma di lire 306,000 da assegnare con decreto del ministro del tesoro, in aggiunta a quella stanziata al capitolo n. 263 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio

finanziario 1915-916, sarà da provvedere con i mezzi stabiliti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1908, n. 638, e successive.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

II. *Decreto-legge luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

In aggiunta alla somma di lire quindici milioni seicentoquarantamila quattrocento (lire 15,640,400) di cui ai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244, e 1° aprile 1915, n. 426, ed ai Nostri decreti 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225, 27 febbraio 1916, n. 308, 1° giugno 1916, n. 970, e 13 giugno 1916, n. 971, è autorizzata la ulteriore spesa di lire due milioni trecentoventunmila (L. 2,321,000) da erogarsi per lire un milione (L. 1,000,000) nel corrente esercizio finanziario e per lire un milione trecentoventunmila (L. 1,321,000) nel venturo esercizio per far fronte alla spesa occorrente per la completa ultimazione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

La detta somma di lire due milioni trecentoventunmila (L. 2,321,000) verrà, con decreto del ministro del tesoro, aggiunta a quella stanziata al capitolo n. 267 dell'esercizio in corso del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici, restando stabilito che alla provvista dei fondi necessari verrà provveduto con i mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e successivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

III. *Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

In aggiunta alla somma di L. 6,540,000 di cui all'articolo primo del Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1241, ed a quella di L. 306,000 di cui al

Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1503, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 175,000 per far fronte agli impegni da assumere entro il corrente esercizio finanziario per la esecuzione dei lavori di costruzione, a cura diretta dello Stato, della ferrovia Montebelluna-Susegana.

Alla detta somma di L. 175,000, da assegnare con decreto del ministro del tesoro, in aggiunta a quella stanziata al capitolo n. 263 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1915-1916, sarà da provvedere con i mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1908, n. 638, e successive.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari » (N. 392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti Reali:

19 febbraio 1920, n. 214, e 7 marzo 1920, n. 307, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 febbraio 1920, n. 232; 7 e 11 marzo 1920, nn. 283, 302 e 318, che apportano variazioni allo

stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 e 29 febbraio 1920, nn. 204 e 231, e 7 marzo 1920, n. 321, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, nn. 398 e 400, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20;

23 febbraio 1920, n. 190, e 7 marzo 1920, n. 352, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20;

15 febbraio 1920, n. 210, che autorizza una modificazione alla denominazione del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 e 11 marzo 1920, nn. 373 e 357, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, n. 397, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, nn. 287, 288 e 306, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 febbraio 1920, n. 237 e 7 marzo 1920, n. 354, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, n. 353, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-20.

7 e 11 marzo 1920, nn. 320, 323 e 396, che autorizzano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, n. 319, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 febbraio 1920, n. 219, che istituisce l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;

26 febbraio 1920, n. 233, che modifica l'articolo 15 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, aumentando dal 5 al 7 per cento del totale delle tasse di registro applicate, la tassa di annotazione di atti a repertorio presso gli Archivi notarili ed eleva alla misura massima di lire 5 milioni l'annuo contributo dello Stato nelle spese per gli Archivi medesimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe » (N. 429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918 concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe ».

Pregò il senatore segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di nuove opere nelle vie navigabili di seconda classe.

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918:

(Omissis).

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 1.700.000 in aggiunta a quella autorizzata con la legge 19 lu-

glio 1914, n. 769, per l'esecuzione delle opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe di cui alla annessa tabella vistata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

La predetta somma sarà iscritta, quanto a lire 400.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1916-917 al capitolo 138 « Opere nuove delle vie navigabili di prima e seconda classe » restando ridotti di L. 100.000 e 300.000, rispettivamente, gli stanziamenti dei capitoli 141 « Annualità da pagarsi per concessione di opere idraulico-forestali nei bacini montani dei corsi d'acqua »; 144 « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, ecc. », e quanto alle rimanenti L. 1.300.000 nei bilanci dall'esercizio 1918-919 in avanti, secondo il bisogno.

Art. 3.

Sono estese alle opere di cui all'annessa tabella le disposizioni della legge 7 aprile 1917, n. 599, in quanto siano applicabili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

TABELLA annessa al decreto luogotenenziale.

1. Costruzione di un raccordo ferroviario tra il porto fluviale di Pontelagoscuro della linea navigabile Milano-Lodi-Cremona-Fiume-Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia) e la stazione ferroviaria omonima 150.000 —

2. Costruzione di un raccordo ferroviario tra il porto Catena di Mantova della linea navigabile Lago di Garda-Peschiera-Mantova

Da riportarsi 150.000 —

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

Riporto	150.000 —
Po e la stazione ferroviaria di Mantova (quota a carico dello Stato)	350.000 —
3. Costruzione di una nuova conca in destra del Mincio a Governolo atta al passaggio di natanti di 600 tonnellate (quota a carico dello Stato)	1.200.000 —
Totale	1.700.000 —

Visto d'ordine di S. A. R. il luogotenente Generale di S. M. il Re come da decreto 17 maggio 1917.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore segretario Sili di fare l'appello nominale.

SILI, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Amero D'Aste, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Cannavina, Cataldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Chiappelli, Chimenti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Croce.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico.

Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Francicana, Frascara,

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Libertini, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone.

Nava.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Salvia, Sandrelli, Schiralli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippei, Zupelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922 (N. 482):

Senatori votanti 160

Favorevoli 136

Contrari 24

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460):

Senatori votanti	160
Favorevoli	131
Contrari	29

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 461):

Senatori votanti	160
Favorevoli	128
Contrari	32

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari (N. 459):

Senatori votanti	160
Favorevoli	124
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'Istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370):

Senatori votanti	160
Favorevoli	133
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3 che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Senatori votanti	160
Favorevoli	134
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432):

Senatori votanti	160
Favorevoli	128
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 303, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428):

Senatori votanti	160
Favorevoli	142
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450):

Senatori votanti	160
Favorevoli	121
Contrari	39

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga pei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392):

Senatori votanti	160
Favorevoli	124
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Senatori votanti	160
Favorevoli	119
Contrari	41

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro degli affari esteri. Sull'azione che esplica il Regio Console di Porto Said, assolutamente inefficace nella tutela dei nostri connazionali colà residenti.

Libertini.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione chiede che il disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari » sia dichiarato d'urgenza e iscritto al principio dell'ordine del giorno della seduta di domani.

Trattandosi di una proroga di termini che scadono il 3 luglio, a norma del regolamento l'urgenza può essere accordata anche per votazione per alzata e seduta.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di domani.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Avendo l'Ufficio centrale portate delle variazioni al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 569 del 27 aprile 1915 e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491 del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio del porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto », e siccome, se il Senato approva queste variazioni il disegno di legge deve tornare dinanzi alla Camera, domanderei che dopo il bilancio degli affari esteri, fosse iscritto all'ordine del giorno questo disegno di legge che ora è al numero 32.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Amero D'Aste.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Devo pregare il Senato che subito dopo questi due disegni di legge (quello per gli esami di maturità e l'altro sul porto di Genova) vengano iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge che ora occupano i numeri 24 e 25: « Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in Comune di S. Fratello (Messina);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Caltanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Libertini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Pregherei che all'ordine del giorno di domani fosse iscritta come primo argomento di discussione la relazione della Commissione per le petizioni, per aderire al desiderio di alcuni colleghi della Commissione, che non potrebbero essere presenti nei giorni successivi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Garofalo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Elenco di petizioni (XXXVII - Documenti).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22. (N. 483);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 470);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 471);

Conversione in legge del Regio decreto n. 569, del 27 aprile 1915, e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491, del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto (N. 402);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Caltanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta (N. 415);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (N. 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Dire-

zione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti colla stessa causa (numero 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 10 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Voltorno » in Napoli (N. 438);

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città (N. 451);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra (N. 444);

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 83, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato (N. 445);

Provvedimenti sui buoni del tesoro (numero 421);

Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 (N. 407);

Conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche (N. 447);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato (N. 448);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quella precedente (N. 395);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario (N. 396);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la Sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario (N. 397);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia (N. 433);


Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Licenziato per la stampa il 31 luglio 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XCIX^a TORNATA

VENERDÌ 30 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

- « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 » 3258
- « Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di S. Fratello (Messina) » . . . 3289
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 » 3293
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 » 3293
- « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari » 3294
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle associazioni agrarie » 3295
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina durante la guerra ai posti di coadiutori nei laboratori della direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti » . . 3296
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » . . . 3297

(Discussione di):

- « Stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari 1921-1922 e 1922-23 » 3258
- Oratori:
- ANILE, *ministro della pubblica istruzione* . . 3282
- CANNAVINA 3275
- CORBINO 3281
- FRACASSI 3255, 3267
- GRANDI 3275
- MAZZONI 3277
- TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3258, 3275, 3282
- VOLTERRA 3281
- ZUPELLI, *relatore* 3263, 3266
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato pontificio » . 3297
- Oratore:
- RICCIO, *ministro dei lavori pubblici* 3298
- Approvazione di un ordine del giorno — 3298
- « Conversione in legge del Regio decreto n. 569, del 27 aprile 1915, e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491, del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal consorzio autonomo del detto porto » 3288
- Oratori:
- AMERO D'ASTE, *relatore* 3288
- RICCIO, *ministro dei lavori pubblici* 3288
- (Presentazione di) 3267
- (Rinvio della discussione di):
- Oratore:
- SUPINO 3293
- (Ritiro di) 3299

Interpellanza (Annuncio di)	pag. 3300
Relazioni (della Commissione per le petizioni)	3254
Oratori:	
BERTETTI	3254, 3256
D'ANDREA	3256, 3257
GAROFALO	3254, 3255, 3257
(Presentazione di)	3254, 3289
Sull'ordine del giorno:	
Oratore:	
MONTRESOR	3300
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	3299

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico, e i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e per la marina mercantile e i combustibili.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1203, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pagliano della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pozzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

POZZO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pozzo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Relazioni della Commissione per le petizioni. (N. XXXVIII-*Doc.*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle petizioni presentate al Senato. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bertetti per riferire sulla petizione del maggior generale della riserva signor Testa Michele per asserita denegata giustizia.

BERTETTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta del Maggiore generale della riserva signor Testa Michele, il quale fa voti per asserita denegata giustizia.

Basta dire che il generale Testa Michele reclama ora contro una decisione della Commissione di avanzamento del 1902 cioè di 20 anni fa. Le sue domande fin da allora vennero respinte; egli dice ora che durante la guerra dovette sospendere l'insistenza nella sua domanda, ma dimentica che dal 1908 al 1914 non ci fu guerra e in quel tempo non credette di ripetere le sue istanze.

In presenza di questo fatto, la Commissione delle petizioni propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per riferire sulla petizione del maggiore generale della riserva signor Baldassarre Baldassari.

GAROFALO, *relatore*. Il maggiore generale nella riserva Baldassari Baldassarre si lamenta di essere stato collocato a riposo d'autorità, il 30 giugno 1919, quasi due anni dopo di essere stato esonerato dal comando, e dopo un procedimento avanti al tribunale militare del XIV Corpo d'Armata mobilitato, per lenta esecuzione di ordini, procedimento però che non ebbe alcun risultato (e del quale avendo noi fatta ricerca al Ministero della guerra non potemmo avere alcuna notizia).

In seguito, gli sarebbero state affidate missioni delicate, strettamente attinenti al suo grado, come inchieste ed ispezioni dei reparti dipendenti dal Corpo d'Armata di Torino.

Il Baldassari crede di essere stato messo a riposo per un parere a lui sfavorevole, emesso durante il periodo in cui si trovava in posizione ausiliaria, dalla superiore autorità. Ma egli attribuisce il provvedimento ad un errore o equivoco intorno alle operazioni della sua brigata nelle giornate del 23 e 24 agosto 1917, e discute le operazioni medesime per le quali era stato tacciato di lentezza nell'esecuzione di un movimento, esponendo le ragioni che avevano reso ciò inevitabile. Fa notare di aver avuto una medaglia d'argento al valore militare con la motivazione di « calma, perizia, intelligenza ed energia », e la croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia; inoltre, di essere stato ferito in battaglia. Egli domanda pertanto al Senato di prendere in considerazione il suo caso.

Per la gravità delle ragioni esposte, la Commissione, essendo d'avviso che la posizione del generale Baldassari meriti di essere diligentemente riesaminata, propone il rinvio della petizione al Ministero della guerra.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio della petizione al Ministero della guerra.

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti la conclusione della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per riferire sulla petizione del maggior generale a riposo signor Caorsi Andrea.

GAROFALO, *relatore*. Il maggior generale a riposo, Caorsi Andrea, nel novembre 1916 fu nominato comandante titolare dell'artiglieria della VI Armata. Pochi giorni dopo, il comando dell'armata medesima lo esonerava da tale funzione, e il 17 agosto 1917 egli era messo a riposo a causa di inabilità alla funzione del proprio grado « per menomata attività ed energia ».

Il generale Caorsi dice che nessun fatto avvenne, in questo breve tempo, che potesse giustificare il provvedimento di menomata attività ed energia, in contraddizione con il decreto che gli aveva conferita la croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, e anche in contraddizione con la nomina, avuta poco tempo prima, di Comandante effettivo dell'artiglieria della VI Armata. Egli suppone che il provvedimento debba attribuirsi ad altre ragioni che non spetta a lui di ricercare; ma se queste si

fossero trovate nelle sue peggiorate condizioni di salute per i disagi della guerra, in tal caso sarebbe stato ingiusto tale provvedimento perchè si trattava di condizioni fisiche transitorie.

Aggiunge considerazioni su articoli di regolamenti, di decreti legge che sarebbero stati violati, e impugna anche il provvedimento onde fu collocato a riposo.

La Commissione credendo che i fatti esposti dal generale Caorsi e le ragioni da lui addotte possano giustificare un nuovo esame della sua posizione, propone il rinvio della sua petizione al Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per le petizioni, colle quali si propone il rinvio della petizione al Ministero della guerra.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per riferire sulla petizione inviata dal maggiore signor Bezzicheri Guido, il quale fa voti per la revoca del suo collocamento a riposo.

GAROFALO. Il maggiore Bezzicheri Guido dice di essere stato messo a riposo per infermità; questa, che sarebbe una paralisi del piede, è da lui dichiarata insussistente. La diagnosi sarebbe stata fatta un anno prima, senza che si fosse proceduto ad una revisione. Egli dice di aver reclamato più volte senza aver mai potuto ricevere una risposta. Chiede la revoca del provvedimento, ovvero una inchiesta superiore.

La Commissione, considerato che se realmente il motivo del provvedimento fu una diagnosi errata, alla quale non seguì una revisione, il caso di questo ufficiale meriti di essere sottoposto a nuovo esame. La Commissione pertanto propone il rinvio della petizione al Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per le petizioni, con le quali si propone il rinvio della petizione al Ministero della guerra.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea per riferire sulla petizione del cav. Giuliani Alfonso, che invia alcune sue proposte circa il riassetto economico della nazione.

D'ANDREA, *relatore*. La proposta del cav. Giuliani Alfonso avrebbe una grande importanza, perchè con essa egli si propone di risanare le finanze dello Stato e tutta l'economia nazionale. Il rimedio è racchiuso in due soli fogli di carta e si riassume in questo: obbligo da farsi ai produttori di ribassare i prezzi; obbligo ai comuni ed alle provincie di stabilire una tariffa unica per tutti i prodotti. Ottimo pensiero, ma la commissione crede che esso debba essere maturato con maggiore ponderazione, per cui propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per le petizioni, con le quali si propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Ha facoltà di parlare il senatore Bertetti per riferire sulla petizione del signor Vinciotti Spartaco, ff. di conduttore capo presso il Deposito personale viaggiante di Trieste, il quale si duole di alcuni torti che egli afferma di avere ricevuto dall'Amministrazione ferroviaria.

BERTETTI, *relatore*. Il sig. Vinciotti Spartaco ff. conduttore capo presso il deposito personale viaggiante di Trieste si duole di alcuni torti che egli afferma di aver ricevuto dall'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione per le petizioni propone il rinvio della petizione al ministero dei lavori pubblici, acciocchè si vegga se davvero furono fatti dei torti al sig. Vinciotti, ed. in caso, abbiano ad essere riparati, secondo la richiesta dell'istante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per le petizioni, colle quali si propone il rinvio della petizione al ministero dei lavori pubblici.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Ha facoltà di parlare il senatore Bertetti per riferire sulla petizione del Presidente del Circolo « Michele Tedeschi » di Modica (Sicilia) il quale fa voti, a nome di quel Circolo e di altri Enti locali, perchè il Governo acquisti la concessione dell'invenzione « Blemaspaleodos » (segnalatore automatico elettrico) per evitare i disastri ferroviari, ideata dal signor Peluso Giuseppe.

BERTETTI, *relatore*. Si tratta di una cosa abbastanza singolare. Un certo Peluso Giuseppe avrebbe ideato un'invenzione che si chiama « Blema-Spaleodos » (segnalatore automatico elettrico) per evitare disastri ferroviari. Di questa invenzione si fanno paladini il Circolo « Michele Tedeschi » di Modica in Sicilia, ed altri enti locali affinché il Governo acquisti la concessione dell'invenzione. Quindi si tratta di ottenere dal Senato, per la via della petizione, una raccomandazione acciocchè si faccia una spesa per l'acquisto di quella specie di brevetto d'invenzione.

Basta esporre il desiderio del Peluso, indirettamente avanzato da altri, per concludere che si debba passare all'ordine del giorno puro e semplice, che la commissione per le petizioni propone.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea per riferire sulla petizione del Presidente dell'organizzazione civile del Lazio che trasmette i voti di quell'organizzazione contro le disposizioni del Regio decreto 28 marzo 1922 relative al lavoro di carico e scarico nel porto di Napoli, esteso poi a tutti i porti.

D'ANDREA, *relatore*. L'argomento che ha suggerito all'organizzazione civile del Lazio di rivolgere al Senato questa petizione, mi sembra veramente degno dell'attenzione dell'Assemblea. Per far cessare lo sciopero dei lavoratori nel porto di Napoli il Governo emanò un decreto nella data 26 marzo 1922, col quale attribui all'ente autonomo portuale la facoltà di disciplinare il lavoro del carico e scarico e del trasporto delle merci.

Il dissidio era sorto fra i lavoratori organizzati e quelli che erano fuori dell'organizzazione, ma in seguito alla minaccia di sciopero, il Governo credette ricorrere all'espedito di favorire le organizzazioni esistenti. Più tardi questo decreto, il quale venne senza dubbio emanato in momenti eccezionali, per provvedere all'urgenza del lavoro nel porto di Napoli e per evitare lo sciopero, si è voluto estendere a tutti i porti del Regno.

L'organizzazione civile del Lazio, preoccupata della gravità di tale parificazione, ha presentata una petizione al Senato, e la vostra Commissione propone che essa sia mandata al Ministero della marina, perchè venga presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per il rinvio della petizione al ministero della marina.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per riferire sulla seguente petizione: « Il sindaco del comune di Serradifalco trasmette la deliberazione di quella Giunta municipale con cui si fanno voti perchè non venga soppressa la locale delegazione di pubblica sicurezza ».

GAROFALO, *relatore*. È stata soppressa nel comune di Serradifalco la delegazione di pubblica sicurezza, e quel municipio fa osservare che la sicurezza pubblica soffre molto di questa soppressione, ed aggiunge che Serradifalco è diventata la rocca forte della delinquenza; che esiste colà il brigantaggio, e recentemente fu assalita una corriera postale.

Noi non possiamo dire se in tutto ciò non vi sia qualche esagerazione: ma poichè il ricorso è fatto dalla rappresentanza comunale, crediamo opportuno che questa petizione sia rinviata al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la conclusione della Commissione per il rinvio al Ministero dell'interno di questa petizione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea per riferire sulla seguente petizione: « L'avvocato Sacchi Alessandro fa voti per essere reintegrato in servizio presso la Corte dei conti o in altro servizio equivalente ».

D'ANDREA, *relatore*. L'avvocato Alessandro Sacchi, segretario presso la Corte dei conti, fu collocato a riposo in seguito a provvedimento del Consiglio di disciplina per poco rendimento. Ricorse il Sacchi ed il suo reclamo ha percorso tutti i gradi di giurisdizione fino alla Corte dei conti a sezioni unite, ma esso è stato respinto: non contento egli ha ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato e si è in attesa della decisione di quel Consesso.

Ora si è rivolto al Senato, ma la vostra Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per il collega Cuzzi per riferire sulla seguente petizione: « Il prof. Sgroi Enrico, ordinario di disegno nella Regia scuola tecnica « Ricupero » in Catania, si duole per la mancata applicazione in suo favore dell'art. 47 della legge 8 aprile 1906, n. 142, portante disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative ».

GAROFALO, *relatore*. Io riferirò per il collega Cuzzi assente. Il prof. Sgroi Enrico, Ordinario di disegno nella Regia scuola tecnica « Ricupero » in Catania, si duole per la mancata applicazione in suo favore dell'articolo 47 della legge 8 aprile 1906, n. 142, portante disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole governative.

Ora si è osservato che siffatta questione è stata portata avanti ai tribunali, e la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dello Sgroi: non è dunque il Senato che debba occuparsene; la Commissione pertanto propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per riferire sulla seguente petizione: « Il commendatore avv. G. M. A. Enea fa voti perchè siano prese in considerazione dal Senato alcune sue proposte circa l'organizzazione della giustizia popolare ».

GAROFALO, *relatore*. Il commendatore avvocato Giuseppe Enea ha presentato un progetto di riforma dell'organizzazione giudiziaria, che egli desidera si tenga presente dalla Commissione che si occupa del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori e dei pretori. La Commissione ha osservato che le proposte dell'autore del progetto vanno ben oltre i limiti della riforma proposta nel disegno di legge

sulla competenza dei magistrati. L'avvocato Enea propone un sistema di giurisdizioni interamente nuovo. Il suo progetto, frutto di lunghi studi e di esperienza, meriterebbe un esame approfondito. Si può dire fin da ora che le sue proposte permetterebbero alla giustizia di funzionare in un modo più semplice, più spedito ed economico. Ma quelle proposte sono tutte concatenate l'una all'altra e non potrebbero pertanto essere introdotte nel progetto di legge di cui si tratta, e che ha limiti molto ristretti.

Pertanto la Commissione ha pensato che il progetto dell'avv. Enea meriti di essere depositato nell'archivio del Senato, onde possa essere consultato in occasione dei nuovi progetti di riforma giudiziaria, e contribuire così al progresso della legislazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per le petizioni che propone l'invio agli archivi della petizione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità delle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 » (N. 483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario legge:

(V. Stampato N. 483).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1921-22 per gli alunni delle scuole pubbliche e per quelli provenienti da scuole private o paterne sono prorogate le disposizioni di eccezione, contenute nel decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 942, per i soli esami di maturità e per la parte riguardante i limiti di età.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 ». (N. 470);

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ». (N. 471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sugli stati di previsione della spesa del ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23.

Do lettura dei due articoli unici dei bilanci 1921-22 e 1922-23:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

TOSTI DI VALMINUTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSTI DI VALMINUTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Onorevoli senatori. Debbo alla forzata assenza dall'Italia del Ministro Schanzer il grande onore di prender per la prima volta la parola in questa alta Assem-

blea, ed alla benevolenza vostra io mi affido, promettendovi di non abusarne.

La relazione accuratissima della Commissione di finanze sugli Stati di previsione delle spese del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23, tocca con opportuna ampiezza e con giusto e garbato senso critico le maggiori questioni di carattere amministrativo che si collegano alla vita stessa del Ministero degli affari esteri e delle nostre rappresentanze diplomatiche consolari.

Il Governo deve anzitutto esprimere i suoi ringraziamenti all'illustre relatore onorevole senatore Zupelli, che ha voluto portare sul bilancio del Ministero degli esteri un esame così acuto e scrupoloso, quale dalla sua austera coscienza e dalla sua alta competenza potevano attendersi.

Non è senza vantaggio per la serietà di questo controllo, e per la garanzia che esso deve ispirare sull'andamento del Ministero esteri e sulla effettiva constatazione dei suoi bisogni, il fatto che una così minuta disamina delle sue condizioni di bilancio, di ordinamento e di personale sia stata compiuta per fortunata coincidenza da un membro autorevole della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle amministrazioni statali.

E poichè nella sua relazione sono organicamente trattate le questioni fondamentali che determinano l'andamento delle spese del Ministero degli esteri mi basterà seguire la pura traccia segnata dal relatore per assolvere il mio compito con semplicità e chiarezza.

Sproporzione fra previsione e spese sostenute:

L'onorevole relatore accenna anzitutto alla sproporzione esistente fra le previsioni e le spese sostenute nell'esercizio 1921-22; ma crede che la limitazione delle previsioni possa giovare all'economia delle spese in un momento in cui l'interesse dell'Erario deve prevalere.

A che siano dovute le maggiori spese è dimostrato sinteticamente dalla tabella allegata alla relazione dell'onorevole Zupelli sul bilancio 1921-22 e dalla esposizione che egli stesso fa nella relazione sul bilancio 1922-23 dei motivi che, nella attuale instabilità ed incertezza delle condizioni dell'economia mondiale, debbono ineluttabilmente impedire una valutazione anche approssimativa delle spese, soprattutto nei

riguardi di una amministrazione che spende all'estero, in valute che subiscono oscillazioni fortissime, e che deve far fronte ad avvenimenti mutevoli ed imprevedibili nella loro tumultuosa saltuarietà.

Del resto, il consuntivo dell'esercizio in corso si approssima sino alla precisione a quello dell'esercizio precedente; il che dimostra che la vera consistenza dei bisogni del Ministero degli esteri si aggira - finchè non intervengano notevoli miglioramenti dei cambi - intorno ad una cifra che va stabilizzandosi.

Ed a questo proposito, bisogna distinguere tra la parte ordinaria del bilancio e quella straordinaria, giacchè solo la prima consente, attraverso una costante ripetizione di spese, un effettivo calcolo di previsione, mentre per le spese straordinarie, come giustamente osserva l'onorevole relatore, sono da ritenere inevitabili le incertezze del bilancio in vista delle quali è prudente prendere come base un limite minimo anzichè uno maggiore. Ora sono appunto le spese straordinarie che portano alle notevolissime divergenze tra preventivo e consuntivo; basti citare l'onere del cambio che da nove milioni previsti è salito a 45 milioni.

Indennità straordinarie:

Il trattamento del personale all'estero grava sul bilancio per una notevolissima parte sotto varie forme: assegni, corresponsione del cambio e indennità straordinarie.

Bisogna anzitutto ricordare, come del resto chiaramente ha fatto l'onorevole relatore, che nell'affrontare tale questione vanno distinti due momenti.

In un primo momento si è trattato di restituire ai nostri assegni il valore che avevano nel 1914, quando la nostra lira faceva agio sull'oro; quindi corresponsione del cambio ad integrazione della facoltà di acquisto della nostra moneta.

Ma con ciò non si era fatto nulla per risolvere la questione dell'aumento del costo della vita, dovuto alla distruzione di ricchezza sopravvenuta per causa della guerra, all'accresciuto consumo da parte di molte classi sociali, ed al fenomeno dell'inurbanamento che ha complicato le condizioni di vita nelle grandi città.

A ciò poteva provvedersi: o in via definitiva, con l'aumento degli assegni, o, in via transi-

toria, con la corresponsione di indennità straordinarie.

Il Governo non ha ritenuto prudente di rivedere la tabella degli assegni sulla base del costo attuale della vita, perchè avrebbe cristallizzato una situazione che si spera possa invece migliorare. Il che non ha impedito di fissare per alcune sedi nuovi assegni in misura superiore, ma sempre tale da valere come base minima per qualsiasi epoca, indipendentemente dal caro-vita di oggi; e ciò è avvenuto soprattutto per le ambasciate e legazioni, anche tenendo conto che nel 1914 i nostri assegni risentivano di una forte riduzione sofferta, per ragioni di economia, nel 1885, quando, per esempio, l'assegno delle ambasciate da 150,000 lire annue fu portato a 90,000.

Di questo sistema delle indennità straordinarie si invoca la revisione, e ciò anche da parte dell'onorevole relatore.

Mi permetto però osservare che lo stesso fatto della concessione delle indennità mese per mese, implica volta per volta una valutazione dei motivi della concessione stessa sì da assicurare che questa revisione che si vuol compiere una volta tanto sia invece periodicamente in atto. Disgraziatamente la continua valutazione delle spese di vita conduce alla constatazione di un indice di aumento, e perciò finora pochi sono gli esempi di indennità che hanno potuto essere ridotte; ciò che dimostra la gravità della situazione economica presente, ma non la minore capacità del Governo a ritornare indietro appena possibile.

Mi occorre dire che qualcuna delle indennità straordinarie, le quali, per la loro entità, possono maggiormente impressionare, fu fissata d'accordo con il Ministero del tesoro; nè si può pensare che il Governo abbia dimostrato scarsa resistenza verso alcuno dei titolari attuali, quando si pensi che il trattamento di cui essi godono fu stabilito indipendentemente dalla persona del titolare che ha potuto nel frattempo mutare.

Proventi consolari:

L'articolo 4 delle legge consolare devolve a favore dei funzionari consolari una quota delle percezioni che essi fanno per conto dell'erario.

Questo sistema ha dato degli inconvenienti pratici che si sono manifestati in linea generale presso tutti i consolati, per il danno

che procura alla persona dei consoli il sospetto che la loro fiscalità sia determinata da un'interesse personale; ed in linea particolare in alcuni consolati ove la retta interpretazione della tariffa è stata contestata in sede di controllo.

Dalla stessa Amministrazione, dalle colonie all'estero, dalla stampa e dagli organi parlamentari, è venuto concorde l'incitamento alla abolizione di questo sistema.

Il Ministero ha preparato da tempo un progetto per la devoluzione all'erario delle quote a favore dei consoli, e per la contemporanea assunzione da parte dello Stato delle spese di cancelleria cui quei proventi avrebbero dovuto essere destinati.

Sono lieto che l'onorevole relatore, a nome della Commissione di finanze, abbia espresso il suo autorevole voto a favore della rapida attuazione di questo progetto, e spero che il suo voto possa valere a far superare le ultime difficoltà frapposte all'approvazione del nuovo sistema.

Posso assicurare che esso, malgrado l'impegno di assunzione delle spese di cancelleria, porterà un notevole aumento di cespiti giacchè oggi, allo stato in cui sono le cose e dopo gli inconvenienti successi, i consoli hanno finito col dare alla tariffa una interpretazione sempre più favorevole al contribuente, onde evitare addebiti di lucro personale.

La rimozione di qualsiasi sospetto di questo genere gioverà a restituire nei consoli la libertà d'azione per una esatta riscossione dei diritti che saranno per spettare interamente all'erario.

Mi occorre però dire che, per il più efficace rendimento dei consoli in quelle che sono le loro vere e fondamentali attribuzioni è necessario sgombrare la loro attività da ogni preoccupazione contabile e fiscale.

La responsabilità nelle gestioni di danaro è sempre preoccupante e spesso i consoli non avendo personale di ruolo a loro disposizione per questa parte, sono costretti a passare tutto il giorno allo sportello delle percezioni e dinanzi alla cassa ed ai registri contabili.

In sostanza noi finiamo col pagare come console un semplice esattore di tasse, a prescindere dal danno che deriva al Paese dal mancato funzionamento consolare. È perciò che

debbo insistere nel prospettare la necessità di inviare nei maggiori Consolati un ragioniere per questi servizi fiscali e pei pagamenti delle pensioni militari; per il che esiste un progetto relativo.

Allo stesso modo occorrerebbe disimpegnare i giovani diplomatici dai servizi penosi, e sterili per essi, della cifra e degli archivi che oggi non possono essere da altri esercitati, dato che il personale d'ordine locale, non appartenente ai ruoli dello Stato, non può offrire le garanzie necessarie alla sicurezza di un materiale d'archivio e crittografico di tanta importanza; ed a ciò pure provvede un progetto preparato dal Governo.

Rapporti fra le due categorie:

Con viva soddisfazione debbo associarmi alle considerazioni espresse dall'onorevole Zupelli a proposito dei rapporti fra le due carriere diplomatica e consolare.

Alle sue autorevoli conclusioni circa l'opportunità della permanenza di due ruoli distinti, aggiungerò una constatazione pratica e cioè: che se un giorno dovesse attuarsi la fusione dei due ruoli, noi non avremmo fatto che creare un grande ruolo diplomatico, nel quale non si troverebbe più alcuno disposto ad esercitare le funzioni consolari senza ritenerle una menomazione. Nessun pregiudizio più falso di questo; ma, scendendo dal campo teorico a quello pratico non si può prescindere dai difetti dell'umana natura; e l'esperienza, attraverso la continua preoccupazione dei funzionari consolari di passare nel ruolo o almeno nelle funzioni diplomatiche, lascia prevedere l'abbandono in cui cadrebbero le funzioni e gli uffici consolari.

Non infrequenti, per amor di novità o per demagogica ispirazione, sono stati nelle diverse amministrazioni dello Stato i tentativi di fusione di ruoli, anche se disparati erano i criteri di reclutamento e le attribuzioni, e se esisteva gerarchica interdipendenza: l'esperienza ed i mediocri risultati ottenutisi alla prova pratica, non hanno avuto ancora effetto persuasivo su tutti!

Quanto precede non deve però escludere i contatti fra le due carriere diplomatica e consolare, anche per migliorare il prestigio di quest'ultima con la possibilità di accedere alle

più alte cariche. Il progetto dell'onorevole Sforza che trovai innanzi alla Camera dei deputati, e che viene appoggiato dall'onorevole relatore, disciplina appunto questi contatti in maniera organica e continuativa, nei gradi superiori delle due carriere.

Questi contatti previsti negli ordinamenti possono poi, quando si voglia (ed io ritengo sarebbe provvedimento sommamente utile ed opportuno) essere integrati da temporanei trasferimenti di fatto, che, anche di propria iniziativa, un capo missione potrà disporre per far sì che nei primi anni della carriera i giovani diplomatici trascorran qualche mese a turno nei Consolati dipendenti affinché si formino un concetto pratico del servizio consolare e possano trovarsi in grado, quando a loro volta saranno a capo di una legazione, di regolare con cognizione di cose la rete degli uffici di qualsiasi natura che avranno alla loro dipendenza.

Ordinamento e personale:

Notevoli per serietà di studio e fondatezza di argomenti appaiono le proposte che il relatore ha voluto prospettare per il migliore rendimento del personale con provvedimenti che toccano la distribuzione di uffici all'estero ed all'interno.

Tali proposte saranno esaminate con l'attenzione che meritano, tenendo però anche conto della necessità che l'Amministrazione degli esteri, la quale nel 1920 aveva riformato il suo ordinamento centrale abolendo una Direzione generale e prevenendo quasi la semplificazione voluta dalla riforma della burocrazia, non rimanga continuamente in via di trasformazione.

Comunque, le proposte dell'onorevole relatore ad un fine tendono: di dimostrare che i servizi dipendenti dal Ministero degli esteri possano procedere senza richiedere aumenti di organici, malgrado l'enorme accrescimento di lavoro e l'istituzione di nuovi uffici dovuti alla trasformazione politica dell'Europa.

Ora, siano o non siano accettati i suggerimenti in questione, sembrami che, essendo essi presentati come mezzi a quel fine, io possa sorvolare sopra una discussione (che sarebbe inevitabilmente lunga) quando dichiaro senz'altro che il Governo accetta la rinuncia agli aumenti

dei ruoli e si limita al mantenimento di quegli attuali.

Nel fare questa dichiarazione, assumo certamente una responsabilità non lieve di fronte alle gravissime esigenze dell'Amministrazione degli esteri; ma ho la coscienza di poterlo fare contando, come vi confida del resto anche l'onorevole relatore, sullo spirito di abnegazione dei personali diplomatico e consolare e degli altri ruoli del Ministero, i quali vanno dando ogni giorno di più la prova di ciò che buona volontà e spirito di sacrificio possano rendere là dove mancano risorse di mezzi.

Intendo particolarmente rivolgere le espressioni del mio plauso ai funzionari destinati al Ministero, i quali, posti in condizioni di vita assolutamente inferiori a quelle in cui vivono i colleghi all'estero, sanno trovare la forza per far fronte ad un lavoro assillante, senza tregua, pieno di responsabilità e preoccupazioni.

Il Senato mi perdonerà l'insistenza con cui metto in rilievo l'opera dei funzionari diplomatici e consolari, con espressioni in cui desidero non si vedano le solite manifestazioni di compiacenza, ma una assoluta e doverosa affermazione di stima, tanto più sincera quanto più accorato è l'animo nostro nel constatare le condizioni in cui tale personale si dibatte.

Mi basterà dire che i ruoli dell'ante guerra, già di per se stessi limitatissimi, sono attualmente ridotti, per vacanze, del 25 per cento; mentre gli Uffici, come ha illustrato l'onorevole relatore, sono accresciuti notevolmente, e moltiplicate ne sono le attribuzioni, in guisa da richiedere, presso ciascuno di essi, il doppio di personale subalterno che prima vi si trovava.

La contraddizione di questi termini aritmetici, che pone di fronte una diminuita disponibilità di elementi contro una raddoppiata esigenza di personale, può dare una idea della tensione di animi e di volontà che sovrasta al lavoro di tutti gli Uffici all'interno e all'estero; e soprattutto all'interno, giacchè il Ministero finisce per esser la riserva a cui si attinge oltre ogni limite di prudenza, per coprire (sotto la pressione continua di reclami e manifestazioni delle nostre colonie e rappresentanze) i posti all'estero, di cui una parte inevitabilmente è destinata a rimanere scoperta.

Oggi, 7 Uffici diplomatici chiusi, 44 Consolati vacanti (fra i quali alcuni molto importanti), intere Direzioni generali del Ministero affidate ad un personale che numericamente non basterebbe ad una sezione di qualsiasi altra Amministrazione, attestano della preoccupante e direi quasi pericolosa gravità della situazione numerica del personale.

E poichè ho dichiarato che il Governo è d'accordo con l'onorevole relatore e con la Commissione parlamentare di inchiesta sulla burocrazia nel rinunciare ad allargamenti di organici, affermando però la irriducibilità dei ruoli attuali, debbo egualmente affermare la imprescindibile ed urgente necessità di colmare tali ruoli con la effettuazione dei concorsi da iniziare subito.

Solo a queste condizioni di integrazione degli organici attuali, sarà lecito fare assegnamento che non abbia a venir meno, per inevitabile stanchezza o scoraggiamento, la resistenza e la abnegazione del personale, cui in ogni caso l'alta e nobile parola di lode partita dall'onorevole relatore sarà intanto, ne sono sicuro, nuovo incitamento a superare serenamente questa grave crisi ed a perseverare nella via luminosa che le tradizioni della diplomazia italiana, della quale vedo in quest'Aula illustri rappresentanti, ha loro tracciata.

Onorevoli senatori!

Ho cercato nella rapida risposta alle relazioni sugli stati di previsione 1921-22, 1922-23 per il Ministero degli esteri toccare i diversi problemi amministrativi che riguardano i nostri servizi all'estero; così come nell'ampia discussione che ha avuto luogo giorni or sono in questa assemblea furono largamente e degnamente trattati i problemi inerenti alla politica estera.

Io confido che Voi vorrete trovare in questa breve esposizione almeno la sincera e ferma volontà di operare per il bene nella difesa del nostro nome, dei nostri connazionali e dei nostri interessi all'estero.

E noi opereremo tenendo sempre presente che, anche se faccia difetto larghezza di risorse e di mezzi, la sicura salvaguardia dei nostri interessi e del nostro decoro nazionale deve risiedere, più che in fastose esteriorità, nell'alto senso di dignità e di orgoglio da cui tutti gli ita-

liani all'estero devono sentirsi sorretti, quando si ispirino alle grandi tradizioni, alle glorie antiche e recenti, ed abbiano la coscienza della inesauribile vitalità della nostra razza. (*Approvazioni*).

ZUPELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi. È un profano comandato che vi parla, e quindi dovrete usare verso di me molta benevolenza e molta indulgenza. La indulgenza l'ha già dimostrata, a mezzo dell'onorevole sottosegretario il Governo, usando delle frasi molto benevole verso di me e verso la relazione che ho stesa. La Commissione di finanze prende atto delle dichiarazioni sulle varie questioni delle quali ha parlato l'onorevole sottosegretario e per le quali tutte le proposte fatte dalla relazione sono accettate.

Vi è un punto, quello dei ruoli, sul quale io, personalmente, devo fare qualche riserva, direi, per debito d'ufficio. E mi spiego subito. Effettivamente esiste uno squilibrio fra il numero dei funzionari e la quantità di materia da trattare e il numero di uffici nuovi creati nel Ministero degli esteri. Effettivamente a questo numero aumentato di uffici avrebbe dovuto corrispondere un aumento di personale, ma noi dobbiamo investirci anche di un principio generale applicabile a tutte le amministrazioni statali, che è quello della riduzione del personale. Il Governo per la bocca del sottosegretario ci dice: Noi non domanderemo ulteriore personale, però completateci i ruoli. Io credo che la Commissione di finanze non possa oggi assentire senz'altro a questo; il perchè lo espongo subito. Come è noto, all'altro ramo del Parlamento esiste un disegno di legge che è in corso di discussione, animata discussione, ed è quello della proroga della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla burocrazia; in quella legge si parla di riapertura di concorsi, ma la questione è ancora molto controversa e la controversia si basa su un fatto reale, sul fatto cioè che la semplificazione ottenuta fino ad oggi da quella legge è dovuta appunto e solo alla soppressione dei concorsi. Lasciatemelo dire, perchè io ho potuto constatarlo. Ora, aprire quella valvola è una cosa molto pericolosa, perciò io credo che la Commissione di finanze si associ al relatore nel non poter fare, fin da oggi,

una promessa in questo senso e credo che anche il Senato accoglierà questa tesi. (*Approvazioni*)

Con molta soddisfazione la Commissione di finanze prende atto delle buone intenzioni del Governo circa la modificazione dell'articolo 4 della legge consolare del 1907; il Governo - come ha accennato l'onorevole sottosegretario - è in procinto di modificare quella legge, che ha dato luogo ad abusi o, se non altro, ad un arricchimento di funzionari, cosa inammisibile nelle attuali circostanze. Ed è per questo che la Commissione di finanze ha insistito sul mantenimento delle attuali previsioni in quanto che crede che con la soppressione di quelle percezioni consolari e con l'avocazione allo Stato di quelle somme si possa in qualche modo - almeno per quei capitoli in cui la previsione è più stridentemente inferiore alle esigenze - portar riparo.

Tutto questo dovrà avvenire con note di variazioni e noi aspetteremo per dire al riguardo il nostro parere durante il corso dell'esercizio dovendo esse avere l'approvazione del potere legislativo; esse passeranno per più crivelli e così si potranno limitare le spese anche in questo Ministero, dove pur si manifestano nuovi bisogni reali, perchè creati dal nuovo assetto dell'Europa.

Premesso ciò, io vorrei dire ancora due parole che non hanno veramente un diretto legame alla parte amministrativa, nè un diretto legame con quel che precede, vorrei dire alcune cose su questioni che a me sembrano gravissime, specialmente perchè influiscono notevolmente sul prestigio del nostro nome all'estero. Voglio dunque parlare delle nostre missioni all'estero; la questione è di una gravità eccezionale.

Onorevoli Colleghi, quando noi mandiamo una missione all'estero, se la missione è unica, riusciamo sempre ad ottenere che i pareri dei singoli membri siano recisamente discordi fra di loro. Noi dimentichiamo la tattica di tutti i tempi dagli Orazi e Curiazi in poi, dimentichiamo che per vincere bisogna dividere il nemico e invece presentiamo noi stessi, quasi sempre, già divisi davanti all'avversario. Questo è secondo me uno dei più gravi errori della nostra politica estera: si esamini prima qual'è la tendenza che il Governo intende seguire:

tra due tendenze opposte si scelga quella che si crede migliore e si mandino uomini che la possano coscienziosamente e convintamente sostenere, ma non si mandi uno di una tendenza e uno di un'altra, perchè a questo modo si finisce per rovinare tutto! (*Approvazioni*).

Peggio ancora è accaduto quando invece di una missione ne abbiamo mandata più di una....

Interruzione: Con mandati diversi!....

ZUPELLI. ...con mandati diversi e in campi diversi! Noi non abbiamo fissato chi era colui che doveva dirigere tutte le missioni, affinché vi fosse unità d'indirizzo e di azione; abbiamo mandato un Generale pari grado all'ambasciatore ed è accaduto perciò che il Generale faceva una politica e l'ambasciatore ne faceva una diversa, con gravissimo danno del nostro prestigio all'estero.

Ma noi abbiamo fatto anche di più: abbiamo mandato dei parlamentari a fare una politica contraria a quella dell'ambasciatore; abbiamo mandato delle missioni clandestine - di stampa - le quali facevano una stampa contraria all'ambasciatore nella stessa sede dell'ambasciata.

Questo, onorevoli Colleghi, ha depresso il nostro prestigio all'estero ed è forse non ultima causa dello scarso esito che abbiamo avuto da un'infinità di nostre missioni all'estero.

Ora io vorrei raccomandare al Governo che se più missioni debbono andare, qualunque sia il loro compito e la diversità dei campi in cui devono agire, tuttavia debbano tutte obbedire e dipendere direttamente dal funzionario accreditato presso lo Stato presso il quale le missioni dovranno agire. Se questo può trovarsi non opportuno in quel momento, si mandi in congedo quel tale funzionario di grado troppo elevato per tre o quattro mesi, ma occorre assolutamente che per quelle missioni ci sia un capo unico, perchè si è arrivati sino al punto che commissioni italiane analoghe si facevano la concorrenza tra loro sugli acquisti. Abbiamo avuto infatti delle Commissioni militari per l'esercito che compravano il legno ad un prezzo più alto di quello che non lo comprasse la Commissione per l'aeronautica, e questa alla sua volta comprava dei metalli ad un prezzo più elevato di altre Commissioni, e facendo ciò non sapevano di fare il giuoco dei negozianti e facevano un danno al proprio paese sia materiale che morale.

Ora a tutto ciò si deve pensare; il Governo deve pensare a determinare quali sono le Commissioni che vuole mandare all'estero, deve vedere a chi si deve affidarne l'indirizzo che dovrà essere normalmente dato a quello che è accreditato presso lo Stato estero, a colui che rappresenta là come supremo capo lo Stato italiano, e da ciò non si deve derogare normalmente. Oltre a ciò si deve fare uno studio dei caratteri dei capi missione. Badate che molti gravi guai, molte nauseabonde questioni, che si sono trascinate perfino attraverso i tribunali, le avremmo potute evitare se si fosse fatta una tale cernita. E ciò è di spettanza di tutti i Ministeri, i quali devono studiare le persone che mandano, e, il Governo deve essere sicuro che fra di esse non vi sia un attrito precedente, che non vi sia un'incompatibilità assoluta tra i caratteri dei capi missione.

Ho visto una volta qui in Senato un sorriso un po' ironico per una specie di mutualità che si era verificata, una mutualità direi quasi più che di approvazione, che si era verificata fra due colleghi che avevano appartenuto alla stessa Missione.

Voce. È vero.

ZUPELLI. È infinitamente preferibile ciò al dissidio fra due membri di una stessa missione, perchè dovete pensare che il dissidio pregiudica il nostro prestigio completamente, assolutamente. Per carità di patria, evitiamo assolutamente il rinnovarsi di questi spettacoli all'Estero.

Con ciò io non avrei molto da aggiungere perchè il Governo ha accettato pienamente la relazione della Commissione e rimarrebbe così esaurito il mio compito di relatore ed assolto l'incarico transitorio che accidentalmente mi è capitato addosso.

Io devo però nuovamente confermare quello che avevo già detto, e mi associo pienamente alle parole del sottosegretario, riguardo all'elogio che merita il personale intero dipendente dal Ministero degli esteri; il quale personale ha saputo sopportare finora un pondo tanto più grave di quello degli anni precedenti e mi auguro che possa seguitare a sopportarlo ancora per un certo tempo, fino a che cioè le finanze di questo disgraziato Stato, possano avere un migliore indirizzo. Se ciò non sarà possibile vedrà il Parlamento a tempo opportuno, (que-

sta è l'utilità della discussione dei bilanci, i soli che possano garantire la finanza italiana), e spero che saranno note di variazioni e non saranno maggiori assegnazioni che il Ministero degli esteri dovrà domandare al Senato e alla Camera.

Detto ciò non aggiungerei altro, però, nella relazione, ho lasciato, e l'on. Mazzoni me lo ha ricordato, una lacuna per quanto riguarda le scuole. Era mia intenzione di affrontare anche il problema delle scuole, ma dirò fin d'ora all'onorevole Mazzoni che mi hanno trattenuto dal trattare questa questione i motivi di cui parlavo poco fa.

Per la questione delle scuole, ci sarebbe stato da dire infatti questo: noi abbiamo nella Direzione Generale delle scuole all'estero, un duplicato che molto probabilmente potrebbe evitarsi.

Le scuole potrebbero essere amministrate, salvo per quanto riguarda gli assegni all'estero dal Ministero della pubblica istruzione, si eviterebbe così di avere un nuovo congegno collaterale, un distaccamento in via Aureliana di cui si potrebbe fare a meno. Ed io ne avrei fatto volentieri a meno, ma appunto per quel principio che ho esposto poco fa, che occorre che assolutamente tutti quelli che vanno all'estero si sentano strettamente dipendenti dal ministro degli esteri, che io non voluto parlare della cosa.

Notino che io sono un po' seccante in materia di duplicazioni di uffici; ed io sono andato a grattare in molti dicasteri per vedere se c'era qualcosa da abolire. Ma lì, ho dovuto fermarmi per la considerazione relativa alla tutela del nostro prestigio all'estero. Ed io temo che se i professori usciranno dalla dipendenza del Ministero degli esteri (senza però far torto ai professori più che ad ogni altra categoria) chissà che essi, con la maggiore facilità di scrivere in confronto degli altri, non potrebbero scrivere qualche articolo anche contro i nostri rappresentanti.

Per questo non ho parlato delle scuole.

E con ciò avrei ultimato il mio compito, e prego soltanto il Senato di voler votare questo bilancio che rappresenta un minimo di spesa, minimo che già sappiamo di dover oltrepassare, pur non conoscendo in che misura lo oltrepasseremo, Ma io credo sia bene che sia un bi-

lancio minimo fin da ora per eccitare il governo ed il Ministero degli esteri in ispecie, a trovare tutte le risorse per completare ogni capitolo, con riduzioni interne, con una revisione delle indennità, e con altri sistemi i quali possono supplire senza che si venga ad intaccare il nostro benedetto tesoro ormai esausto.

V'invito quindi a dare il vostro voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Approvazioni*).

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Farò delle brevissime osservazioni sulla parte amministrativa del bilancio fermandomi specialmente, sulle ultime dichiarazioni del relatore, che la cifra di spesa prevista è ridottissima. Ed egli invita il Senato ad approvare il bilancio nella cifra ridottissima proposta. Il relatore ha ben ragione di dire che la cifra di spesa prevista è ridottissima. Egli nella sua breve ma chiara e precisa relazione, ha messo in rilievo come pel bilancio 1921-22 la spesa preventivata in 40 milioni circa sia salita a 110 milioni circa; c'era cioè una previsione di spesa ordinaria di 26 milioni circa che è stata aumentata di oltre 15 e una spesa straordinaria di 14 milioni circa che è stata aumentata a 68, con una differenza in più di 54 milioni circa.

Ora io, francamente, preferirei che le cifre delle previsioni per il 1922-23 - fossero meno basse - ma si avvicinasero di più a quella che sarà la spesa vera al luglio 1923; è stato previsto, dalla Camera dei deputati e dalla nostra Commissione di finanze, che per l'esercizio 1922-23, la spesa raggiungerà all'incirca quella del 1921-22, cioè si andrà a 112 milioni circa; così la spesa di 45 milioni basterà per arrivare a fine ottobre: sicché per novembre e dicembre si dovrà provvedere o mediante dei decreti-legge, o decreti che la Corte dei conti registrerà solo con riserva o con altri espedienti che il Senato ha dichiarato di non poter approvare.

Io avrei trovato preferibile che si fosse aumentato lo stanziamento oppure che si fosse fatto, come ho visto fare altre volte, mi pare pel bilancio del Ministero della guerra. Non potendosi prevedere con precisione sufficiente la spesa necessaria, si poteva autorizzare il ministro del tesoro ad aprire un credito per una cifra de-

terminata, per lo spazio di 6 mesi sul quale il ministro degli affari esteri potesse prelevare i fondi per maggiori assegnazioni ai capitoli che si fossero dimostrati insufficientemente dotati. Non insisto su questo e non faccio proposta formale e mi permetto un'altra osservazione: mi pare che il relatore faccia soverchio assegnamento sopra gli introiti che possano venire dalla avocazione da parte dello Stato dei proventi consolari.

Sta in fatto che, durante la guerra, vi furono uffici consolari che hanno avuto dei proventi enormi: credo però che quello che è successo durante la guerra, avvenne per effetto della guerra, o anche dopo come conseguenza della guerra e non si avvererà più o, almeno, avverrà in misura assai minore.

Credo quindi sia previsione fallace quella di contare molto sopra questi proventi. Il sottosegretario di Stato ha dichiarato di prendere impegno di non aumentare il personale, contentandosi del ruolo attuale, quantunque questo sia insufficiente alle nuove esigenze del servizio.

Parmi che il sottosegretario di Stato ha preso un impegno non facile a mantenere se vorrà soddisfare adeguatamente alle esigenze del servizio diplomatico e consolare.

Si sa che in conseguenza della guerra è enormemente aumentato il bisogno di personale per il Ministero degli Affari esteri. Dalla guerra sono sorti nuovi Stati; quindi creazione di nuove rappresentanze diplomatiche; sono aumentate le esigenze per i rapporti commerciali e quindi necessità di nuovi posti consolari. Tutto ciò porterebbe ad un aumento del personale tanto diplomatico che consolare.

Un solo mezzo ha il Ministero per far fronte alle nuove esigenze - adibire il personale diplomatico e consolare esclusivamente nel lavoro di concetto, affidando i servizi di archivio, contabilità, protocollo, legalizzazioni a personale d'ordine.

Una quantità di questi servizi sono ora affidati presso le Ambasciate, Legazioni e Consolati a personale diplomatico e consolare.

Gioverà assai il valersi di cancellieri, archivisti e ragionieri più adatti a disimpegnare funzioni d'ordine, riservando al personale diplomatico e consolare il lavoro di concetto cor-

rispondente alla cultura che si pretende da chi aspira alle dette carriere.

ZUPELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *relatore*. Vorrei dire all'onorevole Fracassi che solo uno stato molto ricco potrebbe aprire dei conti correnti ai vari Ministeri. Io non sarei del parere e non credo che la Commissione di finanze sia del parere di aprire conti correnti a una amministrazione qualsiasi dello Stato, anche dentro un limite determinato; è meglio costringere l'amministrazione a studiare tutte le economie.

Quanto ai proventi consolari, non è durante la guerra che sono stati i più forti, lo sono stati dopo la guerra, e sarebbero tutt'ora se non fossero intervenuti, in quelle sedi dove sono giunti a maggiori altezze, dei divieti di immigrazione o di limitazione della immigrazione, ma se avessimo potuto fare emigrare i nostri in quei paesi nella misura in cui emigravano nell'anteguerra, i proventi consolari sarebbero stati colossali, e lo specchio annesso alla relazione parla degli anni 1920-21-22, quindi anni del dopoguerra. Vedrà, onorevole Fracassi, che nel 1920 abbiamo avuto una emigrazione abbastanza forte, e quindi i proventi molto elevati; poi vennero leggi limitative degli Stati Uniti e c'è stata una riduzione delle percezioni dei consoli; ma la riduzione non è tale da impedirci di adottare la avocazione allo Stato di quei proventi; quindi quelle somme vanno demandate allo Stato assolutamente.

Effettivamente il preventivo è basso, io l'ho riconosciuto anzi specificamente in qualche capitolo dove è evidentemente basso, ma bisogna pensare a ciò che la maggior parte delle cause di queste previsioni molto basse è dovuta anche alla questione dei cambi.

Nessuno si può fare illusioni che il cambio possa passare dal dollaro a 20 lire al dollaro a 6 lire, è impossibile; ma d'altra parte quando non c'è una misura è meglio che volta a volta il Parlamento possa controllare anche questa materia, e possa imporre giuste limitazioni alle spese anche sotto questo punto di vista.

Non rinunciamo a tale diritto, e poi non è vero che si possa solo arrivare a settembre con quel preventivo, perchè anche l'onorevole Torre, pure esagerando un tantino, dice un quadrimestre, e da luglio a settembre non passa un

quadrimestre; ma io credo che si possa andare per tutti i singoli capitoli al mezzo anno od otto mesi e quindi avremo tempo di indagare se le richieste del Ministero degli esteri siano motivate da bisogni reali, e solo in questo caso saranno concesse, è questo il modo per ripristinare in tutta la sua rigidità il controllo parlamentare, cosa che credo necessaria e utile specialmente date le attuali condizioni del bilancio.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Voglio solo dichiarare al relatore che io sono perfettamente d'accordo con lui nel desiderare il controllo parlamentare più severo e più preciso possibile sulle spese, ed è per questo appunto che avrei preferito che la previsione della spesa per l'esercizio 1922-23, fosse fatta in guisa da avvicinarsi il più possibile a quella che risulterà dal consuntivo.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per: « Variazioni al titolo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvata con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei bilanci per gli affari esteri.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio per il 1921-22.

Prego il senatore, segretario Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Stato di previsione della Spesa del Ministero degli affari esteri
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	851,400 »
2	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	82,800 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	300,000 »
4	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali.	29,700 »
5	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	23,000 »
6	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta ed altri locali ad uso di ufficio del Ministero.	80,000 »
7	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	184,000 »
8	Spese segrete	400,000 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'art 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
10	Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato	86,000 »
11	Indennità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	60,000 »
12	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	4,000 »
13	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	20,000 »
14	Spese casuali	35,000 »
15	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	51,000 »
		2,206,900 »

Debito vitalizio.

16	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	590,000 »
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . .	10,000 »
		600,000 »

Spese di rappresentanza all'estero.

18	Stipendi al personale delle Legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse)	2,898,000 »
19	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	500,000 »
20	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero (Spese fisse).	7,052,600 »
21	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione - Rimborso agli agenti diplomatici e consolari delle maggiori spese di viaggio da questi sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804	1,200,000 »
22	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero.	600,000 »
23	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale; congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili; spese di ricevimento in Italia di sovrani e uomini di Stato esteri. . .	398,000 »
24	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero .	487,300 »
25	Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	550,000 »
		13,685,900 »

Spese diverse.

26	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	910,000 »
		910,000 »
<i>Da riportarsi</i>		910,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	910,000 »
27	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	1,200,000 »
28	Spese eventuali all'estero.	385,000 »
29	Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria.	233,400 »
30	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	573,000 »
31	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) (Spesa obbligatoria).	13,400 »
32	Spese per la notificazione di atti giudiziari all'estero (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		3,314,800 »
	<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>	
33	Competenze al personale delle scuole all'estero	4,595,800 »
34	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	281,000 »
35	Scuole sussidiate	320,000 »
36	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	485,000 »
37	Spese generali per le scuole italiane all'estero	355,000 »
38	Sussidi al personale delle scuole all'estero	1,750 »
39	Sussidi al personale già appartenente alle scuole all'estero e rispettive famiglie	1,750 »
40	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	20,900 »
41	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,161,200 »

	<i>Riporto</i>	6,161,200 »
42	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle Regie scuole all'estero (Spesa obbligatoria)	13,400 »
		6,174,600 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese generali.</i>		
43	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	2,000 »
44	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
45	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	1,300,000 »
46	Retribuzione al personale avventizio assunto durante lo stato di guerra in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi (Decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400)	42,000 »
47	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	100,000 »
48	Fondo per spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali.	2,000,000 »
49	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero)	8,000,000 »
		11,444,000 »
<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>		
50	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	1,931,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,931,700 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,931,700 »
51	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti dalle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero	1,000,000 »
		2,931,700 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Estinzione di debiti.</i>		
52	Ammortamento dell'anticipazione fatta dalla Cassa depositi e prestiti per lavori di sistemazione stradale ed igienica nella città di Valona (Albania) (Decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 348) - (3 ^a della 15 ^a annualità).	17,988,22 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
53	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	625,322 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Spese generali.	2,206,900 »
	Debito vitalizio	600,000 »
	Spese di rappresentanza all'estero	13,685,900 »
	Spese diverse	3,314,800 »
	Spese per le scuole italiane all'estero	6,174,600 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	25,982,200 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	11,444,000 »
-------------------------	--------------

Spese per le scuole italiane all'estero	2,931,700 »
---	-------------

Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	14,375,700 »
--	--------------

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali - Estinzione di debiti . . .</i>	17,988.22
--	-----------

Totale del titolo II - Spesa straordinaria . . .	14,393,688.22
--	---------------

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	40,375,888.22
--	---------------

<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	625,322 »
--	-----------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	40,357,900 »
--	--------------

Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	17,988.22
--	-----------

Totale spese reali . . .	40,375,888.22
--------------------------	---------------

Categoria IV. — Partite di giro	625,322 »
---	-----------

Totale generale . . .	41,001,210.22
-----------------------	---------------

PRESIDENTE. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di

dar lettura dei capitoli del bilancio del 1922-1923.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Stato di previsione della Spesa del Ministero degli affari esteri
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	851,400 »
2	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	82,800 »
3	Ministero - Spese vari d'ufficio	300,000 »
4	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	29,700 »
5	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	34,500 »
6	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso d'ufficio del Ministero	100,000 »
7	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	500,000 »
8	Spese segrete	400,000 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
10	Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato	58,000 »
11	Indennità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	40,000 »
12	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	12,000 »
13	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	30,000 »
14	Spese casuali	35,000 »
15	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	51,000 »
		<hr/> 2,524,400 » <hr/>

Debito vitalizio.

16	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	700,000 »
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	10,000 »
		710,000 »
<i>Spese di rappresentanza all'estero.</i>		
18	Stipendi al personale delle Legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse)	2,950,000 »

GRANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Una breve e semplice domanda. Nella passata legislatura si trovava innanzi all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, secondo il quale veniva modificato o soppresso l'obbligo imposto a coloro che si presentavano per aspirare alla carriera diplomatica o consolare di avere un reddito proprio annuo di lire 8,000 per la carriera diplomatica e 3,000 per la carriera consolare. Non intendo in questo momento entrare nel merito della questione; noto soltanto che vi sono dei giovani i quali per cultura, per intelligenza, per educazione e per provenienza di famiglia, aspirerebbero a questa nobilissima carriera mentre non hanno le rendite richieste. Poichè per la legge sulla burocrazia e per le economie imposte, i concorsi per adesso non saranno aperti, vi sarà tempo di studiare la questione, ma intanto, per assicurare i giovani che un giorno potranno aspirare a tale carriera, io domando al Governo quali siano i suoi intendimenti intorno a siffatta questione.

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Posso assicurare l'onorevole Grandi che il disegno di legge sull'abolizione della dote, o delle rendite, richieste, per i funzionari che concorrono alla

carriera diplomatica o consolare è in questo momento innanzi alla Camera dei Deputati e precisamente è in esame presso la commissione degli esteri.

GRANDI. Ringrazio.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Molto tempo fa, rendendomi interprete dei desideri e dei bisogni dei nostri connazionali residenti a Syracuse, e moltissimi sono della mia regione che dà un largo contributo all'emigrazione in quei luoghi, segnalai al Ministero degli esteri l'opportunità di istituire in detta località un'agenzia consolare, visto che, dipendendo tale località dal Consolato di New York, le condizioni locali rendono difficile la protezione dei nostri connazionali. Fornii allora tutti gli elementi che, a mio avviso ed a quello dei miei connazionali, erano atti a provare la necessità, o per lo meno la utilità, di istituire tale agenzia, ma nonostante la mia segnalazione e nonostante le successive premure nè io nè i miei connazionali abbiamo potuto sapere nulla sull'esito delle nostre richieste e insistenze. Ben comprendo che richiamare oggi l'attenzione dell'attuale sottosegretario di Stato su questa bisogna non può significare avere una risposta concreta, anche perchè a lui direttamente non mi sono mai finora rivolto; ma semplicemente confido che un richiamo in pubblica assemblea, in occasione della discussione del bilancio degli esteri, possa indurre il

Ministero a studiare la questione, e che i risultati siano per essere tali da soddisfare le necessità e le aspirazioni legittime di quei nostri connazionali.

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato agli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato agli affari esteri*. Assicuro l'onorevole Cannavina che studierò immediatamente la que-

stione e la sede per farlo giunge opportuna perchè si sta appunto ora studiando una specie di riorganizzazione di tutte le nostre Agenzie consolari all'estero affidandole a cittadini italiani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 18.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

19	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	500,000 »
20	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse)	9,782,600 »
21	Indennità di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	1,200,000 »
22	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero.	600,000 »
23	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale; congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili; spese di ricevimento in Italia di sovrani e uomini di Stato esteri	500,000 »
24	Missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	100,000 »
25	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche	800,000 »
26	Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	600,000 »
		17,032,600 »

<i>Spese diverse.</i>		
27	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	1,400,000 »
28	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	1,200,000 »
29	Spese eventuali all'estero.	500,000 »
30	Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria.	233,400 »
31	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funerali.	800,000 »
32	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) (Spesa obbligatoria)	13,400 »
33	Spese per la notificazione di atti giudiziari all'estero (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		4,146,800 »
<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>		
34	Competenze al personale delle scuole all'estero	4,595,800 »

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Mi ero già proposto di fare qualche osservazione su questo gruppo di capitoli del bilancio dal n. 34 al 40, in relazione anche ai successivi capitoli 55-56; cioè su quanto riguarda le spese per le scuole italiane all'estero.

L'onorevole Zupelli con le sue cortesi parole mi ha ora confermato nel proposito. Il tema è ampio; ma, come è mio costume, parlerò brevemente.

Se non ho errato nel computo, la spesa complessiva si aggira, in questo bilancio degli esteri, intorno ai dieci milioni di lire italiane; si noti, lire italiane, che, col cambio attuale, ognuno comprende a che effettivamente si riducano fuori d'Italia. Ma non è già per chiedere di più che mi accingo a parlare: è per richiamare l'attenzione del Senato e del Governo

sulla necessità di coordinare meglio gli sforzi in questo campo, col fine di spendere meglio le somme a tali scopi destinate, qualunque ne sia l'entità.

In Francia (e non cito la Francia, come sempre pronto a lodare ordinamenti stranieri, siano i tedeschi, siano oggi i francesi, ma perchè credo che si debba imparare dagli altri ciò che man mano essi facciano di buono) in Francia si sta studiando un riordinamento il quale riunirebbe, sotto il Ministero degli esteri, l'intera materia in questione, coordinando gli sforzi singoli delle varie amministrazioni in un solo segretariato e con un'unica idea direttiva: in Italia, invece, una parte dell'opera si fa dal Ministero degli esteri, un'altra dal Ministero della pubblica istruzione, e una terza dal Ministero delle colonie. Temo che si venga così a spendere di più; e certo è che la spesa vien fatta disordinatamente. Sia questo sia quello l'organismo (su

di che converrà studiare rendendosi oggettivamente conto dei vantaggi e degli svantaggi impliciti nella dipendenza da questa o da quella autorità o nella creazione di un'autorità nuova) l'importante è che vi sia un concetto e un organismo, che valgano a reggere il tutto.

Ad ogni modo, chi riflette sul tema vede subito che esso si scinde in due parti concomitanti, e che richiede per ciò che l'opera proceda, sia pure per ora in vari Ministeri, con una azione concordata e costante. Si tratta, da un lato, di mantenere nell'italianità i nostri emigranti; si tratta, dall'altro, di un'efficace propaganda per la scienza e per l'alta coltura italiana. La convenienza, la necessità, della propaganda è penetrata nel comune sentimento soltanto durante la guerra, quando, tardi e non sempre bene, si volle riparare alle negligenze nostre di contro alla solerzia altrui; ma è più conveniente, più necessario, che noi facciamo durante la pace una tale opera internazionale; e che la facciamo con chiari e netti intendimenti, e con pertinacia di esecuzione pratica.

Occorre che anche la nostra produzione intellettuale sia fatta valere all'estero. Stimo un grave errore la cieca fiducia che le cose belle e buone riescano nel mondo moderno a imporsi da sè. E quando gli stranieri sollecitano in questo senso la nostra attività, con l'offrirci i così detti scambi internazionali, o col prospettarci qualsiasi altra forma di reciprocità, non gioverà l'appartarsi; e giova che noi stessi, d'altronde, lavoriamo a farci conoscere e apprezzare per quello che siamo.

Noi abbiamo nella società «Dante Alighieri» uno strumento di primo ordine che se, prima della guerra, rese preziosi servizi, sappiamo e vediamo che altri continua e continuerà a darne ancora, sotto la guida patriottica di quella mente illuminata, di quel cuore generoso, ch'è Paolo Boselli. Certamente la «Dante Alighieri» ha fatto miracoli, ma tutto non può fare: gran parte resta e spetta al Governo. Aiuti il Governo, e farà bene, la «Dante Alighieri» con tutti i modi possibili, nella sua pacifica propaganda, ma non pretenda che una Società faccia ciò che soltanto esso può fare.

Additerò qualche punto saltuario della gravissima questione, sperando che più non si tardi a compiere e a correggere dove e come meglio si possa.

Dalle Università straniere importanti sono talvolta desiderati, ad esempio, nostri «lettori», i quali insegnino praticamente la lingua italiana e la letteratura nostra elementare, accanto al cattedratico illustre che fa la parte sua più alta, come professore di letterature neo-latine o in certi casi anche come speciale insegnante d'italiano. L'istituzione dei «lettorati» corrisponde senza dubbio a un'idea didattica eccellente: quasi sempre il cattedratico non ha pari alla scienza la cognizione pratica della lingua: e solo il «lettore» può con la lingua recare nella scuola il vivo spirito della gente che in quella lingua si espresse e si esprime. Noi dobbiamo desiderare «lettori» stranieri in Italia, e desiderare che «lettori» italiani siano desiderati nelle università straniere, e che tutti vi facciano sempre ottima prova.

Orbene, come si provvede a questo ufficio delicatissimo? Vi si provvede, solitamente, come si può; direi, a caso: talvolta non sono i migliori quelli che ottengono di andare a insegnare fuori d'Italia accanto a insigni maestri e in faccia a colti uditori. Eppure non si tratta di far fare a qualche raccomandato un viaggio di piacere; si tratta di scegliere persone che siano capaci di ben sostenere un ufficio e una responsabilità, importanti e gravi. Notino i colleghi che infatti le prestazioni di costoro non saranno spesso meri servizi d'ordine culturale per la lingua e la letteratura; potranno essere servizi di carattere anche discretamente politico. Mi spiego: noi non dobbiamo, Dio ce ne guardi!, creare una funzione di spionaggio per mezzo dei nostri «lettori»; cioè non dobbiamo in nessuna maniera far sì che il «lettore» cada presso le autorità nostre e straniere neppur lontanamente in sospetto di voler surrogare o di controllare le autorità consolari e diplomatiche. Ma renderà preziosi servizi se regolarmente e con senno leggerà i giornali quotidiani e le riviste; se ascolterà, non che i discorsi e le conferenze pubbliche, le correnti conversazioni; se, senza spionaggio, richiamerà l'attenzione delle autorità patrie, nazionali, di volta in volta, sia il console, sia l'ambasciatore, sia il ministero, su qualche fatto o tendenza; se insomma ci avvertirà, dentro la sua speciale competenza, e con acutezza, accortezza, prudenza, di cose che nè il Console, il quale talvolta non è sul posto, nè l'Ambascia-

tore o il Ministro, i quali sono troppo in alto e lontani, abbian potuto percepire e sapere.

Cito un caso per tutti. Da una Università straniera, che non nomino per ragioni facili a comprendersi, essendo ministro degli affari esteri l'onorevole Sforza, un « lettore », che era stato mio scolaro, mi mandò notizie che egli aveva ricavate dalla pubblica stampa; quindi non si trattava di spionaggio nè indiscrezione. Mi affrettai a trasmetterle all'onorevole ministro degli affari esteri; ed egli mi rispose non con una delle solite lettere di cortesia che si scrivono a chi ha reso una prestazione qualsiasi, ma ringraziando personalmente (e a voce poi mi confermò che quella comunicazione gli aveva giovato assai) e mi pregò, oltre che di lodare a suo nome il « lettore », d'invitare e lui e altri a proseguire in tal vigilanza.

I Francesi fanno molto bene valersi di questa fine opera d'informazione e di propaganda intellettuale. Facciamolo anche noi. E perchè il « lettorato » ne è una parte cospicua, si guardi nella scelta dei lettori scrupolosamente alla qualità del « lettore », cioè alla sua dignità sociale oltre che alla sua competenza culturale.

A questo argomento si riconnette quello degli scambi cattedratici provocati da alcune nazioni. L'onorevole Vito Volterra presentò, tempo fa, un disegno di legge appositamente; e a taluno parve che non corrispondesse con pienezza e con agevolezza allo scopo: pensavamo d'accordo, che fosse quindi da emendarlo; ma, come troppo spesso capita nella legislazione nostra, fu invece messo da parte, e da parecchi mesi non se ne parla più. Reputo che sia un errore. Lo scambio dei cattedratici, quando sia bene inteso e meglio eseguito, è anch'esso una forza che senza aggravio del bilancio può molto servire alla propaganda della italianità all'estero. Per la medesima smania che è in qualcuno, di non voler modificare ragionevolmente, ma cogliere il destro per addirittura sopprimere, cosa tanto più sbrigativa e comoda all'autorità ministeriale, da molto tempo non si parla più in Italia di esami pel conseguimento del diploma in lingua straniera. Dopo l'esperienza fatta, ero tra coloro che richiamaivano il Ministero della istruzione a migliorare la formazione di codesti insegnanti e alzare la serietà delle prove e l'importanza del titolo. Ma l'abolire tutto e poi non far nulla, è troppo sbrigativo sistema!

Bisogna procurare che gli Italiani imparino e amino le lingue straniere; e conviene che si ottengano solo dopo studi regolari e sempre in via regolare diplomi d'insegnamento in francese, in ispanuolo (che c'importa moltissimo), in portoghese, in tedesco, in inglese, in slavo, in greco, nelle lingue scandinave. Ciò è altra cosa della laurea filologica.

Quanto alle scuole governative all'estero, troppo ci sarebbe da dire. So che, per l'America, si sta ora studiando la materia da una Commissione apposita; confido che possa presto presentare le sue conclusioni; ne è necessario il parere (e sia sollecitato, ove occorra) perchè è urgente il lavoro. Milioni di nostri fratelli, immersi nella lingua inglese dell'America settentrionale, oppure nella spagnuola o portoghese della meridionale, non possono nè devono essere lasciati senza le cure possibili e immaginabili affinchè restino, almen di lingua e di sentimento, italiani. Lo spagnuolo da un lato, l'inglese dall'altro, di giorno in giorno prendono il posto che dovrebbe spettare in costoro all'italianità, per quanto necessità o convenienza di adattamento faccia sì che, coll'andare delle generazioni, essi passino alla cittadinanza argentina, peruviana, brasiliana, cilena, messicana, oppure a quella degli Stati Uniti. Verso l'Italia madre, come verso una tradizionale idealità di bellezza e di gloria, si volgeranno ancora i nipoti di costoro; e saranno grati agli avi, ai padri, che sino a loro abbiano mantenuta la conoscenza della lingua nostra gloriosa.

Quanto alla Tunisia, si è stretta una convenzione con la Francia, e là le nostre scuole van bene; se non erro, anche l'onorevole Schanzer l'ha riconosciuto nella discussione che fu fatta nell'altro ramo del Parlamento. Di questo, certamente, noi ci dobbiamo compiacere, ma non già per fermarci all'istruzione elementare e media. In Tunisia non sarebbe male, e non dovrebbe esser difficile trovarne i modi, che, oltre l'educazione elementare e media, si facesse sovente sentire la voce autorevole di scienziati e letterati italiani, i quali portassero ai nostri connazionali, e là sono tanti, una più alta rappresentazione della italianità. Non si provvede abbastanza alla coscienza italiana, all'incremento della reverenza dell'amore verso la madre Patria, quando si pensi soltanto agli

elementi: è giusto, è bello, far sentire che cosa vale la Patria. Non si creino istituti nuovi; si mandino uomini esperti che, senza suscitare sospetti politici, in forma di discorsi o conferenze, otterrebbero grandi risultati.

Fresche impressioni personali ho delle scuole nostre in Egitto, e penso che quivi sia moltissimo ancora il da fare. Belli edifizii, come quello in Alessandria, corrispondono perfettamente allo scopo; altri sono imperfetti; altrove c'è da fare tutto, perfino, non che l'edifizio, la scuola. Anche qui evitiamo gravi spese; ma il necessario deve farsi per assicurare il già fatto, per isvolgere la nostra azione civile. Abbiamo là ora, e ci è gran ventura, un amico dell'Italia, abbiamo un convinto fautore delle relazioni intellettuali con l'Italia, nel Re dell'Egitto, S. M. Fuad, che si vanta d'essere stato educato a Torino e d'essere stato nostro ufficiale.

Ma, assai più che tutto il resto, è da cercare che nelle nostre colonie gli insegnanti siano tutti buoni e valenti. Non mai abbastanza si batterà su questo tasto, che talora rende suono doloroso. Nelle nostre scuole all'estero, se vi sono elementi eccellenti, vi sono anche elementi che eccellenti non sono; e il Senato intende che, fuori d'Italia, le condizioni della concorrenza sono tali che più presto assai si cade nel discredito che non si riesca a risalire in credito. L'onorevole Zupelli ha anch'egli accennato a un qualche inconveniente. Mi permetto insistere su quest'altro, che la libertà del cittadino, anche se insegnante, deve essere in un regime come è il nostro, liberalissimo, libertà completa; ma non al segno che l'insegnante delle scuole italiane all'estero possa fare il corrispondente politico di giornali, contrastando talvolta alle intenzioni delle autorità nostre nelle colonie. Di storia, d'arte, di letteratura, scriva pure ciò che gli pare e piace; di cronaca locale e di politica coloniale, no.

Alle scuole della Tripolitania e della Cirenaica provvede il Ministero delle colonie. Che quelle scuole dovrebbero rientrare in una giurisdizione unica, o almeno concordata anche col Ministero degli esteri da una parte, e col Ministero della pubblica istruzione dall'altra, ho già accennato, e lo reputo necessario.

Dell'Albania... è meglio ora non ne parlare. In Grecia e nell'Asia Minore si è fatto ben

poco, troppo poco, e conviene aprir gli occhi perchè altri vi sta invece facendo assai. Di persona ho potuto vedere in Rodi in quali condizioni culturali ci troviamo là, dove pure abbiamo un elemento molto proclive a noi, negli israeliti d'origine spagnuola. Gli israeliti spagnoli di Rodi e dell'Asia Minore, i quali mantengono non più oramai che la lingua della penisola iberica, sono popolazioni che non chiedono di meglio, lontane come sono dalla Spagna, ed esperte come sono della nostra italiana libertà, non chiedono di meglio che mantenersi nella lingua spagnola, sì, ma insieme essere sempre più attratte dalla italianità. Approfittiamo di questa forza; si rispetti naturalmente il loro uso dello spagnolo, non s'imponga l'italiano; ma l'israelita, che è poliglotta, è in questo caso volontariamente italianofilo, e si farà presto, di lingua e di coltura, italiano.

Oltre a ciò, in concorrenza alla propaganda greca, s'intensifichi a Rodi e nell'Asia Minore la propaganda italiana. A Costantinopoli si fa qualche cosa; ma, se vi avevamo il primato, adesso non lo abbiamo più; e importa che almeno non si perda più oltre della nostra posizione tanto insidiata.

E qui devo rivolgermi ancora all'onorevole Zupelli per un accenno da lui fatto nel discorso che abbiamo applaudito testè. In questo momento si dà la ventura che a capo delle scuole italiane all'estero sia (confesso che a me non piace che si portino in quest'Aula nomi di funzionari con parole di lode o di biasimo, ma in questo caso mi è doveroso citare un nome) sia il prof. *Ciro Trabalza*, il quale in poco tempo da dato di sè prove eccellenti: confido che, ascoltato nella sua continuità di autorevole consigliere, e lasciato fare con mezzi almen relativamente adeguati, egli suggerirà assai miglioramenti; credo che, aiutato, fin dove sia possibile, dal bilancio, potrà conseguire più assai. Tralascio dunque di parlare delle scuole governative, ed un'ultima parola soltanto dico sulle scuole sussidiarie.

Volevo visitare, non è molto, le scuole italiane a Parigi; non le potei visitare perchè quasi quasi non esistono. Con la benigna accondiscendenza delle autorità francesi, alcune nostre società nazionali han potuto iniziare, è vero, a varie riprese e in vari modi qualche istituzione; nondimeno siamo lontanissimi da un vero ordinamento e

da un regolare andamento. Eppure, come è numerosa la colonia italiana a Parigi! e quanto importerebbe conseguire che i figli delle famiglie borghesi non dimenticassero, quasi, l'italiano pel francese, nelle scuole parigine e in quella convivenza, e che i figli degli operai non smarrissero, insieme con la lingua nostra, perfino la coscienza italiana.

Là e altrove, da per tutto, la diffusione di libri e periodici, scelti bene, riuscirebbe di grandissimo frutto. Raccomando, in proposito, la massima vigilanza sui veri e propri libri di testo.

L'illustre collega Bonin Longare, mentre era nostro ambasciatore a Parigi, andava facendo tutto ciò che poteva coi mezzi che aveva; e certo non è facile in una città come Parigi, e sotto una legislazione quale è la francese, costituire regolarmente scuole italiane; nondimeno la questione, studiata anche dall'onorevole Bonin Longare medesimo, è quasi matura; e però si veda dal ministro degli affari esteri se non sia possibile provvedere anche in Parigi a scuole dove quei nostri bambini imparino con giusto orgoglio che anch'essi sono italiani.

Dico questo ancor più dolorosamente per Marsiglia. A Marsiglia sono 120,000 gli Italiani; fanno gli onorevoli colleghi quanti sono gli alunni delle scuole italiane a Marsiglia? Non arrivano a 100!

Tanto gravi questioni meritano tutte le cure del Governo, come han meritato l'attenzione del Senato del Regno. Chiedere altro denaro non posso, non devo; raccomando quell'amore e quella vigilanza che valgono anche più del denaro! (*Applausi*).

VOLTERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. L'onorevole collega Mazzoni ha ricordato il mio nome e io mi permetto perciò di richiamare l'attenzione del Senato sopra il progetto di legge cui egli stesso ha accennato.

L'onorevole Ruffini quando era ministro della pubblica istruzione, nominò una Commissione per studiare la materia degli scambi intellettuali con l'estero e cioè dell'invio fuori d'Italia di professori e di giovani con borse di studio e reciprocamente per accogliere fra noi insegnanti ed allievi stranieri.

La Commissione preparò il progetto di legge a cui alludeva l'onorevole Mazzoni; ed in se-

guito l'onorevole Berenini lo costituì in decreto-legge e, promulgato, ebbe un principio di esecuzione. Poi il progetto di legge venne ritirato dal ministro Croce ed a mia conoscenza non se ne parlò più. Il non aver disciplinato questa materia ha dato luogo ad inconvenienti.

Come ha detto l'onorevole Mazzoni, molti dei nostri professori sono desiderati all'estero per tenere corsi e conferenze; inoltre sarebbe utile che alcuni dei nostri giovani andassero a completare i loro studi fuori d'Italia, e d'altra parte sarebbe desiderabile potere adoperarsi per quanto riguarda professori e allievi stranieri che vengono fra noi. In altri paesi si fa molto relativamente a questi scambi che vengono ritenuti di grande importanza e perciò io richiamo l'attenzione su questo argomento.

Desidererei vivamente che il decreto-legge di cui ho parlato venisse di nuovo esaminato e, subendo le modificazioni che si ritenessero necessarie, venisse portato alla discussione del Parlamento per dar luogo a norme costanti e ad un'opera continua atta ad intensificare l'azione intellettuale nostra fuori d'Italia e nel tempo stesso a far convergere tutte le nuove e vive correnti di pensiero straniero verso di noi.

Ciò sarebbe a mio avviso di grandissima utilità per il nostro paese.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Vorrei dare un chiarimento al Senato: il decreto legge a cui si è riferito l'onorevole senatore Volterra fu sostituito da un disegno di legge presentato per iniziativa del ministro della pubblica istruzione alla Camera dei deputati e che è ancora adesso avanti alla Camera.

Quando esso venne discusso in seno alla Commissione parlamentare, parve troppo poco rispetto agli obbiettivi più vasti che alcuni componenti della Commissione stessa si proponevano; credo di ricordare che appunto l'onorevole Orano abbia preso l'iniziativa di rinnovare a fondo il progetto, assumendosi di prepararne un altro di linee più grandiose.

Come avviene in simili casi, l'aver disprezzato il poco conduce a un rinvio senza limiti in attesa del molto; ma il Ministero non può prendere nessuna iniziativa, poichè il progetto è ancora avanti alla Camera.

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio gli onorevoli senatore Mazzoni, Volterra e Corbino per essersi tanto autorevolmente interessati in modo speciale della questione delle scuole italiane all'estero.

Particolarmente all'onorevole Mazzoni devo dire che per quanto riguarda l'unicità di tutti i servizi concernenti le scuole all'estero e in generale i movimenti di cultura italiana all'estero, il parere suo è un po' discorde da quello dell'onorevole relatore, che vorrebbe far riunire tutto nel Ministero dell'istruzione pubblica.

Risulta anche a me che in Francia sia ora allo studio la unificazione di tutti i servizi per l'espansione culturale all'estero in un sottosegretariato del Ministero degli esteri: è un sistema che pare si voglia adottare in quello Stato; io pur dissentendo personalmente dalle idee dell'onorevole relatore a questo riguardo non entrerei in merito, anche per non incorrere in qualche amaro rimbrotto da parte dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica il quale pochi minuti or sono mi diceva che secondo lui questi servizi dovrebbero essere piuttosto accentrati presso il Ministero della pubblica istruzione.

Nei riguardi dei lettori e dello scambio dei cattedratici, io debbo dire che si tratta di una questione in cui il Ministero degli esteri non entra direttamente: e che sembra piuttosto di competenza del Ministero dell'istruzione pubblica. Ma il Ministero degli esteri non mancherà per l'avvenire, come fece per il passato, di agire d'accordo col Ministero dell'istruzione pubblica per incoraggiare tali iniziative e per sollecitare anzi in ogni modo l'andata di questi professori e di questi conferenzieri all'estero; perchè è persuaso della grande importanza che per la propaganda della nostra lingua, per tutte le nostre aspirazioni e le esigenze della nostra civiltà, può avere questa serie di scambi di cattedratici e di lettori.

Anche per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere, devo girare le proposte

dell'onorevole Mazzoni al Ministero dell'istruzione pubblica e ricordare, che per quanto si riferisce invece alle scuole all'estero noi non lasciamo mai sfuggire occasioni per favorire istituzioni di cattedre di lingua e letteratura italiana in istituti stranieri medi e superiori, o corsi di lezioni e conferenze sulla nostra civiltà e letteratura come s'è fatto recentemente in parecchie università degli Stati Uniti. E nelle nostre scuole medie ed elementari curiamo colla massima diligenza gli insegnamenti delle lingue locali e straniere, promovendo anche l'emulazione dei nostri allievi con nobili gare. Così come è stata bandita quest'anno dall'ex Ministro Torretta una gara d'onore per l'italiano tra i licenziati dei nostri Licei, ci proponiamo l'anno venturo di bandirla per una delle lingue straniere che s'insegnano nei licei stessi e negli istituti tecnici. Noi dobbiamo far vibrare, onorevoli senatori, il sentimento dell'italianità ma anche agguerrirlo perchè si affermi nel mondo, e si faccia valere come elemento di progresso e di armonia tra le nazioni.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Volevo assicurare il senatore Volterra che in questi giorni ho interessato la Commissione della pubblica istruzione al Parlamento, per riprendere quel progetto per lo scambio di rapporti culturali tra l'Italia e l'estero. Penso che il progetto debba essere sollecitamente discusso e prendere il valore di legge e venire al Senato.

Posso anche dichiarare che è mia intenzione, e ho fatto qualche passo per mettermi d'accordo con l'amico Schanzer, perchè queste attività culturali, possa venire in gran parte sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Credo che il Ministero degli esteri abbia tante altre cose da fare, e poi bisogna seguire il polso della cultura nazionale per poterla valorizzare all'estero.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni il capitolo trentaquattro s'intende approvato.

35	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	381,000 »
36	Scuole sussidiate	800,000 »
37	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	600,000 »
38	Spese generali per le scuole italiane all'estero	700,000 »
39	Sussidi al personale delle scuole all'estero	1,750 »
40	Sussidi al personale già appartenente alle scuole all'estero e rispettive famiglie	1,750 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	7,080,300 »

	<i>Riporto</i>	7,080,300 »
41	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	20,900 »
42	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	100,000 »
43	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero (Spesa obbligatoria)	13,400 »
		7,214,600 »
 TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA. — CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE. <i>Spese generali.</i>		
44	Compensi agl'impiegati collocati a riposo od esonerati. (Articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
45	Assegni agl'impiegati collocati in disponibilità (Articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
46	Indennizzi agli avventizi licenziati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
47	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
48	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	1,300,000 »
49	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri	8,500 »
50	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737)	12,000 »
51	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,520,500 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	1,520,500 »
52	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione internazionale del Danubio e spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa	235,000 »
53	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane alle predette Commissioni	144,000 »
54	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero).	8,000,000 »
		9,899,500 »
	<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>	
55	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	1,931,700 »
56	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti dalle Tesorerie del Regno; aggio sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero	1,000,000 »
		2,931,700 »
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
57	Ammortamento dell'anticipazione fatta dalla Cassa depositi e prestiti per lavori di sistemazione stradale ed igienica nella città di Valona (Albania) (Decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 348) - (4 ^a delle 15 annualità)	17,988,22
	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>	
58	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	617,822 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	2,524,400 »
Debito vitalizio	710,000 »
Spese di rappresentanza all'estero	17,032,600
Spese diverse	4,146,800 »
Spese per le scuole italiane all'estero	7,214,600 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	31,628,400 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	9,899,500 »
Spese per le scuole italiane all'estero	2,931,700 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	12,831,200 »

CATEGORIA III. — Movimento di capitali — Estinzione di debiti 17,988.22

Totale del titolo II - Spesa straordinaria 12,849,188.22

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) 44,477,588.22

CATEGORIA IV. — Partite di giro 617,822 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	44,459,600 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	17,988.22
Totale spese reali . . .	44,477,588.22
Categoria IV. — Partite di giro	617,822 »
Totale generale . . .	45,095,410.22

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 569, del 27 aprile 1915 e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e numero 1491 del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto » (N. 402-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 569 del 27 aprile 1915 e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491 del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione della somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto ».

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 402-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Pei provvedimenti riguardanti il porto di Genova, per i primi due decreti non vi è alcuna variazione e possono essere approvati, per l'ultimo decreto, che dispone riguardo alla somma ricavata dalla vendita delle merci non ritirate le quali non siano reclamate entro i due anni; l'Ufficio centrale propone che sia fatta una variazione al decreto. Il decreto ministeriale proponeva che il ricavato di queste merci ch'è di circa lire 200,000, fosse devoluto alle Casse di Previdenza del personale del Consorzio e a quella del personale dei lavoratori del porto di Genova. Ora il vostro Ufficio centrale, considerato che questo personale è

abbastanza lautamente pagato, che le loro Casse di Previdenza non hanno bisogno di aiuti, ha pensato che fosse meglio e più benefico usarlo diversamente e cioè di assegnarlo per gli orfani della gente di mare. Si è sentito il parere del presidente del Consorzio del porto di Genova; ed anzi dietro suo parere, vi proponiamo di darlo all'Orfanotrofio per i figli dei marinari mercantili, esistente in Portofino.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 27 aprile 1915, n. 569 e il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1915, n. 1590, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto.

(Approvato).

Art. 2.

Il decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1491 è convertito in legge, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

(Approvato).

Decreto-legge luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1491.

Art. 1.

Il ricavato della vendita, effettuata dal Consorzio autonomo del porto di Genova, delle merci da ritenersi abbandonate (a sensi degli articoli 5 e 6 del R. decreto 27 aprile 1915, n. 569, e dell'articolo unico del Nostro decreto 28 ottobre 1915, n. 1590), dedotte tutte le spese a carico, sarà devoluto alla casa degli orfani della marina mercantile in Portofino, qualora non venga reclamato dall'avente diritto entro due anni dalla vendita.

(Approvato).

Art. 2.

L'assegnazione della somma di cui all'articolo precedente sarà fatta con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 3.

Per le merci depositate al Molo Vecchio, o che altrimenti si debbono ritenere in consegna alla Amministrazione ferroviaria di Stato, restano ferme le disposizioni dell'art. 112 delle tariffe e condizioni pei trasporti vigenti sulle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Blasio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE BLASIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, num. 59, che estende le disposizioni del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Blasio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Sinibaldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SINIBALDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sinibaldi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di San Fratello (Messina) » (N. 454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipen-

denza della frana del gennaio 1922 in comune di San Fratello (Messina) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 454).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la spesa di lire 6,000,000 per provvedere, a carico dello Stato nel comune di San Fratello in provincia di Messina, in dipendenza della frana del gennaio 1922:

a) in via straordinaria di immediata attuazione al ripristino del transito lungo la strada provinciale n. 54 in corrispondenza alla traversa dell'abitato distrutta;

b) all'acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione parziale dell'abitato in nuova sede;

c) all'apertura e sistemazione di strade e piazze, alla costruzione della fognatura, dell'acquedotto, e del cimitero, se è necessario, della casa comunale, della chiesa, della scuola, degli edifici, per la pretura e per l'ufficio postelegrafonico nella sede nuova;

d) all'assegnazione gratuita di suolo edificabile in misura non superiore di mq. 100, alla concessione di sussidi nel limite massimo di lire 5,000 per famiglia di povera condizione rimasta senza tetto, per ricostruire l'alloggio. Il sussidio sarà corrisposto a ciascuna famiglia, metà all'inizio dei lavori e metà a lavori ultimati su certificato del Genio civile a condizione che i lavori siano compiuti entro due anni dalla concessione del sussidio stesso, ed alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili con le norme di cui al decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, da assegnare a persone di povera condizione;

e) alla assegnazione di suolo edificabile in misura non superiore a mq. 200 a prezzo di costo a famiglie abbienti con un reddito imponibile annuo complessivo non superiore a lire 5,000;

f) alla costruzione della variante alla strada provinciale n. 54 in sostituzione del tratto attraverso all'abitato distrutto dalla frana, con concorso in ragione del 25 per cento della spesa a carico della provincia da versare al tesoro dello Stato, in dieci anni;

g) alla sistemazione superficiale delle acque stagnanti, dei burroni e delle strade nella zona interessata dalla frana.

(Approvato).

Art. 2.

A tutte le famiglie che non usufruiscono del sussidio di cui alla lettera d, sono estese le disposizioni emanate per le regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 di cui al testo unico 19 agosto 1917, n. 1359 e seguenti.

Il comune di San Fratello è compreso fra i comuni danneggiati di cui alle tabelle annesse al predetto testo unico a tutti gli effetti meno l'applicazione delle norme tecniche.

(Approvato).

Art. 3.

La determinazione della parte dell'abitato di San Fratello da abbandonare, nonché della zona destinata a nuova sede dove anche sorgeranno gli edifici pubblici di cui alla lettera c), ed i ricoveri stabili di cui alla lettera d) dell'articolo 1° e delle altre zone dichiarate pericolose, sarà fatta su piani compilati dal Genio civile, da approvare dal Ministero dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il sussidio di cui all'articolo 1 della lettera d, e le agevolazioni concesse dalla legge del terremoto di cui all'articolo 2, sono estese anche a coloro che rinunciando alla concessione del suolo di cui alle stesse lettere d, ed e, intendano ricostruire la loro casa in località diversa da quella scelta per la nuova sede, purchè non compresa nelle zone dichiarate pericolose ai sensi dell'articolo 3.

(Approvato).

Art. 5.

La spesa di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata mediante decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per:

- L. 2,000,000 nell'esercizio finanz. 1921-22
- » 2,000,000 nell'esercizio finanz. 1922-23
- » 2,000,000 nell'esercizio finanz. 1923-24

(Approvato).

Art. 6.

Le domande, sia per l'assegnazione del suolo che per la concessione del sussidio di cui alle lettere d, ed e, e del precedente articolo 1, devono contenere le necessarie indicazioni sulla identità e condizione personale, stato della famiglia e domicilio del richiedente, ed essere presentate non oltre il 30 giugno 1923 all'ispettore superiore del Genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici in Messina per l'assegnazione di suolo e la concessione del sussidio di cui alla lettera d dell'articolo 1, e all'Intendente di finanza di Messina per l'assegnazione di suolo di cui alla lettera e, dello stesso articolo.

Tanto l'ispettore, quanto l'intendente di finanza accerteranno le condizioni economiche, a norma del precedente articolo 1°, del richiedente ed i suoi diritti sullo stabile danneggiato con i debiti certificati e anche con atto notorio, l'esistenza del danno in dipendenza della frana del 1922, e determineranno l'assegnazione del suolo, la concessione del sussidio, proponendone il pagamento al Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 7.

Sono estesi al comune di San Fratello le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1921, n. 2009.

(Approvato).

Art. 8.

Tutte le opere, le occupazioni temporanee e definitive da eseguirsi dallo Stato a norma del precedente articolo primo sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili a norma dell'ar-

articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, numero 5188.

(Approvato).

Art. 9.

Tutti gli atti e contratti relativi ad opere da eseguire a cura dello Stato, alle domande, alla assegnazione di suolo ed alla concessione di sussidio, nonchè per le occupazioni, espropriazioni di suolo a cura dello Stato a norma del precedente articolo 1° i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari, per comprovare la proprietà e la libertà dei fondi e per riscuotere il prezzo (eccezione fatta per gli atti giudiziari di opposizione alla perizia), sono esenti da qualunque tassa di bollo e di registro, ipotecaria, e da diritti catastali, e sono rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici.

Il ministro delle finanze, su proposta dell'Intendenza di finanza, ha facoltà di ordinare che sia sospesa la riscossione delle imposte fondiarie gravanti sui fabbricati e terreni danneggiati dalla frana del gennaio 1922 in territorio di San Fratello, fino a che non sia stato provveduto alla relative modifiche e alle correzioni da apportare al catasto.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto legge 22 gennaio 1922, n. 25.

(*Omissis*).

Art. 1.

È autorizzata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la spesa di lire 6,000,000 per provvedere, a carico dello Stato, nel comune di San Fratello in provincia di Messina, in dipendenza della frana del gennaio 1922:

a) in via straordinaria, d'immediata attuazione, al ripristino del transito lungo la strada provinciale n. 54 in corrispondenza alla traversa dell'abitato, distrutta, e alla distribuzione dei

materiali atti alla costruzione di ricoveri provvisori per gli abitanti di povera condizione che non abbiano potuto trovare alloggio altrove;

b) all'acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione parziale dell'abitato in nuova sede;

c) all'apertura e sistemazione di strade e piazze, alla costruzione della fognatura, dell'acquedotto, e del cimitero, se necessario, della casa comunale, della chiesa, della scuola, degli edifici per la pretura e per l'ufficio postelegrafico nella nuova sede;

d) all'assegnazione gratuita di suolo edificabile, in misura non superiore a metri quadrati 100 e alla concessione di sussidi nel limite massimo di lire 5,000 per famiglia e di povera condizione rimasta senza tetto, per ricostruire l'alloggio. Il sussidio sarà corrisposto a ciascuna famiglia metà all'inizio dei lavori e metà a lavori ultimati su certificato del Genio civile a condizione che i lavori siano compiuti entro due anni dalla concessione del sussidio stesso.

È considerato di povera condizione il capo di famiglia non censito e non iscritto nei ruoli delle tasse comunali.

e) all'assegnazione di suolo edificabile, in misura non superiore a metri quadrati 200 a prezzo di costo, e alla concessione di contributo diretto a famiglie abbienti con un reddito imponibile annuo complessivo non superiore a lire 5,000 nella misura del 40 per cento della spesa occorrente a ricostruire l'alloggio, della consistenza e del valore di quello distrutto, da determinare su perizia da approvare dal Genio civile.

Il contributo non potrà eccedere il limite massimo di lire 20,000 e sarà da liquidare, a lavoro ultimato, su certificato del Genio civile, e corrisposto in quattro annualità a decorrere dalla data del certificato stesso.

L'assegnazione di suolo e la concessione di sussidio o di contributo diretto, secondo i precedenti comma d) ed e) sono subordinate alla condizione che gli alloggi siano ricostruiti nella località determinata per la nuova sede;

f) alla costruzione della variante alla strada provinciale n. 54 in sostituzione del tratto a traverso l'abitato distrutto dalla frana, con il concorso in ragione del 25 per cento della spesa a carico della provincia, da versare al Tesoro dello Stato in dieci anni.

Art. 2.

La determinazione della parte dell'abitato di San Fratello da abbandonare e della zona destinata a nuova sede sarà fatta su piani compilati dal Genio civile, da approvare dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata mediante decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per:

L. 2,000,000	nell'esercizio finanziario	1921-22
» 2,000,000	»	» 1922-23
» 2,000,000	»	» 1923-24.

Art. 4.

Le domande per l'assegnazione del suolo e per la concessione del sussidio o del contributo diretto di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 1 devono contenere le necessarie indicazioni sulla identità, condizione personale, stato della famiglia e domicilio del richiedente, ed essere presentate non oltre il 30 giugno 1923 all'ispettore superiore del Genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici in Messina, per l'assegnazione di suolo e la concessione del sussidio di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, e all'intendente di finanza di Messina per l'assegnazione di suolo e la concessione del contributo di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo.

Tanto l'ispettore, quanto l'intendente di finanza accerteranno la condizione economica, a norma del precedente articolo 1, del richiedente, e i suoi diritti sullo stabile danneggiato con i debiti certificati, o anche con atto notorio, l'esistenza del danno e la dipendenza dalla frana del gennaio 1922, e determineranno l'assegnazione del suolo, la concessione del sussidio o del contributo diretto, proponendone il pagamento al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Tutte le opere, le occupazioni temporanee e definitive da eseguirsi dallo Stato, a norma del precedente articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità e indifferibili, a norma degli arti-

coli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 6.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere da eseguire a cura dello Stato, alle domande, alla assegnazione di suolo e alla concessione di sussidio o di contributo, nonchè per le occupazioni ed espropriazioni di suolo a cura dello Stato, a norma del precedente articolo 1, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari per comprovare la proprietà e la libertà dei fondi e per riscuotere il prezzo (eccezione fatta per gli atti giudiziari di opposizione alla perizia) sono esenti da qualunque tassa di bollo, di registro, ipotecaria, e da diritti catastali, e sono rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici.

Il ministro delle finanze, su proposta dell'intendenza di finanza, ha facoltà di ordinare che sia sospesa la riscossione delle imposte fondiari gravanti sui fabbricati e sui terreni danneggiati dalla frana del gennaio 1922, in territorio di San Fratello, fino a che sia stato provveduto alle relative modifiche e alle correzioni da apportare al catasto.

Art. 7.

Su richiesta dei funzionari delegati, entro il 30 giugno di ogni anno, i mandati di anticipazione o a disposizione emessi per spese di cui al precedente art. 1, anzichè essere annullati o ridotti a fine di esercizio, potranno essere trasportati per l'intero importo o per la parte residua non erogata, all'esercizio successivo, con le stesse norme seguite per i mandati diretti, compilando per essi speciali elenchi.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta » (N. 415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta ».

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Io chiedo il rinvio di questo progetto di legge in assenza del ministro dell'interno, al quale debbo presentare alcune osservazioni.

PRESIDENTE. Il senatore Supino chiede il rinvio di questo progetto stante l'assenza del ministro proponente.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Il disegno di legge è rinviato ad altra tornata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'art. 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 » (N. 430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente la ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'art. 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1917 del termine entro il quale, giusta l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, è data facoltà al Governo del Re di provvedere alla iscrizione, nelle rispettive classi, delle vie navigabili.

ALLEGATO.

Decreto-legge Luogotenenziale 4 gennaio 1917, numero 59.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Il termine entro il quale, giusta l'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con Regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, è data facoltà al Governo del Re di provvedere all'iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire, già prorogato di due anni con l'art. 9 della legge 8 aprile 1915, numero 508, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1917.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 ». (N. 431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 feb-

braio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'art. 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con Regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

ALLEGATO.

Decreto-legge Luogotenenziale 3 febbraio 1918, numero 186.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Per un altro periodo di tre anni, in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 79 del predetto testo unico e dall'articolo 10 della citata legge 8 aprile 1915, n. 508, e cioè sino al 27 gennaio 1921, lo Stato continuerà a provvedere ad esclusivo suo carico, o a norma dell'art. 5 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, alle opere di manutenzione, le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, canali e laghi compresi nella terza e quarta classe, ma già iscritti fra le opere idrauliche di prima e seconda categoria in virtù degli articoli 93 e 94, lettera C) e 174 della legge 20 marzo 1865 allegato F).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari ». (N. 409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, numero 315, che eleva i minimi massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 315.

Omissis.

Articolo unico.

La tassa di escavazione, di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1908, n. 10, che il comune di Lipari avrà facoltà di riscuotere sulla pietra pomice che si estrae dalle cave situate in quell'isola non potrà eccedere:

- a) lire 4 al quintale per la pomice e i bastardoni;
- b) lire 1.80 per il pezzame e lapillo;
- c) lire 1.40 per la pomice macinata;
- d) lire 1.10 per l'alessandrina.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore entro dieci giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie » (N. 394).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, numero 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle associazioni agrarie, con le seguenti aggiunte:

Art. 6. — L'Istituto mutuante potrà permettere la vendita di scorte vive e morte, a condizione che le cose vendute siano sostituite da altre della stessa specie e valore, sulle quali resta trasferito il privilegio.

Art. 12. — Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del Testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048.

ALLEGATO.

Decreto-legge Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336.

(*Omissis*).

Art. 1.

Quando i prestiti e i conti correnti agrari garantiti da privilegio speciale a norma del titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3^a), siano concessi ad Associazioni agrarie legalmente costituite, così sotto forma di enti morali come di Società cooperative, si applicano le seguenti disposizioni.

Art. 2.

Il privilegio di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3^a), può essere costituito anche sui frutti pendenti.

Art. 3.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da atto scritto, anche se non autentico;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio di registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che l'atto costitutivo del privilegio sia depositato in copia presso la segreteria comunale e pubblicato per estratto nel luogo degli affissi del Comune.

L'estratto deve contenere l'indicazione dell'anticipazione concessa, delle specie e valore degli oggetti sottoposti al privilegio e del fondo su cui si trovano non che la menzione dell'eseguita registrazione.

Così la copia, come l'estratto devono essere vistati dal ricevitore del registro e rimessi, a cura del mutuatario, al sindaco del Comune che ne rilascerà ricevuta attestante l'esecuzione del deposito e dell'affissione.

Art. 4.

Il locatore ha diritto di prelazione sull'Istituto mutuante a meno che non gli abbia ceduto il suo turno.

Per altro il privilegio del locatore che venga in corso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito agrario si respinge rispetto ad esso Istituto per il credito dei fitti all'annata in corso e ad un'annata alla fine di questa se la locazione ha data certa.

Se la locazione non ha data certa il privilegio del locatore è posposto a quello dell'Istituto mutuante.

Art. 5.

Quando gli oggetti sottoposti al privilegio sieno menomati, deteriorati o distratti, si applicano le penalità stabilite dall'art. 203 del Codice penale.

Art. 6.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti al privilegio, non può esserne eseguita la tradi-

zione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'Istituto mutuante.

Il venditore che abbia eseguita la tradizione incorre nelle penalità previste dall'articolo precedente e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'Istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 7.

Se il debitore alla scadenza non restituisce integralmente la somma ricevuta dall'Istituto mutuante, il pretore del mandamento, su istanza di quest'ultimo, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita dei prodotti sottoposti al privilegio. La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 Codice di commercio.

Art. 8.

Il segretario del Comune è tenuto a dichiarare a chi ne lo richieda se dagli atti depositati presso la segreteria comunale risulti l'esistenza o meno di privilegi di cui al presente decreto rispetto a fondi determinati nonchè a rilasciare, su richiesta scritta, in carta libera, certificati al riguardo.

Art. 9.

I contratti di prestito con costituzione di privilegio di cui all'art. 1 sono scritti su carta da bollo da centesimi 70 e sono sottoposti ad una tassa di registro in ragione di cent. 12, decimi compresi, per ogni cento lire o frazione di cento lire di capitale prestato.

Le copie e gli estratti di cui all'art. 3 sono pure stesi su carta da bollo da cent. 70.

Art. 10.

Per tutto quanto non è regolato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, (serie 3ª).

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti » (N. 414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della Sanità pubblica e corrispondenti.

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015.

(*Omissis*).

Art. 1.

Durante la guerra, le nomine ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della Sanità pubblica e corrispondenti che sono e che in detto periodo di tempo si renderanno vacanti, saranno conferite agli assistenti di laboratorio con sei anni di servizio, che ne siano riconosciuti meritevoli nei modi e nelle forme degli articoli 1 e seguenti del decreto 3 dicembre 1916, n. 1659.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 449).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, numero 1960.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina è soppresso.

Art. 2.

Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina verranno sottoposti a Consigli di disciplina secondo l'ordinamento e la procedura stabiliti dalla legge 18 luglio 1912, n. 806.

Art. 3.

Una Commissione costituita da tre membri porterà a termine il lavoro tuttora in corso presso il Consiglio di disciplina permanente non oltre il 31 marzo 1922.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio ». (N. 410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura nel testo dell'Ufficio centrale concordato col Governo.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 410).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Articolo 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato pontificio.

(Approvato).

Articolo 2.

Il termine di cui al decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, è prorogato al 31 luglio 1923.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061.
(Omissis)

Articolo unico.

Il termine di cui al decreto luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, ed al Regio decreto 26 ottobre 1920, numero 1771, per l'affrancazione consensuale degli usi civici nelle province dell'ex Stato pontificio, è prorogato al 31 luglio 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato invita il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, al Parlamento, un progetto di legge, per la definitiva sistemazione di tutta la materia degli usi civici, nelle provincie dell'ex Stato Pontificio.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo ordine del giorno?

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo scusa al Senato per il mio Collega dell'agricoltura che non è potuto intervenire alla seduta: il Senato sa che alla Camera si sta discutendo la legge sul latifondo. Vorrei quindi pregare il Senato di permettermi di dire, a nome del ministro dell'agricoltura, che accetto l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale testè letto ed accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati oggi stesso per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri. Bellini, Bergamasco, Berio, Bernardi, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Bonicelli, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cattaldi, Cefaly, Chiappelli, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Massarucci, Mattioli, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1922

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pigorini, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero.

Rebaudengo, Reggio, Ridola, Rota.

Salata, Salvia, Schiralli, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venzi, Vicini, Viganò, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 (N. 483);

Senatori votanti	157
Favorevoli	132
Contrari	25

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 470);

Senatori votanti	157
Favorevoli	129
Contrari	28

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 471);

Senatori votanti	157
Favorevoli	130
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto n. 569, del 27 aprile 1915, e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491, del 28 ottobre

1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardante provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto (N. 402);

Senatori votanti	157
Favorevoli	125
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Senatori votanti	157
Favorevoli	125
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Senatori votanti	157
Favorevoli	126
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (Numero 431);

Senatori votanti	157
Favorevoli	124
Contrari	33

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1922

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Senatori votanti	157
Favorevoli	122
Contrari	35

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Senatori votanti	157
Favorevoli	122
Contrari	35

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Senatori votanti	157
Favorevoli	134
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Senatori votanti	157
Favorevoli	131
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (N. 410);

Senatori votanti	157
Favorevoli	128
Contrari	29

Il Senato approva.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interpellanza pervenuta all'Ufficio di Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro delle finanze per sapere se, di fronte a proprietari che rifiutarono di pagare le imposte a tempo debito, si possa ripetere lo scandalo (già avvenuto in provincia di Modena a mezzo di Regi Commissari) di addossare ai comuni ed alla provincia il caposaldo che i morosi dovevano all'esattore. Sicchè coloro che, ossequenti alla legge pagarono a tempo debito, ne sono puniti dal dover pagare in parte la penalità di coloro che in odio alle leggi non pagarono le imposte.

Ferri.

Sull'ordine del giorno.

MONTRESOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Indipendentemente dalla determinazione che vorrà prendere il Senato in ordine ai lavori parlamentari, chiedo alla Presidenza che voglia deferire ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente l'esame del disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che riguarda 80 mila maestri italiani, i quali finalmente hanno ottenuto, con l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera, il miglioramento della loro pensione o meglio la riforma del Monte pensioni. Io credo che tutti saranno d'accordo con me nel ritenere che sia doveroso usare a questi maestri il riguardo che essi meritano e che forma oggetto della mia richiesta.

Nel tempo stesso pregherei l'onorevole Presidente di voler spostare la leggina posta al n. 26 dell'ordine del giorno di oggi e che riguarda i concorrenti a cattedre di scuole medie dichiarati idonei eleggibili, e porla come primo argomento dell'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Sono due le proposte dell'onorevole Montresor: le porrò successivamente ai voti. La prima è che, l'esame del progetto

di legge sul Monte delle pensioni dei maestri elementari sia deferito ad una Commissione da nominarsi dal Presidente.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò conoscere domani i nomi dei componenti la Commissione.

La seconda proposta è che il disegno di legge: « Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 » sia iscritta al principio dell'ordine del giorno di domani.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 (N. 407);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa (Numero 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli (N. 438);

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Saline-Volterra città (N. 451);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra (Numero 444);

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato (Numero 445);

Provvedimenti sui buoni del tesoro (Numero 421);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche (N. 447);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato (N. 448);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie

disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quella precedente (N. 395);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario (N. 396);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la Sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario (N. 397);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia (N. 433);

Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 741 relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato (N. 441);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del

decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, numero 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta (N. 415);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno sulla proposta di modificazione degli articoli 36 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato (*Documenti XXXVIII*).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 4 agosto 1922 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

Cª TORNATA

SABATO 1º LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali » . . . pag. 3308

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa » 3309

« Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente « Volturno » in Napoli » 3310

« Conversione in legge dei decreti luogotenenziale concernenti i servizi del tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » 3311

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza » 3312

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città » 3313

« Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra » 3314

« Provvedimenti sui buoni del tesoro » 3318

« Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina » pag. 3318

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina » 3321

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato » 3324

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quella precedente » 3326

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario » 3328

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito ed il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario » 3328

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia » 3329

« Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 741, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato » 3331

(Discussione di):

« Sistemazione di concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 » 3307

Oratori:

ANILE, *ministro della pubblica istruzione* 3307

CORBINO 3308

MONTRESOR, *relatore* 3307, 3308

(Approvazione di un ordine del giorno) 3308

« Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato » 3315

Oratore:

ZUPELLI 3317

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo alla assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche » 3323

Oratore:

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* 3324

(Approvazione di un ordine del giorno) 3324

(Presentazione di) 3335

Oratore:

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze* 3335

(Rinvio della discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » 3331

Oratori:

BONAZZI, *relatore della maggioranza* 3331

GAROFALO 3332

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici* 3332

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta » 3332

Oratori:

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* 3334

LIBERTINI, *relatore* 3333

SINIBALDI 3334

SUPINO 3332

Interrogazione (Annuncio di) 3339

(Rinvio dello svolgimento di):

Oratori:

LIBERTINI 3307

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato*

per gli affari esteri 3307

(Risposta scritta ad) 3340

Nomina di Commissione 3306

Relazioni (Presentazione di) 3306, 3319, 3335, 3336

(Rinvio di) 3307

Sui lavori del Senato:

Oratori:

PRESIDENTE 3337

ROTA 3337

SANTUCCI 3336

ZUPELLI 3337, 3338

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 3320, 3338

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri della giustizia ed affari di culto, del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per la marina.

FRASCARA, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pozzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

POZZO. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pozzo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. In conformità al mandato conferitomi dal Senato, ho nominato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », i senatori: Bernardi, Bianchi Riccardo, Luzzatti, Mango, Montresor, Supino, Wollemborg.

Messaggio del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le terre liberate e redente.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le terre liberate e redente ha trasmesso alla Presidenza la relazione sui lavori della Commissione stessa accompagnata dalla seguente lettera:

« Eccellenza,

« Ho l'onore di rassegnare a V. E. la relazione con la quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate e redente dà conto dei suoi lavori, nel termine dalla legge prescritto.

« Roma, 30 giugno 1922.

« Il Presidente

« D'ANDREA ».

Rinvio di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Libertini al ministro degli affari esteri: « Sull'azione che esplica il Regio console di Porto Said, assolutamente inefficace nella tutela dei nostri connazionali colà residenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri per rispondere.

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. All'onorevole Libertini che mi interroga sull'azione che esplica il Regio console di Porto Said, azione che egli ritiene assolutamente inefficace alla tutela dei nostri connazionali colà residenti, dirò che fino a ieri non era pervenuto alla Consulta nessun reclamo, nessun addebito circa l'agire di quel funzionario. Ho ieri stesso telegrafato al nostro ministro al Cairo perchè siano fatte indagini in proposito. Non appena verrà una risposta, io mi affretterò a dare all'onorevole Libertini le notizie desiderate. Non ho altro da dire, a meno che l'onorevole Libertini intenda rinviare la sua interrogazione ad altro giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini.

LIBERTINI. Onorevole Tosti, io avrei dei fatti concreti da denunciare; ma se lei crede di non poter rispondere a quello che io dovrei esporre, sarebbe meglio rinviare l'interrogazione. Perchè sarebbe inutile che io le denunciassi ora quello che mi risulta, anche per testimonianza di autorevoli personalità, che l'han potuto constatare sul posto. Aderisco pertanto al rinvio dell'interrogazione.

PRESIDENTE. Allora la interrogazione è rinviata ad altra seduta.

Ritiro del seguente disegno di legge: « Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 » (N. 407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 ».

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, poichè nella relazione che accompagna il disegno di legge, che viene innanzi a voi, è detto che lo stesso disegno di legge potrebbe dichiararsi superfluo se io accedessi all'idea di bandire immediatamente i concorsi con delle eque agevolazioni per gli idonei del concorso 1919, io accedo immediatamente a questa idea. Bandirò i concorsi per le scuole medie primarie. Prego il Senato di non insistere su questo disegno di legge, ed invito l'onorevole Montresor di trasformare questo disegno di legge in un ordine del giorno, che io sarò lieto di accogliere.

MONTRESOR, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR, *relatore*. Se l'onorevole Presidente permette, in due parole svolgo l'ordine del giorno che sarebbe concordato dall'Ufficio centrale:

« Il Senato prende atto che il Governo aprirà immediatamente i concorsi per le cattedre vacanti delle scuole medie di primo grado, estendendo i limiti di età e adottando, nelle relative ordinanze, disposizioni che diano un'equa preferenza agli idonei eleggibili del con-

corso 1919-20, con speciali riguardi ai ciechi di guerra ed a pochi altri che, a ragion veduta, reclamino e comprovino danni diretti o indiretti di guerra.

Riguardo poi all'affermazione che sarà presentata una legge, la quale introdurrebbe l'abbinamento delle materie d'insegnamento, il Senato invita il ministro della pubblica istruzione ad aprire i concorsi per una metà delle stesse cattedre vacanti,

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto pienamente l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Chiedo che venga riletta la parte relativa al tipo di preferenza che si vuole accordare ai concorrenti del 1919, perchè non vorrei che esista qualche contraddizione fra ciò che l'Ufficio centrale propone e ciò che è norma tassativa di legge nei riguardi dei concorsi. In tal caso il ministro non potrebbe ubbidire all'invito del Senato essendo in contrasto con le disposizioni vigenti. Se mai, si elimini dall'ordine del giorno qualche parte non strettamente necessaria affinché si diano direttive che il ministro possa seguire.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR, *relatore*. Il Senato prende atto che il Governo aprirà immediatamente i concorsi per le cattedre vacanti delle scuole medie di primo grado, estendendo i limiti di età (e questo lo ha già promesso il ministro) e adottando, nelle relative ordinanze, disposizioni che diano un'equa preferenza (è rimesso al criterio, in sostanza, del Ministero) agli idonei eleggibili del concorso 1919-20 con speciale riguardo ai ciechi di guerra (non come nel testo della legge, ma come nel testo concordato). Tutto ciò è nei limiti consentiti dalla legge, e noi non domandiamo nulla che ad essa sia contrario.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Dopo i chiarimenti dati, siccome lo stesso relatore riconosce che tutto deve essere fatto senza venir meno alle leggi vigenti, non ho più nulla da osservare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge allora sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali » (N. 427-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, numero 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali ».

Invito l'onorevole ministro del tesoro a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro del tesoro*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, contenente provvedimenti in materia di censura delle pellicole cinematografiche destinate alla pubblica rappresentazione e relative disposizioni fiscali e penali, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1953.

(*Omissis*).

Art. 1.

La tassa di cui alla legge 25 giugno 1913, n. 785, sulle pellicole cinematografiche sottoposte a revisione, siano esse prodotte all'interno, sia importate dall'estero, aumentata col decreto

luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, è stabilita in centesimi trenta per ogni metro di pellicola.

Art. 2.

Il ministro dell'interno è autorizzato a sottoporre a revisione i copioni o scenari dei soggetti destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico.

Art. 3.

È stabilita una tassa fissa di lire 100 per ogni copione da sottoporsi a revisione.

Il nove per cento del provento di questa tassa sarà devoluto, in parti eguali, all'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi della guerra, al Fondo a favore degli orfani di guerra costituito presso il Ministero dell'interno, a termini dell'art. 31 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, ed all'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, eretto in ente morale con Regio decreto del 28 febbraio 1892, n. 90.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato a fare gli stanziamenti dipendenti dal presente decreto nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Art. 5.

Chiunque dà in pubblico spettacolo pellicole cinematografiche che non siano state, in tutto, o in parte, sottoposte alla revisione ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del regolamento relativo, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento, ovvero con l'arresto fino ad un mese.

In caso di recidiva nello stesso reato, la pena è dell'ammenda da lire cento a lire mille e anche dell'arresto da tre giorni ad un mese.

Il contravventore, nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, è tenuto altresì a versare all'Erario dello Stato una somma pari al quintuplo della tassa di revisione della pel-

licola dovuta ai sensi delle suindicate disposizioni, somma che non può essere inferiore a lire 50.

In caso di recidiva la somma è uguale al decuplo.

Chiunque dà in pubblico spettacolo pellicole cinematografiche in tutto o in parte vietate è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila e con l'arresto da dieci giorni ad un mese.

Art. 6.

È punito ai termini dell'art. 285 del Codice penale:

1° chiunque contraffà il nulla osta per la rappresentazione in pubblico di pellicole cinematografiche rilasciato ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del relativo regolamento;

2° chiunque altera, in qualsiasi modo, documenti veri della specie suindicata al fine di riferirli a pellicole in tutto, o in parte diverse da quelle per le quali furono rilasciati;

3° chiunque fa uso di nulla osta contraffatti o alterati, o li rimette ad altri perchè ne faccia uso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa » (N. 446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate

a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa.

ALLIGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143.

(*Omissis*).

Art. 1.

Alle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine ed ai comuni di dette provincie già invasi dal nemico e sgombrati, nonché agli altri enti locali ivi esistenti, sarà corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci, per gli anni dal 1919 al 1921 compreso, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie, dipendenti dalla stessa causa.

Art. 2.

L'assegnazione alle Provincie delle somme necessarie a pareggio dei bilanci è fatta dal ministro dell'interno, tenendo presente il fabbisogno accertato col provvedimento di approvazione dei bilanci stessi e udito il parere della Commissione di cui al seguente comma.

La determinazione delle somme da assegnarsi ai Comuni ed agli altri enti locali è fatta, in base a relazione delle rispettive prefetture, e tenendo presenti i relativi bilanci, dalla Commissione che attualmente è chiamata a dare parere sulle domande di anticipazione su prestiti

alle Provincie, ai Comuni ed agli altri enti locali indicati nell'articolo precedente.

Per l'esercizio di tale attribuzione la Commissione avrà sede presso il Ministero dell'interno e sarà costituita, oltre che dal presidente, dall'altro rappresentante del Ministero dell'interno, dai due rappresentanti del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per la ricostituzione delle terre liberate dal nemico.

Due funzionari, uno del Ministero dell'interno, e l'altro del Ministero per le terre liberate dal nemico, assisteranno alle adunanze della Commissione in qualità di segretari.

Art. 3.

Il pagamento delle somme a favore delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali è disposto dal Ministero dell'interno.

Art. 4.

Per ogni adunanza, e per una sola adunanza per giorno, sarà corrisposta ai componenti della Commissione ed ai segretari la medaglia di presenza già assegnata ai componenti della Commissione di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente " Volturno " in Napoli » (N. 438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919,

n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente "Volturno" in Napoli.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli, rispettivamente fino al 28 febbraio 1920 e al 31 agosto 1920.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2295.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ferme restando le altre disposizioni del precitato decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1248, la gestione temporanea dell'Ente autonomo « Volturno » di Napoli, di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, è prorogata fino a che non sia ricostituita l'Amministrazione ordinaria, ed in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Regio decreto-legge 3 giugno 1920, numero 792.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ferme restando le altre disposizioni del precitato decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1248, la gestione temporanea dell'Ente autonomo « Volturno » di Napoli, di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, è prorogata fino a che non sia ricostituita l'Amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 31 agosto 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ». (N. 403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, dell'amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 403.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391, contenente modificazioni allo statuto del Banco di Napoli approvato col Regio decreto 2 agosto 1908, n. 506.

(Approvato).

Art. 2.

Non è convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1918, n. 927, che estende al personale dell'azienda dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore le disposizioni del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, della legge 11 giugno 1916, n. 720, del decreto luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1739, sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali.

Cade ogni effetto di detto decreto dalla data della sua pubblicazione.

(Approvato).

ALLEGATI.

I. — *Decreto-legge luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Nello statuto del Banco di Napoli approvato con Regio decreto 2 agosto 1908, n. 506, sono introdotte le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito con il seguente:

« Le sedi e le succursali non possono esistere che in capiluoghi di provincia e di circondario e la direzione del Monte di pietà solamente in Napoli;

Il quinto comma dell'art. 15 è sostituito con il seguente:

« È concessa però una indennità di soggiorno di lire 50 sino a un massimo di cinque sedute per ogni sessione ».

Nel secondo comma dell'articolo 22 le parole: « una diaria non superiore a lire 20 » sono sostituite con le seguenti: « una diaria non superiore a lire 50 ».

Il secondo comma dell'art. 25 è sostituito con il seguente: « Quando il direttore generale del Banco deleghi ai detti consiglieri funzioni amministrative, potrà loro essere assegnato un emolumento supplementare, di altre lire 6000 annue, per la durata della delegazione ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

II. — *Decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 927.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni del testo unico di legge, approvato con decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968; della legge 11 giugno 1916, numero 720, del decreto luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1739, e del regolamento 7 gennaio 1917, n. 295, sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati

degli enti locali, sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1918, al personale amministrativo e tecnico ed a quello subalterno ed operaio che presti servizio in modo continuativo presso la gestione di Stato « Azienda dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore » ed all'azienda medesima.

I termini di cui al terzo comma dell'art. 41 ed all'art. 2 rispettivamente del testo unico e della legge sopracitati, scadono un anno dopo la conclusione della pace.

Se l'azienda perderà il carattere di gestione di Stato, il personale che non abbia acquisito il diritto alla pensione od all'indennità otterrà una somma pari a due terzi della pensione teorica risultante dall'applicazione della tabella A annessa al testo unico predetto, in corrispondenza degli anni di regolare servizio per i quali venne pagato il contributo, capitalizzata in base alla tabella B annessa al testo unico medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza ». (N. 404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari istituti di previdenza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari, e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza, è convertito in legge.

Nell'articolo 2 del predetto decreto luogotenenziale alle parole « al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace » sono sostituite le altre « al 31 dicembre 1920 ».

ALLEGATO.

Decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779.

(*Omissis*).

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1919, sono soppressi presso la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari i conti individuali di cui all'articolo 14 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza.

La liquidazione delle indennità e delle pensioni agli iscritti alla detta Cassa di previdenza e alle loro famiglie continuerà ad eseguirsi in base alle tabelle A) e B) annesse allo stesso testo unico.

Art. 2.

I censimenti degli iscritti agli Istituti di previdenza per le pensioni ai sanitari, agli insegnanti elementari ed ai segretari ed altri impiegati degli enti locali, per la formazione dei bilanci tecnici quinquennali stabiliti dalle rispettive leggi organiche, sono differiti; quello per la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati degli enti locali al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace; quello per il Monte-pensioni degli insegnanti elementari dopo due anni dal precedente; e quello per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dopo altri due anni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città » (N. 451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917 col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 451).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale si è approvata la convenzione 24 marzo 1917, stipulata col Comune di Volterra, pel riscatto, in base al costo di costruzione, della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città.

(Approvato).

Art. 2.

Per effetto del riscatto della detta linea, a decorrere del sedicesimo giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, saranno abrogate le tariffe e condizioni dei trasporti, contenute nell'allegato I del capitolato annesso alla primitiva convenzione approvata con la legge 5 aprile 1908, numero 137, e da tale data saranno applicate, per i trasporti dei viaggiatori e delle merci, le tariffe e condizioni dei trasporti in vigore sulla rete di Stato, con la distanza tassabile di chilometri 17 e col cumulo delle distanze.

(Approvato).

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 7 aprile 1917, numero 777.

(*Omissis*).

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 24 marzo 1917 fra i delegati dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, in rappresentanza dello Stato, ed il sindaco di Volterra, debitamente autorizzate dal Consiglio comunale, con la quale viene provveduto al riscatto convenzionale della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città in base al costo di costruzione, determinato, in via di transazione, nella somma di lire un milione quattrocentoquarantacinquemilaottantasei e cent. settantadue (L. 1.445.086,72) dopo aver fatto la deduzione delle offerte legali avutesi in sede di concessione, facendosi salvo al Comune il diritto di ripetere dalla provincia di Pisa la continuazione delle annualità relative a tali offerte.

Art. 2.

Al pagamento della detta somma di lire un milione quattrocentoquarantacinquemilaottantasei e centesimi settantadue (L. 1.445.086,72) sarà provveduto a norma dell'articolo 2 della citata convenzione.

Per la parte di indennità da corrispondersi sotto forma di annualità si farà fronte mediante trasporto al bilancio del Ministero del tesoro delle somme tuttora da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a titolo di sovvenzione governativa per la ferrovia Volterra Saline-Volterra Città.

Per la residuale somma di lire settecentototomila ottocentocinquante e centesimi ottantatre (lire 728.853,83) da stanziarsi con apposito capitolo rispettivamente nel bilancio passivo del Ministero del tesoro e nel bilancio di entrata, il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638 e successive.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica ».

Però siccome non è presente il presidente dell'Ufficio centrale, il relatore chiede il rinvio della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

Se non ci sono osservazioni, rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra » (N. 444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È ratificato il decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Visto l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, contenente provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra;

Visto l'articolo 4 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Considerato che son venute meno le ragioni per le quali fu concessa agli assicurati che hanno contratti di assicurazione contro i danni aventi per oggetto cose situate nei territori cui si riferiscono le disposizioni del capitolo IV del decreto luogotenenziale 1º febbraio 1918, numero 102, la facoltà di sospendere o risolvere i contratti stessi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri degli affari esteri, di giustizia e affari di culto, di finanze, del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ALESSIO — SFORZA — FERA —
MEDA — RAINERI — FACTA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1º febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato » (N. 445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921,

n. 1741, e 1º febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti Reali:

a) 23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini degli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato e dell'art. 6 del Regio decreto 20 ottobre 1921, numero 1411;

b) 1º febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1741 predetto.

ALLEGATI.

I. *Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1741.*

(*Omissis*).

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono prorogati di due mesi dalla loro scadenza.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, è prorogato al 10 febbraio 1922.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. *Regio decreto 1º febbraio 1922, n. 88.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ferme le disposizioni del Regio decreto in data odierna, n. 46, relative ai provvedimenti di esonero del personale dipendente dal Mini-

stero delle poste e dei telegrafi, i termini di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1741, sono rispettivamente prorogati al 15 aprile 1922 e al 1º aprile stesso anno, restando immutato al 22 detto quello per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

III. Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1411.

(Omissis).

Art. 1.

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, saranno compilati da ciascuna Amministrazione, in base ai precedenti di servizio ed ai rapporti scritti dei superiori, gli elenchi degli impiegati ed agenti da esonerare:

- a) per motivi di salute;
- b) per incapacità;
- c) per scarso rendimento di lavoro.

L'inclusione negli elenchi per l'esonero, con l'indicazione dei motivi specifici della proposta, sarà notificata agli interessati nei modi stabiliti dal secondo e terzo comma dell'articolo 57 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Quando la dimora dell'impiegato od agente non sia conosciuta, la notificazione sarà fatta mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del competente Ministero o in mancanza di tale *Bollettino* nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

L'impiegato od agente, al quale sia fatta la notificazione di cui all'articolo precedente, ha il termine di dieci giorni dalla data della avvenuta notificazione per presentare all'ufficio, cui è addetto, le proprie deduzioni con i documenti che ritenga utile di esibire nel proprio interesse. Quando la notificazione avvenga nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, il termine decorre dalla pubblicazione nel *Bollettino* o nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se la designazione all'esonero abbia luogo per motivi di salute, l'impiegato od agente ha facoltà, entro l'indicato termine, di chiedere di essere sottoposto a visita medica.

Art. 3.

La visita fiscale sarà eseguita, per gli impiegati o agenti provinciali, da un ufficiale medico designato, su richiesta del prefetto, dalla direzione dell'ospedale militare, nella cui giurisdizione trovasi l'impiegato od agente proposto per l'esonero.

Per gli impiegati od agenti delle Amministrazioni centrali la designazione dell'ufficiale medico sarà fatta dal ministro della guerra, su richiesta della competente Amministrazione.

Il motivo di salute si avrà per accertato, qualora nel termine stabilito la visita medica non si verifichi per un fatto da ascrivere all'interessato.

Art. 4.

Presso ogni Ministero sarà costituita, con decreto ministeriale, una Commissione con l'incarico di formulare le proposte definitive di esonero degli impiegati ed agenti. Sarà composta di un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio medesimo; di due direttori generali, dei quali uno sarà quello da cui l'impiegato od agente dipende, e, in difetto, del direttore generale più anziano del Ministero; di un direttore capo di divisione o funzionario di grado corrispondente, e di un impiegato od agente dello stesso grado di quelli da esonerare, designati i due ultimi dal Consiglio di Amministrazione. Le funzioni di presidente saranno esercitate dal consigliere di Stato.

Per il personale dei ruoli speciali e tecnici ciascun Ministero costituirà la Commissione per gli esoneri, avendo riguardo al particolare ordinamento di ciascun personale. Essa sarà presieduta dal consigliere di Stato.

Per il personale degli archivi di Stato le funzioni della Commissione saranno esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 5.

La Commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'Amministrazione e quelli eventualmente forniti dall'interessato, gli altri che ritenga ne-

cessario richiedere ed i risultati delle indagini, che avrà creduto di ordinare, manifesterà il proprio parere circa l'esonero dell'impiegato o dell'agente indicandone i motivi.

L'interessato dovrà essere personalmente sentito, qualora ne abbia fatto richiesta nel termine stabilito dall'articolo 2 del presente decreto.

Per la validità delle deliberazioni basta la maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 6.

Il ministro, avuto il parere della Commissione con gli atti relativi, si pronunzia definitivamente sulla proposta di esonero e promuove entro il 10 dicembre 1921 la deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 7

Per gli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale l'esonero sarà deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato, ove questi lo chieda.

Art. 8.

Nel decreto che sarà emesso per disporre l'esonero, giusta l'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, verrà indicato il motivo che ha determinato il provvedimento.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato, nonché al personale degli uffici della Corte dei conti.

Le funzioni, demandate alla Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, sono esercitate, quanto al personale del Consiglio di Stato, dal Consiglio di presidenza, costituito ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641; e quanto al personale degli uffici della Corte dei conti dal Consiglio di presidenza, costituito ai sensi dell'art. 38 del regolamento 2 luglio 1913, per l'ordinamento dei servizi e per l'esercizio delle attribuzioni non contenziose della Corte.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto sono pure applicabili al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a quello subalterno degli uffici giudiziari ed al personale d'ordine e subalterno della Regia avvocatura erariale.

Le funzioni, demandate alla Commissione di cui all'art. 4, sono esercitate dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie anche se applicato al Ministero stesso ai sensi dell'art. 13 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, e per quello subalterno degli uffici giudiziari, dalla Commissione permanente, costituita ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con Regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303, e dell'art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1913, n. 1304, per il personale di ordine e subalterno della Regia avvocatura erariale.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

ZUPELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, quando è stato presentato questo disegno di legge era ancora in vigore la legge 13 agosto 1921, n. 1080 che riguardava la riforma dell'Amministrazione dello Stato. Perciò quella parte della relazione dell'Ufficio centrale che tratta degli esoneri da farsi dopo attuate le tabelle organiche, non ha più ragione di esistere: poichè oggi quella legge ha esaurita la sua azione e davanti all'altro ramo del Parlamento vi è il progetto di proroga di quella legge; fino a che tale proroga non diventa legge, quella parte della relazione non ha ragione di esistere.

Perciò il Senato può votare senza preoccupazioni questo disegno di legge, poichè la prima parte, cioè la parte riguardante gli esoneri per l'inidoneità sta bene ed è già effettuata mentre, come ho detto, la seconda parte non ha alcuna ragione di esistere perchè non

sussiste più la legge del 13 agosto 1921, numero 1080.

Ho creduto di fare questo chiarimento per l'esattezza, dato che ieri 30 giugno sono scaduti i termini accordati al Governo per gli esoneri a domanda per eccedenza di organico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione,

Questo disegno di legge, composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti sui buoni del tesoro ». (Numero 421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sui buoni del tesoro ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I possessori dei buoni del tesoro ordinari, triennali e quinquennali, circolanti alla data di pubblicazione della presente legge, avranno facoltà di ottenerne la conversione in altri a scadenza di nove anni, che il ministro del tesoro viene autorizzato ad emettere a tale scopo.

Sono estese ai nuovi buoni novennali, in quanto siano conciliabili, tutte le disposizioni e le prerogative concesse per gli altri buoni del tesoro.

Con decreti Reali verranno stabiliti l'ammontare degli interessi, i quali saranno esenti da ogni imposta presente e futura; le tabelle dei premi, ove se ne ravvisi l'opportunità; le esenzioni fiscali degli atti occorrenti per compiere le sostituzioni di cui al primo comma; i termini in cui queste possono richiedersi; e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina » (N. 400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento degli ufficiali macchinisti della Regia marina.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il ruolo organico stabilito dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, per gli ufficiali macchinisti del Corpo dello stato maggiore generale della Regia marina è diminuito di:

Numero 2 tenenti colonnelli,

Numero 3 maggiori,

Numero 28 subalterni

ed è contemporaneamente, aumentato di numero 27 capitani.

Art. 2.

Gli ufficiali che, in seguito alle variazioni di organico di cui all'articolo precedente venissero a trovarsi in eccedenza al nuovo organico, saranno considerati in aumento alla tabella degli ufficiali fuori quadro di cui al decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 216, fino a che non si renderanno vacanti altrettanti posti nel ruolo.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla assegnazione al bilancio della ma-

rina della somma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla prima votazione i senatori:

Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Caneva, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Contarini, Corbino.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fano, Ferraris Carlo, Ferri, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Manna, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazza, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pecori Giraldi, Persico, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pullè.

Quarta.

Rebaudengo, Reggio, Ridola, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOSELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione di servizi militari in detta città ».

Presento inoltre la relazione sul disegno di legge: « Costruzione di un Parco nazionale sul Gran Paradiso ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Boselli della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Senatori votanti	166
Favorevoli	139
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa (N. 446);

Senatori votanti	166
Favorevoli	130
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli (N. 438) :

Senatori votanti	166
Favorevoli	134
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403) :

Senatori votanti	166
Favorevoli	132
Contrari	33

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 454):

Senatori votanti	166
Favorevoli	130
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città (N. 451):

Senatori votanti	166
Favorevoli	115
Contrari	51

Il Senato approva.

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra (Numero 444):

Senatori votanti	166
Favorevoli	128
Contrari	38

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1^o febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato (N. 445):

Senatori votanti	166
Favorevoli	131
Contrari	35

Il Senato approva.

Provvedimenti sui buoni del tesoro (Numero 421):

Senatori votanti	166
Favorevoli	139
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400):

Senatori votanti 166

Favorevoli 132

Contrari 34

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina » (N. 401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, numero 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1470, che apporta miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina.

ALLEGATO.

(Omissis).

TITOLO I.

Chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti ed ingegneri elettricisti.

Art. 1.

È istituito nella Regia marina un personale civile con la denominazione di: « Chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti », ed è soppresso il ruolo dei chimici fissato dalla legge 5 luglio 1908, n. 366, sotto la denominazione « Specialisti laureati delle Direzioni di artiglieria ed armamenti ».

Il personale di nuova istituzione formerà un ruolo speciale, secondo il numero e gli stipendi stabiliti dalla seguente tabella:

1 Chimico ispettore a	L. 8,000
1 Chimico sotto ispettore . . . a	» 7,000
2 Chimici capi di 1ª classe . . . a	» 6,000
2 Chimici capi di 2ª classe . . . a	» 5,000
2 Chimici di 1ª classe a	» 4,500
2 Chimici di 2ª classe a	» 4,000
2 Chimici di 3ª classe a	» 3,500
2 Chimici di 4ª classe a	» 3,000

Art. 2.

Il ruolo « Ingegneri elettricisti », fissato dalla legge 5 luglio 1908, n. 366, sotto la denominazione « Specialisti laureati delle Direzioni di artiglieria ed armamenti », è conservato in via transitoria, fino alla completa eliminazione di tutti coloro che ne fanno parte con cinque elettricisti principali, i quali dallo stipendio attuale potranno raggiungere quello di lire 7,000 con successivi aumenti quadriennali di lire 500.

Gli attuali ingegneri elettricisti principali conserveranno il grado conseguito e si distingueranno unicamente in base allo stipendio che percepiscono.

Art. 3.

Il primo aumento quadriennale agli elettricisti decorrerà dall'ultima promozione o dall'ultimo sessennio conseguito.

Non avranno, però, diritto a tali aumenti i funzionari che non abbiano dato prova di idoneità, di diligenza ed operosità in servizio, e, finchè non concorrano le anzidette condizioni, il conseguimento del maggiore stipendio rimarrà sospeso.

Le promozioni di grado da chimico a chimico capo, e da chimico capo a sotto ispettore, saranno conferite esclusivamente a scelta fra tutti i chimici del grado immediatamente inferiore, purchè contino non meno di cinque anni di permanenza nel grado medesimo.

La promozione ad ispettore sarà conferita a scelta, mediante concorso per titoli, fra i chimici principali ed il sotto ispettore, sempre quando contino almeno dodici anni di servizio nel personale di ruolo dei chimici della Regia

marina. Qualora nessuno dei chimici in servizio sia giudicato meritevole, il posto di ispettore sarà conferito mediante pubblico concorso fra estranei, con norme da determinarsi dal Ministero della marina.

Art. 4.

La prima nomina a chimico con lo stipendio di lire 3.000 è conferita in seguito a concorso per titoli e per esame con norme da determinarsi dal Ministero della marina nell'avviso di concorso, ed il giudizio sul merito dei singoli candidati è affidato ad una Commissione presieduta da un maggior generale del corpo degli specialisti di armi navali e composta dei chimici ispettore e sotto ispettore, nonché di tre professori di Università o di altri Istituti di istruzione superiore, dei quali due da scegliersi fra i cultori di chimica ed uno fra quelli di scienze affini.

La prima nomina suddetta sarà fatta mediante decreto ministeriale, in base al quale il chimico sarà considerato come *provvisorio* con stipendio; la conferma definitiva sarà concessa mediante decreto Reale dopo due anni di prova da effettuarsi con speciali modalità che il Ministero si riserva di stabilire.

Per i chimici nominati effettivi sarà valido, agli effetti della pensione, anche il tempo trascorso come provvisori.

Coloro che non superano la prova per la conferma definitiva, sono senza altro licenziati dal servizio.

TITOLO II.

Professori idrografi dell'Istituto idrografico

Art. 5.

Lo stipendio dei due professori dell'Istituto idrografico della Regia marina previsti dalla tabella I dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1908, numero 366, è portato ad un minimo di lire 6,000 e a un massimo di lire 7,000.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni riguardanti gli accennati professori.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Prima di effettuare il passaggio dei chimici in servizio nel ruolo di nuova istituzione, con le norme di cui all'articolo 7, l'Amministrazione procederà ad un esame dei requisiti scientifici, professionali, morali e fisici di ciascun funzionario onde determinare se sia meritevole di continuare il servizio nel nuovo ruolo.

Il giudizio relativo è riservato al Consiglio di amministrazione del Ministero; entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento di esclusione egli potrà avanzare ricorso al ministro della marina, il quale deciderà in via definitiva.

I chimici che non conseguano l'idoneità saranno dispensati dall'impiego ed ammessi a liquidare la pensione o l'indennità per una sola volta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni ed in proporzione agli anni di servizio anche se questi siano meno di dieci.

Coloro che contano meno di venticinque anni di servizio ma più di venti, liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto il primo degli anzidetti periodi.

Art. 7.

Nella prima costituzione del personale dei chimici e subordinatamente al giudizio di merito di cui all'articolo 6 saranno osservate le norme seguenti:

a) il posto di sotto ispettore chimico sarà conferito a scelta fra gli attuali chimici principali ammessi a far parte del nuovo ruolo.

Gli altri chimici principali di 1ª, 2ª e 3ª classe, fino alla concorrenza dei posti disponibili, saranno classificati chimici capi di 1ª e 2ª classe nell'ordine della loro anzianità rispettiva; quando, eventualmente per mancanza di posti, alcuni di essi non potessero ottenere la classifica di *capi* assumeranno quella di chimico di 1ª classe.

b) i posti che, dopo avvenuta la classifica di cui alla lettera a), rimanessero vacanti nei chimici capi saranno conferiti a scelta agli attuali chimici di 1ª classe ammessi a far parte del nuovo ruolo.

c) i chimici di 1ª classe del ruolo attuale che eventualmente non trovassero posto nella classifica di cui alla lettera b) conserveranno, nel nuovo ruolo, lo stesso grado e la medesima classe.

Art. 8.

Per la prima costituzione del personale dei chimici il posto di ispettore sarà conferito mediante pubblico concorso per titoli, al quale saranno ammessi tanto gli attuali chimici di ruolo della Regia marina pei quali sia intervenuto il giudizio favorevole di cui all'articolo 6, quanto gli estranei, con norme da determinarsi dal Ministero della marina.

Art. 9.

I laureati in chimica, che in atto prestano servizio straordinario di chimico in base a decreto Reale o luogotenenziale di autorizzazione, potranno conseguire la nomina ad effettivi ai posti che risulteranno vacanti dopo effettuati i passaggi di cui all'articolo 7.

A tal uopo essi verranno chiamati per una sola volta ad un esame di concorso, in base al programma da stabilirsi con decreto del ministro della marina.

Art. 10.

Gli ingegneri elettricisti potranno in qualsiasi momento essere comandati alla dipendenza delle Direzioni delle costruzioni navali dei Regi arsenali per i servizi elettrici che da esse dipendono.

Art. 11.

Gli attuali professori dell'Istituto idrografico passeranno senz'altro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al godimento dello stipendio nella misura massima di lire 7,000.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà vigore dal 1º aprile 1919, e per la sua attuazione è autorizzata la maggiore spesa di lire 26,950.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche » (N. 447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 novembre 1919, numero 2301.

(Omissis).

Art. 1.

Le istituzioni pubbliche, che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno nella zona di operazioni belliche, le quali, a partire dell'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quelli dall'anno 1915, potranno ottenere dallo Stato il parziale od integrale rimborso della maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui le istituzioni stesse dispongono.

Le istituzioni sorte dal 1916 in poi nella zona anzidetta per gli scopi sopra indicati potranno anch'esse ottenere il rimborso parziale o integrale della spesa occorrente per tale assistenza.

Il contributo della spesa per l'assistenza infantile sarà corrisposto non oltre il dodicesimo anno di età.

Art. 2.

La liquidazione di tali rimborsi sarà fatta dal Ministero dell'interno alla fine di ogni semestre, sulla proposta dell'ufficio di ragioneria della prefettura della Provincia, ove ha sede l'Istituto.

Contro le determinazioni del Ministero non è ammesso alcun reclamo, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Nel bilancio passivo del Ministero dell'interno sarà stanziata, per dodici esercizi consecutivi, a cominciare dal 1919-20, la somma all'uopo occorrente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. A questo disegno di legge è stato proposto un ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

« Il Senato invita il Governo a presentare entro il più breve termine possibile all'approvazione del Parlamento il disegno di legge speciale da promulgare in virtù dell'art. 329 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 238 del relativo regolamento ».

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se lo accetta.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato » (N. 448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e di altri Corpi armati per il servizio dello Stato.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, numero 1894.

(*Omissis*).

Art. 1.

Agli ufficiali del Regio esercito compresi i Reali carabinieri, della Regia marina, delle Capitenerie di porto, della Regia guardia di finanza e della Regia guardia per la pubblica sicurezza, è accordata a compenso delle maggiori spese derivanti dai frequenti ed improvvisi cambiamenti di sede a cui sono soggetti per le straor-

dinarie esigenze attuali di servizio, una speciale indennità nella misura seguente:

a) per i celibi o vedovi non aventi persone di famiglia conviventi ed a carico, lire 100 mensili;

b) per gli ammogliati od aventi comunque persone di famiglia, conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, lire 125 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25, pure mensili, per la moglie e per ciascuna delle persone suindicate.

L'indennità è ridotta a L. 50 mensili per tutti gli ufficiali predetti qualora siano provvisti di alloggio in natura o di indennità di alloggio superiore a lire 200 mensili, ferma restando l'indennità supplementare di cui alla lettera b). È pure ridotta a lire 50 mensili per gli ufficiali della Regia marina di cui alla lettera a) quando siano imbarcati.

L'indennità spetta, oltre che agli ufficiali in servizio, a quelli in aspettativa per infermità.

Art. 2.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Regio esercito (esclusi quelli dei Reali carabinieri cui provvede il successivo art. 3) e della Regia marina, vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro, è accordata la stessa indennità speciale nella misura di L. 75 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25 pure mensile per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a L. 30 per i sottufficiali e militari di truppa provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

Art. 3.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e della Regia guardia per la pubblica sicurezza nonchè agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro, è esteso il trattamento stabilito dagli articoli 1 (primo comma) e 3 (primo

comma) del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 314, e dagli articoli 1 (comma primo) e 2 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, in sostituzione di quello derivante dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1593, e dall'art. 9 del citato Regio decreto, n. 737, del 3 giugno 1920.

Art. 4.

Agli ufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali ed a quelli contemplati al precedente articolo 1 dislocati nelle colonie provvisti di assegni coloniali, è accordata la speciale indennità di cui al presente decreto, ridotta a lire 50 mensili per tutti indistintamente, ed è altresì concessa l'indennità supplementare di lire 25 mensili per la moglie per ogni persona di famiglia convivente ed a carico minore o inabile al lavoro.

Agli ufficiali dislocati nelle colonie non provvisti di assegni coloniali spetta la indennità stabilita dall'art. 1, comma 1°, del presente decreto.

Ai sottufficiali e ai militari di truppa di cui al precedente art. 2 se appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali o dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali e che si trovino nelle condizioni stabilite in detto articolo sono accordate le indennità previste nel 2° comma dell'articolo medesimo.

Ai sottufficiali e militari predetti dislocati in colonia e non provvisti di assegni coloniali spettano le indennità di cui al 1° comma dell'indicato art. 2.

Per il conferimento delle indennità di cui al presente articolo si considerano conviventi col militare le persone di famiglia che abitualmente convivevano con esso all'atto della sua destinazione in colonia.

Art. 5.

Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli precedenti si provvede:

a) con un'assegnazione corrispondente al 10 per cento della spesa lorda stanziata negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina, delle colonie e rispettivi bilanci coloniali, dell'industria e commercio, delle finanze e degli interni per stipendi e per soldo

degli ufficiali e dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè degli agenti a cui le indennità sono concesse;

b) coll'economia derivante dalla riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali colle altre economie conseguibili sui capitoli di spesa relativi ai personali considerati nel presente decreto, integrate eventualmente da maggiori assegnazioni.

Art. 6.

Le indennità di cui al presente decreto non sono dovute durante il tempo in cui il personale contemplato nel decreto stesso si trova in missione all'estero.

Art. 7.

Le norme per la riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali saranno stabilite con decreto del ministro della guerra di concerto con quello del tesoro.

Gli ufficiali i quali per effetto della cennata riduzione resteranno privi del cavallo conserveranno la metà dell'indennità cavalli sino alla promozione al grado superiore.

Art. 8.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1921 sino a tutto l'esercizio finanziario 1921-22 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312 che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quella precedente ». (N. 395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza alla legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, il Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, concernente l'autorizzazione a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671 e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente, allegati alla presente legge.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 30 dicembre 1920, numero 1943.*

(*Omissis*).

Articolo 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 1921 la validità delle disposizioni del Regio decreto 11 ot-

tobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, dei decreti luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 961 e 26 settembre 1915, numero 1433, del capoverso dell'art. 10 del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, e dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1610, fermo restando il disposto dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, per quanto riguarda l'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli di destinare i fondi di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, che risultino esuberanti ai bisogni di una provincia, ad operazioni di credito agrario in altre provincie nelle quali la dotazione assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Regio decreto-legge 7 marzo 1920, numero 312.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle diverse leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, che ritenga di conservare in vigore.

Nella formazione del testo unico il Governo del Re, al fine di disciplinare con norme uniformi il credito agrario di esercizio e di miglioramento, avrà facoltà:

a) di estendere o generalizzare disposizioni aventi vigore per determinate regioni;

b) di sopprimere o modificare disposizioni aventi vigore per determinate regioni, che siano in contrasto con disposizioni vigenti in altre regioni;

c) di apportare semplificazioni nei procedimenti per la concessione, la riscossione e l'estinzione dei prestiti e mutui;

d) di estendere o generalizzare garanzie e sanzioni già stabilite per determinate operazioni di credito agrario.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

III. — *Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 34.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

A modificazione del disposto dell'articolo unico del menzionato Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 312, il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti legge e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, in materia di credito agrario, e nella compilazione del testo medesimo avrà le seguenti facoltà, in luogo di quelle indicate nel predetto articolo unico, e cioè:

a) di estendere o generalizzare disposizioni aventi vigore per determinate regioni o per determinati Istituti, sopprimendo o modificando quelle contrastanti o difformi;

b) di estendere o generalizzare garanzie e sanzioni, previste per determinate operazioni di credito agrario, sopprimendo o modificando in correlazione quelle precedentemente stabilite;

c) di inserire nel testo unico norme di regolamenti vigenti, alle quali sia opportuno attribuire efficacia di legge, e rinviare al regolamento per l'esecuzione del testo unico disposizioni di legge che si riconoscano di natura regolamentare;

d) di apportare semplificazioni ai procedimenti per la concessione, la riscossione e l'estinzione dei prestiti e mutui.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a compilare il regolamento generale per l'esecuzione del detto testo unico.

Il testo unico e il regolamento generale per la sua esecuzione saranno approvati con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario » (N. 396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, è soppresso il periodo seguente:

« Ma tale aggiunta di onere non potrà colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al tre e mezzo per cento, al quattro o al quattro e mezzo per cento ».

Art. 2.

In fine dell'art. 27 del testo unico predetto è inserito un capoverso così concepito:

« Le operazioni degli istituti di credito fondiario sono esenti da qualunque tassa o diritto comunale o camerale ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1910, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario ».

Prego il senatore, segretario, Frascara, di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

L'Istituto italiano di credito fondiario ha facoltà di costituire nella propria sede una sezione per il credito ed il risparmio diretta ad incoraggiare i miglioramenti dell'agricoltura, le irrigazioni, le bonifiche, l'edilizia ed altre opere di pubblica utilità, mediante le opera-

zioni di cui agli articoli 3 e 4. La sezione sarà autonoma con proprio bilancio dell'entrata e della spesa, e con gestione e fondo di riserva distinti.

Avrà pure il proprio Comitato ed il proprio Collegio sindacale.

I membri di questo Comitato fanno parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto.

Art. 2.

A costituire un fondo di garanzia per le operazioni della sezione credito e risparmio sono destinati 10 milioni di lire del capitale sociale dell'Istituto, attualmente versato.

Le sottoscrizioni e i versamenti successivi del residuo capitale saranno fatti in conformità delle disposizioni dello statuto.

Art. 3.

Il fondo di garanzia sarà impiegato per metà in buoni del tesoro od in altri titoli di stato o garantiti dallo Stato od in cartelle fondiari; e per l'altra metà in prestiti a provincie, comuni, consorzi, od altri Enti o privati contro prima ipoteca su immobili o contro delegazione delle imposte, tasse e contributi governativi provinciali e comunali, ovvero contro altre garanzie reali.

Il fondo di riserva, di cui all'art. 5, sarà impiegato integralmente nei titoli di cui sopra.

Art. 4.

L'Istituto è autorizzato a ricevere depositi a risparmio od in conto corrente, anche in forma di buoni a scadenza fissa, per un ammontare non superiore a 100 milioni di lire.

I depositi debbono essere impiegati per non meno di un terzo nei titoli, di cui all'art. 3. La parte rimanente sarà impiegata per una metà in conti correnti attivi od in quelle operazioni a breve termine, che saranno determinate dallo Statuto, per l'altra metà in prestiti e conti correnti garantiti da prima ipoteca e da altre garanzie reali.

Art. 5.

Sarà costituito per la sezione credito e risparmio un fondo di riserva mediante prele-

vamento del 5 per cento degli utili netti annuali della sezione stessa, fino a raggiungere la metà almeno del fondo di garanzia.

Art. 6.

Il fondo di garanzia ed il fondo di riserva, di cui agli articoli 2 e 5, come pure le ipoteche ed i crediti di ogni specie, derivanti dalle operazioni, di cui agli articoli 3 e 4, sono vincolati con privilegio a garanzia delle operazioni medesime, esclusa ogni altra responsabilità dell'Istituto.

Art. 7.

L'Istituto italiano di credito fondiario potrà emettere cartelle fondiari fino a raggiungere il decuplo del capitale, a mano a mano versato, e del fondo di riserva, costituito per le operazioni di credito fondiario.

Le norme di concessione dei mutui fondiari e le tariffe per le spese di trattazione sono determinate dall'Istituto.

Art. 8.

Salvo il disposto degli articoli precedenti, nulla è innovato nelle leggi e nei regolamenti in vigore circa l'esercizio del credito fondiario da parte dell'Istituto e circa le operazioni relative.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia ». (N. 433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 otto-

bre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente spese per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia.

ALLEGATO.

Decreto-legge Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404.

(*Omissis*).

Art. 1.

Sono autorizzate:

a) la spesa di lire 3.220.000 per la esecuzione a cura dello Stato delle opere di miglioramento dei canali della rete navigabile veneta, di cui all'annessa tabella, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente;

b) la spesa di lire 1.000.000 in aggiunta a quella concessa dalla legge 14 luglio 1907, numero 542, per il porto di Venezia-Chioggia.

Art. 2.

La spesa di cui alla lettera a) del precedente articolo sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per

L. 700,000	nell'esercizio	1919-920
» 880,000	»	1920-921
» 754,000	»	1921-922
» 886,000	»	1922-923

Art. 3.

Agli stanziamenti in conto residui dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei la-

vori pubblici per l'esercizio 1916-917 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. 237. — Opere marittime nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (Spesa ripartita), + L. 1,000,000.

Cap. 173. — Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (articoli 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502; art. 1, lettera c) della legge 30 giugno 1909, n. 407, e art. 15, lettera d) della legge 13 aprile 1911, n. 311, e decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082 (Spese ripartita) — L. 1,000,000.

Art. 4.

Alle opere di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono applicabili le disposizioni della legge 8 aprile 1915, n. 508, e del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1634.

Art. 5.

È data facoltà alle Provincie ed ai Comuni interessati nei lavori di cui all'art. 1 del presente decreto ed ai numeri 1 e 2 della tabella annessa alla legge 8 aprile 1915, n. 508, di corrispondere, mediante il rilascio delle delegazioni di cui all'art. 14 del regolamento approvato con Regio decreto 17 novembre 1913, n. 1514, le rispettive aliquote di contribuzione in numero, non superiore a 50, di annualità costanti anticipate, comprensive di capitale ed interessi al 4 % a cominciare dall'anno successivo a quello di inizio dei lavori stessi.

Art. 6.

Il presente decreto, per la cui esecuzione verranno presi gli opportuni accordi tra le Amministrazioni interessate, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

TABELLA annessa al decreto luogotenenziale
19 ottobre 1916, n. 1404.

1. Costruzione di un sostegno del canale Cavetta in Piave.
2. Allargamento del ponte sul canale Saetta a Caorle.
3. Rettifica della litoranea da porto Lignano a Grado.
4. Costruzione di due sostegni a conca per la congiunzione dei canali Battaglia e Sottobattaglia.
5. Sistemazione del canale AUSA tra la litoranea e Cervignano.
6. Costruzione di una conca sul Piovego a Noventa Padovana.
7. Costruzione di tre conche sul Bacchiglione.
8. Saltuarie escavazioni lungo il Tagliamento tra la via litoranea e Latisana.
9. Canale allacciante la laguna di Chioggia col Naviglio Novissimo e relativa conca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del R. decreto 25 aprile 1922, n. 741, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato » (N. 441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922, numero 741, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 aprile 1922, n. 741, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 741.

(Omissis).

Art. 1.

L'aumento dei termini di resa di cui al Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1524, è prorogato al 31 ottobre 1922.

A partire dal 1° novembre 1922 e fino al 31 dicembre 1923, l'aumento dei termini di resa è ridotto a due giorni per ogni 250 km. incominciati per i trasporti a grande velocità, e per ogni 125 km. incominciati per i trasporti a piccola velocità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » (N. 422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge relativo alla istituzione di un Ente autonomo per Ostia Nuova.

BONAZZI, presidente dell'Ufficio centrale e relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI, presidente dell'Ufficio centrale e relatore. Siccome il relatore della minoranza è assente, perchè riteneva non si potesse di-

scutare oggi questo disegno di legge, e siccome egli ritornerà nella settimana ventura, io proporrei al Senato di voler rimandare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. A causa dell'assenza del relatore di minoranza, il quale ha presentato anche un ordine del giorno per un riesame della questione, mi associo anch'io alla proposta fatta dall'onor. Bonazzi per un rinvio della discussione. Però, giacchè ho sentito che la ferrovia la quale dovrebbe congiungere Roma a Ostia è già in gran parte compiuta, a mio giudizio si dovrebbe intendere che questa sospensione non pregiudichi il compimento dei lavori....

Voci. Questo è merito!

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Io sono agli ordini del Senato e non mi oppongo naturalmente al rinvio della discussione di questa conversione in legge: però è bene che il Senato sappia che, essendovi una legge dello Stato, il ministro, fino a che non vi sia un'altra legge, ha il dovere di seguire quella in corso e continuerà nei lavori nel senso che questa legge impone.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta di rinvio è approvata).

Rinvio del disegno di legge: «Assegnazione straordinaria al bilancio del ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta». (N. 415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'Interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di parne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 415*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Il progetto di legge in esame ha per iscopo di assegnare la somma di 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri di Trapani e per il completamento di quelle di Caltanissetta. Si tratta di un preventivo di spesa di 17 milioni, ma tutti i colleghi sanno quale è oggi in Italia il valore dei preventivi; bisogna per lo meno moltiplicarli per due per avvicinarsi alla cifra reale. Perciò questi 17 milioni diventeranno 34. Si aggiungeranno poi le spese di arredamento, quelle per nuovo personale che si renderà necessario, e così via dicendo.

Orbene io domando se nelle condizioni gravissime attuali del bilancio dello Stato si possa andare incontro ad una spesa di questo genere. Si afferma che si tratta di una spesa necessaria. Posso anche ammetterlo, giurando in *verba magistri*, e cioè sulla relazione ministeriale, ma altro è parlare di necessità, altro è parlare di urgenza della spesa stessa, ed in verità a me non sembra che la spesa in questione abbia carattere d'urgenza.

Abbiamo in Italia una quantità di stabilimenti carcerari; abbiamo otto riformatori, alcuni dei quali non sono sempre popolati. Perciò quello che si fa attualmente si potrà fare in via provvisoria in seguito, provvedendo cioè alla traduzione dei corrigendi o dei detenuti da un riformatorio all'altro o da un carcere giudiziario ad un altro.

Ma vi è poi un'altra ragione che esclude l'urgenza di questo progetto di legge. Tutti infatti sanno che da molto tempo sono in corso studi per una riforma carceraria. Ora questa riforma ha in gran parte lo scopo di provvedere alla custodia dei detenuti, ed in relazione ai sistemi di custodia stanno anche i locali, i quali devono essere costruiti piuttosto in un modo che in un altro, secondo che si adatta l'uno o l'altro dei sistemi stessi; altrimenti si farebbe ciò che in Toscana si dice «mettere il carro

innanzi ai buoi», si andrebbe a rischio di costruire oggi per demolire domani.

Se il Ministero ritiene che una parte del progetto, sia quella relativa al carcere di Trapani o di Caltanissetta, sia quella relativa al nuovo riformatorio in Catanzaro, abbia carattere d'urgenza studi il progetto nuovamente e lo riduca ad una spesa più modesta. Così come è, oggi credo che il progetto non possa essere approvato, o almeno che lo si debba sospendere; ed al mio voto attribuisco un significato che va oltre il progetto stesso, il significato cioè di affermare la necessità di opporsi a qualunque spesa non assolutamente indispensabile, se non vogliamo andare incontro a sicura rovina. Col sangue dei nostri figli e col valore del nostro esercito abbiamo raggiunto l'unità della patria; dobbiamo fare il modo di non condurla alla rovina economica.

LIBERTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Io non ho capito precisamente la conclusione del discorso dell'onorevole Supino (*ilarità*) cioè se vuole che si sospenda o pure che si discuta il disegno di legge, riservandosi piena libertà di votare contro. Bisognerebbe bene chiarire questo punto; dopo potrò rispondere alle osservazioni fatte dal collega Supino.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Io ho chiesto la sospensiva del progetto; e frattanto, se il Ministero crede che una parte di esso meriti di essere eseguito, proponga un nuovo progetto con spesa più modesta e lo presenti al Parlamento.

LIBERTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Mi permetterà il Senato che brevemente illustri la mia relazione, dalla quale emerge chiaramente che non si tratta di una spesa inutile ma viceversa indispensabile. Comincerò col rispondere al collega Supino. Prima di tutto egli fa delle previsioni che io ritengo esagerate, perchè dice che la spesa non si limiterà ai 17 milioni previsti dal progetto ma crescerà a 35 o 40 milioni. Se noi dovessimo giudicare a questa stregua ogni progetto che importa spese, vuol dire che non si voterebbe per quello che sta scritto nei nostri disegni di legge, ma si dovrebbe fare il com-

puto raddoppiando o triplicando in maniera fantastica la spesa prevista. In secondo luogo il senatore Supino ha detto che questa spesa non è urgente. Faccio considerare al collega ed al Senato che, sventuratamente per noi, la popolazione carceraria in questi ultimi anni (pur restando limitata la disponibilità a quegli edifici di cui si disponeva precedentemente) è aumentata del 50 per cento. Questo per le sole carceri giudiziarie come risulta dalle cifre che non sono purtroppo confortanti, ma dolorosamente autentiche, perchè risultano dalle statistiche raccolte con assoluta esattezza dell'Amministrazione delle carceri.

Nel giugno 1919 i detenuti erano solamente 23,825; nell'aprile del 1922 troviamo questo numero aumentato a 32,149. Onorevoli colleghi, sarà una cosa che certamente non farà piacere constatarla e non farà certamente onore, ma la realtà è questa. Ora di fronte a questa aumentata popolazione carceraria non abbiamo che la disponibilità dei vecchi edifici destinati a carceri, e l'inconveniente si verifica maggiormente in Sicilia, dove, purtroppo, si è dovuto ricorrere a degli espedienti non commendevoli, costringendo spesso un numero stragrande di detenuti a stare rinchiusi in locali non adatti, non igienici e non corrispondenti anche alle necessarie cautele della polizia carceraria. Si è arrivati anche a questo, onorevoli colleghi, come risulta da documenti ineccepibili, che cioè la procura generale di Palermo ha dovuto dichiarare al ministro guardasigilli (non so veramente se questo sia avvenuto sotto il presente ministro o sotto il suo predecessore) che non si possono eseguire i mandati di cattura, perchè i locali non sono sufficienti e non danno più garanzia di sicurezza.

Per quanto riguarda i Riformatori devo ricordare ai colleghi che nel regno abbiamo finora dieci di questi istituti e sono tutti concentrati nell'Italia settentrionale e centrale fino a Napoli. Da Napoli in giù non abbiamo più alcuno stabilimento di questo genere.

L'Amministrazione carceraria si è preoccupata di questo fatto, anche perchè si è dovuto constatare che moltissime delle domande per minori corrigendi non han potuto essere accolte e sul riguardo si trovano in peggiori condizioni appunto il Mezzogiorno e la Sicilia per la ragione sopra indicata. Ecco alcune cifre che

dimostrano la necessità di approntare altri istituti del genere, e da qui la proposta della costruzione di un nuovo riformatorio a Catanzaro, nella regione calabrese, dove potranno essere ricoverati i corrigendi delle provincie limitrofe e della Sicilia.

Nel 1919 istanze presentate 1238, delle quali accettate solo 720; nel 1920 le domande ascesero a 1183 e ne furono accolte 680; nel 1921, 1159; delle quali accolte solo 571. Onorevoli colleghi, io credo che uno dei principali obblighi della Società sia quello di impedire la formazione di futuri delinquenti. Ora quando constatiamo colle cifre alla mano che per mancanza di locali si è obbligati a scartare il 50 per cento delle domande di questo genere, mentre, d'altra parte, manca ogni provvidenza per l'infanzia abbandonata, specialmente nel Mezzogiorno, abbiamo il dovere di preoccuparcene e di provvedere adeguatamente.

E oltrechè dovere civile è anche obbligo umanitario provvedere al modo come ricoverare e ricondurre sulla buona via questi piccoli esseri che diversamente riusciranno nocivi, oltrechè alla società, anche a se stessi.

Ora quando si presenta un progetto che, finalmente, dopo tanti anni, rispondendo anche alle premure e al programma dell'Amministrazione carceraria, si propone di provvedere all'uopo con una spesa di soli sette milioni in una città del Mezzogiorno, che ne manca completamente non potete negarne l'approvazione. Il Senato certamente è padrone di prendere quella deliberazione che crede, ma io devo confermare ancora una volta che questo è un disegno di legge che abbiamo il dovere di approvare.

Non si tratta di spese voluttuarie, di spese inutili, ma si tratta di una spesa che è richiesta per la difesa della società, ed io confido che il Senato non vorrà negare il suo voto favorevole.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Ho domandato la parola per venire in aiuto al mio amico Libertini perchè mi è sembrato che egli, avvedendosi degli umori del Senato, desideri che questo progetto di legge venga sospeso. Io mi associo alla domanda di sospensiva non solo per favorire il mio amico Libertini, ma anche perchè ho la

convinzione che una spesa di questo genere e di questa entità nel momento attuale non si possa votare, se non in condizioni di estrema necessità. (*Approvazioni*).

Ora per quanto io consideri favorevolmente le ragioni esposte dal relatore, non trovo che questo stato di estrema necessità si riscontri nella spesa dei 17 milioni per il riformatorio di Catanzaro.

Non solo non ravviso la necessità della spesa, ma non credo che si possa deliberarla nello stato di incertezza in cui siamo relativamente alla nostra situazione finanziaria. Aspettiamo dunque la parola del ministro del tesoro, aspettiamo la sua esposizione, aspettiamo la discussione che dovrà aver luogo in ordine alla situazione finanziaria ed ai mezzi che il Governo si propone per fronteggiare il *deficit* che, dalle voci che corrono, sembra arrivato ormai alla cifra di 7 miliardi. Io non so se questa cifra sia vera, e la dico appunto per dar modo al presidente del Consiglio di smentirla e sarei lietissimo che mi smentisse. Aspettiamo questa discussione, ma prima che si faccia chiudiamo recisamente, assolutamente, inesorabilmente la via a qualunque spesa nuova (*applausi vivissimi*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, se io avessi avuto l'avvertenza di domandare per primo la parola su questo progetto di legge, probabilmente sarei venuto alle stesse conclusioni. (*Approvazioni*). Lo faccio adesso tanto più in quanto ritengo che un alto criterio ora l'imporrebbe a qualunque Ministero, dal momento che il Senato ha, giustamente, desiderio che, prima di parlare delle spese, si faccia un profondo esame della situazione finanziaria. Il Governo, che non ha nessun desiderio maggiore che quello di presentare al Parlamento e al Paese la precisa situazione ed i provvedimenti che si debbono proporre per poterla fronteggiare, si associa alla sospensiva. (*Applausi prolungati*).

L'onorevole Libertini, relatore, ha difeso il progetto, ed io ritengo che egli abbia ragione: le osservazioni da lui mosse, in merito delle quali ora noi parliamo, sono perfettamente

esatte; ma credo che sia utile la sospensiva, onorevole Libertini, perchè a me sia dato di portare qui, al momento della discussione del disegno di legge, dati così precisi, che possano persuadere l'onorevole Supino che non sono possibili le cifre fantastiche che egli ha detto al Senato. Ma, comunque, in questa condizione di cose due elementi concorrono per la sospensiva: il primo, che deve precedere una profonda discussione finanziaria; il secondo quello di portare dati così precisi ed esatti, per cui il Senato si possa fare un'idea concreta della spesa che si dovrà sopportare. Quindi, accetto la sospensiva, lieto che il Senato l'abbia proposta per l'alto concetto di voler prima discutere la situazione finanziaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo a voti la proposta di sospensiva del senatore Supino cui si è associato il senatore Sinibaldi, accettata dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Pregò il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega degli affari esteri, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati « Esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23.

Pregò il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia, della presentazione di questo disegno di legge. Come il Senato ha udito l'ono-

revole ministro ha chiesto che questo progetto sia dichiarato di urgenza. Trattandosi di proroga l'urgenza può essere votata per alzata e seduta.

Pongo ai voti la dichiarazione di urgenza del disegno di legge presentato dall'onorevole ministro della giustizia; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Come presidente della Commissione di finanze debbo dichiarare che questo disegno di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23, stato dichiarato di urgenza, è conseguenza necessaria dell'altro disegno di legge, già approvato, dell'esercizio provvisorio della stato di previsione della spesa dei vari ministeri. Quindi la Commissione di finanze mi ha già autorizzato, dal momento che si tratta di un provvedimento urgente, ed occorre che la legge sia presto pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, a dichiarare che essa propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se il Senato lo crede, questo disegno di legge può essere iscritto al principio dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì e la Commissione di finanze farà la sua relazione verbale.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge; « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe sul Sile tra Treviso e Casier ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Mortara a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORTARA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mortara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Berio, Bernardi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazzà, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone.

Nava, Niccolini Pietro.

Pansa, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Polacco, Presbitero.

Quarta.

Reggio, Ridola, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Viganò, Vitelli.

Wollemborg.

Zupelli.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Da Como a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DA COMO. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Da Como della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine dei lavori.

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Onorevoli colleghi, è una proposta che mi onoro di presentare, d'intesa con molti fra voi, per regolare il corso dei nostri lavori, e ciò soprattutto per un senso di doveroso riguardo verso i nostri colleghi che non risiedono in Roma.

Pare non possa dubitarsi che l'ordine del giorno rimarrà esaurito lunedì o martedì...

Voci. No, No!...

SANTUCCI ... rimanendo a discutersi soltanto il bilancio delle colonie, per il quale sarà opportuno, e necessario forse, attendere il ritorno del ministro competente, che ora trovasi in colonia...

Voci. No, no, non è necessario.

PRESIDENTE. Invito i senatori dissenzienti a permettere all'onorevole senatore Santucci di presentare la sua proposta. Dopodichè essi potranno domandare la parola per esprimere il loro avviso contrario.

SANTUCCI. Orbene, sembrerebbe a molti opportuno di interrompere martedì i nostri lavori...

Voci. No, no.

SANTUCCI... per riprenderli il martedì successivo, quando avremo tutto il materiale che nel frattempo avrà disbrigato l'altro ramo del Parlamento, in modo da esaurire i nostri lavori in un tempo relativamente breve e senza la necessità di nuove sospensioni.

Questa è la proposta che mi permetto di fare, a nome, ripeto, di molti altri colleghi. (*Commenti animati in vario senso*).

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Dopo le dichiarazioni che ha testè fatte l'onorevole Santucci, mi associo completamente al desiderio da lui espresso, il quale è ispirato soprattutto ad un riguardo per i colleghi che non risiedono a Roma. Appunto per riguardo ai senatori che hanno la disgrazia di non risiedere a Roma, mi parrebbe che noi, terminando le sedute martedì dovremmo riprenderle almeno giovedì della settimana seguente; perchè coloro che stanno fuori di Roma potranno essere a casa solo mercoledì e se si riprendessero le sedute martedì essi dovrebbero lunedì ripartire. Io credo di interpretare il desiderio di tutti questi colleghi proponendo che i lavori si riprendano per lo meno giovedì. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Permetta, onor. Rota, la sua proposta è prematura. Soltanto quando il Senato avrà deciso di separarsi, potrà stabilirsi il giorno della riconvocazione. Il senatore Santucci, più che fare una proposta, ha fatto una constatazione; oggi abbiamo esaurito l'ordine del giorno; all'ordine del giorno di lunedì potranno essere iscritti soltanto i seguenti disegni di legge: quello sulla moratoria, quello sui procedimenti d'ingiunzione e quello sulla competenza, e la riforma al regolamento; trascurò i minori. All'ordine del giorno della seduta di martedì potrà essere iscritto il bilancio delle finanze e il disegno di legge sulla riscossione delle imposte dirette. Se martedì avremo esaurita la discussione di questi disegni di legge, la proroga del Senato avrà luogo automaticamente, perchè non è presumibile che dalla Camera giungano prima altri bilanci. Rimane la sola questione del bilancio delle colonie.

Il Senato può decidere di discuterlo subito o di rimandare la discussione al ritorno del ministro dalla Libia. (*Commenti*).

Devo però far considerare, che l'attendere la venuta del ministro non sarebbe un atto di deferenza personale per lui, ma sarebbe determinato da considerazioni di pubblico interesse (*commenti*). Il Senato deciderà quello che vuole, io ho il dovere di prospettare la situazione com'è. Il ministro è stato a visitare la Tripolitania e la Cirenaica, ha conferito con i capi arabi e senussi. Ora potrebbe interessare il Senato, in occasione della discussione del bilancio delle colonie, di conoscere quale impressione egli ha riportato dal suo viaggio e che cosa ha concluso con le sue trattative. Il rinvio s'impone. Del resto il Senato deciderà come crede.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, dopo quanto si è detto qui in Senato contro la mancanza di approvazione da parte del Parlamento dei bilanci, io credo che si debba procedere con la massima sollecitudine all'approvazione di tutti i bilanci fino al loro esaurimento. Quanto alla cessazione dei lavori, mi consenta il Senato che io faccia una protesta, una protesta da senatore *non tesserato*, perchè oggi ho avuto una conferma ufficiale della esistenza dei due partiti del Senato, i capi dei quali si sono riuniti con la Presidenza, cosa che finora non era accaduta perchè non esistono nel regolamento nostro gruppi ufficialmente riconosciuti di partiti come esistono nell'altro ramo del Parlamento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Permetta onorevole Zupelli, non c'è stata nessuna riunione ufficiale, ma soltanto una riunione con carattere confidenziale. (*Commenti*).

ZUPELLI. C'era il Consiglio di presidenza, c'era il rappresentante della Commissione di finanze e poi c'erano i due direttori di partito. Ora io non so perchè gli altri senatori di *seconda* categoria debbano essere esclusi.... È questo che io domando. (*Commenti, interruzioni*).

PRESIDENTE. Questa è una critica che ferisce direttamente il presidente che ha convocata la riunione. Non potendo riunire per un scambio di idee confidenziali tutti i senatori,

io ho creduto bene riunire alcuni facenti parte di certe commissioni. Questa riunione non ha alcun carattere ufficiale e credo che nessuno possa contestare al presidente il diritto di avere scambio di idee con i suoi colleghi. Questo non ha alcun significato di offesa o di mancanza di riguardo o di diminuzione di stima verso gli altri senatori. (*Commenti in vario senso*).

ZUPELLI. Prendo atto con soddisfazione di queste dichiarazioni del Presidente del Senato, perchè io ho sempre sostenuto che in questa Assemblea non ci debbono essere due partiti (*rumori*). Se il Senato si tenesse molto al di sopra di tutti i partiti, come faceva prima, non occorrerebbe che si costituisse in esso un partito liberale ed il cosiddetto indipendente, che poi, quando lavora in massa, è dipendente per forza ed è soggetto all'indirizzo di un direttorio; così abbiamo finito col fare una seconda copia della Camera elettiva. Io dico il mio parere, secondo il mio modo di vedere: il Senato giudicherà come crede; ma quello su cui insisto è che i lavori del Senato siano continuati sino all'esaurimento dei bilanci che sono già in istato di relazione. Abbiamo quella delle finanze presentata fino da ieri e quella per il bilancio delle colonie presentata ora dall'onor. Da Como.

Questi bilanci possono essere discussi e occorre anche che siano discussi per dare l'impressione al paese che in questi gravi momenti ci occupiamo della finanza dello Stato. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Verremo ai voti perchè sul bilancio delle finanze non c'è dissenso: la questione è se il bilancio delle colonie debba essere discusso subito, o se si debba aspettare il ritorno del ministro, il quale ha annunciato il suo arrivo per il 10 luglio.

Pongo ai voti la proposta del senatore Santucci che, cioè, quando sia esaurito l'ordine del giorno e la discussione sul bilancio delle finanze, sia rinviata quella del bilancio delle colonie in attesa del ritorno del Ministro; e, se non ci sarà materia all'ordine del giorno, occorrendo, siano sospese le sedute.

Chi accetta la proposta del senatore Santucci è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova, la proposta del senatore Santucci è approvata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio Decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Senatori votanti	144
Favorevoli	100
Contrari	44

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche (N. 447);

Senatori votanti	144
Favorevoli	114
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e militari di truppo del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato (N. 448):

Senatori votanti	144
Favorevoli	114
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente (N. 395);

Senatori votanti	144
Favorevoli	106
Contrari	38

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario (N. 396);

Senatori votanti	144
Favorevoli	112
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario (N. 397);

Senatori votanti	144
Favorevoli	105
Contrari	39

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel veneto e in porto di Venezia-Chioggia (N. 433);

Senatori votanti	144
Favorevoli	101
Contrari	43

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 751, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato (N. 441);

Senatori votanti	144
Favorevoli	105
Contrari	39

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario legge:

Al Presidente del Consiglio per conoscere quando intenda presentare al Parlamento per la conversione in legge, il decreto legge 16 giugno 1921 n. 464, relativa al trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.

Grandi.

Al ministro dell'interno se non creda di prendere disposizioni per affrontare la revisione dei conti consuntivi dei comuni che da vari anni giacciono inevasi presso le prefetture.

Bouvier.

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste per sapere se è stata attivata al pubblico servizio, la linea telefonica interurbana Civitacastellana-Roma secondo la formale assicurazione data nella seduta del Senato dell'8 giugno decorso.

Sili.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte a due interrogazioni del senatore Cuzzi.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Lunedì 3 luglio, seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per il Regolamento interno sulla proposta di modificazione degli articoli 36 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato (*Documento XXXVIII*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 (N. 489-*urgenza*);

Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, numeri 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo (N. 338);

Procedimento per ingiunzione (N. 411);

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori (N. 426);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

CUZZI. — Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e gli onorevoli ministri degli affari esteri e del commercio per sapere se non intendano d'avviare pratiche col Governo francese, invocando la proclamata sincera amicizia nostra con la Francia, onde ottenere la revoca del provvedimento improvvisamente emanato durante la Conferenza di Genova col quale venne imposto un grave e forte dazio d'entrata sopra i graniti importati in Francia dall'Italia, provvedimento che arrestò il relativo importante commercio e i lavori delle rinomate cave di granito di Baveno sul Lago Maggiore, del Monte Orfano di Margozzo, e del Lago d'Ora che impiegavano migliaia di operai, ora rimasti senza occupazione.

RISPOSTA. — Il Ministero del commercio ha avuto, a suo tempo, notizia che, con decreto del 22 marzo scorso, il Governo francese aveva modificato il dazio doganale sui marmi lavorati, portandolo al 45 per cento del valore e deve riconoscere che tale provvedimento mette in difficili condizioni la nostra esportazione delle merci suddette. Essendo peraltro imminenti le trattative con la Francia per la stipulazione di un accordo commerciale, è apparso più opportuno che dell'argomento sia trattato in tale sede, quando, cioè, dovranno essere definite tutte le questioni riguardanti i nostri rapporti commerciali con quella nazione. In tale occasione il Governo terrà nel migliore conto la necessità di tutelare nel modo migliore il nostro commercio di esportazione di marmi lavorati.

Il Ministro

TEOFILO ROSSI

CUZZI. — Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se non creda e non intenda modificare le disposizioni del decreto legge 5 luglio 1922 che agli effetti della gravosa tassa sul patrimonio stabiliscono che la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati venga fatta capitalizzando al saggio del 100 per 5 un presunto reddito desunto dagli affitti, che, se anche fosse vero, non può il contribuente conseguirlo vietandogli i decreti di proroga degli affitti stessi

stabilendo invece che la valutazione si faccia in base ai veri, possibili affitti in via provvisoria finché duri il regime dei suddetti decreti di proroga.

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione dell'onorevole senatore Cuzzi è anzitutto necessario di fermare chiaramente il concetto che l'imposta straordinaria sul patrimonio ha carattere di prelievo di *un tantum* sulla consistenza dei beni al 1 gennaio 1920, e che conseguentemente per l'applicazione in via definitiva del tributo è indispensabile di procedere alla determinazione del valore effettivo di ciascun patrimonio alla data suddetta.

Per la determinazione di tale valore sono stati dalla legge adottati nei riguardi dei terreni e dei fabbricati, due criteri che s'integrano e si completano a vicenda: quello della capitalizzazione del reddito e quello del prezzo corrente di mercato.

Per quanto riflette la capitalizzazione del reddito netto, data l'eccezionalità del momento economico cui la valutazione deve riferirsi (1° gennaio 1920) la legge non poteva non tener conto che a causa del regime vincolativo degli affitti rustici ed urbani il reddito *effettivamente percepito* dal proprietario alla detta epoca, non era quello *virtuale* di cui l'immobile era suscettibile, ed ha, quindi, disposto che prescindendo dall'influenza di tale regime, venga ricercato il *reddito netto potenziale* di cui al 1° gennaio 1920 gli immobili sarebbero stati capaci.

Tenuto però conto della influenza del regime vincolativo degli affitti può esercitare sul prezzo di mercato, la legge ha concesso ai proprietari d'immobili soggetti al regime stesso una detrazione del 20 ⁰/₁₀₀ sul valore corrispondente alla capitalizzazione del reddito normale e dello stabile soggetto a vincolo.

L'onorevole interrogante vorrebbe invece che la valutazione definitiva fosse fatta sulla base del reddito netto stabilito secondo gli affitti *veri e possibili* che il proprietario dell'immobile effettivamente percepiva, (o avrebbe potuto percepire) al 1° gennaio 1920.

È però evidente che un tale criterio non condurrebbe ad un'*esatta* valutazione patrimoniale, perchè soltanto la capitalizzazione del reddito netto potenziale dell'immobile — coin-

cidendo, all'incirca, col reddito dominicale effettivo percepito in tempi normali dal proprietario — può dare sia pure col temperamento accolto dalla legge (riduzione del 20^o/_o) il *valore reale* dell'immobile stesso ad una data fissa d'imposizione.

Oltre a ciò se si tiene conto che si tratta di un tributo *sul capitale* appare chiaro che il sistema proposto darebbe luogo ad una sperequazione nei confronti reciproci fra fondi che, pur avendo un identico valore patrimoniale fruttano momentaneamente al proprietario un reddito diverso per essere gli uni soggetti e gli altri no, allo speciale regime vincolativo degli affitti.

Dal punto di vista pratico il meglio sarà che i contribuenti cerchino di accordarsi con l'A-

genzie delle imposte sulla base del valore di mercato al 1^a gennaio 1920 essendo più agevole raggiungere su tale base un'intesa equa corrispondente alle stesse finalità della legge.


In proposito il ministero ha già impartito precise disposizioni agli uffici dipendenti ai quali ha anche raccomandato a più riprese d'ispirarsi, nelle valutazioni, a criteri di equità usando con i contribuenti metodi conciliativi che conducano agevolmente ad accordi di reciproca soddisfazione.

Il Ministro
BERTONE.

Licenziato per la stampa il 5 agosto 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CI^a TORNATA

LUNEDÌ 3 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3346
Disegni di legge (Cancellazione dall'ordine del giorno di)	
(Discussione di):	
«Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1922-23»	3350
Oratore:	
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze e relatore</i>	3350
«Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo»	3351
Oratori:	
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	3358, 3360
SUPINO	3356, 3359
VALLI	3359
VENZI, <i>relatore</i>	3358, 3359, 3360
«Procedimento per ingiunzione»	3361
Oratori:	
DA COMO, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	3367
GALLINI	3361, 3365
INDRI, <i>relatore</i>	3362, 3366
MORTARA	3367
ROSSI LUIGI, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3363, 3366, 3367
(Approvazione di un ordine del giorno)	3368
«Modificazioni alle competenze dei pretori e dei conciliatori»	3369
Oratori:	
DA COMO, <i>Presidente dell'Ufficio centrale</i>	3369
MORTARA, <i>relatore</i>	3370, 3372
ROSSI LUIGI, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3369 <i>passim</i> 3372

(Approvazione di un ordine del giorno)	3372
«Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica»	3372
Oratori:	
NICCOLINI PIETRO, <i>relatore</i>	3375, 3378
RAVA	3374, 3378
ROSSI LUIGI, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3374, 3378, 3379
VITELLI	3379
(Approvazione di un ordine del giorno)	3379
(Presentazione di)	3358
Interpellanza (Annuncio di)	3380
Proposta di nomina di una Commissione	
Oratore:	
INDRI	3380
Regolamento giudiziario del Senato (Discussione sugli articoli 36 e 49)	3346
Oratori:	
BELLINI	3348
CAGNETTA, <i>relatore</i>	3347, 3350
DEL GIUDICE	3346, 3347, 3349
PINCHERLE	3349, 3350
ROTA	3346
Uffici (Convocazione degli)	3346

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri della giustizia e degli affari del culto, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bonazzi di un mese e Piaggio di 12 giorni. Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Discussione sulla relazione della Commissione per il regolamento interno sulla proposta di modificazione degli art. 36, 49 del regolamento giudiziario del Senato (Documento XXXVIII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per il regolamento interno sulla proposta di modificazione degli articoli 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura degli articoli modificati.

BISCARETTI, segretario, legge:
(V. Stampato Doc. n. XXXVIII).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Non sono favorevole alla proposta modificazione dell'articolo 36 del nostro regolamento giudiziario. Non bisogna perder di vista questa circostanza, che il Senato, quando è convocato in alta Corte di giustizia, cessa temporaneamente dalle sue funzioni ordinarie e diventa un corpo giudiziario, un tribunale *sui generis*, ma pur sempre un tribunale, il quale è retto dalle stesse norme fondamentali degli altri giudizi.

La procedura penale fa divieto ai giudici che hanno compiuto atti istruttori di prender parte al giudizio. E ciò per una ragione evidente che è inutile ridire. Ora la stessa norma deve valere per il Senato quando siede come tribunale.

I senatori quindi che hanno fatto parte della Commissione istruttoria non potrebbero intervenire nel giudizio: essi si sono già pronun-

ziati sulla responsabilità dell'imputato col rinviarlo al giudizio, e la loro presenza al dibattimento torrebbe quella serenità, sia pure apparente, che deve sempre dominare nei giudizi.

La Commissione del regolamento propone che i senatori, se hanno compiuti atti istruttori, possono bensì intervenire nel giudizio, ma senza diritto di voto. È questa una mezza misura che manca di ragione sufficiente; giacchè o bisogna addirittura togliere la limitazione nell'ipotesi che l'Alta Corte non possa essere menomamente pregiudicata dalla presenza di quelli, o mantenerla intera, come è mia opinione, perchè i membri della Commissione istruttoria anche senza il voto, potrebbero influire nel giudizio prendendo parte al dibattimento, col loro parere ecc. La norma del diritto comune deve valere così per il Senato come per tutti gli altri tribunali.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. La osservazione del senatore Del Giudice è certo ispirata dal rigore nell'apprezzare questa materia e da un sentimento di riguardo alla amministrazione della giustizia. È vero anche che in tesi generale il Senato, allorquando si costituisce in Alta Corte di giustizia, debba seguire le norme dettate per gli altri corpi giudiziari dal codice di procedura penale. Questo in tesi generale; però nel soggetto caso, se s'interdicesse l'intervento ad uno ch'è senatore, mi pare che si eccederebbe nello stesso concetto esposto testè dal collega Del Giudice. Noi, perchè la sostanza e non l'apparenza sia salva, dobbiamo assicurare che coloro i quali appartengono alla Sezione di accusa, che cioè hanno mandato al Corpo giudicante gli imputati - permettetemi la parola - non prendano parte nè in via definitiva nè in via interlocutoria ai voti che il Senato sta per dare sulla causa: ma interdire l'intervento come spettatori....

DEL GIUDICE. Ma non sono semplici spettatori, possono parlare.

ROTA. No, no; neanche per sogno. Ora quando sia proibito a queste persone di prender parte al voto, sia in via definitiva sia in via interlocutoria, io credo che il precetto, se non formale ma sostanziale per la retta amministrazione della giustizia e per il riguardo che il

Senato deve a se stesso quando è costituito in Alta corte, sia assolutamente osservato. Del resto non bisogna eccedere. Altro è un Collegio giudiziario composto di tre persone, altro il Senato che è un consesso di due o trecento persone. E del resto anche avanti l'Autorità giudiziaria nel giudizio avanti il Pretore per reati di sua esclusiva competenza, egli istruisce e rinvia il dibattimento a giudizio.

Ed aggiungo: se uno che fa parte della Commissione di accusa, avesse come risultato di essere interdetto ad intervenire perfino al giudizio che si deve dare di un suo collega, mi pare che si eccederebbe troppo. Perciò, nonostante le osservazioni del collega Del Giudice, ispirate ad un concetto rigoroso della amministrazione della giustizia, io credo che questo articolo possa essere ammesso, in quanto che segue una via di mezzo fra i riguardi fatti balenare dal senatore Del Giudice, e quelli dovuti ai nostri colleghi, che, per avere fatto parte di una Commissione che ha rinviato avanti all'Alta Corte un senatore, non cessano per questo di essere senatori.

Per queste considerazioni io credo che l'articolo possa essere mantenuto com'è.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Senta, onorevole Rota, io non posso persuadermi delle ragioni da lei adottate. Insisto su questo: qui, quando si tratta dell'Alta Corte, noi siamo dei giudici; giudici singolari, specialissimi, ma giudici nei quali il requisito di senatore è secondario; perciò dobbiamo sottostare alle regole del diritto comune.

Invece, col nuovo articolo 36 proposto dalla Commissione del regolamento, i senatori, dirò così, istruttori non sarebbero dei semplici spettatori, ma potrebbero partecipare alla discussione, e quindi influire colla loro parola.

Adunque è meglio e anche più decoroso non intervenire punto al giudizio che intervenire con diritto e funzione diminuiti.

Io quindi mantengo la mia opposizione alla proposta modificazione.

CAGNETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNETTA, *relatore*. Le modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, delle quali oggi discutiamo, vennero proposte alla Commissione del regolamento interno da un gruppo

di senatori, e precisamente dai senatori Bellini, Spirito, De Amicis Mansueto, Mosca, De Novellis, Pellerano, Mazzoni e Zappi.

La disposizione dell'articolo 36 quale è stata formulata dai proponenti non esclude affatto che i Senatori i quali intervengono all'Alta Corte di giustizia possano prendere parte alla discussione. Non consento quindi in ciò con l'onorevole Rota.

E, d'altra parte, una interpretazione diversa renderebbe l'articolo stesso superfluo.

Ciò premesso, la Commissione del regolamento ha creduto di poter aderire alla proposta pervenutale.

Innanzitutto nel codice di procedura penale del 1865 una disposizione simile a quella dell'articolo 40 del codice di procedura vigente manca. Questo ha riscontro soltanto nell'articolo 78 della legge sull'ordinamento giudiziario del 1865, articolo monco ed incompleto, che sollevò dubbi e discussioni.

Il legislatore del 1913 volle estendere questa disposizione, che si riferiva prevalentemente ai giudici delle Corti d'assise, e farne oggetto di una norma generale. Questa norma, come ho spiegato nella relazione, s'informa principalmente a due concetti: uno di *possibile prevenzione*, l'altro di *temute influenze*.

Ora è sembrato eccessivo per un'assemblea così elevata come il Senato ritenere che chi ha concorso nell'ordinare il rinvio debba nel dibattimento portare le impressioni precedenti, le prevenzioni già acquisite, la difesa della sua stessa opera.

La qualità di senatore non si può scindere da quella di giudice dell'alta Corte, come mostra di credere l'onorevole Del Giudice.

Quanto poi al secondo argomento che si adduce a giustificazione della disposizione dell'articolo 40 del codice di procedura penale del 1913, si comprende che nella ordinaria procedura, essendo pochi i giudicanti, possa il giudizio dell'uno influire sull'altro. Ma questa influenza è meno temibile nell'Alta Corte di giustizia, tenuto conto che il numero dei senatori, a termini dell'articolo 37 del regolamento, deve essere *almeno* di 50. Perciò l'influenza di due o tre individui sulla massa di *almeno* 50 votanti è assai meno apprezzabile di quella temuta nei giudizi ordinari e che ha

potuto dar luogo alla disposizione dell'articolo 4 del codice di procedura penale vigente.

Del resto anche nella procedura ordinaria vi sono giudici *non votanti*, che intervengono al dibattimento (articolo 413 del codice procedura penale).

BELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLINI. Non intendo entrare nel merito della questione, perchè le ragioni esposte dall'onorevole relatore mi sembrano del tutto esaurienti. Desidero pronunziare soltanto una parola per dileguare un equivoco che può essere generato dalle parole dell'onorevole senatore Rota.

L'onorevole senatore Rota ha detto che accogliendo la proposta modificazione all'art. 36 del nostro regolamento giudiziario si verrebbe ad impedire che i senatori, i quali abbiano ordinato il rinvio dell'imputato al giudizio o pronunziato l'accusa possano assistere come testimoni...

ROTA. No, non intendevo di dire testimoni, ma come spettatori.

BELLINI. L'equivoco poteva dunque essere generato da questa espressione che forse ha tradito il pensiero dell'oratore.

Orbene, la nostra proposta deve interpretarsi nel senso che il senatore, il quale ha partecipato all'istruttoria, possa intervenire alla discussione orale e prender parte agli incidenti che possano sorgere. E la ragione di questa disposizione è ovvia.

Questa era la ragione principale per la quale sotto la vecchia procedura, in tutte le cause importanti era proprio il giudice istruttore che si mandava a presiedere per meglio chiarire le risultanze.

Credo che sarebbe d'altronde fare un torto alla serenità ed imparzialità del Senato il supporre che l'aver partecipato all'istruttoria possa in qualche modo influire sull'animo del senatore che vi abbia preso parte, in modo che esso non abbia a condursi con quell'alta serenità che indubbiamente non può mancare in chi riveste la qualità di senatore.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Del Giudice se intende di fare una proposta concreta.

DEL GIUDICE. Io vorrei lasciare l'articolo del regolamento come è.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei singoli articoli modificati. Rileggo l'art. 36.

Art. 36.

I senatori che hanno preso parte all'istruttoria, o ordinato il rinvio dell'imputato al giudizio, o pronunziata l'accusa possono intervenire alle sedute dell'Alta Corte, senza però prender parte al voto relativo alla risoluzione degli incidenti ed alla pronunzia della sentenza.

Non possono far parte dell'Alta Corte contemporaneamente i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivo, nè i senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

Coloro che approvano l'articolo 36 modificato dalla Commissione sono pregati di alzarsi. (Il Senato approva!)

Voci: Controprova!

PRESIDENTE. Si è chiesta la controprova. Coloro che non approvano l'articolo modificato dalla Commissione sono pregati di alzarsi.

(Il Senato approva l'articolo della Commissione).

Viene ora l'articolo 49.

Art. 49.

È attribuita alla Commissione permanente di accusa la competenza a giudicare le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori. Essa, a norma degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale, quando, a seguito dell'esame degli atti e delle investigazioni compiute, ritenga di dover infliggere l'ammenda non superiore a lire 100, pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto, ponendo altresì a carico del contravventore le spese del procedimento, e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate. Può anche disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424, o messo l'ammonimento di cui all'articolo 425 dello stesso Codice di procedura penale.

Negli altri casi, essa, comunicato il verbale al P. M., procederà per citazione diretta, a porte aperte, e con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, fra tre giorni dal giorno dell'intimazione, potrà impugnarla colle forme stabilite nell'art. 19 innanzi all'Alta Corte di giustizia.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procederà per citazione diretta all'esame dell'appello.

PINCHERLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. L'articolo 49 del nuovo testo introduce molto opportunamente, e in analogia di quanto dispone l'articolo 298 del Codice di procedura penale, il procedimento per decreto. Vale a dire quando la Commissione permanente di accusa, come sarebbe, secondo il Codice di procedura penale, il pretore, crede di poter infliggere soltanto un'ammenda non superiore alle lire 150 lo fa mediante decreto senza sentire il senatore imputato. Con questo decreto può non solo infliggere la pena di una multa fino alle lire 100 ma anche ordinare la confisca o la restituzione delle cose sequestrate, ciò che potrebbe anche essere grave potendo trattarsi di oggetti di qualche valore. Per esempio cito il caso di una contravvenzione commessa con una automobile. Ecco che in questo caso la confisca dell'automobile sarebbe una cosa grave per il senatore a cui fosse inflitta.

Se questo decreto della Commissione permanente di accusa, che sostituisce il decreto del Pretore, non è in un dato termine impugnato, diventa esecutivo, cioè si devono pagare le cento lire e le cose sequestrate vengono confiscate.

Per il Codice di procedura penale questo decreto può essere impugnato davanti allo stesso Pretore che lo ha pronunciato e questa impugnativa, con la richiesta che si proceda al dibattimento, si deve fare entro cinque giorni dalla sua notificazione.

Ora, nell'articolo 49 di questa impugnativa non è parola, e quindi potrebbe credersi che, una volta emesso il decreto, la Commissione permanente abbia esaurito il proprio compito. Si risponderà, forse, che dicendo l'art. 49 « È attribuita alla Commissione permanente di accusa la competenza a giudicare le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori.

« Essa, a norma degli articoli 268 e seguenti del Codice di procedura penale., pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto ecc. »: sarebbe richiamato questo diritto di impugnativa per parte del condannato. Però mi sembra che la possibilità di una impugnativa e della richiesta di dibattimento, da farsi a porte aperte dinanzi alla Commissione permanente, non debba risultare per interpretazione, ma debba esser detto esplicitamente per non dar luogo a dubbi. Farei perciò questa semplice proposta, che non sarebbe se non il completamento di quello che, è il pensiero della nostra Commissione.

Al primo capoverso, dove si parla del decreto della Commissione d'accusa aggiungerei: « L'impugnativa con la richiesta che si proceda a dibattimento innanzi alla Commissione permanente è presentata, nei modi e termini indicati dall'articolo 300 dello stesso codice, nella cancelleria dell'Alta Corte ». Cosicché, senza delineare tutto il procedimento, con questo richiamo verrebbe esplicitamente ammesso il diritto di impugnativa da parte del senatore a cui sia stato notificato il decreto per la contravvenzione che gli è imputata. Come coordinamento, al secondo capoverso farei una piccola modificazione di forma; e poi dove si dice: « Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto il condannato, fra tre giorni dal giorno dell'intimazione, impugnarla con le forme potrà stabilite nell'articolo 19 innanzi all'Alta Corte di giustizia », propongo che il termine sia fissato a cinque giorni, sembrandomi che questo termine per appellare non debba esser minore di quello stabilito ora per l'impugnativa del decreto che porta una pena meno grave.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io volevo dire a un dipresso quello che ha detto il senatore Pincherle. Pare anche a me che l'art. 49 abbia bisogno di essere completato. Io accetto l'istituto del decreto penale secondo l'art. 298 e seguenti della procedura penale, ma bisogna riconoscere, come già ha dimostrato il collega Pincherle, il diritto all'imputato di poter impugnare il decreto medesimo, e quindi procedere al dibattimento.

CAGNETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNETTA, *relatore*. La Commissione ha ritenuto che l'articolo proposto implicasse appunto il concetto del senatore Pincherle, cioè che la impugnativa a norma dell'art. 300 è ammessa; e l'ha ritenuto perchè l'art. 49 dice: « a norma dell'art. 298 e seguenti del Codice di procedura penale ». Ora siccome l'art. 300 è « nello stesso titolo » dell'art. 298, sembra implicito il richiamo.

Ad ogni modo, io, come relatore, ho creduto di rendere anche più chiaro questo concetto, e nella relazione, invece di dire « a norma degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale », ho detto « con le norme contenute nel titolo V, libro II, del Codice di procedura penale ». Anche se un dubbio potesse sorgere per il modo con cui è formulato l'articolo, questo sarebbe eliminato dalla formula della relazione, e quindi credo che, per esprimere il concetto del senatore Pincherle, basti dire nell'art. 40 « con le norme contenute nel titolo V, libro II del Codice di procedura penale ». Sarebbe inutile l'aggiunta proposta, e basterebbe il richiamo esplicito al titolo V, che disciplina appunto tutta la materia del precetto o decreto penale.

Si potrebbero perciò sostituire nel testo dell'articolo le parole da me adoperate nella relazione.

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Io so per pratica che le relazioni parlamentari, quando si tratta di interpretazione, non sempre vengono compulsate, e perciò desidererei che nell'articolo stesso si facesse la piccola modificazione da me proposta.

PRESIDENTE. Mantiene l'emendamento?

PINCHERLE. Lo mantengo.

CAGNETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNETTA, *relatore*. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento: non sarebbe necessario, ma non guasta.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti del senatore Pincherle che sono tre. All'articolo 49 alla fine del primo comma dopo le parole: « procedura penale » aggiungere senza andare a capo: « L'impugnativa con la richiesta che si proceda al dibattimento innanzi alla Commissione permanente è presentata nei modi

e nei termini indicati dall'art. 300 dello stesso Codice nella cancelleria dell'Alta Corte ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo emendamento suona così: al secondo comma invece di dire « negli altri casi » si dica: « negli altri casi la Commissione ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora il terzo emendamento: al terzo comma; invece che « fra tre giorni » si dica « fra cinque giorni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento della Commissione la quale propone che alle parole del primo comma « essa a norma degli articoli 298 e seguenti » si sostituiscano le altre: « con le norme contenute nel titolo V° libro II° ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero art. 49 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Queste modificazioni saranno poi votate a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 » (N. 489 urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 ».

Prego il senatore Ferraris Carlo di riferire su questo disegno di legge.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Il presente disegno di legge sull'esercizio provvisorio del fondo per l'emigrazione è conseguenza necessaria dell'esercizio provvisorio già approvato dei bilanci di previsione della spesa per vari Ministeri. La Commissione di finanze perciò ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Presbitero di dar lettura del disegno di legge.

PRESBITERO. *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 luglio 1922, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1922-1923 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo » (N. 388-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1661, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, nn. 27, 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289 contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo ».

Domando all'onorevole ministro guardisigilli se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Presbitero di dar lettura dell'articolo unico.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i RR. decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, numeri 1 e 2, 2 febbraio 1922, num. 27, 5 feb-

braio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di Commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni suddette.

Le disposizioni medesime sono applicabili soltanto ai dissesti verificatisi anteriormente all'approvazione del presente disegno di legge.

ALLEGATI.

I. *Regio decreto-legge 28 dicembre 1921, numero 1861.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Limitatamente alle società cooperative esercenti il credito e alle società anonime o in accomandita per azioni, il capitale delle quali dagli ultimi bilanci approvati risulti non inferiore a 5 milioni, e in quanto le stesse possano giustificare con valide prove che la loro cessazione dei pagamenti è conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti, o altrimenti scusabili, oppure concorrano ragioni evidenti di interesse della massa creditoria, è richiamato in vigore l'art. 827 già abrogato del Codice di commercio, insieme con tutte le disposizioni a cui quell'articolo fa richiamo, del capo II, titolo VI, libro III del Codice di commercio, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'applicazione dell'articolo precedente può essere chiesta così dalle società ivi indicate per mezzo delle persone che hanno la firma sociale, quanto dai creditori interessati, o, quando si tratta di istituti che ricevono depositi, anche dal Pubblico Ministero.

Art. 3.

Oltre la Commissione dei creditori di cui nell'articolo 822, n. 4, del Codice di commercio, il tribunale nomina uno o tre commissari giudiziali, con l'incarico di vigilare e controllare la gestione dell'azienda, di accertare le attività e

le passività, di verificarne gli incassi e i pagamenti, sotto la direzione del giudice all'uopo delegato.

Art. 4.

Ove concorrano gravi motivi, il tribunale, sia su istanza degli interessati, che d'ufficio, e sentita in ogni caso la Commissione dei creditori, potrà sostituire agli amministratori della Società di cui all'art. 1, nell'ordinaria amministrazione della Società stessa, il commissario o i tre commissari di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

A maggior garanzia dei creditori delle Società di cui all'art. 1 del presente decreto-legge e ove concorrano gravi ragioni, il tribunale può ordinare in qualunque momento, sia sopra istanza degli interessati, che d'ufficio, il sequestro dei patrimoni privati degli amministratori, dei quali si possa fondatamente presumere la responsabilità.

Art. 6.

In caso di constatata impossibilità di convocare prontamente i creditori e qualora contemporaneamente concorrano ragioni imprescindibili di interesse pubblico e generale, il tribunale potrà provvedere a sensi dell'art. 822 del Codice di commercio, senza la previa convocazione dei creditori e senza le altre formalità preliminari, di cui agli articoli 820 e 827 dello stesso Codice.

Art. 7.

Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatti in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell'art. 1235 del Codice civile.

Art. 8.

I termini previsti negli articoli 822 e 823 del Codice di commercio, sono portati rispettivamente ad un anno.

Art. 9.

Nel caso di accordo amichevole coi creditori, si applicheranno le norme stabilite dalla legge 24 maggio 1903, n. 197, per la procedura e per la votazione del concordato preventivo.

Art. 10.

Gli amministratori ed i direttori delle Società di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, sono soggetti alle penalità disposte dall'art. 863 del Codice di commercio, e precisamente a quelle della prima parte dell'art. 861 dello stesso Codice se il procedimento di cui nel presente decreto-legge è stato determinato da loro colpa o se essi furono inadempienti agli obblighi imposti loro nel titolo IX del libro 1° Codice di commercio, ed a quelle del secondo capoverso dello stesso articolo 861 se abbiano distratto, occultato, dissimulato parte dell'attivo, sottratti o falsificati i libri, o altrimenti abbiano operato con dolo.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare apposito regolamento per coordinare le disposizioni del presente decreto-legge con quello del Codice di commercio da esso richiamate in vigore, e con quelle della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo, completandole ove occorra.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

II. Regio decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1.

(*Omissis*).

Art. 1.

Qualora la Società che abbia ottenuto l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1921, n. 1861, contenente disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo, eserciti il credito e riceva depositi, la sostituzione del commissario o dei commissari agli amministratori della Società a sensi dell'art. 4 del detto decreto-legge, è obbligatoria, e il tribunale vi provvederà immediatamente e senza sentire la Commissione dei creditori.

Art. 2.

Quando siano stati nominati tre commissari giudiziali a sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, e quando essi lo ritengano opportuno, avranno facoltà di aggregarsi un quarto commissario al quale potranno essere specialmente delegate le operazioni tecniche concernenti la gestione dell'Ente.

Tale nomina sarà sottoposta all'approvazione del tribunale.

Art. 3.

Nel caso di nomina di un quarto commissario giudiziale come nell'articolo precedente, le deliberazioni del Collegio dei commissari saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti, avrà prevalenza il voto del presidente del Collegio medesimo.

Il presidente sarà nominato dal Collegio dei commissari nel suo seno.

Art. 4.

Il sequestro dei beni degli amministratori di cui all'articolo 5 del Regio decreto 28 dicembre 1921, n. 1861, è sempre ordinato dal tribunale quando si tratti di società che esercitano il credito e ricevono depositi, salvochè lo stesso tribunale ravvisi non esistere le fondate presunzioni di responsabilità di cui allo stesso art. 5.

Il provvedimento del tribunale, previsto dal presente articolo, può in ogni caso essere modificato di ufficio, o ad istanza degli interessati, in base a nuovi accertamenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

III. Regio decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 2.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le norme del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, e le disposizioni del Codice di commercio dal medesimo richiamate in vigore, si ap-

plicano anche nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni seguenti:

1° all'art. 1 dove è menzione delle « Società cooperative esercenti il credito e delle Società anonime od in accomandita per azioni, il capitale delle quali dagli ultimi bilanci approvati risulti non inferiore a 5 milioni » è sostituito il testo seguente « Società per azioni (anonime) in accomandita per azioni, Società a garanzia limitata, consorzi economici registrati a garanzia limitata od illimitata (società a capitale variabile) il capitale sottoscritto o di garanzia delle quali, giusta gli ultimi due bilanci approvati, non sia inferiore a 5 milioni di lire »;

2° all'art. 2, alle parole « anche del pubblico ministero » sono sostituite le parole « anche dall'Avvocatura erariale »;

3° all'articolo 7, alle parole « secondo le disposizioni dell'art. 1235 del Codice civile » sono sostituite le parole « secondo le disposizioni della parte III dell'ordinanza del 10 dicembre 1914, n. 337, B. L. I. (regolamento sulle impugnazioni) »;

4° all'art. 9, alle parole « si applicheranno le norme stabilite dalla legge 24 maggio 1903, n. 197 » sono sostituite le parole « si applicheranno le norme stabilite dalla parte II dell'Ordinanza del 10 dicembre 1914, n. 337 (regolamento sul concordato) »;

5° all'art. 10 è sostituito il testo seguente: « Gli amministratori ed i direttori delle Società di cui all'art. 1 del presente decreto-legge sono soggetti alle penalità previste dal Codice penale vigente nelle Province annesse, come modificato dall'ordinanza del 10 dicembre 1914, n. 337, art. X, e precisamente, a quelle sul fallimento colposo (paragrafo 486 e 486 a, b, c) e il procedimento di cui nel presente decreto-legge è stato determinato da loro colpa o se essi sono stati inadempienti agli obblighi loro imposti dalle leggi ivi vigenti circa l'amministrazione delle Società di cui all'art. 1, ed a quelle sul fallimento fraudolento (paragrafi 205-a, 205-b, 485) se abbiano distratto, occultato, dissimulato parte dell'attivo, sottratti o falsificati libri, o altrimenti abbiano operato con dolo »;

6° all'art. 11, alle parole « con quelle della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato

preventivo » sono sostituite le parole « con quelle delle leggi vigenti nelle nuove provincie »;

7° all'art. 11 seguirà l'articolo seguente quale articolo 12: « L'esecutorietà dei provvedimenti emanati in esecuzione del presente decreto dalle autorità giudiziarie competenti delle vecchie e delle nuove provincie si estende a tutto il territorio del Regno ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare apposito regolamento per coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle del Codice di commercio richiamate in vigore e con quelle delle leggi vigenti nelle nuove provincie.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

IV. Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 27.

(*Omissis*).

Art. 1.

Quando si tratti di Società, alle quali sia stata accordata la moratoria in conformità del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, e quando agli amministratori della Società siano stati sostituiti uno o più commissari a termini dell'articolo 4 del decreto-legge medesimo o del successivo decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, il concordato è proposto dai detti commissari senza bisogno di convocare l'assemblea dei soci semprechè si possa presumere interamente perduto il capitale sociale.

Art. 2.

Per la validità e per gli effetti tutti del concordato valgono le norme contenute nella legge 24 marzo 1903, n. 197, sul concordato preventivo, in quanto non siano derogate dal presente decreto-legge e dai decreti-legge sopra citati.

Art. 3.

Quando si tratti di Enti bancari, che ricevano depositi ed abbiano più succursali e numerosi creditori, dei quali sia difficile la convocazione

nella sede, il tribunale dispone che la proposta di concordato, accompagnata da apposita relazione, sia pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e in quei giornali che esso ritiene opportuni.

In tal caso non si fa luogo a votazione da parte dei creditori, ma nei dieci giorni successivi a detta pubblicazione, i creditori possono fare opposizione, mediante ricorso in bollo da L. 4 presentato alla cancelleria del tribunale dove è la sede della Società o che è territorialmente competente per la persona del creditore.

Il ricorso deve contenere i motivi della opposizione, la indicazione del credito del ricorrente e il titolo da cui risulta. Le opposizioni ricevute dai singoli tribunali sono dalle rispettive cancellerie immediatamente trasmesse per raccomandata al tribunale della sede della Società.

Trascorsi otto giorni dal predetto termine di dieci giorni il tribunale ove è la sede della Società pronuncia in Camera di Consiglio sulla omologazione del concordato, avendo riguardo all'interesse della massa creditoria e decidendo nella sentenza, e con un unico giudizio, anche le questioni sollevate dagli oppositori nei ricorsi presentati al tribunale e ad esso nel frattempo effettivamente pervenuti dalle cancellerie dei singoli tribunali di cui al precedente capoverso.

La sentenza di omologazione del concordato pronunciata dal tribunale è provvisoriamente esecutiva. Essa è soggetta a reclamo alla Corte d'appello nella forma di cui all'art. 781 del Codice di procedura civile.

Il reclamo dovrà essere presentato alla Corte d'appello nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione della sentenza del tribunale; e sarà deciso dalla Corte in Camera di Consiglio entro giorni venti dalla scadenza del termine di dieci giorni ora detto.

Qualora l'appello sia proposto con più ricorsi, questi ricorsi saranno riuniti e decisi insieme dalla Corte colla sua sentenza sempre nel termine di venti giorni.

Art. 4.

Le sentenze pronunciate nella procedura di concordato fanno stato di fronte a tutti gli interessati.

Art. 5.

Il concordato concluso ai sensi della presente legge non pregiudica nè l'azione penale di cui nell'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, nè le responsabilità civili.

Art. 6.

Il presente Regio decreto-legge ed il Regio decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, sono applicabili anche nei territori annessi in virtù delle leggi 16 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Per la validità e per gli effetti dei concordati divenuti efficaci davanti ai tribunali aventi sede entro i vecchi confini del Regno sono in ogni caso determinanti le norme di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.

Le norme dell'ordinanza del 10 dicembre 1914, n. 337, B. L. I. sono applicabili ai soli concordati divenuti efficaci davanti ai tribunali dei territori annessi.

Art. 7.

Il presente decreto-legge è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

V. Regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 32.

(Omissis).

Articolo unico.

Il primo capoverso dell'art. 3 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 27, in materia di concordato preventivo è sostituito dal seguente:

« In tal caso non si fa luogo a votazione da parte dei creditori, ma nei dieci giorni successivi a quello della detta pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, i creditori possono fare opposizione, mediante ricorso in carta bollata da L. 4, presentato alla cancelleria del tribunale dove è la sede della Società o che è territorialmente competente per la persona del creditore ».

Il presente decreto-legge è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

VI. Regio decreto-legge 13 marzo 1922, numero 289.

(Omissis).

Art. 1.

Quando si tratti di Società alla quale sia stata concessa la moratoria in conformità del decreto 28 dicembre 1921, n. 1861, e quando gli amministratori della Società siano stati sostituiti da uno o più commissari giudiziari a termini dell'art. 4 del decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, i detti commissari, nel proporre il concordato preventivo a sensi dell'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 27, possono mettere la Società in liquidazione ed includere nel concordato la nomina del liquidatore o dei liquidatori, in mancanza provvederà il tribunale.

I sindaci della Società in liquidazione saranno nominati dal tribunale.

Le funzioni dell'assemblea della Società in liquidazione saranno nominati dal tribunale.

Le funzioni dell'assemblea della Società in liquidazione sono sospese fino alla completa esecuzione del concordato.

Al liquidatore o ai liquidatori, in unione coi sindaci nominati dal tribunale per la liquidazione, spetta esclusivamente di esercitare, nell'interesse della massa creditoria, tutte le azioni di responsabilità spettanti ai creditori contro gli ex-amministratori, i sindaci e chiunque altro abbia colposamente contribuito al dissesto della Società in moratoria, nonchè le azioni di nullità per gli atti compiuti in frode dei creditori.

Il ricavato di queste azioni fa parte del patrimonio della Società in liquidazione per l'adempimento degli obblighi del concordato.

La mancata opposizione al concordato preventivo della Società in moratoria da parte dei creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno od altro diritto reale, non importa la rinuncia a tali diritti.

Art. 2.

Le ragioni dei creditori delle filiali estere saranno regolate dal liquidatore in relazione con le leggi straniere, in quanto sia necessario per assicurare la continuazione dell'esercizio delle filiali medesime.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 4.

Il presente decreto-legge è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione per questo disegno di legge.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Parlerò brevemente, come è mio costume, essendo convinto che l'aula del Senato non è luogo opportuno a dissertazioni accademiche. Del resto l'esauriente e dotta relazione dell'Ufficio centrale mi spiana grandemente la via.

Come è noto, l'antico istituto della moratoria, ripristinato dal codice di commercio del 1883, fu abrogato colla legge 20 maggio 1903. Ed a ragione, perchè la pratica ne aveva dimostrato i gravi inconvenienti dovuti in special modo al cattivo ordinamento che di tale istituto faceva il Codice.

Nel concetto di questo la moratoria avrebbe dovuto aver per risultato il pagamento integrale dei creditori, tanto è vero che il commerciante non poteva ottenerla se non dimostrando, con valide prove, che l'attivo superava il passivo.

Orbene che cosa accadeva in pratica? Il commerciante presentava al tribunale un bilancio artificialmente combinato nel quale l'attivo appariva superiore al passivo, ed il tribunale pressato dalla necessità di provvedere, e nella impossibilità di far sollecite indagini per verificare lo stato reale delle cose, prendeva per buone le affermazioni dell'istante e convocava i creditori; questi, alla lor volta, prendendo per buono il giudizio del tribunale, consentivano la moratoria.

Il sistema procedurale della moratoria rendeva poi possibile al commerciante che l'aveva ottenuta di fare il resto.

Il risultato finale era questo: che cioè la moratoria anziché chiudersi col pagamento

integrale dei creditori, come sarebbe dovuto avvenire, si chiudeva invece colla assegnazione ai creditori di un magro dividendo, che in qualche caso scese perfino al 10 per cento.

Del resto a parte il cattivo ordinamento dell'istituto, il difetto era nella sua base, perchè allorquando il commerciante ha un attivo superiore al passivo trova facilmente il modo di accordarsi in via amichevole coi creditori, beati e contenti di sottrarsi alle lungaggini ed alle spese della via giudiziaria.

La moratoria fu dunque opportunamente abolita, e surrogata da un altro istituto quello del concordato preventivo, che il commerciante onesto e sventurato poteva ottenere dimostrando con valide prove di poter distribuire ai creditori almeno il 40 per cento.

Anche questo istituto aveva il vizio organico al quale testè abbiamo accennato riguardo alla moratoria. Oltredichè il modo col quale è regolato dalla legge, in particolare la procedura sommaria di verifica dei crediti, non dà alcuna garanzia e permette anche al commerciante morato (come si dice con parola barbara) di accordarsi coi creditori più scaltri e di sottrarre alla massa parte dell'attivo.

Si aggiunga poi che ottenuto il concordato al 40 per cento il commerciante, che dovrebbe essere onesto e sventurato (ma che purtroppo il più delle volte non ha fatto che trovare il modo di dimostrarsi tale) sfugge naturalmente ad ogni sanzione, e del di lui dissesto non rimane traccia, con grave danno del pubblico credito.

Ad ogni modo qualunque giudizio si faccia dei due istituti della moratoria e del concordato preventivo, certo si è che un grave dissesto finanziario, quello della Banca di Sconto, aprì al diritto fallimentare nuovi orizzonti. Esso dimostrò l'assoluta impossibilità di applicare le leggi e gli istituti vigenti al dissesto delle grandi aziende, specie a quelle che esercitano il credito.

Come è possibile infatti riunire migliaia e migliaia di creditori? Come si possono prender provvedimenti intorno ai quali avrebbero diritto di essere interrogati?

Del pari come conoscere la volontà di migliaia e migliaia di soci, che nonostante il dissesto sono sempre i padroni dell'azienda?

L'antico diritto fallimentare si dimostrò dunque insufficiente, e dovè sorgerne uno nuovo; è proprio il caso di dire *ex facto oritur ius*.

Ecco dunque l'origine dei decreti sottoposti al vostro esame, con i quali, come è detto nel medesimo, si richiama in vigore l'istituto della moratoria in relazione a quello del concordato preventivo.

Ma in realtà con questi decreti si creò una forma ibrida che non è nè il concordato preventivo, nè la moratoria regolati dalle leggi vigenti o abrogate.

Non è la moratoria antica perchè non è più necessario per ottenerla che l'attivo superi il passivo. È vero che qualche dubbio sorse in proposito di fronte al testo del decreto legge 28 dicembre 1921, ma il dubbio tosto scomparve, ed è ora autenticamente risolto dalla relazione ministeriale su questo disegno di legge.

Non è la moratoria anche perchè può essere concessa solo per l'interesse della massa creditoria.

Non è nemmeno il concordato preventivo, differendone sostanzialmente nei requisiti richiesti per ottenerlo e nelle sue conseguenze.

Così essendo, è naturale che questi decreti non possano convenientemente essere innestati, come si è fatto, alle disposizioni che regolano l'antica moratoria ed il concordato preventivo.

Che se poi si esaminano nel merito, i nuovi decreti, agevole è accorgersi delle loro imperfezioni e delle gravi controversie alle quali danno luogo e dei problemi che sollevano.

Per esempio: È opportuno limitare la moratoria alle società indicate nell'art. 1 del decreto legge 28 dicembre 1921, ed il capitale delle quali non è inferiore ai 5 milioni?

Si deve prender per limite il capitale o l'ammontare dei crediti?

È possibile è giusto che come dispone il decreto 2 febbraio, i commissari giudiziali possano senza tenere alcun conto dei soci, che sono sempre i padroni dell'azienda, mettere la società in liquidazione e procedere a questa a loro arbitrio assoluto?

È vero che secondo tale decreto ciò avviene quando il capitale si presume perduto, ma si tratta di una presunzione che può non corrispondere alla verità.

Ritengo adunque sia stato opportuno consiglio quello dell'Ufficio centrale di non fare di questi Decreti uno strumento stabile del nostro diritto.

Tuttavia un grave quesito si presenta:

Negata efficacia per l'avvenire a questi decreti, come propone l'Ufficio stesso, e poichè la legislazione vigente non è sufficiente, il Governo dovrà preparare nuovi provvedimenti.

Ma può egli nel frattempo rimanere disarmato?

In quale imbarazzo verrebbe a trovarsi se, *quod Dei avertant*, qualche azienda di quelle contemplate dai decreti cadesse in dissesto?

Ricorrerebbe forse a nuovi decreti legge? Richiamerebbe in vigore quelli l'efficacia dei quali si viene ora a limitare ai fatti compiuti?

Questo è un punto assai grave che io sottopongo al Governo ed all'Ufficio centrale.

Vedano essi se non convenga modificare l'art. 2 in questo senso, che cioè le disposizioni dei decreti sottoposti al nostro esame sono provvisoriamente mantenute in vita fino ad un tempo determinato, durante il quale sia dato al Governo studiare nuovi provvedimenti e tradurli in legge.

Auguro che i provvedimenti che il Governo vorrà studiare e presentare alla approvazione del Parlamento sieno veramente rispondenti alla necessità del commercio e della vita sociale e costituiscano anche un degno complemento della legislazione sulle società anonime.

Ma non bisogna farsi soverchie illusioni sull'efficacia dei provvedimenti relativi a queste società, anche se dovessero riuscire ottimi.

L'istituto della società anonima rappresenta veramente una grande conquista della civiltà, ed è soltanto per esso che si poterono compiere quelle grandi intraprese delle quali si vanta l'età moderna; ma presenta anche pericoli non lievi.

Tali pericoli non possono essere del tutto evitati dalle leggi, potrebbero in gran parte essere evitati dagli stessi soci se durante la vita della società non rimanessero del tutto neghittosi, per attendere a muoversi e da lagnarsi quando la catastrofe si verifica.

È il nostro difetto: lavorar poco, evitare noie, ed attendere tutto dalla legge e dal governo. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova;

Assegnazione del fondo di lire cento milioni per la costruzione di linee ferroviarie a cura diretta dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge n. 388-A.

VENZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Supino per le cortesi parole rivoltemi, e ancor più per il conforto che la sua autorevole adesione dà alla proposta dell'Ufficio centrale. Il concetto nostro è che le disposizioni dei decreti-legge in esame, studiate forse affrettatamente e sotto l'impulso degli avvenimenti incalzanti in relazione alla crisi di uno dei nostri maggiori istituti di credito, non debbano formar parte permanente del corpo di diritto commerciale, mentre, d'altra parte, non sarebbe opportuno modificarle, per evitare la ripercussione che le modificazioni avrebbero sugli atti compiuti e sulla sistemazione omai data a quell'istituto. L'Ufficio centrale confida, e l'ho detto nella relazione, sulla buona volontà dell'onorevole ministro per la sollecita preparazione di un disegno di legge che apporti le necessarie correzioni, meglio meditate, al diritto vigente, che si è dimostrato inadatto ai dissesti delle grandi aziende industriali e dei grandi istituti di credito. Ora l'onorevole Supino propone che si protragga per qualche tempo la validità dei decreti in esame, al fine di concedere all'onorevole ministro e al Parlamento un

congruo tempo per la formazione della nuova legge, senza essere obbligati nel frattempo a ricorrere al diritto vigente o a emanare nuovi affrettati provvedimenti, nel caso, deprecato, di dissesto di alcuni degli enti suddetti. L'Ufficio centrale ritiene che questa proposta integri opportunamente la sua, e perciò l'accetta.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io risponderò anzitutto al senatore Supino, il quale accetta il disegno di legge, così come è stato modificato dall'Ufficio centrale; ma egli desidera che venga prefisso un termine entro il quale siano suscettibili di applicazione gli eccezionali provvedimenti che sono sottoposti ora all'approvazione del Senato, e che il Governo abbia l'incarico di presentare un organico progetto di legge, entro tale termine.

Ho visto con piacere che anche il relatore dell'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Supino; ed a sua volta, anche il Governo l'accetta.

Però desidero che questo termine sia fissato al 30 giugno 1923, per avere il tempo di potere compiere gli studi occorrenti. E poichè ho la parola su questa grave questione, mi permetta il Senato che io dica ancora due parole a questo riguardo. Vorrei pregare il Senato di accettare la conversione in legge di questi vari decreti che furono presentati dai nostri antecessori e da noi in circostanze eccezionali. Siamo i primi a comprendere che questi decreti hanno dei gravi difetti, che hanno toccato leggi organiche, e che forse sarebbe stato meglio non averli fatti; ma vi sono circostanze speciali per cui come dice il Poeta:

molte fiate già, frate, addivenne
Che per fuggir periglio, incontro a grato,
Si fè di quel che far non si convenne.

È opportuno ricordare che in quel momento parve vacillare il credito del Paese dacchè non si trattava soltanto delle sorti di un istituto privato. Quell'istituto aveva avuto forse dei gravi torti, ma aveva pure qualche attenuante; e se non si fosse provveduto allora energicamente e risolutamente, sarebbe stato gravemente colpito il credito dello Stato.

Oggi il Senato, per bocca del senatore Supino, e per bocca del relatore, rivolge moniti e affida mandati al Governo. Tra le righe della bella relazione del senatore Venzi si comprende che il Senato desidera che il Governo pensi anche all'avvenire del credito italiano: noi speriamo che quanto è avvenuto ultimamente per la Banca Sconto non avvenga più ma per ciò è necessario essere molto vigilanti e cauti.

Noi siamo liberisti, comprendiamo che qualunque pastoia applicata dal Governo all'industria e alle banche può portare inconvenienti grandi; ma noi dobbiamo rimanere con gli occhi bene aperti per impedire che altre volte ancora possa succedere che l'eccessiva buonafede, l'eccessiva fiducia da parte dei depositanti risparmiatori italiani possa avere sorprese dolorose; e diciamo al Senato che qualora ci si accorgesse, nell'azione di diuturna vigilanza, che si tentasse da qualche parte di sfruttare questa eccessiva fiducia, verremo avanti con qualche provvedimento che metta un freno a certe speculazioni, che mi limito per ora soltanto a chiamare illegittime. (*Bene*).

Con questo proponimento da parte del Governo a me non rimane che esprimere l'augurio che il credito italiano possa riprendere la sua via ascensionale tranquillamente. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Il senatore Supino ha proposto il seguente emendamento: invece delle parole: « Le disposizioni medesime sono applicabili soltanto ai dissesti verificatisi anteriormente alla approvazione del presente disegno di legge » si dica: « le disposizioni medesime sono applicabili fino al 30 giugno 1923 ».

VENZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI, *relatore*. Vorrei pregare il senatore Supino di modificare questa aggiunta, nel senso che le disposizioni siano applicabili ai dissesti verificatisi prima di quell'epoca; perchè se si dice che le disposizioni sono applicabili fino al 30 giugno 1923, si potrebbe intendere che da quella data non siano più applicabili in alcun caso, neanche ai dissesti verificatisi precedentemente....

SUPINO. È implicito che se si dice fino al 30 giugno sono applicabili anche per il passato.

VENZI, *relatore*. Spiego meglio il mio concetto. Se ad una legge si pone un termine, e si dice che questa legge è applicabile fino al tal giorno, si può dubitare che nel successivo giorno diventi assolutamente inapplicabile, anche ai rapporti di carattere continuativo costituiti in base ad essa. È certo che l'interpretazione razionale dovrebbe essere nel senso detto dall'onor. Supino, ma è certo altresì che la mia formula toglie qualunque dubbio; quindi io proporrei di dire « le disposizioni medesime sono applicabili soltanto ai dissesti verificatisi prima del 30 giugno 1923 ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore proporrebbe di dire; le disposizioni medesime sono applicabili soltanto ai dissesti verificatisi prima del 30 giugno 1923.

Pongo ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora viene un emendamento del senatore Valli all'articolo 1 della legge del credito del 13 marzo 1922. Quando questo emendamento fosse approvato occorrerebbe aggiungere al 1 comma dell'articolo unico la frase « con la seguente modificazione ».

VALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLI. Al secondo comma dell'art. 1° del decreto legge 13 marzo 1922, come il Senato ha udito ora dal nostro Presidente, io propongo la seguente modificazione:

« I sindaci della società in liquidazione saranno nominati dal ministro del tesoro ».

Evidentemente, questo decreto-legge, fu emanato per uno scopo specifico inevitabile; quello, cioè, di rendere possibile nei riguardi del tribunale l'approvazione delle proposte di concordato presentato dalla Commissione giudiziaria per la moratoria della Banca italiana di sconto, in quanto che, una tale proposta, non si conciliava colle disposizioni del Codice di commercio, cosa d'altronde spiegabilissima, considerate quelle circostanze affatto eccezionali.

Ora però viene un punto necessariamente delicato, assai facile ad essere compreso ed apprezzato e che merita, secondo il mio modesto parere, l'approvazione del ministro del commercio, del ministro del tesoro, della Commissione e del Senato.

Sono sufficienti poche parole di dimostrazione.

Tra i creditori della Banca italiana di sconto, in misura infinitamente superiore a qualunque altro, figurano gli istituti di emissione.

Essi sono esposti per somma molto cospicua. Non basta. In seguito, questa enorme somma diventerà anche maggiore, come conseguenza dell'altro decreto-legge 4 marzo 1922 n. 233, il quale consente di aumentare di 1,000,000,000, di lire le operazioni del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. Ed è noto che tale straordinario aumento fu consentito segnatamente in previsione dei bisogni che potrà avere la Banca italiana di sconto, per pagare le percentuali prevedute dal concordato ai suoi creditori.

La conseguenza di tutto ciò è visibilissima. Gli istituti di emissione potrebbero eventualmente trovarsi esposti, verso la Banca italiana di sconto, sia direttamente sia attraverso il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per una somma che potrebbe elevarsi in misura rilevantemente superiore a quella attuale, mentre per converso, diminuirà corrispondentemente l'importo dovuto a tutti gli altri creditori della Banca italiana di sconto.

In tale stato di cose, sembra a me, non soltanto opportuno ma anzi addirittura necessario, che la esposizione degli istituti di emissione e che in definitiva più o meno indirettamente filtra e si ripercuote sul tesoro e colpisce il pubblico interesse renda tanto legittima quanto indispensabile, una sorveglianza e una ingerenza, da parte del tesoro, nella gestione della Banca italiana di sconto in liquidazione, più immediate e più dirette di quelle che sieno possibili col semplice strumento del Collegio sindacale della liquidazione nominato dal Tribunale.

Qui non si tratta di persone, senza dubbio alcuno, stimabilissime. È questione di principio e apparisce a colpo d'occhio la grave responsabilità che deve essere assunta e posta in pratica dal ministro del tesoro, in considerazione di interessi nazionali, che non possono essere obliterati né postergati di fronte a nessuno e per niun altro motivo di carattere particolare e inferiore.

Infine, è meritevole di rilievo anche quest'ultima considerazione.

Essendo sopresse, finché avrà vita il regime di concordato, le funzioni dell'assemblea della Banca italiana di sconto, il compito dei sindaci, assume importanza assai maggiore — ed anzi straordinariamente maggiore — di quella determinata dalle norme comuni.

Concludo. L'emendamento proposto ha l'unica mira dell'interesse generale, nella sua più ampia e precisa tutela, ed appunto per questo suo carattere, si affida, senza altre parole, alla approvazione del Senato.

VENZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI, *relatore*. Veramente l'Ufficio centrale avrebbe desiderato di lasciare inalterati i decreti di cui trattasi; ma l'emendamento proposto dal senatore Valli in sostanza non turba l'armonia generale di essi, poi che si riferisce a una modalità di secondaria importanza. L'Ufficio centrale quindi non ha difficoltà di accettarlo.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il ministro accetta volentieri l'emendamento proposto dal collega Valli; soltanto sarebbe grato se non avesse difficoltà di aggiungere, dopo le parole «nominati dal ministro del tesoro » le altre « di concerto col ministro dell'industria e Commercio ».

VALLI. Accetto l'aggiunta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'emendamento del senatore Valli, a modifica del secondo comma dell'articolo primo del decreto-legge 13 marzo 1922, accettato dall'Ufficio centrale così formulato d'accordo con l'onorevole ministro:

« I sindaci della società in liquidazione saranno nominati dal ministro del tesoro di concerto del ministro dell'industria e commercio ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'aggiunta all'articolo unico, resa necessaria dalla adozione di questo emendamento.

L'aggiunta consiste nelle seguenti parole da inserirsi alla fine del primo comma: « con la seguente modificazione ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge « Procedimento per ingiunzione ». (N. 411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Procedimento per ingiunzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 411).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Ho chiesto la parola per proporre la sospensiva di questo disegno di legge. Riassumerò in poche parole le ragioni di questa mia proposta.

Questo progetto ci viene presentato come un provvedimento d'urgenza; ora, io, che vivo da mezzo secolo fra gli avvocati ed i giudici, non ho mai sentito reclamare la necessità di questo progetto. In sostanza si tratta di un altro stadio procedurale da anteporre a quello che attualmente c'è. Adesso la procedura comincia con la citazione; per effetto di questo progetto ci sarebbe un altro stadio anteriore, che complicherebbe le cose anziché semplificare.

Io avrei poi qualche osservazione da fare anche sul metodo. Il metodo in realtà è buono, perchè nelle materie tecniche sembra anche a me cosa buona ed utile che il Parlamento tracci le linee generali ed il potere esecutivo dia forma concreta alla legge. Ma in questo caso, che è di una speciale gravità, bisognerebbe che il potere esecutivo fosse affiancato da una Commissione tecnica di senatori, deputati e magistrati, perchè altrimenti andrà a finire che, siccome il ministro guardasigilli è sempre molto occupato, il progetto definitivo sarà redatto dagli organi burocratici, e cioè da un capo sezione o capo divisione, che non avrà mai veduto nè i tribunali nè i giudici.

Ed è così che vengono fuori quelle leggi che non rispondono alla necessità delle cose.

Ma a prescindere dalle ragioni di metodo, altre ve ne sono, che ci consigliano ad attendere.

Innanzitutto, come ho già osservato, si tratta di una procedura che viene a complicare anziché a semplificare. Abbiamo un giudizio pregiudiziale del giudizio stesso, cioè una procedura precontenziosa, che si aggiunge a quella contenziosa. Nella storia della nostra legislazione già esiste un precedente. Coloro che erano alla Camera tanti e tanti anni fa ricordano che fu votata una legge cosiddetta Schiratti, dal nome del suo proponente, legge che aveva lo stesso obbietto, limitatamente ai contratti di locazione. Si poteva cioè provvedere un titolo esecutivo dal locatore contro il conduttore, senza che questi ne sapesse nulla. Orbene di questa procedura nessuno si è mai servito e quindi è andata in disuso.

Ma nel caso in esame vi è qualche cosa di più. Io mi sono fatto la convinzione che la procedura che ci viene proposta sia utile soltanto ai litiganti di malafede. Infatti, ad esempio, il creditore che ha un debitore onesto, non si cura di provvedersi di un titolo prima di cominciare il giudizio. Invece il creditore di malafede, che sa che il debitore ha giuste ragioni da far valere, si presenta al magistrato e si provvede del titolo esecutivo senza che il debitore ne sappia nulla. Con questo titolo esecutivo egli piomba addosso al debitore e lo costringe a farsi attore, se vuol difendersi, e cioè a fare il deposito e ad iniziare il giudizio. Si viene così ad invertire quella regola eterna di procedura, che cioè è l'attore che deve provare, e, se non prova, il convenuto viene assolto.

Per tutte queste ragioni, tenuto conto che c'è in vista e che deve arrivar presto in porto una riforma del Codice di procedura civile, riforma che è assolutamente necessaria, perchè l'attuale codice di fronte alle esigenze dei tempi moderni è come la proverbiale vettura di Negri di fronte all'areoplano, rinviando a tempo più opportuno, e cioè a quando si farà il nuovo codice di procedura civile, la riforma che oggi ci viene proposta.

Le ragioni che suggeriscono questo rinvio mi sembrano assolutamente elementari; e non avrei altro da aggiungere.

Nel merito vi è tanto da dire e da discutere, ma io spero che voi converrete con me, e che ne converrà anche l'onorevole guardasigilli, il quale non deve essere persuaso della urgenza assoluta di questo provvedimento, che va rinviato a tempo migliore.

INDRI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INDRI, *relatore*. La proposta di sospensiva avanzata ora dal collega on. Gallini non può essere dall'Ufficio centrale accettata, perchè le ragioni esposte dal collega non persuadono si debba ritardare l'approvazione di una riforma, l'urgenza della quale fu riconosciuta già dal Senato ancora nel 1920, allorquando ebbe ad approvare in quell'epoca il disegno di legge presentato, nello stesso senso e con le stesse formule di quello oggi in esame, dall'allora guardasigilli onorevole Mortara. La ragione sostanziale per la quale l'on. Gallini domanderebbe la sospensiva, se ho ben capito, è quella di attendere l'auspicata riforma del Codice di procedura civile. Ora, non per esprimere un eccessivo scetticismo ma come manifestazione di un criterio pratico, non posso non constatare che per l'attuazione di una riforma così complessa occorreranno parecchi anni per le ragioni già esposte dall'onorevole Ministro nella sua relazione.

Per questo sembrò e sembra all'Ufficio centrale che il sistema adottato in questa occasione corrisponda effettivamente ad una necessità pratica, quella cioè che, nell'attesa della riforma complessa dei nostri istituti processuali civili, si migliorino e si modifichino, con provvedimenti singoli e con metodo frammentario, quelli che maggiormente di riforma hanno bisogno.

Disse l'on. Gallini, entrando per un momento nel merito, che il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato complica la procedura giudiziaria. Ma evidentemente o io non mi son reso conto esatto, e non mi pare, della portata di questo disegno di legge, o la affermazione del collega non è esatta. Intanto il disegno di legge è maturo ormai nella dottrina ed è invocato dalla pratica giudiziaria. Esso è stato una prima volta proposto, nel 1909, dall'allora ministro guardasigilli on. Orlando; esso ha dato in altri Stati prova di funzionare egregiamente; esso è in vigore nelle Colonie dove non vi sono

osservazioni per le utilità che ne derivano. È poi evidente, e cercai di illustrare tale concetto nella relazione, che il procedimento monitorio conduce ad evitare tutto quello sperpero di lavoro da parte dei magistrati che si consuma per le sentenze nei giudizi contumaciali che vengono così in gran parte eliminati. Non è vero che in tal modo si anticipi o si faccia precedere, come ella, on. Gallini ha detto, a un giudizio di cognizione, un giudizio preliminare. L'azione che viene promossa col ricorso deve fondarsi su una prova scritta la quale dia l'accertamento dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. In base a questa si ottiene rapidamente il decreto per procedere alla realizzazione di questo credito fondato, come è detto, su prova scritta. Quindi con tale sistema si evitano tutte le lungaggini che prima inceppavano il libero movimento della nostra procedura, in giudizi pure così semplici. Il debitore ha sempre poi il rimedio della opposizione, ed i suoi diritti sono sicuramente garantiti.

Disse ancora l'on. Gallini che egli ritiene che il metodo seguito in questo caso dall'onorevole guardasigilli corrisponda, sotto l'aspetto costituzionale, a un criterio lodevole, in quanto le riforme tecniche devono essere valutate nelle loro linee generali dalle assemblee legislative, e debbono poi essere trasformate nelle disposizioni speciali da apposite Commissioni. Manifestò però a questo proposito il dubbio che la redazione del testo definitivo della legge, per le altre gravi cure che possono occupare il tempo del ministro, sia in definitiva deferito ad una Commissione esclusivamente composta di burocratici. Ora io, non consentendo in linea di massima al criterio costituzionale sostenuto anche dall'on. Gallini, dovrei in ogni modo e non con compiacimento, rilevare che egli deve aver letto di sfuggita la relazione dell'Ufficio centrale che precede il disegno di legge, perchè ivi è chiaramente raccolto l'affidamento preciso dato dall'onorevole guardasigilli che egli in questo caso procederà così come si è proceduto nei riguardi della compilazione del testo dei Codici, ultimamente di quello di procedura penale, raccogliendo cioè i voti di indole generica formulati dalla Camera dei deputati e dal Senato, e nominerà una Commissione per la quale è anche richiesto nella relazione (e

credo che il ministro guardasigilli accederà a questa richiesta) che sia prevalente l'elemento appartenente al potere legislativo, equamente ripartito tra le due assemblee che lo compongono.

Finalmente io vorrei ricordare, per la maturità del disegno di legge, all'on. Gallini che non soltanto questo è stato come dissi approvato dal Senato, ancora nel 1920, ma, in ordine a quel disegno di legge, dovuto all'on. Mortara, fu stesa anche la relazione favorevole davanti all'altro ramo del Parlamento, il quale non poté discuterla ed approvarla perché venne la chiusura della legislatura. Però quello che la Camera non fece allora, lo fece adesso, perché in questa nuova legislatura il disegno di legge, anziché al Senato, fu presentato prima alla Camera, che ne ha riconosciuto la urgenza riconoscendo in pari tempo che il progetto di legge viene a rispondere ad una di quelle necessità che continuamente si vanno rilevando da coloro che, come lei e come me, on. Gallini, vivono la vita professionale, necessità diretta ad alleggerire cioè e semplificare la nostra procedura. Se vogliamo aspettare per questo la riforma del Codice di procedura civile, non faremo altro che perpetuare le lagnanze e con esse tutti i danni che le determinano, lagnanze e danni che scompariranno se vorremo procedere col sistema frammentario, nell'attesa del provvedimento generale.

Sono queste, in sintesi, le ragioni per le quali l'Ufficio centrale non crede di potere aderire alla proposta di sospensiva.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Poiché l'Ufficio centrale conclude la sua relazione con le seguenti parole: « L'Ufficio centrale pertanto confida che il Senato vorrà dare la sua approvazione al disegno di legge in esame approvando in pari tempo i seguenti capisaldi che dovranno essere tenuti presenti nella compilazione del testo della definizione di legge » e seguono otto capitoli, questi capisaldi per i quali l'Ufficio centrale richiede l'approvazione del Senato, dovranno essere messi ai voti: quindi chiedo all'onorevole ministro che nel rispondere agli oratori che hanno parlato voglia anche esprimere il suo pensiero sopra questi otto punti fissati dall'Ufficio centrale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il relatore dell'Ufficio centrale del Senato ha esposto in modo esauriente le ragioni per le quali è consigliabile che si proceda immediatamente alla discussione di questo progetto di legge e quindi non mi dilungo su tale argomento.

Il senatore Gallini, poi, come il senatore Indri, nella relazione, hanno discusso circa il metodo di legiferazione seguito in ordine a questo progetto. Ora io desidererei dire qualche parola per togliere dalla mente qualunque dubbio che in questo metodo ci sia qualche cosa di meno che costituzionale e per spiegare le ragioni che mi hanno determinato a seguire tale sistema. Ecco come sorse in me la convinzione di procedere con metodi più rapidi, e più svelti degli ordinari, alla discussione sia di questo disegno di legge, sia del suo gemello, di cui oggi ci occuperemo, sulla competenza dei pretori.

Quando fui assunto al Ministero della giustizia trovai nei maggiori centri d'Italia lo sciopero della classe forense per il disservizio giudiziario, per le cause che si accumulavano e non venivano sbrigate (22 mila solo a Milano), per i giudici che non bastavano, e così di seguito. Allora dovetti ricorrere ad alcuni provvedimenti che avevano una portata prossima, e che già esposi durante la discussione del bilancio, e ad altri provvedimenti di efficacia più lontana, tra i quali debbono appunto comprendersi i due disegni di legge sul monitorio e sull'elevamento della competenza pretoria.

Il disegno sul monitorio, e con questo rispondo ancora al senatore Gallini, viene molto a semplificare il procedimento: basta, per convincersene, aver presente l'osservazione che ha fatto già il senatore Mortara nella prima discussione di questo progetto, che cioè i processi in contumacia, i quali sono moltissimi, vengono a scomparire.

Ma, per la mia esperienza, mi sono dovuto convincere che se non si fosse scelto un metodo rapido di discussione, il provvedimento, come tanti altri del genere, non sarebbe mai arrivato in porto.

L'esperienza ha infatti mostrato che un progetto di legge, i cui principi avevano avuto una lunga preparazione, ed erano stati già ac-

colti nella legislazione libica, che era stato tecnicamente formulato, con la sua singolare competenza in materia, dal guardasigilli Mortara, nel 1919, che era stato approvato con plauso dal Senato e aveva avuto una favorevolissima relazione nella Camera dei deputati, è poi decaduto per due legislature, ed è la terza in cui viene presentato.

Tutti erano convinti della bontà della riforma, tutti ne rilevavano la necessità, eppure il progetto di legge non riusciva mai a divenire legge. E anche oggidi lo stesso Ufficio centrale del Senato fa voto per la introduzione di otto modificazioni, che, se si dovessero approvare coi sistemi ordinari, farebbero ritornare il progetto alla Camera, differendone ancora l'approvazione.

E ciò è naturale: ogni cosa è perfezionabile, ma se, pel desiderio di renderla migliore, non si ferma a un dato punto il processo di elaborazione, nulla si conduce a compimento; e così riforme necessarie ed urgenti non trovano mai attuazione.

Questa riforma di cui oggi ci occupiamo, è appunto di quelle che sono riconosciute tra le più necessarie ed urgenti, tanto che la Commissione parlamentare mi aveva consigliato di emanarla per decreto-legge. Ciò non ho creduto di fare, ritenendo invece più opportuno di appigliarmi a qualche forma di delegazione legislativa che ha tradizioni nelle nostre consuetudini parlamentari. E mi è sembrato appropriato il sistema che si suole adottare per i codici: cioè quello di presentare il progetto, di sentire i desiderî e le proposte del Parlamento, di votarlo in massima e di delegare poi il Governo, col consiglio degli esperti, la facoltà di introdurre le opportune modificazioni, tenuto conto dei voti delle due Camere. Tale metodo mi sembra conveniente, perchè questo nostro disegno di legge è in sostanza nè più nè meno che un capitolo di codice e quindi, nel portarlo ad attuazione, è bene seguire il sistema che si segue per la emanazione dei codici.

E si aggiunga a ciò altra considerazione, come richiede l'importanza dell'argomento.

Nella relazione ho già notato che, da un lato, l'attuale composizione della Camera elettiva a suffragio universale e a sistema proporzionale, importa per conseguenza naturale e inevitabile che essa rivolga la sua attenzione, più che a

problemi speciali, a questioni d'indole generale, alle linee programmatiche della politica legislativa e governativa su cui si agitano più vive e più contrastanti le aspirazioni dei singoli partiti e che, d'altro lato, i problemi sorti nel dopo guerra, così complessi e così incerti, richiederebbero invece una più assidua cura del Parlamento sui provvedimenti legislativi continui, incessanti, quotidiani, che nessuna assemblea legislativa potrebbe minutamente discutere ed approvare.

Da ciò l'uso e l'abuso dei decreti-legge; la cui conversione poi, a sua volta, diventa pure motivo di lavoro e di ingombro nella discussione parlamentare, e nuovo coefficiente dell'assorbimento dell'attività della Camera.

Quindi ci troviamo in un cerchio chiuso; da un lato, la difficoltà del Parlamento di dedicare molto del suo tempo alla legiferazione, d'altro lato la necessità di provvedimenti legislativi in materie vecchie e nuove, varie e complesse.

E allora per rompere questo cerchio, se non si vuole ricorrere ai decreti-legge, se non si vuole cioè che altri faccia ciò che il Parlamento dovrebbe fare, è necessario trovar modo che il Parlamento faccia esso stesso effettivamente ciò che deve, ed è necessario mettere il Parlamento in condizione di poterlo fare.

Ora la linea, per dir così media, nella quale possono compiersi il dovere negativo del Governo di non invadere la sfera di competenza parlamentare, e il dovere positivo del Parlamento di fare ciò che è necessario purchè questa invasione non si renda indispensabile, è, in certi casi (badi che io non generalizzo affatto) quella di prudenti forme di delegazione dei poteri legislativi.

Questa delegazione legislativa, che può assumere forme diverse, è un espediente perfettamente costituzionale, a differenza dei decreti-legge, anche quando questi siano giustificati dalle supreme esigenze di quella fonte del diritto che è la necessità. E questo è ormai incontroverso nella dottrina e nella pratica.

Infatti questo sistema, lungi dal derogare al principio fondamentale del nostro sistema costituzionale della divisione dei poteri, riafferma il principio stesso e gli rende omaggio. E invero coi decreti-legge, le leggi vigenti vengono modificate senza che il Parlamento possa

valutarne i criteri e senza che esso nemmeno abbia notizia. Il Parlamento interviene poi in sede di conversione ma si trova allora di fronte al fatto compiuto, che ha spesso prodotto effetti giuridici e politici irrimediabili e che quindi si è costretti, per il minor male, ad accettare.

Invece col sistema della delegazione quando questa non sia troppo larga e generica, ma riguardi punti ben determinati e ponga essa stessa criteri e limiti, il Parlamento non ignora le intenzioni del Governo, è informato della via che esso intende seguire, può giudicare della opportunità di emanare i provvedimenti di cui si tratta e ne approva anzi le linee fondamentali e i criteri direttivi. E la coscienza sociale stessa, che deve ispirare la legislazione prima che sia fatta e deve accoglierla rettamente dopo che è stata fatta attraverso i dibattiti parlamentari, anche se brevi, e la stampa può farsi meglio valere e divenire anche meglio preparata.

La delegazione quindi non importa come nei decreti-legge un vero spostamento ed una vera deviazione dell'ordine statutario delle competenze, ma conserva al Parlamento la sua autorità, mentre in pari tempo raggiunge lo scopo di un più rapido procedimento legislativo.

Naturalmente la delegazione deve contenersi entro certi confini; e può essere limitata in veri modi, precisi e ristretti talora, sino al punto che essa può ridursi quasi ad una semplice forma mentre in sostanza non si fa che abbreviare la procedura parlamentare relativa alla discussione del progetto di legge. Ciò precisamente avviene quando, come nel caso attuale, il Governo presenta un progetto già compiuto, da approvare nel suo insieme e dal quale il Governo non si allontanerà se non per tener conto dei voti del Parlamento e per evidenti perfezionamenti tecnici della legge, oppure quando si chiede alla Camera l'approvazione delle disposizioni fondamentali, in modo che al Governo non resti che aggiungere disposizioni integrative o applicazioni di esse.

Nel proposto disegno di legge la delegazione è così prudente e corretta, ed è talmente ridotta a minimi termini che la dottrina ha dubitato perfino che sia delegazione, perchè il contenuto sostanziale della legge non è abbandonato al Governo, ma determinato dal Parla-

mento quando approva l'allegato in blocco pur senza discuterlo articolo per articolo. Si potrebbe quindi dire che questa è una forma giuridica intermedia tra delegazione nel senso rigoroso della parola e la facoltà che viene accordata quando si autorizza il Governo a compilare un testo unico, cioè a raccogliere e a coordinare, senza modificarle le disposizioni di diverse leggi. Anzi, se il Governo fa un uso discreto dei poteri conferitigli, la sua opera si può molto più rassomigliare al coordinamento in testo unico che a una vera e propria funzione delegata.

In tal modo, leggi che sono riconosciute necessarie e urgenti, appunto come questa sul procedimento per ingiunzione, e che da tanto tempo si trascinano tra Camera e Senato, senza che vi sia alcuna ragione di merito che la contrasti, potranno essere portate a sollecito compimento.

Il Senato italiano, e di ciò gli va data amplissima lode — che ha sentito tutta la gravità funesta dell'abuso dei decreti-legge, ed ha ripetutamente cercato che se diffondesse la coscienza, vorrà, confido fare buon viso a questi metodi solleciti di discussione che possono appunto evitare la necessità dei decreti-legge.

E la relazione del senatore Mortara, circa l'altro disegno di legge, sull'elevamento della competenza pretoria, che verrà oggi stesso in discussione, mi incoraggia, pur con qualche riserva anche per l'attuale disegno di legge.

Noi non crediamo che in questa materia i rimedi veramente efficaci siano i rimedi eroici, bensì quelli che in forma semplice e modesta, consacrati dalla esperienza, resi legittimi anche dalla tradizione, non innovano profondamente e perciò non sono pericolosi, ma operano in misura limitata e con effetti sicuri.

Per tal modo noi che abbiamo fede invincibile nelle istituzioni parlamentari, potremo contribuire a rialzarne il prestigio e la dignità (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione occorre deliberare sulla proposta di sospensiva.

Chiedo al senatore Gallini se mantiene la sua proposta di sospensiva.

GALLINI. Le mie parole modeste non hanno servito a persuadere né il relatore né l'onorevole guardasigilli, ma neanche il relatore ed il

guardasigilli hanno persuaso me. Io resto nella mia convinzione, che cioè questo decreto non sia nè urgente nè opportuno, ma che sia dannoso, perchè fra l'altro non si è risposto all'obiezione da me fatta, che cioè esso serve ai litiganti di malafede e serve a invertire la prova, ciò che è una aberrazione giuridica. Per queste ragioni mantengo la mia domanda di sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di sospensiva per questo disegno di legge, proposta dal senatore Gallini e non accettata nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

INDRI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INDRI, *relatore*. Per chiarire il criterio al quale si è ispirato l'Ufficio centrale (senza fare ora una discussione che potrebbe essere superflua circa la questione costituzionale, prospettata dall'onorevole Guardasigilli, sulle opinioni espresse dal quale su tal punto manteniamo le nostre riserve già espresse nella relazione) basterà rilevare che il metodo adottato dall'Ufficio centrale è stato quello seguito anche recentemente per la votazione del codice di procedura penale. La Camera ora come allora ha fissato alcuni punti fondamentali, il Senato a sua volta altri ne afferma. Gli uni e gli altri devono servire di base per la compilazione del testo definitivo. Se tali punti verranno, come sembra, accettati dell'onorevole ministro, salvo avere sugli stessi uno scambio di idee, i medesimi potranno essere votati in un ordine del giorno complessivo, nel quale si potrebbe dire che il Senato approvando il disegno di legge esprime il voto che nella compilazione del testo definitivo siano tenuti presenti i seguenti punti, e cioè quelli che sono elencati nella relazione e che dovrebbero essere ad uno ad uno approvati.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ritengo che si debba tener conto dei voti formulati nella relazione, perchè possono servire a migliorare la legge specialmente nella sua forma. Mi sembra però che alcune delle proposte potrebbero considerarsi superflue; ad es. col primo dei voti si

dice: « la prova scritta deve avere le caratteristiche di validità secondo le norme generali fissate nei codici ed il credito che alla stessa si riferisce dovrà essere certo, liquido ed esigibile ». Ora mi pare logico ed evidente ritenere che la certezza sia un presupposto della liquidità ed esigibilità. E le disposizioni vigenti si preoccupano appunto di richiedere la liquidità e la esigibilità: così per l'art. 1287 del codice civile la compensazione è ammessa tra crediti liquidi ed esigibili. L'esigibilità presuppone la certezza e la scadenza del termine per attuare il diritto certo.

Quanto al secondo voto: che il ricorso sia sottoscritto da un avvocato o procuratore, osservo che una norma in tal senso innoverebbe alla regola generale per la quale nelle cause commerciali (data la natura del rapporto e la necessità di una maggiore speditezza) non si ritiene necessario la rappresentanza del procuratore e dell'avvocato, tanto più che quasi sempre la parte attrice è persona esperta e intelligente. Non vi sarebbe poi neanche bisogno di una norma in questo senso dal momento che in pratica si suole ricorrere alla firma di un avvocato, perchè così si certifica l'identità del ricorrente: tutto sommato, nulla impedisce d'accogliere questo voto.

INDRI, *relatore*. Permetta onorevole ministro. La necessità dell'intervento del procuratore o dell'avvocato esercente per firmare il ricorso deve richiedersi, secondo l'Ufficio centrale, sia nelle questioni civili come nelle commerciali.

L'innovazione quindi, come ella vede, riguarda queste ultime.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Col terzo voto si domanda che il magistrato estenda la indagine preliminare sulla propria competenza anche a quella per territorio. Qui si può osservare che se è relativamente facile l'indagine sulla competenza per materia e per valore, perchè gli elementi risultano il più delle volte dalla domanda che deve recare l'indicazione dell'oggetto e del rapporto, non altrettanto può dirsi della competenza per territorio, la quale dipende ben spesso da elementi estrinseci al rapporto.

Del resto l'articolo 3 dispone che il ricorso è proposto davanti al magistrato competente

per territorio, e l'articolo 4 dispone che se il giudice si riconosce competente ecc. per modo che, se risultano elementi d'incompetenza per territorio il giudice può negare il provvedimento. Soltanto non bisogna imporre indagini preliminari che varrebbero a ritardare l'emanazione del provvedimento, che ha lo scopo di procurare al creditore la sollecita realizzazione del suo credito già liquido ed esigibile. Per evitare una eventuale e futura contestazione sulla competenza per territorio, in sede di opposizione, si frustrerebbe lo scopo precipuo dell'istituto. Senza dire che l'imporre un'indagine simile al giudice, non impedirebbe al convenuto di proporre poi ogni eccezione. Questo metodo è nella nostra legge per i provvedimenti d'urgenza (sequestri) e non sembra vi sia ragione di derogare per l'attuale procedimento.

Così per quanto concerne altri voti rilevo, ad esempio, relativamente al sesto voto che anche nella formulazione attuale pare certo che l'opposizione debba proporsi con le forme stabilite dal codice di procedura, poichè nulla si dice in contrario. E pare anche chiaro che il giudice competente a sospendere, sia appunto quello competente per l'opposizione.

Quanto poi all'applicazione della norma di cui all'articolo 370 codice procedura civile (che è chiesta con l'ottavo voto) rilevo che detta norma è per sua natura di generale applicazione ad ogni lite, salvo disposizione espressa in contrario. Parmi quindi che non occorra una norma per dichiararla applicabile.

Ad ogni modo, ripeto, si tratta di punti tutti degni di esame e che giovano a chiarire le disposizioni contenute nel disegno di legge; e per questo, nel coordinare le disposizioni, adotteremo una più perspicua formulazione.

DA COMO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DA COMO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Veramente, su quest'ultimo punto, forse, nella interpretazione dell'onorevole ministro, è accaduto un equivoco. Dato che la competenza, relativa, per territorio, non è rilevabile d'ufficio, noi vogliamo evitare che, maliziosamente si adisca un giudice preferito, evitandosi anche l'enorme che una domanda venga magari respinta in un luogo, ed invece, presentata

poi ad un altro magistrato, trovi accoglimento. Ad evitare ciò si sono consigliate queste indagini preliminari.

Venendo al punto sostanziale delle nostre raccomandazioni, poichè abbiamo udito, con compiacenza, che il ministro le accoglie in massima, noi, dell'Ufficio centrale, proporremo un ordine del giorno, che confermi propositi ed intenti e che vorremmo vedere accolto dal Senato:

« Il Senato, approvando i criteri fondamentali del disegno di legge, esprime il voto che nella compilazione del testo della legge sian tenuti presenti i seguenti punti: ».

E qui seguono gli otto punti, come sono nel testo della relazione. « Tenerli presenti » non vuol dire che siano accolti nella loro forma e sostanza, integralmente, ma significa che debbono servire al ministro di preciso orientamento nella compilazione definitiva di questa legge.

Ora il Senato dà così un mandato di fiducia, sicuro che d'accordo con la Commissione competente, che sarà nominata, verrà un testo definitivo, che interpreterà fedelmente i nostri desideri ed i nostri voti.

L'Ufficio centrale, concludendo con questa proposta, confida che verrà approvata.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sotto questa forma aderisco ben volentieri; però, affinchè non ci sia equivoco, credo opportuno di far presente ciò che a questo proposito, discutendosi il codice di procedura penale, fu dichiarato dal presidente del Senato « la discussione generale si collega all'articolo 1°, anzi presuppone risolto il quesito di merito che è nell'articolo 1°, per il quale al ministro è data facoltà di pubblicare il codice di procedura penale, tenendo conto delle modificazioni che fossero proposte dal Parlamento. Avverto questo perchè, adottato il sistema, la discussione non può risolversi che in un desiderio e non può portare a determinazioni, che restano riservate alla facoltà del Governo ».

Tuttavia, se il Senato vorrà votare, accetterò ben volentieri il voto, come espressione del desiderio collettivo di una così autorevole

Assemblea, tanto più che le proposte che si intende votare non toccano affatto la sostanza del disegno di legge.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Siccome ho avuto l'onore di essere relatore del Codice di procedura penale, posso assicurare il Senato e l'onorevole ministro che tanto al Senato quanto alla Camera furono votati (e parecchi fra i colleghi presenti lo rammenteranno) in forma analoga a quella che oggi l'Ufficio centrale propone, i punti fondamentali sui quali i due rami del Parlamento richiamavano l'attenzione del ministro per la modificazione del suo progetto. Dal che poi è derivato, riguardo al Codice di procedura penale, che nell'attuale suo testo definitivo non c'è nemmeno un articolo perfettamente conforme al progetto che era stato presentato nel 1911 dal defunto guardasigilli onorevole Finocchiaro Aprile.

Questo per la storia del metodo allora usato.

PRESIDENTE. L'accordo è completo tra Governo e Ufficio centrale; e allora dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli. L'articolo 1 prevede già l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, perchè dice: « Tenuto conto dei voti del Parlamento » Ora bisogna bene che il Parlamento li esprima, quindi la Commissione non ha fatto che uniformarsi a quanto prescriveva l'articolo 1.

MORTARA. Precisamente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le norme sul procedimento per ingiunzione, alligate alla presente legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del Parlamento, le opportune modificazioni, nonché quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e colle disposizioni delle altre leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è anche autorizzato ad emanare con Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione delle predette norme.

(Approvato).

Ora c'è l'ordine del giorno della Commissione del tenore seguente:

« Il Senato approvando i criteri fondamentali esprime il voto che nella compilazione del testo della legge siano tenuti presenti i seguenti punti ».

Siccome essi riguardano materie diverse occorre per ciascuno di questi punti fare una votazione separata.

I. La prova scritta deve avere le caratteristiche di validità secondo le norme generali fissate nei Codici ed il credito che alla stessa si riferisce dovrà essere certo, liquido ed esigibile.

(Approvato).

II. Il ricorso, quando sia presentato al Tribunale, deve, tanto in materia civile come commerciale, essere sottoscritto da un avvocato o procuratore esercente, salvo estendere tale condizione anche ai ricorsi davanti ai pretori in correlazione a quanto potrà essere stabilito nei riguardi della assistenza legale per le cause pretoriali di valore superiore alle lire 1500.

(Approvato).

III. Il magistrato deve estendere la indagine preliminare sulla propria competenza anche a quella per territorio.

(Approvato).

IV. Qualora il debitore si trovi nelle Colonie o, nel Regno, in località non limitrofa di Corte d'appello rispetto a quella davanti alla quale deve essere proposta l'opposizione, il giudice potrà prorogare i termini, tenendo conto delle distanze ma non oltrepassando mai quelli stabiliti in tali casi dal Codice di rito civile per comparire.

(Approvato).

V. Nella ipotesi di procedimento monitorio di competenza del tribunale, il tentativo di conciliazione deve essere esperito dal presidente del Collegio che vi provvederà nelle forme del procedimento incidentale.

(Approvato).

VI. Nel caso di opposizione, e per accordare la sospensione con ordinanza, si applicheranno le norme generali del Codice di rito, e la sospensione potrà essere accordata solo dal giudice competente a conoscere della opposizione.

(Approvato).

VII. L'azione per danni attribuita al debitore al quale non siano stati notificati in persona il ricorso e il decreto e non abbia fatto opposizione all'ingiunzione da esperirsi nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione potrà consentirsi nel solo caso di insussistenza del credito.

(Approvato).

VIII. Nell'accogliere la opposizione e per quanto ha tratto alla condanna del creditore al rifacimento dei danni saranno applicate le norme di cui all'art. 370 del Codice procedura civile per la lite temeraria.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato)

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori » (N. 426-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori ».

Chiedo all'onorevole ministro se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non solo consento che la discussione avvenga sul testo modificato dall'Ufficio centrale, ma anzi sono grato a questo perchè ha innestato nel progetto ministeriale alcune disposizioni le quali servono a completarlo, e vi ha anche portato alcune aggiunte che io non avevo posto perchè forse esorbitano un po' dai limiti del disegno di legge; ma esse sono così giuste, così utili e così opportune, che ritengo sia bene cogliere questa occasione per introdurle nella nostra legislazione.

Vorrei solo fare due riserve. Primariamente, siccome mi è stata osservata l'opportunità che il termine per appellare sia unico, proporrei che tale termine fosse fissato in tutti i casi a 30 giorni. In secondo luogo domanderei che fosse deferita alla formulazione definitiva, che dovrà fare il Governo, la materia del patrocini-

o e delle competenze, che rispettivamente avranno i patrocinatori e gli avvocati. Questa materia è molto aggrovigliata, molto complessa e molto delicata; porterebbe quindi probabilmente modificazioni della proposta di legge tanto qui che alla Camera, mentre vi è urgenza che la legge sia presto emanata, anche per meglio sistemare il servizio giudiziario, analogamente a quanto dissi per il precedente disegno di legge relativo al procedimento per ingiunzione. E questa materia, appunto perchè minuta e complicata, si presta ad essere sistematata con maggiore calma, da una piccola Commissione, secondo anche i criteri che ho esposto nel precedente discorso sul procedimento per ingiunzione, circa i sistemi di delegazione governativa. I difensori in pretura oggidi, oltre che gli avvocati e i procuratori, possono essere: 1° i notai, i laureati in legge e coloro che hanno sostenuto alcuni esami universitari; 2° coloro che avevano conseguita l'abilitazione all'esercizio sotto determinate condizioni; 3° coloro che al momento dell'attuazione della legge 7 luglio 1901 avevano, per cinque anni anteriori alla legge stessa, esercitato il patrocinio davanti alle preture. Come il Senato comprende, è difficile qui limitare le facoltà di queste diverse categorie.

PRESIDENTE. Poichè il ministro consente che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 416-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DA COMO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DA COMO, *presidente dell'Ufficio centrale*. A nome della Commissione, visto che vi è un consenso di massima con l'onorevole ministro per quanto riguarda le modifiche, che vorremmo introdotte nell'articolo 5, e poichè solo non si vorrebbe la forma, assolutamente impegnativa, del testo della disposizione, si potrebbe seguire il procedimento che si è adottato, anche recentemente, per l'altro disegno di legge: trasformiamo l'articolo in un voto concreto.

Il Senato voterebbe così anche questo punto come una precisa raccomandazione che, dopo

la parola di consenso venutaci dall'onorevole ministro, dobbiamo confidare che verrà poi tradotta in atto, nella legge definitiva.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 5 scomparirebbe ma sarebbe riprodotto in fine come un ordine del giorno.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. Se si converte l'articolo 5 in una raccomandazione, in forma di ordine del giorno, bisognerà modificare una parola nell'articolo 6. Siccome l'articolo 5 regolava i diritti dei procuratori e degli avvocati nel patrocinio davanti alle preture e nell'articolo 6 era delegata al governo la facoltà di dettare le norme per determinare i diritti spettanti ai patrocinatori nelle cause avanti ai pretori, bisognerà nell'articolo 6 cambiare questa parola « patrocinatori » nell'altra « difensori » perchè non abbiamo più nel testo della legge l'articolo 5 che regolava la materia rispetto agli avvocati e procuratori. Nel mandato del governo deve esservi tutta la disciplina della tassazione dei diritti di difesa.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io non so se si possa comprendere in questa formula quanto ha detto l'onorevole relatore, cioè che il Governo abbia facoltà di prendere disposizioni per procedere alla revisione degli albi degli iscritti. Forse sarebbe meglio dirlo esplicitamente.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. Desidererei sapere se l'onorevole ministro intende inserire questa disposizione nell'articolo 6, che diventerebbe 5, o ne vuol fare una disposizione a sè.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Secondo dissi già, converrebbe vedere se sia il caso di delegare esplicitamente al Governo anche la facoltà di rivedere gli albi. Io non so se questa facoltà sia compresa in quella della redazione del regolamento, com'è stabilita dall'art. 6.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. Accetto con entusiasmo l'aggiunta di un primo capoverso all'articolo 6

che contenga quella disposizione che l'onorevole ministro ha letto; inoltre mantengo ferma la mia proposta di cambiare la parola « patrocinatori » in « difensori ».

Allora la proposta dell'onorevole ministro diventerebbe il primo capoverso dell'articolo e il secondo capoverso diventerebbe quello che dispone: « Nel predetto decreto sarà stabilita la data ecc. ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di voler redigere per iscritto questo emendamento, del quale terremo conto in sede di discussione dell'articolo 4.

Frattanto, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il limite massimo del valore, stabilito nella prima parte dell'articolo 71 del Codice di procedura civile, per la competenza dei pretori nelle azioni civili e commerciali, è esteso a lire cinquemila.

Alla stessa somma è elevata la competenza dei giudici distrettuali delle nuove provincie.

Sono altresì di competenza dei pretori e dei giudici distrettuali le azioni per prestazioni di alimenti o di pensioni alimentari periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire cinquecento.

Rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono ai pretori e ai giudici distrettuali una competenza più estesa o speciale.

La competenza per valore, attribuita ai conciliatori dalle vigenti leggi, è estesa a lire quattrocento.

Le sentenze dei conciliatori relative a controversie, il cui valore non ecceda lire cento-cinquanta, sono inappellabili.

(Approvato).

Art. 2.

Nelle controversie prevedute nel primo, nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 79 del Codice di procedura civile, il valore della causa si determina moltiplicando per trecento il tributo diretto verso lo Stato, e in quelle prevedute nel secondo comma del detto articolo

moltiplicando per centocinquanta lo stesso tributo. Quelle prevedute nell'ultimo comma dello stesso articolo e nell'articolo 81 sono di competenza del tribunale.

(Approvato).

Art. 3.

La eccezione di incompetenza per valore del magistrato adito dall'attore, per il motivo che l'azione sia di competenza di un magistrato inferiore, deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa e non può essere dichiarata d'ufficio; essa non può formare oggetto di appello, quando non sia stata dedotta in prima istanza.

(Approvato).

Art. 4.

I tribunali giudicano in grado di appello di tutte le cause decise in prima istanza dai pretori. Il termine per appellare è di trenta giorni, che decorrono a norma dell'articolo 437 del Codice di procedura civile.

Il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia civile e commerciale è di trenta giorni.

L'appello delle sentenze dei conciliatori è sempre proposto in conformità all'articolo 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio centrale propone alcune modificazioni per effetto delle quali l'articolo stesso verrebbe ad essere così redatto:

Art. 4.

I tribunali giudicano in grado di appello di tutte le cause decise in prima istanza dai pretori. Il termine per appellare è di trenta giorni, che decorrono a norma dell'articolo 437 del Codice di procedura civile.

Il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia civile e commerciale nei casi contemplati nell'articolo 485 del Codice di procedura civile è di trenta giorni.

L'appello delle sentenze dei conciliatori è sempre proposto in conformità all'articolo 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.

Domando all'onorevole Guardasigilli se accetta la nuova relazione di questo articolo proposta dall'Ufficio centrale.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'accetto. Osservo soltanto che dal momento che il termine indicato in tutti e due i comma è ora di trenta giorni, il secondo comma potrebbe essere semplicemente concepito così: « Parimenti è di trenta giorni il termine per appellare » ecc.

PRESIDENTE. Dell'osservazione dell'onorevole ministro Guardasigilli si terrà conto in sede di coordinamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 4 della nuova redazione proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'art. 6 diventa, secondo le proposte della Commissione 5. Ne do lettura.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire per decreto le ulteriori norme occorrenti per regolare il patrocinio delle cause civili e commerciali avanti i pretori e i conciliatori per determinare i diritti spettanti ai difensori nelle dette cause e ogni altra necessaria disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

Il Governo del Re è pure autorizzato a provvedere ad una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le preture in conformità alla legge del 7 luglio 1901 prima che entri in vigore la presente legge. Nel predetto decreto sarà stabilita la data in cui le disposizioni della presente legge entreranno in vigore.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Questa revisione si deve fare e anch'io accetto che sia messo un termine all'obbligo di compierla: non vorrei però che si ritardasse l'applicazione di questa legge, che, come il Senato capisce, ha una certa urgenza. Quindi l'Ufficio centrale potrebbe proporre un limite - che cioè la revisione si faccia entro sei mesi, o entro un anno - ma lasciando che intanto la legge abbia la sua applicazione.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. Se crede l'onorevole ministro che si possa dare un termine di sei mesi per questa revisione, invece delle parole « prima che entri in vigore la presente legge » si potrebbero sostituire le altre: « entro il 31 dicembre 1922 ». Oggi siamo ai primi di luglio e abbiamo sei mesi davanti in cui questa revisione si può benissimo fare.

Però io raccomando caldamente a nome dell'Ufficio centrale all'onorevole ministro questa questione dei patrocinatori davanti alle preture, perchè come ho spiegato nella relazione è realmente un abuso enorme quello che si è verificato nelle città sedi di tribunale. Per quanto pare, è in base a una disposizione male interpretata del regolamento per l'esecuzione della legge del 1901 che si sono ingrossati gli albi di questi pseudo-professionisti, violandosi effettivamente la legge.

Può darsi che il regolamento abbia dato la possibilità alla magistratura, diciamo pure soverchiamente compiacente, di accogliere le istanze d'iscrizione negli albi; ma è positivo che la legge toglieva la facoltà di patrocinare in pretura nelle sedi di tribunale a chi non avesse nel 1901 almeno 5 anni di esercizio anteriore. Ora ci sono migliaia di patrocinatori iscritti negli albi nelle sedi di tribunali dopo il 1901. E questa è effettivamente una violazione della legge.

Ecco perchè l'Ufficio centrale insiste nel raccomandare questa revisione degli albi e ha presentato un ordine del giorno in cui a titolo di raccomandazione ripete la prima parte (che è poi la parte sostanziale) dell'articolo 5 e che si riduce in fondo a chiedere che da ora in poi nelle preture poste in città ove esiste un tribunale o una corte siano ammessi al patrocinio soltanto gli avvocati e procuratori iscritti negli albi professionali; il che del resto è meno di quello che propone la Commissione della Camera dei deputati nel progetto di riforma delle professioni di avvocato e procuratore, che però è ancora di là da venire. E non si dica che questo ridurrà alla fame un buon numero di capi di famiglia, quali sono gli attuali patrocinatori - abusivi - davanti alle indicate preture. Nei grandi centri giudiziari la competenza dei conciliatori, che viene aumentata fino a 400 lire, porterà un incremento notevole di lavoro per il patrocinio in queste minori sedi; i patro-

cinatori legali che oggi sono ammessi davanti alle preture illegalmente, potranno invece legalmente patrocinare davanti ai conciliatori e ritrovare un compenso sufficiente per la loro attività.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Convengo con l'illustre relatore che è necessario por fine agli abusi del libero patrocinio. È avvenuto appunto il fatto curioso che un'eccezione, la quale doveva subito esaurirsi, invece, non essendosi fissato un termine, ancora oggi ha vigore. Ma la legge che noi ora approviamo viene a troncarsi dalle radici questo abuso poichè da qui in avanti nessun libero patrocinatore potrà iscriversi e anzi, con la severa selezione proposta, molti iscritti decadranno.

Ripeto ancora che la mia tendenza è di rispettare i diritti degli avvocati, ma cercando però in concreto qualche temperamento a favore di coloro che hanno acquisito da molti anni la facoltà di esercitare il patrocinio e che da questa traggono i mezzi di sussistenza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 con la modificazione proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro.

(È approvato).

Ora viene l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale che sostituisce l'articolo 5 soppresso.

Ne do lettura:

« Il Senato fa voti perchè al patrocinio avanti ai pretori nei comuni che sono sede di tribunale siano ammessi soltanto i procuratori e avvocati iscritti negli albi professionali ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921,

n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica.

ALLEGATO.

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1560.

(Omissis).

Art. 1.

Il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1916, è modificato come segue agli articoli 1, 3 e 4:

« Art. 1. — Fino a tutto il 31 dicembre 1914, le quote di concorso dello Stato e degli altri contribuenti nella spesa delle opere di bonifica di prima categoria eseguite in concessione saranno proporzionate al costo effettivo delle opere stesse, anche quando ne sia assunta l'esecuzione da provincie e comuni o dall'Opera Nazionale per i combattenti.

Nella determinazione del costo delle opere, gli interessi sul capitale anticipato dal concessionario non potranno essere tenuti in conto per tasso superiore a quello ufficiale dello sconto, al momento della stipulazione del prestito, aumentato del 0,50 %.

Art. 3. — Col decreto di concessione o con altro provvedimento successivo verranno stabiliti i periodi di tempo alla scadenza dei quali i concessionari, su esibizione della contabilità e degli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente accertati dal Genio civile, potranno ottenere la determinazione delle annualità dovute dagli Enti interessati limitatamente ai $\frac{9}{10}$ dei loro crediti.

Alla scadenza del biennio dalla data del decreto che fissa le modalità di pagamento dei contributi si provvederà all'esame dei titoli di spesa ed al conseguente accertamento del costo

effettivo delle opere, a mezzo di due delegati del Ministero dei lavori pubblici in contraddittorio con un rappresentante del concessionario o alla determinazione del credito e delle corrispondenti annualità, al netto delle somme già liquidate, rimanendo vincolato soltanto il 5 % al collaudo delle opere.

Qualora alla scadenza del termine di cui all'art. 1 le opere non fossero ancora ultimate, la stessa Commissione liquidatrice nel determinare i crediti per i lavori eseguiti dopo l'ultima liquidazione accerterà anche l'importo dei lavori ancora da eseguire in base ai progetti approvati.

In relazione a tale importo, aumentato della percentuale per spese generale ed impreviste di cui agli articoli 10 del Testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e 34 della legge 13 luglio 1911, n. 774, saranno stabiliti, per somma fissa e invariabile, i contributi dello Stato e degli altri Enti.

Art. 4. — Durante il termine di cui all'articolo 1, un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici faranno parte, con voto deliberativo, dell'organo consorziale a cui è attribuita dallo statuto la gestione delle opere concesse.

Art. 2.

I concessionari di opere di bonifica i quali abbiano optato per l'applicazione delle leggi anteriori al decreto Luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1916, possono ottenere che si provveda alla liquidazione periodica dei contributi dello Stato, delle provincie e dei comuni sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nel modo previsto dal precedente articolo.

Pel calcolo della spesa si applicheranno i prezzi invariabilmente fissati nel preventivo aggiornato a termini del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1330, e la trattenuta del 10 % sui crediti liquidati resterà vincolata a garanzia della tecnica regolarità delle opere fino al collaudo del lotto corrispondente, secondo il riparto in collaudi parziali contenuto nel progetto economico della bonifica.

È abrogato l'articolo 33 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 3.

Quando nelle località dove debbono eseguirsi impianti idrovori per bonifiche di prima categoria non esista, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, energia elettrica disponibile a condizioni convenienti, gli impianti dovranno essere azionati termicamente e il contributo dello Stato, delle provincie e dei comuni sarà determinato in base alla spesa relativa.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà però stabilire che il contributo così determinato resti fermo anche quando, in luogo degli impianti termici, siano adottati macchinari a motore elettrico, se il concessionario della bonifica, solo od associato ad altri concessionari, si assuma di costruire appositi impianti generatori idroelettrici.

Art. 4.

La classifica in prima categoria contenuta nel Regio decreto 21 aprile 1921, n. 718, è estesa a tutte le opere della bonifica del territorio fra il Naviglio navigabile e l'Enza.

Art. 5.

All'art. 16 del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 461, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Ministero dei lavori pubblici potrà corrispondere ai concessionari delle opere idrauliche di seconda categoria l'intero importo delle opere, nel numero di annualità che sarà stabilito nell'atto di concessione, curando poi la rivalsa delle quote di contributo a carico delle provincie e dei proprietari interessati, nel modo previsto dagli articoli 32 e 33 del Testo unico 25 luglio 1904, n. 523 ».

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo unico.

Vi sono su questo disegno di legge due ordini del giorno. Uno già stampato che è quello della Commissione, un altro del senatore Rava del quale do lettura: « Il Senato invita l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici a mantenere in vigore l'articolo 13 del testo unico della legge sulle bonifiche delle paludi e terreni paludosi 22 marzo 1900, n. 195 che prescrive che per lo stato di previsione della spesa il ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento in ciascun anno una relazione dell'andamento dei lavori per tutte le bonifiche del Regno ».

Chiedo all'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto se il governo accetta l'ordine del giorno del senatore Rava.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il ministro dei lavori pubblici, che è occupato nell'altro ramo del Parlamento, mi aveva pregato di accettare a suo nome l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Io non so se ci siano difficoltà per questo ordine del giorno del senatore Rava. A me non sembra; potrei quindi accettarlo come raccomandazione.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Io ho presentato l'ordine del giorno che l'onorevole presidente ha letto testè perchè mi pareva necessario fermare l'attenzione del del Senato su questa legge e sulle novità introdotte nella legislatura delle bonifiche e delle opere idrauliche, e perchè mi pareva pure necessario chiarire qualche punto giuridico sul contenuto di questo decreto-legge del 28 luglio 1921. Mi è parso più opportuno — innanzi tutto — richiamare in vigore *una legge che esiste*, piuttosto che approvare un ordine del giorno che, in fondo, chiede la stessa cosa e pare la chieda al ministro come *una concessione* mentre c'è un *diritto*. Questa legge introduce novità veramente notevoli nel campo vasto e importante nella nostra legislazione, così bella e savia, delle bonifiche e la innesta con la legislazione finora distinta delle opere idrauliche, il che non credo sia sistema ottimo, perchè confonderà due *attività* e due legislazioni che sono andate svolgendosi parallelamente, con ordini tecnici e giuridici e disposizioni diverse. Il decreto 1921 introduce sistemi nuovi per la spesa e in conseguenza nuova spesa per il bilancio dello Stato. C'è perfino la facoltà nuova, anzi la spinta a fare, nelle bonifiche, degli impianti idroelettrici, e farli eseguire non per i bisogni soli della bonifica

ma a scopo di distribuzione e di vendita di energia elettrica ai privati. Lo Stato concorre nella spesa, che considera opera di bonifica. Ma è ora tarda e il Senato non ama forse oggi discutere tale tema generale.

La Commissione, in fondo approva la conversione in legge di questo decreto, pur facendo nella bella relazione dell'onor. Niccolini molte e savie critiche. Io ho un dubbio, che la conversione in legge di questo decreto venga quando non tutti i decreti precedenti in materia siano stati convertiti in legge: di questi decreti infatti non abbiamo elenco. Io ho espresso, in altra occasione il desiderio che di tutta questa materia si formasse un indice sistematico, ma non è il caso di insistere ora su questo. Questo osservo, onorevoli colleghi: sono qui novità importanti e costose, e sono in vigore perchè sono decreti legge che si tratta di convertire in legge. Dice l'acuta relazione dell'onorevole Niccolini: « Non è il momento di discutere delle opere idrauliche e di bonifica ». Posso consentire in questo ma non senza riserve; il momento opportuno sarebbe stato discutendosi il bilancio dei lavori pubblici, ma esso è stato approvato dal Senato nel periodo del mio congedo. Non discuto quindi delle bonifiche e del loro andamento, almeno vorrei questo: che non si deviasse, anche con un'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, dalla legge fondamentale. Abbiamo una legge fondamentale, testo unico del 1900, riprodotto una legge anteriore del 1892, che ha dato ottimi risultati e che impone al ministro di presentare ogni anno col bilancio una relazione sulle bonifiche. È l'articolo 13 del testo unico del 1900 sulle bonifiche. Che cosa si fa? Quanto si spende? Dove si lavora? Ogni anno ciò si deve conoscere a chiare note e con cifre. Mi pare che qui l'onorevole Niccolini domandi il giusto, ma per me preferisco chiedere l'applicazione esatta della legge, non domandarlo come una concessione speciale! Io ho formulato un'ordine del giorno in tale senso. Attendo i dati di fatto, potremo poi discutere del sistema.

PRESIDENTE. Il suo ordine del giorno sarebbe in sostituzione di quello della Commissione?

RAVA. Io non oso dire sostitutivo il mio ordine del giorno, che è un richiamo della legge. L'Ufficio centrale domanda notizie delle spese soltanto.

La legge ordina che il ministro dei lavori pubblici presenti al Parlamento una relazione ogni anno; la Commissione invece lo chiede come cosa nuova e straordinaria, in seguito alle giuste osservazioni che ha fatto su questa materia grave, importante, difficile, utilissima per l'Italia, che ha migliaia di chilometri quadrati di terre acquitrinose sotto bonifica e da redimere.

Prego il Senato di votare il mio ordine del giorno che richiama l'applicazione di un utile articolo di legge, e ci mette in grado di sapere quel che si compie ogni anno nel campo del risanamento delle terre. Spero che l'Ufficio centrale vorrà accogliere la mia preghiera fondata sulla legge; d'altra parte è obbligo dell'onorevole ministro di rispettare la legge ed è utile per noi tutti che sia presentata questa relazione. Così ogni anno sapremo come si svolge questo servizio di bonifica, come si spendano i fondi, e dove; e conosceremo anche le novità dei decreti-legge che hanno turbato la linea fondamentale della legge, che noi torneremo a portare nelle sue direttive principali.

Prego l'onorevole presidente di mettere a partito il mio ordine del giorno, che richiama l'articolo di una legge che ha trenta anni e più di vita e pare sia caduto in dissuetudine.

Si fecero relazioni in passato sulle bonifiche (e ciò ha dato buoni risultati), ma dal 1915 nulla si conosce più. E si tratta di opere utili e grandi.

NICCOLINI PIETRO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Rava in sostituzione dell'ordine del giorno che è stato proposto dall'Ufficio centrale. Però debbo render conto della ragione per la quale l'Ufficio ha dato quella forma alla sua proposta. È vero che nel testo unico della legge sulle bonifiche esiste per il Ministero l'obbligo di presentare ciascun anno una relazione; ma che cosa è avvenuto? È avvenuto che quest'obbligo della legge da alcuni anni è stato dimenticato e prima è stato interpretato dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici nel senso di presentare alcune relazioni molto importanti, ma forse un po' troppo voluminose, le quali hanno servito veramente alla storia delle boni-

fiche in Italia, ma non hanno servito ad una precisa e rapida percezione degli impegni finanziari che anno per anno si andavano maturando per lo Stato in conseguenza dei lavori di bonifica; e questo io credo fosse l'intendimento di chi ha dettato l'articolo del testo unico della legge sulle bonifiche.

La Commissione ha creduto di non fare semplicemente il richiamo a quella disposizione di legge, ma di suggerire anche un metodo più semplice, quello cioè di presentare in aggiunta al bilancio preventivo dei lavori pubblici qualche specchio di carattere puramente contabile, per evitare che si facciano nuovamente delle pubblicazioni, utilissime e bellissime, ma di non pratica consultazione per quei parlamentari che intendono, al momento della discussione dei bilanci, partecipare con dati pronti e riassuntivi all'esame della situazione finanziaria. Quindi pur accettando il richiamo preciso proposto dall'onor. Rava, all'articolo del testo unico, debbo insistere a nome dell'Ufficio centrale in questa forma più pratica che risponde meglio ai fini della sua raccomandazione.

Detto questo ringrazio l'onor. senatore Rava dell'interessamento preso a questa proposta di legge.

Io debbo domandare al Governo se accetta, o nella forma proposta dall'onor. senatore Rava, o con quella interpretazione particolare che io credo vi si debba dare, l'impegno che gli è richiesto. Ma ciò non basta. Per esaurire completamente il mandato che l'Ufficio mi ha conferito debbo anche richiamare l'attenzione del Governo sopra altre proposte e raccomandazioni che, senza essere formulate e consacrate in un ordine del giorno, sono comprese nella relazione. E mi permetta il Senato di accennare molto succintamente a queste speciali raccomandazioni.

La prima consiste nel dire: non esageriamo in fatto di elettrificazione; o meglio non esageriamo nell'eccitare ed aiutare i Consorzi idraulici di bonifica, perchè si facciano essi imprenditori della costruzione di impianti idroelettrici.

Questa raccomandazione non è nuova nell'aula del Senato, perchè è già stata fatta molto più autorevolmente dal nostro collega Wollebörg a proposito delle ferrovie. Allora egli ammonì il Senato ed il Governo che si doveva

studiare bene, prima di procedere all'elettrificazione delle ferrovie, se e quanto questa elettrificazione in ogni singolo caso oltrechè ad un concetto tecnico corrispondesse veramente ad un concetto economico. Questa considerazione a maggior ragione deve essere fatta a proposito degli stabilimenti di bonifica. Basta che io accenni ad un solo fatto per persuaderne tutti. Gli stabilimenti di bonifica lavorano in media 500 ore all'anno; in caso di piogge abbondanti 1000 ore; in caso di piogge eccezionali 1500 ore. Considerando che un anno è di 8760 ore, ognuno comprende subito che lo stabilimento di bonifica non utilizza l'impianto idroelettrico che per un'assai piccola, quasi minima, parte della sua produzione. Quindi se un consorzio di bonifica assume la costruzione e l'esercizio di un'impianto idroelettrico, non potendo per proprio conto approfittare che minimamente dell'energia prodotta, dovrà procurarsi la clientela di molti altri consumatori di energia. Così avviene che il consorzio non fa l'impianto per sé, ma molto più, per altri, e l'aiuto dello Stato gli vale soprattutto per trasformarsi in un industriale e commerciante di energia elettrica.

Tutto questo è assai poco consentaneo ad istituti, i quali hanno un carattere così speciale e un fine così bene determinato e puramente idraulico. Inoltre bisogna considerare che per tutti quegli Enti che hanno un prevalente carattere pubblico l'esperienza ha dimostrato che sono poco adatti ad esercitare l'industria ed il commercio. Questi hanno delle alee che in quasi tutti i casi di municipalizzazioni e di statizzazioni si sono tradotte in perdite. Un consorzio idraulico queste perdite dovrebbe farle ricadere sui proprietari consorziati; ma i proprietari consorziati avrebbero diritto di dire che essi sono stati riuniti in Ente obbligatorio espressamente ed unicamente per lo scopo della bonifica e che non possono essere obbligati a sopportare altre spese che non sono quelle per le quali il consorzio è stato costituito.

Seconda raccomandazione, molto più semplice e che coincide perfettamente con un'osservazione fatta dal senatore Rava.

L'Ufficio centrale invita il Governo a sollecitare i lavori di quella Commissione speciale, che è stata incaricata di fare un nuovo testo unico delle leggi sulle bonifiche. Queste furono già raccolte in testo unico nel 1900 quando

erano assai poche, le leggi precedenti. Dopo quell'epoca invece, molte altre ne sono state emanate, e molte disposizioni interessanti le bonifiche, sono state sparpagliate in altre leggi che riguardano materie affini od anche non affini.

Il peggio è stato quando si è cominciato con i decreti legge, i quali frammentariamente sono venuti a portare nuove disposizioni, in materia di bonifica, e più di tutti il decreto di cui oggi si propone la conversione, il quale, con pochi articoli, ha modificato molti articoli esistenti nelle leggi e nei decreti anteriori. E questo decreto-legge è stato fatto, forse per la sollecitudine, senza lo studio necessario per coordinare le disposizioni nuove alle disposizioni delle leggi precedenti che andava ad innovare. Se non temessi di tediare il Senato potrei citare qualche esempio per dimostrare come si siano aboliti degli articoli, sostituiti altri, senza alcun riguardo alla necessaria concatenazione logica e senza preoccuparsi dei richiami contenuti in altri articoli, richiami che alle volte si riferiscono ad articoli ora aboliti, oppure messi in rapporto coi nuovi articoli sostituiti non riescono più comprensibili. È veramente necessario ed urgente che venga fatto un nuovo testo unico della legge sulle bonifiche se vogliamo che questa materia sia disciplinata in modo chiaro ed organico, senza incongruenze e contraddizioni che, anche se soltanto formali, tolgono efficacia e prestigio alle disposizioni legislative.

Infine la terza, più importante e più delicata raccomandazione che l'Ufficio centrale mi ha incaricato di fare al Governo è quella che siano posti sollecitamente allo studio i voti che da parte della Federazione dei consorzi di bonifica, da parte di consorzi singoli e da parte di alcuni studiosi di questa materia, sono stati inviati all'Ufficio centrale. Questi voti tendono a far introdurre nelle nostre leggi, nuove e maggiori innovazioni sorpassando di molto la portata del decreto di cui si propone la conversione in legge.

Alcune di queste domande erano così semplici e giuste che l'Ufficio centrale per un momento fu propenso ad accoglierle, ma altre domande, quelle più importanti, avevano una tale rilevanza tecnica e soprattutto finanziaria che l'Ufficio centrale non ha creduto di potere

assumere la responsabilità di presentarle come sue proposte, ed ha creduto invece più conveniente di limitarsi a precisare ed illustrare i voti che gli sono pervenuti raccomandando vivamente al Governo di volerli subito studiare così da rendersi ben conto delle loro ragioni ed anche delle loro conseguenze finanziarie.

Ed è questo il vero motivo dell'ordine del giorno che l'Ufficio centrale ha proposto; l'Ufficio giustamente preoccupato del sentimento del Senato, il quale in vista della situazione finanziaria ha invocato il più rigido controllo di tutti gli aumenti di spesa, pur facendo buon viso alle nuove richieste dei bonificatori, vuole rendersi esatto conto dell'onere che potrebbe derivarne al bilancio dello Stato.

Detto questo, a me resta soltanto a dichiarare che malgrado i difetti rilevati in questo decreto-legge l'Ufficio ha deciso di proporre la conversione in legge ritenendo che esso rappresenti un passo avanti verso quel definitivo assetto della nostra legislazione sulle bonifiche, che noi dobbiamo attenderci dal nuovo testo unico.

Per la non breve esperienza che ho in materia di bonifica, posso assicurare il Senato che, malgrado alcune inconvenienze, i provvedimenti eccezionali adottati dal Governo in questi ultimi anni a favore delle bonifiche avevano una ragione di necessità nelle condizioni eccezionali dell'economia pubblica e privata. Basti ricordare quello che è avvenuto nel prezzo dei carboni e nel costo delle opere, e nell'importo di tutti i preventivi fatti anche in anni non lontani. Il Governo va lodato perchè è stato pronto a seguire questi avvenimenti e così impedire, anche nei momenti più difficili e gravi, l'arresto delle opere di bonifica.

Perchè il Senato possa comprendere tutta l'importanza di queste opere durante la guerra citerò la testimonianza dei nostri nemici.

Delle varie incursioni aeree tentate dagli austriaci nella provincia di Ferrara il maggior numero aveva per obiettivo preciso quello di colpire i maggiori stabilimenti di bonifica. Non era un bersaglio che rappresentasse un danno particolare per la provincia di Ferrara, ma si voleva colpire un punto vitale della economia Italiana. Tali sono veramente le boni-

fiche specie in rapporto all'approvvigionamento granario del nostro paese.

Sono perciò convinto che il Senato vorrà, non meno del Governo, mostrare la sua sollecitudine per le bonifiche, accompagnando l'approvazione del decreto-legge che è in discussione coll'augurio e il voto che nuovi studi e nuove provvidenze vengano a perfezionare le leggi e a sorreggere le iniziative dei bonificatori. (*Approvazioni*).

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A nome del governo dichiaro di non avere preferenze per l'uno o per l'altro dei due ordini del giorno, così per quello del senatore Rava come per quello del senatore Niccolini e dell'Ufficio centrale, perchè credo che entrambi conducano allo stesso scopo.

Se posso però interpormi tra i due oratori, così competenti in materia, vorrei osservare che da un lato l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale ha un contenuto più specifico e più tassativo, e che per questa considerazione si dovrebbe preferirlo; ma dall'altro lato l'ordine del giorno del senatore Rava si richiama all'autorità della legge, innesta il suo voto in un argomento decisivo, e dà maggiore garanzia specifica. Quindi se i due illustri senatori consentono, io credo che si potrebbero fondere i due ordini del giorno.

NICCOLINI PIETRO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO, *relatore*. Io credo che sia veramente opportuna la proposta dell'onorevole ministro e che tutto si possa conciliare, non già però facendo seguire il richiamo alla legge, ma partendo anzi da esso.

L'ordine del giorno Rava potrebbero essere la premessa di quello presentato dall'Ufficio centrale. Il richiamo alla disposizione di legge giustamente costituisce il punto di partenza, ma la dizione adottata dall'Ufficio centrale ha una ragione di praticità nel senso di richiedere piuttosto che delle grandi relazioni tecniche delle brevi relazioni annuali o meglio ancora dei prospetti di spesa, allegati al bilancio,

che servano di base per calcoli e controlli finanziari nell'interesse dello Stato.

Quindi credo che l'onorevole Rava possa essere contento perchè noi accogliamo la sua proposta e lo invitiamo ad associarsi alle nostre osservazioni pratiche.

PRESIDENTE. Quindi all'ordine del giorno del senatore Rava, che richiama il preciso adempimento di un articolo di legge, si dovrebbe aggiungere l'espressione dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale cioè « il Senato fa voti che detta relazione contenga tutti gli elementi che valgano a stabilire l'onere effettivo dello Stato ecc.

NICCOLINI PIETRO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO, *relatore*. La parte sostanziale è quella che l'illustre presidente ha citata, ma per l'Ufficio centrale è un poco importante anche il dire « breve relazione » e « prospetto riassuntivo » perchè questi potranno servire alle discussioni parlamentari, mentre le relazioni tecniche vanno a corredare le biblioteche e servono solo per pochi studiosi. Quindi mi permetto di insistere perchè l'ordine del giorno, opportunamente richiamando le disposizioni della legge a cui ha accennato il senatore Rava, conservi quanto più è possibile dell'espressione usata dall'Ufficio centrale.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Poniamo bene chiare le cose: l'articolo 13 della legge fondamentale (testo unico) delle bonifiche non domanda una « lunga relazione ». Se l'amministrazione ha pubblicato solo ogni cinque o sei anni un grosso volume non ha bene provveduto alle disposizioni della legge. L'articolo della legge dice così: « Con lo stato di previsione il ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento in *ciascun anno* una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno ».

Dunque: una relazione ogni anno, insieme al bilancio, è una breve relazione, di fatti, di spese, di impegni, perchè in un anno non si compiono grandissime cose: questo è il mio richiamo e io insisto su questo; c'è poi la domanda speciale del nostro Ufficio centrale che vuole che ci si dia conto degli impegni speciali assunti dallo Stato, in conseguenza di que-

sto decreto-legge, le due cose possono anche stare insieme. Io faccio quindi il richiamo alla legge come lo potrei fare in qualsiasi seduta in cui si parlasse di bonifiche; è una disposizione della legge non osservata. Io domando che ogni anno sia fatta la relazione di questa importantissima funzione dello Stato che aiuta privati e consorzi per la redenzione delle terre italiane.

L'Ufficio centrale desidera in specie che dia conto degli impegni; quindi accetterei volentieri la formula dell'illustre presidente del Senato, precisa e chiara, ma accetto pur che si votino i due ordini del giorno: non c'è nessuna difficoltà e non vi è antitesi; ma non potrei rinunciare a richiamare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sempre in forma cortese, a darci ogni anno quella relazione che per legge ha l'obbligo di darci e che deve anche essere breve e completa sulle opere tutte e sulla spesa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di concretare un ordine del giorno d'accordo con l'onorevole Rava a meno che non accetti di aggiungere l'inciso decisivo del suo ordine del giorno in fine a quello dell'onorevole Rava.

NICCOLINI PIETRO, *relatore*. Non ho difficoltà di accettare, tanto più che la discussione ha chiarito che il desiderio comune coincide.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno sarebbe così formulato: « Il Senato invita l'onorevole ministro dei lavori pubblici a mantenere in vigore l'art. 13 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (22 marzo 1900, n. 195), che prescrive: « con lo stato di previsione, il ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento in ciascun anno una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno ». Ed il Senato fa voti altresì che detta relazione contenga tutti gli elementi che valgano a stabilire l'effettivo onere dello Stato ».

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Se mi permettono, dovrei fare un'osservazione di pura forma. In quest'ordine del giorno si « invita il Governo a mantenere in vigore l'art. 13 », ecc., come se si potesse invitare il Governo a trasgredirlo. Sarebbe bene si dicesse « invita il Governo ad eseguire l'articolo 13 », ecc.

PRESIDENTE. Con questa modificazione di forma dell'onorevole Vitelli, pongo ai voti l'ordine del giorno Rava, con l'aggiunta dell'Ufficio centrale, ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora l'Ufficio centrale propone come raccomandazione una serie di voti che sono specificati nella relazione.

Chiedo all'onorevole ministro se accetta tali raccomandazioni.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo accetta queste raccomandazioni e ne dirò brevemente anche le ragioni.

Quanto alla prima, che cioè non è utile che i consorzi di bonifica si facciano costruttori di stabilimenti idroelettrici ed esercenti di questa industria, la quale può essere anche aleatoria e spesso non è adatta ad enti pubblici, non v'è difficoltà di accettarla. Qualche volta però questa funzione integratrice può essere utile per il consorzio e per la collettività. Quindi, con questa limitazione, la raccomandazione mi sembra si possa accogliere.

La seconda è giustissima e così evidente che si può fare quasi in ogni discussione di decreti legge; cioè che sarebbe utile un testo unico, in materia così delicata qual'è quella delle bonifiche.

La terza raccomandazione riguarda lo studio dei voti della Confederazione dei consorzi di bonifica e degli studiosi, per le modifiche alle leggi di bonifica, da parte della Commissione all'uopo istituita. Anche di questa raccomandazione è evidente l'utilità. Il Governo è conscio dell'importanza delle bonifiche, sa che il lavoro pubblico concretato nelle bonifiche è eminentemente produttivo e che quindi, sempre nei limiti della spesa e della possibilità del bilancio, è molto utile dare incremento a tali lavori, e soprattutto è utile che, quando i fondi si spendono, siano spesi bene. Per questo, l'ordine del giorno testè votato, che dà pubblicità al modo di esecuzione dei lavori, come pure l'ultima raccomandazione circa lo studio dei voti che possono perfezionare i piani di bonifica e la loro esecuzione, varranno a dare incremento a lavori pubblici di tanta importanza economica e sociale.

PRESIDENTE. Il Governo allora accetta le raccomandazioni fatte alla Commissione.

NICCOLINI PIETRO, *relatore*. La Commissione ne prende atto e ringrazia sentitamente.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni e trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia » (N. 304).

L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia » ma la Commissione e il ministro di agricoltura mi hanno comunicato che stanno discutendo circa la redazione di alcuni articoli, e che quindi non sarebbero in grado di sostenere ora la discussione del progetto. Essa quindi sarà rinviata a quando saranno terminati i colloqui tra l'onorevole ministro e la Commissione.

Intanto il progetto di legge sarà provvisoriamente cancellato dall'ordine del giorno.

Proposta di nomina di una Commissione.

INDRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INDRI. Desidero rivolgere una viva preghiera al Senato.

Nella seduta odierna l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha presentato un disegno di legge riflettente il piano regolatore per il risanamento della città di Padova. Si tratta di un disegno di legge semplicissimo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che non importa alcun carico di spesa, ma che d'altra parte interessa moltissimo la città di Padova. In ordine allo stesso disegno di legge è stata presentata una domanda perchè esso sia dichiarato d'urgenza in modo che se ne ottenga l'approvazione del Senato prima della fine dei nostri lavori. Ora io temo che non potendo questo disegno di legge andare agli uffici di domani, anche questa manifestazione di urgenza possa rimanere nel campo della teoria. E però vorrei pregare gli onorevoli colleghi

perchè, data la semplicità e l'urgenza di questo disegno di legge, volessero consentire che anzichè seguire per esso la normale procedura degli uffici, fosse deferito al nostro illustre Presidente l'incarico di nominare una Commissione speciale. Così soltanto si può raggiungere il fine dell'approvazione anche da parte del Senato, prima della chiusura dei nostri lavori.

Io spero che gli onorevoli colleghi, tenuto soprattutto conto del fatto che questo disegno di legge non porta alcun carico di spesa, non avranno difficoltà ad accogliere la mia preghiera.

PRESIDENTE. Mi permetto di fare osservare all'onorevole senatore Indri che, dopo quella di domani, vi saranno indubbiamente, prima della fine dei nostri lavori, altre riunioni degli Uffici, in una delle quali gli Uffici stessi potrebbero prendere in esame il disegno di legge da lui raccomandato. Ad ogni modo pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole senatore Indri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Mi riservo di nominare la Commissione che dovrà procedere all'esame del progetto di legge di cui ha parlato l'onorevole senatore Indri.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura di una interpellanza pervenuta alla Presidenza.

SILI, *segretario* legge:

Chiedo di interpellare il Ministro delle Poste e Telegrafi, il Presidente del Consiglio, e gli altri Ministri che di concerto con questo l'hanno presentata, sulla convenzione firmata fra il Governo Italiano e la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini relativa alla posa di un cavo telegrafico sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud, ed approvata il 29 settembre 1921 con decreto Reale n. 2021.

Di Brazza,

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 riunione degli Uffici ed alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 440)

Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette (N. 453).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione agli articoli 36 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato (N. XXXVIII *Documenti*);

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 (N. 489-*urgenza*);

Conversione il legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, numeri 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo (N. 378);

Procedimento per ingiunzione (N. 411);

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori (N. 426);


Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 7 agosto 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CII^a TORNATA

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Bernardi)	pag. 3386
Oratori:	
PRESIDENTE	3386
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	3386
Congedo	3385
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23 »	3388
Oratori:	
BERTONE, <i>ministro delle finanze</i>	3394, 3401, 3418
LAMBERTI	3401
LIBERTINI	3393
ORLANDO	3418
POZZO, <i>relatore</i>	3397
ZUPPELLI	3388
« Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette »	3453
Oratori:	
BERIO	3457
BERTONE, <i>ministro delle finanze</i>	3455
DALLOLIO ALBERTO	3461
LAMBERTI	3456
MORTARA	3464
ROTA	3459
SINIBALDI, <i>relatore</i>	3455 <i>passim</i> 3466
SPIRITO	3457, 3464
(Presentazione di)	3388, 3401
Interrogazioni (Annuncio di)	3466
(Risposta scritta ad)	3407
(Svolgimento di):	
« Sul trattamento di pensione agli ufficiali della riserva »	3387
Oratori:	
GRANDI	3387
PEANO, <i>ministro del tesoro</i>	3387

« Sulla revisione dei conti consuntivi dei comuni » pag. 3387

Oratori:

BOUVIER 3387

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* 3387

Messaggio (del Presidente della Corte dei Conti). 3385

Nomina di Commissione 3386

Relazioni (Presentazione di). 3388, 3393

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, dell'istruzione pubblica e dell'industria e commercio.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cannavina ha chiesto un congedo per giorni sei.

Non facendosi osservazioni, il congedo si intende accordato.

Messaggio del Presidente
della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei Conti.

PELLERANO, segretario legge:

Roma, li 3 luglio 1922

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867 N. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle *registrazioni con riserva* eseguito dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1922 ».

« Il Presidente

« ROSTAGNO ».

Commemorazione del senatore Bernardi.

PRESIDENTE, (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*). Onorevoli Colleghi! Con vivo dolore compio il dovere di annunziarvi un grave lutto che ha colpito il Senato. Dopo breve crisi si è spento ieri in Roma, immaturamente, un nostro autorevole collega, il senatore Paolo Bernardi, presidente della Corte dei conti.

Nato a Venezia il 19 giugno 1856, nella città nativa compì i primi studi, che poi completò a Roma, formandosi una solida cultura nelle discipline amministrative e contabili. Entrò giovanissimo nell'Amministrazione dello Stato e, dopo breve permanenza nella prefettura e nell'intendenza di finanza di Venezia, nel 1882 iniziò a Roma, nel Ministero dei lavori pubblici, la carriera di ragioneria. E la percorse tutta, dai più modesti ai più alti gradi, cui la sua profonda competenza tecnica lo fecero ben presto chiamare.

Nel 1905 fu nominato direttore capo di ragioneria dell'istesso Ministero dei lavori pubblici e, poco dopo la promozione ad ispettore generale di ragioneria presso il Ministero del tesoro, nel 1907 veniva nominato ragioniere generale dello Stato. Tale alta carica egli tenne per oltre dodici anni svolgendo opera davvero preziosa.

Profondo conoscitore della struttura e delle condizioni del bilancio dello Stato, egli ebbe una sicura visione delle esigenze dell'importante ufficio, e ad esso seppe dare un serio indirizzo ed una salda ed efficace organizzazione.

Nell'agosto del 1919, in considerazione della opera da lui esplicata, veniva chiamato all'altissima carica di Presidente della Corte dei conti

e, poco dopo, il 6 ottobre successivo, era nominato senatore.

Ai nostri lavori fu assiduo, ma non poté prendervi parte attiva, poichè le cure dell'ufficio lo assorbivano completamente.

Paolo Bernardi fu un funzionario di vecchio stampo, di infaticabile attività, sempre ligio ai doveri di ufficio, giustamente severo con i suoi dipendenti, come lo era con se stesso, mentre allo spirito di disciplina accoppiava una grande bontà d'animo.

Noi ci inchiniamo reverenti sulla bara ancora dischiusa e mandiamo alla memoria di lui un commosso saluto, mentre esprimiamo alla sua addolorata famiglia, così crudelmente colpita, il nostro vivo cordoglio. (*Approvazioni*).

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA. L'alta parola del Presidente di questa assemblea ha tracciata la linea, che raccolse la vita del senatore Bernardi, vita fatta di operosità e di lavoro, vita la quale cominciata modestamente, come giustamente osservava il Presidente del Senato, a poco a poco condusse il Bernardi ai più alti gradi della vita pubblica. Noi ricordiamo in lui non soltanto l'uomo che bene meritò del paese, ma al Governo spetta di ricordare in lui il funzionario operoso e modesto, che diede tutta la sua vita al bene della Patria. Come ragioniere generale dello Stato portò tutta la elevatezza del suo intelletto, come Presidente della Corte dei Conti dominò l'alto istituto con la sua mente sagace e compì opera veramente degna di un uomo che ha sopra ogni suo pensiero il sentimento del dovere. Il governo, quindi, s'inchina reverente alla sua memoria, e partecipa al dolore che quest'oggi ha colpito il Senato (*Approvazioni*).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In conformità al mandato conferitomi ieri dal Senato ho nominato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge relativo al piano di risanamento della città di Padova (N° 490) i senatori: Giusti del Giardino, Indri, Luzzatti, Mariotti, Marsaglia, Pavia, Valli.

Nella Commissione speciale per l'esame del disegno di legge N. 487, sulla riforma del Monte Pensioni per i maestri elementari ho nominato il senatore Cirmeni in sostituzione del compianto senatore Bernardi.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Grandi al Presidente del Consiglio: « Per conoscere quando intenda presentare al Parlamento per la conversione in legge il decreto-legge 16 giugno 1921, N° 808 che modifica la legge 7 aprile 1921, N° 464, relativa al trattamento di pensione agli ufficiali in congedo.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Il senatore Grandi desidera conoscere quando s'intenda presentare al Parlamento per la conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1921, n. 808 che modifica la legge 7 aprile 1921, n. 464, relativa al trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.

Questo decreto fu presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 21 giugno 1921: quindi a quanto domanda l'onorevole senatore Grandi è già stato provveduto.

GRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Sono stato indotto a presentare questa mia interrogazione dal fatto che promulgata il 7 aprile la legge 464, discussa ed approvata dal Senato, il 2 aprile, due mesi dopo fu emanato un decreto legge che modificava radicalmente l'art. 4 di quella legge.

Il decreto legge non era preceduto da alcuna relazione che spiegasse le ragioni per le quali era avvenuta questa modificazione.

In via burocratica venni a sapere che questo decreto legge era un decreto interpretativo della legge. Confesso la mia ignoranza: non sapevo che nella nostra legislazione fosse in facoltà del Governo di emanare decreti-legge per modificare una legge anche quando il Parlamento è aperto.

L'onorevole Ministro mi dice che il decreto legge è stato presentato al Parlamento: con ciò risponde alla mia domanda; quando verrà in discussione questo decreto legge sapremo al-

meno quali sono le ragioni che hanno indotto il governo a modificare la legge con uno di quei tanto deprecati decreti legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole Bouvier al ministro dell'interno: « Se non creda di prendere disposizioni per affrettare la revisione dei conti consuntivi dei comuni che da vari anni giacciono inevasi presso le prefetture ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno per rispondere all'onorevole interrogante.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo all'onorevole senatore Bouvier, che si sono presi provvedimenti e se ne vanno prendendo, per affrettare la revisione dei conti consuntivi dei comuni.

Il ritardo che si è verificato ha parecchie cause; le principali sono queste due: molto personale della ragioneria del Ministero dell'interno ha dovuto abbandonare gli uffici quando venne la guerra e per molto tempo dopo la fine della guerra rimase sotto le armi. In questo modo il personale ch'era adibito a questo lavoro venne in gran parte a mancare; ritornato questo personale soltanto in parte, il personale mancò ancora perchè non si fecero più nuovi concorsi e nuove ammissioni e così il numero dei funzionari s'indebolì ancora.

Tuttavia, convenendo nell'osservazione fatta dal senatore Bouvier, il Governo ha pensato di affrettare questi lavori, e poichè il richiamo che fa l'onorevole senatore Bouvier a questo riguardo è giusto, così posso dichiarargli che questa sollecitazione si farà più vivamente in modo che questo inconveniente del ritardo venga in gran parte a cessare.

Noto poi che, quando la vita degli uffici riprenderà il suo ritmo normale, allora a questi uffici non mancherà la possibilità di mettere a posto questi arretrati.

BOUVIER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOUVIER. Io ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio degli affidamenti dati. Ho creduto di richiamare l'attenzione su questo inconveniente, perchè è di una gravità non lieve: il Ministero non può ignorare che in quasi tutte le Prefetture giacciono i conti comunali di 7, 8, 10 anni. Ora i Comuni non sanno quali impostazioni fare nei loro bilanci,

perchè quando un conto non è approvato, un Comune non può sapere qual'è l'avanzo di amministrazione che deve porre nei nuovi bilanci.

Notiamo gli inconvenienti gravissimi che ne derivano: ci sono Comuni che sono in credito verso i loro esattori e gli esattori non pagano, i Comuni, non versano le somme, perchè dicono che i conti non sono ancora approvati. C'è molta gente che ha fatto provviste ai Comuni, ma i conti non sono ancora approvati e i Comuni quindi non possono pagare. Questo insieme di cose crea un caos tale, che deve assolutamente cessare. Già prima della guerra i conti dei Comuni non erano regolarmente approvati. La legge comunale e provinciale stabilisce all'articolo 317, se non erro, che il tesoriere del Comune deve, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, presentare i conti, e il Consiglio di prefettura entro sei mesi deve emettere le sue deliberazioni, cosicchè nelle sessioni autunnali i Consigli comunali sono in condizione di poter fare nei bilanci le impostazioni degli avanzi di esercizio che sono stati approvati. Ora tutto questo non è più possibile.

Supponiamo che nell'approvazione di un conto di 5 o 6 anni fa si variassero i dati; vediamo subito che tutti gli altri bilanci e conti successivi devono subire delle variazioni.

Siccome con il personale che vi è nelle Prefetture non è possibile di mettersi a giorno nell'approvazione di questi conti, occorre che il Governo prenda dei provvedimenti eccezionali o che faccia addirittura una sanatoria sui conti arretrati, per far cessare un tale stato di cose, oppure dia modo ai Prefetti di assumere del nuovo personale speciale per l'approvazione di questi conti.

Confido nelle dichiarazioni del Governo e spero che questo inconveniente verrà ben presto a cessare.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di

legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Maggiore e nuova assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-1921 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito il senatore Scalori a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SCALORI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di S. Giacomo delle Segnate e di S. Giovanni del Dosso ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Scalori della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 440).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ZUPELLI, *della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *della Commissione di finanze*. Onorevoli colleghi. Nelle attuali gravissime condizioni delle nostre finanze, io ho creduto che tutti noi, e ciascuno per quanto gli è possibile, dobbiamo ricercare in tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato quali possano essere le economie, che, unite al maggior gettito delle imposte, ormai giunte al massimo, possano consentire di avviarcì decisamente a quel sospirato pareggio, che deve essere nell'ideale di tutti noi.

L'onestà del fine, spero, riuscirà e mi varrà ad ottenere da voi la benevolenza ed indulgenza di cui ho bisogno, perchè parlo su di un bilancio nel quale, come in altre molte materie, potrei essere giudicato assolutamente incompetente. Dico subito che parlerò poco e che circoscriverò il mio dire ad un argomento speciale, argomento del quale mi hanno indotto a parlare speciali circostanze che mi hanno dato occasione di conoscere località, ambienti ed istituti, che presiedono a un determinato servizio, intendo parlare della vigilanza doganale e della Regia guardia di finanza.

Dall'esame dello stato di previsione per l'esercizio 1922-23 rileviamo che per questo corpo armato, che consisterà di 24 mila uomini, si spenderanno:

Parte ordinaria.

Capitoli da 123 a 131 . . . L. 186,412,340

Parte straordinaria.

Capitolo 259 (indennità). . . L. 7,949,500

Dazio Napoli:

Capitolo 285 L. 5,617,320

» 286 » 70,000

» 288 » 50,000

» 291 » 100,000

Dazio Roma:

Capitolo 295 L. 4,334,180

» 296 » 70,000

» 298 » 30,000

» 301 » 225,000

Dazio Palermo:

Capitolo 305 L. 3,676,960

» 306 » 70,000

» 308 » 70,000

» 311 » 60,000

Totale . . . L. 204,705,200

Ma non basta questo; contribuiscono ancora altri bilanci al mantenimento della guardia di finanza:

Nel bilancio delle colonie per la Tripolitania, ai capitoli 22, 23 e 24 c'è lo stanziamento di un milione e cinquecento mila lire; nel bilancio della Cirenaica ci sono gli stanziamenti seguenti: uno di 580 mila lire e l'altro di 48 mila

lire. Abbiamo poi nel conto « Massa » delle guardie di finanza il *deficit* di un milione e novanta mila lire; questo non potrebbe portarsi fin da oggi a spesa: però è l'inizio di una futura spesa; a tal proposito ricorderemo che nell'esercito, quando esistevano le « Masse », accadeva che esse s'indebitavano, e poi un bel giorno esse dovevano venire sovvenzionate dal Tesoro. Ora se a questo non si arriverà oggi, vi si arriverà purtroppo in un giorno non lontano.

Ma non basta ancora, nulla risulta dal bilancio delle colonie di ciò che si spende nella Somalia e nell'Eritrea per il servizio della guardia di finanza. Io confesso che non so se in quelle colonie vi siano delle guardie di finanza o se questo servizio sia altrimenti organizzato.

A tutto ciò bisogna aggiungere altre spese che non sono discriminabili perchè contenute in vari capitoli di spese generali comuni, e che riguardano sussidi, utilizzazione di locali demaniali, mobilio, cancelleria ed altre spese varie.

Inoltre vi è un'altra e ben gravosa spesa dovuta alla forma dell'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, ed è quella del debito vitalizio che figura sul bilancio del Tesoro. Ora questa spesa oggi deve essere certamente rilevante: infatti dobbiamo pensare che teniamo sotto le armi nella guardia di finanza uomini fino a 40 e non oltre a 45 anni di età, ossia per 20 o 25 anni di servizio; ora inviandoli in congedo dobbiamo calcolare che per ogni due uomini presenti nel Corpo, e in attività di servizio, corrisponde almeno un'altra guardia in pensione; ed allora i 206 milioni non mancheranno di arrivare ai 240 circa. Questo dipende dalla maggiore larghezza nelle pensioni istituite col decreto del 1919, la quale oltre che dare una misura maggiore di pensione ai titolari, ha creato delle nuove pensioni di reversibilità, molto più cospicue di quelle che erano prima.

Per tali ragioni, non credo di essere molto lontano dal vero dicendo che le 24 mila guardie di finanza costano all'erario 240 milioni all'anno, vale a dire ogni guardia di finanza viene a costare 10 mila lire.

L'elevatezza di tale cifra unitaria vi dice quanto debba essere l'interesse che si deve

portare nel fare la massima economia di questo personale, e quanto si deve fare per ridurlo al minimo possibile.

Ora, consultando il bilancio delle finanze, nella relazione veramente pregevole e lucida del senatore Pozzo, si rileva che vi è un aumento di spesa di 19,500 mila lire per l'aumento di 2000 uomini nella Regia guardia di finanza; si dice che questo aumento è giustificato dall'annessione delle nuove provincie; ma io credo che anche coll'annessione delle nuove provincie, possiamo forse sistemare le cose in modo di poter risparmiare almeno questo aumento, se pure non potremo fare una riduzione anche nel numero delle guardie preesistenti.

Questo è il tema sul quale vorrei parlare, perchè se si riuscisse a fare a meno di tale aumento guadagneremmo 20 milioni all'anno, ed anzi guadagneremmo anche di più perchè dobbiamo calcolare anche l'aumento di pensione relativo all'aumento delle 2000 guardie.

C'è un punto sul quale io vorrei un chiarimento dall'onorevole ministro: di questo aumento di 2000 guardie non mi ricordo di aver visto cenno nè in un decreto-legge nè in una legge; io lo trovo per la prima volta accennato in questo bilancio; e credo (ma potrò sbagliarmi quantunque, e l'onorevole Bertone lo sa, io abbia da qualche tempo seguito con una certa cura la legislazione relativa) di non aver mai visto un decreto-legge o una legge (ed anzi questa non mi sarebbe sfuggita, perchè avrebbe dovuto passare anche per il Senato) colla quale si consentisse un aumento di 2000 uomini nella Guardia di finanza.

Ora l'inserirlo semplicemente e puramente nello stato di previsione mi pare una forma troppo sbrigativa e costituzionalmente non abbastanza giustificabile.

E qui vorrei fare una piccola parentesi. La Commissione di finanze ha già presentato un ordine del giorno in occasione del primo bilancio che abbiamo discusso; l'ordine del giorno domandava al Governo che ai bilanci fossero annessi gli specchi degli organici di ciascun Ministero; questa precauzione è utilissima, forse anche agli stessi ministri, perchè con ciò si verrà ad esercitare un facile controllo: mentre ora non è possibile, col semplice bilancio, avere la conoscenza degli organici: bisognerebbe ri-

vedere tutte le infinite sovrapposizioni e modificazioni di leggi, di ordinamento (per cui, per fare un decreto occorre riempire la intera pagina del decreto con citazioni di leggi e di modificazioni ad esse) per giungere a conoscere il vero organico se non è dato come alligato al bilancio. Si eviterebbe così di avere in qualche amministrazione cinque o sei direttori generali con due o tre in soprannumero; sette od otto capi divisioni in soprannumero ed altri simili abusi che hanno potuto riuscire perchè il Parlamento non ha potuto sindacare. Questo sia detto per incidenza e chiudo la parentesi.

Prescindendo da ciò, io credo che l'onorevole ministro Bertone vorrà seguirmi nelle considerazioni che andrò svolgendo.

L'onorevole Bertone prima di sedere a quel banco è stato nella Commissione della burocrazia, ne era certamente uno dei più accurati e maggiori ricercatori di economie nei vari rami e nelle varie leggi, ora passando da consultatore ad esecutore spero che manterrà lo stesso spirito e cercherà di tagliare dappertutto; e qui lo chiamo a un taglio.

In altri tempi, e molto prima della guerra, io ho avuto più volte occasione di scavalcare pei vari passi, la frontiera Italo-Austriaca: mi accadeva questo fatto: salivo alla cresta, trovavo la caserma delle Regie guardie di finanza; vi erano diciotto, venti o ventiquattro guardie, un sottufficiale che comandava le guardie, quando non era un'ufficiale. Queste guardie facevano servizio di pattuglia lungo i vari sentieri più prossimi al passo mulattiero o alla rotabile, durante il giorno; durante la notte, col sacco a pelo, si mettevano attraverso i sentieri per non far passare i contrabbandieri. Vita rudissima questa delle guardie di finanza e che esige naturalmente quella qualifica che noi, onorevoli Colleghi, rimpiangiamo e che per istituto non abbiamo, la gioventù; ma passando da questa malinconica considerazione al nostro argomento, occorre che questa gente avesse una tempra fisica realmente forte per resistere alle intemperie, al clima rigidissimo delle alte Alpi nostre, che avessero un coraggio non indifferente, perchè potevano trovarsi soli contro un certo numero di contrabbandieri, magari organizzati in bande, e noi abbiamo avuto purtroppo dei valorosi finanzieri i quali hanno lasciata la vita sotto le valanghe; abbiamo

avuto dei valorosi finanzieri che hanno lasciata la vita in piccoli combattimenti, ignorati assolutamente o di cui appena un fuggitivo cenno veniva su un giornale.

Passavo la frontiera: solito palo a striscie gialle e nere e aquila bicipite in testa, invano si ricercava la casa delle guardie di finanza dall'altra parte; non esisteva. Scendevo la valletta che portava alla valle principale, guardie di finanza non si incontravano mai; si arrivava al fondo valle e si trovava una rotabile in ottime condizioni, come erano tenute tutte le strade dall'Austria, con una serie di pali che dicevano strada doganale, *Zollstrasse*. Là si esercitava la vigilanza. Chi l'esercitava? uomini maturi di trentacinque e cinquantanni, ex-sottufficiali dell'esercito, i quali facevano il finanziere come complemento della loro carriera militare.

Naturalmente la strada al fondo della valle consentiva la vigilanza con un unico drappello, su una serie di vallette che potevano scendere sulla valle principale: la facilità di spostamento consentiva ad uno stesso nucleo di poter vigilare sei o sette valli, e specialmente oggi, disponendo di biciclette, la cosa non era difficile. E la vigilanza credo fosse altrettanto effettiva quando quella dei nostri che stavano lassù, impediti di potersi riunire, perchè separati da valloni e da alte montagne e quindi difficilissimo il servizio cumulativo, la radunata, per poter agire in un'azione collettiva.

Come faceva l'Austria per la zona intercedente fra questa linea di vigilanza e la frontiera? Semplicissimamente, nel modo più ad amittico possibile: non se ne incaricava affatto. Lasciava che quei pochi casolari, che quegli scarsi abitanti, pastori, boscaioli, spaccapietre, gente rude ed assolutamente misera, potessero godere del vantaggio di non avere un rialzo di prezzi per la dogana; vantaggio che non era se non un vero, equo, giusto, minimo compenso del fatto che questa gente non usufruiva quasi di nessun servizio statale, salvo quello di pagare le tasse ed esser sottoposti al servizio militare come gli altri: erano queste le sole relazioni che avevano quei miseri abitanti con lo Stato. Ora se questa gente poteva avere zucchero, caffè, alcool ad una o due lire di meno non importava; ma bisogna pensare che questo sistema consentiva una economia di personale notevole e che tuttociò che si sarebbe

potuto percepire di dogana non sarebbe bastato a pagare una sola guardia. Da ciò l'importanza di seguire un sistema analogo a questo austriaco.

Di tale sistema avevo parlato molti anni fa con un benemerito generale e deputato, il compianto onorevole Masi, riorganizzatore della guardia di finanza. Egli mi disse allora: Sì, il sistema austriaco è ottimo, ma noi abbiamo una struttura di frontiera che non ci consente di imitarlo. Ed infatti l'Austria aveva nel saliente trentino che entrava in seno al nostro veneto-lombardo, la valle del Chiese quasi parallela all'andamento della frontiera; dall'altra parte la valle d'Avisio quasi parallela alla frontiera; poi la valle del Gail parallela pure alla frontiera Cadorino-Carnica; ed in fine la valle dell'alto Isonzo che correva parallela alla nostra frontiera Giulia di allora. Ecco come era più facile per loro di sistemare il servizio di vigilanza. Ma oggi le cose, grazie alla gloriosa vittoria italiana, in grazia a ciò che hanno fatto le nostre armi, sono completamente mutate; e noi possiamo organizzare linee di vigilanza con lo stesso sistema austriaco e quindi con una fortissima economia di personale.

Ora quando si ricordi ciò che ho detto prima, che ogni guardia risparmiata rappresenta diecimila lire annue di risparmio, oltre alla quota di pensione, noi vediamo quanta importanza abbiano questi studi.

E questo metodo poi era esteso dall'Austria alle isole minori. Nelle isole minori della Dalmazia, se l'Austria avesse dovuto organizzare un servizio doganale col sistema italiano dove sarebbe andata a finire? Pensate che le isole della Dalmazia sono mille e di queste saranno 600 popolate o poco o molto, avrebbe dovuto organizzare per lo meno una brigatina di tre guardie ed un brigadiere in ognuna di esse: immaginate quale dispendio! Malgrado ciò l'Austria faceva il servizio nella Cisleitana con un totale di 11,000 guardie, precisamente la metà di ciò che abbiamo oggi Italia, senza l'aumento progettato: e queste guardie erano in totale inquadrate da 14 impiegati assimilati a militari, perchè la guardia di finanza non è un corpo completamente militarizzato come da noi ma ha un carattere intermedio. Questi 14 impiegati avevano anche funzioni doganali, funzioni che i nostri non hanno, ossia assegna-

zioni di contributo o, percezioni di somme od altro. Da noi è noto che abbiamo organizzato legioni, gruppi di legioni, comando generale e, sopra a questo, un ispettorato generale. La sola enunciazione di tutto questo vi dice, onorevole Bertone, che voi potrete lavorare anche qui discretamente e tagliare.

Il sistema che io suggerisco non è detto che debba applicarsi soltanto alla nuova frontiera. È più facile applicarlo sulla frontiera nord orientale, perchè qui non esiste una definitiva sistemazione, bisogna ancora predisporre fabbricati, caserme e tutto quello che può occorrere. Ma io credo che converrebbe estendere questo principio anche alla vecchia frontiera. Ritengo, ad esempio, che sulla frontiera occidentale tale principio potrebbe applicarsi per l'alta Val D'Aosta, per l'alto Toce, per la Val d'Ossola e per l'alta Valtellina. Qui soprattutto è evidente tale possibilità, dal momento che la linea doganale corre parallela alla linea di displuvio e quindi l'organizzazione del servizio di vigilanza doganale secondo il criterio che ho suggerito, produrrebbe qui un notevole risparmio di personale. Sulla linea nord-orientale poi il sistema economico e pratico usato dall'Austria sembra che possa adottarsi nella Val Venosta dallo Stelvio a monte di Merano, per la Val Passiria, per l'alto Isarco, per la Val D'Anziei e per l'alto Piave, nonché per gli affluenti di sinistra dell'Alto Tagliamento, che pare natura li abbia fatti apposta per poter esser subito adoperati per l'applicazione di questo sistema. Infatti le valli che scendono dalla sinistra al Tagliamento, sono, in un certo punto, tagliate da una linea di depressione lungo la quale corre una strada in parte già rotabile che separa nettamente la parte impervia e disabitata dalla parte praticabile e abitata. Ecco che stabilendo la nostra linea doganale su quella linea di maggiore facilitazione, noi finiamo per guadagnare non indifferentemente nell'impiego del personale.

Continuando, noi potremmo ancora utilizzare allo scopo l'Alto Isonzo, il quale pure è parallelo alla nuova frontiera.

Quanto poi alle Isole, mi pare che questo sistema si potrebbe seguire per le Isole Minori dell'Arcipelago Toscano, per l'Isola di Ponza, per le Egadi, per le Eolie ed anche per l'Isola di Pantelleria, sebbene un po' grossa; certa-

mente si potrebbe usare per il gruppo delle Tremiti per l'Isola di Pelagosa e per quella di Lagosta, nuovo acquisto. Sono tutte isole scarsamente popolate, lontane dal Continente o dalla Sicilia. La vicinanza o la lontananza dal Continente ha un'importanza essenziale nei riguardi della vigilanza finanziaria.

Infatti un'isola vicina al continente potrebbe consentire un concentramento di merci di contrabbando le quali poi potrebbero, a momento opportuno, essere trasportate di sorpresa sul continente eludendo la vigilanza. Invece quando si tratta di un'isola lontana, tanto vale che tali merci vengano da quest'isola oppure da un altro paese, giacchè quando esse arrivano al porto del continente debbono subire la stessa sorte delle merci provenienti dall'estero.

Questo è il criterio che, onorevole ministro, io mi permetto di sottoporre alla vostra considerazione, confidando che a voi riesca non solo di rinunciare al progettato aumento di 2000 guardie di finanza ma di diminuirne il numero attualmente esistente. In ogni caso poi io credo, che se anche ciò non fosse possibile, voi dovrete utilizzare meglio gli uomini che esistono e non mandarli in congedo a 40 o 45 anni di età con grave carico dell'erario, mentre a quell'età essi possono esercitare ancora infinite attribuzioni, come ad esempio la verifica dei bolli nei negozi, l'applicazione della tassa di lusso, quella sull'imposta del vino e così via dicendo; tutti i servizi i quali non importano disagi che possano essere agevolmente affrontati da uomini di 40 o 45 anni di età.

È un fare strazio delle finanze dello Stato il mandare questa gente a vivere *gratis et amore Dei* a spese dello Stato senza alcuna prestazione, mentre potrebbero continuare a servire e consentirebbero quindi di risparmiare l'arruolamento di nuovi elementi.

Ora, se anche occorrerà (ed io suppongo che possa farsene a meno) l'aumento di uomini che ci si propone, io prego il ministro a considerare se non sia il caso di aumentare il limite di età dei finanziari e provvedere quindi al progettato aumento di contingenti senza procedere a nuove ammissioni.

Ma poichè siamo a parlare della Regia guardia di finanza, io ho voluto dare anche un'occhiata al conto massa. Come ho già detto, il conto massa è in sofferenza di 1,090,000 lire. Ho accennato

prima che queste sofferenze delle masse presto o tardi vengano al pettine e chi ci rimette è sempre il tesoro che deve fare dopo un certo tempo un disegno di legge di sovvenzione alla massa. Quindi il notato *deficit* si può calcolarlo come spesa di oggi. In queste condizioni la massa della Regia guardia di finanze - si vede che siamo proprio nella lega degli spiantati - che come ho detto è in sofferenza per circa un milione, ha prestato allo Stato una certa somma per la costruzione di una caserma in Roma. È strano che questo organismo finanziariamente squilibrato abbia ancora trovato il modo di prestare qualche cosa allo Stato. Ma non basta, perchè esso fa anche qualche spesa di carattere voluttuario, e su questo richiamo l'attenzione del ministro.

Io sono un osservatore anche delle uniformi perchè il mio vecchio mestiere mi porta a questo; ho poi un certa esperienza in materia del costo di questi piccoli giocattoli. Ora si è cambiato il colore dei colletti delle guardie di finanze per farlo diventare di un verde magnifico, quando è nuovo!, perchè appena sarà passato qualche mese non si riconoscerà più. Ebbene, le guardie di finanze sono 24,000, ognuno di questi colletti sarà costato 10 o 11 lire, sono in totale 240,000 lire; siccome bisognerà cambiare tali colletti due volte all'anno, si ha una spesa di mezzo milione. Ma non basta: noi abbiamo i magazzini di mobilitazione; la guardia di finanze riceve i propri richiamati come i reggimenti delle altre armi, quindi bisogna che abbia nei magazzini le dotazioni che occorrono a quelli che sono in congedo. Come si farà? Non si possono vestire di due colori le truppe appartenenti ad uno stesso organico: è una stonatura che non si può fare. Poi c'è la rotazione che bisogna fare tra i magazzini e gli oggetti in distribuzione; ora questo porta che certamente anche tutte quelle dotazioni saranno anch'esse munite del loro collettino verde; e sarà un altro mezzo milione di spesa. Col mezzo milione di prima abbiamo assicurato la spesa di un milione.

Io credo, onorevole ministro, che coi chiari di luna in cui ci troviamo, non doveva essere sentito questo bisogno. Noto poi che, purtroppo, queste cose sono attaccaticcie: il colletto verde della guardia di finanza è conseguenza del colletto amaranto della guardia Regia con i re-

lativi galloni; e così altri corpi vorranno nuovi colletti e nuovi galloni.

Invece bisogna fermarsi in primo tempo, e far punto assolutamente. Noi abbiamo bisogno che anche le spese più piccole siano assolutamente vietate quando non sono assolutamente necessarie. Abbiamo bisogno di far questo perchè la spesa più piccola è un incentivo a spese più grosse. Ora bisogna fissarsi su questo principio, e io sono sicuro che l'on. Bertone, che, come ho detto, è stato sempre un cercatore di economie, lo sarà anche nel suo Dicastero oggi che ha tutta l'autorità per farlo.

E con questo, onorevoli colleghi, io ho terminato. Non ho da aggiungere se non l'augurio che voi mi perdonerete se ho parlato più a lungo di quello che mi era proposto; ma questo ho fatto perchè sono animato dal sentimento che tutti dobbiamo essere profondamente compenetrati della situazione finanziaria attuale che è gravissima ed ha bisogno del contributo di tutti. Non si deve spendere nemmeno un centesimo che non sia perfettamente utile. (*Vive approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Calisse a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CALISSE, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione speciale la relazione sul disegno di legge: « Ordine dell'Opera nazionale per i combattenti » (N. 378).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole, senatore Calisse della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio delle finanze. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini.

LIBERTINI. Onorevoli colleghi, non avrò bisogno di molte parole per dimostrare quanto credo dover richiamare all'attenzione del Governo. Chi ha avuto la pazienza di leggere il pregevole lavoro dell'onorevole relatore della nostra Commissione di finanze, avrà rilevato

per la parte che riguarda le sovrimposte e tasse, locali le cifre - permettetemi la parola - veramente spaventose che essa richiama e dalle quali cifre viene evidentemente ad essere confermato e dimostrato quello che per altro è nella convinzione di tutti, e non da ora, cioè l'enorme sproporzione che esiste tra i contributi diretti sui terreni e sui fabbricati dovuti allo Stato e quelli esatti per sovrimposta dai comuni. Noi siamo a questo stato di cose veramente irregolare, che gli enti locali sono arrivati a tassare di più dello stesso Stato (tre quarti contro un quarto) e per conseguenza a limitare la disponibilità dell'erario per quanto riguarda questi contributi. Non vi è dubbio che specialmente per i comuni i bisogni sono cresciuti in questi ultimi anni, poichè le molte leggi votate dal Parlamento hanno sovraccaricati gli enti comunali di nuovi servizi e di nuovi obblighi. Ma, onorevoli colleghi, dal riconoscere questo aumento al consentire che questi enti locali possano, a loro bell'agio, aumentare, sorpassare la sovraimposta ci corre ben troppo. Il contribuente italiano ormai si trova nella condizione di non sapere nè potere trovare la sua difesa fra tanti enti tassatori, comune, provincia e Stato: certamente le condizioni di questi...

PRESIDENTE. Senatore Libertini, mi permetta: non c'è nessun capitolo...

LIBERTINI. È sulla relazione che parlo!

PRESIDENTE. Ma allora questo è il bilancio delle entrate!

Allora in occasione del bilancio dei lavori pubblici si potrà discutere delle colonie. Si limiti al bilancio delle finanze, perchè le sue osservazioni non si riferiscono a nessuno dei capitoli.

LIBERTINI. Onorevole Presidente, le mie osservazioni non si riferiscono a nessun capitolo, ma siccome nella relazione...

PRESIDENTE. Ma la relazione è un'altra cosa. Noi discutiamo il bilancio delle finanze non il bilancio delle entrate; lei prenderà la parola sul bilancio delle entrate e allora potrà parlare sulla sovraimposta comunale.

LIBERTINI. Del resto lo scopo per cui avevo preso la parola non era che questo, e non ho altro da dire: Richiamare l'attenzione del Governo su questo dilagare della tassazione degli enti locali, divenuto oramai insopportabile, che limita le disponibilità dell'erario e che

ha finito di depauperare ed esasperare i contribuenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando però la parola all'onorevole ministro delle finanze ed al relatore.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io debbo dire la mia viva parola di gratitudine alla Commissione di Finanze per il modo obiettivo, sereno con il quale ha esaminato il bilancio di previsione del dicastero che ho l'onore di presiedere. E poichè la relazione ha passati in rassegna i punti principali che riguardano la vita e le funzioni del ministero delle finanze, io non farò altro che esporre alcune semplici e brevi considerazioni in risposta ai dubbi e alle eccezioni che vennero nella relazione esposte. Premetto subito una risposta alle considerazioni esposte dal senatore Zupelli, che particolarmente ringrazio per la cortesia con cui ha voluto ricordare la mia modestissima opera nella Commissione per la riforma dei servizi civili dello Stato che egli così degnamente presiede. Posso assicurare l'onorevole Zupelli, e più mi piace assicurare l'intero Senato, che non è nelle abitudini della mia vita mutare principi; e quello stesso spirito di economia e di disciplina del quale credo di avere dato costantemente prova, e non soltanto in quell'Ufficio, io intendo di portare nell'adempimento delle mie funzioni di ministro. (*Approvazioni*).

L'onorevole Zupelli mi ha fatto una domanda relativa specialmente al servizio della guardia di finanza e particolarmente mi pare che abbia desiderato di sapere in base a quale provvedimento sarebbe stato determinato l'aumento di 2 mila guardie in più del numero che l'anno passato esisteva. Vi è un decreto-legge del 9 novembre 1919, n. 2073 che aveva autorizzato l'elevazione del contingente da 26 a 30,000 uomini. Allora, per ragioni che è inutile elencare, l'aumento del contingente non fu fatto: ora si tratta non di applicare interamente il decreto, ma di eseguirlo soltanto in parte; l'aumento non è quindi portato da una disposizione nuova, ma dall'esecuzione parziale di una legge precedente. Esso è consigliabile

specialmente per due ragioni: la prima è l'aumento chilometrico notevolissimo del nostro confine. Io non posso, e credo non sarebbe nemmeno prudente, scendere ai dettagli; posso però assicurare il Senato che è necessario assolutamente stabilire una vigilanza rigorosa al confine, e non soltanto ad una parte del confine ma anche alle altre. Ogni giorno riceviamo avvisi di contrabbando che non si tenta ma si opera ai danni dello Stato, specie ai danni dei monopoli industriali, ed al quale non abbiamo modo di provvedere perchè vi è mancanza assoluta di servizi di vigilanza e di personale. In secondo luogo non occorre dimenticare che le guardie di finanza adempiono ad una quantità innumerevoli di servizi che sono alle dipendenze di altri ministeri. Ne cito uno tra i più importanti: la vigilanza sulla coltivazione dei tabacchi, sulle aree destinate alla coltivazione dei tabacchi, che sono aumentate enormemente (poichè il Governo, e con ciò rispondo al desiderio espresso dall'onorevole senatore Libertini, ha intenzione di incoraggiare la coltivazione indigena per liberarsi nei limiti del possibile dall'introduzione di produzione estera, e che è esercitata dalle guardie di Finanza.

Il Senato sa quale formidabile numero di tasse nuove si sono introdotte nei nostri ordinamenti tributari: tasse di bollo, tasse di scambio, tasse che io ho intenzione di ridurre, di semplificare e di unificare perchè è certo che la loro moltiplicità esaspera il contribuente. Ma ora queste tasse esistono e richiedono una grande vigilanza perchè una semplice attenuazione della vigilanza porta effetti che paiono incredibili. In una grande città soltanto per l'attenuazione del servizio dovuta a cause straordinarie si ebbe una diminuzione di gettito per tasse di bollo di lusso e di scambio di quasi 80,000 lire al giorno.

Quindi vi è una grave responsabilità da parte del ministro delle finanze in questa materia: io trovo un ordinamento, cerco di applicarlo nel miglior modo possibile e prometto di tener conto dei suggerimenti dati sia per la vigilanza al confine, sia per la vigilanza delle zone neutre tra un confine e l'altro, che allo Stato danno poco introito daziario e doganale; e prometto di fare anche le economie possibili, riaffermando ciò che

dissi all'altro ramo del Parlamento. Anche per questi 2000 uomini che occuperanno in parte i posti lasciati vacanti da 5000 uomini che andranno in congedo per limite di età non darò luogo all'arruolamento se non mi sarò reso conto personalmente della sua necessità.

Raccogliendo l'invito autorevole dell'illustrissimo Presidente faccio anch'io la stessa preghiera di limitare la discussione al bilancio di previsione del Ministero di finanze riservando a sede e momento opportuno, e cioè al bilancio del tesoro e dell'entrata la discussione dei grandi problemi come sono quelli dei tributi di Stato e locali.

Nella relazione della Commissione trovo un accenno al dicastero del demanio, relativo ad un problema assai interessante. Si è accennato all'opportunità di sveltire qualche gestione che ora farebbe capo al demanio e che avrebbe carattere prevalentemente industriale: del pari si è accennato che forse a qualche azienda sarebbe opportuno dare un indirizzo e una tonalità che hanno altre aziende di Stato le quali fanno buona prova.

Prometto di raccogliere e di far tesoro di queste osservazioni e di questi ammonimenti, e confido che si possa arrivare presto a risultati pratici quali desiderati, pel vantaggio delle aziende e dello Stato.

Passiamo al catasto. È un problema grande e grave sul quale forse non si sofferma con sufficiente ponderazione l'opinione pubblica; per lo più, si è presa l'abitudine di dire che il catasto non riesce più, che è cosa finita, che non ha più ragione di essere. Onorevoli senatori, permettetemi di dire schiettamente che questa non è la mia opinione; io credo di potervi persuadere che in realtà il catasto merita ancora di essere considerato come una delle branche principali della nostra attività statale.

Ci sono attualmente 21 provincie in cui il catasto è entrato in esecuzione; 33 provincie in cui è in corso di esecuzione, solo in dieci provincie il catasto non è stato ancora iniziato. Ma il Senato può rendersi conto della grande importanza di questa operazione quando ponga l'occhio sui risultati che, nelle provincie dove il catasto è stato attuato, si sono ottenuti in

rapporto agli interessi dei cittadini e agli interessi della finanza.

In realtà la catastazione fornisce allo Stato una grande materia prima sulla quale lo Stato può esercitare la sua vigilanza e il regime dei suoi tributi. Dare in mano dello Stato in modo preciso e disciplinato il catasto significa dare un grandissimo contributo alla finanza statale. Io mi permetto di esporre al Senato qualche dato che indica l'importanza che dobbiamo dare alle operazioni catastali. Per esempio si trovano delle superfici incommensurabili di terreno, che agli effetti tributari prima erano ignorate. Nella provincia di Napoli per esempio secondo il vecchio catasto risultavano 71,000 ettari di terreno, attualmente con il nuovo catasto si sono trovati 10,000 ettari di più; a Potenza secondo il vecchio catasto vi erano 82,000 ettari di terreno censiti, attuato il nuovo catasto se ne sono trovati 123.000, quasi il doppio, a Salerno il vecchio catasto dava 280,000 ettari, il nuovo ne ha dati 471,000. A Caserta il vecchio ne dava 122,000 il nuovo 138,000, a Gaeta il vecchio ne dava 131,000, il nuovo 145,000; a Sora il vecchio 89,000 il nuovo 132,000; a Sassari 89,000 il vecchio, 90,000 il nuovo; a Iglesias si è saliti da 239,000 a 275,000 cioè 36,000 ettari in più.

Ma soprattutto il risultato più grande che noi dobbiamo auspicarci e desiderare dalla catastazione, è l'avere una specie di stato civile, giuridico ed economico di tutte le proprietà. Quando noi abbiamo nel catasto geometrico il piano parcellare e le mappe, abbiamo semplificato d'un tratto tutta l'enorme congerie delle formalità che l'agenzia delle imposte e gli uffici del registro devono osservare per i trapassi di proprietà.

Io mi domando se non vale la pena, per questi grandissimi risultati sociali, economici e politici, di intensificare queste operazioni, che nella più gran parte delle provincie, son tutte a buon porto, per ottenere la completa efficienza del catasto, che sarà veramente una grande pagina storica per il risorgimento e la fortuna della nostra patria.

Voci. Bisogna accelerarlo.

BERTONE, *ministro delle finanze.* Sicuro! Accelerarlo: è quanto io desidero.

Furono fatte anche autorevolmente dal relatore della Commissione di finanze ottime os-

servazioni in rapporto al dicastero delle imposte. In verità qui la parola di ampia lode che il relatore della Commissione di finanze dà al lavoro di sacrificio e di abnegazione, che negli uffici delle imposte venne compiuto, è meritata, quando si pensi che nel 1912 le imposizioni fatte dalla direzione generale delle imposte ascendevano a 540 milioni ed oggi invece a quattro miliardi e mezzo, cioè quasi nove volte tanto. Ciò può dare un'idea del lavoro enorme che questo dicastero ha dovuto compiere in condizioni veramente disagiate, perchè il personale non è stato aumentato. Non solo, ma per la legge sulla riforma dei servizi civili, si sospesero arruolamenti, concorsi e promozioni. Oggi agli uffici delle imposte, mancano ben mille funzionari circa, sul ruolo normale.

Ma sarà pur necessario che i funzionari di ruolo, al più presto, possano tornare nei loro uffici, perchè se vogliamo che gli uffici esecutivi attendano al grande lavoro loro imposto, bisogna dar loro il modo di poterlo adempiere: adempierlo in modo equo e sereno, ma soprattutto in modo continuativo.

Oggi, per esempio, in una gran parte delle agenzie delle imposte, vi è ancora uno *stock* ingente di volture catastali in sospenso.

Nel 1921 ve ne erano 315,000 arretrate, oggi ve ne sono in arretrato circa un milione, questo è dipeso essenzialmente dalla mancanza di personale, l'attività del poco rimasto, essendo stata assorbita dal lavoro più urgente dei tributi che lo Stato andava man mano o imponendo o riordinando o modificando.

Bisogna assolutamente uscire da questa stasi che va creando un vero marasma: l'aggiornamento delle volture catastali significa un regime chiaro, ordinato nel movimento delle proprietà e non è chi non veda che questa è cosa importante.

Bisogna definire queste pendenze arretrate con un lavoro straordinario; e, seguendo l'autorevole consiglio della Commissione di finanze, dichiaro che, ho già disposto che sia richiesta al Tesoro una somma di circa 700 mila lire che deve servire per far compiere a cottimo, da personale straordinario, preso per l'occasione, questo lavoro; ed io spero che, quando il Tesoro, che ha già aderito alla proposta, avrà dato corso all'operazione, si potrà entro breve termine raggiungere l'intento desiderato.

Per le imposte, fu pure osservato che accadono dei gravi inconvenienti specialmente negli atti esecutivi; cioè non vengono notificati a tempo nelle grandi città gli avvisi, onde qualche volta si verifica un ingiusto carico e qualche volta delle vere locupletazioni indebite a carico del cittadino.

Fu pure osservato che i ruoli suppletivi vengono fatti tutti in una sola rata con grave disagio per il contribuente.

Orbene, per quanto riguarda le operazioni da farsi dai messi esattoriali, vorrei pregare il Senato di riserbare questo argomento alla discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, dove esso ha la sua sede specifica.

Dichiaro però fin d'ora che sono d'accordo colla onorevole Commissione di finanze, cioè che in questa materia occorre essere rigorosi; il cittadino che paga ha diritto di pagare con tutte le garanzie formali e sostanziali, preventive e concomitanti che la legge gli dà.

In secondo luogo, per quanto riguarda la rateazione delle imposte dei ruoli suppletivi, avverto che questa misura fu già adottata nel progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, il quale si trova anch'esso alla discussione innanzi al Senato; e quindi il pensiero della Commissione è già, per questa parte, un fatto compiuto.

Infine la Commissione ha ripetuto una giusta osservazione che riguarda il regime della nostra finanza, che si vuole far ritornare all'antica unità e disciplina. Non vi è in verità un pensiero che possa raccogliersi con maggiore entusiasmo che quello della sistemazione dei tributi di Stato. È accaduto che Ministeri imposero tributi per proprio conto con carattere pressochè autonomo. Ciò deve assolutamente cessare. (*Bene*). La finanza deve essere amministrata dal Ministero delle finanze. (*Approvazioni*). La spesa deve essere fatta dal Ministero del tesoro; non deve essere possibile che si impongano dei tributi i quali non siano passati attraverso il vaglio rigoroso del Ministero delle finanze.

E nel disegno di legge che è dinanzi all'altro ramo del Parlamento, riguardante la riforma delle imposte dirette, è precisamente inserita questa disposizione, per la quale è stabilito che nessun tributo può essere imposto se non attraverso il Ministero delle finanze.

E così il voto autorevole della Commissione di finanze si trova senz'altro tradotto in un articolo di legge, che sono ben sicuro avrà il voto ed il plauso unanime dei due rami del Parlamento.

Così pure in materia di esenzioni e di franchigie fiscali; anche qui è giusto ritornare alla più assoluta ed inflessibile disciplina; nessuno di noi che abbia responsabilità di Governo può, all'infuori dei limiti che la legge concede, permettere che in qualche punto, che in qualche momento si facciano degli strappi alle leggi fiscali: quindi le franchigie e gli esoneri debbono passare tutti per il Ministero delle finanze, e del Tesoro, ma soprattutto debbono passare attraverso il vaglio ed il controllo dell'opera parlamentare.

Anche qui sono consenziente col parere della Commissione di finanze.

Mi pare, così, onorevoli senatori, di avere risposto alle osservazioni principali. In un bilancio, la cui struttura è contenuta entro i limiti delle cifre, è necessariamente modesto il mio compito; le cifre non ammettono retorica, nè sentimentalità. Io ho voluto dare alla Commissione di finanze ed al Senato la assicurazione della mia piena adesione agli ammonimenti ed ai consigli che essa mi ha rivolto. Io vorrei che la mia voce avesse potere di farsi intendere ed ascoltare: bisogna venire una buona volta al riordinamento della nostra finanza, perchè il male di cui oggi soffriamo non è forse tanto male di gravità fiscale come di disordine; quando avremo ritrovata la linea della semplicità, dell'ordine e della quiete, ci accorgeremo senza volerlo che avremo fatto una grande conquista verso la perequazione tributaria. Ed è in noi il compiere questa prima conquista. Per quanto da me dipende, voglio che l'affermazione sia non di parole ma di opere; e chiedo che dal Parlamento l'opera mi sia resa possibile, affinchè l'augurio di oggi sia la realtà del domani. (*Vivi applausi*).

POZZO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO, *relatore*. Sono grato all'onorevole ministro per il lusinghiero apprezzamento della relazione, che in nome della Commissione di finanza ho avuto l'onore di presentare; ma gli sono anche più grato per l'impegno che ha assunto di tener conto delle proposte che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato e al

Governo. Mi riprometto adunque di vederle, almeno in parte, gradatamente attuate, e, quando questo evento si verificherà, allora mi sentirò veramente soddisfatto.

Per quello che riguarda la guardia di finanza mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Zupelli in quanto mirano allo scopo di conseguire la maggiore economia possibile; però debbo fare presente che per attuare il suo disegno occorre modificare l'ordinamento del Corpo, poichè questo viene reclutato con ferme e rafferme fra i limiti di età di anni 18 per l'ingresso e di anni 50 per la cessazione dal servizio.

Questo limite di permanenza è più elevato di quello delle guardie Regie e dei Reali carabinieri; ed è da notarsi che i servizi di confine delle guardie di finanza, sulle Alpi, o lungo le costiere, in molti luoghi malariche, sono, non solo pieni di pericoli, ma faticosissimi e logoranti; con tutto è certo che i servizi interni ricordati dal senatore Zupelli possono essere prestati anche in età più avanzata.

Le misure proposte dal senatore Zupelli per conseguire delle economie si possono concretare nella istituzione di cosiddette zone libere, nelle quali si possa prescindere da una vigilanza troppo costosa, senza adeguato rendimento, e nella migliore utilizzazione del Corpo da ottenersi specialmente con una più lunga permanenza in servizio, anche a sgravio del debito vitalizio.

Non entro nell'esame della prima proposta, per quanto mi consti che il sistema delle zone libere fu già sperimentato e non diede buoni risultati.

Per quanto poi riguarda la seconda proposta, poichè non si tratta di un servizio obbligatorio, ma volontario, ripeto che, se vuolsi assicurare una più lunga permanenza in servizio delle guardie di finanza, si dovrebbe cambiare radicalmente l'ordinamento del Corpo. Già esiste una disposizione la quale consente di trattenere in servizio i sottufficiali idonei fino all'età di anni 55 per i servizi sedentari; si dovrebbe adunque, quanto meno, fare un più largo uso di questa facoltà. Si tratta però sempre di una maggior ferma volontaria.

La questione è molto più grave e complessa di quanto sembri a prima vista, dovendo tenersi conto di molti coefficienti, economici, giu-

ridici e sanitari, nonchè del trattamento fatto agli altri corpi armati, e in genere a tutti i funzionari e agenti dello Stato pel trattamento di quiescenza.

Giova tener presente che 25 anni di servizio bastano a tutti i funzionari ed agenti per ottenere la pensione, mentre alle guardie di finanza si richiedono già 30 anni.

In argomento le mie idee sarebbero molto radicali. Vorrei che fossero soppressi tutti i limiti d'età, osservando che i liberi lavoratori, manovali e intellettuali, lavorano finchè le forze lo consentono.

Vorrei anche sopprimere le pensioni, sostituendovi le assicurazioni obbligatorie.

Vorrei limitare le funzioni dello Stato nella cerchia più ristretta.

Vi ha invece, pur troppo, per tutto ciò, una tendenza affatto opposta.

Ogni giorno assistiamo a una diminuzione di limiti di età in ogni categoria di funzionari e di agenti, ogni giorno si accorda il diritto alla pensione a nuove categorie, anche a quelle che non hanno rapporti diretti con lo Stato; ogni giorno lo Stato assume nuove funzioni ed estende la sua ingerenza, non solo nelle aziende esercenti servizi pubblici, ma persino nelle aziende e negli affari privati, con restrizioni e vincoli di ogni specie.

Questa è la causa del nostro dissesto finanziario e del nostro arresto economico, poichè sono in ogni modo coartate l'energia e l'iniziativa privata, cioè a dire i propulsori della attività e della produzione, così nell'industria come nell'agricoltura, la quale non è che una industria, la prima e la più grande.

Ritornando alla guardia di finanza, devo avvertire che il reclutamento a cui si sta procedendo non è ancora riuscito a ripienare il vuoto di sei o settemila uomini che si è verificato durante e dopo la guerra, per il raggiungimento dei limiti di età, pel rifiuto di molti militi a contrarre nuove ferme, e per le eliminazioni naturali; di modo che, ove il Governo entri nell'ordine di idee propugnate dall'onorevole Zupelli, si può arrivare in tempo ad arrestare l'aumento del contingente.

E vengo a brevi osservazioni in rapporto ad altri rami di servizio dell'amministrazione finanziaria, richiamando essenzialmente quanto

ho avuto l'onore di esporre nella mia relazione.

La prima assoluta necessità è quella, non dico di ridurre il peso complessivo dei tributi, perchè le esigenze dello Stato non lo consentono, ma di semplificarli e di perequarli.

Basti il dire che sono stati emanati 250 provvedimenti finanziari, vera tortura, non solo per i contribuenti, ma anche per i funzionari e per tutti coloro che debbono interpretarli ed applicarli.

Le imposte erariali, dirette e indirette, le soprainposte comunale e provinciali, le tasse locali sono tali e tante, e così intricate, che non c'è più alcuno capace di orientarsi; non si sa più quali e quanti sono i tributi che si debbono pagare, e a quali scadenze; quali e quante le dichiarazioni e le denunce che si devono fare, a chi si devono fare, ed entro quali termini.

Si può sfidare il più esperto studioso della materia tributaria ad evitare le multe e le soprattasse. Questo stato di cose è assolutamente intollerabile; qui occorre l'azione energica dell'onorevole ministro per raggruppare, coordinare, unificare, ed anche per distribuire in modo più equo la congerie degli oneri fiscali. (*Vive approvazioni*).

Ricordo che il programma minimo del partito socialista caldeggiava una imposta unica progressiva. La progressione è venuta, assoluta e relativa, oltre ogni previsione, ma invece dell'unicità è venuta l'infinità dei tributi.

Il partito socialista, che in altri campi ha ottenuto innegabili successi (non è ora il caso di cercare se o meno vantaggiosi) sotto questo punto di vista ha fatto un fiasco completo.

Venendo al Demanio, prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro che egli aderisce al concetto della Commissione di finanze di restituire all'industria privata alcune gestioni demaniali; intendo riferirmi allo stabilimento termale di Salso maggiore. La Commissione di finanze non è favorevole all'assunzione di aziende industriali da parte dello Stato.

L'esercizio di Stato nelle ferrovie, nelle poste, nei telegrafi, nei telefoni e in ogni altro ramo, industriale o commerciale, è stato un fallimento. L'ingerenza dello Stato nelle aziende esercenti i servizi pubblici di trasporto ha portato le so-

cietà al fallimento; la sua azione è stata dovunque deleteria. La sola azienda redditizia esercitata dello Stato è quella dei tabacchi, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta di una industria monopolistica con prezzi d'impero, e conseguentemente si tratta in fondo di un tributo che non viene imposto, ma è volontariamente pagato dell'universalità dei cittadini.

Vengo ad altro.

Gli stanziamenti per le restituzioni e i rimborsi d'imposte e tasse e di diritti di esportazioni sono assolutamente insufficienti, specialmente quello per restituzioni e rimborsi di tasse.

Tutti coloro i quali hanno esperienza di queste cose sanno quanto sia difficile ottenere dalla Amministrazione finanziaria la restituzione delle somme indebitamente pagate, e che per ottenerne l'effettivo rimborso occorrono anni.

Ora questo non deve essere ulteriormente tollerato, perchè i cittadini hanno l'impressione che lo Stato cerca di sottrarsi al soddisfacimento del suo debito.

Voce. Siamo d'accordo.

POZZO, *relatore.* Prendo atto di questa approvazione. Come è possibile sperare che si possa provvedere alle restituzioni e ai rimborsi delle tasse indebitamente percette col misero stanziamento di due milioni, mentre occorrono diecine di milioni, mentre vi sono arretrati che si riferiscono ad annate ormai lontane?

Anche prima della guerra, anche quando non vi erano le strettezze finanziarie presenti (le quali però non hanno impedito di sacrificare miliardi alle imposizioni demagogiche) gli stanziamenti per restituzioni e rimborsi furono sempre insufficienti. Per tal modo i funzionari furono sempre costretti a fare ogni sforzo per ritardare e, dirò, anche a cercare ogni pretesto per denegare le restituzioni e i rimborsi. Questo è un punto nero dell'amministrazione finanziaria, ed io, che sento verso di essa un sincero attaccamento, desidero di vederlo cancellato. Lo Stato, come è sollecito nella riscossione dei tributi, deve essere altrettanto sollecito nella restituzione di quanto ha indebitamente riscosso. Il contribuente deve pagare quanto deve, ma l'onestà esige che lo Stato sia pronto a restituire quanto non gli era dovuto. Lo Stato deve dar prova della maggiore correttezza e della

più assoluta buona fede. Ciò finora non si è verificato, ed io ne faccio speciale rimarco.

E vengo alle Agenzie delle Imposte. Per l'esodo di molti funzionari, passati a servizio dei contribuenti, e per la chiusura dei concorsi, come ho largamente spiegato nella mia relazione, le Agenzie, specie delle grandi città, non sono in grado di funzionare.

La deficienza di personale nelle Agenzie è stata ed è enormemente dannosa, perchè in questa materia di risparmiare alcune centinaia di migliaia significa perdere centinaia di milioni.

Nell'accertamento dei profitti di guerra vi fu un grande ritardo, e tutti sanno che vi sono ancora accertamenti in corso relativi al primo periodo. Ciò non doveva essere, ed è da attribuirsi da un lato alla deficienza del personale delle Agenzie, e dall'altro all'ordinamento manchevole delle commissioni giudicanti, specialmente della Commissione centrale.

PRESIDENTE. Il fabbisogno del personale sarebbe stato certamente minore se non si fosse avuta, anche in materia finanziaria, la complicazione dei numerosissimi decreti-legge. (*Vive approvazioni*).

POZZO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente. Per quanto riguarda il catasto, ho ricordato nella mia relazione che vi è niente meno che un milione e più di volture catastali arretrate. (*Impressione*).

L'onorevole ministro ha confermato l'esattezza di questa cifra; ora io domando: è questo il modo di valorizzare il catasto? Se non si tiene il catasto in regola, se le volture non sono aggiornate, il solo e grande vantaggio del nuovo catasto, che è quello dell'accertamento e della identificazione dei fondi e dei possessori, ai fini civili e tributari, viene a cessare.

Ormai è noto che la perequazione fondiaria non si è raggiunta, nè si può raggiungere, e che lo scopo fondamentale del nuovo catasto è fallito; ma il catasto geometrico particellare ha sempre un grande valore ai fini economici, giuridici e tributari. Ma, perchè il catasto possa conservare questo grande valore, è indispensabile che siano fatte a tempo le volture.

È semplicemente incredibile che vi possa essere un milione e più di volture in arretrato. E si pensi che questo arretrato è in continuo

aumento. Infatti alla fine dell'esercizio 1919-20 vi erano in arretrato circa 315 mila volture, oggi invece abbiamo oltrepassato il milione. Dove vogliamo arrivare? Questa è una anarchia completa! È quindi impericoso, inderogabile dovere dell'onorevole ministro di provvedere. (*Vivissime approvazioni*).

Se le agenzie delle imposte avessero avuto il personale necessario, il rendimento dei tributi straordinari di guerra, che pure fu già notevole, sarebbe stato anche maggiore. L'accertamento si doveva fare rapidamente mentre si realizzavano i profitti; i concordati e le riscossioni allora erano agevoli, ed i tributi più sopportabili; invece è avvenuto che molti profittatori della guerra, specialmente gli intermediari, sfuggirono, e molti fra i colpiti si trovarono nella impossibilità di pagare il tributo per le perdite quindi subite e per le svalutazioni degli impianti e delle merci.

L'onorevole Zupelli ha giustamente reclamato economie nel personale, ed io sono con lui per ogni possibile economia, ma mi permetto di ricordare che, quando il nostro illustre collega Luigi Luzzatti, ministro del tesoro, in tempi ormai lontani, che erano detti della lesina, andava cercando le più minuscole economie da introdurre nei bilanci, aveva fatto due eccezioni, una per i maestri elementari e l'altra per gli agenti delle imposte.

Io non intendo di abusare più a lungo della benevolenza del Senato.

Voci. No, no, parli pure; dice cose giustissime.

POZZO. Poichè lo desiderate, proseguirò. E, per quanto si riferisce all'accertamento dei tributi di guerra, aggiungerò che, secondo me, è stato manchevole anche il funzionamento della Commissione centrale, la quale, divenuta, per i tributi di guerra, giudice, non solo per le questioni di diritto, ma per la valutazione dei redditi di tutto il Regno, avrebbe prima di tutto dovuto essere subito spezzata in sezioni, per categorie di industrie e commerci, acciò si potesse esaurire rapidamente lo stragrande numero di ricorsi, e in secondo luogo avrebbero dovuto introdursi elementi tecnici in ogni sezione, perchè potessero farsi gli accertamenti con maggiore profondità e con maggiore conoscenza della materia. Ormai siamo in un periodo di liquidazione, siamo sul

declinare dei tributi straordinari, torna perciò inutile ogni recriminazione sul passato.

Prendo nota della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro che si cesserà dalle esenzioni e dalle agevolazioni fiscali, nelle quali vi è forse la perdita più ingente per l'erario.

Potrei entrare in esemplificazioni, ma me ne astengo per non dilungarmi troppo, d'altronde si tratta di cose a tutti note.

È mio avviso che si dovrebbero sopprimere tutte le esenzioni e tutte le franchigie, non soltanto nel campo fiscale, ma in ogni campo della pubblica amministrazione e dei pubblici servizi. Tutte le amministrazioni dovrebbero far fronte col proprio bilancio a tutte le spese loro proprie. Tutti gli enti creati o sussidiati dallo Stato dovrebbero avere, se occorre, dei sussidi tangibili, non mai godere delle esenzioni, che servono solo a turbare i bilanci, a depauperare i tributi, a nascondere ingenti aggravii in forma subdola. Io devo dare a Cesare quello che è di Cesare. La questione delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali è stata sollevata dall'illustre presidente della Commissione di finanza in seno alla Commissione per la riforma tributaria, e noi dobbiamo dar lode al Governo di averne tradotta la proposta in una disposizione di legge nel disegno per la riforma sui redditi.

Quell'articolo di legge però non è ancora sufficiente per lo scopo che ci dobbiamo ripromettere. Non basta dire che non si potranno più accordare esenzioni ed agevolazioni fiscali se non di concerto col ministro delle finanze e col ministro del tesoro; bisogna che il Governo non accordi più nè esenzioni, nè agevolazioni, nè franchigie. Bisogna che tutte le istituzioni, tutte le aziende, tutti i cittadini paghino i tributi dovuti allo Stato, e che tutto al più lo Stato intervenga con sussidi, con mutui, e così in modo aperto, non obliquo e inafferrabile.

Onorevoli colleghi, consentitemi di concludere invocando la memoria del mio grande concittadino, del sommo reggitore della finanza italiana, di Quintino Sella! Che il suo spirito aleggi sempre nel palazzo di Via XX Settembre, che illumini i ministri delle finanze e del tesoro, presenti e futuri, per la salvezza del bilancio, che vuol dire la salvezza della patria. *(Vivissimi applausi).*

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei pregare il ministro delle finanze di dire le ragioni per cui si sono modificate le mostrine della guardia di finanza. Tutti i corpi militarizzati tengono alle loro mostrine, specialmente dopo la guerra. Vorrei sapere perchè, proprio dopo la guerra, si sono cambiate queste mostrine.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Si tratta di una disposizione di ordine interno probabilmente attuata prima che io fossi al dicastero delle finanze. Attualmente non sarei in grado di dare una risposta specifica, ma dichiaro che la darò non appena, ritornato al dicastero, avrò potuto assumere informazioni precise.

Presentazione di un disegno di legge.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ».

Chiedo che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria della presentazione di questo disegno di legge.

Secondo il Regolamento, occorre che trenta senatori presentino domanda scritta per l'ammissione alla discussione e per la dichiarazione d'urgenza di questo disegno di legge dopo che sia stata presentata la relazione. Quindi, alla votazione di questa proposta, si procederà in una delle prossime sedute.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio delle finanze. Passeremo ora alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. - SPESE EFFETTIVE.

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

Servizi dipendenti dal Segretariato generale.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	6,403,300 »
2	Spese d'ufficio.	200,000 »
3	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, del tesoro, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti.	238,250 »
4	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale.	90,500 »

6,932,050 »

Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.

5	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	12,224,650 »
6	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili	600,000 »
7	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	155,000 »

12,979,650 »

Servizi diversi.

8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato Generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dal segretariato generale	260,000 »
---	--	-----------

Da riportarsi 260,000 »

	<i>Riporto</i>	260,000 »
9	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie	200,000 »
10	Trasporti di registri, stampe e mobili, spese postali e varie d'ufficio.	106,000 »
11	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi ell'estero (Spesa obbligatoria) :	2,000,000 »
12	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo	1,000,000 »
13	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti pei vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori e per le forniture da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	7,000,000 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
15	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali	150,000 »
16	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	60,000 »
17	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esame per l'Amministrazione centrale.	248,800 »
18	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie provinciali e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazione d'opera nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale	381,800 »
19	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori eseguiti nell'interesse della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione	2,000 »
20	Spese casuali	25,000 »
21	Retribuzione al personale avventizio, straordinario ed assimilato dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	14,433,600 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	14.433,600 »
22	Indennità ai volontari delle amministrazioni esterne delle gabelle, e delle imposte dirette	201,000 »
23	Spesa derivante dalla esecuzione dell'art. 2 della convenzione addizionale 10 febbraio 1914 stipulata con la repubblica di S. Marino (legge 21 giugno 1914, n. 567)	360,000 »
		14,994,600 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
24	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	14,000,000 »
25	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	150,000 »
		14,150,000 »
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
	Servizi dipendenti dal Segretariato generale.	
	<i>Lotto.</i>	
26	Personale di ruolo del lotto (Spese fisse)	1,388,750 »
27	Spese per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi. — Provvista di registri e stampati, spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario. — Indennità di tramutamento, di missione, di funzionamento degli archivi suddetti e altre speciali per l'esercizio di attribuzioni contabili e di controllo nei magazzini dei bollettari-valori e per la verifica e liquidazione delle bollette vincenti. — Spese di ufficio, dei materiali d'ufficio, di acquisto mobili ed altre di varia indole per i servizi del lotto. — Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli.	400,000 »
28	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.	2,700 »
29	Acquisto di macchinario: provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.	4,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,291,450 »

	<i>Riporto</i> . . .	6,291,450 »
30	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	27,500,000 »
31	Compensi ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso trasferimento. (Articoli 7 e 8 del R. decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	300,000 »
32	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	126,500,000 »
33	Fitto di locali (Spese fisse)	34,000 »
		160,625,450 »
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
34	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	17,656,952 »
35	Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, soprassoldi per eccedenza della media di lavoro prestabilita, e spese per lavori a cottimo al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori	1,500,000 »
36	Indennità di missione, indennità di funzioni e indennità di disagiata residenza, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto.	4,800,000 »
37	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici e contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (Spesa obbligatoria)	300,000 »
38	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria) . .	100,000 »
39	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio superiore geodetico, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali	100,000 »
40	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, visite medico-fiscali, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,956,952 »

LEGISLATURA XXVI -- 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	24,956,952 »
41	Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari	329,500 »
42	Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di funzioni e di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza	3,210,000 »
43	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	70,000 »
44	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli Uffici tecnici di finanza e spese per visite medico-fiscali	70,000 »
45	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse).	90,000 »
		28,726,452 »
	<i>Amministrazioni del registro e delle ipoteche; del bollo e delle concessioni governative.</i>	
46	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro	26,056,376 »
47	Spese generali, aggi, indennità e premi diversi (Spesa d'ordine)	5,600,000 »
48	Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un Fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383.	600,000 »
49	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6,000 »
50	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'amministrazione delle tasse sugli affari	500,000 »
51	Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna delle tasse sugli affari	100,000 »
52	Indennità agli ispettori (Spese fisse).	600,000 »
53	Indennità ai volontari demaniali	700,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	34,162,376 »

	<i>Riporto</i> . . .	34,162,376 »
54	Premi ai funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; nonché per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative	15,000 »
55	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale .	4,000 »
56	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	200,000 »
57	Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi e pel trasporto dei mobili, registri e stampati in caso di trasferimento di sede degli uffici predetti e spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale.	300,000 »
58	Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse	1,500,000 »
59	Spese per trasporti di valori bollati e pel servizio di bollatura, imballaggio e spedizione di valori di bollo, dall'officina governativa delle carte valori di Torino, dal deposito generale del bollo in Torino, e dal magazzino sussidiario del bollo istituito presso la Direzione generale del bollo e delle concessioni governative in Roma alle sedi dei magazzini compartimentali e provinciali del bollo; spese generali d'esercizio, di acquisto di macchine e arredi, di riparazione e manutenzione, d'indennità al personale ed altre spese pel funzionamento di detti depositi (Spesa obbligatoria)	6,500,000 »
60	Spese per trasporti di registri e di stampe dal magazzino centrale presso la Direzione generale del registro e delle ipoteche in Roma alle sedi degli economati presso le Intendenze di finanza; spese per trasporti di valori di bollo nel perimetro territoriale dei singoli magazzini compartimentali e provinciali del bollo ai vari uffici del registro; indennità al personale operaio addetto al servizio del movimento degli stampati (Spesa obbligatoria).	1,000,000 »
61	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
62	Spesa per il pagamento ai comuni ed alle provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili (legge 17 luglio 1910, n. 569, art. 20 e legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 11) e per il pagamento ai comuni della quota loro spettante sul prodotto della tassa sui motocicli e sugli autoscafi (art. 20 della legge 17 luglio 1910, n. 569 e art. 6 e 7 del decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153) e sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 13 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, e art. 4 dell'allegato D al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736 (Spesa d'ordine)	15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	60,681,376 »

	<i>Riporto</i>	60,681,376 »
63	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 91 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796 (Spesa d'ordine)	850,000 »
64	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sulle profumerie e specialità medicinali, sulle vendite di gemme, gioielli ed altri oggetti preziosi, sui conti di trattoria; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti delle trattorie; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi	1,000,000 »
65	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione e il riscontro delle tasse di bollo sulle vendite degli oggetti e somministrazioni di lusso e sugli scambi, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative	10,000,000 »
66	Fitto di locali (Spese fisse)	675,000 »
67	Fondo per premi da ripartire tra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale del registro e delle ipoteche in relazione alla natura ed importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati conseguiti (art. 7, legge 11 agosto 1921, n. 1081)	3,000,000 »
		76,206,376 »
<i>Amministrazione del demanio.</i>		
SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO		
68	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	525,000 »
69	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	161,600 »
70	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	32,400 »
71	Personale di custodia dei R. Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	191,900 »
72	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e mercedi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	120,000 »
73	Spese per indennità di tramutamento, di trasferta, pernottamento; acquisto e riparazioni di armi e bardature per il personale di custodia dei Regi Tratturi delle Puglie	17,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,048,200 »

	<i>Riporto</i>	1,048,200 »
74	Sussidi al personale di custodia dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia	2,200 »
75	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio	24,000 »
76	Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali	7,000 »
77	Spese d'ufficio variabili e materiali per l'Amministrazione centrale	1,500 »
78	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	98,000 »
79	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio	<i>per memoria</i>
80	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	170,000 »
81	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	9,200,000 »
82	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,800,000 »
83	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	450,000 »
84	Spese per la gestione diretta del lago Fusaro e dei suoi annessi	80,000 »
85	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,055,000 »
86	Spese dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	500,000 »
87	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1686	70,000 »
88	Spese per l'attuazione del nuovo regime delle Trazzere di Sicilia a termini del decreto 23 agosto 1917, n. 1540	<i>per memoria</i>
99	Spese necessarie al funzionamento dell'ufficio tecnico speciale delle Trazzere di Sicilia (art. 18 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540)	80,000 »
90	Fitto di locali (Spese fisse)	2,700 »
		16,588,600 »

AMMINISTRAZIONE DEI CANALI RISCATTATI (CANALI CAVOUR).		
91	Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	55,000 »
92	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	8,000 »
93	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	800,000 »
94	Fitti, canoni e annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	27,600 »
95	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria)	500,000 »
96	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
97	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	16,000 »
		1,421,600 »
ASSE ECCLESIASTICO.		
98	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	11,200 »
99	Spese di amministrazione	20,000 »
100	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	155,000 »
101	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	35,000 »
102	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	265,000 »
103	Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 »
		521,200 »
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI OPERAI.		
104	Somma da corrispondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto-legge 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 »

Amministrazione delle imposte dirette sui redditi.

105	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	23,872,800 »
106	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi	1,500,000 »
107	Spese di ufficio delle agenzie delle imposte dirette: acquisto, riparazione e trasporto di mobili, sistemazione di locali di ufficio di proprietà privata, acquisto di libri e periodici e spese diverse occorrenti per il servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette	700,000 »
108	Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette	1,800,000 »
109	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, 237, per gli antichi catasti (Spesa d'ordine)	6,000 »
110	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, ed un terzo sui diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle Agenzie delle imposte a norma del decreto luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 879	700,000 »
111	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica (Spesa obbligatoria)	210,000 »
112	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	40,000 »
113	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	20,000 »
114	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 »
115	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	148,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	28,999,300 »

	<i>Riporto</i> . . .	28,999,300 »
116	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza e della Commissione centrale per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
117	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	30,000,000 »
118	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	270,000 »
119	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	100,000 »
120	Fitto di locali per le agenzie dell'imposte dirette (Spese fisse) . . .	875,000 »
121	Fondo da ripartire fra gl'impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette in relazione all'importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati conseguiti (Art. 3 - Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2065) . . .	3,000,000 »
122	Compensi al personale centrale e provinciale dell'Amministrazione finanziaria per lavori d'indole straordinaria inerenti all'applicazione del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1417	100,000 »
		64,344,300 »
	<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>	
123	Stipendi, soldi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali .	178,403,000 »
124	Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza - Art. 11 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440 e art. 3 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 605 e con l'articolo 2 del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2073	1,130,000 »
125	Compensi alla guardia di finanza	29,340 »
126	Sussidi alla guardia di finanza	5,000 »
127	Sussidi agli ufficiali, sott'ufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	179,587,340 »

	<i>Riporto . . .</i>	179,587,340 »
128	Casermaggio, materiali, acquisto, noleggio, riparazioni ed esercizio di galleggianti addetti alla vigilanza finanziaria e personale relativo; illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro la malaria; preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; stampati, registri e pubblicazioni; indennità ad impiegati civili per missioni nei servizi dipendenti dal Comando generale, spese di giustizia ed altre per la guardia di finanza	4,000,000 »
129	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	700,000 »
130	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	125,000 »
131	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	2,000,000 »
		186,412,340 »
	<i>Amministrazione delle Dogane e delle Imposte indirette.</i>	
	SPESE GENERALI.	
132	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	5,000 »
133	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	30,000 »
134	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette	150,000 »
135	Provvista di stampati e registri per i servizi delle dogane ed imposte indirette e dell'Ufficio trattati	1,000,000 »
136	Spese d'ufficio, variabili e materiale per l'Amministrazione centrale.	7,000 »
137	Personale degli ispettori superiori delle dogane ed imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane - Stipendi e indennità di carica (Spese fisse)	130,600 »
138	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette (Spese fisse)	810,860 »
139	Indennità agli allievi chimici delle dogane ed imposte indirette secondo l'art. 9 del regolamento 27 novembre 1910, n. 896 (Spese fisse) .	70,800 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	2,204,260 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,204,260 »
140	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario e indennità di funzioni di cui all'art. 8 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806	100,000 »
141	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche e spese pei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	273,000 »
142	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	100,000 »
143	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.	50,000 »
		2,727,260 »
	IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.	
144	Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).	3,870,000 »
145	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza: indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo; indennità di funzioni al personale suddetto, di cui all'articolo 8 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806, e competenze ai membri delle Commissioni	4,000,000 »
146	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine) . .	60,000 »
147	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,930,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	7,930,000 »
	acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e dell'imposta sui tessuti di lusso e sui guanti esportati all'estero (Spesa obbligatoria)	2,000,000 »
148	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	600,000 »
149	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; e spese relative alle imposte di fabbricazione - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle imposte di fabbricazione	1,500,000 »
150	Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Morcedi.	54,000 »
151	Fitto di locali (Spese fisse)	15,000 »
152	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione.	20,000 »
		12,119,000 »
	DOGANE.	
153	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	20,670,000 »
154	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)	300,000 »
155	Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero - Indennità ai contabili tenuti a prestare la cauzione stabilita dall'art. 7 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806 - Indennità di funzioni al personale delle dogane di cui all'art. 8 delle summentovate disposizioni generali; prezzo del cambio fra la valuta cartacea italiana e quella straniera da corrispondersi agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, giusta il Regio decreto 18 aprile 1920, n. 498 ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinario nell'interesse del servizio	5,000,000 »
156	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	200,000 »
157	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale mobile ad uso delle dogane e spese per fornitura d'acqua e di luce negli edifici doganali e barriere.	384,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	26,554,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	26,554,000 »
158	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e loro trasporto- Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	250,000 »
159	Costruzioni di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	500,000 »
160	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	23,000 »
161	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, e diverse per regolare funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, mobili, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione e per il vestiario di fatica del basso personale.	40,000 »
162	Spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali	5,000 »
163	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria).	5,000,000 »
164	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine)	1,500,000 »
165	Fitto di locali (Spese fisse)	300,000 »
		34,172,000 »
	DAZI DI CONSUMO E IMPOSTE SUL VINO E SUI TESSUTI DI LUSO E GUANTI.	
166	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze delle Commissioni; spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche annuali del dazio consumo. Testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248; legge 24 marzo 1907, n. 116, e testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261	70,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	70,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	70,000 »
167	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale al dazio consumo governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulle carni istituite rispettivamente dall'allegato C al decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 e dal decreto luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551, e premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale per l'applicazione delle addizionali suddette		<i>per memoria</i>
168	Spese varie per l'applicazione dell'imposta sul vino (Regi decreti 2 settembre, 9 ottobre 24 novembre 1919, nn. 1635, 1889, e 2170) .		5,000,000 »
169	Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazioni all'estero.		2,000,000 »
170	Compensi al personale dell'Amministrazione finanziaria e ad estranei dell'Amministrazione stessa, per lavori straordinari inerenti all'imposta sul vino		300.000 »
171	Somme da corrispondersi ai comuni a titoli di differenza fra il sesto dell'imposta sul vino e le somme riscosse a titolo di addizionali governative sulle bevande vinose ed alcoliche o sulle carni cedute ai comuni (Regi decreti 2 settembre, 9 ottobre e 24 novembre 1919, nn. 1635, 1889 e 2170)		<i>per memoria</i>
172	Spese varie per l'applicazione dell'imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti (Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2165 - Allegato A) modificato col Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 8. .		400.000 »
173	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, ed al personale della Guardia di finanza per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'imposta di produzione sui tessuti di lusso e guanti		100,000 »
174	Quota di concorso per la soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondenti all'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, numero 248 (Spesa obbligatoria).		18,987,000 »
175	Sussidio annuo ai Comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondente all'art. 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, numero 248		2,000,000 »
176	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa compresa la maggior quota da corrispondersi al comune sul reddito derivante dall'applicazione dell'art. 8 della legge 25 giugno 1913, n. 757 (Spesa obbligatoria).		8,239,220 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	37,096,220 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

		<i>Riporto</i> . . .	37,096,220 »
177	Contributo dello Stato della gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate dello gestione stessa (Spesa obbligatoria)		5,372,180 »
178	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Palermo in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		5,067,973.70
			47,536,373.70
	UFFICIO TRATTATI E LEGISLAZIONE DOGANALE.		
179	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale e indennità di missione agli ispettori preposti ai servizi della statistica nelle dogane		12,000 »
180	Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dell'ufficio trattati e legislazione doganale e dell'ufficio divieti di esportazione .		100,000 »

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Vorrei domandare all'onorevole ministro qualche schiarimento sulle ragioni per cui si è cambiato il sistema di statistica delle gabelle, sul quale si fonda tutto lo studio del movimento commerciale del nostro paese. Prima questa statistica era fatta così: dagli uffici competenti si mandavano al Ministero la quantità o il numero dei prodotti esportati e importati che passavano la frontiera; poi una Commissione speciale stabiliva i prezzi e si formavano così le statistiche *ad valorem*, le quali indicavano anche quale era la direzione che prendeva la merce uscita dal Regno e quale era la provenienza della merce che entrava. Ora il sistema adottato è questo: il prezzo è quello che risulta dalle dichiarazioni dei singoli commercianti e speditori, prezzo che evidentemente, non è mai reale, in quanto che o per timore delle tassazioni o per altre ragioni questi prezzi vengono sempre alterati. Inoltre si è abolita qualunque indicazione di provenienza delle merci importate, e di destinazione delle merci esportate. Con questo sistema, che avrà le sue ragioni, che io non conosco e che quindi chiedo al Ministro di farmi conoscere, non si riesce mai a capire quale è il movimento commerciale del paese,

quali sono i rapporti fra le varie nazioni vicine a noi, in dipendenza di nuove tariffe doganali, e in dipendenza anche delle condizioni di produzione interna dei vari paesi. Questo sembra a me un inconveniente molto grave, e specialmente dannoso per coloro che studiano quali sono, in questo dopo guerra, le fluttuazioni del movimento commerciale del paese e sperano nella rinascita e nel progresso di esso. Credo che se si potesse tornare all'antico sarebbe meglio, e, non potendo tornare all'antico, chiedo che siano almeno introdotti in questa statistica delle gabelle i dati relativi alla provenienza delle merci entrate e alla destinazione delle merci uscite.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Queste modificazioni vennero introdotte essenzialmente per due motivi: primo perchè gli sbalzi continui dei prezzi, a causa della loro artificiosità, difficilmente erano afferrabili e concretabili in una cifra che desse garanzia di serietà ed attendibilità alle statistiche; in secondo luogo perchè la riduzione del personale addetto all'Ufficio di statistica ha reso estremamente disagiata la continuazione di un sistema statistico ampio e ordinato.

Io riconosco la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Orlando, perchè la serietà di una statistica commerciale, che dica la natura delle merci, il loro valore, in quella moneta che sarà stabilita, il loro movimento, specialmente per quanto ha tratto al-

l'introduzione per qualità e valore dall'estero, ha somma importanza. Quindi io prendo atto delle sue raccomandazioni e procurerò che nei limiti del possibile siano tradotte in atto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 180 s'intende approvato.

181	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale.	18,000 »
182	Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali.	20,000 »
		150,000 »
<i>Amministrazione dei monopoli industriali.</i>		
SPESE GENERALI.		
183	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali) comprese le retribuzioni agli impiegati in tirocinio e le indennità di cui agli articoli 9 e 11 delle disposizioni generali annesse al decreto luogotenenziale 19 giugno 1920, n. 1068.	17,221,600 »
184	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto, e di locali inerenti al servizio compartimentale degli Ispettori amministrativi dei monopoli industriali.	237,340 »
185	Sussidi al personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali) ed a quello a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna dei monopoli industriali, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi.	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	17,518,940 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,518,940 »
186	Premi e spese per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	35,000 »
187	Provvista di registri e stampati, spese per la pubblicazione e la diffusione di notizie nell'interesse dei monopoli industriali e per acquisto di libri, abbonamenti e pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale	1,200,000 »
188	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	36,000 »
		18,789,940 »
	TABACCHI.	
189	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza la personale delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti.	1.700,000 »
190	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali ed operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse degli stabilimenti suddetti e dell'ufficio tecnico centrale - Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio - Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	135,000,000 »
191	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria).	2,200,000 »
192	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali ed operai, per prolungamento	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	138,900,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	138,900,000 »
	dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse delle coltivazioni suddette e dell'ufficio tecnico centrale; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa Nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	7,000,000 »
193	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti mobili e materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Premi d'incoraggiamento ai coltivatori e per la propaganda nell'interesse della coltivazione dei tabacchi - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura	411,000 »
194	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma della legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3ª) (Spesa obbligatoria)	400.000,000 »
195	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	12,000,000 »
196	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza	368,000 »
197	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.	30,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	588,679,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	588,679,000 »
198	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	2,000,000 »
199	Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e della manifatture (Spese fisse)	530,000 »
200	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	5,000,000 »
201	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, coperte da parte degli utili ottenuti per l'esercizio stesso (Spesa d'ordine)	1,200,000 »
202	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	10,000 »
		597,419,000 »
	S A L I .	
203	Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agl'impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali ed operai, per prolungamento dell'orario di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse degli stabilimenti suddetti e dell'ufficio tecnico centrale. - Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	14,000,000 »
204	Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spese obbligatorie)	80,000 »
205	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	5,000,000 »
206	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti i servizi degli uffici suddetti	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	19,280,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	19,280,000 »
207	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e di sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai detti stabilimenti	5,000,000 »
208	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	3,500,000 »
209	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria) . .	27,000,000 »
210	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	200,000 »
211	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di depositi incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	7,800,000 »
212	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	75,000 »
		62,855,000 »
TABACCHI E SALI.		
<i>(Spese promiscue).</i>		
213	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine)	1,400,000 »
214	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di depositi dei tabacchi e dei sali per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione e di disagiata residenza; per assegni speciali	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,400,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,400,000 »
	agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito - Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di visite medico-collegiali e altre di varia indole relative ai servizi suddetti	500,000 »
215	Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, strumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di vendita - Spese di ufficio, di materiali d'ufficio, di visite medico-collegiali e altre di varia indole relative ai servizi suddetti	200,000 »
216	Paghe agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali pei monopoli industriali ed operai, per prolungamento d'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse dei magazzini suddetti e negli uffici tecnici centrali - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria) .	2,000,000 »
217	Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	1,635,200 »
218	Spese varie per il funzionamento dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco, istituita dal regolamento 9 agosto 1910, n. 666, modificato col Regio decreto 8 dicembre 1912, n. 1438 - Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei detti consessi	6,000 »
219	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	600,000 »
220	Fitto di locali di proprietà privata del servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse)	180,000 »
		<hr/> 6,521,200 » <hr/>
	FIAMMIFERI.	
221	Acquisto, perizia, collaudo, condizionatura e trasporto dei fiammiferi; paghe ad operai; indennità di vigilanza alle fabbriche; aggi, indennità e assegni speciali per la vendita dei suddetti prodotti (Spesa obbligatoria)	65,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	65,000,000 »

		<i>Riporto</i>	65,000,000 »
222	Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio e di magazzino, di stampati, di personale avventizio e di facchinaggio interno; soprassoldi al personale di ruolo per prolungamento d'orario, affitto e manutenzione di locali, assicurazioni contro gli incendi ed altro; indennità di missione, rimborso al Ministero delle poste e telegrafi, della spesa, derivante dalla esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio, rimborso ai Comuni per la esenzione del dazio sui fiammiferi introdotti nei comuni stessi; retribuzioni per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse dell'Azienda dei fiammiferi.		621,000 »
223	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, compresi gli operai e loro superstiti in servizio dell'Azienda dei fiammiferi		2,000 »
			65,623,000 »
	CARTE DA GIUOCO.		
224	Spesa per acquisto, bollatura e trasporto delle carte da giuoco (Spesa obbligatoria)		1,300,000 »
225	Spese d'ufficio e di distribuzione delle carte da giuoco, provviste di stampati, di macchine e mobili; indennità di missione; rimborso al Ministero delle poste e telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio; retribuzioni di lavori e servizi eseguiti da estranei, affitto di locali, spese diverse nell'interesse del Monopolio delle carte da giuoco		62,000 »
226	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale e agli agenti della Guardia di finanza per lavori straordinari e per servizi speciali eseguiti nell'interesse del monopolio di vendita delle carte da giuoco		2,000 »
			1,364,000 »
	CHININO.		
227	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima (Spesa obbligatoria)		15,000,000 »
228	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai; soprassoldi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse dell'azienda del chinino; affitto e manutenzione di locali		300.000 »
		<i>Da riportarsi</i>	15,300,000 »

	<i>Riporto</i>	15,300,000 »
229	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino	45,000 »
230	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino	3,000 »
231	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine).	200,000 »
232	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4 lett. d della legge 19 maggio 1904, n. 209 (decreti luogotenenziali 18 febbraio 1917, n. 265, e 15 aprile 1917, n. 616) (Spesa obbligatoria).	1,702,000 »
233	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 17,250,000 » <hr/>
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA.		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
<i>Servizi diversi.</i>		
234	Stipendio e indennità di residenza in Roma agli impiegati fuori ruolo (spese fisse)	15,000 »
235	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	57.400,000 »
236	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del decreto Reale 20 luglio 1919, n. 1232 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	3,000,000 »
237	Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 60,415,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	60,415,000 »
238	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità articoli 7 ed 8 della legge 13 agosto 1921 n. 1080)	<i>per memoria</i>
239	Indennizzi agli avventizi licenziati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
		<hr/> 60,415,000 » <hr/>
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
240	Spese per l'acceleramento dei lavori catastali nelle provincie di Ferrara, Venezia e Novara (articolo 4 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 813 e decreto-legge 7 febbraio 1919, n. 352)	<i>per memoria</i>
241	Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste	3,000,000 »
		<hr/> 3,000,000 » <hr/>
	<i>Amministrazione del demanio.</i>	
	SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.	
242	Acquisti eventuali di stabili	10,000 »
243	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	600 »
244	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 »
245	Assegno annuo da corrisponderci dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 »
246	Contributo del Demanio al Comune di bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, a quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	<i>per memoria</i>
247	Somma dovuta al comune di Torino, giusta l'art. 6 della convenzione 23 aprile 1912, per la costruzione dell'edificio ad uso degli uffici	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 339,400 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	339,400
	finanziari di quella città (art. 3 legge 30 giugno 1912, n. 747. Spesa ripartita - ultima delle dieci annualità).	66,120 »
248	Spese per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei Canali Cavour (Spesa - ultima delle cinque annualità)	6,000 »
249	Completamento e costruzione di edifici ad uso di uffici finanziari (Legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita - seconda annualità)	4,248,595.33
		<hr/> 4,660,115.33 <hr/>
	ASSE ECCLESIASTICO.	
250	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico	600 »
251	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	25,000 »
252	Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	13,000 »
253	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	20,000 »
		<hr/> 58,600 » <hr/>
	BENI DELLE CONFRATERNITE ROMANE.	
254	Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 e spese per imposte ed oneri sui beni indemanati (Spesa obbligatoria).	600 »
255	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 »
		<hr/> 900 » <hr/>
	<i>Amministrazione delle imposte dirette sui redditi.</i>	
256	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spesa d'ordine)	400 »
	<i>Da riportarsi</i>	400 »

	<i>Riporto</i>	400 »
257	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificate nei bilanci dei Comuni del mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, e legge 11 giugno 1914, n. 569)	<i>per memoria</i>
258	Compenso d'aggio agli esattori delle imposte in applicazione del decreto luogotenenziale 17 agosto 1919, n. 1417	5,000,000 »
		5,000,400 »
	<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>	
259	Indennità speciale agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	7,949,400 »
	<i>Amministrazione delle Dogane e delle imposte indirette.</i>	
260	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	5,000,000 »
261	Spese varie occorrenti per l'esecuzione ed applicazione delle norme contenute nel decreto luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, che sottopone a norme di controllo il consumo dello zucchero	40,000 »
		5,040,000 »
	<i>Amministrazione dei monopoli industriali.</i>	
262	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	89,000 »
263	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (24 ^a delle trenta annualità)	12,000 »
264	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 e il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 (Sesta delle dieci annualità)	150,000 »
	<i>Da riportare</i>	251,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	251,000 »
265	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (15ª delle venti annualità)	15,000 »
266	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (15ª delle venti annualità).	15,000 »
267	Spese per le agenzie all'estero incaricate delle vendite dei tabacchi nazionali lavorati (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	100,000 »
268	Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa per la gestione degli spacci durante lo stato di guerra (decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 59 e 1º febbraio 1920, n. 168)	3,000,000 »
		3,381,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
269	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	5,000 »
270	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	15,000 »
271	Annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	<i>per memoria</i>
		20,000 »
	<i>Partite che si compensano nell'entrata.</i>	
272	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	60,000 »
273	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	740,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	740,000 »
274	Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri- vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
275	Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	681,000 »
276	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,020,000 »
277	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie Terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratto con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
278	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda Termale di Salsomaggiore giusta l'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728	<i>per memoria</i>
279	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda del demanio per il monopolio dei tabacchi giusta l'art. 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1859	<i>per memoria</i>
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		2,454,591.30
<i>Servizi diversi.</i>		
280	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministra- zioni governative	2,295,977.80
DAZIO DI CONSUMO.		
<i>Comune di Napoli.</i>		
281	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gen- naio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, nu- mero 298, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (Spesa d'ordine e fissa)	13,215,000 »
282	Quota spettante al comune di Napoli sul reddito del dazio consumo derivante dall'applicazione della legge 25 giugno 1913, n. 757 (Spesa d'ordine)	1,600,000 »
	<i>Da riportare</i>	14,815,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	14,815,000 »
283	Personale civile per la riscossione del dazio	2,500,000 »
284	Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno - Indennità ai contabili tenuti a prestare cauzione di cui all'art. 7 delle disposizioni generali transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1806 - Indennità di funzioni agli impiegati daziari di cui all'art. 8 delle predette disposizioni	269,900 »
285	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, soldi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali	5,617,320 »
286	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza	70,000 »
287	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, spese di riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario e acquisti, riparazioni, manutenzione e trasporto del materiale	250,000 »
288	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario	50,000 »
289	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	37,000 »
290	Fitto di locali per gli uffici.	30,000 »
291	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	100,000 »
		23,739,220 »
	<i>Comune di Roma.</i>	
292	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, dell'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1630 (Spesa d'ordine e fissa)	20,000,000 »
293	Personale civile per la riscossione del dazio	2,800,000 »
294	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno; indennità ai contabili tenuti a prestare cauzione di cui all'articolo 7 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806, e indennità di funzioni agli impiegati daziari di cui all'articolo 8 delle summentovate disposizioni generali	340,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	23,140,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	23,140,000 »
295	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, soldi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali	4,334,180 »
296	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.	70,000 »
297	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali e di servizio sanitario e spese per acquisto, riparazione, manutenzione e trasporto del materiale	350,000 »
298	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario.	30,000 »
299	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	200,000 »
300	Fitto di locali per gli uffici.	23,000 »
301	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	225,000 »
		28,372,180 »
	<i>Comune di Palermo.</i>	
302	Canone dovuto al comune di Palermo (articolo 1° del decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594) (Spesa d'ordine e fissa)	8,275,013.70
303	Personale civile per la riscossione del dazio	1,450,000 »
304	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata località, per servizio notturno - Indennità ai contabili tenuti a prestare cauzione di cui all'articolo 7 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806 e indennità di funzioni agli impiegati daziari di cui all'art. 8 delle predette disposizioni	198,000 »
305	Personale, stipendi della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali	3,676,960 »
306	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali per la guardia di finanza	70,000 »
307	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, spese di ripartizione, manutenzione, riscaldamento ed illuminazione dei locali, spese per servizio sanitario ed altre, com-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	13,669,973,70

	<i>Riporto</i> . . .	13,669,973.70
	preso il canone dovuto al comune di Monreale per l'art. 10 del decreto luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 406, e spese per acquisto, riparazione, manutenzione e trasporto del materiale. . .	300,000 »
308	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario.	20,000 »
309	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	10,000 »
310	Fitto di locali per gli uffici.	8,000 »
311	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	60,000 »
		14,067,973.70
	Totale delle partite di giro	68,475,351.50

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.***Spese generali di amministrazione.**

Servizi dipendenti dal Segretariato generale:

<i>Ministero</i>	6,932,050 »
<i>Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour</i>	12,979,650 »
<i>Servizi diversi</i>	14,994,600 »
<i>Debito vitalizio</i>	14,150,000 »
	49,056,300 »


Spese per servizi speciali.

Servizi dipendenti dal Segretariato generale:

<i>Lotto</i>	160,625,450 »
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	28,726,452 »
Amministrazioni del registro e delle ipoteche; del bollo e delle concessioni governative	76,206,376 »
Amministrazione del demanio:	
<i>Servizi diversi dal demanio</i>	16,588,600 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	1,421,600 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	521,200 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>	91,815 »
Amministrazione delle imposte dirette sui redditi.	64,344,300 »
Corpo della Regia Guardia di finanza.	186,412,340 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
<i>Spese generali</i>	2,727,260 »
<i>Imposte di fabbricazione</i>	12,119,000 »
<i>Dogane</i>	34,172,000 »
<i>Dazio di consumo e imposte sul vino e sui tessuti di lusso e guanti</i>	47,536,373.70
<i>Ufficio trattati e legislazione doganale</i>	150,000 »
Amministrazione dei monopoli industriali:	
<i>Spese generali</i>	18,789,940 »
<i>Tabacchi</i>	597,419,000 »
<i>Sali</i>	62,855,000 »
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>	6,521,200 »
<i>Da riportarsi</i>	1,317,227,906.70

	<i>Riporto</i>	1,317,227,906.70
<i>Fiammiferi</i>		65,623,000 »
<i>Carte da giuoco</i>		1,364,000 »
<i>Chinino</i>		17,250,000 »
		<hr/> 1,401,464,906.70
Totale della categoria prima della parte ordinaria		<hr/> 1,450,521,206.70
 TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA. —		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		60,415,000 »
 Spese per servizi speciali.		
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.		3,000,000 »
Amministrazione del demanio:		
<i>Servizi diversi del demanio</i>		4,660,115.33
<i>Asse ecclesiastico</i>		58,600 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>		900 »
Amministrazione delle imposte dirette sui redditi.		5,000,400 »
Corpo della Regia Guardia di finanza		7,949,400 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette		5,040,000 »
Amministrazione dei monopoli industriali		3,381,000 »
		<hr/> 29,090,415.33
Totale della categoria prima della parte straordinaria		<hr/> 89,505,415.33

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	20,000 »
Partite che si compensano nell'entrata.	2,454,591.30
	<hr/>
Totale della categoria terza della parte straordinaria . . .	2,474,591.30
	<hr/>
Totale del titolo II. — (Spesa straordinaria) . . .	91,980,006.63
	<hr/>
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	1,542,501,213.33
	<hr/>
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>68,475,351.50</i>
	<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	1,540,026,622.03
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	2,474,591.30
	<hr/>
Totale spese reali . . .	1,542,501,213.33
	<hr/>
Categoria IV. — Partite di giro	68,475,351.50
	<hr/>
Totale generale . . .	1,610,976,564.83
	<hr/>



APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923

(Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei primi di rafferma	554,127.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848	<i>per memoria</i>
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanze in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
		554,127.50
<i>Entrate diverse.</i>		
4	Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	1,500,000 »
5	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie presidiate del Corpo e soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti dedotte le quote da corrispondersi ai medesimi	2,000,000 »
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della massa	18,540 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		3,518,540 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	3,518,540 »
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamenti somministrati agli agenti del Corpo	6,500,000 »
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	3,000 »
10	Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia Guardia di finanza richiamati alle armi	<i>per memoria</i>
11	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	4,000 »
12	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	25,000 »
		10,050,540 »
TITOLO II		
ENTRATE STRAORDINARIE		
—		
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DEI CAPITALI.		
Massa del Corpo.		
13	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
14	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848).	<i>per memoria</i>
Massa individuale.		
15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo.	8,909,200 »
Premi di rafferma.		
16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	1,165,269 »

Partite che si compensano nella spesa.

17	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali.	5,000 »
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	80,000 »
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa.	5,000 »
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	80,000 »
		170,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Massa del Corpo:

<i>Redditi patrimoniali</i>	554,127.50
---------------------------------------	------------

<i>Entrate diverse</i>	10,050,540 »
----------------------------------	--------------

Totale della Categoria I ^a	10,604,667.50
---	---------------

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
---------------------------	--------------------

Massa individuale.	8,909,200 »
----------------------------	-------------

Premi di rafferma	1,165,269 »
-----------------------------	-------------

<i>Da riportarsi</i>	10,074,469 »
--------------------------------	--------------

	<i>Riporto</i> . . .	10,074,469 »
Partite che si compensano nella spesa		170,000 »
	Totale della Categoria III . . .	10,244,469 »
	Totale della entrata straordinaria . . .	10,244,469 »
	Totale generale . . .	20,849,136.50

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d'amministrazione diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 »
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al Direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di Circolo; ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	85,000 »
3	Spese d'Ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo	40,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	6,200,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	70,000 »
7	Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario (Spese fisse)	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,483,700 »

	<i>Riparto</i>	6,483,700 »
8	Spese pel mantenimento delle infermierie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale (Spesa obbligatoria)	250,000 »
9	Spese di cura negli ospedali militari ed altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti (Spesa obbligatoria)	1,700,000 »
10	Compensi per lavori straordinari nell'interesse nell'Amministrazione della Massa.	15,000 »
11	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine).	15,000 »
12	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 32 della legge per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
13	Spese casuali	15,000 »
14	Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso di spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta dei servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura, acquisto di chinino; spese funebri a termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio; compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi (Spesa obbligatoria)	400,000 »
		8,878,700 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
	(Erogazione della rendita intestata al Fondo di massa)	
15	Cessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio	554,127.50
	Fondi riserva.	
16	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1,126,840 »
17	Fondo di riserva per le spese impreviste.	15,000 »
		1,141,840 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

18	Spese per l'impianto di infermerie presidiarie	30,000 »
----	--	----------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

19	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

20	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

21	Versamento al conto corrente col Tesoro, pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Massa individuale.

22	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di Massa.	3,500,000 »
----	--	-------------

23	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti.	6,500,000 »
----	--	-------------

10,000,000 »

Premi di rafferma.

24	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria).	1,165,269 »
----	--	-------------

Partite che si compensano nell'entrata.		
25	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 »
26	Pagamento al Ministero della guerre per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	80,000 »
27	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	5,000 »
28	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	80,000 »
		170,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO. I.		
SPESA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Massa del Corpo:		
	<i>Spese d'amministrazione e diverse</i>	8,878,700 »
	<i>Spese d'istituto</i>	554,127.50
	Fondi di riserva	1,141,840 »
	Totale della Categoria I.	10,574,667.50
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Massa del Corpo	30,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
	Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
	Massa individuale	10,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,000,000 »

	<i>Riporto</i>	10,000,000 »
Premi di rafferma		1,165,269 »
Partite che si compensano nell'entrata.		170,000 »
	Totale della Categoria III	11,335,269 »
	Totale della spesa straordinaria	11,365,269 »
	Totale generale	21,939,936.50

TABELLA B E C.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE ORDINARIA.

Entrata	10,604,667.50
Spesa	10,574,667.50
Differenza	+ 30,000 »

TITOLO II.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	»
Spesa	30,000 »
Differenza	— 30,000 »

Riepilogo della Categoria prima.

(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).

Entrata	10,604,667.50
Spesa	10,604,667.50
Differenza	»

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	10,244,469 »
Spesa	11,335,269 »
Differenza	— 1,090,800 »

Riassunto generale delle differenze.

Differenza della Categoria I.	»
Differenza della Categoria III	— 1,090,800 »
Differenze totali	— 1,090,800 »

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
 - » n. 9. Spese di cura negli ospedali militari ed in altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti.
 - » n. 11. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione, indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane od infette da epidemie; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio, compensi agli ufficiali od agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi.
 - » n. 24. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - » n. 25. Pagamenti per conto di ufficiali.
 - » n. 26. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 27. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
 - » n. 28. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

ELENCO N. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 4 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa.
Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.
 - » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
 - » n. 9. Spese di cura negli ospedali militari ed in altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti.
 - » n. 11. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 14. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. — Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
 - » n. 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio.
 - » n. 22. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di Massa.
 - » n. 26. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 27. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione degli articoli del disegno di legge che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

Pel pagamento delle spese riguardanti restituzioni d'imposte o tasse indebitamente percepite, e restituzione di diritti su prodotti che si esportano, è data facoltà all'Amministrazione finanziaria di emettere mandati a disposizione fino all'importo di lire 500,000.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1922-23 l'assegnazione straordinaria di lire 3,000,000, per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste. (Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette. » (N. 453-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette ».

Invito l'onorevole ministro delle Finanze a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 153-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:

(Approvato).

TITOLO I.

DEGLI ESATTORI COMUNALI E CONSORZIALI.

Art. 2.

I comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

I consorzi volontari, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali sono costituiti dal Prefetto.

Su proposta dell'Intendente di finanza, sentiti i Consigli comunali e la deputazione provinciale possono per decreto prefettizio riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale. Contro il decreto del prefetto è dato ricorso anche per il merito alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popoloso tra gli associati.

(Approvato).

Art. 3.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia dev'essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, dev'essere approvata dal prefetto su parere favorevole dell'Intendente di finanza.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

La misura dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale otto mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Quando il primo esperimento d'asta vada deserto la Giunta comunale o una delegazione della rappresentanza consorziale potrà proporre una terna alla nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale purchè l'aggio da concedersi non superi di un decimo quello proposto a base del primo esperimento d'asta.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà che

hanno sezioni di credito potranno rendersi aggiudicatarii del servizio di esattoria comunale o consorziale o di ricevitoria provinciale ancorchè i loro Statuti non prevedano l'assunzione di tale servizio.

Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto, su conforme motivato parere dell'Intendente di finanza, del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, concederà, con provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo successivo, la prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, salva la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 105 della presente legge.

La conferma può essere concessa anche nel caso di variazioni nella circoscrizione dell'esattoria.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto.

(Approvato).

Art. 5.

L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli consegnatigli e resi esecutivi dall'intendente di finanza se riguardanti le imposte erariali e le sovrimposte e dal prefetto se riguardanti le tasse comunali, provinciali e di altri enti.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimoaggio stabilito per la imposta principale:

a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei consorzi speciali e degli altri enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali dei comuni e dei consorzi comunali e degli altri enti in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito per legge o dal contratto esattoriale.

(Approvato).

Art. 6.

Sette mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente di finanza fa pubblicare nel comune o nei comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

(Approvato).

Art. 10.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e, nel caso di consorzio, i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto.

(Approvato).

Art. 11.

Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo a meno che si provveda per terna ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con

pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

L'intendente, dietro richiesta del comune o del consorzio, ove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. In questo articolo viene disciplinata l'asta nel caso in cui o vada deserto il primo esperimento ovvero non si proceda ad aggiudicazione per terna, ora faccio notare che se l'aggiudicazione per terna può aver luogo con l'aumento di un decimo, questa stessa facilitazione dovrebbe essere adottata quando s'indica il secondo esperimento d'asta per differenziarlo dal primo in modo da rendere più facile l'aggiudicazione.

Perciò se il ministro delle finanze lo consente, e se il Senato vorrà, proporrei che dopo le parole « ad un secondo esperimento » si aggiungessero le parole « con aumento di un decimo ».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il senatore Sinibaldi mi aveva già manifestato la sua opinione in proposito; io ho esaminato l'articolo e dichiaro che trovo giusto il concetto suo; perchè se si concede l'aumento di un decimo dopo fallito il primo esperimento per terna non vi deve essere ragione di non tentare il secondo esperimento nelle stesse condizioni; ciò può facilitare l'esperimento stesso e renderlo conclusivo.

Quindi non ho difficoltà ad accettare che quando si addivenga al secondo esperimento di asta sia consentito anche per questo l'aumento di un decimo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 11 coll'emendamento proposto dal relatore:

Art. 11.

Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo, a meno che si provveda per terna, ad un secondo esperi-

mento con aumento di un decimo entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

L'intendente, dietro richiesta del comune o del consorzio, ove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

Qualora risulti deserto anche il secondo esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio per un anno.

Entro questo anno sarà indetta una nuova asta per la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale potranno elevare la misura dell'aggio senza superare di oltre due decimi la base primitiva.

Quando il primo esperimento d'asta vada deserto potrà procedersi alla nomina per terna a forma dell'art. 3 con un ulteriore aumento di non più di un decimo ed in difetto dovrà tenersi un secondo esperimento di asta a forma dell'articolo 11.

Ove non si faccia luogo alla aggiudicazione nemmeno in questo secondo periodo, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'Esattore per il tempo che rimane a compiere del quinquennio od anche per l'intero decennio, stabilendo l'aggio, sentito il parere dell'Intendente di finanza ed entro il limite di cui al comma primo dell'art. 3.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Vorrei fare rispettosa preghiera all'Ufficio centrale di non insistere in questo emendamento.

Io accetto la modifica di forma che è nella prima parte del nuovo testo e cioè « Quando risulti deserto anche il secondo esperimento d'asta, ecc. » perchè è più esatto del testo ministeriale.

Ma per il resto faccio presente che qui si tratta delle esattorie le quali hanno trovato dif-

ficile collocamento ; si fa un primo esperimento; se non riesce si fa l'esperimento della terna e se non riesce neppure questo si fa un altro esperimento con un aumento del decimo; e se anche questo non riesce non si possono lasciare l'esattorie per lunghissimo tempo in uno stato di sospensione e d'incertezza, perchè tutto questo va a danno dei contribuenti. Perciò quando si sono fatti questi tre esperimenti diamo l'autorizzazione al Prefetto, che considera e che conosce i bisogni e gli interessi della popolazione e dell'esattorie, di conferire la nomina per un tempo non superiore al quinquennio.

Non esito a dichiarare che dinanzi all'altro ramo del Parlamento desideravo perfino che il prefetto avesse facoltà di concederla per un decennio, perchè l'esperienza prova che la stabilità della esattoria è la più grande garanzia per i contribuenti; ma mi sono state affacciate delle gravi considerazioni alle quali ho creduto bene di arrendermi; perchè qui si tratta di regime eccezionale e il quinquennio può essere sufficiente. Ma oltre questo non mi sentirei di poter andare. Quando si sono fatti tre esperimenti dire che il prefetto possa concedere solo per un anno, e che entro questo anno si tornino a fare due esperimenti, nei quali si aumenti l'aggio a seconda dell'opportunità di concedere o meno l'esattoria, e se non si trova l'esattore si affidi l'esattoria a un funzionario che non dà la cauzione, tutto questo è estremamente complicato e pericoloso.

Prego quindi vivamente l'Ufficio centrale e il Senato di attenersi al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Mi si perdoni l'insistenza: quando si sono fatti tre esperimenti mi pare che è necessario mettervi fine, e lasciare che l'esattoria si stabilizzi, altrimenti questa esattoria finirà con dovere essere consegnata a qualcuno per disperazione, ed in tal caso l'interesse dei contribuenti sarà l'ultimo pensiero. Queste sono le considerazioni rispettose che rivolgo all'Ufficio centrale perchè aderisca al mio pensiero.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Per le considerazioni fatte dal ministro delle finanze relativamente alla convenienza di dare stabilità colla maggiore durata all'esercizio delle esattorie, io proporrei, se l'Ufficio centrale rinunzia al suo emendamento,

che si accettasse la dizione proposta nel disegno di legge del Ministero aggiungendo in fondo all'articolo « Con facoltà di proroga o di conferma per altro quinquennio » perchè anche l'esattore ha diritto di premunirsi di fronte alle spese che ripartite sopra un decennio, sono sempre minori che per un quinquennio. Del resto, una volta riconosciuta la convenienza di prorogare la durata del contratto, è meglio che sia prevista nella legge la proroga o conferma.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BERIO. Per le ragioni esposte dall'onorevole ministro pregherei l'Ufficio centrale di non insistere nel suo emendamento. Secondo il progetto ministeriale è vero che il prefetto può nominare d'ufficio per un quinquennio, però in esso progetto era aggiunto che l'aggio dovesse essere mantenuto nei limiti dell'articolo 3; invece il progetto dell'Ufficio centrale non aggiunge questa limitazione e dice: « Il prefetto provvede di ufficio per un anno » e nulla aggiunge circa l'aggio.

SINIBALDI, *relatore*. L'ultima frase dice: « Entro i limiti dell'art. 3 ».

BERIO. L'ultimo comma riguarda un'altra ipotesi. Ad ogni modo sarà difficile collocare le esattorie per un anno soltanto nella misura dell'aggio stabilita dall'articolo 3; e quindi, anche per questa ragione, credo opportuno che sia lasciata una maggiore latitudine ai prefetti di giudicare della durata della nomina di ufficio. Non sarebbe opportuno stabilire un aggio troppo elevato, che avrebbe la sua influenza sul successivo collocamento dell'esattoria per terna o per asta.

Conchiudendo, mi sembra preferibile la proposta del Governo che corregge, sotto questo aspetto, la legge del 1902, portando da uno a cinque anni la durata massima della nomina d'ufficio.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Anche a me sembrano convincenti le ragioni portate dall'onorevole ministro, intese a dare stabilità all'esercizio ed al funzionamento delle esattorie. Senonchè bisogna non dimenticare come gravissimi interessi pubblici si connettano alle esattorie, e che bisogna dare le maggiori garanzie ai cittadini. Mi permetto

perciò di proporre che, pur conservando il testo ministeriale, si aggiunga che, oltre al parere dell'intendente di finanza, tanto più che si tratta di concedere per un quinquennio l'esercizio dell'esattoria, occorra anche il parere del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale appunto a tutela dei contribuenti; lasciare la scelta soltanto all'intendente di finanza ed al prefetto potrebbe sembrare che si trascurassero le garanzie ed i diritti della cittadinanza.

Mi auguro che l'onorevole ministro voglia accettare questo emendamento, che integra la stessa sua proposta.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Io, constatando che tutti gli oratori che hanno parlato su questo articolo sono contrari al testo dell'Ufficio Centrale, dovrei senz'altro aderire alla preghiera che ci ha fatto l'onorevole ministro di ritirarlo; però non posso a meno di enunciare alcune delle ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporre questa modificazione al disegno di legge ministeriale; modificazione la quale, si intenda bene, non è altro che il ritorno puro e semplice alla legge del 1902 che prevedeva appunto che in caso di diserzione d'asta, di mancata conferma o di mancata nomina per terna, dovesse il Prefetto provvedere provvisoriamente per un anno salvo alle Amministrazioni comunali di fare in modo che l'esattoria potesse essere aggiudicata durante l'anno.

Ora dice l'onorevole ministro: il Prefetto deve avere una certa latitudine perchè le esattorie non diventino preda di qualche industriale poco scrupoloso.

Ebbene, onorevole ministro, questo precisamente è l'intendimento dell'Ufficio centrale ed è questa la ragione unica per cui l'Ufficio centrale propone questo temperamento. E mi spiego.

Dato l'aumento dei tributi occorreranno per il futuro decennio tali cauzioni per cui anche in grandi città, come Roma, Milano, Napoli ed altre, poche ditte, nessun privato potrà mettere insieme la cauzione che occorre per l'esercizio delle esattorie. Il che significa, onorevole ministro, che le Amministrazioni Comunali, il Prefetto, l'Intendente di Finanza saranno alla mercè di una o due ditte, di una o due persone. Ed allora, onorevole ministro, le sembra

difficile che queste ditte potenti, facciano naufragare il primo ed il secondo esperimento d'asta, non accettino la nomina per terna ed impongano l'aggio che vogliono del 4-5 o 6 per cento? E le pare onorevole Berio, davvero una garanzia sufficiente non oltrepassare la misura dell'aggio prevista dal primo comma dell'articolo terzo, quando questa misura è del 6 per cento e quando tutte le esattorie o almeno quelle di una certa importanza sono collocate nella misura che va dal 0.80, all'uno e all'uno e mezzo? Dunque sarà in facoltà delle ditte importanti, che sole possono fornire la cauzione, di iugulare non solo le Amministrazioni comunali, ma anche il prefetto e di esigere da lui un aumento di aggio del 2 o 3 per cento che può importare un aumento di 10 o 20 milioni, durante il periodo della esattoria. Questa è la sostanza vera della cosa e la ragione del nostro emendamento. Noi diciamo: supponiamo che le ditte concorrenti si accordino per imporre al Prefetto le loro condizioni; avremo almeno un'arma di difesa, un altro anno durante il quale le amministrazioni comunali, legittime tutrici degli interessi dei contribuenti, potranno provocare nuove offerte. Anche se questa difesa costasse qualche cosa dato il numero dei milioni che una lira d'aggio rappresenta, varrebbe bene la pena di tentarla per proteggere l'interesse dei contribuenti.

Del resto onorevole ministro, ella accennava all'idea sua, che poi dovette abbandonare, di affidare al prefetto la nomina anche per un decennio: ebbene il nocciolo, l'ispirazione di questa nostra idea è venuta all'Ufficio centrale appunto dal desiderio di dare al prefetto, la facoltà di allocare le esattorie per un decennio. E come? In questo modo: Abbiamo pensato: dare senz'altro al prefetto la facoltà di allocare l'esattorie per un decennio, dati i pericoli a cui ho accennato, sarebbe eccessivo; ma se l'Amministrazione comunale, se i contribuenti saranno stati difesi da questo secondo periodo preparatorio, se tutti questi tentativi saranno stati sperimentati, diamo pure al prefetto questa facoltà, dal che deriverà quell'economia che ella giustamente desiderava, economia nelle spese generali, economia nelle spese d'impianto e nella prestazione della cauzione.

E non dividerei davvero l'opinione del collega Lamberti il quale propone di dare al pre-

fetto la facoltà di prorogare per un secondo quinquennio. Intendiamoci bene: quando l'esattore assume l'esercizio, calcola i rischi e le spese che deve sostenere. Se le ha calcolate in misura più lata dovendo ripartirle per un solo quinquennio, quando gli allochiamo l'esattoria per il secondo quinquennio ha tutto il vantaggio delle spese generali che vanno ripartite sopra una doppia quantità di riscossioni. Dunque colla proroga, rendiamo un beneficio gratuito all'assuntore delle esattorie.

Per questi motivi, per quanto ciò possa sembrare scortese verso il ministro delle finanze, debbo pregare il Senato di esprimere la sua opinione e perciò mantengo, perchè sia messo ai voti, il nostro articolo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Si tratta di materia così delicata e grave nello stesso tempo, che merita di essere esaminata colla massima ponderazione; ma io ho rifatto, anche in questo momento, il mio esame di coscienza e ritengo che l'opinione da me manifestata sia più conveniente per l'interesse pubblico e per l'interesse privato.

Ritorno al mio concetto fondamentale.

Quando sono andati deserti tre esperimenti di cui due all'asta ed uno per terna, vogliamo dare facoltà al prefetto di conferire le esattorie per un anno? Ma credete, onorevoli senatori, che si troverà un esattore il quale prenda la esattoria per un anno?

Io non lo credo.

L'emendamento dell'Ufficio centrale continua: « Entro quest'anno (e cioè l'anno per il quale ha provveduto d'ufficio il prefetto) sarà indetta una nuova asta, per la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale potranno elevare la misura dell'aggio senza superare di oltre due decimi la base primitiva ». Quindi si ha un altro esperimento ch'è il quinto. Ed ancora: « Quando il primo esperimento di asta vada deserto, potrà procedersi alla nomina per terna, a forma dell'articolo 3 con un ulteriore aumento di non più di un decimo, e in difetto dovrà tenersi un secondo esperimento di asta a forma dell'articolo 2 ». E cioè un altro esperimento ancora, ch'è il sesto. Finalmente: « Ove non si faccia luogo alla giudica-

zione nemmeno in questo secondo periodo, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore per il tempo che rimane a compiere del quinquennio od anche per l'intero decennio, stabilendo l'aggio, sentito il parere dell'intendente di finanza ed entro il limite di cui al comma 1° dell'articolo 3 ». E questo limite è quello a cui l'Amministrazione ricorre in caso disperato e contro il quale ha manifestato preoccupazioni anche lo stesso onorevole relatore.

In sostanza secondo il progetto proposto dal Governo dopo tre esperimenti che si suppone abbiano esaurito i tentativi amichevoli, si giungerebbe alla nomina d'ufficio, mentre secondo l'emendamento del relatore vi si giungerebbe dopo un esperimento intermedio che ha tre o quattro tentativi, per dir così, di esperimenti per asta e per terna. Ma è evidente che o questa esattoria si riesce a collocarla subito e allora non c'è discussione, ma se si tratta di una esattoria così disgraziata che non riesce di collocarla, noi non possiamo pensare che si possa arrivare a un risultato migliore dopo cinque o sei esperimenti. Ed allora in questo caso quello che s'impone è l'interesse supremo della stabilizzazione dell'esattoria, senza della quale ne avrebbero pregiudizio gli interessi dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli stessi cittadini.

Per queste ragioni io trovo che la considerazione di portare al minimo possibile lo stato d'incertezza è quella che deve predominare.

Io non ho difficoltà, ad ogni modo, ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Spirito e cioè che il prefetto prima di conferire l'esattoria senta anche il parere del comune e del consorzio, ma nel senso che questo parere non sia obbligatorio, perchè dopo tanti esperimenti il prefetto deve avere la facoltà di collocare questa esattoria come egli ritiene utile, avuto riguardo agli interessi diversi.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Voci. Ai voti, ai voti.

SINIBALDI, *relatore*. Sentano, onorevoli colleghi: io non rinunzio alla parola, perchè francamente credo che la materia sia così importante che non si possa in alcun modo soffocare questa discussione.

Detto questo, faccio osservare all'onorevole ministro che egli non ha opposto all'Ufficio

centrale quel solo argomento che avrebbe potuto convincerci. Questa disposizione che noi proponiamo esisteva già nella legge del 1902. Se l'onorevole ministro ci avesse detto (e noi gli avremmo creduto sulla parola) che questa disposizione di legge già funzionante ha fatto pessima prova, noi avremmo fatto atto di fede alla dichiarazione dell'onorevole ministro; ma il fatto che nè oggi, nè nella sua relazione si trova parola alcuna di critica contro il sistema precedente, ci induce a credere il contrario. Del resto, perchè, onorevole ministro, ella aumenta fino a sei gli esperimenti di asta risultanti dalla nostra proposta che sono invece soltanto quattro?

Secondo la nostra proposta si ha un primo esperimento di asta e poi l'alternativa: o il secondo esperimento o la nomina per terna, il che significa che nel primo periodo non sono che due gli esperimenti di asta ed altri due se ne hanno nel secondo periodo. In complesso sono quattro gli esperimenti e non sei, come diceva l'onorevole ministro.

Io ho voluto dire anche questo, perchè l'onorevole ministro si persuada che noi con perfetta cognizione e con sicura coscienza abbiamo proposto il nostro emendamento.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Il concetto che anima tanto l'onorevole ministro, quanto l'Ufficio centrale, malgrado la diversità delle loro opinioni contrastanti, è uno solo e cioè l'interesse dei contribuenti.

Su questo punto l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale son d'accordo. Tutto sta a vedere se, per tutelare l'interesse dei contribuenti, sia più opportuno il sistema proposto dall'onorevole ministro, oppure quello sostenuto dall'Ufficio centrale.

Dico il vero, nonostante le ragioni addotte dall'onorevole ministro, mi pare che l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale sia più prudente adottarlo, e per questa semplicissima ragione. Questa legge dovrà essere applicata con termini affatto diversi da quelli in essa prescritti, perchè questi termini saranno applicati fra dieci anni; tanto è vero che l'ultimo articolo conferisce all'onorevole ministro, in via transitoria, che però è poi la via definitiva, la facoltà di applicare quei termini che vuole. Ora, dato

questo, io credo che l'emendamento suggerito dall'Ufficio centrale sia prudente. Ieri avevo sentito dire che era forse meglio, se si poteva protrarre l'applicazione di questa legge e mantenere per un anno la legge attuale, ma sorsero delle difficoltà perchè si ledevano gl'interessi privati degli assuntori delle esattorie. Però io credo che se si fosse potuta protrarre per un anno la legge vigente, forse questa legge che stiamo discutendo sarebbe stata in parte modificata. Mi pare quindi che l'emendamento suggerito dall'Ufficio centrale sia una via indiretta per raggiungere questo scopo. Oggi siamo alla metà dell'anno ed è rimesso al ministro di applicare i termini, di abbreviarli o di prorogarli, ecc. Ora, in questa condizione di cose, io credo che, anche per la responsabilità dell'onorevole ministro, che ispira a tanto prudente criterio i suoi atti, sia meglio non lasciare al prefetto la facoltà di conferire una esattoria anche per cinque anni, ma solo di limitare ad un anno l'appalto. In tal modo si avrebbe l'anno venturo un termine maggiore per rimediare a questo inconveniente. Credo perciò che, nell'interesse del contribuente, sia prudente accettare l'emendamento dell'Ufficio centrale. Qualora noi dobbiamo subire queste forche caudine è meglio subirle per un anno anzichè per cinque.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

BERTONE, *ministro delle finanze*. Debbo una breve risposta all'onorevole senatore Rota anzitutto per specificare che la abbreviazione dei termini prevista dall'art. 114 è stata chiesta per lo stato di necessità in cui noi ora ci troviamo, perchè secondo gli articoli 3 e 6 noi dovremmo determinare l'aggio 8 mesi prima del conferimento delle esattorie e poichè da oggi al gennaio 1923 8 mesi non ci sono si è data facoltà di ridurre i termini per il conferimento delle esattorie. Ma poi rientreremo nei termini normali.

Il senatore Rota, se non ho mal compreso, aderirebbe volentieri non all'intera proposta della Commissione, ma alla parte che si riferisce ad autorizzare il prefetto a conferire le esattorie solo per un anno, perchè egli troverebbe in questa proposta la soluzione di un dubbio che lo ha assillato e di cui mi ha fatto

partecipe prima della discussione; e cioè che egli - e non mancano consensi autorevoli intorno a questa sua opinione - avrebbe visto volentieri rinviato ad un anno il conferimento delle esattorie per farlo con più calma e prudenza. Ora se vi fosse stata la possibilità di questa soluzione seguendo la via maestra, la si poteva esaminare.

Abbiamo però un grande pericolo, un pericolo di natura economica e soprattutto di natura giuridica. Noi verremmo a dare un danno ingiusto e irreparabile ai privati. Parlo dei terzi, dei privati cittadini i quali hanno depositato le loro cauzioni e si sono disposti a ritirarle ora alla scadenza del decennio. Essi hanno diritto di entrare in possesso del loro patrimonio e secondo me sarebbe una grave offesa che si farebbe alle leggi civili se a questi terzi che non hanno a che vedere colla nuova legge, impedissimo di ritirare la cauzione che hanno depositato a termine e della quale hanno diritto di disporre liberamente.

Io comprenderei una proposta che affrontasse in pieno la questione del come regolarci con questi terzi: ma rinviare semplicemente il termine senza preoccuparsi di essi è antiggiuridico, forse iniquo: e può portare sorprese e turbamenti gravi. Io non mi sento di piegare ad una cotale soluzione. E prego l'onorevole Rota di non insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13 del testo dell'Ufficio centrale, che non è accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova l'articolo non è approvato.

Rimane allora l'articolo 13 del progetto ministeriale con due emendamenti.

Un emendamento è del senatore Spirito il quale propone che alle parole « per non più di 5 anni stabilendo l'aggio di riscossione sentito il parere dell'Intendente di Finanza » si aggiungano le parole « e quello del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale ».

Quest'emendamento è accettato dal Governo.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta volentieri l'emendamento del senatore Spirito perchè è nel suo ordine di idee di aggiun-

gere altre garanzie alla nomina del prefetto che non affida abbastanza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Spirito accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Vi è un secondo emendamento del senatore Lamberti il quale propone che alle parole « per non più di 7 anni » si aggiungano le parole « con facoltà di conferma nel quinquennio successivo ».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il Governo non può accettare l'emendamento del senatore Lamberti per le medesime considerazioni già svolte e cioè per evitare un'eccessiva ingerenza delle autorità nelle esattorie, che si vuole siano restituite allo stato normale al più presto possibile.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta l'emendamento del senatore Lamberti.

PRESIDENTE. Domando al senatore Lamberti se ritira il suo emendamento che non è accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

LAMBERTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'art. 13 così emendato:

Art. 13.

Qualora risulti deserto l'esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore per non più di cinque anni stabilendo l'aggio di riscossione, sentito il parere dell'Intendente di Finanza e quello del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale ed entro il limite di cui al comma primo dell'articolo 3.

Pongo ai voti l'art. 13 così emendato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Non possono essere esattori:

1° I membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;

2° I pubblici impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3° I ministri dei culti;

4° I consiglieri e gli impiegati e salariati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5° I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati;

6° Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7° Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;

8° Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9° I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

DALLOLIO ALBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Io ho chiesto la parola per una semplice aggiunta da farsi all'articolo 14 che credo potrà essere accettata tanto dall'onorevole ministro quanto dall'Ufficio centrale.

Quando fu approvata la legge, vigente, la tutela dei comuni e delle istituzioni pubbliche

di beneficenza era devoluta alla Giunta provinciale amministrativa; ma è venuta poi la legge del 1904 che ha tolto alla Giunta provinciale amministrativa la tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza e l'ha data alle commissioni provinciali di beneficenza.

Ora le stesse ragioni che valgono per escludere dalle esattorie i membri della Giunta provinciale amministrativa militano per escludere dalle esattorie i membri della Commissione provinciale di beneficenza che ha la tutela delle opere pie.

Se non si facesse questa aggiunta, la incompatibilità di coloro che possono avere interesse nella gestione di questi istituti non sarebbe completa.

Propongo quindi che nel comma primo siano aggiunte le parole: « e quelli delle Commissioni provinciali di beneficenza. »

PRESIDENTE. Domando al Governo e all'Ufficio centrale se accettano l'emendamento del senatore Dallolio.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Dallolio.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Dallolio se approvato porterà anche ad una modificazione del comma 5°; pongo ai voti l'emendamento del senatore Dallolio accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'intero articolo 14 emendato:

Art. 14.

Non possono essere esattori:

1° I membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa e quelli delle Commissioni provinciali di beneficenza;

2° I pubblici impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3° I ministri dei culti;

4° I consiglieri e gli impiegati e salariati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5° I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa e quelli delle Commissioni provinciali di beneficenza, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati;

6° Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7° Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;

8° Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori;

9° I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Pongo ai voti l'art. 14 così emendato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono esser chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto sopra istanza dei comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra e quando non sia stata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

DALLOLIO ALBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Anche nell'articolo 15 per la stessa ragione bisogna aggiungere le parole: «e quelli della Commissione provinciali di beneficenza».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Accetto.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 15 così emendato:

Art. 15.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto sopra istanza dei comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra e quando non sia stata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto riconoscerne la idoneità. La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 20.

Il contratto esattoriale deve riportare l'approvazione del prefetto.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

(Approvato).

Art. 21.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali, e resi noti al pubblico.

(Approvato).

Art. 22.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dall'intendente di finanza, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

Per le esecuzioni e per le notifiche l'esattore si varrà dell'opera dei messi che devono essere autorizzati a compiere le loro funzioni dal procuratore del Re.

L'esattore può revocare la nomina dei messi, salvo all'impiegato il ricorso nei termini dell'articolo 111, ed anche il procuratore del Re può ritirare la propria autorizzazione.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io penso che in fondo siamo dello stesso avviso, Ufficio centrale e Ministro, ma che forse per una diversa valutazione dei fatti e delle circostanze abbiamo avuto una diversa conclusione nel nostro giudizio.

Io prego gli onorevoli senatori di porre bene attenzione, perchè si tratta di una questione che nella sua lieve apparenza può involgere la vita delle esattorie.

Da una parte il testo del disegno di legge dice così: « Per l'esecuzione l'esattore nomina uno o più ufficiali esattoriali i quali per compiere le loro funzioni debbono essere autorizzati dal procuratore del Re. Per la notificazione delle cartelle e di avvisi può valersi di messi notificatori autorizzati semplicemente dall'intendente di finanza ».

L'Ufficio centrale propone che sia soppressa la distinzione fra ufficiali esattoriali e messi notificatori, e che si crei un'unica categoria, e concepirebbe il suo emendamento così: « Per l'esecuzione e per le notifiche l'esattore si varrà dell'opera dei messi che devono essere autorizzati a compiere le loro funzioni dal Procuratore del Re ».

E giustifica l'Ufficio centrale questa sua diversa opinione col timore che nominandosi due categorie d'impiegati nelle esattorie, si venga a creare e ad aumentare, diciamo così, la burocrazia e si venga a dare un inutile aggravio agli esattori.

Debbo spiegare bene qual'è il pensiero del ministro e quale è la portata del testo che il ministro propone.

Vi sono nelle esattorie i così detti veri ufficiali esattoriali, ai quali sono domandate le funzioni più delicate: funzioni giudiziarie, funzioni di sequestri, funzioni che hanno attinenza con l'osservanza delle leggi.

Vi sono viceversa semplici messi notificatori per ciascuna esattoria, e specialmente nelle grandi esattorie, che vengono assunti al principio dell'anno o in altri momenti per il solo recapito delle bollette esattoriali a domicilio dei contribuenti; questi sono semplicemente dei messi notificatori e non si vuole riconoscere a questi alcuna posizione giuridica che dia loro un certo carattere di stabilità poichè le esattorie non li debbono permanentemente mantenere in servizio. Per questa ragione facciamo la distinzione fra messi esattoriali ed ufficiali esattoriali, avvertendo che anche questa dicitura è stata, direi, concordata fra la classe degli esattori, e quella degli esattoriali; gli esattori riconoscono che per essi non si può assumere l'obbligo di considerarli impiegati, perchè si tratta di personale avventizio, e questi messi notificatori riconoscono che non possono essere parificati in funzioni e posizione, in diritti giuridici ed economici, agli ufficiali esattoriali; di-

fatti per questi ci vuole l'autorizzazione dell'Intendente per quelli basta a richiesta del Sindaco, il consenso del procuratore del Re: si tratta di due funzioni distinte. Questo è stato stabilito, ripeto, nell'interesse e col consenso tanto degli esattori quanto degli esattoriali; quindi prego l'onorevole Ufficio centrale di accettare queste mie spiegazioni, e la distinzione fra messi ed ufficiali esattoriali.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Vorrei sapere dall'onorevole ministro se, col testo dell'articolo che propone il Governo, e che l'Ufficio centrale avrebbe modificato s'intende che le notificazioni delle cartelle e degli avvisi debbano indispensabilmente essere fatte da messi diversi dagli ufficiali esattoriali; o se questi possono anche essere incaricati della notificazione; perchè nelle grandi esattorie questa distinzione di due corpi di impiegati può apparire logica e utile; ma ci sono molte piccole esattorie che non potrebbero essere obbligate senza aggravio a creare due categorie di impiegati inferiori.

Qualora sia chiarito che l'ufficiale esattoriale ha facoltà non solo di compiere l'esecuzione, ma anche di eseguire le notificazioni (nel più sta il meno) aderisco volentieri alla proposta del ministro.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Posso pienamente tranquillizzare la giusta preoccupazione del senatore Mortara, perchè nel testo del disegno di legge è detto: « nella notificazione delle cartelle di avviso l'esattore può valersi ecc. »; e non è detto « deve valersi ».

Le piccole esattorie hanno l'ufficiale esattoriale che può anche attendere alle funzioni di messo: e se all'esattore basta l'ufficiale, niun obbligo ha di assumere anche un messo. In sostanza un messo notificatore non può fare l'ufficiale esattoriale; ma questi che adempie funzioni maggiori, può ben compiere anche le minori.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io, in appoggio a quel che ha detto l'onorevole ministro, mi permetto di osservare

che l'Ufficio centrale, con soverchio semplicismo, ha creduto di fare una cosa sola dei messi per l'esecuzione degli atti di procedura fiscale e dei messi notificatori. Nella specie è pericolosa la fusione ed è grande la differenza fra le dette due categorie. Io mi riservo di parlare sull'articolo 37, a proposito del quale dovrò insorgere così contro il testo del Ministero, come contro quello dell'Ufficio centrale. Con detto articolo si danno ai messi importanti e delicate funzioni giudiziarie, persino la notificazione delle sentenze, senza dire quali; potranno essere sentenze di tribunale, di pretura, di Corte. Ora, poichè si vuole accentuare la figura dei messi, specialmente se, come è detto all'articolo 37, dovessero essere autorizzati a notificare sentenze, io sono per la distinzione proposta dal ministro, e cioè che i messi veri e propri restino per le esecuzioni ed altri atti importanti, lasciando poi la categoria secondaria dei notificatori incaricati solamente di atti quasi materiali e semplici, di vera inferiore categoria. Per queste ragioni credo più accettabile il testo del Ministero, anzichè quello dell'Ufficio centrale.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Io veramente mi aspettavo che qualche collega venisse in aiuto dell'Ufficio centrale; perchè l'Ufficio centrale che, cosa osserva? Osserva che si sta cedendo una volta di più a questa mania italiana di burocratizzare, di classificare, e di creare nuovi gradi e nuove funzioni e nuovi stipendi, a questa mania l'Ufficio centrale si era ribellato. (*Bene*).

Il ministro delle finanze dice: ma in questo momento esistono presso le grandi esattorie una quantità di messi che si prendono al principio dell'anno e che notificano avvisi e se ne vanno; ma questo è uno stato di fatto, onorevole ministro, che è fuori della legge, perchè ella ha dimenticato forse la disposizione dell'art. 59 della legge del 1902. Questo articolo dice precisamente: « l'esattore per l'esecuzione non può valersi che di messi, ecc. autorizzati dal procuratore del Re ».

Ora la categoria di questi messi notificatori non esiste nella legge, il che significa che l'esattore non può avere che messi che notificano avvisi e atti giudiziari. Ma si dice: occorre una

maggiore garanzia. Ora a me sembrava che questa maggiore garanzia esistesse nell'ordine naturale delle cose. Nelle grandi esattorie si capisce che sopra qualche centinaio di agenti l'esattore, il quale è responsabile (questo bisogna notare, perchè la responsabilità del messo o ufficiale esattoriale conta poco) l'esattore che è responsabile delle esecuzioni che commette ai suoi messi, può facilmente scegliere in tutto il personale che ha, il più capace per fare eseguire gli atti più delicati.

Nelle piccole esattorie invece è assurdo che si possa avere una categoria di ufficiali esattoriali e una categoria di messi; per queste ragioni l'Ufficio centrale insisterebbe; del resto si rimette al voto del Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 22 per divisione.

Do lettura della prima parte nella quale sono consenzienti Governo e Ufficio centrale:

Art. 22.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dall'intendente di finanza, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Viene ora la seconda parte proposta dall'Ufficio centrale e non accettata dal ministro:

Per le esecuzioni e per le notifiche l'esattore si varrà dell'opera dei messi che devono essere autorizzati a compiere le loro funzioni dal procuratore del Re.

L'esattore può revocare la nomina dei messi, salvo all'impiegato il ricorso nei termini dell'articolo 111, ed anche il procuratore del Re può ritirare la propria autorizzazione.

Dopo prova e controprova, non è approvata.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Ho chiesto di parlare perchè mi sia tolto un dubbio, non avendo, per la ristret-

tezza del tempo, potuto leggere tutti gli stampati di questo disegno di legge. Infatti si parla di un articolo 31, che non ho trovato nel testo ministeriale, nè in quello della commissione.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Richiamo l'attenzione del senatore Spirito su questa circostanza: noi stiamo discutendo gli emendamenti alla legge del 1902. Quindi gli articoli emendati sono compresi nel progetto ministeriale, gli articoli su cui non c'è variazione non vi sono compresi. L'Ufficio centrale poi a sua volta propone alcuni emendamenti agli articoli proposti dal Ministero.

Dunque gli articoli che lei non trova nello stampato, deve andarli a cercare nella legge del 1902.

SPIRITO. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione pongo ai voti l'articolo 22 nel testo ministeriale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Ai ministri dell'industria e del commercio, del lavoro e dell'agricoltura perchè vengano presentati al Parlamento per essere discussi il decreto luogotenenziale sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, e quello Reale sul regolamento per l'applicazione del precedente, essendo probabile che debba modificarsi in parte detto regolamento.

Amero D'Aste.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha inviato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Di Saluzzo. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine del giorno.

COCCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCHIA. Mi permetto di proporre al Senato, perchè il resto della legge sulla riscossione delle imposte dirette possa essere discusso con tutta serenità, che la seduta di domani abbia principio alle ore 15.

SPIRITO. Aderisco alla proposta del collega Cocchia e volevo dir anche io la medesima cosa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Cocchia a cui ha aderito anche l'onorevole Spirito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette (N. 453).

II. Votazione a scrutinio segreto delle:

Modificazioni agli articoli 36 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato (N. XXXVIII *Documenti*).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 (N. 489-*urgenza*);

Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, numeri 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo (N. 388);

Procedimento per ingiunzione (N. 411);

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori (N. 426);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 440).

La seduta è tolta alle ore 19,15.

Risposta scritta ad interrogazione.

DI SALUZZO. — A S. E. il ministro delle finanze per sapere se non creda disporre che agenti delle imposte sospendano di procedere alla valutazione definitiva dei terreni e fabbricati ai sensi di cui al decreto 5 febbraio 1922 sino a che il decreto medesimo sia stato discusso dal Parlamento e ciò avuto riguardo alla manifesta iniquità della norma che prescriverebbe di valutare al 100 per 5 il reddito di cui lo stabile sarebbe stato suscettivo in assenza del regime vincolativo degli affitti e così porterebbe (contrariamente al criterio informativo della legge) a calcolare non il patrimonio effettivo a detta epoca, ma un valore che si sa non essere quello reale con la conseguenza assurda (e manifestamente contraria al disposto dell'articolo 25 dello statuto fondamentale del Regno) di costringere il contribuente a pagare imposta imposta ragguagliata ad un cespite a cui la legge ha tolto la potenzialità del reddito e quindi il valore.

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante esprime il desiderio che, fino a quanto il Parlamento non avrà approvata la conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1922 n. 78, rimangano sospese tutte le operazioni dirette a stabilire la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio,

Va subito, a questo riguardo, osservato che l'imposta straordinaria sul patrimonio è già in piena funzione da oltre tre anni e che, in questo non breve periodo, le agenzie hanno proceduto a numerose valutazioni definitive degli immobili in confronto di quei contribuenti che chiesero il riscatto del tributo. Altri contribuenti desiderosi di vendere le loro proprietà e di svincolarle quindi dallo speciale onere tributario attendono che tale valutazione si compia e rivolgono per questo, giornalmente, le più vive sollecitazioni agli uffici competenti.

Un provvedimento, dunque, di carattere generale, che sospendesse dette operazioni di rivalutazione, oltre che produrre una disastrosa impressione in coloro che volontariamente assoggettarono i loro beni alla valutazione definitiva secondo le norme stabilite dalla legge danneggerebbe anche gl'interessi di una parte cospi-

cua di contribuenti i quali hanno necessità di liberare, subito, la proprietà immobiliare dall'obbligo del pagamento del tributo.

I possessori poi di patrimoni mobiliari avrebbero ragione di lagnarsi dell'ingiustificata disparità di trattamento che verrebbe a crearsi fra patrimoni immobiliari e mobiliari, in quanto solo quest'ultimi sarebbero stati assoggettati al tributo, mentre i possessori di patrimoni immobiliari vedrebbero per una disposizione ministeriale allontanato il momento in cui dovrebbero anch'essi sottostare all'onere tributario proporzionato al valore reale della loro proprietà rustica ed urbana.

L'onorevole interrogante è stato indotto a formulare la sua proposta di carattere sospensivo dal fatto che la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati dovrebbe, a termine di legge, operarsi capitalizzando al cinque per cento il reddito di cui lo stabile sarebbe stato suscettibile in assenza del regime vincolativo degli affitti, ciò che, ad avviso dell'onorevole interrogante, porterebbe a calcolare non il patrimonio effettivo a detta epoca ma un valore che si sa non essere quello reale, con la conseguenza di costringere il contribuente a pagare la imposta ragguagliata ad un cespite a cui la legge ha tolto la potenzialità del reddito e, quindi, il valore. In proposito si devono fare alcune brevi considerazioni.

L'imposta straordinaria sul patrimonio è un tributo che ha carattere di leva sul capitale esistente al 1° gennaio 1920. Conseguentemente, per l'applicazione, in via definitiva, del tributo stesso è indispensabile di procedere alla determinazione del valore effettivo di ciascun patrimonio alla data suddetta.

Per la determinazione di tale valore l'articolo 11 del Regio decreto legge 5 febbraio 1922, n. 78 ha adottato il criterio della capitalizzazione del reddito netto.

Data, però, la eccezionalità del momento economico a cui la valutazione deve riferirsi (1° gennaio 1920) la legge non poteva astrarre dalla considerazione che, a causa del regime vincolativo degli affitti rustici ed urbani, il reddito effettivamente percepito dal proprietario, alla detta epoca, non era quello virtuale di cui l'immobile era suscettibile. Ha quindi disposto che, prescindendo dalla influenza di

tale regime, venga ricercato il reddito netto potenziale di cui al 1° gennaio 1920 gli immobili sarebbero stati capaci.

Tenuto tuttavia conto della influenza che il regime vincolativo degli affitti può esercitare, sul valore capitale di ciascun immobile, la legge ha concesso ai proprietari di immobili, soggetti al regime stesso una detrazione del 20 per cento sul valore corrispondente alla capitalizzazione del reddito normale dello stabile soggetto al vincolo.

In realtà - sebbene ogni norma di valutazione possa agevolmente prestare il fianco alla critica - non è chi non veda come il suesposto criterio adottato dalla legge, sia quello che almeno dal lato teorico appare il più accettabile.

Ma la legge ha, con i successivi articoli 12, 13, e 24, dettata altresì tutta una serie di criteri di valutazione correttiva ed integrativi che culminano in quello, praticamente più agevole, del prezzo di mercato.

Il Ministero poi per proprio conto, non ha mancato di dettare con le istruzioni per l'ap-

plicazione del Regio decreto legge 5 febbraio 1922, n. 78 (pag. 57 e seguenti del relativo volume) apposite disposizioni contenenti molti temperamenti di equità, e di raccomandare in pari tempo - a più riprese - agli uffici di seguire nelle rivalutazioni un indirizzo conciliante, il quale renda possibile accordi fra contribuenti e finanza, di reciproca soddisfazione.

E pertanto sarà bene che i contribuenti cerchino di accordarsi con le agenzie delle imposte, specialmente sulla base del valore di mercato al 1° gennaio 1920, essendo più facile raggiungere su tale base una intesa equa, corrispondente alle stesse finalità di legge.

Il ministro

BERTONE.

Licenziato per la stampa l'8 agosto 1922 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CIII^a TORNATA

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 3469
Disegni di legge (Seguito e fine della discussione di):	
« Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette »	3469
Oratori:	
PRESIDENTE	3469, 3475
BERTONE, ministro delle finanze	3471 <i>passim</i> 3508
BORSARELLI	3497
DALLOLIO ALBERTO	3472
FERRARIS CARLO	3479
FERRERO DI CAMBIANO	3506, 3508
GALLINI	3504
LAMBERTI	3487, 3491
MAYER	3476
MELODIA	3479
MORTARA	3499
PINCHERLE	3506
POLACCO	3478
POZZO	3473, 3479, 3505
REBAUDENGO	3492, 3496, 3508
SINIBALDI, relatore	3471 <i>passim</i> 3507
SPIRITO	3470
ZUPELLI	3498
(Per l'esame di):	
Oratore:	
PRESBITERO	3510
(Presentazione di)	3508
Interrogazioni (Annuncio di)	3510
(Risposta scritta ad)	3511
Sui lavori del Senato:	
Oratori:	
PRESIDENTE	3511
GIARDINO	3511
SINIBALDI	3511
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	3509

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio ministro dell'interno e i ministri delle finanze, della marina, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PELLERANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Il senatore Luzzatti ha chiesto un congedo di giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette ». (N. 453-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette ».

L'Ufficio centrale mi comunica che in seguito alla approvazione dell'articolo 22, secondo il testo approvato dalla Camera dei Deputati e presentato dal Governo, vengono a cadere gli emendamenti che l'Ufficio centrale stesso aveva proposto ad altri articoli. Quindi, per economia di tempo nella discussione l'Ufficio centrale propone che la discussione, continui sul testo del progetto di legge presentato dal Governo; salvo a discutere come emenda-

menti le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

Se non si fanno obiezioni, rimane così stabilito.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di rileggere gli articoli.

PELLERANO, *segretario*, legge:

TITOLO II.

DELLA RISCOSSIONE.

Art. 23.

Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali il pagamento delle imposte dirette è ripartito in sei rate bimestrali uguali che scadono alle epoche seguenti:

10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno verranno pagate in sei rate uguali a partire da quella più prossima delle anzidette. A questo effetto, per le iscrizioni da effettuarsi nell'ultimo anno di appalto, quando nell'esattoria siavi cambiamento di gestione, saranno compilati due ruoli separati comprendenti, rispettivamente, le rate che vengono a scadere nell'anno stesso e quelle scadenti nell'anno successivo in cui il carico dovrà essere assunto dal nuovo esattore.

(Approvato).

Art. 24.

Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, nella prima metà del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente articolo 5 ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente nella prima metà dei mesi di gennaio e di luglio.

L'intendente di finanza potrà autorizzare la compilazione in ogni tempo di ruoli straordinari per qualsiasi imposta.

In questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni iscritto nel ruolo di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi ai sensi dell'articolo seguente.

I relativi pagamenti scadranno nelle usuali 6 rate, ma quando speciali circostanze lo richiedano l'intendente potrà ridurre il numero e ordinare anche il pagamento in unica soluzione alla più prossima scadenza.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del numero 3 dell'articolo 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Poiché il Senato ha già approvato qualche emendamento e qualche altro sarà ancora approvato, ond'è che questa legge dovrà ritornare alla Camera, così credo che siamo più liberi nel portarvi il nostro esame, e rilevarne alcune manchevolezze e completarla in qualche parte forse troppo semplicisticamente formulata. In questo articolo, nell'ultimo comma di esso, è detto che ciascuna partita di ruolo intestata al contribuente s'intende che passerà a carico di ciascuno degli eredi indivisibilmente a norma del terzo numero dell'art. 1205 del Codice civile. Evidentemente ci troviamo dinanzi ad una gravissima deroga alla legge comune, perchè in materia fiscale si trasporta una disposizione del Codice civile, la quale è stabilita soltanto per le obbligazioni contrattuali, consensuali. Ma io posso anche ammetterlo per una ragione superiore, di pubblico interesse; però si deve necessariamente imporre una limitazione. Difatti se ciascuno degli eredi dovrà rispondere di tutto il carico d'imposta del suo autore, ciò deve intendersi fino a concorrenza dei beni ereditari che sono in possesso di questo erede. Se così non si facesse, si opererebbe una novazione soggettiva, nel senso di trasportare il debito dalla persona del contribuente a quella dell'erede, che rischierebbe di pagare l'imposta altrui con il proprio personale pa-

trimonio. Siccome questo non può essere voluto, perchè costituirebbe una iniquità morale e giuridica, così penso sia bene di proporre un'aggiunta, ossia che dove è detto « art. 1205 del Codice civile » seguano queste parole « fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari in possesso dell'erede stesso ».

SINIBALDI, *relatore*. Se ha rinunziato!

SPIRITO. L'on. Sinibaldi dice: se l'erede ha rinunziato all'eredità! Ma io gli rispondo che in buona fede può un erede fare atti di disposizione, dando così luogo all'accettazione tacita dell'eredità; un erede, ignorando che vi potesse essere un grave carico di imposta, ha potuto fare accettazione di eredità. Non per questo però potete venire alla catastrofica conseguenza che dei debiti debba rispondere col proprio patrimonio, e per intero, contro la regola generale, dall'art. 1204, della divisione dei debiti ereditari fra i diversi eredi. Facciamo pure un passo in là del Codice per ragione fiscale, nel senso cioè di obbligare ciascun erede a rispondere per intero, dell'imposta, e sia; ma non si può esagerare a tal segno da imporgli che risponda con il proprio patrimonio. Sicchè, accettazione o non accettazione che vi sia, lo strappo alla legge comune deve essere contenuto in limiti giuridici ed umani; e ciò tanto più perchè il dettato che si propone con l'art. 24 che discutiamo forse non salverebbe nemmeno le accettazioni col beneficio dell'inventario.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Nella interruzione che ho fatto al collega Spirito sta tutta la ragione per cui non si può accettare il suo emendamento, perchè, evidentemente, se l'erede crede che troppo gravosa possa diventare l'eredità per il debito d'imposta che l'obbligherebbe, in eventualità, a pagare anche la rata dei suoi coeredi, l'erede di cui si tratta o accetta con il beneficio di inventario o rinunzia all'eredità. Del resto qui non abbiamo nessuna innovazione, abbiamo riprodotta, non solo la disposizione dell'articolo 29 della legge del 1902 ma anche quella del Codice civile.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Ma il Codice civile, come ho già osservato, dispone in materia contrattuale,

mentre qui siamo in tema fiscale. Voi non potete invocare una regola, una ipotesi del Codice civile, una disposizione che ha tutt'altra ragione d'essere, riguardante obbligazioni consensuali, e inserirla in una legge fiscale; voi mutate da un titolo del Codice civile una disposizione formale che ebbe altre ragioni, finalità e condizioni; essa in questa legge cambia affatto natura e sostanza, e diventa semplicemente iniqua.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il Governo non può accettare l'emendamento proposto dal senatore Spirito per le ragioni accennate dall'onorevole senatore Sinibaldi e particolarmente perchè si tratta di una facoltà che l'erede ha. L'erede può rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio d'inventario, con ciò si libera dal pagare *ultra vires haereditatis*. D'altra parte come si può obbligare l'esattore ad accertare fino a qual punto l'erede ha potuto pagare, mentre vi è la necessità di esigere prontamente le rate? E quindi, sia perchè noi rispettiamo uno stato di cose ch'è già vigente, sia perchè altrimenti verremmo a creare un grave intralcio alla riscossione, prego il senatore Spirito di non voler insistere; altrimenti dovrei dichiarare che il Governo non può accettare.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Spirito se insiste nel suo emendamento che non è accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

SPIRITO. Insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito propone che dopo le parole: « articolo 1205 del Codice civile », siano aggiunte le parole: « fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari in possesso dell'erede stesso ».

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Spirito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 24 nel testo che è stato letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Gli esattori dovranno, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente nei modi che saranno stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile; con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune, nonché la quota percentuale per ogni lira di imposta rispetto allo Stato, alla provincia e al comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'onorevole ministro ieri ha parlato del grave abuso, che è vera piaga, degli esattori e dei messi che a principio d'anno si dispensano addirittura dal consegnare le cartelle ai contribuenti.

L'onorevole ministro lo ha riconosciuto, come ho detto, e tutti voi lo sapete e per prova diretta; io posso affermare, come napoletano, che noi a Napoli non riceviamo più ai primi di gennaio alcuna cartella, e nemmeno quelle dei ruoli suppletivi sono mai portate come vorrebbe la legge. Sicché vediamo arrivarci di tanto in tanto l'inatteso e poco simpatico regalo di un precetto, con relativa multa del 4 per cento.

L'onorevole ministro ieri ha detto che a tale inconveniente si sarebbe provveduto coi successivi articoli della legge, e infatti in questo articolo 25 è stabilito che l'esattore non potrà mai riscuotere la multa del 4 per cento se non si sarà messo in regola con la consegna delle cartelle. Ma a me sembra che ciò sia poca cosa. Poiché il fatto lamentato è grave e generale, e specialmente per le classi meno elette e che non hanno cognizioni e mezzi sufficienti e facili per far valere i loro diritti, le quali continueranno a sottostare a codeste multe abusive

e l'inconveniente si verificherà lo stesso, così è indispensabile provvedere con qualche sanzione più energica e più repressiva.

A tale uopo propongo questa aggiunta all'articolo 25: « Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tal fatto sarà punito con la destituzione per il messo, e per l'esattore ove vi abbia concorso, con multa uguale all'imposta, a favore del comune ». Credo che con questo mezzo energico, positivo, fattivo, così contro i messi, come contro gli esattori, che più o meno possono essere consenzienti o negligenti per l'interesse a riscuotere quel benedetto 4 per cento, si potrà sul serio eliminare questa piaga.

DALLOLIO ALBERTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Io volevo raccomandare all'onorevole ministro, come ha fatto il senatore Spirito, la rigorosa applicazione di questo articolo 25, il quale anche nelle nostre provincie (confermo quanto ha detto il collega Spirito) non è più eseguito. Non è eseguito però non solo per negligenza degli esattori - bisogna riconoscerlo - ma anche per una circostanza di carattere più generale e molto più grave; perchè, ormai da molti anni, provincie e comuni deliberano le loro quote di sovrapposta, alle volte alla fine dell'anno, alle volte soltanto nell'anno successivo, dimodochè non è possibile che il contribuente sia, sino dalla prima scadenza, informato della completa imposta che deve pagare e della proporzione che in questa imposta, e ciò è la cosa più importante, hanno i tre enti che concorrono a gravarlo: lo Stato, la provincia ed il comune.

Per questa parte io credo che l'onorevole ministro delle finanze vorrà prendere accordi con il suo collega dell'interno affinché provincie e comuni siano richiamati all'osservanza della legge, e non voglio ora parlare del merito, non voglio parlare dell'altezza inverosimile delle aliquote, perchè eccederei i limiti di questa discussione. Dico soltanto che chi ha più interesse alla tempestiva esecuzione della legge per questo rispetto è precisamente lo Stato; perchè solo da questo confronto delle aliquote potrà risultare, e specialmente per l'imposta sui terreni, chi in più larga parte concorra alla deplorabile spogliazione della proprietà che si vien facendo da anni in

Italia. Di questa spogliazione, non lo Stato, ma gli enti locali sono i principali responsabili, in quanto che essi aggravano in modo assolutamente intollerabile l'onere, per se stesso non intollerabile, che è imposto dallo Stato. Non si parla più del doppio, che anticamente era il limite legale; ora i coefficienti sono saliti a altezze straordinarie, contrarie ad ogni senso di giustizia e al bene inteso interesse dell'agricoltura nazionale.

Io raccomando quindi all'onorevole ministro di voler energicamente provvedere, e aggiungo poi che il provvedimento radicale sarà quello di attuare quel proposito che l'onorevole ministro ha ieri annunciato, di riordinare finalmente in modo stabile tutta questa materia dei tributi, così di Stato come locali. Qualunque sia il carico che possa venirne, quando questo carico risulterà da una legge organica votata dal Parlamento, e non da decreti-legge o da disposizioni di Governo, credo che il contribuente italiano proverà un senso di sollievo. (Approvazioni).

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. La questione contemplata dall'articolo 25 è fra le più gravi e delicate, essendo risaputo che alcuni esattori fanno una vera speculazione della mancata notizia ai contribuenti delle imposte e delle tasse che costoro devono pagare.

Il modo con cui procede il servizio di notificazione delle cartelle, e anche degli avvisi di mora, specialmente nelle grandi città, è semplicemente scandaloso. L'incuria rasenta il dolo, se non è dolo vero e proprio per far luogo alla multa e ai compensi di esecuzione.

Io posso ammettere che non siano le ditte esattoriali a dare ordini ai loro messi o notificatori di fare come costoro fanno, ma certo si è che esse lo tollerano e non provvedono acciò le notifiche siano regolarmente eseguite. La minore colpa che loro si può fare è di economizzare eccessivamente nel personale, cosicché questo, anche volendolo, non potrebbe fare le notifiche regolarmente.

La notifica degli avvisi di mora precede con qualche maggiore regolarità, derivandone una maggior responsabilità per gli esattori. L'avviso di mora, come ognuno sa, è l'atto di precetto che deve precedere l'esecuzione, e l'esattore

andrebbe incontro a gravi conseguenze se facesse procedere all'esecuzione, senza avere prima fatto intimare regolarmente il precetto.

Tutti sanno che cartelle e avvisi di mora si devono notificare alla persona del contribuente; che si deve cercare la sua abitazione; che, se ivi non si trova il contribuente, gli atti si devono consegnare a una persona della sua famiglia, o a un addetto alla sua casa o al suo servizio, dopo del che si discende al portiere; ma i signori messi esattoriali non salgono mai le scale per cercare l'abitazione del contribuente, e sogliono rimettere senz'altro al portiere gli atti che dovrebbero notificare, se pure lo fanno.

Se si facesse una incetta di atti esattoriali, credo che non se ne troverebbe neanche uno che risponda alle prescrizioni della legge. È molto se c'è una data a timbro, più una sigla o una firma più o meno leggibile, ma non si dice dove né a chi gli atti siano stati consegnati, e tanto meno risulta se siasi per la consegna seguito l'ordine stabilito dalla legge. Nessuna relazione di notifica è fatta secondo le norme prescritte, le quali in fondo sono quelle stesse della procedura civile per gli atti di citazione.

Ma vi ha di più. Pei messi esattoriali i contribuenti sono troppo spesso e troppo facilmente irreperibili, onde il modo molto spiccio di affiggerli in lunghi elenchi all'albo pretorio. Conosco aneddoti abbastanza ameni, ad esempio di ministri ai quali non furono notificati gli atti perchè irreperibili, e però furono affissi all'albo pretorio.

Riconosco che nelle grandi città, pel continuo movimento della popolazione, immigratoria ed emigratoria, e i continui mutamenti di abitazione, non è facile rintracciare i contribuenti; perchè essi a loro volta non fanno le prescritte dichiarazioni e denunzia né alle agenzie delle imposte né all'ufficio di anagrafe municipale, e d'altra parte molti non hanno un domicilio né una residenza in luogo fisso e talora neanche un'abitazione. Ma non è men vero che l'abuso regna su larga scala, cioè a dire i messi esattoriali non si curano di fare alcuna ricerca.

Quali rimedi ai lamentati inconvenienti? Anzitutto sarebbe necessario generalizzare l'istituto, che già esiste nel nostro ordinamento fiscale, della elezione di un domicilio speciale,

che diremo domicilio fiscale, cioè del luogo in cui si debbano notificare gli atti esattoriali ed anche le schede delle agenzie.

Ora poichè nell'articolo 25 si dice che le notificazioni si dovranno fare nei modi stabiliti dal regolamento, chiedo all'onorevole ministro di voler studiare ed introdurre nel regolamento le disposizioni necessarie per universalizzare il domicilio fiscale, sia pure in via facoltativa, se non obbligatoria. Con che si avrebbe la migliore garanzia per i contribuenti, tanto più per coloro che hanno beni e interessi, in diversi luoghi, non essendo l'esattore obbligato a ricercare il contribuente in comune diverso di quello in cui il tributo è scritto a ruolo, e nel tempo stesso si avrebbe un grande vantaggio per le agenzie.

Voce: È impossibile.

POZZO. È tutt'altro che impossibile, egregio collega, dappoichè il domicilio fiscale già esiste, e non si tratta che di estenderne l'applicazione.

Non è argomento che si possa discutere qui, perchè dovrei entrare in troppe particolarità; mi limito quindi a fare appello all'onorevole ministro acciò nella compilazione del regolamento siano fatti studi per istituire su larga scala, facoltativo o obbligatorio, il domicilio fiscale, con disposizioni che valgano a disciplinarlo, non foss'altro che per renderlo più noto.

In secondo luogo bisogna stabilire delle sanzioni a carico degli esattori i quali metodicamente, sistematicamente, non rispettano le disposizioni della legge. Negare ad essi semplicemente il diritto alla multa o ai compensi non è una pena; non ci mancherebbe altro che accordare loro un premio!

L'articolo 72 della legge in discussione, come vedremo più innanzi, dice bensì che i contribuenti i quali si credono gravati ingiustamente hanno diritto di ricorrere al prefetto; ciò però può portare solo alla sospensione degli atti esecutivi per il caso specifico, se risulti che gli avvisi non furono intimati regolarmente.

Le sanzioni alle quali io intendo di accennare non sono pei casi singoli, individuali, ai quali la legge già provvede, ma per l'universalità dei contribuenti, nell'interesse generale, quando si tratta di un esattore che dimostra uno spregio sistematico dei suoi obblighi.

Quando risulti un sistema costante di violazione della legge, occorre eliminarlo, eliminando l'esattore con una dichiarazione di decadenza.

D'altronde anche pei casi singoli costringere i contribuenti già onerati d'imposte e tasse, insopportabili per il loro numero e per la loro gravità, ad adire la via amministrativa o la via giudiziaria, significa arrecare loro noie e spese che spesso sono un rimedio peggiore del male.

È dunque necessario un provvedimento radicale, cioè autorizzare il prefetto a dichiarare la decadenza dell'esattore nel caso di abusi sistematici, affinchè questi abbiano una buona volta a cessare. (*Vive approvazioni*).

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Se si chiede al ministro che nella compilazione del regolamento abbia ad adottare tutte le norme le più severe, le più diligenti, perchè la notifica degli avvisi avvenga regolarmente e perchè l'interesse e il diritto del contribuente vengano rispettati, questa promessa do piena e formale;...

SPIRITO. Ma il regolamento non può contenere più della legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Se però si chiedesse che il ministro introduca nel regolamento una sanzione diversa o maggiore di quelle contemplate nella legge, dichiaro che per evidente ragione di legalità costituzionale non lo potrei fare.

Ora se il Senato ritiene che non siano sufficienti le sanzioni che, non la legge d'ora ma la precedente stabiliva; (perchè qui non si fa che confermare uno stato di fatto che esisteva) il Senato è giudice sovrano.

Io però debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sulla difficoltà della questione.

Il senatore Spirito dice: se risulterà che un esattore abbia nel suo ruolo di carico una dichiarazione che non sia conforme alla realtà, e cioè se risulterà che certi avvisi siano stati notificati mentre non lo furono, questo esattore sia punito con una multa. Io vado più in là, a mio giudizio l'esattore ha compiuto un falso se in un atto, che è di natura pubblica come

il ruolo di carico, inserisce scientemente una dichiarazione contraria a verità, come sarebbe appunto il dichiarare notificato un atto che non lo fu; in tal caso basta la legge comune senza che occorran comminatorie speciali.

Viceversa (ed è qui in verità il male maggiore), io credo, che il male deriva non tanto dagli esattori, quanto piuttosto dalle necessità tumultuarie in cui qualche volta essi si trovano, e delle quali si è reso interprete con parola così sobria e chiara il senatore Dallolio. Quando arrivano all'esattore due tre quattro cinque ruoli da esigere a brevissima distanza uno dall'altro, dallo Stato dalle provincie dai comuni, bisogna pure riconoscere la difficoltà della situazione in cui egli viene a trovarsi. Non mi sento di aderire al pessimismo dell'onorevole Pozzo che nei denunciati inconvenienti vede la frode degli esattori in generale, e mi basterebbe far presente che molte e grandi esattorie sono gestite da rispettabili enti ed Istituti, dei quali non è lecito sospettare che si propongano di taglieggiare il contribuente.

Il difetto, giova ripeterlo è nel disordine delle imposizioni tributarie; e la verità è una sola, vale a dire che sino a che non si ristabilisce l'ordine è un po' più di semplicità non verremo a capo di nulla (*approvazioni*).

Onde il Senato non si offenda e non dica che io sono noioso ed insistente, se ancora per una, che sarà la decima e vorrei fosse l'ultima volta, dico pubblicamente che non arriveremo a liberarci da mali che ci tormentano se non il giorno in cui avremo dato una brusca voltata di timone al sistema che oggi ha vigore in materia di imposizione di tributi.

Voci: La dia!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Questo noi dobbiamo fare, questo sarà dichiarato all'altro ramo del Parlamento con maggiore autorità della mia.

Abbiamo disegni di legge che sono frutto di una lunga, sapiente elaborazione culturale e pratica, progetti di legge a cui hanno collaborato gli uomini migliori e per tanti motivi illustri che onorano i due rami del Parlamento; io invoco a mani giunte che questi progetti divengano presto legge di Stato. Avranno mende, avranno difetti, avranno disposizioni che potranno essere modificate, potremo collaborare tutti al loro miglioramento, perchè al

momento in cui viviamo nulla vi è di perfetto, tutto è tumultuario, tutto avviene in modo precipitoso, e a sei mesi di distanza non è più perfetto ciò che sembrava tale; ma tutto questo sarà un lavoro di dettaglio, di contorno, di perfezionamento. Resti però il punto fondamentale, vale a dire che i tributi di Stato vanno regolati in modo uniforme, che i tributi locali vanno regolati in modo uniforme: ed allora avremo anche l'ordine, la semplicità nel metodo di riscossione. (*Vive approvazioni*).

Voci: Lo faccia!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io prometto che se avrò potere di farlo lo farò, ma non posso farlo se non avrò questo potere.

Il Senato e la Camera sono così convinti, così persuasi della gravità del problema, che io son sicuro non esiteranno ad accostarsi alla opinione da me manifestata.

Ciò premesso e mi perdoni il Senato questa digressione appassionata....

PRESIDENTE. Le sue parole, onorevole ministro, hanno fatto eccellente impressione, ed il Senato ne trae augurio certo che, prima della fine dell'anno, potrà discutersi la riforma tributaria. (*Vivi applausi*)

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ringrazio l'illustrissimo Presidente dell'assemblea del suo augurio e formo a mia volta quello che per il prossimo anno già la riforma tributaria possa essere in esecuzione. (*Vive approvazioni*).

Dopo ciò, vorrei fare rispettosa preghiera all'onor. Spirito, all'onor. Pozzo e a tutti gli altri che hanno manifestato queste preoccupazioni, che sono anche le mie, di volere per ora consentire che in sede di regolamento si cerchi di regolare questa materia nel miglior modo possibile. Non aggiungiamo nuove sanzioni, non facciamo altre distinzioni. Sono pericolose. Dire che ad un esattore che sia galantuomo e che abbia peccato per sbaglio, non faremo niente; e che se è un disonesto gli applicheremo le sanzioni, pare facile; ma chi farà questo giudizio aprioristico di condanna per dolo, per frode o per colpa?

-SPIRITO. Domando di parlare.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Viceversa io penso che il difetto maggiore sia, oltre che nel numero tumultuario delle notifiche anche nella qualità del personale che le esegue e nella sua scarsità. E se si tratta di personale

io ricordo che ho acceduto alla proposta dell'autorevole Commissione di finanza e cioè che quando risulti che il personale per la seconda volta non abbia adempiuto al suo dovere di notificare regolarmente, non si faccia contro di lui un giudizio di possibilità, ma senz'altro debba essere denunziato al procuratore del Re perchè gli revochi la patente.

Ora mi pare che questa sia già una sanzione abbastanza grave. E quanto agli esattori bisogna, lo creda pure il Senato, bisogna che ci rimettiamo un poco non al giudizio del caso per caso, ma al giudizio sintetico che in questa materia è necessario per non creare a noi una situazione che c'imponga difficili giudizi particolari.

La legge non è fatta per gli uni o per gli altri; la legge è fatta per tutti e noi non possiamo fare distinzioni, vogliamo bensì che una legge di ordine generale sia applicata con la massima severità e col massimo rigore. Per questo prego gli onorevoli senatori di non volere insistere nei loro emendamenti e di contentarsi della promessa formale che, salva la riforma dell'articolo 35, il Governo interverrà con disposizione regolamentare a sanzionare nel modo più fermo, più efficace più severo le disposizioni contenute nell'articolo 24.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Mi permetto di chiedere all'onorevole ministro se non crede sia possibile di far intimare le cartelle delle imposte a mezzo dell'Amministrazione postale, con lettera raccomandata, come si usa in altri Stati, sistema questo che, a mio giudizio, offrirebbe una grande facilità per il recapito sicuro ed eliminerebbe moltissimi inconvenienti.

Non voglio fare un discorso sopra questo argomento; soltanto raccomando vivamente all'onorevole ministro, di far studiare la possibile attuazione di questo sistema che offrirebbe indiscutibili vantaggi.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Sono lieto di dichiarare che raccolgo l'invito rivoltomi dall'onorevole Mayer e che farò immediatamente oggetto di studio la sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dichiara di accettare come raccomandazione la proposta dell'onorevole senatore Mayer.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Mi permetta il Senato di dire ancora poche parole.

Noi con applauso abbiamo mostrato la fiducia ed il piacere all'annuncio della ferma volontà ond'è animato l'onor. ministro nel volere una buona volta arrivare alla riforma tributaria. Questa riforma toglierebbe di mezzo senza dubbio molti dei lamentati inconvenienti; ma essa purtroppo è di là da venire. Intanto noi oggi che stiamo facendo una legge in materia di riscossione tributaria rinunzieremmo ai mezzi efficaci per combattere un abuso da tutti constatato e riconosciuto. Non solo; ma sono meravigliato di sentire che l'onorevole ministro si opponga a che la proposta sanzione sia compresa nella legge, sanzione che dovrebbe servire ad avvertire i messi esattoriali che se non notificheranno le cartelle d'imposta, che poi attestano di aver notificate, saranno destituiti. Se questo è un male che si verifica dappertutto, checchè abbia detto l'onorevole senatore Dallolio, ed anche giustamente, in quanto spesso si ha una vera valanga di ruoli i quali producono una grande confusione, è evidente il nostro diritto e dovere di porre un rimedio in questa sede a tale inconveniente.

Io posso affermare (e qui ci sono colleghi di Napoli che possono anche attestarlo) che a Napoli non c'è più una sola cartella d'imposta che sia consegnata.....

Voci: Anche a Roma!

SPIRITO. Sono lieto che voci autorevoli mi dicano che lo stesso fatto si verifica anche in altre città.

Siffatto abuso mena a gravissime conseguenze; i poveri cittadini e contribuenti, senza essere avvertiti, sono obbligati a pagare il 4 per cento di multa. Questa è una truffa bella e buona, onorevole ministro. (*Vivissime approvazioni*). Sarebbe infatti impossibile che l'esattore, se fosse diligente, non si accorgesse dell'assoluta irregolarità di un tale servizio da parte dei suoi messi.

Posso aggiungere un ricordo o fatto personale, onorevole ministro; non c'è volta che io abbia pagato ingiustamente il detto 4 per

cento di multa, che non abbia avvertito o fatto avvertire (e credo che la mia parola di galantuomo possa valere qualche cosa) di non avere ricevuto la cartella di notificazione, che i messi pure affermavano di aver recapitato; ma nulla è valso, ed ho sempre dovuto subire l'abuso.

Orbene, se siamo in sede di formazione di una nuova legge, in un momento in cui abbiamo constatato l'esistenza di una piaga e di un abuso, è ben lecito, anzi doveroso domandare che il Parlamento stabilisca una sanzione adeguata; sanzione che deve essere contenuta nella legge, perchè è assurdo ed incostituzionale pensare che si possa introdurre nel regolamento una sanzione più tassativa e più rigorosa di quelle comprese nella legge. Tale sanzione, servir deve a mettere sull'avviso il messo che se egli non notifica la cartella d'imposta sarà destituito.

In quanto poi all'esattore, l'onorevole senatore Polacco mi suggerisce che sia poca cosa, ove esso abbia partecipato alla mancata notifica o abbia lasciato correre, imporgli soltanto la multa. L'onorevole senatore Polacco vorrebbe che per l'esattore si stabilisse una pena maggiore; e mi sembra che egli non abbia torto.

Per queste ragioni io insisto nel mio emendamento. (*Approvazioni*).

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. L'onorevole ministro ha richiamato la disposizione, che ancora non abbiamo discusso, dell'articolo 33 per cui l'ufficiale esattoriale, che non deposita il verbale di esecuzione è colpito la prima volta con una multa e la seconda con la destituzione. Ora questa disposizione non è ripetuta per i messi notificatori; mentre l'onorevole senatore Spirito vorrebbe che fossero destituiti i messi notificatori che, contrariamente al vero, dicessero di aver notificato un avviso d'imposta che in realtà notificato non abbiano.

Se all'onorevole ministro non sembri che questo contrasti con l'economia della legge, il desiderio del senatore Spirito dovrebbe essere soddisfatto.

Del resto si persuada, onorevole ministro, che questa esplosione quasi unanime di risentimento che si è manifestata in Senato in ordine alla notificazione delle cartelle, non è che rivelazione occasionale del sentimento gene-

rale di tutti i contribuenti, tartassati in venti, in cento modi, talchè quando essi vanno a pagare le imposte, non sanno mai quali saranno le imposte, quali le sovrainposte, quali i decimi, quali i ruoli da applicare. Questa legislazione è diventata un vero nido di vipere!

E le approvazioni che il Senato non ha lesinato all'onorevole ministro quando ha manifestato il proposito di semplificare questa nostra legislazione, debbono costituire per il ministro un impegno d'onore ad effettuare realmente le modificazioni che egli oggi ha promesso e per cui così benevolmente fu accolto dal Senato. Però io vorrei che non fosse dimenticato anche quanto, con senso di grande opportunità, disse il collega Dallolio. Il collega Dallolio osservò: sia pure, parecchi esattori fanno di ogni erba un fascio (benchè generalizzare è cosa non sempre opportuna). Sia pure, ma non ricordate, non sapete che le Amministrazioni comunali mandano i ruoli non quando debbono, ma quando credono? Non sapete che le autorità politiche non sorvegliano sufficientemente questa materia (*bene!*) talchè i bilanci non sono mai approvati in tempo ed i ruoli si debbono redigere tumultuariamente e si accavallano gli uni sugli altri, ruoli principali e ruoli suppletivi?

Ora, onorevole ministro, a voi oltre a quello generale che vi siete assunto, incombono due altri compiti. Prima quello di determinare con regolamento, in modo chiaro e preciso quale sarà la forma della notificazione delle cartelle di pagamento; secondo quello di ottenere dal ministro degli interni (ma credo che possiate farlo anche voi come ministro delle finanze) di prescrivere ai Prefetti che non venga più tollerato lo sconcio delle amministrazioni comunali che non si decidono mai a compiere nei termini legali gli atti necessari per determinare il carico dei contribuenti. Questi due compiti, onorevole ministro, io vi raccomando e credo che il Senato ve li raccomandi con me. (*Benissimo, vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Spirito se mantiene il suo emendamento.

SPIRITO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del senatore Spirito:

« Quando la dichiarazione di modificazione della cartella risulta non conforme a verità

tale fatto sarà punito con la destituzione del messo; per l'esattore, ove vi abbia concorso, con una multa uguale alla imposta a favore del comune».

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola per una proposta di modificazione nella quale credo che anche l'onorevole Spirito concordi. Ha fatto notare giustamente l'onorevole ministro che quando l'esattore abbia contribuito a questa dichiarazione non vera egli è incorso in un reato di falso; quindi è troppo poco che egli debba pagare quella tale multa.

Egli deve soggiacere, invece, alle ordinarie leggi penali.

Io proporrei di porre, lasciando tutta la prima parte dell'emendamento Spirito intatta, invece delle parole « per l'esattore, ove vi abbia concorso, con una multa uguale alla imposta a favore del Comune » le altre: « ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di lui e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso ».

La destituzione del Messo è infatti un semplice atto amministrativo; ma egli e l'esattore, se abbia concorso alla falsa dichiarazione rimangono pur sempre responsabili penalmente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se accetta l'emendamento del senatore Spirito con la modificazione proposta dal senatore Polacco.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Lo accetto.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Accetto la modificazione proposta dal senatore Polacco, che ringrazio del suo autorevole appoggio.

Devo però proporre un'aggiunta. Siccome noi abbiamo mantenuta la distinzione tra ufficiale esattoriale e messo notificatore, così nell'emendamento che si discute, dove si parla del messo, si dovrebbe invece dire: ufficiale esattoriale o notificatore». Difatti abbiamo comuni nei quali le funzioni di messo e di ufficiale esattoriale sono esercitate da una sola persona.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del senatore Spirito con le due aggiunte ultimamente ad esso apportate: « Quando la dichia-

razione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tale fatto sarà punito con la destituzione del messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di lui o contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora c'è un'altro emendamento del senatore Pozzo così concepito: « Quando risulti che l'esattore metodicamente non osservi o non faccia osservare dai suoi ufficiali o messi notificatori le disposizioni prescritte dalla legge o dal regolamento per la notificazione degli atti esattoriali, l'esattore, oltre il risarcimento dei danni verso il contribuente leso, potrà dal prefetto essere dichiarato decaduto dalla esattoria ».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Sono dolente di non poter accettare questo emendamento perchè il semplice giudizio sulla metodicità di una inosservanza importa una constatazione di cui non è detto chi è che la debba compiere. Io, autorità, potrò dire che vi è questa inosservanza, l'esattore dirà che non è vero: chi è che giudicherà e dovrà stabilire una colpa amministrativa?

Voci: Il prefetto.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Intendiamoci: anzitutto il il prefetto viene con questa legge svestito di una grande parte delle sue funzioni che sono passate all'Intendente di finanza. Questo giudizio poi può dar luogo a delle contestazioni gravi di diritto privato. Vi sono interessi economici in giuoco.

Quando mi si dice; vi è un messo o un ufficiale che ha notificato una cartella non regolare, abbiamo un elemento positivo. Ma quando si accusa un messo od un esattore di violare metodicamente la legge abbiamo creato una posizione giuridica difficile a definirsi.

Io prego quindi l'onorevole Pozzo di non insistere nel suo emendamento. In sede di regolamento può intervenire l'autorità fissando norme severe, discipline sicure in modo di avere il controllo continuo sull'opera della esattoria, ma credo che oltrepassare questi limiti possa recare dei danni.

POZZO, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Sono stato molto indulgente verso gli esattori quando ho proposto che solo nel caso in cui risulti metodicamente, sistematicamente, che essi non osservino o non facciano osservare dai loro messi o notificatori le disposizioni della legge per la notificazione degli atti esattoriali, essi possono essere dichiarati decaduti dall'esattoria.

L'onorevole ministro ha opposto che attribuire al prefetto o ad un'altra autorità il giudizio di decadenza possa praticamente presentare gravi difficoltà. Ma onorevole ministro, la legge contempla altri casi, rimessi al potere discrezionali del prefetto, di pronunciare la decadenza degli esattori.

L'onorevole Spirito ha proposto un emendamento che colpisce il messo; la mia proposta tende a colpire, quando ne è il caso, anche l'esattore; è l'esattore d'altra parte che deve rispondere dei suoi messi.

Tutti sono ormai convinti che il sistema delle notificazioni esattoriali è intollerabile, che è una violazione sfacciata di tutte le disposizioni di legge e di regolamento; è tempo adunque di adottare radicali provvedimenti.

L'esattore sappia che può incorrere nella decadenza dell'esattoria; quando avrà sul capo questa spada di Damocle, farà meglio il dovere suo.

Se l'onorevole ministro crede che non convenga attribuire al prefetto la potestà di dichiarare decaduto l'esattore, io non ho nessuna difficoltà di modificare la mia proposta nel senso di conferire questa facoltà al Ministero. Ma, come è il prefetto che ha facoltà di conferire le esattorie, come è il prefetto l'autorità suprema esattoriale, così, quando il prefetto è convinto di trovarsi di fronte a un esattore che sistematicamente viola la legge, deve poter dichiararlo decaduto.

Insisto perciò nella mia proposta.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io ho votato l'emendamento Spirito, ma non nego che mi è sorto il dubbio che, mettendo nella legge quell'emendamento, venga ad essere modificata la piena libertà, che, secondo l'articolo della legge, è data al regola-

mento per il modo come possono essere notificate le cartelle.

BETTONI. La questione è un'altra!

MELODIA. No, onorevole Bettoni, la questione non è un'altra. Io dico questo perchè l'onorevole ministro ha accettato, ed a me è piaciuta, la proposta fatta dal collega Mayer, che credo sia la sola che possa sciogliere la questione. Quando avremo stabilito che le cartelle siano mandate con lettera raccomandata, io trovo garantito il sistema di notificazione. Prego l'onorevole ministro di volerlo studiare, come ha già detto di fare: tenendosi all'articolo egli potrà mettere questo sistema nel regolamento perchè nella legge è detto: « gli esattori dovranno prima della scadenza notificare a ciascuno dei contribuenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, una cartella », ecc.

Ora io credo che se nel regolamento l'onorevole ministro, dopo averla studiata, perchè potranno esservi inconvenienti che sfuggono a prima vista, potrà mettere in atto la proposta fatta di mandare le cartelle per mezzo di lettera raccomandata, questo sistema scioglierebbe la questione garantendo i contribuenti per l'avviso a ricevere e gli esattori dalle possibili negligenze del messo.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io ho chiesto la parola per avvertire il collega Melodia che il sistema italiano delle raccomandate è imperfettissimo.

Io in quest'aula con una interrogazione ho portata la mia lagnanza perchè mi erano state rapite lettere raccomandate: mi ha risposto l'onorevole ministro delle poste e telegrafi che per ragioni di economia si è soppressa la descrizione delle raccomandate che si faceva dagli Uffici postali che le spedivano, dimodochè il mittente non ha in sua mano che una ricevuta di spedizione, la quale ha valore soltanto per ottenere un'indennità irrisoria. Quindi la spedizione per mezzo di raccomandate non offre garanzie nè pel mittente nè pel destinatario.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'emendamento del senatore Pozzo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il Governo non lo accetta.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento del senatore Pozzo.

SINIBALDI, *relatore dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Pozzo perchè sembra eccessivo dare al prefetto la facoltà di revocare l'esattore; pensi il senatore Pozzo e pensi il Senato che in definitiva i contribuenti finiranno per pagare molto cari tutti questi aggravamenti di posizione degli esattori.

POZZO. Se anche l'Ufficio centrale non accetta l'emendamento, io non insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Pozzo non insiste nel suo emendamento; rileggo allora l'articolo 25 con l'emendamento dei senatori Spirito e Polacco:

Art. 25.

Gli esattori dovranno, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente nei modi che saranno stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune, nonché la quota percentuale per ogni lira di imposta rispetto allo Stato, alla provincia e al comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tale fatto sarà punito con la destituzione del messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di lui e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso.

Pongo ai voti l'articolo 25 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

In uno, e occorrendo anche in più giorni degli otto successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

(Approvato).

Art. 27.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito.

Qualora l'ottavo giorno cada in giorno festivo il contribuente avrà anche facoltà di fare i pagamenti nel giorno successivo non festivo. Le multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto negli articoli 25 e 26 e se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 31.

La multa pel ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, va a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta.

(Approvato).

Art. 29.

I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina vaglia o assegni emessi dagli uffici postali intestati all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non fossero regolarmente e in tempo debito pervenute all'esattore. Per l'ammontare delle imposte erariali si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, scadute, designate dal ministro del tesoro e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.

(Approvato).

Art. 30.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in sconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

Il contribuente debitore per più specie di imposte può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, si imputano a ciascuna imposta in quota proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattoria in funzioni.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

(Approvato).

Art. 32.

Il numero delle rate di pagamento delle tasse locali è stabilito nelle leggi e nei regolamenti relativi.

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte locali vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno finanziario in corso. La ripartizione non può però mai avvenire su un numero di rate inferiore a tre. Per i ruoli che andassero in esecuzione dopo la quarta rata si dovrà supplire con altrettante delle prime rate dell'anno seguente.

La scadenza di ciascuna rata non potrà avvenire in epoca diversa da quella stabilita per la scadenza delle imposte erariali.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

(Approvato).

TITOLO III.

DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI
E SUGLI IMMOBILI.

CAPITOLO I.

Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 33.

Salvo le particolari disposizioni stabilite con leggi speciali, trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi ufficiali esattoriali, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni scaduti e da scadere entro l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune o consorzio nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

(Approvato).

Art. 34.

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette al domicilio del debitore, e, se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Credo di esporre una osservazione che chiunque abbia pratica di cose legali e lo stesso onorevole ministro e l'Ufficio centrale accetteranno.

L'articolo 34 dice: « L'atto di pignoramento redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore ecc. E poi al comma terzo si dice: « L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario ».

Ed i testimoni? In tutto il sistema delle nostre leggi, dagli atti più importanti come il testamento, a qualunque modesta procura che si faccia, il testimonio deve essere presente e sottoscrivere. La malleveria della verità dell'atto del pubblico ufficiale è data dalla presenza e dalla firma dei testimoni; sicchè quando la legge stabilisce la redazione di un verbale di pignoramento, e con la presenza di due testimoni, questi ultimi devono sottoscrivere; se non sanno scrivere, dev'essere dichiarato. Se invece i testimoni non firmano, facilmente depositario ed ufficiale esattoriale potrebbero mettersi d'accordo e far comparire quello che non è. Insomma quando vogliamo un atto, il quale rispetto alle parti e rispetto ai terzi, e per la sua medesima essenza, sia garanzia di verità, e risponda ai principi più elementari della legge, i testimoni dell'atto medesimo debbono sottoscrivere. Perciò io propongo che al terzo comma dell'articolo 34 sia detto: « L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni, ed anche dal debitore o dalla persona che lo rappresenta, se lo vuole ».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta che anche i testimoni firmino; ma escludo l'obbligo di far firmare anche il debitore...

SINIBALDI, *relatore*. Sarebbe una cosa facoltativa.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ma il debitore qui non è presente, e come si fa a far firmare una persona assente? Lasciamo stare la firma del debitore, dal momento che ci sono i testimoni e l'ufficiale giudiziario.

SPIRITO. Va bene, io non insisto circa la firma del debitore.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento del senatore Spirito, il quale propone che al terzo comma dell'articolo 34 siano aggiunte le parole: « oltre che dai testimoni ».

L'emendamento è accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 34 con l'emendamento proposto dal senatore Spirito che rileggo:

Art. 34.

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, due almeno dei confini dell'apprezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette al domicilio del debitore, e, se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 35.

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà notizia al sindaco trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali esattoriali che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, il sindaco potrà riferirne all'Intendente di finanza, il quale potrà provocare dal procuratore del Re il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, propone il seguente emendamento al terzo comma dell'articolo. Dopo le parole: « In caso di recidiva » aggiungere: « il Sindaco, d'accordo col procuratore del Re, provvederà al ritiro dell'autorizzazione ».

Pongo ai voti questo emendamento all'articolo 35.

Chi lo approva è pregato alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'intero articolo 35 con l'emendamento concordato.

Art. 35.

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà notizia al sindaco trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali esattoriali che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, il sindaco provocherà dal procuratore del Re il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale. e, in caso di recidiva, il sindaco, d'accordo col procuratore del Re, provvederà al ritiro dell'autorizzazione, ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale.

Chi approva l'articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 36.

L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti pignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, l'ufficiale esattoriale fa trasportare in locale apposito gli oggetti pignorati per essere consegnati ad un depositario d'ufficio, locale e depositario designati dal sindaco.

L'esattore ha facoltà di cambiare il depositario da esso costituito; il relativo verbale dell'ufficiale esattoriale dovrà essere trasmesso al sindaco, salvo in caso d'inadempienza le comminatorie di cui all'articolo precedente.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io temo di annoiare il Senato, ma devo fare una semplice osservazione. L'articolo 36 stabilisce i vari casi e modi con i quali si deve procedere alla nomina del custode. Quando gli oggetti sono raccolti in un locale del municipio ed il custode è indicato dal sindaco, allora il debitore, le parti tutte sanno che i mobili si trovano appunto nei locali del municipio, ed affidati al custode che è stato scelto dal sindaco; e così, per la garanzia di tutti, devono rimanere. Invece il secondo capoverso di questo articolo stabilisce che: « l'esattore ha facoltà di cambiare il depositario da esso costituito ». Ma come? L'esattore di suo arbitrio ed all'insaputa delle parti, prende questi mobili, che possono avere un piccolo ed anche un grande valore, li toglie da quel deposito e dalle mani del depositario prescelto, e li porta altrove?

Codesta facoltà data in questa forma mi pare che sia illegale ed eccessiva, e potrebbe costituire un pericolo. Ecco perchè io proporrei di sopprimere addirittura tutte le riferite parole del capoverso di questo articolo. Se sorgeranno delle necessità, si nominerà un altro custode secondo quanto stabilisce la legge comune.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io pregherei il senatore Spirito di non insistere nella sua proposta; qui si tratta di provvedere immediatamente alla sostituzione di un deposita-

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1922

rio nei casi in cui è necessario di non interrompere neppure per un istante la custodia senza ricorrere alle norme della legge comune, contenute nel codice di procedura civile, perchè allora ci vogliono delle ordinanze dei giudicati ecc. Ora responsabile di questi oggetti pignorati è l'esattore.

SPIRITO. È il custode!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Anche l'esattore, perchè se ha scelto lui il custode è evidente che ha la responsabilità civile delle sue mancanze.

Suppongasì che il custode si ammali o manchi improvvisamente: è naturale che lo si sostituisca subito. Del resto non tanto importa la persona del custode quanto la sicurezza del locale di deposito. Gli interessati debbono sapere dove sono gli oggetti pignorati; quando sono in un locale sicuro, che ci sia l'uno o l'altro a custodirli è cosa che riguarda l'esattore e il sindaco.

Il senatore Spirito dice che il sindaco può sostituire questo depositario, ma in una grande città il sindaco non esercita nessun potere di vigilanza, mentre l'esattore ha interesse di custodire gli oggetti e di far sì che la vendita degli oggetti avvenga regolarmente.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Come mi suggerisce l'onorevole Dallole le parole e la facoltà da me rilevate si riferirebbero soltanto al caso del depositario già nominato dall'esattore; egli lo nominò, egli può cambiarlo, è sua la responsabilità. Se così è, sono d'accordo col ministro; perchè, ripeto, come l'esattore ha diritto la prima volta di scegliere il custode, così lo può sostituire nel tratto successivo. Senonchè il ministro stesso dice che la garanzia degli oggetti pignorati sta nel locale prescelto dal comune, la qual cosa implica che si è verificata l'ipotesi che non vi sia custode nominato dall'esattore, nè custode indicato dalla parte; quindi il ricorso ad un locale di ufficio e ad un custode di ufficio. Ebbene, se fosse così, non regge più la facoltà dell'esattore di cambiare il depositario. Onorevole ministro, pensi ai pericoli; perchè se i mobili furono consegnati al custode scelto dal sindaco, e che dobbiamo ritenere persona di piena fiducia, come può più l'esattore, senza ragione, sostituire il custode, e cioè prendere

i mobili e passarli in custodia ad un altro? Questa sostituzione e trasferimento, senza alcuna garanzia, nè contraddittorio, non sono più ammissibili.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Credo che il senatore Spirito sia in errore, perchè le ipotesi del primo capoverso dell'art. 36 sono due; o che l'esattore trovi da nominare un depositario, un custode, o che non trovandolo faccia trasportare in locale apposito gli oggetti pignorati per essere consegnati ad un depositario di ufficio; locale e depositario designati dal sindaco.

Il secondo capoverso prevede unicamente la sostituzione del custode nominato dall'esattore, dunque siamo a posto e la legge dà già quello che desideravava l'onorevole Spirito.

SPIRITO. Ma l'onorevole ministro non aveva detto questo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Forse mi sono espresso inesattamente; però ho dichiarato che trattandosi di custode nominato dall'esattore, sotto la sua responsabilità, non trovavo che ci fosse difficoltà che lo potesse mutare; quindi resta inteso che l'ultima parte si riferisce al custode nominato dall'esattore.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 36. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 37.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e alla assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi dell'ufficiale per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione ed esecuzione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dall'ufficiale esattoriale mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esat-

tore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza dell'espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo d'indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o di irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di assegnazione e l'annotamento di surroga contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato della imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. È stato osservato giustamente essere eccessivo dare all'Ufficiale esattoriale la facoltà della notifica ed esecuzione della sentenza di cui al primo capoverso di questo articolo. L'onorevole ministro, a cui abbiamo fatto rilevare questa obiezione, consente; cosicchè si sarebbe concordato in via di emendamento di sopprimere al primo capoverso le parole « ed esecuzione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 37 con la soppressione delle parole « ed esecuzione » concordata tra il ministro e l'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPITOLO II.

Della esecuzione sugli immobili.

Art. 43.

L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia

tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno quanto tale domicilio e residenza siano dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta o siano comunque indicati all'esattore.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

PRESIDENTE. All'articolo 43 primo capoverso l'Ufficio centrale ha concordato col ministro il seguente emendamento. Invece delle parole: « o siano comunque indicati all'esattore » deve leggersi « o siano indicati all'esattore dalla Agenzia delle imposte ».

SINIBALDI, *relatore*. E prego anche di correggere un semplice errore ortografico: alla settima riga del primo comma si deve dire « quando » e non « quanto ».

PRESIDENTE. Sta bene. L'errore sarà corretto. Pongo ai voti l'emendamento concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo a voti l'intero articolo 43.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 44.

L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta che contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini; le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e, inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo e il terzo deve essere di sessanta giorni.

(Approvato).

Art. 47.

Sopra domanda dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati; ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco delle trascrizioni e dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

(Approvato).

Art. 48.

L'avviso d'asta dev'essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel comune dell'esattoria, si fa per mezzo dell'ufficiale dell'esattore creditore; quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro ufficiali dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notifica-

zione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo, al sindaco del comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'art. 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto. Quando poi risulti dall'elenco censuario di cui all'articolo 74 che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, l'esattore dovrà notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso nei modi predetti e senza corrispettivo.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, come all'articolo 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

(Approvato).

Art. 51.

Il pretore presiede le aste assistito dal cancelliere: non è applicabile ad esse l'art. 1 lettera b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gl'intervenuti.

(Approvato).

Art. 55.

Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel comune o nei comuni dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari oppositori; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

(Approvato).

Art. 56.

È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli art. 53 e 54; ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'iscrizione in catasto del suo diritto, potrà chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e oppositori, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna allo espropriato coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia sperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dall'ammontare del prezzo della vendita e dai relativi interessi legali civili, oltre l'offerta del compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi permetto di fare osservare che questo articolo dovrebbe portare il n. 57 e non già il n. 56. Infatti il suo contenuto sostituisce l'art. 57 della legge attuale.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. L'osservazione dell'onorevole senatore Lamberti è giusta. Si tratta di un errore materiale di stampa che dovrà essere corretto.

PRESIDENTE. Allora questo articolo prenderà il n. 57.

Colla correzione di questo errore di stampa, pongo ai voti l'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.

Art. 58.

I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimeposte sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di provincie, di comuni o di altri enti morali autorizzati da legge ad imporli. Tutte le attribuzioni affidate dalla presente legge alle Agenzie delle imposte in rapporto alla indicazione dei cespiti, oggetto del tributo e di quelli perseguibili s'intendono estese agli enti interessati.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

Per farsi luogo al terzo esperimento è sempre necessario il consenso dell'intendente di cui al precedente articolo 54, ma la devoluzione si fa in tali casi alla provincia, al comune, al consorzio, all'ente pel quale si è agito.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 59 è soppresso.

Art. 60.

L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra dal collettore o da uno dei suoi ufficiali esattoriali senza bisogno di procura.

(Approvato).

Art. 61.

La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del comune o consorzio dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

(Approvato).

Art. 63.

Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se l'ufficiale esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.

Dall'esercizio della facoltà accordata dal primo comma di questo articolo sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotali.

(Approvato).

Art. 67.

Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga annualmente all'esattore lire cinque per ogni contribuente, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

(Approvato).

Art. 70.

Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti di trasferta.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini del precedente comma l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale ma deve proseguire gli atti pel ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

(Approvato).

Art. 71.

Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria o dalla data in cui venga a cessare il contratto stesso per qualsiasi causa, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

(Approvato).

Art. 72.

Il contribuente che si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'Intendente, il quale decide nel termine di giorni venti, sentite le deduzioni dell'esattore ed il parere dell'Agenzia delle imposte.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dall'Intendente.

Non è ammesso il ricorso all'Intendente per i casi contemplati dal precedente articolo 63.

(Approvato).

TITOLO IV.

DEI RICEVITORI PROVINCIALI.

Art. 77.

Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.

Se la deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore o l'asta sia andata deserta, il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede d'ufficio alla nomina del ricevitore per tutto il decennio.

TITOLO V.

DEI VERSAMENTI.

Art. 80.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimeposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Qualora l'ultimo giorno pel versamento cada in giorno festivo l'esattore avrà facoltà di fare il versamento stesso il giorno feriale immediatamente successivo. L'obbligo imposto agli esattori dalle leggi 26 marzo 1893, n. 159, 14 luglio 1898, n. 317, 7 maggio 1902, n. 144, e 4 febbraio 1915, n. 148, di anticipare gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti, agli impiegati e salariati addetti al servizio municipale, ancorchè non esistano fondi in cassa di spettanza del comune è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base a ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato inoltre alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione firmata dal sindaco e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.

(Approvato).

Art. 83.

Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Ai detti versamenti è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 80.

(Approvato).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 87.

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimeposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni immobili del debitore nella provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima e dell'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal

giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.

Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Per ottenere il rimborso a titolo d'inesigibilità delle quote di imposte fondiari non riscosse, non superiori a lire 5 di parte erariale l'esattore è ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro dieci mesi dall'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, e entro quattordici mesi dalla scadenza della rata stessa se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso posseda beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si scambierà in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

In ogni caso la finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale d'accordo col Governo propone all'articolo 87 un emendamento.

Nel secondo periodo, alla quarta riga e seguenti invece delle parole « scadenza della prima e dell'ultima rata non pagata », mettere le parole « scadenza della prima rata non pagata e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata ».

Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'articolo 87 così emendato.

Art. 87.

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimeposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni immobili del debitore nella provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.

Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Per ottenere il rimborso a titolo d'inesigibilità delle quote di imposte fondiari non riscosse, non superiori a lire 5 di parte erariale l'esattore è ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro dieci mesi dall'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, e entro quattordici mesi dalla scadenza della rata stessa se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso posseda beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si scambierà in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

In ogni caso la finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno.

(Approvato).

Art. 90.

L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il nono mese da quello di scadenza della ultima rata.

Il termine per la presentazione delle domande per le quote di imposte fondiari non superiori a lire cinque indicate all'articolo 87 è stabilito al 30 aprile del secondo anno successivo a quello in cui la imposta fu iscritta a ruolo.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria giusta l'articolo 56, il rimborso si concede, quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di due mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di due mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

Spetta all'Agenzia delle imposte di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori o dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Agenzia delle imposte non abbia emesso la sua decisione l'esattore od il ricevitore otterranno nella rata successiva un sgravio provvisorio pari alla somma del credito, che sarà revocata appena intervenuta la decisione dell'Agenzia, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

Contro le decisioni dell'Agenzia è ammesso il reclamo all'intendente di finanza nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Contro il provvedimento definitivo dell'Intendenza è ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Le procedure indicate dal presente articolo non si applicano rispetto alle quote inesigibili di gestioni esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923.

(Approvato).

Art. 93.

L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corrispettivo anche se richiesto

nel corso del decennio, non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede o il prescelto dagli eredi, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nei primo o nel secondo semestre; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Si può tuttavia chiedere al prefetto entro i due mesi dalla morte di continuare nell'esercizio per tutto il decennio.

Il prefetto provvede sulla domanda dopo sentito il parere dell'intendente e del comune o consorzio.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io proporrei che fosse tolto quell'inciso del primo comma che dice: « anche se richiesto nel corso del decennio. » È naturale che cambiando le condizioni dev'essere per legge fatto obbligo all'esattore di fare il tesoriere senza corrispettivo, ma allora questo obbligo gli dev'essere fatto al principio del decennio. Ma io credo che non sia giusto fargliene obbligo nel corso del decennio.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io credo che sarebbe meglio lasciare l'inciso che il senatore Lamberti vorrebbe sopprimere.

Si tratta dell'obbligo che avrebbe l'esattore di fare senza corrispettivo il tesoriere del comune ancorchè questo incarico gli venga richiesto durante il contratto. Trovo che non c'è nessun male a stabilire questa condizione.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. A me sembra molto ragionevole l'obiezione del senatore Lamberti perchè è giusto che l'esattore abbia l'obbligo di fungere gratuitamente da tesoriere comunale ma quando egli offre, di fare un determinato

servizio per un dato aggio, tiene conto degli oneri che dovrà sopportare, ed è opportuno che l'amministrazione comunale si decida in principio del decennio ad affidare o meno all'esattore il servizio di tesoriere, perchè altrimenti l'esattore farà i propri conti includendo fra le spese quelle non lievi del servizio di tesoreria che poi, probabilmente, non gli sarà attribuito mai, il che significherà che i contribuenti avranno pagato un servizio che l'esattore non avrà reso. Quindi i comuni che vogliono affidare all'esattore il servizio di tesoreria dovrebbero, a mio avviso, dichiararlo al principio del decennio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio il relatore dell'Ufficio centrale, perchè meglio di quello che ha fatto lui non avrei potuto esporre le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Lamberti propone il seguente emendamento, che siano cioè soppresse le parole « anche se richiesto nel corso del decennio ». Pongo ai voti questo emendamento accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo allora l'articolo 93 così emendato;

Art. 93.

L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede o il prescelto dagli eredi, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'art. 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Si può tuttavia chiedere al prefetto entro i due mesi dalla morte di continuare nell'esercizio per tutto il decennio.

Il prefetto provvede sulla domanda dopo sentito il parere dell'intendente e del comune o consorzio.

Lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 98.

In tutti i casi nei quali il comune o la provincia trascurano di esercitare o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel comune il prefetto, e per la provincia il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendenze di finanza.

(Approvato).

Art. 100.

La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere finchè durino il contratto d'appalto e i privilegi fiscali anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza all'intendente di finanza e in seconda istanza al ministro delle finanze.

Alle stesse autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni fra gli enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.

(Approvato).

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE.

Art. 105.

Ferma restando la percentuale massima dell'aggio indicata al 1° comma dell'art. 3 della legge, può tuttavia essere consentito agli esattori che saranno confermati pel decennio 1923-1932 un aumento sull'aggio attuale fino al limite del 50 per cento purchè trattisi di esattorie che nell'anno 1915 ebbero un carico complessivo non superiore alle lire 500,000.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Assicuro il Senato che, rendendomi conto dell'ora e dei suoi desideri, darò ragione dell'emendamento presentato a questo

articolo nonchè di quello dal medesimo dipendente, presentato all'art. 113, in istile telegrafico.

È omai convinzione comune che le imposte hanno raggiunto l'estremo limite del tollerabile: che se vi sono dei contribuenti i quali per fortuna loro e danno altrui non pagano quanto dovrebbero, vi sono altri che soccombono sotto il peso, per modo che l'arte e l'opera dell'onorevole ministro delle finanze devono essere dirette a far sì che tutti i cittadini diano al fisco ciò che a questo spetta in base alle leggi vigenti, non mai ad escogitare nuovi tormenti e procedere a nuove torchiature.

Per questo mi ha penosamente sorpreso il testo dell'articolo in discussione. L'aumento di aggio per il contribuente equivale ad aumento d'imposta: non è quindi ammissibile un aumento di aggio se non in caso di assoluta necessità; ora questa necessità non è dimostrata in caso di conferma. Quando questa non è accettata senza aumento di aggio, perchè non ricorrere al sistema del concorso ad asta pubblica? Si vedrà allora se sia esatto che vi sieno delle difficoltà per il collocamento delle piccole esattorie: ciò che io non credo, giacchè ovunque è enormemente accresciuto l'ammontare delle imposte, soprimposte e tasse su cui l'aggio si commisura. Così darò voto contrario a questo articolo. Ma siccome purtroppo l'accordo completo manifestatosi su questo articolo fra Governo e Ufficio centrale mi toglie ogni illusione che esso possa essere respinto, credo sia mio dovere procurare di salvare almeno dall'ingiustificato aumento, che in molti casi raggiungerà la misura del 6 per cento, il massimo cioè consentito dall'art. 3, i contribuenti all'imposta patrimoniale, meritevoli per la natura ultrastraordinaria dell'imposta di particolari riguardi.

Si tratta, invero, di una imposta non sul reddito, ma sul capitale, per cui un aumento anche lieve di aggio importa tosto conseguenze notevoli: un'imposta non stata adottata da nessuno Stato nè vinto nè vittorioso; un'imposta mal congegnata e peggio applicata, che più di ogni altra dà luogo a scandalose evasioni e a rivoltanti disuguaglianze di trattamento. Mentre sarebbe tempo che il Governo, valendosi dei copiosi ed efficaci mezzi di investigazione di cui è dotato, addivenisse ad una rigorosa, severa disamina dei patrimoni, inesorabilmente colpendo coloro che

non hanno fatto le denunce o le hanno fatte infedeli, parmi sarebbe sommamente onesto e supremamente patriottico ch'esso procurasse che i sacrifici fatti dai contribuenti, rispettosi dell'autorità dello Stato e compresi delle sue necessità, sacrifici che in certi casi raggiungono il 40 per cento degli averi, vadano a vantaggio esclusivo dello Stato, siano tutti e solo rivolti a sollevarne le terribili condizioni del dopoguerra, non siano superiori di un centesimo a quanto lo Stato percepisce.

Di ciò convinto e considerando che, nel nostro antico regime tributario, la riscossione dell'unica imposta, che colpisca, anzichè il reddito, il capitale, cioè la tassa di successione, era ed è regolata in modo che il contribuente non è obbligato a nessun sborso superiore a quanto introita l'Erario, l'anno scorso mossi invito al Governo di disporre perchè il pagamento delle rate dell'imposta patrimoniale potesse dai contribuenti essere fatto direttamente in tesoreria con esenzione d'aggio. Il Governo, col pretesto che vi erano in corso i contratti delle esattorie, non credette di fare buon viso alla mia proposta: ma in essa eravi un tale fondo di equità che in seguito l'accolse, sebbene parzialmente, servendosene cioè di stimolo pei contribuenti al riscatto dell'imposta.

Per verità l'articolo 49 del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, suona così: « il versamento dell'imposta riscattata può essere fatto direttamente in tesoreria per disposizione dell'intendente di finanza, sia d'ufficio che su domanda del contribuente, il quale in tale caso può essere esonerato dal pagamento dell'aggio di riscossione ».

Non mi soffermo a considerare se, data la mania spendereccia che imperversa, cui solo il Senato ha la forza e il coraggio di resistere e di reagire, dando così la migliore delle prove della sua ragion d'essere e della sua lungimirante energia, sia conveniente facilitare questo riscatto, che offre il modo allo Stato di disporre d'un tratto di vistosi capitali e di poter così continuare a intensificare la sua disastrosa politica dissipatrice. Mi limito a due altre considerazioni. Anzi tutto, atteso il concetto assurdo dell'imposta di volere in un periodo di spostamento tumultuario di ogni valore determinare in cifra assoluta e a data fissa il valore positivo dei patrimoni e proprio alla data in

cui tutte le proprietà mobiliari e immobiliari avevano raggiunto i massimi prezzi, non è supponibile che i contribuenti, nella speranza che il Governo sia tratto ad adottare nel tempo, in omaggio all'equità, una diversa benigna valutazione, siano oggi propensi al riscatto. In secondo luogo osservo che oggi, colle difficoltà che si hanno a procedere a vendite e a contrarre mutui, non torna cosa agevole ai contribuenti di procurarsi le somme occorrenti al riscatto dell'imposta patrimoniale.

Poichè effettivamente saranno pochi quelli, che potranno valersi della facoltà del riscatto e ottenere così l'esonero dall'aggio, e poichè per parte dell'amministrazione finanziaria si è sormontata la pregiudiziale circa la possibilità di acconsentire il versamento dell'imposta patrimoniale direttamente in tesoreria, da essa ammesso in un determinato caso, parmi che equità e ben inteso interesse dell'erario si uniscano nel richiedere che questa concessione venga estesa a tutti i contribuenti dell'imposta patrimoniale. E fu, invero, mio primo proposito fare di questa estensione oggetto di apposito emendamento: me ne trattenne il timore che l'onorevole ministro delle finanze potesse oppormi « *non est hic locus* » invitandomi a farne oggetto di proposta in sede di conversione in legge del decreto istituyente l'imposta patrimoniale. Ma quando ci sarà dato di discutere questo decreto? Ho applaudito anch'io le parole dell'onorevole ministro esprimenti la speranza che con sollecitudine ci saranno dall'altro ramo del Parlamento trasmessi i progetti riflettenti problemi di vitale interesse per il nostro paese, ma, ammaestrato dall'esperienza, sono scettico circa la probabilità che questa speranza si traduca presto in realtà: d'altra parte non può negarsi che ogni occasione deve essere ritenuta buona per adottare provvedimenti di giustizia. Così quasi duolmi di non aver dato seguito alla mia prima intenzione. Ma quando vedo in questo articolo contemplata serenamente la possibilità di un raddoppiamento di aggio, che quasi sempre salirà al 6 per cento, conscio degli sforzi penosi che si stanno compiendo da non pochi dei contribuenti all'imposta patrimoniale, i quali lealmente denunciarono tutti i loro averi, per fare fronte ai loro impegni, non posso rimanere impassibili e non tentare di sottrarli ad un aggravamento della

loro condizione facendo loro riconoscere la facoltà di versare le rate d'imposta direttamente in tesoreria con esonero dal pagamento dell'aggio di riscossione. Ecco la genesi del mio emendamento, che, così ridotto, parmi debba sfuggire ad ogni eccezione di invio ed essere accettato dall'onorevole ministro, che neppure potrebbe obiettarmi, per combattere la mia proposta, che vi siano altre imposte straordinarie di guerra, a cui dovrebbe estendersi detta disposizione. Anzitutto io non mi oppongo a che questa facilitazione sia pure riconosciuta per esse: la pressione fiscale è giunta a tal segno da isterilire le fonti della produzione e travolgere tutta la ricchezza nazionale, si che è da benedirsi ogni alleggerimento di pesi, tanto più se conseguibile senza diminuzione d'entrata per parte dell'erario. Osservo poi che diversa è la loro rispettiva natura; colle imposte sui sovraprofiti e sui così detti aumenti patrimoniali si avocano allo Stato redditi superiori al normale, conseguiti per effetto della guerra, ma si è sempre nel campo dei redditi e così pure coll'imposta del contributo personale; coll'imposta patrimoniale invece si colpisce il capitale, frutto del lavoro tenace e del risparmio perseverante di una lunga serie di generazioni.

Dia ascolto, onorevole ministro, più che ai suggerimenti della burocrazia, al suo ingegno e al suo cuore, e non si opponga all'accoglimento della mia proposta, colla quale, mentre non si porta verun danno allo Stato, trattandosi di aggio che non va nelle casse erariali, si arreca invece un vantaggio a tutti i contribuenti, anche a quelli non direttamente in causa.

Voci. No, no.

REBAUDENGO. Sì, onorevoli colleghi, anche a quelli non contemplati nel mio emendamento, inquantochè conseguenza logica di esso sarebbe una riduzione proporzionale della cauzione esattoriale, di quella cauzione, il cui importo, in molti casi di gran lunga superiore a quello dei passati periodi, sarà causa, come più volte fu affermato ieri, che nel prossimo decennio, anche per deficienza di concorrenti, gli aggi esattoriali debbano risultare quasi ovunque di molto accresciuti. E questa diminuzione di cauzione è prevista e prescritta dall'emendamento da me proposto all'art. 113, che con quello, da

me proposto a questo articolo, forma un tutto inscindibile.

Confido che in ogni caso il Senato, cui i contribuenti guardano come a loro salvaguardia, sarà lieto, approvando i miei emendamenti, di chiudere la discussione su questo progetto di legge con un provvedimento di giustizia tributaria che ai contribuenti vessati apporterà un qualche sollievo senza nocimento per l'erario. (*Approvazioni*).

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Faccio osservare al collega Rebaudengo che le sue osservazioni e il suo emendamento, sono assolutamente fuori posto; egli avrebbe dovuto farli se mai all'articolo 5, il quale contempla i ruoli che si consegnano agli esattori e gli obblighi dell'esattorie relativamente a questi ruoli. Perché se il suo emendamento venisse accolto, si verificherebbe questa singolare condizione di cose, che per l'esattorie piccole, quelle cioè che non esigono più di 500,000 lire, i contribuenti della tassa patrimoniale sarebbero autorizzati a versare direttamente alle ricevitorie provinciali con l'esonero dall'aggio, mentre in tutte le altre esattorie del Regno, i contribuenti dovrebbero pagare per ruolo e quindi con l'aggio giusta l'art. 5 della legge. Mi sembra che basterebbe questa osservazione per escludere, in via assoluta, in questo momento, dopo cioè che è stato approvato l'art. 5, la discussione degli emendamenti. Del resto debbo notare, ed il senatore Rebaudengo lo ha già accennato, che il contribuente se vuol pagare il riscatto è facoltizzato a farlo presso le tesorerie provinciali. Gli altri contribuenti che pagano per ruolo debbono essere assoggettati alla legge comune.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io sono dolente di non poter accogliere l'emendamento proposto dal senatore Rebaudengo ancorché egli abbia fatto appello al mio buon cuore.

Sono giuste e persuasive le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale: effettivamente questa questione non è qui al suo posto, non solo perchè dovrebbe discutersi in relazione all'art. 5, ma soprattutto perchè si do-

vrebbe discutere in sede della conversione in legge del decreto sull'imposta patrimoniale.

In quella sede si dovranno, se mai, determinare le norme diverse da quelle vigenti, alle quali i contribuenti dovranno essere sottoposti per il pagamento dell'imposta stessa.

Debbo poi essenzialmente rilevare anche la ingiustizia che ne sorgerebbe.

L'onorevole Rebaudengo dice giustamente che vuole alleviare il contribuente dall'onere dell'aggio soltanto in quelle esattorie le quali hanno la possibilità di giungere perfino ad un aggio del 6 per cento, perchè l'aggio essendo così forte non è il caso di aggiungere altro a carico del contribuente. Ma io ricordo al senatore Rebaudengo che l'art. 105 parla di possibilità di giungere all'aggio del 6 per cento, non è detto quindi che tutte le esattorie vi giungano. Per esempio nella nostra provincia, e parlo della mia città, che il senatore Rebaudengo conosce perfettamente, c'è un aggio dell'1 per cento.

E sono certo che l'esattoria sarà confermata senza aumento dell'aggio; e questo avverrà in moltissimi casi specialmente nella nostra regione. L'onorevole Rebaudengo lo sa meglio di me che in questo caso non c'è una ragione giustificativa di esonerare il contribuente da un aggio che non è stato cresciuto ancora. Ne verrebbe la disparità di trattamento a cui ha alluso l'onorevole relatore. I contribuenti della tassa sul patrimonio che sono sotto le piccole esattorie che furono confermate potranno esonerarsi dall'obbligo di pagare alle esattorie stesse; ma viceversa nelle grandi città, dove, risiedono i grandi contribuenti della tassa sul patrimonio che hanno la tesoreria a portata di mano, dovrebbero pagare alle esattorie con l'aggio. Ora questa è una posizione di ingiustizia che io non credo possa essere sanzionata. Senza contare che non vi sarebbe alcuna ragione perchè lo stesso trattamento non dovesse farsi per il pagamento delle tasse sugli aumenti di patrimonio, e delle tasse sulla confisca.

È vero che legalmente esse sono tasse sul reddito: ma coloro che le hanno combattute e le contrastano, dicono invece che sono falci di capitale; quando si devono pagare somme che escono dai limiti dei tributi normali, la distinzione è difficile.

REBAUDENGO. Accetto anche per questi...

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ma allora come ci si regola con la cauzione che gli esattori hanno depositato per esigere questi tributi? Ridurremo le cauzioni? Vede il senatore Rebaudengo in quale groviglio andiamo ad impigliarci. Pertanto io lo prego di non insistere e di accogliere il suggerimento venutogli anche dall'Ufficio centrale; e lo prego di accettare che venga votato il testo del governo.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. L'accordo tra Governo e Ufficio centrale nel respingere il mio emendamento non mi consente veruna illusione sulla sua sorte: tuttavia, per quanto non possa tornarmi gradito di vederlo respinto anche dal Senato sono talmente convinto ch'esso è conforme a giustizia e risponde alle esigenze dell'economia nazionale, che insisto. L'onorevole senatore Sinibaldi sollevò una questione di formalismo....

SINIBALDI, *relatore*. No, di sostanza.

REBAUDENGO.... sì, di formalismo, in quanto che mi osservò che l'emendamento doveva essere presentato ad un altro articolo. A mia volta osservo che noi dobbiamo essenzialmente mirare a formulare buone leggi che valgano ad affrettare la ricostruzione economica del Paese: così mi riesce sommamente penoso di sentirmi dire che sbagliai nella scelta dell'articolo in cui introdurre il mio emendamento, ch'ebbi cura di presentare prima dell'inizio della discussione. Perchè l'onorevole relatore — poichè qui non si è in tema di schermaglia parlamentare — lealmente non mi espose in tempo la sua opinione? Può ben credere che a me poco monta di vedere introdotto il mio emendamento in un articolo piuttosto che in un altro: ciò a cui tengo si è alla sua adozione, convinto ch'esso gioverebbe a perfezionare la legge nell'interesse del Paese. Mi duole che in questa circostanza l'onorevole relatore non abbia creduto di darmi prova di buona colleganza: al postutto al difetto mio si potrebbe ovviare procedendosi al coordinamento della legge.

Quanto all'osservazione dell'onorevole ministro di non essere questo progetto il luogo adatto al mio emendamento, vi ho preventivamente risposto e non credo di dovermi ripetere: e quanto all'osservazione sua che il mio emen-

damento praticamente riguarda solo le piccole esattorie, rispondo che non avrei difficoltà di ritornare al mio primo proposito, per il che basterebbe fare dell'emendamento, anzichè un comma, un articolo a sè, sopprimendo le parole « in tal caso » e per questo, circa la possibilità di una siffatta modificazione, allo stato della discussione, dell'emendamento che lo renderebbe applicabile a tutte le esattorie, me ne rimetto all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del senatore Rebaudengo non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Aggiungere il seguente comma:

In tale caso i contribuenti per l'imposta patrimoniale hanno diritto di ottenere dall'Intendenza di finanza l'autorizzazione a versare le relative rate direttamente in Tesoreria con esonero dal pagamento dell'aggio di riscossione.

Pongo ai voti questo emendamento; chi l'approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Rebaudengo non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 105. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 106.

Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-32 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria riassumeranno il personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

Gli esattori già titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.

Nella scelta della parte di personale che non sarà sostituito, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia.

L'impiegato licenziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'articolo 111.

I nuovi titolari di esattorie potranno sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o seco-

lui conviventi a carico; essi potranno inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore, i collettori ed il cassiere dell'esattoria.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Onorevoli senatori è a dolersi che una questione, che mi pare di non lieve importanza, venga in discussione proprio in questo momento in cui l'Alto consesso, dinanzi al quale ho l'onore di parlare, sta per aggiornarsi; ma ciò non mi trattiene dal dire quanto credo mio dovere ed esporrò brevisimamente il mio pensiero sul disposto di questo articolo.

A me pare di vedere con l'articolo che si discute e colle disposizioni che esso contiene, avanzarsi una nuova schiera di funzionari inamovibili. È in me profondo il convincimento che, anche per l'esperienza che ogni dì se ne fa, l'istituzione della inamovibilità per i funzionari sia stata deleteria.

Io penso che non ultima piaga nostra nel triste periodo di vita che attraversa il nostro paese sia stata la invasione di questi funzionari che non sono più amovibili, qualunque sia il servizio che rendono. Tutti sanno come procede la vita nei nostri comuni. Nei nostri comuni ormai ci sono i maestri inamovibili, il medico, i veterinari, le levatrici, i segretari comunali, gli inservienti comunali, tutti inamovibili. C'è una sola persona amovibilissima ed è quella che, per gioconda ironia, si chiama il capo del comune, il supremo reggitore, il primo magistrato, il sindaco e naturalmente i consiglieri. Gli altri se non interviene il Procuratore del Re o la mano di Dio, non li toglie più nessuno, qualunque sia il servizio che essi rendono. Conosco un comune ove, tristissimo a dirsi ma umano pure, fu un respiro di sollievo, quando al sanitario fu tolta per morbo crudele la possibilità di dirsi servitore del comune, perchè egli serviva il comune in quanto aveva diritto di lucrare un alto stipendio. Non faccio il nome del comune, me ne guardo bene!

Ora io credo che molti comuni siano in tali condizioni o a un dipresso, e voi vorreste, dopo la prova alla quale noi assistiamo creare altre categorie d'impiegati inamovibili? La inamovibilità sovverte la gerarchia, mina ogni prin-

cipio di autorità; toglie l'emulazione e la concorrenza nel bene. Ma poi io credo anche che noi non dobbiamo inceppare ogni passo della vita pubblica, e delle amministrazioni, nè porre in ogni cosa leggi e pastoie: noi dobbiamo finalmente pensare che diventiamo piccini, che facciamo opera di pigmei quando ci sostituiamo con i nostri accorgimenti meschini, a quella che fu sempre la grande Iddia, una grande idea e che da un po' di tempo abbiamo dimenticato, voglio dire la libertà. Questa libertà, che noi abbiamo soffocato in tutte le guise, è oramai cacciata d'ogni parte. Dove è essa? Con i calmieri abbiamo intralciato il commercio, il traffico si è così inceppato artificialmente: abbiamo proibito di lavorare più di otto ore anche se lo si volesse e lo si potesse; se non riposiamo sedici ore al giorno, magari passandole in una bettola, violiamo la legge; abbiamo trovato quella stupenda istituzione che si chiama commissariato degli alloggi... (*commenti*). Sono tutte violazioni di libertà queste; e permettete che lo dica una buona volta, abbiamo soffocato il principio della libertà, vulnerato il codice e violato il diritto.

I proprietari di case li abbiamo relegati nel cantuccio della Cenerentola ed a loro abbiamo lasciato che si imponessero e li sopratassassero gli inquilini che fanno indebiti profitti sulla proprietà altrui, lasciando al proprietario soltanto il diritto... di pagare le imposte; non ultima causa del permanere della crisi delle case. Come volete ora impedire che il personale sia, anche quando eccessivo, ridotto di numero? Perchè vogliamo proibire a chi lavora e dà lavoro ad altri di togliersi d'intorno gli elementi cattivi ed anche mediocri ed ingombranti? Quindi io, in omaggio al principio di libertà voto contro questo articolo; e prego il Senato di considerare se non sia il momento di arrestarsi nella china nella quale troppo precipitosamente sdrucchioliamo e se, in omaggio a questo grande principio della libertà, non dobbiamo fare un *alt* e metterci sulla dritta via.

E poichè è forse impossibile che io ottenga la abolizione di questo articolo, dichiaro che voterò contro ma, in via subordinata, voterò l'emendamento che l'Ufficio centrale vi ha apportato, come — scusate se lo dico — il minore dei mali (*Approvazioni*).

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi. Io voterò contro questo articolo perchè vedo sorgere una nuova burocrazia in esso; non solo, ma credo che noi dobbiamo seguire proprio la via opposta, forse nella massima parte delle burocrazie statali, ossia seguire l'esempio che ci viene dalla Germania meridionale, dove, nel primo decennio, gl'impiegati sono presi a contratto e non sono stabili. Ora io credo che le garanzie fornite oggi agli impiegati privati siano sufficienti anche per questi impiegati che in fondo sono anche essi privati. Fino a che non trasformeremo le esattorie in esattorie statali (*rumori, commenti*), — cosa che io non auguro — non si capisce perchè, di seconda mano, li facciamo diventare impiegati statali. (*Approvazioni*).

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Spero che voi, onorevoli colleghi, mi riconoscerete che non ho abusato della vostra pazienza e mi permetterete, a proposito dell'art. 106, che contiene una grande questione e che merita tutta l'attenzione del Senato, di dire poco più ampiamente di quello che sia solito, la mia opinione.

Occorre prima di tutto chiarire la posizione giuridica degli impiegati esattoriali, sia nell'ipotesi dell'art. 106 quale fu votato dalla Camera dei deputati, sia nell'ipotesi dell'articolo quale viene ad essere modificato dall'Ufficio centrale.

Nella discussione che si tenne nell'altro ramo del Parlamento, dominò sempre un equivoco sopra la natura del rapporto giuridico esistente fra gli esattori ed i loro impiegati.

Si disse sempre che i diritti degli esattoriali debbono essere regolati dalla legge sul contratto di impiego privato ma si dimenticò che questa legge prevede con l'articolo 1º il contratto a termine nel quale l'impiegato allo spirare del termine cessa dal suo servizio senza avere diritto ad alcuna indennità, ma soprattutto si dimenticò che anche nella ipotesi più favorevole di contratto per tempo indeterminato (art. 2) l'impiegato privato può essere sempre licenziato previa disdetta o pagamento di congrua indennità.

Nel caso il contratto esattoriale essendo contratto a termine per l'esattore doveva essere

contratto a termine per i suoi impiegati i quali al termine del decennio, dovevano considerarsi virtualmente fuori dall'impiego.

Questa era la conseguenza. Però, ed io non dissimulo la gravità delle obiezioni che anche stamane ci ha fatto l'onorevole ministro e di quelle fatte nell'altro ramo del Parlamento, è sembrato che portare così grande rivoluzione in un corpo di impiegati i quali non hanno certamente demeritato nell'esercizio delle loro funzioni, avrebbe costituito un elemento di perturbazione. (*Commenti animati*).

Voci. Questo non ci dovrebbe riguardare.

SINIBALDI, *relatore*. Quello che è, bisogna dirlo e bisogna prevederlo per affrontarne le conseguenze con i mezzi che sembrino migliori.

Ed allora l'Ufficio centrale, persuadendosi che non fosse possibile entrare nel concetto (e di questo è fermamente persuaso ed io tengo a dichiararlo esplicitamente al Senato), non fosse possibile di entrare nel concetto di accordare stabilità agli impiegati esattoriali facendone quasi una specie di impiegati statali, ha pensato che fosse il caso di accordar loro invece della stabilità, la semplice conferma che come vedrà il Senato, è una cosa molto diversa, e dalla conferma proporebbe anche di escluderne un decimo.

Perchè c'è una condizione di cose che l'Ufficio centrale non si dissimulava. In tutti gli Uffici esattoriali per effetto della guerra molti impiegati nuovi hanno sostituito gli impiegati chiamati in servizio militare e poi non si sono più potuti licenziare. Inoltre molti mutilati vi sono stati giustamente introdotti per effetto delle disposizioni di una legge speciale. Da tutto ciò è derivato che gli Uffici esattoriali si trovano in questo momento ed in gran parte dei casi con una vera pleora di impiegati e sarebbe utile od opportuno nell'interesse dei contribuenti dare il modo agli esattori, nuovi o confermati, di sfollare in parte i loro uffici.

Ed ecco, come avvenne che l'Ufficio centrale propose il temperamento (non pretendiamo di aver trovato una formula perfetta) il temperamento dell'articolo 106 da noi formulato, con cui è detto che gli esattori nuovi o che siano confermati debbono mantenere in servizio 9 decimi degli impiegati e che quelli che vengono da altre esattorie possano portar seco, oltre il decimo da licenziarsi, 3 decimi e man-

tenerne in servizio 6 decimi. Convengo che come tutte le disposizioni di transazione, anche questa non sia perfetta anzi presta il fianco a molte osservazioni. Fra le altre cose si dirà: perchè un decimo e non due, e ancora perchè due decimi e non tutti? Ma se il Senato non desidera che io ripeta quelle osservazioni che non tutti approvano ma tutti sentono, io lo pregherei di persuadersi delle ragioni di opportunità per cui la disposizione fu in questo modo modificata. Ma vi è qualcosa di più. L'Ufficio centrale ha affrontato in pieno la questione della stabilità, e io credo che il collega Borsarelli debba essere pienamente soddisfatto della soluzione che è stata data dall'Ufficio centrale a questa questione. L'Ufficio centrale ha detto: « Ma voi onorevole ministro proponete, volete applicare agli impiegati esattoriali la legge sull'impiego privato e nello stesso tempo all'articolo 112 voi parlate di stabilità e date altre disposizioni quale quella della riassunzione obbligatoria, le quali tutte si coordinano al concetto della stabilità. » Ebbene, noi questo non lo accettiamo, perchè se veramente l'impiegato esattoriale deve essere considerato come un impiegato privato anche l'esattoriale deve poter ricevere la disdetta come qualsiasi impiegato privato salvo i compensi che a lui competono giusta la legge sull'impiego privato. Unico beneficio che l'Ufficio centrale riconosce agli impiegati esattoriali attualmente in servizio è quello (o per nove decimi come proponiamo noi, o per la totalità come probabilmente chiederà l'onorevole Ministro) di congiungere il servizio prestato durante il decennio passato con quello che presteranno, in modo che se al primo anno del nuovo decennio gli impiegati esattoriali vengono licenziati, essi possono esserlo, salvo che l'esattore dovrà corrispondere ad essi quelle indennità che il contratto di impiego privato dispone.

E noti il Senato che nella complessa discussione che fu fatta di questo argomento alla Camera, s'intendeva che gli impiegati esattoriali d'ora in poi non potessero essere licenziati se non per giustificato motivo, il cui merito andrebbe giudicato dalla commissione provinciale. Ora questo è escluso, secondo il concetto dell'Ufficio centrale, e qui è il cardine della nostra modificazione, qui l'argomento che può farla accettare dal Senato con voto concorde.

Se il Senato sarà della nostra opinione gli impiegati esattoriali, qualunque sia la ragione, possono essere licenziati per riduzione di uffici, per poca soddisfazione che del loro servizio abbia l'esattore come può essere licenziato qualsiasi impiegato privato. Questa è la struttura che abbiamo dato all'art. 106 e questa è, salvo le modificazioni che verranno agli articoli seguenti, la disposizione che noi raccomandiamo al Senato, perchè noi crediamo che così il Senato salverà il principio che vedo sta a cuore di tutti i senatori, di non costituire una nuova pianta di burocrazia stabile, che diverrebbe facilmente statale. Noi dobbiamo tenere al concetto che gli impiegati esattoriali erano e restano impiegati privati.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la conclusione del suo discorso è che mantiene il testo proposto dall'Ufficio centrale?

SINIBALDI. Precisamente, onorevole Presidente.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Sarei disposto a votare l'articolo che propone l'Ufficio centrale, benchè con qualche riserva; ma vorrei che fossero chiariti due punti: uno riguarda il quarto comma dell'articolo, che forse andrebbe anteposto al terzo; perchè lo stabilire che « le frazioni si computano a favore del personale », in quel punto, non lascia capire quello che si voglia dire. Mentre se cotesto comma fosse anteposto al terzo, si capirebbe che si tratta delle frazioni di quel decimo di cui parla il secondo comma.

Poi vorrei pregare l'Ufficio centrale di dare una forma alquanto più corretta e italiana — se mi è permesso di dirlo — al penultimo comma del suo articolo, che ha per soggetto i nuovi titolari di esattoria, ai quali è concesso di sostituire a impiegati antecedenti i « parenti ed affini di primo grado, secolui conviventi a carico ». Mentre prima tutto il discorso è al plurale, questo signor « secolui » al singolare, salta fuori d'un tratto, senza che si sappia come e perchè. Credo che sarebbe opportuno rettificare il testo, facendo sì che anche la grammatica fosse rispettata.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore se l'Ufficio centrale accetta le due modificazioni proposte dall'on. Mortara.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta, trattandosi di mutamenti puramente formali.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, siamo alla questione che ha costituito il calvario del ministro e di tutti coloro che si sono occupati di risolvere il problema portato da questo articolo. La passione stessa con la quale hanno mostrato di occuparsene i due rami del Parlamento basta a delinearne l'importanza. È verità di fatto che se fosse applicata la legge che va in scadenza, puramente e semplicemente, tutti questi impiegati potevano essere mandati a casa (*commenti*) perchè non vi era nessuna disposizione di legge la quale obbligasse l'esattore a riassumerli. Non potevano usufruire della legge sull'impiego privato perchè essa, fino al momento attuale, fino a che non fu designata specificatamente in questa discussione poteva non ritenersi ad essi applicabile, onde la giusta preoccupazione dei due rami del Parlamento affinché nel rinnovarsi il servizio delle esattorie, che se è servizio privato per parte dell'esattore è servizio che interessa gravemente l'interesse pubblico, lo Stato intervenga per un'opera di controllo e di vigilanza, e dico opera di controllo e non opera di statizzazione perchè affermai nell'altro ramo del Parlamento, e ripeto oggi, che non vi è assolutamente alcuna intenzione di preparare lo avviamento delle esattorie a regime statale. Ciò premesso, l'emendamento che aveva proposto l'Ufficio centrale del Senato in fondo si riduceva a due punti di cui uno da me accettato volentieri, l'altro sul quale io ebbi a fare riserve delle quali lo stesso Ufficio centrale non disconobbe la gravità. In sostanza l'Ufficio centrale proponeva che nella riassunzione delle esattorie gli esattori, avessero la facoltà di ridurre di un decimo il personale. Ora io avevo posto in relazione questo emendamento con l'ultimo emendamento proposto dall'Ufficio centrale del Senato il quale, è doveroso riaffermarlo perchè lo dichiarò testè l'autorevole relatore dell'Ufficio, affronta in pieno la questione della stabilità o meno degli impiegati. Io manifestai apertamente il mio pensiero che non avevo mai inteso di dire che gli impiegati

esattoriali abbiano un impiego inamovibile, ma mi ero preoccupato che l'impiegato che, senza suo demerito, venga licenziato abbia pure il diritto ad un qualche risarcimento, ad una qualche indennità. Ora se l'ultimo emendamento che fu proposto dall'Ufficio centrale del Senato, e al quale io ho aderito perchè mi pare che riempia una lacuna, nel pensiero dell'Ufficio consente all'esattore di ridurre il personale mediante indennità, mi permetto di domandare all'Ufficio centrale quale ragione vi sia ancora di mettere sulla strada un decimo di personale senza alcuna indennità. È una semplice questione di giustizia e di eguaglianza per tutti gli impiegati. Io comprendo che si fosse detto puramente e semplicemente: l'esattore ha il diritto di licenziare solo un decimo degli impiegati. Sarebbe stata una misura draconiana, una tegola come ne vengono a tutti i cittadini. Ma in tal caso ne veniva anche che gli altri nove decimi restavano come inamovibili. Invece affermandosi nell'esattore il diritto alla riduzione del personale con indennità, il licenziare un decimo senza indennità diventa incomprensibile.

Inoltre; vale la pena di porre nella legge una misura che avrebbe l'apparenza di un atto odioso verso poche persone? Infatti essa riguarda una quantità minima di esattorie: tutte le esattorie che non hanno almeno dieci impiegati sono al di fuori di questo articolo, perchè siccome l'Ufficio centrale dice in conformità del nostro testo che la frazione va computata a favore dell'impiegato, così, se non ci sono dieci impiegati, la riduzione non si può fare. Quindi la massima parte delle esattorie ne restano fuori: è invece compreso nell'articolo un piccolo numero di esattorie, quelle delle città maggiori, dove il disagio della vita è più sentito e dove il licenziamento improvviso di 5 o 6 che possono trovarsi in bisogno, senza nessuna indennità mi pare non risponda a ragioni di equità. O si tratta di impiegati assunti all'ultimo, e allora l'indennità è così miserevole che l'esattore ne ha poco onere, o si tratta di impiegati che prestano servizio da lungo tempo e allora io domando se la legge sull'impiego privato, che tutela tutti i prestatori d'opera privata non debba essere applicata agli esattoriali, solo perchè si è detto nella legge che essi possono essere licenziati.

Pertanto faccio viva preghiera al Senato di accontentarsi di votare l'ultimo emendamento proposto dall'Ufficio centrale, che consente agli esattori di sistemare convenientemente la loro posizione senza ingiustizia e senza far del male a persone che probabilmente ne verrebbero a soffrire.

Mi pare questa una soluzione equa cui il Senato può accedere.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Devo dichiarare all'onorevole ministro che l'Ufficio centrale mantiene il testo dell'articolo 106, ma pone veramente tutto l'interesse dell'articolo nel capoverso nuovo che ha proposto relativamente alla applicabilità del contratto sull'impiego privato. Non ci siamo dissimulati la difficoltà di giustificare la cifra di un decimo per il personale che può essere ridotto e di nove decimi per quello da mantenere; quindi si è detto: quando si risolve radicalmente la questione della non stabilità degli impiegati delle esattorie, quando si stabilisce bene che gli impiegati delle esattorie, come tutti gli altri impiegati privati, possono essere licenziati *ad nutum* dal datore di lavoro, salvo indennità, siamo a posto. Il Senato faccia quello che crede in ordine al resto dell'art. 106.

PRESIDENTE. Domando qual'è la parte dell'articolo in cui concordano l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Sarebbe forse opportuno mettere prima ai voti l'emendamento del decimo, perchè se si accetta il principio che il personale possa essere ridotto di un decimo, tutto il resto del mio articolo viene ad essere cambiato. Se viceversa l'ufficio non sussiste, oppure l'emendamento non viene accolto non vi sarebbe che da votare il testo governativo col 2° emendamento dell'Ufficio centrale, che io accetto.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Anch'io chiederei che venisse messo in votazione prima di tutto il primo capoverso dell'articolo 106, perchè se è approvato questo ne viene di conseguenza che

tutto l'art. 106 prenda il testo dell'Ufficio centrale; se non viene approvato, andiamo al testo ministeriale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale all'art. 106 del disegno di legge ministeriale propone un altro articolo costitutivo.

Lo rileggo:

« Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-1932 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria, riassumeranno almeno nove decimi del personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato con le garanzie del decreto luogotenenziale sul contratto di impiego privato ».

Domando all'onorevole ministro se il Governo accetta questo primo comma dell'articolo sostitutivo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Non posso accettare questo primo comma dell'Ufficio centrale, perchè mentre si è invocato da tutti che si applichi agli esattoriali la legge sull'impiego privato, ad una piccola parte degli impiegati si toglierebbe questo beneficio.

È una ragione che si attiene alla non possibilità, a mio sommo avviso, di accettare la riduzione del decimo, quando sia accettata l'ultima parte dell'emendamento dell'Ufficio centrale. Perchè se rimane l'ultima parte dell'emendamento dell'Ufficio centrale, che sistema la posizione di tutti gli impiegati e di tutti gli esattori, a me pare superfluo l'occuparsi di un decimo in condizione diversa dagli altri. Perciò il Governo non accetta questo emendamento.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Mi pare necessario osservare che l'articolo 5 invocato dall'onorevole ministro, non può essere applicato a questo caso, perchè l'articolo primo della legge sul contratto d'impiego privato, stabilisce che nessun diritto compete agli impiegati quando il contratto sia a termine. Ora io, in principio del mio dire, dimostravo che i contratti di esattoria importano che anche il contratto di lavoro tra l'esattore ed i suoi impiegati sia a termine e le ragioni che ha detto l'onorevole ministro, mi sembrano apprezzabili, ma non altrettanto accettabili perchè andremmo contro ad una disposizione di legge.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il primo

comma dell'art. 106, proposto dall'Ufficio centrale e non accettato dal Governo che rileggo:

« Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-1932 saranno confermati e nominati titolari della medesima esattoria, riassumeranno almeno nove decimi del personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato con le garanzie del decreto luogotenenziale sul contratto di impiego privato ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il primo comma dell'art. 106 proposto dall'Ufficio centrale, non è approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento all'ultimo capoverso dell'art. 106 proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo che suona così:

« Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che presterà agli effetti dei termini per la disdetta e liquidazione di indennità in caso di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e seguenti del decreto luogotenenziale sul contratto d'impiego privato 9 febbraio 1919, n. 112 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo allora ai voti l'intero art. 106 del progetto ministeriale così modificato.

Lo rileggo:

Art. 106.

Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-32 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria riassumeranno il personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

Gli esattori già titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.

Nella scelta della parte di personale che non sarà sostituito, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico della famiglia.

L'impiegato licenziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'articolo 111.

I nuovi titolari di esattorie potranno sosti-

tuire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o seco lui conviventi a carico; essi potranno inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore, i collettori ed il cassiere dell'esattoria.

Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che presterà agli effetti dei termini per la disdetta e liquidazione di indennità in caso di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e seguenti del decreto luogotenenziale sul contratto di impiego privato 9 febbraio 1919, n. 112.

Chi approva l'articolo 106 è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'articolo 106 è approvato).

Art. 107.

Gli obblighi degli esattori di cui all'articolo precedente non si estendono:

a) alle persone contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge e a coloro che avendo prestato nell'esattoria opera saltuaria o accessoria non possono essere considerati come impiegati stabili;

b) al personale che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto.

L'impiegato malgrado che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto e l'impiegato che nel corso dell'appalto raggiunga il 65° anno di età, quando raggiungerà tale età, saranno mantenuti in servizio purchè entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione di cui all'art. 111 dimostrino di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio.

(Approvato).

Art. 108.

Per l'assunzione di nuovo personale, ferme sempre le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli esattori daranno la preferenza a quelli fra gli aspiranti che alla scadenza del contratto in corso si trovano nelle condizioni volute dai precedenti articoli 106 e 107 e che non furono riassunti.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se mantiene la sua proposta di soppressione di questo articolo.

SINIBALDI, *relatore*. Vorrei sentire prima

l'onorevole ministro, perchè pare che egli voglia modificare il testo dell'articolo; ed in seguito a ciò l'Ufficio centrale potrebbe variare il suo punto di vista.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Questo articolo ha lo scopo di provvedere al personale di quelle esattorie che vengono assunte da un titolare di altra esattoria, il quale assumendo la nuova ha il diritto di licenziare un terzo del personale per sostituirlo con quello che aveva già alle proprie dipendenze e che porta con sé. Questo terzo del personale è licenziato senza alcuna colpa ed unicamente perchè il posto dei licenziati deve venire preso da altri; non ha diritti; la Camera dei Deputati ed il governo non volevano precludere a questo personale, quanto meno, la speranza di poter essere riassunto con preferenza in servizio in caso che occorra del nuovo personale. Poichè il Senato è stato generoso e gli impiegati da questo atto di riguardo del Senato saranno incitati a meglio compiere il loro dovere, domando che anche per questa ultima categoria d'impiegati, che è piccolissima, usi lo stesso trattamento: probabilmente non ve ne saranno o saranno pochissimi gli esattori che lasciano una esattoria per prenderne un'altra; se si tratta di piccole esattorie l'articolo non è quasi applicato; se si tratta di grandi esattorie saranno pochissime per la difficoltà della cauzione.

Si tratta dunque di questione di minima entità: perchè a questo personale che non ha demeritato, vogliamo, dopo che hanno perduto il posto togliere anche il diritto di tentar di recuperarlo quando l'esattoria abbia uopo di nuovo personale?

Danno non vi è per alcuno: l'organismo della legge non è turbato. Quindi chiederei che l'articolo sia così concepito: « Per l'assunzione di nuovo personale nelle esattorie di cui al secondo capoverso dell'art. 106 », ecc. Accetto inoltre la modificazione suggerita dall'Ufficio centrale, ed in fine: « che resta ferma l'esclusione del personale indicato all'articolo 107 ». Perciò si leggerebbe: la «... dal precedente articolo 106, e che non furono riassunti; ferma rimanendo l'esclusione del personale indicato nell'art. 107 ».

Questo è stato concordato con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'art. 108 concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale:

Art. 108.

Per l'assunzione del nuovo personale nelle esattorie di cui al secondo comma dell'art. 106, ferme sempre le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli esattori daranno la preferenza a quelli fra gli aspiranti, che alla scadenza del contratto in corso si trovano nelle condizioni volute dal precedente articolo 106 e che non furono riassunti, e ferma l'esclusione del personale indicato nell'articolo 107.

Pongo ai voti il nuovo testo dell'art. 108.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 109.

Gli esattori delle imposte fisseranno gli stipendi e compensi dei loro dipendenti, impiegati e messi, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle mercedi corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove sono chiamati a prestare l'opera loro.

(Approvato).

Art. 110.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali aventi carattere di stabilità e in quanto prestino un'opera continuativa. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri, che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. La ripartizione del contributo tra esattore e personale sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo.

PRESIDENTE. Avverto che l'Ufficio centrale a questo articolo 110 ha proposto di sostituire alle parole « aventi carattere di stabilità e in quanto prestino un'opera continuativa » le altre « esclusi quelli assunti in via saltuaria o straordinaria ».

Prima dell'ultimo capoverso lo stesso Ufficio centrale ha proposto che venga inserito il seguente: « Dalla quota del 10 per cento verrà detratto il contributo che in parti eguali, tanto da parte dell'esattore, quanto da parte degli impiegati, deve essere versato per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, a tenore del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 ».

Pongo ai voti questi emendamenti.

Chi li approva voglia alzarsi.

(Sono approvati).

Rileggo l'art. 110 così modificato:

Art. 110.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali, esclusi quelli assunti in via saltuaria o straordinaria. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. La ripartizione del contributo tra esattore e personale sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale.

Dalla quota del 10 per cento verrà detratto il contributo che in parti eguali, tanto da parte dell'esattore, quanto da parte degli impiegati, deve essere versato per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, a tenore del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo.

Pongo ai voti l'art. 110 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 111.

Tutte le controversie fra gli esattori ed il personale dipendente le quali abbiano per oggetto il contratto di impiego e la interpretazione o applicazione delle disposizioni di cui nei precedenti articoli 22, 106, 107, 108 e 109, saranno decise dalle Commissioni provinciali e dalla Commissione centrale prevedute dalla vigente legislazione relativa al contratto di impiego privato.

Per la risoluzione delle controversie di cui sopra, faranno parte delle Commissioni provinciali predette anche un esattore delle imposte ed un impiegato di esattoria quali membri effettivi, ed in loro assenza, rispettivamente un esattore ed un impiegato quali membri supplenti da nominarsi di anno in anno dal presidente del tribunale, tra gli esattori delle imposte e tra gli impiegati esattoriali in carica nella provincia su designazione delle rispettive organizzazioni, con le norme che saranno fissate con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato permanente del lavoro.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Una semplice dichiarazione di voto: il Senato ha ripetutamentealzata la voce contro le giurisdizioni speciali, e il Senato interpretava il pensiero, credo, di tutta l'Italia.

Con questo articolo non solo confermiamo una giurisdizione speciale che non ha ragione di essere, ma la complichiamo con dei giudici nuovi, un esattore o un impiegato, che diventano giudici che naturalmente si elidono come se non fossero aggiunti. Quindi dichiaro, e spero che troverò dei seguaci fra i colleghi, che voto contro questo articolo 3.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Il senatore Gallini ha ragione. Mi avvedo, forse un po' tardi, ma è sempre meglio tardi che mai, che l'articolo 111 della legge aggiunge qualche cosa agli articoli 13 e 14 del decreto-legge sul contratto dell'impiego privato che regolano il caso di controversie fra datori di lavoro e locatori di opera. Ora pregherei l'onorevole ministro di considerare se non sia il caso di limitare ancor

più le disposizioni dell'art. 111, richiamando semplicemente gli articoli 13 e 14 della legge sul contratto di impiego, invece di costituire una nuova Commissione o di introdurrevi elementi diversi da quelli che sono chiamati a comporre i collegi arbitrali previsti dagli articoli 13 e 14 della legge sul contratto di impiego.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io prego il Senato di voler approvare il testo come è concepito, per questa ragione. In sostanza noi richiamiamo le commissioni sull'impiego privato e diciamo che tutte le controversie saranno decise dalle commissioni provinciali e dalla commissione centrale prevedute dalla vigente legislazione relativa al contratto di impiego privato. Soltanto che in queste commissioni introduciamo qualche elemento particolarmente competente: per esempio nelle commissioni provinciali per la disoccupazione e lavoro introduciamo gli elementi competenti dei datori e locatori d'opera. Così nelle commissioni che devono decidere dei rapporti esattoriali, non vedo nulla di male che vi sieno anche i rappresentanti degli esattori e degli esattoriali, i quali daranno una maggiore garanzia di buon giudizio. Mi pare che ciò non turbi proprio nulla; il sistema delle commissioni provinciali rimane inalterato. È tendenza non ingiustificata dei tempi nostri che nelle commissioni vi sieno i rappresentanti degli interessi particolari che si discutono. È appunto quello che, per esempio, oggi viene a gran voce invocato per tutte le Commissioni provinciali di imposte.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Io trovo, onorevole ministro, che noi andiamo a fare una grande confusione, perchè istituiamo un'altra magistratura speciale, che non è quella prevista dagli articoli 13 e 14 della legge sul contratto d'impiego. (*Approvazioni*).

All'articolo 13 è previsto che i datori di lavoro e i locatori d'opera siano rappresentati nelle Commissioni costituite presso le Camere di commercio, e questa garanzia vale anche per gli esattoriali.

Quanto ai collegi arbitrali, cui l'articolo 14 attribuisce la decisione delle controversie di valore superiore alle lire 300, non si deve dimenticare che i cinque arbitri sono nominati volta per volta due dalla parte attrice e due dal convenuto. Vi è anche l'articolo 17 relativo alle Commissioni provinciali istituite con decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, ma codesti organi della legislazione di guerra dovrebbero oramai aver finito il loro tempo e sarebbe assurdo dare ad essi nuova vita. E, del resto, anche in quelle Commissioni esisteva la rappresentanza degli interessati. Quindi, se il ministro crede, facciamo in modo che l'articolo 111 sia sostituito da un semplice richiamo alla legge sul contratto di impiego privato.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Mi associo alle osservazioni dell'Ufficio centrale ed aggiungo solo un'altra considerazione. Secondo il testo dell'articolo ministeriale si dice che i membri aggiunti delle Commissioni giudicanti sono nominati dal presidente del tribunale fra gli esattori delle imposte e tra gli impiegati esattoriali in carica nelle provincie su designazione delle rispettive organizzazioni.

Ora io non so se esistano delle organizzazioni di esattori e di impiegati esattoriali, ma certo si è che in una disposizione di legge non possiamo consacrarne il riconoscimento, valorizzarne la costituzione, quasi incitarla, se non esistessero. Questa è la considerazione che aggiungo a quella dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. All'articolo 111 l'Ufficio centrale propone il seguente articolo sostitutivo:

« Le controversie fra esattori e personale dipendente saranno decise a termini degli articoli 13 e 14 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto di impiego privato.

Pongo ai voti questo articolo sostitutivo dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 112.

Il Governo del Re previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato ha facoltà di introdurre nel testo unico approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, e nel relativo

regolamento approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Con questo articolo si dà facoltà al Governo del Re di introdurre nel testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1922, n. 281, gli articoli della presente legge correggendo la numerazione in relazione degli articoli soppressi od aggiunti. Orbene a me sembra che sarebbe più opportuno di sostituire a questa dizione la seguente « colle modificazioni di coordinamento che fossero necessarie ». Facio quindi proposta in questo senso.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Pincherle. E giacchè si parla di coordinamento vorrei richiamare l'attenzione del Senato sopra un errore materiale che ci è sfuggito nell'articolo 3 e che bisogna rettificare. In questo articolo si parla di tesorerie provinciali, che potrebbero essere affidate agli esattori. Si deve dire: ricevitorie provinciali.

PRESIDENTE. Terremo conto di questa correzione in sede di coordinamento.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. La modificazione proposta dall'onorevole ministro non può non essere accettata trattandosi della correzione di un errore materiale.

Però l'Ufficio centrale non può accettare la dizione dell'articolo 112 quale è proposta dal ministro, nè l'emendamento del senatore Pincherle. Il ministro proponeva che il Governo del Re abbia facoltà d'introdurre nel testo unico della legge e nel relativo regolamento le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. Orbene noi diciamo: il Governo del Re è autorizzato ad introdurre tutte le modificazioni che sono necessarie nel regolamento; però quanto alla legge, no. Come fu fatto già nel 1902, allorchè fu approvata la legge in vigore, noi diciamo che gli articoli oggi approvati debbono essere sostituiti uno per uno agli articoli della legge precedente, senza nessuna facoltà al Governo di variarli e colla sola fa-

coltà al Governo stesso di formare un nuovo testo unico e di dare quindi agli articoli la numerazione che corrisponda alle soppressioni ed alle aggiunte.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Accetto che per l'articolo 112 in discussione sia adottata la formula proposta dall'Ufficio centrale.

Per effetto di questa adozione, resta assorbito l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Pincherle.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze, avendo dichiarato di accettare la formula proposta dall'Ufficio centrale per l'articolo 112 in discussione, resta assorbito l'emendamento presentato dall'onorevole senatore Pincherle.

Nessun altro chiedendo di parlare pongo allora ai voti l'articolo 112 nella formula proposta dall'Ufficio centrale e lo rileggo:

Art. 112.

Il Governo del Re, previo il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel regolamento per la esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Gli articoli della presente legge saranno sostituiti agli articoli corrispondenti del testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed è autorizzata la pubblicazione di un nuovo testo unico correggendo la numerazione in relazione agli articoli soppressi od aggiunti.

Chi approva questo articolo così formulato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 113.

Nel commisurare la cauzione per le esattorie che saranno assunte nel 1923, le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sovraprofiti, contributo personale, centesimo sui pagamenti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al cinquanta per cento.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Motiverò con pochissime parole la proposta che io faccio d'un articolo aggiuntivo.

Penso e credo che sia opinione di molti che nel pubblico interesse, col vantaggio tanto dell'erario che dei contribuenti e per evitare quelle speculazioni che in questa discussione si sono giustamente cotanto deplorate, convenga far sì che le esattorie siano assunte nella maggiore misura possibile da Istituti di credito, disinteressati quali le Casse di Risparmio, le Banche popolari e i Monti di pietà che vi sono anche meglio attrezzati con gli uffici loro e vi hanno già fatta ottima prova. A facilitare codesta assunzione di esattorie da parte di tali Istituti che danno già per se stessi le maggiori garanzie, potrà molto giovare la riduzione della cauzione richiesta.

So già per intese precorse fra noi, che l'onorevole ministro è favorevole a questo concetto e quindi con la fiducia di vederla accolta da lui e dai colleghi dell'Ufficio centrale, sottopongo al Senato questa proposta.

« Alle Casse di risparmio, alle Banche popolari e ai Monti di pietà che assumano l'esercizio di esattorie sarà, su proposta dell'intendente di finanza e per decreto ministeriale, concessa la riduzione della cauzione sino alla metà ».

Io confido che accettata dall'onorevole ministro questa mia proposta sarà favorevolmente accolta dal Senato che bene provvederà in tal modo al servizio delle esattorie procurando che ne esuli nella maggiore possibile misura quell'intento di speculazione che per quanto sia legittimo in onesta misura per un'impresa privata, riesce pur sempre onerosa al pubblico erario e ai contribuenti, a cui dobbiamo soprattutto pensare. Si aggiunga poi che per questa disposizione che io propongo, non può correre pericolo alcuno l'esazione delle imposte perchè, a parte le nobili tradizioni degli Istituti, nel cui nome io parlo, essi danno con le loro riserve e con i loro patrimoni ogni maggior garanzia di versare quello che esigono e di poter rispondere del non scosso pel riscosso. Ad ogni buon fine la riduzione della cauzione non potrebbe andare oltre la metà ed è condizionata alla proposta dell'intendente di finanza e al decreto del ministro delle finanze.

Per tutte queste ragioni non dubito che la

mia proposta avrà il favore degli onorevoli colleghi del Senato e sarà tradotta in disposizione di legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare la proposta del senatore Ferrero di Cambiano, nel pensiero che è bene di facilitare quanto più è possibile l'assunzione delle esattorie da parte di Istituti che non fanno speculazione e danno garanzia di miglior gestione; acconsento quindi per questi Istituti alla riduzione al 50 per cento della cauzione; sono gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio, le Banche popolari, e i Monti di pietà. Pregherei soltanto l'on. senatore Ferrero di Cambiano di consentire che la sua proposta fosse formulata in questo modo, che mi sembra dal punto di vista della tecnica legislativa più opportuno e cioè: « Il ministro delle finanze potrà consentire su proposta dell'intendente di finanza che la misura della cauzione che debbono prestare gli Istituti di emissione, i Monti di pietà, le Casse di Risparmio e le Banche popolari sia ridotta al limite del 50 per cento, dell'importo risultante dalla applicazione del primo comma del presente articolo ».

Poi vorrei pregare ancora il Senato di consentirmi la proposta di un emendamento che io stesso avanzo, d'accordo con la Commissione, per facilitare in genere la prestazione della cauzione. In verità questo problema della cauzione è grave per tutti gli esattori, è formidabile per qualcuno. Le imposte sono accresciute enormemente, si può dire che in molti posti sono quintuplicate. Se si dovesse quintuplicare la cauzione, diventerebbe una cosa impossibile. La Camera su mia proposta ha deliberato che le imposte straordinarie di guerra e cioè la imposta dei sopra profitti e l'aumento di patrimonio fosse calcolata al 50 per cento. Io stesso dopo aver studiato più profondamente il problema di aver presa cognizione dei fatti proporrei che questo 50 per cento venga ridotto al 20 per cento.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Devono anche cancellarsi le parole « Contributo personale, centesimo sui pagamenti » perchè queste imposte

non entrano più in conto per la prestazione della cauzione.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il testo resterebbe così: « Nel commisurare la cauzione per le esattorie e per le ricevitorie che saranno assunte nel 1923 le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sopra profitti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al 20 per cento ».

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io ringrazio vivamente l'onorevole ministro di aver accolta la mia proposta e accetto pienamente la formula da lui proposta per tradurla in disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 113 resta così modificato:

« Nel commisurare la cauzione per le esattorie e per le ricevitorie che saranno assunte nel 1923, le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sopra profitti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al 20 per cento ».

Pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora pongo ai voti l'aggiunta così concepita:

« Il ministro delle finanze potrà consentire su proposta dell'intendente di finanza che la misura delle cauzioni che debbono prestare gli Istituti di emissione, Casse di risparmio, Monti di Pietà e Banche popolari sia ridotta fino al limite del 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 114.

Per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali per il decennio 1923-932, il Governo del Re è autorizzato a stabilire, mediante decreto Reale, i termini entro i quali debbono essere compiute le diverse operazioni, anche in deroga a quelli fissati dalla presente legge.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Rivolgo invito all'onorevole ministro di dare interpretazione larga all'autorizzazione concessa al Governo da questo articolo. L'onorevole ministro non ignora che vi sono Consigli comunali, che in tempo utile hanno deliberato istanze per variazioni nelle circoscrizioni esattoriali, cui non potè darsi evasione per ritardo, non ad essi imputabile, nella trasmissione degli atti, dipendente invece il più spesso da negligenza o peggio dei funzionari, cui il Parlamento con tanta facilità accorda la stabilità. Invoco dalla sua equità che con opportune proroghe dei termini ponga queste domande in grado di essere accolte.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Accolgo la raccomandazione fattami dal senatore Rebaudengo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 114. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione per la politica estera.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati oggi e nelle precedenti sedute.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Corbino.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradello, Francica Nava.

Gallina, Gallini, Garavetti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Manna, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morrone, Mortara.

Niccolini Pietro.

Orlando.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito.

Taddei, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Vanni, Vicini, Viganò, Vignani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette (N. 453):

Senatori votanti	157
Favorevoli	106
Contrari	51

Il Senato approva.

Modificazioni agli articoli 31 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato (N. XXXVIII Documenti):

Senatori votanti	157
Favorevoli	105
Contrari	52

Il Senato approva.

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 (N. 489-urgenza):

Senatori votanti	157
Favorevoli	121
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, numeri 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo (N. 388):

Senatori votanti	157
Favorevoli	120
Contrari	37

Il Senato approva.

Procedimento per ingiunzione (N. 411):

Senatori votanti	157
Favorevoli	123
Contrari	34

Il Senato approva.

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori (N. 426):

Senatori votanti	157
Favorevoli	127
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324):

Senatori votanti	157
Favorevoli	113
Contrari	44

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 440):

Senatori votanti	157
Favorevoli	119
Contrari	38

Il Senato approva.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Chiedo di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere se crede opportuno, nell'interesse degli studi, mantenere le norme imposte con decreto-legge, per la nomina della commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre negli Istituti di istruzione superiore del Regno.

Maragliano.

Il sottoscritto desidera conoscere dal Presidente del Consiglio se sia legale e valida una deliberazione presa dalla Commissione interparlamentare per la legge detta della burocrazia dopo che col 30 giugno p. p. la suddetta legge ha perduto vigore.

Mortara.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro della guerra per conoscere se intenda porre sollecito riparo alla grave anomalia esistente nel trattamento degli iscritti di leva col decreto-legge n. 452 del 10 aprile 1920, secondo il quale il nipote unico di avo che oltrepassa il 60° anno di età o di avola vedova senza figli maschi ha diritto a riduzione di ferma a tre mesi, mentre il nipote primogenito di avo o ava nelle dette condizioni, quando i susseguenti nipoti abbiano età inferiore ai 16 anni, non ha diritto ad alcuna riduzione di ferma, pur essendo la seconda specie di avi in condizioni manifestamente più aggravate dei primi.

Un'opportuna rettifica si imporrà all'atto della conversione del decreto in legge.

Ma intanto nel dubbio che questa possa essere discussa prima delle vacanze parlamentari, sembra sarebbe opera di giustizia il provvedere sin d'ora a rettificare il decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, concedendo la riduzione di ferma a tre mesi, anche ai nipoti primogeniti di avi di oltre 65 anni o inabili al lavoro, o di avole senza figli maschi, qualora gli altri nipoti abbiano età inferiore ai sedici anni.

Di Saluzzo.

Annunzio di risposta scritta.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha inviato la risposta scritta alla interrogazione del senatore Capotorto.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Proposta del senatore Presbitero.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Vorrei pregare il nostro illustre Presidente di volere interrogare il Senato,

perchè voglia concedere che durante la sospensione dei nostri lavori, si possa riunire la Commissione per gli affari esteri per esaminare il progetto di legge, approvato oggi dalla Camera d'urgenza, e intitolato: « Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia ».

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, la proposta del senatore Presbitero s'intende accolta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno e rimanendo a discutere il bilancio delle colonie, nella seduta di sabato scorso il Senato deliberò che la discussione di questo bilancio fosse rinviata a dopo il ritorno del ministro delle colonie.

Avendo il Ministero annunziato il ritorno del ministro per il giorno 12, ne verrebbe di conseguenza che la ripresa dei nostri lavori dovrebbe essere fissata per il 13 corrente.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. In considerazione dell'incomodo che a molti di noi che non dimoriamo in Roma, deriverebbe da un'interruzione dei lavori per pochissimi giorni ed anche e soprattutto per evitare una nuova sospensione nelle sedute, io propongo che il Senato si riunisca il giorno 17 corrente. (*Commenti; interruzioni*).

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Personalmente indifferente, perchè residente in Roma, non posso però consentire nella proposta dell'onorevole Sinibaldi.

Le discussioni, decisioni, e modificazioni alle decisioni, circa l'indirizzo e l'epoca dei nostri lavori, hanno già dato luogo in questi giorni ad inconvenienti, anche troppo visibili, che non giova ripetere.

Molti amici avevano convenuto nel criterio che la regola dovesse essere di lavorare, finchè vi fosse lavoro, e di riprendere i nostri lavori non appena nuovo lavoro vi fosse.

A questa regola si è adattata e sovrapposta una specie di compromesso, soprattutto per riguardo dei colleghi che non sono residenti in Roma; e si è perciò stabilito di fare una interruzione di otto giorni, riprendendo le di-

scussioni col bilancio delle colonie, al ritorno del ministro.

Il ministro tornerà il 12, di modochè il lavoro si può riprendere il 13, perchè lavoro ci sarà.

Di più, l'impegno di riprendere le sedute, dopo la interruzione prestabilita, è stato preso dal Senato quando era in pieno, mentre ora siamo qui in assai pochi, e non mi sembra che, per riguardo ai colleghi assenti, potremmo modificare ora, in pochi, la deliberazione allora presa da tutti.

Voci. Il Senato è sempre padrone di farlo. (*Commenti animati in vario senso; rumori*).

GIARDINO. Tenuto conto di tutto questo, io propongo che il Senato si riconvochi per il giorno 13.

PRESIDENTE. Verremo ai voti cominciando dalla proposta della riconvocazione del Senato per il termine più lontano e cioè dalla proposta del senatore Sinibaldi.

Chi approva la proposta del senatore Sinibaldi che il Senato sia riconvocato per il giorno 17 è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova, la proposta del senatore Sinibaldi non è approvata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Giardino che il Senato sia riconvocato per il giorno 13.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

È approvata.

Resta allora stabilito, che il Senato sarà riconvocato per il giorno 13 alle ore 16 con l'ordine del giorno che sarà ulteriormente comunicato agli onorevoli senatori.

La seduta è tolta (ore 19.15).

Risposta scritta ad interrogazione.

CAPOTORTO. — Al ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda concedere in luglio, una sessione straordinaria di esami, alla quale possono partecipare quegli ex combattenti che furono impossibilitati ad usufruire delle sessioni finora concesse, perchè in territorio di occupazione militare all'estero ed inoltre se intende estendere ai suddetti combattenti la

5ª e 6ª sessione, concessa a quelli studenti che fruirono delle sessioni 1919-1920.

La concessione si impone come un vero atto di giustizia, nella considerazione che le precedenti sessioni furono anche godute da giovani delle classi 1901 e 1902, i quali non solo non prestarono servizio in guerra, ma alla cessazione delle ostilità, non ancora erano stati chiamati alle armi.

RISPOSTA. — È davanti al Parlamento un progetto di legge con cui si accorda appunto agli ex combattenti, che non fruirono di una delle sessioni straordinarie di esami di licenza delle scuole medie, una nuova sessione pure straordinaria, e fissata per l'autunno del cor-

rente anno. L'articolo 6 del progetto dispone che coloro i quali prestarono servizio militare nel periodo bellico e cioè entro il 31 ottobre 1920, conservano il beneficio concesso dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 499, e cioè di sei o quattro sessioni rispettivamente per esami di licenza di 1° e 2° grado, anche se abbiano iniziati gli esami di licenza nell'anno scolastico 1920-21.

Il ministro

ANILE.

Licenziato per la stampa il 10 agosto 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 5 LUGLIO 1922

N. 453-A

Riforma alla legge
sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:

TITOLO I.

DEGLI ESATTORI COMUNALI E CONSORZIALI.

Art. 2.

I comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

I consorzi volontari, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali sono costituiti dal Prefetto.

Su proposta dell'Intendente di finanza, sentiti i Consigli comunali e la deputazione provinciale possono per decreto prefettizio riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale. Contro il decreto del prefetto è dato ricorso anche per il merito alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popoloso tra gli associati.

Art. 3.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito mediante aggio, che in nessun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia dev'essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, dev'essere approvata dal prefetto su parere favorevole dell'Intendente di finanza.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

La misura dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale otto mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Quando il primo esperimento d'asta vada deserto la Giunta comunale o una delegazione della rappresentanza consorziale potrà proporre una terna alla nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale purchè l'aggio da concedersi non superi di un decimo quello proposto a base del primo esperimento d'asta.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà che hanno sezioni di credito potranno rendersi aggiudicatarii del servizio di esattoria comunale o consorziale o di ricevitoria provinciale ancorchè i loro Statuti non prevedano l'assunzione di tale servizio.

Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto, su conforme motivato parere dell'Intendente di finanza, del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, concederà, con provvedimento da emanarsi en-

tro il 31 marzo successivo, la prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, salva la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 105 della presente legge.

La conferma può essere concessa anche nel caso di variazioni nella circoscrizione dell'esattoria.

Art. 4.

I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto.

Art. 5.

L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli consegnatigli e resi esecutivi dall'intendente di finanza se riguardanti le imposte erariali e le sovrimposte e dal prefetto se riguardanti le tasse comunali, provinciali e di altri enti.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per la imposta principale:

a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei consorzi speciali e degli altri enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali dei comuni e dei consorzi comunali e degli altri enti in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e peri-

colo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito per legge o dal contratto esattoriale.

Art. 6.

Sette mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente di finanza fa pubblicare nel comune o nei comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

Art. 10.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e, nel caso di consorzio, i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto.

Art. 11.

Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo a meno che si provveda per terna ad un secondo esperimento con aumento di un decimo entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

L'intendente, dietro richiesta del comune o del consorzio, ove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

Art. 12.

(Soppresso).

Art. 13.

Qualora risulti deserto l'esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore per non più di cinque anni stabilendo l'aggio di riscossione, sentito il parere dell'Intendente di

Finanza e quello del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale ed entro il limite di cui al comma primo dell'articolo 3.

Art. 14.

Non possono essere esattori:

1° I membri del Parlamento, della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di beneficenza;

2° I pubblici impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3° I ministri dei culti;

4° I consiglieri e gli impiegati e salariati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5° I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati;

6° Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7° Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;

8° Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9° I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte della

Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto sopra istanza dei comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra e quando non sia stata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 19.

La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto riconoscerne la idoneità. La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

Art. 20.

Il contratto esattoriale deve riportare l'approvazione del prefetto.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

Art. 21.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali, e resi noti al pubblico.

Art. 22.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dall'intendente di finanza, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed

ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

Per le esecuzioni l'esattore nomina uno o più ufficiali esattoriali che per compiere le loro funzioni devono essere autorizzati dal procuratore del Re.

Per la notificazione delle cartelle e di avvisi può valersi di messi notificatori autorizzati dall'intendente di finanza.

L'esattore può revocare la nomina dei propri ufficiali e messi, salvo all'impiegato il diritto di ricorso di cui all'articolo 111, e per giustificati motivi possono il procuratore del Re e l'intendente di finanza ritirare la loro autorizzazione.

TITOLO II.

DELLA RISCOSSIONE.

Art. 23.

Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali il pagamento delle imposte dirette è ripartito in sei rate bimestrali uguali che scadono alle epoche seguenti:

10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno verranno pagate in sei rate uguali a partire da quella più prossima delle anzidette. A questo effetto, per le iscrizioni da effettuarsi nell'ultimo anno di appalto, quando nell'esattoria siavi cambiamento di gestione, saranno compilati due ruoli separati comprendenti, rispettivamente, le rate che vengono a scadere nell'anno stesso e quelle scadenti nell'anno successivo in cui il carico dovrà essere assunto dal nuovo esattore.

Art. 24.

Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, nella prima metà del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente

articolo 5 ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente nella prima metà dei mesi di gennaio e di luglio.

L'intendente di finanza potrà autorizzare la compilazione in ogni tempo di ruoli straordinari per qualsiasi imposta.

In questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni iscritto nel ruolo di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi ai sensi dell'articolo seguente.

I relativi pagamenti scadranno nelle usuali 6 rate, ma quando speciali circostanze lo richiedano l'intendente potrà ridurre il numero e ordinare anche il pagamento in unica soluzione alla più prossima scadenza.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del numero 3 dell'articolo 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Art. 25.

Gli esattori dovranno, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente nei modi che saranno stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira di imposta rispetto allo Stato, alla provincia e al comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tale fatto sarà punito con la destituzione per il messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di esso e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso.

Art. 26.

In uno, e occorrendo anche in più giorni degli otto successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

Art. 27.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito.

Qualora l'ottavo giorno cada in giorno festivo il contribuente avrà anche facoltà di fare i pagamenti nel giorno successivo non festivo. Le multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto negli articoli 25 e 26 e se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'articolo 31.

La multa pel ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, va a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta.

Art. 29.

I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina vaglia o assegni emessi dagli uffici postali intestati all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non fossero regolarmente e in tempo debito pervenute all'esattore. Per l'ammontare delle imposte erariali si ricevono in pagamento le

cedole dei titoli di debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, scadute, designate dal ministro del tesoro e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.

Art. 30.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

Il contribuente debitore per più specie di imposte può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, si imputano a ciascuna imposta in quota proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattoria in funzioni.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

Art. 32.

Il numero delle rate di pagamento delle tasse locali è stabilito nelle leggi e nei regolamenti relativi.

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte locali vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno finanziario in corso. La ripartizione non può però mai avvenire su un numero di rate inferiore a tre. Per i ruoli che andassero in esecuzione dopo la quarta rata si dovrà supplire con altrettante delle prime rate dell'anno seguente.

La scadenza di ciascuna rata non potrà avvenire in epoca diversa da quella stabilita per la scadenza delle imposte erariali.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TITOLO III.

DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI E SUGLI IMMOBILI.

CAPITOLO I.

Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 33.

Salvo le particolari disposizioni stabilite con leggi speciali, trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi ufficiali esattoriali, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni scaduti a da scadere entro l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune o consorzio nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

Art. 34.

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la

qualità e la natura dei frutti pignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette al domicilio del debitore, e, se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Art. 35.

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà notizia al sindaco trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali esattoriali che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, il sindaco provocherà dal procuratore del Re il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale.

Art. 36.

L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti pignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, l'ufficiale esattoriale fa trasportare in locale apposito gli oggetti pignorati per essere consegnati ad un depositario d'ufficio, locale e depositario designati dal sindaco.

L'esattore ha facoltà di cambiare il depositario da esso costituito; il relativo verbale dell'ufficiale esattoriale dovrà essere trasmesso al sindaco, salvo in caso d'inadempienza le comminatorie di cui all'articolo precedente.

Art. 37.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e alla as-

segnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi dell'ufficiale per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dall'ufficiale esattoriale mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza dell'espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo d'indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o di irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di assegnazione e l'annotamento di surroga contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato della imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

CAPITOLO II.

Della esecuzione sugli immobili.

Art. 43.

L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il

domicilio, o la principale residenza nel Regno quando tale domicilio e residenza siano dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta o siano indicati all'esattore dall'agenzia delle Imposte.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

Art. 44.

L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta che contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini; le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e, inoltre, il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo e il terzo deve essere di sessanta giorni.

Art. 47.

Sopra domanda dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco

da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati; ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco delle trascrizioni e dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

Art. 48.

L'avviso d'asta dev'essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel comune dell'esattoria, si fa per mezzo dell'ufficiale dell'esattore creditore; quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro ufficiali dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo, al sindaco del comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'art. 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto. Quando poi risulti dall'elenco censuario di cui all'articolo 74 che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, l'esattore dovrà notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso nei modi predetti e senza corrispettivo.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, come all'articolo 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

Art. 51.

Il pretore presiede le aste assistito dal cancelliere: non è applicabile ad esse l'art. 1 let-

tera b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gli intervenuti.

Art. 55.

Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel comune o nei comuni dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari oppositori; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Art. 57.

È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54; ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'iscrizione in catasto del suo diritto, potrà chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e oppositori, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna allo espropriato coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia sperimentato il ri-

scatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dall'ammontare del prezzo della vendita e dai relativi interessi legali civili, oltre l'offerta del compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione

sopra i mobili e sopra gli immobili.

Art. 58.

I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimeposte sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di provincie, di comuni o di altri enti morali autorizzati da legge ad imporli. Tutte le attribuzioni affidate dalla presente legge alle Agenzie delle imposte in rapporto alla indicazione dei cespiti, oggetto del tributo e di quelli perseguibili s'intendono estese agli enti interessati.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore

delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

Per farsi luogo al terzo esperimento è sempre necessario il consenso dell'intendente di cui al precedente articolo 54, ma la devoluzione si fa in tali casi alla provincia, al comune, al consorzio, all'ente pel quale si è agito.

Art. 59.

Soppresso.

Art. 60.

L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra dal collettore o da uno dei suoi ufficiali esattoriali senza bisogno di procura.

Art. 61.

La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del comune o consorzio dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

Art. 63.

Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se l'ufficiale esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.

Dall'esercizio della facoltà accordata dal primo comma di questo articolo sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotati.

Art. 67.

Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga annualmente all'esattore lire cinque per ogni contribuente, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Art. 70.

Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti di trasferta.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini del precedente comma l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale ma deve proseguire gli atti pel ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

Art. 71.

Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria o dalla data in cui venga a cessare il contratto stesso per qualsiasi causa, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

Art. 72.

Il contribuente che si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'Intendente, il quale decide nel termine di giorni venti, sentite le deduzioni dell'esattore ed il parere dell'Agenzia delle imposte.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dall'Intendente.

Non è ammesso il ricorso all'Intendente per i casi contemplati dal precedente articolo 63.

TITOLO IV.

DEI RICEVITORI PROVINCIALI.

Art. 77.

Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.

Se la deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore o l'asta sia andata deserta, il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede d'ufficio alla nomina del ricevitore per tutto il decennio.

TITOLO V.

DEI VERSAMENTI.

Art. 80.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimeposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Qualora l'ultimo giorno pel versamento cada in giorno festivo l'esattore avrà facoltà di fare

il versamento stesso il giorno feriale immediatamente successivo. L'obbligo imposto agli esattori dalle leggi 26 marzo 1893, n. 159, 14 luglio 1898, n. 317, 7 maggio 1902, n. 144, e 4 febbraio 1915, n. 143, di anticipare gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti, agli impiegati e salariati addetti al servizio municipale, ancorchè non esistano fondi in cassa di spettanza del comune è subordinata alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comuni riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base a ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato inoltre alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione firmata dal sindaco e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.

Art. 83.

Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiari, e gli otto decimi delle non fondiari e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiari non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Ai detti versamenti è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 80.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 87.

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrime imposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni immobili del debitore nella provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente

In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.

Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Per ottenere il rimborso a titolo d'inesigibilità nelle quote di imposte fondiari non riscosse, non superiori a lire 5 di parte erariale l'esattore è ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro dieci mesi dall'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, e entro quattordici mesi dalla scadenza della rata stessa se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso posseda beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si scambierà in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

In ogni caso la finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno.

Art. 90.

L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il nono mese da quello di scadenza della ultima rata.

Il termine per la presentazione delle domande per le quote di imposte fondiari non superiori a lire cinque indicate all'articolo 87 è stabilito al 30 aprile del secondo anno successivo a quello in cui la imposta fu iscritta a ruolo.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria giusta l'articolo 56, il rimborso si concede, quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di due mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa ed insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di due mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

Spetta all'Agenzia delle imposte di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori o dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Agenzia delle imposte non abbia emesso la sua decisione l'esattore od il ricevitore otterranno nella rata successiva un sgravio provvisorio pari alla somma del credito, che sarà revocata appena intervenuta la decisione dell'Agenzia, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

Contro le decisioni dell'Agenzia è ammesso il reclamo all'intendente di finanza nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Contro il provvedimento definitivo dell'Intendenza è ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Le procedure indicate dal presente articolo non si applicano rispetto alle quote inesigibili di gestioni esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923.

Art. 93.

L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede o il prescelto dagli eredi, quando contro

di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Si può tuttavia chiedere al prefetto entro i due mesi dalla morte di continuare nell'esercizio per tutto il decennio.

Il prefetto provvede sulla domanda dopo sentito il parere dell'intendente e del comune o consorzio.

Art. 98.

In tutti i casi nei quali il comune o la provincia trascurano di esercitare o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel comune il prefetto, e per la provincia il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Art. 100.

La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere finchè durino il contratto d'appalto e i privilegi fiscali anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza all'intendente di finanza e in seconda istanza al ministro delle finanze.

Alle stesse autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni fra gli enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE.

Art. 105.

Ferma restando la percentuale massima dell'aggio indicata al 1° comma dell'art. 3 della legge, può tuttavia essere consentito agli esattori che saranno confermati pel decennio 1923-1932 un aumento sull'aggio attuale fino al limite del 50 per cento purchè trattisi di esattorie che nell'anno 1915 ebbero un carico complessivo non superiore alle lire 500.000.

Art. 106.

Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-32 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria riassumeranno il personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

Gli esattori già titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.

Nella scelta della parte di personale che non sarà sostituito, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia.

L'impiegato licenziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'articolo 111.

I nuovi titolari di esattorie potranno sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o secoli conviventi a carico; essi potranno inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore, i collettori ed il cassiere dell'esattoria.

Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che presterà agli effetti dei termini per la disdetta e liquidazione di indennità in caso di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e seguenti del decreto luogotenenziale sul contratto di impiego privato 9 febbraio 1919, n. 112.

Art. 107.

Gli obblighi degli esattori di cui all'articolo precedente non si estendono:

a) alle persone contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge e a coloro che avendo prestato nell'esattoria opera saltuaria o accessoria non possono essere considerati come impiegati stabili;

b) al personale che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto

L'impiegato malgrado che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto e l'impiegato che nel corso dell'appalto raggiunga il 65° anno di età, quando raggiungerà tale età, saranno mantenuti in servizio purchè entro il

quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione di cui all'art. 111 dimostrino di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio.

Art. 108.

Per l'assunzione di nuovo personale, nelle esattorie di cui al 2° comma dell'art. 106, ferme sempre le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli esattori daranno la preferenza a quelli fra gli aspiranti che alla scadenza del contratto in corso si trovano nelle condizioni volute dal precedente articolo 106 e che non furono riassunti, e ferma la esclusione del personale indicato nell'articolo 107.

Art. 109.

Gli esattori delle imposte fiesseranno gli stipendi e compensi dei loro dipendenti, impiegati e messi, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle mercedi corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove sono chiamati a prestare l'opera loro.

Art. 110.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali, esclusi quelli assunti in via saltuaria o straordinaria. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. La ripartizione del contributo tra esattore e personale sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale.

Dalla quota del 10 per cento verrà detratto il contributo che in parti eguali, tanto da parte dell'esattore, quanto da parte degli impiegati, deve essere versato per l'assicurazione obbliga-

toria contro l'invalidità e la vecchiaia, a tenore del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo.

Art. 111.

Le controversie fra gli esattori ed il personale dipendente saranno decise a tenore degli articoli 13 e 14 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato.

Art. 112.

Il Governo del Re, previo il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel regolamento per la esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Gli articoli della presente legge saranno sostituiti agli articoli corrispondenti del testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed è autorizzata la pubblicazione

di un nuovo testo unico correggendo la numerazione in relazione agli articoli soppressi od aggiunti.

Art. 113.

Nel commisurare la cauzione per le esattorie e per le ricevitorie che saranno assunte nel 1923, le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sovraprofiti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al venti per cento.

Il ministro delle finanze potrà consentire, su proposta dell'intendente di finanza, che la misura delle cauzioni che debbono prestare Istituti di emissione, Casse di risparmio, Monti di pietà e banche popolari sia ridotta fino al limite del cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

Art. 114.

Per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali per il decennio 1923-1932, il Governo del Re è autorizzato a stabilire, mediante decreto Reale, i termini entro i quali debbono essere compiute le diverse operazioni, anche in deroga a quelli fissati dalla presente legge.



CIV^a TORNATA

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commissioni (Nomina di)	pag. 3554
Oratori:	
MORPURGO	3531
Congedi	3529
Disegni di legge (Per l'ammissione alla discussione di)	3549
(Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223, per proroga del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica »	3546
« Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di S. Giacomo delle Segnate e di S. Giovanni del Dosso »	3547
(Discussione di):	
« Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati ed agli ufficiali giudiziari »	2534
Oratori:	
CANNAVINA	3541, 3546
DIENA	3539, 3543
ROSSI LUIGI, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3535, 3542, 3544, 3546
VENZI, <i>relatore</i>	3541, 3544
— Approvazione di un ordine del giorno —	3535
(Rinvio della discussione di):	
« Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del codice della marina mercantile riguardanti i piloti ed il pilotaggio per le navi nei porti »	3647
Oratori:	
DE VITO, <i>ministro della marina</i>	3549
SECHI, <i>relatore</i>	3647
(Presentazione di)	3530, 3546, 3549
Giuramento (del senatore Zunino)	3531
Interpellanze (Annuncio di)	3552
(Per lo svolgimento di)	
Oratori:	
DI BRAZZA	3554
SCHANZER, <i>ministro degli affari esteri</i>	3554

Interrogazioni (Annuncio di)	3552
Oratori:	
PRESIDENTE	3553
CIRMENI	3553
SCHANZER, <i>ministro degli affari esteri</i>	3553
(Risposte scritte ad)	3554
(Svolgimento di):	
« Sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia »	3532
Oratori:	
AMERO D'ASTE	3534
DELLO SBARBA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	3532
Relazioni (Presentazione di)	3530
Ringraziamenti	3530
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	3551

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per la marina e per la marina mercantile.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cagni di giorni 19, Dorigo di giorni 15, Faina di giorni 9, Pecori Giraldi di giorni 15, Vanni di giorni 5, Resta Pallavicini di giorni 30.

Se non si fanno osservazioni s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Bernardi ho ricevuto la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Le parole che l'E. V. si è benignata di pronunziare in seno all'Alto consesso, illustrando la vita di lavoro e di attaccamento al dovere del defunto mio marito, sono a me giunte particolarmente gradite. In questa ora triste della mia vita, le condoglianze del Senato e quelle particolari della E. V. sono state per me e per la mia famiglia di grande conforto. Esprimiamo perciò all'E. V. e a tutti gli altri componenti l'Alto Consesso i nostri più vivi ringraziamenti.

« Con perfetta osservanza.

« *La vedova del senatore Bernardi*

« ELVIRA SEVERI ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante la sosta dei nostri lavori.

PELLERANO, *segretario*, legge:

ELENCO DEI DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Tombola telegrafica a favore dello erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Co-senza.

Dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno:

Proroga al termine 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per ricuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta come per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e, per la ricostituzione delle terre liberate.

Dal ministro del tesoro:

Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-22.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22.

Conversione in legge dei Regi decreti autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari.

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III.

Dal ministro dei lavori pubblici:

Autorizzazione della spesa di lire 54,620,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Dal ministro dell'istruzione pubblica:

Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità.

ELENCO DELLE RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del Codice per la marina mercantile riguardante i piloti ed il pilotaggio per le navi nei porti;

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di 7,000,000 il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata; del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25,000,000 il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina;

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Da una Commissione speciale:

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova.

Dalla Commissione per la politica estera:

Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

Dalla Commissione di contabilità interna del Senato:

Rendiconto delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921;

Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole, senatore Di Robilant a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI ROBILANT. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583, e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadri ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore di Robilant della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 1 corrente: « Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del lavoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

FERRARIS MAGGIORINO, *ministro per le terre liberate*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *ministro per le terre liberate*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, approvato

dalla Camera dei deputati: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle terre liberate della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Stante l'importanza di questo disegno di legge presentato dall'onorevole ministro delle terre liberate, che concerne le garanzie e le modalità per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra, e la necessità assoluta che esso sia discusso e approvato prima che il Senato si proroghi, e stante l'urgenza di discutere anche l'altro disegno di legge presentato dal ministro del tesoro, di concerto col ministro delle terre liberate, per la conversione in legge del R. D. 2 febbraio 1922, n. 115 portante modificazioni alla legge sul risarcimento dei danni di guerra, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, io mi permetto di chiedere al Senato che voglia deferire all'onorevole Presidente la nomina delle Commissioni che dovranno riferire sopra questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'on. senatore Morpurgo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti le Commissioni.

Giuramento del senatore Zunino.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Paolo Zunino, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Boselli e Biscaretti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Paolo Zunino è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Paolo Zunino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Amero D'Aste ai ministri dell'industria e del commercio, del lavoro e dell'agricoltura:

« Perchè vengano presentati al Parlamento per essere discussi il decreto luogotenenziale sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e quello Reale sul regolamento per l'applicazione del precedente, essendo probabile che debba modificarsi in parte detto regolamento ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro per rispondere a questa interrogazione.

DELLO SBARBA, *ministro per il lavoro e per la previdenza sociale*. L'onorevole senatore Amero D'Aste ha rivolto ai ministri del lavoro, dell'industria e dell'agricoltura la seguente interrogazione: « Perchè vengano presentati al Parlamento per essere discussi il decreto luogotenenziale sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e quello Reale sul regolamento per la applicazione del precedente, essendo probabile che debba modificarsi in parte detto regolamento ».

Io sono molto grato all'onorevole senatore Amero D'Aste, perchè egli mi ha presentato questa interrogazione, la quale mi dà l'occasione di allontanare una quantità di equivoci che intorno a questi decreti luogotenenziali e a queste provvidenze di carattere veramente importante, specialmente per i nostri agricoltori, si va addensando da qualche giorno a questa parte in Italia, per opera di alcuni che non sono esattamente informati della materia.

Già alcuni giorni fa noi abbiamo dovuto leggere una sentenza del Pretore urbano di Torino in data 8 giugno ultimo scorso, il quale dovendo giudicare in merito a una contravvenzione elevata a carico di alcuni obbligati alla assicurazione per invalidità e vecchiaia per mancato versamento di contributo, li dichiarò assolti sopra l'affermazione — tale la motivazione fondamentale della sentenza — d'incostituzionalità di questo decreto, in quanto si affermava che questo decreto non fu mai portato al Parlamento per essere convertito in legge.

Io non farò alcun apprezzamento intorno alla sentenza del Pretore urbano di Torino, sia per

rispetto al magistrato, sia per rispetto al Senato, sia anche perchè questa sentenza è « *sub judice* » essendo stata appellata dal Procuratore del Re.

Ma io non posso non dire che questa sentenza è, almeno per questa motivazione che fondamentalmente la informa, basata su un errore di fatto, perchè non è esatto il dire che questo decreto luogotenenziale che si riferisce alla assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia non sia stato portato al Parlamento per essere convertito in legge.

Sta in fatto che queste provvidenze a favore della invalidità e della vecchiaia trovarono già in precedenza, i più grandi consentimenti delle due Camere e della pubblica opinione; il 28 novembre 1918 fu presentato innanzi alla Camera dei deputati (vedi atti parlamentari della 24ª legislatura) dall'allora ministro, il compianto onorevole Ciuffelli, un progetto di legge il quale fu accolto con visibile entusiasmo e grandissima simpatia, tanto che il Parlamento ne decretò l'urgenza.

Le vicende parlamentari ne impedirono la discussione.

Forte di questi voti, e incalzato anche dalle incitanti domande degli interessati e di molti ambienti operai, il Governo ritenne improrogabile provvedere a dichiarare l'obbligo dell'assicurazione con il decreto-legge 21 aprile 1919 e questo è utile che il Senato ricordi, anche perchè premeva regolarizzare la posizione di oltre 600,000 operai degli stabilimenti ausiliari, obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale per le Assicurazioni sociali, in forza del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, i quali avevano versato, insieme ai rispettivi datori di lavoro, più di 40 milioni di contributi.

Il decreto-legge fu quindi, appena lo consentirono le vicende parlamentari, presentato alla Camera dei Deputati per la sua conversione in legge nella seduta del 18 luglio 1919, dal senatore Dante Ferraris, allora ministro dell'industria, e ciò si rileva dagli atti parlamentari, legislatura 24ª, n. 1195. Sono un po' minuzioso in queste citazioni, perchè devo dimostrare come ripetutamente questo decreto è stato portato innanzi alla Camera dei Deputati per essere convertito in legge.

Cadde la legislatura, e questo disegno di legge fu nuovamente presentato allo stesso ramo del Parlamento, in occasione della venticinquesima e poi della 26ª legislatura, e precisamente nelle sedute del 5 febbraio 1920, e del 25 giugno 1921; e tanto nell'occasione della prima, come della seconda e della terza presentazione, il Governo fece le più vive sollecitazioni alla Camera, perchè volesse senz'altro affrontare la discussione di questo disegno di legge per apportarvi anche le modificazioni che sembrassero opportune, data la delicatezza della materia e la difficoltà dell'esazione dei contributi.

Pare a me, che non si possa fare al Governo alcuna accusa di mancata diligenza, avendo usato anzi di una certa prudenza e saggezza nell'applicazione di questa legge. Il Governo la applicò e la sta applicando, perchè ciò è richiesto dalla pubblica coscienza, e dalla necessità di assistere la gran massa di lavoratori che danno un così grande contributo alla ricchezza del paese. Il Governo poi non ha mai mancato di pregare le Commissioni parlamentari, perchè presentassero le rispettive relazioni, e perchè si addivenisse alla sospirata discussione dell'importante decreto.

D'altronde noi abbiamo, in questi ultimi tempi, assistito ad un fenomeno di assalto contro il decreto-legge invalidità e vecchiaia; dapprima, specialmente negli ambienti agrari, si è opposto che la legge invalidità e vecchiaia, la quale era giusta nel principio fondamentale e che si dichiarava di accettare come previdenza sociale imposta dai tempi nuovi, era stata criticata aspramente in quanto aveva una forma di riscossione dei contributi macchinosa; mancava in una parola di agilità, di una procedura semplice e facile, spedita; quindi era causa di molestie e qualche volta riusciva impossibile applicarla.

A queste proteste, a queste richieste, il Ministero del lavoro non mancò di mostrarsi disposto a tutte le condiscendenze possibili, per toglierle di mezzo. Si istituì un'apposita Commissione al Ministero del lavoro per raccogliere questi piati, perchè disciplinasse, per quanto fosse possibile, in forme nuove e più agili l'applicazione della legge, ma devo dire che queste proposte, che vennero dai protestanti e dai dissidenti, si limitarono a generiche e vaghe

dimostrazioni di inapplicabilità; non si concretarono mai in proposte positive, nè costituirono una necessità di studio imposto alla commissione, la quale, indipendentemente dai suggerimenti che si aspettavano dagli esperti, cercò i rimedi ed i miglioramenti. E questa Commissione ha lavorato con grandissima diligenza, ha tenuto conto, per l'esperienza fattane fin qui, dei difetti, perchè difetti ce ne sono, e cercherà anzi di eliminarli con proposte, che a tempo opportuno, presenteremo alla Camera dei deputati, quando si parlerà di convertire in legge il tanto contrastato decreto sull'invalidità e vecchiaia.

Chi si occupa di legislazione sociale, sa le grandissime difficoltà che hanno queste leggi nel trovare la loro applicazione pratica e ad entrare nella coscienza pubblica.

Sono ormai passati cinque lustri dacchè in Italia esiste la legge per gli infortuni industriali ed essa trova tuttavia difficoltà di applicazione; in alcuni luoghi poi questa legge sull'invalidità e vecchiaia è soggetta a molte critiche a vere opposizioni, determinate dal fatto che essa non può penetrare facilmente nella coscienza, specie in quella degli agrari, perchè si riferisce ad un beneficio lontano, a qualche cosa che si concreterà nel tempo e diciamolo francamente, perchè a questi lavoratori si è inoculato il sospetto che tale legge non serva magari altro che a nascondere una nuova imposta fiscale a loro danno.

Di ciò preoccupato il ministro del lavoro nulla ha trascurato per divulgare la verità, per fugare sospettazioni e diffidenze e far sì che gli interessati si persuadano dell'opportunità di questa legge a tutto loro vantaggio.

Io ho avuto occasione di affermare in Senato e fuori che il Governo non ha affatto la presunzione che questa legge sulla invalidità e la vecchiaia sia la perfezione: sarebbe una presunzione che io non ho il coraggio di portare sulle mie spalle; noi ci rendiamo conto di tutti i difetti della legge, che pur essendo essa, nella sua sostanza, una provvidenza sociale di assoluta necessità, non può essere arrestata.

Quindi le opposizioni che si fanno in linea di riforma procedurale trovano in noi il massimo consentimento per lo studio; le altre che attraverso queste forme...

SPIRITO. Noi non sentiamo neppure una parola.

PRESIDENTE. Non è colpa del ministro, ma dei senatori che fanno conversazione.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della presidenza sociale*. Chiedo scusa: ma io mi trovavo irresistibilmente rivolto verso l'interrogante...

Dicevo dunque che, per quel che riguarda la necessità delle modificazioni da introdurre in questo decreto luogotenenziale, quando sarà convertito in legge, il Governo e il ministro del lavoro ne sono perfettamente convinti, ed in questo senso siamo disposti ad accogliere tutte le proposte e i suggerimenti che verranno dalle parti interessate. Non possiamo però in nessun modo consentire alle domande fatte più insistenti, di sospensione della legge; non possiamo sospendere la legge poichè questo sarebbe assumere una gravissima responsabilità, sia in confronto delle masse lavoratrici, sia in confronto del nostro ufficio che ci fa esecutori della legge.

Noi affretteremo nel modo più rapido possibile la conversione in legge, ed in questo senso, ripeto, ho pregato ripetutamente le Commissioni parlamentari perchè vogliano presentare la relazione corrispondente.

In quanto poi si riferisce alla seconda parte della interrogazione del senatore Amero D'Aste, per la presentazione anche del regolamento per l'applicazione di questo decreto luogotenenziale sulla invalidità e la vecchiaia, debbo osservargli che il regolamento non dobbiamo e possiamo presentarlo all'approvazione del Parlamento.

Siamo in sede di esecuzione ed il regolamento dipende solo dal potere esecutivo; certo esso dovrà essere suscettibile di quelle modificazioni che saranno poi imposte dalle modificazioni della legge.

Credo di avere sufficientemente risposto alla interrogazione dell'onorevole Amero D'Aste; posso dire con coscienza che in noi è il massimo desiderio di far sì che l'applicazione di questa legge avvenga con concetto di armonizzazione; che siano evitate le asprezze sia pei datori di lavoro che pei lavoratori; e questo dovere di assistenza della vecchiaia dei nostri lavoratori troverà nella coscienza dei datori di lavoro e dei lavoratori il massimo

consentimento, nè noi nulla trascureremo perchè ciò possa avvenire prestamente ed il più pianamente possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Amero d'Aste per dichiarare se è soddisfatto.

AMERO D'ASTE. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha voluto dare al Senato su quanto io ho domandato. Non vi è dubbio che questo decreto ha trovato molte opposizioni da parte degli agricoltori, sia proprietari che contadini, anzi dirò più da parte dei contadini che dei proprietari.

Credo che effettivamente bisognerà appor-tare delle modifiche anche per rendere più semplici le disposizioni. Io nella interrogazione ho parlato pure del regolamento, perchè questo modifica talmente la legge e l'amplifica in tal maniera che direi quasi che la varia.

Per questo ho parlato del regolamento, ma discutendo la legge, siccome il regolamento è pubblicato, si potranno fare le osservazioni che si riterranno opportune anche a proposito di esso.

Quindi pregherei il ministro di voler sollecitare la discussione alla Camera su questa materia, naturalmente, alla ripresa dei lavori: si tratta di una questione importantissima che conviene sia discussa bene e che non susciti malumori.

Siccome poi ritengo che il regolamento dovrà essere modificato, specialmente per l'agricoltura, pregherei l'onorevole ministro di volere ordinare che non si applichino multe per quanto riguarda l'agricoltura; quando ci sarà la legge si applicherà; ma pel momento mi pare conveniente che, per quanto ho accennato, non sia il caso di applicare multe, specialmente per le assicurazioni degli agricoltori.

Discussione del disegno di legge: « Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari » (N. 376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari ».

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1922

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 376).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Vi è un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Chiedo all'onorevole ministro se lo accetta.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'ordine del giorno dell'Ufficio centrale è inteso a portare rimedio alla sperequazione di trattamento esistente fra gli ufficiali giudiziari in relazione ai proventi da essi realizzati. Nel disegno di legge non si era tenuta presente questa circostanza perchè esso è rivolto a portare modificazioni alle tariffe, penale e civile, relativamente a varie categorie di coadiutori della giustizia, tra i quali anche gli ufficiali giudiziari; e in questo compito non rientra di per sé, anzi vi è estranea, la sistemazione economica nell'interno di una categoria di tali coadiutori, ossia la perequazione dei guadagni professionali tra gli ufficiali giudiziari dei grandi e medi centri, a cui mira il detto ordine del giorno.

Esso suggerisce vari provvedimenti coi quali potrebbe essere meglio sistemata la classe degli ufficiali giudiziari. Io assicuro l'Ufficio centrale che il Ministero porterà il suo studio sull'argomento, esaminando quale sia la migliore via da seguire dal punto di vista pratico.

Con questo affidamento, spero che l'Ufficio centrale vorrà ritenersi soddisfatto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il Senato confida che il ministro della giustizia vorrà studiare e proporre all'approvazione del Parlamento provvedimenti atti a diminuire la sperequazione di trattamento attualmente esistente tra gli ufficiali giudiziari, o istituendo una Cassa Nazionale simile a quella che vige per il notariato; o sopprimendo l'assegno annuo di lire duemila portato dalla legge 24 marzo 1921, n. 299, e devolvendo il ricavato in aumento del minimo assicurato ad ogni

ufficiale giudiziario mediante l'indennità supplementare; o con altri mezzi atti a conseguire lo scopo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 7., 1° comma, 8, 9, 13, 1° comma, 14, 15, 16, 1° comma, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 1° comma, 35, 36, 37, 48, 115 n. 2, 120, 137 e 149 del Regio decreto 23 dicembre 1865 numero 2701, che approva la tariffa in materia penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 7, (1° comma). — Tale indennità per minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso, sarà di lire 2 al giorno; per le donne non minori di anni 14 di lire 3; per tutti gli altri di lire 6, e dovrà ridursi alla metà per coloro che non saranno trattenuti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre.

« Art. 8. — Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 6 sarà dovuta, tanto per l'andata quanto per il ritorno, una indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di 3^a classe sulle ferrovie, con l'aumento di due decimi, qualora possano servirsi della ferrovia, e, negli altri casi, di centesimi cinquanta per ogni chilometro delle strade che dovranno percorrere.

A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa, sarà pur dovuta una indennità pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito per i secondi posti dei passeggeri sui piroscafi, con l'aumento di tre decimi del prezzo medesimo.

« Art. 9. — I testimoni indicati nell'articolo precedente avranno pure diritto alla indennità di lire 5 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre diritto ad una indennità di lire 8 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro pariamente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno

ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera, comprovante la ragione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Art. 13 (1° comma). — I testimoni citati ad istanza della parte civile avranno diritto alle indennità sopra stabilite, le quali saranno loro pagate sulla somma depositata in base a mandati spediti dal capo del collegio o dal pretore.

Art. 14. — La indennità di viaggio o di soggiorno di cui agli articoli 8 e 9 sarà corrisposta anche al padre o alla madre o ad un parente prossimo del minore degli anni 14 che lo accompagnerà; semprechè alcuna di tali persone non sia stata citata come testimone, oppure con esso non siano intervenute altre persone residenti nella stessa frazione di comune.

L'identità delle persone ora accennate e la loro qualità di parenti dovrà essere accertata con un certificato nel modo segnato all'articolo 9, senza di che non si farà luogo alla tassa anzidetta.

« *Art. 15*. — Non è dovuta alcuna indennità alle guardie campestri nè per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, nè per la traduzione avanti all'autorità competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale.

Ciò nondimeno le dette guardie chiamate fuori del comune di loro residenza, sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno diritto alle indennità accordate ai testimoni ordinari.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili a tutti gli agenti della forza pubblica incaricati del servizio di pubblica sicurezza (ai carabinieri Reali, agli agenti investigativi, alle Regie guardie, alle guardie forestali e di finanza) e ad altri impiegati di pubbliche amministrazioni.

« *Art. 16*. (1° comma). — Per facilitare l'accertamento delle indennità di trasferta, i prefetti; quando non sia già redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanze in chilometri che separano ciascun comune dal capoluogo del mandamento e da quelli ove hanno sede il tribunale e la Corte di appello,

calcolando la misura delle distanze stesse dalla sede di ciascun ufficio giudiziario.

« *Art. 18*. — Gli onorari e le vacanze dei periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorità giudiziaria, nei casi previsti dal codice di procedura penale, saranno regolati nel modo stabilito negli articoli seguenti.

« *Art. 20*. — Ciascun medico e chirurgo riceverà:

1° per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra, l'onorario di lire 10;

2° per le sezioni di cadaveri non inumati l'onorario di lire 50 e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di lire 100, compreso il relativo verbale ed escluse in ambi i casi, le eventuali ricerche di laboratorio.

Per qualsiasi altra operazione peritale diversa da una semplice visita o dalla sezione di cadaveri, l'onorario del perito sarà stabilito dall'autorità giudiziaria, la quale potrà richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine dei medici.

Tale parere è sempre necessario:

a) quando il perito abbia richiesto somma superiore a lire 300;

b) quando il perito abbia richiesto somma inferiore a lire 300, e l'autorità medesima non abbia creduto di accogliere integralmente, o quasi, la richiesta.

« *Art. 20-bis*. — In tutti i casi nei quali i medici e chirurghi saranno chiamati dall'autorità giudiziaria per chiarimenti ed assisteranno ai pubblici dibattimenti, all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle indicazioni dei testimoni nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dalla istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta una retribuzione di vacanza in proporzione del tempo impiegato. La prima vacanza sarà di lire 15; ciascuna delle successive, di lire 10.

Uguale diritto sarà pure dovuto ai medici e chirurghi i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati, o su

qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

« *Art. 21.* — Le vacanze di cui è cenno negli articoli precedenti e nei successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto di vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto sarà dovuto il diritto intero.

Per ogni giornata non potranno essere assegnate più di quattro vacanze.

« *Art. 22.* — L'autorità giudiziaria farà risultare il numero delle vacanze di cui all'articolo precedente, dai verbali di udienza.

« *Art. 23.* — I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che avranno fatte, e se dovettero valersi dell'opera di personale aiutante, di facchini o di mercenari, il compenso di questi sarà pagato secondo gli usi locali, dopo che le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Sulla necessità o meno di una somministrazione in caso di dissenso potrà essere richiesto il parere del Consiglio dell'ordine dei medici.

Questa nota dovrà contenere la indicazione di valore, quantità e peso degli oggetti impiegati, e dovrà essere munita del visto dell'autorità giudiziaria, incaricata dell'istruttoria delle cause e della esecuzione del relativo incumbente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla negli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto visto sarà da lui apposto con lo stesso obbligo di cui sopra.

« *Art. 27.* — Ai veterinari che fossero chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione per iscritto, quanto ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacanze come ai medici e chirurghi.

Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spetteranno i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.

Nel resto sarà ad esse applicabile il disposto dell'articolo 23.

« *Art. 29.* — Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai, saranno osservate dall'autorità giudiziaria, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 20, 21, 22.

Nei casi previsti dall'ultimo e penultimo capoverso dell'articolo 20, il parere sarà richiesto al Consiglio professionale competente.

« *Art. 29-bis.* — Ai professionisti diplomati: ragionieri, geometri agronomi, saggiatori di oro e di argento, farmacisti non laureati, calligrafi, ecc., il compenso è dovuto in ragione di vacanza.

Ai fini del precedente comma, sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che, pure essendo sforniti di diploma, ottennero, in virtù di speciali disposizioni di leggi, l'iscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.

Per la prima vacanza, compresa la relazione, sarà assegnata la somma di lire 10; per ciascuna delle successive, la somma di lire 8.

L'autorità giudiziaria dovrà richiedere il parere del Consiglio professionale:

a) quando alcuno dei detti periti abbia richiesto somma superiore a lire 300;

b) quando il perito abbia richiesto somma inferiore a lire 300 e l'autorità medesima non abbia creduto di accogliere integralmente, o quasi, la richiesta.

« *Art. 29-ter.* — Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate nè diplomate, il compenso è dovuto in ragione di vacanza.

Per la prima vacanza, compresa la relazione, sarà assegnata la somma di lire 6; per ognuna delle successive, la somma di lire 5.

« *Art. 32 (1° comma).* — Le disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 devono pure essere applicate per ciò che si riferisce agli altri periti.

« *Art. 35.* — Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto agli onorari, ai periti di cui all'articolo 29.

Negli altri casi, sono equiparati ai periti di cui all'articolo 29-bis.

« Art. 36. — Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di lire 4.

Per la prima e l'ultima pagina sarà dovuto l'intero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.

« Art. 37. — Allorquando i periti indicati negli articoli 20 e 29 saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre gli onorari e i diritti di vacanza, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento di due decimi; e, negli altri casi, a lire una per chilometro sulle vie ordinarie; nonchè alla indennità di lire 25 al giorno.

I periti indicati nell'articolo 29-bis, gli interpreti ed i traduttori nel caso predetto avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in 2^a classe sulle ferrovie, in 1^a classe sui piroscafi, con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 75 per chilometro sulle vie ordinarie; nonchè alla indennità di lire 20 al giorno.

Quelli menzionati nell'articolo 29-ter avranno diritto, invece, al rimborso delle spese di viaggio in 3^a classe sulle ferrovie, in 2^a sui piroscafi, con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 60 sulle vie ordinarie, nonchè alla indennità di lire 10 al giorno.

« Art. 48. — Allorquando, in conformità del disposto del codice di procedura penale riguardo al delitto di falso e nei casi previsti dall'articolo 226 detto codice, i cancellieri, i notai, gli ufficiali giudiziari ed altri depositari pubblici o privati, o terze persone per essi, dovranno trasferirsi avanti il giudice istruttore od il pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate, purchè la distanza dell'ufficio dove devono recarsi sia maggiore di due chilometri dal luogo dove tengono la residenza:

1° ai cancellieri ed impiegati delle pubbliche amministrazioni, le indennità stabilite dalle norme vigenti;

2° ai notai ed altri depositari pubblici, tra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le indennità stabilite nell'articolo 37, capoverso 1°, della tariffa penale;

3° agli ufficiali giudiziari, ai depositari privati ed alle terze persone, inviate invece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennità concesse ai testimoni nel titolo I, capo 1° della tariffa medesima.

Art. 115. (n. 2). — I giurati che non risiedono nel comune di convocazione della Corte di assise avranno diritto al rimborso delle spese per il biglietto di 2^a classe sui piroscafi, e di 2^a classe sulle ferrovie, aumentate di due decimi, e a lire 0.75 per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie.

Per i giurati che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma, e viceversa l'aumento sarà di tre decimi.

« Art. 120. — Qualora per la distanza dal comune di convocazione della Corte di assise il giurato non possa recarvisi nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita, ovvero non possa far ritorno nel comune di residenza nell'ultimo giorno di udienza, avrà diritto alla indennità di lire 10 per ogni giornata di viaggio.

« Art. 137. — Il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa, sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati di ufficio ai dibattimenti innanzi alle corti od ai tribunali, sarà fatto su tassa del presidente, che avrà diretto i dibattimenti medesimi.

In ogni altro caso, sarà fatto su tassa dei membri della sezione di accusa, dei giudici istruttori, e dei pretori, sia che procedano di ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata la istruzione.

Nel caso previsto dagli articoli 278, 285 del codice di procedura penale, il pagamento delle spese di giustizia sarà ordinato dal funzionario del pubblico ministero, che avrà assunti gli atti.

« Art. 149. — Il diritto agli onorari e alle indennità stabilite negli articoli precedenti si prescrive quando siano trascorsi 100 giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti.

Si prescrivono altresì i mandati relativi di pagamento quando non sieno stati presentati per la riscossione entro 100 giorni dalla data di essi.

Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sarà di giorni 200, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Ho chiesto di parlare per proporre che nell'art. 29 della tariffa, ove si accenna alla « liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai » si aggiunga anche l'inciso « ragionieri collegiati » sopprimendo la parola « ragionieri » nel successivo articolo 29 *bis*.

Espongo con la maggiore brevità le ragioni dell'emendamento. È incontroverso che tanto nei procedimenti penali quanto in quelli civili, la funzione del ragioniere assume ad una grande importanza. Processi molto intricati e complessi, ci hanno dimostrato, come il sussidio del ragioniere costituisca un coefficiente indispensabile, sia per determinare la entità del reato che per assodare molte volte le rispettive responsabilità.

La tariffa che esaminiamo all'art. 29 *bis* non si occupa che dei ragionieri diplomati, ossia comprende in unica categoria tra i professionisti diplomati: i ragionieri, i geometri, gli agrimensori, i saggiatori di oro e di argento, i farmacisti non laureati, i calligrafi ecc., stabilendo che il loro compenso debba essere determinato in ragione di vacanze soggiungendo per di più che sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che pur essendo sforniti di diploma ottennero in virtù di speciali disposizioni di legge, l'iscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.

Ora sembrami che nel formulare detto articolo non siasi tenuta presente nè la legge 15 luglio 1906, n. 327, nè il successivo regolamento 4 dicembre 1916, n. 715.

Come è noto, l'esercizio pubblico della professione del ragioniere è stato organizzato e disciplinato, istituendosi in ogni provincia il collegio dei ragionieri, pressochè simile nella sua costituzione, al collegio dei procuratori, all'ordine degli avvocati, al collegio dei notai. Per essere iscritto nel collegio dei ragionieri in base alla legge del 1906 si esigono requisiti ben superiori a quelli che non siano richiesti per ottenere il diploma di ragioniere. Il diploma di ragioniere viene conferito a colui che abbia frequentato ed assolto gli studi presso un istituto tecnico, sezione commerciale e di ragioneria, mentre per essere iscritto tra i ragionieri collegiati, a norma dell'art. 2 della detta legge è necessario oltre i requisiti: di essere cittadino italiano, di non avere censure penali, (lettera *c*): « aver conseguito il diploma di ragioniere, oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria in un istituto tecnico, od essere o licenziato da una scuola superiore di commercio (sezione di ragioneria) o essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'attuale ordinamento scolastico, a seconda le norme nel tempo vigenti »; ma è richiesto altresì di avere (lettera *d*) « dopo ottenuto il diploma, fatto pratica presso un ragioniere collegiato durante almeno due anni e aver superato un esame pratico ». Nel successivo regolamento 9 dicembre 1906, n. 715, dopo di aver ribadito, che in ogni provincia deve esservi un collegio di ragionieri che provvede alla formazione del proprio albo, si soggiunge che l'albo comprenderà tutti coloro che faranno domanda d'iscrizione e che giustificheranno di avere i requisiti prescritti dall'art. 2 della legge, e cioè di avere compiuti i due anni di pratica presso un ragioniere collegiato e di avere superato un esame sia orale che scritto, dinanzi ad una Commissione composta del presidente del Collegio dei ragionieri, di due membri nominati dalla Camera di commercio e di un magistrato delegato dal presidente della Corte di Appello.

Dall'esame di siffatte disposizioni, si comprende di leggieri, come l'appartenere ad un collegio dei ragionieri, essere cioè ragioniere collegiato, significhi essere molto di più di quello che non sia essere semplicemente un ragioniere diplomato e che perciò sia doveroso nella liqui-

dazione degli onorari dovutigli per la richiesta opera nei procedimenti giudiziari, fare al primo un trattamento diverso da quello che non gli venga fatto con l'articolo 29-*bis*, ma debba invece essere compreso nell'art. 29 ed equiparato perciò ai professionisti laureati, ai professori di chimica e di altre scienze, agli architetti, ingegneri e notai. Si proporrebbe pertanto di includere in questo articolo anche i ragionieri collegiati.

Nè si obietti che il ragioniere licenziato e laureato da un Istituto superiore di commercio, appunto perchè laureato, viene ad essere trattato riguardo alla liquidazione degli onorari a norma dell'art. 29, perchè sarebbe compreso tra i professionisti laureati. Ma poichè nell'albo dei ragionieri collegiati, vi sono inclusi sia i laureati che i non laureati, perchè a quelli equiparati, quando abbiano ottemperato alle condizioni prescritte, fatta cioè la biennale pratica e superato il richiesto esame, è evidente che il non sottoporre ad un eguale trattamento gli uni e gli altri, costituisce una condizione non tollerabile, che da luogo a conseguenze veramente stridenti. Ad esempio, supposto che da un giudice siano chiamati per una determinata operazione contabile tre ragionieri, scelti come dovrebbero essere, dall'albo dei ragionieri collegiati e che di questi uno avesse conseguita la laurea in ragioneria, mentre gli altri due più anziani, non ne fossero muniti perchè, al tempo in cui essi compirono i loro studi, la laurea per quegli studi non si conferiva.

Sarebbe giusto che i due, forse più sperimentati e provetti avessero un trattamento inferiore al loro collega, anche se essi avessero conseguita la parte più complessa nel lavoro peritale? Equiparare poi coloro che sono regolarmente iscritti nell'albo dei ragionieri collegiati e che hanno dato notorie prove della loro abilità e probità ai semplici diplomati quali geometri, agronomi, saggiatori d'oro e d'argento, farmacisti non laureati sarebbe far loro un trattamento non conforme a giustizia.

Fondato perciò parmi il memoriale che la Federazione dei sodalizi dei ragionieri delle Tre Venezie ha presentato; meritevoli di serio esame appaiono le considerazioni che in esso si espongono, perchè non può ammettersi che siano fatte distinzioni per un diverso trattamento, fra coloro che si trovano iscritti nello stesso albo,

sia che essi vi siano stati inclusi per uno o per altro titolo.

Il solo fatto di essere un ragioniere collegiato costituisce una garanzia sia sulla capacità (conseguito diploma superato il successivo esame) sia sulla di lui rispettabilità, poichè costituito come un corpo riconosciuto il collegio dei ragionieri, il di lui Consiglio (art. 34 del Regolamento) invigila al mantenimento della disciplina affinchè il compito del ragioniere sia eseguito con probità ed onore irrogando pene non lievi per coloro che ai detti doveri mancassero.

L'emendamento aggiuntivo che io avrei proposto all'art. 29, dovrei sperare venisse benevolmente accolto dall'Ufficio centrale e dal ministro e, pur riconoscendo che torni increscioso che ciò dia luogo ad un ritardo di qualche tempo all'approvazione della proposta riforma, non di meno non parmi ciò debba essere motivo sufficiente perchè non si debba correggere una disposizione che dà luogo a così manifesti inconvenienti.

Lo stesso egregio relatore dell'Ufficio centrale, l'onorevole senatore Venzi, nella perspicua sua relazione ha riconosciuto che le critiche fatte dalla Federazione dei ragionieri alle disposizioni in esame hanno vivamente impressionato l'Ufficio stesso; che le perizie dei ragionieri richiedono effettivamente cognizioni teoriche e tecniche anche di grande importanza e che spesso i loro lavori sono di notevole difficoltà, riconoscendosi come i ragionieri pure collaborino con molta efficacia all'amministrazione della giustizia; ma tuttavia non si è creduto di accogliere le loro domande forse perchè non si è tenuta sufficientemente presente la condizione in cui i ragionieri collegiati attualmente si trovano, in seguito alla legge 15 luglio 1906.

Appare quindi equo che ai detti ragionieri sia assicurato per la loro opera un trattamento che particolarmente meglio risponda alla grave funzione che essi sono chiamati a prestare, e meglio soddisfi alla loro dignità, venendo equiparati a quei professionisti a cui si fa richiamo nell'art. 29, e non essere pareggiati ai semplici diplomati in ragioneria ma non collegiati, che non offrono sempre quelle garanzie sufficienti di capacità e di serietà. E perciò io a nome anche di altri colleghi, fra i quali i colleghi Valli e Morpurgo, insisto nel pro-

posto emendamento affinché dopo la parola « notai » che leggesi nel detto articolo 29 siano inserite le parole « ragionieri collegiati ». (*Approvazioni*).

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. In non ho alcuna osservazione da fare in ordine all'odierno disegno di legge, e se pure ne avessi non le presenterei, dappoiché è indispensabile che al più presto le innovazioni proposte divengano legge dello Stato, inquanto che chi ordinariamente frequenta aule giudiziarie sa in quali condizioni si trovano coloro che devono trattare affari di fronte a testimoni che si dolgono della insufficienza della indennità ad essi attribuita, di fronte a periti, i quali si danno all'ostruzionismo per l'insufficienza delle loro tariffe, e a giurati - nelle aule delle Corti di Assise - che minacciano sciopero, visto che è assolutamente impossibile per essi soggiornare nella città dove si svolge il giudizio, per la esiguità della diaria che è loro corrisposta.

Se ho chiesto la parola, è per segnalare in questa occasione all'onorevole guardasigilli un altro inconveniente gravissimo, che si verifica all'atto del pagamento delle indennità ai testimoni in materia penale. Come è noto, i testimoni del pubblico Ministero sono pagati dagli uffici di registro; invece i testimoni delle parti sono pagati dagli uffici postali. Ora, ordinariamente il mandato di pagamento si rilascia agli interessati a udienza esaurita, il che vuol dire che, quando essi si recano agli uffici postali o di registro per essere pagati, trovano gli uffici chiusi, perchè a quell'ora è già esaurito l'orario di servizio. E allora si rende indispensabile pagare ai testimoni il diritto di pernottazione, pernottazione che si risolve in disagio e danno per i testimoni, che non sono compensati a sufficienza delle spese che incontrano per la necessità di doversi indugiare ancora un giorno nella sede del tribunale, e dall'altro lato in un aggravio finanziario per lo Stato, che deve pagare anche la spesa di pernottazione senza necessità. Tutto potrebbe evitarsi se si trovasse il modo di pagare le indennità ai testimoni nell'atto stesso che si rilascia ad essi il mandato. Si eviterebbe così la perdita di una giornata per i testimoni, il danno della spesa che essi devono sostenere e, come ho detto, un aggravio ingiustificato per l'erario.

Tanto ho voluto segnalare all'onorevole ministro perchè egli trovi il modo di ovviare al grave inconveniente che l'attuale metodo di pagamento crea a questi collaboratori della giustizia, con danno evidente dell'erario.

VENZI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI, *relatore*. Il senatore Cannavina ha già accennato alle ragioni per le quali è urgente, urgentissima l'approvazione di questo progetto, e non sarebbe affatto opportuno che esso fosse rimandato alla Camera dei deputati, con pericolo che la sua approvazione fosse di molto ritardata. Basta pensare che le tariffe che attualmente sono applicate ai testimoni, ai periti e ai giurati vigono dal 1865: sono ben 57 anni che esse non vengono mutate! Da molto tempo questi ausiliari della giustizia domandano un aumento della loro retribuzione, e voler procrastinare ancora sarebbe cosa ingiusta e pericolosa.

L'Ufficio centrale ha avuto presente il memoriale presentato dai ragionieri, cui or ora accennava l'onorevole Diena; simili memoriali con eguali desideri erano stati presentati anche dai geometri e dagli agrimensori. Queste categorie di benemeriti professionisti si lamentano che a loro sia fatto un trattamento poco dignitoso, perchè sono stati assimilati ai saggiatori d'argento e d'oro e ai farmacisti non laureati. L'Ufficio centrale ha esaminato con attenzione questi memoriali, e avrebbe certamente desiderato di potere in qualche modo soddisfare le aspirazioni in essi espresse. Ma non ha potuto farlo, non solo per la urgente necessità di approvare il progetto, ma anche perchè, quando si tenga presente l'economia generale di esso, tali aspirazioni non appaiono del tutto meritevoli di esaudimento. Infatti questi professionisti si lagnano che per loro sia conservato il sistema delle vacanze, che ritengono lesivo della loro dignità professionale. Ma il progetto conserva questo sistema (che fino adesso si è sempre adoperato per determinare la remunerazione delle perizie) per tutti quanti i periti; soltanto si fa eccezione per alcune classi di periti, e cioè per quelli che sono forniti del maggiore titolo di studio, qual'è la laurea. E neanche interamente si fa tale eccezione, perchè anche per questi periti in alcuni determinati casi rimane il sistema delle vacanze. Così per i medici e chirurghi, che sono chiamati a prestare il loro

servizio durante le udienze; inoltre per essi le visite e le autopsie sono remunerate con misura fissa e prestabilita dalla legge.

Per le altre perizie che siano redatte da questi periti il progetto adotta un nuovo sistema, che, secondo il parere dell'Ufficio centrale, è molto più razionale; con esso si dà al giudice libertà piena di apprezzamento per la valutazione dell'opera del perito. Questo sistema è più razionale perchè non è esatto nè giusto del tutto valutare quest'opera soltanto in ragione del tempo impiegatovi; il tempo è uno dei criteri per la valutazione di tali lavori, ma non è l'unico, nè, forse, il più importante.

Perciò in un primo momento l'Ufficio centrale aveva pensato di estendere questo sistema a tutti i periti, o almeno a tutti quelli la cui opera richiedeva una preparazione scientifica. Ma poi ne ha desistito, sia, ripetesi, per la urgente necessità di approvare la legge, sia per la considerazione che una radicale innovazione non sarebbe stata forse opportuna, nè prudente sarebbe stato il totale abbandono del sistema delle vacanze, che per quanto semplice e meccanico, ha a suo favore la forza della tradizione. È bene procedere per gradi, e quindi l'Ufficio centrale ha ritenuto conveniente di approvare senz'altro il progetto ministeriale. Con esso si abbandona il sistema delle vacanze e si adotta quello più razionale soltanto in favore di alcune perizie redatte dai professionisti che hanno maggiore titolo di studio; per le altre si mantiene il sistema delle vacanze. È da augurarsi che il nuovo sistema faccia in pratica buona prova, ed allora si potrà senza preoccupazione estenderlo a tutti quanti i periti. Il senatore Diena dice che i ragionieri sono divisi in due classi, e che alcuni sono muniti di laurea, altri di semplice diploma, ma tutti fanno parte di uno stesso collegio, e sono iscritti nello stesso albo. Senonchè questa circostanza non appare atta a dare sufficiente ragione che tutti siano considerati alla stessa stregua, dal punto di vista della elevatezza scientifica della professione. I secondi sono sempre ragionieri forniti di un titolo di studio inferiore, inquantochè hanno la sola licenza dell'Istituto tecnico; nè dalla pratica che debbono compiere per poter far parte del collegio, può trarsi argomento serio per considerarli come assolutamente parificati ai periti forniti di laurea

di università. Per queste considerazioni l'Ufficio centrale, che ha letto, ripeto, con molta, attenzione i memoriali dei ragionieri come quelli degli agrimensori e dei geometri, con dispiacere non ha potuto accogliere le loro proposte, e si dichiara ora dolente di non poter accogliere la domanda del senatore Diena.

In relazione a quello che dice il senatore Cannavina l'Ufficio centrale riconosce la opportunità e la giustizia di quanto egli domanda, e poichè trattasi di una questione regolamentare, per la quale non è necessario modificare il progetto, si augura che il ministro vorrà assecondarlo o con regolamento, o anche con una semplice circolare, quando ciò sia possibile.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Prima di tutto ringrazio il relatore e anche l'onorevole senatore Cannavina per avere già invocato l'argomento principale che si opporrebbe alla introduzione di un emendamento in base alle osservazioni prospettate dall'onorevole senatore Diena, osservazioni che sotto qualche punto di vista potrebbero anche ritenersi parzialmente giuste.

L'emendamento proposto non ha una grande importanza; e mi permetto di far presente l'opportunità di evitare, per quanto è possibile, la introduzione di modificazioni che sospenderebbero ancora l'attuazione di provvedimenti vivamente reclamati anche dalle esigenze di giustizia. È noto che è diffuso un vivo senso di disagio fra periti e testimoni, e così pure fra giurati, per la inadeguatezza estrema delle indennità loro attribuite dalle tariffe giudiziarie in vigore, le quali risalgono fino al 1865; si sono anzi avute minacce di astensioni dal prestare la loro opera da parte di codesti organi ausiliari della giustizia. Ecco perchè occorre una grande premura nell'emanare questa legge, il che non significa che il Senato non abbia la più ampia libertà di mutare il disegno di legge: è bene peraltro che le modificazioni vengano fatte - se si crede - solo quando si ravvisino richieste dalla necessità di ovviare a gravi ingiustizie.

Ma le osservazioni fatte dall'onorevole Diena, rientrano, secondo me, nella categoria di quelle

critiche, per dir così, secondarie, che si possono fare a questo progetto di legge e che denotano certe sfumature le quali non possono praticamente dividerci. Infatti che cosa dispongono gli articoli 29 e 29-bis? L'articolo 29 considera alcune professioni le quali, per il titolo di studio ad esse necessario, è a presumere rispondano a un più ampio corredo intellettuale da parte del perito, e quindi all'impiego di maggiore lavoro intellettuale nelle operazioni che dal perito siano compiute. Per tali professioni, quando non vi siano elementi da cui possa arguirsi con una certa precisione il tempo impiegato per la operazione peritica, il progetto stabilisce che il compenso al perito sia liquidato dall'autorità giudiziaria secondo il valore ed il pregio della perizia.

Questo principio è certamente giusto e dovrebbe essere esteso a tutte le professioni liberali, se si volesse essere interamente logici; però esso porterebbe in pratica a grandi difficoltà per la valutazione intrinseca dell'opera peritica e per le contestazioni che ne seguirebbero. Pertanto il disegno si è ispirato al concetto di applicare il principio, solo per la categoria di periti che hanno il titolo di studio più elevato, ossia la laurea (articolo 29); mentre per gli altri periti, che hanno il titolo di studio immediatamente inferiore, ossia il diploma, ha mantenuto fermo il sistema vigente, delle vacanze (articolo 29-bis).

È certo cosa difficile delimitare le classi a cui debba applicarsi l'un sistema (della retribuzione secondo il valore della perizia) o l'altro del computo del tempo impiegato nell'operazione (sistema delle vacanze) poichè vi sono sempre zone grigie, rispetto alle quali non è ben sicuro come abbia a porsi il limite. Infatti l'onorevole senatore Diena ha sostenuto le aspirazioni dei ragionieri; come vi sono altri che hanno fatto pervenire le loro premure a favore dei geometri e degli agrimensori e affermano, non senza fondamento, che questi pure compiono un lavoro eminentemente intellettuale e citano ad esempio le questioni catastali, che importano l'uso di cognizioni matematiche, sottili e difficili.

Ma ad una divisione fra le categorie, cui applicarsi i due diversi principi, si doveva addvenire; e si doveva farlo con un taglio netto. E sia pure incorrendo in qualche imperfezione,

la divisione adottata è questa: coloro che hanno frequentato corsi superiori e hanno conseguito la laurea, entrano nell'articolo 29; coloro invece che hanno frequentato corsi secondari e hanno conseguito i diplomi, sono contemplati nell'articolo seguente.

L'onorevole senatore Diena dice che negli albi dei ragionieri sono iscritti anche professionisti i quali hanno conseguito la laurea; ma questa non è la regola, bensì l'eccezione. E costoro anzi non sono ragionieri veri e propri ma dottori in scienze economiche e commerciali, pei quali è da considerare se, in ragione del più elevato titolo di studio, non debbano invece entrare nella prima categoria dei periti, ed essere cioè contemplati nell'articolo 29.

Io non faccio questione di merito. Riconosco che i ragionieri hanno funzioni di delicata importanza non meno che quelle degli avvocati e degli ingegneri; ma poichè per l'applicazione graduale del principio dianzi accennato occorre operare una distinzione fra le varie categorie dei periti, credo che sia giustificato il taglio, sia pure meccanico, che fa il disegno di legge, distinguendo fra periti laureati e periti semplicemente diplomati, nei quali ultimi sono appunto compresi i ragionieri.

Dati questi chiarimenti, confido che il senatore Diena, tenendo conto delle ragioni, sia pure empiriche, che hanno determinato la distinzione adottata dal progetto, vorrà dirsi meno insoddisfatto.

Quanto alla raccomandazione fatta dall'onorevole senatore Cannavina, non mancherò di tenerne conto, perchè è molto giusta e di notevole importanza pratica.

DIENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Sebbene non possa nutrire soverchia fiducia, dopo l'opposizione cortese dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e dopo la più viva opposizione dell'onorevole ministro, di vedere accolto l'emendamento da me proposto, credo però di dovere insistere, perchè fermo è il mio convincimento sulla giustizia dell'assunto sostenuto, e perchè non mi è sembrato, nè che l'onorevole ministro nè che l'onorevole relatore abbiano confutato l'argomento fondamentale da me opposto e che trova la sua base nella ricordata legge del 1906.

Invero, se la professione dei ragionieri non fosse disciplinata, come è attualmente, io converrei perfettamente con gli onorevoli opposenti e cioè che sia da distinguersi tra l'opera compiuta dal ragioniere fornito della laurea da quella compiuta da chi semplicemente ha conseguito un diploma e potrei ammettere senza altro che il ragioniere, ove non sia laureato, non possa essere compreso nell'articolo 29, ma debba come viene proposto essere incluso fra la categoria contemplata dall'art. 29-bis. Ma, dopo la formazione dell'albo dei ragionieri e dopo le rigorose condizioni richieste per esservi incluso, è assolutamente doveroso di non equiparare il giovane, appena uscito dall'istituto tecnico con un diploma di licenza in ragioneria con colui che, dopo conseguito lo stesso diploma, ha fatta una pratica biennale presso un ragioniere collegiato, ha superato un esame che gli è costato fatiche e studi e che dopo tutto ciò ha conseguito il diritto ad essere incluso nell'albo. Ora per quanto possa rincrescere che per la lieve modificazione proposta, venga ritardata l'approvazione della legge, in omaggio a quel concetto di equità, devo insistere sul proposto emendamento.

VENZI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI, *relatore*. Mi rincresce che il senatore Diena abbia creduto di dovere insistere; ma non mi pare che le nuove argomentazioni prodotte siano atte a far mutare la nostra opinione.

In sostanza egli dice: se tutti quanti i ragionieri fossero forniti del medesimo titolo non avrei nulla ad opporre, ma siccome ve ne sono di quelli che hanno semplicemente il diploma e altri che hanno la laurea, e siccome sono tutti riuniti in uno stesso albo, perciò si deve fare a tutti quanti il medesimo trattamento.

Non mi pare che questo sia un ragionamento concludente. L'ho già detto prima; quello della riunione in uno stesso albo è una circostanza estrinseca ed accidentale, che non può portare alla conseguenza di parificare due titoli di studio così differenti, quali sono il diploma d'istituto tecnico e la laurea universitaria. Io avrei desiderato di tutto cuore di appagare il desiderio dei ragionieri, come anche degli agrimensori e dei geometri, facendo a tutti i periti, per la cui opera occorre una pre-

parazione culturale, lo stesso trattamento. Ma non è il caso di ripetere le ragioni per le quali ho dovuto desistere da questo mio proposito; e ho creduto migliore partito approvare senz'altro il progetto, che, come ha detto l'onorevole ministro, fa un taglio netto tra i periti forniti di laurea universitaria e quelli forniti di titolo di studio inferiore; ora è impossibile, con tutta la buona volontà, far rientrare i ragionieri diplomati nella prima categoria. Il senatore Diena dice che essi devono, dopo preso il diploma, fare una pratica biennale e sostenere un altro esame; ma trattasi di studi complementari che non possono arrivare al livello di una laurea universitaria. Lo prego quindi di non volere insistere.

Aggiungo poi che non credo che si possa cadere in equivoco e ritenere che tutti i ragionieri, anche quelli laureati, rientrino nella seconda categoria. Se il ragioniere è laureato, rientra nella prima categoria. Infatti l'articolo 29 bis si riferisce ai *professionisti diplomati*, ragionieri, geometri, agronomi, ecc., mentre il precedente art. 29 contempla tutti i *professionisti laureati*, e tra questi ultimi debbono necessariamente comprendersi anche i ragionieri quando sono laureati.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vorrei aggiungere una sola osservazione, o per meglio dire un chiarimento, per confermare il mio punto di vista circa la distinzione fra le due categorie di periti, rispettivamente contemplate negli articoli 29 e 29 bis.

Nell'articolo 29 rientrano i professionisti i quali siano muniti di laurea; e fra gli altri sono ivi specificati i professori di chimica e di altre scienze, gli architetti, gli ingegneri, i quali tutti sono laureati, e i notai, laureati quasi tutti. Invece nell'articolo 29 bis entrano tutti i professionisti forniti di semplice diploma, e fra costoro sono esplicitamente compresi i ragionieri, appunto perchè essi, in quanto tali, hanno un semplice diploma. Il senatore Diena osserva che fra gli iscritti negli albi dei ragionieri sono moltissimi laureati, (non sono però molti in realtà), volendo riferirsi ai dottori in scienze economiche e commerciali; ma la circostanza

non può giustificare la inclusione dei ragionieri iscritti negli albi e che di per sè sono forniti di semplice diploma, nella categoria superiore, la quale abbraccia soltanto i professionisti muniti di laurea.

Del resto la condizione della iscrizione nell'albo collegiale dei ragionieri non sembra sufficiente per conferire agli iscritti un titolo di studio maggiore di quello che realmente hanno conseguito, e quindi per giustificarne la equiparazione ai professionisti laureati. Non è anzi inutile ricordare che la iscrizione stessa, almeno transitoriamente, è stata concessa, in forza di speciali disposizioni di legge anche a persone che non avevano i requisiti ricordati dal senatore Diena; e più precisamente a professionisti sforniti di diploma, ossia ai così detti ragionieri provetti, ai quali si riferisce appunto il secondo comma dell'articolo 29 *bis* del disegno di legge.

Per queste ragioni insisto nel tenere ferma la dizione dei suaccennati articoli 29 e 29 *bis*; e mi permetto anche di fare nuovamente presente al Senato la opportunità di evitare, per quanto sia possibile, la introduzione di emendamenti, i quali ritarderebbero per altro tempo l'approvazione di questo disegno di legge, la cui urgenza è somma, non solo per venire incontro ai desideri di talune classi che da decenni attendono una meno iniqua determinazione delle indennità loro dovute, ma anche per soddisfare ad importanti esigenze di giustizia.

PRESIDENTE. Mantiene il senatore Diena il suo emendamento?

DIENA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il senatore Diena propone di aggiungere nell'articolo 29 dopo le parole « gli ingegneri e i notai » le seguenti « e ragionieri collegiati ».

Pongo ai voti questo emendamento del senatore Diena, non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I numeri 378, 390, 392, 393, 394, 395 e 396 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700,

che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, sono sostituiti dai seguenti:

« 378. — L'onorario dei periti per le operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie nelle materie civili sarà determinato con le stesse norme stabilite nel titolo II, capo II della tariffa penale.

« 390. — Nel caso di trasferta dei depositari dal luogo di loro residenza a distanza maggiore di chilometri due e mezzo, saranno loro corrisposte le indennità stabilite dall'articolo 48 della tariffa penale.

« 392. — Agli interpreti saranno applicate, quanto agli onorari e alle indennità, rispettivamente gli articoli 35 e 37, capoverso 1°, della tariffa penale.

« 393. — Ai traduttori si applicheranno, per gli onorari e per le indennità, rispettivamente gli articoli 36 e 37, capoverso 1°, della tariffa penale.

« 394. — I testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purchè ne facciano istanza alla fine della deposizione, avranno diritto alle stesse indennità stabilite per i testimoni nel titolo 1°, capo 1°, della tariffa penale.

« 395. — Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle corti ed ai tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno diritto alle stesse indennità accordate ai testimoni.

« 396. — Quando le parti compariscano personalmente alle udienze avanti i pretori, potrà essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto di lire due a otto, purchè ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d'istruttoria.

Questo diritto potrà essere esteso sino alle lire dodici, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura maggiore di chilometri quindici.

Queste indennità non potranno però mai eccedere per caduna causa le lire venti nel primo caso, e le lire trentasei nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.

(Approvato).

Art. 3.

L'indennità giornaliera a favore dei giurati non residenti nel comune di convocazione della corte di assise, è di lire sedici, qualunque sia la durata del dibattimento.

I giurati residenti nel comune di convocazione della corte di assise, e che non siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da altre amministrazioni pubbliche, avranno diritto alla indennità di lire otto per ogni giorno nel quale prestino servizio all'udienza.

(Approvato).

Art. 4.

I diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari secondo le tariffe per gli atti giudiziari civili e penali sono aumentati nella misura del cinquanta per cento.

(Approvato).

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 10, 19, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 116 e 121 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, i numeri 379, 380, 381, 382, 383, 389 e 391 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho chiesto la parola unicamente per rivolgere un'altra raccomandazione all'onorevole ministro: il decreto 23 dicembre 1865 ha subito tali e tante modificazioni attraverso il tempo, che ormai è difficilissimo orientarsi. E però raccomando all'onorevole guardasigilli di disporre il testo unico, che dia modo di raccapazzarsi tra tante disposizioni e di sapere sollecitamente quali siano tuttora in vigore, quali abrogate, quali modificate e in che senso.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Trovo molto opportuna anche questa raccomandazione del senatore Cannavina, e quindi ben volentieri l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato nell'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto n. 1603, in data 12 novembre 1921, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223, per proroga del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione della energia elettrica » (N. 224-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223, per proroga del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica ».

Invito l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 224-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto Reale 20 agosto 1921, n. 1223, relativo alla proroga della validità del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, concernente la costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione dell'energia elettrica.

(Approvato).

Art. 2.

La proroga della validità del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386 è limitata al 30 giugno 1923.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di San Giacomo delle Segnate e di San Giovanni del Dosso » (N. 456).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di S. Giacomo delle Segnate e di San Giovanni del Dosso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 456).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso, frazioni del comune di Quistello, vengono staccate dal capoluogo e costituite in comuni autonomi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio del disegno di legge: « Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del Codice per la marina mercantile riguardante i piloti ed il pilotaggio per le navi nei porti » (N. 373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del Codice per la marina mercantile riguardante i piloti ed il pilotaggio per le navi nei porti ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 373).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SECHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. L'Ufficio centrale, che ha esaminato questo disegno di legge, riconosce la indubbia convenienza di modificare le disposizioni attualmente in vigore per quanto riguarda la organizzazione dei Corpi di piloti e il servizio di pilotaggio nei porti del Regno; invero queste disposizioni, nei riguardi della legge, rimontano al 1877, data di emanazione del Codice della Marina mercantile, nei riguardi delle disposizioni regolamentari sono più recenti, perchè il regolamento fu varie volte rifatto, ma appaiono oramai anch'esse antiquate, date le nuove esigenze manifestatesi col volgere del tempo in un servizio che interessa il movimento dei piroscafi nei porti, il quale ha oggi esigenze molto diverse da quelle che si potevano avere nel 1877. Se non che non sembra all'Ufficio centrale che il disegno di legge presentato dal Governo provveda completamente alla riorganizzazione del servizio di pilotaggio come oggi apparirebbe desiderabile; e soprattutto si ravvisa in esso una lacuna che sembra grave, il modo cioè di deter-

minare il numero dei piloti che deve costituire il Corpo di piloti in ciascun porto ove questo servizio sia organizzato.

La legge attuale non ne parla, il regolamento generale attuale non ne parla; può darsi che qualche regolamento speciale del Corpo dei piloti di qualche porto consideri la questione del numero, ma, anche questo ammesso, sta di fatto che il numero dei piloti, secondo risulta da informazioni pervenute all'Ufficio centrale, non sembra proporzionato all'entità del servizio di pilotaggio cui ciascuno deve provvedere. Appunto a questa sproporzione deve in buona parte attribuirsi l'inconveniente principale al quale il disegno di legge in esame vorrebbe porre riparo. Infatti per questa sproporzione i piloti dove il servizio di pilotaggio è scarso, dove si pilotano pochi piroscafi in un anno e talora nessuno, hanno scarsi guadagni, perchè sono pagati dai piroscafi pilotati: invece dove sono numerosi gli approdi i piloti guadagnano molto di più; e proprio le lagnanze dei piloti non sufficientemente ricompensati, sono state il movente principale che ha indotto il Governo a formulare questo disegno di legge, col quale si vorrebbe perequare, entro certi limiti, il guadagno dei piloti; e al tempo stesso accrescerlo, rendendo obbligatorio il servizio di pilotaggio in parecchi porti.

Le disposizioni del disegno di legge non sembrano però all'Ufficio centrale completamente approvabili: invero, per quanto riguarda l'obbligatorietà del servizio, sembra che questa non debba essere determinata dal criterio di far guadagnare più o meno i piloti, bensì dalle esigenze tecniche e soprattutto dalla sicurezza degli approdi e delle navi che stanno in porto. Il disegno di legge inoltre considera larghe facoltà di esonero dall'obbligo del pilotaggio; orbene, l'Ufficio centrale non esclude completamente che tale facoltà debba il Governo avere, ma ritiene che se ne debba valere con molta prudenza, tenendo ben conto delle esigenze della navigazione che in certi luoghi renderebbero pericoloso tale esonero: per esempio nell'estuario di Venezia dove un piroscavo che investa nel Canale, può chiudere la navigazione per parecchi giorni con gravissimo danno generale. È quindi cosa che va ben ponderata e applicata con sani e restrittivi criteri.

Anche il criterio di assegnare parte del guadagno maggiore fatto dai piloti di porti ricchi di pilotaggio, per aumentare i profitti dei piloti dei porti poveri, non sembra possa del tutto accogliersi, e può costituire un precedente pericoloso, perchè, ammettendolo oggi per il servizio di pilotaggio, non mancherebbero in futuro pressioni per estenderlo ad altri servizi, sovvertendo gradualmente il criterio fondamentale che il guadagno deve essere proporzionato al lavoro.

Comunque la questione più essenziale è che il disegno di legge non provvede a regolare il numero dei piloti; altra questione importante è che non provvede neppure a determinare come si devono reclutare. Il Codice vigente è muto a tale riguardo, demanda siffatta determinazione al regolamento, ma siccome si tratta di questione molto importante, sembra all'Ufficio centrale che almeno i capisaldi del reclutamento debbono essere determinati dalla legge.

Il regolamento vigente lascia facoltà di affidare l'incarico di pilota a semplici marinai che abbiano alcuni anni di navigazione; e questo sembra oggi eccessivo perchè per pilotare occorre sapere manovrare navi anche di grossa portata in circostanze particolarmente difficili. Si poteva ammettere nel 1877, quando la navigazione aveva ben altre caratteristiche, oggi non sembra opportuno.

Per l'insieme di queste ragioni, pur plaudendo al Governo perchè ha pensato a regolare questa importante questione, l'Ufficio centrale crede sia opportuno provvedere ad essa in modo completo ed armonico, con un disegno di legge più estensivo di questo ora in esame, e che provveda alla riforma di tutto il capo quinto, titolo quarto del Codice della marina mercantile che appunto tratta del servizio di pilotaggio e dei piloti. Nè questo lavoro dovrebbe esigere eccessivo tempo, mentre si riconosce la convenienza di provvedere sollecitamente anche per sovvenire alle condizioni molto disagiate dei piloti di alcuni porti.

Infatti una autorevole Commissione è già da tempo incaricata di studiare la riforma di tutto il Codice per la marina mercantile; e parrebbe che l'onorevole ministro potrebbe far invito ad essa di rivolgere subito le sue cure al capitolo del Codice che considera il servizio

di pilotaggio, e rifarlo in conformità delle attuali esigenze.

Se i criteri esposti nella relazione, che ho avuto ora l'onore di illustrare, incontreranno l'approvazione del Senato, sarà forse anche opportuno che l'onorevole ministro comunichi alla Commissione il relativo resoconto della seduta, perchè possa tenerne quel conto che sia del caso.

In ogni modo, il disegno di legge come è, l'Ufficio centrale ritiene non sarebbe opportuno approvarlo.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Mi rendo completamente conto delle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale e dichiaro che da parte del Governo non vi è alcuna difficoltà a promuovere il parere della Commissione anche su questa questione di pilotaggio. E sarà mio pensiero pregare il presidente della Commissione di voler portare subito all'ordine del giorno questo argomento.

Ma poichè l'Ufficio centrale non dissente dal concetto fondamentale della legge, mi sembrerebbe opportuno non prendere alcuna determinazione oggi e dar tempo alla Commissione di volersi pronunciare al riguardo. Vorrei pregare l'Ufficio centrale e il Senato di sospendere la discussione della legge e di rimandarla alla ripresa dei lavori parlamentari; ritenendo che nel frattempo la Commissione avrà potuto rispondere all'invito che le sarà rivolto.

SECHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. L'Ufficio centrale conviene nel criterio esposto dall'onorevole ministro; tanto più che trattandosi di un disegno di legge e non già della conversione in legge di un decreto che sia già in attuazione, nulla di male vi è a tenerlo per ora in sospenso, salvo a riprendere in esame la questione quando gli studi della Commissione incaricata della riforma del Codice per la marina mercantile avranno messo in grado l'onorevole ministro di concretare il nuovo disegno di legge da sottoporre al Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina d'accordo con l'Ufficio centrale propone

il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge è rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari.

Rinvio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 ».

Ma, come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, il Senato già deliberò di rinviare la discussione di questo disegno di legge a dopo quella dei bilanci.

Non facendosi obiezioni, il disegno di legge è rinviato.

Presentazione di un disegno di legge.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso allo stesso Ufficio centrale che già ebbe ad esaminare il disegno stesso.

Per l'ammissione alla discussione di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. A termini dell'art. 85 del nostro regolamento sono state presentate quattro domande firmate da trenta senatori, perchè

siano discussi i seguenti disegni di legge, presentati al Senato dopo il 15 giugno u. s. e dei quali è già stata distribuita la relazione:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923;

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia;

Piano regolatore della città di Padova.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle quattro domande.

PELLERANO, *segretario*, legge:

I sottoscritti, a termini dell'articolo 85 del Regolamento, chiedono sia ammesso alla discussione il disegno di legge N. 485: « Sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 ».

De Novellis, Boncompagni, Badoglio, Gualterio, Presbitero, Rava, Frascara, Sechi, Biscaretti, Torrigiani Filippo, Romanin Jacur, Gallina, Morpurgo, Millo, Mosca, Melodia, Guidi, De Cupis, Fano, Rossi Giovanni, Malvezzi, Cassis, Campello, Pellerano, Pansa, Sili, Di Terranova, Amero D'Aste, Imperiali, Fabrizio Colonna.

I sottoscritti, a termini dell'art. 85 del Regolamento, chiedono sia ammesso alla discussione il disegno di legge N. 494: « Per concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia ».

Presbitero, De Novellis, Biscaretti, Mosca, Badoglio, Rava, Guidi, Frascara, De Cupis, Sili, Campello, Mazzoni, Fano, Rossi Giovanni, Imperiali, Amero D'Aste, Melodia, Millo, Cassis, Sechi, Di Brazza, Artom, Colonna, Fabrizio, Pansa, Sinibaldi, Perla, Vanni, Pavia, Morpurgo, Pellerano, Gioppi, Faelli.

I sottoscritti domandano all'Eccellenza Vostra di volersi compiacere di porre all'ordine del giorno, con carattere di urgenza, il disegno di legge sull'istruzione superiore, testè approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Camillo Golgi, Nava, Vanni, Berio, Gallina, Calisse, Marsaglia, Chiappelli, Vicini, Bergamini, Malagodi, Carlo Ferraris, Vigliani, Tassoni, Zippel, Del Carretto, Martinez, Pantano, Battaglieri, Gallini, Filippo Torrigiani, Inghilleri, D'Alife, Cimati, Montresor, D'Andrea, Cataldi, De Amicis, Lucchini, Fradeletto, Cencelli, Tanari, Barzilai, Pansa.

I sottoscritti fanno istanza che il disegno di legge presentato dal Governo per l'approvazione del piano regolatore di risanamento della città di Padova venga dichiarato di urgenza e quindi esaminato e discusso prima che il Senato prenda le sue ferie.

Giusti Del Giardino, Indri, Lambertini, Polacco, Venosta, Cassis, Badoglio, Loria, Giunti, Grandi, Morrone, Wollemborg, Bonin, Palumbo, Capotorti, Carlo Ferraris, Valvassori Peroni, Battaglieri Campello, Valli, Diaz, Bollati, Brusati Ugo, Lusignoli, Torrigiani Luigi, Dallolio Alberto, Mortara, Pincherle, Tivaroni, Montresor, Gioppi, Bonicelli.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione per l'ammissione alla discussione dei quattro disegni di legge e alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di fare l'appello nominale per questa votazione.

PELLERANO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albertini, Annaratone.

Bacelli, Badoglio, Bava-Beccaris, Bellini, Bennati, Berenini, Bergamasco, Berio, Bernardi, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Caldesi, Calisse, Campello, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Chimienti, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Corbino.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Petra, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fracassi, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Luzzignoli, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoletti.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE.. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi stesso approvati per alzata e seduta.

Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari (N. 376):

Senatori votanti	167
Favorevoli	122
Contrari	45

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223, per proroga del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1911, n. 386, sulla costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione dell'energia elettrica (N. 224-A):

Senatori votanti	167
Favorevoli	125
Contrari	42

Il Senato approva.

Costituzioni in comuni autonomi delle frazioni di S. Giacomo delle Segnate e di S. Giovanni del Dosso (N. 456):

Senatori votanti	167
Favorevoli	115
Contrari	52

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore, di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490):

Senatori votanti	167
Maggioranza di due terzi	112
Favorevoli	128
Contrari	39

Il Senato lo ammette alla discussione.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485):

Senatori votanti	167
Maggioranza di due terzi	112
Favorevoli	133
Contrari	34

Il Senato lo ammette alla discussione.

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 895 (N. 488):

Senatori votanti	167
Maggioranza di due terzi	112
Favorevoli	127
Contrari	40

Il Senato lo ammette alla discussione.

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia (N. 493):

Senatori votanti	167
Maggioranza di due terzi	112
Favorevoli	122
Contrari	45

Il Senato lo ammette alla discussione

**Annuncio di risposta scritta
ad interrogazione.**

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Di Saluzzo, Lucchini, Sili e Valenzani.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interpellanze:

Al ministro delle finanze sull'indirizzo dei monopoli del chinino e tabacco.

Paternò.

Il sottoscritto si onora rivolgere interpellanza al Regio Governo e in particolar modo all'onorevole ministro dell'industria sulla politica dei combustibili.

Sechi.

Interrogazioni:

Al ministro degli affari esteri su i risultati da lui ottenuti durante il suo recente soggiorno a Londra e a Parigi.

Cirmeni.

Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio ministro dell'interno per sapere:

a) quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla ricostituzione delle amministrazioni locali nell'Umbria, che, attualmente e da lungo tempo, sono quasi tutte rette da commissari straordinari;

b) quali ad ogni modo i provvedimenti urgenti che intende prendere contro alcuni dei suddetti commissari, i quali, lungi da dare, come sarebbe loro stretto dovere, esempio di rigida economia nella erogazione del pubblico denaro, deliberano sistematicamente spese superflue o per lo meno non strettamente necessarie.

Sinibaldi.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, circa il bando pubblicato il 30 giugno scorso dal Commissario per le abitazioni in Roma col quale, mentre pare si tenda ad impedire gli abusi di alcuni soci di cooperative edilizie largamente sussidiate dallo Stato, in realtà si colpiscono e inceppano in modo illegale e vessatorio i privati proprietari, già tanto danneggiati dal regime dei vincoli e aggravati di imposte.

Frascara.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se non sia oramai tempo di permettere agli ufficiali sanitari di far allontanare dai luoghi malarici durante la stagione malarica quei pochi individui infetti di malaria, i quali rifiutano di

sottoporsi alla cura prescritta dal medico, venendo così a creare nuovi focolai di infezione e a sfruttare i buoni effetti di qualunque lotta antimalarica.

Grassi.

Interrogo il ministro dei lavori pubblici per sapere se intende effettivamente provvedere a sistemare gli interessi dei proprietari espropriati per la costruzione della linea Asti-Chivasso essendo non pure lunghissimo il tempo da che essi attendono un provvedimento che non è che giusto, ma altresì trascorso quello che era stato annunciato dal ministro stesso rispondendo ad analoga interrogazione precedentemente svolta.

Borsarelli.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*.
(*Segni di attenzione*). L'onorevole senatore Cirmeni m'interroga sui risultati ottenuti durante i convegni di Londra e di Parigi. Io sono sempre agli ordini del Senato; tuttavia devo far osservare all'onorevole Cirmeni che si tratta qui di un negoziato in corso e non ancora concluso, come risulta dal comunicato ufficiale che è stato pubblicato d'accordo fra i due Governi. In questo stato di cose, conformandomi a tutti i precedenti osservati dai miei predecessori, sono dolente di non poter accettare oggi discussioni su questo argomento e mi spiace quindi di non poter rispondere all'interrogazione dell'onorevole Cirmeni.

CIRMENI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRMENI. In verità, limitandomi a presentare una semplice interrogazione, escludevo di voler provocare una larga discussione su questo argomento. L'onorevole ministro degli affari esteri sa meglio di me che in sede di interrogazione non si può discutere largamente.

Riguardo al comunicato pubblicato d'accordo tra i due Governi e dal ministro ora ricordato, si può osservare che dalla lettura attenta di esso non risulta affatto che negoziati siano stati iniziati; risulta soltanto che vi furono scambi di idee. Ad ogni modo, non potendo ora entrare in merito, e visto che non ci fu

consentito di fare una discussione politica sul bilancio degli affari esteri, perchè il ministro si era allontanato da Roma...

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole senatore Cirmeni di rilevare che questa sua osservazione non è esatta, inquantochè l'approvazione del bilancio del Ministero degli affari esteri fu preceduta da una ampia discussione svoltasi pochi giorni prima sulla politica estera.

Debbo anzi ricordare che, quando si discusse l'interpellanza del collega Mosca, che aveva per oggetto alcuni temi determinati di politica estera, io annunciai che, dovendo l'onorevole ministro degli affari esteri allontanarsi dopo qualche giorno dalla capitale, la discussione stessa avrebbe potuto estendersi a qualsiasi argomento di politica estera e che io avrei lasciato agli oratori la più ampia libertà di parola...

Voci. È vero.

PRESIDENTE. Non per esprimere apprezzamenti in merito, faccio questa osservazione all'onorevole Cirmeni, ma perchè è dovere del Presidente di vigilare affinché i fatti siano riferiti nella loro esattezza. (*Vivissime approvazioni*).

CIRMENI. Ad ogni modo, visto che questa discussione non si è fatta, mi auguro che possa farsi al più presto ed in un momento più opportuno; e profitto di questa occasione per raccomandare all'onorevole ministro degli affari esteri di usare una maggiore parsimonia tanto nell'annunciare le cose prima che avvengano, quanto nell'abbandonarsi così facilmente ad interviste, che danno luogo a molti commenti. (*Commenti*).

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Respingo queste parole dell'onorevole Cirmeni e l'invito a specificare i fatti, nel qual caso potrei dimostrargli che le sue critiche non hanno alcun fondamento.

Ripeto che io sono agli ordini del Senato e che posso mettermi a disposizione della Commissione degli affari esteri del Senato, alla quale darò tutte le spiegazioni che potranno essermi richieste; ma non posso fare una discussione sopra un negoziato non ancora concluso, e ciò

per un doveroso riguardo di correttezza verso l'altra parte interessata.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Qualche giorno fa io ho presentato una interpellanza relativa alla concessione di un cavo sottomarino con la Repubblica Argentina.

Vorrei sapere se l'onorevole ministro delle poste, al quale in primo luogo era indirizzata la mia interpellanza, insieme all'onorevole presidente del Consiglio, all'onorevole ministro degli affari esteri ed a quello della marina, se accetta questa mia interpellanza e quando è disposto alla sua discussione.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. La questione sollevata dall'onorevole senatore Di Brazzà è soprattutto di competenza del ministro delle poste, al quale mi farò un dovere di riferire la domanda dell'onorevole Di Brazzà. Prego quindi l'onorevole senatore Di Brazzà di voler attendere che il ministro interessato possa dargli la desiderata risposta.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Rimarrò dunque innanzi tutto a disposizione del Senato ed in secondo luogo dell'onorevole ministro delle poste nell'attesa di poter sapere se egli accetta la mia interpellanza e di fissare insieme con lui il giorno per lo svolgimento.

Nomina di due Commissioni.

PRESIDENTE. In conformità della delega avuta dal Senato ho proceduto alla nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Proroga del termine per procedimenti di responsabilità per recuperi » della quale ho chiamato a far parte i senatori: Bianchi Riccardi, Borsarelli, Diena, Pincherle, Mango, Romanin Jacur, Valli.

Ho nominato poi a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra » i senatori: Arlotta, Bellini, Malvezzi, Luzzatti, Morpurgo, Tecchio, Zupelli.

Riunione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Essendo già state distribuite le relazioni della Commissione di contabilità interna del Senato sul rendiconto delle spese interne per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 e sul progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, domani alle ore 16 il Senato si riunirà in comitato segreto.

Sabato alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia. (N. 494);

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 (N. 488);

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490);

Stato di precisione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52 che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

LUCCHINI. — Al Presidente del Consiglio per sapere con quali criteri e con quali metodi si proceda nella elaborazione sempre tardiva dei bilanci per le nuove provincie, e in ispecie per quanto concerne le opere pubbliche nella Venezia Tridentina, particolarmente nei riguardi del tronco di strada Ponale-antico confine sul

Lago di Garda, di cui sarebbe superfluo segnalare l'importanza e l'urgenza, per la costruzione del quale provincie e comuni anche dell'antico reame, offrirono adeguato concorso e i competenti uffici locali e centrali dimostrarono a suo tempo tanto interessamento, stanziando all'uopo una somma notevole, che poi si andò assottigliando e da ultimo riducendo in termini irrisorî: riduzione che tutto fa credere preordinata e non giustificata dalla lentezza dei lavori.

RISPOSTA. — La legislazione diversa da quella delle vecchie provincie del Regno, nonchè i complessi bisogni delle nuove provincie hanno reso per queste malagevole, nei primi due anni di amministrazione civile, la tempestiva presentazione e approvazione dei bilanci preventivi. Si confida peraltro che, nell'imminente esercizio finanziario, i bilanci già elaborati potranno essere approvati senza ritardi.

La formazione dei preventivi per le nuove provincie è informata a larghi criteri di decentramento regionale; i fondi sono stanziati in un unico capitolo del bilancio del Tesoro e vengono ripartiti sui bilanci dei Commissariati generali civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina, nonchè del Commissariato civile di Zara, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del Tesoro.

Nel bilancio dell'esercizio finanziario 1921-22 per la Venezia Tridentina furono stanziati lire 24,724,900 per lavori pubblici straordinari (oltre lire 4,035,000 per la costruzione di edifici scolastici nell'Alto Adige), fra cui lire 900,000 quale prima rata per la costruzione della strada del Ponale sulla sponda Bresciana del lago di Garda, e precisamente con percorso dal vecchio confine politico al ponte sul torrente Ponale.

La costruzione della strada fu riconosciuta necessaria e urgente non solo per motivi economici, ma anche per ragioni politiche, premendo di allacciare prontamente, in seguito alla caduta di barriere politiche, le due riviere bresciana e trentina, per ragioni perfettamente opposte a quelle, per cui erano state tenute fin ad ora disgiunte.

Senonchè, le molte difficoltà del terreno roccioso, caratterizzato da pendici che si inalzano

ripide, scoscese e brulle dalla riva del lago, non hanno consentito di preparare sollecitamente il progetto tecnico e particolareggiato; ciò che è stata causa di ritardo nell'inizio dei lavori. Di conseguenza, poichè la somma stanziata non poteva essere intieramente utilizzata per lo scopo previsto, nel corso del corrente esercizio finanziario, il Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina ha ritenuto opportuno di effettuare uno storno di lire 675,000 a favore di opere urgenti e già in corso di esecuzione, lasciando lire 225,000 per i lavori della strada del Ponale. La somma stessa sarà reintegrata nel preventivo del nuovo esercizio finanziario, durante il quale verranno effettuati i lavori di che trattasi, in conformità ai desideri espressi dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato

BENEDUCE.

SILI. — Al ministro delle poste dei telegrafi per sapere se è stata attivata al pubblico servizio la linea telefonica interurbana Civitacastellana-Roma, secondo la formale assicurazione data nella seduta del Senato dell'8 giugno decorso.

RISPOSTA. — Le assicurazioni cui accenna l'onorevole interrogante furono date in seguito a disposizioni date da questo Ministero e ad assicurazioni avute dalla Società « Volsinia » di Eletticità, concessionaria della linea Roma-Civitacastellana, che contava di poter attivare prima del 30 giugno u. s., e cioè entro i termini prescritti, l'impianto stesso.

Senonchè la linea non poté essere ultimata nel termine stabilito perchè, per l'ultimo chilometro vicino a Roma furono sollevate difficoltà da proprietari di terreni, che chiedevano compensi ritenuti molto gravosi dalla Società per concedere amichevolmente il permesso della posa dei pali nell'ultimo tratto del percorso della linea stessa. La Direzione generale dei servizi elettrici diede comunicazione di quanto precede all'onorevole interrogante con lettera del 27 giugno u. s., informandolo che la Società contava in ogni modo di poter ultimare l'impianto entro la prima quindicina del corrente mese, notizia anche confermata da comunicazioni ufficiose fatte alla Direzione generale medesima, da un rappresentante della

Società. Si assicura che questo Ministero farà quanto è in suo potere per accelerare l'adempimento degli obblighi da parte della Società nel più breve tempo possibile, pel caso entro il 15 luglio non venisse eseguita la promessa attuazione della linea.

Il Ministro
FULCI.

DI SALUZZO. — Al ministro della guerra per conoscere se intenda porre sollecito riparo alla grave anomalia esistente nel trattamento degli iscritti di leva col decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, secondo il quale il nipote unico di avo che oltrepassò il 65° anno di età o di avvedova senza figli maschi ha diritto a riduzione di ferma a tre mesi, mentre il nipote primogenito di avo o avvedova nelle dette condizioni, quando i susseguenti nipoti abbiano età inferiore ai sedici anni, non ha diritto ad alcuna riduzione di ferma pur essendo la seconda specie di avi in condizioni manifestamente più aggravate dei primi.

Un'opportuna rettifica si imporrà all'atto della conversione del decreto-legge.

Ma intanto nel dubbio che questa possa essere discussa prima delle vacanze parlamentari, sembra sarebbe opera di giustizia il provvedere fin d'ora a rettificare il decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, concedendo la riduzione di ferma a tre mesi anche ai nipoti primogeniti di avi oltre i 65 anni o inabili al lavoro, o di avvedova senza figli maschi qualora gli altri nipoti abbiano età inferiore ai 16 anni.

RISPOSTA. — Nello stabilire le condizioni di famiglia che potevano dare titolo alla riduzione di ferma, il Regio decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 ebbe mira di non discostarsi dal sistema consacrato da una tradizione semiscolare nel testo unico delle leggi sul reclutamento per le esenzioni dal servizio di 1^a categoria, ma in vista dell'adozione della categoria unica a ferma breve volle anche limitare i casi di riduzione di ferma solo ai degni di maggiore considerazione tra quelli che in passato davano titolo alla 3^a o alla 2^a categoria. Fu perciò che i titoli relativi agli avi vennero limitati al caso del nipote unico di avo settantenne o di avvedova tuttora vedova che non avesse figli maschi.

Non si disconosce certo che anche il caso del nipote primogenito di avi che non abbiano figli maschi specie se gli altri nipoti abbiano meno di sedici anni di età, sia degno pure di considerazione, come del resto altri casi che davano titolo alla 3^a categoria; ma, non ritenendosi possibile addivenire ora alla emanazione di un decreto-legge per modificare quello n. 452 del 1920, si assicura l'onorevole Interrogante che la questione sarà tenuta presente sia in occasione della conversione in legge di quel decreto sia anche nel caso che si presenti l'opportunità di adottare dei temperamenti in via amministrativa durante la prestazione della ferma ordinaria a riguardo dei militari della classe 1902.

Il Ministro.
DI SCALEA

VALENZANI. — Al ministro delle finanze per sapere se sia vero che il Governo sarebbe disposto a prorogare ancora una volta, con grave danno dell'erario, l'applicazione della legge sulla perforazione delle marche da bollo.

RISPOSTA. — Col 1° luglio prossimo avrebbe dovuto iniziarsi l'annullamento obbligatorio delle marche da bollo mediante perforatori.

L'obbligo di annullare le marche con perforatore venne accennato la prima volta nel decreto 26 febbraio 1920, n. 167; e ne fu demandata la attuazione ad apposito regolamento. Le difficoltà dovettero essere palesi fin da principio se per due anni circa non se ne fece parola.

Tuttavia poichè una legge non può restare inesequuta, il Ministero precedente con decreto 29 dicembre 1921, n. 2061, stabilì che lo annullamento a perforazione avesse principio col 1° aprile 1922. Ma in data 9 febbraio 1922 di fronte a difficoltà gravi e varie manifestatesi, ne rimandò l'applicazione al 1° luglio 1922, dichiarandolo in tale intervallo facoltativo.

Ciò, evidentemente nell'intento di ottenere dal libero concorso dei contribuenti una utile collaborazione alla pacifica esecuzione della legge.

Viceversa la condizione di fatto non si è mutata, constando al Ministero che la grande massa — per non dire la quasi totalità — dei contribuenti che sarebbero tenuti ad applicare il

nuovo metodo, non si è provvista delle macchine occorrenti, che pure non mancano sul mercato,

E così vi ha la certezza che, almeno per un periodo che non è determinabile, l'annullamento a perforazione non sarà eseguito, mentre, a rigore, entrando in vigore la nuova legge, non potrebbe continuarsi nel sistema consentito dalla legge precedente.

La conseguenza potrebbe essere quella che deriva da ogni stato di incertezza nel regime fiscale; il danno dell'erario.

Nè è prevedibile che l'uso di severe sanzioni contro coloro che non si saranno forniti della macchina perforatrice o che accamperanno un guasto alla stessa, abbia a dare utili risultati.

In tale condizione di cose si è ravvisata indispensabile una ulteriore proroga alla applicazione della legge, anche perchè è tuttora da formare il regolamento previsto dall'art. 3 del decreto 6 febbraio 1918.

Importa intanto che i contribuenti si rendano maggiormente convinti della sua opportunità, e mostrino di volerne assecondare l'attuazione.

Il quale esperimento il Ministero raccomanda e consiglia nel modo più vivo perchè l'adozione dei mezzi che assicurino la onesta osservanza della legge fiscale e tolgano il pericolo ed il sospetto di frodi, è di interesse tanto dello Stato che dei cittadini e il Ministero avrà cura di controllare, onde essere in grado di emanare più in là provvedimenti definitivi. Si è perciò disposto con decreto in corso che la esecuzione del Regio decreto 29 dicembre 1921, 2001 sia rinviata al 1° gennaio 1923, restando nel frattempo facoltativo l'annullamento del metodo della perforazione a norma del decreto 9 febbraio 1922, n. 77.

Il Ministro
BERTONE.

Licenziato per la stampa il 10 agosto 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle esatte pubbliche



CV^a TORNATA

SABATO 15 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3561
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia »	3565
(Inizio della discussione di):	
« Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 »	3566
Oratori:	
EINAUDI	3579
MARAGLIANO	3570
RAVA	3585
RUFFINI	3566
SCIALOJA	3581
VITELLI	3574
(Messaggio di trasmissione di)	3562
(Presentazione di)	3579
Giuramento (del senatore Ricci)	3562
Interpellanze (Per lo svolgimento di):	
FULCI, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	3587
Interrogazioni (Annuncio di)	3586
(Risposta scritta ad)	3587
(Svolgimento di):	
« Sui concorsi alle cattedre negli Istituti di istruzione superiore »	3562
Oratori:	
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	3562
MARAGLIANO	3562
« Sulla validità di una deliberazione della Commissione per la burocrazia »	3563
Oratori:	
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	3563
MORTARA	3563
ZUPELLI	3564
Relazioni (Presentazione di)	3561, 3573, 3579

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Barbieri, Giusti Del Giardino, Apolloni di giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del

catasto nelle terre liberate che disimpegnino i servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Messaggio del Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, 14 luglio 1922.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza il presidente del Senato del Regno la proposta di legge per "Costituzione in Comune autonomo della frazione di Colli di Labro," di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 14 luglio 1922, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« DE NICOLA ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera dei deputati della presentazione di questa proposta di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Giuramento del senatore Ricci.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ricci Federico la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Maragliano e Ronco di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Ricci Federico è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ricci Federico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione.

« Per sapere se crede opportuno nell'interesse degli studi mantenere le norme imposte con decreto-legge per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre degli istituti dell'istruzione superiore del Regno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Come il senatore Maragliano sa, con Regio decreto del 1921, in base a proposta formulata da una Commissione di competenti ed in seguito anche al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, si era addivenuto a modifiche dei sistemi di formazione delle Commissioni universitarie.

Queste modifiche formavano le Commissioni in questa guisa: una parte con l'antico sistema dell'elezione e una parte col nuovo sistema del sorteggio. Anche questo metodo di formazione ha rivelato degli inconvenienti che si verificano ogni giorno; ora, ad ovviare a questi inconvenienti, ho ristudiato la questione e, di accordo col Consiglio superiore della pubblica istruzione, ho deciso di preparare un nuovo sistema di formazione delle Commissioni, che mi auguro potrà in gran parte evitare gli inconvenienti che ora si verificano.

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione delle informazioni che ci ha voluto dare. Giustamente egli ha lamentato l'inconveniente del nuovo sistema, che con un decreto Reale modificatore del regolamento universitario, era stato imposto. Io dico imposto, perchè nessuna necessità giustificava la misura che è stata presa e che peggiorava la situazione in confronto della precedente. Precedentemente si nominavano le commissioni in base ai risultati puri delle votazioni da cui uscivano quattro membri propri ed un membro affine.

La disposizione che è stata imposta senza che nessuna ragione la volesse e senza sentire il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica in proposito, mentre non vi era nulla di urgente, ha creato un metodo il quale si presta alla ripetizione degli inconvenienti che si avevano prima e li aumenta, perchè affida alla sorte la scelta di parte dei commissari.

Si dice che la sorte è cieca, qualche volta invece avviene che la sorte abbia degli occhi molto acuti; fatto sta che da tutte le parti si sono lamentati grandi e gravi inconvenienti.

E poichè l'onorevole ministro ci dà notizia di modificazioni che sarebbero da attuarsi, io credo opportuno richiamare in proposito l'attenzione sua come quella degli onorevoli colleghi sopra gl'inconvenienti che reca abitualmente la nomina del così detto membro affine, senza che l'affinità sia ben definita.

Vi sono è vero, disposizioni regolamentari le quali stabiliscono certe affinità: mentre poi avviene che la nomina di questo quinto membro non corrisponde alle prescrizioni regolamentari in proposito e che il ministro nominandolo le viola.

È una questione molto importante, sulla quale credo opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro: le elezioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sono oggi molto compromesse, dati i costumi elettorali che si sono infiltrati nelle università, costumi non dissimili da quelli che si seguono nelle elezioni politiche ed amministrative.

Sono gli aspiranti interessati quelli che brigano per avere commissari amici e benevoli. È necessario a correggere in parte il difetto, un metodo elettorale che assicuri la rappresentanza delle minoranze.

Io confido, e credo che molti onorevoli colleghi, i quali dividono il mio pensiero, confidino con me nell'acume dell'onorevole ministro acciò questi inconvenienti che inquinano la nostra vita universitaria, cessino una buona volta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione dell'onorevole senatore Mortara al presidente del Consiglio: « Per conoscere se sia legale e valida una deliberazione presa dalla Commissione interparlamentare per la legge detta della burocrazia dopo che col 30 giugno p. p. la suddetta legge ha perduto vigore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio per rispondere a questa interrogazione.

FACTA, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. L'onorevole senatore Mortara mi chiede se sia legale e valida una deliberazione presa dalla Commissione interparlamentare per la legge detta della burocrazia, dopo che per il 30 giugno p. p. la suddetta legge ha perduto vigore. Io ho riveduto tutte le deliberazioni della Commissione interparlamentare e ho constatato che hanno tutte una data anteriore al 30 giugno; quindi tutte queste deliberazioni sono nella più perfetta regolarità per quanto riguarda la data.

Prendo poi occasione per rivolgere un ringraziamento alla Commissione stessa, la quale, all'appello fatto dal Governo, ha dato prova di una grande alacrità, una grande diligenza e sapienza aiutando il Governo in questa difficile impresa, e ripeto che dopo il 30 giugno non vi è stata più alcuna deliberazione di detta Commissione.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Posso dire che prevedevo la risposta dell'onorevole Presidente del Consiglio quantunque non sia stato nè per capriccio, nè per frivola curiosità che ho presentato questa interrogazione; avevo motivi seri per farla e credevo di aver le prove che qualche deliberazione fosse stata presa dopo il 30 giugno. Non insisto però dopo le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, perchè queste mi fanno argomentare che, se nessuna deliberazione è stata presa dopo il 30 giugno, non possa esistere una deliberazione relativa alla riforma dell'ordinamento giudiziario, la quale esorbiterebbe dalla competenza della Commissione interparlamentare, da quella competenza cioè che la Commissione stessa aveva fino al 30 giugno e che certamente non poteva essere divenuta maggiore dopo che era spirato il termine dei suoi poteri.

Una tale deliberazione avrebbe portato ad nuovo decreto del genere di quello contro cui è insorto il Senato con le vigorose censure espresse dalla Commissione delle finanze per bocca del suo relatore in occasione della discussione del bilancio della giustizia, e anche mediante l'ordine del giorno proposto dal collega senatore Dante Ferraris.

Su mia proposta il Senato votò un ordine del giorno con cui si richiamava il Governo, per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, a rispettare l'articolo 70 dello Statuto. Non dubito che il Governo ottempererà a questo invito del Senato, poichè sarebbe stato suo dovere rispettare lo Statuto anche se il Senato non l'avesse a ciò invitato con un ordine del giorno.

Quindi prendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e colgo l'occasione per pregare anche l'onorevole Presidente del Consiglio di voler tener presente l'ordine del giorno del Senato col quale si è fatto voti, nei riguardi dell'ordinamento giudiziario, che l'articolo 70 dello Stato sia rigorosamente rispettato.

ZUPELLI. Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Quale presidente della Commissione parlamentare per la riforma delle amministrazioni statali, debbo dichiarare che effettivamente fu tenuta una seduta il 2 corrente e fu tenuta in seguito a questo invito, in data 30 giugno:

« Oggi, giorno in cui scadono i poteri della Commissione parlamentare per la riforma della burocrazia, dovrebbe essere ritenuto chiuso il ciclo delle sue sedute, ma poichè rimane da esaurire l'esame di alcuni progetti, ritengo necessario fissare un'altra seduta nella quale la Commissione potrà portare a compimento i suoi lavori. Al fine di evitare la coincidenza con le sedute parlamentari fisso la riunione della Commissione per il 2 luglio e raccomando vivamente agli onorevoli membri di voler intervenire ».

E spiegherò ora come è andata la faccenda.

Il giorno 24 giugno si è riunita la Commissione ed ha esaminato vari progetti, fra i quali quello accennato dall'onorevole Mortara, vennero quindi fissati i relatori dei vari progetti che erano stati prima discussi in linea generale. Si stabilì poscia di dar lettura delle rispettive relazioni il martedì successivo, ma per decisione della Camera dei deputati, martedì mattina, si tenne seduta della Camera e quindi i deputati non potendo intervenire, quella seduta della Commissione fu rimandata al venerdì successivo, ma anche in quel giorno vi fu seduta alla Camera dei deputati e quindi

si dovette ancora rimandare la riunione e per questa ragione siamo andati a finire a domenica 2 luglio.

In questa seduta la Commissione non ha fatto che udire la lettura delle relazioni durante la quale si è discusso su questioni di forma ma non di sostanza e non poteva essere perciò considerata come una seduta effettiva della Commissione, ma soltanto un complemento di semplice redazione e si poteva perciò considerare nei limiti della legge. Questo è il concetto della Commissione.

Io sono stato accusato dal più alto magistrato e deferito al giudizio della più alta autorità dello Stato: e malgrado tutto ciò io non sono affatto preoccupato, non solo, ma io porto a mia volta un'accusa contro questo altissimo magistrato. Ma può questo altissimo magistrato deferire...

MORTARA. Qui non ci sono magistrati! Signor Presidente, io la prego di richiamare il senatore Zupelli, come altra volta ella richiamò me perchè parlavo come magistrato.

PRESIDENTE. Onorevole Zupelli, non sollevi questioni personali.

ZUPELLI. E va bene, lasciamo stare i magistrati. L'onorevole Mortara ha chiamato il Governo a giudicare una Commissione delegata dai due rami del Parlamento: ciò è, a mio avviso, incostituzionale.

PRESIDENTE. Permetta senatore Zupelli: il senatore Mortara ha fatto una questione di validità di una deliberazione, ritenendo che una deliberazione presa il 2 luglio non sarebbe stata legale; ella ha risposto che le deliberazioni sono anteriori al 30 giugno, e che non può essere ritenuta come una seduta quella in cui fu presa la deliberazione, perchè si sono discusse delle questioni di forma della relazione, la quale non rispecchiava che delle deliberazioni antecedentemente prese.

Dato questo chiarimento, la questione è esaurita, e non mi pare sia il caso di intavolare una discussione.

ZUPELLI. Io, come presidente di quella Commissione credo di avere il dovere di fare in modo di dimostrare che la Commissione stessa non ha esorbitato, non solo, ma anche che il prestigio della Commissione non sia in alcun modo abbassato.

È una Commissione parlamentare, e noi che siamo destinati dai due rami del Parlamento a controllare, quasi a scortare o a far da consultori del Governo, non possiamo essere giudicati dal Governo sulla nostra opera.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia » (N. 494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 494).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Alle Società civili e commerciali italiane ed ai privati cittadini o sudditi italiani che, senza alcun aiuto finanziario da parte del Governo, abbiano già intrapreso, od intraprenderanno nel termine di tre anni dall'approvazione della presente legge, in Eritrea o nella Somalia italiana, importanti lavori per adibire a cultura industriale terreni di una estensione non inferiore a tremila ettari, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in cinquanta annualità.

Le Società che potranno ottenere i mutui dovranno essere legalmente costituite secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nelle due colonie; avere due terzi di amministratori italiani e la direzione tecnica prevalentemente italiana.

(Approvato).

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno concessi con decreto del ministro delle colonie, su proposta del governatore competente, sentito il Consiglio coloniale.

Le somme mutuate saranno pagate a ciascun mutuuario in relazione allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti.

(Approvato).

Art. 3.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui, concessi ai termini dell'articolo 1, saranno riscossi dai Governi dell'Eritrea e della Somalia, con le norme, la procedura ed i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte dirette, in vigore nel Regno.

Del relativo servizio di riscossione, e versamento in conto tesoro, sarà incaricato uno degli uffici di Governo, presso il quale sarà tenuta una speciale contabilità della gestione.

(Approvato).

Art. 4.

Per la concessione di mutui di cui all'articolo 1 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al tesoro dello Stato la somma di lire trentacinque milioni, nel limite di 12 milioni per primo anno, 12 milioni per secondo ed undici milioni per terzo, a cominciare dall'esercizio 1922-23.

(Approvato).

Art. 5.

Le quote annuali, comprensive degli interessi, al saggio che sarà determinato per i mutui assistiti da concorso dello Stato nel decreto annuale del Ministero del tesoro, e della quota di ammortamento del capitale, saranno iscritte in speciali capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello della somministrazione e saranno pagate entro il 25 gennaio di ciascun anno.

Sulle somme corrisposte, prima che cominci l'ammortamento, la Cassa dei depositi e prestiti tratterrà gli interessi.

Resta a carico del tesoro dello Stato la differenza tra gli interessi da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti e quelli a carico dei mutuatari a senso dell'articolo 1.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto Reale da promuovere dal ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 » (N. 488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 588).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RUFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI. Onorevoli colleghi, lo scopo del mio discorso è molto semplice e concreto, quello di esortarvi con tutta la persuasione che in me ha generato una vita passata per intero nell'università, quello anzi di pregarvi per l'affetto, per l'attaccamento ormai inscindibile che mi lega all'istituto universitario, di approvare senz'altro, come vi è presentato, questo disegno di legge.

Vi si è detto che questo disegno di legge rappresenta un atto di giustizia, non solamente innegabile, ma, dobbiamo aggiungere, non più prorogabile a vantaggio di un ceto di devoti servitori dello Stato, i quali sono ben meritevoli, quanto meno, di un trattamento uguale a quello, che altri ceti già ebbero. E certamente questa ragione non può non essere messa in primo luogo. Qualche mese fa, discutendosi nel Consiglio comunale di Torino il nuovo organico del personale municipale, naturalmente con annesse le tabelle dei nuovi stipendi, mentre la discussione si prolungava molto perchè i

rappresentanti delle parti estreme si erano fatti interpreti della non completa soddisfazione degli impiegati, io non potei trattenermi dal fare un raffronto molto suggestivo. Osservai con le cifre alla mano, rispetto a una categoria di questi funzionari della quale più particolarmente si era discusso, e che aveva servito alla esemplificazione degli oratori che mi avevano preceduto - i funzionari del dazio, - essendosi per essi fatta valere la peregrina ragione che dovessero godere di speciale favore, perchè attraverso di essi il Municipio ricavava i suoi maggiori introiti, al che io naturalmente replicai chiedendo se i soprintendenti delle biblioteche o gli insegnanti municipali dovessero rimanere senza stipendio, non rappresentando essi alcun guadagno ponderabile o misurabile per il Municipio; io osservai, ripeto, con le cifre alla mano, che al primo gradino della categoria di quei funzionari era assegnato uno stipendio superiore a quello dei professori straordinari di università, che salendo di un grado, al controllore o verificatore del dazio, parmi, si aveva uno stipendio superiore a quello del professore ordinario, e che giunti a mezzo la loro carriera gli stipendi superavano il mio stipendio, che è il massimo che si possa raggiungere, e che finalmente nei gradi superiori gli stipendi rappresentano qualcosa che dovrà sempre rimanere un pio desiderio per i professori universitari. E la mia esemplificazione dovette toccare il segno, perchè nessuno vi replicò.

Orbene, onorevoli colleghi, non è giusto, non è bello, non è degno di un grande paese, e non è neppure prudente, e direi non è salutare, che in una grande città il vecchio filosofo, l'astronomo, il fisiologo, il matematico ecc., i quali hanno speso nobilmente tutta la loro vita nello studio, e magari non hanno raggiunto il massimo dello stipendio, si imbattono sul medesimo pianerottolo con l'impiegato del municipio, che ha il loro medesimo stipendio, e sarà di un quindici o venti anni più giovane di loro, avendo cominciato la sua carriera magari a diciotto anni, senza tanti studi, forse senza laurea, e dopo non difficili prove di concorso; mentre i professori universitari non possono iniziare la loro carriera ufficiale che ai trenta o trentacinque o magari quarant'anni, e solo dopo lunghi studi e concorsi

difficilissimi. Ed è appunto un caso doloroso e frequente, di cui tutti i ministri della pubblica istruzione, e parecchi ce ne sono qui che possono rendere testimonianza, è un caso doloroso e frequente, dico, quello del professore d'università, che non ha potuto raggiungere gli anni di servizio per la pensione; così che la sua famiglia si vede costretta a limosinare un qualche magro sussidio.

Ma non è questa ancora la ragione essenziale, a mio avviso; non c'è, vale a dire, soltanto questa ragione, diremo così, di carattere personale; altra ce n'è di carattere ben più alto ed universale. La grande guerra ha rappresentato in tutto il mondo una crisi della cultura e dell'intelligenza che si presenta ogni giorno più inquietante e quasi paurosa; perchè soltanto ora, che noi abbiamo tentato di riprendere l'ordine dei nostri studi e dei nostri lavori, ci rendiamo conto della devastazione che la guerra ha operato non solamente in ragione dei milioni di giovani vite che si sono spente, e in cui forse la provvidenza aveva messo i germi dei futuri rinnovatori della cultura, e non solamente perchè i mezzi di studio sono diventati così costosi che sono presocchè inaccessibili, ma ancora perchè un grande disamore si è fatto intorno agli studi ed all'università. I subiti guadagni hanno sviato i giovani dal cammino, tutto abnegazione, della carriera universitaria. È un danno, di cui non ci possiamo accorgere ora che sono rimasti sulla breccia gli antichi insegnanti i quali, per amore del loro ufficio ed anche, a che tacerlo? perchè altre vie non si possono più aprire innanzi ad essi, non intendono disertare il loro posto. Ma queste conseguenze di anno in anno saranno sempre più gravi. Orbene, bisogna che la carriera scientifica, in un paese in cui la cultura per ragioni che è inutile indagare, è cultura essenzialmente universitaria, diventi qualche cosa che si possa percorrere con dignità, altrimenti il livello nostro intellettuale si abbasserà in maniera veramente disastrosa.

Ma si dirà: voi per questi vantaggi di ordine materiale siete disposti a passare sotto le forche caudine di quelle restrizioni, di quelle menomazioni, di quelle suspizioni, che la legge contiene: voi, in certa maniera, vi disponete a vendere il vostro diritto di primogenitura, della vostra magnifica primogenitura intellettuale,

per un misero piatto di lenticchie. Ora io sento il dovere di protestare contro una simile asserzione. Io credo, da un lato, che non esista nessun ordine di cittadini in Italia, che sia animato da simili poco degni sentimenti quasi di ricatto contro l'elemento universitario; e da un altro lato, non c'è uno dei miei colleghi che si presterebbe a un simile mercato a scapito della propria dignità e libertà universitaria. Il contrasto è, non di carattere morale, ma esclusivamente tecnico. Si tratta, cioè, di concezioni diverse dall'istituto universitario. Ora, in fatto di università, i dissensi sono eccezionalmente profondi e vivaci, per ragioni tutte speciali di carattere oggettivo e soggettivo.

In qualunque altro ramo della pubblica amministrazione un progetto di riforma potrà dar luogo a divergenze di metodo; ma l'intento finale non può essere che unico; e un magistrato, ad esempio, non potrà avere della amministrazione della giustizia un concetto diverso dal suo collega di un'altra categoria. Così non stanno le cose per rispetto all'istituto universitario. Basta che uno concepisca la riforma universitaria con tendenza ad esempio prevalentemente scientifica e un altro con tendenza prevalentemente pratica, perchè una divergenza in apparenza anche minima all'inizio porti poi a risultati così remoti, da essere addirittura irriducibili. C'è quindi una ragione obbiettiva, *in re ipsa*, che spiega la diversità grandissima di apprezzamenti che suole sollevare qualsiasi tentativo di riforma universitaria.

E poi vi è anche un'altra ragione: che le Università raccolgono, sotto il nome di professori, masse di individui di mentalità, di abitudini, e spesso di una concezione della vita e del mondo così differenti, come non accade in nessun altro ordine di persone. Se voi prendete un filologo, un astronomo, un fisiologo, un giurista, un medico, un professore di qualche materia di applicazione, e così via, come potrete sperare di ridurre queste persone, così lontane per la diversa e spesso contraria *forma mentis*, ad un apprezzamento concorde sopra l'ordinamento universitario, sto per dire, ad un comune denominatore universitario?

Io metterei pegno, che se voi indiceste un *referendum* fra tutti i professori universitari ne verrebbero fuori dei progetti anche più contraddittori e singolari di qualsiasi progetto uf-

ficiale. E del resto, ciò che di più organico e buono si è fatto per le Università, la legge Casati, lo si potè fare in grazia solamente dei pieni poteri.

Ed anche un altro elemento, subiettivo sempre, intendo prospettare. Non vorrei però che nelle mie parole si vedesse la menoma intenzione di una minor reverenza verso maestri insigni, di cui alcuni qui siedono, e che io ammiro come scienziati, stimo come uomini ed amo profondamente come amici. Consentite, o colleghi, che vi dica, tanto per spiegarmi in una maniera spicciativa: diffidate degli apprezzamenti troppo pessimisti che uomini del mestiere fanno delle leggi universitarie. Badate che si tratta di persone, le quali oramai per lunga abitudine di vita sono tutte quante devote di quella che vorrei chiamare la religione dell'assoluto; le quali sono tutte prese, se così mi è concesso dire, dalla malattia del perfetto. Naturalmente, per costoro il calcolo deve essere sempre esattissimo, la misurazione impeccabile, l'esperienza ineccepibile, la edizione che non abbia una virgola la quale non sia al suo posto. È insomma una specie di degnissima, di nobilissima, ma pur sempre inevitabile deformazione professionale, la loro.

Perciò si spiega come per essi non vi siano mezzi termini: tutto ciò che non sia assolutamente buono, è addirittura pessimo. Ebbene, io vi dico: diffidate di questa bravissima gente; voi, che siete in maggioranza uomini di esperienza, uomini di vita pratica, voi che sapete come soprattutto in materia di leggi tutto è relativo e che soltanto il relativamente buono può raggiungersi.

Ma si dice ancora: dunque questa legge contiene veramente tanto di cattivo che non si possa, senza un vero sacrificio delle proprie convinzioni, approvarla?

Io ricevetti, non è molto, una lettera da un antico valorosissimo collega degli inizi della mia carriera, il quale si è oggi raccolto in una piccola Università nella sua patria, dove adempie decorosamente, ma in silenzio, nella tranquillità di una vecchia città toscana, la sua missione di veramente degno insegnante universitario. Ebbene, questo antico collega mi scrive: per la mia vecchia esperienza e per quello che essa mi suggerisce, per quello che la mia coscienza mi impone, ti dico: fate che

questa legge sia approvata. E soggiunge, nel suo pittorescolinguaggio: questa legge contiene, è vero, alcuni rospiciattoli; ma è meglio tranquillarli, perchè, se proprio si mostreranno indigeribili, li potremo — è lui che così scrive — risputare. Orbene io non credo che questa legge nasconda tutti quei rospi che si dice. Credo invece che contenga molte cose buone. E questo mi fa asserire una convinzione formatasi in me attraverso quarant'anni, durante i quali ho percorso tutta quanta la vita universitaria, gradino per gradino: studente, libero docente, incaricato, professore straordinario, professore ordinario in più università, e poi preside, rettore, membro del Consiglio superiore, fino al giorno ch'ebbi l'altissimo onore di venire assunto alla suprema magistratura scolastica, quella di ministro, per tornarmene poi, come ora ho fatto, appassionatamente all'insegnamento; così ch'ebbi modo di considerare e saggiare l'istituto universitario da tutti i suoi lati. Buonissima è la parificazione fra le materie, che prima si dicevano o fondamentali o complementari. Buono quanto si dispone in fatto di concorsi, togliendo qualche inconveniente in questa parte del nostro ordinamento universitario; che tutti i colleghi delle università straniere designano come indubbiamente superiore ai sistemi stabiliti nelle loro università. Altra cosa addirittura ottima è quella di aver fatto in modo che fosse eliminata la possibilità di concorrenza, in materia di tasse, fra le università libere e le ufficiali. Questo della concorrenza è un male grave, del quale soffre specialmente la più antica e gloriosa Università nostra, Bologna, e ne soffre più specialmente in quella facoltà giuridica, che di tutte fu la primigenia. Si tratta di una concorrenza, diremo così, al ribasso, che le fa quella costellazione di università libere, che le sorgono d'intorno, per cui la nostra Università più insigne corre pericolo di perire di anemia scolastica.

Stimo pure che non sia stata una cattiva disposizione quella dell'abbinamento degli insegnamenti. Ciò non implica che un insegnante debba per forza dedicare la sua attività scientifica a una materia diversa da quella in cui si è specializzato; ma importa soltanto che egli debba insegnare una scienza collaterale. Ed io ho visto in molti casi degli scienziati profon-

dissimi insegnare non bene la propria materia in ragione appunto dell'eccesso di profondità cui erano arrivati, ed insegnare invece molto bene materie collaterali, in cui portavano una visione più panoramica dell'universo campo della scienza ed una freschezza inconsueta di impressioni. Ed io stesso ho talvolta il dubbio di aver insegnato quelle materie nelle quali sono più versato, meno bene di altre alle quali meno mi ero dedicato. Senza contare pei, che il doversi cimentare in un insegnamento collaterale al proprio è, segnatamente per i giovani professori, un ottimo correttivo di quegli eccessi della specializzazione, che da tante parti e non sempre a torto si lamentano.

Ma qualche rospo in questa legge - lo debbo pure ammettere - l'ho trovato anch'io. Ad es. nell'articolo 28-ter, in cui si stabilisce che agli insegnanti, che esercitano la professione, è dato modo di godere dei vantaggi economici della legge, purchè i loro redditi professionali non superino una certa misura determinata dalla imposta di ricchezza mobile; mentre invece agli insegnanti, che esercitano la loro attività in altri istituti come professori, è assolutamente precluso ogni miglioramento. Orbene, questa è una disparità di trattamento assolutamente iniqua. Delle due, l'una. O voi dovevate precludere ai professionisti, come a coloro che insegnano in altri istituti, ogni possibilità di godere dei miglioramenti economici; o dovevate equiparare i professori che insegnano in altri istituti ai professionisti, cioè concedere anche ad essi il cumulo, mettendo anche per essi lo stesso limite. La disparità sancita dal disegno di legge è tanto più ingiusta in quanto (voi lo sapete, che siete uomini di esperienza) quella certa misura della ricchezza mobile è una scala così mobile, che si presta facilmente ad ogni scappatoia; e in quanto ancora quello della professione rappresenta un diversivo ben altrimenti assorbente, che non sia l'insegnamento in altri istituti. Quindi per questo rispetto invocherei dal ministro e dalla Commissione, che si escogitasse qualche cosa...

CORBINO, *relatore*. Sarà chiarito anche questo punto!

RUFFINI... per eliminare questa iniqua disparità di trattamento. Salvo questa riserva, io non potrei che propugnare - ripeto - la approvazione del disegno di legge che ci è pre-

sentato. Ad ogni modo, quale che sia l'apprezzamento che si possa fare di questo disegno di legge, esso rappresenta certo un tentativo di rinnovamento. E già per questo è lodevole.

Le università italiane, come del resto quelle di tutti i paesi (perchè si tratta di un male comune, come mi assicurano colleghi esteri); le università attraversano un momento di crisi, non fosse per altro che perchè gli studenti non possono più permettersi il lusso di fare gli studenti sul serio. Un padre di famiglia deve fare tali sacrifici per mantenere i figli agli studi, che questi sono costretti ad arrangiarsi, come dicono nel linguaggio che sente ancora del loro meritorio servizio militare; e fanno lo studente saltuario. Ora bisogna intensificare, modificare, ravvivare in tutti i modi queste università, se vogliamo che vivano. L'università si trova davvero nelle condizioni tormentose dell'inferma, che deve mutar fianco per trovare ristoro. Ed è veramente il caso di ripetere in questo momento di sconvolgimento, di perturbazione, di malessere generale, quello che per simili circostanze scriveva il Macchiavelli: essere meglio fare e poi magari pentirsi, che non fare e poi pentirsi.

Per questa ragione io mi compiaccio, che il Ministro della pubblica istruzione abbia senz'altro ripreso il progetto di legge elaborato dal suo illustre predecessore; e, senza far questione di amor proprio, tenendo conto del buono che v'era, l'abbia fatto suo.

E di un'altra cosa ancora mi consenta il Senato di compiacermi. Io vedo tra i presentatori di questo disegno di legge il nome del ministro del tesoro, on. Peano. E mi ricordo di un giorno, 40 anni fa precisamente, in cui sulla soglia dell'Università torinese uno sparuto giovane piemontese, che veniva dalla provincia, si imbatteva in un altro piemontese, anche lui sparuto, e che veniva da un altro angolo della provincia, ed erano tutti e due in condizioni tutt'altro che buone, ma risolti ad aprirsi con lo studio e il lavoro una via nel mondo. Giunto oramai a un punto, che è molto più vicino alla soglia dell'uscita dell'università, che non a quella dell'entrata, io mi compiaccio di ritrovare in testa a questa legge il nome del mio antico compagno di scuola, e di poter constatare, che la sua vita così diversa e lontana dall'università non abbia spento però

neppure in lui l'antico rispetto e l'antico affetto all'istituto universitario. (*Vive approvazioni*).

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi, poche parole in proposito alla legge che abbiamo innanzi.

Concedetemi però in primo luogo due dichiarazioni preliminari. La prima è questa: che io credo opportuno votare la legge, e votarla com'è.

La seconda che sono presso ai limiti di età, che sto per abbandonare l'insegnamento universitario e, sono quindi libero nei miei apprezzamenti, nè si può dubitare che gli apprezzamenti miei possano essere ispirati a ragioni puramente subbiettive.

Dopo questo dirò quali siano le impressioni mie sul complesso di questa legge ricordando sempre la premessa che la voterò e la voterò com'è; ma ne parlo perchè credo opportuno che il Senato sia informato della situazione delle cose, dei precedenti che accompagnarono la preparazione di questa legge ed il suo svolgimento, perchè se il Senato sarà disposto a tranquillizzare i rospi e sono molti cui accennava l'eminente oratore che mi ha proceduto, sappia quali siano per essere le conseguenze di ciò che sarà per votare. Anzitutto onorevoli colleghi, non bisogna dissimulare che questa legge presenta, ed in misura anche maggiore tutti i difetti che sogliono presentare, da qualche tempo, le leggi che sono presentate al Parlamento. Leggi le quali hanno abitualmente per obbiettivo di fare qualche rattoppamento, di provvedere lì per lì a qualche situazione urgente e scabrosa del momento, ma che abitualmente non sono coordinate all'assetto organico dei servizi pubblici cui si riferiscono, nè hanno la struttura organica necessaria perchè una legge raggiunga i suoi effetti, senza venir meno alla osservanza di quei principi generali che debbono governare il buon andamento di tutte le istituzioni, e specialmente di un istituto così alto quale è quello dell'insegnamento superiore. Ebbene, onorevoli colleghi, questa legge appartiene appunto al novero di quelle che si presentano al Parlamento senza sufficiente documentazione, e che il Parlamento si treva spesso costretto a votare o per coazione di opportunismo politico o per coazione di opportunismo sentimentale.

Tale è questa legge. È vero che per essa si concede alla negletta classe dei professori universitari un modestissimo miglioramento economico; ma è vero altresì che da essa la situazione dell'alta coltura esce abbassata e la figura austera del professore universitario, per essa è trasformata in quella di un impiegato di ordine che mendica dai pubblici poteri l'elemosina di un aumento di paga e per averlo subisce tutte le umiliazioni che gli sono imposte. E di questo amo dichiararlo, la colpa non va all'onorevole Corbino, che da ministro l'ha presentata nè al ministro attuale che l'ha raccolte.

È una legge che non fu concepita nè da uno nè dall'altro e se essi l'hanno presentata prima e dopo l'hanno accettata, l'hanno fatto per quei moventi di opportunismo, specialmente sentimentali, per i quali io credo si debba votarla e per i quali noi tutti la voteremo. Ecco quello che è avvenuto. Quando, per le mutate condizioni economiche del paese dopo la guerra tutti i funzionari dello Stato chiesero un miglioramento delle loro condizioni, il Governo a tutti coloro che hanno chiesto ha largamente concesso, e le condizioni odierne del nostro bilancio lo dimostrano; ma ai professori universitari si è negato ogni miglioramento. E questa situazione critica che ha reso oggi umano votare questa legge umiliante e sconclusionata, è dovuta ai pubblici poteri i quali hanno portato, dirò così, alla disperazione i professori delle università italiane, perchè mentre furono ascoltate tutte le richieste, fu negata sempre costantemente ad essi la giustizia che chiedevano.

Dopo lotte infinite, dopo una via Crucis interminabile, e basta consultare le pubblicazioni che ha fatte l'Associazione dei professori universitari per convincersene, i professori hanno ottenuto, finalmente, da un ministro questa risposta mirabolante: studiate il modo di addivenire ad un miglioramento della vostra condizione economica senza pesare per nulla sul bilancio dello Stato; proponete in questo modo e sarete esauditi.

Innanzi a questa situazione i dirigenti l'associazione universitaria si sono trovati di fronte ad un bivio: o resistere, agitare la pubblica opinione, seguire altre vie per ottenere quella giustizia che ad essi era negata, oppure piegare il capo ed accettare senza badare ad

altro la missione di migliorare le condizioni economiche dei loro rappresentati, senza toccare il bilancio. E dinanzi alla responsabilità che ad essi incombeva di fronte a una massa di colleghi i quali si trovavano nel bisogno assoluto di essere prontamente aiutati, si sono messi allo studio, perchè, onorevoli colleghi, dovete sapere — ed è storia ormai conosciuta fra le quinte — che questa legge non fu opera del Governo.

Il Governo l'ha secondata, l'ha accettata, ma essa è fattura dei dirigenti l'associazione dei professori universitari i quali passando di delusione in delusione, rabberciando in modo via via restrittivo la legge, giunsero alle misure che noi oggi discutiamo e deploriamo.

Essi in principio sperarono — ed avevano ragione di sperare —, nella possibilità di potere utilizzare i maggiori proventi dall'aumento delle tasse scolastiche: fu loro negato.

Bene è vero che i maggiori proventi derivati dall'aumento delle tariffe postali, telegrafiche e ferroviarie furono devoluti a migliorare le condizioni del personale: ma quel personale tumultuava e scioperava. Ad esso fu concesso questo ed altro a carico del bilancio; ai professori, perchè buoni cittadini che facevano soffrendo il loro dovere, si disse di no. E si cominciò allora dalla riduzione dei ruoli.

Questa riduzione fu proposta dalla associazione universitaria, onde trarne i mezzi necessari, per dare in più dello stipendio, un assegno nuovo di 6000 lire annue ai professori, per esercitazioni o doppi insegnamenti.

Se, onorevoli colleghi, leggete la legge cominciando dall'articolo 25, scendendo poi ai successivi, voi vedrete che questa misura dell'insegnamento duplicato o degli esercizi non è coordinata alla finalità dell'insegnamento, ma è un ripiego per potere in qualsiasi maniera porgere un aiuto ai professori che chiedono giustamente di essere meglio ricompensati. È questo davvero un provvedimento grave che non risponde — e in ciò mi dispiace non essere d'accordo con l'illustre mio collega Ruffini preopinante — ai bisogni dell'insegnamento e alla elevazione della cultura superiore.

Ma parve che non fossero del tutto sufficienti i fondi provenienti dalla riduzione dei ruoli: per averne altri si è ricorso alla misura esecutiva verso i professori cosiddetti professionisti

escludendoli dal beneficio accordato agli altri per i doppi insegnamenti e per le esercitazioni obbligandoli pur nondimeno a farle, ma senza compenso. E certo questa esclusione diminuirà sensibilmente l'onere complessivo per gli assegni delle 6000 lire, perchè il numero dei colpiti è più considerevole di quello che non paia. Non sono solo i clinici colpiti da questa misura, ma non pochi professori di varie facoltà, specie mediche, giuridiche e di scienze.

Onorevoli colleghi, questa dei professori professionisti è una questione la quale merita di essere per un momento esaminata, non con un criterio subiettivo, ma con un criterio assolutamente obbiettivo.

Se voi dite: vi sono professori i quali si trovano in condizioni economiche buone e altri che si trovano in condizioni economiche meno buone e perciò i primi debbono rinunciare ai benefici escogitati per concorrere ad aiutare i loro colleghi; se si mette la quistione in questi termini e la si esprime con questa formula, la misura può parere umana. Ma se invece si dice che il professionista dà un contributo meno attivo all'insegnamento e che toglie all'insegnamento e all'attività scientifica una parte di quel tempo che gli altri vi dedicano, in questo caso, onorevoli colleghi, si dice una menzogna e lo prova la storia del movimento scientifico di questi ultimi cinquant'anni. È dalle scuole che i professionisti dirigono che sono usciti molti di quei lavori che hanno fatto maggiore onore alla scienza italiana! E per limitarmi ad uno dei gruppi di professori professionisti, più presi di mira, quello dei clinici medici ricorderò che Luigi Concato, Guido Baccelli, Salvatore Tommasi, Arnaldo Cantani, Achille De Giovanni, Augusto Murri, Antonio Cardarelli, Camillo Bozzolo ed altri, hanno dato e danno alla scienza, energie, attività, produzione scientifica, certo maggiore di molti altri, e che pur non esercitando professione alcuna, si sono adagiati sulle cattedre e non lasciarono e non lasciano orma alcuna nelle scuole, nell'ateneo e nella scienza!

E quello che dico dei clinici, so che può essere detto, di tanti altri che in altri campi di attività scientifica, pur applicando professionalmente i loro studi, diedero largo contributo alla scienza. Ed il Senato si onora di averne parecchi nel proprio seno.

È quindi, ingiurioso onorevoli colleghi, il dire che il professore, che applica professionalmente a beneficio dell'umanità e delle industrie e della giustizia le conquiste del proprio intelletto, contribuisca meno che il non professionista, al decoro della scienza nazionale. È un'ingiuria la quale non si voleva e non si meditava certo di fare, dai proponenti ma che trapela dalle relazioni, dalle discussioni e di qui appare perfettamente giustificato il risentimento di cui mi sono fatto eco: mi appello alla giustizia di tutti coloro i quali seguono il movimento universitario Italiano e mondiale, perchè dicano se sia vero che l'esercizio professionale nuoccia o no all'attività scientifica.

Dopo ciò, se è vero che sia dovere dello Stato retribuire l'opera data in misura di quello che effettivamente è, appare che il volere proporzionare la retribuzione alle condizioni economiche di chi la dà ed il consacrarlo in una legge, è un atto riprovevole che non si è mai verificato nella vita pubblica italiana, nè in quella di altri paesi. E si osservi ancora che la valutazione delle condizioni economiche dei cittadini non può essere fatta solo in base alle valutazioni fiscali di presunti redditi professionali, ma da tutti i molteplici cespiti di ricchezza e di guadagno. Non è certo in base, alle cifre di ricchezza mobile pagata o non pagata, che si possono differenziare i professori che hanno bisogno da quelli che non hanno bisogno.

I professori professionisti non hanno insistito, non insistono, ma domandano che sia apprezzata in modo giusto l'opera loro, ma vogliono sia riconosciuto che la loro attività scientifica è e fu pari a quella di qualunque altro insegnante.

Ma l'esecuzione dei professori professionisti, non parve sufficiente ancora, si è andato più oltre ed in un articolo di questa legge, si stabilì che i professori i quali sono deputati e senatori devono pagare i supplenti, quando per dare la loro opera al mandato legislativo non possono fare scuola. Basta enunciare questa disposizione per misurarne le enormità e le odiosità, nella sua ridicola piccolezza. È davvero singolare, per non dire altro, che il governo di uno Stato a forma rappresentativa, abbia presentato un articolo di legge che per

le sue conseguenze può avere quella di limitare le funzioni di qualcuno fra i membri dei capi legislativi.

E dopo quest'opera di progressivo - concedetemi la frase - cannibalismo di una parte di professori in danno di altri - quale è il beneficio economico che fu raggiunto? Un aumento di stipendio? No.

L'assicurazione di una meno magra pensione per le loro famiglie? No?

Si è giunti solo, per una parte di essi, ad una indennità di seimila lire annue, coll'onere di assumersi un doppio lavoro; lavoro professionale anche questo, che toglie tempo ai loro studi ed alla loro attività scientifica. Beneficio questo davvero assai inferiore a quello che ebbero gli impiegati d'ordine dello Stato, i macchinisti ferroviari, ufficiali postali, ecc., rispetto al loro stipendio iniziale.

È vero che si è fatta la promessa di un aumento di stipendio da realizzarsi con la legge sulla burocrazia.

Sarà, ma per intanto è a notarsi che come risulta dagli atti parlamentari, la Commissione della Camera aveva presentato un articolo 1-bis, nel quale si diceva « che il Governo del Re è autorizzato, appena siano stabilite le norme relative all'aumento degli stipendi dei pubblici funzionari, ad applicarle ai professori universitari ». Ma questo articolo è scomparso, e la legge è venuta al Senato senza di esso.

CORBINO, *relatore*. Si provvede nella legge sulla burocrazia.

MARAGLIANO. Va bene, ma tuttavia ora è scomparso dalla legge e sarebbe meglio che vi fosse rimasto.

Ma dopo tutto questo che riguarda i benefici finanziari che una parte dei professori universitari potrà avere dalla legge, vediamo quali conseguenze per essi siano venute allo assetto degli studi ed alla economia dell'insegnamento.

Segnalo solo un dato molto significativo. La legge provvede che per avere l'assegno supplementare delle seimila lire i professori debbono fare un secondo insegnamento, od un corso di esercitazioni. Ora meditate il testo dell'articolo relativo.

Esso dice così: « L'assegnazione del secondo insegnamento (meditate bene, onorevoli colleghi, perchè è solo con un secondo insegnamento o corso od esercitazioni che si possono

avere le seimila lire) ai professori che vi hanno diritto sarà fatta dal rettore o dal capo dell'Istituto, su conforme parere della Facoltà o scuola. Si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio e, seguendo il criterio dell'affinità, gli insegnamenti di materie obbligatorie cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34 ».

Ora onorevoli colleghi, da siffatta dizione emerge che i professori i quali attendono da questo secondo insegnamento quelle 6 mila lire che non si vogliono altrimenti concedere, vorranno avere naturalmente tutto un secondo insegnamento od un corso di esercitazione: qualunque esso sia. Tirate le somme e vedrete che cosa ne guadagneranno la coltura e la serietà degli studi.

Ma vi è anche qualche altra cosa che appare chiaramente a chi è pratico di università e di insegnamenti universitari.

Gli esercizi, gli insegnamenti doppi, recano di necessità un'aumento di ore nel piano di studi delle facoltà. Ne ci si dica che non tutti saranno obbligatori. L'esperienza dimostra che quando un professore titolare di un insegnamento obbligatorio, ha sotto qualsiasi veste un altro insegnamento, vincola gli studenti in ogni modo a frequentarlo.

Già fino ad ora ci si trova in condizioni difficilissime e le esercitazioni che sono in questi due ultimi anni venute ad accumularsi, ha limitato ai giovani il tempo disponibile per le scuole pratiche di materie applicate, ad esempio, le cliniche. L'onorevole ministro della pubblica istruzione lo sa, e sa quali inconvenienti ne derivino. Immaginatevi quel che succederà quando vi saranno tutti questi doppi insegnamenti e relative esercitazioni.

E senza fermarmi ad enumerare tanti altri inconvenienti, bastano gli accenni fatti per dire che da questa legge l'insegnamento sarà danneggiato e con esso gli interessi della cultura.

Nè credo necessario dilungarmi a dimostrare quanto questa legge d'altra parte sia deficiente nella parte tecnica. Tutti conoscete per lunga consuetudine, quali siano le esigenze tecniche di una legge ed in questa le troverete quasi tutte mancanti. Basti il dire che non vi è la dimostrazione degli oneri finanziari in cifre ed in

dettagli presentati dai ministri competenti. Vi sono sì le illustrazioni dei relatori, ma queste lo sappiamo non fanno testo in legge, nè vincolano il governo.

Ma, dopo tutto questo, mi direte: perchè consigliate di accettare la legge così com'è? Lo consiglio, perchè è una legge di transazione e di transizione. Votiamola, facendo assegnamento che il Governo presto la corregga. Oggi dobbiamo ottemperare ad una necessità urgentissima, quella di dare a molti valorosi insegnanti il mezzo di pareggiare miseramente il loro bilancio domestico. Se i loro fiduciari sono venuti meno al loro compito, se hanno accettato per essi una soluzione umiliante e dannosa ai loro interessi economici ed agli studi, non per questo dobbiamo prolungare le loro sofferenze. I professori meritano trattamento ben diverso, ma la via scelta fu errata e il Governo da sua parte ha fatto male a profitare della arrendevolezza di chi li dirigeva.

Un'altra osservazione ed ho finito: si dice, ed oggi siamo al 15 luglio, che al primo di novembre andrà in vigore la legge; ma questa legge non può andare in vigore senza regolamento e senza la modificazione dei regolamenti attuali, e si deve nominare una commissione che vi provveda.

È naturale chiedersi: come è possibile che al primo di novembre vada in vigore la legge?

Facciamo assegnamento sulla solerzia dell'onorevole ministro acciò i professori universitari siano messi nella condizione di fruire senza ritardo di queste miserrime concessioni che voteremo, facendo tacere tutti gli altri sentimenti che ci porterebbero a respingere questa legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALENZANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato

sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Valenzani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Pavia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAVIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'articolo 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pavia della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sul disegno di legge n. 488.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Onorevoli colleghi, quando, discutendosi il bilancio della pubblica istruzione, accennai con molto biasimo a questa nuova legge, augurandomi che venisse presto in Senato, non per essere approvata, ma per essere sostituita da un'altra legge che, conservando di questa il buono, eliminasse intieramente quello che vi è di male, io commisi un gravissimo errore, e mal giudicai dell'umore di questa alta Assemblea. Il mio augurio, o piuttosto malaugurio, che la legge non fosse approvata dal Senato, si fondava sulla quasi sicurezza che mi pareva allora di avere, che la maggior parte dei miei ex-colleghi universitari avrebbe indubbiamente dimostrato, come, nonostante la doverosa riparazione economica riconosciuta dal presente disegno di legge, l'aver incastrata appunto su questa doverosa riparazione economica una serie di modificazioni di ordine didattico e scientifico, sarebbe stata causa di tale e tanto male alle nostre scuole superiori da non permettere esitazione alcuna di giudizio ...e di voto! Il mio augurio, o malaugurio, si fondava inoltre sulla persuasione mia che, per quanto il Senato sia stato

spesso costretto ad approvare leggi anche formalmente mal congegnate, i vizi ed i difetti sostanziali e formali di questo disegno di legge sarebbero apparsi tanti e di tale gravità alla grande maggioranza di quest'alta Assemblea, da non far ritenere possibili e desiderabili soltanto parziali ritocchi di emendamenti.

Onorevoli senatori, riconosco francamente e candidamente di essermi ingannato: vedo oggi - e se anche oggi mi inganno, sarò il primo a riconoscerlo - che la grande maggioranza dei professori, dentro e fuori del Parlamento, giustamente preoccupati delle condizioni economiche veramente pietose e vergognose degli insegnanti universitari nel nostro Stato, che pur nelle presenti strettezze finanziarie ha trovato modo di provvedere a quasi tutte le categorie di funzionari, la grande maggioranza, dico, ha finito col non vedere o col chiudere un occhio, e magari tutti e due, sui vizi della legge proposta, contentandosi di porre in rilievo soltanto e principalmente quella parte che, senza dubbio alcuno, merita approvazione e lode incondizionate. Di questo stato d'animo della maggioranza dei miei cari ex-colleghi la responsabilità tocca piena ed intera ai ministri dell'istruzione pubblica, e specialmente a quelli succedutisi in quest'ultimi anni; e sarebbe ozioso ora di ricercare quanto ed in che modo ciascuno di essi ha contribuito a recarlo. Dirò solo in genere, che il torto è dei ministri dell'istruzione pubblica o perchè hanno preteso una troppa eroica rassegnazione da una nobilissima classe di funzionari, o perchè non si sono resi esattamente conto della loro condizione, o perchè in confronto di altre violente masse li considerarono come quantità presso a poco *negligeable*.

Ma, onorevoli senatori, temo di essermi ingannato anche rispetto al sentimento di altri nostri colleghi. La relazione del nostro Ufficio centrale, relazione abile ed indubbiamente fedele interprete del sentimento dei colleghi dell'Ufficio stesso, non registra ombra di dissenso, non accenna neppure di volo ad eventuali difetti e vizi della legge già approvata dall'altro ramo del Parlamento, e vi propone *sic et simpliciter* di approvarla. Ciò è del resto ben naturale, perchè il relatore è la stessa persona che da ministro dell'istruzione pubblica l'aveva preparata e redatta.

Il mio fiasco poi è addirittura colossale per quel che riguarda uno degli autorevoli, anzi dei più autorevoli membri dell'Ufficio centrale. Avevo infatti creduto che la squisita sensibilità tecnico-legislativa del nostro illustre e carissimo collega Carlo Ferraris non avrebbe in nessun caso tollerato quello che a me sembrava e sembra tuttora infelicissimo *potpourri* legislativo; ed egli invece, come ebbe a dichiarare nell'Ufficio a cui ho l'onore di appartenere, trova altamente commendevole la legge e la considera come un buon primo passo all'auspicata riforma universitaria. Ma nonostante tutto questo, nonostante quello che ha detto oggi l'onorevole Ruffini, il quale ha avuto delle parole molto gentili per noi vecchi professori delle università italiane, ma ha anche accennato che siamo un po' mummificati nelle nostre idee....

Voce: No mummificati, ma troppo assoluti!

VITELLI. Non lo ha detto precisamente in questa forma, ma su per giù è lo stesso.

Nonostante dunque tutto questo, anzi appunto perchè mi ero tanto miseramente ingannato nelle mie previsioni, ho il dovere di dirvi le ragioni del biasimo generico che mi permisi di pronunciare, e mi permetto oggi di riaffermare, su questo disegno di legge.

Tanto nella relazione del ministro, quanto in quella del nostro Ufficio centrale la legge viene presentata come riforma didattica scientifica amministrativa, e solo in penombra, specialmente nella relazione dell'onorevole Anile, compare l'intendimento di migliorare le condizioni economiche degli insegnanti. Invece è evidente che i frammenti di riforme didattiche, scolastiche, amministrative, tutti o in massima parte muovono da quell'intendimento principale e sarei per dire unico, di liberare centinaia di nobili e valorosi insegnanti e scienziati, spesso di primissimo ordine, dalle vergognose angustie finanziarie in cui versano.

Non mi piace questa, dirò così, non eccessiva sincerità. Senonchè è giusto aggiungere che non solo nelle questioni più o meno politiche, ma anche in questioni scientifiche appare talvolta una... non eccessiva sincerità. Rammenterò a quelli di voi, onorevoli colleghi, che per caso non lo sanno, come, essendo di moda quaranta o cinquanta anni fa ridurre a composizione strofica tutta la poesia classica greca e romana (Omero, Esiodo, Virgilio ecc.),

assoggettandone perciò il testo a varie e violente e cervelotiche manipolazioni; non rarissimamente i dotti lavori di codesti, diciamo così, strofaioli, erano fatti a questo modo: si cominciava tranquillamente a trasformare il testo di uno scrittore, togliendo ed aggiungendo versi, cambiando accortamente parole e segni di interpunzione, e alla fine con aria di grande sorpresa si constatava che la poesia, quasi senza che il critico lo volesse, era strofica... o piuttosto catastrofica, come l'amico onorevole Scialoja qui vicino mi suggerisce.

Non ci maravigliamo quindi che nella relazione dell'onorevole Corbino - ed anche in parte in quella dell'onorevole Anile - compaia un tantino questo innocente giochetto di prestigio. Comunque sia, voglio affermare qui, in quest'alta Assemblea, che le ragioni economiche della legge sono ragioni sane, che non è concepibile come lo Stato italiano non affermi risolutamente e solennemente il suo dovere di provvedere al benessere materiale degli scienziati e degli insegnanti, i soli, o pressochè soli, come ha detto anche l'onorevole Ruffini, rappresentanti dell'alta coltura e della scienza nel nostro paese; e tanto più degni di amore e di affettuoso interessamento, in quanto la maggior parte di essi nella operosità scientifica e didattica non ambisce e non spera nè ricchezze nè onori. È ben lungi da me il pensiero di svalutare l'opera e le benemerienze di coloro che dalla scienza e dall'insegnamento possono anche ritrarre agiatezza e onesti guadagni; ma ricordate, onorevoli colleghi, che fondamento solido di ogni civiltà è, fu e sarà sempre la scienza pura, la scienza per la scienza, quella che nacque non lontana da noi sulle rive del mare Egeo, nel nostro stesso paese, nell'Italia Meridionale, nelle grandi scuole filosofiche e matematiche, quella con cui il genio ellenico illuminò tutto il mondo che per essa fu civile (*benissimo*).

Non occorrono, onorevole Anile, non occorrono, onorevole Corbino, sottili accorgimenti, non occorre presentare come sapienti e meditate riforme didattiche e scientifiche, espedienti improvvisati che forse per generazioni intere graveranno sulla vita intellettuale delle nostre gloriose Università, solo per non voler dire apertamente, sinceramente, che è impossibile fare della scienza quando per noi e per i no-

stri cari non è assicurata quella decorosa agiatezza che ci liberi dalle giornaliere assillanti preoccupazioni della vita materiale. *Nolite timere in crastinum*, è il motto di Gesù, che l'onorevole Luzzatti genialmente concilia con l'abito del risparmio e della previdenza individuale e sociale.

LUZZATTI. Rispettando anche il primo:

VITELLI. È vero; ma avendo io detto che concilia le due idee, è sottinteso che Ella le rispetta tutte e due. Ora i nostri scenziati, onorevole Corbino, onorevole Anile, onorevoli ministri assenti (ed è naturale che siano assenti, perchè si tratta della pubblica istruzione) (*ilarità*), i nostri scenziati sono evangelici anche essi, *non timent in crastinum*, non si preoccupano del domani, piuttosto *timent in praesentem diem*, e non c'è Vangelo che possa e debba dar loro torto.

Ma le condizioni finanziarie del paese non consentono nuove spese, siano pure indispensabili. Ora io, onorevoli colleghi, non sono, come voi vedete, tepido amico degli scenziati e della scienza che amo al pari dell'anima mia, ma più dell'anima mia amo il mio paese, e ripeto così una parola del Machiavelli. E se per il mio paese è condizione *sine qua non* che risparmi in tutti i modi e non spenda più di quello che spende anche malamente, e se d'altra parte fosse troppo difficile spendere meno male quello che male esso spende; non io vorrei patrocinare qui la causa dei miei ex-colleghi amanti della patria quanto me e forse più di me. Ma è questo il grande merito, se è autentico, della nuova legge. Essa non aumenta, si dice, le spese, mentre reca effettivi e notevoli vantaggi agli insegnanti. Se così è, non può mancare il mio modesto e sincero plauso agli onorevoli Corbino e Anile e ai loro ispiratori e collaboratori. Solo permettetemi di domandare qualche spiegazione di cui per la mia supina ignoranza contabile sento il bisogno.

I professori ordinari avranno seimila lire di più, gli straordinari, quattromila lire di più di quello che attualmente hanno.

A questo fabbisogno si provvede in parte colla soppressione di 88 posti di ruolo degli ordinari e di 30 posti di ruolo degli straordinari, cioè con una economia in cifra tonda di circa un milione e duecentomila lire. E per il resto

si provvede con una diversa e più equa distribuzione dei proventi delle tasse universitarie. « L'erario », dice la relazione del nostro Ufficio centrale, « non subirà alcun onere per effetto di questo disegno di legge »; e d'altra parte non si reca nessun danno alla scienza e agli studi, « perchè », sono sempre parole dell'Ufficio centrale, « i posti che si sopprimono sono meno di quelli che furono sempre scoperti da lunghissimo tempo ».

E alla Camera dei deputati ricordo di aver sentito ripetutamente che questo « lunghissimo tempo » è non minore di quattordici anni. Ma se si sopprimono codesti posti per cui si spendono soltanto sulla carta quei danari, e gli aumenti di stipendio si dovranno, mi figuro, effettivamente pagare, com'è che l'erario non subisce alcun onere? La soluzione dell'enigma è, credo, questa, che i proventi della tassa, ora malamente distribuiti, quando siano distribuiti secondo il criterio della nuova legge, lasceranno all'erario un margine abbastanza rilevante. Credo che sia questo...

CORBINO, *relatore*. No! È una questione di aritmetica che chiariremo molto semplicemente!

VITELLI. Non faccio altre cifre perchè posso sbagliare, e meglio le sentirete dall'onorevole Corbino. Ad ogni modo, comunque vada spiegato l'enigma, l'erario non ci perde, ma ci guadagna; e quando testè ho sentito le lodi dell'onorevole Ruffini all'onorevole Peano, perchè per l'alta cultura universitaria aveva sciolto i cordoni della borsa, ho detto: ma non dà nulla quel signore, assolutamente nulla, guadagna invece un tanto, ecco tutto! (*ilarità*). Sarà colpa mia non aver capito; ma tuttavia sarebbe stato bene dirlo più chiaramente, perchè non si credesse che l'erario appena appena riuscisse a cavarsela senza perdite.

Non ho poi difficoltà alcuna per conto mio ad accogliere la misura di retribuzione proposta per gli insegnanti, la più equa distribuzione dei proventi della tassa e la soppressione dei cento e più posti di ruolo; e ne sopprimerei magari centocinquanta, purchè la soppressione fosse temporanea, poniamo per cinque o per sette anni, e purchè la maggiore retribuzione degli insegnanti non fosse condizionata ai doppi insegnamenti ed alle esercitazioni nelle forme e modi voluti dall'art. 28 *bis* dell'attuale disegno di legge.

E quanto alle esercitazioni non posso ora qui andar troppo per le lunghe e spiegare cattedra per cattedra che cosa esse possono e debbono essere: basti dire che spesso, anzi quasi sempre, esse hanno un valore di molto superiore a quello delle lezioni. Ma ricorderò un particolare molto istruttivo, a mio giudizio. Nelle Università tedesche, le quali (dopo la guerra possiamo dirlo, senza mancare di patriottismo) erano e forse sono ancora metodicamente e sapientemente ordinate e dove alcuni corsi di lezione erano pagati con denaro proprio degli studenti, non avevano gl' insegnanti retribuzione alcuna per le esercitazioni (almeno per quelle che io stesso frequentai): non si capisce nella Università tedesca una retribuzione speciale per quella che è funzione essenziale dell' insegnamento!

DEL GIUDICE. Benissimo.

CORBINO, *relatore*. Ma se ci sono da due anni! In Italia abbiamo le esercitazioni retribuite da due anni

DEL GIUDICE. È un costume nuovo!

VITELLI. Ma, onorevole Corbino, ho detto forse io che le aveva inventate Lei? Ella, tutte le volte che si accenna a qualche malefatta del Ministero dell'istruzione, si agita, insorge e interrompe. Pretende forse al vanto di essere stato il solo ministro dell'istruzione che alla istruzione abbia fatto danno? (*ilarità*).

CORBINO, *relatore*. Il senatore Grassi dice che questa retribuzione si paga anche in Germania.

VITELLI. Non confondiamo: nelle scienze naturali ci sono delle spese perchè c'è bisogno di materiale, mentre nelle esercitazioni della mia Facoltà, dove non ci sono spese di materia prima, non si pagava, se mal non ricordo, se non qualcosa per la biblioteca, ma il professore a questo titolo non guadagnava nulla.

Ciò posto (ripiglio il discorso senza, riferirmi a quel che ho detto ora per incidenza), non ho difficoltà alcuna per conto mio ad accogliere la parte economica del disegno di legge che ora è dinnanzi a noi per l'approvazione; e solo mi ribello a considerare la retribuzione come un compenso per le esercitazioni, per le ragioni che ho accennato or ora.

E poi c'è anche un'altra considerazione da fare. Vedo che anche gli oratori che mi hanno preceduto hanno sempre accennato alla

questione della perequazione, hanno sempre ricorso ai soliti paragoni: c'è un tale che è pagato di più, un tale ch'è pagato di meno. Tutti sappiamo ormai che queste sperequazioni esistono. Ora col nuovo progetto di legge i professori di chimica, fisica, fisiologia, ecc., che hanno un gabinetto, avranno un aumento di stipendio e non faranno neppure un quarto d'ora di più di lezione di quello che han fatto sinora!

Non è così, onorevole Corbino?

CORBINO, *relatore*. Soltanto le esercitazioni di oggi son fatte con quella norma!

PRESIDENTE. Onorevole Vitelli, ella dapprima si lamenta delle interruzioni dell'onorevole relatore, e poi le provoca! (*ilarità*).

VITELLI. Mi perdoni, onorevole Presidente, ma siccome ho visto qualche movimento dell'onorevole collega Corbino, mi è parso opportuno prevenirlo, domandandogli che cosa volesse dire.

Quanto al secondo insegnamento (perchè c'è anche la previsione di un secondo insegnamento), non mi obbligate, onorevoli colleghi, a ripetere e a spiegare tutte le condizioni e garanzie (sulla carta) che la nuova legge enumera: sono scettico, ed ho diritto di esserlo, quando si tratta di siffatte garanzie; ed ho ferma convinzione che, in un avvenire più o meno lontano, si avrà con la nuova legge qualche cosa di peggio degli incarichi famigerati, che in molti casi rappresentarono e rappresentano la degenerazione dell'istituto universitario. E consentitemi solo qualche considerazione generica. I compilatori e gl'inspiratori della nuova legge hanno dimenticato che l'Università non è scuola di cultura, ma è scuola di scienza.

Nelle scuole medie di cultura, e anche nelle scuole superiori esclusivamente professionali, la competenza didattica dell'insegnante è necessario ed utile che sia molto più estesa della sua competenza scientifica; nell'Università scientifico-professionale non è così. Il ginnasio, per esempio, è da noi la scuola media meno sciupata delle altre, infinitamente superiore alla scuola tecnica, e agli istituti tecnici, appunto perchè esso è nelle mani di molto minor numero di insegnanti. Questo lo sappiamo da un pezzo ed è scritto sui boccali di Montelupo. Ci pensi due, tre volte l'on. Anile a non sciupare anche di più il nostro ginnasio con gli improvvisi provvedimenti che egli ora propone e che

sono già (almeno credo) dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Ma nella Università, se non si vuole addirittura ridurla fabbrica a serie americana di professionisti, è tutt'altra cosa. Anche quando l'affinità delle materie è grandissima, non si può in nessun modo ritenere che questa estensione di competenza didattica faccia scientificamente bene. Ricordo un esempio, di cui posso giudicare con una certa sicurezza. Nessuno più di me è convinto che sia un errore avere nelle nostre Università una cattedra distinta di letteratura latina ed una di letteratura greca. Credo che vi dovrebbero essere due o tre professori di « filologia classica », i quali avessero modo, in seguito ad accordo con la Facoltà, di insegnare qualche volta letteratura greca e qualche volta letteratura latina. Questa è la mia convinzione ben decisa. Ma neppure in questo caso non crediate mica che il grecista di elezione, che ha competenza didattica in latino, farà dei latinisti; farà sempre (salvo rarissime eccezioni) dei grecisti. Il suo insegnamento di latino darà quanto abbisogna per l'esercizio di una professione, ma non darà quell'amore e quell'entusiasmo che trasmette solo chi insegna quella scienza, che è la sua scienza prediletta.

L'onorevole Ruffini ha detto che era di parere diverso, ed è ricorso perfino al suo esempio; ma io parlo per le persone in genere, per i professori in genere; un professore eccezionale come il professor Ruffini avrà fatto bene nell'una come nell'altra materia, avrà anzi, come egli dice, fatto meglio in quella che meno gli interessava. In generale, lo spirito scientifico ci viene solo da colui che ad una speciale scienza o parte di scienza ha dedicato la parte migliore della sua attività. Nelle università poi non si tratta già di somministrare notizie che si apprendono meglio dai libri; è appunto lo spirito scientifico che va trasmesso nel discente, e questo, di regola, non si trasmette se non per quella scienza o per quella piccola parte di scienza che è l'anima dell'anima nostra, la vita della nostra vita. In questo concetto, a meno che non si tratti di alcuni gruppi di scienze, dirò così, confluenti (per esempio, alcune scienze matematiche), non dubito di avere tutti consenzienti, meno certamente l'amico senatore Ruffini.

Pensi il Senato se, nonostante tutte le complicate garanzie cartacee, compresa quella del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel quale per colmo di aberrazione si sono introdotti elementi del potere legislativo, pensi il Senato, se con la nuova legge non si condanni la tale o tal'altra scienza a diventare per decenni, e per intere generazioni, pura e semplice esposizione di risultati, tratti magari da manuali, e non ravvivata da continua, viva e scientifica indagine propria.

Onorevoli colleghi, non ho nessuna volontà di trattenermi a lungo; se quello che brevemente vi ho accennato vi piace, al disegno di legge che viene presentato sostituitene un altro:

Art. 1. I professori ordinari di università e di istituti superiori, avranno 6,000 lire in più, gli straordinari 4,000 lire in più di quello che ora hanno.

(A quale titolo? Ditelo voi che di congegni burocratici vi intendete. E mi rivolgo specialmente al mio carissimo amico Carlo Ferraris, che è maestro anche in questo).

Art. 2. a) Il denaro necessario sarà ricavato: da una equa distribuzione dei proventi delle tasse scolastiche (suppergiù come è proposto nel presente disegno di legge).

b) dalla soppressione di x posti di ruolo per 7 anni, a cominciare dall'anno accademico 1922-23.

Art. 3. Il governo del Re presenterà al Parlamento, non più tardi del 31 dicembre 1929, una riforma organica delle università ed istituti superiori, ed in essa sarà attuato il principio della piena libertà per lo studente di seguire l'insegnamento che vorrà e l'esercitazioni che gli faranno comodo, secondo i concetti così bellamente esposti settimane fa dall'onorevole Del Giudice.

Questo, onorevoli colleghi, nelle condizioni presenti occorre fare, non già introdurre di straforo riforme o riformette, buone o cattive che siano; non connesse allo scopo per cui il disegno di legge fu escogitato.

E vogliate considerare anche la poca serietà di alcune di queste riforme. Le esercitazioni, come ho già detto, sono spesso il meglio che può dare lo scienziato insegnante; ma si è pensato che cogli insegnamenti obbligatori

mantenuti, anzi meglio precisati oggi nel nuovo progetto, le esercitazioni diventano una burletta? E l'orario? In quale Facoltà universitaria ciascun professore, o almeno la maggior parte dei professori, potrà fare tre ore di esercitazioni? Cioè, il professore le potrà fare, ma gli scolari non ci potranno andare. Vedo qui il collega Mazzoni che qualche cosa ne deve sapere; ed anch'io, nella mia carriera di insegnante, tali esercitazioni ho fatte per parecchi anni, quando, beninteso, non erano retribuite. Dovei smettere dopo aver tentato di farle la domenica: perchè non era possibile di farle con l'orario così rimpinzato di insegnamenti obbligatori, come si verifica oggi in tutte le Facoltà.

E si è pensato anche alla possibilità di esercitare (intendo dire: esercitare sul serio, non per burletta) centinaia di giovani? Si risponderà che là dove i giovani studenti sono moltissimi, si possono dividere; vale a dire dove sono cinquecento iscritti, si divideranno in due gruppi di duecento cinquanta ciascuno. Ma me lo dica lei, onorevole Scialoja, che cosa saranno le esercitazioni, non dirò con duecentocinquanta, ma con cento, con cinquanta studenti?

Ho detto quello che penso; e quello che penso, credetelo pure, non è dovuto ad improvvisazione del momento: si tratta di cose che ho ripensate per lunga serie di anni, e forse il mio torto è quello cui accennava il senatore Ruffini, cioè che su esse mi sono adagiato e non so più allontanarmene. Ho studiato anch'io nelle università italiane ed in quelle tedesche: per molti anni ho tenuto dietro alla letteratura pedagogica universitaria, grande sacrificio per me che, quando si tratta di pedagogia sia pure universitaria, cerco ora di tenermi al largo: ho insegnato per più di quaranta anni nella università, e, se l'amor proprio non fa velo al mio giudizio, il mio insegnamento non è stato inutile per l'alta coltura. Avevo dunque il dovere di parlare; ma se a voi, onorevoli colleghi, non piacerà la soluzione che ho proposta, avrete il dispiacere di sentirmi discutere articolo per articolo questo disegno di legge, che comunque parzialmente emendato, sarà sempre, e me lo diceva persino un autorevole membro del nostro Ufficio centrale, un infelicissimo aborto. (*Applausi e congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Invito il senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Proroga del termine al 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per ricuperi a norma delle leggi 19 luglio 1920, n. 1005, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per la gestione per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mango della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 488.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Ho chiesto la parola non per discutere il disegno di legge in generale, ma per chiedere alcuni affidamenti d'indole finanziaria al ministro della pubblica istruzione e al relatore del disegno di legge.

Io non mi so spogliare dell'abito finanziario, e sebbene io voglia dare pieno credito alle affermazioni contenute nella relazione Corbino, secondo cui l'approvazione del presente disegno di legge non vorrebbe dire nessun sacrificio

per l'erario, ma anzi un qualche guadagno per l'erario stesso, non posso tacere alcuni dubbi e chiedo su questi qualche spiegazione.

Un primo dubbio si riferisce al contenuto dell'articolo 28-*bis* il quale dà una certa facoltà ai professori ordinari e straordinari di preferire agli incarichi, di cui oggi siano rivestiti, un insegnamento per esercitazioni; ossia un nuovo insegnamento pagato con una remunerazione speciale.

Da fonte autorevole mi è stato riferito che esistono oggi circa 345 incarichi interni, dati cioè a professori ufficiali dell'università o della scuola ove essi insegnano nella duplice qualità di titolari e di incaricati. Questi incarichi interni oggi sono desiderati dai professori in quanto ne ricavano un aumento alle loro retribuzioni, che realmente sono inferiori ai loro meriti. Mentre essi hanno oggi interesse ad avere queste remunerazioni suppletive, coll'organismo del disegno di legge avrebbero invece tutto l'interesse a declinare l'incarico che già essi avessero, preferendo le esercitazioni. In questo modo diventerebbero disponibili 345 incarichi di materie obbligatorie e complementari per i quali sarebbe necessario trovare altrettanti incaricati estranei al corpo dei professori ufficiali. È vero che l'articolo 29-*ter* dà qualche presidio al riguardo, in quanto sembra che faccia dipendere dal rettore e dalla Facoltà e dal Consiglio superiore l'assegnazione, ai professori ufficiali del corso, di esercitazioni o degli incarichi: ma io mi chiedo quanto possono valere questi presidi contro il moltiplicarsi degli incarichi ad estranei, quando vi osti l'interesse diretto degli stessi insegnanti, quando l'insegnante ufficiale abbia interesse a non coprire più un incarico e non riceverne più il compenso relativo per ottenere invece il corso di esercitazione più comodo, meno impegnante e più consono agli studi specifici dell'insegnante. Dubito che i presidi escogitati nell'articolo 29-*ter* siano sufficienti, e per conseguenza chiedo al relatore e al ministro quali avvedimenti abbiano già escogitati, da inserire non nel disegno di legge ma nel regolamento, allo scopo di stringere, quanto più possibile, i freni al moltiplicarsi degli incarichi affidati ad estranei e fare in modo che i professori, adesso investiti di un incarico, siano, per così dire, costretti a tenerlo. Notisi che dal tenerlo essi

non ricaverebbero alcun danno finanziario, perchè da esso, tenuto anche a malincuore per ragioni didattiche, avrebbero quella stessa somma delle sei mila lire che riceverebbero per mezzo del corso di esercitazione.

Un secondo chiarimento si riferisce all'articolo 28-*ter*, il quale ha affermato, come lo aveva già rilevato il senatore Ruffini, il principio che coloro i quali dalla professione ricavano un reddito superiore alle sei mila lire, non possano più ricevere cotesta remunerazione straordinaria delle sei mila lire. Questa è una conseguenza logica del criterio adottato che la remunerazione supplementare debba essere data solo a chi ne ha bisogno, e chi ricava di più dalla professione, non debba aver le sei mila lire. E sta bene. Non discuto il principio e lo ammetto come un dato di partenza, ma, se sta bene il principio, non vedo come stia bene anche l'interpretazione rigida che potrebbe darsi del comma terzo dello stesso articolo 28-*ter*, il quale nega il diritto dell'esercitazione - lo ha rilevato già il senatore Ruffini, - a coloro i quali coprono fuori del proprio istituto un qualsiasi incarico comunque retribuito; di modo che, se un'interpretazione rigida prevalesse, si verificherebbe l'inconveniente che un professionista possa ricevere le sei mila lire, mentre il professore che si dedica esclusivamente alla scienza, solo perchè ha integrato la propria remunerazione con incarichi fuori della propria scuola, con una remunerazione anche inferiore alle sei mila lire, non potrebbe avere il corso delle esercitazioni.

Credo però che l'interpretazione rigida non sia necessaria, perchè sembra a me che il comma terzo di questo articolo 28-*ter* dipenda logicamente dal comma primo, che espone il principio generale quale è quello che coloro i quali guadagnano di più, sia con la professione sia con altre occupazioni, delle 6000 lire, non possano poi incassare queste 6000 lire.

Se questo è il principio generale, pare a me che in via interpretativa e in sede di regolamento, se l'onorevole ministro e il relatore consentono, si possa applicare ai professori, che non esercitino altra professione ma hanno incarichi fuori del proprio istituto, quello stesso trattamento che si fa a coloro che l'esercitano.

Ed avrei finito; ma debbo dare una spiegazione sulla ragione di indole finanziaria che è

stata quella che mi ha mosso a parlare. Qual'è la ragione per cui credo che sia necessario di evitare che si moltiplichino oltre misura questi incarichi? Se non si stringessero i freni col regolamento per ciò che si riferisce all'articolo 29-ter e non prevalesse l'interpretazione che ho dato dell'articolo 28-ter, accadrebbe che si dovrebbero moltiplicare questi incarichi. Ho già detto che sono 345 gli incarichi interni e che ve ne sono altri, non so quanti, forse qualche centinaio, dati fuori della scuola: e voglio accennare a tutti gli incarichi che gl'insegnanti ufficiali hanno nelle scuole superiori di commercio, nelle scuole superiori di agricoltura, nei Politecnici, nelle scuole di farmacia e veterinaria ed in altre per insegnamenti i quali, per evidente affinità di materia, sono affidati ai professori ufficiali delle Università.

Tutti questi incarichi dovrebbero essere dati a persone estranee, ciò che ritengo sarebbe una vera sciagura per la scienza. In nessuna affermazione dell'onorevole relatore mi sono trovato così concorde come in quella in cui egli sostiene che il numero di 945 professori ufficiali è il più alto a cui si dovrebbe arrivare. L'Italia non è un paese che possa fornire un numero maggiore di professori. Le università non debbono assorbire tutti i valori superiori che esistono nel nostro paese: una parte deve anche andare nelle altre carriere pubbliche, nell'industria e nel commercio; e questo numero di un migliaio circa è, ripeto, il numero massimo di persone valrose che possono degnamente coprire il posto di professori universitari. Io non faccio questioni di materie e di specializzazioni, ma abbiamo avuto purtroppo casi di persone mediocri che sono arrivate al posto di professori universitari solo perchè conoscevano bene un piccolo ramo di una materia. Io credo che ciò sia una grande sciagura e convengo quindi perfettamente nell'affermazione del relatore che il numero dei professori universitari non debba superare la cifra che ho citata. Orbene, questi due articoli, se nel regolamento non si rimedierà, aprono la via al pericolo di dovere fra qualche anno trovarsi nella necessità assoluta di fare entrare nel ruolo dei professori ufficiali semplici incaricati nominati oggi in gran furia per sopperire a questi posti vacanti, persone che attraverso parecchi concorsi non sono an-

cora maturi, valori puramente locali che possono anche dare un ottimo contributo, come liberi docenti, al progresso didattico nelle loro discipline, ma non al progresso scientifico. Se li introdurremo oggi tutti e 500, a titolo di incaricati nel corpo dei professori ufficiali, fra 4 o 5 anni ci troveremo di fronte a persone che avranno il possesso di stato, che giustamente si lamenteranno di avere solo le 6000 lire più il caroviveri, di non potere vivere con questa somma, ed avremo preparato le basi sulle quali il Governo e il Parlamento si troveranno costretti ad aumentare il numero dei posti di ruolo. E ciò senza tener conto del danno finanziario immediato, che sarebbe più grave, perchè si dovrebbero sostituire a modeste remunerazioni, che in media si aggirano sulle 2 o 3 mila lire date oggi ai professori ufficiali, altre remunerazioni intorno alla media, tenuto conto del caroviveri, di una diecina di mila lire. Si passi pure sopra a questo danno finanziario immediato che risentirebbero lo Stato ed i bilanci dei singoli istituti superiori; ciò che mi preoccupa gravemente è la possibilità che fra qualche tempo accada, con non piccola iattura dell'erario, un'invasione di elementi meno degni nel corpo universitario.

E questo avverrebbe sicuramente qualora nel regolamento non si fosse meno rigidi nell'applicazione dell'articolo 29-ter e non prevalesse l'interpretazione che ho dato dell'articolo 28-ter. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io molto volentieri mi sarei tacito, tanto più che a me piace in generale di essere logico e dovrò invece parervi illogico.

Io sono in una singolare situazione d'animo, perchè ritengo che questa legge abbia non solo i difetti che sono stati così bene rilevati dal collega Vitelli, e in parte quelli accennati ora dal collega Einaudi (col quale però non completamente consento), ma molti altri ancora; credo anzi che sia un piccolo monumento d'incapacità tecnica legislativa. (*Parità*).

Perciò la conseguenza logica dovrebbe essere quella di respingere questo progetto, ma (qui manca la logica) io devo tuttavia pregare il Senato di votare a favore.

Per più ragioni. Anche il collega Vitelli, il più diretto e reciso avversario di questa legge,

e, direi quasi, precursore nella sua avversione, perchè preannunziò che l'avrebbe combattuta, ha dovuto convenire che la condizione di molti dei nostri colleghi delle Università italiane è tale, che è necessario un pronto soccorso. È assolutamente necessario di intervenire con una legge che restituisca a questi nostri colleghi la serenità d'animo necessaria per gli studi e dirò anche la dignità; perchè quando il professore abbia famiglia (ed è bene per molte ragioni che abbia famiglia) non può più pensare serenamente ai suoi studi preoccupato come è delle necessità quotidiane, alle quali non può sopperire, e non può più procurarsi i mezzi di studio, che molti debbono acquistare da sé. Oggi infatti, mentre in alcune Facoltà lo Stato sufficientemente fornisce i mezzi di studio agli insegnanti, in altre ciò non fa: per esempio, nelle facoltà di legge, se noi non facciamo un grosso sacrificio annuo per comprarci i libri, noi non li avremmo mai. Ora io ho visto parecchi dei miei antichi scolari (perchè sono padre e nonno spirituale di professori), i quali erano pieni di entusiasmo nel momento in cui entravano nell'Università, venire oggi a dirmi; io, caro professore, non posso più comprare i libri e rimango fuori ormai dalla corrente scientifica. Io mi sono sentito stringere il cuore, non soltanto per questi giovani, ma soprattutto per le sorti future dei nostri studi, che non sono più rappresentati da noi, vecchi senatori, ma dai nostri giovani, che sono l'avvenire d'Italia. Orbene, questi giovani sono in condizioni di non poter studiare come si conviene; e questo è un male, a cui si deve portare pronto rimedio, sicchè noi siamo obbligati a chiudere gli occhi sopra tutti i difetti di questo progetto di legge. Se io fossi come l'asino di Buridano e non sapessi quale dei mali è maggiore tra l'approvare e il respingere la legge, mi tratterrei dal parlare; ma di tutti i mali il peggiore è certamente quello di continuare nella condizione presente, che demoralizza molti dei nostri insegnanti. Perciò sostengo che è necessario votare il progetto di legge.

Si dirà forse: perchè non respingerlo e non accettare invece i principî molto sani qui esposti dal collega Vitelli? Ma per far ciò bisognerebbe ricominciare da capo e non sapremmo che cosa ci accadrebbe; anche perchè (ed è la nota più dolorosa del mio discorso) la lunga

mia esperienza non solo di insegnante, ma di senatore mi insegna che oramai in materia di istruzione un progetto non passa al Parlamento se non è pessimo.

Voci. È vero.

Questa è purtroppo la condizione delle cose. Ricordate, ad esempio, onorevoli colleghi, (e non se l'abbia a male il mio carissimo amico Rava) quando il ministro dell'istruzione Rava propose un progetto di legge che non era buono e che io combattei, gli accadde che questo progetto fu respinto dal Parlamento.

Allora ne presentò un secondo immensamente peggiore del primo e quello passò.

Ora io non vorrei che si andasse incontro alla medesima sorte in questo momento. Perchè il collega Vitelli, se fosse dittatore, farebbe una buona legge; ma non so se riuscirebbe a farla se fosse ministro, dovendo farla approvare. Dovrebbe fare un decreto legge... ma non li vogliamo più!

È questo il mio timore: che non si riuscirebbe nelle condizioni parlamentari attuali ad avere una legge migliore.

Del resto questo stesso progetto, di cui oggi si tratta, viene dinanzi a noi dopo, una discussione abbastanza lunga, peggiorato e scorretto in tutti i modi dalla Camera dei deputati. E siccome dovrebbe tornarci - io non so che cosa diventerebbe! (*Viva ilarità*).

È una cosa dolorosa; si può riderne, ma si può riderne come si ride di certi dolori, per reazione; ma questa è la condizione delle cose. È forse per colpa di noi professori? Io non so: nè mi pare di aver peccato nella mia vita d'insegnante. Ma il fatto è che il pubblico non ci apprezza. Questo bisogna riconoscerlo. L'Università italiana è cosa, di cui si dice bene in astratto, nei discorsi inaugurali... ma il popolo nostro non ha in vero pregio gli studi e l'Università che li rappresenta. Che se l'Università non meritasse tal pregio, dovrebbe tuttavia il popolo avere in pregio gli studi, e dovrebbe cercare di migliorarli. Mentre invece per portare un qualunque aiuto alle miserande condizioni degli studiosi, si colpiscono gli studi.

Tutte le leggi sulla pubblica istruzione da qualche tempo in qua possono avere migliorate le condizioni degli insegnanti, ma hanno peggiorato senza dubbio le condizioni degli studi universitari. E lo stesso farà questo pro-

getto di legge. Perché - lo avete udito che cosa si vuol fare? - per migliorare gli stipendi dei professori che ne hanno bisogno, si riducono gli insegnamenti.

CORBINO, *relatore*. Non è vero!

SCIALOJA. Non si riducono di numero, ma si riducono di grado, si riducono di dignità; si degradano ad incarichi parecchi insegnamenti che oggi hanno dei titolari. Questo il mio collega Einaudi approvava, questo io disapprovo. Questo il collega Ruffini, fino a un certo punto approvava, questo io disapprovo, e devo dire le ragioni del mio contrario parere.

E rispondo prima al Ruffini, il quale diceva: molte volte l'insegnante si dimostra migliore nella materia che meno conosce; mentre è peggiore come insegnante nelle materie, nelle quali come scienziato è superiore. La risposta l'ha già data, sebbene di passaggio, l'amico Vitelli. Può l'affermazione apparir vera, se voi considerate l'insegnamento universitario da un punto di visto meramente esteriore. La lezione di una materia che non è la nostra, che non è quella, a cui abbiamo dedicato la nostra vita, può avere l'apparenza di una lezione migliore, perchè sarà magari più ordinata, più obbiettiva. Si reciteranno le cose altrui, e, se si ha una certa felicità di parola, si esporranno anche in modo da far credere che le cose che si espongono si sappiano veramente. Ma non si fanno in quel modo che si richiede da un professore universitario. Il buon professore universitario è totalmente diverso dal professore di scuola media o professionale, come ben diceva il collega Vitelli. Il professore universitario deve essere uno scienziato, ed anche là dove il suo insegnamento non ha il solo scopo scientifico, ma anche il professionale, deve essere non tanto il recitatore di cose che si possono trovare molto più chiare e con molta maggior certezza e precisione nei libri, ma deve essere un agitatore di intelletti.

Questa è la sua funzione, e questa agitazione di intelletti, non si fa se non col grande amore, oltre che con la grande dottrina; e il grande amore è uno solo; è quello a cui abbiamo dedicata la nostra vita.

Non per questo dovrà escludersi ogni duplicità d'insegnamento. Ammetto anzi che sia un espediente a cui conviene ricorrere in molti

casi, ma non in quel modo meccanico, assurdo che è ammesso da questa legge, la quale dice che un certo numero di insegnamenti dovrà essere dato per incarico. Ma perchè « *tot* insegnamenti? » E quali sono nelle singole facoltà gli insegnamenti che si dovrebbero dare per incarico, e quali richiederanno invece un titolare? Gli incarichi saranno determinati dal ruolo ridotto degli insegnanti. E come ci regoleremo di fronte alla capacità dei singoli insegnanti? Questi insegnamenti che sono dati per incarico noi vecchi professori li conosciamo, perchè c'è stato un periodo nell'università italiana, in cui per ragioni economiche questo sistema si è seguito (parlo per la mia facoltà perchè in materia universitaria molti ragionamenti possono valere per una facoltà e non per un'altra). Nella facoltà di legge noi abbiamo dovuto sostenere delle battaglie per ottenere che alcune cattedre fossero date a titolari per farne risorgere lo studio. Mi rivolgo al collega Ruffini, che, benchè abbia una barba più bianca della mia, è molto più giovane di me ed è stato quasi mio scolaro: egli deve ricordarsi che io, non canonista, ho sostenuto una lunga battaglia nell'università italiana, perchè si dessero le cattedre di diritto canonico a titolari; quando ciò si è ottenuto, incominciando da lui e dal collega mio Scaduto, abbiamo avuto anche in Italia quello che mancava, la scienza del diritto canonico. Ora con questo sistema degli incarichi, caro Ruffini, il suo diritto canonico, quando Lei non ci sarà più, sarà sempre dato ad incaricati e cesserà ogni ardore di studio: e quella che sarà la sorte di questa materia sarà anche la sorte di molte altre. Dovrà allora farsi innanzi qualche altro e sostenere un'altra battaglia e dovrà dire: risorgiamo, perchè siamo caduti!

Perchè, è bene dirlo, noi stiamo cadendo. Noi ci spaventiamo delle condizioni economiche e finanziarie, e giustamente, perchè sono terribili; ma io sono molto più spaventato della decadenza spirituale d'Italia, e tutte queste leggi e tutti questi nuovi sistemi non sono che abbassamenti continui dello spirito nostro.

Dunque, si può dire, dopo questa invettiva, approverete la legge? Sì, ma spogliandola totalmente di quel nobile carattere, che le si è voluto attribuire anche nella relazione del Corbino, di riforma universitaria. No, questa deve

essere una legge di carattere meramente transitorio, e di mero miglioramento economico della posizione dei professori; noi la dobbiamo votare con la coscienza che la dovremo immediatamente riformare.

Dicevo che questa legge fra l'altre cose, era, dal punto di vista tecnico legislativo, un mostriciattolo; si è parlato di aborto e si è parlato di rospi, anche dal collega Ruffini, pur tanto benevolo; ma essa è un rospaio, vi sono molti piccoli rospi. (*Ilarità*). Ve ne mostrerò soltanto alcuni: è assai tardi e non voglio far più ancora tardare il Senato.

Voci. No, no, parli!

SCIALOJA. In questa legge si dispone che coloro che esercitano una professione non debbono avere miglioramento. Ora io avrei capito che si dicesse: non debbono avere quel miglioramento che si consegue senza prestazione di opera; perchè essendo dato quasi a titolo alimentare, lo si può negare a chi si procura gli alimenti in altro modo.

Ma così non è, perchè si attribuisce tuttavia al professionista quell'aumento di 6 mila lire che è desunto dalle tasse.

CORBINO, *relatore*. No, non è un aumento. Oggi abbiamo la partecipazione alle quote come forma di esercitazioni!

SCIALOJA. Ma oggi è remunerazione della esercitazione, domani, secondo il progetto, perde questo carattere, perchè accanto a quelle 6000 lire, che si danno senza alcun corrispettivo di opera, si danno altre 6000 lire a coloro che hanno altro insegnamento o che fanno le esercitazioni. Io potrei capire che a colui che dimostra in qualsiasi modo, di avere altri redditi, anche quando è, come il collega Ferraris, proprietario fondiario (*Ilarità*).

FERRARIS CARLO. Non lo sono!

SCIALOJA. ...non si dia quello che è un vero aumento gratuito. Ma invece la legge dice: io ti do l'aumento gratuito, ma quello che non ti do è il corrispettivo dell'altra prestazione. Sicchè se tu avrai un secondo insegnamento o farai le esercitazioni, non ti pago. Si può pensare che sia lo stesso, ma vi dimostro...

CORBINO, *relatore*. Sentirà! C'è la spiegazione!

SCIALOJA. La sentirò! Ma c'è di peggio. Sapete che cosa si fa? Se il professionista è iscritto nel ruolo dei contribuenti per 5900 lire, riceve tutti gli aumenti, sicchè avrà 6000 di

qua e 6,000 di là, oltre le 5,900 che guadagna. Se è iscritto per 6,100 perde la retribuzione universitaria di 6,000, lire. Allora succederà una battaglia coll'agente dell'imposte per rimanere sotto alle 6,000.

Anche quegli infelici i quali hanno un altro insegnamento in un altro istituto perdono tutto, e questi anzi perdono in tutti i casi, come hanno fatto rilevare i colleghi Einaudi e Ruffini. Ora che specie di sconessione è questa?

Ma c'è qualche cosa di peggio; sono osservazioni che io faccio per mostrarvi l'incapacità tecnica legislativa, che ho denunziata.

Sapete come si constata se un insegnante è professionista o no?

Ho una gran paura che questa sia un'idea dell'onorevole Carlo Ferraris; ma ad ogni modo spero di no! (*Ilarità*). Si constata, come si constata il censo dei senatori.

FERRARIS CARLO. Che cosa c'entro io in questa legge che è venuta dalla Camera?

SCIALOJA. Ne sei complice.

La legge contiene questa enormità: si considera come professionista colui che ha pagato la tassa che corrisponde a più di sei mila lire nei tre anni precedenti. Che cosa significa questo tecnicamente? Era molto più semplice dire: chi è professionista in quest'anno, e non già chi ha pagato nei tre anni precedenti. Infatti il professionista che comincia in quest'anno, continuerà per due anni successivi a fare il professionista e a riscuotere le seconde sei mila lire come professore; di poi potrà interrompere per un anno e riprendere in seguito la professione, perchè non avrà le tre annate precedenti di tasse. Ora perchè questa complicazione?

CORBINO, *relatore*. Perchè si son voluti colpire i grossi professionisti!

SCIALOJA. Qui tutti sanno che io non parlo per interesse mio personale e credo di godere abbastanza la stima degli onorevoli colleghi, per parlare, se fosse necessario, anche del mio caso. Io sono stato ministro nel triennio, e per conseguenza non avrei, secondo questa legge, i tre anni di professione. Così diventa un interesse degli insegnanti professionisti di farsi nominare ministri dell'istruzione pubblica! (*Ilarità*).

Che cos'è quello che si vuole colpire? Si potrebbe dire, che non si colpisce il proprie-

tario che paga la fondiaria, ma il professionista pel suo reddito, perchè si ritiene che il professionista sia distratto dai suoi studi; io qui non posso parlare, perchè sono anche professionista, ma credo che non molti professori d'Italia abbiano fatto tanto per la loro materia quanto ho fatto io.

Ma questa è una questione personale. Solo osservo che quel professionista che guadagna cinque mila lire è ugualmente distratto; soltanto ha dato prova di non sapere fare la professione e di essere meno capace di quello che ha un reddito maggiore; ed essendo più incapace, lo si paga con sei mila lire di più! (*ilarità*).

Potrei ripetere osservazioni di tal natura per altri articoli di questa legge, nei quali l'inabile formulazione può produrre un effetto a rovescio di quello voluto.

Concludendo tengo a dichiarare che non voterei questa legge, se non avessi la ferma speranza, che voi tutti vi siate persuasi che essa deve essere al più presto riformata nelle sue parti peggiori, ma che, essendo invece di assoluta urgenza nella parte in cui viene in soccorso ai professori, bisogna votarla, con questa coscienza e con questa dichiarazione.

Se si potesse staccare qualche articolo dagli altri, lo farei volentieri; ma anche di questo io mi lamento, che leggi così importanti vengano al Senato in un tempo, in cui diventa quasi impossibile di rimandarle alla Camera. Le leggi organiche di questa natura dovrebbero essere presentate in tempo, perchè il rinvio alla Camera fosse possibile da parte del Senato, il quale, anche per confessione di molti nostri colleghi della Camera, è più capace di adempiere l'ufficio della revisione tecnica. Molte volte la Camera stessa aspetta l'opera del Senato in questo senso. (*Approvazioni*).

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Non avrei mai pensato di parlare su questo disegno di legge se non ci fosse stata la critica del mio amico Scialoja che ha ricordato la legge del 1909 dicendola cattiva. È vero che egli ha tanto biasimato e criticato questa nuova, definita come un mostro, un rospo, un esempio incredibile, e un monumento d'incapacità tecnica e

legislativa, che io non posso esser sorpreso della critica alla mia legge. Ma debbo esser sorpreso della sua conclusione. Io non ho avuto nessuna parte in questa legge, l'Ufficio del Senato ha creduto di nominarmi, perchè difesi, con cuore memore, le necessità economiche degli antichi colleghi solo dediti alle cure della scienza e della scuola.

SCIALOJA. Non ho parlato di lei onorevole Rava. Anche allora è stato un fatale ed innocente strumento del destino.

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. E perchè « fatale strumento »? Fu discussa e approvata. Io non ho capito la logica dell'illustre collega Scialoja, il quale si lamenta del non molto credito, secondo lui, che in certi casi può circondare gli elementi universitari: ma poi non li avvalora con questi suoi aspri commenti. Debbo ricordare soltanto al Senato che la legge del 1909 fu portata al Senato, dopo lunga discussione della Camera, fu poi lungamente discussa dal Senato, relatore valido Mariotti Giovanni, fu combattuta dall'onorevole Scialoja, ma non con una forma acre come quella di oggi, e fu approvata a grande maggioranza dal Senato e diede buona prova e consolidò la spesa e regolò i corsi, e fissò le lezioni, e assicurò le cattedre. Il Senato mi fece l'onore di approvare, durante il lungo periodo nel quale fui al dicastero dell'istruzione, 80 disegni di legge. Io mi domando ora, come questa legge del 1909 è durata fino ad oggi senza variazioni, senza critica.

SCIALOJA. Perchè era cattiva. (*Si ride*).

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Onorevole Scialoja quando ella pone tali principi, mi pare che non renda omaggio al Parlamento italiano, il quale in materia di cultura e di progresso approva, secondo lei, solo leggi cattive.

Quando l'onorevole Scialoja parlava io domandavo a me stesso: come mai l'oratore dotto, e acuto, che ho sentito parlare di argomenti ardui, di politica estera, di amministrazione e perfino di temi finanziari, come quando trattò qui - gli sedevo vicino - di quel difficile intrico finanziario e giuridico che è la liquidazione delle obbligazioni della *Sudbahn*, - e la sua logica veniva dritta e serrata che era un piacere il sentirlo - come mai nella legge dell'Università, ragiona diversamente? Mi duole che in materia di pubblica istruzione un uomo così au-

torevole e così benemerito, un maestro, un rinnovatore degli studi giuridici, vonga a fare solo critiche aspre. E mi domando anche perchè l'onorevole Scialoja, che è stato tanti anni al Governo, ed è senatore autorevole e dotto, e ascoltato, non presenta lui stesso un disegno di legge che rialzi la cultura, che meglio ravvivi le Università italiane, che tolga tutte le ragioni di biasimo che da varie parti si sentono a proposito di questa grave materia. Lo presenti: e noi lo discuteremo; ma badi non vorrei che accadesse che, come egli consiglia al Senato: « È una legge pessima ma vi prego di votarla », si dicesse allora per la sua: « È una legge ottima e vi prego di non votarla. (*Siride, approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale di questo disegno di legge è chiusa, riservandosi però la parola all'onorevole ministro e al relatore.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Siccome il Senato deliberò in altra seduta di discutere il bilancio delle colonie appena l'onorevole ministro delle colonie fosse di ritorno, chiedo al Senato se intende proseguire e condurre a termine questo disegno di legge, ovvero lunedì intraprendere la discussione del bilancio delle colonie e di riprendere dopo la discussione di questo disegno di legge.

Voci. No, no. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo il quesito al Senato. Coloro che ritengono che lunedì si debba proseguire e condurre a termine la discussione di questo disegno di legge, prima del bilancio delle colonie, sono pregati di alzarsi.

(Il Senato delibera di proseguire lunedì la discussione di questo disegno di legge).

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro del tesoro, nonché l'onorevole ministro della

guerra per sapere se ed in quale misura sia stato aumentato l'assegno vitalizio ai superstiti dei Mille di Marsala. E ciò in relazione, non soltanto all'accoglimento da parte del Governo di analoga raccomandazione dell'altro ramo del Parlamento, ma della risposta scritta in data 26 aprile u. s. dell'onorevole ministro del tesoro alla interrogazione Martinez e Pullè, con la quale risposta il Governo, in considerazione del ristretto numero dei superstiti, virtualmente aderiva al richiesto aumento, in quanto si faceva riserva soltanto circa la misura di esso; che per altro era proposto nella modesta cifra di lire 3000 annue e per tempo necessariamente assai precario, giacchè i pochissimi superstiti debbono aver tutti oltrepassata, e non di poco, la età di 80 anni.

Martinez, Pullè, Tommasi.

Il sottoscritto interroga il Ministro dei lavori pubblici per sapere se ad attenuare il deficit dell'azienda ferroviaria statale, non creda possa giovare abbassare le tariffe viaggiatori e concedere altre facilitazioni, quale il ripristino dei biglietti di andata e ritorno come nell'anteguerra.

Fracassi.

Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle Poste sulla minacciata soppressione del servizio postale diretto tra Napoli e Palermo.

Libertini.

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro del tesoro per sapere se non creda conforme ad equità e giustizia onde ovviare a lamentate odiose disuguaglianze di trattamento nell'applicazione di un medesimo testo di legge, di provocare una modificazione all'articolo 59 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1791 intesa a determinare un'unica data pel collocamento a riposo, quella cioè della scadenza dei due anni stabiliti in detto articolo.

Rebaudengo

Annuncio di risposta scritta
ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Venzi.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Dichiaro di essere agli ordini del Senato per lo svolgimento della interpellanza del senatore Di Brazzà.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Brazzà sarà iscritto all'ordine del giorno subito dopo la discussione del bilancio delle colonie.

Così rimane stabilito.

Lunedì seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 (N. 488);

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485).

IV. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia (N. 494).

V. Svolgimento della interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro delle poste e telegrafi, al presidente del Consiglio, e agli altri ministri.

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

La seduta è tolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

VENZI. — Per sapere quale sia il suo pensiero sull'aspirazione dei licenziati delle scuole di farmacia nelle Università ad ottenere il titolo di dottore in farmacia; e se, riconosciuta giusta tale aspirazione, come sembra indiscutibile, intenda provvedere sollecitamente a soddisfarla.

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore di pubblica istruzione, vedute le domande degli studenti in farmacia al fine di ottenere che alla fine dei loro studi venga concessa la laurea in luogo del diploma;

Preso in esame l'attuale ordinamento degli studi nella scuola di farmacia;

Considerato che presentemente il corso degli studi per farmacista è di tre anni, e che i corsi di fisica, di botanica e di farmacologia sono corsi speciali, di natura più elementare che quelli normali;

Che gli studenti di farmacia frequentano il laboratorio di chimica farmaceutica per soli due anni;

Ha espresso il parere che la proposta non possa trovare accoglimento.

Il Ministero ritenute fondate le ragioni adottate dal Consiglio superiore si è uniformato al parere da lui espresso.

Il Ministro

ANILE.

Licenziato per la stampa l'11 agosto 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CVI^a TORNATA

LUNEDÌ 17 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3590
Disegni di legge (Seguito e fine della discussione di):	
«Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795»	3594
Oratori:	
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	3595 <i>passim</i> 3621
CORBINO, <i>relatore</i>	3595 <i>passim</i> 3621
DEL GIUDICE	3616, 3619
GRASSI	3616
MARAGLIANO	3616
MAZZONI	3612
MONTRESOR	3619
TORRIGIANI FILIPPO	3620
VITELLI	3602, 3608, 3611
(Presentazione di)	3590, 3623
Interrogazioni (Annuncio di)	3623
(Rinvio di):	
Oratori:	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3593
FRASCARA	3593
(Svolgimento di):	
«Sulle amministrazioni locali dell'Umbria»	3591
Oratori:	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3591
SINIBALDI	3591
«Sull'allontanamento dai luoghi malarici degli infetti che rifiutano di sottoporsi alla cura»	3593
Oratori:	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3593, 3594
GRASSI	3594
Messaggio (del Presidente della Corte dei Conti)	3590
Relazioni (Presentazione di)	3590
Sull'ordine del giorno:	
Oratore:	
TAMASSIA	3623
Sul processo verbale:	
Oratore:	
CIRMENI	3589

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, del tesoro, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per l'interno.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

CIRMENI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRMENI. Il resoconto sommario della tornata del giorno 13, riassumendo la mia risposta alla dichiarazione dell'on. ministro degli affari esteri di non poter rispondere alla mia interrogazione sui risultati da lui ottenuti durante il suo soggiorno a Londra e a Parigi, a un certo punto dice: «L'onorevole Cirmeni si augura che la discussione sulla politica estera possa aver luogo in un momento più opportuno. Prega il ministro di non dare notizie premature e di non concedere interviste».

Siccome la parola «prega» non uscì dalla mia bocca come risulta dal resoconto stenografico della seduta, nè poteva uscire, data la tonalità delle poche parole scambiate fra l'onorevole ministro e me, ho diritto di chiedere che l'errore apparso in quel resoconto sia corretto con la soppressione della parola «prega».

Alla correzione tengo molto per il fatto che il resoconto sommario è il resoconto che l'agen-

zia Stefani comunica a tutti i giornali italiani ed esteri.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di questa correzione. Non facendosi altre osservazioni il verbale s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Mazza di un mese, Zippel di giorni quindici.

Se non ci sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Messaggio del presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura di un messaggio inviato dal Presidente della Corte dei Conti.

FRASCARA, *segretario* legge:

« Roma, 17 luglio 1922. »

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella 1ª quindicina del mese di luglio 1922.

« Il Presidente

« ROSTAGNO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato;

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-1922, ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio e al bilancio per il fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per il medesimo esercizio finanziario.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque;

Variazioni alla legge 20 marzo 1913, numero 268, sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Conversione in legge dei Regi decreti legge 2 settembre 1919, n. 1782 e 16 ottobre 1921, n. 1558 che autorizzano i Regi istituti di scienze economiche e commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione e specializzazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito il senatore Melodia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione del regolamento per la modificazione agli articoli 1, 3, 39, 88 del regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 LUGLIO 1922

Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Bettoni a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

BETTONI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra;

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Bettoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interrogazione dell'onorevole Sinibaldi al Presidente al Consiglio, ministro dell'interno per sapere:

a) quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla ricostituzione delle amministrazioni locali nell'Umbria, che attualmente e da lungo tempo, sono quasi tutte rette da Commissari straordinari;

b) quali ad ogni modo i provvedimenti urgenti che intende prendere contro alcuni dei suddetti Commissari, i quali, lungi dal dare, come sarebbe loro stretto dovere, esempio di rigida economia nella erogazione del pubblico

denaro, deliberano sistematicamente spese superflue per lo meno non strettamente necessarie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Sinibaldi vuol sapere quali siano le intenzioni del Governo in ordine alle amministrazioni disciolte nella provincia di Perugia. In detta provincia sono sciolti il Consiglio provinciale e 23 amministrazioni comunali; altre 9 sono rette da commissari prefettizi; per alcune di queste pende proposta di formale scioglimento del Consiglio. Noi riconosciamo che questo stato di cose non può ulteriormente protrarsi. Vi sono in Italia in parecchie provincie, non soltanto in quella di Perugia, amministrazioni elettive disciolte che non si ricostituiscono non soltanto nei sei mesi, ma nell'anno e nell'anno e mezzo successivo. Noi siamo convinti che si debba a brevissima scadenza arrivare alla costituzione normale delle amministrazioni ed abbiamo proposte da parte di alcuni prefetti perchè questa ricostituzione possa avvenire nel periodo più adatto, cioè nel settembre o nell'ottobre prossimo.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione dell'onorevole Sinibaldi cioè se vi siano commissari i quali non compiano strettamente il loro dovere e che talvolta eccedano nelle spese di lusso, io debbo dichiarare che non è a notizia del Ministero che vi siano tali funzionari. Attenderemo di sapere notizie particolari su ciò e se l'onorevole Sinibaldi ce ne darà, provvederemo con quella rigidezza che è doverosa nelle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sinibaldi per dichiarare se sia o non soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

SINIBALDI. Debbo dichiararmi in massima soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole sottosegretario di Stato specialmente per l'affidamento che egli mi dà che a questo stato di cose veramente irregolare, cioè di amministrazioni, cominciando dalla provinciale, rette da commissari straordinari, sarà posto riparo. E noti, onorevole sottosegretario di Stato, che riguardo alla cifra da lei enunciata di 23 comuni retti da commissari Regi, si deve considerare che fra essi, tranne Terni, sono compresi

tutti i principali comuni dell'Umbria incluso il capoluogo. Questo stato di cose è necessario che cessi, anzi potrei aggiungere avrebbe dovuto cessare, perchè ormai siamo al principio del terzo semestre in cui si prorogano i poteri dei commissari Regi preceduti qualche volta da commissari prefettizi. E tanto più debbo deplorare questo fatto, in quanto che ho la convinzione che il ritardo abbia tutt'altro che giovato alla ricostituzione delle amministrazioni comunali, perchè del ritardo un solo partito si è giovato, il socialista, il quale aveva fatto malgoverno di tutte le amministrazioni, comunali e provinciale, dell'Umbria.

Questa è la verità, questa è la ragione che mi ha spinto a muovere l'interrogazione, perchè cessi una buona volta il grave disordine. Del resto io vorrei che il Ministero dell'interno assumesse informazioni particolari e non si affidasse sempre esclusivamente ai prefetti che troppo desiderano di evitare responsabilità, specialmente se hanno residenze desiderate ed ambite qual'è quella dell'Umbria.

Quanto alla seconda parte della mia interrogazione che è di ordine amministrativo, mi offro, onorevole Casertano, a darle la più ampia documentazione di ciò che affermo; ma naturalmente trattandosi di questione di interesse prevalentemente locale, io che tanto rispetto ho per il Senato, mi guarderei bene di intratterlo in quisquillie di amministrazioni locali. Accenno solo ad un argomento che vorrei vedere trattato qui da coloro che hanno competenza in questioni finanziarie (e sono tanti, tra cui io non mi metto certamente), argomento che ha attinenza con la discussione sulla situazione finanziaria che qui si deve fare e si sta facendo intanto nell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole ministro del tesoro ha denunciato la situazione gravissima in cui si trova il bilancio dello Stato, ma egli non ha detto, forse perchè non ha creduto che quella fosse la sede opportuna, che queste condizioni sono rese infinitamente più gravi se non irrimediabili dal dissesto di tutti gli enti locali, i quali con l'eccessiva tassazione e con l'aver disperso inutilmente tutte le risorse dei comuni e delle provincie rendono ormai quasi impossibile che la finanza dello Stato si restauri perchè tagliano ad essa l'erba sotto i piedi, perchè hanno

dissanguato talmente i contribuenti, che essi non sopporterebbero più altri pesi. (*Approvazioni*).

Onorevole Casertano, ella mi dice: noi ignoriamo che i commissari non amministrino bene! Lo ignoravo anch'io; anzi ricordo che quando in un comune gli amministratori locali avevano fatto malgoverno della cosa pubblica, non era raro che i cittadini stessi dicessero: venga venga il commissario e rimetta a posto le cose.

Ebbene ormai dobbiamo convincerci che accade precisamente il contrario, perchè, non uno (lo affermo recisamente) non uno degli infiniti commissari regi che attualmente governano i nostri comuni, o almeno salvo rarissime eccezioni, ha migliorato le finanze locali, perchè tutti gli sperperi che prima si facevano si fanno egualmente e nuove spese facoltative vengono deliberate, nuovi debiti si accumulano agli antichi. Questa è la verità onorevole Casertano. Io verrò volentieri, molto volentieri da Lei a documentarle quanto affermo, fatto per fatto, cifra per cifra; ma guardi intanto questo esempio. Ho qui un appunto che riguarda un piccolo comune dell'Umbria, dove il dazio consumo da 266,000 lire è salito a 626,000, la tassa fuocatico da 43,000 a 220,000 lire, la tassa bestiame da 61,000 è salita a 406,000; la sovrimposta comunale da 153,000 a 466,000 lire, con la quintuplicazione quasi delle entrate comunali, e avendo ancora un debito fluttuante di circa 500,000 lire dopo aumentato il debito consolidato.

E questo è un comune governato da un commissario regio che da oltre un anno sta aumentando imperturbabilmente spese facoltative tasse e debiti!

È ora, onorevole Casertano, è ora che tutto ciò finisca e che si dica a quel prefetto che la Giunta provinciale amministrativa e la ingerenza governativa nell'amministrazioni comunali deve pur valere qualche cosa. È ora che i signori prefetti si persuadano che stanno a quel posto anche per amministrare le provincie, anche per tutelare i contribuenti, perchè i contribuenti altrimenti faranno quello che già hanno tentato in alcuni posti, rifiuteranno cioè di pagare le imposte. E se così faranno perchè l'autorità statale avrà mancato ai suoi principali doveri, nemmeno noi potremo deplorare il loro atto. (*Impressioni, commenti*).

LUSIGNOLI. Questo poi no.

SINIBALDI. Oh sì, onorevole Lusignoli, perchè l'esempio del rispetto alle leggi dev'essere dato innanzi tutto da voi prefetti, e da voi ministri.

LUSIGNOLI. Ci sono molti che questo esempio lo danno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione dell'onorevole senatore Frascara, al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, circa il bando pubblicato il 30 giugno scorso dal Commissario per le abitazioni in Roma, col quale, mentre pare si tenda ad impedire gli abusi di alcuni soci di cooperative edilizie largamente sussidiate dallo Stato, in realtà si colpiscono e inceppano in modo illegale e vessatorio i privati proprietari già tanto danneggiati dal regime dei vincoli e aggravati da imposte.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Dovrei pregare l'onorevole senatore Frascara ed il Senato a consentire il rinvio di questa interrogazione, la quale è specificatamente diretta al mio collega sottosegretariato di Stato alla presidenza del Consiglio, da cui dipende il servizio degli alloggi ed il quale, impegnato dinanzi all'altro ramo del Parlamento, mi ha incaricato di rivolgere appunto preghiera in questo senso al Senato.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Non ho difficoltà ad accettare questo rinvio ma desidererei soltanto di conoscere quando l'onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio potrà venire in Senato a rispondere alla mia interrogazione.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Il sottosegretariato di Stato alla presidenza del Consiglio potrà venire quando piaccia al Senato e al senatore Frascara. Si scusa soltanto, per mio mezzo, di non essere potuto venire oggi.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Dichiaro di consentire al rinvio della mia interrogazione, sperando che la risposta da parte del Governo non si faccia troppo aspettare.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Io ritengo che il mio collega alla presidenza del Consiglio potrà venire in Senato per rispondere alla interrogazione dell'onorevole senatore Frascara nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno obiezioni, l'interrogazione dell'on. senatore Frascara è rinviata alla seduta di domani.

L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Grassi al ministro dell'interno: « Per sapere se non sia ormai tempo di permettere agli ufficiali sanitari di fare allontanare dai luoghi malarici durante la stagione malarica quei pochi individui infetti di malaria i quali rifiutano di sottoporsi alla cura prescritta dal medico, venendo così a creare sempre nuovi focolari d'infezione e a frustrare i buoni effetti di qualunque lotta antimalarica ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. La richiesta che fa il senatore Grassi è scientificamente giustificata: egli cioè domanda che siano autorizzati gli ufficiali sanitari ad espellere dai luoghi malarici gli ammalati che non vogliono farsi curare, in modo che i germi infettivi non siano diffusi anche negli organismi sani. Tutto ciò dal lato scientifico e teorico è esatissimo, ma dal lato pratico presenta, allo stato della legislazione, difficoltà quasi insormontabili perchè si dovrebbero non solo espellere i cittadini infetti di malaria che non vogliono farsi curare dal sito dove la malaria si è sviluppata, ma occorrerebbe altresì segregarli in altri siti, perchè là dove essi sono diretti, non si sviluppi lo stesso morbo. Ora, allo stato attuale della legislazione, non c'è la possibilità di segregare questi cittadini: occorrerebbe una legge. Sin quando tale legge non esista, al Ministero dell'interno non può spettare questo compito. Ove si arrivi a questo punto con la legislazione, il Ministero dell'interno curerà con la massima sollecitudine che le prescrizioni sanitarie siano osservate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta.

GRASSI. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole sottosegretario di Stato che la mia interrogazione è stata presa in un senso ben differente di quello che io le avevo dato.

Io non potevo mai pensare ad una misura da applicare in generale a tutta l'Italia malarica; io non potevo chiedere di allontanare la gente da quelle estesissime zone dove la lotta antimalarica si fa in modo molto attenuato, ciò che non porterebbe ad alcun risultato utile e anzi sarebbe inattuabile. Ma intendevo parlare soltanto di quelle località, purtroppo molto limitate e ancora molto poche, nelle quali la lotta antimalarica ferve intensa al fine di debellare il flagello in un tempo non lontano e quasi come esempio degno di imitazione, destinato a spronare gli inerti e a scuotere gli scettici.

In queste località si trova una minima percentuale di individui, i quali non vogliono assolutamente assoggettarsi alla cura e non manca mai qualche madre che si rifiuta di far prendere il chinino ai suoi bambini. Contro questa tenuissima percentuale di ribelli alla cura necessaria per guarire, io credo che basterebbe soltanto la minaccia da parte dell'ufficiale sanitario di allontanarli dalla loro abituale residenza per indurli ad obbedire agli ordini del medico. In alcuni rari casi si tratterebbe di portare i bambini negli ospizi appositamente istituiti per la cura della malaria, come sarebbe, ad esempio, l'Ospizio Marchiafava a Roma, e ciò soltanto nel caso che la madre non si rassegnasse ad amministrare le necessarie medicine alla sua prole; tutto ciò con grande vantaggio individuale e sociale.

Vi sono poi dei casi in cui questa misura da me invocata è non solamente assolutamente necessaria, ma anche urgente. L'altro giorno ho avuto occasione di visitare quel lembo delle provincie di Pisa e di Livorno in cui si è riaccutizzata la malaria che da circa vent'anni era quasi domata o del tutto sopita; in questa zona si trova, per esempio, Stagno: qui l'anno scorso le febbri hanno colpito circa l'80 per cento della popolazione. Questa grave reviviscenza della malaria a Stagno e dintorni minaccia tutta una zona della Toscana, quella zona paludosa delle provincie di Pisa, Livorno e Lucca, la quale ha la fortuna di non aver più la malaria, nonostante che la fauna anofelica sia sempre molto numerosa. Sarebbe una cosa veramente spaventosa se la malaria dovesse tornare a pro-

pagarsi come circa 50 anni fa in queste provincie della Toscana! Bisogna pur prendere delle misure per prevenire questa iattura. E il Ministero dell'interno lo ha ben compreso ed ha trovato opportuno di istituire sul posto un servizio sanitario perfetto affinché tutti i malaricanti vengano scrupolosamente curati. Orbene io ho avuto occasione di accertare che anche colà non mancano quei tre o quattro malarici che si rifiutano assolutamente di prendere il chinino; mi pare che contro di essi sia doveroso di prendere delle misure per impedire che pochi individui per capriccio, per ignoranza o per altri motivi possano nuocere, oltre che a se stessi, a tutta la popolazione, producendo danni che possono assumere grandi proporzioni. Se si pensa che alcuni anofeli giornalmente per la durata di mesi intieri, si infettano pungendo questi individui e che ciascuno degli anofeli così infettatisi può a sua volta propagare l'infezione a più persone, è facile prevedere quale grande sciagura può occasionare la trascuranza di alcuni piccoli provvedimenti, ripeto, necessari e urgenti.

Fu appunto la mia visita a Stagno che m'indusse a presentare questa interrogazione.

Ripeto che basterà quasi sempre la minaccia di allontanare quelli che non vogliono curarsi, per ottenere che essi vengano a più ragionevoli proponimenti.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ridotti in questi limiti i suggerimenti dell'onorevole Grassi, non ho nessuna difficoltà di dire che li accetto e che ne farò oggetto di una circolare ai Prefetti.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno una interrogazione del senatore Borsarelli al ministro dei lavori pubblici, ma per accordi intervenuti fra l'interrogante ed il ministro, è rinviata a mercoledì prossimo.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 » (N. 488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 ».

Ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la parola al ministro e al relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, farò soltanto una breve dichiarazione perchè il Senato si trova nella fortunata condizione di avere quale relatore dell'Ufficio centrale l'autore medesimo della legge.

Il senatore Corbino risponderà, senza dubbio, efficacemente alle varie osservazioni dei singoli oratori, i quali l'altro giorno, pur criticando aspramente questo o quello articolo del disegno di legge, in genere riconoscevano la necessità, che il disegno di legge venisse approvato. Io, onorevoli senatori, mi sono trovato nelle medesime condizioni di spirito: dapprima riconobbi le deficienze della legge, ma non tardai a riconoscere, ed in maniera più viva, la necessità di venire sollecitamente in aiuto dei cultori di pura scienza, i quali, nelle condizioni presenti, soffrono l'indigenza e non possono vivere. Io dinanzi a queste condizioni di cose non potevo rimanere indifferente ed accettai il progetto, anche perchè, ed in questo senso ha pienamente ragione il senatore Vitelli, ritengo ch'è per la pura scienza che la nostra dignità nazionale si possa mantenere e sollevare. Sono i valori ideali quelli che costituiscono il nucleo delle nostre fortune materiali, e ben noi lo sappiamo, che per molti secoli resistemmo alla oppressione straniera appunto perchè sapemmo mantenere la fiamma di questi valori ideali. Il presente disegno di legge ha poi il merito di richiamare la nostra attenzione sulle condizioni presenti della nostra cultura universitaria e sulla necessità di trasformarne gli usi.

Noi dolorosamente ci troviamo nelle stesse condizioni per le quali Quintino Sella diceva: « Tutti parliamo della riforma universitaria, ma per ora, nessuno si preoccupa del modo di prontamente attuarla ». Noi siamo nelle stesse condizioni! Pochi anni or sono, come voi sapete, si nominò una Commissione, la quale, mediante un lavoro non breve e non facile, ci diede una relazione di riforma per le nostre università.

La relazione, come avviene purtroppo da noi, giace dimenticata negli scaffali della Minerva come se non fosse mai stata! È necessario

invece che noi facciamo qualche cosa di efficace ed il presente disegno di legge può anche, sotto questo riguardo, giovarci. Infatti nell'ultimo articolo si propone una Commissione composta di quattro senatori, quattro deputati, quattro professori universitari che, nel breve spazio di pochi mesi, dovrà indicare il modo come meglio possano tradursi in realtà le nuove proposte. Ora prometto al Senato che mi varrò di questa Commissione, non solo per l'applicazione della legge, ma anche per correggerne i difetti più evidenti; e mi varrò di questa Commissione per gettare le linee di una pronta riforma universitaria, che, secondo me, dovrebbe tendere a questo: rompere l'isolamento nel quale oggi vivono i nostri istituti superiori di scienza.

Ciascuno dei nostri scienziati ha il torto di lavorare per la propria scienza come dentro un orto ben concluso, mentre invece la scienza vive di relazioni fra una disciplina e le altre. Diceva l'Otswald: « Non vi è scienza senza organizzazione delle scienze! ». Noi dobbiamo preoccuparci di vincere gli egoismi individuali ed i peggiori egoismi di casta e di gruppo che ci hanno, finora, impedito questa organizzazione delle nostre scienze. Io, nei limiti delle mie forze, agirò in questo senso, e mi varrò di tutta l'opera mia per creare quelle condizioni di cose che sono indispensabili perchè questa vittoria morale su noi stessi si compia. È inutile pensare che la riforma universitaria possa compiersi per opera legislativa. Essa sarà soltanto possibile quando ciascuno di noi ottenga questa vittoria sopra sé medesimo, e si preoccupi di ricordar sempre che al di sopra del proprio interesse personale o di partito c'è l'interesse nazionale.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Onorevoli senatori, sono obbligato a chiedere tutta la vostra benevolenza per seguirmi fino alla fine mentre andrò difendendo il presente disegno di legge da alcune osservazioni di dettaglio e soprattutto dalla reputazione generica di pessima legge che gli è stata fatta da diversi oratori.

E comincio col giustificare la mia presenza a questo posto di relatore, che può avere fatto non buona impressione a molti degli onorevoli colleghi. L'Ufficio centrale, del quale facevo

parte, può testimoniare che io resistetti, per quanto era in me, contro la proposta di nominarmi relatore. Avanzavo appunto come obiezione la mia qualità di ministro proponente; mi si rispose, con l'esperienza degli illustri colleghi dell'Ufficio, che questo non era un motivo sufficiente. Avanzai ancora come ragione di incompatibilità la mia qualità di professore universitario; ma qualcuno osservò, che, poichè era notorio che in virtù di questo disegno di legge io non solo non mi avvantaggiavo personalmente, ma ci rimettevo, e molto, questa preoccupazione non poteva avere nessuna base. Così, dopo avere tentato di passare a parecchi colleghi questo grave peso lo vidi tornare su di me.

Debbo nello stesso tempo giustificare l'apparenza di fretta con cui la legge è venuta alla discussione e che ha poco favorevolmente impressionato alcuni di voi. Si è determinata in un certo momento nell'ordine dei lavori del Senato una situazione per cui l'Ufficio di presidenza ha sollecitato la presentazione della relazione e lo svolgimento della discussione. Quindi non vi è stata nessuna idea di forzare la mano, ma solo di apprestare in tempo lavoro per le sedute del Senato.

Dopo queste premesse, vediamo le ragioni generali che hanno ispirato il ministro proponente nel formulare questa proposta di legge. Si è detto che questa è una legge di miglioramenti, ma ciò non è esatto: è una legge soprattutto di perequazione. Essa non tocca gli stipendi dei professori universitari, prende invece di mira alcune competenze accessorie, che sono distribuite in una maniera estremamente capricciosa e danno luogo a risultati veramente paradossali.

È la prima volta che di questa materia si discute apertamente nelle assemblee politiche, poichè si parla troppo spesso degli stipendi dei funzionari, mettendo in silenzio le competenze accessorie. Io ho voluto portare in piena luce questa materia nei riguardi del personale universitario, augurandomi che lo stesso si possa fare per le altre categorie di dipendenti dello Stato.

La sperequazione, come dicevo, è gravissima: per esempio nessuno crederebbe che il professore di fisica dell'Università di Roma - senza sapere come si chiama - soltanto perchè ha

questa qualità riscuote 14 mila lire all'anno di più del più grande letterato dell'Istituto Superiore di Firenze, anche se si chiami Isidoro Del Lungo o Guido Mazzoni. Ancora: il professore di fisica di Roma riscuote 8 o 10 mila lire di più dei suoi colleghi matematici, anche quando si tratti dei professori Volterra e Levi Civita cioè dei più grandi matematici di Europa. Si potrebbe credere che questa differenza risulti dalle qualità particolari delle discipline insegnate, dal fatto che fra gli insegnanti quelli citati sono letterati, o teorici; ma invece non è così onorevoli colleghi; c'è un'altra disciplina - la chimica - che è altrettanto importante come la fisica nei riguardi dell'applicazioni, eppure il professore di fisica riscuote sei o sette mila lire di più dello illustre e venerando senatore Paternò, primo dei chimici italiani, pur avendo questi il massimo dell'anzianità in servizio.

Ho voluto citare questi casi per mettere in evidenza la confusione che c'è in questa materia; dico confusione, perchè le differenze non mi avrebbero colpito, se dipendenti da ragioni di merito. Sono invero contrario a quella mania recente di livellamento che rende ogni giorno servizi peggiori alla pubblica amministrazione. Sono quindi favorevole alla graduazione, ma non alla sperequazione capricciosa, e fatta anche a rovescio del merito. L'ispirazione prima di questo disegno di legge è appunto in queste sperequazioni che bisognava correggere.

Come si è fatto finora in Italia per correggere tali disuguaglianze di trattamento? In un modo molto semplice: si prendeva lo stipendio più alto e si inalzavano tutti al livello del primo. Conosco qualche esempio caratteristico. Voi ricorderete onorevoli colleghi il decreto 7 giugno 1920 che è la causa più vivace di dissenso fra gli impiegati. Appena giunto all'amministrazione della pubblica istruzione mi son visto tornare regolarmente registrato dalla Corte dei conti un decreto del mio predecessore, che anche lui non poteva fare a meno di proporlo, in virtù del quale un funzionario del Ministero, per il fatto di aver seguita una via alquanto diversa dagli altri, si trovava rispetto agli altri segretari con stipendio notevolmente superiore. L'applicazione del decreto 7 giugno implicava l'immediata necessità, che si sarebbe potuta

imporre anche in via giudiziaria, di portare allo stesso livello tutti gli altri segretari. E lo stesso presso a poco è avvenuto nelle altre amministrazioni.

Se si fosse trattato di un'amministrazione privata si sarebbe potuto tentare una soluzione diversa: prendere a parte quel funzionario privilegiato, mettergli in mano 300,000 lire e pregarlo di andarsene. Sarebbe stato per l'amministrazione un affare superbo, in confronto delle conseguenze. Ma voi riconoscete subito che tali gesti non sono possibili in un'amministrazione di Stato.

Così resistetti per qualche tempo, e per tutto il tempo che resistetti, ogni giorno gli impiegati del Ministero si informavano della salute di questo loro prezioso collega, perchè se gli fosse capitato un accidente, avrebbero perduto ogni diritto all'aumento. Così si è fatta la perequazione degli stipendi in Italia! E noi sappiamo quel che è costata e a quali altre ingiustizie ha dato origine.

D'altra parte avevo saputo, dal mio collega del tesoro, che egli mi consentiva di riparare alle condizioni dolorose dei professori universitari, ma ad una condizione « non mi chiedere alcun aumento di spesa ». E allora ho dovuto esaminare le cause di questa sperequazione e provvedere togliendo qualche cosa ai meglio trattati, per poter sollevare la massa dei più bisognosi.

Queste sperequazioni tra professori derivavano da due istituti della nostra legislazione universitaria; l'istituto degli incarichi o secondo insegnamento ai professori, e l'istituto delle esercitazioni.

Si noti bene, l'istituto dell'incarico che vive dal tempo della legge Casati, e l'istituto delle esercitazioni, introdotto più recentemente, esistono già; e perciò tutto il male che si è detto degli incarichi, o delle esercitazioni, non riguarda questo disegno di legge, che se mai, vuole sistemare la delicata materia e togliere alcune anomalie.

Avete assistito ad una brillante polemica fra i senatori Ruffini, Vitelli e Scialoja, circa l'opportunità o meno che un insegnante dia anche un insegnamento di una materia diversa. Io non ho bisogno di intervenire in questa alta discussione perchè non si tratta di stabilire se il secondo insegnamento sia un bene o un male;

esso esiste ed esiste per necessità; ne dirò subito le ragioni.

I professori sono circa 900, le materie d'insegnamento stabilite nelle leggi vigenti (perchè disgraziatamente non si tratta di materia regolamentare che possa essere cambiata da un momento all'altro, ma è proprio il testo unico della legge sull'insegnamento superiore che elenca tutte le materie d'insegnamento) sono 1500. E poichè i professori sono solo 900, bisogna provvedere a questi insegnamenti di altre 600 materie in modo diverso. Si provvede appunto per mezzo del così detto incarico. Il prof. Vitelli è riuscito, con una tenace azione nell'Istituto superiore di Firenze, ed è cosa che gli fa altamente onore, ad evitare che i professori avessero un incarico. Se questo si potesse fare in tutta Italia, sarebbe una buona soluzione da un punto di vista, ma da un altro punto di vista sarebbe pessima, come ha dimostrato il collega Einaudi e come spiegherò più ampiamente anche io.

Intanto questi 600 corsi supplementari non possono essere conferiti ad altri professori effettivi. Occorrerebbero per questo molti milioni in stipendi, senza dire che noi non abbiamo materiale umano sufficiente per fabbricare 600 professori degni dell'ufficio. Si può quindi provvedere con incarichi, conferendoli in due modi: o a professori interni delle Università o a liberi docenti estranei. Oggi le cose vanno così, e vanno così da 50 anni: circa 400 di questi secondi insegnamenti sono affidati ad alcuni di quei 900 professori universitari e gli altri 200 a liberi docenti estranei.

La prima idea suggerita dal desiderio di perequare potrebbe perciò essere questa: leviamo gli incarichi ai professori di ruolo, diamo a tutti un accrescimento di stipendio; i 600 incarichi, come nell'Istituto di Firenze, affidiamoli a personale estraneo. Ora questo incaricato estraneo bisogna retribuirlo con almeno 6000 lire, 6000 lire lorde che sono circa 400 lire al mese; è il meno che si possa fare. Ma ciò porterebbe ad un onere di circa 3 milioni 600 mila lire. Contemporaneamente il senatore Vitelli propone di dare 6000 lire a tutti i professori che sono 900, ciò rappresenterebbe un altro onere di 5 milioni e 400 mila lire. Si avrebbe così un maggiore onere totale di 9 milioni.

Non c'è dubbio che la soluzione proposta dal senatore Vitelli è elegantissima, ed è anzi la prima che viene in mente; ma di fronte alla somma di 9 milioni, mi sono guardato bene dal richiederla al ministro del tesoro del tempo, così come qualunque ministro della pubblica istruzione si guarderebbe bene dal richiederla al suo collega.

Ma non ci sono forse altri inconvenienti in questa soluzione oltre quelli finanziari? No, c'è un inconveniente grave, o signori. Oggi, come ho detto, 400 di questi incarichi sono dati a professori di Università e 150 o 200 a liberi docenti. Finché si tratta di un numero limitato di incarichi, questi possono essere affidati a quei pochi liberi docenti in piena attività di lavoro scientifico e che presto diventeranno professori. Essi considerano l'ufficio d'incarico come un posto di passaggio, e perciò non si forma in loro una coscienza di classe. Ma se invece di 150 ne cercate sul mercato 600, cadrete nei mestieri che sanno di non poter diventare mai professori di ruolo. Saranno degli incaricati per tutta la vita. E allora essi entro sei mesi saranno organizzati, ed entro due anni otterranno dal Parlamento la legge che conferisce loro la stabilità e lo stipendio degli altri professori e anche gli arretrati. (*Commenti*). E poiché 400 professori hanno già un incarico, è chiara la convenienza di conservarlo loro, e considerare le seimila lire di assegno come compenso di questo maggior lavoro. E per evitare disparità, sorge tosto l'idea di estendere anche agli altri il diritto di impartire il secondo insegnamento.

Alcuni anni or sono, furono inventate le cosiddette esercitazioni; cioè ogni professore ha il diritto di fare delle esercitazioni sulla propria materia, e per esse percepisce un compenso variabile da una Università all'altra e da materia a materia, in dipendenza del numero degli studenti iscritti: sono 100 lire per ogni studente che si distribuiscono con un certo meccanismo. Esaminiamo separatamente i risultati didattici e quelli economici di questo sistema. I risultati didattici sono stati un po' controversi, e non poteva essere diversamente; alcuni professori hanno trovato che le esercitazioni danno dei risultati veramente ottimi; e, data la loro materia, la cosa era da attendersi; in altre materie si è trovato che le esercitazioni sono

quasi del tutto inutili, ed i professori le danno unicamente per ottenere quest'altro compenso.

Passiamo ai risultati economici: qui è venuta a verificarsi la più grave disparità: dei professori eminenti hanno raggiunto appena due o trecento lire; mentre degli altri hanno raggiunto le 11,000 lire, e i professori di un grande politecnico hanno liquidato perfino 17,000 lire.

Per attenuare questa enorme sproporzione si è detto: in fondo il concetto di dare una retribuzione corrispondente al numero degli iscritti non è privo di base, perché la retribuzione è corrispondente al maggior lavoro che una classe numerosa impone rispetto a una classe di un piccolo numero di studenti. È la sproporzione che offende; non il fatto di una certa differenza per questo motivo.

Era quindi opportuno porre un limite superiore ai compensi troppo alti; nessun professore pertanto potrà superare 6,000 lire se ordinario 5,000 se straordinario; e garantire a tutti un minimo anche modesto; e cioè 1500 lire agli ordinari e 1000 agli straordinari. Così facendo l'erario si avvantaggia di una cospicua somma, circa un milione e mezzo all'anno, che servirà per l'assegnazione a tutti del secondo insegnamento.

Ma poiché questo secondo insegnamento costa 3 milioni, bisognava trovare l'altro milione e mezzo occorrente. Ed allora siccome si è sempre detto che in Italia vi sono troppi funzionari, che vi sono troppi professori rispetto a ciò che la nazione può dare, che è conveniente averne un po' meno e trattarli un po' meglio, in modo da invogliare i giovani ad abbracciare con serenità questa carriera, si è pensato alla soppressione di 118 posti nel ruolo dei professori. Questa riduzione ha permesso di risparmiare un altro milione e mezzo.

Quindi da una parte maggiore spesa di 3 milioni; dall'altra parte con la migliore distribuzione delle quote di iscrizione, risparmio di un milione e mezzo, e con la riduzione del numero dei professori risparmio di un altro milione e mezzo. Così si elimina ogni necessità di sacrifici per l'erario.

Sorse una grave preoccupazione per questa riduzione di posti. Si disse: si taglia la via ai giovani, s'impedisce lo sviluppo delle diverse scienze. Ma la verità è che questi posti sono stati scoperti per lunghissimo tempo; ed anche

oggi, fatta questa riduzione, restano ancora 94 posti scoperti.

In realtà tutto si riduce a trasformare in permanente lo stato di fatto attuale, che non ha precluso finora la carriera ai giovani meritevoli, nè ha impedito lo sviluppo delle scienze.

Osservò l'onorevole Modigliani alla Camera, ed ha ripetuto l'onorevole Vitelli qui: Se i posti soppressi non sono coperti, dov'è allora l'economia? Ecco la spiegazione dell'enigma. Anzitutto quando nel bilancio è iscritta una somma per un numero di posti stabilito dalla legge, il tesoro considera come transitorio il vantaggio di trovarli scoperti per alcuni anni, poichè la copertura può avvenire da un giorno all'altro. Già oggi cominciava la ressa, facilitata dalla seguente circostanza: un decreto legge del ministro Carcano, all'inizio della guerra, vietò i concorsi in tutte le amministrazioni; si faceva eccezione solo per le università, ma nel limite di metà dei posti disponibili; ma questa limitazione cesserà, mentre le richieste delle Facoltà si van facendo sempre più impellenti; così durante la mia gestione ministeriale sono stato indotto, previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione a bandire numerosi concorsi. Il risultato facilmente prevedibile è che presto tutti i posti saranno coperti e quindi l'economia che sembra fittizia a qualcuno, non è persa tale al Ministero del tesoro. Ma il Ministero del tesoro conosce bene un'altra cosa: la spesa per gli stipendi ai professori costituisce l'articolo primo di un capitolo che comprende altri 16 articoli. Ora il tesoro sa che quando il ministro trova deficienza in certi articoli ed ha esuberanza in altri dello stesso capitolo, con una semplice ordinanza ministeriale può stornare le somme dal primo a integrazione degli altri articoli.

Il tesoro sa pure che se anche occorresse mutare la destinazione delle somme da un capitolo all'altro una leggina di variazioni di bilancio passa inavvertita al Parlamento.

E perciò, di fatto, queste economie teoriche non si verificano. Che se esse si sono verificate ieri non si verificheranno più domani, quando per il nuovo sistema di attribuzione del secondo insegnamento mancherà una certa tendenza, che ci poteva essere oggi nelle Facoltà, a ipotecare certe materie come incari-

chi e quindi le spingerà a chiedere un maggior numero di concorsi, donde la necessità della limitazione nella legge.

Dal punto di vista didattico la situazione attuale è la seguente: 900 professori che impartiscono la loro materia e le esercitazioni, e 600, incarichi di cui molti con esercitazioni.

Notava il senatore Vitelli: come farete a combinar l'orario col nuovo sistema? Ma io osservo che questa difficoltà è gravissima oggi, ma proprio su questo punto il disegno di legge presentato interviene attenuando l'inconveniente; solo pochi professori faranno le esercitazioni.

I proventi che i professori riscuotevano per le esercitazioni saranno percepiti come partecipazione alle tasse di iscrizione, come si fa in Germania; e si impartiranno solo 900 insegnamenti fondamentali, 400 incarichi di materie obbligatorie e le esercitazioni dei soli professori privi d'incarico. Quindi mentre oggi ci sono oltre 1000 corsi di esercitazione, ce ne saranno domani meno di 300. L'inconveniente segnalato dall'onorevole Vitelli è perciò grave nel sistema attuale, e sarà attenuato con la nuova legge.

Io ho parlato di 900 professori, dei quali circa 400 avranno un secondo insegnamento, come adesso, e soli 300 le esercitazioni. Ne mancano ancora 200.

La differenza si spiega col fatto che l'assegnazione del secondo insegnamento, allo scopo di non superare i tre milioni disponibili per le economie realizzate, non si è esteso a tutti i professori, ma si è fatta eccezione per coloro che ricavando notevoli guadagni dall'esercizio professionale, si possono ritenere in condizioni non bisognose.

Essi possono cioè essere esclusi dal maggior lavoro derivante dal secondo insegnamento, e dal compenso corrispondente. Resta per loro, perchè estesa a tutti i professori, soltanto la partecipazione alla tassa. Si vede da questo che in fondo da oggi in avanti, e il Parlamento lo sappia, perchè così la situazione dei professori universitari diventa chiarissima, esisterà oltre allo stipendio, un assegno di 4 o 6000 lire (secondo che si tratti di un professore straordinario od ordinario) per un secondo insegnamento assegnato a tutti meno che ai professionisti, e una quota di partecipazione alle tasse

con un minimo di 1000 lire a un massimo di 6000.

Il secondo insegnamento (notino bene gli onorevoli senatori) è un corrispettivo di maggior lavoro nel tempo, poichè vi corrisponde un maggior numero di lezioni; la partecipazione alle tasse è un corrispettivo che dipende in certa guisa dalla qualità del lavoro; in quanto che corrisponde alla maggiore o minore fatica che costa la stessa lezione secondo che è fatta a molti o a pochi studenti.

Si è detto: perchè ai professionisti avete lasciato la partecipazione alle tasse, e non avete invece di questa attribuito il secondo insegnamento? La ragione è semplice. Quando si parlò di una diversità di trattamento tra professionisti e non professionisti, una Commissione di eminenti professionisti venne da me a dichiarare: sappiamo di questa intenzione, non ci opponiamo che esista diversità di trattamento fra noi ed i più bisognosi, ma questa non deve esser fatta in una forma che rappresenti una diminuzione morale per noi: se vi è identico lavoro domandiamo identica retribuzione. Questo fu detto per opporsi ad una proposta ventilata al tempo del mio predecessore, di assegnare cioè una indennità accademica agli uni e non agli altri. Fu quindi saggia decisione il lasciare ai professori la quota di partecipazione alle tasse, perchè questa corrisponde alle maggiori difficoltà della lezione nei corsi molto numerosi, e di escluderli invece dal secondo insegnamento anche perchè questo, rappresentando una maggior fatica nel tempo, poteva non essere concesso senza umiliazione per loro. E dico senza umiliazione perchè anche adesso non tutti hanno l'incarico, senza che ciò sia umiliante per chi ne è sprovvisto; so anzi di un professore che accettò di venire a Roma purchè non gli si desse il secondo insegnamento.

Come si vede questi professionisti avevano un'idea diversa da quella dell'onorevole Scialoja.

Ma vi erano anche altre ragioni per decidere nel modo desiderato dai professionisti.

Il secondo insegnamento è retribuito con seimila lire per tutti; e perciò ai professionisti conveniva dare la partecipazione alle tasse, che renderà in media tremila lire. Si tratta di una

differenza di 600,000 lire, che in una legge come questa ha un gran peso.

Voce. Potrebbero farlo *gratis*.

CORBINO, *relatore.* Se vogliono farlo *gratis*, lo possono fare anche con la legge in discussione. Ma non si poteva imporre il secondo insegnamento senza corrispettivo.

Insieme a queste disposizioni di carattere finanziario sono contenute nella legge delle disposizioni, dirò così, di carattere amministrativo. C'erano una quantità di piccoli inconvenienti verificatisi da tempo lunghissimo e sui modi di eliminarli si era tutti di accordo. Non li citerò perchè nessuno ha sollevato obiezioni contro questa parte della legge.

Io non oso sperare che le mie modeste difese di carattere dettagliato ed un po' minute, possano bastare a distruggere l'effetto imponente di una affermazione autorevolissima, per quanto generica, come quella dell'on. Scialoja, che dice: la legge è pessima, è un mostro, è un monumento d'incapacità tecnico-legislativa, è un aborto: una quantità di frasi, che effettivamente la legge non merita. Poichè dall'esame dettagliato di ognuna delle disposizioni del progetto si può riconoscere che se anche l'insieme dell'antico testo unico e della nuova legge non è l'ideale, ogni disposizione contenuta in questo progetto rappresenta certamente un perfezionamento sul passato o, quanto meno, un'attenuazione d'inconvenienti anteriori.

Questa dimostrazione può essere data anche in sede di discussione degli articoli. Ora, di fronte ad una dimostrazione analitica come la mia, ed al valore imponente dell'affermazione dell'on. Vitelli e dell'on. Scialoja, io debbo dichiararvi che non ho sentito mai come in questo momento l'ingiustizia del peso dell'autorità dei nomi. Io vorrei che l'on. Scialoja riandasse un momento col pensiero al suo passato, ai suoi trionfi e alle sue sconfitte giovanili nel Foro, dove è diventato così illustre; e si ricordasse se mai, qualche volta, non gli sia avvenuto, giovanissimo, di essere convinto della bontà di una causa e di perderla soltanto perchè aveva di fronte un grande colosso del Foro che s'impondeva con l'autorità del nome. Capisco l'onorevole Vitelli, il quale desidera che la legge non passi e quindi io non ho nessuna esortazione a fargli; ma l'onorevole Scialoja ha dichiarato di desiderare vivamente che la legge

sia approvata; e un uomo esperto delle assemblee, come lui è, non può non essersi reso conto che con la sua affermazione: « La legge è pessima, ma io la voglio votare » egli ci ha assicurato un voto, ma forse ce ne ha fatti perdere 50; perchè l'opinione riassuntiva di un uomo di tanta autorità e in una materia così delicata, dove non è facile scendere a dettagli, finisce coll'essere prevalente.

Consideri d'altra parte il Senato che io avrò ancora per trent'anni da vivere nelle università, e se non fossi profondamente persuaso che nulla in questa legge peggiora la situazione esistente, creda pure il Senato che io non oserei difenderla con tanta convinzione e con tanta passione. Ed è appunto per questo che io prego vivamente l'onorevole senatore Scialoja di voler prestare a me la generosa sua cooperazione per sciogliere questa posizione contraddittoria: la legge è un disastro, ma dobbiamo approvarla. Mi dia egli la gioia di riconoscere che in qualche cosa di ciò che ho detto sono riuscito a scuotere le sue opinioni e a dimostrare che tutto quello che è contenuto nella legge è il risultato di una indefettibile condizione di necessità, che, se non esistesse, m'indurrebbe ad accettare senz'altro il progetto dell'on. Vitelli. Sarebbe così semplice! Due soli articoli: seimila lire ad ogni professore e 118 posti soppressi per alcuni anni; onere finanziario: otto milioni. Se il ministro del Tesoro fosse presente e dicesse di sì, io inviterei il Senato ad approvare questo progetto. Ma ho paura che, se anche il ministro del Tesoro accettasse, sarebbe il Senato a negare il consenso!

D'altra parte, si dice: e il danno dell'alta cultura? Ma da quello che si è detto si vede che in fondo non si tratta che di un rimpasto di istituzioni che già esistono. Gli incarichi già ci sono, le esercitazioni già esistono e vengono assicurate quando sono necessarie.

Pertanto il danno dell'alta cultura io non lo vedo.

Del resto l'alta cultura non ha nulla da temere da questi piccoli spostamenti tra materie obbligatorie e facoltative o per l'assegnazione di un incarico ad un professore piuttosto che ad un altro. Non confondiamo le piccole con le grandi cose. L'alta cultura ha da temere un solo pericolo; che si determini cioè una situazione troppo umiliante per i futuri coltivatori

della scienza, e ne risulti l'allontanamento dei migliori elementi con danno del prestigio futuro della nostra scienza. Perciò io dico a voi: Questa non è legge di miglioramento per tutti i professori; alcuni se ne avvantaggiano, altri ci rimettono; e ci rimettono (ed è questa la vera incapacità tecnica legislativa dei compilatori), perchè questa è la prima legge che non contiene disposizioni transitorie, che non rispetta posizioni già costituite o diritti acquisiti. Ci è voluto del coraggio per metterla insieme, presentarla e difenderla e c'è da sperare che il Senato vorrà approvarla e il Governo ne tragga motivo di stimolo perchè in altri rami della pubblica amministrazione si proceda egualmente.

Ciò che dobbiamo ottenere è non soltanto di attirare i giovani alla carriera universitaria; ma di non scoraggiare quelli che già ci sono e di indurli a non abbandonare la ricerca scientifica. Il professore che oggi conquista una cattedra si trova sottoposto a due spinte; da una parte il bisogno creato dall'insufficienza assoluta dello stipendio, dall'altra la facoltà, che consentono le disposizioni vigenti di rivolgersi allo esercizio professionale o di fare dell'altro per guadagnare molto o poco di più. Orbene; chi arriva alla cattedra conserva ancora per qualche tempo l'entusiasmo per la scienza e la passione per lo studio e per qualche tempo resiste; ma ad un certo punto cede per il miraggio di raggiungere la posizione fastosa di alcuni, ma molto spesso per assoluta condizione di bisogno. (*Approvazioni*).

Onorevole Scialoja, eravamo una sera a Parigi, lei in rappresentanza del Governo italiano alla Conferenza della Pace, io per lo studio di questioni di elettrificazione ferroviaria. Ella mi disse: È un gran peccato che lei abbia lasciato di occuparsi di scienza, e si perda invece nello studio di questi altri problemi. Io risposi, annaspando, che si può servire egualmente bene il proprio paese anche con altre forme di attività. Ed ella aggiunse (forse oggi più non se ne ricorda, ma io sì) che la scoperta della pila di Volta ha giovato più al mondo che tutte le vittorie di Napoleone.

Orbene, anch'io, onorevole Scialoja, avevo attraversato la crisi che voglio evitare per i

miei colleghi di domani. Anche per me c'è stato un momento in cui avevo bisogno; poco, ma assoluto bisogno. Ho resistito fin che ho potuto, poi ho ceduto. Sono diventato senatore, son diventato ministro, per far male alla pubblica istruzione, ma la scienza la rimpiango ancora; rimpiango soprattutto, in mezzo alle amarezze della politica, i giorni tranquilli passati tra le esperienze e le macchine; e rimpiango che dopo la morte di Augusto Righi la fisica italiana purtroppo non gli abbia saputo trovare un successore. (*Benissimo*).

Ora che cosa fa la legge con il trattamento proposto per i professionisti? Non si è voluto far loro un dispetto. Si è voluto invece che nel momento critico in cui il professore giovane oscilla assillato dal bisogno, egli trovi nel suo trattamento economico l'indispensabile, ma che sappia di perdere qualche cosa se ricorre ad altre forme più lucrose di attività.

E questo ne salverà molti, e insieme migliorerà le condizioni di quelli che lavorano di più, onorevoli colleghi. Io ho a lato a me un giovane professore, che per una delle imperfezioni della legge che qui si corregge è ancora straordinario in materie complementari. Sette, otto anni di straordinariato non bastano per diventare ordinario di materie complementari, mentre ne bastano tre per diventare ordinario di una materia fondamentale. L'inconveniente è eliminato dalle proposte attuali. Ebbene, questo giovane professore col semplice stipendio di straordinario, e senza incarichi, è vissuto in condizioni ben difficili.

Quando un giorno gli ho chiesto perchè non si serviva come noi del meccanico per andare a ritirare lo stipendio in tesoreria, mi ha risposto: « Il meccanico prende più di me, e io non voglio che egli constati questa inferiorità e ne tragga argomento per mancarmi di rispetto. A questa anormalità ho voluto provvedere; ho provveduto ai giovani che mi circondano e che sentono la incertezza del loro avvenire, perchè sanno che, se pure domani diventeranno professori, quanto daremo loro non basterà ai più elementari bisogni.

L'onorevole Vitelli ha parlato più volte dei miei ispiratori nel preparare la legge, alludendo ai dirigenti dell'Associazione universitaria. No, onorevole Vitelli, Ella, è un galantuomo e deve credere alla parola di un galantuomo.

Se io ho avuto degli ispiratori nella preparazione di questo disegno di legge, li ho avuti fra i giovani cultori della Scienza di cui ho parlato, e alle cui sorti io vedo legato in modo indissolubile l'avvenire della cultura italiana. (*Vivississimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Vi è un ordine del giorno del senatore Vitelli del quale prego il senatore segretario Pellerano di voler dare lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Il Senato, pur riconoscendo che il disegno di legge n. 488 provvede a migliorare le condizioni economiche dei professori universitari, delibera per ragioni scientifiche e didattiche di non passare alla discussione degli articoli e invita il Governo a presentare d'urgenza un disegno di legge che quei miglioramenti economici esclusivamente contenga, e a preparare un'organica riforma universitaria che comprenda un nuovo sistema di esami universitari e la piena libertà degli studenti di regolare i propri studi ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se accetta l'ordine del giorno del senatore Vitelli.

CORBINO, *relatore*. Io veramente desidererei pregare l'onorevole Vitelli di ritirare il suo ordine del giorno: non ci dia la mortificazione di non essere d'accordo con noi in una questione di tanta importanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di dichiarare se accetta l'ordine del giorno del senatore Vitelli.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregare anch'io l'onorevole Vitelli di ritirare il suo ordine del giorno. Egli sa perchè noi insistiamo nel chiedere che questo disegno di legge non subisca alcuna modificazione da parte del Senato e quali motivi ne reclamino la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Vitelli se insiste nel suo ordine del giorno.

VITELLI. Mi permetta il Senato due parole. Dissi già abbastanza chiaramente il mio pensiero nella seduta di ieri l'altro. Dichiaro oggi che nè le parole dell'onorevole ministro nè quelle dell'onorevole Corbino hanno scosso per nulla le mie convinzioni. Potrei ribadire quello che dissi l'altra volta, potrei aggiungere altre considerazioni e probabilmente non sarebbero tutte considerazioni inutili. Potrei anche dimostrare

che alcune cose dette dall'onorevole Corbino non hanno tutta quella importanza che egli attribuisce ad esse.

Ma giacchè mi si rivolge così istantemente e dal ministro dell'istruzione e dal relatore dell'Ufficio centrale (da due persone che stimo grandemente per scienza e rettitudine) l'invito di ritirare il mio ordine del giorno, che del resto non credo sarebbe accolto dal Senato, così acconsento a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 15. — È sostituito il seguente:

Le materie d'insegnamento nelle Facoltà, Scuole, ed Istituti sono obbligatorie e facoltative. Sono obbligatorie quelle i cui insegnamenti devono essere dati in un determinato periodo di tempo e per le quali la frequenza e l'esame sono obbligatori per il conseguimento di lauree o diplomi secondo che verrà disposto dai regolamenti speciali delle Facoltà o Scuole e degli Istituti, su conforme parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Sono facoltative quelle delle quali si reputerà opportuno di istituire gli insegnamenti a sussidio o integrazione degli insegnamenti obbligatori.

Qualora per tali materie facoltative si tratti di occupare un posto di ruolo, occorrerà il parere conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Su conforme parere del Consiglio superiore potranno anche esser dichiarate obbligatorie, limitatamente a talune sedi, singole materie, che abbiano particolare importanza in relazione alla sede e al carattere dell'istituto. I posti di ruolo da occuparsi per tali materie saranno però compresi fra quelli assegnati alle materie facoltative.

Art. 19. — È sostituito il seguente:

La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Regie università e nei Regi istituti

di istruzione superiore avviene in seguito a concorso.

Si fa eccezione a questa regola solo nel caso in cui si voglia provvedere a un posto di ordinario e si tratti di persona alla quale possa essere applicato l'articolo 24 del presente testo unico.

Art. 19-bis. — I concorsi sono banditi su proposta delle singole Facoltà o Scuole o per iniziativa del ministro e previo parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 20. — L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

Non fa dichiarazione di eleggibilità: con relazione motivata su tutti i concorrenti, propone in ordine di merito, e non mai alla pari, al più tre candidati, oltre i professori ordinari e straordinari della stessa materia presso Regie università o Regi istituti universitari, che eventualmente prendano parte al concorso medesimo e siano giudicati graduabili.

Art. 21. — All'articolo 21 è sostituito il seguente:

Il risultato del concorso è valido per la Università e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti potranno essere conferiti, su proposta della Facoltà o Scuola alla quale occorre provvedere, ai graduati nel concorso stesso, in ordine di merito a cominciare dal primo. Occorre in tal caso che la proposta relativa della Facoltà o Scuola sia fatta entro un anno dalla deliberazione del Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui all'articolo precedente.

Anche trattandosi di un concorso per ordinario, gli altri designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari. La stessa disposizione è applicabile per la cattedra per cui fu bandito il concorso, quando il primo sia stato nominato in altro posto.

Art. 24. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Per tali nomine dovrà udirsi il parere del Consiglio superiore.

Art. 25. — Ai due primi comma sono sostituiti i seguenti:

Il numero dei professori ordinari e straordinari è fissato dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

La tabella *A* comprende i posti assegnati alle Regie università per le materie obbligatorie e per le materie facoltative delle varie Facoltà o Scuole ed i posti assegnati alle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Pisa e Roma, al Regio istituto tecnico superiore di Milano, alla Regia scuola superiore politecnica di Napoli, alla Regia scuola superiore di architettura di Roma, alla Regia accademia scientifico-letteraria di Milano ed alle Regie scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino.

La tabella *B* comprende i posti assegnati al Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, al Regio politecnico di Torino, alla Regia scuola superiore navale di Genova, ai Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano, alla scuola di chimica industriale di Bologna.

La tabella *C* comprende i posti di direttore dei Regi osservatorii astronomici di Milano, Napoli e Roma e del Regio osservatorio Vesuviano.

Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materia obbligatoria o facoltativa, oltre quelli stabiliti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, può essere istituito se non per legge.

Art. 26. — È sostituito col seguente:

In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare di regola che un solo professore ordinario o straordinario.

Soltanto nel caso in cui il numero degli iscritti al corso sia rilevante potranno essere nominati per uno stesso insegnamento obbligatorio due professori ordinari o straordinari. Occorrerà per questo la proposta della Facoltà o Scuola e il parere conforme del Consiglio superiore.

Art. 27. — Sono soppressi i due ultimi comma.

Art. 28. — È aggiunto il terzo comma seguente:

Nessuno può contemporaneamente essere professore ordinario o straordinario in un istituto universitario e in una scuola media, sia dipendente dal ministero dell'istruzione o da altri ministeri.

Art. 28-bis. — I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario.

Il secondo insegnamento può essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa, secondo i criteri dell'articolo 29-ter.

In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potrà essere inferiore a sei.

Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di lire 6.000 annue ai professori ordinari e di lire 4.000 agli straordinari.

Per i professori che siano deputati o senatori il secondo insegnamento non potrà essere costituito che dal corso di esercitazioni sulla loro materia.

Per i professori di materie sperimentali, che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatorii, questi esercizi valgono come secondo insegnamento.

Lo stesso assegno di cui al presente articolo sarà corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali.

In tal caso, come in quello considerato nel comma precedente, non si può conferire ai professori altro insegnamento retribuito.

L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione.

Art. 28-ter. — Ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano stati iscritti nei ruoli nominativi d'imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo 28-bis precedente non potrà essere conferito un secondo insegnamento retribuito, nè si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo.

Non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore e dalla legge della proprietà industriale.

A chiunque, titolare di una cattedra di Istituto superiore, abbia per qualunque titolo altro insegnamento in istituti di grado superiore, qualunque ne sia il carattere, o sia contemporaneamente professore di scuole medie, non potrà essere dato altro insegnamento nè potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo.

Art. 28-quater. — L'incarico di un insegnamento o di un corso di esercitazioni a chi non sia professore ordinario o straordinario è retribuito con lire 6.000 annue; tale retribuzione sarà ridotta a lire 4.000 se l'incaricato ha altro ufficio pubblico retribuito.

Art. 28-quinques. — I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche forniti di dotazione fissa annua sul bilancio dello Stato, ai quali non siano applicabili il 6° e il 7° comma dell'articolo 28-bis e che non abbiano un secondo insegnamento retribuito ai sensi dell'articolo 28-ter, avranno, oltre allo stipendio normale, uno speciale assegno di direzione non minore di lire 500 nè maggiore di lire 1000.

Tale assegno sarà istituito con decreto Reale previo parere conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione, e non sarà valutabile agli effetti della pensione.

Art. 28-sexies.

I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni o delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese per la supplenza con le norme da stabilirsi per regolamento.

Art. 29. — Sono soppressi i due primi commi.

Art. 29-bis. — Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse universitarie.

All'uopo ogni studente od uditore verserà annualmente, per il titolo di *tassa accademica*, la

somma di lire 100 direttamente alla Cassa della Università o dell'Istituto a cui si iscrive, restando diminuita di ugual somma la sopratassa di iscrizione.

Colle tasse accademiche versate dagli studenti si costituirà un fondo speciale per ciascuna Università od Istituto, che sarà distribuito per due terzi ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari di quella Università od Istituto e per l'altro terzo in proporzione del numero degli studenti iscritti all'anno di corso nel quale è consigliata dalla Facoltà la materia di ciascun professore.

Per i corsi biennali e triennali si considerano come iscritti quelli del primo anno nel quale la materia è consigliata e metà di quelli dell'anno o degli anni successivi.

La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore a lire 1,500, nè superiore a lire 6,000 per i professori ordinari, e non inferiore a lire 1,000 nè superiore a lire 5000 per gli straordinari. Il minimo è elevato a lire 2,000 per gli straordinari e lire 2,500 per gli ordinari nelle università e negli istituti che hanno più di 1,000 studenti iscritti. Il Tesoro provvederà le somme occorrenti per raggiungere il minimo e assorbirà la parte eccedente il massimo delle somme ripartite.

Se vi siano in una stessa città più Istituti superiori regi, essi saranno considerati agli effetti del presente articolo come un Istituto solo e i versamenti saranno conglobati e distribuiti con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 29-ter. — L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta dal rettore, o dal capo dell'Istituto, su conforme proposta della Facoltà o scuola.

Si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio e, seguendo il criterio dell'affinità, gli insegnamenti di materie obbligatorie cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34.

Quando non sia disponibile un insegnamento obbligatorio affine o un corso di esercitazioni in materia affine, obbligatorio ai sensi del precedente comma, si attribuirà come secondo inse-

gnamento una materia facoltativa o un corso di esercitazioni.

Gl'insegnamenti obbligatori o facoltativi ed i corsi di esercitazioni obbligatori che non fossero assegnati a professori ordinari o straordinari saranno conferiti per incarico a professori non di ruolo con le norme stabilite dal regolamento.

Il conferimento dell'incarico è compatibile con l'esercizio della libera docenza.

Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dalle Facoltà o Scuole.

Contro la decisione della Facoltà, che ha carattere esecutivo, è ammesso, entro i trenta giorni, il ricorso al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Art. 29-quater. — Per far fronte ai nuovi oneri determinati dalla applicazione delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli 28-bis e seguenti al personale del Regio istituto di studi superiori di Firenze, della Regia scuola navale superiore di Genova, dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano, della Scuola superiore di chimica industriale di Bologna, il Tesoro provvederà all'assegnazione dei maggiori fondi occorrenti agli istituti stessi, quando sia accertata la impossibilità di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio.

Art. 29-quinquies. — Ai direttori degli osservatori astronomici di Milano (Brera), Napoli (Capodimonte), Roma (Collegio Romano) e dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, oltre allo stipendio, spetta un'indennità annua di L. 3,000.

Art. 29-sexies. — Al professore ordinario o straordinario di discipline archeologiche nominato temporaneamente direttore della Scuola archeologica italiana di Atene spettano le competenze per il secondo insegnamento e per quote sulla sopratassa d'iscrizione alle quali avrebbe diritto qualora esercitasse il suo normale ufficio presso l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore a cui appartiene.

Art. 30. — Ai comma 1 e 3 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'articolo 25 e alla tabella A della presente legge debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'articolo 23 del testo unico.

Per la nomina ai posti di ordinario di cui alla tabella B della presente legge sono applicabili le norme di legge vigenti per ciascun Istituto.

Art. 32. — Al primo comma è sostituito il seguente:

Tutti i professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso non meno di 50 lezioni e il doppio nel caso che abbiano assunto un secondo insegnamento o nel caso del terzo ultimo comma dell'articolo 28-bis.

Il libero docente sarà tenuto a far risultare il numero di lezioni impartite sul proprio registro delle lezioni, come il professore ufficiale.

Art. 34. — È sostituito il seguente:

I professori ordinari e straordinari delle Regie università e dei Regi istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra università o di altro istituto.

I professori ordinari possono altresì essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa università od istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verrà stabilito dai regolamenti speciali delle Facoltà o Scuole, oppure:

b) il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.

Sia nel caso del 1° come del 2° comma pel trasferimento occorre la proposta della Facoltà interessata e il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Potranno essere trasferiti alle Università e agli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione anche i professori ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purchè:

a) questi professori abbiano già effettivamente occupato nelle Università in qualità di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendono essere trasferiti, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Università;

b) e gli ordinamenti degli Istituti superiori cui appartengono consentano il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Università agli Istituti medesimi.

Art. 41-bis. — I funzionari del ruolo degli osservatori astronomici, che hanno grado di astronomo, compiuti i 75 anni di età, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge.

Art. 70. — *Al secondo comma è sostituito il seguente:*

Il rettore è nominato con decreto reale tra i professori ordinari od emeriti secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario. Egli dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potrà essere ancora eletto ed alla scadenza immediatamente rieletto, e così di seguito.

Art. 81. — *È sostituito il seguente:*

I presidi delle Facoltà sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari o tra i professori emeriti delle rispettive Facoltà, su una terna proposta dalla Facoltà stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potranno essere ancora eletti, ed alla scadenza immediatamente rieletti, e così di seguito.

Il professore più anziano della Facoltà sostituisce il preside in tutti i casi di assenza.

I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facoltà alle quali sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'intera Università.

Convocano le Facoltà e ne presiedono le adunanze.

Art. 84. — *È sostituito il seguente:*

L'accademia stabilita in Milano sarà retta da un preside nominato con decreto reale con le norme di cui al precitato articolo 70. Egli eserciterà nell'accademia la autorità stessa che è attribuita ai rettori e ai presidi nelle università.

Al preside suddetto si continuerà a corrispondere l'indennità stabilita dal Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929.

Art. 85-bis. — I laureati o diplomati nelle università libere saranno tenuti a pagare per il conseguimento e per il riconoscimento, a tutti gli effetti pubblici, della laurea o del diploma, una tassa erariale pari alla differenza tra l'importo complessivo delle tasse pagate nelle Università libere e quelle prescritte per le Università Regie.

Non è ammessa la dispensa dal pagamento di detta tassa erariale. Per la dispensa dalle altre tasse valgono le norme prescritte per tale dispensa a favore degli studenti delle Università Regie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immatricolati nelle Università libere anteriormente all'anno scolastico 1922-23.

Art. 85-ter. — Le tasse scolastiche per gli iscritti all'università di Macerata sono aumentate di somma pari all'importo complessivo degli aumenti portati dal Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e da quello che sarà emanato in virtù dell'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, alle tasse fissate dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e tale aumento sarà devoluto all'erario dello Stato.

Art. 87. — È aggiunto il seguente comma:

Agli stranieri iscritti nelle università e negli istituti d'istruzione superiore può essere accordata, per i primi due anni della loro iscrizione, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione e delle sopratasse di iscrizione e d'esami indipendentemente dal profitto negli studi e purchè siano in disagiata condizione economica, giusta le norme da fissarsi con decreto reale.

Art. 115. — È sostituito il seguente:

In luogo dei maggiori proventi complessivi annuali delle tasse di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224, è iscritto e consolidato nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione l'ammontare del fondo stanziato in sostituzione dei detti maggiori proventi nello stato di previsione del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1920-21.

In aumento di questo fondo è iscritta la somma corrispondente ad un terzo del maggior provento accertato delle tasse scolastiche per l'esercizio 1920-21 in dipendenza dell'aumento portato dal Regio decreto 9 maggio 1920, numero 1058.

Il fondo predetto sarà per metà distribuito alle università e agli istituti superiori che hanno contribuito a formare i detti maggiori proventi assegnandosi a ciascuna università od istituto superiore una quota-parte del fondo nella proporzione del contributo che ciascuna università o ciascun istituto d'istruzione superiore ha dato per formare il fondo predetto nell'esercizio 1920-1921.

L'altra metà dello stesso fondo resta a disposizione del ministro della pubblica istruzione per assegnare a Istituti scientifici, gabinetti, laboratori, musei, biblioteche speciali di Facoltà, Scuole od Istituti.

La quota-parte del fondo assegnato a ciascuna università o istituto superiore sarà erogata, su deliberazione del Consiglio accademico o del Consiglio della Scuola od Istituto superiore, sia in aumento delle dotazioni dei singoli istituti o scuole e per il personale assistente o inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie.

Art. 118-bis. — Il provento della sopratassa di iscrizione che sarà istituita in virtù dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è devoluto per tutti gli Istituti e scuole all'erario dello Stato, comunque sia diversamente disposto da leggi o decreti anteriori.

Sono altresì devoluti all'erario dello Stato i due terzi del maggior provento delle tasse di iscrizione derivanti dal Regio decreto 9 maggio 1920, n. 1058, pagate dagli studenti iscritti alla scuola preparatoria annessa al Regio istituto tecnico superiore di Milano; e agli istituti di cui al precedente art. 29-*quater*.

Art. 121. — Soppresso.

Art. 122. — Soppresso.

*Art. 122-bis. — I professori che alla pubblicazione della presente legge godono di un assegno per direzione di gabinetto o di clinica, lo conserveranno. In tal caso la retribuzione che dovrà essere loro corrisposta per il secondo insegnamento ai sensi del precedente articolo 28-*bis* sarà ridotta fino alla concorrenza dell'ammontare dell'assegno stesso, e non sarà applicabile la disposizione dell'articolo 28-*quinquies*.*

Art. 126. — Soppresso.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Innanzi tutto bisognerebbe sapere che valore ha la discussione che noi faremo sui singoli articoli: il Governo e l'Ufficio centrale sono disposti ad accettare qualche emendamento? Perchè altrimenti temo che la discussione sia pura perdita di tempo.

Nel ritirare il mio ordine del giorno, che era di condanna generale della legge, credevo già di sapere che non di questo si sarebbero contentati l'onorevole ministro e l'onorevole relatore; essi vogliono che la legge passi con tutte le virgole e con tutti i punti che ha, e magari con gli errori di ortografia e peggio. E allora io mi domando a che scopo si discute, se presumibilmente il Senato vuol seguirli su questa via?

PRESIDENTE. Io non so qual'è l'intimo pensiero dell'onorevole ministro: potrà essere quello che ella ha indicato e cioè che la legge passi con tutte le virgole e con tutti i punti.

Però al ministro non può venire in mente di menomare i diritti del Senato rifiutando l'esame degli emendamenti che sono presentati. Quindi se ella ha emendamenti da presentare, li presenti e li svolga: il Senato farà quello che crederà, dopo aver udite le ragioni sue e quelle dell'onorevole ministro.

VITELLI. Allora dirò qualcosa dell'articolo 19-bis, concepito in questo modo: « I concorsi sono banditi su proposta delle singole Facoltà o scuole o per iniziativa del ministro, e previo parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ». Intendo benissimo le ragioni che hanno indotto i compilatori della legge, che hanno indotto, diciamo pure, l'on. Corbino, a introdurre questo articolo, perchè si può verificare, e si è qualche volta verificato, l'inconveniente che alcune Facoltà, per puro e semplice interesse di alcuni dei suoi membri, abbiano ritardato l'apertura del concorso ad una cattedra tenuta intanto a titolo d'incarico da un collega. Questo è l'inconveniente. Ma badiamo bene che si dimentica così il vantaggio che si ha, quando la Facoltà è lei giudice dell'apertura o no del concorso. Una Facoltà forte, rispettabile, se non vuole l'apertura di un concorso, è perchè prevede che il concorso non le darà risultati scientifici buoni. Tale vantaggio è tolto ora perchè si consente esplicitamente l'iniziativa del ministro, il quale ministro è sempre una persona altamente rispettabile, ma è sempre una persona che subisce l'influenza dei suoi colleghi e degli amici dei suoi colleghi. Per conseguenza, anche quando una Facoltà non avrà voluto l'apertura del concorso, per ragioni ideali e scientifiche, si troverà sempre il modo di giungere alla persona del ministro per fargli bandire il concorso e per favorire quelle tali persone che, secondo il giudizio della Facoltà, non sono scientificamente e didatticamente desiderabili.

SUPINO. Ma c'è un Consiglio superiore dell'Istruzione!

VITELLI. Benedetto collega Supino, che ha tanta fiducia nel Consiglio superiore! Volevo, dunque, anche io pregare il Governo e l'Ufficio centrale, che dove è detto « previo parere del Consiglio superiore », si dica invece « previo parere favorevole, ecc. ». Ricordiamoci quante volte i ministri hanno interpretato strettamente alla lettera questo « previo parere », e lo hanno ridotto a semplice formalità.

Se l'ora non fosse così avanzata, e se non ci fosse la fretta di finire questa discussione, avrei aneddoti molto divertenti, molto esilaranti, da raccontare: ne voglio dire uno solo. Dio buono, si perderanno due o tre minuti, senza gran danno della cosa pubblica!

Se andate a leggere le disposizioni che vi sono nella nostra legislazione per ciò che riguarda il pareggiamento e la regificazione delle scuole, troverete, un'infinità di garanzie sulla carta, e direte: « quanto è difficile rendere pareggiata una scuola! » Ebbene, non ostante questo, si sono pareggiate e poi regificate infinite scuole, e però lo Stato tiene oggi un numero straordinario di scuole, che non sa regolare, che non sa mantenere così come dovrebbero essere mantenute. Una volta, al Consiglio superiore, che era un po' diverso da quello che è oggi, un Consiglio superiore del tempo mio, di più di trenta anni fa, quando in esso non erano ancora senatori e deputati in quanto senatori e deputati (non occorre aggiungere che non intendo biasimare né i colleghi né i membri dell'altro ramo del Parlamento: ripeto soltanto quello che dissi altra volta, essere assurdo che elementi politici del potere legislativo, in quanto tali s'infiltrino, nei corpi consultivi delle amministrazioni), al Consiglio superiore di allora, anzi alla Giunta del Consiglio superiore, pervenne d'urgenza una domanda di pareggiamento di una scuola, che non voglio nominare, precisamente l'ultimo giorno in cui la Giunta teneva seduta. Fu rimandata a me la relazione, ma ad un altro collega giunse, quasi contemporaneamente, una lettera anonima, in cui si diceva che si stesse bene attenti, perchè alcuni dei documenti presentati da quella scuola erano falsi.

Allora si discusse un po' se si dovesse o no tener conto della lettera anonima. Si finì col dire: non ne teniamo conto ufficialmente; ma, insomma, stiamo molto attenti a quello che facciamo. Tanto più che alcuni giorni innanzi si era verificato altro casetto analogo di un tale che domandava il riconoscimento di certi suoi diplomi; ed anche lì avevamo avuto una lettera anonima in cui si affermava che i documenti erano falsi. Noi li avevamo esaminati con ogni attenzione; e non si riuscì a scoprire il falso, se non all'ultimo momento, per merito del senatore Maragliano, il quale guardando contro luce la carta bollata, si accorse che un docu-

mento che doveva essere, supponiamo, del 1921, era redatto su carta del 1922.

Istruito da ciò che in quell'altro caso aveva fatto il senatore Maragliano, cominciai ad esaminare i documenti; ma siccome c'era un giorno solo di tempo, si concluse di rimandare le carte al ministro, dicendo di sospendere per il momento ogni giudizio, e riservandoci di dare il parere nella sessione successiva che doveva aver luogo non più di quindici giorni dopo.

Uscimmo quindi con la coscienza tranquilla dalle sale della Giunta del Consiglio superiore; ma il giorno dopo leggemmo sui giornali un decreto del ministro del tempo, col quale, « vista la domanda di pareggiamento, ecc., *udito il parere* della Giunta del Consiglio superiore si concede, ecc. »!

Udito cioè il parere che la Giunta non gli aveva dato, e aveva solo promesso di dare!

Dunque, pur senza che io abbia fiducia illimitata in siffatta garanzia, si dovrebbe almeno aggiungere « *previo parere favorevole* del Consiglio superiore ».

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Dichiaro che l'aggiunta delle parole « conforme parere » mi sembra non necessaria per queste ragioni: oggi quando è vacante una cattedra, si suole coprirla o per nomina in base a concorsi o per trasferimento, o per l'art. 24 di iniziativa del ministro.

Si è discusso molto nel passato se il ministro avesse o no la facoltà, secondo le disposizioni di legge, di bandire per propria iniziativa il concorso. E la questione fu dibattuta al Consiglio superiore dell'istruzione e credo al Consiglio di Stato. Fu così riconosciuto che tale facoltà era discutibile; mentre il ministro può bandire il concorso se il Consiglio ne prenda l'iniziativa. Dato il pericolo che si può manifestare, cioè che alcune cattedre rimangano troppo a lungo vacanti, si è pensato di dare questa facoltà al ministro, soprattutto perchè egli ne ha per legge una assai più importante, quella cioè delle nomine senza concorso in base all'articolo 24. E sarebbe assai curioso che il ministro avesse la facoltà di nominare il primo cittadino che passa per la strada, ma non potesse indire un concorso che designi il migliore da nominare.

Quanto al « parere conforme » non mi pare il caso di applicare una tale garanzia. Il peggio che il ministro potrà fare è di aprire il concorso, nel quale riuscirà il più degno. E si osservi che la necessità del parere conforme non si riconosce nemmeno nel caso più grave, la nomina senza concorso per l'art. 24.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *della ministro pubblica dell'istruzione*. Alle osservazioni fatte dall'onor. Corbino devo aggiungere che il senatore Vitelli sa che le ragioni a cui s'ispirano le facoltà non sono sempre ideali: ci sono parecchie cattedre tenute per incarico da molti anni e che precludono la via a giovani che lavorano seriamente. Certo in teoria ha ragione il senatore Vitelli, ma in pratica, bisogna pur dirlo, le facoltà che si ispirano a queste ragioni superiori non sono frequenti. D'altro canto fo notare che chiedere il parere favorevole del Consiglio superiore toglie per conseguenza qualsiasi responsabilità al ministro della pubblica istruzione che invece deve avere il coraggio di assumere le proprie responsabilità: ministri che aspirino a ridurre la loro funzione a quella di emarginatori di pratiche debbo pensare che non sia facile trovarne.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Nè il ministro nè l'onorevole relatore hanno risposto veramente a tono alle mie osservazioni, perchè non avevo mica detto che si verificassero sempre quei dati casi, ma avevo detto che le Facoltà avevano qualche volta questo vantaggio, che, conoscendo esse la condizione di determinate scienze nel nostro paese in determinati momenti, potevano chiudere il passo a mediocrità troppo mediocri, senza negare nè punto nè poco quello che ha affermato l'onorevole Corbino, che cioè qualche volta, forse anche frequenti volte, specie nelle Facoltà professionali, si abusasse del diritto di non bandire il concorso, per favorire qualche collega o per altro anche meno confessabile fine. Rimpiangevo soltanto che ad una Facoltà forte, ben ordinata e composta di uomini di valore, fosse tolto un mezzo di evitare che nel suo seno si introducessero elementi troppo mediocri.

E giacchè ho la parola, onorevole ministro, aggiungerò una osservazione di non piccola importanza.

L'introduzione in una Facoltà di elementi un po' scadenti, porta fatalmente all'abbassamento della Facoltà; gli scadenti paralizzano la forza anche di quelli che sono da più di loro. In una occasione posteriore questi mediocri esercitano la loro influenza per attrarre nella stessa Facoltà persone anche più mediocri di loro, e così di seguito. Ella sa benissimo, onorevole Corbino, che gli uomini di valore in una Facoltà non hanno nessun ritegno, non hanno nessuna antipatia che vengano altri uomini di altissimo valore al loro fianco; quando invece le mediocrità hanno guadagnato terreno, esse tendono naturalmente ad aver vicine persone più basse di loro. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelli propone al comma 19 *bis* di sostituire alle parole « Previo il parere del Consiglio » le altre « Previo parere conforme ecc ». Questo emendamento non è accettato nè dal ministro nè dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

L'emendamento non è approvato.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Sull'articolo 28 *bis* desidero che il ministro chiarisca un punto relativo all'assegnazione del secondo insegnamento. Quello che dico vale anche per l'art. 29 *ter* dove è precisato il modo di assegnazione del secondo insegnamento con questo criterio, che si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio e le materie obbligatorie ecc.

Ora in seguito alla discussione di carattere finanziario e didattico che si è svolta sia nel discorso del collega Einaudi sia nel mio discorso di oggi è necessario che il maggior numero di incarichi di materie obbligatorie sia assegnato ai professori di ruolo, senza di che si aumenterebbe l'esercito degli incaricati non professori e si accrescerebbe l'aggravio del tesoro. Così che sarebbe opportuno che nel regolamento si stabilisse bene che si potrà passare ad assegnazioni di materie facoltative

e di esercitazioni non obbligatorie, soltanto dopo l'assegnazione degli insegnamenti obbligatori.

Da questo punto di vista il regolamento non farebbe che ripetere quanto è detto nella legge, ma un altro punto conviene chiarire: nel regolamento noi desideriamo sia consentito che il secondo insegnamento possa venire assegnato anche in un istituto superiore governativo della stessa città diverso dal proprio, in modo che prima di passare alle materie facoltative o alle esercitazioni non obbligatorie si possano coprire gli insegnamenti obbligatori eventualmente vacanti in un'altra Facoltà collaterale o in istituti superiori dipendenti dal ministero dell'istruzione nella stessa città.

Ad esempio una scuola di ingegneria è abitualmente staccata dall'università: vi è un insegnamento di materie giuridiche che viene dato per incarico. Si dovrebbe stabilire nel regolamento che tra le materie obbligatorie per i professori della Facoltà di giurisprudenza sia anche compreso l'insegnamento di materie giuridiche da impartirsi nella scuola d'ingegneria.

La legge non si oppone a ciò perchè non si dice in nessun punto che il secondo insegnamento debba essere dato nella sede dell'istituto.

Prima di passare oltre sarebbe opportuno che l'onorevole ministro esponesse la sua idea in merito a tale questione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Assicuro l'onorevole Corbino che nella compilazione del regolamento sarà tenuto conto delle sue osservazioni, che io condivido perfettamente.

VITELLI. Domando la parola sul comma sesto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLI. In questo sesto comma è detto: « per i professori di materie sperimentali, che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento ».

Non propongo emendamenti, ma desidero quella spiegazione che mi può dare l'onorevole Corbino, il quale ha un gabinetto ed un labo-

ratorio. Le esercitazioni, come egli ha detto, non sono cosa nuova, ma furono istituite dal ministro Croce. Ora io vorrei sapere dall'onorevole Corbino, come semplice spiegazione, se consta a lui che dal tempo in cui sono state istituite le esercitazioni, i professori direttori di laboratori (non parlo di lui, intendiamoci bene) di fisica, chimica e simili abbiano fatto qualche cosa di più di quello che facevano prima e che hanno sempre fatto. Il senatore Corbino ha insistito molto sul concetto che la nuova legge perequava le condizioni dei professori, e ricordo la sua parola che colui il quale lavora di più, deve essere pagato di più. Ora io gli domando se, per la pratica che egli ha delle scienze sperimentali, pratica che non ho io, gli consta che questi signori professori i quali avranno gli stessi vantaggi di tutti gli altri, tranne quelli che ci perdonano per una più equa ripartizione, hanno fatto veramente, dopo le esercitazioni istituite dall'onorevole Croce, qualche cosa di più di quello che facevano prima.

CORBINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Rispondo subito all'onorevole Vitelli. La regola è questa. Il secondo insegnamento impone tre ore settimanali di lezione. Invece gli esercizi negli istituti sperimentali si svolgono per cinque o sei ore al giorno, di modo che si superano le 36 ore alla settimana. Non si potrebbe certo pretendere che un direttore di istituto sperimentale assumesse su di sé tutto questo lavoro.

Ma siccome può apparire che questa disposizione sia solo di vantaggio ai direttori d'istituto, io dimostrerò all'onorevole senatore Vitelli che non è così.

Osservo subito che questa disposizione si sarebbe potuto sopprimere poichè già è contenuta in una disposizione anteriore. Ma si è voluto ribadire il concetto e non senza ragione.

Infatti un professore di materie sperimentali potrebbe avere interesse a non prendere le esercitazioni ma ad assumere un insegnamento di materia obbligatoria, che normalmente esiste come un secondo corso fatto ad allievi di altre Facoltà con scopi ed indirizzo diverso. Ad esempio il professore di fisica fa il suo insegnamento per gli ingegneri ma ne fa anche un secondo per i medici. Ora questo professore potrebbe

avere interesse a prendere come secondo insegnamento il corso per i medici, perchè così aumenterebbe il numero degli studenti iscritti e accrescerebbe quindi la sua quota di partecipazione alle tasse. Con questa disposizione invece si ottiene che il professore si dovrà occupare delle esercitazioni sperimentali, e nel regolamento si stabiliranno le norme per obbligarvelo; mentre il secondo insegnamento che si renderà disponibile potrà affidarsi come incarico ad un assistente libero docente, migliorandone la posizione economica e permettendogli di raggiungere con maggiore tranquillità la carriera superiore. Il regolamento naturalmente provvederà a far sì che i direttori si occupino delle esercitazioni sperimentali come è necessario.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Il senatore Corbino anche questa volta, e certamente per colpa mia, non ha risposto interamente alla mia domanda, perchè egli ha voluto rispondere che nei Gabinetti del genere di cui si è occupato si fanno molte ore di lezione, ma ha dimenticato di dire chi le fa queste molte ore di lezione. A me consta infatti che in molte Università i professori non fanno quasi mai lezione, ma sono gli assistenti che la fanno. Su questo particolare, che l'onorevole senatore Corbino dovrebbe certamente conoscere, non mi basta che abbia fatte molte lezioni lui, quando ho motivo di credere che gli altri non facciano lo stesso...

CORBINO, *relatore*. Mi permetta il senatore Vitelli; io sono il senatore Corbino e posso dire se faccio o no lezione; che altrettanto facciano i miei colleghi, a me non tocca di dirlo, e non è questa la sede per occuparsene.

VITELLI. Dirò allora un'altra cosa: forse era molto meglio redigere l'articolo un po' più chiaramente, invece di dire « valgono come secondo insegnamento ». Nel regolamento bisognerà, dunque, spiegare la cosa molto bene.

CORBINO, *relatore*. Ma questo è già detto chiaramente nella disposizione di legge.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Non presenterò nessun emendamento, non solo perchè so preventivamente che sarebbe respinto, ma anche perchè ho fede che il relatore e l'onorevole ministro vorranno

nel regolamento tener conto di ciò che al Senato e a loro sia per sembrare giusto nelle mie osservazioni circa questo gruppo di articoli.

Il difetto principale di una parte della legge è già stato messo in evidenza da altri colleghi, e sta in questo, che il disegno, avendo in vista soltanto un gruppo di insegnamenti, cioè piuttosto una Facoltà che un'altra, si è voluto adattarlo a tutti gli insegnamenti, a tutte le Facoltà.

Ora, che i bisogni delle singole Facoltà siano assai diversi, ne abbiamo avuta una riprova anche in questo momento, a proposito delle osservazioni fatte dall'onorevole Vitelli sull'insegnamento pratico della fisica.

Ad esempio, nella Facoltà di filosofia e lettere, alla quale ho l'onore di appartenere, non abbiamo i gabinetti, se non per la geografia, la paleografia e diplomatica, la storia dell'arte, l'archeologia, e tal volta anche la psicologia sperimentale: e alcuni di essi non son neppure veri e propri gabinetti; sono raccolte di oggetti dimostrativi, nè vi si fanno esperimenti.

I gabinetti dei professori di letteratura sono le biblioteche pubbliche e gli archivii; e più specialmente la libreria personale, che tante volte è costata sudori, spesso di sangue, all'insegnante che se l'è messa insieme, di anno in anno, secondo le sue necessità scientifiche e didattiche.

Quando dunque si stabiliscono cinquanta esercitazioni, per assegnare un compenso in più all'insegnante cattedratico di materie letterarie e filosofiche, che cosa si vuol dire? Su questo punto conviene intendersi chiaro, perchè il regolamento possa specificare ciò che nella legge, invece di specificato, è, a mio parere, confuso.

E qui mi permetta il Senato di prender l'esempio dalla materia che conosco più direttamente e della quale ho quindi più pratica; ma quel che dirò della cattedra d'italiano varrà per le altre congeneri.

Il professore di letteratura italiana non può certamente fare sì che gli scolari che gli vengono dalle scuole medie scrivano tutti bene in italiano. Gli vengono di vario temperamento artistico, gli vengono preparati meglio o peggio da un istituto medio o da un altro; ed egli, senza neppure un esame di ammissione, deve accettarseli quali sono. Cerca di migliorarli quanto può, nelle condizioni universitarie

presenti, anche facendoli scrivere, ma più cercando di formarne il gusto e persuaderli a scrivere meglio. E qui si noti che una parte dei nostri studenti viene nella Facoltà letteraria con una idea molto errata degli studi nostri; viene con l'idea d'esserne aiutato a diventare un artista. Perciò gli studenti, specialmente i novellini, chiedono talvolta candidamente, talvolta con burbanza, che noi giudichiamo se i loro versi son buoni, se il loro romanzo merita o no di essere stampato, se il loro dramma è degno di salire sulle scene. Si dice loro di sì? Stimeranno un vecchio invidioso il maestro e gli diverranno ostili se non trovi loro anche l'editore pei versi o pel romanzo, se non faccia al libro una prefazione, se non vada personalmente a parlare col capocomico. Il professore di lettere si sottrae quanto può a questi oneri; ma farebbe cosa contraria al suo dovere se, quando è il caso, non vi si sobbarcasse. Perchè posso dirlo, alcuni che oggi hanno un nome onorato nell'arte italiana, nel mandarmi (scusate se cito il caso mio) le loro opere applaudite nei teatri o lette con piacere in tutta Italia, credono talvolta, per bontà loro, di riconoscere, e talvolta lo fanno anche pubblicamente, che debbono qualcosa al primo incitamento, all'incoraggiamento, ai consigli, agli aiuti, che hanno avuto da me quando erano studenti miei. E così accade ai colleghi. Quindi non si può riconoscere nei professori letterati o filosofi quel dovere di revisione, anche letteraria, artistica, scientifica, fatta in via privata e, direi, paternamente amichevole. Ma non intendo davvero che a ciò debba e possa restringersi tutto l'insegnamento loro.

Vi è una parte che riguarda non più la revisione dei lavori artistici o scientifici degli studenti, ma lo studio metodico della materia. Che cosa vorrà dire allora l'esercitazione (seguo col mio caso) per un professore di letteratura italiana? Posso rispondere, se Dio vuole, con prove evidenti. Una la ho presentata personalmente, poco fa, all'amico Corbino (sono contento di poter dire così: « all'amico », invece del solito « onorevole ») e la ho mostrata anche al ministro. Per varii anni ci ho rimesso, con le esercitazioni, qualche centinaio di lire, per poterle fare a mio modo. Ecco qui un volume stampato a Firenze nel 1905: « Esercitazioni sulla letteratura religiosa in Italia nei secoli XIII e

XIV ». Chi ne scorra l'indice vedrà subito che sunti di lavori in iscritto e sunti di conferenze orali fatte da' migliori studenti vi sono raccolte insieme ordinatamente: e nell'indice stesso noterà nomi ora illustri o chiari di professori universitari, di eccellenti insegnanti nelle scuole medie, di brillanti giornalisti. Costoro presero in quell'anno, 1905, un vivo interesse alle esercitazioni sopra l'importante argomento, e tutta quanta essa materia fu trattata; e poi raccolta nel volume, dalla bibliografia iniziale alla pubblicazione di alcuni testi inediti. Nella prefazione ebbi a dire come nella mia scuola era nato il libro.

Ma qui mi conceda il Senato una parentesi, perchè, da varii giorni, mi sembra doverosa una qualche risposta all'affermazione sfuggita a un collega, quando, certamente in perfetta buona fede, egli disse che i professori di università fanno cinque o sei lezioni all'anno! Nel 1905 io, prevedendo quasi l'audace affermazione, ponevo in nota al libro delle esercitazioni press'a poco queste parole: il libro rappresenta soltanto uno dei tre corsi tenuti da me settimanalmente; perchè, sebbene il Ministero dell'istruzione ci abbia obbligato parecchie volte a far vacanza, (sono continue le circolari ministeriali, talvolta telegrafiche, che ci obbligano a far vacanza) sebbene dunque il ministro della pubblica istruzione, che non era l'onorevole Anile, il quale allora non era nato...

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. No, no! ero già nato da molti anni. (*ilarità*).

MAZZONI. Per lo meno era molto giovane: e intendevo dire che « innocente il faceva l'età novella », perchè ancora non era nato alla vita letteraria nè parlamentare... Ebbene, per quanto io fossi stato assente durante l'anno perchè appartenevo al Consiglio e anche alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione, non di meno il numero complessivo delle mie lezioni, era salito, dal 10 dicembre al 10 giugno, a 53. E proseguivo: « Questo sia registrato come documento contro le solite accuse che nelle università italiane i professori non fanno nulla. E chi mai degli accusatori - osservavo allora - tien conto del tanto lavoro, e non è il meno proficuo, che il professore compie coi suoi alunni, non solo dentro ma anche fuori l'università, guidandoli negli studi personali, agevolando o compiendo ricerche, rivedendone i manoscritti? »

Queste sì che sono vere e proprie esercitazioni, signor ministro, e tu bravo amico Corbino! e non dipenderà certo dal fatto che voi pretendiate da qualche vecchio maestro cinquanta ore in più annuali di lezione, che i non zelanti facciano meglio e gli zelanti facciano di più! Si rifletta almeno a questo, che cosa importi l'esame e la correzione di lunghi lavori storici e critici; che è parte essenziale dei nostri insegnanti letterari.

Prendiamo ora la cosa da un altro punto di vista. Ammettiamo che il regolamento trovi la maniera di tener conto che le nostre migliori esercitazioni non saranno quelle che si faranno, con l'attestazione legale del bidello, essersi chiusi docenti e discenti per un'ora in una data aula, ma saranno quelle che si continueranno a fare anche, talvolta, in casa propria, o, talvolta, in biblioteche o in musei e gallerie pubbliche. Chiedo come faranno i giovani a seguirle (e spero che il regolamento ne troverà la maniera) per un così gran numero di ore. Con un facile calcolo si può supporre che siano cinque i corsi annuali obbligatori ad ogni studente: veramente egli si può limitare a tre, ma, in media, non vi si limita, e ha tutto l'interesse a iscriversi a più di tre corsi. Siano dunque cinque i corsi a lui obbligatori: ciò farebbe trenta ore la settimana, la settimana scolastica che è di sei giorni; dunque, cinque ore di audizione per giorno. Ohimè, il lavoro che noi dobbiamo chiedere ai nostri studenti non è già di aguzzarsi le orecchie a forza di ascoltare; è il lavoro della loro personalità attiva che noi dobbiamo volere! Quanto più li terremo chiusi ad ascoltare, e tanto più faremo che essi lavorino meno col cervello. Si dirà: — Appunto per questo si stabiliscono le esercitazioni obbligatorie! — Molto facile è il rispondere: — Non si lavora, esercitandosi davvero, nè in molti nè a ore fisse! — La frequentazione materiale alle esercitazioni non è punto il prendere parte alle esercitazioni. Mi vedo qui accanto il collega Cocchia che può farmene fede. Se uno de' suoi alunni studierà, ad esempio, le iscrizioni del museo di Napoli, sotto la guida di lui, quella sarà una esercitazione non registrata dal bidello, ma frutterà molto più che se il Cocchia avesse parlato delle iscrizioni medesime dinanzi a un suo gruppo di più o meno attenti uditori,

« Per i professori che siano deputati o senatori - leggo nell'articolo 28-bis - il secondo in-

segnamento non potrà essere costituito che dal corso di esercitazioni sulla loro materia». È una limitazione anche questa, dice il collega Del Giudice che non appare giustificata; ed io convengo con lui. Se non si vuole un emendamento, si accetti almeno di determinare meglio la cosa. E questo si riconnette con un altro articolo, il 28-*sexies* in cui sono del pari messi insieme senatori e deputati. Profonda è la differenza, si riconoscerà, da questo punto di vista, della retribuzione al supplente, tra deputati e senatori. Senza giudicare se sia giusto o no che chi dalla volontà degli elettori è stato mandato al Parlamento debba pagare di propria tasca la supplenza, che nessun altro funzionario paga (né magistrati, né generali, né prefetti), è bene che il Senato consideri se noi altri professori sul termine della nostra carriera, chiamati ogni tanto a Roma dai doveri del Senato, e avendo per questa nostra prestazione solo un gettone di presenza datoci per compenso di spese effettive, sarà giusto che dobbiamo versarlo, o tutto o in parte grande, a chi in quel tempo ci abbia supplito nel far lezione.

Non sembra, al ministro, non sembra all'amico Corbino, che in ciò qualche cosa sia da perequare, visto che si è tanto parlato di sperequazione? Ma neppur qui suggerisco nulla, visto che emendamenti, così risolutamente, non si vogliono...

CORBINO, *relatore*. Se c'è una ragione grave, noi raccoglieremo gli emendamenti. Certo non sarebbe opportuno farlo per i senatori.

MAZZONI. Bisogna dunque escogitare qualche temperamento; e ciò che può venire in mente è che il regolamento dica che deputati e senatori insegnanti potranno fare le loro esercitazioni fuori dei giorni e delle ore stabilite. Ma purtroppo, anchè col sistema presente, a ogni mutar d'ora per i corridoi universitari la voce dell'usciera annunzia non una ma tre, quattro, più lezioni insieme; e anche ora i giovani, dovendo seguire varie lezioni contemporanee e non potendo farlo, si scusano con questo o quel professore, frequentando quasi a turno le lezioni; con scene spesso incresciose, anche tra insegnante e insegnante; incresciose talvolta pur nella loro comicità.

Immaginiamoci da ora in poi un deputato o un senatore che venga a Roma per i lavori par-

lamentari, e faccia, come faceva il nostro rimpianto collega Ulisse Dini tra Roma e Pisa, faccia, dico, la spoletta tra Roma e Bologna, Torino, Napoli: arriverà sempre famelico di far lezione, perchè soltanto a tal patto avrà il compenso per le esercitazioni; e perchè il regolamento gli dice che può farle quando gli pare e piace, così egli, per ore di seguito, avrà il diritto di riprendersi il tempo perduto, e seguirà a far lezione due ore la mattina, due ore nel pomeriggio, per tutta la settimana e per più settimane! È questa sì o no una perturbazione di qualsiasi sano principio didattico?

Spero che il regolamento possa rimediare a questo inconveniente; ma non la credo cosa agevole.

Altri punti particolari accennerei (senza per nulla voler fare l'ostruzionismo che molto a torto qualche collega può avermi imputato) e vi accennerei, credo, con vantaggio del regolamento; se non mi rendessi pienamente conto dell'impazienza che ha il Senato di votare questa legge così come essa è, per tema che, rimandata alla Camera, non se ne faccia più nulla, mentre (si afferma in vario tono) urge provvedere al pane dei professori universitari.

Ebbene, mi permettano gli onorevoli colleghi solo una parola di chiusa: l'avrei detta nella discussione generale se per ottime ragioni non mi fossi astenuto dal prendervi parte. In questi giorni è andato a riposo, a 75 anni di età, dopo lunghi anni di servizio un uomo illustre nella filologia, non soltanto italiana, ma europea e mondiale: Pio Rajna. Noi lo abbiamo festeggiato ma con dolore nel momento in cui ha lasciato la cattedra per limite di età: l'ha lasciata (fortunato lui, perchè in questa aula stessa ci sono altri pensionati, trattati peggio di lui!) col massimo della presente pensione, cioè con 12,000 lire lorde. In questi giorni stessi una signorina di cui taccio il nome e il cognome, perchè sarebbe un mortificarla raffrontandola al Rajna, una signorina maestra del comune di Firenze, è andata in pensione con meno anni di età e meno di servizio: il Rajna ha avuto 12,000 lire lorde, la maestra 13400! Anzi, mi dicono, non poco di più.

Prego il Senato di meditare sulle cifre; e di vedere se, meritandoci un po' più di agio e un po' più di libri, meritavamo noi professori uni-

versitari il tozzo di pane che ci è stato gettato di mala grazia in questa maniera! (*Impressione; applausi, congratulazioni*).

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Dopo quanto ha detto teste l'onorevole collega Mazzoni veda l'onorevole relatore, il quale certamente ha misurato le conseguenze della legge, se constatato l'inconveniente grave delle accresciute ore settimanali per nuovi corsi e nuovi esercizi, la legge lascia adito al regolamento di eliminarli. E qui osservo che, per quanto l'onorevole ministro ed il relatore, abbiano espresso l'avviso che il regolamento possa temperare gli inconvenienti della legge, pure è indubitato che i regolamenti non possono mutarla.

Se nella Facoltà di lettere possono succedere quegli inconvenienti che l'onorevole Mazzoni ha segnalato, io debbo segnalare al relatore quelli grandissimi che succederanno nelle Facoltà in cui gli insegnamenti pratici hanno una grande importanza, come nella Facoltà di medicina.

Succede già che nelle condizioni attuali di orario, gli studenti non sono nella possibilità di poter frequentare tutte le lezioni.

Ora una volta che sono duplicate le ore settimanali di insegnamento, domando che cosa succederà per gli insegnamenti pratici? In Italia abbiamo il grande inconveniente di non considerare gli insegnamenti separati uno dall'altro, di non lasciare che ogni giovane cerchi di curare la propria istruzione nel modo che crede migliore, senza che ogni corso venga vincolato ad un altro. Nelle università tedesche gli orari di una scuola, non sono coordinati con quelli di un'altra scuola, per la ragione che lo studioso regola da sé i propri studi, e va a scuola dove e come crede. Da noi in Italia, consideriamo lo studente universitario come uno studente di liceo o di ginnasio, lo guidiamo a mano da un'aula ad un'altra, nel limite di determinate ore settimanali con orari fissati. Così gli insegnamenti, e specialmente quelli pratici, non sono curati nella misura necessaria.

Questa deficienza, tanto l'onorevole Corbino, come l'onorevole ministro la sanno; è lamentata oggi non solo in Italia, ma in tutta Europa, per quanto riguarda la istruzione pratica nelle scienze applicate ed è a temersi che con questa legge si avrà in più larga misura.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io intendo ribadire una osservazione fatta già dal collega Mazzoni; desidero una spiegazione intorno a un punto dell'art. 28-bis, che contiene, almeno apparentemente, uno dei gravi vizi che sono stati notati in questo progetto.

Nel secondo comma dell'articolo si riconosce a ciascun professore il diritto di assumere un secondo insegnamento, sia nella forma di incarico, sia in quella di esercitazioni. E per quanto riguarda le esercitazioni, nè in questo articolo, nè nel 29-ter si pone un limite alla facoltà di tenere le esercitazioni anche sopra una materia diversa da quella del proprio insegnamento. Ora, nel comma quinto dello stesso articolo ai professori deputati o senatori s'impone una doppia limitazione: l'una che ad essi è interdetto assumere il secondo insegnamento nella forma d'incarico, l'altra che le esercitazioni non possono esser fatte che sulla propria materia.

Si può credere che la prima limitazione pei deputati forse possa avere una ragione di incompatibilità elettorale, ma pei senatori no. E ad ogni modo per gli uni e gli altri non ha ragion d'essere la seconda limitazione. Io conosco senatori, ai quali tale qualità non ha tolto nulla dello zelo, della pienezza ed efficacia del loro insegnamento. Se un professore senatore preferisse come secondo insegnamento un incarico a lezioni, converrebbe lasciargliene libertà nella fiducia ch'egli saprebbe adempiervi degnamente.

Perchè dunque siffatta limitazione? E lo stesso si dica dell'altra relativa alle esercitazioni. Tale *deminutio capitis* non è giustificata, o perciò ne domando la ragione all'onorevole relatore.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro la preghiera di usare nel regolamento le maggiori larghezze possibili riguardo al numero delle esercitazioni nel campo delle scienze sperimentali; nei laboratori universitari si fa anche qualche cosa, che va ben al di sopra delle pedestri esercitazioni: da essi promana quella produzione scientifica che onora il nostro Paese e di tanto in tanto

qualche scoperta di valore non solo teorico, ma anche pratico.

Si è venuto a fissare il numero delle lezioni e delle esercitazioni perchè è opinione corrente che i professori lavorino poco e non facciano il loro dovere. E purtroppo questa fama se la sono fatta gli stessi professori ed io non esito a riconoscere che questo dello sparlar l'uno dell'altro è un vero vizio del quale dispero che possiamo guarire. Le accuse ai professori di lavorar poco erano alla moda anche un secolo fa. Basti ricordare che il celebre Spallanzani in lettere, che vennero alla luce molti anni dopo la sua morte, non sapendo come prendersela col Volta che gli si era dimostrato avverso in una certa circostanza, scriveva che il Volta a Pavia non faceva nulla, non si occupava delle lezioni, si occupava molto di banchetti ecc. Io non so se veramente il Volta facesse o no molte lezioni; quello che so è che egli era ed è quel Volta che tutto il mondo ci invidia.

E qualche secolo prima Fabrizio di Acquapendente, invecchiato, era sofferente e trascurava le lezioni; altri anatomici che ambivano di occupare il suo posto lo accusavano presso le autorità e insistevano perchè queste prendessero un provvedimento. Fabrizio pensò bene di affidare le lezioni al suo inserviente. Questi aveva imparato molto dal suo padrone e non solo fece bene le lezioni, ma arricchì la scienza anatomica di belle scoperte. Il suo nome è noto a tutti gli anatomi; Giulio Casserio. Con questo voglio dire che è semplicemente assurdo di giudicare un professore dal numero delle lezioni e dalle esercitazioni che esso fa. Nell'apprezzamento di un professore universitario bisogna soprattutto tener presente la sua produzione scientifica.

Siate larghi nelle vostre vedute e pensate che la scienza italiana ha prodotto molto di più di quello che non è costata al Paese.

Nel 1910 pubblicando la mia Opera sulla storia della biologia italiana nel cinquantennio precedente, cioè dal 1860 al 1910, scrivevo d'aver calcolato che tutta l'alta coltura italiana era costata in questo cinquantennio non più di quello che si presumeva che sarebbe costata la direttissima Roma-Napoli. Questo capitale ha dato frutti quali non potrà mai dare neanche lontanamente la ferrovia

suddetta. Basti citare le scoperte di Galileo Ferraris; basta aggiungere che la sola operazione dell'ernia, col metodo geniale di Bassini ridona al lavoro decine di migliaia di individui ogni anno e da sola paga gl'interessi di tutto il capitale.

E vi sono tanti e tanti altri nomi illustri.

Perciò vorrei pregarla, onorevole ministro, di tener presente nella compilazione del regolamento che l'insegnamento universitario è una missione e che i professori universitari non sono impiegati d'ordine. Le lezioni non si contano a dozzine come certe mercanzie, non si vendono a chilogrammi come le patate e il numero delle lezioni non conta proprio nulla. (*Approvazioni*)

CORBINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Raggrupperò le diverse questioni poste dai vari oratori. La questione delle esercitazioni ha dato luogo a dei grossi malintesi, ehe io veramente speravo chiariti. Le esercitazioni non vengono inventate adesso, perchè esse si fanno già da alcuni anni e da parte di tutti i professori. Quindi oggi gli studenti ascoltano 900 corsi normali d'insegnamento, 400 d'incarico, 1000 esercitazioni, cioè in tutto 2300 corsi di lezioni. Con la nuova legge ascolteranno 400 incarichi come secondo insegnamento; di esercitazioni ce ne saranno solo 300. Con ciò gli inconvenienti attuali ci saranno ugualmente, ma di molto attenuati.

Prego l'onorevole ministro di tener conto, nella compilazione del regolamento che la parola « esercitazioni » non è inventata oggi e fu dovuta scegliere come una parola adattabile alle svariate materie di tutte le facoltà; non c'è dubbio che la parola è impropria in alcuni casi; un po' meno in altri; ma nella realizzazione si dovrà tener conto che ogni materia è diversa da un'altra e che perciò le norme devono essere ispirate alla maggior larghezza perchè l'esercitazione possa essere compiuta nel modo che il professore ritiene più opportuno senza eccessivi vincoli di natura regolamentare. Per esempio gradirei molto che il regolamento contenesse questa norma: che cioè il piano delle esercitazioni che ogni professore si propone di svolgere, debba essere approvato dalle Facoltà, senza nessuna altra limitazione.

Si dice: perchè dare queste esercitazioni ai professori? La ragione è questa: 400 professori impartiscono già adesso come incarico un secondo insegnamento e ciò avviene da tempo. Dovendo dare seimila lire di assegno a ciascuno con presso a poco parità di lavoro, se gli altri 300 non facessero qualche cosa, questi percependo lo stesso assegno di seimila lire farebbero un corso solo e gli altri due. Perciò s'impone a tutti di fare un maggior lavoro, alcuni assumendosi una seconda materia, altri l'esercitazione intesa nel modo più vasto.

Così non c'è dubbio che il professore di elettrotecnica svolgerà una magnifica esercitazione accompagnando i propri allievi a visitare impianti elettrici, quello di storia dell'arte accompagnando i suoi allievi ai musei, quello di letteratura non potrà far meglio le proprie esercitazioni che portando i giovani in biblioteca.

Quanto al numero degli studenti che devono frequentare le esercitazioni, siccome queste non saranno obbligatorie se non lo richiedano i professori e il Consiglio superiore ne riconosca tale carattere, gli studenti si distribuiranno secondo le loro tendenze come fanno adesso. Non c'è dubbio che in questa materia così delicata non c'è nè legge nè regolamento che possa disciplinare i dettagli; tutto è rimesso alla coscienza dei professori, e la totalità dei professori comprenderà il proprio dovere.

Veniamo alla questione dei professori senatori: io debbo dichiarare al Senato che le due disposizioni relative ai professori deputati e senatori non esistevano nel testo ministeriale; furono introdotte dalla Camera.

Cominciamo ad affermare che queste due disposizioni non sono una carezza per i deputati nè per i senatori, non è un vantaggio fatto loro, ciò che si riconosce senz'altro.

E allora se i deputati hanno voluto imporre a sé una non carezza io ho la sensazione che il Senato non si possa mostrare da meno di loro.

VITELLI. Se uno è pazzo gli altri debbono seguire le sue pazzie?

CORBINO. Che la legge dovesse tornare alla Camera per una modificazione di questa natura non mi sembrerebbe opportuno.

Passo alla questione della qualità del secondo insegnamento. Prima di tutto è vero che per tutti i professori non è detto che la esercita-

zione facoltativa debba essere della propria materia, ma non è detto che debba essere di un'altra. In sede di regolamento potrà perciò essere ristabilita la parità coi membri del Parlamento. Quale è d'altra parte la ragione per escludere questi dalla facoltà di tenere come secondo insegnamento una materia obbligatoria?

La Camera dei deputati si sarà fatto carico di questa circostanza che, dato l'immane lavoro che porta l'ufficio politico (immane lavoro che comincia a diventare tale anche per noi) una materia obbligatoria è già un un carico grave; in parole povere si è voluto dire ai deputati professori: voi oggi guastate già una materia, non ne guastate due con l'attribuirvi una materia obbligatoria come secondo insegnamento. Prendendo l'esercitazione della vostra materia per lo meno avverrà questo che l'esercitazione integrerà la parte mancante del corso. Io non mi pronuncio su questa opinione dei deputati; ma era naturale che essi non potevano fare a meno di estenderla ai senatori.

Del resto, siccome l'esercitazione vuol dire quello che si vuole, chi impedirà al professore deputato o senatore di fare come esercitazione i capitoli di una scienza qualunque? Chi ha domandato mai a me cosa faccio nelle mie lezioni?

DEL GIUDICE. Ma è nella legge che non si deve porre questa limitazione che è un'offesa.

CORBINO. Che sia offesa non vedo, è solo una ragione di opportunità che l'ha consigliata; e troverei poco opportuno che la legge dovesse tornare alla Camera per questa sola ragione.

Rimane la questione del pagamento del supplente: è stato un piccolo dispettuccio che si è voluto fare ai professori senatori e deputati.

DEL GIUDICE. E si deve subire questa imposizione.

PRESIDENTE. Non si tratta di subire nulla. Non si tratta di un'offesa recata al Senato; la discussione e la facoltà di emendamento è libera ed io non posso ammettere che si parli di imposizione.

CORBINO, *relatore*. L'imposizione non è grave nè offensiva; siccome è stato aggiunto « con le norme da stabilirsi dal regolamento » sarà possibile allora precisare che le lezioni o le esercitazioni non svolte nell'orario normale siano svolte in ore straordinarie.

Ma la questione della supplenza dei professori deputati e senatori si presenta diversamente dalla questione che riguarda altri funzionari dello Stato. Si tratta comunque, di argomenti che sarebbe stato assai meglio non sollevare, e difatti nel primo testo non era contenuto questo comma; ma una volta sollevata la questione, il decoro si può salvare in due modi: o protestando, o meglio ancora tacendo; anche questa è in certi casi una forma di tutela del proprio decoro. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Sono contento di sapere che questo comma non è di fattura ministeriale. Contesto poi che nel regolamento si possa modificare una disposizione di legge. Se nella legge non c'è limite, non si può questo porlo per regolamento. Ora è chiaro che un professore ordinario o straordinario può fare le sue esercitazioni in qualunque materia della Facoltà, come in qualunque disciplina della Facoltà potrebbe aprire un corso libero. Ma siffatto diritto non sarebbe concesso al senatore. Passi pure per il deputato, giacché la modificazione è venuta proprio dalla Camera, e potrebbe sorgere una questione di incompatibilità.

CORBINO, *relatore*. No, qui si parla di « secondo insegnamento », la parola « incarico » non esiste più.

DEL GIUDICE. Non c'è la parola, ma esiste la sostanza, e potrebbe dar luogo a qualche contestazione.

CORBINO, *relatore*. No, perdoni, legga bene. C'è stato uno studio molto meticoloso per evitare quella parola, forse per la ragione a cui allude lei.

DEL GIUDICE. Ad ogni modo per il senatore manca qualsiasi motivo che possa giustificare la restrizione, e però io propongo la soppressione di questo comma.

PRESIDENTE. Il senatore del Giudice propone la soppressione del quinto comma dell'articolo 28-*bis*.

Questa soppressione non è accettata né dal ministro né dall'Ufficio centrale.

La pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

L'onorevole Montresor insieme agli onorevoli Grosoli, Santucci e Libertini propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 28-*ter*.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Io potrei risparmiare agli onorevoli colleghi lo svolgimento di questo mio emendamento, qualora, tanto l'Ufficio centrale come l'onorevole ministro, avessero la benevolenza di chiarire - oltre le trincee del futuro regolamento! - quale sia il loro pensiero riguardo a quest'ultimo comma, che non era nel testo primitivo, ma fu introdotto dalla Camera dei deputati. Ora se io avrò una spiegazione già promessa, la quale lasci tranquilli gli istituti che giustamente si preoccupano del danno che potrebbe loro derivare (e cito l'Università Bocconi, l'Università Cattolica, l'Istituto commerciale di Venezia, l'Istituto superiore Alfieri di Firenze, ecc.) allora io rinuncierò allo svolgimento della mia proposta di emendamento, e non avrò prolungato, per i miei colleghi, la importante discussione.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Questa questione è già stata sollevata in sede di discussione generale dall'onorevole senatore Einaudi e l'Ufficio centrale ebbe già a dichiarare che condivideva l'interpretazione dello stesso senatore Einaudi, di considerare cioè questo terzo comma come collegato e dipendente dal primo ai fini di ritenere vietata l'assegnazione di un secondo insegnamento solo quando da quel terzo insegnamento, che viene parificato all'esercizio professionale, si ritragga un compenso pari o superiore a 6 mila lire. E in questa interpretazione io credo sia concorde anche l'onorevole ministro.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Siccome la questione ha formato oggetto di discussione nell'altro ramo del Parlamento ed ha avuto una speciale interpretazione, io desidero conoscere il pensiero anche dell'onorevole ministro.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono perfettamente d'accordo colla interpretazione data dall'Ufficio centrale.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Mi preme di dichiarare che l'interpretazione data dalla Camera a questa disposizione non è contraria alla nostra. Alla Camera si fece discussione se in questa disposizione fossero compresi oltre agli istituti governativi anche i privati, e fu detto: gli uni e gli altri. Noi accettiamo questa stessa interpretazione e la completiamo con la subordinazione alle 6000 lire di profitto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un nuovo testo unico le leggi vigenti sulla istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore:

a) per gli articoli 20, 21 e 25 e relative tabelle, 30, 34 dalla data della sua pubblicazione;

b) per gli articoli 70, 81 e 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica;

c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-23.

Dalla data di pubblicazione della legge potranno coprirsi i posti vacanti di cui alle tabelle A, B e C predette.

(Approvato).

Art. 4.

Sono abrogati il Regio decreto 8 ottobre 1920, n. 1546 e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e da essa diverse.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Una Commissione composta di 4 deputati e 4 senatori nominati dai presidenti delle due Camere e 5 professori di Università o di Istituti superiori universitari nominati dal ministro della pubblica istruzione determinerà entro quattro mesi dalla presente legge quali economie di carattere permanente possano realizzarsi utilmente sul bilancio della pubblica istruzione (ramo istruzione superiore) e quali maggiori rendimenti possano aversi dagli Istituti scientifici e clinici, e come convenga migliorare le condizioni economiche e giuridiche degli aiuti e assistenti.

Sui margini delle economie e dei maggiori rendimenti realizzati, il Governo del Re è autorizzato ad aumentare, con decreto Reale e su parere conforme della Commissione il numero dei posti d'insegnamenti compreso nelle tabelle A e B, non mai però oltre il numero dei posti contenuti nelle tabelle A e B del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

La Commissione determinerà anche quali materie d'insegnamento per ciascuna Università, in proporzione delle cattedre ora esistenti, debbano essere affidate, di regola, come incarico, tenendo presente il numero degli studenti e l'importanza della Università e le particolari esigenze regionali.

È affidato alla Commissione il compito di compilare le proposte pel regolamento della presente legge.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Desidererei uno schiarimento a proposito della tabella B) e specialmente nell'art. 29-bis.

In quell'articolo si dà ai professori ordinari e straordinari il diritto di partecipare al provento delle tassa.

Nel 5° comma si stabilisce che il minimo della somma spettante a ciascun professore è elevato a lire 2000 per gli straordinari e a 2500 per gli ordinari nelle Università e negli Istituti che hanno più di 100 studenti iscritti.

Ora nell'Istituto di Studi Superiori di Firenze il numero degli iscritti nel 1920-1921 fu di 1178 e nel 1921-1922 di 1580.

Concorrono a formare tale numero gli iscritti al corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali, ma non le alunne delle Scuole di ostetricia di Arezzo, che pur dipende dall'Istituto di Studi Superiori di Firenze.

Vorrei quindi sapere se sta bene che gli alunni del corso di perfezionamento delle scuole normali sieno considerati agli effetti di stabilire il numero degli iscritti e se debbano essere aggiunte le alunne della scuola di ostetricia di Arezzo.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Ritengo che la richiesta del senatore Torrigiani Filippo sia perfettamente corrispondente anche nella forma alla legge, in questo senso: siccome questo numero vale ai fini della ripartizione di una parte della sopratassa d'iscrizione, sono da considerare tutti gli iscritti che pagano le sopratasse di iscrizione, compresa, per Firenze, la Scuola di ostetricia di Arezzo che ne dipende.

Infatti un decreto recentemente approvato dal Consiglio dei ministri determina queste sopratasse e comprende insieme studenti, uditori, levatrici ed iscritti alla scuola pedagogica.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se ha nulla da aggiungere alle osservazioni del relatore.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Sono pienamente concorde con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge non si applica, per la parte finanziaria, al Regio Politecnico di Torino, al cui Consiglio di amministrazione restano devoluti tutti i maggiori proventi di tasse e sopratasse, coll'obbligo di provvedere coi mezzi del suo bilancio ai fini e ai sensi di cui agli articoli 28-*bis* e 29-*bis*.

(Approvato).

TABELLA A.

Professore ordinario	Posti N.	785
» straordinario	» »	160
	Totale	<u>N. 945</u>

Del numero complessivo di posti di ordinario e di straordinario sono riservati:

1°) agli insegnamenti di materie facoltative nelle Regie Università e nella Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano Posti N. 63

2°) ai Regi istituti d'istruzione superiore sottoindicati:

a) Milano - Istituto tecnico superiore (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica)	» »	23
b) Napoli - Scuola superiore politecnica	» »	19
c) Bologna - Scuola d'applicazione per gli ingegneri	» »	11
d) Pisa - » » » »	» »	10
e) Roma - » » » »	» »	11
f) Milano - Scuola superiore di medicina veterinaria	» »	6
g) Napoli - » » » »	» »	6
h) Torino - » » » »	» »	6
i) Roma - Scuola superiore di architettura	» »	3

Sono inoltre riservati:

1°) alla scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova due posti di ordinario per gli insegnamenti istituiti a sussidio del Magistrato delle acque (legge 5 maggio 1907, n. 257, e regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1915, n. 1077, e modificato con Regio decreto 28 ottobre 1917, n. 2102), e due posti di ordinario o straordinario per la sezione di ingegneria chimica (legge 3 novembre 1921, n. 1616):

2°) alla scuola superiore di agraria annessa alla Regia Università di Bologna due posti di ordinario (legge 9 aprile 1911, n. 335).

Tutti gli altri posti spettano agli insegnamenti obbligatori nelle Regie Università e nella Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano.

(Approvata).

TABELLA B.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari	Totale
Firenze - Regio istituto di studi superiori	40	3	43
Torino - Regio politecnico	15	7	22
Genova - Regia scuola superiore navale	4	6	10
Milano - Istituti clinici di perfezionamento	4		4
Bologna - Scuola di chimica industriale			2 (1)

(Approvata).

(1) Posti di ordinario o straordinario.

TABELLA C.

	Posti di professore ordinario
Milano - Direttore dell'Osservatorio astronomico di Brera	1
Napoli - Id. Id. di Capodimonte	1
Roma - Id. Id. del Collegio Romano	1
Napoli - Id. dell'Osservatorio vesuviano	1

(Approvata).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Concessione dei servizi di trasporto esercitati mediante automobili » approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1922.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Annuncio di interrogazione

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Pellerano di dar lettura di una interrogazione presentata alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto interroga il Presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri per sapere se sia vero che, senza previo accordo col Governo e con un fatto compiuto, l'ambasciatore conte Sforza a Parigi nella questione dei confini settentrionali dell'Albania abbia pregiudicato le ragioni del Montenegro, tuttora vive e pendenti negli areopaghi internazionali; e come il Governo giudichi la sua posizione di fronte alle proprie affermazioni al Parlamento nazionale: che la questione del Montenegro rimaneva per l'Italia impregiudicata.

Pullè.

Sull'ordine del giorno

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Pregherei il nostro illustre Presidente di domandare al Senato se fosse possibile discutere domani un piccolo progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento e ammesso alla discussione. Io credo che si tratti di pochi minuti sottratti alla discussione del bilancio delle colonie; presso a poco come una breve interrogazione. Se il nostro Presidente si compiace di interrogare il Senato se consente in questa piccola interruzione, io gli sarò molto grato. Si tratta del disegno di legge n. 490: « Approvazione del

piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova » che ora è iscritto al paragrafo 4 dell'ordine del giorno, n. 1.

PRESIDENTE. Il senatore Tamassia propone che il disegno di legge « Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », il quale è iscritto all'ordine del giorno dopo il bilancio delle Colonie, sia invece discusso domani prima del bilancio delle Colonie.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia (N. 494).

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 (N. 488).

IV. Svolgimento della interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro delle poste e telegrafi, al Presidente del Consiglio, e agli altri ministri.

V. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 24 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apporata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 12 agosto 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CVII^a TORNATA

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3625
Disegni di legge (Discussione di):	
« Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova »	3628
Oratori:	
INDRI, <i>relatore</i>	3629
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	3630
TOMMASI	3629
— Approvazione di un ordine del giorno —	3631
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 »	3632
Oratori:	
AMENDOLA, <i>ministro delle colonie</i>	3643, 3652
BADOGGIO	3632
LIBERTINI	3652
MOSCA	3639
(Presentazione di)	3625
Interrogazioni (Annuncio di)	3652
(Svolgimento di):	
« Sull'opportunità di abbassare le tariffe dei viaggiatori sulle ferrovie dello Stato »	3626
Oratori:	
FRACASSI	3627
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	3626
« Sull'assegno vitalizio ai superstiti dei Mille »	3627
Oratori:	
DE CAPITANI, <i>sottosegretario di stato per il tesoro</i>	3627
TOMMASI	3628
Relazioni (Presentazione di)	3625, 3638

vori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico, i sottosegretarii di Stato per l'antichità e le belle arti e per il tesoro.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Baccelli di giorni 20, Cassis e Ghiglianovic di un mese.

Se non si fanno osservazioni questi congedi sono accordati.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela e l'avviamento al commercio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Carlo Ferraris a recarsi alla tribuna a presentare delle relazioni.

CARLO FERRARIS. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge: « Stato

La seduta è aperta alle ore 16.
Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dei la-

di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

« Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno del l'amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Carlo Ferraris della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio e svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe lo svolgimento di una interrogazione del senatore Frascara all'onorevole ministro dell'interno, Presidente del Consiglio.

Questa interrogazione è però rinviata alla seduta di domani.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Fracassi al ministro dei lavori pubblici per sapere se ad attenuare il *deficit* dell'azienda ferroviaria statale non creda possa giovare abbassare le tariffe viaggiatori e concedere altre facilitazioni quali il ripristino dei biglietti di andata e ritorno come nell'anteguerra.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Fracassi domanda se, ad attenuare il *deficit* dell'azienda ferroviaria statale, non possa giovare di abbassare le tariffe viaggiatori e di concedere altre facilitazioni, quali il ripristino dei biglietti di andata e ritorno, come nell'anteguerra.

Probabilmente l'onorevole Fracassi non ha assistito alla discussione che facemmo sul bilancio dei lavori pubblici: durante quella discussione venne constatata dapprima la gravità del disavanzo che affligge le ferrovie dello Stato e poi la necessità di rimediare a questo disavanzo.

Uno degli uomini più autorevoli in questa materia, l'onorevole senatore Bianchi, tra gli altri rimedi, consigliò la revisione delle tariffe, sia che riguardino le merci che i viaggiatori. La revisione delle tariffe per quel che riguarda i viaggiatori probabilmente doveva venir fatta in un senso opposto a quello cui accenna l'onorevole Fracassi.

È stato constatato che le tariffe di prima classe si erano aumentate in proporzioni di gran lunga maggiori di quelle della seconda classe e che a loro volta quelle di seconda classe erano aumentate in proporzioni maggiori di quelle di terza. Quindi era come avvenuta una specie di *declassament*: i viaggiatori di prima passarono in seconda, e quelli di seconda in terza: vi è rigurgito di viaggiatori in terza classe.

L'onorevole Bianchi consigliò di vedere se non sia il caso di lievemente aumentare le tariffe dei viaggiatori di terza classe. Venuta la mia volta, ed esaminando i rimedi da portare al disavanzo, io dissi che vi è necessità anche di una revisione di tariffe, sia per quel che riguarda le merci, sia per quel che riguarda i viaggiatori. Quanto alle merci, abbiamo attualmente una tariffa che da poco è in esecuzione — dal primo di gennaio — e di cui non possiamo vedere tutte quante le conseguenze. Dall'esperienza di questo mese pare che risulti che alcune voci sono state straordinariamente aumentate, altre invece non hanno avuto l'aumento che forse sarebbe consentito.

Per i viaggiatori continuano gli esperimenti: io dissi al Senato e ripeto all'onorevole Fracassi che in queste vacanze riesamineremo il risultato delle nuove tariffe per i viaggiatori e per le merci secondo l'esperimento di questo primo semestre di esercizio.

Allora vedremo se sia il caso di fare degli spostamenti che potranno essere in aumento o in diminuzione, secondo che potremo vedere il confronto che si fa tra il numero dei viaggiatori con le tariffe precedenti e il numero dei viaggiatori con le tariffe aumentate. Io vorrei che l'onorevole Fracassi prendesse atto delle dichiarazioni che io gli faccio, che durante le vacanze saranno rivedute le tariffe viaggiatori e merci, per vedere quali modificazioni l'esperienza e le parole autorevoli sia del senatore Bianchi, sia degli altri oratori che parlarono durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici e sia dell'onorevole Fracassi, consiglieranno.

Allora vedremo se sia possibile rimettere in vigore i biglietti di andata e ritorno: da un anno sono stati rimessi i biglietti di abbonamento e fanno buona prova; vedremo allora se sia il caso di accettare per questa parte i con-

sigli dell'onorevole Fracassi. In sostanza io non posso dirgli che questo: nelle prossime vacanze, quando sarà possibile raccogliere i risultati del primo semestre di quest'anno, faremo la revisione delle tariffe.

FRACASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici per le spiegazioni che mi ha dato. Infatti io non ero presente alla discussione del bilancio dei lavori pubblici; anche lontano però ho seguito la discussione e ho portato tutta la mia attenzione sulle parole dell'onorevole senatore Bianchi.

Nessuno più di me ha stima dell'alta competenza in materia ferroviaria del collega Riccardo Bianchi, e prima di presentare questa mia interrogazione ho voluto chiedergli se egli fosse d'avviso che si dovessero aumentare tutte le tariffe.

Il collega Bianchi nel suo discorso aveva esaminato da un punto di vista tecnico il rapporto di aumenti fatti fra le diverse classi. Ma le considerazioni da lui fatte non sono in contraddizione coll'opinione che le tariffe viaggiatori siano giunte ormai ad una tale altezza che invece di portare un aumento d'introiti alla azienda ferroviaria, producono una diminuzione. Io appartengo a quella classe di cittadini, e credo sono la maggioranza, i quali pensano che le ferrovie come altri servizi pubblici devono servire al vantaggio di tutti i cittadini, allo sviluppo dei traffici ed all'economia generale del paese. Per gli aumenti eccessivi avvenuti invece nelle tariffe non solo viaggiatori ma anche merci, l'uso delle ferrovie è divenuto quasi proibitivo a chi non gode di qualche riduzione. L'esperimento fatto in questi ultimi mesi di riduzioni concesse per Palermo, Roma, Milano, Torino, Firenze, confermerebbero la giustezza della mia tesi che convenga abbassare le tariffe viaggiatori. Mi si dice infatti che durante il periodo di queste riduzioni il gettito delle entrate per trasporto viaggiatori sia sensibilmente aumentato. Questo dovrebbe anche consigliare il ripristino dei biglietti di andata e ritorno. È una piccola concessione che non riuscirà certamente dannosa all'amministrazione ferroviaria e che sarà bene accolta dal pubblico che viaggia con biglietti ordinari. Nella prima classe non si trovano quasi più viaggia-

tori con biglietti ordinari, non si trovano che coloro i quali hanno biglietti gratuiti o a riduzione.

Le osservazioni che faccio per il trasporto viaggiatori valgono in parte anche per il trasporto merci.

Per alcune categorie di merci le tariffe sono state talmente aumentate che alla ferrovia possono fare vittoriosamente la concorrenza i trasporti per strada ordinaria con autocarri. Questa questione merita tutta l'attenzione dell'amministrazione ferroviaria.

Ma limitandomi all'oggetto della mia interrogazione ed alle dichiarazioni del ministro, mi permetto insistere sulla adozione dei biglietti di andata-ritorno che, anche solo in via d'esperimento, potrebbe farsi subito durante i mesi d'estate e d'autunno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione dei senatori Martinez, Pullè e Tommasi ai ministri del tesoro e della guerra « Per sapere se ed in quale misura sia stato aumentato l'assegno vitalizio ai superstiti dei Mille di Marsala. E ciò in relazione, non soltanto all'accoglimento da parte del Governo, di analoga raccomandazione dell'altro ramo del Parlamento, ma della risposta scritta, in data 26 aprile ultimo, dell'onorevole ministro del tesoro alla interrogazione Martinez e Pullè, con la quale risposta il Governo, in considerazione del ristretto numero dei superstiti, virtualmente aderiva al richiesto aumento, in quanto si faceva riserva soltanto circa la misura di esso; che per altro era proposto nella modesta cifra di lire 3000 annue e per tempo necessariamente assai precario, giacchè i pochissimi superstiti debbono aver tutti oltrepassata, e non di poco, la età di 80 anni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario al tesoro.

DE CAPITANI, *sottosegretario di Stato al tesoro*. Ho l'onore di confermare pienamente quanto il ministro del tesoro scriveva in data del 26 aprile agli onorevoli senatori Martinez e Pullè, cioè che si sarebbe provveduto senz'altro al più presto per aumentare l'assegno vitalizio ai gloriosi superstiti della spedizione dei Mille, dando così la prova dell'imperitura gratitudine del paese verso questi venerandi patrioti. (*Bene*).

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato al tesoro della rinnovata promessa, del rinnovato affidamento di tenere nella doverosa considerazione gli eroici superstiti di Marsala, ma faccio osservare che dalla prima risposta scritta sono già decorsi dei mesi e qui si tratta di venire in aiuto, si tratta di sovvenire eroi, i quali oggi lottano con la fame. Essi vedono un maestoso monumento che ricorda la eroica spedizione, alla quale parteciparono; ma non possono vivere semplicemente di ricordi e di gloria! Occorre che l'aiuto venga e prontamente.

Tenga presente il Governo che il meno vecchio dei superstiti conta 82 anni, ed è precisamente l'onorevole Cavalli, senatore del Regno, impossibilitato per le sue condizioni fisiche di intervenire ai lavori del Senato. Quindi quello che si deve fare si faccia senza nessuna remora, secondo il dichiarato affidamento del Governo. (Approvazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Libertini al ministro delle poste « Sulla minacciata soppressione del servizio postale diretto tra Napoli e Palermo ».

Questa interrogazione è rimandata alla seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova » (N. 490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 490).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvato il piano di massima riguardante il risanamento e la sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo nella città di Padova, deliberato da quel Consiglio comunale nelle sedute del 2 agosto e del 15 novembre 1921.

Un esemplare del detto piano, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

L'esecuzione del piano di risanamento e sistemazione sarà fatta per gradi e per gruppi di fabbricati.

I diversi piani particolareggiati di esecuzione ed i progetti delle nuove costruzioni saranno sottoposti all'approvazione di una speciale Commissione di sette membri da nominarsi dal Consiglio comunale di Padova, di cui uno sarà di diritto il soprintendente regionale dei monumenti o suo delegato.

(Approvato).

Art. 3.

I piani particolareggiati di esecuzione saranno prima approvati dal Sottosegretariato alle belle arti per quanto è prescritto dalla legge e poi dal prefetto della provincia di Padova, a norma degli articoli 17 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 4.

Oltre ai terreni e fabbricati occorrenti per strade, piazze e giardini, il comune potrà espropriare quegli altri segnati nel piano.

(Approvato).

Art. 5.

Alle espropriazioni da compiersi in base alla presente legge saranno applicate le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

PRESIDENTE. In merito all'articolo 5, l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha presentato un ordine del giorno, il quale suona così:

« Il Senato, nell'approvare il disegno di legge, considerato che la legge di Napoli fu promulgata quando non esisteva il regime vincolativo degli affitti, fa voti che per l'applicazione equa di detta legge non si tenga conto del vincolo che ha carattere transitorio ».

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. In massima debbo pronunziarmi contrario all'estensione della legge per Napoli alle espropriazioni che man mano vanno facendosi per cause diverse di pubblica utilità. Io non intendo di affrontare in questa sede vorrei dire la non difficile tesi, giacchè ha precedenti autorevoli, per la non estensione, nei due rami del Parlamento, inquantochè è da ricordare che nel 1913 fu presentata una mozione, accettata dal Governo — che aveva allora per ministro dei lavori pubblici, l'onorevole Sacchi — il quale prese impegno che da allora in avanti la legge per Napoli non si sarebbe estesa ad altre espropriazioni. Ed il Senato nel 1919, in occasione della discussione della legge sull'ente Volturmo, relatore Spirito, proscrisse, con parole gravi e roventi, l'estensione di detta legge e, assecondando le proposte del suo Ufficio centrale, depennò da quel disegno di legge la disposizione di estensione.

Ora sento che si tratta di una contingenza veramente singolare, quella cioè di un — presso a poco — sventramento come per Napoli di antigienici quartieri della città di Padova. Ed apprendo pure in questo istante che l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno il quale è diretto a moderare l'esecuzione della legge.

A questo proposito va ricordato che, quando fu pubblicata la legge per Napoli, vi fu in quella città un movimento di grave e generale malcontento per il rigore eccessivo dei fissati criteri di valutazione nelle espropriazioni. E si era nel 1885! Intervenne il comune, il quale, per convenzione del 3 ottobre 1888 con la Società del risanamento, introdusse degli equi temperamenti nelle valutazioni e creò una Commissione di arbitri estimatori, alla quale si demandarono tutte le questioni circa la de-

terminazione della giusta indennità, quale andava stabilita alla stregua degli attenuati criteri consacrati nella detta convenzione. Rammento questo precedente perchè nella esecuzione della legge in discussione se ne tenga conto. In conseguenza, pure essendo in massima contrario all'estensione della legge per Napoli, dandomi ragione delle peculiarità del caso delle quali vedo che l'onorevole ministro è perfettamente compreso, e compresi del pari vedo pure i colleghi autorevoli dell'Ufficio centrale, io non sollevo opposizione al riguardo, ma tengo a che resti inteso che una buona volta la deprecata estensione della legge per Napoli del 1885 cessi dall'essere introdotta nelle future leggi di espropriazione.

INDRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INDRI, *relatore*. Le conclusioni alle quali è arrivato il collega Tommasi mettono la Commissione nella condizione di poter fare solo brevissime considerazioni per esporre le ragioni per le quali, nel caso speciale, ha trovato di dover consentire l'applicazione della legge di Napoli.

Il collega Tommasi avrà già rilevato che nella stessa relazione è espressamente detto che, in massima, la Commissione divide i criteri testè esposti dal collega autorevole. Nel caso speciale però le condizioni di Padova sono tali per cui l'applicazione della legge s'impone onde rendere possibile quell'opera di risanamento che risponde a una indeclinabile necessità per la tutela dell'igiene e della moralità. Si versa infatti proprio nelle condizioni per le quali la legge di Napoli fu emanata, trattandosi di un progetto di sventramento con finalità sanitarie.

Non può poi praticamente trascurarsi un fatto per il quale la discussione teorica può ritenersi sorpassata e cioè che i proprietari di case, molti dei quali sono riuniti in associazione a tutela dei loro interessi, hanno votato in un'assemblea, tenuta il 2 febbraio 1922, un ordine del giorno col quale, dichiarandosi animati da sensi di alto civismo e di personale sacrificio, plaudono e tutto ciò che tende al vero miglioramento graduale della loro città, e, pur riaffermando i diritti della proprietà, approvano il progetto solo rilevando la necessità che si proceda, nell'applicazione della legge, con

criterio equitativo, facendo voti perchè le liquidazioni avvengano possibilmente attraverso commissioni speciali con l'intervento stesso dell'associazione dei proprietari in modo da garantire che la legge di Napoli sarà applicata solo nei casi di assoluta necessità. A tale desiderio si è espressamente accennato nella relazione, appoggiandolo, per cui è a ritenersi che sarà accolto dal Comune, e la Commissione che verrà dallo stesso costituita, per quanto non possa avere che funzione consultiva, rappresenterà però una garanzia per i proprietari.

È utile poi rilevare che, in una relazione che il nostro ministro dei lavori pubblici, il quale ha anche in questa occasione dato prova della grande diligenza e dello scrupolo che pone nello studio delle questioni che egli prospetta al Parlamento, in una relazione da lui provocata dal Prefetto di Padova, funzionario superiore per intelligenza e serenità, è affermato che sono moltissimi i cittadini che aderiscono all'associazione dei proprietari di case, mentre i ricorsi presentati contro il progetto sono firmati da pochissime persone per alcune delle quali il Prefetto stesso legittimamente contesta l'esistenza dei requisiti per poter legalmente assumere le vesti di opposenti. Del resto la vostra Commissione non solo ha esaminato con diligenza ed obiettività tutti i reclami ma, assecondando una preghiera rivoltale, ha personalmente ascoltati i rappresentanti degli oppositori. Il suo giudizio favorevole fu quindi meditato.

Voglio poi chiarire al Senato — poichè ho la parola e della quale non approfitterò a lungo — le ragioni non solo giuridiche ma anche equitative e morali, per le quali si deve consentire l'applicazione della legge per Napoli e per le quali forse i proprietari di case si sono adattati al sacrificio. Prima di tutto la serietà dell'amministrazione comunale e del suo Sindaco, uomo degno e valoroso, che dedica le sue giovanili energie al bene della città, rappresenta un affidamento che l'amministrazione comunale terrà fede all'impegno assunto spontaneamente, e cioè di procedere preliminarmente alla liquidazione dell'indennità di esproprio per trattative private, ricorrendo all'applicazione della legge nei soli casi di assoluta necessità; al quale riguardo è necessario rilevare che anche a Padova, oltre alle case che dirò grandi,

esistono anche quelle che vorrò chiamare le case piccole, e molte di queste case piccole, esistenti nel centro della città, sono comprese nel progetto di risanamento, e la loro demolizione rappresenta uno degli obbiettivi per i quali il risanamento si compie.

Ora è evidente che per la espropriazione di queste case piccole, se si volesse tener conto del reddito che producono ed il quale è in ragione inversa dell'ampiezza degli ambienti e della moralità che vi regna, si andrebbe incontro a difficoltà e iugulazioni ai danni dell'amministrazione comunale che è doveroso evitare.

A parte poi tutto questo la vostra Commissione, di pieno accordo col ministro, ha proposto l'ordine del giorno testè letto che deve valere a tranquillare ancor di più, qualora non fossero sufficienti a dare piena tranquillità al Senato due altre circostanze salientissime e cioè: la prima che il Consiglio comunale di Padova composta di tutti i partiti ha, a voti unanimi, approvato il progetto, mentre il Sindaco ha avuto la prudenza, magari eccessiva, di attendere, fra la prima e la seconda lettura, che trascorresse parecchio tempo e ciò perchè il progetto fosse ancora profondamente studiato; anche in seconda lettura si è avuta l'unanimità dei suffragi: la seconda considerazione è che anche i rappresentanti politici del collegio elettorale della provincia di Padova, che pur rispecchiano tutti i partiti politici, sono pienamente concordi nel riconoscere la necessità di procedere rapidamente a questa epurazione morale ed a questo risanamento igienico della mia città.

Mi lusingo che queste considerazioni avranno valso a tranquillare i dubbi espressi tanto autorevolmente dal collega Tommasi e che il Senato, come già fece la Camera, approverà il disegno di legge. (*Approvazioni*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

RICCIO *ministro dei lavori pubblici*. Dopo ciò che ha detto l'onorevole relatore, nulla avrei da aggiungere se non ringraziare il senatore Tommasi del voto che egli dà a questo articolo del progetto di legge.

Creda onorevole Tommasi, sono anch'io recisamente contrario all'applicazione della legge

di Napoli: ha fatto il suo tempo bene o male, e sarebbe bene non se ne parlasse più. Però qui siamo nel caso di un vero e proprio sventramento, nella stessa identica condizione in cui si era nel 1884 quando De Pretis diceva: bisogna sventrare Napoli. Bisogna sventrare Padova! Io non mi ero fatto un'idea di ciò: alle prime proposte che mi vennero, con grande titubanza accettai il concetto di preparare questo progetto di legge. Presi informazioni dirette, mandai un nostro ispettore perchè mi dicesse il vero stato delle cose, quasi in incognito; poi ho scritto al prefetto, che era stato mio capo di gabinetto in un altro ministero ed al quale mi legano rapporti personali, facendo appello appunto a questi rapporti, perchè mi dicesse la verità.

Ed essa è anche più grave di quella dipinta con parole così vivaci nella relazione al Senato, dove si parla del sottosuolo inquinato, di ambienti umidi e di cubatura deficiente, di strade strette, di cortili angusti, veri focolari di infezioni, di casupole dove domina il vizio e donde si espandono le malattie: necessità dunque vera e urgente vi è di risanare radicalmente. Se a tutt'oggi, onorevole Tommasi; ella aggiunge il voto unanime del Consiglio Comunale — di tutti i partiti — le sottoscrizioni dei più autorevoli cittadini, allora credo che la coscienza sua come quella del Senato si potrà acquetare alle preghiere del governo e della commissione, perchè si voti questo progetto di legge, il quale non ha che un torto solo, quello forse di avere indugiato un po' troppo a compiere questa opera di risanamento così necessaria; — opera anche doverosa per le benemeritenze di quella nobile città. *(Approvazioni)*.

LUZZATTI. È una delle poche volte che non si chiede nulla allo Stato! *(Si ride)*.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

È concessa al comune la facoltà d'imporre un contributo ai proprietari dei beni non espro-

priati, confinanti o contigui alle vie, piazze ed aree di uso pubblico da formare o sistemare, comprese nel piano.

Tale contributo sarà uguale alla metà del maggior valore risultante ai detti beni e verrà imposto secondo le norme degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il maggior valore a cui è applicabile il contributo sarà determinato in base alla differenza tra il prezzo di mercato dei beni stabili quale è in assenza dell'opera e quello che i beni stessi andranno ad acquistare compiuta l'opera che abbia concorso a determinare l'incremento stesso.

Nella determinazione del maggior valore e per l'esazione del contributo dovrà tenersi giusto conto delle limitazioni imposte dalle leggi sugli affitti.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, potranno essere approvate le modificazioni del piano di massima che il comune riconoscesse opportune, ferme restando anche per esse le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'attuazione dei lavori è fissato il termine di anni 25 a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Tutti gli atti e contratti che il Comune di Padova farà esclusivamente per l'esecuzione del piano regolatore di cui sopra saranno soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 » (N. 485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 485).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onorevole senatore Badoglio, primo iscritto.

BADOGLIO. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli Senatori, permettete che io vi esponga qualche considerazione sulla situazione politico-militare della Tripolitania e che vi faccia anche qualche cenno sulla situazione della colonia ad essa confinante, ossia della Cirenaica.

L'aver potuto studiare sul posto e con vera passione l'importante questione, l'aver potuto interrogare molti connazionali, molti funzionari civili e militari e molti capi arabi, mi dà la speranza che le mie parole varranno a dissipare dubbi ed a distruggere leggende messe ad arte in giro da nemici dichiarati d'Italia e da italiani non meno nocivi degli anzidetti nemici. (*Benissimo*).

Non ho certamente la pretesa di indicare né la via infallibile, né la migliore, ma ho la convinzione che l'indirizzo che io indicherò è tale che il prestigio e la dignità del nostro paese saranno in ogni caso sicuramente tutelati.

Per ben comprendere il problema della Tripolitania, bisogna riferirsi alla situazione esistente in colonia ai primi di quest'anno. Dopo la rioccupazione di Misurata Marina, tutti i capi arabi dell'interno, che già erano in stato di latente rivolta verso di noi, si dichiararono apertamente ribelli, attaccarono il nostro presidio di Ras-Lamar, fecero svellere le rotaie delle ferrovie ed interrompere le reti telegrafiche e telefoniche. Inoltre sobillarono le popolazioni delle oasi costiere e le fecero rivoltare contro di noi, che finimmo col restare confinati in Misurata Marina (pochi chilometri), Homes, Tripoli (linea delle fortificazioni), Zuara, dove avevamo maggior margine verso l'interno per una profondità di 70 chilometri circa, ma

dove esisteva una popolazione da 15 ai 20,000 berberi cacciati dagli arabi dalle montagne e che vivevano a nostro completo carico.

I capi arabi, riuniti a Fonduc-Ben-Gascir, località distante una ventina di chilometri da Tripoli, ponevano come prima condizione per trattare col governo italiano (badate, onorevoli colleghi, trattare come da potenza a potenza) l'estensione dell'Emirato in tutta la Tripolitania, non limitando questo Emirato all'interno, perchè dicevano che le relazioni tra l'interno e la costa sono troppo aggrovigliate per essere divise. L'Emirato doveva giungere fino alla costa, cosicchè ogni nostro diritto di sovranità in Tripolitania sarebbe di fatto caduto e noi saremmo rimasti laggiù nella semplice condizione di tollerati; e tollerati essenzialmente per questi due motivi: il primo che rimanendo noi, nessun'altra potenza avrebbe potuto occupare il paese, ed il secondo perchè in Tripolitania è ben nota la prodigalità della finanza italiana.

Per qual motivo noi eravamo ridotti in queste condizioni? Quali le cause generali per le quali il nostro prestigio era caduto così in basso? Qui è necessario che io faccia un po' di analisi, per quanto breve, del passato.

Molti credono che la caduta del nostro prestigio laggiù sia dovuta alle disastrose ritirate del 1915 e del 1916. Io non sono di questo avviso. Gli insuccessi militari che abbiamo avuto nel 1915 e nel 1916, furono effettivamente molto gravi e tali che ogni italiano non può apprenderle pur attraverso le relazioni molto attenuate degli interessati, senza fremere.

Ella ha fatto bene, onorevole ministro, a ricordare a Tripoli nel suo discorso, i nostri morti di quell'epoca che furono molti!

La Patria attratta da altre gravi questioni quasi li dimenticò. Eppure noi li dobbiamo ricordare con lo stesso amore come ricordiamo i nostri morti del Carso e del Piave, se vogliamo che ovunque sventoli la bandiera italiana ci sia chi è pronto a morir per essa.

Ma, ripeto, questi insuccessi militari da un popolo guerriero come è il popolo arabo non potevano non essere apprezzati nella loro giusta misura e non potevano essere esagerati nelle loro conseguenze. Gli arabi capivano benissimo che la guerra non si sarebbe decisa in Tripolitania, capivano benissimo che noi, impegnati

in una partita molto più grossa, dovevamo per il momento considerare la Tripolitania come un teatro perfettamente secondario e che la decisione delle sorti della colonia avveniva in Europa. Se noi fossimo stati battuti qui in Europa, la questione della Tripolitania si sarebbe risolta di per sé; se noi fossimo usciti vincitori in Europa saremmo stati in seguito in grado di mettere rapidamente a posto la colonia.

Coloro che hanno affermato che queste sconfitte militari sono state la causa di ogni nostro danno, hanno esaminato troppo superficialmente la questione. La vera ragione del decadimento è per me nella così detta pacificazione del 1919. Noi, dopo l'armistizio, inviammo in Tripolitania un corpo di operazione dai 70 agli 80 mila uomini, munito di tutti i più perfezionati mezzi d'offesa, e fornito di tutte le più accurate provvidenze logistiche. Il Governo provvide anche a riunire laggiù un corpo di truppe coloniali, che di per sé stesso sarebbe stato capace di risolvere la situazione. Una volta avuti tutti questi mezzi in mano, abbiamo offerto al nemico la pace e lo statuto...

MOSCA. Purtroppo è vero!

BADOGGIO. Notate, onorevoli colleghi, che il gesto cavalleresco di offrire ad un nemico, fino a ieri ribelle contro di noi, la pace, non può essere capito dalla mentalità araba. I capi arabi giudicarono questo atto come una debolezza, come indizio di stanchezza della guerra e capirono subito che, nonostante i nostri 80 mila uomini, il successo finale stava dalla loro parte.

Ma un'altra cosa è stata anche più grave! I nostri negoziatori misero tanto slancio, tanta arrendevolezza verso gli arabi per fare accettare questa pace, diedero così tangibile prova del nostro smisurato desiderio di concludere e della nostra condiscendenza verso di essi, profusero anche subito tanto denaro (ricordatevi, onorevoli senatori, che il cambio della moneta turca, che non era uscita tutta dalla zecca di Costantinopoli, costò più di 11 milioni di lire) che i capi finirono proprio per convincersi che potevano avanzare ogni pretesa. Soltanto in ultimo, dopo lunghe trattative, di fronte ad una minaccia di operazioni, essi posti fra una certa sconfitta, oppure una ritirata per morire — come ha detto l'onorevole Mosca — di sete e di fame

nella Ghibla, preferirono accettare denaro, onori, pace e statuto!

Fu una vera iniqua commedia giuocata ai nostri danni, e che noi poi sventolammo come un grande successo politico. Mi duole che qui la mia parola sia dura e amara. Ma quando io penso, onorevoli senatori, che non ci fu dato di alzare liberamente la nostra bandiera nemmeno là dove venne concluso il patto; quando io penso che a Tripoli convennero in grandissima pompa e furono accolti con sommi onori capi arabi che ci avevano traditi in combattimento, che si erano vantati di aver sgozzato con le proprie mani ufficiali e soldati, che si erano vantati di aver bruciati i nostri autocarri carichi di feriti, sopra uno dei quali giaceva l'eroico maggiore Maussier, non mi è possibile mantenere il mio dire in una pacata austerità di forma. (*Approvazioni*).

Si disse e si scrisse che i capi arabi hanno gradito il nostro statuto, e che non vi si attenero dopo perchè errori nostri, tra i quali quello di aver richiamato in Italia coloro che avevano trattato la pace e l'aver rimpatriato in fretta le nostre forze, diedero ad essi la sensazione della nostra mancanza di sincerità. È curioso che noi abbiamo sempre spiccata la tendenza di riversare su di noi tutti gli errori! Lasciamo stare la questione dello statuto, che, evidentemente, è stato un passo politico prematuro, perchè ognuno comprende come in una civiltà prettamente feudale non si possano impiantare di colpo i nostri concetti di libertà, di eguaglianza e di fratellanza, così come in una civiltà che ha pochissime leggi e vive di consuetudini e di metodi spicci non si possa riversare tutto il nostro faragginoso e macchinoso sistema burocratico. L'Arabo non è uno di quelli che apprezza molto il tempo, eppure siamo riusciti a stancarlo! Un capo arabo diceva a me: Siete della gran brava gente, ma, con le vostre leggi, siete terribilmente noiosi. (*ilarità*).

Dunque, lasciamo stare lo statuto, lasciamo stare se esso sia appropriato o no: sta però che i capi arabi, mettendo come prima condizione l'estensione dell'emirato, di fatto essi volevano l'abolizione di questo statuto.

Due altre cause si aggiunsero per determinare il crollo del nostro prestigio: la prima fu l'abbandono dell'Albania fatto tanto a precipizio

e con tanta menomazione della nostra dignità. Gli Arabi intravidero la possibilità che in Tripolitania si ripetessero gli stessi avvenimenti.

La seconda causa risiede nelle nostre disgraziate condizioni interne degli anni 1919 e 1920, perfettamente note agli Arabi, i cui emissari comodamente stabiliti qui in Roma nei più sontuosi alberghi, tramavano coi nemici interni alla nostra completa rovina.

Questi due fatti avevano dato agli Arabi la intima persuasione della nostra impotenza militare, del nostro disfaccimento politico-sociale del nostro prossimo crollo come grande potenza.

Ma la loro analisi si fermò a questo punto essi non seppero scorgere e valutare il risveglio e l'affermarsi delle sane energie del nostro paese, non seppero capire che la prostrazione che ci aveva colpito era fenomeno temporaneo, che i vincitori di Vittorio Veneto non potevano non volere ad ogni costo una Italia grande e temuta, e continuarono perciò a trattare con noi come da vincitori a vinti. E così giungemmo al convegno di Fonduc Ben Gascir da me ricordato.

Tristi giorni quelli, onorevoli senatori. Gli Italiani in colonia erano avviliti e sfiduciati, gli Arabi a noi soggetti esitanti e parecchi anche con contegno poco riguardoso, per non dire baldanzoso.

È merito suo, onorevole ministro, se questo stato di cose è cessato; se in Tripolitania noi ora possiamo con fronte alta, e sicura tranquillità procedere alla nostra missione di nazione civilizzatrice.

Ella, onorevole ministro, ebbe a promettere qui davanti a questo Alto Consesso, che per quanto intensamente amico della pace, non avrebbe mai tollerato che si venisse meno a quei principi di dignità nazionale che sono l'essenza della vita di una nazione.

Ella, onorevole ministro, ha con fermezza, con prontezza, con saggia ed oculata energia pienamente corrisposto all'impegno solennemente qui preso. Permetta che io le esprima tutta la mia gratitudine d'italiano.

La situazione, quale si presentava in Tripolitania ai primi di aprile, era quanto mai oscura: l'arroganza e le minacce dei capi arabi non avevano limiti. Era questo contegno poggiato sopra

un effettivo e poderoso apparecchio militare? Era la loro forza adeguata alla loro tracotanza?

Questo era il nodo che bisognava sciogliere; giornali a noi ben noti magnificavano ed esageravano la forza araba; ricordi per noi dolorosi rendevano titubanti anche i più audaci.

È stato merito del Governatore attuale, conte Volpi, di aver perfettamente intuito la situazione e di aver agito con sagacia e con decisione; ed io che mi son trovato a Tripoli in quella occasione posso assicurare che alla decisione del Governatore corrispose, balda ed entusiastica, l'azione delle truppe.

La mia azione laggiù - sia detto per incidenza - non ha avuto altro carattere che quello di una assistenza morale. Il merito esclusivo della decisione è del Governatore; quello dell'azione del comando militare tenuto dal generale Taranto e delle truppe della Tripolitania.

Ma io che conosco bene l'animo dei nostri ufficiali e dei nostri soldati e che so come una parola, un plauso del Senato sia premio ambizioso e sprone a sempre meglio operare, credo di aver tutti consenzienti gli onorevoli colleghi se prego l'illustre nostro Presidente di voler mandare alle nostre magnifiche truppe di Tripolitania, che spargono lietamente il loro sangue per l'onore della nostra bandiera, il plauso di questa patriottica Assemblea. (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Io sarò molto lieto di farmi interprete di questa manifestazione verso le nostre valorose truppe della Tripolitania e della Cirenaica! (*Vivissimi e generali applausi*).

BADOGGIO. Di fronte alla rapida avanzata delle nostre colonne la resistenza araba crollò come per incanto; dove essa cercò di affermarsi fu travolta dall'impeto e dalla perizia dei nostri combattenti. In meno di dieci giorni la grande forza araba era divisa in tronconi e questi tronconi erano inseguiti e cacciati su per le montagne; tutta la Gefara, ossia la pianura intercedente tra la montagna e la costa, fu libera per un centinaio di chilometri.

Eppure, onorevoli colleghi, se resistenza doveva e poteva avvenire, quello era il momento, perché nella Gefara vi era tutto il raccolto di orzo in covoni, vi era tutto il bestiame al pascolo, e si trattava di difendere insieme la vita e la proprietà.

Essi hanno tentato di resistere, ma furon travolti e i nostri aviatori inseguirono ancora sulle montagne le colonne disordinate e in fuga, giacchè ogni capo arabo con i suoi armati si ritirò in direzione del proprio paese: questo a dimostrazione della coesione che esisteva tra di essi!

Le popolazioni delle oasi costiere vennero fatte rientrare nelle oasi: in una sola giornata nelle oasi di Zavia, rientrarono 7000 persone consegnando le armi.

Quel certo agitatore che molti di voi avranno visto a spasso per Roma col fez e la redingote, e che non era insensibile alla buona cucina di una nota trattoria di via della Scrofa, il Farad bey, abbandonato da tutti, scappò e i suoi portarono a noi la sella e la valigia ove erano conservati i suoi documenti segreti.

In una quindicina di giorni furono rimesse a posto le ferrovie ed i telegrafi e la vita normale ricominciò a battere il suo ritmo.

Questo rapido capovolgimento della situazione ci permise di risolvere una grave questione alla quale ho accennato di sfuggita, e cioè la questione dei Berberi. Come voi sapete, onorevoli colleghi, i Berberi abitano la regione occidentale della Tripolitania ed i loro territori costituiscono una fascia che partendo dal mare tra Zuara e il confine tunisino scende a sud fino a Nalut. I capi arabi avevano cacciato i berberi dal Gebel e noi non essendoci sentiti in forza per impedire che sotto la nostra bandiera avvenissero questi fatti, ci eravamo tranquillamente accomodati a dar da mangiare a questa gente cacciata. Il governo, deciso a risolvere la questione, inviò lettere ai capi arabi invitandoli a desistere da ogni resistenza. I capi arabi non accettarono. A Giosc le nostre truppe, guidate dal valoroso colonnello Graziani, inflissero una prima seria sconfitta ai ribelli, poi le nostre truppe montarono sull'altipiano del Gebel, ed a Giado il quarto battaglione eritreo, il battaglione Toselli, ben noto all'Italia, comandato dal maggiore Tracchia con una banda di mille berberi, comandata da un capo che è con noi dal 1913 e che son contento di nominare qui, Jussuf Cherbisc, che in quella giornata ebbe un cavallo morto ed uno ferito sotto di sè, sconfissero nuovamente gli arabi ribelli. Sicchè ormai i berberi sono tutti a posto nelle loro terre e noi, oltre il fatto di aver tutelata la nostra dignità, ab-

biamo raggiunto il vantaggio non meno apprezzabile di aver stabilita la tranquillità lungo la costa ed il confine tunisino e di poter esercitare la sorveglianza su quanto entra dalla Tunisia in Tripolitania.

Possiamo noi dire che adesso la situazione è risolta? No, non ancora; si può dire semplicemente che la situazione tripolina è bene avviata. Ma bisognerà procedere con lo stesso sistema, con la stessa fermezza, senza tentennamenti, senza concessioni e senza amnistie, che sono disastrose tanto qui che là. (*Approvazioni, applausi*).

Bisogna procedere con fermezza sulla strada, che finora abbiamo seguito, e anzitutto bisogna tener presenti alcuni principi.

Prima di tutto occorre che l'arabo sappia e si convinca che noi appoggeremo sempre chi si è dimostrato fedele amico nostro e saremo senza pietà verso i ribelli. Ma, mi direte voi, questa è una cosa ovvia; eppure non è stato così. Anzi, a questo proposito, un capo arabo che ebbe una lunga conversazione con me mi disse queste precise parole: «Volete sapere qual'è il mestiere più redditizio in Tripolitania? Il ribelle. Quando un capo è a corto di danaro o ha qualche ambizione non ancora completamente soddisfatta, si mette in aperto urto con il governo italiano. Passerà qualche traversia, battrà un po', gli verranno sequestrate quelle case e quei beni che eventualmente possiede in Tripoli o nelle vicinanze, ma non abbiate paura il governo italiano provvederà ad amministrargli i beni molto meglio di quello che non possa fare egli stesso, e dopo un po' di tempo quel capo arabo sarà chiamato, avrà restituiti i beni con le rendite, avrà denaro, avrà qualche posizione ufficiale e avrà anche qualche croce o commenda. Se invece un capo arabo che è stato a voi fedele dalla pace del 1913 in poi, che ha passato con voi quei terribili anni dal 1914 al 1918, che ha perduto tutto, perchè i suoi beni sono all'interno, che si trova a Tripoli in condizioni miserrime si rivolge a voi, voi invariabilmente gli dite: "aspetta, pian piano, vedremo" e poi non fate niente».

Questa è la verità. Ecco perchè io ho detto che bisogna che si convincano una buona volta gli arabi che chi è stato amico nostro, chi ha passato con noi giorni tristi, non sarà mai

abbandonato dal Governo italiano. Solo così avremo gente devota alla nostra causa. (*Approvazioni*).

Dunque politica dritta, politica senza infingimenti ed anzitutto senza equivoci. Noi non possiamo giocare di astuzia con gli arabi; già non abbiamo potuto giocare mai d'astuzia con nessun popolo. (*Commenti, approvazioni*). Bisogna che agiamo con franchezza e sincerità. Già il solo fatto di non parlare la stessa lingua si presta a molti equivoci! Ricordiamoci del famoso trattato di Uccialli.

Dunque sincerità, franchezza ed energia. Ed appena si manifesti qualche segno cattivo non bisogna lasciare che la piaga s'invelenisca; bisogna correre prontamente al riparo. Il nostro apparecchio militare esistente laggiù può rispondere perfettamente, se migliorato nel servizio dell'aviazione, a queste esigenze. I capi arabi devono sapere che chi è forte in Tripolitania è il Governo italiano. (*Bravo*).

Il problema più serio che ora si presenta è quello del disarmo delle popolazioni. A questo scopo debbono tendere ora e subito tutti i nostri sforzi; se le popolazioni conserveranno le armi, noi, data la struttura etnica del paese, avremo una permanente guerriglia. Ma per converso le popolazioni disarmate dovranno sempre ed a qualsiasi costo essere protette.

Ma, parallelamente a questa politica di energia e di franchezza, bisogna che ci avviciniamo a quelle popolazioni colle quali noi dobbiamo vivere; e per avvicinarci bisogna che abbiano la sensazione che stando con noi stanno meglio che con i loro capi; non bisogna semplicemente emanare delle leggi e dei decreti.

Bisogna che noi facciamo loro sentire il benessere; ed a questo scopo raccomando vivamente al ministro di tener presente il bene che fanno in colonia i dispensari medico-farmaceutici. La nostra medicina è apprezzatissima laggiù; l'opera dei nostri sanitari, così volenterosa, così devota, ci aveva creato dei veri amici. Sappiate che i capi arabi sono giunti al punto di far curare dai nostri medici anche le loro donne; basta accennare questo fatto per vedere quanta fiducia avevano saputo ispirare tra gli arabi i nostri medici.

E bisogna anche che le cure verso quelle popolazioni non siano concentrate troppo in un

sol punto, occorre invece che del benessere abbiano parte un po' tutti.

Un altro argomento che credo di trattare è quello dei nostri funzionari. Prima di tutto non basta di aver preso la laurea in legge ed essere passati attraverso un Ministero per essere adatti ad andare in Tripolitania. Il nostro funzionario deve essere preparato per andare ad esercitare le sue funzioni in una Colonia; e bisogna anche imporgli d'imparare al più presto la lingua, poiché ora ogni nostro funzionario ha presso di sé il doppione dell'interprete; e lo stesso dicasi per gli ufficiali i quali debbono essere obbligati a saper parlare dopo un certo tempo un poco di arabo ed a capirlo. E notate che per questi funzionari bisogna che facciamo un largo assegnamento sul contributo che possono dare i figliuoli delle migliori famiglie tripoline, che finora non abbiamo chiamato a collaborare con noi. Se andiamo a Tripoli nei nostri uffici vediamo che gli impiegati sono tutti italiani, e la collaborazione locale è data solo da qualche piantone o da qualche spazzino.

Chiamiamo a noi questa gente e prepariamola per le nostre amministrazioni tripoline; allora avremo il vero concorso dell'elemento locale che, come ho detto, per ora non c'è.

Noi abbiamo elargito lo statuto laggiù; una sola cosa è certa che noi questo statuto non ritireremo mai, e che lo applicheremo pienamente; sarà questione di metterlo in atto progressivamente; ma una volta data la parola, l'Italia non deve tornare indietro. Questo lo dico perchè lo sappiano i capi arabi, perchè ogni loro speranza che noi ritorniamo sui nostri passi sia troncata subito. L'Italia non può venire meno alla parola che ha dato, qualunque siano le traversie che essa deve passare.

Contemporaneamente a questi provvedimenti d'ordine politico, io raccomando vivamente al ministro di assecondare il meraviglioso sviluppo di energie che esiste laggiù in colonia.

Molti hanno detto della nostra colonia cose più o meno gravi dal lato di rendimento o di possibilità di rendimento. Ricordiamo che a detta dei tecnici, e a parte la questione dei fosfati, la Tunisia, non era, all'origine, in molto migliori condizioni, e furono le braccia e l'ingegno di migliaia e migliaia dei nostri connazionali che misero in valore quella colonia.

Io raccomando vivamente al Ministro le nostre associazioni di agricoltori ex combattenti, di cui parecchie sono pronte a partire, appena ve ne sia la possibilità, per condizioni di tranquillità. Voglia prendere in esame queste domande per vedere se con un'opera progressiva di colonizzazione, noi potremo anche risolvere laggiù gran parte del problema militare.

Dirò poche parole sulla Cirenaica. Una convenzione e due trattati fatti colla Senussia hanno permesso a questa nostra colonia di godere pace e tranquillità dal 1915 in poi. Se io dovessi però dire che sono perfettamente tranquillo, non direi esattamente il mio pensiero; finora io ho la sensazione che la maggior buona volontà per attenersi ai patti sia stata messa più dagli italiani, che dall'altra parte. Però su questo punto io non insisto per la delicatezza dell'argomento e perchè l'onorevole Ministro, essendo ritornato adesso dalla Cirenaica, potrà dare al Senato informazioni più precise e più tranquillizzanti, e potrà anche dirci se quel parlamento cirenaico che fin ora era un po' troppo espressione di forza senussita, sia sulla via di diventare invece espressione di collaborazione italo-araba.

Quanto io ho detto circa la Tripolitania potrei quasi ripetere per la Cirenaica, e per ciò che riguarda la nostra opera di colonizzazione ricordiamo che la Cirenaica fu già molto fiorente; ricordiamo che da Bengasi a Derna, per una estensione di 400 chilometri, per 30 o 40 di profondità, il terreno si presta a tutte le colture. Purtroppo la nostra emigrazione che andasse là non si appoggierebbe ad una civiltà esistente, si appoggierebbe a niente, perchè la vita è allo stato pastorizio, quindi ci vogliono capitali. Se non si spende, la colonia non renderà niente.

Una bella strada è stata già fatta e congiunge Bengasi con Derna, cosicchè in una sola giornata si va da Derna a Bengasi, mentre prima ci volevano quattro giorni; ma se a questa colonia almeno non dedichiamo qualche somma per rendere i porti accessibili - e lei lo sa, onorevole Ministro, che il mare è sempre mosso laggiù, - e che il più delle volte si sbarca con la rete anzichè con le proprie gambe, - è inutile fare strade e ferrovie se non c'è modo di arrivare col piroscafo al porto.

Ancora due brevi considerazioni e poi termino. Noi, in un momento in cui erano in pieno svolgimento le operazioni militari sia in Cirenaica, sia in Tripolitania, e in cui la madre Patria funzionava da deposito, quasi, delle due colonie, abbiamo creato i due governatorati.

Crede, onorevole ministro, che allo stato attuale sia ancora necessario il doppio governatorato? Io credo di no. Il problema adesso è un problema essenzialmente politico, un problema di collaborazione italo-araba, che non può essere risolto in una maniera in Cirenaica senza avere subito un grave contraccolpo in Tripolitania e viceversa. Il problema politico essendo unico, deve essere studiato ed attuato da una mente sola. Tenete pure divise le due amministrazioni, affinchè non avvenga che una colonia diventi la cenerentola dell'altra, ma come direzione politica noi dobbiamo avere un solo governatore.

Ed a proposito del governatore, ripeto quello che più autorevolmente di me ha già detto l'onorevole Mosca: bisogna che noi diamo stabilità a questo governatore. Noi in undici anni abbiamo avuto circa una dozzina di governatori! Quale problema politico, quale problema di lavoro, quale problema militare può essere ideato e portato a compimento con questa ridda di governatori? Bisogna per forza che il governatorato sia un po' sottratto alle vicende politiche della madre Patria e che il governatore rimanga laggiù per un determinato numero di anni. Ricordiamoci che noi abbiamo avuto una colonia, l'Eritrea, che è diventata pacifica e tranquillissima dopo che l'onorevole Martini l'ha governata per dieci anni e che per otto anni la governò il nostro collega Salvago Raggi. Questa stabilità del governatore è una cosa indispensabile, altrimenti oltre a tutti gli inconvenienti accennati, daremo sempre la sensazione agli arabi che noi non siamo contenti e che disdiciamo l'opera del nostro governatore.

Un'ultima osservazione, onorevole ministro, riguarda il suo Ministero: non si spaventi, non discuto se il Ministero sia necessario o non necessario. (*Si ride*), Ella, onorevole ministro, ha una amministrazione - mi permetta di parlare francamente - che vive in un modo un po' parassitario, perchè se ha bisogno di funzionari li richiede ad un'altra amministrazione, se ha bisogno di soldati li richiede al collega

della guerra, se ha bisogno di materiali, alla guerra e alla marina. È una necessità di cose, lo capisco, anzi le dirò che ho visto con vero dolore creare nel suo ministero uno stabilimento cartografico mentre abbiamo quel magnifico Istituto geografico militare di Firenze, che dà così buoni risultati. (*Approvazioni*). Ma perchè la sua macchina funzioni bene e non vi sia continuamente della sabbia, e laggiù ce n'è molta sabbia...

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. Non nella amministrazione centrale!

BADOGLIO... perchè non vi sia della sabbia entro i congegni della macchina, bisogna che il Ministero delle colonie diventi un pagatore più sollecito e più sicuro. L'onorevole Da Como nella sua dotta relazione accenna a questa maggiore sincerità di bilancio. Osservi, onorevole ministro, una completa sincerità di bilancio e non avrà nessuna opposizione dai colleghi della guerra e della marina, i quali, vivendo in acque molto scarse, tutte le volte che hanno richieste dal Ministero delle colonie offrono una naturale resistenza perchè non sanno se saranno rimborsati. (*Si ride*). E molte volte questi ritardi possono essere perniciosi! Quindi completa sincerità di bilancio: e questo deve anche corrispondere ad un altro principio, vale a dire che il nostro paese deve conoscere per filo e per segno quel che si spende per le colonie, perchè, a parte ogni altra considerazione, il paese comprende perfettamente che nessuna nazione civile si può sottrarre all'onere di una missione altamente civilizzatrice ed umanitaria.

Onorevole ministro, Ella è stato laggiù in colonia ed avrà visto con quanto calore, con quanto entusiasmo i connazionali nostri l'hanno ricevuto, plaudendo all'opera sua. Già, basta che l'italiano sia pochi chilometri fuori del proprio paese, perchè diventi insensibile alle violenze politiche, e si ricordi di una sola cosa: del suo paese, ed abbia una sola aspirazione, che questo suo paese sia grande e forte. (*Vive approvazioni*). Ebbene Ella, onorevole ministro, continui sulla strada seguita finora, ed avrà l'approvazione non soltanto dei connazionali che vivono in colonia, ma anche di tutti i buoni italiani dimoranti in Patria (*Vivissimi e prolungati applausi; senatori e ministri si congratulano con l'oratore*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fulci a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

FULCI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e dei decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1526, e 19 agosto 1917, n. 1399, riguardanti la raccolta in testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, nonché dei successivi decreti luogotenenziali 30 giugno, 4 agosto e 17 novembre 1918, rispettivamente numeri 1013, 1481 e 1922 e del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, pure portanti provvedimenti a favore delle regioni colpite dallo stesso terremoto;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1234, che modifica l'articolo 130 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi sul terremoto del 1908;

Conversione in legge del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul terremoto, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1413, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 665, che apporta modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nelle località colpite dal terremoto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fulci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie sull'esercizio finanziario 1922-23.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mosca.

MOSCA. Egregi senatori, è fin dal 1915 che non si discute nel Parlamento italiano un bilancio delle Colonie. Ora io troppo avrei da dire, e sarebbe troppo lungo il discorso, se dovessi parlare di tutta la nostra politica coloniale dal 1915 ad oggi. Il Senato quindi mi permetterà che io mi attenga soltanto agli ultimi fatti e parli delle condizioni presenti delle nostre Colonie.

E comincio dalla Colonia Eritrea, sulla quale fortunatamente c'è ben poco da dire. Le Colonie sono un poco come i popoli, per i quali si dice che sono più felici quelli che minor contributo hanno dato alla storia.

La Colonia Eritrea è quella per la quale meno si spende o che meno ci preoccupa. Lo sviluppo economico del paese dipende colà dallo sviluppo delle comunicazioni. Le nostre Colonie non valgono certamente quelle degli altri paesi sia per estensione che per fertilità e qualcuna che, come l'Eritrea, ha dei terreni fertili li ha a grande distanza dal mare e perciò dai porti,

In Eritrea infatti le zone nelle quali meglio riesce la coltivazione del cotone sono quelle più lontane dal porto di Massaua. Quindi condizione *sine qua non* della valorizzazione dell'Eritrea è senza dubbio la costruzione di una ferrovia, che metta le contrade bagnate dal Gasch e dal Setit in rapida e poco costosa comunicazione col porto di Massaua. Se questa ferrovia non c'è, è impossibile sviluppare colà la produzione del cotone, perchè il trasporto a dorso di camello per più di 500 chilometri riesce troppo costoso. Questa ferrovia si sta costruendo ed io raccomando caldamente all'onorevole ministro di sollecitarne in ogni modo il completamento e di evitare il ripetersi di certi errori che nella costruzione si sono commessi, riparando per quanto è possibile gli errori accennati e facendo in modo che altri non se ne commettano per l'avvenire.

Un poco più lungamente mi dovrò intrattenere sulla Somalia. È anch'essa una colonia che ci costa poco e che potrà avere un certo avvenire. S. A. R. il Duca degli Abruzzi si è messo a capo di un'intrapresa di colonizzazione per la coltivazione del cotone nella Somalia e tutto fa sperare che questa intrapresa potrà prosperare. Non occorre che io dica al Senato quanto è importante che la cultura del cotone

attecchisca nelle nostre colonie. Noi importiamo ogni anno circa 2 milioni di quintali di cotone. Ora, per una serie di ragioni d'indole economica e anche di altra natura (il cotone per esempio è una delle materie prime più indispensabili), se noi potessimo produrre nelle nostre colonie una parte di questa materia prima, ne avrebbe giovamento grandissimo la nostra industria cotoniera che è una delle più grandi industrie d'Italia; e, oltre a questo giovamento dell'industria, potremo trarne grande vantaggio in un momento difficile, in cui questa merce importantissima venisse a mancare o a scarseggiare. Perchè nei detti momenti bisognerebbe pagarla a prezzi eccessivi, e sarebbe bene che questo prezzo fosse pagato a produttori nostri anzichè agli stranieri.

A proposito della Somalia, giacchè vedo presente il ministro degli esteri, io devo ricordare ancora una volta quegli ottantamila famosi chilometri quadrati di cui ho parlato al Senato parecchie volte ed anche alcuni mesi fa e che gli Inglesi hanno detto tante volte che ci avrebbero dato, mentre finora non li abbiamo avuti. Per le notizie ultime raccolte, parrebbe che ora siano sorte nuove difficoltà.

Io non so se quello che dicono i giornali sia esatto. Parrebbe che gli Inglesi vogliano tenere per sè alcuni tratti di questo territorio dove stanno i migliori pozzi d'acqua. Ora naturalmente in un territorio come quello dello Somalia i pozzi sono quelli che valorizzano l'intero terreno, perchè servono ad abbeverare bestiame. Quindi noi dobbiamo insistere che finalmente si rispetti non solo nella lettera ma anche nello spirito l'articolo 13 del patto di Londra, che finora non è stato mantenuto, cosa che fa meraviglia trattandosi di una nazione come l'Inghilterra che suole mantenere i patti.

Andiamo ora alla Cirenaica. Della Cirenaica mi permetta l'onorevole ministro delle colonie di dire che la situazione colà è precaria.

Questo io ho avuto l'onore di dire al Senato pochi mesi fa in una apposita interpellanza, e purtroppo le condizioni presenti della Cirenaica non sono mutate da quando io svolgevo quella interpellanza.

Io ho dato una scorsa ai capitoli del bilancio e ho trovata nel bilancio della Cirenaica distribuita in sei o sette capitoli una somma di 11 milioni, la quale deve servire per assegni al gran

Senusso per assegni ai Capi, per spese segrete ed i polizia. Questa cifra dà molto da pensare e spiega tante cose. Ed essa non ci dà una pace sicura. Io non chiedo al ministro che in questo momento egli risolva le spinose questioni che sono pendenti in Cirenaica. Sarebbe forse troppo chiedergli, perchè so benissimo che l'attività del ministro è impegnata in questo momento in un'altra colonia. Ma lo prego di fare in modo che almeno la situazione della Cirenaica non si aggravi, mentre noi consacriamo le nostre forze e la nostra attenzione alle risoluzioni delle questioni tripoline.

E vengo ora alla Tripolitania. Anzitutto sono lieto che l'autorevole parola del generale Badoglio abbia oggi confermato quanto io avevo esposto al Senato da quasi tre anni a questa parte, cioè che la famosa pace del 1919 fu una viltà ed un errore, un gravissimo errore. Ogni volta che io sono tornato su questo argomento i ministri delle colonie hanno cercato di difendersi, di scusarsi. L'ultimo ministro disse che il mio dire era ispirato ad un pessimismo, che non so bene se egli abbia definito come volontario od involontario.

Ma pur troppo la verità è che quella pace fu un grandissimo errore, per il modo con cui fu fatta, errore del quale abbiamo pagato e seguiremo a pagare lo scotto.

Parliamo dunque degli ultimi avvenimenti della Tripolitania. E qui io mi permetto di dissentire un poco da quanto ha detto il generale Badoglio, il quale pare che approvi tutto quello che si è fatto negli ultimi mesi in Tripolitania. Ora la verità è che, dopo un lungo periodo di dubbi, d'incertezze e di pusillanimità, l'ultimo Governatore, quello che è ancora in carica, fece una mossa ardita, che interrompeva questo stato di cose, e fece sbarcare 2500 uomini a Misurata Marina, mentre erano in corso con gli Arabi quelle trattative che hanno durato due anni e che non hanno fatto altro che mascherare la gravità della situazione.

Ora, quale poteva essere lo scopo di questo sbarco? Evidentemente per l'occupazione di Misurata città queste truppe erano insufficienti, sicchè si è affermato nei giornali che essi servivano per occupare il porto di Misurata ed impedire il contrabbando, ma anche questa spiegazione è inadeguata. Se Misurata Marina

fosse un porto, capirei che occupandolo si impedirebbe il commercio della città, ma Misurata Marina è una rada qualsiasi, quindi le barche, i sambuchi, che non potevano più colà approdare, non avevano che da recarsi a dieci o quindici chilometri distante per fare il loro commercio con la città. Ma, siccome il governatore è un uomo accorto, io credo che abbia mandato le truppe a Misurata Marina perchè aveva delle intelligence con alcuni arabi di Misurata città, e credeva che, sbarcando quella forza, sarebbe successo a Misurata città, che è vicinissima, a soli dodici chilometri, qualche movimento che gli avrebbe permesso l'occupazione della città senza quasi spargimento di sangue. Evidentemente il governatore, per quanto uomo accorto, non aveva sufficiente domestichezza con gli arabi; perchè se l'avesse avuta, avrebbe saputo che gli arabi fanno spesso il gioco di trattare con il nemico, ma nello stesso tempo non si vogliono dichiarare apertamente finchè il nemico non è vicino e non si è dimostrato il più forte.

Forse gli Arabi, con i quali il governatore aveva intelligence, se avessero visto uno sbarco a Misurata Marina con forze imponenti, e queste avessero marciato subito sulla città, si sarebbero dichiarati nostri amici; non avendo visto questo, restarono inerti, e, forse, anche per salvare la faccia, si unirono agli altri Arabi per combatterci.

Però in politica anche un errore, anche una mossa sbagliata, quando è seguita da virili propositi e da accorti provvedimenti, può diventare fonte di vantaggi e così è stato del nostro sbarco di Misurata Marina. Io credo che si sia fatto lo sbarco per un calcolo errato, ma in seguito lo svolgimento dei fatti ha prodotto ottimi risultati.

E qui devo ancora per un momento dissentire da quanto con alata parola ha detto testè l'ottimo generale Badoglio, ma è necessario che dica quel che sento. Dunque il generale Badoglio diceva che tutto era andato bene dopo lo sbarco a Misurata Marina. No! Immediatamente dopo si è fatto un altro errore, ed è stato quello di mandare ambasciatori agli Arabi quasi a chiedere pace! E che razza di ambasciatori! Un Arabo ed un Italiano conosciuti per nemici personali del governatore e per avversari della politica italiana.

Ma, dopo questo atto di debolezza, dopo che gli Arabi risposero facendo delle condizioni assolutamente inaccettabili, è venuto il ministro attuale, e, sia detto a merito suo, egli ha compreso subito la situazione, ha compreso che non si poteva continuare a trattare con gli Arabi, che non solo ci avevano assalito a Misurata Marina, ma che erano scesi nella Gefara ed erano arrivati alle porte di Tripoli; e con un atto di forza e di energia, di cui gli va data doppia lode perchè nessun altro ministro delle colonie dal 1916 ad ora lo ha avuto, mandò là il generale Badoglio, che prese il comando delle truppe, e, con due o tre combattimenti, spazzò la pianura e gli Arabi se ne ritornarono nelle montagne da cui erano scesi.

Per tutto questo non posso che lodare l'attuale ministro, e dire sinceramente che la nostra situazione in Tripolitania è, da qualche tempo a questa parte, notevolmente migliorata. Ma in seguito si è fatto, forse, qualche atto, sul quale mi sia lecito fare le mie riserve, e questo atto è appunto l'occupazione di Giosch e di Cabao e, ora pare anche di Nalut. Ora io dirò sinceramente al Senato che questi siti sono posti a più di 150 chilometri dalla costa. Noi altri, disgraziatamente, tanto nella nostra politica civile, dirò così, quanto nella militare, in Africa, pare che siamo impotenti a trovare il giusto mezzo: dalla timidezza passiamo all'audacia, oppure, viceversa, dalla audacia estrema passiamo all'estrema timidezza.

Ora a me sembra per molte ragioni che non posso esporre pubblicamente, che le ultime mosse siano abbastanza arrischiate, e faccio le mie riserve su di esse. Non dico già, onorevoli colleghi, che l'onorevole ministro non possa addurre delle buone ragioni per giustificare la occupazione di Giosch, di Cabao e di Nalut, ma ci erano molte altre buone ragioni per non farla; almeno oggi; sebbene disgraziatamente queste ultime non si possono esporre in pubblico per non insegnare agli arabi quali siano i nostri punti deboli. Poichè è vero che gli arabi sanno scoprirli da loro, ma ad ogni modo è buona precauzione di non suggerirli.

Vista l'ora tarda e visto che il bilancio delle Colonie dovrà terminare quest'oggi, raccolgo il mio dire ma, prima di terminare, desidero fare all'onorevole ministro quattro raccomandazioni.

La prima raccomandazione riguarda un argomento che è stato trattato dall'ottimo generale Badoglio e al quale ho accennato diverse volte in Senato, quando ho dovuto occuparmi di questioni coloniali. Sarebbe opportuno, come diceva l'onorevole Badoglio, che i figli di buone famiglie arabe fossero ammessi a parità di titoli e di condizioni nella nostra amministrazione civile e militare. Creda pure l'onorevole ministro che questo è il modo migliore di attirare nella cerchia dei nostri interessi l'aristocrazia intellettuale araba: si tratterà di una cinquantina di persone in tutto, che potranno prendere la licenza liceale, fare l'università, o andare alle scuole militari ed entrare nel nostro esercito o nella nostra amministrazione civile, ma essi basteranno a legare a noi le famiglie arabe più influenti.

Ed io non so perchè quando fu dato lo Statuto e si concessero agli arabi tante cose di cui essi non sapevano cosa farsi, non si pensò a dare loro, l'ammissione a parità di titoli, nelle nostre carriere civili e militari.

Io ho inteso parecchie volte arabi che dicevano: « sotto la Turchia ci era aperta qualunque carriera e potevamo arrivare ai gradi più elevati dell'Amministrazione civile e militare, sotto gli italiani invece tutte le carriere ci sono precluse: è questa l'uguaglianza che ci avete concessa? »

VITELLI. Allora ci vorrebbero anche i deputati arabi!

MOSCA. Io parlo dell'ammissione alle amministrazioni civili e militari e non alla Camera dei deputati.

La seconda raccomandazione è che si formino al più presto i battaglioni di volontari italiani libici. La formazione di questi battaglioni è stata disgraziata. Si era cominciata nel 1914 ma poi fu interrotta dalla guerra; quando si cercò di ricominciare venne l'arruolamento delle guardie regie e si accrebbero i carabinieri. In conseguenza questo corpo di volontari italiani libici non ha potuto ancora completare i suoi quadri. Ora la sua formazione è di grande importanza militare e politica; militare, perchè noialtri abbiamo in Tripolitania e in Cirenaica un certo numero di battaglioni eritrei ma non possiamo moltiplicarli; si può arrivare a 8 o 10 battaglioni ma ne occorrerebbero almeno venti. Abbiamo un

certo numero di battaglioni libici che hanno fatto buona prova, poichè non è esatto che i battaglioni regolari libici abbiano disertato: essi hanno sempre fatto il loro dovere; ma noi non li possiamo accrescere che fino a un certo punto, perchè questa fonte di reclutamento è limitata. Se volessimo accrescere molto le truppe libiche la quantità andrebbe a discapito della qualità.

Quindi vi è la necessità di avere un forte supplemento di truppe italiane. Inoltre è ormai opinione molto sparsa tra gli arabi e anche fra alcuni italiani che il soldato italiano trasportato in Africa non faccia buona prova. E infatti il soldato di leva non può fare buona prova, poichè in Africa ci vuole un soldato allenato, e abituato al clima e che sappia orizzontarsi in un suolo così diverso da quello al quale è in patria abituato, ma quando il soldato italiano avrà questi requisiti darà un'ottima prova e ciò sarà un bene, non solo per ragioni militari ma anche per ragioni politiche, perchè l'arabo finchè non si vede vinto dal soldato italiano non si crederà mai vinto. Accennava il senatore Badoglio ultimamente che gli arabi capivano che la questione della Tripolitania si risolveva in Europa durante la guerra, ma neppure le nostre vittorie europee hanno dato a loro la persuasione che sarebbero stati vinti dai soldati italiani. Io ho inteso parlare parecchi arabi i quali rendevano omaggio al coraggio degli ufficiali italiani, ma affermavano nello stesso tempo che le truppe italiane da sole non li avrebbero vinti.

Questa opinione bisogna toglierliela; solamente allora ci stimeranno di più e sarà facile quindi mantenere con loro eccellenti rapporti. Poichè per farsi stimare dagli Arabi occorre dimostrare che non si è inferiori a loro. Quando non ci potranno più dire che noi li vinciamo con l'aiuto degli ascari o di altri arabi, allora ci stimeranno di più e si accosteranno di più all'Italia.

Finalmente eccomi alla terza raccomandazione che non dovrei fare all'onorevole ministro, ma la dovrei fare al paese intiero o meglio ai deputati, alla stampa e alle persone che si occupano di politica. La faccio all'onorevole ministro perchè egli la trasmetta autorevolmente, non potendo direttamente fare sentire a molti la mia voce.

Bisogna che gli Arabi si persuadano una buona volta, che loro non possono valersi delle nostre divisioni politiche interne per paralizzare l'azione del Governo. Finchè avranno la persuasione, che, valendosi dei partiti e di giornali di opposizione, possono paralizzare l'azione del Governo essi difficilmente si sottometteranno sinceramente all'Italia.

Mi ricordo in proposito di un aneddoto che ho letto in Sallustio (qui vicino a me c'è il latinista).

Voci. No, il grecista.

MOSCA. È anche latinista. Una volta Scipione Emiliano all'assedio di Numanzia aveva sotto i suoi ordini Giugurta, uno dei progenitori degli arabi di oggi e vide che Giugurta aveva un certo modo di fare che non gli piaceva, cioè bazzicava molto coi nobili giovani romani e vedeva che si faceva troppo amico di questi, che vi era fra loro troppo intimità; aveva quello che si chiama il terribile dono della familiarità. Scipione allora lo chiamò e gli disse: «Senti, caro Giugurta, tu devi seguire questo consiglio: devi essere amico di Roma, ma non devi essere troppo amico dei privati romani. Sii solo amico amico di Roma e ti troverai molto meglio».

Giugurta non seguì il consiglio e veramente il metodo adottato contrario a quello suggerito da Scipione gli avrebbe giovato se avesse avuto il senso del limite; perchè fino ad un certo punto potè ridersi di Roma per il fatto che aveva molti amici tra i romani.

Ora gli arabi odierni seguono molto bene il metodo di Giugurta, cercano di appoggiarsi ai giornali e ai partiti di opposizione per paralizzare l'azione del Governo, conoscono tutte le nostre debolezze e purtroppo le sanno sfruttare. Mentre bisogna che questa gente si persuada che i partiti di opposizione sono tutti uniti quando si tratta di difendere gli interessi ed il decoro del paese, (*commenti*) o che essa almeno comprenda che un partito di opposizione non riesce a paralizzare l'azione del Governo, perchè la grande maggioranza dell'opinione sosterrà sempre quel governo che difenderà gli interessi della nazione.

LUZZATTI. Non devono compromettersi se vengono al Governo!

MOSCA. Finalmente vengo alla quarta raccomandazione e questa è proprio diretta al-

l'onorevole ministro, perchè è proprio lui che ne deve tener conto. Anche questa raccomandazione è stata fatta dal senatore Badoglio e riguarda la scelta dei funzionari che bisogna mandare laggiù.

Onorevole ministro, ella converrà che quello che diceva testè con roventi parole il senatore Badoglio è vero e che errori gravissimi si sono commessi al Ministero delle colonie, errori che i suoi predecessori hanno cercato sempre di occultare e scusare.

Si sono commessi parecchi errori uno più grave dell'altro, molti dei quali si potevano evitare. Certo gli arabi non sono così facili a governare come gli eritrei e come i somali; essi hanno un'antica civiltà; sono un popolo intelligente, astuto ed abilissimo nel conoscere i lati deboli di coloro che vanno a governarli, ed a saperli sfruttare; inoltre sono un popolo orgoglioso, e che possiede una propria storia ed una propria cultura; per farsi stimare dagli arabi occorre conoscere la loro cultura ed il loro passato, la loro letteratura presente e passata, e non mostrarsi ignari, o grossolanamente informati, della loro religione e dei loro costumi.

Questa è la maniera di farsi stimare da loro, e gli arabi non possono tollerare di vedersi governati da coloro che non stimano. Ora disgraziatamente questo non è avvenuto ed abbiamo mandato laggiù della gente che affermava di avere una vocazione coloniale, ma che in sostanza questa vocazione non ha saputo esplicitare. Si sono così sentiti emettere dei giudizi sommari; alcuni hanno definito che gli arabi sono tutti sinceri e leali; altri invece hanno affermato che sono tutti traditori; il che dimostra come si sia stati superficiali, e come non si sia andati in fondo nello studio del carattere della popolazione.

Ora in un paese di 40 milioni di abitanti come l'Italia, non è possibile che manchino interamente elementi che sappiano assimilare la cultura araba ed intuire il carattere degli individui che venivano a nostro contatto. Io ne ho conosciuti parecchi, specialmente fra gli ufficiali superiori dell'esercito, che avevano veramente acquistata una profonda conoscenza dei costumi, delle abitudini e della mentalità degli arabi; però, io non so come dopo un anno o due che servivano in Libia non sono

stati più utilizzati. Ne ho conosciuto particolarmente uno, che io non nomino, perchè non so se egli voglia essere nominato, il quale dopo essere rimasto in colonia per qualche anno ed avervi acquistato una notevolissima competenza, ora insegna storia nella scuola di guerra di Torino. Certo è un incarico molto onorifico quello che gli è stato dato, ma io l'avrei lasciato in colonia, una volta che aveva acquistato tanta competenza in cose coloniali.

Onorevole ministro, cerchi questi elementi, e li troverà perchè si possono trovare; li mandi in Libia e così renderà un grande servizio a quella colonia, e soprattutto all'Italia. Così facendo ella lascerà una traccia duratura della sua permanenza al Ministero delle colonie che io auguro possa esser lunga. (*Approvazioni e congratulazioni*).

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. La discussione sul bilancio delle colonie, che ha avuto luogo in questa alta Assemblea, si è prevalentemente aggirata intorno alla situazione delle nostre colonie mediterranee. Ma accanto alle osservazioni che sono state portate circa questo argomento principale, gli oratori hanno formulato altre considerazioni che, o si riferiscono alle altre colonie nostre, oppure toccano in generale dei bisogni della nostra amministrazione coloniale.

Mi consenta il Senato di cominciare da questi argomenti collaterali, in modo di sgombrare il terreno, per poi venire ad alcune brevi dichiarazioni che io mi propongo di fare intorno alla situazione della Libia.

L'onorevole senatore Mosca ha richiamato l'attenzione del Governo sulle condizioni della colonia Eritrea e della Somalia. Posso assicurare il senatore Mosca che le sue raccomandazioni per il rapido progresso della ferrovia in costruzione nell'Eritrea saranno tenute presenti dal Governo, il quale si rende conto dell'importanza di questo argomento, e non manca, e non mancherà di rivolgere i mezzi di cui dispone onde dare incremento a quest'opera, la cui importanza deve essere riconosciuta.

Il Senato ha approvato l'altro giorno un disegno di legge, che io ho avuto l'onore di presentare, col quale si intende venire in aiuto

alle imprese di colonizzazione che si svolgono nella Somalia e nell'Eritrea, con lo scopo di accrescere la produzione di materie prime e di permettere alla madre Patria di potersi approvvigionare di una parte almeno delle materie prime che le occorrono.

Il senatore Mosca ha fatto allusione all'importanza, per noi, dell'incremento della coltura del cotone; ed io convengo completamente con lui in questo giudizio: poichè una delle nostre industrie principali è l'industria cotoniera e non è chi non veda come noi abbiamo interesse ad acquistare la possibilità di approvvigionare, almeno in parte, questa nostra industria con prodotti delle nostre colonie.

Riguardo alla consegna all'Italia del territorio del Giubaland, io posso rassicurare il senatore Mosca, inquantochè finora non è stato violato alcun nostro diritto; e posso assicurarlo che il Governo, che ha spiegato opera vigile per far valere i nostri diritti, continuerà a spiegare tale opera anche in avvenire, intendendo di fare tutto quanto è in suo potere perchè questi nostri diritti abbiano al più presto un pratico riconoscimento.

Il senatore Badoglio ha portato la sua attenzione sopra una caratteristica dell'amministrazione coloniale, che egli ha definito. « un'amministrazione parassitaria ». Ed in un certo senso la sua definizione potrebbe anche essere accettata: in quanto l'amministrazione coloniale è costretta, per i suoi bisogni, a fare appello a tutte le amministrazioni dello Stato. Ma ciò è ben naturale. Noi abbiamo, nelle nostre colonie, altrettanti piccoli Stati in miniatura, nei quali si riproduce tutta l'organizzazione amministrativa statale: e pertanto è impossibile che l'amministrazione coloniale non metta a contributo l'esercito, la marina, la giustizia e tutte le amministrazioni pubbliche.

Ora è certamente desiderabile che l'amministrazione coloniale possa disporre, in maniera autonoma per quanto è possibile, di tutti i mezzi che le occorrono per amministrare e difendere le colonie. Sono pienamente in quest'ordine di idee: ma mi piace dichiarare, per debito di lealtà, che ho trovato l'amministrazione coloniale assai bene avviata in questa direzione; e che io non posso farmi altro merito che quello di aver persistito nella direttiva che ho trovato.

I bilanci, presentati al Parlamento prima che io assumessi questo ufficio, erano già improntati al criterio di fare apparire tutte le spese di qualunque natura, comprese quelle militari, nella contabilità delle nostre colonie. Ora io credo che questi bilanci si possano considerare come la rappresentazione sincera delle entrate e delle spese che ad esse si riferiscono.

Io ritengo che sia possibile accrescere i poteri dell'amministrazione coloniale, la quale è ancora costretta a servirsi dell'intermediario dei Ministeri militari per le necessarie forniture; e credo che sarebbe vantaggioso svincolare il Ministero delle colonie — ed anzi i Governi delle colonie — soprattutto da questa servitù, la quale ha come conseguenza una lentezza grande negli acquisti necessari, e talvolta anche delle perdite: perchè gli acquisti fatti tempestivamente e direttamente sarebbero più economici e riuscirebbero più vantaggiosi. (*Bene*).

In questo senso intendo svolgere la mia azione, che sono lieto di vedere sorretta dall'autorevole consenso del senatore Badoglio.

Vi è la questione dei funzionari coloniali. Certamente il funzionario coloniale italiano non appare ancora formato in tutte le sue necessarie caratteristiche. Ma ciò non deve meravigliare: l'amministrazione coloniale è di data recente. Essa è stata sottoposta a molte critiche ed a molte censure, talvolta meritate; ma spesso si è dimenticato un punto fondamentale, e cioè che nella formazione del funzionario coloniale l'esperienza ha un'importanza prevalente, e questa esperienza non può essere soltanto esperienza di individui, ma deve essere esperienza complessiva di tutto il corpo dei funzionari coloniali e di tutta l'amministrazione coloniale.

Ora noi, attraverso all'esperienza fatta durante gli anni delle nostre vicende coloniali, prima nell'Africa orientale e poi, e soprattutto, nelle colonie mediterranee, ci andiamo avvicinando al concetto esatto di quelli che sono i requisiti occorrenti nei funzionari coloniali; ed io, fra questi requisiti, metto senz'altro quelli a cui hanno accennato il senatore Badoglio e il senatore Mosca, e cioè la conoscenza della lingua e della cultura dei popoli presso i quali

essi devono vivere e rappresentare lo Stato italiano. (*Bene*).

Indubbiamente la mancanza di un contatto spirituale diretto fra il funzionario e la popolazione che egli deve amministrare, costituisce un iato difficilmente superabile. Dovremo perciò riformare i nostri ordinamenti in modo che la conoscenza della lingua e della cultura dei popoli, presso i quali il funzionario vive, costituiscono un requisito indispensabile perchè la sua carriera possa prolungarsi oltre un certo grado.

Certo ci avvantaggeremo molto il giorno in cui potremo ammettere nella nostra amministrazione coloniale funzionari nati nelle colonie.

E dobbiamo rivolgere tutte le nostre cure a fare in modo che ciò riesca possibile. Non dobbiamo però dissimularci la necessità, per siffatti funzionari, di un tirocinio di studi che in questo momento nelle nostre colonie non è disponibile.

Vi sono, certamente, giovani appartenenti alle migliori famiglie libiche, che, dimostratisi amici sicuri del nostro paese, potrebbero essere ottimi funzionari e servirebbero a stabilire dei contatti veramente vantaggiosi tra noi e le popolazioni. Dobbiamo, dunque, preoccuparci di assicurar loro un certo grado di cultura: ed in tal senso occorrerà provvedere. Ho portato la mia attenzione sopra questo problema della cultura che dobbiamo assicurare ai nostri sudditi libici; ma debbo dichiarare che è un problema tuttora da risolvere. Abbiamo, nella Cirenaica, delle scuole elementari arabe che fanno opera veramente degna ed encomiabile: accanto ad esse abbiamo istituito recentemente una scuola media: ma il passaggio da questa scuola media, con le sue caratteristiche particolari, ai corsi di studi superiori indispensabili per giovani che vogliono diventare dei funzionari italiani — anche se di nazionalità araba — rende necessari adattamenti che sono ancora da studiare. Non è da credere che noi possiamo prendere senz'altro dei giovani che vengono dalla scuola araba, col suo insegnamento coranico fondamentale...

MOSCA. Basterebbe che avessero la licenza liceale.

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. Giovani che provengono da queste origini, e che non

consentirebbero a snaturarsi fin dall'inizio rinunciando alla propria tradizionale educazione religiosa (e se lo facessero perderebbero dal nostro punto di vista i vantaggi a cui accenna l'onorevole Mosca) per farli passare senz'altro alle nostre università. Occorre studiare un tipo di scuola media, nella quale gradatamente alla cultura araba si associ una cultura fatta di elementi scientifici, di scienze filosofiche e di umanità europea, in modo che, un po' alla volta, questi giovani possano essere portati fino alla soglia delle nostre università — che potrebbero anche accoglierli a condizioni speciali — oppure essere avviati verso scuole superiori arabe, quali ne esistono in altri paesi dell'Africa settentrionale, (come in Egitto e nel Marocco) e quali noi potremmo anche istituire in casa nostra.

Tutto questo però rappresenta, per il momento, un problema che va studiato e che deve essere soddisfacentemente risolto. Posso assicurare che io sono completamente nelle direttive tracciate dagli onorevoli Badoglio e Mosca e che, se avrò tempo sufficiente, continuerò a svolgere la mia attenzione a questo importantissimo argomento.

Il senatore Mosca ha parlato della necessità di costituire dei battaglioni di volontari italiani. Il Governo è pienamente d'accordo con lui: tanto, anzi, è d'accordo, che questi battaglioni già esistono ed io ho trovato gli arruolamenti aperti; e, nel mio recente viaggio in Libia, ho potuto visitare le caserme in cui questi battaglioni di volontari si trovano. Sono truppe completamente distinte dalle nostre truppe di leva; sono truppe che debbono essere allenate ed addestrate in modo assolutamente speciale. Concordo nel ritenere opportuno che, accanto alle truppe di colore, eritree e libiche, figurino anche dei reparti italiani: per tutto quello che si riferisce al mantenimento dell'ordine del paese, vedo il vantaggio morale, della esistenza di questi reparti e credo che dobbiamo rivolgere ogni nostra cura a far sì che tale esigenza venga pienamente soddisfatta. Però, anche in questo campo, fra la volontà di raggiungere la meta e il raggiungimento effettivo della meta stessa, c'è di mezzo tutta un'organizzazione, tutto un addestramento speciale che deve ancora essere studiato. Non possiamo infatti dissimularci che le condizioni naturali dell'am-

biente creano difficoltà così gravi all'impiego di truppe bianche, anche se volontarie, che noi non possiamo sperare di superarle se non a patto di dare ai nostri volontari un allenamento speciale, un addestramento che va studiato in tutti i più minuti particolari. Anche questo appartiene ad un avvenire, che spero molto prossimo.

E veniamo all'argomento principale. Per quanto si riferisce alla situazione della Libia, ed in particolar modo della Tripolitania, il Senato è già in possesso di tutti gli elementi che possono illuminarlo. Le discussioni che hanno avuto luogo da qualche mese a questa parte, prima in Senato poi nell'altro ramo del Parlamento, e le informazioni che sono giunte abbondantemente attraverso la pubblica stampa, permettono a ciascuno, in questo momento, di formarsi un'opinione adeguata delle condizioni di quelle nostre terre. Dirò, qui, molto brevemente, che le direttive di politica coloniale che io ebbi l'onore di esporre per la prima volta al Senato, ed in seguito nell'altro ramo del Parlamento, sono state fedelmente seguite nella pratica, e che i risultati di questa pratica attuazione sono soddisfacenti.

Debbo ringraziare il senatore Badoglio e il senatore Mosca per le parole di cordiale adesione che essi hanno voluto rivolgere alla mia azione personale. Questa azione è stata semplicemente quella che era richiesta da urgenti e non equivoche necessità: che ciascuno, che avesse buon senso e senso della realtà, avrebbe dovuto, come me, riconoscere immediatamente.

Il senatore Badoglio ha voluto offrire al Senato un quadro di quelli che sono stati i recenti avvenimenti nella Tripolitania, un quadro che è esattissimo e che mi dispensa in larga misura dal ripetere cose che egli ha già detto. Ed io sono lieto che un testimonio della sua autorità abbia potuto informare il Senato di quello che si è svolto di recente nella Tripolitania, perchè questa sua testimonianza diretta tiene luogo vantaggiosamente di qualsiasi comunicazione il Governo avesse potuto fare sopra tale argomento.

Debbo, anzi, in questa occasione, ringraziare il senatore Badoglio per l'assistenza illuminata che egli ha dato al Governo della Tripolitania durante le settimane nelle quali si svolsero quegli avvenimenti. La sua presenza, laggiù,

accanto al Governatore, è stata certamente coefficiente prezioso di tranquillità e di successo.

Ma in questa sede io debbo dire altresì una parola che stabilisca, qui al cospetto del Senato, il merito che spetta al governatore della Colonia; il quale ha saputo formarsi un giudizio adeguato della situazione reale, ha saputo riconoscere quella che era la realtà di fronte al mito e al *bluff* della parte avversaria, e ha saputo impiegare un'energica ed illuminata fermezza corrispondente alla linea di azione politica adottata al Governo, onde assicurarne il successo.

Dopo il mio recente viaggio in Libia, posso affermare, non soltanto che i risultati della nostra politica sono soddisfacenti, ma altresì (e questa è ragione per me di grande soddisfazione) che la politica stessa ha per sé l'adesione incondizionata delle popolazioni della nostra colonia: sicchè oggi sarebbe artificioso parlare di un contrasto tra una politica rispondente agli interessi dell'Italia ed una politica rispondente ai sentimenti delle popolazioni arabe.

Oggi, dopo questi avvenimenti, noi ci troviamo in contatto con una larga parte della popolazione della Tripolitania - come dirò fra breve - e i sentimenti di questa larga parte della popolazione della Tripolitania, ci vengono manifestati con assoluta spontaneità e libertà. Orbene, noi possiamo esser sicuri che tali sentimenti sono favorevoli alla linea di condotta che noi abbiamo adottata, anzi sono rivolti ad invocare la continuazione di questa politica: e se qualche preoccupazione è nell'animo delle popolazioni libiche, questa preoccupazione si rivolge soltanto all'eventualità che la nostra linea di condotta debba, ancora una volta, essere modificata.

Ciò, del resto, è assolutamente naturale. Le popolazioni della Libia hanno avvertito, dietro le determinazioni da noi adottate, non già uno spirito di avventura, non già un desiderio di vendetta, e neppure un bisogno qualsiasi di ritorsione: bensì la necessaria riassunzione, da parte dello Stato di quegli attributi a cui nessuno Stato può rinunciare; hanno sentito che il nostro Governo, ripigliando il possesso di quegli attributi di forza e fermezza, che sono e debbono essere naturale appannaggio di ogni Governo, agiva sopra una solida base di giustizia

e non certo per imporre una volontà oppressiva al sentimento delle popolazioni. (*Benissimo*).

Le popolazioni arabe, come del resto tutte le popolazioni del mondo, possono amare o non amare un Governo: ma per amarlo hanno bisogno innanzi tutto di stimarlo, di saperlo capace di protezione e di sanzioni, di vederlo circondato degli attributi essenziali della forza, della coerenza e della giustizia. (*Vive approvazioni*).

Nelle nostre recenti operazioni, noi abbiamo dimostrato questo soltanto: che il Governo italiano non intende più a lungo rinunciare, al cospetto delle nostre colonie, a quegli attributi che sono indispensabile dimostrazione della sua forza e che fanno parte del suo diritto.

Si è detto, da taluno, che l'azione militare da noi svolta crea una solidarietà, per noi dannosa, tra le popolazioni dell'interno ed i capi ribelli, nel senso che la fermezza che noi abbiamo dimostrato contro questi capi alimentarebbe un senso di solidarietà nazionale tra loro e le popolazioni, le quali verrebbero, con ciò, ricacciate all'opposizione contro di noi. Ora la verità è precisamente nel contrario di questa affermazione. Le popolazioni dell'interno, non appena vengono a contatto con la nostra forza, non appena avvertono la prossimità dei nostri battaglioni, si sentono immediatamente libere di fronte alla minaccia e alla oppressione che viene esercitata su di esse dai capi ribelli; e, non appena in possesso di tale libertà, chiedono di fare atto di sottomissione e chiedono la presenza, in mezzo a loro, di presidi nostri che possano, anche per l'avvenire, proteggerle e mantenerle in condizione di libertà di fronte alla volontà prepotente degli organizzatori della rivolta.

Noi possediamo documenti molteplici di questi fatti. Dopo la marcia di ritorno dei Berberi verso le loro sedi naturali, abbiamo visto parecchie tra le popolazioni del Gebel avvicinarsi a noi fiduciosamente; abbiamo ricevuto i loro inviti ad andare ad occupare le loro sedi. Ci sono stati perfino degli inviti di recarci ad occupare i territori attigui al Garian e anche lo stesso Garian. Ora noi, di fronte a simili inviti, dobbiamo mantenerci padroni delle nostre decisioni e dei nostri movimenti, appunto perchè io intendo perfettamente il criterio esposto prima del senatore Mosca: che

cioè la politica coloniale di un paese non debba oscillare fra gli estremi opposti, da un lato della passività e della acquiescenza a qualsiasi circostanza e dall'altro dalla ritorsione avventurosa per ogni incidente, fino ad oltrepassare il limite consentito dalle forze disponibili. Io avverto che la forza consiste soprattutto nel saper proporzionare le proprie manifestazioni ai mezzi di cui si dispone, e ritengo che in tutto quello che finora è stato compiuto questo criterio di armonia fra i mezzi disponibili e fini da raggiungersi, sia stato scrupolosamente osservato. Noi siamo andati, e vero, a Giosh, a Cabao e a Nalut: ma non potevamo fare a meno di farlo, perchè sospinti da una ragione morale che oltrepassava qualunque altra considerazione. Noi avevamo assistito, un anno fa, all'esodo pietoso delle popolazioni Berbere cacciate dalle loro sedi del Gebel Nefusa, e costrette, come lo stesso onorevole Mosca ricordava, a ritirarsi nelle nostre linee presso il mare, a vivere della nostra ospitalità, e diciamo pure, della nostra carità. Questo spettacolo era pietoso, anzi umiliante per noi: perchè dava la misura della nostra incapacità ad accordare efficace protezione alle tribù che, mantenendosi a noi fedeli, suscitavano contro di sé la reazione e la persecuzione dei ribelli. Pertanto, il giorno in cui avevamo assunto un'atteggiamento di giusta reazione contra la tracotanza dei ribelli, non potevamo più mostrarci indifferenti alla sorte di queste popolazioni berbere. E una volta stabilito nella Gefara il nostro dominio incontrastato, noi abbiamo creduto nostro dovere dimostrare, coi fatti, che coloro che erano stati offesi per causa nostra ed avevano sofferto per causa nostra, ottenevano da noi la giusta rivendicazione, ed erano, dalla nostra forza e dalla nostra giustizia, ricollocati nei loro possessi e nelle loro case. (*Approvazioni*). Tutto questo è stato fatto senza che, peraltro, in conseguenza di ciò, si verificassero per noi pericoli per l'avvenire: noi abbiamo regolate queste nostre occupazioni con un criterio di elasticità che ci consente di essere tranquilli. Posso anzi dichiarare all'onorevole Mosca che, se noi non avessimo in noi stessi il freno necessario per la nostra azione futura, noi potremmo, fin da oggi, senza alcuna preoccupazione, oltrepassare di molto i limiti delle nostre occupazioni attuali, e disperdere i nostri presidi in una zona assai

più ampia di quella nella quale, per ora, ci teniamo. Se questo noi non facciamo è unicamente perchè vogliamo essere, e restare, padroni dei nostri movimenti; perchè vogliamo compiere le azioni che si dimostreranno, di volta in volta, necessarie ed opportune, se e quando crederemo di doverlo fare e di poterlo fare; perchè, insomma, non vogliamo che il successo ci faccia oltrepassare quei limiti che costituiscono la ragione permanente di esso. (*Benissimo*).

Ora, per quanto si riferisce al prossimo avvenire, io non credo che sia temerario fare qualche previsione.

L'azione svolta finora ci ha condotto al raggiungimento di due risultati principali. Il primo è quello a cui alludeva il senatore Badoglio: e cioè l'occupazione del confine con la Tunisia. Essa presenta per noi un duplice vantaggio. Il primo è un vantaggio di carattere internazionale, in quantochè noi possiamo garantire, con l'occupazione, i nostri rapporti con la Francia e siamo messi in grado di dare esecuzione, per quanto riguarda noi, agli accordi del 12 settembre 1919. Il secondo è un vantaggio di carattere interno della Colonia: in quanto il controllo effettivo ci permetterà di vigilare sul contrabbando che si fa attraverso la Tunisia e ci permetterà d'impedire che, grazie ad esso, possa essere facilitata la resistenza dei capi ribelli.

L'altro risultato che noi abbiamo raggiunto è che, in tutta la pianura fra il Gebel e il mare, e sul Gebel medesimo ad occidente di Garian, la resistenza contro di noi si è andata disgregando di giorno in giorno — come diceva il generale Badoglio. Si può anzi dire che, ogni giorno che passa, altre popolazioni ci chiedono di desistere dalla lotta e di sottomettersi al Governo italiano. Oggi la resistenza si può dire limitata alla parte orientale della Colonia, fra Garian, Tarhuna e Misurata: trattasi di parte non grande dell'intero territorio della Colonia, il cui valore politico non deve essere esagerato guardando al passato.

Se consideriamo il presente, l'influenza di questo centro di ribellione è assai limitata, non solo nella parte occidentale della Colonia, ma anche nella Orientale, nella Sirtica, dove, per notizie che a noi giungono, risulterebbe che l'animo delle popolazioni e dei capi è as-

olutamente alieno dal far causa comune coi ribelli. Vedremo, nei mesi prossimi, quale piega prenderanno le cose e verso quali orientamenti si volgeranno i capi in dissenso con noi. Per quanto ci riguarda, noi conserviamo la possibilità di condurre a fondo, quando vorremo, le nostre operazioni e di eliminare definitivamente il pericolo che i capi ribelli possano disturbare seriamente quella parte della Colonia che a noi preme di mantenere sotto la nostra diretta amministrazione. Accertata, tra breve, la nuova situazione prodottasi, prenderemo le nostre risoluzioni al riguardo.

È da augurarsi che, durante il breve periodo di tempo che noi vogliamo consacrare all'accertamento della nuova situazione, si produca una salutare resipiscenza nell'animo dei ribelli.

Qualora tale resipiscenza si producesse, evidentemente il corso delle cose ne sarebbe accelerato. Ma il Governo italiano non intende affatto di pagare questa eventuale resipiscenza con nessuno dei mezzi che sono stati impiegati nel passato. (*Approvazioni*).

Se verrà, essa ci troverà pronti, come diceva il senatore Badoglio, a mantenere tutti i nostri impegni, compresi quelli che parvero, in un primo momento, un successo dell'altra parte, (cioè gli Statuti libici), e che oggi, invece, rappresenterebbero un successo nostro: in quantochè l'applicazione pratica degli Statuti in Tripolitania rappresenterebbe oggi il successo della volontà e della lealtà del Governo italiano, che intende, alla prima favorevole occasione, dimostrare a tutte le popolazioni arabe, — alla maggioranza che è dalla parte nostra, ed alla minoranza che ancora resiste — che noi, una volta presa una certa strada, manteniamo i nostri impegni e non intendiamo in nessun caso venir meno alla aspettazione che le popolazioni libiche possono aver riposta in noi.

Dissi già alla Camera che la situazione della Tripolitania aveva rapporti con la situazione della Cirenaica: ma non potrei aderire al punto di vista manifestato in proposito dal senatore Mosca. Ho denunziato, pubblicamente e prontamente, il fatto che i ribelli di Tripolitania, trovandosi nelle serie difficoltà che io ho avuto or ora l'onore di esporre, cercavano aiuti e solidarietà in Cirenaica; ma manifestai, in pari tempo, l'opinione che questi tentativi non sa-

rebbero stati coronati dal successo. Oggi sono lieto di poter confermare la mia opinione, espressa anteriormente, e di poter manifestare al Senato la certezza che simili tentativi troveranno una resistenza assoluta nella situazione che noi abbiamo creata in Cirenaica, grazie alla leale applicazione degli Statuti, e grazie alla provvida azione svolta dal nostro Governo a beneficio di quelle popolazioni; come troveranno una resistenza altrettanto sicura nella correttezza e fedeltà agli impegni assunti, per parte dell'Emiro. Sono sicuro che, nell'avvenire come nel passato, l'Emiro Senusso manterrà fede agli impegni ai quali noi stessi ci manteniamo fedeli - nello spirito come nella lettera. Questa corrispondenza di reciproca lealtà, associata all'applicazione sincera e progressiva degli Statuti, porterà alla Cirenaica il mantenimento di quelle condizioni di pace e di ordine che io ho potuto constatare nel mio recente viaggio.

Si è parlato, durante questa discussione, della opportunità, o meno, della concessione degli Statuti alle nostre colonie mediterranee. Questo giudizio appartiene ormai alla storia: ed il Senato mi consentirà di non addentrarmi in cose che riguardano il passato, innanzi tutto perchè sono questi argomenti che dividono. In ogni caso la conseguenza di tali discussioni, pel presente e per l'avvenire, è quasi nulla, inquantochè noi ci troviamo di fronte ad impegni formalmente assunti verso le popolazioni: e a noi non resta altro che dare a tali impegni leale e piena esecuzione.

Debbo, peraltro, dichiarare che l'esperienza della Cirenaica induce a concludere che questi statuti possono esercitare un'azione salutare nella vita delle nostre colonie. Io avevo sentito parlare, in altre occasioni, del Parlamento cirenaico come di una larva di assemblea, alla quale partecipavano pochi deputati, otto o dieci su sessanta o settanta, sollecitati con tutti i mezzi, persuasi in tutti i modi.

Oggi, invece, io sono convinto che questo Parlamento, se non è un Parlamento europeo, nè ha il significato e la portata che possono avere dei parlamenti europei, rappresenta in ogni caso un'Assemblea di esponenti autorevoli delle popolazioni, di esponenti i quali portano l'adesione impegnativa di queste popolazioni a tutto un sistema di rapporti tra noi e le popo-

lazioni medesime. Questi esponenti sono uomini che godono, in mezzo alla loro gente, di notevole autorità; ed è interessante il fatto che mentre, inizialmente, le popolazioni delegavano ad andare al Parlamento uomini di minore importanza, mentre i vari capi si mantenevano fuori di esso e indipendenti, invece, gradualmente, i capi veri vengono mandati al Parlamento e gli esponenti minori che prima erano i rappresentanti restano fuori ad esercitare funzioni cui oggi si attribuisce in confronto, minore importanza. Ciò dimostra il crescente prestigio della istituzione.

Dico questo perchè credo che il giudizio intorno alla pratica applicazione degli statuti non dovrebbe squilibrarsi, in Italia, in senso di ingiustificato scetticismo. Si tratta di organi che hanno una fisionomia loro propria ed a nulla condurrebbe l'istituire paragoni fra questi organi e gli organi che portano lo stesso nome nei paesi europei: ma la loro funzione può riuscire grandemente utile, e poichè abbiamo l'impegno d'onore di assicurarne l'esistenza e lo sviluppo, ritengo doveroso da parte nostra, di non svalutarli, ma anzi di circondare il loro sviluppo di tutta la possibile fiducia.

Del resto in Cirenaica, oltrechè sull'applicazione dello Statuto, possiamo fare pieno affidamento sull'azione veramente illuminata di quel nostro Governo coloniale: lo spettacolo dell'assistenza ch'esso ha dato e dà alle popolazioni riempie l'animo di ogni italiano di legittimo orgoglio. Si tratta di popolazioni che per lunghi anni, - si può dire dagli anni della guerra di Libia fino ad oggi - sono passate attraverso tutte le privazioni e tutti i tormenti: le malattie, la fame, la pestilenza, la guerriglia. Tutto questo corteo di sciagure le ha assottigliate nel numero e le aveva ridotte in istato di miseria e di sconforto grave: oggi è edificante lo spettacolo della progressiva fiducia che le conduce verso le nostre istituzioni, le quali non mancano a nessun dovere di assistenza civile e vanno gradatamente conquistando un posto altissimo nel loro sentimento e nella loro riconoscenza.

Ed io, che durante il mio viaggio ho potuto avvicinare a centinaia gli esponenti e i capi delle popolazioni, anche lontane della costa, ho avuto da loro attestazioni di affetto e di fedeltà verso il nostro paese, attestazioni le quali - anche per chi voglia tener conto di tutto quello

che vi può essere di ufficiale in siffatte manifestazioni — mantengono il loro valore altissimo e ci danno la sicurezza che, continuando su questa via, noi riusciremo non solo a conservare la pace in tutto il Paese, ma altresì a creare l'associazione e la fusione tra la popolazione araba e gli italiani.

In tutta la mia escursione libica ho creduto opportuno, dal punto di vista italiano, di raccogliere sempre con piena corrispondenza, e di manifestare a mia volta di mia spontanea iniziativa, sentimenti rivolti a promuovere la collaborazione e l'associazione tra noi e gli elementi locali. Noi dobbiamo considerare il problema della Libia come un problema a parte della nostra politica coloniale. Sarebbe grave errore confondere il problema della Libia con un qualsiasi problema coloniale, appunto per quelle ragioni di tradizione e di cultura, che dobbiamo tener sempre presenti quando siamo in contatto con gli arabi.

Ora gli arabi sono fieri di sentirsi associati alla vita di un grande popolo civile. Quanto a noi, questo loro desiderio di intimità è di associazione non ci porta nessuna difficoltà nell'esercizio dei nostri doveri di Governo: in quanto che, come dicevo in principio, gli arabi concepiscono il Governo come un ente dotato degli attributi di forza e di potenza, e quindi non si sentono ostacolati nella loro sincera collaborazione con gli italiani dal fatto che la nostra azione di Governo manifesta quegli attributi di forza quando le circostanze lo rendono necessario.

Noi abbiamo tutto da guadagnare dallo sviluppo di questo sentimento d'intimità che gli arabi nutrono per il nostro paese, assai più vicino all'animo loro di quanto che non possano essere altre potenze europee, che hanno un compito analogo al nostro nell'Africa settentrionale. Abbiamo tutto da guadagnare perchè, attraverso la conquista dell'animo arabo, veniamo ad associare a noi oltre 500 mila sudditi mussulmani, i quali, strettamente legati al nostro paese, fanno sì che l'Italia diventi, agli occhi dei mussulmani, non soltanto una potenza europea, ma una potenza *mista* capace di diretto contatto con lo spirito orientale. Nel fatto, dunque, di questa collaborazione, noi dobbiamo vedere un fatto che oltrepassa i confini della politica coloniale e dobbiamo riconoscere

un mezzo efficace posto a disposizione della nostra politica mediterranea ed orientale. E per realizzare pienamente un fatto di così grande importanza conviene a noi di lavorare con ogni alacrità, e con vigile passione.

Onorevoli senatori, io penso che, quando un giorno — che spero non lontano — noi avremo potuto restituire ai territori libici la tranquillità indispensabile per ogni serio progresso, noi dovremo affrontare, con la serenità necessaria, il problema pel loro futuro sviluppo economico.

Ma, nel portare la nostra attenzione nel problema dello sviluppo economico della Libia, dovremo mantenere un assoluto equilibrio, e non cadere in preda a nessuna illusione.

Io ho avuto occasione recentemente, trovandomi appunto in Libia, in mezzo ad uomini che da molti anni lavorano per lo sviluppo di quelle terre, di esprimere la mia fiducia nel loro l'avvenire economico. Ora, ricordando le discussioni che si sono fatte in passato intorno alla Libia, e le affermazioni e le dimostrazioni che si sono date della sua povertà e della sua incapacità a svilupparsi economicamente in grande stile, credo che il problema vada posto sopra un terreno molto solido. Se noi volessimo dimostrare agli italiani che le due colonie mediterranee costituiscono grandi riserve di ricchezza, che in esse possiamo trovare la possibilità di placare, in terra nostra, il moto indefesso delle nostre grandi correnti emigratorie, creando oltre Mediterraneo un'altra grande Italia popolosa di centinaia di migliaia o di milioni di nostri emigrati, ebbene noi ci collocheremmo sul terreno fallace dell'illusione, ed andremmo incontro ad una immane delusione. Ma non abbiamo bisogno di avere, innanzi a noi, dei miraggi così attraenti, perchè valga la pena di studiare e di affrontare il problema economico delle nostre colonie mediterranee. Se riuscissimo a stabilizzare la situazione politica della Libia e ad ottenere la presenza laggiù, non di milioni, nè di centinaia di migliaia, ma solo di qualche decina di migliaia di coloni italiani, noi avremmo creato un edificio solido, consolidando la situazione politica e la pace in Libia e prolungando il nostro territorio nazionale oltre il Mediterraneo.

Questo è tale un risultato, dal punto di vista politico generale e dal punto di vista della tranquillità di quelle terre, che vale veramente

la pena di studiare, se con qualche accorto sacrificio, non ci sia possibile di conseguirlo. Ritengo sia dovere del Governo studiare con quali mezzi realistici, effettivamente disponibili, noi possiamo dare incremento alla colonizzazione delle terre libiche. Che la possibilità di una colonizzazione vi sia, è fuori di ogni possibile discussione: e le inchieste a cui si è fatto più spesso allusione onde metterla in dubbio - quella della *Ito* antecedente alla nostra guerra, quella Franchetti e quella della Commissione agrológica - concordano con l'opinione comune di tutti coloro che conoscono i luoghi, e ci inducono a ritenere che sia possibile, in una notevole misura, la trasformazione della steppa in oasi, e l'avviamento verso queste steppe, coltivate e trasformate, di una corrente migratoria italiana, col sussidio di accorti provvedimenti, che svincolino - mediante i doverosi indennizzi, ma con pratica speditezza - quei territori dai diritti che gravano su di essi attualmente.

Questo deve essere il fine al quale dobbiamo tendere: ed a questo fine noi potremo indubbiamente pervenire il giorno in cui, sulla base della tranquillità assicurata ai nostri territori, noi potremo, con alcuni pratici provvedimenti, stabilire quelle condizioni che possano riuscire d'incoraggiamento ai nostri emigranti. Ma si richiede, per giungere a ciò, uno spirito completamente diverso nella nostra amministrazione.

Noi abbiamo, ad esempio, costruito alcune centinaia di chilometri di ferrovia il cui rendimento è minimo in quanto manca il traffico; mentre invece abbiamo trascurato la costruzione delle strade: ed intendo parlar di strade a carreggiata ridotta, non di quelle che costruiamo nel nostro paese, ma sufficienti a permettere lo spostamento, attraverso la campagna, degli individui, dei carri, degli animali, e ad agevolare i trasporti in quelle steppe che dovrebbero essere trasformate in oasi.

È necessario che non si spenda il danaro con criteri astratti e generici, che possono valere tanto per l'Italia quanto per la Libia, e che le somme disponibili vengano dedicate ai bisogni, specifici e locali, del territorio da trasformare.

Dobbiamo, inoltre, provvedere alla organizzazione del credito agrario. Ed in questo senso il Governo ha presentato al Parlamento un apposito disegno di legge che io raccomando all'attenzione benevola del Senato. Sono si-

curo che il giorno in cui questo disegno di legge avrà ottenuto l'approvazione del Parlamento, noi avremo dato alla nostra emigrazione nella Libia uno strumento ed una condizione di successo.

Onorevoli senatori, io non voglio più a lungo trattenere l'attenzione di questa Assemblea. Mi sia consentita, soltanto, qualche breve parola di conclusione.

Durante i pochi mesi di mia permanenza in questo ufficio, ho potuto constatare che i risultati dell'esperienza del passato producono un salutare effetto in tutti gli organi dell'amministrazione coloniale. Attraverso l'esperienza che abbiamo compiuto, ci andiamo gradatamente costituendo una mentalità adeguata al Governo ed all'amministrazione delle colonie.

Questo è un vantaggio che è indipendente dal merito dei singoli uomini: mi auguro che esso possa essere considerato come un acquisto definitivo.

Mi auguro, altresì, che nell'avvenire questo acquisto di esperienza, che si traduce in una mentalità più realistica e in una maggiore rispondenza di tutti gli organi coloniali alle esigenze della realtà, venga conservato ed accresciuto; e, soprattutto, che non si producano nella direzione della nostra politica coloniale nuove oscillazioni e nuove incoerenze. Parlando con molti arabi di Tripolitania, mi sono sentito ripetere, più volte, questa ansiosa domanda: « Ciò che fate oggi è ben fatto e costituisce un solido fondamento per la pace avvenire; ma quello che si fa oggi, si continuerà domani? »

Credo che, dopo lunghi anni di esperienza siamo arrivati a tal punto che i criteri ormai adottati debbano conservarsi inalterati.

Termino queste mie parole raccomandando vivamente la coerenza e la continuità nella direzione della nostra politica coloniale: innanzi tutto al Parlamento, nella cui illuminata volontà essa trova la sua norma ed il suo fondamento essenziale, e poi a tutti coloro che nell'avvenire terranno questo ufficio (*Applausi vivissimi e prolungati. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Vi è un ordine del giorno del senatore Libertini così concepito:

« Il Senato, considerando che nelle attuali condizioni finanziarie dello Stato, è indispensabile contenere ogni spesa nel più stretto limite del

necessario, e che, in tutti i modi, quelle straordinarie devono essere preventivamente e consideratamente approvate dal Parlamento;

« confida che anche nel bilancio delle Colonie sia tenuto presente il superiore criterio, che le spese straordinarie necessarie, fatte e da fare, siano sottoposte ad un severo controllo e che infine le somme stanziare in bilancio siano impiegate prevalentemente in tutte quelle opere e quei miglioramenti che potranno avviare le nostre Colonie, in tempo non lontano, a quello stato di fattiva tranquillità beneaugurante per il loro avvenire, e per quei vantaggi che se ne attende la madre Patria.

« LIBERTINI ».

Chiedo al ministro delle Colonie se lo accetta.

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. Ho letto l'ordine del giorno del senatore Libertini. I concetti che egli ha esposti trovano in gran parte la mia adesione, per quanto dalla semplice lettura dell'ordine del giorno io ne posso giudicare.

Però, io sarei grato al senatore Libertini se egli volesse contentarsi di convertire in una raccomandazione il suo ordine del giorno, assicurandolo che i concetti che egli espone trovano piena rispondenza in me e che non ho niente da opporre a che sia fatto il possibile nella linea che egli ha indicato.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Io non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'invito del ministro, tanto più che dalle sue dichiarazioni testè udite debbo rilevare la consonanza delle mie idee colle sue sul programma che egli intende adottare nell'Amministrazione delle Colonie, e che deve essere diverso dal passato. Il ministro ci ha dato delle assicurazioni che possono in certo modo tranquillare il paese sull'azione che viene esplicata dal Governo, ed io gliene do lode; ma quello che vorrei raccomandare al ministro si è che ormai è tempo di cercare di mettere in valorizzazione le regioni da noi possedute, ciò che non si è fatto finora.

Dallo studio dei bilanci degli anni 1915-16 fino a quello in esame si rileva ben chiaramente che quello che si è speso finora è stato destinato in gran parte a spese di carattere militare e po-

litico, spesso dannose e che somme assai modeste furono assegnate a fornire quello sviluppo e quei provvedimenti che dovranno migliorare l'avvenire delle nostre colonie.

Occorre migliorare le comunicazioni, dare incremento alle opere pubbliche necessarie, incoraggiare le opere di bonifica, elevare i fabbricati indispensabili al buon andamento dei servizi pubblici, dare la sicurezza ai porti, aumentare le linee di navigazione colla madre Patria e di cabotaggio. Solo così potremo dare agli indigeni il senso della nostra ferma intenzione di mantenerci là dove ha sventolato la nostra bandiera e potremo legarli a noi; solo così potremo ricavare dalle nostre colonie il rendimento che il paese se ne aspetta, e che dovrebbe essere in certo modo adeguato agli enormi sacrifici fatti.

Occorre poi ancora limitare e controllare strettamente le spese, così dette, di carattere politico, delle quali, purtroppo, si è fatto larghissimo abuso, collo sperpero di centinaia di milioni, anche perchè le condizioni della nostra finanza non consentono più oltre un tal modo di spesa irragionevole e spesso anche dannoso oltre che all'erario anche al nostro prestigio. Con queste dichiarazioni, accetto di cambiare il mio ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni giunte alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al presidente del Consiglio e al ministro del tesoro per sapere quando saranno pagate le indennità alle famiglie dei nostri soldati caduti nell'Alta Slesia nell'adempimento del loro dovere.

Tamassia.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se pel concorso alle cattedre di materie letterarie nelle scuole medie di primo grado, di cui egli ha promesso l'imminente apertura,

non stimi conveniente rinunciare alla prova scritta d'italiano; o almeno provvedere a che quella prova non sia un cimento di critica letteraria oppure un esercizio di memoria.

Mazzoni.

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia (N. 494);

Variazioni al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 (N. 488).

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490);

IV. Svolgimento della interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro delle poste e telegrafi, al Presidente del Consiglio e agli altri ministri.

V. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 14 agosto 1922 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CVIII^a TORNATA

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Avvertenza del Presidente pag. 3657

Disegni di legge (Approvazione di)

« Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421 che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342 concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità e del Regio decreto 10 novembre 1920 n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità » 3746

« Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra » 3750

« Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22 » 3751

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22. 3755

(Seguito e fine della discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1922 al 30 giugno 1923 » 3658

Oratori:

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. 3662DA COMO, *relatore* 3659

MOSCA 3658

(Presentazione di) 3657, 3757

Relazioni (Presentazione di) 3657

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 3744, 3757

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, dell'agricoltura, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per le colonie.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 4 della legge 28 maggio 1922 n. 712 avverto che in una prossima seduta si dovrà procedere alla votazione per la nomina di due membri del Consiglio superiore di Aeronautica.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge, che sarà rinviato all'esame

dell'Ufficio centrale che ebbe già a riferire su di esso.

Invito l'onorevole senatore Morrone a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORRONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919 n. 2379 contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morrone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio delle interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Urgendo discutere il bilancio delle colonie, farei la proposta che lo svolgimento delle interrogazioni fosse rimandato a domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Mazzoni propone che le interrogazioni siano rinviate a domani.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 485) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione sul bilancio delle colonie per l'esercizio 1922-23.

Come il Senato ricorda, ieri fu iniziata la discussione generale.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Farò brevi osservazioni su alcune delle risposte datami ieri dall'onorevole ministro delle Colonie. Sarò brevissimo perchè capisco la gravità del momento.

Quattro punti desidero rilevare su quanto ha detto l'onorevole ministro. Il primo è quello che riguarda la formazione del corpo dei volontari italiani che prestano servizio in Libia.

Egli ha affermato che essi hanno bisogno di un lungo periodo di allenamento.

Su questo naturalmente noi siamo perfettamente d'accordo ed io non ho detto nulla in contrario. Mi permetto soltanto di raccomandare all'onorevole ministro di vedere se mediante un servizio di autocarri non si possa rendere più celere il movimento di queste truppe.

Gli effetti di questa più rapida mobilitazione sarebbero evidenti.

Il secondo punto riguarda la questione delle scuole. A questo proposito l'onorevole ministro ha detto che egli non ha pronte le scuole per preparare i giovani arabi, i quali si potrebbero poi impiegare nella nostra amministrazione sia civile che militare. Molto probabilmente io mi sarò male espresso e perciò l'onorevole ministro non mi ha compreso.

Secondo me le scuole già ci sono. A Tripoli ad es. c'è un ginnasio; basterebbe ammettervi i giovani arabi, i quali poi quando, si fossero impadroniti della nostra lingua, potrebbero essere mandati a completare i loro studi in Italia, ed a ciò si provvederebbe con l'istituzione di opportune borse di studio. Nei riguardi poi della istruzione coranica, sembra a me che non dobbiamo eccessivamente preoccuparcene, perchè a ciò provvederebbero direttamente le loro famiglie.

Il terzo punto, di cui debbo ancora occuparmi, è quello relativo alle recenti occupazioni di Giosch, di Càbao e di Nullit. L'onorevole ministro ha affermato che queste occupazioni si sono effettuate senza troppe difficoltà. Lo credo bene, ma non bisogna dimenticare che in Tripolitania, e in Libia in generale, la difficoltà non sta tanto nell'occupar le posizioni quanto nel mantenerle.

Quando noi siamo andati nel Fezzan, ci sono bastati due soli battaglioni di ascari eritrei; le difficoltà sono sorte quando abbiamo voluto fermarci colà. Perciò raccomando quanto più caldamente è possibile al ministro di occupare solo quelle posizioni che egli è sicuro di poter mantenere senza troppi sacrifici.

Il quarto punto è il seguente. L'onorevole ministro per la prima volta ha lealmente confessato, o per meglio dire riconosciuto, gli errori commessi dal Ministero delle Colonie, ma li ha attribuiti alla inesperienza ed ha sog-

giunto che, ora che l'esperienza si è fatta, questi errori non si commetteranno più. Ora io mi permetto di osservare che l'inesperienza somiglia alle volte molto ad un'altra qualità negativa, che appellasi ignoranza. L'onorevole ministro che ha fatto degli studi filosofici, sa che secondo gli antichi pedagoghi l'ignoranza era vincibile o invincibile; vincibile quando si avevano le attitudini e la preparazione necessaria per diradarla, invincibile quando questa preparazione e queste attitudini facevano difetto.

Studi l'onorevole ministro se nel caso si tratta di inesperienza o di ignoranza, e se questa sia invincibile o no, e se la riconoscerà tale, e resterà come gli auguro al suo posto, voglia e sappia provvedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

DA COMO, *relatore*. Veramente preferirei di non prendere la parola: il Senato ne comprende agevolmente le ragioni.

Dopo la seduta di ieri, nella quale, per la prima volta, si è discusso in Senato un bilancio delle colonie, mi parrebbe preferibile raccoglierci nella memoria e nelle impressioni di quella discussione inobliviabile. Alta discussione, nella quale anzitutto abbiamo udito il collega Badoglio, che fu, recentemente, nelle nostre colonie mediterranee, il generale animatore. Io sento in questa parola un meritato tributo di elogio, nè possiamo accettarne la svalutazione, alla quale voleva indurci, riferendoci sull'opera sua. In tutti noi è vivido il significato di una benefica opera animatrice di fede. « *Honos et virtus* » avrebbero detto a lui i nostri padri.

Ed abbiamo udito, poi, il collega Mosca ritornare su quegli argomenti che egli sa penetrare profondamente, con la sottigliezza dell'ingegno e con la continuità delle indagini.

Soprattutto plaudimmo alla parola serena e pacata del ministro, espressione di un singolare equilibrio di animo e di intelletto, e penetrata da serietà di intenti e di opere. Il nostro paese, tra la dilagante vacuità delle parole, tra i fatui improvvisatori che audacemente si fanno innanzi, cerca e vuole coloro che hanno il senso della responsabilità; di essi v'è assoluto bisogno. E noi la ringraziamo, onorevole ministro, e le perdoniamo (ci con-

sentata la parola) di averci fatto attendere, in conseguenza della visita alle colonie, la discussione di questo bilancio; le perdoniamo per le notizie che ci ha portato, assunte alle vive fonti, e che desideravamo ardentemente, per tranquillizzare il paese, dove ancora non si è formata una coscienza coloniale (perchè purtroppo il problema delle colonie è ancora uno dei più complessi e meno studiati dell'organismo sociale), ma dove però è intensa la sensibilità per la sorte dei suoi figli valorosi, raccolti sotto la bandiera della patria. (*Approvazioni*).

Vivissima e continua è in noi l'aspirazione che si conoscano le nostre colonie, da vicino: forse vi sono stati dei ministri che non le hanno mai visitate. Noi vorremmo che si diffondessero le conoscenze dei luoghi nuovi da parte degli italiani, che, purtroppo, viaggiano assai poco e ben poco studiano quella scienza, che Erodoto dice introdotta da Anassimandro da Mileto, il quale per primo avrebbe segnato le espressioni grafiche della terra.

Noi auguriamo che molti italiani conoscano, muovendosi e studiando, i problemi più salienti della vita del mondo. Anche quando avevamo rivoluzioni ogni anno, e scorrerie e pestilenze e terrori, e supplizi, e, in un'occhiata di terra, erano dieci, venti ringhiose, radiose, meravigliose repubbliche, nostro era il primato delle mercature, delle industrie, delle navigazioni lontane. Erano d'origine nostra i Cabotto, che Enrico VII Tudor muniva di patente per scoprire nuove terre: ricordiamo, auspicando.

I discorsi che furono pronunciati ieri, mentre tante cose deprimono la vita del paese, mentre solo si critica e non si crea, mentre pervade il pessimismo e niuna luce lo vince, hanno confortato il mio animo, per i ricordi degli studi della mia giovinezza, per le memorie della mia vita, che certamente sono memorie, studi e ricordi anche vostri.

Un giorno, quando studiavamo i problemi delle colonie, i loro caratteri giuridici ed economici, vedevamo, di fronte ai pochi scarsamente favorevoli o dubbiosi o contrari, tra contraddizioni logiche, però, come Bentham e Say, tutta una pleiade di uomini tra i più eminenti del mondo incuorare i popoli verso nuove terre: Smith, padre degli economisti politici, Stuart Mill, Merivale, Roscher, Moser...

Ed un grande francese - il Leroy-Beaulieu - diceva: « Il popolo che colonizza di più è il primo popolo: se non lo è oggi, lo sarà domani ». Egli compiva, in un'opera non moritura, una grande opera nazionale.

E noi, allora, constatavamo le condizioni nostre non felici; e il cuore ne aveva sconforto. E leggevamo che Giuseppe Ferrari scriveva che, se v'erano nuove terre, per l'Italia erano una sventura e non una scoperta: e Bovio indarno invocava gli sbocchi per il proletariato, per disacerbare la questione sociale: ed il nostro Loria inutilmente si rivolgeva ai giovani perchè studiassero la formazione della proprietà nelle colonie; ed infine il Mancini, nella sua relazione per Assab, confessava, dolendosene, che l'Italia non aveva precedenti in materia coloniale. Oggi invece, nel momento che le Alpi poste, non *sine aliquo divino numine*, a nostra difesa, ci proteggono, abbiamo anche quelle che fur dette *propugnacula et specula populi romani!* (Bene).

Veniamo al bilancio. Il senatore Badoglio ha trovato, in esso, ragione di dubbi sulla cifra complessiva delle spese; egli pensa che non tutte vi siano comprese. Io ho asserito, con coscienza, nella mia relazione, alla quale specialmente mi rimetto per non ripetermi, che il bilancio presentato meritava una attenzione fiduciosa. In vero è la prima volta che abbiamo un bilancio completo delle Colonie; è la prima volta che noi vediamo - cosa che non avviene in altri paesi - gravare sul bilancio stesso anche le spese militari; insomma, nel complesso, tutte le erogazioni prevedibili sono preventivate. Certo, quanto è temuto nell'ordine del giorno del collega Libertini deve evitarsi; e non devono sopravvenire aggravii straordinari senza la preventiva approvazione del Parlamento.

Siamo qui per difendere l'erario, per proteggerlo dalle continue offese, dai ripetuti attentati: anche l'altro giorno, in seno alla Commissione di finanze, abbiamo deplorato il sistema di certe arbitrarie note di variazione, di certe nuove assegnazioni che, sotto un titolo apparentemente giustificato, celavano invece delle insidie. Noi eserciteremo, sino all'ultimo, con ogni energia, questo nostro dovere, perchè in questo istante, è l'argomento più ardente e più decisivo per la vita nazionale.

Guai se un popolo non si avvede in tempo del fatale discendere della sua finanza, e non eccita, con ogni mezzo, le possibili risorse, e non si impone tutti i più gravi sacrifici di privazioni e di economie. E perciò che abbiamo domandato anche al ministro delle Colonie decentramenti ed economie: decentramenti risparmiatori ed economie, specialmente per superflue Commissioni, per far cessare quei piccoli rivoli, nei quali si sperdono le spese, senza che si riesca a creare finalmente nel popolo quella coscienza coloniale che sfortunatamente manca ancora.

Confidiamo che l'attenzione del ministro non mancherà, che si potrà provvedere, e che egli, su tutto, vigilerà che i danari dello Stato non siano lauto e ingiusto premio ai malfidi.

Noi vogliamo che il Ministero sia, sempre più, migliorato, trasformandosi da organo amministrativo e di gestione, quale oggi è ancor troppo, in organo di direttiva e di vigilanza e di apprestamento di mezzi pel Governo e l'Amministrazione coloniale. E non deve sopprimersi, certo, onorevole Badoglio, per una altissima questione di principio. Anzitutto crederei ipotetico il risparmio: ma poi, nei riguardi politici, avremmo ripercussioni gravi e pericolose, sia per la situazione interna libica e pel prestigio di fronte alle popolazioni arabe, sia per la interpretazione che ne nascerebbe dentro e fuori il paese.

Sembrerebbe che il Ministero fosse stato creato per un'idea d'imperialismo politico, non per le esigenze del popolo italiano e delle colonie, non per l'augurato interesse delle classi lavoratrici, non per aprire nuovi sbocchi, per quanto è possibile, alla nostra emigrazione, in paesi adatti, sotto l'ombra della nostra bandiera, non per procurarci le materie prime, di alimento alle industrie (*E' vero*). Piuttosto riformiamo certi congegni che più non funzionano, come ad esempio, il deposito centrale delle truppe coloniali, che, da organo militare, è diventato il commissionario e lo spedizioniere dei vari governi coloniali. Lo si trasformi, modernizzato, in un agile agenzia coloniale, come ve ne sono in Francia ed Inghilterra, che si occupi degli acquisti e delle spedizioni di materiali, che provveda ai pagamenti, che recluti il personale specialmente operaio, che diventi centro d'informazioni mercantili e di efficace

propaganda, che istituisca anche le cosiddette Botteghe Coloniali. Tuttociò sarebbe felice indice di movimento e di progresso. (*Approvazioni*).

I colleghi Badoglio e Mosca si sono specialmente trattenuti sulle condizioni politiche delle Colonie, consentendo, in massima, che occorrono disposizioni energiche e forti per assicurare la tranquillità. Non possiamo che essere molto deferenti al giudizio tecnico del nostro collega Badoglio, che potrebbe riassumersi nella invocazione che si applichi l'antico motto romano: *Parcere subiectis et debellare superbos*.

Certo, col reingresso di quattro carovane o col finanziamento di un sindacato, non si regola un problema che ha così profonde, spirituali radici nell'animo di un popolo, come è l'arabo, senza confini e dilatantesi, nel quadro tripolitano, verso un nord Africa del domani. I programmi economici sono nulli se non si fondano su di una base di intesa e di assetto politico. Non illudiamoci coi palliativi. Noi dobbiamo però far produrre, ai nostri possedimenti, la più grande somma di utilità possibile, attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni dei popoli: non egoismi miopi e volgari, non parassitismo coloniale.

Noi veramente non parliamo e non dobbiamo parlare di *subiectis*. Il ministro stesso ci ha detto che noi vogliamo elevare le popolazioni, perchè collaborino con noi. In questa grande opera non bisogna abbandonarsi alle esagerazioni degli estremi opposti: nè le sentimentalità teoriche della rivoluzione francese, nè le maniere troppo acerbe, che tendano all'oppressione. In tutti i Parlamenti è questa voce del buon senso che predomina, tra i bruschi risvegli dei popoli del mondo; e crediamo debba predominare anche qui (*Bene*).

Noi abbiamo concesso gli Statuti: è stato detto, dall'on. Badoglio, che vennero troppo presto; altri, invece, li accusarono di tardività e di lenta applicazione. Comunque vi è il consenso unanime che debbano mantenersi... E allora? Celebriamoli, e diciamo che questa nostra patria, che è stata la prima a propugnare il diritto di nazionalità, fu pure precorritrice nell'elargire una nuova carta statutaria pei popoli delle colonie; gli altri ci seguiranno... (*È vero*).

E dirò, per affrettarmi alla fine, che non può mancare il consenso di alcuno, ai voti, che

furono espressi, per la preparazione dei figli dei notabili tripolini, pei battaglioni di volontari, pei medici, e per la sanità, e per l'insegnamento, che esige istituti nuovi e degni. Vi sono insegnamenti che possono giovare a tutti coloro che emigrano. Creiamoli, sviluppiamoli, coordiniamoli.

Noi abbiamo bisogno di più largo respiro, noi abbiamo bisogno di sistemarci ed assettarci, tra la pace benefica e feconda, in queste nostre colonie; ed attendiamo, dal Patto di Londra, la soddisfazione di giuste promesse. Finora non abbiamo avute che ripetute assicurazioni; gli affidamenti avrebbero dovuto invece maturare in breve. Tibesti, Borcu ed Ennedi sparvero tosto per più motivi; il Giubaland è tuttora una promessa.

Questo articolo 13 del Trattato di Londra (non voglio credere alla malizia dei numeri), non ci ha dato finora che tosto, ed, intanto che le soddisfazioni erano attese, marciava risolutamente la nuova recluta del mandato coloniale, che speriamo non significhi annessione larvata di territori e che auguriamo non frutti anch'esso delle amare sorprese.

Noi invociamo un assetto definitivo per una politica di stabilità e di giustizia. E sono lieto di vedere che il Senato, nella discussione ampia e degna dell'argomento, così importante, perchè anche si collega alla nostra emigrazione ed al nostro lavoro, ha pure invocato che siano messi in valore i nostri territori. Sono i *preparatory works* che reclamava Gladstone: altrimenti potrebbero le colonie diventare un inutile peso ed un pericolo. Ricordiamo che perfino la Guiana, sotto Choiseul e la Restaurazione, era divenuta allora terra di morte. A valorizzare le nostre terre varranno mirabili energie che vediamo avanzarsi benefiche; varranno provvide leggi, come quella pei mutui, che recentemente votammo. Varranno lodevoli lavori: ferrovie, con scartamenti non errati; vie caravaniere, provvedute di pozzi e di palme; vie che fanno capo alle stazioni; vie vicinali, con la larghezza necessaria pel passo dei carri, lavori idraulici: varranno, su tutto, i nostri emigranti, se potranno lavorare dove non vi siano palesi o nascoste servitù.

A quest'opera diamo attività vivide e costanti, liberi da preconcetti e da quell'automorfismo che è causa di tanti errori. Solo un po-

polo libero, sano, fiorente e intraprendente può creare colonie vitali e dedicarsi ad avere una politica coloniale; anche gli Italiani diano, con fortunati successi, simile prova, in quell'avvenire che è costantemente nei nostri cuori. (*Vivi applausi*).

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA, *ministro delle Colonie*. Prima che questa discussione sia finita, voglio ringraziare l'onorevole relatore per il documento veramente nobile e completo che egli ha voluto dedicare al bilancio delle colonie e per le parole ch'egli ha voluto rivolgermi. Voglio altresì dargli assicurazione che tutte le particolari osservazioni che egli ha dedicato al bilancio saranno tenute da me presenti; e non dubito che esse s'imporranno all'attenzione del Governo anche in seguito. Ed ora mi sia consentito di

esprimere la mia profonda soddisfazione per l'alta e nobile discussione avvenuta nel Senato. Essa significa, io penso, che quest'Alta Assemblea conforta con il suo consenso quanto io ebbi l'onore di dire ieri sul finire del mio discorso, e cioè che ormai, al disopra degli uomini che passano, la coscienza del Parlamento e del Paese ha definitivamente fissati quei criteri, — nati dalla esperienza spesso dolorosa e costosa, ed ispirati ai fini che la nostra Patria deve conseguire nel mondo, — quei criteri ai quali dovrà fatalmente ispirarsi l'opera del Governo anche in avvenire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo adesso all'esame dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I

SPESE ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali (Spese fisse)	1,350,000 »
2	Personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato o di ruoli coloniali temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale — Stipendi, indennità ed assegni (Spese fisse)	383,000 »
3	Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti	60,000 »
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio, dell'Amministrazione delle colonie	18,000 »
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni già appartenenti all'Amministrazione coloniale e loro famiglie	5,000 »
6	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso di spese di viaggio agli impiegati ed agenti subalterni dell'Amministrazione delle colonie o di altre amministrazioni, nonché ad estranei e indennità per recarsi al domicilio eletto, agli impiegati ed agenti subalterni collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio	50,000 »
7	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale	200,000 »
8	Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per Commissioni.	40,000 »
9	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 »
10	Manutenzione, riscaldamento, adattamenti ed impianti vari nei locali sede dell'Amministrazione centrale	100,000 »
11	Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale	260,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,463,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,468,000 »
12	Biblioteca, acquisto e legatura di libri, abbonamenti e pubblicazioni periodiche varie, agli atti parlamentari, alla « Gazzetta Ufficiale » ed a giornali; spese per l'ordinamento e la conservazione del materiale della biblioteca.	27,000 »
13	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	30,000 »
14	Spese per telegrammi di Stato a pagamento, e per quelli spediti in transito per l'Asmara dalla Legazione di Addis Abeba e dai Consolati di Aden e di Hodeida, nell'interesse dell'Amministrazione coloniale (Spesa obbligatoria)	420,000 »
15	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere. (Spesa obbligatoria)	11,000 »
16	Spese casuali	25,000 »
17	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del Testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		2,981,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
18	Pubblicazioni varie nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	50,000 »
19	Spese di provvigione per la vendita di pubblicazioni del Ministero delle colonie (Spesa di ordine). ,	<i>per memoria</i>
20	Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato — Esplorazioni e missioni geografiche e scientifiche	40,000 »
21	Sovvenzioni ad istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali ,	150,000 »
22	Spese, sovvenzioni, retribuzioni e compensi ad Enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni, esperimenti e lavori nell'interesse delle Colonie o per collaborazione prestata a favore delle medesime	150,000 »
23	Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzione ,	24,500 »
24	Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	12,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	426,500 »

	<i>Riporto</i>	426,500 »
25	Ufficio cartografico — Personale straordinario di cui all'articolo 10 del regolamento 23 settembre 1915, n. 1992 — Retribuzione e premio per l'assicurazione obbligatoria ai sensi del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 403.	28,000 »
26	Museo coloniale — Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte	30,000 »
27	Spese politiche segrete	50,000 »
28	Spese varie di carattere politico nell'interesse delle colonie	100,000 »
28 <i>bis</i>	Somma da porsi a disposizione dei governatori per spese politiche	2,475,000 »
29	Deposito centrale truppe coloniali in Napoli e comando di tappa di Siracusa — Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi	648,000 »
		<hr/> 3,757,500 » <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>	
30	Pensione ordinarie (Spesa fissa)	135,000 »
31	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
32	Contributi dello Stato pel personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per invalidità e la vecchiaia degli operai e quote d'integrazione per le pensioni del personale proveniente dalle ferrovie dello Stato, avente diritto al trattamento di riposo di cui al decreto Regio 27 novembre 1919, n. 2373 (Spesa obbligatoria).	9,900 »
		<hr/> 154,900 » <hr/>
	<i>Contributi per le Colonie.</i>	
33	Contributi dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania.	64,068,000 »
34	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica.	6,059,000 »
35	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica	67,142,700 »
36	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea.	10,337,300 »
		<hr/> 147,607,000 » <hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i> . . .	147,607,000 »
37	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana ivi comprese quelle per gli assegni da corrispondersi ai Sultani di Obia e dei Migiurtini	8,422,000 »
		156,029,000 »
TITOLO II		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese generali.</i>		
38	Assegni personali agli agenti subalterni provenienti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 11 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19) (Spese fisse)	2,250 »
39	Indennità temporanea mensile ai funzionari di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	630,000 »
40	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (art. 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
41	Compensi agli impiegati collocati a riposo ed esonerati (art. 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
42	Indennità agli avventizi licenziati ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
		632,250 »
<i>Spese per servizi speciali.</i>		
43	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio del Regio Istituto Orientale in Napoli.	317,800 »
<i>Contributi straordinari per le Colonie.</i>		
44	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania.	4,413,400 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,413,400 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	4,413,400 »
45	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania	39,070,000 »
46	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Cirenaica	12,920,000 »
47	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Cirenaica	7,300,000 »
48	Contributo straordinario per corrispondere l'indennità caro-viveri al personale della Colonia Eritrea	1,000,000 »
49	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana, per sopperire alle spese derivanti al bilancio della colonia del mutato ragguglio della rupia alla lira.	5,000'000 »
		69,703,400 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
50	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	148,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	2,981,000 »
Spese per servizi speciali.	3,757,500 »
Debito vitalizio	154,900 »
Contributi per le Colonie.	156,029,000 »
	162,922,400 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	632,250 »
Spese per servizi speciali.	317,800 »
Contributi straordinari per le Colonie	69,703,400 »
<hr/>	
Totale della categoria prima delle parte straordinaria	70,653,450 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	233,575,850 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	148,000 »
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	233,575,850 »
Categoria IV. — <i>Partite di giro</i> (Parte ordinaria).	148,000 »
<hr/>	
Totale generale	233,723,850 »
<hr/>	

Stato di previsione dell'Entrata della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	9,000,000 »
2	Proventi dei monopoli	8,300,000 »
3	Tasse sugli affari.	1,500,000 »
4	Proventi postali e telegrafici	1,250,000 »
5	Ricchezza mobile	900,000 »
6	Contributo dei centesimi di guerra (Decreti luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1845, 29 giugno 1916, n. 861 e 23 marzo 1919, numero 477)	30,000 »
7	Entrate diverse	215,000 »
8	Proventi eventuali	44,000 »
9	Aggio sull'oro	5,000,000 »
10	Proventi degli stabilimenti militari	150,000 »
11	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>
		<hr/> 26,389,000 » <hr/>
	<i>Contributi dello Stato.</i>	
12	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	64,068,000 »
		<hr/> 64,068,000 » <hr/>

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

13	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	4,413,400 »
14	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	39,070,000 »
15	Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>

43,483,400 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

16	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808)	6,000,000 »
----	---	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

17	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina, distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	100,000 »
18	Ricupero di somme adoperate per acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi, contro pagamento rateale del relativo prezzo	50,000 »
19	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
20	Somme ricavate dalla vendita beni del demanio patrimoniale	<i>per memoria</i>
21	Riscossioni di somme relative ad accensioni di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti della amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
22	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	<i>per memoria</i>

150,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

23	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio delle Amministrazioni coloniali	600,000 »
----	--	-----------

600,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

24	Entrate proprie della Colonia	26,389,000 »
----	---	--------------

25	Contributi dello Stato	64,068,000 »
----	----------------------------------	--------------

Totale entrate ordinarie effettive 90,457,000 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

Categoria I. — Entrate effettive	43,483,400 »
--	--------------

Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	6,000,000 »
---	-------------

Categoria III. — Movimento di capitali	150,000 »
--	-----------

Totale entrate straordinarie 49,633,400 »

Totale entrate reali 140,090,400 »

Categoria IV. — Partite di giro	600,000 »
---	-----------

Totale generale 140,690,400 »

RIASSUNTO PER CATEGORIA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Titolo I. — Entrate ordinarie	90,457,000 »
Titolo II. — Entrate straordinarie	43,483,400 »
<hr/>	
Totale entrate effettive	133,940,400 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. Costruzione strade ferrate</i>	6,000,000 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	150,000 »
<hr/>	
Totale entrate reali	140,090,400 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	600,000 »
<hr/>	
Totale generale	140,690,400 »
<hr/>	

Stato di previsione della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I. SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo ed i servizi civili.

Spese comuni ai vari servizi.

1	Assegni al Governatore (Articolo 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74,000 »
2	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	3,791,000 »
3	Interpreti di ruolo ed avventizi: Stipendi e indennità fisse (Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 88)	500,000 »
4	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza; indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi	455,000 »
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	25,000 »
6	Compensi per lavori straordinari nell'interesse della Colonia	40,000 »
7	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	500,000 »
8	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il bollettino ufficiale e per le altre pubblicazioni nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	40,000 »
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e delegazioni speciali.	600,000 »
10	Spese per l'elezione dei membri del Parlamento, dei Consigli amministrativi e municipali	100,000 »
11	Assegni a capi e notabili indigeni	500,000 »
12	Spese per le guardie locali	1,391,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,016,200 »

	<i>Riporto</i>	8,016,200 »
13	Spese pel servizio delle informazioni e altre di natura politica e riservata	200,000 »
14	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate .	25,000 »
15	Spese segrete	85,000 »
16	Spese di beneficenza ed assistenza: sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	650,000 »
17	Spese di liti.	3,000 »
18	Spese casuali	30,000 »
		9,009,200 »
	<i>Fondo di riserva.</i>	
19	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili . .	500,000 »
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
20	Uffici di governo - Personale provvisorio; funzionari indigeni le spese di ogni genere pel funzionamento degli uffici	2,380,000 »
21	Servizio dei monopoli	3,700,000 »
22	Servizio dogane	65,500 »
23	Servizio della R. Guardia di finanza - Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa.	1,000,000 »
24	Servizio della Regia guardia di finanza - Casermaggio, armi, munizioni ed altre pel funzionamento del servizio	50,000 »
25	Servizio tasse	74,000 »
26	Servizio economico commerciale	50,000 »
27	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	300,000 »
28	Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio del metalli preziosi . .	1,000 »
29	Servizio agrario, metereologico, forestale e zootecnico	186,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,806,500 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	7,806,500 >
30	Spese per la colonnizzazione, per lo sviluppo dell'agricoltura e silvicoltura e dell'allevamento del bestiame e per studi ed esperimenti relativi	400,000 >
31	Servizi marittimi e portuali - spese pel funzionamento del servizio - Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (Legge 13 luglio 1914, n. 768) . .	234,300 >
32	Servizi giudiziari - Corte d'appello e Procura generale di Tripoli. .	27,000 >
33	Servizi giudiziari e di notariato - Tribunali regionali e Regie procure e Tribunali Sciaritici	725,000 >
34	Servizi fondiari	70,000 >
35	Servizi di pubblica sicurezza	147,000 >
36	Servizi carcerari	550,000 >
37	Servizi sanitari	1,250,000 >
38	Servizi archeologici	41,000 >
39	Servizi scolastici	646,000 >
40	Servizi postali ed elettrici	650,000 >
41	Servizio delle opere pubbliche.	171,100 >
42	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	725,000 >
43	Delegazione del Tesoro	30,000 >
		13,472,900 >
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
44	Restituzione di quote di imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti . .	10,000 >
	<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>	
45	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	1,000,000 >
46	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche . .	25,000 >
		1,025,000 >

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.

47	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi alla truppa italiana ed indigena.	27,542,300 »
48	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario. Spese pel servizio sanitario e spese generali	22,766,900 »
49	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli.	12,298,500 »
50	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; colombaie; alloggiamenti e affitti; lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare: servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville; laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria.	2,793,200 »
51	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.	600,000 »
52	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico.	439,000 »
		66,439,900 »

TITOLO II

SPESE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo ed i servizi civili.

53	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del nuovo mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'articolo 13 decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio, 1916, n. 843, e dell'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84.	<i>per memoria</i>
54	Assegni a pensionati ed ex impiegati turchi; spese pel disarmo	20,000 »
55	Spese eccezionali di carattere politico	300,000 »
56	Spese per gli arabi bisognosi immigrati a Tripoli e ad Homs	140,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	460,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	460,000 >
57	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	600,000 >
58	Spese varie per servizi sanitari, per la profilassi contro le malattie infettive e pel personale straordinario.	60,400 >
59	Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato, per la messa in opera della Colonia (Spesa ripartita - lettera E, tabella A del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990)	<i>per memoria</i>
60	Spese per l'acquisto di cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi	75,000 >
61	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk	93,000 >
62	Spese di ammobigliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole . . .	100,000 >
63	Indennità di caroviveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, numero 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737)	3,000,000 >
64	Indennità suppletiva di rappresentanza al Governatore (Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 346)	25,000 >
	Totale delle Spese per il Governo ed i servizi civili . . .	4,413,400 >
	<i>Spese militari.</i>	
65	Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (Decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	1,000,000 >
66	Spese per le truppe metropolitane che prestano servizio in Tripolitania (assegni)	18,000,000 >
67	Spese per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari; premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straor-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	19,000,000 >

	<i>Riporto</i> . . .	19,000,000 »
	dinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	14,430,000 »
68	Spese per costruzioni varie d'uso militare, per lavori a difesa della colonia; espropriazione d'immobili; spese per risarcimento di danni alle proprietà private e alle persone cagionati per circostanze di forza maggiore, sussidi per i titoli anzidetti	3,000,000 »
69	Spese per il servizio di aviazione	2,640,000 »
		39,070,000 »
CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
<i>Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.</i>		
70	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie: acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (Decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) (Spesa ripartita)	6,000,000 »
	Totale Categoria II	6,000,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
71	Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	100,000 »
72	Acquisto di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo	50,000 »
73	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
74	Pagamenti di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
75	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	<i>per memoria</i>
		150,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

76	Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	600,000 »
----	---	-----------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo ed i servizi civili:

	Spese comuni ai vari servizi	9,009,200 »
	Fondo di riserva	500,000 »
	Spese per i singoli servizi	13,472,900 »
	Restituzioni diverse.	10,000 »
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	1,025,000 »
		24,017,100 »
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	66,439,900 »
		90,457,000 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

	Spese per il Governo ed i servizi civili	4,413,400 »
	Spese militari	39,070,000 »
		43,483,400 »

<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	6,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	150,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	140,090,400 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	600,000 »
Totale generale	140,690,400 »
RIASSUNTO PER CATEGORIA	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	133,940,400 »
Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate (Parte straordinaria)	6,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	150,000 »
Totale spese reali	140,090,400 »
Categoria IV. — Partite di giro	600,000 »
Totale generale	140,690,400 »

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I.		
PARTE ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		90,457,000 »
Spesa		90,457,000 »
	Differenza	»
TITOLO II.		
PARTE STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		43,483,400 »
Spesa		43,483,400 »
	Differenza	»
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.</i>		
Entrata		6,000,000 »
Spesa		6,000,000 »
	Differenza	»

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Entrata	150,000 »
Spesa	150,000 »
Differenza	»

CATEGORIA IV. — Partite di giro.

Entrata (Titolo I. — Parte ordinaria)	600,000 »
Spesa Id. Id.	600,000 »
Differenza	»

Riassunto generale delle differenze.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	»
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte ordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	»
Categoria IV. — Partite di giro (parte ordinaria)	»
Differenza totale	»

Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

ENTRATA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1,350,000	
	B) Bagagli	250,000	
	C) Merci	1,400,000	
		<u>3,000,000</u>	»
2	Introiti indiretti dell'esercizio		50,000 »
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	4,000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi	1,000	
	C) Ricuperi diversi	50,000	
		<u>55,000</u>	»
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spese:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	<i>per memoria</i>	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	<i>per memoria</i>	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	<i>per memoria</i>	
		<u><i>per memoria</i></u>	
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio		1,000,000 »
	Totale della parte ordinaria		<u>4,105,000 »</u>

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	200,000 »
Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
A) Rimborsi e concorsi di terzi	<i>per memoria</i>
B) Ricavo della vendita di beni immobili	<i>per memoria</i>
C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario	<i>per memoria</i>
D) Diversi	<i>per memoria</i>
	<i>per memoria</i>
Totale della parte straordinaria	200,000 »
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	4,305,000 »

Stato di previsione della Spesa per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1922-23.

S P E S A

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*

1	Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 260 a lire 1000)		260,000 »
2	Spese dell'ufficio di dirigenza:		
	A) Personale	350,000	
	B) Diverse	20,000	
		<hr/>	370,000 »
3	Spese del servizio movimento:		
	A) Personale:		
	1. Stazioni	295,000	
	2. Convogli (scorta treni)	80,000	
		<hr/>	375,000
	B) Indennizzi per perdite ed avarie	2,000	
	C) Diverse	23,000	
		<hr/>	400,000 »
4	Spese del servizio trazione e veicoli:		
	A) Personale (locomozione)	400,000	
	B) Combustibile	760,000	
	C) Materie per pulizia ed untura	100,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua	30,000	
		<hr/>	
	Da riportarsi	1,290,000	1,030,000 »

		<i>Riporto</i>	1,290,000	1,030,000 »
	E) Diverse		10,000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	450,000		
	2. Materie, materiali e diverse	150,000		
			<u>600,000</u>	1,900,000 »
5	Spese del servizio lavori:			
	A) Personale		580,000	
	B) Diverse		150,000	
			<u>730,000</u>	730,000 »
6	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali		10,000	
	B) Diverse		80,000	
			<u>90,000</u>	90,000 »
		Totale § 1		<u>3,750,000 »</u>
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>			
7	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore			5,000 »
8	Rinnovamento della parte metallica d'armamento			47,000 »
9	Rinnovamento delle traverse			173,000 »
10	Rinnovamento del materiale rotabile			110,000 »
		Totale § 2		<u>335,000 »</u>
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>			
11	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione			<i>per memoria</i>
	Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°)			<u>4,085,000 »</u>

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

12	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	200,000 »
13	Acquisto di materiale rotabile	<i>per memoria</i>
14	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	20,000
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	220,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	4,305,000 »

Stato di previsione dell'Entrata della Cirenaica
 per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	4,800,000 »
2	Proventi dei monopoli.	5,100,000 »
3	Tasse sugli affari.	640,000 »
4	Proventi postali e telegrafici	1,150,000 »
5	Ricchezza mobile.	750,000 »
6	Contributo dei centesimi di guerra (Decreto luogotenenziale 14 dicembre 1915, n. 1845, 29 giugno 1916 n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477)	35,000 »
7	Entrate diverse	45,000 »
8	Entrate di aziende speciali e di stabilimenti sanitari	335,000 »
9	Proventi eventuali	585,000 »
10	Aggio sull'oro	3,000,000 »
11	Proventi degli stabilimenti militari	200,000 »
12	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	<i>per memoria</i>
		<hr/> 16,640,000 »
		<hr/>
	<i>Contributi dello Stato.</i>	
13	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili.	6,059,000 »
14	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari.	67,142,700 »
		<hr/> 73,201,700 »
		<hr/>

TITOLO II

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

15	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	12,920,200 »
16	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	7,300,000 »
17	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa,	<i>per memoria</i>
		20,220,200 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

18	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Casse depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) (2 ^a delle dieci rate)	6,000,000 »
----	---	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

19	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	175,000 »
20	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo	125,000 »
21	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		300,000 »

	<i>Riporto</i>	300,000 »
22	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale . . .	<i>per memoria</i>
23	Riscossione di somme relative ad accensioni di debiti, ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa.	<i>per memoria</i>
24	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego dei magazzini di scorta.	<i>per memoria</i>
		300,000 »
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio della Amministrazione coloniale.	1,000,000 »
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	ENTRATE ORDINARIE.	
	<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
	Entrate proprie della Colonia	16,640,000 »
	Contributi dello Stato	73,201,700 »
		89,841,700 »
	TITOLO II.	
	ENTRATE STRAORDINARIE.	
	<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive</i>	20,220,200 »
	<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	6,000,000 »
		26,220,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i> . . .	26,220,200 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		300,000 »
	Totale entrate straordinarie . . .	26,520,200 »
	Totale entrate reali . . .	116,361,900 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>		1,000,000 »
	Totale generale . . .	117,361,900 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
Titolo I. — Entrate ordinarie		89,841,700 »
Titolo II. — Entrate straordinarie		20,220,200 »
	Totale entrate effettive . . .	110,061,900 »
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>		6,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		300,000 »
	Totale entrate reali . . .	116,361,900 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>		1,000,000 »
	Totale generale . . .	117,361,900 »

Stato di previsione della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I

SPESE ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

Spese comuni ai vari servizi.

1	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74,000 »
2	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	4,093,000 »
3	Interpreti di ruolo ed avventizi: stipendi e indennità fisse (Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 88)	370,000 »
4	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza - Indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi	500,000 »
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie	50,000 »
6	Compensi per lavori straordinari nell'interesse della Colonia	50,000 »
7	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	400,000 »
8	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il Bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	50,000 »
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali	1,000,000 »
10	Assegni a capi e notabili	2,100,000 »
11	Spese pel servizio delle informazioni e altre spese di natura politica e riservata	200,000 »
12	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate .	25,000 »
13	Spese segrete	85,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,997,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	8,997,000 »
14	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie	300,000 »
15	Spese di liti.	5,000 »
16	Spese casuali	20,000 »
		9,322,000 »
	<i>Fondo di riserva.</i>	
17	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili . . .	400,000 »
	<i>Spesa per i singoli servizi.</i>	
18	Uffici di Governo - Personale provvisorio; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici.	2,140,000 »
19	Sevvizi dei monopoli	1,666,000 »
20	Servizio dogane	65,800 »
21	Servizio della Regia guardia di finanza. - Stipendi, soldo, soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa	580,000 »
22	Servizio della Regia guardia di finanza - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	48,000 »
23	Servizio tasse	48,000 »
24	Servizio economico-commerciale	100,000 »
25	Scuola d'arti e mestieri	150,000 »
26	Servizio agrario, forestale e zootecnico.	415,000 »
27	Spese per la colonizzazione, per lo sviluppo dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'allevamento del bestiame e per studi ed esperimenti relativi	700,000 »
28	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768) . . .	532,000 »
29	Servizi giudiziari e di Notariato - Tribunali regionali - Regie procure e tribunali sciaritici	480,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,924,800 »

	<i>Riparto</i>	6,924,800 »
30	Servizi fondiari	97,000 »
31	Servizi di pubblica sicurezza	97,000 »
32	Servizi carcerari	640,000 »
33	Servizi sanitari	2,100,000 »
34	Servizi archeologici	51,000 »
35	Servizi scolastici	1,080,000 »
36	Servizi postali ed elettrici	490,000 »
37	Servizio delle opere pubbliche	120,000 »
38	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi	700,000 »
39	Delegazione del Tesoro	17,200 »
		12,317,000 »
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
40	Restituzione di quote d'imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti	10,000 »
	<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>	
41	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	650,000 »
42	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	<i>per memoria</i>
		650,000 »
	<i>Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.</i>	
43	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	28,727,700 »
44	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	23,415,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	52,142,700 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	52,142,700 »
45	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli.	7,600,000 »
46	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico e servizio d'aviazione.	5,150,000 »
47	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.	1,800,000 »
48	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico.	450,000 »
		67,142,700 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo ed i servizi civili.

49	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84	<i>per memoria</i>
50	Assegni a pensionati e ad ex-impiegati turchi.	40,000 »
51	Bande irregolari indigene - Servizi di polizia nei territori delle tribù e sicurezza delle linee di comunicazione.	3,000,000 »
52	Spese per i servizi di polizia e di sicurezza nelle oasi affidate all'amministrazione autonoma dell'emiro, ai sensi del Regio decreto 25 ottobre 1920, n. 1755 e relativi contributi - Assegni alla famiglia dell'emiro e ai capi delle oasi.	5,300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,340,000 »

		<i>Riparto</i>	8,340,000 »
53	Spese eccezionali di carattere politico		300,000 »
54	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi		800,000 »
55	Spese d'impianto per servizi sanitari, per la profilassi delle malattie infettive e pel relativo personale straordinario.		200,000 »
56	Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in valore della colonia (spesa ripartita, lettera e, tabella A, decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990)		<i>per memoria</i>
57	Spese per l'acquisto di cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi.		50,000 »
58	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk		93,000 »
59	Spese di ammobiliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole		100,000 »
60	Assegno personale a S. E. il Governatore, e ritenute, a carico del bilancio della colonia, per ricchezza mobile ed entrate del Tesoro, sugli assegni di Sua Eccellenza stessa.		12,200 »
61	Indennità suppletiva al Governatore per spese di rappresentanza (Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 146).		25,000 »
62	Indennità di caroviveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130 e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737.		3,000,000 »
		Spese straordinarie civili	12,920,200 »
		Spese militari.	
63	Indennità temporanea mensile e di caroviveri a favore di ufficiali e sottufficiali e di personale civile dell'amministrazione militare ai sensi del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.		2,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	2,000,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	2,000,000 »
64	Spese per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in denaro ai militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari e in speciali circostanze.	4,000,000 »
65	Spese per costruzioni varie d'uso militare; lavori a difesa della colonia; espropriazione d'immobili; spese per risarcimento di danni alle proprietà private ed alle persone, cagionati per circostanze di forza maggiore; sussidi per titoli anzidetti	100,000 »
66	Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in colonia per reparti libici, somali, eritrei e vari di colore	400,000 »
67	Spese per imbarchi e sbarchi militari, acquisto e manutenzione di materiali marinareschi.	800,000 »
	Spese straordinarie militari	7,300,000 »
	Totale delle spese effettive straordinarie	20,220,200 »
CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
<i>Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato, con la cassa depositi e prestiti di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.</i>		
68	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) - Spesa ripartita - 2 ^a delle dieci rate	6,000,000 »
	Totale delle spese per costruzioni ferroviarie	6,000,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
69	Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	175,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	175,000 »

	<i>Riporto</i>	175,000 »
70	Acquisto di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo	125,000 »
71	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
72	Pagamento di somme relative ad accensioni di crediti, ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
73	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	<i>per memoria</i>
		300,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
74	Fitto di edifici demaniali ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	1,000,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese per il Governo ed i servizi civili:		
	Spese comuni ai vari servizi	9,322,000 »
	Fondo di riserva	400,000 »
	Spese per i singoli servizi	12,317,000 »
	Restituzioni diverse	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	22,049,000 »

	<i>Riporto</i>	22,049,000 »
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche		650,000 »
		22,699,000 »
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali		67,142,700 »
		89,841,700 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo ed i servizi civili.	12,920,200 »
Spese militari	7,300,000 »

20,220,200 »

<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	6,000,000 »
--	-------------

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	300,000 »
---	-----------

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). 116,361,900 »

<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	1,000,000 »
--	-------------

Totale generale. 117,361,900 »

RIASSUNTO PER CATEGORIA

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	110,061,300 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .	6,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	300,000 »
<hr/>	
Totale spese reali . . .	116,361,900 »
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria).	1,000,000 »
<hr/>	
Totale generale . . .	117,361,900 »
<hr/>	

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I.

PARTE ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.

Entrata	89,841,700 »
Spesa	89,841,700 »
Differenza.	»

TITOLO II.

PARTE STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.

Entrata	20,220,200 »
Spesa	20,220,200 »
Differenza.	»

CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.

Entrata	6,000,000 »
Spesa	6,000,000 »
Differenza.	»

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Entrata	300,000 »
Spesa	300,000 »
Differenza.	»
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>	
Entrata	1,000,000 »
Spesa	1,000,000 »
Differenza.	»
Riassunto generale delle differenze.	
Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria).	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	»
Categoria IV. — Partite di giro.	»
Differenza complessiva.	»

Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

ENTRATA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico ;		
	A) Viaggiatori	125,000.	»
	B) Bagagli	20,000.	»
	C) Merci	190,000.	»
		<hr/>	335,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio		50,000 »
3	Introiti per rimborsi di spese :		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	2,000.	»
	B) Ricuperi diversi	43,000.	»
		<hr/>	45,000 »
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	<i>per memoria</i>	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	<i>per memoria</i>	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	<i>per memoria</i>	
		<hr/>	<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio		650,000 »
			<hr/>
	Totale parte ordinaria.		1,080,000 »

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

6	Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	100,000 »
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo della vendita di beni immobili	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario	<i>per memoria</i>
	D) Diversi	<i>per memoria</i>
		<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria	100,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	1,180,000 »

Stato di previsione della Spesa per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1922-23.

S P E S A

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

§. 1 — *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 75 a lire 1,000)			75,000 »
2	Spese dell'Ufficio di dirigenza:			
	A) Personale	160,000		
	B) Diverse.	10,000		
				170,000 »
3	Spese del servizio Movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	75,000		
	2. Convogli (scorta treni).	25,000		
			100,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		5,000	
	C) Diverse.		10,000	
				115,000 »
4	Spese del servizio Trazione e Veicoli:			
	A) Personale locomozione		80,000	
	B) Combustibile		150,000	
	C) Materie per pulizia ed untura		10,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua		12,500	
	E) Diverse.		500	
	F) manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	135,000		
	2. Materie, materiali e diverse	37,000	172,000	
				425,000 »
				785,000 »
				<i>Da riportarsi</i>

		<i>Riparto</i> . . .	785,000 »
5	Spese del Servizio Lavori:		
	A) Personale	135,000	
	B) Diverse	5,000	
		<hr/>	140,000 »
6	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	10,000	
	B) Diverse	26,000	
		<hr/>	36,000 »
		Totale § 1	961,000 »
			<hr/>
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
7	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore.		<i>per memoria</i>
8	Rinnovamento della parte metallica d'armamento.		16,000 »
9	Rinnovamento delle traverse		50,000 »
10	Rinnovamento del materiale rotabile		53,000 »
		<hr/>	
		Totale § 2	119,000 »
			<hr/>
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>		
11	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione.		<i>per memoria</i>
			<hr/>
		Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°)	1,080,000 »
			<hr/>

TITOLO II.

PARTE STRAORDINARIA

12	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli artieoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, numero 314	100,000 »
13	Acquisto di materiale rotabile	<i>per memoria</i>
14	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	<i>per memoria</i>
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	<i>per memoria</i>
	Totale	100,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1,180,000 »

Stato di previsione dell'Entrata della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	3,000,000 »
2	Tasse di consumo e private	137,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1,272,000 »
4	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	275,000 »
5	Redditi di beni demaniali	1,155,900 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professioni- sti, ecc.	700,000 »
7	Tributi	1,184,037 »
8	Proventi di stabilimenti sanitari	687,500 »
9	Tassa di vaccinazione del bestiame	490,000 »
10	Tasse e multe varie	120,000 »
11	Proventi diversi	1,125,000 »
12	Concorsi pel funzionamento dell'Ambulatorio italiano a Gedda e per la spesa del guardiano dell'Ospizio italiano alla Mecca	65,000 »
13	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		<hr/> 10,211,437 »
	<i>Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.</i>	
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	10,337,300 »

TITOLO II

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

15	Contributo straordinario dello Stato per provvedere alla concessione dell'indennità temporanea mensile al personale civile e militare, a' sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 (art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379)	1,000,000 »
	Totale della Categoria I della parte straordinaria . . .	1,000,000 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

*Somministrazioni straordinarie dello Stato
per costruzioni ferroviarie.*

16	Somma proveniente dai prestiti contratti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e per la relativa dotazione di materiale di trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763; 25 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	6,000,000 »
	Totale della Categoria II della parte straordinaria . . .	6,000,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Movimento debiti e crediti.

17	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per casuali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (art. 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

Magazzino generale.

18	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (art. 244, regolamento amministrativo e contabile)	per memoria
----	--	-------------

Esercizio ferroviario.

19	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia	per memoria
----	--	-------------

Totale della categoria III	»
--------------------------------------	---

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia	10,211,437 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	10,337,300 »
Totale del titolo I - Entrate ordinarie	20,548,737 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato	1,000,000 »
--	-------------

<i>CATEGORIA II. — Costruzioni di strade ferrate</i>	6,000,000 »
--	-------------

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Movimento debiti e crediti	<i>per memoria</i>
Magazzino generale	<i>per memoria</i>
Esercizio ferroviario	<i>per memoria</i>
Totale della categoria III	»
Totale del titolo II. Entrate straordinarie	7,000,000 »
Totale generale	27,548,737 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
Titolo I - Parte ordinaria	20,548,737 »
Titolo II - Parte straordinaria.	1,000,000 »
Totale categoria I	21,548,737 »
<i>CATEGORIA II - Costruzione di strade ferrate</i>	<i>6,000,000 »</i>
<i>CATEGORIA III - Movimento di capitali</i>	<i>per memoria</i>
Totale generale	27,548,737 »

Stato di previsione della spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I

SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

1	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74,000 »
2	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale	1,400,600 »
3	Personale avventizio - Assegni	1,076,900 »
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi); ritenuta sugli stipendi dei personali di ruolo a favore del Tesoro dello Stato.	965,000 »
5	Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari e prestazioni d'opera nell'interesse della Colonia	20,000 »
6	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie	10,000 »
7	Assegni a capi e notabili indigeni	250,000 »
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate	942,500 »
9	Spese per la giustizia	30,000 »
10	Servizi di carattere municipale	790,400 »
11	Servizio sanitario generale	923,300 »
12	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	574,200 »
13	Reclusorio e carceri giudiziarie	135,000 »
14	Spese varie di carattere politico	563,500 »
15	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 »
16	Agenzie commerciali in Etiopia	373,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,153,400 »

	<i>Riporto</i>	8,153,400 »
17	Spese per l'Istituto siero vaccinogeno	200,000 »
18	Servizio di cassa	15,000 »
19	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	147,500 »
20	Servizi postali, telegrafici e telefonici	293,200 »
21	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina	500,000 »
22	Servizio del Genio civile; manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie	1,190,300 »
23	Liquidazione delle contabilità telegrafiche internazionali	200,000 »
24	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	89,000 »
25	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	321,000 »
26	Premi speciali ai migliori coltivatori, così per la tenuta di aziende agricole come per le migliori produzioni dell'industria agricola (art. 2, lettera <i>b</i> , della legge 1° aprile 1915, n. 448)	40,000 »
27	Premi speciali ai migliori coltivatori di caffè (art. 2, lettera <i>c</i> , della legge 1° aprile 1915, n. 448)	10,000 »
28	Somma da erogarsi per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica, di sistemazione di terre da mettere a coltura e di altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia (art. lettera <i>d</i> , ed articolo 3 della legge 1° aprile 1915, n. 448)	250,000 »
29	Servizio Economato	307,000 »
30	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchinaggio, ecc.)	160,000 »
31	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero	70,000 »
32	Restituzione di tasse e altre somme indebitamente acquisite all'entrata	<i>per memoria</i>
33	Spese casuali	40,000 »
34	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	<i>per memoria</i>
35	Spese varie	50,000 »
		12,036,400 »

Fondo di riserva.

36	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli altri articoli del bilancio . . .	52,496.48
----	---	-----------

Spese militari.

37	Assegni fissi agli ufficiali, ai sott'ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni (articoli 210, lettera <i>a</i>) e 213, lettera <i>a</i>) del regolamento amministrativo e contabile approvato col Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	5,535,000 »
38	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera <i>b</i> , del regolamento amministrativo e contabile suindicato).	472,000 »
39	Trasporti per mare di ufficiali e truppa (articolo 210, lettera <i>b</i> , del citato regolamento)	450,000 »
40	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della colonia. (Rimborso al Ministero della marina	390,000 »
41	Contributo dell'Eritrea nelle spese di mantenimento del deposito centrale di Napoli	52,000 »
42	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni.	65,000 »
		6,964,000 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese civili.

43	Indennità suppletiva temporanea al Governatore per spese di rappresentanza (Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 346)	25,000 »
44	Indennità temporanea mensile al personale civile e militare ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379, e articolo del bilancio del tesoro per 1922-23)	1,000,000 »
45	Lavori pubblici vari	30,000 »
		1,055,000 »

Da riportarsi

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	1,055,000 »
46	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi)	230,351.32
47	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara Ghinda (Interessi)	25,618.36
48	Servizio del prestito per lavori portuali ad altre opere varie di cui l'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 8 ^a annualità e 1° semestre della 9 ^a annualità su 2 milioni, 2° semestre della 7 ^a annualità e 1° semestre della 8 ^a annualità su un milione e 2° semestre 5 ^a annualità e 1° semestre 6 ^a annualità su lire 250,000)	116,104.43
		1,427,074.11
	<i>Spese militari.</i>	
49	Spese per acquisti di materiali occorrenti per aumenti di dotazioni .	30,000 »
	CATEGORIA II. — COSTRUZIONI DI STRADE FERRATE	
50	Completamento della linea ferrovia Asmara-Cheren-Agordat-Setit e relativo materiale di trazione e rotabile (Leggi 6 luglio 1911, numero 763 ; 22 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448 e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	6,000,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI	
	<i>Estinzione di debiti</i>	
51	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara - Ammortamento	744,336.68
52	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda - Ammortamento. . .	176,407.88
53	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765) - ammortamento - 2° semestre, 8 ^a annualità e 1° semestre 9 ^a annualità su 2 milioni - 2° semestre 7 ^a annualità e 1° semestre 3 ^a annualità su 1 milione e 2° semestre 5 ^a annualità e 1° semestre 8 ^a annualità su lire 250,000).	58,021.85
	<i>Da riportarsi</i> . . .	978,766.41

	<i>Riporto</i> . . .	978,766.41 »
54	Rimborso al Tesoro dello Stato somma di lire 360,955.50 da esso anticipata per la liquidazione delle pendenze della società eritrea delle miniere d'oro (Decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, numero 1759 (5 ^a rata).	60,000 »
	<i>Movimento, debiti e crediti.</i>	
55	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile) .	<i>per memoria</i>
	<i>Magazzino generale.</i>	
56	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile).	<i>per memoria</i>
	<i>Esercizio ferroviario.</i>	
57	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	<i>per memoria</i>
		1,038,766.41
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I	
	SPESE ORDINARIE	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	12,036,400 »
	Fondo di riserva.	52,496.48
	Spese militari.	6,964,000 »
	Totale spese ordinarie . . .	19,052,896.48

TITOLO II

SPESE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese civili.	1,427,074.11
Spese militari.	30,000 »
	<hr/>
	1,457,074.11
	<hr/>
<i>CATEGORIA II. — Costruzione strade ferrate.</i>	6,000,000 »
	<hr/>
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali - Estinzione di debiti.</i>	1,038,766.41
	<hr/>
Totale spese straordinarie	8,495,840.52
	<hr/>
Totale generale	27,548,737 »
	<hr/>

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Titolo I. — Parte ordinaria	19,052,896.48
Titolo II. — Parte straordinaria	1,457,074.11
	<hr/>
Totale Categoria I	20,509,970.59
	<hr/>
<i>CATEGORIA II. — Costruzione strade ferrate</i>	6.000,000 »
	<hr/>
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	1,038,766.41
	<hr/>
Totale generale	27,548,737 »
	<hr/>

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I		
PARTE ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		20,548,737 »
Spesa		19,052,896.48
	Differenza	+ 1,495,840.52
TITOLO II		
PARTE STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		1,000,000 »
Spesa		1,457,074.11
	Differenza	— 457,074.11
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.</i>		
Entrata		6,000,000 »
Spesa		6,000,000 »
	Differenza	»

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Entrata	per memoria
Spesa	1,038,766.41
	Differenza
	— 1,038,766.41

Riassunto generale delle differenze.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	+ 1,038,766.41
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 1,038,766.41
	Differenza totale
	»

Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	a) Viaggiatori a tariffa intiera	350,000	
	b) Viaggiatori a tariffa ridotta	150,000	
	c) Bagagli	50,000	
	d) Merci	3,050,000	
			3,600,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio		7,000 »
3	Introito per rimborso di spese:		
	a) Versamento a magazzino in conto esercizio	13,000	
	b) Ricuperi diversi	<i>per memoria</i>	
			13,000 »
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio della colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		<i>per memoria</i>
	Totale della parte ordinaria		3,620,000 »

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

6	Prelevamento dal fondo di riserva istituito nell'esercizio 1915-16		360,000 »
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia pel normale funzionamento del servizio		<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria		360,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		3,980,000 »

Stato di previsione della spesa per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I
PARTE ORDINARIA

§ 1°. Spese ordinarie d'esercizio.

1	Direzione:			
	a) Personale	80,000		
	b) Diverse	15,000		
				95,000 »
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1° Stazioni	160,000		
	2° Convogli (scorta treni)	60,000	220,000	
	b) Indennizzi per perdite ed avarie		4,000	
	c) Diverse		7,000	
				231,000 »
3	Servizio trazione e veicoli:			
	a) Personale (locomozione)	290,000		
	b) Combustibile		1,500,000	
	c) Lubrificanti e materie per pulizie		100,000	
	d) Acqua		20,000	
	e) Diverse		15,000	
	f) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	300,000		
	2. Materiale	270,000		
			570,000	
				2,495,000 »
				2,821,000 »
			<i>Da riportarsi . . .</i>	

		<i>Riporto</i> . . .	2,821,000 »
4	Mantenimento e lavori:		
	a) Personale	280,000	
	b) Diverse.	20,000	
		<hr/>	300,000 »
5	Spese generali d'esercizio:		
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali.	10,000	
	b) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi	40,000	
	c) Indennità di licenziamento al personale.	50,000	
	d) Spese varie ed impreviste.	24,000	
	e) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (Spesa d'ordine) <i>per memoria</i>		
		<hr/>	124,000 »
		Totale § 1	3,245,000 »
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore	15,000	
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile	360,000	
		<hr/>	375,000 »
		Totale § 2	375,000 »
	§ 3 — <i>Spese accessorie.</i>		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione		<i>per memoria</i>
		Totale § 3	<i>per memoria</i>
		<hr/>	
	Totale della parte ordinaria		3,620,000 »
		<hr/>	

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	360,000 »
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile .	100,000 »
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria	360,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	3,980,000 »

Stato di previsione dell'Entrata della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I.
ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali	1,400,000 »
2	Proventi postali e radiotelegrafici.	200,000 »
3	Tasse varie.	450,000 »
4	Multe, ammende, diritti di giustizia.	25,000 »
5	Diritti di stato civile e di notariato.	10,000 »
6	Vendita di materiale fuori d'uso	7,000 »
7	Proventi diversi ed eventuali	150,000 »
8	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	<i>per memoria</i>

2,242,000 »

Contributi ordinari dello Stato.

9	Contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, ivi comprese quelle per gli assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini	8,422,000 »
---	---	-------------

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi straordinari.

10	Contributo straordinario dello Stato per sopperire alla perdita derivante al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso . . .	5,000,000 »
----	--	-------------

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

11	Somma proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confini etiopico e per la relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (Decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, numero 1394) (Spesa ripartita - Quarta delle sei rate)	4,000,000 »
12	Ricupero di somme reintegrabili al corrispondente articolo dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Movimento debiti e crediti.

13	Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
14	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati	<i>per memoria</i>
15	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

16	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	55,000 »
----	--	----------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia	2,242,000 »
Contributi ordinari dello Stato	8,422,000 »
Totale entrate ordinarie effettive	10,664,000 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato	5,000,000 »
--	-------------

CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.

Somministrazioni straordinarie dello Stato	4,000,000 »
--	-------------

Totale del titolo II. — Entrate straordinarie	9,000,000 »
---	-------------

Totale entrate reali	19,664,000 »
--------------------------------	--------------

<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>	55,000 »
---	----------

Totale generale	19,719,000 »
---------------------------	--------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate ordinarie	10,664,000 »
-----------------------------	--------------

Entrate straordinarie	5,000,000 »
---------------------------------	-------------

Totale entrate effettive	15,664,000 »
------------------------------------	--------------

<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	4,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	»
Totale entrate reali	19,664,000 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	55,000 »
Totale generale	19,719,000 »

Stato di previsione della spesa della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.

Spese generali.

1	Assegni al governatore (art. 2 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74,000 »
2	Personale addetto ai servizi civili (stipendi, indennità ed assegni fissi	1,750,000 »
3	Corpo di polizia	526,700 »
4	Personale indigeno	545,000 »
5	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia rim- patri, licenze	140,000 »
6	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti e missioni varie in Colonia	100,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	20,000 »
8	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già apparte- nenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	5,000 »
9	Spese di carattere politico	395,000 »
10	Somma a disposizione del governatore per spese politiche riservate	25,000 »
11	Affitto e manutenzione di locali	85,000 »
12	Acquisto e manutenzione di mobili	40,000 »
13	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	135,000 »
14	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche	330,000 »
15	Equipaggiamento (Corpo di polizia, Gogle, agenti doganali, carce- rari, ecc.)	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,270,700 »

	<i>Riporto</i> . . .	4,270,700 »
16	Acquisto e mantenimento di quadrupedi; acquisto e manutenzione di bardature e oggetti di selleria	50,000 »
17	Spese d'ufficio; abbonamento e pubblicazioni periodiche; spese e concorsi per la stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, ecc.	100,000 »
18	Rifornimento dei magazzini dell'Economato	25,000 »
19	Sovvenzioni alle mense	26,000 »
20	Contributo nella spesa per il mantenimento e l'amministrazione del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	26,000 »
21	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	25,000 »
22	Spese casuali	10,000 »
		4,532,700 »
	<i>Fondo di riserva</i>	
23	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli del bilancio	44,046.28
	<i>Spese per servizi vari.</i>	
24	Spese di giustizia	5,000 »
25	Trasporto e spedizione di numerario; differenze sui cambi e sui ragguagli	5,000 »
26	Carceri e servizio di pubblica sicurezza	80,000 »
27	Servizio sanitario igienico e zoiatrico	295,000 »
28	Dogana	5,000 »
29	Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali	42,000 »
30	Scuola d'arte e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento	58,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	490,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	490,000 »
31	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale	265,000 »
32	Stazioni radiotelegrafiche (spese per le stazioni gestite dalla Amministrazione e contributi al Ministero della marina per quelle da esso gestite) e servizio telefonico	705,000 »
33	Laboratori tecnici del Genio civile; manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario . .	360,000 »
34	Servizi urbani.	62,000 »
35	Linea di navigazione fluviale sul Giuba.	50,000 »
36	Azienda dei distillatori e frigoriferi	35,000 »
37	Restituzione di diritti indebitamente riscossi.	<i>per memoria</i>
38	Concorsi vari	23,500 »
		<hr/> 1,990,500 » <hr/>
	Spese militari.	
	<i>Personale.</i>	
39	Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana.	526,000 »
40	Paghe e spese varie per la truppa indigena	1,560,000 »
41	indennità di equipaggiamento, viaggi per destinazione in colonia, rimpatri, licenze agli ufficiali ed alla truppa italiana	100,000 »
42	Indennità di marcia agli ufficiali e alla truppa italiana, viveri di marcia alla truppa indigena, spese di viaggio per trasferimenti nella Colonia	150,000 »
43	Compensi per servizi e lavori straordinari; premi di tiro.	12,700 »
		<hr/> 2,348,700 » <hr/>
	<i>Spese generali e per i materiali.</i>	
44	Spese generali e di equipaggiamento	473,000 »
45	Materiali d'artiglieria e d'armamento	70,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	543,000 »

	<i>Riporto</i>	543,000 »
46	Mantenimento Regie navi nelle acque delle Colonie (contributo al Ministero della marina)	390,000 »
		933,000 »
	Spese per l'Agenzia degli Arussi.	
47	Agenzia commerciale degli Arussi	75,000 »
	Spese speciali per la Somalia settentrionale.	
48	Assegni ai Sultani di Obia e dei Migiurtini e spese varie per i commissariati sulla costa della Somalia italiana settentrionale	354,000 »
	TITOLO II	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese civili.</i>	
49	Indennità temporanea suppletiva al Governatore per spese di rappresentanza (Regio decreto 20 febbraio 1921 ⁴ n. 246)	25,000 »
50	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490) - Interessi	190,007.79
51	Maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana	5,000,000 »
		5,215,007.79
	CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
52	Costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico e relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (Decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) (Spesa ripartita) (Quarta delle sei rate)	4,000,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTI DI CAPITALE.

Estinzione di debiti.

53	Rimborso al Tesoro dell'anticipazione di lire 570,527.82 fatta in dipendenza del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241, per la liquidazione consensuale delle pendenze finanziarie create fra il Governo e l'ex-Società commerciale italiana del Benadir (quinta delle otto annualità.	71,315.97
54	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490) - Ammortamento.	99,729.96
		171,045.93

Movimento debiti e crediti.

55	Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa.	<i>per memoria</i>
56	Fondi somministrati a funzionari delegati	<i>per memoria</i>
		»

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

57	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	55,000 »
----	--	----------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:

Spese generali	4,352,700 »
--------------------------	-------------

<i>Da riportarsi</i>	4,352,700 »
--------------------------------	-------------

	<i>Riporto</i>	4,532,700 »
Fondo di riserva		44,046.28
Spese per servizi vari		1.990,500 »
		6,567,246.28
<i>Spese militari:</i>		
Personale		2.348,700 »
Spese generali e per i materiali		933,000 »
		3,281,700 »
Spese per l'Agenzia degli Arussi		75,000 »
Spese speciali per la Somalia Settentrionale		354,000 »
	Totale spese ordinarie effettive	10,277,946.28
 TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA. CATEGORIA I. — Spese effettive.		
Spese civili		5,215,007.79
CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate		4,000,000 »
 CATEGORIA III. — Movimenti di capitali.		
Estinzione di debiti		171,045.93
Movimento debiti e crediti		»
	Totale parte straordinaria	9,386,053.72
	Totale spese reali	19,664,000 »
CATEGORIA IV. — Partite di giro		55,000 »
	Totale generale	19,719,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Titolo I. - Spese ordinarie	10,277,946.28
---------------------------------------	---------------

Titolo II. - Spese straordinarie	5,215,007.79
--	--------------

Totale spese effettive	15,492,954.07
----------------------------------	---------------

<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	4,000,000 »
--	-------------

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	171,045.93
---	------------

Totale spese reali	19,664,000 »
------------------------------	--------------

<i>CATEGORIA IV. - Partite di giro</i>	55,000 »
--	----------

Totale generale	19,719,000 »
---------------------------	--------------

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I.		
PARTE ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		10,664,000 »
Spesa		10,277,946.28
	Differenza . . .	+ 386,053.72
TITOLO II.		
PARTE STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		5,000,000 »
Spesa		5,215,007.79
	Differenza . . .	— 215,007.79
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.</i>		
Entrata		4,000,000 »
Spesa		4,000,000 »
	Differenze . . .	»

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Entrata	»
Spesa	171,045.93
Differenza	— 171,045.93
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>	
Entrata	55,000 »
Spesa	55,000 »
Differenza	»
Riassunto generale per categoria delle differenze.	
Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	+ 171,045.93
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 171,045.93
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza totale	»

Stato di previsione dell'Entrata del R. Istituto Orientale in Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I

ENTRATE EFFETTIVE.

CATEGORIA I. — ENTRATE ORDINARIE.

1	Rendita a carico dello Stato		20,016.50
2	Affitti beni immobili:		
	a) fondi urbani	61,228 »	
	b) fondi rustici	119,335.65	180,563.65
3	Censi, canoni e legati		5,814.21
4	Assegni ed interessi di capitali		3,000 »
5	Tasse scolastiche:		
	a) Iscrizioni	10,000 »	
	b) Certificati	300 »	
	c) Diplomi	500 »	10,800
6	Prodotto delle pubblicazioni dell'Istituto e vendita di dispense scolastiche		3,000 »
7	Entrate diverse		15,000 »
8	Entrate eventuali per contributi di enti locali		5,000 »
			243,194.36
	Totale entrate effettive ordinarie		

TITOLO II

MOVIMENTO DI CAPITALI

9	Alienazione d'immobili.	15,000 »
10	Affrancazione di canoni	<i>per memoria</i>
11	Restituzioni di capitali.	<i>per memoria</i>
	Totale entrate per movimento capitali	15,000 »
	Totale entrate reali	258,194.36

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

12	Partite di giro diverse.	500 »
13	Ritenuta sugli stipendi al personale	23,500 »
14	Borse di studio date da vari enti	8,300 »
	Totale delle partite di giro	32,300 »
	Totale complessivo delle entrate proprie	290,494.36
15	Contributo del Ministero delle colonie, a pareggio	317,800 »
	Totale generale dell'entrata	608,294.36

Stato di previsione della Spesa del R. Istituto Orientale in Napoli
per l'esercizio finanziario 1922-23.

TITOLO I

SPESE EFFETTIVE

CATEGORIA I — SPESE ORDINARIE

1	Imposte e tasse		62,000 »
2	Censi, canoni e legati		4,034.78
3	Manutenzione agli stabili (proprietà urbane).		22,000 »
4	Indennità di carica - Presidente del Consiglio d'amministrazione		1,200 »
5	Stipendi al personale amministrativo:		
	a) Segretari, economo-ragioniere, applicato	18,700	
	b) Personale subalterno	11,000	
		29,700	29,700 »
6	Spese di stampati, cancelleria e diverse d'ufficio:		
	a) Stampati, registri, carta, oggetti di cancelleria e marche da bollo.	5,000	
	b) Bollo ai mandati	500	
	c) Spese minute giornaliere, postali e trasporti	2,500	
	d) Telefono, campanelli elettrici e tappeti	1,000	
		9,000	9,000 »
7	Spese di liti, contratti e perizie e viaggi		6,000 »
8	Stipendi al personale didattico:		
	a) Indennità al direttore	2,000	
	b) Stipendio a sette professori titolari	67,500	
	c) Retribuzione a dieci professori incaricati	43,000	
	d) Compenso per conferenze integrative dei corsi	6,000	
		118,500	
	<i>Da riportarsi</i>	118,500	133,934,78

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

		<i>Riporto</i>	118,500	133,934.78
	e)	Assegni a supplenti	5,000	
	f)	Assegno a sei assistenti indigeni	25,000	
	g)	Assegno speciale ad incaricati ed all'assistente indigeno	5,500	
	h)	Assegno <i>ad personam</i> a due professori titolari	3,000	
			<hr/>	157,000 »
9		Borse di studio n. 3 a lire 1000 e n. 1 a lire 3000		6,000 »
10		Biblioteca		25,000 »
11		Materiale etnografico		<i>per memoria</i>
12		Indennità a Commissioni dei concorsi		4,000 »
13		Pubblicazioni scolastiche e scientifiche dell'Istituto		15,000 »
14		Fitto della sede dell'Istituto		8,000 »
15		Illuminazione e riscaldamento		4,000 »
16		Pensioni		18,000 »
		Totale spese effettive ordinarie		<hr/> 370,934.78 »
CATEGORIA II. — SPESE STRAORDINARIE.				
17		Personale amministrativo e compensi per lavoro straordinario		4,000 »
18		Alla soppressa Congregazione dei cinesi		480 »
19		Contributo alla Cassa pensione		6,000 »
20		Vestiario al personale di servizio		2,500 »
21		Spese straordinarie diverse		10,000 »
22		Indennità di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e ai Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1282, e 3 giugno 1920, n. 737		69,000 »
23		Acquisto di piante per migliorie di fondi		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i>		<hr/> 91,980 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

		<i>Ripporto</i>	91,980 »
24	Riparazioni straordinarie agl'immobili - Proprietà Ebolitana		45,000 »
25	Migliorie alla proprietà immobiliare.		40,000 »
26	Fondo di riserva.		13,079.58
		Totale spese straordinarie	190,059.58
		Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	560,994.36
TITOLO II			
MOVIMENTO DI CAPITALI			
27	Acquisto d'immobili e investimenti		15,000 »
28	Accensione di canoni		<i>per memoria</i>
29	Estinzione di debiti.		<i>per memoria</i>
		Totale movimento capitali	15,000 »
		Totale spese reali	575,994.36
TITOLO III			
PARTITE DI GIRO			
30	Partite di giro diverse.		500 »
31	Ritenute sugli stipendi al personale.		23,500 »
32	Borse di studio concesse da diversi Enti		8,300 »
		Totale partite di giro	32,500 »
		Totale generale della spesa	608,294.36

PRESIDENTE. Ora rileggerò gli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti del bilancio.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;

3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea per l'anno finanziario 1922-23, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 dei contributi occorrenti per provvedere nell'esercizio medesimo alle spese straordinarie dei servizi civili e militari della Tripolitania, della Cirenaica e dell'Eritrea, giusta le risultanze dei relativi stati di previsione della spesa, e cioè:

a) lire 4,413,400 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Tripolitania;

b) lire 39,070,000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Tripolitania;

c) lire 12,920,000 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Cirenaica;

d) lire 7,300,000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Cirenaica;

e) lire 1,000,000 per la corresponsione della indennità di caro-viveri al personale della Colonia Eritrea.

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate e le spese del Regio Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1922-23 sono stabilite in conformità del bilancio allegato allo stato di previsione del Ministero delle colonie, ai sensi dell'articolo unico della legge 19 giugno 1913, n. 800.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 317,800 quale contributo statale a pareggio di detto bilancio e l'iscrizione di tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di L. 1,050,000 per l'esercizio finanziario 1922-23.

(Approvato).

Art. 5.

Il contributo ordinario dello Stato per le spese della Colonia Eritrea è portato per l'esercizio finanziario 1922-23 a lire 10,337,300 e quello per le spese della Somalia italiana per lo stesso esercizio finanziario a lire 8,422,000.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1922-23 il contributo straordinario di lire 5,000,000 a favore della Somalia italiana per sopperire all'onere derivante al bilancio di quella Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira.

(Approvato).

Art. 7.

Sul capitolo « Somma da porsi a disposizione dei governatori per spese politiche » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie, possono concedersi ai Governatori anticipazioni commisurate ai bisogni e per esse alla fine di ogni mese dovranno trasmettersi al Ministero i rendiconti delle somme erogate nel mese stesso insieme coi relativi documenti giustificativi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri e oggi per alzata e seduta. Contemporaneamente si procederà alla votazione a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione di alcuni disegni di legge, chiesta a norma dell'art. 85 del regolamento, da 30 senatori in separate domande.

Prego il senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura delle domande.

PELLERANO, *segretario*, legge:

I sottoscritti chiedono che il disegno di legge n. 469-A: Conversione in legge del R. decreto 13 marzo n. 421, Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342 e 10 novembre 1920, n. 1636 sia portato in discussione prima della proroga dei lavori del Senato.

Di Terranova, Civelli, Canevari, Pipitone, Giunti, Mosca, Chimenti, Gigli, Niccolini, Boncompagni, Indri, Cocchia, Amero D'Aste, Valenzani, Mango, Sili, Spirito, Mazzoni, D'Andrea, Gioppi, Montresor, Francica Nava, Del Carretto, Morpurgo, Torrigiani Luigi, Bellini, Di Sant'Onofrio, Sinibaldi, Pavia, De Amicis.

I sottoscritti, a termine dell'art. 85 del regolamento chiedono sia ammesso alla discussione il disegno di legge n. 479 concernente conversione in legge di decreti relativi al diritto erariale ad al contributo di beneficenza sui pubblici spettacoli:

Morpurgo, Mengarini, Pullè, Berio, Sinibaldi, Spirito, Del Giudice, Gioppi, Cannavina, Perla, Vanni, Tommasi, Loria, Abbiate Pavia, Cataldi, Cefaly, De Cupis, Montresor, Bergamasco, Francica Nava, Corbino, Civelli, Mazzoni, Sanarelli, Dallolio Alberto, Castiglioni, Foà, Brusati, D'Andrea.

I sottoscritti, a termini, dell'art. 85 del regolamento, chiedono siano discussi nell'attuale periodo di sedute i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per il 1922-23 (509).

Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra (496).

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 1921-22 (497).

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra 1921-22 (499).

Carlo Ferraris, D'Andrea, Senise, Berio, Sanarelli, Cannavina, Bettoni, Pullè, Pincherle, Pozzo, Frascara, Grandi, Cocchia, Diena De Novellis, Scalori, Tecchio, Presbitero, Biscaretti, Spirito, Polacco, Torrigiani Filippo, Corbino, Pellerano, Da Como, Santucci, Catellani, Foà, Pipitone.

I sottoscritti, a termini dell'articolo 85 del regolamento, chiedono sia discusso nell'attuale periodo di sedute il disegno di legge n. 474 per la conversione in legge del decreto relativo al Consiglio generale del traffico.

Pavia, Amero D'Aste, Cirmeni, Cassis, Supino, Pansa, Romanin, Jacur, Scalori, Cocuzza, Badoglio, Di Brazzà, Thaon Di Revel, Malvezzi, Gualterio, Morrone, Indri, De Amicis, Morpurgo, Francica Nava, Podestà, Bollati, Barzilai, Tassoni, Mariotti, Bellini, Grandi, Bettoni, Calisse, De Cupis, Torrigiani L., Gioppi, Pellerano, Gallini, Boncompagni, Canevari, Spirito, Inghilleri.

Invito l'onorevole senatore, segretario, Frascara a fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Adamoli, Albricci, Amero D'Aste, Artom.

Badoglio, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bennati, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Campello, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Massarucci, Mattioli, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Vanni, Venzi, Viganò, Vignani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia (N. 494):

Senatori votanti	174
Favorevoli	131
Contrari	43

Il Senato approva.

Variazioni al testo unico delle legge sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 (N. 488):

Senatori votanti	174
Favorevoli	120
Contrari	54

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490):

Senatori votanti	174
Favorevoli	127
Contrari	47

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485):

Senatori votanti	174
Favorevoli	139
Contrari	35

Il Senato approva.

Per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e

LEGISLATURA LXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità (Numero 469):

Senatori votanti	174
Maggioranza di due terzi	116
Favorevoli	125
Contrari	49

Il Senato lo ammette alla discussione.

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico (N. 474):

Senatori votanti	174
Maggioranza di due terzi	116
Favorevoli	125
Contrari	49

Il Senato lo ammette alla discussione.

Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra (N. 496):

Senatori votanti	174
Maggioranza di due terzi	116
Favorevoli	133
Contrari	41

Il Senato lo ammette alla discussione.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 497):

Senatori votanti	174
Maggioranza di due terzi	116
Favorevoli	134
Contrari	40

Il Senato lo ammette alla discussione.

Discussioni, f. 496

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 499):

Senatori votanti	174
Maggioranza di due terzi	116
Favorevoli	139
Contrari	35

Il Senato lo ammette alla discussione.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi (N. 479):

Senatori votanti	174
Maggioranza di due terzi	116
Favorevoli	133
Contrari	41

Il Senato lo ammette alla discussione.

Stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 509):

Senatori votanti	174
Maggioranza di due terzi	116
Favorevoli	144
Contrari	30

Il Senato lo ammette alla discussione.

Rinvio di interpellanza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro delle poste e telegrafi.

Non essendo presente il ministro, perchè occupato nell'altro ramo del Parlamento, l'interpellanza sarà rinviata ad altro giorno.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità » (N. 469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per cerealicoltura e reca inoltre le disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata; del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità, e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità. »

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni di fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, il Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità, e il Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, con il quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità, sostituendo al comma a) dell'articolo 9 del Regio decreto 20 settembre 1920, n. 1342, il seguente:

a) di prorogare alla fine dell'anno agrario

1922-23 le locazioni, che scadono negli anni agrari 1919-20, 1920-21 e 1921-22 anche se la scadenza per il primo anno si sia verificata anteriormente alla presente legge, alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risoluto, ecc.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 13 marzo 1920, numero 421.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Il fondo di 85 milioni stanziato con i decreti luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918, n. 566; 14 luglio 1918, n. 1100; 15 settembre 1918, numero 1444, e col Regio decreto 20 luglio 1919, numero 1414, è aumentato di altri 7 milioni.

Art. 2.

La parte del fondo di cui ai predetti decreti tuttora da rimborsarsi sui raccolti del 1918 e 1919, nonchè quella disponibile alla data di pubblicazione del presente decreto insieme all'aumento dei 7 milioni di cui all'articolo precedente, è assegnata alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali di credito agrario dalla stessa amministrata.

Con tali fondi la Cassa di risparmio del Banco di Napoli provvederà:

a) fino al limite complessivo di L. 2,000,000 alla concessione, nelle provincie già arvicolate di Foggia, Bari e Campobasso, di sovvenzioni, alle condizioni e limiti stabiliti dal decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 600, per lavori di maggese necessari alla preparazione del terreno per le semine nell'autunno del 1920, da rimborsarsi sul raccolto del 1921;

b) con le restanti somme al completamento delle sovvenzioni per le spese relative ai lavori primaverili e per quelle di raccolta dei cereali, legumi e tuberi commestibili.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913,

e dell'articolo 6 dell'altro decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1444, nei casi in cui per deficienza del raccolto gli agricoltori della Capitanata non abbiano potuto consegnare alla Commissione di requisizione cereali in misura bastevole a coprire l'importo del debito globale scaduto sul raccolto del 1919, è consentito il rimando fino ad un terzo del debito stesso, da pagarsi in due rate uguali, rispettivamente sui raccolti del 1920 e 1921.

Sul debito differito, il debitore dovrà corrispondere l'interesse di mora nella misura del 4 per cento a favore dello Stato, di cui il mezzo per cento sarà ritenuto dalla Cassa provinciale di credito agrario.

Il beneficio del rimando non potrà essere accordato ai debitori che non abbiano pagato almeno i due terzi del debito globale.

Art. 4.

Il debitore è escluso dal beneficio della rateazione di cui nell'articolo precedente, quando risulti che nelle rispettive annate agrarie non prosegue nell'esercizio dell'agricoltura e nella coltivazione dei cereali.

Sono altresì esclusi i debitori dal beneficio stesso quante volte risulti che la deficienza del raccolto consegnato sia dovuto al non retto uso delle somme sovvenute o a distrazione del prodotto su cui gravava il privilegio dello Stato, o quante volte non siano comunque ritenuti meritevoli delle nuove sovvenzioni per le annate agrarie suddette.

Art. 5.

Il privilegio ai sensi dell'art. 9 del decreto 10 maggio 1917, n. 788, si trasferisce sui frutti delle raccolte 1920 e 1921 pel debito residuo.

Qualora il debitore, che non ha rimborsato interamente le somministrazioni col raccolto del 1919, prenda in locazione un altro fondo, il privilegio predetto si eserciterà in confronto del locatore e di ogni altro creditore, privilegiato sui prodotti del 1920 e 1921 anche rispetto al nuovo fondo locato.

Art. 6.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto, la Cassa

provinciale di Capitanata per l'annata agraria in corso 1919-920 formerà l'elenco di tutti i debitori dei quali non risulti che proseguano nell'esercizio dell'agricoltura e nella coltivazione dei cereali e lo rimetterà ai ricevitori del registro per la riscossione dell'importo del debito rimandato secondo le norme del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 55.

Per l'annata agraria successiva 1920-921, la Cassa inviterà in tempo utile i debitori a dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dell'annata stessa, se continuino nella conduzione dello stesso fondo o passino ad altro e tale dichiarazione dovrà essere accertata conforme a verità dal sindaco del Comune in cui è posto il fondo che si afferma coltivare. Procederà quindi alla formazione dell'elenco, da consegnarsi ai ricevitori del registro a norma del precedente comma, per quei debitori pei quali risulti che non proseguono nell'esercizio dell'agricoltura e della coltura dei cereali, o che comunque non abbiano fatta la prescritta dichiarazione.

Art. 7.

Restano in vigore le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1414.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

II. — *Regio decreto-legge 30 settembre 1920, numero 1342.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Agli istituti che compiono operazioni di credito agrario nel Mezzogiorno e nelle isole, ai sensi delle leggi vigenti in materia, è concesso un termine utile di 90 giorni dalla scadenza per elevare il protesto delle cambiali agrarie che furono emesse in dipendenza di prestiti a beneficio di terreni coltivati a cereali con scadenza dal 1° agosto al 30 ottobre 1920.

A favore dei detti Istituti decorreranno gli interessi di mora dal giorno della scadenza degli effetti in misura non superiore al 6 per cento.

Art. 2

Gli Istituti che compiono operazioni di credito agrario sono autorizzati, indipendentemente da ogni disposizione di leggi, regolamenti e statuti, a consentire il parziale o totale rinvio e la ratizzazione del pagamento del debito dei cerealicoltori gravemente danneggiati dalla siccità nei Comuni del Mezzogiorno e delle isole.

In tal caso l'interesse di mora non potrà eccedere il 6 per cento e il residuo debito sarà garantito, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, sul prodotto delle annate, sul cui raccolto andranno a scadere le quote del debito ratizzato.

Il debitore che cessi dalla coltivazione del fondo decadrà dal beneficio del termine.

Art. 3.

Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali, che operano nei comuni di cui all'art. 2, inizieranno la concessione delle sovvenzioni per le nuove semine a partire dal 1° agosto 1920.

A tale concessione sono ammessi anche gli agricoltori a favore dei quali sia accordato il rinvio e la ratizzazione del debito ricadente sul raccolto del 1920, ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

Nei comuni delle provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Potenza e del circondario di Ariano di Puglia, nei quali il raccolto dei cereali è stato gravemente danneggiato dalla siccità, è consentita la rateazione della rimanenza dei debiti per le sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato e del Banco di Napoli, scadenti sul raccolto del 1920.

L'elenco dei detti comuni sarà compilato, sentite le relative Deputazioni provinciali, dal Ministero di agricoltura, con decreto non soggetto a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 5.

Tale rimanenza sarà ripartita, insieme con gli interessi di mora, in quattro annualità.

La prima di esse, ricadente sul prodotto del 1921, sarà costituita da un decimo dell'ammontare complessivo, e ciascuna delle tre successive da tre decimi dell'ammontare stesso.

L'interesse di mora è stabilito nella misura del 3 e mezzo e per cento a favore dello Stato, di cui il mezzo per cento sarà ritenuto dalle Casse provinciali di credito agrario.

Sull'ammontare delle anticipazioni corrispondenti all'importo dei debiti come sopra rimandati, cessa la decorrenza degli interessi del 3 per cento a carico delle Casse provinciali, di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, ed all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1414.

Per la Basilicata l'interesse di mora del 3 e mezzo per cento sarà totalmente ritenuto dalla Cassa provinciale di credito agrario a sensi del disposto dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190.

Art. 6.

Il pagamento delle quote rateali di cui all'articolo precedente, è garantito, per le rispettive annate, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, dal privilegio ivi contemplato e compete alla Cassa provinciale di credito agrario in confronto di qualunque possessore, coltivatore e conduttore del fondo.

Ove il raccolto in alcuna delle annate venga a mancare, il privilegio per la rata rispettiva passa sui frutti delle annate successive sempre entro il limite massimo del quadriennio del periodo di ratizzazione.

Art. 7.

Qualora il debitore prenda in locazione altro fondo il privilegio di cui all'articolo precedente si eserciterà in confronto di esso locatore o di ogni altro creditore privilegiato, anche rispetto al nuovo fondo locato.

Art. 8.

Il rimborso delle quote rateali sarà fatto con le norme dei decreti luogotenenziali 7 gennaio

1917, n. 55, e 30 giugno 1918, n. 1025, in quanto applicabili.

Le spese per l'aggio ai ricevitori del registro sono a carico dei debitori.

Art. 9.

Nei comuni della provincia di Foggia, indicati nell'art. 4, è inoltre data facoltà agli affittuari:

a) di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-1923 le locazioni, che scadono nel triennio, alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risolti di diritto ovvero in caso di accordo tra locatore e locatario sospesi i contratti stipulati dai proprietari in vista della scadenza delle locazioni con il presente decreto prorogate.

Per i fondi che per ragione di rotazione agraria restano nella totalità per un anno a maggese nuda, il rinvio si prolungherà anche oltre il 1923 e fino a che il periodo di detta rotazione sia esaurito;

b) di pagare la corrisposta stessa in due rate annuali sul raccolto delle annate agrarie 1920-1921 e 1921-1922. Il debitore decade dal beneficio di tale ratizzazione nel caso che cessi dalla coltivazione del fondo.

Art. 10.

Nei comuni della Sicilia maggiormente colpiti dalla siccità l'affittuario di fondi il cui estaglio non superi le L. 2000, può domandare la proroga della scadenza dell'affitto, verificatasi durante l'anno corrente, fino all'anno colonico 1921-1922, a condizione che il raccolto del fondo sia stato distrutto dalla siccità oltre la metà; e ciò richiedendolo, in caso di contestazione, alle Commissioni arbitrali di cui al decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880.

L'elenco dei comuni, in cui tale facoltà potrà essere esercitata, sarà compilato con la procedura stabilita all'articolo 4.

Art. 11.

Le Commissioni arbitrali mandamentali, di cui al decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, potranno, sulla istanza del locatore, da prodursi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, negare l'esercizio

della facoltà, di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 9 o ridurre i termini ivi previsti, quando il locatore possa dimostrare che il conduttore perdette per la siccità meno della metà del raccolto medio o fu compensato della perdita risentita nella cerealicoltura col prodotto delle colture arboree e dell'industria armentizia dello stesso fondo.

L'appello dalle decisioni delle Commissioni, nei casi in cui è ammesso dalle vigenti leggi, è di competenza del tribunale civile.

Art. 12.

Agli effetti del presente decreto e per goderne i benefici sono considerate conduttrici le associazioni e le cooperative agricole, che, a norma del decreto 2 settembre 1919, n. 1633, abbiano occupato terre incolte o mal coltivate.

Art. 13.

La parte del fondo di cui al Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che risulterà disponibile nell'annata agraria 1920-1921, sarà impiegata in sovvenzioni per la cerealicoltura nell'annata agraria stessa esclusivamente nei comuni delle provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Potenza indicati nel capoverso dell'art. 4.

Art. 14.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

III. — *Regio decreto 10 novembre 1920, numero 1636.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Il fondo di L. 92,000,000, stanziato con i decreti luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918, numero 566; 14 luglio 1918, n. 1100; 15 settembre 1918, n. 1444, e i Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1414, e 13 marzo 1920, n. 421, è aumentato di L. 25 milioni.

Art. 2.

L'aumento di 25 milioni di cui all'articolo precedente, unitamente alla parte disponibile del fondo di cui all'art. 2 del decreto 13 marzo 1920, n. 421, sarà impiegato in anticipazioni alla Cassa provinciale di credito agrario di Basilicata e alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali di Foggia, Bari e Campobasso, allo scopo di porle in grado di accordare le sovvenzioni di cui all'articolo 13 del Regio decreto-legge 30 settembre 1920, numero 1342.

Dette anticipazioni saranno concesse con decreti del ministro di agricoltura in relazione ai bisogni delle singole Casse.

Art. 3.

Fermo restando il disposto degli articoli 5 del Regio decreto-legge 22 giugno 1919, n. 1190, 8 del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, numero 516, e 3 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, le anticipazioni sul fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto, accordate agli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali, dovranno essere restituite in sei rate a scadere al 31 dicembre degli anni 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 e 1926.

La misura delle dette rate e la ripartizione del fondo residuante tra i predetti Istituti di credito agrario saranno ogni anno disposte con decreti del ministro di agricoltura, di concerto con quello del tesoro.

Art. 4.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli potrà destinare i fondi di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, che risultino esuberanti ai bisogni di una provincia, ad operazioni di credito agrario in altre provincie, nelle quali la dotazione, assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.

Art. 5.

Il rimborso delle sovvenzioni per cerealicoltura, accordate coi fondi di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà fatto con le norme dei decreti luogotenenziali 10 giugno 1917 e 30 giugno 1918, nn. 925 e 1025, in quanto applicabili.

L'aggio di riscossione sarà a carico dei mutuatari.

Art. 6.

Nei casi di rimando e ratizzazione del debito degli agricoltori danneggiati dalla siccità, a' sensi del Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, le relative cambiali conserveranno, senza bisogno di protesto nè di precetto, la loro efficacia a tutti gli effetti del pagamento delle quote rateali.

Sulle cambiali, e con riferimento al presente decreto, saranno dall'Istituto sovventore annotate le scadenze delle singole annualità, nonchè la data dei rispettivi pagamenti.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra » (N. 496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazioni di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 70,000,000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22, per il concorso dell'Italia alla operazione di credito dei Governi alleati in favore della Repubblica austriaca.

Il fondo suddetto si iscrive nella Categoria III - Movimento di capitali, al capitolo n. 267,

la cui denominazione viene modificata come segue: « *Contributo italiano nei crediti concessi all'Austria per risorgimento economico* ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « *Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22* ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato n. 497).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 3,026,050 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22, indicati nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie iscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella tabella B, annessa alla presente legge:

a) lire 100,000,000 per il pagamento in contanti delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra e delle anticipazioni sulle indennità stesse;

b) lire 8,500,000 per sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra;

c) lire 41,000,000 per spese relative all'Amministrazione civile nelle nuove provincie

ed in generale all'esecuzione dei Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, 14 agosto 1920, n. 1234, e 17 dicembre 1920, n. 1788;

d) lire 1,032,000 per quota a carico dell'Italia nelle spese di mantenimento dei prigionieri di guerra russi in Germania;

e) lire 4,000,000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti agli Stati nemici in base ai trattati di pace;

f) lire 4,343,700 per rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di corone svedesi 3,125,000 restituite al Governo svedese a saldo del prestito già accordato al Governo italiano;

g) lire 6,240,000 per rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di fiorini 3,000,000 restituiti al Governo olandese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano;

h) lire 31,097,100.21 per rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di dollari canadesi 6,003,301.20 restituiti al Governo canadese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano.

Sono approvate le varianti di denominazione ai capitoli indicati nella tabella medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le diminuzioni di stanziamento per lire 108,500,000 sui capitoli del ripetuto stato di previsione, indicati nella tabella C, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'assegnazione straordinaria di lire un milione per provvedimenti di assistenza e di cura a favore dei militari malarici congedati.

Detta somma sarà portata in aumento allo stanziamento del capitolo aggiunto n. 357 « *Provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati* » contro corrispondente diminuzione allo stanziamento del capitolo n. 213 « *Provvedimenti e sussidi a favore di famiglie bisognose di militari morti, ecc.* » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22.

(Approvato).

TABELLA A.

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI SU ALCUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

Capitolo 17. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato	L. 2,000,000
Capitolo 59. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri	20,000
Capitolo 60. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	55,000
Capitolo 71. Spese d'ufficio del Ministero.	26,000
Capitolo 74. Spese pel funzionamento di Commissioni centrali e provinciali, ecc. (<i>Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra</i>)	150,000
Capitolo 77. (<i>Modificata la denominazione</i>). Compensi per lavori straordinari, cottimi e spese per traduzioni di documenti redatti in lingue straniere, fatte da periti giurati non impiegati dello Stato. (<i>Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra</i>).	—
Capitolo 79. Spese d'ufficio e di cancelleria, ecc. (<i>Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra</i>)	20,000
Capitolo 80. Spese di stampa. (<i>Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra</i>)	80,000
Capitolo 97. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casseforti, ecc.	50,000
Capitolo 101. Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	70,000
Capitolo 102. Compensi al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza ecc.	25,000
Capitolo 103. Compensi al personale delle delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici ivi eventualmente distaccati ecc.	150,000
Capitolo 110. Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione ecc.	40,000
Capitolo 111. Indennità di tramutamento agl'impiegati ed al personale di basso servizio, ecc.	20,000
Capitolo 117. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi.	12,000
Capitolo 122. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	1,000
Capitolo 134. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai, ecc.	80,000
Capitolo 212. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, ecc. (<i>Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra</i>).	70,000
Capitolo 242-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). Spese per i lavori della Sottocommissione per la concessione dei mutui per opere pubbliche, ai sensi del Regio decreto 19 novembre 1921 n. 1704	20,000

(Nuova rubrica) SALDI DI SPESE RESIDUE.

Capitolo 250-ter (Di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti « rimborso alle ferrovie e alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440) » dell'esercizio 1920-21. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra).	30,000
Capitolo 250-quater. (Di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri »	100,000
Capitolo 298. (Aggiunto). Spese per la delegazione italiana alla Conferenza di Bruxelles.	5,000
Capitolo 359-sexies (Aggiunto). Sistemazione dei locali della tesoreria centrale del Regno.	2,050
Totale delle nuove e maggiori assegnazioni . . . L.	<u>3,026,050</u>

TABELLA B.

ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE SU TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

Capitolo 199. Somma occorrente per il pagamento in contanti delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, ecc. L.	100,000,000.—
Capitolo 213-ter (Di nuova istituzione). Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra).	8,500,000.—
Capitolo 235-ter (Modificata la denominazione). Spese per l'Amministrazione civile nelle nuove provincie ed in generale per l'esecuzione dei Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, 14 agosto 1920, n. 1234, e 17 dicembre 1920, n. 1788	41,000,000.—
Capitolo 246-ter (Di nuova istituzione). Quota a carico dell'Italia nelle spese di mantenimento dei prigionieri di guerra russi in Germania, in forza di deliberazione della relativa Commissione speciale interalleata	1,032,000.—
Capitolo 247. Spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace	4,000,000.—
Capitolo 256-bis (Modificata la denominazione). Rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di corone svedesi 5,125,000, restituite al Governo svedese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano	4,343,700.—

Capitolo 256-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). Rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di fiorini 3,000,000, restituiti al Governo olandese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano	6,240,000.—
Capitolo 256-quater (<i>Di nuova istituzione</i>). Rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di dollari canadesi 6,003,301.20, restituiti al Governo canadese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano	31,097,100.21
Totale delle assegnazioni straordinarie . . L.	<u>196,212,800.21</u>

TABELLA C.

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO SU ALCUNI CAPITOLI DELLO STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO, PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

Capitolo 45. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito, ecc. (<i>Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra</i>)	L. 8,500,000
Capitolo 214-bis. Anticipazione all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, ecc.	100,000,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . L.	<u>108,500,000</u>

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Voglia perdonarmi, illustre signor Presidente. Sono qui a questo posto e presto molta attenzione a quello che ella dice per capire ciò che si sta facendo; ma confesso che non ho potuto capire nulla. (*Commenti*). Ho domandato ai colleghi che mi sono intorno che cosa si faccia in questo momento, perchè ci era parso che si trattasse di argomenti che non sono iscritti all'ordine del giorno, e nessuno dei colleghi ha saputo dirmelo.

PRESIDENTE. Domando perdono, onorevole senatore Vitelli; non è esatto che i disegni di legge che stiamo discutendo non siano iscritti all'ordine del giorno. D'altra parte l'onorevole senatore segretario (debbo fargli questa lode) legge così ad alta e chiara voce che non è possibile non comprendere ciò che si discute. Se poi ci sono dei senatori che non prestano attenzione io non so che cosa farci.

VITELLI. Sono molto deferente a ciò che ella dice, illustre signor Presidente. Peraltro ripeto che sono stato molto attento allo svolgersi della seduta, per cercare di capire, ma non ho capito nulla. Ho domandato ad alcuni colleghi informazioni in proposito e tutti mi hanno risposto: non sappiamo niente, non abbiamo capito niente. Ed è questa la ragione per la quale mi sono permesso di fare questa osservazione.

PRESIDENTE. Le relazioni dei disegni di legge che stiamo discutendo sono state regolarmente distribuite; i disegni di legge stessi sono stati iscritti all'ordine del giorno; l'ur-

genza è stata votata come prescrive il regolamento; la discussione si svolge col rispetto di tutte le norme regolamentari e quindi mi pare che l'osservazione dell'onorevole senatore Vitelli non sia giustificata. Se malgrado ciò si crede di rinviare la discussione è necessario, che qualcuno prenda l'iniziativa della relativa proposta.

L'onorevole senatore Vitelli fa proposta in questo senso?

VITELLI. No, no.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22** » (N. 449).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22** ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 22,500,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 10,565,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-22, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

TABELLA DELLE MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI E DELLE DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO SU TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA GUERRA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 3. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	L.	20,000
Capitolo 5. Compensi per lavori straordinari relativi a servizi dell'Amministrazione centrale		400,000
Capitolo 6. Ministero Spese varie d'ufficio e minute spese di rappresentanza		100,000
Capitolo 8. Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio		60,000
Capitolo 9. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari, ecc.		20,000
Capitolo 23. Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri bilanciate al capitolo n. 56)		10,000,000
Capitolo 25-bis. (Capitolo di nuova istituzione) Spese per lavori a cottimo eseguiti presso l'Ufficio assicurazioni militari di Bologna e per conto del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra		250,000
Capitolo 28. Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare.		100,000
Capitolo 29. Spese generali dei Corpi, Istituti e stabilimenti militari, ecc.		1,500,000
Capitolo 31. Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare		50,000
Capitolo 35. Casermaggio e combustibile per le truppe		1,000,000
Capitolo 39. Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari.		6,000,000
Capitolo 56. Indennità eventuali ai carabinieri Reali.		3,000,000
	Totale. . . . L.	<u>22,500,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 22. Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti, ecc.	L.	900,000
Capitolo 33. Pane e viveri alle truppe		1,500,000
Capitolo 34. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito, ecc.		5,300,000
Capitolo 37. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli		2,865,000
	Totale. . . . L.	<u>10,565,000</u>

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1922

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlarla di, discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di fare l'appello nominale per questa votazione.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, precedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Albertini, Albricci, Amero d'Aste.

Badoglio, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bennati, Berenini, Bergamasco, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Cirmeni, Civelli, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico.

Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Gonzaga, Grandi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Massarucci, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Rolandi-Ricci, Rossi Teofilo, Ruffini.

Salata, Salvia, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sini-baldi, Sonnino, Spirito, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vanni, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra. Wollemborg.

Presentazione di disegni di legge.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Per la navigazione aerea;

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ed il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio Esercito e della Regia Marina.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra delle fatte presentazioni e dichiaro che il disegno di legge relativo al matrimonio dei militari del Regio Esercito e della Regia Marina sarà deferito all'esame dell'Ufficio Centrale, che già ebbe a riferire al Senato sul disegno medesimo.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421 che aumenta di sette

milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342 concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità (469);

Senatori votanti	156
Favorevoli	89
Contrari	67

Il Senato approva.

Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra (n. 496);

Senatori votanti	156
Favorevoli	92
Contrari	64

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22 (n. 497);

Senatori votanti	156
Favorevoli	95
Contrari	61

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22 (n. 499).

Senatori votanti	156
Favorevoli	99
Contrari	57

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine al 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per recuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005 e 24 dicembre 1921, n. 1979,

e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate (N. 503);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 509).

III. Svolgimento della interpellanza del senatore di Brazzà al ministro delle poste e telegrafi, al Presidente del Consiglio, e agli altri ministri.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico (N. 474):

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi (N. 479);

Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica per l'esercizio finanziario 1921-22 (Numero 462);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Licenziato per la stampa il 15 agosto 1922 (ore 17).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.





CIX^a TORNATA

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comunicazioni del Governo (Dimissioni) . . . pag.	3761
Oratore:	
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	3761
Congedi	3761
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Proroga del termine al 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per recuperi a norma delle leggi 18 luglio 1920 n. 1005 e 24 dicembre 1921 n. 1979 e del Regio decreto 4 maggio 1922 n. 638 da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate »	3762
Oratori:	
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	3762
MANGO	3761
(Autorizzazione al Presidente di ricevere)	3762
Relazione (Presentazione di)	3763

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e tutti i ministri.

PRESBITERO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Schupfer, di giorni 12 e Sormani di giorni 20.

Se non si fanno osservazioni i congedi si ritengono accordati.

Comunicazioni del Governo.

FACTA, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Ho l'onore di annunciare al Senato che, in seguito al voto di ieri della Camera elettiva, il Gabinetto ha rassegnato le sue dimissioni a Sua Maestà il Re.

Sua Maestà il Re si è riservato di deliberare. Il Ministero resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per il mantenimento dell'ordine pubblico. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Per la discussione di un disegno di legge.

MANGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Nell'ordine del giorno di oggi il primo progetto da discutersi è quello n. 503 sulla proroga dei termini per l'espletamento del procedimento di responsabilità per recuperi ammessi dalla Commissione d'inchiesta per le terre liberate. Questa ha già accertate le responsabilità per venti milioni, ne ha pure

fatte le contestazioni degli addebiti, cui succederà la presentazione dei documenti giustificativi e poi la relativa pronunzia definitiva per la quale ha giurisdizione soltanto la Commissione d'inchiesta in parola e non i giudici ordinari.

Io pregherei, poichè si tratta di un progetto che ha stretto carattere amministrativo, di volerlo discutere oggi stesso, giacchè sono presenti ministri che, per quanto dimissionari, pure, come ha teste dichiarato il presidente del Consiglio, restano al loro posto per gli atti amministrativi. Checchè si possa dire sulla tesi pura costituzionale, il certo si è che, se non votassimo la proroga di questi poteri prima che si aggiorni il Senato, sia pure finchè non si presenterà il nuovo Gabinetto, noi assumeremo la responsabilità di aggiungere ai danni eventuali della crisi quello tangibile della perdita di 20 milioni. (*Commenti*).

Epperò prego il Senato ed il Governo di voler accettare la proposta, che io fo a nome dell'Ufficio centrale cui sta a cuore che coloro i quali hanno mal preso nelle terre liberate restituiscano i venti milioni senza trarre buon prò dalle contingenze parlamentari sopravvenute. (*Approvazioni*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè la Commissione ritiene che il provvedimento ha carattere esclusivamente conservativo, il Governo non ha difficoltà a consentire la discussione.

PRESIDENTE. Il Governo non si oppone. Trattasi di un provvedimento di carattere conservativo, e che è già stato deliberato dalla Camera dei deputati; ove non fosse deliberato dal Senato, potrebbe ricadere sul Senato stesso la responsabilità della perdita che l'erario subirebbe.

È un progetto di proroga che ha lo stesso carattere d'urgenza e di provvedimento meramente amministrativo dell'esercizio provvisorio.

Interrogo il Senato se crede di discutere questo disegno di legge.

Chi intende che si debba discutere è pregato di alzarsi.

(La proposta è approvata).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del termine al 31 dicembre 1922, per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per recuperi a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005 e 24 dicembre 1921, n. 1979 e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate » (N. 503).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge n. 503.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per recuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 29 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, è fissato al 31 dicembre 1922.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge relativo alla proroga dell'esercizio provvisorio a tutto il mese di agosto, presentato dal Ministero dimissionario alla Camera dei deputati, non è ancora pervenuto al Senato.

Chiedo pertanto al Senato, il quale domani dovrà prorogarsi, la facoltà di ricevere il progetto di legge per l'esercizio provvisorio e di trasmetterlo alla Commissione di finanze.

Chiedo altresì al Senato di volere autorizzare la Commissione di finanze a fare la relazione verbale domani in principio di seduta.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sinibaldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SINIBALDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sinibaldi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Domani seduta pubblica alle ore sedici col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922 (N. 518);

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'eser-

cizio finanziario 1922-23 fino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 agosto 1922 (N. 519).

II. Relazione della Commissione per il Regolamento interno:

Modificazioni agli articoli 1, 3, 39 e 88 del Regolamento (*Documenti XXXIX*).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Proroga del termine al 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per recuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate (N. 503).

La seduta è tolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 15 agosto 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CX^a TORNATA

VENERDÌ 21 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati entro il 31 luglio 1922 fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922 »;

« Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 sino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 31 agosto 1922 » pag. 3766

Oratore:

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore* 3766
(Presentazione di) 3765

Petizione (Lettura del sunto di) 3765

Regolamento interno (Discussione sugli articoli 1, 3, 39 e 88) 3766

Oratori:

PRESIDENTE 3767, 3769
DE CUPIS 3767
FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze* 3768
FRACASSI 3768, 3769, 3771
MAZZONI 3767
MELODIA, *relatore* 3767, 3769, 3770
POZZO 3770
RAVA 3769
SCIALOJA 3770
TORRIGIANI FILIPPO 3771
VITELLI 3771

Sui lavori del Senato:

Oratore:

PRESIDENTE 3773

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 3772

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari

esteri, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per l'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del sunto di una petizione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

N. 43. Il colonnello in posizione ausiliaria, signor Petri Giulio presidente della sezione pensionati di Orvieto, fa voti, a nome di quella sezione, perchè siano migliorate le condizioni economiche dei pensionati dello Stato.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Valendomi della facoltà conferitami dal Senato, ho ieri ricevuto dal ministro del tesoro, il disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati entro il 31 luglio 1922 fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922 »;

e dal ministro degli affari esteri, il disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 sino a quando

non sia approvato per legge e non oltre il 31 agosto 1922 ».

Questi disegni di legge sono stati trasmessi alla Commissione di finanze e iscritti all'ordine del giorno di oggi.

Discussione dei disegni di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati entro il 31 luglio 1922 fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922 » (N. 518); « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 sino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 31 agosto 1922 » (N. 519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-24, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922 ».

« Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 sino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 agosto 1922 » (N. 519).

Se il Senato consente si farà un'unica discussione dei due progetti di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione di finanze per riferire sui due disegni di legge.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore.* La Commissione di finanze, considerato che la mancata approvazione di parecchi bilanci e le vicende politiche di questi giorni rendono assolutamente necessaria l'approvazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci non ancora votati, vi propone di dare voto favorevole a questo progetto di legge.

E se permette l'onorevole Presidente, poichè ho facoltà di parlare, anche a nome della Commissione di finanze propongo che si voti pure l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione, essendo questo esercizio provvisorio una conseguenza necessaria dell'esercizio provvisorio degli altri bilanci.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dei due articoli unici dei disegni di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 30 giugno 1922, n. 831, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 luglio stesso anno, fino a quando siano tradotti in legge, e non oltre il 31 agosto 1922.

Articolo unico.

La facoltà concessa con la legge 9 luglio 1922, n. 917, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23, è prorogata sino a che il bilancio stesso non sia approvato per legge, e in ogni modo non oltre il 31 agosto 1922.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e, trattandosi di articoli unici i disegni di legge saranno oggi votati a scrutinio segreto.

Discussione sulle proposte di modificazioni agli articoli 1, 3, 39, 88 del regolamento interno del Senato (doc. XXXIX).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le proposte di modificazioni agli articoli 1, 3, 39, 88 del regolamento interno del Senato.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. XXXIX - documenti).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su queste proposte della Commissione del regolamento interno del Senato.

Nessuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e darò lettura delle singole proposte:

Art. 1.

L'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e di quattro Vice-Presidenti nominati dal Re, di sei Segretari e di due Que-

stori eletti dal Senato nel proprio seno e nelle forme prescritte nel presente Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina dei successori.

L'Ufficio di Presidenza, allorchè si riunisce per deliberare su quanto gli è commesso dal presente Regolamento, prende nome ed autorità di Consiglio di Presidenza.

(Approvato).

Art. 3.

Costituito il seggio provvisorio, il Senato procede immediatamente nella stessa seduta con votazioni distinte ed a scrutinio segreto, a designare rispettosamente alla Corona i Senatori ai quali sarebbe desiderio dell'Assemblea che venisse conferita dal Re la nomina a Presidente ed a Vice-Presidenti.

Si addiviene poi nella successiva seduta alla nomina di sei Segretari e di due Questori.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. In questo articolo c'è una parola che mi pare dovrebbe essere soppressa. Esso dice: « costituito il seggio provvisorio, il Senato procede anzitutto, in sedute distinte a scrutinio segreto a votazioni per designare rispettosamente alla corona i senatori ecc. ».

Questa parola « rispettosamente » mi pare non dovrebbe esservi.

PRESIDENTE. Questo è il testo antico, non vi è nessuna modifica.

DE CUPIS. Io faccio la proposta che questa parola sia tolta, non perchè non si debba rispetto alla Corona, ma perchè di questa parola non vi è bisogno (*commenti*); e il porvela può far pensare che potesse essere diversamente.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Chiedo se non sembri conveniente al Senato che nel secondo comma invece di dire « si addiviene poi nella successiva seduta » si dica « in altra seduta »; perchè sembra inutile legarci le mani a che la nomina sia fatta proprio nella seduta successiva ».

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Io pregherei il collega De Cupis a voler ritirare la sua proposta, prima

di tutto perchè si tratta non di una novità, ma di ripetere le stesse parole che sono nel regolamento. Ora io dico che in questo momento venire a togliere un avverbio, che rappresenta poi tutto quello che la maggioranza del Senato intende, vale a dire il rispetto e il culto per la monarchia, mi pare sia un fuor di luogo. (*Approvazioni, commenti*). Perciò lo prego caldamente di non volere insistere sulla sua proposta, che vista così come cosa nuova potrebbe andare, ma quando ha l'aria di voler cancellare una parola che finora è esistita nel regolamento in questi momenti in cui il Senato deve prendere ogni occasione per mostrare il culto ed il rispetto alle istituzioni che ci reggono, mi pare sia cosa che non si possa approvare.

Per quel che riguarda la proposta del senatore Mazzoni, io non ho nessuna ragione in contrario, anche perchè, secondo me, si equivale al testo già esistente; poichè « in altra tornata » o « nella successiva » valgono la stessa cosa, giacchè ognuno sa che un'assemblea, prima della sua definitiva costituzione, non può far altro che costituirsi. Ora la « successiva » sarà l'altra tornata preveduta, per modo che se per non dare questa stretta interpretazione della parola « successiva » si crede di cambiarla in un'altra, io, a nome della Commissione per il regolamento, non trovo nulla in contrario.

PRESIDENTE. In fatto viene ad essere la stessa cosa. L'Ufficio di presidenza non può insediarsi se non è completamente costituito; quando fosse costituito a metà rimarrebbero sospesi i lavori dell'assemblea.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Dopo le spiegazioni che mi sono state date, non faccio alcuna proposta formale a proposito delle obiezioni che avevo mosso.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Le dichiarazioni dell'onorevole senatore Melodia, per il modo come sono state fatte, e l'accento con cui sono state espresse, non mi consentono di lasciarle passare senza replica.

MELODIA. L'accento è personale.

DE CUPIS. E per fatto personale io parlo. Nessuno può dubitare che io non partecipi a quello che è il sentimento unanime dell'as-

semblea. Non portiamo in queste piccole questioni il grande concetto del nostro rispetto al Sovrano. Sicuramente in tutti noi è altissimo il senso del rispetto verso il nostro Sovrano, e, mi si permetta di dirlo particolarmente lo è in me, come è a tutti noto. Ma io facevo e faccio una questione di tecnica legislativa, e il vostro rettoricume, onorevole Melodia, non trova qui luogo. La parola « rispettosamente » in questo articolo è un di più, perchè si deve supporre che qualunque proposta si faccia dal Senato al Sovrano la si fa col massimo rispetto: il volere lasciare questa parola può invece far pensare che possa essere il contrario. Coloro che con indignati rumori han fatto plauso alle concitate parole dell'onorevole Melodia, han mostrato con ciò di non aver capito che la mia proposta era ispirata al più alto sentimento di rispetto all'Augusto nostro Sovrano. Mantengo quindi la proposta che dal primo comma dell'articolo terzo sia tolta la parola « rispettosamente ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore De Cupis propone che dal primo comma dell'articolo terzo sia tolta la parola « rispettosamente ». Pongo ai voti questa proposta dell'onorevole senatore De Cupis.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo allora ai voti l'articolo terzo secondo il testo proposto dalla Commissione del regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 39 (3° comma).

La Commissione di finanze si compone di trenta membri ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari, e delle leggi di approvazione dei conti. Le leggi relative alle imposte seguiranno la procedura ordinaria.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Ho chiesto di parlare per ringraziare la Commissione pel regolamento di aver accettata la proposta che io avevo formulato anche a nome della Commis-

sione di finanze, cioè di portare a 30 il numero dei membri della Commissione stessa. Questo aumento è suffragato dalle ragioni validissime riportate nella relazione della Commissione pel regolamento e si ha fiducia che con questo maggior numero la Commissione di finanze potrà adempiere ai suoi gravosi e sempre crescenti doveri meglio di quello che possa fare oggi con 24 membri, dei quali ben 18 sono impegnati nei soli bilanci preventivi e conti consuntivi. Per questi motivi mi permetto di pregare il Senato di approvare la proposta della Commissione per il regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 39 (terzo comma).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 88.

Se un emendamento dopo di essere stato sviluppato dal suo autore non è appoggiato da quattro altri Senatori, esso non dà luogo a discussione nè a deliberazione.

Ogni emendamento che sia così stato appoggiato può venire immediatamente discusso e messo a partito: può anche dal Senato rimandarsi all'Ufficio centrale od alla Commissione che ebbe a riferire sulla proposta o risoluzione principale.

Gli emendamenti o le aggiunte che implicano aumento di spese o diminuzione di entrate, non potranno essere messi immediatamente in discussione, ma saranno rimessi alla Commissione di finanze, prefiggendo insieme un termine entro il quale debba la Commissione presentare al Senato le sue conclusioni motivate.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ho domandato la parola per esprimere la mia opinione contraria a questa proposta di emendamento dell'art. 88, perchè mi pare che essa venga a limitare i poteri del Senato, perchè se il Senato non può deliberare sopra un emendamento presentato in discussione pubblica da un senatore, ma prima l'emendamento deve essere rinviato al giudizio di una Commissione, sia pure quella di finanze mi pare che l'autorità del Senato....

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Fracassi, l'interpretazione che ella dà alla proposta della Commissione del Regolamento non è esatta. L'articolo non propone di rinviare l'emendamento al giudizio di una Commissione qualsiasi, ma di rinviarlo alla Commissione di finanze perchè riferisca, rimanendo sempre sovrano il Senato delle sue decisioni. Ciò è diverso.

FRACASSI. Mi pare tuttavia, se ho ben capito la portata dell'articolo, che essa sia proprio così: domani si discute un disegno di legge con un Ufficio centrale che non è la Commissione di finanze; un senatore fa una proposta che può importare una piccola diminuzione di entrata o un piccolo aumento di spese.

Ecco che bisogna sospendere la discussione e quell'emendamento va non più all'Ufficio centrale che sta discutendo la legge, ma alla Commissione di Finanze. E allora ci sono poi due diverse Commissioni che devono occuparsi dello stesso argomento.

In tal modo mi pare che da una parte si diminuisce l'autorità del Senato e d'altra parte si rischia di fare confusioni e ostruzionismo.

Ora io credo che questo non sia affatto utile; quindi proporrei di sopprimere addirittura l'emendamento.

RAVA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA. Io volevo esprimere alcuni dubbi nel senso espresso or ora dall'onorevole Fracassi. A me pare che noi veniamo a dare, con questa modificazione al regolamento del Senato, un potere eccessivo a quattro senatori. Una legge che sia urgentissima, una legge che interessa il paese, una legge che ha bisogno di essere immediatamente approvata, può da soli quattro senatori che presentino un emendamento essere sospesa e rinviata.

Può essere magari l'esercizio provvisorio o un bilancio. Qualsiasi disegno di legge in discussione si deve sottrarre *ipso facto* all'Ufficio centrale che lo ha esaminato e studiato, e si porta alla Commissione di finanze, che deve poi essere convocata. Essa esaminerà quel disegno di legge e riferirà poi sopra di esso e su di ogni emendamento proposto. E ciò può ripetersi ad ogni articolo!

Avremo - come è facile prevedere - due Commissioni, che si occupano della stessa

legge. Ma questo è ancora l'inconveniente di minore importanza. Quello che mi preoccupa è che, in una autorevolissima assemblea legislativa come questa, di fronte ad un argomento politico, finanziario o amministrativo, anche della massima urgenza ed importanza, un senatore con tre suoi amici, può fermare la discussione e rimandarla. Mi pare che il passo, dalle norme del regolamento attuale alle nuove che ci vengono proposte, sia troppo ardito; e vorrei avere qualche spiegazione dall'illustre relatore, anche per la tranquillità delle nostre future discussioni e deliberazioni su materie e su leggi che possono avere evidente urgenza, ed interesse fondamentale per il paese.

MELODIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Avanti tutto è bene che noi ci mettiamo nella verità leggendo l'articolo attuale. Perchè è bene che tutti sappiano che adesso qualunque proposta, può il Senato mandarla a una Commissione che non è l'ufficio che l'ha studiata, e darle un tempo per studiarla. Leggerò l'articolo attuale che, a quanto pare, non è a conoscenza di tutti. L'articolo 88 dice: « Ogni emendamento che sia così stato appoggiato può venire immediatamente discusso e messo a partito: può anche dal Senato rimandarsi all'Ufficio centrale od alla Commissione che ebbe a riferire sulla proposta o risoluzione principale od anche ad una nuova Commissione prefiggendo insieme il termine entro il quale debbano presentarsi al Senato conclusioni motivate ».

Per modo che la innovazione che la Commissione del regolamento a mio mezzo propone è quella di rendere in un solo caso obbligatorio questo rimando, non ad una Commissione qualsiasi, ma alla Commissione speciale che è la più propria per poter discutere gli aumenti di spese e le diminuzioni di entrate, che è la Commissione di finanze. Per modo che non è niente di nuovo, onorevole Fracassi: stiamo perfettamente nel vecchio.

La sola differenza è questa, che quello che era facoltativo diventa in qualche caso obbligatorio, (*vivi rumori*) e quello che poteva rimandarsi ad una Commissione qualsiasi si manda alla Commissione specializzata. Questo vale anche per la sua proposta onorevole Rava.

Un senatore qualsiasi, se il Senato lo appoggia, può proporre l'invio d'una proposta a una Commissione speciale, per modo che questa osservazione esista sempre. Non si fa che modificare lievemente la portata della disposizione attuale cambiando un « si può » in un « si deve ». Ma permettetemi di dire, non a nome della Commissione ma a nome mio, un'altra ragione. È certo che ogni istituzione ha i suoi difetti. Ora l'azione legislativa delle assemblee ha sempre avuto questo difetto: una proposta fatta nell'aula improvvisamente, poco studiata, da un proponente simpatico o che in un momento qualsiasi la Camera può approvare alcune volte ci porta di fronte ad alcune disposizioni che sono in contraddizione con il principio informatore della legge, e spesso sono molto più nocive che giovevoli. Ora aver messo in questi casi una specie di fermo, affinché il Senato ci ritorni su due volte quando si tratta di una proposta che riguarda aumenti di spesa o diminuzione di entrate, a me pare che sia cosa da essere ritenuta da tutti come ottima. Ma io aggiungo anche un'altra ragione che milita in favore di questa idea. Onorevole Rava, lei dice si può rimandare, ma il Senato può con il vecchio regolamento stabilire esso il termine che può essere anche di due ore, come di 24 ore, un termine qualsiasi, anche il più breve, quando appunto vi sono le ragioni cui Lei accennava che rendono necessaria la pronta deliberazione. Perciò prego il Senato di volerla accettare, e poi, ritorno sempre a quello che ho detto dianzi, oggi che vi sono alcuni momenti nella vita legislativa di un paese in cui alcune nuove disposizioni possono ben essere un indice del modo come l'assemblea pensa. Ora è il momento nel quale dobbiamo prendere ogni occasione per poter dimostrare che il Senato non intende affatto di voler aumenti di spesa e diminuzioni di entrate. Io credo che anche questa piccola disposizione che non muta che pochissimo al nostro regolamento può servire come prova del sentimento, che io credo unanime, al paese di opporsi ad aumenti di spesa.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sopra l'importantissima questione sollevata dal senatore Fracassi e appog-

giata dal senatore Rava, la quale, a quanto sembra, non fu bene avvertita e abbastanza considerata. Secondo il testo attuale del regolamento la discussione di un emendamento, che abbia ripercussioni sul bilancio, può essere sospesa, secondo invece la modificazione proposta dovrà sempre essere sospesa. Ora è bene che il Senato possa fare distinzione fra caso e caso.

Voce: La faremo!

POZZO. La faremo? Quando nel regolamento si è introdotta una disposizione imperativa, assoluta, non si potrà fare distinzione di sorta, si dovrà rispettare il regolamento. Non si potrà convocare di ora in ora la Commissione di finanze, quindi si arresterà il lavoro del Senato. Io credo che il Senato deve essere sempre arbitro di fare quanto crederà, caso per caso. Quando crederà che sia il caso di sospendere lo farà. Propongo pertanto di sostituire alle parole « saranno rimessi » queste altre « potranno essere rimessi. »

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Mi pare evidente che ciò che hanno proposto i senatori Fracassi, Rava e Pozzo deve accettarsi. Sappiamo tutti che cosa significano nei regolamenti queste disposizioni, che possono dar luogo in certi momenti allo ostruzionismo. La proposta della Commissione ha precisamente questo carattere, perchè un piccolo gruppo di senatori non oggi, che il Senato è un mare tranquillo, ma un giorno quando diventi tempestoso, potrà arrestare addirittura la discussione di un progetto di legge. Non basta perciò la emendazione proposta dal collega Pozzo; bisogna cancellare nell'articolo anche le parole precedenti, sicchè in luogo di dire « non potranno essere messi in discussione ma saranno rimessi » bisogna dire « potranno essere rimessi ». Ciò perchè, se si lascia la prima parte, riesce inutile emendare la seconda. Il capoverso dovrebbe suonare così:

« Gli emendamenti o le aggiunte che implicano aumento di spese o diminuzioni di entrate potranno essere rimessi alla Commissione di finanze ecc. »

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Francamente, la Commissione del regolamento mi ha dato il man-

dato di sostenere la proposta modificazione e non essendo la Commissione qui riunita, non posso dire se essa recede o no dalla sua idea, perciò non mi resta che rimettermi al Senato, nella speranza che voglia tener conto delle ragioni da me esposte a nome della Commissione.

FRACASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Io voterò l'emendamento Pozzo. Ho domandato la parola per fare un'altra osservazione a proposito di questo articolo: poichè mi pare che la Commissione del regolamento si preoccupi di mettere degli ostacoli a che si possano proporre emendamenti ai progetti di legge per maggiori spese e per minori entrate, mi pare che sarebbe molto più opportuno, invece di dire che l'emendamento deve essere appoggiato da quattro senatori, dire che deve essere appoggiato da otto o da dieci senatori. (*Commenti*).

Pel resto mi associo all'emendamento dell'onorevole Pozzo; non faccio altre proposte.

TORRIGIANI FILIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Io confesso che non posso essere d'accordo per la modificazione del terzo comma, proposta dall'onorevole Scialoja ed altri, poichè ritengo che quando si tratta di un emendamento presentato all'improvviso in una discussione, non lo si possa discutere e votare senza pensarci sopra e senza vedere quali conseguenze possono derivarne. Mi rammento i vari incidenti successi a proposito di emendamenti votati dalla Camera all'improvviso e che poi portarono a conseguenze che non potevano aspettarsi nemmeno da chi li aveva proposti. Mi pare che quando alla proposta immediatamente fatta da un senatore per emendamenti che portino spese, si contrapponga il giudizio tranquillo e sereno della Commissione di finanze, noi ci troviamo di fronte a una misura prudenziale che non può non essere approvata. Io credo che si tratti di cosa utile ed importante.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. A me sembra che ad emendare un regolamento convenga ricorrere principalmente per effetto dell'esperienza, quando cioè si sia verificato che il regolamento in vigore

abbia prodotto inconvenienti. Perciò prima di votare la modificazione che si vuole apportare, vorrei sapere se nel Senato si sono verificati inconvenienti del genere di quelli che si dicono avvenuti nell'altro ramo del Parlamento; altrimenti mi pare sia come mettere il carro avanti ai buoi. (*Approvazioni*).

E, senza tali informazioni, voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole senatore Pozzo consiste nella cancellazione delle parole: « non potranno essere messi immediatamente in discussione » e nella sostituzione delle altre: « potranno essere rimessi alla Commissione di finanze ».

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole senatore Pozzo.

Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Pozzo è approvato.

Pongo ai voti l'intero articolo 88 così modificato, che rileggo:

Art. 88.

Se un emendamento dopo di essere stato sviluppato dal suo autore non è appoggiato da quattro altri Senatori, esso non dà luogo a discussione nè a deliberazione.

Ogni emendamento che sia così stato appoggiato può venire immediatamente discusso e messo a partito: può anche dal Senato rimandarsi all'Ufficio centrale od alla Commissione che ebbe a riferire sulla proposta o risoluzione principale.

Gli emendamenti o le aggiunte che implicano aumento di spese o diminuzione di entrate, potranno essere rimessi alla Commissione di finanze, prefiggendo insieme un termine entro il quale debba la Commissione presentare al Senato le sue conclusioni motivate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi approvati e di quello approvato ieri nonché della proposta di riforma al nostro regolamento.

Prego il senatore, segretario, Frascara di far l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE, Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Amero D' Aste, Annaratone, Artom.

Badoglio, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bettini, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calabria, Calisse, Canevari, Cannavina, Capaldo, Carissimo, Castiglioni, Cefaly, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocuzza, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Corbino.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Filomusi Guelfi, Fracassi, Francica-Nava, Frascara. Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria,

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Massarucci, Mattioli, Melodia, Mengarini, Montresor, Morrone, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Orlando.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Rolandi-Ricci, Rossi Teofilo.

Salata, Salvia, Sanarelli, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Wollemborg.

Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922 (N. 518):

Senatori votanti	174
Favorevoli	150
Contrari	24

Il Senato approva.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 fino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 agosto 1922 (N. 519):

Senatori votanti	174
Favorevoli	151
Contrari	23

Il Senato approva.

Modificazioni agli articoli 1, 3, 39 e 88 del Regolamento (*Documenti XXXIX*):

Senatori votanti	174
Favorevoli	134
Contrari	40

Il Senato approva.

Proroga del termine al 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per ricuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate (N. 503):

Senatori votanti 174

Favorevoli 149

Contrari 25

Il Senato approva.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto che il Senato proroghi i suoi lavori fino alla risoluzione della crisi ministeriale.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 17.10).

Licenziato per la stampa il 16 agosto 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXI^a TORNATA

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comunicazioni del Governo	pag. 3778
Oratore:	
FACTA, <i>presidente del Consiglio</i>	3778
Congedi	3777
Disegni di legge (Annuncio di una proposta di) .	3778
(Presentazione di)	3777
Interrogazioni (Annuncio di)	3785
(Risposta scritta ad)	3786
Messaggio (del Presidente della Corte dei Conti) .	3778
Relazioni (Presentazione di)	3777
Sui lavori del Senato:	
Oratori:	
PRESIDENTE	3783, 3784, 3785
MELODIA	3784
POZZO	3783, 3785

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per il numero di giorni indicato per ciascuno di essi, i senatori:

Abbate, 10, Albricci, 10, Amero D'Aste, 30, Apolloni, 5, Barbieri, 5, Battaglieri, 3, Bava

Beccaris, 23, Beneventano, 10, Bergamasco, 30, Bertetti, 3, Berti, 10, Bollati, 15, Bombig, 10, Bombrini, 30, Borghese, 30, Boselli, 10, Brusati Ugo, 10, Cagnetta, 20, Diaz, 10, Di Saluzzo, 10, Di Trabia, 10, Dorigo, 10, Fadda, 10, Fano, 30, Filomusi Guelfi, 10, Fortunato, 15, Francica Nava, 15, Frascara, 10, Calabria, 10, Canzi, 15, Capaldo, 10, Carissimo, 10, Cassis, 8, Cataldi, 10, Cavalli, 10, Cefalo, 20, Chiappelli, 10, Ciruolo, 15, Clemente, 10, Colonna, 30, Credaro, 8, Croce, 8, De Amicis Mansueto, 10, Del Lungo, 10, De Lorenzo, 10, De Novellis, 10, Malaspina, 30, Mazza, 7, Montresor, 6, Mosca, 10, Nava, 5, Niccolini Eugenio, 10, Olivieri, 15, Pansa, 30, Pantano, 15, Pascale, 15, Garofalo, 30, Ghiglianovich, 9, Giordano Apostoli, 20, Giusti Del Giardino, 10, Guala, 10, Imperiali, 30, Indri, 3, Lamberti, 10, Lusignoli, 10, Salmoiraghi, 30, Scalori, 4, Schiralli, 20, Schupfer, 10, Supino, 8, Tamborino, 10, Tecchio, 15, Persico, 10, Pini, 22, Polacco, 15, Porro, 10, Presbitero, 10, Resta Pallavicino, 3, Reynaudi, 16, Rizzetti, 10, Saladini, 30, Tittoni Romolo, 15, Torraca, 30, Torrigiani Filippo, 10, Valli, 8, Wollemborg, 8, Zunino, 10.

Non facendosi osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge
e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante la sosta delle sedute.

PELLERANO, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal ministro dei lavori pubblici:

« Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali ».

Dal ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Riordinamento del Consiglio superiore del lavoro ».

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze:

« Variazioni allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 » (498).

« Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei, e scavi di antichità » (500).

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Chimienti ha presentata una proposta di legge di sua iniziativa. A norma dell'articolo 91 del regolamento del Senato la medesima sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Messaggio

del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei Conti ha trasmesso alla Presidenza il seguente messaggio:

« Roma, 2 agosto 1922 ».

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di luglio 1922.

« Il Presidente

« ROSTAGNO ».

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

FACTA, presidente del Consiglio dei ministri. Sua Maestà il Re, con decreto del 1° corrente, ha accettato le dimissioni del Gabinetto da me presieduto e mi ha incaricato di comporre il nuovo Ministero.

Parimenti con altro decreto del 1° corrente Sua Maestà il Re ha accettato le dimissioni dei sottosegretari di Stato.

Infine, con decreti di pari data, la Maestà Sua mi ha nominato presidente del Consiglio dei ministri, ed ha nominato ministri segretari di Stato per:

gli affari esteri, l'on. dott. Carlo Schanzer, senatore del Regno;

le Colonie, l'on. prof. Giovanni Amendola, deputato al Parlamento;

l'interno, l'on. dott. Paolino Taddei, senatore del Regno;

la giustizia e gli affari di culto, l'on. prof. Giulio Alessio, deputato al Parlamento;

le finanze, l'on. avv. Giovanni Battista Bertone, deputato al Parlamento;

il tesoro, l'on. avv. Giuseppe Paratore, deputato al Parlamento;

la guerra, l'on. avv. Marcello Soleri, deputato al Parlamento;

la marina, l'on. avv. Roberto De Vito, deputato al Parlamento;

l'istruzione pubblica, l'on. prof. dott. Antonino Anile, deputato al Parlamento;

i lavori pubblici, l'on. avv. Vincenzo Riccio, deputato al Parlamento;

l'agricoltura, l'on. avv. Giovanni Bertini, deputato al Parlamento;

l'industria e commercio, l'on. conte avv. Teofilo Rossi, senatore del Regno;

il lavoro e la previdenza sociale, l'on. avv. Arnaldo dello Sbarba, deputato al parlamento;

le poste ed i telegrafi, l'on. avv. Luigi Fulci, deputato al Parlamento;

le terre liberate dal nemico, l'on. avv. Vito Luciani, deputato al Parlamento.

Sua Maestà il Re, con decreto del 3 corrente, ha nominato sottosegretari di Stato per:

la presidenza del Consiglio dei ministri, l'onorevole avv. Giuseppe Beneduce, deputato al Parlamento;

gli affari esteri, l'on. conte Fulco Tosti di Valminuta, deputato al Parlamento;

le colonie, l'on. conte Pier Gaetano Venino, deputato al Parlamento;

l'interno, l'on. avv. Carlo Fumarola, deputato al Parlamento;

la giustizia e gli affari di culto, l'on. avvocato Calogero Cascino, deputato al Parlamento;

le finanze, l'on. avv. prof. Enrico La Loggia, deputato al Parlamento;

il tesoro, l'on. dott. Attilio Fontana, deputato al Parlamento;

l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'on. avv. Aldo Rossini, deputato al Parlamento;

la guerra, l'on. avv. Alessandro Marracino, deputato al Parlamento;

la marina, l'on. conte prof. Giovanni Pallastrelli, deputato al Parlamento;

la marina mercantile, l'on. avv. Nicola Serra, deputato al Parlamento;

l'istruzione pubblica, l'on. avv. Agostino Lo Piano, deputato al Parlamento;

i lavori pubblici, l'on. avv. Mario Augusto Martini, deputato al Parlamento;

l'agricoltura, l'on. avv. Luigi Congiu, deputato al Parlamento;

l'industria e commercio, l'on. avv. Giovanni Battista Bosco-Lucarelli, deputato al Parlamento;

il lavoro e la previdenza sociale, l'on. dott. Mario Cingolani, deputato al Parlamento;

le poste ed i telegrafi, l'on. avv. Alfredo Pettrillo, deputato al Parlamento;

le terre liberate dal nemico, l'on. avv. Umberto Merlin, deputato al Parlamento.

Onorevoli Senatori, (*segni di attenzione*) io reputo perfettamente inutile dire a Voi per quali ragioni e in quali condizioni si presenta il Ministero che ho l'onore di presiedere. Le une e le altre sono troppo note. Una sola cosa mi preme di affermare. Il Ministero si è composto e viene dinnanzi a Voi per un altissimo sentimento del dovere, lontano da ogni considerazione personale, conscio delle gravi responsabilità, disposto a superarle con qualsiasi sacrificio. (*Approvazioni*).

Il Ministero attuale ha la struttura politica e parlamentare del Ministero precedente. Esigenze particolari hanno determinato il mutamento di taluni Parlamentari che avevano

compiuto nobilmente tutto il loro dovere ed hanno bene meritato della Nazione.

Ad essi va la riconoscenza nostra profonda, insieme con quella di tutto il Paese: ma la linea fondamentale - ripeto - non muta: e ciò fa sì che le comunicazioni del nuovo Governo possono essere molto brevi.

Io debbo ricordare, onorevoli Senatori, che a questo sistema di chiarezza il Governo precedente sempre si era francamente e lealmente ispirato.

Voglio ricordare una sola circostanza: e cioè la cura assidua, costante colla quale il Gabinetto pose ogni suo atto sotto il controllo del Parlamento. La crisi incolse il Ministero appunto quando, con non lieve fatica di tutti, la promessa discussione dei bilanci, l'esame di ponderosi progetti di legge, l'onesto e leale proposito di ricostituire la normalità delle funzioni parlamentari, si svolgevano nella forma più corretta, e scevra di ogni preoccupazione particolare.

Questo ricordo serve per dispensare dai particolari di una minuta esposizione.

Il Ministero attuale conserva le linee di quel programma che, nelle ultime sedute della Camera, aveva trovato ancora l'occasione di una più incisiva affermazione.

Intendo qui di ricordare che la crisi avvenne proprio nel momento nel quale il Parlamento aveva affrontata con maggiore vigore la discussione della politica finanziaria e della politica interna: tutti gli altri argomenti si collegano nel nostro Paese a questi due punti, che costituiscono veramente i poli della vita italiana. (*Benissimo*).

Ed è a questi due punti che ben si possono oggi restringere le dichiarazioni che faccio, anche a nome dei miei colleghi.

Politica finanziaria.

Un'alta, serena discussione si era iniziata nell'altra Camera nel momento in cui sopravvenne la crisi. L'onor. Peano, ministro del tesoro, aveva esposta con onesta precisione e con nobile intento la situazione nostra, situazione grave, ma non allarmante.

Un paese come il nostro ha il coraggio di guardare chiaramente alla sua vita finanziaria, ma ha altresì quello di fronteggiarla serena-

mente, sicuramente; gli allarmisti interessati o pavidi perdono il loro tempo a far supporre o a supporre che difficoltà finanziarie possano fiaccare l'energia per superarle.

No, onorevoli Senatori, la Camera aveva iniziato colla più grande calma la discussione, e subito aveva affermato il proposito fermissimo e delineato in modo sicuro, di provvedere alla salda ricostruzione delle sue finanze.

La sopravvenuta crisi non ha troncato, ha soltanto sospeso l'esame del grande problema.

Il Governo sente tutto l'imperioso dovere, che oserei dire superiore ad ogni altro, di procedere inesorabilmente sulla via ormai tracciata e sulla quale ogni parte del Parlamento si è posta.

Problema finanziario è problema del disavanzo.

Occorre avviare il bilancio al pareggio innanzi tutto, mercè un'austera politica di riduzione di spese. (*Benissimo*).

Contro questa politica, qualche eccezione si muove.

Alcuni opinano che vi sia scarsa possibilità di conseguire economie: altri dubitano che un programma, in questo momento, fondato sulla riduzione delle spese, possa riuscire di danno alle classi lavoratrici.

Ora, se è opportuno non creare illusioni esagerate, non è giusto nemmeno svalutare la realizzazione di economie. (*Bene*).

Nella presente situazione, ogni programma non può e non deve avere che attuazione graduale.

Con vigile ed assidua cura, limitazioni nelle spese si possono raggiungere, specie nei servizi a carattere industriale, nelle ferrovie come nelle poste: più in quelle che in queste (*approvazioni*): se ne possono realizzare, sia pure in misura meno rilevante, nei varii rami dell'attività statale, sol che, nella loro gestione, presieda uno spirito accorto e sagace di limitazione.

Ma la politica di economie maggiormente efficace è quella che può svolgersi, per quanto attiene alle nuove e maggiori spese. Il risultato più lusinghiero che un Gabinetto possa conseguire in questo campo è quello di non proporre niun ulteriore carico di bilancio, e negare ogni spesa che non sia assolutamente indispensabile, che non abbia carattere evidente

ed inderogabile di necessità, e che sopra tutto non sia produttiva. (*Approvazioni*).

Il Governo dichiara che si opporrà risolutamente ad ogni spesa che non abbia questi caratteri.

Un programma che si ispiri a questi concetti risponde a criteri di sana democrazia, in quanto esso avvia al risanamento generale, e non può preoccupare la classe lavoratrice.

Non vanno poi trascurati, nella presente situazione economica, i vantaggi che possono ottenersi da una revisione dell'ordinamento tributario, soprattutto al fine di meglio distribuire la pressione fiscale, e, senza aggravarla e senza inceppare in alcun modo la produzione, ottenere, dove è possibile, un maggiore rendimento delle entrate ed assicurare qualche nuovo cespite.

Durante la discussione finanziaria testè fatta alla Camera, vennero formulate proposte da diverse parti, circa la procedura per determinare le economie: alcuni hanno avanzata l'idea della istituzione di una Commissione sul tipo di quella presieduta da Sir Geddes in Inghilterra; altri della formazione di Commissioni speciali; altri della creazione di un ufficio simile a quello che esiste a questo scopo negli Stati Uniti.

Il ministro del tesoro, che fu rigido Presidente della commissione di finanza, dichiara però di riassumere egli il compito di tali istituti: e, anzichè presentare proposte, conta — e il Gabinetto in ciò è concorde — di annunciare, dopo le vacanze, al Parlamento, economie, sia pure modeste, ma già concretate.

La ricostituzione finanziaria ed economica del Paese non può essere soltanto risultato di provvedimenti interni.

La politica estera, nella parte che riguarda la ricostruzione europea, deve integrare le provvidenze che condurranno gradatamente al risanamento. Come non è possibile scindere il problema delle riparazioni da quello dei debiti internazionali, così è da tener presente che il riassetto dei singoli stati dell'Europa continentale è un unico problema. Non è, infatti, possibile pensare al pieno benessere di uno Stato, quando gli Stati vicini trovansi in condizioni assai precarie, con pericolo di crisi esiziale.

Nel convegno, quindi, che in questo momento ha luogo a Londra, l'Italia ispirerà la sua condotta ai cennati criteri.

Quel che importa, onorevoli Senatori, è di tenere ben fermo il pensiero che le sorti del Paese esigono inesorabilmente la sistemazione finanziaria, secondo i principi che debbono regolare uno Stato liberale e democratico.

Fuori di questa non vi è salvezza. Il Parlamento, - siamo sicuri, - ne formerà precipuo oggetto delle sue deliberazioni. (*Bene*).

Politica interna.

Io chiedo ai signori Senatori e ai miei colleghi del Ministero il permesso di usare per un momento un linguaggio più strettamente personale, onde collegare l'azione che io ebbi, per ragioni del mio ufficio, a svolgere nel passato Ministero, a quella che sarà adottata dal Ministero attuale.

Per questo io debbo richiamarmi a talune mie dichiarazioni, e specialmente a quelle che ho formulato nell'ultima seduta della Camera, e che costituivano la linea additata dagli avvenimenti che si erano verificati.

Ho dichiarato più volte che a me pareva impossibile che la lotta che andava manifestandosi, non dovesse cedere il posto ad un periodo di conciliazione.

Affrettavo questo periodo con un infinito desiderio. Il prestigio che l'Italia aveva creato intorno a sé, la passione per un ritmo di lavoro e di pace che la tenesse nel rango conquistato faticosamente, mi davano non solo la speranza, ma la certezza che man mano sarebbe entrata in ogni animo italiano la persuasione che, non col turbamento della vita nazionale, non col troncarne le forze più vive, non con i contrasti sanguinosi, non colle devastazioni si affretta la via di una risurrezione economica e politica.

A fianco però di questa mia non distrutta fiducia sulla generosità dei sentimenti italiani, ponevo la necessità di una rigida, imparziale applicazione della legge, indistintamente per tutti, la severità nello arrestare qualunque forma di violenza da qualunque parte venisse.

Questo duplice mezzo di pacificazione io ancora esponevo nell'ultima seduta della Camera.

Io non farò citazioni delle mie parole; ricorderò soltanto come, rilevando taluni avvenimenti, dichiarassi che « nessun paese civile potrebbe tollerare una condizione di cose che tende a sovvertire la legge, e che Camera, Governo e partiti sentono che col disordine e colla violenza non vi può essere nessuna transazione ».

Aggiungevo che: « base di questa linea di condotta è per noi il pieno e libero esercizio del mandato legislativo, che riconosciamo come fondamento di ogni altra libertà pubblica ».

La Camera credette tuttavia di non dare il suo voto al Ministero, che conseguentemente si è ritirato.

Le vicende parlamentari mi hanno portato un'altra volta a questo posto: e nuovi avvenimenti rimettono in prima linea la politica interna.

Le dichiarazioni fatte non possono mutare: nè credo che possano essere ripudiate dal Parlamento: seguire tenacemente una via di pacificazione, e nello stesso tempo presidiare di ogni forza la difesa dello Stato, sono due termini che possono stare insieme, e che debbono ottenere il consenso di ognuno.

Il Ministero che ora si presenta li costituisce come base della sua politica interna. Per un doveroso riguardo verso il Parlamento, l'esecuzione di quest'opera grande è passata nelle mani di un collega valentissimo, che rimuove ogni dubbio e ogni perplessità.

Si tratta dunque dell'esecuzione di un programma precisamente determinato, e già entrato in attuazione.

Il ministero attuale ha rivolto testè la sua parola a tutti i cittadini, perseguendo così opera schietta di pace: esso si augura che sia intesa. La grande massa del popolo italiano, i suoi grandi organi, come le associazioni, gli istituti, tutte le organizzazioni che sono i centri della vita nazionale, possono intervenire, e portare proficua la loro voce e la loro azione di fraternità e di calma.

Se dall'animo dei singoli, e dall'opera della collettività, sorgesse assidua e serena questa azione, il contatto benefico darebbe certo i suoi risultati.

Il Governo ha però, alla sua volta, la sua azione da compiere.

Quando un atto infrange la legge, deve essere impedito: non vi possono essere nè distinzioni, nè tolleranze: la formula è unica: il Paese si è dato le sue leggi: esse imperano in tutta la loro potenza; chi le viola è contro lo Stato: da quel momento deve sorgere inflessibile la difesa.

Un deplorable artificioso arresto della vita pubblica che rimase colpita nei suoi organismi più profondi, quelli che sono essenziali alla esistenza di tutti, e che cagionò una violenta reazione, ha testè scosso il Paese. Non credo che giovi in questi momenti, nei quali fervono ancora, per la loro notevole esplosione, le passioni più accese, fare intorno ai recenti avvenimenti una discussione, che non potrebbe ancora essere serena.

Ma debbo dire, onorevoli Senatori, che quanto avvenne tutti deve ammonire.

Ammonire anzitutto quelli che aprono la via alla illegalità e alla violenza: la loro opera determina per naturale conseguenza altre illegalità ed altre violenze: ciò apre nel Paese una vicenda dolorosa e pericolosa di fatti, della quale non si vede la fine, e costituisce una continua insidia all'operosità ed alla tranquillità. Non vi può essere per il Paese ferita più grave di quella che lo priva dei suoi mezzi più necessari di azione: e coloro che hanno la direzione e la responsabilità debbono misurare tutta l'immensa e disastrosa portata della loro opera. (*Approvazioni*).

D'altra parte lo Stato che non può essere sostituito da nessuno, ha esso solo il diritto e il dovere di intervenire, onde le cose ritornino alle loro condizioni normali. L'intervento di altri elementi costituisce una condizione per la quale cittadini si scagliano contro cittadini, il che può essere inizio funesto di lotte crudeli, dense di minacce e di pericoli.

Non c'è che un mezzo, giova ancora ripeterlo, l'imperio della legge.

Non occorrono altre parole: il ministero è fermamente deciso su questo programma: i provvedimenti anche più dolorosi mireranno a tale scopo supremo. (*Benissimo*).

Esso confida nel concorso di tutti i suoi funzionari di ogni ordine e di ogni classe; e se per qualche provincia, più profondamente turbata,

avvenne il passaggio dei poteri all'autorità militare nessuno può lagnarsi che il mantenimento dell'ordine sia stato affidato all'Esercito, che è, insieme con la Marina, l'espressione più pura dell'intima unione nazionale, e reca ovunque il contributo saldo e sicuro della sua compagine. (*Vivi applausi*).

Ciascuno di noi sa che le passioni, quanto più sono vivaci, tanto più sono difficili a contenersi, e l'opera di persuasione diventa più lenta. Ogni cittadino fa opera buona, se cerca di attutirle e di rimuoverle. Ma nessuno può uscire dalla legalità: tutti debbono rimanere nell'orbita della legge: ogni atto che esca da quest'orbita non può essere tollerato.

Su questo punto non vi possono essere, nè equivoci, nè sottintesi.

Occorre che l'ordine torni, e si mantenga nel nostro paese, anche per gli interessi che noi dobbiamo tutelare all'Estero.

Ferve in questo momento più che mai la ricerca affannosa della restaurazione di Europa: colossali questioni debbono risolversi: sarebbe in condizioni di inferiorità quel paese che non potesse mettere sulla bilancia tutta la virtù salda e composta del suo popolo, tutta la concordia nel rivendicare i suoi diritti. L'Italia ha bisogno di tutta questa indispensabile forza.

L'attuale Ministero si propone, qualora abbia la vostra fiducia, di affrontare altri problemi, che o rimasero insoluti per l'avvenuta sospensione dei lavori parlamentari, o si delineano nella vita nazionale.

È inutile farne un'arida elencazione: sono problemi che tutti conoscono, e sui quali le correnti già si sono manifestate, o a mezzo delle commissioni, o in discussioni interrotte.

Un argomento urgente è quello che riflette il riordinamento della burocrazia: per questo, il Ministero chiede che voi approviate ora disposizioni che hanno carattere di necessità, e che preparano una risoluzione definitiva.

Il Ministero vi chiede pure che voi vogliate accordare l'esercizio provvisorio di taluni bilanci che non poterono essere discussi: esercizio provvisorio che, dato il tempo e gli avvenimenti, dovrebbe avere per limite massimo il 31 dicembre prossimo.

Non per questo, il Governo intende assegnarsi un periodo di vacanze, durante il quale rimanga determinata una separazione dal Par-

lamento. L'esempio dato di una lunga collaborazione con esso, di uno sforzo comune, egregiamente aiutato dagli illustri Presidenti delle due Camere, è prova indiscutibile dell'intendimento manifestato dal Ministero precedente, e da questo pienamente condiviso, del maggior rispetto all'autorità e alla funzione del Parlamento.

Se speciali considerazioni lo rendessero opportuno, la consuetudinaria calma delle vacanze sarebbe interrotta per avere il vostro contributo.

Del resto, il periodo servirà per disporre quei progetti e quei provvedimenti che dovranno essere a Voi sottoposti alla ripresa dei lavori parlamentari.

Onorevoli Senatori,

Chiamato a ricomporre il Governo del mio Paese in momenti dolorosi, non ho, per parte mia, e malgrado ogni mio desiderio o ragione, esitato un istante a riprendere il mio posto, a ripresentarmi al Parlamento, ad accogliere reverentemente qualunque giudizio questo voglia dare. (*Approvazioni*).

Ma io ho trovato compagni valorosi, pronti a rimanere o a venire con me. Essi, provenienti da diversi banchi della Camera, sono uniti nel programma di una strenua difesa dello Stato, e daranno tutte le loro forze a questo scopo.

Noi vi chiediamo se in noi avete fiducia: fiducia aperta e sicura.

Noi non potremmo star qui un momento, se la vostra fiducia fosse quella di una benevola attesa o di una incerta adesione.

Come affrontare i grandi problemi interni, esteri, economici, se non si ha tutto il prestigio e tutta la forza che deriva dal consenso del Parlamento?

Il Paese vuole situazioni nette, ben determinate: ha diritto di vedere chiaro nell'opera delle sue istituzioni, ha diritto di conoscere esattamente quel che vogliono i suoi rappresentanti. Il Parlamento asseconderà certo questa legittima aspirazione.

Il Ministero, onorevoli Senatori, è qui per servire il Paese. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio delle fatte comunicazioni.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Dovendo il Ministero recarsi nell'altro ramo del Parlamento per la discussione delle sue dichiarazioni, è necessario prorogare i lavori del Senato. E se non ci sono proposte speciali, io lo convocherò d'urgenza appena sarà possibile la discussione sulle comunicazioni del governo.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Ho avuto testè l'onore di presentare alla Presidenza una domanda con la firma di oltre 30 senatori....

PRESIDENTE. Permetta onorevole senatore Pozzo. Ora parliamo della riconvocazione del Senato.

Quando sarà stabilito come e quando il Senato sarà convocato si potrà far luogo alle singole proposte.

Se non ci sono proposte speciali di convocazione del Senato a data fissa, ripeto che lo convocherò d'urgenza non appena sarà possibile la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Pongo ai voti questa mia proposta:

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Veramente io pensavo e penso che, durante la discussione che avrà luogo alla Camera sulle comunicazioni del Governo, il Senato potrebbe tener seduta, quanto meno attendere ai lavori interni preparatorii.

Voci. No, no.

POZZO.... se il pensiero del Presidente è diverso...

PRESIDENTE. Non è questione di pensiero del Presidente; bisognerebbe che il Governo dichiarasse di essere pronto a sostenere la discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno del Senato prima del voto della Camera.

POZZO... La mia proposta veramente non è che si discuta oggi o domani, essa è diretta a preparare la discussione, e credo che sia opportuno utilizzare il tempo. Ho presentato, dicevo, alla Presidenza una domanda firmata da oltre trenta senatori, i quali, a norma del regolamento chiedono che sia riconosciuto urgente, epperò sia discusso prima delle vacanze il disegno di legge riguardante i prezzi di

vendita delle acque, ancorchè presentato al Senato dopo il 15 giugno; disegno di legge già stato approvato dalla Camera, e che il Governo nella sua relazione al Senato dichiara essere necessario e urgente.

Gli onorevoli colleghi i quali hanno meco presentato questa domanda chiedono ancora, preliminarmente, che il Senato voglia delegare al nostro Presidente la nomina di una Commissione speciale la quale abbia a riferire senza ritardo. Non aggiungo considerazioni di merito a quelle che si leggono nella relazione del Governo. Ho già ricordato che il Governo nella sua relazione scrive che il provvedimento è necessario e urgente; nella stessa relazione ministeriale si accenna che, mentre per l'energia elettrica e per il gas è stato provveduto con decreti legge...

Una voce. Malamente.

POZZO.... Se non si vogliono i decreti legge bisogna fare le leggi! Or bene, poichè per le acque il Governo non ha creduto di provvedere con decreto legge, ed ha presentato, da più di un anno, un disegno di legge che è stato approvato, dopo lunga remora, dalla Camera dei Deputati, sebbene già il ministro proponente lo dichiarasse urgente, avviene che oggi ancora le aziende municipali e private, esercenti acquedotti, sono costrette, per virtù di antichi contratti o degli atti di concessione, a dispensare l'acqua ai prezzi di anteguerra; ora ciò è iniquo (*commenti*).

Per tal modo le aziende stesse, municipali e private, sono ridotte alla rovina; questa è la ragione della domanda da me presentata al Presidente con la firma di oltre trenta nostri onorevoli colleghi.

Chiedo quindi che il Senato si pronunzi, sulle due istanze cioè che esso deliberi la discussione del disegno di legge in questo scorcio di lavori e voglia delegare al nostro Presidente la nomina di una Commissione speciale la quale tosto riferisca, dacchè il tempo non consente di seguire il procedimento ordinario.

MELODIA. domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A me pare che la proposta del senatore Pozzo sia contraria al regolamento e fuori di luogo. I 30 senatori hanno diritto di presentare in iscritto una domanda per ottenere l'ammissione alla discussione del disegno

di legge cui ha accennato l'on. Pozzo, e il Senato non può fare altro che votare pro o contro a questa domanda; ma prego l'on. Pozzo e i suoi 29 compagni di non presentare tale domanda, perchè, non voglio fare il profeta, ma sono persuaso che la grande maggioranza del Senato darebbe voto contrario, il che lederebbe il principio che si vuole sostenere; per ciò, sicuro di avere con me la maggioranza dei colleghi, ripeto la preghiera all'on. Pozzo di non presentare la domanda (*approvazioni*).

PRESIDENTE. Le proposte del senatore Pozzo sono due. Una confortata dalla firma di 30 senatori, riguarda l'ammissione alla discussione del disegno di legge sull'aumento del prezzo delle acque potabili; ma questa ammissione non può essere votata dal Senato se non quando sia presentata la relazione sul disegno di legge; soltanto dopo presentata la relazione il Senato può deliberare. Vi è poi l'altra proposta della nomina di una Commissione speciale per l'esame di questo disegno di legge, da deferirsi al Presidente. A questo riguardo io dichiaro che sono sempre ossequente agli ordini del Senato e che quando il Senato delibera che io debba nominare una Commissione lo faccio; ma confesso che questo compito non lo assumo con piacere. Questo dico in linea di massima, non per oppormi alla proposta del senatore Pozzo; ma siccome queste proposte sono fatte molto di frequente e pongono il Presidente in una posizione imbarazzante, io ho voluto dichiarare che il Presidente è pronto a nominare queste commissioni speciali quando il Senato lo vuole, ma che per parte sua non ha nessun interesse a farlo.

Pertanto, riservando ad altra seduta la decisione sulla ammissione alla discussione - se e quando sarà presentata la relazione - pongo ai voti la proposta del senatore Pozzo...

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Io non insisto.... (*Approvazioni - Commenti*).... per quanto sia tutt'altro che persuaso del fondamento delle osservazioni fatte in contrario.

Non è prematura l'istanza che il presidente nomini una Commissione, la quale abbia a riferire...

CIRMENI. No; ora è troppo presto.

POZZO. Permetta, onorevole Cirmeni. La relazione non può venire al Senato che o col procedimento ordinario o col procedimento speciale.

Ora, o il disegno di legge va avanti agli uffici e viene costituito l'Ufficio centrale oppure si nomina una Commissione speciale. Dopo la presentazione della relazione, il Senato delibererà sull'urgenza della discussione. Potrà dunque dirsi prematura la proposta per la deliberazione d'urgenza, non quella per la nomina di una Commissione speciale.

Se però questa proposta non viene accettata di buon grado dal nostro illustre Presidente, non posso insistervi, e d'altra parte ben comprendo come Egli non possa accettarla di buon grado se non consentita da tutti, trattandosi di una delegazione di fiducia. (*vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Pozzo io ho dichiarato che mi rimetto alla deliberazione del Senato, e non mi pronuncio nè pro nè contro la sua proposta.

Voce. L'ha ritirata.

PRESIDENTE. Sta bene.

Presentazione di interrogazioni

PRESIDENTE. Prego ora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge :

Interrogo l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Ministro dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi per sapere se e quali punizioni e provvedimenti furono adottati contro gli impiegati ferroviari e postelegrafonici scioperanti, e segnatamente contro quei supplenti avventizi frenatori e conduttori idonei a mansioni superiori, assunti nel 1919, sistemati e migliorati di carriera per imposizione del Sindacato dopo lo sciopero del 1920, e che recentemente presero ancora parte allo sciopero.

Nuvoloni.

Al Ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti intende di prendere verso coloro i quali deliberatamente mentendo su pretesi in-

cendi mai avvenuti di « casa avita » a danno di un onorevole popolare, crearono artificiose e interessate commozioni di animo nell'altro ramo del Parlamento, da provocare una crisi di Governo, che il Paese giudicò estranea agli interessi superiori della Nazione.

Tanari.

Al Ministro della guerra — ritenendo che ogni ulteriore indugio al riordinamento dell'esercito, già preannunciato da oltre due anni, tornerebbe di grave danno alla sua compagine col protrarre un nocivo periodo di incertezza — per conoscere se non creda ormai necessario dare esecuzione al Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451, presentando al Parlamento, entro l'anno che corre, i disegni di legge per il reclutamento e per l'ordinamento definitivo dell'esercito.

Campello, Mazzoni, Chimienti, Bettoni, Malaspina, Libertini, Presbitero, Calisse.

Interrogazioni con risposta scritta:

Chiedo di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere gli intendimenti del Governo sulla questione dell'ordinamento del lavoro nel porto di Genova, perchè, con la sua azione, adottando i concetti economici di quanti hanno, per diversa via, da lungo tempo combattuto in tale questione per l'ora di risveglio attuale, faccia quanto è possibile perchè il porto di Genova, da campo di competizioni politiche, si trasformi in libero e fecondo campo di lavoro e di disciplinata concorrenza economica.

Reggio.

Al Ministro dell'interno per sapere se intende mantenere l'impegno del suo predecessore circa la promessa d'inchiesta fatta in Senato su contratti di fittanze agrarie estorti da intermediari inutili, privati o enti cooperativi, dopo avere impedita la libera concorrenza coi coltivatori diretti, contadini, a danno gravissimo delle rendite del patrimonio dei nostri poveri nella provincia di Bologna.

Tanari.

Al Presidente del Consiglio dei ministri per sapere quali disposizioni furono date o saranno date perchè resti ormai inconcussa la libertà di lavoro nel porto di Genova e perchè non si ricada in quel monopolio di corporazioni uniche le quali portarono a rovina il traffico del nostro principale porto commerciale.

Cagni.

Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda conveniente ai fini di una più sollecita ricostruzione economica del Paese, cui conferirebbe un'agevolazione di comunicazione tra Piemonte ed Emilia, disporre perchè col prossimo orario invernale sia reso praticamente possibile ciò che — per la somma ristrettezza del tempo concesso a Bologna — oggi non è — e lo era largamente prima della guerra e un po' meno quest'inverno — recarsi e ritornare da Torino a Bologna entro la giornata.

Rebaudengo.

Al Ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se creda sia degno di un paese civile e corrispondente all'altezza delle tariffe vigenti, un servizio postale per cui una cartolina postale impiega quattro giorni a percorrere il tragitto tra la capitale e un comune (Guarene) situato alle porte della città di Alba.

Rebaudengo.

Al Ministro delle poste e telegrafi e al Presidente del Consiglio dei ministri — penosamente sorpreso dopo le formali dichiarazioni fatte dal Governo in Senato, di ricevere ancora lettere dalle città dell'Alto Adige coi timbri dell'antico Governo austriaco — domanda quali ragioni possano ancora giustificare la persistenza, dopo quattro anni dalla liberazione delle nostre terre Atesine, dell'uso di timbri in lingua straniera, non potendosi ammettere che la piccola economia che da tal fatto può derivare, valga a compensare il discredito che da sì deplorabile tolleranza può venirne all'estero e soprattutto fra le popolazioni di quelle regioni, dove non mancano speranze ed aspirazioni al ritorno allo antico regime.

Lamberti.

Al Ministro delle finanze sui provvedimenti che ritenga di dover prendere contro l'incredibile disordine dei servizi delle esattorie delle grandi città in cui, mentre si vessano in ogni maniera i contribuenti, sia applicando le multe immediatamente, anche quando non sono mai stati recapitati gli avvisi, sia costringendo i contribuenti a fare lunghe file e a perdere molte ore di tempo a causa della pessima organizzazione del servizio di riscossione agli sportelli, si fanno poi tardare per mesi i rimborsi per tasse indebitamente percepite e si costringono i contribuenti a numerose peregrinazioni prima di liquidare loro i rimborsi stessi.

Pozzo.

**Annuncio di risposta scritta
ad interrogazione.**

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Rebaudengo.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 17).

Risposta scritta ad interrogazione.

REBAUDENGO. - Al ministro del tesoro circa una modificazione all'articolo 59 del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1971 allo scopo di determinare una unica data per il collocamento a riposo dei funzionari caduti sotto la sanzione di detto articolo.

RISPOSTA. - Onorevole senatore. In merito alla interrogazione rivolta dalla S. V. On., circa la determinazione di un'unica data per i collocamenti a riposo in base all'articolo 59 del Regio decreto 23 ottobre 1922 n. 1971, mi pregio significarle che sulla questione è già intervenuta la Corte dei conti, la quale, con apposita deliberazione, ebbe ad interpretare il detto articolo nel senso che i collocamenti a riposo degli impiegati di grado non superiore a quello di direttore capo di divisione od equi-

parato i quali avessero compiuto 65 anni di età e 40 di servizio, dovessero avere *attuazione immediata*.

Il decreto n. 1971, riflettente le Amministrazioni centrali, non poté poi essere applicato a quelle provinciali se non con appositi decreti Reali emanati dal governo in base alle facoltà concessagli dall'articolo 74 del decreto stesso, onde l'estensione delle norme di ordine giuridico ed economico del decreto n. 1971 alle amministrazioni provinciali predette, dovette, perciò avvenire sotto date diverse, talune meno altre più prossime a quella di pubblicazione del mentovato decreto (31 ottobre 1919) determinando di conseguenza uno spostamento nelle date di collocamento a riposo per funzionari appartenenti ad una piuttosto che ad altra Amministrazione provinciale, in confronto dei funzionari centrali.

Se, pertanto, inevitabile necessità di cose ha recato qualche disparità di decorrenza nei collocamenti a riposo non ravviso opportuno che sia introdotto nel citato articolo 59, l'emendamento proposto dalla S. V. On. pel quale le varie date di applicazione dello stesso articolo

dovrebbero fondersi in una data unica, quella cioè della scadenza dei due anni stabiliti dall'articolo 59, anzitutto perchè esso trova ostacolo nel fatto che porterebbe all'assurdo di dover considerare come trattenuti in servizio fino al compimento dei due anni, funzionari, i quali invece, in seguito al loro collocamento in pensione, ne furono allontanati in epoche più o meno prossime ai due anni suddetti, colla conseguenza di dovere procedere ad una nuova liquidazione di pensione in base a stipendi non percetti, il che è contrario al tassativo principio stabilito in materia, dal testo unico di legge sulle pensioni del 21 febbraio 1895, n. 70.

Ciò in linea principale; in via subordinata debbo altresì osservare che le modificazioni in parola recherebbero all'erario un onere che le attuali non liete condizioni della pubblica finanza vietano di assumere.

Con osservanza.

Il Ministro
PEANO.

Licenziato per la stampa il 18 agosto 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXII^a TORNATA

DOMENICA 13 AGOSTO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Comunicazioni del Governo (Discussione sulle).

Oratori:

ALBERTINI	pag. 3795
BETTONI	3802
CAMPELLO	3790
CHIMIENTI	3807
PAVIA	3815
TAMASSIA	3811

Congedi 3789

Dimissioni (Annuncio di) 3790

Disegni di legge (Presentazione di) . . . 3789, 3806

Interrogazioni (Annuncio di) 3821

(Risposta scritta ad) 3823

Relazioni (Presentazione di) 3789, 3790, 3811

Sull'ordine del giorno:

Oratore:

GRASSI	3822
------------------	------

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 3822

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per il numero di giorni per ciascuno di essi indicato, i senatori:

Annaratone 8, Arlotta 8, Artom 8, Baccelli 15, Barzilai 8, Bassini 30, Bianchi Leonardo 8, Bonazzi 15, Bouvier 15, Brusati Roberto 30, Caldesi 30, Calleri 8, Campostrini 30, Crespi 15, Cusani 8, Cuzzi 15, D'Alife 10, Faiana 7, Faldella 15, Figoli 8, Fratellini 8, Garavetti 8, Gherardini 8, Giaccone 30, Ginori-Conti 8, Gioppi 8, Grosoli 8, Loria 15, Malagodi 18, Manna 4, Marescalchi Gravina 8, Masci 30, Novaro 15, Petitti di Roreto 15, Pipitone 8, Poggi 8, Queirolo 5, Resta Pallavicino 20, Ricci 15, Ridola 30, Romanin Jacur 20, Ruffini 8, Sonnino 18, Sormani 10, Triangi 15, Valenzani 3, Vigoni 8, Zippel 18.

Non facendosi osservazioni, questi congedi si intengono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato l'elenco dei disegni di legge presentati alla presidenza durante la sosta delle sedute.

Dal ministro degli affari esteri:

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 525).

Dal ministro del tesoro:

Conversione in legge di decreti reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle poste e dei telegrafi, delle terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

già superati per il tempo e per il contenuto (523);

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato (N. 524);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 526);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 527);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 528);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 529);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1921-1922 (N. 530).

Comunico altresì l'elenco delle relazioni presentate alla presidenza durante la sosta delle sedute.

Dalla Commissione di finanze:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22; ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio, e del bilancio per il fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza per il medesimo esercizio finanziario (N. 510-A);

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23 non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge, e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato (N. 524-A);

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 525-A).

Annunzio di dimissioni.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito ha presentato le sue dimissioni da membro dell'Ufficio centrale per lo studio del disegno di legge n. 473 circa provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli.

Alla sua sostituzione sarà provveduto a norma del regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare le seguenti relazioni:

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (468);

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (476).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mazzoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Campello.

CAMPELLO. Onorevoli colleghi. Il 20 aprile 1920, cioè oltre due anni or sono, veniva emanato un decreto sull'ordinamento dell'esercito, del quale leggo testualmente le parole:

« Art. 4. Entro l'anno 1920 il ministro della guerra presenterà al Parlamento i disegni di legge per l'ordinamento definitivo del Regio esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nelle scuole e fuori delle scuole, e per quanto occorra alla riforma degli istituti preposti alla difesa nazionale ».

Alla fine di quell'anno 1920, anno entro il quale l'ordinamento avrebbe dovuto essere già presentato, nulla era stato fatto: ed allora, il 30 dicembre, un secondo decreto prorogava i termini al 30 giugno 1921.

Giunse il 30 giugno, passò l'intero anno 1921, e parte del 1922 e l'ordinamento dell'esercito non è ancora un fatto compiuto.

Io comprendo perfettamente che la gravità del problema impone prudenza e ponderazione: occorre esser certi che gli ordinamenti nuovi sostituiranno con vantaggio quelli passati.

Tuttavia tale periodo di attesa, di crisi, di incertezza non può e non deve prolungarsi ancora. In questi giorni ognuno di noi, nel volgere all'esercito un pensiero di gratitudine e di affetto, ha sentito nuovamente che esso è il presidio morale al quale il paese nei momenti gravi fiducioso ricorre.

Oso affermare che non vi è forza armata che in talune evenienze ad esempio in circostanze simili a quelle dei giorni passati possa sostituire l'esercito, giacchè esso ha a suo favore non soltanto fucili e cannoni, ma quell'ascendente morale e quel prestigio che trattiene e calma le masse, più ancora di quanto non possa trattenerle la forza delle armi. Ma l'esercito, che si vede acclamato nei momenti gravi, dimenticato nei momenti sereni, potrebbe a ragione paragonarci a quei marinai che innalzano preci ed inni durante la tempesta, salvo poi a bestemmiare il cielo non appena sia sopito il furore dell'uragano.

Io mi auguro dunque che il Governo consapevole del dovere che su di lui incombe di riordinare l'esercito sappia incanalare le divergenze personali ritardatrici, sappia servirsi dell'opera sagace ed intelligente dei capi, sappia intensificare il lavoro, per dare al paese, entro l'anno che corre, un esercito tale quale le sue finanze permettono, ma organico, disciplinato e saldo.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, mi permetta il Senato di toccare alcuni punti che interessano il futuro ordinamento, e di pregare il ministro che voglia, ove creda, tenerne qualche conto nel futuro disegno di legge.

Mi asterrò dal parlare della ferma e della forza bilanciata, come pure del reclutamento e della costituzione organica delle unità.

Le decisioni relative alla forma ed alla forza bilanciata dovranno scaturire da un esplicito voto del Parlamento: ed una discussione sul reclutamento e sulla costituzione organica delle unità mi trarrebbe a considerazioni di indole tecnica, e sarebbe per il momento prematura e fuori di luogo.

Mi limiterò invece a richiamare l'attenzione del Governo e del Senato su di alcuni concetti e problemi che non mancheranno di influire grandemente sull'ordinamento futuro, concetti e problemi relativi cioè all'istruzione premilitare, alle condizioni morali dei quadri, ed al supremo comando.

La questione complessa della educazione fisica e della consecutiva istruzione premilitare non può, in sé, non trovare largo ed universale consenso.

La utilità di esercitare i giovinetti in ogni genere di « sport », di addestrare i giovani in quelle discipline che renderanno loro familiare il maneggio delle armi ed agevoli le fatiche del servizio militare, non deve in alcun modo essere posta in dubbio.

Tuttavia io credo che non bisogna farsi soverchie illusioni sui vantaggi che per il momento almeno verremo a ritrarre dalla educazione fisica e dalla istruzione premilitare.

Ed io non posso in ciò condividere pienamente, come vorrei, la speranza espressa da un illustre parlamentare e confermata nei concetti della relazione del ministro alla Commissione consultiva per l'ordinamento dell'esercito del novembre ultimo scorso, quando afferma che « la nostra esperienza recente ci persuade che una volta assicurato il vigore della razza e l'affetto delle masse al paese, il problema della difesa nazionale è per tre quarti risolto ».

Gra nessuno mette in dubbio che l'amore delle masse e la vigoria della razza siano elementi di primaria importanza: ma appunto la esperienza ha dimostrato che tali elementi non solo non risolvono il problema militare ma non possono in alcun modo dispensare da una preparazione tecnicamente forte e completa.

Nelle varie relazioni e nei vari studi inerenti alla istruzione premilitare viene previsto che a coloro i quali abbiano ottenuto in detta istruzione un attestato di idoneità venga accordata una diminuzione di ferma.

Tale provvedimento non sarebbe, - a me sembra - nè logico nè giusto.

Non sarebbe logico giacchè congedando in anticipo gli elementi migliori si verrebbe a privarne l'esercito proprio quando, per l'istruzione del contingente di leva, ne sente maggiore il bisogno.

Non sarebbe giusto giacchè tale brevetto verrà assai facilmente ottenuto dagli elementi delle città, meno facilmente da quelli delle campagne, i quali non lascieranno i campi per recarsi alle palestre.

Coloro che eccellono nella istruzione premilitare saranno invece ottimo elemento per formare i graduati, e le qualità loro torneranno così a vantaggio dei loro reparti.

L'istruzione premilitare insomma deve costituire un'aggiunta all'istruzione militare e non porgere pretesto per abbreviare una ferma già necessariamente breve.

Assai spesso udiamo dire che pochi giorni bastano per formare il soldato di fanteria e che ciò è stato dimostrato dalla guerra. Nulla di più erroneo. La guerra non ha affatto dimostrato che occorrono pochi giorni per formare il soldato, ma ha dimostrato che il soldato fatto in pochi giorni è male addestrato.

E se è vero che ci siamo talvolta serviti di soldati che sapevano appena appena caricare il fucile, se è vero che quei bravi ragazzi si sono battuti con valore e talvolta con eroismo, non è men vero che la mancanza di istruzione ha spesso portato come conseguenza, nei momenti difficili, perdite maggiori, rendimento minore e minore saldezza.

Ella, onorevole ministro, che io ho avuto l'onore di vedere in guerra valoroso capitano degli alpini, che è stato gravemente ferito e che ha vissuto in trincea la vita del soldato, mi dica se ho ragione o se ho torto.

Se dunque come sembra dovremo adattarci ad una ferma di 12 mesi ebbene sia almeno effettivamente tale e non si cominci sin d'ora a cercar pretesti per abbreviarla ancora!

Altro argomento di capitale importanza è quello che si riferisce al reclutamento dei quadri ed in modo particolare degli ufficiali.

Devo constatare, con vera soddisfazione, il graduale ritorno alla normalità: con recente disposizione vennero ripristinati corsi presso le

scuole, corsi nei quali vengono richiesti regolari titoli di studio.

Non insisto dunque su tale argomento e vengo a trattare di una delicata questione, sulla quale, apparentemente almeno, non posso trovarmi d'accordo con quanto l'onorevole De Vecchi afferma nella sua relazione.

La relazione dell'onorevole De Vecchi sancisce come principio, che quei giovani i quali abbiano compiuto determinati studi e che posseggano determinati requisiti morali, debbano, senz'altro, frequentare i corsi per allievi ufficiali di complemento ed essere poi rivestiti del grado di ufficiale.

Ora io ritengo fermamente che non sia opportuno costringere ad esercitare le funzioni di educatore, affidate all'ufficiale, coloro i quali, pur possedendo i requisiti per esserlo, dichiarino tassativamente tale onere e tale onore non volere accettare.

Al grado di ufficiale vanno uniti dei doveri che non possono essere imposti: al grado di ufficiale va unito il vincolo del giuramento, vincolo che nell'esercito, per nostra fortuna, conserva ancora altissimo il suo valore morale.

I giovani dunque che abbiano raggiunto un determinato grado di cultura vengano invitati a chiedere la nomina ad ufficiale e li vedremo ne sono certo accorrere volenterosi: ma lasciamo che i pochissimi i quali tale onore esplicitamente respingeranno possano farlo: la loro presenza nell'esercito sarebbe un danno assai maggiore che non la loro assenza.

A questo punto io non posso non tributare un elogio al Ministero della guerra ed in modo particolare alla Direzione generale del personale ufficiali per aver condotto innanzi con perseveranza e coraggio quella tale epurazione dei quadri sulla quale, per due volte consecutive, ebbi occasione di richiamare l'attenzione del Governo in quest'aula. Ed infatti questa opera veramente provvida ha fatto sì che venissero, in seguito a giudizio disciplinare, eliminati dai ruoli oltre 800 ufficiali.

In tale opera, dura ma necessaria dopo una così lunga guerra, non bisogna arrestarsi un istante. Ella, onorevole ministro, ne sono certissimo, saprà condurla a compimento.

Ed a questo proposito mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro che in occasione degli studi per la legge sullo stato degli

ufficiali si procuri di semplificare e rendere più rapido il funzionamento dei Consigli di disciplina.

Se non erro è stato abolito o si dovrà abolire il Consiglio di disciplina unico presso il Ministero della guerra, per sostituirlo con dei Consigli di disciplina divisionali. Tale mutamento sarebbe consigliato dalla opportunità del decentramento, ma tale decentramento è assai relativo se si pensa che la procedura dei Consigli di disciplina divisionali è la seguente:

L'ufficiale ritenuto colpevole viene deferito al Ministero - il Ministero manda l'incartamento alla divisione - la divisione, dopo l'inchiesta, lo trasmette al corpo d'armata per il parere - il corpo d'armata rimanda l'incartamento al Ministero - il Ministero, ove ritenga opportuno procedere, lo rimanda alla divisione, ove avviene il procedimento - la divisione restituisce poi l'incartamento al Ministero - il Ministero lo manda infine alla speciale Commissione che deve giudicare il regolare funzionamento di procedura.

Ed in tal modo la decisione non può ottenersi che dopo lunghissimo tempo. Sarebbe assai preferibile completare con qualche sezione il Consiglio di disciplina unico presso il Ministero visto che ha dato prova di funzionare assai bene: so che una speciale commissione, della quale fanno parte, se non erro gli onorevoli senatori Perla e Sandrelli, studia la grave questione: ed io mi auguro che sia per risolverla nel senso da me sopra esposto.

Mi sia ora permesso, onorevoli colleghi, di esprimere il mio pensiero su di un non lieve problema, quello riguardante il Supremo Comando dell'Esercito.

Da chi è esercitato onorevole ministro, in questo momento, il Supremo Comando?

O meglio che è in questo momento il responsabile tecnico della preparazione dell'Esercito e delle delicate e molteplici decisioni che riguardano l'Esercito stesso?

Non il ministro della guerra giacchè ritengo che il ministro debba occuparsi di altre molteplici questioni inerenti all'Esercito, questioni che vengono ad assorbire tutta la sua attività; nè un ministro, anche competente, potrebbe essere il responsabile della preparazione tecnica giacchè non si può pensare ad una preparazione ad un programma continuativo, ad una

responsabilità tecnica, quando si è alla mercè della normale crisi ministeriale!

Non il Capo di Stato Maggiore giacchè, pur avendo capacità veste ed ogni altra dote per disimpegnare le delicate mansioni di Capo dell'Esercito, egli è ora organo del ministero relatore e diremo quasi alle dipendenze del Consiglio dell'Esercito.

Non il vice presidente del Consiglio dell'Esercito, giacchè il vice presidente ha funzioni, almeno per ora, ispettive.

Non infine il Consiglio dell'Esercito cumulativamente, in primo luogo perchè una responsabilità di tal genere non può essere divisa tra 13 membri e poi perchè, mi permetta di dirlo l'onorevole ministro, e me lo permettano i membri del Consiglio, il Consiglio dell'Esercito, tale quale come ora è, se ha servito ad arginare e a ritardare dei provvedimenti dannosi, se ha servito e servirà come prezioso ed autorevole organo consultivo, non può rispondere ad una vera ed armonica azione di comando, azione che deve risalire ad un capo.

Dunque io riterrei assolutamente necessario il ripristino, anche con altro nome, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con la sua autorità, con la sua responsabilità, con le sue funzioni.

Al problema dall'alto comando va legato quello che si riferisce agli Ispettorati delle varie armi.

Prima della guerra gli Ispettorati, i quali funzionavano regolarmente, ottenevano senza alcun dubbio una omogeneità nell'istruzione che ora si è ben lontani dal riscontrare.

Le funzioni ispettive vennero, in questo momento, deferite, almeno teoricamente, al vice presidente del Consiglio dell'Esercito. Ma ove il vice presidente volesse veramente essere l'ispettore della fanteria, dell'artiglieria, della cavalleria, del genio, dei servizi aeronautici, ove volesse fare ciò che prima facevano gli ispettori delle varie armi, dovrebbe non star fermo un momento!

Senza contare che per quanto la competenza tecnica del vice presidente del Consiglio dell'Esercito sia grande non è assolutamente possibile che tale competenza possa scendere ai dettagli proprii delle varie armi.

Sta in fatto che attualmente vi sono reggimenti i quali svolgono le istruzioni in modo assolutamente diverso dagli altri, con criteri

se non opposti per lo meno sostanzialmente divergenti nelle modalità. Potrei citare fatti concreti: mi astengo dal farlo perchè reputo tale stato di cose non possa essere che passeggero e precario.

Occorre dunque ristabilire gli Ispettorati delle varie armi e per analogia conservare e migliorare l'ispettorato ippico.

L'ispettorato ippico è il solo Ente il quale cura che i vari allevamenti funzionino con metodo, provvede al rifornimento occorrente ai quadrupedi, cura la distribuzione razionale delle fattrici, controlla gli acquisti delle rimonte, si occupa dei cavalli di agevolezza e soprattutto resiste alle pressioni di ogni genere che dall'alto e dal basso pervengono per questioni inerenti a tutto ciò che tocca il cavallo militare il suo allevamento ed il suo commercio.

Ed in parte per questo ha tanti nemici!

Se una proposta vi fosse da fare sarebbe di mettere alla dipendenza dell'Ispettorato l'ufficio d'ispezione veterinaria ed affidargli quei rami della partita ippica che dipendono attualmente da altre direzioni ad esempio dai servizi logistici ed amministrativi. Ciò non soltanto porterebbe ad una notevole riduzione di personale ma renderebbe più armonico il funzionamento dei vari servizi ippici.

Onorevoli Colleghi, io mi sono prefisso di non parlare di ciò che può riguardare l'ordinamento in relazione alla ferma ed alla forza bilanciata e di non entrare in merito ai provvedimenti organici riguardanti le varie armi.

Mi permetta soltanto il Senato di accennare di volo alle attuali condizioni della Cavalleria e ciò non soltanto perchè mi si porge il destro di dire una parola a favore dell'arma nella quale trascorsi gli anni più belli della mia carriera, ma perchè ritengo che ove non si corra al riparo noi vedremo aggravarsi le condizioni di essa ad un tal punto da rendere difficile il ritorno alle condizioni normali.

Io non discuto sul fatto che nell'arma di cavalleria si vollero realizzare, in proporzioni date e ad ogni costo, le maggiori economie. Constato soltanto che 4 anni dopo la vittoria la nostra cavalleria si trova in uno stato di crisi profonda.

Alla fine della guerra avevamo 150 squadroni e 16 squadroni mitraglieri. Si cominciò

con l'ordinare la vendita al commercio dei cavalli superiori ai nove anni, quasi tutti ottimi, tanto che vennero poi in parte rivenduti ad alto prezzo. Si ordinò quindi di cedere le fattrici agli allevatori con il medesimo risultato.

Successivamente nell'agosto 1919 e nel dicembre dello stesso anno i reggimenti vennero ridotti da 30 a 16 sciogliendo tutti i gruppi ciclisti e quegli squadroni mitraglieri che durante la guerra, sul Vodice e sul Piave, insieme alla fanteria, si erano coperti di gloria.

Ed infine con decreto del 20 aprile 1920 veniva soppressa una intera divisione di cavalleria lasciando soli 12 reggimenti senza squadroni mitraglieri e senza ciclisti.

Io comprendo perfettamente che si debba ridurre la nostra cavalleria se ciò è necessario. Ma negli altri eserciti ciò che alla cavalleria si è tolto numericamente si è in qualche modo sostituito migliorandone la compagine, l'armamento, l'efficienza bellica. Da noi non si è fatto che distruggere menando colpi di accetta contro quest'arma, senza muovere un dito per migliorarla in qualche modo.

La stessa equitazione militare che è stata vanto della cavalleria italiana è in decadenza. Non bisogna guardare al fatto che nei concorsi ippici internazionali i nostri ufficiali sono vincitori. Nessuno può contestarci di possedere un gruppo anzi un numeroso gruppo di meravigliosi cavalieri: ma se questi tengono alto il prestigio dell'equitazione militare italiana all'estero, se presso la nostra scuola di cavalleria sia a Pinerolo che a Tor di Quinto le buone tradizioni vengono gelosamente mantenute, in generale tali tradizioni si vanno perdendo e ove non si vi ponga riparo non mancheremo, anche nell'equitazione militare di perdere il primato che abbiamo saputo conquistare.

Non è davvero il caso, onorevoli colleghi, di fare apprezzamenti nè di discutere ora sulla maggiore o minore utilità della cavalleria. Non occorre però che io vi rammenti, giacchè tutti lo ricordate, come durante le tristi giornate che seguirono Caporetto, quando l'esercito dall'Isonzo al Tagliamento e dal Tagliamento al Piave cercava invano di riallacciare quei vincoli organici che gli avrebbero forse permesso di trattenere il nemico irrompente, le truppe di cavalleria, tutte, senza eccezione seppero far fronte al nemico, ed il nemico stesso nei suoi

bollettini di guerra dovè rendere omaggio al valore ed al sacrificio dei cavalieri italiani.

Dunque si riduca, se necessario, pure la cavalleria in relazione alla nostra potenzialità finanziaria: si trasformi pure dandole quei mezzi complessi che le permettano di assolvere il compito suo nelle mutate contingenze, ma non si abbandoni come si è fatto sinora giacchè essa è elemento essenziale per assicurare all'Esercito quella massa di truppe celeri che si sono dimostrate indispensabili nei momenti decisivi della guerra moderna.

Onorevoli colleghi! Io mi accorgo di avervi tediato abbastanza e concludo:

La pregevole relazione dell'onorevole De Vecchi richiama quella dell'onorevole Gasparotto auspicante alla nazione armata, e si augura che il Parlamento voglia tradurre in atto il voto che gli ordinamenti militari nostri di nazione armata debbano assumere il carattere. Nè tale concetto voglio combattere.

Ciò che dobbiamo combattere è la errata credenza, che la parola nazione armata sia sinonimo di nazione non armata. Ciò che dobbiamo impedire si è che, di tale parola sviando il concetto, si rischi di trascinare l'esercito, tuttora saldo e fedele, in quella indisciplinazione ed in quel disordine nei quali vennero condotte le altre Amministrazioni statali.

La vera, la grande forza della nazione armata ancor più che sulla organizzazione territoriale, sulla educazione fisica, sulla istruzione premilitare, sul servizio obbligatorio per tutti poggia sull'aumento delle risorse nazionali, sulla pratica applicazione delle industrie, sull'ordinato lavoro, sull'imperio della legge.

Io non dubito, anzi sono certissimo, che le sane energie del paese ricondurranno la Patria su tale cammino. Ma noi dobbiamo intanto dare alla Patria un Esercito, tale quale la sua potenzialità finanziaria consente, ma saldo, perfettamente addestrato, facilmente e rapidamente mobilitabile, organicamente completo. Ed allora intorno a quest'esercito potremo guardare con fiducia al sorgere della nazione in armi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Albertini.

ALBERTINI. (*Segni di attenzione*). Ora è un anno, ho avuto l'onore di parlare al Senato dei pericoli che presentava la collaborazione dei

socialisti al potere, auspicata dal Governo nella relazione al Re per lo scioglimento della Camera; dei pericoli specialmente che presentava nel momento che attraversiamo di gravi difficoltà finanziarie. La mia tesi parve reazionaria, conservatrice; ma or non è molto riceveva il suffragio di socialisti stessi più favorevoli in massima alla collaborazione. L'onorevole Zirardini dichiarava a Genova di essere contrario alla partecipazione diretta al potere, perchè al Governo i socialisti « sarebbero impotenti davanti al disfrenarsi degli appetiti di categoria ». E fin l'onorevole D'Aragona riconosceva non essere tempo di politica riformista, perchè troppo costosa ed irrealizzabile, mentre le finanze sono dissestate. Proprio cioè quello che, indipendentemente da ogni questione di principio, dicevo io.

Ma da più di venti anni le aspirazioni dei democratici italiani e di molti popolari erano così intensamente rivolte in quel senso, che, quando la situazione da essi desiderata si è capovolta, non se ne sono accorti, ed hanno seguitato a voltare con disprezzo le spalle alla odiata Destra ed ai fascisti ad essa alleati, per bruciare ceri innanzi alle immagini sacre di Turati, Treves e Modigliani. (*Parità*). La crisi da essi inconsultamente provocata avrebbe dovuto avere una soluzione di pura sinistra ed avvicinare così l'avvento dei socialisti al governo dello Stato. Che cosa invece è accaduto, tutti abbiamo visto. Fu constatata l'impossibilità di risolvere la crisi senza la Destra, ciò che nel caso attuale significava risolverla contro la Destra; e fu constatata questa impossibilità, sebbene i socialisti collaborazionisti si scoprissero di tutti i veli e si offerissero senza ritegni a chiunque li conducesse alle nozze con un potere epurato dalla presenza della Destra connivente col fascismo.

Gli è che mentre la Camera, i suoi gruppi ed i dirigenti dei gruppi — tranne l'onorevole Giolitti, che è stato il primo a percorrere a ritroso la strada in cui si era messo venti anni fa — erano ancora orientati a sinistra, il nostro Paese, e non il nostro soltanto, si dirigeva sempre più a destra. Molti dei democratici collaborazionisti si erano accorti di questa verità durante le elezioni generali, quando erano entrati in lista coi fascisti, ma giunti a Montecitorio, l'avevano dimenticata. Ora hanno aperto

gli occhi? Si avvedono di tutta la umiliazione che hanno subito col dover ridonare la loro fiducia allo stesso Ministero di cui avevano fatto pochi giorni fa un'esecuzione sommaria, senza nemmeno l'onore della discussione? Duro castigo: il partito popolare ha incaricato di parlare per dichiarare la sua fiducia al Governo quello stesso oratore che pochi giorni prima aveva dimostrato come il Governo non meritasse fiducia alcuna (*ilarità*). Hanno misurato il contributo di forze materiali e morali che può arrecare l'ala destra socialista responsabile non meno della comunista dello sciopero generale?

Miserabile sciopero, figlio degnissimo degli altri innumerevoli che lo hanno preceduto, e che hanno creato all'Italia il triste privilegio di queste paralisi della vita nazionale ripetute per ogni più folle capriccio. (*Benissimo*).

Avrebbe torto chi lo considerasse isolato e non lo inserisse in quella teoria di eventi che contraddistinguono la nostra storia politica dal 1900, quando la vittoria dell'ostruzionismo parlamentare contro la riforma del Regolamento della Camera assicurò alla minoranza socialista un'arma con la quale imporre la propria volontà al Governo. Da allora datano le più assurde pretese da una parte, e dall'altra le continue, diuturne dedizioni. La pretesa massima, quella che tutte riassume e denota l'animo di quei rivoluzionari, era che lo Stato non resistesse ai tentativi di ribellione, non si difendesse, non usasse le armi contro chi attentava ai suoi istituti ed all'ordine pubblico. Gli scioperi generali nacquero appunto per questo: gli agenti, i carabinieri, le truppe, dovevano lasciarsi lapidare, ma non sparare. E quanti morti di più, quanti sacrifici inutili di vite, quanti scioperi inani per affermare questa mostruosa teoria! Come poi non reagiva contro chi violava la legge, così doveva lo Stato consentire che i suoi funzionari avessero tutti i diritti, ma nessun dovere corrispondente. Da una parte la garanzia d'impiego vita natural durante, dall'altra il diritto di scioperare, di sospendere i servizi pubblici vitali e di estorcere collo sciopero le migliori condizioni di lavoro e di paga. Lo Stato non consente? Ed allora sciopero di classe o generale. Tutto il resto così, nel porto di Genova come nelle cooperative rosse e nelle Amministrazioni locali.

E dalle Amministrazioni pubbliche la rassegnazione supina doveva discendere nelle imprese private, siano agricole od industriali. Se no non si tagliavano i raccolti, si lasciavano morire le vacche nelle stalle, si occupavano le fabbriche.

Non si può intendere l'imponente fenomeno della reazione attuale dell'opinione pubblica rappresentata dal fascismo se non si riconoscono la profondità e la durata delle cause che l'hanno provocata, se non si ammette che, di dedizione in dedizione, di debolezza in debolezza, l'autorità dello Stato è giunta assolutamente a zero. E suonano ben false le invocazioni alla immediata restaurazione di questa autorità, oggi che le parti si sono invertite, per bocca di coloro che hanno sempre indefessamente lavorato a distruggerla.

Sebbene da oltre vent'anni parli questo linguaggio, mi costa molto usarlo oggi, quando parlar così può non sembrare più generoso, e può invece significare approvazione incondizionata e soddisfazione intima per le violenze che si scatenano dal campo opposto. No, io non mi frego le mani quando apprendo che un socialista è stato bastonato, una cooperativa bruciata o un comune invaso. Io sono un liberale puro, ed un liberale non può leggere la cronaca dei giorni passati senza sentirsi stringere il cuore, senza essere profondamente turbato da tanta manomissione delle libertà pubbliche e private, da tanta offesa ai diritti dello Stato che recano le milizie fasciste, dal pericolo che esse rappresentano quando non è chiaro se vogliono cedere il campo all'applicazione della legge o violentarla trasformando le istituzioni che ci reggono.

Vado più oltre, e chiedo a coloro che esultano per le violenze che si commettono da questa parte se hanno pensato che cosa potrebbe accadere il giorno in cui il pendolo dell'opinione pubblica si spostasse dalla parte opposta e dalla parte opposta si instaurasse un sistema di violenze ancora più esasperate. Chiedo del pari se della sopraffazione socialista, che così a lungo ha avvelenato la nostra vita, non siano responsabili quanto i socialisti stessi quei dirigenti della borghesia che l'hanno tollerata, anzi favorita. (*Vive approvazioni*).

Ma non mi sorride in quest'ora penosa alcun desiderio di discussione polemica. Bisogna portarsi in alto per osservare con serenità ciò che

avviene. Dall'alto si ravvisano la grandiosità e la fatalità insieme della crisi profonda che, la coscienza nazionale italiana attraversa.

Una coscienza nazionale salda e sicura - ce l'aveva detto D'Azeglio - purtroppo mancava a questa nuova Italia sorta da poco in unità, e sortavi più per opera di una minoranza elettissima e di uomini insigni che per larga partecipazione di popolo. Secoli di invasioni, di divisioni politiche, di guerre e di lotte intestine, tutto un triste retaggio, illuminato da sprazzi di gloria sublime, ma fatto di dolori e di umiliazioni, non si cancella nel volgere di due generazioni. Ammiriamo l'amor patrio francese, l'orgoglio e la tenacia della razza anglo-sassone, la compattezza pur attraverso la più dura sconfitta di quella teutonica. Ma quali radici profonde hanno nella storia la tradizione nazionale prussiana, la britannica e la francese! Attraverso quale travaglio interno e quali e quante lotte esterne quelle tradizioni si sono formate! Gli Stati già di Luigi XIII e di Luigi XIV, di Elisabetta, del Grande Elettore e di Federico il Grande, ben avevano i nervi temprati per reclamare questo e contendere quelli il dominio del mondo e riaprire da posizioni invertite la terribile gesta di cento anni fa. Ma noi?

Eppure ci siamo gettati nel conflitto con tutte le nostre forze e con tutti i nostri averi, e ne guadagniamo, incomparabile guiderdone, non solo la nostra unità completata e garantita, ma la nostra coscienza nazionale fondata, stabilita, risorta. Il nostro migliore sangue, no, non è stato profuso invano. Quando noi guardiamo quelle schiere di giovani, i quali nelle piazze d'Italia invocano il suo nome e alzano il suo vessillo e celebrano la sua gloria e esaltano e la sua e la loro giovinezza, ben sentiamo che questo prodigio - sì, prodigio dopo tanta rassegnata depressione - è frutto della grande guerra. Essa ha dato alla nostra stirpe tutti quei privilegi di nobile saldezza che competono ai popoli i quali hanno conquistato nel sacrificio più generoso e nella sofferenza più profonda il diritto ad un'esistenza unitaria infrangibile. Il processo è immenso e non si è esaurito con la vicenda militare. Nel collasso che la seguì parve arrestarsi, e poi riprese più imponente, più maestoso, ma anche più minaccioso.

Minaccioso per le violenze che lo contrassegnano e che esigono giustizia sommaria dello

spirito opposto, spirito tollerato per tanti anni, e di cui sono ancora penetrati gli organi dello Stato. Minaccioso per le istituzioni liberali sulle quali si riversa la responsabilità di tante debolezze passate e presenti, come se non fossero esse che ci hanno redenti dallo straniero, costituiti in unità e condotti nel volgere di cinquanta anni ad un mirabile progresso economico: come se gli stessi che ne parlano con dispregio non avessero nutrito mente e cuore alle loro fonti; come se i presidi di libertà su cui si basa la vita civile di tutte le Nazioni, costati all'umanità due secoli di lotta, fossero responsabili dell'animo scarso di chi non se ne sa servire, come se essi potessero essere meglio sostituiti da regimi d'arbitrio e di sopraffazione delle libertà pubbliche e private. Lo Statuto di Carlo Alberto, consacrato nel sangue di tanti martiri, vagliato dalla superba ascesa di questo popolo, ci ha accompagnati da Novara a Vittorio Veneto. L'Italia non ne consentirà qualsiasi manomissione violenta. (*Vivissime approvazioni*).

E perchè poi manometterlo? Forse che le forze nuove che sorgono non possono penetrare i suoi istituti colle loro idee e con la loro fede partecipando al Governo e portandovi quelle idee e quella fede? L'ultima crisi, è vero, tra le altre enormità che la distinsero, ebbe per base l'ostracismo ai fascisti. L'onorevole Orlando fece il tentativo di togliere questo ostracismo a condizione che anche i socialisti accettassero di entrare nel Gabinetto. Il tentativo non poteva riuscire, ed è da chiedersi se, nel caso che fosse riuscito, avrebbe potuto darci un Ministero forte e coerente nell'azione. Io rispondo che no, ed aggiungo che nessuna coalizione nascerà seria e promettente se chi la formerà non muterà completamente procedura, cercando di fondare i Ministeri non solo sui gruppi, ma anche sulle idee, anzi più sulle idee che sui gruppi (*approvazioni*). Si abbia un programma fermo e definito specialmente di politica interna e finanziaria. Tutti i partiti che lo accettano hanno diritto di collaborare alla sua realizzazione coi loro uomini migliori. Gli altri stiano pure all'opposizione. Leunanimità fanno comodo alla debolezza dei capi, non giovano al paese. E d'altra parte il sopravvento dei gruppi è fatale alla competenza dei governi. L'uso di dare due portafogli ad ogni gruppo

della democrazia e tre ai popolari obbliga a tenere in vita dicasteri che si dovrebbero sopprimere ed impedisce di portare al Governo uomini competenti e di assicurare al Senato una partecipazione proporzionata, non al suo amor proprio, ma al suo valore.

Senonchè l'amore delle più sane novità, la ribellione contro la degenerazione parlamentare, ed il coraggio non sono prerogativa di tanti nostri uomini di Governo. Guardate: essi non parlano quasi mai, si compromettono il meno possibile. Anche nei momenti più gravi tacciono, quando non brillano per la loro assenza. Mercoledì scorso era da prevedersi una seduta grave alla Camera. Ebbene non v'erano nè Giolitti, nè Nitti, nè Salandra, nè Orlando, nè Bonomi. (*Commenti*). Fascisti e socialisti - ho visto dall'alto quel triste spettacolo - erano soli alla prese, fra l'indifferenza della maggioranza.

Ma gruppi simili che diritto hanno a monopolizzare il governo, ed a bandire ostracismi di uomini che rappresentano tanta forza nel Paese? La loro condotta appare tanto più enorme quando si consideri che, mentre ripugnavano dal collaborare con la Destra e con l'Estrema Destra, cioè con partiti spiccatamente nazionali, nulla di meglio chiedevano che realizzare quella collaborazione con partiti antinazionali che da tanti anni era nei loro voti più ardenti. E se non l'hanno realizzata è solo perchè hanno udito rumore di fuori, cioè hanno avuto paura. (*Commenti*).

C'è chi ride e si compiace di questa paura che il fascismo ha messo addosso a tanti. Io ne sento tutta l'umiliazione e misuro tutto il danno che questo stato d'animo arreca alla vita pubblica. È arrivata l'ora, da una parte, di finirli con le minacce e le violenze, le quali fanno dubitar che per quella via si voglia o si possa raggiungere la restaurazione dell'autorità dello Stato, dall'altra di riconoscere che il miglior mezzo per togliere ogni pretesto alle violenze è quello di chiamare i fascisti a dar prova della loro capacità a dirigere la cosa pubblica, a mantenere le promesse con le quali hanno attratto nelle loro file tanti proseliti. (*Bene! Bravo!*). Essi si dolgono, non solo del trattamento fatto alle loro forze parlamentari, ma anche della sproporzione di queste forze con quelle di cui oggi dispongono nella Na-

zione. In altre parole chiedono un prossimo scioglimento della Camera che potrebbe anche essere giustificato dalla scissione del partito socialista, praticamente già avvenuta.

Ma questo seguirsi di consultazioni elettorali a meno di due anni di distanza, non solo vieta di affrontare la soluzione dei problemi nazionali più urgenti, primo fra tutti l'assestamento del bilancio, ma è causa di turbamento permanente della quiete pubblica. Come indire nuove comizi nello stato d'animo attuale? E può bastare a legittimare le elezioni generali il progresso di un partito nella Nazione? Non si può raggiungere il fine di una partecipazione al potere dei fascisti senza un rapido scioglimento della Camera? Che importanza ha la forza numerica dei deputati che stanno dietro ai loro rappresentanti nel Ministero quando questi rappresentanti hanno la competenza, il carattere, l'autorità necessarie per farsi valere? Un uomo solo al Governo può far bene più di cinque, più di dieci. Che cosa hanno concluso finora i popolari coi loro tre ministri? (*Commenti*).

REBAUDENGO. Il latifondo.

ALBERTINI. Parlerò poi del latifondo.

Ecco questioni delicate e vitali, onorevoli ministri, che siete chiamati ad esaminare e decidere. Potrete esser tratti facilmente a rinviare ogni decisione; ma non considerate come decisione un rinvio suggerito solo da riluttanza ad incontrare gravi responsabilità, cioè da debolezza. Se rinviate, sia perchè avete la coscienza, la sicurezza assoluta di poter con le vostre forze morali e con quelle degli organi statali dominare la situazione, migliorandola ogni giorno. Fin qui - non illudetevi - non l'avete migliorata. La violenza da una parte e dall'altra ha avuto libero corso: non solo, ma essa vuol giustificarsi con la vostra inazione.

Voi potevate evitare l'occupazione di palazzo Marino a Milano sciogliendo in tempo, come era vostro dovere, quell'amministrazione che era un modello insigne di sperpero del pubblico denaro a beneficio di una classe ed a danno di tutta la città. Invece i vostri predecessori hanno alimentata la sua misera vita con prestiti, e voi vi siete schermati dal concederli, allegando le condizioni della Cassa depositi e prestiti, non l'incapacità del Comune a contrarli. Lo sciopero generale poi non fu af-

frontato con tutta l'energia necessaria. Avete minacciato d'arresto i suoi autori se non lo facevano finire; ma, se avevate il potere di arrestarli, non dovevate esitare a valervene immediatamente, calmando così l'indignazione generale.

Ai ferrovieri non avete detto subito una parola ferma e forte.

Le punizioni blandissime per lo sciopero del 1º maggio non hanno avuto il minimo effetto. Invece quando nel 1907 il direttore generale delle ferrovie, che è qui oggi tra noi, considerò dimissionari 16 scioperanti soltanto e ne punì 6000, conquistammo una quiete che durò fino alla settimana rossa del 1914. Allora, se non sbaglio, i dimissionari, cioè i licenziati, salirono a 48 ed i puniti a 20.000 e fummo tranquilli per tutta la guerra, sebbene le pressioni politiche per un'amnistia fossero parse così inopportune al senatore Bianchi da indurlo a lasciare quel posto che aveva tenuto con tanto prestigio suo e vantaggio per l'Italia. (*Vivi applausi*). Quello che è accaduto dopo, tutti sappiamo. Oggi il Paese esige che ferrovieri e postelegrafonici la facciano finita (*approvazioni vivissime*) con questi scioperi continui, e nulla dà credito al fascismo come aver dimostrato che, se si è potuto durante lo sciopero avere un servizio ferroviario ridotto, è stato merito del fascismo e non delle vostre energie, onorevole Riccio. (*Vive approvazioni*).

Voi esitate anche ora. Le dichiarazioni che avete fatto alla Camera sono reticenti, denotano la più grande incertezza, mentre furono semplicemente deplorabili quelle del ministro delle poste. (*Approvazioni vivissime*). Ci siamo sentiti dire qui, in occasione di altri scioperi, che non si potevano punire gli scioperanti perchè erano troppi: ora venite a dirci che non si possono punire perchè sono troppo pochi quelli che hanno scioperato. (*Si ride*). Ma, se non trovate nemmeno in simili congiunture il coraggio di agire, allora c'è da disperare, e si possono temere altre gravi scosse con conseguenze incalcolabili.

Cagione di profonda inquietudine è non solo la tutela dei servizi pubblici, ma altresì la restaurazione delle finanze statali.

È ben doloroso a questo proposito che la discussione iniziata nell'altro ramo del Parlamento non abbia potuto giungere a conclusione

e che in questo ramo non sia stata del tutto intrapresa. Ci sciogliamo, nulla sapendo di ciò che il Governo farà per ridurre le spese e colmare parzialmente il *deficit* spaventoso.

Nell'esercizio in corso, per far fronte al pagamento dei residui passivi ed al disavanzo, occorrerà contrarre debiti per una cifra che il ministro del tesoro prevedeva di otto ed il relatore alla Camera di ben 10 miliardi. Pensate: altri 8 o 10 miliardi sottratti ad impieghi produttivi, altri 500 o 600 milioni di interessi di più da pagare. Noi ci logoriamo in lotte intestine quando è gravemente minacciato l'edificio economico, su cui tutti poggiamo, borghesi e proletari, e cerchiamo tregua rinunciando a discutere i mezzi per proteggerlo.

Rimane nell'ombra - lo ha accennato l'onorevole Di Campello - il problema militare, che è un problema politico e finanziario insieme colossale; che è un problema cui è connesso quello della proporzione della forza pubblica, la quale da dopo la guerra è salita da circa 40,000 a 105,000 o 110,000 uomini.

ZUPELLI. A 150,000.

ALBERTINI. Non conto le guardie di finanza e di esse dirò poi. Parlo degli agenti dell'ordine, con una spesa che oscilla fra 800 e 900 milioni; e se ne chiede l'aumento.

Fra guardie regie, carabinieri ed esercito, si sono spesi nell'ultimo esercizio tre miliardi, mentre prima della guerra si spendevano circa 500 milioni. Oltre a questo vi sono le guardie di finanza, a cui accennava il senatore Zupelli, che sono salite da 19,000 a 26,000, con una spesa che è passata, salvo errore, da 26 milioni a 186 milioni.

Sono cifre fantastiche! E con tutto ciò avessimo un esercito! Ma non l'abbiamo. Ora, onorevole Soleri, questo è uno dei problemi che dovete affrontare con una risolutezza senza limiti, cercando di conciliare le più ristrette, le più imprescindibili esigenze della difesa nazionale con la nostra condizione finanziaria.

Più che nell'ombra, rimane nel caos la gestione ferroviaria. Il senatore Bianchi ha svolto qui con impareggiabile competenza un programma di riforme che in breve tempo dovrebbe ridurre di molto il *deficit*, che ora è di 1100 milioni. Ma esso implica anzitutto una applicazione giudiziosa delle otto ore di lavoro e del riposo festivo, a cui avevano aderito gli

stessi socialisti per bocca dell'on. Turati, la quale farebbe risparmiare nientemeno che 42,000 agenti, con un' economia di 458 milioni. Implica poi una riduzione di paghe, che trova nell'industria statale un fondamento di necessità non diverso da quello che ha trovato nell'industria privata. Il ministro dei lavori pubblici, se è così guardingo nel dare un esempio licenziando alcuni agenti che hanno scioperato, troverà mai il coraggio di licenziare 42,000 agenti esuberanti? Eppure bisogna assolutamente che lo trovi.

Incidentalmente voglio dirvi che, in materia di punizioni, bisognerebbe ritornare alla saggia norma antica, sancita dalla legge Gianturco; tocca alla Direzione delle ferrovie dare le punizioni, ed il ministro in tanto può intervenire, in quanto la Direzione delle ferrovie non applichi l'art. 56. Invece voi intervenite precisamente per i criteri opposti. Ma non tutto può ricadere sul ministro, e appunto un grande compito spetta alla Direzione delle ferrovie.

Io credo che un gran passo verso il ristabilimento di condizioni più normali e morali e materiali di quella azienda sarà compiuto il giorno in cui voi le avrete dato il direttore generale degno di essa: il funzionario distintissimo che ha dimostrato durante la guerra di saper far procedere quel servizio in modo mirabile e che in quest'Aula fu indirettamente dal senatore Bianchi indicato come il più adatto, per l'esperienza acquistata e per le prove già date, a dirigere quell'amministrazione.

Voci. Chi è, chi è?

ALBERTINI. L'ingegnere Berrini, il quale, insieme ad altri esimi funzionari delle ferrovie, fu costretto ad andar via dall'Amministrazione e chiedere la quiescenza per ragioni che, per motivi di grande prudenza e delicatezza, oggi non voglio dire al Senato, ma che potrò esporre qualora ciò si renda necessario.

Ma, se per le ferrovie c'è almeno una strada indicata e sono in vista uomini di indiscusso valore, capaci di prenderne la direzione, chi sanerà invece il *deficit* dell'Amministrazione postelegrafonica? Qui era il caso, onor. Facta, di uscire dal meschino ambiente dei gruppi (non faccio nessun torto al ministro attuale, che non conosco e che mi auguro possa fare tutto il bene che è possibile; parlo disinteressatamente e senza voler ferire nessuno), e di

mettere alla testa di quell'azienda, anziché un parlamentare democratico-sociale, un ingegnere o un industriale di prim'ordine, nè democratico, nè sociale, ma competente. Sono convinto che fino a quando non si batterà questa via, non vedremo il servizio postelegrafonico risorgere. (*Approvazioni vivissime*).

Rimangono insoluti i problemi della marina mercantile. Noi ci dogliamo del *deficit* dell'Amministrazione delle ferrovie; ma dobbiamo ricordare che per l'esercizio in corso la marina mercantile ci costerà più di 700 milioni. Siamo dunque dei ricchissimi. Ma il bello si è che all'onorevole De Vito questo ancora non basta: egli ha chiesto altri 300 e più milioni e ha nominato una Commissione consultiva per suggerire tutto un programma più vasto possibile di linee sovvenzionate, mettendoci dentro i rappresentanti degli appetiti locali!

Quando questo carrozzone verrà alla luce, io spero che saremo in molti a prenderlo di fronte e combatterlo, non solo nell'interesse del contribuente italiano, ma in quello della stessa marina mercantile. Mi diceva giorni or sono un nostro eminente collega, il senatore Orlando, che noi siamo rimasti gli ultimi del mondo a sovvenzionare la marina mercantile, perchè una marina tanto più viaggia e tanto più prospera quanto meno è sovvenzionata. Egli mi faceva notare che le nostre linee che funzionano meglio e che rappresentano il più forte tonnello di trasporto, sono quelle che non hanno un soldo di sovvenzione dallo Stato. Assicuriamo le comunicazioni politiche di cui non si può fare a meno, il resto lasciamo che si svolga secondo le normali esigenze del commercio. Risparmiamo così parecchie centinaia di milioni e gioviamo alla marina mercantile.

FERRERO DI CAMBIANO. Ma bisogna difenderla la nostra marina mercantile; bisogna difenderla da Giulietti e compagni!

ALBERTINI. In questo siamo perfettamente d'accordo, e credo che quello che ho detto prima basti a chiarire il mio pensiero al riguardo.

Rimane poi l'incognita della spesa per le terre liberate, la quale, è doloroso il dirlo, è preveduta in proporzione di gran lunga maggiore del danno che quelle provincie hanno subito: constatazione dolorosa questa, ma che

è necessario fare per la difesa del contribuente italiano e per l'equità.

Ho accennato alle spese militari, al *deficit* ferroviario e postelegrafico, alle spese per la marina mercantile ed a quelle delle terre liberate, perchè questi sono i cinque maggiori problemi della nostra finanza, quelli che implicano una spesa di miliardi e che saranno esclusi per molti e molti mesi adesso dalle nostre deliberazioni e da quelle della Camera.

La Camera, a dire il vero, quando poteva parlare di queste cose, ha preferito scorrazzare nell'ambito del latifondo, e sarebbe forse il caso di ripetere qui che *latifundia Italiam perdidere*, perchè, onorevole Facta, aver consentito quella discussione, ha avuto conseguenze disastrose. Se voi non aveste dato ragione a quella pretesa assurda di Don Sturzo, tutti i bilanci si sarebbero potuti esaurire e ci troveremmo ora in condizioni ben differenti.

FACTA, *presidente del Consiglio*. Era questione di lealtà, ed alla lealtà non ho mai mancato!

ALBERTINI. Alla lealtà verso Don Sturzo ella doveva pensare dopo che avesse adempiuto ai doveri della lealtà costituzionale, la quale richiede che i bilanci siano discussi prima di ogni altra cosa. (*Vivi commenti*).

FACTA, *presidente del Consiglio*. Risponderò!

ALBERTINI. La Camera non ha voluto discutere, ma il Senato si preparava con animo veramente gagliardo ad esaminare e pesare tutti i progetti di legge che involgono una spesa. Il paese fa grande assegnamento sul Senato per il suo risanamento finanziario. Ma, Santo Dio: se il Senato può così di rado occuparsi di problemi concreti! C'è della gente che non capisce il danno che deriva al paese dal soffocamento della voce parlamentare.

Che farà il Governo intanto? L'onorevole Facta ha manifestato i propositi della maggiore economia. Egli altra volta ha fatto solenne promessa di non deliberare più spese per decreto reale. Non è vero, onorevole presidente del Consiglio? (*Segni di assenso dell'onorevole presidente del Consiglio*). Nessuna spesa per decreto reale può essere giustificata, neanche se il decreto abbia il consenso delle Commissioni di finanze dei due rami del Parlamento. Ognuno di noi ha qui il diritto di interloquire su argomenti di pubblica spesa, e può far più

luce un deputato od un senatore solo che tutte le Commissioni riunite. Su questo non vi può esser dubbio. Ma a che serve che voi interdiciate apparentemente di non deliberare spese nuove senza la autorizzazione del Parlamento, se poi ogni giorno superate gli stanziamenti dei bilanci senza il preventivo consenso delle due Camere? Dico « preventivo » perchè le note di variazione che ci presentate a spesa già fatta od impegnata hanno sapore di ironia, come è ironico chiamarci a discutere un bilancio di, poniamo, 41 milioni che nel consuntivo saliranno a 112. L'esempio non è campato in aria. Si tratta proprio del bilancio degli esteri, secondo ha rivelato il relatore della Camera, onorevole Torre.

Ora riferendomi alle vostre dichiarazioni, esaurienti per se stesse e rese più energiche dal tono col quale le avete pronunziate, io vi chiedo, onorevole presidente del Consiglio, di dar prova di tutta la vostra indiscussa sincerità e di dimostrare il rispetto che sentite per la funzione parlamentare, che avete potentemente contribuito a restaurare (questa è una benemerita che non potrà mai essere dimenticata), impegnandovi a costringere le spese del Ministero nel limite consentito dal bilancio.

Ieri ho avuto una discussione interessante a questo proposito con l'onorevole Luzzatti. Gli ho chiesto: « Oggi che non ci sono più decreti reali, come fanno i ministri a superare gli stanziamenti dei bilanci? In base a quale potere? » L'onorevole Luzzatti mi ha detto: « No, non è più possibile. Se non fanno dei decreti reali non possono oltrepassare gli stanziamenti dei bilanci ». Ma io, me lo perdoni il mio illustre maestro, non mi sono contentato di questa assicurazione. Ho cercato di vedere come stanno le cose e mi è venuto un dubbio, che credo sia certezza e l'ho espresso all'onorevole Luzzatti, il quale quasi non crede alle mie parole. Alludo all'articolo 196 del regolamento di contabilità.

LUZZATTI. Essendo che noi non ne abbiamo fatto uso, io non lo conosco! (*Parità*).

ALBERTINI. Lei ha ragione, ma io temo che i ministri si valgano di questo articolo che costituisce un'aperta, enorme violazione della legge di contabilità, violazione di cui non ci siamo mai avveduti prima per la ragione appunto che ha detto l'onorevole Luzzatti, cioè

che prima della guerra i ministri non si valevano di questo articolo, il quale dice che il capo ragioniere di un Ministero quando, per difetto di fondi o per qualsiasi altro motivo di irregolarità, non creda di poter apporre il suo visto ad un impegno, deve riferire al ministro e regolarsi secondo ciò che è prescritto per i pagamenti all'articolo 326. E l'articolo 326 dispone che, qualora il capo ragioniere non creda, per ragioni di regolarità, di dare seguito ad un mandato di pagamento, deve riferirne al ministro, il quale, se ciononostante giudichi sia da approvare il titolo di pagamento, ne dà ordine in iscritto al ragioniere che dovrà eseguirlo.

Ecco come, per il combinato disposto di questi due articoli, la legge è elusa ed i bilanci preventivi diventano una farsa. Durante la guerra si è cercato di opporre a ciò una remora con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 26 novembre 1918, ma non ha servito.

Ho la convinzione profonda, onorevoli senatori, - e con questo chiudo il mio dire - che il nostro disagio derivi non dall'uso, ma dalla paralisi avvenuta già prima della guerra, e che la guerra per necessità di cose ha accentuato, dell'istituto parlamentare. Sono forti, sono degni di rispetto, elevano se stessi solo quei popoli che agitano, i problemi della loro vita nella discussione pubblica più intensa ed estesa, che ne fanno maturare le soluzioni nella coscienza nazionale e queste soluzioni consacrano con le deliberazioni delle loro rappresentanze. Ogni dittatura o predominio spirituale - dico spirituale soltanto - questo regime permette: ma è predominio, cioè, che poggia sul consenso quotidiano della maggioranza e rispetta i diritti delle minoranze.

Per questa via e non per altra ascese il Conte di Cavour, guidando l'Italia ai più alti destini. Teniamola sgombra da ogni pericolo di violenza, perchè possa percorrerla senza ostacoli quel genio tutelare della nostra stirpe che dopo di lui la provvidenza ci donerà. (*Applausi. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bettoni.

BETTONI. Signori senatori. Il secondo Ministero Facta, ch'ebbe un voto di larga fiducia alla Camera dei deputati, non vi è dubbio ne

otterrà, un altro, dal Senato. E non sarà un semplice voto di consolazione, ma di vero consenso poichè all'on. Facta il paese deve gratitudine per essersi sobbarcato il potere in questo momento gravido di difficoltà di ogni genere.

Tutto ciò non ci dispensa da esaminare con attenzione il programma che l'on. Facta ci ha presentato, tanto più che le vicende parlamentari hanno impedito, sino ad ora, al Senato, di discutere il problema più assillante di quest'ora, voglio dire quello economico-finanziario.

Il programma dell'on. Facta, come venne già osservato, si occupa principalmente di due grandi questioni: quella di politica interna e quella di politica finanziaria. Per quello, che riflette la prima, da questi banchi non può non partire l'invocazione alla pace, alla concordia, al disarmo degli animi, alla fratellanza. Se ci ostinassimo a considerare l'uomo come un essere soltanto capace di godere o di soffrire materialmente, codeste parole potrebbero sembrare vane o platoniche, ma se nell'uomo riconosciamo, come parmi si debba riconoscere, anche un'anima, a questa parte nobilissima debbono rivolgersi i nostri intenti e per quella via far entrare nella massa il convincimento, che non è colla guerra civile e coll'odio che si creano delle società sane e felici. Lo Stato ha due mezzi principali per far prevalere questo sentimento di fratellanza, quello della scuola e quello indiretto, coll'impedire le propagande suscitantì odi fra le diverse classi; che debbono convivere e cooperare pel bene comune. La Chiesa alla sua volta ha il pergamo, da dove, come dalla propaganda individuale, debbono partire parole di pace, quali nobilmente ha pronunciato il Pontefice, astenendosi dall'aumentare divergenze sia pure colle migliori intenzioni di giovamenti materiali, che non compensano l'eccitazione morbosa, che invade gli spiriti.

Tutto questo appartiene al sistema delle cure preventive; ad un dato momento, può però esser necessario anche intervenire in via repressiva ed è questo il momento più difficile. Non è ozioso ricordare che furono eccessive longanimità quelle che per il passato resero una parte estrema quasi padrona del campo. La proprietà manomessa — le fabbriche invase posero l'Italia in tali condizioni, che all'estero credettero fossimo in pieno sfacelo.

Ci si disse che le fabbriche si erano lasciate invadere perchè non v'era forza pubblica, che le avrebbe potuto tutelare. E fu proprio allora che s'intensificarono altre forze cittadine, che vollero por argine alle prepotenze e ristabilire il regime di libertà per tutti.

Chi ha lavorato tutta la vita per risparmiare per la famiglia e per il paese una parte delle proprie fatiche e che si vede ad un bel momento minacciato di rovina per opera di teorie, magari sciorinate da chi nulla sa produrre e nulla risparmiare, non può che benedire coloro, che l'aiutarono a salvare i propri averi e la patria dalla distruzione.

Questo non impedisce, che ci si debba opporre a reazioni eccessive e alla lor volta dannose. E qui incomincia il compito delicatissimo del governo, all'opera del quale noi tutti dobbiamo — sia pure indirettamente — contribuire.

Se debbo dire il vero io ho tale fiducia nel buon senso delle nostre popolazioni, da avere speranza fondata che ai conflitti attuali subentrerà una calma rigeneratrice.

Ma un'altra preoccupazione, invece mi domina ed è quella, che proviene dalle condizioni economiche del paese, condizioni che, se si aggravassero, e con esse aumentasse la disoccupazione, potrebbero costituire ben altra minaccia, che non siano le contese socialiste e fasciste.

La fame è la peggiore delle consigliere e poichè temo che quest'inverno possa forse raddoppiare il numero dei disoccupati, che oggi supera il mezzo milione, così vedo quello spettro pauroso avanzare colle sua minaccia.

Il programma del Ministero in materia finanziaria, necessariamente tratteggiato a larghe linee, non precisa provvedimenti. Si annunciano economie specialmente sulle spese improduttive, E ciò va bene - siamo tutti d'accordo.

È stato affermato che per quando riguarda la burocrazia il Ministero dovrà fissare in breve termine i nuovi stipendi, e che in tempo molto più lato potrà provvedere al resto.

Si teme a ragione che le spese inerenti - e saranno forse molti milioni di più - ci capiteranno tra breve fra capo e collo - e che le economie, che dovrebbero scaturire specialmente da grandi semplificazioni della legislazione e dei regolamenti, vedranno luci lonta-

nissime. Si armi il Governo di grande coraggio e affronti il problema in pieno, sarà benemerito della patria. Non sono fra quelli, che guardino con occhio troppo pessimista il bilancio dello Stato.

Il bilancio in corso si spera possa avere un disavanzo di non oltre quattro miliardi. Cifra imponente, ma ben lontana da quella di oltre 22 miliardi, che accusava il consuntivo di pochissimi anni or sono.

Non dimentichiamo gli sforzi fatti per avvicinarci al pareggio.

Una sola legge, quella del pane ha sottratto un disavanzo di oltre cinque miliardi circa.

Una migliore sistemazione dei servizi pubblici e più specialmente delle ferrovie, poste, telegrafi, telefoni, deve a gradi diminuire almeno di un miliardo e mezzo il disavanzo dello Stato. Ma per raggiungere questo intento bisogna non soffermarsi anche di fronte alle riforme più radicali. Diminuire l'ingente personale facendo sì che le otto ore siano tali di effettivo lavoro: e cedere magari all'industria privata tutte quelle linee secondarie, che sono suscettibili di grandi semplificazioni di servizi e relative economie.

Economie, ben inteso, che l'interesse privato sa raggiungere, mentre ciò non sa fare, e l'ha provato largamente, l'esercizio Statale.

Il programma governativo parla di migliore distribuzione di tributi. L'economia pubblica si è radicalmente mutata. Le maggiori disponibilità sono passate alle popolazioni agricole; i massimi redditi sono quelli, che toccano i contadini, gli operai e gli esercenti. Tutto assieme una parte di popolazione che riguarda oltre i tre quarti dell'intera nazione. L'altro quarto, rappresentato dalla classe impiegatizia, piccola borghesia, piccola e media industria, modesti professionisti, pensionati, vive in difficoltà. Vi sarebbe un rimedio: quello di far concorrere, anche contadini ed operai col pagamento della ricchezza mobile. Ma temo che questo provvedimento porterebbe ad una tale macchina burocratica per accertamenti e riscossioni da diminuire d'assai l'utile della riforma e da allontanarne i profitti. Conviene più risparmiare tali spese rivalendosi in confronto di quelle categorie di cittadini con ritocchi sulle tasse dei consumi. È la via più breve, se non la più simpatica, ma la più pratica. Ed

è a questa che il Governo si deve attenere se vuole rapidamente raggiungere buoni risultati.

L'onorevole Facta ha ricordato l'ultima esposizione finanziaria presentata dall'onorevole Peano e l'ha lodata come documento onestamente sincero. Non posso che condividere questo giudizio, ma debbo fare alcune osservazioni intorno alle entrate alle quali si vorrebbe ricorrere per migliorare la situazione finanziaria.

Per quanto si riferisce alla tassa complementare sul reddito anzichè creare nuovi organismi per accertamenti sarebbe assai più pratico riformare l'attuale tassa di famiglia in guisa che sia applicata uniformemente in tutti i comuni, e coi comuni dividere il ricavato, come si fa per altri cespiti.

Il ritocco della tassa sugli affari, l'imposta sulla cifra degli affari e il 15 per cento minacciato anche sulle cedole dei titoli pubblici costituiscono un errore, che se consumato ci costerà ben caro. Anche senza questi aggravii il bilancio dello Stato, se ben governato — con adeguate economie — potrà raggiungere il pareggio entro tre o quattro esercizi. Ma ciò sarà tanto più sicuro in quanto l'economia pubblica risorga e rifiorisca.

Non vi è chi non veda come una politica di rigido risparmio impedisca quel tanto di pubblici lavori, che occupano la mano d'opera esuberante.

Bisogna che questi lavoratori trovino impiego in iniziative private. E queste iniziative, colla deficienza di capitali, che noi abbiamo, non possono essere avviate se non dal richiamo di capitali stranieri.

Tasse sugli affari rincrudite — tassa sulla somma degli affari — ritenute sulle cedole del debito pubblico — vulgo mancanza di fede ai sottoscrittori dello stesso — son tutte cose che allontanano i capitali stranieri non li richiamano a noi.

L'onorevole Luzzatti con geniale pensiero disse una volta che per allettarli l'Italia avrebbe dovuto essere il punto franco dei capitali stranieri invece è diventato il punto pericoloso!

Se l'emigrazione fosse facile ancora, come prima della guerra, si avrebbe almeno quella valvola di salvezza per la nostra mano d'opera, ma ormai è ben noto che mentre dovremmo far emigrare ogni anno 500 mila cittadini, a mala pena si riesce a collocare un terzo di

questa cifra. Così che ogni giorno si aggrava il numero, e andiamo verso il milione, di disoccupati che cercano lavoro.

Abbiamo avuto, quanto al richiamo di capitale straniero, una prima respicenza, col disegno di legge presentato dal Governo per esonerare dalla ricchezza mobile le obbligazioni riferentisi a iniziative italiane emesse all'estero, ma a questo primo provvedimento il Governo deve far seguire tutti quelli altri, che possono giovare a questa tesi, la sola, che si presenta efficace a ravvivare l'economia nazionale e con essa quella dello Stato.

Riassumendo: non basta, per rimettere in sesto il paese pensare alle economie e al riordinamento dei tributi, occorre anche por mente alla rinascita dell'economia generale del paese, rinascita, alla quale, in difetto dei capitali nostri deve ricercarsi nel richiamo di capitali stranieri, con una politica adeguata, saggia ed avveduta.

Su questa parte così importante per la nostra vita nazionale io attenderò chiare dichiarazioni dal Governo. Occorre sapere se alcuni errori di eccessivo fiscalismo consumati nel passato, certamente a fin di bene, ma con effetto negativo, sono abbandonati o no dal Governo — e intendo parlare della nominatività dei titoli — e per quanto riflette la così detta evocazione dei sopraprofiti di guerra se si vuol por termine una buona volta alla pretesa di far pagare ai cittadini quello, che non hanno, provocando crolli d'industrie, conseguenti disastri e relativa disoccupazione. È da queste dichiarazioni, che il Senato potrà assicurarsi che l'indirizzo del Governo è tale da far promettere una rigenerazione economica del paese o far temere nuovi e più gravi disastri.

Il presidente del Consiglio ha ribadito il concetto che la questione dei debiti esteri è intimamente connessa con quella delle riparazioni. E sta bene. Alla Camera alcuno ha raccomandato di affrettare la soluzione relativa.

Non credo sia così facile spingere soluzioni che hanno in apparenza semplici contorni, ma che sono invece molto complesse.

Se un voto però si può fare è che gli alleati creditori valutino meglio i nostri sacrifici e da ciò scaturisca una giusta transazione della questione.

E mi sia permesso ancora ribadire il concetto che altra volta ebbi qui l'onore di sostenere. È mia convinzione che fortuna del mondo e nostra particolare sarebbe una completa pacificazione tra la Francia e la Germania.

Tutti i nostri sforzi dovrebbero esser rivolti a concludere la nuova triplice-Italo-Franco-Germanica ben inteso col rispetto alla nostra tradizionale amicizia coll'Inghilterra. Se non riuscissimo a questo risultato saran fatali nuovi conflitti e la rovina d'Europa mentre il contrario costituirebbe un nuovo fulcro di civiltà di fortuna e di benessere umano.

Prima di chiudere il mio discorso permettemi che io aggiunga una parola a quanto ha così ben detto il collega Campello a proposito dell'ordinamento dell'esercito, svolgendo un'interrogazione, alla quale io pure ebbi l'onore di apporre la firma. Il problema è di una importanza fondamentale. Non sono di quei problemi che si possono rimandare a tempi migliori, poiché la sua soluzione, se buona, può largamente contribuire a far migliorare le sorti del paese. L'ordinamento dell'esercito e con esso quello che riflette tutta l'amministrazione della guerra, se bene studiato, ho ragione di credere non possa arrecare eccessivi aggravii al bilancio dello Stato. Vi sono economie sensibili da effettuarsi specialmente nella parte non combattente, che possono compensare maggiori spese per la permanenza necessaria delle truppe sotto le armi e queste economie bisogna affrontare coraggiosamente, semplificando, soprattutto, congegni pesanti ed invecchiati.

La consistenza dell'esercito è elemento indispensabile e che possiamo svolgere una politica estera capace di difendere i nostri interessi — ed una politica interna di rispetto alle leggi — offese le quali si ha la guerra civile, il discredito all'estero e la rovina economica, e con essa quella dell'intero paese. Non è soltanto ragioni di sentimentalità adunque che fa invocare l'ordinamento dell'esercito, ma una ragione di di supremo interesse della Nazione.

E voi, onorevole ministro, che aveste l'onore di combattere a fianco dei nostri valorosi soldati e che del vostro valore deste prova tangibile non potrete a meno che associarvi a noi nel volere la salda compagine di questa istituzione, che, insieme alla marina costituisce la più fulgida delle nostre glorie.

Si lesini per tutto: sacrificiamoci in tutto meno che a danno dell'ordinamento militare perchè il farlo significherebbe il più nero tradimento in danno della Patria nostra amatissima. (*Vive approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che sono state presentate alcune domande firmate da trenta senatori che chiedono l'ammissione alla discussione di vari disegni di legge; ora, per facilitare l'andamento dei nostri lavori, propongo al Senato di sospendere momentaneamente questa discussione e di procedere prima alla votazione prescritta dal regolamento.

Do lettura di queste domande:

« Si chiede sia votata l'urgenza pel disegno di legge che riguarda variazioni al bilancio delle finanze 1921-22.

« Podestà, Bellini, Pozzo, Tami, Campello, Cirmeni, Vitelli, Mazzoni, Zupelli, Fradeletto, Nuvoloni, Berenini, Luzzatti, Paternò, Libertini, Vigliani, Gallini, Tassoni, Morrone, Viganò, Morpurgo, Calisse, Rava, Cencelli, Corbino, Pellerano, Reggio, Boncompagni, Dorigo, Sili ».

« I sottoscritti pregano l'onorevole Presidenza del Senato di presentare al Senato la proposta di dichiarazione d'urgenza pel progetto del Ministero dell'istruzione, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, progetto che assegna al Ministero stesso i fondi per necessarie spese di manutenzione dei monumenti nazionali. (Progetto n. 500).

« Montresor, Dallolio Alberto, Torrigiani Filippo, Catellani, Pellerano, Mosca, Ferri, Cirmeni, Tamassia, Mariotti, Tecchio, Fradeletto, Grandi, Fano, Pullè, Niccolini, Mazzoni, Vicini, Viganò, Malvezzi, Valvassori Peroni, Mango, Melodia, Biscaretti, Maragliano, Filomusi Guelfi, Rava, Polacco, Corbino, Gioppi, Morpurgo, Grassi ».

« I sottoscritti a norma dell'art. 85 del regolamento chiedono sia discusso, nell'attuale periodo di sedute, il disegno di legge n. 506 (garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti per danni di guerra).

« Cannavina, D'Andrea, Volterra, Berenini, Crespi, Berio, Vitelli, Bettoni, Pincherle, Guidi, Boncompagni, Fratellini, Zunino, Salvia, Rossi Giovanni, Biscaretti, Arlotta, Pullè, Nuvoloni, Mengarini, Spiritò, Campello, Tanari, Sili, Pettiti, Bellini, Ferraris Carlo, Cefaly, Calisse, Tamassia, Morpurgo ».

Procederemo allora alla votazione a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione di questi disegni di legge.

Prego il senatore, segretario, Sili di fare l'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Spese per la rinnovazione delle matricole fondiarie;

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire duecentomila per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-1932.

Questi due disegni di legge sono un connesso indispensabile all'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, già approvata dalla Camera dei deputati, che ha accettato integralmente gli emendamenti introdotti dal Senato. Per poterla eseguire è necessario approvare questi due disegni di legge; pregherei quindi il Senato di volerli discutere d'urgenza, e affidarli alla stessa Commissione che ha esaminato il progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il ministro delle finanze chiede che alla stessa Commissione che ha esaminato la legge sulla riscossione delle imposte dirette siano inviati questi due disegni di legge per affinità di materia. L'urgenza non si può chiedere che con domanda a firma di trenta senatori, con votazione segreta e dopo che siano presentate le relazioni.

BERTONE, *ministro delle finanze*. È stata già presentata questa domanda.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Bisognerebbe aggiungere la facoltà alla Commissione di presentare la relazione verbale.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Accetto.

ALESSIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Uguale domanda a quella fatta dal ministro delle finanze, faccio io nei riguardi del progetto, già pervenuto dalla Camera, relativo ad alcune « variazioni sul bilancio di grazia e giustizia »; domanderei cioè che fosse inviato alla Commissione di finanze e dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge deve essere inviato per il suo esame alla Commissione di finanze, ma come ho già detto per quelli presentati dal ministro delle finanze, non è possibile dichiararlo d'urgenza se non con una votazione segreta e a domanda di trenta senatori, e dopo presentata la relazione.

La domanda del ministro delle finanze tende ad ottenere che sia demandato l'esame dei due disegni di legge presentati, alla stessa Commissione che ha già esaminato il disegno di legge sulla riforma delle imposte dirette, autorizzandola a fare una relazione orale.

Non facendosi opposizioni, la proposta si intende accettata e sarà provveduto di conseguenza.

Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Chimienti.

CHIMIENTI. Onorevoli Colleghi, io sarò veramente breve, tenendo conto della paziente benevolenza del Senato e della non dolce stagione. Non mi lascerò sedurre dalle tentazioni che veramente sono forti di parlare in questa assemblea, sulle dichiarazioni del Governo dopo una crisi ministeriale e parlamentare insieme, e specie dopo quest'ultima. Come e perchè la crisi fu aperta e come risolta e come gli uomini che vi ebbero parte assolsero le loro responsabilità verso il paese e verso il Sovrano: discorsi inutili e che il presente costume politico fa apparire perfino accademici ed antiquati. Mi limito ad augurare che crisi come le due ultime non abbiano più a verificarsi e le venture e forse prossime siano poggiate su questioni di fatto e su questioni di cose e non di gruppi e di persone.

Con grande amarezza e con grande tristezza il cittadino italiano e il contribuente hanno seguito le ultime crisi. Quando si aspettava di sentire dai giornali che il dissenso per la soluzione della crisi era, poniamo, sull'ordinamento dell'esercito e della marina, sulle spese occorrenti alla marina mercantile, su quanto e sul come delle economie a fare nel bilancio dello Stato, sulla direttiva della nostra politica estera o doganale o su altre questioni vitali che travagliano l'economia nazionale e l'economia dello Stato, i giornali con fastidiosa monotonia ripetevano che uomini e gruppi non si mettevano d'accordo sul numero e sui nomi dei componenti il nuovo Gabinetto: coalizioni di volontà personali non di consensi su di un consaputo programma.

Senonchè queste considerazioni ci riportano a giudicare l'ambiente del nostro costume politico, ambiente nel quale l'educazione politica, la responsabilità verso il Sovrano, la lealtà verso il paese, il coraggio morale, operano come fattori sui quali nè i discorsi nè le prediche hanno forza correttiva.

Onde è che meglio io cercherò di scendere su di un terreno più concreto che è quello delle provvidenze che l'attuale momento politico impone.

Giustamente il presidente del Consiglio nel suo abile e sincero discorso, ha messo in prima linea due questioni: l'ordine pubblico e la questione finanziaria.

L'ordine pubblico per l'Italia è un po' una questione nazionale.

Non è veramente da oggi che esso rappresenta una preoccupazione per la politica del nostro paese. Ciò è da molti anni. Un paese che esce appena da 25 anni da una quasi economia agricola ed entra nel campo industriale della civiltà moderna, ha dovuto necessariamente subire delle fasi dolorose di crisi e di agitazioni, le quali sono più che segni di malattia della compagine sociale, sono segni di vita e di crescita. Io sono completamente d'accordo con l'onorevole Giolitti che durante l'ultima crisi ha mandato una lettera, che io ritengo un atto politico di primo ordine, richiamando l'attenzione del paese sul fatto che l'ordine pubblico non è la questione più importante del momento che attraversiamo, e giustamente ammoniva che porre in questo momento la questione dell'ordine pubblico in prima linea nella politica del nostro paese voleva dire una lotta contro il fascismo, e cioè l'esacerbazione delle fazioni e la guerra civile. Perfettamente così!

Si è data da alcuni partiti e da alcuni giornali una interpretazione troppo superficiale a questo monito che è piena espressione di una visione lucida e superiore della presente situazione politica.

Ho detto che l'ordine pubblico è una questione quasi nostra.

Si può dire che dal 1890 fino ad ora l'ordine pubblico è stata una delle maggiori preoccupazioni dei governanti italiani.

L'eminente uomo di Stato che ho ricordato ha pensato sempre così ed è conseguente a se stesso. Infatti fin dal 1901 egli disse che il movimento proletario non andava combattuto e domato con la forza nè esso era un pericolo per la vita pubblica del paese. Egualmente oggi egli afferma che il fascismo non è un movimento che autorizzi la polizia dello Stato a metterglisi con un'azione diretta a spegnerlo e soffocarlo.

Il fascismo, o signori, ormai ha rivelato la sua natura, natura che è visibile a occhio nudo: è una potente organizzazione di difesa conservatrice, che non è dovuta alla guerra, ma che è cominciata col movimento nazionalista, e si è andata sempre più rafforzando soprattutto per gli avvenimenti del dopo guerra. Il fa-

scismo è un figlio del nostro tempo, e non è una produzione artificiale o capricciosa. Come tutte le grandi organizzazioni ove entrano le forze giovani di una società nazionale per la difesa della conquiste già fatte e per la trasformazione e rinnovamento del vecchio che si sgretola, il fascismo ha i suoi ideali purissimi, ma deve pure usufruire di passioni, di pregiudizii, di interessi, di vanità e di tutte le forze ingenuie dell'audacia e dell'irriflessione.

Il socialismo che ha pure la sua dottrina scientifica, nell'organizzare le masse, ha forse rinunciato, rinunzierebbe oggi a questi fattori necessari di ogni grande organizzazione di pensiero e di azione?

Ma dire che il fascismo sia una organizzazione voluta e pagata dai padroni e da industriali per fiaccare il movimento operaio, è una vera affermazione semplicistica e stolidità che disconosce la natura di questo fenomeno italiano, fenomeno che consiste principalmente in questo, che la società nazionale esprime dal suo seno le forze conservatrici che debbono preservarlo e farlo progredire.

I padroni e gli industriali perchè avrebbero aspettato ventidue anni per decidersi a prezolar sicarii a difesa dei loro interessi di classe? Signori, sono questi fenomeni spontanei della vita di una società nazionale.

In America nel 1852, nel Maryland, vi fu un movimento che ha qualche punto esterno di contatto col nostro fascismo. Visse otto anni e il suo centro fu Baltimora. Si impadronì di molte amministrazioni comunali ed estese la sua forza a molti stati dell'America del Nord e produsse purtroppo molti dei fenomeni che noi oggi vediamo in casa nostra. Le strade erano spesso insanguinate da lotte civili, e anche i bambini — dice lo storico americano — avevano il loro fucile. Questo fenomeno che si determinò in America per ragioni affatto diverse dalle nostre fu contro l'influenza della chiesa di Roma, contro l'invadenza degli emigranti tedeschi, contro il protezionismo. Esso profitò dell'esaurimento e della scissione del partito democratico e di quello repubblicano per farsi avanti ed imporsi.

Fu la prima affermazione vigorosa e violenta del nazionalismo americano che preparò la coscienza politica di quel popolo oggi fondata sul principio: l'America agli americani. Purtroppo quel movimento si corruppe nel disordine

e si esaurì nelle lotte interne dei suoi componenti, quando in buon punto venne la grande guerra che tutto fece dimenticare.

Signori, non vi è a mio giudizio una politica da fare contro il fascismo. Il fascismo, lo ripeto, è un figlio del nostro tempo, come lo scrittore americano chiama il partito a cui ho accennato il figlio del suo tempo, così possiamo dire anche noi. Non vi sono rimedi diretti contro il fascismo. Vi è una nuova politica da fare, vi è una educazione politica da rinnovare, vi è una coscienza nazionale da rinsaldare che sia superiore e rispettata da tutti i partiti. Quanto alimento ha dato alla presente reazione degli spiriti la svalutazione della nostra grande guerra nazionale che culminò in quell'atto irriverente contro il capo dello Stato che fu uno schiaffo che tutta la Nazione si sentì sulle gote e che non ha mai dimenticato. Rimedio è principalmente il rispetto della legge che deve essere imposto per tutti e contro tutti, e questo non in discorsi, non in abbracci e in baci come avviene spesso nelle nostre assemblee.

Ricordate, Onorevoli Senatori, che dal giorno in cui scoppiò la guerra ci siamo abbracciati e baciati tante volte, e il giorno seguente ci siamo odiati più di prima. È l'esempio, è la condotta dei governanti, che per contagio passa nello spirito pubblico. Non è con dei discorsi, non è con della noiosa retorica, non è con delle volate oratorie, che lasciano il tempo che trovano, che si può riuscire in questo scopo; ma è l'azione concreta, fatta caso per caso.

Il governo sia sempre dalla parte della ragione, e della giustizia: è il solo modo di colpire giusto e di colpire bene. Un altro degli elementi, bisogna riconoscerlo, che ha servito di lievito a questo movimento di reazione nazionale è stato la mancanza di libertà nell'organizzazione delle forze operaie. Il fascismo ha grande simpatia per il movimento proletario, e non potrebbe essere diversamente. Se il fascismo pensasse di porsi contro il movimento proletario e di strappare ad esso le conquiste ottenute, esso sarebbe fuori del suo tempo e non potrebbe avere sul suo seno giovani arditi di carattere e fervidi d'ingegno e di coltura. Ma una cosa offendeva questi giovani, la non protetta libertà di organizzazione. Le organizzazioni del lavoro manuale ed intellettuale del

nostro paese si vanno affermando sotto simboli diversi.

Esse debbono essere rispettate e protette, libere di pregare il loro Dio in cui esse credono, libere di servire quell'ideale a cui esse si sentono avvinte. Questa è la libertà che non tollera più sopraffazioni e violenze.

Ogni organizzazione, come è giusto, abbia la sua disciplina, la sua sanzione e la sua legge interna; ma non pretenda di imporla alle altre.

La libertà di organizzazione è una conquista diciamo pure, del fascismo, ed il fascismo giustamente dichiara di rimanere a guardia di questa conquista fidando nel governo che saprà farla rispettare. Io credo che l'ordine pubblico non debba non possa essere un programma di governo. Il programma deve essere l'azione di ogni giorno, di ogni ora, fatta di rettitudine, di sincerità e soprattutto di giustizia. Io penso, per un'esperienza che ho avuto di qualche Amministrazione, che il danno maggiore che si è fatto al nostro paese e che ha creato queste reazioni minacciose sono le ingiustizie che si sono continuamente perpetrate a danno dei più umili. Queste ingiustizie hanno amareggiato la vita del paese. Una delle spiegazioni, non delle giustificazioni, e ne tratteremo in sede opportuna, una delle spiegazioni della amarezza che ha turbato la coscienza del dovere nell'animo dei nostri impiegati è stata precisamente in ciò; le ingiustizie che contro di loro si sono compiute, ed i favoritismi di cui alcuni privilegiati hanno goduto.

Sulla situazione finanziaria io dirò pochissime parole. Bene l'on. Bettoni ha accennato all'economia nazionale, io direi all'economia domestica che si è posta su una via completamente falsa; tutti spendono più di quello che possono e più di quello che potrebbero. L'antica virtù di nostra gente che ha fatto la fortuna specialmente del nostro mezzogiorno — il risparmio — va completamente perdendosi. Il paese ha la sua economia domestica completamente dissestata, imitando, con contagio funesto, l'economia finanziaria dello Stato. Del *deficit* del bilancio io non parlerò; ormai da questo punto di vista siamo diventati tutti finanziari. Le condizioni sono così tristi e trasparenti che vi può leggere anche un uomo che non faccia il mestiere di finanziere. Nel nostro *deficit* vi sono ancora

degli impegni non acclarati: per esempio, io accennerò a tutte le espropriazioni fatte durante la guerra, a tutti i terreni occupati durante la guerra. Ancora per questi non si sa quanto il tesoro dovrà pagare. È un'opera di liquidazione che procede lenta e che darà delle sorprese non grate al ministro del tesoro. Vi sono impegni gravissimi, per esempio, per enti portuali. Da un calcolo approssimativo si deduce che lo Stato ha preso impegni per circa un miliardo.

Il *deficit* finanziario si distrugge con l'economie e con l'aumento delle imposte: questo è notorio. Quanto alle economie io voglio qui dire che con una certa tristezza molti di noi provinciali abbiamo letto che la Camera elettiva accoglieva con molto buon umore le parole dell'onorevole Meda, che con spirito ambrosiano, metteva in celia la politica delle economie. Molto male, molto male la celia! Il paese è pronto a fare degli altri sacrifici, ma vuole principalmente le economie. Si può celiare, io credo sulle economie che si sperano dalla riforma della burocrazia, alla quale io credo con molta riserva, ma l'economia che vuole il paese è quella che vede fare dal Senato, caso per caso.

Questo edificio da costruirsi si rimanda, questa spesa non si fa e si vota contro. L'onorevole Zupelli diceva che nel programma di spese ferroviarie c'è una ferrovia che costa trenta milioni; egli dichiara che è inutile dal punto di vista militare e da quello commerciale. E non deve farsi. Giorni fa alla Camera elettiva, e questo giovi per dire come lo spirito di economia non è ancora penetrato nella coscienza di noi parlamentari, alla Camera elettiva l'onorevole ministro dei lavori pubblici aveva presentato un disegno di legge contemplante una spesa di 54 milioni per lavori pubblici. Il ministro presenta il suo disegno di legge, questo va alla Commissione dei lavori pubblici, e questo disegno di legge viene dinanzi alla Camera, all'insaputa del ministro responsabile, con un piccolo articolo aggiuntivo approvato all'unanimità della Commissione dei lavori pubblici per cui il Governo del Re era autorizzato ad applicare la legge del 1906 per la creazione di alcuni porti sulla spiaggia marchigiana. (*Segni di assentimento dell'onorevole ministro dei lavori pubblici*).

Questo articolo costava, credo, un venti o trenta milioni. Tutto questo fu fatto all'insaputa, di sorpresa, e si deve all'energia dell'onorevole Riccio che avendo visto la cosa, ha minacciato di ritirare il disegno di legge, se quell'articolo aggiuntivo, già stampato, non fosse stato tolto. E così si possono rimandare a cinque o sei o dieci anni le spese già impegnate. Queste sono le economie che vuole il paese ed allora il paese è disposto ad accettare anche maggiori aggravii, Onorevole ministro delle finanze, questi nuovi aggravii non possono essere consentiti più su l'economia privata di chi possiede. Questa economia domestica ha dato tutto ciò che poteva ed è completamente esaurita: non è esagerazione affermare che molti proprietari sono costretti a vendere gli stabili per pagare le imposte.

Non v'è che una via da seguire, che è quella che ha salvato il nostro bilancio nei giorni disastrosi dal '65 fino all'80: quella delle tasse su articoli di largo consumo. Forse non è esagerato affermare che queste tasse di consumo a larga base potranno colmare il *deficit*. Vi sono esempi molto pratici. In tutto il Mezzogiorno vi erano dei proprietari che durante la guerra hanno frazionato i loro fondi e non pagano più le imposte. È giusto che le paghino quelli che hanno preso le piccole quote di terra? Allora i grandi proprietari che hanno frazionato i loro fondi non pagano le tasse e i piccoli proprietari non pagano essi pure, e quindi c'è una perdita pel bilancio dello Stato.

Riguardo a tutto l'insieme della nostra politica fiscale, permetterà il Senato di dire una sola cosa. In Puglia, per vincere il disastro che prepara alla nostra economia la fillossera i proprietari, come fecero dopo il '60 impegnando tutti i risparmi del secolo, sono tornati alla ricostruzione delle vigne, ricostruzione che porta parecchie diecine di migliaia di lire all'ettaro di spesa. Il fisco considera l'aumento nominale di questo valore della terra come già acquisito al patrimonio del proprietario e valuta il fondo con la vigna piantata senza badare al rischio che il proprietario correrà quando la vigna darà il suo-prodotto. Ciò è bestiale. È una cosa enorme, che ha inasprito i contribuenti pugliesi ed ha procurato tale disperazione che essi credono che gli ostacoli maggiori alla ricostruzione economica del paese

vengano di proposito dalla politica fiscale del Governo.

E parliamo dei debiti del tesoro fatti durante la guerra e per la guerra.

Per quanto le Conferenze si succedano senza alcun successo - nè bisogna meravigliarsene perchè son questioni molto gravi - c'è ragione di bene sperare perchè un certo modo di considerare questo indebitamento ai fini della resistenza e della vittoria, che cominciò timidamente dopo l'armistizio, si va facendo strada e trova consensi.

I debiti di guerra furono un contributo alla vittoria comune, non un debito contratto per fare lavori pubblici in casa o sussidiare industrie e banche. I debiti furono fatti per organizzare lo sforzo comune e solidale per la difesa. Questi debiti debbono mantenere anche oggi il loro carattere di contribuzione a una causa comune, per uno scopo comune fortunatamente raggiunto.

Giorni fa Lord Grey, in un discorso molto interessante, diceva che alle insistenze dell'America di pagare i debiti, l'Inghilterra risponde che è pronta e non può negare i suoi obblighi. Ma faceva questo caso: l'America domanda a noi denari, e noi domandiamo agli Alleati nostri creditori il debito che essi hanno verso di noi.

Se mal non ricordo, l'Inghilterra deve all'America quasi 800,000,000 di lire sterline, al circa un quarto di quello che gli alleati debbono a lei.

E se - dice lord Grey - se noi cominciamo a domandare alla Francia quello che essa ci deve, la Francia ci dirà che è pronta, ma occorre prima venga risolta la questione delle riparazioni che le deve la Germania. Così debiti di guerra e riparazioni, questi due lati del problema, prima timidamente affermati come dipendenti l'uno dall'altro, vengono insieme sulla ribalta della pubblica opinione europea e domandano una soluzione. L'Europa deve ricostruire l'unità economica del suo complesso organismo che aveva prima della guerra. L'Europa dopo l'armistizio ha un Governo, un Gabinetto interalleato che continua ancora ad essere improduttivo e a registrare insuccessi. La responsabilità, giova dirlo, è grave per l'Inghilterra la quale in questo Gabinetto interalleato ha sempre avuto il medesimo rappresentante, che ha fatto pure

da Presidente del Consiglio: Lloyd George. Quale dichiarata impotenza dell'Europa se questa questione non si risolve! Certo in questa questione finanziaria internazionale non può l'Italia avere una voce decisiva, ma gioverà come forza morale che essa mantenga il suo punto di vista, quello che noi abbiamo seguito fin dal giorno dell'armistizio, e che fu per la prima volta affermato in Italia. Se l'Europa uscirà da questa amara e spinosa situazione essa vedrà tornare i suoi giorni buoni nei quali ha rappresentato per circa mezzo secolo una vera e complessa unità economica in cui tutti gli elementi economici collaboravano alla forza della sua compagine.

Quanto al popolo italiano esso dice al suo Governo, a noi tutti; mettetemi in condizioni di lavorare e produrre, non mi stancate con una politica a zig-zag, lasciamo da parte la retorica e troviamo, soprattutto, un *modus vivendi* tra l'economia dello Stato e quella privata che duri almeno un decennio, senza sorprese. Datemi la certezza dei rapporti fra la politica di Stato e la sua finanza, e la economia nazionale nell'industria e nel commercio, lasciatemi lavorare in pace ed io, come sempre, mi salverò da me. (*Vive approvazioni e congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sinibaldi a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

SINIBALDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Spese per la rinnovazione delle matricole fondiari;

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200.000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-1932.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Sinibaldi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sulle commissioni del Governo.

Ha facoltà di parlare il senatore Tamassia.

TAMASSIA. Della facoltà di parlare, che il Presidente mi concede in quest'ora, io non abuserò, onorevoli colleghi; il solo usarne può essere già audacia, tollerabile soltanto se assistita e presidiata da una schiettezza assoluta. Le mie parole non sono che un piccolo commento, una spiegazione dell'ordine del giorno, che ebbe l'onore dell'adesione del collega Vitelli.

« Il Senato, sicuro che il Governo ridarà al paese pace e ordine, come le manifestazioni della coscienza nazionale chiaramente gli additano, passa all'ordine del giorno ».

Una tale sicurezza è in noi piena; perchè non pensiamo, nemmeno un momento, che il Ministero ripresieduto dall'onorevole Facta non senta, non abbia, questa sicurezza e la dimostri col fatto.

Le ultime manifestazioni di quello che si potrebbe dire spirito nazionalista, o più decisamente fascista, difficilmente si spiegano, se non sono considerate come una crisi violenta di un lungo periodo di profondo turbamento della coscienza del popolo nostro. Bisogna affermare subito, per togliere ogni equivoco, che il movimento non è, non fu, non sarà diretto, come fu bisbigliato (oggi non si grida più, ma si parla sommesso), contro le cosiddette conquiste proletarie, che io mi permetterò di dire affermazioni solenni di vera e santa giustizia sociale.

Ma tutto questo non c'impedirà di riconoscere francamente, che le classi lavoratrici le quali, come si suole dire, hanno strappato allo Stato borghese la consacrazione dei loro diritti politici ed economici, alla loro volta codeste classi furono da una propaganda atroce strappate al culto della patria e al rispetto delle istituzioni. La propaganda socialista era inevitabile: non Carlo Marx ha creato il dogma del divenire del proletariato, ma questo, in un ambiente sociale rinnovato dalle nuove forme di attività, fornì al pensatore il materiale vivo per la costruzione teorica della linea di ascesa proletaria. Mi duole di non vedere qui qualche collega, che credo potrebbe testimoniare la verità delle mie parole. Nei circoli operai e anche, borghesi, la dottrina marxista era spiegata, in Germania, commentata, divulgata, con una calma con una serenità scientifica, come si fosse trattato di una discussione intorno ad argomenti di matematica o di fisica.

Pareva sempre che il commentatore del gran libro delineasse con ogni serenità il « divenire sociale », senza astio, senza condanne irose delle condizioni politiche ed economiche così diverse da quella mèta suprema. Quanta garbatezza in codesta « lotta di classe » alla tedesca! (*Bene!*).

Da noi, tutto il contrario: i banditori del gran verbo, che del momento storico delle classi lavoratrici approfittavano, anche per fare un'ottima e sicura carriera politica, non tennero conto della natura, della storia, dell'impeto dell'anima del popolo nostro. Popolo di fresco riunito, dopo martirii e glorie di battaglie di pensiero e d'azione; ma, per dirla col Guicciardini, senza quella « calcina » del sangue versato lungo i secoli a difesa, a protezione di quella compatta coesione; che nei vecchi Stati può resistere a vampe d'impazienza, senza farne crollare la base vetusta.

Noi che eravamo appena nazione, faticosamente nazione, dovevamo mirare, secondo i nuovi apostoli, all'internazionale; noi che ci conoscevamo non profondamente nei limiti della patria, dovevamo accingerci ad una lotta di classe, che doveva finire in vere e proprie lotte di fazioni.

Il vecchio solco delle discordie nazionali, per cui era perita l'Italia, accoglieva questi funesti germi di nuove e più ardenti lotte fraternelle.

Dentro e fuori la Camera dei deputati dominò una terribile formula. Del motto tolto al veggente di Patmo solo il *destruam* rimase. Lo Stato borghese è una ingiustizia, il frutto della sopraffazione, dell'inganno, della frode: e il popolo rispose: ingiustizia. E allora venga la giustizia. Rivoluzione è giustizia. Logica serrata, persuasiva, eccitatrice di violenza che tramutò e mantenne poi il socialismo col suo cosciente carattere rivoluzionario. Non vi fu mai chi fra quei banditori, per timore di passare per borghese, avesse il coraggio di affermare: No, fratelli, la patria, l'unità rinsaldata da istituzioni liberali è ancora il maggior bene anche economico! (*Bravo!*).

Il suffragio universale diede al gruppo socialista che penetrò nel Parlamento, il modo di influire anche sul Governo, pure aborrendo dall'inquinazione di parteciparvi; e per non perdere il contatto con la folla elettorale, non so

se vi sia stata persona che osasse non vergognarsi di dirsi prima, e soprattutto, e sempre italiano.

Le creazioni dell'anima socialista, contendendo vittoriosamente il terreno agli avanzi classici dell'idea repubblicana, giudicata di sterile contenuto, uscirono presto dal legittimo e giusto confine della difesa di diritti non dirò economici ma umani; e a gruppi a gruppi tendevano a costituire forti unità antistatali, con l'esercizio violento di sovranità vera e propria, preparandosi a minare quella stessa dello Stato, concepito come borghese e quindi necessariamente di classe. Le classi proletarie vollero e credettero di avere nelle loro organizzazioni i nuclei pronti per la futura sostituzione loro allo Stato di sopraffazione, che doveva crollare sotto i colpi della vera, della nuova giustizia. Lo Stato allora senti come una fatale influenza di codeste organizzazioni, pronte ad agire, per la solita via dello sciopero e della ribellione, agli ordini dei generali che le guidavano, o dal comodo scanno di deputato, o dal centro stesso dell'attività socialista.

Il nesso supremo, che tutte le classi avvince alla terra dove sono nate, e alle sorti di questa, si andava di giorno in giorno allentando: nei campi, nelle officine, nella stessa gerarchia dello Stato, in quella che è, come dicono i modernisti del diritto costituzionale, la corporea apparenza dello Stato.

Invano, invano il « divino » comunista Platone aveva tramandato ai secoli le parole immortali: « patria, e perchè terra patria, più della madre essa cura e accarezza suoi figli ».

Così periva la giusta, la sana concezione dello Stato, che è l'organo della giustizia di tutti e per tutti. Il sistema parlamentare fece il resto, e non c'è ragione di insistere di più. Venne a risvegliare da questi torbidi sogni di vita internazionale e di odio cinico per la patria, venne, dico, anche per noi, come per tutti i popoli che la realtà richiama a lottare per non morire, la grande ora della guerra mondiale. (*Bene!*)

E allora, allora, onorandi colleghi, dalle recondite energie del vecchio Titano venne su, a dispetto del verbo avvelenatore, la risoluzione decisa di non voler morire. Di non appartarsi nell'onta di una neutralità, che era il limitare di una fine ignobile. E guerra si

volle; e il grande grido si levò su tutto e confuse gli incerti e i pavidì; e guerra fu. Lunga, atroce, senza esempio nella storia. Il grande cimento ci trovava alle prese con la settimana « rossa » di Romagna. Non fummo concordi, compatti, disciplinati, nè durante, nè dopo la guerra. Non rileggiamo una triste pagina delle nostre sventure. Ancora una volta, la giovinezza ribenedisse col suo sangue puro la resistenza e la vittoria. Ma la discordia, un non so che di astratto, un dilagare strano di sentimenti vaghi di fraternità internazionale, traducibili sempre in debiti imposti all'idealismo italiano, ci perseguitò dopo la vittoria, anche nelle dure lotte per la pace. Così i nostri contrasti fecero fallire le nostre rivendicazioni. Non ci mostrammo decisi a riscattare — dopo il sacrificio di tanto sangue generoso — i nostri fratelli, solo i nostri fratelli (oh imperialismo italiano!) d'oltre Adriatico. E l'arbitro ieratico delle nazioni, il presidente Wilson, poté dimostrare con l'autorità di un giornale italiano che non era tutta l'Italia che chiedeva il suo mare, la sua gente, la quale aveva atteso per secoli la redenzione. Il signor Wilson poté dunque dire che un giornale italiano dava ragione a lui, e sosteneva la sua tesi, e la avvalorava mostrando che da noi si era formata e si diffondeva un'opinione conforme alla sua; quel giorno avemmo l'amara delusione adriatica! (*Grandi ovazioni*).

Voci. È vero, è vero!

Il signor Wilson era in diritto di sostenere che i nemici dell'evangelio nuovo dei 14 punti, su cui poggiava la salvezza del genere umano, erano i pochi imperialisti che strillavano. Il Paese sano e rassegnato era fuori di questione. Ecco come si ebbe la maggiore catastrofe diplomatica, che mai seguisse vittoria più fulgida.

Non voglio far l'errata-corrige inane di ciò che fu: e quello che vi espongo non vuole essere recriminazione inutile: è una triste riflessione....

Un popolo angosciato dall'esito della pace necessariamente doveva sentire, oltre il peso immane dei sacrifici sopportati, quello di queste delusioni. E si maledisse la guerra; e da tanti sentimenti offesi uscì, più violenta che mai, quella vampata maledetta di passioni, che si scatenarono nel modo che tutti ricordano.

Sopravvenne, o illustri e pazienti colleghi, un'altra Caporetto. Dopo la Caporetto diplomatica, quella interna, o che dir si voglia, politica. La legge elettorale a sistema proporzionale, per masse e tra masse, goffa, meccanica, quale (se non m'inganno) nessuno Stato adottò, senza savie e prudenti correzioni.

L'uomo destinato ad esprimere la coscienza della Nazione è dietro la scheda anonima, confuso nella massa, in lotta a coltello col vicino di lista.

Può bene l'elettore pensare che c'è, fra scheda e scheda, chi rispecchia le sue idee e dovrebbe avere il mandato.

Non c'è posto per lui: non c'è posto per la vittoria del suo senso, del sentimento che si ribella a questa organizzazione, a questa manovra che affoga i più alti valori umani nella famosa Busta di Stato!

Così la massa informe fece il dover suo: e mandò, là dove sapete, anime inferme o esaltate. L'espressione sommaria e ufficiale del sinistro movimento si riassume egregiamente così: tutto il male possibile allo Stato, alla vita nazionale, per il maggiore bene possibile dei tempi nuovi. La formola matricida e anarchica, ma schietta dice: tanto peggio, tanto meglio. Del tanto peggio erano incaricati gli artefici del tanto meglio futuro. Il male ahimè! era immenso e presente.

Quante volte io ho guardato e riguardato, con accorata mestizia, il volto di qualche operaio, a cui mi avvinceva uno schietto senso di fraternità, mondo da ogni preoccupazione politica! E il volto era atteggiato come ad uno spasimo mal compresso; e lo sguardo duro pareva mirare al di là delle cose circostanti. E finalmente dall'abbro usciva la parola convinta, sicura e fremente: Ah! questa volta! viene! viene! la rivoluzione! Amico e fratello, potrebbe darsi, ma sarà la morte di tutti....

Chi diceva di prepararla, preparava anche per sé le regole per dirigere bene e per evitare pericoli di strada.

L'elezione per masse, le delusioni della guerra e della pace, il ridestarsi nell'anima angosciata di idealità religiose (perché è il dolore che dalla pietà sovrumana cerca e trova conforto) scossero le forze della così detta borghesia. E allora, in un momento di debolezza tragica, fra le crepe della coscienza nazionale, s'insinuò,

fece capolino chi prese l'atteggiamento di salvatore. Era il neo guelfismo che veniva a confortare il Paese. Era il così detto partito popolare, con lo stendardo bianco e la croce e il motto dei comuni: *Libertas. Libertas* contro quale schiavitù? Non mancava che questa fortuna; essa ci venne. E adescò laici e non laici; e la predicazione della soave legge di amore di Cristo Signore ebbe pause, e accenti non tutti di cristiana pietà. Alla caccia delle masse, anche lui il nuovo partito; e con tutto il bagaglio dell'altro: anzi ammodernato, più ricco, più clamoroso per vincere la concorrenza.

Il sentimento religioso, che è il più sacro tesoro dell'anima umana, qui e sempre è fuori di questione. L'Italia vide e vede uno spettacolo inaudito: un signore, in veste talare, che appartiene alla gerarchia ecclesiastica, è a capo del movimento che per parrocchie e diocesi avvince e percorre le terre d'Italia. E non ha alcuna responsabilità.

Vince per masse la battaglia elettorale: domina ministri e ministeri, segna linee di governo e veti tribunizi. Lancia il problema della libertà della scuola e della regione. L'avvicinamento al federalismo è in marcia. Con la libertà della scuola si vuole la scuola asservita ad un partito, perchè di chi fu mai serva la scuola? Si fa predicare da un altro signore, (questa volta l'abito fa il monaco), che si vuole salvare l'anima delle giovani generazioni dalla coruttrice parola delle cattedre di Stato.

Ed ecco, tuona il rettore della prima Università cattolica, ecco una serie di ricche offerte pel S. Cuore e la sua scuola. Ma egli addita la piccola « dramma » della povera madre che la offre, quasi in espiazione dell'anima del figlio avvelenato dalle Università Regie.

Onorandi colleghi! Mai uscì da labbra di maestri italiani parola irriverente per la fede e i convincimenti religiosi: la libertà è la divina irradiazione dello Stato moderno; è l'anima della scuola; e non offende coscienze!

Onorevole Facta, io vi guardo con sincera e schietta simpatia; gagliarda e pura sanità di corpo e d'anima vi sorride: potete rifiutare i conforti spirituali, che quel signore eventualmente vi offrì.

Non è dignitoso nè per la Patria, nè per voi, nè per il prestigio del nome d'Italia, che s'intraveda in mano di quel signore un filo che

giunge a voi, o vicino a voi; di un signore che sta nella penombra comoda delle irresponsabilità, salvo a trattare la stipulazione di un concordato (la parola canonica è a posto) con qualche personaggio, un po' pericoloso, per il fronte unico social-popolare. Il concordato in pratica fu stipulato, ed eseguito nell'ultima scena ministeriale; ma il popolo, non dei popolari, questo concordato l'ha denunciato, rotto, calpestato. Non cenci bianchi, non cenci rossi. Noi vogliamo la nostra bandiera, quella che confortò martiri ed eroi, quella su cui si fissarono gli sguardi dei morenti per la Patria. Ah! avrete sentito anche voi, onorevole Facta, l'orrenda canzone: incendiamo il tricolore. Ed era con questa brava gente che doveva trattare quel signore! (*Applausi*).

Non vi ricordate, onorandi colleghi? Non è molto che esporre la bandiera nazionale era come esporsi a un serio pericolo: e fu ripetuto qui dentro che un emblema, un cencio, o rosso o bianco, che fosse sostituito al simbolo dell'unità della patria, non poteva commuovere il buon senso del popolo nostro. Ci si doveva abituare con questa sostituzione alla caduta dell'odiato regime... e anche dell'Italia. Lo Stato era agonizzante, moribondo.

Voci. Assente.

TAMASSIA. No, assente; era, ripeto, agonizzante.

La reazione è venuta così improvvisa, così decisa, così gagliarda, come era prevedibile che fosse. Da storico, io non giustifico tutto, ma tutto spiego, o credo di spiegare. Venne la salute dall'eterna giovinezza del popolo nostro. Questo, trepido sull'abisso, rinnovò il miracolo, ruppe i vincoli rossi, scosse da sé l'incertezza di lunghe giornate di martirio.

La Patria non poteva perire: non perì; è salva un'altra volta, per la virtù della giovinezza (*Benissimo!*).

Così si spiega il fascismo; non somiglia del tutto a quello che l'amico Chimienti ha descritto imperante a Baltimora. L'idea nazionalista, nel senso più puro, ebbe la sua difesa energica dei fasci. Si tratta di una nuova fazione?

Ma non è fazioso chi rialza il benedetto tricolore, e quello di cui esso è emblema, e non esita a morire per la risurrezione della Patria. Si legge che il nuovo milite d'Italia è qualcosa

come un prezzolato di certi partiti, come sarebbe l'agrario. Ed è ammannita in una rivista, la morale cattolica (un po' inferiore ad un'altra di altro autore, ambrosiano però anche lui) applicata alla santa e pia libertà del cencio bianco. È difficile trovare chi si presta a morire, dietro congruo pagamento. Volete sapere, onorandi colleghi, come si vive e si muore tra i fasci?

Leonio Contro, fascista ferroviere, anima leonina, come il suo nome gli predestinava, eroe del Carso, decorato di medaglie al valore, durante gli ultimi fatti, in un agguato, fu ferito a morte da una fucilata. Ebbe lunga e atroce agonia. Nel testamento esalò l'anima grande, perchè ella vivesse oltre la sua morte: e chiese in esso la benedizione dei genitori, per lui che moriva, per l'Italia, e pregò che il suo posto fosse preso dal fratello quindi-cenne.

Vidi il fanciullo col gagliardetto nero, a capo del corteo funebre a Padova; i genitori singhiozzavano, guardando con commossa fierezza il giovinetto...

Ah! non muore un popolo che dà questi esempi! Nel ritorno del corteo si ebbe il solito epilogo di qualche sibilo di piombo inviato a salutare il caduto. (*Entusiastica ovazione*).

Certo, onorevoli Colleghi, nessuno negherà la gravità impressionante dei fatti: ma consentitemi di affermare che grazie alla resistenza dei fasci si ebbe la minor guerra civile possibile. Nei moti, che dovevano accompagnare e sottolineare il mancato sciopero generale, chi avrebbe difeso i pavidetti borghesi, se l'esiguità dei contingenti militari era tale da non potersi attendere da essi aiuto alcuno pel mantenimento dell'ordine?

Il fascismo è reazione contro lo sfacelo dello Stato: esso recluta chi ha esposto la vita per la Patria e ha appreso, nei cimenti di guerra, a comprendere che cosa significhi codesta parola benedetta.

Onorevole Alessio, vi ricordate i giorni di martirio della nostra Padova, bombardata dall'alto, non sicura dall'onta dell'occupazione nemica, quasi abbandonata alla sventura che si abbatteva sull'Italia?

Mali cittadini parevano godere di quella atroce conferma delle loro predizioni, che la catastrofe nazionale offriva; noi sentivamo morire

la Patria. Mio fratello nell'agonia chiedeva notizie dell'esercito; dalle alte finestre della casa si potevano vedere già le vampe della non lontana artiglieria nemica. Morte di Patria. E l'immagine di mia madre morente pareva risorgere dall'infinita angoscia dell'anima affranta... (*Benissimo!*)

Chi non vide l'agonia della Patria, non può sentire come sia santa questa augusta creatura, come sia essa più cara al cuore nostro, e necessaria più della madre. Guai a chi ne deturpa l'immagine e a questa non s'inchina!

Il fascismo è sorto per la Patria. La Patria segna ad esso un limite sacro, inviolabile alla sua azione.

La Patria lo ha mosso; mai umano ordine lo corromperà e devierà dalla meta.

Onorevole presidente del Consiglio, il collega Vitelli ed io abbiamo presentato l'ordine del giorno, in cui non si parla più di fiducia, di speranza, di convinzione. Noi diciamo che voi, nel posto che avete ripreso, come la grande voce del Paese vi dice, agirete sicuramente per la tutela della Patria, con l'energia del patriottismo che è così forte in voi. Ogni forza benefica sarà drizzata e contenuta dall'altissimo fine. La bufera ha spezzato vincoli o duri, o molesti, con gruppi e persone irresponsabili.

Non più ministri di mostruose coalizioni; ma ministri d'Italia. D'Italia soltanto. Democrazia, partito popolare, collaborazionismo, nell'ora attuale sono ridivenute formole e parole stantie.

Vive l'Italia, contro cui nessuno potrà più essere. Fate il vostro dovere, l'Italia vi seguirà. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pavia.

PAVIA. Onorevoli senatori. Venendo ultimo oggi in questa importante discussione, vista l'ora tarda, non voglio abusare della vostra pazienza. Abbandono il discorso che volevo fare e ne sintetizzo il pensiero.

Non si vive da oltre trent'anni nella vita politica, passata nello splendore di un'ascesa della patria a veri trionfi democratici di libertà, di riunione, di parola, senza sentire tutta l'angoscia dell'ora che minaccia di vederla ancora

divisa in fazioni l'una contro l'altra, animate dall'odio e dalla vendetta.

E ciò dopo che al completamento della sua unità diedero in olocausto la vita ben 520,000 magnifiche giovinezze, senza nel momento in cui la mitraglia le bersagliava e le falciava, pensare se uscivano dall'una o dall'altra fila, ma solo sentendo di essere Italiani!

Ho detto « minaccia » perchè ancora io credo si possa salvare il paese da tanta iattura, se l'opera di tutti, ma specialmente di noi, uomini maturi che possiamo parlare per esperienza, sarà volta ad intromettersi tra gli accesi contendenti, per convincerli che così non si può più oltre procedere, e bisogna assolutamente mutare la rotta. (*Bene*).

Noi senatori che demmo tutta una vita di studi al prestigio dell'autorità dello Stato, per quanto si possa essere stati abbagliati dalla sollevazione degli spiriti, elevatisi contro una supina rassegnazione a troppe prepotenze ed ammirare il valore della stessa, che poteva diventare rivoluzione, e si accontentò di essere monito al ripristino dell'ordine (*benissimo*), dobbiamo riconoscere che esiste sempre il pericolo che il suggerimento possa essere sostituito dall'azione, e per chi è abituato al rispetto della sovranità dello Stato, incombe il dovere di adoperarsi perchè lo Stato non scenda al secondo posto dell'ufficio che gli spetta: di essere il solo esecutore della legge. (*Bene*).

Tutta la diagnosi che volevo fare del come a questo mandato, non tanto per colpa di uomini, quanto per asprezza di ambienti, siasi mancato, non mi è possibile esporre nella stretta di pochi minuti, quindi ve la risparmio, tanto più che ognuno di voi, quotidiani spettatori della vita pubblica, potete riepilogarla. E allora mi chiedo: « si è in tempo ancora di rimettere l'autorità dello Stato sul piedestallo che le spetta, esistendo un Governo uscito dalle libere istituzioni che ci reggono, che solo dovrebbe applicare la legge? » Io lo credo. E se a quest'opera pensa anche il partito fascista, affermando di voler incanalarsi a partito politico per arrivare al potere, anche per lui devono essere aperti tutti i cancelli della sua libera propaganda. (*Bene*).

I fatti deplorabili di questi tempi non possono suggerire ad alcuno, cultore di libertà,

di inferire contro chiunque, credente in una fede la esplica con una costanza e vivacità.

TANARI. Per i socialisti no.

PAVIA. Mi lasci dire. Anche pei socialisti...

TANARI. No, perchè son contro lo Stato.

PAVIA. Anche pei socialisti, io dico, come per tutti i partiti, se la loro propaganda non è antistatale ma volta solo ad accaparrare la simpatia delle folle su nuove idee che possono vivere nell'orbita dello Stato. La libertà deve ammettere l'ampio svolgersi di tutte le idee, ed è il buon senso del pubblico che deve capire quali sono le buone, quali le esagerate, quali le pessime. Lo Stato non deve rimanere soltanto spettatore del dibattito, ma cercare coi suoi mezzi di diffondere quelle idee che egli intende esplicitare a mezzo del Governo che si è dato e reputa perciò buone. Solo deve intervenire contro le altre, quando la loro vivacità di propaganda, anche senza la volontà delle parti, ma per facile conseguenza del dibattito, può dar luogo a violenza. Allora è dovere di arte di governo, che ha in sé la caratteristica chiamandosi « politico », di seguire le novità di ogni giorno ed adattare ad esse la vitalità dello Stato, studiandole, ed ammetterle, rifiutarle, o correggerle a seconda della bisogna. Il fascismo è certo un frutto della guerra e quindi lo Stato deve studiare la sua ammissione nella vita nazionale come organizzazione, in modo che questa non contrasti e tanto meno sovrasti i doveri e i poteri dello Stato. (*Benissimo*).

Perciò non sono d'accordo con l'onorevole Chimienti che ora diceva bastare le leggi recenti per tutto regolare. Si è formata nella vita politica una nuova atmosfera di battaglieri spiriti in tutti i vari partiti; vi è da limitare, vi è da concedere ad essi nuovi diritti? Ecco la questione ad esaminarsi, perchè può essere o che troppo si tiranneggi o troppo si conceda. Sono forme di propaganda neppure pensate quando formulammo le prime leggi di libertà di organizzazione, e non è certo imitando le legislazioni delle repubblicette americane di cui parlava testè il precedente oratore, che noi, nella terra classica del diritto, potremo acquietarci. Si è chiamato passeggero il fascismo: io lo vedo come una nuova religione politica, fecondata in cento mila cuori e cento mila menti adolescenti, che è più facile si radichi, e non

che si sradichi, nell'età matura e trovo più utile discutere i limiti della sua azione.

A questa necessità deve provvedere la mente dei governanti, perchè uno dei grandi difetti statali di questi ultimi tempi fu che in tutta la legislazione italiana prevalse più l'iniziativa dei funzionari, che quella dei dirigenti. (*Benissimo*). Ora le due visioni sono diverse.

Per quanto io abbia una vera ammirazione per chi dedica con molti sacrifici l'intelletto suo a far marciare la grande macchina della nostra amministrazione, pure credo che l'abitudine della stabilità non permetta di risolvere soltanto sulla base di dati statistici gli assillanti problemi dell'ora che volge, e giovi meglio che il suo contributo di esperienza sia invocato solo dietro l'iniziativa dell'uomo politico, che chiamato in un dicastero (si dovrebbe credere per competenza), venendo dal contatto dei bisogni reali di una data materia, meglio può essere l'inspiratore di ciò che occorre fare.

E questo affermando pei zelanti funzionari, che non s'accorgono che sostituendo l'opera loro a quella del ministro indeboliscono ogni giorno più la sua responsabilità, che è l'unica garanzia costituzionale che esista a favore del Parlamento, attutita anche col moltiplicarsi di Commissioni, troppo spesso suggerite da impiegati desiderosi di farne parte e che più che per le conclusioni son note a noi per le propine che costano devo anche dire per quelli che invece sono i pavidì. Lontani dal centro, sentendo più della direttiva politica del Gabinetto, quella quotidiana dell'ambiente in cui vivono, ove predomina l'uno o l'altro partito, vivono sgomenti dal disgustarli, e appena possono, evitano di applicare la legge in loro danno.

Vi sono prefetti che non sanno tutelare le popolazioni dalla mania tassatrice di certi comuni, che per trovare il modo di soddisfare le nuove teoriche degli assegni agli amministratori e i sussidi ad istituzioni che altrimenti dovrebbero vivere, creano bilanci ad altissime aliquote applicate con veri criteri politici. Si mandano a fare le inchieste, contro gli asserti sperperi, membri di Giunte amministrative, che, uscendo dalle viscere di parte, trovano tutto giusto. Questi prefetti potrebbero, se fossero equi, ottemperare al dovere che loro incombe di lasciare anche il Ministero, esaminatore di queste finanze a base partigiana, e invece mandano le proteste agli archivi.

I ministri solo devono dare la linea politica, su cui si deve procedere, e i funzionari, finchè sta al potere quest'indirizzo, devono incanalarsi sullo stesso.

Io non grido al regno dei pretoriani, dicendo che in Italia, specialmente in tema fiscale, si agì in modo contrario. I tempi vollero così. Sotto la pressione dei bisogni statali diventò forse necessario tormentare ancora di più il torchio che si aveva sottomano, spremendo fino alla buccia tutto il sugo vitale produttivo sull'abituale contribuente italiano.

Si trascurò di comprendere che il criterio di tassazione è spostato da tempo, e la lancetta segnante sul quadrante l'obbligatorietà della imposta deve segnare altre zone nelle quali il reddito suddividendosi in mille rigagnoli può superare quel campo, ove si affanna incessante a mietere la falce fiscale.

Il collega Bettoni or ora faceva il quadro della casa operaia, ove diversi produttori accumulano redditi maggiori di quelli che ha chi possiede al sole immobili o mobili e consigliava l'imposta sui consumi. Certo il problema è maturo per una soluzione, che va esaminata anche dal proletariato con grande serenità, perchè con tante pretese di perfezionamento ed ampliamento di pubblici servizi che a tutti giovano, non è giusto solo una parte di contribuenti provveda alla spesa del loro funzionamento.

Certo bisogna realizzare alla fine la tanto attesa e decantata riforma finanziaria, ma è vano sperare di arrivarvi se non si spazza il terreno da tutto il ciarpame degli oneri bellici che si è gittato sul dorso di una parte dei contribuenti, diventati per ciò astiosi e facile esca di tutti gli elementi turbolenti, che aiutano, imponendosi un'altra imposta volontaria, credendo insensatamente che la rivoluzione servirà ad annullare gli oneri per cui il labbro è volto a continua bestemmia.

Tutta questa bardatura fiscale di guerra fatta a scatti, con violazione di promesse, ha creato in paese nella categoria dei colpiti una deplorabile condizione di cose. Anche i più puri, i più onesti contribuenti « si son dati alla tesi del dente per dente », trafugando all'estero denaro, mentendo sulla consistenza di quello che hanno nello Stato, suddividendolo in molti titolari per salvare qualcosa. Ora, certo, un sistema di pressione tributaria, che spinge a questa trista scuola di sotterfugi, è difettoso.

I bisogni finanziari sono incalzanti, ma chi per far legna nell'ora del freddo, tagli non solo i rami, ma anche il tronco dell'albero, commette uno sproposito, e noi italiani stiamo ciò facendo, perchè a poco a poco, isterilite le nostre più potenti industrie, che tennero alto il pavese sui mari della concorrenza coll'estero, stanno ad una ad una chiudendosi.

Credo giunta l'ora di una doverosa resipiscenza in questa politica sbagliata. Bisogna liquidare il passato e instaurare proprio il nuovo pel futuro.

Come nelle aziende commerciali, quando gli affari vanno male, si ricorre alla liquidazione per salvare le poche attività ancora esistenti, io penso che tutte queste imposte belliche, che nel loro spirito iniziale possono essere apparse giuste come un prelievo sulla ricchezza nazionale, ed anche come appropriazione di tutto quanto di eccessivo guadagnarono i fornitori dello Stato per la guerra, dovrebbero ora, invece di attendere i loro incassi in ipotetici scaglioni, sottoposti a tutte le alee della insolvibilità dei debitori a lungo termine, essere subito realizzate, con facilitazioni larghe di riscatto, con equa revisione di tassazioni, per titoli oggi privi di valore.

Io altra volta parlai qui di questa materia, spronando l'onorevole Soleri che allora era ministro delle finanze a fare... (*il ministro Soleri accenna col gesto che fece*). Si fece quel mostri-ciattolo di decreto del febbraio 1921 che a ben poco servì, perchè quello che io a nome di molti invocai ed invoco è la liberazione del contribuente da questa affannosa sua responsabilità del domani, per cui dubita essere in condizione di poter pagare, mentre uscito da questo pelago anche con un buon salasso, potrà veder chiara la via da seguire nell'avvenire, dedicandovi per raggiungere una meta bene studiata, tutte quelle energie fattive che sono ancora un vanto della patria nostra. (*Bene*).

E dopo venga la riforma finanziaria, ma sia semplice nei suoi ordinamenti e non macchinosa, in modo che diventi costosa nell'esercizio e tormentosa nell'applicazione. Cerchi di rispondere più alla coscienza popolare che alla scienza degli economisti, penetrando dovunque, dalla reggia al casolare, perchè come ben fu detto l'imposta che si deve tramutare in benefici di opere statali per tutti, è come il sole che

irradia ogni individuo, e deve entrare da ogni finestra. Col mutamento dei salari, colla fecondità della nostra popolazione dove ogni casa è un focolare di redditi svariati, la casta degli esonerati deve essere ben minima. La proporzione deve essere la sola norma regolatrice.

Ed allora quando si avrà una carta statutaria del dare per tutti, dovrà cessare quella rampogna che oggi sboccia dal labbro di tanti contro gli sfruttati e gli sfruttatori, perchè ognuno potrà dire di aver dato il suo obolo alle mille cose ancora a farsi nel nostro paese, dove, falciate alla fine, e il tempo incalza per la loro decapitazione, quelle spese parassitarie che diventano gravissime e già mille volte indicate, si aprirà l'adito solo a quelle spese che devono essere seme di fecondazione produttiva, non fossa di sepoltura del pubblico denaro.

Ma perchè fruttino queste spese, bisogna indubbiamente riordinare ferrovie, telefoni, telegrafi, sottraendo queste istituzioni alla impulsività dei loro esecutori che si servono di ogni pulviscolo per provocare l'uragano. L'onorevole Albertini disse sarebbe un guaio il ritorno all'antico, cioè al servizio privato. Dovrei crederlo, se ricordo l'atroce critica che fu fatta in passato quando tutti i servizi pubblici furono dati allo Stato, garantendo che solo così la disciplina sarebbe stata possibile. Ma divento incredulo se vedo la realtà. Ed allora dico: è maturo l'esame della questione e la pubblica opinione ha ragione di essere illuminata in proposito con studi adatti per convincersi del cosa sia meglio per « comunicare » convenientemente da un luogo all'altro in questo nostro meraviglioso paese, senza esser sottoposto al beneplacito di qualunque esaltato macchinista o di qualsiasi insubordinato telegrafista ed anche di qualche isterica telegrafista.

Ma certo prima di colpire a dovere le classi proletarie addette ai pubblici servizi quando si servono di ogni pretesto per protestare, bisogna prevenire le loro furie col rendere meno gravoso il costo della loro vita.

È indispensabile una politica di revisione di prezzi contro gli esosi che in ogni commercio si son fatti rapinatori, allontanando da noi quel pellegrinaggio di forestieri, che attratti dal clima e dall'arte erano apportatori di oro nel nostro paese.

Se il calmiera non si mostrò sufficiente nei giorni bellici per mantenere i generi alimentari sul mercato, perchè i nascosti trovavano troppo facili acquirenti ad ogni prezzo, io credo si debba ad ogni costo studiare e trovare il rimedio contro tutti quegli esercenti che approfittano della scusa dell'alto prezzo delle materie prime, delle spese generali, del costo che su loro grava per gli acquisti personali moltiplicano all'ennesima potenza i loro lucri. Volevo soffermarmi su questo punto dimostrando con dati precisi che è rapace il sarto che vuole almeno mille lire per un abito, il calzolaio che vuole oltre cento lire per le sue scarpe, che è sconcio bagarinaggio quello degli incettatori di generi alimentari, che facendo da capitalisti dell'acquisto all'ingrosso in pochi momenti di occupazione, all'alba o all'aurora di ogni giornata, guadagnano somme enormi strozzando il venditore al minuto che poi da quattro legumi deve trarre il guadagno per la sua famigliuola.

Ma l'ora non consiglia questo dettaglio, e mi limito a chiedere al Governo di studiare se sulla base di costo, si potesse legiferare per un massimo di concesses percentuali colpendo non con pene finanziarie facilmente sopportabili, ma con pene corporali, con cancellazione perpetua dall'esercizio, l'ingordo che vuol mutare l'onesto guadagno in colposa rapacità.

Noi vecchi che vedemmo formarsi le modeste fortune dei commercianti nel corso di più lustri sotto l'egida del risparmio, non possiamo acconciarci ad essere spettatori silenti di vertiginose fortune nel corso di pochi mesi sotto l'infuriare della speculazione. (*Bene*).

Pochi momenti or sono il senatore Albertini fustigava nel suo poderoso discorso il ministro della marina per aver creato una Commissione per un futuro carrozzone mercantile, chiamandovi gli interessati.

Io credo intempestivo il giudizio sulla qualifica « carrozzone » e non giusta la critica degli uomini chiamati allo studio della questione.

Se in materia così specifica non si chiamano i competenti, e tali son più che altro gli interessati, il risultato degli studi sarà ben meschino. E, contro gli interessati che possono esser rapaci, deve stare vigile l'attenzione degli altri membri, messi appunto per attingere no-

zioni a loro ignote, non per assecondare brame di eterni assetati. E dopo discuteremo sulla opportunità o meno di sovvenzionare linee, lasciando solo alla libertà individuale il moltiplicarsi delle attività marinare del nostro paese. Ma intanto una cosa è certa, che in un paese come il nostro circondato dal mare che ci sorride coi suoi colori di cobalto, è doloroso vedere le sue acque non percorse da numerosi navigli, popolati da figli di quelle rive costiere che diedero al mondo i più intrepidi naviganti, i più attivi negozianti. E ciò proprio mentre la Germania pur dibattendosi in una psicologia di umiliazione per la indiscutibile sua decapitazione commerciale, trova la scappatoia ai divieti di rifacimenti della flotta per moltiplicare di nuovo i suoi mezzi di trasporti marittimi e penetra già in ogni terra non sua, come venditrice od acquirente.

Voci. Questione di razza.

PAVIA. No, questione di volontà, ed io che ho fede nella razza italiana formulo l'augurio che presto si giunga alla fine delle contese di parte e si ravvivi lo spirito di iniziativa commerciale.

E seguiamoli colla nostra simpatia, e non abbandonandoli a se stessi, questi nostri mercatanti che fuori dei confini d'Italia sono i veri propagandisti all'estero della possanza della patria. Siamo usciti finalmente dalla nicchia delle piccole nazioni e siamo divenuti voce nel consorzio delle grandi, che vogliono dettare norme al mondo intiero, allora bisogna uscire dall'inerzia che fino a ieri fece credere bastasse a rappresentare l'Italia all'estero l'operosa nostra diplomazia che affollata da mandati non può a tutto accudire, e aiutiamo tutti coloro che correndo da nazione a nazione, entrando in contatto con chi non è nelle sfere ufficiali, dissipano, ove più occorre, equivoci sulla nostra vita interna, dimostrando che l'incidente passeggero non è il ritmo normale di questo nostro paese pieno di energie fattive.

Ogni volta che io sono uscito, o capo modesto di Commissioni all'estero, o milite ubbidiente, ho visto che in queste escursioni che raccolgono figure di ogni partito, appena varcata la frontiera, l'unità nazionale si forma fra tutti *et unum cor animus unus* parla in ognuno, sicchè solo ci si adopera ad esaltare la grandezza della patria.

E questi rapporti servono anche per poi, perchè si torna in paese più intimi, e quando viene la necessità di un contatto per attutire difficoltà che nella politica sorgono facilmente, il terreno è più spianato all'intesa. E così pure, voi governanti invece di veder come accademie quei convegni internazionali dove si radunano i parlamentari di tutto il mondo per stringere ogni anno rapporti di maggior cordialità, creando un serio contatto tra specialisti di questioni economiche, dovrete aiutarli, moralmente almeno, se materialmente non credete farlo come quasi tutte le altre nazioni lo fanno, valutando che è denaro messo alla cassa di risparmio la preparazione di uomini politici, che, quando avviene un incidente politico, possono accorrere in forma privata, tante volte più utile dell'ufficiale, per non compromettere i governi, là dove le conoscenze personali possono tagliar corto a incidenti, provocare concessioni, esser utili in molteplici cose. Quando un paese come il nostro, che certo è sulla via dell'ascesa nel mondo, e quindi suscita molta invidia, ha pur troppo all'estero una cattiva stampa perchè si gonfiano meschini episodi di vita interna e si moltiplicano calunnie, non è male vi sieno in quantità uomini politici che portino sovente fuori della frontiera e portino nel consorzio di riunione di altre nazioni, la voce dell'Italia, vera, madre di lavori fecondi. Il ministro degli esteri, interprete degli interessi italiani nelle grandi questioni internazionali, non può occuparsi di questa piccola propaganda e dev'essere lieto, se spontaneamente a questa bisogna, accorran collaboratori, che sanno far scomparire la loro personalità per voler esser solo i cantori della grande conquista nostra, l'unità nazionale.

Ieri nella Camera dei deputati un unanime scroscio di applausi salutò questa magica parola, che è tutta una professione di fede, perchè raccoglie tutte le glorie del passato, tutte le speranze dell'avvenire. Uguale sentimento vibra certo in questa Aula vitalizia, perchè il culto della patria vicino a modesti parlamentari, quale io sono, ha qui le sue figure più smaglianti, che noi veneriamo come gli Iddii della nostra prima risurrezione. (*Bene*).

Qui sono i capi gloriosi che condussero alle ultime nostre vittorie quell'esercito e quella armata che è bello abbiano sempre qui in

questo recinto una rappresentanza di spettatori per poter riferire ai confratelli *ex ore et oculis*, l'ammirazione di cui noi sempre li circondiamo. (*Benissimo!*)

Senatori miei! (*Harità*) ...dirò allora l'ufficiale « Onorevoli senatori », modificando quel *miei* che significa una nota di riconoscente amicizia per la benevola attenzione con cui mi ascoltate sicchè l'oratore fondendosi coll'uditorio si sente in maggior intimità (*Bene*).

Onorevoli colleghi! Troppo tempo si è perduto nel nostro Paese per odiarci. Bisogna adoperarsi a ripristinare l'amore. Ecco un compito per voi supremo dirigente della scuola. Diffondete nell'animo dei maestri, qualunque sia la loro fede politica, il dovere di insegnare ai giovanetti che, bisogna distogliersi dalle impulsività della violenza anche se sbocciano sotto il fascino della sacra sentimentalità dell'amor della patria, e si cerchi invece di tenervi viva questa fiamma magnifica, portandoli nelle corsie dove l'arte educa al lavoro, infondendo loro il monito che meglio si può esser strumenti dell'ordine colle forme della dolcezza che con quelle della brutalità. (*Bene*).

Davanti ai mille e mille monumenti che ogni piccolo comune d'Italia, innalza ad onore dei suoi eroici caduti, figli di una disciplina che occorrerebbe non solo fosse stata osservata nelle trincee ma si applicasse in ogni moto della vita nazionale, si devono affollare non solo i petti coperti da una camicia o nera o bianca, o rossa, ma tutti i petti italiani concordi almeno nell'omaggio all'eroismo.

Per quest'opera lo Stato ha tutti i suoi organi, li metta in azione e questi pastori che spingeranno il gregge della nostra adolescenza a leggere solo nel gran libro della bontà, saranno benemeriti, e gli istruiti saranno certo i fattori di un nuovo e migliore consorzio umano.

Con molti di voi del Governo ho da anni calda e viva amicizia e sento che, sapendovi seguiti costantemente da amici animatori, potete far qualcosa di bene.

Volendo esser annoverato tra questi animatori, osai parlare.

E concludo dicendo: Le vacanze parlamentari non devono essere nè per voi, nè per noi ore di riposo. Per tutti deve essere dovere, quello di adoperarsi per la pacificazione nazionale.

Sarà questo l'omaggio più bello che noi daremo ai nostri morti della grande guerra e, a scopo ottenuto, potremo dir loro: « Fratelli, sparsi nelle fosse dei cento cimiteri montani o lungo le sponde dei fiumi sacri nei loro nomi alla storia, fratelli che credevamo scomparsi per sempre, avete oggi ancora compiuto una grande funzione di vitalità, perchè foste la luce che ci guidò sulla via della cessazione dei sanguinosi fraticidi contrasti ». (*Vivissimi applausi. Molti senatori e alcuni ministri vanno a congratularsi coll'oratore*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:
Albertini.

Bellini, Berenini, Bergamini, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Boncompagni, Bonin.

Cagni, Calisse, Campello, Canevari, Cannavina, Capotorto, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimenti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Corbino, Croce.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Riseis, Di Brazza, Di Santonofrio, Di Terranova, Di Vico.

Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Ferri, Fracassi, Fradeletto.

Gallina, Giordani, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Mengarini, Millo, Morpurgo, Morrone.

Nava, Niccolini, Nuvoloni.

Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podesta, Pozzo, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Sechi, Sili, Sini-baldi, Spirito, Squitti.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Torrigiani Luigi.

Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vighiani, Vitelli.

Zupelli.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, segretario legge:

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro del tesoro per sapere quali ragioni mentre prima i Consolati di Parigi, Lione e Marsiglia provvedevano al pagamento delle pensioni e degli assegni ai nostri invalidi di guerra e ai veterani residenti nella loro giurisdizione, ora, da qualche tempo a questa parte, vi si rifiutano adducendo di non esserne più autorizzati, obbligandoli così ad ingenti spese per venire in patria od a provvedersi di procuratori per farne l'esazione.

Bouvier.

Al ministro della giustizia e affari di culto, per conoscere con quale opportunità siano stati chiamati al gabinetto del ministro e rispettivamente a quello del sottosegretario i pretori dei due mandamenti limitrofi di Montereale e Pizzoli (Aquila), lasciando l'amministrazione della giustizia in condizioni disastrose, specialmente a Montereale, ove parecchie centinaia di procedure sono in sospenso senza che alcuno vi provveda; e per conoscere altresì se e come intenda riparare all'inconveniente deplorabile.

Mortara.

Il sottoscritto interroga l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole ministro della istruzione pubblica sull'esattezza della notizia data dai giornali circa provvedimenti in corso, col deprecato sistema dei decreti legge, ordinanti il pagamento dell'indennità estiva ai supplenti delle scuole medie, confidando che la notizia venga dichiarata infondata.

Rebaudengo.

Ai ministri delle finanze e della guerra per sapere se non credano doveroso ed urgente per ragioni di giustizia e d'interesse storico ed artistico liberare e consegnare al comune di Arco Trentino la antica Rocca, necessaria allo estendersi della redenta città sulle sponde del lago, e allo sviluppo della sua vita civile, commerciale ed industriale.

Vicini.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere per quali motivi l'assicurazione da lui data che gli orari riguardanti la provincia di Udine sarebbero stati modificati, secondo gli accordi presi, per il primo luglio, non abbiano ancora avuto effetto.

Di Brazzà.

Annunzio di risposta scritta ad interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio che il Ministero competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Mazzoni.

A norma del Regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico dell'odierna seduta.

Sull'ordine del giorno.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Con sorpresa ho visto che è scomparso dall'ordine del giorno la legge per Ostia.

Io chiedo che questa legge venga riammessa nell'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Io non posso non accettare la proposta del senatore Grassi; metterò all'ordine del giorno la legge per Ostia ma prevengo che è assente il relatore.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità (500):

Senatori votanti	113
Maggioranza di due terzi.	76
Favorevoli	77
Contrari	36

Il Senato lo ammette alla discussione.

Garanzia e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra (506):

Senatori votanti	113
Maggioranza di due terzi.	76
Favorevoli	81
Contrari	32

Il Senato lo ammette alla discussione.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22; ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio ed al bilancio per il fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per il medesimo esercizio finanziario (N. 510):

Senatori votanti	113
Maggioranza di due terzi.	76
Favorevoli	77
Contrari	36

Il Senato lo ammette alla discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato (Numero 524);

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione dell'esercizio finanziario 1922-23 (N. 525);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Carabinieri Reali (N. 294-C);

Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale postale, telegrafica e te-

telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 462);

Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra (N. 506);

Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità (N. 500);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22; ed alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio, ed al bilancio per il Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di Finanza per il medesimo esercizio finanziario. (N. 510);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

La seduta è tolta (ore 19,15).

Risposta scritta ad interrogazione.

MAZZONI. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se nel concorso alle cattedre di materie letterarie nelle scuole medie di primo grado, di cui egli ha promesso l'imminente apertura non stimi conveniente rinunciare alla prova scritta d'italiano, o almeno provvedere a che quella non sia un cimento di critica letteraria oppure un esercizio di memoria ».

RISPOSTA: — Non sembra consigliabile la abolizione della prova scritta nei concorsi a cattedre di italiano nelle scuole tecniche e nelle complementari, ai quali soltanto può riferirsi l'interrogazione, perchè nei concorsi a cattedre di materie letterarie nei ginnasi la prova scritta consiste in una versione dall'italiano in latino. Il modo migliore di valutare non solo la preparazione dottrinale ma le attitudini mentali, di chi non è altrimenti conosciuto, è un suo scritto: una prova orale non può completamente sostituirlo, anzitutto perchè più aleatoria, ed inoltre perchè conduce più a constatare le doti mnemoniche del candidato che le altre qualità che si richiedono da parte di un insegnante. Nè può trascurarsi l'altra considerazione che, dovendo l'insegnante di italiano anche delle prime classi della scuola media, indirizzare gli alunni all'arte dello scrivere, è necessario anche constatare quale grado di perizia abbia nell'arte stessa.

Quanto al contenuto della prova scritta, è compito delle commissioni giudicatrici dei concorsi curare che essa corrisponda ai fini ai quali è diretta; nè sembra opportuno limitare con norme regolamentari i modi di attuazione di tale compito, che è essenzialmente tecnico. La loro determinazione va perciò lasciata al libero e discrezionale apprezzamento dei competenti a cui è affidata la scelta dei futuri insegnanti.

Il ministro

ANILE.

Licenziato per la stampa il 24 agosto 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXIII^a TORNATA

LUNEDÌ 14 AGOSTO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Comunicazioni del Governo (Seguito della discussione sulle)	pag. 3826
Oratori :	
BIANCHI RICCARDO	3858
DE CUPIS	3847
DI BRAZZÀ	3847
FRACASSI	3831
FULCI, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	3858
GRANDI	3826
PELLERANO	3827
RAVA	3835
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	3853
SOLERI, <i>ministro della guerra</i>	3851
THAON DI REVEL	3833
Congedi	3825
Interrogazioni (Risposta scritta ad)	3867
Petizioni (Lettura del sunto di)	3825
Relazioni (Presentazione di)	3825, 3831, 3855
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	3865

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura industria e commercio, delle poste e telegrafi e delle terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori :

Berio D'Argentina e del Carretto di giorni otto, Nava e Dallolio Alberto di giorni cinque, Nuvoloni di giorni dieci. Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 44. Il signor Letterio Biondo fa voti per per esser reintegrato nelle funzioni di notaio.

N. 45. Il maggiore in posizione ausiliaria cavaliere Luigi Barenchi si duole della sua esclusione definitiva dall'avanzamento e del conseguente collocamento in posizione ausiliaria.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Spirito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SPIRITO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: «Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-22».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Spirito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Grandi.

GRANDI. Il Senato ha accolto con vivo plauso le parole pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio che l'esercito e la marina sono l'espressione più pura dell'intima unione nazionale e recano ovunque il contributo saldo e sicuro della loro compagine.

Ma nelle dichiarazioni del Governo non trovo il più piccolo accenno al ponderoso problema del riordinamento militare del paese, nel quale riordinamento io comprendo tanto le forze di terra, quanto quelle di mare, quanto quelle dell'aria.

Non intendo neppure sfiorare l'importantissimo argomento sia perchè parmi non questo il momento opportuno, sia perchè si avrà occasione, e speriamo in tempo non lontano, di discuterlo ampiamente e profondamente.

È mio desiderio oggi di richiamare l'attenzione del Senato su due concetti espressi dall'onorevole Presidente del Consiglio e che sono in intima relazione col problema militare e cioè: 1° austera politica di riduzione di spese; 2° negare ogni spesa che non sia assolutamente indispensabile, che non abbia carattere evidente ed inderogabile di necessità e che soprattutto non sia produttiva.

Parliamo prima delle economie; sono ormai 30 anni che io ebbi l'onore di entrare nell'altro ramo del Parlamento e ricordo che argomento principale del programma del Governo, che aveva indetto nel 1892 le elezioni, come programma dei candidati politici, di cui ben oltre 60 sediamo oggi in questo Alto consesso, era la riduzione delle spese; non occorre che io aggiunga che in tutto questo lasso di tempo, non tenendo conto dei tre periodi bellici eritreo, libico e della grande guerra nazionale, economie non se ne sono fatte.

Certo è che se anche il Governo si metterà su un piede di casa più ridotto, come sono stati costretti di fare tutti gli onesti cittadini ed in particolar modo i disgraziatissimi vecchi pen-

sionati, qualche riduzione di spesa si potrà ottenere e specialmente se lo Stato si sbarazzerà dal gestire taluni servizi che funzionerebbero assai meglio se lasciati all'iniziativa ed all'industria privata, come avviene in altri paesi; ma quello che a me preme di segnalare è che, fatta astrazione da ciò che riguarda spese residue dalla guerra, riduzioni nei bilanci militari non se ne possono fare. Tutti conoscono le attuali condizioni dell'esercito, della marina e della navigazione aerea e per quanto riguarda particolarmente l'esercito ne abbiamo avuto prove evidenti nei giorni decorsi; che una data quantità di denaro si possa spendere meglio e con più efficacia lo ammetto e lo riconosco, ma diminuire le somme oggi iscritte nei bilanci militari, fatta astrazione ripeto di ciò che si riferisce a passate spese di guerra, non è neppure da pensare.

Devesi adunque concludere che il bilancio generale dello Stato non potrà avere alcun sollievo dai bilanci militari.

Vediamo ora se per risolvere il problema militare dovremo andare incontro ad ulteriori spese che dovrebbero essere comprese fra quelle che il Governo chiama assolutamente indispensabili.

O noi vogliamo un apprestamento militare, mi si passi la brutta parola, si chiami esso Regio Esercito, o se ad altri piaccia, Nazione armata, Regia marina o armata navale, armata dell'aria (non mi consta ancora che quest'ultima sia stata battezzata con un nome ufficiale) un apprestamento, dico, che corrisponda a tutte le esigenze della difesa del paese da qualunque frontiera terrestre o marittima, possa essere attaccato, che sia dotato delle armi più moderne e perfette, di navi di ogni specie e tipo, di apparecchi di volo i più veloci ed i più potenti, che sia saldamente inquadrato, rigorosamente disciplinato, perfettamente istruito, con campi di manovra, con caserme igieniche, con vestiario decoroso, occorreranno migliaia e migliaia di milioni e bisognerebbe avere il coraggio di dirlo francamente.

Ma se si vuole tenere conto delle condizioni economiche del paese, della situazione finanziaria dello Stato, perchè il problema militare non è un problema rigidamente tecnico, ma un problema eminentemente politico, economico, sociale, allora si deve dire quello che il

paese può spendere per la sua difesa, suddividendo equamente le somme fissate fra le forze di terra, fra quelle di mare e fra quelle dell'aria.

Tutto il problema militare sta qui; è un dilemma dal quale non si esce: o spendere senza limiti, o fissare una determinata somma; entro questa determinata somma gli eminenti consigli di generali e di ammiragli, i ministri speciali, troveranno la migliore soluzione tecnica da sottoporre al Parlamento, il quale così potrà serenamente discutere e con facilità approvare.

Ritengo di avere assai brevemente, ma mi lusingo anche assai chiaramente espresso il mio pensiero, che cioè si fissi la somma che l'erario può dare per la difesa del paese: non si può pensare di costruire una solida casa di qualunque dimensione essa sia, se non si sa prima quale somma si vuol spendere e non si fa un rigido preventivo; è questo preventivo che io invoco per la organizzazione della difesa dell'Italia se si vuole salvaguardare la sua grandezza, la sua prosperità, il suo avvenire: al Governo la decisione ed il Senato attende dall'onorevole Presidente del Consiglio una parola rassicuratrice. (*Approvazioni*).

PELLERANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Onorevoli Colleghi, molti ritengono che sia necessario e urgente ridurre e a poco a poco eliminare il forte *deficit* del bilancio, ma pochi si domandano se e come ciò sia possibile. Io ho la convinzione che il Governo, se vuole, può in breve tempo fare centinaia di milioni di economie, ed è per questo che ho presentato un ordine del giorno che confido sarà accettato dal Governo perchè dimostrerà così coi fatti che egli vuole realmente ridurre il grave disavanzo del bilancio.

La Francia e l'Inghilterra hanno fatto negli ultimi tempi dei tagli enormi nei loro bilanci, e dove non sono arrivati i Governi, sono arrivati i Parlamenti. Il 14 luglio ultimo scorso il cancelliere dello scacchiere Sir Robert Horne assicurava i Comuni che il Governo aveva ferma volontà di fare nuove e più vaste economie e perciò aveva nominato due Comitati ministeriali incaricati, l'uno di fare economie sulle spese civili l'altro sulle spese militari. Dava poi la lieta notizia ai Comuni che il de-

bito fluttuante inglese dal luglio 1921, quindi in un solo anno, era diminuito di 409 milioni di sterline, il che vuol dire 10 miliardi di franchi oro. Ora è necessario che noi seguiamo l'esempio di questi Governi, di questi Parlamenti, se vogliamo salvare la nostra finanza. Egli italiani devono tutti persuadersi che senza uno sforzo di lavoro e di rinunce, senza sacrifici noi c'incamminiamo verso la rovina finanziaria e su una via che potrebbe ridurre il valore della nostra lira a pochi centesimi, e quindi ad un continuo rincaro del costo della vita.

L'affermazione bolscevica, materiata di mala fede, che le classi abbienti non pagano abbastanza e che possono ancora essere colpite, è contraria alla verità, perchè la nostra pressione fiscale è arrivata ad un punto oltre il quale non si può più andare perchè si distruggerebbe la materia imponibile. Le economie a cui accenno al numero 1° del mio ordine del giorno porterebbero ad una diminuzione di spesa di circa 600 milioni. Infatti noi, tolto il caro viveri che ci costa un miliardo e cento e più milioni, spendiamo per altre indennità e lavori straordinari più di mezzo miliardo all'anno.

Può essere considerata seria una spesa di 200 milioni per lavori straordinari quando eccettuati gli uffici giudiziari, abbiamo tutti la convinzione che negli altri uffici vi è il doppio del personale necessario? Ed è qui che l'azione del Governo deve essere severa, è qui che si debbono fare delle forti economie.

Noi poi facciamo una enorme spesa per la benzina. Non so oggi veramente a quanto ammoni questa spesa, ma posso assicurare che nel 1920 il Governo italiano per tutti i Ministeri, ad eccezione del Ministero della marina, spendeva 59 milioni il mese per benzina. Questa è una cifra ufficiale e ve la posso assicurare. Ora io spero che da quell'epoca si saranno fatte delle economie, ma è certo che almeno 50 milioni al mese si spenderanno tutt'ora; e questa è una cifra esagerata e bisogna quindi fare tutte le economie possibili, perchè, come sento dire da un collega dietro di me, è una cifra che fa impressione.

Nel mio ordine del giorno, parlo anche degli arsenali, e qui sono d'accordo coi nostri ammiragli competentissimi in questa materia, i quali hanno sempre sostenuto che l'Italia ha

troppi arsenali; ed anzi un ministro della marina aveva proposto la riduzione di essi, ma non si ebbe il coraggio di farla. Ora in questi arsenali, lo sappiamo tutti, si lavora ben poco, mentre poi, con tutti i caroviveri, gli operai hanno un salario dalle 40 alle 50 lire al giorno. Io qualche volta mi sono divertito a chiedere ad alcuni operai che andavano al lavoro negli arsenali, quanto lavoravano, e molti di essi, che in fondo sono della brava gente, mi rispondevano con molta sincerità « ben poco ». Molte volte il maggior lavoro consiste nell'andare e ritornare, specialmente quando abbiamo la casa lontano! L'Inghilterra, nazione eminentemente marittima, ha due soli arsenali: perchè noi dobbiamo averne cinque? Anche qui bisogna che il Governo faccia qualche soppressione che è ritenuta necessaria non da me, che sono incompetente in materia, ma dai nostri ammiragli.

Nel numero due del mio ordine del giorno, parlo delle economie e dei provvedimenti da farsi tanto nel bilancio delle ferrovie dello Stato quanto in quello delle Poste e telegrafi. Alcuni dei miei colleghi vi hanno già parlato molto bene delle economie che si debbono fare nel bilancio delle ferrovie, che ha un miliardo di disavanzo. Essi vi hanno detto che vi è troppo personale, ed hanno anche soggiunto che dovete essere severi ed applicare la legge contro coloro che hanno scioperato. Io credo che oltre alla riduzione del personale vi siano da fare altre economie. Parlando con un ingegnere pratico di ferrovie, questi mi diceva che si potrebbero sopprimere dei treni nelle linee dove vi sono più di quattro coppie, e che si potrebbero sopprimere anche dei treni merci facendo un maggiore uso dei treni misti, cioè treni formati da vagoni viaggiatori e da vagoni merci; e mi diceva che, facendo queste riduzioni, si poteva raggiungere una economia di 50 mila chilometri-treni per giorno e siccome un chilometro-treno costa circa 35 lire (pensate che nel 1914 costava lire 4,60), ne consegue che vi sarebbe minore spesa annua di circa mezzo miliardo di lire.

Un'altra economia che si può fare è quella di diminuire le carte di libera circolazione e di biglietti gratuiti e semi gratuiti...

ALBERTINI. Ed anche riservati.

PELLERANO. Ed anche riservati, accetto l'aggiunta. Da uno studio fatto s'è visto che per queste esenzioni si ha una minore entrata dai 150 ai 200 milioni all'anno (*commenti*). Io non credo che si potrebbero aumentare le tariffe, perchè esse sono già molto alte e credo che aumentandole si verificherebbe una minore entrata. Credo invece che sarebbe giusto di aumentare il prezzo dei biglietti di terza classe perchè confrontandolo con quello dei biglietti di seconda e di prima classe è realmente troppo basso.

In questo modo, colla diminuzione del personale, col farlo lavorare effettivamente otto ore al giorno, colla riduzione dei biglietti gratuiti e semi-gratuiti, colla riduzione dei treni come sopra ho detto, si potrebbe raggiungere una economia di molte centinaia di milioni, ed in poco tempo, come ha detto il nostro valentissimo collega senatore Riccardo Bianchi si potrebbe arrivare al pareggio.

In questo numero del mio ordine del giorno parlo anche del bilancio delle poste. Il relatore alla Camera dei deputati di questo bilancio, che ha un *deficit* di 550 milioni ha detto che il ministro deve resistere più che può a tutte le pressioni politiche e prima di proporre delle leggi deve valutare la portata finanziaria e l'effetto che possono avere sul meccanismo dei servizi specie sulla disciplina.

Ora purtroppo molte volte il ministero delle poste e telegrafi non ha seguito questi consigli.

Ritenendosi necessario di fare una linea diretta telegrafica tra l'Italia e l'Argentina, il ministro dei telegrafi ha fatto un contratto con una compagnia di cavi sottomarini e ha garantito a questa compagnia un'entrata lorda di settanta milioni all'anno.

Dato il traffico telegrafico che vi è fra l'Italia e l'Argentina, anche volendo essere ottimisti, siamo più che sicuri che il nostro Governo rimetterà non meno di 40 milioni all'anno, mentre si poteva (ed era questione di attendere poco tempo) fare un contratto con una società privata perchè impiantasse una stazione radio-telegrafica che si sta costruendo a Buenos-Aires per le comunicazioni con l'Europa, e lo Stato allora non avrebbe speso niente. Ma, dicono quelli che hanno fatto il contratto, vi è la

ragione per cui noi dobbiamo spendere 40 milioni all'anno di più; e sapete quale è?

Data la distanza che vi è tra l'Italia e l'Argentina (11 mila chilometri) la radio-telegrafia in qualche stagione, per qualche momento, non può superare questa distanza; e allora io dico: in un ministero che ha un bilancio di 550 milioni di disavanzo, perchè per qualche giorno vi può essere un ritardo nei telegrammi si devono spendere 40 milioni all'anno?

Pare che si voglia fare un'altra cosa simile, e io la dico qui pubblicamente perchè spero che il ministero non la farà.

Si rende necessaria, si crede opportuna, una linea telegrafica diretta fra l'Italia e il nord America. Ora si vorrebbe costruire un cavo tra l'Italia e le Azzorre, per unirlo al cavo che ci verrà dato dalla Germania in conto riparazioni e che già esiste fra le Azzorre e il nord d'America.

Per fare questo cavo tra le Azzorre e l'Italia si dovrà spendere non meno di 150 milioni, mentre tra non molto la stazione radio-telegrafica di Coltano potrà benissimo corrispondere col Nord-America; perciò è molto meglio aspettare un po' di tempo che spendere altri 150 milioni.

Al numero 4 del mio ordine del giorno accenno a una materia molto grave che avrebbe bisogno di molto tempo per essere discussa, ma io sarò brevissimo, data l'ora che corre, e cioè dei provvedimenti per la tassa di successione che sono nientemeno che 21 e di cui 11 furono fatti tra il 1916 e il 5 febbraio 1922. A questi si debbono aggiungere tutti i regolamenti e tutte le norme esplicative e quindi si ha una farragine di provvedimenti che vi porta a delle anomalie, tipica quella della aliquota di aliquote superiori al 100 per 100 del patrimonio che si deve colpire e delle multe che vanno al triplo delle somme ereditate.

Fra padre e figlio si pagano delle aliquote elevatissime: su 50 mila lire, che oggi è niente, si paga il 4,60 per cento ma si va fino al 33,26 per cento. Tra moglie e marito, fra fratelli, fra zio e nipote le aliquote sono molto più elevate. Per un piccolissimo patrimonio di 50,000 lire fra zio e nipote si paga il 21,60 per cento. Gli affini sono equiparati agli estranei, ed hanno quote elevatissime, le quali arrivano fino al 90 per cento.

ALBERTINI. Si arriva financo al 103 per cento.

PELLERANO. Perfettamente: quando l'erede ha di suo 600,000 lire, allora deve pagare di più il 12 per cento. Vede l'onorevole senatore Albertini che io ho studiato abbastanza bene la questione. Si arriva così fino al 103 per cento.

ALBERTINI. Ed il gettito delle imposte di successione è, in rapporto alla svalutazione della moneta, notevolmente diminuito.

PELLERANO. Siamo perfettamente d'accordo. Questo gettito è diminuito perchè ci sono gli accorgimenti e perchè molto del nostro risparmio va all'estero e questa cosa per noi italiani è pericolosissima, perchè se non facciamo una riforma delle disposizioni attualmente in vigore i risparmi dei nostri emigrati all'estero non verranno più in Italia, perchè non vorranno farseli prendere dall'erario. Bisogna dunque pensare a questa questione e pensarci molto seriamente.

Io qui potrei dire tante e tante cose a proposito di tutto ciò che aggrava il povero erede. Basterà ricordare che l'ultimo decreto legge, quello del 6 febbraio 1922, pretende anche che si obblighi l'erede a fare il riscatto della tassa patrimoniale, per cui si verifica questo caso.

Un tale lascia alla moglie dell'unico figlio premorto alla nuora, uno stabile che costa 600,000 lire; orbene questa disgraziata erede dovrebbe pagare 475,000 lire d'imposta, 50,000 lire per tassa patrimoniale, in totale 515,000 lire e ciò entro il termine di sei mesi, altrimenti sarà colpita da multe che vanno agli estremi. Naturalmente questa disgraziata deve trovare questa somma e data la condizione di dover far presto, difficilmente può trovare il compratore, per cui è obbligata a rinunciare all'eredità e così il fisco con le sue pretese esorbitanti viene ad annullare la suprema e sacrosanta volontà del defunto. Abbiamo il codice civile che ci protegge e che ci dà il diritto della successione e non deve il fisco annullare questo diritto.

Potrei, onorevoli colleghi, dirvi una quantità di cose sempre sopra questo argomento. Mi limiterò ad accennarvi la questione della stima dei beni. Ad esempio l'erede denuncia 100,000 lire agli effetti della tassa di successione; l'agente delle tasse non accetta e vuole

150,000 lire. L'erede o accetta i nove decimi o altrimenti bisogna nominare i periti e se i periti stimano 111,000 lire e cioè un po' più del decimo, il povero erede deve pagare tutte le spese gravissime per i periti, deve pagare la tassa e per di più deve pagare una multa. In questa condizione di cose non gli resta che accettare la somma pretesa dall'agente delle tasse, anche se lo stabile non ha il valore dall'agente stesso ritenuto.

Per tutte le considerazioni che ho fatto, mi sembra dunque che una riforma delle tasse di successione s'imponga, altrimenti noi distruggeremo in Italia la proprietà. Tra padre e figlio, tra i parenli più stretti le aliquote non possono essere troppo elevate, altrimenti il risparmio se ne va, e sarei io il primo a consigliare tutti coloro che posseggono qualche cosa piuttosto che farselo mangiare dall'erario, mangiarselo per conto proprio. (*Si ride*). Questa è la conclusione finale a cui si viene se il governo non provvede; ma io spero che il governo provvederà.

Il mio amico Bettoni ed il senatore Pavia hanno detto riguardo alla politica finanziaria tenuta dai nostri governi nei riguardi dei creditori esteri, che si trattava di una politica sbagliatissima.

Anche qui io racconterò un fatto preciso. La società delle ferrovie meridionali aveva collocato nei paesi bassi, in Olanda, una gran quantità delle sue obbligazioni col patto espresso che venisse pagato l'interesse del tre per cento in oro perchè il pagamento delle sue obbligazioni era stata fatto in oro. Il 18 aprile 1918 viene un decreto legge, che poi fu convertito in legge, che dà facoltà alla società delle ferrovie meridionali di pagare in valuta legale considerando solamente l'aggio a 125 lire per cento. Per cui un olandese che aveva un coupon di dieci franchi piglia 12 lire e cinquanta che a 25 centesimi sono 3 franchi e 12 centesimi. Questo decreto è stato poi esteso anche ad altre società italiane. In questo modo la società delle ferrovie meridionali ha potuto pagare gli interessi agli azionisti. Ma gli olandesi hanno osservato che è sempre usato che prima di dare i dividendi agli azionisti si pagano i debiti. È stato solennemente promesso essi dicono di darci il 3 per cento in oro, debbono essere prima pagati questi debiti e se avanzerà qualche cosa sarà dato

un dividendo agli azionisti » e inoltre gli olandesi hanno osservato giustamente: « quando noi dobbiamo ricevere dei pagamenti dall'Italia, allora il cambio è calcolato a 125 lire per cento. Viceversa poi quando importiamo in Italia, alla dogana italiana il cambio è del 400 per cento ».

Ora vi pare che questo giovi al nostro credito all'estero?

Io credo di no. L'Inghilterra invece ha tolto ogni tassa sui titoli inglesi posseduti all'estero!

Lodo il provvedimento adottato non è molto del Ministero precedente, che libera dalla tassa di ricchezza mobile le obbligazioni delle società italiane collocate all'estero, e mi auguro che questo sia il principio di una nuova politica finanziaria verso l'estero, perchè ne abbiamo molto bisogno.

Sentite, se permettete, perchè non è una lunga dichiarazione, cosa dice un banchiere Olandese « tutta la politica fiscale e tributaria dei Governi italiani del dopo guerra ha dato al credito italiano in Europa un colpo forse più mortale di quello che non abbia dato la guerra alla sua finanza. Spaventano la finanza straniera il sistema della politica tributaria italiana, e la facilità con la quale i governi italiani prendono provvedimenti che colpiscono gli investimenti esteri e smentiscono ogni giorno le assicurazioni che vengono prima date ». « Ci sono tanti paesi in Europa che cercano dei capitali, ma i capitalisti vogliono impieghi sicuri. Hanno mai avuta i ministri e i finanziari italiani la sensazione precisa di questa pericolosa posizione finanziaria internazionale che la loro politica ha creata all'Italia? I giornali stranieri si occupano più di quello che non si pensi dei vari progetti italiani che si sono succeduti disordinatamente, sulla nominatività dei titoli, sull'imposta sul patrimonio, quella che all'estero viene correntemente chiamata la confisca dei patrimoni. Questi progetti che non hanno uguali all'estero sono considerati altrettanti rischi per i capitali ».

Mi rincresce di dover dire che queste dichiarazioni corrispondono pur troppo alla realtà.

Io mi auguro che il Ministero non voglia insistere sopra la tassa del 15 per cento sui titoli di stato al portatore. Il Governo che non cambia per il cambiare dei ministri, ha solennemente promesso quando ha invitato i cittadini italiani a sottoscrivere il prestito, che

sarebbe stato esente da qualsiasi imposta presente e futura. Ma ho sentito un sofisma. Si dice: ma noi non abbiamo detto che avremmo garantito i titoli al portatore. Se non volete pagare fate i titoli nominativi. No! Voi avete garantito i titoli che in quel momento si negoziavano e che erano titoli al portatore, ed io son ben lieto che la Confederazione generale dell'industria, composta delle associazioni industriali e delle società per azioni, abbia dato parere contrario a questa legge che vorrebbe applicare il Governo, nonostante che dal punto di vista egoistico poteva far comodo questa disposizione. Ma la Confederazione industriale ha considerato l'interesse dello Stato, ha considerato il credito dello Stato che è molto superiore a quei 200 milioni che l'on. Peano nella sua relazione dice si potranno ricavare da questa legge. Non dico altro, dato il caldo e l'ora. Concludendo mi pare di poter affermare che se il Governo vuole può fare con molta facilità molte centinaia di milioni di economie, ed il paese sono certo che, convinto che la via per cui siamo incamminati ci porta alla rovina, accetterà di gran cuore i provvedimenti governativi anche se imporranno dei sacrifici, perchè la psicologia del popolo italiano è tale che può spensieratamente per diverso tempo farlo correre in una via errata, ma quando si accorge che così operando corre alla rovina, è capace di qualunque sacrificio pur di salvarsi. Questo è il grande buon senso del popolo italiano che noi siamo soliti di chiamare il nostro stellone, ed è per questo che io non sono pessimista! Noi abbiamo avuto una Caporetto militare, ma quando volemmo avemmo la vittoria. Abbiamo oggi un po' di Caporetto finanziaria, dobbiamo volere e avremo la restaurazione finanziaria. Questo è l'augurio che con tutto l'ardore del mio cuore io faccio al mio amato paese. (*Approvazioni, molte congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Mango, Bettoni e Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MANGO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1922-23;

Provvedimenti per il trasferimento nel palazzo Reale di Napoli della biblioteca nazionale e della biblioteca S. Giacomo di quella città.

BETTONI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1921-22 ».

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 57 milioni e 720 mila per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento del bilancio dei lavori pubblici;

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22.

A nome dell'Ufficio centrale poi ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mango, Bettoni e Mariotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi.

FRACASSI. Non per discutere sulle comunicazioni del Governo e sulle domande di esercizio provvisorio mi sono iscritto a parlare. Ma essendo questi i due soli argomenti all'ordine del giorno e sembrando dover rimanere soli, l'unico mezzo concesso dal regolamento per richiamare l'attenzione del Governo e provocare dichiarazioni su qualsiasi questione era quello di partecipare alla discussione dell'esercizio provvisorio.

L'ordine del giorno si è arricchito oggi di altri argomenti che nulla hanno a vedere col l'esercizio provvisorio. Alla discussione dell'esercizio provvisorio si allaccia invece l'argomento

sul quale ho presentato anche un ordine del giorno, argomento che richiede provvedimenti d'urgenza, che involge interessi economici importanti per una grande massa di cittadini grandi e piccoli proprietari, grandi e piccoli conduttori di fondi, contadini coltivatori diretti delle terre.

Intendo parlare della questione grave e complessa del regime provvisorio dei contratti agrari.

Al ministro dell'agricoltura non è sfuggito la necessità ed il dovere di provvedere a questa materia e fin dal 14 giugno scorso presentava all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per regolare la materia dei contratti agrari domandando la dichiarazione d'urgenza.

Ma le vicende parlamentari e la sopravvenuta crisi del Ministero hanno impedito il corso di quel progetto di legge, che non poté giungere neppure allo stato di relazione.

Non intendo fare un appunto al ministro d'agricoltura. Mi consenta però di osservare che se egli avesse presentato il suo progetto al Senato prima che alla Camera, probabilmente quel progetto sarebbe diventato legge dello Stato prima delle vacanze e quindi in tempo utile per i rapporti che deve regolare. Il Senato, che ha dovuto interrompere ripetutamente le sue sedute per mancanza di lavoro, avrebbe diligentemente esaminato e discusso quel progetto che la Camera poi avrebbe potuto rapidamente discutere a sua volta.

Invece ora la situazione dei proprietari e conduttori di fondi è questa. Il decreto luogotenenziale che per primo si occupò di questa materia non deve più avere vigore essendo stato sostituito dalla legge 7 aprile 1921.

Rimangono in vigore parecchi decreti-legge relativi alle Commissioni mandamentali e Comitati provinciali.

Ma i rapporti fra proprietari e conduttori di fondi sono regolati dalla legge 7 aprile 1921.

Senonchè questa legge singolare contiene una disposizione suicida, perchè limita la propria applicabilità ad un termine fisso molto breve, termine che è quello dell'annata agraria 1922.

Ora l'annata agraria nell'Alta Italia termina in novembre. Nelle terre Romane termina anche prima e precisamente il 30 settembre.

Col prossimo novembre la legge 7 aprile 1921 deve quindi cadere nel nulla.

Non è presumibile che per quell'epoca possa essere diventato legge il nuovo progetto presentato dal ministro nel giugno scorso.

Che cosa accadrà dei contratti agrari non più soggetti alla legge del 1921?

Si dovrà ritornare al regime dei contratti preesistenti fra le parti anche trattandosi di contratti anteriori alla guerra?

La cosa sarebbe assurda. È questa la parola giustamente usata dal ministro nella sua relazione al recente progetto di legge.

È indispensabile quindi prendere provvedimenti e portarli al più presto a conoscenza degli interessati.

Tanto i proprietari come i coltivatori dei fondi debbono avere un termine congruo per dibattere le nuove condizioni ed i nuovi prezzi.

Ora si è a tre mesi ed in alcune regioni a meno di due mesi dalle scadenze dell'annata agraria e dalla decadenza della legge che regola in contratti in corso.

È quindi della massima urgenza emanare i provvedimenti che dovranno regolare questa delicata materia.

Ed i provvedimenti devono essere improntati soprattutto ad una grande e larga equità e composti in modo che gli interessati siano spinti a mettersi d'accordo sui nuovi prezzi e sulle nuove condizioni, senza bisogno di ricorrere alle Commissioni e ai Comitati.

Per questo credo che la fissazione di un limite massimo di aumento sia un errore.

La legge o il decreto-legge non dovrebbe fissare questo limite, che se può corrispondere in qualche caso all'equità, più spesso è errato o per eccesso o per difetto.

La misura dell'aumento e delle diminuzioni deve essere lasciata alla libera discussione delle parti e ove queste non giungano ad accordarsi deve essere demandata alla determinazione dei Comitati e delle Commissioni che debbono essere formate di persone equanimi, probe, conoscitrici delle condizioni speciali dei luoghi, delle diverse colture e di tutte le altre circostanze così varie, così differenti in materia agricola.

Non è questo il momento nè qui la sede di discutere in merito di tale argomento.

Quello che importa ed è urgente si è che il Governo provveda senza ritardo a sostituire la legge 1921 che sta per cadere nel nulla.

E sostituendola procuri di migliorarla.

Confido che le dichiarazioni del ministro siano tali da soddisfare le giuste aspettative degli agricoltori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Thaon di Revel.

THAON DI REVEL. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi. Se consideriamo il complesso delle attuali nostre relazioni con i nostri vicini di levante e di ponente e non dimentichiamo l'affettuoso carattere delle relazioni fra questi ultimi, noi facilmente constatiamo quanto detto complesso sia diverso dall'anteguerra. Allora i dissensi che con noi potevano determinarsi da un lato, raramente trovavano corrispondenza dall'altro; ora questa corrispondenza è oggi quasi sicura.

Sicchè, mentre in addietro le nostre forze marittime dovevano fronteggiare gli eventi o nell'Adriatico o nel Tirreno, in avvenire dovranno assolvere il grave compito in entrambi i mari ad un tempo. È bensì vero che l'alto Adriatico ci appartiene, ma non così il centrale e l'inferiore, onde potranno pur sempre, dalla opposta naturalmente munitissima sponda, partire insospettate ed incontrollabili le offese marittime ed aeree contro la ricca e difficilmente difendibile nostra costiera. Se in terra, a levante ed a tramontana possediamo quasi totalmente formidabili frontiere, in Adriatico l'assetto marittimo strategicamente italiano non è raggiunto.

La conflagrazione mondiale, di cui ancora soffriamo le conseguenze, ha dimostrato che in futuro le nazioni non saranno sconfitte e costrette ad invocare mercè dal vincitore solamente per forza delle armi: in avvenire, più che dalla violenza, la sconfitta sarà determinata dall'esaurimento nazionale.

L'esistenza dell'Italia, paese completamente mediterraneo, con produzione insufficiente ai bisogni della eccessiva e sempre crescente popolazione, con l'emigrazione arenata, dipende da rifornimenti che per 4 quinti provengono da mari al di là del canale di Suez e dello stretto di Gibilterra. (Tralascio di considerare i Dardanelli, perchè per lunghi anni nulla potremo spe-

rare dal Mar Nero). Sbarrate Suez e Gibilterra, l'Italia in breve andare sarà alla mercè dell'avversario, anche prima che questo abbia adoperato tutta la violenza dei suoi mezzi di guerra.

A Washington ottenemmo, nei riguardi della Francia, la platonica parità nel tonneggio delle grandi navi e dei trasporti di aerei; ma nessuna limitazione fu imposta al naviglio sottile, quello più specialmente adatto per la guerra al commercio.

A Washington fu invece proposto il divieto di adoperare i sottomarini per esercitare il diritto di visita alle navi mercantili. In caso di guerra contro potenza mediterranea poche unità leggere incrocianti presso le entrate del Mediterraneo arresteranno tutte le navi dirette all'Italia, e, con lo specioso pretesto di non poterne eseguire la visita in alto mare, esse saranno condotte nei porti dell'avversario, ove, anche se non soggette a cattura, saranno trattate a suo beneplacito, come già parzialmente avvenne fra l'agosto 1914 ed il maggio 1915, pur essendo allora noi neutrali. E mentre così facile sarà l'arresto della nostra vita, a noi, per la notevole lontananza di qualsiasi nostro ancoraggio dalle bocche del Mediterraneo (*), difficilissimo sarà il contrastare efficacemente con navi di superficie simili azioni; nè potremo, per il vietato impiego dei sottomarini, ritorcere, pure in modesta misura, in altro mare, il gravissimo danno.

Sembrami, onorevoli colleghi, di avere succintamente dimostrato che, pure astraendo dai doveri di prestigio nazionale nel mondo, dai doveri di protezione e di conforto ai nostri connazionali, che lungi dalla patria palpitano del suo ricordo e si accendono di gratitudine alla vista dell'amato tricolore, pur astraendo da questi pacifici doveri e da altri analoghi, importantissimi saranno quelli che alla nostra marina da guerra competeranno in caso di deprecata, ma non impossibile aggressione o sopraffazione.

Vediamo in quale conto questo fatto inoppugnabile sia stato tenuto.

Se noi paragoniamo i bilanci del 1913-14 con quelli in corso, e per rendere più facile il con-

(*) Carloforte dista da Gibilterra 695 miglia e Rodi 375 da Porto Said.

fronto riportiamo il valore della lira carta di questi ultimi al valore della lira oro di quelli anteguerra, avremo il seguente specchio:

circa	1913-14	1922-23	Differenza
0,8 Esercito	600	475	in meno 125
0,5 Marina	300	150	» » 150
1/3 Esteri	31	11	» » 20
2,1/2 LL. PP. (escluse le costruzioni ferroviarie)	170	425	in più 255
1,7 Interni	152	160	» » 8
1,23 Istruz. Pubbl.	149	212	» » 63
1,52 Poste e teleg.	148	225	» » 77

dal che risulta che i bilanci di tutti i dicasteri sono ora in aumento, taluni in modo notevole, meno quelli della guerra, degli esteri e della marina. Quest'ultimo è ridotto addirittura a metà; e se poi ne esaminiamo le assegnazioni per nuove costruzioni e manutenzione del naviglio, troviamo previsti a tale scopo, in lire carta, 198 milioni di cui ben 123 per mano d'opera di arsenale: escludendo questa mano d'opera rimangono per nuove costruzioni solamente 70 milioni, che convertiti in lire oro, diventano 18, mentre nel 1913-14 ne erano previsti ben 79; dunque ora per nuove costruzioni disponiamo meno della quarta parte di quanto avevamo nel 1913-14. Ma quello che più sorprende è che dei predetti 198 milioni previsti per nuove costruzioni e manutenzione del naviglio quasi 7/10 sono assorbiti dalla mano d'opera di arsenale, mentre nel bilancio in corso della marina francese dei 492 milioni di franchi previsti per analoga manutenzione e riproduzione del naviglio, solo 152, ossia solo 3/10 sono assorbiti dalla mano d'opera. Parrebbe quindi che da noi non sono gli arsenali che servono alla marina, ma è questa che serve a far vivere gli arsenali.

Egredi colleghi! Gli italiani non vogliono altre guerre e tanto meno vogliono i responsabili della difesa nazionale. L'Italia altro non brama che di poter tranquillamente lavorare in amichevoli relazioni con tutti i popoli; ma perchè ciò sia possibile non le deve costantemente sovrastare lo spettro e la minaccia di essere affamata. Spettro e minaccia che diventano più temibili via via che talune nazioni si studiano di impossessarsi sempre più salda-

mente delle porte del mediterraneo, escludendoci da ogni intervento o controllo.

Ho creduto, onorevoli colleghi, dover mio ricordare molto brevemente al Senato ed a traverso il Senato agli italiani, che mentre i trattati di S. Germain e di Rapallo ci hanno dato a tramontana ed a levante buoni confini terrestri, l'assetto marittimo è rimasto invece mal sicuro: e sotto certi riguardi è diventato più infido: ho voluto ricordare che la terra d'Italia non può produrre tutto il nutrimento necessario ai suoi figli, che è specialmente dal di là degli stretti che essi ottengono quanto la loro terra non produce, e che ciò è, e sarà possibile, solamente se le vie marittime saranno libere.

La nostra diplomazia potrà forse nell'avvenire, mediante il giuoco dei reciproci interessi modificare la presente situazione politica internazionale, per noi invero molto delicata, e rendere impossibile il paventato pericolo del sequestro a distanza dei nostri alimenti, ma fino a quando essa non avrà risolto in modo incontrastabile l'arduo problema, la sua soluzione ricadrà pur sempre sulla Marina e sui suoi marinai.

Il ministro della marina, onorevole De Vito, nella seduta del Senato del 22 marzo u. s., affermò che la Marina da guerra invece di 600 milioni avrebbe oggi bisogno di un bilancio di circa 800 milioni: questo riconoscimento governativo della insufficienza dei mezzi finanziari concessi alla Regia marina mi dispensa da maggiori considerazioni in proposito.

Tuttavia penso quanto sarebbe pregiudizievole alla marina se, causa la deficienza dei fondi previsti nel bilancio pel mantenimento del contingente di leva alle armi, si ricorresse ad esempio al provvedimento di dispensare temporaneamente dal servizio una percentuale degli uomini presenti sotto le bandiere.

Al congedo del personale corrisponderebbe certamente un deterioramento di macchine, navi ed armi, che in ultima analisi si risolvrebbe in una considerevole perdita del patrimonio navale dello Stato.

Conscio della necessità di non erogare presentemente nessuna nuova somma (ma non solo alla Marina) che non sia coperta da corrispondente economia o da nuove entrate, mi limito oggi a manifestare il voto che le scarsissime asse-

gnazioni del bilancio della Marina siano impiegate unicamente ai fini della preparazione della difesa e del prestigio dell'Italia sul mare: ma formo pure fervidi voti affinché per il 1923-24 sia preparato un bilancio che salvi dal decadimento la nostra Marina, presidio della nostra vita in guerra, ma anche grande fattore di autorevolezza nelle trattazioni internazionali in tempo di pace.

Frattanto, ed in attesa che tempi migliori consentano di assegnare alla difesa dell'Italia sul mare tutti quei mezzi, senza i quali infondo sarà il rinnovamento degli eroismi e degli ardimenti di cui diedero, durante l'ultima guerra, prove sublimi i suoi marinai, teniamone altissimo il morale ed il sentimento del dovere, dall'esempio tragga saldezza l'obbedienza, abbia ognuno la certezza che ogni diritto è efficacemente tutelato dai superiori diritti e che nessuna ingerenza estranea può influire sulla sorte individuale; adopriamoci insomma affinché ferma, saldissima, intemerata sia conservata la disciplina, che fu e sarà sempre il massimo fra i fattori di forza e di vittoria. (*Applausi, congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Ferrero di Cambiano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Note di variazioni al bilancio di previsione del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferrero di Cambiano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rava.

RAVA. Onorevoli colleghi, l'ora e la stagione non consentirebbero di parlare, e vi rinunzierei volentieri, ma poichè ho udito qui mirabili discorsi, ora intonati alla situazione politica del

momento, ora pensosi delle condizioni finanziarie, e ho notato proposte, dubbi e lamenti, così penso che anche la parola di uno studioso possa esser utile a ricercare o a proporre qualche cosa che poi l'autorevole attenzione degli onorevoli signori ministri possa condurre a utili soluzioni per il paese: poichè noi qui parliamo tutti animati dal desiderio vivissimo che le cose della Patria si volgano alle migliori fortune e ritorni quel « riposato viver di cittadini », che già Dante invocava ai suoi tempi, e noi desideriamo pel nostro oggi tanto agitato da passioni, ma pure illuminato da ideali di patria e di bene.

Abbiamo sentito il programma di Governo dell'onorevole Presidente del Consiglio, calmo equilibrato, sereno, e pronunciato con una espressione più forte di quella che non fosse consueta alla sua eloquenza. Due sono state le considerazioni fondamentali: ordine pubblico e finanza. L'onorevole Presidente del Consiglio, si ricordi, si è richiamato alle precedenti dichiarazioni politiche, fatte a nome del suo primo Ministero, sulle quali dichiarazioni anch'io ebbi l'onore di presentare e di invocare provvedimenti su cui potremo tornare in tema di discussione di bilanci. E poichè l'onorevole Presidente del Consiglio non ha creduto di riesaminare tutte le condizioni dell'amministrazione del paese, così io non ho bisogno di riferirmi a tutto il suo discorso e piglierò soltanto due punti fondamentali, la politica interna, — l'ordine, l'equilibrio, la legge — e la politica finanziaria — le economie, le spese, il disavanzo, il pareggio — ambedue gravi e dense di problemi di dubbii e di apprensioni.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha sentito che tutti i medici politici — i quali si occupano delle malattie della Nazione — sono d'accordo (ed è caso raro) nel rimedio; il rispetto, il ritorno, l'obbedienza alla legge. Vi sono stati grandi medici nella vita politica italiana, il Farini, il Bufalini, il Lanza ed altri fino al nostro Baccelli, e non sempre sono stati concordi nel proporre rimedi ai mali politici. Oggi invece tutti sono concordi, e l'onorevole Presidente del Consiglio colla sua viva intelligenza lo ha compreso per modo che le sue dichiarazioni sono state accolte con plauso, corrispondente allo stato d'animo del Paese. Le prime dichiarazioni non ebbero però nella pratica un'attua-

zione concreta ed immediata, d'onde la crisi difficile, e il ritorno del Gabinetto.

Giacchè, onorevoli colleghi, parliamo di medicina e di mezzi per combattere le malattie, pare che il nostro bel Paese, ancor giovine e forte, sia colpito da abulia, per cui si rende necessario di dare un tonico all'organismo. E difatti dal Presidente del Consiglio è stata annunciata, ed avevamo ciò anche inteso affermare da altri, la volontà ferma del rispetto alla legge, la necessità di rinforzare la finanza; la necessità di ridurre spese superflue di burocrazia; ma poi passano i mesi, e vengono i conti e pare che i risultati sperati non siano stati raggiunti.

Avrei desiderato parlare di cose che riguardano più specialmente il ministero del tesoro, perchè in questi giorni la mente nostra è sotto l'impressione di alcuni importantissimi documenti finanziari: e cioè: l'esposizione finanziaria del ministro onor. Peano, la relazione della Commissione finanze-tesoro della Camera dei deputati, scritta dal presidente, deputato Paratore, che oggi è ministro del tesoro, e terzo la relazione alla Camera sul bilancio dell'entrata. Nella relazione Paratore vi sono molte affermazioni importanti anche di carattere personale, che meriterebbero di essere discusse: lo faremo quando verrà in discussione il bilancio del tesoro. Come ad esempio: il conto del contabile del portafoglio, ora conto di cifre colossali, il problema della *Sudbahn*, le liquidazioni di guerra, le riparazioni, la partecipazione dell'Italia ad esse: la trasformazione del tesoro in banchiere e per lavori pubblici e via dicendo.

Problemi tutti gravi o nuovi!

Nell'esposizione finanziaria ci sono date le cifre fondamentali del bilancio, ma queste cifre crescono sempre rispetto alla previsione del bilancio stesso, che a termini della legge di contabilità viene presentato al Parlamento in novembre, si aggiunge moltò carico derivante da nuove leggi speciali, votate e da votarsi, e da maggiori spese fatte in base alle vecchie leggi, e poi, come conforto, le maggiori entrate che vengono dalle imposte; ma per solito il maggior gettito delle imposte è inferiore alla maggiore somma di spese; ciò che fa concludere essere il nostro *deficit* in aumento. Le cifre finali ci dimostrano come sia necessario ed urgente il

tenace sforzo per arrivare al pareggio. E allora promesse e impegni solenni, che noi applaudiamo fidenti.

Io ho raccolto con molta cura le cifre basi e le variazioni successive, e le somme finali, ma non voglio esporle oggi qui; noto soltanto che crescono due altri miliardi; e vanno ricordate spese nuove ancora che verranno inevitabilmente a far pesare il loro aggravio.

Voce. Quali?

Dal banco del Governo, ad esempio, è stata annunciata una legge che migliorerà le condizioni dei pensionati di guerra, valorosi e benemeriti, e per alcune classi di vedove ed orfani non favoriti, sarà così un nuovo aggravio che si aggiungerà al miliardo e 900 milioni che attualmente spendiamo; e spendiamo con sentimento di gratitudine, doverosamente, devotamente, necessariamente. Nell'altro ramo del Parlamento io, per anni, dal 1914 al 1918, ho affaticato l'attenzione dei ministri per invocare la protezione di questi eroi della guerra, delle loro vedove, dei genitori dei pensionati. E so che varie umane riforme sono da farsi al Ministero. Ad ogni modo, noi avremo qualche altro aumento di spesa. Inoltre assistiamo costantemente a sorprese, le quali hanno dato, per così dire, il *la* alla discussione di questi giorni così caldi.

Noi ricordiamo le dichiarazioni dell'onorevole ministro De Nava il quale affermava, in nome del tesoro, che il *deficit* delle aziende industrializzate doveva assolutamente scomparire. Noi applaudimmo; io anzi ne feci lode e commento. Queste stesse parole sono state ripetute anche dall'onorevole ministro Peano, e sono state da noi di nuovo applaudite. Ma in realtà il *deficit* di queste aziende continua a permanere: anzi si rincrudiscono fortemente le cifre dei disavanzi, e così tutto lo sforzo che fa l'amministrazione civile, tutto lo sforzo che fa il bilancio, tutto il sacrificio che fa il contribuente italiano (e lo ricordo senza aggettivi!) viene ad essere distrutto da questi *deficit* precipitosi che soffocano tutte le energie del bilancio. E valga il vero.

Bilancio di previsione: 350 milioni di *deficit* ferroviario; bilancio consuntivo: un miliardo di *deficit* ferroviario! Signori, di fronte a queste cifre nessuno sforzo finanziario può resistere. E non basta: amministrazione postele-

grafica; il ministro onorevole De Nava ci annunciava: preventivo 250 milioni di *deficit*, e protestava e soggiungeva che esso doveva assolutamente scomparire, perchè era danno e vergogna. Invece il *deficit* dell'amministrazione postelegrafica è al consuntivo da 500 a 600 milioni; ciò a sei mesi di distanza. Di più... noi non sappiamo e non possiamo sapere le cause di ciò, e come questi conti siano fatti; inquantochè le relazioni sull'andamento dell'azienda ferroviaria e postelegrafica (malgrado sia cresciuto il numero degli impiegati!) non si presentano più, o si presentano con un ritardo che reca danno e dispiacere. È vero che il bilancio dello Stato è cambiato molto da quello che era prima della guerra; e ciò si vede assai bene dalla mole dei conti, dalla gestione delle aziende di guerra, dall'istituzione di nuovi organismi « speciali »: ma che sempre si dice debbono cessare e mai cessano. E noi domandiamo che si solleciti la presentazione di questi consuntivi e che la Corte dei conti - dopo l'acuto esame - ci faccia sapere sollecitamente il suo pensiero in proposito. Ciò è assolutamente necessario anche per evitare certi fatti i quali lasciano molto dubbiosi sulla bontà dei freni coi quali si amministra il pubblico danaro. Ad esempio, nell'ultima relazione stampata della Corte dei Conti, si legge che un credito per un milione e 400,000 lire, a favore della Ditta Marconi per compensi ad essa dovuti per servizi radio-telegrafici (Ministero della guerra, credo), si aspettarono ben quindici mesi prima di pagarlo, e così alla somma dovettero essere aggiunte altre 800,000 lire di cambio, perchè il valore della sterlina mutò rapidamente. E pur troppo non sono pochi i casi di questo genere. *Ab uno disce omnes...*

Un altro fatto tipico io debbo rilevare agli onorevoli ministri. Noi siamo perfettamente di accordo tutti nell'affermazione della necessità che sia ridotto il numero del personale, specialmente in quelle aziende dove, essendo esse composte essenzialmente di personale, la spesa per il mantenimento del personale stesso influisce poderosamente sull'andamento dei relativi bilanci. Orbene quando noi prendiamo i conti ferroviari in mano, una dolorosa sorpresa ci aspetta. E sopra questo punto mi rivolgo anche all'onorevole mio amico ministro Riccio e all'onorevole Presidente del Consiglio. Ad

esempio, l'ultima relazione stampata della Corte dei Conti sull'amministrazione ferroviaria dice che, malgrado tutto quello che si era scritto e detto e sperato al riguardo, il personale ferroviario è cresciuto in un anno di 20,000 persone! Ed in quel sunto di relazione del recente esercizio, che è stato pubblicato dai giornali, ma che a noi non è stato ancora distribuito, si dice, se non erro, che il personale ferroviario da 216,000 agenti è salito a 223,000 agenti. Orbene, questo personale si vuole ridurre, sì o no? Se lo vogliamo far bene, teniamo fede e con molta fermezza al proposito dichiarato.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. La relazione di cui Ella parla, onorevole senatore Rava, è quella dell'esercizio 1920-21.

RAVA. Lo dice l'ultima relazione, che non è nemmeno nella biblioteca del Senato, ma che qualcuno ha già visto e che è già stata pubblicata dai giornali. Persino nei più gravi giornali (e si leggeva anche l'altra sera nella *Tribuna*) e lo cito perchè il giornale è adesso un elemento di studio e un documento di storia contemporanea, era descritto - in forma molto scherzosa ma pungente - l'accrescimento del numero degli impiegati in certi uffici ferroviari di stazione. È una cosa che se non fosse vera, se non fosse documentata, parrebbe fatta per satira o per cattivo animo. Dove erano 10 or sono 30: il pubblico, che paga caro il viaggiare, lo nota, protesta e si lamenta.

Ora noi desideriamo che le affermazioni così nobili e giustamente applaudite degli onorevoli ministri abbiano la loro attuazione anche nella vita pratica. L'Amministrazione dello Stato, se assume e mantiene questi servizi industrializzati che dovrebbero rendere, mentre invece - unico esempio in Europa - sono in un forte *deficit*, ha per lo meno il dovere di presentare dei conti ordinati e che corrispondano alla realtà e tali da dar ragione delle spese, e delle riforme invocate e promesse.

Io ho l'animo disposto quasi sempre all'ottimismo; quelli che mi conoscono lo sanno. Non amo attaccare le Amministrazioni, perchè so che il fare è difficile, e mi guardo dall'attaccare i ministri. Vari anni sono stato ministro anch'io e so quanto lavoro, quanti pensieri spesso amari e quante fatiche porti con sé quella alta carica. Ma voglio leggere quello che dice la sobria relazione della Corte dei

conti sopra i conti presentati dalle Ferrovie dello Stato, da questo grande organo nazionale che costò sei o sette miliardi di impianto di linee, e che - col *deficit* che porta sul bilancio dello Stato - ormai impedisce di fare molte cose buone che il paese desidererebbe. Sono parole amare, ma è bene che si conoscano. Dice dunque la relazione: « In massima parte trattasi di documenti che l'Amministrazione dichiarò essere stati spediti dalle competenti ragionerie ma che poi non risultarono pervenuti a destinazione, malgrado ogni ricerca. L'Amministrazione dichiarava di aver adempiuto alle formalità della registrazione ecc. In modo che veniva ad assumerne la responsabilità. La Corte, dato l'ingente numero dei documenti sui quali non poté portare alcun esame, ha ritenuto di non dover rilasciare per essi la chiesta dichiarazione di regolarità ». Ora questo fatto, posto in un documento della magistratura più alta che controlli l'Amministrazione dello Stato, dà una nota dolorosa.

Le ferrovie e le poste fanno pagare cari i loro servizi, così necessari nei tempi nostri: dobbiam voler in esse economia ed ordine.

Abbiamo ieri sentito il discorso pieno di cifre e di fatti dell'onorevole Albertini che faceva contrasto con l'altro pieno di filosofia storica e di patriottismo e di sentimento dell'onorevole Tamassia che vive coi giovani e ne interpreta l'anima. Abbiamo sentito dall'onorevole Albertini molte critiche, invocare che siano finalmente attuate nelle ferrovie e nelle poste le riforme annunciate e promesse, e perfino indicare il nome del futuro direttore generale delle ferrovie. Io non ho certo da far nomi o proporre candidati: credo che debbansi scegliere a capi di codeste grandi aziende persone *che sappiano e che vogliano fare*; siano, o no, tecnici, o industriali o burocrati. E solo mi permetto di esprimere a questo proposito al Senato il dubbio che espressi anche nell'altro ramo del Parlamento, fino dalle origini della nostra grande amministrazione ferroviaria. Questo dubbio è che una persona sola non possa ben governare 14,000 chilometri di ferrovia, con la necessità d'imporre disciplina al personale, con le esigenze dei traffici, le difficoltà nostre, lo studio delle tariffe, le urgenze dei lavori e delle riparazioni. È anche questa una considerazione che raccomando all'onorevole pre-

sidente del Consiglio. Io non so se in Europa ci sia nessun Direttore Generale che abbia 14,000 chilometri di ferrovia e 200,000 ferrovieri alle sue dipendenze, oltre quelli aggiunti, come le ferrovie, ad esempio, che abbiamo ora riscattato, e che siano riscattate ce lo dice il fatto che il personale, se prima era tre, ora è dieci! (*ilarità*).

Un'altra osservazione. Il senatore Albertini ieri nel suo discorso ricordava (ed io ho meditato sopra quello che ho sentito) il singolare fatto, di cui domani avremo notizia esplicita, con le leggi per supplementi di stanziamenti che ci si domandano per i bilanci in corso. Egli ci diceva delle somme notevoli che vengono chieste come supplemento di dotazione dei capitoli: di più, ci accennava l'articolo 196 del regolamento generale della contabilità dello Stato, che dà facoltà al ministro, con un ordine scritto, d'imporre al suo ragioniere di superare la spesa che è iscritta nel bilancio; e aggiungeva notizie anche di un altro decreto (fatto più tardi), applicato e non applicato... perchè venne un certo sgomento o ritegno di fronte alla possibilità che un ordine del ministro facesse superare nelle erogazioni la spesa fissata dal bilancio, indipendentemente dall'aumento autorizzato dal Parlamento. Singolare sistema di sindacato parlamentare sui bilanci sarebbe il nostro, se così ridotto!

Io veramente, onorevole Albertini, sono nella condizione dell'onorevole Luzzatti, perchè non solo quando ero ministro, e lo fui varie volte, non mi sono servito di questo articolo, ma neppure ne conoscevo l'esistenza... e la portata...

LUZZATTI. Speriamo che non si faccia neppure ora!

RAVA. Ad ogni modo, se è così la cosa, e ne dubito ancora e vorrei saperlo bene, il Regolamento o decreto-legge sarà da rivedere subito; e questo lo dico non solo per il riguardo che si deve avere per il controllo parlamentare (che è la nostra ragione d'essere) ma per deferente riguardo agli on. ministri...

LUZZATTI. Sarebbe peggio dei decreti-legge!

RAVA. Ma veniamo ai fatti concreti. Gli onorevoli ministri si trovano nella condizione di non avere in bilancio stanziamenti sufficienti per il personale! Orbeue, non si può ammettere che una grande amministrazione non paghi il suo personale, nè potrebbe farlo quando lo

ha assunto nelle forme di legge che valgono come un contratto. Non so nemmeno come potrebbe finire un rapporto giuridico spezzato a questa maniera, perchè l'impiegato che ha il suo contratto di impiego ha il suo diritto allo stipendio e può ben farlo valere, e deve avere il compenso del lavoro che presta. Come accade ciò?

Io parlerò con franchezza d'indagatore sereno di questi fatti che interessano la politica e l'amministrazione italiana.

A me pare che nella condizione attuale italiana dello sviluppo degli istituti pubblici derivanti dal nostro Statuto e dalle leggi fondamentali vi siano due spostamenti che sono nocivi. Parlerò con serenità, tanto più che parlo per conto mio, soldato « senza scudiero e senza compagnia », come diceva quel poeta nostro antico.

Lo spostamento è il seguente: la Corte dei conti viene un po' sminuendo del suo potere, la Ragioneria generale dello Stato viene troppo accrescendo il suo potere. (*Approvazioni*).

Onorevoli ministri, come è possibile che il bilancio di un ministero abbia dieci, o otto milioni di meno, iscritti, per pagare gli impiegati? Se i ricordi non mi tradiscono e le lotte passate non sono confuse nella mia mente, ciò avviene perchè la Ragioneria generale per il desiderio, o la necessità, di presentare bilanci in belle condizioni riduce anche la spesa del personale: non moltiplica lo stipendio per il numero degli impiegati, ma fa un calcolo, di decadenze, per riduzioni, per pensioni, per aspettative, per morti, che poi non si verificano. E si difende col dire: poi faremo le integrazioni con note di variazione. Ma il sistema è pericoloso, e non è giuridico; la somma dovuta è fissa, è contrattuale, e se mancasse il voto del Parlamento, o se non venissero le note di variazione o il capriccio di una votazione le respingesse, ci troveremmo al mese di agosto nelle condizioni di non poter pagare agli impiegati lo stipendio dovuto, cioè quello che è il loro giusto diritto. E infatti vediamo ministri in carica correre a chiedere il voto per nuovi stanziamenti che non sono certo un atto della loro volontà o una spesa da essi voluta o pensata. È il personale. Bisogna dunque nella sede del preventivo ben calcolare queste spese. È legalità! Come teniamo un poco bassa la misura delle entrate — ricordo che l'onorevole Luzzatti al tesoro ci teneva

molto ad avere queste riserve sul gettito previsto delle imposte — non dobbiamo largheggiare troppo nel prevedere economie assolutamente fuori della volontà degli uomini, e che possono portare a gravi imbarazzi. È meglio, secondo me, in certe spese fisse in cui la volontà del ministro non può modificare l'assegno, tenere la somma più rispondente alla spesa reale, e non avere, come abbiamo oggi, una serie di disegni di legge, una domanda di spese suppletive, che fanno anche assai cattivo effetto sugli incompetenti o su chi non legge conti di Stato: 200 milioni di spese suppletive per un solo Ministero! E invece chi esamini le cose a fondo si accorge che spesso non sono altro che saldo di stanziamenti insufficienti, messi fin dall'origine colla speranza di aggiustare le somme per via.

Il sistema è pieno di insidie e di mali. Perchè poi « l'argomento della mente » si aggiunge al male...; alle somme necessarie per gli stipendi si aggiungono poi somme per spese di ufficio, gratificazioni casuali, compensi ecc. E si spende di più e male!

Ho detto che si verifica ora un nuovo fatto, una specie di dualismo: il troppo crescere cioè di una forza, ed il declinare dell'altra. Giustifico questa osservazione.

La Corte dei conti nata da una buona legge del 1862 di Quintino Sella, è un mirabile organismo, ed è stata illustrata, studiata e anche imitata da quasi tutte le legislazioni estere, come fu geniale concezione la nostra legge di contabilità generale del 1869 che Quintino Sella, ammiratore degli inglesi, volle invece sul tipo italiano del bilancio di competenza e non di cassa: si segna in bilancio quella che deve essere la spesa (o l'entrata) secondo legge: se non si fa, va nei residui. Così abbiamo due gestioni parallele, mirabile esempio nostro: la gestione dell'anno, e la gestione parallela e distinta di quello che viene dagli anni precedenti. Parlo della legge di contabilità: il regolamento del 1884 è troppo vasto, troppo grave e macchinoso, e va riveduto!

La Corte dei conti ha controllo su tutta l'Amministrazione, ha fatto bella, utile e forte opera... ed ha esagerato anche alcune volte. Si potrebbe dar qualche esempio se il Senato non avesse l'affanno...

Voci. No! Continui, continui.

RAVA. A me, per esempio, è capitato questo singolarissimo caso, che al momento dell'applicazione della legge sullo stato giuridico dei professori medi, quando con ansia di tutti si aspettava questo aumento di stipendio - e l'onorevole ministro Anile, e il presidente del Consiglio, ed il ministro del tesoro conosceranno questi stati di animo, perchè spesso si rinnovano (*ilarità*) - nel decreto che metteva a posto tanti insegnanti, per distrazione di un impiegato, o che fosse toscano o che avesse una particolare pronunzia, il nome o cognome di una insegnante era scritto Catterina con due t, e la Corte dei conti non volle registrare il decreto di « tutti gli insegnanti » per tale errore appunto, e si dovette faticare per farle capire che sarebbe stata una cattiva azione, in nome dell'ortografia, far aspettare tanta gente. (*Ilarità*). L'esagerazione, che ci fu alle volte per troppo sottili esami, ha portato poi alla reazione come bene spesso avviene, anche nella politica interna...

E allora si è pensata una novità: ogni volta che si è istituito un servizio nuovo, un organismo nuovo, cominciando dalla gestione autonoma delle ferrovie dello Stato, si è detto: debbono essere tipi industriali, debbono essere servizi autonomi svelti e agili: siano fuori del sindacato della Corte dei conti. E ciò si ripeteva ogni volta che nascevano istituti giuridici od enti o organismi finanziari a carattere industriale che sono messi fuori del controllo della Corte dei conti.

Ora la risposta è chiara: o è un male tale sindacato, e allora riducetelo e rivedetelo, o è un bene, e allora conservatelo. Ma in questo modo non restano (se restano) se non i controlli successivi con le conseguenze che vedete: non si trovano nemmeno i mandati su cui giustificare le spese! Anche il Parlamento deve essere sorpreso di questi fatti e non soddisfatto.

Qualche ritocco alla legge della Corte dei conti credo sia bene farlo nel senso di alleggerire controlli costituzionali e semplificare quelli contabili, spostarli e avvicinarli ai ministri, perchè i tempi nostri hanno maggiore fiducia dei ministri, ma vogliono che con grande coscienza amministrino il loro ufficio.

D'altra parte si deve andare più adagio nel togliere il sindacato della Corte dei conti a Enti ed organismi che spendono il pubblico denaro,

giacchè *unico* è il problema fondamentale: la difesa del contribuente cui tanto si richiede per il paese.

Vi sono ancora molte contabilità che si debbono liquidare, e noi dovremmo averne conoscenza esatta, anche un po' più esatta di quella che non se ne abbia ora. Il Commissariato degli approvvigionamenti, ad esempio, sempre liquidato e sempre in liquidazione! Le *riparazioni* e i beni dei sudditi esteri, che formano un ministero, di cui non si ha notizia, e non ha controlli. Ricorderò altri conti, come esempio per nostra istruzione, il conto delle liquidazioni di guerra e vendita dei materiali che abbiamo visto accennato nei documenti della Camera: il conto dei crediti (ora stampato) che per l'Italia vanno da 500 milioni verso la Francia, a 27 milioni verso l'Inghilterra, a sei lire verso il Belgio e a ben tredici lire e 60 centesimi verso l'Impero del Giappone. (*Ilarità*). Questo dimostra l'esattezza del conto e mi fa piacere: il conto deve fotografare la verità con gli alti rilievi e le sfumature.

Questo conto delle riparazioni sarà difficile; ma ad ogni modo è necessario domani avere un conto che ci guidi il più possibile, altrimenti noi non possiamo seguire gli sforzi tenaci che fanno i nostri delegati nelle conferenze internazionali per salvaguardare i diritti dell'Italia, e mostrare il peso, oltre il sacrificio delle vite nobili, che è gravato su di essa dalla guerra e la non equa parte ad essa fatta nelle riparazioni.

E la spesa per *la disoccupazione*? Chi conosce ora la cifra totale? E i lavori pubblici?

Vorrei fare un'ultima osservazione d'ordine finanziario per poi passare all'altro caposaldo del discorso fondamentale dell'onorevole Presidente del Consiglio, cioè la politica interna: queste cose dico per rinforzare la sua tesi.

Vorrei fare una osservazione per l'amico onorevole Riccio. Il suo Ministero si trasforma tacitamente: il denaro per le opere pubbliche è scarso, e per quanto abbia fatto e abbia speso il Ministero dei lavori pubblici (anche per la legge per la disoccupazione dell'agosto 1921), è sempre crescente la richiesta dei lavori pubblici: perciò si ricorre ora ad un espediente che ha del buono e del cattivo e può aver del dannoso. Io sono spinto a considerare ora il lato meno buono della cosa per un fatto fundamen-

tale che io dico, perchè l'onorevole Riccio sappia correggere con la sua prontezza. Le somme che sono iscritte nel bilancio per fare lavori diventano annualità per la concessione dei lavori ad impresari che li finanziano e si accontentano di riscuotere il costo con annualità in un lungo periodo. Il ministro del tesoro aiuta poi con azione diretta questa trasformazione.

E questa pure « del Tesoro banchiere », è una novità.

È soprattutto durante il periodo della guerra che il tesoro dello Stato assunse tale funzione che non era sua e non fondamentale, quella cioè di fare il banchiere per enti che richiedevano somme. Poi si è temperato e corretto... anche per mancanza di milioni disponibili... Forte ragione! (*ilarità*).

Ora io dico all'onorevole ministro dei lavori pubblici: sia pure fatta la concessione di questi lavori, che lo Stato ha decisi e il Parlamento approvati, ma sia fissato bene il prezzo dell'opera, perchè se la concessione volesse dire aumento nel prezzo dell'opera a favore del concessionario, si avrebbe un danno per le finanze: e l'Italia non può permettersi tale lusso e dispendio. E soprattutto bisogna considerare l'elemento morale; gli onorevoli colleghi sanno quanto male ha fatto al paese l'apprendere che i lavori del palazzo del Parlamento previsti in sei milioni ne costano cinquanta. Ma la previsione era stata fatta soltanto per l'aula; dopo si è espropriato un quartiere vicino, e nel centro di Roma per fare un palazzo, e questo non era previsto: e costò milioni.

Io credo che di tutte queste opere - e anche di qualche recente ferrovia e non dico nome per tenermi al tema generale - sia bene fissare il prezzo vero, ben valutato prima, perchè non si legga per esempio che un'opera valutata in trecento milioni è concessa per settecento milioni e... sarà liquidata in somma maggiore. Preventivo esatto; calcolo coscienzioso; responsabilità di funzionari tecnici; questo occorre.

Bisogna che sia fissata la somma base, nell'interesse dello Stato; e così dicendo al ministro Riccio, io so di parlare a persona che queste cose intende.

Signori, le osservazioni fatte con tanta autorità dal Senato, dai vari oratori, hanno dimostrato che è necessaria una revisione della politica finanziaria: e non solo nella politica delle

spese, ma anche delle entrate; se si arriva agli estremi, di cui faceva cenno l'onorevole Pelle-rano, per la tassa di successione, dove si distruggono i cespiti e si perde ogni frutto. È necessaria una revisione dei quadri amministrativi per contentare il personale nella misura necessaria alla vita, ma non per accrescere esageratamente il numero delle persone, sia pure nelle aziende industrializzate per cui noi dobbiamo ricordare col Vangelo: *Multiplicasti gentes sed non multiplicasti laetitiam*. E i ministri sanno bene che letizia sia aver da combattere con tante categorie e sindacati del personale, e sentire magari col cuore ragioni che non si possono accogliere per necessità: e veder conseguenze inaspettate di riforme e far concessioni improvvisate, come quelle derivate dal decreto del 1919 per cui un capo divisione ha minore stipendio dei suoi dipendenti, e un impiegato di cattiva condotta ha maggior compenso di un collega con condotta ottima... perchè il primo fu sospeso per punizione e il secondo restò in ufficio e raggiunti gli anni di servizio, deve andare in pensione e con pensione minore dell'altro che resta con alto stipendio, e avrà, poco dopo, maggiore pensione!

Bisogna rivedere le ultime leggi finanziarie: lo chiesi anche nel discorso sulle dichiarazioni del Gabinetto precedente. E debbo ripeterlo. È necessità.

Ora questa doppia opera, la difesa del bilancio su la base di previsioni esatte che non obblighino a modificare successivamente gli stanziamenti, perchè così facendo, perde il bilancio la saldezza della costruzione; e l'eliminazione di spese superflue, e la riduzione di altre, è necessaria; tanto più che certi servizi, come ha detto poco fa l'onorevole Thaon di Revel, con alta parola, domandano aumenti. Bisogna sistemare la burocrazia, come ne ha preso impegno l'onorevole presidente del Consiglio. È questo problema formidabile dello Stato moderno, specie dei nostri tempi e cresce sempre più di importanza col diffondersi del regime democratico. Infatti le nuove costituzioni, i nuovi Stati sorti dopo la guerra, sentono anche essi il peso di questo problema fondamentale da risolvere; e questo problema assume tendenze, caratteri, esigenze, diritti, passioni, dolori che meritano avere nelle leggi una sistemazione giuridica. Ma innanzi tutto il giusto

compenso e la fissazione del numero. È vecchia massima ma non si segue mai!

Dirò ora dell'altro tema che è stato uno dei dati fondamentali, nelle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio; equilibrio da una parte fra le spese e l'entrate - equilibrio dall'altra fra atti e norme giuridiche: problema di cui si è molto interessato il Senato, e di cui tanto si è parlato sia all'Estero che in Italia e che è nel cuore di tutti in Italia, volendosi l'autorità dello Stato pronta a serbare e ristabilire il diritto di tutti, e dovendosi pur riconoscere spesso il diritto è ristabilito da idealità ferventi e patriottiche ma... non di Stato.

Di questi mali si è fatta un'unica diagnosi: fare rispettare la legge è stata la dichiarazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, fare rispettare la legge si è invocato da tutti. Non ho bisogno di insistere su questo argomento; tutti ne sentono la gravità; tutti anelano alla concordia e non alla sopraffazione. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente dei ministri e continuo facendo l'augurio che le autorità locali le sentano e le applichino!

La mia parola è specialmente rivolta all'onorevole ministro dell'interno; egli che si è acquistato simpatie ed amicizie, specialmente col l'esercizio del governo nelle Provincie, deve ormai occuparsi anche del problema della finanza locale, altrimenti non gioverà lo sforzo del governo per l'equilibrio del bilancio dello Stato. La finanza locale produce il *disordine massimo*, col peso delle imposte e delle sovrimeposte, e dà ai contribuenti un grave malessere, perchè queste sovrimeposte sono ingiuste spesso, e sproporzionate e squilibrate. Ed è danno politico, perchè il contribuente che paga se la prende sempre con il governo, giacchè per effetto di un decreto, che non va certo lodato, non può nemmeno più, nella polizza di pagamento, leggere la discriminazione delle somme che paga allo Stato, da quelle che paga alla provincia ed al comune; mentre ciò sarebbe utile che egli sapesse per potersi poi regolare come elettore. Il governo, quando parla di contribuenti, non riconosce le sofferenze che derivano in molta parte da pesi locali.

E qui, se i colleghi mi accordano ancora la loro benevolenza, prima di finire vorrei fare un accenno a casi, che secondo me, sono vio-

lazioni di legge. Le leggi sono lasciate in abbandono dalle autorità locali, e in vari campi della loro azione. Questo è male e provoca mali. L'altra sera ad esempio nei giornali romani si leggevano quattro casi dolorosissimi:

Una povera donna con due bimbi, uno in braccio con la febbre ed un altro piccolo che si trascinava dietro, viene dalla campagna e batte alle porte degli ospedali, proprio di quegli Ospedali Riuniti, che lo Stato sovvenziona, (così si legge anche nell'esposizione finanziaria) con milioni, e aiuta nel pareggiare i bilanci. Il bimbo è febbricitante, ma non viene raccolto nè da un ospedale nè dall'altro; la povera donna che non è pratica della città non sa bene raccapezzarsi; a Santo Spirito si dice non vengono accolti i bambini, in un altro occorrono i documenti, in un terzo non c'è servizio e così, girando da un ospizio all'altro, non trova un rifugio per la sua creatura... E il bimbo le muore fra le braccia! a Roma!

Onorevole ministro degli interni, se vi sono regolamenti degli ospedali che questo dicono, faccia capire lei ai direttori di questi istituti che l'umanità vuole diversamente. (*Approvazioni vivissime*),

Un'altra cosa fantantica, e chiedo veramente scusa al Senato se lo annoio.

Voci. No, no.

RAVA. Sono piccolezze, ma io le sento nel cuore e sono abituato a dirle. E sono leggi non rispettate. Si legge di un ragazzo che torna a casa, fuggito da una compagnia di zingari, i quali girano di paese in paese nella nostra bella Italia vivacchiando, rubacchiando, parlando gerghi incomprensibili, non si sa con il permesso di quale legge. Ed a Siena - risplendente di bellezze medioevali, - questo ragazzo fugge da una compagnia di tali zingari che lo avevano rubato bambino e lo sottoponevano ad ogni sorta di maltrattamenti e l'obbligavano a rubare. Io vorrei sapere perchè il Governo non pensa a rimandare tutta questa gente girovaga, rapinatrice, malvagia ai loro paesi di origine!

Un altro caso: l'Istituto di San Michele di Roma. Molti colleghi lo conoscono, bello, grande, costruito nel 1600 sul Tevere: ha sale, portici, cortili, ricovera vecchi e ragazzi. Ha scuole d'arte, una legge che ebbi l'onore qui di presen-

tare e difendere nel 1907 destinava l'Istituto ad una grande scuola di arte e mestieri per Roma; scuola che sarebbe stata più bella, più grande e più nobilmente collocata di quella di Parigi, fondata dal grande ministro Colbert, e di qualunque altra fondata in qualsiasi altra città; perchè le altre scuole potranno essere più ricche, avere ambienti più grandi, ma non potranno avere la storia gloriosa di questo istituto sul Tevere che ha secoli di vita, nobiltà di sede, e cari ricordi di allievi diventati grandi artisti come il Calamatta. Ebbene questo mio progetto, benchè legge, fallisce, perchè gente che abitava l'edificio non volle andar via, o per altre ragioni di non generale interesse.

Fu violazione di legge!

Ora si apprende che è in fallimento e non può più vivere.

E così non funzionando da opera pia, funzionando troppo da ospizio di carità (non si capisce bene la vicenda) questo antico istituto si trova in condizioni infelici. Ora se è un'opera pia, non bisogna aspettare il fallimento per chiuderla; il nome di Roma non consente queste soluzioni estreme; ed anche l'umanità, la storia, il passato non consentono permanere in questa situazione. Bisogna rimediare a tempo. Ma si fece rispettare la legge?

Lascio i piccoli fatti che richiamo alla attenzione del Senato: ogni collega conosce casi speciali: ed affermo che sempre la legge deve essere mantenuta in vigore: le autorità locali debbono fare capire che esistono, e agire in nome dello Stato. Gli italiani capiscono subito, onorevole ministro dell'interno: ed Ella lo sa con la sua esperienza che ha saputo *fortiter et suaviter* far valere le leggi: e tutti gliene hanno dato lode.

Vengo al caso fondamentale per cui mi rivolgo a Lei, già amministratore di comuni e provincie e di opere pie, e oggi tutore ed esecutore per tutti della legge: è questa la situazione — sia dal punto di vista di fatto sia da quello di diritto — degli enti locali, comuni e provincie. L'anima italiana guarda con una specie di nostalgia al suo comune: i ricordi del passato, la lotta sostenuta dopo che il genio latino creò questa istituzione e la diffuse per raccogliere i cittadini a governare la città e a formare con gli statuti il loro libero diritto,

giustificano ciò. L'anima italiana guarda dunque con simpatia al suo comune. E ne ebbe conforti nella storia. I comuni gloriosi di Trieste, di Trento della Dalmazia, fino all'italianissima Zara, hanno sostenute lunghe lotte formidabili contro tutte le avversioni e le iniquità per il mantenimento del loro vecchio statuto, che era stato plasmato su quello delle città italiane, come Firenze, Bologna, Siena, Ravenna, che avevano creato il diritto comunale, nobile capolavoro del genio italiano.

Questi nostri comuni dopo il 1860 vissero di vita attiva e operosa; fecero e rinnovarono le città. Il Ministero dava allora le notizie statistiche, ed erano confortanti.

Ora questi comuni hanno avuto grandi spese dovute alla guerra; e di conseguenza hanno dovuto aumentare le imposte e le tasse; e qualche volta, agitati dalle passioni politiche, hanno esagerato, ed hanno fatto — e dichiarato di voler fare! — una politica di classe, una finanza di classe, come del resto avevano proclamato nei comizi elettorali.

Gli aggravii sono stati in molti casi disordinati, passionati, sproporzionati.

Ed allora hanno costretto i cittadini ad una cosa che prima non si faceva. Perchè l'italiano non si decide mai a fare ricorsi, procedure legali, appelli, poichè si secca (la parola è cruda, ma è così) a difendersi così! Dunque i cittadini, visto il bilancio enormemente gravato hanno ricorso al Ministero dell'interno in via gerarchica come ogni cittadino contribuente ha il diritto di fare. Ed il Ministero dell'interno ha fatto un'opera molto savia molto oculata, molto temperata, riducendo spese inutili, o non legali, e le sovrimposte dove credeva che fossero per tali cause eccessive. Ma non sempre questa via è seguita: pubblicato il bilancio nell'albo pretorio, il cittadino ha ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato, la quale ha fatto opera saggia, al di fuori, al di sopra sempre di qualsiasi passione politica o di altra influenza perchè al Consiglio di Stato non è mai comparso questo soffio moderno che non è certo benefico. E la quinta Sezione ha studiato e deciso come la legge vuole. I comuni hanno ricorso alla Cassazione contro il Consiglio di Stato e, siccome sono passati dei mesi, perchè questi bilanci preventivi, che per le provincie dovrebbero approvarsi in agosto e per i comuni

nella sezione autunnale, si approvano invece molto più in là, la Corte di Cassazione ha sentenziato che, quando l'anno finanziario è già avanzato, e le spese iniziate, non si poteva fare riduzione sulle somme già stanziato, e forse anche già spese. Ed allora il Consiglio di Stato nei casi successivi, ha dovuto dire che non si può più giudicare su d'un bilancio preventivo quando non si è più in tempo, dato che sono passati dei mesi dell'esercizio e non è più un preventivo. Questi ricorsi e controricorsi agitano i paesi. Il diritto è diritto e non cambia pel mese in cui si invoca! Il cittadino che ha subito ricorso al Tribunale ordinario speciale, con la facoltà che gli accorda la legge, come si sente dire che è troppo tardi. È perchè? Perchè le amministrazioni locali hanno indugiato ad approvare i bilanci, e così il cittadino è disarmato contro l'applicazione ingiusta delle imposte e delle sovraimposte. Queste sovraimposte dovrebbero avere per legge un limite, ma praticamente non l'hanno più, e si giunge così a tassazioni favolose che assorbono il reddito intero e spingono a dichiarazioni non veritiere! E tutti se la prendono con lo Stato!

Il Ministero cercò provvedere.

Venne un decreto, e precisamente un decreto-legge del ministro Soleri del 19 novembre 1921, n. 1724, per dar facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato anche ad esercizio finanziario iniziato; ma la Corte di Cassazione eccepì ora che tale decreto non è stato convertito in legge dal Parlamento. Ma questo decreto contiene anche la facoltà agli aumenti di imposte ai comuni, ed ora io mi domando se non è valido quell'articolo 13, relativo al ricorso per le eccessive sovraimposte, saranno validi gli altri articoli? Io pregherei di chiarire questa questione perchè si tratta di fatti che interessano tutta la vita degli enti locali. E vi sono qua e là gravi agitazioni, per cui occorre conoscere se quel decreto è o non è legge. E se deve diventar legge se ne solleciti la conversione; e si regoli questo sistema per non trovarsi in questa circostanza per cui la legge dà al cittadino diritto a ricorso; e gli assegna la magistratura competente: questa decide sollecita, come fu sollecito il cittadino a ricorrere; ma la Cassazione sentenzia che, ad esercizio iniziato, ridurre le spese è eccesso di potere; il Governo fa allora un decreto-legge pei termini, e la Cas-

sazione non lo riconosce perchè non è convertito in legge... e le decisioni si succedono e non si rassomigliano... i contribuenti si agitano pel peso enorme e i cittadini tutti si dolgono di non avere più la via per tutelare il diritto che le leggi riconoscono chiaramente.

Di più, col ritardo dei bilanci, spesso voluto ad arte, e i ricorsi, vengono poi i *ruoli suppletivi*, anche più gravi degli ordinari, e le economie domestiche, alla fine dell'anno, si vedono colpite di improvvise richieste di sovratassa (in *una sola rata* e... altre violazioni di legge)... che superano tutte le rate passate.

Dunque:

Il ricorso è di diritto ma non si può fare: la legge stabilisce dei termini ai bilanci e questi termini sono sorpassati; la V Sezione legalmente decide; la Cassazione annulla...; insomma uno stato illogico, impolitico ed anti-giuridico che reca danno a tutti. E le resistenze dei contribuenti, onorevoli ministri, vengono per tale fatto e non pel gravame dello Stato.

Si è annullato un diritto e creato un disordine. (*Approvazioni*).

Il progresso civile porta obbligo di nuove spese (ora considerate come *facoltative*) ai comuni e alle provincie per istruzione professionale, per assistenza civile, per cultura, per igiene, per beneficenza; già la giurisprudenza le ammette in larga misura - e al di là delle parole della legge scritta (che qui può anzi essere modificata ed ampliata) - ma, nel fissar spese facoltative e nell'aumentare uffici e impiegati, si deve aver mente anche all'economia del pubblico denaro e alla necessità di equilibrio, e al peso che grava sulle spalle dei contribuenti per sovrimeposte sproporzionate, disuguali, e anche irragionevoli, come quando confiscano tutto il reddito degli stabili. La materia della finanza locale è grave, e va regolata a tempo con leggi, che siano convenienti, e siano fatte poi rispettare.

Un'ultima considerazione, onorevoli colleghi. Abbiamo letto con piacere notizie riguardanti le nuove provincie, compimento sognato dell'Italia nuova per tanti anni, abbracciata dalla cerchia maestosa delle Alpi. Per ciò che riguarda le provincie danneggiate abbiamo letto nei documenti finanziari che si sono spesi 12 miliardi e che di 150,000 fabbricati ben 100,000 sono già stati ricostruiti. Sappiamo poco di date

e di cifre delle care, patriottiche nuove provincie; esse si governano con le loro leggi, nè io vorrei certo tutto cambiare, anzi non ne avrei parlato se non avessi visto con soddisfazione un voto del Consiglio comunale di Trieste che quasi all'unanimità domandava l'applicazione delle leggi fondamentali italiane anche alle nuove provincie felicemente riconquistate. È questo un nobilissimo voto: e bisogna che il Governo faccia qualche passo di più. In occasione della discussione sulle precedenti dichiarazioni del Governo, io lamentai che non si vedesse opera di fusione, e lamentai che i nomi dei paesi fossero ancora tedeschi anche nei timbri postali e nelle stazioni.

Non è piacevole per gl'Italiani andare a Bolzano e vedere scritto Botzen, mentre non sembra cosa grave o difficile mettere ambedue i nomi, con la precedenza a quello italiano s'intende. È Italia! Io stesso ho raccontato qui il fatto di circolari scritte in italiano, mandate a comuni di quelle terre per chiedere notizie su cose che riguardavano anche il loro interesse: alberghi, luoghi di cura, strade, villeggiature, e vederne alcune poche respinte dicendo « che non si capiva l'italiano ». È necessario che si abituino a rispondere in italiano. Lo fanno. E in ogni comune qualcuno può scrivere risposte agli italiani. Bisogna regolar le scuole e l'istruzione e fare gli edifizî scolastici italiani dove mancano.

E dirò un'altra cosa ed il Senato la scuserà per la mia passione di umanista. Quando un nobile comune italiano scrive ad un grande comune dell'Alto Adige e chiede come a tutti — ed è cortesia — un contributo per il monumento a Francesco Petrarca, il poeta grande, che ha cantato non solo nobilmente l'Italia, ma l'umanista che ha risuscitato nel poema su l'« Africa » la poesia latina e che fu coronato in Campidoglio per la romanità del suo pensiero e l'italianità delle sue aspirazioni, non gli si risponde con male parole, con accenti di disprezzo. (*Vive approvazioni*).

Si poteva al più dire: non possiamo: ma l'Italia sa chi è, e che cosa significa, l'uomo che nell'aspirazione politica della sua anima scrisse la canzone all'Italia e diede a Nicolò Machiavelli per il libro del « Principe » i versi finali in cui il grande scrittore — a temperar la rude asprezza della sua concezione politica — invo-

cava un unificatore all'Italia con le parole di Francesco Petrarca. (*Approvazioni vivissime*).

SPIRITO. Quel sindaco non lo capisce questo; è in mala fede.

RAVA. Quando un insigne tedesco scrivendo il suo libro di viaggi i *Reisebilder* varcò il Brennero per scendere tra noi, cambiò stile e scrisse: « Trento mi guarda coi suoi grandi occhi italiani ».

Dunque un po' più di unificazione amministrativa, che è anche politica e morale. E per invocarla, leggerò qui un brano di lettera di Camillo Cavour al Farini quando questi era a Napoli governatore dell'Italia per le provincie meridionali. Ed era già malato! « Carissimo amico, fate alcuni atti che indichino chiaro che si vuole unificare l'Italia, che a patto nessuno si vuol transigere con municipalisti ed autonomisti. Il dubbio che regna ancora sotto questo rispetto è fatale: fatelo cessare ve ne supplico per il bene d'Italia, e per la fama vostra. Lasciate che gridino, che strepitino: l'immensa maggioranza degli Italiani è con voi unificatore ». Queste sono le parole di Camillo Cavour in una sua lettera in data 14 dicembre 1860 che ho qui nell'*autografo prezioso*. Dico queste cose anche per il collega Salata, perchè la mia parola non potrebbe avere autorità, mentre la parola di Cavour può dare all'azione nostra una autorità che conforta.

SALATA. Proprio così.

RAVA. Ed allora, onorevoli colleghi, finisco e ringrazio. Poichè ho citato Cavour, permettetemi di augurare all'onorevole Presidente del Consiglio che i buoni propositi espressi li possa mettere in atto come è leale costume della sua vita. Camillo Cavour diceva appunto « che in questi tempi fortunosi, quando tanti pericoli minacciano l'ordine sociale e tante difficoltà ne circondano, questi grandi problemi non si discutono più nelle diplomazie, nelle anticamere delle Corti, negli artifici e nelle incertezze, e con mezze parole, ma si discutono francamente ed al grande tribunale della pubblica opinione apertamente. « Prima e necessaria virtù degli uomini di scienza e di politica, il *coraggio morale* ». Porti l'onorevole Facta davanti al Parlamento e al Paese le questioni vive e ne avrà indice a soluzioni confortevoli; e così il suo Ministero che nasce se non colla fiducia di tutti, ciò che è impossibile, ma con tante sim-

patie. e con tante speranze, si consoliderà e formerà — col rispetto delle leggi e l'equilibrio nella finanza — migliore fortuna per i bisogni d'Italia. (*Approvazioni vivissime, applausi, molte congratulazioni*).

Votazione a scrutinio a segreto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono state presentate alcune domande, firmate da oltre 30 senatori, per l'ammissione alla discussione di urgenza, a termini dell'art. 85 del nostro regolamento, di alcuni disegni di legge presentati al Senato dopo il 15 giugno ultimo scorso. Do lettera di queste domande:

« Proponiamo che sia dichiarata d'urgenza la discussione degli stati di variazione già deliberati dalla Camera e relativi:

« al Ministero per la giustizia e gli affari di culto (n. 498);

« al Ministero dell'industria e commercio (n. 526);

« al Ministero delle poste e telegrafi (numero 527);

« al Ministero dei lavori pubblici (n. 528);

« al Ministero della pubblica istruzione (numero 529);

« al Ministero dell'interno (n. 530).

« Loria, Giunti, Venzi, Cannavina, Sili, Capotorto, Martino, Della Noce, Pozzo, Grassi, Canevari, Cirmeni, Bertetti, Vicini, Tamassia, Giordani, Mengarini, Marsaglia, Viganò, Berio, Rava, Vigliani, Reggio, Podestà, Di Vico, Spirito, Dalolio Alfredo, Gonzaga, Rebaudengo ».

« I sottoscritti, a termini dell'articolo 85 del regolamento, chiedono sia dichiarata di urgenza la discussione dei seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera:

« Autorizzazione della spesa di L. 57,720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche (n. 501);

« Provvedimenti straordinari a sollievo di danni derivati dall'alluvione a Nuoro (numero 515).

« Mazzoni, Campello, Di Vico, Leonardini Cattolica, Vanni, Valli, Biscaretti, Rossi, Pozzo, Civelli, Tanari, Tamassia, Salata, Viganò, Martinez, Berio, Vigliani, Podestà, Pincherle, Reggio, Pellerano, D'Andrea, Ferrero di Cambiano, Sili, Bouvier, Rebaudengo, Torrigiani Luigi, Mango, Pullè, Bettoni ».

« I sottoscritti chiedono che vengano dichiarati d'urgenza i seguenti progetti, presentati dal Ministro delle finanze, già approvati dalla Camera;

« Spesa per la rinnovazione delle matricole fondiari;

« Spesa per l'appalto delle esattorie e ricevitorie provinciali.

« Pellerano, Biscaretti, Sili, Lusignoli, Bettoni, Cannavina, Nuvoioni, Del Pezzo, Reggio, Bellini, Sanarelli, Rava, Vanni, Podestà, Tamassia, Giordani, Vicini, Grandi, Viganò, Tanari, Spirito, Leonardini Cattolica, Cirmeni, Nava, Salata, Martinez, Sinibaldi, Giovanni Rossi, Morpurgo, Cefaly ».

« I sottoscritti chiedono che sia discusso immediatamente il disegno di legge: Provvedimento per la biblioteca nazionale, e S. Giacomo di Napoli (533).

« Croce, Nava, Rava, Sanarelli, Torretta, Mazzoni, Podestà, Berio, Salata, Mango, Sechi, Berenini, Vitelli, Pigorini, Guidi, Cocchia, Pullè, De Cupis, Spirito, D'Andrea, Reggio, Leonardini Cattolica, Grassi, Vicini, Ferraris, Lusignoli, Tamassia, Martinez, Chimienti, Bettoni, Fra-deletto ».

A termini dell'articolo 85 del nostro regolamento, su queste proposte il Senato deve deliberare a scrutinio segreto.

Procederemo perciò alla relativa votazione. Prego il senatore segretario onorevole Sili di fare l'appello nominale.

SILI, *segretario* fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sulle dichiarazioni del Governo.

DI BRAZZÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Mi era iscritto a prendere la parola nell'attuale discussione principalmente per deplorare la teoria del ravvedimento dei pochi colpevoli, esposta dal ministro delle poste e telegrafi alla Camera.

Ma il collega Albertini lo ha fatto già in modo così esauriente che non mi resta altro a fare se non associarmi completamente a quanto egli ha detto in proposito.

Egli però ha messo sullo stesso livello le dichiarazioni fatte dal ministro delle poste con quelle del ministro dei lavori pubblici. Secondo me questo è stato più esplicito. Resta a vedere se questi le metteranno in esecuzione e se applicheranno con tutta severità le sanzioni comminate dall'art. 56.

Se è vero ciò che è stato pubblicato in qualche giornale, rimangiatisi così la sua teoria, parrebbe disposto all'applicazione dell'articolo suddetto.

Ma occorre che ambedue prendano questa occasione per liberare il più possibile le loro amministrazioni dagli elementi sovversivi e indisciplinati diminuendo gli impiegati; e dato il caso che il licenziamento fosse troppo numeroso li rimpiazzati, il più limitatamente possibile, con elementi sui quali si possa contare.

Venendo ora ad altro argomento trattato dal collega Albertini, mi permetta che io faccia le mie riserve su quanto egli ha detto sui danni che ha avuto il Veneto dalla guerra.

Vi sono stati sperperi, ma purtroppo ciò è dipeso, diciamolo francamente, più dal Governo, il quale se avesse adottato altri metodi, colle stesse somme avrebbe già raggiunto lo scopo senza scontentare quelle patriottiche popolazioni.

Il collega Pellerano ha parlato del cavo per l'Argentina sul quale aveva presentato un'interpellanza al ministro delle poste, la quale non ha potuto essere svolta a causa della crisi.

Egli ha perfettamente esposto la questione e non si può fare a meno di deplorare l'opera dell'ex ministro delle poste, onorevole Giuffrida, nell'aver presentato e fatto approvare quel progetto il quale purtroppo è un aggravio per lo Stato: si tratta di aver garantito per 10 anni un traffico minimo di 6,250,000 parole all'anno equivalente a 70 milioni di lire, mentre attualmente non arriva a 2 milioni di parole, ciò che porta nei primi anni ad una differenza di 40 milioni di lire annui.

Ma, come diceva il collega Pellerano, ciò serva ad evitare un simile errore in avvenire.

Molti mesi ci separano ancora dal ritrovarci insieme. Profitto di questa discussione per raccomandare al ministro degli affari esteri, che non vedo presente, gli interessi dei nostri connazionali all'estero e specialmente in Russia.

Se un articolo pubblicato in un reputatissimo giornale di Milano dice il vero, parrebbe che mentre gli altri Stati hanno presentato alla Russia un elenco dei danni subiti, il nostro Governo non l'abbia ancora fatto.

Se ciò fosse vero si affretti a farlo e veda d'interessarsi perchè vengano alla fine regolate le questioni relative agli interessi italiani negli Stati baltici. So che questi desiderano e stanno trattando per concludere un trattato di commercio.

Veda l'onorevole ministro di profittare di questa occasione per ottenere quello che si sarebbe potuto facilmente ottenere quando si è trattato del riconoscimento *de iure* dell'Estonia. (*Approvazioni*).

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Onorevoli senatori. Ottimista nelle previsioni della guerra, sono ottimista ugualmente nelle previsioni del tempo di pace.

No, no, l'Italia nostra, la nostra cara Patria, non può fallire al suo glorioso destino. Cosperso di nubi è il suo cielo; qua e là si sente rumor di tempesta, ma fra le nubi veggo i raggi, veggo i primi bagliori di una dorata aurora. Siamo già, o signori, sulla via del nostro riordinamento; e i disordini sui quali si dolera

e si geme non sono che il brontolio postumo dell'uragano di cui è già passato il furore. Quello che accade è conseguenza di quello che fu; e dobbiamo compiacerci che le conseguenze tristissime di un passato troppo lungo tempo durato siano state arrestate dal risveglio della nostra balda gioventù, che ha detto: no, l'Italia non deve perire.

Del fascismo, o signori, perfetta definizione ha dato l'onorevole Labriola nell'ultimo suo discorso alla Camera: « Giudico il fascismo, egli ha detto, l'esplosione dello spirito di autorità in una società anarchica ». Perfetta definizione, perchè tutti raccoglie gli elementi del fenomeno, e con evidenza li esprime: evidenza metafisica; e metafisica, dico, non matematica, perchè non è questione di quanto e quanto, ma di quale e quale. « Esplosione dello spirito di autorità in una società anarchica! » Sibbene, perchè ad uno stato di vero anarchismo per parte dei governi si era giunto con la distruzione dello stato di diritto; e non si comprendeva che distrutta la forza del diritto si sarebbe ad essa sostituito il diritto della forza. Fu opera di anarchismo, signori, quella che nelle regioni emiliane si compiva, col lasciare che si rompessero i garetti alle bestie lavoratrici dei campi, che non si permettessero le lavorazioni agricole, che le raccolte messi si disperdessero, si bruciassero, che si bastonassero a sangue quelli che a tale tirannide si mostravano ribelli, che si boicottassero le loro famiglie, che s'invadessero le proprietà. Il paese fremeva: il diritto era distrutto per l'opera della demagogia, a frenar la quale il Governo mostravasi impotente; la violenza demagogica imperava, e il terrorismo invadeva gli animi dei cittadini. E quando scosso il sentimento del terrore, un'altra violenza surse, inavvertita dal Governo, a controbatterla, a contenerla, ad infrenarla, ad annientarla, gli animi si risollevarono, cominciò a rientrare la fiducia nella consistenza statale, e da tutti gli onesti si batteva le mani all'inno allegro della « Giovinezza ». *Esplosione dello spirito di autorità in una società anarchica.*

Violenza dunque contro violenza; ma, come dissi, è distinzione non di quanto a quanto, ma di quale a quale. A questa distinzione non si poneva mente quando dai banchi del Governo, si diceva e ripeteva, ne abbiamo ristucche le orec-

chie, che contro la violenza di qualunque specie, da qualunque parte venisse avrebbe il Governo ugualmente operato. Coloro che così dicevano, che tali parole con vibrato accento pronunciavano credevano esprimere un sentimento di alta giustizia; e davano invece argomento di non comprenderla affatto, perchè *inter inaequales aequalitatem inducere non ius sed iniustitia*. Sì, o signori, non si può trattare allo stesso modo la violenza con la quale il diritto si distrugge, e la violenza con la quale il diritto si ripristina, che è reazione alla prima violenza, mossa dallo spirito di autorità.

Questo moto, o Signori, non è facilmente compressibile; dico anzi che non si può comprimere perchè fondato sul sentimento del diritto, che deve essere aiutato nonchè compresso; che invoca l'assistenza della pubblica autorità, alla quale volentieri cede il passo, senza però a se stesso abdicare.

Il Governo ciò sente e comprende, e in cerca di aiuto, fa appello al cuore, e le parti combattenti invita alla conciliazione. Tenere e commoventi sono le parole con le quali dal Governo s'invoca conciliazione e pace; belle parole ma chi s'illuda di potere ottenere pacificazione nell'aspra lotta che si combatte va dietro a un sogno: *nubes et inania captat*. Fra il culto delle istituzioni, che è il culto dell'ordine e il demagogismo non può esservi pacificazione. Ne è prova, o signori, lo stato di irrequietezza che agita le masse, che si è andato sempre più acuendo, nonostante le incessanti concessioni con le quali i passati governi si sono illusi di poter guadagnare il favore del partito che le mena. Date, date, date quanto vi si chiede; e così fu fatto per lo passato; ma di quel che voi date il partito che spinge alla sovversione, non si terrà mai pago: quel che date di buon grado esso accetta perchè tutto serve a rafforzare il proprio organamento; ma grato non vi sarà, non vi farà mai quietanza di saldo; ma appena una ricevuta di acconto. Così è; la lotta è di principii che sono diametralmente opposti; e punto di accordo non può trovarsi. Comodo certamente sarebbe al Governo adagiarsi nella pacificazione, il che significa governare dormendo; ma governare non è dormire è combattere.

Di conciliazione e pacificazione ha ben parlato il Sommo Pontefice; ed egli Ministro di Dio può ben parlarne, perchè Iddio tutti i

cuori degli uomini può a sé convertire; perchè nel mondo spirituale bandito è l'odio, unico affetto è l'amore; perchè alla stessa ingiuria nel mondo cui la sua alta autorità impera non può risponderci con ingiuria; e s'ingiunge a colui che fu colpito da uno schiaffo di porgere l'altra guancia allo insultatore; ma tutto questo può forse tradursi nella realtà della vita civile? Eh, no, nella realtà della vita civile credo sia miglior criterio di Governo: amico agli amici, nemico ai nemici.

Ed ora due parole sulla questione finanziaria. Sei miliardi e mezzo di disavanzo nel bilancio dello Stato! Enorme! Economie sino all'osso; e delle tasse, si è detto: non più tasse; e allora tutto lo sforzo a raggiungere il pareggio; al quale si mira *enixis viribus* dovrebbe consistere nelle economie.

Ma tasse se ne metteranno ancora; non forse per titoli nuovi, ma per aggravamento, ossia « rimaneggiamento »: di titoli esistenti come con gentile eufemismo ha detto l'on. Presidente del Consiglio. Rimaneggiamento, inasprimento, aggravamento sono sinonimi nel dizionario fiscale.

Ora a me pare che un criterio di armonica corrispondenza debba valere e per le economie e per le tasse: economie sì, ma da non arrestare i pubblici servizi, nè lo svolgimento civile dello Stato; tasse sì, ma da non schiacciare l'industria e il commercio.

In fatto di economie più facilmente ci si accorda nel nobile proposito; ma pure anche in fatto di economie una distinzione, a mio giudizio, sarebbe da fare fra ciò che tiene al movimento della pubblica azienda, ai diversi mezzi di azione e ciò che tiene agli scopi dell'azienda stessa. Per ciò che tiene al movimento dell'azienda non dovrebbe incontrarsi il minimo dissenso, chè converrebbe informarsi al principio economico del massimo effetto col minimo dei mezzi; e in tutti i gradi della gerarchia si dovrebbe portare l'esame e l'opera; e cominciando dai gradi più eccelsi, a me per esempio non dispiacerebbe di vedere scomparire dalla nostra aula quella seconda fila di seggi ministeriali che la ingombra, non per le persone, egregie persone che vi seggono, ma per la congerie non tutta almeno necessaria delle cose alle quali sapientemente attendono. Quanto

agli scopi dell'Amministrazione da persona autorevolissima ho inteso esprimere il desiderio di sospendere i lavori di non so quante ferrovie in costruzione, abbandonando a perdizione il già fatto. A questo, per verità, quantunque il pensiero sia stato espresso, come ho detto, da persona autorevolissima, e alla quale professo la più grande stima e una cordiale amicizia, a questo non consentirei. Non più spese, non più spese, se non per cose irrefutabilmente necessarie e produttive; ma non lasciare andare a perdere il già fatto per evitare la spesa del compimento.

Quanto alle tasse è mia opinione che siasi ormai raggiunto un grado non superabile; siamo giunti, come si dice in linguaggio finanziario, al *punto dell'oro*: il contribuente non può essere più oltre premuto senza che il fisco se ne risenta; e non solo a nuovi titoli di tributo io non ricorrerei, ma molto andrei guardingo dal cedere alla carezza del gentile eufemismo del rimaneggiamento.

Ma al pareggio del bilancio bisogna pensare! Si certamente, ma non lasciamoci trascinare dalla paura a fretta sconsigliata. Ed è questo appunto il difetto che a me par di biasimare nell'indirizzo finanziario dello Stato.

Un disavanzo di sette miliardi non si può agevolmente superare in due, tre o quattro esercizi, seppure non si vuole conseguire il pareggio del bilancio dello Stato con una grossa falla nel patrimonio della nazione, più chiaramente ancora nella ricchezza nazionale. Io mi permetto di domandare all'onorevole Ministro delle finanze se egli sappia, e dovrebbe saperlo, quanta parte con l'attuale ordinamento tributario si consuma di patrimonio. La cifra è ingente. E quando altri si compiacevano delle cifre di riscossione che ci sono state esposte nelle esposizioni finanziarie di questi ultimi anni, io me ne sono grandemente impensierito, perchè nel loro cumulo ho veduto, quantunque in cifra non determinata, una non piccola parte di ricchezza nazionale tolta dalla sua funzione produttiva per farne oggetto di puro consumo; perchè è puro consumo quello che si versa nelle casse dello Stato.

Un pareggio del bilancio in questo modo raggiunto non può essere duraturo: l'avrete voi in un anno, non lo avrete più nell'anno

che segue, e andrete via via ogni anno perdendo quello che credevate avere conquistato. No, non è buona conquista pel bilancio dello Stato quello che si fa a danno della economia nazionale.

E quanto all'estero, io son d'opinione, che il nostro credito dipenda meno dal pareggio del bilancio che dalla stabilità dell'ordine interno, dalla fiducia nella energia ed operosità nazionale.

In una pubblicazione che tutti i Senatori certamente posseggono, non forse tutti l'hanno letto, una pubblicazione in tre bei grossi volumi, col titolo *Cinquanta anni di storia italiana*, c'è sulle fasi della finanza italiana una notevole monografia di Paolo Carcano, di cui qui mi piace di fare ricordo come di carissimo amico perduto nella quale a pagina 20 in fine leggo questa notizia: Il disavanzo complessivo dei cinque esercizi (1865-1870) ammonta a un miliardo e 565 milioni. Il disavanzo si contava anche allora in miliardi! E era l'Italia del 1870! quanto diversa dall'Italia attuale! Quanto cammino era ancora da fare perchè la nostra Patria avesse acquistato la sua integrità nel largo senso di questa parola! Altri cinquant'anni dovevano correre da quel tempo prima che l'Italia giungesse all'alto stato in cui oggi si trova: e in questi cinquant'anni quali ardue prove! Eppure per saviezza di governo e per virtù di popolo le difficoltà finanziarie furono superate; il bilancio trovò il suo equilibrio; la nostra carta fece aggio sull'oro! Ma quei nostri governanti non si fecero prendere dalla fretta da cui paiono invasi i presenti; con pazienza e costanza trassero partito dagli eventi, e vinsero.

Non bisogna, Onorevoli del Governo, rinunciare al beneficio del tempo. Il tempo è un grande fattore economico, fattore positivo per lo sviluppo delle energie della nazione; ed è grave errore rinunciare alla sua valida cooperazione.

E dopo ciò io dico: *Eja agite cives*; su, su, al lavoro, al lavoro; e quella luce di alba, quei bagliori di aurora che io veggo ora fra le nubi del nostro cielo fan preludio, siatene certi, al bel sole dell'avvenire. (*Applausi e congratulazioni*).

Voci: Chiusura, Chiusura.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertini.

Bellini, Berenini, Bergamini, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Boncompagni, Bonin.

Cagni, Calisse, Campello, Canevari, Cannavina, Capotorto, Cefaly, Chersich, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Corbino, Croce.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Petra, De Riseis, Di Brazza, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Ferri, Fracassi, Fradeletto.

Gallina, Giordani, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Mengarini, Millo, Morpurgo, Morrone.

Niccolini Pietro.

Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Rossi Giovanni, Salata, Sandrelli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sulle dichiarazioni del Governo.

Voci. Chiusura, chiusura.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura la pongo ai voti.

Coloro che approvano la chiusura sono pregati di alzarsi.

(La chiusura è approvata).

Beninteso che è riservata la parola agli onorevoli ministri, come pure ai senatori i quali hanno presentato qualche ordine del giorno prima della chiusura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SOLERI, *ministro della guerra*. Onorevoli senatori, i problemi dell'esercito hanno avuto in questa discussione una larga trattazione e molti richiami da parte di parecchi oratori.

Il Senato, che contiene nel suo seno i nostri più valorosi e insigni condottieri e che ha competenze così sicure in questa materia, ha voluto ancora una volta dimostrare il suo appassionato interesse per i problemi della difesa militare del Paese e della sistemazione del suo apprestamento militare.

Il Senato non mi chiederà delle soluzioni ai vari problemi che ha indicato; mi chiederà, ed è dovere che io mi arrenda alla domanda, dei propositi. Proposito del Governo di cui faccio parte, proposito mio — e rispondo così alla interrogazione del senatore Campello e di altri senatori, — è di presentare alla riapertura dei lavori parlamentari il disegno di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercito, sciogliendo la promessa la quale venne fatta fin dal 1920.

È un grave problema, e va ponderato con profonda meditazione, perchè là dove si tratta dell'organismo difensivo del Paese non sono possibili nè improvvisazioni, nè esperimenti i quali sarebbero rovinosi; occorre mettere molti elementi in armonia fra loro, in una materia dove è estrema la disarmonia dei pareri; occorre che tutto il problema sia esaminato nei suoi vari aspetti perchè esso non è più oggi un problema esclusivamente militare, ma un problema che si ricollega direttamente ai maggiori aspetti della vita del Paese. L'esercito oggi, dopo l'esperienza fatta colla guerra,

non può più essere un limitato esercito stanziato, ha da essere la nazione armata veramente, efficacemente, nel senso che il suo apprestamento in tempo di pace ha da essere tale da far sì che in guerra possano utilizzarsi tutte le risorse umane, economiche, industriali e scientifiche del Paese. Che il problema abbia avuto un qualche ritardo nella sua soluzione non è forse male: penso infatti che il ritardo a presentare l'ordinamento definitivo dell'esercito, oltre che inevitabile, non sia forse del tutto dannoso; inevitabile perchè furono nove i ministri che, dal giorno in cui è finita la guerra, si sono succeduti al potere; e forse non dannoso, perchè il ritorno alla normalità si manifesta più lento di quello che si potesse sperare, perchè solo oggi andiamo avviandoci ad una stabilizzazione della ferma, che va trasformandosi dalla durata di guerra a quella di pace.

La classe che oggi sta per essere congedata ha ancora compiuto un tempo di servizio militare indubbiamente più lungo di quello che sarà la durata della ferma che sarà stabilita dal Parlamento. D'altra parte, onorevoli senatori, in questo tempo furono accolti elementi utili per la risoluzione del problema che fu profondamente studiato; vari ministri vi portarono la loro attenzione; il Consiglio supremo dell'esercito è giunto alle sue conclusioni; lo Stato maggiore ha fatto i suoi studi: inoltre, il problema ha avuto anche un qualche esame parlamentare, poichè nell'altro ramo del Parlamento ha potuto essere esaminato dalla Commissione Esercito e Marina e l'onorevole deputato De Vecchi ha presentato una pregevole relazione al riguardo. È veramente doloroso che il bilancio della guerra non abbia potuto essere discusso dal Senato, perchè indubbiamente la discussione relativa avrebbe fornito a chi tiene questo posto direttive preziose per la risoluzione definitiva del problema che sarebbe stato esaminato in tutti i suoi svariati e molteplici aspetti. Se però questo ritardo, che fu inevitabile, non è stato dannoso, non potrebbe procrastinarsi, giacchè il problema è ormai maturo, ed io non posso non dare altra risposta se non quella di prendere impegno di portare, alla riapertura della Camera, il disegno di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercito. È un problema, come

ho accennato, che contiene in sé tutti quelli dell'esercito, per i quali, come ho detto, non intendo qui prospettare delle soluzioni, ma posso indicare i termini per alcuni dei maggiori.

L'ordinamento definitivo dell'esercito deve anzitutto risolvere il problema del reclutamento, problema politico e finanziario. Le basi ne sono due: il rendimento demografico della classe, e cioè il contingente idoneo, e le disponibilità finanziarie. In relazione a questi due elementi base deve stabilirsi quale deve essere il nostro contingente militare e quale la durata della ferma. Problemi secondari a lato di questo: i criteri della capacità fisica, se cioè debbano essere ripristinati quelli più severi anteriori alla guerra o invece mantenuti quelli della guerra; inoltre quali devono essere le esenzioni o le riduzioni di ferma per condizioni di famiglia.

Altro grave problema è quello dell'istruzione premilitare, alla quale ha accennato con molta precisione di concetti l'onorevole senatore Campello. Non vi da dubbio, ormai è una *communis opinio*, che l'istruzione premilitare deve essere organizzata; ma il problema è se l'organizzazione stessa debba essere lasciata alla libera iniziativa dei singoli o deve essere avocata allo Stato e se deve essere affidata all'organismo militare o alle istituzioni sportive: quali eccitamenti debbono darsi alla nostra gioventù perchè si appassioni alla istruzione premilitare. La breve riduzione di ferma, non voluta dall'onorevole senatore Campello, per il concetto che coloro i quali hanno fatto una buona istruzione premilitare sono elementi preziosi per i quadri di truppa, potrebbe tuttavia concedersi, nella forma di un ritardo nella chiamata per coloro che già hanno fatto una buona istruzione premilitare. Bisogna mettere in raffronto i due elementi: se non sia più utile dell'imporre a questi giovani già parzialmente istruiti l'intero servizio, la possibilità, consentita dalla riduzione di ferma a loro concessa, di istruire nei limiti del bilancio un maggior numero di soldati. Altri possono essere gli incentivi all'istruzione premilitare e così la scelta della sede del servizio militare o un più rapido raggiungimento dei gradi di truppa. Sono tutti problemi che indico soltanto e che debbono essere risolti in relazione al problema del reclutamento.

A lato di questi sta il problema dell'ordinamento, il problema più grave e più difficile della nostra organizzazione militare e cioè come ha da essere ordinato il nostro esercito di pace, quale la costituzione delle unità, quale la organizzazione dei centri di mobilitazione. Il quesito ha da essere questo: il contingente, la classe sotto le armi, ha da distribuirsi in poche unità efficienti e per il resto unicamente ha da curarsi una perfetta organizzazione dei centri di mobilitazione: in tal modo sembra assicurarsi una più efficiente istruzione in tempo di pace ed un più rapido impiego di un primo contingente in caso di mobilitazione; oppure deve prevalere il concetto di mettere in armonia la distribuzione delle unità con l'organizzazione dei centri di mobilitazione, in guisa che in ogni centro di mobilitazione sia almeno un riparto efficiente, intorno al quale debbano riunirsi al momento del bisogno tutte le altre unità, raggiungendo così una mobilitazione per una parte dell'esercito meno rapida ma più omogenea e organica. Vi è poi il problema dei comandi, quello dei quadri dei nostri ufficiali inferiori e superiori, quale debba essere la proporzione tra ufficiali effettivi e ufficiali di complemento e se gli ufficiali effettivi debbano uscire da quelli di complemento o da apposite scuole. È inoltre da risolversi il problema dell'alto comando, in relazione alla responsabilità della preparazione militare. Sono tutti problemi complessi che semplicemente accenno e che non sono soltanto militari perchè vanno posti in relazione a tutte quelle risorse che la guerra recente ha dimostrato che il paese può dare in caso di conflitto, e dai quali è dipeso il suo esito vittorioso, oltre che dal valore dei combattenti.

Quindi deve essere apprestata la predisposizione per l'utilizzazione di tutte le energie economiche, industriali, agricole, scientifiche del paese nel che sta veramente la forza della nazione armata, perchè oggi la forza di un esercito è data, oltre che dall'elemento uomo, dall'elemento armi, e da tutto un complesso convergente di energie, non solo di forze umane, non solo di fede, ma pure di scienza e di economia, tutti elementi quindi che vanno esaminati collegati al fine della più sicura difesa del paese.

Ho voluto accennare semplicemente alla na-

tura di questi problemi. Sostanzialmente io ritengo e concludo che questi problemi esigono uno studio attento e completo, che occorre diffidare delle proprie impressioni, che occorre controllarle alla stregua delle informazioni e delle opinioni dei tecnici, e che la risoluzione deve essere orientata ad un concetto e ad una finalità soli: far sì che, evitando inutili aggravii in tempo di pace al paese, si traggano da quelli che gli si richiedono tutti i possibili frutti per una più efficiente difesa del paese quando di questa difesa vi sia bisogno.

Io ringrazio gli onorevoli senatori che hanno preso qui la parola, delle nobili espressioni che hanno rivolto all'esercito per l'opera che ha compiuto anche in questi giorni. All'esercito saranno di sicuro conforto e di grande orgoglio. Io, che ho l'onore in questo momento di rappresentarlo qui, sento la nobiltà di questa rappresentanza e sarò lieto se anche da parte mia potrò fare qualche cosa per la migliore sistemazione di questo esercito al quale è il maggior onore della mia vita quello di aver potuto appartenere nell'ora della sua passione (*bene*).

Onorevoli senatori, l'esercito, a parte i corpi di polizia i quali hanno una specifica funzione di sicurezza pubblica, l'esercito è l'unica forza armata, legittima e sicura che si possa ammettere nel paese, ed è l'unica forza armata, legittima e sicura che si possa ammettere perchè è l'espressione di tutto il popolo, perchè è veramente l'anima armata di tutta la nazione. Erede dello spirito di disciplina delle legioni romane, il nostro esercito è educato alla religione della disciplina e all'adempimento di tutti i suoi doveri se anche penosi.

Furono qui da alcuni senatori ricordate le offese che in tempi non lontani sono state recate ai nostri soldati. Ebbene, i nostri soldati nell'animo loro non sentono rancori. I nostri soldati non vagheggiano rappresaglie. Essi tutto dimenticano nel pensiero della patria, alla quale si sono votati. L'esercito non parteggia, l'esercito può rispondere che compie atto di iattanza chiunque affermi di averlo dalla sua parte: l'esercito sa che il più puro patriottismo, quello che non contiene nè incognite, nè riserve, nè insidie, si riassume in due parole che per l'esercito sono sacre; l'Italia e il Re... (*Vivi applausi*), e sa che il più puro patriot-

tismo ha per sua insegna l'intangibilità dello Stato e l'imperio della legge di fronte a tutti. L'esercito non può che avere questa bandiera, l'esercito non ha nessun partito (*bene*).

Onorevoli senatori, il popolo italiano sappia rispecchiarsi nel suo esercito, che è simbolo di sacrificio, che è esempio di disciplina; deporrà forse così le sue scorie e in un puro impeto ideale salverà ancora una volta l'Italia che non può durare così dilaniata all'interno e diminuita all'estero.

Si plachino gli odi e si disarmino gli spiriti. In un'ora che fu veramente suprema per l'Italia, dopo Caporetto, i nostri soldati umilmente, senza orgoglio, senza odio, con animo puro hanno saputo sacrificarsi e hanno salvata l'Italia: sono morti perchè l'Italia vivesse. Se tutti gli italiani vibreranno come l'esercito di questa passione d'Italia, credete onorevoli senatori, che il nostro paese vedrà ancora giorni sereni e operosi. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Consenta il Senato che io brevemente risponda a varie osservazioni che sono state fatte in questa discussione, e specialmente a quelle del senatore Albertini, il quale ha trattato un argomento su cui è opportuno dire qualche parola da questa che è la più elevata tribuna d'Italia, tanto più che lo sciopero e le misure che ne sono la conseguenza, costituiscono argomento che tiene desta la pubblica opinione.

Lo sciopero questa volta ha avuto un carattere speciale: è stato principalmente fatto dal personale di trazione, mentre invece vi è stata una bassa percentuale di scioperanti nel personale viaggiante, come limitatissime, quasi nulle, sono state le defezioni del personale amministrativo, sia del servizio attivo che di quello degli uffici. Questo fatto ha permesso di poterlo fronteggiare.

Voce. Chi lo ha fronteggiato?

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Abbia pazienza e parleremo anche di ciò.

In alcuni compartimenti si è stati in grado di eseguire l'intero servizio e se vi fu la soppressione di qualche treno, questa avvenne per mancato arrivo dei treni dai compartimenti in cui l'intero servizio non si poté fare. Il servizio merci fu limitato, ma non ostante ciò i

trasporti di derrate ebbero regolari corsi, specie nei compartimenti di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Napoli, dove vennero effettuati quasi tutti i treni a grande velocità. Potettero aver corso anche alcuni treni per turisti, per la cui effettuazione l'Amministrazione aveva preso impegni, e poterono altresì effettuarsi i treni di lusso.

A guardare la natura di questo sciopero secondo i vari compartimenti si ha questo risultato: nei compartimenti di Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e nelle delegazioni di Cagliari, Trento e Trieste venne assicurato quasi il completo servizio dei viaggiatori e venne largamente provveduto all'inoltro delle merci a piccola velocità. I treni-chilometri viaggiatori effettuati per tutte le nove giurisdizioni suddette e per tutti i tre giorni di sciopero superarono l'85 per cento della totalità dei treni-chilometri ordinari di detta categoria. Nei compartimenti invece di Genova, Milano, Venezia, Ancona, Roma e Reggio Calabria venne largamente superato il programma minimo predisposto per il servizio viaggiatori e venne assicurato l'inoltro delle derrate e delle merci a grande velocità. I treni-chilometri effettuati per viaggiatori in queste ultime giurisdizioni e per i tre giorni di sciopero superarono sempre il 60 per cento della totalità.

Questo risultato, superiore alle aspettative, data la natura dello sciopero e la estensione della lotta che si era ingaggiata, questo risultato si deve, è vero, in gran parte all'opera dell'Associazione nazionale dei ferrovieri fascisti. (*Approvazioni*); ma non si deve unicamente ad essa, poichè è giustizia riconoscere che si deve anche ad altre associazioni, ad altri sodalizi, e si deve anche a quello spirito di disciplina che, come ebbi occasione di dire durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici, lentamente ma sicuramente si sta sempre più infiltrando nel personale delle ferrovie dello Stato. Certamente è un risultato superiore ad ogni speranza ed io dico che malgrado la gravità dello sciopero e malgrado la sorpresa che fece nell'opinione pubblica e nel paese, dobbiamo tener conto di questo spirito di resistenza, il quale ci sprona sempre più ad essere severi verso coloro che malgrado questo nuovo spirito di disciplina, al dovere loro si ribellano. (*Approvazioni*).

Quali sono i provvedimenti che le nostre leggi autorizzano per coloro i quali, addetti ai pubblici servizi, scioperano? Le punizioni sono di due ordini, di ordine penale, contemplate dalla legge penale, di ordine amministrativo, contemplate da leggi e regolamenti amministrativi. La legge penale all'articolo 181 riguarda lo sciopero dei pubblici servizi fatto da pubblici ufficiali sotto due aspetti: abbandono dell'ufficio fatto da più persone e previo concerto, abbandono dell'ufficio fatto da un solo pubblico ufficiale. L'articolo 181 dice così:

« I pubblici ufficiali che in numero di tre o più previo concerto abbandonano indebitamente il proprio ufficio sono puniti con la multa di lire 500 a tremila, con l'interdizione temporanea dell'ufficio. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare per cagionare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio ».

La legge del 1907 all'articolo 56 comincia col dire - e questo è importante perchè costituisce il pernio dei provvedimenti da prendersi: « Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali ». Quindi tutte le antiche controversie intorno alle responsabilità dei ferrovieri cadono con l'articolo 56 della legge fondamentale del luglio 1907; ed è ormai giurisprudenza indiscussa intorno alla qualità del personale ferroviario. I ferrovieri sono pubblici ufficiali, ne hanno i diritti e debbono essere considerati pubblici ufficiali rispetto ai doveri e alle conseguenze date dalla legge penale e dalle altre leggi.

L'articolo 56 continua così: (è stato modificato dal decreto luogotenenziale 5 agosto 1917 ed io lo leggo nel testo modificato) « Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e la regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e sono surrogati. Può però il direttore generale, sul parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione dal grado e dallo stipendio o la re-

trocessione di grado. Può anche applicare, qualunque sia il grado dell'agente, la sola proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga fino a due anni ».

Queste sono le norme penali e amministrative vigenti. Quanto alle norme penali vari giudizi sono stati compiuti. Dirò in seguito come i direttori compartimentali proponano qualche altro rinvio all'autorità giudiziaria.

Quanto alle norme amministrative io leggerò al Senato le varie circolari che la direzione delle ferrovie ha mandato, il che varrà a mostrare quali siano i provvedimenti che sono indicati dalla direzione delle ferrovie. Il giorno 3 agosto, cioè il giorno in cui lo sciopero pareva che stesse per finire - infatti il 3 di molto decresceva e il 4 completamente cessò - fu mandata una breve circolare, che è quella in parte ricordata alla Camera dei deputati, nella quale si diceva che ove i ferrovieri fossero ritornati al loro posto si ripigliassero pure, ma che li si avvisasse, che il ritorno in servizio non li esentava da tutte le possibili responsabilità e dagli eventuali provvedimenti che avrebbe preso la direzione generale delle ferrovie. E si soggiungeva che gli avventizi non sistemabili, « di qualunque categoria, anche se sono nelle condizioni dell'articolo 21 del regolamento del personale, potranno essere riammessi soltanto se indispensabili per i bisogni del servizio, senza impegno di continuità e senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti a loro riguardo ». Così si autorizzavano le direzioni compartimentali a non riammettere avventizi non indispensabili, e infatti parecchie centinaia non furono riammessi, né son valse insistenze e premure: il provvedimento è diventato definitivo. Parecchi avventizi non sistemabili adunque non sono stati riammessi. Se questi soltanto fossero stati i provvedimenti, essi sarebbero stati insufficienti ed ingiusti: gli avventizi sarebbero stati gli stracci dello sciopero, del quale avrebbero pagate le conseguenze anche per gli altri. Invece la direzione delle ferrovie fin dal giorno 8 agosto 1922, e cioè prima della nostra presentazione alla Camera, prima di qualunque discussione in proposito, aveva mandato una seconda circolare in cui era detto: « Si deve procedere a norma dell'articolo 56 della legge 7 luglio 1907 n. 429, modificata dal decreto del 13 agosto 1917 ».

Perciò soggiunge la circolare: « Allo scopo di ottenere uniformità di trattamento significa che per la generalità degli agenti che si limitarono alla sola astensione dal lavoro, si deve adottare il provvedimento della proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga... salvo a proporre i provvedimenti più gravi comminati dall'articolo 56 della citata legge: dimissioni, retrocessioni, o proroga per due anni, per gli agenti organizzatori ed istigatori dello sciopero o che fecero di violenza ». E poichè queste punizioni sono atti le sole esemplari e sono quelle che colpiscono gli organizzatori o direttori del movimento, la circolare diceva: « Ritengo opportuno che le eventuali proposte di dimissioni, da limitarsi ai casi più gravi, e per fatti specifici verificatisi da parte dell'agente durante lo sciopero, dovranno essere concretate con precedenza su tutte le altre, e fatte pervenire a questa direzione generale appena pronte. Per gli avventizi straordinari, non aventi titolo a sistemazione e quindi da non comprendersi negli elenchi provvederanno le direzioni, le delegazioni, i singoli uffici ».

Dunque precedenza assoluta alle proposte di dimissioni da farsi in base all'articolo 56, e perchè questo invito fosse fatto ancor più rapidamente e fosse più efficace, venne dalla direzione generale, in data del 10, inviato il seguente dispaccio:

« Capi compartimento, capi delegazioni, capi servizi, unità speciali.

« In relazione terz'ultimo paragrafo-circolare 8 agosto, urge concretare proposte per i maggiori responsabili, pei quali si richiede proporre dimissioni, in applicazione articolo 56 della legge. Proposte saranno portate personalmente dalla S. V. a questa direzione generale in una riunione che avrà luogo domenica 13 alle ore 16 ».

Le proposte sono state portate, ieri è stata fatta la riunione, la riunione si prolungherà oggi per altri provvedimenti, si tratta di parecchie migliaia di scioperanti, e per mercoledì è stato convocato il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per i provvedimenti che esso dovrà sanzionare.

Come vede il Senato e come vede l'onorevole Albertini, non si è stati nè lenti nè titubanti.

ALBERTINI. Onorevole ministro, io ho detto che non avete parlato in tempo; queste cose era bene dirle subito.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Dirò perchè non si è parlato in tempo.

Quando si considerino che gli scioperi precedenti, in cui non così numerosi furono gli scioperanti, e di cui l'onorevole Albertini ha ricordato i provvedimenti disciplinari presi, questi furono adottati dopo lungo tempo, si comprende come la necessità di una cernita richieda tempo. Per esempio, nello sciopero del 1914, quello che seguì gli incidenti della settimana rossa e si chiuse il 13 giugno 1914, i provvedimenti disciplinari vennero solamente il 17 luglio 1914, ossia dopo un mese e quattro giorni.

Noi ora abbiamo il piacere di aver compiuto il nostro dovere con tanta rapidità, che possiamo portare al 16 agosto 1922 tutti i provvedimenti riguardanti lo sciopero che si chiuse il 4 agosto 1922, ossia dopo soli 12 giorni, e si consideri che questo sciopero ha raggiunto più del doppio degli scioperanti della volta passata. (*Approvazioni*).

Io ho creduto mio dovere di non perdere un giorno di tempo a fare ciò, per molte ragioni: prima perchè non ho mai, nè dinanzi alla Camera nè al Senato, avute reticenze a dire che ritengo lo sciopero dei pubblici servizi un reato contro di cui bisogna combattere con tutta l'energia. (*Approvazioni vivissime*).

In secondo luogo perchè credo, e lo dissi anche qui, che stia avvenendo un rialzo nel sentimento di disciplina del personale ferroviario.

Voce. Bisogna assecondarlo.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Lo dissi nella discussione del bilancio dei lavori pubblici e lo ripeto oggi; vi è un movimento nell'animo dei ferrovieri a favore del ristabilimento della disciplina e guai a noi se ci mostrassimo titubanti o non dessimo gli esempi necessari. E questi non saranno solo di natura disciplinare, ma in alcuni casi dovremo d'ufficio denunciarli all'autorità giudiziaria. Il consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato, mercoledì dichiarerà quali scioperanti saranno dichiarati

dimissionari e quali, oltre le sanzioni amministrative, saranno rinviati all'autorità giudiziaria per atti dolorosissimi avvenuti durante lo sciopero.

Onorevole Albertini, nessuna preoccupazione nè coraggio c'è voluto per fare ciò. In questo momento, in cui si è sorretti dall'opinione pubblica, non occorre un gran coraggio a fare ciò: ce ne voleva molto di più a proclamare in altri tempi che lo sciopero dei pubblici servizi era un reato. Non è questione di coraggio, è dovere del Governo, del Senato, della Camera, di aiutare, di sorreggere sempre più questo ritorno allo spirito di disciplina, e state sicuri che chi ha il modesto e grave compito di stare oggi a questo posto sente il dovere di agire in tal senso. (*Approvazioni*)

L'onorevole Albertini però, consentitemi che io torni a questa polemica, mi disse: ma perchè non avete detto prima queste cose alla Camera? Voi foste reticente ed incerto. Onorevole Albertini, non credo che sia giusta l'accusa. In primo luogo nella Camera dei deputati non fu fatta sullo sciopero un'ampia discussione come l'ha fatta il Senato. Alla Camera le comunicazioni del Governo erano già discusse, su di esse si era votato, la discussione generale sulla domanda di esercizio provvisorio si era chiusa, il presidente del Consiglio aveva parlato, si doveva passare alla votazione dell'esercizio provvisorio quando un deputato disse che egli votava l'esercizio provvisorio esprimendo la fiducia nel Governo, per sé e per i suoi amici, in quanto aveva fiducia che il ministro dei lavori pubblici avrebbe punito gli scioperanti, che di ciò aveva avuto assicurazioni anche verbali da parte del ministro, che sapeva avrebbe applicato l'articolo 56, per quanto una circolare (la prima che ho ricordato, quella in cui si parlava degli avventizi) lo facesse dubitare. Ed io risposi che manteneva le dichiarazioni fatte precedentemente intorno allo sciopero nei pubblici servizi, ossia di quelle fatte nella discussione del bilancio, che confermava quelle dichiarazioni con le quali dicevo che avrei applicato le leggi ed i regolamenti. La Camera si contentò.

Ora io le confesso che non so in che cosa fui incerto. Dissi esplicitamente che confermava le precedenti dichiarazioni e che avrei applicata la legge.

Dall'altro lato il giorno 10 era stata mandata la circolare ai direttori di compartimento, che dovevano trovarsi a Roma solamente ieri, io non potevo dire qualcosa di più, se non che l'Amministrazione avrebbe applicato la legge e i regolamenti. Non poteva dire qualche cosa di più, quando il giudizio dei direttori compartimentali intorno alla responsabilità, che saranno gravi certamente, non era ancora dato. Oggi invece questo giudizio è dato, e le proposte andranno mercoledì davanti al Consiglio di amministrazione. Il senatore Albertini può esser sicuro che il Consiglio di amministrazione farà il suo dovere come lo farà colui che deve vistare le deliberazioni del Consiglio.

Il senatore Albertini diceva: come si può sperare che si mandino via 42.000 ferrovieri quando non si è buoni a mandarne via pochi? È vero: 42.000 ferrovieri non si possono di un tratto mandar via; e se vi fosse persona così poco pratica del nostro organismo ferroviario, se qualcuno conoscesse così poco il nostro ingranaggio ferroviario, da supporre di poter mandar via di un tratto 42.000 ferrovieri, questi farebbe alla ferrovia un disastro maggiore di qualsiasi sciopero. Non è questo che abbiamo detto nella discussione generale a proposito della inevitabile riduzione del personale. Io dissi che avevo avuto l'onore di proporre alla Commissione parlamentare una riduzione di 21.000 ferrovieri in questo periodo, ma questi 21.000 però non si debbono licenziare d'un tratto, perchè ciò sarebbe pericoloso e dannoso all'organismo dei servizi. La riduzione si può fare in tre anni, solo perchè il numero dei ferrovieri va lentamente riducendosi, con continui annuali mezzi di eliminazione che in un corpo che ha 229.000 agenti sono inevitabili, ed avendo la forza di non ammettere altri agenti, proclamando come una vera colpa l'ammettere un avventizio, (*bravo*) essendo principalmente nella non ammissione di nuovi agenti un rimedio efficace alla pleora degli agenti.

E così rispondo anche al mio amico Rava che ha pronunciato parole molto sagge e giuste. Ma egli ha letto una relazione che riguarda l'esercizio finanziario 1920-21, durante il quale furono ammessi molti impiegati. Se l'onorevole Rava avesse ricordato la discussione che facemmo in occasione del bilancio dei lavori pubblici, avrebbe avuto nella mente quel che

io dissi, cioè che gli anni 1919 e 1920 per il nuovo regime, delle otto ore di lavoro, per il modo con cui tale regime fu applicato, fu richiesta una grande folla di nuovi agenti, che sono quelli che hanno prodotto l'intralcio del periodo attuale. Sicchè nella relazione dell'esercizio 1920-21 figurano tutte le ammissioni che furono fatte nel secondo semestre del 1920.

Mi pare di essere stato chiarissimo.

Nel 1920 disgraziatamente venne fatta una convenzione da pari a pari tra l'Amministrazione e i Comitanti rossi degli scioperanti. (*Commenti, rumori*). Fu il patto che seguì lo sciopero: è doloroso il ricordarlo, ma non è responsabilità mia e state sicuri che con me patti non se ne faranno; e coi patti vi fu un ordinamento di servizi per cui si ammise altro personale. Fortunatamente tutto ciò è cessato, e se le relazioni che con ritardo si presentano adesso accennano ad aumenti di personale, questi aumenti non si devono attribuire alla gestione attuale, ma riguardano un periodo di esercizio di due anni fa. Io posso assicurare che, dacchè ho l'onore di dirigere il ministero dei lavori pubblici, non è entrato nessuno nelle Ferrovie, neanche un avventizio. Assicuro che per quanto il Ministro dei lavori pubblici debba essere estraneo ai movimenti del personale ferroviario, ho avuto il coraggio di dire dapprima al defunto benemerito direttore Crova e ora al suo successore, che avrei considerato come mancanza personale ove in un solo compartimento si fosse ammesso un solo impiegato, sia pure sotto forma di avventizio. Non se ne devono ammettere più, dobbiamo ridurre le tabelle di 21 mila, e non possiamo farlo se non chiudendo a tutti le porte delle ferrovie. Alla riduzione del numero stiamo lavorando assiduamente e spero che questi mesi di vacanza ci daranno il mezzo di far procedere il lavoro che si potrà completare solo con la chiusura delle ferrovie a personale nuovo.

L'onorevole Albertini ha infine consigliato, dietro la pista di un'autorevole intervista, un nome per la direzione generale. Il Senato comprenderà che la questione (*commenti*)...

Voci. No, no.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici.* La nomina del direttore generale è riservata al Consiglio dei ministri su proposta del ministro dei lavori pubblici: io assumerò intera la respon-

sabilità del nome che avrò l'onore di proporre al Consiglio dei ministri. *Bené*). Altro non posso dire.

Onorevoli senatori, certo l'azienda ferroviaria è un peso grave per gli oneri di chi ha il peso dei lavori pubblici; certo questo peso è reso più grave in questi giorni di lotta, di perturbamenti sociali, in questi giorni nei quali lo sciopero ha sconvolto il più importante dei nostri servizi; ho la coscienza di aver fatto il mio dovere, di aver fronteggiato lo sciopero, con coraggio e attività, nei limiti delle mie forze. Sento ora il dovere di compiere questa opera; dobbiamo dare all'Italia l'esempio che non si possono perdonare certi trascorsi commessi con molta cattiveria, e con vero senso di mancanza di gratitudine, trattandosi di un pubblico servizio che pure è così largo di stipendi e di favori per il personale.

Molto l'Italia ha dato a questo personale anzi, molto questo personale ha strappato al Governo del paese. (*Approvazioni*).

Ebbene, onorevoli signori, questo personale nei giorni scorsi in parte è venuto meno al suo dovere; è bene che ciò l'Italia sappia e ricordi. (*Applausi*).

BIANCHI RICCARDO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale il senatore Bianchi Riccardo.

BIANCHI RICCARDO. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha accennato ad una maggiore rapidità che si sarebbe raggiunta nel mese di agosto del 1922 nel portare al Consiglio di amministrazione le punizioni ai ferrovieri scioperanti rispetto a quella che fu attuata nel luglio 1914.

L'attuale ministro dei lavori pubblici faceva parte del Gabinetto che nel 1914 governava, e quindi avrà avuto sentore delle ragioni per le quali qualche ritardo ci fu; ritardo non imputabile alla amministrazione delle ferrovie ma ad altri: che se poi il ministro nelle carte della direzione (perchè nei Ministeri, quando cambiano dei titolari, le carte vengono asportate e il successore non sa nulla di ciò che il predecessore ha fatto) se poi negli archivi della direzione non vi fossero i documenti che spiegano e potrebbero ricordare al ministro queste ragioni, io potrò mettere a sua disposizione le copie che,

a giustificazione dell'operato del direttore generale d'allora, ho portato meco. (*Approvazioni*).

FULCI, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, ministro delle poste e dei telegrafi. Sono grato agli onorevoli senatori che nei loro discorsi hanno accennato all'Amministrazione postelegrafica, perchè ciò mi dà modo di fare dichiarazioni che sarei stato ben lieto di enunciare in sede di bilancio, se la relazione della Commissione parlamentare alla Camera non fosse stata presentata tardi e se, appena presentata, pure avendo io avuto la cura di far invertire l'ordine della discussione dei bilanci in modo che il mio bilancio che era in ultimo veniva ad essere il primo, la crisi non avesse impedito quella discussione che io desideravo. Ciò al fine di poter chiarire, specialmente al paese, la vera condizione dell'Amministrazione delle poste, la quale è stata fatta segno a rilievi spesso non esatti.

Debbo rilevare innanzi tutto che l'onorevole senatore Thaon di Revel, qui un momento fa, per dimostrare un'altra sua tesi relativa alla marina, rilevava che l'Amministrazione delle poste ha aumentato le spese di una volta e mezza quello che era avanti guerra. Io potrei cominciare a notare che se il valore della nostra moneta è disceso purtroppo al quarto e se, come è vero, i servizi della mia Amministrazione sono di gran lunga aumentati specialmente nella parte telefonica, con grandi impianti che si debbono ammortizzare nell'avvenire, evidentemente il fatto che le spese sono aumentate di una unità e mezzo, anzi dippiù, è cosa che non può dar luogo a considerazioni pessimistiche.

Non potrò dar qui, perchè abuserei della pazienza degli onorevoli senatori, un'idea completa di tutto ciò che nell'Amministrazione postelegrafica c'è, in quanto che l'Amministrazione delle poste è la più complessa che si possa immaginare e tutte le questioni che si agitano nell'ambito della competenza del ministero delle poste, sono così varie, così distinte e così numerose che io dovrei far perdere agli onorevoli senatori certamente molto tempo solamente per enumerarle. Dirò soltanto alcuni semplici esempi per dimostrare questa tesi e

cioè che il programma di economie che ho sentito qui lodevolmente portarsi come monito al Governo, questo programma io ho inteso di attuare nella massima ampiezza, non appena ho avuto l'onore d'essere chiamato a dirigere il dicastero delle poste e comincerò dal primo esempio. Appena chiamato alla direzione degli affari postelegrafici, la prima cosa di cui dovetti occuparmi furono i servizi per la conferenza internazionale di Genova, servizi già predisposti (e lo dico a cagion d'onore per lui) in modo mirabile dal mio predecessore, il quale aveva avuto accordati per questi servizi 11 milioni e 700,000 lire. A me spettava quindi l'esecuzione di quanto era stato predisposto. Io ho cercato di ottenere economie, pure assicurando lo stesso rendimento che si proponeva il mio illustre predecessore, ed in questo mi pare di essere perfettamente riuscito, giacchè gli onorevoli senatori certamente ricorderanno come i servizi postelegrafonici durante la conferenza siano stati inappuntabilmente curati, tanto che io ho ricevuto lettere e telegrammi da parte di tutti i capi delle Amministrazioni postali delle principali nazioni, che avevano i loro rappresentanti a Genova, lettere e telegrammi d'entusiastico ringraziamento per quello che l'Italia aveva fatto. Come ho detto, per questi servizi era stata preventivata una spesa di 11 milioni e 700,000 lire; ebbene io ho avuto la fortuna di ottenere un'economia di 4 milioni e 700,000 lire; ciò vuol dire che io ho speso il 34 per cento di meno di quanto era stato assegnato. È evidente dunque che ho cominciato a dare adempimento a quello che è il programma che è stato in quest'Aula tracciato al Governo.

Ho sentito fare un accenno alle variazioni di bilancio e una critica del cattivo uso che si fa di questo sistema. Io non ripeterò quanto bellamente ha detto il senatore Rava, che ha spiegato come queste variazioni siano spesso necessarie, perchè i preventivi sono fatti con criteri non reali e non sinceri; ma voglio chiarire un fatto, argomentando da un progettino di legge la cui ammissione alla discussione il Senato ha testè votato. Se loro, onorevoli senatori, avranno cura di leggere la relazione che l'illustre relatore della Commissione di finanze ha presentato, vedranno che in quella relazione sono indicati aumenti di spesa, ma sono anche segnate molte

economie, specialmente nei riguardi del personale e vedranno ancora (ed accenno a questo, perchè è un importante fatto, che si attiene a tutto l'ordinamento della mia amministrazione) vedranno ancora che in quello che si chiede come variazione di bilancio in aumento c'è una spesa notevolissima di 81 milioni, che è costituita e derivata da questo fatto. Noi per la convenzione di Madrid abbiamo il dovere nell'Amministrazione postale di pagare tutti i vaglia, sia postali che telegrafici, quando arrivano in Italia, in moneta cartacea, ma ragguagliando i pagamenti in relazione all'andamento del corso dell'oro della settimana, senonchè quando le Amministrazioni postali estere ci mandano gli *chèques* in pagamento di questi vaglia, questi *chèques* li prende il Tesoro, il quale a noi delle Poste conteggia la somma come se fossero lire italiane, di modo che tutto il cambio lo paga l'Amministrazione delle poste. Ma questa non è che una partita di giro perchè sono denari che incassa il tesoro dello Stato. Quindi quegli 81 milioni di cui si è parlato non sono che figurativi.

E, onorevoli senatori, varie partite del bilancio delle poste sono così e questo fatto mi dà il modo di dare una notizia di cui certo il Senato si compiacerà. Perchè il Senato potrebbe dire: Ma come voi (dico voi come Amministrazione, non come persona, perchè io allora non ero ministro) non avete preveduto e il vostro collega del Tesoro non ha saputo prevedere che con le variazioni del cambio si sarebbe dovuto pagare di più? Onorevoli senatori, devo dire che quello che si è verificato nell'Amministrazione delle poste, ed è grande onore per l'Amministrazione stessa, costituisce una notizia lieta per noi italiani perchè si attiene alla nostra economia nazionale. Il denaro che dall'estero è venuto in Italia nei primi mesi del 1922 è costituito da somme notevolissime e non prevedute. Nei primi tre mesi del 1922 (perchè i dati precisi li ho potuti raccogliere soltanto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo) mentre dall'estero si è spedito in Italia a mezzo di vaglia postali e telegrafici (perchè naturalmente di questo solo posso parlare) una somma di 35 milioni 786 mila e 384 lire, dall'Italia si è spedita all'estero soltanto una somma di 3 milioni 812 mila 860 lire, sicchè c'è stata una importazione d'oro in Italia corrispondente a

31 milioni 974 mila 783 lire in moneta cartacea in più delle somme che si sono spedite in oro dall'Italia all'estero, calcolate pure in moneta cartacea.

Voci. E le banche?

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Questo è il solo movimento dei vaglia postali e telegrafici. Io penso che tutto è proporzionato e naturalmente se il movimento dei vaglia ha avuto questa ascensione, anche i movimenti bancari avranno avuto il miglioramento analogo. Ma ad ogni modo tutto ciò può entrare in una discussione sulla economia nazionale: per quanto si attiene al bilancio delle poste questa è una cifra certa, di cui io che sono a capo della gerarchia postale, e che devo mantenermi nei limiti della competenza assegnata al mio posto, credo di dovere essere contento, anche perchè mostra la fiducia di cui gode all'estero l'Amministrazione postale italiana.

Così anche si è parlato molto della spesa che importa il servizio dei vaglia. Ma, onorevoli senatori, il servizio dei vaglia comprende attualmente in Italia un movimento in pagamento di 21 miliardi all'anno. In totale tra emissione e paga sono 42 miliardi. Ci sono tutti i vaglia di servizio i quali naturalmente non sono che le grandi trasmissioni di denaro che fa lo Stato. Questi vaglia di servizio sopra i 21 miliardi di emissione entrano per 19 miliardi ed altrettanto naturalmente per i pagamenti. È evidente che quando si dice che il servizio vaglia è passivo non si pensa che coloro che pagano le tasse dei vaglia per 2 miliardi, pagano per tutto il servizio che ne comprende 21 e quindi questo servizio non può essere attivo, perchè sono pochissimi quelli che pagano le tasse di fronte all'ampiezza del servizio che la posta rende a tutte le Amministrazioni dello Stato.

Inoltre è a considerare ancora che anche per i due miliardi che sono pagati in emissione e per cui si ha il movimento doppio di 4 miliardi da parte del pubblico che paga la tassa, vi è un effettivo utile per lo Stato. Voi dovete pensare che negli Uffici postali anche più remoti ci sono delle pensioni da pagare per cui la posta fa delle anticipazioni al Tesoro, e il tesoro non dà nulla per queste anticipazioni. Io ho fatto fare degli studi per vedere quanto questo denaro resta nelle casse dello Stato. Ho

trovato da calcoli fatti che in media un vaglia resta per sei giorni immobilizzato negli Uffici postali. Calcolato anche su due miliardi l'interesse del 5 per cento per 6 giorni dà il non indifferente utile di due milioni, che bisogna aggiungere al totale delle tasse che si percepiscono per i vaglia.

Si è parlato qui ancora di decreti, nei quali pel Ministero del tesoro non si dice quanto sia l'impegno. Ma, onorevoli senatori, purtroppo questi decreti nell'Amministrazione postale ci sono stati, ma questi decreti sono anteriori ai Ministeri di cui ho avuto l'onore di far parte, il primo Ministero presieduto dall'onorevole Facta e il secondo Ministero presieduto anche da lui adesso; sono opera invece dei Gabinetti precedenti, sono cose antiche delle quali noi adesso stiamo scontando il pagamento. Perchè io potrei far rilevare ad esempio che i decreti per gli organici che furono emanati il due ottobre 1919 portavano come ultimo articolo questa disposizione: il ministro del tesoro impegnerà nel suo bilancio le somme che occorreranno per l'attuazione del presente decreto. Così pure si fece nel 1920. Quei decreti che importano oneri per circa 30 o 40 milioni all'anno, onorevoli senatori, sapete a chi tocca pagarli? Giusto a me (*ilarità*) ed io da che son venuto al Ministero devo ogni giorno firmare circa 30 o 40 decreti d'assembli con la retroattività che per tali decreti fu stabilita dal primo aprile 1919, abbiamo degli oneri immensi, ma che non sono oneri di questo bilancio, ma sono oneri del 1919, del 1920 e 1921 e che io ho trovati e di cui io sconto la pena e le amarezze nel sentire le censure degli onorevoli senatori in quest'aula. Ed io vi dico qualche cosa di più: per esempio nel decreto organico dell'ottobre 1919 c'era una disposizione che diceva così: si nomina una Commissione presieduta da un Consigliere di Stato che deve fare i calcoli impiegato per impiegato. Badate io ho 54,000 impiegati e si deve fare il conto per la carriera per ognuno. Questo conto, se guardiamo gli articoli 65 e seguenti, si fa così: all'impiegato che ha un certo titolo di studio, ovvero ha avuto per un certo tempo la qualifica di ottimo, un anno gli si calcola con aumento, se ha servizio militare si calcola pure in altra misura. È una grande casistica, che fu aumentata col decreto legge

del 1920 e per cui per ogni impiegato deve farsi un grande conteggio minuzioso.

Io credo che mai si sia immaginato un sistema più complicato per creare una mole immensa di lavoro per una commissione.

Questa Commissione, che ha dovuto fare questi conti, per 54,000 persone circa di sole indennità, e le ho dovute pagare in gran parte io, (*ilarità*) è costata 336,000 lire. Onorevoli senatori, quando io sono arrivato in via del Seminario sapete che cosa ho fatto? Ho sciolto l'ufficio speciale (*ilarità*) e la dimane tutti i giornali dissero che io ero un incompetente. Si sono in quest'aula mosse anche censure per impegni presi senza fondi in bilancio. Effettivamente tra i progetti di legge che sono dinnanzi alle signorie vostre e che il Senato deve votare, approverà o no, non importa, ce n'è uno in cui si presero impegni per comprare delle quantità di panno senza esserci fondi in bilancio. Questo panno era stato comprato, era stato consegnato, collaudato, era nei magazzini dello Stato: domando io, onorevoli senatori, che cosa potevo fare? Potevo pagarlo io? (*ilarità*) e allora ho fatto tutto quello che poteva fare un povero ministro in queste condizioni: c'era un progetto di 4 milioni e l'ho ridotto a un milione e mezzo. Ho detto: compriamo le fodere e basta, e due milioni e mezzo sono stati risparmiati (*ilarità*).

La Commissione di finanza dirà se io affermo cose esatte.

CARLO FERRARIS. Sì, c'è la relazione.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. E poi c'è la questione del personale. Se volete sapere come io l'ho curato basta soltanto che io vi faccia alcuni accenni.

Avrete sentito parlare dai giornali che cosa sia il *tantième*: è un premio che si dà a coloro i quali fanno un super-lavoro. Si dice, per esempio, quelli che fanno tanti telegrammi fanno il loro lavoro ordinario, se ne fanno di più diamo loro il *tantième*, cioè un premio. Io ho osservato che tutto stava bene negli uffici in cui il lavoro era naturalmente grande ugualmente, perchè, o signori, se c'è un ufficio che abbia pleora d'impiegati succederà che un giorno tutti si acquattano e domani uno fa il *tantième* e se lo prende; poi un altro giorno se lo prende un altro e così via. Succede che a forza di *tantième* se ne vanno i milioni. Io ho fatto un

ordine di servizio dicendo che il *tantième* deve essere mantenuto dove ci sono uffici che hanno molto movimento; ma l'ho abolito negli altri! (*Applausi*).

Il *tantième* postale è una cosa ancor più graziosa; si calcola che ogni impiegato smisti un certo numero di lettere in un giorno e si dice a questo impiegato: « quando voi avete fatto il vostro dovere ordinario secondo la possibilità dell'uomo medio - del *pater familias* si direbbe in diritto romano - tutto quello che fate in più vi si paga per *tantième*. Si ammassano così le lettere in fila e si misura il blocco. Succedeva però che un impiegato che trovava un volume e vedeva che il controllore non guardava lo ficcava tra le corrispondenze e così guadagnava nel *tantième*. Nè qui è tutto: molte volte le lettere arrivano in ritardo: accadeva che un impiegato leggesse su una lettera Milano invece di Milazzo, poichè le due *zeta* scritte in piccolo si possono confondere con la *m*, e mandava la lettera a Milano, ingrossando le corrispondenze smistate senza cura e guadagnando il *tantième*. Da Milano un impiegato respingeva la lettera e guadagnava anche egli il *tantième*, (*ilarità*) e la lettera girava due volte l'Italia.

Io non ho abolito tutto in una volta perchè, onorevoli senatori, certe cose bisogna farle in un certo tempo; tuttavia adesso il *tantième* postale è quasi interamente abolito.

Che cosa significa questo in cifre? Io ho calcolato di avere economizzato un milione e 717,000 lire; ho inoltre in previsione di fare un'economia di oltre 4,000,000; sono gocce d'acqua, ma io parto dal principio che le economie si fanno appunto su le cose piccole. Del resto, e lo rilevò anche il Carducci: Che cosa è il Tevere glorioso alla sua fonte? Una capra può saltare quella polla d'acqua... Così io vado cercando, nonostante che io debba resistere a tutte le insistenze, di economizzare. Voi ricorderete, onorevoli senatori, che ci è stato un egregio componente di quest'Alta Camera, una persona di cui io sono devoto amico, l'on. Libertini, che ha fatto una interrogazione al Senato, che la crisi non permise di svolgere, nella quale si preoccupava delle condizioni dell'ufficio postale sul piroscalo che fa il servizio Palermo-Napoli. Io ho voluto studiare quel servizio e sono andato una volta a Palermo e

quando i miei colleghi passeggiavano, ho fatto una capatina nell'ufficio postale e ho visto che gli impiegati postali all'una dopo mezzanotte finivano il lavoro e se ne andavano a letto. Ho pensato che se essi cominciavano il lavoro alle otto e lo terminavano all'una, non c'era bisogno del riposo la notte appresso e ho ridotto il turno di riposo, economizzando diciassette mila lire! e pure non potete credere quanti telegrammi mi siano giunti dalla Sicilia quasi a chiamarmi siciliano rinnegato, perchè avevo tolto il turno di riposo (*ilarità*) e anche l'onorevole Libertini si commosse e portò l'interrogazione in Senato.

Io però non vorrei abusare della pazienza del Senato...

Voci. No, no; parli, parli.

FULCI. Al Ministero delle poste esisteva questa prassi: voi sapete che la legge sullo stato giuridico degli impiegati dice che quando un impiegato è assolto per inesistenza di reato o perchè il fatto commesso non costituisce reato, dev'essere reintegrato nel grado con tutti gli arretrati; quando è assolto per desistenza o perchè il reato non è provato, la questione va dinanzi al Consiglio di disciplina, che decide indipendentemente dal giudizio del magistrato.

Ma che cosa accade quando un impiegato è giudicato dalla Corte di assise, posto che i giurati non motivano il verdetto, ma si limitano ad affermare o negare con un monosillabo? La prassi che ho trovato quando venni al Ministero era questa: se un gaglioffo era assolto dai giurati, che decidono semplicemente col « no », la prassi era che lo si reintegrava e lo si pagava con tutti gli onori. Io ho cambiato la prassi: ho detto « no », perchè il « no » dei giurati corrisponde tanto al « consta che non », quanto al « non consta », e per quanto la legge non è esplicita la devo interpretare io. Quindi coloro che possono avere strappato un « no » ai giurati dovranno rispondere al Consiglio di disciplina che li giudicherà. In questo modo intendo mantenere alto il senso di disciplina.

A proposito del cavo dell'Argentina, di cui ha parlato l'on. Pellerano, ricorderò che già in questa Assemblea l'on. Di Brazzà aveva sollevato la questione con una interpellanza che non si è potuta svolgere a causa della crisi. Ricorderò ancora che questa questione fu sollevata e agitata, come il Senato conosce, in un ma-

gnifico discorso dell'on. Vittorio Emanuele Orlando, reduce dall'America del Sud, pronunciato nel 1920 qui in Roma.

In quel discorso egli fece notare tutti i danni che derivano alle nostre relazioni politico-commerciali con quei centri importantissimi dell'America del Sud, dove vi sono fiorenti colonie italiane, per il fatto che non v'è alcuna comunicazione diretta e siamo soggetti ad una schiavitù economica e politica ed al controllo di altri Stati. Allora l'on. Orlando disse che questo problema doveva risolversi; e con legge dell'agosto 1921, approvata dal Senato, fu data facoltà al Governo di fare una convenzione, le condizioni della quale furono affidate allo stesso Governo, per porre un cavo tra l'Italia e l'Argentina. Questa convenzione fu stipulata dal Governo precedente, ma debbo dire che a parer mio non ha nulla di censurabile nella sua parte fondamentale.

Onorevoli senatori, con questa convenzione l'Italia ha assicurato un cavo proprio che tocca la Spagna, il Brasile, l'Uruguay e l'Argentina e quindi è in comunicazione diretta con questi quattro stati con i quali adesso è priva di comunicazioni. Inoltre la compagnia si obbliga a mettere a sue spese un cavo fra l'Italia e la Grecia, cavo di cui siamo sprovvisti e per cui dobbiamo sempre ricorrere alla Western che lo esercita, pagando una tassa non indifferente di ventun centesimi per parola. Quando si avrà questo cavo in esercizio la convenzione stipulata ci accorderà una diminuzione del prezzo che sarà di 14 centesimi a parola e questo è un vantaggio diretto che si ha dal cavo; un altro vantaggio indiretto grandissimo è che con questo cavo tra la Grecia e l'Italia, per ragioni di convenienza si richiamerà in Italia per forza tutto il movimento telegrafico tra gran parte dell'Europa occidentale e l'orientale, perchè molti che adesso devono servirsi delle linee franco-inglesi, avranno tutta la convenienza di usare il nostro cavo. Quindi questa sarà per noi una condizione privilegiata. Indipendentemente da questo d'altronde, guardando l'onere finanziario, la convenzione non merita tutte le censure ad essa mosse.

Abbiamo garantite sei milioni e duecentocinquanta mila parole, e dato anche che le altre compagnie estere, ribassino le loro ta-

riffe la convenzione fatta ci accorderà pei telegrammi di Stato sempre una tariffa a metà. C'è una clausola poi, che, qualora il movimento aumentasse, noi avremo diritto di essere rimborsati di quello che a titolo di garanzia dovremo pagare in più, e, se anche noi non avessimo per i dieci anni il movimento che garantiamo anche senza quel tale sviluppo che naturalmente si effettuerà, potremo avere lo stesso in appresso. E se nessun aumento vi fosse, cosa del resto impossibile, non è esatta la cifra di 70 milioni detta dall'on. Pellerano. Ho voluto fare il calcolo anche tenendo conto che la nostra lira valga sempre 25 centesimi *quod Deus avertat!* noi avremo un aggravio di 40 milioni, che sarebbe certo grandissimo. Ma è mai possibile che ogni anno non si abbia la sicurezza che questo movimento deve aumentare? Dai calcoli, fatti, secondo l'aumento ordinario, anche se non vi sarà aumento straordinario nei primi 6 anni, avremo in corrispondenza la sicurezza che al 14° anno saremo rimborsati di tutto quello che avremo pagato a titolo di garanzia.

Si dirà che sono calcoli. Lo so. Purtroppo in questa materia c'è una certa alea. Ma io domando a questo alto Consenso, se in questa materia così delicata ed importante si possa facilmente gettare la prima pietra contro chi stipulò questa convenzione, quando con essa si volle assicurare questa grande chiave che è il gran cavo più importante. Si dirà: ma ci sono le stazioni radiotelegrafiche. Ora, onorevoli senatori, bisogna intendersi anche su questo. Le stazioni radiotelegrafiche forse non costano nulla? Inoltre le stazioni radiotelegrafiche non possono servire in tutto l'anno perchè ci sono dei giorni in cui la stazione non serve; e specialmente in estate, in certe ore del giorno, in cui l'aria è troppo calda. La stazione radiotelegrafica ci dà una velocità di comunicazione di parole piccola per cui non possiamo avere il rendimento che ci danno i cavi.

La Germania e l'America, paesi in cui il servizio radiotelegrafico ha già acquistato un posto importantissimo (notate infatti che la Germania durante la guerra fu costretta a sopperire al suo servizio soltanto con la radiotelegrafia) stanno pensando di impiantare un cavo che unisca i due paesi: questo vuol

dire che esse capiscono che il servizio radiotelegrafico non può essere che sussidiario, da mettere accanto all'altro, ma che non può interamente sostituirlo.

Si è parlato del cavo delle Isole Azzorre: ma anche qui si è stati inesatti. Del cavo con le Isole Azzorre si è parlato per questo fatto. Noi abbiamo diritto di avere, a titolo di riparazioni, un quinto dei cavi ex germanici che collegano l'Europa all'America. Ci sono state delle laboriose trattative per le quali, debbo dire la verità, bisogna rendere omaggio al senatore Rolandi Ricci, che rappresenta l'Italia nell'America del nord; queste trattative io ho portato quasi a compimento e sono venuto ad ottenere questo: i cavi sono quattro di cui due importanti e due poco importanti. Siccome noi abbiamo diritto a un quinto, non possiamo prendere un cavo; le altre nazioni, la Francia e l'Inghilterra, hanno in possesso quei cavi che utilizzano; ed è quindi naturale che tali paesi cerchino di non venire mai ad una conclusione, che invece si deve affrettare. Ebbene si è riusciti a portare quasi a compimento questo accordo, cioè, che ci si dia uno dei cavi meno importanti, ma questo cavo ce lo si dia per una certa somma in marchi oro, con la garanzia, se non riusciamo a venderlo per quella somma. L'America a tale titolo si mostra propensa a pagare un milione di dollari in oro. Non è molto, ma sempre è un vantaggio che otteniamo.

L'America ci ha fatto questa proposta: io metterò un cavo fra l'America e le Isole Azzorre, purchè, voi, Italia, costruiate il cavo fra le Azzorre e l'Italia: questo cavo costituirà una comunicazione diretta fra l'Italia e l'America del Nord. Se questo accordo si concreterà alle condizioni che io spero, faremo un buon affare (*approvazioni*), ma naturalmente il Senato mi permetterà che io mi fermi qui e mantenga il riserbo su trattative ancora non definite.

Il senatore Rava, in un momento in cui ero assente dall'aula, ha fatto un'affermazione che mi dolgo di non aver udito personalmente, come ho udito tutto il resto del suo discorso: e ciò che ho udito mi fa più rammaricare di non essere stato sempre presente. Il senatore Rava avrebbe detto che l'amministrazione postale non ha pagato in tempo un suo debito per 15 mesi alla compagnia Marconi e quindi in conseguenza del ritardo dobbiamo pagare, per il cambio au-

mentato circa 800,000 lire in più sopra un milione. Ma si deve sapere che il servizio radiotelegrafico fino al 1919 fu quasi nullo. E si capisce perchè. Il movimento radiotelegrafico delle nostre stazioni di Centocelle, di S. Paolo ecc. è stato abbondante solamente dal 1919 in poi. Quindi allorchè questi diritti della Compagnia Marconi si cominciavano ad acclarare, il cambio era già alto. Dunque non era possibile pagare quando il cambio era basso. Ma vi è una altra cosa da dire. Con la Compagnia Marconi abbiamo una contestazione e l'avvocatura erariale ha dato il parere di tener duro, perchè l'Italia non dovrebbe pagare più di 400,000 lire circa. Dunque dovrei cedere e pagare solo perchè c'è il cambio alto? (*Commenti*).

Voci. No, no, tenga duro.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi.* E vengo allo sciopero.

Bisogna dire la verità, io sono disgraziato (*ilarità*) perchè, onorevoli senatori non solo a me tocca pagare per gli altri, ma mi tocca pure questo; quando mi alzai alla Camera per parlare, si tagliò una mia frase a metà come una stoffa con una forbice. Una parte della Camera si leva a protestare in un senso, l'altra in un altro e non riesco a farmi udire; sono le dieci di sera e su quella mezza frase si fabbrica una teoria non mia. Mi si permetta però di dire che se finora sono stato disgraziato, qui sono fortunato, perchè sono ascoltato. (*Approvazioni*).

Ebbene la mia teoria, se così si può chiamare, è questa. Il personale delle poste e telegrafi si divide in tre grandi categorie: avventizi non sistemabili, avventizi sistemabili, impiegati di ruolo. Per gli avventizi non sistemabili ho fatto questo ragionamento: Si tratta di agenti in prova. Indipendentemente dallo sciopero, quando piglio una persona in prova e questa al primo movimento che c'è, fa un atto contro di me, la caccio subito. Ed ho detto: se questi avventizi hanno scioperato anche per mezza giornata, li scaccio, e li ho mandati via tutti; e alla Camera ho detto questo, ma non mi hanno udito. (*Ilarità*). Gli agenti sistemabili per un certo decreto che non porta la mia firma, per quanto avventizi sono uguagliati al personale di ruolo.

Mi sono mosso un primo quesito: che vuol dire questa uguaglianza? A parer mio garanzia per la procedura; ed ho voluto osservare

queste garanzie. Vero è che per costoro si potevano prendere provvedimenti per l'art. 43 per la legge sullo stato giuridico dichiarandoli dimissionari. Ma ho pensato: il fatto è di tale importanza collettiva da farlo ritenere grave e da far ritenere necessario immediatamente il coltello, o il fuoco rovente per bruciare? ma moltissimi di questi, il secondo giorno dello sciopero erano ritornati e qualcuno di essi alla minaccia di desistere dal lavoro aveva risposto lavorando ed era stato anche ferito gravemente.

Io dimenticando lo sciopero lo premiai e pensai quindi che si dovesse provveder individualmente non collettivamente. In altri termini la dichiarazione di dimissione, che può essere un licenziamento *de iure* sarebbe giusta, se fosse un provvedimento necessario per tutti magari *ab irato animo* a reprimere un fatto grave collettivo. Se sono pochi ho pensato che bisogna considerarli individualmente e per questo li ho deferiti tutti al Consiglio di disciplina, non li ho assolti. Così qualcuno avrà certamente una pena più grave di una semplice dichiarazione di dimissione e potrà essere e sarà rinviato a giudizio penale.

A questo scopo io ho adunato il Consiglio di disciplina pel giorno 11; esso ha già tenuto le prime sedute e molti sono stati i licenziati, quelli mancati per tutti e tre i giorni. Per questi il Consiglio di disciplina è stato inflessibile.

Questa è la mia teorica: punitemi e biasimatemi se credete che io abbia fatto male, ma io penso che nessuno abbia avuto il senso di disciplina come l'ho avuto io per punire così rapidamente e giustamente. Dirò di più: io avevo già tolto le giornate di stipendio applicando quel tale decreto Alessio, proposto dal collega della giustizia quando fu alle poste; ma onorevoli senatori quel decreto l'ho applicato « salve le maggiori responsabilità » e l'ho applicato subito, pensando al maggiore effetto che avrebbero fatte queste ritenute sullo stipendio del mese corrente, perchè se si fosse aspettato un altro mese poteva succedere un'altra crisi, e venire un altro ministro, il quale col suo primo atto avrebbe potuto dare un'amnistia a favore di questi funzionari puniti. La sola speranza di ciò poteva fare perdurare l'agitazione. Ecco perchè ho fatto quel decreto. (*Approvazioni vivissime*).

Ma non voglio più abusare della pazienza del Senato. Debbo però una risposta: non vedo presente nell'Aula l'onorevole senatore Albertini...

Voci. Si c'è.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Meglio così. L'onorevole senatore Albertini diceva ieri in termini molto cortesi, ma nello stesso tempo recisi: per il Ministero delle poste bisognava scegliere uomini competenti e concludeva nella sua benevolenza, di cui debbo essergli grato, che egli non mi conosceva. Debbo dire che per quanto io avessi conoscenza del nome dell'illustre senatore Albertini, pur tuttavia anch'io deploro di non conoscerlo di persona. Sono lieto in questa occasione di fare la sua conoscenza. (*ilarità*).

Ma debbo dire la verità, a scomputo dei miei peccati, sebbene la censura dell'onorevole senatore Albertini è rivolta più direttamente al mio illustre Presidente che mi ha scelto; di rimbalzo essa colpisce anche me che avrei accettato un ufficio di tanta importanza, quando non ne ero adatto e avrei dovuto avere coscienza della mia incompetenza speciale. Debbo dire che quando l'onorevole Facta mi fece l'alto onore di interpellarmi se accettavo il dicastero delle poste, domandai una notte di tempo per poter rispondere, il che dimostra che non ero molto corrivo nell'accettare questo portafoglio, giacchè in una notte molte cose possono accadere ed anche lo stesso Presidente del Consiglio avrebbe potuto mutare idea. Io domandai una notte di tempo non solo per ragioni politiche, ma anche perchè pensai: che cosa può fare un avvocato (giacchè finora io non avevo fatto che l'avvocato) al Ministero delle poste? e pensai anche che in fondo in fondo tutte le questioni che si agitano al Ministero delle poste e dei telegrafi non sono che delle questioni legali. Orbene l'onorevole senatore Albertini che ha dichiarato di non conoscermi potrebbe farmi l'onore di venire a visitarmi nel mio Gabinetto ed io allora gli mostrerei pratiche tutte rifatte da me, pratiche che io ho rielaborato con la mia opera personale anche fino a tarda ora della notte, ed in cui ci sono centinaia di migliaia di lire guadagnate allo Stato. Sicchè posso dire (e con questo concludo) che ho la sicurezza che il bilancio consuntivo della mia Amministrazione potrà

essere presentato al Parlamento fra uscite ed entrate con più di 100 milioni di guadagno rispetto al bilancio preventivo. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione di vari disegni di legge.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 498):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	84
Contrari	27

Il Senato lo ammette alla discussione.

Autorizzazione della spesa di lire 57 milioni 720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (N. 501):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	77
Contrari	34

Il Senato lo ammette alla discussione.

Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro (N. 515):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	82
Contrari	29

Il Senato lo ammette alla discussione.

Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-1922 (N. 526):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	84
Contrari	27

Il Senato lo ammette alla discussione.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 427):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	78
Contrari	33

Il Senato lo ammette alla discussione.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 528):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	79
Contrari	32

Il Senato lo ammette alla discussione.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 529):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	75
Contrari	36

Il Senato lo ammette alla discussione.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 530):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	81
Contrari	30

Il Senato lo ammette alla discussione.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 mila per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-1932 (Numero 531):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	81
Contrari	30

Il Senato lo ammette alla discussione.

Spesa per la rinnovazione delle matricole fondiarie (532):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	80
Contrari	31

Il Senato lo ammette alla discussione.

Provvedimenti per il trasferimento nel Palazzo Reale di Napoli della Biblioteca Nazionale e della Biblioteca S. Giacomo di detta città (533):

Senatori votanti	111
Maggioranza di due terzi	74
Favorevoli	79
Contrari	32

Il Senato lo ammette alla discussione.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Lamberti. A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Carabinieri Reali (N. 294-C);

Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 462)

Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra (N. 506);

Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità (N. 500);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del ministro delle Finanze per l'esercizio finanziario 1921-22; ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'Entrata per lo stesso esercizio, ed al bilancio per il Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di Finanza per il medesimo esercizio finanziario (N. 510).

La seduta è tolta (ore 19.30).

Risposta scritta ad interrogazione.

LAMBERTI. — Al Ministro delle poste e telegrafi e al Presidente del Consiglio dei ministri — penosamente sorpreso dopo le formali dichiarazioni fatte dal Governo in Senato, di ricevere ancora lettere dalle città dell'Alto Adige coi timbri dell'antico Governo austriaco — domanda quali ragioni possano ancora giustificare la persistenza, dopo quattro anni dalla liberazione delle nostre terre Atesine, dell'uso di timbri in lingua straniera, non potendosi ammettere che la piccola economia che da tal fatto può derivare, valga a compensare il discredito che da sì deplorabile tolleranza può venirne all'estero e soprattutto fra le popolazioni di quelle regioni, dove non mancano speranze ed aspirazioni al ritorno allo antico regime.

RISPOSTA. — La questione della dicitura sui timbri postali degli uffici postali dell'Alto Adige (Bolzano, Merano, Bressanone, Gries, Brunico) è degna del massimo interesse e forma oggetto della maggiore attenzione da parte del Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale da parecchio tempo a questa parte, conforme alla tradizione italiana di rispettare tutte le costumanze, ha cercato di addivenire ad una soluzione che sia da un lato conforme agli intendimenti nazionali e dall'altro elimini ogni motivo di protesta o di malcontento da parte di quella popolazione che, pure essendo e dovendosi considerare italiana, ha in uso diverso linguaggio. Si trattava cioè di concludere se i timbri stessi dovessero portare la sola dicitura italiana o la sola tedesca, o la bilingue, oppure una dicitura che fosse di radicale tedesca in forma italianizzata.

Ma purtroppo ci si è trovati sempre di contro a difficoltà di vario ordine; inquantochè la soluzione della dicitura bilingue non sarebbe consentita dalle esigenze tecniche, perchè trattandosi di seguire dei criteri uniformi per tutti i timbri e non potendo essere superata la misura costante dei timbri vi sono delle diciture tedesche di nomi tanto lunghi da rendere impossibile l'incisione bilingue indipendentemente dallo scapito che ne deriverebbe alla chiarezza dei timbri stessi.

Per quanto concerne poi la dicitura monolingue, questo Ministero ha voluto fin da ora

limitare il suo intervento ad inizi di pratiche e a proposte, avendo l'Ufficio centrale per le nuove provincie presso la Presidenza al Consiglio dei ministri fatto reiteratamente conoscere di voler intervenire direttamente nella soluzione (forse per ragioni politiche d'indole generale e per ragione speciale di coordinazione) in base alle conclusioni a cui doveva giungere la Commissione Toponomastica, costituita presso di esso con lo scopo di stabilire le diciture dei nomi da adottarsi per i comuni, uffici ferroviari, postali, ecc., delle nuove provincie.

In presenza di ciò e per quanto da parte di questo Ministero sia già stato predisposto il lavoro necessario (timbri, incisioni, prospetti, ecc.), nulla di concreto e di definitivo è stato fino ad ora deciso al riguardo dall'autorità predetta, la quale avrebbe invece fatto ultimamente conoscere che, salvo ogni decisione in rapporto ai lavori della Commissione Toponomastica vedrebbe piuttosto volentieri la dicitura bilingue, forse per non dar esca a proteste dell'una o dell'altra parte di popolazione, senza tenere evidentemente gran conto della opposizione d'indole tecnica.

La cosa è però di soluzione prossima in quanto che risulta che la Commissione Toponomastica ha ultimato i suoi lavori i quali (per quanto non ancora ratificati) serviranno di base all'Ufficio centrale predetto per dare al riguardo a questo Ministero le direttive delle quali si è in attesa, essendo già state recentemente preannunciate.

Il ritardo del resto, se può essere cagione di lamento, perchè ogni animo italiano aspira a che pure nei particolari si raggiunga l'assetto definitivo nazionale dei nuovi confini, d'altro lato dimostra con quanta ponderazione e con quanto rispetto si voglia procedere in una materia tanto delicata, e per questo importante, attenendosi al patrimonio ed alla tradizione culturale e intellettuale in genere.

Il Ministro
FULCI.

Licenziato per la stampa il 26 agosto 1922 (ore 13).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXIV^a TORNATA

MARTEDÌ 15 AGOSTO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Comunicazioni del Governo (Seguito e fine della discussione sulle) pag. 3871

Oratori:

BERENINI	3895
BERTONE, <i>ministro delle finanze</i>	3871
DELLA NOCE	3887, 3891
DE VITO, <i>ministro della marina</i>	3876
FACTA, <i>presidente del Consiglio</i>	3882, 3890
FERRI	3892
FRACASSI	3891
GRASSI	3891
MAZZONI	3889
PELLERANO	3891
REGGIO	3886, 3891
SINIBALDI	3891
TADDEI, <i>ministro dell'interno</i>	3880
TAMASSIA	3891
VITELLI	3894

Approvazione di un ordine del giorno 3897

Congedi 3870

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenenti disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei reali carabinieri »	3897
« Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità »	3903
« Spesa per la rinnovazione delle matricole fondiarie »	3911
« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-32 »	3911
« Provvedimenti per il trasferimento nel palazzo Reale di Napoli della biblioteca nazionale e della biblioteca S. Giacomo di detta città »	3911
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 »	3912

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-22 » 3916

(Discussione di):

« Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale postale telegrafica e telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-22 » 3998

Oratori:

FERRARIS CARLO, <i>relatore</i>	3898
FULCI, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	3899

Approvazione di un ordine del giorno 3900

« Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra » 3900

Oratori:

LUCIANI, <i>ministro delle terre liberate</i>	3900, 3901
MORPURGO, <i>relatore</i>	3900
SINIBALDI	3901

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22; ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio e al bilancio per il fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per il medesimo esercizio finanziario » 3903

Oratori:

BERTONE, <i>ministro delle finanze</i>	3904
ZUPELLI, <i>relatore</i>	3903

(Presentazione di)

« Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna » 3870

Oratori:

DEL PEZZO	3870
TORRIGIANI LUIGI	3870
VITELLI	3870

Interpellanze (Annuncio di) 3919

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 3918

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della

guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi e delle terre liberate dal nemico.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Boncompagni di giorni 5, D'Ovidio Enrico e Ponza di S. Martino di giorni 30, Martinez, Niccolini Pietro e Rossi Giovanni di giorni 5, Orlando di giorni 8.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge; « Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna », già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per l'agricoltura della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Per quanto io conosca e apprezzi le ragioni per le quali il nostro Presidente l'altro giorno non aveva fatto buon viso alla proposta della nomina di una Commissione speciale, pure, richiamandomi a qualche antecedente del Senato, pus cui quando c'erano leggi importantissime come questa presentata dall'onorevole ministro di agricoltura, si nominava dagli Uffici una Commissione doppia, io farei la proposta che la Commissione in ugual numero o anche in numero di 15 senatori fosse nominata dal Presidente, perchè così il Presidente potrebbe formare una Commissione che potrebbe rappresentare tutte le opinioni del Senato in questa importante questione.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Torrigiani ha proposto che la Commissione per l'e-

same del disegno di legge sul latifondo sia nominata dal Presidente nel numero di 15 senatori.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Trattandosi di una legge così importante, da discutere con molta tranquillità ed ampiezza, non vedo che cosa si guadagnerebbe col decidere oggi, sia se si voglia mandarla agli Uffici, sia se si preferisca nominare una Commissione. Propongo che se ne tratti alla ripresa dei lavori parlamentari. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole senatore Vitelli, il regolamento non permette tutto questo, perchè una volta presentata una proposta di legge essa deve andare agli Uffici.

Ora vi è una proposta speciale per uscire dalla regola generale; ella non si oppone alla proposta dell'onorevole Torrigiani, ma chiede un rimando non consentito dal regolamento.

DEL PEZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PEZZO. Per quanto io voglia essere sempre deferente all'autorità del collega Torrigiani, in questo caso non potrei associarmi alla sua proposta. Anzi devo manifestare opinione interamente contraria. Si tratta di una legge importantissima la quale ha dato luogo a forti dibattiti all'altro ramo del Parlamento: ora deferire al Presidente la nomina della Commissione non le conferirebbe maggior autorità di quella che essa avrebbe, quando fosse eletta negli uffici. Non si può immaginare nel Presidente tanta conoscenza delle opinioni di ciascun senatore da poter comporre la Commissione in guisa che gli opposti pareri sieno equamente rappresentati. Negli Uffici avverrà una preliminare discussione della legge stessa, nella quale si potranno scorgere le varie opinioni, di cui la Commissione sarà la risultante.

Del resto odo nell'Assemblea più voci protestanti e credo che quando nel Senato non ci sia unanimità di consenso, non s'abbia a seguire una procedura d'eccezione, ma attenersi al regolamento, tutore delle minoranze. Sul numero de' commissari, purchè eletti dagli Uffici, sono concorde con l'onorevole Torrigiani.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, le proposte isolate non possono essere messe ai voti,

perchè queste debbono rappresentare l'unanimità del Senato, quindi io prego l'onorevole Torrigiani Luigi di ritirare la sua proposta.

TORRIGIANI LUIGI. Come sempre aderisco ai desideri del nostro Presidente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Vi è però una proposta che credo non abbia ad incontrare ostacoli, cioè che ogni Ufficio nomini due commissari invece di uno solo.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge è rinviato agli Uffici che nomineranno due commissari per ciascuno, invece di uno solo.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Sono di ieri le dichiarazioni, ampie e precise, del ministro Peano sulla nostra situazione finanziaria e sui propositi del Governo. E nulla è intervenuto nel frattempo, per cui ora debbano essere modificate o rettificate. Onde io potrei tacermi. Senonchè alcuni rilievi fatti nel corso di questa discussione veramente magnifica per la nobile austerità, e per la profonda competenza degli oratori, meritano che io le raccolga a monito ed insieme a conforto nostro; tanto più che ciò mi dispenserà dalle analoghe dichiarazioni che probabilmente avrei dovuto fare in sede di discussione dell'esercizio provvisorio. Vari senatori e particolarmente gli on. Albertini, Chimienti, Bettoni, Rava, Pellegrano, hanno posto innanzi all'assemblea il problema dell'ordinamento finanziario e del funzionamento fiscale; grande problema che investe veramente in pieno la vita del paese; ed hanno chiesto ragione di taluni atteggiamenti e di taluni propositi del Governo. Mi preme rassicurare essi ed il Senato con alcune brevi e precise esplicazioni.

Il Governo del quale ho l'onore di far parte due premesse, e premesse fondamentali ed in certo modo insuperabili, aveva posto nel suo programma in materia finanziaria: 1°) adattare le misure finanziarie alla economia generale; 2°) riconoscendo che la economia aveva già fatto per la finanza un grandissimo sforzo, astenersi dal comprimerla con nuovi tributi.

Le promesse sono state mantenute, e se il loro adempimento per la prima parte non è ancora completo gli è perchè si tratta di opera complessa il cui sviluppo non può avvenire che a gradi.

Una delle leggi che più pesava per la sua applicazione sulle industrie e sui commerci, è quella sui profitti di guerra. In questo campo le previsioni degli studiosi e degli statisti sul riassetto della economia, furono sconvolte, nel tempo e nella misura, dalla realtà dei fatti. La crisi cominciò a manifestarsi più vasta e più profonda quando si era sperato che ne sarebbe incominciata la soluzione. E poichè delle leggi finanziarie deve essere precipua caratteristica che sieno adatte e proporzionate ai tempi in cui debbono applicarsi, la revisione sui modi e sui limiti di applicazione della legge sugli extraprofiti si imponeva. E ciò fu fatto da questo e dal precedente Governo sia diramando opportune istruzioni a tutti gli uffici, sia dopo lunghi colloqui con persone e con associazioni competenti addivenendo all'adozione di norme generali largamente equitative che furono accolte con soddisfazione e colle quali, è lecito sperare che si riuscirà a chiudere rapidamente la liquidazione di questo tributo eccezionale. Dico liquidazione e non pagamento, imperocchè la rateazione quinquennale consentita, finisce con essere una misura provvida non solo per i contribuenti ma anche per l'erario, il quale per un discreto periodo — che è appunto quello della sua sistemazione — usufruirà per tale titolo di un notevole introito.

Altre misure ispirate allo stesso criterio di ragionevole equità il Governo ha adottato e predisposto: così per non accennare che a talune delle più importanti, ha prorogato al 31 luglio il termine per la denuncia agli effetti della tassa patrimoniale e poichè non è in suo potere sospendere o variare il decreto, ha provveduto mediante norme diramate agli uffici finanziari a contenerne l'applicazione entro i

termini della più larga equità, nell'attesa della conversione del decreto in legge.

Sovratutto il Governo ha stimato suo dovere incoraggiare e favorire nella più larga misura gli amichevoli concordati tanto nel campo degli extraprofitti, quanto in quello dell'imposta sul patrimonio; e così operando ha seguito l'autorevolissimo consiglio che ripetutamente gli venne da questo e dall'altro ramo del Parlamento, non essendo dubbio che gli atti di pace fiscale sono i più giovevoli al pubblico ed al privato interesse.

Nessun nuovo tributo è stato imposto, bensì fu data opera a predisporre il riordinamento e il regolare sviluppo dei tributi normali. Ed io ho ancora il ricordo del plauso unanime con cui, in occasione della discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, il Senato volle accompagnare la mia invocazione ed i miei propositi per l'attuazione dei disegni di legge già elaborati sul riordinamento dei tributi di stato e dei tributi locali.

Se nonchè non sempre e non da tutti fu preso atto di questi buoni propositi del Governo. Taluno credette forse di avvisare in essi un manifesto segno di debolezza da potersi utilmente sfruttare per altre e maggiori domande? Oppure non si volle prestar fede al Governo per partito preso anche quando i suoi atti erano, come quelli che io ho accennato, ispirati ad indiscutibile serenità e moderazione?

Io non so: ma certo è che il Governo si è trovato e si trova di fronte a manifestazioni di ostilità e di resistenza che esso ritiene assolutamente ingiuste e che non possono non preoccuparlo profondamente.

Mi è venuta a mano una circolare diramata di questi giorni da un importante ed autorevole organismo: la confederazione di agricoltura: e vi leggo con dolore queste stupefacenti parole: « consta che il Ministero ha inviato alle agenzie delle imposte istruzioni di carattere riservato affinché le leggi sull'imposta patrimoniale vengano applicate nel modo meno vessatorio per i contribuenti, suggerendo di attenersi su larga scala al sistema dei concordati. È questo proprio che bisogna impedire. (*Commenti*). Una volta fatti dei concordati questi possono pregiudicare irrimediabilmente la situazione: onde raccomandiamo alle sezioni di svolgere la più attiva e sollecita opera a

scongiurare questo pericolo cercando di influire anche sui proprietari non soci... ».

Voce. Ma quale confederazione dell'agricoltura è questa?

BERTONE, *ministro delle finanze.* È la Confederazione generale dell'agricoltura. La circolare è pubblicata nel giornale « Il Sole » del 10 agosto.

Non diversamente, nello scorso maggio, potenti organismi sindacali di industria e commercio con circolari riservatissime invitavano le ditte associate a sospendere ogni concordato per extraprofitti con le agenzie, ed a denunciare all'associazione ogni azione che le agenzie a seguito del mancato concordato iniziasero con gli industriali dimenticando che il concordato, come quello che prescinde dall'applicazione delle norme fiscali ed è frutto del pacifico accordo delle parti, nè mai può essere imposto, deve essere incoraggiato, non osteggiato.

Così mentre da una parte si censura il Governo perchè non agisce abbastanza rapidamente a regolare i tributi eccezionali ed a smantellare la bardatura di guerra, dall'altra si ostacolano i propositi e l'azione che a tal fine esso svolge.

E non parlo di un'altra forma di resistenza, quella dei così detti scioperi fiscali culminanti in episodi impressionanti, come la guardia presso le esattorie per impedire, anche con la violenza, ai cittadini di pagare le imposte; come le circolari mandate agli esattori di una intera provincia di astenersi dal notificare atti o dall'esigere con minaccia, in caso contrario di provocarne in ogni modo la destituzione.

Ora è bene, onorevoli senatori, che una parola ammonitrice sia a questo proposito pronunciata e lo sia proprio in quest'aula dove gli attentati alla vita dello Stato ebbero sempre inesorabile condanna. Lo sciopero fiscale organizzato contro i tributi normali è il peggiore attentato che si possa commettere contro lo Stato, perchè ne stronca alla radice stessa il funzionamento e la vita. (*Bene*) Nessun governo lo può tollerare o subire. La situazione economica e finanziaria richiede non il contrasto e la ostilità, ma la collaborazione tra Stato e cittadini; il Governo per parte sua questa collaborazione offre ed invoca. Ma la sua parola che è sincera, non deve essere lasciata ca-

dere nel vuoto o peggio afferrata come un'arma per inasprire i rapporti. Io confido pienamente che questo pensiero sia da tutti condiviso e che la solidarietà del Parlamento, la più autorevole e la più efficace che il Governo possa auspicare, giovi a portare nel paese quel senso di disciplina e di equilibrio, che è per tutti, per il pubblico ed il privato interesse, la migliore salvaguardia (*Approvazioni*).

Tanto più noi possiamo spendere questa parola e questa opera, in quanto, come bene ha rilevato il ministro del Tesoro, la nostra finanza è fondamentalmente sana e le sue risorse continuano a dare e danno ragione di conforto poichè rappresentano non soltanto lo sforzo del contribuente italiano, ma anche la capacità dell'economia generale a fiancheggiare ed aiutare lo Stato nella lotta per la sistemazione del Bilancio. Certo l'incremento delle entrate dal 1914, ultimo anno di finanza normale, è stato meraviglioso, pur tenendo conto dell'aumento normale dipendente dai mutati valori delle cose e della moneta. Nell'esercizio 1913-14 le entrate tributarie dello Stato gestite dal Ministero delle finanze segnavano la cifra di meno che due miliardi; nell'esercizio 1918-19 erano già salite a cinque miliardi e 300 milioni: toccavano al 30 giugno 1921 gli 11 miliardi, e al 30 giugno testè decorso 13 miliardi e 200 milioni, con un aumento di 1 miliardo e 675 milioni sul previsto.

Non sarebbe prudente prevedere che continui questa costante e magnifica linea ascensionale. Infatti il ministro del tesoro ha ridotto il prevedibile maggiore introito sul previsto nell'attuale esercizio a lire 722 milioni, cifra di assoluta tranquillità.

Ma viceversa per giungere al disavanzo di 4 miliardi nell'esercizio 1922-23, con criterio la cui saggezza non può non essere riconosciuta ha calcolato al passivo tutte integralmente le maggiori spese deliberate o solo presunte per l'imponente cifra di lire 1857 milioni: delle quali oltre un miliardo o previste soltanto in disegni di legge, o comunque non urgenti nè prorogabili. Ora è chiaro che la concorde volontà di Governo e di Parlamento basterebbe qui a ridurre grandemente la cifra passiva dei 1857 milioni, ed a ridurre conseguentemente il disavanzo.

Si è osservato: diminuirà il gettito degli extraprofitti. Verissimo. Ma la diminuzione è stata largamente calcolata già nella previsione di bilancio. Nell'esercizio 1921-22 il gettito fu di lire 1780 milioni: la previsione per il corrente esercizio fu ridotta del 50 per cento; e cioè sopraprofiti e aumenti di patrimonio, entrano nella previsione solo più per 900 milioni, cifra ragionevole quando si tenga presente che gli accertamenti non ancora definiti importano 2700 milioni, da attribuirsi, per competenza, a non più di 2, al massimo 3 esercizi e sia pure facendo *a priori* una larga svalutazione sul loro effettivo rendimento.

Ma di fronte a quest'unica diminuzione non immediata e già calcolata di un cespite straordinario, abbiamo la fermezza sicura di alcuni dei cespiti ordinari più importanti, e l'incremento indubitabile di alcuni di essi, parlo specialmente dell'imposta patrimoniale e dell'imposta di ricchezza mobile.

Imposta sul patrimonio. Furono presentate due anni or sono, all'epoca cioè della sua istituzione 361 mila denunce per un importo di 55 miliardi, risultato magnifico che, bisogna ben ripeterlo, fu l'indice lodevolissimo dello spirito di civismo del contribuente italiano; che consentì al Tesoro sulla base delle sole dichiarazioni e indipendentemente da ogni accertamento di ufficio, di incassare subito a partire dall'ottobre 1920, tre mesi dopo la scadenza del termine della dichiarazione, una prima annualità di 354 milioni. Non vi è nella storia della finanza italiana un tributo che abbia dato con tanta celerità una cifra così cospicua.

La stessa imposta sui profitti di guerra che pure era stata impostata su previsioni larghissime, dopo un anno dalla sua istituzione aveva reso appena cinque milioni e mezzo, e dopo due anni aveva dato soltanto 226 milioni complessivi.

L'imposta patrimoniale, invece dopo due anni dalla sua istituzione, ha già dato, con le tre annualità finora riscosse, una delle quali anticipata, il cospicuo introito di un miliardo e 100 milioni.

Ora nessuno penserà, nessuno può volere che siano onerati del tributo soltanto i buoni cittadini che hanno fatto la denuncia e che gli altri, i renitenti, debbono avere guadagnato dal loro

egoismo il premio della tranquillità. Contro costoro si farà luogo senz'altro agli accertamenti di ufficio, e si applicheranno le sanzioni quando apparirà evidente il proposito di elusione della legge; mentre per coloro che adempiono il loro dovere, furono, come già dissi, dettate norme ispirate al più largo spirito conciliativo, dirette ad incoraggiare ed a facilitare nel miglior modo il riscatto.

Il lavoro è tutto predisposto e si può con fiducia attendere che a partire dall'esercizio 1923-24 il gettito di quest'imposta possa giungere a 600 milioni, per salire a non meno di 700 negli esercizi successivi.

Ricchezza mobile. L'imposta di ricchezza mobile ha preso da due anni a questa parte un meraviglioso sviluppo. Dai 686 milioni dell'esercizio 1919-20 saliva a 926 nell'esercizio 1920-21 per elevarsi, quindi, alla chiusura dell'ultimo esercizio testè chiuso a un miliardo e 508 milioni.

Tale risultato dice senz'altro che, anche quando dovesse andarsi incontro ad un periodo di depressione, l'aumento di 300 milioni calcolato dal ministro del tesoro sulla originaria previsione per il 1922-23 che era stata circoscritta a meno di un miliardo, sarà largamente raggiunto e superato.

E lo sarà perchè largo è ancora il campo delle evasioni.

Durante il periodo dal 1919 al 1922 l'Amministrazione ha compiuto un grande sforzo, ha portato cioè da 2 miliardi e 300 milioni a oltre 6 miliardi il reddito iscritto nei ruoli. Ma vasta è ancora l'opera da compiere. Già feci presente alla Camera, e qui trovo opportuno ripetere, che in tutta Italia i commercianti e gli industriali (escluse le società) tassati sono non più di mezzo milione e per un reddito medio di sole tre mila lire: i professionisti 96 mila con un reddito medio di lire 2200. (*Commenti*).

E il raffronto fra il numero dei contribuenti iscritti nei ruoli comunali e di tasse esercizio, porta all'amara constatazione che quasi un terzo, ossia 150 mila contribuenti non risultano iscritti nei ruoli di ricchezza mobile.

Ricerca le evasioni e ridurle al minimo: togliere ogni stridente sperequazione, far sì che i buoni cittadini non restino castigati, si-

gnifica compiere opera di giustizia tributaria con la conseguenza di accrescere le entrate dello Stato. (*Bene*).

Certo noi comprendiamo lo sforzo ingente fatto dal contribuente italiano, e siamo consci del dovere di procurare con tutti i mezzi che i suoi oneri vengano alleviati, quanto meno che non si accresca la pressione tributaria su quelle classi particolarmente che sostengono la più gran parte del sacrificio, e come primo inflessibile compito, ci proponiamo la parsimonia nelle spese. Ma sentiamo anche il bisogno ed il dovere di difenderci contro lo scoraggiamento ed il pessimismo. Si dice troppo facilmente e troppo spesso che il contribuente italiano è il più vessato del mondo, che la nostra finanza è fra le più depresse e screditate. Non è così: la nostra finanza ha bisogno di unità, di ordine, di semplificazione; e questo noi faremo. Ma la verità vera, obiettiva ci dà ragione di conforto e quasi di orgoglio.

Bisogna guardare anche nella casa degli altri.

Dappertutto si alza il grido contro l'intollerabilità dei pesi fiscali. Ieri era il ministro inglese Bonar Law, che nella amichevole riunione annuale franco-inglese, asseriva pubblicamente, e ne dava dimostrazione, che il contribuente inglese è il più gravato d'Europa; la Svizzera, che non ebbe la guerra, va adottando misure fiscali impressionanti, come la tassa sui *coupons* nazionali ed esteri variante dal due al sei per cento; il Belgio, ricco ed operoso, fra resistenze grandi impone la tassa sulla cifra di affari; in Francia il relatore generale della Commissione di finanza prevede per il 1928, un carico complessivo pei contribuenti di 42 miliardi di imposta dei quali ben 24 assorbiti dal solo pagamento degli interessi dei debiti: il ministro delle finanze De Lasteyrie propone nel progetto di bilancio tali misure fiscali sui titoli al portatore e sui depositi bancari che ne viene come una specie di terrore, e la Commissione di finanza incarica il suo relatore di formare un altro progetto da contrapporsi a quello governativo. Il progetto viene, riafferma la necessità di un sistema rigorosissimo che impedisca le evasioni fiscali, e sapete fra altro che propone? Di fare invito al Governo che presenti alla prossima Conferenza internazionale un progetto sulla nominatività obbliga-

toria e contemporanea in tutti gli Stati dei titoli al portatore.

Nulla di nuovo dunque sotto il sole. La verità è questa: che la sciagura finanziaria non è solo nostra ma di tutti; che gli Stati più ricchi, come ammoniva un nostro insigne maestro il senatore Luzzatti, hanno nella loro stessa ricchezza aurea che soffoca il valore della moneta degli Stati più poveri una causa profonda di malessere; sicchè, sono obbligati a spendere in sussidi di disoccupazione ed in premi di esportazione ciò che guadagnano sui cambi.

LUZZATTI. Vorremmo averlo anche noi quel male! (*ilarità*).

BERTONE, *ministro delle finanze*. La verità è ancora che altrove la finanza va ricercando solo adesso provvedimenti eccezionali, mentre da noi, superato il periodo più angoscioso, si cammina decisamente verso la finanza normale. L'opera di revisione ha fatto grandi passi. Delle quattro grandi leggi finanziarie eccezionali, deliberate non dal Governo ma dal voto solenne del Parlamento nel 1920, che ebbi l'onore di sostenere dinnanzi alla Camera, che furono difese dinnanzi al Senato dall'attuale presidente del Consiglio, tre, e cioè quella degli extra profitti, della nominatività obbligatoria dei titoli, delle tasse automobilistiche, sono state dalla concorde opera del Parlamento e del Governo adattate alla realtà contingente, sicchè può dirsi che hanno esaurita la loro funzione: una ne resta: quella delle tasse di successione: ed anche essa va riveduta non tanto per sé quanto per le sue relazioni ed interferenze con altre leggi che ne aggravano eccessivamente la portata e le conseguenze con danno dei privati e dell'erario. Ed anche a quest'ultima opera di revisione il Governo sta attendendo, ed alla ripresa dei lavori parlamentari presenterà le sue proposte.

Ed intanto, mentre la durissima opera si svolgeva, il nostro disavanzo, non dimentichiamolo mai, scendeva da 22 a meno di 5 miliardi, ed il credito internazionale si volgeva ed oggi ancora si volge, con fiducia alla economia italiana per aiutarla a riprendersi. Il Governo non ha mancato di secondare questo benefico atto di solidarietà economica, ed a Genova gettava le basi di provvedimenti atti a favorire l'afflusso del capitale straniero in Italia: provvedimenti subito concretati nel disegno di legge presentato alla Camera dei de-

putati. È a dolersi che le sopravvenute circostanze non ne abbiano consentita la discussione: ma ciò che importa è la certezza che il capitale straniero guarda senza ostilità, senza prevenzione all'Italia, perchè sa che vi può trovare collocamento e quiete non minore di quella che trova in altri Stati: perchè sa che il popolo italiano vive di laboriosità e di onestà. Giorni addietro il senatore Rolandi-Ricci, nostro ambasciatore negli Stati Uniti, diceva in una intervista, delle ottime disposizioni di un grande sindacato bancario americano verso l'Italia per un forte prestito: e che tale fiducia non era stata menomamente scossa dagli ultimi dolorosi avvenimenti interni. Bastò questa pubblicazione perchè proprio ieri un altro potente sindacato mi facesse conoscere la sua immediata disposizione a conceder prestiti a condizioni anche migliori di quelle prima offerte.

Tutto ciò, onorevoli Signori, non è senza un profondo significato, nè noi possiamo non prenderne atto con intimo compiacimento. Ma bisogna che evitiamo di essere proprio noi ad offuscare questo sereno ambiente di fiducia e di stima che ci circonda: bisogna non essere nè artefici nè partecipi dell'opera di demolizione del nostro credito: bisogna che non si dica più sui nostri giornali che l'Italia è fedifraga, che come credito e come fede si è posta al disotto della Turchia e dell'Austria, che all'Estero si debbono costituire dei comitati di difesa dei titoli di Stato italiani, di cui basta guardare l'ammirabile fermezza per essere sicuri che nè essi nè lo Stato meritano simile intervento.

Il senatore Bettoni ha detto che egli guarda con ottimismo alle sorti finanziarie dell'Italia. Io lo ringrazio di queste buone parole.

Di tranquilla fede noi abbisogniamo, ed in quest'aula io ho udito di questi giorni accenti di fede così alti, così puri e da uomini così onorandi per senno e per amore di patria che a me, giovane alla vita politica, ben può essere consentito avvivarlo e fecondare di essi l'arido campo della finanza e di dire che la finanza tanto più presto si restaurerà quanto più intensamente, la cura e la difesa di essa diventerà in tutti, Governo, Parlamento, Paese, una passione di patria. (*Vivi applausi; tutti i ministri e molti senatori si congratulano con l'oratore*).

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Onorevoli senatori, non vi parrà strano che io, più che rivolgere ringraziamenti all'onorevole Pavia per le cortesi espressioni usate a mio riguardo, li rivolga all'onorevole senatore Albertini per le sue critiche. Le critiche giovano sempre ed a me piacciono, e tanto più mi piacciono ora perchè mi danno modo di porgere a lui stesso e al Senato alcuni dati e alcune considerazioni.

Di tutta la politica marinara, mercantile e militare, avremo agio di discutere a lungo, in sede di bilancio o in sede di disamina dei disegni di legge da me presentati. Quella disamina e quella discussione non intendo anticipare sia per doveroso riguardo al Senato, sia per la fretta dell'ora.

Brevi considerazioni.

Libertà di navigazione e nessun aiuto dallo Stato. Benissimo. In linea di principio potremo essere anche d'accordo, e lo saremmo non solo per la marina mercantile, ma per tutte le industrie. Se le industrie nostre potessero vivere e fiorire senza alcun intervento statale, se lo Stato potesse disinteressarsi effettivamente delle competizioni economiche internazionali, e lasciare ogni movimento commerciale e industriale esclusivamente alle forze singole in pieno regime di concorrenza, noi che abbiamo sempre perseguiti gli alti ideali della libertà nelle varie loro forme ed estrinsecazioni, non potremmo che esserne lieti. Ma è ciò possibile per l'Italia costretta ad importare dall'estero, con continui rinnovati sacrifici, e combustibili e materie prime, e persino grano per sostenere la popolazione cui sufficientemente non provvede la nostra agricoltura?

È ciò possibile nell'attuale periodo di crisi dolorosa, in cui si ripercuotono tutte le conseguenze d'una vita artificiosa e fittizia creata dalla guerra a molte industrie, e quando i nuovi assetti politici ed il depauperamento dell'oro per molti Stati, hanno creato orientamenti nuovi, spostamenti radicali e costrizioni allarmanti di traffici?

Ed è possibile quando nonostante tutte le affermazioni platoniche di fratellanza, d'aiuto vicendevole, d'equo riguardo alle forze produttive ed alle esigenze dei singoli Stati, è

generale la corsa al protezionismo ed evidente lo sforzo a monopolizzare le materie prime?

Credo che se in quest'ora di transizione decisiva, l'Italia non provvedesse a difendersi contro la generale tendenza monopolizzatrice di altri Stati, resterebbe vittima delle stesse sue idealità.

E liberisti convinti, che hanno partecipato anche a precedenti Governi, hanno ritenuto necessario seguire nell'ora volgente una politica di difesa, per mettere le nostre industrie in grado di non essere travolte nella lotta di concorrenza economica che non conosce pietà.

Non starò io qui a ricordarvi il regime doganale provvisoriamente vigente e le disposizioni che regolano le importazioni e le esportazioni temporanee con norme non certamente ispirate al vagheggiato liberismo. Non le esenzioni tributarie accordate a zone industriali in adiacenza di porti o di città, a nuovi stabilimenti e talora con garanzia persino di determinato quantitativo di ordinazioni di Stato, a trasformazioni, ampliamenti e perfezionamenti di stabilimenti esistenti. Non gli aiuti finanziari con somministrazioni di capitali nei quali lo Stato o concorre con quote d'interessi o si assume direttamente o indirettamente il rischio di eventuali perdite, ora a vantaggio di particolari, ora a vantaggio delle intraprese industriali in genere. Non ricorderò i concorsi, sussidi e premi, che non sono una specialità per la marina mercantile, ma vengono largamente usati ed hanno conseguito particolare sviluppo per i trasporti ferroviari, tramviari, automobilistici addossandone allo Stato l'intera passività prevista nei piani finanziari, per le ricerche petrolifere, per gli impianti elettrici, per talune intraprese agricole, per la pesca, per bonificamenti privati.

Non ricorderò la protezione del 5 per cento, in pratica sorpassata sempre, all'industria nazionale nelle forniture di Stato in confronto di quelle estere, nè i ripetuti voti del Consiglio Superiore dell'industria per una più efficace protezione.

Ch'io sappia, nessuno ha fatto lo studio sulla portata effettiva e sull'effettivo onere dello Stato per tutti i provvedimenti di aiuto diretto o indiretto alla industria. Ma se si ha riguardo anche soltanto alle poche cifre conosciute, è facile intuire come si giunga a cifre tali da

sembrare non eccessive quelle denunciate per la marina mercantile.

A proposito di cifre, l'onorevole Albertini ha denunciato la cifra di 600 milioni per il traffico marittimo.

ALBERTINI. 700 milioni.

DE VITO, *ministro della marina*. 608 per l'esercizio 1922-23. Potrei dire che è una situazione da me trovata e che non mi riguarda. Ma verrei meno a quel dovere di lealtà e di continuità di governi che deve esistere fra i vari successori in uno stesso Ministero. Questa cifra ha bisogno di discriminazioni, ed Ella, onorevole senatore, non poteva farle per la laconicità del bilancio e per la mancanza di note illustrative.

La cifra di 608,000,000 è costituita da tre partite: una di 308 milioni per oneri di noleggi biennali dipendenti dal decreto De Nava; una di 140 milioni per l'esercizio di linee ex austro-ungariche; una di 160 milioni per l'esercizio di linee ex sovvenzionate.

Ora è da tener presente che la partita di 308 milioni costituisce l'ultima rata di liquidazione per i noleggi biennali e quindi non si riprodurrà nei bilanci venturi.

È da avere presente pure che gl'introiti delle ex-austro-ungariche sono versate direttamente al tesoro e in relazione agl'introiti verificatisi vengono presunti nella cifra minima di 94 milioni, tenendo conto delle restrizioni del traffico. In realtà quindi l'onere per l'esercizio è previsto effettivamente in 206 milioni. E se si pone mente che anteriormente alla guerra venivano pagati complessivamente 45 milioni di lire per sovvenzioni, e si fa il ragguaglio con la svalutazione della moneta dobbiamo concludere, pur tenendo conto delle minori percorrenze, che per il traffico marittimo non è considerata una spesa molto maggiore di quella dell'anteguerra.

Eppure io mi sono preoccupato di tale situazione di cose.

Oggi noi siamo in pieno esercizio di Stato larvato.

Come ho avuto l'onore di dire altra volta in Senato, credo che si debba porre termine a questa forma di gestione ereditata dal periodo bellico, nella quale lo Stato rimborsa ogni passività. Io sono contrario ad ogni navigazione statale; e se un dubbio avessi ancora, mi sa-

rebbe tolto dai disastrosi risultati cui sono andati incontro altri Stati e persino la Francia e gli Stati Uniti. Voglio anche io, onorevole Albertini, libertà massima alla navigazione, libertà massima alla privata iniziativa con equa tutela del pubblico interesse.

E voglio anch'io che le linee sovvenzionate siano ridotte soltanto alle comunicazioni strettamente indispensabili colle isole e colle colonie.

Quindi non per statotifilia ma per liberismo, non per aumentare ma per contenere le spese mi sono accinto allo studio del riordinamento dei servizi di navigazione. E non mi trovo affatto pentito di aver chiesta la collaborazione di parlamentari autorevoli e cari alla marina italiana, che sotto la guida sapiente degli onorevoli Arlotta, Bergamasco e Sechi stanno compiendo opera veramente utile, improntata non alla visione di esigenze particolari ma a quelle nobilissime del pubblico interesse.

E nel frattempo ho voluto contenere e ridurre le spese presentando alla Camera un disegno di legge col quale si vieta rigorosamente dal 1° luglio 1922 ogni nuovo contratto di gestione od ampliamento di contratti esistenti, e si determina la revisione trimestrale degli oneri portati dagli accordi e convenzioni esistenti.

Ma, dice l'onorevole Albertini, voi proponete di dare altri 300 milioni per costruzioni navali.

Non mi sorprende che intorno a questo disegno di legge si sieno accese polemiche, quelle stesse che sono state agitate con fortuna varia ogni volta che si è trattato di provvedimenti per la marina mercantile, che pure rappresenta ormai il maggior mezzo di raccolta d'oro all'estero.

Ma nella discussione anche appassionata dei criteri cui s'informa, nell'esame coscienzioso dei dati ed elementi di studio da me raccolti, i consensi vanno divenendo ogni giorno maggiori e molti dei primitivi oppositori non sono oggi più tali. Non intendo ora fare la difesa del mio disegno di legge. Avremo agio a trattarne largamente se, come spero, esso giungerà agli onori della discussione in Senato. Ed io mi auguro che in quella occasione, dai dati di fatto, possa l'onorevole Albertini trarre argomento per formulare un giudizio meno severo.

Nell'anteguerra per le sole linee sovvenzionate avevamo 142 piroscafi misti, di cui sono andati perduti 59 per tonnellate 133,384 di stazza lorda. E resta la questione delle navi vetuste, poichè altri 48 piroscafi sono talmente antiquati ed in tali condizioni da non doversi più mantenere a registro. Comprendo che vi possano essere armatori i quali desiderino conservare od acquistare a poco prezzo navi vecchie, quando le conseguenti rovinose spese di esercizio si fanno ricadere sullo Stato. Ma verranno in diversa opinione quando sapranno di dover provvedere a loro carico per i servizi liberi. E lo Stato da sua parte per le linee indispensabili sovvenzionate deve volere esclusivamente navi economiche e rispondenti a tutte le esigenze della tecnica: la spesa dell'oggi da incontrarsi per una volta tanto sarà largamente ripagata e ad usura coi minori gravami d'esercizio i quali pesano per anni ed anni.

Occorrono tali navi miste, ma all'estero non se ne trovano disponibili ed il prezzo di costruzione quasi uguale nei cantieri nazionali, inglesi ed americani, è talmente elevato da pesare gravemente con la quota d'interesse e di ammortamento sulle spese d'esercizio, si da riuscire proibitivo.

In tali condizioni di cose, se prima della guerra lo Stato dava premi di costruzione e franchigie doganali in base ad una legge del 1911, come si può pretendere che oggi gli armatori procedano a loro spese esclusive?

Tanto varrebbe negare senz'altro la possibilità di navigare.

E nemmeno a me spetta il merito d'avere riconosciuta la necessità di provvedervi. Tutti i gabinetti che si sono succeduti si sono persuasi di tale necessità, che non è una mia invenzione, nè costituisce una bizzarria della mia politica.

Non ricorderò io qui il decreto-legge Belotti che dava ai cantieri la somma di 125 milioni, elevati all'atto pratico a 180 milioni, per ultimare costruzioni in corso. Ricorderò solo che io trovai dinanzi alla Camera un disegno di legge pure del ministro Belotti, non sospettabile certo di mania spendereccia, che assegnava duecento milioni per far costruire direttamente allo Stato 50,000 tonnellate di stazza lorda utilizzando materiale e macchinario ac-

quistati nei cantieri per servizi diversi e quindi non sempre adatto.

Si trattava pertanto di un provvedimento transitorio reclamato dall'urgenza del momento, cui altri provvedimenti avrebbero dovuto seguire per assicurare la possibilità di navigazione.

Io ho avuto il grave torto di voler provvedere in modo definitivo, e di voler evitare allo Stato la iattura d'instaurare un pericoloso periodo di costruzioni dirette che ha fatto pessima prova presso altre nazioni organizzate meglio della nostra.

Se qualche eccezione può ammettersi per singoli casi nettamente determinati, sarebbe per me un grave errore adottare un sistema che reclamerebbe rilevanti stanziamenti per il pagamento dell'intera spesa di costruzioni invece di un premio, formerebbe nuovamente quella flotta di Stato, che derivata dalla guerra stiamo oggi svendendo e costituirebbe occulta insidia e lusinga di quell'esercizio statale più o meno larvato che il senatore Albertini è d'accordo con me a non volere.

Con l'aumento di 100 milioni ripartiti in quattro esercizi la questione si risolve definitivamente.

Invece di 50,000 tonnellate se ne costruiscono 180.000 almeno provvedendo alla massima parte del fabbisogno, e si lasciano costruire all'industria privata obbligandola ad investire nella intrapresa capitali propri per somma non inferiore ai 600 milioni.

Il senatore Thaon di Revel che conobbe i dolori e le ansie della guerra, ha ieri ricordato che con la chiusura del Mediterraneo l'Italia può essere affamata a distanza. È una triste verità, ma l'Italia può essere affamata anche per mancanza di proprio tonnello.

Quanti son qui che presero parte diretta o indiretta all'amministrazione nel periodo bellico possono dirvi le angosce nostre, le molestie incessanti, i sacrifici e persino le umiliazioni subite per la scarsezza di navi mercantili nostre. E possono dirvi che abbiamo dovuto spendere miliardi su miliardi in oro per noleggi di navi estere, mentre con parte di tale somma avremmo potuto procurare una flotta adeguata alle nostre esigenze.

E ciò non è solo in tempo di guerra. Lungi da me l'idea che si debba riservare esclusiva-

mente alla nostra bandiera il traffico nazionale.

Vadano pure le nostre navi, vagabonde del mare, alla ricerca di noli sui mercati lontani ed acquistino oro da importare in Italia. Ma le nostre navi siano tali per numero e qualità da potere soddisfare ai bisogni nostri, e sottrarci ad ogni insidia, ad ogni vincolo e ad ogni servitù commerciale verso amici e verso nemici. (*Approvazioni*).

E mentre provvediamo a così alta finalità di pubblico interesse, noi diamo anche lavoro alle nostre maestranze.

Io ho voluto visitare uno a uno i maggiori cantieri d'Italia, e l'animo mio è rimasto profondamente attristato dalla visione dei colossali scali deserti, dei poderosi macchinari inerti, dei vecchi operai che venivano ad implorare lavoro. Il mio pensiero riandava ai tempi in cui in quelle officine ferveva la vita, in cui dirigenti e maestranze ci venivano invidiati da altre nazioni che a noi commettevano la costruzione di navi da guerra temute e d'eleganti navi da passeggeri e miste.

L'onorevole Orlando qui ci disse che nella sola Liguria tre soli cantieri assicurarono all'Italia nel volgere di pochi anni 250 milioni in oro per commissioni estere.

Oggi invece il fallimento minaccia l'industria, la miseria spaura le maestranze, e crescono ogni giorno gli aggravi infecondi per i sussidi di disoccupazione, che pei soli cantieri rappresenteranno oltre 50 milioni annui.

Di fronte a tali cifre, di fronte a tali scopi, può dirsi veramente che costituiscano uno sperpero i 25 milioni di maggiori spese da me proposti per 4 anni?

Ma anche tale preoccupazione io voglio togliere poichè è viva ugualmente in me la coscienza della necessità assoluta d'infrenare le spese.

Per quanto l'annuo maggiore aggravio sia largamente compensato dai risparmiati sussidi di disoccupazione, pure io posso assicurare l'onorevole Albertini ed il Senato che i cento milioni troveranno in buona parte riscontro in diminuzioni nel bilancio della stessa marina mercantile.

Al comodo sistema dei decreti legge ho voluto sostituire la discussione ampia del Parla-

mento con disegni di legge aperti a tutte le censure ed a tutti gli emendamenti.

Ai provvedimenti frammentari e di sorpresa, ho voluto sostituire il quadro organico dei problemi da risolvere. Alla facile sicurezza ed all'oblioso musulmanismo dell'oggi ho voluto sostituire la preoccupazione vigile e battagliera del domani.

Se tuttocì è colpa sono lieto di averla commessa.

Il senatore Thaon di Revel con la profonda sua conoscenza dei problemi militari ha richiamata l'attenzione del Senato sulle condizioni della marina di guerra.

Come risulta dal disegno di legge che è dinanzi alla Camera ho già preso impegno di presentare alla ripresa dei lavori parlamentari il progetto di legge per l'ordinamento della marina militare.

La vacanza navale dei dieci anni ordinati dal trattato di Washington non deve illuderci nè cullarci in oblioso quietismo.

Nè vi è solo la questione delle grandi navi, rimessa in onore dalle recenti determinazioni dell'Inghilterra. Ma vi è anche quella più assillante del naviglio leggero, dei sommergibili, dell'aeronautica, e di conseguire il massimo progresso nei mezzi di offesa e di difesa.

Intanto gli studi saranno rivolti a costruire i migliori tipi di ogni elemento e cioè a dare il migliore cannone da 406 ed il migliore siluro da 600, armi che oggi non abbiamo, la caldaia a nafta più efficiente, il motore Diesel più potente e più sicuro, la turbina di più alto rendimento, la struttura di difesa subacquea più sicura, la protezione orizzontale più efficace, la piastra di corazza più resistente, la mina più insidiosa, il migliore motoscafo, gli aeroplani più progrediti.

Il concetto della nazione armata cui si vuole informato il riordinamento dell'esercito, non può essere base ma solo ausilio nei riguardi della marina, perchè le navi non s'improvvisano e non s'improvvisa il personale specializzato.

Ma per provvedere occorrono mezzi adeguati.

L'onorevole Rava con quello spirito di osservazione che lo distingue ha richiamata l'attenzione del Senato su una delle maggiori piaghe della vita nostra amministrativa; l'irrispondenza co-

stante degli stanziamenti dei bilanci preventivi alle effettive esigenze. Di qui preoccupazione d'amministratori, necessità di note continue di variazioni, lotta incessante, noiosa col ministro del tesoro per avere quei fondi che negati in sede di previsione debbono finire col-essere dati in corso di esercizio con scapito della sincerità finanziaria e della serietà stessa del Governo. E nel comporre le assegnazioni è chiamato accorgimento amministrativo e contabile ridurre quelle previsioni che più rispondono ad effettive, indilazionabili esigenze.

Se questo è vero per tutte le amministrazioni lo è in particolar modo per la marina. Appena nominato ministro fui sollecito a mettere sull'avviso Senato, Camera e Ministero del tesoro sulla insufficienza assoluta degli stanziamenti dello stato di previsione 1922-23 che mi duole non sia stato possibile discutere. Non solo non si tiene ragguaglio adeguato della svalutazione della moneta, come ha rilevato egregiamente l'onor. Thaon di Revel, ma vi sono riduzioni inaccettabili, essendo mancate le condizioni previste, specialmente nei riguardi degli sperati ribassi dei prezzi.

Finora molte spese furono fatte gravare sui fondi di guerra, ma oggi non è più possibile, e il dicastero della marina deve rientrare anche esso nella barriera insormontabile delle assegnazioni di bilancio.

Ho adottato il massimo rigore negli impegni, ho rinviata ogni spesa procrastinabile, ho sospesa la costruzione di navi non indispensabili ed urgenti quali i posamine e le navi-scuola, ho ordinato la consegna al demanio ed al Ministero dei lavori pubblici dei fabbricati ed opere pubbliche non aventi più carattere prevalentemente militare, ho licenziato tutti gli avventizi, ho ridotto le maestranze, impedito rigorosamente nuove ammissioni per qualsiasi titolo o pretesto, ho riportato al limite di legge dei 40,000 uomini le forze bilanciate, riducendo di 6000 uomini gli equipaggi, ho disposto il congedo di tutti gli ufficiali richiamati, meno i pochi addetti all'aeronautica, ho ritardata, per quanto con rammarico la istituzione delle scuole nautiche.

Altri provvedimenti di economie adotterò con ogni energia, anche se mi debbano derivare impopolarità e dolori, giungendo alla radiazione di navi poco utilizzabili, al disarmo di quelle

poco efficienti, alla soppressione effettiva o trasformazione di arsenali come l'onor. Pelle-rano raccomanda, ed a provvedimenti intesi a rendere meno onerosa la mano d'opera della maestranza di Stato in confronto a quella privata.

Tali diminuzioni e limitazioni di spese non costituiranno riduzioni di stanziamenti, allo stato attuale impossibili, come anche l'onor. Grandi ha rilevato, ma permetteranno di rimanere nei limiti di bilancio durante l'esercizio finanziario e di fronteggiare in parte le deficienze successive. Vi sono limiti che non si possono sorpassare senza ferire a morte la nostra marina. Non sogni imperialistici ci muovono, non desideri d'egemonie militari od economiche, ma dal mare l'Italia teme l'insidia e dal mare attende le sue fortune. L'obliarlo sarebbe colpa.

Negli studi di riduzioni e di economie io sono assistito dalla cooperazione volenterosa dei miei funzionari e dal consiglio e dall'autorità del capo di stato maggiore e del Comitato degli ammiragli di cui fanno parte uomini di provata fede, i condottieri della vittoria: Thaon di Revel, Cagni e Millo. Siate certi, onorevoli senatori, che niun atto mai io compirò che possa attentare comunque alla organizzazione della nostra gloriosa marina la quale deve essere pronta sempre alle opere di pace e di tutela dei mari come fu e sarà pronta a quella di guerra.

Alla nostra marina gloriosa io rinnovo qui il saluto e l'espressione di ammirazione profonda, per la vasta disciplina, per l'organizzazione possente, per lo slancio ammirevole!

Ed un saluto e ringraziamento rinnovo ai valorosi ufficiali e marinai che nelle recenti ore dolorose seppero mostrare come i sacrifici più duri e le missioni più ingrati appaiono lievi, quando sono compiute nell'adempimento del dovere e nel nome sacro d'Italia. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

TADDEI, *ministro dell'interno*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi. Nel prendere per la prima volta la parola in quest'Aula come ministro dell'interno il mio primo dovere è di inchinarmi alla maestà del Senato del Regno e di rendere omaggio all'illustre Presidente a voi tutti, onorevoli colleghi.

L'eccezionalità dell'ora non consente lunghi discorsi, che potrebbero anche apparire superflui dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio che hanno riassunte i propositi del Governo in materia di politica interna ed esposto l'attuazione che essi hanno avuto in relazione agli avvenimenti dei giorni scorsi; mi limiterò quindi a poche ma chiare dichiarazioni.

Difendere lo Stato ed i suoi istituti che sono al di sopra delle fazioni e per il pubblico bene, difendere gli interessi generali e i diritti individuali, a qualunque costo, con qualunque mezzo, inflessibilmente, contro chiunque vi attenti: ecco il programma del Gabinetto, il mio programma, per la politica interna.

È chiaro che il Governo, facendo così azione squisitamente politica, non fa opera di parte; e le misure severe adottate, o da adottarsi, contro tutte le fazioni che, sia con delittuoso abbandono dei servizi pubblici, sia con reazioni violente e sanguinose hanno turbato la vita nazionale, debbono essere considerate come mezzo al fine, proporzionato alla eccezionalità e gravità degli avvenimenti.

Sarebbe ormai debolezza imperdonabile da parte nostra limitarci all'opera di persuasione e di conciliazione. In ciò si dovrà insistere, a ciò si dovrà tornare per il disarmo degli spiriti, per il conseguimento della pace pubblica, fonte del generale benessere; ma tale opera deve essere ed è stata accompagnata da disposizioni e sanzioni dirette ad assicurare per l'avvenire il funzionamento dei pubblici servizi; da disposizioni e sanzioni per le quali dovranno essere completamente deposte le armi com'è incrollabile volontà di tutti che presto avvenga; da disposizioni e sanzioni per le quali dovrà del tutto cessare questo atroce martirio dello spargimento di sangue fraterno per le vie delle città italiane.

Oggi il supremo mio dovere è di reintegrare l'ordine pubblico a qualunque costo, tenendo alta ed indiscussa l'autorità dello Stato, vigile, pronto e forte; armato della legge, sorretto dalla fiducia del Parlamento e dal consenso del Paese.

Nelle provincie più aspramente travagliate ed insanguinate dalla lotta delle fazioni armate,

il Governo non ha esitato nè tardato ad affidare all'Autorità militare i poteri reclamati dalla necessità.

Esso ha dovuto, in confronto di situazioni di eccezionale gravità, agire con gli uomini tecnicamente preparati alla speciale, rigorosa azione.

Il Governo si è rivolto con piena, con sicura fiducia all'esercito ed alla Regia marina che sono il presidio e la gloria del Paese e che non conoscono partiti.

Tale straordinario provvedimento non è destinato a prolungarsi oltre lo stretto termine necessario al ripristino dell'imperio della legge in confronto di tutti; tanto che con provvedimenti già emessi nelle provincie di Genova, di Livorno e di Milano sono stati restituiti all'autorità civile gli ordinari poteri.

La situazione del Paese va ora notevolmente migliorando ciò che affretterà il ritorno in tale campo alla stato normale.

Sono stati espressi qui e nella Camera eletti giudizi ed opinioni dirette circa al fascismo. In proposito debbo dichiarare nei riguardi della politica interna: le nuove forze e le potenti correnti che sono sorte nel Paese hanno tutto il diritto di esercitare la loro influenza nell'indirizzo della pubblica cosa. Le nostre istituzioni liberali lo consentono largamente. Ma lo Stato, per la stessa sua ragione d'essere e per i suoi fini, non può permettere che alcuna forza o corrente, anche se ispirata da finalità idealmente apprezzabili, possa richiedere o pretendere di partecipare alla vita di esso al di fuori e al di sopra delle norme stabilite dalla legge e, meno ancora, sostituirvisi, venendo per tal guisa, non a difenderlo, ma a menomarlo e a distruggerlo.

L'onorevole Rava, che ringrazio vivamente delle gentili espressioni a mio riguardo, ha richiamato la mia attenzione sopra alcuni importanti problemi riguardanti principalmente le finanze degli enti locali. Su tali problemi porterò tutta la mia attenzione.

Onorevoli colleghi, ho piena coscienza della terribile responsabilità assunta in un'ora estremamente delicata, ma con la passione ardente e con la devozione filiale alla Patria, che è al di sopra di tutti noi, assicuro che mi sforzerò

di compiere tutto intero il mio dovere. (*Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri. (Segni di attenzione)*. Onorevoli Senatori. Come al solito il Senato ha elevata la discussione sulle comunicazioni del Governo ad un'alta sfera nella quale ben si può passare all'esame di tutti i più gravi problemi che in questo momento costituiscono ed agitano la vita interna del paese. Ed io ringrazio vivamente il Senato di avere ancora una volta portato la discussione a questa altezza perchè ritengo che specialmente quando il Governo del paese si presenta al Parlamento sia cosa non solo bella, ma utile che ciascuno esamini i vari lati del complesso problema e che ciascuno dica la sua idea, onde non soltanto dall'esposizione del Governo ma dal dibattito così alto e autorevole emani una linea di indicazione e di azione, che è sempre preziosa per coloro che sono chiamati a reggere la pubblica cosa.

Onorevoli Senatori, nulla può confortare di più il Governo che il sentir pulsare attorno a sé l'anima della Nazione, rappresentata dal Parlamento, nulla può dare a noi una linea più giusta, una traccia più esatta di quella che proviene dalle libere rappresentanze del paese nostro.

Io quindi vivamente vi ringrazio e ringrazio anche tutti i miei Onorevoli Colleghi del Governo, i quali, assecondando questo desiderio giusto e legittimo della rappresentanza nazionale di toccare a fondo i problemi più gravi, hanno dato al Senato la sensazione più profonda di questo problema stesso. Non in una arida e breve dichiarazione del presidente del Consiglio può avvenire quella indicazione precisa dei problemi che proviene dalla disamina diligente e acuta, illuminata dalla discussione e per mezzo della quale i miei Onorevoli Colleghi quest'oggi hanno potuto dare al Senato la sensazione più squisita della gravità e dell'ordine dei problemi.

Io debbo essere immensamente grato a loro, sia perchè hanno illuminato quel poco che io avevo detto, sia perchè danno a me il mezzo di essere brevissimo nelle mie ulteriori dichiarazioni.

Il Governo, Onorevoli Senatori, non si presenta dinanzi a voi con grandi novità: la sua costituzione trae origine - diciamolo francamente - dal Ministero precedente: è inutile soffermarci sulle fasi della crisi e dar spiegazioni su fatti che sono noti a tutti. Io mi rivolgo però più specialmente a talune domande che in quest'aula ha fatto il senatore Albertini, che vorrà scusare se ci rivolgiamo tutti a lui: egli ha criticato tutti e noi per legittima difesa dobbiamo rivolgerci a lui.

L'onorevole Albertini parlò dello svolgimento della crisi e fece apprezzamenti molto notevoli, che hanno riscontro particolare nel caso che oggi si presenta. In sostanza l'onorevole Albertini ha esposto una teoria giustissima: egli dice che quando nel Parlamento nostro è necessario fare dei Ministeri bisogna essenzialmente badare alle competenze e prescindere dai gruppi: bisogna creare dei Ministeri con delle squisite competenze e allora soltanto le cose andranno meglio.

Onorevole senatore Albertini, io posso allora con sicurezza affermare che ho risolto la quadratura del circolo, perchè ho fatto omaggio ai gruppi e ho raccolto le competenze! Nella discussione di ieri voi avete udito e potete coscienzaosamente affermare, onorevoli senatori, che i ministri possiedono profondamente la competenza nei vari rami ai quali sono destinati! Onorevole Albertini, io ho soddisfatto a tutti i suoi desideri!

Del resto, ponendo la questione astrattamente, Ella espone una teoria semplicissima, ma che semplicemente, ma che per la sua semplicità ha dei pericoli: nella struttura della Camera attuale è possibile che questa teoria così semplice possa passare senza qualche beneficio d'inventario. La Camera è costituita in modo che i vari gruppi hanno una legittima aspirazione a far prevalere il loro rispettivo programma: ciascun gruppo è nella Camera per svolgere un programma e per farlo trionfare, o per lo meno per avvicinarsi alla base di esso. Ora in queste condizioni - io parlo di tutti i Ministeri - che cosa avviene? Se non si fa una situazione per la quale i vari gruppi possano intendersi con un programma minimo, è impossibile che un Ministero possa andare innanzi: bisogna trovare questo intendimento comune e perciò occorre che ciascuno

dei gruppi prenda di fronte all'altro impegni che consentano al Ministero di vivere più o meno lungamente e di svolgere una determinata attività. Ella portava l'esempio che il passato Ministero che pur ebbero l'onore di presiedere, ha avuto delle colpe, non prescindendo dagli impegni presi e facendo opera al di fuori di quello che era stato stabilito; e me ne fa un rimprovero.

Quando si fece il primo Ministero vi erano degli impegni presi fra i vari gruppi parlamentari, i quali avevano stabilito ciascuno un programma minimo a riguardo delle proprie aspirazioni. Uno dei gruppi propose la legge sul latifondo; ella mi ha detto: « Onorevole Facta, doveva prescindere da questo, non doveva troncargli la discussione dei bilanci per rendere un omaggio speciale a questo suo impegno il quale ha impedito l'esecuzione della legge ed ha determinata una crisi ».

No, onorevole Albertini, io intendo diversamente la situazione politica: fra galantuomini, quando si prendono impegni, nessuno per nessuna ragione può venir meno alla sua parola e la discussione di questo ponderoso progetto di legge, per impegno, lealmente assunto doveva essere fatto, e a qualunque costo, anche a costo della mia caduta.

ALBERTINI. Ma c'era l'impegno dei bilanci!

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri*. Ella mi rimprovera che io non ho soddisfatto l'impegno dei bilanci, ma ella dimentica una cosa, che io sono caduto appunto durante la discussione di un bilancio; e precisamente quando si discuteva il bilancio del tesoro, il maggior bilancio dello Stato, che doveva attrarre l'attenzione maggiore del Parlamento. Sono caduto per voler proseguire questa discussione, ed ella sa benissimo che dopo il bilancio del tesoro, erano iscritti gli altri bilanci, e se un fatto grave, straordinario, non fosse venuto a troncargli i lavori della Camera, certamente la discussione sarebbe stata portata a termine, quindi non deve imputare a me di non aver mantenuto la parola data (*approvazioni vivissime*).

Il Ministero precedente è caduto durante una discussione di bilancio; mentre adempiva ad un suo obbligo, anche in una stagione non propizia, con grande fatica della Camera e del Se-

nato; noi eravamo al nostro posto. Questo, onorevole Albertini, non può negarlo.

Ella poi sa benissimo con quanta insistenza e con quale tenacia il Governo ha voluto che i bilanci fossero discussi e lo ripeto ancora una volta, lo dobbiamo principalmente ai due illustri Presidenti delle nostre Camere, che hanno intuito questo senso altamente nazionale e ci hanno seguito ed aiutati in questa opera. Ben dieci bilanci, i maggiori, sono stati discussi.

Onorevole Albertini, ella riconosca in questo momento, che il Governo precedente aveva mantenuto fede ai suoi impegni con grande fatica e sacrificio, ed anche con grave pericolo, che infatti poi si è manifestato. Nulla valse a distogliere il Governo da questa linea, avevamo un impegno preso, un programma da mantenere e se così si è fatto, si è fatto per un sacro impegno che costituzionalmente avevamo preso. (*Approvazioni*).

Questa ora è una parte storica che non ha più alcun effetto al momento attuale, ma desideriamo che rimanga come esempio e monito nella storia parlamentare.

Detto ciò, vorrei passare ad illustrare il breve discorso con il quale ho avuto l'onore di presentare al Senato il nuovo Ministero.

Onorevoli senatori, molto brevemente possa fare delle dichiarazioni, perchè, per quanto riguarda i problemi essenziali, tutto qui è stato detto; ma è il problema finanziario quello che turba in questo momento più specialmente l'animo italiano, ed io questo problema lo pongo sopra qualunque altro, prima ancora di quello interno, perchè ho la sensazione, che se riuscissimo a vincere questo stato di cose che tutti, amareggia ed inquieta, e se potessimo presentare una finanza sicura molti pericoli, insidie e dolori che ci agitano sarebbero terminati. (*Approvazioni vivissime*).

Ho detto al collega delle finanze e ad altri che prima di tutto prendiamo il solenne impegno di affrontare questo arduo problema, che certamente ci procurerà fatiche e dolori; non sappiamo se riusciremo nell'intento faremo però di tutto per riuscirvi, e sentiamo per obbligo assoluto di coscienza, di non poter compiere altri lavori prima di questo. (*Approvazioni*).

A costo di qualunque sacrificio il problema finanziario innanzi a tutto (*Approvazioni*).

Rimane ora la politica interna.

Io non dovrei qui ripetere quello che in parecchie occasioni avuto l'onore di dire innanzi al Senato, e non lo ripeterò più, sia perchè ha già parlato il mio collega della politica interna che io volli compagno delle mie fatiche perchè mi parve un dovere altissimo di riguardo al Parlamento di affidare la politica interna ad un ministro dopo il voto della Camera. Per quanto si voglia essere ottimisti sulle cose, per quanto i fatti possano correggere talune forme, ho sentito che un obbligo squisitamente politico mi incombeva; quello di affidare l'esecuzione della politica interna alle mani sapienti e valentissime del senatore Taddei.

Con questo ho reso omaggio al significato del voto. Quindi se io a questo omaggio venissi meno, farei opera incoerente, e non potrei che riferirmi nel mio programma, al programma che era stato precedentemente stabilito. Ho sentito come attorno a me aleggi questa situazione personale (per esprimermi verso di me). In sostanza come programma va bene, si tratta soltanto della esecuzione. Voi sapete che abbiamo le buone intenzioni di tradurlo in atto: ci si dice: voi siete lastricati di buonissime intenzioni, ma vogliamo essere sicuri che queste intenzioni saranno tradotte in atto. Quindi la questione è molto semplice. L'accordo sul programma c'è, bisogna vedere se questo programma sarà attuato. Qualunque altra dichiarazione dovrebbe passare tra quelle buone intenzioni che mi sono state cortesemente riconosciute. Ma mi pare che non sia giusto o che per lo meno sia esagerato quanto si è affermato dal senatore Albertini che cioè l'autorità dello Stato sia completamente scomparsa, che durante il ministero precedente e i pochi giorni dell'attuale lo Stato sia rimasto assente. Parola questa usata ed abusata colla quale si vuole esprimere che se le cose vanno bene lo Stato non ha alcun merito, se invece vanno male il Governo è stato assente. No, onorevoli senatori, noi non possiamo dimenticare qualche cosa di bello di alto e di utile che è avvenuto in Italia e che non avrebbe potuto avvenire se lo Stato non fosse esistito. L'Italia ha vissuto dei mesi e mesi durante i quali fu constatata come la vita fosse poderosamente sana, Il nostro Paese ha vissuto dei mesi e mesi, durante i quali le manifestazioni più belle e più alte di italianità delle forme più diverse

e disformi, nei principi più differenti fra loro sono state pubblicamente illuminate dal sole d'Italia nelle piazze e nelle vie senza che accadesse il minimo incidente. Il nostro Re ha corso tutta l'Italia in mezzo al plauso delle popolazioni senza il minimo incidente. Tutto questo è avvenuto perchè, concedetemi di dirlo, si sentiva l'autorità dello Stato; tutte queste manifestazioni non avrebbero potuto procedere in modo tranquillo, la mietitura non avrebbe potuto avvenire tranquillamente senza che imperasse sia pure in modo non aperto qual senso di autorità che riunisce la compagine dei cittadini, in un paese bollente come il nostro, in una forma rigida di rispetto alle autorità.

Sono avvenuti dei fatti che hanno turbato l'opinione pubblica profondamente, fatti che non è necessario di ricordare. Ma, onorevoli senatori non bisogna affermare con tanta sicurezza che lo Stato fosse completamente assente perchè l'opera dello Stato ha avuto la sua esplicazione sicura e fervida.

Onorevoli senatori, io non voglio continuare su questo argomento perchè può parere una difesa ultronea. Però è necessario che io dica che se il Governo attuale sente tutto il suo dovere, sente pure che ha bisogno di tutta l'autorità necessaria. Esso vuole applicare i i propositi che ha precedentemente enunciato: e ripeto ancora una volta: attendete i fatti; e credo che riconoscerete la sua azione improntata ad un alto sentimento del dovere, alla divozione per il nostro Paese che non deve essere turbato in alcun modo. Abbiamo fiducia che cessi assolutamente lo spargimento di quel sangue che è tutto nobile perchè tutto sangue italiano, Quindi noi ci limitiamo a dire quest'oggi che i nostri propositi si sono riaffermati che contiamo di osservare religiosamente questi propositi; e non potendo aggiungere altre parole ci limitiamo a queste dichiarazioni: attendeteci alla prova.

Onorevoli senatori, un Governo deve essere forte, ma per essere forte ha bisogno di due elementi; il primo, una grande abnegazione ed un grande spirito di sacrificio da parte di chi è investito di questo alto potere; il secondo, un senso vero di appoggio, di conforto da parte del paese e specialmente dalle sue rappresentanze.

Onorevoli senatori, confessiamo la verità, i Governi in Italia molte volte sono privi del loro prestigio fin dal primo momento; sentiamo parlare di poter durare in carica sei, tre, quattro mesi c'è il Governo estivo, c'è il Governo balneare e il Governo autunnale; è un'insidia di ogni giorno di ogni momento. (*Applausi*). Come volete che noi possiamo tenere alto il prestigio all'estero, quando parlando con i rappresentanti forestieri ci sentiamo dire: ma fra due mesi ci sarete ancora? Potrete portare a compimento questi vostri propositi? E da altri: aspettiamo che caschi questo Governo e poi vedremo con chi dobbiamo trattare.

Noi abbiamo bisogno di essere confortati, di sentire che la vostra anima, che l'anima del paese è con noi perchè altrimenti non potremo esplicare la nostra opera, altrimenti avremo attorno a noi il vuoto e il dileggio, che sono i più grandi nemici d'ogni Governo. (*Approvazioni*).

So che la mia parola non è vana, onorevoli senatori, perchè nessuno può sentire meglio di noi che viviamo la vita quotidiana, le necessità del nostro Paese, nessuno meglio di noi può avere queste aspirazioni potenti verso uno stato di cose migliori. Raccogliamo insieme le nostre forze.

Pochi giorni or sono la Camera si chiudeva e, in uno scatto, proruppe in applausi al nome d'Italia. Questo nome qui è effetto di una lunga tradizione, è il risultato di un lungo culto è l'espressione più potente di genio, di volontà, di italianità. Ci raccoglieremo ancora nel lavoro col Parlamento con un solo sospiro, con un solo desiderio, con una sola fiamma, con un solo amore: l'Italia nostra. (*Vivi e generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo chiusa la discussione procederemo alla lettura degli ordini del giorno.

Il primo è quello dell'onorevole Pellerano, già da lui svolto, e che dice così:

Il Senato

Ritenuto che è urgente diminuire al più presto il grave disavanzo del bilancio dello Stato;

Convinto che la pressione tributaria ha raggiunto il limite massimo;

Invita il Governo:

1° a fare subito in tutti i bilanci le maggiori economie possibili, come, ad esempio, la riduzione ad un terzo della spesa per le indennità (non comprese quelle per il caro-viveri) e del lavoro straordinario, la riduzione alla metà dell'enorme spesa per la benzina, la chiusura di alcuni cantieri ed arsenali dello Stato;

2° ad attuare tutti i provvedimenti necessari per diminuire il forte *deficit* nei bilanci delle ferrovie di Stato, poste, telegrafi, telefoni;

3° a non far più nuove spese ad eccezione di quelle che abbiano un carattere di urgente e provata necessità e a dividere in più esercizi le spese che furono già deliberate;

4° a prendere in esame i ventun provvedimenti legislativi che disciplinano le tasse di successione, onde mitigarne la troppo grave pressione tributaria.

PELLERANO.

Il secondo è quello dell'onorevole Fracassi, pure esso svolto, e che suona così:

Il Senato

In considerazione della prossima scadenza dell'annata agraria 1922 e della legge 7 aprile 1921, n. 407, afferma la necessità e l'urgenza di disposizioni che regolino la materia dei contratti agrari ed invita il Governo ad emanare al più presto e possibilmente entro il mese d'agosto corrente adeguati provvedimenti.

FRACASSI.

In seguito viene quello dell'onorevole Reggio da lui presentato e non svolto. Ne do lettura:

Il Senato

confida che il Governo, ammaestrato da recenti avvenimenti sul grande interesse nazionale che ha un saggio ordinamento del lavoro nel Porto di Genova, conscio della sua responsabilità, adotterà un indirizzo il quale, nell'orbita dell'attuale Legge del Consorzio o con opportune modificazioni, valga, non ad attuare una assoluta e indisciplinata libertà di lavoro, che nessuno richiede, ma, nella cerchia di ruoli preventivamente stabiliti, a rendere possibile ai lavoratori di organizzarsi per gruppi secondo la loro libera scelta e la loro volontà di operare per il bene nazionale.

REGGIO.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Reggio per svolgere il suo ordine del giorno.

REGGIO. Onorevoli colleghi, non avrei mai creduto, quando ho avuto l'onore di portare innanzi al Senato la questione del Porto di Genova nel febbraio dell'anno scorso e nel giugno di quest'anno, sostenendo concetti che sono quelli che io riassumo nel mio ordine del giorno, che avrei dovuto oggi portare la stessa questione al Senato dopo che per questa è stato sparso del sangue nella mia città. L'importanza dell'argomento mi dà ardire di chiedere brevissimi istanti al Senato per potere illustrare alcuni punti.

Nel mio ordine del giorno io affermo ed esprimo la fiducia che il Governo, ammaestrato dai recenti avvenimenti, consideri la questione dell'ordinamento del lavoro del Porto di Genova come una questione della più grande importanza nazionale, come una questione eminentemente politica, la quale egli deve risolvere sotto la sua responsabilità. Poichè io ho affermato che questa responsabilità del Governo deve esplicitarsi sia nell'orbita della legge del Consorzio, sia modificando la legge del Consorzio, voglio dir subito che credo che questa legge del Consorzio dovrà subire delle modificazioni. Parliamoci francamente: la legge del Consorzio ha creato sempre un equivoco, non ha mai precisato esattamente le responsabilità le quali potevano essere o del Governo o di questo Ente che non era abbastanza autonomo per ritenersi un vero Ente autonomo, e che era troppo autonomo per lasciare la necessaria responsabilità al Governo. Mi basti dire che questa legge del Consorzio è foggata sul tipo della legge comunale. Il Consorzio ha un'Assemblea che è come il Consiglio Comunale, ha un Comitato esecutivo che è come la Giunta, ha un Presidente che è come il Sindaco. L'Assemblea non è tutta elettiva perchè è composta in gran parte di funzionari dello Stato; il Comitato esecutivo non è emanazione dell'Assemblea ma designato dalla legge; il Presidente è di nomina governativa.

L'Assemblea non conta nulla, perchè in gran parte vi sono membri nominati dal Governo e poichè, quando vi fosse dissenso fra essa e il potere esecutivo, questo potrebbe rimanere in carica non essendo emanazione dell'Assemblea stessa. Tutti questi difetti debbono essere

corretti, e nello stato attuale delle cose è il Governo che deve sotto la sua responsabilità risolvere una questione che è di interesse evidentemente politico.

E mi si permetta di entrare brevissimamente nella parte sostanziale del mio ordine del giorno.

Per risolvere questa questione dell'ordinamento del lavoro vi possono essere quattro vie. O l'ente portuale si fa impresario di carico e scarico e di tutte quelle operazioni che avvengono nel Porto di Genova, prendendo personale proprio ed esercitando queste operazioni sotto la sua responsabilità così come farebbe un privato. Questo sistema mi pare sia da scartarsi a prima vista; perchè effettivamente il sostituire lo Stato all'iniziativa privata in una condizione di cose così difficile, con la responsabilità delle merci e dei depositi, non è opportuno.

Si dovrebbe ricorrere allora, invece, alla assoluta libertà di lavoro, libertà di lavoro, che vorrebbe dire che chiunque può venire nel Porto di Genova a lavorare e ad offrire l'opera sua in concorrenza con gli altri che già vi sono. Anche questo sistema della assoluta libertà di lavoro presenta dei gravissimi difetti, perchè si presenterebbe ai cancelli del porto di Genova una gran parte dei disoccupati d'Italia a domandare lavoro, e quelli che non potessero averne resterebbero un elemento di disordine gravissimo. Rimangono le due ultime soluzioni, le quali hanno un fattore comune, che è quello che tutti i lavoratori del porto siano tutti iscritti in un ruolo unico il quale, deve essere fatto dall'Ente portuale. I lavoratori devono avere ciascuno una tessera che li autorizzi a lavorare nel porto. Questi ruoli devono essere formati con criteri di esame, di capacità, di moralità (*commenti*) e anche di anzianità. Ora, fatti questi ruoli, vi sono i due sistemi, e questo è il punto sul quale si differenziano. Il primo sistema vuole, siccome questi lavoratori hanno il diritto di organizzarsi, che vi sia un Ente cooperativo organizzato unico che adempia a tutte le funzioni di mano d'opera del porto. L'altro sistema invece vuole che sia lecito a delle organizzazioni varie di potersi formare nell'ambito di questi ruoli, in modo di stabilire una certa concorrenza e di dare all'Ente portuale una certa libertà in modo

di non diventare legato, come in passato, dal monopolio che si era formato.

Il mio ordine del giorno chiede quello che io ho sempre sostenuto, quello che vogliono le organizzazioni commerciali genovesi e una gran parte delle organizzazioni dei lavoratori ad eccezione delle associazioni socialiste che sono quelle che hanno oggi questo monopolio, quello che vogliono, dirò anche i fascisti, perchè l'hanno detto nel loro manifesto. Noi, di qualunque parte, vogliamo che sia lecito entro questi ruoli il costituirsi di cooperative varie, che possano agire magari in concorrenza. E rispondo subito ad un'obiezione che si fa a questo sistema, perchè la questione è assai grave. Si dice: i lavoratori i quali hanno diritto ad organizzarsi fanno la loro organizzazione sindacale generalmente per la difesa dei loro salari, così come i *trusts* che si fanno fra gli industriali e i commercianti sono fatti per la difesa del profitto. I lavoratori, si dice, dovendosi organizzare per la difesa dei loro salari si devono organizzare in una cooperativa unica. Ma qui, rispondo, che non si tratta di un libero campo di lavoro, qui si tratta di un campo dove, in mezzo ai datori di lavoro da una parte e ai lavoratori dall'altra, sta un Ente disciplinatore che ha in mano le tariffe e che può tutelare i diritti tanto dell'una che dell'altra parte. In questo senso il mio ordine del giorno chiede al Governo che la questione sia risolta.

Onorevole Presidente del Consiglio, il mio ordine del giorno suona fiducia nel Governo perchè i suoi primi atti sono stati di nostra soddisfazione. Noi desideriamo che continui l'opera sua vigile e attenta perchè si espliciti ordinatamente un programma di pacificazione. E non voglio dimenticare di rammentare al Presidente del Consiglio che queste soluzioni avranno un effetto temporaneo. La soluzione radicale del problema del lavoro nel porto di Genova si dovrà trovare nel cambiare l'ordinamento tecnico del porto stesso in modo che sia meno basato sulle prestazioni manuali. Quando noi saremo riusciti a fare in modo che, con un impianto tecnico razionale che si avvicini a quello dei porti esteri, la mano d'opera, invece di essere fluttuante e di esservi dei lavoratori che lavorano tutti i giorni e gli altri un giorno o due alla settimana, si possa

avere una mano d'opera pressochè costante, la questione del lavoro nel porto di Genova sarà risolta in modo definitivo. Ma per ottenere questi risultati occorrono spese, e spese ingenti. Non si faccia rincrescere lo Stato, non si faccia rincrescere il Paese queste spese che debbono servire a risolvere radicalmente una questione, che i fatti hanno dimostrato che può divenire, in certi momenti, estremamente pericolosa. Non ho altro da aggiungere. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Adesso verrebbe l'ordine del giorno dei Senatori Tamassia e Vitelli che è stato svolto durante la discussione generale. Lo rileggo:

Il Senato

sicuro che il Governo ridarà al Paese pace e ordine, come le manifestazioni della coscienza nazionale chiaramente gli additano, passa all'ordine del giorno.

TAMASSIA
VITELLI.

Do ora lettura dell'ordine del giorno del senatore Della Noce e di altri.

« Il Senato del Regno

« udite le dichiarazioni del Governo, nella fiducia che,

« con una politica superiore ad ogni partito, saprà ricondurre la pace negli animi turbati da recenti avvenimenti, ed avviare il paese alla sua restaurazione economica e finanziaria, « passa all'ordine del giorno.

DELLA NOCE
POZZO
BERENINI
MANGO ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Noce.

DELLA NOCE. Onorevoli senatori. Non credo che occorreranno molte parole per illustrare l'ordine del giorno da me presentato, che è così chiaro, ma le poche parole che credo di dover dire le leggo perchè, strada facendo, non si moltiplichino ed io non abbia a tediarvi il Senato.

Il Ministero Facta altra volta ha già raccolto, in quest'aula, larga messe di plauso e di voti, sopra un programma di governo, che, come

oggi, egli ci ha esposto colla sua abituale franchezza e sincerità.

Di questo programma già si stavano per vedere i primi buoni risultati, quando un vento di fronda lo risospinse in alto mare, fra i marosi di una inconsulta crisi.

Sopraggiunta però la calma del buon senso politico, il Ministero Facta poté riprendere il timone dello Stato, e ripresentarsi al Parlamento collo stesso programma, contro il quale, non contrarietà di principi, ma coalizione di tendenze non ben definite, mosse da non retta visione degl'interessi della patria, sorse ad intralciare un'opera che aveva così bene cominciata colla conferenza di Genova.

Mancherebbe oggi in noi la coerenza, se non ripetessimo il nostro unanime plauso, con lo stesso entusiasmo col quale abbiamo già approvate le primitive dichiarazioni.

Oggi tutta Italia desidera pace.... che cessino, cioè, finalmente le lotte fratricide, che hanno testè dolorosamente funestate le nostre belle contrade.

Oggi ogni cuore d'Italiano, che ama veramente la patria, si augura che tutte le differenziazioni del pensiero nel campo politico, abbiano ad avviarsi a più calma e civile discussione. Onde nel paese s'inizi quell'opera di ricostruzione e di restaurazione economico-finanziaria, che da quattro anni abbiamo tutti in cima ai nostri pensieri, e senza di cui l'Italia non potrà mai risollevarsi dai danni della guerra.

Questa parola di pace, esca da questo alto Consesso, che ha nel Paese tanto prestigio e così grande meritata autorità, non solo pel valore degli illustri suoi membri, ma forse più, perchè in tutti i tempi ha saputo, anche in mezzo alle burrasche politiche, mantenersi estraneo alle competizioni di partito, ispirandosi con serena continuità all'interesse supremo della patria.

Colla pace interna il Governo deve affrontare i problemi indicati dal suo programma; problemi di restaurazione e di riordinamento, nè lievi, nè facili — che incombono però colla loro gravità ed urgenza sulla vita nazionale.

Non si potranno risolvere tali problemi in pochi mesi, ma almeno l'onorevole Facta ci dà l'affidamento che saranno profondamente

studiati allo scopo di avviarli ad una soluzione che sia di sicura promessa per l'avvenire non lontano.

Ieri il ministro Soleri ha qui parlato del riordinamento delle forze nazionali, che è uno dei gravi problemi che più premono — e ne ha parlato coll'abituale eloquenza, e colla fede che gli viene dai successi ottenuti in tutte le importanti mansioni di Stato che gli furono affidate. Come vecchio soldato, mi permetto di rivolgere all'onorevole Soleri una sola raccomandazione, e cioè che strada facendo, non si lasci adescare dalle teoriche e dalle utopie della così detta Nazione Armata, in cui s'indugiarono forse soverchiamente alcuni suoi predecessori.

Pensi all'Esercito, che è uno degli elementi di quel vasto e complesso problema che coinvolge tutte le energie dello Stato e di un popolo.

L'Esercito nostro ha urgente bisogno di essere riordinato — ed io ho fiducia che l'onorevole Soleri, valendosi del consiglio dei valorosi Capi che lo circondano, saprà imprimere alle nostre forze nazionali un ordinamento organico, nel quale appariscano rafforzate sempre più le antiche tradizioni di disciplina, di abnegazione e di devozione alla patria ed al Re — e siavi però una struttura tale da soddisfare anche in avvenire alle esigenze di pace e di guerra — pur tenendo conto delle ultime esperienze e delle condizioni del bilancio.

Alla Nazione Armata ci penseremo più tardi, a poco a poco, con quel complesso di previdenze, che mirino alla mobilitazione di tutte le energie dello Stato e della Nazione pel caso di guerra.

Onorevoli Senatori, l'onorevole Facta nell'altro ramo del Parlamento ha suscitato unanime entusiasmo al grido di « Viva l'Italia », e ieri l'onorevole Soleri ha aggiunto a quel grido quello di « Viva il Re ».

Egli sapeva che quel grido, da qualche tempo un po' dimenticato, avrebbe trovata entusiastica eco in quest'aula, in cui è antica la fede e la devozione alla casa di Savoia.

Ebbene, onorevoli colleghi, esprimendo la fiducia al Ministero Facta, sento d'interpretare il vostro sentimento, ripetendo ancora oggi questo grido di Viva il Re, quale augurio per l'avvenire d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un ordine del giorno dell'onorevole Mazzoni.

PELLERANO, segretario, legge:

« Il Senato,

« Fiducioso che le forze vitali della Nazione sapranno, nel continuare a contrastare virilmente l'azione dei partiti sovversivi, astenersi da qualsiasi eccesso;

« manda un plauso a quanti nello sciopero generale col mantenersi al proprio posto di lavoro, procurarono che i danni fossero minori e contribuirono a riaffermare l'autorità dello Stato;

« e con ferma fede nelle libere istituzioni dalle quali il Governo può e deve attingere l'autorità e i mezzi per prevenire, punire e premiare provvedendo a riordinare socialmente ed economicamente lo Stato e restituendo all'Italia tutta l'importanza che le spetta nelle competizioni internazionali:

« udite le dichiarazioni del Governo le approva e passa all'ordine del giorno.

« MAZZONI ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzoni per svolgere il suo ordine del giorno.

MAZZONI. Onorevoli colleghi. Dirò soltanto le parole strettamente necessarie alla presentazione di un ordine del giorno che, se non erro, è chiarissimo in sé.

L'ordine del giorno che ho l'onore di proporvi riassume tre concetti, per concludere nella dichiarazione di fiducia al presente Ministero.

Primo concetto. È tempo che l'Italia non sia più insanguinata da armi fratricide. (*Approvazioni*). Non prepotenze né sopraffazioni di alcuno. Dove ancora occorresse, purtroppo, contrastare con la forza alla forza, tutti coloro che amano sopra ogni altra cosa la Patria facciano, poichè di forza si tratta, facciano anche forza sopra di sé; e la riprova della bontà perfetta dei loro intendimenti patriottici la diano con quella eccellente misura della forza che sta, dopo l'impulso, nei freni.

Secondo concetto. Quanti cooperarono a limitare i danni dello sciopero recente hanno ben meritato dalla Patria, la quale ora più che

mai abbisogna di lavoro quieto e di solerzia operosa. Se il Governo ha felicemente retto al cimento, ciò è dovuto anche al buon senso istintivo o alla ragionata assennatezza di molti volenterosi lavoratori e difensori: a tutti costoro vada il plauso della nostra assemblea, vigile e pronta a incuorare nell'opera i cittadini che le appariscano degni di un così alto nome. « Città » e « civiltà » sono infatti parole affini, tanto che un antico statuto della mia Firenze poté candidamente affermare il *beneficium civilitatis seu cincinnantiae civitatis Florentiae*; e noi diremo, la cittadinanza e la civiltà, di tutta l'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

Terzo concetto. Il Governo ha dalle nostre istituzioni tutto ciò che occorre alla difesa sociale e all'incremento della nazione. Lungi da ogni buon italiano il pensiero che un cambiamento di forme politiche potrebbe avviare a sorti migliori la Patria! E nel Governo sia forte e costante, non che la fede nelle libere istituzioni, l'azione perchè nessuno le contraddica o ne esorbiti, internamente, in modo che nessuno, esternamente, possa mai valersi delle nostre discordie per avvantaggiarsene in nostro danno. (*Approvazioni*).

Il nome del Presidente del Consiglio è di uomo che anche gli avversari riconoscono degno di gran rispetto e d'onore; personalmente, mi permetto soggiungere, d'affetto. L'abnegazione stessa con la quale per alto e puro patriottismo egli si è, dopo la dura crisi, sobbarcato a riprendere quel posto, dà affidamento che là l'onorevole Facta resta soltanto perchè sa di potervi giovare, in questi tempi gravi, alla cosa pubblica. (*Approvazioni*).

Votiamo dunque la fiducia; con animo a lui grato, con mente verso lui ben disposta; nella certezza che egli e i suoi collaboratori abbiano tratto dalle recenti esperienze quasi una nuova vigoria, per fronteggiare qualsiasi pericolo, e giovare, in ogni contingenza, all'Italia. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ora resta un solo ordine del giorno, quello presentato dal senatore Grassi; tale ordine del giorno non può essere svolto, perchè è stato presentato dopo la chiusura della discussione. In ogni modo prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge :

« Il Senato

« approva la dichiarazione del Governo plaudendo a quel tricolore fregiato dallo stemma della Monarchia, che ha guidato l'Italia alla vittoria, le ha dato l'unità e le ridarà la pacificazione interna.

« B. GRASSI ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Presidente del Consiglio di dichiarare su quale ordine del giorno preferisce che si voti.

FACTA, *presidente del Consiglio*. Io dirò molto brevemente agli onorevoli proponenti il mio pensiero; io sento profonda gratitudine verso tutti gli onorevoli proponenti perchè tutti gli ordini del giorno contengono un'attestazione di fiducia verso il Governo, la quale non può che tornargli gradita.

Poichè la consuetudine vuole che si dichiari la preferenza, io parlerò in proposito brevemente.

Su l'ordine del giorno del senatore Pellerano dichiaro che posso accettarlo solo come raccomandazione, non come ordine del giorno per una ragione molto semplice. Mentre nella massima parte potrei consentire nelle sue dichiarazioni; vi è una parte del suo ordine del giorno che ha un carattere di oscurità che mi costringe a qualche riserva e precisamente là dove parla, nel numero uno, « della riduzione ad un terzo della spesa per le indennità (non comprese quelle per il caro viveri) e del lavoro straordinario, la riduzione alla metà dell'enorme spesa per la benzina » (che egli ha calcolato in 60 milioni) « la chiusura di alcuni cantieri e di arsenali di Stato ». Evidentemente queste sono materie su cui è difficile impegnarsi, tanto più che ora non ho i dati. Io poi non ho capito bene che cosa voglia dire la riduzione alla metà dell'enorme spesa per la benzina che egli ha calcolato in 60 milioni. Pregherei perciò il senatore Pellerano di convertire in una raccomandazione il suo ordine del giorno, assicurandolo che di questi punti si terrà il massimo conto.

Viene poi l'ordine del giorno del senatore Fracassi, al quale debbo fare una dichiarazione anche a nome del mio collega di agricoltura. Il senatore Fracassi « afferma la neces-

sità e l'urgenza di disposizioni che regolino la materia dei contratti agrari ed invita il Governo ad emanare al più presto e possibilmente entro il mese di agosto corr., adeguati provvedimenti »; a questi provvedimenti il Governo sta appunto attendendo nell'esame di tale speciale materia. Quindi pregherei l'on. senatore Fracassi, di fronte a queste mie dichiarazioni di convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione.

L'onorevole senatore Reggio ha presentato un ordine del giorno che si riferisce specialmente al porto di Genova ed alla grossa questione della marina mercantile. Io prego l'onorevole Reggio di voler consentire di convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione. L'onorevole Reggio sa che questa è una materia che si avvia alla sua soluzione. In vista di questa situazione che assicura della risoluzione sollecita del problema, spero che consentirà nella mia preghiera.

Vengo ora all'ordine del giorno dei senatori Tamassia e Vitelli, a quello dei senatori Della Noce, Pozzo e Mango, a quello del senatore Mazzoni e a quello del senatore Grassi. E li metto tutti in un gruppo perchè essi esprimono unanimemente la fiducia del Governo. Perciò io potrei accettare tutti questi ordini del giorno. Pregherei quindi i vari proponenti di unirsi intorno ad un unico ordine del giorno il quale possa costituire l'oggetto della votazione. Quest'ordine del giorno potrebbe essere quello del senatore Mazzoni. Ai senatori Tamassia e Vitelli mando un vivo ringraziamento per la loro aperta fiducia, come pure ringrazio i senatori Della Noce, Pozzo e Mango della fiducia benevola da loro espressa. Per ragioni di redazione per ragioni di concezione, pregherei gli onorevoli proponenti di volersi riunire sull'ordine del giorno del senatore Mazzoni, il quale specialmente per le dichiarazioni con le quali lo ha illustrato, incontra il nostro consenso.

Prego quindi i senatori Della Noce, Tamassia, Vitelli e Grassi di volersi riunire sull'ordine del giorno Mazzoni. E chiedo che il Senato si compiaccia di porre la votazione su quell'ordine del giorno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego il senatore Pellerano di dichiarare se consente nella proposta del Presidente del Consiglio di convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione.

PELLERANO. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che il Governo farà le maggiori possibili economie, e convengo di convertire il mio ordine del giorno in una raccomandazione.

PRESIDENTE. Ora vi sono altri ordini del giorno accettati dal Governo, ma domando ai singoli proponenti se li mantengono, o se li convertono in raccomandazioni, o si associano all'ordine del giorno Mazzoni.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Il mio ordine del giorno non posso cambiarlo in una raccomandazione; lo ritiro, perchè l'onorevole Presidente del Consiglio ha detto che non solo lo accetta, ma è in attuazione. Si riferisce ad una necessità, ed egli dice che il Governo sta prendendo i provvedimenti da me proposti.

Io prendo atto delle dichiarazioni e lo ritiro.

REGGIO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIO. Dopo le ampie dichiarazioni del Presidente del Consiglio ritiro il mio ordine del giorno.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. La nostra fiducia non è legata ad una formula determinata e precisa, ma risulta da un sentimento profondo, quindi anche col cambiamento della parola il nostro voto resta identico.

Da parte mia non ho niente in contrario di associarmi all'ordine del giorno Mazzoni, tanto più che è scritto bene e sentito bene. (*Approvazioni*).

DELLA NOCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA NOCE. Condivido perfettamente le opinioni manifestate dal senatore Tamassia e mi associo all'ordine del giorno Mazzoni.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Siccome il significato del mio ordine del giorno è intuitivo per chiunque ha assistito alla così detta settimana nera, bianca, rossa e verde, svoltasi durante la crisi ministeriale, io mi unisco all'amico Mazzoni pregando che si aggiunga una parola nel senso che il vessillo del Regno d'Italia sia collo stemma della monarchia; questo è quello che sento profondamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora prima di mettere ai voti l'ordine del giorno Mazzoni, che è l'unico rimasto, ha chiesto di fare dichiarazioni di voto il senatore Sinibaldi.

Do quindi facoltà di parlare all'onorevole senatore Sinibaldi.

SINIBALDI. Parlerò solo se il Senato me lo permetta, e sarò brevissimo.

Alcuni colleghi mi hanno incaricato di fare una dichiarazione di voto, e l'onorifico mandato adempio tanto più volentieri in quanto si deve votare sopra l'ordine del giorno del collega Mazzoni che rispecchia perfettamente e completamente le idee mie e dei colleghi che di queste dichiarazioni mi hanno incaricato.

Voi capite quindi che la dichiarazione è nel senso di votare la fiducia al Ministero Facta, al che ci inducono tre ragioni fondamentali che articolerò per essere più breve, come ha fatto l'amico Mazzoni. Votiamo dunque la fiducia:

primo, perchè la costituzione del Ministero Facta rappresenta il capovolgimento completo della situazione che fu creata col voto del 19 luglio;

secondo, perchè interamente soddisfacenti furono non solo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ma specialmente quelle del ministro dei lavori pubblici e del ministro dell'interno, dichiarazioni che ci affidano che l'autorità dello Stato sarà finalmente restaurata;

terzo, perchè noi pure crediamo con l'onorevole Presidente del Consiglio che i Ministeri i quali dipendono da mutevoli, passeggere, precarie combinazioni parlamentari, i Ministeri di cui si dice che ad ogni cambiamento di stagione debbano abbandonare il potere siano posti nella impossibilità di fare seriamente l'interesse del Paese; e non possano soprattutto seguire una direttiva concreta, precisa, maturamente ponderata la quale conduca a risolvere problemi che ci angosciano così gravemente come quelli della finanza e dell'ordine pubblico.

Nè sembri contraddittoria questa affermazione colla situazione speciale del Ministero Facta, che apparisce parlamentariamente precaria. Egli infatti, e non deve dimenticarlo, ebbe per il suo secondo Ministero un voto più di stanchezza che di consenso, e nel modo come il voto fu dato era implicita la minaccia della crisi a breve scadenza.

Ebbene, onor. Facta, da questa stessa situazione ella deve trarre argomento a conformare il suo programma e la sua azione, piuttosto che ai mutevoli atteggiamenti dell'assemblea elettiva, alle più sane e vivide correnti di pensiero che trionfano nel paese, delle quali il Senato in questo momento sente di essere interprete autorevole e cosciente. (*Approvazioni vivissime*).

Ho enunciato due ragioni, le ultime, che non hanno bisogno di commento; un breve, brevissimo commento merita invece la prima affermazione. Io ho detto, che voto per il Ministero, tanto più volentieri, in quanto si è capovolta la situazione parlamentare che era costituita dal voto del 19 luglio. Voi ricordate, onorevoli colleghi, che il voto del 19 luglio fu il massimo sforzo delle aspirazioni collaborazioniste. Ad un certo punto i socialisti, che per molti anni avevano dominato lo Stato attraverso i partiti borghesi e democratici, credettero che fosse venuto il momento di impadronirsi del Governo o di agire più direttamente su di esso. Ebbene, quel tentativo, ebbe un principio di esecuzione nel voto del 19 luglio, ma dovette fallire di fronte alla magnifica resistenza che si manifestò nel Paese (*benissimo*), il quale ricordò di quanti mali, di quante dolorose rinunzie era stato causa quella specie di mandato che i partiti democratici avevano esercitato per conto e nell'interesse dei socialisti; ricordò che l'umiliante soggezione dei partiti borghesi al socialismo aveva permesso l'amnistia ai disertori ed il vilipendio dei difensori della Patria, l'occupazione delle fabbriche che il Governo dovette confessarsi impotente a reprimere, l'invasione dei terreni, legalizzata con decreti Reali, la tirannia delle leghe nel territorio emiliano, il disordine e lo sfruttamento partigiano del porto di Genova e via via distruggendo sistematicamente l'autorità dello Stato e l'impero della legge per culminare in quello che fu massimo errore dei dirigenti del partito socialista, per culminare nello sciopero generale, di cui si può ben dire che dimostra come veramente Iddio rende folli quelli che vuol perdere (*benissimo*); perchè dallo sciopero generale nacque quella magnifica reazione per cui lo sciopero stesso fu domato in così breve tempo e così completamente come mai non era accaduto (*approvazioni vivissime*).

Purtroppo però, onorevoli colleghi, il male ed il bene non sono mai separati da una linea netta e tutti intravediamo il pericolo che l'azione fascista in difesa dello Stato possa domani divenire azione sopraffattrice dello Stato, e sentiamo la necessità che allo Stato resti la vittoria definitiva contro tutte le fazioni. (*Commenti animati*). Non intendo con ciò porre nello stesso piano i fascisti ed i social-comunisti, perchè gli uni hanno scritto sulla loro bandiera, per ora almeno, la difesa dello Stato, mentre gli altri apertamente tendono alla distruzione dello Stato e con tale intendimento aspirano a governarlo. Io mi guardo bene, ripeto, dal por gli uni e gli altri nello stesso piano, ma non posso dissimularmi che, qualora il fascismo non venga contenuto, anch'esso costituisce un pericolo. (*Approvazioni; commenti in vario senso*).

E perciò mi compiaccio delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, come mi compiaccio di quelle del ministro dei lavori pubblici, perchè più che togliere qualche migliaio di rivoltelle ai fascisti, è necessario disarmarli nell'opinione pubblica (*benissimo*), nel senso di togliere ad essi le ragioni per cui insorgono contro la debolezza dello Stato. Solo quando lo Stato avrà dimostrato che non ha bisogno di aiuti estranei, solo quando lo Stato avrà dimostrato che ha tutta la forza che occorre perchè la legge sia rispettata da tutti, il fascismo avrà cessato di essere un pericolo.

E non ho altro a dire. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferri per una dichiarazione di voto.

FERRI. Onorevoli senatori. Sarò brevissimo, intendendo di limitarmi ad una sintetica dichiarazione di voto, necessaria, doverosa di fronte alle eccezionali condizioni della politica interna e finanziaria del Paese, reclamanti che ogni uomo politico sia preciso, esplicito nella sua linea di condotta di fronte ad un'ora solenne e forse tragica per la vita della Nazione.

Mai io seguii e seguirò la politica dello struzzo, chiudere gli occhi e negare la verità di quel che è nella vita, perchè è incoscienza e vigliaccheria!

I fascisti, che, colla ardita disfatta del bolscevismo, il quale dominava ormai la vita na-

zionale, e che non resistette alle prime violenze, si credette, per gli eccessi nella azione e per le diverse tendenze che li animavano, non avessero contenuto sufficiente per vivere, per resistere alla critica ed alle intestine discordie: invece, per la forza di volontà, ed ardimento de' loro dirigenti, favoriti dalle numerose schiere di combattenti, e per la nuova gioventù arruolata in nome di alti ideali patriottici, figlia della vecchia floscia borghesia, una immensa nuova forza viva... la gioventù che ha abbandonato le frivole occupazioni per darsi mente ed opera alla vita politica nazionale, e per di più spesso col favore degli agenti della forza pubblica e di molte autorità, raggiunsero tanta larghezza di consensi, si formarono intorno una così grande, disciplinata e coraggiosa compagine di giovani, che irreggimentati oggi non sono un partito, ma quasi un potere. Hanno disfatto tutte o quasi tutte e certo tutte le maggiori organizzazioni economiche e politiche del partito comunista e socialista; hanno occupate le principali città... e il Governo è stato costretto, nonostante i suoi ordini contrari, a prendere atto dei fatti compiuti e quasi sempre ad uniformarvisi. Inutili le querimonie, i commenti, i fatti!

Questa la verità e, pur dolenti e deprecanti, non è onesto chiudere gli occhi e negare!

Il Paese ha bisogno di pace e lavoro; pace che non può ancora in questo periodo rappresentare pace riposante... ormai tutto il passato va in frantumi o sta trasformandosi: detriti del passato, gemme dell'avvenire!

Gli uomini che son tornati dalla dura guerra vittoriosi, sono il nerbo vero, fattivo e legittimo della Nazione, sentono di potere e sanno di aver diritto di possentemente partecipare al governo della Patria, resa, per virtù dei loro sacrifici, finalmente grande, libera e sicura nei suoi confini, nonostante gli imperdonabili errori e le deficienze dei governanti. Sono decisi a sovrapporsi alle vecchie correnti, ormai prive di contenuto, come alle più recenti che tralignarono in tracotanza e violenza, tradendo la nobiltà degli ideali delle loro scaturigini, purtroppo sorde nei momenti più solenni e di pericolo, ai doveri verso la Patria.

La più gran parte di queste forze ha mobilitato e sta mobilitando il fascismo, mentre il proletariato terrorizzato fugge, e si arrende

nella sua grande maggioranza e per bisogno di lavoro e di tranquillità passa ai sindacati.

Sorge quindi una situazione di fatto nuova, imponente, che fa comprendere come il fascismo non può essere schiacciato e sarebbe insano proposito il volerlo.

Io ora penso che potrà essere cooperante a tutte le nuove e più progredite e fattive energie al governo del Paese. Certo dovrà liberarsi tanto di tutto l'elemento egoistico restrittivo, quanto dell'elemento settario e violento che, per quanto rattristi per gli eccessi sanguinosi e atroci ai quali si abbandonò, non può meravigliare, giacchè è conseguenza inevitabile di tutti i forti sommovimenti a larga base.

Il fascismo non può non accedere ad un programma sociale-democratico-patriottico, sta arruolando nei suoi sindacati i lavoratori, dovrà difenderne i diritti e garantirne l'ascensione. È una grande forza viva pulsante, che non può essere tenuta estranea alla funzione di Governo, la quale sarà assorbita per una più vasta organizzazione politica nazionale, che imporrà al Governo dell'Italia uomini forti, risoluti alle più profonde trasformazioni del nostro regime sociale-politico-economico e finanziario.

Non per questo però ai fascisti può da un Governo essere consentito di esercire, come potere irresponsabile, i poteri dello Stato, rendendone così risibile l'autorità e potendo costringere per assoluta necessità di difesa altri partiti ad armarsi e così alla più atroce e micidiale guerra civile.

Una tregua si deve imporre immediatamente, seguita da una savia, avveduta e penetrante opera di governo, per il bene del Paese (che sta ben più in alto delle attuali miserie di Montecitorio); per inalveare queste nuove fortissime correnti popolari e patriottiche, chiamandole a collaborare al Governo, insieme a tutte le altre poderose energie dell'antico socialismo che non solo non rinnega la Patria, ma la vuole forte e rispettata fra le grandi Nazioni.

Divergo perciò assai dal senatore Albertini, il quale nel suo notevole discorso di ieri l'altro si appalesava contrario alla collaborazione e lamentava anche i danni degli scioperi e le costrizioni operate dai lavoratori per ottenere più convenienti salari. Bisogna distinguere fra sciopero nei pubblici servizi e scioperi comuni.

Il diritto di sciopero che le nostre leggi e la nostra magistratura difesero come una conquista della civiltà, non è che conseguenza della libertà del lavoro.

Se i lavoratori negli anni che vanno dal 1903 al 1914 non avessero scioperato, i loro salari, i patti coloniali sarebbero ancora salari e patti di fame.

Ricordate quando nel 1903 il senatore Arrivabene telegrafava al Presidente del Consiglio onorevole Giolitti: « Considerate che un senatore del Regno è costretto a tenere l'aratro ». Che cosa rispose l'onorevole Giolitti? « Continuate, senatore, a tenere l'aratro, così meglio apprezzerete quanto valga la fatica ».

Dagli scioperi il benessere e la dignità dei lavoratori ebbero immensi e giusti benefici che senza quelle violenze non avrebbero ottenuto.

Invece io fui e sono contrario alla libertà di sciopero nei servizi pubblici, giacchè mai può essere consentito ad un cittadino o ad un gruppo di cittadini di iugulare, di provocare la rovina dello Stato colla paralisi di servizi che sono indispensabili alla generalità per la vita e per il lavoro, quali ferrovie, poste e telegrafi, elettricità, acqua potabile, farmacia, ospedali ecc. Di conseguenza reputo doveroso nel Governo di garantirsi con qualunque mezzo da tali attentati, con gravi sanzioni.

Credo anzi che il Governo sul proposito debba essere esplicito, cosicchè nel contratto di impiego dovrebbe precisarsi questa clausola: « deve sapere chi assume contratto collo Stato per questi servizi, che ha obbligo della rinuncia al diritto di sciopero ».

Tutta la collettività deve essere soggetta a subire le necessità dello Stato, che è di tutti il Sovrano! Tutti dobbiamo volere che l'autorità ed il prestigio dello Stato siano indiscussi e rispettati.

Sulla questione finanziaria, che sovrasta minacciosa sul Paese in questi giorni, valenti oratori ci descrissero la gravità ed invocarono savie provvidenze, alle quali aderisco completamente e che non ripeto.

Dove affonderemo se non troveremo grandi risorse?

Economia, tutti gridano e promettono, ma di fatto noi vediamo che fin ad oggi le promesse economie si sono mai realizzate, mai,

anzi si sono duplicate le spese approvate nei bilanci!

Credo che organizzando la legge delle 8 ore, misurandole a mese, e ordinando il riposo settimanale; come affidando all'industria privata molte officine, la manutenzione delle linee, servizi diversi, abolendo tutte le concessioni di biglietti gratuiti e semi gratuiti e con altre economie, potrete coprire il debito annuo dell'esercizio ferroviario: come molto si potrà fare per le poste e telegrafi... penso che mezzo miliardo potrete risparmiare sulle sovvenzioni alla marina mercantile; ma tutto questo non può bastare... abbisognano entrate per coprire il *deficit* e come e dove tasserete voi? Dite, è ormai tempo.

È giusto che tutti, tutti coloro che hanno più dell'indispensabile alla vita rispondano in proporzione dei loro mezzi alle necessità dello Stato; ma è anche doveroso che lo Stato sia cauto ed illuminato, perchè la ferocia fiscale può sopprimere le fonti del lavoro e della produzione nazionale.

Quanto alle elezioni reputo: che la legge attuale debba essere cambiata, giacchè sabota l'istituto parlamentare; che la Camera per questo e per gli ultimi avvenimenti non abbia più l'energia e l'autorità che convengono nell'interesse del paese.

Ho così espresso il mio pensiero e mi auguro che l'azione del Governo si ispiri a questa grande opera di pacificazione e di sacrifici, che sarà feconda di gran bene per la patria, se tutti i migliori e più forti cittadini saranno chiamati a collaborare con ardore alla ricostruzione, al progresso, al trionfo della nazione. (*Approva-*
zioni).

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vitelli per una dichiarazione di voto. Mi permetto di ricordargli che si tratta di una semplice dichiarazione di voto e mi rimetto al suo criterio.

VITELLI. Onorevole Presidente, La ringrazio dello speciale riguardo che mi ha, facendo tale raccomandazione solo al terzo dichiarante il suo voto; cercherò di obbedire come meglio potrò.

Se il Senato nella giornata di ieri non avesse chiusa la discussione prima che giungesse il mio turno, avrei parlato abbastanza a lungo; nè forse tutte le mie osservazioni sarebbero

state a tutti gradite. Ma poichè le cose sono andate come sono andate (ed è bene che così sieno andate), potrei oggi addirittura rinunciare alla parola, ed associarmi in tutto e per tutto a quel che così bene ha detto il senatore Sinibaldi. Le sue parole rispecchiano perfettamente anche il pensiero mio; e se aggiungo due sole brevissime osservazioni, gli è perchè con una di esse voglio procurarmi semplicemente una soddisfazione personale, e con l'altra credo di dovere una qualche risposta a chi ha parlato immediatamente prima di me, all'onorevole Ferri.

L'onorevole presidente del Consiglio si è giustamente doluto che i Ministeri sieno così effimeri e caleidoscopici: estivi, balneari ecc., come egli ha detto. E poichè al Senato egli parlava, potrebbe per avventura sembrare che si raccomandasse anche al Senato....

FACTA, *presidente del Consiglio*. Io non mi sono mai raccomandato! (*ilarità*).

VITELLI. Ad ogni modo, la raccomandazione la potrà fare ai suoi vicini popolari, e sarà molto a proposito! (*ilarità*).

Per quello che riguarda l'onorevole senatore Ferri, ricorderò che già molto tempo prima avevo presentato insieme con l'onorevole Tamassia un ordine del giorno col quale avremmo votata la fiducia nel Ministero, quali che fossero per essere le dichiarazioni del Governo. Non tutte, infatti, le dichiarazioni che abbiamo udite sono precisamente di mio gusto; ve ne sono alcune che mi sono piaciute moltissimo, per altre vorrei discutere; ma indipendentemente da ogni dichiarazione c'è il fatto che l'Italia deve al patriottismo dell'onorevole Facta se i socialisti non sono giunti al potere. L'onorevole Ferri dice che questo sarebbe un bene. Ma i socialisti non fanno nessun mistero che essi avrebbero voluto mutare lo Stato da quello che è. Chiamarli al potere significa a mio avviso creare una situazione analoga a quella che risulterebbe se nella Commissione per la riforma carceraria s'introducessero i rappresentanti dei carcerati! (*ilarità*).

Questa grande benemerenzza dell'onorevole Facta mi fa passar sopra ad ogni altra considerazione; e voterò *ex abundantia cordis* la fiducia! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cagni.

CAGNI. Rinunzio alla parola. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per una dichiarazione di voto l'onorevole Di Brazzà.

DI BRAZZÀ. Rinunzio alla parola. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berenini.

BERENINI. L'improvvisa e provvida deliberazione di chiusura della discussione mi ha impedito ieri di parlare come avevo chiesto. Non me ne dolsi; non me ne dolgo.

Il mio spirito era esitante perchè dominato dal monito recente di un grande italiano: « oggi ogni parola deve essere pesata, ogni atto deve essere meditato, ogni errore deve essere evitato ». Monito del poeta soldato Gabriele D'Annunzio, al quale mando il saluto augurale che è nel cuore di tutti gl'italiani. (*Applausi*).

Però il monito, per quanto autorevole, non mi può impedire, col vostro consenso, di dire una parola breve e misurata.

Io parlo per dichiarazione di voto: e non dubiti, onorevole Presidente, che mi atterrò alle norme del regolamento, e soprattutto al dovere che ho verso il Senato, il quale non può che essere impaziente di giungere al voto.

Io credevo che in questo momento, nel quale il Governo sta per separarsi per breve tempo dal Parlamento e si accinge ad assolvere il gravissimo compito delle immani (mi si permetta la parola non iperbolica) sue responsabilità, dovesse bastare, per la sua significativa chiarezza, il consenso che i due rami del Parlamento, pur con diverse voci e in diversa forma, hanno dato alle dichiarazioni del Presidente, colla fiducia determinata dalla viva ardente nostra speranza, che i propositi in esse contenuti possano essere attuati.

Null'altro. Ogni discussione, me lo consentano gli onorevoli colleghi, che ho con tanta religione ascoltato, ogni discussione mi pareva in questo momento di trepida vigilia, vana.

Abbandonata ogni ormai vacua e sterile disputa intorno alle ragioni parlamentari che hanno ricondotto l'onorevole Facta al Governo, a confortare, a sorreggere, a valorizzare l'attività del Governo, che ha assunto il compito di restituire la pace al paese e di restaurarne le fortune economiche, vuolsi che tutti i citta-

dini sorgano in piedi, vigili, pronti, consapevoli; perchè si rinnovi un'altra volta, e l'ora è propizia, quella mirabile concordia di spiriti quella divina disciplina nazionale, per la quale le nostre armi, presidiate dal diritto, poterono dopo Caporetto, toccare la gloria di Vittorio Veneto.

Questo è, onorevole Facta, l'augurio migliore che io posso fare al Governo. Ognuno nell'ambito delle sue energie e delle sue attività, sorretto dalla ferma volontà che la legge sopra ogni cosa imperi, aiuti l'opera del Governo, restauratrice della dignità dello Stato, unico presidio delle istituzioni e garanzia di fecondo lavoro e di pace. Onorevole Facta, perchè sia chiaramente espressa questa volontà collettiva voi avete scelto, pel voto, un ordine del giorno. Io ho dato la mia adesione all'ordine del giorno presentato dal senatore Della Noce, perchè mi parve il più semplice, il più corrispondente a tale volontà.

Si volle, invece, dare la preferenza all'ordine del giorno Mazzoni: e su di esso cadrà il voto.

Non importa: perchè, più che le parole scritte, valgono quelle che furon dette ad illustrarlo: e il senatore Mazzoni ha illustrato il suo pensiero con così limpida precisione da togliere ragione ad ogni dubbia interpretazione. E voterò con tranquillo animo.

Non avrei, invece, con altrettanta tranquillità votato l'ordine del giorno Tamassia, perchè, se le parole scritte erano precise, ne turbò il significato la illustrazione fattane dal proponente, che, certo senza volerlo, diede al suo ordine del giorno un carattere tendenziale, che mal si conviene alle dichiarazioni del Governo, che pur si vogliono approvare.

Nel suo vibrante discorso il senatore Tamassia parve additare il partito socialista italiano come il nemico della Patria, pur non risparmiando nella fiera requisitoria altri partiti e specialmente il partito popolare. Ed io, voglia consentirmelo per ovvie considerazioni il Senato, sento il dovere, se non di correggere, di integrare la esposizione, che sul suo labbro acquistava un valore storico, dell'illustre collega.

Egli si professò ammiratore del metodo di propaganda seguito dal socialismo germanico, educatrice dello spirito delle folle, non intesa a

sollevarle contro lo Stato e contro la Patria, ma diretta a creare con graduale movimento le condizioni di un nuovo assetto sociale, nel quale venissero man mano affermandosi quelle sicure conquiste del proletariato, che il fascismo, così egli ha affermato, non intende affatto di distruggere o diminuire. E a tale propaganda, da lui ammirata, il senatore Tamassia contrappose quella del socialismo italiano demolitore e antipatriottico.

Ebbene, io voglio richiamare l'illustre storico del diritto a una più esatta e completa concezione della verità. E per comprenderla — nemmeno io posso in una breve dichiarazione di voto narrare le vicende del socialismo italiano — basta raccogliere l'attenzione sopra di un punto, di carattere completamente psicologico.

Non il socialismo, che è pur sempre una fede e una dottrina che vanno man mano, per virtù di successivi adattamenti, realizzandosi in seno alla società borghese, che inavvertitamente si trasforma, ma il partito socialista italiano fu perennemente tormentato dal contrasto di due anime, tendenti a prevalere l'una sull'altra, a permeare di sé le masse proletarie e a trarle su opposte direttive di azione: l'una catastrofica, l'altra evoluzionistica e realizzatrice.

Questa non si allontanò mai dal sentimento e dalla vita nazionale, ma visse di contatti e di collaborazioni, se anche non formalmente dichiarate. E tale fu il contrasto delle due anime, che, in un dato momento, uomini, più devoti alla disciplina della propria coscienza che a quella di partito, furono costretti (bene o male facessero) a uscire dal conflitto...

TAMASSIA. Ecco la prova.

BERENINI.... Fui, mi si permetta il ricordo, io, fra questi, insieme ad uomini che voi conoscete, e che resero poi grandi servizi al Paese: e fummo cacciati da altri, che non ho bisogno di nominare perchè siano riconosciuti.

Ed ora che l'anima, preferita dal senatore Tamassia, si è vigorosamente affermata e sta per entrare risoluta nel circolo della vita nazionale, s'odono dileggi e dispreggi, si pronunziano diffidenze che mal si accordano col desiderio cocente che tutti i partiti politici servano la Patria con lealtà di propositi.

L'antica anima si rinnova. E, se fu ricordato un partito socialista avverso alla patria e degenerato poi alle più torve manifestazioni bolsceviche dopo la guerra, è giusto ricordare che fra le migliaia di ignoti che ruppero, nell'ora suprema, i ceppi della disciplina idiota e nefanda, per offrirsi olocausto nell'altare della patria, i nomi più significativi del socialismo italiano confusi con altri, che furono esponenti di altri partiti, cui il senatore Tamassia non risparmiò la invettiva: Cesare Battisti, Leonida Bissolati...

Voce. Jugoslavia!

BERENINI...Filippo Corridoni, Giosuè Borsi, Giacomo Venezian, e tanti e tanti altri incisi nella nostra indelebile memoria.

No: la patria non è un partito: è tutta se stessa: e, per noi, si chiama Italia. La patria è...

TAMASSIA...l'integrazione suprema dei nostri sentimenti.

BERENINI...il segno della stirpe, della cultura, del diritto: è una realtà più che un sentimento, una realtà anche se fosse soltanto un sentimento, perocchè non vi è realtà più forte del sentimento.

Rammenti il Governo l'infinita schiera di anime diverse confuse, nell'ora del pericolo, in un'anima sola: cerchi per ogni dove e troverà un palpito di patria.

Lo ridesti, riaccenda la fiamma dell'amore inconsumabile, e ne avrà conforto all'opera sua.

Ripensi a quell'ora di concordia: ripensiamoci tutti: e cerchiamo, perchè affiori, quel che è comune ed uguale nell'anima grande e generosa del nostro popolo. E allora potremo, sotto la tricolore bandiera della patria, che si chiama Italia e si nutre delle sue tradizioni secolari di civiltà umana, adunare a raccolta i lavoratori dei campi e delle officine, gli uomini di ogni arte e di ogni professione e li avremo devoti, perchè presidiati dalle libere leggi nella pienezza dei loro diritti, allo Stato nel nome del Re, che è il simbolo sacro (*applausi vivissimi; grida ripetute di viva il Re*), nel nome dell'esercito, che è la sola forza e il solo presidio, nel nome d'Italia, che esprime tutta la virtù nazionale. (*Benissimo*).

Con questi sentimenti, senza attendere alla sua forma, voterò qualsiasi ordine del giorno. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla votazione dell'ordine del giorno Mazzoni.

Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'onorevole senatore Mazzoni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

L'ordine del giorno dell'onorevole senatore Mazzoni è approvato all'unanimità. (*Applausi vivissimi e generali*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali » (N. 294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, concernente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto numero 2379, in data 20 novembre 1919, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, con l'aggiunta della seguente « disposizione transitoria »:

« Fino a tutto il 31 dicembre 1922 potranno, eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali) i quali abbiano compiuto otto anni di servizio e debbano mantenere impegni assunti durante la guerra e nel periodo successivo fino alla data della presente legge.

« Fino alla stessa data potranno, eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra essere riammessi in servizio — sempre quando soddisfino a tutte le altre condizioni prescritte per la riammissione in servizio in via normale — i sottufficiali ammogliati che furono collocati in congedo dopo aver compiuto un servizio alle

armi non inferiore ad otto anni, ma non superiore a dieci, e purchè il matrimonio sia stato contratto anteriormente alla data della presente legge ».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'amministrazione provinciale postale telegrafica e telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-1922 » (N. 462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dare lettura di questo disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,500,000 per la fornitura della divisa uniforme del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica.

Tale somma sarà iscritta al conto della competenza del capitolo aggiunto n. 161 « Fornitura di divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1921-22.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge, avvertendo che la Commissione permanente di finanze, a proposito di questo disegno di legge, ha presentato un ordine del giorno del seguente tenore:

« Il Senato invita il Governo a dare avviso al personale, subalterno dell'amministrazione

provinciale postale, telegrafica e telefonica, che la fornitura della divisa uniforme per questa estate sarà l'ultima di tali forniture ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Carlo, presidente della Commissione permanente di finanze, per svolgere questo ordine del giorno.

FERRARIS CARLO, presidente della Commissione di finanze. Onorevoli colleghi, dopo che si è tanto parlato di economie, permettemi di richiamare la vostra attenzione sopra un disegno di legge, accompagnato da un ordine del giorno che consacra un'economia (*benissimo*).

La vostra Commissione di finanze fu chiamata ad esaminare un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per autorizzazione a spendere un milione e cinquecentomila lire per fornitura gratuita di divisa uniforme estiva al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica, e siccome le ragioni addotte nella relazione ministeriale relativamente a questa spesa non apparvero soddisfacenti, la vostra Commissione di finanze, facendo quello che ha fatto per altri progetti e quello che farà per molti altri ancora (*benissimo!*), ha rivolto alcuni quesiti assai particolareggiati al ministro delle poste. Questi ha cortesemente e ampiamente risposto ed abbiamo inserite le risposte sue integralmente nella nostra relazione. Or bene, da queste risposte appare una delle cause, oltre quelle ricercate dal senatore Albertini nel suo discorso sulle comunicazioni del Governo, del come avvengano spese superiori a quelle autorizzate dagli stanziamenti di bilancio, così da rendere necessarie nuove domande e note di variazioni per somme cospicue.

Vi leggo testualmente una delle risposte del ministro delle poste, premessa l'avvertenza che la somministrazione gratuita della divisa uniforme a quel personale fu primamente deliberata nel gennaio del 1919 e cominciata poco dopo.

« Fin dal febbraio 1921 l'Ufficio competente di questo Ministero faceva presente al ministro del tempo che occorrevano altre somme per la fornitura della divisa estiva. E il ministro del tempo, di concerto col ministro del tesoro del tempo, stava per proporre l'analogo disegno di legge, quando cessava la 25^a legislatura.

Nel frattempo lo stesso ministro delle poste del tempo autorizzava si tenesse la licitazione privata per l'acquisto della stoffa. Ed essa si teneva il 19 maggio 1921 e rimaneva aggiudicatario il Cotonificio Ligure, il quale consegnava la merce che veniva in 14 spedizioni dal 6 luglio al 12 agosto 1921 inviata ai magazzini dell'Economato delle poste in Milano, dove si trovava quando l'attuale ministro assunse l'ufficio e dove si trova ancora.

« Però di tutte le somme già stanziare nei tre esercizi 1918-19, 1919-20, 1920-21, dovettero pagarsi per forniture precedenti lire 4,006,406.90; e le residuali lire 603,593.10 non ancora pagate su quelle stanziare sono in parte impegnate pure per le forniture precedenti. Quindi non si potè pagare il prezzo di lire 773,516.34 al Cotonificio Ligure che aveva già fatto analoga richiesta con lettera 13 febbraio 1922, dicendo che non essendo avvenuto il pagamento entro 6 mesi dalle fatture pretende gl'interessi del 7 per cento ».

Risulta quindi che il ministro delle poste di allora, pur non avendo ancora ottenuti i fondi dal Parlamento per la spesa, ordinò che si tenesse la licitazione privata per l'acquisto della stoffa; in questa licitazione, avvenuta il 19 maggio 1921, rimaneva aggiudicatario il Cotonificio Ligure che consegnava la merce dal 6 luglio al 15 agosto 1921. Quindi ora bisogna pagare questa ordinazione che ammonta alla bellezza di oltre 773,000 lire.

Così è capitata al simpatico ministro delle poste un'altra di quelle sventure, di cui ieri ci fece così vivace descrizione, cioè egli deve pagare questa spesa in aggiunta a tante altre ordinate dai suoi predecessori. In realtà in qualche altro paese queste 773,000 lire di spesa, state impegnate colla licitazione senza che i fondi fossero stanziati in bilancio, sarebbero messe a carico personale del ministro che ha fatto la ordinazione (*Ilarità*). Ma in Italia ci contentiamo di sentire dal ministro in carica la dichiarazione eufemistica che paga lui: ma in realtà paga il bilancio dello Stato.

Nonostante la fretta imposta ai nostri lavori ho voluto richiamare la vostra attenzione sopra questo fatto veramente grave.

Pur troppo, dal momento che si sono fatte al personale formali promesse, sia pure inconsulte,

dal momento che la Camera ha votato la spesa del milione e mezzo che è la conseguenza di sia pure non lodevoli precedenti, la Commissione vostra di finanze si è dovuta indurre a fare la proposta di approvare la spesa, ma ha presentato in pari tempo questo ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a dare avviso al personale subalterno dell'amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica, che la fornitura della divisa uniforme per quest'estate sarà l'ultima di tali forniture ». Non è compito dello Stato di fare forniture gratuite di vestiario ai suoi agenti: non vi hanno diritto, non lo pregiano e non lo tengono con cura. Lo Stato potrà per l'uniforme creare per il personale postelegrafonico una massa vestiario, come esiste già per le guardie di finanza e per altre gestioni civili e militari: ma, ripeto, il vestiario gratuito anche per uniforme non si deve dare.

Debbo subito dire, per dovere di onestà, che la formulazione dell'ordine del giorno avvenne dopo che ad uno, l'ultimo dei nostri quesiti, il ministro delle poste aveva nel 14 luglio p. p. risposto: « la fornitura della divisa uniforme per il corrente estate è intendimento dell'attuale Ministero che sia l'ultima e se ne darà conforme avviso al personale ». Ora io chiedo al nuovo Ministero di volere, accettando il nostro ordine del giorno, confermare quello che l'onorevole ministro delle poste allora comunicò alla Commissione di finanze e invito il Senato a dare, dopo le dichiarazioni del Governo, che spero favorevoli, il suo voto al nostro ordine del giorno e al disegno di legge. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro delle poste se accetta l'ordine del giorno della Commissione di finanze.

FULCI, *ministro delle poste*. Accetto completamente l'ordine del giorno della Commissione di finanze il quale, come ha notato l'illustre Presidente, contiene il concetto che io avevo già dichiarato alla Commissione stessa. Aggiungo alla narrazione che l'illustre Presidente della Commissione di finanze ha fatto, che era mio intendimento in sul principio, quando mi avvidi di questa irregolarità, di non dare nemmeno questa divisa. Non l'ho fatto per questa ragione: perchè se avessi venduto io la stoffa, sarei io incorso personalmente in quella responsabilità che, come disse l'onore-

vole Presidente della Commissione si può verificare nei riguardi dei ministri che dispongono, senza l'autorizzazione del Parlamento, del denaro pubblico. E io temevo l'avverarsi di questa eventualità perchè tra l'altro la mia solvibilità non arriva a quella cifra. (*ilarità*).

Debbo aggiungere che impressionato da questi fatti di cui, mi permetta il Senato di dirlo, tante volte i ministri non hanno tutta la colpa, perchè una buona parte della responsabilità spetta ai funzionari dei Ministeri, io ho introdotto al Ministero delle poste un sistema di controllo per cui spero di avere in parte eliminato la possibilità di questo inconveniente. Io ho fatto fare dei moduli di copertine di decreti di spese di diverso colore: i decreti che firmo io avranno la copertina di un dato colore, quelli del sottosegretario avranno un altro colore, ed un altro ancora ne avranno quelli del direttore generale. E se qualche senatore mi facesse l'onore di venirmi a visitare nel mio ufficio, potrei mostrargli come procede il servizio con questo nuovo sistema. Io ho così ogni giorno la visione precisa degli impegni assunti, perchè ogni copertina porta le indicazioni delle somme già impegnate su ogni articolo di bilancio e di quelle disponibili e un funzionario nel mio gabinetto ne prende nota, in modo da potere avere io in un registro sempre pronta la posizione del bilancio. Tali copertine ho disposto siano fatte di diverso colore, e ne ho studiato io stesso il modulo, al fine di rendere facile la registrazione ed il controllo, visto che non di tutte le spese sono io a dare l'ordinazione e a prendere l'impegno.

Ho voluto dire ciò perchè mi sembra mio stretto dovere dare al Parlamento conto, anche minuzioso, di quanto io faccio per eliminare gl'inconvenienti lamentati. (*Approvazioni*).

Null'altro ho da aggiungere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno della Commissione di finanze accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, esso sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra » (N. 506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 506).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. Poichè nessun collega ha chiesto di parlare sopra questo disegno di legge, la Commissione speciale, della quale io ho l'onore di essere relatore, potrebbe anche astenersi dal fare qualsiasi dichiarazione, però io ritengo opportuno di assicurare il Senato che con questo disegno di legge, se non abbiamo la fortuna di proporre delle economie, come è avvenuto per il disegno di legge precedente, si danno garanzie maggiori allo Stato per le somme ch'esso anticipa per i risarcimenti di guerra attraverso l'istituto federale per il risorgimento delle Venezie. È dunque un vantaggio per l'erario dello Stato nel senso che le somme che vengono anticipate possono ottenere immediata garanzia ipotecaria.

Mettendo insieme questo non disprezzabile vantaggio per l'erario dello Stato con il beneficio grande che le popolazioni risentiranno inquantochè le anticipazioni potranno avvenire con maggiore facilità ed in più larga misura mi pare che abbiamo quanto occorra perchè il Senato faccia buon viso a questo disegno di legge, e noi confidiamo che il disegno di legge stesso otterrà il suffragio del Senato come già l'ottenne nella seduta del 7 luglio ultimo scorso nell'altro ramo del Parlamento.

LUCIANI, *ministro delle terre liberate*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI, *ministro delle terre liberate*. Mi permettano, onorevoli senatori, di aggiungere una sola parola alle calde raccomandazioni testè loro rivolte dall'onorevole Morpurgo, relatore del disegno di legge. il Senato non ha

mai lesinato la sua approvazione a tutti i provvedimenti i quali fossero rivolti ad affrettare l'affannoso lavoro di ricostruzione e quello di risarcimento dei danni nelle tre Venezie. Il disegno di legge attualmente proposto alla sua approvazione non porta oneri di bilancio. Si può anzi dire che, sotto qualche aspetto, esso rafforza con opportune disposizioni i criteri di austera amministrazione finora seguiti nella gestione cui da pochi giorni ho l'onore di presiedere. A tale fine mirano le nuove garanzie assicurate ai crediti dall'Istituto federale, che, d'altra parte, ne agevoleranno notevolmente il funzionamento, con beneficio delle popolazioni interessate.

Sono pertanto sicuro che il Senato vorrà onorare della sua approvazione il disegno di legge, che rappresenta un non trascurabile contributo alla ristaurazione edilizia ed economica delle regioni che furono teatro di tanto sacrificio e di tanto eroismo. (*Bene*).

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Desidererei dall'onorevole ministro delle terre liberate una assicurazione. So che al 30 giugno deve essere stata presentata la relazione della Commissione d'inchiesta sopra l'Amministrazione delle terre liberate. So che in questa relazione sono accertati fatti abbastanza gravi. Chiedo all'onorevole ministro se intende che questa relazione sia pubblicata al più presto.

LUCIANI, *ministro delle terre liberate*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI, *ministro delle terre liberate*. L'onorevole senatore Sinibaldi mi invita a formulare dichiarazioni sopra un argomento alquanto delicato.

La sua domanda, essendo rivolta a me, non può riguardare gli atti della Commissione parlamentare, che ha depositata la sua relazione a disposizione delle due Camere legislative, ma quelli della precedente inchiesta amministrativa, i risultati della quale restarono poi quasi del tutto assorbiti dall'inchiesta parlamentare.

Comunque, dichiaro che non mancherò di prendere in sollecito esame la questione, per prendere deliberazioni che spero non dispiaceranno all'onorevole Sinibaldi e al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Istituto Federale di credito per il risorgimento delle Venezie, agli effetti del successivo articolo 2, è tenuto a rendere pubbliche mediante iscrizione, a cominciare dalla data di approvazione della presente legge, presso le conservatorie delle ipoteche nella cui giurisdizione esistono gli immobili ricostruiti o riparati, le anticipazioni già concesse o da concedersi per le ricostruzioni o riparazioni di fabbricati danneggiati dalla guerra, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

La iscrizione produce a favore dell'Istituto sovventore ipoteca legale a garanzia della parte di somma anticipata e dei relativi accessori, la quale non possa trovare rivalsa sulla indennità liquidata e non ecceda il 20 per cento della indennità stessa, oppure non ecceda la somma occorrente per la ricostruzione o riparazione, nel caso che non si faccia luogo a liquidazione.

Detta ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, al pari di quella prevista nell'articolo 9, secondo comma del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Essa colpisce l'immobile ricostruito o riparato anche se il diritto di proprietà sul medesimo spetti a persona diversa da quella cui fu concessa l'anticipazione e si estende anche alle immediate pertinenze del fabbricato, o, se si tratta di fabbricato rurale, al terreno contermino annesso, secondo le norme e con le limitazioni da stabilirsi con regolamento.

L'estensione dell'ipoteca alle immediate pertinenze ed al terreno contermino annesso al fabbricato ha luogo semprechè le pertinenze od il terreno alla data della operazione di credito appartenessero allo stesso proprietario del fabbricato.

(Approvato).

Art. 3.

L'Intendenza di finanza alla quale sarà comunicato un esemplare della nota di iscrizione, nel partecipare all'Istituto federale la emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditalamento a rivalsa della anticipazione concessa, ne dà contemporaneo avviso alla conservatoria delle ipoteche presso la quale fu iscritta l'ipoteca legale.

Analogo avviso è dato alla detta conservatoria anche dall'Istituto Federale ed il conservatore delle ipoteche fa immediata annotazione del primo avviso ricevuto, a margine della nota di iscrizione.

Col decorso di due anni dalla data di tale annotazione, cessano gli effetti dell'ipoteca legale a favore dell'Istituto Federale.

Gli effetti della stessa cessano anche con la cancellazione della iscrizione eseguita su istanza dell'Istituto Federale o su istanza dell'interessato che fornisca la prova della estinzione del debito.

(Approvato).

Art. 4.

L'ipoteca legale non ha effetto se non sia avvenuta la ricostruzione o riparazione dell'immobile.

(Approvato).

Art. 5.

La stessa ipoteca legale, senza limitazione di tempo, ha effetto anche a favore dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie con sede in Verona, il quale, allo scadere del termine di cui all'articolo 3, terzo comma della presente legge, subentra di diritto nelle ragioni dell'Istituto Federale di credito per le anticipazioni tutte come sopra garantite all'articolo 2, in quanto non siano state già regolate dal danneggiato: e ciò nei modi e con le forme che saranno determinate nel regolamento.

Restano però fermi gli obblighi dell'Istituto Federale di credito per il risorgimento delle Venezie verso il tesoro dello Stato in forza delle vigenti disposizioni.

Tanto per il ricupero di questo credito garantito da ipoteca, da effettuarsi in confronto

del danneggiato originario o di qualunque terzo possessore, mediante rateazione nel periodo di dieci anni, quanto per i crediti dipendenti da mutui corrispondenti alla quota di deprezzamento per vetustà, ai quattro quinti del valore residuo dei beni ed alle miglorie contenute nel limite del quarto degli indennizzi inferiori a 100 mila lire ai prezzi odierni, è accordata all'Istituto di credito fondiario delle Venezie la facoltà di esigere sia le rate di ammortamento per capitale sia gli interessi ed accessori relativi a mezzo degli esattori comunali colla procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 6.

Per tutte le anticipazioni concesse dall'Istituto Federale sui risarcimenti per danni di guerra i termini per la presentazione di cambiali a certo tempo vista o per la prescrizione dell'azione cambiaria in confronto tanto dei debitori principali quanto dei coobbligati non decorrono durante la liquidazione delle denunce dei danni di guerra cui si riferiscono e finchè all'Istituto, che ha fatto l'anticipazione, non sia data comunicazione dell'ultimo buono di pagamento od elenco di accreditalamento a suo favore, della indennità liquidata.

Per le cambiali a certo tempo vista, potrà essere omessa la formalità del protesto, purchè nel precetto venga determinato per il pagamento un termine mai inferiore a quello stabilito nella cambiale, a cominciare dalla presentazione.

(Approvato).

Art. 7.

È sempre sufficiente l'autorizzazione del pretore ai legali rappresentanti di persona incapace per riscuotere risarcimento di danni di guerra ed anticipazioni relative nonchè per firmare gli atti riflettenti dette operazioni comprese cambiali e costituzioni di garanzie reali.

I mutui di credito fondiario per la indennità e per gli altri titoli di cui all'articolo 5 non hanno bisogno di autorizzazione giudiziale.

(Approvato).

Art. 8.

Gli atti e scritti strettamente necessari alle operazioni contemplate dalla presente legge sono esenti da registrazione e da qualsiasi imposta o tassa di bollo od ipotecaria.

A tutte le operazioni previste dall'articolo 5 della presente legge come in generale per ogni altra operazione di credito fondiario riguardante mutui relativi a indennità di guerra si intendono estese le agevolazioni ed i benefici di cui la legge 22 dicembre 1905, n. 592.

Il regolamento per l'attuazione della presente legge potrà contenere deroghe alle leggi vigenti in quanto siano necessarie per la detta attuazione. Esso stabilirà a favore dei conservatori delle ipoteche gli emolumenti per le trascrizioni, i certificati ed annotazioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

La presente legge è applicabile nelle nuove provincie con le norme che saranno stabilite dal regolamento. Tali norme determineranno le formalità per la pubblicità della ipoteca legale anche in deroga alle leggi vigenti e gli opportuni adattamenti alle condizioni locali, estendendo la garanzia a favore degli Istituti di credito fondiario che colà abbiano sede.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità » (N. 500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per

il Ministero dell'istruzione pubblica, della somma di lire 3 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24 e 1924-25 per opere di conservazione e di restauro di edifici monumentali e per urgenti lavori negli istituti d'arte, nei musei e negli scavi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22; ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio ed al bilancio per il fondo di massa per il Corpo della Regia guardia di finanza per il medesimo esercizio finanziario » (N. 510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22; ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio ed al bilancio per il fondo massa del corpo della Regia guardia di finanza per il medesimo esercizio finanziario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 510).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ZUPELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *relatore della Commissione di finanze*. Onorevoli colleghi, quale relatore per il disegno di legge sulle variazioni al bilancio del Ministero delle finanze, io devo, anche per incarico di altri membri della Commissione di finanze, fare due raccomandazioni, e due domande all'onorevole ministro delle finanze. La prima è che mentre nel bilancio figurano soltanto trenta milioni per la restituzione di imposte percette in più per quanto riguarda le imposte dirette, e due milioni per le tasse di

registro, invece consterebbe alla Commissione di finanza che tali somme hanno importi molto, ma molto maggiori. Si desidererebbe in primo luogo avere una risposta su questa materia, in secondo luogo raccomandare ancora una volta che i bilanci corrispondano maggiormente allo stato reale dei fatti.

La seconda raccomandazione riguarda il personale delle guardie di finanza, e questa raccomandazione la farei io personalmente. Ora si è parlato sempre di 22 e 24 mila guardie di finanza nel bilancio; viceversa poi la legge ne consente 26, e lo stato di fatto, mi è stato assicurato, ne da 27 mila e 300. Ora dove trova il ministro delle finanze i fondi per questa maggiore forza presente non messa (in bilancio? Attenderò anche risposta a questa domanda, ma quello che la Commissione di finanze ha fatto con più autorità, e anche con un ordine del giorno, è che ogni bilancio sia sempre accompagnato dagli specchi della forza organica, che, fatti questi, si deducano le vacanze e le si portino in diminuzione della spesa; così pure si tenga conto della maggiore presenza di personale e lo si porti separatamente in aumento di spesa, talchè il controllo della vera spesa del personale possa essere facile ai due rami del Parlamento. Questa è una raccomandazione per la quale l'intera Commissione di finanza desidera una assicurazione del Governo e da tutti i Ministeri, perchè rivolgendomi all'onorevole Soleri, potrei dire che i Reali Carabinieri non sono 65 mila, ma 83 mila, e tale differenza porta un notevole aumento al bilancio della guerra non giustificato dai documenti sui quali noi dovremmo poter giurare.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Rispondo brevemente all'onorevole relatore della Commissione di finanze, dicendo che è esatto che in bilancio è stanziata una cifra, per restituzione di imposte che è insufficiente e si stanno già compiendo studi per integrare questa cifra nel prossimo bilancio. Mi pare che questa sia una osservazione già fatta dall'onorevole Pozzo, in occasione della discussione del bilancio delle finanze, alla quale diedi questa stessa risposta. Convengo pienamente nell'osservazione e nella raccomandazione che i bilanci corrispondano

il più esattamente possibile, sia nell'attivo che nel passivo, alla realtà.

Per il numero delle guardie di finanza, mi sembra di aver già ricordato, in occasione del bilancio delle finanze, che è bensì vero che prima il numero di esse era limitato a 26 mila, ma che questo numero, con un decreto 9 novembre 1919, n. 2073, era stato portato a 30 mila. Il Ministero del tempo non aveva creduto opportuno valersi di questa facoltà di aumentare il numero delle guardie di finanza, ma ora per l'aumentato numero chilometrico dei confini, per necessità di intensificare il servizio di vigilanza delle nuove regioni, specialmente contro il contrabbando di tabacco, era assolutamente necessario fare questo aumento, mantenendolo però sempre nei limiti consentiti dal decreto.

Accetto poi di buon grado la raccomandazione di accompagnare i prossimi bilanci con uno specchio della forza presente in servizio. Con ciò credo di avere risposto esaurientemente alle osservazioni dell'onorevole relatore della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 232,770,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 10,695,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1921-22 indicati nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le seguenti variazioni in aumento nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1921-22:

Cap. n. 362 « *Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, occorrente per pareggiare le spese* » L. 70,000

Da riportare L. 70,000

Riporto . . . L. 70,000

Cap. n. 364. « *Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Palermo, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa* » . . . » 55,000

Totale . . . L. 125,000

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di Finanza per l'esercizio finanziario 1921-22, contenute nella tabella *B* annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

TABELLA DI NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI E DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO SU TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER L'ESERCIZIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 1. — Personale di ruolo del Ministero	L.	350,000
Capitolo 2. Spese d'ufficio		60,000
Capitolo 3. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, ecc.		55,000
Capitolo 4. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale		40,000
Capitolo 6. Spese d'ufficio		70,000
Capitolo 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie		50,000
Capitolo 10. Trasporti di registri, stampe e mobili, spese postali e varie d'ufficio		60,000
Capitolo 12. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo		500,000
Capitolo 13. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, ecc.		7,000,000
Capitolo 15. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale		40,000
Capitolo 16. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . .		20,000
Capitolo 17. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari eseguiti.		100,000
Capitolo 18. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie		350,000
Capitolo 20. Spese casuali.		70,000
Capitolo 21. Retribuzione al personale avventizio, straordinario ed assimilato dipendente dall'Amministrazione centrale		300,000
Capitolo 39. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, ecc.		40,000
Capitolo 40. Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari		40,000
Capitolo 41. Indennità di viaggio, di soggiorno e di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza . . .		170,000
Capitolo 43. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza e spese per visite medico-fiscali		30,000
Capitolo 44. Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza		40,000
Capitolo 49. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari		300,000
Capitolo 50. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari		100,000
Capitolo 56. Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi e pel trasporto dei mobili, registri e stampati, ecc.		150,000

Capitolo 57. Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse	200,000
Capitolo 68. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e mercedi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	10,000
Capitolo 73. Spese d'ufficio variabili e materiali per l'Amministrazione centrale	2,000
Capitolo 76. Restituzioni e rimborsi	50,000
Capitolo 77. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovraimposta provinciale e comunale, ecc.	1,800,000
Capitolo 78. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali, ecc.	40,000
Capitolo 79. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinarie dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione, ecc.	80,000
Capitolo 80. Spese per la gestione diretta del lago Fusaro e dei suoi annessi	20,000
Capitolo 89. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione, ecc.	30,000
Capitolo 90. Fitti, canoni ed annualità passive	15,000
Capitolo 108. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	10,000
Capitolo 119. Stipendi, soldi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario, ecc.	2,200,000
Capitolo 124. Casermaggio, materiali, acquisto, noleggio, riparazioni ed esercizio di galleggianti addetti alla vigilanza finanziaria, ecc.	1,500,000
Capitolo 125. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	50,000
Capitolo 129. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine, ecc.	5,000
Capitolo 130. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette	40,000
Capitolo 131. Provvista di stampati e registri per i servizi delle dogane ed imposte indirette e dell'ufficio trattati	1,000,000
Capitolo 133. Personale degli ispettori superiori delle dogane ed imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane, ecc.	10,000
Capitolo 137. Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche e spese pei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, ecc.	20,000
Capitolo 141. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza ecc.	400,000
Capitolo 144. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite	250,000
Capitolo 146. Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici, ecc.	6,000
Capitolo 151. Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati ed in disagiata residenza	50,000
Capitolo 152. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	200,000
Capitolo 154. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e loro trasporto, ecc.	10,000
Capitolo 162. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	10,000
Capitolo 164. Spese varie per l'applicazione dell'imposta sul vino, ecc.	2,000,000
Capitolo 165. Compensi al personale dell'Amministrazione finanziaria e ad estranei dell'Amministrazione stessa, per lavori, ecc.	150,000
Capitolo 172. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma amministrazione diretta corrispondente, ecc.	70,000

Capitolo 173. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Palermo, in amministrazione diretta corrispondente, ecc.	55,000
Capitolo 175. Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dell'ufficio trattati e legislazione doganale e dell'ufficio divieti di esportazione.	40,000
Capitolo 180. Sussidi al personale del ruolo tecnico e di servizi speciali pei monopoli industriali, ecc.	20,000
Capitolo 182. Provvista di registri e stampati, spese per la pubblicazione e la diffusione di notizie nell'interesse dei monopoli, ecc.	40,000
Capitolo 185. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico.	2,000,000
Capitolo 189. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco, ecc.	150,000,000
Capitolo 190. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti	7,000,000
Capitolo 192. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, ecc.	15,000,000
Capitolo 193. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.	300,000
Capitolo 194. Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzi dei tabacchi, ecc.	120,000
Capitolo 195. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi	200,000
Capitolo 197. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti	25,000
Capitolo 198. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo, ecc.	500,000
Capitolo 203. Compra dei sali	1,000,000
Capitolo 204. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità, ecc.	13,000,000
Capitolo 206. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali e spese per operazioni speciali, ecc.	50,000
Capitolo 209. Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione	70,000
Capitolo 210. Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali ecc.	70,000
Capitolo 212. Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali, ecc.	1,664,000
Capitolo 216. Acquisto, perizia, collaudo, condizionatura e trasporto dei fiammiferi; acquisto di macchine, attrezzi, materie prime, ecc.	10,000,000
Capitolo 221. Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale e agli agenti della Guardia di finanza per lavori, ecc.	8,000
Capitolo 222. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, ecc.	3,000,000
Capitolo 223. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai; soprassoldi per prolungamento di orario, ecc.	15,000
Capitolo 233. Spese varie per l'applicazione del monopolio del caffè	2,000,000
Capitolo 243-ter (di nuova istituzione). Spese per il funzionamento della Commissione per lo studio della riforma della vigente legislazione sulle tasse giudiziarie, per indennità di viaggio e di soggiorno ai membri della Commissione stessa e per l'allestimento del materiale occorrente	20,000
Capitolo 244. Acquisti eventuali di stabili	20,000

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 AGOSTO 1922

Capitolo 262. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	6,000,000
Capitolo 272. Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa per la gestione degli spacci, ecc.	200,000
Capitolo 287. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno - Indennità ai contabili, ecc.	45,000
Capitolo 289. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza	10,000
Capitolo 297. Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno; indennità, ecc.	70,000
Capitolo 299. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza	10,000
Capitolo 307. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata località, per servizio notturno, ecc.	45,000
Capitolo 309. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali per la guardia di finanza	10,000
Totale L.	<u>232,770,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 22. Indennità ai volontari delle Amministrazioni esterne, ecc. . . L.	100,000
Capitolo 52. Indennità ai volontari demaniali	50,000
Capitolo 82. Spese dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa, ecc.	25,000
Capitolo 85. Spese necessarie al funzionamento dell'ufficio tecnico speciale delle Trazzere di Sicilia, ecc.	10,000
Capitolo 135. Indennità agli allievi chimici delle dogane, ecc.	10,000
Capitolo 148. Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione	15,000
Capitolo 161. Fitto locali (dogane)	50,000
Capitolo 167. Spese varie per l'applicazione dell'imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti, ecc.	70,000
Capitolo 171. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli, ecc.	5,000
Capitolo 238. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc. . .	4,000,000
Capitolo 239. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. .	2,000,000
Capitolo 263. Spese varie occorrenti per l'esecuzione ed applicazione delle norme contenute nel decreto luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, ecc. . .	15,000
Capitolo 264. Spese per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, portante provvedimenti per l'acquisto, ecc.	4,250,000
Capitolo 265. Indennità ai componenti il Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione, ecc.	25,000
Capitolo 290. Spesa di manutenzione della cinta daziaria, ecc. (Napoli) . . .	50,000
Capitolo 293. Fitto di locali, ecc. (Napoli)	10,000
Capitolo 303. Fitto di locali, ecc. (Roma)	10,000
Totale L.	<u>10,695,000</u>

TABELLA B.

VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

ENTRATA.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

MASSA DEL CORPO.

Entrate diverse.

Capitolo 7. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo L. 3,000,000

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.**Partite che si compensano nella spesa.*

Capitolo 21. Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) L. 60,000

SPESA.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

MASSA DEL CORPO.

Spese d'amministrazione e diverse.

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporto di effetti di proprietà della massa L. 3,000,000

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

MASSA INDIVIDUALE.

Capitolo 23. Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti L. 3,000,000

PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA.

Capitolo 28. Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando L. 60,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Spesa per la rinnovazione delle matricole fondiariarie » (N. 531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spesa per la rinnovazione delle matricole fondiariarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 1,850,000 per la rinnovazione delle matricole fondiariarie per il decennio 1923-1933.

La somma di lire 1,850,000 sarà iscritta per lire 1,000,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1921-22 e per lire 850,000 in apposito capitolo del bilancio stesso per l'esercizio 1922-23.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-32 » (N. 532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-32 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 532).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 200,000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-1932.

(Approvato).

Art. 2.

L'anzidetta somma di lire 200,000 sarà - con decreto del Ministro del tesoro - iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-23 ad apposito capitolo con la seguente denominazione: « Spesa per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-1932.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il trasferimento nel palazzo Reale di Napoli della Biblioteca nazionale e della Biblioteca San Giacomo di detta città » (N. 533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il trasferimento nel palazzo Reale di Napoli della Biblioteca nazionale e della Biblioteca San Giacomo di detta città ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 533).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato il prelevamento della somma di lire 750,000 dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 500, a favore della competenza

del capitolo n. 150, dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, per l'esercizio finanziario 1921-922, riguardante le spese per la sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stanziamento da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per i lavori di sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli giusta l'articolo 4 lettera o, della legge 4 aprile 1912, n. 297, modificato col decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1351, è elevato da lire 1,240,000 a lire 3,000,000 comprendendosi nella spesa della detta sistemazione, oltre il trasporto e l'allogamento della Biblioteca nazionale nell'ex-Palazzo Reale di Napoli, quelli altresì della sezione musicale autonoma « Lucchesi Palli » e della Biblioteca San Giacomo, amministrativamente riunite alla Nazionale e destinate alla medesima sede.

(Approvato).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro provvederà con suo decreto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1921-922 le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 498).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 498).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 84,641,176.05 e le diminuzioni di stanziamento di lire 30,648,300 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Sono altresì approvate le variazioni di denominazione a taluni capitoli indicati nella tabella medesima.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per l'acquisto dalla Germania, in conto riparazioni di guerra, di padiglioni « Döcker » per la lotta antitubercolare.

Tale somma sarà iscritta nello stato di previsione predetto al capitolo di nuova istituzione, n. 155-bis: *Assegnazione straordinaria per l'acquisto in Germania, in conto riparazioni di guerra, di padiglioni « Döcker » per la lotta antitubercolare.*

(Approvato).

MAGGIORI ASSEGNAZIONI E DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI IN ALCUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI

Capitolo n. 4. Ministero - spese d'ufficio, ecc. L.	600,000 —
Capitolo n. 10. Funzioni pubbliche, ecc.	150,000 —
Capitolo n. 11. Medaglie e diplomi per atti di valore	3,000 —
civile, ecc.	60,000 —
Capitolo n. 13. Indennità di traslocamento, ecc.	3,500,000 —
Capitolo n. 14. Indennità di missione al personale, ecc.	3,106,000 —
Capitolo n. 17. Compensi ad impiegati, ecc.	60,000 —
Capitolo n. 18. Sussidi ad impiegati, ecc.	100,000 —
Capitolo n. 22. Consigli e Commissioni - Spese relative	30,000 —
Capitolo n. 23. Spese casuali	100,000 —
Capitolo n. 32. Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	200,000 —
Capitolo n. 34. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture	300,000 —
Capitolo n. 37. <i>Gazzetta ufficiale</i> del Regno, ecc. - Spese di stampa, distribuzione e spedizione, ecc.	2,000 —
Capitolo n. 39. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie, ecc.	1,200,000 —
Capitolo n. 40. Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	500,000 —
Capitolo n. 42. Spese di spedalità	3,000 —
Capitolo n. 46. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della Sanità, ecc.	1,000,000 —
Capitolo n. 47. Cura e mantenimento di ammalati cel- tici, ecc.	300,000 —
Capitolo n. 50. Fondo da erogarsi esclusivamente ai comuni, alle provincie, ecc.	400,000 —
Capitolo n. 51. Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi, ecc.	30,000 —
Capitolo n. 57. Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	400,000 —
Capitolo n. 58. Provvedimenti profilattici in casi di en- demie e di epidemie, ecc.	50,000 —
Capitolo n. 59. Spese per pubblicazioni, ecc.	250,000 —
Capitolo n. 61. Spese per stazioni sanitarie, ecc.	50,000 —
Capitolo n. 62. Retribuzioni e indennità al personale sani- tario, ecc.	1,300,000 —
Capitolo n. 75. Spese di vitto per gli allievi della Re- gia guardia.	3,500,000 —
Capitolo n. 79. Armamento per il corpo della Regia guardia, ecc.	
Da riportare L.	17,194,000 —

	<i>Riporto</i>	L. 17,194,000 —
Capitolo n. 80. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette, ecc.		200,000 —
Capitolo n. 87. Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la Regia guardia, ecc.		500,000 —
Capitolo n. 89. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.		450,000 —
Capitolo n. 94. Soprassoldo, trasporto ed altre spese, ecc.		7,000,000 —
Capitolo n. 98. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.		350,000 —
Capitolo n. 101. Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari, ecc.		30,000 —
Capitolo n. 103. Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori, ecc.		100,000 —
Capitolo n. 104. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari		2,500 —
Capitolo n. 105. Spese di viaggio agli agenti carcerari, ecc.		50,000 —
Capitolo n. 107. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, ecc.		2,000 —
Capitolo n. 108. Spese pel mantenimento dei detenuti, ecc.		11,000,000 —
Capitolo n. 109. Spese per la provvista e riparazione di vestiario, ecc.		3,000,000 —
Capitolo n. 110. Trasporti dei detenuti, ecc.		1,500,000 —
Capitolo n. 112. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, ecc.		250,000 —
Capitolo n. 113. Servizio delle manifatture carcerarie - Provvista di materie prime, ecc.		3,000,000 —
Capitolo n. 114. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi		300,000 —
Capitolo n. 115. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi, ecc.		90,000 —
Capitolo n. 117. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari		500,000 —
Capitolo n. 118. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori		300,000 —
Capitolo n. 119. Sussidi alle Società di patronato per i liberati dal carcere		33,700 —
Capitolo n. 146. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc.		5,000,000 —
Capitolo n. 147. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza invalidi di guerra, ecc.		12,000,000 —
Capitolo n. 161. (<i>aggiunto</i>). Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, relativo ai provvedimenti per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi		150,000 —
	<i>Da riportare</i>	L. 63,002,200 —

<i>Riporto</i>	L. 63,002,200 —
Capitolo n. 168 (<i>aggiunto</i>). (Modificata la denominazione). Spese varie per l'applicazione del testo unico della legge elettorale-politica 2 settembre 1919, n. 1495, e per le elezioni generali amministrative	—
Capitolo n. 169 (<i>aggiunto</i>). Saldo di spese residue riguardanti « Spese generali » dell'esercizio 1920-21 e retro	33,942.75
Capitolo n. 201 (<i>aggiunto</i>). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica dell'esercizio 1919-20 e retro	1,933,390.94
Capitolo n. 205 (<i>aggiunto</i>). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori dell'esercizio 1920-21 e retro	19,671,642.36
Totale delle maggiori assegnazioni	L. 84,641,176.05

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO

Capitolo n. 27. Archivi di Stato - Personale - Stipendi, ecc. L.	6,000 —
Capitolo n. 49. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	500,000 —
Capitolo n. 56. Spese per il funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno, ecc.	31,000 —
Capitolo n. 73. Stipendi e paghe al personale del corpo della Regia Guardia, ecc.	14,500,000 —
Capitolo n. 74. Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità di arruolamento, ecc.	7,000,000 —
Capitolo n. 83. Equipaggiamento dei sott'ufficiali, ecc.	1,700,000 —
Capitolo n. 84. Acquisto e mantenimento cavalli, ecc.	2,040,000 —
Capitolo n. 85. Fitto di locali per caserme, ecc.	2,600,000 —
Capitolo n. 86. Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri.	1,000,000 —
Capitolo n. 88. Casermaggio per guardie ed allievi-guardie, ecc.	1,000,000 —
Capitolo n. 95. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana	4,300 —
Capitolo n. 157. Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi, ecc.	267,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 30,648,300 —

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di complessive lire 1,363,942.35 e la diminuzione di stanziamento di lire 2,000, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-22, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

TABELLA DI MAGGIORI ASSEGNAZIONI E DI DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO SU TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio e di manutenzione locali, ecc. . . .L.	250,000.—
Capitolo 6. Indennità di trasferta, di tramutamento, di missioni e diverse, ecc.	50,000.—
Capitolo 7. Indennità per incarichi eventuali e studi diversi, ecc.	7,000.—
Capitolo 9. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura, ecc.	50,000.—
Capitolo 10. Compensi per lavori e servizi straordinari	50,000.—
Capitolo 11. Sussidi al personale in attività di servizio	15,000.—
Capitolo 12. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti, ecc.	20,000.—
Capitolo 20. Cancellieri e segretari giudiziari — Personale, ecc,	400,000.—
Capitolo 22. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione, ecc. . .	300,000.—
Capitolo 26. Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di locali, ecc. . . .	30,000.—
Capitolo 34. Compensi per lavori e servizi straordinari relativi, ecc.	2,000.—
Capitolo 39-bis (di nuova istituzione). Supplemento di spese per la pubblicazione del <i>Bollettino Ufficiale</i> del Ministero negli anni 1918, 1919 e 1920.	25,633.66
Capitolo 40-V (di nuova istituzione). Stipendi ed indennità agli agenti d'investigazione a disposizione del Ministero della giustizia e degli affari di culto (Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261)	3,020.—
Capitolo 43. Saldo degli impegni di spese residue per « Stipendi e indennità fisse », ecc.	1,619.16
Capitolo 46. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità per carichi eventuali, ecc.	535.80
Capitolo 47. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura », ecc.	10.—
Capitolo 49. Saldo degli impegni di spese residue per « Magistrature giudiziarie - Personale », ecc.	2,915.33
Capitolo 50. Saldo degli impegni di spese residue per « Cancellerie e segreterie giudiziarie », ecc.	610.39
Capitolo 52. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di tramutamento, di supplenza », ecc.	155,231.76
Capitolo 53. Saldo degli impegni di spese residue per « Acquisto mobili, manutenzione locali », ecc.	233.33
Capitolo 56. Saldo degli impegni di spese residue per « Spese di giustizia » riferibili, ecc.	132.92
Totale delle maggiori assegnazioniL.	<u>1,363,942.35</u>

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO.

Capitolo 33. Spese per l'acquisto della carta, per la stampa, pubblicazioni, ecc. L.	<u>2,000.—</u>
--	----------------

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge teste approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di procedere all'appello nominale.

PELLERANO, *segretario*, fa l'appello nominale

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori segretari procedano allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Albertini.

Bellini, Bergamini, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bonin.

Campello, Cannaviva, Capotorto, Cefaly, Chersich, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Corbino, Croce.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Ferri, Fracassi.

Gallina, Gallini, Giordani, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Libertini, Luzzatti.

Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Millo, Morpurgo, Morrone.

Pellerano, Perla, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Rossi Teofilo.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sqaitti.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Carabinieri Reali (N. 294-C):

Senatori votanti	97
Favorevoli	87
Contrari	10

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 462):

Senatori votanti	97
Favorevoli	71
Contrari	26

Il Senato approva.

Garanzia e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra (N. 506):

Senatori votanti	97
Favorevoli	84
Contrari	13

Il Senato approva.

Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità (N. 500):

Senatori votanti	97
Favorevoli	72
Contrari	25

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 AGOSTO 1922

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-22; ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'Entrata per lo stesso esercizio, ed al bilancio per il fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per il medesimo esercizio finanziario (N. 510):

Senatori votanti	97
Favorevoli	80
Contrari	17

Il Senato approva.

Spesa per la rinnovazione delle matricole fondiari (N. 531):

Senatori votanti	97
Favorevoli	83
Contrari	14

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette pel decennio 1923-32 (N. 532):

Senatori votanti	97
Favorevoli	81
Contrari	16

Il Senato approva.

Provvedimenti per il trasferimento nel palazzo Reale di Napoli della Biblioteca Nazionale e della Biblioteca San Giacomo di detta città (N. 533):

Senatori votanti	97
Favorevoli	84
Contrari	13

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-1922 (N. 498):

Senatori votanti	97
Favorevoli	84
Contrari	13

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 526):

Senatori votanti	97
Favorevoli	78
Contrari	19

Il Senato approva.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una interpellanza pervenuta alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto interpella il ministro per l'agricoltura e quello per l'interno, per sapere dal primo, perchè non si sia dato corso alle decisioni della Commissione regionale di Palermo per la occupazione delle terre, e a quelle della stessa Commissione centrale ministeriale nei riguardi dell'ingiustificato decreto prefettizio 29 ottobre 1920, con il quale si dichiaravano occupabili i fondi denominati « Marineo » ed « Alia » in territorio di Licodia Eubea - provincia di Catania - e dal secondo, per conoscere se sia lecito alle autorità di violare, con le leggi fondamentali dello Stato, il sacro diritto di proprietà.

Cocuzza.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato (N. 524);

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 525);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 527);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 528);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 529);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 530);

Autorizzazione della spesa di lire 57,720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (N. 501);

Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro (N. 515);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente au-

tonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi (N. 479).

La seduta è tolta. (ore 19,30).

Licenziato per la stampa il 28 agosto 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXV^a TORNATA

MERCOLEDI 16 AGOSTO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag. 3922	FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze e relatore</i>	pag. 3922
Disegni di legge (Approvazione di):		FRACASSI	3936
« Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione dell'esercizio finanziario 1922-23 »	3944	GRASSI	3935
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 »	3945	SECHI	3933
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 »	3950	VITELLI	3937
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22 »	3953	ZUPELLI, <i>della Commissione di finanze</i>	3926
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1921-22 »	3955	« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1919, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi »	3965
« Autorizzazione della spesa di lire 57 milioni e 720 mila per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici »	3956	Oratori:	
« Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro »	3962	BERTONE, <i>ministro delle finanze</i>	3970, 3972
(Discussione di):		FACTA, <i>presidente del Consiglio</i>	3974
« Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati al 31 agosto 1922 fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato »	3922	VALENZANI, <i>relatore</i>	3971, 3973
Oratori:		(Rinvio di):	
ALESSIO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3943	Oratori:	
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	3943	GRASSI	3964
BERTONE, <i>ministro delle finanze</i>	3941	RAVA, <i>dell'Ufficio centrale</i>	3964
CAGNI	3936	RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	3965
		Interrogazione (Annuncio di)	3993
		Saluto al Presidente	3991
		Oratori:	
		PRESIDENTE	3992
		FACTA, <i>presidente del Consiglio</i>	3991
		MANGO	3991
		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	3993

La seduta è aperta alle ore 15,5.

Sono presenti: Il presidente del Consiglio e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della

guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e dei telegrafi e delle terre liberate dal nemico.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Albertini e Bettoni di giorni 3; Bonin-Longare di giorni 5; Diena e Mosca di giorni 3; Thaon di Revel di giorni 7; Rota di giorni 5; Plutino di giorni 8 e Ponza di S. Martino di nn mese.

Se non si fanno obiezioni questi congedi s'intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato » (N. 524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 524).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Onorevoli colleghi. Ieri il ministro delle finanze, al principio del suo

discorso, ha detto che esso poteva anche considerarsi come un discorso relativo all'esercizio provvisorio. Egli era nel pieno diritto di farlo ed ha fatto benissimo a farlo nella discussione sulle comunicazioni del Governo. Ma appunto per quel carattere del suo discorso sia lecito a me, come presidente della Commissione di finanze, di rivolgergli oggi qualche domanda sugli stessi argomenti da lui trattati, tanto più da che cercai di essere molto attento alla sua lettura, ma, o perchè la lettura fu talora un po' rapida, o perchè posso aver sofferto qualche momento di distrazione, non ho sentito da lui nessuna indicazione su un punto specifico che per me è importante, cioè rispetto al procedimento che il Governo intende seguire per la riforma della legislazione tributaria.

Davanti all'altro ramo del Parlamento stanno tre importantissimi disegni di legge: uno sulla riforma delle imposte dirette, presentato alla Camera il 25 novembre 1921; uno sul riordinamento della finanza locale, presentato nello stesso giorno 25 novembre 1921; uno sull'imposta straordinaria sul patrimonio, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, e presentato alla Camera il 17 febbraio 1922. Sono tutti e tre opera del valoroso ministro delle finanze di allora, l'onorevole Soleri, che ora ha preferito mettere sulla sua folta chioma l'elmo di Scipio, passando la papalina dell'agente delle imposte sulla calva testa del suo comprovinciale, l'onor. Bertone. (*ilarità*).

Ieri l'onorevole ministro delle finanze ha letto circolari mandate da associazioni agrarie e da sindacati industriali e commerciali e dirette a porre ostacolo all'opera degli agenti delle imposte; egli le ha biasimate, e il Senato si è associato al suo biasimo; ma forse quelle proteste sono state anche in parte determinate dal fatto che si è applicato il decreto-legge 5 febbraio 1922 sull'imposta patrimoniale senza che il decreto fosse convertito in legge, mentre quel decreto portava innovazioni al vigente ordinamento della imposta patrimoniale; e in questa precipitosa applicazione si è creduto trovare uno zelo soverchio, una violazione delle buone norme costituzionali: e posso dire che alcuni senatori vennero anche da me a domandare se non era possibile promuovere qualche discussione su quel disegno di legge, perchè in realtà

trovavano molto criticabili alcune sue nuove disposizioni. Non entrero in merito...

SOLERI, *ministro della guerra*. Anche la originaria imposta sul patrimonio fu messa con decreto.

FERRARIS CARLO. Lo so, lo so, però quasi tre anni or sono e in ben altre condizioni finanziarie e politiche. Ad ogni modo ripeto che non entro in merito e non faccio critiche; mio solo scopo è di dare occasione a dichiarazioni da parte dell'onorevole ministro delle finanze.

Alla sua volta la riforma delle imposte dirette doveva attuarsi col 1° gennaio 1921 nella forma che a quel sistema tributario era stata data dal decreto-legge 24 novembre 1919; ma non essendo stato il decreto nè convertito in legge nè applicato, si dovette prorogarne l'entrata in vigore al 1° gennaio 1922; non essendo neppure dopo stata discussa la riforma, si dovette ancora prorogarla al 1° gennaio 1923; e siccome siamo sempre allo stesso stadio, nella stessa condizione di cose, essa, se non si discute alla ripresa dei lavori parlamentari o al principio del 1923, non andrà in applicazione neppure al 1° gennaio 1924.

Così si fanno studi, si fanno lavori, studi e lavori anche molto dotti e coscienziosi, dagli impiegati, da Commissioni di esperti, da ministri, e in prima linea metto il ministro Soleri fra questi; ma rimangono inutili. Nei contribuenti cresce il malcontento, perchè ora si sentono oppressi e non vedono nulla di chiaro, nulla di promettente, per l'avvenire; continuano le sperequazioni lamentate e io ripeto qui quello che ho detto nella discussione (se lo ricorderà l'onorevole Soleri) sulla sistemazione della gestione statale dei cereali, nel 26 febbraio 1921, quando deplorai l'esenzione tributaria degli operai che hanno alti salari; e l'onorevole ministro Soleri, nel progetto che è davanti alla Camera, ha appunto introdotte opportune disposizioni, proponendo di colpire i salari degli operai con temperamenti che rendono più agevole e più equo il passaggio dal sistema attuale dell'esenzione al sistema della tassazione. Ma se il progetto di legge non viene approvato, anche questo privilegio degli alti salari permane ed è un cespite cospicuo che non viene a rinvigorire l'esaurita finanza dello Stato.

Io vorrei quindi che l'onorevole ministro delle finanze ci dicesse esplicitamente quali sono i

propositi del Governo rispetto a questi tre importantissimi disegni di legge che sono stati molto accuratamente elaborati, e che meriterebbero almeno un'ampia discussione parlamentare, qualunque possa essere praticamente la loro sorte.

Il Governo non mi dirà che essendo i disegni di legge davanti alla Camera dei deputati, è la Camera stessa che deve decidere quando vorrà discuterli. Mi permetterei una citazione dantesca. Come Caronte « batte col remo qualunque s'adagia », il Governo deve battere anche la Camera dei deputati quando si adagia a non discutere disegni di legge che sono importantissimi per l'assetto finanziario del Paese. Quindi io desidero che sopra questo punto il Governo dia qualche affidamento, perchè come legislatori dobbiamo anche noi senatori cooperare alla organizzazione del nuovo sistema tributario.

E qui finisce il primo punto del mio discorso e vengo al secondo punto.

Il Governo ci ha presentato un disegno di legge sulla proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci, a cui è abbinata la proroga della legge così detta sulla burocrazia, quella del 13 agosto 1921, ma con gravi aggiunte.

Io, mi permettano di ripeterlo gli egregi amici che siedono al Governo ed ai quali ho dato di cuore il mio voto di fiducia nella seduta di ieri, io ho detto nella mia relazione che non era corretto l'abbinamento di queste due proposte di legge, e cioè la proposta dell'esercizio provvisorio dei bilanci che è semplicemente una proroga, e la proposta di una legge materiale importantissima che si riferisce al trattamento economico e con questo e colle norme di carriera di riflesso allo stato giuridico di una così numerosa schiera di pubblici funzionari. È una vera coartazione della volontà dei legislatori. Nè si venga a dire: « voi potete votare contro il secondo e il terzo articolo del disegno di legge, relativi alla burocrazia, approvando il solo primo, relativo all'esercizio provvisorio ». Questo può farsi nella discussione, ma, oltrechè è difficile scindere dopo questa le due cose nel voto sugli articoli, nell'urna si dà un voto solo: votando a favore, si approvano anche il secondo e terzo articolo; votando contro, si respinge anche l'esercizio provvisorio dei bilanci, cosa che nessuno di noi

vuol fare. Era così corretto il sistema costituzionale da tanto tempo invalso in Italia, di non congiungere cioè mai disegni di leggi formali, quali l'approvazione di un esercizio provvisorio, e anche di leggi di bilanci, con disegni di leggi materiali sanzionanti provvedimenti con contenuto economico, giuridico, sociale, e via dicendo, che io avrei desiderato che le due cose fossero state anche ora tenute separate, e tanto più in questa occasione in cui con un esercizio provvisorio di bilanci ci si obbliga a votare un esercizio, sia pure per un solo anno, di pieni poteri sul trattamento economico e in parte giuridico da farsi ai pubblici funzionari. Credo di non avere esagerato designandolo così nella mia relazione; è un effettivo esercizio di pieni poteri che affidiamo al Governo fino al 30 giugno 1923.

Che sia una coartazione della nostra volontà si può dedurre anche da altre circostanze. Così uno dei miei colleghi della Commissione di finanze mi ha pregato di dire che egli ha dato parere favorevole a questo disegno di legge, ma che non intende che con esso si consideri sepolta la questione, che è stata qui discussa e dovrà ancora essere discussa, sulla costituzionalità del famoso decreto Rodinò relativa al riordinamento della magistratura, emanato in applicazione della legge sulla burocrazia. Quindi devono restare riservate le grosse questioni costituzionali che si connettono alla legge che ora proroghiamo.

Ma a prescindere da tali questioni connesse, per convincervi della giustizia della mia osservazione, leggete nella pagina terza della mia relazione la lunga enumerazione di tutti i funzionari ai quali si dovrà provvedere mediante un nuovo trattamento economico, e vedrete che razza di problema è quello che il Governo deve risolvere, che ampiezza hanno i poteri che noi gli confidiamo e tutto questo con un aumento di spesa consentito dal secondo comma dell'art. 2 e autorizzando a fare tabelle di stipendi senza avere le tabelle organiche, il che rende impossibile il formarsi un concetto esatto di quella che sarà la spesa derivante dai nuovi ordinamenti.

Ad ogni modo cesso le critiche e leggo le ultime parole della relazione che ho presentata a nome della Commissione di finanze, e prego il Governo di soddisfare alla domanda in

esse contenuta: « La Commissione confida, e bramerebbe un'esplicita dichiarazione in proposito, che il Governo procederà con grandi cautele nella sua applicazione, attenendosi in questo normalmente ai pareri della Commissione interparlamentare che la legge del 1921 opportunamente ha posto al suo fianco per assisterlo e per coadiuvarlo, e la cui opera assidua ed illuminata ha in tanti problemi già segnata la via da seguirsi per risolverli ».

E vengo ad un terzo punto che si riferisce più specialmente all'opera della Commissione che ho l'onore di presiedere. Il senatore Albertini, che mi duole di non vedere presente, nel suo assai citato ultimo discorso ha detto che il paese ha molta fiducia nel Senato rispetto alla questione finanziaria. Ma perchè il Senato possa corrispondere a questa fiducia, bisogna metterlo in grado di lavorare con molta libertà e con la maggiore larghezza di tempo e di indagini. Invece noi ci troviamo in questa curiosa situazione. I progetti di nuove spese cominciano col venire al Senato pregiudicati dal voto dei deputati, cioè dei rappresentanti del popolo, dei contribuenti, e questo rende ardua cosa il modificarli o respingerli. Le relazioni, che accompagnano questi disegni di legge da parte del Governo, sono per lo più molto brevi e spesso rinviano ai documenti presentati all'altro ramo del Parlamento, di guisa che la Commissione di finanze è obbligata a ricercare questi precedenti, e non sempre questi precedenti, tanto le relazioni ministeriali come quelle della Camera dei deputati, ci illuminano sufficientemente. Perciò noi della Commissione permanente di finanze siamo stati costretti, nello esaminare questi disegni di legge, a fare spesso quesiti ai ministri competenti, ed abbiamo deciso di riferire sui disegni di legge soltanto, sui quali ci vengono fornite acconce informazioni. Cito i seguenti esempi a conferma del mio dire.

Il ministro delle poste ci ha dati schiarimenti riguardo alla spesa per la divisa uniforme dei postelegrafonici e così il disegno di legge lo abbiamo ieri discusso e con buon risultato, perchè ricordate l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze e stato votato a conclusione di tale discussione. Così la Commissione di finanze ha fatti quesiti anche relativamente al progetto di legge sui monumenti

e scavi, a quello per variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno, a quello per variazioni nel bilancio del Ministero delle finanze, e tutti questi progetti così abbiamo potuto portare alla discussione ed approvazione con opportuni rilievi e copia di notizie.

Davanti alla Commissione di finanze si trovano ancora altri progetti. Uno è di 100 milioni di spesa per costruzioni ferroviarie. Riguardo a questo progetto la Commissione di finanze ha dovuto fare domande al ministro dei lavori pubblici, il quale ci ha risposto soltanto venerdì scorso e perciò il progetto per ora riposa.

Un altro progetto importa maggiore spesa di 25 milioni per il bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1920-1921 e per quello 1921-1922, più uno stanziamento, per il bilancio in corso, di 36 milioni per le scuole elementari, stanziamento che secondo il disegno di legge dovrebbe nelle stesse proporzioni rinnovarsi negli anni successivi senza limiti di tempo. (*Commenti*). La Commissione di finanze ha mandato in proposito quesiti al Ministero del tesoro, il quale li avrà certamente trasmessi a quello dell'istruzione; ma finora nessuna risposta ci è pervenuta.

Infine un terzo progetto è di 50 milioni per opere stradali straordinarie. E questo lo stiamo esaminando e faremo poi i quesiti al riguardo al competente Ministero.

Come vedete, onorevoli colleghi, la Commissione di finanze cerca di indagare nel modo migliore che le è possibile specialmente la convenienza delle spese proposte sia nella loro natura sia rispetto alle condizioni del bilancio.

Ma purtroppo la politica intralcia spesso l'opera sua e la rende impossibile o vana. Eccovi un caso recentissimo. Tre giorni or sono, il 13 corrente mese, mi capita addosso una valanga di disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati cioè cinque con variazioni allo stato di previsione della spesa di cinque ministeri, e tre per spese urgenti per opere pubbliche. Io mi ribellai sul principio ad un esame affrettato di tutta questa materia, perchè trattavasi di molti milioni: ma il Governo officiosamente domandò con tanta insistenza che su quei progetti si riferisse, che dovetti piegare il capo. Io debbo ringraziare i colleghi della Commissione di

finanze che con la loro diligenza e solerzia mi hanno messo in grado di soddisfare il desiderio del Governo, tanto che le relazioni su questi disegni di legge sono state, nel termine di 24 ore, redatte e presentate e quindi il Senato poté già ieri prendere in esame alcuni di quei disegni ed altri ne esaminerà oggi. Ma io non intendo che questo sistema possa continuare; se la politica ancora ci impedirà lo studio diligente e coscienzioso dei disegni di legge, confesso francamente che non mi assumerò la responsabilità di rimanere alla presidenza della Commissione di finanze. Forse sarebbe bene che qualche forza più giovane e vigorosa prendesse il mio posto...

Voci: No, no!

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Ad ogni modo pensino gli egregi membri del Governo a quanto ho detto perchè non si rinnovi l'inconveniente ora lamentato.

Ed un altro inconveniente è stato testè rivelato da un diligentissimo ed operosissimo membro della Commissione di finanze, il collega Mariotti, nella relazione ad una nota di variazioni di spesa, che dovremo oggi discutere. Siccome però la discussione sarà più d'apparenza che di sostanza, io voglio leggere al Senato questa parte importante della relazione del collega Mariotti, perchè i ministri la sentano e ne traggano norma per l'avvenire e l'eco ne giunga alla Camera dei deputati.

« Solo crediamo doveroso » scrive il collega Mariotti, « per parte nostra rinnovare un richiamo già fatto altre volte sul metodo che si adotta ora per arrecare variazioni a bilanci non ancora approvati dalla Camera dei deputati.

« Un tempo, fino a che i bilanci non erano approvati dalla Camera, non si presentavano nuovi disegni di legge per modificarli, ma si presentavano, invece, note di variazioni che venivano discusse insieme con lo stato di previsione originario, prima dalla Giunta del bilancio, poi dall'Assemblea, e venivano così fuse col primitivo stato di previsione, formando un tutto organico, sul quale e la Camera e il Senato potevano dare il loro voto illuminato e sereno.

« Se nel maggio scorso, mentre la Camera dei deputati stava appunto discutendo il bilancio

dei lavori pubblici pel 1921-22, l'onorevole ministro del tesoro avesse presentate queste correzioni, di cui ora ci occupiamo, non in un nuovo ingombrante disegno di legge, ma in una modesta nota di variazioni al disegno di legge allora in discussione, le correzioni stesse sarebbero state fin d'allora approvate; e non avremmo avuto il disappunto di vedere la Camera dei deputati obbligata ad approvare, nella tornata del 19 maggio, uno stato di previsione che un disegno di legge, presentato quattro giorni prima, dichiarava errato in 28 capitoli!»

Pare dunque che un po' più di solerzia e di oculatezza nel disporre il lavoro legislativo anche rispetto alle note di variazioni della spesa inscritta nei bilanci sia molto desiderabile.

Ed infine, per la distribuzione del lavoro legislativo di materia finanziaria fra i due rami del Parlamento, richiamo l'attenzione sopra quanto ho scritto nella relazione sull'esercizio provvisorio. Dopo aver fatto osservare, che nei 32 mesi da che ho l'onore di presiedere la Commissione di finanze, questa è la decima volta che presento relazioni su esercizi provvisori, ho voluto aggiungere che la Commissione di finanze « non può neppure tacere che, se l'altro ramo del Parlamento non approverà nella sessione autunnale gli otto bilanci che ha ancora davanti (tesoro, poste e telegrafi, guerra, marina, lavoro, industria e commercio, terre liberate, entrata) in tempo tale che anche il Senato possa votarli prima del 31 dicembre p. v., un nuovo, un undecimo esercizio provvisorio sarà inevitabile. Non lo dimentichi il Governo nel predisporre con le Presidenze delle due Camere i prossimi lavori parlamentari ». Spero che il Senato suffragherà con il suo voto questa mia richiesta, affinché il Senato possa compiere in ogni sua parte e coscienziosamente il proprio dovere. (*Applausi*).

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. [Onorevoli colleghi, cercherò di essere breve, quantunque intenda parlarvi di due argomenti di altissima importanza, tanto sotto l'aspetto politico che economico e sociale. Se, malgrado l'ora del tempo e la stagione vorrete darmi benevola attenzione, io vi sarò profondamente grato. Parlerò dell'ordinamento dell'esercito e della disciplina nell'esercito, e poi, alquanto più diffusamente, sulla riforma delle amministrazioni statali.

I chiari discorsi degli onorevoli Di Campello e Grandi e gli accenni fatti da altri oratori alla questione dell'esercito mi dispensano dall'entrare in particolari, dei quali, del resto, sarebbe inopportuno trattare oggi, mentre sappiamo dall'onorevole ministro della guerra che egli ha intenzione di presentare, un disegno di legge sull'ordinamento.

In verità le dichiarazioni del ministro della guerra furono più una impostazione di problemi ed una esposizione di buoni propositi che vere e proprie risposte agli interroganti. Ma io preferisco questo contegno riservato e prudente del ministro Soleri, da pochi giorni giunto all'altissima carica, alla sicumera incoscienza di qualche suo predecessore (*ilarità*) che andava girando l'Italia predicando, con faciloneria straordinaria, soluzioni mal digerite dell'arduo problema militare, apprestategli da un contorno di irresponsabili. (*Approvazioni*).

Ho visto l'onorevole Soleri all'opera in altro dicastero, lo so uomo coscienzioso, lavoratore, energico anche nell'introdurre riforme e coraggioso in tali riforme come coraggioso fu sul campo di battaglia. Confido e spero perciò che i suoi propositi saranno con tenacia portati in atto.

Ed ora dirò qualche cosa del nostro esercito. L'esercito nostro uscito dopo dolorose peripezie dalla grande guerra con gloria ed onore con le grandi vittorie del Piave e di Vittorio Veneto, avrebbe dovuto attendersi esaltazione e gratitudine, ma invece nuove prove lo attendevano e dolorose. Una bufera eccitata di demagogismo lo investì in pieno. Il demagogismo era fiancheggiato, sostenuto dalla acquiescenza di coloro che avevano quasi trovato nell'esercito una colpa nell'aver dato alla grande guerra una soluzione così brillante e così gloriosa mentre essi avevano fatte previsioni disfattiste. (*Approvazioni*). Ogni mezzo fu impiegato per demoralizzare l'esercito, da Governi, assemblee, da certa stampa e dalla piazza. E quindi amnistie ai traditori della Patria, aggressioni e persecuzioni a ufficiali, mutilazioni inconsulte a ciò che era il corpo dell'esercito, a ciò che era la sostanza dell'esercito. Tutto fu tentato, ma l'esercito poté tutto sopportare, resistette e vinse perchè era profonda in lui la fede nella Patria. Oggi, onorevoli colleghi, si può ben dire che l'esercito ha riportato una grandissima vittoria, e, alteramente e nobil-

mente paziente, ha conseguito sui nemici interni una vittoria grande come aveva conseguita l'altra sui nemici esterni.

Nella stessa aula dove era stato oggetto dei più atroci insulti venne unanimemente acclamato oggi.

Questo, vi dice, onor. ministro della guerra, che un rinsavimento è avvenuto nel Paese, questo vi dice che il Parlamento intiero non considera più improduttive le spese militari e che è unanime oggi il pensiero, tanto in un ramo quanto nell'altro: esso considera l'esercito non solo come un'arma che serve a difenderlo dai nemici esterni, ma come presidio di ogni libertà all'interno; e ciò deve incoraggiarvi nella vostra azione.

Io parlo delle spese, ed in ciò, mi consenta l'onorevole Grandi, di dissentire da lui: egli fu il mio maestro, ma io mi permetto di dissentire un poco dal suo modo di impostare il problema militare. Egli disse che bisognava prima stabilire la spesa, poi determinare l'ordinamento dell'esercito. Io dico invece che quando in una famiglia si ha una persona cara ammalata, non vi è sforzo, non vi è sacrificio che basti, non si guarda alle risorse della famiglia a tutto si ricorre pur di salvarla. Onorevoli colleghi, per la salute ossia per la sicurezza interna ed esterna della patria, non dobbiamo misurare i sacrifici, dobbiamo dare tutto ciò che occorre, questa deve essere la norma fondamentale nella ricostruzione dell'esercito.

L'esercito attende un ordinamento definitivo: l'onorevole Soleri, ce lo ha promesso e noi lo esamineremo con tutta cura; l'esercito è ancora retto, da oltre due anni, dall'ordinamento provvisorio Bonomi. Quest'ordinamento nacque sotto maligna stella e mentre intaccò le forze vive dell'esercito, riducendo a un terzo la cavalleria e riducendo di un terzo la fanteria e quindi le forze vive, moltiplicò e rese pletorici i comandi, moltiplicò i distretti, senza conoscerne le funzioni vere. Nello stesso tempo non raggiunse nessuno degli scopi che figuravano nella relazione a Sua Maestà e che erano il programma di quell'ordinamento.

Esso si proponeva l'istruzione di tutti i contingenti annuali, compresi i meno abili, ma questo non fu mai fatto; una forza bilanciata di 175 mila uomini, mentre noi abbiamo avuto in media sotto il ministero Bonomi 330 mila

uomini alle armi. Quindi non si raggiunse nulla in questo campo; non si ottenne la ferma promessa di otto mesi: la classe che era sotto le armi raggiunse i 36 mesi; la classe cui si era promessa la ferma di otto mesi sul manifesto, ne sta facendo 21: questi sono gli effetti delle promesse fatte imprudentemente!

SOLERI, *ministro della guerra*. La classe si congeda oggi!

ZUPELLI. Si congeda oggi 16 agosto, dopo aver compiuto 21 mesi di ferma! Non si ottenne la riduzione dei generali, perchè da un lato si sono mandati via generali che erano anziani ed eccedenti di numero, ma pochi giorni dopo se ne sono nominati degli altri; dove stava allora la riduzione? La riduzione si convertì in una maggiore spesa, perchè si sono mantenuti molti generali in congedo e in posizione ausiliaria speciale (s'inventano sempre nuove posizioni e oggi noi abbiamo trenta posizioni diverse per gli ufficiali) mentre si sono ricoperte con nuovi generali le stesse cariche. Si sono soppressi alcuni Comandi di Corpo d'Armata; ma io domando: a quale scopo quando si hanno comandanti di Corpo d'Armata in eccedenza e si sono aumentati i territori? Si sono resi questi Comandanti di Corpo d'Armata dei capi burocratici, perchè essi sono afflitti da tale massa di carte che è impossibile che possano far altro che i capi burocratici: sono direttori generali di regioni e niente altro. Un comando che va da Santa Maria di Leuca a Pesaro è un Comando che non deve vedere il proprio territorio se non vuol fare delle parzialità.

C'era la non territorialità dei comandi divisionali che dovevano diventare comandi di truppa; ebbene, fissata per decreto legge, stabilita la data di decorrenza, fu rimangiata con una circolare ministeriale. Non so, ma se ci fosse qualcuno di quelli avvocatini paglietta, che si occupano di queste questioni, potrebbe trovare che qualche parere di qualche commissione, non è più legittimo perchè fatto da un comandante di divisione, che non è territoriale; io però non voglio suggerire simili malizie!

Insomma il programma in tutti i punti essenziali è completamente fallito. L'onorevole Bonomi, in un momento di smarrimento ingenuo, qui in quest'aula, rispondendo a me,

che parlo oggi, disse: « Ma tutto questo noi lo dobbiamo fare per dare l'impressione che si fanno delle riduzioni nell'esercito ». Questa confessione eccitò naturalmente la disapprovazione del Senato, lo ricordo perfettamente.

Ma a chi bisognava dare questa impressione? Alla demagogia imperante allora, od ai suoi sostenitori.

LUZZATTI. Allora lo smarrimento non era ingenuo! (*Si ride*).

ZUPELLI. Era ingenuo perchè troppo apertamente sconfessabile.

Orbene fui un facile profeta, e dolorosamente profeta, dissi all'onorevole Bonomi che egli non avrebbe raggiunto nessuno dei fini che si proponeva. Oggi i fatti si sono verificati, oggi abbiamo le dolorose conseguenze, oggi abbiamo le disillusioni.

Non parlo dei brevi Ministeri intercalati, furono brevissimi. Rodinò non ebbe tempo di fare nè bene nè male, per fortuna.

CORBINO. Le pare poco!

ZUPELLI. Siamo arrivati all'inconsiderato futurismo dell'onorevole Gasparotto, che fu appunto quel ministro peripatetico cui ho accennato. (*ilarità*). Egli prometteva, con grande sfoggio di eloquenza, una ferma di dodici mesi, un esercito scudo ed un altro esercito in germe (forse ancora allo stato spermatozoico) (*ilarità*) e tutto questo senza aver nulla ponderato, nulla studiato, accontentandosi del facile plauso conseguito nei circoli sportivi, dicendo ai giovanetti che invece di fare dodici mesi ne avrebbero fatti nove. Prometteva loro inoltre l'imboscamento del tempo di pace, di non allontanarsi dalla propria casa, dalla fidanzata e da tanti altri accessori che tutti i giovanotti hanno in tutte le guarnigioni.

Voce. Anche qualche vecchio. (*ilarità*).

ZUPELLI. In arte, il buon senso del popolo italiano trattò il futurismo senza molti complimenti, e se il popolo italiano avesse saputo che vi era un tal genere di futurismo anche nell'amministrazione della guerra, l'onorevole Gasparotto non l'avrebbe passata liscia.

CORBINO. Ma se l'avete sempre applaudito qui in Senato!

ZUPELLI. Io no: e poi era l'eloquenza che si applaudiva e si applaudiva, perchè parlava del milite ignoto; non si applaudiva lui, ma l'oggetto del suo discorso.

L'onorevole Di Scalea conservò il suo carattere di gentiluomo e di diplomatico, parlò poco e fece meno, e quindi non fece male.

SOLERI, *ministro della guerra*. L'anno venturo che cosa dirà quando parlerà di me!... (*Si ride*).

ZUPELLI. Non anticipiamo. Credete pure, onorevole Soleri, questa veritiera rivista dei vostri predecessori, la dico a voi e la dedico a voi, perchè non vi credo incline all'opportunismo che subordina le proprie decisioni ai partiti, anche quando vi sono in ballo i gravissimi interessi del Paese. La dedico a voi perchè siate cauto nello sceglierli i collaboratori, e perchè questi non siano irresponsabili, ed anche solo poco responsabili, come le Commissioni ed i consigli, perchè Commissioni e consigli fanno sempre decisioni di compromesso, tendenze che si alternano, si avvicendano e vengono fuori decisioni di compromesso e senza criterio di continuità.

Sceglietevi un collaboratore e questo sia il capo di Stato Maggiore dell'esercito, come era nell'ante guerra. Io sono stato 20 anni nell'ufficio del capo di Stato Maggiore dell'esercito, ed ho avuto l'onore di essere agli ordini dei generali Cosenz, Primerano, Saletta, Pollio, Cadorna. Posso dire che l'azione del Capo dello Stato maggiore dell'esercito ha avuto un'influenza grandissima sull'ordinamento e sul funzionamento dell'esercito, sempre. Io mi sono trovato anche dall'altra parte; quindi posso giudicare quest'opera abbastanza spassionatamente. Oggi il Consiglio dell'esercito non ha nessuna persona che abbia questa responsabilità, non responsabilità collettiva, ma questa: di predisporre l'esercito alla guerra e di rispondere della sua preparazione alla guerra. Quando a un generale direte: *sarete voi che condurrete l'esercito alla guerra*, quel generale studierà bene i problemi e li risolverà e si opporrà, con molta energia, anche al ministro se occorre; e se occorrerà determinerà una crisi nello Stato maggiore la quale metterà il Parlamento nella necessità di chiedere dei chiarimenti al ministro della guerra.

Questo assicurerà una continuità, ed avrete un ordinamento dell'esercito fatto tutto di getto, partendo dal reclutamento della truppa, dal reclutamento degli ufficiali, all'ordinamento dell'esercito, alle ferme, ai regolamenti ecc.

Noi ancora oggi su che cosa siamo basati? Noi abbiamo ancora l'ordinamento Ricotti.

È precisamente l'ordinamento Ricotti che dal 1872, dopo 50 anni, è quello che ci ha portato in guerra ed è quello che ci ha consentito di tenere 4 milioni e 600.000 uomini in guerra; ma la nazione armata dell'onorevole Gasparotto non può sperare di far mai niente di questo; (*approvazioni*) saranno delle greggi di pecore, senza quadri, senza inquadramento senza organizzazione di servizi, è cosa assolutamente impossibile. Io non so come con tanta leggerezza, si possa mettere in testa alla nazione una cosa simile; è addirittura sorprendente tutto ciò. Ma purtroppo l'Italia ne ha di queste frasi fatte: « la terra ai contadini, le ferrovie ai ferrovieri e via di seguito ». (*Commenti*). Gettata la frase poi non ci si può arrestare. Studiamo, ponderiamo, e facciamo le cose basate sulla realtà.

Ma, onorevole Soleri, un altro provvedimento immediato reclamo da lei, ed è limitato alla sua amministrazione centrale: ella non deve uscire dal palazzo di via XX Settembre per attuarlo: là comandano tutti, ci sono firme di tutti. Ma tutti avete visto a quale ridicolo ha portato questo; si domandò al generale Cadorna se aveva fatto la guerra; questo perchè un impiegato di quart'ordine ignorava che eravamo stati in guerra. Beato lui! Ora non c'è cosa che offenda di più la suscettibilità dei comandi quanto il ricevere ordini da capi di gabinetto, da capi di divisione e perfino da capi ufficio, quanto il ricevere ordini contraddittori dalla Direzione A e dalla Direzione B. Voi dovete ricordare a quei signori che una volta in quel Ministero non esisteva altra firma per i comandanti dei Corpi d'Armata che quella del ministro e, in assenza, del suo sottosegretario.

Per i comandi dei corpi d'Armata a questo sistema bisogna tornare. Non è solo la questione finanziaria che bisogna guardare, perchè voi dovete tutelare un patrimonio che vale molto di più di quello della finanza; la disciplina. (*Approvazioni*).

In questi ultimi tempi sono accaduti dei fatti che attentavano alla disciplina militare; un opuscolo di un mattoide è stato mandato dal Ministero della guerra alle scuole militari; in tale opuscolo vi erano delle offese al sentimento della disciplina. Questo fu fatto. Su una

sconcezza di altro genere, ma pure disciplinare, ho dovuto richiamare l'attenzione del vostro predecessore.

Tali fatti accadono perchè non c'è chi abbia in mano quel dicastero di via XX Settembre; là deve dipendere tutto da voi e non si deve uscire da questo concetto. E per questo confido nella vostra energia.

Rimandando il seguito a miglior tempo ed a maggior agio, dopo aver esposto queste osservazioni e raccomandazioni, formulo l'augurio che possiate dare un ordinamento solido all'Esercito e che la vostra energia possa togliere tutti gli inconvenienti, per convertire ogni risorsa a vantaggio dell'Italia, perchè la Patria possa essere sicura dai nemici interni e dai nemici esterni. E con questo ho ultimata la parte che riguarda l'esercito.

SOLERI, *ministro della guerra*. Le assicuro che farò tutto quello che so e tutto quello che posso, con ogni fervore. (*Approvazioni*).

ZUPELLI. Non ne dubitavo. E ora, onorevoli colleghi, passiamo ad un altro argomento. Quello che dirò, a quel banco da alcuni può essere inteso forse meglio di quello che lo sarà dagli altri che non hanno fatto parte della Commissione che ha assistito il Governo nella riforma dell'Amministrazione.

Da oltre due anni avendo fatto parte, prima della Commissione Cassis, poi come Relatore della legge della burocrazia del 13 agosto 1921, poi, per immeritato onore, quale presidente della Commissione per la riforma delle amministrazioni statali, ho avuto un'infinità di interviste, di deposizioni ufficiali, di conversazioni con impiegati di ogni rango, di ogni specie dal più alto al più basso, ho avuto corrispondenze che andavano dall'alto personaggio politico che voleva difendere la pretura del suo collegio o ex-collegio, fino all'umile impiegato il quale faceva presente che non poteva vivere con gli stipendi e con le paghe che aveva.

Da questi discorsi, da tutta questa letteratura, talvolta non fiorita, talvolta modesta, talvolta esprime giustissime aspirazioni, talvolta desideri smodati, talvolta minaccianti perfino la Commissione e anche il Presidente, una conseguenza ha dovuto trarne la Commissione, una conseguenza contingente, di attualità assoluta: bisogna finirla ad ogni costo,

bisogna finirla. Questi impiegati, questi agenti, hanno bisogno di sapere che cosa sono, di sapere qual'è la loro sorte, qual'è il loro stipendio, quali sono le risorse sulle quali possono contare per mantenere la loro famiglia.

Questo è il risultato, ed è perciò che, quando all'altro ramo del Parlamento venne presentato il disegno di legge separato, non incontrato entro la legge di esercizio provvisorio come fu giustamente criticato dall'onorevole Presidente della Commissione di finanze, la Commissione si riunì per uno scambio di vedute per decidere quale dovesse essere il contegno dei singoli membri nei due rami del Parlamento in ordine al disegno di legge. Una decisione fu presa unanimamente ed è appunto quella di finirla. Ma come finirla? stabilendo quale è lo stipendio di ogni impiegato e quali sono le sue norme di carriera.

Gli impiegati del resto si sono disgraziatamente mediocrementemente interessati alle modificazioni, dico disgraziatamente, perchè tanto per darvi un'idea della mentalità che in un certo numero di impiegati predomina - non tutti, vi sono delle eccezioni lodevolissime - vi narrerò che un giorno, l'onorevole De Vito se ne ricorderà, sono intervenuti nella Commissione 11 capi divisione; parlarono tutti delle indennità che si davano a quelli della Corte dei conti; dello stipendio dei ferrovieri in confronto dei loro, non uno trovò una parola per una economia dello Stato, per una riforma delle loro Amministrazioni, una parola che desse un filo a quei disgraziati commissari per poter dire: questa è la via per dare un vantaggio all'erario.

Ora tale stato d'animo bisogna far cessare assolutamente; perciò sono stato io a proporre, con molta deferenza invitato dal Presidente del Consiglio e dal ministro delle finanze funzionante da ministro del tesoro, a togliere tutto ciò che poteva ritardare questa prima soluzione, ossia l'interesse dell'impiegato, e dividere in due fasi la questione della riforma della burocrazia, cioè il trattamento dell'impiegato, e poi il resto lo facciamo noi. L'impiegato sa quello che deve avere e basta. Disgraziatamente della riforma dei servizi si è finora disinteressato, se ne disinteresserà anche ora; pensiamo noi al resto. E così si è stabilito in questo disegno di legge che si firseranno entro il 30 settembre gli stipendi e le norme di carriera degli impiegati.

Studieremo intanto le semplificazioni dei servizi e conseguentemente le riduzioni di personale e lo sveltimento degli organici. Questo sarebbe il programma; ma si può osservare che ciò non è conforme forse alla lettera della legge primitiva. Ma bisogna dire che quella legge l'abbiamo votata proprio in questa stagione, con questa temperatura e presi per il collo l'anno scorso come lo siamo oggi e capovolgendo completamente l'ordine delle operazioni.

Infatti si cominciò con l'eliminazione, mentre l'eliminazione doveva essere conseguenza dell'eccedenza e prima di sapere ciò che avrebbe superato. Questo fatto fu notato dalla Commissione parecchie volte e ci sono membri del Governo che lo sanno; anzi l'onorevole Amendola parlò di ciò al Governo del tempo con quella perspicacia che lo distingue.

C'è però un altro punto. Il sistema delle due fasi contraddice anche ad una questione finanziaria. Stabilendo gli stipendi noi stabiliamo la totalità della cifra, ma tale totalità non è più subordinata al consolidamento, perchè è solo conseguenza del numero degli impiegati che abbiamo. Questo è un difetto che il Presidente della Commissione di finanze ha fatto presente in seno alla Commissione stessa. Ma vi è una mitigante a tale fatto. La legge del 13 agosto 1921 ha già dato qualche effetto utile, un effetto utile dovuto non alla sua attività, ma alla sua passività, in quanto che quella legge impedisce l'assunzione di personale e le promozioni. Orbene questo fatto ha generato un certo numero di vacanze, mal distribuite però e che danneggiano tal volta il funzionamento dei servizi; comunque è un fatto che esiste.

Ora il primo Ministero Facta ha presentato prima delle tabelle degli stipendi, poi delle tabelle organiche e finalmente le norme di carriera; ma la Commissione non ha potuto prendere visione di questi documenti perchè le norme di carriera sono arrivate proprio il 30 giugno e fatalità volle che proprio in quel giorno scadessero i poteri di quella Commissione. Vi sono gelosi custodi, anche qui dentro, del rispetto alla lettera della legge ed io, che ne ho qualche esperienza personale, non ho potuto convocare la Commissione per non tirarmi addosso i fulmini di tali gelosi custodi. Se la Commissione è stata convocata dopo quella

data lo è stato non per decidere, ma soltanto per ragione di redazione. Orbene le tabelle presentate meritano un esame molto, ma molto accurato, poichè io che, abusando (e spero di non trarmi addosso una interrogazione, perchè l'ho fatto soltanto come persona e non come membro della Commissione) ho messo il naso dentro quelle tabelle, ne ho riscontrato qualche fatto che in verità non mi ha molto persuaso. Ad esempio, si trovava una bella riduzione che dava un po' all'occhio; ma si domandava qualche informazione e si veniva a sapere che quello risultante dalle tabelle era ne più nè meno che lo stato di fatto oggi esistente e si vedeva così che quelle riduzioni rispondevano ad altrettante vacanze. La conclusione ne era che le tabelle organiche sono state fatte un po' per non disgustare nessuno. Si sono tagliati fuori i morti, quelli che non c'erano più. Ed allora il guadagno è venuto quello che poteva venire e cioè: poca cosa.

Ma non basta. Ci sono dei dicasteri, io cito a titolo di onore quello delle finanze, dove nell'Amministrazione centrale sono stati proposti tagli abbastanza profondi. Però lo stesso ministro ha dichiarato, sia nella pubblica assemblea che in seno alla Commissione consultiva più volte, che negli Uffici esecutivi di provincia (escluse le intendenze) non solo non si possono fare riduzioni, ma occorre financo aumentare il personale. A questo punto siamo arrivati. Ora se noi avessimo oggi messo in attuazione quelle tabelle, non avremmo guadagnato molto.

L'onorevole Bertone ci ha promesso e noi l'attendiamo alla prova dei fatti, di semplificare i tributi e di riordinare gli Uffici distaccati nei piccoli centri; riunendoli in uno solo sotto la direzione di un solo funzionario. È un sistema questo molto più pratico e molto migliore di quello escogitato per le preture dal famoso progetto Rodinò. Infatti, togliendo le preture come quel progetto propone, si crea un disagio reale al cittadino, ciò che è come l'imporgli una nuova tassa, poichè si obbliga il cittadino a fare trenta chilometri per andare in pretura. Questo sistema è tale e quale come imporre una tassa annuale determinata, per uno che abbia un po' di affari. Invece unificando gli uffici, il pubblico guadagna, perchè trova in unico ufficio tutto ciò che gli occorre e si sbriga più

presto. Questo è il sistema che vigeva in Austria; me lo accennava or ora il senatore Salata.

SALATA. Ma anche in Italia! nelle nuove provincie.

ZUPELLI. Io spero che la unificazione venga di là fino a noi, se è così, invece di procedere per il cammino inverso. Ora se le tabelle si fossero fatte e si facessero prima della unificazione di questi uffici, le tabelle dei provinciali, diciamo così, dei periferici, sarebbero piuttosto più alte che più basse di quelle che sono oggi. E ciò per necessità, perchè c'è una infinità di tasse di bollo, di rivendita, di spettacoli, e via via, che non finisce più.

Se Ella, onorevole ministro, saprà togliere tutto quello che vi è di superfluo per radunare il resto in due o tre imposte, ben regolate e distribuite, renderà un grandissimo servizio e potrà contribuire alla risoluzione del problema della burocrazia per quello che riguarda il suo dicastero.

Un altro esempio. Durante la guerra abbiamo istituito una quantità di tasse speciali, pro mutilati, pro invalidi, pro orfani di guerra, sui teatri, sugli spettacoli, ecc. Se queste destinazioni speciali siano poi seguite io non so. Io mi auguro anzi che non lo siano, perchè credo che ai mutilati bisogna dare tutto ciò che a loro occorre: questo è un dovere che bisogna osservare religiosamente, ma si deve sapere d'altra parte con precisione ciò che si dà. Se poi tutte queste somme non hanno avuto la destinazione speciale per la quale le rispettive tasse erano state create e vanno tutte a finire nella cassa comune, obbligano tuttavia l'amministrazione finanziaria a seguirle lungo tutto il percorso dalla ricevitoria fino al Ministero. Sono tante contabilità diverse che si debbono trascinare avanti per portare questi conti fino a quello specchio di cui ci allietta l'onorevole ministro delle finanze, in cui abbiamo la soddisfazione di vedere che la tassa pro mutilati ha reso tanto, quella per gli orfani tant'altro, mentre tutto questo ci importa fino ad un certo punto e ci basterebbe sapere che gli orfani, i mutilati, gli invalidi sono assicurati ed hanno ricevuto tutto quello che era giusto e doveroso dar loro. D'altronde queste tasse sono un impiccio di più per il contribuente che si presenta allo sportello e

si sente dire che deve pagare ora un dieci, ora un quindici o un venti per cento in più senza sapere mai esattamente il perchè.

Ed ecco un altro esempio che mi è stato offerto dal ministro delle poste onorevole Fulci. Egli ci ha detto l'altro giorno in quel suo vivace e scintillante discorso: abbiamo 21 miliardi di vaglia all'anno. Di questi 21 miliardi 19 sono dovuti al movimento di denaro per conto delle amministrazioni dello Stato. Ora questo è un servizio che l'amministrazione delle poste effettivamente rende agli altri Ministeri, e di cui bisogna tener conto. Ma io credo che si possa farne a meno in gran parte e questa è una mia vecchia idea che ho esposto ad alcuni predecessori dell'onorevole Fulci.

Nell'amministrazione dell'esercito fino al 1912 avevamo un ufficio che si chiamava dei « personali militari vari » nome che era stato ereditato dal vecchio Piemonte e che non ho mai capito che cosa volesse dire. Ma non fa niente. Il nome lasciamolo da parte. Però era un ufficio eminentemente moderno e pratico. Esso aveva la funzione di compensare i debiti e i crediti fra le varie amministrazioni dipendenti dalla guerra. Ora che cosa accadeva? Un reggimento prendeva 200 fucili da una direzione di artiglieria.

La Direzione di artiglieria scriveva all'Ufficio « personali militari vari: » « Ho dato 200 fucili al tale reggimento. Vi è tanto di debito a carico del tale reggimento fanteria ». Il reggimento di fanteria contemporaneamente scriveva: « Ho preso 200 fucili che accredito alla tale Direzione di artiglieria, ecc. » Non si faceva che tenere dei fascicoli intestati ciascuno a un reggimento di fanteria o a una Direzione di artiglieria, a un magazzino, ecc. sono 200 o 250 gli enti che hanno diritto di spendere e che hanno un Consiglio di amministrazione. Ogni trimestre si faceva il conguaglio.

Nel conguaglio si compensavano la maggior parte delle partite. Quelle che non erano compensate venivano regolate dall'amministrazione centrale, perchè non erano mica quattrini che andavano al colonnello o che erano spesi dal colonnello, perchè non tutti hanno il coraggio dell'onorevole Fulci di pagare le uniformi ai suoi dipendenti. Ora con tale sistema si eliminava tutta questa faragine di vaglia di ser-

vizio, magari per la giubba, per esempio, dell'attendente del generale che si trova a Roma e che viene pagata dal reggimento che sta a Reggio Calabria. Insomma tutta questa ridda qui scompariva rapidamente e allora l'amministrazione delle poste non doveva fare nessun vaglia di servizio, quasi, per l'amministrazione dell'esercito. Io credo che lo stesso sistema si sarebbe potuto introdurre per molte altre amministrazioni statali; dove fruttava bene fu invece soppresso. Un nuovo regolamento di amministrazione tolse questo incarico all'ufficio.

Recentemente, sotto il ministro Bonomi, è accaduto che si è mandato un generale molto bersagliere e molto valoroso, e girare negli uffici: ha trovato degli ufficiali che non erano bersaglieri ed ha creduto di sciogliere l'ufficio. Confidi però il Senato che, attuate le possibili semplificazioni nei vari dicasteri, non solo si potrà raggiungere il consolidamento voluto dalla legge, ma si potrà anche andare al disotto se si opererà con avvedutezza ed energia. Ma un altro punto io non posso tacere ed è che se noi vogliamo che le amministrazioni funzionino, non bisognerà distrarre i capi dalle loro mansioni. I direttori generali hanno una infinità di commissioni nelle quali intervengono come membri; ora io invito il Governo a togliere i gettoni di presenza delle commissioni e questo sarà il primo correttivo per non fare delle nuove commissioni e per abolire le esistenti. In secondo luogo io credo che bisogna assolutamente osservare la legge sullo stato giuridico degli impiegati ed impedire che impiegati siano consiglieri di amministrazione anche in organismi para-statali anche in quegli enti cioè in cui è cointeressato lo Stato. Non siano mai funzionari in servizio attivo a fare parte di tali consigli di amministrazione e chiarirò questo esponendo un caso speciale e dedicandolo all'onorevole ministro dell'industria: l'Unione edilizia che ha fatto le spese di parecchi giorni con suoi guai.

Dell'unione edilizia può far parte un funzionario del Ministero dell'industria che può essere quello che stabilisce la precedenza nei concorsi quando vi sono più cooperative che aspirano e quindi... l'onorevole Alessio che fu già ministro dell'interno mi capisce perfettamente perchè ho dovuto parlare con lui di questo argomento. Ma non basta. Un capo di

visione, un direttore generale, che so io, del Ministero delle finanze, che può avere come mansione precipua la custodia rigida del demanio dello Stato, può essere consigliere dell'edilizia ed è quello che magari propone ed indica dove si trova un area che è dello Stato e che si può in qualche modo avere a buon prezzo ed abbastanza facilmente. Ne può pure far parte un funzionario della Cassa depositi prestiti che può facilitare il movimento e la venuta del relativo mutuo e così con questa cooperativa statale si fanno gli interessi negativi dello Stato. Perciò io credo che sia assolutamente da mantenere integra la legge dello stato giuridico degli impiegati e impedire formalmente che funzionari possano far parte di questi enti parastatali. (*Approvazioni*).

Un ultimo argomento, così tolgo questa fatica al Senato. Io faccio un invito che può essere un po' macabro: occorre abolire al più presto tutte le sovrastrutture di guerra. Lo si è sempre detto, ma non lo si è mai fatto. Noi abbiamo ancora un Ministero delle terre liberate abbiamo ancora un sottosegretariato per le pensioni e l'assistenza militare, abbiamo ancora uno striplamento del Ministero dell'agricoltura, industria, commercio e lavoro e chi ne vuol di più ne metta ancora.

Abbiamo un sottosegretariato per le belle arti, che è venuto fuori, cosa stranissima, con la guerra, e via di seguito.

Ora io inviterei i titolari di questi Ministeri al suicidio politico! (*ilarità*)

Voci: Ma qualcheduno bisognerà che si salvi!

ZUPELLI. E qualcheduno si salverà!

L'onorevole Soleri si è suicidato, sopprimendo il sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, ed è stato premiato ed elevato ai più alti fastigi del potere: questo sia conforto al Governo attuale ed ai titolari che avranno il coraggio di fare la grande rinunzia e che bruceranno il loro portafoglio sull'Altare della Patria.

E con ciò onorevoli colleghi, io ho finito e questo sarà che vi darà più piacere! (*Vivissimi applausi*).

SECHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Io avevo presentato al Governo un'interpellanza sulla politica dei combustibili; non

è mia intenzione svolgerla ora, tuttavia voglio richiamare l'attenzione su una delle questioni che avrei trattato. Gli olii minerali che si estraggono dal terreno in minima parte s'impiegano allo stato naturale, e la parte maggiore va sottoposta a processi di distillazione e raffinazione per trarne prodotti vari combustibili o lubrificanti. Questi processi costituiscono una industria di notevole importanza, che non esisteva nell'Italia dei vecchi confini, mentre era florida e cospicua nella Venezia Giulia, precisamente a Trieste e a Fiume.

La raffineria di olii minerali di Trieste è andata a finire in mano di capitalisti stranieri, i quali non la fanno funzionare, e se ne servono soltanto come deposito. La raffineria di Fiume invece ha funzionato dall'armistizio in poi principalmente per opera del Ministero della marina, e credo che esso tuttora se ne interessi. Temo però il pericolo che quanto avvenne a Trieste, avvenga anche a Fiume, giacchè i grandi *trust* che controllano il commercio mondiale degli olii minerali hanno tutto l'interesse ad impadronirsi di tutti i mezzi che servono a tale commercio, e fra questi sono essenziali le raffinerie e i depositi: così più facilmente essi possono imporre prezzi di affezione, anzichè prezzi proporzionati al costo e al giusto guadagno.

Voci. A Trieste la raffineria lavora!

SECHI. Io lo ignoravo; comunque certo ciò avviene da poco tempo, e in ogni modo essa lavora per conta del *trust* che ne è padrone.

Vorrei quindi pregare il Governo, di considerare se non sia possibile ottenere che almeno la raffineria di Fiume, la quale ha pure opzioni su taluni pozzi petroliferi dai quali ricava parte del materiale grezzo, sia definitivamente assicurata in mani italiane; tanto più che si tratta di un'industria la quale col volgere del tempo andrà acquistando sempre maggiore importanza, e conviene abbia giusto sviluppo anche in Italia. Essa potrebbe fornire una parte degli olii occorrenti al consumo nazionale a prezzi più equi di quelli generalmente correnti, specialmente se oltre ad essere in mani italiane, fosse governata da Enti i quali escludessero il puro scopo speculativo, e pensassero con equità agli interessi dei consumatori; lo Stato che è un forte consumatore nei riguardi dell'Amministrazione delle ferrovie, dell'Amministrazione marittima e anche nei ri-

guardi dell'Amministrazione della guerra, ne trarrebbe pur esso rilevanti vantaggi.

Io credo, che così facendo si renderebbe un utile servizio allo Stato e all'economia nazionale in genere.

Giacchè ho la parola, desidero rilevare un punto del perspicuo discorso dell'onorevole ministro della Marina. Mi è rincresciuto sentire, che egli ha sospeso la costruzione delle navi affondamine per ragioni di economia. Gradirei sapere, se si tratta di sospensione temporanea e se è sua intenzione di riprendere la costruzione di queste navi fra qualche mese; se è così interrompo il mio dire.

DE VITO, *ministro della marina*. Per ora è stata sospesa la costruzione delle navi affondamine, e si riprenderà in seguito se ci saranno i fondi.

SECHI. Allora devo proseguire per far presente all'onorevole ministro che, a mio avviso, i fondi bisogna trovarli ad ogni costo, magari riducendo la costruzione dei cacciatorpediniere e sia pure dei sommergibili, perchè a parer mio, la marina italiana ha assolutamente bisogno di navi affondamine in numero abbastanza cospicuo. Desidero poi far presente all'onorevole ministro, che la costruzione di queste navi è determinata dall'articolo 6 del disegno di legge, concernente il bilancio della marina per l'anno finanziario 1921-22: è quindi un provvedimento approvato dal Parlamento, e se si pensa di dover rinunciare in modo definitivo a queste costruzioni, lo prego di voler sottoporre nuovamente la questione al Parlamento, riservandomi di trattarlo allora molto esaurientemente; poichè, secondo me, si tratta di una questione assolutamente vitale per la nostra efficienza marittima, ed alla quale avevo provveduto con giusta larghezza, nonostante le difficoltà di bilancio, quando reggevo quel Ministero.

Nelle 24 ore antecedenti alla dichiarazione di guerra e nei giorni immediatamente successivi noi dobbiamo essere in grado di affondare migliaia di torpedini lungo le nostre coste, e se ci mancheranno le navi per farlo, ora non le abbiamo, potremo incorrere in gravissimi guai. Desidero pure far notare all'on. ministro, che la costruzione di queste navi non implica una grande spesa, perchè nel cantiere di Castellammare dovrebbe essere da tempo radunato il

materiale necessario, e gli operai del cantiere bisogna comunque pagarli: tanto vale impiegarli in questo importantissimo lavoro.

Dulcis in fundo, devo rivolgere un vivo ringraziamento all'onorevole ministro della marina per le parole cortesi e lusinghiere rivolte ieri ai membri della Commissione per le linee sovvenzionate, troppo lusinghiere per quanto mi riguarda: mi dispiace non sia presente l'onorevole Albertini, il quale ha fatto colpa ad essi di rappresentare gli interessi regionali in fatto di linee sovvenzionate.

Se fosse presente, gli direi che il Governo doveva necessariamente seguire questo criterio; se si fosse trattato di affari industriali o agricoli esso si sarebbe rivolto a chi ha competenza industriale od agricola, e se avesse fatto altrimenti ne avrebbe avuto giuste doglianze.

Mi è pure sembrato di capire, che l'onorevole Albertini abbia disapprovato l'opera finora esplicita dalla Commissione, che avrebbe troppo largheggiato nelle sue proposte di linee sovvenzionate.

La questione verrà in discussione a suo tempo, e se ne potrà allora trattare esaurientemente; ma non vorrei che il Senato rimanesse sotto l'impressione di proposte eccessive, come pure non vorrei ritenesse che le linee sovvenzionate siano davvero nocive alla marina libera. La marina libera non perde nulla della sua libertà nei grandi traffici mondiali; perde solamente la libertà di trasportare a noli più alti le merci che le linee sovvenzionate trasportano a noli più bassi, e con itinerari più regolari ad esse imposti appunto perchè sovvenzionate: ma il complesso di queste merci è cosa tanto modesta rispetto al traffico totale italiano, che reale nocimento non può esservi; ed a mio avviso la marina mercantile ha funzione così importante nell'economia nazionale che quella sovvenzionata e quella libera possono benissimo vivere e prosperare parallelamente con reciproco vantaggio, quando lo Stato — come è doveroso — ne proporzioni giustamente lo sviluppo, e conferisca all'una e all'altra congrui ed equi aiuti.

Un'ultima preghiera devo rivolgere all'onorevole ministro, che riguarda il disegno di legge per la conversione del decreto-legge relativo alle Scuole nautiche. Vorrei fargli presente, che l'Ufficio centrale del Senato ha

proposto alcune modifiche al decreto-legge, esponendone i motivi nella relazione già distribuita. Lo pregherei prenderne conoscenza, e tener conto — ove lo creda — di tali proposte nella istituzione delle Scuole in questione, che dovrà effettuarsi prossimamente.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi duole di parlare senza che siano presenti il ministro dell'agricoltura e quello del tesoro, ai quali appunto sono rivolte le mie parole.

La questione che impendo a trattare, è molto importante. Forse farà meraviglia che io, abituato a vivere coi microbi, oggi osi maneggiare cifre di milioni e di miliardi di lire, ma sono persuaso che se l'onorevole ministro dell'agricoltura fosse presente non esiterebbe un istante a ringraziarmi.

Si tratta di questo: noi abbiamo in Italia circa quattro milioni di ettari nei quali si coltiva la vite. Noi abbiamo un patrimonio viticolo che prima della guerra era valutato a 24 miliardi; e che rende annualmente otto miliardi lordi. Questo patrimonio nel 1921 dava, per la tassa sul vino, un gettito di 300 milioni, gettito, che presumibilmente arriverà fino a un miliardo e 200 milioni. Ebbene questo patrimonio è in grave pericolo, esso è in via di distruzione. Finora sono stati distrutte le viti sopra un'estensione di circa un milione di ettari, e noi non ne abbiamo ricostituiti che circa 200,000. Durante la guerra necessariamente si è rallentata molto la ricostruzione dei vigneti, nonchè la lotta contro la fillossera: a guerra finita, non si è compresa la necessità di intensificare molto la difesa dei nostri vigneti. La fillossera, che non fa mai sciopero ha continuato a distruggere; e siccome la sua opera nefasta si svolge all'oscuro, senza ricorrere alla piazza, non se ne curano nè il Parlamento nè il Governo.

Eppure sappiamo cosa si deve fare per porre riparo a questo flagello! Abbiamo una legge buonissima, cioè la legge sui Consorzi, per cui l'Italia viene divisa nei riguardi della viticoltura in tanti Consorzi guidati da un tecnico. E qui bisogna tener presente che altro è l'impianto di una vigna nell'anno di grazia 1922 ed altro era l'impianto di una vigna un secolo fa, quando si faceva senza che fossero neces-

sarie delle cognizioni speciali, allora bastava piantare semplicemente come si era sempre fatto, la vite nostrana, e non occorreva altro. Oggi si sa, che la ricostituzione dei vigneti dev'essere fatta a base di viti americane e questa ricostituzione richiede una tecnica speciale. Il vignarolo, che si sobbarca a spese considerevoli, le quali oggi si aggirano intorno alle 30,000 lire per la ricostituzione di un ettaro, deve sapere quello che fa; altrimenti avviene ciò che già si è verificato tante volte, cioè, che dopo quattro o cinque anni bisogna tornare da capo con grande sperpero di fatica e di denaro.

Ebbene che cosa accade in Italia? la legge sulla burocrazia ha stabilito che non si deve più assumere nuovi impiegati; ma intanto la fillossera dilaga, illustri colleghi, in proporzione geometrica. Abbiamo già 300 Consorzi: ne occorrono parecchie altre centinaia; per tutti questi servizi abbiamo soltanto sessanta tecnici. Come si va avanti?

Ma è possibile mai di tollerare ulteriormente questo stato di cose? C'era un progetto di legge, fu presentato alla Camera dei deputati, ma poi fu ritirato a richiesta dal ministro del tesoro, al quale il proposto nuovo impegno di circa mezzo milione sembrava un peso soverchio.

Si spende per ora un mezzo milione: se ne domanda un altro mezzo. Ma cos'è questa cifra di fronte ai milioni e ai miliardi di cui ho parlato?

I provvedimenti erano stati ben studiati, erano pronti, ma non se n'è fatto nulla, perchè non si debbono assumere nuovi impiegati, perchè si deve risparmiare!

Orami siamo ridotti in uno stato miserando.

È troppo! Noi ci comportiamo come un padre avaro, il quale sentendo che occorrono mille lire per un'operazione al figlio, lo lascia morire pur di risparmiare questa somma. Noi facciamo come un contadino che risparmiasse le spese della semina del grano e la sospendesse per qualche anno. Purtroppo siamo giunti a questo punto.

Io perciò richiamo fortemente l'attenzione del Governo sopra questo problema che ha senza dubbio la massima importanza e spero che finalmente si vorrà prendere qualche provvedimento. (*Applausi, vive approvazioni*).

FRACASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRACASSI. Poche parole che non prenderanno più di tre minuti al tempo del Senato, ma che ritengo utili.

Il Senato fu convocato d'urgenza per il giorno 13 corrente con un ordine del giorno che comprendeva due soli argomenti:

1° Comunicazioni del Governo.

2° Esercizio provvisorio.

Previsione sicura: l'ordine del giorno sarebbe stato esaurito in due sedute — forse anche in una sola. Il giorno 14 l'ordine del giorno rimase inalterato. Il giorno 15 si arricchì di diversi nuovi progetti più o meno urgenti...

PRESIDENTE. Le previsioni non possono essere mai esatte. È come nei bilanci, che si approvano, ma... poi vengono le note di variazione. (*Harità*).

FRACASSI. Il progetto per l'esercizio provvisorio, che era certamente il più importante ed il più urgente, passò dal secondo posto al dodicesimo.

Dieci nuovi progetti gli erano stati anteposti.

Oggi fortunatamente si trova come è giusto al primo posto.

Ma altri progetti, e non di piccola mole, sono ancora all'ordine del giorno, e per diversi altri si sarebbe voluto chiedere l'inversione all'ordine del giorno affinché diventassero leggi dello Stato senza ulteriori ritardi.

Il primo giorno della riapertura del Parlamento il senatore Pozzo faceva una precisa proposta per un progetto di legge sul prezzo delle acque.

I medici, alla lor volta, sollecitavano l'approvazione del progetto sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, già approvato dalla Camera dei deputati e che è della massima urgenza.

Basta osservare che questo progetto importa l'obbligo del pagamento dei contributi cominciando dal 1° gennaio 1922 perchè si comprenda di quali inconvenienti e di quale disordine possa essere causa il ritardo dell'approvazione della legge.

Si tratta di una classe numerosa e benemerita di cittadini che hanno diritto a tutte le sollecitudini da parte dei poteri statali.

Ancora stamane un'altra categoria di lavoratori si raccomandava per l'approvazione di legge che l'interessava.

Del mancato lavoro legislativo non si può davvero fare appunto al Senato, che dà così magnifico esempio di abnegazione in questi giorni continuando i suoi lavori in un periodo di generale riposo e nonostante l'eccezionale stagione.

Non è men vero però, che per parecchi bilanci è necessario concedere l'esercizio provvisorio e che molti progetti di legge debbono restare in sospenso.

Ora il paese ha diritto di vivere e di svolgere la sua attività coll'assistenza e la tutela che il Governo ha il dovere di assicurargli.

Se il Parlamento, per una ragione qualsiasi non funziona, se le frequenti crisi e le difficoltà di pronte soluzioni rendono tardiva, inefficace l'opera legislativa, il Governo ha il dovere di provvedere alle giuste esigenze del paese.

Il paese vuol lavorare in pace, con tranquillità e con sicurezza. Esso non s'interessa affatto alle accademie sul collaborazionismo o sull'anticollaborazionismo. Vuole essere governato e star tranquillo.

Questa è la volontà della grande maggioranza del paese. E perchè il volere del paese deve essere superiore a tutti, il Governo si conformi a questa volontà.

Il Governo dopo il voto di larghissima maggioranza riportato alla Camera, dopo il voto di fiducia che il Senato gli ha dato all'unanimità, ha tutta la forza, tutto il prestigio per governare bene sotto la propria responsabilità.

E può essere sicuro che il paese, giudice supremo, se chiamato a pronunciare il suo giudizio lo darà pienamente favorevole agli uomini che avranno fatto sentire che il Governo è nelle loro mani.

CAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. Fino a pochi giorni or sono ho disperato in modo assoluto del ravvedimento di spirito di questo onorevole Ministero che mi apparve impregnato di pregiudizio e di paurose prevenzioni contro un giovane partito, il quale può aver errato in alcune modalità d'azione ma in sostanza ha sempre nel suo pensiero la difesa ed il bene della Patria, mentre queste paurose prevenzioni non furono mai così vive e palesi quando altro partito ugualmente e forse assai più errava nelle sue modalità d'azione ed aveva in sostanza lo scopo di negare e distruggere la Patria e la Nazione.

Lo Stato, o meglio chi lo rappresentava, si era per molti anni organicamente asservito a questo partito, sotto la pressione del quale fu possibile ogni compromesso, ogni degenerazione di equità e di sentimento nazionale e il più grande sperpero del pubblico denaro.

I discorsi ministeriali di ieri e di ieri l'altro mi hanno fatto balenare la speranza di un inizio di quel ravvedimento che oggi s'impone perchè lo Stato sia all'unisono con lo spirito pubblico. Spero non siano solamente parole e confido sulla grande lealtà del Presidente del Consiglio perchè si abbandonino per sempre i vorticosi compromessi e le dedizioni grandi e piccole per mettersi sulla strada maestra che non conosce viltà, che non conosce interessi di parte dannosi allo Stato, che guida ad un'alta e serena giustizia per tutti; la sola strada sulla quale avverrà quella pacificazione che inutilmente si invoca a parole e che non può essere artificiosa, quella via maestra sulla quale l'Italia non in molti anni ma in breve tempo farà il miracolo di assestarsi economicamente e politicamente.

Mi rincresce che non sia qui presente il ministro del tesoro, che fu critico acutissimo al lavoro dei suoi predecessori, perchè vorrei fargli presente che mentre operai liberi lavorano otto ore per 20 e per 15 lire al giorno gli operai dello Stato ne percepiscono 30, 35 ed anche più e sono poi anche pensionati; che, mentre gli operai liberi accettarono con nobile sentimento di equità una riduzione di L. 2.40 di caro-viveri rappresentante quasi la metà del loro caro-viveri globale, uguale riduzione lo Stato non ha saputo fare a tutti i propri dipendenti per i quali L. 2.40 rappresenterebbero appena il quarto del loro caro-viveri globale; vorrei fargli presente che lo Stato paga ore straordinarie di lavoro che non si fanno, paga cottimi che raggiungono il 50 per cento delle paghe, paga mancati cottimi e versa somme ragguardevoli come partecipazioni agli utili di un'azienda che è in *deficit* di oltre un miliardo. E nessuno paga quella tassa che la legge impone a tutti i cittadini.

Si parla di difficoltà di ruoli; questo può essere per una minima parte di essi ma non è una difficoltà accettabile.

Sperperi, rinuncie e concessioni di molti privilegi demagogici furono fatti sotto l'imposi-

zione di scioperi o di minacce di scioperi, sempre.

Non si tratta di un vantaggio di qualche milione ma di oltre un miliardo, forse di due miliardi di economia immediata che avrebbe una grande ripercussione sul nostro credito, sul nostro mercato e che segnerebbe in verità un grande passo avanti in quella giustizia amministrativa che deve presiedere alle finanze dello Stato e che sola può dare il benessere a tutti.

Onorevole ministro delle finanze, Lei parlò di economie sulle spese, che si devono ancora fare e che pur troppo in gran parte si dovranno fare lo stesso, ma non parlò delle economie che si possono fare subito sulle spese in corso. Bisogna essere coraggiosamente sinceri.

Ministeri, direzioni generali, uffici, impiegati arsenali, agenti, sono in numero pleorico. Tutti lo riconoscono ma, o per demagogia o per infauste influenze parlamentari e locali, non si ha il coraggio di ridurre. Tutto resta com'è, e questo è il vero verme roditore del nostro bilancio.

Onorevole Facta, il tempo ed il male ci stringono alla gola: non esiti. Si serva pure di decreti reali per fare economie, - nessuno glieli rimprovererà, tutti l'approveranno - ma spinga e guidi i suoi collaboratori a quella sincerità e giustizia amministrativa e politica che è stata dimenticata da oltre vent'anni, abbia il coraggio del chirurgo che incide profondamente nell'origine del male e sarà veramente un grande benemerito della patria. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelli.

VITELLI. *Dies diem docet*, dice un antico proverbio. Non ho mai messo in dubbio la bontà di questo proverbio; ma, sinceramente, credevo che esso non fosse applicabile anche alle cose di cui sentiamo parlare sino alla sazietà tutti i giorni, e da gran tempo. Invece ne ha parlato testè l'onorevole senatore Cagni; e mentre credevo di saperne già abbastanza, mi è accaduto invece di sentirne ancora delle nuove. Ho sentito, ad esempio, che ci sono caroviveri per gli operai, la cui quarta parte ammonta a due lire e 40.

CAGNI. È una misura unica stabilita per tutti i dipendenti dello Stato, sia impiegati che operai.

VITELLI. Ma gli operai non pagano le tasse! Sono un vecchio pensionato dello Stato, col massimo della pensione. Credevo che la mia pensione fosse di 594 lire al mese; invece ho saputo dall'on. De Cupis (con tanti danari che ho, non vi avevo fatto attenzione!) che la mia pensione è di sole 583 lire, cioè di neppure venti lire al giorno. Ed invece ho sentito che vi sono operai che guadagnano anche il doppio e il triplo, e non pagano alcuna tassa. Domando se è possibile continuare così. È vero che questa non è una novità, e si tratta invece di uno stato di cose che dura già da parecchio tempo; ma io speravo che in questo lungo tempo qualche cosa si fosse fatta, e invece ho sentito che non si è fatto nulla. Soltanto mi fu detto, non è molto, che a Firenze il Comune avrebbe equamente e leggermente tassato anche gli operai, e si annunciò questo proposito come una cosa di grande importanza. Ma avendo poi domandato come questo proposito fosse stato messo in atto, mi fu detto che esso è ancora allo studio. E auguriamoci sia studiato bene a Firenze e altrove.

A parte questo, avevo voluto parlare per rallegrarmi, e dolermi insieme, delle lodi continue ed entusiastiche onde è oggetto il Senato, anche rispetto all'altro ramo del Parlamento (e i confronti sono sempre odiosi). Ora, anche rispetto a codeste lodi, ci dovrebbe ammaestrare un antico proverbio: le troppe lodi conviene evitarle, perchè eccitano... l'invidia degli Dei. Per carità, dunque, cerchiamo di ridurre alla giusta misura le lodi, curandoci magari un po' meno di dir cose laudabili, e affrontando più spesso la dura responsabilità delle deliberazioni utili, per quanto sgradite.

Il voto di ieri, con cui abbiamo manifestato la nostra fiducia nell'opera futura dell'onorevole Facta, esclude ogni idea in me di voler oggi diminuire l'autorità ed il valore di quel voto. Se veramente avessi creduto che il Ministero questa fiducia non meritasse, non sono tale persona da non decidermi a votare contro, come altre volte ho fatto, pur rimanendo solo o quasi solo. Le parole che dirò oggi vanno intese esclusivamente per quello che dicono; nè, per verità, c'è bisogno di dichiararlo in quest'Alta Assemblea, dove non vige altro costume.

Gli onorevoli senatori che hanno parlato prima di me, l'on. Ferraris, l'on. Zupelli e altri, hanno accennato ad alcune economie che si sarebbero potute fare anche nei mesi di vita del primo Ministero Facta. Ma naturalmente di tante altre economie mancate va cercata la ragione molto più indietro.

Di tanti peccati di omissione non sono colpevoli Loro, onorevoli ministri; sono peccati, dirò così, ereditari, ed è notorio che dei vizii e dei mali ereditari non è poi neppure facile liberarsi. Ma qualche cosa si poteva fare, anche per quello che so io, sebbene mi manchi la soddisfazione di enumerare milioni e miliardi, come hanno potuto fare l'onorevole amico mio Pellerano e parecchi altri. I conti di grosse somme non ho imparato mai a farli. Mi devo tenere in limiti molto più modesti, e quello che dirò servirà solo come simbolo ed indice di quello che si sarebbe potuto fare.

Per caso sono informato di alcune economie che si sarebbero potute fare nella magistratura italiana. Tutti i colleghi ricordano che il decreto del ministro Rodinò abbassò i limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati; e, almeno a giudizio di alcuni competenti, non fu provvedimento opportuno nelle presenti condizioni dell'erario: abbassando il limite di età dei magistrati si veniva a spendere più di quello che si spendeva prima. E questo in doveroso ossequio alla così detta legge sulla burocrazia! Da alcuni fu anche detto che quel decreto è incostituzionale. Non sono professore di diritto costituzionale e non oso decidere. Il primo Ministero Facta ereditò questo decreto Rodinò: e dico soltanto che esso fu attuato non di certo con vantaggio dell'erario.

C'era però, ad ogni modo, un altro decreto Rodinò, in relazione appunto con la legge della burocrazia. Si abolivano 200 preture e 16 tribunali. Ed ho stentato a credere che non se ne sia fatto ancora nulla. Non riferisco tutto quello che mi viene all'orecchio; e se lo riferisco, non intendo assolutamente garantirlo. Ma quando certi fatti si verificano, non deve far meraviglia che si facciano anche delle supposizioni avventate. Si è detto, dunque, che le abolizioni furono dimenticate, perchè hanno avuto il sopravvento interessi locali e regionali. Si è detto persino che la legge (votata natural-

mente anche da noi), la quale aumenta a lire 5000 la competenza dei pretori, ebbe come scopo precipuo quello di far risultare utili e necessarie alcune delle preture condannate come poco utili o inutili. Questo non sarà vero...

VALLI. Purtroppo è vero!

VITELLI. ... Se lo dice Lei, non mi pento di averlo riferito. Ad ogni modo, le abolizioni non sono avvenute finora; ed è questo un fatto di cui non si può dubitare. Intanto in alcuni principali tribunali del Regno - non sono informato se non delle condizioni di alcuni tribunali dell'alta Italia; Milano, Torino, Genova. ignoro quello che avviene nel resto d'Italia - in quei tre tribunali, dunque, per il gran numero di affari si è dovuto aumentare notevolmente il numero dei giudici e dei cancellieri.

Si è provveduto forse con decreti-legge? Oibò, noi siamo tutti convinti che decreti-legge non se ne debbono più fare, nè utili nè dannosi: nelle sfere ministeriali si direbbe che tale convinzione riguardi soltanto i decreti-legge utili all'erario. Si è provveduto, dunque, « applicando » a quei tre tribunali giudici e cancellieri di tribunali e preture che dovevano essere aboliti, dove però un certo personale è rimasto, appunto perchè non sono aboliti, e dove va poi ad amministrare la giustizia un giudice viciniore, naturalmente con non indecorosa indennità di trasferta. Ora di quei tali « applicati » abbiamo una ventina a Milano, altrettanti a Torino, una diecina a Genova: tutti, e giustamente, con una indennità di residenza che varia dalle 600 alle 800 lire mensili. Prendiamo l'indennità minima di 600 lire, moltiplichiamola per i 50 « applicati » di cui ho casualmente notizia, e avremo così in un anno 360,000 lire che si spendono e non si dovrebbero spendere. E quanti sono gli altri di cui io non so nulla, nel resto d'Italia?

Mi perdonino gli onorevoli colleghi e gli onorevoli ministri, se mi sono permesso di entrare in un campo in cui sono tanto incompetente. Badino però che non molti dovrebbero rivolgermi questo rimprovero, perchè quasi tutti siamo oggi democratici; e la democrazia, come si sa, è il regno della incompetenza: è *le triomphe de l'incompétence*, come amorevolmente mi corregge il collega Tanari.

Voce. Anche l'aristocrazia.

VITELLI. L'aristocrazia per lo più se ne sta a casa sua, mentre la democrazia amministra lo Stato! Non è dubbio che in altre Amministrazioni dello Stato si sono fatte economie, e noi abbiamo sentito, per esempio, con molto piacere le economie realizzate dall'onorevole Fulci, il quale oltre a darci quelle belle notizie, ha esilarato il nostro spirito come non ci saremmo mai aspettato.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, non saprei dire da quale dei ministri, ho poi sentito che non è possibile aumentare tasse e tributi. Ma quando si discusse il bilancio dell'istruzione pubblica, deprecai ardentemente l'inasprimento delle tasse nelle scuole medie e superiori, inasprimento che nelle presenti condizioni sarebbe vera e propria demagogia.

L'onorevole Anile, che è ora ministro dell'istruzione, e che lo era anche nel primo Ministero Facta, non mi rispose neppure mezza parola su questo argomento, e solo ebbi, dopo pochi giorni, la bella soddisfazione di leggere sui giornali che il Consiglio dei ministri aveva inasprito ancora le tasse universitarie! Continuo pure così, e se ne vedranno splendidi risultati!

Ripeto, in due parole, quello che dissi in quella discussione del bilancio. Voi obbligate un'intera classe sociale, quella cioè che avrebbe migliore preparazione per gli studi di alta cultura e per le professioni liberali, a rinunciare all'una e alle altre; e mandate invece su quelli che hanno fatto fino ad oggi i bottegai e peggio, magari i bottegai disonesti, perchè sono a preferenza quelli che hanno denaro per l'educazione dei loro figliuoli.

L'onorevole Anile non rispose neppure ad altre osservazioni che avevo fatte: avevo infatti domandato come mai si facessero altre economie nel Ministero dell'istruzione pubblica, per esempio negli incoraggiamenti all'istruzione superiore, alla scienza, ecc., mentre invece si aumentano le spese dell'amministrazione centrale e provinciale. Non dissi che questi aumenti erano ingiustificati, dissi che neppure il relatore onorevole Mango sapeva se fossero giustificati. Una parola chiara di giustificazione poteva pur venirci dal Governo, e non l'abbiamo avuta.

Avevo chiesto come favore e come preghiera, che si facesse qualcosa per non distruggere tutto quel che c'era di buono nelle scuole delle provincie redente, ma l'onor. Anile non mi ha degnato di una parola di risposta, e l'onor. Salata mi assicurava non molto tempo fa che purtroppo non c'è più nulla di buono da conservare...

MAYER. Non c'è nulla di buono da conservare! Il regolamento delle scuole italiane è molto migliore!

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di non fare interruzioni!

VITELLI. Onorevole Presidente, sono sicuro che Ella non vorrà impedirmi di tener conto dell'interruzione dell'onor. Mayer. È la prima volta che io sento che, per esempio, le scuole di Trieste - residenza, se non erro, dell'onorevole Mayer - principalmente le scuole municipali di Trieste fossero meno buone...

MAYER. Ugualmente buone!

VITELLI. Onorevole Mayer, ella forse non era presente, perchè io dissi allora che in quaranta e più anni d'insegnamento universitario avevo avuto centinaia di scolari trentini, triestini, istriani; e avevo dovuto sempre riconoscere che, se anche lasciavano a desiderare qualche cosa in fatto di lingua italiana - il collega Mazzoni negava anche questo - in tutto il resto, nella preparazione umanistica, nella preparazione generale alle scuole superiori erano molto superiori ai nostri...

MAYER. Perchè venivano da lei i migliori!

PRESIDENTE. Prego l'onor. Mayer di non interrompere, perchè già l'ora è tarda; lo vorrei pregare di non allungare inutilmente la discussione.

Voce. Ma qui di che si discute?

VITELLI. La discussione è quello che è: lo dico non al nostro venerato Presidente, ma a chi ha intercalato il suo « qui che cosa si discute? ». Mi pare di poter dire, a proposito dell'esercizio provvisorio, tutto quel che dico, come gli altri che hanno parlato finora. E se poi veramente dispiacesse che si parli a questo modo, avrei tentazione di parlare fino a domani. (ilarità).

L'onorevole Zupelli diceva poco fa che in fondo in fondo egli non aveva elementi sufficienti per assicurare che le cose dell'amministrazione della guerra sarebbero andate bene:

tutto era fondato sulla parola e sulle assicurazioni che l'onorevole Soleri ha date. Voi vedete, onorevoli colleghi, che non posso dire lo stesso per quel che riguarda l'istruzione pubblica, perchè nessuna assicurazione ho mai avuta in quest'aula.

Del resto anche le assicurazioni dell'onorevole Soleri, indipendentemente dalla sua volontà - giacchè so quanto essa sia energica e quanto egli voglia fortemente quello che promette - vanno soggette a cauzione, per quelle ragioni che malinconicamente indicò ieri l'onorevole Presidente del Consiglio, e per tante altre contingenze politiche e parlamentari che non è il caso di ricordare. Onorevoli senatori, non vi sono ignote le lagnanze contro il sistema complicato dei bolli; e rammento che l'onorevole Soleri disse energicamente una volta: « in poco tempo spazzerò via tutta questa complicazione di bolli e di tassazioni ». Ebbene, mi sono informato poco tempo fa, e mi hanno detto che le complicazioni ci sono ancora proprio tutte!

Quanto all'onorevole Mayer che poco fa si meravigliava che io discorressi...

MAYER. Ma io non ho detto nulla.

VITELLI. Sarà stato un'altro, mi perdoni. Ma ho proprio sentito dire: « ma qui di che cosa si parla? » Volevo dunque opporre che io potevo e dovevo estendere il campo delle mie osservazioni, come ha fatto a mo' d'esempio l'onorevole Grassi, che ha parlato - opportunissimamente - niente meno che della fillossera. Non ho anzi ritengo di aggiungere qualche cosa a quello che egli ha detto, cioè che la fillossera non vuole fare sciopero. Caro onorevole Grassi, le squadre fasciste furono efficaci contro lo « sciopero »: che debbano essere esse sole efficaci anche contro il « non-sciopero » della fillossera?

Ma vengo a ciò che più m'importa, e per cui principalmente ho chiesto la parola.

L'onorevole Zupelli, a proposito della legge chiamata della burocrazia, ci ha detto che è una cattiva legge e che si sarebbe fatto molto meglio a non votarla; ed è proprio così. Questa era l'impressione che avevo io e che con me avevano molti altri, quando fu presentata al Senato. Nell'Ufficio, a cui io appartenevo, prevalse il proposito di respingerla, e fu nominato relatore l'onorevole Zupelli, appunto perchè

egli aveva sviluppate le ragioni per respingerla. Ma la legge fu poi approvata anche dall'onorevole Zupelli; e se si fosse fatto diversamente, non avremmo ora il dispiacere di chiamarla una cattiva legge.

Similmente oggi, l'onorevole e carissimo amico mio Carlo Ferraris, sulla legge che discutiamo, ha fatto osservazioni gravissime, incontestabili, le ha fatte come le sa fare lui e come non le saprei fare io, cioè sobriamente, incisivamente; ebbene, in conseguenza di quelle osservazioni dovrebbe invitarci a non approvare molti articoli della legge stessa.

Sennonchè sento spesso dire: i ragionamenti sono una cosa, e la politica è un'altra. E sia pure! Non m'intendo molto di codesta politica; ma volete proprio ridurci a credere che la politica sia il contrario di ogni logica e di ogni coerenza?

Per conto mio ritengo che con codesta politica non si salva il paese! Dunque, senza ripetere qui le savie osservazioni dell'onorevole Ferraris, oso dire che ciascuna di esse ha tale e tanta importanza, che, a ben considerarle, nessuno di noi può avere il coraggio di votare quello che, sotto specie di esercizio provvisorio, ci si chiede. Io almeno, per lasciar tranquilla la mia coscienza, voterò contro l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola ai ministri.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, darò brevi parole di spiegazioni alle domande specifiche che mi furono rivolte dai senatori Carlo Ferraris e Zupelli.

Il senatore Ferraris mi ha chiesto quali siano le intenzioni del Governo in rapporto alle tre grandi leggi finanziarie che dovrebbero costituire il nostro ordinamento tributario. Sa il Senato quante volte appassionatamente io abbia invocato l'attuazione di queste leggi; sa anche il Senato che se proprio vi è un punto, un campo nel quale io scrupolosamente ho fatto quanto potevo, è precisamente quello relativo al riordinamento dei tributi. Gli avvenimenti a tutti noti impedirono che questi miei intendimenti potessero entrare in esecuzione.

Se mi si domandasse quali erano gli intendimenti miei e del Governo in proposito, io non avrei nessuna difficoltà a dichiarare che avremmo lasciato che si facesse la discussione generale nei due rami del Parlamento, indi fissati certi punti fondamentali, avremmo proposto di dare incarico al Governo, assistito da una Commissione di senatori e di deputati, di attuare entro le vacanze questi progetti in modo di averli pronti nel 1923. Ed io avevo ragione di ritenere che questa idea sarebbe stata accolta. Ciò non ha potuto attuarsi per quanto è avvenuto in seguito. A me non resta che raccogliere l'augurio espresso dall'illustre Presidente di questa insigne Assemblea in occasione della discussione del disegno di legge sulle imposte dirette; e cioè che nella prossima ripresa dei lavori parlamentari siano immediatamente iscritti all'ordine del giorno i progetti finanziari. Io faccio mio questo augurio a nome del Governo e ritengo che alla ripresa dei lavori le cose prime che saranno discusse saranno precisamente i progetti della riforma finanziaria.

Per quanto riguarda l'opera del Ministero delle finanze, io assicuro che cercherà di attuare, nei limiti del potere esecutivo, quelle piccole semplificazioni che possono attuarsi. Anch'io ho sempre manifestato la mia precisa volontà di semplificare ciò che esecutivamente si può fare; specialmente in materia di bolli e tasse vi è molto da fare. Vi è un altro progetto dinnanzi al Parlamento e che deve essere discusso; esso riguarda una proposta che tende a semplificare e conglobare un gran numero di tasse che vessano il contribuente in modo grave: la tassa sulla cifra degli affari. In Francia, nel Belgio, nel Giappone, nella Germania, essa è già attuata ed in qualche posto ha dato buoni risultati, mentre in altre nazioni non così si è verificato. Onde si deve ben studiare l'applicazione di questo sistema, che si può ritenere in massima apportatore di buoni risultati.

Anche questo progetto sarà esaminato insieme ai progetti finanziari noti, e si arriverà certamente ad una semplificazione di tutti i servizi di tasse minori di bollo.

Per la legge sulla burocrazia io ho raccolto provvisoriamente questa dolorosa eredità e quanti ne conoscono la portata sanno che per

coloro che debbono eseguirla essa pesa come una dura croce.

Il senatore Zupelli, autorevole presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, sa anche quanto sia l'interessamento del Governo, del quale parecchi membri fecero la loro esperienza in seno alla Commissione parlamentare. Io, prima di presentare a nome del ministro del tesoro il nuovo esercizio provvisorio, con l'articolo per la proroga dei termini dei poteri della legge sulla burocrazia, ho voluto sentire l'autorevole consiglio del Presidente della Commissione interparlamentare d'inchiesta ed è precisamente a seguito di questo colloquio che abbiamo deciso di non fare un passo troppo lungo, e di fare per ora non le tabelle organiche ma solo quelle di stipendi e carriera, perchè le prime presuppongono la semplificazione dei servizi.

Per esempio in materia d'imposte, se i due rami del Parlamento nel prossimo autunno approveranno i tre disegni di legge sulla riforma delle imposte, sulla riforma dei tributi locali e la conversione dell'imposta patrimoniale, evidentemente dovremo modificare anche degli importanti servizi e di conseguenza do- emmo modificare anche le tabelle degli impiegati se queste fossero definitive. Ecco perchè ritengo prudente non fare il passo troppo lungo. Ciò che importa è di stabilire una buona volta quali sono gli stipendi. Se vi saranno delle agitazioni il governo farà quello che esso è chiamato a fare, non più e non meno.

Ed intanto avremo aperta la via all'attuazione della riforma. Abbiamo un mese e mezzo di tempo per presentare le tabelle anzi per pubblicarle, perchè il termine scade al 30 settembre. Il Senato sa che non si può far colpa se non l'abbiamo potuto fare prima: le vicende a tutti note si sono riverberate anche su questa materia. Le tabelle ora sono davanti alla Commissione d'inchiesta. Noi procederemo di pieno accordo con essa, ed a nome del Governo do piena e formale assicurazione che non faremo nulla senza la Commissione parlamentare, che non possiamo desiderare di meglio che agire sempre in pieno accordo con essa e coi suoi pareri.

E dicendo della attuazione del progetto di riforma dell'imposte dirette rispondo anche alle giuste osservazioni fatte da parecchi ora-

tori che si preoccupano delle elusioni che una grande classe di contribuenti fa al contributo che tutti i cittadini danno alle imposte, cioè all'elusione di coloro che hanno alti salari e che in qualche modo pur dovrebbero concorrere alle gravezze dello Stato. Orbene la riforma delle imposte dirette, nel progetto che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento, contiene questa disposizione che fu lodata dall'onorevole Ferraris, e che è il risultato di una lunga e laboriosa fatica degli uomini più insigni delle nostre finanze; e perciò adottando questa riforma avremo anche risolto questo problema. Ancora ha raccomandato l'onorevole Ferraris che d'ora innanzi vengano presentate più sollecitamente le note di variazioni in modo che non si sia obbligati a discuterle così rapidamente.

Sono in dovere di rammentare che dopo sei anni di finanza anormale, dopo sei anni di vita politica e parlamentare che si svolse all'infuori di ogni controllo dei bilanci, è questo il primo anno in cui bilanci furono discussi. Tutti i bilanci sarebbero stati discussi se non fossero intervenute cause straordinarie ad interromperli e mi pare che l'aver discussi 10 bilanci, sia un importante passo verso il ritorno alla normalità finanziaria che è nel desiderio dell'onorevole Ferraris.

Non ritengo siano state fatte altre osservazioni se non quella di indole generale fatta dal senatore Grassi per un richiamo al ministro del tesoro, che in questo momento rappresento, e al ministro di agricoltura, a nome pure del quale posso dare questo affidamento: che l'uno e l'altro daranno la massima cura al gravissimo problema che venne da lui accennato e che tocca al vivo la economia nazionale.

Circa le economie che furono accennate dai vari oratori e ultimamente dal senatore Vitelli che si potrebbe introdurre nei bilanci dei dicasteri, rinnovo la promessa del Governo che ogni opera a ciò sarà data. Per quanto riguarda i Ministeri finanziari, essa è avviata, non farò qui l'elenco dalle economie, dei gettoni già soppressi, ecc., posso però richiamare l'autorevole testimonianza del Presidente della Commissione parlamentare perchè dica se non abbia mantenuto la promessa di attuare come ministro ciò che aveva espresso come membro della Commissione parlamentare.

Non ho altro da aggiungere; se avessi dimenticato qualche cosa, prego gli onorevoli senatori di volermelo rammentare. E prego pertanto che si voglia approvare il disegno di legge d'esercizio provvisorio.

ALESSIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Debbo rispondere ad alcune domande rivoltemi dal senatore Vitelli e vi risponderò brevissimamente, telegraficamente. Non ho alcuna intenzione di ritardare l'applicazione del decreto che dispone la soppressione di un certo numero di tribunali e preture. È mia intenzione di darvi esecuzione e cercherò di farlo appena saranno pronte le norme di attuazione.

Non è esatto quanto disse l'onorevole Vitelli che il progetto di legge sulla competenze delle preture sia stato provocato dal desiderio di avere con ciò un ulteriore motivo per ritardare siffatte soppressioni. Quella riforma fu una conseguenza delle condizioni economiche del paese, delle condizioni in cui si sono trovate le preture e i tribunali, aggravatissimi di controversie e di affari, in seguito alla svalutazione della moneta che aveva determinato un notevole aumento negli importi degli atti di relazione. Inversamente le preture erano ridotte, nelle loro attribuzioni, per questa stessa ragione.

Non ha del pari importanza la questione degli applicati accennata dall'onorevole Vitelli. È evidente che in centri così densi di controversie e di affari come Milano e Genova, e data la divisione di circoscrizioni del Regno, che porta a che vi siano sedi inutili ed altre cariche di lavoro — convenga applicare alcuni magistrati a queste sedi, in cui vi è da svolgere un'azione giudiziaria molto più estesa ed intensa.

Del resto l'inconveniente delle applicazioni, con la nuova circoscrizione, dovrà essere eliminato, perchè è evidente che nel momento in cui si diminuiscono alcune sedi bisogna aumentare gli organi di quelle altre nelle quali si manifesta la necessità di un maggior lavoro.

Con questi chiarimenti credo di aver risposto alle osservazioni fattemi.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Voglio dire soltanto due parole all'onorevole senatore Vitelli, il quale si è doluto che io non abbia risposto in precedenza ad alcune sue osservazioni, specialmente sul fatto dell'inasprimento delle tasse scolastiche.

Orbene io debbo informarlo che noi abbiamo elevato le tasse in proporzione minima in rapporto a quello che ci costa specialmente la scuola media ed anche in confronto di quello che fanno le altre nazioni. Il senatore Vitelli sa che ci sono istituti medi, dove ciascun alunno costa all'erario 2000 lire all'anno ed anche più; e questo perchè lo Stato italiano si è sempre preoccupato di aumentare un numero eccessivo di scuole medie non importa se in ambienti poco igienici. L'affollamento dei giovani nelle nostre scuole è tale che anche ultimamente abbiamo dovuto ammettere le classi aggiunte con poco vantaggio della coltura. Questo fatto dà anche ragione delle variazioni di bilancio che si trovano dinanzi al Senato. I 12 milioni rappresentati da queste variazioni stanno appunto in rapporto alla necessità di nuove classi aggiunte.

Di fronte a questa considerazione di cose io ho fiducia che l'onorevole Vitelli sarà più sereno nel giudicare la mia azione.

Circa le spese del Ministero debbo dire che queste spese, in rapporto al lavoro che nel Ministero si compie e che aumenta del continuo perchè aumentano le scuole, non sono eccessive. Io posso assicurare l'onorevole senatore Vitelli che alla Minerva non c'è un solo funzionario in soprannumero; anzi, in paragone ai Ministeri precedenti, il numero dei funzionari è diminuito e per di più non abbiamo più avventizi. I nostri funzionari sono in numero ridotto e se le spese sembrano cresciute ciò dipende dal fatto che ciascun funzionario gode di indennità caro-viveri e di aumenti di stipendio in considerazione delle nuove esigenze della vita.

Circa poi quello che si fa nelle nuove provincie, io riconosco che c'è qualche cosa di buono che bisogna rispettare, ma non è vero che sia tutto buono. Noi non dobbiamo rimanere del tutto indifferenti a quel che si fa lassù e specialmente circa l'attuazione dei programmi che il mio predecessore ha fatto. Io

credo che questi programmi siano fatti bene, e siano utili allo scopo di unificare la nostra cultura, scopo che dev'essere in cima ai nostri pensieri trattandosi di giovani che debbono ora essere italiani. Per altro posso assicurare l'onorevole senatore Vitelli che quello di veramente buono che nelle nuove provincie esiste sarà rispettato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge che rileggo:

Art. 1.

Il termine di cui alla legge 23 luglio 1922, n. 1017, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 luglio 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 agosto stesso anno, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni della legge 13 agosto 1921, numero 1080, in quanto non abbiano già avuta completa esecuzione, e non sia diversamente disposto con la presente legge, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1923.

Il Governo del Re pubblicherà, entro il 30 settembre 1922, le nuove tabelle degli stipendi del personale per le categorie contemplate all'articolo 14 della citata legge 13 agosto 1921 con le relative norme di carriera, tenuto conto, agli effetti del quarto comma dell'articolo 1 della legge medesima, dell'assegno temporaneo mensile concesso dall'articolo 14 predetto, escluse le indennità di carica, di funzioni e gli altri speciali trattamenti.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire entro il 31 dicembre 1922 il trattamento economico relativo al personale contemplato all'articolo 15 della legge precitata, nonchè al personale della magistratura giudiziaria, e delle magistrature del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegno temporaneo mensile di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è prorogato, per il personale provvisto di stipendio, fino all'attuazione delle relative nuove tabelle degli stipendi, e per il personale rimanente fino ai provvedimenti che ne regolino le competenze rispettive.

È pure prorogata, fino alla detta attuazione, l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto 7 aprile 1922, n. 412, e provvedimenti successivi, nonchè di quelle del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1355.

Il personale avventizio di cui al quarto comma dell'articolo 10 della ripetuta legge 13 agosto 1921, potrà essere mantenuto in servizio, nei limiti dello stretto necessario, fino a non oltre il 31 dicembre 1922. Questo termine potrà essere prorogato al 30 giugno 1923 nei casi di assoluta necessità, su parere conforme della Commissione parlamentare consultiva di cui all'articolo 2 della legge sopra citata, alla quale dovranno presentarsi le proposte non più tardi del 31 ottobre 1922. In mancanza di proposte entro tale data, il licenziamento del personale avventizio dovrà aver luogo senz'altro non oltre il 31 dicembre predetto.

La disposizione del primo comma dell'articolo 2 della presente legge ha effetto a partire dal 1° luglio 1922, e tutte le altre disposizioni entrano in vigore dal 1° settembre stesso anno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 » (N. 525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 »

Ne do lettura.

Articolo unico.

La facoltà concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, e 27 luglio 1922, n. 1066, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 è prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sieno approvati per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 527).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1921-22, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la spesa di lire 100,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'e-

sercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 139-*bis*: « Sussidio straordinario a favore dei Reali Educandati di Napoli ».

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la spesa di lire 34,760 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 149-*quater*: « Somma dovuta alla Compagnia dell'Acquedotto di Napoli per maggior consumo di acqua da parte della R. Università di Napoli e per lavori d'impianto e riparazioni straordinarie delle condutture eseguite per conto della stessa ».

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la spesa di lire 150,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 155-*bis*: « Contributo dello Stato nelle spese per la XIII Esposizione d'arte internazionale di Venezia ».

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la spesa di lire 40,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 156-*bis*: « Contributo dello Stato nelle spese per la Mostra d'arte primaverile di Firenze ».

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la spesa di lire 50,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo capitolo n. 159-*ter*: « Spese per riparazioni straordinarie alla Villa d'Este in Tivoli, devoluta al Demanio dello Stato italiano ».

(Approvato).

TABELLA DELLE MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI E DELLE DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI.

Capitolo 3. Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza. . .L.	100,000.—
Capitolo 4. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del bollettino ufficiale e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	130,000.—
Capitolo 6. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	110,000.—
Capitolo 6-bis (di nuova istituzione). Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale delle Amministrazioni scolastiche provinciali	80,000.—
Capitolo 7. Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed Istituti dipendenti o vigilati, dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	350,000.—
Capitolo 8. Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali e delle Delegazioni governative, non che delle altre Commissioni e Giunte permanenti e temporanee - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie - Spese materiali accessorie per il Consiglio superiore di antichità e delle belle arti - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero, per concorsi ad assegni e a posti gratuiti in Istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento	53,000.—
Capitolo 9. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio. Rimborso delle spese di viaggio personali a coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito	100,000.—
Capitolo 19. Spese casuali	4,000.—

Capitolo 23. Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della Deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione scolastica provinciale e spese di rappresentanza, in servizio dell'istruzione elementare	100,000.—
Capitolo 49. Ispettorato delle scuole medie, normali e complementari - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	20,000.—
Capitolo 50. Scuole medie governative - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 e decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 843 (<i>Spese fisse</i>) .	12,000,000.—
Capitolo 58. Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie	91,330.—
Capitolo 62. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679, e decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e Regio decreto 13 maggio 1920, n. 843 (<i>Spese fisse</i>)	35,000.—
Capitolo 77. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (<i>Spese fisse</i>)	105,600.—
Capitolo 80. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	16,828.80
Capitolo 81. Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, e con il provento delle tasse scolastiche della scuola di agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese di materiale, personale e viaggio necessarie per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della scuola stessa non a loro carico, da sostenersi con le rendite del Podere di Arcoveggio (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	83,541.50
Capitolo 90. Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo a favore della Biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per l'adempimento di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a Biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la Biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli	750.—

Capitolo 91. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche ed assegni (<i>Spese fisse</i>)	15,000.—
Capitolo 93. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali . . .	100,000.—
Capitolo 107. Monumenti - Spese per gli uffici e i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	20,000.—
Capitolo 137. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifizî destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'articolo 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487	25,676.22
Capitolo 141- <i>ter</i> (di nuova istituzione) spese in servizio degli Istituti d'Istruzione Superiore	1,544,579.18
Capitolo 146. Somma da corrispondere al Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, alla Regia scuola navale di Genova ed al Regio Politecnico di Torino per assegnare al personale di ruolo degli Istituti medesimi la indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	160,000.—
Capitolo 147- <i>bis</i> (di nuova istituzione). Spese di registrazione dell'atto di donazione Cidonio-Cirincione per la istituzione di una fondazione a favore della clinica oculistica dell'Università di Roma	15,575.—
Capitolo 156- <i>ter</i> (di nuova istituzione). Contributo dello Stato nelle spese per la Mostra d'arte sacra in Milano	5,000.—
Capitolo 160- <i>bis</i> (di nuova istituzione). Acquisto di opere e pubblicazioni italiane da inviarsi a Istituti o scienziati stranieri per propaganda scientifica	10,000.—
Capitolo 162 <i>bis</i> (di nuova istituzione). Contributo dello Stato a favore della Mostra internazionale del libro in Firenze	10,000.—
Capitolo 172. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	267,000.—
Capitolo 201. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	1,725.—
Capitolo 243. Assegnazione straordinaria per provvedere alle maggiori spese derivanti dalla rinnovazione dei contratti per il mantenimento delle cliniche delle Università e per i servizi termici al Policlinico « Umberto I » di Roma	55,520.—

Totale . . . L. 15,610,125.70

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 60. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896, n. 293, 24 marzo 1907, n. 116, 4 giugno 1911, n. 487, e 21 luglio 1911, n. 871, od assegnate sui fondi provenienti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, nelle provincie napoletane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica e disciplinate dal regolamento approvato con decreto 9 settembre 1915, n. 1790 - Borse di studio ai maestri della Sardègna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, giusta l'articolo 78 della citata legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi ad alunni ed alunne di scuole magistrali di cui all'articolo 14 del menzionato regolamento 9 settembre 1915. (*Spese fisse*)

53,000.—

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di lire 22,261,433, le diminuzioni di stanziamento di lire 13,750,000, gli aumenti e la diminuzione compensativa di lire 7,600,000 in conto residui, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22, risultanti dalla tabella annessa alla presente legge.

TABELLA DI VARIAZIONI A TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

A. — MAGGIORI ASSEGNAZIONI IN CONTO COMPETENZA.

Capitolo 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferta, di reggenza e diverse	L. 60,000
Capitolo 3. Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	150,000
Capitolo 6. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	5,000
Capitolo 6 bis (di nuova istituzione). Stipendio e indennità varie al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, collocato fuori ruolo e distaccato al servizio del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse)	2,633
Capitolo 9. - Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di traslocazione	25,000
Capitolo 13. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento di locali	90,000
Capitolo 20. Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche	50,000
Capitolo 21. Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino Ufficiale</i> del Ministero	50,000
Capitolo 21-bis. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	50,000
Capitolo 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali, ecc.	8,000,000
Capitolo 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1 ^a e di 2 ^a classe ed illuminazione delle aree, ecc.	750,000
Capitolo 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)	28,800
Capitolo 113. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie provincie del Regno comprese quelle meridionali e nelle isole, ecc.	1,600,000
Capitolo 118. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria, ecc.	3,000,000
Capitolo 121. Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria. - Concorsi e sussidi, ecc.	1,400,000
Capitolo 128. Opere di bonificazione di 1 ^a categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, ecc.	5,000,000
Capitolo 130. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ecc.	2,000,000

Totale delle maggiori assegnazioni L. 22,261,433

B. — DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO IN CONTO COMPETENZA.

Capitolo 36. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	L. 750,000
Capitolo 175. Opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed influenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia (articolo 2 legge 26 settembre 1920, n. 1367)	6,000,000
Capitolo 178. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, ecc.	7,000,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento L.	<u>13.750,000</u>

C. — AUMENTI IN CONTO RESIDUI

Capitolo 95. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari	L. 500,000
Capitolo 103. Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia ecc.	2,000,000
Capitolo 105. Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 297, ecc.	1,500,000
Capitolo 106. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili, o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati ecc.	1,500,000
Capitolo 109. Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica per opere che stanno a loro carico (art. 821 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	1,000,000
Capitolo 187. Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti, ecc.	1,000,000
Capitolo 190. Sussidi da concedersi a privati ed a istituti pubblici di beneficenza nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Porto Maurizio (Comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari, Sassari e Catania, ecc.	100,000
Totale degli aumenti in conto residui	<u>7,600,000</u>

D. — DIMINUZIONE IN CONTO RESIDUI.

Capitolo 215. Spese derivanti dalla convenzione 29 novembre 1919 stipulata col consorzio nazionale per la utilizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra. Concessione ai comuni e messa in opera delle teleferiche. - Funzionamento del relativo Comitato (articolo 8 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2874)	<u>7,600,000</u>
---	------------------

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22** » (N. 529).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-1922** ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 529).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 140,973,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 12,765,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1921-22, indicati nell'annessa tabella.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'assegnazione straordinaria a favore del capitolo n. 103 « **Costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici a Campobasso, Casale Monferrato, Caserta, Como, ecc.** », della somma di lire 561,000 per provvedere ai lavori di spostamento degli impianti dei servizi postali in Como.

(Approvato).

TABELLA DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI E DELLE DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO SU TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 3. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	L.	1,800,000
Capitolo 4. Avventizi e loro assimilati. Operai in genere, ecc.		5,000,000
Capitolo 7. Spese ed indennità per i servizi sanitari		15,000
Capitolo 12. Stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione, ecc.		1,500,000
Capitolo 16. Spese per gli uffici e ricevitorie all'estero, ecc.		310,000
Capitolo 17. Retribuzioni agli accollatari di servizi di trasporto, ecc.		1,000,000
Capitolo 19. Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.		2,565,000
Capitolo 21. Indennità al personale che presta servizio negli ambulanti, ecc.		900,000
Capitolo 22. Spese di costruzione e di mantenimento di carrozze postali, ecc.		1,000,000
Capitolo 23. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, ecc.		1,500,000
Capitolo 25. Aggio da corrispondere per il pagamento ecc.		81,000,000
Capitolo 28. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.		6,000,000
Capitolo 49. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc.		1,800,000
Capitolo 50. Indennità per missioni e per visite d'ispezione. Indennità di tramutamento, ecc.		3,000,000
Capitolo 61. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari, ecc.		24,000,000
Capitolo 66. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali, ecc.		1,350,000
Capitolo 68. Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, ecc.		500,000
Capitolo 71. Spese per la manutenzione dei cordoni elettrici sottomarini		1,200,000
Capitolo 72. Impianto di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche, ecc.		300,000
Capitolo 75. Compensi ai membri delle Commissioni esaminatrici ecc.		90,000
Capitolo 81. Retribuzioni al personale delle ricevitorie di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe, ecc.		5,580,000
Capitolo 89. Spese d'ufficio, uniformi del personale in servizio, ecc.		514,000
Capitolo 91. Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento, ecc.		18,000
Capitolo 168. Contributo a carico dell'azienda dei conti correnti ed assegni postali per contratto, ecc.		31,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.		<u>140,973,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 8. Indennità diverse con carattere permanente, ecc.	L.	15,000
Capitolo 9. Indennità per servizio prestato in tempo di notte		200,000
Capitolo 27. Materiali ed utensili per il servizio della posta, ecc.		1,000,000
Capitolo 56. Stampati, registri, buste stampate per uso dei servizi elettrici, ecc.		300,000
Capitolo 105. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc.		7,000,000
Capitolo 116. Indennità temporanea mensile al personale dei servizi elettrici, ecc.		3,000,000
Capitolo 117-iv. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.		1,250,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.		<u>12,765,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,068,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 356,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1921-22, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

TABELLA DI NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI E DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO A TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 3. Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	L.	2,000
Capitolo 4. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura, ecc.		150,000
Capitolo 8. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, ecc.		20,000
Capitolo 9. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc.		50,000
Capitolo 11. Spese d'ufficio per l'amministrazione centrale, ecc.		100,000
Capitolo 12. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, ecc.		56,000
Capitolo 28. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna, ecc.		65,000
Capitolo 44. Spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.		400,000
Capitolo 53. Imballaggi e trasporti di stampati.		200,000
Capitolo 89-bis (di nuova istituzione). Spese per la sistemazione del fabbricato annesso alla chiesa di S. Maria della Vittoria in Roma		25,000
Totale delle maggiori assegnazioni		<u>L. 1,068,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 29. Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie, ecc.	L.	44,000
Capitolo 34. Stipendi, indennità per spese d'ufficio e indennità di residenza in Roma al personale metrico		12,000
Capitolo 118 (aggiunto). Spese inerenti alla tenuta del registro delle ditte commerciali all'interno ed all'estero (<i>in conto residui</i>)		150,000
Capitolo 119 (aggiunto). Spese inerenti alla raccolta degli elementi e alle indagini statistico-economiche sui prezzi e sui mercati e alla formazione dello speciale bollettino (<i>in conto residui</i>)		150,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento		<u>L. 356,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 57,720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici » (N. 501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 57,720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 501).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la complessiva spesa di lire 56,850,000 per far fronte alla esecuzione di opere pubbliche per le quali non sono sufficienti le disponibilità dei fondi assegnati con le leggi precedenti.

(Approvato).

Art. 2.

La somma autorizzata con l'articolo precedente è ripartita fra le varie opere pubbliche, come alla tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

La somma di lire 56,850,000 di cui all'articolo 1° è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1922-23 e 1923-24 secondo risulta dalla tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie:

a) lire 800,000 per la riparazione dei danni dipendenti dal terremoto del 1° dicembre 1921 nei comuni di San Lorenzo Nuovo e di Grotte di Castro in provincia di Roma, cui sono estese le disposizioni richiamate nel Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e successive modifiche, salvo per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la concessione del sussidio dello Stato, ovvero la riparazione gratuita di case appartenenti a persone non abbienti che viene fissato al 31 dicembre 1922;

b) lire 70,000 quale concorso straordinario a favore dell'Istituto sperimentale stradale fondato ad iniziativa del Touring Club Italiano.

Le somme come sopra autorizzate sono stanziare ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-22:

Capitolo 210-bis (di nuova istituzione). « Riparazione dei danni dipendenti dal terremoto del 1° dicembre 1921 nei comuni di San Lorenzo Nuovo e di Grotte di Castro in provincia di Roma », lire 800,000.

Capitolo 104-bis (di nuova istituzione). « Concorso straordinario a favore dell'Istituto sperimentale stradale fondato ad iniziativa del Touring Club Italiano », lire 70,000.

(Approvato).

Art. 5.

Alla ripartizione delle somme autorizzate per le opere stradali nelle provincie calabresi, di cui all'articolo 14 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, sono apportate le seguenti variazioni:

lettera h) Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire + 10,000,000;

lettera l) Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse, a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire — 10,000,000.

(Approvato).

Art. 6.

La ripartizione dei fondi per le opere stradali nelle provincie calabresi, stabilita con il Regio decreto 24 giugno 1920, n. 1051, e modificata parzialmente con il Regio decreto 16 marzo 1922, n. 415, è così variata:

a) Strade comunali obbligatorie già iniziate, da ultimare e sistemare nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire + 10,000,000;

b) Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire — 10,000,000.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, possono essere apportate variazioni nella ripartizione fra le singole categorie di strade delle somme autorizzate per le opere stradali nelle provincie di Catanzaro e Cosenza.

(Approvato).

Art. 8.

La somma di lire 28,000,000 da stanziare nel bilancio del ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1922-23 al 1928-29 a saldo delle spese autorizzate per le opere stradali nella Sardegna con l'articolo 1, n. 1, del decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2322, verrà iscritta nel bilancio del predetto ministero per lire 7,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1922-23 al 1925-26.

(Approvato).

Art. 9.

L'assegnazione di lire 15,000,000, autorizzata coll'articolo 19, lettera g), del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, per costruzione in Reggio Calabria di case economiche e popolari, anzichè in cinque rate uguali a partire dall'esercizio finanziario 1921-22, come dispone il terz'ultimo comma dell'articolo stesso, sarà stanziata in bilancio in tre rate uguali, a partire dall'esercizio finanziario medesimo.

(Approvato).

Art. 10.

I termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori di costruzione o di sistemazione di strade esterne agli abitati, per i quali sia stato o sia concesso dal ministro dei lavori pubblici il sussidio nella misura del 40 per cento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, modificato con l'art. 2 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1922 e al 30 giugno 1924.

La concessione del sussidio equivale a dichiarazione di pubblica utilità del lavoro.

(Approvato).

TABELLA A.

Ripartizione delle autorizzazioni di spesa di lire 56,850,000 per le opere pubbliche.

a) Lire 5,000,000, per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e liquidazione di quelli dipendenti dalle varie leggi sinora emanate pei quali risultassero insufficienti le singole assegnazioni. Sistemazione e miglioramento di Regie Trazzere.

b) Lire 3,500,000 per imprevisti, maggiori spese e casuali per le costruzioni di ponti e strade nazionali e di strade provinciali che si eseguono a cura dello Stato in dipendenza della legge 3 luglio 1902, n. 297 e seguenti.

c) Lire 2,250,000 per il concorso dello Stato per le strade provinciali di 1^a e 2^a serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le varie strade di cui all'elenco 3^o della legge 22 luglio 1881, n. 333, da costruirsi nelle varie provincie escluse quelle di Grosseto e Pisa (circondario di Volterra).

d) Lire 5,500,000 per la costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili, o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, numero 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, numero 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie meridionali, continentali e delle isole, eccettuate

le provincie di Basilicata e Calabria e l'Isola di Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e seguenti).

e) Lire 2,900,000 per imprevisti e maggiori spese per le opere portuali contemplate nelle varie leggi sin qui emanate e lavori diversi nei vari porti del Regno.

f) Lire 6,700,000 per opere diverse nei seguenti porti del Regno in aggiunta a quelle autorizzate al n. 25 della tabella annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 542:

Amalfi	L.	500,000
Anzio	»	500,000
Cesenatico	»	200,000
Giulianova	»	500,000
Granatello	»	500,000
Monopoli	»	500,000
Ortona	»	500,000
Pescara	»	1,500,000
Portoferraio	»	500,000
Salerno	»	500,000
Sciaccia	»	500,000
Torre del Greco	»	500,000

g) Lire 500,000 per il concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4ª classe e di costruzioni di banchine o di pontili in spiagge prossime agli abitati e sfornite di porti (legge 14 luglio 1907, numero 542).

h) Lire 900,000 per l'illuminazione delle coste, ecc. Costruzione e miglioramento dei manufatti (leggi 14 luglio 1907, n. 542, e 4 aprile 1912, n. 297).

i) Lire 1,000,000 per i mezzi effossori (leggi 14 luglio 1907, n. 542, e 4 aprile 1912, n. 297).

l) Lire 2,000,000 per opere diverse per la difesa delle spiagge contro le erosioni del mare (legge 14 luglio 1907, n. 542).

m) Lire 2,000,000 per i lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (legge 7 luglio 1901, numero 341 e seguenti).

n) Lire 1,000,000 per i sussidi per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e

consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse (leggi 22 dicembre 1910, n. 919 e seguenti).

o) Lire 1,500,000 per il concorso nella ricostruzione di ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna, escluse quelle dipendenti dal nubifragio del novembre 1908.

p) Lire 1,000,000 per i lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni, e piene del settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, alle provincie, comuni e consorzi di tutto il Regno per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali ed idrauliche, distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai comuni della provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia, gravemente danneggiate dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia, in comune di Morca, distrutto dalle piene del 17 e 18 giugno 1919 (art. 1 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1480 e articoli 1 e 2 del Regio decreto 24 febbraio 1921, n. 245).

q) Lire 9,000,000 per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed opere di cui alla lettera a) numeri 1, 2, 3 e 5 della tabella 3ª annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261 (articolo 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e seguenti).

Di questa somma lire 5,200,000 saranno destinate al 3º lotto dei lavori di ricostruzione del Palazzo di Giustizia di Messina; lire 1,000,000 per la riparazione e ricostruzione degli altri edifici pubblici della stessa città; lire 2,000,000 per quelli di Reggio Calabria e lire 800,000 per i

rimanenti paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

r) Lire 2,000,000 per le assegnazioni per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 8 e seguenti).

s) Lire 4,000,000 per i provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (ar-

ticolo 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1919, n. 2080 e seguenti).

t) Lire 5,000,000 per i provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (Regio decreto-legge 23 settembre 1920, numero 1315).

u) Lire 1,000,000 per le riparazioni e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lettera a) del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925).

v) Lire 100,000, che unitamente alle 700,000, somma autorizzata con la legge 20 agosto 1921, numero 1178, articolo 1, lettera f), saranno destinate alla esecuzione — ad esclusivo carico dello Stato — di opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostra, Malfa, Leni, Santa Marina.

TABELLA B.

Somme stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in conto dell'autorizzazione di spesa di lire 56,850,000 per le opere pubbliche, di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Numero del capitolo		DENOMINAZIONE	Stanziamenti	
1922-23	1923-24		Esercizio 1922-23	Esercizio 1923-24
103	—	Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia (leggi 27 giugno 1897, n. 246, ecc.).	2,500,000	2,500,000
104	—	Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 207, ecc.	2,750,000	3,000,000
106	—	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni, delle provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e l'isola di Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ecc.).	2,700,000	2,800,000
140	—	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 e successive, ecc.	7,000,000	7,100,000
195	—	Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (legge 7 luglio 1901, n. 341, ecc.)	1,000,000	1,000,000
197	—	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali, comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse, e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane, nonchè degli edifici pubblici danneggiati dai nubifragi dell'estate-autunno 1911 (legge 22 dicembre 1919, n. 919, ecc.).	1,200,000	1,300,000
196	—	Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, alle provincie, comuni e consorzi di tutto il Regno, per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali ed idrauliche, distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai comuni della provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia, gravemente danneggiate dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia, in comune di Morca, distrutto dalle piene del 17 e 18 giugno 1919 (articolo 1 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1480 e articoli 1 e 2 del Regio decreto 24 febbraio 1921, n. 245).	500,000	500,000
<i>Da riportare</i>			17,650,000	18,200,000

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 AGOSTO 1922

Num. del capitolo		DENOMINAZIONE	Stanziamenti	
1922-23	1923-24		Esercizio 1922-23	Esercizio 1923-24
		<i>Riporto</i>	17,650,000	18,200,000
203	—	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed opere di cui alla lettera <i>a</i>) nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella 3 ^a annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261 (art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ecc.).	4,500,000	4,500,000
207	—	Assegnazioni per provvedere a bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio, ecc.).	1,000,000	1,000,000
209	—	Provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, ecc.). . . .	2,000,000	2,000,000
211	—	Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, ecc.). . . .	2,500,000	2,500,000
216	—	Riparazioni e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lettera <i>a</i>) del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, ecc.).	500,000	500,000
		Totale	28,150,000	28,700,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro » (N. 515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro ».

Invito l'onorevole senatore, segretario, Pellerano a darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 515).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo adesso alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese a riparazione dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 nei sottoindicati comuni del circondario di Nuoro in provincia di Sassari:

a) lire 800,000 per provvedere, a cura dello Stato, al ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro, alla sistemazione della strada comunale Olzai-Ollolai per renderla definitivamente sicura al carreggio, alla riparazione dei danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai, Ollolai e Gavoi, alla riparazione dei danni al Cimitero di Olzai e per provvedere, nell'abitato stesso, alla riparazione di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione.

Su tale fondo graverà anche la spesa di lire 80,000 per la parziale estinzione del mutuo di lire 180,000 contratto dal comune di Olzai con la Casa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine entro l'abitato stesso, distrutte dall'alluvione del settembre 1921.

La somma di lire 80,000 sarà versata in una sola rata alla Cassa depositi e prestiti la quale provvederà successivamente a regolare col comune i suoi rapporti per l'ammortamento della somma rimanente della quale rimarrà creditrice.

b) lire 600,000 per provvedere alla sistemazione idraulico-forestale del torrente Bisine, comprese le opere di difesa nel tratto che attraversa l'abitato di Olzai.

(Approvato).

Art. 2.

Alla complessiva spesa di lire 1,400,000 occorrente per l'esecuzione delle opere previste nel precedente articolo si provvederà coi fondi autorizzati dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 14 luglio 1907, n. 562.

Le economie che in più di quelle anzidette, si avranno sui fondi assegnati per opere idrauliche e di bonifica dalle leggi anzidette, saranno destinati all'ulteriore compimento delle opere stesse e, qualora essi risultassero esuberanti, alle altre opere idrauliche e di bonifica di cui nel testo unico sui *provvedimenti* per la Sardegna approvato con Regio decreto 11 novembre 1907, n. 844.

(Approvato).

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1922-1923 sono apportati i seguenti aumenti di stanziamento:

Capitolo 153-bis (*di nuova istituzione*). Ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro, sistemazione della strada comunale Olzai-Ollolai per renderla definitivamente sicura al carreggio, riparazione di danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai, Ollolai e Gavoi, riparazione di danni al Cimitero di Olzai, riparazione, nell'abitato stesso, di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione; versamento alla Cassa depositi e prestiti della somma di lire 80,000 in parziale estinzione del mutuo contratto dal comune di Olzai per le opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine distrutte dall'alluvione del settembre 1921, lire 800,000.

Capitolo 154. Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'Isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562, dall'articolo 1, lettera g) della legge 30 giugno 1909, n. 407; dalla legge 25 giugno 1912;

n. 712, articolo 1 lettera c); del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (articolo 3, lettera d); dalla legge 8 aprile 1915, n. 477, articolo 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e articolo 1, lettera b) della presente legge: lire 600,000.

(Approvato).

Art. 4.

Le opere da eseguire dallo Stato a norma del precedente articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re concederà sussidi ai proprietari allo scopo di ripristinare le culture nei fondi rustici dei comuni di Gavoi, Ollolai ed Olzai danneggiati dall'alluvione del settembre 1921, di riparare o ricostruire i fabbricati rustici ed i molini idraulici negli stessi comuni, ed ai pastori per la ricostituzione delle greggi.

I sussidi saranno concessi nella misura di non oltre tre quarti della somma occorrente per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati e molini ora indicati e per il ripristino delle culture o delle greggi o della somma per tali scopi effettivamente spesa.

A questo fine sarà stanziata, in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, la somma di lire 300,000.

L'erogazione dei sussidi sarà fatta dal prefetto di Sassari coi fondi che saranno messi a sua disposizione dal Ministero di agricoltura mediante anticipazioni sulla locale sezione di tesoreria con le modalità che saranno stabilite mediante decreto da emanarsi dal Ministero stesso.

Per agevolare il pagamento dei sussidi il prefetto, effettuando prelevamenti dalla sezione di Tesoreria provinciale, potrà eseguire depositi in conto corrente presso gli uffici postali dei comuni sovrandicati e trarre poi sui medesimi ordini di pagamento a favore delle persone da sussidiare.

(Approvato).

Art. 6.

Per il ripristino della coltura nei fondi rustici danneggiati o distrutti o per i restauri e la ricostruzione dei fabbricati rustici e dei

mulini idraulici in detti comuni, la Cassa di credito della provincia di Sassari è autorizzata a concedere prestiti e mutui a una durata di anni dieci rimborsabili a annualità costanti comprendenti l'interesse all'uno per cento e la quota d'ammortamento.

La domanda del mutuo e del prestito deve essere fatta entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

All'uopo è assegnata alla detta Cassa provinciale la somma di lire 200,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura per il corrente esercizio finanziario.

Gli atti e scritti di qualunque natura relativi ai sussidi, ai prestiti ed ai mutui, comprese le quietanze, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta.

Con decreto del ministro dell'agricoltura saranno fissate le modalità relative ai prestiti ed ai mutui di cui sopra.

(Approvato).

Art. 7.

Sono estese ai tre comuni di Gavoi, Ollolai ed Olzai, danneggiati dall'alluvione del settembre 1921, le disposizioni degli articoli dal 7 al 10 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza delle frane ed alluvioni dell'autunno 1921 in varie regioni d'Italia.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304 relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento, e proposta di emendamento alla modificazione apporata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » (N. 422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52 che modifica l'art. 32 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919 n. 304 relativo alla

istituzione di un Ente Autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 ».

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

GRASSI. Chiedo di parlare contro la questione pregiudiziale, sollevata dall'onorevole Rava.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Grassi di voler prima ascoltare lo svolgimento della questione pregiudiziale; prenderà poi la parola.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rava dell'Ufficio centrale.

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale è molto semplice: ricordo che, per dichiarazioni dell'illustre Presidente onorevole Tittoni, si seppe che questa legge si sarebbe discussa dopo il bilancio del tesoro essendo proposta dal ministro del tesoro: e così fu tolta dall'ordine del giorno. E se fu tolta dall'ordine del giorno a stampa vi sarà stata una ragione di procedura che il Senato vorrà rispettare. Improvvisamente l'altra sera l'onorevole senatore Grassi chiese che fosse messo all'ordine del giorno questo disegno di legge: io sono dispostissimo a discuterlo per la mia modesta parte di membro dell'Ufficio centrale, ma faccio osservare che, dopo la dichiarazione dell'onorevole Presidente Tittoni non abbiamo presenti nè ministro del tesoro, nè relatore, nè presidente della Commissione, ma abbiamo soltanto alcuni membri e il relatore della minoranza.

LEONARDI CATTOLICA, *relatore della minoranza*. Il relatore della minoranza si dichiara competente per la discussione.

RAVA. Ora per questa specie di lezione di competenza sulla materia giova notare che la legge riguarda una questione puramente finanziaria, perchè nell'anno scorso fu approvata con quasi unanime consenso del Senato una legge che interessa Roma perchè ordinava la costruzione del porto di Ostia e della ferrovia.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Rava di mantenersi nella questione pregiudiziale.

RAVA. Sono stato interrotto, onorevole Presidente. Sto al termine. La questione è questa

dunque: non c'è il Presidente, non il relatore della maggioranza, non c'è l'onorevole ministro del tesoro che propone questo anticipo di spesa relativa ad una legge per il porto di Ostia, legge discussa e approvata dal Senato nel 1920. Proporrei che come il Senato fece altra volta, rimandasse la discussione di questo disegno di legge a quando si farà il bilancio del tesoro. (*Approvazioni*).

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Grassi se intende parlare esclusivamente per combattere la questione pregiudiziale.

GRASSI. Intendo parlare soltanto contro la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRASSI. Io credo che sia impegno d'onore e dovere del Senato e del Ministero di venire finalmente a discutere questo progetto di legge perchè nella discussione delle leggi che riguardano l'ente autonomo per il porto di Ostia è avvenuto un fenomeno ben singolare. Noi il 29 settembre 1920, abbiamo qui in Senato discusso la conversione in legge di due decreti-legge che si riferiscono appunto al porto di Ostia.

Essi ebbero 54 voti contrari, ma furono approvati. Ebbene, tutto questo sarebbe regolarissimo, se uno dei due decreti-legge allora approvati non fosse già stato precedentemente modificato, da una legge del gennaio 1920. Dunque noi in settembre abbiamo convertito in legge due decreti-legge: uno di questi decreti-legge era già modificato e noi non lo sapevamo! (*Commenti, rumori*).

PRESIDENTE. Perdono, onorevole Grassi, non è ammessa l'ignoranza della legge!

GRASSI. A me sembra però che quando si discuteva quel decreto-legge, chi sapeva che l'articolo 32 era già stato cambiato da un altro decreto-legge molti mesi prima, cioè il 20 gennaio 1920, aveva il dovere di avvertirne il Senato.

Il più strano è che il presente progetto di legge riguarda appunto quell'articolo 32 che era stato già modificato, ripeto, nel gennaio 1920. Esso ci viene innanzi alla distanza di 2 anni e si fa tutto il possibile per rimandarne la discussione. Lascio al Senato di supporre i motivi!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Io rivolgo al Senato la preghiera, dopo le dichiarazioni che farò, di voler rinviare la discussione per varie ragioni.

Il decreto-legge che è in discussione non è del Ministero attuale nè del precedente Ministero Facta. Non è progetto presentato dal ministro dei lavori pubblici, o di concerto con il ministro dei lavori pubblici, ma unicamente dal ministro del tesoro on. De Nava, sicchè il ministro dei lavori pubblici non c'entra per niente...

Voci: Male.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. ... Infatti si tratta unicamente del modo come si possono finanziare i lavori dell'Ente autonomo di Ostia, già fissati da legge precedente. Il decreto-legge firmato dal ministro del tesoro del Ministero Bonomi venne portato, per la convalida, alla Camera dei deputati, la quale non si contentò di approvarlo in quanto fissava un'anticipazione di 30 milioni, ma aggiunse a quei 30 milioni altri 60 milioni, che non fanno parte del decreto-legge, che, ripeto, furono aggiunti dalla Commissione di finanza della Camera, e questa nuova anticipazione fu approvata dalla Camera.

Sicchè si trova innanzi al Senato per la convalida un decreto-legge che, per una parte dispone l'anticipazione di 30 milioni ed è la parte eseguibile ed eseguita, e per la parte che è stata aggiunta dalla Camera dispone un'altra anticipazione di 60 milioni. Ora evidentemente di tutto ciò non può discutersi che con il ministro del tesoro e tenendo conto delle attuali condizioni del Tesoro, ma il ministro del tesoro non c'è e non è possibile fare a meno del suo intervento. Di qui la necessità del rinvio.

Dall'altro lato, il ministro dei lavori pubblici deve tenere ben conto del sentimento del Senato: se io chiedo al Senato di rinviare la discussione di questo disegno di legge, è per uniformarmi a quello che è il sentimento di molti senatori.

Quello che è legge è legge, e deve applicarsi; ma qui siamo in presenza di qualche cosa che non è ancor legge; siamo in presenza di 60 milioni aggiunti dalla Camera che non costituiscono legge perchè sono fuori del decreto. Io quindi assicuro il Senato, e in ciò sono anche d'accordo con i miei colleghi, che dei 60 milioni non

si darà un centesimo in queste vacanze, all'ente autonomo di Ostia. (*Approvazioni*).

Dalle relazioni senatoriali su questa conversione (relazione che ho studiato, tanto più che la Commissione ha interrogato il ministro dei lavori pubblici e non quello del tesoro) risulta che vi è una parte della Commissione senatoriale la quale approva tutto il disegno di legge come è venuta al Senato, ma che v'è una minoranza, la quale invece approva le spese per la ferrovia e per la zona industriale e non quelle per il porto.

In queste vacanze avrò modo di vedere, e quindi di poter poi dire al Senato, quanti dei 60 milioni riguardano la zona industriale e la ferrovia quanti riguardano il porto, dimodochè il Senato alla ripresa dei suoi lavori, avrà elementi più completi per un giudizio esatto.

Infine devo dichiarare che per invito dell'illustre Presidente del Senato, ho assunto l'impegno di dare alla Commissione parlamentare tutti i dati relativi allo stato dei lavori del porto, anche con un sopraluogo che si farà in queste prossime vacanze, quindi il Senato potrà esaurientemente decidere se convenga dare una nuova somma per il porto, o invece abbandonare i lavori già cominciati.

Per tutte queste ragioni prego il Senato che, prendendo atto della mia dichiarazione che tutto ciò che la Camera ha approvato riguardo ai 60 milioni, non essendo approvato ancora dal Senato, non ha valore di legge, voglia rinviare la discussione di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio di questo disegno di legge.

Chi approva il rinvio è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi » (N. 479-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio

1919, n. 308, nonché dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi ».

Invito l'onorevole Ministro delle finanze a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale, salvo la modificazione all'art. 19, proposta dall'Ufficio centrale su cui mi riservo di parlare.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato all'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 479-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché i decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gennaio 1921, n. 5, allegati alla presente legge e relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi, colle modificazioni di cui appresso che andranno in vigore il 1º luglio 1922.

(Approvato).

Art. 2.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed altri luoghi chiusi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali ed strumentali, riviste, coreografie, con-

ferenze artistiche, scientifiche e letterarie - anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche -, circhi equestri, marionette - anche se agiscono in costruzioni provvisorie o trasportabili -, spettacoli di varietà di ogni genere - esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche - spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, spettacoli sportivi, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali: è dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno - comprese le provincie delle terre annesse (Venezia Giulia, Venezia Tridentina e territori dei comuni di Zara e Lagosta) - il diritto erariale nella misura del 10 per cento; diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati di cui all'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e del contributo di beneficenza di Stato. Tale diritto erariale è amministrato dal Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.

Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

Per le corse di cavalli il diritto erariale è fissato nella misura del 20 per cento da riscuotersi con le modalità da stabilirsi dal ministro delle finanze, e da imputarsi conformemente all'articolo 1 della presente legge, e articolo 3 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

(Approvato).

Art. 3.

Le matrici dei bordereaux di che all'articolo 3 del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5, dovranno essere conservate e tenute a disposizione dei funzionari dello Stato e degli ispettori della Società italiana degli autori per ogni eventuale controllo per un anno dalla data della loro compilazione.

(Approvato).

Art. 4.

Il pagamento del diritto erariale del 10 per cento è parimenti dovuto per tutti gli spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qual-

siasi genere o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali o circoli privati, in locali di società filodrammatiche o musicali, in sale o giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura ancorchè vi si acceda senza biglietto o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie.

Sui proventi di qualsiasi natura che gli organizzatori di tali spettacoli possano ricavare siano essi dati da noleggio di posti distinti, da diritti di guardaroba, da oblazioni, sia pure non obbligatorie, da aumento sui prezzi delle consumazioni o comunque prodotti, sono dovuti allo Stato i diritti erariali ai sensi del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5 e della presente legge.

Quando l'accertamento di tali proventi o la redazione di un bordereau non sia possibile, il diritto erariale è dovuto in somma fissa corrispondente al 10 per cento sull'introito o sui ricavi presumibili dello spettacolo comunque conseguiti.

Quando gli spettacoli o trattenimenti di cui sopra siano offerti da Società il cui scopo sia di offrire tali spettacoli o trattenimenti ai propri soci, e questi per intervenire non debbano sborsare alcuna somma per nessun titolo in più della quota annua o mensile da essi pagata al sodalizio o alla istituzione di cui facciano parte a termini degli statuti, il diritto erariale dovrà ragguagliarsi su parte della quota anzidetta.

(Approvata).

Art. 5.

I biglietti e riscontri dei teatri (compresi quelli per semplice ingresso), per i quali si riscuote il diritto erariale ai sensi del detto decreto 23 gennaio 1921, n. 5, debbono essere contenuti in bollettari a madre e figlia, e numerati progressivamente per ogni rappresentazione o per ogni serie di rappresentazioni.

Gli incaricati della riscossione hanno il diritto, quando lo credano opportuno per un più esatto controllo, di vidimare con un timbro speciale tali biglietti, in modo che non sia possibile sostituirli con altri.

Ferma restando la sanzione di cui all'articolo 7 del decreto 23 gennaio 1921, n. 5, per qualsiasi infrazione allo stesso decreto, ed ai

precedenti decreti 4 maggio 1920, n. 567, e 5 giugno 1920, n. 767, nonché alle disposizioni della presente legge e a quelle del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è stabilita la pena pecuniaria di lire trecento a carico degli impresari ed organizzatori, ove non ricorra la applicazione della pena pecuniaria da commisurarsi al numero dei biglietti o riscontri.

(Approvato).

Art. 6.

Il diritto erariale deve inoltre essere calcolato anche sui posti o palchi di proprietà privata quando non siano occupati esclusivamente dai proprietari, ma affittati al pubblico sia in teatro, sia nei luoghi dove viene dato lo spettacolo come in altre località o da rivenditori girovaghi.

Per questi quando non sia possibile l'accertamento e l'incasso dei diritti erariali nella misura del 10 per cento si procederà col sistema del *forfait* di cui all'art. 4.

(Approvato).

Art. 7.

Il diritto erariale per l'ingresso ai cinematografi, agli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, alle baracche, tende ad altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi (esclusi i circhi equestri e gli spettacoli di marionette) ed agli altri spettacoli e trattenimenti diversi da quelli indicati dai precedenti articoli 2 e 4, deve riscuotersi nella misura stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, a mezzo di biglietti bollati di Stato.

(Approvato).

Art. 8.

È in facoltà dell'Amministrazione delle finanze di consentire agli impresari dei più importanti cinematografi, e di altri trattenimenti di che all'art. 7, con le opportune cautele, a loro spese, e senza diritto ad abbuoni, la riscossione dei diritti erariali a mezzo di macchine a contatori in sostituzione dei biglietti bollati di Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Ai funzionari incaricati dello accertamento in modo virtuale dei diritti erariali sugli spettacoli di cui all'articolo 7 della presente legge quando non venga fatto uso di biglietti bollati di Stato, e sulle scommesse di che all'art. 88 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, spetta una indennità giornaliera, da porsi a carico degli enti od imprese nell'interesse delle quali viene richiesto tale accertamento, nella misura seguente:

1° lire 20 per ciascun funzionario appartenente al personale amministrativo o di ragioneria;

2° lire 15 per ciascun funzionario appartenente al personale d'ordine;

3° lire 10 per ciascun sottufficiale;

4° lire 6 per ciascun milite.

Le indennità anzidette per spettacoli di beneficenza riconosciuta saranno ridotte alla metà.
(Approvato).

Art. 10.

Il diritto erariale dovuto ai termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, sui biglietti d'ingresso e per cure agli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, è fissato nella somma di lire 6, comprensiva della addizionale pro-mutilati e vedove di guerra, per ogni persona e per ciascuno stabilimento e per ogni anno solare.

A tale scopo da ciascuno stabilimento verrà rilasciata una tessera personale, sulla quale dovrà essere indicato il periodo di validità e dovrà essere applicata una speciale marca da bollo attestante il pagamento del diritto erariale. La marca sarà annullata sulla tessera a cura degli esercenti gli stabilimenti mediante scritturazione od impressione della data.

La tessera può anche servire per più stagioni a condizione che venga applicata una nuova marca da bollo per ciascun anno di validità.

Per le persone aventi domicilio nel comune dove esiste lo stabilimento, il diritto erariale è ridotto alla metà.

Per le entrate giornaliere di chi non è munito della tessera, il diritto stesso sarà di centesimi trenta per persona, e verrà riscosso mediante marca da bollo da annullarsi sui biglietti d'ingresso o di cura nel modo anzidetto.

Sono esenti dal diritto erariale, a presentazione di documenti d'identità:

a) i mutilati ed invalidi di guerra inviati in cura a spese dello Stato o dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

b) gli indigenti inviati in cura a spese delle istituzioni od Opere pie, delle Congregazioni di carità o dei comuni o delle provincie;

c) i ragazzi accompagnati, di statura al disotto di un metro.

Per le tessere personali gratuite emesse dagli stabilimenti è consentita la esenzione dal diritto erariale; la quantità però di tali tessere non deve sorpassare il 5 per cento del numero totale di quelle a pagamento dallo stabilimento stesso emesse durante la stagione precedente.

(Approvato).

Art. 11.

Per gli stabilimenti di bagni marini, di bagni in città (idroterapici e di cure fisiche, esclusi i bagni popolari), e per quelli negli alberghi diurni, il diritto erariale si riscuote in modo virtuale mediante una somma fissa da corrispondersi direttamente dal proprietario o dal concessionario su ogni cabina, capanna o camerino da bagno o da doccia, in base a tariffa da approvarsi dal ministro delle finanze in relazione alla capacità delle cabine, capanne o camerini ed ai prezzi praticati.

(Approvato).

Art. 12.

I diritti erariali di che agli articoli 10 e 11 della presente legge, s'intendono dovuti per $\frac{5}{15}$ a titolo di tassa di bollo, per $\frac{1}{15}$ a titolo di addizionale pro mutilati e vedove di guerra e per i rimanenti $\frac{9}{15}$ a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

(Approvato).

Art. 13.

Il contributo di beneficenza proveniente dai diritti erariali riscossi a mezzo dei biglietti bollati di Stato e di quelli riscossi per le corse dei cavalli, va ripartito in ragione del nove per cento a favore dell'assistenza militare e del 91 per cento a favore della beneficenza civile.

Il contributo di beneficenza riscosso a mezzo della Società italiana degli autori va ripartito

in ragione del 16 per cento a favore dell'assistenza militare e dell'84 per cento a favore della beneficenza civile.

Il contributo di beneficenza sugli stabilimenti balneari termali e idroterapici, sui bagni marini sui bagni di città e negli alberghi diurni e sulle scommesse ed i proventi della tassa di concessione governativa sui thè danzanti e balli negli alberghi, va interamente devoluto alla beneficenza civile.

(Approvato).

Art. 14.

Le tasse di concessione governativa sui balli, thè danzanti ed accademie di ballo, di che all'articolo unico, lettere A, B, C, del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 568, e che devono essere pagate oltre i diritti erariali sui biglietti d'ingresso od altra forma di versamento per accesso ai locali, o partecipazione ai divertimenti danzanti, sono modificate nella misura di cui alla seguente tariffa:

CATEGORIA degli alberghi, locande o pensioni	L I C E N Z E								
	per un periodo di un mese			per un periodo di quindici giorni			per periodi inferiori ai 15 giorni: per ogni giorno		
	Tassa di concessione governativa	Addizionale mutilati, combattenti e vedove di guerra	Totale	Tassa di concessione governativa	Addizionale mutilati, combattenti e vedove di guerra	Totale	Tassa di concessione governativa	Addizionale mutilati, combattenti e vedove di guerra	Totale
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
Di lusso	3,000	600	3,600	1,500	300	1,800	300	60	360
Di prima categoria	1,000	200	1,200	500	100	600	150	30	180
Di seconda categoria	350	70	420	175	35	210	80	16	96

(Approvato).

Art. 15.

L'ingresso ai campi di corse di cavalli è vietato a tutti coloro che sono incorsi nelle contravvenzioni alla tassa di bollo sui biglietti delle scommesse, previste dall'articolo 93 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135.

L'esclusione è pronunziata dalle società di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero di agricoltura e sarà partecipata all'amministrazione finanziaria e a quella di pubblica sicurezza.

L'albo degli esclusi dovrà essere comunicato a tutte le Società di corse di cavalli del Regno.
(Approvato).

Art. 16.

L'accertamento delle contravvenzioni al disposto dell'articolo 93 del testo unico delle leggi di bollo può esser fatto anche da agenti giurati a ciò espressamente incaricati dalle società di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 17.

Agli effetti dell'articolo 18 del Regio decreto legislativo 4 maggio 1920, n. 567, per la vigilanza e per l'accertamento di contravvenzioni riguardanti cinematografi ed altri spettacoli e trattenimenti, per i quali è obbligatorio l'uso dei biglietti bollati di Stato, sono competenti anche gli agenti all'uopo nominati dall'ente autonomo o dalla associazione interessata. Tali agenti devono prestare giuramento.

(Approvato).

Art. 18.

La vigilanza sui teatri ed altri luoghi di trattenimenti per la applicazione del diritto erariale è affidata non solo ai rappresentanti della Società italiana degli autori ma anche ai funzionari ed agenti qui di seguito indicati:

ispettori e ricevitori del registro e bollo;
funzionari ed agenti della pubblica sicurezza;

ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti al Corpo della Regia guardia di finanza, all'arma dei Reali carabinieri e al Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

Gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro e luogo di trattenimento,

compresi i cinematografi, due tessere gratuite, l'una al ricevitore del registro, l'altra all'ispettore che hanno il servizio dei diritti erariali sugli spettacoli.

Inoltre, nei capoluoghi di provincia e per ogni teatro e luogo di trattenimento, esclusi i cinematografi, dovrà dagli impresari mettersi a disposizione dell'autorità finanziaria (Ministero ed intendente di finanza nella capitale; intendenza di finanza o direzione di finanza negli altri capiluoghi di provincia o territori) una poltrona od un posto distinto di prima categoria.

I membri della Commissione centrale di vigilanza istituita con decreto ministeriale 5 febbraio 1921, n. 1549, ai sensi ed effetti dell'articolo 5 del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5, muniti di tessera rilasciata dal Ministero delle finanze e controfirmata dalla Società italiana degli autori avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri del Regno e ad una poltrona da fissarsi volta per volta.

(Approvato).

Art. 19.

La erogazione dei contributi destinati alla beneficenza civile verrà fatta dal Comitato centrale istituito nel Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica col decreto ministeriale 10 dicembre 1921, il quale ripartirà la somma assegnata fra le istituzioni pubbliche di beneficenza secondo le norme stabilite dal citato decreto con preferenza agli ospedali e alle istituzioni per l'assistenza dell'infanzia.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo scusa al Senato per dare una breve spiegazione in merito a questo articolo: è l'unico emendamento introdotto nel disegno di legge; si tratta del noto disegno di legge per il quale viene conferito alla Società italiana degli autori l'incarico di esigere la tassa sugli spettacoli, incarico e metodo che han dato ottimi risultati, come unanimamente si riconosce, tanto che gli introiti sulle tasse erariali sugli spettacoli che fino al 1920 in base al 12 e 50, fruttarono tre milioni, ora, col nuovo sistema che

è in base al 10 per cento sugli incassi serali si raggiungono quasi i venti milioni. Sulla convenienza dell'intesa colla Società degli autori non c'è dissenso. Ma ci troviamo in questa situazione, che il contratto della Società degli autori, è scaduto il 30 giugno 1921. Da oggi la Società degli autori esige in base a una lettera che ho inviato colla quale ho pregato di continuare a incassare, perchè bisognava pure che le tasse erariali fossero esatte. Questo disegno di legge ha lo scopo fondamentale di dare al ministro delle finanze la facoltà di rinnovare il contratto per un determinato numero di anni.

La Commissione finanze e tesoro, della Camera dei deputati, e la Camera han creduto di introdurre in questo disegno di legge anche la conversione in legge di un decreto ministeriale che riguardava il modo col quale la beneficenza veniva distribuita. In base a questo decreto le tasse erariali vanno per il 50 per cento alla beneficenza, per il 23,75 per cento alla tassa di bollo, per il 2,50 per cento all'opera dei mutilati, per il 22,56 per cento ai comuni e per l'1,19 per cento allo Stato per le spese di riscossione. La quota poi della beneficenza sarebbe devoluta con preferenza a beneficio degli ospedali ed opere per l'infanzia.

La Camera dei deputati ha introdotto un emendamento per il quale il contributo di beneficenza verrebbe dato senz'altro per tre quarti agli ospedali.

Il dissenso è su questo punto: l'Ufficio centrale del Senato propone di restare col metodo attuale.

Il Senato è chiamato a decidere. Io soprattutto mi preoccupo di questo: non vorrei che in qualche modo, mi trovassi in condizione di non potere attuare per questa differenza minima un decreto che ha riscosso il plauso della Camera e del Senato e che conviene venga regolarizzato. E pertanto, poichè la differenza non sarà molta, non mi pare si debba troppo insistere. Mi rimetto comunque al Senato; solo vorrei che si creasse una situazione tale per cui il ministro delle finanze possa legalmente stipulare il rinnovo della convenzione.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se mantiene la sua proposta di emendamento.

VALENZANI, *relatore*. L'Ufficio centrale non solo ha approvato la convenzione stipulata fra

il Ministero delle finanze e la Società degli Autori, ma ha plaudito alla convenzione stessa, che è riuscita ad assicurare alla pubblica beneficenza un maggior gettito di 17 milioni all'anno. Ma qui non si tratta della convenzione. L'onorevole ministro ha ricordato che questa convenzione, come i decreti-legge che riguardano le tasse, non è stata per nulla toccata dalle proposte dell'Ufficio centrale. Le quali invece riguardano esclusivamente il modo di erogazione di questa ingente imposta a favore della pubblica beneficenza.

Che cosa ha fatto la Commissione di finanze e tesoro della Camera dei deputati? Ha proposto che quello che era lo *statu quo* circa la erogazione di queste somme, anzichè avvenire come lodevolmente avveniva ad opera del Comitato centrale istituito in seno alla Commissione di assistenza e beneficenza pubblica, presieduto dal senatore Dallolio, anzichè erogare questa somma ingente metà a favore degli ospedali e metà a favore di tutti gli altri istituti di pubblica beneficenza e soprattutto dei ricoveri, degli asili infantili, delle opere di assistenza per i nati illegittimi, ecc., due terzi di questi fondi andassero agli ospedali e soltanto un terzo alle altre istituzioni di pubblica beneficenza.

Ma vi ha di più. La disposizione votata dalla Camera dei deputati all'art. 19 stabilisce una enorme sperequazione a danno delle provincie d'Italia più povere, e sopra questo punto richiamo l'attenzione specialmente degli onorevoli colleghi del Mezzogiorno e delle isole.

Infatti l'articolo 19 stabilisce: « L'erogazione verrà fatta dal Comitato centrale istituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza col decreto ministeriale, 10 dicembre 1921, il quale ripartirà i proventi per provincie in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna provincia nell'anno precedente ed in ciascuna provincia fra i diversi ospedali col voto delle rispettive Commissioni di beneficenza ecc. ». Ora che cosa ne viene di conseguenza? Che invece di fare il coacervo delle somme riscosse e la ripartizione relativa a seconda dei bisogni e delle esigenze di ogni singolo istituto, ogni provincia verrà ad avere un fondo a sè, per modo che le provincie più ricche, che ritraggono dai pubblici spettacoli, dai bagni, dalle corse, ecc.

un provento maggiore, potranno disporre di una somma ingente a favore delle loro istituzioni di beneficenza, mentre per le provincie più povere accadrà precisamente il contrario.

BERTONE, *ministro delle finanze*. No, non è così.

VALENZANI, *relatore*. Ciò si rileva chiaramente dalla relazione Donati alla Camera dei deputati.

Inoltre quando si dice che questa ripartizione è fatta in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna provincia nell'anno precedente, è evidente che le città più grandi, le quali hanno negli ospedali un numero di malati superiore, potranno ottenere da questo fondo una tangente enorme, mentre gli ospedali delle piccole città, che non hanno proventi di pubblica beneficenza, e che debbono sostenere spese generali che sono comuni tanto per gli uni che per gli altri, avranno aiuti incomparabilmente inferiori. In sostanza noi otterremo un'asprezza evidente a danno delle provincie più povere e a danno delle istituzioni ospitaliere più povere.

Ma vi è un'altra osservazione da fare. (*Rumori*).

Prego gli onorevoli colleghi di volermi prestare un po' di benevola attenzione, perchè si tratta di questione importantissima.

Mentre le istituzioni ospitaliere hanno diritto al rimborso delle quote di degenza da parte dei comuni di origine degli infermi, tutti i ricoveri e le altre istituzioni di pubblica beneficenza in genere, non hanno invece questo diritto. C'è poi da aggiungere che il tesoro, ha messo testè, con il decreto legge 2 febbraio 1922 n. 114, a disposizione delle istituzioni ospitaliere 1250 milioni per anticipazioni sul rimborso delle quote di degenza ad esse dovute dai comuni. Sono queste provvidenze legislative che assicurano la vita delle istituzioni di assistenza ospitaliera, mentre tutte le altre istituzioni di pubblica beneficenza, le quali si trovano in quelle criticissime condizioni che sono state in quest'aula più di una volta ricordate, sarebbero poste nella dolorosa necessità di chiudere la loro attività, se venisse loro a mancare questo contributo su cui hanno fondato le loro previsioni e i loro bilanci.

Per queste ragioni, se il Senato non crede che la questione sia matura e che debba es-

sere ancora studiata, io lo prego, a nome dell'Ufficio centrale, di sospendere la discussione di questo disegno di legge come è stata sospesa quella del disegno di legge precedente, ma in coscienza mi sento in dovere di invocare un esame sereno e spassionato della questione da parte del Senato.

In questa ora già tarda e sul punto di separarci io comprendo l'impazienza degli onorevoli colleghi, ma vogliamo essi persuadersi della gravità enorme della questione. Si tratta di centinaia e centinaia di istituzioni di pubblica beneficenza che hanno fatto pervenire i loro voti al Senato e hanno chiaramente esposto che, senza questo sussidio sul fondo delle tasse sugli spettacoli pubblici, essi sarebbero nell'assoluta impossibilità di continuare la loro vita e la loro opera di bene. In queste condizioni, io invoco che il Senato voglia approvare l'emendamento così come è stato proposto dall'Ufficio centrale. Quanto al dubbio costituzionale dell'onorevole ministro delle finanze, io osservo semplicemente che poichè il Senato, come la Camera, approva integralmente tutta quella parte dei decreti-leggi le quali riguardano sia la convenzione con la Società degli autori, sia la misura, il modo d'imposizione delle varie tasse sui pubblici spettacoli, non vi è la possibilità che si possa comunque contestare la costituzionalità dell'esazione di queste imposte. E dopo questa spiegazione credo che il Senato possa senz'altro votare il disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se insiste nella proposta sospensiva.

VALENZANI, *relatore*. Non insisto.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ringrazio l'onorevole Valenzani di non insistere nella proposta sospensiva anche per una ragione: quando si dice che dopo il voto della Camera io posso tranquillamente esigere questa imposta, io debbo rispondere: no. La forma può essere trascurata in cose di minore momento, ma quando si tratta di un'imposta che deve essere esatta in un dato modo in tutta l'Italia, con un grande controllo, questo non può avvenire per una lettera che il ministro mandi alla Società degli autori. Io

voglio agire nella legalità, e la legalità non è rispettata che con l'approvazione parlamentare della legge: solo questa sarebbe la vera soluzione definitiva.

Oppure io dovrò provvedere con un decreto. Ma nelle attuali condizioni anormali dichiaro pubblicamente che non rimango. Si tratta di somme ingenti, e credo che il ministro delle finanze contrarrebbe personalmente una responsabilità eccezionale se estendesse queste disposizioni oltre il necessario.

D'altra parte tengo ad assicurare l'onorevole Valenzani e i suoi colleghi, che giustamente hanno affacciato la possibilità di iatture a danno degli ospedali del Mezzogiorno, che io d'accordo col Governo intendo dare alla legge questa interpretazione, che si faccia il coacervo delle somme; che non è giusto che una regione del Mezzogiorno, la quale per avventura abbia degli ospedali, e non dei teatri, debba avere gli ospedali senza sussidi. Dichiaro pubblicamente che la beneficenza deve essere per tutti gli italiani che abbiano bisogno e non per l'una o l'altra regione. Il fondo comune deve essere distribuito fra le varie provincie in misura proporzionata alle esigenze dei singoli ospedali e degli istituti di beneficenza che in essi si trovano.

Quanto poi al pregiudizio che ne verrebbe per la pubblica beneficenza, io mi permetto di fare ancora due brevi osservazioni che mi pare potrebbero persuadere anche l'onorevole relatore, l'Ufficio centrale ed il Senato. Teniamo conto che si tratta di una differenza insignificante. Ho appreso in questo momento dall'onorevole Valenzani che il sistema tenuto finora dall'Ufficio centrale era questo: metà del contributo si dava agli ospedali e l'altra metà si ripartiva fra tutti gli altri enti. Ora si darebbero agli ospedali i tre quarti e il resto andrebbe alle altre istituzioni. Ma se pensiamo che il contributo per la beneficenza è solo il 50 per cento dell'introito generale, e riflettiamo che la differenza fra la metà e i tre quarti sarà di un milione e mezzo circa per tutta l'Italia annualmente, ci convinceremo che questo non è poi un pericolo così grave da indurre a non votare un disegno di legge che dà facoltà al ministro di stipulare una convenzione importante. Forse questa modificazione è intervenuta senza che vi fossero prima gli opportuni accordi

con l'Amministrazione dell'interno. Io non lo so, perchè non facevo parte delle Commissioni finanze e tesoro e ritengo che, poichè si tratta di beneficenza che deve essere distribuita dall'Amministrazione civile era giusto che intervenissero questi accordi.

Intanto, il contratto che stipulerò con la Società italiana degli autori non parla di questa materia. Io credo che se alla ripresa dei lavori parlamentari venisse presentato un disegno di legge di pochi articoli che dicesse quale deve essere la distribuzione della beneficenza, Camera e Senato lo approverebbero. Così potrebbe essere votata questa legge senz'altri impedimenti. Si tratta in tutto di cinque o sei mesi, nei quali avremo questo regime che invece di dare la metà agli ospedali darà i due terzi; ma si tratta allora di poche centinaia di migliaia di lire e non vale la pena di insistere. Coll'approvazione del Senato io faccio a meno di decreti, e tutto avviene nella osservanza più scrupolosa alle forme e senza danno di alcuno.

VALENZANI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI, *relatore*. Non ho difficoltà ad accettare la proposta del ministro delle finanze. Mi consenta però il Senato che chiami in causa direttamente il Presidente del Consiglio, e ciò per una ragione semplicissima. Nella discussione di questa legge, alla Camera, per assenza certamente involontaria, è mancato il ministro dell'interno; nella discussione odierna vi ha partecipato solo il ministro delle finanze. Ora il maggiore interessato è precisamente il ministro dell'interno il quale sovrintende a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica, e sa meglio di ogni altro che qui non si tratta di 2 o 3 milioni, si tratta che dal primo gennaio al 30 giugno la tassa ha dato 24 milioni e 407,000 lire, si tratta di un fondo di disponibilità di ben 40 milioni all'anno. Dunque la differenza fra il terzo e la metà non è il milione e mezzo o due cui accennava il ministro delle finanze. Se il Presidente del Consiglio, che insieme al ministro del tesoro ha la responsabilità di tenere in vita queste istituzioni, che non possono più esistere senza il sussidio su cui hanno impostato i loro bilanci; se il Presidente del Consiglio darà a noi l'affidamento, unendosi al ministero delle finanze, che questo sarà uno stato provvisorio, ma che

alla ripresa dei lavori parlamentari il Governo, mantenendo le promesse già fatte in quest'aula, verrà in soccorso di queste istituzioni, se il Presidente del Consiglio mi dà questo affidamento, io, a nome dei colleghi dell'Ufficio Centrale, dichiaro di accettare le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio*. Onorevole Valenzani, se in tutte le leggi la giustizia deve imperare sovrana, secondo me deve imperare perfetta allorchè si tratta di beneficenza. Non può passare per la testa di nessuno che la beneficenza non debba ispirarsi alla più scrupolosa serietà e imparzialità. Ella desidera che io prenda l'impegno che alla ripresa dei lavori parlamentari si presenti un disegno di legge che regoli la questione. È un impegno che prendo molto volentieri, anzi non faccio che confermare quello che è stato preso dal mio egregio collega delle finanze. Al Governo preme di avere una misura definitiva sulla distribuzione di questi sussidi, quindi ella mi fa un piacere chiedendomi questa dichiarazione, perchè veramente non può esservi intendimento del Governo diverso da quello di trovare il modo che questa equità sia completa.

VALENZANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè l'Ufficio Centrale ritira l'emendamento, do lettura dell'art. 19 nel testo ministeriale:

Art. 19.

I tre quarti almeno dei contributi destinati alla beneficenza civile verranno erogati a favore degli ospedali.

L'erogazione verrà fatta dal Comitato centrale istituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza col decreto ministeriale 10 dicembre 1921, il quale ripartirà i proventi per provincie in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna provincia nell'anno precedente, ed in ciascuna provincia, fra i diversi ospedali sul voto delle rispettive Commissioni provinciali di benefi-

cenza, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto 10 dicembre 1921.

È soppresso l'articolo 8 del decreto 10 dicembre 1921.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 a 13, e 15 a 19 sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, numero 1778, rimanendo analogamente modificate le disposizioni del Regio decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 20, (art. 4) per la Dalmazia.

Ai territori di cui al comma precedente sono inoltre estese le tasse di concessione governativa portate dall'articolo 14.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo del Re ha facoltà di addivenire alla stipulazione di una nuova convenzione da registrarsi con la tassa fissa di lire 4 con la Società italiana degli autori, per un periodo non superiore ad anni cinque decorribili dal primo luglio 1922, ai fini della riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, veglioni e divertimenti danzanti e del diritto addizionale nella provincia di Milano, a' sensi della presente legge.

Da detta convenzione potranno essere esclusi, e quindi autorizzati alla esazione diretta, i comuni che fino al 9 febbraio 1921 accertavano ed esigevano la tassa spettacoli con un gettito proporzionalmente superiore, a quello che si è poi verificato.

(Approvato).

Art. 22.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo testo unico 6 gennaio 1918, n. 135 e dalle disposizioni successive in quanto non siano incompatili colla presente legge.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, riunirà in testo unico le disposizioni di legge regolanti la materia col titolo speciale: «testo unico di legge per i diritti erariali e per il contributo di beneficenza».

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio dell'entrata le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATI.

I. — *Decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452, continueranno ad avere vigore senza limitazioni di tempo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Regio decreto-legge 13 luglio 1919 n. 1177.*

(*Omissis*).

Art. 1.

La tassa di bollo di cui all'articolo 94, comma secondo del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è estesa ai biglietti d'ingresso e di abbonamento per tutti indistintamente gli stabilimenti balneari, termali e idroterapici, eccettuati i bagni popolari.

Art. 2.

Il contributo di beneficenza stabilito con l'articolo 1 lettera a) del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452, e con il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, è elevato da centesimi 10 a centesimi 12 per ogni lira o frazione di lira dei biglietti d'ingresso o di abbonamento di cui all'articolo 3 della tariffa speciale allegato B al testo unico delle leggi di bollo, e da centesimi 10 a centesimi 15 per i biglietti di cui all'articolo 4 della stessa tariffa, compresi quelli indicati all'articolo 1 del presente decreto.

L'indicato aumento sarà devoluto a beneficio esclusivo di istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi, secondo norme da approvarsi con Regio decreto.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° agosto 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

III. — *Regio decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567.*

(*Omissis*).

TITOLO I.

SPETTACOLI DATI NEI TEATRI CLASSIFICATI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 60 MILA ABITANTI.

Art. 1.

Per gli spettacoli drammatici e musicali nei teatri classificati esistenti nei Comuni aventi una popolazione superiore ai 60 mila abitanti nonchè nei teatri esistenti nei comuni che sono stazioni climatiche o balneari, i prezzi di locazione di palchi e barcaccie il cui singolo importo, per ogni rappresentazione, raggiunga lire cento o superi tal somma, sono soggetti ad un diritto erariale nella misura seguente, calcolandosi le frazioni di lira del prezzo come una lira.

Per un prezzo, non computato il diritto erariale, che sia compreso fra L. 100 e L. 200, il 25 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non computato il diritto erariale, che sia superiore a L. 200 fino a L. 400, il 35 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non computato il diritto erariale, che sia superiore a L. 400, il 40 per cento del prezzo.

Art. 2.

I prezzi quotidiani fissati per le rappresentazioni di cui all'articolo 1 nei teatri contemplati nell'articolo stesso, a titolo di ingresso e di occupazione di posti speciali come sedie, poltrone, posti di galleria, loggie o anfiteatro e simili (nonchè i prezzi per la locazione di palchi e barcaccie quando siano inferiori a

L. 100 per ogni rappresentazione) sono soggetti ad un diritto erariale nella misura seguente, calcolandosi la frazione di lira del prezzo come una lira.

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale, fino a L. 20, il 10 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale, che sia superiore a L. 20 fino a L. 50, il 15 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale, che sia superiore a L. 50, il 20 per cento del prezzo.

Art. 3.

I diritti erariai di cui agli articoli 1 e 2 si intendono dovuti per metà a titolo di tassa di bollo e per metà a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

Art. 4.

Per gli abbonamenti nonchè per i biglietti a prezzo ridotto venduti a militari di truppa e a ragazzi, il diritto erariale deve essere commisurato al prezzo effettivamente pagato.

Le tessere nominative permanenti ed i biglietti gratuiti distribuiti dagli impresari sono esenti dal diritto erariale, ma il loro numero non può eccedere il 10 per cento del numero dei posti di cui il teatro è capace.

L'elenco dei titolari delle tessere nominative permanenti gratuite viene comunicato all'ufficio del registro alla fine di ciascun trimestre, quando si tratti di spettacoli che formino corso o serie e prima dell'inizio dello spettacolo in ogni altro caso.

Per tutti gli altri ingressi gratuiti o di favore deve essere pagato il diritto erariale in ragione del prezzo del posto da occupare, mediante rilascio del corrispondente biglietto.

Gli impresari hanno l'obbligo di consegnare all'ufficio del registro del distretto due tessere gratuite permanenti ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Queste tessere non vengono computate nel numero di quelle gratuite distribuite ai termini del secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Negli spettacoli musicali di cui agli articoli 1 e 2 sono comprese, oltre le opere, le operette e i concerti e riviste in musica.

I diritti erariali stabiliti con gli articoli anzidetti sono applicabili anche per gli spettacoli di varietà dati nei teatri contemplati dagli articoli stessi.

Art. 6.

I diritti erariali nella misura stabilita dagli articoli 1 e 2, devono riscuotersi esclusivamente mediante la consegna agli spettatori di biglietti o riscontri di importo corrispondente al prezzo pagato, stampati a cura e spese delle imprese teatrali su fogli numerati di carta filigranata distribuiti dagli uffici del registro a prezzo di costo.

Ciascun biglietto deve contenere oltre il numero d'ordine progressivo, la data, l'indicazione del teatro in cui lo spettacolo viene eseguito ed il prezzo d'ingresso o del posto al quale dà diritto.

I biglietti devono avere la forma di un rettangolo delle dimensioni massime di millimetri 120 per 70 compresa la matrice ove si faccia uso di bollettari a madre e figlia.

Sopra ciascun foglio non possono stamparsi che biglietti di uguale valore.

Gli impresari, eseguita la stampa dei fogli filigranati e prima di mettere in vendita i biglietti, devono ripresentarli interi all'Ufficio del registro il quale riscuote l'importo del diritto erariale, e munisce ciascun foglio del bollo a calendario, con la dichiarazione del numero e del valore dei biglietti stampati e del diritto erariale riscosso.

La mancata presentazione all'Ufficio del registro del preciso numero dei fogli di carta filigranata acquistati, è punita con la pena pecuniaria di lire 1000 per ogni foglio non presentato.

Agli impresari compete la riduzione del dieci per cento sull'importo dei diritti erariali liquidati per i fogli da essi stampati e presentati all'Ufficio del registro purchè l'importo stesso non sia inferiore a lire 100 per ogni richiesta.

Art. 7.

Al momento dell'ingresso il biglietto, escluso quello di abbonamento, deve a cura e sotto responsabilità dell'impresario, essere lacerato in due parti, delle quali una è trattenuta dall'impresario, l'altra consegnata allo spettatore.

Art. 8.

Per gli spettacoli di cui agli articoli 1 e 2 è proibito:

a) di fare uso di biglietti o riscontri che non siano stampati sulla carta filigranata venduta dagli uffici del registro nei modi prescritti dall'art. 6;

b) di vendere biglietti non interi o composti di parti di uno o diversi biglietti, ovvero di adoperare biglietti che portino traccia di precedente uso;

c) di fare uso di biglietti per posti di prezzo superiore a quello indicato sugli stessi biglietti.

Art. 9.

Le contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 8 del presente decreto sono punite con la pena pecuniaria di 10 volte la tassa dovuta su ciascun biglietto o riscontro. Questa pena non può mai essere minore di lire sessanta per ogni contravvenzione.

Quando siano ammesse allo spettacolo persone sfornite di biglietto o di tessera regolarmente rilasciata a termini dell'articolo 4, sono dovute tante pene pecuniarie quanti sono gli spettatori senza biglietto. Le dette penali sono sempre a carico dell'impresario.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita in via giudiziaria od in via amministrativa una precedente contravvenzione, alle disposizioni del presente decreto, l'intendente di finanza in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione di cui egli riconosca

la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del teatro.

Eguale provvedimento può l'intendente promuovere nei casi gravi.

Art. 10.

Per la riscossione delle somme dovute in dipendenza delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 63 della legge, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Nei casi di chiusura del teatro promossa dall'intendente di finanza, a termini dell'articolo precedente, nessuno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso teatro per darvi spettacoli o trattenimenti di qualunque genere, se prima non sia stato versato all'Ufficio del registro l'importo delle pene pecuniarie liquidate in base al verbale di contravvenzione.

TITOLO II.

SPETTACOLI DATI NEI TEATRI CLASSIFICATI DI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 60,000 ABITANTI, NEI CINEMATOGRAFI ED IN ALTRI LUOGHI CHIUSI OVUNQUE ESISTENTI.

Art. 11.

Nei teatri classificati di qualsiasi ordine esistenti nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 60,000 abitanti (esclusi quelli dei Comuni che sono stazioni climatiche o balneari) qualunque sia lo spettacolo dato, i prezzi fissati a titolo di ingresso e di occupazione di posti speciali come sedie, poltrone, posti di galleria, loggie, o anfiteatro e simili, nonché i prezzi per la locazione di palchi e barcaccie sono soggetti ad un diritto erariale distintamente fissato a titolo di tassa di bollo e di contributo di beneficenza di Stato, giusta la tabella seguente:

TABELLA DEI DIRITTI ERARIALI.

Biglietti ordinari.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
	Lire	Lire	Lire
Quando il prezzo, compresa la tassa di bollo non supera centesimi 15	0 03	—	0 03
Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, supera centesimi 15 ma non centesimi 50.	0 05	—	0 05
Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:			
centesimi 50 e non L. 1,50	0 10	0 45	0 55
L. 1,50 e non L. 2	0 20	0 50	0 70
L. 2 e non L. 3	0 40	0 65	1 05
L. 3 e non L. 4	0 60	1 —	1 60
L. 4 e non L. 5	0 80	1 45	2 25
L. 5 e non L. 7	1 20	2 30	3 50
L. 7 e non L. 10	2 40	3 10	5 50
L. 10 e non L. 20.	3 60	7 40	11 —
oltre L. 20	5 —	9 50	14 50

Biglietti speciali

per accesso ai palchi, barcacie e simili reparti a più posti.

Per ogni rappresentazione, indipendentemente dal numero dei posti occupati.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
	Lire	Lire	Lire
Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale:			
Non supera L. 3	0 60	1 —	1 60
quando supera L. 3 e non L. 5	1 20	2 30	3 50
quando supera L. 5 e non L. 10	2 40	3 10	5 50
quando supera L. 10 e non L. 20	3 60	7 40	11 —
oltre le L. 20	5 00	9 50	14 50

Art. 12.

Gli spettacoli e trattenimenti indicati nell'articolo 4 della tariffa speciale, allegato *B*, alla legge sulle tasse di bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135, sono soggetti ai diritti erariali di cui alla tabella compresa nel precedente articolo 11.

Art. 13.

L'ingresso nelle baracche, tende ed altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi, è soggetto al diritto erariale di cui al precedente articolo 11.

Art. 14.

Le tasse di cui agli articoli 11, 12 e 13, si riscuotono esclusivamente mediante l'impiego dei biglietti bollati venduti dallo Stato con le norme e le sanzioni presentemente in vigore ai sensi degli articoli 96 a 106 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Agli impresari di spettacoli dati nei teatri contemplati dal presente titolo (escluse le rappresentazioni cinematografiche), può essere concesso, su loro domanda, di corrispondere i diritti erariali nella misura e nelle forme stabilite per i principali teatri col titolo I del presente decreto.

TITOLO III.

BIGLIETTI PER BAGNI E CURE, INGRESSI AGLI STABILIMENTI BALNEARI, TERMALI E IDROTERAPICI.

Art. 15.

La tassa di bollo ed il contributo di beneficenza dovuti a termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, per i bagni e cure negli stabilimenti balneari, termali e idroterapici, eccettuati i bagni popolari, si riscuotono in modo virtuale mediante accertamento diretto o mediante convenzione di abbonamento anzichè con impiego di biglietti bollati di Stato, in base alle aliquote stabilite con l'art. 4 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico della legge di bollo e con l'art. 2 del Nostro decreto 13 luglio 1919, n. 1177, esclusa ogni partecipazione a favore dei Comuni.

Art. 16.

L'impiego dei biglietti bollati di Stato è invece obbligatorio per la riscossione della tassa di bollo e del contributo di beneficenza da corrispondersi nella misura stabilita dall'art. 11 del presente decreto, sui biglietti di semplice ingresso negli stabilimenti di cui all'articolo precedente che non danno diritto al bagno e cura.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 17.

Ai Comuni che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto riscuotevano per proprio conto la tassa di bollo sul provento degli spettacoli di cui agli articoli 1, 2 e 11 dati in teatri classificati e su quello dei trattenimenti di cui agli articoli 12, 13 e 16, spetta metà del prodotto riscosso a titolo di tassa di bollo per i biglietti e riscontri venduti, detratto da tale metà il cinque per cento per spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Il relativo pagamento viene effettuato ai Comuni a cura dello Stato allo fine di ciascun semestre.

Nessuna partecipazione è dovuta ai Comuni sulla parte dei diritti erariali riscossi a titolo di contributo di beneficenza, il cui importo è devoluto a esclusivo favore del fondo costituito ai sensi dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452.

Art. 18.

Nelle provincie il cui capoluogo abbia una popolazione di oltre 300 mila abitanti, ove esista un teatro lirico di importanza nazionale gestito senza fini di lucro da un ente autonomo o da una associazione di cittadini, allo scopo di dare incremento alla musica, all'arte del canto e di svolgere programmi di grande importanza culturale diretti alla educazione artistica del popolo, è conferita facoltà al Governo di imporre un diritto addizionale, in aggiunta ai diritti erariali stabilili con la tabella compresa nell'art. 11, sui biglietti venduti nelle stesse provincie per gli spettacoli e tratteni-

menti di che agli articoli 11, 12, 13 e 16 del presente decreto.

L'importo del diritto addizionale è devoluto a favore degli anzidetti enti autonomi od associazioni, debitamente riconosciuti, e verrà riscosso per conto di essi dagli uffici del registro nella misura seguente:

Sui biglietti e riscontri ordinari e speciali:

quando il prezzo supera cent. 50, ma non lire 1.50, cent. 2;

quando il prezzo supera lire 1.50, ma non lire 2, cent. 5;

quando il prezzo supera lire 2, ma non lire 3, cent. 10;

quando il prezzo supera lire 3, ma non lire 5, cent. 20;

quando il prezzo supera lire 5, ma non lire 10, cent. 40;

quando il prezzo supera lire 10, cent. 60.

Nei casi contemplati dal capoverso dell'articolo 14 del presente decreto il diritto addizionale a favore degli enti autonomi od associazioni di cui sopra sarà riscosso in aggiunta ai diritti erariali fissati con gli articoli 1 e 2, nella proporzione di lire due per ogni cento lire dei prezzi.

È pure data facoltà al Governo d'imporre nelle provincie anzidette e per lo scopo suindicato un diritto addizionale del due per cento per ogni lira o frazione di lira sull'importo, al netto della tassa di bollo e del contributo di beneficenza, dei biglietti delle scommesse indicate all'art. 88 della legge sulle tasse di bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135.

Il pagamento del provento dei diritti addizionali anzidetti, all'ente od associazione, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato alla fine di ciascun semestre.

Art. 19.

Nel concorso di speciali circostanze e nei soli casi in cui si tratti di spettacoli o trattenimenti dati in teatri classificati che non formino corso o serie o siano dati a scopo di beneficenza pubblica, le Intendenze di finanza, possono consentire che i diritti erariali vengano pagati in modo virtuale mediante accertamento diretto del numero dei biglietti e riscontri venduti.

Art. 20.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 3 della tariffa speciale allegato B al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e dell'art. 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, per quanto concerne il contributo di beneficenza sugli spettacoli dati nei teatri classificati e sui trattenimenti, di cui agli articoli 12 e 13 del presente decreto.

Sono pure abrogate le disposizioni dell'articolo 94, secondo comma, dell'anzidetto testo unico, in quanto concerne i concerti di musica vocale e strumentale e gli spettacoli di varietà dati nei teatri classificati, di cui ai titoli I e II del presente decreto.

Art. 21.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135, e disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente decreto entreranno in vigore nel giorno 16 maggio 1920; le altre nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze, il quale è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto di concerto col ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 22.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

IV. — *Regio decreto-legge 4 maggio 1920, n. 568.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ad esclusivo favore del fondo per la pubblica beneficenza costituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1425, sono stabilite le seguenti tasse di concessione governativa:

Per i balli, i thè danzanti, le accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualun-

que genere dati negli alberghi, locande e pensioni di lusso e in quelli di prima e di seconda categoria con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, anche se a scopo di beneficenza, e soggetti alla licenza di che all'art. 39 della legge sulla pubblica sicurezza:

a) se dati negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla categoria di lusso, lire 1000;

b) se dati negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla prima categoria, lire 500;

c) se dati negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla seconda categoria, lire 300.

Dette tasse sostituiscono quelle stabilite dal n. 19 della tabella annessa al decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, allegato F' e devono corrispondersi per ogni ballo o altro trattenimento dato nei locali anzidetti, qualunque sia

la popolazione del Comune, indipendentemente dai diritti erariali dovuti a termini di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il 16 maggio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

V. — *Regio decreto-legge 5 giugno 1920, n. 767.*

Omissis.

Art. 1.

Alla tabella dei diritti erariali stabiliti dall'art. 11 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, è sostituita la seguente:

TABELLA DEI DIRITTI ERARIALI.

Biglietti ordinari.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
	Lire	Lire	Lire
Quando il prezzo, compresa la tassa di bollo, non supera centesimi 15	0.03	—	0.03
Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, supera centesimi 15 ma non centesimi 50	0.05	—	0.05
Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:			
centesimi 50 e non lire 1	0.10	0.20	0.30
lire 1 e non lire 2	0.20	0.40	0.60
lire 2 e non lire 3	0.40	0.65	1,05
lire 3 e non lire 4	0.60	0.80	1.40
lire 4 e non lire 5	0.80	1,20	2 —
lire 5 e non lire 7	1.20	1.60	2.80
lire 7 e non lire 10	2.40	2.10	4.50
lire 10 e non lire 20	3.60	5.40	9 —
oltre lire 20	5 —	7 —	12 —

Biglietti speciali

per accesso ai palchi, barcacie e simili reparti a più posti per ogni rappresentazione, indipendentemente dal numero dei posti occupati.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
	Lire	Lire	Lire
Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale:			
non supera lire 3	0 60	0 80	1 40
quando supera lire 3 e non lire 5	1 20	1 60	2 80
quando supera lire 5 e non lire 10	2 40	2 10	4 50
quando supera lire 10 e non lire 20	3 60	5 40	9 —
oltre lire 20	5 —	7 —	12 —

Art. 2.

Agli impresari di spettacoli cinematografici può essere concesso su loro domanda di corrispondere le tasse di bollo ed i diritti erariali sui biglietti ordinari e sui biglietti speciali nella forma stabilita dall'art. 6 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, con diritto alla suddivisione dei prezzi biglietti ordinari per frazioni di lira per gli importi da lira una a lire dieci ed alla riduzione del dieci per cento sull'importo dei diritti erariali liquidati per i fogli da essi stampati e presentati all'Ufficio del registro, purchè l'importo stesso non sia inferiore a lire cento per ogni richiesta.

In tal caso i biglietti ordinari da lire una a lire dieci, sono soggetti al diritto erariale nella misura seguente:

Per un prezzo non compreso il diritto erariale:

da lire una a lire due il 30 per cento del prezzo;

da oltre lire due a lire quattro il 35 per cento del prezzo;

da oltre lire quattro a lire nove il 40 per cento del prezzo;

da oltre lire 9 a lire dieci il 45 per cento del prezzo.

La detta concessione è subordinata all'obbligo da parte degli impresari di eseguire presso l'Ufficio del registro per una volta tanto un deposito non inferiore a lire cinquecento a garanzia dei fogli di carta filigranata acquistati per la stampa dei biglietti.

Può essere pure concesso agli impresari su loro domanda di corrispondere i diritti erariali nella forma stabilita dall'art. 6 del citato decreto e con diritto alla riduzione anzidetta per i seguenti biglietti:

Biglietti ordinari.

Quando il prezzo, non compresa la tassa, supera:

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
centesimi 15 e non centesimi 50	0 05	—	0 05
supera centesimi 50 e non centesimi 70	0 05	0 05	0 10
supera lire 10 e non lire 15.	3 —	3 75	6 75
supera lire 15 e non lire 20.	4 —	5 —	9 —
supera lire 20	5 —	7 —	12 —

Agli effetti del presente articolo tornano applicabili i divieti e le sanzioni stabilite dagli articoli 8 e 9 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Art. 3.

I diritti erariali di cui al precedente art. 2 stabiliti in misura proporzionale al netto della riduzione accordata agli impresari, si intendono dovuti per quattro noni a titolo di tassa di bollo e per cinque noni a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto entreranno in vigore per gli spettacoli e trattenimenti di che agli articoli 12 e 16 del citato Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; le altre nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

VI. — *Regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5.*

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli dati al pubblico a pagamento nei teatri ed altri luoghi chiusi con opere liriche, drammatiche e mimiche, operette, concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie; circhi equestri, marionette e spettacoli di varietà di ogni genere è dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno il diritto erariale nella misura del dieci per cento, diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro mutilati di cui all'art. 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, e del contributo di beneficenza di Stato.

Il diritto erariale nella misura del dieci per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza.

Il diritto erariale anzidetto deve essere pagato prima della fine di ogni rappresentazione all'agente incaricato della riscossione per conto dello Stato, dall'impresario, dall'appaltatore o da chiunque abbia ottenuto la licenza voluta dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 2.

L'introito lordo totale di cui all'articolo precedente è costituito oltre che dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura venduti per lo spettacolo, anche dalla quota serale di abbonamento o di dotazione, dalla quota riferentesi a posti di proprietà privata e relativo diritto d'ingresso, dagli addoppi, dai cuscinaggi e da ogni e qualsiasi privilegio o prelevazione o sopraprezzo ove ne esistano.

Per gli abbonamenti in corso all'andata in vigore del presente decreto il diritto erariale è dovuto proporzionalmente al numero delle rappresentazioni a cui l'abbonamento dà ancora diritto.

Art. 3.

Gli impresari degli spettacoli di cui al precedente art. 1 hanno l'obbligo di tenere un registro a madre e figlia vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, sul quale per ogni spettacolo compileranno un *bordereau* che dovrà essere firmato dall'impresario e capocomico o da chi per esso, dal proprietario o conduttore del teatro o locale e dall'agente incaricato della riscossione del diritto erariale per conto dello Stato.

Art. 4.

Il diritto erariale per l'ingresso ai veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, alle esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali, ai giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, alle baracche, tende ed altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi deve riscuotersi nella misura stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, a mezzo di biglietti bollati di Stato.

L'abbuono concesso agli impresari di spettacoli cinematografici ai termini dell'art. 2, primo comma, del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, è ridotto al 4,50 per cento dei diritti erariali.

Art. 5.

Alla Società italiana degli autori con sede in Milano eretta in Ente morale col Regio decreto

1^o febbraio 1891, n. 53, è conferito l'incarico di riscuotere per conto dello Stato il diritto erariale di cui al precedente art. 1, per il tempo ed alle condizioni risultanti dalla convenzione allegata al presente decreto.

All'uopo è approvata l'annessa convenzione stipulata a nome del Governo dal ministro delle finanze con i rappresentanti della Società italiana degli autori e sottoscritta a Roma addì 8 gennaio 1921, intesa a disciplinare la riscossione per conto dello Stato del diritto erariale sui pubblici spettacoli.

Il Governo è autorizzato ad affidare alla Società italiana degli autori anche la riscossione del diritto addizionale, nella misura del due per cento dell'introito lordo totale di ogni spettacolo contemplato dall'art. 1 del presente decreto, a norma dell'art. 18 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Art. 6.

Il compenso nella misura del 4.50 per cento spettante alla Società ai termini della convenzione allegata al presente decreto verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ogni trimestre, e sulle risultanze dei prospetti trimestrali inviati dalla Società, il Ministero delle finanze provvederà per la liquidazione definitiva della percentuale spettante alla Società e per la conseguente regolazione nei riguardi del bilancio, delle somme ad essa dovute per poi procedere al pagamento od alla ripetizione di ciò che in più od in meno risulti reciprocamente dovuto.

Art. 7.

Nel caso di mancato pagamento da parte dell'impresa del diritto erariale o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordercaux*, l'autorità di pubblica sicurezza, a richiesta del rappresentante della Società italiana degli autori, provvederà per la chiusura del teatro o altro locale.

Art. 8.

La vigilanza sui teatri per l'applicazione del diritto erariale di cui al precedente articolo 1, è affidata, non solo ai rappresentanti della Società

italiana degli autori, ma anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed agli altri funzionari ed agenti indicati nell'art. 131 del testo unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

A tale effetto gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Con decreto del ministro delle finanze sarà nominata una Commissione centrale di vigilanza gratuita. I membri della detta Commissione saranno muniti di tessera rilasciata dal Ministero delle finanze e controfirmata dalla Società italiana degli autori, per mezzo della quale tessera essi avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri e ad una poltrona da fissarsi volta per volta.

Art. 9.

Le licenze per spettacoli teatrali ed altri trattenimenti pubblici, di cui al precedente articolo 1, non debbono essere consegnate agli impresari dall'autorità di pubblica sicurezza fino a che essi non abbiano formalmente dichiarato di assoggettarsi al pagamento del diritto erariale mediante l'accertamento da eseguirsi ai termini del presente decreto dalla Società italiana degli autori.

Art. 10.

A datare dall'attuazione del presente decreto cesserà ogni ingerenza da parte dei comuni per la riscossione della tassa di bollo sul provento dei pubblici spettacoli a norma dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A.

La quota spettante ai comuni che, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, riscuotevano per proprio conto la tassa di bollo sul provento degli spettacoli di cui all'articolo 1 e su quello dei trattenimenti di cui all'art. 4, sarà da ripartirsi di conformità al disposto dell'articolo 17 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

In relazione alla quota spettante allo Stato per diritto erariale sui pubblici spettacoli sarà stanziata in ciascun esercizio finanziario nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (Sotto segretariato delle belle arti) in apposito capitolo, la somma di lire 200,000 per lo

scopo specifico della tutela ed incremento dell'arte drammatica e lirica in quella forma e secondo norme che saranno stabilite con apposito regolamento.

Per l'esercizio 1920-921 tale stanziamento sarà di lire 80,000.

Art. 11.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, e disposizioni successive comprese quelle degli articoli 3, 13, 14, 16, 17, 18 e 21 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, e quelle degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto andrà in vigore a datare dal 9 febbraio 1921.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

CONVENZIONE

Questo giorno 8 gennaio 1921, in Roma, nella sede del Ministero delle finanze fra il Governo rappresentato da S. E. l'avv. Bertone Giovanni Battista, sottosegretario di Stato per le finanze, in rappresentanza di S. E. l'avv. Luigi Facta, ministro segretario di Stato per le finanze, e la Società italiana degli autori con sede in Milano rappresentata dai signori commendatore Dario Niccodemi fu Antonio e Alessandro Varaldo fu Giuseppe, rispettivamente presidente e direttore generale della Società stessa, si conviene quanto segue, salvo l'approvazione rispettiva del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Premesso che l'attuazione del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, per quanto concerne la riscossione della tassa di bollo e del contributo di beneficenza sugli spettacoli, deve essere ulteriormente rimandata per dar modo all'ammi-

nistrazione finanziaria ed agli impresari teatrali di organizzare i rispettivi servizi, mentre d'altra parte vi è urgenza d'iniziare intanto un'azione di riassetto del regime tributario dei detti spettacoli indeclinabilmente necessaria anche per ragione di perequazione nell'interesse dell'erario dei comuni e soprattutto delle istituzioni di pubblica beneficenza.

Per queste considerazioni, in seguito anche ai voti formulati dai rappresentanti dell'industria teatrale, l'amministrazione finanziaria, per contemperare nel frattempo gli interessi dell'industria medesima con quelli dello Stato e degli altri Enti suindicati, è venuta nella determinazione di rimandare l'applicazione del citato Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, per quanto riguarda la misura ed il sistema di riscossione del diritto erariale per gli spettacoli di cui all'articolo 1 della presente convenzione e di attuare intanto in via di esperimento un particolare regime di tassazione, come si pratica per il diritto d'autore, nel senso di assoggettare gli spettacoli stessi ad un diritto erariale sull'incasso lordo di ogni spettacolo nella misura del dieci per cento comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati e del contributo di beneficenza di Stato, affidandone la riscossione alla Società italiana degli autori con sede in Milano.

Conformemente a tale determinazione Sua Eccellenza l'avv. Bertone Giovanni Battista, sottosegretario di Stato per le finanze, in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria, da una parte, ed i signori comm. Dario Niccodemi, quale presidente, e Alessandro Varaldo, quale direttore generale della Società italiana degli autori dall'altra, hanno stipulato la presente convenzione, in virtù della quale resta fra le dette parti stabilito quanto appresso:

Art. 1.

È affidato in via di esperimento alla Società italiana degli autori con sede in Milano (eretta in Ente morale con Regio decreto 1° febbraio 1891, n. 53), l'incarico d'incassare per conto dello Stato il diritto erariale nella misura del 10 per cento sull'introito lordo totale di ogni spettacolo come in appresso specificato, diritto

comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati e del contributo di beneficenza di Stato.

Il diritto erariale, nella misura del 10 per cento, dovrà essere incassato anche per gli spettacoli di beneficenza.

Gli spettacoli per i quali l'incarico è come sopra affidato sono quelli dati al pubblico (e comunque considerati pubblici dalla giurisprudenza) con opere liriche, drammatiche e mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste; coreografie; circhi equestri; marionette e spettacoli di varietà d'ogni genere.

Restano invece esclusi i veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo; gli spettacoli cinematografici e quelli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo; le esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali; i giuochi, esercizi o gare di qualsiasi natura, per i quali tutti il diritto erariale continuerà a riscuotersi col mezzo dei biglietti bollati di Stato.

Così pure restano esclusi i concerti dati nell'anfiteatro comunale Augusteo di Roma, per i quali nulla è innovato al sistema di riscossione del diritto erariale vigente, in virtù dei particolari accordi interceduti fra l'Amministrazione finanziaria e la Direzione di quell'Istituto.

Art. 2.

La Società italiana degli autori entro un mese della data della presente Convenzione dovrà trasmettere alla Direzione generale del bollo e delle concessioni governative l'elenco dei Comuni nei quali essa ha un proprio rappresentante, con l'indicazione del nome e cognome del rappresentante stesso.

La Società darà comunicazione come sopra di ogni mutamento che in seguito si rendesse necessario nel personale delle sue agenzie.

Art. 3.

L'incasso lordo totale di cui all'articolo 1 si intende costituito oltre che dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura venduti per lo spettacolo, anche dalla quota serale di abbonamento o di dotazione, della quota riferentesi a posti di proprietà privata e relativo diritto d'ingresso, dagli addobbi, dai cusci-

naggi e da ogni e qualsiasi privilegio o prelevazione o sopra prezzo ove ne esistano.

Per gli abbonamenti in corso all'andata in vigore della presente convenzione, il diritto erariale sarà incassato proporzionalmente al numero delle rappresentazioni a cui l'abbonamento dà ancora diritto.

Art. 4.

L'incasso totale come sopra dovrà risultare da un *bordereau* staccato da un libro a madre e figlia. Il *bordereau* dovrà essere firmato dal proprietario o conduttore del teatro, dall'impresario o capocomico o da chi per esso e dall'agente della Società italiana degli autori.

Art. 5.

La Società italiana degli autori darà al ministero delle finanze un rendiconto trimestrale degli incassi fatti per conto dello Stato come agli articoli precedenti. Tale rendiconto sarà redatto in prospetti dai quali risulteranno gli incassi fatti in ogni Comune.

Nei prospetti relativi alle concessioni per gli spettacoli dati nei capoluoghi di provincia, i relativi proventi dovranno essere distinti anche per teatro, con la esatta indicazione delle rappresentazioni eseguite in ciascun teatro.

Eccezionalmente il primo prospetto comprenderà i proventi dei mesi febbraio e marzo 1921.

Art. 6.

L'importo dovuto allo Stato in base ai rendiconti di cui sopra sarà dalla Società italiana degli autori versato alla Regia tesoreria provinciale di Milano.

Il versamento alla detta tesoreria delle somme incassate sarà effettuato entro ciascun mese successivo a quello dell'avvenuta rappresentazione.

In caso di ritardo nel versamento allo Stato degli importi mensili, la Società italiana degli autori sarà tenuta a corrispondere l'interesse del cinque per cento.

Art. 7.

La Società italiana degli autori è tenuta a conservare presso la sua sede i *bordereaux* di cui all'articolo 4 per due anni almeno, per gli eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 8.

La Società italiana degli autori è responsabile verso lo Stato del diritto erariale che per ogni spettacolo sopra elencato dovrebbe incassare in base al *bordereau*.

Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, la Società dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

Art. 9.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale, o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux*, l'autorità di pubblica sicurezza a richiesta del rappresentante della Società italiana degli autori provvederà per la chiusura del teatro.

La Società ne darà subito notizia alla Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.

Art. 10.

La vigilanza sui teatri per l'applicazione della presente convenzione è affidata non solo ai rappresentanti della Società italiana degli autori, ma anche ai funzionari della Amministrazione finanziaria ed agli altri funzionari ed agenti indicati nell'art. 131 del testo unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 11.

Agli effetti dell'articolo precedente gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 12.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, la Società italiana degli autori avrà diritto ad una percentuale sulle riscossioni nella misura del quattro e cin-

quanta per cento, restando inteso che detto compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti all'esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

Detta percentuale verrà dalla Società trattenuta all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ciascun trimestre, in base ai prospetti trimestrali inviati dalla Società, l'Amministrazione provvederà alla definitiva liquidazione di tale percentuale ed alla conseguente regolazione nei riguardi del bilancio delle somme dovute alla Società.

In base alla stessa liquidazione la Società provvederà eventualmente all'immediato versamento delle somme che risultassero in più trattenute.

Art. 13.

La presente convenzione avrà effetto dal 9 febbraio 1921 a tutto il 30 giugno 1922, salvo all'Amministrazione finanziaria la facoltà di limitarla al 31 dicembre 1921, ma previa, in questo caso, regolare disdetta da darsi entro il mese di settembre 1921.

Art. 14.

La Società italiana degli autori è autorizzata in via eccezionale ad incassare una somma fissa a titolo di diritto erariale, anzichè il dieci per cento come sopra stabilito nei pochissimi casi in cui o per la minima importanza della località, o per la natura dello spettacolo o per il genere del locale in cui lo spettacolo è dato non sia assolutamente possibile l'accertamento dell'incasso e la redazione del *bordereaux*.

In tali casi eccezionali la somma da esigere per conto dello Stato dovrà essere non inferiore a quella incassata per diritto d'autore e nei casi in cui si diano opere di pubblico dominio non inferiore a quella che la Società percepirebbe se l'opera non fosse di pubblico dominio.

Art. 15.

La Società si obbliga fin d'ora ad assumere l'incarico della riscossione del diritto erariale per gli spettacoli dati nelle nuove provincie della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina e nelle colonie, alle stesse condizioni con la pre-

sente stabilite, in quanto il Governo riconosca l'opportunità di estendere alle dette Provincie e colonie il sistema di riscossione del diritto erariale con le modalità stabilite giusta la presente convenzione per le altre Provincie del Regno.

Art. 16.

La presente convenzione sarà registrata con la tassa fissa di lire tre.

La presente convenzione, stesa in tre esemplari, venne letta nel gabinetto di S. E. il sottosegretario per le finanze e sottoscritta dai rappresentanti delle parti contraenti.

Firmano pure insieme con i rappresentanti della Società i signori comm. Marco Praga, comm. Adolfo Re Riccardi, Luigi Chiarelli e avvocato Paolo Giordani che hanno preso parte nella loro qualità di soci e consiglieri della Società italiana degli autori alla discussione ed alla conclusione del presente accordo.

GIOVANNI BATTISTA BERTONE —
DARIO NICCODEMI — ALESSANDRO
VARALDO — MARCO PRAGA —
ADOLFO RE RICCARDI — LUIGI
CHIARELLI — PAOLO GIORDANI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Saluto al Presidente.

MANGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO. Onorevoli colleghi, prima che il Senato si proroghi stasera, avendo data in questi giorni di canicola una prova di solerzia superiore a qualsiasi lode, credo d'interpretare un vostro desiderio vivissimò, inviando un saluto alla Presidenza.

Anzitutto all'onorevole Tittoni, la cui malferma salute in questi giorni pare gli abbia impedito di poter presiedere le nostre tornate, il che egli fa sempre con quella elevatezza che tanto gli è propria. Quindi un saluto bene augurante vada a lui, e lo presenti in nome nostro l'onorevole Melodia, il quale a sua volta ne ha saputo presiedere, dando prova fra l'altro

di una resistenza, che di cuore gli auguriamo lo assista per molti altri decenni ancora. (*Applausi vivissimi e prolungati anche dalla tribuna della stampa*).

In Senato sono vibrato in queste poche sedute parole caldissime di fratellanza fra le varie classi sociali e di devozione alle nostre istituzioni. Per le dolorose contingenze che hanno tutti afflitti nelle settimane passate, quelle parole hanno un significato speciale, che di qui è bene tornino ad andare alla intera Nazione, poichè il nostro lungo ed alto dibattito si riassume e culmina nel desiderio e nel voto che la pace degli spiriti torni completa ed il rispetto della legge sia unica guida di tutti. (*Bene*).

Auguriamo che l'onorevole Facta abbia la ventura, alla ripresa dei lavori parlamentari, di poter dimostrare come durante i mesi prossimi in questa nostra, che è la patria del diritto, solo la legge ha imperato, e ha restaurata la pace sociale, sono tornate tranquille le classi lavoratrici a riprendere con rinnovata lena il lavoro dei campi e delle officine.

Soltanto il lavoro, aumentando con la produzione la nostra ricchezza, rappresenta, fra tanto buio economico, la luce vera onde l'Italia può ripromettersi la sua salvezza, ed in ogni caso la sua prosperità. (*Applausi prolungati, vivissimi*).

FACTA, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio*. Mi consenta il Senato brevissime parole di saluto; la mia qualità di capo del Governo mi impone un dovere che voglio qui adempiere. Il mio primo dovere è quello di ringraziare profondamente il Senato per la collaborazione possente, continua, tenace, costante con la quale ha accompagnato i lavori parlamentari. Noi vi abbiamo sottoposto a dure fatiche, onorevoli senatori, ma voi avete risposto con quel sentimento del dovere e con la nobiltà del vostro patriottismo che è stato sempre ammirato da tutta la nazione.

Voglio dire una parola di ringraziamento al Senato per la fiducia che ha riposta nel Governo la quale lo incita e porge al Governo maggiormente la visione del suo dovere di nulla trascurare perchè questo sentimento di solidarietà verso il nostro paese che vige tra il Parlamento e il Governo dia i migliori frutti nell'interesse della nostra Italia. (*Applausi*).

«E poichè, onorevoli senatori, io cedo sempre volentieri a una parte sentimentale del mio carattere, permettetemi di ringraziare particolarmente gli onorevoli senatori Bettoni, Tamassia, Della Noce, Mazzoni, Rava, Cagni ed altri i quali hanno avuto per me parole benevole. Io accolgo queste parole nell'animo mio come massima soddisfazione per le mie fatiche ed assicuro che non verrà mai il momento che io possa dimenticare l'affetto che essi mi hanno dimostrato.

Noi stiamo per separarci e il mio augurio è fervido per voi, onorevoli senatori e per il vostro presidente; il quale mi ha testè dichiarato che da 42 anni si trova sulla breccia per portare la sua opera allo Stato e io gli auguro che questi anni si protraggano lungamente sicchè possa ancora rendere dei grandi servizi al paese! (*Applausi*).

Io rivolgo anche il saluto del Governo al presidente onorevole Tittoni.

Onorevoli senatori, noi stiamo per dividerci per lasciare qui un lavoro, e per compiere altri doveri. Noi a questi lavori ci apprestiamo e il nostro augurio va al nostro paese e al nostro Re! (*Vivissimi e generali applausi tutti i senatori e ministri si levano in piedi, grida di: viva il Re!*).

Possa il Sovrano trovare anch'esso il meritato riposo presso la Sua Famiglia la quale è modello di ogni virtù, è custode delle tradizioni più belle della nostra vita italiana! (*Vivissimi e generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*). Sarò lieto di portare al venerato nostro Presidente il saluto che il Senato ed il Governo a lui inviano; e ne sono tanto più lieto perchè mi gode l'animo di poter dire che il lieve malore che ha tolto al Senato la guida valente dell'onorevole Tittoni, è completamente cessato. Egli ora si trova in condizioni perfettamente normali e soltanto per prudenza non è venuto negli ultimi giorni a presiedere le nostre sedute.

Per la parte che mi riguarda sono realmente commosso. Io sento di non meritare l'affettuosa dimostrazione fattami dai miei colleghi; e questa dimostrazione di simpatia, che altamente mi onora, permettete, onorevoli colleghi, che io l'addebiti ad un fatto solo: all'essere io

uno dei pochi che hanno assistito all'inizio della nostra risurrezione nazionale e che hanno avuto la fortuna di vedere il seme gettato or sono sessant'anni, maturato nelle vittorie del Piave e di Vittorio Veneto. (*Approvazioni vivissime*).

Il Senato, il quale nell'alto ed illuminato suo senno ha posto termine ieri ad una così alta discussione, ha mostrato con la concordia di tutti i suoi membri, ispirati al più puro patriottismo, di sentire profondamente la nobiltà della sua missione nello Stato.

Con un ordine del giorno votato dal Senato fu inviato un plauso ed un saluto a coloro che nelle ultime dolorose contingenze hanno adempiuto nobilmente e qualche volta coraggiosamente il loro dovere. Io credo che a quel saluto debba associarsi tutta Italia, ed invio, a nome del Senato, un mesto rimpianto a tutti coloro che nel turbine passato attraverso l'Italia hanno perduto la vita. E il rimpianto vada non solo alla memoria di coloro che sono periti per la difesa delle nostre istituzioni e per l'integrità della patria, ma anche a quella di coloro che, forse incoscienti, ma certamente illusi e traviati da falsi miraggi, sono anche essi caduti; erano italiani anch'essi e non vi è cuore d'Italiano che non senta il dolore della loro fine immatura e tragica. (*Applausi*).

Auguriamoci, onorevoli colleghi, che presto ritorni in Italia intero l'imperio della legge, alla quale tutti devono rendere omaggio ed ispirare ogni loro azione; e speriamo anche che tutti gli Italiani, pur avendo perfettamente libera ogni idealità ed ogni tendenza politica, si mettano all'ombra della nostra santa bandiera, che il Padre della Patria dai campi di Novara portò al Campidoglio, e che col valore del nostro esercito — non solo orgoglio, ma valido presidio e baluardo della nazione e delle nostre libere istituzioni — e della nostra gloriosa marina, aiutati dalla resistenza eroica del paese, il degno successore di Vittorio Emanuele II, il nostro augusto ed amato Sovrano, ha piantato sul Brennero e sulla Rocca di S. Giusto. (*Vivissimi applausi*).

E ci danno fidanza che così sarà, le energiche e vive assicurazioni che abbiamo avuto dai membri del Governo e dall'illustre Presidente del Consiglio, in cui noi tutti ed il Paese abbiamo illimitata fiducia. Egli con rara abnegazione, degno figlio dell'eroico Piemonte,

ha dimostrato che non v'è sacrificio che non si sia pronti a fare per l'onore e per la salvezza della Patria. (*Vivi applausi*).

Non posso non rivolgere anche ai rappresentanti della stampa un saluto; essi questa volta, forse non come sempre, hanno propagato nel Paese ciò che si fa in quest'Alta assemblea. Io li invito a voler continuare in questa via, poichè credo giovi molto che la nazione conosca l'opera del Senato. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, un vivo augurio rivolgo a voi, a me ed al paese, e con ciò ripeto il voto del senatore Mango, al quale porgo i più vivi ringraziamenti per le sue affettuose parole, che alla ripresa dei nostri lavori, i quali saranno guidati dal senno, dal tatto e dal valore del nostro venerato Presidente, possiamo vedere ristabilito l'assoluto impero della legge. Con questa radiosa visione, ripeto il grido del Presidente del Consiglio: Viva l'Italia! Viva il Re! (*Applausi vivissimi e prolungati; grida di viva l'Italia, viva il Re*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di procedere all'appello nominale.

PELLERANO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza

SILI, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Interrogo il ministro della guerra per sapere se non creda giusto che agli aspiranti al concorso per la scuola militare, muniti di titolo di studio superiore alla licenza liceale, che già avevano nel 1919 e che già erano in quell'epoca sottotenenti di complemento, si debba usare lo stesso trattamento stabilito per quelli licenziati dai collegi militari negli anni 1919 e 1920.

Pellerano.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Bellini, Bergamini, Bertetli, Bianchi Riccardo Biscaretti.

Cagni, Calisse, Campello, Cannavina, Capotorto, Cefaly, Chersich, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Corbino.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Petra, De Riseis, Di Brazzà, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gallina, Gallini, Giordani, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Libertini, Luzzatti.

Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Mengarini. Millo, Morpurgo, Morrone.

Paternò, Pellerano, Perla, Pigorini, Pincherle, Podestà, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Rossi Teofilo.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sechi, Sili, Sini-baldi, Spirito, Squitti.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Venosta, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zupelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 AGOSTO 1922

proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato (Numero 524):

Senatori votanti	95
Favorevoli	88
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 525):

Senatori votanti	95
Favorevoli	88
Contrari	7

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 527):

Senatori votanti	95
Favorevoli	81
Contrari	14

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 528):

Senatori votanti	95
Favorevoli	81
Contrari	14

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 529):

Senatori votanti	95
Favorevoli	76
Contrari	19

Il Senato approva.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1921-1922 (N. 530):

Senatori votanti	95
Favorevoli	78
Contrari	17

Il Senato approva.

Antorizzazione della spesa di lire 57,720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (N. 501):

Senatori votanti	95
Favorevoli	79
Contrari	16

Il Senato approva.

Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro (N. 515):

Senatori votanti	95
Favorevoli	75
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi (N. 479):

Senatori votanti	95
Favorevoli	87
Contrari	18

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio. *(Nuovi applausi dalla tribuna della stampa).*

La seduta è tolta ore 19.

Licenziato per la stampa il 29 agosto 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

